PRATICA UNIVERSALE

DEL DOTTOR MARC' ANTONIO SAVELLI

Auditore della Rota Criminale di Firenze

COMPENDIOSAMENTE ESTRATTA PER ALFABETTO

dalle principali Leggi, Bandi, Statuti, Ordini, e Conſuetudini, maſſime Criminali, e miſte, che ſi oſſervano nelli Stati del Sereniſſimo GRAN DUCA di Toſcana.

CON AGGIUNTA DI VARIE CONCLUSIONI DI RAGIONE COMUNE,

toccanti ſuccintamente quaſi tutte le Materie Criminali, ed altre più frequenti in Foro judiciale, e di coſcienza incidentemente; & alcune Deciſioni moderne della Rota Criminale, e del Magiſtrato degli Spettabili Signori Otto di Guardia, e Balìa della Città di Firenze.

ED UNA NOTABILE PREFAZIONE DI FABRICARE,

e riſolvere li Proceſſi Criminali, ſecondo lo ſtile di detti Stati.

OPERA UTILISSIMA, E NECESSARIA AD OGNI QUALITA' DI PERSONE,

e particolarmente alli Profeſſori, Rettori di Giuſtizia, Giudici, Notai, ed altri, che ſi vogliono eſercitare ne' Governi, e Magiſtrati, tanto ſudditi, che foraſtieri.

CON MOLTE AGGIUNTE, E BENIGNE INTERPRETAZIONI

del medeſimo Autore, e del Cav. GUIDO ANTONIO SAVELLI ſuo Figliuolo.

Con due Repertori, uno de' ƒƒ. ò Titoli, l' altro delle Materie.

TOMO SETTIMO.



IN PARMA, MDCCXXXIII.

Per gli Eredi di Paolo Monti all' Inſegna della Fede.

CON LICENZA DE' SUPERIORI

BENIGNISSIMI LETTORI.



U sempre la Legge, come Madre della Giustizia stimata da' Savj l' anima delle Città, la Grandezza delle Republiche, l' Aumento de' Stati, la felicità de' Popoli, e allora potersi dire ben stabilita la Monarchia, quando i Sudditi ubbidissero a' Magistrati, e li Magistrati osservassero le Leggi, governandosi non à numero di popolari volontà, ma à peso di Sapienza. Onde non senza ragione hò preso io ad epilogare molte Leggi, Statuti, e Bandi, che secondo le vicende de' tempi sono stati promulgati per il buon governo di questi Stati, con soggiugnere anco ne' luoghi opportuni la Dispositione del Jus Commune, *per maggior confirmazione di essi, e beneficio universale.*

Parmi però sentire biasimato da alcuni del stuolo letterato, per non avere composta l' Opera in lingua Latina, ò almeno osservato le regole della Crusca, e bel parlare Toscano; del primo errore, se tale voglino riputare, crederei meritar scusa, per essermi Conformato agli Originali all' uso de' Tribunali, ed Archivj di questi Stati, e non esser fatta principalmente per loro, mà per altri, che non anno tanto studiato, e pure molti saggiamente s' esercitano ne' Governi, Ufizj, e Magistrati, Nati enim sumus Sapientibus, & Insapientibus; *dell' altro per esserne sempre vissuto lontano, la materia, e fine non comportare sì fatta ostentazione, che rispetto à me l' averebbe resa affettata, e oscura.*

Degninsi nondimeno anco li più Dotti d' applicarci, che col ponderare le conclusioni formate con tutte le sue circostanze, e qualità, e condizioni, avranno forsi anco in questo famigliare Idioma qual cosa proporzionata al loro intendimento, riconoscendo in poche righe ristretta la sostanza di molte Leggi Municipali, e virtualmente decise, secondo le più praticate opinioni, molte questioni, che altri hanno diffusamente trattato di ragione Comune, ò almeno occasione d' esercitare la benignità propria de' veri letterati in dissimulare gli altrui difetti; e riscontrare le Dottrine, che in più luoghi si sono semplicemente accennate per brevità.

Altri riflettendo al titolo universale dell' Opera la stimeranno manca, se talvolta non potranno soddisfare à tutto quello, che vorrebbe la curiosità. Ma sappino, che io non hò potuto, ne posso haver notizia d' ogni cosa, non hò avuto le comodità necessarie, l' angustia del tempo, e continui interrompimenti non l' hanno permesso, ne à questo mi sono astretto, solo alle più principali, che, se non erro, cercandole con dovuta diligenza le troveranno; in oltre dovere riservare qual cosa à me, e à gli altri, e non sempre anco esser lecito mettere in carta quanto si sà, anzi per viver in pace non bastar qualche volta il tacere, mà bisognare scrivere, parlare, ò accennare diverso dal proprio sentimento: Di questo ben si m' accerto, e consolo, ne' punti sustanziali aver liberamente detto ciò, che convenga alla Giustizia, all' Equità, all' Onestà, e a' buoni costumi, per mantenimento della publica quiete, che principalmente consiste in condannare li vizj, protegere l' innocenza, e premiar la virtù.

Ne pensino alcuni essere stata opera facile, o superflua, perchè anzi li più sensati conosceranno la fatica, il tedio, e qualche ingegno, non per multiplicare, mà per risecare, e ridurre con ordine molti libri in un sol libro, molte, e quasi infinite Leggi sparse (si può dire) ad una sol Legge, senza aver copiato, estrattone il sugo con le parole proprie per non alterare il senso, lasciando la cura di ricorrere agli originali, e Dottrine allegate, à chi vorrà meglio soddisfarsi.

* 2 Più

Più tosto compatischino se io il più debole frà tanti Ministri insigni di S. A. S. e altri suggetti eminenti di questa fioritissima Città, e Stati, hò ardito intraprendere con proprj disaggi, e spese carico tanto necessario, ma forsi ineguale alle mie forze contro la sentenza d' Orazio. Sumite materiam vestris qui scribitis æquam viribus, & versate diù quid ferre recusent, quid valeant humeri, *e senza osservare la regola del tempo dal medesimo prescritta*, ut nonum opera promantur in Annum, *massime, che si trovano più Momi, e Zoili, che Augusti, e Mecenati, e più facilmente riesce, à chi non è ben autorizato, concitarsi Emulatori, e Detrattori, che acquistare Fautori, e Protettori. Ma sia come si voglia, il fine intenzionale è stato di giovare al Publico, e ubbidire a' cenni di chi hà potuto consigliarmi, e comandarmi, che può scusare da ogni temerità, e non me ne pento, ancorche sappia per esperienza solo con la morte estinguersi l'invidia.* Famæ namque semper inimica præsentia, & conversatio res admodùm delicata, quæ minimis offenditur, *e le censure degli Aristarchi evitarsi con il non scrivere. Resta il campo libero ad ogn' altro, già che come disse Seneca:* Patet omnibus veritas, [*quasi all' incanto*] nondum est occupata, multum ex illa etiam futuris relictum est.

Gradischino la fatica, come spero li Virtuosi, quali io stimo tutti, che desiderano sapere, credendo certo, che non si dà cosa perfetta nell' azioni umane; prima di biasimare leghino, rileghino, e si mettino à scrivere, che forsi averanno in lor medesimi materia da compatire, e conosceranno, nil ad lucubrandum durius, nil mollius ad judicandum, *e sopratutto non se ne servino di nascosto, e poi la biasimino in palese, come da alcuni si suole costumare, che sarebbe furto doppio. Correghino benignamente gli errori miei, della Stampa, e Ortografia, che tutti si lasciano alla loro prudenza, e discretezza; gl' ignoranti, ostinati, e maligni acciecati dal fumo dell' ambizione si confondino nella propria superbia, e malizia;* Curandum enim est semper placere bonis doctisque, & summa quidem laus est displicuisse malis, *e secondo il Comico;* qui inimicus est, etiam in scirpo, nondum quærit.

E chiunque troverà cosa, che gli aggradisca ne renda laude à Dio, à quo omne datum optimum, & omne donum perfectum, *non pretendendo io altro dalla turba adulatrice, che* ut me vixisse sciant, dum lecticasse videbunt, *e vivino felici, come io desidero, e augurò à tutti, &c.*

BREVE

BREVE INDICE
Delli Paragrafi, ò Titoli dell' Opera.

A

Bigeato fol. 23.
Abitatori, e abitazioni fol. 23.
Aborto fol. 24.
Accompagnare fol. 25.
Acqua, e Acquidotti fol. 25.
Adulterio fol. 26.
Affronti, Confronti, ò Raffronti f. 27.
Albergatori fol. 27.
Allumi di Rocca fol. 27.
Ammazzare fol. 27.
Amministratori fol. 27.
Andare fol. 28.
Animali fol 29.
Appaltatori fol. 29.
Arbori fol. 29.
Archibusi fol. 30.
Archibusieri à Cavallo fol. 32.
Argenti fol. 32.
Argini fol. 33.
Armi, ò Inscrizioni fol. 33.
Armi da offendere fol. 33.
Arnesi fol. 37.
Arrolati fol. 37.
Artieri, & Arte fol. 37.
Assassini fol. 39.
Attori fol. 39.
Avvocati fol. 40.

B

Balestre fol. 41.
Banchi di Rettori fol. 41.
Bandite fol. 41.
Banditi fol. 42.
Bandi fol. 48
Barco Reale fol. 49.
Bargelli fol. 49.
Barulli fol. 49.
Bastoni fol. 50.
Beccai fol. 50.
Becchini fol. 51.
Beni fol. 51
Benserviti fol. 52.
Bestemmia fol. 52.
Bestiami, ò Bestie fol. 53.
Birboni fol. 53.
Birri fol. 53.
Bombardieri fol. 54.
Boschi fol. 54.
Bottegai fol. 54.
Bovi fol. 54.
Bozzoli di Seta fol. 55.
Brachi fol. 55.
Bullettini fol. 56.

C

Caccia fol. 56.
Camarlinghi fol. 57.
Cambi fol. 58.
Campana fol. 58.
Cancellature fol. 58.
Cancellieri fol. 58.
Cani fol. 59.
Cantabanchi fol. 59.
Capitani fol. 60.
Capre fol. 60.
Carbone fol. 60.
Carne fol. 60.
Carcerati, Carcere, Catture fol. 61.
Carrozze fol. 64.
Carte fol. 64.
Castagni fol. 65.
Castrati fol. 65.
Cavallari, e Messi fol 65.
Cavalli, e Cavalle fol. 66.
Cavallieri d' abito fol. 66.
Cause fol. 67.
Cenci da carta fol. 69.
Cittadini fol. 69.
Citazioni fol 70.
Clausola non ostante fol. 75.
Cocchieri fol. 75.
Cojami, e Cojai fol. 75.
Colletti di Dante fol. 76.
Colombi fol. 76.
Coltelli fol 76.
Coltivazioni fol. 76.
Comandanti d' arme fol. 76.
Compagnie d' arti fol. 76.
Compagni di delitto fol. 76.
Comprare fol 77.
Communità fol. 79.

Con-

Condennati fol. 80.
Confessione fol. 81.
Confinati fol. 84.
Confiscazione fol. 84.
Consortini fol. 86.
Consigli di Savio fol. 86.
Conspirare fol. 86.
Contadini fol. 86.
Contratti fol. 86.
Contumaci, e Contumacia fol. 88.
Corazze fol 90.
Correre alle quistioni fol. 90.
Corpo di delitto fol. 90.
Cortigiani fol 92.
Creditori fol. 93.
Curatori fol. 94.
D
Danni fol 95.
Dazioni in soluto fol. 97.
Debitori fol 97.
Decreti fol 100
Delazioni d'armi fol. 100.
Delinquenti fol. 101.
Delitti fol. 105.
Denari fol 108.
Denunciare, e Denunciatori fol. 109.
Depositari, e Depositi fol. 109.
Derobati fol. 110.
Descritti fol. 110.
Difesa fol. 114.
Diritti fol. 115.
Divelti fol. 115.
Donazioni fol. 115.
Donne fol. 116.
Doti fol. 119.
Dottori fol. 120.
Drappi fol. 121.
Duelli, e Disfide fol. 121.
E
Ebrei fol. 121.
Edificare fol. 124.
Eredi, & Eredità fol. 125.
Eretici fol. 127.
Esecutori fol 128.
Estrazzioni fol. 128.
Età fol. 130.
F
Facoltà d'armi, vedi Licenze f. 130.
Fagiani fol. 131.
Falliti fol. 131.
Falsità, e falsari fol. 132.
Fama fol 133.
Fanciulle fol. 133.
Fattori fol 134.
Ferravecchi fol. 134.
Ferro fol. 134.
Ferie fol. 134.
Ferite fol. 135.
Feste fol 138.
Fiaschi fol. 138.
Fideicommissi fol. 138.
Figliuoli fol 139.
Fisco fol 147.
Fiumi fol. 148
Foglia di Mori fol. 149.
Forestieri fol. 150.
Forbicine, e Forcine fol. 151.
Fornaciai fol. 152.
Fornai fol. 152.
Fossi, ò fosse fol. 152.
Frodi fol. 152.
Frombe fol. 152.
Frutti fol. 152.
Fuga fol. 153.
Furto fol. 153.
G
Gabella fol. 157.
Galera fol 161.
Garzoni fol. 162.
Gelsi fol 162.
Giuocare, e Gioco fol. 162.
Giudici, e Giudicare fol. 164.
Giuramento fol. 171.
Grani fol. 173.
Grascie fol. 173.
Gravamenti fol. 174.
Grazie fol. 174.
Gromme fol. 174.
Guardie fol. 174.
I
Ignoranza fol. 175.
Incendi fol 175.
Incesti fol 176.
Incette fol 176.
Indizj fol 177.
Ingiurie fol. 177.
Inimicizia fol. 179.
Inquisizioni, e Inquisiti fol. 179.
Inscrizioni, vedi Armi fol 180.
Instanza di Cause fol. 180.

In-

Instrumenti fol. 180.
Insulto fol. 181.
Intromissione fol. 182.
Inventari fol. 182.

L

Ladri fol. 183.
Lavorare, e Lavoratori fol. 186.
Legati Pii, & altri fol. 187.
Legnami, e Legne fol. 188.
Lettere fol. 189.
Letti di Bachi fol. 189.
Libelli fol. 189.
Licenze d'Armi, & altro fol. 189.
Locandieri fol. 191.
Lupai fol. 192.

M

Macellari, e Macellare fol. 192.
Macchinatori fol. 192.
Maestranze fol. 192.
Magistrati fol. 193.
Malefici fol. 194.
Mascherati, e travestiti fol. 196.
Memoriali fol. 196.
Medici fol. 196.
Memorie, vedi Armi fol. 199.
Mercanti fol 199.
Mercato fol. 199.
Mercede fol. 200.
Meretrici fol. 200.
Messi fol. 205.
Miglia fol. 205.
Ministri fol. 205.
Misure, e Misuratori fol. 205.
Mobili fol. 206.
Moglie fol. 206.
Molestia fol. 206.
Monasterj fol. 206.
Monete, e Monetari fol. 206.
Monizione da Caccia fol. 210.
Monte del Sale fol. 210.
Monopogli fol. 210.
Mori fol. 210.
Morte fol. 211.
Mugnai fol. 212.
Mulattieri fol. 212.
Muli fol. 212.
Mulini fol. 212.

N

Nastri fol. 213.
Navicellai fol. 213.
Non descritti fol. 213.
Notai fol. 213.
Notte fol. 218.
Nullità fol. 218.

O

Oblatori fol. 219.
Offese, e Offendere fol. 220.
Offiziali fol. 222.
Olio fol. 222.
Olmi fol. 223.
Omicidi, e Omicidiari fol. 223.
Operai fol. 228.
Orefici fol. 229.
Oro, & Orpello fol. 229.
Osso di Balena, & altro fol. 229.
Osti fol. 229.
Ostilità fol. 231.
Otri fol. 231.
Oziosi fol. 231.

P

Pace fol. 231.
Padre fol. 235.
Padrone fol. 236.
Pagare fol. 237.
Paglia, e Pagliai fol. 237.
Panni fol 237.
Parenti fol. 238.
Parlare fol 238.
Pastori fol. 238.
Pegni fol. 238.
Pene fol. 238.
Pesca, Pescare, e Pesce fol. 241.
Pietre fol. 243.
Pinocchi, e Pini fol. 243.
Pistole fol. 243.
Pizzicagnoli fol 243.
Pollajoli fol. 243.
Polvere d'arcibusi fol. 244.
Porci fol. 244.
Possessione turbata fol. 245.
Pragmatica fol. 246.
Precetti fol. 246.
Premio fol. 246.
Prescrizione fol. 250.
Presenti fol. 251.
Principi fol. 252.
Privilegi fol. 253.
Procuratori fol. 256.
Prodighi fol. 257.

Pro-

Proroghe fol. 257.
Pupilli fol. 258.
Q
Quadernucci fol. 259.
Quadriglie fol. 259.
Quattrini fol. 259.
Quercie fol. 259.
Quiſtioni fol. 259.
R
Ragionieri fol. 260.
Ribelli fol. 260.
Repreſaglie fol. 260.
Reſcritti fol. 260.
Reſiſtenza fol. 261.
Rettori di Giuſtizia fol. 262.
Ricettare, e Ricettatori fol. 268.
Rigattieri fol 268.
Rimeſſi nel buondì fol. 268.
Rivelare fol. 269.
Robe fol. 270.
Romagna, e Romagnoli fol. 270.
Rubare fol 270.
Ruffiani fol. 270.
S
Sacrilegio fol. 271.
Sale, e Salajoli fol 272.
Salvicondotti, e Salva Guardie f. 273.
Sarti fol. 275.
Saſſi, e Saſſate fol. 275.
Scolari fol. 276.
Scommeſſe fol. 276.
Scritte, e Scritture fol. 277.
Scrocchi, e Barocchi fol. 278.
Selve, ò Boſchi fol. 278.
Senſali fol. 279.
Sequeſtri fol. 279.
Servitori fol. 280.
Seta fol 282.
Sicari, e Mandatari fol. 282.
Sindaci de' Malefici fol. 309.
Sodomia, e Sodomiti fol. 310.
Soldati fol 312.
Spade fol. 312.
Spedale fol. 312.
Speſe fol. 312.
Sportule fol. 314.
Stampatori fol. 314.
Starne fol. 314.
Statuti fol. 314.
Stiletti fol 320.
Strade fol. 320.
Stupro fol. 321.
Supplicare fol. 325.
T
Tabacco fol. 326.
Tagliare fol. 326.
Tariffa fol. 327.
Taſſe fol. 328.
Tenutari fol. 328.
Teſori fol. 328.
Teſtamenti fol. 328.
Teſtimoni fol. 331.
Titolati fol. 336.
Tortura fol. 336.
Trecche, e Trecconi fol. 340.
Tregue fol. 340.
Tumulti fol. 340.
Tutori fol. 340.
V
Vacche fol. 342.
Vagabondi fol 342.
Veleni fol. 343.
Vendere, Vendite, e Venditori f. 345.
Vetri fol. 349.
Vetturali, e Vetturini fol. 349.
Vicini fol. 351.
Ville, & Univerſità fol. 352.
Vino, e Vendemia fol. 352.
Violenza fol. 353.
Uſura fol. 353.

PRE-

PREFAZIONE DELLA PRATICA
DELL' AUDITOR MARC'ANTONIO SAVELLI

Per ben formare, e risolvere li Processi Criminali secondo le Leggi, Stili, e laudabili Consuetudini delli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana

Con molte utilissime dichiarazioni, Aggiunte, e Correzioni di maggior Esperienza, e Dottrina.

Opuscolo breve, ma sostanzioso, e necessario a tutti quelli, che esercitano il Criminale in ogni Regione.

INDICE, E SOMMARIO
DELLA PRATICA CRIMINALE.

A

ACCESSO del luogo non si nega, e come si faccia, n. 152.& seqq. (210.
ACCORDO de'creditori, e restauro nelle rotture di carceri, n.
Della parte per ammettere le grazie, n. 234.
AFFRONTO, ò confronto, vedi confronto.
ARMI s'interroghi della lor qualità, n 46.
S'esprima la qualità nell'inquisizione, n. 82.
Che cosa venga sotto tal nome, n.83.
Non si confonde la pena, n. 82.
Si perdono da chi l'usa senza facultà, n. 210.
ASSERZIONE dell'offeso che indizio faccia, n.77.
ASSOLUZIONE quando si deva all'inquisito, e come, n.175.
D'uno se giovi all'altro ne'delitti connessi, n.197.& 198.
Quando deua esser defintiua, ò con la clausola, e quello importi. n. 217. & seqq.
AUDITORI primi della Rota Criminale di Firenze. n.4.
AUSILIATORI se si possino punire non constando de'principali delinquenti. n. 187. con più seqq.
AUTORE della rissa si metta in chiaro. n.45.

B

BANDITI procurino salvocondotto per constituirsi. n. 96.
Di vita, ò galera essendo catturati come si proceda contra di loro. n. 224. & seqq.
BENEFICJ di pace, confessione, e legge come si deuino amettere. n. 211. & 212.
BIRRI s'avvertino a non venire con furberie. n.19.

C

CAPITOLI a difesa si notificano, e come. n. 146.
A repulsa come si ricevino, e notifichino. n. 151.
Concernenti difesa di contumaci non s'ammettono, ò con protesta. num.201.
CAPRA tormento quando, e come, e per quanto si dia. n.174.
CARCERATI in altro luogo sendo inquisiti come s'osservi. n. 96.97.
Quando si rilasciano con mallevadore, ò no. n 106.& 109.
CATTURA arbitraria al Giudice, e sua regola. n.23.
Quando si commetta, e che effetto faccia. n. 78.
CAUSE pendenti si devono riassumere, e proseguire. n. 3.
Non si comincino senza fondamento, e perchè. n.5.
Del delitto si devono mettere in chiaro.n. 37. & 177.
Della scienza si deue rendere da'testimonj. n. 43 & 148.
Ingiusta se scusi dal dolo, e pena ordinaria. n. 88. & 89.
Criminali si spediscono senza citazione a sentenza.n.94.
Del delitto non vi essendo, si presume di mandato. n.193.
Quali, & a chi si devino participare per la spediziõe.n.204.&c.
Quali non siano di cognizione de'Rettori. n.207.
Dare sião privilegiati come si tirino auãti, e spedischino.n.98.
Per sapere a chi s'aspettino s'attende la querela. n. 209.
D'assoluzione, ò condanna come si deva esprimere nelle sentenze. n.217.
Come si termininо. n. 202.&c.
CERUSICI, e Medici devono fare li riferti delle ferite medicate. n.17.
CITAZIONI quante, e come si faccino a gl'inquisiti.n.91.&seq.
Quello deuino contenere per loro validità. n.92.& seqq.
A sentenza non si fanno nelle cause criminali.n.94.
Della parte necessaria nell'esame de'testimonj, come si supplischino con la repetizione, e si comprendino la clausula *fu monito*. n 112. & seqq. (n.157.
Con espressione di causa quando si faccino, e quello operino.
Cõ cõminazione d'hauer per cõfessi quãdo siano lecite.n.156.
Fatte ad incogniti sono nulle douẽdo cõtenere il nome.n.196
Quando siano necessarie per informare le suppliche. n.233.
Citati essendo impediti che cosa si possa, e deua fare. n.95.&c.
CLAUSOLE dell'inquisizione, e ciò che operino.n.88.& 90.
Al quale, &c. fu monito &c. quello importino.n.104. & 112.
Da usarsi nell'ammissione de'capitoli, & interrogatorj n.151.
Rebus sic stantibus quando si costumi, e quello importi.n.175 & n. 217. & seqq. (secolare. n.100.& seqq.
CLERICI, quando, & a che fine si possino carcerare dalla Corte
Si devono rimettere all'Ordinario a spese loro. n. 101.
COMMINAZIONE d'hauer per confesso, ò delinquente quando sia lecita nelle citazioni.n 156.& 157.
COMPAGNO di delitto, che indizio faccia.n.184.& 185.
Nominando altri come si proceda.n. 185. & 186.
Sostenendo la tortura se gioui agl'altri.n.199. & 200.
Cõfessando cõ nominare altri, se si sospẽda l'esecuziõe. n.186.
CONCORDIA de'testimonj vari quello operi. n. 61.& seqq.
Della parte, vedi Accordo.
CONDENNATI catturati come si proceda.n. 224.& seqq.
In pene pecuniarie non si rilascino se non aggiustino.n. 230.
Come, e quando se li permetta supplicare. n. 231. & seqq.
Graziati non hauendo la pace quello si faccia. n.235.
CONFESSIONE in tortura massime, come si deua verificare n.31.& n. 177.
Basta in luogo d'inquisizione. n.73.
Qualificata si accetta. n. 110.
Spontanea non ha bisogno di ratificazione. n.179.
Emanata in tormento come deua esser ratificata.n.179.&c.
Confesso quando, e come si esamini super aliis. n.183.
Confessi se gli assegna termine a dire contro. n. 185.& 74.
CONFINATI come se li deva notificare n. 221.
Inosservanti come si dichiarino.n. 226.& seqq.
Finito il confino si possono partire dal luogo, ma si devono anco far cancellare.n. 228. & seqq.
Procurino saluocondotto per constitursi. n,96.
CONFRONTI parte di liquidazione quando, e come si faccino. n.156.& seqq. & n. 161.
Quando non si faccino.n.158. & seqq.
Sono arbitrarj al Giudice.n. 161.
Quando non impedischino la repetizione.n.161.
Se si possino fare doppo la pubblicazione, & altro. n. 161.
Se si faccino fra' compagni del delitto. n. 185.
CONSUETUDINE di non repetere li testimonj per legitimazione de'processi valida, e giusta.n. 114. & seqq. n. 124. & seqq.n.128. seqq. vedi Repetizione.
CONSTITUTO quando serva per inquisizione. n. 37.
CONTRARIETA' ne'testimonj come si fugga, e concordi. n. 55.&c.
Fra più testimonj che cosa operi.n. 69. & seqq.

CONTUMACI come ſi condannino.n. 78.
Comparendo quando ſi torturino,ò no . n.102. & 103.
Durante la contumacia non ſe gli aſſegnano diſeſe,ne ſe gli publica il proceſſo n. 105.
Si ſpediſcono prima de'carcerati, e quando ſi proceda ordine inuerſo.n. 145. & 200.
Come,e quando ſe li faccia riſeruo. n. 213. & 225.
Si hanno per confeſſi . n.214.
Comparendo dentro al riſeruo , ò dentro all'anno con grazia come s'ammettino. n.214.
Non poſſono eſſer ſentiti per mezzo di Procuratori. n.215.
COPIA del proceſſo non ſi daua , ma in oggi ſi da quando s'aſſegnano le diſeſe.n.106.& ſeqq.n.137.& ſeqq.
CORREZIONE quando ſia lecita a'teſtimonj.n.50.55. & ſeqq.
CORPO del delitto come deva conſtare.n.22.
Ne' mandati qual ſi ſia, e come ſi proui. n.191.

D

[230.
DEBITORI di pene nõ ſi rilaſcia no ſenza che aggiuſtino.n.
DILAZIONE d'armi ci va la perdita. n.210.
DELINQUENTI ſenza cauſa ſi preſumono mandatarj,e poſſono eſſer torturati perchè nominino il mandante. n. 193.
Incogniti come,e perchè ſi deuino deſcriuere. n. 196.
Incogniti non ſi poſſono validamente citare. n.196.
DELITTO come deua conſtare in primo luogo . n.22.
Non ſi preſume ſenza cauſa, che ſi deue porre in chiaro. n.37.
Sempre punibile benchè l'offeſo incognito. n. 192.
Quali,& a chi ſi devino participare. n.202. & 203.
DENUNZIE diverſe come ſi piglino.n.14 &c.vedi Querele.
DEPOSTI de'teſtimonj vari , ò contrarj , quale s'attenda n. 55. & ſeqq.
DICHIARAZIONE d'hauer li teſtimonj per ben eſaminati, o repetiri come ſi faccia . n.134. & ſeqq. 137.& ſeqq.
Non ſuppliſce, nè purga le macchie de teſtimonj . n.142.
Come deva eſſere,& altro.n.143.
DIFFAMAZIONE ſe baſti per inquiſire , e come. n 18.
DIFESE quando ſi devino cercare ex officio.n 34. (& ſeqq.
Se ſi devino aſſegnare alli teſtimonj prima di torturarli, n.66.
S'aſſegna doppo la tortura dell'informativo. n. 73. &c.
S'aſſegnano a dire contro la propria confeſſione . n.74.
S'aſſegnano doppo la riſpoſta , e ſotto quali clauſole ſi contenghino . n. 104.
A'contumaci non s'aſſegnano . n. 105.
Non ſi devono anguſtiare , ma ſempre accettare. n.111.
Prima ſi faceuano a proceſſo chiuſo, & in ſegrete , in oggi a proceſſo pubblicato, & alla larga, n.106 & ſeqq.
Si deuono aſſegnare ſuper nouiter deductis.n. 150.in fine.
Tendeoti a ſgrauare contumaci ſe ſi poſſino ammettere, e come . n. 201.
Come,e quali s'aſſegnino alli catturati doppo la ſentenza. n. 224.& ſeqq.
Come alli confinati catturati per inoſſeruanza. n. 226. &c.
DISEGNI ſi laſcino delle cauſe pendenti. n.2.& 206.
Come ſi deuano fare, e con quali eſpreſſioni.n.204. & 205.
Si deuono regiſtrare a quaderno deputato. n.206.
Se li deue notare l'approuazione, ò moderazione. n.216.
Quando non ſi faccino. n.207.
DOLO neceſſario per la pena ordinaria. n.88.
Se ſi eſcluda da qualſiuoglia cauſa. n. 89.

E

ECCLESIASTICI ſe poſſino querelare , e come auanti il Giudice ſecolare. n.10.
Volontarj ſi poſſono eſaminare dalla Corte ſecolare . n.12.
Come ſi remettino al loro Ordinario. n. 98.
Quando,& a che fine ſi poſſino arreſtare dalla Corte ſecolare. n. 100. & 101.
Si rimettono all'Ordinario a ſpeſe loro. n. 101.
ESAMINARE li rei auanti , ò dopo l'inquiſizione. n. 34.
Circa li dieci predicamenti n.38. [n.147.
Diſteſamente,e non per relazione a'capitoli , ò interrogatorj.
Quando ſi deua ſopra li complici,& altri delitti. n.183.
Come ſi deuino li teſtimonj . n.27.& ſeqq. 38. & ſeqq.
ESECUZIONE di ſentenza ſe ſi trattenga per cauſa de' compagni nominati. n.186.

F

FALSITA' del primo depoſto non pregiudica al ſecondo vero, n.58.&c.
FEDE de'teſtimonj da che dependa.n. 130.
FERITI ſe poſſino eſſer eſaminati in luoghi immuni. n.12.&c.
FERITE s'eſprima la qualità, numero , e tempo della ſeguita morte , num.86.87.& 211.
Come ſi puniſchino. n. 211.
FISCO non fa la repetizione de'teſtimonj,ma preſta il braccio, n.127. 132. & 161. vedi Repetizione.
Non può volere la repetizione ſe il reo fa la dichiarazione d'haverli per repetiti . n. 141.
FORESTIERI come ſi citino . n. 91.
FUGA come s' acquiſti. n. 26.
Che effetto faccia , ò la ritiratezza. n. 78.
Di carcere porta ſeco l'obbligo del reſtauro , e dall'accordo de'creditori. n. 210.
FURTI s'eſprimono le qualità,e come ſi puniſchino.n. 84.
Si deue condennare alla reſtituzione.n.210.

G

GIUDICI proceſſando a torto come ſiano tenuti.n. 5.
Devono procedere , e giudicare ſecundùm acta , & probata . n. 6.
Quello devino fare ſapendo la verità in contrario. n.6.
Con che fondamento devino procedere . n. 7. (n.8.
Non deuono incitare, rimouere,ne conſigliare li querelanti.
Poſſono procedere ex officio,eccettuati alcuni caſi. n. 9.
Suppliſcono alli difetti de'querelanti . n.9.& 79.
Quello devino auuertire alli querelanti.n.10.& 11.
Secolari poſſono eſaminare perſone Eccleſiaſtiche volontarie n.12.&c.
Come poſſino eſaminare feriti in luoghi immuni. n. 12. &c.
In quanti modi procedino nelle cauſe criminali.n.14.&c.
Se poſſino ſentire li teſtimonj ſtrajudicialmente prima d'eſaminarli in iſcritto. n.18. 52.& ſeqq.
Candidi , e ſchietti non deuono occultare atto alcuno. n. 55.
Quando, e dove ſi poſſino valere dell'arbitrio circa le proue. n.63.
Secolari quando , & a che fine poſſino procedere dove ſiano meſcolati priuilegiati di foro.n.98.& ſeqq.
Deuono ſentẽziare in cõformità delle riſoluziõi.n.202.& 203.
Deuono mandare li proceſſi con diſſegno,e come.n. 204. &c.
Quali proceſſi deuino participare, & a chi. n.202. & 203.
In quali cauſe faccino ſolo gl'informatiui . n. 207.
Come deuino interrogare per ſapere a chi s'aſpetti la cognizione delle cauſe . n. 208.
Quello devino auuertire per la loro conſcienza.n.236.& 237.
GIUSTIZIA piace a Dio , e beati chi rettamente l'eſercitano. n.236.& 237.
GIURAMENTO non ſi dà alli rei in cauſe criminali quoad ſe , ma ſolo quoad alios . n. 35. & 36.
Diuerſi, quale ſi attende. n. 57.& ſeqq.
E quello, che fa preſtar fede a'teſtimonj. n. 130.
GRAZIE non s'ammettono ſenza la pace , ò accordo della parte. n. 234.
Non ſi potendo ammettere per mancamento di pace, quello ſi faccia de'condennati.n 235.
GRIMALDELLI come, & a che effetto proibiti.n.84.& 85.

I

INCONTINENTI s'intendi ſecondo la ſubietta materia. n.
INDIZJ da chi ſi deuino cauare.n.25. (190.
Quali deuino eſſere per l'inquiſizione ſpeciale.n. 76.&c.
Quali per condennare in pena arbitraria. n. 155.
Arbitrarj al Giudice regolato dalla ragione . n. 162. & ſeqq.
Proſſimi,e remoti quali ſiano,e come ſi provino.n.164. & ſeq.
A tortura quali deuino eſſere.n.165. & ſeqq.
Come ſi purghino a loro proporzione.n. 166.
Dimandato quali ſiano. n. 189. & 193. (36.
INQUISITI non giurano quoad ſe,ma ſolo quoad alios.n.35.&
Come ſi deuino citare a riſpondere.n. 91. & ſeqq.
Eſſendo impediti , quando ſi poſſa, ò deua aſpettare. n. 95. &
Non ſe gli offeriſce ſaluocondotto. n.96. (ſeqq.
Eſſendo carcerati altroue,come ſi deua aſpettare. n. 96. & 97.
Sempre s'ammettono auãti la ſentenza,ma cõ differẽza.n.102.
Come prima faceſſero le diſeſe in ſegrete,& a proceſſo chiuſo & in oggi alla larga,e proceſſo pubblicato. n. 106 &c.
Quando ſi poſſino rilaſciare con malleuadore, ò no . n.106.&
Confeſſando con qualità ſi accetta. n 110. (109.
Se ſiano tenuti ad havere li teſtimonj per repetiti.n. 135.137. & ſeqq. 141. & ſeqq.
Di più percoſſe ſenza numero preciſo , ſi condanna per dua ſolamente. n. 211.
Quando s'aſſoluino deffinitivamente,ò con la clauſola rebus, &c.

&c. quello importi.n. 217. & seqq.
INQUISIZIONE quando sia generale, ò speciale. n. 28.
Non è necessario formarla quando il reo e confesso, e facendosi rispondere di nuovo si fa con protesta. n. 73.
Quando si formi, ò no doppo la tortura dell'informatiuo.n.75
Speciale non si forma senaa indizj, e quali.n.66.& seqq.
Si può formare ex officio, & a querela. n. 79.
Ciò che deua contenere, e come si possa supplire n.79.& seqq.
Deue contener luogo, e tempo del delitto, e quando si sostenga senza tal espressione. n.81.& 192.
Si sostiene benchè l'offeso sia incognito. n. 192.
Contro incogniti si sospende. n. 196.
INTERESSE della parte si deve attendere nelle condennazioni.n.210.
INTERROGARE come si deuino li testimonj. n. 27. & seqq. (38.& 46.
Come li rei di molte cose.n.34. & 38.
De' compagni, & altri delitti quando, e come si deua.n.183.
Delle qualità delle persone, e cause per sapere a chi s'aspetti la cognizione. n.208.
INTERROGATORJ non si notificano ad alcuno.n.146.
INVENTARJ quando, e come si faccino.n. 24.
INVENZIONE in flagranti basta per processare. n.19.
JURISDIZIONE si fonda nella querela, ò altra domada.n.209.

L

LADRI come si deuino interrogare. n. 34.
Quando s'interroghino de'compagni, & altri furti. n. 72.
Quando si faccino impiccare, ò mandino in galera.n.84.
Si condannano alla restituzione. n. 210.
LEGITIMAZIONE de'processi in quanti modi si faccia.n.144
LETTERE senza nome, che capitale se ne possa fare.n. an.
Circolare circa allargare li rei, e pubblicare li processi.n.137.
Di resolnaioni di processi si deuono attendere, e conseruare. n.202.203. & 216.
Di mandate di processi si deuono registrare. n. 206.
LIQUIDAZIONE di processo che cosa sia, e come si faccia.n. 155.& seqq. (154.
LUOGO, & altro come si deua fermare negli accessi. n. 153. &
Luogo, e tempo di delitto necessario nell'inquisizione, e quādo si sostenga senza tal espressione.n. 81. & 192.

M

MANDANTI se si possono punire non constando de' mandatarj, e come.n.187.con più seqq.
Si dicono principali delinquenti. n.192.
Essendo presenti, ò cōnimaci come si proceda a sentēza.n.197.
Sostenendo la tortura se giouino alli mandatarj.n.199.& 200.
MANDATARJ benchè incogniti siano, si procede contro de' mandanti legitimamente indiaiati. n. 189. & seqq.
Si dicono offesi dalli mandanti col mandato.n.192. (195
Sono punibili per il mandato accettato, benche nō esequito.n.
Si presumono in genere quelli che delinquono senza causa, e possono esser torturati perchè nominino li mādauti. n.193.
Incogniti si deuono descriuere, e perchè. n. 196.
Incogniti non si possono validamente citare. n.196.
Essendo presenti, ò cōtumaci come si proceda a sentēza.n.197
Sostenendo la tortura se giouino alli mandanti.n. 199.& 200.
MANDATO ne'delitti come, e per quali indizj si proui. n. 189. & seqq.& 193. [& 194.
E' per se stesso punibile, e come, benchè nō esequitn.n.192.193
MEDICI, e Cerusici devono fare li referti delle ferite medicate.n.17. (Giudici, e Rettori.
MINISTRI arriuati all'Oficio ciò che deuino fare.n.2.&c.vedi
MISERICORDIA laudabile salua la giustiaia.n.236 & 237.
MODI legitimi di procedere nelle cause criminali.n.7 &c. n.21.
D'inquirire ex officio, & a querela. n.79.
Di legitimare li processi.n.144. • (provare.n. 139.&c.
MORTE, ò assenaa de testimonj non repetiti da chi si deua

N

NOTAI de'malefizj deuono scrivere tutte le diligenze in atti. n.54.vedi Giudici, e Rettori.
NULLITA' per la non fatta repetizione non osta.n.124.130.& seqq.vedi Repetizione, e testimonj.

O

OFFESI si devono esaminare subito. n. 8. 17.& 25.

P

PACE, & accordo necessario per ammettere le grazie.n.234.
Non si potendo bauere quello si faccia de'cōdennati.n.235.
PARENTI del morto s'esaminino subito.n.25.
PENA dell'armi non si confoode con l'altre. n. 82.
Ordinaria non entra doue non è dolo. n.88 & 89.
Statutaria come s'accresca, o diminuisca.n. 211. & 212.
Statutaria s'impone per ogoi ferita. n. 211.
Quando si deua notificare, ò no. n.221.& seqq.
Nō si può cācellare senza la pacè, ò accordo della parte.n.234.
Arbitraria quando s'imponga ex indiciis. n.155.
Statutaria quando nō habbia luogo, ma la bannimētale.n.212.
PERGIURO non si commette senza dolo.n.55. &c.
Quando non osti a testimonj varj. n.57.
PERSONE Ecclesiastiche, vedi Ecclesiastici.
Incognite delinquenti si descriuono, e non si citano validamente. n. 196.
Incognire offese, si sostiene l'inquisizione. n. 192.
PRATICA di sentire li testimonj in voce dannata.n.52 & seqq.
Vera di spedire li mandāti, e mandatarj presenti, ò contumaci, negatiui, ò confessi. n. 197.
PREMEDITAZIONE aggraua il delittn. n.88.
PRINCIPE può derogare all'jus positiuo, & alla repetizione de'testimonj. n.130. & 132.
PRINCIPIO, & autor della rissa si metta in chiarn. n. 45.
PRIVILEGIATI di foro come si deuino rimettere a'Giudici competenti, & a spese di chi.n. 98. & seqq.
Quando si possino far carcerare, & a che effetto.n. 99. & seqq.
PROCESSI criminali difficile formarli bene. n. 2.
Doue, & a chi si deuono participare. n. 3.& 4.
Fatti a torto, come s'intenda. n. 5.
In quanti modi si possino cominciare. n. 7. & seqq.
Quando si deuino sospendere. n. 32.
Non si possono fare su le dita, nè in cartuccie, ò ricordi, ma ne'libri, & atti criminali. n. 54.
Non si pubblicano a'contumaci.n.105.
Prima non si pubblicauano se non doppo le difese, ma in oggi si pubblicano auanti. n. 106.& seqq.
In qnanti modi si legitimino. n. 144.
Si deuono pubblicare, e notificare la pubblicazione. n. 150.
Come si deuono liquidare. n. 155.& seqq.
Se si deuino fermare contro del principale stante la nominazione d'altri compagni.n. 185.& 186. (203.
Quali, & a chi si deuino participare per la spedizione.n.202.&
Si deuono mandare con dissegni, e come.n.204.&c.
Essendoui mescolati priuilegiati, quello si deua fare.n.98 &c.
PROCURATORI, e simili non s'ammettono per li contumaci. n.215.
PROTESTA con il reo confesso quando si esamina di nuouo, ò si fa rispondere all'inquisizione.n.73.
PROVE arbitrarie al Giudice quando, e doue più, ò meno si deuino attendere. n. 63.
PUBBLICAZIONE di processo non si fa alli cōtumaci.n.105.
Quando, e come prima si facesse, e come si faccia in oggi. n. 106. & seqq.
E' atto sostanziale, e va notificata. n.150.

Q

QUALITA' d'armi, vedi Armi.
Di ferite, vedi Ferite.
Di furti, vedi Furti.
QUERELATI come possino riquerelare li querelāti n.15.&16.
Non giurano quanto a sè, ma quanto a gl'altri. n.35.& 36.
QUERELE come si deuino pigliare in iscritto, ò in voce. n. 8.
Querelare chi possa, e come si supplischino. n.9.& 79.
Da chi si possino riceuere, ò no. n. 10. & 11.
Contrarie, ò diuerse si deuono pigliare.n.14.& 15.
Bastano per fondare la jurisdizione. n.209.

R

RATIFICAZIONE nō è necessaria ne'testimonj torturati. (n.44.
Della confessione quando sia necessaria, ò no, e come si faccia.n.179. & seqq.
RECOGNIZIONE di banditi come si faccia.n.224 & seqq.
REFERTI delle ferite da chi si faccino. n 17.
REI si deuono esaminare auāti, ò doppo l'inquisiziōe.n.34.& 38.
Non si fanno giurare quanto a sè, ma solo quanto agli altri occorrendo. n.35. & 36.
RELIGIOSI se possino querelare, e come.n.10.& 11.vedi Ecclesiastici.
REMISSIONE de'Chierici all'Ordinario si fa a spese loro. nu. 101.vedi Ecclesiastici.
REPETIZIONE de'testimonj come, e quando non sia necessaria per legitimare li processi criminali, massime di consuetudine.n.114.& seqq.124. & seqq.132.&140. & seqq.

Come di ragione si possa fare, anco dopo hauerli dichiarati per repetiti. n. 116.
Non è necessaria in molti casi di ragione.n. 117.& seqq.
Quando, e come si deua fare ad instanza, e spese degl'inquisiti.n. 118 & seqq.126.& seqq.132. & 161.
Se si possa,ò deua fare,auanti, ò doppo la pubblicazione del processo . n.119. & seqq.n. 133. & seqq. 136.& 137.
Essendo contraria a'primi deposti, come si proceda contro de'testimonj, e qual detto s'attenda. n. 121. & seqq. & n. 135. verso il fine.
De'querelanti, e compagni, perchè non s'ammetta, e quando si possa ammettere. n.125.142.& 186.
Si fa a spese degl'inquisiti. n. 127.
E'una solennità dell'jus positiuo superflua. n.130.
Non è necessaria ne'delitti atrocissimi, & eccettuati.n.131.
Si ha per fatta quanto a'testimonj morti.n.140.
Quando si possa fare non ostante il confronto.n.161.
REPULSA de'testimonj come si faccia. n.151.
RESISTENZA, ò catture impedite obligano ad accordare li dannificati. n. 210.
RETTORI deuono sentenziare in conformità delle risfoluzioni. n.205. & 203.
Quali processi deuino participare,e a chi.n. 204.&c.
Deuono mandare li processi con disegni,e come.n.204 e 205.
Quando deuino far solo gl'informatiui, e come interrogare per sapere a chi s'aspettino le cause. n.207. &c.
RISERVO quando si faccia alli contumaci. n. 213.
Per supplicare quando si faccia alli condennati. n. 225.
RISSE metter in chiaro il principio,e autore. n. 45.
ROTTURE di carceri obligano al restauro, e accordo de'creditori,n.210.
Di confini, vedi Confinati.
ROTA criminale suo principio, Auditori, e prouisione.n.4.

S

SALVOCONDOTTO non si offerisce, ma si deve domandare chi lo pretende. n. 96.
SENTENZE criminali non ricercano citazione. n.94.
Quando deuino esser definitiue, ò con la clausola rebus,&c. n.175.& 217. & seqq.doue quello importi.
S'esequiscono non ostante la pendenza del processo contro altri nominati, n. 186.
A fauore de'mandanti,ò de'mandatarj non giouano al compagno . n.197.
Condennatorie contro uno non pregiudicano all'altro.n.198.
Assolutorie nell'adulterio giouano al compagno. n.198.
Si devono dare conforme alle risoluzioni. n. 202.203.e 216.
Deuono contenere la causa, e come.n.217.& seqq.
Quali, e come si devino notificare, ò no . n.221. & seqq.
Come si devino far riconoscere, & esequire venendo in forza li condennati.n.224. & seqq. 232. e 235.
SOPRASEDERE quando si possa, ò deua per impedimenti de' citati, n.95.& seqq. (pagni . n. 186.
Se si deua nell'esecuzione stante la nominazione d'altri com-
SPERGIURO non si commette senza dolo. n.55.&c.
Quando, e come non osti alli testimonj varj. n. 57. &c.
SPESE della repetizione de'testimonj a chi aspettino. n. 127. 132. & 161.
Della remissione de'Chierici. n. 101.
SPIE quando si devino punire.n.20. (n. 83.
STATUTI contro chi percuote con armi come s'intendino.
STUDIARE necessario per far la giustizia.n.235.
SUEGLIA tormento, quando, come, e per quanto tempo si dia. n. 174.
SUPLICARE quando si permetta a condennati.n.231.&c.
Si dave informare senza spesa,e come.n.232.& 233.

T

TEMPO continuo, ò preciso come si proui. n. 149.
Si deue esprimere nell'inquisizione,e quando no. n. 81. & 192.
A supplicare come,e quãdo si cõceda a'condennati.n.231.&c.
TERMINE delle difese, e quanto sia, e come.n.73.&c. n.104.
A dire contro la propria confessione.n. 73. 74.& 185.
Come, e quale s'assegni alli catturati doppo la sentenza.num. 224.& seqq.
Come, e quale a'confinati inosseruanti.n.226. & seqq.
TESTIMONJ se si possino sentire in voce prima d'esaminarli. n.18.52.& seqq.
Come si deuino interrogare.n.27.& seqq.38.& seqq.& 46.
Non volendo dire la verità come si proceda.n.39. & seqq.
Quando si torturino.num.41. (148
Come deuino racconrare il fatto, e causa di scienza . n. 43.&
Torturati non è necessario,che ratifichino.n.44.
Affirmanti,e neganti come s'accordino.n.47.
Negativi a fauor del reo se preuaglino agli affirmativi a favor del Fisco. n.48. (123.
Essendo varj qual detto s'attenda. n. 49. & seqq.57. & seqq.&
Quando,e come si possino correggere. n.50.55.& seqq. (&c.
Quando si citino,ò faccino accompagnare,ò si multino. n. 51.
Varj, ò contrarj come s'accordino.n.55. & seqq.
Quando non gli osti lo spergiuro. n.57.
Quando non si dichino varj.n.59.& seqq.
Una concordati se faccino proue,ouero solo si scusino dalla falsità. n. 61. & seqq.
Manifestamente a sè contrarj si deuono punire. n.64.
A sè contrarj quando,& a che fine si torturino.n.64.65.& 121.
Se possino esser torturati senza difese. n. 66.& seqq.
Diversi fra loro contrarj,chi preuaglia.n.69.
Contrarj come si confondino, e se si possino punire.n.70.
Unico se proui contro del Fisco,ò dell'inducente. n. 71.
S'intendino approuati dall'inducente nella persona,e non nel deposto non riprodotto.n.72.
Non prouano senza citazione della parte, n. 113.
Quando,e come si deuino repetere,ò no, e non repetiti quando,e come prouino.n.131.& seqq. vedi Repetizione.
Disdicendosi nella repetizione come si proceda.n.121.& seqq.
Non repetiti come prouino.n.127.130.& seqq.
Non comparendo a repetersi, quello si faccia.n.129.
Da che dependa la loro fede. n. 130.
Come deuino deporre del tempo. n.149.
Come s'habbino per ben esaminati,ò repetiti.n. 134. 138.&c.
Morti s'hanno per repetiti, e prouano. n. 140.
Se si possino esaminare,ò repetere doppo la publicazione del processo.n.120.& 150.
Si possono pronunciare dal Giudice per repetiti.n.114.& 150.
Come,e per quali cause si repulsino. n.151.
Si presumono idonei non constando in contrario.n.165.
Se si ricerchino alla ratificazione di confessione. n. 180.
Provano contro del mandante,benchè non parlino del mandatario,ò non lo conoschino.n. 194.
TORMENTI quali,e quando s'usino oltre la fune.n.167.e 174.
TORTURA quando, e per quanto tempo si dia a'testimonj.n. 41. &c.
A'testimonj varj a che fine si dia. n.64.65.e 121.
Se si possa dare a'testimonj senza difese. n. 66.& seqq.
Rimedio sussidiario, e se si possa usare nell' informatiuo alli rei senza difese n.72. (seqq.
In dubbio non si deue usare,ò scarsa,e non repeterla. n.163.&
Quando si possa dare a'rei.n.165.& seqq.
Di fune non si dà agl'impediti, ma il dado.n.167.
Si dà quando il reo non vuole rispondere. n. 169.
Si deue notare il tempo, & altro. n. 170.
Si dà secondo l'età, complessione,&c.n.171.
Non passa l'ora per ordinario, n.171.
Quante volte si possa repetere. n. 172.
Non si dà per ciascuno indizio,ma si cumulano. n.173.
Sostenuta da un compagno se gioui all'altro. n. 199.&c.
TORTURATI negatiui come s'assolnino. n. 175.219.
Volendo confessare quello si deua fare.n 176.&c. (& 178
Calati per confessare non volendo dire,quello si faccia.n.176.
Non si sciolgono finche non hanno detto ogni cosa.n. 178.
Confessando come deuino ratificare, e non volendo, quello si faccia.n.179. & seqq. (verità,n.182.
Allegando giusta causa di non ratificare, si deve cercare la

V

VARIAZIONE de'testimonj quando non osti, e qual detto s'attenda.n.49.& seqq.55.& seqq.65.121. &c.
Nella repetiziõe che cosa operi.n.121.& seq. vedi Repetiziõe.
VERITA' si deue cercare.n.182.vedi Confessione,&c.

IL FINE.

PRA-

PRATICA
Del modo di fabbricare, e risolvere li Processi Criminali, nelli Stati del Serenissimo
GRAN DUCA DI TOSCANA.

1 L formar bene un Processo Criminale non è mestiero da tutti, & anch'io confesso non esser troppo mio per quello riguarda l'ufizio d'Attuario, che non ho mai esercitato: tuttavia per quanto si può ritrarre dalla lettura de' migliori Autori, che habbiano scritto in questa materia, e da quello ho veduto osservarsi comunemente nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, con le prudentissime direzzioni de'Primati dottissimi Auditori, e Ministri di S.A.S. & ho osservato io medesimo per il corso di trent'anni, che ho goduto l'onore di servir la medesima Altezza per il Criminale, per essere pratica molto ben fundata nella disposizione di ragione, leggi municipali, inconcussa e indubitata consuetudine originata, e per secoli continuata da' Dottori di prima classe, che con grande jurisprudenza hanno sempre sostenuto le prime cariche criminali di questi Stati; ho pensato poter dare qualche regola universale da osservarsi nella fabbricazione de'Processi Criminali, per fuggire tanti errori che continuamente si vedono nelle manipulazioni di essi; e se bene a chi è esperto nella professione parranno cose di poco, ò niun momento, mi dichiaro, che non parlo con loro se non per imparare, ma con li novizj, & inesperti affatto, de'quali certo mi pare il numero superiore di gran lunga a gli altri, che però spero la fatica non essere per riuscire totalmente infruttuosa, se si degnerãno riceverle con quell'affetto, che io professo di sõministrargliene, e farne capitale all'occasioni, rimettẽdomi quanto alle formule degli atti a'loro zibaldoni, e quello potranno vedere essere stato osservato dagli altri, perchè il punto per lo più nõ cõsiste nelle formule, ma nella sostãza.

2 Per quello dunque riguarda l'obbligo di quei Ministri, che si esercitano negli ufizj d'amministrazione di Giustizia, devono in primo luogo, arrivati all'ufizio nel pigliar la consegna, vedere, e considerare le cause, che da'loro antecessori gli sono lasciate pendenti, e per quelle che già fussero state mãdate cõ disegno a'Superiori per la solita participazione, farsi lasciare le copie de'disegni, acciò arrivando poi le resoluzioni d'essere stato approvato, ò moderato in qualche parte il disegno, nõ habbino a replicare di nõ l'havere, e che se ne mandi loro copia per poter sentenziare, cosa che ritarda la
3 spedizione delle cause, e riesce di molta briga, e fastidio a chi ha tale incõbenza; E quãto all'altre nõ terminate cõsiderare tutto il processo fino allora fabbricato, per riassumerlo nel grado, che si trova, e proseguire a gli atti, e diligenze necessarie per la terminaziõe di esso, e mãdarlo all'Auditore delle Bãde, ò al Magistrato degl' Otto, ò altrove dove bisogni, secõdo le qualità delle cause, per attẽderne le risoluziõi.

Ma in oggi in vece dell'Auditore delle Bande, e del Magistrato degl' Otto, li processi si mandano alla Ruota Criminale, con somma sapienza eretta dal Serenissimo Gran Duca Cosimo III. e cominciata il dì primo Luglio 1680.
4 composta di tre Auditori con provvisione di settecento scudi annui per ciascuno, fra'quali io godo l'onore da S.A.S. in primo luogo come più anziano.

5 Nelle cause, poi che verranno a lor tempo, devono auvertire di non cominciarle senza fondamento, perchè si fa danno, & ingiuria alle persone processate a torto, possono esser condannati nelle spese, & incorrere in altre pene, e quel che più importa [che l'altre cose facilmente s'aggiustano] sono tenuti in coscienza alla restituzione d'ogni danno, spesa, & interesse, quando procedono senza legittimi indizj, che questo intendo processare a torto, poiche havendo indizj sufficienti, benchè l'incolpato fusse innocente, non sono tenuti li Ministri a cosa alcuna, ma deve imputare alla sua disgrazia, overo a giusto giudizio di Dio, che lo voglia punire per qualche altra cosa occulta, ò pure esercitarlo nella virtù della pazienza; Anzi benchè li Ministri sapessero di propria, e privata scien-
za, l'innocenza dall'imputato, mentre altrimenti li costi 6
per atti, possono (doppo fatte le dovute diligenze per esimersi dal carico di giudicare in quel caso, e far'ufizio da testimonio per scoprire la verità) posposta la lor privata scienza procedere secundum acta, & probata: siccome per il contrario non possono senza le debite provanze condennare, nè torturare alcuno, che essi havessero veduto delinquere, di che si è detto nella *Somma §. Judex*, & altrove.

Per cãminare dunque sicuri cerchino d'havere in mano
la querela della parte, che questo è il più certo modo, ò vero 7
la denunzia del Sindaco, ò Rettore, che altri chiamão, ò referto del Cerusico che ha medicato, nõ negando per questo, che anco si possino fondare su la diffamazione, ò vero su l'invenzione, e qualche volta ancora su le lettere senza nome ad effetto però solo d'inquirere generalmente della verità.

Le querele si deve procurare d'haverle in iscritto, sen-
za incitare, nè rimovere li querelanti, ò dar loro alcun 8
consiglio, ma lasciarli fare la loro libera volontà, eccetto, che ne'furti, ò altri delitti gravi, che ci cadde l'obbligo di denunziarli: & anco gli offesi si possino, e devono esaminare per trovare la verità de'delitti, se bene le querele si possono anco pigliare in voce, con scriverle distesamente al Criminale per via di comparse, anzi quando il querelante dicesse non trovare chi le voglia scrivere, si devono ricevere in questa maniera, & è bene molte volte farlo subito, per non dar tempo a collusioni, &c.

E non ostante, che discorrano molto li Criminalisti sopra il punto, chi possa querelare, ò no, questo deve dare poco fastidio, perchè in oggi essendo permesso di gene-
ral consuetudine procedere ex officio, e per via d'inquisi- 9
zione in tutti li delitti, eccetto l'adulterio, e stupro, ut decus muliebre servetur; Il Giudice può supplire, e sanare tutti li difetti, che si potessero considerare circa le persone de'querelanti, & a quest'effetto sempre nell'inquisizioni si premette il titolo ex officio, & a querela, ò denunzia del tale, &c. di modo che se bene anco poi il querelante si volesse ritirare, renunziare alla querela, e domandare che non si proceda più oltre, non per questo il Giudice deve tralasciare di proseguire per quello riguarda l'interesse del Fisco, e vendetta pubblica, &c.

Solo si potrebbe avvertire, sendo il querelante minore,
ò figliuolo di famiglia, d'havere il consenso del Curatore, ò 10
del Padre: se bene anco senza questo, massime apparendo del delitto, si possono, e devono pigliar le lor querele, ma non giamai da pazzi evidenti, se per altro non sapesse esser vere: & essendo Religioso, farsi esibire la licenza del suo
Superiore, che è necessaria, & anche avvertirlo, se si 11
trattasse di delitto, che potesse portar pena di sangue, dell'irregolarità in che potrebbe incorrere, acciò desista, ò almeno premetta la protesta, che non intende per lui si proceda a pena di sangue, la qual protesta può scusarlo dall'irregolarità, e non impedisce il Giudice, che faccia i fatti suoi secondo la qualità del delitto; anzi credo, che doppo questi avvertimenti non deva il Giudice denegare la giustizia a chi si sia, massime dove si tratta d'ovviare a qualche male futuro, & anco ne'delitti già consumati possa, e deva procedere ex officio, come sopra, &c.

In confermazione di che vedasi Sperel. *decis. 45. n. 26. & decis. 50. per tot.* dove che può il Giudice secolare senza sospetto di censure esaminare le persone Ecclesiastiche, e
ricevere i loro giuramenti tanto nelle cause criminali, che 12
nelle civili, anco senza licenza de'loro Superiori, quando volontariamente si sottopongono all'esame, benchè loro

contravenghino, e non possino essere forzati, essere valide le deposizioni, & altro in questa materia; e nella *decis.* 51. dove che tali esamini anco di feriti laici non si possono fare in luoghi immuni, come Spedali, e simili eretti con Episcopale autorità, e che il dare la licenza si aspetta alla Sede Apostolica.

13 Ma la verità è, che si osserva tutto il contrario, e lo confessa il medesimo Sperello *decis.* 51. *in principio & al n.* 15. di non haver mai trovato chi contraddica al Bartolo nella *l. nemo n.* 5. *C. de Sacrosanct. Eccl.* seguitata dal Geminiano *nel c.* 1. §. *Ordinari in fine de Immunit Eccl. in* 6. dove fermano, che di ragione li feriti possono dalla Corte secolare essere esaminati nelle Chiese, & altri luoghi immuni. E così si pratica con la licenza, che si può, e deve concedere passim senza difficultà dagli Ordinarj zelanti della giustizia, come tutti devono essere, & ho veduto sempre osservare, senza alcuna contraddizione negli Spedali, & altri luoghi immuni di Firenze, e suo Stato, altrimenti molti delitti resteriano impuniti; e non si deve permettere da chi si sia, massime dalla Chiesa, e suoi Prelati, che si professano sommi cultori di giustizia & equità; e che tal licenza basti haverla dal Rettore della Chiesa, anco per disumare li cadaveri ad effetto di far constare del corpo del delitto, vedi Cabed. *decis.* 174. *per tot. part.* 1. Raynald. *Syntax, rer. crim, cap.* 1. §. 11. *n.* 14. *& seqq.* dove ferma doversi inconcussamente osservare in questo l'opinione dello Sperello, stanti le risoluzioni della Sacra Congregazione sopra le controversie jurisdizionali.

Le denunzie quando si portano alla Corte dalli Sindaci, ò altri deputati a denunziare li malefizj, si devono pigliare ancorchè fussero più d'una, e fra sè diverse, ò repugnanti, con notare per detto di chi siano fatte per poterle mag-
14 giormente verificare con confronti, & altro bisognando, e talvolta ancora esaminare formalmente gl'istessi denunziatori quando si fussero trovati presenti al fatto, di modo che anco s'ammettono querele contra querele sopra il medesimo fatto, quando ciascuna delle parti volesse querelare diversamente, e si deve sopra ciascuna di esse procedere unitamente, per farne quel capitale che sarà di giu-
15 stizia nella spedizione della causa, con che però chi vuole riaccusare il suo accusatore sopra il medesimo fatto, si constituisca in giudizio, ò dia mallevadore secondo la qualità delle cause, acciò per indiretto non faccia le difese senza constituirsi, che non si pratica, Clar. *quæst.* 14. *n.* 12. Matant. *distinz.* 6. *n.* 56. *& seqq.* Guaz. *def.* 3. *cap.* 10. Fenzon. *ad Stat. Urb. cap.* 67. *n.* 20. Tondut. *de prævent. part.* 1. *cap.* 16. *per tot.* E questa è la vera, e più comune pratica fondata anco nella ragione [ciò che si dica da alcuni esser stato qualche volta osservato, & osservarsi in contrario crederò per errore] perchè altrimenti potrebbe l'offensore prevenire in querelare, e così restar preclusa la strada all'offeso di conseguire giustizia almeno senza circuiti inutili, dispendj, e lunghezze maggiori, al che tutto ottimamente si provvede nel modo predetto; oltre che non è nuovo, anzi passim si vede restar inquisita una parte, e l'altra, ò per l'offese hinc inde seguite, ò per delazione d'arme, ò cose simili, che difficilmente potrebbe seguire, e con gran scapito della giustizia, e del Fisco, se non s'ammettessero querele contro querele.

Che se bene non passa senza qualche difficoltà di ragione, se pendente il solo processo informativo possa il querelato essere ammesso ad accusare il suo querelante; am-
16 mettersi nondimeno, quando si vede, che la seconda querela non è data veramente per divertire il primo accusatore, ma solo per far patente la falsità della prima querela, massime se ne risultasse anco fumo dall' informativo, e così per proseguire la propria ingiuria, con assicurazione però sempre del giudizio come sopra, disse il Sig. Auditore delle Bande, e fu approvato dal Magistrato sotto di 14. Aprile 1673. in un processo di Cortona, contro Gio: di Bernardo.

Li referti delli Medici, e Cerusici aprono anco la strada al Giudice d' inquirere del delitto causato dalle ferite, ò
17 percosse da loro medicate, con mandar subito ad esaminare l'offeso, dal quale finchè duole, & il sangue è caldo, è facile ritrarne la verità, che dando tempo, molte volte s'accordano le parti fra loro, e li percossi trovano invenzione d'essere cascati, ò cose simili per escludere il delitto, e però nel criminale bisogna essere sollecito, & anco tener molto ben'avvertiti, e vigilanti li detti Medici, e Cerusici a fare subito detti raporti in scritto di tutte le ferite, ò percosse da lor medicate, come sono tenuti, &c.

La diffamazione poi è modo più pericoloso di cominciare li Processi, mentre non si habbia altro in mano, perchè 18
non mancano persone che per varj lor fini tutto il giorno vanno soffiando all'orecchie de' Ministri per diffamare alcuno di delitto, però se li deve rispondere, che di questo la Corte non ne sa cosa alcuna, & a voler che si proceda, bisogna farsi innanzi per altre strade; e se pure paresse causa da metterci le mani, farsi nominare li testimonj, ò dar altri indrizzj da poter trovare la verità, & avanti si metta penna in carta haverli a sè, & interrogarli estrajudicialmente, che se diranno non sapere, non è da entrare più oltre; se saranno a proposito, si potranno esaminare formalmente con un'atto precedente. Che pervenit ad aures la tal cosa; e però furno chiamati li detti testimonj come verisimilmente informati, quali deposero come si dirà nella lor esamine, &c. Se bene anco in questo modo si può facilmente calunniare, potendo la spia, e li testimonj esser tutti d'accordo, e nemici dell'imputato per farlo precipitare, ma non constando al Giudice, sarebbe egli scusato, come si è detto di sopra; e tanto più se si trattasse di delitto di fatto permanente, che si verificasse con la visita, perchè questa sola aprirebbe la strada al processo, & a cercar del delinquente, non ostante che anco in questo si siano alle volte trovate delle fraudi, perchè chi vuole calunniare sa anco trovare modi da far apparire falsamente li corpi de' delitti, ma in questo il Giudice non ci ha che far'altro, che haver l'occhio quanto più può a principio, e poi punire severamente li calunniatori, quando apparissero.

Si può cominciare anco il processo per via d'invenzione quando i birri conducono qualche prigione trovato con armi, ò in flagranti di cosa proibita, ma in questo se bene sia
modo sicuro per li Ministri, si devono tener molto ben au- 19
vertiti li famigli, che non venghino avanti con furberie, come talvolta sogliono fare contro chi non gli ha voluto dar mancie, ò far'altri servizj da lor desiderati, e richiesti, perchè si faranno gastigare; & in particolare non si interessare mai, nè addomesticare con loro; e quando instassero, che si pigliasse qualche causa senza fondamento, si deve notar la lor instanza, e la causa perchè non si procede: e se pure fusse cosa, che havesse del verisimile, assegnarli qualche breve termine a darne prove, ò indizj sufficienti.

Delle lettere poi senza nome, trattandosi di delitti che a
tutti non sia lecito querelare, nè procedere ex officio, come 20
per lo più in materia di carne, non se ne può fare alcun capitale; e negli altri casi ad arbitrio del Giudice, considerando la verisimilitudine, il bene, e male maggiore, ò minore, che ne possa succedere, se vi siano nominati testimonj, ò se ne possa haver'altri rincontri, perchè conoscendosi la malignità, e calunnia, non se ne deve far conto, come so io di certe spie sciocche che per iscoprire un'omicidio doloso scrissero tre lettere al Magistrato degl' Otto, dua con nomi finti, e falsi, & una senza nome, ma tutte tre del medesimo carattere, e questo solo doveva bastare per conoscere la calunnia, e non ne fare capitale, anzi meritavano di essere severamente puniti per la falsità de' nomi usurpati, a' quali havevano anco irrogato infamia in questo genere, con farli apparire per spie; ma per non tirare come si suol dire de' sassi alla Colombaja, non solo non furono puniti, ancorchè fusse fatto instanza di far riconoscere detti caratteri a questo effetto, ma furno defatigati più di venti testimonj in esse nominati senza alcun profitto del Fisco, benche si proponesse una grossa confiscazione, &c. Ho voluto notar questo, perchè se le spie non ci vogliono mettere il lor nome, s'astenghino anco da mettervi quello d'altri, che è cosa di pessimo esẽpio, e da nascerne degli scãdali.

Che siano tre li modi ordinariamente di procedere nelle cause criminali, cioè, ò per denunzia di persone pub-
bliche deputate a tal'ufficio, come sono li Rettori, ò Sin- 21
daci de' malefici, che altrove ancora si chiamano con diversi nomi; ò a querela, & accusa degli offesi, & interessati; ò per via d' inquisizione ex officio del Giudice, nota il Gutierez *in Prat. quæst.* 1. M. Giacomo Marzari *nella Prat. del Cancelliere par.* 3. *in principio*, dove anco distingue li delitti privati, nelli quali non si suole ammettere se non gl'interessati a querelare; e li pubblici, ne' quali si ammette ciascuno del popolo per pubblica utilità.

E che

E che questi siano modi legittimi di procedere, e sicuri anco in coscienza come approuati dalla generale consuetudine de' Tribunali (ciò che di ragione dovesse precedere l'infamia, ò diffamazione del delitto, e però da alcuni senza di questa si stimi pericoloso, e non juridico il procedere) la qual consuetudine ha potuto derogare al jus positivo; attesta il Bonacin. con più altri da lui citati *tom. 2. Oper. moral. circa 8. Decalog. præcep. disput. 10. quæst. 2. punct. 5. & 6. per tot. fol. a me 376. & seqq.* dove anco quando il Giudice sia tenuto, ò scusato dalla restituzione, non procedendo secondo l'ordine di ragione; di che più a pieno ho scritto nel Compendio *de qualit. judic. perfect. impresso nel principio del primo Tomo della Somma*.

E dappoichè sarà aperta la strada al Giudice di procedere in alcuno de' predetti modi, dourà considerare la qualità del delitto se sia di fatto transeunte, ò di fatto permanente, perchè essendo di fatto permanente, dourà subito con ogni diligenza procurare di fare apparire il corpo del
22 delitto con tutte le circostanae, di che vedi nel *§. Corpus delicti per totum in detta Somma*; dove anco si tratta di quello deva fare il giudice ne' casi dubbiosi di delitto, ò non delitto, & altro, &c. E così secondo la qualità della causa precettare subito li testimoni nominati, visitare le ferite, esaminare l'offeso, commettere la cattura, far inventario, & altro che richiederà la causa, &c.

Le catture sono arbitrarie al Giudice secondo la qualità de' casi, e delle persone; tuttavia si dà per regola di commetterle ogni volta che ne possa venire imposta pena af-
23 flittiva anco solo di fune, tanto per li descritti, che non descritti, eccetto che li descritti non si possino ritenere, quando ne può venire solo pena di fune.

24 Degl' inventarj, come, e quando si devino fare, & a chi si devino mandare: vedi §. *Inventarj per totum, e §. Rettori num. della Pratica Universale*.

Quando nella denunzia, ò in altro modo non fusse no-
25 minato il delinquente, se l'offeso sarà vivo, si dourà procurare di cauarlo da lui, & essendo morto, da' suoi parenti, e familiari con opportuni interrogatorj, &c. E di poi procedere all' esame de' testimonj ex officio per trovare il delitto, e delinqnente, contro del quale essendo commessa la cattura, se non sarà seguita, si farà fare dal Bargello
26 referto delle diligenze fatte, e non haverlo trovato a casa, nè altrove, ò essersi ritirato in Chiesa per acquistare l'indizio della fuga avanti l'inquisizione contro di esso, &c. vedi nel §. *Fuga di detta Pratica, e della Somma*.

Nell' esaminare li testimonj ex officio si deve sempre mettere la causa perchè siano stati citati, cioè, ò per essere
27 nominati nella querela, ò denunaia, ò altrove nel processo, ò come vicini, ò cosa simile, acciò non paja che si sia indovinato; e premesse le dovute monizioni, e giuramento tactis, &c. trattandosi di cose ordinarie, basta distendere solo la risposta, con dire: Domandato, &c. ò Interrogato, &c. Rispose, &c. mettendo per l'appunto le lor risposte come le daranno, che da quelle si potrà intendere di che cosa siano stati interrogati. Ma se tal volta la risposta fusse applicabile a più interrogatorj, ò fuor di proposito, ò si trattasse di cose gravi, ò nell'esame rigoroso del tormento, ò che l'interrogatorio paresse arguto, ò necessario, acciò non si possa mettere in dubbio, sarà cosa ottima distendere anco l'interrogatorio, massime come dissi nel tormento, dove si deve camminar più circospetto e perchè sempre apparisca non essersi usata suggestione alcuna, non essendo mai lecito mettere alcuno nel numero de' rei senza legittimi in-
28 dizj; e però dicendosi essere stato ferito alcuno, ò in altra maniera offeso, se nella querela, ò denunzia, ò altrove nel processo non sia espresso da chi benchè stragiudicialmente si sapesse dall' esaminante, non si può interrogare con dire: Non è egli stato il tale? ma sempre si deve stare su le generali, finchè si habbiano indizj da poter venire a' particolari, perchè l'interrogare generalmente chi habbia commesso il delitto, ò se si sappia, ò possa immaginare da chi sia stato commesso, è inquisizione generale permessa: ma il domandare se l'habbia commesso il tale, si chiama speciale inqnisizione, che non si può fare senza indizj, &c.

Si devono anco sempre interrogare li testimoni, se vi fussero altri presenti per esaminarli, e dicendo di no, farli ben
29 coartare tal negativa con rimovere l'atto dal senso, cioè che nō vi erano altri, se vi fussero stati gli haurebbero visti, ma viddero, & osservarno, che non vi erano altri, nè vi potevano essere che non gli vedessero; e questo per levare l'occasione di fare nascere nuovi testimonj, come spesse volte segue nelle difese a distruggere l'intenzione del fisco, quali nuovi testimoni in tal caso si possono, e devono processare, & inquisire di falso, come si è qualche volta osservato con frutto della giustizia.

In tortura ancora quando s' interroga d' altri delitti, ò compagni, il che, quando, e come sia lecito: vedi nel §.
Compagni di delitto, e §. *Sicari numer.* 14. Si deve stare su 30
le generali, massime ne' furti, senza accennare punto cos' alcuna di particolare, mentre non se n' habbino indiai sufficienti, &c.

E questo non venire mai a' particolari senza indiaj, può servire per avviso generale in tutti li delitti per le pericolose confessioni in tortura, e massime per quelle che non si verificano se non da certe circostanze; e quando si fusse in caso lecito di venire a' particolari, sarà bene per maggior sicurezza ritenere in sè qualche circostanza delle più occul-
te, che verisimilmente non si possino sapere, se non da chi 31
ha commesso il delitto, per scoprire poi fuor di tormento, e poter con esse verificare la confessione, il che quanto sia d' importanza, vedi *nel §. confessione num. 10. & seqq.* E però non esser lecito sempre leggere alli rei interamente li deposti de' testimonj, massime quando si procede a' tormenti *ex processu informativo denegatis, vel suspensis defensionibus*, ma succintamente, e generalmente, ritenendo in sè il Giudice le qualità coerenziali, e circostanze sostanziali per non instruire li rei a confessare con suggestioni; notano da vedersi Locatel. *de quæst. judic. Inspect. 5. a. 263. & seqq.* Farinac. *quæst. 72. num.* 139. Ambrosin. *process. informat. lib. 2. cap. 5. n. 18. & seqq.* altrimenti la confessione estorta con tal modo suggestivo non esser bastante a condannare, Guaz. *def. 20. cap.* 13. Farinac. *quæst. 83. per tot.*

Fatte tutte le predette diligenze, con esaminare tutti li nominati, & altre maggiori, che secondo la qualità de' casi pareranno opportune, e necessarie alla prudenaa di chi
maneggia la causa, non se ne potendo dar certa regola 32
particolare, per esser quasi infiniti, e sempre diversi li casi che possono occorrere; Non si trovando delitto, ò delinquente, nè indiaj da poter procedere all' inquisizione speciale contro d' alcuno, si dourà sospendere il processo fino a nuovi, e migliori indiaj, e di ciò farne la sua pronunzia, con anco participare il tutto a' Superiori, essendo in casi participabili, acciò anco da loro si conosca se veramente gl' indiaj siano sufficienti, ò no, e parendo necessarie, si possino ordinare altre diligenze, come molte volte accade, non sapendo tutti li ministri tutte le diligenze che si possono fare per trovar la verità d' un delitto, ò del delinquente, &c.

Ma se si saranno acquistati indizj contro d' alcuno, si dourà contro di esso formare l' inquisiaione, avvertendo prima se si potesse havere nelle mani per esaminarlo, che potrebbe servire di qualche ajuto all' inquisizione, massime ne' casi gravi, e di difficil prova; e però ogni volta
che il reo comparirà anco doppo formata l' inquisizione, 33
se prima non si sarà potuto havere, si deve subito esaminare con ogni diligenza secondo la qualità del delitto, e della persona, cominciando tal volta da cose generali, massime con ladri, e persone di mala fama, & in altri casi gravi, come, quando, dove, da chi, e perchè sia stato preso, ò se lo possa immaginare, di che età sia, s' è padre, ò figliuolo di famiglia, che famiglia habbia, che mestiero esso, e lor faccino, se sia stato più in prigione, se ha tocco fune, inquisito, ò condennato, perchè, e come, se conosca li testimonj, & il querelante, che saprà l'esaminante haver deposto, e querelato contro di lui, se siano suoi amici, se gli habbia per persone da dire la verità, se mai ha ricevuto da loro, ò fattoli dispiacere, dove, e con chi sia solito praticare, se sappia che sia stato commesso delitto alcuno nel tal luogo, a chi si dia la colpa, e cose simili, che sendo sul fatto caderanno a proposito, & il reo tal volta ne somministrerà materia con le sue risposte, dalle quali sarà facile convincerlo di bugia in qualche cosa sustanziale, e venire in cognizione della verità. E trattandosi di cause gravi si potrà esaminare più volte, massime quando all' esaminante sovvenisse altra materia, & anco alle volte domandarli delle medesi-

me cose, per vedere se varia, e sopra tutto per levare l'occasione d'ordire delle falsità interrogarlo minutamente dove fusse, con chi, quello facesse al tempo del delitto, e di qualche tempo, ò cosa innanzi, e doppo per poterne fare li debiti riscontri, e convincetlo di bugia, con esaminare anco quei medesimi da lui nominati, mentre non si dubitasse, che fusse cosa premeditata, e concettata fra loro per
34 escludere il delitto, ò fortificare le diffese dell'imputato; le quali però quando fussero verisimili, e si credesse, che il reo per povertà non potesse farle constare, si doverebbe almeno all'ultimo del processo esaminare ex officio per verificare l'allegato da lui per difesa, &c. Questo poco si osserva da' Ministri quanto al mettere in chiaro ex officio le difese allegate dal reo, ma nelli Stati di Toscana quasi per tutto, e massime nella Città di Firenze, ci sono li Procuratori de' Poveri, e Compagnie di Gentiluomini principali, che fanno quest'ufizio di gran carità, & anco somministrano li denari necessarj, &c.

E se bene fino all'anno 1679. si è sempre costumato di dare il giuramento alli pretesi rei, ò inquisiti di dire la verità nel principio de' loro constituti, nondimeno essendosi poi considerato, che tal giuramento non serviva ad altro, che far commettere infiniti spergiuri, la consuetudine sudetta per le cause criminali non havere depēdenza da alcuna legge, ò Sacro Canone, & il giuramento non aggiungere alcun vigore alla confessione, che facesse il delinquente, ma quella verificata con legittimi riscontri bastare per procedere alla condanna, e gastigo; è stato provisto per legge particolare del Magistrato Supremo d'ordine di S.A.S. sotto
35 di 21. Aprile 1679. che per l'avvenire in tutte le cause criminali, ò miste di qualsivoglia Tribunale ancorchè infeudato dell'Altezza Sua, sempre che occorra esaminare come rei quanto a sè i pretesi delinquenti, trasgressori, ò contraventori, ò farli rispondere all'inquisizioni, querele, accuse, ò contestazioni di qualsivoglia delitto, contravenzione, ò frode, si tralasci di darli il giuramento, sotto pena a chi trasgredisse dell'indegnazione di S.A.S. oltre la perdita della Carica; e confessando si habbia la loro confessione in loro pregiudizio per valida, & irretrattabile come se fusse giurata; con che però confessando come rei quanto a sè, & occorrendo essaminarli come testimonj quanto agli altri,
36 sia lecito, e deva darseli il solito giuramento, acciò il loro deposto faccia prova contro de nominati; e senza innovare cosa alcuna quando nelle cause de' delitti si procedesse civilmente da principio, overo tralasciata la criminalità occorresse sperimentarsi le ragioni delle parti per la via civile.

In oltre si deve sempre procurare di mettere in chiaro la causa del delitto, perchè nessun delitto si presume commesso senza causa, come ho detto nel *§. Delitti num.* 7. On-
37 de quanto a quelli, che si commettono per vendetta, e malevolenza, si deve cercare di provare l'inimicizie, e cause di esse: nelli sforzi, e delitti carnali far apparire gl'innamoramenti, i passeggiamēti intorno alla casa, li trattamenti di matrimonio, la disuguaglianza perchè non poteva seguire, la bellezza della Donna, la sfrenata vita del Giovane, la povertà della Donna, le ricchezze dell'Uomo, e cose simili, che sogliono servire di preparatorj in tali delitti, come visus, alloquium, tactus, post oscula factum; di che vedi nel *§. Adulterio*, e *§. Stupro &c. della Pratica Universale, e Somma*.

Et in somma nell'esaminare tanto li rei, che li testimonj, deve il diligente Giudice procurar sempre di farli bene evacuare tutto il negozio, e circostanze, il che facilmente
38 gli riuscirà, se oltre alle predette cose avvertirà d'interrogarli sopra ciascuno delli dieci predicamenti logicali, cioè circa la sostanza, quantità, qualità, relazione, azione, passione, luogo, tempo, sito, & abito; perchè facendosi rendere minuto conto di tutti questi predicamenti secondo la lor natura, significato, & esposizione, che ne fanno non solo li Logici, e Filosofi, ma anco li Legisti, sarà impossibile che resti ingannato, ò che almeno non si scuopra per bugiardo chi pretenderà d'ingannarlo, & occultare la verità: dicendosi che

Magnus Aristoteles librando pondera rerum,
In decem secuit quicquid in Orbe fuit, &c.

Onde di qui anco si conosce di quant'utile, estima si deve reputare la Logica, e Filosofia ne' Legisti, benchè non assolutamente necessaria, &c.

E perchè avanti si venga all'inquisizione, molte volte cotte, che li testimonj non vogliono dire la verità, per ciò bisogna contro di loro procedere a carcere, ò tormento, si deve nell'esaminarli, domandarli da principio di quel- 39
le cose, per le quali possino restar convinti di sapere qualche cosa del delitto, come, dove erano quel giorno, con chi, & a che fare, per convincerli bisognando di bugia, dove abitino, per provare la vicinanza, se habbino sentita dire cosa alcuna, e da chi; e negando ogni cosa, ammonirli, e minacciarli a dire la verità, non essendo verisimile, che fussero stati nominati, se non sapessero qualche cosa; e perseverando nella negativa con qualche verisimile scusa, se si tratterà di cause leggieri, si potranno licenziare, massime sendo putti, 40
vecchi, donne gravide, ò lattanti, gentiluomini, e persone di rispetto; ma nelle cause gravi sendo nominati nel processo, ò verisimilmente informati come vicini, ò per altre cause, si devono trattenere con precetti per il palazzo, ò metterli in segrete, e di nuovo esaminarli, & anco legarli alla fune, e trattenerli tre, quattro, otto, dieci, e fino in quindici giorni, secondo la qualità delle persone, & indizj, che si haveranno ad arbitrio del Giudice, e persistendo sempre nella negativa, si licenzino quando parrà, che habbino purgate le presunzioni che erano contro di loro.

Et essendo gravemente indiziati di sapere, e non voler dire la verità, si possono anco mettere al tormento della fune, ò del dado, che altro non si costuma contro de' testimonj; come quando constasse del delitto, & essi dicessero essere stati presenti, ò di ciò fossero indiziati da qualche al- 14
tro testimonio, che li desse per contesti, e volessero mantenere di non haver visto, ò se variassero, e fussero convinti di bugia in cose sustanziali, & in simili casi portati dalli Dottori, che per lo più consistono in arbitrio del Giudice, attesa la qualità delle cause, e delle persone: vedi *Tortura per totum*, e *Testimonj num.* 11.

La qual tortura per havere la verità da' testimoni quanto al tempo ancora, è arbitraria al Giudice fino ad un quarto d'ora, ò ad summum mezza ora, e se fusse per purgare 42
qualche macchia, ò supplire l'inabilità per un credo, ò poco più, secondo la qualità de' fatti, e delle persone, Guaz. *def.* 19. *cap.* 13. Farinac. *quæst.* 79. *num.* 81. *& seqq.* Pace Jordan. *Lucub. vol.* 3. *lib.* 14. *tit.* 19. *numer.* 201. *fol.* 389. intendendo della fune, perchè il dado, ò stanghetta ne' testimonj basterebbe per un credo, ò miserere, come nel *§. Tortura num.* 36. *in fine*.

E quando li testimonj per amore, ò per forza si risolveranno a dire qualche cosa, se li deve far raccontare tutto il fatto compitamente da principio sino alla fine, con avvertire di farli anco sempre rendere la causa del lor sapere per- 43
cettibile da qualche sentimento, secondo la qualità del negozio, come di vista nelle cose sottoposte al vedere, d'udito, gusto, odorato, e tatto nell'altre sottoposte a questi sentimenti. vedi *Testimonj n.* e se bene havessero li testimonj deposto col tormento, non è necessaria, e non si pratica la ratificazione fuor del tormento, come ne' rei confessi per tormento, ma se si procurasse a cautela, tal ratificazione non 44
sarebbe biasimevole, Cabal. *resol. crim. cas.* 33. Sanfelic. *decis.* 24. Conciol. *verb. Tortura resol.* 19. *num.* 12. *& seqq.* dove riferisce contrarie opinioni, e distingue.

Et in oltre, ch'è di molta importanza, è cosa necessaria cercar sempre il principio della rissa, per trovare chi sia stato l'autore, ò il provocato, per poter giustamente adat- 45
tare le pene, che sono diverse per gli autori delle risse, e per li provocati, come si dice nel *§. Delinquenti*, e *§. Omicidi, &c.* e non semplicemente passersela, come molti malamente fanno, con dire che li rissanti si presero di parole, ò cose simili, dovendosi più oltre fare evacuare, e mettere in chiaro chi sia stato il primo a dire le parole, ò fare gli atti provocanti, e quali parole, & atti precisamente ciascuno habbia detto, ò fatto.

Et anco interrogare della qualità dell'armi usate nella rissa, se alcuno vi s'intromettesse a favor delle parti, se al- 46
tro seguisse, chi vi erano presenti, e cose simili, come più sopra anco si è detto.

E perchè alle volte dalle parti si propongono, e pretendono provare li fatti diversi, si deve cercare quanto si può per verità, e giustizia, di non pregiudicare alle prove 47
già fatte, come se un testimonio, ò più havessero deposto per modo affirmativo d'haver visto, che il tale diede, ò

cose

cose simili; & altri per modo negativo dicessero, che non li diede, benchè si deva cercare in che modo vogliono dire che non li diede, non si devono troppo stuzzicare; perchè se diranno per essere stati presenti, *e non haver visto*, non derogano agli altri, che hanno deposto per modo affirmativo, potendo quelli haver visto ciò che questi negano: ma se dicessero d'essere stati presenti, e che se li havesse dato, haverebbero visto, mà viddero che non li diede, perchè non può essere, che se gli havesse dato, essi non havessero veduto, osterebbero in tutto, e derogherebbero di molto a gli altri, &c. vedi *Testimoni num.* 13. *& seqq.*

48 Che in criminale più si creda alli testimonj che depongono la negativa a favor del reo, che a quelli depongono l'affirmativa per il Fisco, Farinac. *quaest.* 65. *num.* 200. *& seqq.* Il che però pare doversi intendere quando la negativa è coartata di luogo, e tempo, come si raccoglie dal medesimo Farinac. & osserva il Marzari *nella Prat. del Cancell. par.* 3 *fol. a me* 106. *vers. gli testimonj sopra la negativa*.

49 E se bene si disputa anco di molto fra' Dottori qual detto de' testimonj si deva attendere, quando una volta dicono in un modo, e poi in un'altro, per lo più si conclude, che prevaglia il primo detto giurato; di che vedi *nel §. Testimonj num.* 18. *e* 19.

Nondimeno vedendosi per esperienza, che quasi sempre da principio negano, e poi quando sono stati prigione, ò torturati, si risoluono a dire la verità, non si deve dubitare, che in questo caso il primo detto, benchè giurato, non s'attende: ma l'ultimo prevale, & è interamente buono, nè anco ù luogo a punir di falsità, ò spergiuro, e così si pratica comunemente, perchè questo secondo detto si deve ri-

50 cevere in correzione del primo, la qual correzione è lecita, essendo fatta incontanente, che tale si dice benchè di molti giorni finchè non hanno havuto comodità di parlare con le parti, &c. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 277. *per tot.* Farinac. *quaest.* 66. *n.* 163. 233. *& seqq.* e così ciaudo questo luogo fu risoluto dal Magistrato de' Sig. Otto sotto di 4. Febbrajo 1672. ab Incarnazione, & approvato da S. A. S. in un processo di Pescia, contro Antonio Minuti, & altri, facendo circondare l'inquisizione contro tali testimonj formata dalla Corte di Pescia, come in filza negozj del Magistrato di detto tempo num. 225.; e di nuovo in Rota criminale votato da me, & approvato da S. A. S. non ostante la contradizione de' Signori Colleghi del mese di Febbrajo 1680. contro Giorgio d'Alessandro, come al Giornale della Rota criminale primo a 139. & in filza negozj n. 148.

51 Se poi li testimonj citati non volessero comparire (anzi in cause gravi per non li dar tempo, che siano instrutti dalle parti senza altre citazioni, si può mandare subito per loro, e non volendo venire, farli accompagnare, ò catturare, se non fussero persone di molto rispetto) si possono, e devono far catturare per esaminarli, e non riuscendo la cattura, si possono multare, inquisire, e condennare secondo la legge dell'amministrazione di buonu giustizia: di che vedi *Rettori num.* 43. e *Testimonj num.* 11. *e num.* 45.

Avvertendo quando si faranno citati li testimonj, e compariranno, a non si servire della pratica d'alcuni di sentirli in voce in tutte le cause senza ricevere, nè scrivere i loro

52 deposti se fanno per il reo, e non per il Fisco, perchè è comunemente dannata, e solo qualche volta permessa come si è detto di sopra vers. la diffamazione poi è modo, &c. ovvero quando doppo fondata l'intenzione del Fisco fussero suggeriti testimonj subornati per distruggerla, e così militando qualche graue sospetto di subornazione, per le ragioni che *ne* adducano il Clar. *quaest.* 23. *in princ.* Farinac. *quaest.* 74. *num.* 16. Guaz. *def.* 14. *cap.* 2. Ambrosin. *Process. Informat. lib.* 1. *cap.* 2. *num.* 8. *& 9.* dove meglio l'addit. esagera contro tale abuso, Conciol. *resol. crim. verb. Judex, resol.* 11. con molti altri da loro citati, dove anco reprovano lo Scaccia, che ha scritto qualche cosa in contrario.

Et in Roma è espressamente come abuso proibita simil Pratica per la Riforma di Paolo Quinto, con le seguenti precise parole, e suo proemio, come si vede nella *Prat. Ridolphin. a* 680. *num.* 22.

Nec ullo pacto Judicibus liceat, vel Notariis, testes, quos ipsi verisimiliter informatos crediderunt citatos, seù vocatos

53 *extrajudicialiter cum juramento, vel sine, eos interrogare, & non scriptis eorum responsionibus dimittere & forsan ex eo, quod contra Fiscum deponant, & pro reo, sed omninò praevio juramento de veritate dicenda eorum examen recipiatur, & in scriptis redigatur, dummodo non adsit vehemens suspicio subornationis*. E se doppo questa Riforma fusse stata di nuovo introdotta, sarà certamente abuso per esser contro l'espressa disposizione di essa, e della ragione comune.

Siccome uelli felicissimi Stati di S. A. S. non mancano leggi municipali, che hanno più volte con somma prudenza proibito detta Pratica, una dell'anno 1547. sopra il modo di procedere ne' malefizj, la quale doppo haver

54 prescritto le diligenze da farsi con li testimonj, & altri per trovar la verità de' delitti, vuole, & ordina, che di tutte tali diligenze si debba far constar negli atti criminali delle Corti, & Offizj per mano del Notajo de' malefizj sotto le pene ivi espresse, da esserne sottoposti a' Conservadori di Legge, e potersene conoscere intra dieci anni; l'altra dell'anno 1579. che proibisce anco scrivere in carte, o cartuccie atti d'alcuna sorte, ma vuole che tutto giornalmente si scriva a' libri criminali di Corte sotto le pene, &c. Dalle quali leggi fatte per levare simili abusi, e l'occasioni di disordini possibili in danno della Giustizia, e de' pretesi rei, si raccoglie in sostanza non esser lecito far li processi su le dita, nè in ricordi, ò cartuccie, nè sentire li testimonj in voce, ma tutto doversi giornalmente scrivere negli atti criminali, con astrignerli a dire la verità secondo la disposizione di ragione, e con li rimedj opportuni.

Nè si dica, che con questo modo il procedere spesse volte li testimonj si trovino contrarj a se medesimi, varj, e spergiuri, a' quali non si deve prestar fede, perchè l'istessa

55 difficultà quanto alla contrarietà s'incontra anco con sentirli estrajudicialmente in cospetto del Giudice; e l'occultare l'atto in favore, ò pregiudizio di chi si sia, è contro la buona fede, schiettezza, e candidezza, che si ricerca ne' Giudici; e tolta la contrarietà cessa anco lo spergiuro, che non si commette senza dolo, come ferma il Farinac. *quaest.* 56. *artic.* 5. *num.* 202. la qual contrarietà facilmente si sfugge ne' testimonj con se medesimi, considerando, che se bene non hanno deposto nel primo esame, e perciò ritenuti in carcere segrete, per quanto comportano gl'indizj contro di loro, e la qualità della causa, deponendo nel secondo esame, ò in tortura, quando vi sia luogo, si deue attendere l'ultimo detto, in correzione del primo, la qual correzione è lecita incontanente, e tale si dice anco doppo più giorni, mentre sono stati ricevuti in carcere segrete, e non hanno potuto parlare con le parti, come sopra si è detto; anzi possono li testimonj, anco ex intervallo correggere i loro deposti quando hanno deposto con

56 parole di non credere, non sapere, ò non ricordarsi, ò simili dubitative, come per lo più sogliono fare, perchè possono doppo credere, sapere, ò ricordarsi, *e* più chiaramente, e accertatamente deporre, nè si dicono varj, nè a se medesimi contrarj, per la dottrina del Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 277. *per tot.* Farinac. *quaest.* 66. *num.* 163. 233. 243. 251. 253. 329. *& seqq.* fino 370. massime allegando qualche causa probabile.

E meglio di tutti Tindaro *nel suo trattato de testibus per tot.* dove introducendo Bartolo, e Baldo a disputare, & il Romano a decidere sopra la materia delle variazione de' testimoni, nel *cap.* 2. porta dodici casi, ne' quali

57 si sta al secondo deposto, e non al primo; e sono quelli, che giornalmente occorrono come sopra, ò simili, e nel *cap.* 11. *n.* 10. *& seqq.* dottamente, e sottilmente rispondendo all'obbietto dello spergiuro, che non osta, ò si tenga l'opinione di quei Dottori che vogliono non bastare lo spergiuro per repellere li testimonj, mentre non sia prima dichiarato per sentenza del Giudice; ò anco l'altra più comune, che non sia necessaria detta sentenza, perchè secondo la prima per ordinario non vi è tal sentenza, e secondo l'altra presumendosi vero l'ultimo giuramento come più deliberato, il primo deposto contrario benchè giurato si rende temerario, illecito, e nullo, e perciò

58 non toglie la forza, e vigore del secondo giuramento massime più amminicolato per non occultare la verità nel medesimo fatto, e lo replica più succintamente nel *cap.* 13. *sotto num.* 3. dove che quando li testimonj sono interrogati più volte in diversi tempi del medesimo fatto, sono deposti separati, e la falsità del primo come temerario,

rario, & illecito noo toglie, nè pregiudica al secondo ve-
ro, e deliberato, & è seguitato in sostanza dal Zuff. de
legit. procesf. lib. 31. cap. 107. num. 17. dove che nella sem-
plice variazione non havendo li testimonj havuto animo di
spergiurare, non si dicono spergiuri, ancorchè ex inter-
vallo diversamenre deponghino sopra del medesimo fat-
to; e così ho sempre visto osservare, & al più diminuirsi
di fede ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de' ca-
si, e delle persone.

Parimente quando una deposizione noo distrugge l'al-
tra, si devono ridurre a concordia, & attendersi l' ulti-
ma, nè si dicono varj li testimonj quando l' una, e l'altra
deposizione conclude l' intenzione dell' inducente; e se si
59 desse tal diversità, che non si potesse conciliare, ancora
l' ultima si dourebbe attendere, se fusse amminicolata coo
maggiori conjetture, overo se nella prima si fusse parlato
di passaggio, ò dubitativamente, e nell' ultima appensa-
tamente, e deliberatamente, come tutto ferma la Rota
Romana appresso Ludovis. decis. 230. per tot. & par. 12. re-
cem. decis. 101. n. 21. & 22. dove che li testimonj non si di-
cano a sè contrari perchè babbino deposto più nel secondo
esame, cbe nel primo, dovendosi pigliate ogni possibile
ioterpretazione per fuggir la contrarietà, imptopriando le
patole, per subauditi intelletti, e per interpretaaione sup-
pletiva, come prova anco il Farinac. quæst. 66. num. 317.
& seqq. Però quando li testimonj non sono stati bene
interrogati, ò non si sono bene esplicati nel primo esame,
60 e s' interrogano, ò si esplicano meglio nel secondo, ò de-
pongano davantaggio, e più chiaramente, non vi è con-
trarietà considerabile; potendo li testimonj anco doppo
intervallo di tempo richiamati dal Giudice, ò di sua spon-
tanea volontà, e non ad instanza della Parte aggiugne-
re quanto loro occorre al primo esame, benchè in tal caso
non meritino intera fede, secondo il Farinac. quæst. 66. n.
37. 251. & seqq. & numer. 357. & seqq.

E se bene è gran controversia fra' Dottori, se quanto si
è detto della conciliazione de' deposti de' testimonj per
non essere a se medesimi varj, ò contrarj, proceda sola-
mente ad effetto di scusarli dalla falsità, pure anco ad ef-
fetto che provino, nella quale di Farinac. d. quæst. 66. num.
321. & seqq. pare concluda intendersi per evitate il falso,
61 e non per far prova, massime nelle cause criminali; non-
dimeno quando li deposti fatti in diversi esami si possooo
senza gran difficoltà concordate, ò ricevere in correzione,
ò augumenro, ò dichiarazione come sopra si è detto, si
può fondatamente sostenere che provino almeno ad arbi-
trio del Giudice, per la dottrina del Felin. in cap. cum tu nu.
3. & num. 16. extr. de testibus, Boss. tit. de opposit. contr.
test. num. 11. & 12. Jacob. Put. decis. 28. in fine lib. 3. dove
recedendo da altra decis. ferma stante la possibile coocor-
dia, non solo evitarsi il pergiuro, ma anco indursi suffi-
ciente prova, Pac. Jord. Lucub. vol. 3. lib. 14. tit. 18. de te-
stibus num. 1103. & seqq. fol. 362. dove cbe quando la con-
tradizione non è manifesta si concordano anco ad effetto
di provare, siccome quando non si può provare in altra
maniera; e non dissente il Farinac in molti casi particola-
62 ri riferiti nella detta quæst. 66. num. 331. & seqq. per tot.
seguitato da Pace Jordano loc. cit. numer. 1119. & seqq.
Ludouis. d. decis. 230. Bich. decis. 618. numer. 6. Rot. part.
12. recent. decis. 101. numer. 21. & seqq. part. 17. decis. 188.
num. 15. & altrove passim, dove si è prestato intera fede al-
li testimonj varj, ò contrarj a se, ogni volta che si sono po-
tuti concordare con qualche legittima conciliazione, ò in-
terpretazione; & ancorchè queste dottrine parlino in cau-
se civili, non vedo ragione di differenza essenziale, per la
quale non possino procedere anco nelle cause criminali,
63 se non ad effetto di piena prova, almeno per far indizio
più, e meno ad arbitrio del Giudice, perchè data detta
concordia, ò conciliazione de' deposti per legittima inter-
pretazione, correzione, dichiarazione, ò aggiunta, non
vi resta in effetto alcuna contrarietà ostativa, & essendo
tutte le prove arbitrarie al Giudice, può valersi di simile
arbitrio regolato dalla ragione, tanto più in quei luoghi,
dove si trova difficultà, che li testimonj vogliono da prin-
cipio deporre liberamente la verità, ma sempre stentata-
menre con più esami, carcere, e simili rigori, come in
Firenze, e suo stato, dove però si stila far maggior capi-
tale delle prove tali quali si possono havere senza cavillarle
più del dovere, di quello per altro si farebbe se si trovasse
la facilità, che si dourebbe in ordine alla Giustizia, acciò
tutti, ò la maggior parte de' delitti non restino impuniti,
che è interesse pubblico.

Quando poi la contradizione fusse manifesta in cose so-
stanziali, e non si potesse concordate, nè ricevere in cor-
rezione d'altri deposti, non solo non se li deve prestar fede 64
alcuna, ma si devono tali testimonj inquisite, e punite di
falso, e pergiuro, come più volte ho osservato io medesi-
mo, secondo la dottrina del Farinac. d. quæst. 66. num.
56. & seqq. num. 320. &c. overo si possono torturare per
vedere in qual detto persistino, Farinac. d. quæst. 66. num. 98.
& seqq. & allora si attende il detto mantenuto in tortura,
come dichiara il medesimo Farinac. d. quæst. 66. num. 165.
& seqq. intendendo quando siamo nell' informativo ex of-
ficio; perchè se la variazione, ò contrarietà in cose sostan-
ziali seguisse nel repetitivo ad instanza della parte in ter-
mini abili, e permessi, si doverebbero torturare non per
vedere in qual detto persistino, ma per sapere da chi siano 65
stati subornati, stante fermo il primo deposto, che in tal
caso si deve attendere, Guaz. def. 19. cap. 2. num. 15.
Conciol. resol. crim. verb. Testium Miscellanea resol. 3. per
tot. dove però resta molto debilitato il primo deposto
per il secondo; ma di questo vedi Guaz. loc. cit. e quanto
ho detto più a basso num. e nel §. Testimonj num. 19. e nella
mia Somma latina §. Testes num. 40. dove che anco posso-
no esser puniti di falso, e pergiuro come posti fra due giu-
ramenti contrarj secondo il Locatel. in Prax. inspect. 5. 66
num. 151. Se poi quando si procede a tortura contro li te-
stimonj in detto caso, overo per havere la verità, ò per pur-
gare la macchia, ò supplire a qualche difetto, se li devino
prima assegnare le difese, par che di ragione l' affermino,
distinguendo il Zuff. de legit. procesf. quæst. 107. Guaz. def.
19. cap. 15. D. Fulvi. Majoran. in Opopran. crim. lib. 1. c.
5. num. 14. & 15. fol. 16

Ma non si osservare in Pratica Clar. §. fin. quæst. 45.
vers. solet dubitari, Ambrosin. procesf. informat. lib. 1.
cap. 4. numer. 4. si fa per evitare le subornazioni, Scyal.
de tortur. cap. 14. n. 73. dove che se si facesse altrimenti, si 67
distrugerebbero tutti li processi, e si pubblicarebbero gl' in-
formativi avanti tempo; Sanselic. decis. 24. numer. 2. ho
notato nella mia Somma §. Testes num. 16. vers. Quod Te-
stes, vedi binc inde due consulti appresso il Farinac. quæst.
39. num. 117. & seqq. Scanarol. de visit. carcerat. lib. 1. §. 5.
cap. 1 sect. 1. num. 20. & seqq. Conciol. resol. crim. verb.
Tortura resol. 5. per tot.

E la verità è, che in Firenze, è suo Stato ho sempre ve-
duto procedersi alla tortura contro li testimonj nelli casi
di ragione permessi indistintamente senza assegnarli al-
cun termine di difese, e senza disputarla con Procurato-
ri, ancorchè gl' indizj non procedessero da loro mede- 68
simi, ma da altri, da' quali fussero nominati, & aggra-
vati di sapere, e non volere deporre; eccetto, che quan-
do fussero inquisiti di falso, perchè allora, se occorresse tor-
turarli come indiziati, se li dourebbero assegnare prima
le difese come negli altri casi.

E se la contrarietà fusse fra più, e diversi testimonj in
cose sostanziali, e non conciliabili, a chi si possa, ò deva
prestar fede, secondo il retto arbitrio del Giudice, si deve 69
considerare il numero, la dignità, le verisimilitudine, il
favor del reo, ò della causa, e cose simili, come ampla-
mente dichiarano Farin. quæst. 65. par. 3. per tot. Pace Jor-
dan. Lucub. vol. 3. lib. 14. tit. 18. n. 1300. & seqq. ad 1360. fol.
375. Card. Tosch. litt. T. conclus. 240. 255. & seqq. Leon-
cil. decis. Ferr. 5. Cabal. resol. crim. cas. 231. num. 21. &
seqq. Menoch. de arbitr. cas. 526. n. 19. & seqq.

Ben' è vero, che in simil conflitto di testimonj con-
trarj, non si può alcuno punire di falso, confoodendo-
si i loro deposti, e non potendo constare chi di loro
dica il falso; ma si devono tutti rilasciare, e tenere 70
sotto mallevadori di rappresentarsi, intendendo quan-
do sono pari di numero, perchè se una parte prepon-
derasse all' altra, possono li minori di numero, e più
sospetti esser processati, inquisiti, & alle volte tortu-
rati, e secondo il risultarne puniti come pergiuri, e
falsi, Boss. de opposit. contr. test. numer. 12. & seqq.
Conciol. resol. crim. verb. falsum, resolut. 16. & verb.
Testis quoad dicta resol. 10. Scacc. de sentent. & re
judic.

indic. glos. 14 quæst. 7. num. 127. & seqq. ad 146.
Dal che segue ancora non esser sempre vera l'opinione
di molti Dottori, che un solo testimonio esaminato dal-
la Corte ex officio provi contro l'inducente, è contro il
Fisco, perchè non procede quando vi sono altri testimo-
nj Fiscali, che depongono il contrario a favore del Fisco,
dovendosi in tal caso star al deposto della maggior parte
71 de'testimonj, Conciol. *resol. crim. verb. Testis quoad dicta
resol. 16. n. 12. & seqq.* Sanfelic. *decis. 163 per tot.* dove rife-
risce esser così stato giudicato in Roma, Napoli, e Bolo-
gna; essendo anco di stile della Rota Romana, non at-
tendere il deposto d'unico testimonio contro l'inducente,
mentre non sia riprodotto in giudizio, già che per la sola
induzione del testimonio s'intende solamente approvata la
persona, e non il detto, mentre anco non sia reprodotto,
come sopra, Cavaler. *dec.* 336. *n. 5.* Rot. *part. 9 recent. decis.*
344 *n. 20. par. 12 decis. 191. num. 11. & part. 14. decis. 523. num.*
15. e non disente il Farinac. *quæst. 62. n. 213. 237. 243. & seqq.*
E perchè avanti l' inquisizione si può anco qualche
volta nel medesimo processo informativo procedere a tor-
tura contro detti pretesi rei, sufficientemente indiziati, è
da sapersi, che la tortura è rimedio sussidiario da usarsi
solamente quando la verità non si può trovare in altro
modo, apportando danno irreparabile; e però regolar-
72 mente non si dover dare se non doppo hauuta copia degl'-
indizj, e fatte le difese, ò passato il termine a difendersi, &
ad opporre come esclamano tutti li Dottori della pratica
in contrario: nondimeno ne' casi gravi, come d'assassina-
menti, furti qualificati, e simili, quando paresse che veri-
similmente il reo potesse purgare civilmente gl'indizj, e
fusse anco verisimile, che havesse havuto compagni, ò man-
danti, costando legittimamente del corpo del delitto, e
d'indizj sufficienti, anzi urgentissimi, e quasi indubitari,
si tollera di venire a' tormenti anco nel processo informa-
tivo, e senz'altre difese per all'ora, acciò con l'aspettare
non si dia tempo a'compagni, ò mandanti di ritirarsi; per-
chè dovendosi massime li ladri, interrogare de' compa-
gni, e d'altri furti, quando di già ne hanno confessato,
o sono restati legittimamente convinti di qualcheduno, se
confessassero nuovi furti, e compagni, sarebbe necessario
aggiugnere all'inquisizione, e cominciare da capo, con
danno, lunghezza, e scomodo tanto delli rei, che de'
ministri: però fin tanto che loro, & i compagni non sono
stati esaminati, & interrogari se hanno fatto altro, non
si doverebbe formare l'inquisizione: se bene anco ne'fur-
ti, se si credesse verisimilmente che il ladro fusse stato solo,
e non havesse fatto altri furti, si doverebbero prima asse-
gnare le difese come ordinariamente si fa, & è di ragio-
ne nell'altre cause. E se bene, come ho detto, questa
pratica è comunemente dannata, nondimeno ne' casi
gravi s' osserva in molti Tribunali Supremi, & usata
a luogo, e tempo con le predette, & altre circostanze,
non è se non buona, e laudabile, come anco si può ve-
dere da quello, che amplamente ne scrive il Scanarol.
trat. de visit. Carcerat. lib. 1. §. 8. cap. 2. sect. 1. & seqq. Mattheu.
Sanz. *de re crim. contr. 25. per tot.* dove fra altri fa menzio-
ne del Senato Fiorentino che habbia tal preminenza. So-
lo che non consiglierei mai li Giudici inferiori a valerse-
ne, e parendoli opportuna in qualche caso, gli esorterei a
parteciparlo prima con li Superiori, acciò non ne habbino
a ricevere delle mortificazioni, essendo ciò lecito solo ne'
Tribunali supremi, come ho detto nel *§. Tortura num. 13.*
& essendo stata disegnata dal Giudice di Montepulcia-
no dell'anno 1676. in causa di certi ladri, non fu appro-
vata, stimandosi sempre meglio camminare per le strade
battute, e giuridiche; essendo al più lecita come dissi per
la preminenza de' Tribunali in casi attrocissimi, e non
altrimenti, come anco scrivono detti Autori dottamente,
& ho io notato nella mia Somma *§. Tortura num.* 8. con
l'Addizioni, alle quali mi rimetto.
Se nella tortura del processo informativo il reo confes-
serà, e ratificherà, succede tal constituto, e ratificazione
in luogo dell' inquisizione, che non sarà necessario altri-
menti formare: se bene anco si può formare, come per lo
più si costuma nelli Stati di Toscana, dovendosi però sem-
pre avvertire, quando in questo caso si farà risponde-
73 re, ò altrimenti si esaminerà, di farlo con protesta, che appa-
risca negli atti, senza pregiudizio alcuno del confessato,
& acquistato per il Fisco. E perchè non saranno prima
state assegnate le difese, è necessario doppo detta confes-
sione, e ratificazione, assegnare al reo il termine ordinario
di dieci giorni ad opporre, e far quanto gli occorre, che ser-
virà per le difese, potendosi anco contro la propria con-
fessione provar cose che la togliono affatto, ò la debilita-
no in maniera, che si deva venire a nuove difese, ò a pe-
na arbitraria più mite dell'ordinaria; se bene anco quan-
do si sarà proceduto per via ordinaria di tormento doppo
le difese, seguendone confessione, e ratificazione, si deve 74
assegnare qualche termine, ma in questo caso assai più bre-
ve, come di due, ò 3. ò 5. giorni a dire quanto gli occorre
contro la propria confessione, &c.
Se poi negherà, e con la fune haurà purgato tutti gli in-
dizj, non occorrerà formare inquisizione, quando egli
non volesse per altre strade provare la sua innocenza, ò che
non paressero affatto purgati d'indizj, ò ci fusse speranza d' 75
acquistar in breve altri indizj, ò in altro modo si potesse
dubitare dell'innocenza del torturato; e in questi casi si
potrebbe, e doverebbe anco formare l'inquisizione, acciò
nel termine solito delle difese si possa appieno giustificare;
il che non facendo, e bisognando, si può anco alla fine del
processo, cioè doppo le difese, supplire con nuoua fune: ma
havendo affatto purgari gli indizj si deve spedire il proces-
so con disegno di liberarlo, ò non molestarlo davvantag-
gio, ò relassarlo con mallevadore *juxtà vires* sospendendo
detto processo, ò assolverlo con la clausola *rebus sic stanti-
bus*, come si costuma con quelli, che sostengono la tortura.
Dovendosi dunque venire all' inquisizione, si deva sape-
re, che trattandosi d'inquisizione speciale contro d'alcuno,
non si può, nè deve formare senza sufficienti indizj da esti-
marsi ad arbitrio del Giudice, ogni volta cioè, che haverà
qualche gagliarda presunzione del delitto contro dell'im-
purato, non se ne potendo dar certa regola, come d'un te- 76
stimonio di vista, e qualche cosa meno, fama legittima-
mente provata, fuga, inimicizia, e cose simili, massime
quando fussero più cumulati insieme, particolarmente
quando si procede ex mero officio del Giudice, e pro-
cedendosi a denunzia di persone deputare, ò per querela
della parte, si costuma, che ogni indizio, con esse cumula-
to, sia sufficiente a formare l'inquisizione: vedi indizj, &
inquisizione: perchè l'asserzione dell'offeso di buona fama
con altri amminicoli fa sufficiente indizio, non solo per
l'inquisizione speciale, ma anco alle volte per la tortura,
massime mantenuto in articolo di morte, Mascard. *de pro-
bat. concl.* 144. & 1129. Ant. de Ballis *tract. var. lib. 1.* 77
quæst. 11. Farinac. *quæst. 46. num.* 35. & 52. Conciol. *resol.
crim. verb. Assertio resol unic.* Zuff. *de legit. process. lib. 3.
quæst. 180. num.* 1. D. Fulu. Majoran. *in Opoprax. lib. 2. cap.*
8. *n. 135. & seqq. fol* 228. con altri citati nella mia Somma *§.
Assertio n. 1.* però la vera pratica è, che ricevuta con giura-
mento la nominazione del feritore dall' offeso, massime
con pericolo di morte, si commetta la cattura, e seguen-
do si esamini, e proceda servatis servandis: non seguen-
do la cattura si faccia fare il referto della fuga, e ritiratez-
za, che con il detto dell' offeso basta a formare l'inquisi-
zione, e restando contumace, a condennarlo, come pro- 78
va il Majoran. *loc. cit.* vedi nel *§. fuga*, e novamente
Franc. de Angelis *trat. de confess. lib. 2. quæst.* 50. & ho det-
to nel *§. Indizj num. 2. e 3.* e nella Somma.
E se da'testimonj nominati nella querela si caverà qual-
che cosa davvantaggio, si potrà il querelato inquisire di
quel più ex officio, perchè sono due li modi d' inquisire,
uno ad instanza della parte, l'altro ex officio; e questi si
possono anco accumulare insieme, come per lo più si fa,
per supplire ad ogni difetto del querelaute, e per for-
mare bene l' inquisizione, che è il libello del Fisco, al 79
quale si deve conformare la senrenza, come nelle cau-
se civili: potendo uno, e più essere imputati d'uno, e più
delitti diversamente qualificati, si deve avvertire di non
tralasciare alcun capo, ò qualità sustanziale, perchè di
quello non fusse espresso nell'inquisizione, non ne potreb-
be seguire condanna, ma sarebbe necessario riformare
l'inquisizione, ed aggiugnervi il tralasciato, con far di
nuovo rispondere, ò citare, con protesta di non pre-
giudicare al già acquistato, ò vero finita la causa forma-
re nuoua inquisizione sopra il capo tralasciato, essendo
cosa diversa con nuove risposte, ò nuove citazioni; ma 80

per non lasciare indietro cos'alcuna, si costuma far prima lo
spoglio di tutto il processo in un foglio, e così accumulata
ogni cosa insieme, facilmente si forma l' inquisizione del
tutto., &c.

Nell'inquisizione si deve mettere solamente quello che
consta per atti, e legittimi indizj, tralasciando le cantilene,
che fanno alcuni poco pratichi per ingrandire il delitto, se
bene di ciò non vi siano indizj nel processo; & in oltre si
81 deve mettere il luogo, e tempo del commesso delitto, cioè
l'anno & il mese, & anco il giorno, & ora, constando, ò ve-
nendone fatta instanza per difesa del reo, & anco è utile
per il Fisco, essendo seguito di notte, ò in giorno di Festa,
perchè tal volta si duplicano le pene, ò bastano indizj più
leggieri: vedi *Pene n.* 21. *& seqq.*

Trattandosi di ferite, ò risse con armi, si deve esprimere
la qualità dell'armi, perchè oltre alla pẽa delle ferite, ò omi-
cidio, ci entra ancora la pena della delazione dell'armi per
82 chi nõ havesse facoltà di portarle, di modo che nè anco vẽ-
ga cõfusa nella cõfiscaziõe universale de'beni: vedi *Delaz. n.* 7

Che cosa poi venga sotto nome d'armi quanto alla dela-
zione: vedi *Armi per totum*: E li Statuti che impongono
pena a chi percoterà con armi, s'intendono anco per le
percosse fatte con sassi, bastoni, ò simili strumenti,
83 quanto alla pena della ferita, se pure non qualificassero
l'armi con dire *cum armis ferreis*, perchè allora non si
comprenderebbero le ferite fatte con sassi, ò bastoni; ò se
punissero solo le percosse a man vacua, *& cum armis fer-
reis*, e non di bastoni, ò altro simile strumento, la pena
sarebbe arbitraria, &c. vedi *Bastoni*, *e Sassi*.

Ne'furti si deve esprimere la violenza, forza, rotture, e
sconficamento (se vi sarà) che è di molta importanza, perchè
se bene anco per tre furti semplici si possono far' impiccare
li ladri; nondimeno per lo più si mandano in galera, ancor-
chè li furti fussero di maggior numero, quando fra essi non
ve ne sia alcuno de'qualificati rispetto alla somma grande,
sforzo, o rottura, ò simili qualità aggravanti; ma allora
senza dubbio si devono far' impiccare, trattandosi di più
84 furti: perchè per un solo, ancorchè qualificato, mentre
non fosse notabilissimo ad arbitrio del Giudice, non si
doverebbero far morire: vedi *Ladri, e Furti*, come, la qualità
delle scale adoperate, perchè anco queste aggravano: vedi
Ladri num. 17. ò de'grimaldelli, che sono proibiti portarsi,
ò prestarsi a detto effetto, sotto pena della galera, &c.

85 Circa li grimaldelli e da notarsi un processo di Certaldo
contro Lorenzo Grazi, spedito dal Magistrato de' SS. Otto
sotto di 11. di Settembre 1666. in filza processi 617. num.
121. dove essendo stato trovato da' famigli a d. Lorenzo
due grimaldelli, e querelato di ciò, e come sospetto di la-
dro, negato da lui non fu inquisito, ma semplicemente per
detti grimaldelli ordinato dover dare mallevadore di rap-
presentarsi in ogni caso, che contro di lui si trovasse cosa
alcuna; e così in casi simili mi ricordo esser stato più volte
osservato, ò con darli qualche esilio come sospetti, e non
pena positiva per li soli grimaldelli, che aggravano bensì
il delitto con essi commesso, ma per se stessi non inducono
che sospetto, potendo anco servire ad altro,

Delle ferite si deve mettere il numero, luogo, e qualità
di esse, per la diversità delle pene imposte, e per conoscere
se siano mortali, &c. vedi *Ferite per tot.*

86 Ed essendo seguita morte, si deve dire in capo a quanto
tempo, perchè s'arguisce anco da questo la qualità delle
Ferite; vedi *Omicidio num.* 39. *& seqq. e Ferite per tot.*

87 Si suol anco dire dolosamente, e pensatamente, perchè
dove non è dolo, non v'entra mai la pena ordinaria del
delitto; e qualsivoglia causa, benchè ingiusta, e bestiale
88 scusa da quello, e fa esser luogo a pena arbitraria più mi-
te, secondo la qualità de'casi; e la premeditazione ancora
aggrava di molto il delitto, quando veramente vi sia, e si
provi almeno per indizj, &c.

La detta regola però, che qualsivoglia causa scusi del
89 dolo, e della pena ordinaria, si limita in più casi, come si
può vedere dal Farinac. *quæst.* 90. Cabal. *resol. crim. cas.*
102 *num.* 18. *& de omn. gen. homicid. n.* 110. *&* 317. Sanfelic.
dec. 46. *n.* 10. *&* 11. Mattheu. Sanz. *de re crim. controv.* 33.
n. 31. *& contr.* 63. *n.* 44. *& seqq. per tot.*

Ed in ultimo si pongono le clausole contro, &c. Super
quibus, &c. che significano esser dedotte tutte le Leggi,
90 e Bandi sopra il delitto di che si tratta, e potersi punire in
quella parte della quale consti a bastanza, benchè non re-
sti il tutto provato.

Formata l'inquisizione si devono citare a rispondere, e
difendersi gl'inquisiti, secondo l'uso del luogo, che general-
mente è di mandare due citazioni, con termine di tre gior- 91
ni per ciascuna, e la terza in bando, con termine di cinque
giorni, e queste si possono indifferentemente fare, ò a casa, ò
in persona di quello, che si cita, abitando nella jurisdizione;
& abitando fuori, ma nello Stato, per lettere sussidiali con
detti termini, e nel modo che sopra; essendo forestieri si ci-
tano alla colonna secondo lo stile del luogo: vedi *Citazioni*.

Nella Cancelleria de'SS. Otto, & in oggi della Rota
Criminale, si fanno solo due citazioni, cioè le prime [omessa
quella in Bando] con termine di cinque giorni per ciascu-
na, quando si fanno per fuori della Città, acciò il termine
sia competente; nella Città con termine di due, o tre giorni:
e sempre devono dette citazioni esser fatte con termini di- 92
stinti, e non conculcati, cioè una passato il termine dell'al-
tra, contenere di ordine di chi, cioè di qual Tribunale
siano citati, dove devino comparire, l'atto a che sono ci-
tati, cioè a rispondere, e difendersi da una inquisizione con-
tro di loro formata [non costumandosi in questi Stati di
fare altra espressione, nè di trasmettere il tenore dell'inqui-
sizione] il giorno delle fatte citazioni, il nome del Messo
ò Cavallaro che l' haurà esequite, e farà le relazioni ò re-
ferti, e tutto con dimissione di cedole del detto tenore
rispettivamente in persona delli citandi, ò citati, overo a
casa della loro solita, & ultima abitazione, o anco sempli-
cemente a casa in mano di chi vi abita, e non vi abitan-
do alcuno con affissione di dette cedole alla porta princi-
pale della casa, e non mai nel buco della chiave, nè sotto la
soglia dell'uscio, nè gettarle per le finestre, [se pure non se-
guisse a vista delli abitanti, che picchiata la porta non vo-
lessero aprire, per non ricevere le citazioni] perchè devono 93
essere affisse in luogo patente, e non in occulto, acciò più
facilmente possino pervenire a notizia delli citati per mez-
zo di vicini, parenti, ò altri; nè anco mai in persona d'altri
fuori di quelli, che si citano, se bene fussero padri, madri,
fratelli, moglie, mariti, e simili prossimi congiunti, mentre
ciò non seguisse alla casa dell' habitazioni di essi citandi,
perchè all'ora si possono rilasciare le cedole in mano de'
congiunti, servitori, serve, ò altri, che vi si trovino, e sono
valide le citazioni, ricevendo forza dall'essere fatte a casa
delli citandi, e non dalla persona, alla quale si rilascino. E
fatte legitimamente le dette citazioni, restano contuma-
ci gl'inquisiti; ò comparendo a rispondere, si procede poi
a sentenza senza altre citazioni, perchè di generale con- 94
suetudine nelle cause criminali non è necessaria altra cita-
zione a sentenza, come attesta il Card. Tusch. *lit. Cod. con-
cl.* 173. *num.* 29. *& seqq.* & ho detto nella mia Somma *§. Ci-
tatio num.* 63. dove ho scritto molte altre cose notabili in
tal materia, & in questa Pratica *§. Citazioni per tot.* a' quali
luoghi mi rimetto per essere materia amplissima, e non re-
petere inutilmente le medesime cose.

Se pendenti detti termini fusse allegato qualche giusto
impedimento, non si trattando di cause gravi, che ne
possino andare pene afflittive, si può sospendere, & aspet-
tare per qualche tempo ad arbitrio del Giudice; ma nelle 95
cause gravi si deve sempre procurare d'assicurare le perso-
ne per quanto sia possibile, e tirare avanti con ogni giusto
rigore, e spedizione, non ostante fusse allegato, che l'in-
quisito citato habbia bando, ò sia confinato; perchè se bene
alcuni habbiño voluto, che in questi casi sia tenuto il Giudi-
ce ad offerirli salvo condotto, nondimeno questo non si os-
serva, massime nelli Stati di Toscana, e con ragione, non
dovendo dal suo delitto, e malefizio per il quale è stato
condennato, conseguire tal comodo, ma ad esso tocca a
supplicare, & ottenere salvocondotto, volendo costituirsi
a difendersi dell'inquisizione, e facilmente se li concede. 96
Se poi constasse essere carcerato in qualche luogo dello
Stato, si potrebbe soprassedere come sopra, scrivendo che
non sia rilasciato senza darne avviso, che si manderà a pi-
gliare, ò che sia mandato doppo sarà spedito, havendone
bisogno per interesse dell'ufizio: vedi nelle mie risoluzio-
ni *cap.* 71. *num.* 23. *& seqq.* ma se constasse essere trattenuto 97
altrove, si deve aspettare, che sia in libertà.

Comparendo qualche privilegiato che alleghi, e faccia
constare almeno in manica Judicis non essere sottoposto

al

al foro: se nella medesima causa non sarà alcun sottoposto
trattandosi di persone Ecclesiastiche, si devono rimettere
98 al lor Ordinario, ma se vi saranno mescolati laici, si de-
ve tirare avanti il processo, unitamente contro di tutti per
poter trovare la verità, senza però mai citare li non sotto-
posti, e nella spedizione condennare, ò assolvere li sot-
toposti per giustizia, e gli altri non sottoposti rimetterli
al suo Ordinario, al quale si deve far sapere il delitto, per-
chè non rimanga impunito in loro, che è interesse pubbli-
co, e quando suffraghi a'Cherici: vedi *Privilegio num.* 26.
28. *& seqq.* e nella somma *§. Clericus num.*

Se poi si trattasse d'altri privilegiati, come di Cittadini
Fiorentini, e simili, si deve fare il processo informativo,
e mandarlo senza dissegno al Magistrato degl'Otto, ò altro
Magistrato, a chi s'aspettasse la cognizione: vedi *Rettori n.*
99 *75. e Magistrato n.*8. In tutti li casi gravi, e che possono por-
tar pene afflittive, si deve in oltre procurare d' assicurare le
persone de'delinquenti per darne conto, e tenerle a dispo-
sizione del lor Giudice competente: Il che si può fare an-
100 co nelle persone Ecclesiastiche senza timore di scomu-
nica, quando si trattasse d'oviare a qualche male, e delitto
futuro, ò anco commesso sendo grave, e lor sospette di fu-
ga, non con animo però di ritenerle, nè di punirle, ma ad
effetto di condurle, ò rittenerle a disposizione dell'Ordi-
nario lor superiore: qual condotta, e remissione va fatta
101 a spese loro: vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 180. *n.* 16. *& seqq.*
e cas. 228. *n.* 8. *e* 23. Duen. *reg.* 99. *limit.* 2. & altri addotti, e
seguitati dal Scanarol. *trat. de visit. Carcer lib.* 2. *§.* 2. *cap.* 2. *n.*
12. *&c. & lib.* 3. *§.* 7. *cap.* 6. *n.* 14. *&* 15. *fol.* 497. *& §.* 10. *cap.* 3. *n.*
9. *fol.* 555. Daniel de Nobil. *Disp.* 64. *n.* 60. *& per totum fol.*
652. e nell'Addizione a detta *Disput.* 64. *fol.* 163. Clar. *quæst.*
28. *n.* 6. Cabal. *cas.* 9. *n.* 17. Farinaz. & Vulpio. *in Suco quæst.* 8.
n. 34. *&* 113. *&c.* Sperel. *decis.* 124. *n.* 46. *&c.* dove però modi-
fica doversi intendere, quando non vogliono desistere dal
delitto, nè si può in altra maniera riparare al danno, &
ingiutia, che fanno ad altri, e così per oviare al male, Pae.
Jordan. *Lucubrat. vol.* 2. *lib.* 11. *tit.* 3. *n.* 43. *fol.* 518. e meglio
nel *vol.* 3. *lib.* 13. *tit.* 8. *n.* 105. *& seqq. fol.* 82.

Fatte dette citazioni, ogni volta che l'inquisito compa-
rirà si deve con un precedente constituto, come si è detto
102 di sopra, ammettere alla risposta dell'inquisizione, pur-
chè non sia data la sentenza; ma con questa differenza,
che chi comparisce doppo spirati li termini di tutte le ci-
tazioni, è contumace, e come tale non provando la sua
innocenza, deve senza altri indizj esser sottoposto al tor-
mento, &c. vedi *§. Contumaci*, dove anco si dice, come non
comparendo si devino prima spedire le cause cõtro di loro.

Intendendo mentre la causa sia tale, che possa usarsi il
tormento, & altro non osti, nè anco sempre si osserva, dove
103 in altro modo sono purgati gl'indizj, come si dice nel *§.*
Tortura, perchè prima se li assegnano le difese, e non pur-
gando gl'indizj all'ora sarebbe luogo alla tortura per la
contumacia, vedi nel *§. Contumaci n.* 3.

Riceuuta la detta risposta con quella maggior chiarez-
za che sarà possibile, si deve assegnare termine di dieci
giorni a far le difese, che secondo lo stile della Cancelleria
del Magistrato degl'Otto si comprende sotto la clausola,
104 *al quale &c.* E fu monito, &c. con dichiararlo però in voce
a gl'inquisiti, acciò sappino quello, che devono fare: e que-
sto termine è comune anco all'inventore, ò querelante, alli
quali si deve notificare tal risposta, acciò possino fare, de-
durre, & allegare quanto a loro occorresse; avertendo pe-
rò, che questo termine delle difese non si deve assegnare
105 alli contumaci, ne pubblicarli il processo, ne notificarli
la publicazione fatta alli presenti, nè altri simili atti, come
ho veduto più volte erroneamente osservarsi da alcuni im-
periti, ma solo se li notifica la sentenza in alcuni casi, co-
me si dice al num...

Quì è da notare, che nelli Stati di Toscana si dà copia
solo dell'inquisizione, e constituti degl' inquisiti, e non
di tutto il processo informativo, come in altri luoghi, &
anco trattandosi di cause gravi, nelle quali non sia luo-
go a rilasciargli con mallevadore, e si ritengono in segre-
te, massime fin tanto che non siano fatte le difese, & anco
più oltre, e con quelle cautele maggiori, che paressero
più necessarie per ben custodirli fino alla spedizione, se-
condo la qualità delle cause ad arbitrio del Giudice, con
106 darli però comodità di poter parlar con li loro Procura-
tori, & Auuocati. E se bene questa pare una pratica mol-
to dura, & esorbitante, nondimeno è tollerabile, e
non senza qualche ragione, per fuggire le subornazioni,
e falsità, e dovendosi cercare solo la verità, non riesce di
molto pregiudizio, perchè essendo questa una sola, se gl'
inquisiti sono innocenti, sarà facile dalla faccia dell'in-
quisizione, e constituti trovar modo di mostrarlo senza
vedere li deposti de'testimonj esaminati ex officio, con-
tro de'quali anco per ogni equivoco, errore, ò falsità, che
havessero detto, gli rimane il jus, e facultà di opporre tan-
to circa le persone, che circa li deposti doppo la pubblica-
zione del processo, come a suo luogo si dirà.

E che anco nel Regno di Napoli nelle cause gravi non
si dia copia del processo informativo, ancorchè il reo hab- 107
bia per repetiti li testimonj fiscali si raccoglie dal Franch.
decis. 629.

Ma essendo parsa rigorosa tal pratica alla somma pie-
tà del Serenissimo Gran Duca Cosimo III. con occasione
dell'erezione della Rota Criminale in Firenze l' anno
1680. è stato ordinato, che in avvenire per le cause, che si 108
faranno in detta Rota criminale, e Tribunali di essa
Città si pubblichino li processi, e si mettino alla larga li
rei quando sè gli assegnano le difese come di ragione, con
intenzione d'ordinare il medesimo anco per gli altri Tri-
bunali di tutti li Stati di S. A. S. quando si saranno visti
gli effetti, e considerati li modi di praticarlo con sicurez-
za, e buon servizio degl'interessati, e della giustizia me-
desima, siccome poi fù ordinato per lettera circolare dell'
istesso anno.

Se si tratterà di delitti, che si possa incorrere in pena af- 109
flittiua anco solo di fune, non si può l'inquisito rilasciare
con malleuadore, eccetto che li Soldati per la sol pena di
fune non si possono ritenere, e negli altri casi di pene pe-
cuniarie si rilasciano con mallevadore: di che però vedi
§. Carcerati n. 4. *& seqq.*

Alle volte l'inquisito confessa, ma con qualche qualità
di provocazione, ò simile esclusiva del delitto, qual con-
fessione si deve accettare, e si ha per pura, e semplice, se 110
egli non proverà la qualità allegata, di che però vedi
§. Confessione n. 18. *& seqq.* nella Somma *§. Confessio n...*

E se bene nel detto termine delle difese, che per essere
comune comincia solo dal dì della notificazione, si dove-
rebbero fare le giustificazioni per una parte, e per l'altra, ò
almeno produrre li capitoli; nondimeno per non mai an-
gustiare, ò occultare le prove della verità, si possono sem-
pre accettare, quando non sia pubblicato il processo, ò che 111
le parti non ne habbino hauuto copia, ma doppo la pubbli-
cazione del processo havendone hauuta copia, non si dov-
rebbe accettare altro che la repulsa (e questo secondo la
pratica antica prima dell'erezione della Rota criminale
come sopra) & accettandosi notificare il tutto alla parte, e
procedere con riservo dell'eccezioni, per farne quel capi-
tale che sarà di giustizia in fine della causa, vedi sopra ou.

Si suole anco nel fine della risposta dell' inquisizione
apporre la clausola, *e fu monito*, che serve per citazione a
vedere giurare, e repetere li testimonj esaminati ex officio, 112
con termine di due giorni a dar gl'interrogatorj volendo,
altrimenti si haveranno per repetiti, e si procederà in cau-
sa &c.

Circa la qual repetizione è da sapersi, che di ragione li
testimonj regolarmente non provano senza la citazione
della parte a vederli giurare, con termine a dare gl'inter-
rogatorj: e perchè commesso qualche delitto, se la Corte
volesse nell'esaminare li testimonj citare la parte con det-
to termine, ne nascerebbono disordini di subornazioni,
& altro; pure sendo interesse pubblico di punire li delit- 113
ti, è stato trovato questo mezzo d'esaminare subito li te-
stimonj senza altre citazioni, e di provvedere poi anco all'
interesse della parte, con il repeterli precedente detta ci-
tazione, e termine, che si chiama comunemente legitima-
zione di processo.

Ma in molti Tribunali non si costuma di far tal repeti-
zione nel modo, e forma, che si ricerca di ragion comune
hauendosi per lo più per repetiti (precedente detta citazio-
ne, e termine) ò dal Giudice, ò dall'inquisito per abbre-
viare le cause, quando non paresse utile, ò necessario per il
Fisco venire a confronto de'testimonj con gl'inquisiti, che
serve per juridica repetizione. E che si possa introdurre 114
per

per consuetudine, testimonj esaminati ex officio per in-
formazione della Corte provino a bastanza ad effetto di
torturare, & anco condannare senza altra citazione, ò re-
petizione: siccome tal consuetudine osservasi nelli Stati di
Toscana, eccetto che quando alle volte si fanno li con-
fronti, che servono per repetizione, e non essere iniqua,
potendo bastare all'inquisito l'opporre doppo pubblicato
il processo ciò che vuole contro le persone, e detti de'testi-
monj, & altro in questa maniera, benchè nõ sia totalmente
uniforme: vedasi per il Cavallo *resol.crim.cas.*269.*per tot.*&
altri da lui allegati, Zuff. *de legit.proces.lib.*1. *q.* 52. *per tot.&*
*quæst.*117. Sanz.*de re crim.contr.*a 5.*n.*34.*& seq.* E che tal re-
petizione per legitimare li processi non sia necessaria, secõ-
115 do lo stile inveterato di questi Stati, benchè il reo non di-
chiari d'haverli per repetiti, fu risoluto dal Magistrato de-
gl'Otto sotto dì 27. Giugno 1664. & approuato da S. A. S.
sotto dì 31. Luglio 1644. come in filza de'Negozj *n.*1721.&
attesta il Vulpin. *in Suco*, Farinac. *quæst.*72.*c.*2.*n.* 25. *fol.*165.
E così fu di nuouo risoluto dal Magistrato de'Signori
Otto sotto dì 21. Luglio 1665. in un processo d'Anghiari
contro Paolo di Vangelista in filza Processi 614. n. 42.

Che quando il reo ha havuto li testimonj per repetiti,
possa non ostante tal dichiarazione pentirsi re integra, e
repeterli, vedasi Sanfelic. *decis.* 259. & opporli contro
116 quanto occorra Fulu. Majoran. *in Opoprax. fol.* 122. e tan-
to maggiormente quando saranno stati havuti per repetiti
dal Giudice secondo la pratica antica di questi Stati, pur-
chè la repetizione si faccia avanti la pubblicazione del
processo, che questo significa re integra.

Siccome anco di ragione nõ è necessaria la repetiaione
de'testimonj quando l'inquisito è contumace, perchè al-
lora havendosi per confesso, ò se fusse comparso, & havesse
117 confessato, non occorrono testimonj, & il medesimo si
dice quando li testimonj non havessero deposto cosa rile-
vante contro l'inquisito, ò che l'inquisito comparisse, den-
tro al termine di riseruo fattoli a poter compatire, e giu-
stificarsi, (come si costuma ne'contumaci non convinti)
ò fusse ammesso a nuove difese, perchè a lui tocca provare
la sua innocenza, come per il Cauallo *cas.* 110. *n.* 33. 36. e
37. vedi *§.Testimonj n.* 3.

E perchè, come dissi l'osservanaa non è totalmente uni-
forme in questa materia, se qualche volta paresse di fare la
detta repetizione non sarebbe errore [cessando ogni sospet-
118 to di subornazione] e venendone fatta instanza per difesa
de'rei, sarebbe necessaria con tutte le qualità precedenti: di
che vedi *Testimonj n.*3.*e* 4. mentre però ciò faccino dentro
al termine delle citazioni, e delle difese, e prima della pub-
blicazione del processo, ò avanti che la contumacia habbia
operato il suo effetto di trasferire in loro il peso di provare
l'innocenza: di che vedi nel *§.Contumaci*, perchè doppo ha-
vuta notizia del deposto de'testimonj, nõ si deve ammette-
re la repetizione per evitare le subornazioni senza le quali
è certo, che non si domanderebbe, si come doppo che sono
incorsi in contumacia, e che tocca loro provare l'innocen-
za, si hanno li testimonj per legittimamente esaminati, e
non possono domandare tal repetizione, che denotarebbe
imperfezione de'precedenti esami, e si farebbe pregiudizio
al Fisco ammettẽdola, vedi Zuff. *de legit.proces.quæst.*205.*n.*
31.*& seqq.* dove tiene il contrario in termine delle Consti-
119 tuzioni della Marca: Non crederei già fusse proihito re-
peterli per via di capitoli a difesa anco doppo la contu-
macia, che suppongono la validità, e perfezinne degli esa-
mi fatti ex officio, avanti però la pubblicaaione del pro-
cesso, Vulp. *in detto Suco*, Farinac. *q.*66.*n.*72.*fol.* 147. *e quæst.*
75.*n.*63. *&c. fol.* 173. Anzi che nelle cause criminali di ra-
gione si possino sempre esaminare, e repetere li testimonj
tanto a offesa, che a difesa, anco doppo la pubblicazione
120 del processo fino alla spedizione della causa, vedi Franch.
*decis.*716. intendendo quanto alla repetizione per convali-
dare la nullità del processo, & ex officio, non ad instanza
della parte, ne'quali termini parla il Francho, altrimenti nõ
passarebbe senza difficoltà in questi Stati secondo la prati-
ca antica, in oggi ridotta a'termini di ragione come sopra
si è detto, vedi Clar. e Bajard. *q.*49.*n.* 8. e Vulpin. *loc sup cit.*

Ma in tali casi di repetiaione, ò riproduaione sopra i
Capitoli, si deve avvertire, che se li testimonj si disdicesse-
ro in tutto, ò in cose sustanziali, distruggendo li primi de-
posti a favore del Fisco, si devono mettere in segrete, e
trattenerli fino alla spedizione, e risoluzinne della causa
per poterli inquisire di falso, ò fare altre diligenze che ve-
nissero ordinate da'Superiori; Se bene anco trattandosi di
negozio grave, e distruggendo affatto l'intenziono del Fi- 121
sco, se non restasse giustificata per altri mezzi, ò testimonj,
si potrebbono senza aspettare altro, secondo l'opinione di
molti, sottoporre al tormento, per vedere in qnal detto per-
sistino, e seguitare quello, che manterranno nel tormento,
e poi anco non ostante questo inquisirli di falso; ma se-
condo la più praticata opinione si devono sottoporre al
tormento, non all'effetto predetto, ma ad effetto, che no-
minino li subornatori, come ho detto nel *§. Testimonj n.*
19. e nella Somma *§.Testes numer...*

Quando poi la variaaione non fusse in cose sustanziali
ò non distruggesse affatto l'intenzione del Fisco, ò si trat-
tasse di cose leggieri, ò si potessero in qualche maniera 122
concordare, che non fussero contrarj a se medesimi, non
si devono molestare, ò al più in dubbio assicurarsene
con buoni mallevadori, per ogni ordine che potesse veni-
re da'Superiori di processarli, inquisirli, ò fare altre dili-
genze contro di loro. Et in ogni caso, ancorchè nella
repetizione deponessero diversamente, si deve attendere
la prima loro deposizione giurata, come disse la Rota 123
Romana *de probat. in novifs. decis.* 19. *& in una Ancon-*
tana incendij 30. *Maggio* 1588. *coram Comitolo*, appresso
Paol. Zacch. *quæst. medic. legal. tom.* 2. *decis.* 8. E vedi
Vulpin. *detto Suco*, Farinac. *quæst.* 66. *num.* 29.*&c. fol.* 144.
Conciol. *resol.crim. verb. Testium Miscellanea resolut.* 3. *per*
tot. dove che la prima deposizione resta alquanto debili-
tata, e si possano torturare per sapere da chi siano stati su-
bornati, vedi *infra sotto num.* 135.

Quanto alla suddetta repetizione è da vedersi ancora un
negozio del Magistrato degli Otto a mia relazione sotto
dì 8. Luglio 1679. nella Causa contro Gio: Mori detto
Pazzaglia del seguente tenore.

La repetizione de'testimonj per legittimare, e convali-
dere li deposti de'medesimi esaminati ex officio [quicquid
sit de jure] nõ è necessaria di consuetudine della Toscana, 124
come haver mille volte praticato, e visto praticare, & essere
valida, e sostenersi di ragione tal consuetudine di prestar-
li fede senza detta repetizione, non solo ad effetto di tor-
turare, ma anco di condennare nella pena della legge, at-
testa il Cabal. *rosol crim. cas.*269. *num* 3. 9. *&* 13. dove
che per difesa de'rei non si deve insistere in detta disposi-
zione di ragione, perchè la pratica approvata dalla con-
suetudine e in contrario come sopra.

Nè anco si concede la repetizione de'compagni de'de-
litti, nè de'querelanti, e simili per il sospetto della collu-
sione, che potrebbe seguire in pregiudizio del Fisco, Ant.
de Ballis *tract. var. lib.* 1. *quæst.* 26. *num.* 38. *& seqq.* Con-
ciol. *resol. crim. verb. Accusatio resol.* 12. Sabell. *in Sum.* 125
*§. Accusatio num.*17. *cum addit.& in §. Positio num.* 9. *&* 10.
*& §. Socius num.*57 *ubi plura.*

E se qualche volta si è concessa, ò concede detta repe-
tizione de'testimonj, è seguito, e segue ad instanza degl'
inquisiti, a'quali non pare proibito interrogarli per loro 126
difesa avanti la pubblicazione de'processi per fuggire le
subornazioni, benchè anco essere pratica dannabile, e
prejudiciale al Fisco habbia più volte detto il Magistrato
degli Otto ne'casi riferiti nella Prat. Sabell. *§. Testimonj*
*num.*4. e lo comprova il Clar. *§ fin. quæst.*53. *nu.* 15. *in fine*,
seguitato dal Farinac. *quæst.* 67. *num.* 263. intendendo
seclusa la necessità della repetizione per convalidare li
processi.

Non è dunque parte del Fisco attesa detta consuetudine
della Toscana fare la repetizione de'testimonj, perchè se
li presti fede, provando senza quella come si è detto, ma 127
bensì è peso degli inquisiti, che li vogliono fare interro-
gare condurli all'esame a tutte loro spese nell'istesso mo-
do che fanno degl'altri testimonj defensionali, benchè
per essere l'officio del testimoniare pubblico, è necessario
se li presti bisognando dalla Giustizia il braccio per astri-
gnerli, come pure essendo stato l'articolo acerimamen-
te disputato, fu di nuovo risoluto con il parere dell'Au-
ditore delle Bande da detto Magistrato, & approvato
da S. A. S. sotto di 20. Novembre 1674. nella causa
contro Gio: Antonio Fossi detto Moccioncino, che fu
condennato alla Galera senza altra repetizione, benchè
diman-

dimandata, non havendo condotto li testimonj a repeterfi & esaminarsi a sue spese come era tenuto con l'autorità, che li dava il Fisco, e Tribunale.

E si crede indotta tal consuetudine, oltre l'altre ragioni portate dal Caballo, perchè l'esperienza ha mostrato, e mostra continuamente, che li testimonj, quali non si vogliono disdire, nè variare da'loro primi deposti, ò non si tenta di repeterli, ò si fa collusivamente dagl' istessi inqui-
128 siti, e loro procuratori per sottrarli dalla repetizione, che li dimandano, con promettergli l'indennità dalla multa, che ne segue, della quale spedita la causa n'ottengono subito con ogni facilità la grazia senza altra briga, ò spesa, che di poche lire di cancellatura, e così spesse volte si storpiano le cause (quando si scorda, ò non ci vagliamo di detta consuetudine) in grave danno, e pregiudizio della giustizia, che in questo veramente havrebbe bisogno d'opportuno rimedio, e gli inquisiti come subornatori, e collusori meritariano castigo insieme con li testimonj, che si ritirano dalla repetizione, ma in questi casi, e simili si può dire, *che non deficit jus, sed probatio.*

Tornò rescritto, che si rilasciasse con mallevadore juxtà vires, e così fu esequito.

E però si stima migliore, e più sicura pratica, quando li Testimonj citati per la repetizione, non vogliono comparire a repeterfi, in cambio di multarli, inquisirli di false, e procedere prima contro di loro, come si dice nel *§. Testimonj n. 32.*

In confirmazione di quanto sopra, vedasi Matth. Sanz. *de re crimin. contro.* 25. *n* 34. *& seqq.* dove seguitando il Caballo, & altri ottimamente comprova detta consuetudine di prestar fede alli testimonj esaminati nell' informativo senza citazione della parte, e non repetiti, per esser la repetizione una solennità del Jus positivo, al quale può
130 certamente derogare il Prencipe, e la consuetudine, e perchè ben considerata è superflua, piena di pericoli, e subornazioni (come appunto io rappresentavo in detto negozio prima d'hauer visto questo dottissimo, & acutissimo Autore) dependendo la fede, e provanza de'testimonj dalla religione del giuramento, e probità delle persone, dalle quali esaminate per pratico, e timorato Giudice, nell' informativo solamente si ritrae la pura, e sincera verità più lontana dalle subornazioni, e non nella repetizione sottoposta a tanti pericoli; la quale nè anco di ragione comune è necessaria nelli delitti atrocissimi, & eccettuati,
131 come proua il medesimo Autore *loc. cit. n.* 35. & ho scritto nella mia Somma *§. Repetitio n.* 1. benchè il Farinac. *quæst.* 72. *n.* 123. tenga il contrario.

Non per questo intendo partirmi dalla pratica commune, ma solo inferire, che la repetizione de'testimonj per legittimare li processi criminali non sia necessaria in questi Stati, e quando si fa ad instanza degl'inquisiti per difesa ne'termini abili, cioè avanti la publicazione de'processi [con il braccio, & autorità, che li presta il Fisco] essere peso loro indurli a proprie spese, e non del Fisco, e così anco non comparendo a repeterfi, poterseli prestar fede ad arbitrio del Giudice, tanto più essendovi sospetto di collusione, e se bene so, che questa conclusione non piacerà a molti, ho voluto fermarla per chi mai si trovasse amatore della
132 giustizia, & alieno da simili sutterfugj, per non passare li delitti volontariamente impuniti, e per mottivo se mai piacesse alla Bontà di qualche Prencipe di provedere con legge particolare, acciò cosa tanto importante non si revocasse più in dubbio, e si levassero gli accennati disordini.

Si disputa ancora se la repetizione de'testimonj si possa fare doppo la pubblicazione del processo, e se trattiamo di
133 quella che si fa ex officio judicis per legitimazione del medesimo processo, ò per togliere il difetto delle citazioni, ò supplire ad altro che bisognasse, non pare dubbio che si possa sempre fare, come fermano communemente li Dottori citati nella mia Somma *§. Repetitio* con la piena Addizione.

Se poi trattiamo della repetizione, che si fa ad instanza della parte, e per difesa degl'inquisiti, questa non pare, che si possa fare doppo la pubblicazione del processo, come tutto si raccoglie dal Farinac. *quæst.* 66. *part.* 8. *num.* 264. *& seqq. ad* 317. *& quæst.* 75. *cap.* 14. *num.* 408. *& seqq.* Franch. *decis.* 716. Clar. *§. fin. quæst.* 49. *num.* 8. dove il Bajard. *num.* 32. *& seqq.* riferisce varj stili de'Tribunali con più dichiarazioni, vedi Zuff. *de legit. process. lib.* 3. *quæst.* 162. Conciol. *resolut. crimin. verb. Testes quoad examen resolut.* 6. *per tot.* doue avanti la pubblicazione si sogliono haver li testimonj per bene, e legitimamente esaminati, e nel Stato, e Legaziore d'Urbino sono tenuti li rei fare tal dichiarazione, stante la quale non possono dare di nullità per diffetto di citazioni, ma possono bene farli repetere sopra li suoi interrogatorj, anco pubblicato il processo, quando si sono riservati tal facoltà, altrimenti per detta dichiarazione s'intenderebbero havere anco rinonciato alla repetizione secondo il Cabal. *cas.* 169. *n.* 20. 134
Farinac. *quæst.* 72. *num.* 152. riferendo però anco altri in contrario, fra'quali Guaz. *def.* 24. *cap.* 8. *num.* 5. & Zuff. *de legit. process. crimin. quæst.* 168. *da vederfi per tot.* che vogliono competere la repetizione anco senza detto riservo, e pubblicato il processo. Ma questi, & altri, che si potessero allegare parlano secondo l'uso moderno d'alcuni Tribunali dello Stato Ecclesiastico, che anco si può dire abuso per esser contro la disposizione del jus Canonico, dell' opinion de' Canonisti, e di quasi tutti gl'Autori, che hanno scritto di questa materia in termini di ragione, introdotto tal uso al tempo del Farinaccio, e con la sua autorità, perchè scrisse a difesa d'un Giudice processato per haver ammessa la repetizione d'alcuni testimonj ad instanza della parte doppo pubblicato il Processo, quando che prima s'osservava come di raginne di non ammetterfi in detti termini, & era noto alla Sacra Consulta, tutto per asserzione del medemo Farinac. e che prima nò s'ammettesse detta repetizione ad instanza della parte doppo la pubblicazione del processo, l'attestano chiaramente il Bajard. Scacc. Ricc. e più altri da me citati nell'Addizion. della Somma *§. Repetitio per tot.* massime in questa ristampa di Venezia, nella quale si sono supplite più cose tralasciate nell'impressione di Bologna, a dove mi rimetto, havendo quivi più amplamente mostrato l'errore di tal'uso, e che anco secondo il Farinac. non si può sostenere de jure civili, che deve prevalere in Terris Imperij, e tanto meno de jute Canonico per esser contro il Testo, *e glos. in cap. per tuas extr. de test. & attest.*

Et in vero a che servano anco le repetizioni che si fanno ad instanza delle parti doppo pubblicati li processi, certo non ad altro, che ad illaqueare con pergiuri li testimonj, e farli incorrere in pene, recedendo da' lor primi deposti in cose sostanziali, ingrossare, e raddoppiare li processi per votar le borse a'rei senza alcun lor profitto, poichè 135
perseverando ne' primi deposti, li si rende totalmente inutile, e recedendo da quelli senza addurre, e provare causa ragionevole della revocazione, o variazione, se li Giudici vogliono far la giustizia, devono attendere li primi deposti giurati, legitimati, e senza subornazione (massime essendo aminicolati da altri testimonj, ò da altri indizj) e non li secondi seguiti ad instigazione, e subornazione, come disse la Rot. *de probat. in noviss. decis.* 19 & appresso Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 8. *n.* 14. e pienamente Farinac. *quæst.* 66. *n.* 124. *& seqq. & n* 130. Vulpin. *in Succo d. quæst.* 66 *n.* 29. *& seqq.* Fachin. *controv. jur. lib.* 9. *cap.* 84. Vermig. *consil.* 95. *n.* 1. *& e* Guazin. *defens.* 19. *cap.* 2. *n.* 15. quali attestano dalla più comune, e vera opinione; benchè per il secondo deposto contrario resti alquanto debilitato il primo a segno, che altri tenghino doversi torturare per sapere da chi siano stati subornati, secondo il Conciol. *resolut crim. verb. Testium Miscellanea resolut.* 3. *n.* 3. ma concorrendo altri aminicoli, ò indizj con il primo deposto, e non mostrandosi erroneo, stimo assolutamente quello doversi attendere come sopra, & anco procedere contro de'testimonj a tortura come dice il Conciolo, & a punirli per la falsità del secondo deposto, perchè il primo si ha per vero, non potendosi in quello considerar spergiuro, nè subornazione, ma solo nel secondo, che non apporta pregiudizio considerabile al primo, dovendosi attendere solo il tempo della deposizione, e non l'eccezioni, che doppo sopravengono di spergiuro, e subornazioni, che solo militano nell'ultimo deposto contrario, & il primo resta senza eccezioni.

Questa disputa cessava secondo la pratica antica de'Stati di Toscana di fare le difese avanti la pubblicaziõe del processo come s'è detto di sopra, ma si è suscitata cõ la nuova pratica di publicare il processo quãdo s'assegnano le difese, & essẽdo varie l'opinioni, e stili benchè si fusse cominciato 136
da

ad introdurre di fare dette repetizioni doppo visto il processo, fu ordinato dalla Rota Criminale prouisionalmente finche si senta la mente di S. A. S. per non indurre più speciali, e far maggior recesso dallo stile antico, che vi vuole repetere li testimonj esaminati ex officio sopra interrogatorj a difesa, lo deua fare auanti la pubblicazione del processo, e quello pubblicato non ammettersi la repetizione sopra interrogatorj; ma potersi solo esaminare a difesa per via di capitoli sopra cose, che non fussero contrarie alli loro primi deposti; e così poi ha anco approuato, e comandato S. A. S. per lettera circolare a tutti li Rettori dello Stato del seguente tenore.

Il Serenissimo Gran Duca nostro Signore in occasione dell'erezione della nuoua Rota Criminale ha comandato ch'in auuenire quando i Rei carcerati haueranno hauto il termine a far le difese, & haueranno dichiarato di ha-
137 uer per bene, e legitimamente esaminati, e repetiti i testimonj del Fisco, si facciano mettere alla larga, e si pubblichi il loro processo, con dargliene copia volendola: ma se volessero far repetere i detti testimonj, si deua fare la repetizione prima di pubblicare il processo, e di allargare il Carcerato, a fine di fuggire le subornazioni. Vuole però S. A. S. che ne' casi graui, & attroci, e doue fusse altra giusta causa di non allargare i delinquenti sia in arbitrio del Iusdicente il tenergli in segrete. Così auertirà V. S. i suoi ministri ch' in auuenire osseruino, e pratichino nelle cause Criminali; e farà registrar questa mia Lettera a cotesti libri pubblici, acciò sia nota, e praticata da' suoi successori. E nostro Signore la conserui.

Di Firenze il dì 12 Ottobre 1680.

Emilio Luci Auditore Fiscale.

Come si ordini dal Giudice per decreto la dichiarazione d'hauer li testimoni per bene, e legitimamente esaminati,
138 e poi dagl'inquisiti, ò suoi speciali procuratori con mandato, ò presenza degl' istessi inquisiti, che supplisce detto mãdato prima d' hauer copia, e vista di essi processi, si faccia tal dichiarazione per fuggire le spese, e lungezze, con la clausula *præter absentes, & mortuos, saluis exceptionibus contra personas, & dicta, & repetitione quatenus, &c.* al che però di ragione non possono esser forzati; (mentre di consuetudine, e stile come in Firenze, e suo Stato non si hauessero per legitimamente esaminati senza altra repetizione, perche in tal caso detta dichiarazione si può fare, e si fa comunemente dalli Giudici) che cosa sia detta dichiarazione per legitimare li processi, cioè supplire ad difetto delle citazioni a vedere giurare li testimonj, come, e quando si possa
139 reuocare; che non ostante detta dichiarazione anco senza la clausola *saluo jure repetendi*, si possa, e deua fare la repetizione ad instanza degl'inquisiti, anco doppo la pubblicazione del processo; (osseruandosi però diuersamente nello Stato Fiorentino, come sopra si è detto) che non si aspetti al Fisco; ma gl' inquisiti prouare la morte, ò assenza de' te-
140 stimonj eccettuati in detta dichiarazione; (se bene, che anco li testimonj morti si habbino per repetiti, e faccino qualche proua, ò indizio a tortura non potendo altre eccezioni nelle persone, ò detti, Zuff. *de legit. process. quæst.* 115. & *quæst.* 125. doue che se fussero confrontati per prima, ò dichiarati per legittimamente esaminati prouano interamente, benche per la morte soprauenuta non si possino repetere sopra gl' interrogatorj degl' inquisiti, con più altri citati nella mia Somma §. *Mors n* 8. & §. *Testes n.* 22. *vers. item si testes sint mortui*, e così pare si possa dire, che prouino in quei luoghi, doue di consuetudine non è necessaria la repetizione per legitimare li processi) se per la semplice rinuncia della repetizione s'intenda legitimato il processo: come sia in elezione degl' inquisiti domandare
141 la repetizione, ò fare la dichiarazione d'hauerli per legitimamente esaminati, & eleggendo loro tal dichiarazione non possa il Fisco impedirla, e voler più tosto la repetizione con pretesto di poter aquistare ragioni, perche hauendo tal pretensione può di nuouo sentirli auanti, e contestare il nuouo aquistato alli medesimi inquisiti: che non sia necessaria la repetizione, nè altra legitimazione del detto degli offesi, ò accusatori (anzi nè anco amettersi tal repetizione de gli offesi, querelanti, ò compagni, quando vi è sospetto di collusione, benche questo cessando si possa ãmet-
142 tere ad arbitrio del Giudice, ho notato nella mia Somma §. *Accusatio n.* 27. §. *Socius n.* 57. & altroue) che la sudetta semplice dichiarazione non supplisca il difetto della macchia de' testimonj, che si doueua purgare col tormento, mentre non fusse ciò espressamente dichiarato; che deua esser pura, e non condizionale, mentre non si trattasse di condizione veramente intrinseca; come non apporti pregiudizio agl'inquisiti, della sua formula, & altre cose nora-
bili in tal proposito Zuff. *de legit. process. lib.* 3. *quæst.* 162. 143
& seqq. fino alla quæst 184 doue amplamẽte dichiara questa materia, e modo di legitimare li processi per dichiarazione d' hauer li testimonj per bene, e legitimamente esaminati.

Da tutto il detto di sopra si conclude in sostanza, che in cinque modi si legitimano li processi criminali, e restano
conualidati li deposti de' testimonj esaminati ex offitio nel- 144
l' informatiuo senza citazione della parte; primo per la repetizione con citazione della parte; secondo per la dichiarazione d'hauerli per bene, e legitimamente esaminati; terzo per il confronto del quale anco più a basso si dirà; quarto per la confessione vera; quinto per la confessione finta resultante dalla contumacia degl' inquisiti, come pienamẽte discorrendo di tutti questi modi esplica con le risoluzione di più dubbi il Zuff. *nel d. tratt. de legit. process. per tot.*

Legitimato dunque il processo informatiuo in alcuno di detti modi, & assegnate le difese alli rei presenti(spediti prima li contumaci, che vi fussero, come si è detto, e si di-
rà, se pure non paresse bene di procedere ordine inuerso, 145
come qualche volta si fa quando sono deboli gl'indizj contro de' contumaci, e si spera d'aggrauarli con la tortura de' presenti se confessassero, se bene il più delle volte sostenendo la negatiua ne segue contrario effetto, ouero quando si preuede, che le difese de' presenti possono aggrauare li contumaci, perche in questi, ò simili casi, & anco di ragione si possono spedire tutti vnitamente secondo il Boss. *tit. de delict. n.* 46. & *tit. de sent. n.* 85.)

Li capitoli, che saranno prodotti a difesa degl'inquisiti si devono notificare alla parte, ò all'inventore, cõ termine di
duc giorni a torne copia, e dar' interrogatorj volendo: ma se 146
sarãno prodotti interrogatori, questi non si notificano mai alla parte, nè si mostrano ad alcuno, per non dar occasione di subornazioni: si devono ben ricevere ogni volta, ancorchè fusse passato il termine, mentre però non sia già seguito l'esame, & essendo seguito d'alcuni, si devono fare a quelli, che restano da esaminare, e tanto li capitoli, che gl' interrogatorj si possono produrre in una, ò più volte, essendo lecito sempre alle parti ne' termini abili aggiugnere quello gli occoresse: ma trattãdosi di novi capitoli addizionali, si devono sempre come sopra notificare alla parte, &c.

Nell' esaminare sopra li capitoli, & interrogatorj, permesse le douute munizioni, si deue auuertire di non mai dire, rispose esser vero quanto in esso si contiene, essendo
questa pratica biasimata, & anco poco vtile, ma scriuere 147
distesamente tutto quello dirà il testimonio, e contenendosi da vantaggio nel capitolo, ò interrogatorio, dire, rispose solo sapere, ò altro non sapere, con mettere per l' appunto quello che deporrà, &c.

In oltre molto importa far rendere la causa del sapere, atteso che in essa consiste tutta la forza della deposizione, e questa secondo la natura del fatto deue essere percettibi-
le per qualche sentimento corporale, come si è detto di 148
sopra; e perche non tutti gli Attuarj la sanno far' esprimere, sarebbe bene che l' esprimessero li Procuratori ne' capitoli, vedi *Testimonj n.* 5. & 6.

E trattandosi di prouare qualche tempo continuo, ò preciso, non basta dire da dieci anni in quà, ò da tanto tempo in quà: perchè in questo modo non si prouerebbe pur d' vn giorno necessariamente, come deuono concludere le pro-
ue, potendosi verificare in vna sol' ora, ò momento, ma si 149
deue dire del tal tempo preciso, dieci anni sono, e dall'ora in quà sempre, ò continuamente, ò dieci anni sono, e così in maniera, che necessariamente concluda il tempo che si deue prouare, vedi Nati. *cons.* 69. *num.* 2. *lib.* 1. Caualer. *decis.* 174. *n.* 3. & *decis.* 213. *num.* 2. Tusch. *litt. T. concl.* 273. Gratian. *discept.* 862. *n.* 45. Barbos. *de Dict. dict.* 58. *n.* 4.

Passato il termine probatorio, ò delle difese, e finiti gli esami si viene alla pubblicazione del processo, che è atto
sustanziale, per poter dar copia alle parti, e termine a re- 150
pulsa, e purgare gl' indizj che restassero, la qual pubblicazione va notificata a dette parti, con termine cinque giorni a tor copia, & opporre volendo, &c. alias, &c.

Ma

Ma che nelle cause criminali anco doppo la pubblicazio-
ne del processo,si possino di nuovo ricevere, & esaminare
150 altri testimonj,quando si procede ex officio, ò sopravven-
gono nuovi indizj,Franch.*dec.716.*Guaz.*def.24.c.* 7.Farin.
*q.75.c.14.*PaceJordan.*Lucub.vol.3.lib.14.tit.18 n.711.*e fu ri-
soluto dal Magistrato de'SS.Otto sotto dì 1. Aprile 1672.in
causa contro Clemente Franchini,&approvato da S.A.S.in
filza negozj n.5009 e di nuovo nella medesima causa sotto
dì 28.Giu.1672.in filza negozio n. 5117. nõ ostãte il parere
del S.Auditore delle Bande in cõtrario; ne'quali casi però si
assegnão anco nuove difese super noviter deductis,v.n.120

E se ci saranno testimonj esaminati ex officio, che non
siano stati repetiti, ò confrontati nel modo sopradetto, si
potrà con la pubblicazione fare anco la pronunzia d'haver-
li per repetiti, &c.

Nel qual termine doppo la pubblicazione, & havuta co-
151 pia possono le parti produrre nuovi capitoli, per ribattere,e
ripulsare quello che si è fatto in processo,che si chiamano a
repulsa, perchè regolarmente sopra il fatto principale nõ si
ammettono,ma solo per ributtare li testimonj, & altri atti,
come se volessero mostrare, che li testimonj fussero parenti
del morto,nemici dell'inquisito,che non fussero nel luogo,
che nõ potessero vedere,e cose simili: E se sotto pretesto di
ripulsa ẽtrassero anco nel fatto principale, si possono ãmet-
tere cõ la clausola salvo gl'impertinẽti,e da non si ãmettere
in ogni miglior modo,la qual clausola,per nõ errare,si suo-
le sempre usare tanto nell'ammissione de'capitoli, che de-
gl'interrogatorj,&c. Et anco questi capitoli vanno sempre
notificati alla parte,come si è detto degli altri; se poi si dia
repulsa della repulsa, & altro in questa materia, vedi *per li
Dottori allegati nel §.Test.n.16.* e nella mia Sõma §. *Repulsa.*

Occorre ãche qualche volta, che le parti,ò una di esse do-
mandi l'accesso del luogo,per mostrare che li testimonj nõ
potevano vedere,ò udir quello che hãno deposto, e che ciò
152 non sia verisimile,nè possibile,la qual'instanza va notificata
alla parte con breve termine a dir quanto occorre, ma dica
ciò che vuole,per esser questa provazione molto privilegia-
ta,e che supera tutte l'altre,nõ si deve,nè può negare e però
passato detto termine si dovrà determinare il giorno da
farsi l'accesso,e notificare alle parti come anco precettare li
testimonj,& altri che bisognasse,ch'in detto giorno all'ora
stabilita si ritrovino sul luogo,per fare quant'occorrerà,&c.

Arrivati sul luogo, si doverà primieramẽte verificare per
confessione delle parti,potendo [quando non vi sia fraude,
collusione,o accordo fra loro in dãno del Fisco,]ò per testi-
153 monj il luogo preciso del quale si tratterà, perchè altrimẽti
nõ si sarebbe prova cõcludẽte,e così fermato il luogo della
rissa,e quello di dove asseriscono li testimonj haver veduto
ò udito, seguitare l'altre diligenze, per fare esperienza di
quanto si pretenderà,e trovandosi falsità,ò aggiramento ne'
testimonj,si potrãno mandare in carcere per esaminarli più
minutamente,e scoprire la lor falsità;e per cõvincerli, ò fa-
154 re vera esperiẽza della verità,sarà necessario non solo haver
fermati li detti luoghi per l'appunto,ma anco che in essi si
trovassero veramẽte li rissanti, e testimonj respettivamente
nel tempo della rissa seguita,quando ci fusse chi lo negasse,
e se chiaramente per la gran lontananza, ò tramezzi, si co-
noscerà,che non si poteva vedere,nè udire, si doverà proce-
dere, come sopra contro de'testimonj; ma se il negozio sa-
rà dubbioso, se ne doverà fare la prova, la quale se dimo-
strerà veramente la falsità, si potrà procedere nell' istesso
modo, e dimostrando la verità, saranno molto più corro-
borati gli esamini, e così si deue procurare di liquidare
tutto quello, che occorrerà sul luogo,con esaminare anco
li testimonj proposti dalle parti,e descrivere i luoghi, e lor
distanza,con quelle più certe,e maggior dimostrazioni che
saranno possibili, e mettere ogni cosa in scritto, &c.

Fatte tutte le predette diligenze,& altre,secõdo la quali-
tà de'casi,si doverà considerare se resti provato il delitto, ò
l'innocenza degl'inquisiti, perchè così sarebbe luogo senz'
altro alla condennazione,ò all'assoluzione; ma se non sarà
interamẽte provato nè l'uno, nè l'altro, restando indizj del
delitto contro d'alcuno,si deve proceder alla liquidazione,
che altro nõ è, che ridurre il processo a termine che si pro-
vi il delitto,ò consti d'innocenza, ò vero essendo gl' indizj
155 gravi, & urgenti, ò indubitati, si può condennare in pena
estraordinaria ad arbitrio del Giudice,secõdo la qualità del
delitto,e degl'indizj,e questo massime quando si dubitasse,
che cõ la liquidazione potessero restar purgati civilmente,
e così il delitto impunito;se bene anco ne'casi atroci si può
tentare d'haver la verità col tormẽto,e vedendo la pertina-

cia del reo,nõ lasciargli affatto purgare gl'indizj,ma dargli
qualche pena arbitraria,come ho detto nel §.Tortura n.51.

Parte di liquidazione si reputa il raffronto, ò confronto
da farsi delle parti,ò testimonj,cõ gl'inquisiti, e perchè que-
sto vien'anco ordinato dalle leggi Ducali nelli Stati di To-
scana,sotto le pene,come si è detto nel §.Rettori n.59. quã-
do il reo non sarà convinto, nè confesso, nè anco apparirà
innocente,ma indiziato,si doverà fare il raffronto,ancorchè
non vi fusse altro indizio, che il detto dell'offeso:onde se l'
inquisito,ò querelato non sarà prigione, si doverà citare le-
gitimamente in persona,ò due volte a casa, con commina-
zione d'haverlo per cõfesso,non cõparendo senza esprimere
(a mio giudizio)l'atto che s'intẽde di fare per nõ l'instruire
e dar campo di raccomandarsi, accordarsi, ò colludere con
l'offeso,ò testimonj;e se bene non vi essendo altro indizio,
che il detto della parte,non parrebbe potersi citare con det- 156
ta comminazione, nondimeno potendo il Giudice preten-
dere d'acquistarne col raffronto della parte sola, ò con au-
volgerlo nell'esame,si tollera citarlo nel modo che sopra, e
non comparendo haverlo per confesso, e proceder cõtro di 157
esso serv.serv.Siccome quando gl'indizj non pajono suffi-
cienti a formare l'inquisizione speciale contro d'alcuno, si
osserva di citare quel tale leggiermente indiziato con es-
pressione di causa, cioè, ad informare la Corte sopra il tal
omicidio cõmesso il tal giorno in persona del tale, ò simil
delitto,con cõminazione, che non cõparendo si haverà per
delinquẽte,ò cõplice,e come tale s'inquisirà,siccome nõ cõ-
parendo de facto s'inquisisce, di nuovo si cita conforme al
solito a rispondere all'inquisizione,e restãdo legittimamẽte
contumace,si cõdanna nelle pene ordinarie del delitto,mẽ-
tre dagl'atti nõ cõstasse di qualche causa,che lo scusasse,ma
cõparẽdo facilmẽte purga quegl'indizj, e resta assoluto mẽ-
tre nõ s'imbrogli in altra maniera,vedi nel §.Citaziõi n.66.

Essendo poi prigione l'inquisito,ò querelato, ò vero spõ-
taneamente comparso,si doverà citare anco la parte offesa, 158
ma senza comminazione alcuna, perchè non comparendo
sarà segno,che si siano accordati, e facẽdosi il raffronto per
farli mantenere il suo detto audacemente in faccia, ne po-
trebbe seguire contrario effetto: e però prima di venire a
tal atto,è meglio haver parlato con l'offeso,e scoperta la sua
intenzione,per non pregiudicare a quello si fusse acquista-
to,e trovandosi questo pericolo, lasciare da parte il raffron-
to,con farne menzione in atti, &c.

Nel qual raffronto si deve in primo luogo fare scambie-
vole recognizione delle persone, cioè, che ciascuna parte 159
riconosca l'altra per tale,quale si sa, quanto alla persona, e
non volendo le parti riconoscersi fra loro, farlo per via di
testimonj,e poi procedere all'esame del raffronto, secõdo la
qualità de'casi, che non ne mancano formule, &c.

Nelle cause leggieri,come di pugni, parole ingiuriose,e
simili,mentre nõ fussero cõtro persone qualificate,e così nõ
essendo luogo a ritenere in carcere, ò procedere ad altri
tormẽti,si può tralasciare di fare detto raffronto, che anco 160
per lo più riesce di poco utile mãtenendo uno di sì,e l'altro
di no.Se poi si tratterà di bastonate, ferite, ò altre cause più
gravi,apparẽdo del corpo del delitto, se bene nõ ci fusse al-
tro che il detto dell'offeso,si potrà fare detto raffrõto,e rite-
nere il querelato qualche giorni in segrete,più,ò mẽo,secõ-
do la qualità del caso,e delle persõe,massime se sarà seguito
di notte,ò in cõ ado,ò altrove di difficile provazione,e poi
di nuovo esaminarlo,& ãmonirlo a dire la verità, cõducẽ-
dolo anco nella stãza del tormẽto,minacciãdolo di fune, e
facẽdolo legare,se così parerà opportuno per trovar la veri-
tà,trattandosi cõ persone sẽplici,e deboli,perchè cõ gli scal-
tri,che nõ temono gli spauracchi, nõ occorre provare, mẽtre
nõ s'habbia in mano da poter far da dovero;E mãtenendo
sempre la negativa,nõ ci essendo altri indizj, si doverà licẽ-
ziare,ma io lo farei sempre cõ buon mallevadore di rappre-
sentarsi toties quoties,per tutto quello potesse sopravenire.

E se nõ potẽdo sopportare il disagio della carcere,ò mo-
vendosi dalli detti spauracchi si risolverà confessare,resterà,
nell'uno,e nell'altro modo liquido il processo,da potersi as-
solvere,ò condennare l'inquisito, ò querelato,e persistendo
nella negativa si potrà sospendere il processo usq; ad nova.

In che modo si faccia il raffronto, ò cõfronto delli testi-
monj con il reo nelle cause gravi alla presenza del Giudice
per cõvincerlo di mendacio,e disporlo a cõfessare la verità;
che nõ sia atto necessario & omesso nõ rẽda il processo nul- 161
lo,ma in arbitrio del Giudice regolato però dalla ragione,
opportunità,& utilità della causa, e non semplice volõtà,ò
capriccio,se pur non si trattasse di recognizione di persone,

che in tal caso si rende necessario; qual differenza sia fra il
confronto per modo di recognizione, & il confronto per
modo d'imputazione di delitto; come si deva fare separata-
mente quando sono più li testimonj da confrontarsi; che
non ostante il fatto confronto possa il reo domandare anco
la repetizione delli testimonj sopra li suoi interrogatorj,
quando non fussero stati interrogati nel confronto, ò non a
bastanza, ò il reo si fusse riservato facoltà di meglio inter-
rogarli, e sia peso & obbligo del Fisco ricondurli all'esame,
ò almeno prestare il braccio per ricondurli a spese dell'in-
quisito, che sia solvente, ò del Fisco non essendo lui solven-
te; che se bene il confronto sia solito farsi avanti la pub-
blicazione del processo, si possa nondimeno anco far doppo
e quando ciò sia lecito; se si devino leggere interamente li
deposti delli testimonj al reo nel confronto, ò riservarsi
qualche circostanza, ò qualità occulta per meglio verificare
la confessione, che seguisse del reo; se sia necessario, e come
si faccia il confronto nella recognizione de' banditi; della
formula di recognizione de' banditi, e del confronto fra il
reo, e testimonj, ò compagni con la tortura in faccia del no-
minato, & altro in materia de' confronti pienamente tratta
il Zuff. *de legit. proces. lib.* 3. *q.* 132. *& seqq.* fino alla *q.* 162 &
io ho notato nella mia Somma §. *Repetitio n.* 1. *&* §. *Testes n.*
22. se bene quanto alla repetizione doppo il confronto non
possa senza difficoltà, massime doppo anco pubblicato il
processo, come si è detto di sopra *n.* 135. *& seqq.* e nell'Addi-
zione nel detto §. *Repetitio.*

Ma siccome quasi infiniti, e varj possono essere gl'indizj,
secondo la diversità de' casi, maggiori, ò minori, più, ò me-
162 no urgenti, non se ne può dare certa, nè altra regola, se
non che sono arbitrarj al Giudice, mentre però tale arbi-
trio sia regolato dalla ragione, e dalle Leggi, e non a ca-
priccio. Così ancora sono più, e varj li modi di farli purga-
re, onde bisogna haver considerazione in distinguere la
qualità, e numero di essi, per poter usare il rimedio del
tormento, ò altro disagio a proporzione, &c.

E perchè li tormenti sono di danno irreparabile, se ne
deve il Giudice astenere, quando dubita della sufficienza
degl'indizj, se non si tratasse di delitti atroci, ò di difficil
163 prova, ne' quali bastano indizj più leggieri, che negli altri
casi ordinarj, perchè sendo inferiore, non potrebbe così pa-
rere alli Superiori, dalli quali al più gli sarà ordinato, che
meglio liquidi il processo, e così caminerà più sicuro in
dubbio anco per la coscienza, che se torturasse alcuno in-
debitamente, & il medesimo si deve osservare nella repeti-
zione, ò quantità del tormento, con elegger sempre la parte
più mite, come anco nel giudicare: se bene alcuni Giudici
più arditi stimano manco male, e di più lor riputazione il
far purgare un poco più gl'indizj, e così usare un poco più
di tormento, che un poco meno, & aggravare anco un po-
co più la mano nel condennare; ma piaccia a Dio, che
qualche volta non ne habbino da render conto, &c.

Supposta la detta regola, deve sapersi essere di due sorte
gl'indizj, cioè, alcuni prossimi, & alcuni remoti: li prossimi
sono quelli, che si cavano dal fatto stesso, come un testimo-
nio di vista, udito, ò simile sentimento, secondo la qualità
164 de' casi: li remoti son quelli, che non si cavano dal fatto
stesso, ma da qualche altra cosa antecedente, ò susseguente,
come l'inimicizia, minaccie, confessione estrajudiciale, bu-
gie, ò variazioni sustanziali, e simili, &c.

Gl'indizj prossimi non hanno bisogno d'altra prova,
perchè, eo ipso che un testimonio de visu, ò altro senso pro-
prio, maggior d'ogni eccezione [benchè non si deva guar-
dare ad ogni minuzia, e ciò che si possa disputare di ragio-
ne circa questa qualità, in pratica s' osserva di presumerla,
165 nõ costando legittimamente in contrario] depone del fat-
to stesso, fa indizio prossimo a bastanza in se stesso provato,
e sufficiente a tortura; ma li remoti si devono legitimamẽte
provare per due testimonj, altrimenti non fanno, che una
leggier presunzione non sufficiente al tormento, &c.

Se dunque gl'indizj saranno leggieri, ò remoti, e non le-
gittimamente provati, e così nõ parranno sufficienti a tor-
166 tura, si potranno far purgare con carcere, ò altro disagio a
lor proporzione; ma se parranno bastanti per venire al tor-
mento, la causa lo comporti, consti del corpo del delitto ne
casi che può constare, e non ci siano altri impedimenti, cõ-
forme a quello si è detto nel §. Tortura, e nel §. Corpo di
delitto, &c. si potrà procedere servatis servandis all'esame ri-
goroso della tortura a proporzione degli indizj, &c.

167 Alli storpiati delle braccia, ò rotti nelle parti da basso, in
cambio della fune si può usare il tormento del Dado, ò Stã-
ghetta, con fare apparire la causa perchè si parta dal tor-
mento della fune, essendo questa la regina de' tormenti, e
da non lasciarsi se non per necessità, &c.

Per quanto spazio di tempo poi si dia il tormento del 168
Dado, ò Stanghetta, vedi nel §. Tortura verso il fine, cioè
per un Miserere, ò dua ad summum.

La tortura si può anco dare quando il reo non vuol ri- 169
spondere a gli opportuni interrogatorj, e questa non purga
gli altri indizj, &c.

Tutti gli atti, e diligenze che si fanno nella tortura, co- 170
me di legare, alzare, scuotere il canapo, dar tratti, far calare,
riposare, e poi rialzare, & ogni altra cosa, che accaderà con
le precedenti monizioni si devono fare apparire nel pro-
cesso, e sopra tutto il tempo del tormento, acciò si possa
sempre vedere se si sia ecceduto, ò mancato, &c.

Avvertẽdo ancora all'età, complessioni, sesso, e qualità di
persone, perchè alli minori, maggiori però di 14. anni, don- 171
ne, vecchi sopra anni 50. ò 55. e simili deboli, se bene si può
dar la fune, si deve procedere più leggiermẽte, e tenerli me-
no nel tormento, già che il tempo non è determinato, ben-
chè per l'ordinario, quanto al tormento della fune, comin-
ciando dalla legatura, & elevazione, non soglia passare un'
ora, & anco per lo più non arrivarvi, mentre il caso non sia
molto grave, e gl'indizj gagliardissimi, vedi nel §. Tortura.

E se bene, come si è detto nel §. Tortura al nu 19 *& seqq.* 172
non si può repetere più di tre volte il tormento, si deve in-
tendere per li primi indizj, perchè se doppo sopravenissero
altri indizj diversi, come se il reo confessasse qualche cosa,
che facesse nuovo indizio, si può ritornare un'altra volta, ò
dua a tormentarlo, secondo la qualità de' nuovi indizj. ben'
è vero, che avanti si venga al tormento, si deve cercare di 173
mettere insieme tutti gl'indizj, e non subito havutone uno
sufficiente, procedere alla tortura, e poi cercarne un'altro, e
poi un'altro per poter tuttavia seguitare a tormentarlo, per-
chè questa sarebbe una pratica diabolica, &c.

Si usano ancora altri tormenti oltre la fune, come della 174
capra, ò sueglia, dado, e simili, che sono stati inventati ne'
Tribunali, se bene questi sono li più frequenti: e quanto al-
la capra, e sueglia non si costuma per l'ordinario se non
negli assassinamenti, latrocinj, e simili casi gravi, ne' quali
anco si suol dare prima una volta di fune leggiermente, co-
me d'un quarto d'ora, ò di un ottavo, con animo sempre, e
protesta di repetere, per vedere se vogliono confessare, e
stando pertinaci, una volta di sueglia per sette, ò otto, ò die-
ci, e anco dodici, ò 14. ore al più, con star sempre assistente,
per interrogarli di quando in quando, & osservare se si sue-
nissero per farli deporre, &c. vedi nel §. Tortura *per tot.*

Se dunq; manterranno ne' tormenti la negativa, & ha ve-
rãno affatto purgato gl'indizj, nõ resterà altro che assolver- 175
li; la quale assoluziõe, se bene sia molto disputabile di ragio-
ne, come deve essere, se definitiva di modo che più nõ pos-
sa l'assoluto esser ricercato del medesimo delitto, ò pure cõ
la claus. rebus sic stantibus, vel ex hactenus deductis, si che
sopravenendo nuovi indizj, ò prove, possa di nuovo essere
molestato per il medesimo delitto, si osserva di general cõ-
suetudine, massime nelli Stati di Toscana, e della Chiesa ã-
cora, farla sẽmpre con detta claus. vedi Tortura n. 23. & 11.

Ma se il reo comincierà nel tormento a confessare, ò farà
instanza d'esser calato per confessare, cominciãdo però pri-
ma, si deve far calare, e se calato non vorrà dire, rialzarlo, e 176
così per due, ò tre volte, ma sempre con maggior bravate, e
minaccie di scuoterlo, ò darli tratto nella fune, & ãco effet-
tivamente darglielo, perchè con tal suo dire s'aggravão gl'
indizj, di modo che possa anco esser separatamente tortu-
rato di nuovo in altro giorno, ad esempio di quello si dirà
quando non vuole ratificare la confessione, &c.

Se poi vorrà effettivamente confessare, si deve procurare
di farli minutamente raccontare tutto il fatto da principio
fino alla fine, quando, in che modo seguisse, cõ chi, la causa
perchè l'habbi fatto, e cõ tutte l'altre circostãze possibili ad
esprimersi, per potersi certificare se sia vero quanto dice, il
che si riscontrerà da molte cose che prima si haveranno in 177
processo, e da altre, che anco doppo si potranno verificare,
nõ si dovendo credere semplicemente ad ogni confessione
fatta in tormento, mentre non si verifichi da altre circo-
stanze, e sia possibile, probabile, e verisimile, vedi Confes-
sione nu. 7. *& seqq.* E però se le circostanze narrate saranno
cose sustanziali, che si possino riscontrare, si doverà far su-
bito avanti si vẽga alla ratificazione per meno imbrogliar-
si, e per poter dire al reo: tu hai confessato la tal cosa nel tal
modo, nõ si verifica così: & egli forse rispõderà haverlo det-

to per forza di tormento, e revocherà la confessione, o non
la vorrà ratificare, e sarà necessario venire a nuovo tormen-
to, ceme si dirà, se bene tal riscontro si può fare anco dop-
po la ratificazione, &c.

Non si deve però sciogliere dalla fune, benche calato a
basso, fin tanto che non averà raccontato quanto bisogna,
e tutte le circostanze necessarie, per poter far cenno ogni
volta che negherà qualche qualità sustanziale di rialzarlo,
& effettivamenre farlo rialzare, e tirar su quante volte bi-
sognerà, per sapere ogni cosa, e quando averà detto a ba-
stanza, si potrà far rimettere al suo luogo, &c.

178 Questa confessione è differente dalla spõtanea, che quel-
la si fa senza tormenti, fuor del luogo, e sospetto di essi tor-
menti, e però concorrendovi li sopradetti riscontri è per se
179 stessa valida, e non ba bisogno d'altra ratificazione, ma que-
sta estorta per tormento antecedente, ò nel tormento stesso,
deve esser ratificata il giorno seguente doppo 24. ore in cir-
ca dall'auuto tormento, di modo che verisimilmẽte sia ces-
sato il dolore, alla presenza del Giudice, fuor del luogo del
tormento, & alla presenza di due testimoni, non perche sia-
no necessari per provare l'atto credendosi al Notaio, e Giu-
180 dice, ma perche dalla presenza loro il reo pigli animo di ri-
dirsi, se non fusse vero quello, che avesse confessato, e però
vorriano essere persone onorate, e non sbirri, per nõ rappre-
sentare nuovamẽte li tormẽti nella mẽte del reo; e se bene
questa sia laudabil pratica d'usar detti testimoni, io nõ l'ho
mai vista osservare, ò di rado, &c. vedi Confessione nu. 8.

E non volendo il reo ratificare in tutto, ò in parte sustan-
ziale, (perche di qualche bagatella che si ridicesse, ò cor-
reggesse, non se ne tien conto, anzi avvalora il resto della
181 confessione) si deve scrivere la sua revocazione, e doman-
darli la causa di essa, e persistendo in non volere ratificare,
si può venire a nuovi tormenti, come ho detto nel §. Tor-
tura nu. 20. & 21. e Confessione n. 9.

Se però allegasse qualche giusta causa, e nõ avesse chi lo di-
fendesse, si deve procurare di trovare la verità avanti si
venga a nuovi tormenti, per farne quel capitale che parrà
di Giustizia, &c.

182 Se poi il reo ratificherà la confessione, sarà negozio fini-
to per lui, eccetto cbc se li deve assegnare termine à dire
contro la propria confessione, e si può esaminare di nuovo
tante vol e, quante bisognetà, per maggior chiarezza del
fatto, & il medesimo se averà confessato spõtaneamẽte, & in
tutti li casi dove verisimilmente si possa creder aver avuto
183 cõpagni, ò commesso altri delitti, massime ne' furti, si può, e
deve di nuovo esaminare sopra i cõplici, & altri delitti, con
stare su le generali, se vi erano altri, ò se ha fatto altro, men-
tre non vi fussero indizj da poter venire alla specialità, che
allora sarebbe lecito interrogarli ãco in particolare, &c. ma
in tutti li casi di nuovi esami a'confessi, si deve procedere cõ
solẽne protesta *citrà præjudicium cõfessatorii*, e sfuggirli quãto
si può, per nõ darli occasione di revocare le confessioni.

Che indizj faccia il detto del cõpagno: se deva essere cõ-
fermato cõ tortura: quanta deva essere in questo caso, & al-
tro: vedi nel §. *Compagni di delitti*, *per tot.* §. *Sicarj n.12. &
seqq.* §. *Tortura nu. 16. & 24.* e nella Somma in detti §§.

184 Nominãdo dũque il reo alcun cõpagno, e cõfermando il
suo detto cõ qualche leggier tormẽto ne' casi gravi, cbe pa-
resse al Giudice usare questa pratica, come si è detto ne' luo-
ghi citati, si deve fermare il processo contro detto reo prin-
185 cipale, procurare d'aver nelle mani li compagni nominati
per processarli presenti, ò citarli assenti, e renderli cõtuma-
ci, e procedere cõtro di loro nel modo, e forma sopradetta; e
se saranno cõparsi, ò si averãno nelle mani, si metteranno a
raffrõto col nominante, e poi alla tortura, secõdo la qualità
degl'indizi, bastãdo anco a quest'effetto di consuetudine il
detto del cõpagno cõ qualche amminicolo, & anco a con-
dennare essendo più compagni contesti, & amminicolati e
non elisi da altre giustificazioni, &c. vedi Cõpagni n 4 & 5.
Sicarj n.14. E così si potrà tirare avanti la causa con uno, ò
più processi, come meglio parrà, e spedire l'uno, e l'altro, as-
segnãdo alli confessi qualche termine ad opporre contro la
propria cõfessione, e procedendo cõtro li compagni nomi-
nati, con il medesimo ordine, e termini, che si è detto contro
186 del principale, e nominante. Se poi si deva soprasedere nell'
esecuzione della sentenza contro il nominante confesso, ò
convinto, per poter fare la repetizione ad instanza de' nomi-
nati, & altro, vedi nella mia Sõma §. *Socius n.57.* dove che nõ
si soprasedesse, perchè di stile nõ s'ammette detta repetizio-
ne, come altrove hò detto, e provano Ant. de Ballis *tratt. var.
lib. 1. q. 26. n. 38. & seqq.* Zuff. *de legit. proces. q. 211. per tot.*

Verte in oltre a questo proposito de' cõpagni di delitto cõ-
troversia fra' Dottori anticbi, e moderni, se per procedere cõ-
tro delli mãdanti, ò ausiliatori, sia necessario, che prima cõ-
sti nõ solo del delitto de' mandatarj, ò altri principali delin-
quẽti; ma anco delle persone degl'istessi mandatarj, e princi- 187
pali, ò immediati delinquẽti, nella quale (come si può vede-
re dagl'infrascritti Autori) pare che comunemẽte si cõclu-
da in rigore di ragione dovere tutto ciò prima constare, &
anco per cõcludenti provazioni, e nõ per semplice cõtuma-
cia, perchè essendo termini correlativi, non può stare l'uno
senza l'altro, nè l'accessorio senza il principale, & alli man-
dãti si devono nominare li mãdatarj, altrimenti si togliereb-
be le difese, e rispeto alle prove, perchè la cõtumacia d'uno
non può, nè deve pregiudicare all'altro. In pratica pure si
ãmette, e camina de plano quanto al nominare li mãdatarj, 188
ò altri principali delinquẽti, quando sono certi, e cogniti,
procedẽdo però cõtro tutti gl'indiziati unitamẽte, e nõ pri-
ma, e separatamente contro de' principali, quali anco non è
necessario che siano cõvinti, ma basta che siano gravati gl'
indizj sufficiẽti a trasmetterli inquisizione speciale, alla qua-
le restãdo cõtumaci, si hãno per confessi, e si condannano, &
in questa forma si dice sufficientemente coastare de' man-
datari, ò principali delinquenti, per procedere contro de'
mandanti, ò ausiliatori presenti, ò contumaci che siano.

Mà quando li mandatari, ò altri principali delinquenti
sono incerti, & incogniti, come spesse volte segue, questa 189
è la maggiore difficoltà, nella quale pure sempre ho veduto
in pratica procedersi all'inquisizione speciale, & altro con-
tro de' mandanti, ò ausiliatori certi, e legitimamente indi-
ziati di precedente trattato, ò mandato, come dall'inimi-
cizia capital con l'offeso, da' secreti discorsi con persone in-
cognite, dall'haver dato ricetto a forestieri armati, ò simili
equipollenti indizj, e come di minaccie, ò dichiarazioni di 190
voler far amazzare, e dall'esser poco doppo seguito il delit-
to senza causa propria di chi l'ha commesso, che se bene li
Dottori dicono incontinenti, si deve intendere secondo la
subietta materia, e qualità di persone, perchè ad esequire
simili mandati aspettano anco li mandatari luogo, e tempo
opportuno, come è notorio; e tutto farsi ancorchè li man-
datari, ò altri principali delinquenti fussero incerti, & inco-
gniti, e posti nell'inquisizione sotto nome di N. N. ogni
volta che apparisca per evidẽza del fatto, ò delitto cõmesso
da' tali incogniti, che questo al creder mio è il vero corpo
del delitto, che deve cõstare, per poter procedere ãco cõtro 191
de' mandanti per il mandato esequito, come sopra indiziati,
se bene quanto a' mandanti quando si pretende per se stesso
punibile il solo mandato, consiste il corpo del delitto nel
trattato, quale però essendo di fatto transeunte si giustifica
con le presunzioni, & indizj; perchè contentandosi la Leg-
ge in tutti li casi, e massime in questi di difficilissima prova,
di quelle provazioni, che si possono avere secondo la na-
tura di essi, e derivando la difficoltà dalla malizia, e dolo
degl'istessi mandanti cbe sono causa, non si possino nomi-
nare li mandatari col servirsi di persone incognite; siccome
quando non si sa il luogo, e tempo del delitto, ò la persona
offesa è incognita, non è necessario esprimersi nell'inquisi-
zione, così ancora pare potersi dire rispetto alle persone de'
mandatari non essere necessario nominarsi nell'inquisizio-
ne quando sono incogniti, e potersi non ostante procedere
contro de' mandanti, non come accessorj; ma come veri
principali, anzi più principali delinquenti degl'istessi man-
datari, essendo loro causa & origine di tutto il commesso,
onde sarebbe grande assurdo, e contro la pubblica quiete, &
utilità universale, che per la loro maggior malizia dovesse-
ro restare impuniti: anzi ne' delitti atroci è per se stesso pu-
nibile il mãdato di pena arbitraria per haver corrotto l'ani- 192
mo del mandatario, ancorchè non sia stato esequito, e sia
incognito il mandatario offeso con tal corruzione, perchè
come dicevo è sempre punibile il delitto, benchè sia inco-
gnita la persona offesa, purche consti di un corpo, che pure
potrebbe l'inquisito pretendere di voler mostrare non esser
vero quãdo li fusse nominata, e nõ ostãte questo, in tal caso
passa sẽza difficultà l'inquisizione speciale, così si deve dire
che si sostẽga il processo, e l'inquizione cõtro del mãdãte,
ancorche nõ si nomini il mãdatario, quãdo la persona è in-

Pratica Criminale. B 2 cognita

cognita per fuggire l'assurdo sopradetto, come per la glos.
in canon.libellorũ 2.*qu*.8.altre autorità,e ragioni,rimovẽdo,e
dichiarãdo le cõtrarie sottilmẽte,e dottamẽte prova anco in
pũto di ragione Natt.*cons*.412.*per tot.vol*.2.seguitato dal Fa-
rin.*q*.3.*n*.9 & 10.Anton.de Ballis *tract.var.lib*.2.*q*.9.*n* 20.&
seqq.Guttierez *in Prat q*.16.Boss.*tit de delict.n*.33.& *n*.40. &
seqq.Clar.§.*fin.q*.89.*n* 3.*in fine*,Cõciol.*ces.crim.ver. mãdatum*
res.6.*n*. 6 & *seqq*. & *alleg*.85.*n*.36. cõ più altri da loro citati
che seguitano,e comãdano come notabile l'allegato cõsilio
del Natt.& ho detto nella mia Sõma §.*Auxiliũ n*.3. e meglio
nel §.*Mandatũ n*.27.& in questa Prat.§.*Sicari n*.19.si può ag-
giũgere Frãcisc.de Angelis *tratt.de cõfes.l*.2.*q*.26.*n*.16.dove
che quãdo il mãdãte è cõtumace,basta,che del mandatario
cõsti per indizj,& in tal caso basta anco,che per indizj costi
del mandaro per procedere a condanna contumaciale
contro del mandante.

E se bene il Zuff.*de legit.proces.q*.66.per risoluzione di que-
sta difficoltà inserisce un cõsilio dell'Eminẽtiss.Card.Gual-
tieri,nel quale sotto *n*.11.& *seqq*.dà varie interpretazioni, e
dichiarazioni alla dottrina del Natt.distinguẽdo cinque ca-
si;nõdimeno ben cõsiderato al *d.n*.11.& 21.nõ dissẽte, anzi
cõcorda,che quando vi sono indizj del mãdato contro del
mãdante,& il mãdato è per se stesso punibile,si possa,e deva
procedere cõtro di esso mãdante per punirlo del mandato,
ancorche nõ costi da chi sia stato esequito, e solo insiste al
n.22.& *seqq*.che nõ vi essẽdo altro indizio, che inferisca al
trattato precedẽte,ò mãdato, che il difetto della causa pro-
pria nel delinquẽte ignoto,questo nõ basta perchè si ricer-
ca,che cõsti almeno per legittime presũzioni del mandato
193 dato al delinquẽte ignoto, ad effetto che si possa procedere
cõtro del mãdãte sẽza nominare il mãdatario;e così la sola
presũzione,che nasce dal difetto della causa propria nel de-
linquẽte,poter aggravare l'istesso delinquẽte come mãdata-
rio in genere,& obbligarlo essẽdo presẽte,e cõfesso,ò cõvin-
to a rẽdere cõto,ãco col tormẽto d'ordine di chi abbia cõ-
messo il delitto,ma nõ già alcun'altro come mãdãte,se nõ vi
siano altri indizj particolari del mandato, e questo è il vero
senso dell' Autore, nel qual pur io pienamente concorro.

Quãdo dũque vi sono indizi sufficiẽti del trattato,ò man-
dato contro qualcheduno,e siamo in casi gravi,e atroci, ne'
quali il mãdato è per se stesso punibile, anco non seguito l'
effetto,almeno di pena arbitraria,ò anco di pena ordinaria
dove fusse legge,ò statuto,che tal pena imponesse al mãdã-
te,benche nõ seguisse l'effetto,come viene imposta nel de-
194 litto d'assassinio nel caso *del cap. pro humani de homic. in* 6.
mẽtre però si sia venuto all'atto prossimo d'esequirlo,e con
altre dichiarazioni addotte dal Farin. *q*. 123 *n*.77.& *seqq*.e
nella mia Sõma §.*Affectus n*.1.& *seqq*.Cabal.*res.crim*.242.*n*.
21.& *seqq*.si può procedere cõtro del mãdante per punirlo
come sopra,ancorchè nõ consti del delitto del mandatario,
nè dell'istesso mãdatario,ò per essere incognito, ò perchè li
testimonj,che depongono cõtro del mandan.e non sappino
se poi il delitto sia stato cõmesso dal mandatario, potendo
stare benissimo,che li testimonj deponghino contro del mã-
dante,e non contro del mandatario,non ostante ciò,che al-
tri abbino tenuto in contrario,Menoch.*de arbitr.cas*.352.*n*.
25.& 16.& *cas*.38.*n*.14.Boss.*de delict.n*.48.Farinac.*q*.3.*n* 6.&
seqq.Anton.de Ballis *tract.var. lib*. 2 *q*.9. *n*.20.& *seqq*. Con-
ciol. *ces. crim. verb. mandatum res*.6.*n*.6. & *seqq*.& *res*.7.*per*
tot. dove al n. 3. che anco il mandatario per l'accettato
mandato, benchè non esequito ne' delitti atroci è puni-
bile di pena straordinaria, & ho detto nel §. Sicarj n. 21.

195 Si deve però in tutti li casi procurare di far descrivere le
persone delli mandatarj,e delinquenti incogniti all'età,sta-
tura,pelame,vestiti,& altri contrasegni possibili, e con tale
descrizione porli nell'inquisizione, per poter identificare le
loro persone, e farli riconoscere dalli medesimi testimonj
che hauranno deposto di detti segni,quando mai venissero
196 nelle forze della Giustizia, per esequire la sentenza contro
di essi,ò procedere ad altri atti necessarj per condennarli,se
prima non erano cõdennati, come difficilmente si possono
condennare validamente tali incogniti in contumacia,per-
chè le citazioni devono cõtenere il nome, e cognome delli
pretesi delinquenti, altrimenti sono nulle; e però in questi
casi si suole più tosto sospẽdere l'inquisizione fin che si ven-
ga in più certa cognizione delle persone de'delinquenti per
poterli legittimamente citare, come insegnano il Farinac.
alla detta qu. 3. *n*. 11. & altri di sopra allegati.

Ne ãco la sentẽza assolutoria seguita a favore del mãdan-
te,ò del mãdatario giova all'altro secondo la più vera,e pra-
ticata opinione,ma se l'uno,e l'altro sono presenti,ambidua 197
si assolvono,ò si condãnano secõdo il resultãte dal processo,
e se uno sia cõfesso,e l'altro negativo, il cõfesso si cõdanna,
& il negativo si assolve,& essẽdo uno absẽte, ò contumace,
e l'altro presente,prima si spedisce cõtro del cõtumace avu-
to per cõfesso,e poi s'assegnano le difese al presente,e si spe-
disce per giustizia conforme la vera,e più sicura pratica,co-
me attestano Guaz.*def* 2.*c*.8.*n*.12.Caren.*de off.S.Inquis.p*. 3.
tit.9.*n*.101.Farinac.*q*.135.*n*.33.& *q*.131.*n*.62. Scacc. *de sent.*
& *re jud.gl*.14.*q*.12.*n*.57.Conciol.*ces.crim.ve.mandatum res*. 198
5.dove dichiara in quali termini possa procedere l'opinio-
ne contraria, & essere il medesimo nella sentenza conden-
natoria,che data nelli delitti connessi contro d'uno, non
pregiudica all'altro, benche nell'adulterio l'assoluzione
dell'adulterio giova anco all'adultera, che non sia mole-
stata, e questo per privilegio, e favore del matrimonio.

Come poi la tortura sostenuta cõ la negativa dalli mãda-
tarj,ò altri cõpagni di delitto presẽti possa giovare alli mã-
danti,ò altri cõpagni,e che li giovi,vedi Giurb.*cons*.87.*n*.4. 199
Farinac.*cons*.130 *n*.14.*lib*.2.Menoch.*de arbitr.cas*.351.*n*.12.
Bajard.ad Clar.*q*.88.*n*.6.Guaz.*def*.19.*cap*. 18.*n*. 1. *in fine*, &
def. 30.*cap*. 40. *n*. 1.Conciol.*res.crim. verb.Reus res*. 5.*n*. 3.&
verb.Tortura ces. 10.*per tot*. ma questo al creder mio si deve
intendere quãdo tutti sono presenti, perchè li contumaci
sufficientemente indiziati si condannano prima come si è
detto,acciò che la tortura, ò altre difese de' presenti non li
possino giovare; solo si procede ordine inverso quando gl'
indizj contro de'contumaci sono deboli, e si spera d'accre-
scerli con la tortura de'carcerati, quali sostenendo la nega-
tiva in tal caso,giovano anco alli detti contumaci,siccome
agli altri carcerati in parte, ma non in tutto quando sono
gagliardamẽte indiziati,perchè nelli delitti gravi si tortura 200
ciascuno a misura degl'indizj contro di sè militanti, non
ostante che li primi habbino sostenuto la negativa, & alle
volte per la medesima causa si vedono alcuni assoluti per es-
sere stati negativi, & altri condennati per essere stati con-
fessi, come ho notato nella mia Somma § Tortura n. 17.

E procedendosi ordine converso con assegnare le difese 201
a'carcerati prima di spedire li compagni contumaci,si deve
avvertire di nõ ãmettere capitoli, che tendino a sgravare,ò
mostrare l'innocenza de' contumaci; e quando si trattasse
di delitti cõnessi, ne' quali li carcerati per loro interesse ne-
cessariamente assumessero difese comuni anco alli contu-
maci,si possono,e devono ãmettere, ma con solenne prote-
sta,che non possino in modo alcuno giovare alli contuma-
ci,ò meglio spedire prima la causa contro detti contumaci.
Guaz. *def*. 28. *c*. 4.Spad. *cons*. 104.Zuff.*de legit.proces.libr*. 3.
q. 126.& *q*. 211. *n*. 5 & *seqq*. Conciol. *res.crim.verb.Articuli*
res.1.con altri citati nella mia Somma §.*Socius n*.56. §. *De-*
fensio n. 7. & §. *Articuli n*. 1.

Fatte tutte le sopradette diligenze, & altre che paressero
necessarie secondo la qualità de'casi, non potendosi preve-
dere ogni cosa, sarà finito il processo, e non resterà altro,
che venire alla sentenza assolutiva, ò condennatoria, se-
condo, che apparirà liquidato, &c.

Ma prima di sentenziare, devono avvertire li Rettori, e 202
Giudici delli Stati di Toscana,che tutte le cause criminali,
anco di sequestri rotti [eccetto che l'accuse di possessione
turbata] dove sono descritti si devono participare all'Au-
ditore delle Bande, il quale poi ne'casi di pene gravi afflit-
tive,come di fune, confini, e simili, le manderà al Magistr.
degli Otto,dove si terminano,cõ farne negozio a S.A.S. per 203
l'approvazione: e tornato si mãdano le lettere di risoluzio-
ni, in conformità delle quali sono tenuti a sentenziare; E
l'altre de'non descritti,trattãdosi di delitti,che possano por-
tare pene di vita,mutilazione di membro,galera,scopa, asi-
no,e simili afflittive,le devono pur participare al Magistra-
to degli Otto per attenderne la risoluzione, e sentenziare
nella conformità che sopra, & alcuna volta ancora si man-
dano ad altri Magistrati,a'quali s'aspetta, secondo la qua-
lità delle trasgressioni, e secondo gli ordini,a' quali mi ri-
metto, &c. In oggi in luogo dell' Auditore delle Bande, e
del Magistrato degli Otto si mandano alla Rota criminale
in conformità de' nuovi ordini dell' anno 1680.

Le participazioni sudette si fanno sempre con mandar
copia di tutto il processo offẽsivo, e difensivo in buona for-
ma,e col disegno,ò parere del medesimo Rettore,e Giudice
che lo manda,il qual disegno,ò parere deve essere assoluto 204
di con-

di cōdennare, ò d'assoluere, ò nō cōdizionato, nè alternati-
uo, e fatto cō ogni maggior chiarezza, e distinzione, cō met-
tere breuemente tutta la sustanza del processo, raccogliēdo
204 tutto quello, che fa contro dell'inquisito, e poi tutto quello,
che fa a suo fauore, cō toccare anco le ragioni pro, e cōtro,
per le quali si muoua a dissegnare in tal maniera; dissi breve-
mente, e toccare, perchè se bene si deue mettere tutto il pro,
e cōtro delle cose sustanziali resulranti dal processo in ma-
niera, che si possino intēdere senza hauer sēpre a riscōtrarle:
nō piacciono li dissegni d'alcuni, che troppo si disondono
nel discorso, con entrare anco in cose, e ragioni, che sono
fuor di processo, & in superflue allegazioni, e tal voltà in
voler dichiarare li termini, come se hauessero a fare una le-
zione, e pure douerebbero presupporre, che li Superiori ne
sappino più di loro, ò almeno quanto loro, ò che anco alle
volte per esser Superiori vogliono seguitare la propria opi-
nione, e non quella degli altri, e però nō gli piace che se li
voglia far l'uomo addosso; onde si possono tralasciare l'al-
legazioni, quādo nō fusse di qualche dottrina peregrina in
punto, & in qualche caso strauagāte, e nō ordinario. Per il
cōtrario ancora nō piacciono, anzi si riprēdono quelli, che
205 se la passano troppo seccamente con riferirsi al processo, ò
dire, come da carte tante a carte tante, senza mettere la su-
stāza del cōtenuto; e però il disegno nō deve essere troppo
lungo, cōtenendo cose superflue, nè troppo breve mācando
delle necessarie espressioni, ma in maniera, che da esso si pos-
sa cō facilità cōprendere tutto quello, che milita cōtro, & a
fauore dell'inquisito, senza hauere a leggere il processo, e le
ragioni perchè si muoua il dissegnāte ad assoluere, ò cōden-
nare, e nelle cause graui perchè habbia proceduto a tortura,
quanta sia stata, & altro, che paresse necessario per dar cōto
non solo del modo di decidere, ma anco del processare.

De'quali dissegni nō ne mācano formule in tutti li Tribu-
nali, perchè deuono esser registrati ad un quaderno, ò libro
per ciò deputato, e lasciati alli successori, per l'effetto, che si
è detto sopra nel principio, siccome anco si deuono regi-
strare le lettere delle mandate de' processi al libro, ò qua-
derno di lettere, &c.

E questo s'intende quanto alle cause che sono di lor co-
206 gnizione, perchè in alcune, come d'archibusate, ò sgriletta-
menti d'archibusi contra hominem, rotture di carceri, messi,
e cauallari, ebrei, e Cittadini Fiorentini deuono solo fabbri-
care li processi informatiui, e mandarli senza dissegno al
Magistrato degli Otto, come a suo luogo si è detto, &c.

207 E però sono tenuti sempre interrogare tāto li principali,
che li testimonj della qualità delle persone, e fatto, procu-
rando di metterle in chiaro, per sapere a chi s'aspetti la co-
gnizione, ò a chi si devino participate.

Auuertēdo ancora che per sapere a chi s'aspetta la cogni-
zione delle cause, si deuono attendere le querele, e doglien-
208 ze, ancorche poi non si giustificassero, come spesse volte
segue in cause d'archibusate, ò sgrilettamenti, perche può
pretendere il Magistrato, al quale si aspetta la cognizione
priuatiua di prouarle meglio, & acciò li Iusdicēti per esclu-
dere il Magistrato, e far le cause di loro cognizione non
siano negligenti in prouare li detti delitti, e tal volta come
segue non ostante colludino con le parti già accordate ad
occultarli in graue danno del Fisco, e della Giustizia, e per-
che anco di ragione a fondare la jurisdizione del Giudice, al
quale s'aspetta la cognizione, s'attende solamente, e basta la
quetela, ò libello, ò ciò che si domanda senza esaminare la
209 verità a questo effetto di tribuire la jurisdizione per il testo
nella *l. pen. §. quoties*, doue il Bald. *nu. 1. ff. de jurisd. omn. jud.*
Grat. *dec. 226. n. 1.* Paul. Christin. *dec. Belgic.* 101. *n.* 31. *vol.* 6.
Tondut. *de praevent. par. 2. cap.* 61. con altri citati nella mia
Somma *§. Judex n.* 13. e così sempre ho visto osseruate ne'
casi d'archibusate, e sgrilettamenti.

In oltre si deue auuertire, che nelle condennazioni per
furto ci va la restituzione del tolto, ò sua giusta valuta; per
delazione d'armi la perdita di esse, ò sua giusta valuta; per
resistenze fatte alla Corte, impedimenti di catture, rottura,
e fuga di carceri, l'accordare, e soddisfare li creditori per ciò
210 dānegiati, il che non è superfluo, ma molto utile, diuenen-
do il credito depēdēte da sentēza criminale, cōtro la quale
non vagliono bullettini, priuilegj militari, nè altri simili, &
a risarcire la carcere, & il tutto respettiuamente, oltre all'
altre pene, delle quali per detti, & altri delitti, vedi a suo
luogo nell'Opera, &c. e nel §. *Carcerati nu.* 8.

Le pene statutarie hanno luogo per ogni ferita, ò percos-
sa, che apparisca, e non apparendo, sendo alcuno inquisito
di più percosse, si deue cōdennare per dua solamente, men-
tre che li testimonj non dicano altro numero preciso, con 211
amettere il benefizio della pace, quādo sarà prodotta, della
confessione se vi sarà, e che li Statuti lo dispongono, e della
legge municipale cùm fuerit assertū, ne'luoghi, dove s'os-
serua lo Statuto Fiorētino, e con dupplicare, ò accrescere le
pene ne'casi che in cōformità degli Statuti si deuono dup-
plicare, ò accrescere, ò confondere a proporzione con detti
benefizj, delle quali cose, e quando sia luogo a dette de-
trazioni, ò augumenti, & altro: vedi nel §. *Statuti num.*
33. *& seqq. per tot. §. Pace per tot. & §. Ferite n.* 35.

Auuertēdo, che le detrazioni quādo sono più, si fanno di
mano in mano da quella Sōma che resta, e non dall'intero, 212
e gli augumēti sopra il simplo, e nō sopra la massa maggio-
re, vedi *Statuti n.* 55. & Cabal. *cas.* 56. *n.* 135. *&* 143. *& seqq.*

E quādo nō si devano imporre le pene statutarie, ma delle
Leggi, e Bādi generali di S. A. S. vedi *Delitti n. 6. Descritti n.* 21

Se tutti gl'inquisiti, ò alcuni sarāno cōtumaci, questi, come 213
a suo luogo si è accēnato, si deuono spedire prima degli al-
tri, e nō essendo legitimamēte cōuinti, ò conoscendosi, che
loro possa cōpetere qualche eccezione cōtro li testimonj,
ò altra difesa, si costuma farli riseruo di quindici giorni, ò
d'un mese per li Soldati a cōparire, e giustificarsi, dentro al
qual termine non cōparendo, la sentēza passa in giudicato,
resta libera, & esequibile contro di loro; perche ogni volta
che nel processo sono stati indizj sufficienti per inquisirli 214
specialmēte, e che essi sono restati contumaci alle citazioni
legitimamēte fatteli, in virtù della general consuetudine si
hanno per confessi, e come tali si cōdannano nelle pene or-
dinarie del delitto, nō apparendo causa, che li possa scusare.
E se cōpariranno nel detto termine di riseruo, si accettano,
e seguita il processo come se fussero cōparsi doppo il termi-
ne della citazione in Bādo: di che vedi nel §. *Contumaci per
tot.* Siccome anco per grazia del Principe si sogliono rimet-
tere in buon giorno dentro all'anno con darne malleva-
dore di rileuarsi dalla pena: di che vedi *Rimessi per tot.*

Nō s'amettono giamai Procuratori, difensori, escusato-
ri, nè altri, che sotto qualsiuoglia nome, etiam di più prossi-
mi congiunti volessero portare difese, scuse, allegazioni, ò
altro in fauore delli rei cōtumaci, anco nelli casi di ragione
comune permessi, che sono molti, se prima gl'istessi rei
cōtumaci non si cōstituiscono nelle carceri, ò in altro mo-
do assicurano il giudizio ne' casi, che gl'è permesso fare le 215
difese fuor di carcere, e questo in vigore di Statuti, e con-
suetudini, che ciò proibiscono non solo in Firenze, e suo
Stato, ma anco in Bologna, Ferrara, Napoli, Milano, Fran-
cia, Stato Ecclesiastico, & altroue, come attestano Farinac.
q. 99. *n.* 261. Conciol. *res. crim. verb. Procurator res.* 2. *n.* 20. &
altri da loro citati, e posso attestare io per la Città, e Stato
di Firenze essersi fin'ora così irrefragabilmente osseruato,
come più amplamente ho notato nella mia Somma §. *Pro-
curator n.* 9. altrimenti li processi sariano elusori, ò nulli, e
seguirebbero altri inconuenienti, come dichiarano il Clar.
§. *fin. q.* 32. *vers. ult.* Guaz. *def.* 12. *c.* 1. *n.* 53. Matth. Sanz. *de re
crim. contr.* 70. *per tot.* vedi nel §. *Delinquenti. n.* 31.

Mandato dunque il dissegno cō gli auuertimenti, che so- 216
pra, e tornata la resoluzione del processo, si deue notare al
d. quaderno, ò libro de' dissegni l'approuazione, ò modera-
zione di esso, tener conto delle lettere, distendere a suo luo-
go nella solita forma, e promulgare la sentenza in confor-
mità della resoluzione, di che sono pieni li Criminali, &c.

Auuertēdo di esprimere nella sentenza la causa dell'asso-
luzione, ò cōdennazione, augumento, ò diminuzione della
pena ordinaria; e quādo consta dell'innocenza degl'inqui-
siti, la sentenza deue essere assolutoria, e diffinitiua, con
dire, e perchè consta l'inquisizione non essere stata, nè esser
vera come in atti, l'assoluiamo; ma se di tal'innocenza non
apparirà nè āco sarà prouata l'inquisizione, si deue nō ostā-
te assoluere, ma con modo differente, dicendo, perche non 217
consta l'inquisizione essere stata, nè esser vera come in atti,
l'assoluiamo, &c. essendo gran differenza dall'uno, e l'altro
modo di sentenziare, perche nel primo caso l'inquisito si di-
ce assoluto diffinitiuamente, che importa nō poter mai più
esser molestato per quel delitto, di che veniua imputato,
ma nel secondo (almeno di consuetudine) s'intende sola-
mente assoluto per difetto di proue, di modo, che soprau- 218

venendo per tempo alcuno altre prove, o indizj, potrebbe
di nunvo per quel medesimo delitto esser processato. se bene
in questo caso, per levare ogni difficultà, si suole aggiugnere
219 la clausola *rebus sic stantibus*, ò vero *ex hactenus deductis*,
che lascia libero cãpo di procedere di nuovo, soprauuenē-
do altre giustificazioni differenti però in sustanza dalle pri-
me già clise, ò purgate col tormēto, o in altro modo con le
difese, e così si costuma d'assoluere li torturati con detta
220 clausola, vedi *Tortura nu.* 23. Ma per non errare, si douerà
mettere nel disegno il modo, che s'intēde d'assolvere, e poi
seguire come si è detto la risoluzione de' Superiori, sēza ag-
giugnere nè la clausola diffinitiua, nè quella *rebus sic stãtibus*,
nelle quali consiste la forza dell'una, e l'altra assoluzione, e
senza di esse sendo semplicemente assoluti, o perche cōsti,
ò non cōsti[le quali parole di ragione non alterano la sen-
tenza, ma solo le dette clausole]s' intendono assoluti, come
douevano di ragione essere assoluti, e così in dubbio si deve
osservare per stare sul sicuro, &c.

Se la sentēza sarà di cōfino, va notificata al confinato di-
221 stesamente, con il tēpo, luogo, e comminazione nõ osservã-
do, da pigliarsi fra un mese sendo descritto, e fra quindici
giorni non essendo descritto, vedi *Confinati per totum*.

Il medesimo s'osserva quando il confinato è carcerato,
con notificarli il confino auanti, che esca, perche ad ogni
modo non li deve correre il tempo se non dal dì della scar-
cerazione, &c.

Le pene capitali, o corporali nõ si notificano, mētre non
222 fussero con qualche riseruo a poter comparire, supplicare,
eccetto che la fune va notificata, massime alli Soldati.

Le pecuniarie ancora si notificano con termine d'un
223 mese a pagare in mano del Depositario Fiscale.

Se poi doppo passata la sentenza in giudicato fusse fatto
cattura di qualche cōdennato, se saranno banditi di vita, ò
224 di galera, si deve far la recognizione delle persone, e sentē-
za, assegnar loro termine a dire la causa perche la sentenza
non si possa, ò deva esequire, il quale passato, e non essendo
stato dedotto cosa rilevante, dichiarare essere li medesimi
contenuti in detta sentenza, e successivamente quella do-
uersi esequire, con partecipare, e farne negozio secondo il
solito: vedi *Banditi n.* 42. 57. 64 *& seqq.*

Essendo però cōdennati per la sol contumacia con indi-
225 zj molto leggieri, ò per qualche altra giusta causa, se li può,
e costuma tal volta far qualche riseruo a supplicare per la
grazia, o moderazione di pena. E de' premj di chi sarà
cattura di tali condennati, vedi nel §. *Premj per tot.*

Se confinati, che non habbino preso il confino, ò sia loro
passato il tempo, ò vero quello rotto, e non osseruato, si de-
uono fare le medesime diligēze, per dichiararli incorsi nel-
226 le pene comminate per l'inosservanza, o altre; con questa
differenza però, che alli cōdennati principalmente in qual-
che pena precisa afflittiue di corpo si assegna, come sopra si è
detto semplicemēte termine a dir la causa, perche la sentē-
za non si possa, ò deva esequire, ma alli confinati processati
d'inosservãza il solito termine a fare le sue difese, perche
nel primo caso si tratta di esequire la medesima pena, nella
quale sono già cōdennati per il delitto antecedēte, e nel se-
cōdo si tratta di nuovo delitto seguito doppo la sentenza,
cioè dell'inosservãza, che però ha bisogno di nuove difese, e
di nuova sentenza, e contro l'inosservanza possono compe-
227 tere molte scuse notare nella mia Somma latina *verb. Confi-
natus*, non possono già ãmettere difese, che riguardino il
primo delitto, per il quale sono stati confinati, mētre prima
la sentenza nõ fusse dichiarata nulla, e con tal distinzione a
mia relazione, è stato più volte dichiarato dal Magistrato
de' Sig. Otto, & approuato da S.A.S. douersi così di ragione
osseruare, contro del Sig. Assessore del medesimo Magistra-
to, che auuertiua non douersi alli confinati processati d'in-
osseruanza assegnare le difese, ma solamente il termine
a dir la causa perchè la sentenza, e pena comminata non si
deua esequire, come particolarmente si può vedere sotto dì
16. Giug. 1677. in due cause al Giornale 649. *fol.* 204. *&
seqq.* contro Gio: Battista Gotti Fiorentino, & altri.

Se poi il cōfinato per certo tempo determinato, possa fi-
228 nito il confino partirsi dal luogo, e ritornarsene a casa sēza
altra licēza del Superiore, si risponde affirmatiuamente, per-
che l'ultimo giorno finito serue, come licenza, Bald. *cons.* 34.
229 *vol.* 1. Corbul. *de jure emphyt. tit. de caus. privat. ob temp. finit.
n.* 7. *&* 8 Ma è però anco necessario doppo finito il tēpo del
confino, o hauutone grazia presentarsi al tribunale dove fu
condennato a mostrare detta osseruanza, o grazia, e farsi
cancellare, con pagare la solita mercede ad effetto di nõ es-
ser molestato per pretesa inosseruanza, e così ho sēpre visto
osseruare, e fu in specie risoluto a mia relazione dal Magi-
strato de' Sig. Otto del mese di Nouemb. 1672. in causa cō-
tro Gio: Pietro Pientini da Prato Vecchio, e di nuovo sotto
dì 4. Febbr. 1677. in causa contro Gio: Gerboni con appro-
uazione di S.A.S. in filza negozj sotto nu. 228. & ho detto
nella mia Somma §. *Confinatus n.* 4. Se si tratterà di cōdanne 230
pecuniarie, non si possono rilasciare senza che paghino, ò
ottenghino grazia, vedi §. *Carcerati n.* 14.

Venēdo fatto instanza dalli condennati mentre sono in
poter della Giustizia d'hauer qualche tēpo di supplicare, nõ 231
se li deve negare, quãdo sia verisimile, che possino ottenere
qualche grazia, ò moderazione di pena, e non vi siano altri
sospetti. Se dunque supplicheranno, tornando la supplica
per informazione, mentre si tratti di caso che sia lecito sup-
plicare, ò non essendo lecito, vi sia la clausola non ostante,
la solita segnatura, si douerà informare senza spesa alcuna, di
che, e quãdo sia lecito supplicare, o nò, vedi nel §. *Supplica-* 232
re, &c. Anzi in oggi si osserua dar campo a tutti li cōdēna-
ti di supplicare, auanti che si proceda all'esecuzione delle
sentenze di pene afflittiue di corpo, mentre nõ si trattasse
di casi euidentemente non graziabili, perche in questi si po-
trebbero esequire le sentenze senza aspettare altro, *facto ta-
men saltem verbo cum Principe, vel eius Auditore Fiscali.*

E quando vi fusse espresso di citare la parte, si douerà far
citare con termine comune di quattro ò sei giorni a pro-
durre quello, che vogliono per informazione, nella quale
informazione da farsi a S. A. S. si douerà prima accennare
quello, che il supplicante domanda, e poi cõ ogni brevità, e
chiarezza rappresentare quello, che consti pro, e contro di 233
lui, come, e da chi sia stato condennato, se per essere con-
uinto, o per indizj, ò in cōtumacia, se abbia la pace, e da chi,
se sia pouero, aggrauato di famiglia, & altro, che apparisse
in processo, ò altrimenti venisse giustificato, &c.

Doppo l'informazione molte volte torna reseritto, che
hauēdo la pace habbi la grazia, anzi quãdo anco non fusse 234
espresso, mentre si sia in caso, che si ricerchi la pace, ò in al-
tro modo vi entri il danno, ò prejudizio del terzo, si deue
auuertire di far produrre la pace, ò accordo del dannifica-
to, e che sia fatta da chi s'aspetta, auanti si venga alla can-
cellazione della pena, ò ammissione d'altra grazia; di che
vedi nel §. *Pace per tot & §. Rescritti per tot §. Grazie.*

Se poi li condennati non otterranno grazia alcuna, o nõ
si potrà ammettere per mancamento della pace, si douerà
procedere all'esecuzione della sentenza, se bene alle volte 235
ancora trattandosi di pena di vita, e non potēdosi amettere
la grazia per mancamento della pace, si mandano in Galera
per deposito con participazione del Principe, & in altri casi
si tengono carcerati, o pagano la pena; circa la quale esecu-
zione delle sētēze, siccome ãco in tutto l'ãtecedēte del pro-
cesso possono occorrere molti altri dubbi, che tutti non si
possono preuedere, ma alcuni nõdimeno si trouerãno a suo
luogo nel corpo dell'Opera, e molti più appresso gli Autori
citati, che ne hãno scritto ex professo, i quali bisogna riscon-
trare, vedere, e studiare cõ ogni diligēza, & assiduità, perche.

Vigilantibus, & non dormientibus scripta sunt Jura,
Et qui vult Sanctorum servare singula festa,
Non benè poterit cum Codice scire Digesta.

Bastãdo a me l'hauer accennato molte cose per dar campo
a' virtuosi di meglio indagarle, &c. E così sarà finito il pro-
cesso ad onore, e gloria di Sua Divina Maestà, alla quale
sommemente piace la giustizia distributiua anco in Terra,
e beati chi rettamente l'eserciteranno, con premiare i buo-
ni, e punire i tristi, perche *Non potest major victima Deo* 236
*mactari, quàm homo sceleratus, Et interest Reipublicæ ne
delicta remaneant impunita, &c.*

Auuertēdo però, che in dubbio *melius est nocentē dimit-
tere, quàm innocentē condemnare, &c.* E sopra tutto di non si
muouere mai d'affetto alcuno, ò raccomãdazione, perche ã-
co la Misericordia per altro laudabile nõ ha luogo dove la 237
Giustizia perde il suo nome, e ricordãdosi, che *melius est mo-
dicū justo super divitias peccatorū. Beati qui custodiūt judiciū,
& faciūt justitiã in omni tempore*, come nel Salmo 105. vers. 3.

Fine della Pratica Criminale.

PRA-

PRATICA VNIVERSALE PER ALFABETO.

A

§. ABIGEATO.

1 Bigeato è specie di furto, e si commette da chi ruba bestiami grossi, ò minuti dall' altrui armento in pascoli, ò stalla de' grossi, come buoi, caualli, e simili basta uno, de' minuti mezzani, come porci quattro, ò cinque, e de' più minuti, come pecore, e simili dieci, & essendo in minor numero si dice semplice furto, mentre non fusse tante volte reiterato, che arriuasse a detto numero, e se ne facesse abito, ò arte; Ricerca però il dolo, e dalle leggi comuni doue sia molto frequente si punisce d' ultimo supplicio su le forche, e altroue della galera per più, o minor tempo, secondo le circostanze del fatto, e sempre della restituaione degli animali tolti, essendo assai più graue, e da punirsi più rigorosamente, tanto nelli principali, che nelli ricettatori, e complici del semplice furto, di che vedi Bonisac. *de furt. §. 6 n. 22. & seqq fol. a me* 223. Peguer. *dec.* 29. *per tot* Cabal. *ref. crimin. cas* 16n. *per tot.* Farin. *de furt. qu.* 167 *par.* 7 & Vulpin. *in Suco*, Farinac. *loc. cit. fol.* 356. e così nelli Stati di Toscana dal Magistrato de' SS. Otto di Guardia, e Balia della Città di Firenze s' osserua in detti casi d' Abigeato imporre la pena di Galera per anni cinque, e restituzione, come nel Negozio delli 2. Gennaio 1663. approuato per referitto di S. A. S. sotto li 21. Aprile 1664. sopra un Processo di Cortona contro Marcantonio di Michelagnolo dal Castagno, in filza Negozj nu. 1528. & in più altre diuerse cause. Et in oggi vedasi la Legge de' furti delli 9. Settembre 1681. nu. 7. rapportata nel §. Ladri nu. 273.

§. ABITATORI, E ABITAZIONE.

1 Abitatori familiari della Terra, ò Capitanato di Liuorno non possino esser molestati in persona, nè in beni mobili, ò immobili posti in detto luogo per debiti contratti auanti detta abitaaione, ancorchè publici, e con la Camera Ducale, purchè quanto a' publici non eccedino la somma di Scudi cinquecento, e volendo far condurre mobili, e masseriaie, mentre che prima non fussero grauate, ò sequestrate, non li possono esser' impedite per alcun debito ciuile, sono esenti dalle tasse, e matricole dell' arti, non possono esser comandati a fabbriche, strade, nè fossi. Tutti li condennati nelli Stati di S.A.S. in pene pecuniarie, fune, ò per inosseruanza di confino alla Galera, ò per estrazione, etiam in pena della vita non possono esser molestati, e tutti li condennati di Stati alieni per qualsiuoglia delitto, eccetto che d' eresia, lesa Maestà, assassino, e falsa moneta, hanno libero saluocondotto in detta Terra, e Capitanato. Li Padroni di Naui, e Scriuani di esse mentre hanno Naui in detto Porto possono portare armi offensiue, e difensiue non proibite fuor della Città di Firenze, non possono detti Padroni di Naui esser catturati per minor somma di Scudi dieci, eccetto che per dependenze fra lor medesimi, e suoi Marinari, & altro, vedi nella deliberazione delli 12 Febbraio 1591.

Circa l' esenaioni di Liuorno, e luoghi in essa compresi vedi altra prouisione 1548. Non giouano però alli falliti, come si dice nel §. falliti nu. 30.

E quando, & in che modo tali esenzionati possano assentarsi per ritornare, vedi l'ordine dell'anno 1592.

2 Abitatori di Porto Ferraio hanno Saluocondotto, e franchigia d'andare, venire, passare per tutta l' Isola dell' Elba, e per tutto lo Stato di S. A. S. senza poter esser molestati per alcun debito, ancorchè fussero cessanti, si come anco sono sicuri per condennazioni pecuniarie, afflittiue, relegazioni, e confini, eccetto che di pene capitali, e Galera, sono immuni da tutte le grauezze personali, reali, e miste per li beni di detta Terra, & Isola, e dalle gabelle, passaggi, e dazzi, volendo fabbricare hanno il solo gratis, e gli edifizj passano a gli eredi, nè mai possono confiscare, eccetto che per lesa Maestà, & altri priuilegj, vedi nell' esenzioui di detto Porto publicate sotto di 14. Settembre 1556.

Queste però erano solo per dieci anni, eccetto che il non confiscare le case è perpetuo, e credo, che tutte siano state rinnouate. Rescritto delli 9. Gennaio 1612. che dice, S.A. conferma, e di nuouo concede li medesimi priuilegj, & esenaioni altre volte concessi, e ne comanda l' inuiolabile osseruanza.

Abitatori, ch' andassero a Pisa non possono essere ammessi all' esenzioni, e priuilegj concessi per la legge delli 20. Nouembre 1547. e 26. Marzo 1548. nè descritti a' libri di tali esenzionati mentre non vadino in persona a farsi descriuere, sotto pena in oltre di scudi dieci, tanto a loro, che al Cancelliere de' Consoli di Mare per ogni volta che gli ammettesse per interposta persona; e detti Consoli di Mare per le tre volte, che hanno facoltà di concederli licenza d'assentarsi quindici giorni per volta, non la possono concedere se prima non li costa legitimamente, che quel tale abiti in detta Città, suo Contado, ò distretto, e che vi habbia sẽpre abitato, da che fu ammesso a tali esenzioni sotto la detta pena tanto a chi pigliasse tali licenze senza abitare, e hauere abitato, come sopra, che al d. Canc. che la facesse, ò sottoscriuesse; e dette esenaioni non possono esser fatte buone in alcun tribunale se non costerà per fede autentica di detti Consoli, che quel tale dal dì, che prese l' esẽzione fino a quel tempo habbia continuato, e continui ad abitare come sopra, anzi sendo trouato fuor di detta Città, ò distretto senza detta licenza può essere preso per qualsiuoglia debito pubblico, ò priuato, e non gode priuilegio alcuno senza altra dichiarazione da farsene, come per Bando, e dichiarazione delli 19. Luglio 1613. 3

Abitatori della Città di Pisa, che grazie, e priuilegj godano, vedi il Bando delli 24. Nouemb. 1546. 20. Decemb. 1547. 26. Marzo 1548. e 9. Maggio 1592. & altri, che parlano anco di Liuorno. 4

Della fiera, ò fiere di Pisa, suoi priuilegj, franchigie, & esenzioni, vedi la Riforma delli 9. Febbr. 1570. riuocata sotto di 9. Nouembre 1574. e poi riconcessa sotto di 8. Luglio 1588.

De' priuilegj di chi andasse ad abitar nel Contado di Pisa per lauorar, e coltiuar la terra, vedi la legge, e prouuisione sopra ciò fatta sotto dì 29. Aprile 1572.

Abitatori, quali propriamente si dicano, e come si acquisti l' abitazione, e domicilio in un luogo parlando di ragione comune, che può seruire per la decisione di molti dubbi, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 86. *per tot.* Mase. *de prob. concl.* 134 *lib.* 2. & *conclus.* 535. *lib.* 1. Gratian. *discept. forens. cap.* 181. *per tot.* 559. *num.* 26. 569. *num* 2. 592. *num.* 5. 623. *num.* 21 709. *n.* 10. 824. *n.* 36. 861. *n.* 16. & 886. *per tot.* & *dec.* 150. Duran. *dec.* 365. *num* 4. Fenzan. *ad Stat. Vrb. cap.* 41. *per tot.* Barbos. *de appell. verb. signif. appellat.* 77. *per tot.* Altograd. *cons.* 93. *n.* 24. *lib.* 1. e meglio nel *cons.* 27. & 28. *per tot. lib.* 2. ne' quali luoghi si ha che ciò depende dalla dichiaraaione dell' animo espressa, ò tacita risultante da conietture di fatto, ò dalla continuata abitazione per molt'anni, non vi essendo dichiaraaione, ò conietture in contrario, tutto ad arbitrio del Giudice. 5

Abitazione promessa dal Suocero al Genero, come possa variare, non ostante, che da principio si sia eletto di darla in casa propria, vedi Afflict. *dec.* 146. & Gratian. *discept.* 743. *num.* 13. 6

Se poi la stima, e valore di tal' abitazione, ò alimenti si deua restituire con l'altra dote hauuta, vedi Altograd. *cons.* 76. *per tot lib.* 2. doue che si deue restituire, mentre non apparisca data oltre la dote, ò per li frutti, ò altra ricompensa.

Abitazione douuta ad alcuno in sua vita sia per contratto, ò per ultima volontà come si possa, e deua stimare, e valutare, volendosene il debitore liberare, ò il creditore 7

vendetla, vedi la materia della *l. hæreditatum ff. ad l. falc. Afflit. dec.* 34. Gratian. *difcep.* 55.104. *n.* 31. 702. *num.*29. & 956. *n.* 28. & *feqq.*

8 Abitazione, cioè Ius d'abitare ehe alcuno haueffe per contratto, ò per ultima volontà, come fi poffa cedere, locare, ò donare ad altri, eccetto ehe fe fuffe femplice facoltà perfonale, o mero ufo, o comodità, vedi Grat. *difc.* 775. *num.* 10. &c.

9 E che effendo lafciata ad alcuno, ò conceffa una cafa ad abitare s'intenda comprefa aneo l'ifteffa cafa; e non il femplice, e nudo ufo folamente, mentre non cofti in contrario, vedi la *l.* 4 *ff. de alimen. legat.* la *l. donationes §. fpecies*, doue il Bart. & altri *de donat.* e la Rot. *p.* 2. *diverf. dec.* 168. *num* 2.

10 Abitazione lafciata ad alcuno s'intende regolarmente non folo per sè, ma anco per la famiglia, di che vedi nel §. *Item is Inftit. de ufu, & abitat.* Menoch. *de arbitr. caf.* 336. *num.* 9.

§. ABORTO.

1 Aborto fi dice in più maniere, eioè largo modo, nel qual fignificato comprende ogni feto, ò parto, che auanti al tempo deftinato dalla natura fi produce alla luce per qualche violenza, ò accidente, ancorchè fuffe poi vitale; e ftricto modo, ò propriamente, quale comprende ogni parto, fuor di tempo prodotto morto, ò non vitale, & ogni parto morto, ò non vitale, per caufa preternaturale, ò efterna, nel primo fignificato effendo prodotto vivo, e vitale il feto fi ha per nato ad effetto di rompere il teftamento, e di fuccedere, ma nel fecondo effendo il feto morto, ò anco vivo, ma non vitale fi ha come fe nato non fuffe, e così non è fucceſſibile, nè rompe il teftamento, di ehe però vedi Bart. nella *l. quod dicit ff. de lib. & pofth.* Tiraqu. nella *l. fi unquam glof. fufcepit. lib. n.* 205. & *feqq.* con altri addotti da Paol. Zacch *qu. Med. leg. lib.* 1. *to.* 2. *qu.*10. *per tot.* e nel *d. tom.*2. *q.*2. *n.* 13. & *feqq.*

2 Che cofa fia l'aborto, e delle fue caufe interne, & efterne, da quali fegni fi conofca, come non fi deva procurare anco con fcufa di faluare la madre, & altro, vedi per Scipione Mercurio nella fua Comare *lib.* 2. *c.* 17. 18. 19. *e* 20. Et in quefto nel §. Medici nu.

3 Aborto avanti il terzo, ò quarto mefe della Concezione difficilmente fi può riconofcere, maſſime feguendo fenza dolo, e non procurato; quando poi fuffe procurato con arte, ò medicamenti ne fogliono feguire dolori infoliti alle reni, calore eftraneo intorno la natura, grauezza della medefima, qualche febbre, e fimili accidenti benchè fallaci, i quali fi poffono coadiuvare con tutti li fegni della gravidanza, come di mal colore fuor de folito, vomiti, appetito di cofe ftrauaganti, ritenzione di meftrui ritornati poi in maggior copia, & abbondanza, con qualche dolore di ventre, debilitazione, laſſitudine, pallidezza, e fimili. Doppo il quarto mefe fono più urgenti, & evidenti tutti li detti fegni, & altri ancora, maſſime nelli primi dieci giorni dell'aborto, andandofi fempre debilitando fino alli quaranta, doppo de' quali non refta altro, che le crefpe, e vergature della pancia, (le quali però anco fono fallaci, perchè poffono procedere da altro, e facilmente con impiaftri, e medicamenti fi leuano) floccidezza delle mammelle, e parti della natura, che anco in alcune, col tempo, ò con l'arte facilmente fi raffodano; Gli altri fegni fra li dieci giorni, & avanti li quaranta fono dilatazione della natura, e fue parti, copia di fangue, qualche tumore nelle parti pudende, ftendimento, o allungamento de' labbri, abbondanza di latte nelle poppe, (benchè a quefto fi poffa con prefentanei rimedj noti alle donne facilmente ovviare) e latte fincero fpurgato dall'utero, o infieme con l'orina, come tutto a propofito de' cafi, che poffono occorrere nella noftra profeſſione legale ottimamente dichiara Paol. Zacch. *d. trat. lib.* 3. *tit.* 2. *q.* 9. *per tot.* & *conf.*69 *per tot. tom.* 2.

4 E delli fudetti fegni fi può fare conftare per vifita, e relazione di Oftetrici, o Leuatrici, e periti quanto a quelli, che foggiacciono all'altrui fenfo; e quanto agli altri, o effendo fcorfo il tempo di poterli riconofcere con interrogarne diligentemente la pretefa abortita, e fuoi famigliari, di che, & altro come fi poffa, e deua fare conftare del corpo di delitto in materia d'aborti, vedi in quefto nel §. Corpo di delitto.

5 Aborto, chi fcientemente, ò con dolo procura in sè, ò in altri, ò vi dà caufa, effendo già il feto animato, è tenuto come omicidiario alla pena ordinaria dell'omicidio, Menoch. *de arbitr. caf.* 357. *num.* 1. & *feqq.* doue poi conclude punirfi folo di pena arbitraria, ma io tengo in quefto cafo del feto animato abortito fia affolutamente luogo alla detta pena ordinaria, ehe è della tefta, confifcazione de' beni, e così fi pratica, e contro l'opinione del Menoch. attefta anco il Padre Manara nelle fue Notte Malinconiche: *Interr.* 200. *§.* 1. *verf quoad quartum*, &c. e validamente l'abbatte con euidentiſſime ragioni; Paol. Zacch *nel d. tratt. lib.* 1. *tit.* 2 *quæft* 9 *num.* 2. & *feqq.* e con l'autorità del Farinac. *de omicid. quæft.* 122. *numer.* 131. & *feqq.* & Ricc. *Collet. decif.* 590. *p.* 3. & *dec.* 1336. *p.* 4 Intendendo mentre confti concludentemente di tal delitto, e delli delinquenti, per proue fufficienti, ò confeſſione efpreffa, ò tacita refultante da legitima contumacia, altrimenti potrebbe anco effere luogo folo a pena arbitraria graue, o mite fecondo l'urgenza, o debolezza degl'Indicj, fopra de' quali pareffe arbitrare fenza altra liquidazione, come alle volte s'offerua in fimili cafi di difficile prouazione. Vedi nel § Sicarj. Franc. *dec.* 592 Tufch. *lit. H. concl.* 147. *num.* 18. & *feqq.*

6 E quando il feto non foffe ancora animato fi punifce l'aborto di pena ftraordinaria ad arbitrio del Giudice fecondo la più comune, e vera opinione riferita, e feguitata dal Menoch. Manara, Farin. & Zacch. ne' luoghi fopracitati, e Vulpin. *in Suco* Farinacc. *de omicid q* 122. *n.*15. *fol.*278.

7 Il feto poi all'effetto fudetto, fi dice animato d'anima rasionale [della quale fi deue intendere la propofizione, e non della vegetatiua folamente] doppo giorni ottanta, ò nouanta effendo femmina, e doppo quaranta effendo mafchio, dal dì della concezione come proua il Menoch. *d. caf.* 357. fecondo l'opinione della glof. *in leg. Divus, ff. de extraord. crim.* & altri, che pare anco feguitata dal Farinac. come riferifce Vulpin. nel *Suco* del med. Farinac. *de omicid. q.*122. *nu.*15. *fol.*278. Ma in contrario fecondo l'opinione di Plinio *lib.* 7. *natural. hiftor. tit. de Anima rational. cap.* 6. più comunemente accettata, fi dice animato nelle femmine doppo quaranta giorni, e nei mafchi doppo ottanta, perchè la cattiua erba crefce più prefto, & in quefta contro il Menoch. concorre il P. Manara *d. Interrog.* 200. *§.* 1. *verf. quoad fecundum* &c. e vedafi pienamente Paol Zacch. *quæft. Medic. legal. lib.* 1. *tit.* 2. *quæftion* 9. *n.* 24. & *lib.* 9. *tit.* 1. *per tot. de Animat. fœt. human.* doue dimoftra effere punto molto controuerfo tra' Scrittori, volendo alcuni effer il feto animato doppo tre giorni, altri doppo fette, altri doppo feffanta tanto ne' mafchi, che nelle femmine, eleggendo quefta ftrada di mezzo, altri nell'ifteffo momento della concezione, & in quefta, o quella ftrada di mezzo par che doppo molti difcorfi concorra il medefimo Zacch. loc. cit. Ma appreffo li Jurifperiti, & ad effetto d'imporre la pena ordinaria, crederei douerfi camminare con la fudetta opinione di Plinio, ò almeno più accertatamente con la fudetta via di mezzo, maſſime quando non cofti fe il feto foffe mafchio, o femmina, benchè anco in quefto dubbio prefumerfi animato dopo quaranta giorni tenghino altri, come fi può vedere dal Ricc. *Pract. Archiep. Neapol.* 609. *n.* 3. & Zacch. *d. quæft.* 9. *n* 24. & altri in dubbio prefumerfi inanimato fecondo Vulpin. loc. fup. cit.

8 Aborto fi punifce anco di pene fpirituali, come di fcomunica, irregolarità, e fi dice omicidio proditorio, fendo, come fopra il feto animato, di modo che tali delinquenti non godino dell'Immunità della Chiefa, e così effer ftato dichiarato dalla S. Congr. dell'anno 1622. vedi il P. Manara *d. Interrog.* 200. *§.* 1. *verf. quoad Septimum*, Sperel. *dec.* 23. *nu.* 3. Ricc. *dec.* 262. *per tot. par.* 3. & in quefto *§. delinquenti nu.* 26. Quanto alla fcomunica, & irregolarità feguita Vulpin. *loc. cit. num.* 17.

9 Aborto fi punifce anco alle volte di pena più mite ad arbitrio del Giudice attefa la qualità del cafo, e della colpa, quando alcuno ignorantemente, o inauedutamente percoteffe una Donna grauida, e ne feguiffe l'aborto, o che anco fuffe ftato procurato per falute della Donna, o che fi trattaffe con donna minore indotta dalle perfuafioni della madre, ò altri per euitare l'infamia, ò confeffaffe d'hauer partorito ma morto, & hauerlo fepellito di nafcofto, che in tutti quefti cafi, e fimili farebbe luogo a pene arbitrarie, Menoch.

Menoch. *d. cas.* 357. *n.* 18. *& seqq.* Thesanr. *decis.* 12. & 13. *per tot.* Manara *d. interrog.* 200. *§.* 1. *per tot.* doue anco descriue l'aborto, e che può procedere da molte cause senza colpa d'alcuno, che non sarebbe punibile, ma meglio il Zacch. nelle quest. sopracit. e quando sia punibile, e di qual pena, vedi il Clar. con il Baiard. *§. fin. quæst.* 68. *n.* 1. *& seq.* & Vulp. nel d. Suco del Far. *de omicid. quæst.* 122.

10 Aborto come possa procedere dalle percosse delle reni, o dalla copia del sangue del naso, vedi Zacc. *d. tratt. tom.* 2. *cons.* 47 *per tot.*

E che seguendo senza dolo, ò colpa, come in leuare, ò ponere qualche peso, e casi simili non si punisca Vulpin. *loc. cit. num.* 17.

§. ACCOMPAGNARE.

1 Accompagnare Banditi che pene s'incorrino: vedi in questo nel §. Banditi num.

2 Accompagnare delinquenti auanti, ò doppo il delitto, ò nell'istesso delitto: vedi nel §. Delitti num.

§. ACQVA, & ACQVIDOTTI.

1 Acqua salata del Comun di Douadola in Romagna, ò d'altri luoghi delli Stati, ò di fuori, è proibita pigliarsi, portarsi, tenersi, & usarsi etiam in minima quantità, sotto pena per la prima volta di scudi 25. Per la seconda di scudi 50. e tratti dua di fune in pubblico; Per la terza, oltre la pecuniaria, e perdita delle bestie, in tutti li casi che fusse sopra di esse caricata, di due anni di galera, & alle donne in vece della fune sei mesi di Stinche, & in vece della Galera due anni in dette Stinche, da conoscersi dal Magistrato della Gabella del sale con li Processi che gli saranno mandati da' Rettori senza disegno, e d'applicarsi un quarto al notificante, un quarto a chi condannerà, e risquoterà, & il resto alla detta Gabella. Bando dell'acqua salata dell'anno 1625. Del resto in materia di sale, vedi nel §. Sale, e salaioli. Auuertendo anco che in oggi la pena di Galera non s'impone mai per minor tempo, che d'anni cinque, come si dice nel §. Galera n. 3. e però in questo caso non essendo douere alterare la pena della legge imposta, si potria arbitrare altra pena equiualente alli due anni di Galera, come sarebbe di confino alla Maniglia, abbrancato alla Carretta di Liuorno, ò simile.

2 Acquauite è appaltata per tutti li Stati di S. A. S. [eccetto Pontremoli], e però non si può stillare, nè vendere all'ingrosso, ò a minuto da altri che dagli Appaltatori, o chi hauesse causa da loro; nè transitare, nè introdursi d'altra sorte, che di quella degli Appaltatori senza bullette, e lor licenze, e chi ne vendesse in qualsisia benche minima quantità, e chi n'hauesse appresso di sè più d'una libbra, ò ne comprasse da altri, incorrono rispettiuamente in pena della perdita d'essa, e scudi dieci per libra sino in libre dieci, e da libre dieci in su scudi 20. per libra, & arbitrio, d'applicarsi la metà agli Appaltatori, un quarto all'Inuentore, e l'altro al Fisco, nè si possono tenere ordigni da stillare, sotto pena di scudi cento d'applicarsi come sopra. Cognitori sono il Magistrato del sale in Firenze, della Bicherna in Siena, e negli altri luoghi li Rettori, salua semper rispettiuamente la preuenzione, & appello a' detti Magistrati, & altro come nel Bando, e Capitoli di detto Appalto delli 23. Ottob. 1654. che fu concesso per anni sei, i quali finiti sarà facilmente rinnouato con li medesimi, o simili patti, e pene.

3 Dell'Acquauite, sue virtù, & effetti, come anco di certa mestura detta Caccolata, ò Cioccolata, e se tanto l'una che l'altra rompa il digiuno Ecclesiastico, vedi Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib.* 9. *tit.* 8. *per tot.* doue quanto alla Caccolata è d'opinione assoluta che rompa detto digiuno, & il medesimo dell'Acquauite; Confessa però la sua opinione essere rigorosa, e se ne rimette a' Canonisti, e Teologi, tra' quali molti tengono il contrario, che non rompa detto digiuno, come si può vedere dal Diana *resol. moral. part.* 8. *tratt.* 7. *Respons.* 54. Rompe però senza dubbio il digiuno naturale, & Eucaristico.

4 Acque del Terruccio, e Bagnuoli della Comunità di Monte Catini di Valdinieuole non si possono leuare, nè portare da detto luogo senza la poliza del Conduttore, o Gabelliere di dette acque con il nome di chi leuerà, e porterà, numero de' Barili, giorno, mese, & anno, e col sigillo di detta Comunità da durare tre giorni solamente sotto pena per la prima volta di scudi cinque per soma, per la seconda scudi dieci per soma, per la terza scudi dieci come sopra, e perdita delle bestie. E gli Speziali, o altri non le possono riceuere dalli Vetturali senza la suddetta poliza, sotto le medesime pene pecuniarie d'applicarsi in tutti li casi il quarto al notificatore, il quarto al fisco, il quarto all'Arte de' Medici, e Speziali, & il resto alle Monache di S. Barnabà di Firenze, e tutto quanto sopra, acciò non si fraudino in pregiudizio della Sanità, e della Gabella douuta a detta Comunità, come per Bando del dì primo Luglio 1583.

Acque se siano buone, ò cattiue appartiene sapersi, anco qualche volta a' Jurisperiti, e Jusdicenti, perchè le cattiue si possono allegare per giusta causa d'essere dispensato dalla Residenza, benchè ciò non basti, potendosi facilmente correggere, siccome in tempi di peste si deuono correggere quanto sia possibile, nè in alcun' altro tempo si deue permettere, anzi sempre proibire il farsi qualsiuoglia cosa pregiudiciale alla bontà dell'acque, essendo necessarissime al pari dell'aria, per la conseruazione della vita umana. Quali poi siano l'acque buone, o cattiue, come si conoscano, e come si possa correggere la loro malignità, massime in tempi sospetti s'appartiene a' Medici, & amplamente ne tratta Paol. Zacch. con più altri da lui citati nelle sue *quæst. Medic. legal. lib.* 5. *tit.* 4. *quæst.* 2. *per tot.* 5

Acque alcune sono correnti, altre ferme, come di pozzi, cisterne, stagni, paludi, e simili, e tutte sono capaci di seruitù non nociue come d'austo o attignerle, che quanto più frequente tanto maggior giouamento gli apporta loro, mentre siano perenni, e continue; ma non già d'altre danneuoli, e però se da qualche cloaca, o fogna, latrina, o cosa simile s'apportasse danno, ò nocumento a' pozzi, cisterne, ò simili acque de' vicini, si dourebbe far il tutto rimuouere, ò aggiustare, e totalmente prouuedere all'Indennità de' vicini, di che vedi Cepol. *de seruit. Vrb. præd cap.* 65. *num.* 7. & il Zacch. *loc. cit. quæst.* 3. *num.* 6. 7. *& per tot.* doue anco tratta se si possono imporre, ò proibire altre seruitù nociue qualche volta all'acque, come la pescagione, bagni, abbeuerare animali, gettare immondizie, sfogare acquedotti, lauar panni, macerare canapa, lino, macinare, e cose simili. 6

Se poi sia lecito far nuouo pozzo appresso quello del vicino senza legitimo spazio, ancorche si riseccassino, ò diuertissino le vene dell'acqua del pozzo vicino, vedi Cepol. *d. tratt. cap.* 47. *num.* 5. *& seqq. & cap.* 80. *num.* 1. *e nelle mie resolut. cap.* 79. *num.* 23. & 24. *& in questo nel §. Vicini num.* 7

Acqua del fondo, ò campo superiore, come si deua riceuere nel fondo inferiore secondo il natural sito del luogo, e secondo il solito, e patti de' vicini, vedi la *l.* 1. & 2. *ff. de aqu. plu. arcend.* con gl'Interpreti, & Prat. Papp. *nell' Action. Confess. glos. seruitus num.* 19. Tusc. *litt.* 4. *concl.* 407. *num.* 22. 8

E' però lecito al Padrone del fondo superiore trattener l'acqua, ò mandarla altroue, che non vada nel fondo del vicino inferiore, ancorchè n'hauesse di bisogno, perchè fin tanto si troua nel suo fondo, ne può disporre a suo beneplacito, come padrone, Menoch. *lib.* 6. *præsumpt.* 29. *num.* 13. *& de Arbitr. cas.* 160. *num.* 7. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 164. *per tot.* Bardellon. *cons.* 143 *num* 35. *& seqq. lib.* 2. & Altograd. *cons.* 97. *num.* 23. *& seqq per tot. lib.* 2. doue amplamente discute questo punto. Et ho detto con più altre decisioni nella mia Somma latina §. Acqua.

Acqua, come non si possa deriuare da' Fiumi publici nauigabili in usi priuati in pregiudizio della nauigazione, ò de' vicini, & il medesimo si dice dell'acque priuate, le quali usurpando si commette furto, massime in quei luoghi doue si vendono, & altro, vedi per Bonif. *nel tratt. de furt. §.* 5. *num.* 43. *& seqq. a* 49. *fol. a me* 190. 9

Che l'acque de' Fiumi pubblici, non si possano deriuare, nè usurpare da' priuati senza licenza del Principe, al quale s'aspettano, benchè li Fiumi non fossero nauigabili, & altro come de' letti de' Fiumi, Isole, Alluuioni, Inondazioni, come anco del mare, porto di mare, e simili cose in materia d'acque, vedi il Peregrin. *nel tratt. de Iur. fisc. lib.* 8. *num.* 44. *& seqq. per tot.* con altri da lui citati, & in questo nel *§. Fiumi.* 10

Acqua,

11 Acqua, ò acquedotto concessa dal Priocipe, ò altri, a più persone senza esprimere le parti di ciascuno, come si deua fra lor diuidere, ad arbitrio del Giudice, e quaote once ne possa toccare in riguardo de' fondi, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 228. & 245. Cepol. *de seruit. rust. præd. cap.* 4. Bellon. *cons.* 27. Crauet *cons.* 60. Gratian. *disceptat.* 160. *n.* 28.

12 Acqnedotti chi impedisce, spezzasse, ò in altro modo trattenesse il corso di essi come si deua puoite di pena arbitraria, vedi Men. *de Arbit. cas.* 462. *per tot.*

13 Acquedotti oon si possono fare oelle propie muraglie, mentre l'acqua, che per essi si getta infradiciasse altra muraglia, ò cosa del vicino, e tanto meno nelle muraglie comuni, vedi la *l. fistulas, ff. si seruit. vendic. la l. fistulam*, doue il Bart. e Bald. *ff. de seruit. urb. præd.* Cepol. *nel med. tit. cap.* 49. E molte altre cose notabili, in materia d'acque, vedi nel Reportorio del Bertachin. *Verb. Acqua*, Tosco *litt. A. concl.* 435. & 436. & *altri*, &c.

§. ADULTERIO.

1 Adulterio con donne oneste si punisce dallo Statuto Fiorentino *lib.* 3. *Rub.* 112. con pena di lire 500 e più ad arbitrio del Giudice secondo la qualità, e condizione delle persone, come in detto Statuto, &c.

2 Quanto sia grane delitto, e reprouato da tutte le Leggi, e come si punisca con varie pene appresso diuerse nazioni, vedi Menoch. *de Arbitr. cas* 419 *per tot.* Clar. §. *Adulterium per tot.* & il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche interr.* 200. §. 2 *fol.* 310. Farinac. *de delict. Carn. quest.* 141. & Vulpin. *in Suco d. quæst. n.* 1. & *seqq fol.* 306 Franc. *decis.* 240.

3 Ma che in oggi di general consuetudine, non si punisca che di pena pecuniaria, mentreche segua di volontà della donna, e così senza violenza, ò altre qualità aggrauanti, e questa consuetudine esser valida, benchè molti esclamino contro di essa, vedi Baiardo al Clar. *d.* §. *Adulterium num.* 55. Farinacc. & Vulpin *loc. cit.* Con violenza però si punisce di pena della testa, come fu osseruato dal Magistrato degli Otto, sotto dì 9. Luglio 1664. Giornale 611. a c. vedi, *Violenza*.

4 E che nell' adulterio non si possa procedere per inquisizione ex offitio, ma solo a doglienza di quelli, a' quali compete il ius di querelare, che sono il Marito, Padre, Fratelli, e Zii, conforme alla *l. quamuis, C de adult* Montan. *de tut. cap.* 17. *num.* 7. *fol.* 59. Vulpin. *in Suco*, Farinac. *d. q.* 141. *num.* 2. aocorchè sia generalmente permesso da Statuti, e Consuetudioi procedere ex offitio in tutti li delitti, vedi Cabal. *cas.* 114. *per tot.* doue che s' intende tanto dal Padre, Fratelli, e Zii della donna, che del marito, a' quali tutti compete il ius di querelare.

5 E come data la doglienza da alcuno de' predetti possa il Giudice procedere, benchè poi renunciassero, si come aoco contro la Donna, benchè fosse solo querelato l' adultero, & altro, vedi Baiar. §. *Adulterium num.* 7. & *seqq.* Vulpin. *d. Suco*, Farinac. *quæst.* 141. *per tot.*

6 Adulterio si dice di ragione non solo quando è commesso da un' ammogliato, ò soluto con donna maritata, ma anco da un' ammogliato con donna soluta, bastando per commettere adulterio, massime di ragione canonica, che uno sia coniugato, benchè secondo il ius ciuile, & opinione più approuata, & inueterata di consuetudine il coito d' un'ammogliato con donna soluta non si abbia, nè si punisca per adulterio, ma per semplice stupro, di che vedi amplamente Menoch. *de Arbitr. cas.* 420. *num.* 106. & *seqq.* Gratian. *discept.* 35. *num* 21. & Cabal. *cas.* 32. *per tot.* Duran. *decis.* 336. & *decis.* 353. Vulpin. *loc. citat. d. quæst.* 141.

7 Adulterio, [si come gli altri delitti] non si proua per un sol testimonio, Gabal. *cas.* 293.

Come si possa prouare tanto ad effetto ciuile, che criminale per presunzione, e conietture, che moralmente induchino l' animo del Giudice a crederlo, vedi Duran. *decis.* 336. *num.* 2. &c. & *decis.* 353. *num.* 2. amplamente Mascard. *de probat. concl.* 57. & *seqq. ad* 66. *per tot.* doue ottimamente di questa materia, & Vulpin. *in Suco* Farinacc. *de delict. Carn. quæst* 136 *fol.* 299. e di tali presunzioni, e conietture, vedi Menoch. *lib.* 5. *præsumpt.* 41. *per tot.* e fa molto a proposito la Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 91. & 95. *per tot.* doue insegna più modi di prouare la copula carnale, e vedi §. Stupro *numer.* & il Vulpin *d. quæst.* 136. *cap.* 1. 2. 3. 4. & 5. *fol.* 300. & *seqq* Sperel. *decis.* 140. *num.* 8. e 9.

E che si proui per lettere amatorie, secondo il lor tenore ad abitrio del Giudice, vedi il Genua *de Scrip. priuat. lib.* 3. *tit. de litt. amat. per tot. fol.* 166. doue riproua il Sanchez, ehe tiene dette lettere non prouino l' adulterio in esse confessato, ma solo faccino indizio a tortura. E li preparatorj dell' adulterio sono, *visus, alloquium, tactus, post oscula factum*, &c.

Gl' indizj dell' adulterio si possono cauare dalla pubblica voce, e fama, dall'esser stati visti più volte vagheggiarsi, far cenni, e simili atti, dalla frequentazione della contrada, e dauanti l' abitazione della Donna, dall'bauerla seguitata per le strade, e Chiese, ò io villa, ò altroue, dall'hauer ballato oltre modo, e ragionato con la donna, dell' esserli andato in casa, in corte, ò nell' orto, dall'hauer mandato lettere, ambasciate, denari, ò donatiui, dall' hauerla conuitata, baciata, toccata, messoli le mani in seno, ò altroue, dall'esser stati solo con sola di giorno, ò di notte a stretti ragionamenti, massime in luogo opportuno, Marzar. *nella sua Pratica part.* 3. *cap.* de' casi d' adulterio *fol.* 92. doue ehe tutte queste cose in caso di adulterio, che si suole occultamente commettere fanno non solo indizio, ma conuincono gli imputati, ciò che alcuni tenghino in contrario non intendersi seguito il fatto, *nisi pudend. in pudend. vedi nel* §. Stupro *n.* 3. 23. e 24.

Adulterio come rispetto all' adultero si prescriua per anni cioque, e rispetto all' adultera per sei mesi utili, se bene quanto alle pene spirituali, e per via d' eccezione sia perpetuo, vedi Clar. & Baiardo §. *Adulterium n.* 124 Boer. *decis.* 16. & Guaz. *def.* 2. *cap.* 2. *n* 45 &c. *Vedi Malefizj per tot.* 8

Adulterio, [e simili delitti continuati] benchè più volte reiterato si dice un sol delitto *DD. in l. si diutino, ff. de pæn.* Cabal. *cas.* 7. *num.* 3. iotendendo quanto alla pena temporale solamente, & anco con la distinzione portata nel §. *Malefizj num.* e §. *Delatione num.* 9

Adultero come, e quando trouato in flagranti possa incontinenti di ragione ciuile, ma non già canonica, nè in foro di coscienza essere ammazzato dal Padre, ò Marito dalla donna adulterata, & altro, vedi §. Padre *num.....* Cabal. *de om. gen. homicid num* 23. & *seqq.* & Farinac. *de homicid. quæst.* 121. *per tot.* Vulpin. *in Suc. fol.* 275. 10

Come nelle cause di adulterio si possa procedere a tortura, stante i legitimi indizj, e contro tutta la famiglia per trouare la verità, Baiardo §. *Adulterium num.* 20. &c. Del che dubito grandemente, staote, che in oggi s' imponga solo pena pecuniaria, mentre non sia con violenza, vedi Tortura, *num.* e lo nega il medesimo Baiardo *loc. cit. num.* 62. 11

Adulrerio, benchè si commetta anco con meretrici, maritate, ò altre donne vili, e disoneste, che abbino marito, non è però punibile d'alcuna pena temporale rispetto a gli huomini, ma bensi rispetto ad esse donne maritate, Bursat. *cons.* 219 *n.* 14 Baiard. *d.* §. *Adulterium n.* 27. vedi §. *Meretrici n.* & Vulpin. *in Suco*, Farinac. *de Delic. carn. quæst.* 141. *n.* 10 *fol.* 306. 12

Adulterio commesso con donna bandita anco per forza come sia impuoibile, vedi Bero. *cons.* 197. *n.* 9 *lib.* 3. Baiardo *loc. cit. n.* 78. In contrario vedi Bonifac. *de furt.* §. 10. *n.* 90. *fol.* 338. Farinac. *de var. & diuers. quæst. quæst.* 103. *n* 66. &c. Et altro in materia d'adulterio, vedi amplamente Clar. col Baiardo *d.* §. *Adulterium per tot.* Farinac. *de Delict. carn. quæst.* 136. *per tot.* & Vulpin. *in Suco fol.* 300. & *seqq.* 13

Adulterio mescolato con incesto, ò altra qualità constituente nuouo delitto si punisce d'una sol pena quando la legge, ò statuto che impone la pena si serue di parole di fatto come *chi conoscerà carnalmente, ò che la copula carnale* &c. ò simili generali di fatto; e non di parole riguardanti l'effetto, e disposizione di ragione, ò nome proprio di delitto, che da tal' atto risulta, come se parlasse specificatamente d' adulterio, stupro, ò incesto, che sono parole di ragione, e non di semplice fatto, perchè in questo secondo caso parrebbe potersi imporre la pena di ciascun delitto, ò delitti risultanti dal medesimo fatto, ò almeno sempre la più graue secondo il Corn. *cons.* 29. *per tot. lib.* 4. Sord. *cons.* 33. *n.* 24. & *seq.* Cabal. *resol. crim cas.* 258. e *cas.* 200. *n.* 11. & *per tot.* & Bardellon. *cons.* 170. *n.* 9. *lib* 2. 14

Adul-

15 Adulterio come,e quando si punisca anco nella perdita della dote. Vedi in questo §. Donne o. & Vulpin. *in Suco* Farin. *quæst*. 142. *fol*. 307.

16 Degli attentati con scale per libidine, e de' bacj lasciui, vedi Violenza n. 11. & 12.

Che la pena de' bacj lasciui sia di ragione arbitraria al Giudice, e concorrendoui violenza possa estendersi fino alla Galera, e morte secondo la qualità del fatto, e delle persone, & altro, vedi Vulpin. *Suco*, Farinac. *quæst*. 142. *num*. 16. *& seqq*. *fol*. 309.

L'adulterio si numera tra' delitti pubblici, ne' quali è lecito a ciascuno del popolo accusare, e per la sua grauezza,e per la dignità del matrimonio, e per la pubblica utilità,nascendo da questo infiniti mali, come violenze, ingiurie,omicidj,spergiuri,e simili delitti, che perturbano il quieto, & onesto viuere, con questo ordine però che si preferischino il marito, padre, & altri congiunti, e poi si ammettino anco gli estranei per il testo nella *l*. 2. 3 *& 4. ff. ad leg. Iul. de adult. & ssup* Marzar. *nella sua Prat. part*. 3. *in princip. e nel tit. de' casi d' adulterio fol*. 92. Paul. Cristin. *decis. Belgic*. 197. *num*. 6. *& seqq. vol*. 4. *& decis*. 218. *vol*. 5. Surd. *de aliment. tit*. 7. *quæst*. 16 *num*. 83. Thom. Triuis. *decis*. 3. *num*. 7. *lib*. 2. Clar. *lib*. 1. *recep. sent*. §. 1. *in princip. & § Adulterium*, doue anco il Baiard. *num*. 14. nota potersi in vigore del Concilio Tridentino. *sess*. 24. *cap*. 8. *de refor. matrim* dagli Ordinarj de' luoghi procedere ex offitio se il delitto sia pubblico, e non desistino doppo tre monizioni, di che vedasi il Giarlin. *contr*. 15. *&* 165. doue come si osserui.

17 Nondimeno in oggi per quello riguarda massime il foro secolare, si deue intendere, che l'adulterio sia delitto pubblico, doppo che sarà dedotto in giudizio da chi si aspetta querelare; e per non infamare le persone, e conseruare l'onore del matrimonio,e fuggire molti altri mali, & inconuenienti forse maggiori de' sopradetti, è piaciuto a gl' Imperatori restrignere questa facoltà di querelare d' adolterio, e concederla solamente a quelli, che per giusto dolore si muouono, cioè al marito, padre, fratelli, e zij, tanto della moglie adultera, che del marito offeso per il testo nella *l. quamuis*, *Cod. de adulter*. Ricc. *Collect*. 236. Cabal. *resol. crim. cas*. 114. Paul. Christin. *d. decis*. 218. *per tot*. Card. Tusch. *litt. A. concl*. 226. & è stato ultimamente con somma prudenza decretato dal Magistrato Supremo sotto di 11. Agosto 1673. che le Meretrici maritate possino, e devino essere gastigate non solo a querela de' mariti, come già era ordinato per altro decreto delli 15. Gennaio 1635., ma anco a querela di quei congiunti, a' quali di ragione è permesso il querelare d' adulterio, e specialmente ad instanza de' padri, fratelli, e zij paterni, e materni.

Quando però l' adulterio fosse notorio dagli atti, e confessione, può, e deue il Giudice procedere anco ex offitio, Franch. *decis*. 94. *& decis*. 240. *num*. 3. *& seqq*.

18 Non è già permesso di ragione ciuile alle donne querelare criminalmente d' adulterio li loro mariti, ma solo domandare la separazione del toro, mentre esse siano ionocenti, *l*. 1. *doue la glos. C. ad l. Iul. de adult*. Couar. *de matrim. part*. 2. *cap*. 7 §. 6. *num*. 5. Tiraquel. *de leg. Conub. l*. 1. *sub num*. 42 Peguer. *decis*. 94. *num*. 1. Sperel. *decis*. 140. *num*. 1. Cabal. *cas*. 32. *num*. 3. Paul. Christin. *decis. Belg*. 197. *num*. 9. *vol*. 4. *& decis*. 218. *num*. 50. *& vol*. 5.

19 Possono ancora non solo li fratelli,& agnati del marito, ma anco gli eredi estranei opporre d'adulterio alla donna, ad effetto di fuggire la restituzione della dote, e la donna replicare di reconciliazione, o compensazione, quando potesse prouare esser stato adultero anco il marito, Didac. Marr. *in addit*. ad Gizzarel. *decis*. 54. Ricc. *Collect*. 3987. *&* 1001. Cala *de mod. artic. & proband*. §. 2. *glos. vn. num*. 879. *& seqq*. Farinac. *quæst*. 142. *& altri da essi citati*.

20 Adulterio commettersi anco con meretrici maritate, se bene non è punibile di pena temporale quanto a gli huomini, si è detto di sopra num. 12. e citando questo luogo votò l' Illustrissimo Sig. Auditore Valentino Farinola del mese di Decembre dell'anno 1665. in un Processo del Magistrato de' SS. Otto contro Ferdinando Peratu, assoluendo non solo l' adultero, ma anco l' adultera per la viltà di essa, e per il consenso del marito, che li conduceva li Bottegai, e furno trouati tutti tre assieme nel medesimo letto; e se bene detto Magistrato a relazione del Segretario di quel tempo fu di parere, che si douessero condennare l'adultero in sei mesi di confino a Pisa,e l'adultera in tre mesi di stinche, tornò da S. A. S. approuato il parere del detto Sig Auditore Farinola per rescritto del dì 8 Giugno 1666. E quanto al marito,che faceua il ruffiano alla moglie,vedi nel §. Ruffiani.

Molte altre cose curiose, e notabili in materia di adulterio ho scritto nella mia Somma latina §. Adulterium per tot.

§. AFFRONTI.

Affrōti,ò cōfrōti tra gli offesi,& offensori, come,e quan- 1
do si debbano fare per trouare la verità de' delitti, vedi la deliberaione sopra ciò pubblicata dell' anno 1547. nel §. Rettori in questo onm. 59. e nella Prefazione num. 87. *& seqq*.

§. ALBERGATORI.

Albergatori, Locandieri, & ogn' altro, che alloggerà 1
per prezzo nella Città di Firenze sono tenuti ogni sera portare al Magistrato degli Otto, o al Bargello distinta nota di tutti li forestieri, che alloggeranno con li nomi, cognomi, e patria di ciascuno, sotto pena di scudi 25. & altre fino alla Galera inclusiue a dichiarazione di detto Magistrato secondo la qualità de' casi, e delle persone. Bando delli 21. Ottobre 1623.

Che non possino alloggiare, dar mangiare, ò bere a 2
quelli della Città di Firenze, ò contigui abitatori di essa: Bando delli 28. Nouembre 1570. Della causa di tal proibizione, e sua pena, vedi in questo nel §. Osti num.

Che non possino fra loro, nè con vetturini far compa- 3
gnie, nè tenere altra sorte di pane, che del Ducale, & altro vedi nel detto §. Osti num.

Che debbino tenere l' Insegna fuora, e non la possino 4
variare sotto pena della metà più della Tassa, che pagherà ral Albergo, vedi la Riforma del Mag. del Sale delli 4. Ottobre 1574.

Che non possino ricettar baroni, furfanti, fanciulle, ò 5
fāciulli,che vāno accattando per la Città,vedi nel §. Vagabondi num.

§. ALLUME.

Allumi di Rocca, non si possono condurre, nè far con- 1
durre di fuora nelli Stati di S.A.S. ma chi ne vorrà per suo uso, ò per vendere,li deue comprare dalli Deputati sopra ciò dall'Arte della Lana della Città di Firenze cō li debiti riscōtri della quantità,sotto pena della perdita di essi, e di scudi 25. d'oro per balla, e di quella maggiore, che parrà al Magistrato di detta Arte,d'applicarsi il quarto al notificatore,il quarto al Giudice,& il resto alla dett'Arte. Cognitori sono il Magistrato predetto,e li Rettori di fuora salua la preuēzione, e con douer participare li processi a detto Magistrato,e da quello aspettarne la resoluaione. Bando delli 3. Gennaio 1634.

§. AMMAZZARE.

Ammazzare, ò ferire coo Archibusi, purchè si venga 1
all' atto prossimo di scaricarli ancorchè non pigliassero fuoco, ò non colpissero, mentre tal atto segua per ammazzare, ò ferire, ò ingiuriare, sia in rissa, ò caso pensato, in aguato, ò tradimento, s' incorre in pena vituperosa delle forche, confiscaaione de' beni, e perpetua infamia da restarli sempre addosso, senza poter esser ammesso ad alcuno ufizio, ò benefizio della Patria, nelle milizia, nè a pigliar soldo anco da altri Potentati sotto grauissime pene ad arbitrio del Magistrato degli Otto, ò di chi altri hauesse da giudicare; Eccettuati però li meri casi fortuiti,che non si possono dir delitto a dichiarazione come sopra. Bando delli 2. Settembre 1579. *vedi in Summa*, §. *affectus num*. 5.

Altro pregiudizio contro detti ammazzatori, ò feritori con Archibusi, vedi nel §. Banditi num.

Come possa constare del corpo del delitto non seguendo, colpo ad effetto che entri la pena ordinaria, vedi nel §. Archibusi num. 25. *& seqq*.

E le cause d' archibusate sono di cognizione priuatiua del Magistrato de' Sig. Otto, mentre siano seguite contra hominem, come si dice nel §. Magistrati n. 17. & in oggi

della

della Rota criminale. Per intelligenza di simile Bando dell'Archibusate quando non segue la morte, vedi Gizzarel. *decis.* 25. doue pare ricerchi siano facinorosi, e l'animo deliberato, acciò entri in tal caso la pena ordinaria; ma essendo detto nostro Bando assai chiaro, mentre per altro non vi sia prouocazione, ò altra causa, come si dice nel §. Archibusi n. 26. si suole condennare nella detta pena ordinaria, ancorchè non sia seguita d'alcuno, & al più farseli riseruo a supplicare per moderazione, come fu osseruato d'Ottobre 1673. in causa contro Gilio della Fraternita, & altri dal Magistrato degli Otto.

Ammazzare Macchinatori, Ribelli, Banditi, ò simili che premio si consegnisca, vedi nel §. Macchinatori n. §. Banditi. §. Ribelli, §. Premio, del resto vedi nel §. Omicidi per tot.

§. AMMINISTRATORI.

1 Amministratori delle cose del pubblico, ò luoghi pij, facendo, ò commettendo alcuna cosa in pregiudizio della Comunità, ò altri luoghi suddetti possino, e devino essere denunciati segreta, ò palesemente delle loro fraudi, e transgressioni da chiunque le saprà, ò saprà che altri le sappino, sotto pena a chi le tacesse d'essere riconosciuti come se lor medesimi l'hauessero cõmesse, purchè non sieno interessati in quelle, e tali notificatori ancorchè fussero ministri pubblici guadagnano il quarto delle pene pecuniarie che s'importanno. Bando circa li mali Amministratori delli 6. Maggio 1562.

2 Amministratori di qualsiuoglia banca, bottega, ò negozio non si possino valere per suoi propri usi, & interessi del nome comune, crediti, danari, ò altre robe commesse alla lor cura, & amministrazione, nè obbligare i lor principali più di quello, & in altra forma, che sarà stato conuenuto, sotto pene pecuniarie, ò di carcere, confino, galera, e sino alla morte inclusiue secondo la qualità de' casi, e delle persone ad arbitrio di chi hauerà a giudicare, oltre alle pene, & obblighi delle conuenzioni. Bando delli 15. Gennajo 1593. vedi nel §. Furto n.

3 Amministratori tutti del Pubblico, come siano tenuti dar Malleuadore della buona, e fedele amministrazione, di render conto, e pagare ogni resto, *l. a. C. de admin. rer. pub. lib.* 11. con altre addotte dal Maur. *tract. de fidejuss. part.* 1. *sect.* 3. *cap.* 36. *per tot.*

4 Amministratori tutti sono tenuti custodire i loro libri, finchè habbino reso li conti, Gratian. *discept.* 72. *per tot.* Devono giorno per giorno, scriuere il dare, & auere, Rot. Rom. *divers. decis.* 217. & 218. *part.* 2. Sono tenuti mostrar detti libri, & altro, vedi il Genua *tract. de Scrip. privat. lib.* 4. *tit. de lib. administr. num.* 7. & 8.

5 Amministratori di denari pubblici del Principe occultandoli, rubandoli, ò conuertendoli in loro usi propri, ò d'amici incorrono nella legge *Julia del Peculato, & Residui*, la di cui pena qual sia, e come per tal conto fosse condennato, & esequita la pena delle forche contro un tal Camarlingo delle Decime in Firenze per hauer sottratto, e conuertito in usi propri, e d'amici circa la somma di diciotto milla scudi di detto Ufizio a lui commesso sotto l'obligazione di più malleuadori, vedi largamente il Caballo *nelle sue risol. crim. cas.* 99. *per tot.* Farinac. *de furt. quæst.* 171. *per tot.* & Vulpin. *in Suco fol.* 359. Et un'ordine municipale delli 26. Settembre 1622.

Da quello però, che insegnano altri Autori graui, questa risoluzione par rigorosa, perchè in oggi propriamente non si commette il delitto del Peculato, e non ha luogo doue cessasse il dolo, nè quando la pecunia fusse commessa alla custodia, e pericolo dell'amministratore con la translazione del dominio, e dazione di Malleuadori per la buona amministrazione, e reddizione de' conti, come per il Menoch. *de arbitrar. cas.* 586. *per tot.* Gratian. *discept.* 504. *per tot.* con molti altri da lor'addotti, Bonifac. *de furt.* §. 5. *num.* 60. & *seqq. ad* 83. *fol.* 195. vedi nel §. Rettori n. 73. e §. Camarlinghi num. 6. e la nuoua legge publicata in Firenze sotto di 9. Settembre 1681. dove s'impone pena più rigorosa registrata nel §. Ladri num. 27. vers. 8.

6 Amministratori di denari di persone private conuertendoli in lor'usi propri [intendendo sempre con dolo, e fraude] commettono furto: e possono essere criminalmente puniti, massime quando non hanno il modo da soddisfare, e che non consta, che il Padrone habbia voluto transferire in loro il dominio di tali denari con certezza dalla reddizione de' conti, non si curando della conseruazione di quel denaro in specie, o in genere, come per noue giuridichi fondamenti [rimprouerando l'ignoranza delle persone volgari, & idiote, che tengono nelle cose fidate, non si commette furto,] benissimo proua il Caval. *resol. Crimin. cas.* 136. Gratian. *disceptat.* 935. & Vulpin. *in Suco*, Farinac. *de furt. quæst.* 168. *num.* 18. & 19. *fol.* 358.

Amministratori non solo di danari, ma anco d'altre robe, come Fattori di possessioni, e simili, convertendo la roba de' Padroni in usi propri commettono furto, e possono esser puniti, perchè devono osservare il modo prescritto loro, non intercipere, & appropriare a sè, sotto pena arbitraria al Giudice, che in questi casi suol'esser di confino per cinque anni, pena la Galera per altro tanto tempo non osservando. Ang. Perus. *cons.* 90. *num.* 2. Cravet. *cons.* 286. *num.* 9. Tiraquel. *de pæn. caus.* 58. *num.* 1. & *seqq.* Coler. *decis. Germaniæ* 207. *num.* 5. *par.* 1. con altri addotti dal Sig. Auditor delle Bande in una Causa di Mõtepulciano contro un certo Francesco Minati, Fattore del Sig. Cav. Giuseppe Bellarmini, che fu approvato con la restituzione anco delle robe appropriatesi, ò sua giusta valuta dal Magistrato degli Otto, e per rescritto di S. A. S. delli 11. Luglio 1662. come in filza di Negozj n. 778. 7

Amministratori se possino negoziare co' denari del Padrone, e negoziando se acquistino per sè l'utile, ò pure lo devino restituire al medesimo Padrone, vedi il Gratian. *discept.* 240. *num.* 26. Menoch. *de arbitrar. cas.* 586. *num.* 25. Peregr. *de jur. fisc. lib.* 6. *tit.* 3. *nu.* 6. &c. 8

Amministratori dell'Annona di pupilli, & altri simili sono tenuti de' nomi de' debitori da' lor contratti, e non riscossi, a mantenerli, benchè per altro quelli, che soprastanno alla compra de' Grani, & alla custodia per il pubblico devano essere conservati indenni, purchè non commettino negligenze, Gratian. *discept* 626. *per tot.* 9

Amministratori condennati per causa dell'amministrazione non possono appellare se prima non sodisfanno alla sentenza, vedi il Gratian. *discept.* 665. *num.* 2. 10

Amministratori di qualsivoglia sorte sono tenuti di ogni dolo, lata, e leggier colpa, e che cosa s'osservi nella levissima, e casi fortuiti, vedi Paolo Montano *nel trat. de Tut. cap.* 39. *n.* 33. & *seqq.* 11

Amministratori d'ogni sorte non possono comprare beni, che loro amministrino, mentre non lo faccino pubblicamente, & a buona fede senza alcuna fraude, vedi l'Alessandro *cons.* 4. *n.* 6. con più altri addotti dal Montano *nel d. trat. cap.* 30. *n.* 60. & *seqq.* 12

Amministratori, che fomentano cause ingiuste senza il consiglio di Periti sono tenuti pagar le spese del proprio, come prova il Montano *nel d. trat. cap.* 31. *effect.* 6. *n.* 4. 13

Amministratori del Pubblico non possono constituire salarj, nè far'altre spese con quel del pubblico, se non ne' casi dalle leggi approvati, vedi il Menoch. *de arbitrar. lib.* 2. *quæst.* 46. *per tot.* 14

E come nelli Stati di S. A. S. tutti li stanziamenti di spese, devino essere legittimamente vinti, e poi approvati dal Magistrato de' SS. Nove Conservatori della Jurisdizione, e Dominio Fiorentino, vedi l'Instruzione stampata di detto Magistrato l'anno 1635.

Amministratori di Chiese, luoghi Pii, & altri simili, vendendo in casi permessi non possino haver fede del prezzo, cioè vendere a credenza, altrimenti non transferiscono il dominio, del che ne nasce, che passato il tempo assegnato possono vendicare, e recuperare la cosa venduta, come prova l'Altogrado *cons.* 26. *n.* 54. & *seqq. lib.* 1. Gratian. *discept.* 329. *n.* 33. &c. Cavaler. *decis.* 18. & *decis.* 24. *per tot.* 15

Amministratori tanto volontarj, che necessarj come, e quando possino pretendere Salario, e mercede della loro amministrazione, vedi le distinzioni Magistrali, che apporta Lanfranc. Zacch. *nel trat. de Salario, & mercede quæst.* 51. *per tot.* 16

§. ANDARE.

Andare, ò praticare a' Monasterj di Monache senza licenza, come sia proibito, sotto pena di scudi dugento d'oro, e tre tratti di fune. Vedi Monasterj num. 1

Anda-

2 Andare, ò praticare con Banditi, come, e sotto quali pene sia proibito, vedi Banditi *num.*

3 Andare al soldo, ò stipendio di qualsivoglia Principe, ò Sig. Forestiere è proibito senza licenza di S. A. S. tanto a' descritti, che non descritti, sotto pena di scudi 25. d'oro per ogni volta, quanto a' privati, & è tenuto il Padre, Fratello, Zio, & ogn' altro, che con il transgressore familiarmente abitasse, e quanto agli altri Graduati, & Ufiziali dell'arbitrio del Magistrato delle Bande da estendersi anco a pene personali, e capitali, secondo la qualità delle persone. Bando di Marzo 1540. e delli 27. Settembre 1547. §. Per tanto, &c. Et io detti casi gli accusatori guadagnano il quarto, come per dichiarazione fatta sotto di 24. Nov. 1551. del Sig. Girolamo Albizi, al libro del Sig. Segretario Poli degli Ordini della Milizia a piedi vol. 5. a c. 191. E che quanto sopra sia proibito sotto pena [oltre detti scudi venticinque] d'anni cinque di galera, con arbitrio fino alla morte, e confiscazione de' beni inclusivè da esserne tenuti alle pecuniarie fin'alla confiscazione exclusivè li sopradetti parenti, secondo che caso per caso sarà dichiarato, vedi il Bando del Magistrato degli Otto delli 24. Aprile 1610. Rinnovato sotto di 25. Novembre 1624. dalli Signori Commissarj delle Bande, con applicare la metà di detta pecuniaria al notificatore, e l'altra metà al Fisco, come al d. libro del Sig. Poli, a c. 196.

4 Andare per quello d'altri quando sia proibito, vedi Vicini *n.* 8. e 13.

§. ANIMALI.

1 Animali proibiti delle Bandite come non si possino introdurre in Pisa, nè vendere senza licenza, Vedi Bandite; E sono questi, cioè Porci salvatici, Cervi, Daini, Capri, Lepri, Fagiani, Starne, Francolini, Coturnici, e Colombi, di Colombaja, come per il Baodo Geoerale di Caccie, e Pesche delli 6. Agosto 1612. *cap.* 1. *vers.* Dichiarando, &c.

2 Animali trovati a danneggiare, di ragione non si possono ritenere, nè pignorare, ma si deve agere contro del Padrone per la soddisfazione del dãno, se però dallo Statuto, ò consuetudine non venisse permesso, Gratian *discept. forens. cap.* 80. *per tot.* & *decis.* 57. *num.* 12. dove che di consuetudine si ritengono per la soddisfazione.

Nondimeno se tali animali danneggianti si conducessero via, e ritenessero, fin che sia emendato il danno, non si commette furto, secondo *la Pratica del Papiense nella forma d' inquisizione, glos. Contrectando, num.* 4. *con l' Addizione*, anzi questo è lecito ad effetto di ritrovare il Padrone di detti animali, Capyc. *decis.* 45. *per tot.* dove attesta osservarsi in pratica di restituirli con cauzione del danno, ò disfidia, e vedi Bonifac. *de furt.* §. 6. *num.* 23. & *seqq. fol.* 223. *e* §. *Buoi in questo num.*

3 Animali venduti con riservo del dominio al venditore, finchè sia sodisfatto del prezzo, se in questo mentre facessero qualche danno a chi s' aspetti emendarlo, al venditore appresso del quale risiede il dominio, ò al compratore, che li possiede, e custodisce, stante lo statuto, che *Dominus teneatur emendare damnum*, vedi il Gratian. *nella discept.* 772. *num.* 13. &c. dove tiene doversi emendare dal venditore sciente del danno, &c. A me però parrebbe incontrario, mentre non si provasse colpa del venditore, e che più tosto aspettasse al compratore, per negligenza del quale commettessero il danno, e così anco pare l'intenda il medesimo Gratian. *nel l. cit. num.* 7. & *num.* 15. & *altrove in più luoghi* &c. E quando per difetti si possino restituire, vedi Buoi *num.* e Venditori *num.*

4 Animali, che hanno fatto danno quando, e come si possino dal Padrone concedere *pro noxa*, cioè per il danno dato al dannificato, vedi l'Oinot. *sopra l' Instituta nel tit. Si quadrup. paup. fecis. dic.* e come in questo sia luogo all' arbitrio del Giudice, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 568. *per tot. nel* §. Danni *num.*

5 Animali, che si affrontano fra di loro, non apparendo qual di essi sia stato l' aggressore, non sono tenuti alcun de' lor Padroni risarcire il danno al compagno, nè dare l'animale, che sarà restato vivo *pro noxa*, dicendosi il tutto seguito per difesa, la quale come di ragione naturale è permessa anco tra'bruti, l. 1. §. *cum arietes, ff. si quadrup. paup. fecis. dicatur, ubi glos.* & Guaz. *ad def.* 29. *cap.* 4. *n.* 18.

6 Animali dati in soccida, ò a custodire, se periscono per qualche caso fortuito, che regolarmente senza colpa non suole avvenire, come il furto, incendio, e simile a chi s'aspetti il danno, e quello si osservi negli altri casi che regolarmente sogliono avvenire senza alcuna colpa, ò quando la legge non presume cos'alcuna, ò vero quando sono dati a stima anco con patto di certo guadagno, ò collatico, vedi il Menoch. Mascard. Michaloro, Magonio, *e più altri da me addotti nelle mie Risolut. stampate al cap.* 17. *per tot.* dove amplamente si risolvono tutti li predetti dubbi con le sue distinzioni, & evidenti ragioni &c.

7 Animali percossi da altri contro la volontà del Padrone, se si tratterà di bestia grossa restata morta, si punisce il percuziente in lire 25. & emendazione del danno, se non sarà morta, ma uscito sangue in lire 10. & emendazione del danno, se di bestia minuta morta, ò percossa con sangue in soldi 40. & emendazione del danno, *Stat. Fior. lib.* 3. *Rub.* 176. vedi Buoi *num.* 9.

8 Animali rubati, come, e da quali segni, e conietture si riconoschino, vedi Bonifac. *de furt.* §. 6. *n.* 27. & *fol.* 224.

§. APPALTATORI.

1 Appaltatori del Tabacco. Vedi Tabacco.

2 Appaltatori dell' Acquavite. Vedi Acquavite.

3 Appaltatori dell' Osso di Balena. Vedi Osso.

4 Appaltatori della polvere, ò salnitro come non possino esser' impediti da alcuno nel loro esercizio, mentre l' impedimento sia ingiusto, e malizioso, ò cavilloso, che privilegj habbino, & altro, vedi il Bando de' SS. Capitani di Parte dell' anno 1590. rinnovato dell' anno 1622., e nel §. Polvere, &c.

Non possono però anco detti Appaltatori far danno notabile alle Case con sgangherare usci, finestre, e cose simili per cavare il Salnitro, nè entrare da per loro nelle Case, senza licenza de' Padroni, sotto pena di rifare li danni, & altre arbitrarie secondo la qualità de' casi, e persone, siccome fu osservato in processo per tal conto fabbricato dalla Corte delle Ripomeranze contro Gio: Maria di Niccolò, & altri, che furno condennati in sei mesi di Confino fuori della detta Podesteria, & a rifare il danno al querelante, come appare nella filza de' Processi de' Rettori nella Cancelleria de' SS. Otto 617. *n.* 198. sotto di 29. Ottobre 1666.

5 Appaltatori delle suddette, ò simili arti, come non devino, nè possino restrignerle con denegare le licenze, ò concesse rivocarle senza giusta causa, nè a quest' effetto bastare il sospetto di frande, essendo a ciò provvisto dalla legge con le pene, e così non dependere dalla loro libera volontà il denegare simili licenze, quando li sia competentemente corrisposto del dovere, ancorchè ne' capitoli, ò contratti si dica, che nessuno possa fare, ò vendere la tal cosa senza espressa lor licenza, altrimenti l' Arte si ridurrebbe ad un negozio solo, e monopolio tanto dannoso al pubblico, e privato, vedi la Rot. in Rom. Cartarum 17. Februarii, & 28. Maii 1614. appresso il Caval. *decis.* 286. & 309. *per tot.*

§. ARBORI.

1 Arbori di qualsivoglia sorte non si possono piantare ne' letti de' Fiumi, nè farvi altri lavori, ò impedimenti, sotto pena di scudi 25. d'oro, & arbitrio degli Ufiziali de' Fiumi per ciascuno, e ciascuna volta. Provvisione circa la Jurisdizione, & obbligo degli Ufiziali de' Fiumi dell'anno 1574. 1576. e 1577. vers. Ancora si provveda, &c. vedi Fiumi, *num.*

2 Arbori vicini al letto, e sponde d'Arno a un miglio, cominciando dalla Nave all'Anchetta fino alla Golfolina, & intorno alla sponda di Bisenzio, & Ombrone a mezzo miglio non si possino tagliare senza licenza di S. A. S. da notificarsi anco prima di valersene al sottoprovveditore degli Ufiziali de' Fiumi sotto pena di scudi due per pedano tagliato, & arbitrio di detti Ufiziali, e con obbligo di riporne dua per ciascuno tagliato, di che se ne deve mostrare fede sotto pena di scudi uno per arbore non riposto, e sono tenuti li Sindaci del malefizio riferire ogni mese tutti li tagli, che fossero fatti in detti luoghi, & ogni sei mesi farne le debite ricerche. Provvisione suddetta vers. E per mantenere, &c.

E che gli arbori, che si trovano piantati ne' letti, e sponde de' Fiumi s'applichino al Magistrato degli Ufiziali de'

Fiu-

Fiumi, come posti in luogo pubblico senza inquisire li trãsgressori, quãdo il numero è grãde, vedi un Rescritto di S.A. S. dell'anno 1581. al libro de' Bãdi di detto Magistrato a 79.

3 Arbori, che per impeto, ò terremoto saranno trascorsi, o smottati nel campo del vicino, si possono dal Padrone levare, e ridurli nel suo, avanti che ivi habbiano messo le radici, dando cauzioni del danno, *l. hoc amplius §. Alfenus, ff. de damn. infect.* Pract. Papp. *nell' accione Confessoria, glos. servitus num.* 14.

4 Arbori svelti da' venti, ò secchi se si aspettino al Padrone del fondo, ò all' usufruttuario, emphiteuta, ò simili, e se si possino tagliare da chi gli ha piantati, & altro in materia d'arbori, vedi per il Gratian. *cap.* 21. *per tot.*

E che non si possino tagliare da' conduttori, vassalli, emphiteusi, e fruttuarj, vedi il Tiraquell. *de tract. convent. §. 3. glos. 1. num* 23. con altri addotti dal Menoch. *de arbitr. cas* 78. *num.* 8. dove che per questa causa da estimarsi ad arbitrio del Giudice possono essere espulsi, &c. vedi però il Corbul. *de Caus. privat. ob deteriorat. num.* 2. Surd. *decis.* 78. & 300. il Gratian. *discept.* 21. *num.* 21.

5 Arbori altrui, ò viti chi tagliasse di nascosto, in che pene incorrino di ragione comune, vedi nel *Digesto il tit. de arbor. furt. cef.* & il Menoch. *de Arbitrar. cas.* 579. *per tot.*

E che sotto nome d'arbori si comprendono le viti, ellera, canne, & ogni pianta di materia non tenera, ma dura, che abbia le radici in terra, e che da quella riceva l'alimento vegetativo, vedi il Cepol. *de servit. urb. præd. tit. de Arboribus num.* 23. Tusch. *litt. A. concl.* 479. con altri addotti dal Barbosa de *appellat. verb. signif. appellat.* 22. *per tot.* Bonifac. *de furt. §. 6. num. 7. & seqq fol.* 214.

§. ARCHIBUSI.

1 Archibusi a fuoco fino al numero di dua si possono tenere da ciascun capo di casa, etiam non descritto, nè privilegiato, senza incorso di pena alcuna, fuor delle venti miglia dalla Città di Firenze, non ostante la Legge Generale dell' Armi che sotto *num.* 30. pare espressamente lo proibisca, perchè S.A.S. ha di moto proprio dichiarato intendersi solamente per la Città di Firenze, e 20. miglia attorno, come per lettera circolare, ò Bando delli 7. Settembre 1635. qual facoltà vien riservata nel Bando di revocazione di licenze d'Armi del primo Marzo 1645. §. E similmente, e così è stato più volte osservato, e si osserva in casi occorrenti.

2 Archibusi a fuoco, benchè guasti, e scomposti, balestre da polsoni, ò archi soriani, non si possono tenere, nè portare dalli non descritti, ò non privilegiati: nè di giorno, nè di notte fuor degl' otto miglia sotto pena di scudi cento, e della galera a beneplacito. Legge Generale dell' Armi delli 23. Novembre 1623. *num.* 30.

3 Archibusi chi averà facoltà non se ne può servire all'imbercio nelle bandite sotto le pene contenute ne' Bandi delle Caccie, si come nè portarli alle Chiese, mercati, balli, feste, ò caccie dove intervenghino più persone, nè alle Corti de' Rettori, nè per le Piazze, nè dove si faccino radunate, nè a' campi, ò possessioni, nè altrove a miglia dua vicino a casa, se non fusse per andare alle rassegne, ò altri esercizi militari, ò per far viaggio sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune per ciascuno, e ciascuna volta. Legge Generale dell'armi sudetta *num.* 25. *e* 26 e così anco veniva disposto per altro Bando antecedente delli 4. Settembre 1564.

Ad effetto però che habbia luogo la pena dell' armi in radunata, sono necessari due requisiti, primo che li delatori siano trovati in luogo solito farsi adunanza, secondo segua quando in quel luogo attualmente vi sia il concorso del popolo, Plaz. *Epit. delict. lib. 1. cap. 8. sub num.* 24. e così fu risoluto dal Magistrato degli Otto, condennando anco gli esecutori nelle spese del mese di Luglio 16 .. io causa contro Antonio di Santi Cini da Campi, dove anco fu detto non comprendere chi le portasse per passo. Vedi Armi *num.* 12.

4 Archibusi d'ogni sorte sono proibiti nelle Caccie dove sia concorso, ò intervento di moltitudine di persone in qualsivoglia luogo dello Stato, sotto le pene espresse nella Legge Gen. dell' armi, anche a quelli, che ne avessero facoltà, che in tal caso, & effetto resta sospesa, come anco negli altri concorsi di popolo, e radunate. Bando della proibizione degli Archibusi nelle Caccie delli 26. Novembre 1640. e legge suddetta *num.* 26.

E si può procedere, non solo quando saranno trovati, e presi con dett'armi, ma anco per via di querela, denuncia, notificazione, ò inquisizione, come in detto Bando in fine, & in detta legge *num.* 88. in fine. Vedi Delatori *num.*

Et il medesimo sotto le dette pene vien proibito in specie nelle Caccie, dove intervengono le Compagnie dette de' Piacevoli, e Piattelli, per detto Bando 26. Novemb. 1640. rinovato sotto dì 30. Novembre 1657.

5 Archibusi a fuoco con piastra atti a ricevere ruota, ò fucile, sono proibiti a chi non è descritto a cavallo sotto le medesime pene di chi porta, ò tiene archibusi a ruota. Capitoli della nuova milizia equestre di Romagna delli 23. Febbrajo 1618. §. Proibendo, &c. Legge generale dell' armi 23. Novembre 1623. *num.* 47.

6 Archibusi d' ogni sorte sono proibiti a qualsivoglia persona, etiam descritta, ò privilegiata dentro del Barco Reale, sotto pena a' Cittadini di scudi cento, anni cinque di Carcere nelle Stinche, perdita di essi, ò sua valuta, & a gli altri di scudi 50. perdita, & anni cinque di galera, oltre all'altre pene della delazione d' archibusi. Bando delli 7. Maggio 1626. *num.* 1. vedi Barco.

7 Archibusi, pistole, ò terzaioli a ruota, ò fucile, ò a fuoco di qualsivoglia sorte corti, e di minor misura di canna d' un braccio, & un terzo alla Fiorentina non si possono tenere, nè usare da alcuno in qualsivoglia luogo, sotto pena dentro la Città di Firenze, e fra le 20. miglia della testa, e confiscazione de' beni, e fuori di scudi 300. e galera, a beneplacito, in cambio della quale a Gentiluomini carcere, e stinche ad arbitrio del Magistrato de gli Otto, e sotto le medesime pene non si possono fabbricare, nè rassettare, & essendo introdotti nelli Stati di S. A. S. per qualche misfatto si può estendere la pena fino alla morte naturale inclusivè, e sempre ci entra la perdita, ò sua valuta. Legge generale dell' Armi 23. Novembre 1623. *num.* 1.

8 E chi avesse, ò ottenesse facultà di Terzaroli non li può tenere, portare, nè usare di minor misura di dua terzi di braccio di canna a misura Fiorentina, sotto le dette pene. Bando di revocazione di licenze del Marzo 1645. § E chi avesse, &c.

E che in tutti li casi la misura s'intenda della canna non cõpresa la cassa fu anco dichiarato per altro Bando antecedente delli 7. Febbrajo 1570. E si misurano dalla Banda di fuori della canna. Legge generale dell'Armi *n.* 86. *in fine.*

9 Archibusi corti, e minori delle sudette misure si devono denunciare alla Corte subito da chi havrà notizia dove si trovino, sotto pena di scudi cento, & arbitrio; e li delatori non possono essere ricettati da alcuno sotto le pene imposte a chi porta, ò tiene tal sorte d'armi, eccettuati quelli che in virtù de' Capitoli, ò privilegj delle milizie avessero facultà ne' luoghi, e modi, come in essi Capitoli si dispone, & altro, vedi la Legge generale dell' Armi sudetta *num. 2. 3. 4. 5. e 6.* vedi §. Osti, Forestieri, e Rettori, *& infr. num.* 19.

10 Archibusi lunghi a ruota, ò fucile tanto forniti, che sforniti non si possono tenere, nè portare senza facultà fra le 20. miglia sotto pena alli non descritti, ò che non possono portare armi, della testa, e confiscazione de' beni; & alli descritti, ò altri, che hanno facultà d' armi di scudi 200. & arbitrio, sino alla galera inclusivè; e fuori delle 20. miglia, non avendo alcuna facultà sotto pena di scudi cento, e galera a beneplacito, & avendo qualche facultà, come descritti di scudi cento, & arbitrio sino alla galera, mentre quanto all' arbitrio ei fosse stato animo di commettere qualche delitto, e sempre ci entra la perdita dell' armi, ò sua valuta. Legge predetta *num.* 7.

E come già fossero proibiti gli archibusi a ruota grandi, e maggiori di misura, vedi il Bando delli 20. Settembre 1588.

Nota però, che archibusi sforniti, e scomposti non si dicono le canne sole, ò altra parte di essi, ad effetto della proibizione contenuta in questo capo della legge tra le 20., e fuor le 20. miglia al num. 7., come si raccoglie dalla medesima legge al num. 10. dove volendo proibire dentro alla Città di Firenze, e tra gl' otto miglia appresso detta Città, anco le parti separate degli archibusi, ne fa discretiva, e separata menzione; sì che si comprende quanto

al

al contenuto di detta legge al *n.* 7. altra cosa essere le canne sole, o altre parti degli archibusi, & altra cosa gli archibusi sforniti, e scompostí, che hanno tutte le sue parti, & istrumenti da potersi comporre, e mettere insieme per renderli atti a offesa; e però non ci essendo fuori della Città, e degl'otto miglia proibizione che parli delle canne in specie, ò altre parti di archibusi sole senza l'altre sue parti da potersi tutte vnire insieme, e formare l'archibuso atto a fare offesa, fu sotto di 15. Luglio 1666. assoluto dal Magistrato de' Sig. Otto vn tal Raffaello Mantini, non ostante il parere dell'Illustriss. Sig. Auditore Farinola suo assessore in contrario, come in filza Processi 617. sotto *num.* 15. & il medesimo fu risoluto dall'istesso Magistrato sotto di 15. Settemb. 1666. in altro processo d'Arezzo contro Antonio di Francesco da Citerna, recedendo pure dal Voto del detto Sig. Auditore, che era di condennarlo in scudi cento, e Galera per vna canna d'archibuso trouatali fuor delle 20. miglia in conformità del disposto di detta legge al *n.* 7., valendosi però in questo caso il Magistrato dell'arbitrio che dà la medesima legge generale dell'Armi ne' casi dubbiosi, e non espressi, e condennandolo arbitrariamente in due tratti di fune, con riseruo a supplicare S.A. S. per la grazia, come in detta filza di processi 617. *num.* 126. ma pur anco questo parue rigore, massime per trattarsi di vn forestiero, e però restò liberamente assoluto per rescritto di S. A. S. in detto negozio.

11 Archibusi a ruota, ò a fuoco, & arme in asta non si possono da alcuno, ancorchè descritto, ò priuilegiato tenere, nè vsare nelle Barche del Lago di Fucecchio, e di Castiglione della Pescaia sotto pena di lire cento piccioli, oltre all'altre pene a chi non hauesse facultà. Legge generale dell'armi sudetta *num.* 8. vedi armi *num.*

12 Archibusi a ruota, ò a fuoco d'ogni sorte etiam guasti, e scomposti, masti, code, ruote, catene, poluere da archibusi, balestre da polaoni, archi d'ogni sorte, e qualsiuoglia sorte d'arme in asta, e difensiua non si possono introdurre, tenere, nè vsare nella Città di Firenze, nè fra l'otto miglia da chi non ne ha facoltà, sotto pena della testa, e confiscazione de beni, nella quale incorrono anco quelli, che lauoreranno, ò faranno lauorare simili armi. Legge perdetta *num.* 10. e così anco veniua disposto per altro Bando delli 10. Gennaio 1547. In tutti questi casi in oggi (eccettuata la sola Città di Firenze) resta moderata della pena della testa, e ridotta alla Galera a beneplacito di S. A. S. stante ferma la confiscatione, e quanto a'Gentilhuomini in luogo della Galera la carcere per Bando delli 20. Maggio 1686.

Mentre in questa legge al numero 10. si proibisce quanto sopra, e vien confermato dal Bando di Reuocazione delli 26. Nouembre 1652. come si dice nel §. Licenze *n.* 19. parlando di chi non ne ha facoltà, a contrario non pare comprenda chi hauesse la facoltà (ilchè è certo per chi l'hauesse espressamente per la Città di Firenze, e tra l'otto miglia) come li descritti massime a cauallo, e se bene nel detto §. Licenze *n.* 19. si dice esser tutte riuocate, è vero solo per la Città di Firenze, e rispetto ad altri Priuilegiati, e non quando alli descritti, che auendo la facoltà in vigore de' Capitoli Militari, e così per legge ferita, & vniuersale, non s'intende altrimenti derogata: sopra di che è da considerare bene detta legge dell'Armi, detto Bando del 1652. e li Capitoli Militari per concordarli insieme; e perchè il vero senso della medesima legge richiede la licenza, o grazia in detti termini della Città, e dell'otto miglia, io non ho alcuna resoluzione fauoreuole d'assoluzione per giustizia, quanto alla Città di Firenze etiam per li descritti a cauallo, perchè il loro priuilegio degli archibusi, e terzette si estende solo fino alle Porte come nel §. archibusieri *n.* 2. ma so bene, che quando sono stati condennati, n'hanno auuto grazia dalla Clemenza del Serenis. Principe alle volte libera, & alle volte di permuta in confino, e qualche volta ancora prima che sia seguita la condanna, hauer ottenuto di non essere molestati, e tutto secondo la qualità dei casi, e delle persone, e così pagata la cattura, e cancellatura, ò assolutoria, quando erano confessi, ò conuinti, & alle volte senza assolutoria, essere stati rilassati.

Quanto alla poluere d'archibusi, di che si parla in questo luogo vedi nel §. Poluere.

13 Archibusi di qualsiuoglia sorte chi hauesse hauuto già facoltà per la Città di Firenze, sappia, che furono reuocate in virtù del Bando del 1652. vedi Licenze *num.*

E non si possono introdurre, ancorchè scomposti dentro detta Città, sotto pena agli esecutori destinati alla guardia delle Porte, che ciò permettessero della Galera a beneplacito. Bando di reuocazione suddetto delli 26. Nouembre 1652. §. Et acciò, &c.

E come, e con quali diligenze, massime essendo di minor misura vadino trasportati da vna Porta all'altra, ò alle Botteghe per farli rassettare, vedi detto Bando 1652. e §. Licenze *num.*

Archibusi a ruota, doue, & a chi siano permessi, & in che modo, vedi Descritti, & Archibusieri. 14

Archibusi come siano proibiti a'Rettori di giustizia, e lor ministri, vedi Rettori *num.* Licenze *num.* 15

Archibusi a ruota, ò fucile si deuono esitare fra vn mese dagli eredi di chi haueua facultà di tenerli, e portarli, e le pistole minori di misura fra due giorni, dal dì della morte si deuino presentare alla Corte in tanto che se ne faccia ritratto sotto le pene imposte a chi tiene tal'armi senza facultà. Legge generale dell'Armi delli 23. Nouembre 1623. *num.* 48. 16

Et il medesimo si deve fare dell'altre armi tra un mese finito il tempo della licenza ottenutane, Bando delli 6. Aprile 1650. *vers.* E per leuare, &c.

Archibusi non si possino accatare in presto, nè imprestare, vedi armi *num.* 17

Archibusi a ruota, ò fucile, etiam sforniti, non si possono da alcun suddito, nè forestiero introdurre, portare, nè ritenere nelli Stati di S. A. S. senza particolar licenza, ò altra facoltà, etiam fuor delle 20. miglia, sotto pena della galera, a beneplacito di S. A. S. e dell'arbitrio fin'alla morte inclusiuè, e contro questi tali sono obbligati li popoli a leuar loro il rumore dietro, e perseguitargli per farli capitare in mano della giustizia vivi, ò morti (essendo però persone sospetre) e non possono essere ricettati da gli Osti, ma devono essere denunziati, come se fossero banditi. Bando delli 28. Giugno 1610. Legge general dell'Armi *n.* 74. la quale però non parla di Galera, ma solo di arbitrio come sopra, nè meno di leuarli il rumore dietro per farli capitare vivi, ò morti in potere della giustizia, e però s'auuerta, che questa come ultima, e derogatoria preuale, &c. Non intendendo anco de'forestieri di qualità, come si distingue nel §. Forestieri *num.* 18

Archibusi d'ogni sorte non si possono portare anco da chi hauesse facultà per le Città, e Terre murate se non andando, e ritornando a dirittura alle case loro, sotto le pene come se non hauessero facultà, ancorchè le fosse generalmente concessa di portarle in ogni luogo, ò in tutti li luoghi. Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652. vers. Con dichiarazione, &c. Capitoli militari 29. Aprile 1646. *cap.* 2. *num.* 24. 19

Archibusi chi hauesse facultà, non ne può tenere dentro alle tre miglia attorno Firenze ne anco ne'luoghi permessi maggior numero di tre in tutto; e delle terzette, che non possono essere minori di due terzi di canna a misura Fiorentina solo due paja, sotto pena come se non hauesse facultà Bando sudetto 26 Nouembre 1652. *vers.* Si come, &c. vedi nel §. Licenze *num.* 23. 20

Questo Bando essendo penale non si estende ad altri luoghi, e così fuori de'luoghi espressi, non ci è proibizione della quantità degli archibusi a chi per altro ne ha legittima facoltà, come fu risoluto dal Magistrato de'Sig. Otto di 5. Decembre 1671. in un processo d'Anghiari contro Gio: di Belardo, e così anco era stato scritto dall'Illustriss. Sig. Con. Lodovico Caprara Sergente Generale di Battaglia di S.A.S. come appare in detto processo; il che però crederei douersi intendere, quando non si trattasse di quantità eccessiua da poter armare molte persone, altrimenti entrarebbe la pena, & arbitrio anco più rigoroso.

Archibusi d'ogni sorte sono proibiti tenersi dentro le Bandite di Cacce a qualsiuoglia persona, benchè descritta, ò che ne habbia facultà, sotto pena di scudi 50. per ciascuno archibuso, e ciascuna volta, e perdita di essi, ò sua valuta, & arbitrio, oltre all'altre pene per chi non hauesse facultà. Legge generale dell'Armi 23. Nouembre 1623. *num.* 9. Bando generale di Cacce, e Pesche delli 6. Agosto 1622. *cap.* 1. *vers.* Che dentro, &c. doue anco è dichiarato (oltre li scudi 50.) la pena di due tratti di fune, &c. vedi Licenze *num.* 21

E ammazzando, ò tirando etiam senza correr animali, ò uccelli proibiti, s'incorre in pena di scudi 100. d'oro, e tre 22

tre anni di stinche per li Cittadini, e per gli altri di galera, & arbitrio, e per gli animali non proibiti scudi 50. d'oro, e tratti dua di fune indifferentemente, con la perdita sempre de gli archibusi, ó sua valuta, come in detto Bando delli 9. Agosto 1622. *cap.* 1. *vers.* Che non sia lecito, &c. Quali siano gli animali proibiti, vedi Animali *num.*1.

23 E chi fusse trovato in atto di cacciare con archibusi dentro le bandite senza peró haver tirato, per la sola delazione s'intende incorso in pena di scudi 25. d'oro, arbitrio, e perdita di essi, ó sua valuta, mentre non fusse per semplice passaggio per le vie maestre, e fuor d'ogn'ombra di caccia. Bando generale sudetto delli 6. Agosto 1622. *cap* 1. *vers.* Chi nelle dette, &c.

24 Archibusi de'soldati a cavallo come si possono serbare in casa degli Osti, & altri, in quei luoghi, dove non sono Rettori di Giustizia, vedi Osti *num.*

25 Archibusi chi sparerà, ó tenterà di sparare venendo all' atto prossimo per ammazzare, ó ferire altri, come si punisca, vedi ammazzare *num.* 1. *&c.*

Non facendo peró colpo l'archibusata, acció si possa punire della pena ordinaria imposta dalle Leggi, e Bandi, deve [come negli altri casi] constare del corpo del delitto in questo modo cioè, che fussero carichi a palla, ó altra roba atta ad offendere, e così che se fusse seguito lo sparo, ó havesse colpito, havesse potuto offendere quello contro del quale si dirizzava il colpo, come in termine di Bandi simili a questi di Toscana prova con altre dichiarazioni da vedersi il Giurb. *observ.* 33. *per tot.* seguitato dal Scanarol. *de visit. carcer.* §. 12. *cap.* 10. *num* 11. Il che si puó giustificare con testimonj, ó con l'esperienza, ó con visitare il luogo dove havessero colpito le palle, ó altra materia, che vi fusse stata dentro, benchè in questi casi si possino commettere fraudi in più modi con l'occultare, ó fare apparire il corpo del delitto in pregiudizio della Giustizia, ó degl' imputati, e peró il prudente Giudice deve molto bene considerare tutte le circostanze del fatto, del luogo, e delle persone per applicare al più verisimile.

E questa conclusione viene riferita, e seguitata dal Conciol. *resol. crim verb. corpus delicti resol. 6. della seconda edizione*, attestando haver così più volte osservato nella Legazione d' Urbino.

26 Si come anco si recede dalla detta pena ordinaria, e s'impone altra più mite quando l'esplosore, cioè, che ha scaricato l'archibuso fusse stato provocato, ó mosso da altra ragionevole causa, di che vedi nel §. Omicidio *n.* e così giornalmente s'osserva dal Magistrato degli Otto, ancorchè fosse seguito omicidio quando dal processo difensivo, ó anco informativo costa di provocazione, ó altra causa esclusiva di dolo, & animo d'uccidere, ó ferire, come si può vedere in più negozj fatti in diverse Cause, & approvati da S.A.S.

27 Archibusate, sassate, ó simili percosse, venendo scaricate da uno, che si trovi vicino a'confini d'un Territorio, ó Stato, contro d'un'altro che sia in diverso Territorio, ó stato vicino, si può procedere dall'uno, e dall'altro Giudice di detti Territorj secondo le distinzioni, e dichiarazioni che apporta il Farinac. *de inquisit. quæst.* 7 *n.* 46. Salgad. *de reg. protect. par.*1 *cap.* 2. §. 4. *num.* 17. riferiti dal Tondut. *de prevent. part.*2. *cap.* 31. *num.* 7. vedi Delitti *nu.* 56. & Vulpin. *in Suco*, Farinac. *d. quæst.* 7. *num.* 16. & 17. *fol.* 11.

§. ARCHIBUSIERI A CAVALLO.

1 Archibusieri a cavallo di Romagna possono andare ad uccellare con monizione minuta, & anco a caccia su la neve, ó in tempi proibiti, estrarre senza gabella ulive orfane, e vini raccolti ne'suoi beni con darne nota, usare l'archibuso a ruota, o fucile per la caccia, oltre a quello da fazione, tenere tutte le sue armi anco in luoghi di fiera, e mercati, purchè siano fuori le 20. miglia dalla Città di Firenze, e non vadino più di tre insieme, e non son tenuti alle spese della Comunità se non come gli armati di corsaletto. Il Capitano, Tenente, & Alfiere possono portare fino alle Porte di Firenze un Terzaruolo di tre palmi di canna, e far portare l'archibuso ad un servitore mentre va in lor compagnia, & altri privilegj loro, vedi nell'aggiunta, & ampliazione cavata da più Rescritti, e stampata l'anno 1629. *inf. num.*4. Quanto alla caccia, vedi Caccia *num.*13.

2 Archibusieri a cavallo possono portare arme offensive, e difensive per Firenze, e Siena tutta la notte, carabina, e terzette di misura di due terzi, con monizione fino alle porte di detta Città, & haver' un garzone con facultà di spada, e pugnale fino al suono della Campana. Capitoli militari del dì 29. Aprile 1646. *c.* 2. *n* 4. *& per tot.*

Quanto peró alla misura delle terzette, sono permesse a tutti li Descritti Equestri, Capitani di Bande, & Ufiziali maggiori d'essi, purchè non siano minori di undici soldi di braccio, e siano marcate con il solito marco della Monizione di S. A. S. per privilegio concessoli l'anno 1653. e sua dichiarazione dell'anno 1678.

Che possano usare monizione da Caccia anco ne'tempj di neve, e proibiti, & estrarre castagne, ulive, e vino de' suoi beni. Capitoli suddetti *c.* 3. *n* 9. *&.* 10. Vedi Armi *nu.* Descritti *num.*

Archibusieri a Cavallo di Romagna di che qualità devino 3
essere, qual siano i loro obblighi, e del Capitano, & Ufiziali in tener netta la Provincia da'Banditi; fuor delle fazioni non possono andare più di tre insieme sotto pena di quadriglia, hanno facoltà d'Archibusi fino a Dicomano, Scarperia, Borgo S Lorenzo, e Vicchio di Mugello, & anco per lo Stato di Siena fino alle Porte di detta Città, pur che dentro le 20. miglia attorno Firenze tenghino levate le ruote; non possono essere esecutati ne'loro arnesi militari, e cavalli, per qualsivoglia debito pubblico, ó privato, non ostante qualsivoglia renunzia, giurata; pagano le catture solo per metà, & altri particolari, vedi ne'Capitoli fermati nell'Erezione di detta Milizia il dì 23. Febbrajo 1618.

Che venendo per il Casentino possono portar l'Archibuso fino al Pont'a Sieve, vedi l'aggiunta, & ampliazione predetta del 1629. Se bene la legge generale dell'Armi del 1623. dice solo fino a Dicomano &c. Ma in oggi lo possono portare fino alle Porte, come sopra *n* 2.

Archibusieri a Cavallo hanno tutte le dette facultà d' 4
armi, confermate anco per la legge generale dell'Armi delli 23. Novembre 1623. *num.* 47. Non possono peró tener più di due Archibusi, & il Capitano, & altri Ufiziali fino a tre, nè portargli a feste, radunate, mercati, nè a'Consigli sotto le pene imposte agli altri soldati in detto caso, e non godono tali facoltà mentre non tengono cavallo; e devono portare appresso di sè la Patente sotto pena della cattura; e havendo la patente senza l'armi non possono essere molestati, come in detta Legge, e Capitoli del 1646. *cap.* 2. *n.* 3. vedi Descritt. Archibusi *num.* 20.

Archibusieri a Cavallo delle Maremme di Pisa, e Vol- 5
terra come devino star ben provvisti a tutte l'occorrenze di scorrerie di Corsari, e Banditi; hanno tutti li privilegj degli armati, ó moschettieri della milizia pedestre, e Cavaleggieri, possono portare l'Archibuso a ruota di misura da per tutto fuor le 20. miglia attorno la Città di Firenze come gli altri delle Maremme di Siena, tirare all' imbercio cô lacrime, e palline ad ogni sorte d'animali fuor de'Colombi domestici, e Cervi, e fuor delle Bandite; sono liberi tanto loro, che i lor bestiami da ogni comandata; possono gli Ufiziali tenere un servitore con facultà d'Archibuso a ruota mentre stia a lor pane, e vino, sia per tale descritto, & habbia il Bulletino; sono esenti da gl'Ufizj delle Comunità, se volontariamente non gli accettano, & altro, vedi ne'lor Capitoli delli 19. Novemb. 1592. E quanto all'armi sudette sono concesse loro anco in virtù della legge generale dell'armi 13. Novembre 1623. n. 45.

Archibusieri a Cavallo non possono vendere, impegna- 6
re, nè prestar i loro cavalli, arme, ó panni senza licenza sotto pena di scudi 50. Legge Generale dell' armi sudetta *num.* 53.

E che facultà d'armi habbino, & in che modo le devano usare, vedi li Capitoli Militari delli 29. Aprile 1646. *cap.* 2. *per tot.*

Che tanto essi, che le Corazze, & altri non possano prestare armi, vedi Armi *num.* 21.

Archibusieri a Cavallo di Grosseto, Soana, Massa, delle 7
Maremme di Pisa, Volterra, della Valdichiana, di Romagna, Pisa, Pistoja, Arezzo, Montalcino, & altri luoghi, che privilegj habbiano in materia d'Armi, vedi oltre a' suoi Capitoli la legge Generale dell'Armi delli 23. Novembre 1623. *num.* 44. *& seqq.*

E quali privilegj havessero tutte le milizie equestri di S.A.S. in virtù de'Capitoli fermati sotto dì 22. Luglio 1632. Vedi in detti Cap. quali in oggi sono riformati per altri

Ca-

Capitoli pubblicati l'anno 1646 e così anco restano reformati gli altri delli 4. Agosto 1629.

8 Archibusieri a cavallo, che non possino portare li pistoni, vedi nel §. Soldati n. 4.

§. ARGENTI.

1 Argenti, ò ori di qualsivoglia sorte, ò peso del Palazzo, ò Guardaroba di S. A. S. chi ruberà, ò in qualsivoglia modo darà ajuto, o favore così in rubarli, come in celarli, ò smaltirli s'intende essere incorso nella pena vituperosa della forca. Bando contro chi ruberà argenti, ò ori di Palazzo delli 19. Febbrajo 1618.

2 Argenti, & ori, che comprano gli Orefici, fonditori, Battilori, Tiralori, Ebrei, e Rigattieri devono giornalmente senza alcun spazio fra partita, e partita descriverli ad un libro, che a quest'effetto devono tenere ben legato, coperto, e cartolato, e intitolato dal Cancelliere maggiore degli Otto con distinzione del lavoro, forma, peso, e prezzo, del giorno della compra, della persona, col nome, e cognome di chi vende, il quale se non fosse noto non possono comprare, mentre da due persone note non li sia fato fede in detto libro che sia tale, quale si nomina, e comprando piatti d'argento, ò cose simili, devono darne notizia a la Cancelleria degli Otto, sotto pena in tutt'i casi di scudi 50. e perdita della roba comprata, o sua giusta valuta d'applicarsi un terzo all'inventore, & il restante al Fisco. Bando sudetto delli 19. Febbrajo 1618.

3 Argenti, ò ori lavorati, ò non lavorati non si possono pigliare dalli Vetturini de' presti per impegnarli, nè darli essi danari sopra, mentre non habbino detto libro autentico, e cartolato, nel quale descrivano distintamente il tutto nel modo, e forma predetta sotto le medesime pene come in detto Bando vers. E perchè, &c.

4 Argento falso come sia proibito. Vedi oro,

§. ARGINI,

1 Argini del fosso delle Mulina dalla Porticciuola del Prato fino alla bocca di Bisenzio non si possono tagliare sotto pena per la prima volta di tratti dua di fune in pubblico, scudi 25. da guadagnarsi dal notificatore, che darà indizj sufficienti per mettere in chiaro, scudi dieci di cattura per ciascuno, e ciascuna volta, e di pagare la spesa di braccia 25. di riparo con palata doppia; e per la seconda volta oltre dette pene dell'arbitrio del Magistrato degli Otto fino alla Galera, e non si trovando il delinquente, il Bargello di Brozzi, e Rettore del popolo, dove seguisse il taglio devono subito riconoscere le Terre, e Padroni, dove havrà inondato, e darne conto, acciò tali Padroni siano astretti al riparo *pro rata*: nè si può andare con bestie per li stradoni, che sono di quà, e di là quando sono serrate le catene sotto pena di mezzo scudo per ciascuno, e ciascuna volta, e di scudi cinque a chi rompesse, ò aprisse per forza dette catene, nè pescare in detto fosso dalla bocca di Mugnone fino alla fine di esso sotto pena di scudi 25. Bando delli 30. Agosto 1625.

E come di ragione, comune si puniscano quelli, che rompono argini maggiori, ò minori in danno della Campagne, ò Città, vedi Bonifac. *de furt.* §. 5. *num.* 42. *fol.* 190. Menoch. *de arbitr. cas.* 386. Iodoch. *in Prat. crim. tit. de Agger. ruptor. la l. un.* dove il Civ. Bald. *gloss. & altri Cod. de Nili agger. e la l. penult. ff. de var. & extr. crim.*

2 Argini de' fossi, & antifossi delle Chiane d'Arezzo non si possono danneggiare personalmente, ò con bestie grosse, ò minute con passarvi, e traversarli, ne vi si può accostare a dieci braccia, nè pescare sotto pena di scudi quattro d'oro, e tratti dua di fune per la prima volta, e per la seconda della Galera con l'arbitrio di S. A. S. & alli guardiani scudi 2. per bestia d'applicarsi un terzo all'accusatore, & il resto al lavoro di detti fossi; ne' quali dove è solito abbeverarsi il bestiame, non si può macerare canapa, nè lino sotto pena di scudi quattro d'oro per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi come sopra, & al rifacimento del danno, & il Padre è tenuto per il figliuolo, capo di casa, e padrone per li garzoni, e sua famiglia, & il socio per chi fa tenere, ò guardare le bestie. Bando delli 5. Novembre 1638.

Et in questa materia de' danni nelle Chiane d'Arezzo è da vedersi altro bando del dì 3. Ottobre 1671. dove si tratta della pesca, del tagliare, e d'ogn'altra sorte di danni.

Che detti argini de' fossi, & antifossi delle Chiane d'Arezzo, come anco di Cortona, Montepulciano, Lucignano, e Fojano, non si possano lavorare, nè seminare sotto pena di scudi dieci, & arbitrio, vedi il Rescritto di S. A. S. dell'anno 1576. & ordine de' Signori Ufiziali de' Fiumi del dì primo Aprile 1577.

Argini, e ripari fatti intorno a' Fiumi, come non si possano danneggiare, e sotto qual pena, & altro in materia di Fiumi, vedi il Bando del 1550. e del 1574. & in questo nel §. Fiumi. 3

Argini de' Fiumi, ò fossi come non si possano lavorare, nè seminare, vedi il Bando del 1589. e sopra di questo ne sono seguite, e seguono molte condennazioni, come si può vedere a' libri antichi, e moderni del Magistrato de' Signori Ufiziali de' Fiumi, nè anco si possono stemare, nè restringere, ò diminuire. 4

§. ARMI, INSCRIZIONI.

Armi, inscrizioni, o simili memorie poste sopra le Porte, ò altri luoghi apparenti degli edifizj, ò muraglie non si possono rimuovere, cancellare, oscurare, nè in altro modo offendere, nè apporvene, ò farne dell'altre in compagnia di quelle del fondatore, benchè la sua linea, e casata fusse estinta, sotto pena in ogni caso di scudi due mila d'oro, applicata per la metà al Fisco, un quarto a' Padroni di dette memorie, ò suoi eredi, ò più prossimi di loro, & il resto a chi condannerà, e la cognizione s'aspetta a' Capitani di Parte, e Conservatori di Legge cumulativamente, & alli Rettori respettivamente, ch'hanno l'intera cognizione del criminale, dove però non fussero armi, ò inscrizioni del fondatore, è lecito a ciascun Padrone de gli edifizj mettervi l'arme sua propria. Legge circa l'Armi, ò Inscrizioni de' 30. Maggio 1571. 1

Se l'armi, ò inscrizioni d'una famiglia poste in Chiesa si possano levare, ò mutare per apporvene dell'altre contro la volontà del Padrone di ragione comune, vedi l'Ancarano *nel cons.* 113. allegato dal Capyc. *decision.* 27. *num.* 41. 2

E che tali armi, & inscrizioni denotino il dominio, osserva il Capyc. *d. decis.* 27. *n.* 40. *in fine*, & altri da lui addotti, &c. 3

Che l'armi, ò insegne d'una famiglia poste in Chiesa, ò altro luogo a perpetua memoria, come anco le statue, ò pitture erette, ò fatte in onore, ò vilipendio per segno di tradimento non si possano corrompere, guastare, nè levare sotto pena al Giudice arbitraria di ragione comune, & altro in simili casi, vedi per il Menoch. con più altri da lui addotti *nel tratt. de arbitr. cas.* 281. *per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 7 *n.* 50. 55. & 56. *fol.* 254. Pace Jord. *Lucub. vol.* 2. *lib.* 10. *tit.* 7. *n.* 450. & *seqq. fol.* 268. 4

Armi, ò insegne d'altri, tanto di famiglie particolari, che di dignità, Arti, ò Compagnie non si possono usurpare sotto pena di falso, e quando ciò possa esser lecito, vedi Bart. *nel trattat. de Insig. & Arm. per tot.* con altri addotti da Bonifac. *de furt.* §. 7. *num.* 29. & *num.* 48. & *seqq. ad* 54. *fol.* 254. Cavalca. *decis.* 549. *per tot.* Jordan. *loc. citat. num.* 458. 5

§. ARMI.

Armi chi haverà facultà, come sia tenuto registrarle in Cancelleria degli Otto, vedi Licenze n. 1

Armi sono proibire nel Lago di Fucecchio, e di Castiglione della Pescaja, vedi Archibusi numero 11. 2

E chi fusse trovato a pescare senza licenza nel detto Lago di Fucecchio con arme offensive e difensive, bastoni, sassi, ò altro da potersi rivoltare alle Guardie, incorre nella pena di delazione, come se non avesse alcuna facultà, benchè per altro fosse descritto, ò privilegiato, e questo

oltre all'altre pene della pesca, di che vedi pescare num. & il Bando delli 18. Maggio 1649. vers. E perchè &c.

3 Armi chi havesse facultà d'ogni sorte non può dentro Firenze dall'Ave Maria della sera a quella dell'Aurora portare spadoni, ò spade da una mano e mezzo, arme in asta, accette, ò martelli, piombate, ò mazze ferrate, ò altri simili sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune, che a' nobili si permuta in dua mesi di Stinche, oltre all'altre pene infrascritte, nè archibusi a ruota, ò a fuoco sotto pena della testa, e confiscazione de' beni. Legge Generale dell'armi 23. Novembre 1623. num. 12.

4 Armi in asta d'ogni sorte, ò ferri da potersi astare, spadoni da due mani, ò da una e mezzo, giachi, maniche, guanti di maglie, e simili, imbusti, e colletti per sicurezza della persona a giudizio del Magistrato degli Otto, sono proibite dentro la Città di Firenze, e fra miglia otto, & anco il farne, ò lavorarne sotto pena della testa, e confiscazione de' beni, eccettuate le forcine, ò forchetti per uso delle botteghe mentre siano delle qualità descritte nella legge a dichiarazione di detto Magistrato. Legge Generale dell'armi numero 10. & 11.

E quello, che si osservasse per avanti, vedi il Bando delli 10 Gennajo 1547. e delli 11. Luglio 1570.

In oggi resta moderata detta pena di testa (eccettuata la sola Città di Firenze) e ridotta alla Galera a beneplacito di S. A. S. stante ferma la confiscatione, & a' Gentiluomini in luogo della Galera la Carcere per Bando delli 20. Maggio 1686.

5 Armi in asta di qualsivoglia sorte, spadoni a due mani, ò una e mezzo, & ogni sorte d'armi difensive compresi anco li colletti, & altri imbusti fuor del comun vestire sono proibite, fuor dell'otto miglia a' non descritti, ò non privilegiati sotto pena di scudi 50. e dell'arbitrio fino alla Galera inclusivè, e sempre della perdita di esse armi. Legge Generale suddetta dell'armi num. 30. vedi Colletti.

E che la perdita dell'arme sempre s'intenda di ragione comune, benchè la legge non ne parlasse, vedi Bajard. ad Clar. q. 82. n. 63. & 64. dove però attesta non haver mai visto di consuetudine d'osservarsi quando si havessero l'armi solo per difesa, &c. inf. n. 38.

6 Armi trovate in casa, dove abitino più persone, alcune delle quali non sieno sottoposte al foro secolare, ò non capaci di pena, sono tenute le sottoposte tutte in solido un pagamento bastante per le non sottoposte, ò incapaci, nè si possono scusare, che senza lor saputa vi siano state portate. Legge generale predetta num. 24. inf. num. 25.

Et il medesimo si osserva per l'armi, & altre cose proibite trovate in casa di chi abita dentro al Barco Reale, vedi Barco.

Nō haurebbe però luogo la d. legge dell'armi trovate in casa, dove abitino più persone, quando le stanze, & abitazioni fussero divise, quantunque la casa fusse una sola, e tutti stessero sotto un medesimo tetto, come fu risoluto dal Magistrato de' SS. Otto sotto dì 21. Aprile 1672. in un Processo di Pescia contro Bastiano Landucci. Nè anco haurebbe luogo dove non fusse la piena, e compita abitazione, ma accidentale come fu risoluto dal Magistrato suddetto sotto dì 19. Ottobre 1673. in causa di Stefano Antonio Tinacci, assolvendolo dalla querela datali d'una Pistola corta trovata in casa di un Prete, dove detto Tinacci abitava come scolare ad imparare la gramatica.

7 Armi consistenti in coltelli appuntati, ò forbicine, che con la manica passano un quinto di braccio con anello, molla, ò senza, bastoni, fassi, martelli, accette, spade, e simili sono proibite in Firenze, e tre miglia attorno di giorno (cioè portarsi, che la semplice ritenzione in casa non pare proibita) sotto pena di scudi venti, e tratti dua di fune; e di notte scudi 30. e tratti tre di fune. E le mezze spade, storte, scimitarre, pistolesi, pugnali, ò piombate, tanto di giorno, che di notte sono proibiti, sotto pena di scudi 50. d'oro, & arbitrio del Magistrato, & è tenuto il Padre per il Figliuolo, & il Zio per il Nipote, stando in comune. Legge suddetta num. 17.

Quanto a' coltelli, il Magistrato degli Otto può arbitrare dal quinto di braccio fino al quarto per l'esclusione della pena, in virtù di rescr. di S. A. S. del 1635.

Anzi in oggi havendo il Sereniss. Gran Duca nostro Signore sentito, che sian seguite in Firenze diverse catture di poveri contadini, e vetturali, & altri per delazione di coltelli da chiudere maggiori della misura del quinto di braccio permesso dalla Legge generale dell'armi, portati per servirsene ne' loro esercizj, e non con animo di offendere alcuno; come anco siano stati catturati alcuni artieri per delazione degl' istrumenti del loro mestiero, vuole, che in avvenire non sia molestato alcuno in Firenze, nè fuori in qualsivoglia luogo, ò tempo per delazione di coltelli da chiudere, mentre non abbino anello, ò molla, e non eccedino la misura d'un terzo di braccio computarovi la manica; Nè anco siano molestati di giorno, nè di notte fino al suono della Campana i fabbri, muratori, ò legnajoli, ò simili, che vanno, ò tornano co' martelli, ò altri instrumenti dal lor lavoro, ne i barbieri, ò loro garzoni, mentre vanno, ò tornano dalle case con le forbici, ò rasoi rinvolti, ò coperti, nè i fatti con le loro forbici, purchè con detti coltelli, ò instrumenti respettivamente non si commettino delitti, perchè offendendo con quelli alcuno, doverà l'offensore sempre che resti condannato nella pena ordinaria della ferita, ò percossa, esser condannato anco nella pena del coltello, ò istrumento, che per altro dovesse imporseli secondo la detta legge dell'Arme. Faccia V. S. registrare il presente ordine dove occorra, acciò sia noto a tutti, e li bacio le mani, di casa 6. Novemb. 1678.

Emilio Luci Auditor Fiscale.

Armi consistenti in quadrelli, stiletti, sfondagiachi, pugnali con tacche, daghette di Milano quadre, punteruoli fuor di Borrega, che eccedino un terzo di braccio, spade, ò pugnali con punte stilettate a giudizio del Magistrato degli Otto, non si possino tenere, nè portare nelli Stati di S. A. S. etiam da' descritti, ò graduati, sotto pena di scudi 50. d'oro, e di più a' Cittadini due anni di Stinche, & a gli altri della Galera ad arbitrio di detto Magistrato, e sotto le medesime pene è anco proibito fabbricarne, ò rassettarne. Legge dell'armi num. 18. Bando di revocazione delli 26. Novembre 1652. vers. E riducono, &c. dove si dichiara la galera, e stinche dover' essere per anni cinque, &c. 8

In punto di questa legge, e §. numero 18. se bene l'armi si fanno vedere dalli periti, e se siano proibire, ò no, non si sta al lor giudizio, ma solo del Magistraro suddetto, anzi deponendo detti periti contro l'evidenza del fatto possono essere processati, come in un negozio del detto Magistraro di Settembre 1666. contro Lorenzo Viviani di Pisa al Giornale 617. & ho detto più appieno nella mia Somma latina §. Peritia num. 7. Che anco le lesine da calzolai, e ciabattini siano comprese dalla detta legge sotto pena di scudi 50. e galera, servendone fuor di bottega per ferire fu risoluto dal Magistraro, & approvato da S. A. S. contro il voto dell'Assessore contro Pier Gio: di Giuseppe Feroci in filza negoaj numer. 5138. di Marzo 1679. & 80.

E tali armi erano già anco proibite per due Bandi particolari, uno delli 27. Febbrajo 1571. e l'altro delli 15. Aprile 1608.

E come siano proibiti li brocchieri, ò rotelle alla Milanese, vedi detta Legge dell'armi n. 19. & il Bando delle rotelle 10. Decembre 1608.

In oggi per nuovo Bando delli 16. Settembre 1694. resta onninamente proibita la delazione de' pugnali corti, che non arrivino tra il manico, e lama a due terzi di braccio della misura Fiorentina sotto l'istessa pena, che veglia per li stiletti, che è di scudi cinquanta d'oro, e di cinque anni di Galera, & a Cittadini Fiorentini in luogo della Galera di cinque anni di Stinche.

E gl' altri pugnali maggiori di detta misura si permettere solo il portarli unitamente con la spada, ò archibuso, ò arme in asta, a chi per altro havrà facultà di poter portar l'altre armi sudette, ma portando il solo pugnale incorra nella pena ordinaria del pugnale, cioè di scudi 50. d'oro, e dell'

e dell' arbitrio in Firenze, e per tre miglia attorno, e fuor delle tre miglia di scudi venti, e due tratti di fune, e nella medesima pena incorra chi haurà facoltà di farsi portar la spada, ò l'archibuso, se terrà appresso di sè il pugnale, mentre il seruitore porta l' altre armi.

E chi non hauendo facoltà dell' altre sudette armi offensiue porterà il solo pugnale, incorra nella medesima pena dal stiletto, ma portando il pugnale con l'altr' armi incorra oltre la pena ordinaria della spada, arme in asta, ò archibuso, anco nella detta pena ordinaria del pugnale, benchè sia arme del medesimo genere offensiuo.

Quanto a' coltelli, & istrumenti d' artefici si lasciano alla disposizione di quanto si dice di sopra n. 7.

E si proihiscono sotto le medesime pene de' pugnali espresse ne' casi rispettiuamente della delazione, e misura di essi, tutti gl' altri coltelli, ò siano alla Genouese, ò in altra foggia atti a far notabil offesa a dichiarazione di chi dourà giudicare.

Le spade, ò scimitarre, che non siano almeno lunghe tra 'l manico, e la lama vn braccio, e mezzo, non si possono portare se non cinte al fianco, e visibili, secondo la comune vsanza, e portandosi coperte, ò altrimenti, si giudichino, e punischino in tutto, e per tutto secondo la regola sopraddetta de pugnali.

E la facultà d' armi offensiue di qualsiuoglia sorte, che s' habbia, ò sia per hauersi per legge, grazia, capitolo, ò priuilegio, ò per higlietto, ò in voce, s' intenda quanto al pugnale, ò coltello, mentre si porti vnitamente con l' altre armi ne' modi, e forme che sopra, esclusi sempre i più corti della detta misura, &c.

9 Armi doppie della medesima sorte, ò simili sono proihite, anco a chi hauesse facultà sotto le medesime pene, come se non hauesse facultà, eccetto che a' seruitori, che portassero quelle de' Padroni, ancorchè auessero le sue proprie, ò in loro compagnia, ò che fussero mandati a casa, a pigliarle, purchè venghino a dirittura del Padrone. Legge generale dell' armi numer. 21. vedi inf. num. 24.

10 Armi tanto offensiue, che difensiue sono proibite portarsi la notte di Natale, e del Giouedì Santo, anco a chi auesse facultà nella Città di Firenze sotto pena di scudi 50. d' oro (oltre all' altre pene contro chi non auesse facultà,) che si può commutare in afflittiua a chi non fusse abile al pagamento, e nella medesima pena incorrono quelli, che in dette notti andassero mascherati, ò con barbe posticcie, ò altri modi insoliti. Legge predetta dell' armi n. 22. vedi Notte n. 2.

Questa legge parla solo della Città di Firenze, ma ci sono li Capitoli militari delli 29. Aprile 1646. cap. 2. num. 30. che generalmente lo proihiscono alli Descritti, & Vfiziali, aggiunta anco la notte del Venerdì Santo.

Quanto alla proibizione dell' armi per la notte del Venerdì Santo, parendo dubbia, e potersi intendere della notte, che è tra il Giouedì, e Venerdì Santi conforme al testo nella *l. more Romano ff. de ferijs*, & altri da me citati nel §. Notte nell' addir. massime, che parla in numero singolare, che se hauesse inteso di ambedua le notti del Giouedì, e Venerdì Santi haurebbe parlato in plurale, fu votato dal Sig. Auditore delle Bande non essere luogo alla pena, Ma però il Magistrato de' SS. Otto, fu d' opinione, che si douessero condennare, parendoli chiara la disposizione di detto Capitolo, per fuggire l' inconueniente, che ne seguirebbe, che non sonando in detta notte la Campana dell' armi fusse lecito portarle tutta la notte, il che non è permesso anco negli altri tempi doppo il suono della Campana, e per altre ragioni ancora addotte nel negozio del dì 28. Febbraio 1666. contro Santi di Paolo Paoli, & altri, come nella filza de' negozj di detto tempo sotto num. 1048. che fu approuato per rescritto di S. A. S. Et essendo occorso di nuouo disputarsi il caso dell' anno 1669. se bene detto Sig. Auditore delle Bande votaua come prima, non hauer luogo la detta proibizione dell' armi la notte del Venerdì Santo, il Magistrato pure suddetto con le medesime ragioni, e motiui altra volta addotti in detto negozio, condennò in detta pena (con riseruo a supplicare) Antonio di Agnolo Bechi, e fu approuato per rescritto di S. A. S. del dì 11. Ottobre 1669. in filza negozj num. 3005.

Si potrebbe anco dubitare a questo proposito se parlando la detta legge dell' Armi solo della Città di Firenze, e li Capitoli militari solo delli descritti, incorrino in pena fuori della Città di Firenze quelli che non sono descritti, & in dette notti di Natale, Giouedì, e Venerdì Santi, fossero trouati con armi, e per altro ne hauessero facultà come per pagamento di tassa, ò altro priuilegio; e se bene non mi ricordo hauer hauuto il caso, crederei, che per trattarsi di materia penale, si potessero scusare dal rigore della legge, massime quelli che pagano la tassa, a' quali è permesso portarle anco doppo il suono della Campana, e tutta la notte, come so essere stato dichiarato, & ordinato più volte; gli altri poi, che non le possono portare, doppo il suono della Campana, sarebbero in pena per questo capo, e forse meno scusabili anco in riguardo di dette notti, se bene non mancano Autori, che tengono non essere luogo alla pena, quando non suona la Campana, come ho detto in questo §. Armi num. 43. e così fuor di Firenze li non descritti, che per altro possono portare armi parrebbero tutti scusabili, riducendosi il punto alla disposizione del Ius comune, dal quale non è proibito portare armi in dette notti a chi per altro ne ha legittima facoltà secondo detti Autori, quali però si deuono intendere quando li delatori fussero presi di poco doppo l' ora, che è solito suonare la campana, altrimenti essere punibili, come nell' altre notti, e che anco in Roma in onore della Santissima Passione di N. S. in dette notti del Giouedì, e Venerdì Santi siano sospese tutte le licenze d' armi attesta Guaz. *deff. 3. cap. 3. num. 11.* onde per la medesima ragione di reuerenza, quando anco mancasse la legge, per il mal' esempio, e per la proibizione fattane alli Soldati, & Vfiziali, douerebbero anco gli altri essere condennati almeno arbitrariamente in qualche pena più mite.

Quando poi tornando di fuori, fussero sopraggiunti dalla notte vedi nel §. Soldati n. 5.

Armi d' ogni sorte sono proihite a' mascherati, ò tra- 11
uestiti, nè se la possono far portar dietro, ò appresso, sotto pena di scudi 25. & arbitrio, oltre all' altre pene per chi non hauesse facultà, nelle quali incorrono quelli ancora, che con armi andassero in compagnia, ò appresso detti mascherati, ò trauestiti all' effetto predetto, ad arbitrio di chi hauerà a giudicare. Legge suddetta dell' armi nu. 24 e Bando sopra le maschere delli 11. Gennaio 1600. ristampato l' anno 1641.

Armi in asta, ò spadoni a due mani, che passano la 12
misura di due braccia, ò bastoni ferrati, il cui ferro passi vn' ottauo di braccio, non si possono (anco da chi ha facultà) portare alle Chiese, mercati, balli, feste, cacce doue interuenghino più persone, nè alle Corti de' Rettori, nè per le Piazze, ò doue si faccin radunate, nè doue si và a lauorare, nè vicino a casa due miglia, mentre non sia per andare altroue, sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune. Legge generale dell' armi predette num. 26. Bando delli 4. Settembre 1564. Capitoli militari delli 29. Aprile 1646. cap. 2. num. 2. inf. num. 32. vedi Archibusi num. 3.

Non si comprenderebbe però, chi le portasse per passo, ancorchè si fermasse a comprare qualche cosa, Baiard. ad Clar. *q. 82. n. 57.*

Armi in asta proihite s' intendono quelle, la cui asta ec- 13
ceda la lunghezza di due braccia, & il ferro vn' ottauo, & anco quando l' asta non eccedesse detta lunghezza, ma il ferro eccedesse detto ottauo di braccio, ad arbitrio del Magistrato, secondo che saranno atte a far maggiore, ò minor' offesa, & essendo il ferro minore di detto ottauo, se bene l'asta eccedesse le due braccia, non si ha per arme in asta, ma per baston ferrato. Legge suddetta dell' armi n. 86. vedi Bastoni, & inf. n. 45.

Armi, tanto offensiue, che difensiue, sono proihite alli 14
Estrattori contro gli ordini, ancorchè fussero descritti, ò in altro modo priuilegiati, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio, oltre alle pene ordinarie, per chi non hauesse facoltà. Legge suddetta dell' armi num 28. Bando dell' Estrazioni 28. Giugno 1578. vers. Item, che nessuna persona, &c. Capitoli militari cap. 2. num. 28.

Armi d' ogni sorte sono proibite alli Vergai, Pecorai, 15

ò altri di lor compagnia, benchè descritti, andando, ò ritornando dalle maremme con il bestiame, eccetto che vna scure, ò pennato per massaria, & vn coltello d' vn terzo per persona, sotto pena di lire cento piccioli, oltre alla pena ordinaria per chi non hauesse facultà. Legge suddetta dell'armi num. 29. Capit. militari 29. Aprile 1646. cap. 2. num. 30. vedi però vn' ordine del Sig. Fiscale Piazza delli 3. Agosto 1638. doue S. A. S. comanda, che li Pastori quando vanno col bestiame non siano molestati per delazione d' armi non proibite, solite portarsi da loro, qual' ordine appare al libro de gli Statuti della Terra del Sole a c. 125.

Ma essendo detti Capitoli militari proibenti alli pastori dette armi, posteriori a detto ordine dell' anno 1633. e con clausole derogatorie in fine di essi, pare che a quello resti derogato, e rinnouata detta proibizione, e se bene il Capitolo non esprime la pena, quella resta sotto la disposizione della legge dell'armi per la dottrina del Nonio *cons. 9. num.* 4. e così con il voto del Sig Auditore delle Bande fu risoluto dal Magistrato de' SS. Otto sotto di 22. Decembre 1672. in Causa contro Simone di Gio: Battista di Simone condennandolo in detta pena di lire cento per essere descritto, con riseruo d' vn mese a supplicar S. A. S. per la grazia.

Descritti fino che non entrano nelle maremme tanto di Siena, che di Pisa, deuono portar l'arme loro ad vso di non potersene seruire; cioè a chi ha facoltà di bocche da fuoco, ò con le ruote, fuccili scomposti dalla Cassa, con tenere legati non solo quelli, ma ancora l' armi in Asta, e d' ogn' altra sorte fino all' ingresso (come si è detto) di dette maremme sopra le lor bestie, fu approuato da S A.S. nel suo Rescritto de' 4 Agosto 1651. esistente nella Filza 82. di memoriali alle Bande del 1652. a c. 105.

16 Armi quali siano permesse, e come a' Pistoiesi, a gli huomini d' arme di Siena, a gli archibusieri di Grosseto, & altri luoghi delli Stati, vedi la detta Legge generale dell'armi num. 42. & seqq

17 Armi quali siano concesse a' Caualieri, Cortigiani, Titolati, Descritti, Arrolati, e simili persone, e lor Seruitori, vedi in dette Parole respettiuamente, &c.

18 Armi, cioè spada, e pugnale, storta, ò simile sono permesse per viaggio a tutti li sudditi nel tornarsene da' Stati alieni fino alla casa di lor abitazione, purchè le posino subito in ogni luogo doue si fermeranno. Legge Generale dell' armi n. 77.

19 Armi proibite, come si possino introdurre in Firenze per far rassettare, vedi §. Licenza n.

E come non si possino trasportare da vna porta all' altra, nè alle Botteghe se non da' famigli del Bargello, e con che diligenza, e sotto quali pene, vedi il Bando di Reuocazione delli 26. Nouembre 1652.

20 Armi licenze, come s' intendino, e come si deuano registrare, e lasciare, e tra quanto tempo nella Cancelleria degli Otto. Vedi §. Licenze n.

E come l' armi difensiue, che si trouano nella Città si deuino registrare, e darne nota, vedi Licenze n. 13.

21 Armi difensiue, & archibusi a fuoco non si possono accattare in presto, nè imprestare sotto pena tanto a chi le accatterà di scudi 50. e tratti dua di fune, & arbitrio fino alla Galera inclusiue, e gli archibusi a ruota sotto pena di scudi 100. & arbitrio fin' alla morte inclusiue, e perdita dell' armi in tutti li casi: quant' a' Gentil huomini però la pena di fune si riduce alle stinche, e la Galera ad altra pena ad arbitrio del Magistrato. Legge generale dell' armi n. 84. e Bando delli 11. Luglio 1570. quanto all' armi difensiue &c. inf. n. 38.

E degli Archibusieri a cauallo, e corazze, che non le possino prestare, vedi il Bando delli 30. Ottobre 1604. e §. Archibusieri n. 6.

22 Armi non si possono portare da' condennati alla fabbrica di Liuorno, ò Galea, ò confinati, ancorchè per altro ne hauessero facolta, che allora restano sospese, se però non fussero solamente confinati fuor del Commissariato, Vicariato, ò Podesteria, che a questi non s' intendono proibite. Legge sud. dell' Armi num 85. inf. num. 39 & seqq.

Armi quali siano permesse a gli Uomini di Seraualle,
23 vedi detta legge num. 92. doue gli è concesso benchè non descritti spada, e pugnale per tutti li Stati di S.A.S. eccetto che in Firenze, Siena, e Pistoia.

Armi di più sorte chi sarà trouato hauer' usato, ò portato se saranno del medesimo genere si deue condennare solo in vna pena, e nella maggiore; ma se saranno di diuerso genere, come spada, e giaco, si deue condennare nell' vna, e nell' altra pena, e perdita sempre di tutte l' armi, e si può procedere in tutte le cause di delazione ex offitio, e per denunzie, ò querele. Legge Generale dell' Armi predetta n. 88. vedi sopra n. 9. 24

Armi se saranno trouate in terra, ò sotto banca appresso più persone, prouano la delazione contro di loro, che quanto alla pena pecuniaria deuono' tutti condennarsi in solido vn sol pagamento bastante, e quanto all' afflittiua assoluersi per l' incertitudine, come dopo lunga disputa pare concludino il Menoch. *de arbitr. cas* 39.; *n.* 57. *& seqq.* e Pietro Caballo nelle sue resoluzioni *crim. cas.* 230 *per tot* e massime al n. 54. vedi anco il Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 108. *num* 158. *& seqq.* doue tiene per l' incertitudine douersi assoluere, e quando fusse vn solo condennarsi in pena arbitraria, &c. 25

Sotto nome d'armi che cosa si comprenda, e se s'intenda de' denti, fusti, pietre, vetri, zappe, e simili cose, che di sua natura non sono atte nate ad offendere, ma per altro fine, vedi il Caballo nelle dette sue risoluzioni cap. ò caso 63. *per tot.* doue tiene, che tali istrumenti non venghino sotto nome d' armi, &c. 26

E' però d' auuertire, che ciò s' intende di ragione comune, perchè molti di simili istrumenti, e li sassi sono nominatamente, e sotto le sue pene respettiuamente proibiti dalla legge generale dell' armi dell' anno 1623. come in essa si può vedere al num. 17. & 23. & in ogni caso rispetto alla ritenzione, ò delazione solamente, e non per le ferite, che con essi si facessero, come ho detto nella Prefazione num. 48.

Sotto nome d' armi di qualsiuoglia sorte non si comprendere le guaine, e foderi, di modo che la proibizione di portare armi al campo de' nemici non aurebbe luogo in tali guaine, ò foderi, Menoch. *de Arbitr. cas.* 95. *num.* 24. Se bene dice che fu osseruato il contrario, e meritamente a mio giudizio, militando la medesima ragione, inf. num. 45. 27

Se di ragione comune si comprendano i coltelli per tagliare il pane, ò temperare le penne, vedi di no per il Menoch *cas.* 394. *num.* 77. Farinac. *de var. & diuers. crim. q.* 108. *num.* 77. *&c.* e sopra in questo num. 7. e nel §. coltelli nell' addiz. 28

E quali altri istrumenti, vedi Barb *de appel. verb. signif. appel.* 23. *per tot.* Clar. & Baiard. *q.* 82. *stat.* 6. Boss. *de plur. violent. n.* 2 *&c.*

Armi anco di ragione comune sono proibite, essendo solo riseruate al Principe, Menoc. *d. cas.* 394. *n.* 18. *&c.* Duen *reg.* 55. Farinac. *d. q.* 108. *n.* 3. *&c.* & Vulpin. *in Suco d. q.* 108. *per tot. fol.* 245. 29

Anzi, che si possano tenere in casa, e portare per transito, & in alcuni altri casi parlando di ragione comune par che concludino il Menoch. *loc. cit. nu.* 86. *& seqq.* & il Deciano *tratt. crimin. lib.* 8. *cap.* 3. doue si possono vedere molte cose in materia di proibizione, ò permissione d' armi, & il Farinac. *d. quæst.* 108. *per tot.* & il Vulpin. *nel Suco della medesima quæst. per tot. fol.* 245.

Armi se siano proibite a' Cherici, ò altre persone Ecclesiastiche, di modo che le possino almeno essere leuate dalli Birri della corte Secolare in virtù de' Bandi. del Principe Laico, vedi Guazz. *def.* 20. *c.* 9. *n.* 11. doue con altri da lui addotti attestando della comune opinione, tiene, che non li possino essere leuate, & il medesimo, ma sotto dubio par che tenga il Farinac. *d. quæst.* 108. *num.* 24. doue però che quanto alla pena deuono essere rimessi al Giudice Ecclesiastico. 30

Anzi che le possino esser leuate, e guadagnate dalla Corte secolare senza pericolo di scomunica, & anco le persone carcerate per consegnarle a' suoi Ordinarj, & il medesimo quanto a' delatori laici in luogo immune, Guazz. *def.* 1. *cap.* 38. *num.* 25. & Daniel. *de Nobil. disput.* 23. *numer.* 23. *&c. fol.* 188 *& disput.* 63. *per tot. fol.* 628. doue riferisce molti Autori, e risponde a' contrarj, e nell' *Addit. a d. disput.* 63. *numer.* 1. *&c. fol.* 155.

*fol.*155.Clar. e Bajard. *q.* 36. *verf. Vlterius quæro*, Menoch. *caf.*394.*n.*31.Gratian. *difcept.* 139. *n.* 24. & 25. Cabal. *refol. crim* 9.*n* 13.& *feq.* Vulp. *in fuco*, Farinac. *d.q.*108.*n.*4.*fol.*245.

Quefta opinione che l'armi fi poffino levare dalla corte fecolare alli Clerici, & anco catturarli, per condurli a'loro Ordinarj, perchè anco a'Clerici è proibita la delazione, dovendo le loro armi effere il Breviario, le lagrime, e l'orazioni, proua benchè Prelato Ecclefiaftico Pace Jordan. *nelle fue dotte Lucubrat vol.*3.*lib.* 13. *tit.* 8. *num.* 88 *fol.* 80. & io mi riferbo parlarne più appieno nella Somma latina nel §. *Clerici n.*65 & §. *Judex n.*28.

31 Armi fe di ragione comune fiano proibite, ò permeffe alle perfone nobili, e Titolate, vedi il Tiraqoel. *nel tratt. de n bilit.cap.* 20. *n.* 71. con altri addotti dal Menoch. *nel d.caf* 394. *n.* 30.

E che di ragione comune fiano permeffe alli Dottori, che fi equiparano alli Soldati, mentre efercitano la profeffione, vedi il Dueooa *reg.* 55. *limit.* 7 & il Caballo *refol. crim. caf.* 228. *num.* 11.& *feqq.* doue però attefta haver vifto più volte in Firenze moleftarfi, e condennarfi Dottori per l'armi in virtù de'Bandi, che indifferentemente a tutti le proibifcono, non oftante ancora, che li Dottori fi poffino dir nobili, e titolati, e che fotto nome di effi fi comprendino, come attefta il Barbofa nel *tratt. de appellat. verb. fignif. Appell.* 164. *num.*6. perchè tali Bandi fono univerfali &c. e l'armi de' Dottori devono effere li Codici, e le leggi, fecondo che infegna il Menoch. *nel d. caf.* 394. *num.*80. fi come il Breviario de' Preti, &c. Farinac. *de var. & diverf crim. quæft.* 108 *num.*95. &c. Vulpin. *in Suco d.quæft.*108 *per tot. fol.* 245.

32 Armi di ragion comune non fi poffono portare anco da chi haveffe facultà in luogo di giudizio, nè meno ne' Palazzi de' Principi, nè in adunanze di fcolari, configli pubblici, e fimili, e tanto più gravemente dovrebbero effere puniti li delatori fe l'armi fuffero avvelenate, Soccin *reg.* 48. *fall.* 7. Menoch. *d. caf.* 394. *num.* 35. & *feqq.* & Farinac. *de var. cr.quæft.* 108. *num.* 45. &c. vedi fopra n. 12.

33 Armi fe fia neceffario effere catturato, e prefo con effe per poter effere punito. ò pur la fola invenzione, ò querela, quello che fi offervi di ragione comune, vedi il Menoch. *nel d. caf.* 394. *num.* 42. & *feqq.* dove diftingue cinque cafi, e concorda l'opinioni contrarie, ma quello che fi offervi in virtù de'Bandi veglianti nelli Stati di S.A.S. vedi §. Delatori num.

34 Armi s'intendono proibite anco alle Donne in virtù de'Bandi, fotto de'quali vengono comprefe, fi come fotto la proibizione d'andare di notte fenza lume, Menoch. *d. caf.* 394 *n* 64. Cabal. *refol.crim.caf.* 228.*n.*14. &c. Guaz. *ad def d.f.*29.*c.*2. *n.*20.

35 Armi s' intendono proibite a'foreftieri perchè fono anco proibire di ragione comune, e da'Bandi, che comunemente vegliano per tutto, de' quali però non poffono li foreftieri pretendere ignoranza, ma fono tenuti informarfi delle loro particolarità, dovendo fapere la foftanza della proibizione, Menoch. *d. caf.* 394.*n.*63 e fa molto a propofito la dottrina del Clar. §. *fin. quæft.* 85. Franc. *decif.* 521. Guaz. *def.* 33. *cap.* 4. *in fin.* Cabal. *caf.* 229. *per tot.* vedi foreftieri num. Farinac. *de var. & diverf. crim. quæft.* 108. *num.* 16. & *feqq.* & Vulpin. *in Suco d. quæft.* 108. *num.* 2. *fol.* 245. dove ottimamente, &c.

36 Armi come di ragione comune fiano permeffe in viaggio, e navigazione, & a'Magiftrati, e lor famiglie, & a qualfivoglia Ufiziale, e miniftro di giuftizia, a' Cortigiani de'Principi, Cavalieri, Soldati, a' Famigliari, Servitori, e Miniftri degl' Inquifitori dell' eretica pravità, a' Dottori, & a ciafcun' altro per perfeguitare Banditi, per caccia, per difefa, per andar alle fue poffeffioni, & in altri cafi, vedi il Menoch. *nel d. caf.* 394. *num.* 65. & *feqq. per tot.* Decian. *tratt. crim. lib.* 8. *cap.* 3. *per tot.* Duenna *reg.* 55. *per tot.* Soccin. *reg.* 48. *per tot.* Farinac. *de var. & diverf. crim quæft.* 108. *num* 68. & *feq. per tot. inf. n.*39. & Vulpin. *in Suco d.quæft.* 108. *per tot. fo* 245.

37 Armi fi perdono da chi le porta contro la proibizione, & effendo fue proprie s'applicano al Fifco come nella *Pratica Univerfale.* parola Dalatori num.5. Se poi non fuffero proprie del delatore, ma d'altri che l'haveffero preftate, fe poffa il padrone repeterle dal Fifco, ò pure folamenre la lor valuta dal delatore, vedi Lodov. *decif. Peruf.* 31. *per tot.* dove tiene non poterfi repetere dal Fifco, ma dal delatore effendo preftare fcientemente contro la proibizione, e così fi deve offervare nelli Stati di Tofcana, dove è proibito impreftarfi l'armi come fopra num. 21. infr. num. 43.

Armi d'ogni forte fe bene di ragione comune fi poffono portare per perfeguitare Banditi, come fi è detto di fopra num. 36. e nella parola Bandi num 7 E' però d'avvertire, che nelli Stati di Tofcana non fi ammette quefta fcufa, effendo efpreffamente proibite portarfi fenza licenza fotto qualfivoglia pretefto, etiam di fervizio della Giuftizia di S. A. S. maffime gli archibufi, come per Bando delli 6. Aprile 1650. vedi Licenze num. 5. E così anco offervafi nelli Stati della Chiefa in vigore di Bolle Pontificie, e poter folo giovare per facilitare la graza dal Principe, vedi Farinac. *de var. & diverf. crim. quæft.* 108. *num.* 116 & *feqq* 38

Ma non oftante detto Bando, e dottrina del Farinaccio, fu fotto di 27. Aprile 1677. refcritto non moleftarfi per fimil caufa contro Gio: di Pier Lorenzo Cavallari, & altri da Firenzuola, come in filza negozj di detto tempo fotto numero 1871. per la Dottrina del Cabal. *caf.*62.

Armi che fiano proibite a'confinati come fopra num. 22 fi deve intendere quanto alli defcritti, non effendo in quel tempo atti a gli efercizj militari, e non di quelli che pagaffero la Taffa, che non perdono la grazia, benchè confinati come par fi poffa raccogliere dalla detta legge dell'armi num. 85. & è ftato votato dall'Illuftriffimo Sig. Auditor Farinola, & approvato dal Magiftrato degli Otto fotto di 6. Giugno 1663. Generale 607. c. 39

Reftando però folo fofpefo il privilegio a' confinanti non efferli proibita la ritenzione dell'armi in cafa per altro conceffeli, ma folo la delazione, fu rifoluto dal Magiftrato de'SS.Otto approvando in ciò il parere del Sig. Auditore delle Bande fotto di 19 Agofto 1673. in caufa contro Baftiano di Domenico Mariani, & altri &c.

Per il che fi può anco rifolvere, che durante il termine a pigliar il confino, ò proroghe, nè anche li Defcritti perdino la facultà dell'armi, potendo in quel mentre fervire alla malizia, come ha votato l'Eccellentiffimo Signor Auditore delle Bande, & è ftato approvato dal detto Magiftrato fotto di 11. Maggio 1663. in un Proceffo di Pifa contro Michele M ria Lotti, in filza di Negozj fotto n.1259. approvato per refcritto di S. A. S. delli 15. Ottobre 1663. inf. negozj n. 1287. 40

Se poi fuffe fpirato detto termine, ò proroghe benchè fi trovaffero a cafa, e non haveffero prefo il confino, credo che non potriano portar l'armi per altra ragione che non devino confeguire comodo dalla loro trafgreffione, & inoffervanza; e la proibizione non riguarda folo il luogo del confino, ma la perfona, vedi anco al giornale de' negozj del Magiftrato degli Otto 520. c. 8. & c. 83.

Armi come, e fotto quali pene fiano proibite nello Stato di Siena, vedi la riforma particolare per detto Stato pubblicata fotto di 7. Decembre 1624. con altre leggi, e Bandi particolari di detto Stato in tal materia, &c. 41

Armi d'ogni forte trouare a' delinquenti, ò trafgreffori, s afpettano al Fifco, e fi deuono fubito confegnare alli Rettori fenza cambiarle in modo alcuno fotto pena del quadruplo della valuta di effe, e priuazione dell'uficio; & alli Notai, oltre la priuazione di quell' ufizio, d' effere ammoniti per tre anni da tutti gli altri. I quali Rettori deuono fubito farle riconofcere, e poi notarle al libro folito per le robe de' prigioni con tutti li contraffegni per la lor indennità, & effendo perfe, farle vendere all' incanto con la precedente ftima, mettendo il ritratto ad entrata per il Fifco, notando il giorno della vendita, ftima, prezzo, e nome del compratore; e quelle che per giufte caufe reftaffero confegnarle per inuentario alli fucceffori con portarne riceuuta fotto pena di non effere ammeffe al Sindacato, e d' effergli ritenuta l' ultima Terza- 42

ria, e devono gli eſattori fiſcali invigilarci ſotto pena della privazione dell' ufizio. Venendo però li delinquenti aſſoluti per giuſtizia ſe li devono reſtituire, e quando ſi trattaſſe d'armi proibite ſi devono mandare al Magiſtrato degli Otto fra un meſe come per ordine, e Decreto del dì primo Ottobre 1598. ſopra num. 37. Che gli archibuſi dichiarati perſi ſi devino mandare al Magiſtrato degli Otto, vedi la lettera del medeſimo Magiſtrato delli 8. Maggio 1607.

43 Armi proibite doppo il ſuono della Campana, s'intende per quei luoghi dove ſuona, e non ſarebbe luogo alla pena la notte del Giovedì, e Venerdì Santo, ſe poi ſonaſſe fuor dell'ora ſolita, ò ſi fuſſe in luogo che non ſi ſentiſſe, ò alcuno fuſſe ſordo ſe ſi poſſa ſcuſare della pena, vedi Guaz. *ad deff.* 3 *cap.* 3. *num.* 11. *& ſeqq.* con altri addotti dal Baron. *nel trat de Citat. tom.* 2 *nell' Add. alla q.* 10. *n.* 8. *& ſeq.* vedi ſopra n. 10.

Nelli Stati di Toſcana però ſono interamente proibite l'armi la notte di Natale, Giovedì, e Venerdì Santo come ſopra ſi dice al numer. 10. vedi notte num. 1. & 2.

44 Armi in aſta ſono permeſſe alli deſcritti, come nel §. deſcritti num. 13. Si potrebbe però dubitare ſe ſotto tal nome venghino anco i baſtoni ferrati ſtante la legge generale dell' armi num. 26. doue dice che ne' luoghi in eſſa eſpreſſi non ſi poſſa portare armi d'aſta, nè baſtoni ferrati per quella parola *nè*, che ſi pone fra coſe diverſe ſecondo il Barboſ. *de dict. dict.* 213. *num.* 3. e fu votato dall'Ecellentiſtimo Signore Auditore delle Bande dell' anno 1663. come nella filza de' negozj del Magiſtrato degli Otto n. 1237.

Il Magiſtrato predetto però fu di contraria opinione, cioè che non ſi deva far differenza tra l'armi d'aſta, e baſtoni ferrati per eſſer queſti ſpecie contenuta nel genere d'armi d'aſta, e così eſſer permeſſi alli deſcritti fuor di radunate, e fu approvato per reſcritto di S.A.S. delli 8. Ottobre 1663. come in detto Negozio num. 1237. Vedaſi la detta legge dell' Armi numero 30. 86. e ſopra num. 13.

45 Armi, ferro, fil di ferro, ſtagno, acciajo, e qualſivoglia ſorte di metalli, polvere, e monizioni, legnami, canape, fune, ò materia da farle, quant' altro vien proibito nella Bolla in Cœna Domini, non ſi poſſano mandare da qualſivoglia Mercante, ò Negoziante di Livorno diretamente, ò indirettamente, immediatamente, ò mediatamente, nè ſotto qualſivoglia preteſto in Barberia, ò altri luoghi d'infedeli ſotto pene (oltre all'altre cominate in detta Bolla) graviſſime pecuniarie, & afflittive di corpo ad arbitrio fino alla morte incluſivè, e confiſcazione de' beni, e di lor mercanzie, e Vaſcelli; e nella medeſima pena incorrono li Capitani, e Padroni de' Vaſcelli, ò altri, che carichino, ò faccino caricare, ricevino, ò faccino ricevere dette mercanzie, e robe, d'applicarſi le pecuniarie, e ritratto di confiſcazioni, la terza parte al notificatore ancorchè fuſſe de' proprj marinari del medeſimo Vaſcello, & il reſto al Fiſco, come per ordine di S. A. S. diretto al Signor Governatore di Livorno ſotto dì 21. Luglio 1622. ſopra num. 27.

§. ARNESI.

a Arneſi, e ferramenti d'Agricoltura non poſſono gravarſi per qualſivoglia debito, vedi Contadini.

ʃ. ARROLATI.

1 Arrolati de' Principi, come ſieno eſenti dalla Taſſa dell'armi, e dal regiſtrare ogn'anno le lor licenze, vedi licenze num.

2 Arrolati al Ruolo de' Principi, che attualmente non ſervono, hanno facultà d'armi, offenſive, e defenſive non proibite per le lor perſone tanto nella Città, che fuori, e per li Servitori ſpada, e pugnale ſolamente di giorno, e di notte fin'alla Campana. Legge Generale dell' Armi 23. Novembre 1623 n. 60.

Vedi Cortigiani, dove ſi dice la facultà che hanno anco degli Archibuſi, &c.

§. ARTE, & ARTIERI.

1 Arte della Lana in Firenze ha più ſtatuti, Bandi, & ordini particolari da oſſeruarſi dalli Maeſtri, manifattori, tintori, & altri, che in qualſiuoglia modo s' eſercitano in quella, che occorrendo ſi poſſono vedere, &c.

Quali ſorte di lane ſiano proibite lauorarſi, ò permeſſe a' Lanaioli de' Sobborghi, Contado & altri luoghi del Dominio Fiorentino non priuilegiati, vedi il Bando delli 9. Decembre 1617. rinouato ſotto di 18. Settembre 1659. ſotto di 2. Gennaio 1662.

E circa la proibizione de' panni foreſtieri, vedi panni.

2 Artieri ſottopoſti all' Arte di Por. Santa Maria, ò della Seta ſono li Setaioli groſſi, e minuti, Fondachi, ò Ritagliatori di panni non lauorati da loro, Orefici, Banchieri, Rigattieri, Calzaioli, Armaivoli, Bilanciai, Banderai, Farſettai, Ricamatori, Tintori di Seta, ò reſe, Velettai, che taſſe deuino pagare nel Contado, Diſtretto, e Dominio Fiorentino, & altro, vedi il Bando delli 26. Maggio 1576. Ciò che ſiano tenuti oſſeruar, e fuggire, ſotto quali pene, & altro, vedi li Statuti vecchi, e nuoui, con più ordini, Prouiſioni, e riforme fatte, e pubblicate in più, e diuerſi tempi ſopra la detta Arte, &c. vedi Seta, e Bozzoli.

3 Arte degli Speziali, come ſi deua eſercitare per beneficio della vita umana, con far riuedere da' veditori, e Medici, tutte le robe Medicinali, & altro, vedi nella Prouiſione, e Capitoli ſopra ciò fermati ſotto di 5. Settembre 1561. e 21. Aprile 1562. &c.

Degli errori graui, e punibili delli Medici, Speziali, e ſimili perſone, vedi pienamente appreſſo Paol. Zacch. nelle ſue *queſt. Medic. Legal. lib. 6. tit. 1. per tot.* & in queſto nel §. Medici num.

4 Artieri ſottopoſti all' Vniuerſità de' Medici, e Speziali, ò come maeſtri, ò come compagni ſono tenuti darſi in nota alli Rettori del Criminale, doue ſono ſottopoſti, e pagare lire tre per l' Oratorio, & entratura, & lire quindici per la matricola, cioè ogn' anno lire dua, & anco ſono ſottopoſti alla Taſſa della fabrica ſotto pena mancando di lire 25. piccioli, reſtando nondimeno ſempre obbligati anco alli detti pagamenti. Bando delli 12. Nouembre 1574.

5 Artieri ſottopoſti come ſopra deuono in termine di quindici giorni dal dì del cominciato negozio, ò fatta compagnia notificarſi alla detta Arte in Firenze, e fuori al più vicino Rettore per pagare la ſolita matricola, ſotto pena di ſcudi 25. d' oro per ciaſcun inoſſeruante, e della nullità della compagnia riſpetto a quelli ſolamente, che haueſſero mancato a quanto ſopra, e non in pregiudizio d' altri, d' applicarſi il quarto di detta pena al notificatore, & il reſtante alla dett' Arte, e chi ſegretamente fuſſe a parte di dette Arti, e non uoleſſe apparire, ſi matricolano in un libro ſegreto, che ſi tiene a queſt' effetto. Bando delli 20. Decembre 1586.

6 Artieri ſottopoſti alla predetta Vniuerſità, & Arte ſono Medici, Ceruſici, Speziali, Empirici, Merciai, Barbieri, Spadai, Cappellai, Berrettai, Sellai, Stagnai, Orpellai, Cartolai, Cartai, Coltellinai, Bicchierai, Fiaſcai, Borgiai, Lanciai, Funaiuoli, Pallai, Librai, Brachierai, Lanternai, Pettinagnoli, Profumieri, Ceraioli, fa Immagini, Stouigliai, Velettai, Vagliai, Stacciai, Pettinaſtracci, Imbiancatori, Guainai, Maſcherai, Vendi ſpaghi, canapi, e fune, Vendi bambagia ſoda, e cotone, Minugiai, Liutai, Ciurmadori, e Battilori. Bando delli 12. Nouembre 1574. in fine.

7 Artieri ſottopoſti alla predetta Arte deuono pagare l'infraſcritte taſſe alla fabbrica, cioè Medici, Fiſici, Speziali, Medicinali, & altri groſſi, e Merciai groſſi lire ſette l' anno per ciaſcuno: li Ceruſici, e Speziali minuti, Bottegai da pepe, bambagia, e cera lire tre, e dieci ſoldi l'anno, e tutti gli altri lire dua. Bando delli 30. Ottob. 1600. & 30. Giugno 1628. in fine.

8 Artieri ſottopoſti alla Graſcia, all' Arte de' Medici, e Speziali, & all' Arte de' Fabbricanti deuono farſi deſcriuere con lor nomi, cognomi, arti, e luoghi a' Campioni di dette Arti, e pagare ogn' anno la debita taſſa per la fabbrica delli Magiſtrati di Firenze ſotto le pene ſecon-

do gli

do gli ordini di dette Arti. Bando delli 27. Ottobre 1600. rinovato sotto di 30. Giugno 1628. vedi Rettori n.

E circa l'ordine di detta fabbrica de' Magistrati, vedi altra Provvisione delli 3. Settembre 1560.

9 Artieri sottoposti alla Grascia pagano ogn'anno soldi 17. per la fabbrica suddetta, e sono i Beccai, Fornai, Mugnai, Panattieri, Trecconi, Pizzicagnoli, Osti, Cuochi, Pianellai, Calzolai, Zoccolai, Navicellai, Sarti, e Sarte, Tessitori, e Tessitrici di panni lini a prezzo, e per ogni telajo, Bericuocolai, Albergatori, Curandai, e Curandaje di panni lini a prezzo, intendendo de' maestri, e non de' garzoni. Bando suddetto del 1600. e 1628.

10 E come sieno tutti tenuti sodare ogn' anno per le loro arti alla Grascia, vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennajo 1560. verso il fine, &c.

11 Artieri sottoposti all' Arte de' Fabbricanti pagano ogn' anno la Tassa d'un Giulio per ciascuno, e sono li Muratori, Scarpellini, Lastraiuoli, Fornaciai, Legnaiuoli, Torniai, Bottai, Barlettai, Bastieri, Zoccolai, Cerchiai, Lanciai, Balestrai, Scarolai, Tamburai, chi lavorasse, ò vendesse legnami, Magnani, Fabbri, Coltellinai, Corazzai, Spadai, Calderai, Ottonai, Segatori, e Presta cavalli a vettura, Bando delli 30. Ottob. 1600. e 30. Giugno 1628.

12 E come, & in che modo li Maestri di Botteghe sottoposti a dett' Arte de' fabbricanti esistenti nel Contado di Firenze fuor delle tre miglia fussero tenuti pagare lire 14. e gli altri dello stato lire 5. per matricola, vedi la provvisione delli 12. Decembre 1561.

E ciò, che devino pagare per la fabbrica de' Magistrati, vedi altra provvisione delli 3. Settembre 1560.

13 Artieri sottoposti all' Arte de' Linajoli non possono vendere, trafficare, nè barattare mercanzie sottoposte alla detta Arte, nè comprarne per rivendere senza l' intervento d' alcuno de' Sensali di dett' Arte, ò lor ajuti, sotto pena di scudi 25. d'oro per ogni volta, e di conservare indenni detti Sensali, & Arte, ò suoi appaltatori, come nel Bando delli 3. Luglio 1647. vedi Sensali, &c. Quali sieno gli Artieri sottoposti a detta Arte, & altro in tal materia, vedi la dichiarazione, statuti, Bandi, & altri ordini particolari delli Consoli, & Università della medesima, &c.

14 Artieri che per alcun tempo averanno esercitato mestiero di Tiraloro, Battiloro, Tintore da seta, Dipintore, Manganatore, Tessitore di drappi d' oro, e di seta con oro, maestri, ò maestre da Caldaje di seta, e simili descritti nel Bando non possono partire dalli Stati di S. A. S. senza licenza del Magistrato dell' Arte della Seta, sotto pena del capo, e confiscazione de' beni, e di potere essere ammazzati impunè, e con premio all' uccisore di rimettere se stesso, ò altro Bandito per qualunque delitto fuor di lesa Maestà. Bando dell' Arte sudetta pubblicato l' anno 1651. e rinovato sotto dì 30. Marzo 1667. comprendendo ancora chi trattasse, consigliasse, favorisse, ajutasse, ò dasse mano alla detta partenza direttamente, ò indirettamente.

15 Il che però io credo assolutamente doversi intendere sano modo, secondo li termini di ragione mentre ne sia seguita la sentenza capitale dichiaratoria, e passata in giudicato, altrimenti sarebbe troppo aperta la strada alle fraudi, & omicidj sotto detti pretesti.

Circa detti Bandi potrebbe vedersi un Processo dell' Arte della Seta contro Antonio Cecchini, & altri, spedito da me sotto di 8. Novembre 1681. per il Sig. Auditor fiscale, dove dissi; di due delitti resta Inquisito Antonio Cecchini Battiloro, cioè di essersi partito dalla Città di Firenze, & andato a Genova senza licenza contro la disposizione del Bando dell' anno 1651. e d' haver procurato di sollevar varie persone dell' istesso mestiere per condurle in detta Città contro la disposizione d' altro Bando delli 30. Marzo 1667.

Quanto al primo non ostante, che il Bando paja chiaro, crederei doversi intendere mentre si fosse fermato ad abitare in detta Città di Genova per introdurvi la sua maestranza, dovendosi attendere più l' effetto, che le nude parole, le quali si devano intendere con l' effetto seguito, perchè non si dice fatto quello che non dura, nè si hanno in considerazione le cose momentanee, ma si ricerca la perseveranza, nè si dice venuto quello che non è stato permanente, nè partito quello che subito ritorna, massime per incorrere una pena così grave, come si raccoglie dalle dottrine portate dal Card. Tusc. *in verbo venisse litt. V. concl. 75. per tot.* onde il mio parer sarebbe per questo capo d'assolverlo, e per l' altro capo essendo mezzo attentato farei, che la lunga prigionia di più d' un anno succedesse in luogo della pena, che potesse meritare.

Contro del Chiavacci secondo Inquisito, già che come si dice, non è de' compresi nel Bando, non vedo che per la pretesa sollevazione, ò esortazione di condur persone del mestiero di Battiloro a Genova, militi altro che l' operato dal fratello, dal che ne nasce sospetto, che habbia fatto di suo ordine, ma non constando di questo, potrebbe dire, *nunquid ego custos sum Fratris mei?* E però quanto a lui sospenderei l' Inquisizione fino a nuovi, e migliori indizj.

Artieri, cioè Speziali, e Merciai non possano convenire i lor debitori, se prima essi citati non sarà tirato il conto dall' Arte sotto pena di lire 50. e nullità, eccetto quando ci fusse scritta, contratto, accordo, ò tara con persone perite de' prezzi, e la spesa di den. 4. per lira deve esserle fatta buona in quello resterà, e l' altre per metà. Provvisione, e Capitoli circa la Tara delli 5. Dicembre, e 21. Gennajo 1561. con altre antecedenti del 1543. e 5. Ottobre 1560. 16

Artieri, che fanno rumore come, e quando possino essere scacciati dalla vicinanza ad instanza di Dottori, ò infermi, vedi nel §. Dottori num. 17

Arti, ò mestieri, come non si possano esercitare vicino alla Città di Firenze a un miglio, e quali, sotto pena di ducati 25. da esserne sottoposti al Magistrato della Gabella del Sale, e questo per non pregiudicare all' Arti della Città, vedi la provvisione delli 17. Maggio 1531. 18

§. ASSASSINI.

Assassini (per l'effetto della loro estirpazione) si dicono, & intendono, non solo quelli, che commettono, ò tentano di commettere omicidj per premio dato, ò sperato, ma anco quelli che secondo il volgo si chiamano assassini per rubarie, ò delitti con violenza etiam senz' haver commesso, ò tentato omicidj, e così vengono compresi anco li ladroni di strada, & ogni altro, che faccia violenza con forza d'arme, ò di gente. Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. tra li quali. Tosch. *litt. A. concl.* 532. *n.* 15. *&c.* 1

Delle pene cominate dalle legi, e Bandi di S. A. S. a loro, e suoi fautori, & a chi non li denunzia, e non li perseguita, vedi in questo §. Banditi num & §. Sicarj num.

E la pena dell' assassinio di ragione comune esser di morte naturale qualificata ad arbitrio del Giudice, confiscazione de' beni scomunica, privazione d' onori, dignità, ufizj, & altre, vedi Vulpin. *Suco*, Farinac. *quæst.* 123. *num.* 1. *&* 2. *fol.* 178.

Assassini, quali siano propriamente di ragione comune, e se tali si possino giudicare quelli che non averanno ricevuto danaro, ma solamente promessa, ò altro, vedi Capyc. *decis.* 155. *per tot.* dove riferisce tredici speciali indotti in odio di tali persone, Boss. *tit. de mandat. ad homicid. per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 360. *n.* 42. Clar. e Bajardo *nel §. Assassinium per tot.* P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrogat.* 200. *§.* 4. *fol. a me* 312. Cabal. *de omn. gen. homicid. num.* 471. *& seqq. ad* 549. Farinac. *Prat. crimin. tit. de homicid. q.* 123. *Inspect.* 2. *num.* 19. *& seqq.* & Vulpin. *in Suco*, Farinac. *d. quæst.* 123. *num.* 1. *& seq. per tot. fol.* 179. *& num.* 12. *& seqq. fol.* 180. Card. Tosc. *concl.* 531. *per tot. litt. A.* 2

Assassini non godono dell' Immunità della Chiesa, e si possono far estrarre da quella per qualsivoglia Giudice secolare etiam senza licenza dell' Ecclesiastico, come attesta il Clar. *nel d. §. Assassinium vers. Item licet, &c.* e meglio nella *quæst.* 30. *vers. Quæro nunc &c.* Vulpin. *loc. cit. nu.* 7. Tosc. *loc. cit. n.* 30. 3

In questo però si deve avvertire, che il Clar. parla secondo i termini dell' Jus comune, & avanti la Bolla di Gregorio XIV. Pontefice, perchè in oggi in virtù di essa si ricerca per l' estrazione la licenza del Vescovo, quale è tenuto darla, mentre li consti almeno sommariamente, & estrajudicialmente delle qualità del delitto, per le quali il delinquente non deva godere l' immunità, come in casi d' assassinio, e simili eccettuati da- 4

detta Bolla, Gratian. *discept.* 596. *per tot.* Guazz. *ad deff. deff.* 20. *cap.* 9. *num.* 30. & amplamente il Farinac. nella sua Appendice *de Immunit. Eccl. n.* 375. con più antecedenti, e susseguenti.

5 Li casi poi eccettuati da detta Bolla, ne' quali il delinquente non gode l' Immunità della Chiesa sono in primo luogo.

L' Assassinio.

Pubblici ladroni, e grassatori di strada.

Depopulatori, ò devastatori di campi.

Omicidj, ò mutilazioni di membri in Chiesa, ò lor Cimiterj.

Omicidj proditorj commessi in qualsivoglia luogo.

Lesa Maestà divina, & umana, e simili compresi sotto detti capi, come in termini di detta Bolla dichiara Guazz. *deff.* 1. *cap.* 38. *per tot.* Grat. *discept.* 380 *n.* 29. *& seq. & discept.* 619. *num.* 22. e vedi nel §. Delinquenti *num.* 26.

6 Che chi procura aborto si abbia per omicida proditorio nè goda detta immunità fu dichiarato dalla Sacra Congregazione dell' anno 1622. come attesta il Padre Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 200. §. 1. *nel fine fol. a me* 310. Intendendo mentre segua l' effetto, & il feto sia animato, come nel §. Aborto in questo n. 8.

Quanto all' effetto, vedi nel §. Sicarj num. 16. & *n.* 21. & Vulpin. *in Suco*, Farinac. *quæst.* 123. *num.* 9 *&c. fol.* 279.

7 E che non solo gli assassini, ma anco quelli, che li danno ricetto, ajuto, favore restino esclusi dall'Immunità Ecclesiastica, prova il Cabal. *de om. gen. homicid. num.* 527. con il Decian. Farinac. & altri da lui citati, & il P. Manara *d. Interrog.* 200. §. 4. dove anco, che in questi delitti, come atroci, e di difficil prova si può procedere a sentenza di morte per indizj, e che li testimonj de auditu fanno indizio a tortura, il che però quanto alla sentenza di morte si deve intendere sanamente, mentre detti indizj siano urgentissimi, indubitati, & approvati dalla legge, &c. E molt' altri speciali contro gli assassini, e lor fautori, vedi per il Farinac. *de homicid. qu.* 123. *Inspect.* 3. *& per il* Cabal. *d. tr.* dal *num* 461. fino al *num.* 549. dove al nu. 526. s' intende per assassini non solo li mandatarj, e sicarj, ma anco li mandanti, e così anco intende il Farin. & Vulpino *ne' luoghi cit.*

8 Assassini se propriamente si possino dire, e non godino dell'Immunità della Chiesa, quelli, che ricevono danari, promesse, ò cose simili non per ammazzare, ma solo per ferire, ò percuotere, & ancorchè non seguisse l' effetto, vedi pro, e contra appresso il Gratian. *discept.* 598. *&* 619. Cabal. *loc. cit. num.* 499 *& seqq.* Vulpin. *loc. cit. num.* 12. *fol.* 280. dove pare tenga non essere questi assassini, e vedi in questo nel §. Sicarj *per tot.*

9 Assassini che ad instanza d'altri ammazzeranno alcuno, ò lo feriranno casualmente, come devino essere tirati a coda di mulo, ò asino, e chi li ricettasse in casa essergli destrutta la medesima casa, e tutti li beni degli assassini essere devastati, & applicati al Comune di Firenze, & i lor figliuoli perpetuamente banditi; e chi commetterà delitto per mezzo d' assassini seguendo morte cada in pena della testa, e devastazione di tutti li beni d'applicarsi la metà al Comune di Firenze, e l'altra metà a gli eredi del morto offeso; e non seguendo morte, ma debilitazione di membri, ò essendo la ferita nel capo, ò nella faccia con deturpazione, e frattura d' osso in pena di lire 2000 e senza dette qualità in pena di lire 1000. & essendo senza sangue in lire 500. vedi statuto Fiorentino lib. 3 Rub. 124.

Ci è però in questa materia una legge Ducale contro Sicarj delli 18. Giugno 1556. della quale, vedi nella parola Sicarj num. 1. & seq. e questa s' osserva, e non detto statuto.

10 Assassinio si commetta per parte del mandante con la sol promessa del denaro, ò sia necessaria anco l' accettazione del mandatario, e ciò che sia quando fusse fatto per amicizia, e compiacenza, & altro, vedi Bardellon. *cons.* 147. *per tot. lib.* 2. P. Stephano de Neapol. *tratt. de præcip. jur. & just. part. lib.* 1. *cap.* 19. *num.* 15. *& seqq. e nel tratt. de Immunit. Eccl. lib.* 3. Vulpin. *in Saco*, Farinac. *quæst.* 133. *num.* 4. *&* 11. dove che in questi casi è luogo a pene arbitrarie, e vedi la detta legge Ducale de' Sicarj dell' anno 1556.

11 Assassini, e traditori, come non siano sicuri in luogo alcuno, ma da per tutto possino esser presi, e puniti, vedi Plot. *fra cons. crim. di divers. cons.* 133. *lib.* 1. Cartar. *de execut. sent. capt. bannit. cap.* 1. *n.* 342. Farin. *de Inquisit q.* 7. *n.* 18. *limit.* 11. & Bardellon. *cons.* 40. *n.* 8. *lib.* 1. Vulpin. *Suc.* Farin. *de homicid. q.* 123. *n.* 7. *in fine fol.* 279. *& d. q.* 7. *nu.* 7. *& n.* 11. *fol.* 10.

Assassini non si dicono nè il mandante, nè il mandatario, benchè intervenga pecunia, ò altro premio, ma più tosto instigatore il mandante, e delinquente in proprio il mandatario quando tra l' ucciso, e mandatario vegliava inimicizia propria, ancorchè nata doppo il mandato, purchè per causa propria, e non per notizia havuta del mandato, vedi Gramat. *cons.* 52. *num* 49. Vulpel. *cons.* 143. *num.* 10. Decian. *tratt. crim. part.* 2. *lib.* 9. *cap.* 36. *nu.* 35. *&c.* 34. *n.* 12. riferiti, e seguitati dal Grass. *de effect. Cleric. num.* 684. e P. Stephano de Neap. *trat. de præcip. jur. & just. part. lib.* 1. *cap.* 19. *num.* 14. Vulpin. *loc. cit. nu.* 13. *&* 14. dove anco tratta d' altri particolari. 12

Del resto di questa materia, vedi nel §. Sicari *per tot.* e nella mia Somma latina §. Assassinium, e §. Immunitas, dove ho scritto molte cose, che non conviene repetersi in questo idioma improprio a tal materia.

§. ATTORI.

Attori di tutele possono a' tempi debiti vendere grascie, e bestie senza licenza del Magistrato de' Pupilli, come anco riscuotere etiam per via di corte, devono però dar Mallevadore della loro amministrazione, e quello ogn' anno rinnovare alla pena di lire 100. saldare li conti, & altro, come nella spartizione degli obblighi della riforma del 1638. cap. 1. & ordinazioni delli 15. Decembre 1638. n. 9. & seqq. 1

Attori suddetti devono haver'un libro consegnatoli sottoscritto in principio, e fine dal Cancelliere, e Ragioneri del Magistrato, ò da' Rettori fuor delle 20. miglia, & al saldo devono intervenire uno, ò dua de' parenti del Pupillo, ò altri ad arbitrio del Magistrato devono mettere insieme tutte le scritture per mandarle a conservarsi nell' ufizio, ò altrove, dove il Magistrato ordinerà per la Città, e dentro 20. miglia, e fuori li Rettori con farne nota a' suoi libri, e pagare ne' detti saldi certa tassa come si distingue in detta spartizione *cap.* 1. *num.* 14. *& seqq. & c.* 17. & ordinazione delli 15. Decembre 1638. num. 15. & seq. 2

Attori in cause civili per via di rimedj diffamatorj non possono pregiudicare, quanto al foro alli creditori asserti diffamanti, vedi Libelli n. 3

Se di ragione comune gli attori in vigore della legge Diffamari *Cod. de Ingen. & manum.* siano propriamente attori, ò rei, e devano però seguire il foro de' diffamanti, ò possino eleggere il proprio come originalmente rei, vedi l' Afflitt. *decis.* 268. Capyc. *decis.* 18. Gratian. *discept.* 85. Mynsinger. *obser.* 90. Duran. *decis.* 60. *num.* 12. *& seqq.* & ottimamente ne discorre l' Eccellentissimo Signor Fabrizio Pontiroli Avvocato, e Nobile Forlivese in un suo Responso, ò Trattato fatto in Causa Mambelli al num. 610. stampato in Cesena l' anno 1645. dove dimostra essere irrefragabile sentenza appresso tutti che se bene tal attore sia tenuto provare le jattanze, nondimeno avuto riguardo alla verità del fatto, al principio, & origine della causa, e non domandando darseli, nè aggiudicarseli cosa alcuna, sia reo, e come tale possa tirare la causa al suo foro, e meglio di ciascuno che habbi visto, insegna il modo di praticare detto rimedio della legge *Diffamari*, che però vedasi all' occorrenze, &c. & il Franc. *decis.* 657. 4

Attori devono regolarmente seguitare il foro de' rei, Gratian. *discep.* 995. *num.* 16. Barbos. *de Axiomat. jur. Axiom.* 10. 5

La qual regola però riceve le sue limitazioni, come per lo speculatore riferito dal Duen. *reg.* 21. Soccin. *reg.* 35. & Barbos. *loc. cit.*

E particolarmente si limita nell'azzioni reali, che si possono anco intentare nel luogo, dove sia posta la cosa obbligata, Castr. *in l. fin. C. ubi in rem act.* Tiraquel *de retract. conjang.* §. 8. *gloss.* 5. *n.* 11. *&* 12. Gratian. *discept.* 181. *n.* 30. *&* 911. *n.* 30. Rot. Rom. *in Auximanna Census* 20. *Martii* 1636. *coram Ghislerio.*

Il me-

Il medesimo si dice nelle cause di sequestri, come per la Rota Fiorentina lib. Mott.80. a c. 543. E quanto a' Cittadini Fiorentini, vedi Cittadini num. 6. &c.

6 Attori non prouando la loro intenzione, e domanda, deuono li rei essere assoluti, benchè non prestassero difesa alcuna bastandogli la semplice negazione, e se possino li rei almeno essere astretti a giurare, ò a riferire il giuramento agli attori sotto pena di confessi, & altro a questo proposito, vedi il Ias. & altri nella *l. admonendi num.* 71. e nella *l. manifestæ ff. de jure jur.* Soccin. *reg.* 155. Oinot. *in §. Item si quis Instit. de Act. n.* 21. Gratian. *decis. March.* 121. *per tot.* Magon. *decis. Luc.* 11. *n.* 13. *& dec. Flor.* 104. *n.* 8. *& dec.* 109. *n.* 4. Barbos. *de Axiomat. jur. Axiom.* 10. *n.* 2. *&c.* Altograd. *cons.* 40. *n.* 4. *lib.* 2.

§. AVVOCATI.

1 Auuocati, Procuratori, & altri che paghino, ò faccino pagare più di quello concedino le tariffe a' Notai, & altri in che pene incorrino, vedi Notai num.

2 Auuocati come possino sosciuere le loro allegazioni, come devino essere matricolati, e qualmente procedano tra loro, vedi Dottori num.

3 Auuocati, e Giudici, che si seruono delle leggi in buona parte secondo il lor proprio senso, senza stiracchiarle, e così fanno il loro ufizio da buomo da bene, e non difendono se non cause giuste, acquistano maggior merito appresso Dio, che gl' istessi Religiosi, come attesta il Ias. *nella Rub. ff. de iust. & iur. n.* 8. Guaz. *ad deff. in præfazione nu.* 2. *& seq. inf. n.* 14.

4 Auuocati, e Procuratori, che colludono con la parte contraria, manifestandoli i secreti della Causa, ò tacendo quello, che sono tenuti rappresentare per i lor principali, si chiamano preuaricatori, diuentano infami, sono tenuti al danno, deuono essere priui dell' ufizio, e puniti di pena arbitraria, Menoch. *de arbitrar. cas.* 323. *per tot. & cas.* 337. *nu.* 25. & altri addotti dal Lanfranc. Zacc. *tratt. de Salario, & mercede quæst.* 52. *nu.* 138. Farinac. *de Inquis. quæst.* 4. *num.* 14. *& seqq.* & Vulpin. *doppo iusto nel Sugo* del detto Farinac. *loc. cit. num.* 8. *fol.* 5. doue però li scuserebbe quando per l' ingiustizia della causa lasciassero una parte, & aderissero all'altra, che hauesse giusta causa, benchè per onestà questo non conuenga.

5 Auuocati sono tenuti patrocinare le Cause de' poueri gratis, e per l' amor di Dio, e recusando peccano mortalmente secondo S. Tommaso 2. 2. *quæst.* 71. *art.* 1. come riferisce il Guaz. *ad deff. in præfat. n.* 5. Gratian. *discept.* 55. *n.* 46. Zacch. *d. quæst.* 52. *n.* 109. Et essendo il loro ufizio publico, sono tenuti seruire a' poueri, come sopra, & a gli altri con mercede, altrimenti possino essere sospesi dall'esercizio ad arbitrio del Giudice, Menoch. *de arbitr. cas.* 369. *n.* 1. *& seqq infr. n.* 14 17. *e* 18.

Che non possino riceuere salario per consiglio reso in giorni festiui, si come nè li Medici per le cure fatte in tali giorni, vedi il Magonio *dec. Flor.* 11. *n.* 8. *& per tot. e §. Medici num.* 16. Ma in contrario è la più vera, & approuata opinione, Lanfr. Zacch. *tratt. de Salario, & merced. quæst.* 25. *n.* 5. *&c.*

6 Auuocati non possono pattuire de quota litis diuenendo perciò parti, & inuitandosi a delinquere, Guaz. *ad deff. in præfat. n.* 15. Zacch. *d. quæst.* 53. *n.* 69. *& seqq* Possono però pattuire del lor salario fino in scudi cento, Menoch. *de arbitr. cas.* 513. Gratian. *discept.* 56. *n.* 6. *& discep.* 51. *n.* 15. Zacch. *d. quæst.* 52. *per tot.*

In che modo si dica commettere il patto de quota litis, e come si punisca, Menoch. *de arbitr cas.* 522. *per tot.* Farinac. *de var. crim. quæst.* 106. *per tot.* Zacch. *d. qu.* 52. *n.* 87. *& seq.* e Vulp. *in Suco*, Farinac. *d. quæst.* 106. *fol.* 232.

E se sia proibito in foro di coscienza, vedi il Diana *tract.* 26 *res.* 49. *fol.* 95. *inf. n.* 16.

7 Auuocati, e Procuratori non possono interuenire a gli esamini de' lor principali, nè de' testimonj, si come nè anco vi deue interuenire il Procurator Fiscale, Bart. *in l. si postulauerint*, *§. haberi ff. de adul.* Marant. *in repet. l. si actor. n.* 68. *ff. de procur.* Clar. *§. fin. quæst.* 64. *nu.* 34. Guaz. *deff.* 24 *cap.* 10. *n.* 5.

8 Auuocati pendente la lite non possono contrattare con i lor principali per il timore di soppressione, *l. quisquis ubi gloss. & DD. C. de postul.* Felic. *de Societ. cap.* 8. *n.* 4.

Possono però contrattare per occasione del loro onorario, e vale la promessa, ancorchè la causa espressa fusse simulata come proua il testo nella *l.* 3. *C. de postul.* doue egregiamente Bart. Bald. Salic. Agnel. Castr. & altri, & il Farinac *de Simulat. quæst.* 162. *n.* 43. *& cons.* 188. *n.* 18. *lib.* 2.

Anzi che in ciò deuono essere solleciti, acciò non li succeda quello che a me è successo più volte, e che racconta il Maganio *decis. Flor.* 11. *n.* 12. *e* 13.

Si come cessante detto timore in riguardo della qualità delle persone, & altri rispetti, crederei, che potessero liberamente contrattare per ogni causa, &c.

Auuocati, e Procuratori possono parlare, e trattare con 9
scomunicati, e banditi, ad effetto solamente di darli consiglio per via di giustizia, e non altrimenti, non ostante la proibizione di trattare con essi, Nell. *tr. bannit. p.* 3. & Guaz. *ad deff. in præfat. n.* 20. *& seqq.*

Auuocati, e Procuratori non possono essere testimonj 10
per i loro Clienti, ma si bene contro in quelle cose, che sanno come priuati, e non come Consulti, Mascardo *de prob. concl.* 56. *lib.* 1. Petr. Caball. *resol. crim. cas.* 159. & Guazz. *in d. præf. n.* 26. Surd. *decis.* 190. *per tot.* e vedi Vulpin. *Suc.* Farinac. *quæst.* 60. *n.* 28. *& seq. fol* 113.

Auuocati, e Procuratori non possono riceuersi per mal- 11
leuadori de' suoi Clienti, e principali, si come nè il Giudice, benchè la causa si agitasse dauanti altro Giudice, *l. si verò §. fin ff. mandat.* Boer. *decis.* 315. *n.* 2. Guazz. *in d. præf. n.* 27. e di ciò ne vegliano anco li Statuti in molti luoghi, e particolarmente in Firenze *lib.* 3. *Rub.* 15. Si guardino nondimeno di non si obligare, perchè stante il giuramento il calor del giudizio, e la pena, ei sarebbe molto che fare a difendersi.

Auuocati, Procuratori non possono ritenere le scrittu- 12
re de' lor principali sotto pretesto della non pagata mercede, & il medesimo si dice anco de' Giudici, Capyc. *decis.* 11. *n* 1. Gratian. *discept.* 618. *per tot.*

Le potrebbero però ritenere per spese fatte nella causa, Gratian. *discep.* 56. *n.* 14.

Auuocati, e Procuratori difendendo causa propria recu- 13
perano dall' auuersario le spese, che verisimilmente haurebbero fatte in condurne un'altro, se così occupati non haurano potuto fare per altri, e così più tosto in riguardo del danno, che delle spese, Menoch. *de arbitr. cas.* 154. *n.* 5. *e nelle mie resol. c.* 41. *n.* 11. Anzi che indistintamente le recuperino come spese, vedi Lanfranc. Zacch. *tr. de salario, & mercede quæst.* 109 *n.* 16. *& seqq. per tot.*

Auuocati non sono tenuti difendere cause ingiuste, 14
anzi nè dubbiose, non douendo fare contro la propria coscienza benchè erronea, ma in tal caso si deue trouare un' altro che non dubiti della Giustizia della causa, come insegna il Menoch. *de Arbitr. cons.* 494. *n.* 15. *&c.* A fauor de' poueri però possono difendere anco le dubbiose, Scanarol. *de Visit. Carcerat. lib.* 1. *§.* 8 *cap.* 3. *sect.* 2. *n* 40.

Auuocati, che possono pretendere il lor salario, benchè 15
non pattuito da qualsiuoglia persona, ancorchè priuilegiata, a chi prouassero hauer prestato il lor patrocinio anco senza fatica, e senza reuoluzione di libri, e non ostante che le parti s' accordassero, ò si perdesse la lite, ò li fusse proibita l' auuocazione senza lor colpa, vedi amplamente Lanfranc. Zacch. *d. tratt. quæst.* 52. *n.* 2. *& seqq. a* 69.

Auuocati, che non possano pattuire de quota litis sotto 16
più, e graui pene anco per mezzo di terza persona, ma ben si del loro onorario, purchè non ecceda la somma determinata dalle leggi, che è di scudi cento per causa, eccetto che se sponte li fusse dato di vantaggio, ò si trattasse di cause di vita, d'onore, ò per altro molto difficili, e laboriose, perchè queste nõ riceuono estimazione, proua pienamẽte Lanfranch. Zacch *d. quæst.* 52. *n.* 69. *& seq n* 109.

Come nelle cause criminali non sia proibito il patto de quota litis con l' Auuocato, ò Procuratore dell' Inquisito, qualsiuoglia somma per redimersi dalla pena della vita, Amic. *cons.* 148. *n.* 8. Guaz. *deff.* 34. *cap.* 2. *n.* 4. il che intenderei per la parte del reo, non che non potesse essere moderato per la parte dell' Auuocato, ò Procuratore quando fusse molto eccessiuo.

Auuocati, che non possano riceuere salario da' poueri 17
e miserabili, nè anco da amici, perchè sarebbe contro le leggi dell' amicizia, intendendo però de' veri amici, de' quali oggi pochissimi se ne trouano, & in cause leggiere, ò

con-

concernenti ufizio di pietà, e non altrimenti; Si come nè anco quando aueſſero negligentato, ò abbandonato le cauſe in tempo più pericoloſo, ò colluſo con la parte, ò per loro ignoranza ſi fuſſe perſa la lite, & altro, vedi per il Zacch. *d. quæſt. 52. n. 109. & ſeqq. a 152.*

18 Auuocati, che deuono ſeruire gratis alli poueri, ſi deue intendere, mentre poſſano, doue non ſiano altri a ciò deputati dal pubblico, & il pouero ſi troui in neceſſità preciſa, ò graue, e l'auuerſario non ſi poſſa aſtringere a ſomminiſtrare le ſpeſe della lite; Et in ogni caſo lo deuono fare volentieriſſimo per amor di Dio, certiſſimi di riceuerne premij centuplicati dal Datore ſupremo, che non laſcia ſenza mercede qualſiuoglia coſa, benchè minima, nè anco un ſorſo d'acqua. Delle loro precedenze, & altro, vedi pienamente appreſſo il Scanar. *de Viſit. Carcer. lib. 1. §. 8. cap. 3. per tot.* doue tratta degli Auuocati, e Procuratori de' poueri, e loro ufizj, e nel *d. §. 8. cap. 6. e nel lib. 2. §. 2. cap. 11. per tot.* doue anco tratta quando li poueri ſi deuano ſpedire gratis dalli Giudici, e Notai, tutto ſecondo le conſtituzioni, & uſi di Roma, a' quali però s'applicano anco le ſuddette dichiarazioni, &c.

B

§. BALESTRE.

1 BAleſtre da polſoni, & archi alla Turcheſca, ò Soriani, ò in altro modo come ſiano proibite nella Città di Firenze, e dentro agl'otto miglia, vedi Archibuſi, & Armi n. 4. e la legge dell'Armi num. 10.

E come ſiano proibite fuor degl'otto miglia etiam tenerſi in caſa, vedi la legge Generale dell'armi delli 23. Nouembre 1623. num. 30.

2 Baleſtre da pallottole ſono proibite tenerſi, e portarſi [eccetto che a' Cittadini Fiorentini] ſotto pena di lire 20. piccioli, ò di dua tratti di fune; e li tranſgreſſori ſono ſottopoſti a' Conſeruadori di legge, & a' Rettori dello Stato, da' quali tra quattro giorni poſſono riccorrere a detto Magiſtrato, da applicarſi come nel Bando delle Baleſtre 19. Febbraio 1537. e circa le baleſtre, vedi altra legge del 1587.

Che ſiano proibite a' non deſcritti, & a chi non è a grauezza in Firenze ſotto pena di lire 25. e li deſcritti, e Cittadini non le poſſano preſtare a chi non ha facultà ſotto la medeſima pena, vedi la Riforma, e Bando della Graſcia delli 29. Genn. 1560. verſ. E che &c. La qual proibizione di portare, & uſare baleſtre per tutto il dominio Fiorentino [eccetto li ſopradetti] è rinouata per il Bando Generale di Cacce delli 6. Agoſto 1622. cap. 2.

3 Baleſtre, frugnoli, lacci, ò reti, ò altri ſtrumenti atti a pigliare animali proibiti, non ſi poſſono tenere dentro le Bandite ſotto pena di ſcudi 25. tratti dua di fune, e perdita di eſſi, ò lor valuta per ciaſcuno, e ciaſcuna volta, e tirando con dette baleſtre, etiam ſenza corre, ò ammazzando alcun' animale proibito s'incorre in pena di ſcudi 50. e tratti dua di fune, & arbitrio fino alla Galera incluſiuè, ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſone. Bando Generale di Cacce, e di Peſce delli 6. Agoſto 1622. cap. 1. verſ. Che in dette Bandite &c. e verſ. Che ſia ancora &c. e verſ. ſeq. doue anco ſi proibiſce tirare ad altri uccelli non proibiti ſotto pena di ſcudi 25. e tratti dua di fune con perdita ſempre delle baleſtre, ò altri ſtrumenti, ò lor valuta, &c.

Quali ſiano gli Animali proibiti, vedi Animali numero 1.

4 E chi fuſſi trouato con baleſtre, ò altri ſudetti ſtrumenti in atto di cacciare dentro le bandite ſenza però hauer tirato, ammazzato, ò preſo animali di alcuna ſorte, per la ſola delazione, s'intende incorſo in pena di ſcudi 10. d'oro, arbitrio, e perdita di eſſi, mentre non fuſſe per ſemplice tranſito per le vie maeſtre. Bando ſuddetto delli 6. Agoſto 1622. cap. 1. verſ. E parimente, &c.

§. BANCHI.

1 Banchi, che non pagano taſſa a' Rettori, ſono Montecatini di Volterra, Querceto, Saſſo, Monteuerdi, Montegonzi, Cigoli, Romena, Ottignano, Montemignaio, e Marciano: Quelli che pagano ſono Galeata ſcudi 45. Tredozio ſcudi 10. Marradi ſcudi 28. Palazuolo ſcudi 20. Bibbona ſcudi 25. Santa Croce ſcudi 2. Portico ſcudi 7. Premalcore ſcudi 16. Rocca S. Caſciano ſcudi 9. Donadola ſcudi 6. Montecatini di Buggiano ſcudi 13. Buggiano ſcudi 20. Comune, e Terzo di loro ſcudi 6. Capreſe ſcudi 16. Chiuſi ſcudi 20. Prouuiſione delli 11. Settemb. 1615.

E come li Rettori non poſſono alterare dette Taſſe, nè metterle doue non ſono, vedi Rettori n.

§. BANDITE.

Bandita del Poggio a Caiano, e della Magia viene ampliata dal Mulinazzo di S. A. S. fino alla via Caua, e ſtrada maeſtra, & altri confini, come nel Bando d'accreſcimento delli 15. Luglio 1633. E de' confini di detta bandita per prima, vedi il Bando Generale delli 6. Agoſto 1622. cap. 2. 1

Bandite di Montecarlo, di Orètano, & Altopaſcio, e parte della Bandita di Cerreto, e Monteuetturini ſono riuocate, & è permeſſo a ciaſcuno fuor de' contraſſegni, cacciarui anco con archibuſi auendo facultà, purchè non ſi tiri a' Colombi, Fagiani, e Francolini, nè ſi entri ne' laghi con le barche, potendoſi ſolo tirare alle ſponde, e ripeſtando in terra, non oſtante il Bando Generale delle Bandite delli 6. Agoſto 1622. che in queſte parti reſta reuocato per Bando delli 28. Marzo 1629. 2

Bandite de' Fiumi per le Peſche, vedi Peſche, ò Peſcare. 3

E della Bandita del Barco Reale, vedi Barco Reale &c.

Bandita de' Fagiani, e Francolini della Villa di Marti, Vicariato di Lari, Podaſteria di Palaia, vedi Fagiani. 4

Bandite di Caccie, vedi Caccie. 5

Bandite del Poggio, Cerreto, & Ambrogiana, ſono reuocate in tutti li luoghi, che reſtano fuori del Barco reale chiuſo, fuor del quale ſi può cacciare, ma ſenza archibuſi, e far buche cieche, purchè vi ſi tenga ſopra il contraſegno d'una pertica, con banderuola, ſotto pena di ſcudi 20. e tratti dua di fune, & arbitrio per ciaſcuna buca cieca, eccettuati però i boſchi di Chiuſi, Poggiona, e Brugnano nella Bandita di Cerreto, quanto agli animali groſſi, & altri proibiti, e la Peſca in ciaſcuna di dette Bandite con altre dichiarazioni, come nel Bando de' 13. Giugno 1627. delli 5. Marzo, e 7. Maggio 1626. num. 48. & ſeqq. E ciò che per prima conteneſſero dette Bandite, vedi il Bando Generale delli 6. Agoſto 1622. 6

Bandita di Cerreto vecchia, viene accreſciuta quanto a' Francolini, Fagiani, Starne, ò Cotornici, e quanto alla proibizione di tener' Archibuſi, Baleſtre, Lacci, Vcelli, Bracchi, ancorchè fuor delle 20. miglia, Frugnoli, poluere d'Archibuſi, monizione, reti da Lepre, eſcati, & altri ſtrumenti atti a pigliare, ò ammazzare detti uccelli, cominciando dal ſoſſetto della Bandita del Sereniſſimo Principe D. Lorenzo, e ſeguitando per il Rio della Cinettaia, & altri luoghi deſcritti nel Bando di tal'aggiunta del dì 18. Maggio 1634. e tutto ſotto le pene contenute nel Bando Generale del 1622. 7

Bandita di Caffaggiolo comprende non ſolo i luoghi eſpreſſi nel Bando Generale del 1622. con l'accreſcimento d'altro Bando delli 21. Marzo 1625. ma anco più altri pigliando dalla bocca del Tauiano, e tirando per Sieue ſino all'Aſtura, e quella ſeguitando fino ad Aquateſa, e di lì alla Torre, e Caua di Larniano, & altroue, come nel Bando di nuoua aggiunta delli 13. Nouembre 1632. nella quale aggiunta non è proibito pigliar Lepri con cani (ma ſolo con reti) purchè detti cani non ſiano più di quattro, dal dì primo di Nouembre, al 1. di Quareſima, e purchè non ſia neue; e dal dì 1. di Quareſima ſino a tutto Settembre, non ſi può cacciare a Lepri, nè meno con cani, come in detto Bando 1632. 8

Altri accreſcimenti di detta Bandita di Caffaggiolo fatta più altre volte, ſotto le pene contenute nel Bando Generale 6. Agoſto 1622. vedi nelli Bandi del 23. Dicembre 1647. 22. Luglio 1648. 1649. e 28. Gennaio 1653.

Bandita di S. Martino, Palma, e Licceto delli 29. Luglio 1594. è rinouata con proibizione, e come nell'altre Bandite ſotto le pene del Bando Generale 1622. cominciando 9

da

da S. Pietto Gattolini per la via Romana fino al Fiume della Pesa, e seguitando per quello fino ad Arno, e per Arno fino alla Porta S. Friano quanto chiude, come per Bando delli 12. Nouembre 1641.

20 Bandite di Pisa, e Liuorno sono duplicate le pene pecuniarie, oltre l' afflittiue, e si concede impunità alle guardie, e birri che feriranno, ò ammazzeranno chi non si volesse lasciar conoscere, nè catturare, e premio di scudi 15. d' oro per ciascun ferito, ò morto, e scudi 30. simili per ciascuno viuo, sendo abitatori delli Stati di S. A. S. & essendo forestieri si duplica il premio rispettiuamente, oltre all' altre solite participazioni: e gli animali proibiti non si possono introdure in Pisa senza fede de' Rettori, & Vfiziali delle Comunità, che siano morti fuor delle Bandite, nè vendere senza licenza del Commissario delle Cacce, sotto pena di scudi 50. d' oro, e tratti 2. di fune, e perdita di essi, i Nauicellai, nè altri non possono passare da una riua all' altra Cacciatori, nè ordigni da Caccia, sotto pena della Galera a beneplacito, e perdita delle Barche, oltre all' altre pene del Bando Generale 1622. che anco si raddoppiano per la notte, anzi dal tramontare al leuar del Sole deuono tener ferme le Barche alle Ripe verso S. Rossore sotto pena di scudi 50. d' oro, e tratti 2. di fune, se pur non havessero licenza, intendendo nel Serchio della sua bocca, fino alla Barca del passo esclusivè, & in Arno dal Ponte a Mare fino alla sua foce, come per Bando delli 24. Marzo 1631.

Et il medesimo quanto a' Novicellai era proibito per altro Bando particolare del 1627. Quali siano dette Bandite di Pisa, e Livorno, e ciò che comprendino, vedi il Bando Generale delli 6. Agosto 1622.

21 Bandite dell'Isola, e Prasolino dove comincino, che territorio comprendino, e dove terminino, vedi il Bando Generale di Cacce, e Pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1.

22 Bandita di Rosignano, e Vada, ciò che comprenda, e come sia proibito il cacciarvi con archibusi, ò altri strumenti, vedi il Bando Generale suddetto delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. La Bandita di Rosignano, &c.

23 Bandite d'Altopascio, Monte Carlo, Monte Palli, Gricciano, Migliarino, Lappeggio, Mangona, Spedaletto, San Mezzano de' Pistolesi, e di Bolgheri concesse a varie persone in diversi tempi restano nella lor fermezza, e proibizione sotto le pene rispettivamēte in esse contenute, come per Bando sudetto delli 6. Ag. 1662. cap. 1.

24 Bandite di S.A.S. non vi si può tenere Archibusi, ne balestre, e tanto meno tirare con esse, come si dice nel §. Balestre, e §. Archibusi num.

25 Bandite non è proibito uccellarvi alle proprie ragnaje, con ragne da beccafichi, e tordi, e a' boschetti, e paretai per gli uccelli non proibiti, nè anco pigliare, ammazzare, ò cacciar porci salvatici, cervi, e daini ne' beni proprj di ciascuno, e senza armi proibite, di che, & altro, vedi in detto Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Dichiarando, &c.

26 Bandita dell'Impruneta, come resti sbandita, e revocata dal Fiume dell'Ema in là fino alla strada Romana, restando in suo essere la Bandita del Poggio Imperiale, dal Fiume dell'Ema in quà, & il Fiume dell'Ema, e della Greve, vedi il Bando delli 4 Decembre 1642.

27 Che nelle Bandite non si possino guastare nidi, ò vova di Fagiani, Starne, Cotornici, e Francolini sotto pena di scudi 25. e tratti dua di fune per ciascun nido guasto. Bando delli 6. Agosto 1622. rinovato in questo capo per altro Bando delli 5. Giugno 1642.

28 Bandita nuova formata, e stabilita nel Vicariato di Firenzuola per la Caccia, e Pesca sotto le pene contenute nel Bando dell'altre Bandite delli 6. Agosto 1622. quali confini comprenda, & altro, vedi Bando delli 14. Marzo 1688.

§. BANDITI.

1 Banditi non se li può dar'ajuto, ricetto, bere, nè mangiare, nè trattar seco etiam di parentadi per lor figliuoli, ò figliuole, ò nipoti, sotto pena a gli huomini delle forche, in confiscazione de' beni, e d'esserli subito abbruciate le case, & alle Donne di confini, e carcere delle Stinche a beneplacito, e della perdita delle lor doti, che de facto s'intendono confiscate, & il medesimo si dice degli omicidiarj doppi, assassini, ò ribelli. Bando delli 29. Maggio 1576. §. Imperò, &c. Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. Volsero anco &c.

Avvertasi, che quanto all'abbruciare, delle case non è in uso, &c E che non si possino, nè devino devastare beni de' delinquenti, vedi la legge delli 2. Febbrajo 1542. vers. Con dichiarazione, &c.

Banditi, ò altri sudetti assassini chi accompagnerà per 2
qualsivoglia causa, & effetto etiam senza armi incorre ipso facto in pena, e bando delle forche, confiscazione de' beni, abbruciamento di case, & in tutti li Bandi, pregiudizj, e taglie degl'istessi Banditi; possono in quell'atto essere impune ammazzati, ò presi non solo dagli esecutori, ma anco da altri con guadagno di tutti li premj, facultà, e taglie, come se si fussero ammazzati, ò dati in poter della Giustizia detti Banditi, Assassini, Ribelli, & omicidiari accompagnati. Bando sudetto 1576. §. Item che, &c. e Compendio sudetto 1637. §. del Bando, &c. inf. n. 59.

Banditi, & assassini levati in rumore per suono di cam- 3
pane, ò in altro modo, ognuno è obbligato correre con l' armi alla loro estirpazione, sotto pena di Galera, stinche, confini, e pecuniarie ad arbitrio di chi haverà a giudicare, ò anco di risarcire i danni, che commettessero tali scelerati.

Bando predetto del 1576. §. E volendo. Compendio predetto del 1637. §. Come anco, &c.

Et in questo caso è permessa di ragion comune (ma non già da' Bandi) la delazione dell'armi, anco a chi non havesse facultà, vedi armi num. 36. e 39. & il Caballo *resol. crim. cas. 45. per tot.* Menoch. *de Arbit. cas. 574. per tot.*

Banditi, & assassini chi saprà dove si trovino è obbli- 4
gato, e massime li Sindaci subito denunziarli a' Rettori di Giustizia, ò Capitani di Bande, ò Bargelli più vicini sotto le pene sudette del §. E volendo, &c. e del §. come anco, &c.

Bandito, che ammazzi un'altro Bandito, ò lo dia in po- 5
ter della Giustizia, può rimetter sè medesimo da tutti li suoi pregiudizj, e guadagna tutti li premi, e taglie, che conseguirebbe un'altro. Bando predetto del 1576. §. Item acciò, &c.

E questo ha luogo ancorchè tal Bandito, che ammazza, ò dà in poter della giustizia un'altro Bandito, havesse maggiori, ò più gravi pregiudicj, e più Bandi addosso, che non haveva l'altro estirpato, purchè fusse tale, che potesse impune essere ammazzato, come nel Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. Nondimeno, &c. infr. n. 37.

Et ancorchè non fusse seguita la sentenza, perchè si deve rimettere anco dalle processure pendenti per delitti però cōmessi avanti la catura, ò morte del bādito estirpato, e tutto conforme alla disposizione, e mente di detto Compendio, come fu osservato per rescritto delli 17. Mag. 1676. a favore di Baldassarre Nerri, che per haver dato in poter della Giustizia un bandito, e cancellarsi da' suoi pregiudizj, essendo doppo stato condennato in altre pene per delitti prima di detta estirpazione commessi, fu anche di queste graziato, e cancellato come sopra, e tutto appare in Cancelleria del Magistrato de' Sig. Otto.

E come chi ammazza Bāditi possa liberamente comparire al Magistrato degli Otto, per far cancellare sè, ò un'altro dal suo Bando, vedi la Provisione delli 30. Lug. 1535.

E però d'avvertire, che in oggi si costuma supplicare prima a S.A.S. per la facultà, e poi per rimettere quello, che si nominerà come appresso, infr. n. 37.

Bandito che si voglia rimetter con unà facultà non da lui medesimo acquistata, ma concessali da altri, deve essere bandito per simile, pari, ò minor delitto, ò pena, e non carcerato, nè altrimēti in poter della Giustizia, & haverne grazia da S.A.S. alla quale si supplica da chi ha tale facultà, e si fa la nominaziane, quale parendo espediente si concede; altrimenti S.A.S. rescrive, nomini un'altro. Compendio sudetto del 1637. §. Nondimeno vers. ma quanto, &c.

Questa legge però pare che parli, e si deva intendere 6
ancora delli delitti, e pregiudizj antecedenti, e non de' futuri, ò commessi doppo l'acquistata facoltà, perchè così è di ragione, acciò non si dia occasione di delinquere sotto questa speranza, come ben prova il Franch. *dec* 468. seguitato dagli Addenti, e così io pure interrogato risposi all' Illustrissimo Sig. Auditore Farinola dell'anno 1676. soggiugnendo però, che quanto alla nominazione d' altri

cre-

credevo, che noi haueſſimo la pratica, & oſſeruanza in contrario, forſe per inauertenza.

7 Banditi, ò aſſaſſini etiam che non foſſe corſo il bando, purche ſieno pubblicamente tenuti per tali, ò fuſſero trouati nell'atto del delitto deuono perſeguitarſi dalle uniuerſità, Terre, Ville, e luoghi, e da ogni particolare, cõ dare auuiſi, e paſſar parola da luoghi a luoghi finche reſtino viui, ò morti in potere della Giuſtizia, ſotto pena a' patticolari dell' arbitrio del Magiſtraro degli Otro, etiam fino alla morte naturale incluſiuè, & alle Comunità di riſare i danni cagionati da tali delinquenti. Compendio predetto 1637 § del Bando, &c. vedi Ville.

8 Banditi chi darà viui in potet della Giuſtizia, conſeguiſce ſcudi 50. di premio per ciaſcuno, e motti ſcudi 25. e facultà di poter rimettere sè ſteſſo ſendo bandito, ò un' altro ſimile bandito, & anco taglia maggiore ad arbitrio del Magiſtrato degli Otto, ſecondo la qualità delle perſone, e modi uſari per hauerli. Baodo del 1537. e 1561. e Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. del bando, &c. verſ. Qual premio, &c. vedi Premio n.

9 Banditi per hauer ammazzato, ò cercato d' ammazzare, ò far ammazzare, ò ferire alcuno con archibuſi etiam da fuoco, ò corda, purche ſi ſia vennto all' atto di ſcaricarli, etiam che non haueſſero preſo fuoco, nè fatto botta, ò non colpito, ancorchè fuſſero ſoldari, & haueſſero facuità, purcbe non ſia per mero caſo fortuito, deuono eſſere più ſtrettamente perſeguitati, e però chi ammazzerà alcuno di eſſi (oltre gli altri premj ordinari) conſeguiſce altri ſcudi 25. e facultà di rimettere un Bandito; e chi lo darà viuo ſcudi 50. e la medeſima facultà di rimettere un Bandito. Bando delli 2. Settembre 1579. in fine inf. n.

Altri pregiudizj contro detti banditi, vedi ammazzare.

10 Banditi non ſi poſſono praticare nè in voce, nè per lettere, ò imbaſciarie etiam ſotto pretesto di buoo fine, ſenza licenza di S.A.S. ſotto pena della forca, e confiſcazione de' beni, ma ſi deuono perſeguitare con leuargli il rumore, e campane all' arme. Legge del 1549. 1537. 1576. e compendio del 1637 §. Il cbe anco, &c.

Et a queſto ſono obligati anco gli ſteſſi derobati, vedi Derobati.

Che li banditi non ſi poſſino praticare etiam con lettere, nè darli alcuno aiuro, o fauore ſotto pena de' medeſimi pregiudizj in che eſſi ſi trouano, & alle donne di perder le lor doti, vedi il bando 16. Marzo 1537. d' Agoſto 1539. rinovati ſotto di 27 Serrembre 1547.

A queſto propoſito è da notarſi la reſoluzione di un proceſſo mãdato dalla Corte d' Arezzo dell'anno 1666. al Magiſtrato de' Sig. Otto, in filza proceſſi 617. ſotto n. 158. doue hauendo diſſegnato di condennare nella medeſima pena più inquiſiti d'eſſere venuti in queſti Stati in compagnia di un bandiro capitale in conformità della detta legge delli 16. Marzo 1537. il Signore Auditore delle Bande fu di parere di leuare il diſſegnato in queſta patte per eſſere gl' inquiſiti foreſtieri, a' quali non ſia proibito conuerſare con banditi di queſti Stati, e per non conſtare cbe aueſſero ſciẽza di tal bando, anzi in loro come foreſtieri preſumerſene ignoranza, & il Magiſtrato ſotto di 12. Ottobre 1666. approuò il parere del Signore Anditore, eccetto che quanto ad uno per eſſere ſuddito approuò il parere del Rettore. Io però ci bebbi, & baurei ſempre difficoltà, credendo io tal caſo poterſi procedere almeno a pena arbitraria più mite contro detti foreſtieri per bauer delinquito con detta pratica, e conuerſazione del bandito in queſti Stati, altrimenti ſi darebbe una grande apertura alli foreſtieri di venire a ſpalleggiare impunè in queſti Stati li banditi, e nemici publici di eſſi Stati, & occaſione a molti delitti, e ſcandali, che per ouuiarli, e per difeſa della propria juriſdizione, può il Principe punire anco li foreſtieri delinquenti nel ſuo Stato, maſſime in queſta materia di Banditi, cbe ſi sa da per tutto eſſere proibita la loro pratica, vedi nel §. Foreſtieri n. 14 & ſeqq. conſiderauo ancora la legge del compendio dell' anno 1637. ſopracitata, la quale parla eſpreſſamente anco delli foreſtieri, e vuole' cbe gli auſiliatori, fautori, ò cõpagni de' banditi, benchè foreſtieri, devino eſſere dichiarati incorſi oegl'iſteſſi pregiudizj delli bãditi, ò delinquenti, e particolarmeote di poter eſſere impune offeſi cõ la cõtecuzione delle ſolite taglie: in detto negozio d'Arezzo però fu da S.A.S. approvato il parere del S. Aud.

11 Banditi, e condennati in pena afflittiva, ò confinati tanto del Stato di Fiorẽza che di Siena devono eſſere deſeritti ad un libro particolare con lor nomi, cognomi, e patrie per eſempio.

Silveſtro di Giovan Rampolini da Certaldo bandito in pena delle forche dal Vicario di detto luogo il dì 15. Gennato 1568. Proviſione delli 14. Otrobre 1569.

12 Banditi, Ribelli, ò Aſſaſſini, che ſi troveranno nello Stato, ò appreſſo quello a un miglio devono da tutti eſſer ammazzati, ò fatti prigioni, e ſi devono dargli contro le campane a martello, perchè ognuno corra con l'armi ad ammazzarli, ò fermarli, con premio di rimettere un'altro bãdito, e di lire cento a chi li notificherà, & ognuno è obbligato denunciarli alli Sindaci, ſotto pena di lire 200. e tratti quattro di fune, acciò ſubito ne faccino rapporto alla Corte; nè da alcuno etiam Eccleſiaſtico, ò donna poſſono eſſere riccettati, nè ajutati, nè praticati anco cõ lettere, ò imbaſciate ſotto pena dell'arbitrio, oltre alla perdita delle doti quanto alle donne, e di tutti li medeſimi pregiudizj degli steſſi banditi a chi fuſſe rrovaro in lor cõpagnia, ancorchè per altro non haveſſe bandi. Bando contro banditi delli 8. Agoſto 1538.

13 Baoditi cbi haveſſe praticato, ò dato loro alcun ajuto, ò favore, purchè per tal pratica non ſia già ſtato condennato, e cbe non ſi ſia trovato ad alcun delitto come poſſa liberarſi con tornare al ben vivere, vedi il Bando contro Baoditi delli 29. Maggio 1576. §. Item volendo &c.

Queſto però ſi deva intendere per quelli, cbe in tal pregiudizio fuſſero incorſi al tempo di detto Bando, e non per l'avvenire, per non dare animo a delinquere ſotto ſperanza di liberarſene, &c.

14 Banditi, ò delinquenti di ſtati alieni, ancorchè non fuſſe ſeguita la ſentenza per omicidio, ò altri ſimili gravi delitri, non poſſono entrare, ſtare, converſare, nè oegoziare nelli Stati di S. A. S. ſotto pena dell' arbitrio del Magiſtrato degli Otto ſino alla Galera, e della medeſima pena, della quale per tali delitti fuſſero, ò veniſſero condennati ſecondo la qualità de' delitti, e delle perſone. Bando delli 3. Gennajo 1590.

Per moto proprio di S. A. S. del 1638. havevano ſalvocondotto per dieci giorni dal dì che fuſſero entrati ne' ſuoi Stati a poter ricorrere a S A. S. per l'aſſicurazione.

Il detto moto proprio, e ſalvocondotto di detti dieci giorni è ſtato revocato, & il tutto ridotto all'oſſervanza di detto Bando del 1590 come per nuovo Bando delli 2. Novembre 1658. inf. num. 56.

Queſta proibizione comprende anco li banditi di Galera di Stati alieni, che non poſſono venire, nè ſtare in queſti Stati, mentre oon ſiano aſſicurati, come fu riſoluto dal Magiſtrato de' SS. Otto, & approvato da S. A. S. dell' anno 1666. in filza negozi di d. Magiſtrato ſotto nu. 879. e più altre volte doppo ſi è oſſervato in diverſi negozj.

15 Banditi, ò Aſſaſſini, cbe ſi troverranno nella Contea di Vernio, ò ſuoi confini devono eſſere ammazzati, ò fatto il poſſibile per darli in mano della Giuſtizia de' SS. Conti, come per Bando di detti SS. Conti di Vernio delli 20. Settembre 1635.

16 Bandito della Contea di Vernio, dando in mano della Giuſtizia, ò ammazzando alcun'alrro bandito di detta Contea, conſeguiſce facultà di rimertere sè ſteſſo, & un'altro bandiro della medeſima Contea, e oon eſſendo lui baodito può concederla ad un'altro, & il medeſimo conſeguiſcono aneo gli eſecutori, che ciò faceſſero per debito di lor ufizio. Bando predetto de' SS. Conti 20. Settembre 1635. nel quale in oltre ſi comanda, che ognuno ſia obbligato denunciare tali banditi, perſeguitarli, non ajutatli, nè praticarli ſotto gravi pene, e premj, come in detto Bando, al quale, &c.

17 Baoditi non ſolo mentre vivono non poſſono venire, nè praticare nelli Srati di dove ſono sbandiri, ma anco morti non vi ſi poſſono portare i lor cadaveri a ſeppellirſi ſenza licenza del Principe.

Marant. *in repet. l. si potest n. 121. ff. de acq. hæred.* Peregr. *de jur. fis. lib. 4 tit. 5. num. 5.*

E come ſi devino punire quelli, che portaſſero detti eadaveri di banditi ne' luogbi proibiti, vedi il Caball. *resol. crim. cas. 83. n. 6. & cas.* 265. dove però afferma, che cõſumate affatto le carni nõ è proibito portar le nude oſſa.

Ban-

18 Banditi sebene mentre vivono possono essere da tutti impune offesi, nondimeno dopo che son morti non si possono ferire, nè spogliare, essendo cosa innmana incrudelire ne'cadaveri, Menoch. *de arbitr. cas.* 285. *per tot.* dove però biasima quei Giudici che fanno sospendere, e squartare li cadaveri, se ciò non facesse di mestieri per reprimere l'audacia degli altri, dar' esempio, & incutere timore, si come ne riferisce memorandi esempi, e così anco osservava, & ottimamente l'Eminentissimo Principe, e Cardinale Alderano Cibo, mentre fu Legato della Provincia di Romagna per espurgarla da'banditi, e facinorosi, come fece, &c.

Et in tal proposito si può anco vedere il Clar. *quæst.* 51. Farinaccio, & altri allegati dal Guaz. *deff.* 33. *cap.* 26. Cabal. *cas.* 189. *& cas.* 265.

19 Banditi mentre sono presi, e si trovano in mano delli famigli non possono essere ammazzati, anzi chi gli ammazzasse in tal caso cõmetterebbe delitto di lesa Maestà, se pure nõ ci fusse evidente pericolo della loro fuga, & evasione, ò se non fussero licenziati con mallevadore, Boss. *tit. de Carcer. n.* 28. Menoch. *de arbitr. quæst* 90. *n.* 53. *&* 54. Cabal. *cas.* 94. *& cas.* 97. Guaz. *deff.* 5. *cap.* 6. *n.* 1. *&c.* Farin. *de var. quæst quæst.* 103. *n.* 302. *& seqq.* Vulpin. *in Suco n* 25.

20 Banditi presi da qualche privato, non si devono di necessità condurre vivi alla Corte, ma possono impune essere strangolati, appiccati ad un'arbore, ò in altro modo fatti morire, mentre che ciò non si facesse con animo d'esercitare Jurisdizione, perchè in questo caso, come usurpatore di quella, incorrebbe in delitto di lesa Maestà, Cabal. *ref. crim. cas.* 277. *per tot.* Farinac. *de var. & divers. quæst. quæst.* 103. *n.* 23. *& n.* 144. *& seqq. ad* 172. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 103. *n.* 13.

21 Bandito mandato per Ambasciatore da qualche Principe a un'altro Principe, o Stato da qual sia bandito, non può per causa di tal bando essere ritenuto, nè molestato, perchè gli Ambasciatori devono essere sicuri, & immuni, Cab. *cas.* 150. Guaz. *deff. cap.* 1. in fine, se pure tal carica non fusse affettata, e procurata, come nota il Montan. *de tut. cap.* 26. *n.* 52 *fol.* 74.

22 Banditi per un delitto possono essere accusati d'altri delitti, nel qual caso domandando Salvocondotto se li deve concedere, ad effetto che non ostante il bando si possino difendere, Clar. *quæst.* 16. *vers. Sed nunquid, & quæst.* 32. *vers. tu scis*, Guaz. *deff.* 12. *cap.* 1. *n.* 58.

Questo però si deve impetrare dal Principe, come a suo luogo si dirà nel § Saluocondotto, &c.

23 Bandito, che habbia ottennto Salvocondotto per constituirsi, e difendersi da altri delitti imputatili, può non ostante detto Salvocondotto, e quello durante essere preso, e carcerato, perchè la Corte non è per questo sicura che voglia comparire, Guaz. *deff.* 12. *cap.* 1. *n.* 58.

Crederei però questo fusse vero per gli altri delitti impostili, e non per causa del bando del quale havesse il Salvocondotto, &c. nell'Addit. n. 12. §. Salvocondotto.

24 Bandito che habbia Salvocondotto come sopra, se fusse ammazzato da chi havesse giusta ignoranza di quello, l'uccisore saria scusato almeno dalla pena ordinaria, ma se ne havesse scienza dovrebbe essere punito non solo come omicida, ma anco come violatore della sicurezza concessa al morto, Menoch. *de arbitr. quæst.* 90. *n.* 35. *&* 36. *& num.* 60. vedi Farinac. *de var. quæst. quæst.* 103. *n.* 293. *& seqq. ad* 302. & Vulpin. *in Suco n.* 24.

25 Banditi non vengono compresi nè attive, nè passive nelle cauzioni di non offendere, anzi non ostante la cauzione, pace, ò tregua fatta con lor medesimi con giuramento innanzi, ò doppo il bando, possono impune esser offesi, & ammazzati, Maur. *de fidejuss. par.* 1. *sect.* 2. *cap.* 4. *num.* 160. *& seqq. ad* 170. Cabal. *cas.* 279. *e nelle mie Resolut. cap.* 93. *n.* 21. *&* 22. Farinac. *de var. & divers. quæst. quæst.* 103. *n.* 46. *& seqq.* Vulpin. *in Suco d. quæst.* 103. *n.* 5. *& seqq. fol.* 223. Dove intende esser vero mentre il bando sopravenga doppo la pace, ò tregua, ma non è da partirsi dalla prima opinione, perchè con banditi non si può far pace, e li patti privati non pregiudicano all'interesse, & utile pubblico.

26 Banditi possono testare, e succedere ad altri in quelle eredità, che li vengono delerite dall' jus comune, e non secondo la forma de'statuti del luogo, di dove sono banditi, perchè già hanno perso li privilegj, e beneficj di quello, Marant. *in l. ij possunt num.* 124. *ff. de acquir. hæred.* Clar. *§ testamentum quæst.* 19. *&* 20. Guaz. *deff.* 38. *cap* 1. *num.* 9 Cabal. *cas.* 264. Magon. *decis. Flor* 99. *n.* 5. Gratian. *discep.* 309. *num.* 16. *e* 462. *num.* 14. Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap.* 17. *num.* 11. *vedi condennati num.* 9. & amplamente il Farinac. *de var. & divers. quæst. quæst.* 102. *per tot.* & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 102. *n.* 1. *& seqq.*

Quali comodi, e privilegj perdano li banditi, e quando 27
restino privi della fazione tanto attiva, che passiva di testamento, anco di ragione comune, vedi il Menoch. *lib.* 5. *præsump.* 45. *per tot.* Peregrin. *de jur fis. lib.* 3. *tit.* 7. *per tot.*

Che li banditi in pena della testa, e confiscazione de'be- 28
ni non per la sola contumacia, ma per la provanza del delitto in oggi diventino servi di pena, e perdano tutti li privilegj, e ragioni di succedere tanto in virtù de' statuti, che di ragione comune, e tanto ex testamento, che ab intestato anco nell'eredità paterne rispetto alli beni posti nel Territorio, e Stato del Principe banniente, ottimamente prova con sodisfare a tutti li contrarj l'Altograd *consil.* 98. *per tot. lib.* 1. dove anco al numero 94. afferma essere il medesimo rispetto a'lor figliuoli nati durante il bando, se pur non fussero banditi per la semplice contumacia, come al num. 21. Questa opinione seguita, & attesta osservarsi ne'Stati di Toscana il Cabal. *d. cas.* 264. *n.* 27. *& seqq.* e vedi pienamente il Farinac. *d. quæst.* 102. *num.* 25. *& seqq. per tot.* Cartar. *de execut. sent. c. bannit. c.* 1. *num.* 423. Card. Tosch. *litt. B. concl.* 10. *& seqq.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *d. q.* 102. *fol.* 221. Franch. *decis.* 102. 213. *&* 689.

Banditi si come loro non possono succedere, così anco 29
non possono cedere ad altri il jus delle successioni a sè delate, Seraph. *decis* 808. *n.* 1. & Altograd. *d. cons.* 98. *num.* 90. *lib.* 1.

Che li banditi possino acquistare con obbligo di subito rivendere afferma il Soccin. *reg.* 54. *limit.* 2. di che però io dubito grandemente per le ragioni predette, se non s'intendesse de'banditi per semplice contumacia &c. E di molte cautele, che insegnano li Dottori, per poter lasciare a' banditi, una sola è sicura di farlo, con condizione, cioè quando siano rimessi, e ritornati in grazia del Principe, Vulpin. *in Suco*, Farinac. *qu.* 102 *n.* 9.

Banditi, che ne'casi predetti non possono succedere 30
nell'eredità paterne, ò altre a lor delate doppo la sentenza, escludono nondimeno il Fisco, e fanno luogo a gli altri più prossimi agnati, o cognati, Paul. de Castr. *cons.* 212. *lib.* 2. Marant. *in l. is potest n.* 124. *in fine ff. de acquir. hæred.* Gratian. *discept.* 309. *n.* 1 *n. e.* 568. *n.* 26. Cabal. *cas.* 264. *per tot.* Altograd. *d. cons.* 90. *per tot. lib.* 1. Peregrin. *de jur. fis. lib.* 5. *tit.* 1. *num.* 132. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. B. concl.* 14. *per tot.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *qu.* 102. *n.* 10. *fol* 222.

Che il Fisco non habbia alcun jus, nè per ragione di legitima, nè per altre cause sopra l'eredità paterne, ò altre delate a'Banditi doppo la sentenza del bando, perchè li beni futuri, & acquistati doppo la sentenza, non vengono compresi nella confiscazione, ma solo li presenti, vedi il Magon. *decis. Flor.* 99. *num.* 1. *&c.* & il Cabal. *d. cas.* 264. *per tot*

Doversi però a'medesimi banditi la legittima ne' beni 31
paterni, & altro, vedi Castr. *l. cit.* & Peregr. *de jur. fis. lib.* 3. *tit.* 7. *n.* 42. Farinac. *de var & divers. quæst quæst.* 102. *n.* 20. *& seqq.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *quæst.* 102. *n.* 4. *fol.* 221.

Banditi, a' quali sia delata qualche eredità nel tempo del commesso delitto, ò della sentenza purchè non l'habbino adita, & accettata, possono quella repudiare in pregiudizio del Fisco, e si aspetta agli altri più prossimi parenti, Paul. de Castr. *cons.* 212. *lib.* 2. Cabal. *resol. crim. cas.* 264. *num.* 11. *&* 12. Gratian. *discept.* 271. *num.* 20. *&* 458. *num* 20. vedi Peregrin. *de jur fis. lib.* 5. *tit.* 1. *n.* 190. *& seqq. & num.* 84. Card. Tosch. *d. concl.* 14. *per tot.* & in questo nel §. Delinquenti.

E' però in proposito da vedersi una legge Fiorentina 32
dell'anno 1565. che vuole che il fisco succeda in quella porzione d'eredità, che si aspetterebbe al figliuolo delinquente, come se il padre fusse morto al tempo del commesso delitto, anzi in riguardo anco de' beni acquistati dal padre doppo il commesso delitto dal figliuolo, di modo che il Fisco habbia quello, che sarebbe pervenuto al Figliuolo se non havesse delinquito, della qual legge fanno

men-

mentione, & esplicano l'Oddo cons. 37. n. 72. & 79. Menoch. cons. 526. n. 16. Farinac. de delict. & pœn. q. 24. n. 153. & seqq. Altograd. cons. 95. n. 41. & n. 131. & seqq. lib. 1. Cabal. cas. 295. n. 60. &c. La detta legge parla solamente in caso di ribellione, vedi Macchinatori n. 3. & 8. &c. Figliuoli n. 4. & 9. e però non si deve estendere ad altri casi.

33 Banditi rimessi in grazie, e cancellati dal bando non recuperano l'eredità, ò altro che per la loro incapacità durante il bando si fusse devoluto, & acquistato ad altri, perchè il Principe non s'intende mai voler levare il jus quesito ad altri, Clar. §. fin q. 59. vers. Sed quæro &c. Menoch. lib. 5. præsumpt. 46. num. 9. & seqq Altograd. cons. 98. num. 63 lib. 1. Peregrin. de jur. fis. lib. 5. tit. 2. num. 33. & seqq. vedi Mart. Medic. Exam. 25. & decis. 41. per tot.

Se poi, e quando recuperino li beni esistenti appresso il Fisco, ò da quello alienati, vedi il Capyc. decis. 69. n. 3. & n. 22 il Magon decis. Flor. 26. Diaz. reg. 632. & Pereg. de jur. fis. lib. 5. tit. 2. n. 17. & seqq. per tot. dove amplamente tratta ciò che recuperino li banditi rimessi in grazia, &c.

34 Banditi rimessi con condizione della pace, mentre non mostrino dell'adempimento di tal condizione, si hanno sempre per banditi ad ogni effetto, eccetto che col Fisco, col quale sempre che fussero presi potrebbero monstrare tal adempimento, & anco mentre sia vero li gioverebbe per godere i privilegj della sua Città, di che vedi il Graziano discept. 309. n. 1. & seqq. Di questo, & altro in materia di simili condizioni, ò modi apposti nella remissione de' banditi in conformità di quanto sopra, vedi Peregrin. de jur. fis. lib. 5. tit. 2. n. 81. & seq. ad finem, Cavaler. dec. 255. per tot & in questo nel. §. Grazie n. 2.

35 Banditi rimessi in grazia, sendo già restati liberi da' debiti per la confiscazione de' lor beni, non possono essere molestati da' creditori, benchè divenissero a miglior fortuna, se pure non fussero anco restituiti a' beni, ò lor parte, Grazian. discept. 423. num. 34. & seqq. ad 60. P. Manara nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 45. circa medium fol. 83.

36 Bandito rimesso con supposto d'haver ammazzato altro bandito, scoprendosi la grazia surrettizia, e che sia stato ammazzato da altri, ricade nella prima pena, & in oltre deve essere punito, Cabal. cas. 152. per tot.

37 Banditi come si possino rimettere per haver ammazzato altri banditi di pari, ò maggior delitto, e non minore, vedi il Cabal. resol. crim. cas. 197. & cas 244. vedi sopra num. 5. Farinac. de var. quæst. quæst. 103. n. 119. &c. & nu. 180 & seqq. ad 194.

E per conoscere se il delitto sia maggiore, ò minore s'attende la qualità, causa, & origine di esso, e non la pena imposta, ò da imporsi, se non fossimo in casi dubbiosi, Cabal. l. cit. & Guaz. def. 2 cap. 8. Vulpio. in Suco Farinac. d. quæst. 103. n. 16.

E che li banditi si possino rimettere per haver scoperti altri banditi, ò per altri benefizj fatti al pubblico, Menoch. de Arbitrar. quæst. 92. n. 8. e 9.

Et in questo caso non essere necessaria la pace degli eredi del bandito morto, vedi Farinac. d. q. 103. n 176. e 178. & Vulpin. in Suco n. 14. doue anco, che la presentazione del bandito vivo, ò morto si può fare per mezzo d'altri &c. vedi §. Pace n. 33.

38 Banditi che si possino lecitamente ammazzare tra di loro se pure non si havessero vicendevolmente data fede di non si offendere, vedi il Claro §. Homicidium vers. Sed an licebit, P. Manara nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 94. circa medium fol. 157. dove anco asserisce essere lecita tra di loro la difesa fin'alla morte, &c.

Se poi sia lecito a gl'istessi banditi difendersi contro gli altri non banditi, che li perseguitano, vedi l'opinioni contrarie, che riferisce il Duen. reg. 192. limit. 2. & il Farinac. de var quæst. quæst. 103. n. 129. & seqq. doue conclude non essergli lecita tal difesa, & il Vulpin. in Suco d. quæst. 103. num. 12. Card. Tosc. litt. D. concl. 130. num. 12. & Clar. §. Homicidium num. 62. Farinac. quæst. 125. n 114. & seqq. Conciol. resol. crim. verb. defensio resol. 8. num 8. & verb. Statutum resol. 5. num. 7. & 8. Card. de Lugo de just. & jur. tom. 2. tit. de reo, & ejus oblig. sect. 4. num. 38. & seqq. Layman Theolog. moral. lib. 3. de just. tract. 3. part. 3. cap. 4. num. 3. e più altri antichi, e moderni, che comunemente concludono non essere lecita la difesa a' banditi contro gli altri non banditi, che li perseguitão per ammazzarli per zelo della giustizia, ciò che si potessa più dubitare, e forse tenere in contrario quando li perseguitassero per causa privata, e propria inimicizia, Sot. de just. & jur. lib. 5. quæst. 1 art. 3. e che non sia lecita detta difesa, fu risoluto dal Magistrato de' SS. Otto del mese di Luglio 1679. contro Martino di Giovanni Righini.

Banditi di ragione comune non possono essere offesi, nè ammazzati, ma bensì in vigore delle leggi, Statuti, e bandi, che contro di loro sono per tutta l' Italia, di modo che ciò è permesso anco in coscienza, e senza peccato, purchè si faccia per zelo di giustizia, e non per odio, e causa particolare, il che stimo difficile, Menoch. de Arbit. quæst. 90. nu. 6. & per tot. Cabal. cas. 61. num. 5. & seqq. P Manara d. Interrog. 94. in prin. fol. 156. e vedi il Duen. reg. 68. dove riferisce più casi, ne' quali non è lecito senza peccato ammazzare li banditi, &c. Di tutto vedi amplissimamente Farinac. de var. & divers. quæst. quæst. 103. per tot. fino al num. 360. & Vulpin. in Suco d. quæst. 103. per tot. fol 223. 39

Banditi, mentre la sentenza del lor bando fusse nulla non possono impunè essere ammazzati, e chi gli ammazzasse dovrebbe essere condennato in pena straordinaria ad arbitrio del Giudice stante la sua colpa, in non haver con maggior diligenza procurato di sapere le condizioni, e qualità della sentenza Menoch. de Arbitr. quæst. 90. n 7. & cas. 283. & de præsumpt. lib. 3. præsumpt. 88. n. 9 e vedi il Graziano discept. 638. n. 2. & seqq. Farinac. de var. & divers. quæst quæst. 103. n. 36. & seqq. 40

E che pendente l'appellazione, ò revisione della sentenza non possono essere offesi, Magon. decis. Flor. 128. num. 10. Menoch. d. quæst. 90. num. 58. Farinac. d. quæst. 103 n. 305. & seqq. dove però attesta superflua la disputa, atteso che in pratica non si dà appello nelle cause criminali, potrebbe nondimeno haver luogo, quando per grazia del Principe fusse concessa la revisione della causa, ò si disputasse la nullità, &c.

Banditi possono impune essere ammazzati anco dagl' istessi fratelli, e da' medesimi ricettati, Michalor. de fratrib. part. 3. cap. 56. n. 21. & seqq. ad 27. inf. n 72. 41

Non possono però essere ammazzati da' figliuoli, anzi che da loro possono impune essere ricettati, Menoch. de arbitr. quæst 90. n. 43. & cas. 256. n. 20.

E se un figliuolo ammazzasse il padre bandito, fuor che in certi casi, doverebbe essere per pena decapitato, come attesta il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 92. fol. 153.

Di questa materia però rispetto al padre, figliuoli, fratelli, moglie, marito, vassallo, servitori, e padroni, quando come banditi si possino fra loro ammazzare, ò no, vedi Farinac. d. quæst. 103. num. 275. &c. ad 289 & Vulp. in Suco d. quæst. 103. num. 21 & seqq. Franc. decis. 276.

Banditi presi, e fatta la recognizione della persona semplicemente, senza entrare ne' meriti della causa, ò per lor confessione, ò per mezzo di vicini, ò altri, si devono punire nella pena in che sono condennati, e molte cose in materia di tal recognizione, vedi per il Cabal. res. crim. cas. 270. per tot. e più amplamente per il Cartar. nel suo trattato de execut. sent. capt. bannit. per tot. Se li deve però assegnar termine a dir la causa perchè la sentenza non si deva esequire, potendo allegare nullità, & altre eccezioni, &c. inf. numero 57. 64. &c. 42

Banditi presi nell'altrui jurisdizione, e fuori de' luoghi, dove son banditi, benchè dalla Corte del Principe banniente, non si possono punire, ma devono essere rilassati, Caballo cas. 291. per totum, vedi §. Premio num. 22. 43

E che nell'altrui jurisdizione non possino essere offesi senza licenza del Principe, e Padrone di quella, che la può concedere, mentre non gli havesse assicurati, Manara Interrog. 94. circa medium fol. 157. e vedi Peregrin de jur. fis. lib. 3. tit. 7. num. 28. Bajard. al Clar. §. homicidium n. 268. & seqq. & amplamente Farinac. de var quæst. quæst. 103. num. 208. &c. ad 260. Franch. decis. 276. n. 3.

Che chi ammazza un bandito nel territorio dove è bandito non possa essere punito nel luogo della sua origine, ancorchè con lusinghe & inganni l'havesse condotto dal luogo dove non era bandito, nel luogo del Bando, per quivi

vi

ui ucciderlo, vedi Clar. §. *Homicidium num.* 66. Farinac. *quæst.* 103. *num.* 212. doue danno gli esempi in termini, da' quali si può conoscere se fusse iuridica la resoluzione del Magistrato de' SS. Otto di Balìa della Città di Firenze dell'anno 1666. al Giornale 617. a 5. e 618. mentre un tal Gio: di Bernardo Modanese, e Francesco d' Antonio Nardi Bolognese inquisiti d'auere nello Stato del Serenisś. Gran Duca trattato d'uccidere un Lucchese bandito dallo Stato di Lucca, & abitante in quello di S.A.S. seducendolo, e conducendolo in quello di Lucca, doue effettiuamente l'uccisero, furno per detto trattato, e seduzione seguita nello Stato di S.A.S. condennati il secondo come contumace in pena della forca, e confiscazione de'beni, e l'altro carcerato alla Galera in vita, vedi nel §. Sicarj n. 24.

44 Banditi, relegati, ò simili a' quali sia denegata l'audienza non possono agere in giudizio, e tutti gli atti fatti in lor fauore sono nulli, nè possono contrattare per sè, nè per mezzo d'altri, Vant. *de nullit. ex defect. inhabilit. sen mandati n.* 51. *& seqq. fol.* 156. Menoch. *de Arbitr. cas.* 459. *n.* 24. *& seqq.* Magon. *decis. Florent.* 26. *n.* 19. *&c.*

Banditi, che hanno beni da deuolersi ad altri per fidei-
45 commisso doppo la lor morte, mentre essi naturalmente viuono deuono tali beni rimanere al Fisco, se pure non constasse della volontà del testatore in contrario, ò ci fusse un' espressa proibizione d'alienare, perchè in questo caso subito seguito il Bando si deuoluono alli fideicommissarj, ò altri, chiamati senza aspettare la morte naturale del bandito, & il Fisco non può trattenerli per tempo alcuno, *l. cum pater §. hæreditatem ff. de leg.* 2. Alex. *cons.* 23. *lib.* 1. Montano *de tut. cap.* 33. *num.* 509. *fol.* 153. Magon. *dec. Flor.* 16. *n.* 7. *dec.* 73. *n.* 1. *dec.* 91. *num.* 32. *& dec* 92. *numer.* 48. Petr. *de fideicom. q.* 11. *n.* 365 Peregr. *de iur. fis. lib.* 5. *tit.* 1. *n.* 69. *num.* 98. *&* 99. Altograd. *cons.* 98. *num.* 92. *lib.* 1. *& cons.* 69. *n* 31. *lib* 2.

Vedi Morte n. 2. fideicommessi n. 2. &c. Beni n.

46 Banditi possono transitare per i luoghi doue sono banditi per andare ad altri luoghi sicuri, e nel passare possono anco fermarsi a bere, e mangiare, & essendo presi deuono essere rilassati, e non puniti, Marsil. *cons.* 536. *n.* 16. Cephal. *cons.* 204 *num.* 13. con altri, che adduce, e seguita il Cabal. *cas.* 287. *num.* 74.

Si guardino però li banditi da questa pratica perchè non è vera, e non si osserua, anzi mi marauiglio molto del Cabal. che habbia ciò scritto anco per modo di consiglio &c. ma molto bene se ne scusa al n. 81.

47 Banditi tollerati non solo de facto, ma talmente che paiano approuati, e rimessi dal Principe non possino impune essere offesi, Menoch. *de arbitr. q.* 90. *n.* 56. *&* 57. Magon *decis. Flor.* 26. *per tot.* Peregr. *de iur. fis. lib.* 5. *tit.* 2. *num.* 88 Farinac. *qu.* 103. *n.* 289. *& seqq.*

48 Banditi possono essere presi, e ammazzati etiam con fraudi, per denari, per assassinio, e proditoriamente, Cabal. *res. crim. cas.* 220. *num.* 40. *&c.* Manara *interrogat.* 94. *in fine fol.* 158. Vulpin. *in Suco*, Farinac. *quæst.* 103. *n.* 12. e questa è la più vera, comune, e praticata opinione, se bene il Menoch. *de arbitr. quæst.* 90 *n.* 48. *e* 49. tiene douersi punire chi gli ammazza per denari, ò proditoriamente, vedi Farinac. *de var. & diuers. quæst. quæst.* 103. *n.* 26. *&c. & nu.* 207. *& seq. ad* 109 Cabal *de om. gen homicid. n.* 59. *& seq. & n.* 406. *& seqq. & n.* 529. *& seqq. & n.* 579. *& seqq.*

49 Bandite se siano donne grauide etiam di pochi giorni, e per coito illecito non si possono offendere, perchè il parto innocente non perisca, Menoch. *d. quæst.* 90. *n.* 55. Manara *interrog.* 94. *in principio*, doue anco che non si possono far morire dalla giustizia se non quaranta giorni doppo il parto; quando, e come sia lecito uccidere le donne bandite, ò no, se si deua il premio, vedi Farin. *de var. & diuers. quæst. q.* 103. *num* 61. *& seqq.* Vulpin. *in Suco d. qu.* 103. *num.* 7. *&* 8.

50 Banditi da una Città, e luogo come, e quando s' intendino essere anco banditi dall'altre confederate, vedi amplamente il Menoch. *de Arbitr. quæst.* 100. *per tot.* Peregrin. *de iur. fis. lib.* 3. *tit.* 7 *num.* 29. Farinac. *de var. quæst. quæst.* 103. *num.* 210. *& num.* 222. Vulpin. *in Suco d quæst.* 104. *num.* 19

51 Banditi per semplici cause pecuniarie, ò per delitti non degni di morte, non possono impune essere offesi nella persona, perchè la pena deue essere commensurata al delitto, Menoch. *de Arbitr. quæst.* 90. *n.* 37. *& seq.* vedi pienamente Farinac. *de var. quest. quest.* 103. *n.* 260. *& seqq. ad* 275.

E come questi tali non perdano anco il jus delle successioni, nè gli altri benefici delle patrie loro, & altro, vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 264. *n.* 31. *& seq.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *q* 102. *n.* 7. *&* 8.

Non si dicono però propriamente Banditi se non quelli, che sono condennati in pena della vita.

Bandito chi credesse d'ammazzare, & ammazzasse 52
un' altro, che veramente non fusse bandito, come, e quando si possa scusare, ò punire pro modo culpæ, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 573. *per tot.* & Farinac. *de var. quæst.* 103. *n.* 135. *& seqq.*

Banditi chi ammazzasse ignorantemente, cioè non 53
sapendo che fussero banditi, mentre veramente siano tali è scusato totalmente dalla pena, non conseguisce gia premio alcuno, perchè chi opera insciente, & ignorantemente non merita, Menoch. *de arbitr. quæst.* 90. *n* 22. Cabal. *res. crim. cas.* 287. *n.* 23. *&c. & cas.* 274. *per tot.*

Anzi che non solo sia scusato, ma anco deua conseguire il premio, pare inclini il medesimo Cabal. *d. cas.* 287. *n.* 50. Guaz. *def.* 18. *cap.* 1. *n.* 17. & ottimamente lo proua il Farinac. *de var. ac diuers. q. q.* 103. *nu.* 30. *& seqq. ad* 36. doue per tutta detta *quæst.* tratta quando sia permesso ammazzare li banditi, & hauer' il premio.

Banditi cancellati dal Bando, ma ingiusta e nullamen- 54
te, ò da chi non auesse autorità, si hanno per non cancellati, e possono come prima essere ammazzati, & altri casi simili, vedi per il Menoch. *d quæst.* 90. *n.* 23. *& seqq. cas.* 283. *n.* 2. *&* 3. & amplamente per il Farinac. *nella d. quæst.* 103. *n.* 100. *& seq.* Duen. *reg.* 68. *per tot.* E come anco essendo rimessi, ma non cancellati da' soliti libri possino tuttauia essere ammazzati, vedi Farin. *d. quæst.* 103. *numero* 79. *& seqq. ad* 100. & Vulpin. *in Suco num.* 10. *&* 11. *fol.* 223.

Banditi, ò notorj delinquenti contro de' quali non sia 55
anco promulgato il Bando, ma in breue si deuino bandire non si hanno per banditi, ad effetto di poter essere ammazzati, secondo il Ias. Tosc. & altri addoti dal Barbosa *de Axiomat. iur. Axiomat.* 6. *in fine*.

Anzi che tali notorj delinquenti, a'quali siano già passati li termini delle difese, benchè non ancor banditi possino impune essere ammazzati come banditi, afferma in Cabal. *cas.* 275. *n.* 12. *& seq.* & io dissi nelle mie *resolut. cap.* 93. *n.* 23. & è da vedersi il Baiardo ad Clar. *in § Homicidium n.* 197. Farinac. *supra cit. quæst.* 103. *n.* 123. e più amplamente *al nu.* 325. *& seq. in limit.* 22. *per tot.* vedi Premia num. 23. 26. & 34.

Banditi, ò delinquenti di Stati alieni non si possono far 56
catturare ad instanza di particolari forestieri senz' ordine del Magistrato degli Otto, ò di altro Superiore, come per ordine di detto Magistrato delli 4. Agosto 1601. ò 1605. al libro de'Statuti della Terra del Sole c. 113. Vedi sopra n. 14. e Rettori n. 70.

Banditi essendo presi si deue fare la recognizione della 57
persona, e sentenza per mezzo di lor confessione, potendo, ò per altri modi legitimi, con auuertire sempre di non gl' interrogare, e tanto meno torturare delle cose contenute nella sentenza passata contro di loro in giudicato; e torturandosi sopra complici ricettatori, & altri delitti, come si costuma di consuetudine, massime ne'ladri, & assassini, farlo con solenne protesta in atti di non pregiudicare alla sentenza, e sempre con interrogatorj distesi, e non ceterati, ne con dire interrogato opportunamente &c. perchè rispondendo essi sopra il delitto principale si potrebbe dubitare esserne stati interrogati, e sostenendo la negatiua col tormento non si potrebbe esequire la sentenza; e quando fussero interrogati nel tormento delle cose già decise, e giudicate non giouerebbe qualsiuoglia protesta come contraria al fatto, secondo che amplamente dimostra il Farinac. *quæst.* 40. *n* 6. *& seq.* Cartar. *de execut. sent. cap. bannit. cap.* 2. *n.* 57. *& seqq. ad* 82. Guaz. *def.* 30. *cap.* 9. *num.* 7. *& seq.* vedi sopra *n.* 42. *infr. n* 64. *& seq.*

Della formula, e modo di tali recognizioni, vedi anco l'Ambrosin. *nel suo Process. informat. lib* 6. *cap.* 1. *& seqq.* doue ottimamente parla di questa materia &c.

Se poi il bãdito per imperizia dell' eseminãte fusse anco interrogato sopra il delitto, e meriti della causa, non per

questo

questo si deue ammettere alle difese, come fu risoluto per rescritto di S.A.S. del mese di Giugno 1679. contro Cesare Galantini in filza negozj del Magistrato degli Otto nu. 3006. & in altra causa del medesimo tempo contro Francesco Puccianti in d. filza n. 3010. per la dottrina del Cartar. *loc. cit. n. 58. & 70.* Ambrosin. *loc. cit. cap. 4. con l' Addit. n. 9.* & ho detto nella mia Somma §. *Bannitus num. 40. nell' Addit.*

58 Banditi benchè possino essere offesi in persona, non possono essere spogliati de' lor beni, se non di quelli che nell' atto della lor' uccisione auessero addosso, e si leuassero incontinenti, ò se non fussero Ribelli, & auanti la confiscazione, perchè doppo s' aspetteriano al Principe, vedi Bonifac. *de furt.* §. 10. *n.* 87. *&c. ad* 100. *fol.* 337. Farinac. *de var. & diu. quæst. quæst.* 103. *n.* 20 *&c.* Baiard. ad Clar. §. *homicidium n.* 276. Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. §. 28. *n.* 8. *& fol.* 349.

59 Banditi non solo essi possono essere impune ammazzati, ma anco i loro compagni, & ausiliatori, benchè per altro non fussero banditi, il che non ha difficultà, stante li Bandi accennati di sopra *n.* 2. Farinac. *d. quæst.* 103. *n.* 172. e nelle mie *resol. cap.* 93. *num.* 21. Vulpio. *in Suco d. quæst.* 103. *n.* 14. *fol.* 223.

60 Banditi sendo Sacerdoti, ò Chierici non possono impune essere ammazzati, mentre che non fussero stati condennati per delitti enormi, per i quali auessero perso il priuilegio Clericale, di che vedi Farinac. *d. quæst.* 103 *n.* 313. *& seqq.* Vedi Premio n. 21. infr. n. 70.

61 Banditi se possino impune essere ammazzati in Chiesa, vedi Farin. *d. q.* 103. *n.* 323. *&* 324. doue riferisce due contrarie opinioni, e par che seguiti l' ultima affirmatiua, la quale io intenderei quando sono tali, che non godino dell' immunità, e quanto alla pena temporale, ma non già quanto alla spirituale per la violazione del luogo sacro, che restarebbe polluto, ma la negatiua solamente riferisce il Vulpin. *in Suco d q.* 103. *num.* 25. vedi Sperel. *decis.* 104. *n.* 66. *& seqq.* doue sostiene la negatiua, e conuiene con dette mie dichiarazioni, Pace Iordan. *Lucub. vol.* 2. *lib.* 11. *tit.* 3. *n.* 230. *fol.* 537.

62 Banditi tanto di vita, che di Galera nelli Stati di Toscana non si può proporre di rimetterli, mentre che non siano stati almeno cinque anni condennati, o che essi non ottenessero rescritto con la clausula *non ostante*, come per ordine del dì 1. Maggio 1592. in filza n. 230. e registtato al lib. 3. de' Statut. Crim. del Magistrato degli Otto c. 162. Vedi supplicare n. 1. &c.

63 Banditi come si deuino far cancellare in Camera Fiscale, altrimenti si habbino sempre per banditi. Vedi Condennati n. 29.

64 Banditi in contumacia stante lo statuto, e consuetudine, che li cōtumaci si habbino per confessi (ciò che sia di ragione comune) venendo in mano della giustizia, fatta la douuta recognizione come sopra n. 42. & 57. e con l' infrascritte considerazioni si procede all' esecuzione della sentenza, mentre che dal Principe non fussero ammessi a nuoue difese, nel qual caso benchè non si giustificassero quando gl' indizj fussero molto deboli non si esequisce la sentenza, ma si sottopongono al tormento, ouero si mitiga la pena, (anzi io ho veduto molte volte in caso che erano stati condennati con indizj molto leggieri, e remoti nel disegno, e negozio che sopra il processo della recognizione si fa a S. A. S. per l' esecuzione della sentenza, quando non sono stati ammessi a nuoue difese, farseli riseruo di 15. giorni a supplicare S. A. S. per la moderazione della pena, o grazia, e così molte volte esserli moderata dalla benignità del Principe) Cartar. *de execut. sent. cap. bannit. cap.* 1. *n.* 230. *& seq.* vedi contumaci, & il Scanat. *de Visit. Carcer. lib.* 2. §. 7. *c.* 1. *&* 2. *per tot.* Vulp *Suc.* Farinac. *de inquis. quæst.* 11. *n.* 6. *& seqq.*

65 Come si faccia detta recognizione per mezzo della lor confessione spontanea, asserendo esser li medesimi in corpo, e sostanza contenuti nella sentenza, ò negando ciò per tortura con le douute proteste senza pregiudizio della sentenza, e suo contenuto, quando anco si torturassero sopra complici, & altri delitti, ouero per testimonj [da esaminarseli in faccia constituti ne' soliti abiti fra altre persone simili per fuggire ogni sospetto di suggestione) che dichino quelli essere li medesimi in corpo, e sostanza contenuti nella sentenza, & altro con le formule di tali recognizioni, vedi per il Cartar. *d. trat. cap.* 2. *per tot.* & Scan. *d. c.* 1. *&* 2. *per tot.* Vulpin. *loc. cit. num.* 8. *&c.*

E fatta detta recognizione, non resta altro che l' esecu- 66
zione della sentenza, auanti la quale però secondo l' opinione di molti (praticata giornalmente ne' Stati di Toscana) si deue assegnare un breue termine a dire la causa, perchè non si deua esequire, potendosi allegare nullità resultanti dal medesimo processo, & altro, benchè questo non sempre si osserui nello Stato Ecclesiastico in virtù di Bolle Pontificie, che togliono ogni rimedio senza la grazia del Principe, come proua Cartar. *d. trat. cap.* 3. *per tot.*

Deue nondimeno il Giudice auanti detta esecuzione 67
considerare molte cose.

Primo, non solo la sentenza, ma tutto il processo massime sendo data da altri.

Secondo, se consti dell' innocenza del condennato.

Terzo, se dalla faccia dell' Inquisizione, ò querela si fusse più tosto douuto assoluere che condennare, ò in pena minore.

Quarto, la qualità degl' indizj sopra de' quali è fondata.

Quinto, se consti del corpo del delitto.

Sesto, se sia proceduto seruatis seruandis di modo che non vi sieno nullità.

Settimo, se siano precedute le douute citazioni, e bando secondo li statuti, ò consuetudine de' luoghi.

Ottauo, se sia data da Giudice competente, ò patisca altri difetti, ò nullità.

Nono, se per altro consti dell' iniquità, & ingiustizia della sentenza.

Decimo, se sia contro minori, pazzi, ò altri, che dalle leggi non si puniscono.

Vndecimo, sendo più condennati per il medesimo delitto, hauer quel riguardo, che di ragione si sarebbe hauuto da principio se fussero stati nelle forze della Giustizia, per trouare il vero delinquente, autore della rissa, trattato, ò premeditazione.

Duodecimo, se il condennato fusse stato contumace per dolo, ò inganno d' altri.

Decimoterzo, se sia stato capace del delitto impostogli.

Decimoquarto, se consti delle qualità aggrauanti, e sostanziali del delitto, nelle quali è fondata la sentenza, perchè quanto ad esse non basta la contumacia, che opera solo circa il fato principale.

Decimoquinto, se il contumace sia stato trattenuto da giusto impedimento.

Decimosesto, se sia stato preso per forza priuata fuor della iurisdizione, doue era bandito, e condotto nel luogo del bando.

Decimosettimo, le parole precise, ò formali della sentenza per conoscere ciò che, e quanto importino, e come, & in quanti modi si possino verificare.

Decimottauo, se il delitto fusse stato prescritto auanti la querela, ò inquisizione.

Decimonono, se si tratti di donna grauida, e trouando alcuno delli predetti, ò simili difetti, benchè il Giudice non possa assoluere, nè liberare il condennato, deue soprasedere nell' esecuzione, e renderne consapeuole il Principe, al quale s' aspetta fare la grazia, ò ammettere a nuoue difese, ò moderare la pena secondo la qualità de' casi, e delle persone, di che vedi pienamente capo per capo Cartar. *d. tratt. cap. fin. per tot. a' numeri* 463. Guazz. *def.* 35. *cap.* 22. & Scanarol. *d.* cap. 2. *num.* 6. *&c.* & amplamente il Farinac. & Vulpin. *in Suco de Inquis. quæst.* 11. *per tot.*

Quando li banditi sono in potere della Giustizia, non è dubbio che possono allegare qualsiuoglia nullità del processo, e sentenza, come proua il Franch. *decis.* 673. 174. *&* 688. Ma se questo li sia permesso mentre sono contumaci rispetto alle nullità notorie risultanti dal medesimo processo, vedi nel §. Citazioni num. 18. nell' Addizione. E che una sentenza contumaciale capitale per omicidio, *detecta veritate*, che il condennato fusse stato grauemente prouocato, sia stata circondata ex offitio, e di nuouo condennato il contumace senza essersi constituito, in cinque anni di confino a Porto Ferraio, & anco con riseruo a poter comparire, e giustificarsi, apparе a un nego-

zio

zio del Magistrato de' Sig. Otto di Balìa della Città di Firenze del mese d'Ottobre 1666. sopra un processo di Pisa contro Francesco Bruni, & altri in filza negozi num. 816. & al libro de' Statuti della Cancelleria a 216. che restò approvato da S. A. S. con farsi anco render conto al Giudice per nõ haver rappresentato l'intera verità nel disegno, che fu causa del detto errore; nessuno però si fidi troppo di questo esempio, credendo poter in contumacia ottenere simile moderazione, perchè *non omnibus datum est*, &c. vedi nel §. Citazioni num. 18. con l'Addit.

68 Banditi dello Stato di Siena, come da ciascuno si devino perseguitare, ammazzare, ò darli in potere della Giustizia, e come, e sotto quali pene notificarli, e scoprirli, vedi li bandi particolari per detto Stato delli 26. Febbrajo 1557. 27. detto 1562. & 4. Marzo 1564. & altri, &c. inf. nu. 74.

69 Banditi in pena della vita, ò Ribelli, acciò da tutti si possino fuggire, si devono in termine di otto giorni dal dì della data sentenza, ò purificata se vi fusse qualche riservo, far pubblicamente bandire ne' luoghi soliti col nome, cognome, e patria, con fare il tutto notare in piè delle sentenze, acciò da alcuno non se ne possa pretendere ignoranza, sotto pena alli Rettori, Giudici, Cavalieri, e Notai, che in ciò mancassero di scudi cento d'oro in solido un pagamento bastante. Decreto delli 29. Maggio 1568.

70 Banditi Chierici, che non possino esser ammazzati impune si è detto di sopra num. 60. ma in contrario, anzi che possino impune esser uccisi, mentre però siano stati legittimamente condennati da lor Giudice, vedi D. Carol. de Graff. *de effect. Cleric. n.* 669. *& seqq.* & il P. Stefano da Napol. *tratt. de praecip. jur. & just. par. lib.* 1. *c.* 19. *n.* 9.

71 Banditi (ciò che sia di ragione comune, vedi sopra num. 41.) stante la generalità, e strettezza de' Bandi in questi Stati, non possono essere ricettati, accompagnati, nè datoli altro ajuto, ò favore dal Padre, Fratelli, nè altri, come fu resoluto dal Magistrato degli Otto sotto di 21. Aprile 1664. sopra un processo di Barga contro Girolamo Adami, & altri in filza processi 610. num. 59. e di Negozi num. benchè quanto al Padre fusse detto degno d'essere commiserato, e stante la processura patira non molestarsi davantaggio, & il medesimo si dovrebbe dire della moglie, massime non potendo resistere alla violenza del marito; come è stato osservato in altre cause di pretese ricettazioni di banditi, vedi in questo nel §. Statuti nu. 24. & seq.

72 Banditi, che doppo il Bando non eleggono stanza, ò domicilio in luogo alcuno, ma vanno or quà, or là vagando possono come Vagabondi esser puniti da ogni Giudice, Clar. §. *fin. quaest.* 39. *num.* 6. *& seqq.* Farinac. *de Inquisit. quaest.* 7. *num.* 14. & Vulpin. *in Suco num.* 9. & 10. *fol.* 10. vedi nel §. Vagabondi nu.

73 Banditi per causa d'omicidio, commettendo nuovo omicidio volontario si hanno per Ribelli, e contro di loro hanno luogo tutte le leggi, che parlano di Ribelli, quanto alle lor persone, e beni come per deliberazione delli 22. Febrajo 1450. Quale veramente par degna di riflessione, se bene non l'ho mai vista praticare, nè credo si osservi.

74 Banditi, ò condennati dello Stato di Firenze non sono sicuri nello Stato di Siena, nè meno quelli di Siena nello Stato di Firenze, come per legge del Magistrato Supremo de' Consiglieri 5. Marzo 1565. e Rescritto di S. A. S. in filza 86. Supplicazioni fiscali nu. 14. sotto di 22. Marzo 1565.

75 Banditi acciò si ritrovino non si può lasciare passare di quà, nè di là d'Arno alcun incognito alle Barche, ne a' Navicelli, nè in altro modo dalla nave a Empoli in su verso Firenze, e sopra Firenze sotto pena della Galera, come per rescritto di S. A. S. delli 20. Maggio 1596. al libro del Signor Segretario Poli. Giurisdizione degli Otto & altro c. 187.

76 Banditi per causa d'archibusate in tutti li pregiudizj della legge delli 2. Settembre 1579. benchè in conformità della medesima non possono sperare di rimettersi, ò ribandirsi con bandi, nè in altro modo; nondimeno ammazzando, ò dando in mano della Giustiaia un'altro bandito pur per archibusate, che habbia uno, ò più bandi simili addosso, purchè non siano meno di numero di quelli, che abbia detto bandito, che ammazzerà, ò darà in mano della Giustizia l'altro, può supplicare, e giustificando tutto legittimamente sarà ribandito, e cancellato dal detto bando, ò bandi, e d'altri confini, e Galera, e pene pecuniarie, che avesse; E conseguirà in oltre tutti li premi, taglie, e facoltà di rimettere banditi, che secondo gli ordini sè li competeranno, come per Bando del Magistrato degli Otto 25. Settemb. 1585. che in questa parte deroga alla detta legge del 1579. confermandola però in tutto il restante: se bene quanto alle pene pecuniarie, come sopra si dice, non ho mai visto cancellarsi, nè intendersi graziate con Bandi.

§. BANDO.

Bando delli 7. Ottobre 1597. circa la proibizione di tagliar quercie, & altri legnami non comprende la Città, Contado, e Montagna di Pistoja, nè li luoghi, dove si estende l'ufizio de' fossi di Pisa, nè la Città, e Capitanato di Volterra, e Vicariato di Valdichiana, che hanno li suoi bandi particolari: conferma ben si la proibizione di tagliar pini domestici, e salvatici in qualsivoglia parte del Dominio, come in detto bando, &c. Del resto, vedi nel §. Legnami, e §. Tagliare per totum. 1

Bandi dello Stato Ecclesiastico, che impongono pena della morte, e confiscazione de' beni contro chi spara archibusi con offesa d'altri, s'intendono dell'offesa del corpo, e non semplicemente delle vesti, come attesta il Guaz. *def.* 29. *cap.* 2. *num.* 12. *& in tract. de pace, & tregua part.* 1. *quaest.* 52. *nu.* 4. 2

Ne' Stati però di S. A. S. ci è il Bando delli 2. Settembre 1579. che impone la medesima pena, quando si viene all'atto prossimo di scaricare, ancorchè non seguisse l'effetto, purchè non sia mero caso fortuito, di che vedi nella parola ammazzare, & archibusate nu.

Bando che impone pena della morte, & altro contro chi spara, ò tenta di sparare archibuso con animo d'offendere, non ha luogo quando ciò si facesse da uno provocato per sua legitima difesa, come attesta il Caballo *nelle sue resolut. crim. cas.* 88. *per tot.* Vedi nel §. Archibusi nu. 3

Bandi, che proibiscono conversare con banditi si devono intendere di quelli che ricettano, e fomentano, e non di quelli che semplicemente li parlassero, ò anco conversassero seco ma fuori delli Stati del Principe banniente, mentre tal conversaaione non fusse dolosa, & a mal fine, Guaz. *def.* 29. *cap.* 2. *nu.* 22. *& seq.* 4

Per quello però s'aspetta alli bandi di S. A. S. in tal materia, vedi bandiri.

Bandi, che impongono più gravi pene del jus comune sono più per terrore, che per esecuzione delle pene cominate, e però non si devono estendere, ma strettamente interpretare, e può il Giudice con qualche causa da esprimersi recedere dal suo rigore, Guaz. *def.* 29. *c.* 2. *n.* 23. 5

Ne' Stati di S. A. S. si costuma in simili casi far riservo all'Inquisito di supplicare a S. A. S. per la grazia, e moderaaione di pena, che è un'insinuarli, che il caso sia degno di compassione, ma al Principe s'aspetta farne la grazia.

Bandi contro gli Estrattori di Grascie non obbligano li forestieri, che possedessero beni in quel Territorio, che non possino trasportare alle case loro i frutti in essi raccolti, sìcome nè li lavoratori, che abitando altrove non possino trasportare a casa la lor parte, Thesaur. *decis.* 152. & Cabal. *resol. crim. cas.* 14. *per tot.* Bajard. al Claro *quaest.* 82. *stat.* 7. *num.* 84. Sperel. *decis.* 13. *num.* 21. *dove contra*. 6

Nè anco obbligano chi portasse per transito, il medesimo Cabal. *cas.* 129. *in fine*. Vedi nel §. Estrazione, nu. 20.

Che non obblighino chi portasse per uso proprio, e della famiglia sua, Sperel. *decis.* 13. *num.* 17. e benchè di consuetudine si osservi in contrario secondo il Clar. *qu.* 82 *stat.* 7. *num.* 4. tali bandi in questo caso non obbligare in coscienza dice il medesimo Sperel. *d. decis.* 13. *num.* 18. *in fin.* e più altre cose a questo proposito nella *decis.* 12. 13. 14. 35. & 94. Nè meno li contadini, che sgombrano da uno Stato all'altro, come per risoluzione de' Signori Otto dell'anno 1675. in una causa di Firenzuola

contro Francesco d' Antonio in filza negozj num. 1465. e nella mia Somma §. Bannum ubi alia plura notabilia.

7 Bandi che proibiscono la delazione d'armi non hanno luogo quando si portassero per perseguitare banditi, mentre che ciò si provi essere vero, Menoch. *de Arbitr. cas.* 374. *per tot.* Cabal. *cas.* 45. *per tot.* Farinac. *de var. & diver. quæst. quæst.* 103. *num.* 75. *&c.* vedi Armi n. 39.

Si come non hanno luogo quando uno si servisse dell' armi per sua, ò altrui legitima difesa, con pigliarle in tal caso di casa, ò bottega, ò da lato d' un' altro, Cabal. *cas.* 62. *per tot.* ma ben sì quando le portasse da sè, vedi Farinac. *de var. & divers. crim. quæst.* 108. *numer.* 68. *& seqq.*

8 Bando dello Stato di Firenze dell' anno 1556. contro Sicarj come s'intenda, e quando habbia luogo, ò no, vedi il Cabal. *cas.* 289. *per tot.* vedi Assassini, e Sicarj.

9 Bandi proibitivi di caccie, e pesche hanno luogo, ancorche chi contravenisse lo facesse con animo di regalare la preda al Principe che proibisce; non procedono però, quando la caccia si facesse d'animali feroci, come leoni, lupi, & altri nocivi, anzi in tal caso si possono anco portare l'armi proibite, come attesta il Cabal. *cas.* 253. *per tot.* Vedi però nel §. Armi n. 39.

10 Bandi, che proibiscono qualche cosa sotto certa, e determinata pena con dichiarazione [come molte volte si costuma ne' Stati di Toscana] che il tutto s' intenda in augumento, e non in diminuzione d' altre pene imposte da altri Bandi nalla medesima materia, quali si riservino in suo robore: benchè strettamente si potesseto intendere, che sia luogo a tutte le pene per tutti li detti Bandi imposte, nondimeno si osserva imporne una solamente, e la maggiore, si come quando il medesimo delitto fusse punibile di più, e diverse pene da diverse leggi imposte, sarebbe in elezione del Giudice imporre la pena, che più le paresse conveniente, come attesta il Cabal *ref. crim. cas.* 2. *n.* 5. *& seqq.* vedi §. Statuti num. 17.

Nel resto per intelligenza di simili Bandi, vedi nel §. Statuti.

E quì, per ubbidire a riveritissimi cenni dell' Illustrissimo Sig. Francesco Tempi Intimo, & Inclito Ministro appresso di S. A. S. non mai abbastanza lodato negl' atti della sua nobilissima Generosità, & Attenzione speziale della perfetta Giustizia, Carità, e Benefizio del Pubblico, devo soggiungere, ebe molti Bandi dell' Abbondanza, ò Annona promulgati in diversi tempi, e citati in più luoghi di questo Libro ne' §§. Grani, Grascie, & altrove, non sempre sono in una puntual osservanza, ma si regolano secondo le qualità de' casi, e tempi, che spesse volte diversificano secondo gl' accidenti, come de fatto si vede, che quasi ogn' anno detto ufizio dell' Abbondanza fa nuovi editti, & ordinazioni secondo fa di bisogno; e però non deve parer improprio ad alcuno, se tal volta allegando i Bandi additati in questo Libro, si vedano poi in atto praticare diversamente per le ragioni sopradette, quali cessando s' osservano puntualmente.

§. BARCO.

1 Barco Reale per la Caccia di S. A. S. è un circuito di più di trenta miglia recinto di muri attorno nelle Bandite del Poggio, e Cetreto, dentro del quale non si possono tenere, nè portare Archibusi [eccetto che per li Passaggieri, non uscendo però dalle strade maestre, & essendo scarichi, che di questo oltre al bando affisso nell' osterie devono esser avvertiti dagli osti,] e tanto meno tirare ad alcuna sorte d' animali, sotto pena quanto alla retenzione detta nella parola Archibusi num. quanto agli osti nella parola osti num. e quanto al tirare etiam senza cogliere, e agli uccelli, & animali non proibiti di scudi 200. stinche per dieci anni, perdita degli Archibusi, ò sua valuta, & arbitrio a' Cittadini; a gli altri di scudi cento, & anni 10. di Galera, e perdita come sopra. Bando delli 7. Maggio 1626. nu. 1. & seq. ad 6.

2 Barco Reale suddetto non vi si può tener, nè portar dentro lacci, e reti, e tanto meno tendere, sotto le medesime pene respettivamente degli archibusi, nè uccelli di rapina, nè cani, nè farvi buche cieche, nè balestre, frugnoli, ò altri istrumenti atti ad offendere gli animali, & uccelli, nè zagaglie, spiedi, ò altre armi in asta etiam nelle case, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, e perdita di esse, ò sua valuta, eccetto che da passaggieri di stati alieni, non uscendo però di strada: e tanto meno si possono ferire, nè pigliare animali, ò uccelli di qualsivoglia sorte sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune, perdita, & arbitrio fino alla Galera inclusivè, neguastar nidi, ò uova di fagiani, starne, coturnici, e francolini, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune per ciascuno, e ciascuna volta. E' però lecito uccellarvi alle proprie ragnaje con ragne da beccafichi, e tordi, e a' boschetti, e paretai per gli uccelli non proibiti. Bando predetto num. 6. & seq. ad 22.

Barco Reale non vi si può nè anco da' proprj Padroni tagliar boschi, nè legnami d' alcuna sorte senza licenza di S. A. S. sotto le pene ad arbitrio, eccetto che si pali da viti, con licenza del Capocaccia, ò del Segretario delle Bandite; nè vi si possono tener capre, nè caprette, sotto pena della perdita, e di lire due per ciascuna; nè estrarre ghiande, e castagne, senza licenza d'uno de' tre fattori, sotto pena della perdita, e di lire 2. per stajo, & a chi non fusse Padrone del doppio più, e tratti dua di fune a gli huomini; nè tenervi porci domestici, se non uno per podere, ò dua al più con licenza però d' uno di detti fattori, sotto pena della perdita, e di mezzo scudo per ciascuno; nè si possono guastare muri, cancelli, e cateratte, nè quelle alzare sotto le pene [oltre alla refezione del danno] che incorrono quelli che ammazzano animali con archibusi dentro detto Barco, e gli abitanti delle case destinate per guardie tenendo di mano incorrono in pena della Galera a vita, Bando predetto n. 22. & seq. ad 30. 3

Barco Reale non vi si può lavorare intorno alle mura a braccia quattro, tanto per dentro, che fuori sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune. Chi abita nelle case destinate, devono notificare tutte le transgressioni sotto pena dell' arbitrio, e li maggiori d'anni 16. si devono condennare nelle pene ordinarie; li minori, e maggiori di 12. anni in pene straordinarie: e quanto alle pecuniarie è tenuto il padre per tutti li suoi descendenti non emancipati: e trovandosi armi, ò altre robe proibite, ò animali, ò uccelli vivi, ò morti in casa d' alcuno, si presumono di quelli, che sono sottoposti al foro, e capaci delle pene, e non d' altri privilegiati, ò incapaci che abitassero nella medesima casa, e per cattura di ciascun trasgressore si paga scudi 5. come si applichino le pene, che prove faccino le Guardie, & altri denunciatori, a chi s' aspetti la cognizione, & altro, vedi in detto Bando dal n. 30. fino al fine. 4

Barco Reale, chi sarà stato condennato per haver delinquito in quello, in che pregiudizj si trovi, vedi Delinquenti nu. 2. & il Bando delli 5. Giugno 1680. 5

Come si punischino quelli, che faranno danno col tagliare, ò in altro modo, nel Barco Reale, quelli che compreranno li legnami, ò in altri modi li terranno di mano, & altro, vedi il Bando sopra ciò dell' anno 1692.

§. BARGELLI.

Bargelli, birri, & altri esecutori, che mercede devino havere delle catture fatte, per debiti publici, ò privati, vedi Cavallari n. e birri. 1

§. BARULLI.

Barulli, come non possino comprare grasca di qualsivoglia sorte avanti il suono della Campana, nè doppo per le strade. Vedi Grasce num. 1

Barulli di grani, e biade, devono ogn' anno per tutto il mese di Luglio, farsi descrivere all' Abbondanza di Firenze, e dar in nota i lor magazzini, con farsi segnare un quadernuccio, dove giornalmente scrivano quello che compreranno, nè possono provvedersi mai, che per più di quindici giorni; devono scaricare sempre alla Piazza, e non vendendo, riporre ne' magazzini; non possono comprare dentro le 12. miglia vicino alla Città di 2

tà di Firenze, e devono essi abitare fuori dell'otto, non possono rivendere dove comprano, ma almeno lontano tre miglia verso Firenze, e devono per se stessi, non per mezzo di garzoni, vetturali, ò altri far la condotta, eccetto che possono mandare il padre, fratelli, ò altri parenti, che vivano insieme, & a comune, e non altrimenti sotto le pene dell'incette, di che vedi incette n. & il Bando delli 27. Agosto 1628. e 15. Settembre 1649.

Vedi Sensali.

3 Barulli da grano sono al tutto proibiti nella Città, e dominio di Firenze, sotto le pene a loro, & a chi li presterà ajuto, consiglio, ò favore imposte, e da imporsi contro gl'incettatori, e di più dell'arbitrio in pene corporali di frusta, asino, e fino alla Galera inclusivè, & in altre pecuniarie fino alla confiscazione de'beni inclusivè; possono però osservando gli ordini, comprare, e rivendere l'altre biade, si come quegli che raccogliono grano possono condurlo, ò mandarlo verso Firenze per venderlo, e li Fornai, e Farinajoli possono prouuedersi per le loro botteghe fuor della Città, e li Farinajoli lontano miglia sedici, e fuori della Podesteria d'Empoli sotto le predette pene, di che, & altro, vedi il Bando delli 31. Luglio 1593. Che li Farinajoli si possono prouuedere anco dentro le 16. miglia non ostante detto Bando, vedi altro Bando delli 28. Settembre 1633. se bene questa facoltà resta poi sospesa, e ridotto il tutto all'osservanza del detto Bando del 1593. per altro Bando delli 7. Maggio 1635.

4 La suddetta legge del 1593. quanto a'Barulli fu sospesa a beneplacito di S. A. S. per Bando delli 17. Agosto 1628. con concederli facultà di comprare liberamente per condurre verso Firenze con li quadernucci dell' Abbondanza, e vedi altro Bando delli 9. Agosto 1636. n. 13. & un Negozio del Provveditore dell'Abbondanza sotto di 4. Giugno 1639. in filza di quel tempo num. 3. dove si dichiara come, e con quali condizioni siano tolerati li Barulli, in conformità del detto di sopra nu. 2.

§. BASTONI.

1 Bastoni, come siano proibiti in Firenze, & a tre miglia attorno, vedi Armi n. 7. e la legge Generale dell'Armi 23. Novembre 1623. n. 27.

2 Bastoni ferrati, il cui ferro passi un'ottavo di braccio, come siano proibiti anco a chi ha facultà portarsi alle Chiese, Mercati, Balli, & altrove, vedi Armi n. e legge Generale suddetta num. 26 num. 86. & i Capitoli
3 militari delli 29. Aprile 1646. cap. 2. n. 2.

Bastoni maggiori di tre braccia di lunghezza, e di grossezza atti a far offesa notabile, ad arbitrio di chi haverà a giudicare non si possono portare nè anco dalli descritti alle Chiese, mercati, feste, ò balli, sotto pena a chi havesse facultà d'armi di scudi dieci, e tratti dua di fune, & a chi non havesse tal facultà d'armi di scudi venti, e tratti tre di fune, eccettuati quelli che in detti mercati conducessero bovi, ò bufali, a' quali è permesso portare il solito pungolo stando appresso dette bestie, e nelle Cacce la pertica da cacciatori. Legge Generale dell' armi suddetta nu. 27. vedi Armi n.

4 Bastoni ferrati di qualsivoglia lunghezza d'asta, li di cui ferri passino la misura d'un'ottavo di braccio Fiorentino, sono proibiti a'Cittadini Fiorentini tenersi in casa, ò portarsi per viaggio etiam nelle ville, fuor dell'otto miglia sotto pena di scudi venti d'oro, della perdita, ò valuta di essi bastoni, e dell'arbitrio, e sono tenuti li Padri per i Figliuoli, & i Padroni per li Servitori, e Famigliari, non eccedendo però detta misura di ferro li sono permessi. Bando delli 23. Gennajo 1614.

5 Bastoni ferrati, che si comprendono come specie sotto nome d'armi in asta. Vedi armi n. 44. & n. 13.

§. BECCAI.

1 Beccai ciò che debbano osservare circa il macellare vacche, e da chi devano haver licenza. Vedi vacche.

2 Beccai di Firenze non possono macellare vitelle, ò vitelli che tenghino lattaroli dalla Pasqua di Resurrezione fino alla Pasqua dello Spirito S. ma solo da quel tempo in là fino a tutto Carnevale, come fu provisto per anni cinque con facultà di poi agli Ufiziali di Grascia di dar licenza d'anticipare detto tempo. Bando delli 12. Maggio 1559. e delli 29. Gennajo 1560. dove così vien disposto senza limitazione di tempo. E li vitelli che hanno mosso li devono vendere al prezzo del Bue. Bando della Grascia 29. Gennajo 1560.

E circa il non macellare vitelli, ò vitelle aggiugni altro Bando delli 12. Giugno 1596. inf. n. 11.

Beccai possono cominciare a macellare porci a mezzo Settembre, & in S. Geminiano per la fiera di S. Agostino, ne possono macellare fino a 40. & in Prato pur per la lor fiera di Settembre fino in cento. Bandi suddetti 1559. e 1560. 3

Beccai dove, e con che ordine possino, e devano tenere li Castrati, per uso delle lor botteghe, vedi Castrati. 4

Beccai non possono comprare bestie per rivendere ad altri, ma solo alle lor botteghe, se pur non fussero compre fuori di stato, o dalle 30. miglia in là, e non possono ammazzare per le strade, ma negli ammazzatoi, pena lire 10. saluo che agnelli, capretti, e saluaggiumi: e quali bestie non si possino tenere nella Città, & altri ordini da osservarsi dalli Beccai nel vendere la carne, e lor pene contraffacendo, vedi nella Riforma, e Bando delli 29. Gennajo 1560. 5

Beccai di Firenze, e dentro alle due miglia devono sodare alla Grascia con Mallevadori per scudi 50. d'oro di pagare i bestiami, che compreranno per macellare, e per scudi 25. di tenere la bottega fornita tutto l'anno, e di più come gli altri Artieri, pagando per ciascun soldo, soldi 15. Bando, e Riforma suddetta vers. Beccai, &c. e Bando 24. Marzo 1624. 6

Beccai di Firenze, scannato, c' havranno, e sventrate le bestie devono subito portare con bigoncioni coperti, tutte le immondizie in Arno nel luogo ordinato, sotto pena di scudi tre, e tratti dua di fune, & alla pecuniaria è tenuto il maestro per il garzone, e sotto le medesime pene non si possono votare le budella, per far corde da liuti, ò altro dentro la Città, ma fuori in Arno, nè si possono macerare, ò dar a macerare bachi, ò bozzoli di seta, che rimangono nel fondo delle Caldaje, ma il tutto con l'acqua medesima che resta si deve portare in Arno, ò fuori della Città, sotto pena di scudi dua d'oro, e per le donne è tenuto il capo di casa, d'applicarsi in tutti li detti casi la metà al notificatore, e l'altra metà all' ufizio della Sanità. Provisione delli 30. Giugno 1616. vedi Letti n. 3. 7

Beccai fuor di Firenze, dove veglia la Gabella della Carne sono tenuti notare al lor quadernuccio tutta la carne porcina, che vendono per salare, etiam che fusse una gota, ò pezzo solo, si come sono tenuti far il medesimo li bottegai, che si servono di detta carne per far salami, ò altro. Bando delli 21. Novembre 1691. vedi porci. 8

E circa il notare la carne alli Quadernucci, vedi altro Bando delli 9 Novembre 1559

Beccai di Firenze devon tenere un quadernuccio, & in quello far descrivere dalli Cassieri delle porte, tutte le bestie che sgabellano in cambio di scrivere la compra da per loro, come sono tenuti li Beccai di fuora; e detti Cassieri devono far tal descrizione, sotto pena a chi mancherà di scudi dieci, e tratti dua di fune; non possono accomodare ad altri detti quadernucci, sotto la medesima pena, & altro, come per la Provisione sopra l'una, l'altra gabella della macina, e carne delli 6. Aprile 1568. & altre Provisioni in tal materia, &c. 9

Beccai, e lor garzoni nel vendere la carne, devono dire al compratore il peso di essa, e quello che vale, come per Bando delli 15. Gennajo 1584. 10

Beccai del Dominio Fiorentino (eccettuata l'Unigiana, e la Città di Firenze a' debiti tempi) non possono macellare vitelli, ne vitelle senza licenza del Magistrato della Grascia, nè anco bovi dalla Pasqua di Resurrezione fino a tutti i Santi, qual licenza non la possono dare i Rettori, nè lor ministri, sotto pena, tanto ad essi, che alli Beccai, di scudi 10. d'oro per bestia, salvo che ne' casi fortuiti, ò di bestie che veramente fussero condotte da'Stati alieni per prima compra, purchè il tutto segua senza fraude di questa legge, altrimenti sa- 11

riano anco tenuti di falſo, e di dette beſtie traripate, e foreſtieri, ſe ne deue tener conto ad un quadernuccio con notarui la fede del caſo ſeguito, e le bullette da preſentarſi poi al Magiſtrato della Graſcia, e la cognizione in Firenze s' aſpetta alla Graſcia, Abbondanza, e Conſeruadori di legge, e fuori alli Rettori, d' applicarſi un terzo a chi condanna, e mette ad entrata, un terzo all' inventore, & il reſto al Fiſco, vedi il Bando 12. Giugno 1596.

12 Beccai, & altri che macellano carne, come ſiano tenuti rimettere alla Gabella della carne denari cinque per libra, vedi la deliberazione delli 13. Settembre 1561.

Della vendita de' macelli in alcuni luoghi, della Taſſa de' cinque denari, & altro, Prouiſione delli 7. Maggio 1566.

13 Beccai, e Pizzicagnoli non poſſono ne' luoghi doue ſi paga la gabella della carne, far compagnia inſieme, ſotto pena di ſcudi dieci, e tratti dua di fune per ciaſcuno. Bando 24. Settembre 1566.

14 Beccai, che non poſſino vendere frattaglie, cioè interiora, ò altro di beſtie non macellate da loro, nè beſtie morte da sè, & altro, vedi §. Carne n.

Come li Beccai ſiano tenuti far il loro eſercizio fedelmente ſenza frande, non vendere una ſorte di carne per un' altra ſotto pena di lire 30. per la prima volta, per la ſeconda lire 60. e per la terza, & altre volte nel medeſimo, e più dell' arbitrio; dar il giuſto peſo, e vendere per il prezzo, che le ſarà dato dagli Vffiziali di Graſcia, tener la ſtadera con la bilancia giuſta, ſotto pena in detti caſi per la prima volta di lire 10. per la ſeconda lire 5. & otto giorni la bottega ſerrata, e per la terza, & altre volte le medeſime pene, e più dell' arbitrio; deuono anco tenere attaccata al deſco la nota de' prezzi ſotto pena di lire 5. & altro, come nel Bando, e Riforma della Graſcia 29. Gennaio 1560. §. E che i Beccai.

§. BECCHINI.

1 Becchini, e balitori dentro la Città ſono tenuti nel termine di tre giorni, far rapporto al Magiſtrato de' Pupilli di tutte quelle perſone, che alla lor morte laſciano pupilli, ò minori, ſotto pena di lire 50. Riforma de' Pupilli 23. Febbr. 1638. §. In oltre; e nella ſpartizione degli obblighi c. a. e nell' ordinazioni dell 15. Decembre 1638. nu. 6.

§. BENI.

1 Beni, che ſi hanno dal Fiſco, con obbligo di rilaſciargli al medeſimo, doppo la morte, ò altra condizione, denono dal Magiſtrato della Parte eſſere regiſtrati in due libri, da tenerſene uno dal Proueditore, l'altro dal Fiſcale, di modo che ſiano copia, e riſcontro l' uno dell' altro; e ſotto qual pena, con che emolumenti, & altro vedi l' ordinazione ſopra i beni de' banditi, e ribelli, e loro Creditori delli 28. Settembre 1555. §. Item auuertendo, &c.

2 Beni de' delinquenti non ſi poſſono occultare, tramutare, nè preſtare il nome, dar aiuto, ò fauore per occultarli, tramutarli, ò difenderli dal Fiſco, ſotto pena del doppio, e di ſcudi 50 d' oro. nelle quali incorre anco chi aueſſe, ò teneſſe in caſa roba alcuna, e non la denonciaſſe fra un meſe. Leg. dell' Vnione de' Magiſtrati de' Capitani di Parte, e Vfiziali de' Fiumi delli 18. Settemb. 1549. §. E di più, &c.

3 Beni de' delinquenti non compreſi negl' Inuentarj, nè all' eſtimo, nè in altre ſcritture, di modo che non ſiano più peruenuti a notizia, chi li denunzierà al Fiſco doppo ſeguite le ſentenze, e tutte le diligenze del Fiſco, ne guadagna il quarto di quella rata, che per cauſa ſua rimarrà al netto in detto Fiſco, ancorchè fuſſe il medeſimo Magiſtrato de' Capitani di Parte, ò alcuno di eſſi, che per ſua induſtria, e diligenza faceſſe queſto ritrouo da darſeli, ò in beni, ò in denari, come meglio parerà all' Auditor Fiſcale. Legge predetta dell' unione, §. che ſe paſſato, &c.

4 Beni immobili, come non ſi poſſino vendere, nè donare a' foreſtieri, e quello, che s' oſſerui, vedi §. foreſtieri, e §. donne.

5 Beni non traſportati alla decima, ò eſtimo dell' acquirente, come reſtino obbligati a' debiti del venditore, vedi il bando delle Decime Ducali dell' anno 1532. inf. n. 12.

E come ſi devino a decimare li beni acquiſtati da' ſecolari, e da Eccleſiaſtici, cioè da Eccleſiaſtici peruenuti in ſecolari, gli appigionati, ò per uſo proprio, non ſi poſſino accattare da altri per godere i benefizj della Città, & altro, vedi per più leggi, ordini, e bandi delle Decime ſuddette ſopra tali materie, &c. e l'iſtruzione del Magiſtrato de' Nove dell' anno 1635. num.

6 Beni quali ſi comprendano nelle conſiſcazioni, ò no, vedi Confiſcazioni, & amplamente il Peregr. *de. jur. fiſ. lib. 5. tit. 1. nu. 52. & ſeqq. per. tot.*

7 Beni del Padre, ò Fratello ammazzato dal figliuolo, ò fratello, ſe l'ucciſore era ſolo in grado di ſucceſſione s'appartengono in tutto al Fiſco; e ſe vi erano altri nel medeſimo grado per la rata ſolamente, che aſpettava all' ucciſore, di che vedi il Caballo *reſolut. crim. caſ. 10. per tot.*

8 Che li beni paſſino nel Fiſco con tutti li ſuoi peſi, & aggravi, vedi l' Altogrado *conſ. 95. nu. 1. & ſeqq. lib. 1.*

9 Beni alienati da un' eretico occulto, e di poi ſcoperto, e condennato, ſi poſſono per il Fiſco revocare, e vendicare da qualſivoglia poſſeſſore, vedi il Cabal. *caſ. 295. per. tot.* E quando generalmente li beni ſi poſſino dire alienati in fraude del Fiſco, vedi il Menoch. *lib. 3. præſump. 124 per tot.*

10 Beni de' delinquenti, come ſubito s' acquiſtino al Fiſco inſieme con li frutti ſenza altra apprenſione quanto al dominio, ma non già quanto al poſſeſſo, vedi il Grat. *diſcep. 309. n. 5. &c.* vedi il Fiſco *n. 6. &c.* Peregr. *de jur. fiſ. lib. 5. tit. 1. nu. 52. & nu. 174.*

11 Beni fideicommiſſarj, quando devino rimanere appreſſo del Fiſco durante la vita del condennato, vedi Banditi n. 45. & inf. n. 16.

12 Beni ſtabili venduti, ò alienati ſi devono in termine di due meſi dal dì del contratto traſportare all' eſtimo dell' acquirente, o poſſidente, con cancellarli da quello de' poſſeſſori paſſati, ſotto pena reſpettivamente della ſomma, che importerà il pagamento de' dazj decorſi ſopra detti beni nelli tre anni precedenti, d' applicarſi un terzo al notificatore, un terzo al comune, & il reſto al Magiſtrato de' Nove, & altre maggiori ad arbitrio di detto Magiſtrato.

Et in oltre, che tali beni reſtino obbligati a tutti gli obblighi, e debiti, che ſi faceſſero da quei tali, ſotto la cui poſta, ò de' ſuoi antenati ſi trovaſſero acceſi, finchè non reſtino cancellati: e li Rappreſentanti de' Comuni, Cancellieri, e Camarlinghi ſono tenuti invigilare l' oſſervanza, facendo pubblicare ogn' anno queſto bando, & altre diligenze opportune, ſotto pena per ogni mancanza di ſcudi 50. d'applicarſi, come ſopra, & arbitrio di detto Magiſtrato, come per Bando del 1635. & altri Bandi antecedenti delli 4. Luglio 1582. e dell' anno 1593.

13 Beni immobili s'intendono non ſolo le terre, ma anco le caſe, botteghe, mulini, fornace, gualchiere, e ſimili edifizj, e tutti quelli delle Città, e Contado di Firenze, ſi devono notificare alle Decime Ducali, e traſportare ſotto la poſta, e nome di chi ne tira il frutto, ancorchè perveniſſero da perſone Eccleſiaſtiche, ò altri eſenzionati: nè ſi poſſono accattare, o impreſtare: e ſono anco obbligati li Sindaci a dare tali notizie, & altro, come per Bando delli 5. Febbrajo 1494. 16. Marzo 1536. 15. Novembre 1559. e 1561. 28. Aprile 1576. 8. Luglio 1614. E tali beni erano anco ſottopoſti ad un'altra Decima d'arbitrio, la quale fu eſtinta per Bando delli 5. Maggio 1554. e moto proprio delli 9. Settembre 1561.

14 Beni de' delinquenti ſubito commeſſo il delitto, ò altra traſgreſſione, s'intendano ipſo jure obbligati, & ipotecati al Fiſco per tutte le pene pecuniarie, e multe in che ſaranno condennati, ſenza pregiudizio però delli Creditori anteriori del delinquente, quali ancorchè non fuſſero inſtrumentarj pubblici, nè ipotecarj, ſi deuono preferire al Fiſco in queſta parte, come per Prouiſione delli 5. Marzo 1565. vedi il Fiſco n. 6. & n. 7.

15 Beni, come per le grauezze, ò decima ſiano ſempre tributarj del Comune di Firenze, e paſſino in qualſivoglia con queſto carico, di modo che ne poſſa eſſer granato. Vedi §. Donne num. 28. & il Decreto del Magiſtrato de'

de' Consiglieri sotto dì 8. e 12. Agosto 1550. & alli Statuti della Decima lib. 4. Rub. 20. & al libro di leggi del detto ufizio a 229.

La cautela di rendere, e fare tutti li beni tributarj al comune, per farli passare come già affetti di questo obbligo in qualsiuoglia persona, ó luogo con questo suo carico di pagare le grauezze al comune, fu del Bart. *in l. rescriptos §. fin. ff. de mun. & honor.* e praticata da Paol. de Castr. *nella compilazione de' Statuti Fiorentini*, come egli medesimo dice nella *l. rei annonariæ num. 6. C. fine cens. vel reliq. fund. comp. non poss.* viene reprouata per quello riguarda l' interesse degli Ecclesiastici dal Sperel. *decis. 35. num. 33. & decis. 36. num. 24. & decis. 121. n. 134.* affermando che li beni non ostante simili cautele non passino con li suoi pesi negli Ecclesiastici, mentre non si trattasse di pesi meramente reali, certi, perpetui, & inuariabili, perchè questi passano anco negli Ecclesiastici secondo la magistrale decisione della Rota Romana *in Alben. Gabellæ, seu onerum* 28. *Iunii* 1630. *coram Merlino*, e dichiara quali siano li pesi mere reali, quali personali, e quali misti. Se bene seclusa l' autorità della Rota non mancano altri graui Autori, che validamente prouano in molti altri casi passare li beni con li suoi pesi anco negli Ecclesiastici, come si può vedere dal Duen. *reg.* 100. *per tot.* Maccahr. *cons.* 40 *per tot.* Pacif. de Saluian. *inspect.* 3. *cap.* 4. *an.* 525. & altri, ma particolarmente Ansald. *nel tratt. de Iurisdict. part.* 5. *tit.* 3. *c.* 3. *per tot.* doue ex professo impugna, e contradice allo Sperello ne' luoghi citati, e nella *decis.* 37. mentre vuole, che nè meno per immemorabile consuetudine si possino collettare li beni degli Ecclesiastici; Se bene poi il medesimo Sperello nella nuoua impressione delle sue decisioni dell' anno 1666. alla *dec.* 182. reassumendo l'obiezzioni fattegli dall'Ansaldo *nel d. tratt. loc. cit.* acerimamente le ribatte, e sostiene la sua opinione.

Ma la verità è, che nel Dominio Fiorentino sia in vigore di consuetudine approuata etiam, ó di priuilegio Pontificio, come si può credere, & io mi ricordo hauerne letto la copia, tutti li beni, che dall' anno 1516. in quà sono passati, e passano nelle Chiese, ó persone Ecclesiastiche, si collettano indifferentemente, come gli altri de' secolari, tanto per le granezze reali, che miste, ó personali, attesta l' Ansald. *loc. cit. num.* 207. *& seqq.* e lo posso attestare anch' io di modo che in oggi più non se ne dubita, ciò che lo Sperel. *d. decis.* 182. *num.* 56. dica procedere di fatto, perchè può procedere anco di ragione, in vigore della suddetta cautela del Bartolo, della consuetudine approuata con la scienza, e tolleranza, e molto più per priuilegio Pontificio, quale si proua ancora per fama, uso, e quasi possesso antico, Fagundez. *de præcep. Eccl. tract.* 1 *lib.* 3. *cap.* 6. *numer.* 17. Ripol. *tract. de Regular. cap.* 11. *n.* 14. Rot. *part.* 10. *recent. dec.* 158. *cap.* 270. *per tot.* di che più appieno ho scritto nella mia Somma latina nel §. *Clerici num.* 45. *e §. Coloni n.* 11. *&c.*

16 Beni liuellarj, & emfiteutici de' banditi s' incorporano dal Fisco perdurante la lor vita naturale, con pagare alle Chiese, e luoghi pii Padroni diretti il liuello conforme l' inuestiture; e doppo la morte de' banditi tornano a quelli, che sono chiamati, secondo l' uso, & osseruanza antica del Fisco giuridicamente fondata, non ostante il parere d' alcuni in contrario, come per rescritto di S. A. S. dell' anno 1585. & ampla deliberazione dell' Auditor Fiscale al libro de' Banditi de' SS. Capitani di Parte 293. & de jure comuni, vedi Sord. *dec.* 254. *per totum*, Peregr. *de iur. fisc. lib.* 5. *tit.* 1. *numer.* 68. *e* 231. Gratian. *discept.* 481. *n.* 61. *& seqq. & discept.* 533. *n.* 38. *& seqq.* Magon. *decis. Luc.* 12. *numer.* 8. vedi nel §. Banditi num. 45.

17 Beni del Pubblico non si possono occupare senza licenza sotto pena di lire 25. secondo una legge antica della Parte; e si deuono notificare sotto pena di cadere da ogni sua ragione, come per negozio dell'anno 1578. al libro de' Bandi della Parte a 48. 76. e 50.

18 Beni del Pubblico come ripe, carbonaie, & altri si come non si possono alienare, nè da alcuno acquistare senza espresso consenso del Principe, così anco non si possono prescriuere per tempo alcuno benchè immemorabile, e posseduti quietamēte, come per lettera delli 16. Giug. 1580. per ordine di S. A. S. al detto libro ne' Bādi della Parte a 51.

Questo però [secluso l'ordine del Principe, che ha forza di legge] patirebbe qualche difficultà de iure comuni: *Nè dominia rerum diù sint in incerto.*

Beni Stabili de' pupilli con quali solennità si deuino alienare, vedi §. Pupilli num. 19

Beni priuati, e patrimoniali del Principe godono tutti li medesimi priuilegi de' beni del Comune, Camera, ò Fisco, vedi nel §. Debitori n. 20

Beni di qualsiuoglia Pubblico, & Vniuersità come non si possino vendere, nè in altri modi alienare senza precedente licenza del Gonfaloniere, e Priori della Città di Firenze, & in oggi di S. A. S. sotto pena di fiorini cento larghi, & altro, vedi una Prouuisione dell' anno 1466. Maggio alle Reformagioni a 43. 21

E come non si possino allogare per lungo tempo, ò in altro modo contrattare senza licenza, & approuazione, vedi la Riforma delli Cinque del Contado dell' anno 1551. alle Riformagioni num. 28. e l' instruzione vegliante in oggi del Magistrato delli SS. Noue Conseruadori della iurisdizione, e Dominio Fiorentino dell' anno 1635.

§. BENSERVITI.

Benseruiti che si fanno dalle Comunità a' Rettori di Giustizia, quello deuino contenere circa li ministri, vedi Rettori n. 1

§. BESTEMMIA.

Bestemmia verso Dio, la Vergine, ò Santi, si punisce tanto ne' maschi, che nelle femmine per la prima volta in lire 200. e perforazione della lingua, e priuazione degli ufizj per sei mesi, dal dì della sentenza; la seconda volta in lire 300. amputazione della lingua, e priuazione di tutti gli ufizj per un'anno; la terza, e la quarta volta doppo le dette dichiarazioni in lire 500. e scopa, su l' asino per i luoghi pubblici, e consueti con perforazione della lingua, & anni dua di Galera. E quelli, che auanti alcuna di dette condennazioni, ò dopo auessero fatto abito nella bestemmia, ò usassero bestemmie enormi, e notabili con detti, ò fatti contro Figure, ò Immagini di Dio, Vergine, ò Santi, possono esser condennati in quelle maggiori pene sino alla morte inclusiuè, che parrà al retto arbitrio del Giudice, e Giudici s' intendono tutti li Magistrati, e Rettori, che hanno mero, e misto imperio seruata la preuenzione. Bando sopra la Bestemmia delli 8. Luglio 1542. Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 38. ma preuale detto Bando come posteriore. 1

E di detto Bando, e sue pene fa menzione il Cabal. *nelle sue resol. cas.* 296. *n.* 32. *& seqq.*

E che sia di comun foro, e si possa punire dal Giudice Laico, & Ecclesiastico, Clar. §. *Blasphemia vers. hoc crimen, &c.* ma l' Ereticale s' aspetta al foro della Santa Inquisizione, come ho detto nel §. Eretici num. 4. e vedi Tondut. *de prævent. part.* 2 *c.* 27. *n* 12. *& cap.* 28. *n* 6.

Bestemmia è il più enorme, e graue delitto, che si possa commettere per risultare in dispregio dell' infinita Bontà di Dio, sua Madre, e Santi, da' quali si riceuono tanti continui benefizj, Cabal. *resol. crim. cas.* 296. *nu.* 38. *&c.* P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 200. *§.* 11. *&c.* Scanarol. *de Visitat. Carcerat. lib.* 1. *§.* 13. *cap.* 1. *per totum*, Farinac. & Vulpin. *in Suco quæst* 20. *numer.* 1. *& seqq.* 2

Bestemmia come si punisca conforme a varie constituzioni di più luoghi, Concilio Lateranense, e di ragione ciuile, e Pontificia, ò Canonica, vedi il Menoch. *de arbitr. cas* 375. *num.* 23. *& seqq.* doue asserisce che si punisca ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de' casi, luoghi, e persone; e che quando è atroce, ò si tratta di bestemmiatore abituato la pena si estenda fino alla morte, si come anco dalle leggi Imperiali è imposta tal pena della morte: chi si possa dir' abituato, & altro, vedi per il Menoch. *nel citato luogo*, & Farin. & Vulpin. *loc. sop. cit.* 3

Che de iure si punisca con la pena della morte naturale, e come si osserui di consuetudine, vedi anco il P. Manara *nel luogo supra citato*, & il Clar. *nel §. Blasphemia,*

vers. Sed. quaero, *&c.* Scanarol. *loc. supracitat. per totum*, Vulpin. & Farinac. *loc. cit.*

4 Bestemmiatore che babbia confessato il peccato in foro penitenziale, & ottenutane l'assoluzione non s'intende assoluto nel foro temporale, ma può non ostante essere punito anco della pena temporale, Menoch. *de arbitr. cas. 375. in fine*, *& cas. 539. n. 35.*

5 Bestemmia dieesi ogn' ingiuria, ò maldicenza contro Dio, ò Santi, & ogni volta che si detrae qualche attributo alla Diuinità, ò se gli attribuisce quello che non le conuiene, ò in altro modo si trasparla di Dio, della Santissima Vergine, ò Santi, ò si ricordano con disprezzo i lor membri pudendi, di che vedi più esempi riferiti dal Claro §. *Blasphemia in prin.* Boss. *tit. de inquisitione n. 121.* Silvestro *in Summa verb. Blasphemia qu. 1.* S. Thom. 2. 2. *quaest. 13. art. 1.* Menoch. *de arbitr. cas. 375. n. 33. & seqq.* Cabal. *resol. crim. cas. 296. per totum*, P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interr. 200. §. 11. fol. 319* Decian. *tract. crim. lib 6. c. 2.* Farinac. *de delict. & poen. quaest. 20.* & Vulp. *in Suco d. quaest. 20. n. 2. & seqq.*

6 Bestemmia non si reputa il dire al Corpo, ò Sangue di Dio, ò al Corpo di Cristo, quando tali parole si proferiscono da persona idiota, che non sa distinguer le persone della Santissima Trinità, si deue nondimeno per l'irreuerenza di tal parlare punire con pena straordinaria, si come si deue punire con la pena ordinaria, e come bestemmia se fussero proferire da persona scientifica, che volesse attribnire il Corpo, ò Sangue a Dio come eterno Padre, distinguendolo da Dio creato, e Cristo nato dalla Beatissima Vergine, Cabal. *resol. crim. d. cas. 296. per tot.* & P. Manara *d. Interr. 200. §. 11.* Farinac. *d. quaest. 20. ampl. 8. n. 22. & seqq. si punisce in 3200.* Cabal. *loc. cit.*

7 Bestemmia si commette non solo con le parole, ma anco con fatti da quelli che per disprezzo lacerano, feriscono, ò in altro modo sporcano, ò deturpano l'Immagini, ò Croce del nostro Saluatore, ò della Beatissima Vergine, ò d'altri Santi, e si punisce ad arbitrio del Giudice anco con la pena dell'ultimo supplicio, secondo le qualità de' fatti, e delle persone, Menocb. *de Arbitr. cas. 376. per tot.* P. Manara *loc. sup. cit. §. 12. fol. 321.* Scanar. *d. tract. §. 13. c. 2. n. 5. & seqq.* Vulpin *in Suco*, Farinac. *d. quaest. 29. n. 8.* Franc. *dec. 504. per tot.*

§. BESTIE, O' BESTIAMI.

1 Bestie, che si macellano dentro la Città di Firenze, che tassa se ne deua pagare, vedi il Bando delli 4. Marzo 1594. E che non si possa comprare bestiame della Grascia senza licenza. Bando 15. Ott. 1621. 1627. e 1629.

2 Bestie da carne nõ si potere estrarre dalli Stati di S. A. S. vedi nel §. Grascie, e §. Estrazione, & ordine della Grascia delli 3. Marzo 1555. & 11. Maggio 1504.

3 Bestie morte, nè intere, nè in pezzi, non si potere introdurre nella Città di Firenze senza licenza della Grascia, vedi nel §. Carne n.

4 Bestie che si tengono a soccio, non si poter vendere senza licenza del Padrone, vedi nel §. Lauoratori n.

5 Bestie vendute non si può riseruare il Dominio al venditore, se non contro il primo compratore, e se più se ne riseruasse, non gli può esser tenuta ragione contro altri, che contro detto primo compratore, come al Statuto della Mercanzia lib. 2. Rubr. 8. vers. E se nelle bestie &c. e la legge circa il dominio delle bestie del dì Decembre 1410.

6 Bestiami tanto caprini, vaccini, che pecorini si deuono tener lontano da' boschi tagliati per certo tempo, vedi selue n.

7 Bestiami da lauoro, che si conducono dalli Stati alieni, come, e per quali difetti possono essere restituiti, vedi boui nu.

8 Bestiami d'ogni sorte, grossi, ò minuti, che alcuno tenesse in soccida, ò in altro modo sopra possessioni altrui, non possono essere grauati per qualsiuoglia debito del Padrone della possessione anco col comune di Firenze, purchè di tal soccida apparisca per pubblico instrumento in forma valida; ma trouandosi fraude in prestare il nome, ò in altro modo, chi ciò facesse incorre in pena della valuta de' bestiami, e di fiorini 50. d'oro, & in altretanta somma il Padrone della Possessione; e Cognitori di tali fraudi sono gli Vfiziali della Grascia, e Conseruadori di legge, salua la preuenzione, Bando delli 12. Maggio 1559. §. Item considerato &c. e delli 29. Gennaio 1560. in princ. &c.

9 Bestiami minuti come non si possano da alcuno tenere intorno a Firenze in certi luoghi, se non dalli Beccai, e Spedali, vedi Castrati.

Et il medesimo intorno la Città di Pisa a miglia quattro sotto pena di lire 2. per bestia, come per Rescritto di S. A. S. 17. Maggio 1624.

10 Bestiami da lauoro fra le 30. miglia non si possono comprare per riuendere, se prima non si saranno tenuti giorni 50. sotto pena di scudi 25. e perdita di essi, e si possono comprare da ciascun Mercante dalli 15. Ottobre a tutto Gennaio: e chi li comprasse dalle 30. miglia in là può riuenderli, e non è tenuto se non delli tre difetti detti nella parola Boui n. Bando delli 29. Gennaio 1560. doue si contengono molt'altre cose circa il macellare tali bestie, & altro, &c. Di che vedi anco il Bando delli 23. Giugno 1565. che comprende tutto il Dominio.

11 Bestiame vaccino sgabellato per pastura non può seruire per lauorare, nè si può estrarre dal Contado di Firenze per altri luoghi del dominio, si come nè da' quattro Vicariati, S. Gio: Scarperia, Certaldo, e S. Miniato per altri luoghi del Contado, sotto pena in tutti li casi della perdita di esso; nè si può mettere bestiame a pasturare nel contado di Firenze per volerlo poi ritrarre, perchè doppo dieci giorni diuiene grascia di quello. Sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. vedi Estrazione nu.

12 Bestiami Casalinghi, ò anco condotti di Maremma come si possino pascere nella Montagna alta, e bassa di Pistoia, nelle pasture, e prouenti d'ogni sorte, ne' loro respettiuamente comuni tanto di verno, che di state, con pagare le solite fide al conduttore di tali prouenti in quelle somme, che ne' capitoli di ciascun Comune sono ordinate; e quello si debba osseruare intorno alli Caualli da basto, & altro, vedi la dichiarazione fattane sotto di 3. Genn. 1601.

13 Bestie caualline, muline, & asinine dette dal piè tondo si deuono ogn'anno per tutto il mese di Maggio dar in nota, e portata in Firenze alla Cancelleria della Parte, e fuori alli Rettori, sotto pena di mezo scudo per bestia non denunciata; nè si possono contrattare in Firenze, se non per mezzo di Sensali, e Stimatori a ciò deputati, sotto pena della metà della valuta d'ogni bestia altrimenti contrattata; e fuori sono tenuti li Sindaci, ò altri denunciatori de' malefici, e i messi dentro le Città, e luoghi murati rapportare alli Rettori tutti li contratti, che si faranno di dette bestie dentro al termine d'un mese, come anco di quelle che moriranno, ò nasceranno, e sono obbligati li contraenti, e Padroni, dar conto subito a detti Sindaci, ò messi di tutti li detti casi, sotto pena di mezzo scudo per bestia, e volta lasciata, e sopra tali denuncie solamente, deuono li Rettori inquisire quelli, che non auranno pagato la Gabella fra' tempi ordinati dalla legge sopra ciò pubblicata, sotto di 15. Febbraio 1581. per mandarne li processi insieme con le portate, e denuncie al Magistrato degli Ufiziali de' Fiumi. Bando delli 14. Maggio 1655.

Che si deua pagare la gabella di dette bestie s'intende delle vendute viue, e non morte, vedi gabella num. 46. 6. & 66.

E come le bestie si possano tenere, e dare a vettura da ciascuno, vedi nel §. Vetturini nu.

14 Bestiami sendo percossi da altri, che dal Padrone, come si punisca il percussore, vedi Animali numero 7. Boui num. 9.

15 Bestiami forestieri, che si conducono da Fiorenza a Siena, ò da Siena a Fiorenza si deuono condurre per la strada vera maestra Romana, e non per tragetti, per fuggire le gabelle, sotto pena della perdita di essi, d'applicarsi un terzo al Fisco, un terzo al Magistrato, ò Rettore, che farà pagare, & il restante al notificatore, come per ordinazione delli 21 Luglio 1574 n. 8. nelle quali amplamente si dispone quello, che si debba osseruare per mantenimento de' pascoli, e bestiami.

16 Bestie d'ogni sorte [non essendo notificati li difetti] si possono restituire, ò far protesto per rihauere il prezzo, e

speso

spese per gl' infrascritti mali, e fra gl' infrascritti tempi, cioè.

Mal del morbo, pietra, capo morbo, capo gatto, capo giro, cimurro, bolso, morbo umido, avido, subauertazzo, anseruitale, celsastioso, subrenale, fulgine nezzoso fra trenta giorni.

Cozzare, e brecciare, mal maestro, mal di fianco, e lunatico, tra quarantacinque giorni.

Ed ogn' altra malattia, e difetto, come sparagano, giardoni, corbe doglie vecchie, natura fuori, allentatura di schiena, restio, granchio, tirare alla staffa, mordere, non si lasciar mettere la briglia, sella, ò basto, gettarsi nell' acqua, in terra, ò rena caualcandosi, ò con la soma, scrofe, mazzuole, cornetti, formella, chiaoarde, capelletti, sopresso, dolori, & altri simili mali tra giorni dieci sempre dal dì del contratto quello non computato, e col pagare l'opre, ò vetture, sendosene seruito. Quali protesti si deuono fare per via di Corte, ò con l' andare il compratore a notificarli al venditore in presenza di più testimoni, & essendo giustamente impedito, con chiamare due, ò più testimonj degni di fede, dichiararsene seco, e farsene fare attestazione in iscritto con il tempo, e luogo di tal fatta diligenza, e poi rimenare ò condurre la bestia al venditore, e non la volendo accettare, depositarla, come più amplamente vein' ordinato dalli statuti dell' Arte de' Fabbricanti della Città di Firenze, a' quali mi rimetto, si come anco mi rimetto alli periti circa la cognizione delli sopradetti mali, e difetti, vedi però nel §. Boui numero 3. & seqq.

§. BIRBONI.

1 Birboni, furfantoni, e vagabondi, come non possino stare nelli Stati di S. A. S. vedi vagabondi.

§ BIRRI.

1 Birri, Messi, e Caualları non possono far alcun esercizio sottoposto all' Vfizio della Grascia, vedi Cauallari num.

2 Birri denono sempre portare appresso di sè il bollettino, e sede del Bargello, che seruono, ad effetto di poter portar l' armi, e quando si partono dal seruizio deuono restituirlo, & occorredoli fermarsi in Firenze non possono tener gli archibusi, ò arme in asta nell' osterie, o altroue, ma nel corpo di guardia del Bargello, sotto pene arbitrarie al Magistrato degli Otto; & andando a far qualche esecuzione di notte per essere riconosciuti deuono pigliar seco messi, ò sindaci della villa. Legge generale dell' armi 23. Nouembre 1623. numer. 79. Bando delli 28. Giugno 1610. §. E per ouiare, doue anco si dispone, che andando a fare qualche esecuzione, deuono prima presentarsi auanti il Vicario, Podestà, ò Vfiziale, nella jurisdizione del quale hauranno la commissione, per farsi dare in compagnia il messo del luogo.

3 Birri non rendono pace, nè attiuè, nè passiuè, di che vedi §. Pace n.

4 Birri non se li può far resistenza nell' atto delle loro esecuzioni, vedi §. Resistenza n.

5 Birri come persone vili, & infami non se li crede, e quando se li possa credere, vedi il Guaz. *def. 5. cap. vlt. num.* 8. *& def.*10. *cap.* 5.*&*6. Clar. *§. fin. quæst.* 7. *n.* 3. Farinac. *de var. crim. quæst.* 108. *num.* 150. *& seqq. & de opposit. contra test. quæst.* 56. *art* 11. *per tot.*

Che ne' Stati di Toscana quando sono più se li creda anco ad effetto di condennare, massime in materia di delazione d' armi, e simili casi privilegiati nelle proue in virtù dello statuto Fiorentino lib. 4. Rub. 189. e di più leggi, e bandi, che ciò dispongono in molti casi, mentre non si proui legitimamente in contrario, e che almeno il lor detto faccia indizio a tortura, vedi il Cabal *resol. crim. cas.* 126. *per tot. & cas.* 127. *per tot.* Farinac. *loc. cit.* & Vulp. *in Suco d. quæst.* 108. *num* 14. *& d. quæst.* 56. *nu.* 56. *&c.* vedi §. Resistenza n. 1. nell' Addit.

6 Birri ciò che deuino fare delle robe trouate addosso alli prigioni, vedi robe n. 2.

7 Birri della Mercanzia, non si possono offendere, nè fare offendere, nè dar' ajuto, ò fauore di fatti, ò parole agli

esecutati da loro in persona, ò beni, nè farli alcuna violenza, sotto pena a' maggiori di due tratti di fune, e a' minori 25. staffilate, e di più Galera, stinche, confino, ò pecuniarie ad arbitrio, sendo per queste tenuto il padre, marito, maestro, e capo di casa, e si crede a detti birri con lor giuramento. Bando 13. Giugno 1559. vedi nel §. Resistenza.

8 Birri della Mercanzia sono obbligati andare col Bargello della piazza, ò suoi birri alle guardie, e guardiole per le feste, e spetacoli, che si fanno nella Città ogni volta, & in quel numero che saranno richiesti, come per ordine delli 29. Settembre 1619. registrato al lib. 3. de stat. cr. del Mag. degli Otto a 166.

9 Birri, & altri esecutori non possono pigliar mancie dalli mugnai, fornai, farinajoli, bottegai, nè altri sotto pena a loro di scudi 25. e tratti dua di fune, e perdita dell' Vfizio, & a chi glie ne darà di scudi 20. per ciascuno, e ciascuna uolta d' applicarsi, come nel Bando de' Riscontri dell' anno 1626. vedi nel §. Fornai, e §. Cauallari.

10 Birri non si condannano nelle spese, per pretesa calunnia, non giustificando le loro querele, come si può vedere in un Negozio del Mag. degli Otto dell' anno 1664. in filza negozj nu. 1784. a 4.

Il che però io intendo assolutamente quanto alla calunnia presunta, perchè facendo l'obbligo loro in querelare, non si presumono farlo per calunnia, benchè poi non provino concludentemente; ma non già quanto alla vera, e manifesta, nella quale incorrendo douriano più seueramente degli altri esser puniti, & in questo proposito della calunnia vera, ò presunta, vedi Clar. § *fin. qu.* 62. *n.* 4. *& seqq. & quæst.* 7. *numer.* 12. e nel §. Denunciatori n. 5. &c.

Che alli Garzoni della Grascia si deua credere nelle loro inuenzioni, e trouando che non dichino vero, mandarli in Galera. Rescritto di S. A. S. del dì 1. Marzo 1610.

11 Del resto vedi nel §. Esecutori, e §. Cauallari.

12 Birri truffando la paga come si punischino, vedi la Legge de' furti nel §. Ladri nu. 27. vers. 15.

§. BOMBARDIERI.

1 Bombardieri hanno facultà d' arme offensiue, e difensiue non proibite di giorno, e di notte fino alla campana, tanto in Firenze che fuora per la lor persona solamente. Legge Generale del' armi 23. Nouembre 1623. num. 61.

2 Godono tutti li priuilegi degl' armati di corsaletto con le medesime esenzioni, dichiarazioni, e pene, e quelli di Grosseto non possono essere catturati per debito, che hauessero fatto auanti d' essere descritti Bombardieri. Capitoli militari 29. Aprile 1646. c. 15. o. 2.

E che si come detti armati non possino in Firenze portar l' armi doppo il suono della campana dell' arme, così nè anco li Bombardieri, vedi il Rescritto delli 22. Giugno 1654. al libro terzo de' Statuti Criminali della Canceller. degli Otto a 213.

E' però d' avvertire, che doppo detto rescritto fu sotto di 20. Agosto 1654. ordinato per biglietto del Sig. Auditore Carini al Sig. Segretario Poli di comandamento di S. A. S. non molestarsi li Bombardieri fino a nuouo ordine per delazione d' armi doppo il suono della campana; e così douersi continuare tanto nella Città di Firenze, che nell' altre dello Stato, mentre non sia ordinato in contrario, fu risoluto dal Magistrato degli Otto sotto di 13. Maggio 1678. in una causa del Borgo S. Sepolcro contro Giuliano di Orazio Binoni in filza processi 652. num. 141.

3 Gli Vfiziali de' Bombardieri, ò dell' Artiglieria conforme al grado che tengono deuono godere li priuilegi degli Vfiziali d' infanteria, come per dichiarazione fattane da S. A. S. sotto di 4. Agosto 1646. in supplimento de' Capitoli militari, ne' quali non si faceua menzione di detti Vfiziali, & appare a detto libro de stat. crim. a 209. vedi Canc. nu. 14.

§. BOSCHI.

1 Boschi cedui dentro le venti miglia alla Città di Firenze fra quanto tempo si possino tagliare, vedi §. Selve n.

2 Boschi di castagni, e polloncelli, come, e quando si possano tagliare, vedi §. Selve n.

3 Boschi non si possono incettare per rivendere il legname, e doppo tagliati si devono guardare dal bestiame per certo tempo, vedi §. Selve n.

4 Boschi, ò boscaglie di Volterra destinate per le moje, ò saline di detto luogo, come non si possino tagliare etiam da'proprj Padroni, nè portarvi fuoco vicino a cento braccia, & altro, vedi nell'ordinazione sopra ciò fermata sotto dì 19. Novembre 1592. e pubblicata il dì 19. Giugno 1592. e nel §. Selve n. e §. Tagliare.

§. BOTTEGAI.

1 Bottegai, che vendono grasce a peso come siano obbligati tenere la stadera, ò bilancia, e la tavoletta de' prezzi, & altro, e sotto quali pene, vedi la riforma, e Bando della Grascia 29. Gennajo 1560. vedi §. Misure num. 7.

E come nella Città di Firenze, e negli altri luoghi si devano dal pubblico mantenere stadere, ò bilance in perno giuste, e marchiate, alle quali possa ricorrere ciascuno, che haverà comprato grasce per riconoscere se li sia stato fatto fraude, e darne parte alla Giustizia, che anco è tenuta per se stessa sopra ciò invigilare, e procedere ex officio, vedi il Bando delli 19. Agosto 1593.

2 Bottegai d'ogni sorte, & altre persone non possono tenere Galla di Levante detta Scarapesce, nè comprarne, ò venderne, ò condurne nelli Stati di Toscana sotto pena di scudi 200. & arbitrio fino alla Galera inclusivè. Bando delli 26. Agosto 1588. rinovato nel Bando Generale di cacce, e pesche delli 6. Agosto 1622. vers. Et in qualunque, &c. vedi pescare num. 14.

3 Bottegai farinajoli, se possino provvedersi per le loro botteghe dentro le 16. miglia alla Città di Firenze, vedi nel §. barulli num.

§. BOVI.

1 Bovi di qualsivoglia sorte non si possono estrarre dalli Stati di Firenze, e quelli da lavoro non possono essere gravati, staggiti, nè venduti per qualsivoglia debito, tanto privato che pubblico, dovendo godere l'esenzione, che di ragione comune li compete come istrumenti rusticali. Rescritto di S. A. S. delli 30. Novembre 1631. a relazione della Clarissima Pratica, &c. Cessa però la dottrina dell'Asino, che nella sua Pratica §. 31. *limit.* 33. & 34. *fol. mihi* 183. asseriva tal privilegio non si osservare nello stato di Firenze massime per li debiti pubblici, vedi Contadini n. 2.

2 E come li bovi destinati all'agricoltura, e non per mercanzia, e gli altri istrumenti rusticali non possino di ragione comune essere esecutati, per qualsivoglia debito ancorchè regio, ò pubblico, vedi Pietro Pecchio nel suo trattato *de jur. sistend. & man. intell. c. 5. num.* 16. Negus. *de pig. par.* 2. *memb.* 3. *numer.* 49. Ciarlin. *contr. forens. cap.* 112. *per totum lib.* 1. Menoch. *de Arbitr. cas.* 378. *per tot.* dove non solo attesta esser proibita l'esecuzione, ma anco doversi arbitrariamente punire gli esecutori, se bene il debitore non havesse altro, in che si possa fare l'esecuzione, il che però non passa senza qualche difficultà, vedi Scanarol. *tratt. de visit. carcer. lib.* 2. *§.* 4. *c.* 2. *n.* 6. *&c.* dove adduce molti privilegj dell'agricoltura.

3 Bovi quando si vendono, e comprano a'mercanti, ò alle case, ò altrove non si devono attendere li raporti de' compratori per qualsivoglia difetto, eccetto che di cozzare, tragiogare, mal maestro, ò lunatico, che si dica, e di orinar sangue, di modo che fuor di questi quattro difetti non è tenuto il venditore a menar buono, nè defalcare cosa alcuna del prezzo convenuto, come per il suddetto Rescritto 30. Novembre 1631. esistente nell'Archivio delle Riformagioni di Firenze come legge universale nella filza delle Relezioni della Pratica segreta di detto anno, &c. vedi §. Bestie num. 17. e la nuova Provisione della Grascia delli 24. Luglio 1683. nella quale si dispone non potersi allegare altri, che li sudetti quattro difetti in tempo, e termine circa il cozzare, e tragiogare solo di tre giorni; circa il pisciar sangue solo otto giorni, e circa al mal caduco giorni quindici solamente, e li venditori esser tenuti in questi casi stornare il contratto, e restituire il prezzo riceuuto in termine di otto giorni, altrimenti ne possino esser convenuti nel modo medesimo, che possano esser convenuti li compratori, & altro, vedi compratori num. 13.

4 Che il venditore de'bovi, ò altre bestie sia tenuto manifestare li difetti al compratore, altrimente essere luogo alla redibitoria con la restituzione del prezzo tra sei mesi, ò al defalco tra un'anno, ancorchè il venditore non sapesse li difetti, ò havesse detto di non voler'essere tenuto degli occulti, ò di vendere con tutti li suoi schinelli, perchè è tenuto esprimere più chiaramente i difetti; & essendovi apposto il patto della displicenza, è luogo ad esso fin a sessanta giorni, benchè non havessero alcun difetto; e quando se ne restituisce uno difettoso, si può, e deve anco restituire il compagno per la simultanea vendizione, & altro, vedi per il Ciarlin. *contr.* 113. *per tot.* Altograd. *cons.* 10. *n.* 29. *& seqq. lib.* 1. *& cons.* 12. *n.* 1. *& seqq. d. lib.* 1. Grazian. *discept.* 947. n. 26. &c. Menoch. *de Arbit. lib.* 2. *quæst.* 22. *n.* 12. *e* 13. *& è materia del titolo de edilitio edicto, ne' digesti, & de edilitia actione nel codice*, e vedi Sord. *decis.* 146. *per tot.* e in questo §. vendere n. 43.

5 Che se bestia venduta morisse fra tre giorni si presuma esser stata morbosa, di modo che si possa repetere il prezzo contro il venditore, attesta il Boer. *decis.* 323. n. 12. intendendo mentre non apparisca di qualch'altra disgrazia, ò causa di morte cagionata dal compratore, &c. Sord. *loc. cit.* n. 18. *vedi vendere* n. 21 & n. 43. Mascard. *de probat. concl.* 92. Card. Tosch. *litt. M. concl.* 384. & 385.

6 Bovi, ò simili bestiami da lavoro chi condurrà dalli stati alieni, sendo sudditto deve sodare alla Grascia per la somma di fiorini 300. d'oro di restituire a'compratori il prezzo havuto di quei bestiami, che li fussero restituiti per uno di questi tre difetti, cioè mal caduco, pisciar sangue, e cozzare, con privilegio a tutti ancorchè forestieri che non sono tenuti a detto sodo, per la prima volta che tali bestiami si venderanno da loro in questi stati, di non essere tenuti per altri difetti, che per li tre sopradetti, purchè si dichiarino con li compratori che siano di stati alieni, e però non essere tenuti ad altro: ma chi vendesse bestiami dello Stato per forestieri casca in pena della perdita, ò lor valuta, e di fiorini 25. d'oro per ogni volta, & ogni bestia, e cognitori sono il Magistrato della Grascia, e Conservadori di Legge, salva la prevenzione. Bando delli 12. Maggio 1559. §. E considerato ancora, &c. vedi nel §. Mercanti n.

7 Bovi, ò altra sorte di bestiami, che alcuno tenesse sopra possessioni d'altri, come non possino essere gravati per debiti del Padrone della possessione, vedi bestiami, e sopra n. 1. & 2.

8 Bovi, non si possono macellare, se non a tutti i Santi, se la Grascia non concedesse licenza d'anticipare quindici giorni, sotto pena di scudi dieci, & anco ne'casi fortuiti con licenza sotto detta pena. Bando 29. Gennaio 1560. Sopra di che vedi altro Bando delli 22. Giugno 1596. e 13. detto 1565. e Beccai n. 11.

9 Bovi, ò tori trovati a far danno non si possono ammazzare, far'ammazzare, ò ritenere serrati, sotto pena in caso d'ammazzamento della vera stima al Padrone, e della metà più, cioè a ragione di soldi 30. per lira, & è tenuto il Padre per il figlluolo, il zio per il nipote, l'un fratello per l'altro vivendo a comune, & il padrone per il garzone, come per ordinazioni delli 21. Luglio 1574. n. 5. vedi animali num. 2. e num. 7.

§. BOZZOLI.

1 Bozzoli di seta, & altre robe, che da quelli si cavano non si possono comprare, incettare, ò barullare per rivendere, ma solo da chi trae, ò fa trarre la seta, ò da chi giustificasse di comprare per tali traenti, non s'intendendo

dendo però di quelli che li comprassino fuor di Stati. E chi vuol trarre, ò far trarre setta, deve prima di cominciare a comprere, far intitolare un quadernuccio dal Cau. del Rettore del luogo, e promettere di tener in esso diligente conto di tutti li bozzoli, e della seta tratta, tanto reale, che doppia, ò che compreranno da altri per rimetterlo fra 15. giorni doppo finito di lauorare per mandarsi all' Arte della seta per tutto il mese d' Agosto, sotto pena della perdita de' bozzoli, ò seta, e di scudi 25. & arbtrio: & anco doue sono i pesatori pubblici devono tenere un libro, e notarui tutti li bozzoli, che peseranno con i nomi de' venditori, e compratori, e quantità di libbre, giorno per giorno, sotto pena di scudi cento, & arbitrio, &c.

Si come chi vuol comprar sete, ò altre rigaglie di esse deue darne note al Rettore del luogo, doue le compreranno, & altro, vedi nel Bando sopra l' incetta de' Bozzoli dell' anno 1651. & altre leggi, e statuti dell' Arte della Seta, &c. vedi Seta.

2 Bozzoli come, e sotto quali pene non si possano estrarre dalli Stati di S. A. S. si come nè l' altre rigaglie di seta. Vedi li Statuti dell' Arte di Por.S.Maria lib. 2. rub. 7. per tot. pubblicarsi sotto dì 17. Settembre 1580.

E circa il macerare, e lauorare Bozzoli, vedi il Bando dell'anno 1642. e nella parola Beccai n.7. Letti n.3. Seta n.3.

3 Bozzoli, etiam sfarfallati, e forati, stracci di seta, pelatare, ò ferighelle di seta, & altre rigaglie non si possono estrarre, sotto pena la prima volta della perdita di esse, e bestie, e di altrettanto più, & arbitrio; e per la seconda, & altre volte delle medesime pene, e tratti dua di fune, & arbitrio; & il medesimo si dispone delle telaia, & altre cose, & istrumenti appartenenti al tessere, torcere, ò filare sete, e del sapone da seta, foglia di mori, canne cotte da pettini, erba gualda, orichico, limatura di ferro, ò altro, e dichiarazione de' Conseruadori dell' Arte, & altri particolari in tal materia. Vedi detti Statuti lib. 2. rub.7. per tot.

§. BRACCHI.

1 Bracchi de fermo, come siano proibiti tenersi per cacciare, & uccellare con essi, ammazzare starne, vedi il Bando delli 12. Febbraio 1632. rinovato per altro Bando delli 12. Novembre 1641. che si rimette e detto primo, che dispone non si potere tenere nella Città di Firenze, ò fuori dentro le 20. miglia, nè in Pisa, ò fuori dentro l' otto miglia in quelsivoglia tempo, e molto meno con essi cacciare, sotto pene per la retenzione di scudi 25. arbitrio, e perdita di essi, e per la caccia di scudi 50. arbitrio, e perdita, che si deuono mandare al Capoccaccia di S. A. S. nelle quali sendo più cacciatori, incorrono tutti, benchè havessero un sol bracco, & il Padrone è tenuto per gli altri, come più amplamente in detto Bando del 1632. che concede scudi sei di cattura per ciascun prigione.

2 Bracchi da fermo non si possono in qualsiuoglia luogo del Dominio Fiorentino condurre fuor delle strade maestre, etiam senza archibuso, ò altri istrumenti da caccia, dal dì primo Dicembre, fino alli 20. Luglio, sotto pena di scudi 25. tratti 2. di fune, arbitrio, e perdita, e del doppio più, tirando archibuso, ò tendendo reti con detti bracchi in detti tempi, ancorchè non seguisse la preda; e sotto la medesima pene raddoppiata, & altre suddette non si può tirare alla leuata, d' applicarsi come nel Bando Generale 1622. e cognitori sono li Rettori del Criminale, eccetto che ne' quattro Vicariati ha luogo la prevenzione con il Magistrato degli Otto. Bando delli 27. Ottob. 1629.

3 E come siano proibiti dentro del Barco reale. Vedi Cani num.

4 Circa le proibizione de' bracchi da fermo per tutto lo Stato, vedi una Supplica della Comunità di Bagnone, e negozio sopra di ciò fatto, nel quale si proponeva le sospensione di detto Bando delli 27. Ottobre 1629. per tutto il Capitanato di Fivizzano, e Castiglione del Terziere, come luoghi molto lontani, e soliti godere libertà di Caccia, e che la proibizione non risultava ad altro, che a favore de' forestieri convicini, i luoghi de' quali si rendevano più abbondanti d'animali, si come il medesimo si può dire della Romagna, dove non sono bandite, e però molto saggiamente è stata detta proibizione ristretta, come sopra si dice al num. 1.

§. BULLETTINI.

Bullettini quando sono stati rivocati, non se ne possa ripigliare dentro dell'anno, contro del medesimo creditore, che gli ha fatti rivocare, vedi una Provisione delli 13. Decembre 1421. Et in materia di tali Bullettini, vedi più altre Provisioni sotto li 9. Giugno 1440. e più amplamente da chi, a chi, e come si possano concedere sotto di 20. Luglio 1469. 1473. e 1475. alle Riformagioni, dove vanno registrati con pagamento di certa tassa in conformità della detta Provisione dell'anno 1473. alla quale soggiacciono anco li Salvicondotti per debiti concessi da S. A. S. come per Decreto del Magistrato de' Consiglieri del mese di Luglio 1639. a relazione dell'Auditore delle Riformagioni, non ostante che per prima questi non si registrassero, vedi §. Salvocondotti. 1

Et in tal materia un'altro Decreto del Magistrato predetto sotto dì 5. Novembre 1602.

C

§. CACCIA.

Caccia è proibita in molti luoghi, per Bandi particolari del Magistrato degli Otto, come appresso, cioè 1

Nelle Cerbaje di Fucecchio, & altri luoghi, Bando 3. Decembre 1596.

Nelle Bandite di Pisa, di S. Piero in Grado, & altri luoghi compresi nel Bando 4. Febbrajo 1549.

Nelle Bandite del Poggio e Cajano, di Malmantile, e di Montecarlo. Bando 2. Novembre 1556.

Nella Bandita d' Empoli, e Montespertoli. Bando 9. Luglio 1566.

Nelle Val di Pesa. Bando delli 31. Luglio 1567.

Nella Bandita di Pratolino, Bando 22. Settembre 1568.

Dalla Porta al Prato alla Porta S. Friano, e sua aggiunta. Bando 29. Novembre 1672. e 7. Luglio 1589.

Nella Bandita di Lappeggio. Bando 18. Settemb. 1573.

Intorno la Città di Firenze fra dieci miglia. Bando primo Giugno 1579. e 15. Aprile 1581.

Dall' Ombrone al Ponte Signa per Castelletti. Bando delli 21. Agosto, e 28. Settembre 1582.

Nella Bandita d'Orentano, & altri luoghi. Bando 14. Decembre 1588.

In Pian di Mugnone, e sue aggiunta. Bendo 7. Luglio 1589.

Quanto e' Cervi proibita per tutto. Bando 23. Decembre 1589.

Nelle sei Possessioni di Monsignor Vescovo di Pistoja a Lappeggio. Bando delli 26. Maggio 1562.

Nell'Isola di Legnaja, e S.Moro. Bando 18. Maggio 1591.

Nella Bandita di Nozzoli, Piazza grande, e Greve: Bando delli 27. Febbrajo 1591. e 19. Settembre 1595.

Nel Vicariato di Certaldo, S. Miniato, Empoli, e Cerreto per le tortore 6. Luglio 1593.

Dalle Porta S. Nicolò al Ponte a Ema, alla Certosa, fino alla Porta S.Pier Gattolini 6. Febbr. 1587. e 13. Agosto 1595.

Alle Cascine dell'Isola. Bando delli 14. Luglio 1599.

Nelle Colle di Signa 17. Novembre 1599.

Nel Capitanato di Montepulciano. Bando dell'anno 1601.

A Castel Fiorentino, & altri luoghi. Bando 15. Luglio 1614.

A S. Mezzano con la tenuta delli Ximenes 22. Agosto 1564. e 6. Aprile 1596. e 4. Giugno 1614.

Nel Barone sopra Prato. Bando delli 7. Novemb. 1625.

A S.Martino la Palma, Rovete, e Montaguto 14. Decembre 1628.

A Gricciano del Sig Duca Salviati. Bando delli 9. Luglio 1566. con l'aggiunta dell'anno 1664.

Nel Vicariato di Firenzuola fra certi confini, per Bando delli 14. Marzo 1688.

2 Caccie quando non vi si possa portare archibusi, vedi archibusi num.

3 Caccia è proibita dal Ponte di Castel Fiorentino verso Ponente su per l'Elsa sino alla strada che cala in Elsa dalla casa del Poggio a Isola, e voltando all'erta, sopra la medesima strada, sino alla strada maestra, che da Montarso va a S.Miniato, & altri tragetti fino in Orlo, & in Enola, & alla Porta di Montajnne, e di quivi a Castel Fiorentino fino al Ponte d'Elsa di detto Castello sotto le pene, che nel Bando generale delle bandite delli 17. Settembre 1612. come meglio nel Bando delli 15. Luglio 1614. 6. Giugno 1618. con aggiunta delli 20. Marzo 1620. e meglio ancora nel Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 1. ultimamente ristampato dell'anno 1662. ne' quali Bandi generalmente si tratta dove, e quando sia proibita la caccia, & uccellagione, & in un sommario delle proibizioni di tutti i luoghi del dominio fuor delle bandite stampato dett' anno 1618. e sotto dì 20. Aprile 1621.

4 Caccia con cani, uccelli, ò altri strumenti è proibita intorno la Città di Firenze a 20. miglia, & anco fuor de' luoghi seminati, e delle bandite dal dì primo di Quaresima sino a tutto li 20. Luglio, & anco pigliar con le mani leproni, ò capri, sotto le pene che in detto Bando generale del 1612. Bando sudetto delli 15 Luglio 1614. vers. ancora &c. e Bando delli 20 Marzo 1620. vers. riducendo, &c. e Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 3. e 22. Giugno 1634.

E come anco fusse proibita per prima, vedi più altri Bandi antecedenti, cioè sotto di 6. Febrajo 1587. 3. Luglio 1596. e 13. Luglio 1617.

E della proibizione dentro le 10. miglia intorno Firenze e Pistoja quanto a' fagiani, e francolini, e guastar' ova, vedi il Bando 26. Luglio 1597. e 26. Settemb. 1598. che parla anco de' capri dalla Porta S. Gallo a Castello, al Ponte alla matina, a Prato, e da Prato a Pistoja, e per tutto il Piano.

5 Caccia dentro le 20. miglia è proibita dal dì primo di Quaresima alli 20. Luglio [eccettuati li paretai, ragne, e frasconaje] sotto pena di scudi 20. e un tratto di fune, e dalli 20. Luglio fin' a tutti i Santi è proibito in detto termine far file di maggior numero dì 20. persone, sotto pena di scudi 20. per ciascuno sopra detto numero, e sono tenuti tutti in solido un pagamanto bastante: Bando delli 13. Luglio 1517. e Sommario delli 6. Giugno 1618. dove anco dentro a dette 20. miglia si proibisce ammazzare, ò tirare con archibusi a lepri, capri, daini, cervi, porci cignali, fagiani, starne, coturnici, francolini, e colombi domestici, sotto pena di scudi 50. d'oro, tratti dua di fune, & arbitrio, e con altri strumenti, & ordigni, sotto pena di scudi 25. perdita di essi, oltre la detta fune, & arbitrio, vedi il Bando generale delli 6. Agosto 1622. cap. 3. quale in questa parte è rinovato per altro Bando 22. Giugno 1634. vedi Bando delli 25. Giugno 1692. nel quale per un'anno restò prolongato detto Divieto di Caccia a tutto li 31. d'Agosto, e per tutto il Dominio Fiorentino, con altre dichiarazioni, e si dissegnava anco per altr' anni rinovarlo, che seguendo sarà publicato secondo il solito, e fu publicato 27. Giugno 1693. a tutto li 31. Agosto 1693.

Come la caccia a lepri, e simili animali sia proibita nel Vicariato di S. Miniato, vedi Bando delli 8. Mag. 1595.

E della caccia con file, che passino il numero di venti persone proibita: Bando delli 24. Luglio 1595.

6 Che dentro alle 20. miglia presso Firenze, e nel Vicariato di S. Miniato fino ad Arno, etiam fuor delle bandite, non si possono tener reti, lacci, & altri ordigni da lepri, sotto pena di scudi 20. d'oro, perdita di essi, ò lor valuta. Bando 20. Decemb. 1588. e 2. Genn. 1600. nè ammazzar con archibusi animali proibiti tirando al balzello etiam senza cogliere, sotto pena di scudi 50. d'oro, tratti due di fune, perdita, & arbitrio, &c. e questo per tutto l'anno. Vedi il Bando generale delli 6. Agosto 1622. cap. 3. & altro Bando delli 27. Ottobre 1629. vers. con dichiarare &c. e ammazzandoli, ò tirandoli con le balestre, ò altri strumenti, la pena è di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio, da raddoppiarsi in questo capo, quanto alli fagiani, e francolini, come per detto Bando delli 6. Agosto 1622. c. 3.

7 Cacciare, pescare, & uccellare è proibito sotto le pene del Bando generale delle bandite 6. Agosto 1622. & arbitrio nella nuova bandita dalle Cerbaje cominciando dalla Chiesa nuova di S. Rocco d'Altopascio per la strada, che va in Orentano, arrivando al Valico, e seguitando fino alla Valle di Borgovalle, al Porto del Grugno, & altrove de' luoghi descritti fino alla detta Chiesa di San Rocco, come nel Bando delli 4. Decembre 1638.

E che tutto il medesimo, e sotto le medesime pene sia 8
proibito nella nuova bandita dell'Impronetta, che comincia dalla Porta S. Friano, e seguita ne' luoghi descritti nel Bando delli 14. Marzo 1647. vedi detto Bando &c. & il Bando generale delli 6. Agosto 1622. c. 1. dove anco si comprendono li beni di S. A. S. fuori della Porta di San Niccolò, & altro &c.

Della bandita dell'Impronetta, ci sono anco li Bandi delli 22. Giugno 1560. e 15. Aprile 1581. che il primo proibiva la caccia, e il secondo la permetteva.

Caccia è proibita nella bandita di Cerreto, e sua ag- 9
giunta fatta per Bando del 1634. vedi bandita num.

E della bandita di Cerreto Guidi, vedi altri Bandi del dì 7. Novembre 1549. 2. Novembre 1556. & 17. Luglio 1568.

Cacciare a lepri, come, e quando sia permesso, ò proi- 10
bito nell'aggiunta nuova della bandita di Casaggiolo, vedi bandita num.

E della bandita di Scandellone, e Casaggiolo di Mugello, vedi altri Bandi sotto dì 15. Luglio 1564. 7. Luglio 1589. 12. Ottobre 1605. e 21. Marzo 1625.

Caccia con bracchi da fermo come sia proibita, vedi 11
bracchi.

Caccia di starne, ò coturnici col bucine, ò bue è 12
proibita in tutto il Dominio Fiorentino, sotto pena di scudi 50. d'oro, e tratti dua di fune per la prima volta, e perdita di tali strumenti, e per la seconda, & altre volte (oltre a dette pene) dell'arbitrio fino alla galera inclusivè, si come è proibito uccellare con escati senza licenza in scriptis sotto pena di scudi 25. simili,. e tratti dua di fune, & altro, come nel Sommario del Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Giugno 1618. e vedi il Bando generale di caccie delli 6. Agosto 1622. cap. 2. per tot. & altro Bando delli 2. Aprile 1681.

E della proibizione della caccia col bucine, ò bue ci è altro Bando particolare delli 27. Settembre 1567.

Come anco sia proibito uccellare alli scati senza licenza, sotto le pene di chi ammazzi colombi, e chi ottiene licenza deva dar sicurtà di scudi cento di non pigliar colombi domestici. Bando 11. Settembre 1593.

Caccia benchè di ragione comune sia negli altri per- 13
messa, e laudabile, nondimeno è proibita a' Chierici, e Preti, essendo piena di grida, e dando occasione, di nutrire cani, uccelli, & altro, che a loro non è permesso. Potrebbe però essergli lecita la caccia qualche volta per ricreazione, & in tempi congrui, & anco ne' casi proibiti fanno la preda loro senza obbligo di restituzione, si come la pesca gli è permessa ad esempio degli Apostoli, mentre non lo facessero in giorni di gran festività, ò con scandalo, & il medesimo anco si dice de' Vescovi; e che di tre sorte sia la caccia, e in che modo si punisca ne' detti casi proibiti, & altro in tal materia, vedi per il Menoch. *de Arbitr. cas. 413. per tot.* Gratian. *discept. 139. num. 23. & seqq.* e più largamente D. Carolo de Grassis *de effect. Cler. effect. 33. per tot.* Bonif. *de furt. §. 6. n. 13 & seqq. ad* 20 *fol.* 218.

Caccia con cani, rete, laci, archibusi, & in qualsivoglia 14
altro modo a starne, e lepri è proibita al tempo della neve, e dal principio di Marzo a tutto Luglio, quando le lepri sono pregne, e li grani alti, sotto pena di scudi 20. e tratti dua di fune per ciascuna lepre, ò starna, e tanto a chi le piglia, come a chi fusse in lor compagnia, ò desse ajuto, d' applicarsi un terzo all'inventore, un terzo al Rettore, che condanerà, e riscuoterà, & il resto al Fisco, da essere sottoposti a' Rettori del criminale, ò al Magistrato degli Otto salva la prevenzione, come per bando delli 16. Decembre 1616. rinovato nell'anno 1640. al libro de' Statuti della Terra del Sole a' 119. e al libro di leggi, e bandi di detto luogo, a' 117. &c.

Il medesimo che sopra, e nominatamente nel Commissariato di Romagna Fiorentina, e Capitanato di Bagno si proibisce per il bando Generale di cacce, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. il fine, &c. però con espressa

con-

confermazione del privilegio degli archibusieri a cavallo delli detti Commissariato, e Capitanato rispettivamente, di che vedi Archibusieri num. 1.

15 Caccia come, & in che modo sia permessa dentro le Bandite, vedi bandite num. 15. & il bando 27. Luglio 1592. primo Ottobre 1608. che permette la caccia ne' proprj beni per uso proprio quanto agli animali dannevoli. E quali cacce siano riservate a' Gentiluomini Pistojesi in quello di Pistoja, vedi il Bando 6. Maggio 1619.

16 Caccia come, e quando sia proibita nel Territorio, e Maremme di Pisa, e come nelli quattro Vicariati di San Gio: Certaldo, Scarperia, e S. Miniato, vedi Bando generale di cacce, e pesche delli 6. Agosto 1622. c. 4. e 5.

17 Cacciare, ò uccellare dentro all' otto miglia vicino alla Città di Firenze etiam fuor delle bandite non si può appresso alle ragnaje d'altri, nè entrare in esse di giorno, ò di notte con balestre, civette, archetti, pania, ò simili strumenti da pigliar uccelli, nè accostarvisi con detti strumenti a braccia 150. per ogni verso, sotto pena di scudi 10. e tratti dua di fune, eccettuati però quelli che passassero per le strade comuni, ò viottoli senza fermarsi. Bando soddetto delli 6. Agosto 1622. cap. 8. e Bando particolare delli 25. Settembre 1610.

18 Come sia proibito pigliare uccelli di rapina, ò guastargli l'ova, ò nidi nelli Commissariati della Terra del Sole, Bagno, e Vicariato di Poppi sotto pena di scudi 25. tratti tre di fune, & arbitrio fino alla Galera inclusivè, & altro, vedi il Bando sopra ciò pubblicato l'anno 1600. rinnovato del 1603. e il Bando generale suddetto delli 6. Agosto 1622. c. 2.

§. CAMARLINGHI.

1 Camarlinghi de' pegni come, e fra quanto tempo debbano venderli, e non mai per meno della stima fattane, e come custodirli, e non servirsene, vedi Depositarj.

2 Camarlingo de' pupilli deve notificare a chi s'aspetta nella Città fra giorni 15. e fuori fra un mese la dichiarazione della tassa dell'entratura, & annuale, che sarà fatta dal Magistrato di ciascuna tutela, e cura alla pena di lire sette, come nella spartizione degli obblighi della riforma de'Pupilli del 1638. c. 3.

3 Camarlinghi, che si servissero de' danari del Principe, ò del pubblico, vedi Amministratori, &c.

4 Camarlinghi della Comunità, come, e fra quanto tempo siano tenuti mettere in saldo le loro ragioni, e ne possino essere astretti dalli Rettori di Giustizia, sotto pena di doverli pagare li diritti d'un soldo per lira di tutta l'entrata fino in scudi cento, e da scudi cento in sù denari sei per lira, da darsene la terza parte al Cancelliere, che glie ne havesse dato notizia, al che sono anco tenuti li mallevadori, ò altri, per difetto de' quali non si fussero presi, & altro in questa materia, vedi l'ordinazioni del Magistrato de' Nove, delli 27. Febbrajo 1573. Instruzione dell'anno 1635. & un' altra legge antecedente delli 12. Febbrajo 1549.

5 Camarlinghi de' Comuni del Contado di Firenze, & altri ciò che siano tenuti osservare, vedi il Sommario delle Riforme, Leggi, & ordini de' Cinque Conservadori del Contado, e distretto di Firenze dell'anno 1552. altri ordini del 1556. e delli 27. Febbrajo 1573. & instruzione del Magistrato de' Nove dell'anno 1635.

6 Camarlinghi che riscuotono senza mettere a entrata, come si condannino nel quadruplo, vedi al libro rosso vecchio de' Signori Capitani di Parte, sotto di 11. Aprile 1582. a c. 217. & al libro del Signor Segretario Poli intitolato Capitani di Parte, & Uffiziali de' Fiumi, vol. 3. a carte 87. e la nuova legge pubblicata in Firenze 9 Settembre 1681. come nel §. Ladri n. 27. §. 8.

7 Camarlinghi tanto generali, che particolari de' Comuni del Contado, e montagna di Pistoja, ciò che sia tenuti osservare, vedi gli ordini particolari della Pratica sopra le cose di Pistoja pubblicati sotto di 4 Maggio 1571. & 8. Luglio 1563.

8 Camarlingo dell' Abbondanza, e suo ajuto ciò che sia tenuto osservare inviolabilmente, vedi gli Ordini stampati in virtù di Rescritto di S. A. S. 15. Febbrajo 1596.

§. CAMBI.

Cambi a persone non negozianti non si possono tenere a Cambi correnti, ò con la ricorsa più che sette anni, quali passati cessano gl' interessi, e facendo nuovo cambio con la medesima persona cessano l'ipotecbe del primo contratto, e non può farsi se non a cambio ordinario, e senza ricorsa. 1

E chi haurà dato, ò darà a cambio ordinario a non negozianti, deve almeno ogni sette anni notificare per atto pubblico, ò equivalente al debitore la precisa somma del suo debito, altrimenti cessa l' interesse fino a che non resti la detta somma notificata.

Morendo il debitore, è tenuto il creditore notificare a gli eredi il loro debito dentro un'anno essendo nello stato; & essendo il creditore, ò gli eredi del debitore fuora dello stato fra due anni, e passati detti tempi cessano gli interessi fino a che detta notificazione non sia seguita, la quale però non è necessaria farsi a quei debitori, che annualmente pagheranno gl' interessi, vedi nella Somma §. mandatum num. 20. in fine.

Et alli detti benefizj delle notificazioni, e cessatione d' interessi, e delle prime ipoteche non si può rinunciare, nè convenire altrimenti, e tutto che si facesse incontrario, ò fusse da alcun Giudice, ò Tribunale sentenziato, resta nullo.

Quanto a' contratti già fatti se faranno passati più di tre anni dal dì del contratto, e dell' ultimo pagamento, comincia l'obbligo della notificazione dal dì della Publicazione di questa legge, ma se non faranno passati tre anni, comincia dal dì del contratto, ò del pagamento.

Il disposto, che sopra ha luogo mentre l'uno, e l'altro contraente siano sudditi, perchè se il debitore non è suddito non è obbligato il creditore a quelle condizioni, alle quali non sarebbe sottoposto l'avversario se fosse il creditore; ma per il contratio se il creditore non suddito darà a cambio a persona non negoziante suddita, e sarà il contratto, ò la scritta in Firenze, ò suo Dominio, resta sottoposto, & obbligato all' osservanza, che lega.

Non innovando cos'alcuna rispetto a' Cambi dat a chi negozia, ma li lasciano questi nella disposizione delle leggi, e consuetudini per non impedire il Commercio; come per ordini sopra Cambi ottenuti nel supremo Magistrato, pubblicati, e stampati in Firenze sotto di 31. Agosto 1693. vedi §. contratti, §. usure &c.

§. CAMPANA.

Campana del Mercato si deve far suonare dalli Cavalieri, e Notai di ciascuna Terra, Castello, e luogo dove si faccia Mercato, di Marzo, e Aprile a ore 18 Maggio, Giugno, e Luglio a ore 17. Agosto, e Settembre a ore 18. Ottobre, e Novembre a ore 19. Decembre, e Gennajo a ore 20. e Febbrajo a ore 19. e non prima, nè poi, sotto pena di lire 25. per volta da esserne sottoposti alla Grascia, e Conservadori di Legge, e nella medesima pena cadono li venditori, e compratori avanti dette ore, come per statuto della Grascia rub. 54. mentre però ne' luoghi non fussero altri statuti, ò ordini particolari, vedi Grasce, & altro Bando della Grascia delli 11. Luglio 1559. 1

Campane non si possono sonare il Sabato Santo in alcuna Chiesa, se prima non saranno sonate nella Cattedrale e mattice, ancorchè nel luogo fussero Collegiate che per altro avessero precedenza: in altri tempi però non si possono impedire, mentre non ci fusse consuetudine in contrario, di che, & altro, vedi Fosch. *de Visit. lib. 2. cap. 15. n 69. & lib. 1. c. 14.* con più altri addotti dal Baron. *tract. de Citat. tom 2. nell' Add. alla quest. 10. num. 14. &c.* dove anco remissive quando si possino, e devino sonare le campane all' armi, &c. vedi Banditi n. 12. 2

Campana de' Magistrati di Firenze, come, con qual' ordine, e a che ore di tempo in tempo debba sonarsi, per dar segno a chi si deve radunare ne' detti Magistrati, vedi la legge delli 5. Gennajo 1549. 3

Campana dell' armi, vedi armi num. 4

§. CAN-

§. CANCELLATVRE.

1 Cancellature delle condennazioni si deuono fare & ordinare in questa forma, cioè: Notai di camera cancellate tale di tale dalla sua condennazione di tanta somma, fattali dal tal Magistrato sotto tal giorno, mese, e anno, che l'ha pagata per ogni resto questo dì &c. in mano del Camarlingo, ò Depositario a sua entrata a c. ouero dal suo confino, ò altra pena, in che fu condannato nel tal luogo, per tanto tēpo, da tal Magistrato, sotto tal dì, mese, & anno, perchè l'ha osseruato, ò hauutane grazia, come dell' osseruanza, ò rescritto appare nella tal filza n. Riforma della Camera Fiscale delli 18. Maggio 1560. con la dichiarazione delli 22. Nouembre 1560. vers. in oltre, &c.

2 A chi poi s'aspetti fare, & ordinare tali cancellature di pene, & accettazioni di grazie, se alla Cancelleria del Magistrato degli Otto, ò alli Ministri del Fisco, e quando si aspetti a detta Cancelleria, ò a detti ministri, vedi ampla dichiarazione fattane da S. A. S. a relazione della consulta, sotto dì 29. Gennaio 1619. registrata al libro 3. de'statuti criminali di detta Cancelleria a 168. &c.

§. CANCELLIERI.

1 Cancellieri non possono procurare gli Vfizj, e Cancellerie per via di presenti, nè per via di fauori, vedi presenti.

2 Cancellieri del Magistrato de' Pupilli, deuono tener' esposta in pubblica Audienza la lor tariffa manuscritta, e quella osseruare; partecipano soldi dua per lira delle condennazioni pecuniarie, per la parte che s'aspetta all' ufizio; e son tenuti far le riceuute con mercede di soldi dua a chi le vorrà, non potendo forzare alcuno a pigliarle, pena lire sette per soldo, oltre la restituzione del soprapreso, & altro, vedi nella spartizione degli obblighi della riforma de' Pupilli del 1638. c. 4.

3 Cancelliere de' Pupilli deue riceuere da' ragionieri la nota degli Attori, che non auranno dato malleuadore, e quello ogn'anno rinouato per darne conto al Magistrato, sotto pena di lire 100. e di tutti li danni del Pupillo, a dichiarazione del Magistrato; si come anco in termine di giorni otto proporre ogn' inuentario d' eredità, che fusse rapportata per fare la dichiarazione delle tasse dell' entrature, & annuale da consegnarsi al Camarlingo, ò ragionieri, e tenere un giornaletto per notarui tutti gli ordini, per rappresentare poi quello ne segua, pena l'arbitrio del Magistrato; e nel distendere li partiti puntualmente, non alterando alcuna cosa di sustanza, pena ducati dieci, e priuazione della carica a beneplacito di S. A. S. Spartizione suddetta cap. 5. per totum.

4 Cancellieri delle Comunità deuono interuenire alla difesa delle cause criminali deuolute per appello alli Priori, e nelle quali la Comunità habbia qualche interesse di partecipazione, ò altro, e nelle cose dubbiose, e d'importanza darne anco parte all' Auditor Fiscale, prouuisione sopra l' amministrazione di buona Giustizia delli 19. Nouemb. 1569. §. ma perchè &c.

5 Cancellieri sudetti non possono procurare, nè auuocare in qualsiuoglia causa ciuile, criminale, ò mista a fauore, ò contro alcuna persona della sua iurisdizione, sotto pena della priuazione della carica, & arbitrio, prouuisione suddetta §. non possino &c.

6 Cancelliere dell'Arte di Por S. Maria, come anco gli altri di qualsiuoglia Magistrato sono tenuti dar notizia alla Gabella de' Contratti fra giorni 30. di tutti gli atti, e sentenze gabellabili, sotto le pene dette nella parola Notai numero. Legge per li Notai circa la Gabella de Contratti delli 23. Aprile 1566. §. & il Cancelliere &c. & §. seqq.

Vedi anco la legge del 1581. che obbliga a quanto sopra tutti i Cancellieri anco dell' arti, e Comunità &c.

7 Cancellieri delle milizie godono rispettiuamente tutti li priuilegi, e sono sottoposti alli medesimi obblighi come li descritti in quelle. Legge Generale dell' armi 23. Nouembre 1623. n. 54. inf. n. 14.

8 Cancellieri come siano tenuti ricordare alli Giudici, e Magistrati, che le cause non si possono da alcuno raccomandare, nè riceuere raccomandazioni, vedi cause n.

Cancellieri de' Magistrati di Firenze, come, e sotto quali pene a loro imposte siano tenuti appuntare tutti quelli de' lor Magistrati, & altri ministri, e serventi, che non si radunano, e rassegnano all' ore debite, ò che partono fuor di tempo; e come anco essi Cancellieri non si rassegnando a dette ore deuino essere appuntati da' suoi Coadiutori, & in quali pene in tutti li detti casi; e mandare l' appuntature l' istesso giorno in camera, vedi la legge delli 5. Gennaio 1549. vers. terzo che &c. 9

Cancellieri, come siano tenuti giurare, e far giurare i loro Magistrati, & altri Vfiziali nel principio di non mai riuelare quello che si tratterà dentro de' Magistrati, vedi Magistrati n. 10

Cancellieri delle comunità dello Stato di S. A. S. ciò che siano tenuti osseruare, e far osseruare, circa l' amministrazione delle cose del pubblico, e luoghi pij a lor sottoposti, vedi amplamente l' instruzione stampata del Magistrato de' Noue dell'anno 1635. 11

Cancellieri, Sottocancellieri, Prouueditori, Sottoprouueditori, che hanno stipendio dal pubblico tanto in Firenze, che negli altri luoghi dello Stato non possono pernottare fuor delle loro residenze, senza licenza in scritto di S. A. S. sotto le pene imposte alli Rettori di Giustizia, e d' applicarsi secondo gli ordini contro di loro, come per decreto del Magistrato Supremo delli 18. Decembre 1640. allo Statuto Criminale della Cancelleria degli Otto lib. 3. a c. 4. vedi Rettori n. 50. 12

E quanto a' Cancellieri delle comunità, vedi la sudetta instruzione del 1635. n. 68.

Cancellieri, Sottocancellieri, e Coadiutori de' Magistrati di Firenze come siano tenuti tra 4. giorni dal dì delle sentenze purificate mandarle in Camera Fiscale nel modo, forma, e sotto le medesime pene, che li Rettori, vedi la legge delli 16. Maggio 1560. cap. 3. vedi Rettori n. 77. 13

E come deuino mandare alle Riformagioni copia autentica di tutti li statuti, leggi, ò bandi concernenti l'uniuersale, sotto pena di scudi dieci d' oro, & arbitrio, vedi statuti n. e Riforma delli 2. Marzo 1570. rinnouata per rescritto di S. A. S. delli 5. Aprile 1631.

Cancellieri, e Depositarj delle Bande possono portare archibusi a ruota, e terzette in virtù di benigno rescritto di S. A. S. delli 23. Genn. 1660. fatto a consulta de' Signori Sergenti Generali di battaglia, che occorrendo si può vedere nel loro Magistrato delle Bande, &c. 14

E perchè per altro rescritto antecedente delli 4. Agosto 1646. era stato dichiarato, che gli Vfiziali dell' artiglieria, ò Bombardieri deuino godere secondo il grado che tengono, i priuilegi degli Vfiziali dell' infanteria, come si è detto nella parola Bombardieri nu. 3. Si è dubitato se in oggi doppo detto ultimo rescritto del 1660. possino li Cancellieri de' Bombardieri usare dette terzette, & archibusi nel modo, che sono concesse alli Cancellieri dell' infanteria.

E pareua che si douesse tenere l'opinione affirmatiua, non solo perchè così par praticata mentre che dal Signore Prouueditore Generale delle fortezze se li concedono le patenti, con tal facoltà, ma anco in virtù dell' equipatazione per la regola che il giudicio degli equiparati deua sempre essere il medesimo, e che tutti gli adequati, e parificati deuino godere i medesimi priuilegj, di modo che quello viene di più disposto, e concesso in uno, si deua intendere concesso, e disposto anco nell' altro, e così che l' equiparazione fatta dell' anno 1646. tra gli Vfiziali dell' artiglieria, e quelli dell' infanteria, si deua estendere anco alli priuilegj, che in auuenire fussero concessi agli Vfiziali dell' infanteria, come nel detto caso dell' altro rescritto dell'anno 1660. tanto più che pare militi la medesima ragione negli uni, che negli altri dell'andare alle rassegne, e non risultando in pregiudizio d' alcuno, trattandosi del medesimo Principe concedente, che ha l' eguale autorità, e iurisdizione sopra tutti, e parlando l'equiparazione per termini indefiniti, e non di tempo passato, nè di presente, ne' quali casi tanto maggiormente nell'equiparazione si comprendono anco li priuilegi futuri per più testi, & autorità, che si potriano allegare, vedi priuilegj n. 24.

Nondimeno con supposti di diuersa ragione, e che nelli rescritti, quello che è ommesso si habbia per ommesso

pre-

presumendosi che il Principe, che ha provisto in certi casi, non habbia volsuto provedere negli omessi, e tanto meno trattandosi di cose degne di special nota, *è stato dichiarato che i Cancellieri de' Bombardieri non godino della suddetta facoltà degli archibusi, e terzette, stata concessa alli Cancellieri, e Depositarj dell'infanteria*, come nel negozio del Magistrato degli Otto del dì 10. Luglio 1663. sopra un processo di S. Miniato, contro Cristoforo Barberani, & altri in filza n.132. approvato per rescritto di S.A.S. delli 15. Ottobre 1663. in detta filza, e num. 132. E come si devino intendere, & interpretare li rescritti, vedi in questo nel §. rescritti per tot.

Credo però che detto Barberani habbia ottenuto grazia di non esser molestato, e che anco ci sia ordine generale per gli altri Cancellieri de' Bombardieri appresso detto Signor Proveditore delle Fortezze, mentre gli concede le patenti con detta facultà: dovrebbe nondimeno tal'ordine, e patenti essere registrate nella Cancellaria del Magistrato degli Otto, acciò se n'havesse notizia, & in conformità de' bandi veglianti, come si dice nel § Licenze num.

15 Cancellieri delle Bande, ciò che siano tenuti osservare, vedi l'instruzione data loro dal Magistrato delle Bande, sotto dì 15. Febbrajo 1605.

E che non possano dar vista, sunto, nè copia delli Ruoli, nè il numero de' Soldati, sotto pena della perdita dell' Ufizio, disgrazia, & arbitrio di S.A.S. ordine delli Signori Commissarj delle Bande delli 2. Gennajo 1612.

§. CANI.

1 Cani mastini non si possono tenere nelle Bandire se non haveranno al collo un pezzo di bastone lungo almeno un braccio, e di conveniente grossezza, sotto pena a' Padroni di scudi dua per ciascuno, e un tratto di fune. Bando delli 27. Ottobre 1619. vedi Bracchi.

Et il Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 1. vers. Ancora si proibisce, &c. e vers. seq. & un altro bando antecedente delli 30. Giugno 1592.

2 Cani mastini, leurieri, bracchi, & altri sono proibiti dentro al Barco reale, eccetto li mastinelli, & altri cani piccoli per guardia del bestiame, e non atti a danneggiare gli animali, purchè habbino il suddetto randello al collo, sotto pena a' Padroni di scudi cinque, e tratti dua di fune per uno, e quanto agli altri proibiti di scudi 200. perdita di essi, ò lor valuta, e carcere d'anni 10. nelle stinche, essendo Cittadini, & agli altri di scudi cento, Galera per dieci anni, e perdita come sopra. Bando delli 7. Maggio 1626. n.9 & 10. vedi Barco.

3 E che non si possino tener cani di qualsivoglia sorte, senza detto bastone al collo, sotto le medesime pene dette di sopra n.1. nella nuova bandita dell'Impruneta. Bando delli 14. Marzo 1647.

4 Cani di qualunque sorte utili per la caccia, non si possono rubare, nè tener mano a chi gli havesse rubati nel Dominio Fiorentino, sotto pena di scudi 20. e tratti dua di fune, & arbitrio, da raddoppiarsi però la pena, e con più severo arbitrio trattandosi di cani di Corte. Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 2. in fine, &c.

5 E che i cani d'altri da caccia, ò d'altro conto, o stima a dichiarazione del Magistrato degli Otto, non si possino rubare, nè occultare nella Città di Firenze, ò fra le 20. miglia, sotto pena della Galera a vita, anco per quelli, che li ricevessero, sapendo essere rubati, vedi il bando delli 22. Gennajo 1607.

§. CANTAMBANCHI.

1 Cantambanchi, Ciurmatori, e simili non possono in giorni festivi montare in banco la mattina, se non doppo finite le Messe cantande del Duomo, e il giorno, doppo i Vesperi cantandi del medesimo Duomo di Firenze, sotto pena di scudi dua d'oro d'applicarsi ad usi pii, e dell'arbitrio del Magistrato degli Otto. Bando sopra l'osservanza delle feste delli 15. Ottobre 1547. rinovato sotto di 14. Giugno 1574. ins. n.4.

2 E come, e quali Cantambanchi siano proibiti entrare nelli Stati di S. A. S. per andar furfantando, e mendicando, vedi vagabondi num.

Cantambanchi, Ciurmatori, e simili benchè matricolati all'Arte de' Medici, e Speziali, non possono vendere, nè dispensare in pubblico, ò in privato, medicamento, ò segreto alcuno, che vada usato ò preso per bocca, sotto pena di scudi dieci per la prima volta che saranno inquisiti, e per la seconda, & altre volte scudi 20. tratti dua di fune in pubblico, & arbitrio de' Consoli della dett'Arte, ò di chi altri havrà a giudicare, sendo anco per questo sottoposti alli Rettori criminali, eccetto però quelli che havessero privilegio ò grazia da S.A.S. Bando sopra Cantambanchi, e Ciurmatori delli 5. Decembre 1620. vedi Principe n. 13. 3

Cantambanchi non possono montare in banco, nè in altra maniera radunare il popolo in giorno di Venerdì innanzi, nè doppo desinare, nè a qualsivoglia ora in tutto l'anno, e la Domenica similmente, se non doppo Vespro, nè ad altr'ora, e così nelli giorni di tutte le Pasque solenni, e di tutte le feste in dì della Santissima Vergine, sotto pena dell'arbitrio del Magistrato delli Otto come fu comandato da S.A.S. per durare in perpetuo, sotto dì 25. Marzo 1618. & appare nel libro del Signor Segretario Poli intitolato Lesa Maestà, & altro a carte 302. 4

§. CAPITANI.

Capitani di Parte, possono col parere del loro Assessore, e citato il Procuratore Fiscale non si opponendo da lui cosa in cõtrario, procedere, e sentenziare in ogni tempo nelle cause di confiscazioni in tra l'istanza di sei mesi assegnata per dette cause, senza aspettare l'ultimo di detta istanza. Legge sopra il modo di procedere nelle confiscazioni delli 11. Decembre 1573. §. e perchè occorre, &c. 1

Capitani di Parte sono tenuti in tra sei mesi dal dì delle petizioni spedire le cause delle confiscazioni, e scorpori; e tra tre messi, quelle di chi fusse rimesso in buon dì mentre li siano un mese avanti proposte dal lor Cancelliere, sotto pena a ciascuno che mancherà dalla parte sua di scudi 25. d'oro per ciascuna causa non decisa, ò non proposta, da esserne tutti sottoposti a' Conservadori di legge; devono però prima partecipare li processi al Procuratore Fiscale, che dica quanto gli occorre, e fare ogn' altra diligenza possibile per il Fisco, sotto pena di nullità, e scudi 25. come sopra. Legge dell'unione de' Magistrati de' Capitani di Parte, & Ufiziali de' Fiumi delli 18. Settembre 1549. §. che il Magistrato, &c. 2

E come da tali sentenze passando la somma di scudi 25. d'oro se ne dia l'appello al Magistr. degli Otto, che le deve terminare col parere de' tre Giudici delle seconde appellazioni ne' medesimi tempi, come è tenuto nelle cause d'appelli di pace, e tregue rotte, vedi detta legge dell' unione, §. che sia lecito, &c. 3

Capitani di Parte, come siano stati uniti con gli Vfiziali già detti di Torre, & in oggi de' Fiumi, con quanti ministri, qual sia l' obbligo di ciascuno, & altro, vedi la detta legge d'unione delli 18. Settemb. 1549. per tot. 4

E come siano cognitori di tutte le cause di confiscazioni, incorpori, e scorpori, e possino per trouare la verità de' fatti deuenire alla tortura, col parere però sempre del loro Auditore, far mettere pubblici Bandi ne' luoghi dell' origini, e domicilj de' delinquenti, e de' situati beni confiscati per ritrouare detta verità, beni, e ragioni de' delinquenti, & altro, vedi detta legge d' unione, §. Che il detto Magistrato, &c. vedi Rettori num. 5

Quali emolumenti conseguiscano loro, e gli Esattori Fiscali per li beni confiscati, vedi detta legge d' unione §. praterea, &c. 6

Capitani di Bande, e trattenuti possono portare tanto nelli Stati, che nella Città di Firenze di giorno, e di notte tutte l' armi offensiue, e difensiue, eccettuate l' armi in asta, & archibusi dentro detta Città, & all' otto miglia intorno, & i lor seruitori hanno la medesima facultà, che quelli de' Caualieri di S. Stefano. Legge generale dell' armi 23. Nouembre 1523. n. 69. 7

Capitani di Bande sopraurenendo caso alcuno di Banditi, ò altro che habbia bisogno d' aiuto di Soldatesca, ò sendoli chiesta da' Rettori, ò altri Vfiziali, e conoscen- 8

do

do, che effettinamente sia necessaria per aiuto della giostizia, quiete, e sicurezza pubblica, la deuono concedere mandando con essi un' Vfiziale, ò capo discreto, ò andando lor medesimi, se il caso sia tale, che lo comporti, e fuor di detti casi, non possono muouere soldatesca senza licenza de' Superiori, come per ordine particolare sopra ciò pubblicato l' anno 1612.

E se bene pare, che nella narratiua di dett' ordine le sia anco permesso in detti casi di dar licenza d'armi a proposito per l'effetto di che si trattasse, nondimeno poi nella dispositiua non se ne sa altra menzione, e però si deue intendere d'armi permesse a' soldati, altrimenti non possioo dar dette liceoze, di che vedi licenze n 5.

9 Capitani delle Bande, non possono partirsi dalla carica senza licenza di S.A.S. sotto pena della perdita delle Tasse di scudi sette il mese, come per rescritto di S.A.S. delli 21. Decembre 1611. a relazione de' SS. Commissari delle Bande.

10 Capitani delle Bande, ciò che siano tenuti osseruare, vedi l'instruzione data loro in stampa l' anno 1599.

Come si deuano contenere nelle rassegne, & altro, vedi la deliberazione stampata delli 21. Gennaio 1551.

E della regola per conseruazione della buooa militar disciplina, vedi il Decreto sotto di 5. Marzo 1603. stampato l'anno 1621 Li Capitoli militari dell' anno 1646. & altri ordini particolari, &c.

§. CAPRE.

1 Capre, ò bestie caprine, noo si possono tenere vicino alla Città di Firenze miglia quattordici. Bando delli 30. Maggio 1571. e 7. Ottobre 1597. § Et a fine 29. Nouembre 1575. §. & a causa &c.

2 Capre non li possono tenere nelli monti, & altri luogbi del Mugello da' confini di Vernio per tutto, come acqua pende verso la Sieue, da mezzo Ottobre fin' al principio di Maggio, nel qual tempo possono stare nelle Maremme, sotto pena della perdita, dell' emenda, de' danni, & un tratto di fune in pubblico in giorno di Mercato al guardiano di esse, e la cognizione s'aspetta al Magistrato de' Noue, & a' Rettori criminali con la preuenzione & il Vicario di Scarperia deue ogn' anno per tutto li 20. Settembre rinnouare il Bando in giorno di mercato, ne' luoghi soliti, sotto pena di conseruare indenni li transgressori, non derogando ad altri Bandi proibitiui delle capro dentro le 14. miglia. Bando delli 11. Ottobre 1605.

3 Capre sono proibite dentro al Barco Reale, di che vedi Barco num.

4 Capre etiam per passaggio, sono proibire stare, ò aodare nella montagna di Pistoia, e Capitanato di Pietra Santa per anni dieci, in quei luogbi doue sono fatte, ò si faranno tagliate di legnami per seruizio della Magona del ferro, sotto peoa di lire 2. per testa, e sotto la medesima pena sono anco proibite nel resto delle maremme per anni sei doppo seguito il taglio; e gli altri bestiami vacini, e cauallini sono proibiti come sopra in detta mootagna, e Capitanato ne' luoghi suddetti tagliati per anni cinque, sotto pena di lire 4. per volta, e nel resto delle maremme sono permessi andare anco nelle tagliate. Bando delli 9. Marzo 1660. fatto in conformità della legge del 1622. con la sua aggiunta dell' anno 1646.

5 Commettendo danni, come siano tenuti li Padroni, vedi danni 23.

6 Capre non si possono teoere nel monte di S. Baronto, Sant' Aluccio, e S. Ginsto fra certi determioati coofini, sotto pena della perdita di esse capre, e lire dua per capra, d' applicarsi la metà all' iouentore, & il resto per metà al Fisco, e per l' altra metà al Rettore, o Vfiziale che condannerà. Bando delli 4. Decembre 1617.

Et in molti luoghi ancora ci sono statuti particolari sopra la proibizione delle capre, che si deuono osseruare, &c.

§. CARBONE.

1 Carbone, ò brace, non si può fare vicino a Firenze a miglia otto, sotto pena di scudi 25. e perdita di esso, possono pero i propri Padroni far brace solamente per suo vso Bando delli 7. Ottobre 1597. §. si prouuede, &c. Et anco i fornaciai possono vendere quella che li soprauanza, come in detto bando, e nell' altro bando delli 29. Nouembre 1575.

Carbone non si può estrarre, di che vedi estrazione n. 2

Carbone di castagno tanto domestico, che saluatico, vecchio, & inutile non si può fare, sotto pena di scudi dieci d' oro, e dell' arbitrio, da estendersi anco a pene afflitiue, pare però che questo si deua intendere per la montagna di Pistoia particolarmente, come per bando delli 25. Settembre 1619. vers. e parimente, &c. 3

Ma come poi, e con quali licenze, e riscontri sia stato permesso farsi carbooe di legoame di castagni inutili, vedi la dichiarazioone, e nuoua aggiunta pubblicata di Nouembre 1622.

§. CARNE.

Carne d' alcuna sorte (eccettuati li capretti, & agnelli di latte) noo si può macellare per vso delle proprie famiglie, se prima non si mostra al sugellatore, ò pesatore della caroe di quel luogo per pagaroe la solita gabella, sotto le medesime pene, e pregiudizj contenuti nella legge della gabella della carne delli 3. Marzo 1551. come per altra deliberazione delli 25. Agosto 1552. Dell' obbligo de' Pesatori della carne, vedi il sunto cauato dalle leggi, e stampato l' anno 1627. 1

Della gabella della carne, vedi li Capitoli stabiliti dagli Vfiziali di Grascia, sotto di 24. Settembre 1552. & altri tratti dalla nuoua riforma delli 14. Settembre 1559. 2

Altra prouisione delli 17. Nouembre 1564. e 6. Aprile 1568.

Legge amplissima delli 26. Marzo 1557. ristampata nell' Vfizio delle farine l'anno 1679.

Circa li denari 5. per libra, deliberazioone 23. Settembre 1561. con l' addizione, e limitazioni delli 14. Ottobre 1571.

Sopra la vendita de' macelli in alcuni luoghi, tassa de' denari cinque per libra, & altro, Provvisione delli 7. Maggio 1566. e vedi nel §. gabella.

Caroe salata d'ogni sorte non si può introdurre nelli Stati di S. A. S. sotto pena di scudi 4. d'oro per pezzo, e perdita della carne; per la seconda volta scudi otto, perdita, & arbitrio, come appare al libro intitolato gabella delle farine, carne, & altro già del Signore Auditore Cutini, & in oggi del Signore Segretario Poli a cart. 159. 3

Carne di bestie morte intere, ò io pezzi, ancorchè sigillate secondo gli ordini non possono introdursi dentro la Città di Firenze senza licenaa della Grascia, sotto pena tanto alli mioistri delle Porte, che agl' introduttori di scudi 10. & arbitrio per ciascuno, e ciascuna volta, e questo per ovviare all' introduzione di carne di bestie morte da per sè; e per tal rispetto sono anco proibite le botteghe, e banchi per vendere frattaglie, cioè interiora, teste, cervella, granelli, & altro [restando ciò solameote permesso agl' istessi beccai nelle loro botteghe, ò contiguo a quelle, e delle bestie da lor macellate, e non d'altre] sotto pena di scudi 50. e Galera a beneplacito di S.A.S. e li beccai, che vendessero frattaglie d' altre bestie, che di quelle da loro macellate incorrono in pena di scudi 25. per ciascuno, e ciascuoa volta, e tanto i beccai, che altre persone, che in qualsivoglia modo, e luogo veodessero carne cotta, ò cruda, frattaglie, & altro di bestie morte da sè, ò fatte morire per mali accidentali, ò di muli, cavalli, ò altre simili bestiacce, cadono in pena dell asino, e Galera a beneplaciro per ciascuno, e ciascuna volta. Bando della Grascia delli 26. Novembre 1615. rinnovato sotto dì 17. Ottobre 1640. 4

E per detto sospetto non si può introdurre carne morta in Firenze, non essendo per altro proibito a' particolari comprare carne per uso delle loro famiglie da' macellari fuor delle Porte, perchè tanto si paga di sigillo in Firenze, che fuori; solamente è proibito comprarla per rivendere, e per salare in riguardo degli osti, e pizzicagnoli, come attesta M. Tommaso Cordelli Cancelliere delle farine con sua lettera, & informazione delli 6. Decembre 1640. al Signor Seoatore Bali Cioli, sopra una supplica de' Tedeschi, ò Soldati della guardia 5

Ale-

Alemanna di S. A. S. cbe domandauano esser mantenuti ne'lor priuilegj d' introdurre per loro usi la carne morta, & altre minuzie di Firenze senza Gabella, e sotto dì 7. Decembre 1640. fu dal Prouueditore della Grascia mandato ordine agli Vfiziali delle Porte, che lascino introdurre ogni sorte di carne morta, alli detti Soldati Alemanni della guardia di S. A. S. e per gli altri osseruino li bandi, & ordini, come al libro del Signor Segretario Poli intitolato Abbondanza, e suoi ordini in fine, &c.

§. CARCERATI, CARCERI, E CATTVRE.

1 Carcerati chi facesse scappare dalle mani della giustizia, ò impedisse la cattura, come si puniscono, vedi resistenza num. 1. & seq.

2 Carcerati ingiustamente possono impunè scappare dalle mani della giustizia, con offendere anco i custodi, & altri, cbe li fussero d' impedimento, mentre non possino liberarsi in altra maniera, Menocb. *de Arbitr. cas.* 301. *n.* 15. *&* 16. Guaz. *def.* 5. *cap.* 4. *n.* 10. Manara *nelle sue Notti Malinconicbe Interrog.* 176. *&* 177. & amplamente il Farin. & Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcerat. q.* 30. *num.* 17. *& seqq. fol.* 54. vedi condennati n. 19. e 20.

3 Questo è vero di ragione comune, ma non già ne' Stati di Toscana, doue si dourebbero punire di pena arbitraria, ancorchè la cattura fusse ingiusta, come osserua Cabal. *cas.* 42. *n.* 2. vedi Resistenza n. 1.

4 Intendendo però quando si possono liberare per via di giustizia, e con ricorrere al Superiore: che se fussero in mano di qualche Tiranno, e non ci fusse altro rimedio per scampare la vita, crederei fusse vera la prima opinione, e che in questi termini, e non altrimenti si deua intendere, con altre dichiarazioni ancora addotte dal Farin. e dal Vulpin. *loc. sup. cit.*

5 Di modo cbe nè anco si direbbero rompere la sicurtà che auessero dato de tutto carcere, ne potriano li malleuadori essere molestati, massime essendo notoriamente ingiusta la cattura secondo il Menoch. e Guazz. ne' luoghi citati, doue però allega il Baiardo, che attesta, sarebbe difficile ottenere in pratica, di che vedi il Farinac. *de Carcer. & Carcerat. quæst.* 30. *n.* & Vulpin. *n.* 7.

6 Carcerati, cbe trouassero rotta, ò aperta la prigione, fuggendo non si hanno per confessi, ma si puniscono nondimeno ad arbitrio del Giudice, si come sempre la pena della rottura delle Carceri è arbitraria, con che seguendo la fuga sia più graue, e non seguendo più mite secondo la più comune e praticata opinione: se poi essi rompessero, e fuggissero si hanno per confessi, ò notabilmente indiziati del delitto, per il quale erano ritenuti, e ne possono esser condennati seruatis seruandis, se pure la cattura non fusse stata ingiusta, ò ritornassero prigioni da lor medesimi, ò ricorressero al Principe, ò la fuga fusse stata per timore di fuoco, ò acqua, & altro, vedi per il Menoch. *d. cas.* 301. *n.* 1. *& seqq.* Cabal. *cas.* 8. *num.* 30. Clar. §. *fin. quæst.* 21. *vers. Tertio autem*, e pienamente per il Farinac. *de Carcer. & Carcerat. quæst.* 30. *per tot.* doue anco il Vulpin. *in Suco d. quæst.* 30. *per tot. inf. numer.* 43.

7 Carcerati scappando per negligenza del custode, ò sua famiglia, si deue punire il custode della medesima pena, che era dounta a loro; e se erano ritenuti per debito, resta obbligato a soddisfare alli creditori, senza potere allegare, che li fuggiti non fussero debitori, mentre che non constasse notoriamente. Può nondimeno il custode riportarne la cessione da' creditori per repetere il pagato da' debitori fuggiti, ò suoi malleuadori; e saria anco scusato, se mostrasse d'hauer usato ogni solita diligenza, e la fuga esser seguita senza sua colpa, & in altri casi, come per il Boer. *decis.* 217. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 302. *per tot.* & amplamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcerat. quæst.* 31. *per tot.* doue che riconducendo il debitore prigione, ò non essendo soluente, non sarebbe tenuto, e così osseruarsi in pratica, *quicquid sit de iure, &c.* vedi Esecutori num. 7.

8 E come cbi rompe le carceri, instiga, fauorisce, ò consiglia per la fuga de' carcerati, si deua punire della medesima pena dounta a gli stessi carcerati fuggiti; e resti obbligato a' debiti loro, come si è detto del custode, ancorchè fussero di nuouo ricondotti prigioni, vedi Menoch. *cas.* 301. *n.* 20 *& seqq. & cas.* 302. *num.* 2. *& seqq.* & Boer. *d. decis.* 217. *per tot.* amplamente il Cabal. *cas.* 8. *per tot.* & il Farinac. *de Carcer. & Carcerat. quæst.* 30. *numer.* 92. *& seqq.* con il Vulpin. *in Suco num.* 11. *& fol.* 54. vedi Resistenza *n.* 5. *& seqq.*

Che quando più carcerati si trouano insieme, e fatto consiglio, ò conspirazione tra di loro, rompono la carcere, e se ne fuggono, restino di ragione obbligati l'uno per l'altro tutti in solido alla soddisfazione de' debiti, per i quali ciascuno era ritenuto, par ebe si raccolga dal Plot. *tratt. de in lit. iurando* §. 25. *n* 7. & altri citati in questo n. 8. e fu più volte risoluto da' Sig. Profiscali dell' anno 1666. come in filza negozj del Magistrato degli Otto sotto nu. 569. & al Giornale 618. a 76.

Nondimeno per l' auanti, e doppo, dal Magistrato de' Sig. Otto, al quale si aspetta priuatiuamente ad ogn' altro la cognizione di tali cause, si era sempre osseruato, e si osserua di condennare ciascuno alla soddisfazione del proprio debito solamente, e non alli debiti degli altri, ò perchè per lo più non consti della conspirazione e trattato sudetto, ò perchè così sia lo stile, che fa legge, al quale non constando, che S. A. S. hauesse inteso di derogare con li rescritti fatti in contrario, a relazione di detti Sig. Profiscali, il Magistrato suddetto ne fece particolare negozio alla medesima A. S. ebe si degnò comandare osseruarsi il solito, cioè di condennare ciascuno solamente per la sua rata del debito, per il quale era ritenuto, e non in solido per li debiti degli altri; benchè quanto alla spesa del restauro della carcere si condannino tutti in solido, un sol pagamento bastante, come si vede in filza de' negozj di detto Magistrato dell'anno 1667. sotto n. 1263.

Come poi sia utile detta condennazione, & altro in questo proposito, vedi nel §. Resistenza numero 2. & seqq.

Carcere come sia cattiua stanza, specie di seruitù, se- 9
poltura de' viui, & irroghi non so che d' infamia, e però non si douere concedere ad instanza d'un fratello contro dell' altro fratello per debito, vedi amplamente l' Altogrado *cons.* 39. *per tot. lib* 1. Della mala stanza della Carcere, come si dica casa del Diauolo, & altro, vedi Scanarol. *de visitat. carcerat.* §. 2. *cap.* 1. *per tot.*

E che essendo stata trouata la carcere per semplice cu- 10
stodia de' rei, e non per pena, deua essere tale, che non dia altro patimento, che di custodia, e quando attesa la qualità de' delitti, e delle persone possa essere più dura, ò leggiera ad arbitrio del Giudice, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 305. *per tot.*

Si dà però anco in alcuni casi per pena, massime di ra- 11
gione Canonica; e ne' Stati di Toscana si dà pur spesse volte alle Donne in cambio di confino, ò galera, nelle stinche, si come anco alli Cittadini secondo la qualità de' casi, e delle persone, &c.

Carcere patita per lungo tempo suol giouare per dimi- 12
nuire la pena ordinaria del delitto, & anco tal volta assorbirla affatto, di modo cbe dalla pena ordinaria si deua sempre detraere il patimento della carcere, intendendo quando è stata patita doppo la sentenza, ò prima per colpa, e lunghezza del Giudice, Cabal. *cas.* 142. *per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 12. *n.* 75 *fol.* 435. *inf. n* 48. *in fine.*

Carcere priuato si commette da chi con dolo, & animo 13
preordinato a quest' effetto, trattiene alcuno sotto custodia priuata per forza, oltre allo spazio d' ore venti, e si punisce questo delitto di pena d' ultimo supplicio, parlando in rigore di ragione, percbè di consuetudine s' impone altra pena più mite ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi, e delle persone, & altro in questa materia, e come si possa scusare, vedi Menoch. *cas.* 536. *&* 567. *per tot.* Guaz. *def.* 5. *cap.* 7. *per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 3. *num.* 91. *fol.* 135. Farinac. *de Carcer. quæst.* 27. doue anco il Vulpin. *n.* 3. *&c.* Scanarol. *tract. de visitat. Carcer.* §. 3. *q.* 2. *n.* 17. *& seqq.*

Carcerati per delitti punibili solo di pena pecuniaria 14
possono rilassarsi con malleuadore, mentrechè non fusse già seguita la condennagione, ò fussero confessi, e da condennarsi di prossimo, ò trouati in flagranti, ò altre volte fuggiti di carcere, ò che il delitto fusse pubblico e notorio, ò che altrimenti si disponesse da leggi municipali, come per il Menoch. *de Arbitr. cas.* 303. *num.* 1. *& seqq.*

& seqq. & Farinac. con il Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcerat. quæst.* 33. *per tot.* doue però, che in questo ha molto luogo l'arbitrio del Giudice.

15 Se poi si trattasse di delitto, che potesse portar pena afflittiua di corpo, conforme la più comune e praticata opinione non si possono rilassare con malleuadore, come dimostra il medesimo Menoch. *d. cas.* 303. *n.* 15. *& seqq.* e questa distinzione con molti altri addotti seguita anco il Scanarol. *d. tract. §.* 11. *cap.* 2. *n.* 1. *& seq. lib.* 2. & il Farinac. con il Vulpin. *loc. cit.*

16 Quando però il delitto non fusse prouato, ò ci fossero indizj molto leggieri, ò che la pena corporale venisse in difetto della pecuniaria, si potrebbero rilassare con malleuadore idoneo, massime di consuetudine osseruata in molti luoghi, e col fare obbligare il malleuadore non semplicemente come malleuadore, ma come Comentariense, Soprastante, e Custode del carcerato di presentarlo *toties quoties*, & ad ogni mandato senza alcuna eccezione, come amplamente dimostra il Menoch. *d. cas.* 303. *n.* 34. *& seqq.* & Scanarol. *d. cap.* 2. *n.* 9. *& seqq. per tot.* doue che quanto sopra si osserua quando la causa non è in stato di spediaione, ò ci è qualche gran dubbio di ragione, ò per benefizio pubblico non conuiene spedirla, ò in casi d'infirmità graue, e pericolosa, con assegnare la casa, ò altro luogo per carcere, ò quando si trattasse di persone nobili di gran stima, e ricche leggiermente indiziate, e senza speranza d'acquistare maggiori indiaj, e proue, e così quasi in stato d'innocēza, ò d'assoluzione, e finito il processo, tutto ad arbitrio del Giudice, regolato però sempre da giusta causa, come per il Farin. & Vulp. *d. quæst.* 33. *per tot.*

17 Et a che cosa sia tenuto il Malleuadore obbligato come sopra, fuggendo il reo dalla sua custodia, vedi il medesimo Menoch. *cas.* 204. *per tot.* doue che se è tassata la pena, è tenuto a quella, e non ad altro; e non essendo tassata quando si è obbligato come Comentariense, è tenuto alla medesima pena anco corporale del reo rilassato; & essendosi semplicemente obbligato, è tenuto a pena pecuniaria arbitraria: è però sempre meglio tassare qualche pena pecuniaria graue, perchè altrimenti prouando che la fuga fusse senza sua colpa, ò negligenza, si potrebbe scusare conforme al detto di sopra del custode delle Carceri n. 7. Et anco perchè in pratica non s'osserua che sia tenuto a pena corporale, ma solo pecuniaria, benchè obbligato in forma di comentariense, ò custode, come attesta il Farinac. e Vulp. *d. quæst.* 33. *n.* 12. *in fine.*

18 E trattandosi di delitto, per il quale la pena sia arbitraria, se è solito essere pecuniaria, si possono rilassare li carcerati con malleuadore, se corporale nò, e non constando del solito, resta in arbitrio del Giudice, si come anco in molti de' predetti casi secondo il Menoch. *d. cas* 303 *n.* 39. *& seqq. per tot.* Farinac. & Vulpin. *loc. cit.* Io però consiglierei li Giudici, massime inferiori, valersi parcamente di tal' arbitrio ne' casi di qualche consideraaione, per non far le cause d'altri lor proprie; anzi nelle participabili non possono rilassarli nelli Stati di Toscana sotto pena di disgrazia, & arbitrio, come per lettere circolari del Magistrato degli Otto sotto di 6. Giugno 1561. 5. Settembre 1579. e 14. Decembre 1663. vedi nel §. Rettori num.

19 Come poi li malleuadori di rappresentare li rei, stare a ragione, e pagare il giudicato, siano tenuti, ò restino liberi per diuerse cause, vedi amplamente il Marsil. *de fideiuss.* Maur. *eod tract.* Clar. Cabal. Farinac. & Vulpin. *de Carcer. & Carcerat. quæst.* 34. *per tot.* e molti altri ne' luoghi ordinarj, sendo materia assai ampla secondo la diuersità de' casi che possono occorrere, &c. *Inf. n.* 47.

20 E quando li carcerati si possino rilassare con giuratoria cauzione, constando veramente dell'impossibilità di trouar malleuadori, mentre massime che non siano di mala condiaione, e fama, vedi Bart. *nella l.* 1. *ff. qui satisd. cog.* Clar §. *fin. quæst.* 46. *vers. Sed quid, &c.* Guaz *def.* 26. *cap.* 2. *nu.* 13. *&c.* Marsil. *de fideiuss. n.* 166. *& seqq.* Maur. *eod. tract. part.* 2. *sect.* 3. *cap.* 25. *per tot.* Farinac. & Vulp. *de Carcer. & Carcerat. quæst.* 33. *n.* 6. doue attestano, che di consuetudine in criminale non si ammette questa cauzione giuratoria, se non si trattasse di cose leggieri, ò col consenso del Superiore, e vedi *nelle mie resolut. cap.* 39. *n.* 29. *&* 30. & il Scanarol. *de visit. Cancer. lib.* 3. *§.* 1. *cap.* 8. *&* 9. *per tot. fol.* 431. *&c.*

Carcerati si dicono quelli, che in qualsiuoglia modo 21
sono priui di libertà, e ritenuti in Fortezze, Case, Camere, Palazzo del Giudice, ò Città, con arresto, e malleuadore di non si partire, di modo che fuggendo si deuono punire, e come priui di libertà non possono contrattare, come a basso si dirà, Guid. Pap. *dec.* 253. Menoch. *de arbitr. cas.* 301. *n.* 9. *& seqq.* Rot. *part.* 6. *diuers. decis.* 26. *n.* 40. *&* 41. Scanarol. *tract. de visitat. Carcer. §.* 3. *cap.* 2. *nu.* 2. *& seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcerat. quæst.* 30. *n.* 5. *fol.* 53. *e nelle mie resolut. cap.* 70. *num.* 7. *& seqq.* doue ho mostrato esser vana la cautela d'alcuni, che quando vogliono contrattare con un carcerato, e farlo obbligare a qualche cosa, lo fanno condurre al banco di ragione, ò anco in casa di qualche amico lontana dalle carceri [ma però ben custodito,] perchè da questo non si dice posto in libertà, nè si conualida il contratto per altro meticuloso, & ingiusto, Scanatol. *d. tract. lib.* 2. *§.* 5. *cap.* 3. *sect.* 2. *n.* 7.

Carcerati indebitamente, ò non seruato l'ordine di ra- 22
gione, & anco data la giustizia della cattura, ma per estorcere qualche altro contratto, & obbligazione separata dalla causa della carcerazione, non possono obbligarsi a fauore di chi gli ha fatti carcerare, nè d'altri che gli entrino malleuadori a comodo e fauore del carcerante, di modo che ogni obbligaaione saria nulla, non tanto del carcerato, ma anco del malleuadore: Possono ben li carcerati anco ingiustamente contrattare, & obbligarsi fra loro, & a fauore d' altri estranei, che non abbino parte nella carcerazione, si come anco a fauore de' medesimi che gli hanno fatti carcerare quando la cattura è stata giusta, seruato l'ordine di ragione, e non per estorcere altri contratti, perchè stante la giustizia della carcerazione non si può considerare meto, nè altro, che renda nulla l'obbligaaione, eccetto che gli è sempre proibito sia giusta, ò ingiusta la cattura obbligarsi a fauore del Giudice, ò Custodi, vedi la Rot *part.* 6. *diuers. decis.* 26. *per tot.* Duran. *decis.* 373. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 136. Guaz. *def.* 6. *cap.* 1. *per tot.* Gratian. *discep.* 479. *num.* 30. *&c.* Fenzon. *ad stat. Vrb. cap.* 98. *n.* 30. *nelle mie risolut. cap.* 70. *per tot.* E pienamente il Scanarol. *d. tract. lib.* 1. *§.* 5. *cap.* 3. *sect.* 2. 2. 3. *e* 4. *per tot. e nell' Appendice decis.* 5. 6. 7. 11. *e* 12. *per tot.* doue amplamente si conferma quanto sopra, e per il Farinac. & Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcerat. q.* 35. *per tot.*

Carcerati possono di ragione essere ritenuti per le spe- 23
se, & alimenti datili in carcere, si come per la cattura essendo giusta, e così si osserua di consuetudine, Guid. Pap. *quæst.* 448. Gratian. *discep.* 25. *numer.* 19. *& discept.* 80. *num.* 14. *E nelle mie resolut. cap.* 71. *numer.* 21. *e* 22. Scanarol. *de visit. Carcer. lib.* 2. *§.* 2. *cap.* 17. *num.* 23. *&c.* Ci è però lo Statuto Fiorentino *lib.* 2. *Rub.* 49. che proibisce per debiti contratti in carcere anco per causa d'alimenti potersi ritenere, & anco in Roma, come attesta il Scanarol. *loc. cit.* doue però che si ritengono per gli alimenti dati in segrete, ò infermeria solamente, *inf. num.* 51.

Carcerati tagliandosi la lingua si hanno per confessi, e 24
come tali si possono condennare, Cabal. *cas.* 213.

Carcerati come essendo per altro idonei si possono en- 25
trare malleuadori l'un l'altro fra loro tanto in ciuile, che in criminale, intendendo per diuerse cause, vedi Cabal. *cas.* 72. *per tot.* Guaz. *def.* 26. *cap.* 2. *numer.* 14. Marsil. *de fideiuss. numer.* 368. Gratian. *disceptat.* 230. *num.* 26. *&c.*

Carcerati possono far testamento, con instituire chi più 26
gli piace, eccetto che i loro custodi, Boss. *de Carcer. num.* 23. Guaz *def.* 6. *cap.* 1. *num.* 15. Altogr. *cons.* 55. *num.* 56. *lib.* 1. Vedi condennati num. 9. & il Farinac. con il Vulp. *de Carcer. & Carcerat. quæst.* 35. doue osseruano non essere differenza in questo tra li contratti, & ultime volontà, e douersi attendere le medesime distinzioni, che sopra num. 22.

Carcerati per debiti tanto pubblici, che priuati, ò per 27
diletti, come, e quando possino essere rassermati, ò no per altri debiti, vedi distintamente *nelle mie risol. cap.* 71. *per tot.* doue ho detto quello, che sia di ragione comune, e quello che si osserui nelli Stati di Toscana, quando il carcerato fusse citato ad altro tribunale, &c. vedi

ladri

ladri n.23.& ottimamente da vedersi il Scanarol. *de visit. Carcer.lib.3. cap.9.& 10.per tot.fol* 389.*& seqq.& cap.11 per tot fol.*395.*infr. num* 46. Che li ritenuti per debiti pubblici non possino essere staggiti, vedi Statuto Fiorentino lib.2. Rub. 47.

28 Carcerati nulla, & ingiustamente devono essere rilassati, e restituiti alla pristina libertà, se pure per loro confessione non constasse del debito liquido, Magon. *decis. Florent.* 126. *per tot.* Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 151.*num.* 5. Fenzon. *ad Stat. Urb. cap.* 98. *num.* 34. *&* 39. *E vedi nelle mie resol. cap.* 52. *num.* 1. *& seqq.* E se gli deve far buono a ragione di soldi 20. il giorno come nel §. Debitori num. 22.

29 Che privilegj, e prerogative abbino li carcerati, vedi Guaz. *def.6.cap.1. per tot.*dove riferisce sopra trenta privilegj, ma senza invidia, &c. in fil. num. 48.

30 Carcerati, ò in altro modo esistenti nelle mani della Giustizia, benchè banditi, non possono essere offesi, nè molestati da alcuno sotto pena di lesa Maestà, se non in caso di fuga,Guaz. *def.5.cap. 6.per.tot & def. 6.cap. 1. num.* 26. vedi banditi num.

31 Carcerati fuor del territorio del commesso delitto, origine, ò domicilio, e condotti al Giudice non possono esser puniti, ma devono rilasciarsi nella pristina libertà, vedi Cabal. *cas.* 291. *per. tot.* ancorchè li sbirri havessero cominciato a seguitarli nella sua jurisdiziona, e territorio, perchè non il principio, ma il fine si deve attendere, Clar. *§. fin quæst.* 29. & Guaz. *def.* 5. *cap.* 1. *num.* 27. Intendendo però mentre non fussero liberamente rimessi, e concessi dal Principe di quella jurisdizione, nella quale fussero stati carcerati, come in molti casi gravi si osserva tra' Principi convicini, secondo le capitolazioni, & intelligenze che passano tra di loro, e quando non sono stati assicurati.

32 Catture in Criminale si possono fare in qualsivoglia giorno feriato, ma non già in civile, e le ferie s'intendono cominciare dalla mezza notte antecedente, e durare fino alla mezza notte susseguente, Graian. *discept.* 972.*per.tot.* Clar. *quæst.*94. Guaz. *def.5.cap.1. num.* 22. Cabal. *cas.* 127. *n.* 11. Dove non siano ordini, che diversamente dispongano, vedi Notte.

33 Cattura si può commettere, & eseguire non ostante l'assegnazione di termine fatta al reo contumace per comparire, perchè non per questo il Giudice è certo che voglia comparire, Boss.*de captura num.*10.Clar. *quæst.*31. Guaz *def.* 5. *cap.* 1. *num.* 29 Intendendo del termine delle citazioni, perchè se si facesse salvocondotto, si doveria mantenere, vedi nel §. Salvocondotto.

34 Cattura si può commettere a semplice istanza, e querela della parte ad arbitrio del Giudice, massime trattandosi di delitti gravi, di persone vili, e sospette, e se il querelante si offerisse di pagare le spese scoprendosi ingiusta, Boss. *de captur.n.*3.Farinac.*quæst.*27.*n.*120. Guaz. *def.* 5. *cap.*3.*n.* 23.*inf.n.*45.Scanarol.*de visitat.Carcer. lib.*2. §. *per tot.*Pratica Marzari *part.*3.*fol.* 107.

35 Cattura acciò che sia giusta si richiede: Prima l'autorità dell'jusdicente: Secondo, che la persona non sia privilegiata: Terzo, che consti del corpo del delitto: Quarto, che sia tale, che meriti pena afflittiva, ò anco solo pecuniaria nelle persone sospette: Quinto, precedano legitimi indizj contro dell'imputato, ò almeno la querela della parte, ò sia trovato in flagranti, & altro: vedi per il Guaz. *def.* 5 *cap.* 3. *per tot* E meglio, e più amplamente per il Farinac. & il Vulpin. *d.quæst.*27.*per tot.*

36 Cattura quando si dica fatta in flagranti, se di ciò si deve credere a' birri, e ciò che operi, vedi Guaz. *def.5.c.8.& 9. per tot* Dove riferisce più effetti risultanti dall'essere trovato in flagranti, &c.

37 Cattura in dubbio si presume giusta per sostenere il fatto del Giudice, sarebbe però nulla in alcuni casi, non concorrendovi debiti requisiti, e quando il carcerato fusse rilasciato senza esame, Rot. *in Noviss. part.* 6. *decis.*26. *n.*9. *&c.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 27. Si come anco sarebbe nulla sendo fatta per le mani del Giudice,Caval.*de Brach.Reg part.*2 *n* 45. Guaz. *def.5.cap.1.n.*6.

38 Cattura quando si possa fare in Chiesa, vedi Claro col Bajardo *§.fin.quæst.* 30. *per tot.* E nella parola Assassini, e Delinquenti, dove si dice esser necessaria la licenza dell' Ordinario anco ne' casi che non suffraghi l'immunità, e vedi pienamente il Farinac. & Vulpin. *de Carcer & Carcerat.quæst.*28.*per tot.*

Cattura in civile non si può regolarmente commettere se non fatta prima l'esecuzione de' beni secondo l'ordine della *leg. à divo Pio §. in venditione, ff. de jud.*Alex. *cons.* 159. *lib.* 2. Marant. *part.*6 *de citat. num.* 58. Asin.*in prax. §.* 31. *cap.* 5. *&* 6. *per tot. fol.* 185. Se pure dalli Statuti non venisse espressamente disposto in contrario, come in alcuni luoghi, &c. Qual ordine però non è sustanziale, nè pro forma, ma solo ad instruzione del Giudice, e però omesso non rende l'atto nullo, ma è necessario appellare, Gratian. *discept.* 479. *num.* 40. *&c.* Asin. *loc cit.* 39

Carcerati usando carnalmente con la moglie, ò serva del Custode, come si puniscano, vedi Delitti num. 36. & il Farinac.con il Vulpin.*de Carcer.& Carcerat.quæst.*31. *num.*14.*& seqq.* 40

Carceri del Bargello di Firenze, tanto segrete, che pubbliche si devono visitare ogni mese dal Segretario degli Otto, e Luogotenente Fiscale, insieme col Proposto, ò qualche altro del detto Magistrato, e secondo che più parrà al detto Segretario, e due volte l'anno v' intervenga anco l'Auditore Fiscale: Et anco le carceri delle Stinche si devono visitare ogni mese dal Luogotenente Fiscale, insieme col Proveditore, Cancelliere di dette Stinche, e di tutto è obbligato detto Luogotenente ragguagliarne sempre l'Auditor Fiscale, acciò con maggior sollecitudine si spedischino le cause, come per ordine, e rescritto di S. A. S. delli 12. Settembre 1629. e 23. Maggio 1630. *inf.num.*52. e così anco osservarsi in Roma, vedi Scanarol. *de visit.Carcer.lib.*2.*§.*4.*cap.*1.*per tot.* 41

Catture per causa di giuoco si pagano a ragione di scudi uno per catturato fuor delle porte della Città di Firenze, e di mezzo scudo dentro detta Città, come per ordine registrato al lib. 3. delli Statuti Crim. del Magistrato degli Otto a c. 159. vedi Descritti num. 14. 42

Carcerati per delitto, facendo fuga dalle Carceri, benchè paja si possino haver per contumaci, e confessi, e si possino condennare nella pena della legge per il delitto principale, per il quale erano ritenuti (oltre quella della fuga) si devono nondimeno citare di nuovo prima di condennarli, come fu ordinato per rescritto di S.A.S. delli 8. Ottobre 1663. in piè d'un negozio del Magistrato degli Otto sopra certo processo di Barga contro Gio: Niccolò Menchi in filza de' negozj del detto Magistrato sotto num 1237. e tutto prudentissimamente a relazione dell' Illustrissimo Signor Bartolomeo Cavalli Auditor Fiscale di S. A. S. vedi sopra num. 6. &c. E così anco fu votato dal Magistraro degli Otto, & approvato da S. A. S. in altro negozio, ò processo d'Anghiari contro Carlino di Meaccio del Mulin bianco, & altri di detto anno 1663. & è di ragione, come dimostra il Farinac. & Vulpin. *de Carcer. & Carcerat.quæst.*30.*n.* 44. *&* 45. 43

Carcerati ciò che si deva fare delle robe trovateli addosso nel tempo della cattura, vedi Robe. 44

Catture che non si devino concedere per cause leggieri, come d' ingiurie verbali, altercazioni, ò contese sena' armi, ò senza sangue, pugni, e simili, mentre non si potessero dire atroci, e gravi rispetto al tempo, luogo, e persone: vedi il Scanarol. *de visit.Carcer. lib.* 2. §. 35.*per tot. fol.* 361. 45

Carcerati per criminale non possono essere ritenuti per civile, di modo che anco sendo rilasciati con mallevadori non possino essere molestati, Guid. Pap. *decis.* 253. *num.* 2. Menoch. *de arb.cas.* 301 *num* 9.*e* 10.Scanarol. *de visit. Carcer. lib.* 1. 3. *cap.* 2. *num.* 14. *&* 15. Intendendo però, che non possino essere molestati in pregiudizio della causa criminale, e non altrimenti, come nelle *mie resol.cap.* 71.*num.*16.*&* 17. sopra num. 27. Debitori num. 23. 46

Carcerati che abbino dato mallevadore de tuto carcere, ò di rappresentarsi, mettendosi poi in altra carcere più larga, ò meno sicura, ò anco più stretta, e così rimmettendosi in segrete, come resti libero il mallevadore, vedi Afflit. *decis.*130. Farinac. *quæst.* 34 *num.* 92. Scanarol. *d.tract.§.*3. *cap.* 3. *n.* 3.*lib.*1. Fa però in contrario 47

il medesimo Farinac. riportato dal Vulp. *in suco quaest.* 30. *num.* 6. *e* 7. mentre vuole, che per mutazione di carcere dandosi nuovi mallevadori, noo restino liberi li primi, non apparendo di novazione: e come se per fatto del Giudice si mettesse in suga il reo, vedi il Franc. *num.* 344. Galuan. *cons.* 15. *num.* 14. *& seqq.* Farinac. & il Vulpin. *d. quaest.* 34. *num.* 21. *& seqq.*

Che si possa, e deva citare, ò precettare l'Inquisito a cōparire, & il mallevadore a presentarlo, con offerir il Salvocondotto per l'altre cause, fu rescritto da S.A.S. in causa di Matteo di Paolo de gli Archi d'Arezzo dell'anno 1658. come appare in filza de negozj del Magistrato de'Sig. Otto di d. anno nu. 460. vedi nel §. Salvocondotto nell'addit.

48 Carcerati fra le loro miserie godono molti privilegi: Primo, tutti quelli de'poveri, e cause pie: Secondo, non si può revocare la donazione fatta a lor favore, benchè non insinuata: Terzo, anco nelli giorni festivi, e feriati si devono trattare le loro cause: Quarto, come miserabili hanno l'elezione del foro: Quinto, le leggi che parlano de captivi apud hostes, banno luogo anco a lor favore: Sesto, sendo innocenti guadagnano le distribuziooi quotidiane, e come legitimamenre impediti non li corre tempo, nè pregiudizio alcuno, e così possono sempre appellare, e non li corre istanza: Setti no, si reputano vivere sotto particolare protezione del Principe: Ottavo, e l'obbligazioni loro sono nulle con le dichiarazioni che sopra num. 22. come il tutto amplameote prova il Scanarol. *dicto tract. lib.* 1. §. 5. *per tot.*

Circa al detto sesto privilegio pare si deua intendere della carcerazione ingiusta, come suppone Pace Jordan. *Lucub. vol.* 2. *lib.* 10. *tit.* 7. *n.* 349. *fol.* 256.

Quanto al non li correre tempo, così fu osservato da me nella Cancelleria del Magistrato degli Otto, sotto di 28. Marzo 1664. con ammettere una grazia a Carlo Petri, benchè fusse spirato il mese, come al Generale de'Partiti 610. a car. 15. e più altre volte doppo.

Correrebbe però il tempo a lor favore dal dì della sentenza, se doppo confinati, ò esiliati a tempo fussero ritenuti prigioni, e così il tempo della carcere doppo la sentenza si dovrebbe computare a lor favore, derivando però il trattenimento dal Giudice, e oon da colpa, ò difetto loro, Cabal. *cas.* 142. *per tot.* con altri seguitati dal Scan. *lib.* 2. §. 2. *cap.* 14 *num.* 26. *e nell'Appendic.* §. 3. *n.* 32. *sop. n.* 12.

49 Carcerati delle Stinche, che sono esclusi dalla grazia dell'offerta, quali siano, vedi il capo 40. di dette Stinche, cioè bestemmiatori, sodomiti, omicidiarj, casi di stato, falsarj, chi non ba la pace dagli offesi, assassini, ò rubatori di strade, condennati sopra lire 100. deuitori di particolari, chi non vi è stato almeno mesi sei, e quelli che sono offerti non pagano spesa alcuna, come al libro del Signor Segretario Poli intitolato giurisdizione degli Otto, & altro a c. 55.

50 Carceri essendo rotte, ò tentate di rompere per fuggire siano pubbliche, ò segrete si fa l'informativo dalli Rettori, e si manda al Magistrato degli Otto, al quale s'aspetta la cognizione, che poi lo rimette per liquidazione, e liquidato lo spedisce come causa di sua cognizione, e se ne dà notizia aoco a'Conservadori di legge, a'quali appartieoe quanto alli mancamenti del Rettore, e suo Cavaliere circa le dovute diligeoze non usate nelle visite da farsi secondo la legge, e così si pratica, come al detto libro del Signor Segretario Poli a car. 268. inf. n. 52. sopra n. 6.

51 Carcerati non possono esser rilassati, se prima noo sia sodisfatto il Bargello delle spese fattegli da lui, come per ordine delli 25. Settembre 1564. alle preci del Capitan Piero Fazi Bargello di Firenze, e così veramente s'osserva, non ostante lo Statuto Fiorentino lib. 2. rub. 49. e non è fuor di ragione come dissi oelle mie *Risolut. c.* 72. *num.* 21. *&c. sopra. num.* 23.

52 Carceri come si devono andare a rivedere tra 15. giorni, e di poi ogni mese dalli Cavalieri, e dove non siano Cavalieri, dalli Notai delli Rettori di Giustizia per considerarle tutte, e trovandovi mancamenti farli noti acciò si provvegga, e siano tenuti tutti li Rettori farle rivedere tutte ne'primi 15. giorni de' loro usizj sotto pena alli Rettori, & usiziali principali di scudi 20. d'oro per ciascuno, & a'loro Cavalieri, e Notai di scudi dieci, & havendo mancato di tal diligenza, scappando alcuo prigione, incorrono tutti li suddetti, e ciascuno di loro per la prima volta in dette pene per qualunque prigione, e per la seconda nella pena del doppio, e d'esser ammoniti per due anni dagli usizj di fuora, potendo anco da'Conseruadori di legge esser puniti di maggior pena, quando si trovassino in dolo, ò fraude alcuna, di che vedi il Bando del Magistrato Supremo de' Consiglieri sopra i Rettori delli 23. Febbrajo 1545.

§. CARROZZE.

Carrozze sono proibite nel corso della Processiooe del 1
Corpus Domini, vedi feste num.

Carrozze, e Cocchi proibite alle Meretrici, vedi Me- 2
retrici num.

Carrozze non si possono lasciare vote con cavalli dalli 3
Cocchieri, vedi Cocchieri num. 3.

Carrozze che fraudassero la Gabella alle Porte di Fi- 4
renze, ò di Pisa, vedi frodi.

§. CARTE.

Carte da giocare non si possono sabbricare, introdurre, 1
nè usare nelli Stati di S.A.S. mentre non siano bollate; e chi ne vorrà sabbricare, ò vendere si deve dare in nota alli ministri del Fisco sopra ciò deputati, & haverne licenza dal Luogotenente Fiscale; e sabbricate si devono appresentare al medesimo, ò altro deputato, acciò ne'bolli una delle principali a sua elezione, sotto pena in tutti li casi di scudi 300. d'oro per la prima volta; e di più a'Corrieri, Procacci, Mulattieri, & altri che le introducessero, ò promettessero introdursi senza rappresentarle per farle bollare come sopra, della perdita delle bestie con tutte l'altre robe, che con dette carte s'iotroducessero; e per la seconda volta (oltre a detta pena pecuniaria) della privazione di tutti gli usizj, dignità, e stipendi, & altre afflittive ad arbitrio di chi havrà a giudicare; & il Padrooe, capo di casa, e maestro di bottega sono tenuti per tutta la famiglia, e garzoni per le carte trovate in casa, ò bottega non bollate; e chi de'complici rivelasse il compagno, resta libero, e guadagna il terzo del notificatore. La cognizione s'aspetta cumulativamente al Magistrato degli Otto, a'Rettori del criminale, e al Luogotenente Fiscale, e si può procedere ex officio, per Inquisizione, e condennare con un sol testimonio congiunto con altre urgenti congiunture. Bando sopra la tassa del bollo delle carte delli 3. Decembre 1619. per tot. vedi Giuoco, &c

E per detto bollo è imposta tassa d'un giulio per mazzo 2
di carte, ò altre al prezzo loro, e si applica al Monasterio delle Convertite, & altri luoghi pii; e delle condanne s'applica uo terzo al notificatore, un terzo al Rettore di fuora che condannerà, & il resto al Fisco, come nel suddetto Bando 1619. Circa l'applicazione delle pene, vedi il rescritto di S.A.S. delli 21. Gennajo 1657. E che simile tassa, gabella, e proibizione sia anco in Roma, e stato Ecclesiastico, vedi Scanarol. *de visit. Carcer. l.* 1. §. 13. *cap.* 43. *& seqq.*

Circa le carte da giocare è da notare come il Magistrato de'Signori Otto, sotto di 20. Ottobre 1668. sopra un processo di Scarperia contro Gio: Battista di Francesco Vernani, non ostante che quel Rettore dissegnasse di condennarlo nella pena di scudi 300. e vi concorresse il Signor Assessore per un mazzo di carte in numero trent'una in tutto senza il bollo, disse, che trent'ona carta non sono un mazzo di carte, e non si può con esse æquè benè giocare, e però ordinò rilassarsi con mallevadore, e non molestarsi ex hactenùs deductis, e così anco fu approvato da S. A. S. come appare in filza negozj di detto anno sotto num. 1678. A questo proposito ci è altra simile risoluzione da me fatta come Auditore sostituito delle Bande l'anno 1666. 20. Decembre in causa di Carlo Antonio Rossori inquisito per certi scampoli di nastri senza il solito marco, ò bollo dal Magistrato dell'Arte della Seta, che non essendo pezze intere, dissi non haver luogo il Bando, che impo-
ne

ne pena scudi dieci per pezza senz' altra dichiarazione di minor quantità, non arriuando a quella somma, che detto Bando ha constituito per materia di delitto, essendo certo, che li Bandi penali, & esorbitanti dalla ragione, comune non riceuono alcuna esenzione, ma in tanto procedono, in quanto espressamente parlano.

Item sotto di 30. Ottobre 1668. fu pur risoluto dal Magistrato de'Sig. Otto, che essendo le carte di diverse sorti, alcune sporche, vecchie, segnate di fuora, altre più nnoue, e però non atte bene a poter giocare, non molestarsi dauantaggio un tal Domenico di Zanobi inquisito dalla Corte di Prato, e fu approuato per rescritto di S. A. S. del dì 7. Nouembre 1668. come appare in filza negozj di detto Magistrato *n.* 1711. e tutto contro il parere del Rettore, e Sig. Assessore, che votauano la pena di scudi 300. conforme detta legge.

Altra volta sotto di 24. Nouembre 1668. fu ordinato circondarsi il processo, per non essere stato pubblicato il Bando a Sesto, e Fiesole, doue furno trouate le carte non bollate a Giuseppe Gigliozzi, come appare al Giornale de negozj de' Sig. Otto 624. a 51. & in filza *n.* 1768. & il medesimo era anco per prima stato osseruato dell' anno 1636. in causa contro Bartolomeo di Francesco Paniatici, e Guido di Stefano Fabbrucci, come al Giornale 528. a 41.

E sotto dì 21. Nouembre 1671. nella causa contro Clemente Allegri Orefice, disse il Magistrato de' Signori Otto a mia relazione, che detto Bando del Bollo delle Carte parla in ogni sua parte di fabbricarle, introdurle, venderle, contrattarle, ò usarle senza bollo, e non della semplice ritenzione in nna casa priuata, ehe non per mercanzia, nè per uso di esse; che d. Allegri essendo querelato della sola ritenzione, e non dell'uso di un mazzo di carte non bollate, ehe era la qualità che constituina il delitto e che si doueua prouare per renderlo punibile, anzi lui prouaua nnn sapere giocare a carte, e però trattandosi di materia che non era delitto di sua natura, e di un Bando penale esorbitante dalla tagione comune, non prouandosi, nè presumendosi in tal caso il dolo nell' Inquisito, nè adattandosi le parole di d. Bando, che si deue strettamente intendere ne' termini che parla, senza pnnto estenderlo; per queste ragioni recedendo dal parere del Sig. Auditore Poli, che votaua di condennarlo nella pena di scudi 300. imposta dal d. Bando, il Magistrato suddetto assoluè liberamente detto Clemente Allegri; fu nondimeno approuato da S. A. S. il parere del Sig. Auditore, ma non per questo recedersi dalla firmata risoluzione, che stimo più accertata di ragione, per il che fu anco graziato dalla medesima A. S.

Et in altro processo della Corte d'Arezzo contro Paolo Maria Felici stato catturato con un mazzo di carte forestiere non bollate, il Magistrato degli Otto di Febbraio 1671. me proponente come Segretario fu d'opinione, che trattandosi di un pouero soldato forestiero di passaggio, che probabilmente ignoraua questi Bandi non si douesse molestare da vantaggio; che restò approuata per rescritto di S. A. S. come in filza negozj sotto *num.* 4935. non ostante, che il Rettore, & il Signor Auditor Poli fussero di parere di condennarlo nella pena del Bando con riseruo di supplicare per la grazia, perchè quello che si deue per giustizia, non si deue rimettere alla grazia, che apporta maggior lunghezza, e spesa.

3 Carta da scriuere, vedi cenci.

4 Carte da giocare, ò dadi, come in più maniere si possino falsificare dalli marioli, e giocatori di vantaggio per truffare li denari a gli altri nel giuoco, e del modo di scoprire tali frandi, vedi il Cospi *nel suo Giudice criminalista part. 3. cap. 49. per tot.*

5 Carta, e suo bollo da nsarsi per gl'instrumenti, atti pubblici, giudiciali, & altro, come fusse introdotta nelli Stati di Toscana l' anno 1645. vedi li Bandi sopra ciò pubblicati sotto dì 5. Gennaio 1645. e 29. Maggio 1646. quali si tralasciano per essere poi stati derogati come troppo pregiudiciali al pubblico, e priuato, &c.

6 Carta forestiera, come sia proibito introdursi nelli Stati di S. A. S. sotto pena della perdita, ducati dieci per risima, ò ducati dua per quaderno, & altro, vedi gli ordini, e Bando delli 21. Febbraio 1647.

§. CASTAGNI.

Castagni, e polonetti, come, e quando si possino tagliare, vedi Selue *n.* 1

Come non se ne possa far carbone, vedi carbone *n.*

Castagni saluatici, non si possono tagliare da piedi, senza licenza degli Vfiziali de' Fiumi in alcuni luoghi descritti nel Bando delli 5. Decembre 1567. 2

E quando a gli altri, vedi Selue *n.*

Castagni domestici, come non si possono tagliare nella Montagna di Pistoia, sotto pena di scudi dieci, e fune per ciascuna pianta, ò ramo, e per ciascuna persona, vedi il Bando sopra ciò dell'anno 1588. 3

§. CASTRATI.

Castrati di Puglia, come fussero distribuiti dal Prouueditore della Grascia, e sotto quali obbligazioni alli macellari di Firenze, e del Contado l'anno 1623. vedi il Bando, che fu pubblicato sotto dì 26. Luglio 1623. 1

Castrati, nè altre bestie minute pecorine di sorte alcuna, non si possono tenere sotto Firenze di quà d' Arno sino al Ponte, e Fiume d' Ombrone, e di là sino alla Lastra, se non da' beccai di Firenze, e suori compresi in detto spazio, e dalli Spedali nella quantità necessaria per nso delle loro botteghe, e spedali; quali beccai però li deuono far guardare a lor spese, e non li possono dar' a soccio, sotto pena della perdita; e facendo danno, possono toccare la fune loro, se i guardiani non ne saranno capaci, e li deuono ciascuno tener dentro a' suoi confini assegnatili, sotto pena della perdita; nè si possono tener fuori dall' Aue Maria della sera a quella della mattina, sotto detta pena, e tratti dua di fune al guardiano; e danneggiando di giorno [oltre all' emenda] ci è pena lire una per bestia, & un tratto di fune al guardiano. Si possono però tenere ne' suoi propri beni, ò lauorati, purchè non eschino mai di quelli, sotto pena della perdita, ancorchè non facessero danno; e l' altra moltitudine di tali bestie possono stare a Tizzana, e a Monte Morello: e la cognizione s'aspetta al Magistrato degli Otto, e Conseruadori di legge con la prouenzione, d' applicarsi le pene, un terzo all' accusatore, un terzo a chi riscuoterà, l'altro al Fisco. Bando delli 7. Luglio 1605. e delli 27 Ottobre 1629. con alcune dichiarazioni, & addizioni, &c.

§. CAVALLARI.

Cauallari, messi, e birri non possono far' alcun' esercizio sottoposto all' Vfizio della Grascia, nè hauerui alcun' interesse di compagnia, ò altro utile, sotto pena di scudi 25. d' oro, e d' essere scopati con la mitera in testa, d' applicarsi un quarto all' inuentore, ò accusatore, l'altro a gli Vfiaiali di Grascia, l'altro al Rettore, & il restante al Fisco. Bando sopra messi, & altri delli 4. Aprile 1562. vedi Grascia *n.* 1

Cauallari, messi, e lor famigli non possono pigliar premio, nè mancie auanti, e doppo l' esecuzione, nè da' creditori per seruirli meglio, nè da'debitori per non li esecutare, etiam che spontaneamente le fussero date, se non per quello importeranno li diritti del Rettore con la distinzione, modo, e tempo, di che vedi Rettori *num.* sotto pena di scudi 10. per volta, perdita dell' ufizio, e restituzione del tolto, con altre pene anco afflittive ad arbitrio de' Conseruadori di Legge, e nella medesima pena di scudi 10. incorrono anco li creditori, ò debitori, ò altri che per loro dessero tali mancie, ò maggiori mercedi delle douute. Prouuisione sopra Rettori, & altri delli 27. Settembre 1627. §. volendo, &c. d' applicarsi per un terzo al notificatore ancorchè fusse uno de' complici, che anco s'intende libero dalla sua pena, & il resto al Fisco, come in detta Prouuisione, &c. 2

Vedi Esecutori *num.* 13. *& seqq.*

Cauallari, ò altri esecutori non possono pigliar diritti per conto d' esecuzioni fatte per il Fisco, se non doppo 3

che farà attualmente pagato, e per quella rata folàmente, che farà pagata, fotto pena di lire 50. piccioli, ordinazione delli 9. Febbraio 1551. verf. Præterea, &c.

4 Cauallari, ò meffi noo poffono pigliar denari da debitori per rimetterli a' Magiftrati, Vfiziali, Depofitarj, ò Camarlinghi pubblici, fotto pena di lire 50. per ogni pofta, della perdita dell' ufizio, e maggiori anco afflittiue ad arbitrio de'Cooferuadori di Legge. Prouifiooe predetta delli 27. Settembre 1627. verf. Et auuertendo, &c. Et il medefimo veniua anco difpofto per detta ordinazione delli 9. Febbraio 1551. verf. Item auuertendo, &c.

5 Cauallari, e meffi fono teouti fubito, ò al più fra otto giorni dentro a' luoghi doue rifedono i Rettori, e tra quindici fuori far tutti li grauamenti in pegni viui, ò morti per l'equiualente, e fpefe, e farne il rapporto, e mancando, ò riferendo non fi potere grauare, deuono li Rettori mandare altri efecutori, quali facendo l'efecuzione per l'intero, guadagnano oltre la mercede ordinaria il falario d'un mefe di qoel primo, quale anco a può effete punito arbitrariamente da' Conferuadori di Legge, e coftando per malizia habbia mancato, e che così li fecondi nō habbioo trouato da grauare quello che da principio vi era, il detto primo rimane obbligato al debito, e cade io pena d'altrettanta fomma d'applicarfi per la metà al Rettore, che farà tal diligenza, e rifcuoterà, e per il refto al Fifco, & io oltre della priuazione dell' Vfizio. Prouifiooe fuddetta del 1627. verf. che li, &c.

Et anco in virtù dell' ordinazione delli 9. Febbraio 1551. verf. che quando, &c. fono tenuti li Notai di guardia, ò del malefizio andare perfonalmente a cafa de' debitori a farli grauare, trattandofi di debiti col Fifco, fotto pena di lire 50. piccioli, &c. Dell' obbligo de' Cauallari de' quattro Vicariati, vedi l'ordinazione delli 24. Aprile 1560.

6 Cauallari, & altri efecutori, comprefi anco i Bargelli, non poffono eccedere l'iofrafcritta mercede per le catture fuor di Firenze per caufa di debiti raoto pubblici, che priuati, così contro li fequeftrati, debitori principali, ò lor malleuadori, &c.

Per debito fino in fcudi 10.	lire 4.
Da fcudi 10. a 25.	lire 6.
Da fcudi 25. a 50.	lire 8.
Da fcudi 50. a 100.	lire 10.
Da fcudi 100. io ogni fomma.	lire 14.

E feguendo le catture dentro a' luoghi doue rifedono li Rettori, che danno la commiffione, deuono pigliare la metà meno in ogni cafo falue le tariffe della Mercanzia per l'efecuzioni fatte d'ordine di detta Corte. Prouifione fuddetta del 1627. verf. e perchè, &c.

La detta tariffa ha luogo folamente nell' efecuzioni di pegni non rimeffi, e non nell'altre catture, come per dichiarazione della Pratica Segreta delli 15. Decembre 1628 vedi §. Defcritti *n.* 47.

7 Cauallari, meffi, & altri efecutori non poffono riceuere per fequeftrati de' grauamenti alcuno, che oon fia attualmente prefente, e che fpontaneamente non acconfenta, ancorchè fuffe padre, figliuolo, ò altro ftretto parente, ò intereffato del debitore, fotto peoa di pagar del proprio, & altre pecuniarie, perdita dell' ufizio, confino, e galera ad arbitrio de' Conferuadori di Legge Prouifione predetta del 1627. verf. ultimo, &c.

8 Cauallari, e meffi pubblici, e giurati, fe li crede nelle cofe fpettanti al lor ufizio, maffime nel ciuile, perchè nel criminale farebbe in arbitrio del Giudice, e fempre fi ammetterebbe pronanza in contrario, Manoch. *de Arbitr. caf.* 112. *per tot.* Afin. *in prax* §. 9. *cap.* 2. *num.* 13. *& c.* 3. *per tot.* Gratian *difcept.* 503. *nu.* 25. *&c.* Guaz. *def.* 10. *cap.* 5. *&* 6. Cabal. *caf.* 127. *per tot.* doue però attefta che di confuetudine, e maffime ne' Stati di Tofcana in vigor di Bando delli 13. Giugno 1559. fi crede a' meffi in ogni cofa, ancorchè diceffero d'effere ftati offefi, ò altrimenti impediti, mentre non fi proui legitimamente in contrario, e contro gl' impedimenti ci è pena di due tratti di fune, pecuniarie, carceri, confini, e Galera fecondo la qualità de' cafi, vedi refiftenza *n.*

Che fe li creda de ftilo, quando dicono hauer citato di commiffione del Giudice, & io altre cofe coocernenti il loro ufizio Gratian. *difcept.* 841. *n.* 4. *& cap* 339. *n.* 3. 502. *nu.* 14. *&* 697. *n.* 15. & Meooch. *d. caf.* 112. *per tot.*

§. CAVALLI.

Caualli, ò caualle, puledri, ò domi, noftrali, ò foreftieri, muli, ò mule dome, non fi poffono eftrarre dalli Stati di S. A. S. fotto pena della perdita, e di altrettanta valuta, & arbitrio anco di pene afflittiue fino alla Galera inclufiue, e fono tenuti in folido con il compratore anco chi venderà, donerà, baratterà, & il fenfale a perfone, che le vogliono eftrarre, non s'inteodendo però per le beftie defcritte alla vettura fenza fraude, nè per quelle che da' Padroni fi mandaffero per lor feruizj, purchè fempre ritornino, oè per li caualli, ò caualle, che feco conducooo li Paftori. Cognitori fono il Magiftrato degli Otto, Vfiziali de'Fiumi, Arte de' Fabbricanti, & i Rettori del criminale falua la preuenzione. Bando delli 21. Giugno 1647. Doue ancora fi difpone di dette beftie, che per paffo entteranno io detti Stati che fiano obbligate alla gabella di paffo, che noo poffino fgabellare fenza licenza di S. A. S. fotto le medefime pene, &c. a

Il medefimo qoaoto a' caualli, e caualle noo fatta menzione di muli, nè di mule, ne d' arbitrio vieo difpofto ad uoguem per altro Bando delli 17. Marzo 1614.

E del non poterfi eftrarre caualle, e mule ci è altro Bando del 1590. fotto di 15. Marzo, quale però quanto a' muli, e mule fu reuocato per altro Bando delli 25. Ottobre 1591. & anco quanto a caualli, e caualle per altro Bando 24. Maggio 1595. coo licenza però degli Vfiziali de' Fiumi, ò Rettori de' luoghi, e rimeffe delle douute gabelle, come in detto Bando. Fu però poi rinoouato quello del 15. Marzo 1590. per altro Bando delli 21. Nouembre 1597. e più amplamente per detti Bandi del 1514. & 1547.

§. CAVALIERI.

Caualieri di San Stefano con lor feruitori, e d'altre Religioni come fiano efenti dalla taffa, e dal regiftrare ogn'anno le lor facoltà d'armi, vedi §. Licenze *n.* 1

Caualieri di S. Stefano poffono tenere, portare, & ufare gli archibufi taoto a fuoco, che a ruota, ò fucile che fiano di mifura d'un braccio, & uo terzo di canna a mifura Fiorentina fino alle porte di Firenze, e Siena, & ogni forte di monizione da caccia fuor delle Bandite, fe non in atto di paffare per le ftrade maeftre dentro l'altre Città, e Terre murate andaodo, e tornando di fuora a dirittura delle cafe loro. Bando di reuocazione delli 26. Nouembre 1652. verf. dichiarando, &c. E come anco per prima aueffero tali facoltà, vedi il Bando delli 17. Febbraio 1577. 2

Caualieri fuddetti non poffono effere conuenuti, per caufe ciuili fenza le debite licenze, conforme che fi difpone nelli loro Capitoli, e Priuilegi, &c. *tit.* 8. *cap.* 4. *fol.* 173. doue che dette licenze per le caufe ciuili da conofcerfi, e giudicarfi in altri tribunali fuor del configlio della Religione, fi concedono dall' Auditore del Gran Maeftro della Religione, ouero dal Gran Cancelliere, ò Vice Cancelliere dell' ordine, precedente [in quanto a loro pareffe opportuno] una monizione verbale, accioche li Caualieri poffioo accordare tra breui giorni dette liti, e controuerfie ciuili, per le quali oon poffono già mai effer grauati perfonalmente fenza efpreffa licenza di S. A. S. & altro, come in detto Capitolo, al quale, &c. 3

Caualieri di San Stefano per caufe criminali non poffono effer giudicati da altro Giudice, che dal Configlio di detta Religione, ò fuo Gran Maftro, di modo che non poffono anco rinunziare a quefto priuilegio, e tutti gli atti fatti da altro Giudice farebbero *nulli*; & il medefimo fi dice quanto a' Caualieri Jerofolimitani, ò di Malta, che non poffono renunciare al Priuilegio del foro, per effer ciò non io riguardo delle lor perfone particolari, ma di tutto l' Ordine, e Religione, Bart. Alex. & altri nella *l. alia*, §. *elegantter*, *ff. folut. matrim.* Pietro Cabal. *nelle fue refol. crim. caf.* 2251. *num.* 15. *& feqq.* 4

Non bafterebbe però hauer fatto le prouanze, pagato il

il viatico, & altre spese ad effetto di godere detto privilegio, se anco non havessero solennemente preso l'abito della Religione, Franch *decis.* 449. Sperel. *decis.* 21. *n.* 76. Cabal. *resol. crim. cas.* 65. *per tot.*

5 E quando la professione de'Cavalieri di Malta sia nulla per non essere stata osservata la forma preseritta da'Capitoli di quella Religione, vedi l'Altogr. *nel suo cons.* 64. *per tot. lib.* 3.

6 Cavalieri di S. Stefano, facendo resistenza a' birri, ò in altro modo impedendo le loro esecuzioni si puniscono con gravi pene, come ne'lor statuti *cap.* 17. e di ciò si sta al detto, e relazione de'medesimi esecutori, non si provando legitimamente in contrario, come attesta il Caballo *cas.* 127. *num.* 8. vedi §. Resistenza.

7 Cavalieri Jerosolimitani, ò di Malta, sono della Religione di S. Agostino, come faccino voto di povertà, castità, ò ubbidienza, siano tenuti dire l'Ufizio, non possino succedere ne'feudi veri, e propri, ne'quali non sia permesso servire per sostituto, vedi il Menoch. *cons.* 54. *n.* 17. *lib.* 1 & *de Arbitr. cas.* 56. *n.* 11. &c & *cas.* 231. *n.* 19. & 20. Duen. *reg.* 103. *per tot.* Gratian. *discept.* 456 *n.* 44 &c. *cap.* 457. *n.* 28. &c. & *cap.* 880. *per tot.* Barbos. *de Appellat. verb. significat. Appellat.* 233. *n.* 6. &c. Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap.* 48. *per tot.* Sperel. *decis.* 21.

8 Cavalieri suddetti di Malta, sendo veri Religiosi non acquistano per sè, ma alla Religione come gli altri Professi, non possono essere convenuti, nè far testamento senza licenza del Gran Mastro, & altro, vedi per il Gratian. *discept.* 363. *num.* 20. &c. *discept.* 880. *per tot.* Alciat. *respons.* 29. *num.* 4. & altri sopra allegati, &c. Sperel. *loc. cit. num.* 40.

9 Cavalieri di San Stefano, si come quando loro affrontano alcuno senza causa, sono gravi le pene de'lor Capitoli contro di essi, così anch'essi essendo affrontati senza causa, devono gl'insultanti esser puniti gravemente della medesima pena che ne va a loro secondo gli ordini della milizia, come per rescritto delli 20. Aprile 1569. alle preci del Consiglio della Religione, e n'appare copia al libro del Signor Segretario Poli intitolato giurisdizione degli Otto, & altro a carte 149.

E come le loro risse, e ferite devano esser denunciate dalli Sindaci del malefizio, e dalli Medici, e Cerusici, vedi nel §. Sindaci *num.*

10 Cavalieri di San Stefano in Firenze, che habbino a precedere a tutti gli altri Cavalieri, e gli altri Cavalieri a'Dottori, fu dichiararo per rescritto di S. A. S. da osservarsi in futuro, sotto di 28. Ottobre 1577. filza d' Informazioni del Magistrato de'Pupilli di quel tempo *num.* 137.

11 E che così deve osservare in tutti li Stati di S. A. S. ma non precedono però a gli Ufiziali principali, come Commissarj, Podestà, Consoli, & a' principali Ufizj, e suoi Magistrati, ma fra loro ne' Magistrati, e Consiglio, e dove non habbia il Dottore altro grado maggiore publico, che del Dottore, vedi la dichiarazione delli 14. Aprile 1578. al libro del Signor Segretario Poli intitolato diversi ordini a'Magistrati, & altro *a c.* 422.

12 Che detti Cavalieri di San Stefano precedano anco agli Auuocati di Collegio, quali Auuocati però precedono agli altri Cavalieri, vedi il Bando del Magistrato de' Consiglieri, sotto dì 14. Marzo 1611. vers. ultimo, stampato dagli eredi del Marescotti in carattere tondo, benchè altro Bando medesimo stampato dalli medesimi, sotto detto dì, & anno in carattere corsivo, non parli di Cavalieri, concordando in tutto il restante de verbo ad verbum, e però considerisi in quale consista l'errore, & equiuoco con riscontrare il vero originale bisognando, &c. e vedi nel §. Dottori.

13 Cavalieri suddetti Fiorentini di San Stefano, che devino registrare i lor Servitori in Cancellaria del Magistrato degli Otto, viene attestato dal Consiglio delli dodici Cavalieri di Pisa per lor lettera delli 23. Aprile 1664. scritta al Vicario di Pescia in causa di Paolo d'Orazio Bellandi, come si può vedere in detto processo, che fu resoluto dal Magistrato del mese di Luglio 1664. &c.

14 Del resto in materia de'Cavalieri di San Stefano, vedansi li capitoli, e Privilegj della lor Sacra, & Illustrissima Religione stampati a parte, e ristampati in Firenze con più addizioni, e dichiarazioni l' anno 1665. nelli quali si vede la fondazione, confermazione, & approvazione del detto Ordine, e Religione per più Bolle Pontificie, con Privilegj, facoltà, & Indulti concessi al Sereniss. Gran Maestro, alla Religione, & a'Cavalieri: Si come ancora li Privilegj, e facultà dal medesimo Gran Maestro concesse alla Religione, e Cavalieri, la dichiarazione della Rota Romana, che detti Cavalieri possino far la professione ordinata da' Capitoli della lor Milizia, infra l'anno della probazione, e non si comprendino nel Decreto del Concilio Tridentino *sess.* 25. *cap.* 15. Altra dichiarazione della medesima Rota, che detti Cavalieri siano capaci di Beneficj Ecclesiastici Secolari, con Decreto ancora della Sacra Congregazione sopra le cose della Dataria di Roma, che possino essere provisti detti Benefizj, Giubileo perpetuo alla Chiesa di detta Religione in Pisa due volte l' anno. Privilegio concesso da Papa Sisto V. al Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Gran Maestro suddetto di potere mettere in commenda gli Spedali delli Stati di S. A. S. governati da Laici, & instituiti per servare ospitalità, con un Voto del Cardinale Serafino, che detto Privilegio comprenda anco gli Spedali Ecclesiastici amministrati da'Cherici, de'quali la Sede Apostolica suole disporre con ammettere le rassegne, nè sia spirato per la morte del Serenissimo Gran Duca Francesco, ma passi a tutti li suoi Serenissimi Successori, altro Privilegio concesso dal medesimo Sisto V. a detti Caualieri di San Stefano di potere, benchè ammogliati, e Bigami ottenere pensioni sopra Benefizj Ecclesiastici fino alla somma di ducati dugento di Camera annualmente, e ritenerne altre di qualunque somma maggiore, senza andare in abito Clericale, qual Privilegio è anco stato ampliato da Papa Paolo Quinto fino in ducati quattrocento d' oro di Camera. Inoltre pienamente si discorre della Regola de'Cavalieri, de' lor Statuti, del modo di riceverli, qualità che devono havere, Provazioni che devono fare, e doppo ricevuti come si devono portare circa il Culto Divino, & Ospitalità, del Tesoro comune, del modo di fare il Capitolo Generale, e Provinciale, dell' Autorità del Consiglio della Religione, e modo che tiene nelli Giudicj, come li Cavalieri devino ubbidire al Serenissimo Gran Maestro, come si distribuiscano gli Ufizj, Dignità fra'Cavalieri delle Commende a chi si devono concedere, e come visitare, quali Contratti, alienazioni siano proibite a'Cavalieri, dell' allocazioni delle Commende, quali cose siano proibite a'Cavalieri suddetti, come contravenendo agli Ordini, ò delinquendo si puniscano, dà quali pene, & altro amplamente in detti Capitoli, e Statuti, a'quali, &c.

Et alla medesima Religione compete anco il Privilegio, Braccio Fiscale, e degli altri Magistrati di Firenze, e Siena come nell' addizioni seconde *num.* 18. *fol.* 290.

§. CAUSE.

Cause non si possono conoscere, esaminare, riferire da alcun come Giudice, ò di Magistrato, se prima sia in quella stato Auuocato, Consultore, Procuratore, Arbitro, ò Giudice, ò che habbia preso soldo ad alcuno di detti effetti, senza darne pubblica notizia a' Compagni, & a' Cancellieri, acciò si possa prouuedere, che nessuno interessato si trovi ad esaminare, discutere, giudicare, ò darne parere, sotto pena della privaziona dell'Ufizio, e dell'ammonizione per sempre dagli altri, e di scudi 50. d' oro per volta, da applicarsi la metà al Fisco, un quarto all' accusatore, & il resto a chi riscuoterà. Legge di non pigliar presenti, nè giudicare in certe cause delli 12. Febbrajo 1549. §. in oltre. a

Dell'intelligenza di questa legge, che quando uno ha una volta giudicato, non possa essere più Giudice nella medesima causa, ancorchè fusse variata l'azione, ò modo di agitare, vedi Ger. Spinol. *consil.* 95. *per tot.* a

Cause non si possono discutere, esaminare, nè decidere avanti alcun Ministro, ò Magistrato solo, ò accompagnato, mentre appartengono in tutto, ò in parte a' suoi padre, madre, figliuoli, ò figliuole, nipoti, ò

nipote di detti figliuoli, ò figliuole, fratelli, ò sorelle, ò lor figliuoli, ò figliuole, zie, suocero ò suocera, generi ò nuore, alla donna sua, ò altro congiunto di sangue fin in terzo grado inclusiue, secondo la ragione Canonica, ò ad alcuno suo compagno di negozio, ò nel quale alcuno delli predetti habbia interesse. Legge suddetta §. e di più. Per intelligenza di questa legge, chi si dica compagno, ò no, vedi Alex. *cons. 40. per tot. lib.* 2.

E quando si trattasse d' interesse proprio d' alcuno di Magistrato, non si possono conoscere, nè decidere da' Compagni, benchè l' interessato stesse esente, ma dalli Consiglieri, ò tre Giudici di Rota con la preuenzione, secondo gli ordini però, e statuti di quel Magistrato, sotto pena di nullità, come per Decreto de' Consiglieri delli 3. Decembre 1557.

3 Cause di congiunti, ò altrimenti interessati, ogni volta che si auranno a discutere, discorrere, ò terminarle è tenuto tal congiunto, che si ritrouerà a risedere in tal' vfizio, ò Magistrato assentarsi, e star fuori quanto durerà la discussione, lasciando in ciò tutta la cura, e giudizio a' Compagni, mentre restino in numero sufficiente, e caso che no s' intendono sospese, e riseruate ad altro seggio, ò successori in tal' Vfizio ò Magistrato, e questo quanto alle cause fuori della Corte di mercanzia, e perchè in quella si deuono osseruare gli ordini suoi. Legge predetta §. E se accaderà, &c. Rinnouata sotto di 15. Aprile 1617.

4 Cause di tregue, e paci rotte a chi s' aspettino, vedi Magistrato degl' Otto, e Rettori *num.*

5 Cause miste, e danni dati, si deuono conoscere fra tempi assegnati da' statuti, e non sono comprese nella legge della Prescriaione, vedi malefizi *num.*

6 Cause non si possono raccomandare, nè da Giudici riceuere le raccomandazioni anco per la semplice spedizione, sotto pena all' uno, e all' altro della priuazione delle cariche, & indignazione di S.A.S. e se ne deuono da' Cancellieri auuertire li Giudici, e Magistrati con lettera del moto proprio delli 15. Ottobre 1621. rinouato per rescritto delli 7. Ottobre 1635. e per Decreto de' Consiglieri delli 10. Ottobre 1635. Et in specie al Magistrato delli Otto. Ordine di S A.S. al Segretario Boninsegni 16. Agosto 1598.

Questa proibizione non comprende li Buonomini delle Stinche, nè gl' Elemosinieri di S. Bonauentura come per rascritto delli 18. Ottobre 1635. al 3. *lib. de stat. crim.* degli Otto, &c,

7 Cause di sconfiscazioni de' beni come si aspettino al Magistrato de' Capitani di Parte in prima instanza, & in secondo al Magistrato degli Otto, vedi Capitan. *n. & inf. n.* 30.

8 Cause ciuili de' poueri tanto attori, che rei hanno l' instanza di giorni 40. continui dal dì della prima citazione, detratto però il tempo che staranno nelle mani dell' Auditore, e si può prorogare ad arbitrio de' Conseruadori di legge, che è cognitore di tali cause, e quando son delegate hanno l' instanza di tre mesi continui detratto come sopra, e le criminali non hanno instanza alcuna, nelle ciuili si può e deue procedere senza scritti sommariamente, e sola facti veritate inspecta, sentite le parti in voce, secondo la qualità delle cause, e persone, si trae un' Auuocato, e un Procuratore, che sono tenuti difenderle senza premio, sotto pena della priuazione dell' vfizio per sei mesi, e di rifare le spese, deue però constare della pouertà. Riforma per le cause de' poueri pubblicati 21. Luglio 1568. & altre Prouuisioni antecedenti 31. Luglio 1538. del 1548. & 1562. altra Riforma delli 29. Aprile 1572. & altra Prouuisione delli 7. Luglio 1573.

Che sia necessario prouare la pouertà, e come questa si possa prouare in più modi, vedi amplamente Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. §. 2 *cap.* 4 con più seguenti, Gratian. *discept.* 552. 729. 907. *&* 660. *per tot.* Magon. *decis. Flor* 26. *num.* 30. *&c.*

Quali, e quanti priuilegi abbino li poueri, vedasi pienamente Leoncil. *nel suo tratt. de priuil. pauper.* doue ne riferisce, & esplica fino a 425. & il Scan. *loc. cit. cap.* 8. con più seguenti.

9 Cause commesse alla Rota hanno instanza di 90. giorni correnti, e non si può prorogare, che da S. A. S. e quando si commettessero doppo fatto il processo, deuono spedirsi fra un mese, & altro, vedi la legge sopra ciò delli 10 Agosto 1560. uedi Giudici *num.*

10 Cause delegate a qualsiuoglia Giudice, Magistrato, ò Rettore, hanno instanza di mesi tre dal dì della presentata commissione, se altrimenti non sarà espresso, ò prorogato il tempo, sotto pena di scudi 25. d' oro d' applicarsi la metà al Fisco, un quarto a chi riscoterà, & il resto al notificatnte. Ordinazioni delli 9. Febbraio 1551.

11 Cause d' ogni sorte etiam criminali, e di mero, e misto impero, fin' all' vltimo supplicio si possono in oggi massime di consuetudine delegare, Vant. *de nullit. tit. Qualiter sent. à nullit. def. poss. num.* 50. *fol.* 269. Cagnol. *in l. nemo potest in fine, ff. de reg. iur.* Clar. *§. fin. quæst.* 41. *vedi inf. num.* 16.

12 Cause si dicono, e sono ciuili ogni volta, che si agitano per priuato interesse, descenda dal contratto, quasi contratto, ò da delitto, ò quasi delitto, che questo non rileua, nascendo da qualsiuoglia delitto, ò quasi delitto due azioni, una criminale a pubblica vendetta, & esempio, l' altra ciuile per il priuato interesse, quando vi concorra, e ciascuna di esse si può separatamente intentare, & anco cumulatiuamente l' una in conseguenza dell' altra, auanti il Giudice Criminale, trattandosi di delitto, Clar. *§. fin. quæst.* 1. Marant. *in Praxi part.* 4. *distinct.* 1. Asin. *in Praxi §.* 1. *cap.* 5. vedi pienamente Farinac. *de var. & diu. quæst.* 100. *per tot.*

13 Cause si dicono, e sono ciuili, quando si tratta della priuazione d'vfizio, benefizio, ò dignità, se pure tal priuazione non fusse per pena ordinaria imposta dalla legge, che in tal caso sarebbe per vendetta pubblica, e la causa sarebbe criminale, Maranta *l. cit. num.* 32. Asin. *loc. cit. num.* 17. & Clar. *d. quæst.* 1. Farinac. *d. quæst.* 100. *num.* 21. *& seqq.* & il Vulp. *in Saco num.* 8.

14 Cause sono ciuili ogni volta, che si propone in giudizio qualche delitto per via d' eccezione, e non ad altro fine, che per repellere li testimoni, come attestano il Claro, e Maranta ne' luoghi sopracitati, &c. Farinac. *de var & diuers. quæst.* 100. *num.* 16. *&* 17. & il Vulpin. *in Suco num.* 6.

15 Cause sono criminali ogni volta, che si tratta d' importe pena a pubblica vendetta, & esempio sia corporale, ò anco pecuniaria d' applicarsi al Fisco, Clar. *d. quæst. vers. En querum, &c.* Vulpin. *loc. cit. num.* 5.

Anzi che siano più tosto civili, quandosi tratta di pena pecuniaria, anco d'applicarsi al Fisco, vedi ne' Praticabili della Rota Romana doppo la seconda parte delle *decis. Diuers. tit de Causis num* 4 *fol. mihi* 800. & il Menoch. *de arbitr. quæst.* 82. *num.* 4. *&* 5. *& cas.* 265 *per tot.* Ma in pratica ogni volta che si tratta d'importe pena per il Fisco, ancorchè pecuniaria si hanno per criminali, e si conoscono dalli Giudici Criminali, e così pare tenga anco il Farinac. *d. quæst.* 100. *num.* 54. *&c.* dove in oltre al *num.* 37 *& seqq.* tiene il medesimo quanto alle cause di danni dati, e turbative, che siano criminali, & il Vulpin. *loc. cit. num.* 5. 16. *e* 17.

16 Cause delegate, non si possono regolarmente subdelegare, massime quelle di mero, e misto impero, e quando appare essere stata eletta l'industria della persona del Giudice, vedi il Jas. *nella l.* 1. *ff. de off. ejus, &c.* Magon. *decis. Luc.* 9. Menoch. *de præsumpt. lib.* 2. *præsumpt.* 21. *& de arbitr. lib.* 1. *quæst.* 54. *per tot.* Rot. *par.* 2 *diuers decis.* 130. *num.* 4. Gratian. *discept* 738. *num.* 1. *& seqq*, Vant. *de nullit. ex defect Juris. delegat. num.* 21. *& seqq.*

17 Cause delegate a un Giudice ordinario, senza dazione d' Aggiunto, ò Compagno sotto nome della dignità, e non proprio, non ostante la Clausula sommariamente, ò simili eccitative si hanno per ordinarie, e non per delegate, come proua il Ciarlino *nelle sue Controu. cap* 13 *num.* 20. e più altri allegati dall'Altogrado nel *cons.* 2. *num* 18 *lib.* 1. dove nondimeno sotto *num.* 30. *& seqq.* tiene il contrario nel suo caso, &c.

18 E che per la Clausula sommariamente, e non ostante, &c. ò simili, anzi le cause mutino natura, e benchè commesse ad un Giudice ordinario, diventino delegate, e come tali si devano conoscere, il che molto importa rispetto alle sportule, & altro, vedi Achil. *dec.* 2. *de rescript. alias decis.* 18. Gratian. *discept.* 55. *num.* 12.

discept.

discept. 525. *num.* 44. *& discept.* 992. *n.* 12. Menoch. *de præsumpt. præsumpt.* 16. *&* 17. *lib.* 2. *& de arbit. lib.* 1. *quæst.* 12. D. Carol. de Graff *de effect. Cleric. effect.* 1. *n.* 757. Altograd. *d. cons. num.* 30. *lib.* 2. & Barbos. *de Claus. Claus.* 176. *num.* 28.

19 Cause una volta avvocate all' Audienza, e Tribunale del Principe non ritornano al Giudice ordinario, anco di consenso delle parti, se non per speciale remissione dell' istesso Principe, di che vedi il Duen. *reg.* 85. *per tot.* Magon. *decis. Flor.* 90. *num.* 2. *& seq.* Rot. Roman. *in Practicabilibus post* 2. *part. divers. tit. de causis num.* 1. Vant. *de nullit. ex defect. Jurisdict. num.* 66. *&c.*

Anzi ogni volta che un Magistrato superiore domanda relazione dello stato di qualche causa, fatta tal relazione restano legate le mani al Giudice inferiore, fin che non habbi risposta, ancorche non sia espressamente ordinata la sospensione, e procedendo fa tutto nullamente, Gratian. *decis.* 144. *num.* 35 *&c.*

20 Cause civili, e criminali, che succedono dentro al Presidio della Terra del Sole; tanto fra Soldati, etiam del Presidio, che fra gli altri, sono di cognizione del Commissario, eccettuati li casi che nascessero in tempo, e luoghi di rassegna, ò in corpo di Guardia, ò che dependessero da disubbidienza di Soldati, ò poco rispetto usato al suo Capitano, ò per mancamenti fatti ne' lor servizi militari, & altro, vedi l' Ordine delle Bande delli 3. Settembre 1610. al libro de' Statuti di detto luogo a 108. Capitoli Militari dell' anno 1646. *cap.* 4. *num.* 5.

21 Cause di ferite notabili, omicidj, conspirazioni, assassinamenti di strada, tumulti di radunate, ricetto di banditi, e proihizione d' armi, benchè seguino nella jurisdizione di Marradi, Modigliana, Portico, & altre Terre della Provincia di Romagna, sono di cognizione del Commissario della Terra del Sole con le solite participazioni; e gli altri Rettori di detti luoghi, non se ne possono ingerire; e negl' altri casi fuor de' prenominati ha luogo la prevenzione fra detto Commissario, e Rettori quanto a quelli che seguissero nelle jurisdizioni de' detti Rettori rispettivamente, come per rescritto di S. A. S. a relazione della Pratica Segreta, al libro de' Statuti della Terra del Sole a 106. & alle Riformagioni sotto dì 5. Gennajo 1599. e dell' anno 1542. sotto dì 23. Agosto al libro delle Provisioni pubbliche a car. 84. e per lettera dell' Auditor Fiscale delli 22. Luglio 1606. al detto libro di Statuti a c. 207.

22 Cause criminali di Cittadini Fiorentini, di Birri, Messi, ò Cavallari, Ebrei, e rotture di carceri, come s' aspettino al Magistrato degli Otto, vedi Rettori *num.* 75. Ebrei *num.* 15.

23 Cause di confini jurisdizionali, s' aspettano al Magistrato de' Nove, e come li Rettori si devino regolare in ciò, vedi l' instruzione di detto Magistrato dell' anno 1635. *num.*

Et il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part.* 3. *cap.* 3. *num.* 1. *&* 2.

24 Cause tutte d' archibusate purche si sia venuto all' atto prossimo di scaricare, se bene non ne fusse seguita offesa alcuna, sono di cognizione del Magistrato degli Otto, e li Rettori di fuora devono fabricare i processi informativi, e mandarli a detto Magistrato senza disegno, Cospi *loc. cit. num.* 3. *&* 4. vedi Magistr. *num.* 8. e la lettera circolare di d. Magistr. delli 14. Dic. 1663. & 30. Ottobre 1605.

Intendendo quando l' archibusate sono contra hominem, come ho detto nel §. Magistrato *n.* 17. nell' addit.

25 Cause di transgressioni in materia di caccie, e pesche, s' aspettano al Magistrato degli Otto privativamente ad ogn' altro negl' infrascritti luoghi, ò Bandite, cioè dell' Improneta, Isola, Ambrogiana, Pratolino, Cafaggiolo, Castel Fiorentino, e Poggio ne' luoghi fuor del Territorio di Pistoja; nelle Bandite di Pistoja, al Fiscale di detta Città; in quelle di Pisa al Commissario di detta Città, ò altro Delegato; in quelle di Livorno al Governatore di detto luogo; nel fiume Ra in Casentino al Magistrato degli Otto, e Vicario di Poppi con la prevenzione fra loro; & in tutte l' altre Bandite, ò per altre transgressioni alli Rettori criminali de' luoghi rispettivamente con le solite participazioni. Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. *cap.* 12. *&c. Pratica Universale.* vedi guardie *num.* 2 In oggi però ci sono li Giudici a parte a' quali, e non ad altri s' aspettano le dette cause.

Cause di delitti, ò transgressioni comprese espressamente nelli Statuti dell' Arte della Seta, s' aspettano quanto alla cognizione, e punizione al Magistrato di dett' Arte, e non ad altri, ancorche si trattasse d' interesse d' Ebrei, e fuori di detti casi osservinsi gli ordini, come per Rescritto di S. A. S. delli 16. Marzo 1636. allo Statuto Criminale della Cancelleria degli Otto *lib.* 3. *a.* 2. 26

Cause criminali, e civili mentre ne pende una regolarmente, si deve soprassedere nell' altra, quando non sono fra loro compatibili, overo che una è pregiudiciale all' altra, ciò che la decisione di una può dar regola, ò dependere dall' altra, ò che una è esclusiva dell' altra, perchè si deve prima procedere in quella, che è pregiudiciale all' altra, e dalla quale può dependere la decisione dell' altra, come amplamente dichiara, & esemplifica Farinac. con il Vulpin. *in Suco de var. & divers. quæst. quæst.* 100. *cap.* 2. *num.* 58. *& seqq. per tot.* Guaz. *def.* 2. *cap.* 24. Thes. *decis.* 18. Cavaler. *decis.* 98. *n.* 10. *&* 11. *decis.* 530. *per tot.* 443. *&* 475. *per tot.* Graz. *discept.* 394. 468. *&* 559. Rot. *part.* 2. *Divers. decis.* 200. 201. *&* 275. *per tot.* vedi falsità *num.* 18. 27

E quando si possa cumulare insieme l' azione criminale, e civile, per il medesimo fatto se non principalmente, almeno incidentemente, e se non ad instanza della parte, almeno ex officio del Giudice, e per inquisizione, vedi pienamente il medesimo Farinac. & il Vulpin. *in Suco d. quæst.* 100. *c.* 3. *num.* 119. *& seq. per tot.* 28

Quando la causa civile di domandata esecuzione d' instromento preteso falso, ò usurario faccia soprassedere nella criminale, vedi Vetal. *decis.* 274. *part.* 2. e la Rot. in Rom. pecun. 28. Giugno 1604. coram Mellino appresso il Scanarol. *de Visit. Carcer.* nell' Appendice *decis.* 10. *per tot.* dove fu tenuto non doversi procedere criminalmente, benchè si fusse prevenuto, se prima non era deciso civilmente, se fusse luogo alla domandata esecuzione, ò no, ma ciò fu in virtù di particolare commissione, perchè altrimenti per ordinario precede la cognizione criminale alla civile, di che vedasi il Farinac. ne' luoghi sopra citati, & il Tondur. *de prævent. part.* 1. *cap.* 15. *per tot.* dove tratta, quando nelle cause pregiudiziali sia luogo alla prevenzione, ò no, &c. Pace Jordan. *Lucub. vol.* 3 *lib.* 14. *tit.* 9. *per tot. fol.* 158. Michael Ferro Manriquez. *quæst. Vicar.* 15. *per tot. part.* 2. dove reprovato il Gratian. Cevall. & altri, mostra doversi prima terminare la causa criminale dell' usura, come pregiudiciale alla civile, e come continente in sè nullità del contratto, &c.

Cause, e sue continenze, come, e quando si possino dividere, ò no, ò pure l' una tiri l' altra, vedi Mastrill. *decis.* 238. Ricc. *Collect.* 2511. Gratian. *discept.* 641. & Tondut. *de prævent. part.* 1. *c.* 23. *per totum*, *& part.* 2. *cap.* 14. *&* 15. *per tot.* 29

Cause di confiscazioni di Pistoja, Contado, Montagna, e Distretto, come s' appartenghino al Commissario di Pistoja, e Capitanato della Montagna rispettivamente, e le domande si devano terminate, secondo gli ordini con participazione del Fiscale, salvo l' appello a' Capitani di Parte della Città di Firenze, vedi l' ordine della Pratica Segreta, sopra le cose di Pistoja delli 22. Novembre 1566. 30

§. CENCI.

Cenci, e carnicci da far carta, non si possino estrarre dal Dominio Fiorentino sotto pena della perdita, e di scudi cinque, & il venditore resta obligato per il compratore, sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. verso il fine, &c. 1

E che non si possino estrarre, nè incettare, & altro in tal materia, vedi gli ordini sopra ciò dell' anno 1636. 1644. 46. e 47. & altre Provisioni antecedenti del dì 1. Luglio 1574. 15. Settembre 1600. 31. Maggio 1615. e 27. Marzo 1628.

§. CITTADINI.

Cittadini, che vanno in ofizio, non possono pigliar ministri per via di presenti, ò raccomandazioni sotto le pe- 1

ne, di che nella legge delli 19. Decemb. 1576. §. *Et versa vice*.

E' però lecito tra loro Cittadini privati proporsi li ministri purche non si vagliano di favori, di cortigiani, ò altre persone pubbliche, e d'autorità, nel qual caso incorrerebbero nelle medesime pene. Legge suddetta, §. Dichiarando però, &c.

2 Cittadini Fiorentini, Senesi, ò altri abili a gli ofizj nelle patrie loro, come si puniscano attentando di far violenza a maschio, ò femina per desiderio carnale, vedi Violēza, &c.

3 Cittadini Fiorētini non possono in Firenze portar armi di sorte alcuna, e fuori quelli che saranno stati veduti, ò seduti di Collegio, ò che loro, ò loro antenati haranno goduto gli ufizj di Palazzo, ò vero pagate le gravezze di Cittadini per 30. anni possono portare dentro all' 8. miglia spada, e pugnale, storta, scimitarra, ò pistolese, e dall'8. miglia in là tutte l' armi, che sono permesse alle milizie pedestri. Legge generale dell' Armi 23. Novembre 1623. *n.* 38.

E qual sorte di bastoni, e mazze possino portare, vedi bastoni *num.*

4 Cittadini Fiorentini, che nel corso di 30. anni saranno risseduti de'Consoli dell'Arti minori, ancorche non avessero interamente pagate le gravezze per detto tempo possono portare fuor di Firenze spada, e pugnale solamente per le lor persone, e non per gli altri delle lor famiglie; e gli aggregati per grazia, che hanno il domicilio fuor di Firenze non possono portar' armi di sorte alcuna, in luogo alcuno, ancorche fussero abili a gli uffizj, mentre che effettivamente nō havessero goduto gli uffizj della Città, ò veduti di Collegio, nel qual caso haverebbero le facoltà, che sopra. Legge predetta generale dell' Armi *n.* 39. *e* 40.

E come le possino far portare a' servitori, vedi servitori *num.* Delle qualità, che devono havere li Cittadini per la delazione dell' armi, vedi al *lib.* 3. *de Stat. Crim.* del Mag. delli Otto a c. 158.

5 Cittadini eletti per qualche uffizio dello Stato, come si devano contenere nella tratta, & elezione de' suoi ministri, vedi Rettori *num.*

6 Cittadini Fiorentini hanno privilegio di tirare qualsivoglia del Distretto, e Contado al foro, ò fori della Città di Firenze, e così in loro cessa la regola, che *Actor sequitur forum rei*, come nel *lib.* 4. *de Stat. Fiorent. Rub.* 34. & attesta il Magon. *decis. Flor.* 60. *num.* 3. *inf. num.* 10. 11. 23. *& seqq.* vedi nel §. Statuti *num.* 74.

Se poi le Donne Fiorentine maritate fuora ritenghino questo privilegio di tirare gli altri alli Tribunali di Firēze passando loro al domicilio, e foro de mariti, vedi Franc. *decis.* 416. dove parlando delle Donne Napolitane, che hanno il medesimo privilegio pare concluda di nò, & Novar. *de elect. for. quæst.* 38. *sect.* 2. *num* 29. *& seqq.*

7 Cittadini di privilegio sono veri, e proprj Cittadini, massime ad effetto di godere de' beneficj de' Statuti, Magon. *decis. Flor.* 60. *num.* 4. *&* 5. vedi Card. Tosch. *litt. C. concl.* 276. *per tot.* & Rot. *Rom. in Noviss. part.* 6. *decis.* 292. *num.* 8.

Devono però provare l' abitazione con la sostentazione de' pesi, Afflict. *decis.* 384. *num.* 8. & Rot. *Rom. part.* 6. *decis.* 160. *num.* 28. *in Novifs.* Gratian. *discept.* 559.

E come uno possa essere Cittadino di più Città, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 584. *num.* 5. *& seqq.* Altogrado *cons.* 27. *num.* 31. *& seqq. lib.* 2. Sord. *decis.* 329. *per tot. lib.* 2. Rot. *Flor. lib. Mot.* 109. *a c.* 213.

8 Cittadino diventa quello, che nasce nella Città, ò suo Contado, perchè l' origine dà la Cittadinanza, e non si può mutare, e sotto nome di Città vengono anco compresi i Suborghi, e Contado, massime in materie favorabili, benchè non sia così nell' odiose, di che vedi il Menoch. *de præsumpt. lib.* 6. *præsumpt.* 29. *num* 12. *& seqq* Altograd. *cons.* 27. *num* 9. *& cons.* 28. *per tot. lib.* 2. il medesimo Menoch. *de Arbitr. quæst.* 99. *per tot. & cas.* 155. *per tot.* Gratian *decis.* 75. *per tot.* 217. *in princ. & discept.* 893. *num.* 35. Barbosa *de appellat. verb. significat. Appellat.* 41. *per tot. Appell.* 48. *&* 49. *& Appellat.* 276. *num.* 3. *&* 4. nelle mie Resolut. *cap.* 49 *per tot.* Tosch. *litt. C. concl.* 274. *per tot.* in contrario vedi Leoncil. *decis. Ferrar.* 163.

Questo però s' intende di ragione comune, perchè quanto a'Cittadini Fiorentini devono havere l'altre qualità sopradette, altrimenti non godono, Bardellon. *cons.* 199. *l.* 2. Antunez Portugal. *de donat. Reg. lib.* 2. *cap.* 15. *num.* 5. *& seqq. fol.* 232.

9 Cittadini, & altri sudditi del Comune di Firenze non possono esercitare alcun ufizio fuor delli Stati senza licenza de' Priori; e Confaloniere della Città di Firenze sotto pena di lire 3000. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 175.

Quale però credo non sia più in uso, se non in certi casi, & in oggi la licenza doversi ottenere da S. A. S.

10 Cittadini come nelle lor cause criminali tanto offesi, che offendenti devino essere giudicati dal Magistr. degli Otto, vedi Rettori *num.* 75. *sup. num.* 6.

11 Che li Cittadini della Città suprema, e dominante si preferiscano alli Primarj Cittadini delle Città mediocri, e subordinate, vedi Gratian. *decis.* 96. *n.* 14.

12 Cittadini, come non possino nelle lor Città, e luoghi dove abitano frequentare l' osteria, vedi Osti *n.* 14.

13 Cittadini Fiorentini, come siano esenti dalla Jurisdizione, e statuti de' luoghi sottoposti al Dominio Fiorentino, e così possino tirare gli altri sudditi al loro foro, e non essere tirati da alcuno, ancorche havessero beni ne' luoghi sottoposti, e li Statuti fossero approvati dalla Città dominante, purche loro abitino in questa, o suo territorio, anzi che l' abitazione non sia d' essenza, potendo uno essere Cittadino di più Città, & altro, vedi la Rot. *Fiorent. lib. Mot.* 40. *a c.* 146. 94. *a c.* 223. *&* 109. *a c.* 4. *&* 5. e nel medesimo *lib.* 109. *a c.* 212. *& seqq.* & altrove cioè *al lib* 98. *a c.* 43. 96 *a c.* 304. *&* 368. *& lib.* 88 *a c.* 470. *Infr. n.* 23.

14 Come li Cittadini Fiorentini possino convenire li Dottori di Pisa fuor del Tribunale del Rettore di quello studio, vedi *al lib. de Mot.* 108. *a c.* 248.

15 Che se bene non sono sottoposti alli Statuti de' luoghi inferiori, possino nondimeno volendo servirsi del benefizio di tali Statuti, vedi al *lib. de Mot.* 101. *a c.* 360. perchè se bene l'inferiore non può obligare, nè artarre il superiore, può nondimeno provederli, e compartirli i suoi benefizj, e favori.

16 Cittadini Fiorentini diventano sottoposti per via di reconvenzione, perchè possono essere riconvenuti davanti quel Giudice dove essi havessero convenuti altri, *lib. de Mot.* 93. *a c.* 166. come anco se familiarmente abitassero in altra Città sottoposta, vedi al *lib. de Mot.* 88. *a c.* 470. *&c.*

Et altri particolari, vedi nel Repertorio di Matteo Neroni, Motivi della Rota Fiorentina nella parola Civis, & in altri luoghi ivi accennati, e meglio appresso il Card. Tosch. *litt. F. conclus.* 402. *&* 403. *per tot. & lit. C. concl.* 274. *& seqq.*

17 Cittadini Pisani quali immunità, privilegj, & esenzioni godano intorno a' beni, & altro, vedi la deliberazione de' Risormatori Deputati sopra le cose di Pisa delli 20. Novembre 1547. con altre antecedenti, e susseguenti, a nel §. Abitatori, e §. Spese, & il Card. Tosch. *litt. P. concl.* 356. *per tot. & litt. F. concl.* 402. *num.* 21. *&c.*

18 Cittadini, & altri Pisani sono tenuti pagare la Gabella delle Donazioni, & aggiudicazioni in pagamento, come gli altri, senza contrafare punto alla lor Capitolazione del 1509. che dice non potere li SS. Fiorentini imporre nuove gabelle, nè l'antiche accrescere in pregiudizio delli Pisani, perchè detta Gabella è antica, & avanti detta Capitolazione, come fu dichiarato dalla Clarissima Pratica, & approvato da S. A. S. sotto di 26. Luglio 1574. E degli altri atti Gabellabili, vedi §. Gabella.

19 Cittadini, & altri della Città, Contado, e Distretto di Pistoja non vengono compresi dalle Leggi, e Bandi di Firenze, se non ne sia fatta speciale, & espressa menzione, & altro in materia de' privilegi, e benefizj concessi alla detta Città di Pistoja, vedi alle Riformagioni della Città di Firenze al libro delle Provisioni dell' anno 1496. segnato C. & il Card. Tosch. *litt. F. concl.* 402. *num.* 25. *& seqq. & litt. P. concl.* 359. *per tot.*

E così si vede osservato in tutti li Bandi di far espressa menzione della Città, Contado, e Montagna di Pistoja, quando vogliono comprenderla.

20 E come, e quando li Pistojesi possano esser convenuti a Firenze, ò no, vedi la legge delli 13. Giugno 1451. 1484. & 27. Gennajo 1495. al libro del Sig. Segretario Polì intitolato Governo di Firenze, e suo Stato *a c.* 204. & il Card. Tosch. ne' luoghi citati.

21 Cittadini Fiorentini, come possano acquistare beni stabili

bili

bili nel Pistoiese, e gli acquistati liberamente vendere ad altri Cittadini non ostante la legge del 1496. vedi la Prouuisione delli 13. Settemb. 1568. Card. Tosch. *d. litt P. conclus.* 359. *n.* 23.

22 Cittadini, & altri di Volterra, dauanti quali Magistrati della Città di Firenze, e non altri possino esser conuenuti, vedi alle Riformagioni nelle Conuenzioni fatte con la Repubblica Fiorentina sotto dì 6. Ottobre 1513.

Ma a questo proposito, vedi nel §. Statuti n. 74. doue si dimostra in contrario, &c.

E de' Statuti, consuetudini, e privilegi di Volterra, vedi Card. Tosch. *litt. V. concl.* 277. con altri da lui citati.

23 Cittadini Fiorentini, benchè dalli sudditi dello Stato non possino esser conuenuti se non in Firenze, questo non ha luogo quando essi abitano altroue, vedi la Rot. Fiorent. in causa D. Ferdinandi Mendes, cum Iacobo de Cresta sotto dì 12. Giugno 1606. e 18. Agosto d'anno *lib. Mot.* 66. *a c.* 367. Alex. *cons.* 160. n. 1. *lib.* 5. Soc. *cons.* 288. *nu.* 7. *lib.* 2. *sup. n.* 13.

§. CITAZIONI.

1 Citazioni di ragione comune deuono farsi in persona del citando, e se fatta diligente perquisizione non si trouasse, di che si crede alla relazione degli esecutori, si possono in sussidio fare a casa di sua solita abitazione, ò anco in Chiesa se iui si trouasse, vedi Asin. *in prax.* §. 6. *cap.* 1. & 2. Vant. *de nullit. ex defect. citat. n.* 83. *& seqq. fol.* 202. & amplamente Baron. *de citat. tom.* 1. *quæst.* 11. & 12. e nell'Addizioni *a d. quæst. tom.* 2. Quanto alla Chiesa intendendo delle citazioni verbali concorre il Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 3. §. 10. *cap* 9. *in fine fol.* 371. Sperel. *decis.* 51. *n.* 26. &c.

2 E che precedenti dette diligenze, & anco alle volte senza di esse ne' casi portati dall'Asin. nel luogo citato, siano valide le citazioni fatte con dimissione, & affissione di cedola alla porta della casa in ora congrua, & non di notte, nè sotto la soglia, ò nel buco, acciò possino essere viste, Grazian. *discept.* 60. *n.* 1. *& seqq. & dec.* 62. n. 2. & 3. Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 26. purchè vi sia aggiunta la qualità di solita abitazione, che è sustanziale, secondo il Vant *loc. cit. n.* 90. *fol.* 203. vedi *infr. n.* 10. *& n.* 55. e pienamente Baron. *d. quæst.* 12. *tom.* 1. *& n.* 2. nell'Addizioni, &c.

3 Se poi non si trouasse la persona, casa, nè abitazione del citando per essere forse vagabondo se sia secolare, e si tratti di cosa immobile, si possono far le citazioni con affissione di cedola a detta cosa immobile; se di cosa mobile, ò se mouente per Bando alla Colonna, secondo l'uso del paese nel luogo del contratto, ò del delitto, & essendo Ecclesiastico alla Chiesa di sua Residenza, ò vero alle Cattedrale non auendo Residenza, Vant. *de nullit. ex defect. cit. num.* 118. *& seqq.* e vedi la Rot. *in Nouiss. part.* 6. *decis.* 130. *num.* 29. *& seqq.* delle citazioni fatte alla Chiesa, quando siano valide, ò no, Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 250.

4 E non si potendo far le citazioni in alcuno de' modi predetti per la potenza dell'auuersario, ò altri impedimenti da lui cagionati, costando sommariamente di ciò si possono di commissione del Giudice anco in principio di causa fare per pubblico editto da pubblicarsi, & affigersi in qualche luogo, ò luoghi conuicini pubblici da dichiararsi dal Giudice, sì che verisimilmente possino peruenire a notizia del citando, ò suoi congiunti, & amici, che glielo possino riferire, & altro in materia di tali citazioni, vedi per il Vant. *loc. cit. num.* 124. *& seqq. ad* 144. & il Baron. *de Citat. quæst.* 9. *per tot.* e nell'Addizioni *a d. quæstion. tom.* 2.

5 Citazioni benchè illegitime, costando che siano peruenute a notizia del citando operano, & obbligano, come se legitimamente fussero state fatte, Rot. *par.* 2. *diuers. dec.* 151. *nu.* 6. *&c. & in Nouiss. par.* 6. *dec.* 130. *num.* 22. 25. & 26. Vant. *de nullit. tit. Qualiter sent. poss. a nullit. deff. num.* 122. *& seqq. fol.* 289. vedi però Baron. *de Citat. tom.* 1. *quæst.* 44. *per tot.* e nell'Addizioni *a d. quæst. to.* 2. *infr. num.* 58. Franch. *dec.* 514.

6 Citazioni generali, ò speciali, che si fanno per Bando quanto tempo deuino star'affisse ai luoghi pubblici è in arbitrio del Giudice; e si deuono far tre volte con interuallo di trenta giorni l'una dall'altra, ò meno ad arbitrio del Giudice, Menoch. *de arbitr. cas.* 463. *per tot.* Baron. *de cit. qu.* 8. *&* 9.

Ne' Stati di Toscana per più sollecita spedizione delle 7
cause si costuma farle con termine di tre, ò cinque giorni l'una dall'altra: le prime due in persona, ò a casa trouandosi: e l'ultima in Bando alla Colonna, si come anco le prime non si trouando persona, nè casa del citando, &c. e sempre si deue aspettare che sia spirato il termine della prima, auanti si faccia la seconda, e così della seconda auanti si faccia la terza, & ultima, e non come malamente osseruano alcuni, che le fanno, e mandano tutte insieme, benchè poi qualche volta falsamente distinguino li termini nel notare le relazioni ne' processi, ma di questo ne potriano, e doueriano essere puniti, perchè li processi sono nulli, e loro per fuggire forse qualche riprensione li conualidano con false relazioni, &c.

Come, e con quali termini nelle cause criminali si deuano fare una separata dall'altra, cioè una spirata l'altra, e con debiti interualli rispetto alla distanza de' luoghi qualità di persona, & altro, vedi il Decreto del Magistrato de' Consiglieri 16. Settemb. 1558. e 3. Giugn. 1559. inf. nu. 18. & 46.

E che si ricerchino anco di ragione tre citazioni ad un' 8
absente per costituirlo in vera contumacia, e poterlo condennare, oltre al Menoch. loc. cit. vedi Thesaur. *decis.* 11. *num.* 2. Soccin. *in reg.* 75. *inter reg. Diuers. fol. a me* 77. e §. Contumaci num. Baron. *de citat. quæst.* 27. *n.* 41. *& per tot.* & Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 245. *&* 247. *per tot.*

Che la prima citazione in principio di causa, si deua 9
fare in persona del citando, sotto pena di nullità, *Clem.* 2. *de re iud.* Asin. *in prax.* §. 6. *n.* 1. e quando si possa anco fare a casa, vedi Soccin. *reg.* 7. *per tot.*

E che di ragione comune per constituire alcuno in mora, e vera contumacia che gli possa causare gran pregiudizio, & incorso di pena, sia necessaria la citazione in persona, e non basti a casa, se non con le douute diligenze, vedi Gratian. *discept.* 708. *n.* 8. *&* 715. n. 14 Baron. *de Citat. tom.* 1. *q.* 11. e nell'Addizioni *to.* 2. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 248. *&* 249. *per tot.*

Citazioni secondo la disposizione di Statuto Fiorenti- 10
no, e nei Stati di Toscana si possono fare indistintamente, senza altre perquisizioni, ò diligenze tanto in persona, che a casa del citando, perchè parla alternatiuamente, *personaliter, vel ad domum*, Asin. *in prax.* §. 6. *cap.* 3. *per tot.* Gratian. *discept.* 946. *num.* 18. Tosc. *d. concl.* 248. *n.* 2. *&* 249. *num.* 15. non ostante, che alcuni distinguano, che nelle cause di gran pregiudizio sia prima necessaria la perquisizione della persona, auanti che si possa citare a casa, come il Grazian. *discept.* 531. *num.* 76. perchè come dissi indifferentemente si offetua ne' Stati di Toscana citare in persona, ò a casa senz'altre perquisizioni, e così anco attesta l'Asin. loc. cit. &c. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 245. *n.* 6. seguitato dal Baron. *de cit. q.* 11. *n.* 17. Et a sentenza si fanno un giorno per l'altro, *Stat. Florent. lib.* 2. *Rub.* 8. & il Tosch. *loc. cit. concl.* 269. *n.* 22.

Citazioni ne' Stati di Toscana si hanno per legitime, 12
mentre siano fatte, ò in persona, ò a casa della solita abitazione del citando, ò a casa di sua, ò propria abitazione, ò anco semplicemente alla casa senz'altra espressione, nè di solita, nè di sua, ò propria, & in tutti li casi con dimissione di cedola, e così si vede essere stato osseruato, & osseruarsi infinite volte, perchè di tali qualità si presume gli esecutori auerne fatte le douute diligenze, e perquisizioni, e se ne sta alle loro semplici relazioni, qual pratica stimo hauer auuto origine da detto statuto, che parla semplicemente a casa, senz'altre qualità di solita, nè di propria abitazione: e che di tali qualità come spettanti all'uffizio degli esecutori, se ne stia al lor detto, Menoch. *de arbitr. cas.* 112. Gratian. *discept.* 339. *num.* 3. *&c.* 502. *num.* 14. *&c.* 697 *num.* 15. *&c.* e così anco fu ultimamente sotto dì 27. Settembre 1662. concluso, e determinato tal stile, e modo di citare essere iuridico, come n'appare ricordo da me fatto alli Statuti Criminali della Cancelleria del Magistrato de' Signori Otto di Balia, &c. vedi Baron. *de Citat. quæst.* 12. *per tot tom.* 1. *& tom.* 2. nell'Addizioni, *& quæst.* 43. *n.* 21. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 248. *&* 249. *per tot.*

Sarebbe il medesimo dire nelli referti *con cedola*, ò *con dimissione di cedola*, benchè qualche volta se ne sia dubitato,

tato, ma fono ftate dichiarate valide, ancorchè femplicemente diceffero con cedola, per le ragioni da me addotte in filza negozj del Magiftrato de'SS. Otto dell' anno 1667. & 1668. fotto n. 1252. & 1505.

Che la citazione fatta alla cafa doue il citando abitaua a pigione, non vi abitando più nè lui, nè la fua famiglia, ma altroue fia nulla, vedi Franch. *dec.504 per tot.* E quando quello, che deue effere citato fe ne fuffe andato fuor di Stato con tutta la famiglia, può non oftante effere citato alla cafa doue era folito abitare con la famiglia, ò per editto fecondo lo Statuto, ò confuetudine de'luoghi, Franch. *dec.516.n.16. &c.*

Nelli Stati di Tofcana benchè fi reputi valida la citazione fatta alla cafa di ultima abitazione, non oftante non vi fia alcuno che la riceua, come fi dice in quefto §. inf.num.55 è folito a cautela citarfi anco per Editto alle porte del Palazzo, ò alla Colonna fecondo l'ufo de' luoghi, quando li delinquenti fe ne fono con la famiglia andati fuor di Stato.

12 A qual cafa poi fi deua far la citazione, quando il citãdo aueffe più abitazioni, fe fi poffa fare a bottega, & a qual porta quando la cafa aueffe più entrate, & altro a fazietà, vedi per l' Afin. *in prax.* §. 6. *cap.* 4. *& feqq.* & il Baron. *d. quæft.12 n.78.& feqq.* Tofch. *d.concluf.249.per tot.*

13 Che fi poffa citare il marito a cafa della moglie, e la moglie a cafa del marito, perchè fi prefumono abitare infieme, vedi Tiraqu. *de retract.Confanguin.* §.9. *gl.* 1. *num.* 7. Menoch *lib.2.præfumpt.27.per tot.* Baron. *d.q.12.n.* 66. *& n.* 84. *& feqq.* doue limita, mentre non fuffero odiofi, ò nemici fra di loro.

Ma che tal citazione non fia valida, mentre non vi fia anco l' abitazione, vedi Sord. *conf.88.n.* 6. il medefimo Baron. nell' Addizioni *d. q.12.nu.* 23. *to.2.*& il Card. Tofch. *litt. C. concluf.238.n.5. &* 6.

14 E che bafti lafciare la cedola della citazione a cafa in mano de' domeftici del citando, ò pure affiffa nella porta della cafa, Vant. *de nullit. ex def.cit.n.* 88 *fol.* 203. Baron. *d. q.12.per tot. inf. n.* 55.

15 E come anco fi poffa fare a cafa di comune abitazione, con affiffione di cedola, ò pubblicamente alla prefenza de' feruitori, e vicini con tal cerziorazione, che preuenga a notizia del citando, Rot. *in Nouiff. par.6 dec.130 n.27 &* 28.

16 Citazione fatta a cafa, doue il citando abitaffe immeffo per primo decreto è nulla, perchè non fi può dire fua abitazione, potendo ogni volta effere fcacciato dal debitore, che voleffe purgare la fua mora, vedi Alex. *conf.141 n.* 12. *lib.* 5. Gratian. *difcept.258.n.13.* Di che però io dubiterei grandemente per le ragioni fopradette, fe bene il Grat. vien feguitato anco dal Baron. *d. q.* 12. *n.* 4.

17 Citazione dourebbe di ragione contenere il tenore del libello, anzi effere con copia del libello, fecondo lo Stat. Fiorent. quale però è corretto in quefta parte da una legge dell'anno 1477. che richiede folo una parua cedola, che in effetto breuemente contenga quello per il che uno fia citato, e così fi pratica, come anco attefta l' Afin. *in prax.* §. 5 *c.1.per tot. & c.* 3. *in fine.*

E ciò che deua contenere, vedi pienamente Baron. *de cit. q.28.* con molte feguenti, e nell'Addizioni *a d. q. to.* 2. & il Card. Tofch. *litt. C. concluf.* 231. *& feqq.*

18 E che la citazione debba effere tale, che per effa venga pienamente inftrutto il citato dell'atto, che deue farfi, altrimenti non affligga, e però deua contenere il nome del Giudice, del Tribunale, de' litiganti, il titolo della caufa, ò atto, il luogo, e termine a comparire, & in fomma fecondo la forma folita, e confueta, Vant. *de null. ex defect. cit. numer.* 30. *& feqq.fol.* 192. Baron.*d. quæft.28. & feqq.*

E quando la citazione fia nulla per la conculcazione, e breuità di termini, impoffibilità di comparire, e fimili difetti, vedi pienamente Cardin. Tofch. *litt. C.concl.234. & feqq.*

Che non effendo ftata offeruata la douuta forma delle citazioni, e così apparendo notoriamente nulle dagli atti, fi poffa tal nullità come notoria allegare anco dalli contumaci, e banditi per mezzo di Procuratore perfeuerando effi nella contumacia, riferifce effere ftato giudicato il Franch. *decif.* 232. *&* 688. ma hauendo il Fifco reclamato per il fuo gran pregiudizio, effere ftata fofpefa la refoluzione; e veramente troppo pregiudiziale farebbe fimile pratica alla giuftizia per le ragioni euidenti, & io mi ricordo effere più volte ftata tentata da Procuratori, ma non efferli ftato dato orecchio, nè adito di forte alcuna.

E che non fi deuino ammettere, nè difcutere nullità, mentre li condennati in contumacia non fi conftituifcano in carcere, nè la detta decifione del Franco effere ftata offeruata, e non offeruarfi in pratica, attefta ancora Dom. Fulu. Maioran. *in opoprax. crim. cap.14.n.34. &* 35. *fol.* 93. allegando Nouar. *decif.* 14. Maftril. *decif.* 161. 15. 17. *& feqq* Scyal. *in prax. foriudicat. cap.* 12. *n.*4. & altri; fi come non fu ammeffa, me informante, fotto dì 11. Gennaio 1679. in Firenze, come nella filza di fuppliche efiftente nella Cancelleria de'Sig.Otto n.175. di detto tempo.

Circa poi al douer contenere le citazioni l'atto, al quale fi cita, & altro, come fopra, fu dichiarato nulla una citazione in Bando per mancarui folamente quefte parole (che fono foftanziali) *a rifpondere, e diffenderfi dall' inquifizione, &c.* non oftante che diceffe a comparire, e tutto il reftante fteffe bene, & ammeffa alle difefe Donna Maria dal Monte degli Afirelli bandita in contumacia per omicidio, e furto, e poi catturata, come per negozio del Magiftrato degli Otto del mefe di Settemb. 1673.

E come, e con quali ragioni più perfuafiue, che concludenti un Bandito di vita doppo riconofciuta la fentenza, e quella dichiarata efequibile con participazione, & approuazione del Principe fenza che nel folito termine affegnatoli haueffe oppofto cos'alcuna, fuffe ammeffo a nuoue diffefe, & a dire di nullità delle citazioni, che appariuano in valida forma, e liberatofi da detta fentenza, con prouare, che non abitaua doue erano ftate rilaffate le citazioni a rifpondere, e la mala corrifpondenza col fratello, e cognata, vedi un negozio del Magiftr. degl' Otto del dì 26. Agofto 1679. fopra un Proceffo di Pefcia contro Rocco d' Antonio del fabbro.

Citazione, come regolarmente fia neceffaria in tutti gli 19
atti pregiudiciali, e quando per la diftanza de' luoghi fi poffa fodisfare con una fol citazione ad totam caufam, ò pure [come fi coftuma ne' Stati di Tofcana] per lettere fuffidiali a'Rettori, che faccino fare le citazioni, e riferifcano, vedi amplamente Afin.*in prax.* §.7.*cap.*2. *&* 3. *per tot.* Soccin. *reg.* 74 *per tot.* Vant. *de nullit ex defect. citat. num.102. & feqq.fol.*207. Rot. *in Nouiff. part.6. decif.* 20.*& part.2.diuerf.decif.*259 *num.*8. Vant. *tit. qualiter fent. poff. a nullit.def.num.*111.*fol.*187. Gratian. *difcept.* 671.*n* 5. *& feq.* Marant. *in prax.par.*6. *verf. Quintus modus &c.* Duen. *reg.* 93. *per tot.* Afin. §. 7. *cap.* 5. *per tot.* doue limita quefta regola in 145.modi, Card. Tofch. *litt. C.concl.* 268.*per tot.* & Baron. *de Citat. quæftion.* 15. *&* 16. *per tot.* e nell' Addizioni *tom* 2. e della citazione ad totam caufam, quando fia valida, ò no, vedi Cardin. Tofch. *litt. C. concluf.* 154. *per tot.*

Et è talmente foftanziale la citazione, che fenza di effa 20
farebbe nulla la fentenza, anco data in fauore dell' abfente non citato, Vant. *de nullit.ex defect. cit.nu.* 10.*fol.* 188. Baron.*d q.16.n.138.* Tofch.*loc.cit.concl.*269.*n.*12. doue tiene il contrario in quefto cafo.

Et effendo introdotta de iure diuino, e per difefa, non 21
fi può a quella derogare dal Principe, fe non fi trattaffe de iure quærendo per legge ciuile, e fra fudditi, Menoch. *de Arbitr. q 17.n.5. & feqq.* Gratian. *difcept.* 673.*num.* 13.*& feqq.* Baron. *de cit.q.15.n.60.& feqq. & qu.18.n.* 82. *& feqq.* Card. Tofch, *litt.C.concl.*270. *&* 271. *per tot.* doue anco fe fi poffa rimettere, ò tralafciare in vigore di legge, ftatuto, ò confuetudine &c.

Citazione è neceffaria fpecifica, e nominatamente a 22
fentenza, altrimenti faria nulla, di modo, che non bafti dire a vedere fpedire la caufa a fauore, con vittoria delle fpefe, nè la monizione a prima, ò feconda, nè rileuerebbe il ftile contrario, mentre non fuffe uniforme, e di tanto tempo, che induceffe confuetudine, & ottenuto in contradittorio giudicio, quale anco s' efclude per qualfiuoglia atto contrario benchè unico, come amplamente ferma la Rot. *in Nouif. p. 6. dec.* 141. *per tot.* vedi Baron.*de cit.q.16.n.138.& feqq.* & Card. Tofch.*litt. C.concluf.* 269. *per tot.*

Et anco deue contenere il giorno certo, e determinato, 23
perchè fendo fatta per il primo dì iuridico, e poi gene-

generalmente per qualsivoglia altro giorno juridico susseguente, si sostiene, e vale solamente per il primo, ò secondo giotno juridico, e non più oltre, come troppo vaga, incerta, oscura, generale, & indeterminata, e che imporrebbe specie di servitù, e così seguendo sentenza, doppo detti giorni specificati, saria nulla per difetto di citazione, vedi Menoch. *de Arbitr. q.63.per tot.* Rot. *par. 2. diverf. dec.* 151.*n.*1. Gratian. *disc.*208.*n.*28.& 156. *n.*31. Baron. *d.q.*16.*n.*144.& *seqq.* Tosch.*lit.C.concl.* 231. & *seqq.*& *concl.*269.*n.* 18.& 19.

24 Citaione contenendo l'ora, e luogo dell'atto da farsi, non si può estendere, nè serve per altro tempo, ò luogo, mentre non fusse legitimamente protogata dal Giudice, Vant.*de nullit. en def. cit.n.*73. Gratian. *discept* 333. *n.* 18. 256.*n.*33.& 510.n.9.Baron. *d.q.* 16.*n.* 145. & *seqq.* Tosch. *litt.C. concl.* 243. *per tot.*

25 Citaione è necessaria enco nell'esecuzione delle sentenze, cioè per la dichiarazione di doversi esequire con termine competente a dir la causa perchè non si deuono esequire, ma non già per mero atto dell'esecuzione, atteso che anco contro le sentenze possono competere molte eccezioni, e disese, come di nullità, & altro, mentte però non fusse nototio, che non competessero altre difese, ò fusse già in patte esequito legitimamente, o si procedesse con braccio regio, & altro, vedi Duen. *ceg.* 94. *per tot.*Asin.*in pran.*§.7 *c.*5 *limit.*9 .&c.& §. 31. *c.*4. *per tot.*Gratian.*disc.*502.Magon.*dec.Flor.*120.*n.*48.&c. Ludovis. *decis.* 545.& il Cartat. *de execut.sent.cap.bannit.c.fin.n.*115.& *per tot.*Baron.*d.q.*16.*n.*252 & *seqq ad* 289. E che quando si esequisce nella medesima cosa, sopra la quale è stato giudicato, non si ricerchi altra citazione, ma solo quando, si esequisce in cosa diversa, Bart. *in l.meminerint n. 6.C.unde vi*, con altri addotti novamente dall' Orciol. *consult. Forens.c.*46.*n* 24.& 25.

26 Citazione è necessaria per intervenire alla stima, ò misura da farsi per i periti, & ad udire la lor relaaione, e quando si possa tralasciare, vedi Grat.*disc* 874.*n.*33.& *seq.*& 929. *n.*14.Rot.*par.2.diverf dec.* 277. *n.* 1. & 7. Ludovis.*dec.*545. con l'annot.del Beltram.& Baron *d.quæst.*16 *n.* 166. & *seq.*

27 Come anco regolarmente sia necessaria negl'esamini de' testimonj a perpetua memoria, e quando per giusta causa si possa omettere, vedi Prat. Papp *for. Capitul. quando test.examin.ad æter.rei mem.glos.* 1.Asin. *in prax.* §.7. *cap.* 5. *lim* 29.Socc.*ceg.*74.*lim.*1.& *ceg.*502. *per tot.* &c. Baron. *d. q.* 16 *n.* 98.

28 E che sia necessaria negl' esamini di qualsivoglia altro testimonio a veder giurare, eccettuati alcuni casi, come nelle mie *resp.* 92.*n.*15.& *seqq.ad* 28.& Baron.*d.q.*16. *n.*13. & *seq.ad* 126. dove adduce 49.*limit.*

Che la citazione a vedere giurare li testimonj non si pratichi nelli Stati di Toscana, attesta il Vulpin.*in Suo*, Farinac.*q.*72.*n.*15 *fol.* 164. ma che tal stile non validi, nè scusi, Gratian. *discept.for. c.*694.*n.* 48. & *seqq.* Didac. Mari ad Gizzarel. *dec.* 27.*n.*13.

29 Non sarebbe però necessarie nella dichiarazione, che facessero li testimonj sopra qualche lor oscura deposizione fatta con citazione della parte, di che vedi il Gabriel.con molti da lui addotti nelle sue *com.opin.tit.de cit.concl.*1.*nu.* 184.& 185.*fol.a me* 200.Baron.*de cit.q.*16. n.85. Tusch. *litt. T.concl.*276.*n* 4.

30 Citaaioni, e reserti devono apparite in atti, di modo che secondo l'opinione di molti, non si possono provare per testimonj, Borgn.*dec.*11.*n.*9.&c. Vant. *de nullit. en def. cit.n.*146.*fol.* 215.

31 Ma che si possino provate enco per testimonj, & attestazioni de'messi, si come pur per testimonj si prova la negativa delle non fatte citazioni, vedi Gratian. *discept.*503. *n.*13.& *seqq.*658.*n.*11.& 715.*n.*4.

32 Qual negativa si prova anco per semplice abnegazione, revoluzione & rimazione d'atti, Vant. *de nullit. en defect.cit.n.*12.& *seqq.* Cavaler.*dec.* 35.*n.*2. Grat. *disc.* 704.*n.* 24.& 726.*n.*35.Magon *dec.Luc.* 22.*n.*19. Baron.*de cit.q.*22. *n* 2. & *seqq.*

33 E come per corso di trent'anni si presumano le citazioni anco in cause gravi, e contro il terzo, Rot.*part.*2. *diverf. decis.*193.*n.*5.& *seqq.*Vant.*tit Qualiter sent poss.a nullit.deff. n.*117.*fol.*288.Baron. *d.q.*22.*n.*5.& *seqq.*

34 Non si provano però per le parole enunciative contenute nella sentenza, *come visa citazione* &c. ma devono altrimenti apparire in atti, se non fussimo in antiquis, ò almeno sopra dieci anni, Vant *de nullit. en defect. citat. num.*147.*fol.*215. Genua *de verb. enunciat. lib.* 2. *quæst.* 14. *per tot.fol.*41.Baron. *d.q.*22. *num.* 17. dove cita il Macerat. *var.res.cap.* 32. *n.* 11. che tenga si provino per dette parole enunciative, *visa citazione* &c.vedi però il Genua loc. cit. & il Baron. *n.*8 & *seqq.* & il Tosch.*lit.C.concl.*267.*n.*2.&c.

Citaaioni non sono necessarie, quando il citando è presente in judicio, Asin.*in prax.*§ 7.*c.*5.*limit.*90. Vant. *de null. en defect.cit.*n.17 & 18. & *qualiter sent.poss. a nullit. deff.nu.* 116.Baron. *de citat.q.*21.e più amplamente nella *q.*18.*n.*12. & *seqq.ad* 28. 35

Nè quando ha confessato, vedi Paris. *cons.*112.n.9.& 10. *lib.*4 Duran.*dec.*345.*n.*14. &c.*infr.n.*60. 36

E che per compatsa del citato, ò citando si sani ogni difetto di citazione, Gratian. *discept.*156.*prin* 639.*n.*4. 738. n.20.& 946.*n.* 12. Si come per presenza, intimazione, notorietà, e scienza. Gratian.*discept.*797.*n.* 1.& *seqq.* Baron. *d.q.*21.*n.*5. 37

Citaaioni non sono necessarie, quando è onninamente certo, che non competa alcuna difesa, & il Giudice he libera faculcà di procedere, Menoch. *de arbitr. qu.* 17. *n.*15. Vant.*de nullit.ex def.cit.nu.*20.& *qualiter sent. poss. à nullit. deff.* 113. Baron.*q.*18.*n.*41. & *seqq.* 38

Citaaioni regolarmente non sono necessarie a vedere concedere l'assoluzione dal giuramento, se non in alconi casi, di che vedi Asin. *in pran.* § 7.*cap* 5. *limit.* 103.*e nelle mie cesol.cap.*75.*n.*2.Baron. *de citat. quæst.* 19. *num.* 106. & *seqq.* 39

E generalmente non sono necessarie, quando l'atto, del qual si tratta, si può fate, e spedire non ostante la contradizione, di che vedi la *l* 4.§.*illud ff de fideic. libert.* Gratian. *discept* 874.*n.*41.&c.Baron. *q.*18.*n.*37.& *seqq.*Asin. *in prax.* §.7.*c.*5 *limit.* 43. 40

Nè quando si deve stare al semplice detto, & afferzione d'alcuno già approvato dalle parti, ò si fusse data faculcà, e licenza di procedere, e sentenziare senza citaaione, ò che il Giudice dovesse giudicare secondo la sua coscienza, & altro, vedi Menoch. *de arbitr.q.*17.*n.*12.& *seq.*&c. Baron. *d.q.*18 *n* 56.& *per tot.* 41

Nè quando l'atto non cagionasse alcun pregiudizio e quello, che allega di non essere stato citato, ò si trattasse di revocare un'atto fatto senza citaaione, Gratian. *discep.* 914.*n.*7.& 8. *inf n.*52. Baron. *d.q.* 18.*n.*1.& *seq* & *q.* 19.*num.* 126.& *n* 60. & *seqq.* 42

Nè quando si trattasse di provare qualche caso di naufragio, ò simile accidente occorso per viaggio in paesi lontani, Gratian. *discept.*677.n.20.&c. 43

E molti altri casi, ne'quali non è necessaria la citazione vedi appresso dell'Asin. *in pran.*§.7 *c* 5.*per tot.* dove ne apporta numer. 145. Gabriel. *concl. tit. de cit. concl.* 1.*per tot.* dove ampla la regola che sia necessaria la citazione ad ogn'atto in cento, & undici modi, e di poi quella limita in altri cento trenta casi, ne'quali non si richiede citazione &c.

E di questa materia, quendo non sia necessaria la citezione, tanto in generale, che in particolare, vedi pienamente il Baron. *de citat.* con molti da lui addotti nella *quæst.*18.*con tre seguenti per tot.* e nell'Addiaioni, e singolari *tom.*2.& amplamente anco il Card. Tosch.*litt. C.concl.* 172. & 173. *per tot.*

Citaaioni, e referti, non si possono fare in giorni feriati ad onor di Dio, e de'Santi, & altro, vedi appresso il Guaz. *def.*10.*c.*3.*n.*8. & 9.*per tot.* 44

Anzi che si possino commettete, & esequire anco in giorni feriati, purchè cadino in giorno juridico, Guid. Pap. *dec.*215.*n.*2. Tiraquel.*de cetract lignag.n.*79.&Fezon.*ad Stat. Urb.cap.*58.*n.*20.&c. Vant *de nullit.en defect. cit.n.* 46. doue pare intenda delle ferie degli huomini, e non di Dio, e così concordare l'opinioni contrarie, e nel *tit.qualiter sent.poss. à nullit. def. n.* 119 Baron. *de citat. quæst.* 43. *n.* 30. Card. Tosch.*litt.C.concl.*242.*per tot.* e però in questa varietà d'opinioni, io credo la più sicura essere, d'attendere le consuetudine, e stile del Tribunale. 45

E cadendo in giorno feriato non vagliono, nè obbligano il citato a comparite il giorno seguente juridico secondo l'opinione de' Legisti, benchè li Canonisti tenghino 46

che

che ettino per il primo giorno juridico, si come anco sariano nulle, se contenessero troppo breue termine, dentro del quale fusse impossibile comparire, ò se non contenessero alcun termine, come troppo vaghe, incerte, & oscure di modo che il citato non saria tenuto comparire in tempo abile, benchè altri vogliono intendersi per douer comparire quanto prima, e però per leuare le difficultà si sogliono fare per il primo, ò secondo giorno juridico, e conforme le consuetudini de' luoghi con termine competente, secondo la distanza de'luoghi, di che vedi Vant. *de nullit. ex defect. citat. n.* 65. *& seq fol.* 199. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 234. *& seqq. & concl.* 242. *per tot.*

47 Citazioni si deuono riprodurre in termine con le relazioni in atti, altrimenti non operano, vedi Gratian. *discept.* 715. *num.* 1. *& seqq.* Vant. *loc. sup. cit. n.* 111. & Rot. *in Nouiss. part.* 7. *decis.* 7. *numer.* 2. & il medesimo Gratian. *discept* 66. *numer.* 40. 535. *numer.* 13. *&* 639. *numer.* 3. *& seqq.* doue che basta la reproduzione verbale comparendo il citato &c.

48 E non comparẽdo il citante nel termine della citazione resta circondotta, e per admissione di nuoue ragioni, vedi Gratian. *dict. discept.* 66. *numer.* 43. 438. 156. 950. *&* 959. *numer.* 17. *&c.* Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 63. *numer.* 4. Baron. *de Citat. quæst.* 46. *per tot.* e nell' Addizioni *tom.* 2. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 233. *n.* 4. *& seqq. & concl.* 266 *per tot.*

49 E se il citante si deua aspettare per alcun spazio di tempo non comparendo, essere in arbitrio del Giudice, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 45. e vedi Baron. *de Cit. q* 47. *per tot.* e nell' Addizioni *tom.* 2.

50 Citazioni generali fatte con clausula, quatenus quis sua putet interesse, non tribuiscono jus alcuno, nè inducono obbligazione, ò dichiarazione dell' interesse del citato, ma si sogliono fare qualche volta a cautela per escludere le diffamazioni, & imporre perpetuo silenzio, & altro, vedi per il Magon. *decis. Flor.* 57. *numer.* 64. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 329. *numer.* 2. Vant. *de nullit. ex defect. citat. num.* 142. Capyc. *dec.* 8. *per tot.* e di tali citazioni, vedi Baron. *de Citat. quæst.* 24. *&* 25. con l'Addizioni *tom.* 2. Ger. Spin. *cons.* 85. *per tot.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 253. *per tot.*

51 Citazioni, benchè siano necessarie anco nelle sentenze interlocutorie, nondimeno se fussero tali che non auessero forza di definitiue, e di poco pregiudizio, sariann valide anco senza citazioni, Vant. *tit. Qualiter sent. poss. à nullit. deff. numer.* 105. *vers. Ratione sui &c.* vedi Baron. *q.* 16. *num.* 218.

52 Citazioni a sentenza benchè omesse non viziano, nè annullano le sentenze, mentre che la causa presenti le parti, ò legitimamente citate per prima era pienamente instrutta, conosciuta, e disputata, di modo che non restasse altro che proferirsi la sentenza, e per questo sol difetto, mentre per altro sia giusta, non si deue annullare, sendo in tal caso la citazione de jure positiuo, e dicendosi a bastanza soddisfatto in effetto alla mente, e ragione della legge, che richiede le citazioni, e però l' omissione estrinseca non guasta, nè aggraua alcuno per essere già appieno state sentite le parti, come si suppone, anzi non si deue ascoltare, nè attendere quello, che non allegasse oltro che il difetto di citazione, nè deducesse cosa alcuna rileuante, con che si fosse potuto difendere, se fusse stato citato, come bellamente proua il Vant. *tit. Qualiter sent. poss. à nullit. def. num.* 106. *& seqq. fol.* 286. Dubito però di questa opinione, & in contrario tiene il Castr. *cons.* 412. *lib.* 2. seguitano dal Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 269. nu. 11. sup. nu. 42.

53 E che essendo stati osseruati li termini sustanziali del Giudicio, non osti la nullità per difetto di citazione, vedi Duran. *decis.* 457. *n.* 1 *&c.*

54 Si come dandosi la sentenza nell' ultimo giorno dell' instanza della causa, non sia necessaria altra citazione della parte a sentenza, vedi Bart. *nella l. si quis arbitratu, ff. de verb. oblig.* Vant. *de nullit. §. vlt. nu.* 107. seguitato dall'Altogrado *cons.* 86. *n.* 24. *lib.* 2. Baron. *de Citat. quæst.* 18. *nu.* 30. se bene il medesimo Baron *tom.* 2. *singul.* 66. tiene in contrario con il Scacc. da lui citato.

55 Citazioni fatte a casa dell' inquisito con dimissione di cedola, sono valide, benchè la cedola non sia rilasciata in mano di persona abitante in quella, come fu risoluto dal Magistrato degli Otto, e approuato da S A.S. sotto di 18. Febbraio 1660 & appare notato al libr. 3. de Statuti Criminali di detto Magistrato a 215.

Perchè l' inquisito deue imputare a sè medesimo se non ha alcuno in casa, che riceua le citazioni, altrimenti sarebbe facile con sutterfugj procurare di non essere citato &c. se bene che si deua lasciare in mano di qualcheduno della famiglia, par che affermi Baron. *de citat. quæst.* 12. *n.* 50. *& n.* 105. e più chiaramente nell' Addizioni *a d. qu. to.* 2. *nu.* 29. *& seqq.* doue però intende esser vero, mentre vi siano, altrimenti potersi affigere la cedola in luogo patente della casa per la ragione suddetta, che anch'esso approua al n. 32. in fine &c. Franch. *dec.* 516. *n.* 16.

In questi casi però non basta rilasciare la cedola nel buco della chiave, nelle fessure dell'uscio, sotto la soglia, ò gettarla in casa per le finestre, ma si deve affiggere alla porta principale della casa, e così in luogo pubblico, e patente, acciò possa essere vista, & osservara dalli vicini, & altri, che passassero iui, e così più facilmente passare a notizia del citato, altrimenti sono nulle le citazioni, come più volte è stato dichiarato, e deciso in casi occorsi a tempo mio nel Magistrato de'Signori Otto.

56 Citazioni fatte a un forestiero all'albergo, ò osteria, mẽtre nõ se li diano in persona sono nulle, si potrebbero però sostenere se il citãdo nõ havesse altra abitazione, ò si trattenesse ivi per lungo tẽpo, Baron. *de cit. qu.* 12. *n.* 115. *& seq.*

57 Citazioni se ne deve fare il referto con il giorno di esse, e modo tenuto in esequirle chiaramente, cioè se in persona, ò a casa di solita abitazione con affissione, ò dimissione di cedola, & in mano di chi, qual referto deve scriversi in atti, di che, & altro circa tali relazioni, & a chi più si deva prestar fede, vedi Baron. *d. tract. q.* 43. *per tot.* e nell'Addizioni *a d. q. to.* 2.

58 Citazioni nulle, illegitime, ò ingiuste come si possino convalidare dal Principe, overoper la notizia che n'habbia hauuto il citato, ouero per sua legitima comparsa in giudizio, vedi Baron *qu.* 44. dove ottimamente dichiara gli ultimi duoi modi di convalidazione, perchè non sono assolutamente, & ad ogni effetto veri, e nell'Addizioni *a d. q.* 44. *to* 2. Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 246. *per tot. sop. n.* 5. Franch. *dec.* 514.

59 Citazioni mentre siano legitimamente fatte, & esequite operano molti effetti, e particolarmente danno principio al giudicio, inducono pendenza di liti, fano la cosa litigiosa, interrompono la prescrizione, perpetuano la Jurisdizione, inducono prevenzione, sospendano la podestà al Giudice durante il termine di esse, abilitano la persona del citato, inducono contumacia, e fitta confessione, remissione di caducità, inibizione, mora, che il citato si deva aspettare fino all'ultimo momento, de'quali, & altri effetti, che pienamente dichiara, vedi Baron. *d. tr. q.* 45. *per tot.* e nell'Addizioni *a d. qu. tom.* 2. & il Card. Tosch. *litt. C. concl.* 262. *& seqq. per tot.* Quanto alla prevenzione, vedi Tondut *de præuent. p.* 1. *c.* 9. *per tot.*

60 Citazione non è necessaria contra un Confesso, perchè si ha per condennato, e non resta altro che esequire, ancorchè fusse inordinato il processo, si suole però assegnare qualche breve termine a dire contro la propria confessione potendosi provare erronea, Paris. *cons.* 121. *n.* 9. *&* 10. *lib.* 4. Mastril. *dec.* 245. *n.* 4. *&c.* con altri addotti dal Baron. *d. to.* 2. *sing.* 80 *per tot.* vedi *sop. n.* 36.

61 Citazione non è necessaria quando il Padrone finito il tempo della locazione volesse aprire la casa lasciatagli serrata dal conduttore, il che se bene potrebbe anco fare di propria autorità, si costuma, & è meglio farlo con licenza del Giudice, e intervento di testimonj, e Notajo, per vedere se vi sia roba, e quella descriverla ad ogni buon fine, & effetto, Alexand. *cons.* 106. *lib.* 3. *& cons.* 131. *lib.* 4. Cancer. *tit. de locat. & conduct. c.* 14. *n.* 15. Caroc. *de locat. tit. de renouat. locat. declarat.* 16. Baron. *de citat to.* 2. *sing.* 96. *&* 97. doue anco tratta se si possa serrare non essendo pagata la pigione &c.

62 Citazioni quando, & in quali casi si possino fare per editto, proclama, ò campana, dell' origine, etimologia, definizione, e specie delle citazioni, quando, e come siano necessarie tanto in generale, che in particolare, della lor forma, requisiti, & altro vedi a sazietà per il Baron. *nel detto tratt. de citat.* che di questa materia ha scritto duoi

grossi

grossi tomi, con molte repetizioni però, & altre questioni fuor di questo proposito &c. Quando bastino le citazioni generali, ò si ricerchino le speciali, e ciò che operino Ger. Spin. *consil.* 85. *per tot.* Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 240. *per tot.*

Delle citazioni generali per editto da chi si possono fare, quando, e contro di chi, ciò che operino, & altro, vedi pienamente il Cardin. Tosch. *litt. C. concl.* 255. con più seguenti *per tot.* dove anco tratta delle citazioni per contraddette.

63 Citazioni generali per editto, e proclama di qualsivoglia che pretendesse haver interesse, ò jus nella causa, emanate da Giudice secolare, comprendono anco le persone Ecclesiastiche, perchè comparendo si dicono attori volontarj, e non rei, massime non contenendo clausole cominatorie, nè artative, secondo la Pratica del Marant. *distinct.* 11. n. 61. e così attesta haver consultato in Firenze Paol. de Castr. nella *l. testam n.* 7. *C. de testam.* riferito con più altri dal Sordo *dec.* 26 *n.* 1. dove anco dice in questa maniera spessissime volte essersi conosciute, e decise dal Senato Mantoano le cause de' Preti, benchè per altro sia opinione dubitabile, come riferisce il medesimo Sord. *d. decis. per tot.* il Gratian. *discept.* 138. *n.* 72. & il Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 239. *n.* 6. *& seqq. per tot. & concl.* 253. *n.* 5. Farinac. & Vulpin. *quæst.* 8 *n.* 29. & 87.

64 Citazione fatta in persona dal procuratore è valida benchè fusse revocato quando la revocazione non è stata intimata alla parte, Rot. in Tiburtina hæreditatis 22. Junii 1637. cor. Carillo appresso Zacc. *q. Medic. leg. tom.* 2. *dec.* 77. *num.* 9.

E quando la citazione si deva necessariamente fare in persona del Procuratore fatto Padrone della lite, e non del principale, Cardin. Tosch. *litt. C. conclus.* 238. *per tot.*

65 Che il difetto di citazione non si possa allegare da chi si è appellato dalla sentenza, e come questo si deva intendere, vedi la Rot. in Senogallie n. Bonorum 30. Maii 1644. cor. Cerro, & 15. Maii 1645. appresso Zacch. *loc. citat. dec.* 85. & 86.

66 Citazioni con espressione di causa, ò precetti penali nelle cause criminali potersi fare non solo dalli Magistrati supremi come asseriva il Sig. Auditore delle Bande, ma anco dagli altri Rettori di Giustizia dello Stato, & essersi altre volte approvate, parendo in oltre tal permissione ritrarsi dalla legge dell'Amministrazione di buona giustizia delli 9. Novembre 1569. disse il Magistr. degl' Otto, sotto di 17. Novemb. 1664. sopra un Processo d'Arezzo contro Domenico di Paolo dal Borgo in filza Processi 612. nu. 25. & approvò anco altri sei Processi della Corte di Scarperia con dette citazioni, come in detta filza 612. n. 49. & seqq.

E quando di ragione siano permesse, vedi nella Prefazione n. 157. nel §. Rettori nu. & il Farinac. *de delict. & pæn. q.* 18. *n.* 50. *& seqq.* dove anco il Vulpin. *in Suco n.* 21. *fol.* 28. vedi nel §. Precetti n. 4.

67 Citazioni potersi anco fare in voce al Banco dal Cancelliere, ò altro Ministro, & essere valide fu risoluto dal Magistrato de' SS. Otto sotto di 24. Gennajo 1679. in causa contro Domenico di Niccolò Lupi, & approvato da S. A. S. come in filza negozj n. 5079. Non ostante il voto dell' Assessore in contrario per le dottrine ivi allegate, e nella mia Somma latina §. Citatio n. 3.

§. CLAUSOLA.

1 Clausola *non ostante, &c.* non si può apporre nelli rescritti senza espressa commissione di S. A. S. Provvisione quando non sia lecito supplicare 10. Ottobre 1567.

2 Clausola *non ostante &c.* Clausola *motu proprio, ex certa scientia*, e simili apposte ne' rescritti ciò che importino, vedi la Prat. del Pap. *in forma opposit. contra instr glos contra Jus &c.* Cenc. *de cens. q.* 21. *n* 17 Gratian *discept* 458 & 496. nu. 69 Bart. *in Extravagant. ad reprimendum verb. non obstant.* Gaballin. *super Const. Ægid. lib.* 1. *c.* 1. *gl.* 4. *lit.* D. Gabr. *de Claus. concl.* 1. & 2. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 341. *& seqq.* & *litt. M. concl.* 405. Gratian. *discept.* 386. *n.* 24. & 913. *n.* 14. Fenzon. *ad Stat. Urb. in Intitulat. n.* 44. *&c.* Barbos. *de claus. claus.* 59. *per tot. & claus.* 79. & altri da loro addotti &c. e da me nel mio Repertorio latino, *Verb. Clausula manuscritto &c.*

§. COCCHIERI.

Cocchieri, ò Carrozzieri, come non possino, e sotto 1
quali pene condurre meretrici in Cocchi, ò Carozze per la Città di Firenze, vedi meretrici nu.

Cõmettendo fraodi alle Porte di Firenze, ò Pisa in dan- 2
no della Gabella, che pene incorrino, vedi fraudi, ò frodi.

Come non possin scendere dalle Carrozze quando son 3
vote, vedi il Bando del 1619. che impone pena di due tratti di fune in pubblico, & arbitrio del Magistrato degli Otto &c. e seguendo qualche male per lor colpa, e negligenza sono tenuti come gli altri di ragione comune pro modo culpæ, di che fa a proposito il Farinac. *de homicid. quæst.* 126. *par.* 1. & Cabal. *de omn. gener. homicid. numer.* 190. *& seqq.*

Et in questo pare che da alcuni si distingua se il male segua con le ruote dinanzi, ò di dietro, perchè seguendo quelle di dietro pare cessi la colpa de' Cocchieri, mentre però non se li possa imputare negligenza, ò colpa alcuna, altrimenti tal distinzione non sarebbe juridica.

§. COJAMI, E COJAI.

Cojami crudi, secchi, ò freschi, e qualsivoglia altro 1
untume, ò cosa atta a conciare cojame (eccetto le pelli d' agnelli, e Capretti) non si possono estrarre dal Contado, e Dominio di Firenze, ne da' quattro Vicariati, nè dal Contado di Pisa, e Livorno per altri luoghi del Contado, e Dominio sotto pena della perdita di essi, bestie, & altre robe caricate; nè si possono portare da luogo a luogo per il Contado, voltando le spalle senza la bulletta del pagamento di Gabella, sotto le medesime pene dell'olio, come nel sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580.

Cojai, ò conciatori da cojami, e calzolari ciò che siano 2
tenuti osservare nella concia, & altro, vedi l' Instruzione delli Deputati sopra tal negozio delli 30. Luglio 1588.

Come, & in quali luoghi, e specialmente nella Romagna Fiorentina, Casentino, e più altri luoghi nominati sia permessa la Concia dei Cojami senza Mortella, non ostante in contrario la detta Legge, ò Instruzione dell' anno 1588. vedi il decreto del Magistrato supremo fatto d' ordine di S. A. S. sotto di 24. Novembre 1607.

Cojami vaccini, e bufolini non si possono mettere nel 3
Dominio Fiorentino conci fra le cento miglia presso la Città di Firenze, ò Pisa, come per ordine dell'anno 1559. Sopra il Cojame da suola concio fuor dello Stato, & il modo di conciarsi in questo Stato, vedi la Provvisione delli 7. Decembre 1568.

Del Cojame vaccino da tomaje, e sua conciatura, vedi la Provvisione delli 7. Aprile 1570.

Del modo di marchiare, e pesare le schiene, e pelli da solami d' ogni sorte, vedi il Bando 11. Aprile 1580.

Cio che siano tenuti osservare li Rettori di Giustizia, e 4
suoi Ministri circa li Cojami, vedi l' Instruzioni delli 14. Aprile 1569. 7. detto 1575. 26. Settemb. 1577. e 30. Luglio 1588. fatte dalli Deputati sopra tal negozio, e rinovata dell' anno 1645.

Che il Cojame pelloso macellato nel dominio Fiorentino non si possa cavare, vedi il Bando delli 25. Aprile 1595.

E circa la tassa de' marchiatori, Ordinazione 15. Settembre 1569.

Cojami forestieri d' ogni sorte sì da suolo, come da to- 5
majo sottoposti al bolo, e stampa dell' Arte etiam conci, e fabbricati fuor delle cento miglia dalla Città di Firenze, e Pisa sono proibiti provvedersi, & introdursi per smaltirli, manipolarli, ò lavorarli in dette Città, e tutto il dominio Fiorentino (eccettuati li popoli della Provincia, e Governo dell' Lunigiana, che si lasciano nell' osservanza del passato) mentre non fussino di quelli condotti per mare a Livorno, ma però conci, e fabbricati fuori delle dette cento miglia, e da farsi stampare, e bollare con la solita stampa, e bollo dell' arte con le precedenti, e solite giustificazioni, e licenze, secondo gli ordini, sotto pena in ogni caso di trasgressione di scudi 25. per ciascun pezzo di cuojo intiero da suolo, e di scudi 10. per ciascun pezzo di cuojo intiero da tomajo, ò tanti pezzi che facessero un pezzo intiero, e perdita di tutto il cuojame, ò sua valuta,

valuta d' applicarsi un terzo al notificatore, un terzo a chi condannerà, & il resto alla dett' Arte. Non sono però proibiti introdursi per transito con le solite gabelle, e riscontri dell' entrata, & uscita di questi Stati li cojami d'ogni sorte, che venissero per mare a Livorno, e non d' altrove senza la stampa, e bollo, purche pervenghino nelle pubbliche Dogane, e non altrove, sotto le detre pene. Bando delli 9. Febbrajo 1662. nel quale anco si assegnano termini, e modi da smaltire quelli, che fussero già stati introdotti in questi Stati, e tutto a benefizio, e per mantenimento dell' Arte nelli Stati di S. A. S. del modo di doversi stampare i Cojami con la nuova stampa, & altro, vedi il Bando dell' Arte de Cuojai delli 12. Ottobre 1679.

Et in oltre si proibisce introdurre scarpe per vendere che sieno fatte, e lavorate fuor di questi Stati sotto pena di mezzo scudo per pajo, e perdita di esse, eccettuare le scarpe, e calcetti da Donna, che sogliono venire di Roma, come in detto Bando, e Legge del 1588. rinnovata l' anno 1645. nu. 21.

7 Cojami conci fuor del Dominio Fiorentino, e fuor delle cento miglia da Firenze, ò Pisa, come si potessero condurre in Firenze, e suo Stato tanto per mare, che per terra, e che li Cojai tenghino solo mesi quattro in concia il cojame da suola, e da tomaje, & altro in benefizio del cojame, vedi la Provvisione delli 15. Ottobre 1578. e del modo di condurre detti cojami in questo Dominio, vedi il Bando 26. Marzo 1582.

8 Come li Cojami, e pelle asciutte tanto grosse che sottili, e concie nel Dominio Fiorentino, e fuor di esso si devano pesare, e stampare sopra ciascun pezzo nel modo che si dispone nella Provvisione delli 16. Decembre 1578.

9 E sopra li magazzini de' Cojai del Dominio Fiorentino, vedi il Bando 12. Novembre 1580.

Che delle querele, & inquisizioni per trasgressioni in materia di cojami se ne deva dar conto all' Arte de' Vajai, e de' Cojai, & a quelli concedere l' appello, e ricorso fra 15. giorni, vedi la lettera stampata, e diretta a' Rettori dalli Riformatori di dett' Arte dell' anno 1580.

10 E sopra i lavori delle botteghe delli Calzolai della Magona del cojame di Firenze, nella quale, e quali rispettivamente si davano li cojami, e lavori a minor prezzo degli altri, e secondo la tariffa ordinata, che non si poteva eccedere sotto gravi pene, vedi la Provvisione 28. Gennajo 1580.

11 Circa la concia de' cojami della Città d' Arezzo, e suo Territorio, vedi la Provvisione 17. Luglio 1591.

§. COLLETTI.

1 Colletti di Dante, ò altra sorte d' imbusti rinforzati, imbottiti, ò fatti con artificio di cojami, grossi, cartoni, ò d' altra materia fuor del comune vestire fatti per sicurezza, e difesa della persona in qualsivoglia parte del corpo, a dichiarazione del Magistrato degli Otto sono proibiti haversi, tenersi, e portarsi, come nel Bando delli 11. Luglio 1570. rinovato sotto di 11. Gennajo 1585. e dalla legge generale dell' armi 23. Novembre 1623. n. 10. e nu. 30. vedi armi n.

2 Li Colletti però ordinarj di Dante, non s' intendono proibiti alli Signori d' ogni grado, ò titolo, nè alli Cortigiani. Bando suddetto delli 11. Gennajo 1585. in fine &c.

§. COLOMBI.

1 Colombi domestici non si possono pigliare, nè ammazzare, sotto pena a' descritti, ò a chi fosse a gravezza in Firenze di lire 20. e agli altri di lire 50. e non pagando fra 15. giorni di tratti dua, ò tre respettivamente di fune. Riforma, e Bando della Grascia 29. Gennajo 1560. vers. Hanno ancora, &c. E che non si possano ammazzare, sotto pena di scudi 25. ò dua tratti di fune. Bando 23. Gennajo 1555.

2 Che non si possino ammazzare con archibusi, sotto pena di scudi 50. d' oro, tratti dua di fune, & arbitrio nè con balestre, reti, lacci, escati, ò simili ordigni sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio. Sommario del Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Giugno 1618.

E delli 6. Agosto 1622. c. 2. dove anco è la perdita degl' istrumenti predetti.

E della pena di chi ammazza colombi domestici, vedi lo Stat. Fior. lib. 3. Rub. 177. 3

Ma particolarmente è da vedersi il Bando del 1. Ottobre 1633. che impone pena della Galera a beneplacito di S.A.S. a chiunque ardisse ammazzar colombi domestici etiam sotto pretesto che covassero fuor delle Colombaje, ò pigliarli con archibusi, balestre, reti, lacci, escari, & altri ordigni di qualsivoglia sorte, e questo in augumento dell' altre pene imposte dal detto Bando Generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. vedi Licenze n. 26.

E che anco di ragione comune non si possino pigliare, ammazzare, nè sviare sotto pena di furto, & obbligo di restituzione, vedi Bonifac. *de furt. §. 6 nu. 21. fol.* 221. Silvestr. *in Sum. verb. Restitutio*, con altri citati dall' Azorio *Instit. moral. par. 3. lib. 5. c. 26. litt. D. & seqq. fol. mihi* 374. & 375. Se sia permesso a ciascuno far colombaje, ancorche non havesse campi dove pascolarsi, mi ricordo esserne stato più volte interrogato, e però vedasi Bald. *in l. fin. C. ad leg. Aquil.* Paul. Christin. *dec. Belg.* 178. *n.* 12. *vol.* 2. dove concludono che sia lecito a ciascuno far colombaje, ancorche non havesse campi, nè poter essere convenuto per il danno dalli vicini per essere questi uccelli, & animali privilegiati; se bene poi il medesimo Christin. *ad leg. Munic.* Mechilin. *tit. 2. a. 17. n. 4.* pare che modifichi detta opinione, che il Senato debba provvedere, che ciascuno possa far colombaje solamente a proporzione de' campi, che ivi possiede da pascolarle, che altrimenti facendo danno sia tenuto il padrone a risarcirlo. 4

§. COLTELLI.

Coltelli come siano proibiti in Firenze, e tre miglia attorno, vedi Armi n. 7. 2

Come siano permessi alli Vergai, e Pecorai anco d' un terzo di braccio, vedi Armi n. 25.

Li coltelli per tagliare il pane avendone facoltà per altro, e restando solo la proibizione in riguardo della notte del Santissimo Natale, e del Giovedì, ò Venerdì Santi come si dice nel §. Armi n. 20. e nel §. Notte n. 1. & 2. non se n'essendo serviti per offendere alcuno, non vengono in tal caso sotto nome d' armi, per la distinzione, che in simili fa il Cabal. *resol. crim. cas.* 63. & altri da me citati nel §. Armi n. 28. e così fu osservato dal Magistrato de' Sig. Otto sotto di 23. Gennajo 1672. assolvendo Gio: Francini inquisito, e fu approvato da S. A. S. come in filza de' negozj sotto num. 212. questo però fu assoluto solo dalla pena della legge, havendo già pagato la cattura, & altre spese in riguardo della detta proibizione de' coltelli eccedenti la misura; ma mi ricordo, che il medesimo anno ne furno da me, e dal Magistrato fatti rilasciare più altri senza spesa alcuna catturati con coltelli, e se non eccedevano la misura del quinto, ò quarto di braccio, pretendendo li famigli, che in tali notti siano tutti proibiti, il che non è vero, parlando la legge solo dell' armi offensive, e diffensive come al n. 22. che al più può comprendere li coltelli eccedenti detta misura come al n. 17. ma non già mai gli altri minori di detta misura, nè forbicine piccole, e cose simili, che nè dalle leggi comuni, nè municipali si trovano esser proibite anco in dette notti, e però questi non devono essere defatigati nè di catture, nè di altre spese.

E quanto agli altri coltelli flessibili eccedenti anco detta misura del quinto, ò quarto di braccio, non esser proibiti in dette notti per l' accennate ragioni, fu di nuovo risoluto dal Magistr. & approvato da S.A. S. del mese di Giugno 1674. assolvendo più querelati per tal causa contro il parere dell' Assessore, come in filza negozj num. 803. & al Giornale 640. contro Gio: Battista Pieri, & altri.

§. COLTIVAZIONI.

Coltivazioni chi volesse fare datane certezza se li può concedere ogni licenza da chi s' aspetta di tagliare legnami, e boschi. Bando 7. Ottobre 1597. §. Et a ciascuno &c. 1

Coltivazione come fusse comandata per legge l' anno 1562. 2

1562. 1596. e 1620. per mantenimento de' poueri, & vtile de' Padroni de'beni ad arbitrio de'deputati che sopra ciò furno eletti, vedi le Deliberazioni, & ordini del Magistr. de' Consiglieri, sotto di 11. Febb. 1562. e 1596. e 13. Ottob. 1620. tutto in esecuzione di Rescritti, e comandamenti di S.A.S. per detti ottimi fini.

§. COMANDANTI.

1 Comandanti d'arme in qualsiuoglia modo non possono dar licenza, nè per tolleranza ordinare agli esecutori, che permettino ad alcuno di portar armi, di caccie, e pesche, e di giochi di ventura di qualsiuoglia sorte, uedi licenze n.

§. COMPAGNIE.

1 Compagnia d'arti sottoposte a' Medici, e Speziali sono nulle per quelli, che non si notificano, e matricolano alla detta Arte, vedi Artieri n.

§. COMPAGNI.

1 Compagni di delitto regolarmente di ragione non si possono interrogare de' compagni, eccetto che in alcuni casi, come di lesa Maestà, conspirazione, bestemmia, sacrilegio, simonia, assassinio, malie, falsa moneta, ruffianeria, parto supposto, corruzione di testimonj, e simili delitti, che regolarmente non si sogliono commettere senza compagni, ò quando vi siano indizj di compagni, come amplamente dichiara Menoch *de arbitr. cas.* 474. *n.* 15. *& seqq.* Clar. § *fin. q* 2. pienamente Farinac. (da vedersi) *de indic. & tortur. qu.* 43. *per tot.* con il Vulpin. *in Suco fol.* 79. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 315. *per tot.* & Guaz. *def.* 30. *cap.* 32. *per tot.*

2 Compagni di delitto acciò faccino qualche prouanza contro de' lor compagni si ricerca; prima che la nominazione sia fatta, ò mantenuta col tormento; secondo che siano interrogati in genere senza alcuna suggestione; terzo, che per altro siano di buona condizione, e fama, e non inimici delli nominati; quarto che la nominazione sia fatta ad interrogazione opportuna del Giudice, e non vltroneamente fuor di carcere, ò sotto promessa d'impunità; quinto, che dichino cose verisimili; sesto deponghino con giuramento, e conforme la pratica del Tribunale, e siano ne' casi eccettuati, ne' quali cioè, sia lecito interrogare de' compagni, come explica Menoch. *d. cas.* 474. *num.* 50. *& seqq.* doue anco al num. 68. che così deue interpetrarsi lo statuto, ò consuetudina, che permetter interrogare de' compagni, che abbia luogo concorrendo detti requisiti, ma ben si operare, che sia lecito interrogare anco nelli casi non eccettuati dall' Jus comune, e vedi Farinac. & Vulpin. *loc. cit. per tot.*

Quanto al tormento, come di consuetudine non sia sempre necessario, & altro, vedi *Sicarii numer.* 13. *& seqq.*

3 Compagni di delitto ne' casi eccettuati come sopra n. 1. fanno indicio ad inquisizione speciale, & anco a tortura, concorrendoui qualche altro amminicolo, Clar. §. *fin. qu.* 21. *vers. Retenta, & vers. successiuè &c.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 474. *num.* 41. *& seqq.* e vedi Guaz. *def* 9. *cap.* 2. *num.* 5. *&c.* doue pare tenga, che li banditi nello Stato Ecclesiastico in vigore di Bolle Pontificie non faccino alcun'indicio contro de' compagni, siccome nè anco quando si fusse fuora de' detti casi eccettuati, ò prouandosi la buona fama de' nominati, & altro, vedi per il Menoch. *d. cas.* 474. *n.* 24. *& seqq.* Gramat. *cons.* 21. 35. & 70. & *dec.* 28. Mascard. *de probat. concl.* 1311. Peguer. *dec. crim.* 5. *num.* 31. *&c.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 43. *per tot.* Tosch. *litt S. concl.* 315. *per tot.*

4 Di consuetudine però qualche volta, & in alcuni luoghi s' osserua, che anco senza altri amminicoli faccino indizio à tortura; & essendoui amminicoli col detto di più compagni bastino per condennare, come attesta il Caball. *cas.* 84. & 185. *per tot.* e non par che molto dissenta il Menoch. *d. cas.* 474. *num.* 64. *& seqq.* Vedi Sicarj *num.* 14. Gizzarel. con gli Addenti *decision.* 78. *per tot.* Cartar. *decis.* 91. Farinac. & Vulpin. *d. qu.* 43. doue tengono, che non bastino per condennare, ma per torturare, & anco ne' casi eccettuati solamente, se pure non si trattasse di delitti occulti, che in altra maniera non si potessero prouare, perchè non vi siano interuenuti, nè potuti verisimilmente interuenire altri testimonj, come ne' latrocinj, assassinamenti, e simili ad arbitrio del Giudice, attesa la qualità del fatto, e delle persone, Tosch. *d. concl.* 315. *num.* 91. *& seqq.*

L'opinione sudetta del Caballo pare, che sia approvata da Franc. de Pont. *de Potest. Proreg. tit.* 1. §. 4. *n.* 43. *&c.* dal Pignatel. *nelle sue controvers. lib.* 2. *contr.* 62. *n.* 22. & 23. doue anco parla di due soli compagni di delitto. Ma nondimeno essere rigorosissima, e non praticabile, se non dove fussero constituzioni particolari, che lo permettessero, come nel Regno di Napoli con alcune circostanze, di che Franch. *dec.* 570. & 577. doue anco limita, mentre quello, che si tratta di condennare non fusse stato torturato prima, perchè in tal caso, dovendoli giouare qualche cosa il tormento sostenuto, non sarebbe luogo alla pena ordinaria sopra la nominazione fatta da più compagni, Sanfelic. *dec.* 382. *n.* 2. overo consuetudine, come nella Catalogna attesta Peguer. *dec.* 5. *n.* 38. e così cessando gli ordini particolari, ò consuetudine, nelli termini di ragione comune è reprovata detta opinione del Caballo, come fermano Guaz. *def.* 32. *cap.* 8. *in fine*, Cartar. *dec.* 91. *n.* 39. *& seqq.* Farinac. *quæst.* 43. *n.* 39. *& seqq. q* 56. *n.* 159 *& cons.* 156. *n.* 6. *cons.* 185. *n.* 3. Matth. Berlich. *in suis concl. par.* 4. *concl.* 4. *n.* 116. Conciol. *verb. Socius criminis res.* 2. *n.* 7. & 8. Scacc. *de judic. tom.* 1. *cap.* 87. *n.* 8. Moscatel. *in pract. tit. de furt. & rap. in cap. de privil. dd. crim. n.* 26. Franch. *decis.* 570. & 577. *con l'Addit. del Ricc.* doue che se anco li compagni fussero mille, non bastano di ragione a condennare nella pena ordinaria della vita e così fu osservato dal Magistrato de' Sig. Otto di Balia della Città di Firenze del mese di Ottobre dell'anno 1673. in un Processo di Pisa contro Michele di Lorenzo Balatresi, & altri, ordinando torturarsi uno nominato da tre compagni con la purgazione di macchia, d'essere intervenuto a più furti gravi, e qualificati, con sei ore di capra, per lasciare luogo a pena arbitraria quando anco sostenesse la negatiua; quantunque si creda qualche volta forse essere stata osservata l'opinione del Caballo, benchè molto rigorosa, della qual materia ho anco trattato nella mia Somma latina § Mandatum n. 22. & §. Societas n. 52. e detta resoluzione del Magistrato fu approvata per rescritto di S.A.S. secondo il solito.

Se poi sempre sia necessario, che li compagni purghino la macchia dell' infamia con moderato tormento, vedi nel §. Sicarj nu. 14. & nu. 15. in fine, & vn negozio del Magistrato de' Sig. Otto di Balia della Città di Firenze a mia relazione sotto di 18. Maggio 1677. approuato da S. A. S. per rescritto del dì 3. Giugno seguente in causa contro Taiano di Gio: Rinaldini, & altri, in filza negozj del detto Magistrato nu. 1906. doue recedendo dal parere dell' Auditore delle Bande, e seguitando l'opinione del Pegu. *dec.* 5. *n.* 38. & 39. e del Caballo *cas.* 84. *n.* 13. & *cas.* 185. *n.* 5. che dice hauer visto osseruare diuersamente, fu risoluto prestarsi fede a due compagni di delitto confessi in altri Tribunali fuor di Stato, di doue si hebbero le copie de lor esami, non ostante che non hauessero purgato la macchia col tormento, attese massimamente le circonstanze particolari, che raccontauano del delitto, che haueuano li douuti riscontri, ad effetto di pieno tormento di un' ora di fune contro due carcerati da loro nominati, e della pena ordinaria di forca contro altri contumaci pur da essi nominati, perchè se faceuano indicio sufficiente a tortura contro li carcerati, maggiormente bastauano contro li contumaci, che per generale consuetudine si hanno per confessi del contenuto nell'inquisizione, la quale è certo, che si sostiene anco con meno gravi indicj della tortura, e quando le confessioni de' compagni hanno li debiti riscontri, come ho detto nel §. Sicarj n. 14. & 15. a me veramente è sempre parsa, e pare la purgazione della macchia col tormento una mera cerimonia, e formalità superflua, & ho sentito altri Criminalisti, con quali ne ho discorso della medesima opinione, rimettendomi, &c.

Se bene poi essendo in detta causa contro la solita pratica stato ordinato torturarsi prima come sopra li carcerati, e riproporsi il negozio, hauendo quelli sostenuto la negatiua, fu ordinato sospendersi il processo, con tener solo viua la cattura contro detti contumaci nominati, il motiuo potrebbe essere stato perchè contro di loro non militassero altri

altri indicj, che la nominazione fatta da detti due compagni, la quale restasse debilitata dalla negatiua sostenuta dalli due carcerati, quali fussero grauati da qualche altro Indicio di più, che per altro detta risoluzione implicarebbe manifesta contrarietà in se medesima.

5 Compagnia di delitti, che altre volte siano stati pergiuri, ò mentre si conducono alla morte, asserendo d' hauer falsamente nominato altri, giouano di molto per prouare l' innocenza delli nominati, Menoch. *lib.1.q.89. numer.* 74. benchè per altro regolarmente non prouino a fauore de' compagni, Menoch. *d.caf* 474.*n.*13.*&*14.*inf.n.*7.

6 Compagni di delitto acciò prouino contro de' compagni deuono prima esser confessi, ò conuinti quanto a lor medesimi, per la ragione detta nella parola Sicarj nu. 15.

Perchè se deponessero con speranza d' impunità offertali dal Fisco, ò in altro modo non prouano, potendosi dire corrotti per detta promessa, ò sperata impunità, di modo che aggiunto questo difetto con l' altro d' essere compagni non fanno alcuna prouanza, vedi Farinac. *de indic. & tortur. q.*43. *nu.* 192. Cyriac. *contr.*488. *num.*67. *&c.* Caren. *de off. Sanctiss. Inquisit part.* 3.*tit.* 10.*de indic. & tortur.art.*8. *numer.* 55. seguitati dal Baron. *nel tratt.de Citat. tom.* 2. *singul.* 42.*num.*6. Bardellon. *cons.* 74.*num.* 12. *lib.* 1. & Vulpin. *Suco*, Farinac. *d.qu.*43.*num.* 39. & 40. vedi §. Delinquenti nu. 29.

7 Compagni di delitto, ò pretesi mandatari, che rileuino, e prouino l' innocenza de' compagni, ò pretesi mandanti concorrendo doe requisiti, cioè che chi scolpa gli altri si troui in potere della Giustizia, e pigli sopra di sè, è per caussa propria il delitto, vedi Bardellon.*cons.* 123.*n.*10.*& seqq. lib.*2. e più amplamente, e meglio il Farinac. & Vulpin.*in Suco de indic. & tort.q.*43. *n* 3. *& seqq. fol.*79.

8 E che li compagni regolarmente non prouino a fauore de' compagni, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco. de opposit. Contr.sest.quæst.*60. *Illat.* 15. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. d.cas.* 474. Magon. *dec.Luc.* 30. *numer.* 22. doue dice, che il compagno dell' offeso nel tempo della riceuuta ingiuria non proua, perchè l'ingiuria fatta ad vno, si dice anco fatta all' altro compagno, e cosi anco de' parenti, conforme la Rot. *par.*2.*diuers.decis.* 229. *n.* 2. Vedi nel §. Ingiuria num.

9 Compagni de' banditi, benchè essi non siano banditi possono impune essere ammazzati, come nel §. Banditi n.2.e n.59.

§. COMPRARE.

1 Comprare legnami rubati, ò tenerli è prohibito sotto pena, di che vedi §. Tagliare num.

2 Comprare per riuendere panni lini, lane, drappi, gioie, rami, stagni, ferramenti, ò altre robe è proibito massime agli Ebrei, rigattieri, e simili da persone, che essi non le conoschino, ò non siano conosciute da duoi testimoni, & il medesimo s' intende de' sensali, ò mezzani, che vendessero per altri, sotto pena di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta, e dell' arbitrio di chi auerà a giudicare, e della perdita, e restituzione delle robe comprate senza tal cautela per restituirsi al proprio Padrone, caso che non fossero del venditore, il che però non ha luogo in quelli, che comprassero dalle botteghe pubbliche, e su li pubblici mercati, tutto a puro, e sano intelletto, Bando delli 10. Aprile 1569. rinouato dell' anno 1617.

3 Comprare dalli lauoratori, ò garzoni d' altri robe dateli da seminare come, e sotto quali pene sia proibito. Vedi §. Lauoratori nu.

4 Comprare grasce nelli mercati, ò fuora auanti il suono della campana, doue è solito sonarsi, ò altro segno, come sia proibito. Vedi §. Grasce num.

5 Comprare scritture, come sia proibito senza licenza dell' Archiuio. Vedi §. Scritture num.

6 Comprare bozzoli, seta, ò altre robe di essa, quello si debba osseruare. Vedi §. Bozzoli num.

7 Comprare vini per riuendere. Vedi §. Vini nu.

8 Comprare dalle meretrici, come sia prohibito, vedi la

9 legge del 1558. & §. Meretrici nu. 22.

Compratori di cose rubate come, e per quali conietture si possino conuincere di scienza, dolo, e participazione, vedi amplamente Bonifac. *de furt.* §.2.*nu.*82.*&c.* & §.*Furti n.*16.*& seqq. &c.*

Comprare dal Fisco, come si possa con ogni sicurezza; 10 ciò che si ricerchi nelle vendite, che si fanno dal Fisco, & altro, vedi pienamente Peregr. *de iur. Fisc. lib.*6. *tit.*4. *per tot.* & §. *Fisco nu.* 2.

Compratori di cose rubate, non ostante la buona fede, ò 11 che l' hauessero compre in luoghi pubblici, ò pubblici mercati, sono tenuti restituirle al vero padrone, senza che li sia rifatto il prezzo speso. Se poi continuando nella buona fede l'hauessero riuendute ad altri, ò in altra maniera consunte, ò fossero per se stesse estinte, ò andate male senza lor colpa, non sono tenuti restituire il prezzo cauatone al padrone di esse, se non tanto quanto vtile ne auessero ritratto più del speso; anzi possono repetere le spese, e miglioramenti dal padrone, & anco il prezzo dal venditore, supposta però sempre la buona fede. Come, e quando li compratori di cose rubate possino anco esser processati, e puniti criminalmente, vedi la Legge Municipale de furti fatta nel dominio Fiorentio sotto di 9. Settembre 1681. num. 12. registrata in questo nel §. Ladri numer. 27. e molt' altre cose notabili nella Sõma §. Emptor n.27.& 57.

E chi hauesse comprato da assassini, nemici, ò corsari, ò altri simili, non per tenerli di mano, ma per far vtile al padrone, e con tal' animo, e publica protesta di restituirle, massime se il prezzo sarà tenue, e che verisimilmente il padrone non l'auesse potute recuperare in altra maniera, non sarebbe tenuto restituirle senza il prezzo speso, come approua Bonifac. *de furt.* §.3. *numer.* 96.*& seqq. ad* 108 *fol.* 137. e fa molto a proposito quello che dissi nelle mie *Resolut. cap.*70.*numer.*15.*&* 16. e vedi Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. *decis.*89.*n* 6.*&c.* & in questo nel §. Furto *n.*18.*& seqq.* & il Farinac. con il Vulpin. *de furt. qu.* 177.*fol.* 371.

A questo proposito non tralascierò d' inserire alcuni dubbi da me eccitati in una causa del seguente tenore, da' quali si conoscerà essere il punto molto controverso.

Non è dubbio alcuno appresso di me, che l'orinolo, del quale si tratta, deve essere restituito all'Illustriss. Sig. Conte Caprara suo vero Padrone, mentre come si suppone l'haveva dato per assettare ad un'Oriolajo, che contro la di lui volontà lo vendè al R. P. N. il Padre ad uno Rigattiere, & il Rigattiere al Sig. Dottore Nardi, appresso del quale si trova, & è sopravenuta la mala fede, perchè non havendo mai inteso il Sig. Conte di trasferire il dominio in dett' Oriolajo, ne segue che havendolo vendoto, e convertito il prezzo in uso proprio, si dice haver commesso furto *l.*1.*l.inficiando* 69. *leg. fullo* 84. *cum similibus ff. de furt. gloss.in* §. *placuit instit. de obligat. quæ ex delict. nascunt.* Cabal. *resol. crim. cas.* 136. *numer.* 4. 25. *& seqq.per tot.*

E così trattandosi di cosa rubata, che sempre ritiene la sua natura, e vizio, quand'anco fusse passata per mille mani, può il Padrone con la condizione furtiva recuperarla dovunque, e appresso chi si trovi, senza restituire il prezzo sborsato dal compratore, ancorchè l'havesse comprata a buona fede in pubblici mercati, ò fiere, ò vi fussero statuti, ò bandi, che si potesse liberamente comprare in detti mercati, ò fiere, come comunemente fermano li Dottori per il testo espresso nella *l. incivilem C.de furt.* con queste precise parole, *Incivilem rem desideratis, ut agnitas res furtivas non prius reddatis, quàm pretium fuerit solutum à Dominis*, Bonifac. *tract.de furt.*§.*Contrectatio n.* 96. *& seqq.* Benintend. *dec.Bonon.* 34. Farinac. *q.*177.*par.*3. Mascard. *de prob.concl.*831.*n.*18. Cabal. *ref.crim.cas.* 292.*n.*5. Clar. §.*Furtum n.*26. dove il Bajard. al nu. 106. ampia ancorchè senza furto fosse passata in altre persone.

Tutta la difficolta si restrigne se il Sig. Nardi possa nell' istesso modo, e nel medesimo giudizio, e Tribunale recuperare il prezzo dal Rigattiere, perchè havendo il Rigattiere venduto dett'oriuolo prima che si sapesse essere furtivo, e così durante la buona fede ricevuto il prezzo, e quello consunto pure in buona fede, pare, che affermino li Dottori, e Teologi non essere tenuto nè in foro judiciale, nè in foro di coscienza a restituire detto prezzo, ma solo il guadagno, che vi havesse fatto nel rivenderlo più dà quello l'havesse comprato, adducendone assai concludenti ragioni, cioè per non essere più in suo potere la roba rubata, nè haver cessato di possederla con dolo, ò mala fede, il prezzo non potersi dire furtivo, nè succedere loco rei nel giudizio particolare come questo, ciò che sia nella giudi-

giudizj uniuersali, Socin. *reg.* 439. *limit.* 3. Bonifac. *de furt. d.* §. *Contrectatio num.* 98. *& seqq.* Baiardo ad Clar. §. *Furtum n.* 128. Guaz. *def.* 17. *c.* 6. *n.* 22. Nauar. *in Manual. c.* 17. *n.* 8. Dian. *resol. moral. part.* 1. *tract.* 8. *resol.* 68. *par.* 2. *tract.* 15. *resol.* 11. *& par.* 3. *tract.* 5. *resol.* 42. doue conclude al più essere tenuto cedere l'azione, che aurebbe contro l'altro venditore, quale pure essendo nella medesima buona fede, potrebbe cederla contro il ladro, e così l'azione del Sig. Nardi si ridurrebbe ad auerla per via di cessione contro il ladro, & a questo proposito fa anco il testo nella *d. l. Inciuilem vers. Curate igitur*, ibi, *ne in damna huiusmodi incidatis*, annuendo con queste parole, che il danno debba essere di quello appresso del quale sopraniene la mala fede.

E non suffraga il dire, che anco il venditore di cose mobili sia tenuto all'euizione, perchè queste sono massime generali, che non toccano il punto della roba furtiua, che si può recuperare dal Padrone con la condizione furtiua, che non si dà nel prezzo, che non è furtiuo; & in ogni caso essendo questi contratti seguiti in buona fede, la pretesa azione d'euizione contro del Rigattiere parerebbe mera ciuile, e da esprimentarsi al foro ciuile, e non al criminale. Si come in caso simile fu osseruato del mese di Gennaio 1673. ab Incarnatione in un Processo di Pisa contro Michele Balatresi detto lo Sferra, & altri inquisiti d'hauer comprato diuerse robe rubate, poichè detti compratori stante la buona fede furno assoluti dalla criminalità, e condennati solo alla restituzione delle robe, che si trouauano in essere appesso di loro, senza rimborso del prezzo speso; e quanto alle robe consumate, ò riuendute durante la buona fede, ogni volta apparisse, che vi hauessero fatto guadagno, e riceuutone vtile più dello speso in comprarle, conseruarle, ò ridurle in altre forme, quello, e non più douessero restituire (e così poter ritenere il prezzo speso, e ricauatone, & essere tenuti a restituire solo il sopra più, cioè *id in quo essent facti locupletiores in consumendo, vel reuendendo*) riseruandone perciò le ragioni a' derubati da spermentarsi ciuilmente, come si vede in filza Processi 639. *n.* 113. nella Cancellaria de' SS. Otto di Balia della Città di Firenze.

E la sopradetta causa dell'Oriuolo non fu terminata per sentenza, ma per amicabile composizione fra le parti, e restituito l'oriuolo al Sig. Conte senza alcuna spesa, come era di ragione.

Ma che quando il compratore è veramente in buona fede, ò non si tratta di cosa propriamenre furtiua, ma truffata, non sia tenuto restiruirla, in termine di boui, e per altre ragioni ancora fu risoluto da d. Magistrato sotto di 24. Decemb. 1679. in causa tra Gio. Michelucci, e Simone Sorrogni, come al Giornale de' Partiti 657. a 26. & ho detto nella mia Somma latina §. Emptor n. 57. benche si possa dubitare di tal decisione per le cose predette.

12 Compratori di beni stabili, come, e quando deuino auere li frutti pendenti. Vedi §. Frutti num. 8.

13 Compratori di boui, ò altre Bestie Vaccine, ò Bouine deuano pagarle al più in tempo di giorni otto, e non pagandole, il venditore ha il riseruo, e dominio sopra le bestie vendute per un mese dal dì della vendita, mentre fra contraenti non sia patto in contrario; e detti compratori di bestie da lauoro possano essere conuenuti realmente, e personalmenre; non li gioua il priuilegio militare, nè li bolletini di qualsiuoglia Magistrato, nè l'esenzione di Pisa, e Liuorno, nè d'esser ammesso al beneficio de' miserabili, son tenuti ad ogni spesa, e danno, e son tenuti anco li Padroni per i lauoratori, e contadini, che comprassero detto bestiame, come per prouisione della Grascia de 24. Luglio 1683.

§. COMVNITA.

1 Comunità del Contado, e Distretto dentro le 20. miglia, & ancora per tutti i luoghi nominati nella parola selue num. non possino diradicare, nè disfare boschi, ò selue cedue appartenenti alle Comunità anco per ridurle a coltura, senza licenza del Magistrato de' Noue sotto pena di scudi 25. & arbitrio per volta, lasciando però la facoltà a chi l'hauesse di legnare legname morto solamente, e non altro. Bando delli 7. Ottobre 1597. § non possa &c. e delli 29. Nov. 1575. e 7. Maggio 1580.

Comunità, che participano delle condennazioni non possino farne grazia in tutto, nè in parte senza licenza dell'Auditore Fiscale, quale anco non la può concedere senza participazione, e consenso di S. A. S. sotto pena della nullità della grazia, che s'intende poi applicata al Fisco, si come non risquotendo fra 3. anni, tali pene s'intendono ipso facto applicate al Fisco. Prouuisione sopra l'Amministrazione di buona giustizia delli 9. Nouembre 1569. §. E. perchè, e §. seqq. vedi Condennati n. 2. 2

Comunità come siano tenute mandare li Statuti alle Riformagioni, e di tempo in tempo farli approuare, e sotto quali pene. Vedi §. Statuti n. 3

Comunità di qualsiuoglia luogo, come non possino supplicare, ò le suppliche fatte a lor nome non vagliano, mentre non siano soscritte dalli Rappresentanti, ò per loro da Cancellieri, e sigillate con il pubblico sigillo. Vedi §. Suppliche n. 4

Comunità, e Piuieri della Città, e distretto di Firenze, come, e quando siano tenute risarcire li danni d'incendi, furti, e vasti commessi nella sua Iurisdizione. Vedi §. Incendi num. *inf. num.* 23. 5

Comunità come siano tenute de jure comuni custodire, e rendere sicuri i luoghi della sua Iurisdizione, di modo che non lo facendo si dicano essere in colpa, e constando di qualche delitto, e non del delinquente possino esser conuenute a risarcire li danni, a' quali però deue anco concorrere il dannificato per la sua rata sendo del medesimo comune, e come s'intenda lo *Stat. Fiorent. lib.* 2. *Rub.* 75. in tal materia, vedi il Magon. *decis. Flor.* 24. *per tot. & decis.* 123. *per tot.* Menoch. *lib.* 5. *præsumpt.* 31. *n.* 19. *& seqq.* & il Card. Tosch. *litt. D. concl.* 15. *per tot. & litt. S. concl.* 449. *&* 550. *per tot.* Vedi §. Statuto num. 45. &c. 6

Non si dà però il giuramento in litem al dannificato contro le Comunità, perchè in esse cessa il dolo, che suole essere causa di tal giuramento, Menoch. *de arbitr. cas.* 208. *num.* 9. *& seqq.*

Comunità acciò si dica delinquere, e possa esser punita, si ricerca il precedente consiglio, adunanza, e deliberazione, altrimenti se ben tutti delinquessero non può essere punita, ma li particolari delinquenti solamente, Clar. §. *fin. q.* 16. *vers. Ulterius quæro &c.* & è da vedersi il Cab. *resol. crim. cas.* 287. *num.* 53. *ad* 65. il Menoch. *de Arbitr. cas.* 598. *per tot.* il Diaz. *inter regul. Divers. reg.* 791. *fol. à me* 628. Bonifac. *de furt.* §. 10. *num.* 268. *& seqq. fol.* 388. Farinac. & il Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. q.* 24. *num.* 26. *& seqq.* & Card. Tosch. *litt. V. concl.* 273. *&* 274. *per tot.* 7

Comunità deve legittimamente adunarsi ad effetto, che la scienza di qualche atto li pregiudichi, Gratian. *discept.* 601. *num.* 49 Altogrado *cons.* 97. *num.* 78. *lib.* 2. Ma che nondimeno la scienza degli Ufiziali, e Amministratori, che son tenuti invigilare pregiudichi alla Comunità, conclude l'Altograd. *nel d. cons.* 97. *num.* 79. E come la Comunità, e popoli si possono legittimamente citare, Cavaler. *decis.* 408. *&* 410. *n.* 1. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 251. *per tot. & litt. V. concl.* 257. 8

Comunità, Collegi, e simili Università secolari, ò Ecclesiastiche, come e quando possino prouare, ò no la sua intenzione per testimonj dell'istessa Comunità, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 106. *per tot.* e pienamente il Farinac. & Vulpin. *in Suco de opposit. contr. person. test. quæst.* 50. *Illation.* 17. *per tot.* 9

Comunità per far gli atti validi devono li Consiglieri dare i voti distinti, e coperti, e non a viva voce, nè si può rinunziare a tal solennità, Gratian. *discept.* 933. *num.* 11. E che si ricerchino cinque solennità, vedi l'Altog. *cons.* 97. *num.* 82. *& seqq. lib.* 2. cioè, che siano tutti li Consiglieri intimati secondo il solito, in luogo pubblico cōsueto, vi siano almeno due terzi, de' quali la maggior parte, che si reputa due terzi degli adunati, concorra al partito da farsi nel modo che sopra, vedi *inf. num.* 13. *&* 14. 10

Che li voti condizionali, alternativi, ò incerti non vaglino, nè si devino numerare, ma si abbino per non dati, di modo che nè anco aperto lo squittinio possino li votanti dichiararsi di rimettere, e levare le condizioni apposte, e tal dichiarazione non si deva attendere, Franch. *decis.* 438.

Comunità quando, e come possino far statuti, che uno 11

sia tenuto per il delitto d'un'altro, ò simili per pubblica utilità, vedi il Gratiano *discept.* 469. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn.q.* 24. *n.*34.

E come li possino fare circa l'amministrazione delle cose del pubblico, se vi possino apporre pena, che cosa operino, & altro, vedi il Gratian. *discept.* 721. *n.* 22. Rot. *par.2.divers.decis.*103.*per tot.* Altograd.*cons.*28.*n* 75.*lib.*1.*& cons.* 71.*n* 12. *& seqq.lib.2.sup.n* 3. *e* §. Statuti num.

22 Comunità si dicono non mai morire, ma sempre vivere in se medesime, e però sono tenute stare sempre a quello, che dalla maggior parte sarà stato fatto, come prova il Gratian. *discept* 721. *per tot.* Tosch. *litt. V. concl.* 275. Se possino prescrivere cominciando doppo la morte di quelli, che havessero fatto il contratto in mala fede, vedi il Capyc. *decis.*4.*n.*14.*& seqq.* dove pare tenga di sì, &c

23 Comunità non si dice la maggior parte mentre non sia almeno congregata per due terzi de'Consiglieri, hauuto riguardo a tutta l'università, di che vedi il Gratian.*discept.* 933.*n.*1.*& seqq.* Capyc. *decis.* 4.& Card. Tusch. *litt. V. conclus.* 256 258.*& seqq. per tot.sup. n* 10.

Quando il minor numero degli elettori possa in riguardo della maggior prudenza prevalere al maggior numero degl'imprudenti, & altro, vedi il Menoch. *lib.* 6. *præsumpt.* 85. *per tot.*

24 Comunità quando si raduna d'ordine del superiore per fare qualche atto speciale, benchè non siano due terzi lo può fare, perchè il comandamento del superiore constituisce gli assenti in contumacia, per la quale restano privi della facoltà di votare, e tutta l'autorità si consolida negli adunati secondo l'opinione de'Canonisti, benchè diversamente tengano li Legisti, come attesta il Gratiano *d.discep.*933. *n.*7.*& seq.* Put.*decis.*283.*lib.*3. *in novis.* Rot. *in Colonien.Canonicatus S.Ursulæ* 27. *Januarj* 1627.*n.*8. coram Ubaldo appellò il Zacch.*quest.medic.legal.tom.*2.*dec.*60.

Che non si possa radunare senza licenza del superiore, Franch. *decis.* 446.

25 Comunità hanno la restitnzione in integro come li minori, e Chiese tra il quadriennio, anzi anco quello spirato quando fossero grandemente lese, il che ha luogo anco contro altra Comunità, che trattasse de lucro captando, Duran. *decis.*402.*n.*8. *& seqq. ad* 20.

26 Comunità non vengono comprese sotto general disposizione con queste parole, *se alcuno &c. chiunque &c.* e simili universali, come inferendo a più particolari prova il Barbos. *de appellat. verb. signif. appellat.* 189. *per tot.*

27 Comunità come possino constituire Procuratori, e ciò che si ricerchi, vedi il Vant. *de nullit. ex defect. inhabilit. sive mandat.num.*151.*fol.* a me 175. Card. Tosch. *litt. V conclus.*260. dove anco quando restino obligate dalli Consoli, Governatori, Anziani, ò Magistrati.

E quali solennità siano tenute osservare nell'alienazioni, vedi il Capyc. *decis.* 93. *num.*1. *& seqq.* Card. Tosch. *litt.C.concl.*543.*& litt.V. concl.* 259. e l'Istruzione del Magistrato de SS. Nove per quello riguarda le Comunità dello Stato Fiorentino.

28 Comunità sottoposte alla Città di Firenze facendo nelle lor adunanze, conventicole, & ordinazioni qualche cosa contro l'onore, ò Jurisdizione del Comune di Firenze si puniscono in lire 1000.*Stat. Florent. lib.* 3. *Rub.*81. e come, e di quali pene di ragione si possano punire le Comunità, vedi Farinac & Vulpin.*de delict. & pœn q.* 24. *num.* 21. *& seqq.* Tosch. *lit.V.concl* 273. *& seqq.*

29 Comunità come siano tenute pigliar, e dar in poter della Giustizia i malfattori commoranti ne' lor territorj, vedi *Stat. Florent lib.* 3. *Rub.* 157. e Banditi n.

20 Comunità, ò Principi mandando Ambasciatori di moto proprio senza esserne richieste, sono tenute risarcirli tutti li danni, sendo rubati per viaggio, ma non già se gli Ambasciatori havessero domandato, ò procurato l'Ambascieria, come distingue Bonifac. *de furt* §. *furtum n.*53 *&* 54. dove riferisce più Dottori, e vedi Lanfranc. Zacc.*tract. de Sal. & mercede quæst.* Franch. *decis.* 146. Pace Jordan. *Lucub. vol.* 3. *lib.* 13. *tit.* 3. *num.* 57. *& seqq. fol.* 22.

21 Comunità, ò Ville sendo condennate a risare li danni come sopra num.5. e 6. Se restino libere da tal condennazione scoprendosi dipoi, & essendo preso, & impiccato il delinquente, vedi Bald. *cons.* 203 riferito da Bonifac. *de furt.* §. 2. *num.* 75. *fol.* 76.

Comunità dello Stato Fiorentino, che havevano Archi- 22
vj come fussero obbligate a mandare tutte le scritture pubbliche al nuouo Archiuio Generale della Città di Firenze, & altro vedi la Prouisione delli 27. Luglio 1570. e delli 9. e 22. Aprile di d. anno 1570.

Comunità, e congiunti de'Banditi, come siano tenute 23
risarcire li danni da loro fatti, potendosene però liberare con darli in potere della Giustizia, vedi lo *Stat. Florent.lib.*2.*Rub.*78.*per tot.* doue si dà piena autorità, anzi si comanda sotto pena al Magistrato degli Otto di terminare dette cause fra un mese &c.

Comunità del Contado, e Montagna di Pistoja come si 24
devano governare, vedi gli ordini particolari sopra ciò publicati dalla Pratica sopra le cose di Pistoja sotto dì 4. Maggio 1571. e 8. Luglio 1563.

Comunità come devano mantenere stadere, ò bilancie 25
per il publico, vedi nel §. Bottegai n.

§. CONDENNATI.

Condennati dalli Rettori dello Stato per cause crimina- 1
li, benchè in molti luoghi in virtù delli Statuti possino appellare a'Priori, non ha luogo quando sono condennati in virtù di leggi, e bandi della Città dominante di Firenze, e che le condanne sono applicate al Fisco, come in filza di supplicazioni Fiscali 98. n. 21. sotto di 7. Gennajo 1570.

E come quando le condennazioni sono fatte in virtù di 2
dette leggi, e Bandi di S. A. S s'applichino al Fisco [salve le rate, che per privilegio s'aspettassero alle Comunità] vedi più Rescritti in filza 82. supplicazioni Fiscali, sotto num. 180. filza 83.num. 264. filza 84. num. 103. filza 86. num.56 filza 87.n.76.& 153.filza 93. n. 183. filza 98. n. 21.e filza 101 n. 95.

Condennati in pene afflittiue come deuino essere de- 3
scritti ad un certo libro, vedi §. Banditi n.11.

Condennazioni pecuniarie come, e per qual rata s'in- 4
tendino applicate al Fisco, e il Depositario Fiscale ne deva tenere diligente conto per pagarle al Depositario Generale per poterne prouuedere il Camarlingo delle Graticole, vedi la Deliberazione delli 21. Marzo 1558. e d'un altro augmento d'un soldo per lira in benefizio della Piatta de'Caualeggieri, vedi il Decreto dal Magistrato de'Consiglieri 20. Decembre 1568.

Condennazioni, che si aspettano alle Comunità, non si 5
possono da quelle graziare, e non si riscuotendo fra trè anni s'intendono applicate al Fisco, vedi §. Comunità n.2.

Condennati che riceveranno grazia in tutto, ò in parte 6
come, e tra quanto tempo devino riconoscerla, & accettarla, vedi §. Grazie n.

Condennati in contumacia, e rimessi nel buon dì a giu- 7
stificarsi come, e per quanta somma devino dar malleuadore, vedi §. Rimessi n.

Condennati alla galera, ò fabbrica di Livorno non pos- 8
sono portar'armi, come nè anco li confinati, vedi §. Armi n.22. & 39.

Condennati alla galera, ò maggior pena per haver de- 9
linquito nel Barco reale in materia di caccie, in che prejudicj siano, vedi §. Delinquenti n.

Condennati, ò confinati in che maniera si devino far 10
cancellare dalle lor condennazioni havendo soddisfatto tanto da'Rettori dello Stato, che da'Cancellieri de'Magistrati di Firenze, vedi la Riforma della Camera Fiscale delli 18. Maggio 1560. con la forma, e regola aggiunta, sotto di 22.Novemb.di detto anno, vedi §. Cancellature n.

Condennati alla morte divenendo subito servi di pena 11
non possono testare, anzi ogni testamento fatto per l'avanti resta annullato Pract Ppp *for. Inquisit. glos. ult. n.* 3. Marant. *in l. is potest n.*108. *ff. de acquir. hæredit.* Oinot. §. *fin. num.* 10. *Instit. quibus non est permiss. fac. test.* Soccin. *reg.* 107. *Verb. Damnatus*, Guaz. *def.* 38. *cap.* 1. *per tot.* Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap.* 17. *num* 11. *& seqq.* Farinac. *de var. & divers. quæst.* 102. *Inspect* 2. *num.* 111. *& seqq. per tot.* & Vulpin. *in Suco n.* 11. Card. Tosch. *litt. D.concl.*2. *per tot.*

Che doue non entra la confiscazione de'beni restino di 12
consuetudine, vedi il Clar. §. *Testamentum quæst.* 18. 20. *&* 21.

& 21. Farinac. *loc. cit. n.* 231. *&c.* Tosch. *loc. cit. num.* 6. *& num.* 30. & il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrogat.* 37. *fol. a me* 71. & altri sopradetti, vedi §. Banditi n. 26. 27. & 28. & seqq.

13 De' condennati a morte civile, cioè galera, carceri, in metallo, deportati, e simili, come di ragione si rendino incapaci d'acquistare, e testare, vedi pienamente Peregr. *de jur. fis. lib.* 3. *tit.* 2. *& seq.* Farinac. *d. qu.* 102. *Inspect.* 2. *& 3. per tot.* & il Vulpin. *in Suco nu.* 12. *&* 13. dove però che questi tali in oggi possono testare, succedere, e contrattare, Mari ad Gizzarel. *decis.* 61. *n.* 1.

14 Condennati alla morte si devono ammettere alla Confessione Sacramentale, anzi anco alla Comunione dove sia tal costume, ma non già all'Olio Santo, perchè non potrebbe operare tutti li suoi effetti di sanare anco il corpo, quando sia espediente all'anima, se per altro non fussero infermi, nel qual caso se gli potrebbe anco dare l'estrema unzione, Marant. *in l. is possunt num.* 118. *ff. de acq. hered.* Clar. *§. fin. qu.* 99. Guaz. *def.* 48. *cap.* 2. *per tot.* Manara *Interrog.* 19. 23. 35. *&* 67. Sord. *decis.* 121. *per tot.*

Anzi doverseli anco la Cresima, come agli altri infermi, se prima non fussero stati confirmati, & a quest'effetto essendo richiesto doversi transferire il Vescovo alle carceri. Vedi il P. Manara *Interrogat.* 109. *fol. a me* 178.

15 Condennati a morte se salvino, ò dannino l'anima, vedi il P. Manara *Interrog.* 123. dove asserisce, che concorrendo la debita disposizione si salvano senza dubbio, riprendendo quelli, che col parere di S. Agostino, & altri, che loro non intendono, hanno voluto affermare, che per la maggior parte si dãnino, il che dimostra nõ essere vero &c.

16 Condennati a morte, e giustiziati possono havere l'Ecclesiastica sepoltura con messe, & ufizj soliti, non possono però levarsi dalla forca, ò altro patibolo senza licenza del Superiore, Marant. *in d. l. is potest n.* 129. Clar. *§. fin. qu.* 100. *& ult.* Manara *Interrogat.* 17.

17 Che possino anco godere dell'Indulgenze per remissione della pena temporale del Purgatorio, & in che modo, e di quali, e che altri le possino pigliare per loro, vedi il P. Manara *Interrogat.* 99. *&* 100. *per tot.*

18 Che tollerando pazientemente la morte in remissione de' lor peccati, elevato il merito in virtù delle chiavi si cancellino almeno per la maggior parte le pene del Purgatorio, si come la morte tollerata per la Fede di Giesù Cristo al tutto santifica l'anima, Manara *con altri da lui addotti, Interrog.* 106. *per tot. fol. a me* 175.

19 Condennati a morte, e giustiziati alle volte per l'atrocità de' delitti, e per dar terrore, & esempio a gli altri, si possono far squartare, & affiggere nel luogo del delitto. Guaz. *def.* 38. *c.* 7. *per totum.*

20 Condennati alla Galera, esilio, ò simile pena a tempo s'intende per dieci anni, e quando non vi fusse alcuna menzione di tempo s'intende in perpetuo, si come quando si dice a beneplacito del Principe, che non finisce, ma passa nel successore, finche sia espressamente revocato, Caball. *cas.* 143. *per tot.*

21 Condennato in esilio, ò confino in che pena incorra non osservando, sia a tempo limitato, perpetuo, ò a beneplacito, vedi il Clar. *§. fin. qu.* 84. *n.* 13. Menoch. *de Arbitr. cas.* 530. *per tot.* Cabal. *cas.* 142. *n.* 4. *& seqq. cas.* 8. *n.* 47. *&* 243. Guaz. *def.* 33. *c. ult. per tot.*

In pratica si suol mettere la cominazione delle Stinche per il medesimo tempo non osservando, &c. overo della Galera per cinque anni quando si tratta di delitto che irroghi infamia, vedi galera n.   e confinati n. 1. & n. 11.

22 Condennati a morte, se nell'esequire la sentenza si rompesse il laccio, ò la mannaja non offendesse, di modo che rimanessero illesi seguendo per miracolo non si devono reiteratamente sottoporre al supplicio, & in dubbio si deve trattenere, e darne conto al Principe, benchè alcuni tengono potersi reiterare l'atto fin che segua la morte, vedi il Cab. *res. crim. cas.* 257. *per tot.* il P. Manara *Interrog.* 48. *& Interr.* 68. & Clar. *§. fin. qu.* 98. *n.* 9. *vers. ult. &c.*

23 Condennati a morte possono con buona coscienza scappare per fuggirla ancorchè la sentenza fusse giustissima, nè possono perciò essere offesi, & ammazzati da' Birri, se non facessero resistenza con armi, ò altri per loro, come osserva il P. Manara *Interrogat.* 44. *& Interrogat.* 56. dove ciò prova con l'autorità di S. Tommaso, Lessio, Soto, & altri.

E che possino fuggire dalle carceri anco con danno del custode, benchè siano giustamente carcerati, purchè non usino gran violenza, e corrompere anco con danari l'istesso custode, ò altri per scappare, nota il medesimo P. Manara *Interr.* 176. *&* 177.

Quando poi fussero ingiustamente, & a torto carcerati possono in foro di coscienza in qualsivoglia modo scappare, e fuggire impune, non solo con danno del custode, ma anco ammazzarlo se essi non potessero altrimenti salvare la vita, Menoch. *de arbit. cas.* 301. *num.* 15. & Guaz. *def.* 5. *cap.* 4. *n.* 10. 24

Contraddice però il Cab. *nelle sue resol. cas.* 42. *num.* 2. tenendo che anco in questo caso si devino arbitrariamente punire &c. vedi §. Resistenza n.   e §. Carcerati n.   Et il Manara si deve intendere, quanto al foro di coscienza.

Condennati a morte, e così decapitati, ò sospesi se si dicano morite naturalmente, ò violentemente, e perciò perdano le compagnie d'ufizio, che le guadagni l'ufiziale, vedi Castrae. *de Societ. off. c.* 29. *n.* 1. *& seqq.* Guaz. *def.* 38. *c.* 5. *in fine*. Questo procede per altre ragioni, non che la morte sia naturale, di che vedi §. Morte num. 13. 25

Condennati a morte infame possono con buona coscienza desiderarsi la morte naturale per fuggire l'infame, purchè non faccino opera alcuna per accelerarsela, perchè facendone peccariano gravemente, P. Manara *Interr.* 110. *fol. a me* 180. 26

Condennati a morte se doppo si trovino essere innocenti per qualche causa che si scoprisse, come di falsità de' testimonj, ò altra, si deve soprasedere l'esecuzione, e cerziorarne il Principe per la liberazione, Clar. *§. fin. q.* 98. P. Manara *Interrog.* 193. vedi Banditi n. 67. 27

Condennato in un luogo, mentre non habbia pagato la pena condegna al delitto, può essere per il medesimo delitto molestato in altri luoghi dove sia sottoposto, di che vedi il Cabal. *cas.* 162. *per tot.* Clar. *§. fin. qu.* 57. Guaz. *def.* 35. *c.* 12. *per tot.* e pienamente Card. Tosch. *litt. C. concl.* 573. *per tot.* 28

Condennato per delitto, che irroghi infamia, benchè sodisfaccia alla pena, resta sempre infame, & incapace d'onori, e dignità, vedi il Cabal. *cas.* 172. *e cas.* 174. 29

E quando incorra in infamia, ò no, Tusch. *litt. C. concl.* 571. *per tot.*

Condennare si può con indizj, e presunzioni, purchè siano indubitati, & approvati dalle leggi, e non siano stati totalmente purgati col tormento, intendendo quanto a pene arbitrarie, & alle volte anco ordinarie, vedi il Cabal. *cas.* 288. *per tot.* e nel §. Delinquenti n. 30. 30

Condennati a morte, come doppo esequita la sentenza si possino, e devino per benefizio pubblico concedere alli Medici, e Cerusici per l'Anotomia, con licenza però sempre del Principe, ò anco di lor medesimi, per i quali son tenuti detti Medici, Cerusici, e scolari assistenti far orazioni, & elemosine, e poi all'ossa dare competente sepoltura, Clar. *§. fin. qu.* 100. Menoch. *de Arbit. cas.* 285. *n.* 10. *&c.* Guaz. *def.* 38. *c.* 8. *per tot.* P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 83. *fol.* 139. 31

Condennazioni pecuniarie s'intendono sempre fatte nel quarto più, e così crescono il quarto mentre non si pagano fra un mese. Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 23. 32

Condennati, multati, banditi, ò confinati per qualsivoglia causa si devono far cancellare in Camera Fiscale fra un mese dal dì del pagamento, havuta grazia, ò seguita osservanza, altrimenti trattandosi di bandito si ha sempre come bandito, e può impune essere ammazzato; e se di pene pecuniarie, ò confini sendo catturato deve pagare tutte le spese, nè giova essere cancellati altrove. Legge delli 16. Maggio 1560. cap. 4. vedi Debitori n. 15. Grazie num. 2. 33

E questo procede *quoad tertium*, e non *quoad fiscum*, di che vedi Peregr. *de jure fis. lib.* 5. *tit.* 2. *nu.* 81. *& seqq.* & Gratian. *discept.* 309. *n.* 3.

Condennazioni come si devino riscuotere fra un anno, e quello passato l'esazione si aspetti al Fisco, e suoi esattori, vedi la Provvisione delli 12. Marzo 1544. 34

E ciò che siano tenuti osservare gli esattori fiscali nel riscuotere, vedi la legge sopra li precetti, e regole dateli sotto di 22. Decembre 1543.

§. CONFESSIONE.

1 Confessione estrajudiciale legittimamente provata fa indicio a tortura, massime sendo verisimile in riguardo del luogo, e tempo, e non essendo rivocata con mostrare l'errore, anzi può anco bastare per condennare in pena straordinaria, ò più gravemente torturare quando fusse geminata, ò sortisse per se stessa particolar nome di delitto, come di jattanza, benchè non vera, ò fusse da persona pubblica accettata a nome del fisco, ò fatta publicamente, ò vi concorressero altre conjetture; & in ogni caso fa sempre semipiena provazione del delitto, di che vedi Diaz *reg.* 125. *per tot.* Clar. *§. fin. qu.* 21. *vers. Confessio*, Cabal. *cas.* 81. Farinac. & Vulpin. *de reo confess. & convict. quæst.* 82. *reg.* 1. *&* 2. *per tot.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 640. Guaz. *def.* 32. *cap.* 33. *&* 34. *per tot.* dove insegna più difese per abbattere detto indizio, &c. Menoch. *quæst.* 89. *n.* 14. *& seq. & de Arbit. cas.* 331. dove anco tiene che se bene il delitto non fosse vero, può il confitente essere punito di jattanza ad arbitrio del Giudice, e vedi Bajardo ad Claro *d. qu.* 21. *n.* 121. *& seqq ad* 134.

2 Come poi si provi per testimonj, & altri modi legittimi, vedi Gratian. *discept.* 144. *n.* 51. 753. 677. *num.* 51 *&* 909. & altrove, &c. Mascard. *de probat. concl.* 350. *per tot.*

Che si deva provare per testimonj contesti di luogo, e tempo, Rota *in Romana filiationis primo Julii* 1639. *nu.* 13. coram Carillo, appresso Zacch. *qu. Medic. legal. tom* 2. *decis.* 81. vedi però Farin. & Vulp. *loc. cit. in fine.*

Che si provi per lettere, Genua *de script. privat. lib.* 3. *tit. de litt. amator. n.* 17. *&* 18. *fol.* 167.

Che privazione, & indizj faccia, vedi amplamente Farinac. *de reo Confess. d. qu.* 82. *n.* 1. *& seqq.*

3 Confessione estrajudiciale che provazione faccia in cause civili, vedi Gratian. *discep.* 677. 890. 395. 869. *&* 951. Rot. *part.* 7. *divers. decis.* 12. *nu.* 14. *&c. in noviss.* Genua *de verb. enunciat. lib.* 2. *quæst.* 1. *nu.* 22. *& seqq.* Soccin. *in reg.* 89. Duen. *reg.* 119. *&* 120. Quali par che comunemente concludino, che sendo fatta in presenza della parte, & accettata, provi pienamente, & in assenza semipienamente, se pure non fusse geminata, & amminicolata, ò si trattasse de jure canonico, ne' quali casi proverebbe a bastanza, e vedi Barbos. *de axiom. jur. axiom.* 105. *n.* 2. Thesaur. *dec.* 109. *per tot.* Card. Tusc. *litt. C. concl.* 637. *& seq.*

4 Confessione resultante da narrative fatte in supplicare al Principe come, e quando faccia indizio a tortura in criminale, ò altrimenti pregiudiciali al supplicante in civile, vedi Mascard. *de Probat. concl.* 368. Capic. *decis.* 71. Magon. *decis. Flor.* 77. *num.* 13. *&c.* Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 266. *n.* 4. Gratian. *discept.* 302. 386. 653. 734. 789. *&* 857. Guaz. *def.* 32. *cap.* 15. Altograd. *cons.* 28. *n.* 12. *& seqq. lib.* 2.

5 Confessione del delitto fatta avanti Giudice incompetente, ò anco competente, ma fuor di luogo di giudicio, e come privato, non come Giudice, non è bastante per condennare, ma solo fa indizio a tortura, come l' estrajudiciale, mentre non fusse estorta per tormento, ò erronea mostrando dell' errore, che in questi casi non basterebbe, Clar. *§ fin. q* 21. *ver. Confessio & ver. Sed hic cadit, &c.* Socin. *reg.* 92. *per tot. & reg.* 88. Tusc. *litt. C. concl.* 642. *per tot.* Guaz *def.* 32. *c.* 26. *per tot* Farinac. *de reo confess. & convict. q.* 81. *cap.* 6. *n.* 188. *& seqq.* dove anco il Vulpin. *in Suco.*

6 Confessione estorta per interrogatorj suggestivi è ipso jure nulla, sovverte, & annulla tutto il processo, Clar. *§. fin. d. quæst.* 21. *vers. Retenta*, Guaz. *def.* 20. *c.* 13. *n.* 11. Farinac. & Vulpin. *in Suco de reo confess. & convict. quæst.* 83. *cap.* 4. *per tot.*

E però devono molto ben avvertire li Giudici, e Notai nell'esaminare, d'interrogare sempre generalmente, e non mai venire a specialità di persone, mentre non habbino indizj sufficienti a poter contro di loro procedere a speciale inquisizione, di che vedi pienamente il Farinac. & Vulpin. *d. qu.* 83. *n.* 84. *&c.* & il Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. *§.* 9. *cap.* 1. *per tot.*

7 Confessione estorta per forza di tormento senza legittimi indizj, è nulla, e non pregiudica all'inquisito, benchè fosse ratificata, ò di poi sopravenissero legitimi indizj, nel qual caso però di sopravenienza d' indizj dovrebbe bensì essere assoluto ab observatione del primo giudicio, & inquisizione, ma di nuovo essere processato, & inquisito sopra di essi, Add. ad Prat. Papp. *for. Inquis. glos.* 2. *verb. omni &c.* Menoch. *de Arbitr. quæst.* 84. *n.* 10. *& seqq.* Tusch. *litt. T. concl.* 329. *n.* 36. Guaz. *def.* 30. *cap.* 38. *& def.* 32. *c.* 31. vedi Farin. *de reo confess. qu.* 83. *cap.* 1. *&* 2. *per tot.* con il Vulpin. *in Suco.*

8 Confessione fatta in tormento, ò per timore di tormento deve doppo nel giorno seguente, ò altro tempo ad arbitrio del Giudice, di modo che verisimilmente sia cessato il dolore che regolarmente suol essere d' un giorno, essere ratificata fuor del luogo de' tormenti con sottoscrizione, ò segno di Croce, ò in altro modo consueto, qual ratificazione però non è necessaria, quando il reo è stato trovato in flagranti, ò che è molto robusto, e leggiermente torturato, ò vero come testimonio, nè secondo l'opinione d' alcuni, quando ci fosse precedente confessione estrajudiciale, ò che concorressero amminicoli, e conjetture verisimili che comprovassero, ma questa non si deve attendere in pratica, essendo sempre necessaria la ratificazione come sopra, eccetto che quando la confessione fosse stata spontanea, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 269. Boss. *de Confess. per tot.* Diaz. *reg.* 125. Cabal. *cas.* 81. *n.* 6. Guaz. *def.* 30. *cap.* 35. & Menoch. *cas.* 38. *per tot.* Farinac. *d. qu.* 83. *cap.* 3. *per tot.* & ottimamente Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. *§* 6. *c.* 5. *per tot.*

9 Se poi chi ha confessato per tormento condotto a ratificare, stesse su la negativa, nasce nuovo indizio contro di lui, per il quale può di nuovo essere torturato; e se di nuovo torturato confessasse, e poi non volesse ratificare, si può fino alla terza volta repetere la tortura, di che vedi Clar. *§. fin. qu.* 21. *vers. Ulterius quæro &c.* & in questo §. Tortura n. 20. & 21.

10 Confessione sola del delinquente anco giudiciale, e spontanea non basta per condannare, ma in oltre deve constare del corpo del delitto, ò per evidenza di fatto, ò per testimonj, ò per indizj gravi, ò almeno per fama, Boss. *de delict. n.* 15. Prat. Papp. *for. Inquisit. glos.* 2. con l'Add. Cabal. *cas.* 259. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 676. Menoch. *de arbitr. cas* 269. & Diaz. *reg.* 124. dove limita detta conclusione, quando il confitente fosse assassino di mala condizione, e fama &c. vedi corpo di delitto n. 4. 5. 14. & 25.

11 E però anco si dice, che la confessione del delinquente si deve con ogni diligenza verificare con tutti li risconti possibili, perchè non supplisce il corpo del delitto, non essendo alcuno Padrone delle proprie membra, e così di farsi impiccare, ò tagliare il capo, mentre che veramente non havesse delinquito; e trovandosi che non sia vera, deve il confitente essere assoluto, altrimenti il Giudice condannerebbe il corpo, & anima propria, perchè dovrebbe esser gastigato, oltre al peccato, vedi Guaz. *def.* 4. *c.* 3. *per tot.* e meglio il Scanarol. con altri da lui citati nel *tratt. de Visit. Carcer. lib.* 2. *§.* 6. *cap.* 5. *num.* 12. *& seqq.*

12 Massime se si trattasse di confessione emanata per via di tormenti, perchè questa maggiormente ha bisogno d' essere verificata in fatto con tutti li risconti, di modo che si renda certa, probabile, possibile, e verisimile, havendo più volte l' esperienza dimostrato la falsità di tali confessioni, e l' innocenza de' pretesi rei sopra di esse condennati, e giustiziati, come con più esempi dimostra il Menoch. *de Arbitr. cas.* 269. *per tot.* & il Scanarol. *d. c.* 5 *num.* 13. *&c.*

13 Confessione del delinquente deve essere emanata con legitimi precedenti indizj, netta, pura, chiara, locida, invulnerabile, ò inalterabile, verisimile, probabile, possibile, assoluta, non condizionata, e in somma, non deve patire alcuna eccezione, ma specificamente contenere il luogo, e tempo del delitto, ad effetto che sopra di quella si possa venire a condennazione, e non volendo il reo così dichiarare, & esprimere la sua confessione, può essere torturato a questo solo effetto, Guaz *def.* 32. *c.* 1. *per tot.* Farin. *de reo confes. & convict. qu.* 81. *nu.* 13. *& seqq.* dove anco Vulpin. *in Suco.*

14 Che la confessione inverisimile, e non verificata in fatto non si deva attendere, massime sendo revocata anco senza mostrare l' errore, di modo che nè da essa si possa havere indizio a tortura, vedi Magon. *decis. Flor.* 88. *nu.* 4. *& seqq.* Farinac. *loc. sup. cit.*

15 Confessione sendo erronea si può sempre revocare

ancor-

ancorchè fosse giudiciale, spontanea, giurata, e geminata, mentre che s'alleghi in specie l'errore, e si provi concludentemente, ò per conietture, che evidentemente lo dimostrino, le cui cause sogliono essere meto, ignoranza, oblivione, ira, pazzia, mente non sana, persuasione, ò suggestione del Giudice, e simili, Socin. *reg.* 90. *&* 95. *per tot.* Guaz. *def.* 32. *cap.* 13. *& cap.* 10. Cabal. *cas.* 186. *n.* 7. *& seqq.* Farinac. *de reo Conf. quæst.* 81. *cap.* 9. *num.* 315. *& seqq.* & Vulp. *in Suco loc. cit. fol.* 189.

In pratica però difficilmente s'ottiene contro la propria confessione, e n'è emanato il proverbio, che *non est confessi causa tuenda rei*, perchè il più delle volte sono stirachiature, & invenzione per occultare la verità, e non per mostrarla, che se veramente ci fosse l'errore dourebbe osservarsi quanto sopra &c. Clar. §. *fin. quæst.* 55. *vers. ultimo*, vedi *inf. num.* 29.

16 E come anco in civile la confessione erronea si possa revocare mostrando la verità in contrario, vedi Gratian. *discep.* 501. 706. 718. 662. 665. 789. 870. 890. 912. *&* 951. Duran. *dec.* 337. *n.* 41. Menoch. *lib.* 2 *præsump.* 61 *per tot.* Magon. *dec. Flor.* 2. *num.* 26. *&c.* Altogrado *cons.* 74 *num.* 69. *&c. cons.* 104. *n.* 63. *&c. lib.* 2. Card. Tosch. *lit. C. concl.* 649. *& concl.* 650. *per tot.*

17 Confessione acciocchè pregiudichi al confitente, che possa essere condennato in pena ordinaria deve consistere in fatto, e non in jure, perchè chi confessasse cosa consistente in jure non si pregiudica, mentre però tal confessione sia erronea, perche verificandosi a' periti si pregiudicarebbe come in fatto, Rot. *part* 2 *divers. dec.* 311. *n.* 1. Cab. *cas* 180. *per tot.* Altograd. *cōs.* 60 *n* 97. *&* 98. *lib.* 1. *& cōs.* 104. *n.* 66. *lib.* 2.

18 Confessione qualificata se si possa dividere con accettare quello, che fa a favore del Fisco, ò della parte, e rigettare la qualità aggiunta per evitare la pena, ò l'obbligazione, ò pure si deva in tutto, ò per tutto accettare con le qualità aggiunte, siano contrarie, ò favorevoli, è questione molto controversa tanto in criminale, che in civile, come si può vedere dal Cabal. *cas.* 17. *& cas.* 254. *per tot.* Boss. *de Confess. n.* 28. Diaz. *reg.* 122 Clar. §. *fin. quæst.* 55. *vers. Posset quoque &c.* Guaz *def* 30. *cap.* 7. *& def.* 32. *cap.* 35. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 279. *num.* 6. *& seqq.* amplamente il Farinac. *de reo confess. & convict. quæst.* 81. *cap.* 4. *per tot. dal num.* 110. *nu.* 171 & il Vulpin. *in Suco d. cap.* 4. *per tot fol.* 187. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 674. *per tot. &c.* Et in civile dal Gratian. *discep* 339. 505 586. 780. 851. & altrove &c. Menoch. *de Arb. cas.* 93 Genua *de scrip. privat. lib.* 1. *qu.* 4. *n.* 89. *& seqq. ad* 105. Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 272. *nn.* 1. *&* 2. Tosch. *litt. C. concl* 673. *per tot.* Marescott. *var. resol. lib.* 2. *cap.* 45. Scacc. *de jud. lib.* 2. *cap* 11. *num.* 298. *& seqq ad* 523. Genua *d. tract. lib.* 4. *fol.* 201. *& in tit. de connex. & separ. fol.* 205. *& seqq.* Altograd. *cons.* 6. *num.* 40. *&c. lib.* 1.

19 Per quello dunque riguarda il criminale si deve osservare, che se la confessione comincia dalla negativa, ò condizione, come se il reo dicesse non haver commesso il delitto, ma che *quatenus* l'havesse commesso, haver fatto a sua difesa, ò con simile qualità secondo la natura del delitto di che si tratasse per escludere la pena, si ha per pura negativa, e non per confessione; Se poi comincia da affirmativa come se dicesse haver commesso il delitto, ma a sua necessaria difesa, ò con simile qualità escludente la pena, si ha per pura confessione rejetta detta qualità, mentre non sia altrimenti provata dentro al termine da assegnarsi a questo effetto secondo il Cabal. *d. cas.* 17. *per tot.* dove anco tratta se detta prima risposta si deva ricevere, e quando sia luogo a tortura, ò no per haver precisa, e certa risposta, Farinac. *d quæst.* 81 *num.* 142. *&c.* & Vulpin. *in Suco n.* 28. *fol.* 187. dove che detta risposta nel primo modo non s'ammette, ma si procede a tortura, per haver la semplice affirmativa, ò negativa.

20 In ogni caso però detta confessione qualificata nell'istesso tempo, e contesto sendo constantemente mantenuta dal reo, benchè non provata la qualità, giovarebbe per recedere dalla pena ordinaria del delitto, & imporne altra più mite, Clar. §. *fin. quæst.* 55. *vers. forté*, Diaz. *reg.* 122 Menoch. *d. cas.* 279. *num.* 6. *&* 7. & Gabriel. *com. concl. lib.* 7. *concl.* 39. con altri addotti dal Bajardo al Clar. *loc. cit. num.* 41. *&c.* Cabal. *cas.* 254. *numer.* 2. & amplamente il Farinac. *dict. quæst.* 81. *cap.* 4. *per tot. & num.* 157. & Vulpin. *in Suco Pratica Universale*. *loco cit. num* 14. Tusch. *lit. D. conclus.* 674. *num.* 7.

Intendo quando il Fisco non habbia per altro pienamente provato il delitto, Franch. *decis.* 156. *nu.* 9. dove riferisce più altre decisioni, & amplamente da vedersi, Sperel. *decis.* 108. *nu.* 36. *& seqq. & decis.* 136. *n.* 26. *&* 27. a favor del reo, e Sanfelic. *dec.* 228. a favor del Fisco per la pena ordinaria.

E quando si trattasse di delitti, ò transgressioni di sua 21
natura, e di ragione comune non proibiti, ma permessi, venendo confessati con qualche qualità sgravante, non si può dividere la confessione, ma si deve accettare con la sua qualità, di modo che se sia tale, che escluda totalmente la pena, e il delitto non sia altrimenti provato dal Fisco, nè militino presunzioni contro al preteso reo, deva essere assoluto, benchè non provi detta qualità, come in materia d'estrazioni, e simili casi, che non sono de genere prohibitorum, sottilmente prova, & attesta haver votato il Cabal. *d. cas.* 254. *per tot.* Bajardo al Clar. §. *fin quæst* 55. *nu.* 42. vedi però il Farinac. *d. quæst.* 81. *cap.* 4. *nn.* 149. *& seqq.* dove con altri da lui addotti tiene anco in questi casi poter esser luogo a pena arbitraria; ma l'altra prima opinione, che in questi casi sia luogo alla totale assoluzione, partendosi da quella del Farinac. tiene il Vulpin. *in Suco* del medesimo Farinac. *loc. cit. n.* 20. *&* 21. *fol.* 187. con la quale anch'io volentieri concorro.

E generalmente trattandosi anco di delitti di sua natura 22
proibiti in materia di confessioni qualificate si fa un'altra distinzione, cioè, ò che militano altre presunzioni, prove, & indizj contro del reo confesso con qualità sgravante, si che il fisco ha in qualche parte fondata la sua intenzione oltre detta confessione, & in questo caso (da stimarsi ad arbitrio del Giudice) si può dividere la confessione con accettarla nelle parti favorevoli al Fisco, e rigettarla nelle contrarie non venendo legitimamente provate dal reo; ò che non militano altre presunzioni, prove, nè indicj a favor del Fisco contro del reo, ma solo la semplice sua confessione qualificata, e di qualità ch'habbia presunzione a suo favore come esclusiva di delitto, & in questo caso la confessione si deve accettare con tutte le sue qualità, nè si può dividere secondo l'opinione originaria di mente del Bart. *nella l. Aurelius*, §. *idem ff. de libr. leg.* seguitata comunemente, come attesta il Clar. §. *fin. quæst.* 55. *vers. Posset quoque &c.* Cabal. *d. cas.* 254. *sub num.* 1. Farinac. *de reo confess. & convict. quæst.* 81. *cap* 4. *num.* 168. *& seqq. & num.* 153. *& seqq.* Sord. *decis.* 258. *num.* 4. *& seqq.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *loc. cit. n.* 22. *& seqq.* & Card. Tosch. *litt. C. d. conclus.* 674. *n.* 10. *& seqq.* Franch. *decis.* 556. Sperel. *decis.* 136. *num.* 26. *&* 27.

Ma perchè questo non passa senza qualche difficultà es- 23
sendo veramente grave l'indizio della propria confessione benchè qualificata, e non amminicolata, trattandosi di delitti di sua natura proibiti, e la qualità aggiunta non venendo amminicolata, e così almeno presuntivamente provata, crederei poter esser luogo a tortura prò habenda pura responsione, overo (e questo è modo più sicuro, e praticato) a pena arbitraria anco grave conforme al detto di sopra num. 20. e più grave se contro la qualità, e delinquente militassero presunzioni, che se poi la qualità aggiunta per difesa fosse amminicolata a favor del reo, la pena dourebbe esser leggiera, & anco tal volta potrebbe essere luogo alla totale assoluzione secondo la qualità de' casi, e delle persone, come si raccoglie dal Farinac. *d. q.* 81. *cap.* 4. *nu.* 153. *& seq. ad finem*, *&c. inf num.* 29.

Confessione spontanea rilevando il Fisco dal peso di 24
provare il delitto suol diminuire la pena conforme alli Statuti di quasi tutta l'Italia, e massime ne' Stati di Toscana, di che vedi Cabal. *cas.* 56 *per tot.* Magon. *decis. Flor.* 88. *n.* 11. *&c.* Guaz. *def.* 32. *cap. ult. per tot.* §. Statuti n 48. & seq. §. Descritti n. 23. & il Farinac. *de reo conf. qu.* 81. *cap.* 5. *n.* 172. *&c.*

Non ha però luogo questo benefizio nelle condennazioni per l'armi, nè per l'intromissioni tanto in riguardo de' scudi 50. che della duplicazione della pena, quale va duplicata nell'intero, e non in quello rimane dopo fatto buono al principale il detto benefizio di confessione, e pace, come pare si ritragga da un negozio de' Signori Commissari delle Bande dell'anno 1588. nella filza 20. alle Bande sotto num. 330. & al libro del

Segretario Poli intitolato Governo di Firenze, e suo Stato a c. 394. Io però intenderei quando gli' intromissori siano contumaci, non sapendo per altro conoscere la ragione, perchè anch' essi non devano godere il benefizio della confessione, quando fussero comparsi, e con quella rilevato il Fisco dal peso di provare, rimettendomi &c. vedi §. Contumaci n. 27. & 28.

E nō ha bisogno d'essere ratificata come sopra n.8 & seq.

Il detto benefizio della confessione si deve ammettere solamente quando gl' Inquisiti comparifcono nel termine delle citazioni, e confessano; e non quando doppo che si sono resi contumaci, e così havuti per confessi in pena della loro contumacia, e tanto meno essendo rimessi in buon giorno doppo la sentenza, ò comparendo dentro al riservo, Cabal. *cas.* 56. *n.* 88. *& seqq.*

E compete solo alli descritti in virtù de' Capitoli militari, e non agli altri, mentre non vi fusse Statuto, che lo concedesse, vedi §. Pace n 1. &c.

25 Confessione si dice estorta per forza, e paura di tormento per le sole minaccie di Giudice, terribile, e rigoroso, mentre siano atroci, e veementi fatte in luogo del tormento, & a persona timida, di modo che se non ci fossero indizj legitimi precedenti si renderia nulla, Guaz. *def.* 30. *n.* 37. *per tot.* Farinac. & Vulp. *in Suco de reo confess. & convict. qu.* 83. *c.* 2 *per tot.*

26 Confessi per se medesimi non devono regolarmente essere interrogati de' compagni se non in certi casi eccettuati dalle leggi, ò consuetudine, come quando si tratta di delitti, che verisimilmente non si sogliono commettere senza compagni, ò che non appartengono al confesso in proprio, perchè in tali casi possono essere non solo interrogati de' compagni, e mandanti, ma anco torturati con le debite proteste, Clar. §. *fin. qu.* 21. *vers. Dierum socij &c.* Guaz. *deff.* 10. *c.* 32. *per tot.* vedi §. Compagni n. e §. Sicarj n.

27 Confessi sopra un delitto non possono di ragione essere interrogati d'altri delitti, e meno torturati, se non precedono legitimi indizj, benchè di general consuetudine trattandosi di persone diffimate, e sospette di piu delitti, d'assassinamenti, e latrocini s' osservi torturarli moderatamente per spazio d' un quarto, ò mezz' ora sopra gli altri delitti con le debite proteste, Menoch. *de arbitr. cas.* 523. *per tot.* & Guaz. *d. def.* 30. *c.* 8. *per tot.* Scanarol. *de Visit. Carcer. l.* 2. §. 8. *per tot.*

28 Confessione del debitore fallito, ò mentre era per fallire fatta a favore d' un creditore, non pregiudica agli altri, Gratian. *discept.* 391. *n.* 12. 489. *n.* 22. 537 *n.* 11. *&* 768. *n.* 7. *&* 8. Genna *de script. privat. lib.* 2. *q.* 1. *n.* 18. *&* 19. *fol.* 79.

29 Confesso semplicemente d' haver commesso il delitto, benchè di poi per intervallo di tempo agginngesse qualità di necessaria difesa, ò altra per escludere la pena, può essere condennato nella pena ordinaria, mentre che concludentemente non provi l' allegata qualità, e difesa, *la qual qualità, e difesa puo il reo allegare, e provare, ancorchè da principio havesse semplicemente confessato*, come attestano il Claro §. *fin. qu.* 55. *vers. forte &c. in fine*, Mascard. *de probat. concl.* 867. *n.* 6. *l.* 2. Farin. *de reo conf. & convict. qu.* 81. *c.* 4. *n.* 119. & il Vulpin. *in Suco loc. cit. n.* 14. *in fine fol.* 187. Franch *dec.* 638.

30 Confessione emanata doppo finita la prescrizione del delitto, del quale si tratta, se pregiudichi, ò no, vedi §. Malefizi num.

31 Confessione spontanea del delinquente, come, e quando supplisca, e convalidi li difetti, e nullità che fossero in processo ad effetto di condennare in pena arbitraria, vedi Farinac. *de reo confess. & convict. q.* 81. *nu.* 66. *& seq. ad* 92. *cap.* 2. & il Vulp. *in Suco loc. cit. fol.* 186.

32 Confessione di delitto fatta da' minori in giudizio legitimamente, benchè di ragione comune patisca gran difficoltà mancandovi il consenso de' tutori, ò curatori, nondimeno in pratica s'attende senza altre solennità, & al più li competerebbe la restitnzione in integro, ò diminuzione di pena ad arbitrio del Giudice; di che vedi pienamente il Farinac. *de reo confess. & convict. q.* 81. *cap.* 10. *n.* 352. *& seqq. per tot.* con il Vulpin. *in Suco d. c.* 10. *per tot. fol.* 189. Clar. *q.* 55. Guaz. *def.* 30. *c.* 4. *def.* 32. *& cap.* 32. *& deff.* 33. *cap.* 27. Cabal. *cas.* 134. *per tot.*

33 Confessione di dote fatta dal marito doppo commesso il delitto, se pregiudichi al Fisco, vedi confiscazioni n. 15.

§. CONFINATI.

1 Confinati per titolo di furto, falsità, sicariato, o altro simile, che irroghi infamia di fatto, devono sempre haver per cominazione non osservando, la galera per anni cinque, e se fusse cominata pena piu leggiera, s' intende in augumento della galera, e non altrimenti. Compendio 31. Ottob. 1637. §. Che per l'avvenire &c. E gli altri le stinche per il medesimo tempo del confino non osservando.

2 Confinati a Grosseto, ò Porto Ferrario, non devono havere per cominazione le stinche non osservando, ma la galera per altretanto tempo, & almeno per anni cinque. Bando delli 23. Ottobre 1569.

3 Confinati per grazia di permuta d'altre pene, e non per sentenza, devono dar idoneo mallevadore per l' osservanza sotto quella pena pecuniaria, che sarà tassata nel rescritto, e di pagare le condeonazioni pecuniarie, e non essendo tassata ad arbitrio di quel Tribunale, dove sarà prodotto tal rescritto, e senza detta mallevadoria non si possono ammettere tali grazie di permute. Bando suddetto 23. Ottobre 1579. vedi Rimessi n. 1.

4 Se però avanti la condennazione non havessero dato mallevadore di stare a ragione, e pagare il giudicato, perchè detta già data mallevadoria giova per godere ogni grazia di permuta in confino. Compendio 31. Ottobre 1637. §. Ma quando &c. Vedi Rimessi n. 1. Anzi se bene non havessero dato detto mallevadore, e fussero stati condennati in contumacia non s' osserva darlo per detta osservanza di confino, nè mai ho visto, che ciò venga ordinato in alcun rescritto, ma la reincidenza.

5 Confinati, che in caso d'inosservanza havessero loro stessi, ò suoi mallevadori pagata la detta pena convenzionale, restano anco obbligati all' altre pene pecuniarie, ò corporali, in che erano condennati, e li sono state permutate in confino, come se non havessero ottenuto grazia alcuna. Compendio 31. Ottobre 1637. § E nondimeno &c. e Bando delli 23. Ottobre 1579. E come al tempo della Repubblica non osservando puntualmente i confini, ò relegazioni si havessero ipso facto per ribelli, vedi una deliberazione delli 15. Decembre 1494.

6 Confinati come devino esser descritti ad un certo libro, vedi condennati num. t. e Banditi num. E che essendo presi per inosservanza di confino, supplicando d' esser rimessi in buon giorno, devino esprimere la cattura, ò processura per tal conto, altrimenti la grazia sia surretizia, disse il Magistrato degli Otto sotto di 18. Luglio 1664. in un processo di Poppi contro Niccolò Ruggieri in filza Processi 612. num. 56.

7 Confinati devono presentarsi ogni 6. giorni avanti al Rettore del luogo, dove sono confinati, altrimenti non si possono ammettere alla cancellatura, e di tali rappresentazioni oltre al lor quadrenuccio se ne deve tener riscontro in un libro a parte, sotto pena di scudi 100. e arbitrio, & alla fine del confino esaminare testimoni ex officio per haver la certezza dell' osservanza avanti che detto Rettore gliene faccia la fede. Bando sopra confinati delli 23. Ottobre 1579. vers. Dichiarando &c.

8 Confinato alla galera, chi lo darà in mano della Giustizia, ancorchè fosse obbligato per debito di suo ufizio, conseguisce facoltà di rimettere un altro similmente condennato alla galera per eguale, ò minor tempo. Bando delli 20. Marzo 1591.

9 Confinati, come non possino portar Armi, vedi § Armi num. 22. e num 19. e seqq.

10 Confinati non essendo soldati hanno tempo 15. giorni a rappresentarsi, e pigliar i confini nel luogo dove sono confinati, & essendo soldati un mese, eccetto che li confinati a Porto Ferrajo, quali hanno tempo un mese sendo d' Estate, e dua sendo d' Inverno, e detti termini cominciano dal dì dell' avuta notificazione, ò dal dì che saranno posti in libertà sendo carcerati &c.

Che anco di ragione comune a' confinati, & esiliati si deva assegnare termine competente ad componendum sarcinulas, Franch. *decis.* 427.

Li confinati, ò esiliati essendo catturati, non se gli ammettano le grazie di proroghe, ò remissioni in buon dì non presentate, nè accettate, ma si devano dichiarare incorsi nelle pene comminate,

per

per l' inosservanza, come se dette grazie fatte non fussero; e li condennati ancora, ò multati in pene pecuniarie, che passati li tempi saranno presi, ò gravati con le grazie non accettate sono sottoposti alle spese di catture, e diritti, e devano proseguirsi l' esecuzioni contro di loro fin che non l' haveranno accettate, come per lettera circolare del mese di Giugno 1683.

21 Confinati alla galera, ò in altro modo in perpetuo, ò a beneplacito che si reputa quasi il medesimo, scappando incorrono in pena della testa, se a tempo, sendo minore di dieci anni, si duplica il tempo, che resta da osservare, se più, sia perpetua la pena conforme la *l. relegati*, *l. aut damnum §. quisquis*, *& altre ne' ff. de pœn.* Clar. §. *fin. q. 71. n.* 13. Cabal. *cas. 8. n. 47. & seqq. ad 53. &c.* Farinac. *in fragment. Verb. Bannitus n. 92. & seqq.* Scanarol. *de Visit. Carcer. lib* 2. *§. 31. cap. 1. n. 17. fol.* 357. vedi §. Condennati num. 21.

22 Confini si danno in più modi, e per i tempi secondo la qualità de' delitti più, ò meno gravi, cioè prima a Pisa, ò Livorno, e lor Capitanati, & in oggi a Pisa, e suo Capitanato solamente, secondo alla fabbrica di Livorno semplicemente, terzo con la maniglia al piede, quarto a tirare la carretta abbrancati, ch'è il piu grave, come per negozio fatto a S. A. S. dal Proveditore della fabbrica di Livorno 25. Aprile 1638. al *Stat. Cr.* degli Otto *lib. 3. a c.* 3. E molt' altre cose circa confini, e modo di confinare, e permutare li confini secondo l' uso de' tempi passati, vedi al libro del Segretario Poli intitolato Giurisdizione degli Otto, & altro *a c.* 305. *& seqq.*

23 Confini, ò termini dell' estremità, e luoghi dello Stato di S. A. S. con altri Stati, e luoghi, come se ne deva tener conto, e memoria particolare, e di tutte le scritture ad essi concernenti nell' Archivio publico di Firenze, vedi le Provvisioni circa detto Archivio delli 11. Aprile 1570. vers. Di più &c.

24 Confini, ò termini chi studiosamente moverà, ò taglierà arbori che dividino, e servino per termini, si deve condennare in lire 50. & il Giudice, ò Rettore sendo fra sudditi deve mandare agrimensori al luogo della differenza, che mettino li termini, & a questo non si possa per alcuna delle parti contravvenire. *Stat. Florent. lib. 3. Rub.* 160.

Della pena di chi movesse termini, ò confini di ragione comune, & altro in questa materia, vedi amplamente per Bonifac. *de furt. §. 9. num.* 62. *& ad* 92. *fol.* 298. *&c.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 393. *per tot.* Oinot. *in §. quædam actiones instit. de Actionib. fol. a me* 448. & il Farinac. col Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 168. *part.* 5. *per tot.* e molte cose in materia di termini, e confini, vedi per il Tosch. *litt. C. concl.* 693. *con più seqq.* Sperell. *decis.* 178. *per tot.* Pace Jordan. *Lucub. vol. 3. lib. 14. tit. 17. num.* 247. *& seqq. fol.* 289.

25 Confinati per grazia in permuta d' altre pene non se li notifica il confino, bastando per notificazione l' accettazione della grazia, e da quel giorno comincia a correre il termine solito di pigliare il confino, come per ordine delli 16. Novemb. 1619. registrato al *lib. 3. de Stat. crim.* del Magistrato degli Otto a c. 167.

26 Confinati come si devino far cancellare in Camera Fiscale, sotto qual pregiudizio. Vedi §. Condennati n. 33.

Confinati incorsi nella pena dell' inosservanza, ottenendo di questa grazia, non hanno bisogno della pace dall' offeso per il primo delitto, per il quale furno confinati, come più volte esser stato deciso, attesta Sanfelic. *decis.* 2 0.

§. CONFISCAZIONE.

1 Confiscazione de' beni de' delinquenti, come si faccino. Vedi §. Rettori num.

2 Confiscazioni de' beni, come si faccino contro li Macchinatori delle persone de' Principi. Vedi §. Macchinatori num. §. Figliuoli num. e §. Doti num.

3 Confiscazioni de' beni de' Banditi, ò Ribelli comprendono le ragioni, azioni, e crediti loro, quantunque li debitori abitassero fuor di Stato, se ne' tempi di tali confiscazioni li libri, ò scritture di tali crediti si troveranno nello Stato. Ordinazione circa li beni de' Ribelli, ò Banditi, e lor creditori delli 28. Settembre 1555. §. In prima, vedi §. Crediti, e Creditori §. Macchinatori num. 9. & 10.

Ciò che in questo sia di ragione comune, vedi Peregr. *de jure fis. lib. 5. tit. 1. n.* 142.

E ciò che di ragione comune venga compreso nelle confiscazioni, vedi il Clar. §. *fin. q. 78. per tot.* con l' aggiunta del Bajardo &c. dove amplamente si tratta &c.

E de' crediti in conformità di detta legge del 1555. vedi il Cabal. *res. crim. cas.* 268. & il Grat. *discep.* 581 &c. E generalmente, ciò che venga nella confiscazione de' beni, inferendo a molti particolari, vedi amplamente il Peregr. *de jur. Fis. lib. 5. tit. 1. n. 52. & seqq. per tot.* Farinac. & Vulpin. *qu. 25. per tot.* & Card. Tosch. *litt. C. concl.* 719. *per tot.*

Confiscazione de' beni quando habbia luogo ò no, ne' 4
beni di chi si dà la morte da se stesso, vedi il Cabal. *res. crim. cas.* 137. *per tot.* dove tiene haver luogo solamente quando un carcerato, e inquisito per delitto, che portasse seco tal pena ciò facesse per conscienza del delitto, che s' intenderebbe confessato, e così in pena di esso, e non del commesso in se medesimo, e doversi anco in tal caso citare gli eredi, ò altri interessati con termini a provar l' innocenza del morto, ò che per altra causa si sia dato la morte da se medesimo &c. e vedi anco Menoch. *de arbitr. cas.* 284. *num.* 26. *& seqq.* & Peregr. *de jur. Fis. lib. 4. tit.* 4. *& §. Homicida num.* 26. Hieronym. Laurent. *decis. Aven.* 123. e fu risoluto dal Magistrato degli Otto sotto dì 18. Marzo 1672. in un processo di Barga contro Giuseppe di Clemente, dove fu ordinato assegnarsi termine agli eredi a poter provar l' innocenza, ò altro, ch' escludesse la confiscazione, essendosi detto Giuseppe inquisito d' omicidio impiccato da sè nella prigione.

Confiscazione de' beni d' un laico condennato dal suo 5
Giudice non comprende li juspatronati Ecclesiastici, essendo cose spirituali, che restano liberi in potestà del Vescovo, Cab. *resol. crim. cas.* 40 *per tot.* dove però asserisce haver visto in alcuni luoghi osservarsi il contrario, che può essere vero rispetto alli Juspatronati laicali, e transitorj anco ad eredi estranei, in luogo de' quali si dice succedere il Fisco, di che vedi i Dottori allegati dal medesimo Caballo, Farinac. & Vulpin. *in Suco quæst.* 25. *num.* & Peregrin. *de jur. fis. lib. 5. tit. 1. num.* 72. dove intende per il tempo, che dovevano rimanere apresso del condennato, e parla anco di beni censuali, emfiteutici, feudali &c.

Confiscazione de' beni non espressa nella sentenza, non 6
s' intende mai venire in conseguenza, & in ogni caso non si estende a' beni futuri, Magon. *decis. Flor.* 99. *num.* 1. *&* 2. Peregrin. *de jur. fis. lib. 5. tit. 1. num.* 23. vedi §. Statuti num. 34. & Tusch. *litt. C. concl.* 724. *num.* 1. *& concl.* 714. *num.* 36. dove che in virtù dello Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 125. e della Riforma 24. Settembre 1450. s' impone negli omicidj, & anco omessa si deve havere per espressa, intendendo quando per altro entri la pena ordinaria &c.

Confiscazione de' beni fatta in virtù dell' jus comune 7
comprende anco li censi fondati sopra beni di altro territorio, e pagandosi in riguardo de' frutti s' applicano al Fisco di quel luogo, nella cui jurisdizione sono posti li fondi, ma se in riguardo, e recognizione di diretto dominio, ò superiorità al Fisco di quel luogo dove abita il creditore condennato, di che vedi il Caballo *resol. crim. cas.* 268. *num.* 7. *& seqq.* Tiraquel. *de jure Primog. qu.* 49. *num.* 9. & il Gratian. *discep.* 29. *per totum.*

Confiscazione fatta in virtù del Jus comune, che oggi 8
non si dà se non ne' delitti d' eresia, e di lesa Maestà, comprende tutti li beni esistenti in qualsivoglia luogo anco fuori della jurisdizione d' applicarsi al Fisco di quel Dominio dove sono posti, ma quando la confiscazione sia fatta in virtù di legge, e bandi particolari, non comprende li beni esistenti fuor del Dominio, Boss. *de publicat. bon. n.* 62. Clar. §. *fin. quæst.* 78. *num.* 27. Gratian. *discept.* 389. *num.* 41. *&* 642. *num.* 16. Cabal. *resol. crimin cas.* 138. *per tot.* vedi Peregr. *de jur. fisc. lib. 5. tit. 1. n.* 134. *& seqq.* Farinac. *de delict. & pœn. qu.* 25. *nu.* 94. *& seq.* & Vulpin. *in Suco loc. cit. num.* 18. Tosch. *litt. C. concl.* 720. *per tot.*

Confiscazione di tutti li beni non confonde, nè assorbi- 9
sce l' altre pene pecuniarie, come attesta il Caballo *resol. crim. cas.* 158. seguitato dal Gratian. *discept.* 840. *n.* 4. *&c. & discept.* 956. *n.* 1. *&c.* vedi Delazione n. 7.

Confiscazione comprende anco li beni mobili esistenti 10
fuor del Dominio, e si aspettano al Fisco del Giudice

che condanna, perchè questi seguitano la persona del condennato, quando sia suddito, nè si circonscrivono da territorio, se pure non fossero ivi per sempre destinati, nel qual caso s'aspetteriano al Fisco del luogo dove si trovano facendosi la confiscazione in virtù del jus commune, di che vedi il Caball. *resol. crim. cas.* 268. dove riferisce il Claro che tiene diversamente, &c. Peregr. *de jur. fis. lib. 5. tit. 1. n.* 141.

21 Confiscazione de' beni in oggi non ha luogo di ragione comune se non in casi d'eresia, e lesa Maestà, ò in virtù di consuetudine, ò Statuti, che quella imponessero come generalmente s'osserva negli omicidj, & in alcuni altri casi anco di ragione comune, di che vedi amplamente Peregr. *de jur. fis. lib. 5. tit. 1. per tot.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 713. 714. *&* 717. *per tot.* & Farin. *de delict. & pœn. q* 25. *n. 1. & seqq.* dove anco il Vulp *in Suco.*

22 Confiscazione de' beni imposta dalli Statuti, ò Bandi particolari (mentre non sia altrimenti espresso, ò ci sia diversa consuetudine) che si deva intendere secondo li termini del jus comune, e così con riservare la legitima alli figliuoli, ò padri de' condennati, e le doti alle figliuole, & altro, vedi Peregrin. *loc. cit. n.* 34. *& seqq. & nu.* 75. *&c.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 727. *nu.* 12. *& seqq.* & in questo nel §. Doti n. 4. & 5.

23 Confiscazione comprende solamente li beni presenti del condennato, e non li futuri, di modo che nè anco il fisco possa havere alcuna azione sopra la legitima dovutali ne' beni del padre vivente, mentre che non fusse altrimenti disposto per legge del Principe, ò si trattasse di Ribelli, perche contro di questi si comprenderiano anco li beni futuri, Peregrin. *de jur. Fis. l. 5. tit. 1. nu.* 132. *&* 133. Farinac. *de delict. & pœn. qu.* 25. *num.* 137. *& seqq.* dove anco il Vulpin. *in Suco n.* 28. vedi §. Banditi n. 30. & seq.

24 Confiscazione si come non comprende li beni futuri del condennato, così nè anco s'estende alli passati, & alienati avanti il delitto, se non fussero alienati per titolo revocabile in alcuni casi, ò anco irrevocabile ma in fraude de Fisco, considerandosi perciò diversi tempi, conjetture, e causa, come d'odio, & inimicizia, senza la qual causa non operarebbero anco le conjetture, di che pienamente parla il Peregr. *loc. cit. num.* 146. *& seqq. ad* 190. Farin. *de falsit. & simulat. qu.* 164. *per tot.* dove anco il Vulp. *in Suco fol.* 349. & altri da me allegati nel §. Donazione num. 9.

E che la confessione di dote, ò donazione fatta dal ma-
25 rito a favor della moglie doppo commesso il delitto non pregiudichi al Fisco, benchè constasse della precedente promissione, perchè questa toglie solamente la presunzion della donazione, e l'eccezione della non numerata pecunia, ma non già la fraude, vedi Sord. *decis.* 166. *per tot.* Il che però intenderei mentre per altro non constasse della verità della dote, perchè constando si dovrebbe detrarre.

E così esser stato giudicato stante la verisimilitudine della confessione riferisce il medesimo Sord. *decis.* 325. *n.* 6. vedi *Stat. Fiorent. lib. 2. Rub.* 61. Tosch. *lit. D. conclus.* 748. *n.* 148. *&* 158.

26 Confiscazione che non comprenda li beni enfiteutici, ò livellarj proibiti alienarsi, vedi amplamente il Sord. *decis.* 254. *per tot.* con più altri da lui addotti.

E quando tali beni possino passare nel Fisco per le clausule permissive d'alienazione, vedi Gratiano *discept.* 481. *n.* 62. *& seq. & discep.* 533. *n.* 38. *&c.* Magon. *decis. Luc.* 12. *n.* 8. con l'Add. Farinac. *de delict. & pœn. quæst.* 25. *n.* 30. *& seqq.* dove anco il Vulpin. *in Suco n.* 6. *&c.* Peregrin. *de jur. fis. lib. 5. tit. 1. n.* 68. *& seqq. & n.* 131. dove tratta de' miglioramenti, vedi, nel §. Beni n. 16.

27 Confiscazione (seclusa la consuetudine, ò legge municipale, che disponesse in contrario, & alcuni altri casi, come di lesa Maestà divina, & umana) regolarmente di ragione comune non comprende, nè si estende al peculio tanto profetizio, che adventizio, castrense, ò quasi castrense, che havesse il condennato figliuolo di famiglia, ma tali peculj resteriano al padre, ò si riserveriano al figliuolo sendo condennato il padre, sopra di che però venendo il caso vedi Clar. con gli Addenti alla *qu.* 78 Cab. *cas.* 264. *n. 4. & seq.* Osasch. *decis.* 94. *per tot.* Peregrin. *de jure fisc. lib. 5. tit. 1. num.* 124. *& seqq. ad* 131. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 719. *num.* 75. *& seqq. a* 96. Michalor. *tract. de fratr. part. 1. cap. 1. num. 9. cap. 3. num. 16. & seqq. & cap. 4. n. 6. &c.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. quæst.* 24. dove limitano in alcuni altri casi, secondo li quali per lo più haverebbe luogo la confiscazione, massime nel peculio castrense, che havesse il figliuolo condennato, & anco nell'adventizio, e quasi castrense, riservato solo il profettizio che è proprio del padre, e così credo si osservi anco di generale consuetudine.

Del resto di questa materia, vedi nel §. Beni, §. Banditi, e §. Fisco.

§. CONFORTINI.

1 Confortini, bericuocoli, e simili cose da mangiare non si possono vendere nella Città, e Stati di S. A. S. appresso le Chiese, Piazze, ò Cimiteri di esse a braccia cento, fuor del qual spazio si possono vendere, ma non già per via di gioco di qualsivoglia sorte, sotto pena di scudi dieci d'oro, tanto al compratore, che al venditore, & in oltre al venditore di 25. staffilate. Riforma, e bando della Grascia delli 29. Gennajo 1560. vers. Hanno ancora &c.

§. CONSIGLIO.

1 Consiglio di Savio nella Città di Firenze si devono mandare a chi è Avvocato di Collegio, ò Auditore descritto ne' Capitoli di detto Collegio, e non ad altri Dottori, nè Avvocati che non siano del numero predetto; e fuori per lo stato si possono mandare a' Dottori del luogo, dove la causa pende, ma volendone fuor del luogo non si possono mandare ad altri che ad uno de' predetti Auditori, ò Avvocati di Collegio, sotto pena della nullità degli atti, e sentenza, oltre all'altre imposte per li Statuti di detto Collegio, de' quali se ne comanda l'osservanza per Bando delli 14. Marzo 1611.

2 Consigli ne' delitti come obblighino il consulente a pena, vedi §. Delitti n. 39. & seqq.

3 Consiglio del Savio, di ragione si deve concedere a spese di chi lo domanda, ò a spese comuni ricercandosi di moto proprio del Giudice, mentre che altrimenti non venisse disposto dal Statuto, Gratian. *discept.* 57. *num.* 2. Che di consuetudine la spesa debba essere comune, e quando, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 228. *num.* 22. *& seqq.* Come si deva intendere lo Statuto, che concede il Consiglio del Savio, vedi Pac. Scal. *tract. de Cons. sap* & Asin. *nella sua Pratt.* §. 25. *per tot.* Magon. *decis. Flor.* 63. *num.* 2. Menoch. *de arbitr. qu.* 23. *& de præsump. lib. 6. præsump.* 34. *num.* 27. *&c.*

E che la sentenza sia nulla quando fusse domandato il Consiglio del Savio, e quello denegato contro la forma del Statuto, & altro, vedi Vant. *de nullit. ex defect. Jurisd. num* 145. *ad* 159. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 768. *& seq. per tot.* con molti altri addotti dall'Illustrissimo Signor Senatore, & Avvocato Gio: Federighi nel suo dottissimo Consulto per li Signori Castelli stampato in Firenze l'anno 1660.

§. COSPIRARE.

1 Cospirare, ò macchinare contro la persona del Principe, o suoi descendenti, ò Stato. Vedi §. Macchinatori n.

E come si devino rivelar le congiure, sedizioni, ò trattati contro il pacifico Stato, sotto pena della morte, destruzione, e publicazione de' beni, vedi *Stat. Flor. lib. 3. Rub.* 60. e §. Macchinatori num.

§. CONTADINI.

1 Contadini massime quando si hanno da partire non possono anco sotto pretesto di far bene, tagliare, ò scheggiare pedami d'Ulivi, sotto pena di scudi 8. per ciascuna volta, un tratto di fune, & arbitrio. Bando delli 7. Ottobre 1597. vers. E perchè.

2 Contadini non possono essere gravati in ferramenti, strumenti, & arnesi d'agricoltura per qualsivoglia debito pubblico, ò privato, civile, ò criminale, ò Fiscale, havendo tali arnesi il medesimo privilegio, che l'armi de' descritti, sotto pena (oltre la nullità) al ministro che

facesse

facesse grauare, & agli esecutori, che grauassero di scudi 5. per ciascuno, e ciascuna volta, e dell' arbitrio de' Conseruadori di Legge, e dell' Abbondanza, che ne sono cognitori con la preuenzione. Bando delli 18. Giugno 1591. *inf. num.* 6. & 7. E di ragione commune, vedi Pietro Pecch. *tract. de iur. suspend. & manu. intell. cap.* 5. *num.* 16. Neguſ. *de pig. part.* 2. *memb.* 3. *num* 49. Asin. *in prax.* § 31. *limit.* 33. Menoch. *de arb. cas.* 378. *per tot.* Ciarl. *contr.* 112. *per tot. lib.* 1.

Di questo, & altri priuilegi delli contadini, che attendono all'agricoltura, arte tanto laudabile, e necessaria, Scanarol. con più altri da lui citati *nel tratt. de Visitat. Carcer. lib.* 1. §. 4. *c.* 1. *n.* 6. & *per tot.* doue riferisce fino in 47. lor priuilegi, de' quali però molti in pratica non s' osseruano. Vedi Boui n. 1.

E che mentre attualmente attendono all' agricoltura non possino esser carcerati per debito, douendo godere li medesimi priuilegi degli altri arnesi dell' agricoltura, il medesimo Scanarol. *d. tr. lib.* 3. §. 10. *c.* 4. *n.* 17. *fol.* 559. & *c.* 12. *n.* 25. & *seqq. fol.* 580. *n.* 7.

3 Contadini non possono vendere grano, nè biade dateli per seminare, di che vedi la legge del 1595. e nella parola Lauoratori n.

4 Contadini, ciò che siano tenuti fare intorno alle strade pubbliche, vedi §. Strade n.

5 Contadini quando li sia permesso il gioco. Vedi Gioco num. 21.

6 Contadini delli Territori di Pisa, Vico Pisano, Lari, Campiglia, Liuorno, e Librafatta non possono esser grauati in carri, aratri, zappe, badili, pale, nè in qualsiuoglia altri istrumenti rusticali etiam specialmente obligati tanto per debiti de' padroni, che di essi lauoratori, sotto pena di nullità, e tratti dua di fune a gli esecutori per ciascuno, e ciascuna volta, come per moto proprio di S. A. S. dato in Pisa sotto di 18. Aprile 1602. Sop. n. 2.

7 Contadini, che veramente attendono a lauorare la terra, non facendo alcun'altro esercizio non possono esser presi, ritenuti, grauati, ò in altro modo molestati in persona, nè in ferramenti, ò altri arnesi d'agricoltura per qualsiuoglia debito, sotto pena di nullità, e di lire 100. a chi facesse, ò facesse fare in contrario, saluo che a fauore del locatore, vedi una legge Fiorentina delli 7. Decembre 1424.

8 Contadini delli Stati di S. A. S. non possono andare a mietere nelle Campagne de' grani, e biade di Stati alieni, ma solo nello Stato di Siena, sotto pena di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta, e della galera a beneplacito, e tutto acciò restino al seruizio della mietitura di questi Stati doue ne sia bisogno, come per Bando del dì 1. Luglio 1591. quale fu fatto in quei tempi di carestia, che il bisogno lo richiedeua per ricogliere sollecitamente le proprie campagne, e però intendi sano modo, che non se ne faccia bottega, non si vedendo in oggi praticato per benefizio de' tempi, e cessante detta causa.

9 E come dell'anno 1590. per prouedere alla penuria, e bisogno de' poueri, fussero obbligati tutti li contadini, che lauorauano terreni, seminare per tutto il mese d' Agosto rape per la vigesima parte de' terreni, sotto pena arbitraria, vedi il Bando dell' Abbondanza sopra ciò pubblicato del mese di Agosto di detto anno 1590.

§. CONTRATTI.

1 Contratti illeciti, scrocchi, barocholi, ò simili in fraude d' usura s' intendono, e sono quelli dichiarati dalla legge del 1429. 1438. e 1473. ò altri, che per l' auuenire si dichiarassero tali, in virtù della qual legge del 1473. sono quelli che a capo d' anno fessino a più di dodici per cento, ed ili in giù ad arbitrio di chi haurà a giudicare, non s' intendendo però permessa, nè tollerata alcuna sorte d'utili piccoli, ò grandi, che da tali contratti illeciti 2 prouenissero fino a quel modo, e somma, che sarà determinato caso per caso da chi hauerà a giudicare, hauuta minuta considerazione di tutte le qualità, e fama delle persone, e contratti predetti, dalle quali si possano giudicare leciti, ò illeciti. Legge sopra li scrocchi, & altri contratti illeciti delli 14. Aprile 1545. §. Che s' intendino, &c. In augumento, e confermazione di detta Legge, & altre in simil materia di scrocchi, & altri contratti illeciti con più dichiarazioni, & aggiunte, e sopra Sensali, e Mezzani, vedasi la rinouazione, e Bando delli 3. Aprile 1687.

Che stante la modicità del prezzo oltre la quarta parte, patto di retrouendita, e con persona solita dare ad usura, il contratto si presuma usurario, & in fraude d' usura; & essendo la modicità del prezzo sopra la terza parte si presuma simulato, e così osseruarsi in Firenze, vedi una Prouisione delli 12. Aprile 1518. & in questo nel §. Vendere num.... & amplamente il Farinac. & Vulpin. *de falsit.* & *simul. q.* 163. *per tot.*

Contratti di scrocchi, ò simili illeciti sotto qualsiuoglia nome, ò forma in fraude d' usura sono proibiti non solo a chi darà a scrocchio, ma anco a chi di tali robe scientemente comprerà per ritratta, sotto pena (oltre la refezione da' danni) per la prima volta di fiorini 100. d' oro, per la seconda fiorini 200. e due anni di confino a Pisa, e suo Capitanato, per la terza in fiorini 300. con 3. anni di confino alle stinche, e priuazione dell' arte; & alli sensali, ò mezzani ancora per la prima volta di fiorini 50. per la seconda 100. con due anni di confino nelle stinche, e per la terza fiorini 150. con 3. anni del medesimo confino, priuazione dell' arte per sempre, e della scopa, ò gogna con la mitera in capo ad elezione del Magistrato degli Otto, al quale priuatiuamente s' aspetta la cognizione; intendendo la prima, seconda, e terza volta quando saranno stati condennati, e non altrimenti, benchè più spesso hauessero reiterati tali contratti; e dalla terza volta in sù, che saranno stati condennati, possono essere puniti di quelle pene maggiori (oltre le predette) che pareranno conuenirsi fino alla morte esclusiuè, hauuto riguardo alla qualità delle persone, fama loro, abito, & altre circostanze, d' applicarsi per il terzo al notificatore, il terzo a detto Magistrato, & il resto al Fisco, e chi notificasse se stesso, e gli altri resta libero. Legge predetta del 1545. §. Che per virtù, & §. seqq. e Rinouazione delli 3. Aprile 1687. 2

Che possino anco essere conosciuti, e puniti tali contratti illeciti dalli Rettori del Criminale di fuora, nelle Iurisdizioni de' quali saranno fatti, salua la preuenzione con detto Magistrato de gli Otto. Vedi la deliberazione delli 21. Febbraio 1550. in dichiarazione della predetta legge del 1545. 3

E che anco di tali contratti illeciti s' aspetti la cognizione al Magistrato de' Conseruadori di Legge, e come poi fusse trasferita nel Magistrato degli Otto, & Rettori. Ricordo al libro del Segretario Poli intitolato *Diversi Ordini a' Magistrati*, & altro a c. 7. Ma che s' aspetti a' Conseruadori suddetti si caua da altra legge delli 5. Maggio 1559. che tratta dall' istanza di dette cause mosse, e da mouersi auanti detti Conseruadori, e la rimette ad arbitrio loro, & attesta il Cabal. *resol. crim. cas.* 188. con il Lup. *tract. de usuris*, & altri da lui citati sotto n. 1. & 8. e così veramente s' osserua salua la preuenzione (come credo) con il Magistrato degli Otto.

Che la cognizione di dette transgressioni nella Città di Firenze s' aspetti alli detti Magistrati de gl' Otto, ò Conseruadori di Legge; e fuori di detta Città a' Rettori del Criminale, nella Iurisdizione de quali saranno commesse, salua però infra di loro la preuenzione; E le pene pecuniarie s' appliehino per un quarto all' accusatore, ò notificatore palese, ò segreto, per un quarto al Fisco, e per gl' altri due quarti a quello di detti due Magistrati, che condannerà, suo Assessore, e Cancelleria, da ripartirsi fra di loro in terzo; e non essendoui accusatore, ò notificatore il quarto di esso si diuida fra tutti li predetti pro rata; e delle condennazioni de' Rettori un quarto all' accusatore, un quarto al Rettore, & il resto al Fisco, resta dichiarato in detta Rinouazione delli 3. Aprile 1687. cap. 10.

Contratti illeciti per chi scientemente ricomprasse delle medesime robe da lui date a scrocchio, si puniscono nel doppio più delle predette pene, e si può commutare la pecunaria in corporale, sendo inabili a pagare, e sempre alla refezione de' danni da dichiararsi dal Magistrato degli Otto, al quale è rimesso anco il punire, ò non punire quelli che piglieranno a scrocchio, ò suoi mal- 4

malleuadori con le douute auuertenze. Legge predetta delli 14. Aprile 1545. §. Quelli, &c. in fine, &c.

In questa materia di serocchi, barocchi, e contratti illeciti ci è altra Prouisione antica delli 9. Febbraio 1345. e lo Stat. Fiorent. *lib. 2. Rub. 19. Quomodo procedatur, quando instrumentum dicitur usurarium*.

5 Contratti di serocchio sono una specie di latrocinio esecrando massime quando si vende roba più del giusto prezzo a chi ha bisogno di far denari, per ricomprarla poi da lui a più vil prezzo, e questa sorte di contratti vien compresa nelle suddette leggi, e Prouisioni, anzi che deue più seueramente punirsi come attesta il Cab. *cesf. crim. caf.* 188 *n. 7. & 8.*

6 Se però alcuno vendesse per il giusto prezzo senza animo di ricomprare, potrebbe nondimeno ricomprare dal medesimo compratore, anco a più vil prezzo, dentro però sempre la latitudine del giusto, e mentre che cessasse ogni fraude dalla qualità delle persone, & altre circostanze, Grazian. *discep.* 549. *n.* 21. *& seq.*

7 Contratti usurarj, & illeciti sono quando uno impresta qualche somma di denaro, con patto che chi la riceue compri anco qualche roba sterile, ò inutile, ò pigli qualche credito fallito per certo prezzo, se veramente chi riceue il prestito, ò simile comodo non era per altro disposto a comprare, ò pigliar tal roba inutile, ò credito fallito, ma questo lo faccia solamente per auere tal comodo, che altrimenti il mutuante non li farebbe, Bald. *in l. cum allegat. col. 4. Cod. de usur.* Capyc. *decis.* 49. *num* 2. *&* 3. Cabal. *d. caf.* 188. *n. 7. in fine*, Vedi §. Vsure per tot.

8 E tali contratti essere nulli, & inefficaci, ma solo quanto alla vendita, e non quanto al prestito tiene li Capyc. *nella d. decis.* 49. Se bene io tengo essere nulli in tutto, e per tutto per la connessità, e dependenza che hanno insieme, che li rende indiuisibili, Altograd. *cons.* 105. *n.* 17. *& seqq. lib.* 2. E quando la consuetudine possa scusare, vedi Farinac. *de pœn. temperand. quæst.* 95. *per tot.* intendendo dalla pena temporale, ma non mai dalla restituzione, &c.

9 Contratti gabellabili fatti anco per via di scritture [eccettuate le recognizioni di debito] si deuono rapportare alla gabella de' contratti da chi farà dette scritture, sotto le pene dette nella parola Notai; e quando fossero fatti per vie storte, e per defraudare la gabella a dichiaraaione de' Proueditori della medesima gabella sono tutti li contraenti, ò Notaio obbligati in solido a pagare una gabella per ciascuno, di modo che per tali contratti si paghino effettiuamente tre gabelle. Legge per i Notai circa la gabella de' contratti delli 23. Aprile 1566. §. Dichiarando, & §. seq.

10 Contratti, ò scritte rogati da' Notai forestieri nel dominio Fiorentino sono nulli, e nondimeno li contraenti sottoposti deuono pagare la gabella, se l'atto sia gabellabile; e li rogati anco fuor del Dominio fra persone suddite deuono dalli contraenti essere rapportati alla gabella ne' tempi concessi per li contratti fuor di Stato, e mancando deuono pagarla con le pene, e di più ad arbitrio, da estendersi fino ad un'altra gabella con le pene, apparendo fatti in fraude, e non possono hauer esecuzione alcuna fin che non siano rapportati a detta gabella. Legge sudetta §. E se alcuno, &c. & §. seq.

11 Contratti rogati fuor di Stato come si deuano rimettere all'Archiuio di Firenze, e sotto quali pene, vedi §. Instrumenti n.

12 Contratti di Donne quali solennità ricerchino per la lor validità, vedi §. Donne n.

13 Contratti di commissioni a vita, ò censi vitalizj, fatti per scritta priuata, ò in altro modo, che per instrumenti pubblici, deuonsi notificare alla gabella de' contratti fra 30. giorni, altrimenti non vagliono, nè sortiscono effetto, fin che non saranno notificati, come dispone la legge, ò Riforma del 1566.

14 Questa nullità però non è tale che renda affatto nulli li contratti nella lor sostanza, ma solo quanto alla prouazione, e esecuzione, che resta sospesa, e facendosi doppo qualsiuoglia trascorso di tempo tal notificazione, cominciano allora, e non prima a valere, senza potersi retrotraere al dì della lor celebrazione, non solo quanto alli terzi, che medio tempore auessero acquistate ragioni, e ipoteche contro li medesimi debitori, ma anco quanto agl' istessi debitori, che non sono tenuti pagare i censi decorsi auanti la fatta notificazione, e auendo pagato possono computarli nella sorte principale, ò repeterli; si come non ha luogo la detta nullità ne' contratti fatti per instrumenti pubblici rogati nel dominio Fiorentino, giache per altra via possono, e deuono venire a notizia della gabella suddetta; e quanto alli rogati fuor di Stato rimangono nell' esser di prima, come per la Prouisione, e Bando delli 4. Agosto 1617.

Contratti si possono prouare usurarj, e illeciti in più modi, cioè per confessione della parte, per testimonj anco singolari, trattandosi d' usura in genere, e concorrendoui altre conietture, e per presunzioni, e conietture, delle quali vedi Mantic. *de tacit. & ambig. lib.* 8. *tit.* 19. *& 20.* Leotard. *de usur. q. 9. per tot. & q.* 100. *n.* 10. *& seqq.* con altri addotti dal Staiban. *de interesse lib.* 2. *tit.* 11. *q.* 1. *n.* 111. *& seq. ad* 119. 15

Contratti, cioè le conuenzioni, e patti si possono prouare per testimonj, e si sostentano, ancorchè fosse nullo l'instromento, ò scrittura fattane, ò si fosse persa, perchè altro è il contratto, e altro la scrittura, di che vedi Sord. *decis.* 43. *n.* 3. *decis.* 71. *n.* 7. *& dec.* 277. *n.* 1. *& seq.* 16

E il medesimo si dice dell' ipoteca, che si può prouare per due testimonj, ò più, di modo che così priuata anco per due soli testimonj preuaglia all' ipoteca di pubblico instrumento posteriore, di che vedi Neguf. *de pig. part.* 2. *memb.* 4. *num.* 5. Ger. Spin *cons.* 27. *per tot.* Sord. *decis.* 71. *per tot.* Gratian. *decis* 94. *num.* 5. & Genua *de scr. priu. l.* 1. *q.* 16. *concl.* 2. *n.* 11. *& seqq. fol. a me* 64. & Bardellon. *cons.* 163. *per tot. lib.* 2.

Contratti fatti per forza, paura, ò timore, che si dicono meticolosi [oltre all' altre pene di che nel §. Violenza] sono nulli, stante il dolo, ò enormissima lesione, ò almeno si deuono rescindere, Menoch. *de arbitr. qu.* 71. *n.* 18. *& cas.* 135. *per tot.* Gratian. *disceptat.* 759. 823. 824. *&* 967. Caualer. *decis.* 301. Magon. *decis. Flor.* 64. *n.* 61. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 102. *per tot. & in Venetiarum matrimonj* 29. *Nouembris* 1604. *coram Pennia*, appresso il Zacch. *quæst. medic. legal. tom.* 2. *decis.* 58. doue però che il timore, ò paura all' effetto suddetto deue essere accompagnato da cinque condizioni; prima, che il male temuto sia graue; seconda, la paura non sia vana, ma giusta, probabile, & atta ad intimorire qualsiuoglia persona forte, e costante; terza, che chi minaccia possa anco eseguire; quarta, sia solito esequire le minaccie, e non semplice vantatore, e quinta, che chi teme non possa facilmente in altra maniera assicurarsi, &c. 17

§. CONTVMACI.

Contumaci per delitti graui di Stati alieni non possono entrare nelli Stati di S.A.S. senza saluocondotto, di che vedi §. Banditi num. 1

Contumaci per non essere comparsi nel termine delle citazioni trasmesseli, benchè poi compariscano auanti la data sentenza, e si constituiscano nelle carceri, s'intendono essere, e sono per la lor sola contumacia senza altri indizj sottoposti alla tortura, ò altri tormenti che fossero necessari per ritrouare la verità, e così a lor s' aspetta prouar la sua innocenza. Decreto contro Contumaci delli 16. Settembre 1558. di che vedi il Cabal. *resol. crimin. cas.* 110. *num.* 15. *& cas.* 181. Cartar. *de execut. sent. capt. bannit. cap.* 1. *num.* 225. *&* 275. e nell' Appendice del Scanarol. *de Visit. Carcer. cap.* 33. *per tot. fol.* 69. doue amplamente si tratta questa questione in termine della constituzione della Marca, se comparendo il contumace auanti la sentenza deua prouare la sua innocenza, ò pur tocchi al Fisco prouare il delitto; e riferisce diuerse opinioni, onde ottimamente in questi Stati si è eletta via di mezzo con detto Decreto, che leua ogni difficoltà. 2

Contumaci rimessi nel buon dì a far le sue difese, come, e per quanta somma deuano dar malleuadore, vedi §. Rimessi n. 3

E che tali contumaci rimessi nel buon dì a far le sue difese, possino senza altri indizj essere sottoposti al tormento, vedi Menoch. *de Arbitr. lib.* 1. *quæst.* 84. *numer.* 7.

Cartar.

Cartar. *loc. citat. n. 452. & seqq.* dove amplia secondo il Claro, benchè con le difese havessero purgati gli altri indizj, il che pero non è vero, quando dalle difese constasse dell' innocenza del contumace, &c.

E che la sopracitata legge, ò decreto contro contumaci abbia luogo solamente quando non fussero purgati gl' indizj, e non constasse dell' innocenza, disse il Magistrato de' Sig. Otto a mia relazione, recedendo dal parere del Sig. Auditore delle Bande sotto di 28. Maggio 1672. e fu approvato da S. A. S. in una causa d' Anghiari contro Bettino Ferri, come in filza negozj nu. 5082. vedi nel §. Rimessi in buon dì.

4 Contumaci quando si dicano condennati per la sol contumacia, overo per il delitto provato contro di loro, e che effetto resulti da tal cognizione, vedi l'Altogrado *cons. 98. num. 22. & seqq. per tot. lib. 1.* Gratian. *disceptat. 119 num. 9. & seqq. per tot.* & Card. Tosch. *litt. C. concl. 1022. per tot. fol. 353.*

5 Contumaci condennati per la lor contumacia, possono di ragione comune appellare, ma diversamente si osserva conforme a' Statuti di quasi tutta l' Italia, e massime nella Toscana, dove in criminale non si dà appello alcuno, se non in materia di paci, tregue, ò promissioni di non offendere, rotte, ò simili che abbino mistura di civile, come quando si applicasse qualche pena alla parte, ò in cause di confiscazioni, come nel §. Capitani num 3. Cabal. *resol. crim. cas. 110 per tot.* Che li veri contumaci non appellino, Cartar. *de execut. sent. capt. bannit. cap. 1. num. 53. & seqq. ad* 103. Tusch. *litt. C. conclus. 1025. per tot.*

6 Contumaci che hanno appellato dalla sentenza atteso il jus comune non sono tenuti provare la loro innocenza, ma si bene il Fisco, ò l' accusatore il delitto, altrimenti devono essere assoluti, perchè la fitta confessione, che risulta dalla contumacia rimane purgata per l' appello, secondo l' opinione del Castrens. *consil. 141. num. 2. lib. 1.*

Il contrario però ferma il Caballo *nel detto cas. 110. num. 4. &c.* dove che se il contumace non prova la sua innocenza deve condennarsi, e vedi il Gratian. *discept. 119. num. 11. &c.* Clar. §. *fin. quæst. 44.* Menoch. *lib. 2. præsumpt. 70. n. 12. &c. & de arbitr. cas. 416. n. 39. &c.* Cartar. *loc. sup. cit. c. 1. n. 103. & seq. ad* 225.

7 Contumaci come in virtù de' Statuti, ò consuetudini per tutta l' Italia si habbino per confessi, e si possino condennare in qualsivoglia grave pena, del modo di procedere contro di essi tanto in conformità delle dette consuetudini, che del jus comune, & altro, vedi il Caballo *resol. crim. cas. 181. per tot.* il Scaccia, Farinac. & altri da lui addotti, Gratian. *discept. 119. num. 9 & seqq. per tot.* & Card. Tusch. *litt. C. concl. 1020. per tot.* vedi §. Statuti num. 66.

8 Contumaci in un Tribunale, se vengono processati per il medesimo delitto in altro Tribunale come dell' origine, ò domicilio non possono allegare la pendenza del giudicio nel luogo del commesso delitto, Cabal. *cas. 162. n. 12. & seq.* Et essere il medesimo in civile, vedi Ger. Spin. *cons. 68. n. 16.*

9 Contumacia del delinquente morto non pregiudica agli eredi suoi ad effetto di potersi contro di loro procedere a sentenza, vedi il Caballo *cas. 298. n. 3.* Menoch. *lib. 2. præsump. 70. n. 5. & per tot.* dove riferisce più efferti della contumacia, &c. vedi §. Morte n. 3.

Si come non pregiudica al compratore, ò donatario ad effetto che l'alienazione fatta in loro si possa presumere in fraude del Fisco, Menoch. *lib. 3. præsumpt. 124. n. 58. & seqq.*

E generalmente quando la contumacia d' uno possa, ò non possa pregiudicare ad altri, vedi il Boss. *tit. de delicto num. 51* Menoch. *de arbitr. cas. 349. num. 13. &c.* Clar. § *fin. quæst. 90. vers. Scias etiam*, Menoch. *lib. 2. præsump. 70. num. 3. & num. 19.* Tusch. *litt. C. concl. 1020. per tot. lit. P. concl. 212. nu 53.* Guaz. *def. 33. cap 2. num. 9.* Merlin. *de legit. lib. 3. tit. 1. quæst. 35. per tot.* Farinac. *de var. & divers. crim. quæst. 107. art. 11. num. 105. & per tot.* Cartar. *de execut. sent. cap. bannit. c. 1. num. 295. & seq. ad* 358.

10 Contumace non si può dire quello che non comparisce alla prima, ò seconda citazione, perchè di ragione deve essere citato tre volte, ò una con termine perentorio, *Auth. qui semel. Cod. quomodo, & quando jud.* Castrens. & altri *nella l. sancimus Cod. de jud.* Soccin. *inter reg. divers. reg. 75. & 76.* & Thesaur. *decis. 11. num. 2. & 3.* dove però che deve pagare le spese della 1. e 2. citazione comparendo solo alla 3.

11 Ne' Stati di Toscana ancora in criminale si osserva far tre citazioni una distinta dall' altra con termine di tre, ò cinque giorni, & una spirato il termine dell' altra, cioè le prime dua in persona, ò a casa della solita sua, ò propria abitazione, ò anco semplicemente alla casa senz' altre espressioni, e l' ultima in Bando con termine perentorio alla Colonna, ò altri luoghi soliti, acciochè il reo si possa dire veramente contumace, e come tale condennarsi, &c. vedi nel §. Citazioni.

12 Contumace non si può dire il citato, mentre che nel giorno del termine cadente non comparisca l' attore ad accusarli la contumacia, Bart. *in l. si fiatta, § Julianus, num. 15. de dam. infect.* dove anco l' Alessandro *al num. 24.* Questo però procede solamente in civile, perchè in criminale, dove si procede ex officio, e per inquisizione non si ricerca l' accusa della contumacia, Thesaur. *decis. 19. num. 1. & seqq.* Cartar. *de execut. sent. cap. fin. num. 170. & seqq.*

13 Contumace non si deve giudicare quello che spontaneamente si cōstituisce, e presenta davanti al Giudice, anzi che si deve presumere innocēte del delitto, ò molto cōfidare nelle sue ragioni, Menoch. *lib. 2. præsump. 91. n. 14. & seqq.*

14 Contumace in rispondere alli preparatori si ha per confesso, ò negante come meglio torna utile all' attore, vedi il Scappuc. de Salviano *lib. 1. q. 26. n. 8.*

Quando nō si habbia per confesso stante qualche legitima causa, vedi Michalor. *de posit cap. 60.* con altri addotti dal Baron. *de Citat. tom. 2. nell' Addit. alla quæst. 16. num. 6.*

E quello si deva osservare contro chi è contumace in rispondere alle posizioni acciò si possino haver per confesse, vedi la Rota *in Romana dotis* 21. Maii 1625. coram Coccino, & appresso il Fenzon. *ad Stat. Urb. decis. 38. 39. & 40.* e lui medesimo *nel cap. 68. num. 76.* Diaz. *reg. 565.* Ludovis. con l' Addit. del Beltram. *decis. 460. nu. 14. & 18.* Gratian. *discept. 639 num. 25 & seqq.* Che si ricerchi la pronuncia, e si possa provare in contrario, Pereg. *de jur. fisc lib. 2. tit. 1. n. 10. &c.*

15 Contumace vero, e proprio si dice quello solamente, che è stato citato in persona, e se questo possa appellare, se gli corra il tempo dal dì della sentenza, ò solo dal dì della notificazione, ò della purificata condizione, quando è condennato con condizione, *nisi infra tres &c.* & altro, vedi il Gratiano *discep. 364. per tot. & discept. 708. n. 14. &c.* Menoch. *de arbitr. lib. 1. quæst. 70. n. 38. & cas. 194. n. 52.* Soccin. *reg 104. & 105.* Bart. & altri *nella l. fin. ff. de integr. restit.* & Card. Tosch. *litt. C. conclus. 1024. & 1025. per tot.*

16 Contumace non si dice il citato, che per giuste cause resta impedito di poter comparire, nè è tenuto rifare le spese, se l' impedimento non procedesse per sua colpa, vedi l' Afflitt *decis. 29.* & il Menoch. *de arbitr. cas. 153. per tot.*

17 Contumace non deve essere udito se prima non rifà le spese alla parte, conforme alla *l. Sancimus C. de jud.* Se questo poi proceda ne' minori, donne, e contadini, e se in ogni caso che l'havessero pagate per essere uditi le possino repetere apparendo lesi, vedi il Thes. *decis. 9. per tot.* Menoch. *de arbitr. lib. 1. q. 36. per. tot.*

Che il contumace non perda la causa, ma solo le spese, vedi il Duen. *reg. 152. per tot.* dove limita in più modi, &c.

E quali spese si devano rifare per essere udito, vedi il Menoch. *de arbitr. cas. 154. per tot.* dove che ciò è rimesso all' arbitrio del Giudice, &c.

18 Contumace, contro del quale sia stato preso il possesso de' suoi beni per primo decreto come possa recuperarlo con rifare le spese, a dar mallevadore di star a ragione, e pagare il giudicato, e come se ciò fusse seguito in forza di re judicata, vedi il Duran. *decis. 364. n. 36. & 37.* & il Postio *de Subhast. Inspect. 11. n. 17.*

19 Contumaci ne' giudicj divisori come si venga contro di loro al possesso, vedi il Menoch. *de arbitr. cas. 524. per tot.*

Con-

20 Contumaci si devono prima spedire le cause contro di loro avanti che si venga all'assegnazione delle difese, e pubblicazione del processo a' carcerati, e constituiti in giudicio, Clar.§.*fin.q.* 49. *vers. Sed pone*, Cabal.*ref. crim. cas.* 75. *n.* 11. Guaz. *def.* 22. *c.* 1. *n.* 8.

E così si pratica ne' Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana in conformità degli ordini, sotto pena arbitraria a chi contrafacesse, benchè di ragione comune paja potersi anco sostenere l'opinione contraria, secondo il Boss. *tit de delict. n.* 46. E si potrebbe ammettere di spedirli tutti insieme, quando li contumaci fussero veramente convinti, vedi §. Delinquenti n. 30.

21 Contumaci havuti per confessi in vigor del Statuto, ò Consuetudine possono essere condennati anco doppo spirata l'instanza, come prova il Cartar. *de execut. sent. capt. bannit. c.* 1. *n.* 30. benchè riferisca in contrario Roland. *cas.* 94. *n.* 13. *lib.* 3. vedi §. Malefici n. 7

22 Contumacia in virtù di detti Statuti, ò Consuetudini opera molti effetti, cioè che si habbia come vera confessione judiciale, liquidissima provazione, e fitta condennazione, induce notorietà, impedisce l'appello, obbliga a provar l'innocenza, basta benchè sola per sottoporre al tormento il contumace che comparisse, ò fusse preso avanti la sentenza, e a condennare anco nella pena ordinaria del delitto, mentre per altro il processo non sia difettoso, di modo che pervenendo in mano della Giustizia un tal condennato, fatto il processo della récognizione della persona, non resta altro che esequirsi la sentenza, benchè fosse data da altro Giudice, sottoposto però al medesimo Principe, perchè essendo tra diversi Principi, e Stati, uno non esequirebbe la sentenza dell'altro, nè anco in questo caso di general consuetudine si rimettono da un Giudice all'altro, se non in casi gravi, e d'ordine del Principe, al quale, e non al Giudice aspetta far tali remissioni, quando non gli havesse assicurati, come essersi più volte osservato fra il Serenissimo Gran Duca di Toscana, e Stato Ecclesiastico riferisce provando tutte le predette cose, & altri particolari amplamente il Cartar. *d. cap.* 1. *n.* 31. *& seq. ad* 258. *& per tot.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 1117 *con più seqq. per tot.* vedi §. Banditi n.

23 Cõtumacia opera solamenre, & induce confessione circa il fatto principale, e non circa le qualità aggravanti, delle quali deve altrimenti constare che per contumacia, come largamente prova il Cartar. *loc. cit. num.* 358. *& seqq. ad* 389.

24 Contumacia non opera rispetto alle nullità del processo, perchè quello nullo non convalida, non pregiudica al terzo, non induce confessione sopra l'interesse della parte, ò pena civile d'applicarsi ad essa, ma solo rispetto al Fisco, e così quando si condanna per la sola contumacia non ci entra di ragione la restituzione, danni, & interessi della parte, nè pregiudica quanto a quello che fosse di ragione, ma solo circa il fatto; e però uno che fosse bandito per omicidio, bẽchè si habbia per cõfesso quãto al fatto, può sempre mostrare che tal fatto non fosse di ragione punibile, perchè il medesimo si osserva anco nella vera confessione, che per quello consiste in punto di ragione essendo erronea non si attende, nè anco nuoce in altre cause, ò giudizj, benchè fra le medesime persone, nè risperto all'eccezzioni, che sono permesse allegarsi doppo la sentenza, di che & altro, e come s'induca la contumacia, vedi pienamente Cartar. *loc. cit. n.* 294. *& seqq. per tot. ad* 479. & Card. Tosch. *loc. sup. cit.*

Se li contumaci possino senza constituirsi personalmente, allegare per mezzo di Procuratori, ò parenti le nullità notorie apparenti dal medesimo processo, vedi nel §. Citazioni n. 18. nell' Addit.

25 Che li contumaci non possino esser condennati alla restituzione, & interesse della parte, intendi mentre questa pena della restituzione, & interesse privato non fusse imposta dalla medesima legge, perchè essendo ordinata dalla legge si può imporre anco a' contumaci, Clar. §. *fin. q.* 2. *n.* 2. & il Card. Tosch. *concl.* 1020. *num.* 12. *&* 13. *litt. C.*

26 Si come anco si deve intendere per la sola contumacia, perchè essendo per altro convinti, ò molto indiziati ad arbitrio del Giudice si possono condennare anco alla restituzione, e così s'osserva passim dal Magistrato degli Otto di condennare i contumaci alla restituzione del tolto, dell'estorto, ò danni secondo la qualità delle cause (ogni volta che si sostiene l'inquisizione, perchè legittimamente citati, restano contumaci, si hanno per confessi) da liquidarsi tal volta col giuramento degli estorti, ò dannificati, salva la moderazione del Magistrato, come al Giornale 609. de' Negozi a c. 142. & 143. & in un Processo di Scarperia contro Biagio Margheri in filza Processi 612. num. 144. & in più altri alla giornata, vedi §. Delinquenti num. 28. e §. Danni nu. 27. & num. 30.

Contumaci benchè si dica doversi haver per confessi, 27
s'intende quanto al lor pregiudizio, e non in loro utile ad effetto di godere il beneficio della confessione, anzi benchè havessero confessato nelli constituti fattigli, se poi citati all'inquisizione restassero contumaci non devono godere detto benefizio, perchè i contumaci si hanno anco per neganti in quelle cose, che *negatio fit illis deterior*, Alex. *cons.* 64. *num.* 2. *lib.* 7 Cabal. *cas.* 56. *num.* 7. 21. *& seqq. ad* 28. *num.* 155. e così scrisse l'Auditore delle Bande al Commissario d'Arezzo sotto di 4. Agosto 1628.

Io però dubiterei di questa ampliazione, perchè restan- 28
do il Fisco rilevato dal peso di provare mediante la confessione fatta ne' constituti, che è la ragione, per la quale si concede tal benefizio, non ostante che poi fusse l'Inquisito contumace all'Inquisizione, crederei doverseli ammettere, tanto più, che se li suole far dare Mallevadore, nè questi si dicono propriamente contumaci, Salvo &c. vedi nel §. Confessione num. 24. & altri luoghi ivi citati.

Ma perchè restando contumaci, si haurebbero per confessi come sopra, si rende più probabile la prima opinione de' sopraddetti Dottori; e contumaci dirsi anco quelli, a' quali si sono fatti li constituti, & hanno dato Mallevadore di rappresentarsi, fu votato dal Giudice di S. Miniato, approvato dal Sig. Auditore delle Bande, e dal Magistrato de' SS. Otto sotto di 29. Aprile 1665. come in filza Processi 613. n. 95. contro Fiorindo da S. Croce, la quale resoluzione però è in diversi termini, cioè ad effetto di dover spedire prima la causa contro di essi contumaci.

Contumaci delinquenti già per prima non erano 29
astretti a pagare li Processi a' Ministri Processanti; ma per animarsi a ben' operare è stato ordinato, che possino esser astretti secondo la tariffa per li rei presenti a pagar detti processi, con che però non si proceda contro di loro per tali spese ad esecuzione personali, ma solo reali, e doppo che sarà spirato il termine d'un mese a' descritti, e di quindici giorni a' non descritti d'assegnarseli anticipatamente ad haver pagato il lor debito, e con altre avertenze espresse nella lettera circolare della Rota Criminale delli 14. Ottobre 1688.

§. CORAZZE.

Corazze di Valdichiana, che armi possino portare, 1
vedi la legge generale dell'armi 23. Novembre 1623. num. 46.

Non poter portare pistoni, vedi §. Soldati n. 4.

§. CORRERE.

Correre alle questioni uscendo di casa, di bottega, 1
ò altro luogo per far adunate, ò tumulto non lasciando fare alla Giustizia quello che conviene, è proibito a qualsivoglia persona, sotto pena delle forche, e confiscazione de' beni, & il notificatore guadagna scudi 25. e deve essere tenuto segreto. Bando delli 13. Nevembre 1553.

Correre alle questioni per intromettersi a favore d'una 2
parte, ò altrimenti dar' occasione ad altri di venire alle mani, vedi §. Intromissioni, &c.

§. CORPO DI DELITTO.

Corpo di delitto deve apparire prima che dal Giudice 1
si proceda contro d'alcuno quando si tratta di delitti di fatto permanente, ò de' quali ne sogliono rimanere evidenti segni, e vestigj, come d'omicidj, ferite, incendi, furti con rottura, e simili, con far visitare il

cada-

cadauero, ferite, loco d'incendio, rotture, ò simili segni rimasti del delitto commesso secondo la natura di esso, e riconoscere il tutto distintamente con tutte le sue qualità, e circostanze, come il numero delle ferite, da che qualità d'armi paiano fatte, se di punta, ò di taglio, in che parte del corpo, se mortali, ò non mortali, e cose simili, che molto possono giouare nel progresso della causa per ritrouare il delinquente, & il tutto notare alla presenza di due testimoni, che anco riconoschino il morto, potendosi hauere, e caso che nò, descriuerlo al meglio che sia possibile, di che vedi Claro, e Baiardo §. *fin. quæst. 4 per tot.* Ambrosin. *process. Informat. lib. 1. cap. 1.* Boss. *tit. de delict. per tot.* Card. Tusc. *litt. D. concl. 171. per tot.* Guaz. *def. 4. cap. 1. & seqq.* Farin. *de Inquisit. qu. 2. per tot.* Vulpin. *in Suco loc. cit. fol. 3.* & il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 5. & seq.* doue va tutto ciò bellamente dichiarando, e nelli *cap. 24. 25. & seqq.* insegna molt'altre diligenze da farsi nella cognizione, e visita de' cadaueri &c.

2 Quando poi si trattasse di delitti di fatto transeunte, e de' quali non ne sogliono rimanere alcuni segni, come d'eresie, ingiurie verbali, adulterj, furti senza rottura, e simili, non è necessario far'altre diligenze circa il corpo del delitto, perchè non si può riconoscere, ma subito data la querela, ò denunzia si deue inquirere del delinquente, con pigliar le douute informazioni, procedere a cattura, ò citazioni secondo la qualità del delitto, Clar. *d. q. 4. vers. Scias tamen &c.* & altri sopracitati, & il Cospi nel suo Giudice Criminalista *par. 3. c. 5. per tot.*

3 Et essendo dubbio se il fatto sia seguito per delitto, ò pure per mero accidente, ò causa naturale senza colpa d'alcuno, come trouandosi alcuno morto in un pozzo potendoui essere caduto per mera disgrazia, ò precipitato da se medesimo, ò esserui stato gettato da altri, ò vero dubbitandosi di veleno, perchè può essere naturalmente generato, & anco preparato da altri, & in simili casi dubbiosi di delitto, deue il Giudice fare ogni diligenza possibile per trouare anco col parere di più periti la verità del fatto, e constando veramente non esserci delitto, fermare il processo, ma doue risultasse qualche indizio di delitto, procedere con ogni giusto rigore, come insegna il Clar. *d. q. 4. vers. ult.* & altri sopra allegati, &c. & il Cabal. *de omn. gen. homic. n. 627. & seq.*

4 Corpo di delitto è talmente necessario che apparisca ne' casi di fatto permanente, che nè anco si può supplire per confessione dell'imputato, benchè spontanea, se pure con li riscontri non si verificasse anco quanto al corpo del delitto, Baiardo al Clar. *d. q. 4. n. 1.* Guaz. *def. 4. c. 3. per tot.* Cab. *cas. 150. & 255. per tot. & de omn. gener. hom. n. 615.* vedi §. Confessione n. 10.

5 Se però non si potesse trouare il corpo del delitto, perchè l'imputato dicesse hauer ammazzato alcuno, e gettato il cadauere in mare, ò in fiume, ò abbruciato, in questo caso si giustificarebbe per fama legittimamente prouata che fusse di certa persona, Baiardo *d. qu. 4. n. 4.* Guaz. *def. 4. c. 4. per tot.* Cabal. *cas. 255. per tot.* Farinac. *de Inquis. quæst. 2. per tot.* & Vulpin. *in Suco d. q. 2. n. 4.* doue pienamente trattano quando basti la fama, che sia di persona certa, e cognita, stata uccisa, per prouare il corpo del delitto, e vedi Tusch. *litt. D. concl. 171. n. 3. & seqq.* doue al n. 13. amplia douer constar del corpo del delitto, ancorchè si procedesse contro contumaci, altrimenti la sentenza essere nulla; e tal nullità potersi sempre allegare, inf. n. 14. e 25.

6 Si come anco qualche volta potrebbero gl'imputati d'omicidio essere astretti a dar sicurtà di rappresentarsi *toties quoties, etiam perempta instantiæ causa*, e contro di loro procedersi, non ostante che non constasse del corpo di delitto, ad effetto che scoprendosi col tempo, non restino impuniti, come attesta il Claro *d. q. 4. vers. quando &c. & vers. ult. in fine &c.*

7 Corpo di delitto seguito in altrui Territorio non si potendo altrimenti riconoscere dal Giudice dell'origine, ò domicilio del delinquente per procedere contro di lui, si proua per sentenza, & atti seguiti nel luogo del delitto, Clar. §. *fin. qu. 54. vers. Sed pone &c.* Boss. *de foro comp. nu. 86.* Caball. *cas. 161. n. 6.* Guaz. *def. pr. c. 16. n. 7. & def. 3. cap. 2. n. 21.* si come anco per testimonj che abbino visto il Cadauero, come fu resoluto dal Magistrato degli Otto sotto dì 10. Maggio 1664. inf. n. 21.

8 Et essendo commesso omicidio da' secolari in persona Ecclesiastica, nel qual caso la cognizione s'aspetta al Giudice secolare, come ho detto nella parola Delinquenti n. 8. 10. & 11. il corpo del delitto si potrebbe prouare nel modo che sopra, ò per testimonj, ò col visitare il cadauere, perchè separata l'anima dal corpo resta il cadauero priuo del carattere, che sta impresso nell'anima, e perchè il cadauero non è più huomo, nè persona Ecclesiastica, e solo mentre era huomo viuo, e non morto era della iurisdizione Ecclesiastica, e perciò non mancano graui Autori, & è opinione molto probabile, che chi percotesse un Chierico morto, e così il suo cadauero, non incorra in scomunica, benchè altri più comunemente tenghino in contrario, come si può vedere dal Dian. *resol. mor. part. 9. tract. 4. resol. 39.* Sperel. *dec. 45. n. 56.* Pace Jordan. *Lucubr. vol. 2. lib. 11. tit. 3. n. 28. fol. 517.* Tusch. *litt. M. concl. 389.* Ma per riconoscere il corpo del delitto, è caso differente, non facendosi questo per ingiuria, come il percuotere, ma per giustizia, anzi [che è molto più] il Guazzin. *def. 39. c. 1. n. 14.* riferisce in Roma essere stato impiccato, senza altra degradazione, nel luogo solito, il cadauero d'un Prete monetario confesso e poi auuelenatosi in carcere, adducendo la ragione, perchè gli ordini Sacri stanno impressi nell'anima secondo li Teologi, a' quali si rimette, si come io in questo, & ogn'altra cosa concernente l'anima, culto diuino, e santa Fede; asserisce ancora per qualsiuoglia enorme delitto non douersi squartare per reuerenza de' passati Sacramenti, e carattere.

9 Corpo di delitto in materia di stupro non si proua per semplice asserzione de' stuprati, ma per inspezione, visita, e tatto delle parti pudende da farsi da osterrici, ò matrone perite, ò da Cerusici, e non dalli Giudici, nè dalli Notai, come taluolta hanno fatto alcuni per curiosità, ò malizia, e ne sono stati con ragione ripresi, quali osterici, e Cerusici possono essere forzati a ciò fare, e dare le lor relazioni giurate, se bene quanto siano fallaci, vedi Baiardo al Clar. *d. qu. 4. num. 7. & 8.* Guaz. *def. 4. c. 6.* Far. & Vulpin. *in Suco de delict. Carn. q. 147. §. Probatio per tot. inf. n. 19.*

10 Corpo di delitto ne' furti acciò si dica priuato, douerebbe in rigore di ragione constare della preesistenza della cosa rubata, nel luogo di doue si dice essere stata leuata, e che sia stato udito rumore & acclamazioni, ò che il Padrone se ne sia subito doluto con i vicini; tutto questo però si proua anco con presunzioni, come della legalità della persona derobata, che querela, verisimilitudine che potesse hauer tal cosa in casa, ò altro luogo, e simili, ouero per testimonj di casa, compagni, ò familiari, che abbino sentito il rumore, visto per prima la roba rubata in casa, e di poi la mancanza di essa, ò per rottura che apparisse, & altro, come insegnano Mascard. *de probat. concl. 830. & 832. lib. 2.* Menoch. *de præsumpt. lib. 6. præsump. 61. n. 62. &c.* Baiardo *nel §. furtum num. 76.* Farinac. *de Inquisit. quæst. 2. n. 16. & seqq.* doue anco il Vulpin. *in Suco n. 5. & 6.* vedi §. furti *n. 25. & 26. inf. n. 20.* Bonifac. *de furt. §. 2. n. 10. & seq. fol. 37.*

Che basti la querela della parte con la confessione del reo per condennare ne' furti senza rottura, Clar. §. *fin. qu. 55. vers. Quomodo autem*, Scapp. *de iur. non scrip. lib. 3. c. 2. n. 9. & seqq.* e fu votato dal Sig. Auditore delle Bande sotto dì 23. Settembre 1666. in filza negozj del Magistrato degli Otto num. 738. e sotto il medesimo giorno in altra causa in filza processi 616. n. 70. doppio; procede però più cautamente quando si può fare constare anco della preesistenza almeno per conietture, e verisimilitudine, ò per testimonj anco domestici come sopra, di che vedi Farinac. *d. qu. num. 14. & seqq. & qu. 176. part. 1. per tot.* vedi nel §. Furto nu. 26. e la legge de' furti delli 9. Settembre 1681. num. 10. registrata nel §. Ladri num. 27. vers. 10.

11 Et il simile si dice in altri delitti di difficil proua, ne' quali basta constare del corpo del delitto per presunzioni, e conietture. Gabriel. *com. concl. lib. 7. de Malef. concl. 17. n. 13. & 14.* Farin. & Vulp. *loc. cit.*

12 E come per far constare del corpo del delitto si possino far disumare li cadaueri per riconoscere le ferite, con licenza però dell'Ecclesiastico, vedi Baiard. *d. qu. 4. n. 4.* Guaz. *def. 4. cap. 2.* e §. Giudici num. 95. Sperel. *decis. 51. n. 4. &c.*

Corpo

13 Corpo morto se getterà sangue alla presenza di qualche persona sospetta d'auerlo ucciso, e quella remossa, o partitasi cesserà, sa qualche indizio contro di essa. Ma perchè di ciò non se ne può rendere ragione naturale, certa, & adequata, benchè molti variamente discorrino potendo procedere da più accidenti, non è da farne troppo capitale, & in ogni caso che se ne volesse far esperienza, ò capitale per essere indizio portato comunemente (se bene per molto fallace, e dubitabile) dalli criminalisti, ciò che deua osseruare il Giudice, vedi il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap. 30. per tot.* e particolarmente *al num.* 22. & 23. Boer. *decis.* 166. Menoch. *de arb. cas.* 270. Thesaur. *decis.* 173. Farinac. *Pract. & Theor. crim. part. 1. tom. 2. quæst. 52. n. 154. & seqq.*

Delle cause di tal' effusinne di sangue in presenza dell' uccisore, vedi Scipion. Mercurio *nella sua Comare lib. 2. cap. 40. fol.* 238. e meglio assai Paol. Zacch. *nelle sue quest. Medic. legal. lib. 5. tit. 2. quæst. 8. fol. a me* 347. doue dimostra, e conclude non se ne poter far capitale, e complire anco alli Medici, sostenere questa opinione, perchè se la contraria fusse vera, essi il più delle volte si scopririano rei d'omicidio verso i medicati da loro, infr. n. 22.

14 Corpo del delitto non potendosi visitare per essere il cadauero già sotterrato e putrefatto, se il delinquente confessasse si deue bene interrogare di tutte le qualità, e circostanze per riscontrarle; n quando non si hauesse nè confessione, nè delinquente, si deue procurare di far constare del corpo del delitto per conietture, e presunzioni, con esaminare li familiari di casa del morto, gli assistenti alla sua cura, li Medici, e Cerusici, che l'hanno medicato, per mettere in chiaro tutti gli accidenti occorsi da principio del male fino alla morte, e dopo ancora, ad effetto di riconoscere se la morte sia seguita per le percosse hauute, ò pure naturalmente, con esaminare poi sopra tali accidenti più Medici, e Cerusici separatamente, che giudichino da che sia proceduta la morte, con farli sempre rendere la ragione, perchè così giudichino, quali siano gli accidenti che denotino la morte violenta, & altre, vedi il Cospi *nel suo Giudice Criminalista par. 3. c. 20. &c. 32. per tot.*

15 Et essendo in qualche luogo massime alla campagna, e doue non è solito seppellirsi cadaueri, trouare ossa umane, di queste ancora si deue fare diligente recognizione per mezzo di periti, che attestino essere d'uomo, ò donna, con descriuere minutamente il luogo, e tutto quello che si trouerà, e nel modo che saranno, con fare anco deporre a' detti periti da quanto tempo in quà verisimilmente possa essere seguita la morte, e notare particolarmente se nella testa, ò altri ossi vi sia colpo, ò rottura alcuna, se siano d' huomo, ò di donna, e di che statura, e poi cominciare ad intendere se nel paese, e da quanto tempo in quà manchi alcuno, per potere venire in cognizione del delitto, e del delinquente, come ampla, e distintamente insegna il Cospi *nel loco cit. cap. 37. per tot.*

16 Corpo di delitto negli aborti si deue far constare con la visita della creatura da farsi anco vedere da' Medici; e ostetrici, notando la grandezza, e forma di tal creatura abortiua, se ha tutte le membra distinte, se si conosca essere maschio, ò femmina, ò se pure sia un semplice embrione senza forma, perchè secondo l'opinione più comune delli Fisici, & osseruata in pratica (ciò che molti altri discorrano diuersamente di questa materia) trouandosi il corpo organizzato, e con le membra distinte (il che in quanto tempo segua, pur variamente sentono i Scrittori) sarà anco stato viuo, & animato, e conseguentemente l' aborto si dirà propriamente omicidio da punirsi di pena ordinaria; che se rappresentasse un semplice embrione senza forma, ò corpo organizzato non sarà propriamente omicidio, ma ben sì delitto graue da punirsi di pena arbitraria, vedi il Cospi *d. part. 3. cap. 33. & seqq.* & Paol. Zacch. *qu. Medic. legal. lib. 1. tit. 2. qu. 9. per tot.* a nel §. Aborto in questo n.

17 Quanto al corpo del delitto negl' aborti, perchè non sempre si può trouare la creatura, ò embrioni essendo facile l' occultazione in molti modi, prima che il negozio peruenga a notizia della Corte, io credo che si possa anco prouare in altro modo, e l' ho visto osseruare, cioè col fare visitare da ostetrici, e Medici la donna, che si suppone hauer abortito, quali almeno potranno riconoscere se habbia partorito, ò no; n se anco il parto sia stato vizioso, ò naturale per molti segni, & accidenti, che restano dell'uno, e dell' altro parto, con farli sempre rendere la ragione del lor giudicio; e trouandosi che abbia partorito, resterà obbligata a rendere conto del parto, e così sendo in dolo sarà facile conuincerla di mendacij, & aggrauarla d' altri indizj, ò sopra l' aborto, ò sopra il fanticidio, a segno di poterla sottoporre al tormento, ò condennarla in pena arbitraria secondo la qualità de' casi, e degl' indizj, & io ho veduto due di tali donne indiziate di tal delitto condennarsi in carcere perpetua delle Stinche, e come di ragione si possino difendere dalla pena ordinaria della morte, vedi Thesaur. *decis.* 12. & 13. *per tot.*

In confermazione di quanto sopra, e de' segni del parto, vedi il Cospi *d. part. 3. c. 40. per tot.* E §. Aborto n. 3. &c.

Si deue anco in questa materia d' aborti, auuertire, che non sempre saranno delitto, potendo procedere da cause naturali, & anco non essere aborti quando apparisceno non organizzati, ma in un pezzo di carne informe detto mola, che non è atto a riceuere forma umana, sendo generato da semi corrotti nell' utero della donna, e non atto a riceuere anima, mentre con essa mola, ò pezzo di carne non ci fosse anco la creatura organizzata, di che credo douersene stare al giudizio de' periti, se sia mola inetta, ò pure embrione capace a suo tempo di forma umana; & in ogni caso deue il Giudice cercare le cause dell'aborto se sia verisimile, secondo la qualità della persona per ricoprire la vergogna, ò per altre cause come d' utile, ò simili, che potessero risultare in fauore di chi vien' imputato, e di poi considerare l' azioni fatte, e medicamenti presi se siano stati atti a cagionare l' aborto, con fare il tutto apparire in processo, e dicendo la donna d'hauer abortito per percosse dateli, si deuono visitare tali percosse con osseruare distintamente il luogo, & effetti di esse, quanto tempo prima dell' aborto siano seguite, di quanto tempo la donna fosse grauida, e cose simili per poter venire in cognizione se veramente l'aborto sia seguito per dette percosse; e quando altrimenti non constasse del corpo del delitto, cioè della creatura abortita, ò almeno di quell' embrione capace di forma umana, se ne dourebbe far poco capitale, mentre che almeno non constasse che la donna fosse grauida, & altro, vedi pienamente per il Cospi *d. part. 3 cap. 33. 34. 35. & 36. per tot.* E de' segni per i quali si conosce la donna essere grauida ne' primi mesi, benchè molto fallaci, vedi il medesimo Cospi *d. part. 3. cap. 41. per tot.* vedi §. Donne n. 18

Corpo di delitto ne' stupri di fanciulle, ò putti stuprati, secondo la comune pratica si proua per relazione d' ostetrici, ò periti, che con giuramento, e rendendo la causa del lor giudizio asseriscono dello stupro seguito doppo hauer veduto, e toccato quanto gli occorre; e se bene in punto di ragione non passa senza difficoltà, essendo cosa molto fallace, e che molti stimano non potere constare per euidenza, nondimeno non è da partirsi da detta pratica, & altro in materia de' segni della perduta virginità, vedi per il Cospi *d. part. 3. cap. 38. per tot. & cap. 39. per tot.* doue insegna altre diligenze da farsi ne' stupri seguiti di fresco per cumulare più conietture, &c. vedi §. Stupro n. e sopra n. 9. 19

E doue non bastasse la perizia dell' ostetrici, si possono anco far visitare da' Cerusici, e Medici più periti, benchè le donne ricusassero, parlando in termine di conoscere l' impedimento del matrimonio, Sperel. *decis. 141. num. 72.*

Quando però si trattasse di stupro con Monache non sarebbe necessaria detta inspezione anco per mezzo di matrone, ma si procede come nelli delitti occulti per conietture, e per quali ragioni da vedersi, Sperel. *dec.* 136. & 137. *per tot.*

Corpo di delitto ne' furti con scasso, ò rottura, ouero specie di scasso si fa constare con la visita del lungo, notando esattamente tutto quello, che apparisce, e si ritroua, benchè paresse di poco, ò niun momento, perchè anco da cose minime alle volte si viene in cognizione della verità, e non apparendo scasso, nè rottura 20

doue

doue il ladro possa essere entrato, si deue osseruare diligentemente il luogo per trouare il modo con che sia stato fatto, come amplamente insegna il Cospi *dict. part.* 3. *cap.*42. *&* 43. *per tot.* vedi §. Furti num. 25. e 26. sopra num. 10.

21 Corpo di delitto ne' casi di morte seguita per veleno, si proua per indizj, come del vomito, liuori, dolori di corpo, andata di corpo, vlcerazione di lingua, & altri riferiti dal Guaz. *def.* 3. *cap.* 3. & Cabal. *cas.* 180. & anco per testimonj che abbino visto il morto, come votò l' Illustrissimo Sig. Auditore Farinola, sotto di 6. Agosto 1663. in vn processo della corte di Vico Pisano contro Rinieri di Pasquinio Naldini Speziale in Pontadera, & altri per la morte del Padre Guardiano de' Cappuccini di detto luogo, pretesa seguita di veleno propinatoli in un sciroppo da detto Speziale, per causa di precedenti disgusti, &c. vedi il Guaz. & Cabal. ne' luoghi sopracitati. Che si proui il corpo di delitto per testimonj, disse anco il Magistrato degli Otto, approuando il parere del Signor Auditore delle Bande, sotto di 10. Maggio 1664. in un processo della Pieue S. Stefano contro Domenico di Francesco dalla Busca, & altri, come in filza processi 610. n. 100. vedi nel §. Veleno per tot.

22 Corpo morto trouato nell' acqua se vi sia stato gettato, ò cascato viuo, ò morto, si riconosce, perchè sendoui cascato, ò gettato viuo, si trouerà ripieno, e gonfio d' acqua, con spuma alla bocca, mocci alle narici, e con le dita scorticate, e percosse dall' essersi voluto appigliare ad ogni cosa; se morto non haurà acqua dentro, non sarà gonfio, nè con mocci al naso, nè con spuma alla bocca, nè con le dita percosse. Siccome se le ferite siano state date mentre era viuo, ò doppo morte, si riconosce dal colore, e tumidezza, perchè date ad un viuo appariranno rubiconde, sanguinolenti, gonfie, e liuide nelle lor labbra, ma ad un morto tutto in contrario, di che vedi Paol. Zacch. *quæst. Medic. legal. lib.* 5. *tit.* 2. *quæst.* 11. *per tot.* doue anco insegna il modo di conoscere se uno sia stato sospeso, ò impiccato viuo, ò morto, e se percosso, e morto da impeto di fulmine, ò saetta, ò pure da altra violenza esterna.

E che uo morto trouato in pozzo non si presuma precipitato da se medesimo, ma da altri, sendo cootro natura che vno offenda le proprie carni, mentre non fosse pazzo di pazzia inclinante a tal difetto, ò si prouasse altra disgrazia, vedi Dec. *cons.* 438. & altri citati dall' Addizione all' Ambrosin. *processf. informat. lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 14 *in fine*, Cabal. *cas.* 137. *n.* 26. Clar. §. *fin. quæst.* 4. *n.* 4.

23 Corpo di delito, come si possa fare constare negli ammaliati, affascinati, ò malefiziati dalle Streghe, con molte cose curiose di queste materie di Streghe, & affascinamenti, vedi appresso il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part.* 2. *cap.* 42. *per tot.* con più altri antecedenti, e susseguenti, & a proposito fa Paol. Zacch. *quæst. Medic. Legal. lib.* 7. *tit.* 4. *per tot. & lib.* 9. *tit.* 3. *quæst.* 2. *num.* 22. *& seqq. & cons.* 49. *per tot. tom.* 2. doue tratta, come, e da quali segni si conoschino, e distinguino dalli mali naturali.

24 Et a chi s'aspetti la cognizione di tali delitti di malefizj, ò malie, vedi Tondut. *de præuent. part.* 2. *cap.* 27. *per tot.*

25 Corpo di delitto prouarsi dal non essersi più veduta la persona vccisa ne' luoghi soliti, con la pubblica voce, e fama, che sia stata vccisa, e gettata in lago, ò fiume, condennando perciò l' Inquisito contumace nella pena ordinaria, vedi un processo di Volterra contro Pietro di Pier' Antonio Pierini dell' anno 1664. in filza del Magistrato degli Otto 611. num. 214. e sopra num. 5.

Ma che il corpo del delitto non sia provato in altro caso simile d'omicidio commesso fuor di Stato, ancorchè un testimonio deponga d' haver veduto, e conosciuto il cadavero in fondo d' una buca profonda circa 60. braccia, e perciò doversi sospendere il processo, vedi un negozio della Pieve S. Stefano contro Domenico di Francesco della Brusca, & altri in filza processi 610. num. 100. nella Cancelleria degli Otto, e le nuove diligenze ordinate, e fatte in detta causa, per far constare del corpo del delitto per fama, & altri modi possibili, e giuridici, &c.

E' d'avvertire, a questo proposito, & al detto di sopra num. 21. che per li testimonj, ò *visum, & repertum*, si prova l'huomo morto, ma non già la qualità necessaria per costituire il delitto, cioè, che *scelere fuerit interemptus*, e però devono anco deporre d'haver visto le ferite, percosse, ò altri segni, da' quali resulti il delitto, si come nel *visum, & repertum* si notano le ferite, & altri segni, che anco si devono fare osservare, e vedere dalli testimonj, vedi Scacc. *de indic. lib.* 1. *cap.* 83. Marzar *nella sua Prat. par.* 3. *fol.* 95. *&* 96. più altre cose notabili in questa materia ho scritto nella mia Somma latina nel §. Corpus delicti, e particolarmente nell'aggiunte fatte doppo la prima impressione.

§. CORTIGIANI.

1 Cortigiani non possono pigliar presenti, nè per altre cause interporsi con favori ad accomodare alcun ministro con li Cittadini, che vanno in ufizio, vedi Presenti num.

2 Cortigiani arrolati, ò stipendiati, Cavalieri, ò altri che habino facoltà d'armi non possono in Firenze, nè dentro l'otto miglia portare armi in asta di qualsivoglia sorte, spadoni, nè accette fuor dell'uso d'agricoltura, sotto pena di scudi 200 per ciascuno, e ciascuna volta, arbitrio del Magistrato, e perdita dell'armi, ò sua valuta. Legge generale dell'armi 23. Novembre 1623. num. 13.

3 Cortigiani stipendiati, ò arrolati non possono tenere, nè usare dentro la Città di Firenze, nè tra le 20. miglia archibusi a ruota di qualsivoglia misura, eccettuate le lancie spezzate, & archibusieri di S. A. S. e Gentiluomini della guardia quando attualmente sono alla guardia delle persone dell'Altezze Serenissime, ò per viaggio a quest'effetto, quali però non possono tener, nè usare archibusi di minor misura, e tutti hanno facoltà d'armi offensive, e diffensive nella Città, e per tutto lo Stato. Legge generale dell'armi suddetta num. 58. vedi Arrolati num.

4 Cortigiani arrolati al Ruolo de' Gentiluomini de' Principi del sangue possono tenere, portare, & usare gli archibusi a fuoco, come a ruota, ò fucile, e monizione d' ogni sorte [fuor delle bandite se non in atto di passare] purchè siano di misura d'un braccio, e un terzo di canna a misura Fiorentina fino alle Porte di Firenze, e Siena; e gli altri arrolati possono portare dette armi fuor dell' otto miglia, e delle Bandite, e dentro all'altre Città, e luoghi murati andando, e ritornando di fuora a dirittura delle case loro. Bando di revocazione delli 26. Novemb. 1652. vers. Dichiarando, &c.

5 E come già anco nella Città potessero tenere ogni sorte d'armi per le lor persone, eccetto gli archibusetti di minor misura, vedi il Bando delli 17. Febbrajo 1577. vers. Item, &c.

6 Cortigiani, ò altri Ministri, & Ufiziali della Serenissima Casa, non possono introdurre, nè tener mano, che s'introduchino con occasione del trasporto delle robe della Corte, drappi forastieri, se non con manifestarli, e pagare la debita Gabella, si come nè pannine forestiere, & altre simili materie proibite, sotto pena della privazione delle cariche, e di scudi 200. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, sendo sottoposti come gli altri alle visite delle Dogane, e Porte. Rinnovazione del Bando sopra Drappi, e panni forestieri delli 5. Novembre 1649.

7 Cortigiani ancorchè stipendiati, & attuali servitori di S. A. S. e de' Serenissimi Principi del sangue, come possino indifferentemente esser convenuti da' loro creditori, & esecutati senza licenza alcuna, eccetto che nella persona, vedasi la Deliberazione del Magistrato de' Consiglieri sotto di 5. Novembre 1638. fatta in esecuzione di moto proprio, e comandamento di S. A. S. del dì 3. di detto mese.

Si costuma nondimeno per la riverenza dovota al Principe chiederne licenza, che benignamente si concede, benchè in rigor di giustizia non sia come sopra necessaria.

8 Gli Arrolati poi che attualmente, e di continuo non servono in cariche, e ufizj particolari, e non tirano stipendio, quanto a' debiti non godono privilegio alcuno,

ma

ma possono esser' esecutati in persona, e beni (non essendo per altro privilegiati) senza alcuna licenza, per mezzo di qualsivoglia Corte, ad istanza di chi si sia, & ex officio, come se non fussero arrolati, tanto in Firenze, che fuori, & il medesimo si dice rispetto agli ufizj, cariche, e divieti delle patrie loro, per i quali non godono prerogativa alcuna, e questo ha luogo anco per lo Stato di Siena, come per ampla Deliberazione del detto Magistrato 22. Ottobre 1624. in esecuzione di rescritto di S. A. S. delli 18. di detto mese.

Si costuma però da alcuni, anco con questi nel modo suddetto, &c.

§. CREDITORI.

1 Creditori non possono assicurare con salvocondotto i lor debitori dolosamente falliti, vedi §. Falliti n.

2 Crediti de' banditi, ò ribelli, le scritture, ò libri de' quali si troveranno nello Stato, si comprendono nelle confiscazioni, e si possono assegnare in pagamento a' creditori, se così parrà conveniente. Ordinazione circa li beni de' ribelli, ò banditi, e lor creditori delli 28. Settembre 1555. §. In prima, &c. vedi Machinatori num. 10.

3 Creditori de' ribelli, ò banditi non possono valersi, nè pretendere contro li beni confiscati, se prima non mostreranno haver fatto ogn' opera, e diligenza di valersene contro la persona, e beni di essi banditi esistenti fuor di Stato; e di tal discussione se sia sufficiente, ò no, se ne deva stare alla dichiarazione del Magistrato de' Capitani di Parte col consenso dell'Auditore, remossa ogni appellazione, ò ricorso. Ordinazione suddetta 28. Settembre 1555. §. In oltre, &c. Inf. n. 5.

Donde n'è nata pratica d'articolare, e provare, che il delinquente non habbia beni in altri Stati. Cab. *resol. crim. cas.* 266. *n.* 13. benchè di ragione comune sia in contrario, Gratian. *discept.* 230. *n.* 14 & 15.

4 Creditori per causa di Doti, come ricuperino i lor crediti da' beni confiscati, vedi Doti n.

E come per giusti impedimenti habbino, e tra quanto tempo la restituzione in integro a domandare i lor crediti. Vedi la Legge dell'Unione de' Magistrati de' Capitani di Parte, & Ufiziali de' fiumi delli 18. Settemb. 1549. Peregr. *de jur. Fis. lib.* 5. *tit.* 1. *n.* 199. & *seqq.* e §. Rettori n. 3. & 4.

5 Creditori, che habbino più debitori obbligati in solido se li beni d'uno, ò più di essi confischeranno, non possono pretendere l'intero pagamento dal Fisco, ma solo per la rata porzione, se pure tra essi debitori non vi fusse alcuno inabile al pagamento, nel qual caso si può pretendere quel più che porterà la rata dell'inabile da distribuirsi sopra tutti gli obbligati, purchè anco consti per discussione di tale inabilità. Ordinazione sopra beni de' ribelli, ò banditi, e lor creditori 28. Settembre 1555. §. E che se, &c.

6 Creditori rimessi nel buon dì ad esperimentare le lor ragioni contro al Fisco, non possono essere uditi se prima attualmente non pagheranno in mano del Depositario Fiscale quel tanto che per i beni che domandar volessero, ò per la somma che conseguire intendessero, sarà stato pagato al Magistrato de' Capitani di Parte, ò suo Auditore, ò altri, e questo in pena della lor mora. Ordinazione suddetta, §. Ancora che, &c.

Vedi la Legge dell'Unione 18. Settembre 1549. vers. Che di quelli, &c. vers. seq. dove però da questa pena sono eccettuate le donne, pupilli, minori, & assenti oltre alle cento miglia, se proveranno la lor intenzione, &c. vedi Rimessi n. 3. e 4.

7 Creditori che pretenderanno sopra beni confiscati riportando sentenza contraria, e rimanendo il Fisco assoluto, devono essere di più condennati in altrettanta somma quanta sarà la valuta, ò importanza della quantità da lor domandata, mentre apparisca, che non habbino hauuta giusta causa di fare tal domanda, ma havendo hauuta giusta causa ad arbitrio de' Capitani di Parte, e suo Auditore devono restar liberi da tal pena; quale ne' casi che haverà luogo, se n' aspetta dieci per cento al detto Auditore, e dieci per cento al Procuratore Fiscale, e suo Sostituto da dividersi tra essi come tornerà lor comodo. Ordinazione predetta §. In oltre per raffrenare, &c.

8 Come tali creditori devano giurare della realtà del lor credito, e di non possedere cosa alcuna de' beni confiscati, pagar la solita tassa, & essendo rimessi in buon dì, dar mallevadore del doppio, in caso che legitimamente non giustifichino la lor intenzione, & altro, vedi la Legge dell' Unione de' Magistrati de' Capitani di Parte, &c. 18. Settembre 1549. vers. Che producendosi, &c.

9 Creditori sopra beni confiscati non vi essendo danari sono tenuti pigliar tanti beni a giusta stima, ò ritratto di essi, come meglio parerà al Procuratore Fiscale. Legge suddetta dell'Unione §. E se date le sentenze, &c.

10 Creditori sopra beni, & eredità di meretrici defonte, devono far le lor domande avanti li Giudici di Rota infra quattro mesi dal dì della morte di tali meretrici se saranno in Firenze, ò nello Stato, e fuori dello Stato tra un'anno, quali tempi passati, e non proposte dette lor ragioni, s'intendono al tutto prescritte, simulate, e finte, di modo che mai più possono pretendere, nè conseguire cos'alcuna; e detti Giudici ser. ser. devono dichiarare quello che sarà di giustizia, con adjudicare di detti beni almeno tra quattro mesi dal dì delle fatte domande. Legge in benefizio del Monasterio delle Convertite delli 19. Settembre 1553. §. La quale, &c. in fine, &c. vedi §. Meretrici num. dove che in oggi si ricorre per detti crediti al Signor Auditore Fiscale, Assessore, e Cancelliere dell'Onestà, & altro.

11 Creditore che habbia il suo credito vero, certo, & indubitato, non potendo in altra maniera, e mediante la giustizia conseguirlo, gli è lecito [mentre segua senza scandalo] pigliare furtivamente della roba del suo debitore, e pagarsi per la concorrente quantità senza peccato, Jas. *in l.* 1. *n.* 8. *C. de test.* Duen. *reg.* 88 *limit.* 5. Menoch. *de arbitr. cas.* 516. *per tot.* Gratian. *discept.* 826. *n.* 23. Pract. Papp. *for. Inquis. con l'Add gloss. furto, &c. verb. An autem &c.* Bonifac. *de furt.* §. 10. *n.* 42. *&c. fol.* 328.

E' però d'auuertire bene, che concorrano tutti li detti requisiti, perchè altrimenti sarebbe un farsi la giustizia da sè, e ci entrarebbe pena arbitraria, &c. vedi §. Servitori num. 26.

12 Creditori che risquotessero due volte la medesima somma sono tenuti di stellionato, che porta seco pena arbitraria, oltre alla restituzione, vedi Gab. *cas.* 169. *per tot.* Bonisac. *de furt.* §. 9. *num.* 101. *fol.* 309. & §. 10. *num.* 45. *fol.* 329. E delle pene di chi domanda più del suo credito, vedi Gizzarel. con gl'Addenti *decis.* 20. *per tot.* Magon. *dec. Flor.* 88. *n.* 1. *inf. n* 18.

E che un creditore falso riscquotendo l'indebito da chi pagasse con buona fede, sia tenuto di furto, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. q.* 70. *part.* 2. *per tot.*

13 Creditori che doppo riscosso il credito ritenessero con fraude le scritture del debito, si puniscono in lire 200. secondo lo Stat. Fiorentino *lib.* 3. *Rub.* 170. E recusando di restituire il pegno come commettino furto. Vedi furto num. 35.

14 Creditori che una volta havessero ottenuta sentenza contraria, domandando di nuovo la medesima somma, ò credito davanti al medesimo, ò altro Giudice, si devono punire in lire 25. Stat. Fiorent. *lib.* 3 *Rub.* 161.

15 Creditori possono provar il lor credito con scrivere lettera requisitoria al debitore, e mandarla per amici che sappino il contenuto, che deponendo loro del contenuto, e che l'habbia riceuuta e letta senza contradizione, resta provato il credito, come anco tenendo nascosti testimonj, che sentino la richiesta, alla quale non sapendo de' testimoni, sarà facile che confessi, Bonifac. *de furt.* §. 3. *num.* 46. & 47. *fol.* 121. Gratian. *discept.* 699. *num.* 35. 849. *num.* 31 Menoch. *de arbitr. cas.* 21. & *de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 65. & *lib.* 6. *præsumpt.* 99 *n.* 25. Genua *de script. privat lib.* 3. *q.* 1. *n.* 118. & *seqq. ad* 177. *fol.* 113. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 1069. Mascard. *de probat. concl.* 80. 457. & 510.

16 Creditori per conseguire il lor credito da un debitore fallito, ò non soluente, possono seruirsi di questa cautela, cioè, lasciandosi intendere di voler far carcerare il debitore con persone sue confidenti, che lo riferischino a qualche parente, ò amico ricco e comodo dell'istesso debitore, acciò lo faccino auuertito che si guardi, e poi mandi li sbirri per farlo carcerare, che facendo constare non essere potuta seguire la cattura per essere

sere stato avvisato da quel suo amico, ò parenre resta egli obbligato al debito, come se l'havesse levato dalle mani della Giustizia, ò dalle carceri, Bonifac. *de furt. §. 3 num. 48. fol. 122.* & altri addoti da me nel §. Resistenza num. 5.

Questa cautela se bene in rigore di ragione sarebbe vera, restando obbligato al debito chi esime il debitore dalle mani della Giustiaia anco con farlo semplicemente auuisato, come ne' luoghi citati. Usata nondimeno con frande, e maliziosamente come sopra, si rende peccaminosa non solo in coscienza, ma anco in foro judiciale, perchè se constasse di detti raggiri non si dovrebbe attendere, si come in pratica (benchè juridicamente si possa fare) non ho mai inteso, che alcuno resti condennato per haver semplicemente fatto avvertito il debitore, vedi §. Carcerati num.

17 Creditori primi, & anteriori non possono con la loro ipoteca repetere, ò revocare li danari pagati ad altri creditori posteriori dal loro comune debitore, mentre che oltre all'anteriorità non havessero causa, ò titolo privilegiato, ò che li danari fussero ancora in essere, e non consunti, mescolati, ò confusi, di che vedi Bart. *in l. pupillus ff. quæ in fraud. credit.* Peregrin *de jur. Fisc. lib. 6. tit. 6. num. 5. & seqq.* Afflict. *decis.* 190. Gratian. *discept.* 304. 943 & 964. Maur. *de solut. cap.* 68. Capic. *decis.* 78. Pacif. de Salvian. *Inspect. 3. cap 2. numer.* 229. Seraph *decis.* 1074. Thomat. *decis. 51. num.* 65. e pienamente Merlin. *de pign & hypoth. lib. 4. tit. 1. quæst. 28. per tot.* & Ger. Spin. *cons. 42. per tot.*

18 Creditori che domandassero cento, e provassero solo di cinquanta, e cose simili, non giustificando tutta la dimanda, ma solo in parte, devono nondimeno ottenere per la somma veramente provata, si douriano però condennare nelle spese, perchè col domandare di più danno causa agl' avversarj di litigare, di che vedi Guid. Pap. *decis. 27. per tot.* Altograd. *consil. 45. numer. 61. & consil. 55. n. 21. lib. 2.* Capyc. *decis 49. n. 4.* Sord. *decis. 65. per tot.*

Se poi si possono scusare stante le clausole saluteuoli della domanda, vedi Menoch *cons. 127. numer. 4.* Barbos. *de Claus. claus. 89. n. 4 Claus. 95 n. 21.*

19 Creditori messi in possesso de' beni de' debitori per sodisfarsi con li frutti, sono tenuti ad instanza de' Spoliati esibire ogn'anno la notula giurata de' frutti percetti, e tenere un libro, nel quale tutto notino per ordine, altrimenti si potria contro di loro giurare in lite dalli debitori, ò altri come sopra Spoliati, da stimarsi detti frutti secondo il valore del tempo, della raccolta, nel luogo dove si raccolghino, Gratian. *discept. 706. num.* 62. Scapuc. de Salvian. *lib. 3. quæst. 13. per tot.* dove inserisce una decisione in termine d'un creditore di censo messo in possesso per li frutti decorsi, e da decorrere, e nelle mie resolut. *cap. 18. num.* 3.

20 Se poi tali creditori possino pretendere salario, ò mercede per detta amministrazione, e conti tenuti per molti anni, vedi Munoz. *de Ratiocin. administr. cap. 27. n. 6.* dove tiene di sì, & è seguitato da Lanfranch. Zacch. *de Salar. & Merced. quæst. 51. num. 63. & seqq.* benchè paja fermare il contrario al *num.* 26. mentre non sia patuito; parla però in diversi termini, come si può vedere.

21 Creditori privilegiati, come sarebbe il locatore per le pigioni, ò affitti nelle cose introdotte, ò ne' frutti de' beni locati, la Donna per la sua dota, e simili concorrendo insieme si conquassano, e consondono i lor privilegj, di modo che si deva attendere solo la prerogativa del tempo dell'obbligazione, mentre apparisca, e non apparendo si preferisce il locatore per dette cause non solo a gli altri creditori ordinarj, ma anco alla dota, e come questo si deva intendere, vedi quanto unitamenre rispose la Rot. Fiorentina sotto di 3. Aprile 1623. a' SS. Conservadori di Legge, Gratian. *disceptat. forens. cap.* 25. *& cap. 953. per tot.* e nelle mie resolut. *cap. 66. numer.* 23. & 24.

22 Creditori licenziando dalle carceri delle Stinche i loro debitori, dichiarati miserabili dalli Buonuomini, e Soprastanti delle Stinche, non perdono le loro ragioni contro delli mallevadori, che havessero obbligati a lor favore, si come anco restano salve, & illese alli detti mallevadori contro detti debitori principali, benchè dichiarati miserabili. Deliberatione del Consiglio, e Pratica *Pratica Universale.* Segreta sotto dì 28. Aprile 1605. registrata al libro delli Statuti delle Stinche a c.

23 Creditori d' annue prestazioni, ò per contratto, ò per ultima volontà possono agere, domandare, & ottenere, non solo l'annate decorse, ma anco per quelle da decorrere, ad effetto d'esser pagati quando saranno mature, purchè siano creditori di qualche somma già decorsa al tempo del mosso Giudizio, Rot. in Rom. Salviani 28. Marzo 1648. coram Ghisilerio, appresso il Tondut. *tract. de prævent. p. 3. decis. 7. per tot.*

24 Creditori anteriori se bene havessero preso la tenuta di tutti li beni del debitore, possono gli altri posteriori, & anco semplici chirografarj domandare in soluto e pagamento delli medesimi beni presi in tenuta degli anteriori, da quella somma in su però solamente, che resteranno sodisfatti che siano pienamenre detti anteriori, e così questi posteriori possono domandare che si vendano tali beni, ad effetto che col ritratto si sodisfaccia prima a gli anteriori, e successivamente a loro, & altri posteriori, di modo che gli anteriori non occupino con le loro tenute tutti li beni del comune debitore in pregiudizio degli altri, ma solo per la concorrente quantità de' loro crediti anteriori, salvo il jus d'offerire fra loro secondo gli ordini, e del modo di pigliare, ò dare li beni in pagamenro con le precedenti stime, e bandi, che non si possa offerire meno delle stime, se ne debba far li contratti, pagare la Gabella, & altro, vedi la Legge Fiorentina delli 17. Novembre 1551. per tot. E di ragione comune, Gratiat. *discep. 941 num. 3. & seqq.* Duran. *dec. 445. in princ.* Cavaler. *decis. 429. per tot.* Rot. *in Noviss. part. 6. decis. 180. n. 4. & 5.*

§. CURATORI.

1 Curatori lasciando la carica quello siano obbligati fare, & altro. Vedi §. Tutori num.

2 Curatori di qualsivoglia eredità jacente non possono vendere nella Città di Firenze alcuni mobili di tal eredità in altro modo, che per via d'incanto al Magistrato de' Pupilli, e dell'emolumento si deve tener conto a parte per servire a conto della Provisione del nuovo Ragioniere sotto pena a chi vendesse altrove di scudi 50. d'applicarsi all' Ufizio. Riforma de' Pupilli 23. Feb. 1638. §. Si provede ancora, &c.

3 Curatori d'eredità jacenti devono fra 8. giorni darsi in nota al Magistrato de' Pupilli, sotto pena di scudi 20. applicati al medesimo Magistrato, nè possono vendere altrove sotto pena di scudi 50. come sopra, e di dover reintegrare il detto Magistrato de' suoi emolumenti. Nuova Riforma delli 24. Gennajo 1647. vers. Che tutti &c.

4 Curatori d'eredità jacenti, come siano tenuti sodare con mallevadori sufficienti, vedi la Provisione delli 17. Aprile 1477. e nel §. Procuratori num.

E quando sia necessario di ragione dar detti Curatori all'eredità jacenti sotto pena di nullità degli atti, qual sia loro autorità, ciò che siano tenuti osservare, & altro, vedi per il Montan. *de tutel. cap. 28. num. 56. & seqq. fol.* 81. Menoch. *de Arbitr. cas* 150. *per tot.* Galvan. *consil. 45. per tot.* Capyc. *decis. 87. per tot.* Salust. Tiber. *in Prax. lib. 3. cap.* 25. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 1104. & 1105. *litt. H. conclus. 23. per tot.* e nelle mie resoluzioni stampate *cap. 47. n. 4. & seqq. per tot.*

5 Che nel dare tali Curatori all' eredità jacenti si devano osservare più cose, cioè, farlo ad istanza de' creditori, citare nominatamente quelli a' quali s'aspetta in primo luogo la successione, assegnarli tempo a deliberare, far fare inventario, e dare mallevadori, vedi Capyc. *d. decis. 87. num. 1.* seguitato dal Cavaler. *decis. 414. num. 4.* con altri da me addotti in *d. cap. 47. num.* 13. dove anco si tocca quando l'eredità si possa dire jacente a questo effetto di darli il Curatore, se sia necessario stante lo Stat. Fiorent. *lib. 2. Rub.* 29. se doppo accettato il carico si possa rifiutare, quante sorti di Curatori si diano, a chi, & altro per i Dottori ne' luoghi, e trattati ordinarj di questa materia, &c.

D

§. DANNI.

1 DAnni in possessioni, orti ò beni altrui sono proibiti, etiam alle donne, sotto pena alli maggiori d'anni 18. tratti dua di fune, e scudi 10. d'oro, & a' minori di staffilate 25. e scudi 5. d'oro, e sono tenuti il padre per il figliuolo, il fratello per il fratello stando insieme, il maestro per il garzone, & il padrone di casa per tutta la famiglia, & ogni Rettore di Giustizia ne è cognitore nella sua jurisdizione come degli altri delitti. Bando 20. Agosto 1555. Delli danni ne' beni d' altri, modo di procedere nelle cause di danni dati, & altro, vedi la legge prima di questa materia delli 4. Ottobre 1457. e 1463.

2 Danni in tagliar, ò portar via legnami de' beni d' altri come si puniscano. Vedi §. Tagliare num. e §. Legnami num. & il Bando del Magistrato degli Otto 13. Luglio 1559. e 18. Febbraio 1562.

3 Danni dati si devono conoscere le cause fra tempi assegnati dalli Statuti de' luoghi, e non sono compresi nella legge della prescrizione. Vedi §. Malefizj num.

4 Danni commessi dalli Castrari de' Beccai, ò altri in quei luoghi, che li sono assegnati per tenervi dette bestie, come si puniscano. Vedi §. Castrati num. e la deliberazione, e Bando della Clarissima Pratica Segreta sotto di 12. Luglio 1590. e 7. Luglio 1605.

5 Danni circa gli argini de' fossi, & antifossi delle Chiane d' Arezzo, come si puniscano. Vedi §. Argini num. 2. & il Bando delli 3. Ottobre 1671.

E delli danni dati nel Contado di Pisa, vedi la legge delli 22. Ottobre 1447. & 1462.

6 Danni di legnami guasti, ò portati via addosso da' beni d' altri si puniscono per la prima volta in lire 22. per la seconda in dette lire 12. e tratti dua di fune, per la terza & altre volte oltre a detta pena pecuniaria in un' anno di confino alle Stinche, & a' minori, e donne di 25. scorreggiate; e li bottegai, che comprassero tali legnami portati addosso da' beni d' altri cascano in pena di lire 200. per la prima volta, per la seconda lire 200. per la terza, & altre volte la medesima pena, & inoltre l' arbitrio, e sotto le medesime pene sono proibiti li danni in vigne, vue, orti, ortaggi, & altri frutti, & è tenuto il padre per il figliuolo, il marito per la moglie, il fratello per il fratello stando insieme, il maestro per il garzone, & il Padrone di casa per tutta la famiglia. Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennajo 1560. vers. E di più &c. & altro Bando della Grascia 13. Giugno 1565. Inf num. 23. &c.

7 Danni in cogliere, ò far cogliere foglia di mori come si puniscano. Vedi §. Foglia, e §. Mori.

8 Danni a gelsi, ò altri alberi, e pasture di S. A. S. tanto dentro la Città, che fuora alle Cascine dell'Isola, Albereto di San Nicolò, Boschi di San Donino, e Stradoni fin'al Ponte di Bisenzio sono proibiti, quanto a' fieni, e pasture facendosi con la persona, sotto pene di fune, carcere, denari ad arbitrio del Magistrato degli Otto; e quanto a' mori, ò altri alberi di tratti dua di fune in pubblico per ciascuna volta a' maggiori, & a' minori di 25. staffilate, & alle donne di carcere ad arbitrio, & essendo di notte, in quelle maggiori, che parrà al Magistrato, e facendosi con bestie grosse per la prima volta di scudi 1. per capo, per la seconda scudi 2. per capo e tratti dua di fune a' maggiori, & a' minori di 30. staffilate, e per la terza della perdita delle bestie; Se con bestie minute di giorno lire 1. per capo, e di notte in oltre tratti dua di fune a' maggiori, & a' minori 50. staffilate, & alle donne carcere ad arbitrio, e quanto alle pecuniarie, e perdita è tenuto il padre per il figliuolo, il fratello per il fratello stando insieme, il Padrone di casa per tutta la famiglia, e si crede alle guardie deputate. Bando delli 12. Luglio 1601. *per tot. inf. num.* 32. 35. & *seqq.* & *num* 23. & 24

Delli danni, che si fanno nel Barco Reale, vedi il Bando dell'anno 1692. e nel §. Barco.

9 Danni nel Lago di Fucecchio, ò nel Fossetto come severamente si puniscano, e non sia lecito pascolare nel detto Fossetto bestiami di sorte alcuna sotto pena di scudi 1. per capo di bestia grossa, e mezzo scudo per capo di bestie minute oltre al resacimento del danno, la presura, accusa, & altro. Vedi il Bando sopra ciò pubblicato sotto di 18. Maggio 1649. vers. Chi fusse trovato &c.

E delli danni dati con bestie, ò in altro modo nella fossa del lago di Campiglia, che si puniscano per ogni volta con la perdita delle bestie, e scudi 5. d'oro per capo di bestia vedi Bando della Grascia, sopra ciò pubblicato dell'anno 1586.

10 Danni d'incendj, vasti, e furti commessi nella Città, ò distretto di Firenze, come, e quando devano essere risarciti, & emendati dalli Pivieri, e Comuni de' luoghi, dove saranno commessi, ò da' parenti del malfattore. Vedi §. Incendj num. e §. Comunità num. 5 6. e 23.

11 Danni dati acciò si puniscano si deve in ciascuna Comunità, dove non sono, farsene Statuti particolari, e penali d'approvarsi secondo gli ordini, & anco li denunciatori, e li Rettori, ò altri Deputati devono invigilarne la puntuale osservanza. Deliberazione delli 20. Giugno 1570.

In materia di danni dati ci sono altre Leggi, e Bandi del 1466. 1457. 1481. 1555. & il Statuto Fiorentino *de emendatione damnorum lib.* 2. *Rub.* 131

E della pena del danno dato, vedi lo Stat. Fiorent. *lib.* 3 *Rub.* 145.

12 Danni col tagliare negli altrui boschi di castagni salvatichi sono proibiti sotto pena per la prima volta di scudi 10 d'oro, per la seconda oltre a questa, dell'asino per i luoghi soliti con la mitera, e bullettino, che dica per rubare legnami di castagno, & alli compratori di scudi 10. d'oro, & arbitrio per ogni volta. Bando delli 30. Dec. 1574.

13 Danni propriamente non si dicono quelli che si fanno per asportazione, ma furti, e però lo Statuto, che parlasse di danno dato non comprende li furti, perchè il danno si fa propriamente per corruzione, e devastazione, Boss. *tit. de damn. dat. numer.* 9. Card. Tosch. *litt. D. concl.* 5. *per tot.* con altri addotti dal Magon. *decis. Luc.* 27. *num.* 24. dove però al num. 53. pare che fermi il contrario, & adduce molte cose in materia di danni dati, &c. vedi sopra num 6.

Che quando nell'altrui beni si taglia legname, ò si coglie il frutto con animo d'appropriarselo, sia vero furto, e non semplice danno dato, e si possa trattare, e processare con carcerazione, torture, e rigorose forme, che convengano alla natura del furto, resta dichiarato dalla Legge sopra il danno datto delli 7. Settembre 1688. §. Riflettendo, & §. seqq.

14 Danno patito da uno per salvare gli altri esistenti nella medesima nave deve pro rata essere resarcito da tutti in riguardo del valore delle merci di ciascuno, *l.* 2. *§. cum in eadem*, & *l. vlt. in fine ff. ad l. Rhod. de jact.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 245. *num.* 8.

15 Et il medesimo si dice, quando per troncare l'Incendio si gettasse a terra una casa, che sono tenuti li vicini contribuire a quel danno fatto per salvare l'altre case loro, intendendo quando ciò si facesse per abbondare in cautela, e che il fuoco fusse ancora lontano; perchè se onninamente fusse certo, che la casa gettata a terra si doveva bruciare ad ogni modo, non sarebbero tenuti li vicini, vedi la *l.* 1. & 2. *ff. ad l. Rhod. de jact. l. si alii §. est etiam, ff. quod vi, aut clam*, Gail. *observ.* 22. *lib.* 2. Diaz. *reg.* 331. & Gratian. *discept.* 354. *num.* 38. &c. pienamente il Farinac. *de var. crim. quaest.* 110. *numer.* 144. &c. & Vulpin. *in Suco loc. cit. num.* 22. e questa dichiarazione si può forse applicare anco alla nave, &c.

16 Danni dati da bestie, & animali, come si devino risarcire da' padroni di essi, ò darli pro noxa parlando di ragione comune, e se si possano ritenere detti animali, & altro, Card. Tosch *litt. D. conclus.* 9. *per tot.* & in questo nel §. Animali num. *inf. num.* 23.

17 Danni dati ne' raccolti in erba, e non maturi si devono giudicare e stimare secondo il tempo del commesso danno, e nō secondo quello che valerebbero al tempo della raccolta matura, Cravett. *cons.* 40. *num.* 10. Menoch. *de arbitr. cas.* 149. *n.* 21. Gratian. *decis.* 57. *per tot.* dove che si devono risarcire, ancorchè siano seguiti casualmente.

E de' danni dati dagli uomini, e in che modo si de-

vino stimare, e risarcire, vedasi l'Oinot. & altri sopra *l. Institut. nel tit. de leg. Aquilia per tot.*

18 Danni, & interessi si devono, da chi non osserva li patti convenuti, che succedono in luogo della promessa, conforme alla liquidazione da farsene, Grazian. *discept. 677. in prin. & discep. 692. num. 18.*

19 Danni, & interessi si devono risarcire ad arbittio del Giudice, a chi gli ha patiti per fatto iniquo d'altri, e da chi gli ha causati, come se uno ferisse un'attefice, ò simile, di che vedasi il Menoch. *de arbitr. cas. 122. per tot.*

E come si devano a gli eredi del morto da chi ha commesso l'omicidio, & anco dal Fisco, mentre che fosse artefice, e che havesse padre, ò madre, moglie, ò figliuoli, vedi il Menoch. *lib. 3. præsumpt. 114 num. 2.* Diana *tract. 6. resol. 22. & resol. 53.* P. Manara *Interrog. 45.* Vedi Omicidio *num.*

20 Danni emergenti quando si devano al creditore, che per il ritardato pagamento è stato forzato pigliar altri danari a cambio, ò usura, ò che per la detta mora del debitore è incorso in qualche altro danno, ò pregiudizio, e ciò che si ricerchi, vedasi il Menoch. *de Arbitr. cas. 119. n. 12. & seqq.* Gratian. *discept. 67. num. 16. cap. 524. nu. 8. 53. 54. & 59. cap. 829. per tot. cap. 911. nu. 20. & cap. 987. nu. 7. & seqq.* con altri da me addotti nelle mie resolutioni stampate *cap. 51. per tot. & cap 109. n. 22. & 23.* & il Bardellon. *cons. 86. nu. 4. & seqq. lib. 1. & cons. 186. n. 14. & seqq. lib. 2.*

21 Danni che succedono nelle compagnie, e tra' compagni di qualche negozio, quando siano, e devano essere comuni tra tutti, ò pur di quel solo, che li patisse, vedasi il Michaloro *nel tratt. de fratr. part. 2. cap. 11. n. 26. & seqq. & c. 31. n. 19. & per tot.* Hettor. Felic. *de Societ. cap. 27. per tot.*

22 Danni si devono risarcire da chi è stato causa prossima di essi, come se fusse dannificata la cosa comune dagl'inimici d'uno de' compagni, ò che fusse rubato ad un vicino per la porta lasciata aperta dall'altro vicino, ò dal locatore, ò dal conduttore, è tenuto a risarcire il danno, quello che ne ha dato causa prossima, come prova il Barbos. *de Axiomat. jur. Axiom. 63. num. 1. &c.* di che però vedi amplamente il Card. Tosch. *litt. D. conclus. 6. per tot.*

23 Danni dati da bestie in vigne, ò terre lavorative si devono risarcire dal padrone di tali bestie al padrone danneggiato conforme la stima da farsene, e di più condennarsi in lire 10. per ogni volta, e se da capre che entrassero in qualche bosco tenero, ò selva cedua si deve condennare il padrone di essa all'emendazione del danno, e lire 2. per capra, secondo la Riforma Fiorentina del mese d'Ottobre del 1462. *tit. de dann. dat.* E delli danni nelle vigne, vedi la legge delli 18. e 19. Agosto 1457. Sopra *num.* 6.

24 Danni sono proibiti nelle vigne, di modo che nessuno vi può entrare in qualsivoglia tempo, mentre non sia padrone, sotto pena di lire 15. per ogni volta, e ciascuno può accusare, e basta per prova un testimonio di vista, e due di pubblica fama, e in supplimento col giuramento del dannificato, vedi detta Riforma *de dam. dat.* del 1462.

25 Danni dati non ferire, ò ammazzare bestie d'altri grosse, ò minute, come si puniscano. Vedi §. Animali num. 7.

26 Danni fatti con devastare case, vigne, ò arbori si puniscono in lire 100. per volta, & all'emenda del danno, da stimarsi col giuramento del dannificato, e due testimonj di fama, e pagarsi infra 10. giorni del dì della condennazione, Stat. Flor. *lib. 3. Rub. 145.*

27 Danni, & interessi si possono provare, e liquidare con il giuramento del creditore, ò dannificato, mentre che però consti almeno per semiplene provazioni del dolo del debitore, ò dannificante in committendo, e non in omittendo solamente, e che ci sia difficoltà, ò impossibilità d'altre prove, con la precedente tassazione anco, ò moderazione del Giudice, parendo la somma eccessiva, & attesa la qualità della persona, che deve giurare, di che ottimamente il Mascardo *de probat. concl. 471. & 935. per tot.* con altri addotti dal Staiban. *nel trattato de Interesse lib. 1. quæst. 24. per tot.* & Cardin. Tusch. *litt. D. concl. 11. & seqq. & litt. S. concl. 500. & 501. Inf. num. 30.*

28 Danni nelle Cerbaje di Fucecchio. Vedi Tagliare *n.*

29 Danni nell'uva al tempo della vendemmia, vedi Vini *num. 13. Sopra num. 6. 23. & 24.*

30 Danni non si possono provare col giuramento del dannificato [ancorche lo Statuto lo permettesse] quando si trattasse dell'emendazione contro un terzo, che fusse tenuto per il dannificante, nè quando si dubitasse della jurisdizione, ò luogo, ma si restrigne simile Statuto al solo danno, e dannificante, Gratian. *decis. 57. n. 13. & 14.*

E s'intende mentre che anco per altro consti del fatto, e così ha luogo solo per la liquidazione, Magon. *decis. Flor. 123. num. 3.*

31 Danni, & interessi quando si pretendono, anco per via di principale domanda non è necessario da principio specificare la somma, e quantità, ma bensì poi pendente la lite, acciò la sentenza possa essere certa, altrimenti sarebbe nulla, se pure non venissero accessoriamente, & in conseguenza dell'azione principale, perchè in tal caso valerebbe conforme la liquidazione da farsene in esecuzione di essa, e così giornalmente si stila, e pratica, vedi Ger. Spin. *cons. 35. per tot.* Gratian. *discept. 677. num. 3. &c.* Rot. *part. 2. divers. decis. 315. num.* 10. Magon. *decis. Luc. 3. num. 2. & per tot.* dove che però non si può esequire se prima non preceda la liquidazione.

32 Danni alli gelsi, ò mori piccoli, ò grandi con tagliare, ò rompere, ò coglier foglia rimessa, ò in altro modo sono proibiti in tutti li Stati di S. A. S. sotto pena di scudi 2. per pianta danneggiata, e due tratti di fune in pubblico per volta, oltre l'emenda del danno, & è tenuto alla pecuniaria il padrone per il garzone, & il padre per i figli, & altri di sua casa, d'applicarsi il quarto al notificatore, & il resto al Fisco, e la cognizione s'aspetta al Magistrato de gli Otto, vedi li Bandi sopra ciò delli 29. Gennajo 1607. 17. Febbrajo 1650. e 27. Giugno 1652. Sopra num. 8.

33 Danni negli acquisti d'Arno a Legnaja come si puniscano, vedi l'ordine, ò lettera de' SS. Ufiziali de' Fiumi delli 14. Febbrajo 1577. al Podestà del Galluzzo, e di Sesto. E delli danni fatti nelli ripari, e posticci d'Arno. Bando de' SS. Capitani di Parte 14. Febbrajo 1577.

34 Circa li danni dati nessuno può farsi la ragione da sè ancorche fussero guardie, affittuarj, fattori, ò ministri di S. A. S. ò de' Serenissimi Principi, ò di Spedali, luoghi pii, ò altre persone di preeminenza, ò dignità, ma devono ricorrere alli Tribunali di Giustizia competenti, sotto pena di scudi 50. per il Fisco, rifezione di spese, e danni alla parte, e sospensione d'ufizio a beneplacito di S. A. S. oltre a quella di turbata Jurisdizione, come per bando dell'anno 1613. rinnovato sotto di 5. Maggio 1620. *vers.* In prima, &c.

35 Danni ne' beni lavorativi de' Serenissimi Principi si puniscono per ogni bestia grossa in lire 2. oltre l'emenda, e si comprendono anco li porci, dal dì 1. Marzo a tutto Ottobre, & in altri tempi quanto a' porci s'osservano li Statuti de' luoghi, si come anco per l'altre bestie minute, e per le grosse trovate a danneggiare ne' terreni sodi, Provvisione suddetta delli 5. Maggio 1620. *vers.* Primieramente.

36 Danni negli Argini, ò Fosse delle Risaje, ò nelle Risaje mentre vi sarà il riso, ò saranno seminate nelle possessioni de' Serenissimi Principi, con bestie grosse si puniscono di mezzo scudo per bestia, e levato il riso lire 1. di giorno, e 2. di notte, & emenda. Provvisione sudetta del 1620. *vers.* Item &c.

37 Danni ne' beni pioppati, vitati, & arborati de' Serenissimi Principi si puniscono in lire 2. per bestia grossa di giorno, e nel doppio più da un'ora di notte in là, e per bestie minute secondo li Statuti. Item da mezzo Marzo fino a mezzo Luglio ne' prati non vi si può entrare con bestie, sotto pena di lire 2. per bestia grossa, e lire 1. per bestia minuta raddoppiando di notte, & altro in questa materia, vedi amplamente provvisto per detto Bando delli 5. Maggio 1620.

38 Danni con la persona cogliendo foglia di mori, frutti domestici, ò uva ne' beni de' Serenissimi Principi

si puniscono di mezzo scudo per ciascuno, e ciascuna volta; coglier ghiande lire 7. esser trovato nello stradone di S. Rossore quando sta serrato d' Agosto, e Settembre lire 14. per persona, e per bestia; tagliare alberi jandiferi da piedi scudi 10. e lire 7. per ramo verde d' applicarsi, come in detto Bando del 1620. dove anco si dispone di molti altri particolari, e che si dia piena fede alle Guardie, accusando però volta, per volta con giuramento, e mentre non si provi in contrario.

39 Danni dati da' descritti. Vedi §. Descritti n. 23.

40 E come si provino li danni dalle Guardie de' beni, ò Campai, vedi nel §. Guardie *num.*

41 Danni dati si puniscono con varie pene come si è detto, ma non bastando tante leggi per raffrenare la gente mal' inclinata, & avvezza a vivere dell'altrui fatiche, è stata fatta ordinazione universale sopra il danno dato sotto dì 7. Settemb. 1688. nella quale si dispone, che chiunque darà danno nell' altrui beni con tagliar alberi, virgulti, canne, ò legna, etiam da ardere, ò con coglier frutti, ortaggi, erbe, ò fieni, ò in altro modo danneggierà le selve, i campi, gl' orti, ò i prati, ò altre terre con animo d' appropriarsi (che si presume non essendo provato in contrario) sia non solo trattato, e processato con carcerazione, torture, & altre rigorose forme, che convengono alla natura del furto, ma punito tanto esso, che chi ne comprerà, ò raccetterà scientemente delle rubate, ò coglierà uva, frutti, erbe, ò altro con pena di scudi 10. d' oro in oro, e tratti due di fune per ogni quantità, benchè modica, essendo il trasgressore, maggior di sedici anni compiti; & essendo minore con pena di scudi 5. simili, & in luogo della fune tanto essendo minore, che donna, trenta staffilate.

Chi segarà grani, ò biade, etiam in erba, ò ne ruberà dall' Aje, ò Campi, etiam in poca quantità, in pene di scudi 25. due tratti di fune, & arbitrio, quando la quantità sia notabile; e rispetto alle donne, ò minori, quindici staffilate per ciascun tratto di fune.

Chi taglierà ne' beni d'altri alcun'albero dal pedano (oltre dette pene per un solo albero) in pena di scudi otto di lire sette per ciascun'altro albero jandisero, ò castagno, ò ulivo, e in scudi sei per ciascun'altro albero non fruttifero, e le viti si abbino per alberi da frutto per le pene pecuniarie.

Li lavoratori, ò fittuarj sotto le medesime pene di scudi 10. d'oro, e fune, non possono senza licenza de' padroni vendere legna de' poderi.

Si riserva l' arbitrio al Giudice d' aggravare le dette pene secondo le circostanze de' casi; E chi nell'atto del danneggiare offendesse il padrone, lavoratore, ò custode, che volesse impedire il danno, ò recuperare il tolto, se l' offenderà con pericolo di vita, ò con stropio, ò con cicatrice deturpante cade in pena della vita; e per l' altre offese meno gravi, si diminuisce la detta pena capitale a proporzione dell' offese, e sue circostanze.

Chi danneggiasse per maligno fine col fuoco, ò guasto, incorre nelle pene imposte dalle leggi comuni agl' Incendiarj, e devastatori.

Chi strapiantasse Ulivi dall' altrui coltivazioni, in pena della Galera a tempo, ò a vita secondo le circostanze.

Non è lecito andare nell' altrui vigne doppo vendemmiato a far pampani, ò a raccoglier pali anco rotti sotto pena di scudi dieci d' oro, e due tratti di fune.

Nè andar a caccia con cani per li beni seminati dal principio di Quaresima finchè non siano segati; e dove son viti basse dal principio d' Agosto finchè non sia vendemmiato sotto pena di scudi dieci, ancorchè non consti del danno, e non ve ne sia doglienza.

Delle pene di quelli, che conducono il bestiame, massime vaccino, e cavallino portando armi, ò essendo accompagnati da persone armate, ancorche descritti.

Delle pene delle Guardie, che facessero estorsioni d' alcuna sorte.

Quando sia permesso alli rappresentanti col consiglio concedere licenze di tagliare ne' beni delle loro Comunità.

Quando, e come le pene pecuniarie non pagate, nè graziate faccino cadere li delinquenti in pene d' esilj, confini, e Galera.

Come si possino scoprire li delinquenti in tal materia.

Quando, e come si possa procedere dagl' Uffiziali del danno dato, ò dalli Rettori di giustizia criminale.

A chi s' applichino le pene, chi siano tenuti a quelle, & altro, vedasi distintamente in detta ordinazione universale sopra il danno dato delli 7. Settembre 1688.

§. DAZIONI IN SOLUTO.

1 Dazioni in soluto, come si faccino con la precedente stima, vedi la Provisione del 1476. 1477. e 1551. e del modo, e forma delle dazioni in soluto, vedi lo Statuto Fiorentino *lib.* 2. *Rub.* 57. 99. & 111. e §. Creditori *n.* 24.

Come delle dazioni in soluto si paghi la Gabella nel Contado, vedi lo Statuto Fiorentino *lib.* 4. *Rub.* 23. e come nella Città, vedi la *Rub.* 28. di detto Statuto *lib.* 4. Vedi §. Tenutarj, e §. Gabella, e la legge delli 23. Maggio 1503. dove che si deue pagare la Gabella di 6. per cento, sotto pena di nullità, salvo che per dote, ò donazione di nozze.

2 Come le dazioni in soluto liberino li mallevadori, mentre che il creditore non si riservi le ragioni contro di loro in caso d' evizione, Gratian. *discept.* 3. *per tot.* & 962. *num.* 33. Maur. *de fidejuss. part.* 2. *sect.* 10. §. 1. *nu.* 8. §. 6. *per tot.* & §. 58. *in fine*, Posth. *de subhast. inspect.* 65. *per tot.*

3 Ma in contrario, che in caso di evizione si ravivino le ragioni anco contro de' mallevadori, Specul. *de fidejuss. n.* 24. Marsil. *tit. eod. num.* 372. *quæst.* 58. Bertaz. *clausf.* 41. *glos.* 7. *n.* 6. Gratian. *discept.* 759. *num.* 8. *&c.* 766. *num.* 35. & 950. *n.* 17. *&c.* Altograd. *cons.* 16. *nu.* 8. & *seqq. per tot.* dove risponde alle ragioni contrarie, &c.

§. DEBITORI.

1 Debitori falliti, e lor pene. Vedi §. Falliti.

2 Debitori possono pregiudicare a' lor creditori con il non volere acquistare quello, che se li compererebbe di ragione, onde possono repudiare l' eredità, legati, legitima, lucri dotali, e simili, benchè in coscienza pecchino mortalmente loro, e chi li desse tal consiglio, vedasi il Gratian. *discep.* 132. *per tot. e.* 271. *per tot.* & *cap.* 882. *num.* 30. & *decis.* 17. *per tot.* Rol. *de lucro dot. quæst.* 40. *per tot.* Surd. *decis.* 140. *nu.* 8. & *per tot.* Merlin. *de legit. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 29. *per tot.* dove tiene non potersi renunziare alla legitima in pregiudizio de' creditori, &c. vedi §. Delinquenti *num.* 22.

3 Et io in tutti li detti casi stimerei potersi far riflessione a favore de' creditori a due leggi Fiorentine una dell' anno 1477. e l' altra dell' anno 1478. con quello che sopra di esse discorre il Card. Tosch. & altri da lui citati *litt. H. concl.* 20. *per tot.* e di più se abbino l' ipoteca per i lor crediti, perchè havendo l' ipoteca, crederei che subito nata l' azione a favore de' debitori restasse ipotecata a gl' istessi creditori, e che essi potessero intentare come cosa a sè obbligata anco contro la volontà e consenso delli debitori, per il testo nella *l. nomen, C. quæ res pig. oblig. poss.* Ursil. *decis.* 8. *n.* 3. Negus. *de pig. part.* 2. *memb.* 3. *num.* 21. & *seqq.* Peregrin. *de jur. Fisc. lib.* 6. *tit.* 7. *nu.* 38. *&c.* Gratian. *decis.* 17. dove però ferma il contrario col Franch. *decis.* 101. & altri, &c. E come questa azione si possa, e deva praticare, vedasi Pet. Pecch. *de jure sistend. & manu inject. cap.* 4. *num.* 10. Scapuc. de Salvian. *lib.* 1. *quæst.* 17. Gratian. *disceptat.* 356. *num.* 32. & *cap.* 507. *per tot.* Negus. *d. tract. part.* 8. *memb.* 2. *num.* 19. *&c.*

4 Debitori per debito civile privato, non possono essere catturati in casa, benchè la porta fusse aperta, dovendo la casa essere a ciascuno sicurissimo refugio, conforme alla *legge plerique*, dove amplamente il Jas. & altri *ff. de in ius voc.* & *l. nemo de dom. ff. de reg. jur.* Duen. *reg.* 288. Ferrett. *caut.* 22. Cabal. *resol. crim. cas.* 299. *num.* 19. & 20. Vulpin. *in Suco*, Farinac. *quæst.* 27. *n.* 26. dove attesta osservarsi irrefragabilmente nelli Stati di Firenze, e Siena, & haver esso più volte ottenuto *Inf. num.* 28. vedi Gabriel. *com. concl. lib.* 7. *de malefic. concl.* 10. *per tot.*

Per cause criminali, però possono essere presi anco in casa, e con rottura delle porte, ò finestre, Menoch. *de Arbitr. quæst.* 88. *num.* 2. Vulpin. *loc. cit. num.* 27.

Debi-

5 Debitori carcerati per cause criminali, ò per debiti pubblici, come non possino essere raffermati in carcere per debiti particolari, e se essendo carcerati per debito particolare, e privato possino per altro simile debito privato essere raffermati, e se per un delitto possino ritinersi per altri delitti, & altro in tal materia, e ciò che si ricerchi, vedi amplamente nelle mie Risoluzioni stampate cap. 71. per tot. & ottimamente il Scanarol. de visit. carcer. lib. 3. cap. 9. 10. & 11. per tot. fol. 389. & seqq. E che li debitori carcerati ad istanza delli Sei di Mercanzia, ò per lor commissinne non possino essere staggiti ad istanza di priuate persone, vedi di ordine di detto Magistrato delli 16. Decembre 1561. inf. n. 23.

6 Debitori carcerati, come non havendo da alimentarsi, nè potendo vivere d'elemosine devano essere alimentati da' creditori, ad istanza de' quali sono ritenuti, altrimenti devano essere rilasciati con le precedenti intimazioni a' creditori, vedi l'Afflitt. decis. 71. Petr. Pecch. de jur. sistend. & manu. Inject. cap. 28. Cornel. Benincas. tract. de Pauper. quæst. 7. special. 8. n. 24. & amplamẽte a sacietà il Scanarol. de visitat. carcer. lib. 3. §. 5. per tot. da fol. 457. fino a fol. 472. rilasciati però per questa causa possono di nuovo esser carcerati col precedente deposito degli alimenti, Scanarol. d. §. 5. cap. 6. per tot. fol. 472. vedi §. Ebrei n. 24.

7 Debitori non possono esser presi per sospetto di fuga, se la causa di tal sospetto non sopraviene doppo il contratto, e se prima non consta al Giudice almeno sommariamente, ò per giuramento del credito, da provarsi poi pienamente doppo la cattura, si come nè quando possedono beni stabili equivalenti al debito, ò di tanta lor affezione, che non sia verisimile se ne vogliono suggire, e lasciarli di che vedasi nelle mie Risoluaioui al cap. 39. per tot. dove amplamente, e con l'autorità di molti Dottori si tratta questa materia, &c. e nel cap. 52. per tot. e pienamẽte ancora Baron. de Citat. tom. 1. quæst. 5. per tot. e nell' Addizioni ad quæst. 5. tom. 2. & il Scanarol. de visitat. carcer. lib. 3. §. 8. cap. 2. per tot. dove amplia, e limita in molti modi con tre altri capitoli susseguenti da fol. 503. a fol. 510. e la Rot. Rom. in Januen prætensæ Excarcerationis sotto dì 19. Decembre 1636. coram Coccin. & appresso il suddetto Scanarol. nell'Appendic. decis. 3. per tot. fol. 88. dove che per ottenere il mandato basti allegare il credito, il sospetto, e giurare, ancorchè pendesse la lite avanti altro Giudice, e poi doppo liquidare come sopra, vedi però anco la decis. 23. nella detta Appendice del Scanarol. dove si tiene per la nullità, &c. Salvocondotto num. 24.

8 Debitori non potendo pagare in denari quando, & in che modo le sia lecito offerire, e dar de' suoi beni in pagamento, e che siano tenuti li creditori pigliarli vedasi la materia dell'Auth. hoc nisi C. de solut. trattata dal Capic. decis. 169. Thesaur. decis. 153. Magon- decis. Luc. 16. Gratian. discept. 116. & 853. Mauro de fidejuss. part. 1. sect. 3. cap. 7. aliàs 16. per tot. Gratian. decis. 141. per tot. & ultimamente Josef. Orciol. Consul. forens. cap. 29. num. 62. & seqq.

9 Debitori per cause criminali non havendo da pagare in denari se li devono permutare le pene pecuniarie in corporali, Socin. reg. 81. Boer. decis. 349. Menoch. de arbitr. cas 447 per tot. Cabal. resolut. crim. cas. 77. per tot.

E non hanno il benefizio della cessione de' beni, Peregr. de jur. Fis. lib. 4. tit. ult. num. 33.

10 Debitori, i di cui beni sono confiscati, come restino liberi da' debiti, di modo che nè anco sendo rimessi possino più essere molestati da' creditori, vedasi il Caballo resol. crim. cas. 233. & 234. per tot. & il Gratiano discept. 423. per tot. Peregrin. de jur. Fisc. lib. 5. tit. 1. num. 55. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Succo de Accusat. quæst. 25.

E che restino liberi anco li malleuadori di tali debitori confiscati, vedasi il Gratiano discept. 224. num. 72. intendendo per la rata de' beni deuoluti al Fisco, e mentre che siano bastanti al pagamento, altrimenti li mallevadori restariano obbligati per il resto, &c. vedi Peregr. loc. cit. num. 56. &c. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 25. & Card. Tosch. litt. C. concl. 718. n. 4. & 5.

Si come ancora restano obbligati, e possino essere convenuti gl' istessi debitori, quando li beni confiscati non sono sufficienti al pagamento de' debiti, perchè il Fisco non è tenuto oltre quello, che acquista, ma solamente per quanto piglia; overo quando li debitori recuperano li beni, perchè in tal caso pure sono tenuti per la rata a pagare li debiti, e particolarmente havendo li creditori nel termine de' bandi dedotti i loro crediti, Cabal. cons. 132. num. 4. & lib. 1. Per il che mi è sempre parsa sciocca, e dolosa la cautela d'alcuni, che per liberarsi da' debiti banno procurato di farsi condennare in pena della testa, e confiscazione de' beni per delazione d' armi, pretendendo ottenutane grazia non poter esser molestati per li debiti gia prima contratti, e tralasciato che questi tali non meritariano grazia alcuna, nè seguirebbero assurdi intollerabili, che quello è indotto in odio de' condennati ridonderebbe in loro favore, e si aprirebbe la strada a' delitti per liberarsi da' debiti, de' quali uno fusse oppresso, essendo questi peggiori che simili condanne criminali; e per le medesime ragioni non resterebbero liberi da' debiti li condennati in pena della vita quando non vi fusse la confiscazione, che non viene in conseguenza della pena capitale dove non è espressa dalla Legge: al più dove è la confiscazione, e che li creditori fussero stati negligenti in proporre nel termine de' soliti bandi li loro crediti, si potrebbe pretendere, che si fussero pregiudicati con la taciturnità, e perciò si intendessero rimessi, ò estinti, ne' quali termini parla il Cabal. cas. 233. & 234. altrimenti essendo stati dedotti li crediti, non restano liberati li debitori se non nel modo suddetto, come dichiara l' istesso Cabal. nel d. cons. 132. lib. 1. & ho detto nella mia Somma §. Debitori num. 51. con l'Addit. nè ho voluto tralasciare di toccare quì questo punto per esserne stato più volte interrogato, e per levare alcuni dall'errore in che sono a mio giudizio, rimettendomi pero sempre a' più Savj, e Dotti. E questa mia opinione assai bene comprova doppo visto il Caren. resol. 100. per tot. il Costa de ratione rate quæst. 120. per tot.

Debitori del Pubblico non possono essere ammessi a 11
gli onori, & amministrazione di esso, finchè non hanno pagato il debito, l. 1. C. de debit. Civit. lib. 11. Montan. de tut. cap. 9. n. 66. in fine, &c fol. 38.

Debitori doppo rilasciato il mandato esecutivo contro 12
di loro, anco nell'azione personale se possino alienare, ò no in fraude della parata esecuaione, e se in ogni caso si possa consumare senza altri atti, ò processo contro l'acquirente, vedasi amplamente il Durano decis. 364. per tot.

Debitori morti non li può essere impedita la sepoltura 13
da qualsivoglia creditore, sotto pena a chi ciò tentasse di perdere il credito, Boer. decis. 287. n. 2. Gratian. discept. 243. n. 19. & 20. Cabal. cas. 203. per tot.

Debitori del Fisco per particolare privilegio del mede- 14
simo incorrono in mora senza altra interpellaaione, se per qualche giusta causa non si potessero scusare, & essendo liquido il debito possono essere esecutati ne' beni, e nella persona, e così si osserva di fatto, benchè anco alle volte se li concedino dilazioni, ò composizioni dalla benignità del Principe, se possino opporre compensazione, & altro, vedi Peregr de jur. Fisc lib. 6. tit. 7. per tot. dove anco amplamente tratta quando, e come li debitori de' debiti Fiscali possino essere convenuti dal Fisco, &c.

Si costuma però nelli Stati di Toscana notificarli prima le sentenze, come ho detto nella Prefazione num. 136.

Debitori Fiscali, benchè paghino in Camera, & habbino 15
riccuuta dalli Ministri non restano liberi, mentre che anco non siano cancellati da' libri del Fisco con annotarvi il pagamento, ben'è vero, che per equità il Fisco è tenuto convenire prima, & escutere li suoi ministri, che havessero riscosso, conforme al resto nella l. 2. C. de conven. Fisc. debit. lib. 10. Peregr. de jur. Fisc lib 6. tit. 7. numer. 20. &c. dove anco si tratta d'altri priuilegj del Fisco contro li suoi debitori, &c Vedi Condennati n. 33.

Debitori citati per cause criminali, ad effetto che sia- 16
no sicuri dall'esecuzione, e ritenimento per il debito civile non basta che habbino il Cavalluccio degli Otto, ò altra citazione di Giudice criminale, ma in oltre si ricerca l'accompagnatura d'un famiglio, e che il tutto si faccia senza fraude, come per ordine delli 31. Marzo 1618. registrato al lib. 3. de Stat. Crim. del Magistrato degli Otto a c. 166. Inf. n. 23.

17 Debitori gravati da'Rettori di Giustiaia per interesse del Fisco, ò altri Magistrati per debiti attenenti alla Camera Ducale, non se li può fare da'Ministri, più che dua soprattieni, il primo di giorni trenta al più, e l'altro di giorni 15. sotto pena della perdita dell'ufiaio, & indignazione di S. A. S. come per la legge de'Soprattieni delli 26. Ottobre 1562.

28 Debitori de'Comuni, ò luoghi pii, sendo passaro un' anno almeno dal dì del dovuro debito possooo essere fatti gravare dalli Rettori di Giustiaia, senza altro ordine del Magistrato de'Nove io persona, ò beni con li diritti di soldi 2. per lira, ancorchè poi si giustificassero contro quello che apparisse a'libri della ragione, e trattandosi di debiti per fraudi, de'quali non ne apparisse manifesta notizia a'detti libri con diritti di soldi 5. per lira di quella somma, che si riscuotesse, come per Deliberazione delli 14. Febbrajo 1560.

19 Debitori per debiti civili privati sono sicuri nel Palazzo de'Signori Otto di Balia, come anco negli altri Magistrati della Città di Firenze, di che vedi il Giornale de' partiti di detto Magistrato 598. a c. 85. & in filza straordinaria di Giugno 1660. num. 400. & al libro 3. de'Statuti criminali a c. 201.

20 Debitori, benchè di ragione comune possono cedere alli beni per liberarsi dalle carceri, dove non è proibiro dalli Statuti tal benefizio, & eccettuati alcuni casi privilegiati, come insegnano il Jas. *nel §.fin. Instit.de act.* Brun. *tract. de Cess. bonor.* Soccin. *reg.* 65. *& seqq.* & altri amplamenre addotti dal Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. *§.* 9. *per tot. da fol.* 321. *a* 346. dove si tratta diffusamente questa materia della cessiooe de'beoi.

Nondimeno è d'auuertire, che anticamente potevano essere sorzati dalli creditori a stare alla lor servitù, finchè fussero soddisfatti, come prova Menoch. *de arbitr. cas.* 183 *n* 1. *& seqq.*

Et aoro in oggi sendo artefici sono tenuti esibire, e impiegare le sue opere a favore delli creditori in sodisfazione del debito, riservata a sè solo qualche porzione per il vitto, e con facoltà di potersi ogni volta liberare con il pagamento; e non essendo artefici non possono esser forzati a prestare l'opere ossequiali, perchè sarebbe specie di servitù proibita fra'Cristiani, e così concorda l'opinioni contrarie il Zacc. *tract. de Salario, & Merecede quæst.* 106. *per tot.* Ma oelli Stati di Toscana non s'ammettono li debitori alla cessione de'beni per essere troppo dannosa alla mercatura, e perchè con quella facilmente si sfuggirebbe la disposiziōe della legge del 1581. sopra fallimenti, come fu detto dalla Clarissima Pratica in un negozio sopra ciò fatto dell'anno 1612.

21 Debitori sono alcuni che hanno privilegio di non essere tenuti se non io quanto possono, e così sfuggono la carcere, e non possono essere carcerati, anco senza cedere alli beni, come gli Auuocati, Clienti, Arbitri, Compromissarj, Ascendenti, Descendenti, chi havesse fatto la cessione de'beni, ò di quelli fusse stato per disgrazia spogliato, Cherici, Coloni Parziari, Compadri, o Comare, debitori di luoghi pii, Dottori, Medici, lor figliuoli, e compagni, padroni, Donatori, emancipati, ò fatti sui juris doppo l'obbligaaione, fratelli, sorelle, marito, moglie, generi, suoceri, soldati, padri spirituali, compagni, vassalli, e simili, che amplamente raccontano, e dichiarano con ampliazioni, e limitaaioni da vedersi in casi occorrenti, Joan. de Castag. *nel suo tratt. de dicto beneficio,* Surd. *de aliment. tit.* 1. *quæst.* 78. Gratian. *decis.* 130. Scanarol. *de Visit. carcer. lib.* 3. *§.* 7. *per tot. fol.* 477. *& seqq.* dove però che perdono tal priuilegio per più cause, come d'ingratitndine, hando capitale, povertà dolosa, ò colposa, negazione di debito, & in tutti gli altri casi, che di ragione non s'ammette la cessione de'beni, e non si estende alli mallevadori obbligati, massime come principali in solido, di che vedi anco Gratian. *discept.* 12. *&* 799. *num.* 53. *&c.* Maur. *de fidejus. part.* 2. *sect.* 9. §.10.

Che tal benefizio si possa opporre anco doppo la sentenza, non passi però a gli eredi, e non liberi dal debito, ma pervenendo a miglior fortuna siano obbligati alla soddisfazione, & altro, vedi per il Gratian. *discep.* 660. *&* 799. con altri addotti dal Scanarol. *d.* §. 7. dove ferma una regola generale, che tutti li debitori possono essere carcerati, mentre non siano espressamente eccettuati, ò privilegiati.

Debitori nullamente carcerati devono essere rilasciati gratis, e senza spesa alcuna, anai possono repetere dal creditore, che gli havesse fatti pigliare, benchè per altro havesse buone ragioni tutti li danni, & interessi, & anco querelarlo d'ingiuria, e secondo lo Stat. Fiorent. *lib.* 2. *Rub.* 42. verso il fine se li deve a ragione di soldi 20. il giorno, per i quali possono far carcerare l'istesso lor creditore, come si dispone in detto Statuto riserito anco dal Scanarol. *d. tract. lib.* 3. *§.* 10. *cap.* 2. *n.* 1. *& seqq. fol* 551. 22

Debitore si dice nullamente preso per debito, e non può esser ritenuto quando gli esecutori havessero duoi mandati uno civile, e l'altro criminale, e non apparisse dichiarazione per quale sia prima stato catturato, e però gli pratichi esecutori per sostenere uno, e l' altro fanno anootare prima d'baverlo catturato per civile mettendolo nella prigione de'debiti, e poi esibiscono il mandato criminale, in virtù del quale lo conducono in segrete, altrimenti si sosterrebbe solo l'esecuzione per il criminale, e non sarebbe luogo all'arresto per civile, Scanarol. *d. tract. lib.* 3. *§.* 10. *cap.* 6. *num.* 28. *& seqq. fol.* 563. Vedi Carcerati n. 27. & 46. 23

Debitori d'età d'anni 70. non possono essere carcerati per debito, Gratian. *discept.* 328. *per tot.* 506. *&* 805. dove dice molte cose in proposito de'vecchi, & il Scanarol. *d. tract lib.* 3. *§.* 10. *cap.* 4. *n.* 31. *fol.* 559. dove che però non si osserva quanto a gli obbligati in forma Cameræ mentre non riccorrino al Papa, & io ho veduto oelli Stati della Chiesa ottenersi inibiaione dalli Legati de Latere per l'osservanza di detto privilegio dell'età, e così stimerei sempre esser meglio riccorrerne al Principe, e provare dett'età. 24

Anai non essere inconveniente per la brevità della vita de'nostri tempi estendere detto privilegio all'età solo di 60. anni ad arbitrio del Giudice, ò del Principe, che suffraghi anco per i debiti Fiscali, e non se li possa rinunaiare ho provato nelle mie resoluzioni *cap.* 52. *numer.* 27. *&* 28. nella quale opinione tuttavia persisto, e si prova dal Gratian. *discept.* 507. *per tot.*

Ma in questo particolare ci è una legge Fiorentina del mese di Lugiio 1447. da vedersi, perchè concede detto privilegio all'età d'anni 75 ò maggiore per qualsivoglia debito anco del Comune di Firenze, sotto pena di nullità, ò d'essere rilasciari senza spesa.

Debitori, che ottenessero composiaione dal creditore di pagare un tanto l'anno, e poi mancando in una, ò più paghe s'intende venuto il tempo del tutto, e così possono esser coovenuti con l'azione primeva a tutta la somma, massime sendovi il giuramento, *l. si quis major, C. de transact* Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. *§. fin. n.* 27. *fol.* 587. 25

In contrario però cessando il dolo, & essere luogo alla purgazione della mora, vedi Gratian. *discept.* 19. *per tot.* Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 90. *num.* 2. Onde per levare ogni difficoltà, si suole esprimere per patto, che mancando in una paga s'intenda venuto il tempo del tutto, non ostante crederei esser luogo a purgare la mora fra breve tempo ad arbitrio del Giudice, e però devono essere citati detti debitori a vedere dichiarare essere incorsi in mora, & essere venuto il tempo di pagate il tutto, come mi ricordo essere stato più volte osservato in diverse cause.

Debitori nello Stato della Chiesa in vigore delle Constituzioni di Pio V. Paolo V. Pontefici, non posono essere carcerati per minor somma di 7. scudi di giuli 12. per scudo, e così per meno di giuli 84. senaa le spese, come prova il Scanarol. *d. tract lib.* 3. *§.* 10. *cap.* 8. *numer.* 1. *& fol.* 567. 26

Io però ho veduto osservarsi, & ho più volte osservato di concedere le catture, ogni volta che la somma passava scudi 5. di lire 4. di Bolognini moneta di Romagna, così accertato essere di stile dalli Notai Attuarj, &c. E che per minima quantità da estimarsi ad arbitrio del Giudice non si possino carcerare li debitori aoco sospetti di fuga, vedi Caccialup. *tract. de debit. suspect. & fugit. quæst.* 3. *num.* 5. *fol. a me* 368. & il Socin. *reg.* 221. *limit.* 1.

Nelli Stati di Toscana si fanno carcerare anco per somme

me leggieri ad arbitrio del Giudice nõ essẽdo privilegiati.

In oggi però non si fanno carcerare in Firenze li debitori tanto del Publico, che del privato, e di qualsisia Magistrato, Università, e luogo publico per qualsivoglia debito, benchè esecutivo, e privilegiato, etiam con qualità di criminalità, mistura di essa, disubbidienza di Magistrati, e con il braccio regio, mentre la somma non passi lire 14. benchè si asserisse per parte, & essendo condotto alle Stinche alcuno tanto in detta Città, che di fuori per minor somma di lire 14. non devano esser ricevuti, ò immediatamente scarcerati senza spesa alcuna, come per Bando de 18. Agosto 1679. quale se ben parla per due anni solamente è stato cõfermato, e s'osserva, parẽdo molto ragionevole come sopra. Ma quando siamo in caso, che li debitori possano esser criminalmẽte processati per negare, ò truffare il debito, nõ godano il benefizio del detto Bando del 1679. come fu giudicato dall' Illustrissimo Signor Auditore Fiscale Emilio Luci in un negozio esistente nella Cancellaria dell' Arte della Seta nella filza de' negozj segnata H. fatto a S.A.S. e dalla medesima approvato per rescritto de 3. Gẽnajo 1691.

27 Debitori carcerati per maggior somma di quello veramente devino, si dicono nullamente carcerati, e devono essere rilassati, ancorchè l'eccesso fusse in poca quantità, perchè l' esecuzione personale non si può dividere, benchè la reale si possa sostenere per la somma veramente dovuta per essere divisibile, Rot. *part. 2. divers. decis.* 151. *nu.* 2. & 3. Giurb. *decis.* 89. *n.* 3. Gregor. *decis.* 198. per la dottrina del Bart. *nella l. si non sortem*, §. *si centum de condit indeb.* con altri addotti dal Scanarol. *d. tratt. cap.* 8. *n.* 23. *&c.* e nell' Appendice *decis.* 15. *per tot.* che è della Rot. Rom. in una Senogallien. Societatis 22. Giugn. 1639. coram Royas.

Intendendo quando l' eccesso è nel Giudice, che rilasci l' esecuzione per maggior somma, e non semplicemente nell' esecutore, Marant. *ult. att. princip. num.* 10. Afflitt. *decis.* 358. Magon. *decis. Flor.* 66. *num.* 26. & *decis.* 109. *num.* 5. & *seqq.* Duran. *decis.* 388. *nu.* 3. *&c. decis.* 345. *num.* 1. Altograd. *cons.* 45. *n.* 58. *&c. lib.* 2. e fa a proposito il Tosch. *litt. D. conclus.* 25. *per tot.*

28 Debitori non possono essere catturati in casa propria, ò anco condotta, che si estende all' orto, mulino, nave, e simile luogo di sicurezza, Farinac. *nelli fragment. verb. Domus num.* 130. & *quæst.* 27. *num.* 91. dova però in fine attesta non s' osservare in fatti questo privilegio, ma si deve intendere per lo Stato della Chiesa, e non di Toscana, come ho detto di sopra al num. 4. e quanto si trova la porta principale aperta, e non vi è chi resista, altrimenti sendo serrata non è permesso, dal che n' è nata la pratica d'intimare al debitore di tenere la porta aperta, aliàs a vedere concedere ordine d' aprirla per forza secondo la cautela del Bart. *nella l. cum eo*, *ff. ad l. Jul. pecul.* Se pure non fosse stata assegnata per carcere in causa criminale, perchè in tal caso non sarebbe permessa la cattura per civile durante detto arresto, ancorchè la porta fosse aperta, e nessuno proibisse l' ingresso, come dichiara il Scanarol. *d. tratt. lib.* 3. §. 10. *cap.* 10. *num.* 1. *&c. fol.* 572. dove adduce anco altre nullità di catture rispetto al luogo, cioè nell' Università de' Secolari, fuor di Territorio, in luoghi privilegiati dal Principe, e nelle fiere, ò mercati. Sopra di che ci sono Statuti, & ordini particolari in molti luoghi, che si devono puntualmente attendere, & osservare.

29 Debitori non possono essere catturati di notte tempo sotto pena di nullità, ancorchè s' aspettasse di giorno a condurli in carcere, come prova il Scanarol. *d.* §. 10. *cap.* 12. *per tot. fol.* 578.

Quando poi si dica di notte, ò di giorno, vedi §. Notte num. 2.

Si come nè doppo lungo tempo dalla concessione del mandato dovendosi di nuovo citare la parte a vedere concedere il duplicato, nè duranti le moratorie del Principe, ò il termine del mese in confesso preso a pagare, ò il termine ad appellare, vedi per il Scanarol. *d. cap.* 12. *num.* 23. & *seqq. fol.* 580.

30 Debitori minori di 16. anni compiti non possono esser carcerati pet qualsivoglia debito, peso, ò gravezza spettante al Comune di Firenze, sotto pena di nullità, e d' essere rilassati senza spesa, provando legitimamente detta età, e questo per non impedirli dall' imparare le lettere, ò altre discipline, e buoni costumi. Provisione del dì Marzo 1445.

Quaodo però hanno avuta la roba del creditore non si possono disendere con la minore età per non pagare i loro debiti, ma si possono far mettere prigione, fin che paghino come è stato più volte rescritto da S.A.S. in diverse cause, e tempi, & appajono ricordi ad un libro di leggi, e bandi di già del Signore Auditore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli intitolato Gabella delle Farine, & altro a c. 308. Vedi nel §. Nullità num.

Ciò che sia di ragione comune circa la cattura de' minori per debiti, vedi nelle mie risolut. stampate al *cap.* 52. *num.* 21. & *seqq.* con li Dottori ivi allegati.

Debitori dichiarati miserabili dalli Buonuomini, e Soprastanti delle Stinche. Vedi §. Creditori num. 23. 31

Debitori tanto del Comune di Firenze, ò altre Università, che di particolari persone, non possono essere molestati, nè gravati in persona, ne in beni sul mercato della Porta alla Croce, che si fa il Venerdì fuor di detta Porta per un mezzo miglio per ogni verso, come pet Provisione delli 28. Aprile 1467. e Bando della Grascia 29. Giugno 1560. vers. ancora hanno ordinato, &c. dove s' impone pena di scudi 100. a chi contrafacesse. 32

Debitori delli Scrittori di S. A. S. per beni proprj patrimoniali, patticolari, e privati, non si hanno per debitori privati, ma per pubblici, perchè tutti li privilegj concessi a' beni del Comune, Camera, ò Fisco competono anco a' beni proprj patrimoniali del Principe Padrone, come più volte è stato giudicato dalla Rota di Firenze per essere così di ragione, e se ne vede Rescritto delli 28. Agosto 1605. nella filza 17. di Relazioni della Clatissima Pratica alle Risormagioni a c. 160. 33

Debitori per altro non supposti al foro della Mercanzia ò altri Magistrati della Città di Firenze, come non si possino sottoporre con qualsivoglia scrittura pubblica, ò privata, con patti, ò rinunzie generali, ò anco speciali (mentre il debito non ascenda fino alla somma di scudi 100. tutti in una partita sola, nel qual caso si lasciano detti patti, e sottomissioni in suo vigore secondo la disposizione di ragione) sotto pena di nullità, di modo che non possino essere citati, nè in altri modi molestati per via di detta Mercanzia sotto pena pure di nullità, danni, spese, & interessi, & altre etiam afflittive contro chi esequisse, ò commettesse l' esecuzione da esserne sottoposti al Magistrato degli Otto, e Conservadori di Legge, con la prevenzione, vedi il moto proprio di S.A.S. dato in Pisa sotto di 18. Aprile 1602. quale però parla de' Pisani, e suo Capitanato, del Vicariato di Vico Pisano, Lari, Campiglia, Livorno, Librafatta, loro annessi, e dependenti. 34

§. DECRETI.

Decreti, ò lettere di Magistrati, e rescritti di S. A. S. come si devano intendere, vedi Rescritti num. 1

Decreti come s'interpongano ne' contratti delle donne, vedi Donne num. 5. 2

Decreti interposti per falsa causa in tutto, ò in parte, come siano nulli, e non convalidino li contratti, vedasi il Pico, *ad Stat. Urb. glos.* 21. *num.* 35. Gratian. *discept.* 122. *num.* 5. 691. *num.* 31. 961. *num.* 24. & 25. Duen. *reg.* 185. *per tot.* & Duran. *decis.* 373. *num.* 15 Capyc. *decis.* 51. Scapuc. de Salvian. *lib.* 3. *quæst.* 12. *num.* 7. 3

Si come anco quando sono fondati sopra una causa precedente vera, ma nulla, Gratian. *discept.* 669. *n.* 6. & *per tot.* Magon. *decis. Luc.* 13. *n.* 33.

Decreti si devono interporre con cognizione di causa di modo che di ragione ne dourebbe constare per atti, e scritture separate, Duen. *reg.* 186. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 171. *n.* 23. & *seqq.* Gratian. *discep.* 409. *nu.* 30. 153. *per tot.* 555. *n.* 12. & 657. *n.* 15. Vedi Donne n. 5. 4

Benchè di consuetudine non si osservi tal discussione separata, ma in luogo di essa il Giudice pigli informazione da' parenti, & altri; il che potersi fare attesta il medesimo Gratian. *discept.* 861. *nu.* 13. *&c.* Josef. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 28. *n.* 26. Rot. *in Novis. part.* 7. *decis.* 89. *num.* 8. dove che la discussione si prova per quelle parole, *Causa cognita*, & *maturè discussa*, *&c.*

Devono però essere cauti li Giudici in interporli, perche se si trovassero indebitamente interposti, & il contratto dannoso, sono tenuti essi, e lor eredi in sussidio

a tutti li danni, & interessi, oltre ad altre pene, come insegna il Pico *ad Stat. Urb. glos.* 21. *num.* 44. Montan. *de tut. cap.* 33. *num.* 6. *& seqq.*

5 Decreti non si possino interporre in giorni festivi, se non per cose pie, & in casi di necessità, Guid. Pap. *decis.* 215. *num.* 10. Duen. *reg.* 188. *cas.* 4. con altri addotti dal Fenzon. *ad Stat. Urb. cap.* 58. *num.* 11. & 12.

6 Decreti si devono interporre da quel Giudice, nella Jurisdizione del quale sono le persone contraenti, benchè li beni sopra de' quali si contratta siano posti nella jurisdiziona d'altro Giudice, il cui decreto non è necessario in riguardo della situazione de' beni, & il medesimo si dice de' Vescovi, che quello della Chiesa alienante, e non quello nella cui Diocesi siano li beni alienati deva interporre il decreto, Gratian. *discept.* 861. *n.* 18. e nelle mie Risoluzioni *cap.* 69. *num.* 38.

§. DELATORI, E DELAZIONI.

1 Delatori d'archibusi, & altr'armi possono essere puniti non solo quando saranno trovati, e presi con esse, ma anco per via di querele, denunzie, notificazioni, ò inquisizioni ex officio nel modo, che si fa negli altri delitti, come si vede dalla legge Generale dell'armi in più capi, e particolarmente num. 88. in fine. Vedi §. Archibusi, e §. Armi.

2 E così in questa parte resta dichiarata, e corretta l'opinione di molti Dottori, che attestano li Bandi, che puniscono li trovati con armi, e così per delazione doversi intendere con effetto, mentre cioè, saranno anco con esse catturati, non bastando la semplice invenzione, Bart. & alii *in l. Barsatoram, C. de fidejuss. & mandat.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 394. *num.* 42. *& seqq.* Guaz. *def.* 5. *cap.* 8. *num.* 3. pienamente Farinac. *de var. & divers. crim. quæst.* 108. *num.* 131. *& seqq. ad* 144. & Vulpin. *in Suco loc. cit. num.* 13. & 14.

3 Delatori d'armi di più sorti come si puniscano, e per armi doppie della medesima sorte. Vedi §. Armi num.

4 Delatori d'armi per privilegio concessoli delinquendo con esse perdono tal privilegio, e di ragione possono esser puniti per la delazione, Marsil. *pract. crim. §. Pro complemento num.* 9. Farinac. *quæst.* 108. *num.* 131. Guaz. *def.* 29. *cap.* 2. *num.* 19. *inf. num.* 7.

Nelli Stati però del Serenissimo Gran Duca di Toscana chi ha la facoltà non si punisce per la delazione, ma solo per il delitto, &c.

5 Delatori d'armi proibite sendo con esse trovati le perdono, e di ragione s'applicano al Fisco, benchè di consuetudine nello Stato della Chiesa si concedano alli Bargelli, ò altri esecutori, che faccino la presura, Farinac. *quæst.* 108. *num.* 9. *&c.* Guaz. *d. def.* 29. *cap.* 2. *nu.* 21. vedi §. Armi num. 38. & 43.

Delatori d'armi per sua, ò altrui difesa se possino essere puniti, vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 62. & *cas.* 88. *in fine*. Vedi §. Bandi num. 7.

E se a persecuzione di Banditi. Vedi §. Bandi num. 7. e §. Armi num. 39.

7 Delazione d'armi, e sua pena si confonde con la pena dell'Insulto, ò altro delitto con esse commesso, secondo il Cephal. *cons.* 204. *n.* 42. *lib.* 2. vedi Farinac. *d. quæst.* 108. *num.* 166. *& seqq.* & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. quæst.* 22. *num.* 5.

Ma però l'opinione contraria è più vera, e s'osserva, e così s'impone l'una, e l'altra pena, cioè della delazione non havendo licenza, e del delitto con esse commesso massime nelli Stati di Toscana, dove le pene pecuniarie, mai si confondono l'una con l'altra, ma solo l'afflittive, che la maggiore sempre confonde & assorbisce la minore, Cabal. *resol. crim. cas.* 158. *num.* 14. *& per tot.* Guaz. *def.* 29. *cap.* 2. *num.* 18. E ancorchè fusse imposta la confiscazione di tutti li beni, s'impongono anco l'altre pecuniarie, come attesta il Cabal. *d. cas.* 158. *in fine, e nel cas.* 55. *per tot.* seguitato dal Gratian. *discept.* 840. *num.* 4. *& seqq. & discept.* 956. *num.* 5. *& seqq.* Vedi §. Pene num. 19.

8 Delazione d'armi momentanea, non si punisce, come attesta il Farinac. *quæst.* 108. *num.* 43. Guaz. *def.* 29. *cap.* 2. *num.* 17 e così s'osserva giornalmente dal Magistrato degli Otto, & altri in casi occorrenti,

Delazione del pugnale, come sia proibita nello Stato della Chiesa sotto pena dell'ultimo supplizio, e confiscazione de' beni in virtù de' Bandi generali, e Bolle di Pio IV. e Pio V. benchè non si osservi tanto rigore, vedi il Farinac. *d. quæst.* 108. *n.* 52. & Guaz. *d. def.* 29. *cap.* 2. *n.* 16. 9

Delazione d'armi reiterata più volte, ò continuata si punisce non ostante d'una sol pena, mentre però il delatore non havesse più volte, & in diversi tempi delinquito con esse, e così ne fusse stato più volte processato, & inquisito, perchè se bene havesse una volta pagato la pena, ò si fusse difeso, può poi anco doppo essere di nuovo molestato per nuova delazione, vedi Card. Tosch. *litt. D. concl.* 159. & 169. *per tot.* Decian. *tratt. crim. lib.* 8. *cap.* 4. *n.* 13. riferito dal Farinac. *d. quæst.* 108. *n.* 170. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 108. *in fine*, dove che s'impone una sol pena; il che io intendo con detta distinzione. E anco fu dissegnato dal Vicario di Vico Pisano, & approvato dall' Eccellentissimo Signore Auditor delle Bande in due processi contro Anton Filippo Dini da Buti in filza processi de' Rettori d'Agosto 1663. num. 97. nella Cancellaria del Magistrato degli Otto, se bene il Magistrato fu di diverso parere, havendo detta delazione per una sola continuata, & imponendo una sol pena, e tornò nel negozio, approvato il parere del Magistrato per rescritto del dì 2. Novembre 1663. come in filza de' negozj num. 1376. 10

In confirmazione della sudetta distinzione, si considera, che altrimenti troppa licenza sarebbe, se chi è inquisito, e condennato una volta per l'armi, ò altri delitti di tratto successivo, le fusse poi lecito continuare impune; ma quando delinquono più volte, e sono più volte processati di diversi tempi, soggiacciono a più pene, perchè mentre s'infrapone qualche provisione d'assoluzione, condanna, ò processura, s'interrompe la continuazione, e si multiplica il delitto, come disse il Magistrato degli Otto a mia relazione sotto dì 13. Aprile 1673. in causa di Piero Salvini, Giornale 637. a e in filza negozj n. 290.

§ DELINQUENTI.

Delinquenti di Stati alieni, ancorchè non siano banditi non possono entrare nelli Stati di S. A. S. senza salvo condotto, vedi Banditi num. 14. 1

Delinquenti nel Barco Reale in materia di caccie condennati alla Galera, ò altra pena maggiore non si possono scientemente raccettare, ò accompagnare, ò darli altro ajuto, ò favore nel Dominio Fiorentino, sotto pena dell'arbitrio fino alla galera inclusivè, e si crede alle guardie. Et in oltre detti condennati alla galera, ò maggior pena possono essere da tutti presi, & ammazzati, e chi gli darà vivi in poter della Giustizia, ancorchè fussero Bargelli, ò altri obbligati, guadagnano premio di scudi 50. e morti di scudi 25. d'oro per ciascuno, dato vivo, ò morto respettivamente. Bando delli 17. Maggio 1632. per totum. Questo bando quanto al poter esser ammazzati resta corretto, e nel rimanente confermato per altro Bando delli 5. Giugno 1680. 2

Delinquenti quando godino l'immunità della Chiesa, ò no, vedasi il Clar. §. *fin. quæst.* 30. Guaz. & altri da me addotti nel §. Assassini num. 5. &c. inf. num. 26. 3

Se fuggendo in Chiesa mentre si conducono al supplizio si possino da quella estrarre, vedasi il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrogat.* 69. Clar. *d. quæst.* 30. *n.* 21. & altri casi particolari, e curiosi riferisce il medesimo P. Manara *Interrogat.* 70. 71. 72. & 73. & il Scanatol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 10. *cap.* 9 *per tot. fol.* 570.

Delinquenti pigliando l'abito Clericale, doppo commesso il delitto senza dolo, & animo di fraudare la jurisdizione secolare, si esimano da quella, & in che modo si possa conoscere, vedi il Claro *§. fin. quæst.* 36. *vers. sæpè, &c.* Cabal. *resol. crim. cas.* 108. *per tot.* Gratian. *discept.* 226. *num.* 29. Farinac. *de inquisit. quæst.* 8. *num.* 104. *& seqq.* 4

In ogni caso però dourebbero essere puniti dal Giudice Ecclesiastico, Cabal. *cas.* 259. *per tot.* 5

E se fussero stati condennati dal Giudice secolare avanti preso l'abito Clericale in fraude della Giustizia, possono quanto a' beni esser puniti dal medesimo Giudice 6

sepo-

fecolare, ma quanto alla perſona, deuono eſſer puniti dall'Eccleſiaſtico, ſe però il Laico non haurà preuenuto auanti il Clericato anco contro la perſona, nel qual caſo fatta prima la degradazione con cognizione di cauſa dall' Eccleſiaſtico, può punirli ancora perſonalmente, Duan. *reg.*100.*limit. ult.* Tondut. *de præuent.p.*2.*c.*53.*n.*6.Sanfelic. *dec.*2 e vedi Farinac.*d.q.*8. *n.*

Si può anco dare il caſo della preuenzione nella perſona, come ſe il Giudice ſecolare gli aueſſe auuto prigioni, e rotta la carcere, & alleuadoria fuſſero fuggiti, e preſo l'abito Clericale, ſecondo il caſo del Franch. *deciſ.* 709. doue però quanto alla perſona ſolamente furno rimeſſi all' Eccleſiaſtico, benchè molti, e con ragione dubitaſſero; Ma quando ſiamo in caſi degni di degradazione ſi procede come ſi è detto ſecondo gli Autori allegati, a' quali ſi può aggiugnere Vulpin. *in Suco*, Farinac. *d. qu.* 8. *n.* 32. & *ſeqq.* Franch. *deciſ.* 209. 384. & 395. doue che ſe relegati, ò confinati, doppo ſi faceſſero Clerici, e rompeſſero il confino, non ſono ſottopoſti per queſto [che ſi reputa nuouo delitto commeſſo nel tempo del Clericato] al Giudice ſecolare, ma all' Eccleſiaſtico, e vedaſi il medeſimo Franch. *deciſ.*656.& 709.

E ſe li delinquenti fuſſero Chierici al tēpo del commeſſo delitto, e poi doppo laſciaſſero l'abito, ritornaſſero allo ſtato laicale, e anco pigliaſſero moglie, da chi in tal caſo deuino eſſere gaſtigati, e puniti, vedaſi Gramat. *dec.* 10. Gratian. *diſcept. forenſ. cap.*226. Cabal. *reſ. crim.caſ.*147.*n.* 20.&c. Franc.*dec.* 417. doue che ſi attende il tempo del delitto per fondare la Juriſdizione, e così douer eſſere puniti dal Giudice Eccleſiaſtico, mentre però abbia preuenuto durante lo ſtato Chiericale, & in queſti termini fù riſoluto [non fatta queſta diſtinzione] dal Magiſtrato de' SS. Otto ſotto dì 21. Luglio 1666. in una cauſa di Franceſco di Joacchino Cartegni Malingambi di Fiuizzano, e di nuouo a mia relazione conſiderata detta diſtinzione del meſe di Febbr.1672. in una Cauſa di Barga contro Jacopo di Lorenzo Grigò in filza negozj di d. Magiſtrato n. 224 & alli detti Autori in queſto ultimo punto ſi poſſono aggiugnere ancora Thom. Triuiſan. *deciſ.* 48. *lib.* 2. Giurb. *conſ.* 15. Sanfelic. *deciſ.* 218. Marcian *diſput. for. cap.* 22. doue anco tratta in ciuile, che ſe al tempo dell'obbligazione erano Chierici, & al tempo del pagamento fatti Laici, deuono eſſere contenuti auanti al Giudice ſecolare, & altri da me citati nella Somma latina §. Clericus n.36.& 78.

7 Delinquenti non accuſati, nè condennati, benchè la pena fuſſe impoſta ipſo iure, e ci entraſſe la confiſcazione, non ſono tenuti in foro di coſcienza manifeſtarſi, e dare li beni al Fiſco, ma ſolamente emendare li danni alla parte offeſa, perchè non ſi diuiene mai all' eſecuzione della pena ſe prima non ſegua la ſentenza declaratoria del fatto, ſopra il quale la legge diſpone, Clar. §. *fin. qu.* 80. *verſ. ult.* Guaz. *def.* 33. *c.*25. & il P. Manara *Interrog.* 139. *fol.* 228.

8 Delinquenti non ſortiſcono il foro, nè poſſono eſſere puniti nel luogo della perſona offeſa fuori della ſua patria, ſe per altro non ſiano ſottopoſti, perchè non s' attende il foro della perſona offeſa, ma ſolo del luogo del commeſſo delitto, ò dell' origine, ò domicilio dell' iſteſſo delinquente, e non dell' offeſo, Cabal. *reſ. crim.caſ.*3. *per tot.* & *caſ.*162.*per tot.* Si ſuole nondimeno fare il proceſſo informatiuo anco nel luogo della perſona offeſa per ſapere, e inueſtigare ſe a tale delitto fuſſe interuennto alcuno ſuddito, ò altro, che deſſe Iuriſdizione, e materia da poter procedere, &c.

9 Delinquenti fuori della Juriſdizione, e territorio del ſuo Giudice, ò Principe, poſſono eſſere proceſſati, non ſolo nel luogo del delitto, ma anco nelle patrie loro in riguardo dell'origine, e domicilio, che li fa ſottopoſti, maſſime ſe ci fuſſe la querela della parte, Clar. §.*fin.qu.* 39. Cabal. *caſ.*3.*n.*9.& *caſ.*162 *n.*3.& *ſeqq.*Guaz.*deff.* 1.*cap.*26.*n.*4. Toſch. *litt.D.concl.*181.& 182.*per tot.* Magon. *dec. Luc.* 36. *n.*1.& *deciſ.*70. *per tot.* Farinac. *de Inquiſit.quæſt.*7. *n.*20. & *ſeqq.* vedi corpo di Delitto *n.*7. & 21.

Che a querela della parte ſi poſſa procedere nel luogo dell'origine, ò domicilio del delinquente per i delitti commeſſi altroue non ha dubbio come ſopra, ma non poterſi ciò fare ex officio, tiene il Guaz. *def.* 1. *cap.*14. ſebene, vedi Tondut.*de præuent.p.*2.*c.*11.*n.*1.& *ſeqq.*& *in queſto nel* §. Delitti n. 57. & altri, che tengono aſſolutamente eſſer permeſſo anco ex officio.

Che poſſino anco eſſer puniti, doue aueſſero conuerſato per dieci anni, reſperto a' delitti commeſſi in detto decennio, vedi Farinac. *de inquiſit q.* 7. *n.*4. & *ſeqq.* con il Vulpin. *in Suco n.*4. & il Clar. §. *fin.qu.*39.*n.* 5. doue intende, mentre la conuerſazione ſia tale, che abbia indotto il domicilio.

Li ſudditi però per delitti commeſſi fuor di Stato, ſogliono ſupplicare d' eſſere aſſicurati, e S. A. S. rimetterli all' Auditore Fiſcale, quale ſecondo la qualità de' caſi, e delle perſone ſuole ordinare che non ſi moleſtino, come ſi vede al Fiſco ſotto dì 26. Maggio 1668. e nella Cancelleria degli Otto in filza di Aſſicurati di detto anno ſotto n. 356.che è il medeſimo negozio, in cauſa di Franceſco Tarchiani Fiorentino per omicidio commeſſo in Roma dell'anno 1666. il che pare anco di ragione, non douendo alcuno per il medeſimo delitto patire più ſentenze, e perchè non ſi può auere il corpo del delitto, ſenza del quale non ſi può procedere, e perchè preuale il foro del delitto, Franch.*dec.*505. & il ſimile oſſeruarſi nel Dominio Veneto atteſta Boniſac. *de furt.* §. *Contrectatio n.* 35. doue anco proua eſſere coſi di ragione ſecondo una opinione, che dice eſſere più praticata.

Che li delinquenti in mare deuino eſſere puniti dal Giudice del territorio contiguo, e più vicino, Franch. *dec.* 142. *n.* 6.

10 Delinquenti nella Chieſa, ò altro luogo immune ſendo laici ſi puniſcono in riguardo del delitto principale dal Giudice laico, & in riguardo del ſacrilegio ha luogo la prenenzione fra il Giudice laico, & Eccleſiaſtico, Cabal. *reſ.crim.caſ.*194 *per tot.* & io diſſi nelle mie *reſ. c.* 9.*per tot.* Tondut.*tratt.de præuent.p.*2.*c.*29.*n.*33.& *ſeqq.* Menoch. *de arbitr. caſ.*389.*n.*40.

E così fu giudicato dal Magiſtrato degli Otto ſotto dì 5. Aprile 1664. come in filza Proceſſi 610.n.50.e negozj n. 1625.doue fu approuato per reſcritto di S.A.S.delli 5.Maggio 1664.vedi Viu. *deciſ.* 497. & 512. Baltbaſſar. Thomaſ. *tract.*7.*de tut.*& *curat.tit.*19.*ampliat.*339.*fol.* 440.

11 Et il medeſimo ſi dice ſe un laico feriſſe un Sacerdote, che reſta per tal delitto ſottopoſto al ſuo Giudice ſecolare, vedi §.*Sacrilegio nu.*5.

12 Delinquenti più inſieme con animo deliberaro, e premeditato ſono tutti tenuti alla medeſima pena ordinaria del delitto, nè la pena d' uno libera gli altri quanto alla vendetta pubblica, benchè quanto all'intereſſe della parte, baſti un ſol pagamento, al quale ſono tutti tenuti inſolido, ſenza poter repetere la rata fra loro, perchè *rei turpis non datur actio*; ſe poi non ci fuſſe la premeditazione, ma il caſo fuſſe mero accidentale, ſarebbe ciaſcuno tenuto ſolamente del fatto proprio, e non de' compagni, quando ſi può diſcernere il fatto dell' uno dall' altro; e non ſi potendo diſcernere, ſono tutti tenuti inſolido alla pena pecuniaria, & intereſſe della parte un ſol pagamento baſtante, come beniſſimo proua, & atteſta dell'oſſeruanza il Cabal. *reſol.crim.caſ.*198.*n.*11.& 12.& *per tot.* Card. Toſch.*litt.D.concluſ.*186.*per tot.* Magon *deciſ.Luc.*27.*n.* 27. & 54. e vedaſi il Menoch. *de Arbitr. caſ.* 362.*per tot.* doue ottimamente diſtingue noue caſi, e nell' ottauo al n. 23. 24. tiene, che ſe bene la riſſa ſia accidentale, e non coſti chi habbia dato il colpo mortale, ma ben sì chi ſia ſtato l' autore di eſſa, queſto ſolo ſia tenuto del l' omicidio, e gli altri de auxilio, e vedi §. Omicidio, e pienamente il Farinac. *de pœn.temper. quæſt.*96.*per tot.doue al n.*63. *e* 64. proua, che l' autor della riſſa ſia ſempre tenuto alla pena ordinaria del delitto, & anco gli altri quando conſtaſſe di precedente trattato, e deliberazione, &c. Cabal. *de omn.gen.homicid. n.* 111. & *ſeqq.* & Vulpin.*in Suco* Farinac.*d.q.*96.*per tot.*

13 E quando per l' incertezza, e moltitudine de' delinquenti ſi deuano tutti aſſoluere, ò condennare in pene arbitrarie minori dell' ordinarie, vedaſi il Tiraqu. *tract. de pœn. leg.cauſ.*47.& Boniſac.*de furt.*§.10 *n.*264.& *ſeqq. ad* 283.*fol.* 387.Farinac.*de pœn.q.*96 *per tot.*

14 Delinquenti notorj non ancor banditi ſe poſſino eſſere offeſi come quelli, che in breue ſi hanno a bandire. Vedi §. Banditi n.

15 Delinquenti ſe poſſino rinunziare alle diſeſe, vedi il P. Manara con i Dottori da lui allegati *nell' interrogat.* 193. *fol.*

fol. 302. doue che se l'inquisizione è giusta, possono; e se ingiusta, peccano, e vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic.& tor.q.39.n.11.&c.*

16 Delinquenti presentati al Giudice dal padre, ò da'figlinoli, come non possino esser puniti di pena ordinaria, vedasi il Menoch. *de arbitr.cas.* 347. Ma questa cautela non si osseruare in oggi da' Giudici attesta il Clar. *§. fin. qu.* 60. *vers.Solent.&c.* Farin. *de pœn.temp.q.98.n.164.& seqq.*

17 Delinquenti come possino impune negare il delitto, & per fas, & nefas redimere il proprio sangue, vedasi il Menoch. *de arbitr.cas.*314.*n.*18.& 19. Farinac.& Vulpin. *in Suco de falsit.& simulat.q.* 160. *§.Reus per tot.*

18 Delinquenti per causa d'amore, quando si possino scusare dalla pena ordinaria, vedasi il Clar. *§. fin. qu.* 60. *vers. Est & amor. &c.* & il Menoch. *de arbitr.cas.*328.*per tot.* doue dice molte cose della forza, & impeto d'amore, &c. Farinac. *de pœn. temper.q.98.num.77.& seqq.* Scanarol. *de visit. Carcer. lib. 2.§.35. nu.* 27. & 28.*fol.*362. doue, che anco alle volte la pena diuenta maggiore per causa d'amore, & il Vulpin. *in Suco* Farinac. *loc.cit.n.*8.& 9.

E come si punisca chi desse beuande amatorie, il medesimo Menoch. *cas.*368. *per tot. ouero* 358.

19 Delinquenti sendo una volta assoluti difinitiuamente, non possono più esser molestati per il medesimo delitto; se poi fussero assoluti ab obseruazione, ò con la Clausola, rebus sic stantibus, ò simili, come si costuma quando pienamente non consta della lor' innocenza, possono di nuouo esser molestati soprauenendo nuoui indizj, Clar. *§. fin. q.*57. Guaz. *def.*2.*c.*7. Cabal. *cas.*93. & *cas.* 162. Farinac. *de Inquisit.q.*4. & il Vulpin. *in Suco per tot.* Tosch. *litt. A concl.* 53. vedi *Statuto Fiorentino lib.* 3.*rub.* 29. e Riforma delli 9. Aprile 1432.

20 Assoluti dal Giudice Ecclesiastico, ò in foro penitenziale per delitti di misto foro, se possino esser puniti da Giudice Secolare, vedi Clar. *d. quæst.* 57. *vers. Sed hic, &c.* Guaz. *def.2.c.7.n.*55. & *def.* 36.*c.*11. Menoch *de arbitr. cas.* 539.*n.*31.& *seqq. e nelle mie resol c.*9. *n.*7. & 8. Tusch. *d.concl.*53.*n.* Farinac. *loc. cit.*

21 Assoluti dalla criminalità non possono essere condenanti a'danni, & interessi della parte, perchè leuato il principale cessa l'accessorio, e però è inetto il riseruo, che qualche volta si fa d'agere ciuilmente nelle senrenze criminali assolutorie, vedi Grazian. *discept.*144.*n.*63 & 525.*n.*16.&c. Scanarol. *de visit.Carcer.lib.*2.§.2.*c.*14.*n.*35.& 36.*Inf.n.* 28.e §. Ladri n. 23.

22 Delinquenti possono auanti che siano condennati repudiare gli utili, ò altro che se li preuenisse, acciò non vadi al Fisco, ma non doppo la condennaione, sendo all'ora veri debitori del Fisco, come proua il Peregr. *de iur.Fis.lib.*5.*tit.*1.*n.*190. & *seqq.* Contro l'opinione d'altri, che tengono indifferentemente potersi repudiare anco doppo la condennazione, come ho detto nel §.Banditi n. 31. vedi §.Debitori n.2 e 3.& il medesimo Peregr. *d.tract.lib.*6.*tit.*7.*n.*38.& *seqq.*

Che li debitori del Fisco non possino repudiare in pregiudizio del medesimo per la tacita ipoteca, e priuilegio del Fisco, benchè ne'priuati sia diuerso, vedi Gratian. *dec.* 17.*per tot.*

23 Delinquenti sospetti, & in casi graui deuono diligentemente interrogarsi circa la sostanza del fatto, e circonstanze antecedenti, concomitanti, e susseguenti, benchè tal volta lontane dal fatto, della causa, luogo, tempo, modo, doue siano stati, cō chi abbino mangiato, e cōuersato nel tēpo del delitto, poco auanti, e poco doppo per poterli in ogni caso conuincere di mendacio, e leuarli l'occasione di fabbricare false difese, e negatiue, con esaminare tutti li nominati da loro, e così non solo circa il fatto principale, ma anco sopra d'ogni particolare indizio, cominciando sempre alquanto alla lontana per ordine antecedente, ò retrogrado per arriuare all'intento di ridurli in maniera, e stato che confessino quello che vedono non poter negare, tanto del fatto principale, che degl'indizj, che si pretendono contro di essi, e questo in più, e diuersi constituti secondo la qualità delle cause, e persone, e secondo che dalle risposte loro sarà somministrata materia, di che però non si può dare certa regola, ma si rimette alla prudenza del Giudice, cominciando per lo più ad interrogarli del casato, cioè della qualità, & esercizj de lor' antenati, della nazione, patria, abitazione, educazione, età, esercizio (molte delle quali cose però si soglino alcuna volta breuemente comprendere nel titolo del constituto) ricchezza, pouertà, amici, compagni, se siano plebei, Cittadini, forestieri, sciolti, ò maritati, priuati, ò posti in dignità, padri, ò figliuoli di famiglia, se più stati inquisiti, ò carcerati, per qual causa, che esito hauesse, perchè habbino mutato abitazione, luogo, ò patria, e cose simili, dalle quali si possono cauare indizj, e sospetti circa le loro persone, e poi della causa della carcerazione, e così a poco a poco descendendo al fatto, circostanze, & indizj come sopra, & in ultimo più strettamente riepilogando gl'indizj più graui, e facendo confronti (quando si stimassero utili), & interrogandoli prima circa le persone de' testimonj esaminati, e d'altri ancora non esaminati, acciò non possino facilmente preuedere chi contro di essi si siano esaminati, e per leuarli l'occasione di false obiezioni, constrignerli a confessare la verità, con farli rispondere chiara & adequatamente anco per mezzo di tormento bisognando a quest' effetto solamente mentre già consti del corpo del delitto, e precedino indizj da poterli così strettamente interrogare, senza che anco (in questo caso) abbino auuto copia degl' indizj, e inquisizione, che si dà solo nel termine delle difese, facendo notare in processo il pallore, il timore, rossore, sbigottimenti, & altri accidenti: Si ammettono però le risposte qualificate quando si posono risoluere in pure affirmatiue, benchè scusino dalla pena ordinaria, conforme si è detto nel §. Confessione n. 18. & *seqq.* Et in consermazione di quanto sopra, vedi pienamente il Cartar. *nella sua Prat. Interrog. reor.lib.*3.*cap.*1.2.& 3. doue anco pone più formule di tali constituti da farsi come sopra di casi graui &c. §.Giudici *n.*98.§.*Indizj n.*11.

Quanto al riepilogare gl'indizj da molti non si oserua nelli Stati di Toscana, ma si contesta semplicemente quello che il Fisco pretende, ò per lettura dell'inquisizione, ò per contestazione nelle cause leggieri, senza propalare alli rei gl'indizj che contro di essi militano, perchè non si dando copia del processo informatiuo auanti le difese, ma solo dell'inquisizione, e constituti, e poi doppo del resto, come ho detto nella Prefazione *n.*64 & 79. se li concederebbe per indiretto quello, che non è direttamente permesso dalla consuetudine. Io nondimeno non ardirei mai di biasimare detto epilogo d'indizj (che anco si fa in questi Stati nelli constituti alla tortura, e così solo doppo le difese) per non moltiplicare li recessi dalla ragione comune, e per non ampliare detta consuetudine esorbitante da essa, [ma in oggi doppo l'erezione della Rota Criminale, si dà copia di tutto, quando s'assegnano le diffese, come altroue si è notato] & anco perche li rei interrogati non sono tenuti a confessare la verità, mentre non se li manifestano gl'indizj, che contro di loro militano, non potendo altrimenti sapere se siano interrogati legittimamente, e però pare che abbino ius, e giusta causa di negare li delitti, che credono essere occulti, secondo la comune opinione de' Teologi, Less. *de iust.& iur.lib.*2.*cap.* 31. *dub.* 2. & 3. Pace Jordan. *Lucub.volum.*3.*lib.*14.*tit.*17.*n.*44.& *seqq.* Dian. *resol. moral.part.*2.*tract.*15.*resol.*26.& 27.*part.* 3. *tract.* 5. *resol.* 91. *part* 9.*tract.*9.*resolut.*43.& *part.*10.*tract.* 13.*resol.* 13. di che ho scritto più appieno nella mia Somma §. Negatio, e nel Compendio de *qualit.iudic.perfect.n.*90. & *seqq.*

Delinquenti non volendo confessare la verità, nè si potendo quella auere in altro modo, posono, ò deuono 24
(in sussidio con precedenti monizioni, & esortazioni venendo breuemente in questo caso al fatto senza alcun'apparato, ò circuito) essere sottoposti a' tormenti, de' quali il più usitato è la fune, capra, ò sueglia in alcuni casi, mentre però si tratti di delitti, che portino pene afflittiue, ò anco pecuniarie graui secondo la qualità delle persone, nè ci sia altro impedimento, e precedino indizj legitimi, & a bastanza giustificati, con i quali deuono essere commensurati li tormenti ad arbitrio del Giudice regolato dalla ragione, di modo che la fune non soglia passare lo spazio d'un'ora, e per lo più non arriuarui, notando in processo tutto quello che diranno, ò faranno; e persistendo nella negatiua se pareranno a bastanza purgati gl' indizj, s'asoluono con la Clausola rebus sic stantibus, & alcuna volta si rilasciano con malleuadore di rappresentarsi; ò non essendo ben purgati trattandosi di delitti graui si possono anco condennare in qualche pena arbitraria.

Quan-

Quando poi aueſſero confeſſato, ò fuſſero conuinti s' interrogano(premeſſe le donute proteſte) generalmente d'altri delitti,e compagni ne' caſi permeſſi ſenza nominare alcuno in ſpecie ſe non vi fuſſero indiaj particolari, e ſi ripongono in carcere ſeparata, acciò non ſiano inſtrutti a reuocare la confeſſione per ſargliela ratificare il giorno ſeguente fuor de' tormenti, e ratificata che ſarà, (ò ſpontaneamente emanata, che non ha biſogno di ratificaaione)ſe li aſſegna un breue termine di dua, ò tre giorni ad opporre contro di eſſa volendo, ò potendo, ma ſe non voleſſero ratificarla ſi poſſono di nuouo per la variazione torturare anco fino in tre, e quattro volte, ſe li primi indizj fuſſero grauiſſimi, e perſiſtendo ſi rilaſciano con malleuadore di rappreſentarſi, ò ſi aſſoluono con la detta Clauſola, ouero ſenza tante torture ſi condannano in pena arbitraria ſecondo l' vrgenza degl' indizj, qualità del fatto, e perſone.

E perchè ſi trouano alcuni, che hanno malie, ò incanteſimi per lo più cauati da Scritture Sacre in peruerſo ſenſo per non ſentire il dolore de' tormenti, non è lecito romperli con altri incanteſimi, ma ſolo con modi permeſſi,che ſono d' auuertire in prima, che non ſia difetto dalla parte dell' interrogante, ò eſecutori mutare il tormento, la carcere, non li laſciare portare ſeco cos' alcuna, leuarli tutti li panni, farli radere in ogni parte, non permettere che li ſia ſomminiſtrato da mangiare, nè altro di fuora, non li laſciare parlare, ò borbottare ſotto voce, e fra sè mentre, ſi legano, ma intertomperli di continuo con interrogatorj acciò non poſſino dire le loro cantilene per detto effetto, quando di ciò ſi dubitaſſe, come ſi raccoglie da quello, che amplamente diſcorre il Cartar. *nella d. Prat. d' interr. li rei lib.4.cap.1.& cap.2. per tot.* doue mette più formule de' Conſtituti nella fune, ſueglia, capra, & altri tormenti, come anco d' annotare gli accidenti, di torturare ſopra compagni, & altri delitti, per auer preciſe riſpoſte, della ratificazione, & altro pienamente in queſta materia, &c. Vedi §. Tortura, e §. Confeſſione, &c.

25 Delinquenti, ò tentanti delinquere con archibuſi, ò in altro modo grauemente nella Città di Firenze contro Graduati che ſeruono S. A. S. per Conſiglieri, Auditori, Segretarj, Prouueditori, ò altri Miniſtri principali, che abbino juriſdizione ad arbitrio de' Miniſtri della Cancelleria degli Otto, ò del Bargello, come ſi deua procedere contro di loro, dando ſegno alli Miniſtri delle Porte con tre tiri d'Artiglieria dalla Torre del Palazzo del Bargello, acciò ſerrino ſubito, non laſciando vſcire alcuno ſenza licenza, e tutti li conuicini di fuora deuino correre, e dar le campane all'armi per fermare li delinquenti, o ſoſpetti, vedi il Bando ſopta ciò pubblicato ſotto dia 3. Ottob. 1593.

26 Delinquenti che non godino dell' immunità della Chieſa[oltre gli eſpreſſi dalla Bolla di Gregorio XIV. come ho detto nel §. Aſſaſſini num. 5.] ſono anco queſti, cioè, chi commetteſſe omicidio con veleno, Donne che con mali medicamenti faceſſero aborto, ò che ammazzaſſero li figliuoli infanti, come è ſtato dichiarato dalla Sacra Congregazione dell' Immunità della Chieſa ſotto di 3. Decembre 1632. ſecondo che riferiſce il Diana *nel tomo 5. delle ſue Opere Morali tit. Qui non gaudeant. Immunitate.* Vedi §. Veleno num. 4.

27 Delinquenti ſoliti delinquere per il paſſato più grauemente ſi puniſcono, & anco più rigoroſamente contro di loro ſi procede, intendendo per delitti ſimili, mentre non ſi fuſſero ridotti al ben viuere, ò mentre non fuſſero minori, e che ſiano confeſſi, conuinti, ò condennati per detti delitti antecedenti, benchè poi aueſſero pagata la pena, ò foſſero ſtati graaiati, ò fuſſero preſcritti, ò non fuſſero ſtati puniti, ò fuſſero ſtati commeſſi fuor del territorio, e quando anco poſſino eſſer degni di compaſſione, & altro, vedi il Scanarol. *tratt. de Viſitat. Carcer. lib. 1. §. 13. cap. 5. per tot.* Farinac. *de delict. & pœn. quæſt. 23. per tot.* doue anco il Vulpin. *in Suco fol. 37.* & in queſto §. Ladri n. 11. e n. 20.

28 Delinquenti ſi poſſono condennare non ſolo nelle pene de' delitti, ma anco alli danni, & intereſſi della parte offeſa, mentre però ſiano confeſſi, ò conuinti, e non ſemplicemente condennati per indizj anco indubitati in pena ſtraordinaria, e mentre tal'intereſſe, e danni ſiano ſtati domandati dalla parte, auanti la ſentenza, e non dopo, di che vedi il Scanarol. con altri da lui citati nel *d. tratt. lib. 3. §. 2. cap. 14. num. 29. & ſeqq.* e §. Ladri num. 23.

Che ſi poſſino condennare alla reſtituzione, benchè non totalmente conuinti, ò confeſſi, mentre vi ſiano tante proue, ò indizj che poteſſero baſtare per ottenere in cauſa ciuile ad atbitrio del Giudice, fu oſſeruato dal Magiſtrato degli Otto del meſe di Giugno 1664. nella cauſa contro Franceſco Mangioni, come al Giornale 611. e vedi nel §. Contumaci num. 24. & ſeqq.

Qualche volta ancora ſi è oſſeruato di condennare agl' intereſſi, e danni della parte offeſa non in tutto, ma per la rata, e miſura della pena arbitraria per l' eceſſo commeſſo nel ferire, come ſi può vedere ſotto di 6. Settemb. 1673. nella cauſa contro il Dottore Franceſco Folli, e ſi giuſtifica con la dottrina del Dian. *part. 5. tract. 4. reſol. 44.* Paul. Chriſtin. *deciſ. Belgic. 178 n. 10. vol. 2.* & altri da loro citati.

Delinquenti, a' quali ſia ſtata promeſſa l' impunità, ſe li deue mantenere nel modo che parla, e parlando d'omicidio non s' eſtende alli aſſaſſinamenti, non ſono però tenuti manifeſtare li fratelli, e baſta che ſomminiſtrino indizj ſufficienti a tortura, poſſono eſſere loro torturati ad purgandam maculam, ordinariamente non ſi concede a' principali, nè quando già ci ſono indiaj della formula di tali impunità, & altro, vedi Scanarol *de Viſit. Carcer. lib. 2. §. 3. cap. 3. per tot.* vedi §. Compagni numer. 6. §. Giudici num. 33. 29

Delinquenti acciò ſi poſſino dire legitimamente conuinti per teſtimonj, ſi ricercano quattro coſe, prima che ſiano almeno due, ò tre teſtimonj, ſecondo che ſiano conteſti di luogo, e tempo, e non ſingolari; terzo ſiano d' ogni eccezione maggiori, quarto concludino per neceſſità quello che depongono, vedi Boſſ. *tit. de Conuict. num 11.* Tuſch. *litt. C. concluſ. 1032.* Farinac. *conſil. 193. numer. 41. lib 2. & conſil. 182. num. 1.* Ne' caſi però di difficile prova, e che non ſi poſſono direttamente provare per teſtimonj come ne' delitti di carne, e ſimili, baſtano indizj, e conjetture indubitate ad arbitrio del Giudice regolato dalla ragione ad effetto d'imporre pene arbitrarie, & anco ordinarie, ma pecuniarie, di che vedi nel §. Stupro n. §. Pene n. §. Condennati n. 30. 30

Delinquenti, e ſimili ſe ſiano furioſi, dementi, o pazzi ad effetto di ſcuſarli dalle pene, o coſe ſimili ſi deve ſtare al giudizio de' Medici. Però di quante ſorti di pazzia, furore, ò demenzia ſi trovino, lor differenze, e ſegni tanto di fatti, che di parole, da quali cauſe, ò difetti derivino, come dall'età, ſeſſo, paſſioni gravi d'animo, pravità di coſtumi, malinconia, amore, ubbriachezza, letarghi, e ſimili profondità di ſonni, apopleſia, epilepſia, interlunio, ò lunatico, paroſiſmo, tocco di ſaetta, freneſia, rabbia, oppreſſione diabolica, ſincopi, agonia di morte, mali lunghi, e veementi, come di peſte, e ſimili, pareſreneſia, ipocondria, dilucidi intervalli, ſoffogazione, ò furore d' utero nelle donne, che ſpeſſe volte ſi dà di maniera che da' ſemplici ſono ſtimate ſpiritate, & altri mali, che cauſano alienazione di mente, ignoranza, pazzia, ſtolidezza, oblivione, ſe tali paſſioni ſi preſumino durare, de' muti, e ſordi, e coſe ſimili molto utili, e curioſe, vedi appreſſo il Zacch. *Quæſt. Medic. legal lib. 2. tit. 1. per tot.* dove eſamina per ordine 23. *quæſt.* circa le ſudette materie, & in queſto nel §. Delitti n. 13. & 14. Si deve però avvertire, che la pazzia non ſia ſimulata, e finta, e come queſto ſi poſſa conoſcere, vedi il medeſimo Zacch. *lib. 3. tit. 2. quæſt. 5. per tot.* E come, e da quali atti ſi provi il furore, ò pazzia, il medeſimo Zacch. *tom. 2. conſil. 52. & deciſ. 2. 3. 9. & 70. per tot.* Card. Toſch. *litt. F. concluſ. 539. per tot. & concluſ. 541. con più ſeq. per tot.* Maſcard. *de probat. concluſ. 502. per tot.* 31

Se la pazzia, ò furore ſi poſſa allegare, e provare per mezzo di Procuratori, ò congiunte perſone, ſenza che il delinquente preteſo pazzo, ò furioſo ſi conſtituiſca in Carcere, e nelle forze della Giuſtizia, e così per queſto capo difenderſi reſtando nella ſua contumacia, è queſtione non tanto curioſa, che utile, perchè molte volte gli omicidj, & altri ſimili delitti gravi ſi pretendono & allegano commeſſi da' pazzi, che ammettendoſi le provanze della pazzia, ò furore per mezzo di Procuratori, ò congiunti, ſarebbe un gran vantaggio de' rei, quali, reſtando giuſtificato il furore, non ſi potrebbero punire ſecondo le diſtinzioni, e dichiarazioni, che oltre agli altri citati in queſto §. Delitti num. 14. n'apportano Card. Toſch. *litt. F. concl. 548.* Ricc. *Collect. 1840.*

Joſeph.

Joseph. Ludouic. *decis. Perus.* 77 Paul. Christin. *decis. Belg.*. 182. *num.* 15. *&c. volum.* 1. Paul. Zacch. *quæst. medic. legal. lib.* 2. *tit.* 1. *q.* 16 *n.* 29. *& seqq.* E non restando giustificato il furore, resterebbero non ostante nella loro contumacia, e libertà, e così senza assicurare il giudizio, la giustizia, e pretensioni del Fisco potrebbero con poco loro danno, e grande vtile se riuscisse, fare esperienza di tale difesa.

E che il furore, ò pazzia si possa prouare per mezzo di Procuratori, ò congiunti senza mettersi prigione, pare che si possa facilmente concludere, essendo questa un'eccezione d'innocenza, perchè il pazzo, ò furioso *non habet nec velle, nec nolle*, nè consenso senza il quale non si delinque, si eqnipara a gli assenti, a i dormienti, a i morti, & alle pietre, e però non può fare atto alcuno valido, e non è capace di stare in giudizio per se stesso in modo alcuno, ma solo per mezzo di Curatore, altrimenti ogni sentenza tanto fauoreuole, che contraria sarebbe *ipso jure* nulla, maneando la persona, nella quale possa sostenersi il giudizio, Vant. *de nullit. ex defect. inhabilit. vel mand. n.* 15. *&c.* Boer. *decis.* 23. *e più altri citati nella mia Somma* §. *Furor.* E tutte l'eccezioni, che tendono a mostrare l'innocenza, e non a negare il delitto, si possono per li rei citati, e contumaci, allegare, e prouare, da qualsiuoglia persona, e si deuono ammettere, cessante però ogni sospetto di fraude, ò collusione, Farinac. *q.* 99. *nu.* 251. *& seqq.* doue riproua il Clar. con il Bajard. *qu.* 33. & il Capyc. *decis.* 143. tenenti in contrario quando massime vi sono indizj a tortura; e più in termine il medesimo Farinac. *qu.* 11. *n.* 45. *vers. Sed quænam.* Doue che il furioso non è tenuto a pigliare il giudizio, e che l'opposizione del furore impedisce la contumacia, & il Bando. E però allegato il furore prima di procedersi più auanti douersi conoscere di questo come articolo pregiudiziale, n che pone la falce alla radice, e sopra di esso pronunciare, conclude Bald. *cons.* 345. *per tot. lib.* 3. doue in termine d'omicidio commesso da furioso dice indubitato ammettersi li congiunti ad allegare, e prouare il furore, e così a piena difesa, & escusazione del furioso, & il Baldo vien riferito, e seguitato dal Card. Tosch. *litt. F. concl.* 548. *num.* 6. & 10. *& concl.* 545 *n.* 3. Cartar. *de execut. sent. cap. bannit. cap. fin. n.* 268. Menoch. *de arbitr. lib.* 2. *q.* 80. *n.* 104. Caren. *de Offic. Sanct. Inquisit. part.* 3. *tit.* 9. *nu.* 69. *& seqq. ad* 78. doue riferisce alcuni casi seguiti, Eugen. *consil.* 79. *lib.* 1. Conciol. *verb. furiosus resol.* 2. Baron. *de citat. tom.* 2. *in addit. alla q.* 19. *num.* 51.

Ma nondimeno è d'auuertire, che detti Autori, & altri suppongono, che il pazzo, ò furioso sia in potere della Corte, e possa essere esaminato, n fatto vedere da' Periti, e parendo opportuno al Giudice, per conoscere se veramente sia pazzo, ò finga la pazzia; e constando anco essere pazzo, non deue essere rilasciato, ma custodito, non in pena del delitto, ma per ouuiare ad altri inconuenienti, Farinac. *q.* 94. *n.* 40. *& seqq*

Et io so, e posso attestare, che in Firenze è stato più volte tentato questo modo di difesa con voller prouare la pazzia senza costituirsi il delinquente prigione, n sempre essere stato rigettato, e particolarmente dell'anno 1671. in causa contro Francesco Ballatri Lanaiolo facultoso, che inquisito d'omicidio in persona di un suo fratello, si pretendeua difenderlo per pazzo, & a questo effetto furno fatte molte diligenze, ma non sortito, prese altra difesa del tutto contraria, costituendosi in carcere doppo saputo, che in contumacia si disegnaua di condennarlo in pena della testa, e confiscazione de' beni, & in pochi giorni restò liberato con tre anni di confino a Pisa, e suo Capitanato, come si vede al Giornale 631. a 145. con qualche scandalo però della Città, e degli amatori della Giustizia.

E quando qualche volta dal Magistrato è stato ordinato chiarirsi la pazzia ex officio, e seguito, perche li rei si trouauano carcerati, e ne appariua gran fumo dal processo, come fu considerato in detto negozio; & io mi ricordo di un Boracchia da Modigliana, che inquisito d'hauer ammazzata la madre non ostante, che quasi tutti li testimonj dicessero, che era pazzo, fu in contumacia condennato nella pena ordinaria, e doppo catturato come bandito morì nelle Stinche, non essendo parsa esequibile la Sentenza.

§. DELITTI.

Delitti come, e fra quanto tempo si prescriuano, vedi §. Malefizj num. 1

Delitti graui come d'omicidj, furti, e simili deuono riuelarsi alla Giustizia fra giorni tre dall'auuta notizia de' delinquenti, sotto pena di scudi 200. & arbitrio da estendersi fino alla galera inclusiue, & essendo dennnziati li già commessi da complice, purche non sia il capo, se li conceda l'impunità per la sua persona, mentre somministri indizi tali, che la giustizia possa conseguire il suo intento, che almeno sia luogo a pena arbitraria, e al medesimo, ò altri premio di scudi 25. fino a 50. per volta, e di più facultà di rimettere un condennato alla galera, ò bandito di vita secondo la qualità de' delitti, ò persone venute in mano della Corte a dichiarazione del Magistrato degli Otto, ò altro Giudice doue fossero stati dennnciati, e condennati li delinquenti. Bando contro quelli che non reuelano alla giustizia i delinquenti graui delli 22. Nouembre 1629. inf. num. 5. e nel §. Premio num. 2

E sotto nome di delitti graui vengono le transgressioni degli ordini della gabella del sale tanto per le pene che per li premi, come per indulto delli 21. Maggio 1653. 3

E come di ragione comune si deuano riuelare, e scoprire i delitti futuri da chi ne auesse scienza per ouuiarli, senza però nominare la persona, altrimenti siano sospetti di complicità, e possino essere puniti ad arbitrio del Giudice, come se potendo non gl'impedissero, ciò che sia in foro di coscienza, di ragione civile, e canonica, & altro in questo proposito, vedi appresso il Menoch. *de arbitr. cas.* 355. 473. *n.* 40. *& cas.* 537. *num.* 27 *& seqq. & cas.* 414. & il Farinac. con il Vulpin. *in Succo de indic. & tortur. q.* 51. *per tot.* vedi nel §. Riuelare n 4.

E che gli offesi medesimi possino essere forzati con carcere, e multe ad esaminarsi, e manifestare li delinquenti, Farinac. *q.* 78. *n.* 197. Pace Jordan. *Lucub vol* 3. *lib.* 14. *tit.* 19. *n.* 123. *fol.* 385. e così si pratica giornalmente, essendo verissimo che *Qui crimina inferiorum superioribus prætermittit publicare, est nutritor peccati, & per omnia æqualis peccanti.*

E come questi tali denunciatori devano essere sicuri da ogni persecuzione, ò molestia per tal causa, vedi §. Denunciatori num. 2. 4

Che le pene cominate a chi non revela li delitti, s'intendino solamente contro li delinquenti, che non riuelano li complici, e contro li derobati, che non danno notizia alla Corte de' furti fattili, & altri particolari in materia di furti, & impunità a chi li riuela ancorchè fusse principale, intendendo però de' passati, e non de' futuri, vedi la dichiarazione fatta sotto di primo Giugno 1633. e §. Derobati num. 1. & 2. 5

Delitti d'omicidj, assassinamenti, furti, sacrilegj, violenze, incesti, e coiti nefarj, e dannabili, e d'armate, e congregazioni di gente, per offendere altri, si devono tutti punire secondo le leggi, statuti, ordini, ò prouuisioni della Città dominante di Firenze, ò del jus comune in lor difetto, e non secondo li statuti, & ordini de' luoghi particolari sottoposti, che in detti casi s'intendono derogati, e cassi. Leggi delli 9. Febbr. 1542. dalla quale viene anco levata l'applicazione di parte di confiscazione agli eredi degli uccisi, riservata però alle comunità, che l'hauessero per privilegio. 6

Delitti non si presumono mai commessi senza causa, onde constando del delitto, e non della causa si presume fatto ad istanza d'altri, e può il delinquente torturarsi perchè nomini il mandante, Farinac. *n.* 154. *de indic. & tort. qu.* 57. riferito nell'Addizioni dell'Ambrosin. *fol.* 459. *decis.* 58. 7

Che in dubbio non si presuma il delitto, e si deva interpetrare per l'esclusione di esso, amplamente dichiara Farinac. *de reo confess. & convict. q* 85. *per tot. inf. n.* 50.

Delitti commessi occultamente, e da nascosto si puniscono più grauemente quando siamo in genere permissorum, perchè chi fa da nascosto, quello che poteua fare alla scoperta si presume in dolo; ma quando siamo in genere di cose proibite di sua natura si punisce più grauemente chi delinque alla scoperta per lo scãdalo che ne dà, Clar. §. *fin. q.* 60. *vers. Sed an &c.* 8

E quando dall'atto fatto pubblicamente ne resulti l'esclusione

elusione del delitto inferendo a più particolari, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.244 per tot.*

9 Delitti se si deuono punire secondo le leggi, e bandi veglianti al tempo del commesso delitto, ó più tosto secondo le leggi, e bandi rinouati al tempo della sentenza, vedi il Cabal. *res.crim.cas.156 per tot.*

10 Delitti quando si dicano di tratto successiuo ad effetto che commessi dal seruitore si possino dir commessi con scienza del padtone, e che ne sia tenuto, vedasi il Gratian. *discept.625.n.39.*

E quando si presumano commessi con volontà del padre, padrone, amico, ó parente, Menoch. *lib. 5. præsumpt. 27. per tot.*

11 Delitti di più sorte resultanti dal medesimo fatto, e rissa quando uno assorbisca gli altri, di modo che si deua imporre una sol pena, ò pure più pene, vedasi amplamente il Cabal. *cas.158. per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. qu.22. per tot.* Gizzarel. con gli Addenti *decis. 90. per tot.*

12 Delitti commessi senza dolo non si puniscono di pena ordinaria, ma arbitraria al Giudice secondo la qualita del fatto, e delle persona, Menoch. *de arbitr. cas.324. per tot.* doue esemplifica in più casi &c. e come ne' delitti si ricerchi il dolo, altrimenti sia luogo solo a pene arbitrarie, secondo la qualità, e modo della colpa, vedi pienamente Farinac. *tit. de pœn. temperand. qu.87. Inspect. 1. & 2. per tot. inf. n.50. & 43.*

13 Delitti commessi da un dormiente in sogno, come si puniscano, vedi il Clar. *§. fin. qu.* 60. *vers. quæro &c.* Men. *de arbitr. cas.327 per tot.* Farinac. *de pœn. temperand. qu. 98. nu. 62. & seqq.*

14 E come si puniscano li commessi da un'imbriaco, ò furioso, quanto all' imbriaco, vedasi il Clar. *§. fin. q. 60. vers. propterea &c.* Menoch. *de arbitr. cas. 326. per tot.* Duen. *reg. 259. ampliat. 4.* Farin. *de pœn. tempran. q.93 per tot.* & Scanarol. *de visitat. carcer. lib.1. §.14. c. 2. n. 18. & seqq.* Cabal. *cas. 294. n.86. & cas.297. n.7. & seq.*

E quanto al furioso vedasi il Menoch. *de arbitr. cas.325. per tot.* Clar. *d. q.60. vers. Item quæro &c.* Duen. *reg. 259. ampliat. 3* Cabal. *cas.197 per tot* P. Manara *Interrog.66. fol. 113.* Farinac. *loc. cit. q.94.*

E che si possino punire li parenti più prossimi, a' quali s'appartenga la custodia di tal furioso, Cabal. *d. cas. 297. verso il fine*, & Montan. *de tut. c.28. nu. 15. &c.* Farinac. *d. q. 94. n.45.* doue intende pro modo culpæ, &c. & Scanarol. *de visit. Carcer. §. 3. c.3. n.27. &c.*

Vedi Delinquente n. 31. e così fu ordinata la cura a' parenti dal Magistrato degli Otto sotto dì 24. Decembre 1663 come in filza de' negozj n. 1526.

Hauẽdo anco prima nella medesima causa il Magistrato ordinato, che si facesse diligenza di chiarire la pazzia, della quale n' appariua fumo in processo, ma però il delinquente era carcerato, come in detto negozio.

15 Delitti chi si vantasse d'hauer commesso, può di tale iattanza essere punito ad arbitrio del Giudice, benchè non fusse vera, Menoch. *de Arbitr. cas. 331. per tot.* doue però riferisce tenere in contrario il Boerio *dec. 108. in fine*, vedi *§. Confessione n.1.*

16 Delitti notorj in un luogo se si possino propalare in altro luogo doue non si sappino, & a chi conosce il diffamato, vedi il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 199. fol.* 305. doue tiene l'opinione affirmatiua, purchè ciò non si faccia con mala intenzione, ó sia interesse pubblico che si sappino.

17 Delitti commessi in occasione di giostre, corsi, ò altri giochi pubblici permessi, quando siano punibili, ó no, vedasi il Menoch. *de arbitr. cas. 400. per tot.* doue distingue noue casi, & Farinac. *de Homicid. q.126. p.1. n.25. & seqq.* doue anco il Vulpin. *in Suco n. 6. & seqq.*

18 Delitti commessi per causa, e amore d'altri, ma però senza lor mandato, e trattato, quanto ad essi non paiono punibili secondo l'opinione di molti, benchè altri tengono essere luogo a pena arbitraria anco contro quelli, per causa de' quali sono stati commessi, di che vedasi l'Osasco *dec.104. n. 2.* & il Menoch. *de arbitr. cas.471. per tot.* vedi *Omicidio n.37.*

19 Delitti quando, & in che modo si possino prouare per scrittura priuata, ó pubblico instrumento, vedasi il Genoua *nel tratt. de script. priuat. lib.1. quæst. 15. per tot. fol. 2. me 57. e quæst. 4. n.108. fol. 12.* Card. Tosch. *litt. D. concl. 174. per tot.* Farinac. *de reo Confes. q.84. per tot.* & Vulpin. *in Suco.*

Delitti che non hanno il lor proprio e particolar nome tutti cadono sotto nome di Stellionato, (così detto da un' animale inuidiosissimo, e fraudolentissimo) la cui pena è arbitraria al Giudice, secondo la qualità del dolo, e così ogni volta, che si commette qualche atto doloso contro le leggi, buoni costumi, & in pregiudizio d'altri nõ hauendo altro nome particolare, si chiama Stellionato, e si punisce come sopra, Boss. *tratt. crim. tit. de Crim. Stell.* con altri addotti dal Menoch. *de Arbitr. cas.381. per tot.* Bonifac. *de furt. §. 9. n.100. &c. fol.* 308. Farinac. *de delict. & pœn. qu.19. n.32. & seqq.* & Vulpin. *in Suco n.7. fol.31.* 20

Delitti non si prouando, come, e quando siano tenuti li denunciatori, ò almeno deuino essere assoluti li querelati vedi *§.* denunciatori n.5.6. e 7. & *§.* birri n. 10. 21

Delitti attentati, benchè non commessi possono di ragione esser puniti se non di pena ordinaria, almeno estraordinaria ad arbitrio del Giudice, massime quando si è venuto ad atti prossimi, e si tratta di casi graui, e atroci, e così anco si osserua di consuetudine, di che vedasi amplamente Menoch. *de arbitr. cas.360. per tot.* Clar. *§. fin. q.92. per tot.* doue anco il Baiard. & il Barbos. *de Axiom. iur. Axiom. 17. per tot.* Gratian. *disc.36. n.53. & seqq.* & Guaz. *def. 33. c. 24 per tot.* Bonifac. *de furt. §. 3. n.49. & seqq. fol.123.* Farinac. *de Homicid. qu.124. par.1. per tot. quæst. 122. par. 2. & quæst. 123. Inspect. 4. & de Crim. Læs. Maiest. qu.116. §. 4. per tot.* & il Vulpin. *in tutti detti luoghi*, e vedi *§. furti n.* 22

E che il solo sforzo, & attentato di ammazzare con archibusi quando si è venuto all'atto prossimo di sparare con lo sgrilettamento, benchè non sia seguito lo sparo, nè alcuna offesa, si punisca per la legge municipale ne' Stati di Toscana con pena di forca, e confiscazione di beni, vedi Cabal. *cas.152. n. 1.* e conferisce il Menoch. *d. cas. 360. n. 36. &c.* con gli altri sopracitati, vedi *§.* Ammazzare num. 1. 23

Quali siano li delitti reputati graui, e atroci, ne' quali si possa procedere a pena arbitraria per il solo attentato prossimo, benchè non ne sia seguito alcun' effetto, vedi Menoch. *d. cas.360. n.24. & seqq. ad* 86. doue porta 36. casi punibili per il solo attentato, *& cas.356. num. 21 & 87. & cas.286. num.27.* Soccin. *reg.31. per tot.* Felin. *in c. 1. de præs. e nel tratt. Quando puniatur conatus per tot.* Farinac. *de delict. & pœn. q.18. num.59. & seqq.* & il Vulpin. *in Suco nu. 23. & seqq.* 24

Se però la pena fusse imposta, ipso iure, vel ipso facto, ó si trattasse di cose leggieri, non haurebbe luogo, per il solo attentato, Menoch. *d. cas.360. n.86. &c.* 25

Delitti mentali, senza atti prossimi non sono punibili in foro esteriore, e anco alle volte non arriuano al peccato mortale, ne veniale, mentre non se li presti il libero assenso; e quando siano peccato per il consenso, e in quanti modi si considerino questi pensieri di delinquere ad effetto che siano peccaminosi egregiamente dichiara, da vedersi il Menoch. *d. cas.360 num. 2 & seqq. ad 23. &c.* & Magon. *dec. Flor. 88. n.10. & seqq.* Bonifac. *de furt. §. 3. nu.50. fol.123* vedi *§. furti num.31.* Azor. *Institut. mor. par. 1. lib. 4. cap. 5.* 26

Delitti commessi con aiuto, & assistenza d'altri, se l'aiuto sarà dato auanti il delitto, con prestar armi scientemente, far animo, dar consiglio, promettere assistenza, e cose simili perchè segua, ó pure nell'istesso atto del delitto con amenazione, ó semplice assistenza, benchè alquanto alla lontana, con precedente trattato d'accorrere bisognando, per rendere il delinquente più animoso, e audace, si puniscono dell'istessa pena, tanto ne' principali, che negli ausiliatori: se poi l'aiuto fusse dato doppo il delitto per scampare, e occultare il delinquente, senza alcun precedente trattato, quanto a gli ausiliatori si puniscono di pena arbitraria, di che vedi Clar. *§. fin. q 90.* Men. *de arbitr. cas.349. 350. per tot.* Farinac. *in prax. crim. p.2. tom.2. tit. de consult. &c. q.130. 131. & 132. per tot.* doue anco il Vulpin. *in Suco per tot.* amplamente il Card. Tosch. *litt. A conclus. 569. & 570. per tot.* Guaz. *def. 33. c. 10. per tot.* Cabal. *cas. 192. per tot. e nelle mie Resol. c.20. n.19. & seq. & cap.64. n. 7. & 8.* Bonifac. *de furt. §. 3. num.63. & seqq. fol.127.* vedi *§. Furti num. 33.* 27

Se però alcuno pregato d'andare con un' amico, vi andasse 28

dasse

daſſe ſenza ſapere altro, ò perchè l'amico lo riteneſſe in sè, ò perchè veramente fuſſe coſa mera accidentale, quell' amico commetteſſe omicidio in perſona di qualche ſuo inimico, ò altro delitto, non ſarebbe il compagno tenuto a pena alcuna, mentre che veramente non fuſſe conſapeuole, e non opraſſe coſa alcuna, Marſil. in l. ſi quis obrepſerit n. 8. ff. de fal. Menoch. de arbitr. caſ. 314. n. 15. & caſ. 349. n. 6. Sperel. dec. 64. Sarebbe nondimeno difficile in pratica ſottrarſi totalmente dalla pena, perchè ſempre ſi potrebbe preſumere, ò dubitare di ſcienza, e ſopra di eſſa torturarſi ſecondo le conietture, e qualità del fatto, e perſone, ò di hauer almeno reſo il delinquente più animoſo, maſſime ſe fuſſe ſtato l'autore della riſſa, ſe bene per la confidenza, e animoſità, che pigliaſſe il delinquente ſenza ſaputa del compagno, non crederei douere eſſo compagno eſſere punito, ſi come nè quando ſi fuſſe ritirato, ò aueſſe diuiſo, ma il punto ſtaria nelle proue, e preſunzioni che militaſſero &c. Farinac. de pœn. temper. q. 96. n. 79. e nella d. q. 131. p. 2. per tot. doue vedi con il Vulpin. in Suco & Toſch. d. concl. 569 & 570. per tot.

29 E che dall'aiuto preſtato ſubito doppo il delitto, con riceuere il delinquente, ò accompagnarlo naſca indizio ſufficiente a tortura ſopra la premeditazione, ò mandato, ſe pur non fuſſe parente, vedi Menoch. de præſumpt. lib. 1. q. 89. n. 108. & ſeqq. Farinac. d. q. 132. doue anco il Vulpin. in Suco per tot.

30 Come però dal Fiſco ſi deua almeno con preſunzioni prouare la ſcienza del commeſſo delitto nell'aſſociante, e l'accompagnatura non eſſere ſtata a caſo, & auer ſortito il ſuo pieno effetto, con auer ſottratto, e condotto il delinquẽte in luogo ſicuro dalle mani della Giuſtizia, di modo che debba anco conſtare eſſere ſtati preſenti, e pronti gli eſecutori per catturarlo, e ciò non eſſere ſeguito per lo ſpalleggiamento, e accompagnatura fattali; perchè ſe l'accompagnatura fuſſe ſolo ad effetto che il delinquente non fuſſe offeſo da'nemici, ò da altri doppo il delitto, e ſenza alcun ſoſpetto di precedente trattato, e concetto nõ ſarebbe punibile, Horat. Lut. conſ. 168. n. 36. & ſeqq. Turrer. conſ. 66. per tot. Farinac. de Conſult. &c. q. 132. n. 9. & n. 132. cõ più altri addotti dal Guaz. def. 33. c. 10. doue inſegna più modi, e cautele di difendere gli auſiliatori, & aſsociatori maſſime doppo il delitto &c. vedi §. Omicidiarj n. 3.

31 E che gli auſiliatori ſi puniſcano d'una ſol pena, benchè ſi ſiano intromeſſi, ò dato aiuto a più perſone, quando ſi tratta d'un ſol delitto, al quale ſi deue auer riguardo, e non alla pluralità delle perſone, Cabal. caſ. 280. per tot.

32 E come di ragione deua prima conſtare del delitto de' principali altrimenti che per lor contumacia, acciò ſi poſſino punire gli auſiliatori, benchè in pratica ſi proceda nell' iſteſſo tempo contro di tutti, ò prima contro de' contumaci, ancorchè del delitto non conſti che per contumacia de' principali intendendo quanto alle proue, e non quanto al corpo del delitto, che deue conſtare per euidenza ne' caſi di fatto permanente, come ſi è detto al ſuo luogo vedi Boſſ. tit. de delict. n. 34. & ſeqq. Menoch. de Arbitr. caſ. 349. n. 13. &c. Clar. §. fin. qu. 90. verſ. Scias etiam in fine &c. e nel §. Sicarj n. 19.

33 Delitti di carne contro natura ſono di più ſorte, perchè alcuni ſi dicono contro natura dell' umana ſocietà, come fra aſcendenti, e deſcendenti, alcuni contro natura del ſeſſo, come fra maſchi, alcuni contro natura del genere umano, come con bruti, alcuni contro natura dell'uſo del ſeſſo come fra maſchio, e femmina fuor del vaſo naturale, alcuni contro la natura della natura del ſeſſo, come fra donne, e donne, & alcuni contro la natura del coito, come nelle polluzioni procurate, e volontarie, e tutti queſti coiti ſanno di ſodomia, e come ſi puniſcano, vedi Menoch. de arbit. caſ. 286 per tot. e pienamente, benchè con diuerſo ordine, il Farinac. nel tit. de delict. carn. qu 148 per tot. doue anco il Vulpin. in Suco, e §. Sodomia per tot.

Degli altri delitti di carne, vedi §. Adulterio, §. Stupro, e §. Violenza.

E della ſemplice fornicazione, che ſi commette fra ſoluto, e ſoluta meritrice, ſerua, ò vedoua vili come ſi puniſca de iure Diuino, e Pontificio, e come, e perchè non ſia punibile de iure ciuili, vedi Menoch. de Arbitr. caſ. 289. per tot. Clar. & Baiard. in §. fornicatio per tot. Farinac. de delict. carn. 137. per tot.

Delitti di carne fra Ebrei, e Criſtiani, ò d'altra ſetta diuerſa, come ſi puniſcano, vedi §. Ebrei n. 19. 20. e 22. & il Farinac. con il Vulpin. in Suco de delict. carn. quæſt. 139. per tot. 34

Delitti di carne con donne carcerate oneſte, ò anco meretrici, benchè più leggiermente, ſi puniſcono in riguardo del luogo ad arbitrio del Giudice ancorchè ſeguiſſero di conſenſo, e ſenza alcuna violenza, e nel medeſimo modo ſi puniſcono commettendoſi da un carcerato con la moglie, ò ſerua del Cuſtode per la violazione del luogo, & altri riſpetti, Menoch. de arbitr. caſ. 292 per tot. Cabal. caſ. 283. per tot. Guaz. def. 6. c. 1. n. 58. 35

Che ſe poi ſi commetteſſero da' Giudici, Rettori, ò altri miniſtri, ſotto la cuſtodia de' quali ſi trouaſſero le Donne ſi puniſcono più rigoroſamẽte, di che vedi §. Giudici. n. 34. 36

Delitti confeſſati ſemplicemente ſi può non oſtante aggiugnere qualità ſgrauante, e prouarla per fuggire la pena, vedi §. Confeſſione n. 15. & 29. 37

Delitti commeſſi per conſiglio, ò eſortazione d' altri, ſe il conſiglio è ſtato cauſa efficiente, perchè il delinquente non era altrimenti per delinquere, ſe non fuſſe ſtato così efficacemente perſuaſo, ſi puniſcono della medeſima pena tanto ne' delinquenti principali, che ne' conſulenti, & alla reſtituzione de' danni, & intereſſi, mentre che altrimenti non fuſſe prouiſto; ſe poi il conſiglio non fuſſe cauſa efficiente principale, ma ſolo eccitante, perchè il delinquente già per altro fuſſe diſpoſto a delinquere, ſi puniſcono quanto al conſulente di pena arbitraria più mite, e non è tenuto il conſulente in coſcienza ad alcuna reſtituzione, & altro, vedi per il Clar. & Baiardo §. fin. quæſt. 88. per tot. Farinac. quæſt 129. per tot. Duen. reg. 149. Card. Toſch. litt. C. concluſ. 762. & 763. per tot. Menoch. de arbitr. caſ. 351. Diana tract. 6. reſolut. 23. fol. 234. & amplamente Bonifac. de furt. §. 3. n. 122. & ſeqq. ad 140. fol. 143. 38

Ad effetto però che il conſiglio, e perſuaſione a delinquere obblighi il conſulente ſi ricercano più coſe. Prima, che ſia ſopra atto degno di pena. Secondo, dato con dolo, e a mal fine. Terzo, che ſia auanti il delitto. Quarto, che non ſia ſtato reuocato re integra, con perſuadere efficacemente il contrario, ò farlo noto alla parte, che doueua eſſere offeſa ſe tuttauia dubiti del male. Quinto, che ſia ſeguito male per tal conſiglio. Seſto, che anco il principale reſti condennato, e altro, vedi per il Menoch. d. caſ. 351. n. 1. & ſeq. e nelle mie reſol. cap. 64. n 14. Baiardo loc. cit. n. 5. doue ſe il conſiglio ſi preſuma buono, o cattiuo, e eſſere ſtato cauſa efficiente del delitto, ò no, &c. Farinac. con il Vulpin. in Suco d. quæſt. 129 part. 3. Toſch. loc. cit. e in queſto, §. Sicarj n. 22. 39

Che tali conſulenti, e eſortatori a delinquere non reſtãdo a baſtanza conuinti, ma molto indiziati poſſino eſſere torturati ſopra il mandato, ò conſiglio da lor dato, e ſoſtenendo la negatiua, eſſere nondimeno puniti di qualche pena ſtraordinaria, atteſta il Clar. d. quæſt. 88. in fine, &c. 40

Se però il conſiglio di qualche male fuſſe dato per fuggire maggiore inconueniente, come ſe uno trouando qualche ſuo amico riſoluto di volere ammazzare, ò far ammazzare qualcheduno per ingiuria riceuuta, gli offeriſſe, e proponeſſe materia di ricattarſi, con minor male, come di baſtonarlo, ò fargli altro minor affronto per diſſuaderlo e diſtorlo dal maggior male, hauendo ſempre a queſto la mira & intento principale, con animo ancora di diſtorlo dall'altro minor male potendo, benchè queſto poi non gli riuſciſſe, ſaria ſcuſabile in coſcienza, e anco al mio creder in foro iudiciale ſe così veramente conſtaſſe della verità, perchè di due mali ſempre ſi deue eleggere il minore, quando ambedue non ſi poſſono sfuggire, come amplamente eſplicano S. Thom. 1. 2. quæſt. 19. art. 6. Tolet. in Sum. lib. 3. cap. 1. Caiet. 2. 2. quæſt. 78. art. 4. Nauar. in Manual. cap. 14. ſub num. 40. & cap. 17. num. 263. Molin. diſput. 335. num. 9. & ſeqq. & il Barboſ. de Axiom. iur. Axiom 141. per tot Bonifac. de furt. §. 3. numer. 135. fol. 146. Salon. de iuſt. & iur. tom. 2. quæſt. 78. art. 4. fol. a me 421. 41

Delitti acciò ſi poſſino punire di pena ordinaria, deuono eſſere commeſſi con dolo, altrimenti ſi puniſcono ſolo di pena arbitraria, ſecondo la qualità della colpa, Farinac. & Vulpin. in Suco de pœn. temper. quæſt. 87. per tot. e vedi §. Statuti n. 23. 42

Che

Che regolarmente il dnlo non si presuma se non si trattasse di cose naturalmente proibite, e come si provi per conjetture, vedi Mascard. de probat. conclus. 531. per tot. dove ne addnce sino in 119. e alcune più frequenti il Menoch lib. 5. præsumpt. 3. & de Arbitr. cas. 225. n. 18. Socin. reg. 130. Rot. part. 2. divers. dec. 192. per tot. & decis. 280. inf. n. 50. & seq. Farinac. & Vnlpin. loc. cit. quæst. 89. per tot.

43 Delitti trovati commessi segretamente in casa, si presumono commessi dalli domestici, e familiari, ò almeno sapere da chi siano stati commessi, e possono sopra ciò essere torturati mentre non provassero essere stati fuor di casa in quel tempo, Guaz. def. 19 cap. 9. Boss. de tort. test. n. 31. Farinac. quæst. 52. n. 98. & seqq. & Vulpin. in Suco num. 8.

44 Delitto si presume commesso da quelli in casa, ò appresso casa de'quali sarà trovato il morto, sendo per altro persone sospette, e di mala qualità, di che vedi §. Omicidio num. Farinac. & Vulpin. dict. quæst. 52. n. 98. & seq.

45 Delitri notorj si dicono quelli che in alcuna maniera non si possono ricoprire per essere commessi in faccia del popolo, ò maggior parte di esso siano di fatto permanente, ò di fatto transeunte ad arbitrio del Giudice, Clar. §. fin. q. 9. vers. 1. Menoch. de arbitr. cas. 166. per tot. e pienamente il Farinac. con il Vulpin. in Suco de delict. & pœn. q. 21. per tot.

Che non si dia però fatto tanto notorio, che non si presuma potersi scusare con qualche difesa, Magon. decis. Flor. 47. num. 22. Orcinl. Consult. forens. cap. 42. dove tratta d'estrattori trouati in flagranti, a'quali devnno non ostante essere assegnate le solite difese.

46 E che sia necessaria sentenza declaratoria del fatto notorio con precedenti citazioni nel formare il processo sopra di esso, Magnn. d. decis. 47. n. 23. & 24 Menoch. de Arbitr. cas. 235. n. 12. & 13. & cas. 542. n. 21. & seq. Farinac. d. q. 21.

47 Che cosa operi la notorietà ne'delitti, come si provi, come deva constare al Giudice, e constando come si dica provato il delitto, & altro, vedi per il Clar. §. fin. d. qu. 9. per tot. Farinac. & Vulp. d. q. 21. per tot.

48 E come chi facesse semplicemente contro il precetto della legge senza commettere, ò delinquere in altro, si possa come disprezzatore della legge punire di pena arbitraria, secondo la qualità dell'ecce sso, di modo che la pena corrisponda al disprezzo, Bart. & glos. in l. nemo Cod. de Sacros. Eccles. Cabal. cas 1. num. 16. dove però anco ferma, che ad effetto l'atto sia punibile criminalmente, si ricerchi non solo che sia illecito, e contro buoni costumi, ò contro la legge, ma anco punito dalla medesima legge, non s'imponendo per altro pena dove non sia espressamente ordinata dalla legge certa, ò arbitraria.

49 Che nelli delitti si ricerchi il dolo, o almeno la colpa, vedi li Dottori allegati di sopra num. 12. e nel §. Statuti num. 23

Che in dubbio non si presuma delitto, nè dolo, vedi sopra n. 7.

E che il dolo si escluda per qualsivoglia causa ancorchè leggiera, e ingiusta, ma non già la colpa e però doversi intendere ad effetto che non sia luogo alla pena ordinaria del delitto, ma ben sì ad altra arbitraria più mite, vedi amplamente il Farinac. & Vulpin in Suco tit. de pœn. temperan. q. 90. inspect. 1. per tot. sopra n. 43.

50 Il dolo però benchè non si presuma, si può provare da conjetture, e presunzioni, come dalla qualità delle persone solite a delinquere, dalla qualità del fatto di sua natura malo, ò proibito, dall'operare contro la disposizione delle leggi, e senza le debite solennità, dal tralasciare di fare ciò che uno è tenuto e obbligato di fare, dal precedente trattato, ò altri atti antecedenti, ò susseguenti, dal trattare con persone sospette, qualità del tempo, mendaci con utile, false espressioni, ò asserzioni, mancanza di fede, diligenze, cautele insolite, non ubbidire al Magistrato, ò Superiore, violenza, segretezza, lesione enorme, odio, e inimicizia, sprezzo d'inibizione, ò proteste, verisimilitudine, & altre come dichiara pienamente il Farinac. & Vulpin. in Suco tit. de pœn. temperand. quæst. 89. inspect. 4. per tot. Menoch. de præsumpt. lib. 5. præsumpt. 3. per tot. Luc. de Pen. in l. quemadmodum numer. 5. & seq. C. de agricol. & Censit. lib. 11. Mascard. de probat. lib. 1. conclus. 531. per tot. & lib. 2. conclus. 815. Card. Tosch. litt. D. conclus. 573. & seqq.

51 E per il contrario ancora il dolo si esclude da contrarie presunzioni, e conjetture da stimarsi ad arbitrio del Giudice, come dalla qualità delle persone, difetto di causa, permissione della legge, atti soliti, e comunemente leciti, ignoranza di fatto, amicizia, e benevolenza, ubbidienza di Superiori, concorso della volontà della parte, intervallo di tempo, necessità d'ufizio, e simili contrarie alle supradette, come esplica il Farinac. & altri da lui citati nella d. q. 89. inspect. 3. per tot.

52 E quando l'ignoranza delle leggi in cose dubbiose, e contraverse possa scusare dal dolo, e così dalla pena ordinaria del delitto, mentre sia verisimile, ò si provi, e non supina, crassa, ne affettata, nè di cose proibite dal jus naturale, ò divino, nè contra l'espressa disposizione delle leggi, ò statuti, vedi il medesimo Farinac. loc. cit. q. 90. inspect. 2. per. tot. & inspect. 3. per. tot. dove tratta quando pure si possa mitigare la pena per giusta credulità, e fede prestata al detto, & asserzione di persona degna di fede, & il Vulpin. in Suca Farinac. loc. cit.

53 Delitti commessi per iracondia, ira, ò giusto dolore causato da ingiurie, provocazioni, ò altre giuste cause non si puniscono di pena ordinaria, ma d'altra arbitraria più mite secondo la qualità dell'ecesso, e persone, mentre che il delinquente non perseverasse nella mala volontà ratificandn anco doppo il delitto, ò che la causa dell'ira, ò provocazione fusse ingiusta, come se egli fusse stato il primo a prnvocare, ò in altra maniera facendo cosa illecita, e proibita, o che l'ira e causa di essa fusse stata molto leggiera, ò non si provasse, perchè in questi casi potrebbe essere luogo anco alla pena ordinaria, come esplica Farinac. & Vulpin. in Suco de pœn. temperand. q. 91. per tot.

E di mnlte altre cause, per le quali si diminuisce la pena nelli delitti, vedi appresso il Tiraquell. tract. de pœn. temper. Farinac. & Vulpin. in Suco d. tit. q. 87. con. undici seqq. dove amplissimamente dichiara 19. cause principali, & il Card. Tosch. litt. D, conclus. 188. con più altre ivi accennate, vedi §. Omicidj n. 55.

54 Delitti reiterati, e continnati, per essere di tratto successivo come gli adulterj, usure, delazione d'armi, e simili se si devino punire d'una sola, ò più pene, vedi §. Aulterio n. 9. §. Delazione n. 10. §. Malefizj num. 11. &c. Farinac. con il Vulpin. in Suco de delict. & pœn. q. 22. per tot. & Card. Tnsch litt. D, concl. 169. per tot.

55 Delitti essendo commessi ne'confini di diversi territorj, ò in vie comuni che dividonn un territorio dall'altro, è luogo alla prevenzione fra'Giudici dell'uno, e l'altro territorio, anzi essendo di diversi Principi ciascuno di consuetudine per difendere la propria jurisdizione procede, & impone le pene pecuniarie, ma quanto all'afflittiva preuale quelo che ha il reo nelle sue forze, vedi Farinac. de Inquisit. qu. 7. n. 51. Vulpin. in Suco n. 18. &c. & il Tondut. de prævent. part. 2. cap. 31. n. 1. & seqq. vedi §. Archibusi num. 27.

56 Delitti cominciati In un luogo, e finiti in un'altro, overo commessi da un territorin all'altro con archibusate, ò in simili modi come, e da chi si puniscono, vedi Clar. §. fin. q. 38. n. 8. Card. Tosch. litt. D. concl. 168. per tot. con gli altri supracitati, dove che è luogn alla prevenzione con detta dichiarazione, e in contingenza di fatto per archibusata sparata da uno che si trovava nello stato di Lucca contro uno che si trovaua in quelln di Firenze fu cnndennato l'esplosore dal Magistrato degli Otto nella pena ordinaria della legge del 1579. sotto di 19. Settembre 1664. come al Giornale 611. a c. 196. contro Gio: Francesco Domenichini, e di più per esser suddito fu condennato nella pena ordinaria della delazione dell'archibuso, secondo i bandi di questi Stati di Firenze, benchè commessa in quello di Lucca. Io però dubitai, e dubito grandemente se fusse giusta, e juridica detta condanna rispetto alla delazione sudetta, e credo si potesse, e dovesse tralasciare, massime essendo per lo sparo condennato giustamente in pena della forca, e confiscazioni de'beni, che in questo caso poteva assorbire ogn'altra pena che fusse stata douuta per la delazinne, come molto prudentemente fu dissimulata dall'Eccellentissimo Signor Giulio Parasacchi, Auditore delle Bande di S. A. S. nel votare supra detto processo, per non essere delitto di sua natura proibito, ma

ſolo dal jus civi le poſitiuo, e municipale, benchè generalmente per tutto, onde ſi come ſarebbe ſtato compatibile, come foreſtiero ad arbitrio del Giudice nel territorio Luccheſe principalmente offeſo per detta delazione ſecondo l'opinione del Clar. *q. 85. num. 3. in fine* ſeguitato dal Cabal. *caſ. 129. num. 15. & ſeq.* tanto più doueua eſſere ſcuſato in queſto di Firenze non punto turbato, nè offeſo riſpetto a detta ſemplice delazione, e potendo anco eſſere che haveſſe licenza in quello di Lucca. Ma in ogni caſo, ſe bene ſecondo la più comune, e praticata opinione ſi può procedere *ratione originis, vel domicilii*, [che fu il fondamento da che ſi moſſe il Magiſtrato] contro ſudditi delinquenti fuor di Stato, non ſolo a querela della parte, ma ex officio, e anco ſecondo alcuni per ſemplici tranſgreſſioni, che di ragione comune non importino delitto, come per il Boſſ. *tit. de for. compet. n. 182* ſeguitato implicitamente dal Clar. *quæſt. 39. n. 3. poſt medium*, e dal Cabal. *caſ. 162. n. 4.* Farinac *de Inquiſit. qu. 7. num. 20.* Vulpin. *in Suco d. qu. 7 n. 12.* e in queſto nel §. Delinquenti num 9. Nondimeno ſe detta delazione, come fatta da un ſuddito, benchè fuor di Stato, ſi voleua hauere per punibile in queſto Stato, certo è, che ſi doueua imporre pena arbitraria, ſecondo li termini dell'jus comune, ò ſecondo li Statuti di Lucca, e non ſecondo il rigore de'bandi di queſti Stati, applicando la diſtinzione comune del Bart. *nella l. cunctos populos num. 47. & ſeqq. C. de Sum. Trinit.* ſeguita dal Clar. *q. 85. num. 4. verſ Tertius eſt caſus*, dal Cabal. *d. caſ. 162. n. 33. & ſeqq. e d. caſ. 129. num. 17. & 18.* e dal Card. Toſch. *litt. D. concl. 181. n. 32.* vedi §. Statuti num. 12.

57 Delitti, ò riſse che ſeguiſsero nella Piazza del Palazzo de'Pitti, dove riſiede S. A. S. comprendendo anco tutta la ſtrada detta lo ſdrucciolo ſino al canto di via Maggio, ſi puniſcono con le medeſime pene dalli Statuti impoſte contro quelli, che delinquono avanti il Palazzo della Piazza principale della Città, e in oltre d'ogn'altra maggior pena ad arbitrio del Magiſtr. degli Otto, e di più della diſgrazia di S.A.S. Bando 22. Magg. 1618. vedi §. Pena num. e §. Ferite num. 30.

§. DENARI.

1 Denari de'Magiſtrati di Firenze ſi devono rimettere tempo per tempo, e ſecondo gli ordini di ciaſcun Magiſtrato, e dove non fuſſero fra un meſe dal dì della riſcoſſione, ſotto pena del quarto più, e tutto il reſtante finito l'ufizio fra 15. giorni ſotto pena d'altrettanta ſomma, confini, e ammonizioni dagli ufizj, ſecondo la qualità del caſo, e arbitrio de'Conſervadori di Legge, ò di quel Magiſtrato, al quale haveſſero mancato ſalua la prevenzione, nè poſſono eſſer rimeſſi nel buon dì da' Miniſtri di tali Magiſtrati, ſotto pena a loro di ſcudi dieci per volta, ma ſolo per grazia di S.A.S. Proviſione ſopra Rettori, & altri delli 27. Settembre 1627. §. Conſiderato, &c.

Di queſta materia, vedi altra Proviſione delli 10. Aprile 1573.

2 Denari trouati addoſso alli prigioni, & altre robe, come, e ſotto qual pena ſi deuano manifeſtare, vedi robe num.

3 Denari del Principe, di Magiſtrati, ò anco di particolari perſone chi conuertirà in vſi propri, ò d' amici, qual pena incorra, vedi §. Amminiſtratori num. 5. & 6.

4 Denari di dote, di minori, ò di Chieſe, come ſi deuano porre in ſicuro, e rinueſtirſi per la lor conſeruazione, e a chi tocchi procurare tal rinueſtimento, vedaſi il Gratian *diſcept. 45. num. 18. &c. cap. 229 & 230. & 498. n. 9.* e l'Altograd. *conſ. 43. per tot. lib. 1.* doue tiene il medeſimo quanto a' denari ſottopoſti a fideicommiſso, ò altro rinueſtimento, & il Gratian. *diſcept. 636. per tot.*

Se però ci fuſſe neceſſità di ſouuenire agl' isteſſi minori, ò Chieſa, come ceſſi l'obbligo del rinueſtimento, vedaſi il medeſimo Gratian. *diſcept. 931. num. 6. &c.*

5 Denari di cenſi dotali, ſe ſi poſſino quanto al capitale pagare in mano del marito, ò pur della moglie, ad effetto di liberare il debitore, vedaſi il Gratiano *diſcept. 985.* doue riferiſce contrarie opinioni, e però io crederei eſsere meglio far' interuenire l' uno e l' altro, &c.

§. DENVNCIARE, E DENVNCIATORI.

1 Denunciare, come ſi deuano li delinquenti di delitti graui, e ſotto qual pena, e premio, vedi §. Delitti num. 2.

E come le congiure, ſedizioni, ò trattati contro il pacifico Stato, vedi Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 60.

2 Denunciatori di delitti graui non poſſono per tal conto da alcuno eſſere ingiuriati, nè moleſtati in modo alcuno, nè di fatti, nè di parole, nè alcuno de' ſua, ſotto pena di relegazione, galera, ò vita ad arbitrio di chi haurà a giudicare, ſecondo la qualità del fatto, e delle perſone, e ſempre deuono eſſere riſatti d' ogni danno, e ſpeſa, e intereſſe da liquidarſi col lor giuramento precedente la taſſazione del Giudice. Bando contro chi non reuela delitti 22. Nouembre 1629. §. Et eſſendo &c. e del primo Giugno 1633. §. E quanto &c. in fine.

3 Denunciare gli archibuſi corti, e di minor miſura d'vn braccio, e un terzo, e li ſuoi delatori, e poſſeſſori, come, e ſotto quali pene ſia ciaſcuno obbligato, vedi archibuſi num.

4 Denunciatori, ò accuſatori de' delitti colludendo di poi con il reo, diſſimulando le proue, e ammettendone delle falſe del reo, ancorchè aueſſero querelato per neceſſità del loro ufizio, come li Sindaci poſſono eſſere puniti di pena arbitraria come preuaricatori, Menoch. *de Arbitr. caſ. 325. per tot.* Farinac. *de Inquiſit. qu. 4. n. 13. & ſeqq.* & il Vulpin. *in Suco n. 8.*

5 Denunciatori non prouando il delitto, & apparendo di vera calunnia non ſolo ſi deuono condennare nelle ſpeſe, ma alla galera in perpetuo, ò a lungo tempo, mandati anco prima per la Città con mitera al ſolito. Cabal. *caſ. 166. per tot. & caſ. 205.* Menoch. *de Arbitr. caſ. 322. & caſ. 198. n. 14. & ſeqq.* Clar. *§. fin. qu. 62.* Guaz. *def. 3. c. 13.* doue inſegna molti modi da ſcuſare detti Calunniatori &c. vedi §. Birri n. 10.

6 E come non prouando il delitto, in dubbio ſi preſumino calunniatori, mentre che non ſi poſſino ſcuſare per qualche giuſta cauſa ad arbitrio del Giudice; e che anco ſcuſandoſi dalla calunnia, taluolta non ſi deuino ſcuſare dalle ſpeſe, & ingiuria fatta al querelato, vedi amplamente Menoch. *de Arbitr. caſ 321 per tot.* e così vien anco diſpoſto dallo *Statut. Fiorent. lib 3. Rub. 24 & Rub. 126.* Farinac. & Vulpin. *in Suco qu. 16. per tot.*

7 Denunciatori non prouando il delitto, ò non reſtando altrimenti prouato dal Fiſco, ſi deuono aſſoluere li querelati, ancorchè non faccino alcuna giuſtificazione della loro innocenza, perchè ſi preſume benchè il querelato fuſſe per altro uomo di mala fama, e ſono anco tenuti d' ingiuria, mentre che non ſomminiſtrino almeno indizj a tortura, nel qual caſo è tenuto il reo a purgarli, ò con proue, ò con tormento, Barboſ. *de Axiom. iur. Axiom. 7. per tot.*

8 Denunciatori de' delitti quale, e quanta parte di pena guadagnino, vedi §. Pene n. 24. & ſeqq.

9 Denunciatori de' Maleſizj, come fuſſero già ordinati nella Città di Firenze, diſtinguendoli in 50. Sindacarie, de' lor premj, & altro, che oggi non ſi oſſerua, vedi la legge delli 13. Febbraio 1550. Del reſto vedi nel §. Sindaci del Maleſizio.

§. DEPOSITARJ, E DEPOSITO.

1 Depoſitarj de'pegni non poſſono tenere li gravamenti morti più d'un meſe ſenza venderli, e li vivi dieci giorni, quali termini paſſati devono metterli all'incanto con la precedente ſtima; e ſe doppo due incanti non troveranno da venderli, è tenuto il creditore pigliarſegli in pagamento per la detta ſtima, con diminuzione di due ſoldi per lira, e uolendo il debitore può fra dieci giorni riſquoterli, ſalvi però ſempre gli ordini particolari de'luoghi, che altrimenti diſponeſſero. E detta ſtima ſi deve far fare dal Rettore, quando ſi conſegneranno li pegni al detto Depoſitario, e li Stimatori ſono tenuti farla giuſta ſotto le pene, che caſo per caſo parerà a'Conſervadori di Legge, e dove non fuſſe loro altrimenti provviſto di ſalario, devono havere denari quattro per lira, purchè mai non paſſino lire 2. ne ſi poſſono li pegni vendere mai per meno della ſtima; ma ne' privati s' aſſegnano come

ſopra

sopra a' creditori, e ne' debiti pubblici si fanno ricstimare da altri cō facoltà di poter sbassare la stima, purchè l'effetto sia che mai si vēdano per meno della stima. Provvisione sopra Rettori, & altri delli 27 Settēbre 1627. §. E quanto &c.

Ciò che siano tenuti osservare detti Depositarj de' pegni, e delle loro vendite, vedi la Provvisione, e Legge del 1. Agosto 1552.

E il simile si dispone negli ordini particolari sopra il governo de' Comuni del Contado, e montagna di Pistoja, pubblicati dalla Pratica sotto di 4. Maggio 1571. numero 23.

E che non possino rendere li pegni vivi al gravato, e poi pretēdere le spese per il tempo che non gli hanno tenuti appresso di loro; sotto pena di lire 50. vedi la Legge del 1550. e dichiarazione del Magistrato de' Nove 28. Settembre 1606.

2 Depositarj de' pegni gravati sono obbligati tenerli in luogo comodo, e sano, e custodirli con diligenza, e in ogni caso risarne la valuta a' debitori, ò per essi a' lor creditori fra dieci giorni dal dì della perdita, ò guastamento, e ne devono esser astretti da' Rettori, e pretendendo che il difetto proceda dalle stāze consegnateli a quest' effetto, ne devono ricorrere al Rettore, ò al Magistrato de' Nove, ò ad altri a chi s' aspetti. Provvisione predetta, §. detto vers. E che &c. Sopra tali Depositari, aggiugni la Provvisione del 1. Agosto 1552.

3 Depositarj suddetti non si possono servire de' pegni vivi, ò morti, nè servirne altri sotto pena in questo e ciascuno de' casi predetti di lire 50. per pegno, e dell' emenda del danno, & arbitrio de' Conservadori di Legge da estēdersi a pene rigorose, & afflittive secondo la qualità del caso, vedi la Provvisione suddetta §. ultimo in fine, &c.

4 Depositarj delle Milizie godono rispettivamente tutti li privilegi, e sono sottoposti alli medesimi obblighi, che gli altri della lor milizia. Legge Generale dell' armi 23. Nov. 1623. nu. 54. inf. n. 13.

Che abbino facultà ancō d' archibusi a ruota, e terzette, vedi Cancellieri n. 14.

5 Deposito acciò sia valido ricerca la numerazione della pecunia, ò altra roba depositata, Gratian. *discept.* 541. *n.* 16. Menoch. *de Arbitr. cas.* 232. *n.* 20.

Di quante sorti sia il deposito cioè in quanti modi si faccia, come si provi, & altro, vedi Card. Tosch. *litt. D. concl.* 198. *& seqq.*

Il confessato però anche è valido, e ha li medesimi privilegi del vero, & attuale deposito, di che vedi il Gratian. *discept.* 321. *num.* 10. *&* 728. *num.* 28. Genua *de script. privat. lib.* 3. *quæst.* 9. *per tot. fol.* 130. & Altograd. *cons.* 42. *n.* 38. *lib.* 1.

Anzi che quelli che confessano pegni, ò gravamenti, come giornalmente si fa per fuggire i sgombri delle case, si abbino più tosto per semplici mallevadori, che per Depositari, non essendoli veramente consegnata la roba, vedi Corn. *cons.* 262. *n.* 13. *lib.* 4. Mandel. *cons.* 3. *n.* 7. *lib.* 1. Buratt. *dec.* 516. *p.* 1. con altri citati dal Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 1. *c.* 5. *n.* 68. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 200. *n.* 35. *&* 36.

6 Deposito fatto in pecunia numerata passa in dominio del Depositario, e si reputa come mutuo, Gratian. *discept.* 728. *num.* 22. Magon. *decis. Flor.* 1. *num.* 55. Altograd. *consil.* 17. *n.* 50. *&* 51. *lib.* 1. Staiban. *de interesse lib.* 2. *tit.* 24. *num.* 19. *& seqq.*

E però se fusse rubato, ò in altra maniera perisse, il danno sarebbe del Depositario, mentre che il denaro non gli fusse stato consegnato in *sacculo obsignato*, come specie, e non come quantità numerata, perchè in questo caso non passerebbe in dominio del Depositario, & andando male senza sua colpa per mero caso fortuito, il danno sarebbe del Padrone del denaro &c. vedasi oltre li predetti il Farinac. & Vulpin. *de furt. quæstion.* 169. *part.* 2. *per tot.* Gratian. *discept.* 260. *num.* 3. *&c.* Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 281. *nu.* 10. *&c.* Gabriel. con più altri da lui addotti nel *tit. de reb. credit. conclus.* 2. *per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 8. *numer.* 59. *&c. ad* 68. *fol.* 273. dove ottimamente tratta a che cosa sia tenuto il depositario, & il Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 204. *&* 205. *per tot.*

7 Depositario è tenuto restituire il deposito senza alcuna eccezione, può essere convenuto esecutivamente, nè gli è lecito appellare, ancorchè allegasse haver depositato appresso d' un' altro, e contro di lui volesse cedere l' azione, Gratian. *discept.* 665. *n.* 17. *&c & disc.* 667. *n.* 15. di modo che nè meno può allegare compensazione, ma solo la retenzione quando fussimo in caso d'ipoteca, e che li competesse Gratian. *discept.* 728. *n.* 21. *& seqq.* De' privilegi del Deposito che si preferisca agli altri creditori, & altro, vedi Tosch. *d. concl.* 200 *n.* 1. *& seqq. per tot.*

Pratt. a Universale.

Deposito fatto legitimamente libera il debitore, ancorche di poi senza sua colpa il depositario non avesse da restituirlo, di che vedasi il Gratian. *discept.* 8. *per tot.* Tosch. *d. concl.* 200. *n.* 31. *&c. & concl.* 201. *per tot.* 8

Deposito acciò liberi il debitore deve essere intero, e della cosa veramente dovuta, e non diversa, come per il Cenc. *de Cens. q.* 111. *n.* 38. *& seqq.* Gratian. *discept.* 260. *n.* 17. *&c.* Menoch. *de arbitr. cas.* 232. *n.* 21. *&c.* Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 203. *per tot. & concl.* 212. *per tot.* Altograd. *cons.* 24. *n.* 66. *ad* 84. *lib.* 1. 9

Il che si deve intendere delle somme certe, e liquide, e della sorte, e frutti, e non per le spese che avanti la liquidazione non è necessario depositarle, Gratian. *discept.* 686. *n.* 7. *&c.* Magon. *dec. Flor.* 132. *n.* 16. Menoch. *dict. cas.* 232. *numer.* 14. *&* 15. Duran. *decision.* 403. *in fine*, Altogrado *d. cons.* 24. *n.* 99. Tosch. *loc. cit. n.* 9. *& conc.* 211. *per tot.*

Deposito per liberare il debitore deve essere libero, e non condizionale, di modo che il creditore lo possa liberamente pigliare senza altre cautele, e deve essere fatto d' ordine di Giudice competente, intendendo di condizioni estrinseche, perchè l' intrinseche di sua natura non lo rendono condizionale, & altro, vedi per il Gratian. *discept.* 795. *per tot.* Tosch. *d. concl.* 203. *n.* 14. *& seqq.* Magon. *decis. Luc.* 31. *n.* 19. Menoch. *de arbitr. cas.* 232. *nu.* 28. *& per tot.* Rot. *p.* 2. *divers. dec.* 71. *n.* 9. Duran. *dec.* 421. *n.* 5. *&c.* Gratian. *disc.* 260. 515. *&* 686. 10

Chi è però tenuto pagare non sodisfa con il Deposito, quando la parte non recusa ricevere il pagamento, anzi lo desidera, perchè il depositare non è pagare, Cavaler. *decis.* 156. *per tot.*

Deposito in materia di retratti per jus congruo, quando e in che modo, e con quali precedenti interpellazioni si deva fare, e chi in questo mentre guadagni li frutti, & altro vedasi il Gratian. *discept.* 541. 742. *&* 786. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 232. *n.* 29. *&c.* E in materia di patti di retrovendere, e simili, Card. Tosch. *loc. cit. concl.* 207. *per tot.* 11

Deposito in che luogo, e tempo si deva fare, & altro, Menoch. *detto cas.* 232. *nu.* 30. *&* 31. & Gratian. *discept.* 686. *n.* 5. *&c.* Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 203. *n.* 29. *& seqq.* 12

Depositari dell' armi di S. A. S. come non le devino distribuire senza mallevadore, e farne la riscossione ad ogni nuovo Rettore, sotto pena di essere tenuti del proprio, & altro, vedi il Bando delli 23. Maggio 1606. sopra num. 4. 13

Depositario, servendosi del deposito, sarebbe de jure civili tenuto all' interesse, ma de jure canonico non è tenuto se non tanto quanto si provasse il lucro cessante, ò danno emergente del Padrone, Cavaler. *dec.* 331. *n.* 7. *& dec.* 345. *n.* 6. *&* 7. e vedi Cardin. Tosch. *litt. D. conclus.* 200. *n.* 4. *& seqq. & conclus.* 202. *per tot.* Se bene non mancano anco gravi Autori, che probabilmente tengono, che almeno per onesta gratitudine si deva qualche ricompensa al Padrone, sicome assolutamente se gli dovria, quando si trattasse di cosa fruttifera, vedi Leotard. *de usur. quæst.* 32. *&* Staiban. *de interesse lib.* 2. *tit.* 14. *n.* 43. *& seqq.* dove trattano de' privilegi del Deposito, & il Mantic. *de tacit. & ambig. lib.* 10. *tit.* 10. *per tot.* Tosch. *litt. D. conclus.* 200. *per tot.* Zacch. *tratt. de Salario, & mercede qu.* 63. dove tratta se il Depositario possa pretendere alcuna mercede, ò salario. Come li depositarj della roba, ò denari del Principe, ò del Publico si punischino valendosene, vedi nel §. Ladri n. 27. vers. 8. 14

§. DEROBATI.

Derobati di giorno, ò di notte, ò tentati di torli la roba, ò l' onore con qualche violenza, devono incontinenti, che saranno scappati, correre a dar la campana all' arme, e convocare li vicini, & altri per far capitare li

delinquenti in poter della giustizia vivi, ò morti, e son tenuti li Rettori di giustizia, e lor Ministri in casi gravi, e qualificati darne subito parte per uomo a posta al Magistrato degli Otto, sotto le pene, di che nella legge delli 8. Agosto 1586. 22. Ottobre 1629. e primo Giugno 1633. citate nel Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. Alla quale, &c.

2 Derobati come, e sotto quali pene siano tenuti notificare alla corte li furti fattili, vedi §. Delitti num. 2. & *seqq.* e non possono essere scusati, sotto pretesto di non haver prove, nè indizj da somministrare, perchè si vuole in tutti li casi haver almeno notizia del delitto seguito, come per Bando del 1. Giugno 1633.

Come siano tenuti li Derobati far li referti de' furti frà tre giorni, e somministrar gl' indizi sotto pena dell' arbitrio, e cattura, vedi la Legge de furti delli 9. Settembre 1681. & il Bando delli 26. Ottobre 1688.

§. DESCRITTI.

1 Descritti a Cavallo che privilegi habbino, vedi Archibusieri num.

2 Descritti delle Bande di S. A. S. quali privilegi havessero già, come si dovessero punire, come procedersi contro di loro nelle cause civili, e miste, e nell' esecuzioni, con più altre dichiarazioni, vedi li Capitoli militari del primo Ottobre 1556. che in oggi restano corretti per altri Capitoli dell'anno 1646. come in fine di essi &c.

3 Descritti della Podesteria della Lastra, di S. Casciano e Campi possono tenere nelle case dove abitano anco dentro l' otto miglia un' archibuso, ò moschetto, ò altre armi anco difensive, e monizioni a lor necessarie, purche con tali armi non passino i confini di dette Podesterie verso la Città di Firenze, sotto le pene imposte a' non descritti. Legge generale dell' armi 23. Novemb. 1623. nu. 15. vedi Soldati n. 3.

4 Descritti tanto a piede, che a cavallo anco fuor di Firenze, e dell' otto miglia, non possono portare alle Chiese, feste, balli, veglie, mercati, & altre adunanze, accette, mannarini, ronche, ò bastoni eccedenti la misura di tre braccia, nè forche con punte di ferro, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta. Legge suddetta Generale dell' armi nu. 39. e il Bando delli 16. Dec. 1605. ristampato dell' anno 1642.

5 Descritti delle Bande, possono fuor di Firenze, e dell' otto miglia portare archibusi a fuoco ordinari di misura, e con palla ordinaria non ramata, e senza monizione minuta, e tutte l' altre armi offensive, e difensive non proibite; Sicome anco dentro la Città, e l' otto miglia possono introdurre, tenere, e portare per giorni 15. continui l' armi offensive, e difensive ordinarie, facendo però notare alla porta le difensive, e non le prestando ad alcuno dentro la Città, nè lasciandole in casa di chi non habbia facultà, ò dove essi non abitassero, e purchè non le portino di notte doppo il suono della campana. Vedi la detta legge Generale dell' armi nu. 31. Intendendo degli armati di corsaletto, ò moschettieri, perchè gli archibusieri semplici pedestri possono portare dette armi difensive solamente fin' alle Porte di Firenze, e dentro la Città, spada, e pugnale per tutto quel giorno che arriveranno solamente, e quando se ne anderanno a dirittura, sotto le pene come in detta legge nu. 35.

6 Descritti pedestri del Capitanato di Castiglione del Terziere, di Fivizzano, di tutta Lunigiana, di Barga, Pietra Santa, Monterchi, & altri luoghi privilegiati possono portare gli archibusi a ruota in detti luoghi, fuotche nlle Chiese, mercati, balli, & altri luoghi espressi in detta legge dell' armi nu. 34. &c.

7 Descritti Cavaleggieri di Pisa, Pistoja, Arezzo Montalcino possono per tutto, & anco in Firenze per 15. giorni portare arme offensive, e difensive, e quelli di Pisa, Pontadera, Pont'a Sacco, Cassina, Bientina, Vico Pisano, e da detti luoghi in giù verso Pisa possono portare archibusi a ruota con monizione minuta fuor delle Bandite, e delle 20. miglia, senza però poter tirare all' imbercio, e ad animali proibiti, & altro vedi detta legge Generale dell' armi n. 50. & seqq.

E de' privilegi de' Cavaleggieri, vedi li Capitoli di tal milizia del 1. Maggio 1566.

Descritti di qualsivoglia milizia, abitando familiarmente in Firenze non godono li privilegi della milizia, ma s' intendono subito cassi. Legge predetta generale dell' armi num. 55. 8

Sicome anco s' intendono cassi stando per servitori con altri, come dispone la medesima legge nel luogo citato, n così perdono non solo il privilegio dell' armi, ancorchè non fussero cassi da' Ruoli, ma anco quello di non poter essere giudicati senza il voto, e participazione dell' Auditore delle Bande, e così possono essere giudicati da gli altri Giudici competenti de' non descritti, come è stato più volte osservato dal Magistrato de' Signori Otto, & approvato da S. A. S. di sentenziare in simili casi con il voto, e participazione dell' Assessore de' non descritti, e specialmente a mia relazione in virtù della sopracitata legge sotto di 26. Novembre 1672. contro Domenico Bernardi servitore del Sig. Cav. del Borgo descritto nella Banda di Mugello; sotto di 2. Decembre di d. anno contro Gio: Francesco Carbati, & altri servitori, uno de' quali era descritto, e più precisamente con li motivi havendone dubitato il detto Assessore, fu risoluto in detta conformità sotto di 3. di detto mese di Decembre 1672. nella causa contro il Sig. Conte Simon Maria della Gherardesca, & altri, e fu approvato da S. A. S. e di nuovo più amplamente sotto di 27. & 28. Maggio 1673. in causa contro Diacinto Doni, e Matteo Papi, come in filza negozi numer. 284. dove si tratta di chi abita in Firenze, che forza abbia l' osservanza interpretativa, e come li Capitoli militari benchè posteriori non derogano alla detta legge dell' armi anteriore in quella parte dove dispongono, che si aspetti al Magistrato delle Bande dichiarare chi goda, ò non goda di detti privilegi.

Quanto a' detti servitori, che perdono il privilegio, deve intendere di quelli che stanno a servire in Firenze, perchè detta legge ha più riguardo all' abitazione, che al servizio, parlando di chi abita in Firenze, e però li servitori, che servono fuor di Firenze, dove sono le Milizie non perdono li privilegi de' descritti, come fu deciso l'anno 1673. dal Magistrato de' SS. Otto, & approvato da S. A. S. nella causa contro Cristoforo Piazza, & altri da Modigliana.

Descritti delle Fortezze di S. Giovanni, Belvedere, e S. Miniato di Firenze, non possono portare armi difensive, ma solo spada, e pugnale, eccetto li Luogotenenti, e Sargenti che possono anco portare le difensive fin' al suono della campana. Legge sudetta n. 64. 9

Descritti delli Presidj di Livorno, & altre Fortezze fuor di Firenze godono solo i privilegi degli Archibusieri delle Bande, se però non fussero descritti nelle Bande per moschettieri, ò armati, ò fussero avvantaggiati, che in tali casi goderebbero i privilegi di quelli tanto dentro la Città di Firenze, che fuori. Legge predetta dell' armi nu. 66. & 67. 10

Descritti al Ruolo della Banca de' Capitani, & altri Ufiziali avvantaggiati, & gli Ufiziali de' Presidi fuor di Firenze, che vengono eletti da S. A. S. possono portare armi offensive, e difensive tanto nella Città, che fuori di giorno, e notte. Legge sudetta n. 68. 11

Descritti nella Milizia maritima di S. A. S. che privilegi godano, vedi li Capitoli di detta Milizia 8. Febbrajo 1568. 12

Descritti tanto a piede, che a cavallo possono portare arme offensive, e difensive anco dentro la Città di Firenze fino al suono della Campana, e arme in asta per viaggio; e quelli a cavallo offensive, e difensive anco in Firenze, e Siena tutta la notte, carabina, e terzette di misura, con monizione fino alle Porte di Firenze, e Siena, & in oltre tenere un servitore con facultà di spada, e pugnale dentro detta Città fino alla Campana, & altro in materia del privilegio d' armi, vedi li Capitoli militari del di 29 Aprile 1646. cap. 2. per tot. E quali privilegi havessero per prima le Cavellerie di S. A. S. vedi li Capitoli delli 4. Agosto 1629. e 22. Luglio 1632. vedi Armi n. 44. Soldati num. 4. 13

Come devino portar la patente addosso allontanandosi da casa per un miglio, sotto pena della cattura. Ordine del Magistrato degli Otto 20. Settembre 1572.

Che

Che la devino mostrare amorevolmente. Ordine delle Bande 21. Maggio 1574

E che la devinn portare, non possino però esser molestati bavendo la patente, e non l'armi. Capitoli sudetti del 1646. cap. 2. n. 31.

14 Descritti sono esenti da tutte le fazioni personali, e dalle gravezze reali, e miste per la metà secondo l'istruzione del Magistrato de'SS. Nove del 1635. eccetto che dalle gabelle, pesi, e imposizioni Camerali, devono essere ammessi a tutti gli onori, e gradi delle patrie loro, quali però volendo possono rifiutare, e non possono essere Sindaci del Malefizio, pesatori di carne, nè Camerlinghi di polize, non sono tenuti accettare li sequestri; nelle cause di confiscazioni banno tempo a produrre le lor domande il doppio più degli altri, e pagann per metà in tutti gli atti de'Tribunali, eccetto le catture, se non fussero descritti a cavallo, che questi le pagano solo per metà, & essendo catturati per giuoco dentro a'luoghi, pagano solo giulj tre, e funri mezzo scudo, come in detti Capitoli del 1646. cap. 3. per tot. vedi §. Privilegj num. 21. §. Catture nu. 42. infr. n. 48.

Che già potessero esser Camerlinghi delle polize della macina, e godere tutti li privilegj della milizia, anzi di più esser esenti dalle rassegne, fuor che generali, vedi più rescritti di S.A.S. alle Bande, e alle Farine, sotto di 4. Luglio 1612. 6. Luglio 1616. e 4. Giugno 1619.

E che devino concorrere come gli altri non descritti alle tasse dell'arte de'Mercatanti, Monte di Pietà, tasse di Cavalli, Bargelli, Opra di S. Maria del Fiore, Lancie, Capitani di Parte, Grascia, e spese universali, che tutte queste si reputano pesi Camerali della Città di Firenze, vedi il Bando de'Cinque Conservadori del Contado 8 Settembre 1558. Lettera Circolare stampata de'Signori Nnve 12. Agosto 1632. e la detta istruzione del 1635.

15 Descritti che privilegj abbinn nelle cause criminali tanto per li delitti proprj, che comuni, da ebi, e come devano essere giudicati, non possono essere carcerati volendo dar Mallevadore se non dnve venisse pena corporale maggior di fune, ò come testimonj, ò per disubbidienti in far tregua, quando non possino essere torturati, e come nelle canse civili, e miste debbano essere notificati con termine di giorni 30. & altro vedi in detti Capitoli del 1646. cap. 4. per tot. inf. numer. 34. & 39.

Che li descritti nelli delitti tanto proprj, che comuni commessi ne'tempi, e lungbi delle rassegne, devino essere giudicati dal Magistrato delle Bande, dispone il Capitnln 4. n. 5. Ma questo si deve intendere qnando li delitti comuni seguono nel tempo particolare, e luogo delle rassegne, e così sotto l'Insegna, e copulativamente mentre sonn nel lungo, e tempo di rassegna, e non disiuntivamente, come disse il Magistrato degli Otto sotto di 23. Luglio 1666. partendosi dal parere dell'Auditore delle Bande in questo particolare, che votava rimetersi la causa al Magistrato delle Bande per essere seguito il delitto in giorno di rassegna, ma a miglia funr del luogo della rassegna, e fuor del tempo di detta rassegna, in un Processo della Cancelleria degli Otto contro Gio: di Francesco Bartoli al Giornale 617. a e fu approvato il parere del Magistrato da S.A.S. come appare al detto Giornale, & al libro degli Statuti per ricordo.

Nè osta la ragione, nella quale si fonda il Magistrato delle Bande, che nel d. cap. 4. num. 19. si dica non poter li Soldati essere catturati per debiti pubbliei ne' ginrni di rassegne, ò in viaggio andando, ò ritornando, perchè ivi si tratta d'esenzinne concessa alli Soldati, e non della cognizione de'delitti, della quale ne ha sopra parlatn in altra forma, onde *ex diversis non bene infertur*: massime che dove si tratta di diminuire la jurisdizione del Giudice ordinario, la disposizione deve essere cbiara, & indubitata, e sì come il Capitnlo al num. 19. ha parlato puramente de'giorni delle rassegne, e dell' andare, e ritornare, così ancora con la medema cbiarezza, e facilità avrebbe saputo, e potuto disporre al num. 5. se tale fusse stata la menre del Legislatore, e non l'havendo disposto, anzi aggiuntovi le qualità di lungo, e tempo delle rassegne, bisogna necessariamenre concludere, che non habbia volutn disporre, nè pregiudicare alla jurisdizione delli Giudici ordinarj, se non ne'casi, che vi concorrino dette qualità di luogo, e tempo per la ragione ivi espressa.

Meno osta quello che si dice di certa lettera, o ordine del Magistrato delle Bande in occasione della direzione data ad un Capitano, che con suoi Soldati scorra la marina verso Pietta Santa, riservando a sè la cognizione de'delitti, cbe commetressero anco nell'andare, ò ritornare da tale fazinne, perchè questa non è legge universale, ma ordine particolare fatto per quel servizio solamente, e senza sentire il Magistrato degli Otto, nè altri Jusdicenti ordinarj, e però non si può estendere ad altri casi, nè ad altre persone, essendo certissimo di ragione, che da' particolari non s' inferisce a' generali, e così viene espressamente comandato dalla legge municipale sopra l'interpetrazione de' rescritti, e delle lettere, e decreti de' Magistrati dal dì 19. Luglio 1561. che nn caso particolare non possa servire per decisione degli altri quantunque simili: anzi da tale ordine si arguisce il contrario negli altri casi, perchè se è stata necessaria tal disposizione, segno evidente, cbe non li competeva, nè li compete fuor dell'espressn, atteso cbe qnello si concede in certo casn particnlare, s'intende denegato negli altri; come più amplamente dissi dell'anno 1677. in un negozio del Magistrato degli Otto contro il Dottore Vincenzo Ulivi, & altri dal Borgo S Lorenzo, e nell'Informazione da me fatta a S. A. S. sottn di 14. Decembre 1677. sopra la pretensinne del Magistrato delle Bande in detta causa, benchè per anco non sia stato risolutn, nè deciso cosa alcuna per l'ottime raginni del Magistrato degli Otto, al quale poi finalmente è stata rimessa detta causa.

Descritti, che comandati si trovano in attual servizio al Campo, ò Guerra godono tutti li privilegj dell'antica milizia, e perciò possono liberamente testare del peculio castrense, senza alcuna solennità, in essi si presume l'ignoranza delle leggi, e non li nuoce, non li corrono le prescrizioni, non possnnn essere esecutati ne'stipendj, tace ogni tribunale tanto civile, che criminale, e possono ancorchè condennati alla morte far testamento, e non ne facendo succede il più prossimo escluso il Fisco, se non si trattasse d' insedeltà, e fellonia, & altro, vedi ne'detti Capitoli del 1646. capitoln 5. per totum. 16

Descritti non possonn cambiarsi nome, nè cognome, occultar l'età, rifiutar le patenti, ò armi, nè quelle vendere, ò impegnare, nè li cavalli arrolati, nè partirsi dalli Stati, senza licenza, nè pigliar soldo da altri, e gli Ufiziali devonn far le descrizioni giuste, e li descritti comparire alle rassegne decentemenre senza strapazzo, obbedire a'suoi Ufiziali ancorchè fussero offesi, e gastigati a torto, potendn poi ricorrere a'Superiori, le pene in detti casi, & altro, vedi in detti Capitoli 1646. cap. 10. per tot. 17

Descritti, che senza giusta causa non compariscono alle rassegne sendo Ufiziali si appuntano in lire 7. Cancelliere, e Depositario in scudi dua, descritti a cavallo in lire 4. e a piedi in tre carlini, e non pagando, ò non comparendo alla seguente rassegna, s'appuntano per la seconda volta nel doppio di dette pene, e per la terza s' arrestano, e mettono prigione con darne parte al Magistrato delle Bande, senza ordine del quale non si possnno rilasciare in riguardo della pena della galera a beneplacito, e fin che non hanno pagato la pena quadruplicata. Capitoli predetti 1646. c. 10 n. 14. 15. & 16. 18

Descritti, ò non descritti mentendn per la gola un descritto senza giusta causa incorrono in pena di scudi 5. d'oro, e tratti dua di fune per ciascuna volta. Capitoli suddetti al cap. 12. n. 10. 19

Descritti per li delitti comuni deuono essere gastigati secondo le leggi, Bandi, e Statuti, & eccedendo i lor priuilegj in materia d'armi nelle pene stabilite per la legge generale dell' armi. Capitoli suddetti al capitolo 11. &c. 20

E da chi deuino di ragione esser giudicati tanto per li delitti militari, che comnni, quali siano li delitti militari, delli commessi in corpo di guardia, fra soldati, e soldati, ò con non soldati, & altro in questa materia a proposito di prevenzinne, e jurisdizione fra più Giudici, vedi amplamente il Tondut. *de prævent par. 1. c. 28. per tot* Franch. *decis. 88 per tot.*

E che essendo assoluti, ò condennati da' loro Colonnelli,

nelli, ò Tribuni per delitti militari non poſſino eſſer moleſtati da altri, vedi Farinac. *de Inquiſit.q. 4.n. 4. &c.* dove anco il Vulpin.*in Suco n.4.*

21 Decretti,ò non deſcritti percotendo un deſcritto ſenza legittima canſa di buffetto, ò con brutture incorrono in pena di ſcudi 50.d'oro, e tratti dua di fune, ſe con baſtone in anni cinque di confino con arbitrio fino alla galera incluſive, ſe con armi facendo ſtorpio,ò cicatrice apparente nel volto in pena della vita, ſenza ſtorpio, ò cicatrice anni cinque di galera; e percotendo li deſcritti uno non deſcritto incorrono nelle pene ſtatutarie, e di più ſe con armi ſenza ſtorpio, ò cicatrice apparente, in due tratti di fune, ſe con ſtorpio, ò cicatrice nel viſo in cinque anni di galera;e ſe oltre al mancamento di legittima cauſa vi fuſſe tradimento, ò ſoperchieria, in quel maggior gaſtigo, che parrà al retto arbitrio del Giudice, ma concorrendo qualche giuſta cauſa, nè vi eſſendo tradimento, ò ſoperchieria devono eſſere giudicati ſecondo le leggi, e ſtatuti de'luoghi, ſi come ſeguendo la pace fra un meſe dal dì della ſentenza, le ſuddette pene ſi riducono alle ſtatutarie de' luoghi. Capitoli militari del 1646.cap.12. n. 1. & ſeqq. ad 11.vedi §.Ferire n.5. in fine.

22 Deſcritti non poſſono eſſer condennati per gli omicidj, ò ferite per difeſa dell'onore, e delle perſone proprie,delle lor donne,padri,madri,figliuoli, fratelli, ò d'altri congiunti,compagni,ò amici,ò lor Superiori nella milizia, mentre non eccedino i modi dell'incolpata tutela, & eccedendoli per l'ecceſſo ſolamente, e di pena non vituperoſa: E s'intendono fare a difeſa, ogni volta che inſultati, percoſſi,ò provocati di fatti, percuotono l'offenſore, e ſe provocati, ò ingiuriati di parole incontinenti percuoteranno l'ingiuriante, pur che eſſi non ſiano ſtati li primi ad ingiuriare, per le quali parole ingiurioſe non poſſono ammazzare, nè ſtorpiare,ma ſolo percuotere, e ſe da tali percoſſe ne ſeguiſſe morte, ò ſtorpio, non poſſono eſſe condennati come omicidiarj doloſi, ma in altra pena ſecondo l'ecceſſo della moderata difeſa Capitoli per detti del 1646. al cap. 12. n.12. & ſeqq. vedi difeſa num.

23 Deſcritti, che ſpontaneamente, & apertamente confeſſano il delitto godono benefizio del quarto della pena pecnniaria, & ottenendo la pace avanti la condanna,ò fra un meſe dal dì della notificazione godono la metà della detta pena,& anco paſſato il meſe doue ſecondo gli ordini,e ſtatuti di poi ſi poteſſe,ò doveſſe ammettere tal benefizio, pagano ſenza alcun ricreſcimento, eccetto le rigaglie degli eſatori fiſcali, anzi pagando fra detto meſe oltre a'detti beneficj di confeſſione, e pace godono anco il beneficio del quarto meno, ma quello paſſato poſſono eſſere eſecutati nella perſona, e ne' beni, eccetto che nell' armi,panni, cavalli, e beſtie di ſervizio, & altri arneſi per uſo delle lor perſone. Capitoli predetti 1646. ad cap. 13. & al cap. 14 &c. vedi § Pace, e § Confeſſione, & inf. num. 44

E per danno dato ſe doppo notificati accorderanno il danniſicato fra 15. giorni non devono pagar altro, che la cancellatura,e non accordando, ſi procede come contro non deſcritti, ſalua la perſona, armi,e panni, al libro del Signor Segretario Poli intitolato Ordini della Milizia a piedi a c. 302.

24 Deſcritti diventano ſudditi in riguardo della Milizia di quel luogo dove ſervono, e poſſono eſſere puniti dal Giudice de'ſoldati,benchè per altro nō gli fuſſero ſottopoſti,Cabal.§ *fin quæſt.38. verſ. quæro etiam &c.* Clar. *reſolut. crim.caſ.*294.*num.*389.Tondut.*de prævent.part.1.cap.*28.*per totum*,Toſch.*litt.M.concl.*233.

25 Deſcritti dopo qualche delitto da lor commeſſo,mentre non ſi ſiano fatti deſcrivere con dolo e fraude, godono de' priuilegj militari circa la fabbricazione del proceſſo, e ſentenza,dovendo eſſere giudicati con partecipazione dell' Auditore delle Bande, e anco quanto alla pena ſendo arbitraria,ma non già ſendo ordinaria, e quanto al benefizio della confeſſione, pace, & altri, e come ſi oſſervi quando il delinquente era deſcritto al tempo del delitto, e di poi è reſtato caſſo avanti la ſentenza,vedaſi il Cabal.*reſol. crim. caſ.*147. *per tot.*Gratian.*diſcept.*226.*n.*3.*&c.n.* 27. *&c.* Tondut.*de prævent.part.*1.*cap.*28.*n* 43. *& ſeqq.*

E alcuni ricordi ad un libro di leggi, e bandi del già Signor Auditore Curini, e in oggi del Signor Segretario Poli intitolato Ordini della Milizia a piedi a cap. 264. & ſeqq.dove pare non vadino participati al detto Auditore, per i delitti commeſſi avanti fuſſero deſcritti, e le cauſe di turbata poſſeſſione eſſer in arbitrio il parteciparglielè ò no, e quando fuſſero deſcritti al tempo del delitto, benchè poi caſſi godino per quella cauſa i privilegj, e vadino participati dal detto Auditore, come a detto libro a c.361. Non credo però ſia da partirſi dalli ſuddetti Autori da vederſi.

Che li proceſſi delli deſcritti, mentre non erano deſcritti al tempo del commeſſo delitto, non ſi ſpediſchino con il voto dell'Auditore delle Bande, diſſe egli medeſimo dell'anno 1665. citando una lettera dell'Auditore Polverini al Vicario di Peſcia dell'anno 1553. e rimandando il proceſſo ſenza voto, che fu traſmeſſo all'Aſſeſſore delli non deſcritti, quale votò ſenza difficultà, e così reſtò ſpedito dal Magiſtrato de'SS.Otto ſotto dì 2.Marzo 1665. come in filza Proceſſi 616. num. 2.che era una cauſa di Cortona contro Agnolo di Niccolò,e ſotto dì 29.Decembre 1672.in altra cauſa della Terra del Sole contro Domenico di Jacopo del Monte degli Aſitelli, & altri &c.in filza Proceſſi 636. n.

E che la ſentenza ſi renda nulla votando l'Auditore delle Bande in cauſe dove non ſiano intereſſati ſoldati, diſſe il Sig Auditore Farinola nel Proceſſo contro Apollinari Marchionni con il Sign.Lorenzo Serzelli, e benchè il Magiſtrato degli Otto fuſſe di contrario parere, che la ſentenza fuſſe valida,atteſo che ſi credeva eſſere detto Apollinari deſcritto, e tale lui ſi faceva, e riſolvendoſi le cauſe con participazione, & approvazione del Principe, la cui autorità pareva tutto ſuppliſſe, reſtò nondimeno approvato il parere di detto Signore Auditore Farinola per reſcritto di S.A.S. come appare al Giornale de'negozj di detto Magiſtrato 611. a 271. ſotto dì 27. Ottobre 1664.

Deſcritti delli Stati del Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana non poſſono per le cauſe criminali eſſere giudicati da alcuno ſenza il voto dell'Auditore delle Bande, e non poſſono rinunziare a queſto, nè altri privilegj indotti a favore di tutto l'ordine militare,Cabal.*reſol.crim caſ.* 225.*per tot.& caſ.*294.*n.*255.Borgn. *de tut. n.* 318. *&c. & n.* 223. *&c.* Theſaur. *deciſ.*36.*n.*5.Altograd.*conſ.*17.*n.*22 *lib.*1. dove anco al *n.*66.*& per tot.* amplia non poterſi il debito per una cauſa, per la quale a'deſcritti compete privilegio, tramutarſi in altra cauſa, ò titolo privilegiato, per il quale ceſſi il privilegio de'deſcritti, parendo ciò fatto in fraude della legge, e dovendoſi attendere l'origine, e cauſa del primo debito &c. 26

Che poſſino renunziare al privilegio del foro, & altri, vedi la *l. ſi quis in conſcribendo*, dove la *gloſ. Cod. de pact.* il Gratian. *diſcept.* 328. *num.*13. *& num.*24. Magon.*deciſ. Flor.*116.*n.*5.

Ma non è da partirſi dalla prima opinione più vera, e comune ſeguitata anco da me nelle mie reſolut. al *cap.*53. *num.*4. e Scanarol *de Viſit.Carcer. lib.* 3. §. 7. *cap.* 6. *num.* 32.*fol.*498.

E che non poſſino rinunziare a' lor privilegj, vedi li Capitoli militari del 1646. c.4.n.20.in fine.

Deſcritti, che ſi arroleranno per non pagare li debiti ſi devono caſſare dalla milizia, vedi nelle dette mie riſol. al *d. cap.*53. *num.*2. & il Tondut. *de prævent. part.* 1. *cap.* 28.*num.*50.*& ſeqq.*benchè per li debiti contratti avanti la milizia non godano, nè per altri debiti eſpreſſi ne'Capitoli militari del 1646. al c. 4. n. 18. 27

Deſcritti de'noſtri tempi, che attendono più all'ozio, & altri negozj, che all'armi, ſe godano, e quando de' privilegi conceſſi dalle leggi comuni all'antiche milizie, come ſi devino punire ne'lor delitti proprj, ò comuni, e quali privilegj in oggi godano maſſime ne'Stati del Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, vedi ampliſſimamente per il Cabal. *reſ.crim.caſ.*294.*per nu* 462. con molti da lui citati, & il Card.Toſch. *lit.M.concl.* 232.*per tot.* 28

Deſcritti fuggitivi, e truffatori di paga,vedi il Magon. *dec.Luc.*24. *per tot.* e §. Soldati n. 29

Deſcritti di ragione comune non poſſono eſſere torturati, ma non ſi oſſervare di conſuetudine anco quanto a' Cavalieri,e Capitani, eccettuati quelli della Religione di San Steſano atteſta il Cabal. *d. caſ.* 294.*n.*400. 30

Se bene quanto a queſto ne'Stati di Toſcana è preſcric-

oc

to il modo che si deve osservare ne' Capitoli Militari del 1646. al cap. 4. n. 11.

31 Descritti non possono essere carcerati per debito, e non sono tenuti se non in quanto possono, e così senza cedere a' beni sfuggono le carceri, *l. miles, & l. item miles ff. de re jud.* dove notano li Dottori &c. Cabal. *dict. cas.* 29. *num.* 313. *& seqq.* & il Brun. *nel tratt. de Cess.bon.quæst.* 11. 4. *qu. prin.* quali però pare intendano per i debiti contratti al campo, e per causa della Milizia, e vedi nelle mie resol. al *cap.* 53. *n.* 1. & il Cabal.*d. cas.*294. *nu.* 383.*&c.* & amplamente il Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 3. *§.* 7. *c.* 6. *num.* 19. *& seqq. fol.* 498.

Anzi che per li denari trovati in questo su la guerra, ò fazioni possino esser astretti anco nella persona senza alcun privilegio, vedi più ordini de' Signori Commissarj delle Bande 14. Gennajo 1548. 9. Aprile 1551. 18.Luglio 1568. e 26. Ottobre 1570.

Che mentre attualmente servono non possino esser catturati per debiti, Altograd. *cons.* 17. *n.* 15. *lib.* 1.

32 E ne' Stati di Firenze si devono osservare li Capitoli militari del 1646. dove al cap. 4. num. 18. in fine, si proibisce il poterli essecutare nella persona, eccetto che per debiti contratti avanti l'essere descritti, di Comunità, d'appuntature, di Magistrati, e se familiarmente abitassero in Firenze, ò Siena, dove non li suffragano detti privilegi. E che fuor di detti casi eccettuati non possino essere essecutati nella persona, ancorche fussero sospetti di fuga per debiti civili appare ricordo ad un libro di leggi, e bādi già del Sig. Auditore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli, intitolato Ordini della milizia a piedi a c. 113. num. 8. Ma in contrario quando fussero già preparati alla fuga, con la roba, ò denari d'altri che possino come fuggitivi esser restati, vedi nelle mie resol. d. cap. 53. num.15.& seqq. inf. nu. 46.

33 Descritti a che usanza, e in che modo devano salutare il lor Capitano dell'esercito, ò Principe, mentre sono in atto di servire, vedi il Gratian. *discept.* 538. *numer.* 50. *&c.*

E più lodi, e glorie di Soldati, vedi appresso il Michaloro *tratt. de fratr. p.* 1. *c.* 22. *per tot.*

34 Descritti devono avanti la contestazione della lite opporre de' lor privilegi, altrimenti non opponendo vale il giudizio senza la precedente notificazione, & assegnazione di termine solito di 30. giorni. Capitoli militari del 1646. al c. 4. n. 18. e così anco terma il Magon. *decis. Flor.* 116. Bardellon. *cons.* 156. *lib.* 2.

35 Descritti passando l'età di 50. anni, ò mal sani non possono di ragione essere forzati ad andare alla guerra, e si dovriano scusare dalla pena della descrizione del campo, Montan. *de tut. c.* 5. *n.* 152. *& n.* 159.

36 Descritti mentre sono in espedizione, e carichi di armi non sono tenuti fare più di dieci miglia per giorno, Menoch. *de arbitr. cas.* 2. *n.* 13.

37 Descritti mentre sono all'attual servizio non possono essere dati per tutori, si come nè promettere per altri, nè far altri negozj, che li distraggano dal servizio, Montan. *de tut. cap.* 23. *nu.* 36. *fol.* 68. *& cap.* 35. *reg.* 1. *num.* 184. *& seqq. fol.* 168.

Che sendo in servizio non possino negoziare, possono bene essere lasciati eredi, & altro, vedi per il Montan. *d. tratt. cap.* 30. *numer.* 63. *& seqq. fol.* 89. *&* 90.

38 Descritti trovati da famigli in atto di far questione con l'arme evaginate, e tanto più menando le mani possono essere catturati, e devono pagare la cattura, come per lettera delle Bande delli 5. Ottobre 1626. ne' Statuti della Terra del Sole a c. 125.

39 Descritti benchè fussero stati notificati in conformità del detto di sopra n.15.in fine,e n.34.tali notificazioni non operano che per un'anno, sicche sendo passato l'anno dal dì della fatta notificazione senza aver cominciato il giudizio contro di loro, è necessario notificarli di nuovo come per lettera delle Bande dell'anno 1556.

In confirmazione di questo Cenc. *de cens. quæst.* 107. *num.* 10. dove che simili intimazioni, e notificazioni doppo l'anno restano circondate, & annullate, & il Card. Tosch. *lit. E. conclus.* 493. *num.* 3. dove che passato l'anno, non si può fare essecuzione senza nuova citazione,e più altri che si potrebbero addurre per mostrare, che doppo certo tempo le citazioni, e notificazioni, e simili restano circondate nō essendo stato proseguito il giudizio.

40 Descritti non godono li privilegj militari per l'essecuzioni da farsi contro di essi di spese in che fussero stati condennati in cause criminali, come per rescritto di S. A. S. delli 15. Gennajo 1615. in filza di Suppliche 49. n.181.alle Bande, &c.

41 Descritti che gudino per metà delle spese,come si è detto di sopra num. 14. si deve intendere, quanto alli delitti militari, ò altri che non irroghino Infamia, perchè sendo condennati di giudizj, ò delitti pubblici, che infamano, perdono ogni lor privilegio ancorchè non sia espresso nella sentenza, nè per indurre tal'infamia s'attende la sol pena, ma la causa che è quella che irroga l'infamia, e questo procede ancorche havessero grazia d'ogni pena dal Principe, perchè sempre s'intende senza pregiudizio del terzo, & anco perchè la grazia non leva mai l'infamia, mentre non sia espresso, e in ogni caso tal privilegio deve esser mostrato, e allegato avanti la sentenza, altrimenti non suffraga, come in termine dimostra con più autorità il Bardellon. *consil.* 156. *per tot. lib.* 2.

Quali poi siano i giudizj, e delitti pubblici che irroghino infamia, vedi nell'Instituta con gl' Interpreti nel *tit. de pub. Jud.* che è l'ultimo *lib.* 4.

42 Descritti confinati nel termine della notificazione a pigliar il confino, possono portar l'armi, ma non già doppo quello spirato. Vedi §. Armi n. 39. & 40.

43 Descritti benchè abbino privilegio di pagare per metà negli atti giudiciali, si deve intendere quanto alli ministri e non quanto alla parte, e delle spese necessarie per difesa della causa, e non di quelle che si facessero per lor colpa, e mancamento, perchè rimanendo essi condennati nelle spese per havere temerariamente litigato, ò per lor contumacia, le devono risare interamente, come prova il Sord. *dec.* 274 *per tot.*

44 Descritti facendo alcun'arte sottoposta all'ufizio della Grascia soggiaciono a gli ordini delle lor Comunità, e a' Rettori ad effetto d'essere puniti come gli altri facēdo mācamenti, eccetto che possono ricorrere dentro un mese dal dì delle condanne a' Signori Commissarj delle Bande, qual passato nō havendo appellato, anno tempo altro mese a pagare dette condanne con il quarto meno, e doppo possono esser astretti, sempre però senza ricrescimento, da distribuirsi secondo gli ordini delle Comunità, e quanto alle spese godono per metà. Legge, & ordine della Grascia delli 31. Ottobre 1555. sop. n. 23.

45 Descritti condennati in pena pecuniaria, e alla galera godono non ostante li privilegi delle Bande nel pagare detta condennazione, come per Deliberazione del Sig. Auditor Fiscale, sotto di 19. Settemb. 1588. al lib. 2. De liberazioni Fiscali a c. 113.

46 Descritti benchè per ordine del Magistrato delle Bande delli 10. Novembre 1554. potessero essere carcerati per debiti a favore di persone Ecclesiastiche, e luoghi pii, e paresse così di ragione per l'equiparazione, & argomento, che procede dal Fisco, Repubblica, Magistrati, ò Comunità, alle Chiese, e luoghi pii, secondo l'Everard. *topic. legal. loc.* 61. *&* 69. *per tot.* & altri fondamenti, e autorità che si potriano addurre.

Nondimeno è d'avvertire, che detto Ordine fu poscia rivocato con li Capitoli militari dell'anno 1556.e in specie con un'ordine particolare de' Signori Commissarj delle Bande delli 4.Luglio 1629. nel quale si dichiara non poter li descritti esser molestati in persona, se non per i debiti con le loro Comunità, Magistrati di Firenze, & altro, come in esso, che si deve attendere, con quello che si dico sopra nu. 32.

E così oltre l'espressa disposizione, ò rivocazione di detto Ordine, pare che per queste eccettuazioni resti ferma la regola del privilegio de' descritti nelli casi non eccettuati per la *l. nam quod liquidè ff. de pœn. leg. e simili*, Magon. *dec. Flor.* 67. *n.* 5. *&* 16. Gratian. *discept.* 922. *nu.* 31. 948. *n.* 19. e in più altri luoghi.

Quale assioma però non è irrefragabile, perchè l'eccettuazione non esclude li casi simili egualmente privilegiati, nè quando si può pigliare altra interpretazione, Everard. *dict. tract. loc. ab except. ad regul.* Barbos. *de Axiomat. jur. Axiomat.* 85. *numer.* 4. *&* 5. Altograd. *consil.* 34. *num.* 46. *lib.* 1. e sottilmente l'Eccellentissimo Pontirolo nel

Pratica Universale. H 3

nel suo *Respon. pro Mambellis n.* 254. stampato in Cesena l' anno 1645.

E non essendo altro detto privilegio che un salvo condotto, e assicurazione per la persona, fa molto a proposito quello che si dice in questo nel §. Salvocondotto num. 17.

47 Descritti catturati per criminale dentro le Terre, e luoghi pagano uno scudo di cattura, e fuori 2. come fu dichiarato dalli SS. Commissarj delle Bande sotto di 26. Gennajo 1598. Per civile, vedi §. Cavallari n. 6.

Se li deve notificare la pena di fune con termine d' un mese a venire, e patire &c. quale passato, possono esser catturati, e pagano nelle Terre di cattura lire 2. e fuori lire 3. 10. e si può esequire senza altra participazione dell' Auditore, mentre però prima li sia stato participato il processo. Rescritto di S. A. S. alle Bande 19. Agosto 1608. e vedi li Capitoli Militari del 1646. cap. 4. nu. 11.

Per cattura di delazione d' armi a loro non concesse devono pagare lire 14. Rescritto del dì primo Novemb. 1628. in filza supplicazioni al Magistrato degli Otto di quel tempo n. 123. & 124. e al libro ne' Statuti a c.

Per debito con fattorie di S. A. S. in campagna lire 4. e nella Città lire 2.

Per giuoco, vedi sopra n. 14.

48 Descritti Ufiziali delle Bande, se bene possono essere citati a compatire, & esaminarsi in Corte, sopra le questioni da loro divise, nondimeno nelle cause di poca considerazione, ò quando si possonn havere altri, non si devono citate, come per ordine delli 12. Maggio 1624.

49 Descritti come habbino privilegio di farsi permutare i loro confini non però rotti in sc 4. il mese, con darne mallevadore alle Bande, eccettuati li confini delle Stinche, galera, & altri dati in permuta d'altre pene, ordine delli 14. Settembre 1560. e Capitoli militari del 1646. cap. 4. n. 20. dove anco al n. 14. quando, e come se li possino permutare le pene pecuniarie in confini.

50 Del resto di questa materia, vedi nel §. Soldati per totum.

Che anco ad altri non descritti siano state tal volta permutate per grazia di S. A. S. le pene pecuniarie in confino, e del medesimo confino, e di altro confino per l'istessa causa imposto, oltre le pecuniare tutto unito insieme, anco senza haverlo preso, nè osservato in parte alcuna, la medesima A. S. ne abbia fatto grazia con le facultà concesse alli Bargelli, vedi nella filza supplicazioni della Cancellaria degli Otto dell' anno 1658. n. 75. e dell' anno 1667. n. 78. che la prima è sotto nome di Bernardino Stacchini a favore di Jacopo Paoletti, e l' altra sotto nome di Carlo Leoni, a favore di Ant. Maria Fabbrini.

Che li descritti possino essere catturati per debiti contratti per bestiami da lavoro, rescritto delli 22. Decembre 1632. in filza 61. di memoriali, di detto anno nnmer. 234. della Clarissima Pratica; dove anco se li mallevadori ottenendo regresso dalli Magistrati per il pagato possino far esequire in persona delli descritti, e si dice di no, vedi §. Porci.

Che tanto li descritti, che li non descritti, non possino andare al soldo, ò pigliar denari da alcun Principe, Repubblica, ò Potentato; ò da altri senza espressa licenza in scriptis di S. A. S. sotto pena di scudi 25. e galera per anni cinque, da potersi estendere fino alla morte naturale, e confiscazione de' beni inclusivè, & alla pena pecuniaria (esclusa però la confiscazione) è tenuto il padre per il figliuolo, il fratello per il fratello, e l' avolo ò zio paterno per il nipote, secondo che sarà dichiarato caso per caso, come per bando delli 8. Maggio 1551. e rinovazione de' 24. Aprile 1610. e sotto di 6. Agosto 1672. il Magistrato degli Otto condennò per detto contro Niccola Baldini in cinque anni di galera, & altri in diversi tempi &c.

§. DIFESA.

1 Difesa permessa a ciascuno, e contro ciascuno di ragione naturale, mentre si faccia con debiri termini, e non si ecceda ad arbitrio del Giudice, & eccedendosi si punisce il delitto non di pena ordinaria, ma solo per l'eccesso, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 277. & 278. *per tot.* Duen. *regul.* 192 *per tot.* Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 129. *per tot.*

Difesa moderata, e impunibile, consiste in tre cose, 2
cioè circa il modo, che si faccia con la medesima sorte d' armi, circa il tempo, che si faccia inconrinenti, e circa la causa, che sia giusta, e per ripulsare l'offesa, e non a vendetta, & eccedendosi è luogo a pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, vedasi il Clar. §. *homicidium num.* 24. Boer. *dec.* 169. Cabal. *tract. de om. gen. homicid. nu.* 67. 92. *&c.* & il Guazin. *def.* 29. *cap.* 5. Tosch. *d. concl.* 129. *nu.* 3. *& seqq.* Josef. Mele nell' Addizione al Gizzarel. *dec.* 18. *n.* 21. *& seqq.* e pienamente Farinac. *de homicid. quæstion.* 125. *numer.* 396. *&c.*

Quanto però alla medesima sorte, e parità d' armi che 3
sia necessaria per la moderata difesa non passa senza difficultà, perchè anzi molti e fondatamente tengono che la superiorità, ò vantaggio di esse non sia considerabile, nè alteri la difesa, che non si possa dire moderata, se non quando fusse con proposito, e animo deliberato, Cabal. *resol. crim. cas.* 248. *num.* 31. & Gratian. *discept.* 837. *numer.* 4. *& seqq.* Cabal. *dict. tract. de homicid. numer.* 101. *& seqq.*

E però un' insultato si può difendere anco con diversa 4
sorte d' armi, e con quelle si trova alla mano, benchè l'aggressore non havesse armi di sorte alcuna, e solo volesse offendere non schiaffo, ò in altro modo ignominioso alla qualità della persona, ò con minaccie, essendo il minacciante potenre, e solito ad esequirle, di che vedasi il Clar. §. *fin. quæst.* 60 *num.* 14. *& in* §. *homicidium numer.* 34. Gratian. *dict. cap.* 837. *n.* 4. *&c.* Cabal. *cas.* 248. *numer.* 30. & il Guaz. *def.* 29. *cap.* 4. *numer.* 25. *& seqq.* Tosch. *dict. conclus.* 129. *numer.* 22. *&c. e nelle mie resolut. cap.* 20. *nu.* 4.

Difesa è lecita ad un' insultato, il quale per difendersi 5
non è tenuto aspettare le percosse, nè il principio di esse, & effetto dell' assalto, ma vedendo il pericolo può prevenire con percuotere l' aggressore, di modo che provata l' aggressione, anche non si dica che l' insultato fusse in pericolo di vita, si presume la difesa essere stata legitima, e moderata, Angel. *de Malef. verb. Et dicto Titio se defendente num.* 13. *&c.* Clar. §. *homicidium vers. Sed quomodo &c.* Cabal. *cas.* 88. *numer.* 4. *& in tract. de omn. gen. homicid. n.* 231. Guaz. *def.* 29. *cap.* 4. *n.* 20. *&c.* Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 129. *n.* 6. *& n.* 20. & io dissi nelle mie *resol. c.* 20. *n.* 1. *&* 2.

Quando poi si presuma uno essere stato l' aggressore, ò 6
l' insultato, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 363. *per tot.* Cabal. *cas.* 231. *n.* 6. *& per tot.* nelle mie *res. c.* 20. *num.* 3. *& seqq.* Farinac. *de homicid. qu.* 125 *par.* 7. §. 3 *n.* 484. *& seqq.* Vulpin. *in Suco loc. cit. nu.* 33. *& seqq.* Mascard. *de probat. concl.* 72. *per tot.*

Difesa come atto favorevole si può provare con presun- 7
zioni, e conjetture contrarie al delitto non pienamente giustificato, ammette provanze dubbiose, e non affatto conclndenti, e testimonj inabili, come pienamente prova il Guaz. *def.* 29. *per tot.* dove tratta de' favori, e privilegi delle difese, e massime nel *cap.* 3. Boss. *tit. de favor. def. per tot.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 132. *&* 134. *per totum.*

Difesa come sia permessa per la roba, & altro, vedi il 8
Duen. *reg.* 191. *per tot.* Tosch. *d. concl.* 132. *n.* 11. *&* 12.

E come per la vita, membri, roba, onore, e pudicizia, non solo propria, ma anco de' congiunti amici, e compagni ottimamente Gizzarel. *con gli Addenti decis.* 18. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. q.* 125. *p.* 4. *&* 5. *per tot.*

Difesa dell' onore che sia lecita anco dopo intervallo di 9
tempo, di modo che uno che commettesse omicidio doppo tre, ò quatr'anni per vendicarsi da qualche grave ingiuria ricevuta, come di schiaffi rispetto alla qualità delle persone, d' adulterio, e simili concernenti l' onore, non si deva punire della pena ordinaria, ma d' altra arbitraria grave, potendosi considerare e dir fatto incontinenti anco quello che segue doppo molto tempo ad arbitrio del Giudice, vedi Gram. *decis.* 23. Giurb. *consil.* 86. con altri addotti dal Gizzarel. & Addenti nella *d. decis.* 18. *per tot.* dove dicono molte cose in materia della permessa difesa.

Questo però non si deve ammettere così de plano in tutti i casi, e sarebbe difficile da ottenersi in pratica, quando verisimilmente non durava più il calor dell' iracōdia, altrimenti non saria mai luogo alla pena ordinaria,

perchè

perchè li delitti si commettono sempre per qualche causa antecedente, quale nondimeno si deve considerare se sia giusta, ò ingiusta, perchè sendo giusta procederebbe la suddetta dottrina, ma non già se la causa fusse leggiera, ò ingiusta.

10 Difensore necessario chi propriamente si dica in civile, e come contro di lui si deva concepito la sentenza, vedi Gratian. *dec. 80. per tot.*

E che s'ammetta contro la volontà dell'attore, ò del reo, senza però che resti libero il possessore convenuto, Cardin. Tosch. *litt. D. conclus. 137. per tot.*

11 Difese si possono ricevere dalli rei col mandare Commissario a lor' instanza, perchè si come ciò si concede al fisco, e accusatore, si deve anco concedere alli rei per servare l'equalità del giudizio, mentre però somministrino la spesa necessaria, Scanatol. *de Visit. Carcer. lib. 2. §. 2. c. 16. n. 21.*

12 Difese che non si possino negare, ma si devano assegnare a tutti li pretesi rei, benchè confessi, ò convinti, ò trovati in flagranti crimine in materia di contrabbandi, e simili, Vivi. *decis.* 467. *nu.* 16. & 17 Mauson. *de contraband. quæst.* 14. *n.* 14. *&c.* Vermiglior. *cons. crim.* 18. *num.* 4. *&c.* Farinac. & Vulpin. *in Suca de indic & tortur. quæstion.* 39. *per tot.* & ottimamente da vedersi con alcune dichiarazioni Joseph. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 42. *num.* 2. *& seqq. ad* 21.

13 Il che è vero anco nelle cause d'eresia, mentre non fusse notoria, e con altre dichiarazioni appresso il Farinac. *de heresi q.* 185. §. 14. *per tot. e nel loc. sop. cit.*

14 Quando si possa procedere alla tortura senza difese, vedi nella Prefazione num. 38. & 39. e nel §. Tortura num.

§. DIRITTI.

1 Diritti per le poste de' Magistrati non si possono pigliare, se non per quella somma, che effettivamente si mette ad entrata. Vedi Rettori n. 29. &c

2 Diritti per i debiti privati, ò pubblici di Comunità si devono a' Rettori subito fatta l'esecuzione, vedi Rettori num.

3 Diritti per l'esecuzioni fatte contro condennati si devono benche non vada cos'alcuna ad entrata per il Fisco, vedi Rettori num.

4 Diritti nelle cause del Podestà di Firenze, che contengono somma incerta si devono pagare lire dieci, e lire 5. di contra diritto nel principio di ciascuna lite, sotto pena di nullità; e quanto alle cause continenti somma certa si paga un tanto per lira, sotto la medesima pena di nullità conforme alle leggi, & ordini sopra ciò, vedi la Provvisione delli 10. Luglio 1579. & il Decreto delli 10. Gennajo 1532. e delli 8. Febbrajo 1547.

5 Diritti come, & in che somma si devino alli Rettori per le poste de' Magistrati, e de' particolari, vedi anco gli ordini antichi delli 27. Settembre 1444. reassunti sotto di 11. Febbrajo 1576. e ristampati per il Marescotti dell' anno 1614.

§. DIVELTI.

1 Divelti, e coltinuazioni d'ulivi, vite, e frutti chi volesse fare, datane la certezza se li può concedere ogni licenza di tagliar legnami, e boschi. Bando delli 7. Ottob. 1597. §. Et a ciascuno, &c.

§. DONAZIONI.

1 Donazioni d'ogni sorte fatte, ò da farsi per li sudditi del Serenissimo Gran Duca di Toscana in qualsivoglia luogo, ò parte del Mondo devono fra certi termini prescritti registrarsi per partito ad un libro a ciò deputato del Magistrato della Gabella de' Contratti di Firenze, e non essendo ivi registrate benche vaglino fra il donatore, e donatario, e finche non vi saranno registrate non pregiudicano ad alcuna terza persona etiam dentro a' termini di tal registro, ma quanto a' terzi si hanno al tutto per non fatte, finte, e simulate, e questo per ovviare alle fraudi, e che non si possino tenere occulte in pregiudizio de' terzi, come per legge pubblicata in Firenze sotto di 3. Gennajo 1551. e per intelligenza, vedi li Motivi in causa Malegonnelli dell'anno 1614. E di simile constituzione fatta per levar le fraudi, vedi Cavaler. *decis.* 98. *numer.* 9.

Donazioni predette si possono anco registrare in detto libro passati li tempi ordinati da detta legge, ma però non vagliono mai in pregiudizio de' terzi se non dal giorno di tal registro, nè si possono retrotraere in lor pregiudizio al tempo della celebrazione di esse, come pare essere di mente di detta legge, e in punto lo fermano il Magon. *dec. Flor.* 124. *num* 6. *& per tot.* Natt *cons.* 372. *num.* 7. Aug. *cons.* 179. Men. *cons* 292. *n.* 3. & 4. Gratian. *discept.* 531. *per tot.* e nelle mie resol. *c.* 5. *n.* 25. 26. *&* 27. *& c.* 53. *n.* 11. 2

Donazioni giurate, ò fatte da persone Ecclesiastiche non essere comprese sotto detta legge del registro, in punto di essa pare lo fermi il Magon. *decis. Flor.* 64. *nu.* 38. & assolutamente lo tiene, e attesta della più comune opinione il Tosc. *litt. D. conclus.* 646. *n.* 50. *&* 51. Buratt. *dec.* 149. *n.* 7. Gabriel. *de Jurejur. concl.* 5. *n.* 14. *&* 15. 3

Trattandosi però d'una legge fatta principalmente a pubblica utilità, e per ovviare alle fraudi, e acciò la sua disposizione così facilmente non si tenda elusoria per il giuramento che in oggi indifferentemente senza considerare la sua virtù & efficacia de stylo si appone in tutti li contratti, e non essendo tal registro propriamente la solennità dell' Insinuazione, che dal jus comune si ricerca nelle donazioni eccedenti la somma di scudi 500. che secondo il corso presente si ridurrebbe anco a più di 700. ne' quali termini pare parlino li Dottori che tengono la suddetta opinione, benchè li prenominati confondano anco tal registro con detta insinuazione del jus comune; ma un'atto diverso, e solennità differente da adempirsi doppo fatta la donazione; io ho sempre dubitato, e dubito della suddetta prima opinione, e tengo che per queste ragioni la suddetta legge comprenda anco le donazioni giurate, mosso in oltre dall' autorità del Curt. jun *consil.* 161. *numer.* 22. & altri addotti dal Gratian. *discept.* 474. *numer.* 8. 9. *&* 10. Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 161. *numer.* 6. *& decis.* 104. *numer.* 2. *&c.* Pic. *ad Stat. Urb. gloss.* 23. *numer.* 2 *& seqq.* e così anco accennai nelle mie *resol. cap.* 53. *num.* 10. *in fine*. 4

Donazioni causa mortis non essere comprese sotto detta legge di registro, e questo con ragione, perchè sono come ultime volontà, e non operano, nè hanno alcun' effetto se non doppo la morte del donatore, quale facendo obblighi in vita sua prevagliono, e così cessa ogni fraude in pregiudizio de' terzi, Gratian. *discept.* 975. *numer.* 38. *& discept.* 273. *num.* 42. dove parla anco dell' insinuazione del jus comune, che non si ricerchi in tali donazioni per causa di morte, e vedi il Pico *ad Stat. Urb. gloss.* 7. *num.* 43. *& seqq.* 5

Quando poi le donazioni si presumano per causa di morte, benchè in esse non fusse fatta alcuna menzione di morte, vedi il Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 36. *per tot.* Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 662. *per tot.* e nelle mie *resol. cap.* 24. *per tot.* 6

E quando si dicano inter vivos benchè sia fatta menzione di morte, Gratian. *discept* 586 Rot. *in Noviss. p.* 7. *decis.* 9. Magon. *dec. Flor.* 64. *n.* 5. *& seqq.* Men. *lib.* 3. *præs* 35. *per tot.* Duen. *reg.* 217. *per tot.* Card. Tosch. *litt. D. con. l.* 654. 655. *&* 671. *per tot*

Donazioni quando si dicano, e siano simulate, e in fraude de' futuri creditori, vedasi il Mascard. *de prob. concl* 558. Card. Tosch, *litt. D. concl.* 658. Gratian *discept.* 253. *per tot. c.* 252. *n.* 18. *c* 479. *n.* 59. *& seqq* & il Penn. *decis.* 447. *per tot.* con altri da lor addotti &c. 7

Donazioni fatte da' Soldati, Dottori, ò Chierici alle lor concubine sono nulle, conforme alla *l.* 2. *Cod. de donat inter vir & uxor.* di modo che nè anco si possino convalidare con il giuramento, se però non fussero remuneratorie, che allora constando de' meriti in altro modo che per asserzione de' donatori, a' quali in questo non si deve prestar fede, valerebbero per l'equivalente de' meriti, & in alcuni altri casi riferiti dal Gratian. *discept.* 31. *per tot.* Capyc. *decis.* 102. Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 29. *n.* 11. *& num.* 27. vedi Meretrici num. 52. 8

E che siano nulle onninamente anco fatte da qualsivoglia altra persona, ancorchè non Saldato, Dottore, nè Chierico, vedasi amplamente il Ciarl. *contr. forens. c.* 33. *& c.* 109. *per tot. lib.* 1.

Della predetta materia, vedi Thesaur. *decis.* 111. Pe-

regrin. *de jur. Fis. lib. 2. tit. 9. per tot.* Cardin. Tosch. *litt. D. conclus. 700. per tot. litt. C. concl. 568. & litt. M. conclus. 211.*

9 Donazioni fatte da delinquenti innanzi, ò doppo il delitto, quando siano valide, ò pure si presumano in fraude del Fisco, vedi l'Oinot. *sopra l'Institut. tit. de donat. §. aliæ n.* 30. Crass. *de success. §. testamentum. q. 27. n. 9.* Duen. *reg.* 226. amplamente il Menoch. *lib 3. præsumpt. 124. per tot.* Guazin. *def. 30. cap. 1. nu. 7.* & Altograd. *cons. 94. nu. 3. & seqq. per tot. lib.* 2. Bonifac. *de furt. §. 10. n. 20. & seqq. fol.* 320. Peregrin. *de jur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 152. & seqq.* Sord. *decis. 116. per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quæst. 164. per tot.* e vedi nel §. fideicommissi, e §. Confiscazione n. 14. & 15.

10 Donazioni che appariscono per pubblici instrumenti hanno talmente la presunzione della verità a lor favore, che non si possono con presunzioni, e conjetture di falsità (mentre non siano evidentissime) annullare, di che vedasi il Sord. *cons.* 173. & altri addotti dalla Rota Roman. in una Imolen. Prædii Ven. 1. Junii 1635. coram Pirovano *per tot.* dove si risponde a molti objetti, e presunzioni addotte in contrario &c.

Quando poi, e per quali conjetture si arguischino false non ostante il pubblico instrumento, vedi Gratian. *decis 28. per tot.*

11 Donazioni fatte ad absenti, mediante la stipulazione del Notajo, benchè sia molto disputabile se stiano sospese, e siano revocabili avanti l'accettazione, e ratificazione del donatario absente, ò pure se subito ricevino la sua perfezione, e siano irrevocabili, massime sendo fermate con giuramento, come si può amplamente vedere appresso il Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 637. e meglio nella *concl. 641. per tot.* Gizzarel. *con gli Addenti decis. 51. per tot.* Thesaur. *con l'Addit. nella decis. 70. per tot.* Rot in Faentina dotis 24. Maii 1635. cor. Motman. Buratt. *decis.* 149. Altogr. *cons. 37. per tot. & cons. 38. lib.* 2. Ger. Spin. *cons. 38. per tot. & cons. 55 nu.* 3. e nelle mie *resolut. cap. 48. per tot.* dove si distingue rispetto al donatore, ò suoi eredi esser subito perfette, e irrevocabili, almeno ad effetto di produrre l'azione a favore del donatario, e rispetto al pregiudizio del terzo essere imperfette, e revocabili &c.

12 Nondimeno questo è certo, che in pregiudizio del Fisco, & ad esclusione di esso (non patendo altri difetti) sempre sono valide, e irrevocabili anco avanti l'accettazione del donatario, quale può sempre accettarla, benchè il donatore in questo mentre havesse commesso delitto, per il quale dovessero confiscarli i beni, e così escludere il Fisco, come amplamente prova Cabal. *cas. 207. per tot.* & io dissi nel *d. cap. 48. n.* 10.

E che essendosi riservato il donatore qualche somma da poter testare questa non passi nel Fisco delinquendo, e per qual ragione, vedi Mastril. *dec. 277. per tot.* Massin. *de confiscat. q. 35. n. 25. & 26.* seguitati da Josef. Orciol. *Consultat. Forens. cap. 16. n. 16.*

13 Si come anco in virtù dello Statuto Fiorẽtino lib. 2. Rub. 39. s'acquista l'azione, jus, e dominio agli assenti, non solo mediante la stipulazione, ò accettazione del Notajo, ma di qualsivoglia privata persona, senza altra cessione, ò ratificazione, non essendo espressamente ripudiato, come in detto Statuto, Magon. *decis. Flor. 117. nu. 28. in fine*, Socin. *cons 211. col. 1. lib.* 2. Tosch. *d. conc. 637. num.* 53.

E in termine del jus comune, che la ratificazione s'induca in più modi, Rot. *par. 2. divers. dec.* 89. Gratian. *decis.* 39. Altograd. *cons.* 37. & 38. *lib.* 2. Cavaler. *dec.* 22. & altri &c.

§. DONNE.

1 Donne delli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana maritandosi a forestieri, ancorchè poi restate vedove, li loro figliuoli, e descendenti di tal matrimonio non possono succedere ab intestato in beni stabili esistenti nelli stati di S. A. S. ò altri equiparati a stabili, nè in denari, ò crediti obbligati al rinvestimento in stabili situati come sopra, ma in essi succedono gli altri agnati, ò cognati più prossimi del defonto, come se tali Donne non ci fussero, salve però le lor dote competenti, ancorchè consistano in detti beni. Provvisione delli 28. Maggio 1591. §. Che nessuna, &c.

Donne per origine paterna suddite come sopra, che abbino, ò siano per havere qualsivoglia eredità per testamẽto, ò ab intestato di beni, ò denari come sopra situati, ò destinati maritandosi la prima, seconda, ò altre volte a forestieri restano incontinenti prive di tali eredità, che si devoluono come sopra, salve le lor dote come si è detto. Provvisione suddetta, §. E parimenti &c. 2

Donne suddette, che per testamento, ò ab intestato hauranno acquistato qualsivoglia eredità nelli Stati di S. A. S. devono loro, ò chi li fusse succeduto transferirsi fra tre mesi ad abitare con tutta, ò maggior parte della famiglia almeno due terze parti dell'anno intere in detti Stati, sotto pena della privazione d'applicarsi a gli agnati, ò cognati più prossimi, che siano sudditi di S. A. S. come se tali donne non fussero mai state in rerum natura, nè per evitare dett' obligo d'abitare possono alienare in altre persone benchè suddite fuor di detti agnati, ò cognati più prossimi, salve le dote come sopra, senza tal'obbligo. Provvisione pred. 28. Maggio 1591. vers. E parimente, &c 3

Per dichiarazione della detta Provvisione si potrebbe considerare la dottrina del Seraph. *dec.* 790. & *decis.* 806. dove pare nõ habbia luogo nelle successioni materne, nè quãdo dalli parenti, e non da lor medesime sono maritate a forestieri, non dovendo per fatto d'altri restar prive delle successioni, e la *decis.* 822. del medesimo Seraphin. dove tiene che simile provvisione non pregiudichi alli figliuoli. Ma è d'avvertire, che la nostra provvisione essendo in rem concepta, e così reale, e facendo menzione de' figliuoli, pare non si possino applicare dette limitazioni del Seraph. come nè anco quanto n' beni materni per la medesima ragione, e perchè parla generalmente d'eredità d'ascendenti, sotto nome de' quali viene tanto il Padre, che la Madre, Gratian. *discept.* 428. Altograd. *cons. 86. nu. 7. lib.* 1. Barbos. *de appellat. verb. signif. Appellat. 27. per tot.* vedi Forestieri nu. 4

Et in termine della predetta legge Fiorentina, e sua intelligenza, quando le donne maritate a forestieri possino succedere, ò no, vedinsi li motivi della Rota di Firenze nell'Officio del Proconsolo lib. 99. a 152. &c.

Donne, che si vogliono obbligare per contratto nella Città di Firenze devono in luogo del Mundualdo ordinato dallo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 112. farlo con decreto d'uno degl' infrascritti Magistrati a lor elezione, cioè de' Consiglieri, Capitani di Parte, Nove, Otto, Ufiziali di Monte, Ufiziali de' Pupilli, Sei di Mercanzia, ò Proconsolo, salvo che le meretrici non lo possono fare se non con intervento del Magistrato dell'Onestà, il tutto sotto pena di nullità, e detti Magistrati nõ possono dare il Mundualdo, ò decreto se prima per un giorno avanti non haurà visto, ò fatto vedere dal Cancelliere la minuta del contratto, acciò segua con cognizione di causa; e dove contraessero con pupilli basta il decreto del Magistrato de' Pupilli, riservando quanto alle dote l'osservanza degli ordini, e Statuti de' Capitani d'Or San Michele; e fuori per lo Stato dove non sia altro Statuto particolare devono farlo con intervento de' Rettori di Giustizia, che interpongono il decreto in luogo di Mundualdo, come per Statuto, e nuova Provisione delli 30. Luglio 1568. vedi Statuto Fior. lib. 2. Rub. 111. e Rub. 112. e nel §. Decreti n. §. Figliuoli n. 8.. 5

Donne non possono rinunziare alle lor' ipoteche, e ragioni dotali sopra li beni del marito, che vorrà alienare, mentre che al medesimo marito non restino altri beni sufficienti per la lor sodisfazione al tempo della repetizione della dota, Add. ad Pract. Papp. *in form. act. real. glos. veris, & legitimis numer. 44. litt. N* Afflict. *decis.* 313. Boer. *decis.* 23 Gratian. *discept. 723. num. 20. &c.* Card. Tosch. *lit. M. conclus. 420. per tot.* Magon. *decis. Flor. 68. numer.* 6. & Altograd. *cons. 25. num. 28. & seqq. lib.* 2. dove amplia ancorche la rinunzia fusse fatta con giuramento, di che vedi anco Josef. Orciol. *Consultat. Forens. cap. 24. num. 35. & seqq.* 6

E però riducendosi il marito in povertà, e venendo il caso della repetizione della dota possono agere contro li possessori de' beni venduti con il lor consenso, Pract. Papp. *respons. act. hypothec. gloss. Exceptionem numer.* 30. Gratian. *discept. 292. per tot. 932. numer. 20. & 723. numer. 20. &c.* Diaz. *inter reg. Divers. reg.* 799. Tosch. *dict. conclus.* 420. *numer. 28. & seqq.* dove allega il Fulgos. *consil.* 206. in 7

termine

termine d'una legge Fiorentina sopra questa materia.

8 Donne oneste non possuno essere carcerare per debiti civili anco fiscali, ma bensì le meretrici, vedi il Dec. *nella l.fœminæ num. 72. ff. de regul. jur.* Caccialup. *de debit. suspect. quæst. 5. num. 22.* Farinac. & il Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcerat. quæst 27. num. 13. & seqq.* Gizzarel. *decis. 54. num. 13. & seqq.* Magon. *dec. Luc. 90. num. 1. &c.* Duen. *reg. 312.* Menoch. *de arbitr. quæst. 88. num. 10. & seqq.* Montan. *de tut. cap. 15. num. 65. &c.* Gratian. *discept. 328. num. 16. & discept. 506. num. 3.* Scanarol. *de Visit. Carcer. lib. 3. §. 6 per tot. fol. 473. &c.* Tosch. *lit. M. concl. 416. per tot.*

9 Donne ciò che sia di ragione comune, certo è, che di consuetudine si carcerano per cause criminali anco non troppo gravi, si pongono però ben sempre in carceri più commode, e separate dagli uomini, Clar. *§. fin. quæst. 28. vers. quæro igitur*, Magon. *decis. Luc. 90.* Cabal. *cas. 78.* & Guaz. *def. 5. cap. 3. num. 8. &c.* Menoch. *d. quæst. 88. num. 19. & seqq.* Tosch. *d. concl. 416. num. 12.* Farinac. & Vulpin. *loc. cit.*

10 Donne non si possono obbligare per i lor mariti anco con giuramento, e decreto, massime restando lese, oltre la metà della dota, *l. 1. & tot. tit. ff. ad Velleian. & Auth. si qua mulier. Cod. eod tit.* Afflict. *decis. 209. num. 4.* Gratian. *discept. 723. num. 8. & per tot. & cap. 961. per tot.*

Valerebbe però l'obbligazione anco senza solennità per liberare il mariro dalle carceri, ò provedere che non fusse carceraro, Gratian. *discept. 108. per tot. & 669. num. 25.* e il medesimo credo sarebbe per i figliuoli, di che vedi amplamente con molti altri citati il Gizzarel. & Addenti *decis. 4. per tot.*

Si come se si obbligassero col mariro per maritare una, ò più lor figliuole comuni, vedi il Cabal. *cons. decis. 69. lib. 1.* Pico *ad Stat. Urb. glos. 7. num. 234.* Put. *decis. 160. lib. 3.* Gratian. *discept. 647. num. 10. &c.* Gizzarel. con gli Addenti *decis. 4. per tot.* doue pienamente tratta questa materia, quando, & in quali casi possino obbligarsi validamente le donne.

E che l'obbligazione si sostenga fino alla metà della dota, vedi Tondur. *de prævent. part. 3. decis. 10. per tot.* Thes. *decis. 223.* & Thes. jun. *quæst forens. lib. 2. quæst. 65.* Hodier al Sord. *decis. 86. num. 16.* Fontanel. *de pact. nup. Clausul. 7. glos. 2. part. 6. num. 21. & seqq.* Josef Oreiol. *Consult. forens. cap. 28. num. 23. & seqq. & cap. 24. num. 41. &c.*

11 Donne regolarmente non sono idonei testimoni de jure canonico, se non quando la verità non si potesse haver d'altrove, e anco di ragion civile non fanno pienissima provanza, vedi Clar. *§. fin. quæst 24. vers. 2.* Duen. *reg. 313. 314. & 315.* Farinac. *de test. quæst. 59. num. 1. & seqq.* & Vulpin. *in Suco fol. 110.*

12 Donne sono inabili ad accusare, si come a rendere pace se non in sussidio dove non fussero altri parenti maschi, Gratian. *discept. 518. per tot* vedi Pace *num.*

Se bene quanto all'accusare s'ammettono, perchè si supplisce ex officio dal Giudice, come ho detto nella Prefazione *num. 7.*

13 Donne maritate commettendo adulterio perdono la dote, che si applica al marito, da conservarsi però alli figliuoli se vi siano, quando di poi non fussero riconciliare col marito, ò l'havessero commesso di suo consenso, ò si potesse compensare con altri adulterj cōmessi dal medesimo marito, e se sia il medesimo per baci lussuriosi, & altro, vedi il Clar. *§. Adulterium, vers. Et scias, &c.* Gratian. *discept. 591. num. 26. &c.* Menoch. *lib. 5 præsumpt. 41. num. 36. & de Arbitr. cas. 287. num. 13. & seqq. & cas. 419. num. 58. & seqq.* e pienamente Farinac. con il Vulpin. *in Suco de delict. carn. quæst. 142. per tot.*

E se questa eccezione d'adulterio competa agli eredi del marito, e contro gli eredi della donna, vedi il Rom. *cons. 286.* & la Rot. *part. 3. divers. decis. 86. lib. 2. & decis. 23. lib. 3.* Bardellon. *cons. 177. per totum, lib. 2* Farinac. & Vulpin. *d. quæst. 142. part. 2. per tot.* Franch. *decis. 284.*

E che il Giudice laico sia competente in dichiarare la perdita della dota per causa dell'adulterio, massime notorio, ancorchè si agitasse civilmente, Dec. *cons. 212.* Franch. *decis. 312. num. 6.*

14 Donne, ò maschi asserendo essere state stuprate, ò conosciute carnalmente da alcuno sendo compagne del delitto non fanno indizio a tortura, mentre non deponghino con tortura, Boer. *decis. 299 num. 6.* vedi il Guaz. *def. 4. cap. 6. num. 14.*

Ma quanto alle donne non essendo in loro punibile lo stupro almeno di consuetudine, e presumendosi sedotte, non si rendono infami, mentre non habbino havuto commercio con altri, ò sfacciatamente offertesi allo stupratore, ò doppo lo stupro continnato lungamente nel concubinato, se li crede con altri amminicoli per far indizio a tortura, senza farli purgare la macchia con tortura, e senza amminicoli non se li presta fede, così ho visto sempre praticare, e prova Laurent. Matthæu. & Sanz. *tract. de re crim. contr. 52. num. 19. &c.*

In dubbio si presumono vergini, e come si provi la corruzione, vedi il Menoch. *lib. 6 præsumpt. 89. per tot. inf. n. 34.*

Nè si crede alla stuprata asserendo essere gravida del tale, negando lui haver havuto che far seco, e così a lei tocca alimentare il parto, Thesaur. *decis. 3. num. 4.* con altri addotti dal Menoch. *de Arbitr. cas. 282. num. 25.* vedi Stupro *num. 10.*

Ne' Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana ci è 15
una legge del 1558. contro chi fa violenza a femmina, ò maschio per desiderio carnale, e si costuma di credere al detto della stuprata, con altri amminicoli anco circa la qualità della violenza, ad effetto di formare l'inquisizione speciale, alla quale restando contumaci gl'imputati si condannano nella pena ordinaria di detta legge, di che vedi §. Violenza *num.* e Stupro *num. 3.* Paris. *cons. 160. lib. 4.* Bajardo *§. Stuprum num. 41.*

Donne sono comprese sotto la legge della proibizione 16
dell'armi, si come dell'andare di notte senza lume, Cabal. *cas. 228. num. 14 &c.* Guaz. *def 29. cap. 2. num. 20* Menoch. *de Arbitr. cas. 394. num. 64.* Farinac. *de var. & divers. crim. quæst. 108. num. 15.*

Avvertendo però, che se bene dalla legge dell'armi in molti casi fra l'altre pene s'impongono anco tratti di fune, e che quantunque per altro le donne, non vi essendo altri impedimenti si possono torturare *ad eruendam veritatem*, queste nondimeno di consuetudine non si condannano nella fune *ad pœnam*, si come nè alla Galera, nè alla Carretta di Livorno, ò altri servizi personali, dove intervenga mescolanza d'Vomini, ma in altre pene arbitrarie equivalenti, e convenienti al decoro muliebre, & alla pubblica onestà, come di Carceri, pecuniarie, confini, o simili secondo la qualità de' delitti; e quanto alla fune per l'armi, mi ricordo essere stata più volte tralasciata senza altro arbitrio in sua vece, e particolarmente fu da me osservato come Auditore sostituto delle Bande del mese di Decembre 1666. in un Processo di Vico Pisano.

Donne gravide anco di dieci, ò venti giorni, e di coito 17
illecito anco seguito nelle carceri, non si possono per timore dell'aborto sottoporre a' tormenti, nè anco minacciare, & il medesimo si osserva per quaranta giorni dopo il parto, e più oltre essendo lattanti, e non si potendo haver altra nutrice, Clar *§. fin. quæst. 64. num. 22.* Tusch. *litt. T. concl. 328. num. 21.* Brun. *de indic. part. 2. quæst. 4. num. 2.* Guaz. *def. 30. cap 14. & cap. 15. per. tot. infra num. 29.* & Paol. Zacch. *quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 2. num. 5. & seqq. & quæst. 4. num. 19. &c.*

Donne gravide sendo bandite non possono essere offe- 18
se, acciò il feto innocente non perisca con esse, Menoch. *de Arbitr quæst. 90. num. 55.*

Si come non possono essere fatte morire dalla giustizia, 19
nè mutilate le membra, se non dopo il parto, Menoch. *de Arbit. quæst. 86. num. 10. & seqq.*

Anzi se non dopo quaranta giorni dal dì del parto, Bart. *in l. prægnantis, ff. de pœn.* riferito dal P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 94. post. princ. fol. 156.*

Se però mentre la donna gravida condennata a morte 20
si custodisce per il parto, s'infermasse a morte con pericolo del parto senza battesimo, si può, anzi si deve esequire la sentenza, e subito farsi aprire, e sbarrare ad effetto di battezzare il feto, che in essa si trovasse animato, come tiene il P. Manara *nel suo trat. Interrog. 152. fol. 245.* dove però riferisce altri che tengono in contrario, ma questa stimo la più vera per l'anima di quel feto innocente, &c.

Don-

21 Donne gravide se possino, e come essere forzate ad esaminarsi per testimonio, vedi il Cabal. *cas. 79. per tot.*

22 Donne, ò altri che procurassero, ò dessero causa all' aborto, sia il feto animato, ò inanimato, ò quando ammazzassero il parto già nato, di che pena devino punirsi, e come li possino difendere dalla morte, vedi il Thesaur. *decis. 12. & 13. per tot.* Menoch. *de arbitr. cas. 357. per tot.* P. Manara *interrog. 200. §. 1. per tot* dove amplamente di tal materia, & in alcune cose si parte dall' opinione del Menoch. *nel loc. cit.* e vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. quæst. 122. part. 6. per tot.*

Se in detti casi godino dell'immunità della Chiesa, vedi §. Delinquenti *num.* 26. e §. Aborto *per tot.*

23 Donne come, e sotto quali pene non si possino maritare a più persone, si come negli uomini pigliar più mogli nell' istesso tempo, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas. 420. per tot.* Cabal. *cas. 98. per tot.* Farinac. & il Vulpin. *in Suco de delict. Carn. quæst. 140. part. 1. per tot.*

Se pero si havesse nuova, e si credesse probabilmente della morte del compagno, maritandosi ad altri non doveriano esser punite, ma scoprendosi poi il primo marito devono con quello ritornare, e lasciare il secondo, anzi cominciando a dubitareche sia vivo il primo, non possono esigere il debito dal secondo, ma solo renderlo sendo richieste, come per il Menoch. *nel d. cas.* 420. *num.* 118. *& seqq.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst. 140. part. 2. per tot.*

A chi s'aspetti la cognizione del delitto della Poligamia, cioè d'haver più mogli, ò più mariti nell'istesso tempo, vedansi il Franch. *decis.* 36. con l' Addit. dell' Amendola, e del Riccio, Pac. Jordan. *Lucubrat. vol. 3. lib. 13. tit. 8. num. 130. fol.* 84. Caren. *de Off. Sanct. Inquis. part. 2. tit. 5. de Poligam. §. 3. fol. 123. con più altri da loro citati.*

24 Donne non possono esercitare altre tutele, ò cure, che de' figliuoli, ò nipoti di figliuoli, nè possono però fuor della madre, ò avia lasciarsi tutrici in testamento, nè confermarsi, ò ammettersi dal Giudice, Altograd. *cons.* 100. *num. 1. & seqq. lib.* 2. & io dissi nelle mie resolut. *cap.* 98. *num. 1. &c.* dove però con l'autorità del Gratiano, & altri, ho tenuto potersi sostenere tali dazioni di donne in tutrici anco fuor della madre, & avia se non in forza di tutela, almeno di generale amministrazione, purchè le parole non repugnino, & ammettano tale interpretazione, Bardellon. *cons. 161. per tot. lib.* 2.

25 Donne come non possino entrare nelli Palazzi de' Rettori, & Ufiziali del comune di Firenze, sotto pena di lire 100. e nullità del fatto a lor' instanza, & altre lire 100. alli medesimi Rettori, salvo che per cause criminali possono essere chiamate, come testimoni, e come principali, *Stat. Fior. lib. 3. Rub.* 107.

26 Donne nè attive, nè passivè non vengono comprese nelle stipulazioni di paci, ò cauzioni di non offendere, mentre che di esse, ò d' affinità non sia fatta menzione, ancorchè alcuni tenghino in contrario, di che vedi Farinac. *de var. & divers. crim. quæst. 107. art. 29. num. 380. &c. per tot.* nelle mie resolut. *cap. 93. num.* 16. Vulpin. *in Suco d. qu. 107. art. 29. num. 67. & 68. fol.* 242.

27 Donne come perdino le lor dote per ajuto dato a' Banditi, vedi Banditi *num.* 10. & 12.

28 Donne sendo anteriori di tempo per le lor dote date, ò confessate, e non si potendo prevalere per la ricuperazione sopra altri beni, ò ragioni devono essere preferite a qualunque creditore posteriore, etiam al Fisco, e Camera Ducale, per causa di gravezze decorse viventi i lor mariti, ò padri, come per Statuto nella materia degli Estimi *lib. 4. Rub.* 20. e legge delli 12. Agosto 1550. che così dichiara, non ostante la legge delle Decime Ducali dell' anno 1544. per la quale si dispone che per le gravezze i beni siano sempre tributarj del Comune di Firenze, e passino in qualsivoglia col carico di dette gravezze, di modo che qualunque possessore ne possa essere molestato, e gravato, &c. vedi §. Gabella *num.* 62. E del privilegio delle donne circa le loro dote, pienamente Card. Tosch. *litt. D. concl. 745. per tot.* con molti da lui citati, e Gizzarel. con gli Add. *decis. 1. per tot.*

29 Donne gravide oltre alli privilegi quanto a' delitti come sopra *num. 17. & seqq.* hanno anco questo di poter domandare, e conseguire il possesso de' beni del marito defonto senza testamento nomine ventris, cioè in nome del feto esistente nell' utero, perchè *in favorabilibus habetur pro nato.*

Come poi si conosca la gravidanza in tutti detti casi è cosa molto disputabile, e difficile avanti li quattro mesi, ma doppo più facile, anzi parlando universalmente non se ne può mai dare certezza alcuna dimostrativa, (benchè in casi particolari si dia, e si conosca) ma solo conjetturale, e presuntiva, come il gonfiare del ventre, latte nelle poppe, e lor gonfiatura, mancamento di mestrui, macchie nella faccia, movimento nell' utero, e simili, che se bene s' adducono per certe, & infallibili da molti Legisti, come da Cagnol. *nella l. si quis prægnant, ff. de reg. jur.* Giurb. *Consuet. Messan. cap. 8. glos. 2. num. 5 & seqq.* & altri, vengono nondimeno ammesse solo per conjetturali da Paol. Zacch. come più pratico di queste materie nelle sue *Quæst. Medic. legal. lib. 1. tit. 3. quæst. 1. & lib. 3. tit. 2. quæst. 10. num.* 9. e da altri Legisti ancora, mostrando tutti detti segni, benchè molto urgenti potere procedere da altre cause, come di retenzione di mestrui, idropisia, ventosità, mola, e simili, e nelle *quæst. seq.* adduce anch' egli molt' altri segni conjetturali della gravidanza, e i modi di farne l' esperienza con alcuni medicamenti, e segreti facili sì, ma anco fallaci; Se si dia la superfetazione, cioè concezione sopra concezione, ò gravidanza sopra gravidanza, e fra quanto tempo si possa dare; Che cosa sia la mola, se si possa generare nella donna senza il seme, & opera dell' uomo, come si conosca, e se la donna gravida di mola si possa propriamente dire gravida ad effetto di godere i privilegi delle donne gravide, e morendo nel partorire la mola (che è un pezzo di carne informe, & inanimato) si dica morta per gravidanza ad effetto delle Compagnie d' ufizi, e cose simili molto curiose, & utili alla nostra professione legale; e della mola, sue cause, segni, e cura tratta anco benissimo Scipion. Mercur. *nella sua Comare lib. 2. cap. 42. per tot. fol. a me* 241.

Delli segni di gravidanza, e parto, vedi anco nel §. Aborto *num.*, & il medesimo Zacch. *cons. 26. per tot. tom* 2.

Donne gravide morendo sopra parto, ò per causa di 30
gravidanza se si dichino morire di morte violenta, ò naturale ad effetto delle Compagnie d' ufizj, vedasi pienamente il medesimo Paol. Zacch. con più altri da lui citati nelle dette sue *Quæst. Medic. legal. tit. 4. per tot.* dove esamina otto questioni a questo proposito, e la Rot. appresso il medesimo Zacch. *tom. 2. decis. 1. & 3. per tot.* vedi Morte *num* 13.

Donne se possino concepire, & ingravidarsi di seme 31
umano senza il vero, & effettivo coito, e totale applicazione, e congiunzione de' membri, ciò che speculativamente anzi derisoriamente molti discorrino, certissimo è che mai s'ingravidano, nè possono ingravidarsi senza opera dell' uomo, e totale unione, & applicazione de' membri, come ottimamente dimostra con ragioni, & autorità il Zacch. *loc. cit. lib. 3. tit. 1. quæst. 8. per tot.* dove anco tratta degl' incubi, e sucubi, e se li diavoli possino generare, e ingravidare le donne se non per virtù propria, almeno per virtù della natura umana assumendo altrui corpi, e facendosi ora incubi, ora sucubi, vedi Scipion. Mercur. *nella sua Comare lib. 2. cap. 38. per tot. fol. a me* 231. & il medesimo Zacch. *d. tratt. tom. 2. cons. 45. per tot.*

E della mola che cosa sia, e se si possa generare senza seme dell' uomo, aggiugni in contingenza di fatto il medesimo Zacc. *cons. 39. per tot. tom.* 2.

Donne alle volte si fingono gravide, e poi partorien- 32
ti ad effetto di supporre parti alieni in fraude de' legittimi successori, ò per altri fini, che è delitto molto grave di falsità, come si dice nel §. Falsità *num.* 25. e pienamente Paol. Zacc. nelle dette *quæst. lib. 3. tit. 2. quæst. 8. per tot.* dove tratta del modo di conoscere la finta gravidanza (che non è tanto difficile quanto la vera) e supposizione di parto alieno, di che vedi anco il Boss. *nel tit. de part. supposit. per totum*, Farinac. *de falsit. & symulat. quæst. 150. part. 10. num. 239. & seqq.* & Vulpin. *in Succo n. 33. & seqq. fol.* 324.

Quali provvisioni si possino, e devino pigliare quando si dubitasse di supposizione di parto, massime trattandosi fra persone grandi, & a spese di chi, vedi Franch. *decis. 332. per tot.*

33 Ma il più comune mancamento delle donne in questo genere di simulazione è di fingersi Vergini, ò intatte per ricoprire la perduta virginità, ò anco prostituta libidine coo medicamenti asttingenti, & impiastri per leuare tutti li segni del parto tal volta seguito auanti le nozze, e quello che è peggio, col procurare anco gli aborti; come poi possino riparare alla perduta verginità per fuggire l' infamia, & apparire intatre allo sposo, e per il contrario come si possino scoprire questi atti quando si trattasse di mettere in chiaro lo stupro, ò aborto, vedi Paol. Zacc. *nelle dette quest. lib.3.tit.2. quest. 7.per tot.e lib.4.tit.2. per tot.* e in questo §.Aborto, §.Stupro.

34 Donne stuprate, ò Vergini si deuono visitare, e vedere da matrone oneste, ouero ostetrici, e non da uomini etiam Medici, e Cerusici, e tanto meno dalli Giudici, ò Notai, che sarebbe cosa indegna, e punibile §. 1. *vers. Pubertatem Instit.quibus mod.tut.fin.l fin Cod quando tut. vel Cur.esse desin.* Rot.in Tautinen. matrimonii 2. Decembris 1611.coram Pennia, appresso Zacch. *d.tract.tom.2. decis.*32. *num.*26. E così anco mi ricordo essere stati prudentemente ripresi dal Magistrato degli Otto certi Ministri, che ciò haueuano tentato.

§. DOTE.

1 Dote delle mogli di quelli che macchinano contro le persone, ò Stati de' Principi di Toscana, si deuono inuestire in luoghi di Monte, ò altri beni cauti, e sicuri, acciò durante la lor vita ne abbino li frutti, e morendo senza figliuoli d'altri mariti, che del delinquente s'intendono confiscate, non ostante l'esistenza de' figliuoli di esso delinquente, ò qualsiuoglia disposizione, che ne auessero fatto, ma lasciando figliuoli d'altri mariti quelli possono succedere nelle dote predette. Legge delli 11. Marzo 1548. §. Item che, la quale non è molto differente dal ius comune, come si può vedere appresso il Farinac. & Vulpin *in Saco de delict. & pœn. quæst.*25. *n.*23.*& de hæresi quæst.* 190. §.3.Card. Tosch. *litt.D.concl.*746. *& litt.C.concl.* 723. Clar. §. *fin.quæst.*78.

2 Dote come si perdano dalle Donne per aiuto, fauore, ò pratica con Banditi, vedi §. Banditi *n.* 10. *& n.* 12. Se però questo possa pregiudicare alli mariti, vedi Farinac. Vulpin. Clar. e Tosch. *loc. cit.*

3 Dote non se ne può pretendere la restituzione da' beni confiscati, che per quella rata, che legitimamente resterà giustificata in altro modo, che per pagamento di Gabella. Ordinazione circa beni de' Ribelli, Banditi, e lor creditori delli 28.Settembre 1555. §. Item che &c.

Se basti la confessione del marito, vedi Cõfiscazione *n.*15.

Se la dota si proui col pagamento della Gabella, vedi la Prouisione delli 17. Aprile 1472. E de iure comune, Sord. *decis.* 336.Gratian. *discept.forens.cap.*727.*num.*11.*&c.* Genua *de script.priuat lib.4.tit.de lib.official.n.* 37. *&* 38. *per tot.fol.*237.*& de lib.Gabellar.per tot.fol.*237. & Card. Tosch. *litt.G.concl.*13.*per tot.* doue parla in termine di leggi Fiorentine, & il Mart.Medic *decis.*87.*per tot. con l'addizione.*

4 Dote si deuono alle figliuole, ò sorelle de' delinquenti sopra li beni confiscati delli lor padri, ò fratelli respettiuamente secondo la quantità de' patrimooj, qualità, e condizioni loro, delle lor case, & uso del luogo come se non fusse seguita la confiscazione, di modo che i delitti de' lor padri, e fratelli non li nuochino, nè giouino in conto alcuno circa le dette lor dote. Legge dell' Vnione de' Magistrati de' Capitani di Parte, e Vfiziali de' Fiumi delli 18. Settembre 1549. vers. Che per l' auuenire, &c.

5 Anzi di ragione comune se li deuono non solo le dote, ma anco gli alimenti, e la legittima alli figliuoli, e padre rispettiuamente, la qual legittima in questo caso [non constando d' altra consuetudine] quanta sia, e come il Fisco occupi il tutto, e poi seruatis seruandis si faccia le scorporazioni, vedi il Merlino *tract. de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 28 *per tot.* Clar. §. *fin. quæst.*78.*vers. Videndum est*, *&c.* con l' Addit. del Baiardo, Pract. Papp. *for Inquis. glos. ultim. num.* 2. Michalor. *de fratr. part.* 1. *cap.* 33. *num.* 5. *& part.*3. *cap.* 17. *num.* 4. *&c.* Gratian. *discept.*135. *num.* 12. *&c.* Farinac. & Vulpin. *in Saco de delict. & pœn. quæst.* 24.*num.* 8. *& seqq.* Altograd. *cons.* 95. *n.*1.*lib.*1.Peregrin *de iur. fisc.lib.* 5. *tit.* 1.*num.* 34. *& seqq. & n.*75.*&c.* vedi Confiscazione *n.* 12.

6 Dote, come, e quando si perdino dalle Donne per adultetio, ò baci lussuriosi, e quando possino essere scusate da tal perdita, vedi amplamente Clar. col Baiardo §. *Adulterium n.* & in questo §. Donne. *n.* 13.

7 Dote come siano anteriori alle grauezze pubbliche, ò Decima, vedi §. Donne *n.* 28.

E del priuilegio della tacita ipoteca, prelazione, & altto, vedi Card. Tosch. *litt. D. concl.* 745. *per tot.* Ias. *in* §. *fuerat Instit. de act.* Negus. *de pign.part.*2. *membr.*4. *nu.* 24. *&c.* Merlin. *de pign.lib.*3.*tit.*2.*quæst.* 58. Rodriquez. *de concurs. credit. art.* 1. *fol. à me* 16. *&c.*

8 Dote degli ebrei, eretici, ò altri infedeli non hanno li priuilegi concessi dalle leggi alle dote delli Cristiani, perchè fra loro non si dà matrimonio così stabile, & approuato, dal quale procedono tali priuilegi, *Auth. Item priuilegium, C. de hæret.* doue la glos. Bald. Nouell. *de dot. par.* 11.*n.*45. con altri addotti dal Scanarol. *de visit. Carcer.lib.* 3.§.7.*cap.*1.*n* 25.*& seqq fol.* 585. vedi Negus. *de pign. part.* 2.*memb.*4 *n.*68. e meglio il Merlin. *de pig. lib.* 3 *tit.*2.*quæst.* 81. *&* 82. *per tot.*

9 Dota confessata dal marito constante il mattimonio regolarmente non pregiudica alli creditori del marito, mentre non consti altrimenti del pagamento, ò dell' antecedente promessa, ò siano passati li tempi d'oppotte l' eccezione della non numerata dota; quale pagamento si può prouare anco con conietture, e verisimilitudini, come dalla continua somministrazione d' alimenti alla moglie senza doglienze, constando di parte di pagamento, ò di residuo, quando la confessione fusse non a fauore della moglie, ma d' altra terza persona, stante la consuetudine di non pigliar moglie senza dota, se si trattasse di beni stabili, e simili da considerarsi ad arbitrio di prudente Giudice, di che amplamente Menoch. *de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 12. *&* 13. Card. Tosc. *litt. D. concl.* 748. *&* 749. 750. 751. *&* 760. Ger.Spin. *cons.* 24. *n.* 18. *& seqq* Beltram & Ludouis. *decis.* 62. *&* 67. Buratt. *decis.* 108. Duran. *decis.* 428.409. *&* 387. Fontanel. *de pact. nupt.tom.* 2. *claus. ultim.glos. unica*, Scapuc.de Saluian.*lib.*1.*quæst.*11. Merlin.*de pign.lib.*3.*tit.* 2 *quæst.*39.Magon.*decis.Flor.*68.Gratian.*decis.* 103. *&* 237. Rot. in Romana dotis 2. Martii 1635. coram Dunozetto in Nouiss. *part.* 7. *decis.* 24. *per tot. & altri passim*, *&c.*

10 E in questo proposito è da vedersi, e considerarsi lo Statuto Fiorentino *lib.*2. *Rub.* 61. che parifica la dota confessata alla dota pagata, e non vuole che si possa opporre di simulazione, ò fitta confessione, sopra di che Bald. *in l. antiqua in prin. Cod. ad Velleian.* & Socin. *cons.* 66. *col.* 2. *lib.* 1. referiti dal Card. Tosch. *d. concl.* 748. *num.* 148. & *num.* 158.

§. DOTTORI.

1 Dottori, e Notai per andare in ufizio si deuono ogn' anno far squittinate, & essere vinti per due terzi de' Congregati per tal squittinio, e quando non ne restassero vinti tanti, che bastassero per gli ufizj di tutto lo Stato, s' hanno per approuati di quelli, che auranno auuti più voti, tanti che de' Giudici ve ne siano quindici, e de' Notai quaranta più del bisogno, altrimenti non possono esercitare alcuno ufizio, sotto pena di scudi cento d' oro, e della priuazione di tal' ufizio, & ogn' altro per anni dieci alla cognizione de' Conseruadori di Legge. Possono però ancorchè non fussero approuati dallo squittino finire gli ufizi cominciati durante l' approuazione del squittinio antecedente. Prouisione delli 27. Settembre 1627. §. E perchè, &c. E come prima si osseruasse, vedi altra simile Prouisione delli 15. Decembre 1570.

E come in oggi deuano essere eletti per tratta da' Rettori, vedi la Legge delli 6. Agosto 1636. c Rettori *n.*

2 Dottori per andar in giudicati non possono fare alcuna conuenzione di rimettere, ò lasciare il salario, ò parte di esso, ò altri emolumenti douutili con li Rettori. Vedi Rettori *num.*

3 Dottori che si vogliono esercitare negli ufizj di prima classe, deuono hauer' almeno cinque anni di Dottorato, & es-

& esserſi altre volte eſercitati, e quelli che non auranno tali requiſiti poſſono ſolamente andare negli ufizj della ſeconda claſſe, e quali ſiano queſti ufizi di prima, e ſeconda claſſe, & altro, vedi la Rinnouazione della legge del 1586. pubblicata li 6. Agoſto 1636. doue anco ſi diſpone come poſſino rifiutare, e che coſa deuino pagare di rifiuto, &c.

4 Dottori non deſcritti nella matricola degli Auuocati non poſſono allegare in iure, nè fare, ò preſentare per sè, ò per mezzo d'altri conſigli, ò allegazioni, che non ſiano ſottoſcritte da uno degli Auuocati deſcritti in detta matricola, e i Giudici le deuono ſtracciare, e quelli deſcritti in detta matricola ma non ammeſſi in Collegio deuono ſoſcriuere col lor nome, cognome, e nome d'Auuocato ſemplicemente, ſendo lecito ſolo a quelli di Collegio ſoſcriuerſi con nome d'Auuocato Fiorentino di Collegio, ſotto le pene contenute ne' Statuti, & ordini del Collegio degli Auuocati Fiorentini, de' quali ſe ne comanda l'oſſeruanza, ſotto pena dell'Indignazione di S.A.S. & arbitrio del ſuo Magiſtrato Supremo. Bando delli 14. Marzo 1611.

5 E come poſſino eſſere eletti per rendere il conſiglio di Sauio nelle cauſe, vedi §. Conſiglio *n.*

6 Dottori del Collegio della Città di Firenze precedono a tutti gli altri Dottori tanto delli Stati, che della detta Città, eccettuati li Senatori, e Auditori di S. A. S. e fra lor medeſimi di Collegio s'oſſeruano gli ordini, come in detti Statuti, de' quali ſe ne comanda l'oſſeruanza, come ſopra per Bando delli 14. Marzo 1611. Vedi §. Magiſtrati *n.* 11. E delle precedenze fra Caualieri, e Dottori, vedi §. Caualieri *n.* 12. *& ſeqq.*

7 Dottori, ò altri che abbino pari dignità, come di ragione comune precedano tra di loro, vedi la *l.* 1 doue il Batt. & altri *C. de Conſil. lib.* 12. Maranta *in prax. part.* 1. *num.* 9. Gratian. *diſcept.* 106 111. 845. 967. *num.* 23. *& n.* 60. *& diſcept* 893. *&* 940. *per tot.* Rot. *part.* 2 *diuerſ. deciſ.* 326. *num.* 4. Boer. *tract. de Auctorit. Magn. Conſil. per tot.* Menoch. *de Arbitr. caſ.* 379. *num.* 15. *&c. & caſ.* 48. *num.* 13. *& ſeqq.* Soccin. *reg.* 128. *&* 129. *per tot.* Card. Toſch. *litt. D. concl.* 550. E della precedenza tra Legiſti, e Medici, vedi amplamente a ſazietà, benchè Giudice in cauſa propria, Paol. Zach. *quæſt. medic. legal. lib.* 6. *tit.* 3. *per tot.*

8 Dottori come ſi preferiſcano, e precedano alli Soldati in qualſiuoglia atto, non ſolo dottorale, ma indifferente fuor degli atti militari, Gratian. *diſcept.* 111. *n.* 85. *per tot.* con più altri da lui addotti, &c.

9 Dottori per delitti leggieri non deuono eſſere carcerati, di modo che nè anco poſſino rinunziare a queſto lor priuilegio, Clar. §. *fin. quæſt.* 28. *verſ. Item quæro, &c.* Guaz. *def.* 5. *cap.* 3. *n.* 6. Cabal. *caſ.* 225 *n* 28.

10 Dottori non di ſemplice nome, ma di dottrina intendendo anco de' Medici, & altri profeſſori di lettere, ſono eſenti, & immuni con le lor famiglie da qualſiuoglia fazione, & ufizio, e chi li veſſaſſe in queſto douria eſſer punito ad arbitrio del Giudice, Menoch. *de Arbi. caſ.* 379. *per tot.*

11 Dottori, & altri poſti in dignità non poſſono come teſtimonj eſſere torturati, ancorchè fuſſero varj, e vacillanti, Clar. §. *fin. quæſt.* 25. *n.* 5. Guaz. *def.* 19. *cap.* 1. *n.* 10. Farinac. *quæſt.* 70. *n.* 54. *& n.* 62.

12 Dottori diuentano nobili per il Dottorato, perchè la virtù è quella, che principalmente nobilità l'uomo, e lo fa riguardeuole, procedendo dalle ſue proprie azioni, fatiche, e ſtudio, non da' meriti d'altri, douendoſi però intendere di quelli, che veramente ſono virtuoſi, e non di ſemplice nome, e priuilegio, Tiraquel. *tract. de nobilit. cap.* 4. Menoch. *de Arbitr. caſ.* 67. Card. Toſch. *litt. D. concluſ.* 549. *n.* 5. *&c.* Gizzarel. con gli Addenti *deciſ.* 10. *per tot.* Grazian. *diſcept.* 590. *n.* 20. Barboſ. *de appellat. verb. ſignif. appellat.* 164. *n.* 6. doue tiene, che li Dottori comprendendo anco li Medici vengano ſotto nome, & appellatiua di Nobili, &c.

E come per la lettura di 20. anni diuentino illuſtri, e Conti, vedaſi il Menoch. *de Arbitr caſ.* 68. *nu.* 43. *& ſeqq.* Gizzarel. con gli Addenti *d. deciſ.* 10. *n.* 19.

13 Dottori, & altri poſti in dignità non poſſono di ragione comune eſſere moleſtati per delazione d'armi, perchè le ſono permeſſe, Bart. & alii *in l. medicos, C. de profeſſ. & med. lib.* 10.

Nelli Stati però di Toſcana, come anco altroue non ſi oſſerua tal priuilegio, e non auendo licenza vengono condennati per l'armi, come gli altri, Cabal. *reſolut. crim caſ.* 228. *n.* 11. *& ſeqq.* Toſch. *litt. D. concl.* 559. e giuſtamente ancora, perchè l'armi de' Dottori deuono eſſere li Codici, e Libri, Menoch. *de Arbit. caſ.* 394. *n.* 80.

Dottori non poſſano eſſere carcerati per debiti ciuili priuati, intendendo di quelli, che veramente ſono Dottori di ſcienza, e non di ſemplice priuilegio, con altre dichiarazioni da me addotte nelle mie reſol. *cap.* 53. *n.* 13. 14. *&* 19. E queſto s'oſſerua indifferentemente per tutto nelli Stati di Toſcana, come ſi può vedere da una deciſione Fiorentina al libro de Mott. 113. a c. 51. addotta da me nel luogo che ſopra, e atteſta il Vulpin. *in Suo* Farinac. *quæſt.* 27. *n.* 23. *fol.* 49. benchè in contrario dica oſſeruarſi in Firenze, il Card. Toſch. *litt. D. concl.* 559. *n.* 7. douendoſi intendere per il criminale, vedaſi ancora il Gratian. *diſcept.* 186. *per tot.* Menoch *de Arbit. quæſt.* 88. *nu.* 7. *&c.* & il Scanarol. *de Viſit. Carcer. lib.* 3. §. 7. *cap.* 6. *nu.* 38. *&c. fol.* 499. 14

E quali prerogatiue, e dignità abbino li Dottori, vedaſi il Michalor. *de fratr. part.* 1. *cap.* 23. *n.* 1. *& ſeqq.* & il Gizzarel. con gli Addenti *deciſ.* 10. *per tot.*

Dottori, & altre perſone graduate, benchè non abbino beneſizio, nè patrimonio, come poſſino legitimamente eſſer promoſſi agli Ordini Sacri non oſtante la diſpoſizione del Concilio Trident. *de Reform. Seſſ.* 21. *cap.* 2. vedi il Gratiano *diſcept.* 57. *n.* 30. 15

Dottori quando atteſtano di conſuetudine fanno prouazione preſuntiua, che traſferiſce l'obbligo di prouar' il contrario negli auuerſarj quanto a' luoghi doue eſſi hanno praticato, Gratian. *diſcept.* 479. *num.* 24. *& diſceptat.* 973. *num.* 43. Altograd. *conſ.* 18. *num.* 24. *lib.* 1. *& conſil.* 14. *num.* 9. *& ſeqq. lib.* 2. Card. Toſch. *litt. D. concl.* 558. *per tot.* 1

E come l'autorità d'un Dottore, che decida qualche punto in ſpecie, faccia legge doue non è contradittore, benchè non alleghi coſ'alcuna, Gratian. *diſcept.* 335. *num.* 23.

Che ſi deua preſtar maggior fede all'autorità d'un Dottore, che diſtingua, Magon. *deciſ. Flor.* 64. *num.* 42. Si come all'autorità di un conſulente, che d'un lettore, come quello, che più penſatamente riſponde, il medeſimo Magon. *deciſ. Luc.* 15. *num.* 27. Card. Toſch. *litt. D. concluſ.* 562.

Dottori come abbino priuilegio di ſcacciare dal vicinato gli artifici, che col rumore gl'impediſcono li ſtudj, e quando ciò ſia vero, ò no, vedi il Menoch. *de Arbitr. caſ.* 237. *per tot.* & Baron. *de Citat. tom.* 2. *nell' Addizione alla quæſt.* 18 *n* 132. doue anco che detti arteſici poſſono farſi ceſſare dall'eſercizio per impedimento, e noia, che apportaſſero a qualche infermo vicino, &c. 97

Altrimenti non poterſi impedire alcuno nella ſua arte, & eſercizio, benchè con lo ſtrepito interrompeſſe il ſonno alli vicini, mentre non fuſſe per emulazione, che non ſi preſume, Franch. *deciſ.* 625.

Dottori come ſi deuino far deſcriuere fra due meſi doppo il Dottorato all'Arte de' Giudici, e Notai della Città di Firenze, e pagare lire dieci, e ſoldi dieci ſotto pena di ſcudi 25. d'oro, e qual taſſa deuino poi annualmente pagare, & altro, vedi amplamente la legge attenente all'Arte delli Giudici, e Notai della Città di Firenze delli 30. Gennaio 1561. 18

§. DRAPPI.

Drappi foreſtieri di qualſiuoglia ſorte etiam con oro, argento, ò filaticcio compreſa anco ogni ſorte di velluti ſono proibiti introdurſi, e metterſi in opra dalli Sarti nelli Stati di S. A. S. ſenza il pagamento delle debite Gabelle, ſotto le pene contenute nella legge dell'Arte della Seta del 1620. & ampla Prouuiſione del Magiſtrato Supremo de' Coſiglieri ſotto dì 29. Dicembre 1620. rinnouato ſotto dì 5. Nouembre 1649. con li modi, condizioni, e dichiarazioni, che in detta rinnouazione amplamente ſi contengono, &c. ſopra di che c'è altra Prouuiſione delli 16. Dicembre 1575. 1

Drappi di ſeta, e raſi di qualſiuoglia ſorte, che ſi fabbricano in Firenze, di che qualità, e peſo deuino eſſe-

essere, & altro, vedi la Riforma dell'Arte di Por S. Maria delli 11. Decem. 1629. e li Statuti di detta Arte *lib. 2. Rub. 8.*

§. DUELLI.

1 Duelli, ò disfide a far quistione in luogo, e tempo accordato sono proibiti nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, etiam a' Forestieri sotto pena della forca, e confiscazione de' beni, privazione delli onori, dignità, feudi, e incorso di perpetua infamia, nelle quali pene cadono anco li complici dell'una, e dell'altra parte, e quelli che dessero consiglio, ajuto, favore con fare, dettare, portare, ò attaccare cartelli, ò imbasciate anco in voce, ò somministrando, ò somministrar promettendo armi, cavalli, ò uomini, si come quelli che scienti della precedente disfida accettata per curiosità, ò altro fine andassero a vedere, & assistere, con muoversi perciò da luogo a luogo, e s'intende delitto consumato l'essere stata solo commessa la disfida in carta, in voce, ò in cenni, ancorchè non sia pervenuta a notizia della parte, la quale non solo deve sotto dette pene ricusare la disfida, ma ricusandola, come cosa dannata sotto pena d'infamia si dichiara per persona d'onore, etiam in termini di Cavalleria, e del tutto per prova se ne sta al detto di due testimonj, anco non maggiori d'eccezioni, ò al detto della parte disfidata, che haverà recusato congiunto con un testimonio degno di fede, ò in altro modo juridico ad arbitrio del Giudice. Bando delli 18. Settembre 1634.

2 E come siano anco proibiti li duelli per Bolle Pontificie, vedi la Bolla di Pio IV. Gregorio XIII. e di Clemente VIII. in tal materia, e particolarmente il Conc. Trid. *de reformat. sess. 25. cap. 19.* dove si scomunicano anco li Principi, che ne' loro Stati permettessero li duelli, duelanti, lor padrini, altri ausiliatori, consultori, e spettatori oltre all'altre pene d'infamia, morte, confiscazione di beni, e privazione d'ecclesiastica sepoltura a quelli che restassero morti in tali duelli, &c. P. Stefano de Neapol. *tract. de præcip. jur. & just part. lib. 1. cap. 18 per tot.*

3 E ciò che sia di ragione comune in tali duelli, quando si dicano propriamente commettersi, e che la consuetudine di essi, come contraria alle leggi Divine, Canoniche, & Umane, e favorevole all'invenzione diabolica sia più tosto corruttela, e non scusi in conto alcuno, vedi il *cap. Monomachiam*, dove la glos. & altri *2. quæst. 3. e la l. un. C. de Gladiatoribus lib.* 11. Afflict. *super Const. Regn. tit. de pace tenend. & ejus violat. cap. 1. §. si quis. hominem num.* 10 *& seqq.* Cabal. *tract. de omn. gen. homicid. num. 70. & seqq ad* 85. con altri da lui addotti, & Ludovis. *decis. Luc. 11. per tot.* dove *al num.* 13. *& seqq.* che per l'essenza del duello (concorrendovi l'altre qualità d'animo deliberato, luogo, e tempo concertato) non è necessario il campo franco, nè l'assistenza de' padrini, per le ragioni che n'adduce.

In questa materia, vedi la suddetta Bolla di Clemente VIII. dell'anno 1592 confirmatoria, declaratoria, & estensiva dell'altre Constituzioni Apostoliche, e del Concilio Tridentino, e Card. Tosch. *litt. D. concl.* 805. *con tre seqq.*

4 Per intelligenza del suddetto Bando delli 18. Settembre 1634. sono da notarsi quelle parole *di luogo, e tempo accordato*, le quali dimostrano una precedente deliberazione, trattato, & accordo con animo quieto, e sedato da ogni calore d'iracondia, ò rissa, & a sangue freddo di fare duello, altrimenti cessando detta deliberazione, & accordo, non si direbbe duello, nè aurebbe luogo la pena di detto Bando, ma rissa ordinaria, e sua pena, ancorchè uno in rissa, ò nel calore dell'ira, ò sdegno suscitato dalla presentanea rissa, ò poco antecedente, durante però ancora il medemo calore di essa rissa, senza divertire ad atti intermessi ad arbitrio del Giudice dicesse espressamente all'altro, *metti mano alla spada, e vieni fuor della Città al tal luogo, e piglia l'armi; perchè voglio teco battermi, e far duello*, e così restasse anco esequito, perchè questo non si direbbe propriamente duello, mancando l'animo deliberato nel modo che sopra, non attesa tal denominazione delle parti, come in termine di simile Costituzione di Milano ottimamente prova Plot. *tract. de in lit. jurand. §. 42. num. 3 & seqq. fol. à me* 222. di Lucca Ludovis. *dec. Luc. 11. n 11. & seqq. per tot.* e d'altre simili Farinac. *cons. 9. num. 1. & seqq.* Vermigl. *cons. 194. num. 3. & seqq.* Caraff. *tract. de Duell. sect. 3. tit. de quæst. circa definit. Duelli quæst. 6 fol* 45. dove prova non haver luogo duello, ò pena di duello quando il caso è rissoso, perchè ammessa la rissa cessa il duello, anzi basta che non consti della premeditazione, ancorchè fussero nemici, & in affrontarsi si sfidassero, e si battessero incontanente; e così anco fu consultato, & ottenuto appresso il Magistrato de' Signori Otto di Balia della Città di Firenze l'anno 1664. dall' Eccellentissimo Signor Terenzio Fantoni da Fivizzano Dottore insigne de' nostri tempi, in causa di disfida, ò duello preteso commesso dalli Signori Tommaso Portigiani, e Francesco Geppi nobili Fiorentini.

E che non concorrendovi detta deliberazione fatta a 5
sangue freddo, non habbino anco luogo le pene spirituali indotte dal Sacro Concilio Tridentino, e Costituzioni Pontificie, Ludovic. *d. decis. Luc. 11. num. 10. & 11.* vedi però dette Costituzioni portate con più altri Autori Teologi dal P. Stefano de Neapol. *lib. 1. cap. 18. per tot.* a' quali totalmente mi rimetto in questo punto, Farinac. *quæst. 119. inspect. 1.* Dian. *part. 3. tract. 6. resol. 1. da vedersi.*

E

§. EBREI.

EBrei tanto maschi, che femine di qualsivoglia età, 1
nazione, grado, e condizione sono tenuti in tutti li Stati di Firenze continuamente portare il segno, cioè li maschi su la beretta, ò capello un segno rotondo di color giallo, overo sul cappotto per di dietro scoperto; e le femmine in una manica della veste di sopra del braccio destro del medemo color giallo, ancorchè semplicemente passassero per detti Stati, sotto pena di scudi 50. d'oro applicati per la metà al Fisco, un quarto all'accusatore, & il resto al Magistrato, ò Rettore, che condannerà, e riscuoterà. Cognitori sono il Magistrato dell' Otto, e Conservadori di Legge con la prevenzione, e fuori li Rettori criminali, & è tenuto il Padre per il Figliuolo, il Marito per la Moglie, il Maestro per il Discepolo, & il Padrone per il Servitore; Eccettuati però quelli, che hanno privilegio di non portare detto segno, e che pagano ogni anno al Monte certa tassa, si come anco tutti gli altri per il tempo che si trattengono nelle loro abitazioni, e sinagoghe, come per Bando contro gli Ebrei delli 6. Maggio 1567.

Gli Ebrei forestieri si tollerano in Firenze per due giorni senza detto segno.

E che anco di ragione comune siano tenuti portar segno, acciò siano distinti dalli Cristiani, vedi *C. in nonnullis de Judæis*, & Card. Tosch. *litt. I. concl.* 370. *n.* 8. *& concl.* 374. *num.* 25.

Per viaggio possono gli Ebrei andare senza segno per grazia a beneplacito di S.A.S. del dì 1. Novembre 1638. in filza di supplicazioni di detto tempo nella Cancelleria del Magistrato de' Signori Otto di Balia della Città di Firenze.

E gli Ebrei forestieri possono per quattro giorni camminare senza segno per grazia di S.A.S. del dì 21. Decembre 1670. in filza supplicazioni in detta Cancelleria num. 76. non se ne abusino però, perchè li potrebbe esser fatto rendere conto del giorno del loro ingresso.

Ebrei Rigattieri, e simili che non possino comprare 2
robe d'alcuna sorte da persone, che non conoschino, vedi in questo nel §. Comprare.

Ebrei che travagliano in comprare, e vendere, come 3
anco li Rigattierri devono haver un libro ben cartolato, e intitolato dal Cancelliere Maggiore del Magistrato degli Otto, nel quale descrivano le robe d'oro, & argento che compreranno, con la distinzione, e pene, di che vedi nel §. Orefici, e § Argenti.

E circa gli Ebrei, vedi altro Bando dell'anno 1577.

Ebrei Levantini capi di casa possono portare armi of- 4

fensi-

sensive, e difensive per tutti li Stati di S.A.S. eccetto che in Firenze, Siena, e Pistoia. Legge generale dell'Armi delli 23. Novembre 1623. num. 65.

5 Ebrei non se li può dar molestia, nè di fatti, nè di parole, nè farli offesa alcuna tanto alle case loro, ò botteghe, che per le strade, nè metterli sporcizie, sotto pena di scudi 5. d'oro d'applicarsi al Fisco per ciascuno, e ciascuna volta, overo d'un tratto di fune a'maggiori, & a'minori di dodici staffilate. Bando delli 14. Luglio 1567. 6. Agosto 1593. 4. Febbrajo 1607. rinovati sotto di 14. Gennajo 1639.

E questo è conforme alla disposizione del jus comune, secondo il quale è anco proibito fare alcuna ingiuria, ò molestia a gli Ebrei, sendo tollerati dalla Chiesa in memoria della Santissima Passione di Cristo nostro Salvatore, e perchè dall'esempio de'Cristiani si ravvedino de'lor' errori, *C. sicut. § fin. de Jud. l. Christianis C de Pagan.* Natt. *cons.* 620. *n.* 9. Maqnard. *de Jud. cap.* 2. con altri seguitati dalla Rot. Rom. *in Romana alimentorum* 11. *Januarii* 1621. *coram Manzanedo*, appresso il Scanarol. *de Visit. Carcer. nell' Appendice decis.* 8. *n.* 10. *per tot.* & Card. Tosch. *litt. I. concl.* 370. *num.* 12. & *concl.* 371. *n.* 7.

6 Ebrei non possono far venire, tenere, nè contrattare qualsivoglia sorte di drapperie forestieri, etiam col voler pagar le gabelle, nè pannine pur forestieri, sotto pena per la prima volta [oltre la perdita delle robe, bestie, e navicelli, ò altro doue fussero caricate] di scudi 500. e per la seconda del doppio più, è in oltre d'essere frustati, & esiliati fuori delli Stati di S.A.S. Sì come non possono sotto le medeme pene comprare, tenere, nè vendere drapperie, ò pannine nostrali, e di tutte sorte di robe che tengono li Fondachi, nè in pezze, nè in taglio, nè anco in scampoli, e gli artefici, ò altri non gliene possono vendere se non per lor'uso con notificare il tutto all'Arte della Seta, ò Lana rispettivamente, sotto pena di scudi 100. per volta, nella quale incorrono anco gl'istessi Ebrei compratori, e chi notifica sè, e il compagno conseguisce l'impunità, e guadagna il quarto dell'altro. Possono però li mercanti Ebrei comprare all'ingrosso delle dette mercanzie nostrali per mandarle fuori con li debiti riscontri. Rinnovazione sopra li Drappi, e Panni forestieri delli 5. Novembre 1649. vers. In oltre volendo, &c.

7 Ebrei non possono far venire, nè vendere in Firenze ori, o argenti forestieri filati, ò non filati, lavorati, ò non lavorati, nè anella, vezzi, perle ò altre cose spettanti a gli Orefici, se pur non fussero Mercanti, che havessero missinni, ò commissioni di gioje, che possono contrattare senza metterle in lanvori. Non possono tenere, nè vendere trinami, nastri, ò guarnizioni, nè bottoni d'oro, d'argento, nè altre mercanzie nuove spettanti a'Setajoli, Lanajoli, Orefici, Battilori, Fondachi, Mareiai, Velettai, & altri sottoposti a dette Arti, ma solo robe usate, sotto pena in tutti li casi per la prima volta di scudi 300. oltre la perdita delle robe, e per la seconda del doppio più, e dell'esilio fuor della Città. Rinnovazione predetta del 1649. vers. Che li medesimi Ebrei.

8 Ebrei non possono sotto le medesime pene esercitare alcuna sorte di senseria, & è anco proibito alli Sarti, lor garzoni, e altri andare a comprare, ò vendere in ghetto roba alcuna, sotto pena di scudi 100. e tratti dua di fune, & altro, come in detta Rinouazione delli 5. Novembre 1649.

La qual legge però, benchè molto utile per il mantenimento dell'Arti suddette, par che sia in poca osservanza, & anco il Magistrato, che sopra ciò fu deputato con nome di Magistrato dell' Osservanza non si vede far le sue parti.

9 Ebrei essendosi abusati de'privilegj, che già havevano nelli Stati di Toscana di dare ad usura sotto certi Capitoli, e convenzioni, sono stati espressamente proibiti ciò fare, sotto pena di scudi 500. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, che contraffarà applicati per la metà al Fisco, un quarto al notificatore, e l'altro al Rettore, che riscuoterà, e non possono fermarsi ad abitare per far traffico in alcun luogo fuor della Città di Firenze, ma solo transitare, senza però mai prestare ad usura. Baodo delli 26. Settembre 1570.

E che gli Ebrei forestieri, ò che abitassero fuori di questi Stati non possino prestare a'sudditi di questi medesimi Stati, nè in altra maniera contrattare seco, sotto pena della perdita della somma contrattara, dell' azinne di repeterla, e d'altret anta somma, vedi nn Decreto del Magistrato de' Consiglieri sotto di 14. Febbrajo 1577. e nel §. Rettori n.

10 In oggi però gli Ebrei, massime Levantini, e d'altre nazioni, che abitano in Pisa, ò Livorno godono molti privilegj concessi dal Serenissimo Gran Duca Padrone sotto di 30. Luglio 1591. che sono fin'al num. 44. capi registrati al libro delli Statuti della Cancellaria degli Otto, & altrove, qnali anco sono stati estesi, concessi, e participati a molt'altri Ebrei mercanti, e lor famiglie, che abitano in Firenze, &c.

11 Ebrei nelli Stati di Toscana tanto per criminale, che per civile non possono essere giudicati da altri, che dal Magistrato degli Otto, ò da chi detto Magistrato commettesse caso per caso come per la legge detta la Gismondina delli 18. Novembre 1478. registrata nell' Archivio delle Riformagioni di Firenze al libro 2. del Cenro a c. 37. & al libro 3. delli Statnti Criminali del Magistrato degli Otto a c. 167. di che fa menaione anco l'Asin. *nella sua Pratica* §. 4. *cap.* 7. Mentre che da S. A. S. non fusse diversamente disposto, come in oggi in alcuni casi d'appalto, ò dell'Arte della Seta. Il che però in dubbio, e non essendo espressamente derogato alla Jurisdizione di detto Magistrato degli Otto, si deve intendere cumulativamente, e non privatamente. Vedi Cause, e Magistrato num 8.

Se bene poi dell'anno 1677. per la nuova Riforma della Corte della Mercanaia, sono stati sottoposti alla detta Corte di Mercanzia per le cause civili dependenti da Mercatura, come in detta Riforma.

E come si proceda nelle lor cause di fallimenti, vedi la Pruvisione delli 26. Settembre 1617. al libro delli Statuti della Cancellaria degli Otto, & in filza supplicazioni di quel tempo num. 329. E di ragione comune a qual fore siano sottoposti, e da chi possino, e devano esser giudicati, vedi Card. Tosch. *litt. I. concl.* 372. *per tot.*

12 Ebrei se possino lecitamente far usure con licenza, ò permissione de'Principi secolari, nelli Stati de' quali l'esercitano, e se essi Principi possono ciò con buona coscienza concedere, ò tollerare, vedasi pienamenre il Thesaur. con molti da lui citati nella *decis.* 57. *per tot.* & Bonisac. *tratt. de furt.* §. 4. *num.* 46. & *seqq.* Sord. *decis.* 80. *per tot.* E che tali nsure degli Ebrei siano anco tollerate dalle Bolle Pontificie, e nello Stato della Chiesa, vedi appresso il Scanarol. *tratt. de Visit. Carcer. lib.* 3. *cap.* 6. *num.* 6. & *seqq. fol.* 383.

13 Poter però quando fussero molto eccedenti essere forzati anco dalli Principi Secolari alla restituzione, anzi in tali casi doversi forzare, & anco per indiretto punirsi di pene Ecclesiastiche, e come, vedi appresso Menoch. *de Arbitr. cas.* 449. *num.* 17. & *seqq.*

14 Ebrei in lor odio particolare [ciò che sia degli altri mercanti] sono tenuti mostrare, esibire a dar copia de' lor libri de'conti per fondare l'intenzione dell'Attore, come prova il Genova *de Script. privat. lib.* 4. *tit. de lib. usur. num.* 23. & 24. *fol.* 260.

15 Ebrei benchè in alcuni luoghi habbino privilegio di dare ad usura anco sopra cose rubate, senza esser tenuti a restituirle al vero padrone, mentre non li sia rifatto il prezzo con l'usure. Si deve intendere, purchè non habbino scienza che siano rubate, perchè essendo di ciò consapevoli non li giovarebbe tal privilegio, siccome ne anco procederebbe rispetto a robe di Chiese, ò di forestieri non sottoposti alla Jurisdizione di chi l'havesse concesso, Bonifac. *de furt.* § 2. *num.* 61. *fol.* 71.

E che li privilegj degli Ebrei siano odiosi, e si devano interpetrare strettissimamente, inferendo alli suddetti, & altri particolari, Card. Tosch. *litt. I. concl.* 374. *per tot.*

16 Ebrei siccome non se li dove dar molestia, come s'è detto di sopra num. 5. così nè anch'essi devono, nè possono esser molesti a'Cristiani, nè impedirli i lor negozj, e mercanzie con mettersel i avanti le botteghe, & altro, vedi Gratian *discep.* 658. *per tot.*

17 Ebrei se possino essere tutori di Cristiani, vedi molte ragioni hinc inde addotte da Paol. Montan. *nel tratt. de tut. cap.* 4. *num.* 32. & *seqq. fol.* 12. *cap.* 26. *num.* 12. & *num.*

num. 35. *fol.* 73. *& cap.* 35. *reg.* 1 *n.* 36. *fol.* 162. Ma ciò che dica egli, & altri a me piace assolutamente l'opinione negatiua per il mal'esempio, e disprezzo che potrebbe seguire della nostra Santa Fede, e religione, a quali inconuenienti si deue ouuiare quanto sia possibile, non che prestarne materia, & occasione.

28 Ebrei, & altri infedeli, come nemici de' Cristiani, e per altri rispetti ancora non possono contro di essi testificare, e testificando non prouano, Gratian. *discept.* 873. *nu.* 19. *&c.* di che vedi pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de opposit. contr. person. test. quæst.* 56. *art.* 6. *per tot.*

29 Ebrei, ò altri infedeli, che conoscessero carnalmente Donne Cristiane, ancorchè meretrici, come si deuino punire ad arbitrio del Giudice, e vengano compresi sotto qualsiuoglia Legge, e Statuto che punisca li delitti di carne, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 290. *per tot.* con altri addotti dal Cabal *resol. crim. cas.* 4. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. carn. quæst.* 139. *per tot.*

30 E come si deua punire un Cristiano, che conoscesse carnalmente una Donna Ebrea, ò d'altra setta infedele, oltre alli suddetti Dottori, vedasi il Boer. *decis.* 316. & il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrogat.* 200. §. 6. *fol. a me* 314 doue tengono punirsi di pena di morte di fuoco, e rendono la ragione, perchè più grauemente si punisca il Cristiano, che l'Ebreo, in questo caso. Ma io con lor buona pace crederei esser luogo solo a pena arbitraria *citra mortem*, come nel primo caso, massime quando la Donna infedele non fusse restata grauida, e così cessasse il pericolo dell'educazione d'un nemico della fede, che è la principale ragione nella quale si fonda detto rigore, e per la quale non può anco una Donna Cristiana resa grauida da un'Ebreo, ò altro infedele consegnarli il parto per farlo alleuare [come potrebbe se fusse fra Cristiani] e ciò facendo l'una, e l'altro sariano degni di morte, secondo il P. Manara *loco citato*.

Siccome anco possono nell'uno, e nell'altro caso concorrere tali circonstanze, che rendano il delitto punibile di morte, come se vi fusse violenza, di modo che potesse entrare la legge delle violenze, che secondo il detto di sopra comprende anco gli Ebrei, e vedi nel §. Violenza *num.*

Nel Dominio Fiorentino l'Ebreo trouato dentro la porta della casa di qualsiuoglia meretrice, ò donna di mala vita incorre ipso facto in pena di scudi 300. e la donna in pena d'altri scudi 300. e non essendo capace di pagarla, supplisca l'Ebreo, e non essendo capace nè l'uno, nè l'altro deuono esser condennati in pene afflittiue di tre strappate di corda in pubblico alli Ebrei, e di carcere a beneplacito di S.A.S. alla meretrice, ò donne di mala vita.

In tali pene incorrono di più, se una meretrice, ò donna di mala vita Cristiana sarà trouata dentro la porta di casa d'un Ebreo; se poi oltre all'ingressi suddetti indifferentemente proibiti, constarà, che tra Ebreo, e Cristiana sia seguita copula carnale, si deue augumentare dette pene ad altre maggiori pecuniarie, & afflittiue ad arbitrio del Giudice fino alla Galera inclusiuè per l'Ebreo, e di frusta, e carcere pur inclusiuè per la donna.

Se sarà trouato anco un Cristiano dentro la porta d'alcuna meretrice, ò donna di mala vita Ebrea, ò alcuna meretrice, ò donna di mala vita pur Ebrea dentro la porta d'un Cristiano, incorrono nelle medesime pene, come sopra, e nell'augumento, & estensione se constarà del commercio carnale.

E con l'istesse pene si puniscono rispettiuamente quando ciò seguisse in case di persone terze, come se fussero proprie; come ancora ogni commercio carnale d'Ebreo con altre donne, che non fussero meretrici, nè di mala vita sospette, ò di Cristiano con donna Ebrea non meretrice, nè sospetta; essendo l'intenzione, che tale commercio carnale commesso in qualsiuoglia modo, ò con qualsiuoglia persona, & in qualsiuoglia luogo, resti sempre seueramente punito, anco ne' semplici termini di puro commercio carnale.

Se poi fussero qualità aggrauanti, come di ratto, stupro, & altre considerate dalle leggi, s'accrescono le pene pecuniarie, & afflittiue ad arbitrio fino alla morte inclusiuè.

Le pecuniarie s'applicano per un terzo agl'Esecutori, un terzo al Magistrato, che condanna, & il resto alli Conseruatorj de' poueri mendicanti, ò alla Pia Casa de' mendicanti.

La cognizione s'aspetta al Magistrato degl'Otto [& in oggi alla Rota criminale surrogata] eccettuati Pisa, e Liuorno, & altri luoghi, doue gl'Ebrei hauessero Giudici particolari delle loro cause, come tutto più amplamente si dichiara nel Bando sopra tal materia del dì 16. Giugno 1679.

Ebrei che contraessero matrimonio con una Donna 21
Cristiana, ò per il contrario, si deuono punire di pena di morte per l'ingiuria fatta alla Cristiana Religione, & abuso di così alto Sacramento, ancorchè fusse con una meretrice, Menoch. *de Arbitr. cas.* 290. *per tot.* & Cabal. *cas.* 112. *per tot.*

Ebrei non possono pigliare più mogli, ò più mariti 22
nell'istesso tempo, sotto le pene, di che vedi il Cabal. *cas.* 98. *in fine*.

E non godono de' priuilegi concessi dalle leggi alle dote de' Cristiani, vedi nel §. Dote *n.* 8.

Ebrei, & altri infedeli se godano dell'Immunità della 23
Chiesa, vedi il Clar. col Baiard. *quæst.* 30. *vers. Præterea*, Guaz. *def.* 1. *cap.* 38. *num.* 1. *&c.* Gratian. *discept.* 658. *n.* 24. *&c.* 842. *n.* 26. *&c.* 977. *n.* 7. *&c.* Card. Tosch. *litt. I. concl.* 371. *per tot.* ne' quali luoghi anco generalmente si tratta se gli Ebrei godano, e siano capaci dell'Immunità, e priuilegi concessi alli Cristiani, come della purgazione di mora, restituzione in integro, tacita ipoteca, prescrizione, ius congruo, patria potestà, equità, e simili, di che vedi anco il Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 3. *cap.* 5. *per tot. fol.* 381. doue recedendo dalla sua prima opinione, che era non douere gli Ebrei godere del benefizio della visita delle carceri quando si trouano prigioni, dimostra poscia con ragioni morali, legali, & anco di Constituzioni Pontificie, anzi essere conueniente che godano di tal benefizio, douersi ammettere alla detta visita doppo li Cristiani, le spese però d'alimenti, & altre somministrarsi dall'Vniuersità Ebraica, & il medesimo Scanarol. *d. tract.* §. 5. *cap.* 5. *per tot fol.* 469.

Intendendo quanto a dette spese d'alimenti, & altre 24
quando sono carcerati per criminale, perchè essendo carcerati per debiti ciuili anco ad instanza di creditori Cristiani, mentre siano poueri, e non possino in altra maniera alimentarsi, deuono essere alimentati da detti creditori, come gli altri, Rot. in Romana alimentorum 11. Januarii 1621. coram Manzanedo *per tot.* appresso il Scanarol. *d. tratt. nell'Appendice decis.* 8. *per tot.* Vedi §. Debitori *n.* 6.

Che godino anco dell'Immunità della Chiesa fu dichia- 25
rato dalla Sacra Congregazione dell'Immunità di Febbraio dell'Anno 1631. e più altre volte, com'è stato riferito da persone pratiche, e così vedo osseruarsi anco io Firenze, e suoi Stati.

Ebrei battezzati, e fatti Cristiani se possino essere pu- 26
niti per delitti commessi auanti il battesimo è controuerso fra Dottori, tutti però quasi concordano in questo, che sempre siano tenuti alla restituzione de' danni, di che vedi Clar. §. *fin. quæst.* 51. *versic. final.* Cabal. *resol. criminal. cas.* 113 *per tot. Farinac. de pæn. temper. quæst.* 98. *cas.* 16. *num.* 144. *& seqq.* P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 79 *fol.* 131. & Vulpin. *in Suco*, Farinac. *loc. cit. num.* 15. *&* 16. doue che contro questi tali non si può procedere se non con consenso del Principe per i delitti commessi auanti il battesimo, e che nè anco siano tenuti a danni, interessi, e restituzione d'usure per la Bolla di Paolo Terzo *in Bullario part.* 1. *fol* 415.

Ebrei fatti Cristiani possono, e deuono come gli al- 27
tri Cristiani esser forzati ad osseruare la fede, che hanno presa, e promessa, altrimenti punirsi come Apostati da' suoi Giudici Ecclesiastici, e da quali segni, e conietture si riconoscano tornati al Judaismo, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 546. *&* 547. *per tot.* & amplamente Farinac. con il Vulpin. *in Suco de Hæresi quæst.* 178. §. 6. *per tot.* doue anco se mentre sono nel Judaismo, ò infedeltà, hauendo sentimenti contro la fede, ò facendo qualche cosa in vilipendio di essa, del sommo Creatore, ò della Chiesa, possano esser puniti come Eretici

dalla

dalla Santa Inquisizione, e Card. Tosch. *litt. I. concl.* 373. *per tot.*

28 Ebrei sono tenuti osseruare li giuramenti che fanno a fauore de' Cristiani, anzi secondo la più comune opinione anco fra lor medesimi sotto le pene, e pregiudizj, che s' incorrono negli altri casi giurati fra Cristiani Maraot. *in prat. part.* 3. *n.* 55. Felic. *de Societ. cap.* 5. *n.* 26. Gratian. *discept.* 842. *n.* 12. Michalor. *de Fratr. part.* 3. *cap.* 12. *n.* 64. *& seqq.* Farioac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quæst.* 160. §. *Iudæus per tot.*

29 Ebrei come si gouernino secondo la Legge Mosaica nelle successioni, testamenti, matrimonj, & altro, vedi il Marant. *d. part.* 3. *num.* 47. *& seqq.* Rom. *cons.* 154. Tiraquel. *de Iur. Primog. quæst.* 66. & amplamente il Card. Tosch. *litt. I. concl.* 369. *per tot.*

30 Anzi che siano del corpo, e popolo della Città, e luogo doue abitano, e vengono compresi dalle Leggi, e Statuti della Città, vedi Sord. *decis.* 133. *n.* 2. con altri addotti, e seguitati dal Pic. *ad Stat. Vrb. glos.* 2. *num.* 12. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 377. *per tot. & concl.* 371. E dell'altre comunanze degli Ebrei con il popolo della Città, vedi Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. *cap.* 5. *per tot. fol.* 381. *e nell' appendice decis.* 8. *per tot.*

31 E che quelli, che abitano in Firenze siano tenuti osseruare li Statuti esclusiui delle femmine a fauore de' maschi, e tutti gli altri Statuti di detta Città, vedi l' Asin. *in prat.* §. 4. *cap.* 7. Gratian. *discept.* 842. *n.* 30. *&c.* Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap.* 29. *n.* 17. *& seqq.* Tosch. *loc. sup. citat.*

32 Ebrei fatti Cristiani succedono alli loro Padri, Madri, & altri parenti rimasti nel Judaismo, non douendo essere di peggiore condizione degli altri per essere venuti alla vera Fede, *cap. Judæi* 2. *de Jud.* Borgn. *decis.* 21. *n.* 4. *part.* 2. Pic. *ad Stat. Vrb. glos.* 13. *n.* 52. Anzi godono più priuilegi, come appresso il Card. Tosch. & altri da lui citati *litt. I. concl.* 376. *per tot.*

33 Ebrei durante il Judaismo sono in patria potestà, ma fatti Cristiani si liberano da quella, non essendo ragioneuole che un Cristiano, benchè figliuolo sia soggetto al Padre Ebreo, Gratian. *discept.* 977. *n.* 7. *&c.* Pic. *ad Stat. Vrb. glos.* 13. *n.* 45.

34 Ebrei, come, e quando si possino battezzare contro la volontà del Padre, e della Madre, ò di alcuno di loro, di modo che siano tenuti osseruare la Fede Cristiana, vedi l'Afflict. *decis.* 151. & Gratian. *discept.* 658. *n.* 31. *& seqq. & discept.* 977. *per tot.*

35 Ebrei, che non abitauano nel Ghetto della Città di Firenze, come durante il sospetto del contagio fussero proibiti entrare nel Dominio Fiorentino con fedi, ò senza di Sanità, sotto pena della Galera a beneplacito di S. A. S. e scudi 50. vedi il Bando de' Signori Vfiziali di Sanità delli 15. Marzo 1576. & altri in altri tempi sussequenti.

§. EDIFICARE.

1 Edificare chi vuole nella Città, e Stati di Firenze auendo bisogno per ciò fare, di case, casolari, botteghe, siti, ò chiostre contigue può per mezzo degli Vfiziali di Monte astringere li Padroni a vendergliene per i giusti prezzi a dichiarazione di due amici comuni col terzo bisognando, purchè si offerisca, & obblighi con malleuadori da approuarsi da detti Ofiziali di spendere per ogni uno dieci della stima, sicchè valendo il sito 100. deuino almeno spendere 1000. nella fabbrica fra quei tempi, e termini, che li saranno assegnati, ò prorogati (potendosi però in caso d' impossibilità, ò fallimento anco anullare tali obblighi) e che paghi al venditore dieci per cento più della stima, e non concordando circa l' euizione, può depositare il prezzo con detto augumento, da rilasciarsi poi con quelle cautele, che pareranno a detti Vfiziali, e purchè detti siti non passino il valore di scudi 500. d' oro, se pure non fussero botteghe, le quali a detto effetto si deuono vendere in ogni modo, etiam che abbino le case di sopra, mentre non siano abitate da' propri Padroni, & eccedino detta valuta, & eccettuate le botteghe di Mercato vecchio, e nuouo, di Porta S. Maria, Porta Rossa, Calimara, Calimaruzza, Terma, Conuento San Martino di Garbo nuouo, e vecchio, e della strada Romana, cioè da Mercato vecchio fino al Ponte vecchio; Et essendoui vicini da più bande, che abbino la medesima pretensione, deue preferirsi quello, che sarà consorte da più lati, e per più spazio continuato, e data la parità quello del quale sia per seguirne maggior ornamento a dichiarazione di detti Vfiziali, & in ogni caso chi vorrà comprare in questa maniera è tenuto pigliar il tutto, e non quella parte solamente, che gli fa comodo. Legge del comodo di chi vuol' edificare delli 28. Gennaio 1. ... ristampata per il Massi, e Landi l'anno 1643. in Firenze, &c.

Edificare può ciascuno nel suo solo, & alzare la propria casa quanto gli piace anco con danno, & incomodo de' vicini, i lumi, e finestre de' quali si oscurassero in parte, ò in tutto, mentre che lo faccia per propria utilità, e non puramente per emulazione, e dispetto, e che non sia douuta seruitù in contrario, ò non ostino statuti, ò consuetudini del luogo, & altre dichiarazioni, vedi amplamente per il Duen. *reg.* 33. *per tot.* Soc. *reg.* 137. Menoch. *lib.* 6. *præsumpt.* 29. *per tot.* Magon. *decis. Luc.* 29. *num.* 7. *&c.* Gratian. *discept.* 572. *num.* 53. *&c.* & Duran. *decis.* 450. *per tot.* doue tiene ciò esser vero, ancorchè si appoggiasse al muro comune col vicinio, e quatenus che non fusse comune con pagarli l' appoggio, e vedi nelle mie *resolut. cap.* 15. *n.* 24. *& per tot.* Rot. in Gerunden. altius non tollendi 24. Nouembris 1636. coram Coccin. appresso Paol. Zacch. *quæst. medic. legal. tom.* 2. *decis.* 74. *per tot.* Card. Tosch. *litt. E. concl.* 35. *&* 36. *per tot.* 2

Edificare non è lecito per impedire il Sole, ò il Vento al vicino, ancorchè non fusse douuta alcuna seruitù di non edificare, intendendo ciò esser vero in fauore dell' agricoltura per il Sole, e Vento necessario a cauare il grano, & altre biade dalle paglie, e pule se non si potesse hauere d'altroue, Glos. *in l. fin.* §. *fin. Cod. de seruit. & seq.* Magon. *decis. Flor.* 6. *nu.* 1. *&c.* Duen. *reg.* 33. *limit.* 6. Circa l' impedimento de' Venti, e Sole col fabbricare, da che ne nasce l' aria colata, e qual si dica aria colata, Zacch. *quæst. medic. legal. tom.* 2. *cons.* 20. *per tot. inf. n.* 5. 3

Edificare quando, & in che modo sia lecito sopra li muri comuni diuisorj ad uno de' compagni contro la volontà dell' altro, e farui li camini da fuoco ogn'uno dalla sua banda volendo, & altro, vedi per il Gratian. *discept.* 572. *n.* 47. *&c.* Thesaur. *decis.* 41. *per tot.* Card. Tosch. *litt. E. concl.* 37. *per tot.* Menoch. *lib.* 6. *præsumpt.* 29. *num.* 14. *&c.* Magon. *decis. Flor.* 46. *num.* 6. *&c.* Altograd. *cons.* 100. *num.* 37. *&c. lib.* 1. & amplamente nelle mie *resolut. cap.* 15. *per tot.* doue ho tenuto potersi appoggiare scala, & altro, e così fu giudicato a mio fauore sotto dì 20. Decembre 1658. per relazione dell' Illustrissimo Signore Auditore Valentino Farinola in quel tempo Assessore del Magistrato de' Signori Capitani di Parte, & in oggi uno de' principali Auditori per merito, dottrina, & integrità della Consulta, ò supremo consiglio del Serenissimo Gran Duca di Toscana. 4

Edificare, & alzare non è lecito in pregiudizio di luoghi pubblici, e di Monasteri per dominarli con la vista, ò impedirli il Vento, e salubrità dell' aria, di che vedi amplamente la Rot. Rom. coram Buratt. in Romana altius non tollendi 30. Maii 1622. & coram Pirouano in Romana Tramontanæ 17. Junii 1623. & il Fenzon. *ad Stat. Vrb. cap.* 104. *per tot.* addotti nelle mie *resolut. cap.* 15. *n.* 14. Rot. in Gerund. altius non tollendi 24. Nouemb. 1636. coram Coccio. *n.* 36. *&c.* appresso Zacch. *quæst. medic. legal. tom.* 2. *decis.* 49. *&* 74. 5

Come si proui l'aria buona, ò cattiua, del modo di capitolarla, ciò che deuino deporre li testimoni in tal particolare, Rip. *tract. de peste quæst.* 5. *proœmial. n.* 10. *& de remed. præseruat. n.* 4. *&* 5. Rot. *decis.* 7. *n.* 4. *part.* 1. *Nouiss.* Pace Iordan. *Lucub. vol.* 3. *lib.* 14. *tit.* 17. *n.* 273. *fol.* 284. e più altre cose dell' aria buona, ò cattiua, sua mutazione, e corruzione, Paol. Zacch. *quæst. Medic. legal. tom.* 1. *&* 2. *& in Repert. verb. Aer.*

Edificare come si possa anco in quel d' altri, e tanto maggiormente nella cosa comune, quando l' edifizio apporta grande utilità all' edificante, e nessun danno al Padrone, vedi il Gratian. *discept.* 541. *numer.* 8. *&* 9. Surd. *decis.* 168. doue riferisce, che se bene pareua di ragione douersi demolire certo edifizio, il Senato ordinò 6

pagar-

pagarsi parte del muro, e non demolirsi il fatto, il che però si deue intendere, quando si trattasse d' una gran demolizione, che apportasse gran danno, e deformità, e non d' una bagattella, e cosa di poco momento, Magon. *decis. Luc.* 33. *num.* 20. E che nelle Città non si deua facilmente procedere *a* demolizioni, Card. Tosch. *litt. E concl.* 32. *per tot.*

7 E che nel muro comune si possa da uno de' compagni fare, & aprire una porta, ò finestra, mentre che al compagno non apporti danno alcuno, & al faciente utilità grande, e tanto più nel proprio muro, prouat nelle mie *resolut. cap.* 15. *num.* 7. 8. & 9. e così anco proua rispondendo a contrarj l' Altogrado *cons.* 100. *num.* 41. & *seqq. lib.* 1. Se bene quanto all' aprire una porta verso il fondo, e terreno del vicinio non essere permesso, mentre non si lasciasse sempre aperta, e con la medesima libertà di passare all'uno, e all' altro, ho prouato in altri termini, come si può vedere nelle dette mie *Resol. cap.* 79. *n.* 1. & *seqq. ad* 20 nè pare dissenta l' Altogrado *in d. cons.* 100 *n.* 87. &c.

8 Edificare non si può anco nel proprio suolo, quando si facesse ad emulazione de' vicini, e senza utilità dell' edificante, e se bene l' emulazione non si presume, si può raccogliere da conietture, di che vedi il Gratian. *discep.* 745. *n* 33. 752 *n.* 92. Magon. *decis. Luc.* 29. *n.* 13. &c. Menoch. *lib.* 6. *præsump.* 29. *n.* 23. &c. & *de arbitr. cas.* 156 *per tot.* Duran. *decis.* 450. *n* 8 & 9.

9 Edificare si può appresso il muro comune diuisorio, e sopra di esso quando è atto a ciò da' fondamenti senza lasciare alcuno spaio necessario in altri casi, conforme alla *l. fin. ff. fin regund.* Simon. de Petr. *cons.* 74. *n.* 21. & Merenda *contr. Iur. lib* 7. *cap.* 37. *per tot. e nelle d. mie resol. cap* 15 *n.* 19. 20. 21. doue anco si tratta quando il muro si dica, ò come si conosca atto a fabbricarui, ò pure semplice diuisorio riferito, e seguitato con più altri ultimamente dall' Eccellentissimo Orciol. *Consult. Forens. cap.* 30 *n.* 28

10 Edifizio fatto contro la forma di ragione, patti, statuti, ò consuetudine come si deua demolire, vedi il Gratian. *discep.* 957. *num.* 43. &c. Magon. *decis. Flor.* 46. *num.* 5. & il Sord. *decis.* 168. *per tot.* E come si possa impedire l' edifizio con precetti inibitori, che in buona lingua si dicono *nunciatio noui operis*, come sia tenuto l'edificante desistere, ouero possa proseguire con cauzione di demolire, in caso che non li competesse facoltà di fabbricare, & altro, vedi *tit. ff. & C. de nou. oper. nunciat.* doue tutti gl' Interpreti, & amplamente con molt' altri citati, Joseph. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 30. *per tot.* doue anco inferisce un Responso nella medesima causa dell' Eccellentissimo Pontirolo suo Concittadino.

Se però fusse fatto con consenso, ò scienza, e pazienza del vicino, come non sia luogo alla demolizione, vedi il medesimo Gratian. *discep.* 314. *per tot. discep.* 957. *nu.* 51. & *seqq.* con altri addotti nelle d. mie *resolut. cap.* 15. *num.* 23. & Card. Tosch. *litt. E concl.* 32. *num* 4. & *concl.* 38. *num.* 3.

11 Edificare ne' muri, ò sopra muri di Città, ò Castelli, come, e sotto quali pene sia proibito, e se si dia caso permesso, e se basti hauer licenza dalla Comunità, ò pure sia necessario hauerla dal Principe, vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 100. *per tot.* Gratian. *discep.* 658. *n.* 23. &c.

12 Edifizio rouinato si può sempre rifare con appoggiare alli muri del vicino nel modo, che prima staua, *l. hæc autem §. fin.* doue il Castr. & altri *ff. de seruit. urb. præd.* Magon. *decis. Luc.* 29. *n.* 10.

13 Edifizio comune rifatto, ò ristaurato da uno de' compagni del proprio in contumacia dell'altro in rifare la rata della spesa, come diuenga proprio del faciente, vedi il Cepol. *de seruit. urb. præd. cap.* 59. & *caut.* 123. con altri addotti dal Duen. *reg.* 152. *limit.* 11.

14 Edifizio quando non ceda al solo, ma il solo all' edificato, vedi il Socin. *reg.* 351. *per tot.* Menoch. *lib.* 3. *præsump.* 32. Gratian. *discept* 32. 314. 442. & 955. *num.* 18. & 19. Altograd. *cons.* 10. *num* 30. &c. *lib.* 2. Gratian. *discept.* 541 *n* 10. & 658. *n.* 22. &c. Card. Tosch. *litt. E concl.* 33. & 34. *per tot.*

15 Edificare, cioè fare botteghini, stanzini, madie, e cose simili per Ciabattini fuor del piombo delli muri modernali è proibito per Bando dell' anno 1581. al libro de' Bandi della Parte a c. 5.

Che nella Città di Montepulciano non si possa cauar 16
rena, ne ruso per fabbricare sotto pena di scudi 100. d' oro, e per qual ragione, vedi il Bando sopra ciò pubblicato da' SS. Capitani di Parte sotto di 21. Maggio 168.

Edifizi nuoui d' alcuna sorte, come non si possino fa- 17
re, nè rassettare li fatti appresso la Città di Firenze a braccia cento, nè appresso a' bastioni del Monte di San Francesco, e di San Miniato a braccia trecento, sotto pena di scudi 200. e demolizione del fatto, nè anco si possino fare edifizi grandi appresso detta Città a braccia mille sotto la medesima pena, vedi una Prouisione del Consolo della Balia di Firenze sotto di 17. Maggio 1531.

§. EREDI, ET EREDITA'.

1

Eredi, legatarj, e fideicommissarj di beni immobili posti nelli Stati di S. A. S. lasciati da qualsiuoglia persona, sono tenuti notificare con lettere, ò altrimenti in iscritto alli Ministri dell' Archiuio di Firenze il giorno della morte de' testatori fra certo tempo, sotto pena della perdita della quarta parte de' beni a lor lasciati d' applicarsi a detto Archiuio saluo ogni giusto impedimento a dichiarazione de' Conseruadori del medesimo Archiuio, non potendo in tanto dette disposizioni auer' alcun effetto, ò esecuzione, e nel medesimo modo, e sotto le medesime pene sendo rogati li testamenti, ò altre ultime volontà di beni posti in questi Stati fuor di essi in qualsiuoglia parte del Mondo sono tenuti mandarne, ò portarne copia al detto Archiuio infra li medesimi tempi, come per Prouisioni dell' Archiuio delli 13. Decembre 1569. *cap.* 18. & 19

Vedi però in tal particolare altra legge del 1578. che dichiara, e corregge detti *cap.* 18. & 19. della detta Prouisione del 1569 Et altra dichiarazione delli 13. Marzo 1569. sopra detti *cap.* 18 & 19.

Eredi, & altri come siano tenuti adempire li legati Pii. 2
Vedi §. Legati n.

E che possino di propria autorità pigliar' il possesso dell' eredità, intendendo mentre sia vacante, vedi Tosch *litt. H. concl.* 45. Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst* 175. *part.* 8. *per tot.* benchè diuersamente sia rispetto a legatarj che deuono riceuere li legati per mano degli eredi, eccetto che in alcuni casi, come per Farinac. & Vulpin. *loc. cit. part.* 11. &c.

Eredi rappresentano la persona del defunto in tutte le 3
ragioni attiue, e passiue formate, e radicate nella persona dell' istesso defunto auanti la sua morte, *l. cum à matre C. de rei vendic. l.* 1. & 2. *C. de hæred. act.* Gratian. *discept.* 783. *n.* 27. 974. *n.* 19. & 981. *n.* 18. &c. Card. Tosch. *litt. H. concl.* 49 *per tot.*

Il che è vero non solo rispetto al primo erede, ma anco 4
negli eredi degli eredi in infinito, *l. hæredis* 160. & *l. sciendum* 70. *ff. de verb. signif.* Gratian. *discept.* 104. *per tot.* 266. *n.* 6. 612. *per tot.* & 743. *n.* 18. e vedi Tosch. *loc. cit. concl.* 64. & 65. *per tot.*

Di modo che essendo una volta fatti eredi per l' addi- 5
zione, ò immistione dell' eredità non posson più cessare d'essere eredi, nè repudiare in pregiudizio del terzo, *l. qui filiabus § qui semel ff. de acq. hæred. glos in l. Gallus §. Et quid si ff. de lib. & posth.* Magon. *decis. Florent.* 16. *n.* 18. & 36. Gratian. *discept.* 163. *n.* 20. *et seqq.* Rot. *part.* 2 *diuers. decis.* 126 *n.* 2. *etc.* Mart. *de Success. part.* 1. *quæst.* 20. *art.* 3. *n.* 19. *et part.* 2. *quæst.* 4. *art.* 1. Altograd. *cons.* 49 *n.* 4. *et* 5. *lib.* 2. ne' quali luoghi si danno alcune limitazioni a detta regola, che procedano però per disposizione della legge, e non per semplice fatto degli eredi, e vedi amplamente il Card. Tosc. *litt. H concl* 46. *per tot. et concl.* 25. *per tot.*

Eredi, che ignorantemente approuassero qualche con- 6
tratto usurario fatto dal defunto sono scusati dalla pena dell'usura, Cabal. *resol. crim. cas.* 286. *n.* 1. *et seqq.*

E quando gli eredi si presumano sapere, ò ignorare li fatti del defunto, vedi la Rot *part.* 2. *diuers. decis.* 159. *nu.* 9. &c. e fa a proposito l' Altogrado *cons.* 81. *numer.* 46. &c. *lib.* 1.

Eredi regolarmente di ragione ciuile non sono tenuti 7
per li delitti commessi dal defunto se non per quanto fusse peruenuto in loro, ò che già fusse stata contestata

la lite con l'isteffo defunto, ma di ragione canonica fono tenuti efonerare la cofcienza del defunto per quanto importa l'eredità, Clar. §. *fin. quæst.* 51. *verf. ulterius*, Capyc. *decif.* 155. *n.* 27. Duen. *reg.* 13 *per tot* Magon. *decif. Flor.* 16. *n.* 20. *& feqq.* Montan. *de tut. cap* 39. *n.* 89. *fol.* 204. Card. Tofch. *litt. H. conclus.* 42. *&* 68 *per tot.*

E come, e quando poffino effere moleftati, ò no gli eredi per il delitto del defunto, e del modo di procedere contro di loro, vedi il Cabal. *refol. crim. caf.* 298. *per tot.* Gratian. *difcept* 217. *num.* 23. *&c.* amplamente Peregrin. *de iur. Fifc. lib.* 4. *tit.* 5. *per tot.* & Farinac. con il Vulpin. *in Suco de Inquifit. quæft.* 10. *num.* 34. *& feqq.* Vedi §. Morte num. 3.

E che fia fpeciale ne' furti per la lor frequenza, che gli eredi de' ladri fiano tenuti alla reftituzione, benchè ad effi non fia peruenuto cos' alcuna, e che nè anco fia conteftata la lite col delinquente defunto, Bonifac. *de furt.* §. 12. *n.* 86. *fol.* 438.

8 Eredi, a' quali s'afpetta l'eredità ab inteftato, poffono con buona cofcienza impugnare il teftamento nullo, nel quale altri fuffero inftituiti, fecondo l'opinione del Layman. *Theolog. moral. lib.* 1 *tract.* 4. *cap.* 17. *de legibus num.* 2. *&* 3. Bonac. *de contract. difput.* 3. *quæft.* 1. *punct.* 3. *n.* 5. con altri addotti dall'Altograd. *conf.* 71. *n.* 24. *lib.* 1.

9 Ma in contrario tengono ancora molti Legifti, e Teologi, che fapendo gli eredi la volontà del defunto, benchè non fia folenne, e valida fiano tenuti offeruarla fotto pena di peccato mortale, maffime fe effi fiano di quefta opinione, Sylueftr. Medin. Lefs. Tabien. Lopez. Filiuc. & altri citati dall' Altogrado *d. conf.* 71. *n* 25.

10 E' però anco d'auuertire, che fe il teftamento fuffe nullo per non difetto del teftatore, ò di volontà, ma per difetto folo di folennità, caducità, preterizione, ò fimile, e conteneffe in sè la Claufola codicillare, gli eredi, che l'impugnaffero, e fuccedeffero ab inteftato fariano ad ogni modo per indiretto, e fideicommiffo tenuti in virtù di detta Claufola detratta per loro la Trebellianica reftituire il reftante a quelli, che erano direttamente inftituiti in detto teftamento, di che vedi la Prat. Papp. *libel. pro legat. rei fing. glof. Valere*, & altroue maffime nell' Add. ad Gratian. *difcept.* 448. *n.* 9. 583 *n.* 29 48 *n.* 4. 398. *per tot.* 902. *per tot.* & altroue paffim, Menoch. *lib.* 4. *præfumpt.* 32. Rot. *in Nouifs. part.* 7. *decif.* 169 *& decif.* 205. *d. part.* 7. Tufch. *litt. C. concl.* 292. *per tot.* Fufar. *de fubftit. quæft.* 245. *num.* 38. *& feqq.* con più altri addotti dal Barbof. *de Clauf. Clauf.* 21. *per tot.* doue riferifce 28. effetti di detta Claufola con 15. limitazioni, &c. l'Altograd. *conf.* 80. *per tot. lib.* 1.

11 Eredi che haueffero diuifo fra loro beni emfiteutici fenza il confenfo del Padrone diretto, mancando uno di effi di pagare il canone fi deuoluono in tutto: ma auendo diuifo col confenfo di detto Padrone diretto fi deuoluono folamente per la rata di chi mancaffe, Afflict. *decif.* 153. *n* 6. Prat. Pap. *libell. ad fict. præftat. glof. Fictum n.* 6. Gratian. *difcept.* 36. *n.* 25. *&c.* 675. *n.* 1. *& feqq.* e fa a propofito il Magon. *decif. Luc.* 9. *n.* 8. *& feqq.*

12 Eredi durante il tempo conceffoli a far l'Inuentario non poffono effere conuenuti da' creditori del defunto con azioni perfonali, ma bensì reali, e in alcuni altri cafi, di che vedi li Dottori nella *l. fin.* §. *donec. C. de iur. delib.* Pecch. *de iur. fiften. & manu. iniect. cap.* 4. *numer.* 9. Rol. *de inuent. part.* 4. *quæft.* 9 *& feqq.* Duen. *reg.* 267. Gratian. *difcept.* 236. *numer.* 52. Merlin. *de legit. lib.* 5. *tit.* 3. *quæft.* 5. *& de pign. & hypoth. lib.* 4 *tit.* 5. *quæft.* 173. *per tot.*

In Firenze però ceffa il benefizio d' Inuentario ftante lo Statuto *lib.* 2. *rub.* 29. che vuole, che li maggiori d' anni 18. tenendo beni dell'eredità doppo 15. giorni della morte del defunto s' intendino come eredi obbligati a tutti li pefi dell' eredità fenza poterfi difendere, fotto pretefto di dote materna, ripudiazione, ò aftinenza, nè quanto a' debiti fotto pretefto d'inuentario, come in detto Statuto, Ang. *conf.* 386. Tofch. *litt. H. concl.* 38. *numer.* 27. *litt. S. concl.* 552. *num.* 7. *& concl.* 577. Ridolfin. *in Prax. part.* 1. *cap* 9. *numer.* 153. *& feqq.* Merlin. *decif.* 793. Rot. *part.* 9. *recent decif.* 82. Paul. Rub. *in annot. ad decif.* 192. *numer.* 145. *& feqq. d. part.* 9. *recent.* Et effere il medefimo in Francia, mentre non s' impetri per grazia dal Re, attefta Paul. Chriftin. *decif. Belgic.* 23. *in fine vol.* 4.

13 Eredi beneficati non poffono effere carcerati per li debiti del defunto, ma folo conuenuti a confegnare de' beni ereditari, e così hanno fra gli altri quefto priuilegio di poter pagare con beni, di che vedi Cene. *de Ceaf part.* 2. *cap.* 2. *quæft.* 5. *art.* 6. *numer.* 16. Phanuc. *de Inuent. part.* 5. *num.* 129. Gratian. *difcept.* 116. Altogrado *conf.* 62. *per tot. lib.* 1.

S'intende mentre rendino buon conto, altrimenti poffono effere efecutati anco nelli beni propri, e nella perfona, Scanarol. *de Vifit. Carcer. lib.* 3. §. 10. *cap.* 4. *n.* 13. doue allega più decifioni, e ottimamente Jofef. Orciol. *Conful. Forenf. cap.* 32. *n.* 37.

E degli eredi benefiziati, ò non beneficiati lor priuilegi, ò pregiudizi, & altro, pienamente Card. Tofch. *litt. H. concl.* 58. *con più feqq.*

Quando fieno tenuti pagare in danari, vedi Sord. *decif.* 39 *per tot.* Gizzarel. *decif.* 7. *per tot.*

14 Eredi non poffono infra 9. giorni dal dì della morte del defunto effere moleftati da alcun creditore, fi come nè l'ifteffo debitore moribondo, nè li fuoi domeftici, di che vedi il Gratian. *difcept.* 18. *n.* 53. *&* 243. *num.* 6. *&c.* Afin. *in Prax.* §. 31. *ampliat.* 16. *limit.* 4. *fol.* 173. Menoch. *de arbitr. caf.* 387. *n.* 21. *&* 22. vedi Gizzarel. con gli Addenti *decif.* 76. *per tot.*

15 Eredi come, e quando poffino impugnare il fatto del defunto, ò fiano tenuti quello offeruare, vedi la Rot. *part.* 2. *diuerf. decif.* 110. *per tot.* Peregr. *de fideicommifs. art.* 33. *per tot* Gratian. *difcept.* 205. 433. 839. 234. 401. 511. *&* 599. Annot. ad Burat. *decif.* 154. Caualer. *decif.* 536. *&* 604. *per tot.* Hodier. *in l. hac edictal. quæft.* 18. *per tot. Cod. de 2 nupt.* Magon. *decif. Flor.* 64. 54. *&* 91. Surd. *decif* 11. *& decif.* 99. Altograd. *conf.* 91. *n.* 15. *&* 16. *lib.* 2. e pienamente il Card. Tofch. *litt. H. conclus.* 53. *per tot.*

16 Erede proibito alienare fotto pena di priuazione, come alienando fi poffa fcufare da tal pena, vedi il Gratian. *difcept.* 860. Altograd. *conf.* 84. *&* 85. *per tot. lib.* 1. & il Card. Tofch. *litt. H. concl.* 55. *per tot.*

17 Erede monito, & interpellato dal Giudice ad adempire la volontà del teftatore reftando contumace un' anno perde l'eredità, che fi deuolue alli foftituti, mentre non moftraffe qualche legittimo impedimento, nel qual cafo potrebbe effere reftituito in integro, vedi l'Auth. *hoc amplius C. de fideicommif.* doue li Dottori, & il Gratian. *difcept.* 721. 798 797. *&* 62. Menoch. *de arbitr caf.* 572. *n.* 17. Magon. *decif. Flor.* 7. *n.* 20. *& decif.* 16. *n.* 32. Altograd. *conf.* 84. *&* 85. *per tot. lib.* 1. & amplamente Card. Tofch. *litt. H. concl.* 54. *per tot.* vedi §. Teftamenti n. 33.

18 Eredi non reftano priui dell'eredità, benchè non faccino feppellire il defunto nel luogo, e con la pompa da lui deftinata, fotto pena della priuazione, Mandel. *conf* 48. *per tot.* feguitato dall' Altogrado *d. conf.* 84. *num.* 47. *lib.* 1. & Card. Tofch. *d. conclus.* 54. *numer.* 28. *&c.*

19 Eredi quando fono più non poffono effere conuenuti in folido per i debiti del defunto, benche effo fuffe obbligato in folido, ma ciafcuno per la fua rata folamente, mentre che uno non poffedeffe la cofa obbligata in fpecie, ò fi trattaffe d' azione ipotecaria, ò di cenfo contro il poffeffore del fondo, ò di dote, Gratian. *difcept.* 16. 36. 150. 323. 766. *&* 641. *num.* 20. *& decif.* 146. Caualer. *decif.* 453. Gizzarel. *decif.* 50. Duran. *decif.* 454. *num.* 2. *&c.* Card. Tofch. *litt. H. concl.* 71. *&* 72. *per tot.* doue che è il medemo anco rifpetto alle ragioni attiue, che non poffono efperimentarle fe non ciafcuno per la fua rata.

Benchè in cafo di dote non manchino, che tengono l'azione non darfi in folido, ma folo pro rata contro gli eredi, Sord. *decif.* 90. *per tot.* Franch. *decif.* 581. & Gizzarel. *d. decif.* 50. *per tot. con gli Addenti*. Si come non mancano molti altri, che tengono effer' obbligati in folido ciafcuno degli eredi tanto nell'azioni reali, che perfonali a pagare li debiti ereditarj, quando non hanno prefa l'eredità con benefizio di legge, & inuentario, come ottimamente dimoftra Jofef. Orciol. *conful. Forenf. cap.* 49. *num.* 3. doue allega più tefti, Dottori, e decifioni.

Eredi

20 Eredi, come per lo spazio di trent' anni prescriuano li legati, non ostante la mala fede, non essendo essi tenuti ad offerirli, e potendo dubitare dell' accettazione, mentre che di essa non costi, Gratian. *discept.* 2. *numer.* 29. & *discept.* 118. *per tot.* & 994. *num.* 3. & *seqq.* Magon. *decis. Flor.* 91. *num.* 21.

Non prescriuano però li legati annui, e perchè causa, vedi Gratian. *discep.* 131. *in princ.* Rot. coram Merlino *in Mediolanen. pensionis* 19. *Ianuarij* 1635. *num.* 8. &c.

E come prescriuano gli altri debiti, vedi Gratian. *discept.* 649. *per tot.*

21 Eredi stante il possesso di quarant' anni prescriuono anco contro la Chiesa, e senza buona fede, quando si trattasse di leuarli l' eredità già ad essi acquistata, e da acquistarsi alla Chiesa per l' inosseruanza della volontà del testatore, Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 180. *n.* 6. & *seqq.*

22 Eredi grauati di legati con obbligo di cinque per cento, finchè non gli aueranno pagati, non possono imputare detti frutti nella sorte, se non quando fosse stato in facultà di legatarj l' esigerli, che all' ora non si trattando di cosa fruttifera si commetterebbe vsura, & anderiano computati in sorte, vedi il Gratian. *discept.* 34. *n.* 34. &c. Canaler. *decis.* 591. *num.* 1. &c.

23 Eredi non incorrono in mora per li debiti del defunto, mentre che essi non ne siano interpellati, perchè ne possono pretendere ignoranza, *l. qui in alterius. ff. de reg. jur.* Menoch *de Arbitr. cas.* 110. *num.* 54.

Se però si prouasse certa scienza del debito negli eredi, o che la mora fusse già contratta col debitore defunto, passerebbe negli eredi, e contro gli eredi senza altra interpellazione, Altograd. *consil.* 32. *num.* 10. *lib.* 1. E come, e quando gli eredi si presumano ignorare, ò sapere il testamento del defunto, vedi Card. Tosch. *litt. H. concl.* 73. *per tot.*

24 Eredi che occultassero, ò negassero qualche cosa dell' eredità per appropriarsela, in quali pregiudizj incorrino, vedi Bonifac. *de furt.* §. 3. *num.* 39. & *seqq. fol.* 120. e nel §. Furto num. 14.

E non facendo inventario, come abbino contro di sè la presunzione di furto, e sottrazione, & altro, vedi Bonif. *loc. cit.* §. 2. *num.* 107. & *seqq. fol.* 84. &c.

25 Eredi regolarmente non vengono compresi nelle stipulazioni di paci, ò cauzioni di non offendere, mentre che di essi non sia fatta menzione, sono però tenuti alle pene incorse per la contravenzione de' lor' autori, & essendo essi compresi se l' azione tanto attiva, che passiua competa in solido, ò pure pro virili, & altro in questa materia, vedi per Farinac. *de var. & divers. crim. quæst.* 107. *art.* 27. *num.* 352. & *seqq. per tot.* & il Vulpin. *in Suco fol.* 241.

E come regolarmente nell' altre disposizioni si comprendano anco gli eredi, benchè non nominati, vedi amplamente per il Tosch. *litt. H. concl.* 75. *per tot.*

26 Eredità jacenti, e suoi mobili non si possono vendere in altro modo, che per via d'incanto del Magistrato de' Pupilli, sotto pena di scudi 50. Vedi nel §. Curatori num.

E come l'eredità jacenti non accettate fra certo tempo s'intendino rinunziate, vedi una Prouisione dell'anno 1438.

Quale però non ha luogo contro Pupilli, ò adulti durante la minor'età, e anni quattro doppo, nè in certi altri casi, come per altra Prouisione delli 17. Agosto 1441. E delle ripudie dell'eredità, e suoi effetti, Card. Tosch. *litt. H. concl.* 38. & *seqq.* & *concl.* 25 *per tot.* dove anco nella *concl.* 21. & *seqq.* tratta dell'eredità jacenti, e suoi effetti.

27 Eredità delle meretrici a chi s'appartengano, vedi nel §. Meretrici num.

28 Eredità delate a' banditi, altri delinquenti, e non accettate al tempo del delitto, e sentenza, come si possino repudiare in pregiudizio del Fisco, vedi Paol. de Castr. *consil.* 212. *lib.* 2. Cabal. *cas.* 264. *num.* 12. Gratian. *discept.* 271. *num.* 20. 458. *numer.* 20. & 132. *num.* 12. & in questo nel §. Banditi num.

29 Eredità, ò legati si possono repudiare da' debitori in pregiudizio de' creditori, peccano però mortalmente gl'istessi debitori, e chi gli desse consiglio in ciò fare, Gratian. *discept.* 132. 271. & 458. e vedi in questo nel §. Debitori num. 2. & seqq.

E quando l'eredita si abbino per addite, ò accettate a fauore de' creditori, vedi Card. Tosch. *litt. H. concl.* 20. *per tot.* dove riferisce due leggi Fiorentine in questa materia, una dell'anno 1477. e l' altra del 1478. e discorre sopra di esse, e lor' intelligenza.

E quanto alla legitima non si potere pregiudicare a' creditori, vedi Merlin. *de legit. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 29. *per tot.* benchè anco in questa paja, che tenga in contrario il Gratian. *discept.* 882. *num.* 32.

§. ERETICI.

Eretici manifesti, ò occulti, ò anco solo sospetti, come 1
si devino punire, massime quando sono più volte ricascati nell'errore medemo, ò simili, e come volendo ritornare nella via retta si possino riceuere con la douuta soddisfazione però, & altro in questa materia, vedi ampla, e distintamente appresso il Menoch. *de Arbitr. cas.* 374. 546. 539. 372. & 373. *per tot.* & *de præsumpt. lib.* 2. *præsumpt.* 47 *per tot.* Clar. & Bajard. *nel* §. *Hæresis per tot.* Card. Tosch. *litt. H. concl.* 91. *con più seqq.* Decian. *tr. crim. lib.* 5. *per tot. tom.* 1. Farinac. & Vulpin. *in Suco de hæresi per tot.* dove amplissimamente trattano tutta questa materia, a' quali per quello che s' aspetta alle Conforterie, quando sono consegnati per farli morire, aggiugni il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 80. *per tot.*

Come subito, benchè occulti perdano il Dominio, & 2
amministrazione de' beni, e perciò non possino alienare, & alienando si revochino l' alienazioni dal Fisco, vedi Cabal. *cas.* 295. *per tot.* Gratian. *disceptat.* 54. *numer.* 15. Decian. *loc. cit. cap.* 45. *per tot.* Peregrin. *de jur. Fisc. lib.* 3. *tit.* 10. *per tot.* Sord. *decis.* 247. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *de hæresi quæst.* 190. §. 5. *per tot.* e vedi nel §. Fisco num. . . e §. Beni num.

E che li fautori, difensori, e ricettatori d'eretici, & Apo- 3
stati, come anco gl'Impressori, Stampatori, ò Scrittori delle lor' opere devino essere puniti ad arbitrio del Giudice, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 548. & 549. *per tot.* & Peregrin. *loc. cit. n.* 1. & *seqq.*

La cognizione di questo delitto, come anco delle be- 4
stemmie ereticali s' appartiene assolutamente al Giudice Ecclesiastico, e al Tribunale della Santa Inquisizione, mentre non si trattasse di materie spettanti solo al Gouerno politico, come esemplifica il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part.* 2 *cap.* 5. *numer.* 3. *in fine*, & *numer.* 12. *e nel cap.* 2. *per tot.* doue allega il Farinac. & altri, ma meglio nel *cap.* 37. e per tutta detta parte seconda, dove pienamente tratta di questo delitto, e sue specie, al quale mi rimetto per essere libro volgare, e molto noto in questi Stati di Toscana: e che dell'eresie, e bestemmie ereticali s'aspetti priuatiuamente la cognizione alla Santa Inquisizione, e dell'altre bestemmie non ereticali sia luogo alla prevenzione fra il Giudice Ecclesiastico, e secolare, ottimamente il Tondut. *de prævent. part.* 2. *cap.* 27. *num.* 12. & *cap.* 28. *num.* 6. & *seqq.* E quali siano li Giudici competenti nelle cause d'eresie, vedi pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de Hæresi qu.* 186. *per tot.*

Eretico se si reputi, e come si punisca chi celebras- 5
se Messe senza essere ordinato Sacerdote, vedansi le Bolle di Clemente VIII. e di Urbano VIII. in tal materia, Sanfelic. *decis.* 239. doue riferisce più casi seguiti con le formule de gli atti, Franch. *decis.* 571. Grass. *de effect. Cler. in prælud. num.* 431. con più altri da loro citati, & una Sentenza declaratoria di fatto, e consegna alla Corte secolare con le solite preghiere, e proteste *citra pœnam Sanguinis*, giustamente fulminata dal Tribunale della Santa Inquisizione in Palco nella Chiesa di Santa Croce di Firenze con intervento grande di popolo sotto di 11. Ottobre 1665. me presente, e sedente come Giudice, e Ministro della Corte secolare di S. A. S. contro Jacopo d'Ipolito Cancelli per haver celebrato circa 165. Messe in più, e diverse Chiese di Firenze, e più volte anco nell' istesso giorno senza esser promosso a gli Ordini Sacri. In esecuzione della qual Sentenza, fu dal Magistrato degli Otto, me proponente, in conformità delle sopracitate Bolle, e dottrine, con participazione, & approuazione di S. A. S. decretato doversi impiccare, & abbruciare, si come fu esequito sotto di

27. Ottobre 1665. in Firenze, & appare nella filza de'negozj di d. Magistrato num. 364.

E di nuovo essendo stato dal medesimo Tribunale della Santa Inquisizione sotto li 11. Febbrajo 1679. ab Incarnatione nel modo e forma predetta consegnato alla Corte secolare altro simile delinquente chiamato Fra Basilio Angelo, & al secolo Siluestro figliuolo di Francesco Cavicchioli da Mensano Diocesi di Colle, con copia autentica di Sentenza.

Il Magistrato degli Otto vista, e considerata detta Sentenza, sotto di 12. Febbrajo 1679. ab Incarnatione ha decretato come appresso, cioè:

Deliberarono, e deliberando decretarono, & ordinorno, che il sopradetto Fra Basilio Angelo, e al secolo Siluestro figliuolo di Francesco Cauicchioli di Mensano Diocesi di Colle, e fattosi chiamare fin quì di casato Campalucci, in esecuzione della suddetta sentenza declaratoria stata data dal Tribunale della Santa Inquisizione della Città di Firenze contro di lui, sia impiccato nel luogo solito del patibolo di questa Città talmente che muoja, e l'anima si separi dal corpo, & il suo cadavere sia abbruciato con il fuoco, &c. tutto, &c.

E fattone da me negozio a S. A. S. secondo il solito, Tornò *Sta bene*, e così fu eseguito sotto dì 17. Febbrajo 1679. ab Incarnatione, come si vede al Giornale 657. e nella filza de'negozj di questo tempo.

Benchè anco lo Sperel. *decis.* 38. *num.* 24. *in fine*, riferisca simili delinquenti doppo havar pubblicamente abjurato in Roma esser stati mandati in Galera per condegna pena; e sono da vedersi ancora il Farinac. *de hæresi quæst.* 193. *num.* 39. *&c.* Pac. Jordan. *Lucubr. volum.* 2. *lib.* 4. *tit.* 1. *de Sacrif. Miss. num.* 5. *& seqq. fol.* 281. dove fa menzione della Bolla di Clemente VIII. è l. 81. e di Urbano VIII. la 79. Dian. *resolut. moral. part.* 4. *tratt.* 7. *resolut.* 11. *&* 12. dove anco tratta di quelli che odono le confessioni, e fa menzione non solo delle dette, ma di altre Bolle, e di una lettera di Urbano Ottavo fatta scrivere dal Signor Cardinale Mellini all'Inquisitore della Lusitania.

§. ESECUTORI.

1 Esecutori che mercede conseguiscano delle catture fatte per debiti pubblici, ò priuati. Vedi §. Cauallari n. 6. e §. Descritti n. 47.

2 Esecutori non possono riceuere per sequestrarj de' grauamenti persone, che non siano presenti, e non acconsentino. Vedi §. Cauallari num.

3 Esecutori non possono pigliar li denari da' debitori per rimettetli. Vedi §. Cavallari num.

4 Esecutori non possono pigliar mancie, nè da creditori, nè da debitori. Vedi §. Cavallari num.

5 Esecutori di Giustizia non se li può far resistenza. Vedi §. Resistanza num.

6 Esecutori servato il moderame dell'incolpata difesa possono impune offendere chi li fa resistenza, ma non già chi fuggisse auanti la cattura, se non fussero tali, che da tutti potessero esser offesi, ò se non hauessero ordine di pigliar' alcuno in specie viuo, ò morto, vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 132. *per tot.* doue anco dice quello si possa fare se la cattura fusse ingiusta, Menoch. *de Arbitr. cas.* 578. *per tot.* & pienamente Farin. & Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcer. quæst.* 32. *per tot.*

7 Esecutori che si lasciassero corrompere con danari, e preghiere a rilasciare un carcerato dopo la cattura, ò non lo volendo carcerare conforme a gli ordini che ne havessero anco potendo, si deuono privar dell'ufizio, e punire ad arbitrio del Giudice anco di pena capitale, se il rilasciato, ò non catturato mentre potevano, meritava tal pena, e così si deve imporre a loro la medesima pena, che meritava il rilasciato, ò non catturato per lor negligenza, Menoch. *de Arbitr. cas.* 583. *num.* 7. Manara *Interrog.* 200. §. 29. *fol.* 329.

E se si trattasse di cattura per debiti, come oltre all'altre pene restino lor'obbligati. Vedi Cauallari num. 5. e Resistenza num. Carcerati num. 7.

8 Esecutori che facessero false citazioni, ò relazioni si deuono condennare in lire 500. più, e meno ad arbitrio del Giudice, e privazione di quello, & altri usizj in perpetuo; e chi facesse far tal citazione, ò relazione falsa in lire 50. Stat. Fiorent. *lib.* 3. *rub.* 134.

Esecutori che faranno cattura di trasgressori in materia di caccie, pesche, & uccellagioni devono hauer scudi 5. per ciascun catturato per lor cattura, oltre al quarto se essi saranno stati gl'inventori, ò notificatori. Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 10. versic. Et alli Famigli, &c. 9

Esecutori, che mercede abbino facendo cattura d'alcuno trovato a' Monasterj senza licenza. Vedi Monasterj num. 6. 10

Esecutori sono tenuti eseguire le commissioni dateli dal Giudice, ò altro Superiore nelle cose concernenti il lor' ufizio, e però sono scusati, ancorchè facessero esecuzioni ingiuste, come prova Farinac. *de pæn. temper. q.* 97. *numer.* 121. *& seqq. ad* 131. dove anco il Vulpin. *in Suco fol.* 208. 11

Esecutore di Giustizia, cioè il Carnefice, Boja, ò Manigoldo, ò Manivolto deve havere la mercede constituitali, e li panni, anelli, & altre robe che havesse addosso il condennato, purchè non eccedino il valore di scudi 5. conforme alla *l. diuus ff. de bon. damnat.* Boer. *decis.* 349. *numer.* 5. e non si trovando Carnefice può essere forzato a tale ufizio qualche persona vile, e mendica, benchè non fusse delinquente, e se li dourebbe detta mercede di scudi 5. Cart. *de execut. sent. capt. bannit. cap. fin. num.* 453. Clar. *quæst.* 99. *num.* 4. con altri addotti da Lanfranch. Zacch. *tract. de salario, & mercede quæst.* 60. *per tot.* 12

Nelli Stati di Toscana c'è la tariffa della detta mercede, e quando vanno fuori devono esser pagati dalle Comunità a ragione d'un tanto per miglio, e a loro tocca mostrare detta tariffa, nè si costuma forzare alcuno, perchè se ne trouano de' volontarj, massime per liberarsi dalla morte, ò galera con grazia però del Serenissimo Padrone.

Esecutori, cioè Birri, Cauallari, e simili non possono pigliar cos'alcuna per lor mercede oltre quello, che vien tassato dalle Leggi, Statuti, o Consuetudini del luogo, sotto pena del quadruplo di ragione comune, Jas. *in § quadrupli num.* 5. *Instit. de act.* con altri addotti dal Zacch. *d. tract. quæst.* 59. *num.* 12. Vedi Cavallari num. 2. & seqq. 13

Come siano anco tenuti di concussione, & altro, vedi Scanarol. *de visit. Carcer. lib.* 2. §. 30. *numer.* 2. *& seqq. fol.* 351.

Esecutori che una volta havessero fatto l'esecuzione, e riceuuta la lor mercede, non possono pretendere altra mercede per la reiterata esecuzione del medesimo mandato, perchè con una sol mercede per il medesimo mandato, e debito sono tenuti far l'esecuzione tante volte che basti per la soddisfazione integrale del creditore, Bald. *nella l. inuitus verso il fine C. de procurat.* Felin. *in C. innovamus de Treg. & Pace*, Dec. *cons.* 23. *& cons.* 77. *lib.* .... con altri seguitati dal Zacch. *d. quæst.* 59. *num.* 19. *&c.* dove amplia ancorchè la seconda esecuzione non si facesse dalli medesimi esecutori, ma da altri surrogati in luogo loro, li quali non potriano conseguire la solita mercede, ma solo qualche ricompensa della fatica fatta in perfezionare l'esecuzione da altri cominciata con il conseguimento dell'intiera mercede. Vedi Cauallari num. 5. 14

Esecutori non possono ricevere premio, nè mercede alcuna, mentre che realmente non faccino l'esecuzione, ò in beni, ò in persona del debitore, in maniera che il creditore possa restar soddisfatto, di modo che non basteria haver fatte tutte le diligenze possibili, se per qualche impedimento, come d' inibizione, bullettini, non graventur, ò simili, non sia veramente seguita l'esecuzione, anzi che se non ostante l'impedimento havessero esequito, e si dovessero di ragione restituire i pegni, ne anco se li dovria alcuna mercede; ma se per altro poi esequissero legitimamente alcun' ordine, ò mandato nullo, ò ingiusto, benchè si revocasse l'esecuzione se li dovrebbe la solita mercede da pagarsi da quello, ad instanza del quale havessero esequito, come prova Lanfran. Zacch. *d. quæst.* 59. *n.* 22. *& seqq.* 15

ESTRAZ-

§. ESTRAZIONE.

1 Estrazione di legnami, come sia proibita. Vedi Legnami num.

2 Estrazione di grani, farine, biade, vini, olii, carnumi, & altre grascie, robe da mangiare, e vettovaglie d'ogni sorte, compresa anco la colombina, legne, e carbone è proibira non solo farla, ma tentarla, dar consiglio, ajuto, ò favore, ò occasione scientemente, ò accostarsi a' confini a tre miglia col voltar le spalle alla Città di Firenze senza licenza del Rettore del luogn in scritto di potersi così accostare, e voltare le spalle per uso delle persone dello Stato, che abitassero verso detti confini, quali abitatori de' confini sono tenuti fermare tutte le dette robe, e persone per consegnarle al detto Rettore, e non potendo, dargliene almeno subito notizia, sotto pena di scudi 5. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, & alli detti estraenti, & ausiliatori, e che si accosteranno come sopra senza detta licenza, della perdita delle robe, bestie, e scudi 5. d'oro, tratti dua di fune, e scudi uno d'oro per staja di roba, e questo per la prima volta, e per la seconda in oltre di relegazione per due anni in Porto Ferrajo, e per la terza, & ogn'altra volta in oltre di galera, & arbitrio fino alla forca inclusive, & ogn'uno può far represaglia con guadagno del terzo della pecuniaria, e robe come nel Bandn 28. Giugno 1578.

3 Estrazione predetta è talmente proibita anco a' forestieri, che non possono venire con bestie vote da soma se non si rappresentano al primo Rettore, con notificarli le bestie, e dove vogliono andare a caricare, e che roba, con farsene far la polizza, che contenga il tutto, che li deve essere fatta gratis, e mancando incorrono in pena della perdita di dette bestie. Bando predetto 28. Giugno 1578. vars. Item che, &c. Et il medesimo vien disposto nella Provisione universale, e perpetua sopra l'estrazioni pubblicata sotto di 28. Giugno 1591. vers. Dichiarando ancora, &c.

4 Estrazione di grani, biade, legumi, farine, & altre grascie è proibita farsi dal Vicariato di Scarperia in quello di Firenzuola, salvo che agli uomini del detto Vicariato di Firenzuola gli è lecito con polizza del lor Vicario, nè anco dal detto Vicariato di Scarperia si possono cavare dette robe per condurle di là dall'Alpe, etiam nella Romagna Fiorentina, sotto le pene contenute in detto Bando del 1578. e 1588. come nel Bando suddetto 28. Giugno 1591. Et in materia di dette estrazioni ci sono più altri Bandi di diversi tempi, come del 1569. 1570. & altri, &c.

5 Estrattori d'olio cō otri sendo armati, e facendo resistenza a chi li volesse fermare, possono essere impune ammazzati. Vedi Otri num & Olio num.

6 Estrazioni di ghiande, e castagne salvatiche, come sia proibita dal Barco Reale. Vedi Barco num.

7 Estrattori di qualsivoglia roba contro gli ordini non possono portar'armi di sorte alcuna. Vedi Armi num.

8 Estrazione di Grascie d'ogni sorte etiam solo tentata, a non seguita, purchè si sia venuto all'atto prossimo è proibita dalli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana in Stati alieni, & il dare in ciò ajuto, mano, consiglio, ò favore sotto pena della galera in vita, e della perdita di tutte le robe, e confiscazione di tutti li beni, & arbitrio fin'alla forca inclusive, nelle quali pene di galera, e perdita incorrono anco li forestieri, che fussero trovati comprare, ò far comprare, e chi scientemente a lor vendesse, ò ad altri che per lor comprassero, aggiunta a questi anco la confiscazione de' beni, e questo quanto all'estrazioni per terra, perchè quelle per acqua, come più pregiudiziali sono proibire in tutti li detti casi sotto pena precisa della vita, confiscazione di tutti li beni, e perdita di tutte le robe, e di poter essere impune ammazzati con premio, e taglia come de' banditi, e devono tutti li predetti estrattori in qualsisia de' modi predetti esser notificati da chiunque n'haverà scienza, sotto pena di scudi 300. & in sussidio della galera per anni cinque, come per Bandi delli 25. Ottobre 1621. 18. Agosto 1626. 13. Agosto 1628. 30. detto 1629. 19. Settembre 1630. 9. Agosto 1636. e 25. detto 1648. Quali Bandi furono provisionali, e da durare solo per detti anni allora correnti, &c.

Ma tutte le sopradette pene sono nell'istesso modo, e forma imposte nella Provisione Vniversale, e perpetua sopra l'estrazioni del dì 28. Giugno 1591. che sempre rimane nel suo vigore, in virtù della quale le robe, e bestie trovate nell'atto d'estrazione si dividono fra il Rettore, Bargello, e Fisco, e delle confiscazioni se n'aspetta dieci per cento al notificatore, e cinque al Rettore che condannerà, & esequirà, e di più scudi 12. per la cattura a' birri da pagarsi de' beni degli estrattori, e non n'avendo dalle Comunità, dove abitano, & essendo forestieri dal Fisco; la cognizione s'aspetta alli Rettori del Criminale con participazione del Magistrato dell'Abbondanza. Sono però eccettuati quelli di Pescia, Valdinievoli, e Pietrasanta quanto all'olio, e seta raccolta in quei luoghi, che possono estrarre con le debite licenze, e gabelle, altrimenti sarebbero nelle medesime suddette pene; Siccome anco le Terre, e luoghi dell'Unigiana, che restano nelle lor' esenzioni, e li grani, e biade forestieri che vengono nel Porto di Livorno, e in Pisa, come nella suddetta Provisione del 1591. la quale nominatamente comprende grani, biade, farine, castagne, legumi, risi, ò altre Grascie simili di qualsivoglia sorte, olio, seta, e foglia di mori, vedi nel §. Olio num. 10. Ma che la Legge dell'estrazioni non habbia inteso di comprendere li contadini, che sgombrano da uno Stato all'altro per mutarsi di poderi ne' confini, essendoli necessario condurre le sue povere masserizie, fu risoluto dal Magistrato de' Signori Otto a mia relazione contro il parere del Rettore, e dell'Auditore delle Bandn sotto di 18. Marzo 1675. ordinando restituirsi all'Inquisito le sue robe, e bovi levatili, ò il prezzo di quelli essendo già venduti, e scarcerarsi senza spesa di cattura, nè d'altro, con riservarli anco le ragioni di poter repetere li danni contro chi fusse tenuto di giustizia, e fù da S. A. S. approvato il parere del Magistrato, levato solo detto riservo, in una causa di Firenzuola contro Francesco d'Antonio, come in filza negozi sotto n. 1465. 9

Questa provisione universale, e perpetua del dì 28. Giugno 1591. per il suo troppo rigore è stata sospesa di comandamento di S. A. S. quanto all'estrazione di grani, e biade, e riservata solamenre in suo vigore quanto all'olio ordinando circa li grani, e biade osservarsi per ora il sopracitato Bando del 1578. come per il Bando delle Portate delli 24. Luglio 1666. vers. E finalmente.

E in questa materia dell'esttazioni proibite ci sono più altri bandi provisionali fatti dal Magistrato de' Consiglieri, & Abbondanza in diversi tempi, come del 1563. 1565. 1569. 1570. 1571. 6. Agosto 1590. & altri sopracitati, e che appresso si accenneranno. Vedi §. Statuti num. 13.

10 Estrazioni di grano, biade, vino, olio, bestiami, & altre Grascie è permessa con le dovute Gabelle fra lo Stato di Firenze, e quello di Siena, cioè dell'uno, nell'altro Stato vicendevolmente; nnn è però lecita d'alcuna sorte di bestiame vaccino da detto Stato di Siena fuora delli Stati di S. A. S. sotto pena per la prima volta della perdira, ò sua valuta di scudi 5. d'oro, e d'altro scudo d'oro per capo di bestia, e due tratti di corda, per la seconda di dette pene, e due anni di confino in Porto Ferraio, e per ogn'altra volta oltre detta perdita pecuniaria, e fune, anni tre di galera, e arbitrio in tutti li casi da estendersi fino alla forca inclusive, di che, & altro circa l'obbligo, e modo di dare in nota il bestiame vaccino nello Stato di Siena, vedi il Bando delli 24. Settembre 1572.

Circa di che vedi altre Provisioni, & ordini del dì 21. Luglio 1574 dove si conferma tal commerzio, e si leva l'obbligo di dare in nota il bestiame all'ufizio de' Paschi, e si danno molti ordini a benefizio de vergai, e faccendieri, e per l'augumento del bestiame d'ogni sorte, e per le semente della Maremma, e Stato di Siena, & altre ordinazioni in tal materia di bestiami delli 22. Aprile 1575.

11 Estrazzione di bestie da carne, e da macello, come sia proibita, vedi §. Grascie.

E come tutto il bestiame vaccino, che si contratta nel Vicariato di Scarperia, Firenzuola, Marradi, e Palazzuolo

avolo si deve notificare alla Corte sotto pena della perdita, scudi 25. & altro per oviare all'estrazioni, vedi il Bando delli 12. Maggio 1628.

22 Estrazione di grano, biade, & altre Grascie, come sia proibita nella Montagna di Pistoja, e con quali cautele si possino provedere gli abitanti per lor'uso, vedi il Bando particolare sopra ciò dell'anno 1578.

E come nel Vicariato di Pescia, Monte Carlo, e tutta Valdinievole, altro Bando particolare dell'anno 1578. & 1588. simili a quello della Montagna di Pistoja.

13 Estrazione di grani, biade, farine, olio, ò grascie di qualsivoglia sorte, ò seta, come sia proibita in ogni luogo del Capitanato di Campiglia, e della Montagna di Pistoja, sotto pena della galera a vita, perdita delle robe, bestie, & armi, e confiscazioni di tutti li beni, nelle quali pene incorrono anco quelli, che dessero ricetto, ajuto, favore, ò danari, ò tenessero commercio con tali estrattori d'applicarsi, dividersi, & altro come nel Bando particolare sopra ciò delli 6. Novembre 1588.

14 - Che nel medesimo modo, e sotto le medesime pene sia proibita nel Capitanato di Pietrasanta, eccettuato l'olio, e seta con le debite gabelle, Bando 2. Febbrajo 1589.

15 Che sia proibita nell'istesso modo, e sotto l'istesse pene nel Vicariato di Pescia, e tutta Valdinievole (eccettuata la seta, & olio con li debiti riscontri) fra quali termini, & altro, vedi Bando particolare del Magistrato de' Consiglieri sotto dì 30. Gennajo 1587.

16 Estrazione fra quali termini sia proibita nel Valdarno di sotto, e parte del Vicariato di Vico Pisano, vedi la terminazione stampata, e fatta dal Segretario, & Auditore Jacopo Dani d'ordine di S. A. S. l'anno 1588. in esecuzione della Provisione, e Legge delli 24. Maggio detto anno 1588. fatta sopra la proibizione particolare dell'estrazione di Grascie da detti luoghi.

17 E come fussero obbligati quelli, che havevano grani, e biade sgombrarli, e condurli dentro le Città, e luoghi (che poi è stato levato) vedi il Bando dello sgombero, & altre ordinazioni delli 5. Gennajo 1590.

Questo di condurre dentro le Città le vettovaglie per oviare all'estrazioni si costuma nello Stato della Chiesa, ma con gran disagio de' poveri, chè però con molta ragione credo sia stato levato quest'obbligo nelli Stati di Toscana.

18 Come chi havesse dato in mano della Giustizia un'estrattore conseguisce premio di rimettere se stesso sendo bandito fuor di Ribelli, ò un'altro bandito la roba trovata estrarsi, e la metà della confiscazione, e dell'altre pene pecuniarie, & altro, vedi il Bando delli 30. Aprile 1591. da durare però solo tutto il mese d'Agosto all'ora susseguente, & altro Bando pur provisionale per un'anno del dì 10. Luglio 1592.

19 E come fusse proibito per un'anno alli sudditi, e abitanti dello Stato de' Signori Conti di Vernio l'entrare nelli Stati di S. A. S. sotto pena di galera come sospetti d'estrattori, eccettuati gli agenti de' Signori Conti da darsi in nota, & altri, Bando 24. Settembre 1590. & altro Bando del 1592.

20 Estrazione benchè proibita, si possono li grani, e biade propri raccolti condurre, e far condurre di Potesteria in Potesteria, e per lo Stato di S. A. S. senza licenza, purchè non si voltino le spalle alla Città. Bando dell'Abbondanza pubblicato in Cortona sotto di 6. Decembre 1597. vedi nel §. Barulli n. 2.

E in termine di ragione, Thesaur. *decis.* 152. Cabal. *cas.* 14. Farinac. *in fragment. litt. B. n.* 44. *& seqq.* Cyriac. *contr.* 209. Mauson. *tract. de Contraband. q.* Joseph. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 42. *num.* 32. *& seqq.* & in questo nel §. Bandi n. 6.

21 Estrazione di pitture dalle Città dello Stato di S. A. S. è proibita etiam per mandarle nelle Ville senza licenza di Firenze dell'Accademia del Disegno, e fuori delli Rettori Criminali, e Cancellieri, quali non possono concedere tal licenza senza il parere d'uno della professione per vedere se le pitture siano di pittori famosi, come di Michelangiolo Buonamati, Raffaello da Urbino, Andrea del Sarto, Mecherino, il Rosso Fiorentino, Lionardo de' Ricci, il Fraziaigi, Perino della Vaga, Jacopo da Pontorno, Titiano, Francesco Salviati, Agnolo Ponzieri, Daniello da Volterra, Fra Bartolommeo di San Marco, Fra Battista del Priorato, Filippo di Fra Filippo, Antonio Correggio Parmigiano, Gio: Antonio Siliani, & essendo d'alcuni di questi non se ne può in modo alcuno concedere licenza, nè le Dogane gabellarle, sotto pena dell'arbitrio della Clarissima Pratica Segreta, non si comprendendo però nella proibizione le pitture de' Maestri che vivono, nè meno li ritratti delli Pittori compresi nella legge, come per rescritto di S.A.S. alla detta Pratica Segreta delli 6. Novembre 1610.

Estrazioni di pietre dure, che ricevono pulimento come sia proibita, vedi nel §. Pietre dure, &c. 22

§. ETA'.

Età de' Notai per andare in ufizio deve essere per lo meno d'anni 24. finiti. Vedi §. Notai n. 1

Età de' Dottori per essere del Magistrato de' Pupilli basta d'anni 35. Vedi Ufiziali n. 2

Età maggiore, ò minore non si presume mai, ma si deve provare da chi in essa si fonda, e come si possa provare, Bart. *in l. ætate ff. de minor.* il Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 50. *&* 51. *per tot. & de arbitr. cas.* 117. *per tot.* Mascard. *de probat. lib.* 1. *concl.* 673. Guaz. *def.* 30. *cap.* 11. *num.* 7. *& cap.* 12. *num.* 4. Odd. *de restit. in integr. quæst.* 37. Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 216. *num.* 15. Genua. *de script. privat. in Add. quæst.* 38. *fol.* 46. *& lib.* 5. *in notabil. fol.* 283. Gratian. *discept.* 135. Magon. *decis. Flor.* 70. *nu.* 18. Card. Tosch. *litt. E. concl.* 344. *per tot.* con altri antecedenti, & seqq. 3

Età d'anni 14. cominciati è bastante per ottenere benefizj semplici, Concil. Trid. *sess.* 23. *cap.* 6. e per ottenere pensioni basta di sette anni, Grat. *disp.* 397. *nu.* 17. *&* 18. Anzi anco gl'infanti sono capaci di pensioni per supplica, Grat. *discept.* 508. *n.* 17. 4

E che età si ricerchi tanto di ragione comune, che per regole di Cancelleria, e Concilio Tridentino per ottenere Canonicati, ò benefizj curati, Gratian. *discept.* 591. Card. Tosch. *loc. cit. conclus.* 338. *per tot.* E quale per pigliar gli ordini d'ogni sorte, Menoch. *de arbitr. cas.* 427. *per tot.*

Età di 16. anni finiti è necessaria per far professione in ogni Religione tanto di maschi, che di femmine, & un'anno di provazione doppo preso l'abito, Concil. Trid. *sess.* 25. *de Regul. cap.* 15. Menoch. *de arbitr. cas.* 56. *nu.* 5. *&c. & cas.* 436. *n.* 4. 5

Età minore, ò decrepita scusa dalla pena ordinaria de' delitti, Menoch. *de arbitr. cas.* 329. *per tot. & cas.* 356. *nu.* 18. Clar. §. *fin q.* 55. *&* 60. Guaz. *def.* 30. *cap.* 4. *num.* 21. *def.* 32. *cap.* 32. *& def.* 33. *cap.* 17. Pic. *ad Stat. Urb. glos.* 7. *num.* 278. Cabal. *cas.* 134. *per tot.* dove è da vedersi all'occorrenza, Bonifac. *de furt.* §. 10. *num.* 125. *& seqq. fol.* 347. Vedi in questo §. Pene num. 6

Età quale si ricerchi ne' Giudici, e per la dignità Senatoria, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 540. *per tot.* 7

Età dell'uomo in quante parti, e gradi si divida dagli Antichi Scrittori, & altri, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 57. *per tot.* Bonif. *loc. supr. cit. Inf. n.* 11. 8

E come in oggi sia abbreviata, per qual causa, e ciò che ne risulti, Gratian. *descep.* 805. e nelle mie *resol. cap.* 52. *num.* 26. *& seqq.*

Età come si possa dispensare dal Principe, ma che non suffraghi per l'alienazione di stabili, e che si deva pubblicare per Bando, vedi Magon. *dec. Luc.* 13. *per tot.* 9

Età come si presuma nota alli parenti, & a se medesimo, e come si possa anco presumere obblivione, vedi l'Altogr. *cons.* 84. *n.* 4. *&* 34. *lib.* 2. 10

Che l'età si divida in sette parti, cioè infantia, che comincia dal dì della nascita, e dura fino che siano compiti li 7. anni, Pueritia dalli 7. fino alli 14. anni, Pubertà dalli 14. fino alli 18. Gioventù dalli 18. fino alli 25. Virilità dalli 25. alli 50. Vecchiaja dalli 50. fino alli 70. e Decrepità dalli 70. fino all'ultimo della vita, benchè altri ancora diversamente distinguino tanto circa dette parti, che circa il principio, e termine di esse, e molte altre cose curiose in tal proposito cavate da Jurisperiti, Medici, e Filosofi, vedi pienamente per Paol. 11

Zacch.

Zacch. nelle sue *Quæst. Medic. legal. lib. 1. tit. 1. per tot.* dove esamina dieci questioni principali di questa materia, con addurre li suoi effetti tanto naturali, che legali di ciascuna di dette età, &c.

12 Età come cosa di difficil prova si può giustificare per conjetture, indizj, testimonj singolari, dall' aspetto per confessione, e simili, ma il più usitato modo è il libro del Battesimo, facendone estrarre la fede dal Parrocchiano, ò altro citata la parte, [ò facendolo visitare all' improvviso, come spesse volte si ordina dal Magistrato degli Otto.] Rot. *in Elnen. Canonicatus 6. Junii 1631. coram Ghisilerio. num. 9. & seqq. & in Gerundensis Canonicatus 18. Maii 1637. coram Verospio num. 4. &c.* appresso il Zacch. *d. tract. tom. 2. decis. 65. & 76.* con altri citati sopra num. 3.

Che per provar l'età si possa assegnare termine al reo carcerato a giustificarla, Muta *decis. 30. num. 21.* e così qualche volta ancora è stato osservato da detto Magistrato de' Signori Otto.

F

§. FACOLTA'.

1 FAcoltà d'armi come si devino registrare nella Cancelleria del Magistrato degli Otto, vedi nel §. Licenze.

§. FAGIANI.

2 Fagiani, e Francolini nella Villa di Marti, Vicariato di Lari, Potestaria di Palaja non si possono pigliare, ammazzare, nè tirarli con qualsivoglia istrumento etiam senza colpirli, sotto pena di scudi 50. d' oro, tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusive, nè se li può guastare nidi, ò ova sotto pena di scudi 10. e tratto uno di fune dentro la bandita però, che comincia dal Tabernacolo del lastrico tirando giù per la strada di Centoja fin' al fiume della Cecina, e di lì fin' a Castel del Bosco, a S. Cervasio fino alla Collina, e ritornando per la Cima del Poggio fino a detto Tabernacolo. Bando delli 15. Marzo 1635.

Nè anco intorno la Città di Firenze a 20. miglia etiam fuor delle bandite, e se ne deve far diligenza alle Porte. Bando 20. Marzo 1620. vers. Rinnovano, e 6. Agosto 1622. cap. 3.

3 Nè si possono comprare da Osti, Trecconi, ò Pollajoli sotto pena per la prima volta di 3. tratti di fune, e di lì in su anco dell' arbitrio, ma capitandone loro alle mani devono farlo sapere al Bargello, ò portarli subito in Dispensa di S. A. S. Bando suddetto delli 20. Marzo 1620. vers. Appresso, e vedi il Bando generale di caccie, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap. 3. vers. E per venire, &c.

4 Fagiani, e Francolini che non si possano pigliare, nè ammazzare ha luogo non solo dentro le suddette venti miglia, e nel Vicariato di San Miniato fin'ad Arno, come per detto Bando delli 6. Agosto 1622. cap. 3. ma anco per tutto il Dominio Fiorentino sotto le medesime pene contenute in detto Bando, come per altro Bando estensivo delli 27. Ottobre 1629. vers. Con ampliarla, &c.

E le pene sono scudi 50. tratti due di fune, & arbitrio fino alla galera inclusive, secondo la qualità delle persone.

E circa Fagiani, e Francolini, altri Bandi 21. Agosto, e 28. Settembre 1582. vedasi il Bando moderno delli 20. Settembre 1680.

§. FALLITI.

1 Falliti nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana sono tenuti fra termine di giorni 3. dal dì del fallimento portare, e consegnare in Firenze al Magistrato degli Otto, e fuori al Rettore suo criminale tutte le scritture, libri di conti, & altro appartenente al fallito, e spontaneamente constituirsi nelle carceri pubbliche per render conto delle lor azioni, e giustificare le qualità, e sorte del suo fallimento, dando ancora vera, e sincera notizia di tutti li suoi beni, & effetti, & i Rettori di fuora sono tenuti ad ogni richiesta rimettere il tutto insieme con la persona ben custodita al Magistrato predetto. Legge contro falliti delli 20. Aprile 1582. §. Che per, &c.

E non facendo come sopra si hanno per fraudolenti, e fuggitivi con robe, e denari d' altri, e possono esser condennati, e multati ad arbitrio del detto Magistrato, come nella detta Legge §. E mancando, &c. 2

Falliti esequendo quanto sopra possono per procuratori, e congiunte persone difendersi senza dar mallevadore, e mostrare nel suo fallimento non esservi dolo, nè colpa, e meritare compassione a dichiarazione del Magistrato degli Otto, al quale privativamente di ciò si aspetta la cognizione. Legge suddetta §. Et esequendo, &c. 3

Falliti dichiarati dal Magistrato degli Otto con participazione di S. A. S. non fraudolenti, nè dolosi devon rilasciarsi per il Palazzo del Bargello, ò per la Città con mallevadore di rappresentarsi, & anco senza tal mallevadore ad arbitrio del Magistrato predetto. Legge predetta §. E sempre che, &c. 4

Falliti, lor figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina nati al tempo del fallimento, e solennemente non emancipati almeno un' anno avanti il contratto debito, e seguito fallimento rimangono affetti, & obbligati con la persona, e beni per l' intero pagamento de' creditori. Legge predetta 20. Aprile 1582. Vedi Figliuoli num. 5

Falliti, lor padre, & avo paterno sono tenuti per li figliuoli, e nipoti falliti, che al tempo del fallimento non erano emancipati, & i lor beni sono obbligati per l' effetto predetto, se pure detto padre, ò avo non si fusse protestato per atti pubblici non solo alli compagni del figliuolo, ò nipote, ma anco alli Sei di Mercanzia non voler' esser tenuti, atteso il non confidare de' lor portamenti, nel qual caso non saria tenuto per li debiti, che poi seguissero, ma solo per gli antecedenti. Legge suddetta §. Et il padre, &c. Vedi Padre num. 6

Falliti, lor figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina nati al tempo del fallimento restano perpetuamente privi di tutti gli Ufizj, e Magistrati delle patrie loro, fin che ne siano per grazia di S. A. S. restituti nel pristino stato. Legge predetta §. Sieno in oltre, &c. 7

Falliti dichiarati dolosi, e colpevoli sono non solo loro, ma tutti li lor figliuoli, e descendenti predetti nelli pregiudizj, e pene imposte alli falliti, e fuggitivi con robe, e denari d' altri. Legge predetta §. E sempre, &c. 8

Falliti si hanno per dolosi non facendo la consegna delle scritture, e beni, e non si constituendo prigioni, e possono essere condennati, e multati ad arbitrio del Magistrato degli Otto etiam in pene afflictive gravissime, nè possono difendersi per Procuratori, ò congiunte persone, se prima non dessero idonei mallevadori di star' a ragione, e pagar' il giudicato; e deve il Magistrato predetto non solo ad instanza de' creditori, ma anco ex officio farli pigliare, e nelle lor case proprie, e in qualsivoglia luogo esente, e privilegiato, e condurli nelle carceri come pubblici ladri. Legge predetta 20. Aprile 1582. §. E mancando, &c. e §. seq. 9

Falliti dolosi non si possono assicurare con salvocondotto de' creditori, nè li può da loro esser rimessa alcuna pena, ò pregiudizio. Legge sudetta §. Nè li Creditori, &c. 10

Falliti dolosi non si possono da alcuno ricettare, nè darli ajuto, ò favore per qualsivoglia causa, o protesto, sotto pena di scudi 500. & arbitrio del Magistrato, attesa la qualità, e importanza del caso. Legge predetta §. E nessuno ardisca, &c. 11

Falliti, e fuggitivi dolosi lor figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina nati avanti, ò doppo il fallimento s' intendono notati di perpetua infamia, e privi d' ogni ufizio, & onore, che sono tenuti subito renunciare sotto pena di scudi 300. e d' ogni dovuto 12

salario, & emolumento doppo detto fallimento. Legge predetta §. Intendinsi, &c.

23 Falliti dolosi, ò suoi descendenti, come sopra, se mai fussero estratti dalle borse, devono da chi s'aspetta, essere stracciati come infami, e come se fussero a specchio, ò altrimenti inabili sotto pena a chi non li straccierà di scudi 100. e privazione del lor' ufizio, e caso che alcuno delli predetti accettassero, ò esercitassero alcun ufficio, cascano ipso facto in pena di scudi 500. Legge sudetta, §. E sempre che, &c.

14 Falliti devono esser descritti per mano del Cancelliere della Mercanzia in una tavola con lettere apparenti da tenersi continuamente appiccata nella prima stanza della Mercanzia, che possino essere da tutti visti, e letti. Legge sudetta §. Et in oltre, &c.

15 Falliti oriundi, & originari dello Stato Fiorentino devenendo all'atto del fallimento anco fuori di detto Dominio in qualsivoglia parte del Mondo, possono essere criminalmente dal Magistrato degli Otto processati, e multati non solo ad instanza de' creditori, ma anco ex officio ritrovandosi in questo Dominio Fiorentino con le persone proprie, ò lor figliuoli, ò famiglia, ò beni, con far tutte le dichiarazioni convenienti alla qualità de' casi con beneplacito di S. A. S. Legge predetta 20. Aprile 1582. §. Et ogni volta, &c.

16 Falliti, lor scritture, beni, ragioni, & azioni acciò si ritrovino, ha piena autorità il Magistrato degli Otto di far carcerare, ò ritenere servitori, serve, vicini, e familiari, moglie, figliuole del fallito, & ogni altra persona che ne possa essere verisimilmente informata, aspettando a detto Magistrato solo il procedere criminalmente per ritrovare le fraudi, e punirle, senza però ingerirsi nel civile concernente la deputazione de Sindaci da darsi a detti falliti, e la distribuzione de' lor beni fra' creditori, & altro. Vedi nella detta Legge §. Abbia in oltre, &c.

17 E come ne' fallimenti si soddisfaccia a' creditori a lira, e soldo senza alcuna prerogativa, eccettuati alcuni casi, vedi lo Statuto sopra ciò *Rub.* 10. e la Riforma per 4. anni delli 15. Settembre 1548. & altro in materia di falliti, vedi le Provisioni del 1471. 1477. 1489. e 1497. Card. Tosch. *litt. F. concl.* 40. *litt. D. concl.* 106. & *litt. S. concl.* 548 & 560.

18 E per intelligenza del detto Statuto di soddisfare a lira, e soldo, vedi il Castr. *consil.* 179. *lib.* 2. Altograd. *consil.* 4. & *consil.* 95. con altri addoti dal Merlin. *de pig. lib.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 6. *per tot.* dove però che questo non ha luogo quanto alle doti, che restano con le lor prerogative, nè quanto a gli eredi, che fallissero rispetto a' creditori del defunto non fallito, che per benefizio della separazione de' beni devono essere soddisfatti avanti gli altri, &c.

19 E che non habbia luogo quanto alle doti, benchè solo promesse, e destinate, non ostante non sia anco seguito il matrimonio, Magon. *decis. Flor.* 86. *num.* 2. &c.

20 Li creditori però che havessero mallevadori non si proibiscono anzi possono conseguire il resto fino all'intero pagamento contro di essi, Altograd. *cons.* 55. *n.* 54. & 55. *lib.* 2.

21 E chi propriamente si possa dir fallito tanto di ragione comune, che de' Statuti Fiorentini nuovi, e vecchi, vedasi il Cabal. *resol. crim. cas.* 105. *per tot.* Card. Tosch. *nel loc. sop. cit.* Gratian. *discept.* 391. *num.* 19. con altri riferiti dall' Orciol. *Consul. Forens. cap.* 14. *n.* 1. e § Mercanti n. 8.

22 Che la confessione d'un fallito a favore di qualche creditore non pregiudichi a gli altri. Vedi Confessione num.

23 E molte cose in detestazione de' fallimenti dolosi, del modo di procedere contro tali falliti, e come si puniscano, vedi per il Bonifac. *de furt.* §. *Furtum num.* 79. & *seqq. fol.* 23. &c. e pienamente Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 80. *per tot.* con più altri da loro citati.

24 Per l'osservanza della sopraddetta legge delli 20. Aprile 1582. Contro falliti, che si deva procedere ex officio, & altro, vedi l'Ordine delli 8. Novembre 1622. registrato al libro 3. delli Statuti Criminali del Magistrato degli Otto a c. 173.

25 E del modo di procedere nelle cause di fallimenti ad instanza d'Ebrei, ò contro Ebrei, vedi l'ordine registrato a detto Statuto a c. 164. e 165.

26 Come anco di ragione comune, e municipale d'altri Stati si puniscano gravemente li falliti, e si habbino per infami, ladri pubblici, & altro, vedi Gizzarel. con gli Addenti *d. decis.* 80. *per tot.*

27 Et in proposito della Legge Fiorentina, che parla de' figliuoli de' falliti, che si restringa alli figliuoli di quelli che veramente siano falliti, e non di quelli, che dalla medesima legge si hanno per falliti, vedi Dec. *consil.* 38. *col. fin.* & Socin. *cons.* 57. *num.* 9. *vers. Tertio principaliter lib.* 3. riferiti, e seguitati ad altro proposito da Ger. Spin. *cons.* 13. *num.* 36.

28 Se li falliti dolosi ritirandosi con roba in Chiesa devino essere ivi tollerati, ò scacciati, e consegnati almeno gli beni al Giudice secolare ad effetto di soddisfare alli creditori, fu dichiarato dalla Sacra Congregazione sotto di 12. Marzo 1600. e 2. Decembre 1617. come riferisce il Diana *part.* 6. *tratt.* 1. *resolut.* 17. *in fin.* Vedi §. Mercanti *nu.* 8. Gratian. *discep.* 380. Farinac. *quæst.* 28. *numer.* 33. &c. Gizzarel. *decis.* 80. *con gli Addenti*, Sperel. *decis.* 127. Pac. Jordan. *Lucubr. volum.* 2. *lib.* 11. *tit.* 3. *n.* 233. & *seqq. fol.* 537.

29 Che la contumacia operi solo contro il fallito contumace, e non contro altri, che per lui fussero tenuti, vedi Card. Tosch. *litt. C. concl.* 1020. *num.* 18.

30 Falliti che non godano dell'esenzione di Livorno, e non possino quelle pigliare, perchè la legge del 1591. sopra l'esenzioni di Livorno non deroga alla legge del 1582. sopra fallimenti, fu dichiarato per rescritto di S. A. S. del 17. Decembre 1608. a Relazione, Informazione de' SS. Sei di Mercanzia, e dalla Clarissima Pratica sotto di 30. Ottobre 1608.

31 E che non gli suffraghi anco il benefizio della cessione de' beni, vedi §. Debitori num. 20. in fine. E questo se gli denega non solo di ragione comune, come provano il Farinac. *quæst.* 26. *numer.* 26. Cabal. *resol. crim. cas.* 105. e più altri riferiti da Didac. de Mari nell'Additione al Gizzarel. *decis.* 80. *num.* 3. & *num.* 6. ma particolarmente nelli Stati di Toscana per un negozio sopra ciò fatto dalla Clarissima Pratica dell'anno 1612. come in detto §. Debitori num.

§. FALSITA'.

1 Falsità de' testimoni mentre si conosce, se devano gli medesimi testimonj pretesi falsi esser ritenuti in carcere, ò rilasciati con mallevadore. Vedi §. Testimoni num. 2. e 47. E da qual Giudice si conosca num. 36.

2 Falsità si commette in quattro modi, cioè, ò in scritti, ò in detti, ò in fatti, ò con servirsi di cosa falsa, come esplicano l' Azone *in Sum. C. ad l. Cornel. de fals.* & il Menoch. *de Arbitr. cas.* 316. *numer.* 1. & *seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit.* & *simulat. quæst.* 150. *part.* 1. *per tot.* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 41. *numer.* 8. &c. Clar. §. *Falsum per tot.*

3 E come anco si dica commettere falsità quello che scopre, e revela i segreti, di che pena si deva punire, e quando sia lecito rivelare i segreti, ò no, vedasi il medesimo Menoch. *de Arbitr. cas.* 537. *per tot.*

4 Falsità acciò si possa punire di pena solita si ricercano tre cose, cioè dolo, mutazione della verità, e che sia nociva in atto, ò in potenza, Afflict. *decis.* 404. *num.* 8. & *seqq.* Clar. §. *Falsum vers. Excusatur*, &c. Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 111. *numer.* 3. Menoch. *de Arbitr. cas.* 306. *num.* 33. &c. Genua *de script privat. lib.* 1. *quæst.* 4. *num.* 4. & *seqq.* Bajardo ad Clar. *dict.* §. *Falsum*, Bardellon. *consil.* 134. *numer.* 26. *lib.* 2. Card. Tosch. *loc. cit. numer.* 10. & *concl.* 49. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 150. *part.* 11. & *part.* 12. *per tot.*

5 Che trovandosi una scrittura alterata circa il millesimo, si presuma più tosto fatto per correzione d'errore, che per dolo, e falsità, mentre però le circostanze del fatto non persuadessero altrimenti, vedi amplamente la Rot. Rom. *part.* 2. *divers. decis* 153. *per tot.* & *decis.* 137. *per tot.*

E di molte presunzioni indicanti, ò escludenti la falsità, vedi pienamente Farinac. & Vulpin. *loc. cit. quæst.* 153. *per tot.* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 43. & *seqq.*

6 Falsità circa li rescritti del Principe anco in luogo non sospetto si punisce con la pena del falso, ancorche il falsificante non se ne servisse, e che non nocesse ad

alcu-

alcuno, bastando che possa nuocere, Afflitt. *dec.* 404. *nu.* 9. *& seqq.* Farinac & Vulpin. *loc. cit. quæst.* 151. *per tot.*

7 E chi imperrasse qualche cosa con falsa narratiua, fatta al Principe, oltre a non poter godere della grazia si dourebbe anco punire alle volte di pena ordinaria di falso, & alle volte arbitraria secondo la qualità de' casi, e delle persone, Menoch. *de arbitr. cas.* 314. *per tot.*

8 Falsarj come, e quando si possino scusare dalla pena del falso, & altro in detestazione di tal delitto, vedi per l'Afflitt. *decis.* 404. *& decis.* 31 *per tot.* Clar. *in §. Falsum per tot.* Becc. *cons.* 102. *lib.* 1. Menoch. *lib.* 5. *præsump.* 20. *& lib.* 1. *qu.* 99. *& de Arbitr. cas.* 306. *n.* 1. *& seqq.* doue riferisce quali pene siano state imposte dalle leggi contro li falsari, e ciò che si osserui secondo le Constituzioni, e Statuti di molti luoghi, e finalmente pare che tal pena sia arbitraria al Giudice secondo la qualità de' casi, e delle persone &c. e così anco ferma il Farinac. *loc. cit. qu.* 150. *n.* 18. *& seqq.*

9 Falsità come si possa scusare mentre non vi sia dolo, e cause di commetterla, non si presumendo delitto senza causa, vedi la Prat. Papp. *libell. ad rescind. sent. pretex. falsit. glos. Dolose n.* 1. Clar. *d. §. falsum*, Rot. *par.* 2. *diuers. decis.* 111. *n* 1. *& decis.* 159. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 308. *per tot. & cas.* 309. doue asserisce, che si possa punire ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de' fatti, e delle persone &c. Farinac. *& loc. cit.* & Didac. de Mari nell'Addit. al Gizzarel. *decis.* 86. *per tot.*

10 Falsità benchè non sia nociua ad alcuno per essere delitto tanto detestabile si deue punire di pena arbitraria, perchè li Dottori che dicono non punirsi intendono di pena solita, ma non dell'estraordinaria, & arbitraria, & in ogni caso basta che possa nuocere in qualsiuoglia minima cosa, ò rispetto, come ottimamente osserua il Menoch. *de arbitr. cas.* 306. *n.* 14. *& seqq.* Genua *de script. priuat. lib.* 1. *qu.* 4. *n.* 4. *& seqq. ad* 47 Farinac. *de falsit. & simulat. quæst.* 150. *part.* 12. *in fin.* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 49. *per tot.* Didac. de Mari nell' Add. al Gizzarel. *decis.* 86. *n.* 8.

11 Falsità come si argnisca nelle scritture tanto ad effetto di leuarli la forza di prouare, che di potersi punire criminalmente, vedasi amplamente il Menoch. *de arbitr. cas.* 187. *n.* 34. *& seqq. & de præsumpt. lib.* 1. *qu.* 99. *& lib.* 5. *præsumpt.* 20. *per tot.* Gabriel. *tit. de malef. concl.* 6. Farinac. *de falsit. qu.* 152. *&* 153. *per tot.* Tosch. *litt. F. conclus.* 45. Genua *de script. priuat. lib.* 1 *qu.* 6. *per tot. fol.* 38. *& seqq. ad* 52. Vedi §. Scritture n. 11.

12 Falsità ne' testimonj come si punisca, e come siano tenuti ad ogni danno, & interesse della parte, vedasi il Claro col Baiardo *in §. Falsum vers. Pena autem*, Farinac. & Vulpin. *in Suco de opposit. contr. dict. test. quæst.* 67. *§.* 1. *per tot.*

Che deponendo il falso contro il Fisco a difesa del reo non siano tenuti di pena ordinaria, ma solo arbitraria, Menoch. *de Arbitr. cas.* 306. *n.* 37. Farinac. & Vulpin. *loc. cit.*

13 Falsità commessa negli atti come faccia perdere la causa, cioè tutte le ragioni del falsificante, vedi il Gratian. *disceptat.* 531. *n.* 56. *&* 833. *n* 1. *&c.* Rot. *par.* 2. *diuers. decis.* 311. *n.* 2. Capic. *decis.* 67. *per tot.*

E come il solo sospetto si abbia per falsità in ciuile, Gratian. *discept.* 752. *n* 5. 877 *n* 26. 889. *n.* 17. & Altogr. *cons.* 50. *num.* 26. *& seqq. lib.* 1. e nell' Add. *al d. cons.* 50. *sotto n.* 38. *in fine di d. lib.* 1. Card. Tosch. *litt. F. conclus.* 45. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quæst.* 152. *per tot.*

14 Falsità non si dice, nè si punisce per la sola produzione d'articoli falsi, mentre non si proceda all' esamini, ò che si proui che il producente abbia dolosamente procurato di far'esaminare falsi testimonj, Gratian. *discep.* 625. *num.* 47. *&* 48. e vedasi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 315. *per tot.* Et in quanti modi si commetta falsità circa testimonj, cioè subornandoli a dir'il falso, producendoli, deponendo, ò seruendosene, vedi Card. Tosch. *litt. F. conclus.* 58. *per tot.* e nel §. Testimoni num.

15 Falsità come si commetta da chi lacera, abbrucia, ò in altro modo occulta scritture d'altri, lettere, prouanze, ò altri amminicoli di verità, Magon. *decis. Luc.* 25. *num.* 15. *&* 16. Menoch *de Arbitr. cas* 310. *num.* 15. *& cas.* 311. *per tot.* Genua *de script. priuat. lib.* 1. *quæst.* 5. *per tot. fol.* 36. *&* 37. *& lib.* 3. *qu.* 2. *per tot. fol.* 126. Cabal. *resol. crim. cas.* 206. Farinac. *de falsit. quæst.* 150. *n.* 154. *& seqq. part.* 7. & il Vulpin. *in Suco fol.* 323.

Falsità non circa cose sustanziali, ma solo accidentali non si punisce di pena solita, ma ad arbitrio del Giudice, e se vizj la deposizione, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 307. *per tot.* Baiardo ad Clar. *d. §. Falsum.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de opposit. contr. dict. test. qu.* 67. *§.* 4. *per tot.* 16

Falsità in una parte dell' instrumento, come lo vizj tutto mentre proceda dal Notaro, & altro, vedi il Diaz. *inter reg. diuers. reg.* 348. *per tot.* Menoch. *lib.* 5. *præsumpt.* 21. Mascard. *de probat. concl.* 742. Farinac. *de falsit. quæst.* 152. *n.* 12. *&c.* Trenracinq. *var. resol lib.* 2. *resol.* 11. *tit. de fide instrum.* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 59. *per tot.* E generalmente quando la falsità d'un capo renda falso tutto il restante, vedi pienamente Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 86. *per tot.* doue acerrimamente proua la falsità in un capo d'instrumento, ò processo renderlo tutto falso, e nullo, benchè ci restassero altre prouanze per se stesse sufficienti. 17

Falsità mentre si disputa, ò conosce contro de' testimonj, ò dell' inducente si deue soprassedere nella causa principale, cioè non si può deuenire a sentenza, ma bensì a gli altri atti fin' alla conclusione in causa, & anco si potrebbe procedere a sentenza se rimanessero altri testimonj veri, che facessero necessaria prouanza, ò se la falsità opposta apparisse calunniosa, & in altri casi, come proua il Capic. *dec.* 25. *per tot.* & Farinac. *de var. & diuers. qu. quæst.* 100. *n.* 68. *& seqq & n* 94. *&c. ad* 102. 18

Falsità chi allega contro instrumento, ò altra scrittura è tenuto esprimere la specie della falsità, qualità, luogo, e parte doue consista, altrimenti il libello non conclude, se pure non si domandasse l' esibizione delle scritture ad effetto di poterle redarguire di falso, che in questo mentre non sarebbe tenuto dichiararsi in che parte voglia accusarle, come per il Capic. *dec.* 79 *per tot.* e Card. Tosch. *litt. F. concl.* 56. *per tot.* & in altri lunghi iui citati. 19

Falsarj si dicono, e come tali possono esser puniti di pena di galera, ò simili ad arbitrio del Giudice quelli che falsamente si asserissero Soldati, Caualieri, Dottori, Notai, ò simili, & esercitassero atti conuenienti a tali persone, Cabal. *cas.* 176. *per tot* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 50. Clar. *§. falsum per tot.* doue riferiscono molti altri casi, nelli quali si commette falsità, e come tale si punisce, che sono generalmente parlando, ogni volta che si muta la verità con dolo, e pregiudizio d' altri in atto, ò potenza, conforme al detto di sopra. 20

Falsità si commette da chi fraudolentemente, con dolo, & in pregiudizio d' altri si muta nome, e deue essere punito ad arbitrio del Giudice, benchè per altro cessando la fraude, e pregiudizio predetto non sia proibito mutarsi nome, *l.* 1. doue gli DD. *C. de mutat nomin.* Menoch. *de Arbitr.* 318. *per tot.* Clar. *§. fin. quæst.* 83. *vers. Si quis &c.* Bonifac. *de furt. §.* 1. *n.* 93. *fol.* 28. Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. qu.* 150. *part.* 5. *n.* 136. *& seqq.* 21

Falsità, ò baratterie commesse da qualche Giudice, ò Vfiziale negli ufizi del Comune di Firenze si puniscono ad arbitrio del Giudice secondo la qualità del fatto, & in priuazione perpetua degli ufizi, & onori. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 76. vedi Giudici n. 44. &c. 22

Falsità commessa nel Groco, ò chi lo portasse, vendesse, ò tenesse, ò fraudolentemente lo mescolasse come si punisca in lire 200. più, e meno ad arbitrio del Giudice, e sia tenuto il maestro per il discepolo, & altro, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 139. 23

Falsità commessa in cera, ò ceri con mescolare la nuoua con la vecchia, ò altra cosa con fraude, vendendola, si punisce in lire 25. secondo lo *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 140. Vedi Vendere n. 24

Falsità si commette da chi supponesse un parto, ò altra cosa in luogo d' un'altro, ò altra cosa, ouero con fingersi la donna grauida, & hauer partorito per supporre un parto alieno, quanto sia graue delitto, e come si punisca, vedi Boss. *tit. de part supp. per tot.* Bonifac. *de furt. §.* 7. *num.* 34. *&c. fol.* 250. Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quæst.* 150. *part.* 10. *per tot.* & in questo nel §. Donne num. 32. 25

§. FAMA.

1 Fama sola del delitto contro qualcheduno non basta per sottoporlo al tormento, mentre non vi siano altri amminicoli, ò si tratti di delitti occulti, e di difficile proua, ò sia molto frequente uniforme, ioconcussa, e gagliarda ad arbitrio del Giudice, di che vedi Menoch. *de Arbitr. caf.* 261.*per tot.* Duen. *reg.* 300. & 301. *per tot.* Clar. §. *fin qu.*21.*verf.* 1.& *quaeft.*6. *per tot.* il medesimo Menoch. *lib.*1.*qu* 89.*n.*28.& *feqq* Bonifac. *de furt.* §. 2. *n.* 45. &c. Farinac. & Vulpin. *in Saco de Indic.* & *tortur.quaeft.* 47. *per tot.*

Et accioche la fama rileui, e faccia indizio in criminale ricerca due condizioni, cioè che sia nata subito commesso il delitto, ò almeno auanti la cattura, & inquisizione, e che habbia origine da persone oneste mosse da probabili cause, se pure non si trattasse di cose infami, ò solite trattarsi, e sapersi solo da infami, perchè in questi casi basta l'origine anco da simili persone, Card. Tosch. *litt.F.concl.*65.Clar.Farinac.& altri sopra citati.

2 Fama come si proui, vedi Clar. §. *fin. quaeft.* 6. *verf. Sciendum eft* &c. Gratian. *difcep.* 78. *n.*37.310.*n* 84.& 597. *n.*15.& *feqq.* Farinac. & Vulpin. *loc.cit.* e ottimamente il Card. Tosch. *litt.F. concl.*64 & 65. *per tot.*

3 Fama mala prouata per il Fisco si sbatte per contraria prouazione di buona fama, come insegna il Guaz. *def.* 28.*cap.*1.*n.*18. & *feqq.* Farinac. ,& Vulpin. *loc. cit.* Tosch. *loc. cit. concl.* 68. & 69. *per tot.*

4 E che la fama benchè prouata regolarmente non faccia piena fede se non in certi casi particolari, vedi Duen. *reg.*299. *per tot.* doue limita in 24. modi, e pienamente il Farinac. & Vulpin. *d. qu.* 47. *per tot.* & il Tosch. *loc. cit. concl.* 66. *per tot.*

5 Fama, & onore d'altri chi lacera, & offende in voce, ò in scritti, ò anco con cenni e degno di nome di ladro, & obbligato alla restituzione, di che vedi Carbon *de reftit.quaeft.*17.& 18.Bonifac. *de furt.*§.7.*nu.* 59.&c. *fol.* 257. Azorio *in fam.par.*3. *tit. de reftitutione cap.*9 *per tot.* e pienamente il P. Stefan. de Neapol. *de praecip. iur.* & *iuft. part. lib.* 1. *de reftitut. in particul. cap.* 12. *per tot. fol.* a *me* 87. & *feqq.*

§. FANCIULLE.

1 Fanciulle non descritte all' Arte dell' Onestà, ancorchè fussero parenti, ò figliuole di meretrici non si possono tenere in casa dalle meretrici. Vedi §. Meretrici num.

§. FATTORI.

1 Fattori delle Possessioni di S.A.S. ciò che siano tenuti osseruare, vedi gli ordini datili in stampa per comandamento di S. A. S. e rescritto delli 16. Aprile 1629. come in filza de' negozi dello Scrittoio delle Possessioni num.130. e §. Danni num. 34. Degli altri Fattori, vedi §. Amministratori. n. 7.

§. FERRAVECCHI.

1 Ferrauecchi ancorche abbino bottega aperta non possono vendere, nè altri da lor comprare fiaschi bollati col bollo pubblico, ma solo li non bollati. Bando del 1588. rinnouato del 1626. e sotto di 24. Marzo 1629. Vedi Fiaschi num.

§. FERRO.

1 Ferro sodo, vomerali lauorati fuor del Dominio di Firenze, e Siena è proibito mettersi, e lauorarsi nel Dominio suddetto, siccome anco il ferro crudo, ò colato, & altri in materia di ferri, rami, vetri, e simili robe, vedi la Riforma, e Sunto della Dogana, e Porte di Firenze delli 28. Marzo 1580. Riforma delli 27. Febbraio 1543. 14. Marzo 1577. & il Bando particolare delli 28. Aprile 1622. ristampato l'anno 1661. che rinnoua tutte le precedenti proibizioni, che non si possa condurre, nè lauorare in questi Stati ferri sodi, e vomerali, ferri crudi, e colati forestieri, sotto pena della perdita di tali ferri, bestie, carri, e boui che li condocessero, & a chi li portasse addosso [oltre la perdita suddetta] d' altretanta valuta da esserne sottoposti alli Maestri di Dogana di Firenze, Consoli di Mare di Pisa, & alli Rettori Criminali con la preuenzione, eccettuati però li ferri, che s'introducessero per passo con li soliti manifesti alle Dogane, come per il suddetto Bando particolare si dispone &c.

Della proibizione d' introdurre nelli Stati di S. A.S.ferro, bullettame (eccettuatene alcune) e chiodagione forastiera, e di fabbricarne, il tener chiodaie, ò istrumenti atti a far chiodagione con molte altre particolarità notabili in questa materia a fauore della Magona del ferro, vedasi il Bando, & ordinazione delli 30. Ottobre 1676.

§. FERIE.

Ferie della raccolta in Firenze solite cominciare alli 15.Luglio cominciano alli 26. di detto mese, e finiscono per tutto il dì 9. Agosto, e quelle della vendemmia già ordinate dalli 15. Settembre per tutto detto mese cominciano alli 26.detto, e finiscono alli 10. Ottobre di ciascun' anno come per Decreto del dì 1. Luglio 1583. rimanendo quanto al resto nel suo robore, & osseruanza in conformità dello Statuto. 1

In materia di ferie, vedi ampla Deliberazione delli 5. Gennaio 1562. con sua Correzione per le ferie della raccolta, e vendemmia come per detto Decreto 1. Luglio 1583 Circa le ferie della raccolta, e vendemmia c'è altra Prouuisione delli 20. Maggio 1495.

Delle ferie di tutti li Venerdì di Marzo, e dal dì del Berlingaccio a tutto il 1. di Quaresima, vedi la legge delli 18. Aprile 1515.

E come la Quaresima fusse feriata a fauore de' cessanti, & altro, vedi una Prouuisione delli 26. Febbraio 1502.

Delle ferie di S. Gio: per ogni debito pubblico, e priuato dalli 20. alli 28. Giugno, vedi il Bando delli 19.Giugno 1592. & altri &c.

Ferie indotte in onor di Dio, e de' Santi, ò anco repentine del Principe non se li può renunziare dalle parti, *C.fin.de fer.* Alex *in l.* 1.*ff.*& *C.de fer.* Gayl. *obfer.* 53. *num.* 16. Menoch. *de Arbitr.lib.*1.*qu.*30.*num.*6.&c. Card. Tosch. *litt. F. concl.* 101. *n.* 11. & *feqq.* 2

E quali siano le ferie, e giorni feriati in onor di Dio, e de' Santi, e se gli si possa derogare, vedi Tosch. *loc.cit.conclus.* 96.*per tot.* e Gizzarel. *con gli Addenti decif.* 58. *per tot.*

A quelle però che sono indotte per la necessità, e comodo degli uomini se gli può rinunziare espressamente, e tacitamente con il non opporle, Magon. *decif. Luc.* 25. *n.*40.Alex. *conf.*213. con altri addotti dal Fenzon. *ad Stat. Urb. cap.*58. *n.*35.&c. Tosch. *d.conclus.* 101 *per tot.* Gizzarel. & Addenti *d. decif.* 58. *per tot.* purchè tal renunzia sia fatta auanti la sentenza, altrimenti quella sarebbe nulla, vedi Grat. *difcep.* 516. *n.*13.&c.& *difcep.* 898.*num.* 13. &c. Vant. *de nullit.fol.* 105.*n.* 129. &c. 3

Anzi che nè anco di consenso delle parti si possa sentenziare durante le ferie, vedi Altograd. *conf.*86. *n.* 11. & *feqq. lib.* 2. Se poi tali sentenze nulle per le ferie si possino confirmare dal Giudice della nullità, vedi Grat. *decif.* 144. *per tot.* 4

Eccetto però nelle cause criminali, nelle quali massime di generale consuetudine si può procedere, sentenziare, & anco esequire non ostanti le ferie non solo degli uomini, ma anco di Dio, e de' Santi, Cabal. *caf.*247.*n.*28.& *feqq.* P.Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrogat.* 161. *fol.* 267.Card.Tosch. *litt.F. concl.*96.*n.* 4. &c. 5

Anzi che nelle ciuili (eccettuati gli giorni di Domenico) si possono esequire le sentenze con pignorare, e mettere in possesso, non ricercando tali atti alcuna cognizione, ma non già fare incanti, douendo in tali giorni tacere l'orrida voce della tromba, e banditore, il che però sarebbe permesso nell'altre ferie degli uomini, vedi Guid. Pap. *qu.*215.*per tot.* Caccialup. *de debit. fufpect.* & *fugit. quaeft.*8. Pet.Pech. *de jure fiftend.*& *mann.iniect. cap.* 7. Gratian. *difcep.* 972.*n.*2. Menoch. *de Arbitr. lib.* 1. *qu.*30. *n.*16. 6

Ma in contrario, che sia nulla ogni esecuzione tanto reale, che personale fatta in giorni festiui anco fuor delle Domeniche proua con più autorità [eccettuati però li sospetti di fuga, che si possono esequire anco in giorni di Pasqua] il Scanarol. *de Vifit.Carcer.lib.*3. §.10.*cap.*11.*per tot. fol.* 575.

E che

7 E che se bene alle ferie degli uomini si possa rinunziare dalle parti, nondimeno quelle pendenti non possino esser' astretti li testimoni a sottoporsi agl'esamini, nè il Giudice a rendere ragione, potendo lor dire se bavete rinunziato voi, non habbiamo rinunziato noi, mentre che non si trattasse di cause, nelle quali di sua natura si potesse, ò dovesse procedere, e rendere ragione non ostanti le ferie, di che, & altro vedi Thesaur. *dec. 39. per tot.* Gizzarel. con gli Addenti *decis. 58. num. 8.* Card. Tosch. *litt. F. concl. 101. dove al num. 16.* tiene in contrario quanto al Giudice per il Bald. *cons. 467. lib. 1.*

8 Che nelli giorni feriati non si possa procedere ad alcun' atto giudiciario regolarmente, eccetto che appellare, ò citare, ò dove fusse pericolo in mora, ò si trattasse di cosa pia, ò necessaria, ò spirituale, ò d' atti di volontaria giurisdizione, ò sola oblazione di libello, ò domanda, ò d'esecuzione nel modo sopradetto, ò con consenso della parte,& altro, vedi per il Soccin. *reg. 125. per tot.* Card. Tosch. *litt. F. concl. 100. per tot.* dove trattano quali atti si possino fare non ostanti le ferie, e meglio il Gizzarel. con gli Addenti *d. decis. 58. per tot.*

9 Che le ferie non si possino opporre da chi vien citato a riconoscere qualche sua scrittura, perchè non si cerca altro da lui, che del fatto proprio se abbia scritto, ò no, vedi Magon. *decis. Luc. 25. num. 42.* e generalmente dove non interviene giudizio formale di tre persone, cioè Attore, Reo, e Giudice, vedi Card. Tosch. *loc. cit. concl. 97.* dove parla delle ferie della mietitura.

10 E benchè le ferie statutarie riservino alcuni casi, ne' quali non ostante esse ferie si possa procedere, nondimeno quando venissero indotte, e comandate dal Principe, ò Superiore con parole universali, comprenderebbero tutte le cause anco eccettuate dalli Statuti, e non si osservando sarebbe nulla la sentenza, Gratian. *discept. 516. num. 13. & num. 25. & 26.*

E che le ferie, ò giorni feriati non si presumano, ma si devano provare da chi in esse si fonda, Card. Tosch. *litt. F. concl. 99.*

11 Che vaglino gli atti fatti in tempo di ferie quando la parte non havesse opposto, mentre non fusse indotta la nullità ipso jure, vedi Alex. *cons. 213. lib. 2.* Cravett. *cons. 248. n. 2. & cons. 272. n. 9.* Menoch. *lib. 2. præsum. 46. n. 24. & in fine*, & Card. Tosc. *litt. F. concl. 101. n. 7 & 8.*

12 Ferie anco in onor di Dio non impediscono gli appelli, nè in cause di danni dati, ò simili, dove sia pericolo in mora, nè in riguardo del luogo, come nelle Ville, Borghi, e Castelli, dove non si sogliono adunare genti, se non in giorni festivi, ne' quali però è lecito far proclami, incanti, e subastazioni anco alle Chiese doppo finita la messa, come attesta il Gratian. *decis. 5. con l' Addit. per tot.* e così anco si osserva in molti luoghi delli Stati di Toscana.

Benchè non potersi di consuetudine derogare alle ferie in onor di Dio se non con gran causa, e dove l'utilità del pubblico lo richiedesse, dica il medesimo Gratian *decis. 21. n. 11. & dec. 144. n. 11. &c.*

E nõ si attendere in cause di salario, mercedi,& alimenti dovuti a'poveri, Gratian. *decis. 53.* nell' *Addizione*, Lanfranch. Zacch. *tratt. de Salario,& Mercede quæst. 92. per tot.*

E quali atti si possino fare durante le ferie, vedi Card. Tosch. *litt. F. conclus. 100. per tot.* e Gizzarel. *d. decis. 58. con gli Addenti per tot.*

§. FERITE.

1 Ferite ad effetto di potervi applicare le dovute pene, è necessario distinguere la loro qualità, e però si dice che alcune sono per se stesse mortali, alcune non mortali; & alcune indifferenti, ò pericolose: delle mortali alcune non ammettono rimedio, ma in breve privano di vita, alcune l'ammettono, ma per lo più con cattivo successo, benchè qualche volta risanino. Le mortali si conoscono principalmẽte dalla parte nobile del corpo offesa, dalla qualità, e quãtità della ferita, età, sesso, e temperamẽto del paziente, dal tẽpo, luogo, qualità d'armi, e accidenti susseguenti, che possono cagionare la morte in qualsivoglia ferita benchè per se stessa semplice, e non pericolosa. Mortali rispetto alla parte offesa senza rimedio, e disperate sono quelle che in qualsivoglia modo offendono il cuore, overo notabilmente il cervello, fegato, polmone, milza, vescica del fiele, ò dell' orina, diafragma, stomaco, ventricolo, aspera arteria, vena, ò arteria grande, tenui intestini, reni, muscoli tẽporali, spinal midolla, umbelico, e simili parti del corpo nobili, intendẽdo quãdo sono penetrate, e gravemẽte offese nelle lor particole principali, perchè sendo leggiermẽte offese [eccettuate quelle del cuore] ammettono rimedio, e qualche volta risanano. Non mortali si giudicano quelle che nõ toccano alcuna delle suddette parti nobili, ma sono semplici in parte ignobile, e d' ottuso, ò duro sentimento, piccole, in giovani robusti, e cõ armi incidẽti. Mortali possono essere anco rispetto a se stesse, come quãdo sono con gravi cõtusioni, che offendono più parti, overo grandi, profonde, penetranti, slargati, rotonde, e simili; rispetto all' armi sendo pungenti, cõ armi, ò graffi contundenti, avvelenate, che rendono certamente la ferita mortale, e simili, rispetto all' età come in vecchi, sesso come in uomini, sendo più sanabili nelle donne; rispetto al tempo, come di freddo, e umido, e d'Autunno; luogo come in Firenze, e Bologna, le ferite del capo, & in altri luoghi d' altre parti; temperamento, e stato del paziente come succedẽdo in persona debole, inferma, ò convalescente, e in tutti questi casi si possono dire le ferite anco indifferenti, ò pericolose secondo il più, ò meno concorso di dette qualità, di che vedi pienamẽte Farin. *de homicid. quæst. 127. per totum*, dove anco il Vulpin. in *Suo*, Guaz. *def. 4. cap. 11.* con più altri addotti da Paol. Zacc. *Quæst. Medic. legal. lib. 5. tit. 2. quæst. 2. per tot.* E in quali parti del corpo siano mortali, ò non mortali le ferite, vedi anco Card. Tosch. *litt. F. concl. 381. per tot.*

Ferite del capo bẽchè per altro leggiere, come anco del torace, e degli articoli, ò giunture massime principali siano per le stesse sempre pericolose ãco dopo quarãta, e più giorni, vedi il medesimo Zacch. *d. tit. 2. quæst. 9. per tot. inf. n. 25.* 2

Delle ferite quando si dichino mortali, non mortali, ò pericolose, vedi fra Legisti il Farin. e Guaz. *loc. cit.* il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part. 3. cap. 7. per tot.* Boer. *decis. 323. per tot.* Tosch. *d. concl. 381. per tot.*

Che di tutto ciò si deva stare al giudizio, ò relazione de' Medici, ò Cerusici oltre al Zacch. *loc. cit.* vedi il Barbos. *de appellat. verb. signif. appell. 278. n. 3.* Farin. & Vulpin. *d. quæst. 127. par. 4. per tot.* 3

E molte cose da osservarsi circa le ferite, e esame dell' offeso, vedi appresso il Cospi *d. cap. 7. per tot.* 4

Ferita nõ si dice, nè viene sotto nome di ferita qualsivoglia leggiera apertura, rottura, ò sbucciatura di pelle, ma solo quelle c' hanno bisogno di qualche medicamento, Boer. *decis. 323. n. 1. &c.* Barbos. *d. appell. 278 n. 1. & 2.* & Paol. Zacch. *nelle d. quæst. lib. 5. tit. 2. qu. 2. n 18. & seqq.* dove però limita, mentre che in riguardo di qualche parte nobile del corpo offesa non fussero pericolose, ò mortali, & io ancora intenderei ad effetto di non imporre la pena determinata dallo statuto per le ferite, ma nõ già ad effetto che fussero totalmẽte impunibili, perchè anco queste si puniscono ma di pene molto più leggiere, come abbasso si dirà n. 28. 5

Che però le ferite di poca importanza fra descritti non faccino il caso capitolare, perchè *vulnusculum pro vulnere non habetur*, *l. 1. §. proinde ff. de ædil. edict.* fu risoluto già dall' Auditore Torelli, sotto di 19. Giugno 1557. e dall' Auditore Cavallo, come al libro del Sign. Segretario Poli intitolato Ordini della milizia a piedi a c. 303. vedasi Muscatel. *de cognit. delict. tit. de vulner. let. num 5.* Cavalcan. *de brach. reg. part. 4. num. 151. & 152.* Afflict. *ad Constit. Regn. cap. si quis aliquem Rub. 12. de illicit. percuss. cum armis num. 2. & seqq.* Vincenc de Anani. *in d. Const. si quis num. 44. &c.* approvò il Magistrato de'Sig. Otto sotto il primo Decembre 1672. in un processo della Terra del Sole contro Giuseppe Ulti da S. Sofia. Che quando non sono seguite ferite, ma solo intaccati li panni non habbia luogo la pena ordinaria del Capitolo Militare, ancorchè per altro le percosse fussero date senza causa, & il caso fusse capitolare, ma altra pena arbitraria più mite, Afflict. *ad Const. tit. de percuss. illicit. cum armis. n. 2. lib. 1.* e fu risoluto dal Magistrato de'SS. Otto sotto di 31. Agosto 1673. in un processo d' Empoli contro Lorenzo di Gio: Domenico Fuccioi; vedi però il rescritto di S. A. S. nel quale fu approvato il parere del Rettore, che era di liquidare il processo col tormento, come causa capitolare.

Ferite non mortali, anzi per se stesse leggiere, e sanabili possono cagionare la morte per più cause esterne, come 6

per

per l'ignoranza del Medico, ò Cerusico, che non habbia saputo conoscere la qualità della ferita, nè applicarvi li rimedi opportuni, ma più tosto contrari; per colpa del ferito, che non si sia fatto medicare, ò da imperito, ò non habbia voluto li medicamenti necessari, ò nō sia stato ubbidiente all'ordinazioni fatteli in cose gravi, e notabili, e per altri accidenti estrinseci, come qualità d'armi, aria, paese, stagione, e simili, ne' quali casi come si possa il feritore scusare dall'omicidio, e sue pene, vedi Farinac. *cons.* 100. *n.* 20. *&c.* *& de omicid. quæst.* 126. *num.* *& qu.* 127. Guaz. *def.* 4. *cap.* 10. *num.* 12. Zacch. *d. tit.* 2. *quæst.* 3. *n.* 3. *& seqq. per tot.* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 376. *&* 377 *per tot.* dove quando il feritore sia tenuto della morte del ferito, ò si possa scusare per la negligenza, ò mala cura del medesimo.

7 Ferite quando son per se stesse mortali, e ne segue la morte, non si può scusare il feritore dell'omicidio per la mala cura, negligenza, ò imperizia di Medici, perchè in questi casi sempre la morte si attribuisce alle ferite come causa evidente, Clar. §. *Omicidium num.* 33. Gail. *obser.* 111. *n.* 21. Farinac. *d. cons.* 100. *num.* 17. *& qu.* 126. *num.* 12. Zacch. *d. tit.* 2. *qu.* 3. *num.* 2. *&* 3. *& quæst.* 6. *num.* 3. vedi in questo nel §. Omicidio num. 39. &c. n. 41.

8 Ferite quando sono indifferenti, ò pericolose, e non certamente mortali, se il ferito non si sarà fatto medicare, ò da imperito, ò sarà morto per altra sua negligenza, inobbedienza, ò mala cura, potendosi tal colpa provare, non è tenuto il feritore de omicidio, Cabal. *cas.* 248. *num.* 40. Farinac. *loc. cit. n.* 20. Guazz. *def.* 4. *cap.* 1n. *n.* 12. Zacch. *d. quæst.* 3. *num.* 3. *& seqq.* & Card. Tosch. *litt. V. concl.* 376. 377. *& seqq.*

E che quando non sono assolutamente mortali, ma pericolose, benchè nel capo, e riferite mortali in primo luogo, e seguendone la morte etiam dentro al termine di 20. giorni, come si possa attribuire al Cerusico per haverle saldate troppo presto, e il feritore non sia tenuto d'omicidio, vedi il medesimo Zacch. *cons.* 62. *per tot.*

9 Ferite se si possa cavare conjettura dal tempo se habbino cagionato la morte, ò no, e così veramente siano state mortali, ò no ad effetto che il feritore si deva punire della pena d'omicidio seguendo la morte, ò vero solo delle ferite, attribuendosi la morte ad altre cause, è molto controverso fra Scrittori tanti Legisti, che Medici, perchè molti, e più comunemente tengono che le ferite doppo quaranta, ò al più quarantasei giorni siano fuori d'ogni pericolo, altri che habbino li termini degli altri mali acuti, cioè la settima, nona, ò decima quarta, e quadragesima, altri tirano molto più in lungo detti termini, come a cento giorni, a cento trenta, a otto mesi, un'anno, un biennio, e un triennio intero, di modo che anco alcuni (e forse meglio a mio giudizio) tengono non si attendere tempo, ma solo la qualità della ferita se a principio sia stata mortale, ò no, e così se il ferito sia sempre andato di male in peggio, e non mai risanato, overo rimettersi all'arbitrio del Giudice, fondato anco nel parere de' Medici, ò Cerusici secondo la qualità, sito, e altri accidenti della ferita, ò dell'offeso, non si potendo tutte misurare con una sol regola, ò tempo, quale quando potesse fare conjettura alcuna, sarebbe che (parlando delle mortali, ò pericolose) seguendo la morte dentro alli suddetti termini degli altri mali acuti, sempre si presuma cagionata dalle ferite come causa prossima sufficiente, & evidente, non si provando concludentemente in contrario quanto alle pericolose, e indifferenti, perchè quanto alle mortali per se stesse non si ammetterebbe prova d'altra causa, come sopra si dice num. 7.

Seguendo poi la morte dopo detti termini, si presumerebbe più facilmente cagionata da altre cause, massime costando della convalescenza, e cessazione d'altri accidenti dalla ferita (eccettuate però le ferite del capo, del torace, e degli articoli maggiori, che non danno alcuna sicurezza di salute anco doppo li 40. ò più giorni, come sopra si dice num. 2.) di che, & altro, vedi pienamente Farinac. *de homicid. quæst.* 126. *num.* 21. *& quæst.* 127. *num.* 28. *& seqq.* Guazz. *def.* 4. *cap.* 10. Card. Tosch. *litt. V. concl.* 379. *&* 380. Zacc. *d. tit.* 2. *quæst.* 5. *per tot.* *& quæst.* 6. *per tot.* dove adduce molt'altre conjetture indicanti, se le ferite siano mortali, ò no, come della natura della parte offesa, qualità, quantità della ferita, qualità d'armi, pubblica voce, e fama, alla quale però non s'opponga il giudizio de' periti, natura, e continuazione, ò cessazione degli accidenti, come di febbre, dolori, spasimo, vomito, infiammazione, retrocessione del tumore, sincopi, flussi di sangue, che non si possa fermare, delirio, inappetenza totale, ò deplorata, l'uscire del cibo, ò bevanda, ò fecce, ò orina per altre vie insolite, e simili, dello stato valetudinario del ferito doppo la ferita, apertura, ò cōsolidazione della ferita, & altro, come ottimamente dichiara il Zacch. *d. qu.* 5. *&* 6. *per tot.* e vedi in questo nel §. Omicidio num. 39. 40. &c.

Ferite date con armi avvelenate cagionano certamente la morte, e se saranno avvelenate a posta è tenuto il feritore non solo d'omicidio, ma anco di veleno; e si dice proditorio, per il che non doverebbe godere dell'immunità della Chiesa, come si dice nel §. Veleno num. 4. e §. Delinquenti num. 26. intendi il tutto come nel §. Veleno n. 4. &c. con l'aggiunta. 10

Si conoscono poi le ferite avvelenate da più segni, cioè subito mancamento, ò delinquio d'animo notabile, palpitazione di cuore, addiacciamento come marmo, ò cadavero ò freddissimi al tatto, acerbità di dolore [benchè per altro la parte offesa non fusse troppo sensitiva] di punture come d'aghi, pallore, ò livore di carne con segni neri indicanti corruzione, e pravità di materia, vertigini, cattivo odore della ferita, e simili accidenti insoliti dell'altre ferite, come benissimo prova Zacch. *d. tit.* 2. *qu.* 7. *per tot.*

Ed'altri segni delle ferite avvelenate, ancorche per altro di poco momento, come del tumore, livore, spuma alla bocca, labbri neri, occhi in fuora, & altri accidenti avanti la morte, e doppo con fare aprire il cadavero, e esaminare periti, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part.* 3. *cap.* 17. *per tot.*

Ferite, ò percosse si possono dare anco senza sangue, ò altra apparenza esterna, come con pugni, spinte, schiaffi, flagelli, bastoni, sacchetti pieni di rena, ò altra materia pesante, le quali attesa la robustezza, e forza del percuziente, la debolezza del paziente, la parte offesa, come il capo, stomaco, petto, costole, e simili, possono cagionare febbre, putrefazione di parti interne, rottora di vene pur interne, commozione di cervello, e simili, e conseguentemente la morte, senza che apparisca segno alcuno ne' quali casi però scoprendosi delitto, nō si suole dare la pena ordinaria dell'omicidio, ma più mite, ò perchè da tali percosse nō si presuma animo d'ammazzare, mentre nō cōstasse evidentemente, nel qual caso sēza dubbio entrerebbe anco la pena ordinaria, ò perchè quādo ci fusse stato, nō ne possa apparire in processo concludentemente, se pure quanto al sacchettare fatto cō dolo, e animo d'uccidere nō ci fusse la cōfessione del delinquēte verificata quāto fusse possibile dalle qualità, e cause estrinseche, e da segni del cadavero (che si deve fare aprire quando vi sia tal sospetto, come fu da me osservato una volta dell'anno 1650. mentre ero Giudice Criminale nella Città d'Imola) come dall'uscire del sangue dalla bocca, ò altra parte del corpo, tanto avanti, che doppo la morte, macchie, segni, ò livori nel corpo massime nelle parti musculose, e offese, di che vedi Zacch. *d. tit.* 2. *quæst.* 10. *per tot.* dove anco ottimamente insegna discernere detti segni se procedino da percosse, ò altre cause interne, il che però è molto difficile, e pericoloso, come io medesimo cō più periti esperimētati in detta causa, nella quale per nō essersi potuto trovare delitto, non furono più oltre molestati quelli, che si pretēdevano haver sacchettato, benchè in questi casi di difficilissima prova bastino indizj anco nō troppo gravi per inquisire, e talvolta torturare, ò cōdennare in pena arbitraria secondo la qualità de' casi, persone, e indizj &c. 11

Ferite che lasciano cicatrici, deturpazioni, debilitazioni di membri, ò simile impedimento, si puniscono più gravemente tanto di ragione comune, che municipale d'ogni luogo, e tali sono tutte le ferite mortali, e molto pericolose, quelle, che offendono nervi crassi, e muscoli, ò privano in tutto, ò in parte notabile di qualche membro, e particolarmente tutte quelle del capo sendo gravi, del cervello, dell'aspra arteria, torace, faccia, e simili, che secondo la parte offesa lasciano benchè risanate varj impedimenti, debilitazioni, e deformità, come mostra Paol. Zacch. *d. tit.* 2. *q.* 4. *per tot.* 12

Membri poi propriamente si dicono quelli, che sono per se stessi destinati dalla natura a qualche operazione 13

per-

perfetta, e distinta dall'altre, come le mani, piedi, occhi, lingua, membro virile, testicoli, poppe nelle donne, e simili, della lor mutilazione, impedimento, e debilitazione, e se persi si possino in modo alcuno riparare, rifare, ò ricuperare, & altre cose curiose, vedi appresso il Zacch. *nelle dette sue quæst. Medic. legal. lib. 5. tit. 3. per tot.* dove anco tratta se membri si possino dire il naso, orecchie, labbra, barba, denti, dita delle mani, ò piedi, e simili, il che è molto utile, e necessario sapere in riguardo delle irregolarità, pene, immunità della Chiesa, che non suffraga per la mutilazione di membri fatta in Chiesa, come ho detto nel §. Assassini num. e simili cause, di che vedasi anco il Farinac. *nell' Appendice de Immunit. Eccl.* Cabal. *cas.* 236. *per tot.* Guaz. *def.* 33. *cap.* 6. *per tot.* Barbos. *de Appellat. verb. signif. appellat.* 146. *per tot.* e in questo nel §. Statuti num. 18.

14 Ferite date ad un'infermo, ò convalescente benchè non siano per se stesse mortali, seguendone la morte in riguardo del mal temperamento del paziente è tenuto il feritore d'omicidio, massime constando haver ferito con animo deliberato di ammazzare, Zacc. *nelle dette sue quæst. Medic. legal. lib. 5. tit. 2. quæst. 2. num.* 32. dove però si rimette a' Legisti, e riferisce in contrario il Cabal. *de om. gen. Homicid. numer.* 330. dove nondimeno inclina esser tenuto de homicidio quando constasse del sudetto animo deliberato, e che l'opinione del Cabal. si deue intendere quando per altro l'infermità antecedente era per certo mortale, e non consta del detto animo d'uccidere, il medesimo Zacch. *loc. cit. quæst. 6. n. 16 &c. cons. 74. n. 9. &* 20. *tom.* 2.

Che mentre le ferite siano per se stesse graui, & atte a dar la morte, ò apparisca del detto animo d'uccidere, sia tenuto il feritore de homicidio, ma se fussero molto leggieri, come di schiaffi, calci, pugni, e simili sia solo tenuto di tali percosse, e la morte si attribuisca alla precedente infermità, ò naturale indisposizione, vedi Bardellon. *cons.* 98. *per tot. lib.* 1. & in questo nel §. Omicidio n. 39. & 42.

E quando si possa attribuire la morte più tosto alla peste, ò altro male vigente, che alle ferite anco del capo, e considerabili, vedi Zacch. *d. tratt. tom. 2. cons. 74. per tot.*

15 Ferite sendo date da uno, e poi consumato l'omicidio da un'altro con altre ferite come si punischino ciascun di loro, vedi nel d. §. Omicidio n. 42.

16 Ferite date nell'istesso tempo seguendone l'omicidio si confondono con esso, e sua pena, e non si puniscono di pena particolare, ma solo d'omicidio, se pure non fussero date in più volte con intervallo di tempo, ò a diuerse persone, Cabal. *cas.* 158. *n.* 2. *&c.*

17 Ferite date ad un Uomo morto, ò cadavero non si puniscono di pena ordinaria, ma straordinaria ad arbitrio del Giudice, Cabal. *cas.* 83. *n.* 9. *&c.*

Come poi si conosca se siano date mentre era viuo, ò dopo morte, vedi in questo nel §. Corpo n. 22.

18 Ferite date a sè medesimo si puniscono nella medesima pena, come se fussero date ad altra terza persona secondo l'opinione di molti, anzi di pena più grave ad arbitrio del Giudice, secondo l'opinione d'altri, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 284. *n.* 22. *& seqq.* Farinac. *de Homicid. qu.* 128. *part.* 1. *per tot.*

Che si punischino della medesima pena, & anco di scomunica quando il feriente sè medesimo fusse Chierico, vedi Peregr. *de Jur. fisc. lib. 4. tit* 4. Farinac. *loc. cit.*

E come seguendone omicidio, & altro, vedi in questo nel §. Omicidio n. 26. & seqq.

19 Ferite più venendo fatte con un sol colpo di forca, ò bidente, ò tridēte, ò in altra maniera col ripararsi, come si punischino ciascuna di esse della sua pena, vedi §. Statu. n. 33.

20 Ferite, benchè fusse preso il feritore, si deve aspettare il lor esito, e così non ostante fussero mortali, non si deve subito condennare il feritore; ma aspettare che il ferito sia morto, e fare la recognizione del cadavero, Boer. *dec.* 323. *num.* 6. dove riferisce di certo Podestà di Firenze che per haver altrimenti osservato, n'aurebbe pagate le douute pene se graziosamente non fusse stato liberato, e che sempre si deva aspettare l'esito buono, ò cattivo delle ferite, Clar. *§. fin. quæst. 32. vers. sed pone &c.* vedi §. Giudici n. 30. Franch. *dec.* 324.

Qual esito si deve mettere ben in chiaro con visita, & inspezione oculate potendosi, ouero con relazioni, ò referti giurati di periti auanti si termini la causa per potere aggiustare la pena che si deue al feritore.

E quando anco fusse seguita la condanna per le ferite senza havere aspettato detto esito sicuro, succedendone la morte può esser condennato per l'omicidio, come prova il Card. Tosch. *lit. V. concl.* 383. vedi Franc. *d. dec.* 324.

Ferito nominando il feritore non fa indizio a tortura contro di lui. Addizione alla Prat. Pappien. *nella form. d'Inquisit. glos. 1. verb. indicia.* 21

Ma ben sì ad Inquisizione con qualche altro amminicolo, come ho detto nel §. Indizj num. 2. & 3.

Ferito, e offeso scusando l'incolpato, ò inquisito debilita molto gl'indizj contro di lui, mentre non ci sia sospetto di collusione in danno del Fisco, Jas. *in l. die ff. qui satisd. cog.* & Natt. *cons.* 298. *n.* 14. *lib.* 2. 22

Ferite date a qualche artefice obbligano il feritore non solo alla spesa de' Medici, e medicamenti, ma anco alla stima dell'opere perse, e da perdersi, dedotta la molestia, e fatica necessaria (che potrebbe essere circa la metà a mio giudizio, secondo la regola che in dubbio s'attribuisca il guadagno per metà alla persona, e per l'altra metà al capitale.) Per le cicatrici poi, e deformità non è tenuto il feritore ad alcuna ricompensa, siccome nè anco per le ferite quando fusse stato legitimamente provocato, vedi Diana *nelle sue Opere Morali part. 3. tratt. 6. resol. 53. per tot.* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 384. Farinac. & Vulpin. *in Suco de Homicid. quæst.* 119. *Inspect. 4. per tot.* & in questo nel §. Omicidio n. 14 & seqq. 23

Ferite del cadauero gettando sangue alla presenza di qualche sospetto d'omicidio se faccino alcun'indizio, vedi nel §. Corpo n. 13. 24

Ferite della testa, ò capo non apparendo con offesa notabile, e seguendone la morte, di modo che si possa dubitare, se da quelle, ò altra causa sia proceduta, come il Giudice deua essere diligente in far'aprire la testa alla presenza di più periti per osservare se sia rotto osso alcuno, offese le membrane del cervello, ò altro, vedi il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap. 31. per tot.* vedi *sopra n.* 2. *&c.* 25

Ferite si puniscono di varie pene secondo la lor qualità, e in conformità de' Statuti de' luoghi, che quasi per tutto vegliano, e si devono osservare, eccettuati alcuni casi, come ho detto nel §. Delitti n. 6. 26

Overo quando si trattasse di Soldati, e senza legitima causa, perchè in questi casi si puniscono in conformità de' Capitoli militari dell'anno 1646. di che vedi nel §. Descritti num. 21.

Overo se si trattasse di ferite con archibusate, perchè queste si puniscono conforme alla legge del 1579. come ho detto nel §. Ammazzare, ò ferire n. 1. e solo dal Magistrato degli Otto come nel §. Cause n. 24. e §. Magistrato n. 8.

Quando poi, e dove li Statuti de' luoghi praticolari, sottoposti al Dominio Fiorentino non disponessero, e nelli casi che non imponessero pena per le ferite, si deue ricorrere alli Statuti della Città dominante, come si dice nel §. Statuti n. 9. 27

Ferite secondo lo Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 119 si puniscono nell'infrascritto modo, cioè, Amenazioni senza percosse in lire 50. vedi Insulto. Percossa con armi, ò altra cosa atta ad offendere essendo senza sangue in lire 100. per percossa. 28

Con sangue, ma senza ferita medicata in lire 150.

Con sangue, e ferita medicata in lire 300. per ferita, ancorchè fusse fatta con sassi, vedi Sassate n. 5.

Nella faccia con deturpazione, ò cicatrice apparente, ò nella testa con rottura d'osso in lire 1000. per ferita.

Le ferite nella faccia con cicatrice benchè apparente, mentre non sia anco deturpante si puniscono solo in lire 200. e la pena di lire mille ha luogo solamente quando oltre alla cicatrice vi è anco la deturpazione, perchè lo Statuto dispone con queste formali parole, cioè *insequatur vituperatio faciei per apparentem cicatricem, vel per vestigium, vel sub alio vocabulo Medicinæ, condemnetur in lib. mille &c.* le quali ricercano la deturpazione, e così più volte è stato interpetrato da me, approvato dal Magistrato de' Sig. Otto, e da S.A.S. e specialmente sotto di 2. Decembre 1672. in causa contro Filippo d'Antonio Gozzini, & altri, e sotto di 7. Ottobre 1673. contro Santi Pagoletti, & altri.

Si

Si come ancora le ferite della testa si puniscono solamente della pena di lire 200. ancorchè siano con taglio, overo offesa dell'osso, mentre non vi sia la rottura intiera dell'osso, che allora solamente ha luogo la pena di lire mille, perchè le parole si devono intendere nel suo più perfetto, e vero significato, e dell'atto consumato, massime nelle materie penali, e per evitare la pena maggiore, come mi ricordo essere più volte stato deciso a mia relazione, contro il parere del Sig. Assessore del Magistrato de'Sig. Otto, e specialmente d'Agosto 1677. Giornale 650. a c. 218.

29 La qual pena di lire 1000. per ferita ha luogo anco nelle ferite cassali, e cassali s'intendino tutte quelle che penetrano agl'intestini, viscere, petto, reni, e passano dentro al corpo, ò petto.

Seguendo debilitazione di membro, ò absciffione di dito, piede, mano, orecchio, ò cavatura d'occhio ha luogo la medesima pena di lir. 1000. per ferita, eccetto che se in tutti li detti casi da punirsi di lire 1000. la ferita fusse per vendetta; e così per qualche giusta causa antecedente si punirebbe solo di lire 500.

E chi studiosamente tagliasse, ò facesse tagliare con armi mano, piedi, gambe, ò braccia, di modo che ne seguisse la separazione dal corpo, li deue essere tagliata la man destra, e in difetto di quella la sinistra come tutto si dispone in detto *Stat. lib. 3. Rub. 119. per tot.*

Ciò che venga sotto nome di membro, vedi sopra nu. 13. e Statuto n. 18.

Qui è d'avuertire che per quanto lo Statuto dice di far fare ad altri, non havrebbe luogo, ma la pena che si dice in questo nel §. Sicarj, siccome non osservarsi di tagliare la mano per non fare uomini inutili, ma in vece di quella la galera, maniglia, ò simili pene arbitrarie, e gravi, secondo la qualità de'casi, e persone, vedi nel §. Pene numero 12.

Se poi alcuno percotesse studiosamente con mani vacue, ò calci, ò tirasse li capelli, ò desse schiaffi, ò in simili modi offendesse senza sangue, si ponisce in lire 25. con sangue in lire 50. qual pena di lire 50. può havet luogo anco per li schiaffi, attesa la qualità delle persone.

E se il percosso con spinte cadesse in terra, e si rompesse il capo, di modo che si facesse ferita con sangue senza tottura d'osso, si punisce il percuziente in lire 150. e con tottura d'osso per tali cascare in lire 200.

Quali pene però in questi casi si rimettono con la pace della parte offesa hauuta, e presentata fra 15. giorni dal dì della percossa con pagamento di soldi 40. di Gabella conforme allo *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 118.*

Del resto, vedi nel §. Ingiurie, Insulto, e Pace.

Quando le ferite fussero fra marito, e moglie, fra fratelli, zij, fra il padre, ò padrone, che offendessero li figliuoli, ò servitori, ò simili domestici, non si puniscono, mentre non fussero con grande eccesso, conforme al Statuto Fiorentino da vedersi lib. 3. Rub. 32. e così fu osservato da me come Auditore sostituto delle Bande sotto di 18. Gennajo 1666. in un processo di S. Gio: contro Simone Inglesi, e più altre volte dal Magistrato de' Sig. Otto a mia relazione.

30 Ferire date ad alcuno con qualche sorte d'armi, effusione di sangue nella Piazza de'Priori, e Confaloniere di giustizia, ò di mercato nuouo, ò vicino ad esse 25. braccia si puniscono in lire 1000. per ciascuna da pagare fra un mese dal dì della condennazione, sotto pena d'essergli tagliata la man destra, ò sinistra, & essendo la ferita nella faccia con deturpazione, ò debilitazione di membro in lire 2000. da pagarsi sotto detta pena come più amplamente si dispone nel *Statut. Fiorent. lib. 3. Rub. 45. per tot.* vedi §. Delitti n. 57.

31 Per intelligenza di detti Statuti quanto all'amputazione della mano destra, ò sinistra, vedasi il Cabal. *con più altri da lui citati nel cas.* 236. *per tot.* e sappiasi che in questa parte non s'osservano in pratica, ma in luogo dell'amputazione di mano s'impongono altre pene arbitrarie, come di confini, alla maniglia, stinche, galera, e simili, vedi §. Pene n. 12.

32 E come in altri casi s'augumètino, ò duplichino le pene rispetto al luogo, o tempo del commesso delitto, vedi nel §. Pene n. 21. & 22. §. Statuti n. 63. & seqq. & il detto *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 34. per totum.*

Ferire nella Città di Firenze con effusione di sangue fatte cō manarini, spiedi, scure, picchioni, accette, e simili istrumenti si puniscono per ciascuna nel triplo di quello che si punirebbero secondo la forma de'Statuti se fussero fatte con armi, di che, & alto, vedi amplamente nel *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 127. per tot.* 33

Ferite, o percosse non sempre si puniscono nelle sopraddette pene ordinarie, ma alle volte in altre arbitrarie maggiori, ò minori, secondo la qualità de'casi, e persone, & anco alle volte si assoluono gl'inquisiti, ò per difetto di prove, ò perchè consti di legitima causa, ò provocazione venendo riservata da'medesimi Statuti la legitima difesa. 34

In tutti li detti casi di ferimenti, per i quali da' detti Statuti s'impongono pene pecuniarie, si deve nelli quattro Vicariati S. Gio: Scarperia, S. Miniato, e Certaldo, ò altri luoghi che si regolassero con li Statuti Fiorentini in difetto de'proprj, far buono il benefizio della legge, *Cum fuerit assertum* dell'anno 1423. che riduce tutte le predette pene alla metà, ò compensarlo con l'augumento, ò duplicazione ordinata in più casi dalli medesimi Statuti come sopra nn. 32. eccetto che quando il delitto fusse commesso in Firenze, o fra Cittadini Fiorentini, ò da'Cittadini, ò contro Cittadini, ne'quali casi non ha luogo detto benefizio, ma s'osservano pontualmente detti Statuti, come nella detta legge alle Riformagioni, &c. 35

Ferite si dicono a bastanza provate contro del feritore quando consta dell'istesse ferite, e della rissa, ancorchè li testimonj non havessero veduto ferire, ad effetto di poter condennare almeno in pena straordinaria più mite, perchè quando tra due rissanti si troua un ferito, si presume ferito dal corrissante, come benissimo prova Farinac. *cons.* 30. *n.* 10. Cyriac. *contr.* 250. *n.* 10. & 11. e disse il Magistrato de'SS. Otto approvando il parere del Sig. Auditore delle Bande sotto di 12. Ottobre 1673. contro Orlando Brunelleschi, condennandolo per una ferita in lire 200. arbitrariamente. 36

§. FESTE.

Feste delle Domeniche, & ogn'altro giorno comandate da Santa Madre Chiesa si devono da tutti osservare, nè in tali giorni si può arare, seminare, lavorare, portare grano, vino, olio, legna, carbone, nè altre mercanzie, sotto pena di scudi dua per ogni volta, d'applicarsi ad usi pii, & alli esecutori secondo la forma del Sinodo Fiorentino, e dell'arb. del Magistrato degli Otto, e sotto la medesima pena non si possono tenere le botteghe aperte, ò a sportello, nè in quelle lavorare, ò vendere cos'alcuna, eccetto li speziali per bisogno d'Infermi, e beccai doppo le 22. ore, o chi portasse roba da mangiare per venderla pubblicamente ne'mercati fuor delle botteghe, gli osti, & altri, a'quali per necessità, e commodità del viuere è permesso vendere, e comprare anco alle Botteghe, come si dichiara, e specifica nel Bando delle feste delli 15. Ottobre 1547. rinnovato sotto di 14. Giugno 1574. 1

Parlano solo per la Città, e Diocesi Fiorentina, e quanto al portare grano, vino, & altre vettouaglie si osseruano in contrario di consuetudine, qual è certissimo che deroga alla legge.

Come anco di ragione comune, tanto civile, che canonica si deue nelli giorni festivi astenere da opere seruili, eccettuati li casi di necessità, e l'operazioni intellettuali, e speculative, benchè fatte per mercede, vedi amplamente Lanfranc. Zacch. *tratt. de salario, & merced. quaest.* 25. *per tot.* dove specifica molte di dette operazioni.

Feste devono osservarsi dalli Barbieri, e Stufajoli, e però tanto li Maestri, che li Garzoni, non possino ne'giorni festiui comandati tener aperte le Botteghe in Firenze, e villaggi dentro le sei miglia, nè lavorare dentro, nè fuori, nè andare con bacini, ò boccali per lavorare, sotto pena di scudi dieci di cattura, e scudi quaranta d'applicarsi come nel Bando delli 24. Gennajo 1618. e vedi Zacch. *d. quaest.* 25. *n.* 36. & *seqq.* 2

Festa, e Processione del Corpus Domini si deve fare con ogni quiete, e divozione, che però è proibito passare, traversare, ò fermarsi con Caualli, Cocchi, Carrozze, ò simili impedimenti per la strada, e corso della detta Processione da che comincia fino a che finisce, sotto pena della perdita del Cocchio, ò Carrozza, e Caualli, e di 3

scudi

scudi 50. per ciascuno che vi sia dentro, & alli Cocchieri tratti dua di fune in publico, & a chi sarà a cavallo della perdita del Cavallo, e scudi 50. & a quelli, che a piedi anderanno innanzi, & indietro vagando, & impedendo con passeggi detto corso, come anco a quelli che anderanno vendendo per detta Processione ciambelle, confortini, ò altre robe scudi 25. ò tratti dua di fune a dichiarazione del Magistrato degli Otto come per Bando delli 22. Giugno 1596.

4 Che non si possa passeggiare per le Chiese nell'ore de' Divini offizj, e prediche sotto pena di Scomunica da imporsi contro perversi, e contumaci, e scudi 10. d'oro ipso facto, vedi Bando di Monsignore Arcivescovo con espresso, e speciale ordine anco di S. A. S. sotto di 24. Decembre 1564. dove che si può procedere all'esecuzione dall'una, e l'altra corte realmente, e personalmente per detta pecuniaria d'applicarsi un 3. al Fisco di S. A. S. un 3. in opere pie a beneplacito di Monsignore Arcivescovo, & il resto al notificatore. Questo in sostanza è conforme al Concilio Tridentino, e si dovrebbe far osservare da chi s'aspetta.

§. FIASCHI.

1 Fiaschi non si possono bollare nella veste, ma nel vetro, e chi falsasse il bollo sendo plebeo cade in pena di scudi 2. per fiasco, e tratti dua di fune in pubblico con breve per falsatore di fiaschi; & essendo Cittadino nella medesima pena pecuniaria, e due mesi di Stinche; e come non si possino vendere, nè comprare da' ferravecchi sotto le medesime pene. Bando delli 10. Ottobre 1626. rinnovato 24. Marzo 1629. Vedi Ferravecchi.

2 Fiaschi per bollarsi devono pesare almeno senza la veste quattr'oncie, ò tre, e tre quarti, & il vetro deve essere scõpartito a proporzione, altrimenti non si possono bollare, ma si devono rompere dal segnatore, sotto pena della perdita dell'ufizio, & altre pecuniarie, & afflittive ad arbitrio del Magistrato de' Capitani di Parte, al quale solamente s'aspetta la cognizione; e detti fiaschi oltre al peso devono essere anco giusti di misura sotto le medesime pene, e non si possono usare per vendere, comprare, ò anco donare mentre non siano bollati, sotto pena di lire 2. per fiasco, nè si possono vendere più di 15. quattrini l'uno con la veste, e bollo, sotto pena dell'arbitrio di detto Magistr. Bando delli 7 Luglio 1639.

3 Fiaschi non bollati non si possono usare per vendere, ò comprare vino, nè meno tenersi dagli osti ò simili bottegai nelle lor botteghe, sotto pena di scudi 2. per fiasco, e per volta. Bando delli 24. Marzo 1629. E circa il segno, e bollo de' fiaschi aggiugni il Bando delli 2. Aprile 1618. con altri in esso enunziati &c.

§. FIDEICOMMISSI.

1 Fideicommissi di qualsivoglia sorte di beni posti nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana come devino essere notati per alfabeto ad un libro nella Cancellaria dell'Archivio di Firenze, vedi le Provvisioni del medesimo Archivio delli 13. Decembre 1569. cap. 16. Qual cap. 16. quanto a detto registro è corretto per altra legge del 1578. che in oltre contiene che chi vuole leggere testamenti deva produre fede della morte del testatore, e pagamento della tassa dell'Opra, e altri particolari &c.

2 Fideicommissi ordinati dal testatore in caso che li figliuoli, ò altri suoi eredi commettessero delitto, & acciò li beni non vadino al Fisco, non solo sono validi, ma anco favorabili come ordinati non per gravare gli eredi, ma per conservare li beni a lor favore, e seguendo la contravenzione, ò delitto, si devono alli chiamati in esclusione del Fisco, come ottimamente prova l'Altogrado con più altri da lui addotti *eel cons.* 94. *num.* 3. & *numer.* 12. *lib.* 2. Cyriac. *contr.* 346. *numer.* 2. Bimius *cons.* 127. *num.* 5. & 6.

E quando li fideicommissi possino confiscare, ò no almeno durante la vita del delinquente, & altro, vedi Card. Tosch. *litt. F. concl.* 288. *per tot.* Fusar. *de substit. quæst.* 529. & 442. Peregrin. *de jur. Fis. lib.* 5. *tit.* 1. *num.* 98. & *seqq.* e nel §. Banditi nu. 45.

E nell'istesso modo vale la promessa, ò donazione fatta in caso che alcuno commettesse delitto, perchè non invita a delinquere, ma più tosto ad astenersene, nè si dice in fraude del Fisco, e venendo il caso del delitto, si può conseguire la promessa, ò donazione, Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 124. *nu.* 53. vedi però il Farinac. *de falsitat. & simulat. quæst.* 164. § *coejectura* 5. & Peregrin. *loc. cit. nu.* 104. & *seqq.* & *n.* 155. & *seqq.* 3

E dove fusse statuto, ò altra disposizione che le donazioni, ò simili promesse fatte infra due anni, ò altro tempo avanti il commesso delitto, si dovessero presumere in fraude del Fisco, e non fussero valide, non haverebbe luogo, quando il delinquente fusse condennato in contumacia, perchè tal contumacia nuoce solo al delinquente, e non ad altri, Menoch. *d. præsump.* 124. *nu.* 61. Vedi §. Contumacia n. 9. 4

Del resto in materia di fideicommissi per essere materia civile, & assai profonda; Vedi li trattati particolari, e molti notabili ne'miei Repertorj latini &c. & in spiecie il Petra, Peregrin. con le nuove Add & il Fusar. *de substit.* che hanno distinta, e ottimamente trattata tutta detta materia, oltre a molte decisioni antiche, e moderne, e Card. Tosch. *litt. F. concl.* 225. *coe mo'te seqq.* 5

Fideicommissi da pervenire tanto ne' descendenti, che ne' transversali de' Ribelli, come siano tutti derogati, nè si possino pretendere da' beni confiscati per causa di ribellione. Vedi Macchinatori nu. 6

§. FIGLIUOLI.

Figliuoli, e descendenti delli debitori falliti come, e quando siano obbligati per li debiti, & a che pene, e pregiudizj sottoposti. Vedi Falliti n. 1

Figliuoli, e nipoti devenendo all'atto di fallimento, come, e quando resti obbligato il lor padre, ò avo, vedi Falliti num. 2

Figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina delli falliti dolosi nati al tempo del fallimento restano affetti, & obbligati con le persone, e beni per il padre, ò avo paterno fallito, ancorchè fussero per qualsivoglia tempo avanti il debito, e fallimento solennemente emancipati, & ancorche havessero rifiutato, ò rifiutassero, ò si astenessero dalla lor'eredetà, e possono esser astretti personalmente, e presi anco nelle proprie case, e altri luoghi privilegiati, e ritenuti fin' all' attuale, e intiero pagamento. Legge contro falliti delli 20. Aprile 1582 §. E li Figliuoli &c. 3

Figliuoli, e descendenti maschi anco illegitimi de' conspiranti, e macchinanti contro le persone de' Principi di Toscana, ò loro Stati come provvenienti da radice infetta si dichiarano infami, inabili, & incapaci d' ogni dignità, comodo, & ufizio di qualsivoglia successione, in perpetuo esilio, ò relegazione da cominciare ne' minori d'anni 12. dal dì che finiranno tal'età, e negl'altri subito data la sentenza, ò nel termine in essa prefisso senza poter' entrare in detti Stati, sotto pena della vita pervenendo in mano della Giustizia, e non vi pervenendo di Bando perpetuo di Ribelli. Legge delli 11. Marzo 1548. §. Che per &c. Vedi Banditi nu. 32. Macchinatori n 8. inf. n. 10. 4

Figliuole di detti conspiranti s'intendono solo prive d'ogni successione, e sorte di beni, che in lor dovessero pervenire, che si devolvono al Fisco, eccetto la terza parte dell'eredità delle dote materne, ò dell'avole loro, e tanta rata de' beni, che in lor dovessero pervenire, che si possino competentemente dotare nõ havendo del proprio, nelle quali rate possono succedere ad effetto solamente di dotarsi, & il resto s'aspetta al Fisco rejetta ogni disposizione, che lor facessero, e non possono in alcun modo dotarsi de' beni paterni. Legge suddetta, §. E quanto &c. 5

Figliuoli, che ad instigazione del Padre commettessero qualche delitto, non si possono dir Sicarj. Vedi §. Sicarj n. 5. 6

Se poi si possino scusare dalla pena ordinaria, vedi Farinac. *de pœn. temper. qe.* 97. *n* 149. &c.

Figliuole maritate come nõ siano tenute per i debiti del Padre. Vedi li Statuti di Firenze *libr.* 2. *Rub.* 113. *Inf. n.* 27. 7

Figliuoli di familia come non si possano obbligare, nè far' alcun contratto senza licenza del padre, ò avo, vedi la legge sopra ciò pubblicata l'anno 1471. Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 110. & altri Statuti particolari, che 8

comu-

comunemente vegliano quasi in ogni luogo, Grat. *discep. for. c.* 667. 713. *&* 756. *per tot.* & Card. Tosch. *lit. F. concl.* 362. *per tot.*

E che essendo d'anni 25. compiti possino obbligarsi col consenso del padre, ancorchè tale obbligazione risulti in cosa e utilità dell'istesso padre, che dà il consenso, fu dichiarato doversi così osservare (non ostante varie sentenze seguite sopra di ciò) per Provvisione delli 29. Marzo 1477. che veramente è da notarsi, essendo punto per altro molto dubbioso, e nel quale parrebbe che di ragione comune non bastasse il consenso del padre, quando il contratto fusse in cosa, e utilità sua propria, Gratian. *discep.* 556. *& n.* 19. *& seqq.* & Michalor. *de fratr. p.* 1. *c.* 10. *n.* 26. *& seqq* Josef. Orciol *Consult. Forens. cap.* 44. *n.* 15. *& seqq. Inf. n.* 32. *&* 33. vedi la distinzione portata dal Mart. Medic *exam.* 57. *n.* 6. *&c.*

9 Possono però obbligarsi, benchè anco minori senza alcuna solennità per liberare il padre dalle carceri, ò impedire con la loro obbligazione a favore de' creditori, che non sia carcerato quando fusse parata l'esecuzione, & il medemo si dice della moglie per liberare il marito, e non possono essere restituiti in integro, di che vedi il Gratian. *discep.* 108. *nu.* 41. *ad* 47. 479. *nu.* 36. *&* 37. *& c.* 952. *per tot.* Josef. Orciol. *consult forens. cap.* 44. *n.* 11. *&c.* Gizzarel. & Addenti *dec.* 4. *per tot.*

Anzi non si volendo obbligare, in detto caso, e non facendo ogni potere per liberare il padre, ancorchè fusse carcerato per criminale, possono per tal causa legitimamente provata essere eseredati conforme la Rot. *par.* 2. *divers. dec.* 61. 63. *&* 94. *per tot.* Orciol. *d cap.* 44. *num.* 12. Gizzarel. & Addenti *d. dec.* 4.

20 Figliuoli come anco di ragione comune per delitto di lesa Maestà commesso dal padre restino privi d'ogni successione, e legitima, vedi la *l. quisquis §. filii verò C. ad l. Jul. majest.* Peregr. *de Jur. Fis. lib.* 3. *tit.* 9. *per tot.* Clar. *in §. Læsæ Majestatis vers. Præterea*, Merlin *de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 30. *per tot.* Michalor. *de fratr. p.* 3. *cap.* 17. *n.* 1. *&c.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de Crim. Læs. Majest quæst.* 116. *§.* 3. *per tot.*

Ma però in oggi di general consuetudine nõ haver luogo la disposizione, e pene della detta *l. quisquis* notano molti, e gravi Autori da me riferiti nella mia Somma latina §. filiatio n. 38. §. Fiscus n. 7 & §. legitima n. 27.

21 Figliuoli come, e quãdo si presumano inclinati alli medemi vizj, e difetti del padre, Menoch. *de præsumpt. lib.* 5. *præsump.* 33. *per tot.*

E quando si presumano simili nelle virtù, bontà, e costumi del padre, il medesimo Menoc. *lib.* 6 *præsump.* 58. *per tot.*

22 Figliuoli nati in casa si presumano essere del marito ancorchè la moglie fusse solita adulterare cõ altri, e che li genitori negassero esser suoi, ò che non si assomigliassero a loro, ma all'adultero, & ancorchè la moglie fusse per qualche tempo stata sterile col marito, mentre non si provasse che nel tempo della concezione il marito fusse impotente, infermo, ò assente, e possono succedere, e ritenere la successione, benchè doppo finita la prescrizione con buona fede li sopravvenisse mala fede, cioè certa scienza di non essere legitimi, Duen. *reg.* 344. *verb. filius*, Menoch. *de præsump. lib.* 6. *præs.* 53. *& de arbitr. cas.* 89 *per tot.* Marant. *in l. si potest n* 330 *& seqq. ff. de acquir hæred.* Grat. *discept. for. c* 267. *n.* 17. 562. *per tot.* 567. *n.* 27. 653. *n.* 50. *&c. &* 754. *n.* 17. *& seqq Inf. n.* 28.

Se si presumano di quel padre, al quale s'assomigliano, e che la similitudine benchè sola non basti, provi però congiunta con altri amminicoli, ò almeno faccia urgente presunzione, vedi Mart. *vot.* 153. *num.* 3. Rot. *in Romana hæreditatis de Gruttuntis* 7. *Febbrajo* 1642. *coram Taruccono*, e nella medema causa 28. Maggio 1649. coram Cerro con altri addotti da Paol. Zacch. *quæst. medic. legal. lib.* 1. *tit.* 5. *quæst.* 4. *nu.* 2. *& seqq. con altre qu. anteced.* dove fortihmente dimostra le cause di tali somiglianze, come anco il Mercurio *nella sua Comare lib.* 1. *cap.* 11. *&* 12.

Che questa conjettura di similitudine sia urgentissima procedendo non dalla semplice immaginativa, ma dall'infuso, e comunicato temperamento, Zacch. *d. tratt. tom.* 2. *cons.* 60. seguitato dalla Rot. coram Merlino 11. *Decembris* 1634. appresso il medesimo Zacch. *decis.* 69. *num.* 13. *&* 14. Ma anzi che detta conjettura sia molto fallace, e di niun momento per se sola ha tenuto doppo la medesima Rot. appresso il d. Zacch. *dec.* 81. *n.* 14. *& dec.* 90.

E delle cause dell'impotenza di generare tanto per difetto d'età, che naturale, ò infirmità tanto negli Uomini, che nelle Donne, e se queste possino concepire senza il coito vero, & effettivo, degli ermafroditi, spadoni, eunuchi, e simili curiosità vedi Paol. Zacch. *d. qu. medic. legal. lib.* 3. *tit.* 1. *per tot. & lib.* 9. *tit.* 3. *per tot. tom.* 2. Et in questo nel §. Donne n. 31. &c.

Figliuoli nati ancor fuor di casa dalla moglie, che scacciata dal marito senza il giudizio della Chiesa se ne sia andata nelli chiassi, e ivi con progresso di tempo partorito li giudicano legitimi in favore del matrimonio potendo essere che anco il marito l'abbia conosciuta carnalmente in detti chiassi, e ingravidata, onde data tal possibiltà il parto si presume legitimo mentre non si provi in contrario come attesta la Rot. *p.* 2. *divers. dec.* 135. *n.* 7. *&* 8. Menoc. *de Arbitr. cas.* 89. *n.* 25. dove però pare ricerchi che il marito fusse solito andare dalla moglie, bẽche fuor di casa, e così crederei anch'io doversi intẽdere questa opinione salvo, &c. 13

Figliuoli naturali come si possano legitimare per susseguente matrimonio, e divengano legitimi a tutti gli effetti, vedi Duen. *reg* 350. Rot *p.* 3. *divers. dec.* 65. Grat. *discep.* 653. *per tot.* Cabal. *cons.* 112. *n.* 10. *& seqq.* Michalor. *de fratr. par.* 3. *c.* 23. *&* 24. *per tot.* Altograd. *cons.* 93. *per tot. lib.* 2. Ger. Spin. *cõs.* 25. *per tot.* Ciarlin *contr. forens. lib.* 1. *c.* 111. *&c. Inf. n.* 30. 14

Figliuoli illegitimi, ò bastardi, come non si possano ammettere a dignità, feudi, benefizj, e simili onori senza dispensa mentre non fussero legitimati per susseguente matrimonio, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 201. *n.* 34. Rot. *par.* 2. *Divers. dec.* 244. Cabal. *d. cas.* 112 Grat. *discep.* 218. *num.* 60. 397. *num.* 12. *&* 744. *per tot.* Altograd. *cons.* 6. *num.* 40. *lib.* 2. 15

Dell'altre legitimazioni come si faccino, è ciò che operino, vedi pienamente Bardell. *cons.* 195. *per tot. lib.* 2. Galvan. *cons.* 4. con più seguenti, *& cons* 18. *per tot.* Ger. Spin. *cons.* 62. 63. *&* 64 Menoch. *de Arbitr. cas.* 203. *per tot.* Michalor. *de fratr. par.* 3. *cap.* 25. *&* 26. *per tot* Duran. *decis* 254. *per tot* Barbos. *de Claus.* 158. *per tot.* Altograd. *cons.* 49. *n.* 39. *lib.* 2.

Che nelli Stati di Toscana non si possino legitimare senza consenso, licenza, e autorità di S. A. S vedi un Decreto del Magistrato de' Consiglieri, sotto di 7. Marzo 1558.

E che anco legitimati non possino godere ufizj nella Città, Contado, o Distretto di Firenze [mentre non ne abbino grazia particolare] sotto pena di scudi 100. d'oro da esserne sottoposti a' Conservadori di Legge, vedi una Riforma delli 21. Ottobre 1466.

Figliuoli bastardi come, e quando possano succedere al padre, ò alla madre tanto ab intestato, che per testamento, e anco alli fratelli, vedi Duen. *reg.* 366. *&* 367. *per tot.* Rot. *part.* 2. *Divers. dec.* 170. *&* 214. *per tot. & in Noviss p.* 7. *dec.* 30. *nu.* 36. Peregr. *de jur. Fis. lib.* 3. *tit.* 17. *&* 18 *per tot.* Grat. *discept.* 35. 567. *&* 958. Michalor. *de fratr. par* 3. *c.* 19. 20. *&* 21. *per tot.* 16

Figliuoli bastardi se si possano dire della famiglia, ò casato del padre, e servirsi dell'arme, ò insegne di quello, Menoch. *lib.* 4. *præsump.* 88. *nu.* 13. *&* 14. Michalor. *d. cap.* 19. *in fin.* & Bardellon. *cons.* 195. *lib.* 2. 17

Figliuoli nati nel nono mese da donna restata vedova, e subito rimaritatasi, se si presumano del primo, ò secondo marito, e a qual possano, ò devano succedere, vedi li Dottori nella *l Gallus ff. de lib. & posth.* Grat. *discep.* 567. *num.* 31. *&* 653. *nu.* 75. *& seqq.* Sord. *decis.* 83. *n.* 11. con altri citati da Paol. Zacch. *quæst Medic. legal. lib.* 1. *titul.* 5. *quæst.* 5. *per tot.* dove adduce 8. conjetture essendo materia tutta conjetturale, *& tom.* 2. *cons.* 73. *per tot.* Sperel. *decis.* 174. *nu.* 59. *&c.* 18

E quando li figliuoli nati avanti il settimo mese, ò nel settimo, ottavo, nono, decimo, undecimo, duodecimo, e decimoterzo, si presumano vitali, legitimi, e successibili, ò no, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 89. *per tot.* Sord. *decis.* 83. Ger. Spin. *cons.* 64. e pienamente Paol. Zacch. *loc. cit. tit.* 2. *per tot.* dove esamina dieci questioni principali di questa materia, Sperel. *d. dec.* 174.

Delli figliuoli nati nel quinto mese che non siano vitali, nè successibili, Rot. Rom. appresso il Zacch. *d. tratt. tom.* 2. *dec.* 45. *per tot.*

Delli nati nel sesto, e settimo mese se siano vitali, e successibili il medesimo Zacch. *d. tom.* 2. *cons.* 37. *per tot.* e de-

e degli estratti dal ventre della madre morta, ò anco viua con aprili il ventre, e così nati per parto cesareo se patimenti si deuiuo auere per vitali, e successibili pienamente Zacch. *d. tom.* 2. *lib.* 9. *tit.* 2. *per tot.* doue anco tratta quando, e con quali condizioni, e circonspezioni si deua, ò possa fare detto parto cesareo, e se la madre lo deua permettere.

Come poi si proui la figliuolanza al modo prescritto delli Statuti di più luoghi, vedi Menocb. *de Arbitr. cas.* 89. Sord. *decis.* 83. Ger. Spin. *cons.* 64. Genua *de scrip. priuat. lib.* 3. *quæst.* 33. *fol.* 148. & *de verb. Enunciat. quæst. ult.* Altograd. *cons.* 7. *lib.* 2. con altri da lor' addotti. Che si proui da conietture, e quali siano, vedi la Rot. appresso il Zaccb. *d. tratt. tom.* 2. *decis.* 69. 81. & 90. *per tot.* Tosch. *litt. F. concl.* 343. & *seqq.*

19 Figliuoli come, e quando possano impune ammazzare chi adulterasse la madre, e come facendolo d'ordine del padre, vedi Cabal. *res. crim. cas.* 300. *n.* 74. & *seqq.*

20 Figliuoli di famiglia banditi qualmente restino priui delle successioni, che si deuoluono agli altri agnati più prossimi del defunto, vedi §. Banditi n. 26. & seqq.

21 Figliuoli di famiglia, che facessero debiti, qualmente doppo la morte del padre, ò emancipazione abbino priuilegio di non poter esser carcerati per tali debiti contratti auanti l'emancipazione, ò morte del padre, vedi il Mauro *de Fideiuss. part.* 2. *sect.* 8. *cap.* 2. & amplamente il Gratian. *discep.* 799. *per tot.* Socin. *reg.* 201. *inter reg. Diuers. fol. mihi* 321. Ursil. ad Afflitt. *decis.* 508. *n.* 20 &c. *nelle mie resol. cap.* 81. *n.* 13. &c. & il tutto in vigore della *l.* 2. *C. quod cum eo, qui in alien. potest.* di che vedi Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3 §. 7 *cap.* 3 *per tot fol.* 488.

22 Figliuoli sono tenuti souuenire più tosto al padre, e madre, che alla moglie, e propri figliuoli non potendo souuenire a tutti, come proua la Rot. *part.* 2. *diuers. decis* 94. *n.* 10. & *seqq.*

23 Figliuoli eseredati dal padre per una delle quattordici cause d'ingratitudina espresse in iure, ò simili equiualenti come possino euitare tal'eseredazione, vedi il Menocb. *lib* 4. *præsumpt.* 30. Merlin. *de legit. lib.* 4 *tit.* 2. *quæst.* 20. Gratian. *discept.* 586. *n.* 39. & 140. *n.* 8. Socin. *reg.* 347. Diaz. *reg* 523. Oinot. *Inst. de exhæred. lib. in princ. n.* 17. & *seqq.*

24 Figliuoli, che auessero commesso ingratitudine, come facendosi Chierici non possino essere eseredati, vedi il *C. non liceat* 19. *quæst. ult.* Marsil. *de fideiuss. num.* 116.

E come diuenendo pazzi, e furiosi non possino patimente essere eseredati, Clar. §. *fin. quæst.* 60. & §. *testamentum quæst.* 41. *vers. Sed pone* &c.

25 Figliuoli acciò si possino diseredare si deue necessariamente esprimere la causa nel testamento, qual causa, ancorche espressa si presume falsa, e però deue in oltre essere pienamente prouata dall'erede col lungo, e tempo della commessa ingratitudine, Gratian. *discept.* 902. *n.* 10. & *seqq* Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 29. *per tot.* Duran. *decis.* 368. *n.* 2 49. 50. & 51.

26 Figliuoli di ministri, ò altri che pigliano presenti ne' casi proibiti quali pene incorrono. Vedi Presenti n.

27 Figliuoli non sono tenuti a' debiti del padre, mentre non si mescolino nell'eredità, e ciò si proui dal creditore, Marant. *in l. is potest. n.* 84. *ff. de acq. hæred.* Capyc. *decis.* 70. Gratian. *discept.* 733

Quando possino esser tenuti per esser il debito conuertito in lor' utilità, ò trattandosi di pigione di casa, vedi Gratian. *discept.* 107. 108. 94. & 723. Merlin. *de pign. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 5. *num.* 14. & ottimamente Josef. Orciol. *Consult. forens. cap.* 14. *n.* 2. & *seqq.* doue riferisce contrarie oppinioni, e che in ogni caso deue constare della versione in loro utilità.

E quando si presumino eredi a lor fauore, ò no, vedi Gratian. *discept.* 477. 732. 733. *e decis.* 122. Magon. *decis. Flor.* 44. 64. & 117. Altograd. *cons.* 81. *n.* 39. *lib.* 1.

28 Figliuoli che si presumino del marito, benchè la moglie sia adultera oltre al detto di sopra num. 12. vedi la Rot. *in Bononien. de Gargamibus* 27. *Junii* 1607. *coram Marquemonzio*, & *in Florentina Oratorii de Pucis* 18. *Martii* 1630. *coram Quepo* appresso il Zacch. *quæst. medic. legal. tom.* 2. *decis.* 28. & 63. *per tot.* Ancorchè il marito fusse d'anni 78. mentre la moglie non sia per altro sospetta d'adulterio, Rot. *in Romana Primogenituræ* 7. *Maii* 1657. *coram Dunozetto* appresso il Zacch. *sudd. decis.* 99. *num.* 21. & *decis.* 100. & il medesimo Zacch. *lib.* 1. *tit.* 1. *quæst.* 9. *nu.* 54. & *seqq.* non essendo impossibile la generazione anco ne' vecchi di 70. 80. e 100. anni. Ma la verità è, che il termine comune della generazione approuato dalle leggi è d'anni 60. ò al più 65. ò 70. come proua il medesimo Zacch. *loc. cit.* & *cons.* 75. *per tot. tom.* 2.

Intendendo ancora la suddetta presunzione mentre siano nati in tempo legitimo, perchè nascendo nel quinto mese, ò altro tempo insolito fuor del corso naturale doppo il matrimonio, benchè in casa del padre, e figura di matrimonio, e anco battezzati sotto nome del padre, negando l'istesso padre esser suoi, non potriano pretendere gli alimenti, nè altro, di che vedi la Rot. *in Auximana alimentorum primo Iunii* 1620. *coram Pirouano* appresso il Zacch. *decis.* 45. *per tot.* perchè li concetti, ò generati auanti il matrimonio non si presumono del marito, cessando in quel tempo il fauore del matrimonio. 29

Ha però luogo la detta presunzione anco ne' figliuoli nati di concubina ritenuta in casa, con questa differenza, che li nati di moglie legitima si presumono del marito a fauore del matrimonio, benchè fusse adultera, mentre non si proui l'impossibilità del marito; ma li nati di concubina (cessando il fauore del matrimonio) acciò si presumano del concubinatio, si deue concludentemente prouare, che nessun'altro auesse commerzio carnale seco, e non nè potesse facilmente auere, altrimenti cessa detta presunzione, ancorchè segua poi fra loro il matrimonio, perchè la legittimazione che nasce dal susseguente matrimonio, si deue intendere mentre consti della filiazione supposta altrimenti che per conietture, massime ad effetto di poter succedere, e ne' casi decisori in pregiudizio del terzo, ciò che sia ne' possessori, e in pregiudizio del solo supposto padre, & hauenti causa da lui, come pienamente proua la Rot. *in Romana fideicommissi de Arronilis* 23. *Iunii* 1642. *coram Bichio*, & *in Farfen. Bonorum* 23. *Ianuarii* 1647. *coram Corrado*, appresso il Zacch. *loc. cit. decis.* 82. & 90. *per tot.* 30

Quando però si trattasse di donna nobile, quale non si possa dall'amante tenere sotto la sua custodia, ma solo auere per furtiui amplessi, si prouerebbe la figliolanza con l'altre conietture, e presunzioni, e senza detta coartazione, e custodia, anco in giudicio petitorio ad effetto di succedere, ed in preiudizio del terzo, non essendo verisimile, che una dõna nobile si prostituisca, e faccia coppia di sè a più persone (già che non siamo più ne' tempi delle Messaline) come ha distinto, e fermato la Rot. Rom. *part.* 15. *recent. dec.* 125. 217. & 246 *per tot.* & *part.* 17. *dec.* 154. *num.* 3. & *seqq.* per il testo nella *l. si qua illustris C. ad Senat. Cõsult. Orfit.*

Figliuoli come si proui esser sopraiuiuti alla madre morta di parto, ad effetto che non sia luogo alla restituzione della dote, ma resti al padre, e che nascendo viui si presumino anco vitali, e successibili, non si prouando in contrario, vedi la Rot. *in Romana successionis de Sabellis* 27. *Maii* 1596. *coram Penia* appresso il Zacch. *loc. cit. decis.* 18. *per tot.* 31

E come essendo estratti dal ventre tagliato della madre morta, il medesimo Zacch. *cons.* 67 *per tot.* vedi sopra nu. 18.

Figliuoli di famiglia non possono promettere come malleuadori in atti senza il consenso del padre, e non esprimendo d'essere figliuoli di famiglia, ò interrogati negandolo, incorrono in pena di lire 200. piccioli, e li principali che gl'inducessero per malleuadori senza detto consenso nel doppio della somma, per la quale erano tenuti dar malleuadore; e chiunque contraffacesse, ò in darli, ò accetarli, ò approuarli cade pure in pena di lire 200. piccioli d'applicarsi come nella Prouuisione sopra ciò fatta sotto di 23. Luglio 1477. vedi sopra n. 8. 32

Benchè per altro di ragione siano valide l'obbligazioni de' figliuoli di famiglia anco come malleuadori senza il consenso del padre a fauore del Fisco, e Principe per priuilegio del medemo Fisco, come proua il Card. Tosch. *litt. F. concl.* 383. *n.* 4.

E che li figliuoli di famiglia non possino regolarmente agere, nè essere conuenuti in giudizio senza il consenso del padre, eccettuati alcuni casi, vedi Socin. 4. *reg.* 10. *per tot.* e più altri citati dal Card. Tosch. *litt. F. conc.* 363. 33

per tot. doue però limitano particolarmente nelle cause
criminali, nelle quali possono agere, accusare, e difendersi
senza il consenso del padre, Farinac. & Vulpin. *in Suco
de Accusat. quæst.* 12.*n.*9.*&* *n.* 4.

34 Siccome nè anco possono regolarmente testare per l' o-
stacolo della patria podestà; se poi li sia ciò permesso de'
beni castrensi, e quasi castrensi, e se si conualidi il testa-
mento restando sciolti dalla patria podestà, e perseueran-
do nella medesima volontà, & altro, vedi la *l. nemo C.
qui test. fac. poss. & Instit. quibus non est permiss. fac. test. §.* 1.
con gl' interpetri, Socin. *reg.* 200. *per tot.* Card. Tosch *litt.
P. concl.* 364. *&* 365. Gratian. *disceptat. forens. cap.* 79. 382.
464. 713. 820. 895. *& decis.* 61. Caualer. *decis.* 570. *per tot.* Mi-
chalor. *tract. de fratr. part.* 1. *cap.* 9. *per tot.* doue riferisce
dieci casi, ne' quali possono testare, e ultimamente rife-
rendo più altri Autori, Josef. Orciol. *consult. Forens. cap.*
6.*n.*31. *&* 32. doue però che il Pontefice, ò altro Principe
assoluto può concederli licenza di testare.

I. M. I.

Della nullità dell' obligazioni de' Figliuoli di Famiglia.

FIRENZE MDCXCV.

Dominus Illuminatio Mea, & Salus Mea. Quem Timebo.

ILLUSTRISSIMI SIGNORI.

LI Figliuoli di Famiglia maggiori di 25. anni, benchè
di ragion comune possino validamēte contrattare, &
obligarsi senza il consenso del Padre (eccettuato però il
1 mutuo, e voto) per li Testi *in l. tam ex contractibus* 57. *ff.
de iudic. l. fin. §. Pupillus ff. de verb. oblig. l.* 1. *& tot. tit. ff.
quod cum eo, &c. §. Item inutilis verb. filii Inst. de inut. stip.*
Fachin. *contr. iur. lib.* 5. *cap.* 75. *litt. B. vers. & in hoc.* Ga-
nauer. *decis.* 54. *n.* 82. *&* 87. Cancer. *var. res. par.* 2. *cap.* 1. *n.*
24. Griuel. *decis. Dolan.* 14. *n.* 3. *& seqq.* Mar. Medic. *exam.*
24. *per tot.* Rot. *par.* 18. *recent. dec.* 548. *n.* 26.

Questo nondimeno procede, e si deue intendere, come
parlano dette leggi, e suppongano gli allegati Autori, &
altri che si potrebbero addurre purche contrattino, e
s' obblighino delle cose a loro spettanti, come de' peculj
castrensi, ò quasi castrensi, ò anco degli auuentizj de'
quali il Padre non auesse l' usufrutto, come auuertisce in
2 specie Mart. Medic. *d. exam.* 14. *n.* 11. Ma tutto il contra-
rio quando al Padre s' acquista l' usufrutto, perchè allora
sono nulle tutte l' obbligazioni contratte senza il consen-
so e volontà del Padre, come appertamente decide il Te-
sto nella *l. fin §. ipsum autem filium vers. filiis autem fam. C.
de bon. quæ lib.* e nota il medesimo Mart. Medic. *decis.* 24.
n. 37. allegando la Rot. *p.* 2. *recent. dec.* 596. *n.* 5. Gomez. *var.
res. tom.* 2. *cap.* 14. *n.* 9. e più altri.

E tanto maggiormente sono nulle tutte l' obbligazioni
de' Figliuoli di Famiglia anco di ragion comune, quando
come ne' sopposti casi sono contratte senza causa di ne-
cessità, ò utilità, ma scientemente in usi di manifesta pro-
digalità, perchè allora li Creditori delinquono così con-
trattando, e si fanno creditori di mala fede, nè merita-
3 no, che li siano mantenute le promesse, *l. Si verò non re-
munerandi* 12. *§. Adolescens ff. Mandati l. Si quis cum sciret*
8. *ff. de usucap. pro empt.* Pac. Jordan. *Lucub. vol.* 3. *lib.* 14.
tit. 17. *n.* 403. *&* 404. *fol.* 292. Card. Tosch. *litt. P. concl.*
864. *n.* 8. Ger. Spin. *cons.* 11. *n.* 53. *&* 54. Azor. *instit.* Mo-
ral. *part.* 3. *lib.* 6. *cap.* 14. *fol. mihi* 480. *litt. B.* & D. Paul.
Christian. *decis. Belgic.* 162. *n.* 6. *vol.* 1.

Imperochè quando li Figliuoli hanno il Padre viuente,
secondo le leggi, e natura è tenuto ad alimentarli, e prou-
uederli delle cose necessarie, e quando recusasse, potrebb'
esser' astretto, non possando, nè si deue permettere obbli-
garsi, acciò per i giouenili furori, e dediti alle cupidità, e
lussi, non prouino gl' infelici esiti, che gli aspettano dopo
dispersi, e dissipati malamente i loro patrimoni, e so-
4 stanze, come dice il Testo nella *d. l. fin. §. ipsum au-
tem vers. filiis autem fam. C. de bon. quæ lib.* e nota il
Griuel. *d. decis.* 14. *numer.* 6. *& seqq.* e l' esperienza è ma-
nifesta.

Si eccettua ancora di ragion comune il mutuo, perchè
(tralasciato il voto, che non fa a nostro proposito) e proi-
bito specialmente prestar denari a' Figliuoli di famiglia,
anco, e maggiormente sotto titolo, e simulato nome di
cambio acciò non li seruino d' istrumento, & incenti-
uo ad ogni disordinato lusso, nequizia, & altre maggiori
scelleraggini ancora: di modo che li Figliuoli di Fami- 5
glia, che riceuano denari imprestito nō possino anco dopo
fatti sui iuris, e tanto meno il Padre esser efficacemente
conuenuti, ma li Creditori per tal causa siano onninamen-
te rigettati con l' eccezione del S. C. Macedoniano, *l.* 1.
tot. tit. ff. & C. ad S. C. Macedonianum, doue ciò notano
tutti li Dottori, & Griuel. *decis.* 14. *n.* 9. Staiban. *de inte-
resse lib.* 2. *tit.* 11. *quæst.* 1. *n.* 57. *& seqq.* Hermosill. *ad leg. Par-
tit. tit.* 1. *leg.* 4. *glos.* 1. *& seqq. fol.* 50. *&c.*

La qual' eccezione essendo reale, e non personale com-
pete anco agli Eredi, e Malleuadori, Paul. Christin. *de- 6
cis. Belgic.* 35. *num.* 5. *vol.* 3. Maur. *de fideiuss. par.* 2. *sect.* 9.
§. 13. *num.* 18. *fol.* 530. *& §.* 29. *fol.* 543. Staiban. *loc. cit. num.*
66. *&* 67.

Si come generalmente che tutte l' eccezioni reali, cioè
concernenti li meriti, & obbligazioni del principale com-
petino anco alli Malleuadori, è massima certa, & indubi-
tata, Henrig. *de fideiuss. cap.* 27. *part.* 4. *numer.* 1. *& seqq.* 7
Marsil *in repet. Rub. ff. de fideiuss. n.* 267. *& seq* Maur. *de fi-
deiuss. part.* 2. *sect.* 9. *§.* 11. *per tot. fol.* 523. Gratian. *discep.*
12. Magon. *decis. Flor.* 110. *n.* 3 *&c.* Fontanel. *decis.* 471.
472. *&* 473. Caluin. *de æquit. capit.* 185. *& cap.* 274. con altri
citati nella Somma Sabelli *§. Exceptio n.* 5.

E suffraga detta eccezione anco in foro di coscienza,
massime quando li Figliuoli di Famiglia col mutuo rice- 8
uuto non si sono locupletati, ma spesso è consunto in ma-
li usi, Rot. *part.* 5. *recent. decis.* 1. *n.* 10. *& seqq. per tot.* Sperel.
decis. 163. *n.* 42. *in fine*.

Anzi benchè li Figliuoli di Famiglia auessero conuerti-
to il mutuo in lor' utilità, protrebbero difendersi con det-
ta eccezione, e sarebbero scusati dalla restituzione, perchè
sono in colpa quelli che li prestano li denari contro la
proibizione delle Leggi, e non li possono repetere, ma 9
deuono imputare a lor medesimi, ad esempio di chi edi-
fica scientemente, ò fa altre spese in alieno, che s' inten-
dono donate, e non si repetono, non auuto riguardo alla
locupletazione con altrui danno, che non è considerabi-
le quando la legge per qualche giusta causa ha determina-
to in contrario, come dottamente risoluono l' Escobar
tract. de utroq. foro art. 1. *n.* 150. & il Dian. *resolut. moral. part.*
8. *tract.* 7. *resolut.* 9. *& part.* 9. *tractat.* 9. *resolut.* 13. *per tot.* do-
ue che nè anco osterebbe il giuramento di pagare, perchè
sarrebbe contro la publica utilità, buoni costumi, e da- 10
rebbe occasione di delinquere ne' quali casi il giuramento
non obliga, iuxta l' assioma, che *non est obligatorium con-
tra bonos mores præstitum iuramentum, &c.*

E le scritte de' cambi, de' quali si tratta ne' nostri casi,
non sono altro, che veri mutui, e prestanze fatte col co-
minciare a contare sopra 25. ò 30. e forse più, e tal volta
conosciuta l' ansietà, benchè in mala parte, & il pericolo
di perdere, costretto il Giouane per 25. scudi a fare scritte
di cambio di cento, & il più delle volte con alcuni scia-
lacquati insieme, e poi fatto lui debitore di tutto, per mo-
strare ad altri d' hauer de' crediti, e simili modi, che non
si possono sentire, nè tollerare, quando anco per altro so-
no veri mutui sotto finto, e simulato nome di Cambio, e
non sono differenti in altro, che il mutuo dourebb' es- 11
sere gratuito, ma con molte finzioni si fanno con usu-
re & interessi per maggiormente aggrauare il preteso
debitore, perchè il mutuare ò prestar denari non è altro,
che darli con dilazione di tempo a restituirne altrettanti,
transferendo il dominio in chi li riceue; & il medesimo
per appunto si fa con dare li danari sotto finti nomi di
Cambio, ma in effetto sono mutui con la veste di cam-
bio, anzi comunemente si dice prestare a cambio, e così
veramente, e realmente, & anco per denominazione de'
contraenti, alla quale si deue stare, simili sono ve-
ri mutui con usure, secondo la sua sostanzial natu-
ra, e forma latente, come si raccoglie dal Medin. ne'
suoi trattati *tom.* 2. *tit. de reb. per usur. acquisit. quæst.* 1.
& 6. Ludouic. Molin. *tom.* 2. *tit. de reb. per usur.
acquis. numer.* 6. altre ragioni, & autorità portate dal

Scacc.

Scacc. *tract. de Commerc. & camb. §. 1. quæst. 7. part. 1. n.*
21. & seq. fol. à me 203. e modernamente dal Reu. Carlo
Mazzi Sacerdote Fiorentino nel trattato del Laberinto
delle Coscienze in materia di Cambi stampato in Firenze
l'anno 1688 dove dottamente dimostra esser tutti usure,
non servate le condizioni della Bolla del B. Pio V. dell'
anno 1571. ivi impressa, e dichiarata.

Ma per levar tutte le difficoltà in Firenze, e quasi per
tutto, ad effetto d'ovviare, e provvedere alle fraudi e
malizie degli uomini, acciò li Figliuoli di Famiglia non
siano sedotti, nè ingannati, è stato per favore e benefizio
12 publico & universale dagli Statuti con diverse forme pro-
vidamente ordinato, e disposto per integrare le persone
de' Figliuoli di famiglia, per la riverenza della Patria po-
destà, per l'interesse de' Padri, & altri giusti motivi, che
tutti li contratti, & obbligazioni de' Figliuoli di famiglia
senza la licenza, e consenso de' Padri siano onninamente
nulle, & invalide *ipso jure*.

E quanto a noi è chiara la disposizione dello Statuto
Fiorentino *lib. 2. Rub.* 110. mentre dopo numerati li casi,
ne' quali possano li Figliuoli di famiglia obbligarsi, e per
loro i Padri, & Avoli, cioè se staranno in Mercanzia,
13 Arte, ò terranno cambio, come Maestri, ò Compagni
sciente e non contraddicente il Padre per le cose appar-
tenenti all' Arte, ò Mercanzia, che esercitassero, soggiun-
ge le seguenti precise parole.

Verum nullo modo possit conveniri, vel gravari in persona,
vel rebus per aliquem Officialem communis Florentiæ filius
Fam. vel alius descendens, qui prædictis non steterit in aliqua
Mercantia, vel Arte alicujus promissionis, obligationis, aut
fidejussionis factæ alicui personæ, universitati, vel loco, sive
pro Communi Florentiæ, vel alia persona sine consensu Patris,
Avi, vel Proavi, vel alterius ascendentis, sed ipsa obligatio,
fidejussio, vel promissio ipso jure sit nulla, &c.

Con il quale Statuto accordano altre Leggi municipali
riferite nella *Prat. Savelli §. Figliuoli num. 8. & 32.* e par-
ticolarmente quella del 1471. registrata in fine di questo
discorso.

E dalle dette parole dello Statuto Fiorentino [fuor de'
casi eccettuati, che non fanno a proposito, e maggior-
mente da detta Riforma dell' anno 1471.] si vede mani-
festa la nullità indotta *ipso jure*, la quale stante per parte
de' Figliuoli di famiglia non nasce, nè la naturale, nè la
civile obbligazione, ma tutte le loro obbligazioni fatte
senza consenso del Padre sono omninamente nulle, e si
hanno per non fatte, resistendovi espressamente la dispo-
14 sizione dello Statuto con dichiararle nulle *ipso jure*, come
in termine di detto Statuto, e d' altri simili di diversi luo-
ghi provano l' Alex. *cons.* 196. *num.* 2. *& seqq. lib.* 6. *&*
cons. 113. *lib.* 7. Soccin. sen. *cons.* 23. *lib.* 4. Corn. *cons.*
294. *lib.* 1. Castrens. *cons.* 465. *num.* 1. *lib.* 1. Card. Tosch.
litt. F. concl. 562. *numer.* 1. *& seqq.* Vivi. *com. opin.* 797.
Mart. Medic. *decis.* 24. *per tot.* dove in più forti termini
ancorchè il Padre non fosse di sana mente, Fenzon. &
Galganet. *ad Stat. Urb. lib.* 1. *cap.* 152. Rot. *part. 5. recent.*
decis. 1. *per tot. & part.* 16. *decis.* 130 *num.* 9. *& seqq.* dove
che tal nullità *ipso jure* è indotta per favor publico, e si
può da ciascuno allegare, Grivel *decis. Dolan.* 14. *num.* 6.
& seqq. Conciol. col Romaguer. *ad Stat. Eugub. lib.* 2.
15 *Rubr.* 57. *per tot.* Gratian. *discept. for. cap.* 691. *num* 2. *&*
seq. cap. 713. *n.* 66. *cap.* 647. *n.* 1. Sabell. *var. resol. cap.* 87.
n. 14. *& seqq.* & altri passim.

Di modo che essendo tali Statuti per favor publico in-
dotti, e resistendo all' obligazioni de' Figliuoli di fami-
glia senza licenza, e consenso del Padre, e così impeden-
do anco il nascere dell'obbligazione naturale, mentre non
si provi concludentemente, che con li loro contratti si
siano locupletati, non sono tenuti a cos' alcuna, anco
in foro di coscienza, perchè *quos natura non obligat, nec*
16 *conscientia ligat*, e vale l' argomento dal foro esterno,
all' interno, & è contra, e però quando la Legge Civile,
ò Statuto ha determinata qualche cosa, si deve attendere,
& osservare anco in foro di coscienza, e scusa dal
peccato, e restituzione, non potendosi le Leggi, e
Statuti emanati per giuste cause, e massime di favor
publico, e per evitar li delitti, redarguire di viziosi, e
dire, che illaqueino l' anime, Bald. *cons.* 285. *vers. Nec*
aliter lib. 3. con più altri riferiti, e seguitati dalla Rot.
Rom. *part. 5. recent. decis.* 1 *num.* 10. *& seq.* Cancer. *var.*
resol. part. 2. *cap.* 1. *num.* 207. *& seqq.* Valer. *de differ. utriusq.*
for. in prælud. sott. num. 25. dove riferisce anco chi tiene,
nè commettersi peccato veniale, P. Stefan. de Neapol. a
S. Gregor. *tratt. de contract. lib.* 2. *cap.* 5. *num.* 21. Card.
de Lugo *tratt. de just. & jur. tom.* 2. *disput.* 22. *sect.* 9. *n.*
252. Dian. *resol. moral. part.* 8. *tract.* 7. *resol.* 7. *& part.* 9.
tract. 9. *resol.* 13. *per tot.* D. Urceol. *consult. for. cap.* 44. *num.*
3. *& seqq.*

Le quali nullità si possano intentare, & allegare anco
dagl' istessi Figliuoli di famiglia, benchè essi ne siano stati 17
partecipi, Vant. *de nullit. tit. qui poss. dicer. de nullit. num.*
1. Cabal. *cons. decis.* 24. *in fine part.* 1. Mart. Medic. *decis.*
24. *num.* 52.

E benchè siano più casi, ne' quali non habbia luogo il
Macedoniano, nè la disposizione statutaria, riferiti suc-
cintamente dal Sabell. *nella sua Somma § Senatus Consul-* 18
tum n. 2. *§. Filius n.* 52. *& seq. e §. Statutum requirens n.* 33.
& seqq. Nessuno è applicabile all' obligazioni, delle quali
ora si tratta, perchè questo figliuolo non ha peculio ca-
strense, nè quasi castrense, nè beni avventizj, ne' quali
il Padre non habbia l'usufrutto, non è mercante, nè ne-
goziante in alcun'Arte, non s'è obligato per il Padre, nè
col Padre, nè d'ordine, nè di consenso del Padre, nè per
utile suo, ne della Casa, non è emancipato, ma in patria
podestà, non sta separato dal Padre, non tratta, nè è ripu-
tato come Padre di famiglia, non agita li negozi di Casa,
non è capo di casa, nè si può dire che il Padre stia con lui
alimentato, e sostenuto da lui, e non lui dal Padre, ne'
quali, e simili casi si potrebbero forse sostenere l' obbliga-
zioni del medesimo, secondo la disposizione di varj Statu-
ti, ò Consuetudini d' alcune Provincie, e Regni.

Nè dichino, ò pretendino alcuni, & li debiti contratti
siano convertiti in utilità della Casa, ò dell' istesso Figli-
uolo di famiglia, che se ne sia approfittato, ò locupletato,
perchè tutto espressamente per verità si nega, & è notorio,
e trattandosi d' obbligazioni onninamente, e per favor
pubblico nulle, e con persona proibita contratte senza li-
cenza, e consenso del Padre, dovevano simili contraenti
esser solleciti, e curiosi investigatori, in quali usi servisse-
ro le robe, ò denari, se volevano per questa ragione soste-
re le di lui obligazioni, ma pur troppo, se non tutti la 19
maggior parte l' hanno saputo, e con poca, ò niuna carità
tollerato, e dato causa a tanti disordini, e peccati, che
però se non provano concludentemente la versione in
utilità del medesimo, che è impossibile per verità, la ra-
gione vuole, che patischino almeno questa piccola pena
di non poter, nè dover' esser sodisfatti, secondo la co-
mune opinione, e distinzione di tutti li ben sensati Au-
tori, Menoch. *lib. 3. præsump.* 84. *& l. 6. præsump.* 27. *n.*
10. Caldis *de restit. in integr. verb. sua facilitate, & verb.* 20
vel adversarii dolo per tot. Grat. *discep.* 101. *per tot. discep.*
422. *num.* 4. *& discept.* 576. *n.* 32. *& seqq.* Paul. Christin.
decis. Belgic. 176. *n.* 2. *vol.* 3 Merlin. *decis.* 430. *n.* 6. *& decis.*
444. *num.* 15. Rot. *part.* 13. *recent. decis.* 139. *n.* 3. *& seqq.*
& par. 5. *decis.* 1. *n.* 33. *& seqq.* con mille altri, che si po-
trebbero allegare.

Nè in questo opera cos'alcuna, anzi maggiormente sco-
pre la malizia, e fa conoscere, che non hanno peccato per
ignoranza, l' asserzione del medesimo Figliuolo di fami-
glia da alcuni procurata, e fatta esprimere nell' obbliga-
zioni, perchè ne' proibiti contrarre non s' attendono
l' asserzioni de' contraenti, altrimenti si farebbe fraude
alle leggi, già che con la medesima facilità che s'induco-
no a fare li contratti proibiti, e a dissipare contro la dis-
posizione delle Leggi, e Statuti, s' indurebbero ancora a
fare simili false asserzioni, e confessioni, com' è notissimo, 21
& in prossimi termini insegnano Menoch. *cons.* 565. *num.*
15. Merlin. *decis.* 444. *num.* 9. *&* 10. *& decis.* 575. *num.* 5. *&*
seqq. Rot. *part.* 14. *recent. decis.* 162. *num.* 8. Gratian.
discept. 669. *n.* 3. *& seqq.*

Non osta parimente, che alli Marcanti, che dan-
no le lor Mercanzie non s' opponghino le nullità, per-
chè questo è vero quando contrattano con chi ha la li-
bera amministrazione del suo, ò che come gli altri pro-
vano esser convertite in utilità di chi le riceve venendo
controverso, altrimenti, non provata questa versione, ò
locupletazione, anzi supinamente, per non dir dolo-

samente ne' casi nostri finito d'ignorare la mala consunzione, e dissipazione, gli osta la nullità al par degli altri, co-
22 me prova in simil caso, & essere stato deciso dalla Rota di Luca, Magon. *decis. Luc.* 13. *per tot.* la conferma il Gratian. *discept.* 750. *in prin. discep. n.* 713. *num.* 53. & 576. *n.* 25. *e nella decis.* 81. *num.* 24. & *seqq.* E di più molti sapevano, e vedevano trasportarsi le robe dalle lor botteghe, ò le mandavano lor medesimi a chi teneva mano a rivenderle per vilissimi prezzi, e ne mangiava più della metà per sè e forse qualche volta rivendeva a qualcheduno de' medesimi, & in alcune partite si vede notato, portò il tale, molto diverso da cui si scriveva per debitore.

E quando mai alcuno scordevole della coscienza, per commettere doppia fraude havesse falsamente, che non si crede, impostato a' libri per debitrice la Casa d' alcune delle robe date per scialaquate al Figliuolo di famiglia, overo havesse scritto debitore il medesimo figliuolo per robe non date a lui, ma ad altri suoi compagni, com' è seguito più volte, gli osterebbe per verità, oltre al detto di sopra, l' eccezione *rei non traditæ*, la qual' è di tanto valore, & efficacia, massime quãdo nõ vi è la cõfessione de recepto dello scritto debitore, che impedisce ogni esecuzione, etiam di sètenze, Instrumenti giurati, e quarantigiati, e dell'obli-
23 gazioni Camerali, Ridolfin. *in prax. part.* 1. *cap.* 8. *n.* 182. & *seqq.* Gratian. *discep.* 411. *per tot.* Cald. Pereyr. *qu. for. cap.* 45. Cavaler. *decis.* 338. Magon. *decis. Luc.* 22. *n.* 3. & *seqq.*

Li libri certo etiam di Mercanti, nõ possono haver maggior forza, nè far maggior provanza delle sentenze, instromẽti, & obligazioni camerali privilegiatissime, ma in specie, che li libri de' Mercanti, benchè provino fra' presenti alla formazione della partita, la quantità, e prezzo delle
24 robe, non mai però provano la tradizione, e consegna delle medesime, quando per verità vien negata, & opposta la detta eccezione *rei non traditæ*, Cravet. *de antiq. temp. par.* 1. §. *Vidimus n.* 9. Genua *de scrip. privat. tit. de lib. Mercat n.* 82. *fol.* 246. Sabell. *var. res cap.* 11. *n.* 3. & *seqq.* & *cap.* 66. *n.* 14. & *seqq.* seguitato dal moderno Romaguer. ad Conciol. *Stat. Eugub. lib.* 2. *rubr.* 74. *n.* 14. Massime non concorrendovi la verissimilitudine, nè altre conjetture per la tradizione, anzi in contrario, perchè tutti que' medesimi, che hanno dato robe per servizio della Casa, l' hanno sempre portate, ò mandate in Casa, e sono stati puntualmente sodisfatti, come costa dalle ricevute fatte al Padre, e si crede anco da' lor libri, e che non siano per negarlo, se pur non fussero di quelli, che non notano li pagamenti di conto ne' medesimi libri, come si deve per giustizia, e per quelle date al figliuolo, li pagamenti fatti da lui a conto del debito, e le ricevute sono in faccia del medesimo, e non mai del Padre.

25 Et il padre non è tenuto, nè può esser scritto debitore a' libri, nè in altri modi per il figliuolo, senza manifesta falsità, mentre non si faccia d' ordine, consenso, ò mandato dell' istesso padre, ò che sia convertito in util suo, ò per la rata del peculio havesse constituito al figliuolo, ò l'havesse fatto Institore, ò proposto ad esercitare quel negozio, del quale si trattasse, che da questi s' indurrebbe il consenso, come si raccoglie da' *Testi, e glos. in* §. *fin. Instit. quod cum eo qui in aliena, &c.* & *in l.* 1. *C. ne filius pro patre, &c.* esplicano li Dottori in detti luoghi, & è conforme a detto Statuto, ma essendo tutte queste cose di fatto non si presumano, ma si devano concludentemente provare, *l.* 3. *ff de in rem verso l. si quis mihi bona* §. *jussum ff. de acquir. hæred.* Cravett. *cons.* 260. *num.* 3. *lib.* 1. Roland. *cons.* 48. *num.* 1. *lib.* 1. riferiti, e seguitati dal Gratian. *decis. Marcb.* 81. *num.* 24. & *seqq.* dove anco, che non si deve credere all' asserzione di chi dicesse haver avuto mandato, & ordine dal padre, essendo cosa assurda, e di pessimo esempio credere alla scrittura, colla quale uno
26 da se stesso, ancorchè privilegiato come il Fisco scriva l' altro per debitore come dice il *Testo nella l. exemplo C. de probat.* che però non possano li mercanti, nè chi si sia dando la roba ad uno, farne debitore un' altro senza suo consenso, e non resta obligato, nascendo l'obligazioni solo da' consensi, contratti, ò quasi contratti, ò da de-
27 litti, ò quasi delitti, come è notorio; e ne' nostri termini, che alli libri de' mercanti non si possa prestar fede circa l' ordine, ò mandato, che asserissero haver havuto dal scritto debitore absente [che nè anco è stato asserito ne' casi nostri, per esser tutto dalla verità alieno] mo- 28
stra con più autorità, e ragioni Gratian. da vedersi nella *discept. for.* 727. *num.* 6. & *seqq. num.* 11. & *per tot.* Sabell. *var. resol. c.* 66. *n.* 16. Paul. Rub. *nell' Annot. alla decis.* 345. *n.* 150. & *seqq. par.* 9. *recent. tom.* 2.

E guai alli poveri padri se senza lor consenso, e saputa potessero esser fatti debitori per li figliuoli scialacquatori, perchè oltre al pessimo esempio, & occasione, che si darebbe di delinquere alli figliuoli, e ad altri, che per vile & ingiusto guadagno li tenessero di mano, potrebbero troppo facilmente senza lor colpa innocentemente restar privati delle loro sostanze contro la giustizia & interesse publico, e sarebbe assai peggio di quello, che dei Mercanti 29
sta registrato nel *C. eiiciens* 11. *Distinct.* 88. & esclama il Bald. *in cap. cum causa de testibus*, riferito dall' Oinot. *instit. de servit. verb. præd. n.* 18. *fol.* 109. *O quo vadis anima mercatoris?*

Nè dichino alcuni scioli, momi, e satirici, che il padre sapesse, e dovesse far molte cose, perchè non è vero habbia saputo li fatti, se non ora dopo seguiti, e pubblicati a tutti, non havendo alcuno mai havuto tanta carità d'avvertirlo, anzi quasi tutti di lusingarlo, e ricoprire, e così se bene a chi ha superiorità sarebbe espediente per sentenza di Tacito, *omnia scire*, non riesce, nè conviene sempre *omnia exequi*, e ci avvertisce S. Giacomo Apostolo nella sua Epistola c. 1. n. 19. che *Omnis homo sit velox ad audiendum, tardus autem ad loquendum, & tardus ad iram.* Salomone ne' Pro- 30
verb. cap. 17. *n.* 27. *Qui moderatur sermones suos, doctus, & prudens est*, e molt' altre cose a proposito lasciò scritto Seneca nel *lib.* 1. *de ira cap.* 16. Sapeva bene, che la scienza di qualche male senza il consenso, ò participazione non è delitto, e non induce obligazione alcuna, se non in casi di lesa Maestà Divina, & Umana, e secondo alcuni di 31
parricidio, purchè sia per proprj sentimenti, e non per cicalate d' altri, Palma *cons.* 97. *nu.* 6. & *seq.* Costa *de fact. scient. & ignorant. inspect.* 68. Sanfelic. *decis.* 37. *in addit. vers. licet ex sola, &c.* Concinl. *resol. crim. verb. delictum resol.* 6. Raynald. *observ. crim. lib.* 1. *cap.* 2. §. 2. *per tot.* Anzi nè meno li Band. di scoprire delitti, e delinquenti [fuori 32
de' casi d'eresia formale, e lesa Maestà] sotto pene obligano li padri, e figliuoli, e simili stretti congiunti, che per ragion naturale sono tenuti ricoprirsi, e difendersi l' un l' altro, Palma *d. cons.* 97. Raynald. *loc. cit.* §. 4 *num.* 74. Dian. *resol. moral. part.* 1. *tract.* 4. *resolut.* 6. *&c.*

Essendo anco molto disputabile fra li Jurisperiti, se *sciens, præsens, & tacens* a qualche atto resti obligato, e 33
tutti concludono, che la sola scienza non basti, nè anco la presenza [che mai è intervenuta ne' nostri casi] e taciturnità senza il consenso espresso, ò tacito, che non si presume nelle cose pregiudiciali, & estrajudiciali, *quicquid fit in judicialibus ob calorem judicii*, Menoch. pienamente *de præsumpt. lib.* 4. *præsumpt.* 99. *per tot.* Michalor. *de fratrib. part.* 3. *cap.* 43. *per tot.* Surd. *decis.* 302. *per tot.* Barbos. *Axiom.* 217. Tosch. *litt. T. concl.* 2. & 3. Paul. Christin. *decis. Belg.* 181. *vol.* 1. Gibalin. *de scient. canon. part.* 3. *lib.* 8. *reg.* 43. & 44. *fol.* 226. con più altri citati nella Somma Sabel. §. *Præsentia num.* 2. & §. *Taciturn num.* 2. 3. 4. & 5.

Onde mancando sempre nell' obligazioni del figliuolo le certa scienza, la presenza, & il consenso del padre, che dallo Statuto, e riforma si ricerca pro forma la sola taciturnità, quando anco havesse saputo non gli potrebbe pre- 34
giudicare, e farebbe conoscer la poca capacità di chi pretendesse sfogare le sue passioni con questi modi improprj, e maledicenze, che habbia saputo, e non provveduto.

Ma si dolghino più tosto li creditori della lor dabbenaggine, ò della troppa ingordigia del guadagno, se lor medesimi non hanno provisto a' proprj interessi con astenersi dal contrattare contro la forma delle Leggi, e Statuti, e così dato occasione e necessità di ricorrere alli rimedj di Giustizia, sapendo il padre, e consolandosi per grazia di Dio d' haver fatte tutte le parti che doveva nell' educazione del figliuolo & altro che se gli aspettava per debito d' officio paterno, come insegnano li Teologi, 35
e specialmente l' Azor. *Instit. moral. part.* 2. *lib.* 2. *de quarto Decal. præcept. cap.* 4. *in principio, &c.* Navar. *in Manual. de quarto præcept. cap.* 14. *num.* 17. & *seqq.* Bonac.

oper.

oper. moral. tom. 2. circa quartum Decal. praecept. disput. 6. punct. 5. n. 1. & seqq. ed altri antichi, e moderni consultati anco più volte in voce per quiete di sua coscienza, & maximum solatium est vacare culpa.

Nè ancora dichino, che se non è obbligato il padre, almeno si sostenga l'obbligazione del figliuolo per esser maggiore di 25. anni, Dottore, e Ammogliato, e che se non ora viuente il padre, potrà esser astretto dopo la di lui morte, massime stante il giuramento.

Perchè quanto all' esser maggiore di 25. anni non osta, non fondandosi la nostra nullità nella minor età, che sarebbe un'altro capo, del quale separatamente hanno disposto li Statuti Fiorentini *lib. 2. Rub. 115. 116.* ed altrove, ma nella qualità di figliuoli di famiglia sotto la
36 patria podestà, che di qualunque età sia, resta indifferentemente proibito il poter essere convenuto, ò gravato in persona, ò beni per qualsiuoglia promessa ed obbligazione fatta a qualsiuoglia persona, uniuersità, ò luogo senza il consenso del padre, che si dichiara ipso jure nulla, e sotto le pene contenute nell'infrascritta Riforma del 1471. Che però parlando lo Statuto, e Riforma non solo indefinitamente, ma anco uniuersalmente, negativamente, e con appositione di pene, camprende tutti li casi fuori degl'eccettuati, e tutti li figliuoli di famiglia, perchè il parlare uniuersale, ed anco semplicemente indefinito nelle Leg-
37 gi, e Statuti opera uniuersalmente, Gratian. *discep. for. cap. 685. n. 9. & seqq.* Barbos. *Axiom.* 123. Velasch. *tract. de jud. perfect. Rub. 9. Annot. 12 §. 13 n 17. & seqq.* Vela *in Praelect. ad cap. 1. de offic. jud. ordin. siue tract. de Episcop. par. 1. n. 167. & seq. post dissert. fol. 349. & altri passim.*

Ma particolarmente, che li Statuti parlando delle nullità dell' obbligazione de' figliuoli di famiglia senza il
38 consenso del Padre s'intendino anco de' maggiori di 25. anni, ha più volte tenuto per indubitato la Rot. Rom. *part. 16. recent. decis. 236. part. 17. decis. 305. & part. 18. decis. 87. & decis. 183.* nelle quali se bene fu deciso per la validità dell' obbligazione, tutto seguì per esser stato amplamente da chi haueua l'autorità derogato per quella volta tanto allo Statuto, e per esser intervenuto il decreto del Giudice, che supplì il consenso, ed autorità del padre, e per altre ragioni, niuna delle quali è adattabile a' casi nostri.

Ed in specie il detto Statuto, e Riforma sopra la nullità dell' obbligazioni de' figliuoli di famiglia proceda, ed habbia luogo anco ne' maggiori di 25. anni è
39 stato pienamente risoluto sotto di primo Maggio 1680. *in Florentina nullitatis obligationis* appresso l' Illustriss. Sig. Auditore Urceoli fra le sue nuouamente impresse *decis. 37. per tot.* doue risponde a tutte l' obiezioni, ed alla durezza, che può parere ad alcuni del volgo in sentire opporre di nullità a chi ha dato la sua roba con buona fede a' figliuoli di famiglia, douendo imputare a sè medesimo chi contratta contro la forma de' Statuti, che è tenuto investigare, ed osservare, siccome la condizione della persona con chi contratta, e l' ignoranza come crassa, e supina non è in modo alcuno scusabile, essendo il medesimo sapere, ò dover sapere, ma cessa anco questa buona fede, hauendo la maggior parte de' pretesi creditori data la roba scientemente in usi di manifesta prodigalità, e spesse volte ad altre persone, scriuendone debitore il figliuol di famiglia contro ogni giustizia, ed equità.

Risponde ancora il medesimo Sig. Urceol. *n. 14. & seqq.* allo Statuto della Mercanzia proceder solamente quando li figliuoli di famiglia, maggiori di 25. anni s'obbligassero per causa di mercatura, e non per altri contratti fatti fuor di mercatura, e così per quelli, che esercitano la mercatura, e fra mercanti, e non fuor de' mercanti, e fuor delle cause di mercatura, nè potersi estendere a correzione
40 dello Statuto del Comune di Firenze, come in indiuiduo dichiarano l'Aless. con gli Addenti *cons. 113. num. 2. lib. 7.* Rauden. *decis. Pis. 8. n 7.* Rot. *Flor. lib. mott. 112. a 418. & lib. 119. a 614* Conciol. *ad Stat. Engub. lib. 2. Rub. 57. numer. 29.* Paul. Rub. *in Annot. ad decis. 345. numer. 141.* Rot. *part. 9. tom. 2.* Matt. Neton. *post Repertor. Motiu.* Rot. *Flor. tract. de Ratione notandi numer. 38. fol. 218.* doue proua, che lo Statuto della Mercanzia ha luogo solamente fra Mercanti, e Mercanti, per negozj della Mercatura, che esercitano, e nel foro della Mercanzia, e fuor di questi lo statuto del Comune di Firenze, al quale non resta in conto alcuno derogato quant' agli altri non Mercanti, ouero quando la roba fusse seruita per il vestire, ò altri usi necessarj del figliuolo di famiglia (e non per rivendere, e scialacquare) ne' quali termini parla la Rota Fiorentina ne' motiui contrarj.

Non osta l'esser Dottore, perchè non si tratta di jurisprudenza, ma di negozj di fatto, ne' quali possano li Dottori, anzi con maggior facilità che gli altri ingannarsi, ed esser ingannati, perchè l'astuzia, e malizia de' Mercanti, e Negozianti vince e supera qualsiuoglia maggiore jurisprudenza; il privilegio del Dottorato non si deve ritorcere in danno, & odio del priuilegiato, e però le solennità indotte da' Statuti per euitare le fraudi, & inganni, non meno si deuono osseruare con li Dottori, che con gl'ignoranti, tanto ne' contratti, che ne' giudizj, altrimenti s'incorra nella nullità; e tanto si da la restituzione in integro 41
ne' negozj di fatto a' Dottori, che agli altri, come per le suddette ragioni a mente di tutti li più graui Autori discorre, e ferma la medesima Rot. Rom. *part. 18. recent. decis. 59. n. 1. 6. 10. 11. 12. & per tot.* della sagacità de' Mercanti Fiorentini, de Roxas *decis. 170. n. 15.* e fa molto a proposito il Fontanell. *decis. 242. n. 3.* doue [parlando di se medesimo] con quanto sudore, e fatica li Jusperiti acquistino li denari, e con quanta facilità li perdino trattando con Mercanti, e Negozianti.

Nè anco osta l'esser ammogliato, perchè di ragione il Matrimonio non libera dalla patria podestà, che sempre si presume, mentre non consti dell'emancipazione, anco rispetto alle figliuole maritate, che pur lasciano la casa paterna, e tanto meno ne' maschi, che continouano ad abitare col padre, se non in alcune Prouincie, Regni doue di consuetudine gli ammogliati si presumano 42
emancipati, perchè escano dalla casa paterna, *& consentiente patre proprium aiunt focum, atque seorsum habitant ab eo*, Tiraquel. *de leg. Connub. in princip.* Paschal. *de vir. patr. potest. part. 1. cap. 3. num. 41. & seqq.* Oinot. *in §. fin. Instit. quib. mod. jus pat potest. solu. num. 4. & seqq.* Franch. *decis. 546. n. 9. & seqq.* Boer. *decis. 197. n. 3.* Paul. Cristin. *decis. 185. n. 7. vol. 4. & ad leg. Municip. tit. 9. art. 1. n. 2. & seqq. & tit. 19. art 27. n. 5. & 6.* Cabed. *decis. 72. part. 2.* Velasch. *allegat. 29. n. 25. & seqq.* con molt'altri, che si potrebbono allegare.

Ma in Firenze, ed altrove ancora s' osserua in questo il
jus comune, non essendoui tal consuetudine, nè Statuti, 43
che ciò disponga, anzi secondo gli ordini l'emancipazioni deuano esser lette, e pubblicare nel Consiglio generale, altrimenti non vagliano, Magon. *decis. Flor. 77. n. 7.* Tosch. *litt. E. concl. 110.* Cabed. *d. decis. 72. part 2.*

E sono talmente nulli li contratti de' figliuoli di famiglia senza il consenso del padre, che nè anco dopo la di lui morte fatti sui juris possono efficacemente esser conue- 44
nuti, & astretti a cos' alcuna, perchè quello, che è nullo a principio per l'inabilità della persona, ò per la non servata forma degli Statuti, non si può con tratto di tempo conualidare senza nuouo consenso in tempo abile, e da valere solamente ex nunc come nuouo contratto, Signorol. *consil. 136.* Rom. *consil. 54.* Card. Tosch. *litter. N. conclus. 142. n. 10. concl. 143. n. 20. & concl. 146. num. 1. & seqq.* Tiraquel. *de leg. connub. glos. 8. qu. 11. n. 99. & seqq.* Paschal. *de vir. patr. potest. part. 1. cap. 6. num. 18.* Gratian. *discept. for. cap. 70. n. 20. & seqq.*

Anzi quando anco l' obbligazioni de' figliuoli di famiglia fussero validamente contratte col consenso del padre, ò altre solennità necessarie, non potrebbero li medesimi sciolti dalla patria podestà per la morte del padre, ò per emancipazione, come nuovi huomini per la mutazione dello Stato esser astretti, se non in quanto potessero comodamente fare, dedotto tutto quello li bisognasse, e non mai nella persona, ancorchè fussero stati conuenuti,
e condennati in vita del padre, ò avanti l' emancipa- 45
zione, mentre s' astenghino dall' eredità paterna, ò quella piglino con benefizio d' inuentario, rispetto a' debiti, per li quali fosse obligato anco il padre, secondo la disposizione della *l. 2. C. quod cum eo, qui in alienum*, doue la Glos. il Castr. & altri, e della *l. 2. e l. filius fam. ff. eod. tit.* Paschal. *de vir. pat. potest. part. 1. cap. 6. num. 133.* pienamente Gratian. *discept. for. cap. 799. per tot.* dove con 23.

concluſioni dichiara tutta la materia, Urceol. *de tranſact. quæſt.* 19 *per tot.* con più altri citati nella Somma Sabell. §. *filius fam. n.* 58.

46 Nè mai li Dottori poſſano per alcun debito priuato eſ-
ſer carcerati, nè moleſtati in perſona, per il Teſto chiaro nella *l. Medicos C. de profeſs. & medic. lib.* 10. ivi, *Et Doctores Legum una cum uxoribus, & filiis, nec ad judicium deduci, nec exhibi, vel exhiberi, vel injuriam pati, ut ſi quis eos vexaverit pœna arbitrio iudicis plectatur, &c.*

E queſto priuilegio non ſi può reſtringere a'Lettori, ed Auuocati ſolamente, ma compete a tutti quelli, che in qualſivoglia modo profeſſano la Legal ſcienza, ed in quella s'eſercitano, perchè il Teſto parla indiſtintamente, ed il priuilegio è conceſſo alla dignità, e ſtima della ſcienza legale, e non all'eſercizio, come più comunemente fermano
47 gli Autori, Socin. jun. *in l.* 1. *n.* 273. *ff. ſolut. matr.* Franc. Marc. *deciſ.* 638. *n.* 4. *vol.* 1. Farinac. *de carcer. quæſt.* 27 *n.* 83. Paſchal. *de patr. poteſt. part.* 2. *cap.* 5. *n.* 34. *& ſeqq.* Mauſon. *de Cauſ. execut. limit.* 9. *n.* 10. Manſ. *conſult.* 274. *n.* 10. *& ſeqq. lib.* 3. Gratian. *diſcept.* 186. *n.* 3. *& ſeqq.* che tutti riſpondono al Bart. ed altri, che faceuano detta reſtrizione, Mend. *de jur. Acad. lib.* 1. *n.* 317. Parlador. *rer. quotid. lib.* 2. *cap. fin. part.* 5. §. 6. *n.* 20. *& ſeqq. fol* 272. Brancaccin. *de jure Doctor. lib.* 3. *cap.* 2. *n.* 2. *& ſeqq.* Vulpin. *in Sac.* Farinac. *d. quæſt.* 27. *n.* 19. *& ſeqq.* doue atteſta così oſſervarſi nel Dominio Fiorentino, ed il Sabel. *var. reſol. cap.* 53. *n.* 19. nella Prat. §. *Dottori n.* 14. e nella Somma §. *Dottori n.* 5. con più altri riferiti, e ſeguitati da'ſopraddetti.

Ma nel caſo noſtro ceſſano tutte le difficoltà, perchè queſto non è di quei Dottori, che deridano molti Autori, havendo dato, ed eſſendo per dare ſempre all'occaſioni più ſaggi del ſuo ſtudio, ed abilità, e gode ancora altri priuilegi reali, e perſonali, che in parte ſono notorj.

Quanto alla conſiderazione del giuramento, ſi dice primieramente, che ceſſa in fatto, perchè niuna obbligazione è contratta col giuramento formale, conſiſtendo per lo più in partite di Libri, ed alcune in ſcritte priuate, con ſemplice dichiarazione, che vaglino come ſe fuſſero giurate, il che non baſta per indurre l' obbligazione, e reli-
48 gione del giuramento formale, perchè non è delato dal Giudice, nè da altri, nè veramente giurato, maſſime non eſſendo repetito nelle ſoſcrizioni, e però non è d'alcun valore, nè efficacia, Card. Toſch. *litt. T. concl.* 521. *Rot. Flor. lib. Mot.* 99. *a* 77. *verſ. præmiſſis*, & Rot. Rom. *in noviſs. par.* 6. *deciſ.* 26. *n.* 42. *&* 49.

E quando anco l'obbligazioni fuſſero giurate per le cōtratre validamente in vita del padre, dopo la di lui morte non potrebbe eſſer aſtretto in perſona, ma ſolo in beni, dedotti li ſuoi biſogni non dalla proprietà, ma dall'entrate perchè il giuramento non toglie il benefizio della *l.* 2. *C.*
49 *quod cum eo &c.* che depende dal futuro euento della liberazione dalla patria podeſtà, non immutando la natura del contratto, nè accreſcendo l'effetto dell'obbligazioni, ma ſolo aggiungendo vincolo maggiore di religione, Francb. *deciſ.* 181. *n.* 13. Urſil. ad Afflict. *deciſ.* 408. *n.* 2. Giurb. *deciſ.* 42. *n.* 26. *& ſeq.* con più altri riferiti, e ſeguitati dal Gratian. *diſcep.* 799. *n.* 29. *& ſeq.*

E riſpetto all'altre obbligazioni nulle non ſi poſſono conualidare col giuramento, perchè eſſendo lo Statuto, e
50 Riforma fatta per pubblica utilità, e per ouuiare alle fraudi come in eſſa eſpreſſamente ſi dice, e dichiarando nulle ipſo jure tutte l'obbligazioni de'figliuoli di famiglia, ſenza il conſenſo del padre, il giuramento non ſi prova, e quando ſi provaſſe eſſendo contro coſe, che riguardano la pubblica utilità, e buoni coſtumi principalmente, non opera effetto alcuno, e non obbliga anco in foro di coſcienza, toltane la locupletazione, non dovendo eſſere vincolo d'iniquità, e d'inganni, ancorchè fuſſe più volte reiterato, altrimenti ſarebbe molto facile far fraude, ed eſcludere la diſpoſizione della Legge, e Statuti, poichè colla medeſima facilità che s'inducano a contrattare, s'indurrebbero ancora giu-
51 rare, Rot. *part.* 9. *rec. deciſ.* 179. *n.* 17. *&c. & ſeq. & dec.* 262. *n.* 9. *part.* 11. *dec.* 98. *n.* 5. *part.* 15. *dec.* 145. *n.* 20. *& dec.* 361. *per tot. & part.* 17. *dec.* 352. *n.* 16. *& ſeq.* & poſt D. Urceol. *de tranſact. dec.* 35. *n.* 14. *& ſeq.* dove che in oggi la Rota immutabilmēte tiene queſta opinione per le ſopraddette palpabili ragioni, con più altri riferiti nella Somma Sabell. §. *Juramenti n.* 24. *&* 25. *&* §. *Statutum circa generalia, & mixta n.* 4.

E quando mai ſecondo alcuni il giuramento obligaſſe in queſti caſi, facilmente ſi levarebbe la difficoltà coll' aſſoluzione, e reſterebbero li contratti onninamente nulli, come in termini di figliuoli di famiglia (quidquid ſit
ne'minori) ſottilmente dichiara Grivel. *deciſ. Dolan.* 14. *n.* 52
48. *& ſeqq. ad* 58.

Altra nullità inevitabile anco di ragione comune ſta contro N.N. quale machinando doli, e fraudi, ed occupandoſi in ogni diſſolutezza, finalmente arriuato all'atto del fallimento doloſo poſtoſi in fuga, e fatto arreſtare ad inſtanza de'creditori nello Stato Eccleſiaſtico, e per opera di N.N. fatto liberare colle ragioni, e dottrine portate in termine dal Fontanell. *deciſ.* 241. *per tot.* fu ſcoperto, che per ricoprire li ſuoi mancati haueua ſcritto a'Libri per più migliaja di ſcudi debitore il figliuolo di famiglia, che poi ſtrepitando, fu ſotto di 11. Agoſto 1690. ſtracciando, e caſſando tutte l'altre ſcritte, e partite fatta una doloſa
tranſazione, per la quale ſenza alcuna forma, nè ſolennità 53
fu ridotto il debito alla ſomma di ſc. 1130. che però s'è prodotta in atti, con inſtanza ſia dichiarata nulla, non ſolo per la non ſeruata forma dello Statuto, ma anco per eſſere fondata in falſi, e nulli ſuppoſti di precedenti debiti, ed obbligazioni, eſſendo certiſſimo di ragione, che data la nullità e falſità delle precedenti ſuppoſte obbligazioni fatte ſenza ſolennità, e per ſcrocchi, e ſimulazioni, non può detto accordo ò tranſazione eſſer d'alcun valore ed efficacia, ma reſta apertamente nulla, come fatta ſenza alcuna ſolennità, e fondata ſu falſe cauſe e preteſti non veri, maſſime che nè dalle precedenti ſuppoſte obbligazioni, nè da detto accordo ſi è mai conuertito coſ'alcuna benchè
minima in utile del figliuolo di famiglia, nè meno del Pa- 54
dre, *l. cum putarem ff. fam. erciſ.* Duran. *deciſ.* 373. *n.* 3. *&* 4. Rot. *part.* 12. *recent. deciſ.* 383. *& part.* 12. *deciſ.* 369. *n.* 2. *&* 3. Gratian. *diſcept. for. cap.* 669. *n.* 6. *& cap.* 761. *n.* 19. Altograd. *conſ.* 44. *num.* 8. *& ſeqq. lib.* 2. ed ottimamente in termini più forti, che la ſeconda obbligazione era fatta con le
douute ſolennità, non potè haver effetto per eſſer fonda- 55
ta ſu le precedenti nulle, e ſenza ſolennità, l'Illuſtriſs. Sig Auditore Urceol. *conſult. for. cap.* 63. *n.* 1. *& ſeqq. & num.* 26. *& ſeqq vol.* 2.

Nè oſta, che la nullità delle precedenti ſuppoſte obbligazioni non foſſe ancor ſcoperta, nè oppoſta, e così
foſſero in implicito ſtato di validità, e poteſſero eſſer con- 56
fermate con nuoua obligazione, perchè queſto potrebbe procedere nelle donne, e minori, a favor de'quali claudicano li contratti, e non ſono nulli, ſe non *quatenus ipſi velint, & declarent*, e quando la pecunia, ò altro dedotto ne'Contratti, fuſſe veramente convertito in loro utilità, ne'quali termini parla la Rot. *part.* 13. *recent. deciſ.* 495. *num.* 2. *& num.* 8. *& ſeqq.* citata nella Somma Sabell. §. *Obligatio n.* 4. Ma non già mai quando l'obligazioni ſono nulle ipſo jure per favor pubblico, e non ſi prova alcuna verſione in utilità del Figliuolo, nè del Padre, ed in queſti termini procedano ſenza dubbio l'altre ſopracitate dottrine, e deciſioni.

Non oſta ancora generalmente quanto a tutti, che li contratti uſurarj ſi devino correggere, non ſi perda la ſorte, ma ſi riduchino all'equità, che ognuno abbia il ſuo,
e non quel d'altri, acciò col reprimere l'auarizia de'credi- 57
tori uſurarj, non ſi faccino li debitori ingiuſti ritentori dell'altrui, come prova Leotard. *de uſur. quæſt.* 10. *n.* 1. *& ſeqq.* E che nel foro temporale l'uſura conſiſte nell'eſazione, e non ne'patti illeciti, vantaggioſi, ed uſurarj, che ſolo ſi devino riſecare, rimanendo nel reſto fermi li contrat-
ti, ed impunibili, Gayl. *obſeru.* 4. *lib.* 2. Gratian. *diſcept.* 58
389. *num.* 17. *&* 18. Ciarlin. *contr. tom.* 1. *cap.* 40. *num.* 59. Cyriac. *contr.* 169. *num.* 26. *part.* 1. Addit. ad Senfelic. *dec.* 347. *verſ. Eſt etiam &c.* Rot. poſt D. Urceol. *de tranſact. deciſ.* 53. *num.* 32.

Perchè tutto queſto procederebbe quando ſi pretendeſſe la nullità ſolo per il capo dell'uſure, e contratti illeciti, e per ſcuſare dalle pene di ragion comune, come parlano tutti predetti Autori, e quant'altri ſi poteſſero addurre d'autorità, e juriſprudenza; ma non già mai quando le nullità ſono patenti per altri capi, cioè della non ſeruata forma degli Statuti, ed altre Leggi municipali, e che non è conuertito coſ'alcuna in utile, e profitto di chi ha nullamente contrattato, che non ſi preſume, mentre nō

ſia

sia provato, e così non si può dire ingiusto ritentore dell' altrui, e non è tenuto anco in foro di coscienza come si è mostrato, ed in specie non proceda l'obietto per chi ha
59 contrattato con Figliuoli di famiglia, perchè il dar denari a questi è un manifestamente perderli, come dice il Testo nella *l. 3. ad S. C. Maced.* ò con chi male, ed inutilmente li consumava, ò dove sono particolari Constituzioni, che denegano l'azione a'Creditori, per la repetizione della sorte, come nella Spagna, nella Germania, nella Francia, ed al-
60 trove, e per le Leggi di Platone [e nello Stato Fiorentino, come pienamẽte si è detto] dichiara il medesimo Leotard. *d. q. 10. n. 4. 5. 6. & 20.* E nõ mancano gravissimi Autori, che più giuridicamente tengano anco la sola tassazione, convenzione, e stipulazione di contratti illeciti, ed usurari, ancor-
61 chè non consumati con l' esazione, come atti temerarj, e delitti cominciati, siano oltre la nullità, punibili anco in foro esteriore di pena straordinaria più mite, come si può vedere pur dal Leotard. *de usur. quæst. 100. n. 63. & seqq.* Bajard. ad Clar. §. *usura num. 32.* Conciol. *resolut. crim. verb. usura ecsol. 1. num. 8. & 9.* e da molt'altri da lor citati, ed approvati per la più vera, e comune opinione.

Ma questo sia detto ex abundanti, non insistendosi mai per alcuna pena, ma solo per la nullita, chn è inevitabile *en præmissis &c.*

62 Ed è anco differenza fra li patti illeciti, e li patti usurarj, perchè li patti illeciti si rigettano, e non annullano li contratti, ma li patti usurarj viziano, ed annullano tutto il Contratto, come ben distingue, ed attesta essere stato giudicato Paul. Christin. *decis. Belgic. 91. num. 3. volum. 3.*

E de' modi iniqui, che tengano gli usutarj nel contrattare, che sono

63 Li Scrocci, ò Stocchi,
Barochi, ò Barocoli,
Rittangoli,
Civanze,
Lecchi fermi,
Babbi morti,
Patti risentiti,
Patti strangolatorj,
Tagliar' il collo alle dette,

come si commettino ciascun di essi, e della lor malizia, furberia, ed empietà, discorre a bastanza Carlo Mazzi Sacerdote Fiorentino nel suo Laberinto delle Coscienze, overo Compendio di Cambi, stampato in Firenze l' anno 1688. dedicato al Serenifs. Principe Gio: Castone di Toscana nell' Aggiunta a a31. e seqq.

Riforma in augmento dello Statuto sopra la nullità dell' Obbligationi de' Figli di Famiglia, per benefizio publico.

1 Si comanda l'inviolabil' osservanza di d. Statuto.
2 Non poter alcun esser udito contro del medesimo.
3 Pena 200. Fiorini a chi contrafacesse.
4 S'annullano le Sentenze, che seguissero contro detto Statuto, e la presente Riforma.

Die 4. Aprilis in Consilio Populi.
64 Die 5. ejusdem in Consilio Communis. } 1471
Die 8. ejusdem in Consilio del Cento.

Considerate ò Magnifici, & Eccell. SS. come la Citta di Firenze ha molti Statuti con somma prudenza, e Giustizia ordinati, fra quali v' è uno per il quale in effetto si dispone, come quelli figliuoli, che fossino in podestà del padre, quelli nipoti, che fossino in podestà dell' Avolo, non possino contrarre obligo, nè per loro contratti sia obbligato il Padre, ò Avolo, ò altri se non vi fosse intervenuto il loro consentimento, se non in certi casi, come in detti Statuti si contiene, e gli obblighi fatti contro la forma di tale Statuto si dispone esser di niun valore, e conosciuto tale Statuto, che è posto nel volume delli Statuti del Podestà nel lib. 2. sotto la Rub. 110. de obligatione filii fam. & qualiter pater pro filio teneatur, esser stato fatto solo a fine, che e giovani non fossero disfatti, e che havessero occasione di esercitarsi alle loro botteghe, & esercizj, e viver honestamente, e non spendessero più, che la loro possibilità, & honesto; Et considerato tale Statuto haver male osservanza, & essersi molti Cittadini d' ogni qualità, che hanno abbandonato ogni onesto esercizio, e sensi dati interamente a Baroccoli, e Contratti usurarj, e vituperosi, e non voglian credere se non a simili Giovanetti, ò altri, che non si possano di ragione obbligare, e che fanno tali contratti contro la voglia del Padre, ò Avolo, in cui podestà sono, e solo per haver denari, e per giocare, e per attendere ad ogni disonesta cosa, e così diventano di mala fama, e di pessima vita, & in fine si disfanno, e vituperansi, e capitan male, come ogni dì da molt' anni in quà manifestamente si vede, di che segue danno, ed infamia alla Città, e quello, che è molto ingiusto si è che per varie vie, ò di cessante, ò per altro modo i creditori di tali, così obligati spesse volte constringano a tali debiti Padre, ò Avolo, ò altro prossimo, & disfassi una Casa intiera; e desiderando a questo porre conveniente rimedio per onore, & utile della Città, e per ridurre i Giovani a onesti esercizj, e per conservazione universale de' Cittadini, perche ogn' uno comunemente ha figliuoli, ò spera havere. Per tanto providerunt omnia infrascripta, videlicet. Che per vigore della presente provvisione, e' l sopradetto Statuto de obligatione filior. & qualiter pater pro filio teneatur, &c. s' intenda in ogni sua parte, & effeto confermato, e debbasi inviolabilmente osservare senza alcuna eccezione. Et ogni obligazione, e provisione in qualunque modo, ò nome, che si farà per l' avvenire doppo il presente Mese di Aprile 1471. per alcuno, che allora sarà in podestà del Padre, ò dell' Avolo, e facesse senza il consentimento di colui, in cui podestà sarà, la quale secondo detto Statuto è, ed esser debba ipso jure nulla, e non vaglia, e non tenga, e niuna essecuzione meriti, ò habbia, nè possa per alcuna via, ò modo colui, in cui favore, ò utilità fosse fatta, ò venisse, e venir potesse valersene, nè conseguire in alcun giudizio ordinario, ò estraordinario ragione, ò sentenza, nè possa esser udito in alcun giudizio, ò Corte, ò dinanzi alcun Magistrato nella Città, ò della Città, ò Contado, ò distretto di Firenze, ò d' alcun altro luogo, dove il Comune di Firenze havesse giurisdizione, ò preminenza, ò guardia, nè etiam per via di petizione de' Grandi, e quello, che in contrario si facesse non vaglia, e non habbia alcun effetto, ò esecutione, e nientedimeno chi contrafacesse dimandando, e facendo dimandare, ò dimanderà in alcun modo Giudizio, ò Sentenza, ò molestando, ò facendo molestare per alcuna via alcun tale così indebitamente obligato, ò suoi beni, e ragioni, caggia in pena di fiorini dugento larghi per ciascuno, e per ciascuna volta contrafacesse in modo alcuno: per la qual pena se ne possa, e debba conoscere sommariamente per ciascun Rettore, ò Officiale forestiere della Città di Firenze, e per l' offizio de' Conservadori di LL. havendo luogo intra detti Officiali la prevenzione, e per absolutione, che da alcuno tal Rettore, ò Officiale, ò Conservadore uscisse non sia però libero, mà sempre se ne possi conoscere, e sia per tal pena obligato, non solamente il principale, ma ancora e suoi figliuoli, eredi, e beni così allora presenti, come poi futuri. E quando il caso pendesse innanzi ad un Rettore, ò Ufiziale, ò Conservadore, & non lo terminassero per deffinitiva sentenza, ò deliberatione fra un Mese dal dì fosse venuto a notizia loro possa volgersi il giudizio a uno degli altri, come paresse a chi domandasse, e chi chiarisse tal contrafazione, ò condennasse chi havesse contrafatto in detta pena di fiorini 200. larghi, guadagni il quinto di tal condennazione, chi la riscuotesse il quarto, e se uno medesimo chiarisse, e riscuotesse, guadagni il detto quarto, e del resto la metà sia di chi addimandasse, ed il resto alla Camera del Comune, e paghisi alla Cassa de' Catasti per le spese di detta Cassa, non si pagano la rata à tali Rettori, ò Ufiziali, ò Conservadori se non pagato prima la parte a chi havesse addimandato, ò messo a entrata la parte del Comune.

E possasi far tal dimanda, doglienza, richiesta dell' osservanza di detto Statuto, e della presente provvisione non solo per colui, che tale obbligo, ò promessa così havesse fatta invalida, secondo detto Statuto, mà per suo Padre, ò Avolo, ò Zio paterno, ò Fratelli carnali, ò Cugini, ò per la Moglie, ò Madre, ò Sorelle, & senza alcuna procura, e per loro spontanea volontà, e senza fare alcun pagamento per tali atti, e senza alcun lor pregiudizio, non ostante alcun giudizio ne seguisse, e nondimeno come è detto alcuno obbligo non vaglia fatto contro la forma di tale Statuto, e non obblighi alcun altre, nè Beni d' alcun altro ma per alcun tempo; E se pure ne seguisse alcuna sentenza, per la

quale tal obligo s'haveſſe ad oſſervare, non vaglia la ſentenza nè obligbi tale così obbligato, nè ſuoi aſcendenti, ò deſcendenti, ò ſuoi, ò lor beni per via retta, ò indiretta, à ſatto alcun ſeguito colore, ò Decreta, per Bando, ò condennazione, ò pena, ò pregiudizio, che ſi diceſſe, ò dir poteſſe tal obligata eſſer incorſo, ò poter, ò dover incorrere; E quella, che in contraria ſi faceſſe non vaglia, & incorraſi ſempre nelle pene ſapradette. E chi interveniſſe, ò conſentiſſe a tali giudizi, ò ſentenze, oltre alle ſapradette pene pecnniarie caggia, e cadata eſſer s' intenda in pena di pergiura, e ſia tenuta a ſodisfazione de danni, ed intereſſi della parte contro a chi haveſſe ſentenziata cantro la forma della preſente provviſione, intendenda tutte le caſe, che nel ſapraddetta Statuta, e nella preſente provviſione ſi contengono a puro, e ſana intelletto, e ſenza alcuna cavillazione, ò mala, ò ſiniſtra interpretazione, ſicchè l' effetta ſia, che quelli obblighi, ò promeſſe, che in qualche modo ſecanda detto Statuta, e provviſione preſente valer non debbino, e nan vaglino, nè per via alcuna habbino effetto, riflettendo ſempre in tutte le coſe ſopradette ciaſcuna coſa a ſaa luoga, e tempi, & a ciaſcuna perſana, e caſa quella, che congruemente, e canvenientemente ſe gli appartiene per l' oſſervanza di quanto di ſopra.

In quorum, &c.

Marca Antonio Savelli &c.

§. FISCO.

1 Fiſco nelli Stati di Toſcana non può eſſere convenuto dalli creditori del delinquente, i di cui beni haveſſe incorporato, ſe prima non ſia fatta l' eſcuſſione degli altri beni del medeſimo delinquente eſiſtenti fuor del Territorio, ò Stati predetti, in vigore della legge Ducale dell'anno 1555. dalla quale è nato pratica quando ſi agita contro il Fiſco d' articolare, e provare, che il delinquente non abbia beni in Stati alieni, come per il Cabal. *caſ.* 266. *n.*13. *& ſeqq.* Quando, e come ſia tenuto il Fiſco di ragione ſodisfare alli creditori del delinquente de' beni confiſcati, amplamente Farinac. *de delict. & pœn quæſt.*25 *n.*169. *& ſeqq* dove anco il Vulp. *in Suco n.*35. *& ſeqq.* e vedi Card. Toſch. *litt. F. concl.* 386. *n.* 6. *& ſeq. inf. n.* 12. vedi §. Creditori n. 3 & ſeqq.

2 Fiſco vendendo beni come ſuoi propri, rende ſubito il compratore ſicuro, che non può eſſere moleſtato ſenza altra preſcrizione, e chi haveſſe pretenſioni ſopra tali beni deve eſperimentarle fra quattr' anni contro il medeſimo Fiſco, *l.* 1. *&* 2. *C. de quadr. præſcrip.* Card. Toſch. *litt. F. concl.* 397. Duen. *reg.* 238. *per tot.* dove limita in tredici modi, e il Socin. *reg.* 424. *per tot.* Gratian. *diſcep* 907. *n.* 3. *& ſeqq. ad* 26. Peregr. *de jur. fiſc. lib.* 6. *tit.* 4. *num.* 15. *& ſeqq.* dove amplia, limita, e dichiara in più modi, Sperel. *deciſ.* 184. *per tot.*

3 Fiſco quanto a' beni acquiſtati dal debitore doppo la contratta obbligazione a ſuo favore ha privilegio d' eſſere preferito a tutti gli altri creditori benchè anteriori, e che habbino obbligati tutti li beni preſenti, e futuri del medeſimo debitore, *l. ſi is qui ff. de jur. fiſc.* Capic. *deciſ.* 129. *n.* 22. Rodriquez *de concur. Credit. art.* 2. *num* 4. *& num.* 10. Card. Toſch. *litt. F. concl.* 383. *num.* 26. & Merlin. *de pign. lib.* 3. *tit.* 3. *quæſt.* 87. *per tot.* dove eſamina ſe tal privilegio ſi poſſa eſtendere alle doti, e pie cauſe, come molti tengono, &c. vedi Peregrin. *de jur. fiſ. lib.* 6. *tit.* 6. *num.* 15. *& ſeqq.* & Gizzarel. *deciſ.* 1. *n.* 29. *& n.* 61.

4 Fiſco havẽdo qualche coſa a comune anco per acquiſto di confiſcazione con un privato può in riguardo della ſua parte, venderla, ò locarla tutta, *l. un. C. de vendit. rer. fiſ. cum privat. com. lib.* 10. Duen. *reg.* 375. *per tot.* Card. Toſch. *d. concl.* 383. *num.* 16. 38. 39. *&* 40. Everard. *loc. fiſc. ad Eccl. num.* 27. dove vogliono eſſere il medeſimo a favor della Chieſa, ò pia cauſa per l' equiparazione fra loro, &c.

Di modo che nè anco ſia neceſſaria la citazione della parte, Aſin. *in prax.* §. 7. *cap.* 5. *limit.* 128. *fol.* 88. benchè altri vogliano che il Fiſco deva prima interpellare il compagno, come per Duen. *d. reg.* 375. *in fine*, e vedi Peregr. *de jur. fiſc. lib.* 6 *tit.* 4. *num.* 23. *&c.*

5 Fiſco quando tratta di guadagnare con un particolare e il particolare di perdere, in dubbio ſi deve giudicare contro del Fiſco conforme la *l. non puto ff. de jur. fiſc.* Neguſ. *de pig. part.* 2. *memb.* 4. *num.* 127. Menoch. *lib.* 2. *præſump.* 72. *per tot.* Rodriquez *de concur. cred. art.* 2. *num.* 14. Peregr. *de jur. fiſc. lib.* 6. *tit.* 6. *num.* 21. *& ſeqq.* Card. Toſch. *litt. F. concl.* 399. *per tot.*

6 Fiſco di ragione comune non ha alcuna ipoteca, nè privilegio nelli beni de' delinquenti avanti la ſentenza, ma ſolo doppo in virtù di eſſa, e con prelazione, mentre che la pena di confiſcazione non fuſſe impoſta ipſo jure, ò ſi trattaſſe di delitto contro il Fiſco, ò amminiſtrazione di coſe fiſcali, perchè in queſti caſi ſubito commeſſo il delitto acquiſterebbe l' ipoteca, e jus di prelazione, come per il Rodriquez *de concur. cred. art.* 2. *n.* 11. *& ſeqq.* Neguſ. *de pig. part.* 2. *memb.* 4. *n* 115 Gratian. *diſcep.* 304. *n.* 9. *&* 840. *n.* 11. Cabal. *conſ.* 295. Clar. §. *fin. quæſt.* 78. *verſ. Vidi quandoque, & verſ. fin.* dove fa differenza fra creditori per contratto, e creditori per delitto, vedi Toſch. *litt. F. concl.* 385. *&* 386 *per tot.* Bardellon. *conſ.* 131. *num.* 1. *&c. lib.* 2. Ger. Spin. *conſ.* 39. *numer.* 27. *&* 28. e §. Beni num.

7 Fiſco benchè nelli Stati di Toſcana in vigore di legge Ducale dell' anno 1565. abbia l' ipoteca ne' beni de' delinquenti dal dì del commeſſo delitto, nondimeno ſendo occulto il delitto, e il delinquente contraendo con molti, acciò non reſtino gabbati ſotto buona fede, e ſenza alcuna lor colpa ſi devono preferire al Fiſco, benche anteriore in virtù di detta ipoteca, di che vedi Cabal. *d. caſ.* 295. *num.* 60. *&c.* Boſs. *de ban. public. num.* 76. Gratian. *diſcep.* 54. *n.* 15. *&* 304. *num.* 9. *&* 10. vedi beni num. 14.

8 Se però non ſi trattaſſe d' ereſia, ò leſa Maeſtà, perchè in queſti caſi benchè il delitto fuſſe occulto l' alienazioni fatte ſi potrebbero revocare dal Fiſco, come amplamente prova il Sord. *deciſ.* 247. & Cabal. *caſ.* 295. *per tot.* vedi §. Beni num. 9. & 10. E generalmente quando il Fiſco poſſa rivocare l' alienaaioni fatte in ſua fraude, Card. Toſch. *litt. F. concl.* 398. *per tot.*

9 Fiſco non può levare l' eredità delata ad un bandito doppo il delitto, ò ſentenza, di che vedi §. Banditi num. 26. & ſeqq.

E' però da vederſi una legge Fiorentina dell'anno 1565. della quale fanno menzione più Autori, come ho detto nella parola Banditi num. 32. e parla di Ribelli, e Machinatori, vedi §. Machinatori num.

10 Fiſco come, e da chi poſſa repetere le ſpeſe fatte per ſervizio della giuſtizia, e ſe deva eſſere preferito, ò poſpoſto alli creditori del delinquenre, vedi Peregr. *de jur. fiſc. lib.* 5. *tit.* 1. *n.* 193. Cabal. *caſ.* 201. *per tot.* Guaz. *def.* 6. *cap.* 6. vedi §. Speſe num. 2.

11 Fiſco occupando li beni del delinquente diventa come erede eſtraneo del medeſimo obbligato a ſodisfare a tutti li creditori per quanto comportano li beni, e non più oltre, benchè non haveſſe alcun inventario, di modo che anche li mallevadori del delinquente reſtino liberati come ho detto nella parola Debitori num. 10. e non può dar crediti in pagamento contro la volontà di eſſi creditori, di che vedi Cabal. *caſ.* 266. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suca de delict. & pœn. qu.* 25. *num.* 170. *& ſeqq.* Gratian. *diſcep.* 304. 423. 840. *&* 224. *num.* 72. Altograd. *conſ.* 95. *per tot. lib.* 1. dove parla in termini della legge Fiorentina &c. vedi Creditori num.

E come il Fiſco ſi abbia in luogo d'erede eſtraneo, ò poſſeſſore, e che però in eſſo paſſino tutte le ragioni attive, e paſſive del condennato, vedi pienamente Peregrin. *de jur. Fiſ. lib.* 5. *tit.* 1. *n.* 52. *& ſeqq.* & Card. Toſch. *litt. F. concl.* 387. *&* 388. *per tot.*

12 Fiſco ottenendo in cauſa non recupera le ſpeſe ſiccome perdendo non le paga al vincitore, Boer. *deciſ.* 324. *in princ.* Cabal. *caſ* 296. *n.* 19. Gratian. *diſcep.* 33. *n.* 42. *&c.* Peregr. *de privil. Fiſ. lib.* 7. *cap. ultimo in fine &c.* Magon. *deciſ. Flor.* 88. *n.* 19.

13 Fiſco come doppo 20. anni, ò altra preſcrizione non poſſa eſigere le pene, vedi §. Maleſizi n. 8. & per tot. Peregr. *de jur. fiſ. lib.* 6. *tit.* 8. *n.* 34. *& per tot.* dove amplamente tratta come ſi poſſa preſcrivere contro del Fiſco, &c. Bardellon *conſ.* 131. *n.* 24. *lib.* 2. *& conſ.* 185. *n.* 1.

14 Fiſco nelle pene convenzionali non può riſcuotere la rata d' applicarſi alla parte ſenza ſuo mandato, ma ſolo la propria, benchè nelle pene legali ſia diverſamente, e poſſa, anzi deva riſcuotere l' intero per pagare la rata a chi s' aſpetta, Toſch. *litt. F. concl.* 383. *n.* 11. *&* 12. Gratian. *diſcep.* 956. *n.* 10. e §. Pene n. 20.

Fiſco

15 Fisco deue auere li tesori ritrouati con arte magica, quando poi fussero ritrouati a sorte, ò anche per industria senza detta arte s'aspetteriano all'inuentore nel suo fondo, e nel fondo d'altri trouandosi a caso s'aspettano per la metà all'inuentore, per la metà al padrone del fondo, e se data opera in tutto al padrone del fondo, ò Fisco trattandosi di luoghi pubblici, di che vedi Peregr. *de iur. fis. lib. 4.tit.2.per tot.* e amplamente il Farinac. *de var. & diuers. quæst.quæst.104.per tot.* doue quando, e come si possinn punire li cercatori de' tesori, ò d'altri metalli.

E che in oggidi consuetudine generale (ciò che sia di ragione comune) li tesori s'aspettino al Fisco, vedi Farinac. *d. quæst.* 104. *Inspect.* 1.*n.*32. & un negozio del Magistrato degli Otto dell'anno 1663. in filza n. 1234. Felic. *de societ.cap.* 12.*n.*52. Michalor. *de fratr. part.2.c.26. nu.* 7. Oinot. *instit.de rer. diuis. §. Thesaurus*, Azor. *instit. moral. par.3.lib. 8. c.* 24.

16 Fisco, come succeda ne' beni vacanti, cioè quando alcun more intestato, senza eredi agnati, ò cognati fino al decimo grado, e senza moglie, ò marito, vedi pienamente Peregr. *de iur. fis. lib.4.tit. 3 per tot.* e Card. Tosch. *litt.F conclus.*392.*per tot.* E come anche succeda agl'indegni, e incapaci, il medesimo Tosch. *loc. cit. conclus.* 394. *per tot.*

17 Fisco in esigere le pene, ò multe non ha alcun priuilegio, ma ad esso si deuono preferire tutti li creditori del condennato, ò multato: e quando la pena s'applicasse, e douesse parte al Fisco, e parte all'offeso anche in virtù della medesima sentenza, e che il condennato non auesse da sodisfare in tutto, non si potendo considerare alcuna anteriorità dal medesimo fatto, douriano concorrere pro rata il Fisco, e l'offeso; e quanto all'emenda del danno deue l'offeso essere preferito al Fisco, come ottimamente proua Peregr. *de iur. fis. lib.4.tit 8.n.* 11. *& seqq.* benchè riferisca altri in contrario, quanto al secondo caso per la regola, che in pari causa si deua preferire il Fisco al priuato, e vedi Farinac. *de delict. & pæn quæst.* 25. *n.* doue anche il Vulpin. *in Suco n.*39.

18 Fisco regolarmente non è priuilegiato, ma si serue del jus comune, e priuato, come gli altri, eccetto che ne' casi che si troua specialmente priuilegiato, ne' quali si deue contenere senza anco pigliare estensione da altre cause, ò persone priuilegiate, come inferendo a' più particolari, proua Peregr. *de iur.fis lib.6.tit.*1. *& 2. per tot.* & Gizzarel. con gli Addenti *decis.*1. *per tot.*

19 Fisco ne' contratti gode il priuilegio della tacita ipoteca, ma non già ne' delitti, se non dal dì della sentenza, di che vedi Peregr. *de iur. fis.lib.6.tit. 6. per tot.* doue risolue più dubbi in questa materia, e il Gizzarel. *d.decis.* 1.*per tot.* con gli Addenti, sopra n. 6. e 7.

20 Fisco quali priuilegi abbia nell'esigere da' suoi debitori, vedi Peregr. *d. tract.lib.6. tit. 7. per tot.* e §. Debitori n. 14. e 15. E generalmente delli priuilegi del Fisco, Card. Tosch. *litt.F.concl.*383.*per tot. con più seqq.* Castr. *in l. si in te C.de priuilig. fis.* Capyc. *dec.*197. con altri addotti da Josef. Melle nell'Addit. al Gizzarel.*d.decis.*1. *num* 86.*& seqq.* doue anche al num. 74. e 75. che il Fisco può, e deue cedere le ragioni a chi paga con li medesimi priuilegi ad esso competenti.

21 Fisco di ragione comune non ha priuilegio di potere forzare li vicini, nè altri a comprare li beni confiscati d'alcun delinquente, ancorchè non trouasse chi volontariamente li comprasse all'incanto, *l. licitatio §. ad conducendum ff. de public l.non intelligitur §. cum quinquennium ff.de iur. fis.* Natt. *cons.* 500. *per tot.* seguitato dal Peregr. *de iur. fisc.lib.6. tit.4.n.*44. e dal Gizzarel. *dec.*87.*n.*5.

22 Diuersamente però s'osserua nelli Stati di Toscana, perchè non si trouando chi offerisca oltre alla maggior stima fattane, ò almeno in quella somma, e usate l'altre diligenze, secondo gli ordini del Fisco, si procede a grauare, ed astringere li parenti, e vicini abili a comprare in tutto, e per tutto, come si dice esser stato altre volte disposto per li Statuti, e ordini della Città di Firenze; e dell'ufizio del Fisco, nella Riforma del medemo Fisco, Rub. Delli Esattori di fuora per lo Stato, e lor' ufizio vers. Non trouando fol. 106. al Fisco, & in questo §. Condennati in fine.

23 Fisco in materia delle confiscazioni, & altro, vedi nel §.Confiscazioni, §. Inuentarj, §. Banditi, §. Beni, §.Condennati, & altroue, e più ordini, instruzioni, e riforme esistenti nell'Vfizio del Fisco della Città di Firenze, &c.

§. F I V M I.

Fiume non vi si può lauorare dalle Calende di Nouembre sino a tutto Marzo, eccetto che posticciare, e riparare a' casi urgenti, intendendo de' lauori pubblici, che quanto a' particolari si lascia la cura loro purchè n'abbino l'infrascritta licenza. Prouisione circa la iurisdizione, & obbligo degli Vffiriali de' fiumi, vers. Si ordina, &c. 1

Fiumi ne' suoi letti non vi si può piantare arbori, nè farni altri impedimenti, ò lauori, sotto pena, come nella parola Arbori n. 2

Nelli Fiumi, d'Arno, Greue, Bisenzio, Ombrone, Vingone, Dogaia, Bagnolo, Marina, Marinella, Elsa, Pesa, e Sieue non vi si può fare alcun riparo, se prima non sarà stato fatto visitare il luogo da un Capomaestro a spese di chi domanda, e hautane licenza, che non deue durare più d'un anno, e s'intende sempre senza pregiudizio del pubblico, ò priuato; e nell'istesso modo (eccettuata la visita) si richiede anco la licenza da durare, e intendersi come sopra quanto a gli altri fiumi, e fiumicelli. Prouisione suddetta, vers. Non possino, &c. inf. n. 17. &c. 3

Che gli argini, e ripari fatti intorno a' fiumi non si possino daneggiare, & altro in materia di fiumi. Vedi il Bando del 1450. e 1574. e §. Argini. 4

Fiumi pubblici sono del Principe, e si reputano pubblici quelli che sonn nauigabili, ò traggono origine da fiume nauigabile, di che vedi ne' Digesti il titolo *de flum & il tit. ne quid. in flum. pub.* Prat. Pappien *libell. accion. Confess. glos. Seruitus n.* 3. e pienamente il Card. Tosch. con altri da lui citati *litt. F.concl.* 405. *& seqq. per tot.* 5

E come anticamente fussero imposte grauissime pene contro quelli che rompeuano gli argini del Nilo, e Pò, & anco in oggi si deuano arbitrariamente punire quelli, che rompessero gli argini di qualsiuoglia fiume, dalla qual rottura ne risultasse danno a gli abitatori, vedi il Menoch. *de Arbitr.cas.* 386. *per tot.* Bonifac. *de furt. §. 5. num.*42.*fol.* 190. con altri da loro allegati. 6

Fiumi si dicono priuati, quando hanno origine da fondi priuati, ò che dal Principe sono stati concessi a qualche priuato, ò legitimamente prescritti, Prat. Papp. *nel luogo sopracitato*, Peregr *de iur. fis. lib. 8. titul. de aquis numer.* 44. *&c.* e vedi Tosch. *loc. cit. concl.* 404 *num.* 12. *&c.* doue priuati dice esser quelli, che continuamente non corrono 7

Fiumi priuati sono comuni tra' vicini, e ciò che sia lecito a ciascuno fare in essi, ò attorno d'essi, e altro, vedi il Grat. *discept.* 480. *per tot.* e Card. Tosch. *d. concl.*404.*n.* 19. *&* 20. 8

Fiumi s'intendono quanto al letto doue corre l'acqua e sotto nome di essi non vengono le sponde, ò ripe di quelli, vedi l'Oldrado *cons.* 121. *numer.* 11. con altri addotti dal Barbos. *de appellat. verb. signif. appellat.* 100.*per tot.* E che li fiumi consistino in quattro cose, cioè ripa, lido, alueo, ò letto, e acqua, Tosch. *d. concl.* 404. *n.*1.*& seqq. per tot.* 9

Come non sia lecito fare ripari ne' fiumi, che siano pregiudiziali alli vicini con leuarsi l'acqua da dosso per sè, e mandarla verso li campi de' vicini, e così per far murare il solito corso con opra manufatta in danno d'altri, vedi il Grat. *discept.* 480 *per tot.* Card. Tosch. *loc.cit.concl.*407. *n.*8.*& seqq.* e altri da loro addotti. 10

Anzi che sia lecito far de' ripari nel suo per leuarsi l'acqua da dosso, che non venga ne' suoi campi, benchè in conseguenza nocesse alli vicini, perchè ciò non si presume fatto con animo di nuocere ad altri, ma solamente di conseruare il proprio, vedi il Cepol. *de seruit. rust. pred. tit. de Agger.* Menoch. *lib.6. præsumpt.* 29. *n.* 11. Tosch. *d. concl.* 407. *n* 13. *& seqq.* 11

Io concorderei dette opinioni, che la prima fusse vera, e si douesse intendere, quando li ripari si facessero nel letto del fiume, e la seconda quando si facessero ne' propri beni, & anche ripe senza punto entrare nel letto del fiume, e così ciascuna di esse essere vera ne' propri termini che parlano detti Autori, &c. 12

13 E che nelle ripe de' fiumi, laghi, ò fossi si possino fare ripari per difesa de' campi, mentre sia senza pregiudizio della nauigazione, e de' vicini, a' quali però si deue dar sicurtà d'ogni danno, che li succedesse per anni dieci per causa di tali ripari, conforme alla *l. unic. ff. de rip. muniend.* Bonifac. *de furt.* §. 5. *n.* 44. *&* *r. fol.* 191.

Che però non si sia tenuto al lucro cessante, vedi la *l. fluminum* §. *fin.* con le dua seguenti *ff. de damn. infecti.* Peregr. *de iur fisc. lib. 8 tit. de aquis, n.* 52. *in fine, &c.*

14 Fiumi pubblici sono quelli, che continuamente corrono, ò anco qualche volta d'estate si seccano, e benchè non siano nauigabili, e s'aspettano solo al Principe, che se ne può seruire a suo beneplacito, ma non possono già li priuati farui mulini, nè altri edifizi, nè anco diuertire l'acqua senza licenza del Principe, Bardellon. *cons.* 91. *per tot. lib.* 1. doue però parla de' fiumi nauigabili, ma gli altri infra citati di tutti li fiumi pubblici, e se passassero fra due Regni, ò Stati sariano comuni per indiuisi quanto all'acqua, e quanto al letto per diuisi, cioè la metà per ciascuno fra li Principi dominanti, onde potrebbe ciascuno di loro far fare mulini, & altro dalla sua parte fino alla metà di detto letto, di che vedi Bald. *cons.* 72. *lib.* 1. Card. Tosch. *lit. F. concl.* 405. *& seqq. per tot.* Cepol. *de seruit. tit. de flum. per tot.* con altri addotti dal Peregrin. *de iur. fisc. lib. 8. tit. de aquis n.* 44. *& seqq. ad* 54. *& per tot.* doue anco tratta de' letti, Isole, alluuioni, & innondazioni a chi s'acquistino, & al *n.* 80. *& seqq.* tiene che per l'alluuione non si accresca, nè diminuisca la iurisdizione de' Principi confinanti, il che forse non passa senza qualche difficoltà.

15 Fiumi, torrenti, fossati, e rii per loro mantenimento sono obbligati li vicini notificare al Magistrato degli Vfiziali de' fiumi tutti li disordini, e rotture, che seguissero intorno ad essi fra otto giorni sotto pena al più vicino d'essere astretto a raceonciarli del proprio senza che gli altri concorrino. e sono anco tenuti quelli che hanno beni lungo detti fiumi, ò fossi almeno una volta l'anno del mese d'Agosto nettarli da ogni ostacolo per quanto tengono i lor beni, sotto pene arbitrarie a detto Magistrato. Bando delli 29. Nouembre 1561. rinouato sotto dì 17. Marzo 1570. e 28. Marzo 1573.

16 Fiumi, e loro letti si reputano pubblici, mentre non si prouino priuati, e li aspettino al Principe, di modo che nessuno può diuertirli dal solito corso, e diuertendoli senza licenza, detti letti restano tuttauia del Principe, e non si acquistano alli priuati, che hanno li fondi contigui, alli quali s'aspetteriano solamente per alluuione quando la diuizzione seguisse per natural corso dell'acqua, e non per opra alcuna manufatta senza legitima causa, e licenza, di che vedi Bardellon. *cons.* 167. *per tot. lib.* 2. Card. Tosch. *litt. F. concl.* 407. *per tot.* con più altri da loro citati, e Josef. Mele nell'addit. al Gizzarell. *decis.* 34. *n.* 20.

E dell'Isole, & alluuioni a chi s'aspettino, il medesimo Bardellon. *cons.* 184. *per tot. lib.* 2.

17 Fiumi non vi si può far chiuse d'alcuna sorte, nè piantar alberi ne' lor letti, siccome ne sono stati condennati li transgressori in pene pecuniarie di scudi 25. da' Signori Vfiziali de' fiumi, sotto dì 20. Giugno 1581. 17. detto 1583. 4. Gennaio 1584. & in altri tempi susseguenti, &c.

18 E che ne' fiumi non si possano far ripari senza licenza del Magistrato de' SS. Vfiziali de' fiumi, nè danneggiare li ripari, ò posticci fatti, sotto pena di scudi 10. d'oro, e di lire 4 per bestia grossa, e lire 1. per bestia minuta. Bando dell'anno 1550. e 31. Agosto 1561. al libro de' Bandi di detto Magistrato. E sopra questa materia della conseruazione de' fiumi, suoi argini, e posticci, vedi altri Bandi delli 17. Agosto 1547. 29. Nouembre 1561. 17. Marzo 1570. e 28. detto 1573.

19 Che non si possa voltar l'acqua de' fiumi, ò fossati per qualsiuoglia causa senza licenza, e che doppo essersi seruito del comodo di macetare canapa, lino, ò altro, ò lauar panni, si deua leuar ogni impedimento, come il padre sia tenuto per li figliuoli, li sindaci denunziare li transgressori, e sotto quali pene respettiuamente, & altro, vedi detto Bando delli 21. Agosto 1561.

Fiume d'Arno non vi si può gettare terra, calcina, ò altre materie, che impedischino il corso, sotto pena di scudi 25. d'oro, e negli altri fiumi di lire 25. & arbitrio. Bando de' SS. Capitani di Parte 31. Marzo 1581.

Fiumi, e strade non si possono tramutare i lor letti senza licenza, sotto pena di scudi 25. quanto a' fiumi, e scudi 10. quanto alle strade, come al libro rosso vecchio de' SS. Capitani di Parte a c. 222. e 225. 21

Fiumi, e loro letti non si possano occupare nè in tutto, nè in alcuna parte da qualsiuoglia, con steccaie, muri, seminate, e cose simili, sotto pena di scudi 25. e reduzione al pristino stato, come al detto libro rosso vecchio de' SS. Capitani di Parte a c. 222. & seqq. & a 242. n' apparisconole condanne sotto di 23. Ottobre 1582. 12. Nouembre 1582. e 4. Gennaio 1584. 22

Fiumi, che portano legnami, vedi nel §. Legnami n. 23

§. FOGLIA.

Foglia di mori non si può cogliere da chi non è padrone, sotto pena per la prima volta di scudi 10. e tratti dua di fune, & a risare il danno, per la seconda volta di scudi 25. tratti dua di fune, e confino di due anni a Liuorno, ò suo Capitanato, pena la galera agli Vomini, e le stinche alle Donne per altrettanto tempo non osseruando, e per la terza di scudi 50. & altre pene di confino, carcere, e galera a dichiarazione del Giudice, nelle quali pene incorrono anco li compagni, e quelli che daranno aiuto, comodità, ò saranno sensaria, ò compreranno, ò serberanno, d'applicarsi, come nel Bando delli 30. Aprile 1597. Vedi §. Danni n. 8. & 32. 1

La detta legge, ò Bando, come si vede è fatta contro quelli, che rubano detta foglia, e se bene abbino più volte li famigli catturato alle porte gente, che introduceuano della foglia, pretendendola rubata, quando non aueuano la licenza da' Padroni, come se detta licenza fusse necessaria, & anche per il passato siano stati molti condennati per tal causa; nondimeno più volte doppo a mia relazione è stato osseruato non molestarsi alcuno per mancamento di detta licenza, già che il Bando non la richiede, e non ne parla, e però non può hauer luogo, mentre li famigli non prouino in altra maniera, che la foglia sia rubata, non essendo per altro proibito il semplice portar di foglia senza detta licenza, massime quando il portatore dice auerla colta d'ordine del padrone, se come si dice l'esecutore non proua il contrario, & in questa opininne è finalmente concorso anche il Sig. Auditor Poli Assessore del Magistrato de' SS. Otto in un suo pieno voto del Mese di Luglio 1677. contro Francesco di Pietro Pillori, approuato dal detto Magistrato, e da S. A. S. condennando anche il Birro a restituire la cattura; e più altri casi risoluti in questa conformità si potrebbero vedere dalli processi di tal materia da me proposti dell'anno 1671. in quà. Ci sarebbe però bisogno di qualche altra prouisione per ouuiare a simili danni.

Foglia di mori, e seta, come sia proibito estrarsi dalli Stati di S. A. S. in Stati alieni, sotto le pene contenute nella parola Estrazione n. Vedi la Prouisione uniuersale, e perpetua sopra l'Estrazioni delli 28. Giugno 1591. 2

Foglia rimessa, ò che rimette di mori non si può cogliere da alcuno in danno, e pregiudizio de' Padroni per tutti li Stati di S. A. S. sotto pena di scudi 2. per ciascuna pianta, ò moro danneggiato, e tratti dua di fune per volta in pubblico, oltre l'emenda del danno, e per la pecuniaria è tenuto il padrone per il garzone, il padre per il figliuolo, & altri di sua casa, d'applicarsi il quarto al notificatore, & il resto al Fisco, e la cognizione s'aspetta al Magistrato degli Otto, vedi li Bandi sopra di ciò delli 29. Gennaio 1607. 17. Febbraio 1650. e 27. Giugno 1652. 3

§. FORESTIERI.

Forestieri di bassa condizione, ò banditi di Stati alieni non possono sotto pretesto di passeggieri entrare nelli Stati di S. A. S. con schioppi a ruota etiam sforniti, e non atti ad offendere siano a piedi, ò a cauallo, soli, ò accompagnati senza licenza di S. A. S. anzi deuono essere perseguitati affinchè viui, ò morti capitino nelle mani della Giustizia. Legge delli 29. Giugno 1610. & il Compendio delli 31. Ottobre 1637. §. E perche, &c. 1

Quando però li Forestieri fussero Soldati, ò Vfiziali, mas-

massime dello Stato Ecclesiastico per semplice passaggio nelle strade maestre fuor di Città, Terre, ò Castelli, e fuor d'ogni sospetto di mal'affare, sono scusabili, e più volte si è risoluto, che non siano molestati, e li siano restituite le sue armi, non ostante non l'havessero denunciate al primo, ò secondo Rettore, e questa per la buona corrispondenza, che passa fra questi Stati, e sentendosi, che così all'incontro siano trattati li Soldati, & Ufiziali di S. A. S. per semplice passaggio, come sopra nello Stato Ecclesiastico, come disse il Magistrato de' SS. Otto a mia relazione sotto di 23. Settembre 1672. in causa contro Gabriello Conti, e fu approuato da S.A.S. in filza negozj num. 69.

2 Forestieri banditi, ò delinquenti non possono entrare nelli Stati di S A.S. senza Saluocondotto. Vedi Banditi n.

3 Forestieri che veranno, ò saranno trouati in compagnia di banditi, sono in tutti li medesimi pregiudizj degl'istessi banditi, e possono, come loro impune essere offesi, & ammazzati. Vedi Banditi num. & il Compendio suddetto in prin.

4 Forestieri volendo usare contratti, ò scritte in luogo gabellabile, come siano tenuti pagare la gabella. Vedi Gabella num.

5 Forestieri non possono introdurre nelli Stati di S.A.S. archibusi corti, e di minor misura d'un braccio, e un terzo di canna a misura Fiorentina, & essendo in viaggio con tal'armi senza facultà non possono da alcuno essere ricettati, mentre non le presentino subito alla Corte con il lor nome, cognome, e patria, & essendo persone sospette possino essere ritenuti, ma essendo nobili, e non sospette se li deuono alla lor partenza restituire con fede in scritto da farseli gratis. Che li tali, e tali, il tal giorno, venendo da tal luogo presentarono le tali, e tali armi, che il tal giorno le furono restituite, andando verso il tal luogo, sotto pena alli Rettori, e suoi ministri di scudi 50. In solido, e d'essere ammoniti per 3. anni da tutti gli ufizj. Legge generale dell'armi 23. Novembre 1623. n. 2. e n. 4.

Et il medesimo si deue osseruare d'ogni altra sorte d'archibusi a ruota, ò fucile, benchè sforniti, e non atti ad offendere, sotto pena, a detti forestieri dell'arbitrio di chi hauerà da giudicare fino alla morte inclusivè. Legge suddetta n. 74. Vedi Archibusi. Osti, e Rettori n.

6 Forestieri di qualità con lor servitori, ò senza purchè non passino il num. d'8. a cauallo possono liberamente passare per le strade maestre delli Stati di S. A. S. con i loro archibusi, mentre li denuncino al primo, ò secondo Rettore, che troveranno, e da quello piglino il bullettino, ò fede del num. degli archibusi da farseli gratis, e prontamente, come sopra. Bando delli 28. Giugno 1610. §. Non rinnovando, &c. Legge generale dell'armi 23. Novembre 1623. n. 75.

7 Forestieri tanto nel venire, che nell'andarsene hanno facoltà di portar liberamente per viaggio armi offensiue, difensiue, & in asta per tutti li Stati di S. A. S. eccetto che in Firenze le deuono lasciare alle Porte, e non introdurre nella Città se non spada, e pugnale, storte, ò simili, e li Deputati alle Porte devono in questo inuigilare. Legge suddetta generale dell'armi n. 76.

8 Forestieri dentro del Barco reale passando per transito, e strade maestre senza fermarsi possono portar gli archibusi purchè siano scarichi, altrimenti incorrono nelle pene dette nella parola Archibusi num. e di ciò devonn essere auuertiti dagli osti vicini a detto Barco, sotto pena alli medesimi osti di scudi 10. e tratti dua di fune. Bando delli 7. Maggio 1626. n. 2. e 3.

9 Forestieri con bestie vote da soma non possono venire nelli Stati di S A. S senza denunziarle, nè estrarre robe Vedi Estrazione num.

10 Forestieri, come non possino acquistare beni immobili nelli Stati di S.A.S. Vedi la Prouisione sopra ciò fatta l'anno 1454. e sotto di 10. Aprile 1544. e nel §. Donne n. 2. &c. Inf. n. 13.

11 Forestieri che vengono a far'alcun'esercizio nel Territorio Fiorentino, che tasse debbino pagare, e pena, vedi la legge sopra ciò dell'anno 1473. Provisione dell'anno 1477. & il negozio, e rescritto dell'anno 1579. al libro de' Bandi della Parte a c. 44.

E quali benefizj siano concessi a' forestieri, che vengono ad abitare in questi Stati. Vedi la legge dell'anno 1431.

Forestieri non possono esser'uditi in giudizio se non danno mallevadore soppposto di star'a ragione, e pagare il giudicato, Statuto Fiorentino *lib. 2. Rub. 27.* sopra di che vedi Rom. *cons.* 62. referito dal Card. Tosch. *litt. F. concl.* 410. *n.* 19. 12

Per intelligenza della legge, che li forestieri non possino acquistare beni immobili, quando habbia luogo, ò no, è da vedersi in casi di simili leggi, e constituzioni vigenti in altri luoghi, il Cenc. *de Cens. quæst.* 30. *num.* 27. *&c.* dove tiene che possino acquistar censi, &c. il Gratian. *discept.* 420. 623. *num.* 2. 735. *n.* 13. 245. *n.* 34. Menoch. *de arbitr. cas.* 459 *n.* 22. *& lib.* 4. *præsump.* 120. Duran. *decis.* 257. *n* 5. Montan. *de tut. cap.* 33. *n.* 432. *& cap.* 30. *n* 71. Altograd. *cons* 3. *per tot. lib.* 1. Clar. §. *fin. quæst.* 82. *Statut.* 5. Marant. *disput.* 8. *n.* 12. *&c.* Magon. *decis. Flor.* 67. *n.* 40. *&c.* Gratian. *discept.* 209. Tosch. *d. concl.* 410. *n.* 26. *&c. & concl. seqq.* Altograd. *cons.* 97. *per tot. lib.* 1. e più altri che dalli predetti si citano, &c. 13

E S.A S. ha dichiarato altre volte sopra una relazione de' tre Giudici, che lo Statuto, o legge che li forestieri non possino acquistare in questi Stati, non è in osseruanza, e non vuole che s'attenda, con ordine che di tal sua volontà se ne faccia nota alle Riformagioni per chiara notitia di ciascuno, come per suo rescritto delli 26. Maggio 1592. appare in filza 6. di M. Jacopo Dani Auditore delle Riformagioni, sotto num. 24. in piè d'una supplica di Bertoldo di Francesco da Bergamo, che domandava grazia di poter comprare beni stabili nel Dominio Fiorentino.

Forestieri regolarmente non vengono compresi dalli Bandi, e Statuti penali, de' quali si presume abbino probabile ignoranza, mentre non si trattasse di delitti, e atti di lor natura, e dalle leggi comuni proibiti, e che per Bandi sogliono esser proibiti quasi da per tutto, perchè in questi casi dando opra a cosa illecita, e potendo credere di far cosa proibita incorrono nelle pene de' Bandi, Bart. *in l. cunctos populos C. de Sum. Trinit.* Becc. *cons.* 60. *lib.* 1. Clar. §. *fin quæst.* 85. *vers. Secundus, &c.* Menoch. *lib* 2. *præsump.* 3. *per tot. & lib.* 3. *præsump.* 88. *n.* 12. *&c.* Vinc. de Franch. *decis.* 321. Guaz. *def.* 33. *cap.* 4. *in fine*, Cabal *resol. crim. cas.* 129. *per tot. & cas.* 14. *per tot.* 14

Che però li passeggieri forestieri siano obbligati al pagamento della gabella per le mercanzie che portano almeno sotto pena arbitraria al Giudice, Menoch. *de arbitr. cas.* 397. *n.* 7 *&* 8. Vedi §. Gabella num. 78. 15

E che vengano compresi dalli Bandi, che proibiscono la delazione d'armi, Menoch. *de Arbitr. cas.* 394. *num.* 63. vedasi però il Cabal. *d. cas.* 129. *num.* 20. *& seqq.* doue pare scusi li forestieri dalla pena di delazione d'armi, mentre sono per passaggio, e che possono probabilmente ignorare la proibizione, onde ottimamente è provisto nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e altrove ancora, che devino essere auuertiti dagli Osti, li quali anche sono tenuti a quest'effetto havere il Bando esposto in pubblico, &c. vedi Farinac. *de var. & divers. crim. quæst.* 108. *n.* 16. *& seqq.* dove anche il Vulpin. *in Suco n.* 1. *&* 2. *Inf. num.* 28. *sop. n.* 5. 16

Forestieri litigando fuor delle patrie loro vengono compresi, e sono tenuti osservare li Statuti del luogo del Giudicio quanto all'ordine, e modo d'agitare, ma non quanto alle cose decisorie, Bart. & alii *in l. cunctos populos C. de Sum. Trinit.* Asin. *in prax.* §. 2. *cap.* 8 *n.* 6. 17

E che siano tenuti osseruare la forma delli Statuti del luogo, dove contrattano, Gratian. *discep.* 253. *&* 887. *num.* 4. *&c.* 18

Se però tali Statuti parlassero d'abilità, ò inabilità di persone quanto al contrattare, e non semplicemente inducessero certa forma da osseruarsi non comprenderebbero li forestieri, Gratian. *discept.* 824. *n.* 31. e vedasi la Rot. Rom. *part.* 2. *divers. dec.* 103. *n.* 13. *& seqq.* 19

Che non venghino compresi dalli Statuti, che inducessero certa prescrizione, vedi il Gratian. *discept.* 994. *num.* 9. 20

Come nè anche dalli Statuti del lucro dotale, vedi Rol. *de Lucro dot. quæst.* 36. Magon. *decis. Flor.* 107. & Rot. 21

Rom.

Rom. *in Faentina dotis, vel successionis 21. Februarii 1639. coram Dunozetto, & in Imolen. legitimæ 1. Junii 1644. coram eodem Dunozetto,&c.*

22 Forestieri, come non possino godere del benefizio de' Statuti, che escludono le femmine a fauore de'maschi, perchè s'intendono de'maschi sudditi, e non forestieri, vedi l'Alessandro *cons 44. n. 15. & lib. 5.* Merlin. *de legit. lib. 3. tit. 2. quæst. 18. n. 36.* & la Rot. Rom. *in Novis. part. 6. decis. 68. coram Merlino, & decis. 137. n. 6. & n. 20. & dec. 160. in fine, &c. dicta part 6.* dove si rigetta l'opinione del Thes. *quæst. forens. lib. 2. quæst. 4 n. 7. &c.* benchè sia seguitata dal Merlin. *de legit.* nel luogo citato, ma non è da partirsi dall'opinione della Rota, &c. ed io dissi ancora nelle mie *resol. cap. 32. num. 7.*

23 Forestieri, come non possino godere delli statuti del lucro dotale, e altro in tal materia, vedasi il Thes. *dec. 34. num. 5. & decis. 106. per tot.* & Altograd. *cons. 27. n. 24. & seqq. lib. 2.*

24 Forestieri propriamente si dicono quelli, che vengono di fuori, e non hanno nel luogo abitazione, domicilio, nè origine, e altro, vedi per Asin. *in prax. §. 3. cap. 2.* Card. Tosch. *litt. F. concl. 410. num. 1. & seqq.* Altograd. *cons. 27. num. 39. & seqq. et cons. 28. num. 41. lib. 2.* Sord *decis. 330. per tot. lib. 2.* dove però che la donna non si può dir forestiera nella Città dove è maritata, benchè anche resti vedoua.

25 Forestieri, come non possino di ragione essere collettati, e gravati per censi, e beni che havessero nell'altrui jurisdizione, mentre non ci fusse privilegio, statuto, ò consuetudine in contrario, vedi il Gratian. *discept. 29. per tot.* E che di general consuetudine si collettino, e aggravino anche li forestieri per i beni, che hanno nel territorio di chi impone la colletta, benchè non si possino astringere nella persona, ma solo ne'beni sottoposti, vedi Guid. Pap. *dec. 7* Magnn. *dec. Flor. 66. n. 2. et 9.* Natt. *cons. 304. num. 4.* Gayl. *obser. 52. n. 15. lib. 2.*

26 Forestieri, che hauessero domicilio in qualche luogo, morendo si deuono sepellire nella Parrocchia di sua abitazione, e li viandanti nella Parrocchia dove saranno morti, e havranno riceuuto li Sacramenti, e non nella Cattedrale, mentre non fusse consuetudine in contrario, e se bene eleggessero altrove la sepultura, si deve alla Parrocchia suddetta la quarta parrocchiale, vedi Grat. *discept. 94. n. 73. & seqq.* & il Menoch. *lib. 6 præsupt. 88. per tot.*

27 Forestieri, che siano compresi dalli Bandi, che proibiscono la delazione d'armi, e particolarmente d'archibusi si è detto di sopra n. 16.

Circa di che è d'auuertire, che contrauenendo si condannano nelle pene afflittiue, e non nelle pene pecuniarie, che respettiuamente fussero imposte in ciascuno caso di contrauenzione, come in tutte l'occorrenze è stato osseruato, e s'osserua dal Magistrato degli Otto. Il che nondimeno patrebbe doversi intendere di quei forestieri, che passano per viaggio, e non de'conuicini, che giornalmente praticano, come paesani in questi Stati, che non doverebbero essere di miglior condizione de'sudditi, havendo certa notizia de'Bandi per la detta vicinanza, e pratica, come fu votato dal Signore Auditore delle Bande, e risoluto dal Magistrato suddetto sotto di 30. Giugno 1664. in un processo di Sasso di Simone contro Baldino Botti, e altri. Ma questa distinzione non fu approvata da S.A.S. come si vede nel nogozio tornato sotto num. 1723. e con somma prudenza, perchè quanto a'forestieri per viaggio osseruando gli ordini suddetti non ci è pena alcuna, e anche perchè nelle materie penali non è luogo ad alcuna estensione, &c.

La ragione perche li forestieri non si condannino per l'armi nelle pene pecuniarie, come sopra si dice, (essendone stato più volte dubitato) è oltre al non potersi esigere, perchè il Bando delli 28. Giugno 1610. che proibisce a'forestieri l'introdurre, portare, ò tenere in questi Stati alcuna sorte d'archibusi, impone solamente pena della galera a beneplacito di S.A.S. e ancora fino alla morte naturale inclusivè ad arbitrio del Giudice, e così non si può estendere a pene pecuniarie, vedi sopra nu. 1. 5. e 6.

28 Forestieri tanto maschi, che femmine, e tanto di Stati alieni, che di luoghi sudditi, che non hanno esercizio, ò modo da vivere nella Città di Firenze, ma vengono per mendicare nella medesima, ò intorno a quella a 10. miglia non ci possono stare, nè tornare sotto pena a'maschi della frusta, ò galera a dichiarazione del Magistrato degli Otto, e alle femmine della frusta, e d'altre maggiori ad arbitrio del medesimo Magistrato. Bando di detto Magistrato 24. Aprile 1591. vedi §. Vagabondi, & il Bando de'22. Giugno 1688.

Forestieri che vengono in questi Stati per mettersi ad esercizio, ò servitù, come, e fra quanto tempo si devino accomodare. Vedi §. Vagabondi. 29

Forestieri, che possedono, o lauorano beni in questi Stati se possino trasportare li raccolti non ostante la proihizione dell'Estrazione, vedi §. Estrazione nu. 20. li Dottori iui citati, e nel §. Bandi n. 6. 30

Forestieri, come dell'anno 1590. e 1591. per la gran penuria uniuersale fussero proibiti sotto gravi pene venire ad abitare nel Capitanato di Liuorno, e Vicariato di Lari, con termine di 6. giorni per uscire a quelli, che vi erano, con certe dichiarazioni, e limitazioni, vedi il Bando dell'Abbondanza sopra ciò dell'anno 1590. 31

E che li forestieri confinanti come sospetti d'estrazione non potessero entrare in questi Stati senza licenza con alcune dichiarazioni, e limitazioni. Bando dell'Abbondanza 17. Aprile 1591. vedi §. Estrazione n. 19.

Ma per il contrario quali abilità, priuilegj, e esenzioni fussero concesse a'manifattori forestieri, che venissero ad abitare in detta Terra di Liuorno con le loro robe, e famiglia l'anno 1590. e 1591. non ostante quanto sopra, vedi altro Bando delli 8. Ottobre 1590. 32

E quali esenzioni fussero concesse a quelli, che venivano ad abitare Pisa, ò Livorno. Bando de Consoli di Mare di Pisa del di 30. Marzo 1591.

Forestieri, come non possino esser'ammessi, nè servire per Guardie di tenute, e Beni, vedi §. Guardie n. 5. 33

§. FORBICINE.

Forbicine, che passino la lunghezza, e misura d'un quinto di braccio non si possino portare, nè di giorno, nè di notte, sotto pena di scudi 20. e tratti tre di fune per ciascuno, e ciascuna volta. Bando delle forbicine 27 Aprile 1562. e legge generale dell'armi a 3 Novembre 1623. n. 17. 1

§. FORCINE.

Forcine, come siano proibite, eccetto che nelle botteghe, e per uso di quelle. Vedi Armi num. 1

§. FORNACIAI.

Fornaciai, come siano tenuti osseruare li prezzi nel vendere li lauori, e calcine, e dar'a ciascuno il suo dovere con giusta misura, sotto pena di lire 50. e un tratto di fune per la prima volta, per la seconda lire 100. tratti dua di fune, e per la terza lire 200. e tratti dua di fune, e sempre dell'arbitrio, e altro, vedi la Provisione, e Bando sopra ciò delli 16. Maggio 1620. e altri Statuti, e ordini dell'Arte di Por S. Pietro, e Fabbricanti, &c. il Bando, e legge delli 22. Gennajo 1574. 31. detto 1575. 6. Febbrajo 1576. 29. Aprile 1581. 6. Ottobre 1588. 4. Maggio 1604. 7. Maggio 1605. & il suddetto delli 16. Maggio 1620. 1

E quello, che siano tenuti osservare i fornaciai, ò altri, che faranno fare fornaci, sì nel fare li lauori, e calcina, come nel vendere, e altro, vedi la Riforma delli Statuti dell'arte di Por S. Piero, e Fabbricanti della Città di Firenze concernenti l'esercizio de' fornaciai publicata l'anno 1587. con sua correzione d'alcuni Capitoli delli 6. Ottobre 1588. 2

§. FORNAI.

Fornai sono tenuti cuocere bene il pane, e non a fuoco rilento, sotto pena di lire sei per volta; non possono cuocere ad altri il primo giorno di ciascuna Pasqua, le Domeniche, giorno degli Apostoli, della Natività, Annunciazione, e Assunzione della Madonna, e nel resto son tenuti seruire tutti per il giusto, sotto pena di lire dieci 1

per

per volta. Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennajo 1560. vers. Ancora, &c.

2 Fornai, e mugnai lor correlativi fraudando la gabella delle Farine, oltre alle pene imposte a' particolari incorrono nella perdita della roba, e bestie, ò lor valuta, siccome quando sono trovate le lor robe senza poliza nel mulino, ò vicino a quello a braccia 50. Nuova Addizione alle leggi delle Farine fatta il dì 14. Settembre 1637. vers. Inoltre, &c. vedi Mugnai, e il Bando de' riscontri del 1626.

3 E come, e a qual Camarlingo siano tenuti li fornai far le polize di quello vorranno macinare, e ciò che devano osservare li Camarlinghi con li fornai, vedi detta Addizione, vers. Dichiara, &c.

4 Ciò che siano tenuti osservare li fornai della Città di Firenze circa la tassa del segno del pane, vedi gli Ordini pubblicati sotto di 30. Decembre 1531. e 1558.

E circa il modo di vendere, e comprare la crusca. Bando delli 23. Febbrajo 1594.

5 Fornai, farinajoli, e altri, che comprano grani, ò biade da macinare per vendere, ò far pane da vendere, devono ogn' anno per tutto il dì 8 di Settembre fare quadernuccio cartolato, e intitolato dal Cancelliere delle Farine nella Città di Firenze, e fra le 20. miglia, e fuor delle 20. miglia da' Cavalieri de' Rettori, e notarvi giornalmente tutti li grani, e biade, che comprano con nome, e cognome da chi haveranno comprato per mostrarlo ogni volta saranno richiesti, sotto pena di scudi 25. e tratti dua di fune, e scudi dua per stajo di grano, e scudi uno per stajo di biade, che non havessero scritto in detto quadernuccio, d' applicarsi in tutti li casi il quarto all' inventore, non ostante qualsivoglia grazia che n' ottenessero, ancorchè si dicesse nel rescritto habbia grazia libera, che nõ s'intende mai del quarto di qualsivoglia inventore, e il resto secondo gli ordini dell'ufizio delle Farine, come per Bando de' riscontri delle polizze, pubblicato l' anno 1626. vedi §. Grazie n. 1. &c.

6 Fornai, come non possino spianare, tenere, nè vendere pane tondo ducale [essendo ciò solo permesso agli Appaltatori di detto pane Ducale] ma lo devino fare a fila di tre pani attaccati bene insieme, e senza infarinarlo, sotto pena di scudi cento d' applicarsi il terzo all' inventore, e il resto al Fisco, vedi il Bando del Abbondanza sopra ciò dell' anno 1635. e delli 4. Agosto 1629. e nel §. Osti num.

7 Come dell' anno 1590. fusse proibito far pane Ducale, e altre paste, ma solo pan basso. Bando 18. Agosto 1590.

Et circa lo spiano del pane. Bando 22. Aprile 1591.

§. FOSSI.

1 Fossi, come si devano nettare, ò mantenere intorno alle strade pubbliche, vedi §. Strade.

2 Fossi, ò fosse delle fortezze sotto qual pena non si possino da alcuno occupare, vedi la legge del Magistrato della Parte dell' anno 1467.

§. FRODI.

1 Frodi, che si commettessero da' Cocchieri, Carrozzieri, Lettighieri, Mulattieri, e altri alle Porte di Firenze, e Pisa con cavare, ò introdurre robe da Gabella senza pagarla, sapendolo si puniscono in proprio di tre tratti di corda in pubblico, e di più in scudi 25. perdita della roba, cocchi, lettighe, carrozze, cavalli, ò muli, ed essendo di consenso de' padroni, ò lor famiglia incorrono essi in pena di scudi 50. oltre tutte l' altre pene del frodo, e perdita, & è tenuto il marito per la moglie, il padre per la figliuola, che abiti seco; e commettendosi da' Ministri, e Ufiziali di Corte incorrono in pena della privazione dell' ufizio, e di scudi 200. d' oro, d' applicarsi in tutti li detti casi un terzo all' inventore, un terzo a chi condannerà, e riscuoterà, e il resto al Fisco. Bando del 1593. rinnovato per rescritto delli 10. Decembre 1653. con altro Bando delli 14. Gennajo 1653.

Del resto vedi nel §. Gabella, &c.

§. FROMBE.

Frombe, e scaglie per tirar sassi non si possono fare, tenere, portare, vendere, donare, nè prestare sotto pena di scudi dieci d' oro a chi può pagarla, e agli altri di 25. staffilate in pubblico non pagando in fra tre giorni, che saranno stati presi, e a detta pena pecuniaria è tenuto il capo di casa, e maestro di bottega. Bando delle frombe, e scaglie 25. Ottobre 1554. 1

§. FRUTTI.

Frutti pendenti ne' beni inventariati per interesse del Fisco, come si devano sequestrare appresso idonea persona, vedi §. Rettori num. 1

Frutti si dicono quelli, che rimangono dedotte le spese, e però di essi si devono sempre detrarre tutte le spese, *l. fructus ff. solut. matrim.* Covar. *var. resolus. lib.* 1. *cap.* 3. *n.* 2. Menoch. *de arbitr. cas.* 258. *n.* 30. Duen. *reg.* 387. Tiraquel. *de retract. lignag. glos.* 1. §. 15. *num.* 1. *& seqq.* Scaputc. de Salvian. *lib.* 3. *quaest.* 9. *n.* 4. amplamente Card. Tosch. *litt. F. concl.* 301. *&* 484. *per tot.* dove anche tratta ciò, che venga sotto nome di frutti, di che vedi pienamente Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 34. *per tot.* 2

E quando da' frutti non si devano detrarre le spese, vedi magistralmente il Capyc. *decis.* 20. *n.* 1. *& seqq. ad* 17. seguitato dal Tosch. *d. concl.* 484. *num.* 40. *&c. & d. concl.* 301. *per tot.*

Frutti in dubbio s' intendono essere stati percetti da chi possiede, & in caso di restituzione lui è tenuto, mentre non provi, che siano stati percetti da altri, intendendo nõ di semplice possessione instrumentale, ma della vera, e reale, Gratian. *discept.* 615. *n.* 69. Cavaler *decis.* 138. & Rot. *corã Ghislerio in Auximana Census* 10. *Martij* 1636. *nu.* 17. 3.

Frutti occorrendo stimarsi si valutano secondo il tempo della raccolta di ciascun' anno, e del luogo, dove si raccolgono, e tal stima non può crescersi, nè diminuirsi, vedi il Gratian *discept.* 706. *n.* 62. *&c* e l' Additione al Magon. *decis. Luc.* 33. *in fine*, *&c.* 4

Frutti s' aspettano al Padrone del fondo, ancorchè da altri a nome proprio seminato, e coltivato, per la ragione, che apporta il Gratian. *discept.* 614. *n.* 4. *&* 750. *n.* 27. *&* 28. Card. Tosch. *litt. F. concl.* 486. *n.* 13. *& seqq.* 5

Frutti, come regolarmente non s' intendino durare più di tre anni, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 210. *n.* 30. Card. Tosch. *litt. F. concl.* 492. 6

E come concorrendo la buona fede si prescrivano per lo spazio di tre anni, e così il possessore dopo tre anni non sia tenuto a restituirli, vedi Grat. *discept.* 422. *nu.* 12. *&c. & discept.* 688. *n.* 6. *&c.* Thes. *dec.* 29. *in fine.*

Frutti regolarmente non si restituiscono se non dal dì della mossa lite, eccetto che in alcuni casi, di che vedi la Rot. Roman. *in Mediolanen. Pensionis* 19. *Januarii* 1635. *per tot. coram Merlino*, Buratt. *decis.* 184. *per tot. part.* 1. Scapuc. de Salvian. *lib.* 3. *quaest.* 8. *per tot.* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 503. *per tot.* Gratian. *discept.* 422. *per tot. & &* 581. *num.* 14. *&c.* Ger. Spin. *cons.* 57. *&* 58. dove ingegnosamente dimostra, che li frutti industriali per lo più non si devino anco dal dì della contestata lite, siccome nè anco nell' azioni ipotecarie, come pienamente dimostra Marcian. *disp forens. cap.* 58. *per tot.* 7

Frutti pendenti s' aspettano al compratore del fondo, benchè di essi non sia fatta alcuna menzione, eccettuata la parte colonica, che s' intende riservata al colono, se però il venditore non havesse lavorato a sue mani, perchè in questo caso s' aspetterebbe la raccolta tutta al compratore, mentre il venditore non se la riservasse, & altro, vedi per il Thesaur. *decis.* 55. *per tot.* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 495. *per. tot.* Peregr. *de fideicom. art.* 49. *n.* 92. *& de jur. fisc. lib.* 6. *tit.* 4. *n.* 31. *&c.* 8

Intendendo ancora, mentre che già il venditore non havesse messa mano al raccolto, e in ogni caso questo si deve conoscere dalla quantità del prezzo, come insegna il medesimo Thesaur. *d. dec.* 55. *num.* 6. e Sord. *dec.* 294.

E a chi s' aspettino li frutti, quando la vendita fusse condizionale, vedasi l' Altogrado *cons.* 13. *num.* 10. *& seqq.*

seqq per tot. lib. 1. e ottimamente Ger. Spin. conf. 32. per tot. dove parla delle vendite fatte all' incanto, e prova doversi li frutti al compratore dal dì dell' offerta, &c. E come se li frutti consistessero in denari, ò che il compratore fusse tenuto stare alla locazione, ò affitto del venditore, Peregr. de jur fisc. lib. 6. tit. 4. n. 34. &c.

9 Frutti pendenti al tempo del ritratto, ò della morte dell' Emfiteota, ò feudatario, e in simili casi, come si dividano pro rata temporis fra il venditore, e compratore, e fra gli eredi del morto, e Padron diretto, vedi il Tiraquel. de retract. convent. §. 5. gloss. 4. num. 9. Thesaur. decis. 56. Ludovis. decis. 347. num. 6. Gratian. disceptat. 471. per totum, & 810. per tot. Franch. decis. 572. Cost. de port. rat. quæst. 87. & 144. per tot. Cavalcan de usufr. num. 245. nelle mie resol. cap. 31. per tot. & Gratian. decis. 176. per tot.

10 Frutti de' benefizj, come, e quando s' aspettino agli eredi del Rettore morto, ò pure al successore nel benefizio, vedi il Duran. decis. 304. per tot. & decis. 448. num. 22. Magon. decis. Flor. 70. n. 22. Thesaur. decis. 143. per tot. & Card. Tosch. lit. F. concl. 515. con più seqq.

11 E quando s' aspettano agli eredi del morto, ò alla Camera, se siano tenuti lasciare le semente per l' anno futuro, siccome quando s' appartengono al successore, se sia tenuto restituire dette semente dell' anno passato, vedi il Michaloro de fratr. par. 2. c. 35. n. 7. & seqq.

12 Frutti sono di tre sorti, cioè naturali, industriali, e civili, & a che serva tal distinzione, vedasi l' Oinot. in §. si quis cum 3. &c. Inst: de rer. divis. Menoch. de arbitr. cas. 210. per tot. Card. Tosch. litt. F. conclus. 485. per tot. Gizzarel. con gli addenti decis. 34. num. 41. & seqq. & nn. 90. & seqq. & Altogrado cons. 20. per tot. lib. 1. E della differenza tra frutti naturali, e frutti industriali, quanto alla restituzione, vedi Ger. Spin. conf. 57. & 58. per tot.

§. F U G A.

1 Fuga del delinquente regolarmente non prova il delitto, ma seguendo avanti la querela, ò inquisizione fa indizio a tortura, e doppo nò, come si possa purgare, & altro, vedi per il Duen. reg. 389. con altre quattro regole seq. dove amplamente si dichiara, che prova, ò indizio faccia la fuga, e per il Brun. de Indic. & tort. part. 1. quæst. 3. num. 7. & seqq. Clar. §. fin. quæst. 21. Minsing. obser. 98. per tot. Card. Tosch. litt. F. concl. 529. 530. & 531. per tot. Menoch. lib. 1. quæst. 89. num. 36. & seqq. Socin. rel. 206. & 207. & Diaz. reg. 303. per tot. Bonifac. de furt. §. 2. num. 117 fol. 88. & amplamente Farinac de indic. & tort. q. 48. per tot. dove anco il Vulpin. in Succo, intendendo mentre vi cõcorra qualche altro amminicolo, conjettura, ò indizio.

2 E come chi fugge avanti la cattura da' famigli per non essere preso, non possa essere offeso, mentre per altro non fusse tale, che da tutti potesse essere offeso, come bandito, ò se li famigli non havessero ordine di pigliarlo vivo, ò morto, vedi Cabal. cas. 132. per tot. E se detta fuga nell' atto di cattura faccia indizio a tortura, vedi Farinac. & Vulpin. loc. cit. dove che nò regolarmente secondo la più comune opinione.

3 Fuga, e ritiratezza (non seguendo la cattura) si deve far constare in processo, con far riferire dagli esecutori le diligenze fatte, e perchè non sia riuscita la cattura, non bastando dire d' essere stati a casa del catturando, ò che si sia ritirato in salvo, se non dicono anche in che luogo, e come lo sappino, se de visu, ò de auditu, e da chi, e se siano andati alla casa della solita abitazione in tempo che verisimilmente vi dovesse, e potesse essere a letto per l' ordinario, con altre diligenze opportune per mettere ben in chiaro la fuga, come osservano, ò fanno osservare li buoni, e pratici Ministri, &c. per la dottrina, che si ricava dal Farinac & altri sopracitati, quali, e in specie il Farinac. d. q. 48. n. 59. ricerca che la fuga sia certa, manifesta, e concludentemente provata almeno per due testimoni, ò per gagliarda presunzione, Conciol. ref. crim. verb. fuga resol. 2.

Ma che la fuga resti sufficientemente provata per la sudetta relazione degli esecutori, affermano l' istesso Farinac. quæst. 1 num. 45. vers. Tertia fuit, Clar. § fin. quæst. 20. num. 3. in fine, Ambrosin. Proces. inform. lib. 5. cap. 1. nu. 9. & 10. Conciol. d. resol. 2. n. 3. D. Fulvi. Majoran. in Opoprax. crim. lib. 2. c. 8. n. 64. fol. 215.

4 Fuga dalle carceri, ciò che operi, e come si punisca, vedi nel §. Carcerati n. 1. con più seq. Ed altre cose notabili della fuga nella mia Somma, §. Fuga per tot.

§. F U R T O.

1 Furti, vasti, incendi, e simili danni commessi nella Città, e distretto di Firenze, come, e quando devano essere risarciti, & emendati dalli parenti del malfattore, ò dalli Comuni, vedi Incendj.

2 Furti, come, e sotto quali pene si devano rivelare alla Corte, vedi Delitti n. 1. & seqq.

E se di ragione comune si devino rivelare, vedi Bonifac. de furt. §. 2. n. 66. & seqq. fol. 73. & seqq.

3 Furto, quando sia lecito al creditore per sodisfarsi del suo credito, vedi Creditori num. 11. & il Dec. in l. quæcunque num. 80. ff. de off. ejus, &c. Jas. in l. 1. num. 8. C. de testam. Bonifac. de furt. §. 10. n. 42. & seqq. fol. 328. Bajard. ad Clar. §. Furtum n. 86. e fa molto a proposito Farin. & Vulpin. in Suco de furto q. 175. per tot. Tosch. lit. F. concl. 555. n. 21. &c.

4 Furto irroga infamia a chi ne resta condennato, Bart. in l. infamem, ff. de pub. jud. Pract. Papp. for. Inquis. glos. furto. Eccetto però ne' casi de' quali si dice a basso num. 11.

5 Furto regolarmente si presume per colpa almeno levissima di quello, che haveva, ò doveva havere custodia della cosa rubata, di che vedasi il testo nella l. cum duobus §. damna ff. pro socio, glos. in §. præterea, dove l' Angel. Inst. quibus mod. re contrah. oblig. Menoch. lib. 5. præsump. 3. n. 128. & seqq. & præsumpt. 32. & lib. 6. præsumpt. 61. n. 22. & seqq. Magon. decis. Flor. 123. nu. 10. & seqq. & decis. Luc. 2. n. 12. Felic. de Societat. cap. 21. n. 31. & seqq. Cabal. resol. crim. cas. 282. per totum, vedi nelle mie resol. cap. 17. n. 31. &c. & cap. 37 n. 3. & per tot. Bonifac. de furt. §. 8. n 35. & seqq. fol. 269. & n. 47 & seqq. per tot. fol. 272. &c. Card Tosch. litt. F. conclus. 560. & 561.

6 Furto sendo commesso nell' osterie, e stalle, ò navi, ò sia commesso dalli Padroni, ò dalla lor famiglia, ò servitori, ò anche da altri estranei, e passeggieri, come siano tenuti li medesimi Padroni dell' osteria, cioè gli osti, stabularj, e navicellai, ancorchè non fusse stato a lor' espressamente consegnata la roba, mentre che da principio non si siano protestati, e dichiarati di non voler esser tenuti del fatto d' altri passeggieri, perchè quanto alla lor famiglia, e serventi non li suffragherebbe qualsivoglia protesta, e ancorchè havessero consegnato la camera con chiave, & altro, vedi pienamente, & distintamente nelle dette mie resol. cap. 37. per tot. dove anche che la quantità della roba si può provare col giuramento del derobato, &c. E di questa materia Peguer. decis. 45. e amplamente Bonifac. de furt. §. 8. num 9. & seqq. ad 47. fol. 264. & seqq. dove però al num. 28. in fine, & num 30. in fine nota dover prima constare legittimamente del furto, &c. vedi Osti num. 9. e Giudici num. 73. in fine nell' addit.

E generalmente come, e quando provato il furto si possa la quantità, qualità, danni, spese, e interesse provare col giuramento del derobato, vedi Farin. & Vulpin. in Succo de furt. q. 176. part. 2. per tot.

7 Furti domestici fatti dalla moglie, figliuoli, servitori, ò serve sendo leggieri non si puniscono, se ben quanto a quelli de' servitori, e serve ancorchè leggieri di consuetudine si puniscono, ma più mitemente, che se non fussero domestici secondo il Cabal. ref. crim. cas. 204. per tot. vedi Farin. de furt. q. 174. par. 2. Bonif. de furt. §. 10. n. 276. & seq. ad 193. fol. 364.

E che si puniscono anche quelli che tengono di mano a' figliuoli di famiglia con venderli, ò ricettarli le robe che levano di casa del padre, ò in altro modo fu risoluto dal Magistrato degli Otto, sotto dì 20. Novembre 1664. in filza Processi 612. num. 33. contro Lorenzo di Ventura Magheri, quale se bene restò assoluto, fu per non essere giustificato il fatto, e per haver patita lunga prigionia, di che vedi Giuth. conf. 68. riferito da Didac. Mari nell' Addizione al Gizzarel. decis. 13. num. 13. inf. num. 32.

& Fa-

& Farinac. con il Vulpin. in Suco de furt. q. 168. par. 2. Card. Tosch. litt. F. concl. 562.

Et a questo proposito è da notarsi altra risoluzione del detto Magistrato sotto il dì 5. Decembre 1671. in un Processo d'Anghiari contro Francesco di Benedetto Cangi, il quale fu confinato per haver tenuto di mano ad un figliuolo di famiglia a vendergli certo grano tolto al Padre.

8 Anzi non mancano altri Autori gravi, che tengono li furti commessi da' servitori, e serva doversi più gravemente punire, che gli altri, e con ragione, perchè in loro cade specie di tradimento, mentre che da' Padroni gli è fidato la roba, persona, e onore, ed essi se ne abusano, e li tradiscono, e però senza dubbio meritano maggior pena degli altri, e così anche in oggi per la frequenza di tali furti si seguita questa opinione dal Magistrato de' Signori Otto di Balìa della Città di Firenze, come si può vedere in più negozi approvati da S. A. S. Boss. de furt. n. 25. Clar. §. furtum n. 22. Bonif. de furt. §. 10. nu. 190. fol. 367. Card. Tosch. litt. F, concl. 553. num. 30. & concl. 555 num. 20. Vedi la Legge de' furti delli 9. Settembre 1681 num. 14. in questo nel § Ladri nu. 27. vers. 14.

9 Che poi contro la moglie non si dia azione di furto, ma solo civile, per una certa comunanza, e in onor del matrimonio, mentre che non portasse via la roba del marito, e se ne fuggisse con qualche adultero, vedi il Menoc. de arbitr. cas. 580. per tot. & Bonifac. loc. sup. cit. num. 204. & seqq. fol. 372. Farinac. d. q. 174. part. 2. nu. Tosch. d. concl. 553. n. 31. & 32.

10 Furti, come si possino provare per conjetture, indizj, presunzioni, e quali, vedi Menoch. lib. 5. præsumpt. 31. & lib. 6. præsumpt. 61. num. 22. & seqq. Magon. decis. Flor. 123. num. 6. &c. Cabal. resol. crim. cas. 282. con altri da lui addotti, amplamente Bonifac. de furt. §. 2. per tot. Farin. & Vulpin. de furt. quæst. 176. part. 3. per tot. dove riferiscono molti indizi, e conjetture contro ladri, vedi Indizj num. 11. Marzar. nella Prat. part. 3. fol 90.

11 Furto, come si commetta da chi si serve della roba prestatali, ad altro uso, che per quella gli è stata concessa, ò della roba depositata, ò impegnata, benchè in questi casi si devano mitigare le pene, e si possino alle volte scusare, mentre si conoscesse non esser fatto con dolo, e che da principio si havesse avuto la roba con volontà del Padrone, e che si potesse presumere un tacito consenso di servirsene anche ad altri usi, di che vedasi la Pratica Papp for. Inquis. glos. Præter, & contra, &c. n. 3. Menoch. de arbitr. cas. 298. per tot. Cabal. resol. crim. cas. 136. n. 4. & seqq. Tosch. litt. F, concl. 553. per tot. amplamente Bonifac. de furt. §. 8. num. 1. & seqq. per tot. fol. 262. &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quæst. 168. part. 1. per tot. & il Scanarol. de visitat. carcerat. lib. 1. §. 13. cap. 3. per tot. inf. num. 35. & 44. & seqq. Vedi la detta Legge de' furti delli 9. Settembre 1681. registrata nel §. Ladri num. 27. vers. 14.

12 Furto, come si possa scusare comparendo il Padrone della roba se protestandosi essere stata contrattata di sua volontà, mentre però vi concorra qualche qualità che persuada tal consenso, o volontà da principio, altrimenti non gioverebbe, vedi il Papp. nel l. cit. Clar. §. furtum, Menoch. cas. 291. n. 22. Cabal. d. cas. 136. n. 14 & 15. Bonifac. de furt. §. 10. n. 10. & seqq. fol. 396. Farinac. & Vulp. in Suco de furt. q. 174. part. 4. per tot. Tosch. litt. F, conclus. 555. n. 26. & seqq.

13 Furto si commette da chi ricevesse danari da alcuno per portare ad altri, se il portatore non adempie, ma li converte in usi proprj, mentre che non apparisse essere persona facultosa, e che chi gli ha dati non si curasse che fussero rimessi quei medemi denari, ò altri, e mentre che poi effettivamente ne segua la rimessa d'altri denari, Cabal. resolut. crimin. dict. cas. 136. n. 20. & 21. Card. Tosc. litt. F, concl. 553. n. 7. & concl. 555 n. 6. & seqq. Inf. num. 43. e vedi Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. quæst. 168. part. 6. per tot. Vedi detta Legge de furti num. 14.

14 Furto propriamente non si commette da chi espilasse qualche eredità, e si usurpasse robe di essa, ma delitto diverso d'espilazione d'eredità, che si punisce ad arbitrio del Giudice, Menoch. de arbitr. cas. 300. per tot. Card. Tosch. litt. H, concl. 27 per tot. dove tratta quando si dica espilata l'eredità, Farinac. & Vulpin. in Suco de furt. q. 174. part. 3. per tot. Et a che sia tenuto l'erede, che negasse qualche cosa dell'eredità, Bonif. de furt. §. 3. n. 39. & seq. & §. 5. n. 5. & seq. fol. 181.

15 Furto, come si commetta da' Procuratori, ò altri amministratori, che dolosamente con bugie, e contro la volontà del padrone si servono della sua roba, e danari per usi lor propri, e quando si possa scusare sotto velame d'amministrazione, vedi il Gratian. discept. 935. per tot. E nella parola Amministratori num.

Siccome anche riscuotendo sotto falso nome di Procurarore, nunzio, erede, creditore, ò simile, Farin. & Vulp. in Suco de furt. q. 170. per tot. Card. Tosch. litt. F, concl. 553. n. 3. & seqq.

16 Furto, come si presuma commesso da quello appresso del quale sarà trovata la roba robata, mentre che per altro sia persona di mala fama, e massime se li fusse trovata in luogo segreto, e nascosta, di modo che non solo possa essere sottoposto alla tortura, ma anche condennaro, vedi il Menoch. lib. 5. præsump. 29. per tot. & de arbitr cas. 462. n. 10. &c. Bonifac. de furt. §. 2. n. 60. & seqq. ad 106. Gizzarel. con gli addenti decis. 89 per tot. Farinac. & Vulp. in Suco de furt. q. 177 per tot. Card. Tosch. litt. F, conclus. 560 n. 3. & seqq.

17 Si leverebbe però l'indizio provando la buona fama, e nominando l'autore vero, e reperibile, mentre che fra loro non fusse complicità, Menoch. d. præsumpt. 29. nu. 2. & seqq. Add. all' Angel. de Malef. verb. Vestem Cœlestem num. 19. & Boer. decis. 165. num. 4. vedi Gizzarel. con gli Addenti decis. 89. per tot. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 177. num....

18 E sempre sarebbe tenuto quello appresso del quale si trova la roba rubata, restituirla al padrone, ancorche mostrasse averla compra da altri, e senza che li sia restituito il prezzo, come insegnano li Dottori nella l. incivilem C. de furt. Alciat. præsumpt. 29. num. 1. & seqq. Natt. cons. 436. Ludovic. decis. Perus 42. Boss tit de furt. num. 49. & 50. Clar. § furtum vers. Sed hic incidenter, &c. Menoch. lib. 5. præsump 29 num. 9. & seqq. Cabal. resol. crim. cas. 292. per tot. Guaz. def 17. cap. 6. per tot Vedi Comprare num. 2. e num. 11. Gizzarel. d. decis. 89 nu. 7 & seqq. nell' Addit. di Josef. Mele, Farinac. & Vulpin. d. quæst. 177. n. 28. & seqq.

19 Se però veramente constasse della buona fede del compratore della cosa rubata, ò che l'havesse riscossa da ladri forestieri per fare cosa utile, e grata al padrone, ò che pure con buona fede l'havesse venduta ad altri, potrebbe non solo repetere il prezzo dal padrone che la volesse recuperare, ma anche le spese, overo quello ritenere, & altro in tal materia, vedi per li Dottori sopracitati, a' quali può aggiugnersi il Tiraquel. tract. de pœnis caus. 51. num. 132. Silvestr. in Summa Verb. Restitutio 3. quæst. 7. Castr. in l. cum servus quæst. 3. princ. ff. si cert. pet. Socin. inter reg. divers reg. 534. limit. 3. & Bonifac. de furt. §. 3. n. 96. & seqq. ad 108. fol. 137. Vedi §. Comprare num. 2. & num. 11.

20 Furto, come si commetta da chi non restituisce la roba trovata, vedi il Bart. in l. falsus §. qui alienum ff. de furt. & il Menoch. lib 5. præsump. 30. per tot. Farin. de furt. q. 168. p. 3. per tot. e la Legge de' furti n. 13.

E come da chi sottrae, e si appropria la roba persa in naufragio, ruina, ò incendio, e si deva punire ad arbitrio del Giudice, Farinac. d. q. 168. part. 4. per tot. Menoch. de arbitr. cas. 297 per tot.

Quanto al primo caso, vedi Bonifac. de furt. §. 3. n. 141. fol 148. e quanto al secondo il medesimo Bonifac. §. 8. nu. 88. & seqq. fol. 281. Se dall' Inventore si possa pretendere premio per tal restituzione, vedi Lanfran. Zacch. tratt. de Salario, & Mercede q 71.

21 Furto non si commette nella cosa comune usurpata da uno de' compagni, perchè propriamente non si può dir mio quello, che è comune in materie odiose, come prova il Barbos. de appellat. verb signif. Appellat. 151. num. 2. dove esemplifica nel colono parziario, &c. vedi §. Lavoratori num. 9. Card. Tosch. litt. F, conclus. 553. num. 26. & concl. 555. n. 1. Pacion. de locat. & conduct. cap. 33. num. 25. & seqq.

22 Ma che anche nella cosa comune si commette il furto se uno de' compagni la convertisse in usi propri, ò fuor dell' uso destinato, prova il Cabal. resol. crim. cas. 136. num. 2.

num. 2. *&c.* Gratian. *discept.* 948. *n.* 48. *&* 625. *n.* 23. e vedi Card. Tosch. *loc. cit.*

23 Crederei però che in questi casi stante la diversità dell' opinioni, e le ragioni hinc inde si dovesse molto mitigare la pena, mentre non constasse, che ciò fusse fatto con dolo, e animo d' intervertere, & usurpare il jus del compagno, il che non si presume, e vedasi il testo in *l. merito ff. pro socio*, Duen *reg.* 194. *in principio*, *&c.* Bonif. *de furt.* §. 10. *n.* 50. *&* 51 *fol.* 33n Farinac. & Vulpin. *de furt. q.* 175. *n.* 4.

24 Furto di più cose rubate nel medesimo tempo si dice un solo, e non più furti, perchè la diversita de' tempi è quella, che moltiplica, e induce la pluralità de' furti, Prat. Papp. *for. Ingaiss. glos. Florenos centum*, *&c.* E ciò, che importi la pluralità de' furti, & altro in questa materia. Vedi nella parola Ladri num. Bonifac. *de furt.* §. 12. *n.* 36 con più antecedenti, e susseguenti *fol.* 424. & il Farinac. con il Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 167. *part.* 4. *per tot. inf. n.* 47.

25 Furto acciò si dica giustificato è necessario, che dal derobaro, ò dal Fisco si provi la preesistenza della cosa rubata nel luogo e tempo del commesso furto, e come questo si provi, vedi il Magon. *decis. Flor.* 123. *n.* 8 *& seqq.* & il Bajardo al Clar §. *furtum n* 76. Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. q.* 176. *part.* 1. *per tot.* Vedi Corpo di delitto n. 10. & n. 20.

26 In pratica però questo non si è sempre osservato con tutto rigore, ma stimato bastante particolarmente nelli furti di denari, e cose simili solite tenersi occulte, che attesa la qualità della persona derobata si renda verisimile, che potesse havere quella quantità di denari, ò altro, che asserisce esserli stata rubata, benchè altrimenti non resti giustificata tal preesistenza, e così infinite volte è stato osservato nel Tribunale de' SS Otto di Balìa della Città di Firenze di procedere in simili furti senza tal provanza, &c. & è anco di ragione, secondo il Bajardo *loc. cit.* e vedi Bonifac. *de furt.* §. 2. *num.* 1. *& seqq per totum fol.* 35. *&c.*

Ma che si deva provare detta preesistenza nel luogo, e tempo del furto, almeno presuntivamente, e per testimoni vicini, domestici, e simili, che possino essere informati di essa, e della qualità della persona derubata, che sia veridica, e verisimilmente potesse havere la cosa rubata, ciò che per trascorso fusse seguito e stato doppo ridotto all' osservanza juridica per più rescritti di S. A. S. e specialmente del dì 20. Agosto 1666. in una causa di Pisa contro Domenico Gnesi in filza negozi del Magistrato degli Otto num. 591. e sotto dì 27. detto nella medesima filza di quel tempo num. 634. vedi nel §. Corpo di delitto num. 10. e nella mia Somma §. Furtum num 2. Carzou. *in prat. part.* 2. *qu.* 81. *num.* 17. Matthæi Sanz. *de re crim. contr.* 35. *per tot.* quali attestano per esser il furto senza rottura, di difficile prova, e di fatto transeunte, provarsi, quanto al corpo di delitto, dalla querela del derubato, che sia di buona fama, & altri indici, e conjetture da loro riferite, vedi la Legge de' furti nu. 20. in questo nel §. Ladri n. 27.

27 Furto commesso per mera, e precisa necessità di cose commestibili, ò altro in poca quantità, e solo per liberarsi da quella precisa necessità di non morir di fame, non è punibile di pena alcuna, anzi quel tale divenendo poi a miglior fortuna non è anche tenuto alla restituzione nè in foro judiciale, nè in conscienza, Summa Sylvestrina §. *furtum*, *quæst.* 5. Boss. *de furt. num.* 52. Clar. §. *furtum vers. Quandoque*, *&c.* Crbal. *de omn. gen. homicid. numer.* 143. vedi P. Stefan. de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 1. *cap.* 14. *num.* 21. *& seqq.* Bonifac. *de furt.* §. 10. *num.* 28. *fol.* 321. dove però quanto alla restituzione tiene in contrario, e vedi Card. Tosch. *lit. F*, *concl.* 555. *numer.* 37 *&* 38.

28 Furti de bestiami, come si puniscano. Vedi §. Abigeato.

29 Furti di robe, ò havere d'alcuna Villa, Castello, e luogo del Comune di Firenze, come si puniscano ad arbitrio del Giudice secondo la qualità de' fatti, e persone, vedi Stat. Florent. *lib.* 3. *Rub.* 160. Vedi Rettori n. 73.

30 Furti erano permessi appresso li Lacedemoni, & altre nazioni ancora, purchè si facessero di nascosto, e li ladri non fussero presi in flagranti, come riferisce Bonifac. *de furt.* §. *furtum num.* 27. *&* §. 12. *num.* 7. *fol.* 412. e benchè egli non ne adduca la ragione, io mi ricordo haverla letta altrove, che ciò facevano per rendere gli uomini più scaltri, solleciti, e diligenti in tener conto del proprio, e gli altri in procacciarsene.

E di più sorte di furti, baratterie, inganni, trufferie, e simili atti dolosi, vedi per Bonifac. *d.* §. *furtum per tot.* Scanatol. *de Visit. Carcer. lib.* 1. §. 13. *cap.* 3. *per tot.* Card. Tosch. *litt. F*, *concl.* 563. *per tot.*

Furti attentati, e non consumati consistendo nel sol 31
pensiero, e deliberazione, overo anche in qualche atto estrinseco remoto, e non lesivo d' alcuno, come adocchiare il luogo, comprare funi, scale, e cose simili per tal' effetto, che poi non segua per mero pentimento, non si puniscono in foro temporale; ma non seguendo per altri impedimenti contro la deliberata volontà congiunta con detti atti estrinseci, benchè remoti, come per timore di non essere scoperto, ò altro ostacolo, si puniscono di pena arbitraria secondo la qualità degli attentati; Se poi gli atti saranno più prossimi al furto, come adunare genti, mettere scale, rompere, benchè non segua, ò per pentimento, ò per altro ostacolo, sendo tali atti per se stessi punibili, si puniscono più gravemente ad arbitrio del Giudice secondo la qualità degli atti, ò dello sforzo, Bonifac. *de furt.* §. 3. *num.* 49. *&c. fol.* 123. Vedi Delitti nu. 23. & seqq

Furti commessi con ajuto, consiglio, ò assistenza d' 32
altri, se l' ajuto sarà remoto, & ignorantemente dato non si puniscono negli ausiliatori, ma se scientemente trattandosi d' ajuto remoto tanto avanti, che doppo, ò nell' istesso fatto, e senza del quale sarebbe ad ogni modo seguito il furto, si puniscono gli ausiliatori di pena arbitraria grave secondo la qualità della lor colpa, & ajuto; E trattandosi d' ajuto prossimo, e senza del quale non sarebbe seguito il male, si puniscono della medesima pena, che li principali, de' quali però prima deve constare, e se si condanneranno in contumacia, ò per indizi, non si possono gli ausiliatori, fautori, ò consulenti condennare nella medesima pena, ma in altra più mite, vedi Bonifac. *de furt.* §. 3. *n.* 63. *&c. ad* 75. *fol.* 127. vedi §. Delitti num. 28. & il Farinac. *de furt. quæst.* 168. *part.* 2. *per tot.* dove anche il Vulpin. *in Suco fol.* 357. Menoch. *de arbitr. cas.* 349. *n.* 16. Sperel. *dec.* 64. *n.* 17.

Se poi gli ausiliatori tanto avanti, che doppo, ò nell' istesso delitto siano tenuti alla restituzione del tolto, vedi un negozio del Magistrato degli Otto, di Giugno 1678. in filza num. 2358. sopra un Processo di Pisa contro Gio: Francesco di Pasquale Bianchi, & altri, dove fu risoluto, l' ausiliatore in accompagnare doppo il delitto non esser tenuto alla restituzione, mentre non sia stato con precedente trattato, ò con la roba rubata, & altro, come in detto negozio, e nella mia Somma §. Auxilium nu. 15. nell' Addizione.

Furti, e ladri, come non si possino ricettare. Vedi 33
Ladri num.

Furti si possono dal Giudice far ricercare in casa di per- 34
sone sospette, e indiciate, avuto però sempre riguardo alla qualità delle persone, tanto querelanti, che imputate, & altro, come prova Bonifac. *de furt.* §. 3. *num.* 85. *&c. fol.* 133 Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 165. *verso il fine.*

Furto si commette da chi recusa restituire il pegno dop- 35
po essere pagato, ancorche fusse passato il tempo di redimerlo, e così ogni volta, che senza giusta causa si ritiene la roba d' altri contro la lor volontà, Bonifac. *de furt.* §. 4. *n.* 47. *fol.* 167.

Furto pessimo, e falsità si commette da chi si serve di 36
false, ò ingiuste misure, ò pesi, e da chi vende l' annona più del giusto e stabilito prezzo, ò quella tien celata, e nascosta per farla rincarire, da punirsi ad arbitrio del Giudice, Bonif. *de furt.* §. 4. *num.* 51. *&c. fol.* 169. Vedi Misure num.

Furto di cose sacre, ò da luogo sacro, quanto sia grave 37
delitto, e come si punisca, vedi §. Sacrilegio per tot. Farin. & Vulpin. *de furt. q.* 172. *per tot.*

Furto, come si commetta da chi spoglia cadaveri, ò in 38
altro modo viola sepolcri, epitaffi, & altro, vedi per Bonif. *de furt.* §. 5. *n.* 28. *&c. fol.* 185.

Furti commessi alla campagna nelle biade, frut- 39
ti, arbori, bestie, ò animali tanto domestici, che fieri per le caccie, negli uomini, ò donne, come si puni-

si puniscano, & altro, vedi Bonifac. *de furt.* §. 6. *per tot. fol.* 211.

40 Furto, come si commetta da' Coloni, Livellati, pensionari, e simili, che intervertissero, impedissero, denegassero, ò recusassero la recognizione, ò possesso al vero padrone con appropriarsi li frutti, ò ricusare di restituire la cosa condotta, ò non voler pagare li soliti censi, gravezze, livelli, ò decime, che sarebbe uno spogliare il creditore, e padrone del suo possesso, ò quasi possesso d'esigere, vedi Bonifac. *de furt.* § 9. *n.* 1. *& seqq. fol.* 287. §. Lavoratori num.

41 Furto è impunibile in alcuni casi, come se fusse fatto per sovvenire a qualche sua precisa necessità, come si dice sopra num. 27. ò per devozione di cose sacre esistenti appresso infedeli, ò quando fusse per risultarne qualche insigne utilità pubblica, ò per fuggire qualche maggior delitto, ò per riscuotere, come nella parola Creditori num. 21 ò per repetere il pagato indebitamente ne' casi che di ragione non si dà la repetizione, ò si trattasse di cosa comune, vedi sopra num 21. &c. ò di cosa, che non fusse in dominio d'alcuno, ò di riavere il suo da chi si sia, ò in guerra giusta, ò contro corsari, ò banditi in alcuni casi, ò contro ricettatori di giuochi, e biscaccie nel tempo che giuocano, ò per burla, ò in cose avute per derelitte da' padroni, ò in cose minime, ancorche reiterato, senza animo però di reiterarlo, ò in riguardo dell' età (almeno per diminuire la pena) ò del furore, pazzia, amore, briacchezza, sonnolenza, familiarità [eccettuati li servitori, che più gravemente si devono punire], comandamento di superiore, al quale non si possa resistere, e per più altre cause, che escludino l'animo di rubare per guadagnare, e locupletarsi con danno d'altri, di che vedi amplamente Bonifac. *de furt.* §. 10. *numer* 28. *& seqq. ad* 283. Farinac. & Vulpin. *de furt. quæst.* 174. *per tot* Card. Tosch. *litt. F. conclus.* 555. *& seqq.* Benchè in dubbio si presuma tal' animo in chi contratta, e usurpa la roba d'altri contro la volontà del padrone, per essere il furto di sua natura malo, e proibito, come attesta il medesimo Bonifac. *d.* §. 10. *n.* 23 *&* § 12. *per tot.* Quando sia lecito rubare a' banditi, e spogliarli, vedi Farinac. *de var. & divers. quæst quæst.* 103 *num.* 40. *& seqq.* E quando alli ricettatori di giuoco, e biscaccie, vedi il medesimo Farinac. *de var. crim qu.* 109. *nu.* 141. *& seqq.*

42 Furto, cioè le cose furtive, & occupate, se si possino, e come prescrivere, e che l' istesso delitto di furto si prescriva, e renda impunibile per trascorso di 20. anni di ragione comune, intendendo quanto alla criminalità, perchè quanto all'azione civile per conseguire la roba rubata, ò suo valore dura 30. anni, conforme all' altre azioni civili, & il medesimo si dice quanto alla prescrizione indotta dallo statuto, ò legge municipale, che non pregiudica all'azione civile per la restituzione del tolto fin a detto spazio di 30. anni, di che vedi Bonifac. *de furt.* §. 12. *numer.* 76 *& seqq. ad* 83. *fol* 43. *con la glos. magistrale nella leg. quærela Cod. ad leg Cornel. de fals.* e altri da lui addotti, &c. vedi §. Malefici *per tot.*

Negli altri delitti però, se la prescrizione statutaria proceda anco quanto all' interesse, e azione civile, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de inquis. quæst.* 10. *num.* 24. *& seqq.*

43 Furto si commette, e si punisce criminalmente, quando li Cassieri de' banchi, ò altri negozi, e simili Ministri si servono da nascosto, e senza saputa de' Padroni de' danari commessi alla lor custodia, e amministrazione, e poi al tempo della revisione de' conti non banno il modo di restituirli, non ostante, che il volgo tenga nelle cose fidate non commettersi furto, perchè questo è errore popolare, mentre che dalla qualità delle persone, e cautele usate, non si potesse arguire l'animo del Padrone di transferire il dominio de' danari in tali Ministri, e che totalmente stessero a lor pericolo, come con più simili, e autorità prova Cabal. *res. crim. cas.* 136. *per tot.* vedi sopra num. 11. & 13. vedi Amministratori num. 2. *& seqq.*

44 Furto se bene, come si è detto si commette in molti casi con ritenere scientemente, ò servirsi diversamente della roba d'altri contro la volontà de' Padroni benchè avuta da principio di lor consenso, nondimeno è d'avvertire, che quando vien coperto da velame di contratto, e così quando la cosa ha origine da contratto, non si può, nè deve trattare per via criminale, perchè si considera il principio della recezione, che se è lecito, onesto, e di volontà del Padrone non dà luogo all'azione criminale, *l. tres fratres ff. de pact.* Cabal. *cas.* 136. *numer.* 19. Cassan. *in Consuet. Burg. rub.* 1. § 5. *num.* 13. Farinac. *de furt. quæst.* 169. *num.* 11. *vers. Limita* 2. *&c.* Essendo regola universale, che quando il dolo si può purgare per mezzo di azione dependente dal medesimo contratto, ò convenzione, non s' ammette l' azione criminale, Gratian. *discept.* 625. *num.* 20 *&* 21. Benedett. Carpzov. *nella sua Prat. crim. par.* 2. *quæst.* 85. *nu.* 68. e così ha più volte votato l' Eccellentissimo Signor Giulio Parasacchi Auditore delle Bande del Serenissimo Gran Duca di Toscana, e particolarmente in un processo di Firenzuola contro Luca d'Antonio Righini querelato di furto per haver veduto senza consenso del soccio certi vitelli nati da vacche, che teneva in soccida, con dichiarare non essere stato luogo alla criminalità, ma doversi le parti rimettere al giudizio civile, come anche in termine di soccida afferma Bonifac. *de furt.* §. 10. *num.* 51 *fol.* 330. E detto parere fu approvato dal Magistrato degli Otto sotto di 15. Marzo 1662. ab Incarnatione, e per rescritto di S. A. S. delli 29. Marzo 1663. come appare in filza de' negozi del detto Magistrato di dett' anno sotto num. 1189. vedi Vendere num. 40.

Come si deva intendere detta regola di purgare il dolo con l'azione dependente dal contratto, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 398. *n.* 19. *& seqq* Pac. Jordan. *Lucubr. vol.* 3. *lib.* 14 *tit.* 13. *n* 24. *& seqq. fol.* 202.

Questo però io credo si deva intendere mentre non 45
consti del dolo, che stante il velame di contratto non si presuma, e quanto alla pena ordinaria del furto; perchè provandosi il dolo, non ostante il velame del contratto, ritenendosi, ò contrettandosi la roba d'altri senza giusta causa (benchè avuta da principio con buona fede, e di volontà del Padrone anche per via di contratto) e così con animo di guadagnare, e usurpare quello d' altri, sarebbe luogo alla criminalità, e qualche pena arbitraria più mite secondo la qualità de' casi, e delle persone, come ho detto di sopra num. 11. 22. & 23 e così anco sentono il Cabal. Bonifac. Benedetto Carpzou. ne' luoghi sopracitati, & il Scanarol. *nel tratt de visitat. carcer. lib.* 1. §. 13. *cap.* 3. *num.* 7. *& seqq. a* 33. dove amplamente tratta di questi furti impropri, volgarmente detti truffe, ò trufferie.

E che simili furti di Depositarj, Comodatari, ed altri 46
che si servono della roba altrui ad altro uso fuor del destinato, avuta a principio per via di contratto, e di consenso del Padrone, non irroghino infamia, nè si puniscano criminalmente cessante il dolo, Card. Tosch. *litt. D. concl.* 178. *per tot.* dove generalmente, che quando il delitto ba origine da contratto, e si può purgare civilmente non è punibile, e *litt. F. concl.* 553. *n.* 22. *&* 23. seguitato dal Farinac. *de furt. q.* 169. *p.* 1. *limit.* 2. *n.* 11. Cabal. *cas.* 136. *n.* 18. *& num.* 19.

Di modo che detti furti come impropri anche secon- 47
do il comune uso di parlare e intendere non si devono computare nel numero di tre, ò più furti ad effetto che entri la pena della forca solita imporsi per tre furti, dovendosi intendere de' furti propri, gravi, e qualificati, come prova il Cardin. Tosch. *litt. F. conclus.* 564. *numer.* 35. E che detti tre furti all' effetto predetto devino esser distinti di luogo, e tempo, e altro, vedi il Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæstion.* 167. *part.* 4. *per tot.*

Furto come, e quando se ne deva far la restituzione in 48
foro judiciale, vedi nel §. Ladri nu. §. Contumacia nu. e sopra nu. 18. &c.

E come in foro di coscienza, vedi pienamente il P Stephan. de Neapol. con più altri da lui citati nel *tract. de præcip. jur. & just. par. lib.* 1. *c.* 14. *per tot.*

Che la restituzione del tolto non levi la pena, nè per l' 49
assoluzione dalla pena, s'intenda il ladro libero dalla restituzione, & altro, vedi Didac. de Mari nell' Addizione al Gizzarel. *dec.* 13. *n* 19. *& seqq.*

Del resto di questa materia, vedi nel §. Ladri *per tot.* 50
è §. Indizj numer. 11. e la Legge Municipale, che

s'osserva nel Dominio Fiorentino del dì 9. Settembre 1681. registrata nel §. Ladri nu. 27. *per tot.*

G

§. GABELLA.

1 Gabella doppia si deve, quando uno negasse d' haver fatto il contratto, ò altro atto gabellabile, e poi fusse convinto. Legge sopra Notai per la gabella de' Contratti 23. Aprile 1566. §. E se alcuno, &c.

Vedi Contratti, Scritte, e Notai.

2 Gabella de' Contratti, ò ultime volontà gabellabili si deve pagare al più lungo avanti la sentenza, tocco, ò altra esecuzione, sotto pena della nullità di tutti gli atti, Legge suddetta §. Ancora.

Qual nullità si può allegare anche da quello, che era tenuto pagarla, Rot. Flor. sotto di 20. Maggio 1597. lib. Mott. 80. e vedi Card. Tosch. *litt. G. conclus.* 21 *per tot.* vedi Scritte inf. num. 35. & 72.

3 Gabella non si paga per le scritte privare, ò soscrizioni fatte fra' mercanti, ò artefici di vere, e non finte mercanzie, ò delle compagnie d' alcun traffico, ò arte, ò di lettere di cambi, nè anche le partite di libri privati, dove non sia soscrizione del debitore, ò d' altro in suo nome, e nascendo dobbio, se siano per vere, ò finte mercanzie, se ne deve stare alla dichiarazione degli Ufiziali di Monte, Proveditori della gabella. Legge suddetta §. Dichiarando, &c.

4 Gabella si deve pagare dagli esenti, ò forestieri, che volessero usare, produrre, allegare in luogo non esente alcun' instrumento, contratto, scritta, soscrizione, ò atto gabellabile se fusse tra persone sottoposte, sotto li medesimi pregiudizj, nullità, e pene, ancorchè fra loro non fussero stati gabellabili, mentre non venissero eccettuati per grado di consanguinità secondo gli ordini della gabella. Legge predetta §. E similmente, &c inf. num. 38.

5 Gabella essendo dubbio in che somma si deva per non ritardare l' esecuzione si deve pagare la somma certa, e depositare il resto per metterlo ad entrata, ò restituirlo, secondo che sarà dichiarato. Legge predetta, §. E perchè, &c. inf. nu. 80.

6 Gabella frodandosi alle Porte di Firenze, e Pisa da mulattieri, cocchieri, e simili in che pene incorrino, vedi frodi nu. e la Riforma delli 28. Marzo 1580.

E degli obblighi de' Ministri delle Dogane di Pisa, e Livorno, vedi le Provisioni sopra ciascuna di dette Dogane delli 29. Maggio 1604. E circa la Dogana di Pisa altre Dichiarazioni, sotto di 10. Luglio 1556.

7 Gabella de' Contratti, se li devono notificare li contratti di commissione a vita, e censi vitalizi fatti per via di scritte private, ò in altro modo, che per instrumenti pubblici, sotto pena di nullità, vedi Contratti num.

8 Gabella si può patuire fra' contraenti a chi s' aspetti pagarla, e non vi essendo patto, si deve pagare la metà per uno, salva però sempre la facoltà alla medesima gabella di poter riscuotere tutta la somma da qualunque de' contraenti, perchè ambidue li sono obbligati secondo li suoi ordini, e leggi. Provisione delli 4. Agosto 1617. vers. Notificando, &c. Card. Tosch. *litt. G. concl.* 6. *num.* 11.

E di ragione comune da chi de' contraenti si deva pagare la gabella, vedi il Cepol. *in l. debet autem n.* 3 *ff. de edil. edict.* Cenc. *de Cens. q.* 41. *n.* 6. Gratian. *discept.* 343. *n.* 25. *& discept.* 349. *in fine.* & *n.* 32. Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 70. *nu.* 6. Gutierez. *de Gabell. q.* 46 *per tot. & qu.* 127. Tosch. *loc. cit. per tot.*

9 Gabella non si deve pagare per li contratti, ò altri atti nulli, e pagata si può repetere, mentre però chi pretenderà tal nullità la faccia dichiarare dalli Ministri della gabella, perchè dichiarata da altri non suffraga all' effetto predetto, anzi non essendo pagata si deve pagare. Decreto delli 18. Settembre 1582.

10 Come anche di ragione comune non si deva la gabella per gli atti, ò contratti nulli, Gratian. *discept. forens.* 746. *numer.* 9. *&c.* P. Stefan. de Neapol. *de præcip. iur. & iust. part. lib.* 1. *cap.* 15. *numer.* 15. Barbos. *de appellat. verb. signif. appellat.* 59. *numer.* 1. Vant. *de nullit. tit. Quales, & intra quod tempus de nullit. ag. poss. numer.* 68. *fol.* 73. dove intende ciò esser vero solamente quanto agli atti nulli ipso jure, e non se fussero nulli in favor d' una parte solamente, perchè allora chi ha dato causa alla nullità può esser convenuto per la gabella, come per il medesimo Vant. *loc. cit. num.* 58. e vedi Gutierez. *de Gabell. quæstion.* 9. *per tot.*

11 Gabella de' contratti chi riscuoterà deve avere soldi sette per posta da lire 1. fino a lire 5. da lire 5. fino a lire 10. soldi dieci per posta, da lire 10. fino a lire 70. soldi uno per lira, e da lire 70. in ogni somma denari dieci per lira, e non si può pigliar d' avvantaggio, sotto pena di lire 50. per ciascuno, e ciascuna volta da esserne sottoposti a' Conservadori di Legge. Ordinazioni delli 9. Febbrajo 1551. vers. Che di quel tanto, &c.

12 Gabella, come, e quando si debba pagare per le tenute de' beni in pagamento, vedi la Deliberazione delli 26. Maggio 1548. E nella parola Tenutari, num. 1.

E che per le dazioni in soluto per qualsivoglia credito si deva pagare la gabella al Comune di Firenze a ragione di sei per cento della stima infra un mese nel contado, ò distretto, e giorni 15. nella Città, sotto pena di nullità, vedi lo Statuto Fiorent. *lib.* 4. *rub.* 23. & 28. con la Riforma delli 23. Maggio 1503.

13 Gabella non si deve per la retrodazione fatta in virtù del riservo del Dominio al venditore, Surd. *dec.* 305. Card. Tosch. *litt. G. concl.* 5. *n.* 25. *& seqq.*

Si come nè anche per la retrovendita fatta in virtù di patto convenuto da principio del medesimo contratto della vendita, Surd. *decision.* 321. Gratian *discept* 180. *n.* 9. *& num.* 14. Gutierez *de gabell. quæstion.* 10. *numer.* 22. *& seqq. per tot.* dove generalmente anche tratta quando per la rescissione de' contratti si deva, ò no la gabella, e il P. Stefan. de Neap. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 2. *cap.* 43. *num.* 4.

14 Gabella di ragione si deve pagare solamente per quelle robe, che si portano per negoziazione, e mercanzia, e non per quelle che si portano per uso proprio, ò della famiglia, di che se ne deve stare al giuramento di chi le porta, Prat. Papp. *for. solut. pedag. gloss.* 1. Guid. Pap. *decision.* 4. *per tot.* dove anche tratta, se le robe, che si portano per fabbricare si possino dire per uso proprio ad effetto di non pagare la gabella, &c. vedi Sperel. *dec.* 13. *num.* 18. *&c.*

15 Gabella giustamente imposta da chi ne ha autorità non si può frandare senza peccato, e obbligo di restituzione, oltre all' altre pene, mentre non fusse eccessiva, ò nuovamente imposta, ò accresciuta senza legitime cause, *l.* 1. *& 2. Cod. non vectig. impon. non posse*, Card. Tosch. *litt. G. concl.* 19 Rol. *cons.* 79. *nu.* 96. *lib.* 3. Socin. *regul.* 208. *per tot.* Menoch. *de arbit. cas.* 397. *per tot.* vedi amplamente pro, e contra Gutierez. *tract. de gabell. quæstion.* 3. *per tot.* & il P. Stefan. de Neap. *de præcip. jur. & justit. part. lib.* 1 *cap.* 15. *numer.* 19. *&* 20. *fol. à me* 15. dove riferisce due opinioni contrarie ambe probabili inf. num. 31. E se obblighi li Forestieri, vedi Forestieri num. 15.

16 Gabella non si paga da' Scolari, e Ufiziali per le cose, che portano per lor' usi, nè vale la consuetudine, che fusse in contrario, Rol. *cons.* 34. *nu.* 16. *lib.* 3. & Becch. *cons.* 96. *lib.* 1. *infr. nu.* 75. *&c.*

17 Gabella non si deve, quando la nave insieme con le mercanzie si fusse sommersa, ò andata male, Prat. Papp. *for. solut. pedag. Ceciderint num.* 7.

18 Gabella si deve all' entrare solamente, e non all' uscire, e così una sol gabella per la medesima cosa nella medesima Città, ò luogo, se pure non ci fusse consuetudine in contrario, Prat. Papp. *loc. sup. cit. glos. Intrasset, &c.*

19 E quando non si paga per privilegio da chi va a qualche fiera, ò mercato, come in molti luoghi si osserva, non si deve anche pagare il ritorno, perchè chi è sicuro nell' andare, deve anche essere nel ritornare, Menoch. *de Arbitr. cas.* 336. *num.* 12.

Gabel-

20 Gabella sendo fraudata sopra cavalli, muli, ò navi, altrui se la mercanzia caderà in frodo, non ci cadono li cavalli, muli, ò navi suddette, se pure il Padrone non gli havesse scientamente prestati a tal'uso proibito, Batt. *in l. cotem ferro §. Dominus ff. de pub.* Prat. Papp. *d. glos. Ceciderint num* 6. Tesaur. *quæst. forens. c.* 52. *num.* 2. *lib.* 1.

21 Questo può procedere di ragione comune, e secondo un' opinione, di modo che se ne douria anche stare a detto giurato del Padrone, come attesta l' Alberic. de Rosate *lib.* 2. *Stat. quæst.* 1.

Ma di consuetudine generale si tiene l'opinione contraria, secondo la quale cade ogni cosa in frodo, e il Padrone ha solamente regresso contro quelli a chi havesse imprestato li cavalli, muli, ò navi, Bonifac. de Vitell. *tit. de dam. dat. num.* 70. Cacheran. *decis.* 71. *numer.* 8. & Cabal. *res. crim. cas.* 129. *num.* 8. dove vedi, perchè data veramente l' ignoranza pare non dissenta dalla prima opinione, seguitata anche dal Bajard. al Clar. *quæst.* 82. *stat.* 7. *num.* 91. *in fine*, quale credo esser più giusta, & equa, massime quando il regresso fusse inutile contro li fraudatori, non dovendo alcuno per fatto iniquo d' altri, senza sua scienza, ò colpa esser punito, ò patire danno, come seguirebbe in detto caso, e così pare anche in sostanza tenga il Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. q.* 173. *p.* 1. *verso il fine*, visti doppo questi scritti, e il Card. Tosch. *litt. G. concl.* 14. *num.* 3.

22 Gabella fraudata in parte, come se uno portasse con le robe descritte nella bulletta altre robe non descritte, in riguardo dell' abuso si perde il tutto, Castr. *in l. cum proponamus C. de naut. fœner.* Batt. *in l. cotem ferro, §. Dominus ff. de public.* Prat. Papp. *d. glos. Ceciderint num.* 10. *inf. num.* 24.

23 Gabella fraudata da mulattieri, navicellai, e servitori, che portassero roba d' altri, non possono di ragione pregiudicare alli Padroni con farli cadere in frodo le lor mercanzie, ma li Gabellieri possono da tali portatori pretendere la stima delle robe, se bene di general consuetudine s' osserva il contrario cadendo tutta la roba benchè d' altri in frodo, salvo al più alli Padroni di poter repetere li danni, quando non fussero stati consapevoli del frodo, Thesaur. *qu. forens. c.* 52. *per tot.* Card. Tosc. *litt. G. concl.* 14. *per tot.* vedi sopra nu. 21. in fine, seguitando la distinzione ivi portata, e verissima di ragione, &c. e nel §. Vetturali num. 6.

24 Gabella fraudata, se con la roba gabellabile ci fussero altre robe non sottoposte alla gabella, queste non cadono nel frodo, Bart. & Salic. *in l. cum proponas Cod. de Naut. fœner.* con altri addotti dal Magon. *dec. Flor.* 36. *num.* 7. vedi Farinac. & Vulpin. *de furt. quæst.* 173. *num.* 5. dove si riferiscono due contrarie opinioni, sopra num. 22.

25 Gabella non si dourebbe, quando per impeto del mare, ò de' nemici uno fusse necessitato sbarcare in qualche luogo fuor del suo destinato viaggio, *l. fin. §. si propter ff. de public.* Alex. *cons.* 864. Pract. Papp. *d. glos. Ceciderint n.* 7. Cabal. *resol. crim. cas.* 287. *num.* 19. Card. Tosch. *lit. G. concl.* 3. *num.* 2.

26 Gabella solita pagarsi per le vendite di beni immobili si deve anche per le vendite de' censi, che si reputano per cose immobili, Surd. *dec.* 204. Cenc. *de Cens. quæst.* 30. *n.* 19. & *quæst.* 45. *n.* 6. Gutierez. *quæst.* 54. *de Gabell.*

E che se la legge, ò statuto parlasse semplicemente di vendite, ò di prezzo non si deva estendere ad altri contratti, mentre non vi fusse fraude, vedi Gutierez. *de Gabell. quæst.* 21. *per tot.*

27 Gabella, se si deva pagare nel luogo del contratto, ò pure del destinato pagamento, vedasi il Grat. *discept.* 11. *per tot. inf. num.* 62.

Che si deva attendere il luogo del contratto, vedi Bardellon. *cons.* 187. *num.* 14. &c. *lib.* 2.

28 Gabella, quando non si deve pagare per convenzione fatta con li Gabellieri, ò per altro rispetto, non è anche necessario farli motto, nè mostrarli le robe, che si portano, se pure l' esenzione, ò patto non fusse solo per certa qualità di robe, Grat. *discept.* 17. *n.* 6. & *per totum, inf. num.* 69.

Anzi che si devino denunziare anco le robe non sottoposte alla gabella, vedi il medesimo Gratian. *dec.* 148. *nu.* 21. &c.

E se sia necessario, che il Gabellire domandi la gabella, ò pure se li deva offerire, & altro, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 173. *num.*

Gabella, quando si vende una casa, ò altri beni con accollarsi censi, ò altri debiti, che siano sopra di essi, si deve solamente in riguardo del prezzo sborsato, ò da sborsarsi, e non per la rata de' debiti accollati, perchè questi non si dicono venduti, ma trasferiti nel compratore, & il simile si può dire d' altri pesi, che fussero sopra la cosa comprata, che si devono detrarre, come prova il Grat. *discept.* 258. *num.* 43. &c. vedi la distinzione, che fa il Bardellon. *cons.* 103. *n.* 22. & *seqq. lib.* 2. *inf. nu.* 74. Gutierez. *de gabell. quæst.* 54. *num.* 23. &c. 29

Se questo però s' osservi dalla gabella de' Contratti di Firenze ne dubito, e mi rimetto a quello, che si pratica, perchè le leggi Fiorentine della gabella nõ si restringono solamente alle vendite, ma anche ad altri contratti, &c. vedi però Gutierez. *d. quæst.* 54. *num.* 23. & *seqq.*

Gabella si deve restituire al compratore di cavalli, ò simili animali, quando ottenesse nell' azione redibitoria, e li restituisse al venditore, dovendo recedere dal contratto senza alcun suo danno, Ang. *in l. debet.* 27. *in fine ff. de edilit. edict.* Gratian. *discep.* 343. *numer.* 22. &c. intendendo però, che li deve essere rifatta dal venditore, e non dal Fisco, ò altro Magistrato, al quale fusse stata pagata. 30

Anzi che deva essere rifatta dal Fisco, ò Magistrato, vedi inf. num. 73.

E il medesimo si dice della gabella, & altre spese necessarie, che devono essere rifatte al compratore dal venditore, che volesse ritrarre, ò si ripigliasse la cosa venduta, dovendo sempre il compratore essere conservato indenne da tali spese, e gabella, Gratian. *d. discep.* 343. *per tot.* & *discept.* 460. *numer.* 65. &c. vedi Gutierez. *de Gabell. quæst.* 11. *per tot.* 31

Gabella imposta sopra il vino, carne, frutti, e simili cose, come comprenda le persone Ecclesiastiche con il consenso però del Pontefice, ò del Vescovo da darsi, mentre sia per pubblica utilità, vedi li Dottori nel *cap. non minus de immunit. Eccl.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 556. & 562. *numer.* 35. & *seqq.* P. Stefan. de Neap. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 1. *cap.* 16. *per tot.* Gratian. *discept.* 390. 564. *num.* 48. & 791. *numer.* 10. amplamente D. Carol. de Grass. *de effect. Cleric. effect.* 3. *per tot.* e la Rot. Rom. *in Noviss. part.* 7. *decis.* 159. *per tot.* Gutierez. *de gabell. quæst.* 44. & *quæst.* 87. & *seqq. ad* 96. dove risolve molti dubbi in questa materia, Lanfranch. Zacch. *tratt. de salario, & mercede quæst.* 5. *per tot.* & Rot. Roman. *in Albia. Gabellæ* 28. *Iunii* 1630 *coram Merlin. pars* 6. *dec.* 339. 32

Gabella da pagarsi per ogni contratto se ne deve una sola per la vendita di più cose insieme vendute, di che vedi il Grat. *discep.* 715. *n.* 10. &c. E che per un medesimo contratto, ò testamento si deva una sol gabella, vedi Cardin. Tosch. *litt. G. concl.* 16. *per tot.* 33

Gabella da pagarsi per l' alienazioni non si deve, quando si concedesse la cosa in luogo di pegno, e ipoteca al creditore per sodisfarsi con li frutti, perchè non si trasferisce il dominio Gratian. *discept.* 777. *num.* 13. & *n.* 26. &c. vedi Tenutari num. 1. 34

Gabella nõ si pagando, come si renda nullo il contratto in vigore delle leggi della gabella di Firenze, vedi Magon. *dec. Flor.* 33 *per tot. inf. num.* 38. 35

E se l' instrumento, ò contratto fusse gabellabile solo in una parte, producendosi nella parte non gabellabile vaglia il processo, il medesimo Magon. *decis. Flor.* 36. *per tot.* riferisce essere stato diversamente giudicato.

E quando per il non pagamento della gabella s'annullino gli atti, ò no, vedi amplamente Card. Tosch. *litt. G. concl.* 9. & 10 *per tot.*

Gabella dovendosi pagare a ragione d' un tanto per lira della quantità pretesa, ò domandata, ha luogo anche quando non si domandasse certa quantità, ma beni, e in tal caso si deve secondo la lor stima, Rom. *cons.* 434. *numer.* 5. & Magon. *decis. Flor.* 66. *num.* 18. e di tali gabelle, sportole, ò diritti da pagarsi, sotto pena di nullità, vedi Cardin. Tosch. *litt. G. conclus.* 7. & 8. *per tot.* e nel §. Sportole num. 36

Gabella si deue solamente per gl' instromenti effettivamente 37

mente prodotti, e non per gli altri de' quali si facesse relativa menzione negli atti, Magon *dec. Flor.* 94. *num.* 3. *&c.* sopra nu. 4.

38 Gabella non si essendo pagata, e così rimanendo nullo per questo capo il contratto, se rimanga nondimeno obbligato il mallevadore di esso contratto, vedi il Magon. *decis. Flor.* 137. *per tot.* dove dopo lunga diceria par che concluda di sì, &c. vedi Bardellon. *cons.* 185. *num.* 11. dove che se bene sia nullo l'instrumento si sostiene il contratto da potersi provare per testimoni, ò altri modi legittimi, &c.

39 Gabella non si deve pagare dalla Comunità, Fisco, ò Principe, che havesse venduto, ceduto, ò affittato ad altri il jus della gabella, se poi essa Comunità, Fisco, Principe, facesse qualche atto, ò contratto gabellabile, perchè non s'intende mai haver ceduto, ò affittato il jus d'esigere la gabella da se medesima, Boer. *decis.* 213. *n.* 1. *&c.* Afflitt. *decis.* 319. *n.* 9. Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 44. *n.* 11. Card. Tosch. *litt. G. concl.* 2. *per tot.* Peregr. *de jur. fisc. lib.* 6. *tit.* 5. *n.* 24. *&c.* dove anche tratta se si deva per la parte dell'altro contraente, vedi pienamente il Guttier. *de Gabel. quæst.* 85. *per tot. & quæst.* 86. dove riferisce contrarie opinioni, e par che concluda cessante il patto, ò consuetudine essere tenota anche la Comunità in alcuni casi; ma non già il Fisco, nè Principe, e tratta anche d'altri subconduttori, che siano tenuti pagare la gabella, &c.

40 Gabella della dote non apparendo pagata, si presume non essere stata constituita alcuna dote, Corn. *cons.* 282. *n.* 8. Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 6. *numer.* 71. e se per il contrario dal pagamento di gabella si provi la dote, vedi nel §. Dote num. e Card. Tosch. *litt. G. conclus.* 13. *per tot.*

41 Gabella da pagarsi per qualsivoglia debito, che consti per instromento non ha luogo per i debiti consistenti in scritte private, perchè atteso il comune uso di parlare (che prevale) sotto nome d'instromenti non si comprendono le scritte private, vedasi il Cabal. *cons. dec.* 24. *nu.* 14. seguitato dal Genova *de script. privat. lib.* 1. *num.* 24. *fol. a me* 27. *inf. num.* 45.

42 Gabella chi risquotesse più del giusto si deve punire ad arbitrio del Giudice, e in coscienza è tenuto alla restituzione, anzi è scomunicato, se pure non risquotessn per il Principe, ò probabilmente credesse di far il giusto, Menoc. *de Arbit. cas.* 443. *per tot.* vedi P. Stefan. de Neap. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 1. *cap.* 15. *numer.* 4. *&* 5. *fol. a me* 112. & il Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 173. *part.* 2. *per tot.* E che non si possino imporre nuove gabelle, nè accrescerle senza licenza del Principe, Cavaler. *decis.* 279. *per tot.* Farinac. *d. quæst.* 273. *numer.* 65. *& seq.*

Gabella venduta a patti vecchi, e modi usati s'intende
43 de' patti, a modi leciti, e onesti, a non altrimenti, Corn. *cons.* 181. *nu.* 1. *& seqq. lib.* 3. Mart. *de Claus. part.* 2. *claus.* 318. Altograd. *cons.* 1. *num.* 29. *lib.* 1.

Gabella da pagarsi di qualsivoglia eredità, non si deve
44 dal figliuolo per l'eredità del padre, vedi Altogrado *cons.* 97. *n.* 4. 75. *&* 76. *lib.* 1. e le leggi, e ordini particolari della gabella de' contratti di Firenze, &c. inf. num. 71. & 74.

Gabella, che si deve in virtù de' Statuti di Firenze per
45 il mutuo di che apparisca instrumento, si deve anche per il mutuo di che apparisca per precetto di Giudice, ò altra condennazione sendo stato provato per testimoni, perchè sotto nome d'instromento vengono gli atti giudiciali, e testimoni, Ang. *cons.* 49. Castr. *cons.* 430. *lib.* 1. Tusch. *lit. I. concl.* 235. *nu.* 3. *&c.* Barbos. *de appellat. verb. signif. appellat.* 119. *num.* 5. vedi sopra n. 41.

Gabella, che si deva pagare da chi possa, e conduce
46 roba per il Territorio di Colle, ò altro luogo, non si deva da chi passa per la via comune fra il Territorio di Colle, e S. Giminiano, ò altri luoghi simili comuni tra un Territorio, e l'altro, perchè in materia odiosa quello, che è comune non si può dir proprio, Abb. *cons.* 83. *lib.* 2. Bart. *cons.* 90. *lib.* 2. Barbos. *de appellat. verb. signif. appellat.* 151. *num.* 2.

47 Gabella da pagarsi de' frutti s'intende per quelli, che restano dedotte tutte le spese necessarie, e quando si deva per tutto il raccolto senza cavar le spese, vedi il Capyc. *dec.* 20. *nu.* 8. *& nu.* 15.

Gabella da pagarsi per qualsivoglia bestia venduta s'intende delle vive, e non delle morte, mentre che non fusse altrimenti espresso, Ias. *in l. quod te num.* 36. *ff. si cert. pet.* Vivi. *com. opin. lib.* 3. *verb. Debitor.* 48

E pagandosi delle morte a peso, se si deva detrarre la testa, e piedi, ò zampe, Guttierez. *de Gabell. quæst.* 82.

E parlando la legge, ò statuto d'animali, non s'intende de' piccoli, come polli, colombi, a simili, Bertach. *de Gabell. p.* 1. *quæst.* 2. P. Stefan. de Neapol. *de præcip. jur. & just. par. lib.* 1. *cap.* 15. *num.* 14.

Gabella, acciò si possa dire fraudata ciò che si ricerchi 49
di ragione, come si possa scusare un tale imputato, vedi Becc. *cons.* 96. *lib.* 1. pienamente il Farinac. *de furt. quæst.* 173. *per tot.* dove anche il Vulpin *in Suco*, & Card. Tosc. *litt. G. concl.* 12. *per tot.*

Gabella de' contratti, non si paga per gli Uomini della 50
Provincia di Romagna, Vedi §. Romagna num. 3.

Gabella, ò dazj, chi imponesse, e risquotesse senza au- 51
torità, ò ingiustamente, come si dica commettere furto; e all'incontro chi le giustamente imposte defraudasse; chi habbia autorita d'imporre gabelle, ò dazj, & altro, vedi per il Bonifac. *de furt.* §. 4. *num.* 21. *& seqq. ad.* 40. *fol.* 159. & Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 173. *part.* 2. *&* 3. *per tot.* Che cosa si ricerchi, acciò la gabella sia giusta, & altro, vedi P. Stefan. de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 1. *cap.* 15. *numer.* 3. *& per tot.*

Gabella non si deve per li contratti condizionali pen- 52
dente la condizione, ma solo dopo essere purificata, di modo che, se quella non si verificasse, ò che essa pendente le parti daccordo retrocedessero dal contratto non si douria alcuna gabella; se poi in caso di purificata condizione si deva al Gabelliero del tempo del contratto, ò dell'esistenza della condizione, e di qual sorte di condizioni s'intenda, & altro, vedi amplamente per il Gutierez. *tract. de Gabell. quæst.* 8. *per tot. & quæst.* 18. *per tot.* P. Stefan. de Neapol. *loc. cit. num.* 18.

Gabella si deve, e pagata non si può repetere ancorchè 53
il contratto si rescindesse per il rimedio della *l.* 2. *Cod. de rescind. vend.* e tanto più se la parte lesa non eleggesse la rescissione, ma il supplimento del prezzo, che accrescerebbe anco la gabella, ben'è vero, che per la rescissione non si dourebbe nuova gabella, non essendo questa nuovo contratto, ma resoluzione del primo; a danno poi di chi deva andare la gabella pagata, se del compratore ò venditore, & altro, vedi per il Gutierez. *de gabell. quæst.* 22. *per tot.*

Gabella non si deve, e pagata si può repetere nelle ven- 54
dite fatte da' minori senza solennità, se per tal capo servatis servandis si rescinderanno, e annulleranno; se poi si rescindessero per via di restituzione in integro, è punto molto disputabile, e dubbioso, che ha li suoi autori hinc inde, come si può vedere dal Gutierez. *d. tract. quæst.* 13. *per tot.* dove pare, che tenga non doversi anche in questo caso, il che però limita, e dichiara in più modi, &c.

Gabella si deve ancorche la vendita, ò altro contratto
si annullasse per l'eccezioni di dolo, meto, ò timore, 55
Gutierez. *d. tract. quæst.* 14. *per tot.*

Gabella doppia si deve da chi vendesse la medesima co- 56
sa a due persone in solido, e separatamente, conforme alla *l. quoties C. de rei vendi.* perchè in effetto sono due contratti, e la colpa del venditore, che vendesse due volte la medesima roba, non li deve suffragare, ma lui è tenuto conservare indenne anche dalla gabella quel compratore a favore del quale non fusse seguita la reale tradizione, e così che fusse stato escluso dall'altro, a chi fusse stata fatta la vera tradizione, Gutierez. *d. tract. quæst.* 19. *per tot.*

Gabella nuova non si deve quando le parti doppo per- 57
fetto il contratto lo riformassero quanto al prezzo con accrescerlo, ò diminuirlo, mentre che non apparisse di vera renovazione in tutto, e per tutto, perchè in questo caso si douria la gabella, come di due contratti, siccome anche nel primo caso si deve per l'augumento, ma non già si scema per la diminuzione, essendo questo jus al Fisco, per tutto il primo prezzo stabilito, mentre che tale diminuzione non seguisse incontinenti,

nenti, di che vedi Gutierez. *de gabell. quæstion.* 20. *per totum*.

58 Gabella si deve detrarre in primo luogo del prezzo della cosa venduta avanti, che si sodisfaccia alli creditori, non essendo bastante per tutti, e così la gabella si preferisce alli creditori, perchè la quantità del patrimonio si computa dedotto prima le spese di sensali, e gabelle della vendita, come per il Gutierez. *dict. tract. quæst.* 53. *per tot.* E che per la gabella compera l'ipoteca ne' beni de' debitori, vedi il medesimo Gutierez. *quæstion.* 169. *per tot.*

59 Gabella se si deva delle vendite di beni altrui, del prezzo rimesso ad arbitrio del terzo, delle vendite a peso, numero, ò misura, e quando delle vendite necessarie, dazioni in soluto, constituti, dazioni a stima, interesse pagato in luogo dell'implemento del contratto, permute, contratti innominati, locazioni, sublocazioni, transazioni, compromessi, mallevadorie, promissioni di vendere, consensi, vendite a credenza, remissioni di prezzo convenuto, se dedotte prima le spese, se de' censi di qualsivoglia sorte, e a qual Gabelliero sendo li beni censuati in altro Territorio, se dell'enfiteusi, cessioni, renunzie, repudie, donazioni, pegni, depositi, divisioni, doti, ò cose date in dote, vendite per suffragio dell'anima, ò in esecuzione di testamento, e di molt'altre simili questioni utili, e curiose in questa materia, vedi pienamente il Gutierez. *d. tract. de gabell. dalla quæst.* 15. *fino alla qu.* 84.

60 Gabella a qual Gabelliero, ò conduttore di essa s'aspetti per le vendite, ò altri contratti condizionali, ò a peso, numero, ò misura, ò da farsene scrittura, ò di roba d'altri seguitane la ratificazione, ò di frutti futuri, ò avuta credenza del prezzo, ò a persona da eleggersi, ò nominarsi, ò nelle subastazioni, & offerte fatte in diversi tempi, ò per prezzo indeterminato, ò nelle retrovendite per patto, ma per via di nuovo contratto, ò nelle vendite fatte per mandato, ò lettere, & in simili casi, che li contratti ricevino la totale lor perfezione in diversi tempi, occorrendo in tanto mutarsi li Gabellieri, se si deva la gabella al primo, ò al successore, vedi Gutierez. *d. tract. de gabell. qu.* 8. 79. 17. 15. 37. 96. 97 98. 99. 100 101 102. 103. *&c.* Card. Tosch. *litt. G. conclus.* 17. *per tot. & litt. D. concl.* 29.

61 Gabella in qual luogo si deva pagare, e così a qual Gabelliero quando il contratto si fa in un luogo, e la roba mobile, ò immobile, che sia contratta si ritrova in altro luogo, ò jurisdizione, overo in nessun luogo per la sua incertezza, generalità, ò futuro evento, overo quando si contraesse ne' confini di due jurisdizioni, ò in mare, navi, ò porti, ò quando li contraenti havessero il domicilio in più luoghi, ò si trattasse d'arbori venduti sul piede, ma per segarsi, ò d'azioni personali cedute, ò vendute, e d'altri simili casi, vedi Gutierez. *dict. tract. de gabell. q.* 104. *& seqq. ad* 119. Card. Tosch. *litt. G. concl.* 18.

62 Gabella, come, e quando si possa esigere per via esecutiva, ò pure ordinaria, e altro in questa materia, vedi per il Gutierez. *d. tract. quæst.* 164. *& seqq.* dove nella *quæst.* 169. tratta dell'ipoteca, che compete al Fisco per l'esazione della gabella anche contro terzi possessori de' beni obbligati, di che, & altro in materia de' privilegi della gabella in termini di leggi Fiorentine, vedi Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 22. *per tot.* e nel §. Donne num. 28.

63 Gabella, come, quando, e in che somma si deva pagare per le pigioni, e affitti sopra cinque anni, permute di beni stabili per il capo maggiore, usufrutti, legati ad pias causas passando scudi 50. d'oro, ò scudi 200. simili per dote lasciata per amor di Dio, e per le doti lasciate, ò constituite da' padri, ò zii, sotto nome di donazioni per fuggire la gabella, vedi la Riforma delli 29. Aprile, e Bando del dì primo Giugno 1566.

Della gabella delle locazioni sopra anni cinque, e altre gabelle in termini delle leggi Fiorentine, vedi Card. Tosc. *litt. G. concl.* 4. *&* 5. *per tot.* dove generalmente tratta di quali contratti si deva, ò no.

64 Gabella della carne, come si deva pagare, dell'ufizio de' pesatori, obbligo de' macellari, & altro, vedi pienamente la legge sopra ciò delli 26. Marzo 1557. ristampata l'anno 1617. e il sunto di detta legge stampato nell'Ufizio delle Farine l'anno 1632. e di nuovo ristampato in detto Ufizio l'anno 1679. e altro sunto degli obblighi de' pesatori dell'anno 1627. con altri Bandi del 1508. 1561. 1564. 1566. 1573. 1575.

Della gabella della carne, vedi anche i Capitoli della Grascia 24. Settembre 1552.

Delli cinque denari per libbra. Deliberazione 23. Settembre 1561. e 1575.

Della gabella de' porci per servizio delle Fortezze, vedi §. Porci num.

E in materia della gabella delle Farine, e carne per ovviare a più disordini, e fraudi, vedasi un negozio fatto dalli Deputati, e approvato da S. A. S. sotto di 10. e 20. Agosto 1629.

Gabella non si paga dalli Pisani per l'eredità de' fratelli, sorelle, nipoti, ò nipote di fratelli, ò figliuoli, zii, ò zie carnali, siccome nè anche dell'eredità d'ascendenti, e descendenti, vedi la legge, e Decreto de' Consoli di mare del dì 19. Giugno 1597. e 13. Agosto detto anno 1597. Si paga però per le dazioni in soluto, siccome anche delle doti, e altri atti gabellabili, e dell'eredità non essendo l'erede congiunto in tal grado, che venga libero secondo gli ordini. Bando di detti Consoli 12. Gennajo 1576. e nel §. Cittadini nu. 18. 65

Gabella delle Farine, ò macina per quali cause, come, con che ordini, e proibizioni sia stata introdotta nelli Stati di Toscana, vedi la prima legge sopra ciò pubblicata sotto di 7. Ottobre 1552. ricorretta poi, e ampliata in più parti per la seconda legge delli 12. Decembre 1553. & altri Sommarj, Bandi, Riforme, e dichiarazioni susseguenti nel modo che in oggi si pratica a tutti noto, ma con molte estorsioni, e aggravi de' sudditi fuor della retta intenzione, e senza utile alcuno del Serenissimo Padrone. 66

Della gabella del Sigillo del pane. Legge 30. Decembr. 1558. e vedi § Fornai, e § Mugnai.

Dell'arbitrio concesso alli Rettori, e altro circa la detta gabella delle Farine Partito 14. Maggio 1555. 24. Settembre 1559. 1561. 64. 68. & altri.

Gabella chi fusse esenzinnato, come debba portarne appresso di sè fede de' Cancellieri della Comunità, e rappresentarsi non ostante al primo Doganiere, e pigliarne la bulletta senza pagamento di gabella, ma solo quattro quattrini per tal bulletta da valersene fra dieci giorni, e altro, vedi la Provisione delli 8. Febbrajo 1571. sopra num. 29. 67

Come già fussero sospese per tre anni tutte l'esenzioni delle gabelle, vedi la Provisione delli 19. Ottobr. 1546.

E che stante le confusioni, e fraudi, che seguivano per tali esenzioni circa le gabelle dell'asportazioni, e conduzioni di robe, grascie, e bestie da luogo a luogo siano tutte state sospese in qualsivoglia modo concesse a qualsivoglia Comunità, e luogo dello Stato di S. A. S. a beneplacito della medesima A. S. con assegnazione di termini di due mesi a supplicare per altre ricompense, fatta anche menzione del Capitanato di Castrocaro, & altri luoghi, che per detta esenzione pagavano certa tassa, che perciò li doveva esser diminuita a proporzione, vedi il Bando di tal sospensione a beneplacito, che ancor dura pubblicato sotto di 3. Marzo 1580. Nella Provincia però di Romagna si gode ancora l'esenzione della Gabella de' Contratti, come si dice nella parola Romagna num. 3. 68

Gabelle da chi fussero prima anticamente trovate, per quali ragioni, e cause, come si pagassero ne' Porti, a ponti, per le Saline, metalli, cose venali, pesche, arti, meretrici, pisciare, ò orinare, eredità, legati, contratti, pascoli, teste, ò famiglie altrove dette fuochi, ò fumi, comandate di bestie, indizioni, ò balzelli tanto ordinari, che straordinari, allogi di soldati, rifacimenti, e mantenimenti di ponti, strade, aquedotti, in dar tanti cavalli, ò soldati al Principe, legna, carbone, oro, argento, armi, e spese, ò tributi simili, che anche al tempo dell'Imperio Romano, & altre Nazioni si esigevano da' popoli sudditi, di modo che non sia maraviglia se anche in oggi si ritrovino e usino questi, e simili aggravi sopra li popoli, come delle gabelle della macina, introduzione di grascie dentro le Città, ò estrazione anche per uso proprio delle doti, e di cose si- 69

mili secondo varj usi, e costumi di diverse Città d'Italia, che giustamente con causa si possono imporre dalli Principi per mantenimento degli Erarj, e spese, che da essi giornalmente si fanno per conservare la pubblica quiete, e pace alli sudditi, con amministrarli, e farli amministrare giustizia, diffenderli dalle violenze de' stranieri, e soccorrerli ne' bisogni più urgenti (come a' tempi di peste particolarmente, & anco de' terremoti della Romagna dell' anno 1660. con somma pietà, e larga mano è stato osservato dal Serenissimo Gran Duca di Toscana) e finalmente per sostenere la lor dignità, e grandezza; che è pure interesse universale per le dette cause, di che, & altro, vedi pienamente Guid Panzirol. con altri da lui addotti nel Thesaur. *di var. lett. lib. 3. cap. 31. per tot.*

70 E quali gabelle riscuotessero li Fiorentini anticamente, e massime circa l'anno 1336. vedi Gio: Villani *nella sua Istoria lib* 11. *cap.* 91.

71 Gabella benchè non si deva dalli figliuoli per l'eredità paterne, si deve intendere quanto alli figliuoli legittimi, e naturali, perchè quanto alli naturali solamente, e bastardi si douria la gabella anche per quella rata, che di ragione li compete ne' beni paterni, come prova il Bardellon. *cons.* 101. & 103. *per tot. lib.* 2.

Il medesimo si dice quanto alli figliuoli adottivi, che sariano tenuti alla gabella, Bardellon. *cons.* 104.

Siccome anco li legitimati per rescritto, ò grazia del Principe, il medesimo Bardellon. *cons.* 174. *lib.* 2. e fa a proposito il Sord *dec.* 96. *per tot.*

72 Gabella, benchè si deva pagare avanti la sentenza, come si è detto di sopra num. 2. questo però s'intende della sentenza definitiva, e così quando è stato appellato non si potendo dire definita la causa, ma sospesa la forza della prima sentenza basta pagarla in seconda instanza, & avanti l'ultima sentenza per convalidare gli atti, siccome più volte è stato risoluto dalla Rota Fiorentina, e particolarmente al libro de Mott. 31. a 142. l. 39. a c. 467. sotto di 17. Febbrajo 1574. & lib. 82. a 114. sotto di 3. Luglio 1599. Card. Tosch. *litt. C. cancl.* 9. *numer.* 18. *& seqq.*

73 Gabella delle bestie muline, cavalline, & asinine si deve pagare da chiunque venderà, contratterà, ò donerà di tali bestie a ragione di soldo uno per lira del lor prezzo fra giorni quattro, sotto pena del quarto più, che in tutto saranno soldi cinque per lira, e non la pagando poi fra 15. giorni dal dì del contratto con detta pena, cade in pena della metà più, che sono soldi 10. per lira, e non la pagando poi anco fra un mese pur dal dì del contratto con detta pena della metà più cade in pena della metà della valuta [oltre la gabella senza pene] e questo quanto alle bestie vendute fuor di fiere, e mercati pubblici, e mancando il venditore è tenuto il compratore, ò altro ricevitore, al quale però si deve il regresso citata la parte, e salve le convenzioni, e patti fra di loro. Delli baratti, e permute, si devono due gabelle una per parte conforme la stima da farsene, e facendosi tali contratti nelle fiere, ò mercati, si devono subito notificare al Rettore, sotto pena partendosi senza notificarli tanto all'alienatore, che al ricevitore, e mezzano della valuta delle bestie, e a ciascuno di loro un pagamento bastante. Se poi li contratti si rescindessero senza fraude, si deve restituire la gabella pagata, ò cancellare la non pagata. Li Notai sono obbligati nella Città di Firenze fra 15. giorni, e fuori fra un mese dar notizia in scritto di tutti li contratti, scritte, ò recognizioni di debiti di dette bestie, sotto pena di scudi 25. d'oro, nè possono essere ammessi in giudizio se prima non constarà del pagamento di gabella, sotto pena di scudi dua d'oro, nella quale incorrono anche gli esecutori, che citassero, ò esequissero cos'alcuna, oltre la nullità degli atti, sentenza, & esecuzione; come anche li cozzoni, sensali, mezzani, e stimatori, devino darne notizia, sotto quali pene, tenerne un quadernuccio, & altro, vedi l'Ordinazione delli 15 Febbrajo 1581. con la quale si cassano, & annullano tutti gli altri Bandi antecedenti in tal materia, che erano sotto di 23. Luglio 1549. 5. Marzo 1550. 28. Novembre 1559. 24. Luglio 1563. e 4. Decembre 1568. e vedi §. Bestie num. 13.

74 Gabella da pagarsi de' legati, ò altre ultime volontà, ò contratti a ragione di tante lire per cento, si deve intendere mentre contenghino utilità estimabile per denari, e riducibile a lire, e non altrimenti quando fussero di cosa inestimabile, ò non riducibile ad utilità pecuniaria, e sempre dedotti gli aggravi, e spese, non si dovendo haver riguardo se non alla stima, e valore che resta dedotti li pesi, obblighi, e spese, come prova Ger. Spin. *cons* 69. *per tot.* Vedi sopra nu. 29

Gabella chi fusse immune, e procurasse sotto tal pretesto della sua immunità, ò privilegio farla fraudare ad altri, con voler far passare le robe a nome suo, perderebbe non solo le robe, ma anco il privilegio, Gratian *decis.* 418. *in Add. n.* 3. *&c.* vedi Farinac. *de furt. q.* 173. *p.* 2. *nu.* & Vulpin. *in Suca n.* 4. 75

Gabelle delle Dogane, & altre secondo gli ordini, come si devano pagare da ogn'uno, & anco dalli ministri, agenti, e fattori di S. A. S e della Serenissima Casa tanto di possessioni, che di fabbriche, & altri sotto le medesime pene, che gli altri, vedi Rescritto di S. A. S. sotto di 5. Aprile 1602. alle Riformagioni in filza 18. Supplicazioni num. 172 & al libro de' Riformatori della Dogana di Firenze a cap. 58. 76

E che le gabelle delle Porte, & altre si devano pagare indifferentemente da tutti etiam per le robe della Dispensa di S. A. S. e de' Serenissimi Principi per fuggire le fraudi, che con tal pretesto si potriano commettere, vedi più altri Rescritti, & ordini sotto di 2. Ottobre 1629. nella filza 5. memoriali segnati alle Farine num. 45. 9. Novembre 1629. 31. Ottobre 1632. 10. Decembre 1634. alla Dogana in filza 26. num. 136. Bando delli 5. Marzo 1593. in filza 11. num. 302. & in questo nel §. Frodi, qual Rescritto delli 9. Novembre 1629. fu di nuovo confirmato, e comandatone l'osservanza per altro Rescritto delli 29. Luglio 1640. 77

Gabella non si paga da' Principi, Signori, Titolati, Prelati, e Gentiluomini, che passino per lo Stato di Firenze per il passo di lor' arnesi propri, e di lor famiglie usati, ancorchè non fussero assieme con detti arnesi, e li Doganieri accertatisi, che siano cose usate, li devono far il manifesto per passo, e quando havessero da passare per Firenze, per in Dogana, qual beneficio godono anco gl'altri forastieri per i lor' arnesi usati, come per ordine stampato in fine dell' Estratto amplissimo per Alfabetto della Tariffa da osservarsi dalli Doganieri, e passeggieri del Contado, e Distretto di Firenze per Legge dell' anno 1537. e 1544. ristampato dell' anno 1625. Vedi Tariffa. 78

Gabelle, e Proventi della Città, e Contado di Pistoja quante, e quali siano, in che modo si vendino, come restino assicurate, e in che modo si riscuotino; Che l'entrate dello Stato di Pistoja, che consistono in dette gabelle, proventi, teste, sale, confiscazioni, e condennazioni battino dalli 36. in 40. ò 42. mila scudi l'anno, un'anno per l'altro. E le spese che consistono in Commenda sc. 400. salarj d' Uffiziali sc. 6000. vitto de' Priori sc. 900. vetture di sale sc. 200. salariati sc. 400. & altre straordinarie sc. 2000. battino circa 10. mila scudi l'anno, & altro in questa materia, vedi una piena Relazione fatta d'ordine di S. A. S. dal Signore Gio: Francesco Manadori Fiscale di Pistoja, sotto di 21. Febbrajo 1617. 79

Gabella dove fusse dubbia si deve sempre pigliar l'interpretazione a utile, e favore di quella, e non altrimenti, e nel resto osservarsi li suoi statuti, & ordini da vedersi nel modo, che suonano le parole, come per legge, e dichiarazione sotto di 28. Maggio 1476. della quale fa menzione anco il Card. Tusch. *litt. G. concl.* 22. *num.* 6. 80

Di ragione comune però si distingue, che constando del debito alla gabella, ò trattandosi di scoprire qualche fraude, in dubbio si deve interpetrare a favore di quella, ma trattandosi se sia dovuta, ò no, & in che somma, si deve interpetrare per l'esclusione, ò minor somma, come benissimo prova Gutierez. *de gabell. quæst.* 6. *per tot.* Bartol. *in l. si pupillus in prin. num.* 3. *ff. ad l. Falcid.* Cravet. *cons.* 231. *in fin.* Cacheran. *decis.* 4 *vedi sopra num.* 5. & il Farinac. *de furt. quæst.* 173. *part.* 1. verso il fine, dove anco il Vulpin. *in Suca num.* 12. Card. Tosch. *litt. G. concl.* 3. 21. & 22. *per tot.*

GALE-

§. GALERA.

1 Galera sempre deue essere cominata per anni 5. a confinati non osseruando doue si tratta di delitti, che irroghino infamia, e negli altri le stinche per il medesimo tempo del confino non osseruando, &c. Vedi §. Confinati.

2 Galera per anni 5. almeno si deue cominare alli confinati di Grosseto, e Portoferraio non osseruando, e per maggior tempo ancora essendo maggior' il confino. Vedi §. Confinati nu. 2.

3 Galera non si costuma darsi mai per meno d' anni 5. conforme all' ordine, e rescritto di S. A. S. delli 4. Maggio 1602. ò sia come pena principale, ò successiua per inosseruanza di confino, ancorchè il confino fusse per minor spazio di tempo, & ancorchè molti Bandi li pongano per minor tempo, come si può vedere in molti negozj approuati da S. A. S. & al libro delli Statuti Criminali della Cancelleria degli Otto lib. 3. a c. 153. & in questo §. Acqua ou. 1.

Quando però la legge, ò Bando l' impone per minor tempo (per non alterare la pena) si deue condennare in altra equiualente, e non alla galera per cinque anni, come in detto §. Acqua num. 1.

4 Galera perpetua, o a tempo secondo la qualità de' casi, e delle persone in oggi s' impone in luogo di quella pena, che dalle leggi comuni vien chiamata, *interdictio ignis, & aquæ*, la quale non è più in vso, ma in luogo di quella è successa la galera, come sopra, ò l' esilio perpetuo, ò temporale secondo il jus ciuile, e secondo il jus Canonico la scomunica, Clar. *§. fin. quest. 67. nu.* 6. Cabal. *resol. crim. cas.* 103. *n.* 5. & Guaz. *def.* 33. *cap.* 3. *n.* 5.

5 Galera perpetua, ò a tempo secondo la qualità de' casi, e delle persone è pur' anche in oggi succeduta, e si osserua in luogo di quelle pene, che dal jus comune si chiamano dejezione del Sasso Tarpeio, deportazione, dannazione al metallo, e simili, & anco alle volte il Bando con pubblicazione de' beni, di che vedi Clar. *§. fin. quæst.* 67. Cabal. *cas.* 8. *nu.* 43. *cas.* 99. *nu.* 82. *cas.* 22. *n.* 9. *& cas.* 103. *nu.* 10. Capyc. *decis.* 153. Menoch. *de arbitr. cas.* 330. *per tot.* Grat. *discept.* 179. *nu.* 17. *&c.* Guaz. *d. def.* 33. *cap.* 3. *per tot.* Iosef. Mele nell' Add. al Gizzarel. *dec.* 79. *nu.* 7. Scanarol. *de visit. carcer. lib* 2. §. 31. *cap. vn. num.* 21. *& seqq. fol.* 357.

6 Galera chi scappasse, come si deua punire. Vedi Confinati num. 11.

7 Galera quanto sia graue pena, da alcuni stimata maggiore della morte, da altri poi tolerata con pazienza per fuggire il laccio, come a quella non si deuino condennare persone inabili, nè minori, ò imberbi per euitare li scandali: deuino però auuertire li condennati a' quali fusse data in permuta di pena maggiore, come della vita, non allegare l' inabilità, acciò non li sia risposto, che se non sono capaci di grazia si faccia la giustizia, & altro, vedi per il Scanarol. *de visit. carcer. lib.* 2. §. 31. *per tot. fol.* 352.

E quando si condennassero alla galera, minori d' anni 18. deue farsi con condizione di non li transmettere se non doppo finita detta età d' anni 18. vedi Pene n. 16.

8 Galera sono inabili quelli, che patiscooo mal caduco, ritiramento di membri, paralisia, cecità totale, ò insigne dimiouzione di vista, sordità totale, ò graue, mancamento di denti, idropisia, fistole del torace, strettezza di petto, ò asma, che impedisca il respiro, fistole della vescica, ò d' altre parti del ventre inferiore, ò medio, mal di pietra, podagra, chiragra, dolori articolari inueterati, troppa corpolenza, cancheri vlcerati, lepra, rotiura d' arteria, incisioni di nerui, frattura di membri, ò ossa, ò mancamento di essi, febbri etiche, ò lunghe benchè leggiere, mal francese, delirio, sputamento di sangue dalle parti spiritali, flussioni continue salse, ò d' imoroide pur continue, e generalmentee altre indisposizioni, e mali, che rendono impotenti gli uomini al sollecito moto, & alla fatica per tutto il tempo di vita loro, ò per più anni; e negli altri mali accidentali non si deuono mandare se prima non siano interamente risanati, come più amplamente per fedi di Bernardino Messorio Fisico delle carceri di Roma, e di Siluestro Postumo Fisico già di Corte Sanella, e Campidoglio registrate dal Scanarol. *d. tratt. nell' Appendice cap.* 29. *& cap.* 30. *fol.* 65. *&* 66. e vedi anche Paol. Zacch. *quæst. Medic. legal. lib.* 6. *tit.* 2. *quæst.* 8. *nu.* 7.

Quando però sono allegati detti impedimenti, & inabilità, si deue auuertire, che non siano finzioni, il che si può generalmente conoscere da conietture esterne, dalla qualità del male allegato, dal recusare, ò non procurare li remedj oecessarj, dalle conseguenze, che da tal male sogliono succedere a principio, ò doppo, auuertendo, che anche in queste può essere fraude con farsi alterare il polso, l' orina, il colore, e cose simili, e come si possa il tutto scoprire ottimamente, Paol. Zacch. *quæst. Medic. legal. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 1. *&* 2. *per tot.* doue anche nelle *quæst. seqq.* discende a più particolari, come di febbre, vlceri, dolori, pazzia, sincopi, e simili. 9

E' anche d' auuertire, che li detti impedimenti, se bene rendono inabili al seruizio delle Galere, non però scusano dalla pena d' andare in Galera, quando vi sono condennati per delitto, e così non ho mai visto, che dette scuse, quando anche fussero vere, li suffraghino, se non qualche volta per muouere la Bontà del Principe a permutarli detta pena, non complendo anche al suo seruizio auere su le Galere nomini totalmente inabili.

§. GARZONI.

Garzoni de' descritti, che hanno facoltà di tenerli, deuono essere persone vili, & inferiori al padrone, e non suoi parenti, scritti in giorno di rassegna, auere il lor bullettino, & essendo di tali condizioni possono portare spada, e pugnale solamente per tutti li luoghi dello Stato suor di Firenze, eccetto che se aiutassero portar' altre armi del padrone in sua compagnia, & a lui permesse. Legge Generale dell' armi 23. Nouembre 1623. num. 36. Et il medesimo si dice delli garzoni degli Archibusieri a cauallo. Legge suddetta nu. 49. Vedi §. Seruitori n. e §. Descritti nu. 13. 1

Garzoni de' descritti quanto alle condennazioni da farsi deuono esser trattati, come non descritti, nè godono alcun benefizio; Lettera del Poluerini all' Esattore Fiscale delli 7. Febbraio 1559. ad un libro di leggi, e Bandi già del Signore Auditore Curini, & in oggi del Signore Segretario Poli intitolato Ordini della milizia pedestre a c. 134. & 263. 2

Anzi che i lor processi si risoluano con participazione dell' Auditore delle Bande con il benefizio de' descritti. Ricordo a detto libro a c. 272.

Ma in contrario, che li loro processi si spedischino senza participazione dell' Auditore delle Bande fu risoluto dal Magistrato de' Signori Otto sotto di 30. Agosto 1673. in causa contro Mareo Capelli, e di nuouo sotto di 11. Settembre 1673. in altra causa contro Gio: Battista Fiesolani.

Non possono portar' armi in asta, come al detto libro a c. 136. e 315.

Intorno a' detti garzoni, vedi altra lettera stampata delli 6. Decembre 1627. in detto libro a c. 141. doue anche si dichiara, che non s' ammettino per garzoni quelli, che fussero stati cassi dalla milizia.

§ GELSI.

Gelsi, come non si possino danneggiare. Vedi §. Dãni n. 1
Gelsi, come ognuno deua piantarne. Vedi §. Mori n. 2

§. GIUOCO, E GIOCARE.

Giocare a dadi, ò carte è proibito etiam alli descritti, ò priuilegiati nella Città di Firenze lungo Arno, e lungo le mura tanto dentro, che suori, e in qualsiuoglia altra strada, ò piazza, ò per le botteghe, sotto pena per la prima volta d' un tratto di fune, per la seconda tre tratti di fune senza cattura, e per la terza della galera a beneplacito di S.A. S. & a' minori d' essere pubblicamente staffilati. Legge del giuoco 7. Gennaio 1590. §. Però fanno, &c. 1

2 Giocare a carte, ò dadi per la Città, Terre, e Luoghi dello Stato è proibito, come sopra sotto le medesime pene nelle piazze, strade, case, botteghe, e osterie di dette Terre, e fuora di esse, e nelle medesime pene incorrono anche quelli, che stanno a vedere, come se effettiuamente giocassero. Bando suddetto §. E nelle medesime, &c.

3 E che li spettatori del giuoco si puniscono come gl'istessi giocatori, e molte cose in materia di giuochi, come siano anche proibiti dalle leggi comuni, vedi il Farinac. *de var. & diuers. Crim. quæst.* 109. *tit. de Ludo, & illius pœna n.* 33. *& seqq. per tot.* & Vulpin. *in Suco loco cit.*

. E che il giuoco de'dadi anche con carte sia proibito per tutto, sotto pena di scudi 100. d'oro, perdita del giocato, e altrettanto più, eccettuati li tauolieri, e giuoco detto farina, vedi Bando delli 18. Luglio 1594. Inf. n. 11. & 17.

4 Giuoco, come non si possa tenere, nè far tenere dalle meretrici. Vedi Meretrici n.

E come sia proibito alle Porte. Vedi §. Ministri n.

5 Giuochi, e biscacce d'alcuna sorte non si possono tenere, nè far tenere in luogo alcuno, nè alcuno andarui a giocare, nè a vedere, nè far' alcuna ragunata, per conto di giuochi proibiti, ò non proibiti, sotto pena a chi li terrà, ò farà tenere di scudi 50. e tratti dua di fune per qualunque, e qualunque volta, e a chi vi anderà di scudi 25. e tratti dua di fune, e se gastigati una volta torneranno alle medesime si raddoppia la pena pecuniaria oltre alla fune suddetta, e per la terza volta può il Magistrato degli Otto a suo arbitrio accrescere dette pene conforme al caso, e reiterate transgressioni. Non si comprendendo però li gentiluomini, che per diporto onoratamente senza premio, e fraude facessero comodità di giuoco nelle case loro, nè gli artigiani, che per gusto giocassero, ò permettessero giocarsi nelle case loro a pallottole, ò piastrelle, ò simili giuochi fuor di carte, e dadi, purchè non siano più di cinque oltre il padrone della casa, non sia in danno, e incomodo de'vicini, nè si faccia per premio. Bando delli 18. Maggio 1579. rinnovato 21. Maggio 1602. e 5. Gennajo 1661. Inf. n. 15.

6 Giuochi, radunate, e trattenimenti non si possono come sopra tenere, nè a tal'effetto pigliar luogo alcuno in affitto, ò a pigione, nè in altro modo senza espressa licenza di S. A. S. ò del Magistrato degli Otto; Siccome anche sono proibiti particolarmente nell'osterie, tauerne, e grecajoli tutti li giuochi, e massime di pari, e caffo, e alla mora, sotto le medesime pene, e pregiudizj, che si contengono nel detto Bando delli 18. Maggio 1579. rinnouato con questa giunta sotto di 21. Maggio 1602. Che il giuoco di pari, e caffo, ò alla mora non sia proibito di ragione comune, vedi Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 109 *n.* 28. *& seqq.*

7 Giocare alle carte è interamente proibito ne' tre giorni festivi di Natale di N.S. tutta la Settimana Santa, e le tre feste di Pasqua di Resurrezione, sotto pena di scudi 300. d'oro per la prima volta. Bando sopra la tassa del bollo di carte delli 3. Decembre 1619. vers. Et in oltre, &c. vedi Carte n.

E che anche di ragione comune sia proibito giocare li giorni festivi anche a giuochi leciti, mentre non ci fusse consuetudine contraria, vedi Farinac. *de var. crim. quæst.* 109. *n.* 135. *& Inf. n.* 19.

Parlando detta proibizione delli giorni festiui, come penale, non si deue estendere alla notte susseguente della terza festa del dì 27. Decembre, come fu risoluto in un Processo di San Miniato spedito dal Magistrato de'Signori Otto sotto dì 10. Giugno 1673. contro Gio: di Pier Maria Lippi, & altri in filza processi 637. n 162.

E chi giocasse tutta la notte con più, e diuerse persone contro la proibizione della legge sarebbe sottoposto ad una sol pena, come col Bart. & altri nota l'Azor. *instit. moral. par.* 1. *lib.* 4. *cap.* 4. *in fine*, dove anche adduce altri casi simili.

8 Giocare a credenza, ò sopra pegni, ò scritte è proibito anche ne' giochi permessi, douendo quello, che si giuoca essere presente, e nell'istesso atto della perdita, ò fine del giuoco pagarsi, sotto pena al vincitore della perdita di tutto quello, che havesse vinto, e di più tanto al vincitore, che al perditore, e a ciascun di loro del doppio di tutta la quantità che come sopra fusse stata giocata, e vinta, di modo che sendosi per esempio giuocati ducati cento oltre alla perdita di quelli imposta al vincitore, s'intende ciascun di loro incorso in pena di scudi dugento, e in oltre in pregiudizio d'onore, cioè che havendo loro alcuna dignità, carica, ò stipendio restano per la prima volta ipso facto sospesi per mesi sei, per la seconda un'anno, per la terza anni dua, e dalla terza in su in perpetuo da dette dignità, cariche, ò stipendj. Cognitori sono il Magistrato degli Otto, e Conservadori di legge non solo nella Città, ma anche nello Stato, salua sempre fra loro la prevenzione, e con li Rettori del Criminale, vedi la Provisione delli 24. Decembre 1569. doue anche si dispone, che se uno delli contraventori fusse il primo a denunziare, resta libero dalla pena, e guadagna il quarto delle pene degli altri, &c. rinnovato per altro Bando delli 4. Marzo 1595. che accresce la pena fino alla galera inclusivè a beneplacito di S. A. S.

Giocatori, nè chi havesse causa da loro non possono nè per sè, nè per altri esperimentare le lor ragioni per denari, ò altro, che havessero vinto giocando a credenza, con pegni, ò scritte, nè da alcun Giudice, ò Magistrato le può esser resa, ò fatta ragione sopra tali dependenze, sotto pena della priuazione dell'ufizio, e della nullità di tutto quello facessero, essendo ancho nulli, e inefficaci tutti gli obblighi fatti sotto qualsiuoglia timore, ò causa, ò palliamento fra detti giocatori, così per scritture pubbliche, come priuate, ò in altro modo in fraude della legge. Provisione suddetta §. Non possa, &c. inf. n. 12. 9

Giuochi di girello, lotti, ò di ventura d'ogni sorte sono proibiti tenersi, e prestarsi, nè meno si può star a vedere giuocate a tali giuochi sotto le pene contenute ne'Bandi delli 27. Settembre 1591. e 13. Marzo 1602. cioè alli Cittadini scudi dieci d'oro d'applicarsi il quarto all'inventore, il resto al Fisco, e a non Cittadini statuale tratti dua di fune in pubblico, & arbitrio fino alla galera inclusivè [nella quale pena di galera incorrono di più li sbirri, che trovando tali giuocatori non procederanno contro di loro] e della perdita di quello, che si giuocasse, e degl'istromenti da detti giuochi, nè se ne può concedere licenza da altri, che da S. A. S. da registrarsi nella Cancelleria degli Otto, e farsene fede dal Cancellier Maggiore, e le già concesse sono tutte reuocate per Bando delli 6. Aprile 1650. vedi Licenze num. 10

Giuochi di carte, e dadi, ò simili più di fortuna, che d'ingegno per quali ragioni già fussero, e anche in oggi siano dall'jus comune proibiti, come si puniscano tanto ne' Laici, che ne'Chierici, e nelli ricettatori, che tengano biscacce in case, ò botteghe, massime quando anche ci fusse dolo, ò falsità nelle carte, ò dadi, vedi amplamente il Menoch. *de Arbitr. cas.* 399. *per tot.* Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 109. *per tot.* doue per sedici pagine, e numeri 228. esattamente tratta tutta la materia de' giuochi, Scanarol *de Visitat. Carcerat. lib.* 1. §. 13. *cap.* 4. *per tot.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *loc. cit. per tot.* Clar. §. *Ludus per tot.* Card. Tosch. *litt. L. concl.* 456. *per tot.* 11

E come per giuoco, e sue dependenze non si dia azione ad alcuno, vedi Ludouis. *decis.* 47. *per tot.* Farinac. *d. quæst.* 109. *n.* 203. *&c.* Gramat. *decis.* 40. con altri addotti dal Fenzon. *ad stat. Urb cap* 23. *n.* 5. *&c.* vedi sopra num. 9. Bonifac. *de furt.* §. 10. *n.* 105. *& fol.* 341. 12

Intendendo de' giuochi proibiti, come amplamente parla il Farinac. da vedersi al detto *n.* 203. *& seqq. n.* 109. *&* 196. *infr. n.* 19. *& n.* 20.

Giocatori con figliuoli di famiglia, ò minori, che non hanno di proprio, vincendo sono tenuti alla restituzione, ancorchè si trattasse di giuoco lecito (che dell'illecito non è dubbio alcuno,) già altri poi che perdessero a giuoco lecito sono tenuti pagare, nè possono repetere, e anche li figliuoli di famiglia doppo fatti di sua libertà sono tenuti pagare quello, che si fussero giuocato a giuoco lecito, e permesso, mentre non vi sia stata fraude, vedi Michaloro *de Fratr. par.* 1. *c.* 3. *num.* 59. *&c.* Bonifac. *de furt. loc. sup. cit.* 13

Et altro in materia di giuochi, vedi amplissimamente per il Farinac. *nella d. quæst.* 109. *per tot. & al num.* 81.

&

& *seqq.* in proposito di chi giuoca con figliuoli di famiglia ò altri, che non hanno del proprio, &c. e num. 177. doue anche il Vulpin. *in Suco*.

14 Giucatori da vantaggio, e marioli in quante maniere siano soliti frandare, e falsificare le carte, e dadi per truffare li denari, e del modo di scoprirli, vedi il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap. 49. per tot.*

15 Giuochi, e biscacce non si può tenere da alcuno, sotto pena [oltre all'altre pene] della galera a beneplacito di S. A. S. tanto alli principali, che compagni, seruitori, e ministri, che seruissero a detto esercizio, come per Bando contro li contrauentori de' Bandi di tener giuochi, e biscacce delli 4. Marzo 1595. vedi sopra n. 5. e §. Bandi num. 10.

16 Giuocare al trentuno, ò quaranta, ò alla bassetta, ò che si dice alzare, e chiamare è proibito sotto le medesime pene, come de'dadi. Bando suddetto 4. Marzo 1595. vedi sopra num. 1. &c.

E quanta sia la mercede delle catture per causa di giuoco, vedi Catture num. 42.

17 Che il Bando del 1594. proibente giuocare a qualsiuoglia giuoco di dadi, in quella parte dove eccettua il giuoco de'farinacci, non deroghi alla legge antecedente del 1566. proibente giuocarsi per le strade, e piazze, ma fra loro siano compatibili, di modo che se bene il giuoco de' farinacci sia permesso dalla detta legge del 1594. resti nondimeno proibito per le strade, e piazze in vigore della detta prima legge del 1566. fu dichiarato da S.A.S. sotto di 14. Giugno 1637. come appare notato al libro terzo de' *Stat. Crim.* della Cancellaria degli Otto a c. 2.

18 La predetta legge delli 23. Agosto 1566. proibisce a qualsiuoglia persona quantunque privilegiata il giuocare, ò far giuocare, ò fermarsi a vedere ad alcun giuoco di carte, dadi, pallottole, palla a maglio, ò tirare forme, e girelle nelle piazze, e strade publiche di qualsiuoglia sorte doue siano case tanto di giorno, che di notte dentro la Città di Firenze, sotto pena di scudi dieci, overo due tratti di fune per ciascuno, e ciascuna volta alli maggiori, & a minori di 25. staffilate, &c. vedi sopra num. 1. &c.

E del giuoco della palla al maglio proibito sotto dette pene nelle strade doue siano case, vedi altro Bando particolare delli 17. Maggio 1561 e 23. Agosto 1566.

19 Giuocare che sia proibito di ragione comune si deve intendere de'giuochi consistenti in mera fortuna, ò misti cioè di fortuna, & ingegno, perchè gli altri giuochi di virtù consistenti in esercizio di corpo, d'ingegno, ed industria come de'scacchi, palla, e simili remossa ogni fraude e inganno, ò altro scandolo non sono proibiti, se non in riguardo del luogo come in Chiesa, ò disparità de'giuocatori, ò quantità della somma grande che si giuocasse, di modo che non fusse per recreazione, ma per auarizia; ò in giorni festiui fuor della consuetudine, e se questo s'intenda anche per li Preti, & altro vedi pienamente Farinac. *de var. & divers. crim. quæst.* 109. n. 106. & *seqq.* vedi sopra n. 7. inf. n. 24. P. Stefan. de Neapol. *de præcip jur. & just. part. lib. 2. cap. 73. & 74. per tot.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *loc. cit.* Card. Tosch. *litt. D. concl.* 456.

20 E come di ragione si possa repetere il denaro giuocato a giuochi proibiti, e tanto maggiormente recusare di pagarlo non si dando azione per causa di giuochi proibiti conforme al detto di sopra n. 12. ò il vincitore sia tenuto almeno in foro di coscienza restituire al vinto, ò distribuire a'poueri le somme vinte quando esso fusse stato l'attrattore, ò induttore del giuoco, e non quando lui fusse stato attratto, ò inuitato a giuocare, e altro, vedi per il Farinac. & altri da lui allegati in *d. quæst.* 109. *num.* 175. & *seqq. ad* 203. & *seqq. ad* 228. doue tratta della nullità di qualsiuoglia contratto, e obbligazione fatta in giuoco, ò per causa di esso non solo con li giuocatori, ma anche con altre terze persone, con le dichiarazioni però da lui addotte, Card. Tosch. *litt. L. concl.* 456. Clar. §. *Ludus num* 8. doue che di consuetudine s'osserua in contrario, &c. e inf. n. 24.

21 Giuocare alle carte a'giuochi di trattenimenti è permesso alli contadini nelle ville de'Gentiluomini Fiorentini, quando essi si trouano in dette ville, come per rescritto di S.A.S. dell' anno 1609. in filza num. 202. e registrato al lib. 3. de'Statuti Criminali del Magistrato degli Otto a c. 158.

Giuoco del Calcio mentre si fa nella Piazza di Santa Croce di Firenze non può alcuno stare dentro li steccati sotto pena di scudi 6. di cattura, & altro come per Bando delli 3. Febbrajo 1606. rinnouato dell'anno 1614. In oggi però si tollera in contrario, e la detta pena è ridotta a scudi dua di cattura, vedi il Bando 23. Gennajo 1635. che annulla ogni altro Bando. 22

Ci sono ancora altri Bandi delli 22. Febbrajo 1644. 6. Gennajo 1665. doue si reuocano gli altri Bandi antecedenti, e s'impone pena di scudi dua d'applicarsi la metà per servizio della Piazza, e l'altra metà agli esecutori, che non deuono catturare li trasgressori, ma solo descriuerli, e notificarneli in loro presenza, li minori di 14. anni mandarli suoia, senza altra pena, nella qual pena incorrono anche li mascherati, che non sono per servizio del calcio, & altro come in detto Bando del 1665. in filza de'Bandi della Cancelleria de'SS. Otto.

E quali ordini si osseruassero dalle Potenze create nella Città di Firenze circa le feste, e festeggiare vedi il Bando del Magistrato degli Otto sopra ciò dell'anno 1577.

Giuoco nell'orto di S.Maria Nuoua è permesso solo alli Cittadini, e al giuoco di germini, tarocchi, e pallottole, e non altri giuochi di che vedi il Decreto del Magistrato degli Otto, sotto di 26. Aprile 1605. con l'aggiunta delli 20. Giugno 1606. 23

Giuochi sono di quattro, cioè d'esercizio di corpo, d'ingegno solamente, di sorte solamente, e misti d'ingegno, e di fortuna; le prime due spezie sono permesse anche con astuzia, e inganno per vincere, ma l'altre proibite in riguardo de' mali che cagionano, quali cessando non sariano sempre proibiti, e se bene chi vince a'giuochi proibiti sia di ragione tenuto alla restituzione, e chi perde possa lui, ò suoi eredi repetere fra 50. anni, nondimeno di general consuetudine di tutto il Mondo vien in questo derogato alle leggi, eccetti alcuni casi anche ne' giuochi di solo ingegno, come se si vincesse ad uno che non havesse libera amministrazione del suo, ò con fraude, ò con tirare il compagno per forza, ò importunità a giuocare con praua intenzione di spogliarlo del suo, di che, & altro, vedi Guid. Panzirol. *thesaur. var. litt. lib. 1. cap.* 48. doue anche ottimamente tratta quando si possino repetere, ò no li denari prestati nel giuoco, ò per causa di giuoco, & al cap. 46. quali fussero li giuochi usitati, e permessi appresso gli Antichi. 24

E della suddetta distinzione de'giuochi, restituzione, & altro spettante al foro di coscienza, vedi P. Stefano de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 2. *cap.* 73. *per tot. fol. a me* 242.

In materia di giuochi come sopra, si vede sono seguiti per il passato più, e diversi Bandi, & in oggi s'osserua il Bando delli 18. Gennaro 1684. nel quale si proibisce onninamente in Firenze, e tutto lo Stato il Giuoco della Bassetta sotto pena di scudi 200. da applicarsi per la metà all'inuentore, e l'altra metà al Monastero delle Conuertite, & ancora si rinova la proibizione d'ogn' altro giuoco di carte basse sotto pena di scudi 100. da applicarsi come sopra; potendosi solo detti giuochi (eccetto la Bassetta) tollerare nelle case de Gentiluomini in occasione di festini, ò altri onesti trattenimenti, doue non cade dubbio, che vi si tenga bisca, ò vi si giuochi per vizio, senza derogare ad altri Bandi particolari proibenti alcuni giuochi di carte precipitosi, volendo, che restino nel lor vigore. Come il giuoco della Bassetta, e del trentuno (stando fermo il disposto d'altri Bandi degl'altri giuochi) sia proibito in ogni luogo sotto pena di scudi cento per ciascuno, e ciascuna volta, & a chi vi anderà scudi 50. da applicarsi la metà all'inuentore, & il restante al fisco, oltre gl'arbitri, e pene afflittiue imposte da altri Bandi della Bassetta, e Trentuno; eccettuati, quanto agl' altri giuochi li veri Gentiluomini, che per diporto, e non per bisca giuocassero nelle loro case, & anco quanto alla Bassetta, e Trentuno le sere che di Carneuale si fanno i solenni, e publici festini da detti Gentiluomini, & anco il Casino di S. Trinità nel detto tempo di Carneuale, vedi il Bando delli 23. Gennaro 1681. 25

§. GIUDICI.

1 Giudicare in causa dove si abbia, ò possa havere alcun' interesse, ò passione è proibito sotto gravi pene, di che vedi §. Cause n.

2 Giudici non possono procacciare gli ufizj con presenti, e donativi, ma solo con le lor virtù, & abilità, di che vedi Presenti num.

3 Giudici non possono far' alcuna convenzione con i Rettori che vanno a servire nè quanto al salario, nè quanto a gli emolumenti, ò altro. Vedi Rettori n.

4 Giudici, e Notaj come, e sotto quali pene siano tenuti all'osseruanza delli Statuti de'luoghi, ò protestarli con li Rettori. Vedi Rettori num.

5 Giudici, e altri Ministri come siano tenuti dar parte ogni volta, che li lor Rettori pernottassero fuori della loro Jurisdizione, ancorchè con licenza. Vedi Rettori num

6 Giudici, e Notaj, che vanno in ufizio mentre sono in quelli possono portare arme offensive, e difensive non proibite, e tanto nella Jurisdizione, che nell'andare, e ritornare. Legge Generale del l'armi 23. Nouembre 1623. n 78.

Non possono già portare, nè usare archibusi di qualsivoglia sorte. Vedi §. Rettori num. 51. doue cha anzi li possino ritenere.

7 Giudici, e Notai non possono andar'in ufizio, se prima non pagano la tassa al Monte delle Graticole quelli dello Stato di Firenze, e quelli dello Stato di Siena al Camarlingo della Bicherna, & essendo l'ufizio per un'anno deuono pagare scudi 2. d'oro di lire 7. per scudo per ciascuno; e se di 6. mesi la metà, sotto pena a chi li facesse la spedizione senza la fede di detto pagamento di scudi 25. d'oro, e a loro, d'altretanta somma per la prima volta, e per la seconda di scudi 50. & ammozione dagli ufizj per cinque anni prossimi. Prouuisione delli 4. Gennajo 1582.

8 Giudici come devano procedere ne'malefizj per trovare la verità de'delitti. Vedi Rettori num.

9 Giudici quali leggi, e statuti deuano osseruare nelle pene delli delitti. Vedi Delitti n. 6. Rettori n. 23.

10 Giudici della Rota di Firenze deuono sedere a banco, e due volte la settimana far Rota, far'i motivi separatamente dalle sentenze, e mandarli al Proconsolo, come anche prima dar li dubbi alle parti sendoli chiesti, dar le lor sentenze certe, chiare, e non condizionare, nè oscure. Non possono consigliare, scriuere, nè allegare in alcuna causa anche forestiere, ò di parenti loro senza licenza di S.A.S. nelle cause da 20. miglia in là possono far citare, & esaminare per lettera a'Rettori, & altri particolari concernenti il loro ufizio vedi la legge del 1505. sopra l'ordinazione della Rota. E la nuoua Riforma di Settembre, e Marzo dell'anno 1678.

Et in materia degli Ordini della Rota di Firenze altre leggi sotto di 29. Maggio 1528. 26. Agosto 1541. 30. Maggio 1542. 13. Agosto 1560. 10. Febbrajo 1569. 12. Febbrajo 1571. Circa l'instanza delle cause legge 21. Giugno 1475.

Circa la produzione d'instromenti legge 20. Maggio 1491.

Circa litigi legge 30. Maggio 1489.

Circa la dichiarazione di più statuti. Legge ampla delli 23. Luglio 1477. e vedi §. Cause n. & inf. n. 61. & num. 103. & 104.

Giudici della Rota di Firenze deuono mattina, e sera risedere al banco di ragione, e quindi, e non altroue far gli atti, e dar le sentenze, sotto pena della privazione dell'ufizio ipso facto, nè possono gli attuarj ricevere scritture dalli detti Giudici, nè rogarsi di sentenze se non mentre essi Giudici saranno al Banco di ragione, sotto pena di falsità. Decreto delli 3. Ottobre 1614. Vedi anco detta Riforma del 1678.

Come possino far le prorroghe, vedi Prorroghe num.

11 Giudici di detta Rota non possono per gli accessi pigliar più di soldi 45. il giorno per ciascuno, sotto pena di scudi 25. per la prima volta, e di 50. per la seconda, e per la terza della priuazione dell'ufizio oltre detti scudi 50. siccome per li decreti da loro interposti ne' contratti non possono pigliar rigaglia alcuna sotto le medesime pene. Decreto suddetto 3. Ottobre 1614. vers. Et in oltre, &c.

Se questo si osservi essendo troppo scarsa la propina, me ne rimetto alla Pratica &c. vedi Mercede num. 5. vedi detta Riforma del 1678. 12

Giudici di che età devino essere per esercitarsi ne'giudicati, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 540. 13

E di che sapere, dottrina, e qualità, il medesimo Menoch. *de arbitr. cas.* 253. *per tot.*

E come sopra tutto ne'Giudici si ricerchi la bontà della 14
vita, e costumi oltre al sapere, che devino haver due sali uno di sapienza, senza il quale sono insipidi, imprudenti, e ignoranti, e l'altro di coscienza, senza del quale sono diabolici, e non possono mai far la giustizia senza di essi, perchè questa si ferma solamente nelle menti de'giusti, e Uomini da bene; e li tristi per li lor peccati non sanno discernere, nè sciogliere i dubbi delle cause, e però si deuono guardare da'peccati, e viuere col timor di Dio per potere rettamente giudicare, e non temere della faccia del Potente, ma giudicar tutti indifferentemente; e non hauendo tali requisiti, animo intrepido, e incorruttibile si devono onninamente astenere dal giudicare, altrimenti renderanno strettissimo conto nel Tribunale di Dio di tutti li mali, e danni che per la lor'imperizia occorreranno, come si raccoglie da più luoghi della Scrittura Sacra, e da S. Tommaso 2. 2. *quæst.* 59 *art.* 2. Menoch. *de arbitr. cas.* 339. *n.* 2. *&c.* Nevizan. *in Silua nup. in Rit. Quomodo Jud. num.* 98. Jo. Baptista Magon. *de rect. patrocin. rat. cap.* 35. *n.* 3. *&* 4. E vedi sopra tutto l'esortazione, e sentenza condennatoria contro quelli che si seruono delle leggi in mala parte, che fa il Menoch. *de arbitr.* nel principio del volume, che è cosa nõ meno curiosa, e bella, che orrenda, e da temersi da tutti, perchè se nel Tribunale di Dio appena il giusto si saluerà, che sarà de'tristi, e peccatori? massime Giudici? nè gioua poi lasciare qualche bagatella pro male ablatis, perchè Dio non gradisce li sacrificj di rapina, e questo basti alli Giudici prudenti, e timorati di Dio, &c.

E li Giudici appresso gl'indiani essere Uomini della più austera, e incorrotta vita che si trouino, come appresso di noi li Capuccini, non si muouere per affetto, ò raccomandazione, anzi non ammettere che li sia parlato di cause, ma tutto giudicare dal processo, stimando solo dal Cielo procedere la giustizia, *e non haver luogo la misericordia doue la giustizia perde il suo nume*, vedi Ferdinando Mendez Pinto *nel viaggio auuenturato dell' Indie cap.* 86. 87. *&* 102. riferito dal Scanarol. *de Visit. Carcer. nell'Appendice cap.* 20. *fol.* 55.

Il che si noti a confusione de'nostri Giudici, e Tribunali d'Italia; e piacesse a Dio che almeno s'osseruassero li buoni, e santi ordini, che sono nelli Stati di Toscana come nel §. Cause num. 6. &c. §. Presenti, che tante volte non si vederebbe oppressa l'innocenza, & esaltato il vizio, che sempre dà causa a maggiori inconuenienti.

Giudici nel giudicare non si possono muouere se non 15
da quello che consta in processo, e non da altro, ancorchè instromenti pubblici che non siano in processo, Gratian. *discept.* 550. *n.* 36. 725. *n.* 34. *&* 938. *n.* 3. Duran. *decis.* 409. *n.* 7. Ludovis. *decis.* 224. *n.* 5. *&* 6.

Anzi che li Giudici si possino muouere da confessioni 16
fatteli anche a viua voce, da instromenti, & altro visti fuor di processo, Afflict. *decis.* 28. *num.* 6. Turr. *consil.* 100. *num.* 16. *lib.* 1. Rot. post Post. *de manutem. decis.* 9. *num.* 33. Altograd. *cons.* 24. *num.* 102. *lib.* 1. Magon. *decis. Luc.* 30. *num.* 9. *&* *decis. Flor.* 45. *num.* 20. doue dice però esser cosa di mal esempio dar tanta autorità alli Giudici, onde io crederei quest'ultima opinione douersi ristrignere a quelli Giudici solamente, che hanno libero arbitrio, & autorità del Principe, come afferma Guid. Pap. *decis.* 29. & il Menoch. *de Arbitr. cas.* 98. *num.* 10. *& seqq.* perchè questi senza attender le cose allegate, e prouate possono giudicare secondo la lor conscienza.

Giudici vedendo alcuno delinquere non possono senza 17
le debite prouanze condennarlo, nè anche sottoporlo a' tormenti, ma solo inquirere, douendo amministrare la giustizia secondo gli atti, e non secondo la lor priuata scienza, Clar. §. *fin. quæst.* 8. *vers. fin.* Card. Tosch. *litt.* I. *concl.* 398.

Se però non fussero Giudici supremi, perchè questi deuono più tosto attendere la verità a lor nota, che gli atti, e facendo altrimenti peccano, Guid. Pap. *d. decis.* 29. *per tot.*

&

& Menoch. d. cas. 98. n. 10. & seqq Tosch. loc. cit. n. 19.

18 Giudici a' quali costasse per atti, e processo, che uno auesse commesso delitto degno di morte, possono condennarlo, non ostante che per priuata scienza sapessero ciò non essere vero, secondo l'opinione del Soto de iust. & iur lib 4 quæst. 6. Guaz. def. 5 cap. 9. & ult. num. 19. & seqq. Tosch. d concl. 398 n. 12. Clar. §. fin. quæst. 66. n 2.

19 Ma è d' auuertire che in caso è più probabile opinione, e sicura in coscienza, che il Giudice deua astenersi dal giudicare, e far' ufizio da testimonio per scoprire l'innocenza dell' inquisito; se poi auesse fatto ogni possibile diligenza per far commettere la causa ad altro Giudice, & esso esaminarsi come testimonio, e non le fusse riuscito, non è perquesto tenuto lasciare l' ufizio, ma lo può condennare ancorchè sappia essere innocente, mentre che apparisca dagli atti degno di morte, ò altra pena, come cõclude il P Manara nelle sue Notti Malinconiche, Interrogat. 59. per tot. fol. 103. P. Stefan. de Neap. de præcip. iur. & iust par. lib. 1. cap 8. num 5 & seqq. fol. à nu 65. vedi Cart. de execut sent. capt. bannit cap. fin. n 316. & seqq. doue amplamente tratta questa materia, e Card. Tosch. litt. I. concl. 398 num. 11.

20 Giudici peccano mortalmente condennando altri per delitti, ne' quali anch'essi siano intrigati, se pure non si trattasse di cose leggiere che la paruità della materia potesse scusarsi, e altro, vedi il P. Manara nel detto tratt. Interrogat. 138. fol. 227. doue anche riferisce l'opinione dell' Aless. de Ales. che tiene pecchino amministrando giustizia mentre essi sono in peccato anche di diuerso genere di quello si tratta contro del reo, ma però non essere vera quando il peccato sia occulto, e senza scandalo, &c. e vedi Bonifac. de furt. §. 5 n. 115. fol. 207.

21 Giudici regolarmente sono tenuti giudicare secundum acta, e probata, e non secondo la lor priuata, e propria coscienza, se pure questa non fusse diuersamente informata da qualche atto notorio, ò se non fussero tali, che auessero potestà sopra le leggi, ò si trattasse di pena corporale, ò fussero giudici volontari, ò auessero libera facultà di pronunziare in scritti, ò senza scritti, ò fusse rimessa al lor' arbitrio, & altro, vedi per il Barbos. de Axiomat. iur. Axiom. 131. n. 2. & seqq. e Card Tosch. litt. I. concl. 398. per tot.

22 Giudici non prouano deponendo di cose appartenenti alla causa, nella quale essi hanno giudicato mentre non concorrano altri aminicoli, ò che sia per semplice instruzione del secondo Giudice, Gratian discept. 235 n. 38. & 638. n. 10. &c. Il che però pare si deua intendere per quello che concerne la giustizia della causa, onore, ò disonore proprio secondo il Magon decis Flor 3 n 2 &c Menoch. de Arbitr. cas 73 per tot e lib. 2 præsump. 68. n. 10. Socin reg 247. per tot. e vedi pienamente Farin. & Vulp in Suco de opposit. contr. person. test. quæst 60. illat 3. per tot. che deposto l'ufizio possino testificare proua il Tiraquel. tract. Cessante Causa verb Testimonii n. 248. ma vedi il Farin. & Vulpin. loc cit.

23 Non si credere alli Giudici, che dicessero d'auer sentenziato ingiustamente, ancorchè ciò deponessero mentre sono in estremo della vita, & al capezzale, Menoch. de Arbitr. cas. 108. n 20 Il che io intenderei quanto al non potersi rescindere la lor sentenza passata in giudicato, ma non già, che essi non siano tenuti alla restituzione di tutti gli danni, spese, & interessi, di che vedi Farinac. & Vulpin. in Suco de Indic. & tort. quæst. 46. cas. 4.

24 Giudici secolari possono procedere nelle cause non ostante l'allegata pendenza di lite, sopra l' assoluzione del giuramento auanti l' Ecclesiastico, perchè quella è causa differente, & anche ottenuta non leua l'obbligazione, Afflict. decis. 30. doue anche che per ciò non può l'Ecclesiastico inibire; se però auanti l'Ecclesiastico si trattasse di qualche articolo pregiudiciale alla causa, che pende auanti al secolare, potrebbe inibire finchè fusse deciso l'articolo pregiudiciale, sotto pena degli attentati da purgarsi in caso d'inosseruanza, Rot part. 2. diuers decis. 200. & 201. per tot.

25 Giudici come deuino prima spedire le cause contro de' contumaci, vedi Contumaci n.

26 Giudici come fra un mese siano tenuti spedire le cause de' carcerati, assoluendoli, ò condennandoli secondo che meritano per giustizia; vedi la l. fin. C. de custod. reor. con gl' interpetri, se bene in oggi malamente s'osserua.

27 Giudice dell' origine, e domicilio del reo, come possa procedere per i delitti commessi anche fuor della sua iurisdizione, vedi Delinquenti n. 9. Farinac. de Inquisit. quæst. 7. n. 20. & seqq. Vulpin. in Suco num. 12. fol. 10. & Cabal. cas. 162. per tot.

Giudice del luogo della persona offesa come non possa 28
procedere contro li delinquenti per altro non sottoposti, vedi Delinquenti n. 8.

Giudice laico come possa procedere contro laici delin- 29
quenti in luogo immune, e contra persone esenti, vedi §. Delinquenti n. 10. & 11.

Giudice dubitando se le ferite siano mortali, ò no, de- 30
ue soprasedere finche veda l'esito di esse, perchè se inquisisse semplicemente per le ferite, e poi seguisse la morte, è necessario formare nuoua inquisizione, e nuoua condanna, Clar. §. fin. quæst. 32. vers. Sed pone, &c. vedi §. Ferite num. 20.

Giudici possono anche conoscere dell' ingiurie a lor 31
medesimi fatte mentre siano per cause dell'ufizio, e la pena sia dalla legge determinata, e non altrimenti Menoch. de Arbitr cas. 264. n. 7. & seqq. ad 10. Clar. §. fin. quæst. 33. in fin. Cabal. resol. crim. cas. 128. n 1. &c. Guaz. def. pr. cap. 18 Farinac. & Vulpin. in Suco de delict. & pœn. quæst. 17. num..... Card. Tosch litt. I concl. 402. per tot. & concl. 403. doue amplamente tratta chi possa esser Giudice in causa propria, ò no.

Come possino conoscere dell' eccezioni date contro la loro iurisdizione, ma non di quelle che fussero date contro le lor persone, Clar. §. fin quæst 43 in fine, e pienamente Card. Tosch. litt. I. concl. 414. per tot.

E come, e quando procedendo ad ulteriora nel processo si dicano rigettare l'eccezioni date, vedi il Menoch. lib. 2. præsumpt. 64. per tot.

Giudice di consuetudine generale possono procedere ex 32
officio, e per inquisizione in tutti li delitti, eccetto che d'adulterio, di che vedi Clar. §. fin. quæst. 3. & Cabal. resol. crim cas. 114. per tot.

Giudici possono qualche volta per trouar la verità pro- 33
mettere alli rei l' impunità, la quale sono tenuti mantenere, sendo tali che n'habbino l'autorità, altrimenti non ostante tal promessa li possono condennare, e li rei deuono imputare a lor medesimi se sono stati troppo facili a crederli, si deuono però quanto possono li giudici astenere da tali promesse, che non possino mantenere, Clar. §. fin. quæst. 55 vers Circa primum &c. Guaz. def 20. cap. 24. & 25. e vedi il Menoch. de Arbitr. cas. 367. per tot. Farinac. de reo confess. quæst. 81. n. 276. &c.

Che questa pratica ne' Giudici inferiori, che non hanno facultà di mantenere la promessa sia diabolica, e che ingannando così i poueri rei, pecchino grauemente, nota il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 43. fol. 80. e vedi Bonifac. de furt §. 4. num. 18. &c fol. 156. & Farinac. loc. sup. cit. Delinquenti n. 29.

Giudici, ò altri ministri che conoscessero carnalmente 34
donne oneste, ò anche meretrici carcerate, ò litiganti auanti di loro, come grauemente deuano esser puniti ad arbitrio del Superiore, vedi il Menoch. de Arbitr quæst. 88. n. 21. & seqq. & cas 292 per tot. Cabal. resol. crimin. cas. 283. per tot Guaz. def 6. cap 1. n. 58.

Giudici, o Notai, che rilasciassero un carcerato con mal- 35
leuadore non idoneo, come siano tenuti in sussidio, e come si possino cautelare con l'approuazione nel qual caso essi non restano obbligati a cosa alcuna, benchè anche l'approuatore non fosse idoneo, vedi il Guaz def 6. cap. 2. Boss. de Carcerat. fideiuss. dimitt. & Cabal. resol crim. cas. 73. per tot. vedi Rettori n. 76.

Che restino obbligati, vedi Grazian. decis 69. per tot. Scanarol. de visit. Carcer. lib. 1. §. 11 cap. 1. n. 35. & seqq.

Giudici, che senza precedenti legitimi indizj procedes- 36
sero ad inquisizione contro d'alcuno, possono esser conuenuti per li danni, e interessi cagionati alla parte, e così alle volte vengono condennati, Guaz. def. 9. cap. 1. n. 7. Magon. decis. Luc. 22. n. 13.

Come si puniscano facendo carcerare, ò torturare alcuno indebitamente, vedi Farinac & Vulp. in Suco de Carcer. & Carcerat. quæst. 27. per tot. & de indic. & tortur. quæst. 37. per tot. inf. n. 39.

E quando si presuma a fauore del Giudice, e per la giustizia degli atti da lui fatti, Menoch. lib. 2. præsumpt. 67. & 68. per tot.

Ma

Ma in ogni caso io crederei che nè anche alle spese, e danni potessero esser condennati ex abrupto senza essere sentiti, mentre l'aggrauio non fusse più che notorio, e così ho visto più volte osseruarsi prudentemente dal Magistrato de' Signori Otto di Balìa nella Città di Firenze, con riseruare le ragioni tali quali si competono alli pretesi aggrauati, da esperimentarsi in Sindicato contro Giudici, ò altri ministri, ò procedersi contro di loro seruatis seruandis.

37 Giudici non possono con interrogatorj suggestiui estorcere, e cauare la confessione dalli rei, altrimenti tutto il processo sarebbe nullo, e come si conosca la suggestione, vedi il Guaz. *def.* 20. *cap.* 13. *per tot.*

Anzi la suggestione è proibita anche ne' testimoni quanto alle cause criminali, benchè nelle ciuili non si attenda &c. Del douersi fuggire la suggestione, e ciò che deuino osseruare li Giudici, vedi Scanarol. *de Visit. Carcerat. lib.* 2. *§.* 9. *cap.* 1. 2. 3. 4. *& 5. per tot.*

38 Giudici possono mettere nelle carceri, spie, ò altre persone vili con li carcerati, ad effetto che osseruino i lor portamenti, e ciò che dichino, ò faccino, e seruirsi d'altre simili cautele per trouare la verità de' delitti, come insegna il Cartorio *nella sua pratica d'interrogare li rei lib.* 2. *nu.* 46. & il Guaz. *def.* 20. *cap.* 12. *n.* 6.

Essere lecito questo solamente per inuigilare la custodia de' carcerati, e non ad altri effetti, dimostra il Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. *§.* 9. *cap.* 1. *n.* 9. *& seqq.*

Di quali cautele, e simulazioni possa seruirsi il Giudice, vedi Farinac. *de reo Confess. & conuict. quæst.* 81. *cap.* 8. *n.* 304. *& seqq. per tot.*

39 Giudici sottoponendo alcuno indebitamente al tormento, e senza legitimi indizi come deuano essere puniti, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 340. *per tot.* Card. Tosch. *litt. S. concl.* 410. *&* 411. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tort. quæst.* 37.

40 Giudici nelle pene arbitrarie possono estendere il lor arbitrio fino alla morte naturale, se la qualità del delitto, e delle persone meriti così, Marant. *disput.* 4. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. quæst.* 86. *per tot.* Clar. *§. fin quæst.* 83. Cabal. *cas* 92. *& cas.* 99. *n.* 100. Guaz. *def.* 33. *cap.* 16. e vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. quæst.* 17. *per tot.* doue amplamente tratta della potestà delli Giudici in arbitrare le pene, tanto nel diminuirle, che nell'accrescerle anche fino alla morte, *inf. n.* 74.

41 Giudici quando, e come s'intendano hauer il libero arbitrio, ò regolato dalle leggi, & in che modo dell'uno, e dell'altro si deuano seruire, vedi il Menoch. *de Arbitr. quæst.* 7. 8. *&* 9. *& quæst.* 13. *&* 14. Farinac. & Vulpin. *loc. citat.*

E quando l'arbitrio datoli nel procedere s'intenda anche nel sentenziare, & esequire, & è contra, vedi il medesimo Menoch. *de Arbitr. quæst.* 37. 38. *&* 74. *per tot.*

E qualmente l'arbitrio del Giudice consista, si possa verificare, e auer luogo circa tutti li dieci predicamenti logicali, il medesimo Menoch. *de Arbitr. quæst.* 11. *per totum.*

42 Giudici essendo più nella medesima causa, e discordando in condennare il reo, perchè uno lo volesse condennare a morte, l'altro a confino, e l'altro in pena pecuniaria come si possino concordare, e qual sentenza debba preualere, vedasi il Cabal. *resol. crim. cas.* 119. *per tot.* Gratian. *discept.* 187 *per tot.* Vant. *de nullit. ex defect. iurisdict. n.* 186. *fol.* 121. E come essendo più li Giudici deuano concordare, ò pur preuaglia la sentenza della maggior parte, Card. Tosch. *litt. I. concl.* 419. *per tot.*

43 Giudice che ha condennato, e non quello che ha esequito deue auere la participazione, e rata della pena douutali dalli Statuti, Leggi, ò Consuetudini, Gratian. *discept.* 956. *n.* 12 *&c.* doue parla in termini del Capitano di Giustizia di Siena, vedi Card. Tosch. *litt. I. concl.* 431. *per tot.* doue tratta quali emolumenti s'aspettino al Giudice che ha finito l'ufizio, e quali al successore. Si paga però il tutto in mano del Depositario Fiscale, poi da esso si riscuotono le rate douute a ciascuno, il medesimo Gratian. *discept.* 840. *n.* 2 *& per tot.* vedi Pene *n.* 20.

44 Giudici che si lasciassero corrompere nel giudicare con denari, ò in altro modo si puniscono nelli Stati di S. A. S. di pene pecuniarie, priuazione degli ufizi in perpetuo, e d'infamia, di che vedasi il Cabal. *resol. crim. cas.* 166. *num.* 7. *&c.* vedi Presenti *per tot.*

Come si puniscano di ragione comune, e ciò che fusse osseruato da Cambise, Dario, & Alessandro Seuero contro tali Giudici, vedasi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 342. *per tot.* Card. Tosch. *litt. I. conclus.* 408. *n.* 2. Socin. *reg.* 55. *verb. Baratarìa*, e pienamente il Farinac. *de var. crim. quæst.* 11. *per tot.* doue anche il Vulpin. *in Suco*, vedi falsità *num.* 22. Rettori *n.* 72.

Come si puniscano anche quelli, che corrompessero, ò tentassero di corrompere li Giudici, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 343. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 111. *ar.* 7. *& 8. & Stat. Fiorent lib.* 3. *Rub.* 99. 45

E come li venditori di fumo, e grazie, cioè quelli che promettessero la sentenza, ò altra cosa, per amicizia che auessero con li Giudici, o entratura appresso del Principe, e chi propriamente siano questi venditori di fumo, vedasi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 344. *per totum*, vedi Presenti *per tot.*

Delle baratterie de' Giudici, di chi li corrompesse, ò tentasse di corromperli, e de' venditori del fumo, & altro, vedi Bonifac. *de furt. §.* 5. *n.* 83. *& seqq. fino al fine fol.* 197. *& seqq.* & Farinac. *d. quæst.* 111. *per tot. infr. n.* 96. vedi §. Venditori *n.* 42.

Giudici, ò altri della sua famiglia, che di suo consenso pigliassero denari in prestito da' litiganti in riguardo di liti future, ò finite, il che facilmente si presumerebbe, cadono in pena di corruttela, e baratteria, perchè si deuono astenere in tutto non solo dal male, ma anche dal darne minima ombra, ò sospetto, Cabal. *resol crim. cas.* 195. *per tot.* Farinac. *de var. crim. quæst.* 111. *n.* 171. *& seqq.* 46

Giudici non possono riceuere presenti fuor di cose esculente, e poculente, che fra tre giorni si possino rifinire per consumo della casa, Gratian. *discept.* 56. *n.* 46. *&c.* vedi § Presenti *n.* 47

Altrimenti si dicono commettere baratteria, e possono essere puniti, di che vedasi amplamente il Menoch. *de Arbitr. cas.* 342. *numer.* 18. *& seqq. cas.* 514. *num.* 12. *& seq. & cas.* 516. *per tot.* doue però al num. 25. tiene non douersi credere all'afferzione giurata di chi dicesse auerli dato presenti proibiti, ma deue in altra maniera constare &c. Quando sia lecito, ò no riceuere presenti, e quali, e come deua constare della baratteria, vedi Farin. *d. quæst.* 111. *numer.* 235. *& seqq. &* 279. & Vulpin. *in Suco art.* 10. *per totum.*

Non è però proibito pigliare quello, che gli fusse lasciato per testamento, e legato, Franch. *decis.* 493.

Giudici, mentre segua senza scandalo, e pericolo di far ingiustizia, possono in coscienza riceuere quello, che per mera liberalità de' litiganti le fusse donato, perchè usino maggior studio, e diligenza nella Causa, e non sono tenuti alla restituzione, Diana *part.* 3. *tract.* 5. *resol.* 45. *fol.* 160. *& tract.* 6 *resol.* 4. *fol.* 187. e nel Compendio della sua Opera *Verb. Iuden n.* 1. Gratian. *discept.* 55 *n.* 37. *&* ana. *nu.* 4. vedi P. Stefan. de Neapol. *de præcip. iur. & iust. part. lib.* 1. *cap.* 2. *n.* 30. *fol. à me* 24. 48

Ma in contrario vedansi più motiui, e ragioni fondate, e più sicure in coscienza per il Menoch. *de Arbitr. cas.* 517. *per tot. & cas.* 342. *num.* 19. *&c.* seguitato dal Gratian. *discept.* 56. *n.* 48. doue che sarebbe meglio s'astenessero anche dalle cose esculenre, e poculente, perchè molte volte con esse ancora si mangia la giustizia, e nasce l'ingiustizia, e che peccano anche quelli che fanno li presenti alli Giudici &c. vedi *inf. n.* 96. 49

Giudici se pecchino contro la giustizia riceuendo donatiui da una parte per sentenziare in suo fauore, quando ci è tal varietà, e contrarietà d'opinioni, che possino seguitare quella che più gli piace, e se li possino riceuere per dar la sentenza conforme una opinione probabile, lasciata l'altra più probabile, e comune, secluso lo scandalo, & ius positiuo che ciò proibisce, Diana *part.* 3. *tract.* 5. *resol.* 55. *fol.* 164. P. Stefan. de Neapol. *loco sopra cit. vers. Notat etiam Lessius*, vedasi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 339. *n.* 22. *&c.* doue tiene non potersi in varietà d'opinioni fauorire all'amico, se prima il Giudice non scaccia da sè ogni dubietà, e creda certamente che habbia ragione, ò almeno, che secundum acta, & probata si deua giudicare per lui, ancorchè come priuato li constasse altrimenti &c. e tanto meno si può a ciò muouere con donatiui, e questa è la vera, e sicura da tenersi da ciascun Giudice. 50

Sopra

Sopra di che ho amplamenre scritto in un discorso fatto da me, & intitolato de probibit. muner. & praec. dat. interposit. ac recept. Iudicib. aliisque Ministris, quale si vede impresso nel principio della mia Somma latina.

51 Che li Giudici stante la varierà dell' opinioni binc inde possino con buona coscienza giudicare per il mezzo in favore dell' una, e dell' altra parte, Boer. decis. 42. n. 39. & decis. 155. n. 27 Capyc. decis. 176. n. 34. Tesaur. decis. 89. per tot. Montan. de tut. cap. 37. reg. 2. n. 117. fol. 189. Menoch. de arbitr. quest. 53. n. 10. & qu. 56. per tot. Duran. decis. 396. n. 1. dove che nelle cose ambigue si deve temperare il rigore delle leggi, e provvedere all' una, e l' altra parte per il test. nella l. ambiguis 86. e nella l. quoties 200. ff. de reg. jur.

E che non devino mettere difficoltà ne' patti, che volessero far le parti fra loro per partirsi dalle liti, ma onninamenre acconsentirli, Magon. decis. Flor. 78. num. 11.

52 Giudici, che assolvessero, ò lasciassero di condennare un reo, che per giustizia meritasse d' esser condennato, e li Procuratori Fiscali che non accusassero non sono tenuti alla restituaione della pena che si sarebbe dovuta pagare al Fisco, ò alla parte, Diana part. 1. tract. 10. resol. 23. & part. 3. tract. 5. resolat. 32. & tract. 6. resol. 25. e nel Compendio Verb. Juden n. 2. P. Stefan. de Neapol. de praecip. jur. & just. par. lib. 1. de restit. cap. 2. num. 37. fol. a me 25. dove però che senza dubbio sono tenuti a tutti li danni cagionati per l' ingiusta sentenza, benchè non alle pene.

Credo anche che pecchino massime li Giudici per il mal'esempio, e che siano tenuti render conto delli delitti che seguono per la troppo lor facilità, trascuraggine, ò colpa in non punirli per il detto di sopra num. 14. & l' Azor. Inst. Moral. part. 3. lib. 13. cap. 23. fol. 1100.

53 E come si devino punire li Giudici negligenti in amministrare la giustizia tanto in civile, che in criminale, vedi il Menocb. de arbitr. cas. 341. per tot. & cas. 572. per tot. inf. numer. 74. Farinac. de var. crim. quaest. 111. num 396. & seqq. ad 435.

54 Giudici che per lor' imperizia malamente giudicassero sendo in colpa per baver accettata carica non conveniente alla lor poca abilità, si devono punire arbitrariamēte, e sono tenuti restituire alla parte tutti li danni, spese, & interessi, ancorchè havesse potuto appellare, se non si potessero scusare per la varietà dell' opinioni, & altro, vedi il Menoch. de arbitr. cas. 339. & amplamente Farinac. con il Vulpin. in Suco d. quaest. 111. n. 433. & seqq. ad 582. Cabal. de om. gen. bomicid. nu. 157. & seqq. ad 179. P. Stefan. du Neapol. l. cit. lib. 1. c. 1. numer. 11. & per tot. dove intende che per l'ordinario siano tenuti solo per dolo, e lata colpa, e non della leve, ò levissima, e vedi Card. Tosch. litt. I. conclus. 404. per tot.

55 Come anche gl' imperiti; & illetterati possono far da Giudici, e non siano tenuti seguir il parere di Savi, vedi il Menocb. de arbitr. quaest. 23. num. 9. & 10.

Ma in questo par contrario al detto di sopra, & al testo nell' Auth. de Judicib. in princip. vers. non enim existimavimus, come io dissi nelle mie resol. al cap. 17. num. 27. & 28.

56 Di consuetudine però nelli Stati del Sereuissimo Gran Duca di Toscana, & altrove si mandano negli ufizi anche persone idiote, e illitterate, ma queste devono baver l' assistenza de' loro ministri pratici delle cose della giustizia, e quasi per tutto ci sono li Statuti che si possa domandare il consiglio del Savio ne' casi dubbiosi, e però mentre sono approvati in questa maniera dal Principe non è da disputarne, come dissi nel luogo citato n. 29. & 30.

Ma non per questo credo siano esenti dalle cose sopraddette &c.

57 Giudici nō possono esequire ne' beni del cōdēnato posti fuor della lor jurisdizione se nō per lettere sussidiali, l. à divo Pio § Sententiam ff. de re jud. Asin. in prax. §. 31. cap. 9. per tot. Cabal. cas. 291. n. 2. vedi il Gratian. discep. 389. per tot. & Card. Tosch. litt. I. concl. 466. per tot. inf. nu. 63. Rettori n. 74.

58 Giudici ordinarj quando per qualche commissione fattali diventino delegati, e ciò che questo importi, vedi li Dottori allegati nel §. Cause num. 7. & 18. Come si conosca se il Giudice sia ordinario, ò delegato & bavēdo l'una, e l'altra jurisdizione, di quale in dubbio s' intenda essersi voluto servire, & altro, vedi Card. Tosch. litt. I. concl. 406. & seqq. & concl. 413. & seqq.

Giudici che secondo la forma de' statuti sono obbligati sotto certa pena spedire le cause in fra certo tempo, s' intende mentre che ne sia fatta instanza dalle parti, altrimēti non incorrono in pena alcuna, Marsil. de fidejuss. n. 135. Asin. in prax. §. 2. cap. 17. n. 1. &c. 59

Potrebbero però vedendo spirare l' instanza sentenaiare ancorchè non fusse domandato dalle parti, Asin. d. §. 2. cap. 16. n. 1. & cap. 17. n. 11. Gratian. discep. 40. num. 21.

Giudici come devino essere cauti in interporre li decreti ne' contratti de' minori, a donne, vedi Decreti n. 60

Giudici perchè nō si distraggano dal lor' Uffizio nō possono fare da Avvocati, nè scrivere in jure, e contrafacendo incorrono nelle pene della l. Atletas §. calumniatur, ff. de bis qui not. infam. e se possino dar consigli in camera senza scrivere, Gratian. discep. 39. per tot. sop. n. 10. 61

Giudici quali siano competenti, & a chi s'aspetti esequire le sentenze, delle quali sia stato appellato, se il primo a quo, ò il secondo ad quem, & a chi di loro toccbi dichiarare sopra la deserzione dell' appello, vedi le distinzioni che fa li Gratian. discept. 40. per tot. & 978. n. 22. &c. Altograd. cons. 41. n. 14. & 15. lib. 1. amplamente il Scaccia de Appellat. quaest. 11. art. 7. nu. 162. & seqq. per tot. Card. Tosch. litt. I. concl. 462. & seqq. 62

Giudici inferiori sono tenuti esequire le sentenze de' Superiori ancorchè fussero ingiuste, e se ciò sia vero ancbe nelle criminali, siccome sono tenuti esequire le citazioni, esami di testimoni, e cose simili, tanto in civile, che in criminale, vedi l' Asin. in prax. §. 31. cap. 17. col. 4. Marant. disp. 1. per tot. Gratian. discep. 389. per tot. Farinac. de poen. temper. quaest. 97. n. 25. & seqq. dove quando si possa, e deva ubbidire al Principe, cbe comandasse cose ingiuste, del cbe tratta anche diffusamente Cartar. de execut. sent. cap. bannit. cap. fin. num. 316. & seqq. & Vulp. in Suco, Farinac. d. quaest. 97. Sperel. decis. 175. nu. 48. &c. 63

Giudici pendente l' appellazionn dalla lor sentenza non possono tassare le spesn, mentre non lo faccino incontinenti, & avanti che siano inibiti, vedi il Gratian. discep. 349. & 698. num. 13. &c. con altri addotti nelle mie resol. cap. 41. num. 3. & seqq. dove anchn al numero 7. si dice, come, e quando sia necessaria la citazione per tassare le spese. 64

Se poi il Giudice dell' appello possa tassare le spese fatte davanti al primo Gindice, ò pur solamente quelle fatte avanti di lui, vedi il Grarian. discep. 33. n. 24. &c.

Giudici ciò che si possino fare, e in che si possino ingerire pendente l' appello dalle lor sentenze, vedi il Duen. in Verb. Appellatio reg. 42. per tot. & il Lancellot. nel suo tratt. de Attentatis. 65

Giudici quando siano tenuti seguitare il consiglio del Savio, ò possino da quello recedere, vedi il Menoch. lib. 6. praesump. 34. num. 27. & seqq. & de arbitr. quaest. 23. per tot. Gratian. discep. 524. num. 2. & 3. & num. 61. & discep. 698. num. 1. & 957. num. 21. Vant. de nullit. ex defect. Jurisdict. n. 152. &c. fol. 111. 66

E come essendo cbiesto il consiglio del Savio in virtù de' Statuti cbe lo concedino, non possino essi denegarlo, altrimenti la sentenza sarebbe nulla, vedi il Vant. nel loc. cit. Pac. Scala tract. de Consil. Sapient. lib. 4. cap. 1. &c. §. Consiglio num. 67

Giudici laici non sono competenti dove si tratta di beni enfiteutici di Chiese anche fra laici, & in riguardo solo dell' utile dominio, sicome nè quando si tratta di Juspatronati laicali come prova il Vant. de nullit. ex defect. Jurisd. num. 54. & Rota Romana coram Merlino in Noviss. part. 6. decis. 42. per tot. Sperel. decis. 8. per tot. 68

Ci è però l' opinionn contraria più vera, e probabile, mentre che si tratta fra laici del semplice utile dominio, ò in mero possessorio, che non hanno in sè niente di spirituale, Guid. Pap. decis. 1. per tot. Add. ad Magon. decis. Luc. 10. in fine, & amplamente rispondendo a tutte le ragioni contrarie il Ciarlin. contr. forens. cap. 17. per tot. lib. 1. 69

Quando, e in quali casi possino li Giudici secolari conoscere, ò no delle cause di beni di Chiesa, d' incidenti spirituali, di cause di persone ecclesiastiche tanto civili, che criminali, & altro vedi pienamente il Card. Tosch. litt. I. concl. 450. con sei seqq. inf. num. 93. Farinac. quaest. 8. Covar. pract. quaest. cap. 31. Pace Jordan. Lucub. vol. 3. lib. 13. tit. 8. fol. 74. &c.

E per

E pur il contrario quando, & in quali casi li Giudici Ecclesiastici abbino jurisdizione sopra secolari, possino inihire, & altro amplamente il medesimo Card. Tosch. *litt. I. concl.* 442. con sei *seqq.* Farinac. *d. quæst.* 8.

70 Giudici deputati a conoscere delle cause maggiori possono anche conoscere delle minori, benchè per quelle ci siano altri Giudici, mentre non sia altrimenti espresso, ma non già li minori possono conoscere delle maggiori, se dalle parti non si proroghi la sua jurisdizione, Menoch. *de Arbitr. quæst.* 40. *per tot. lib.* 2. *præsumpt.* 18. *per tot.*

E in tali cause per distinguere la jurisdizione s'attende la somma domandata, benchè poi il debito non fusse tanto, & altro in tal proposito, vedi il Vant. *de Nullit. Qualiter sent. poss. a nullit. def. n.* 70. *fol.* 290. Gratian. *decis.* 226. & Tondut. *de prævent. part.* 2. *cap.* 61. *per tot.*

71 Giudici deputati a conoscere le cause de' mercanti, ò altri artefici, s'intendono solamente per li negozi concernenti quell'arte, ò mercanzia, siccome li deputati per certa spezie di cause non si possono ingerire in altre di diversa spezie anche di consenso delle parti, Genua *de scrip. privat. lib.* 4. *tit. de lib. mercat. n.* 42. *fol.* 244. Vant. *de nullit. ex defect. jurisd. n.* 51. *&* 52. *fol.* 86.

E quando li Giudici civili possino incidentemeote conoscere, e punire di cause criminali, vedi Card. Tosch. *litt. I. concl.* 468. *per tot.*

72 Giudici che hanno facultà di condennare, l'hanno anche d'assolvere, eccetto che in certi casi, di che vedi Menoch. *de Arbitr. quæst.* 43. *per tot.*

73 Giudici deputati a conoscere le cause criminali solamente non si possono ingerire nelle civili, ancorche havessero origine da delitto, e così non possono conoscere delle cause criminali intentare solo civilmente, perchè considerato il fine sono civili, e non criminali, se pure ciò non facessero incidentemente, Menoch. *de Arbitr. quest.* 82 *per totum.* Card. Tosch. *litt. I. concl.* 467. *per tot.* Vant. *de nullit. ex defect. Jurisd. n.* 47. *fol.* 86. Scanarol. *de visitat. carcerat lib.* 2. §. 2. *c.* 14. *n.* 29. *& seqq.* e la Rot. Rom. *in Anconitana pecuniaria coram* Manzanedo, sotto di 5. Giugno 1609. appresso il detto Scanarol. *nell' Appendice decis.* 1. *fol.* 85. dove che constando del delitto può il Giudice criminale omessa anche la pena criminale condennare solo il reo civilmente alla restitutione, per il testo della *l.* 2. §. *qui furem, ff. de furt.* Crescen. *decis.* 5. *de ind.* e così giornalmente si osserva dal Magistrato degli Otto, in molte cause leggiere, che decidono pettoralmente senza processo, perchè constandoli anche estrajudicialmente [sentite le parti, e testimoni in voce] di qualche dolo, ò trufferia commessa contro il compagno senza venire ad altre] e le astringono anche per via di carcere alla sodisfazione, vedi Bald. *cons.* 203. *lib.* 1. Socin. *cons.* 62. *lib.* 1. Boss. *tit. de Decret. Mediol. num.* 29. *& seqq.* Farin. *quæst.* 1. *n* 65. *in fine*, dove che si può intentare anche principalmente l'azione civile descendente da delitto avanti il Giudice criminale, e lui amministrare giustizia, e fa a proposito il medesimo Farinac. *cons.* 69. *n.* 4. *& seqq.* Conciol. *verb. Iudex resol.* 6. *n.* 9. Guaz. *def.* 1. *cap.* 12. *n.* 17. *&c.* e un negozio del Magistraro degli Otto dell'anno 1677. del mese d'Ottobre proposto da me fra il Sig. Arrigo della Costa Gioieliere di di Pisa come attore, e Pietro Paolo Lei di Oste al Pidocchio, ò Pinocchio, contro del quale si pretendeva, & era stato convenuto civilmente, che fusse obbligato a restituire al detto Costa certa somma di denari statali rubata in detta osteria, e fu acerrissimamenre disputato se havesse potuto intentare detta azione civile avanti il Giudice criminale tenendo il Sig. Assessore per la negativa, & io per l'affirmativa con dette dottrine, & altre ragioni; ma più duhitavo nel merito, perchè se bene sono tenuti gli Osti de recepto come ho detto nelle mie risolut. cap. 37. per tot. & in questo §. Osti n. 9. par che tutto si deva intendere stante almeno la scienza, e pazienza dell'Oste, che non si giustificava; se bene fu approvato il parere dell'Auditore, io presisto in detta opinione per le dette autorità, e per l'uso del Tribunale, come sopra. Vedi Zuff. *de legit. proces. lib.* 2. *quæst.* 59. *num.* 44. *& seqq.*

74 Giudici benchè habbino l'arbitrio nelle cause criminali non possono rimettere, nè commutare le pene douute alla parte, ò al fisco se non lo facessero con participazione del Principe, ò con giusta causa, esprimendola cautamente, massime li Giudici inferiori, perchè non li succeda ciò che si legge, ò cosa simile, che fece fare Carlo Primo Re di Napoli ad nn Giudice che si era preso arbitrio di commutare la pena della morte ad un reo, che la fece esequire contro del Giudice, Menoch. *de Arbitr. qu.* 96. *per tot.* Peregr. *de jur. fis. lib.* 4. *tit. ult. n.* 9. *&c.* Farinac. & Vulpin. *de delict. & pœn. quæst.* 17. *n.* 8. *sop. n.* 40.

Giudici tanto ordinari, che delegati come; e quando 75
havendo sentenziato in una causa rettamente, ò nullamente si dichino haver fatto l'ufizio, e parte loro, e spirata la jurisdizione, di modo che possino, o non possino più ingerirsi nella medesima causa da essi una volta giudicata, vedi amplamente il Menoch. *de Arbitr. qu.* 67. *per tot.* Magon. *decis. Flor.* 90. *n.* 10. *& seqq.* Tiraquel. *in repet. l. boves* §. *hoc sermone ff. de verb. signif. limit.* 1. *decl.* 4. *& limit.* 21. *inter reg. Divers. fol. mihi* 574. *&* 589. Vant. *de nullit. ex defect. Jurisd. n.* 114. *fol.* 110. & Card. Tosch. *litt. I. concl.* 432. *per tot. & concl.* 440.

Giudici mentre sono fuori della lor jurisdizione si han- 76
no per privati, non possono far giustizia, e non si è tenuto ad uhbidirli, & il medesimo si dice quando sono in luogo assente, benchè dentro la jurisdizione, se non si trattasse di atto pio, & intendendo quanto agli atti contenziosi, e non volontari, che si possono esercitare anche fuor del Territorio, Vant. *de Nullit. ex defect. Jurisd. num.* 107. *& seqq. fol.* 99. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 424. *&* 425. *per tot.*

Et il medesimo s'intende anche quanto a' Vescovi, di che vedi Gratian. *discept.* 393. 467. *&* 871. *num.* 53. 918. *num.* 14. & Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 145. Rebuff. *pract. benef. part.* 1. *tit. de Vnionibus num.* 16. Menoch. *de Arbitr. qu.* 43. *n.* 19. *&* 20. Diaz. *reg.* 239. Altograd. *cons.* 1. *num.* 25. *& num.* 72. *lib.* 2. Rebuff. *in d. pract. tit. de forma Vicariat. num.* 227. *& seqq.* ne' quali luoghi pienamente si tratta ciò che possino fare, ò non fare li Vescovi, e suoi Vicari fuori delle lor Diocesi, &c.

Giudici non possono essere sordi, muti, furiosi, impu- 77
beri, ne ciechi, quali ciechi però possono ritenere gli ufizj havuti avanti la cecità, nè anche possono essere persone dichiarate infami, scomunicati, handiti, e simili, nè donne, servi, monaci, e simili, di che vedi il Vant. *de nullit. ex defect. jurisdict. deleg. n.* 38. *& seq. fol.* 132. dove ãche come si possino dispẽsare, ò s'intendano dispensati dal Principe.

Giudici possono informarsi ex officio del possesso di be-
ni controverso fra più persone, e provedere, che le parti 78
non venghino all'armi fra di loro, di che vedi il Capic. *decis.* 13. *per tot. & decis.* 55. *num.* 1. e nel §. Possessione turhata num. 12.

Giudici d'ogni sorte come si possino allegare sospetti con
cause legitime, & altro in tal materia di sospetto a' Giudi- 79
ci, vedi il Marant. *de Appellat. num.* 26. *& seqq. ad* 74. Guaz. *def.* 1. *c.* 19. 20. *&* 21. Gratian. *discep.* 4. *per tot. discep.* 100. 200. 559. 701. *&* 837. Fenzon. *ad Stat. Vrb. c.* 12. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 421. *& seqq.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 458. 152. *&* 121. Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 2. *& part.* 6. *decis.* 20. *num* 26. *& seqq. & decis.* 165. *per tot. dict. part.* 6. *& decis.* 7. *num.* 5. *part.* 7. Didac. Mari nell'Addit. al Gizzarel. *decis.* 66. *num.* 2. *&c.* Ger. Spin. *cons.* 95. *per tot.* dove parla in termini della Legge Fiorentina dell'anno 1549. vedi Cause.

Giudici mentre sono legitimamente allegati sospetti, ò 80
pendente la causa di sopetto non hanno jurisdizione, e tutto ciò che facessero si rivoca per via d'attentati, Gratian. *discept.* 701. *num.* 10. *&c.* Vant. *de nullit. ex defect. jurisdict. num.* 140. *fol.* 108.

Giudici quali siano competenti in dar li curatori, ò tu- 81
tori, e in interporre li decreti quando le persone hanno l'origine in nn luogo, il domicilio in un'altro, e li beni pur'in un'altro luogo separato di jurisdizione, vedi la Prat. Papp. *for. redd. rat. tut. glos. Eodem Jacobo cum Additione*, Gratian. *discep.* 225. *&* 861. *num.* 18. Montan. *de tut. cap.* 4. *num.* 22. *& seqq. cap.* 20. *per tot. cap.* 7. *num.* 56. *cap.* 23. *num.* 33. *cap.* 32. *reg.* 1. *num.* 5. *cap.* 29. *num.* 7. *& cap.* 33. *num.* 55.

Giudici come, e quando possino revocare, mutare, ò 82
dichiarare le lor sentenze tanto definitive, che interlocutorie, reporre da decreti, e recedere da quelli tanto che si scopra il gravame, e si ritrovi la verità, vedi la Prat. Papp. *for. sent. interlocut. glos.* 1. *num.* 8. Diaz. *reg.* 351. *con*

tre

tre seguenti per tot. Gratian. *discept.* 147. 155. 698. 957. & 959. Magon. *decis. Flor.* 131. & *decis. Luc.* 17. *n.* 23.

84 Giudici dell' appellazioni non possono regolarmente conoscere, nè giudicare se non sopra li meriti della causa dedotta auanti del primo Giudice, e non sopra altre cause, vedi il Marant. *nella l. is potest, n.* 190. & *c. ff. de acq. hared.* Afflitt. *decis.* 53. Magon. *decis. Flor.* 9 *n.* 18. & *decis. Luc.* 26. *n.* 37. & *decis.* 32. *n.* 57.

Si possono però in causa d'appello far nuoue prouanze, Magon. *decis. Flor.* 12. *in prin.* & *decis.* 63. & 67. Duen. *reg.* 48. *per tot.*

E come quello che scientemente è stato omesso in prima instanza non si possa dedurre, vedi Magon. *decis. Flor.* 117. *in fine*, & Menoch. *de Arbitr. quest.* 72. *num.* 13. *inf. num.* 105.

85 Giudici dell' appellazioni se in dubbio deuano più tosto confermare le prime sentenze, ò pur quelle riuocare, ò riformare, vedi il Cabal. *cons.* 85. *n* 8. & *cons.* 118 *n.* 6. *lib.* 1. Gratian. *discept.* 965. *n.* 35. &c. Altograd. *cons.* 13. *n.* 20. *lib.* 1. Card. Tosch. *litt.* I. *concl.* 465 *per tot.*

86 Giudici dell' appellazioni, e nullità quando consta euidentemente delle buone ragioni, & ius delle parti deuono, confermare le sentenze ancorchè fussero nulle, Gratian. *discept.* 206. *n.* 4. 734. *n.* 55 & 950. *n.* 27. &c. Magon. *decis. Luc.* 25. *n.* 45. & *decis.* 92. *n.* 33. Rot. *part.* 3. *diuers. decis.* 116. & 129. *lib.* 3. Vant. *de nullit. tit. Qualit. sent. poss. à nullit. def. n.* 229. & *seqq. e nelle mie resol. cap.* 88. *n* 9. & *seqq.*

87 In contrario che non si dia la maggior' ingiustizia, che la nullità, e però quella si deua reuocare, vedi il medesimo Gratian. *discept.* 516. *n.* 24. &c & in che modo la sopraddetta prima opinione si possa, e deua intendere. vedi amplamente lo Scaccia *de Appellat. cap.*

88 Giudici condennando nelle spese s' intendono condennare anche in quelle della prima instanza, Menoch. *lib* 1. *præsumpt.* 88. *per tot.* e da chi si deuano tassare, vedi il Gratian. *discept.* 33 *n.* 24. & *seqq.*

Non condennando nelle spese, s'intendono tacitamente assoluere da quelle mentre che non ei fusse statuto che disponesse altrimenti, *l. terminato, C. de fruct. & lit. expens.* Asin. *in prax.* §. 32. *limit.* 3. *n.* 6. *e nelle mie resol. cap.* 6. *n* 11. doue amplamente ho detto quando la giusta causa di litigare scusi dalle spese anche stante lo Statuto, che *Victus victori in expensis condemnetur*, &c.

89 Giudici come non possino, nè deuino sentenziare *ultra petita*, altrimenti la sentenza si renda nulla, mentre non si trattasse di qualche antecedente, ò susseguente necessario, ò che venisse in conseguenza della cosa principalmente domandata, Socin. *reg.* 245 *per tot* & *reg.* 246. & 248. Afflit. *decis.* 32. Gratian. *disceptat.* 40. *n.* 7 &c. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 221. *num.* 3. Menoch. *de Arbitr. quæst.* 31 *per tot.* Altograd. *cons* 95. *n.* 45. & *seqq. lib.* 2.

90 E come possino conoscere degli emergenti, & incidenti nelle cause, se separatamente, ò pure riseruando ogni cosa alla sentenza definitiua, vedi il Menoch. *de Arbitr quest.* 45. *per tot.* & *cas.* 167. *per tot.*

91 Giudici competenti per conoscere i ricorsi fatti da laudi, e sentenze, quali siano, se li superiori del laudante, ò delli litiganti, vedi l' Afflit. *decis.* 51. e particolarmente il Thesaur. *decis.* 14. *per tot.* doue riferisce più opinioni, seguitando quella che si deua ricorrere al Giudice che sarebbe stato competente in tal causa, se non fusse stata compromessa, la limita però in più modi, come si può da lui vedere, &c.

Se poi dalle sentenze di tali Giudici di reduzione si dia l' appello ad altri Giudici, vedi Gratian. *decis.* 86. *per totum.*

92 E che il Giudice competente degli appelli sia il superiore immediato di quello che ha giudicato, e che regolarmente non si possa appellare al supremo lasciando il mezzano, vedi il Marant. *de Appellat. n.* 368. &c. doue apporta dieci limitazioni, &c.

93 Giudici laici possono come ogn' altro priuato per modo di estraiudiciale difesa, e non altrimenti conoscere sopra lo spoglio di benefizio Ecclesiastico, e d'ogn'altra ingiuria fra persone Ecclesiastice nel modo suddetto, Afflitt. *decis.* 24. *per tot.* vedi sop. *n.* 68. & 69.

Quando li Giudici secolari deuano fare esequire le sentenze de gli Ecclesiastici, ò prestarli il braccio secolare con cognizione di causa, ò senza, vedi Card. Tosch. *litt.* I. *concl.* 429. & 430. Farinac. & Vulpin. *in Suco de pæn. temperand. quæst.* 97. *cas.* 4. *per tot.*

94 Giudici Ecclesiastici come, e quando siano tenuti concedere l' assoluzione dal giuramento a chi si trouasse leso, e ciò che operi tal' assoluzione, vedi la Prat. Papp. *for. Juram. glos.* 3. *n.* 3. &c. & *in Causa vendit. glos. Et sub eius iuramento n.* 4. Pic. *ad Stat. Urb. glos.* 23. *n.* 35. &c. con più altri da me addotti nelle mie *resol. cap* 75. *per tot* & *cap.* 100. *n.* 31.

95 Giudici secolari non possono far disumare li cadaueri da' luoghi sacri ad effetto di riconoscere le ferite senza licenza del Vescouo, sotto pena di scomunica, è però tenuto il Vescouo ad ogni richiesta concedere tal licenza, altrimenti si può ricorrere al Metropolitano, Guaz. *def.* 4. *cap.* 2 *n.* 10.

Vedi Corpo di delitto *num.* 12.

96 Giudici, se bene come si è detto di sopra *n.* 44. & *seqq.* non si possono corrompere, di modo che chi li corrompesse incorreria nella medesima pena che loro, & altre; nondimeno quanto alli corrompenti, ò tentanti di corromperli, sarebbero scusati, & impunibili quando ciò facessero per saluar la vita, ò sangue proprio, ò anche di qualche lor' amico inquisito di delitto capitale, ò per conseruazione del proprio ius, ò per redimersi da indebite vessazioni, ò per conseguire la giustizia, ò sollecita spedizione, purchè consti della sincerità di chi dona, altrimenti in dubbio si presumerebbe dato a mal fine, vedi Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 111. *n.* 98. & *seqq. ad* 124. & *n.* 288 329. & Vulpin. *in Suco cit.* 7. *per tot.*

97 Rispetto però alli Giudici è sempre proibito, e punibile il riceuere denari, ò altro non solo per far ingiustizia, ma anche per far giustizia, perchè quella non possono vendere, nè tralasciare di farla per qualsiuoglia premio, ancorchè fusse dato spontaneamente innanzi, ò dopo la sentenza per precedente patto, & ancorchè poi non mantenessero la promessa tanto in ciuile, che in criminale, di modo che la sentenza benchè per altro giusta saria nulla, di che, & altro vedi pienamente Farinac. *d. quæst.* 111. *nu.* 238. & *seqq. ad* 235. & in questo nel §. Presenti per totum.

98 Giudici nell' esaminare denono auere più riguardi, e circonspezioni, prima circa la lor persona con raccomandarsi a Dio per la giustizia, essere netti di coscienza, & azioni, applicare tutto l' animo in ritrouare la verità, remouendo da sè ogn' estrazione di iattanza, presunzione, libidine, auarizia, donatiui, collera, ostinazione, e simili appetiti, & incentiui, non scandalizzarsi contro de' rei, nè muouersi da loro lagrime, ò preghiere, ma con faccia modestamente terribile indurli in cognizione della verità, senza mai addomesticarsi con alcuno, tendendosi però sempre facili in ascoltare tutti, interrogare chiaramente d' una cosa per volta, e così cauarne le risposte chiare cosa per cosa, senza lasciar diuagar in altro fuor di proposito, non ammettere dispute, ò contrasti, auendo solo sempre nella mente il fine a che intendono arriuare, non seruirsi di fallaci cautele, che contenghino in sè bugie, e dolo, nè di promesse d' impunità non potendole mantenere, massime quando il reo non fusse per altro molto grauato da' testimoni, ò indizi indubitati, nè di suggestioni, stando sempre su le generali tanto circa il fatto principale, che il modo, qualità, circostanze, compagni, & altro, mentre non auessero indizi bastanti per venire a' particolari. Possono ben seruirsi d' altre giuste cautele, accennando anche taluolta d' essere informati del fatto, ma con prudenza tale, che non dichino bugia, & il reo non s' accorga essere finzione, come pienamente insegna il Cartar. *nella Prat. d' interrogare li rei lib.* 2. *cap.* 1. *per tot.*

Et a questo proposito sarebbe da vedersi il dottissimo trattato di Gabriel. Aluarez de Velasco *de Judice perfecto*, ed un compendio da me fatto con molta applicazione, nel quale ordinatamente si dimostrano tutte le qualità che dourebbe auere un buono e perfetto Giudice; che piacendo a Dio, e non stimandosi che possa offendere alcuno, anzi consolare molti che bramano esercitarsi in questo mestiero con profitto, e salute dell' anime, si vedrà una volta con altre Opere alla luce, siccome poi è stato stampato nel principio della mia Somma latina.

Se

99 Secondo circa la materia procurando d'auer piena cognizione del delitto del quale si tratta, cioè della natura, sostanza, qualità, e circonstanze di esso, della vita, e costumi de' querelati, degl'indizi, suspicioni, & altro, che dal processo militi contro di loro, ad effetto di sapere in che modo, e di che cosa si deuono interrogare, quali risposte si deuino ammettere, credere, attendere, o considerare, e come si deua ouuiare, e precludere la strada all' astuzie, e suttersugi loro, interrogando solo, & ammettendo risposte sopra quello che consiste in fatto, e non in disposizione di ragioni, e quando cominciassero a confessare non mai interrompere, ne tralasciare l'esame per qualsiuoglia causa, ma farli diligentemente raccontare tutto il fatto, e sue circostanze, per poterle riscontrare, di che vedi Cartar. *nella d. Prat. lib. 2. cap. 2. per tot.*

100 Terzo circa le persone de' constituti se siano graui, e di stima esaminarle col douuto decoro, se semplici, & ordinarie conuincerle con ragioni naturali, se dotte, & erudite seruirsi di più argomenti, e luoghi topici cauati dal Processo; se pertinaci, e sospette inuolgerle con varj, e diuersi interrogatorj non solo circa il fatto principale, e circostanze prossime, ma anco sopra cose remote, con spauracchi sendo timide, gonfiature sendo ambiziose, e simili secondo la qualità de' casi, e delle persone, Cartar. *loc. cit. cap. 3. per tot.* vedi Delinquenti *n.* 23. & 24.

101 Giudici ciò che deuino considerare auanti l'esecuzione delle sentenze contro Banditi in contumacia, vedi Banditi *n.* 67. con più antecedenti, &c.

102 Giudici quando si dichino auer la iurisdizione priuatiuè quoad alios, ò pure cumulatiuè con altri, vedi Magistrato *n.* 8.

103 Giudici di Rota della Città di Firenze come le sia stato accresciuto il salario fino in scudi 733. incirca l'anno per ciascuno di loro da pagarseli mese per mese dal Camarlingo del Proconsolo, oltre alla commodità dell'abitazione, e masserizie grosse; il lor' ufizio duri per tre anni da cominciare il primo di Settembre, con obbligo però di domandare ogn' anno le conferme per tutto Luglio, e non le domandando, ò non le ottenendo s'intenda finito per tutto il mese di Agosto, e che non possino pigliar moglie donne suddite, sotto pena della priuazione dell'ufizio, vedi (oltre le riforme, e leggi antiche) la Prouuisione del dì primo Settembre 1613.

104 E che detti Giudici deuino dar le sentenze sedendo pro Tribunali nella lor Residenza, & essendo di notte con tre lumi accesi, vedi le Prouuisioni del dì 10. Febbraio 1569. *cap. 11. sop. n. 10. & seqq.*

Circa le sentenze date di notte, che siano nulle, *glos. in §. omnis instit. de verb. oblig* con più altre autorità allegate dal Cabal *cas. 218. n. 1. & seqq.*

Ma in contrario massime di consuetudine tanto in criminale, che in ciuile che siano valide, proua il medesimo Cabal *loc. cit. per tot.* Guaz. *def. 39. cap. 9.* Gratian. *discep. 199.* Menoch. *de arbitr. lib. 1. quæst. 62. & cas. 525.* Socin. *reg. 445.* Vant. *de nullit. ex defect. iurisdict. n. 132.* & Altograd. *cons. 86. per tot. lib. 2.* doue dimostra esser' erronea l'opinione contraria, ò almeno limitarsi in tanti casi, che affatto la distruggono, e così veramente s'osserua di sentenziare anche di notte tanto in ciuile, che in criminale.

105 Giudici dell' Appellazioni d'interlocutorie qualmente possino (lasciato da parte l'articolo dell'appellazione) conoscere sopra li meriti della causa ad instanza, e di consenso dell'appellato, anche contro la volontà dell'appellante reuocato però prima il grauame dell' interlocutoria, ò anche senza tale reuocazione quando dal Giudice a quo è stato ammesso l'appello espressamente, ò tacitamente, & altro, e come si costumi nelli Stati di Toscana, vedi Ger. Spin. *cons. 67. & 68 per tot.* Foller. nell'Addit. al Marant. *part. 4. distinct. 12. n. 5.* Afflitt. *decis. 42.* Gratian. *discept. 6. per tot. & discept. 40. per tot. sop. n. 84.* & Card. Tosch. *litt. I. concl. 458. per tot.*

106 Giudici, & Assessori delli Rettori come nelle cause sopra lire 100. deuino fra 15. giorni dar li motiui delle sentenze con mercede ad uso di copia sendo richiesti, e non essendo richiesti li deuino nondimeno mandare negli Archiui delli luoghi, con farli consegnare a chi ha cura delle cose del publico, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuno, e ciascuna volta che mancheranno, vedi l'ordine delli 11. Maggio 1565.

107 Giudici, e Notai come habbino diuieto per un'anno di non poter esercitare ufizi di quella Città, Terra, ò Luogo, doue saranno stati per Giudici, ò Notai, vedi la legge delli 4. Settembre 1445. 28. Luglio 1545. e 5. Maggio 1546.

§. GIURAMENTO.

1 Giuramento di segretezza di quello che si tratta nelli Magistrati da darsi nel principio di essi, vedi Magistrati n.

2 Giuramento apposto ne' contratti regolarmente supplisce le solennità di essi, e li conualida mentre che lo Statuto non lo presumesse estorto con dolo, meto, ò fraude, non essendoui le douute solennità, come il più delle volte sogliono dir li Statuti, potendo così per indiretto ancorchè siano laicali leuare la forza, e virtù al giuramento, che non supplisca dette solennità, Cenc. *de Cens. quæst. 15. n. 39.* Felic. *de Societ. cap. 5. n. 24. & 75.* Pic. *ad Stat. Urb. glos. 7. n. 193.* Scapuc. de Saluian. *lib. 2. quæst. 16. n. 6. &c.* Montan. *de tut. cap. 33. n. 575. & seqq. ad 610. fol. 156.* & il Gratian. *passim nelle sue discept. verb. Iuramentum.*, con più altri nuouamente riferiti, e seguitati da Iosef. Orciol. *Consult. forens. cap. 44. n. 4* & Duran. *decis. 18. per tot.* Card. Tosch. *litt. I. concl. 497. n. 11. & seqq. & concl. 528 per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quæst. 160. §. nullus per tot. & quæst. 162. part. 2.* doue se conualidi li contratti simulati, ò no.

3 Giuramento non opera il suo effetto in supplire le dette solennità quando si trattasse d'atto fatto contro la publica utilità, ò che dallo Statuto fusse dichiarato nullo ipso iure senza le douute solennità, perchè essendo nullo il contratto principale non proua anche quanto al giuramento, & altre cautele, che tutte in conseguenza vengono ad essere nulle, Becc. *cons. 52. n. 40. & cons. 99. nu. 24. lib. 1.* Gratian. *discept. 108. n. 9. 531. n. 95. 691. n. 8. 512. n. 3. 715. n. 17. & 722. n. 38. &c.* Farinac. & Vulpin. *loc. sup. cit.* Rot. *part. 2. diuers. decis 104. n. 2. & part 3. decis. 8. n. 4.* Montan. *de tut. cap. 33. n. 603.* Magon. *decis. Flor. 92. n. 33. & 34.* Iosef. Orciol. *d. cap. 44. n. 6.* doue anco al *n. 3.* proua non obbligare in coscienza, mentre non ci sia locupletazione, & Duran. *decis. 18. n. 8. & seqq.*

4 Giuramento unico non può supplire più difetti, che fussero nel contratto, ma uno solo, se pur non fusse in ampla forma atta a comprendere tutti li difetti, vedi il Gratian. *discept. 27. n. 37. &c. 231. n. 10. &c.* Montan. *de tut. cap. 33. n. 598. fol. 156.* Magon. *decis. Flor. 64 n. 27. &c.* Seraph. *decis. 1184. n. 15.* Ludouis. *decis. 391. n. 6.* Altograd. *cons. 5. n. 49.* E che si deua regolare secondo la natura dell' atto, nel quale sia apposto, Card. Tosch. *litt. I. concl. 506. per tot.*

5 Giuramento dupplicato ne' contratti, ò apposto, doue & in quelli che regolarmente non è solito, rende maggior sospetto, perchè il giuramento si suol dire essere la coperta de' bugiardi, Corn. *cons. 23. lib. 3.* Menoch. *lib. 3. præsumpt. 122. n. 62.* Felic. *de Societ. cap. 29. n. 28.* Gratian. *discept. 761. n. 20. &c.*

6 Giuramento come obblighi precisamente il giurante anche al fatto, di modo che si deua adempire in forma specifica, e non per equipollente, Eucrard *loc. à vi, & energ. iuram. n. 39.* Felic. *de Societ. cap. 32. n. 68.* Capyc. *decis. 75. n. 4.* Gratian. *discept. 14. n. 16. 150. n. 5. 715. n. 17. 853. nu. 71. & 981. n. 16.* Card. Tosch. *litt I. concl. 527. per tot.*

E che si deua osseruare sempre che si possa senza pregiudizio dell'anima, Card. Tosch. *lit. I. concl. 504. per tot.*

7 Giuramento per la parte del giurante è personale, e quanto alla pena del pergiuro non passa al suo erede, e he però non è tenuto domandare l'assoluzione, Felic. *de Societ. cap. 32. n 68.* Capyc. *decis. 174. n. 12. & decis. 75. num. 4.* Scapuc. de Saluian. *lib. 2. quæst 16. num. 8.* Gratian. *discep. 150. num. 5.* Rot. *part. 2. diuers. decis. 102. num. 19.* Pic. *ad Stat. Urb. glos. 23. num. 28.* Card. Tosch. *litt. I. concl. 518. & 519. per tot.*

8 Quando però siamo in caso che confermi il contratto opera il suo effetto di confermazione anche contro l'erede del giurante, Magon. *decis. Flor. 64. n. 72. & 73. & decis. Luc. 21. num. 24. &c.* Diaz. *reg. 386.* & Card. Tosch. *d. concl. 518. n. 20. & seqq.*

9 E che l'erede del creditore possa accusare il debitore di spergiuro per l'inosseruanza del giuramento, Capyc. *decis. 75. per tot.*

Giu-

10 Giuramento offerto alla parte se auanti l'accettazione possa reuocarsi, vedi il Bart. & altri *nella l. si non faerit §. fin. ff. de jur. jur.* Add. ad Prat. Papp. *for. Juram. glos.* 1.

11 Giuramento decisiuo offerto dall'attore al reo si può recusare, mentre che l'attore non habbia provato cosa alcuna, ò non habbia qualche presunzione di ragione a suo fauore, Menoch. *de præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 81. Boer. *quæst.* 95. & Soc. *reg.* 255. E per quali altre cause si possa ricusare il giuramento, vedi Gratian. *discept.* 97. *n.* 24. &c.

12 Giuramento offerto si deue pigliare, ò riferire all'offerente, ò darsi per conuinto, e pagare; e quello al quale è riferito non può ricusarlo nella medesima forma, che da lui veniua offerto, Menoch. *de arbitr. cas.* 189 *per tot.* doue limita se pur per la diuersità delle persone, ò altro non paresse doversi diuersamente osservare ad arbitrio del Giudice, &c.

13 Giuramento offerto, e fatto il decreto con cominazione che non si essendo giurato nel termine assegnato si riferirà all'auuersario, non basta per riferirlo, ma si deue fare nuoua cominazione, perchè ad effetto di potersi haver per contumace si ricercano tre citazioni, di che vedi il Thesaur. *decis.* 11. *per tot.*

14 Giuramento decisiuo ha l'esecuzione parata, si deue però prima da chi l'offerisce giurare di calunnia sendo ciò chiesto dall'auuersario, e quando si possa ricusare per presunta oblivione, & altro vedi Gratian. *discept.* 946. *num.* 25. &c. Oinot. *in §. Item si quis num.* 85. *per tot. Inst. de Act. fol.* 410.

E quando la causa decisa col giuramento si possa ritrattare trouandosi poi la verità in contrario, vedi il Menoch. *de Arbitr. quæst.* 50. *per tot.*

Che cosa sia il giuramento decisiuo, sua forma, e virtù quando si deua accettare, ò riferirlo all'offerente, & altro vedi Card. Tosch. *litt. I. concl.* 535. & 536 *per tot.*

15 Giuramento secondo contrario al primo, perchè uno havesse giurato di non fare qualche atto, ò promessa, e poi la facesse con giuramento, qual de' due si deva attendere, vedi l'Afflitt. *decis.* 331. Marsil. *de fidejuss. n.* 204. Montan *de tut. cap.* 33. *n.* 600. Magon. *decis. Flor.* 64. *n.* 36. Diaz. *reg* 479. Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap.* 12. *n.* 67. Everard. *loc. a vi, & energ. juram. n.* 32. Gratian *discept.* 48. *n.* 19. Maur. *de fidejuss. par.* 2. *sect.* 4. *cap.* 10. & *sect.* 8 *cap.* 57. & 58. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 510 *per tot.* doue che preuale il primo quando era per se stesso lecito, e noto alla parte, vedi però il medesimo Tosch. *nelle concl. seqq.*

16 Giuramento è di tanta efficacia, che per esso venendo fatta la promessa a Dio s'acquista jus, & azione anche a gli assenti, mentre ne segua la ratificazione, di che vedi il Thesaur. *decis.* 70. Clar. §. *Donatio quæst.* 13. Felic. *de Societ. cap.* 14. *n.* 33. Everard. *loc à vi juram. n.* 10. Magon. *decis. Flor.* 39. *n.* 4. &c. Rot. Rom in Faentina dotis 14. Maj 1635. coram Motman. post Zacch. *de oblig. camer. decis.* 123. *e nelle mie resol. cap.* 5. *per tot. cap.* 48. *per tot.*

E che il medesimo operi la guarantigia solita in molti luoghi, e nelli Stati di Toscana particolarmente apporsi in cambio del giuramento, & obbligazione Camerale, Capyc. *decis.* 73. *n.* 6.

Che cosa sia la guarantigia, e ciò che operi amplamente Card. Tosch. *litt. G. concl.* 81. *per tot. e lo Stat. Florent. con suoi Glosatori lib.* 2. *Rub.* 42.

17 Giuramento acciochè operi li suoi effetti deue havere tre condizioni, cioè verità, giustizia, e giudizio, altrimenti si dice più tosto spergiuro, che giuramento, e non obbliga, Seraph. *de Juram privileg.* 71. *n.* 34. Menoch. *de arbit. cas.* 260, *n.* 35. con altri addotti dal Pich. *ad Stat. Urb. glos.* 23. *num.* 34. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 500. *per tot.* e amplamente, Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simula. q.* 106. §. *illicitum per tot.*

18 E s'intende sempre con condizione, purchè l'atto non contenga graue lesione, perchè non deve essere vincolo d'iniquità, Altograd. *cons.* 102. *n.* 26. *lib.* 2.

E che non operi dove sia enormissima lesione, Gratian. *discept.* 108. *n.* 10. Montan. *de tut. cap.* 33 *n* 578. *fol.* 155. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 82. *n.* 2. E di molte altre condizioni, che tacitamente s'intendono nelli giuramenti, Card. Tosc. *loc. cit. concl.* 503. *per tot.*

19 Siccome anche non opera sendo apposto in contratto che contenga in sè turpitudine, impossibilità, ò che sia contro buoni costumi, Prat. Pap. *for. restit. in integr. glos.* *Tunc jurauit*, &c. Euerard. *a vi juram.* Gratian. *discept.* 531. *n.* 95. Farinac. & Vulpin. *loc. cit.*

E che non sani quei difetti che deriuano da colpa della parte, Magon *decis. Flor.* 64 *n.* 57. &c. nè si estenda alle cose ignorate, Tosch. *loc. cit. concl.* 505. *per tot.* vedi Farinac. *d. quæst.* 160. §. *Dolus per tot.*

Giuramento se sia specie di provazione, ò no, e se am- 20
metta prouazione in contrario, vedi il Jas. *in l. si quando C. unde vi* Menoch. *de Arbitr. cas.* 526. 186. & 241. & *de præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 1. *n.* 32. &c.

Giuramento suppletorio regolarmente si deve deferire 21
a chi ha semipienamente prouata la sua intenzione, ò ha tale presunzione a suo fauore, che basti ad arbitrio del Giudice, mentre che non vi sia presunzinne, ò difetto in contrario, ò che si tratti di cause criminali anche ciuilmente intentate, e in altri casi ne' quali sia proibito, di che vedi l'Afflitt. *con l'Addit. decis.* 36. Gratian. *discept.* 144. *num.* 41. &c. 537 *num.* 8. 753. *num.* 33 842. *num* 5. Magon. *decis. Flor.* 12 *num.* 13. & *decis. Luc.* 9. *num.* 22. Oinot. *in §. Item si quis Inst. de Act. n.* 39 *fol.* 406, Menoch *de Arbitr. cas.* 190. *per tot. cas.* 192. *per tot.* & *cas.* 464. *per tot.* & *de præsampt. lib.* 1. *quæst.* 82. & *quæst.* 83. *per tot.*

Che stante la parità delle proue, & altro si deua più 22
tosto deferire al reo, che all'attore, e non mai a chi verisimilmente fusse per giurare il falso, e che in oggi fosse meglio sempre astenersene, vedi il Menoch. *d. cas.* 190. & 192. E di questa materia del giuramento suppletorio è da vedersi anche il Socin. *reg.* 252. *per tot.* doue riferisce ottanta limitazioni, e casi, ne' quali non è luogo a tal giuramentn, e meglio il Card. Tosch. *litt. I. concl.* 539. & 540. *per tot.* doue che cosa sia, quando si possa, & a chi deferire, ò no.

Se possa darsi ex officio non essendo chiesto dalla parte, vedi Capyc. *decis.* 35. *per tot.*

Che quando si è più che semipienamente prouato & 23
altro non osta, si possa deferire anche in canse gravi, e d'importanza grande, nelle quali ordinariamente non è permesso, Marc. Ant. Maceraten. *var. resolut. lib.* 2. *cap.* 32. con altri addotti dal Genoua *de script. privat. lib.* 2. *quæst.* 1. *num.* 80 *fol.* 84.

Giurare chi facesse alcuno, che sapesse essere per giu- 24
rare il falso pecca, se pure non fusse persona pubblica, come Giudice, ò altro ministro, e lo facesse seruato l'ordine di ragione ad instanza della parte, Jas. *in l. ambiguitates n.* 5. *de indic. vidu toll.* S. Thom. 1. *quæst.* 2. *art.* 4. Socin. *reg.* 260. *per tot* Card. Tosch. *litt. I. concl.* 529. remissivè al Socin. *reg.* 36.

Giuramento estorto anche per forza obbliga il giuran- 25
re all'osservanza, benchè facilmente possa liberarsene con l'assoluzione, Everard. *a vi juram. n.* 58. Pic. *ad Stat. Urb. glos.* 23. *n* 19. &c. Gratian. *discept* 14. *n.* 19.

Non conualida però il contratto meticuloso, perchè chi estorce obbligazioni per forza, non merita che le sia osservata la fede, nè acquista azione alcuna, vedi la Rot. Rom. *in Nouiss. part.* 6. *decis.* 26. *num.* 42. &c. Altograd. *cons.* 5. *n.* 54. *lib.* 1. & *cons.* 24. *num.* 29. *lib.* 2. & in questo nel §. Contratti *num.*

Giuramento è talmente necessario nella deposizione 26
de' testimonj, ò periti, che in esso consiste tutta la sostanza, e senza di quello non provano cos'alcuna, nè li può rimettere dal Principe, ma solo dal consenso delle parti. Everard. *a vi juram. num* 59. Gratian. *discept.* 581. *num.* 24. 677. *num.* 18. 697. *num.* 17. & 722. *num.* 8. Menoch. *de Arbitr. lib.* 1. *quæst.* 26. *per tot.*

Giuramento si deve dare alli testimonj, & altri con 27
farli toccare le scritture con la mano, e del costume di far giurare sopra l'Altare, o Immagine di S. Antonio massime alli contadini, vedi il Thesaur. *decis.* 47. *per tot.* & *decis.* 61. *in princ.* Guaz. *def.* 14. *cap.* 3. & *cap.* 5. Gratian. *discept.* 60. *num.* 11. & Seraph. *decis.* 857. doue trattano se resti abbastanza prouato per le parole enunciatiue del Notaro, che dica talis testis juratus, &c.

Et è talmente necessario il tocco delle scritture, che uno 28
che non havesse mani nnn si può validamente esaminare come testimonio, e si deue far con le mani, nè basterebbe farlo con la bocca, piedi, ò gomiti, ò in altri modi, Farinac. *quæst.* 74. *num.* 20. riferito dal Guaz. *def.* 14. *cap.* 6. *num.* 5.

A' Sacerdoti però, e Cavalieri si costuma in cambio 29
del tocco delle scritture fargli giurare tacto pectore &c.

E agli ebrei tacto calamo &c. Anzi che il tocco delle scritture non sia necessario, ma si possa giurare in più altri modi, vedi Sord. *decis.* 159 *n.* 19. *& seqq. inf. n.* 34. *&* 35.

30 Giuramento di calunnia essendo chiesto dalla parte è necessario nelli Giudizj, sotto pena della nullità degli atti, quale però cessa mentre non sia richiesto, & altto, vedi Gratian. *discept.* 208. *num.* 15. *&c. &* 909 *num.* 13. Socin. *reg.* 257. 258. *&* 259. Ferret. *caut.* 12. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 281. *num* 4. Menoch. *de Arbitr. quæst.* 20 *per tot. & de præsumpt. quæst.* 85. *per tot.* Fenzon. *ad Stat. Urb. cap.* 66. *num.* 11. *&c. & cap.* 59. *nu.* 13. e la Rot. dopo di lui *decis.* 33. *per tot.* Card. Tosch. *litt. I. concl.* 533. *per tot.* E non essere necessaria ne' Procuratori Fiscali, vedi Sord. *decis.* 18. *per tot.*

31 Giuramento stante che in oggi s'appone più tosto de stylo in tutti li contratti senza che li contraenti faccino riflessione, e sappino tutte le sue virtù, & efficacia non opera che dal Principe non si possa concedere Saluocondotto, ò dilazione di tempo a' debitori anche per il debito giurato, Thesaur *decis.* 186. *num.* 6. con altri da me addotti nelle mie *resol. cap.* 95. *num.* 9.

Il che s'intende anche del Principe secolare purchè in tutti li casi si faccia menzione nelle preci della qualità del debito giurato, Menoch. *de Arbitr. cas* 203. Genua *de scrip. priuat. lib.* 3. *tit. de litt. inductal. n.* 17. *& seqq fol mihi* 171.

32 E così crederei potersi inserire anche ad altri casi, ne' quali di consuetudine non s'osseruano gli effetti, e virtù del giuramento, che veramente di ragione sono molti, e considerabili come si può vedere dall'Everard. *loc. a vi juram.* Seraph. *de priuileg. juram.* Card. Tosch *litt. I. concl.* 524. *per tot.* Mancin. *de juram.* e da molt'altri Dottori ne' luoghi ordinarj, a' quali mi rimetto per essere materia che richiederebbe un'intero trattato &c.

E' però d'auuertire che mentre non consti della consuetudine in contrario, e precisamente nel caso, del quale si trattasse non si può recedere dalle virtù, & effetti ordinarj del giuramento, &c.

33 Giuramēto di cōmettere omicidio si punisce cō pena di lire 50. per volta, e più, e meno secondo la qualità delle persone, e d'altri delitti minori in lire 25. e in oltre a dar malleuadore ad arbitrio del Giudic. Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 123.

E che simili giuramenti di delinquere, ò contro buoni costumi in riguardo del giurante, ò di quello al quale si giura, ò della cosa sopra la quale si giura, causa, modo, tempo, come temerarj, & illeciti non si deuano osservare, vedi pienamente Farin. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quest.* 160. §. *Illicitum per tot.*

34 Giuramenti si possono dare con imprecazioni, e comminazioni, che giurandosi il falso resti il pergiuro abbruciato dal fuoco di Sant'Antonio, ò vero sopra l'Altare di detto Santo, perche il giuramento in se stesso, è atto pio, e spirituale, e si deue pigliare in quella forma che viene differito, ò rendersi confesso, benchè altri ancora voglino esser meglio astenersi da tali formule, e modi di giurare, e però tutto questo si può rimettere all'arbitrio del Giudice secondo la qualità de' casi, e delle persone, come fra' Contadini, e persone idiote, vedi Thesaur. *decis.* 47. *& decis.* 61. & Gratian. *decis.* 121. *num.* 10. *& seqq.*

E sotto quante, e quali formule si possano interporre li giuramenti, vedi pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quæst.* 160. §. *Forma per tot.* dove riferiscono dieci formole, e modi di giurare, e quando in ciascuno di essi s'incorra in pergiuro, ò no, non osseruando.

35 Giuramento si dice apposto nella scrittura, ò altra obbligazione [quanto a gli effetti ciuili però solamente, e non quanto allo spergiuro] stante il patto che si abbia per giurata, Rot. *par.* 6. *Nouis. decis.* 26. *n.* 42. *&* 49.

Overo per quelle parole solite apporsi nella sottoscrizione con dire, *Et in fede della verità*, Bardellon. *cons.* 82. *n.* 24. *lib.* 1. Surd. *decis.* 159. *n.* 20.

Overo quando la promessa è fatta sotto parola del Principe, ò con dare la mano da nobile, ò Caualiere Gratian. *discept.* 722. *per tot. &* 824. *num.* 23. Surd. *decis.* 154. *num.* 2. *decis.* 159. *n.* 19. *& seqq. & decis.* 234. *per tot.* Farinac. & Vulp. *in Suco de falsit. & simulat. q.* 160. §. *Form. vers. Nona & vers. Decima*, Altograd. *cons.* 102. *n.* 24. *&* 25. *lib.* 2. dove però che s'intende con condizione mentre non contenesse gran lesione, altrimenti potersi contrauuenire senza offesa dell'onore, ò della parola data all'istesso Principe.

Giuramento nelle cause criminali, ò miste non si dà in oggi a quelli, che si esaminano come rei quanto a sè, ò pretesi delinquenti, sotto pena dell'indignazione di S. A. S. e perdita della Carica; ma solo si dà quando si esaminassero come testimonj, ò si procedesse civilmente, come per Bando del dì 21. Aprile 1679. sopra il non darsi il giuramento nelle cause criminali, ò miste a' rei delinquenti.

§. GRANI.

Grani, e biade non si possono incettare, vedi §. Incette *num.* 1

E chi n'havrà da vendere più di staja 25. deva tener conto a chi, e come lo vende, e dopo fattone il partito non lo può tenere più di 15. giorni senza darne la portata, & altro, vedi il Bando delli 15. Settembre 1649. vedi §. Barulli *num.* e del douere rendere conto dell'esito de' grani, e biade. Bando del 1592.

Grani, e biade non si possono vendere su li saggi ne' 2
giorni di mercato, se non si porta su la piazza almeno la quarta parte di quello, che si vuol vendere sotto pena della perdita, e di altrettanta valuta, & arbitrio. Bando delli 9. Agosto 1636. *num.* 15.

Grani, e biade non si possono pigliar'in pagamento, eccetto che da' fabbri per l'assottigliature, purchè non eccedino il consumo della sua famiglia, e non lo piglino per altri crediti, e da' Padroni per la rata che li toccherà in parte d'affitto di proprj beni, o per altro tanto grano, ò biade imprestato a' lavoratori, ò fittuarj per vitto, ò semente ricevendo grano per grano, e biade per biade senza mutar specie, essendo lecito a' Padroni solamente, e non ad altri prestar tali robe per vitto, e semente, e ripigliarsele sul raccolto nella quantità medesima prestata, e non più, ancorchè l'havessero prezzate; e se ripresasi la medesima, e pari quantità nell'istessa specie prestata, ò prezzata resteranno creditori d'alcuna somma di denari, ò robe non possono pigliar grano, nè biade in pagamento, sotto pena dell'incetta, che è della perdita della roba, e di altrettanta valuta, & arbitrio. Bando delli 9. Agosto 1636. *num.* 3. 4 *&* 5. con più altri Bandi antecedenti delli 5. Luglio 1563. 7. detto 1565. 28. Giugno 1578. 2. Luglio 1580. e vedi nel §. Incette, *num.* e §. Lauoratori *num.*

Grani, e biade d'ogni sorte come non si possino estrar- 4
re dalli Stati di S. A. S. in Stati alieni, vedi §. Estrazione *per tot.*

Come però si possino portare di Podesteria in Podesteria non voltando le spalle alla Città, vedi d §. Estrazione *num.* 20. e §. Bandi *num.* 6.

Grani, e biade come, e sotto quali pene si deuino ogn' 5
anno per tutto il mese di Settembre da ciascun capo di casa dare in nota, e portata nella Cancelleria dell' Abbondanza per quelli che abitano in Firenze, e per gli altri alli Rettori, & ufiziali de' luoghi, & altro in tal materia, vedi il Bando delle Portate delli 6. Luglio 1662. & altri antecedenti del 1570. 1571. 1590. 1599. 1606. e susseguenti, che in tal materia si sogliono stampare, e pubblicare anno per anno. E come nel termine di 24. ore douessero quelli di Prato dar le portate. Bando del 1592.

Grano chi promettesse condurre in certo luogo fra tan- 6
to tempo mentre le sia pagato il prezzo a ragione di tanto, come si possa scusare dalla mora, vedi Capic. *decis.* 19. & Gratian. *discept.* 1000. *num.* 25. *& seq.*

E quando mancando sia tenuto all'interesse *quanti plurimi*, vedi il medesimo Gratian. *discept.* 42. *&* 243. *per tot.* Duran. *decis.* 546. Staiban. *de Interesse lib.* 1. *quæst.* 19. *&* 20. *per tot.* Menoch. *de præsumpt. lib.* 3. *præsumpt.* 45. Altograd. *cons.* 45. *lib.* 2.

E se tale interesse si deua solamente hauuto riguardo al prezzo maggiore del grano fra tre anni, ò anche oltre il trienio, vedi Sord. *decis.* 81. *per tot.* & Altograd. *cons.* 24. *num* 65. *lib.* 1.

Grani, ò biade d'ogni sorte come fussero tassati i lor 7
prezzi dalli Signori Ufiziali d'Abbondanza tanto nella Città di Firenze, che fuori per lo Stato, vedi Bando delli 4. Marzo 1590. e 6. Giugnu 1592. e §. Bandi *num.* 10. *in fine.*

Il che potersi fare di ragione per benefizio pubblico in tempi di carestie non solo circa li grani, e biade, ma anco d'ogn'

d' ogn'altra cosa necessaria per sostentamento della vita umana, e forzarsi ciascuno che ne abbia a vendere per il prezzo tassato dal Principe, ò suoi Magistrati benchè fusse vile; di modo che all' osservanza di ciò siano tenuti anche gli Ecclesiastici, massime in coscienza, e devino esser astretti non dalli Giudici secolari, ma da' lor Superiori Ecclesiastici, essendo più degli altri obbligati esercitarsi nell' opere di carità, e sovvenire con le loro entrate a' bisognosi, vedi amplamente per il Cabal. *cas.* 9. *per tot.* seguitato dal Gratian. *discept. Forens. cap.* 149. *num.* 40. *& seqq.* con molti altri da lor citati, P. Stefan. de Neapol. *de praecip. jur. & just. part. lib.* 2. *cap.* 40. *num.* 15. *&* 16. Josef. Mele nell' Add. al Gizzarel. *decis.* 71. *nu.* 8. Salon. *de just. & jur. contr.* 9. *&* 10. *per tot.* Sperel. *decis.* 12. *num* 57. *& decis.* 13. *num.* 57. *& decis.* 13. *num.* 10.

8 E come per risparmio de' viveri fusse proibito dar' a mangiare alle bestie, fave vecce, saggina, orzi, e civaje, ma solo permesso darli vena, spelda, e crusca, sotto pena dell' arbitrio. Bando 4. Settembre 1591. E come per detto risparmio fusse anche proibito fare sovesci di fave, ò veccie, cioè cacciarle sotto terra in erba per ingrassare il terreno. Bando 20. Agosto 1596.

Et in oltre dell' anno 1590. 91. & 96. fu proibito per risparmio, far berlingozzi, pani impepati, consortini, gnocchi, ciambelle, bracciatelli, bericuocoli, pani di ramerino, e simili sorte di paste (eccettuate le lasagne) come anche amido, sotto pena di scudi 25. & arbitrio, vedi li Bandi sopra ciò pubblicati in detti anni 1590. 91. & 96.

9 Grani, e biade che non si possino vendere, nè comprare avanti il suono della campana, vedi Bando del 1578. sopra l' Estrazioni, e nel §. Grascie *num.* 3.

10 Grani, e biade come si reputino frutti industriali, come si possino dal pubblico distribuire a' particolari, anche mescolati li vecchi con li nuovi, & altro, vedi Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 34. *n.* 42. *& decis.* 71. *num.* 5. *& seqq.*

E ciò che venga sotto nome di grano, ò frumento, e come essendovi aggiunta qualità di grano buono, e netto, Simon. de Pret. *cons.* 82. con altri riferiti dal Card. Tosch. *litt. G. concl.* 49. *per tot. & litt. T. concl.* 392. dove anche tratta quali siano le biade, e legumi, e ciò che per esse s' intenda.

§. GRASCIE.

1 Grascie di qualsivoglia sorte, come nõ si possino estrarre dalli Stati di S. A. S. in Stati alieni, vedi §. Estrazione *n.*

2 Grascie d' ogni sorte non si possono comprare dalli barulli, e rivendugli, nè ad essi venderle ne' mercati avanti il suono della campana, nè fuor de' mercati per le strade si possono vendere, nè comprare anche da essi, ò da qualsivoglia altra persona, sotto pena di tratti dua di fune in pubblico, e di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta; & anche ne' mercati, e ore solite si deve comprare discretamente, perchè scoprendosi essersi per prima fermate le robe, devono essere severamente gastigati ad arbitrio degli Ufiziali di Grascia di Firenze, e de' Rettori criminali, a' quali rispettivamente s' aspetta la cognizione, salva la prevenzione. Bando che non si possa comprare, e vendere Grascie fuor de' mercati dell' anno 1618.

3 Che le grascie compresi anche grani, e biade non si possino comprare, nè vendere avanti il segno, salvo che li capretti, agnelli, porci, e simili bestie, sotto pena per la prima volta di scudi tre d'oro, e dalla prima volta in là di due tratti di corda, oltre alla pena predetta, vedi il Bando delli 28. Giugno 1578. vers. Item che &c. E una lettera de' Signori Ufiziali d' Abbondanza a tutti li Rettori, sotto di 13. Decembre 1555. e §. Campana *n.* 1.

4 Grascie come si possino estrarre fra li Stati di Firenza, e Siena, vedi Estrazione *num.*

5 Che non s' ammettino, e non possino esercitare l' ufizio di garzoni, e grascini in rivedere gli errori, quelli che siano parenti degli artieri sottoposti per fino in terzo grado, nè anco possino intervenire a giudicare quelli che fussero parenti di detti artieri fino in terzo grado, sotto pena in tutti li casi della privazione dell' ufizio, e scudi 10. d' oro per ciascuna volta. Bando della Grascia 15. Gennajo 1584.

Nè meno cavallari, messi, ò birri come nel §. Cavallari *num.* 2.

6 Grascie non si possono estrarre dalli Stati di S. A. S. e particolarmente per Valdinevole, Capitanato di Pistoja, e Vicariato di Montecarlo, dove anche si deve dar nota alli Rettori di Giustizia delle bestie da carne, e dell' esito che poi se ne faccia, come per Bando della Grascia 11. Maggio 1595. che riduce anche a memoria, e comanda l' osservanza d' altri Bandi antecedenti.

7 Ciò che venga sotto nome di grascie, secondo l' uso comune, vedi Castr. *cons.* 40. *lib.* 1. Fulgos. *cons.* 115. & Card. Tosch. *litt. G. conclus.* 50. *& litt. A. concl.* 338.

Del resto, vedi nel §. Estrazione *per tot.* §. Bandi *num.* 10. *in fine.*

§. GRAVAMENTI.

1 Gravamenti vivi, ò morti, come, e fra quanto tempo si devino vendere, e non per meno della stima, vedi §. Depositarj *num.*

§. GRAZIE.

1 Grazie fatte dal Principe di robe trovate in frodo ò in altro modo proibite s' intendono solo per la rata spettante al Fisco, e non di quella de' ministri, ò inventori, mentre non sia altrimenti espresso. Ordine delli 3. Novembre 1694. al libro d' Ordini di Dogana *num.* 130. e vedasi un Rescritto fatto alle preci di Cammillo Roncioni di Pisa, sotto di 15. e 18. Ottobre 1626. dove nell' Informazione del Signore Auditore Fiscale si dice che di consuetudine, e pratica universale non si paga alcuna rata alli Giudici che condannano, quando S. A. S. fa grazia delle condennazioni, e così fu osservato con li Consoli di mare di Pisa, che pretendevano la lor rata d' una condennazione fatta a detto Roncioni, della quale n' haveva ottenuto grazia, non è però in materia di frodi, ma d' altra contravenzione.

2 E che ne' frodi S. A. S. intenda far grazia solo di quello a lei s' aspetta, e non di quello de' ministri, vedi altro rescritto delli 18. Ottobre 1626. in causa di Stefano Bassetto, che ottenne grazia della metà d' un frodo fatto in Livorno sopra la somma di scudi 2242. e fu dichiarato intendersi la grazia solo per la metà di quello s' aspettava a S. A. S.

3 Che le grazie benchè libere non s' intendino mai quanto al quarto dell' inventore, vedi §. Fornai *num.* 5. *in fine.*

4 Che ne anche s' intenda compresa la rata del ricrescimento applicato agl' Innocenti. Bando 16. Gennajo 1622. 23. 24. 25. 26. 27. & 28.

5 Grazie d' armi, vedi §. Licenze.

6 Grazie si devono riconoscere, & accettare in termine d' un mese continuo dal di che il rescritto sarà ritornato in mano di chi ha fatta l' informazione con farne fare la spedizione, e acconciare la scrittura in buona forma da chi s' aspetta secondo gli ordini, e a quest' effetto li Magistrati, Rettori, e Cancellieri sono tenuti al ritorno de' rescritti farvi l' esibita con il dì che sarà presentato, sotto pena dell' arbitrio del Magistrato Supremo de' Consiglieri, e passato detto tempo le grazie s' intendono di nessun valore, e come se fatte non fussero, nè si possono più ammettere, nè riproporre a S. A. S. Decreto del Magistrato Supremo delli 26. Settembre 1562. vedi Suppliche *num. & lib. Mott.* 79. *a* 52. Tosch. *litt. R. concl.* 298. *num.* 9.

7 E' però d' avvertire, che quando S. A. S. ha fatto una volta la grazia facilmente rimette nel buon dì ad accettarla, siccome anche si è osservato d' ordine dell' Illustriss. Signore Auditore Fiscale, ammettere grazie di permuta della pena di vita in galera, quando li graziati senza che abbino accettata la grazia sono stati mandati in galera, [siccome si usa mandarli senza tale accettazione,] e poi finito il tempo si sono voluti liberare, che allora per liberarsi gli è stata ammessa l' accettazione di detta grazia, ancorchè fusse di grã lunga spirato il tempo, e nõ sẽza fondamẽto di ragione, perchè alli carcerati, & altri che non siano in libertà non corre tempo alcuno, vedi Carcerati *nu.* 48.

8 Grazie, e rescritti fatti alle preci di qualsivoglia persona, come si devano intendere, e interpetrare, vedi §. Rescritti.

9 Grazia generale concessa dal Principe per i delitti non

ſi eſtende a' delitti commeſſi dopo la pubblicazione di tal grazia, anzi nè a quelli che ſi commetteſſero avanti ſotto tal ſperanza di futura grazia, Clar. §. *fin. quæſt.* 59. *verſ. ſucceſſivè*, *&c.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de inquiſit. quæſt.* 6.*n*....Card. Toſch. *litt. G. concl.* 53. *& ſeq. concl.* 63. *per tot.*

10 Siccome nè ſi eſtende a' delitti di falſità per la loro enormità, Clar. *loc. cit.* Menoch. *de Arbitr. caſ.* 302. *num.* 16. *& caſ.* 306. *num.* 11. nè ad altri ſimili gravi, & enormi, di che vedi Farinac. & Vulp. *loc. cit.* Franc. *deciſ.* 713. *per tot.*

11 Grazia auuta dal Principe del luogo del commeſſo delitto non impediſce, che il delinquente non poſſa eſſere punito nel luogo dell'origine, vedi Clar. *quæſt.* 57. *verſ. Habet*, *&c.*

12 E che ſi deva narrare il delitto con le ſue qualità, e anche eſprimere, ſe il ſupplicante habbia ottenuto altre grazie per ſimile delitto, Menoch. *de Arbitr. caſ.* 203. *num.* 30. *& ſeqq.* Farinac. *de Inquiſit. quæſt.* 6. *num.* 45. *& ſeqq.* Vulpin. *in Suco loc. cit. num.* 21. *&* 22. Franc. *deciſ.* 330.

Grazie conceſſe a beneplacito ſe ſi eſtinguono per la morte del concedente, ò finito il ſuo ufizio, vedi Capyc. *deciſ.* 136. Barboſ. *de Clauſ. Clauſ.* 3. *per tot.* & Card. Toſch. *litt. G. concl.* 68. *per tot.*

13 Grazia conceſſa ad un bandito con condizione, havendo la pace, che coſa operi, vedi Gratian. *diſcept.* 309. *per tot.* Cavaler. *deciſ.* 361. *num.* 1. e §. Banditi *num.* 34. E delle grazie de' delitti da chi ſi poſſano concedere, ciò che operino, come ſi devano intendere, & altro, vedi pienamente Farinac. *d. quæſt.* 6. *per tot.* con il Vulpin. *in Suco per tot.* & Odd. *de reſtit. in integr. part.* 2. *quæſt.* 94. *& ſeqq. fol. a me* 330. *& ſeqq.*

§. G R O M M E.

1 Gromme di vini generate nelle botti, e tini non ſi poſſono traſportare, nè eſtrarre in Stati alieni, ſotto pena di ſcudi 50. perdita di eſſe, e beſtie dove fuſſero caricate, e tratti due di fune, & arbitrio del Magiſtrato dell' Arte della Lana, al quale privatiamente s'aſpetta la cognizione. Bando delli 3. Settembre 1602.

§ G V A R D I E.

1 Guardie delle bandite per le coſe ſpettanti al loro ufizio ſono immediatamente ſottopoſte al Capocaccia generale di S. A. S. e al Segretario delle caccie come Auditore in tali cauſe, a' quali privativamente ad ogn' altro s' aſpetta la cognizione de' delitti, e tranſgreſſioni loro, con participazione di S. A. S. Bando 20. Marzo 1620. verſ. Finale &c. e delli 6. Agoſto 1622. *cap.* 12. *in fine*, *&c.*

2 Che provazioni, ò indizi faccino dette guardie denunciando li traſgreſſori in materia di caccie, e peſche, come devino giurare il loro ufizio, eſſere avvertiti, e puniti referendo il falſo, & altro, vedi il Bando generale di caccie, e peſche delli 6. Agoſto 1622. *cap.* 11. *&c.*

3 Guardie delle bandite, fattorie, e ſimili non poſſono dentro le bandite portare, nè tenere archibuſi lunghi, ſotto pena del doppio più degli altri, ma ſolo li terzaruoli, armi in aſta, & altre ſolite; Non poſſono ammazare, nè tirare ad animali, ò vccelli proibiti, ſotto pena del doppio più come ſopra, non poſſono ſervire ad altri, devono dar notizia al Capocaccia, e Auditore di tutte l'invenzioni, non poſſono comportare cani leurieri, bracchi, e da preſa nelle bandite, nè che oſti, trecconi, ò pallaioli comprino, ò abbino nelle bandite, uccelli, o animali proibiti; devono tener nota di quelli che hauranno licenza, avvertire che non eccedino il numero, nè s' accompagnino inſieme, e che vi ſiano quelli medeſimi a' quali è conceſſa la licenza non eſſendo altrimenti eſpreſſo; non poſſono permettere che Staffieri, nè altri di Corte entrino nelle bandite con qualſivoglia iſtromēto, ò ordigno da caccia, ò peſca, ſenza licēza del Maeſtro di Camera quanto a' Staffieri, ò del Capocaccia quāto agli altri, nè ammettere licēze d'archibuſi dentro le bandite, che non ſiano ſoſcritte dal Capocaccia, ò Auditore delle caccie, e dette guardie per le loro tranſgreſſioni ſono ſottopoſte al detto Capocaccia, e Auditore, con participazione di S.A.S. come tutto appare per inſtruzione data loro l' anno 1639. oltre gli altri obblighi.

4 Guardie, ò campai [poiche ſono ſtate remoſſe quelle che ſi facevano dalle Comunità] ſi poſſono deputare da ciaſcuno per li propri beni, e à lor proprie ſpeſe per guardia di eſſi purche tali guardie non ſiano perſone infami, condennati per teſtimoni falſi, ò altre cauſe ſimili, non ſervitori, fattori, nè lavoratori loro, e le rappreſenti no avanti il juſdicente del luogo, dove ſono poſti li beni, e le faccino approvare in atti per idonei, e abili a tale ufizio, facendole anche giurare avanti detto ufiziale d' eſercitare bene, e fedelmente tal' ufizio ſenza fraude alcuna, che così poi ſe gli preſta l' iſteſſa fede, e credito come a quelle che già erano deputate dalle Comunità, ſecondo che per legge, ò ſtatuto ſi diſponeva, cioè di credere a' loro rapporti circa li danni dati, e condennare ſopra di eſſi, ſecondo la ſtima da farſi in conformità dell' uſo del Tribunale, di che vedi una Provuiſione dell' anno 1466. Reſcritto di S.A.S. delli 8. Febbrajo 1574. Decreto delli 29. Aprile 1575. Et altro Decreto del Magiſtrato de' Conſiglieri, ſotto dì 29. Aprile 1600.

5 Guardie delle tenute, e Beni, che non ſiano ſuddite di S.A.S. nō ſi poſſono da alcuno ammettere, nè tenere ſotto pena di ſcudi 300. d' oro per ogni Guardia foreſtiera tenuta, e dell' arbitrio d'applicarſi per un quarto all' accuſatore ſegreto, ò paleſe, un quarto al Giudice, & il reſto al fiſco; E alle Guardie foreſtieri, che s' accomodaſſero, ò continuaſſero à ſervire ſotto pena della Galera per anni cinque, e nullità dell' accuſe; revocando tutte l'aſſecurazioni, e licenze d'armi, etiam col pagamento di taſſa ſin ora ottenute da dette Guardie foreſtieri; la cognizione s' aſpetta alla Rota Criminale, & alli Rettori, da' quali però in queſto la medeſima Rota può avvocare le cauſe, non oſtante qualſivoglia preventione, come per Bando del dì primo Giugno 1693.

Nel detto Bando non reſtano compreſi i foreſtieri di ſola origine, che habbino abitato li Stati del Sereniſſimo Gran Duca per lo ſpatio d'anni 10. ò vi habbino preſo moglie, ò aperto caſa, ò fatto altri atti, da' quali ſi riconoſca l' animo loro di fermarvi il continuo domicilio, benchè non ſia ancora decorſo il decennio come per dichiarazione degl' 8. Giugno 1693. regiſtrata nella Cancelleria degl' Otto, e della Rota Criminale d' ordine di S. A. S.

I

§. I G N O R A N Z A.

1 IGnoranza delle leggi non iſcuſa in quelle, che ciaſcuno è obbligato ſapere, e così anche dove concorre l' obbligazione naturale, nè quando ſi può pigliar' informazione da' periti, e altro come per il Barboſ. *de Axiomat. jur. Axiomat.* 113. Damaſ. nelle regole dell' *Jus canon. reg.* 1. *per tot. inter reg. Diverſ fol. à me* 636. Odd. *de reſtit. in integ. part.* 1. *quæſt.* 8. *art.* 8. *n.* 40. *& ſeqq.* Altograd. *conſ.* 94. *n.* 43. *lib.* 1. *& conſ.* 15. *n.* 37. *& ſeqq. lib.* 2. *& conſ.* 71. *n.* 32. *& ſeqq. lib.* 1. Card. Toſch. *litt. I. concl.* 11. *& ſeqq. per totum.*

2 Ignoranza delle leggi municipali come, e quando ſi preſuma, e ſcuſi dall' incorſo della pena, ò no, vedi Prat. Papp. *con l'Addit. for. ſolut. pedag. gloſ. cceciderint n.* 3. Clar. §. *fin. quæſt.* 60. *verſ. Quæro nunquid &c.* Menoch. *de Arbitr. caſ.* 186. *n.* 8. *caſ.* 244. *n.* 12. *&c. & caſ.* 308. *n.* 5. Barboſ. *d. Axiom.* 113.

3 Ignoranza delle leggi benchè ſi preſuma nelle donne, minori, e contadini non li ſcuſa, perchè ſono obbligati domandare conſiglio a' Saui, e periti, vedi il Tiraquel. *de retract. convent.* §. 4. *gloſ.* 7. *num.* 18. *&c.* Alex. *in l. juſtè ff. de acq. poſſ.* Magon. *deciſ. Flor.* 31. *num.* 2. Menoch. *de Arbitr. caſ.* 502. *num.* 88. *&c.* & Card. Toſch. *litt. I. concl.* 13. *per tot.*

4 Ignoranza regolarmente non ſi preſume ne' fatti proprj, ma benſì ne' fatti d' altri, ed in che modo s' intenda, e limiti ciaſcuna di queſte regole, ſecondo la diverſità de' caſi, e delle circoſtanze, vedi il Matant. *nella l. is poteſt num.* 184. *ad* 316. *ff. de acq. hæred.* Menoch. *de præſump. lib.* 6. *præſumpt.* 23. *per tot.* Gratian. *diſcept.* 631. 946. 194. *&* 403. Rot. *part.* 2. *diverſ. deciſ.* 131. *num.* 8. Cabal. *reſ. crim. caſ.* 287. *num.* 21. *& ſeqq. per. tot* Altograd. *conſ.* 40. *num.* 1. *lib.* 1. *& conſ.* 84. *num.* 48. *lib.* 2. Socin. *reg.* 219. *& reg.* 220. *per tot.* Duran. *tract. de condit. & mod. impoſſ. part.* 2. *cap.* 2 *num.* 9. *& ſeqq.* Card. Toſch. *loc. cit. concl.* 14. 15. 16. *&* 18 *per tot.*

Igno-

5 Ignoranza di fatto giusta, e probabile quando, e come scusi, e non la crassa, e supina; e quando l'una, e l'altra si dica tale, vedi il Barbos. *de Axiom. jur. Axiom.* 113. *num.* 1. *& seqq.* Card. Tosch. *loc. cit. concl.* 21 *per totum.*

6 Ignoranza di fatto si presume, mentre che per conjetture legitime, ò in altro modo non consti della scienza, di che vedi il Duran. *decis.* 426. *num.* 9. *& seqq.* massime negli eredi trattandosi di fatti del defonto, Rot *part.* 2. *divers. decis.* 159. *num.* 9 *&c.* E come regolarmente si presuma l'ignoranza di fatto, ad effetto di transferire il peso di provare il contrario nell'avversario, mentre che non si adducesse per fondamento d'intenzione, perchè in tal caso si dovrebbe provare dall'allegante con vere, ò presuntive prove, Seraph. *decis.* 916. *n* 9. *& seqq.* Mandel. *cons.* 28. *per tot.* Tusch. *litt.* I, *concl.* 23. *per tot.* Socin. *reg.* 221. Barbos. *Axiom* 113. *n.* 12.

7 Ignoranza non si può allegare da altri che dall'istesso ignorante, nè ad altri, che a lui può suffragare, vedi Laderch. *cons.* 105. seguitato dal Duran. *decis.* 251. *n.* 10.

8 Che l'ignorante non si possa dire disprezzare, nè contravvenire agli ordini, nè si abbia per consenziente, nè per dissenziente, Gratian. *discept* 944 *n.* 38 Barbos. *dict. Axiom.* 113. *n.* 13. *&c.* Card. Tosch. *loc. cit. conclus* 17 *per tot.*

9 Ignoranza come cosa che consiste nell'animo si può provare per mezzo del giuramento di chi in essa si fonda, mentre che non avessequalche presunzione contro di sè, ò si trattasse di pregiudizio del terzo, & altro, vedi Diaz. *reg.* 323. Card. Tosch. *loc. cit. conclus.* 24. *per tot.* Mascard. *de probat concl.* 638. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 186 *per tot.* dove insegna altri modi di provarla, cioè provando l'assenza, infanzia, ò simil causa, dalla quale resulti presunzione d'ignoranza, &c.

10 Ignoranza non si può allegare, e non suffraga a chi doppo avuto scienza della proibizione non desiste dal fatto proibito, perchè perseverando si dice di nuovo contravenire, e delinquere, nè si può scusare, essendo la perseveranza ottimo indizio dell'animo, e volontà precedente, Cephal. *cons.* 76. *num.* 10. & Cavaler. *decis.* 96. *n.* 2. *& seqq.*

Del resto vedi §. Forestieri.

§. INCENDIO.

1 Incendi, vasti, furti, e danni commessi nella Città, ò distretto di Firenze non si sapendo l'incendiario, ò malfattore, ò non essendo egli con suoi parenti fin'in quarto grado pagante, si devono risarcire dalli Pivieri, e Comuni de' luoghi, dove saranno commessi, nel modo, e forma che amplamente si dispone dallo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub 75. per tot.

2 Questo però non ha luogo, se non quando dal dannificato si provi essere intervenuta forza, ò violenza del malfattore, e gl'incendi essere stati commessi per opra d'altri, che degli abitanti, e famiglia del dannificato quando seguono nelle case, ò capanne, ò pagliai distanti 50. braccia dalle case; Siccome de' furti esser seguiti in quei tempi, e luoghi, che per consuetudine le robe si lasciano alla campagna senza guardarle, di modo che non si possa imputar colpa, ò negligenza al dannificato, sicchè se anche il danno sarà stato fatto da suoi nemici, ò da animali quando s'ammazzano insieme non sono tenuti li Pivieri, nè li Comuni suddetti, come anche non sono tenuti quando si sa il malfattore, ed esso, ò suoi agnati maschi fino in quarto grado sono solventi; contro de' quali prima si deve far diligente escussione citati li medesimi Comuni, che solo in sussidio sono obligati, come per la correzione di detto Statuto delli 8. Marzo 1584. vedi Comunità n. 6.

3 Incendio fatto a posta, ò con dolo in acervi, mucchi, ò masse di grani nelle paglie mentre sono ne' campi, ò condotti vicino alle case, si punisce di pena di galera, e refezione de' danni, e alle volte anche di morte, e altro in materia d'incendi, e sue pene tanto alla campagna, che nella Città, vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 22. *per tot.* Gratian. *discept.* 525. *n.* 38. *&c.* Menoch. *de arbitr. cas.* 390. *n.* 27. *& seqq. inf. n.* 10.

4 Incendio constando chiaramente essere accidentale nō è punibile, ma se ciò non constasse si presume nato per colpa, e negligenza degli abitanti, purchè si possa attribuire a certa, e determinata persona, e in questi casi non è tenuto il padrone, ò capo di casa per la sua famiglia, di che vedi pienamente il Menoch. *de arbitr. cas.* 390. *nu.* 2. *& seqq* Ludovic. *decis. Perus.* 25. *per tot.* Afflit. *decis.* 57. *nu.* 4. *&* 5. *& per tot.* Farinac. *de var. crim. quæst.* 110. *nu.* 41. *& seqq. per tot.*

Intendono di colpa levissima, e però se sia tenuto il conduttore della casa abbruciata risarcire li danni al padrone di essa, e altro, vedi amplamente l'Afflitt con l'Add. *decis.* 57. Capic. *decis.* 27. Mynsinger. *observat.* 88. *Cent.* 6. Gayl. *observat.* 21. *lib* 2. Felic. *de Societ. cap.* 21. *num* 47. *&c.* Magon. *decis Flor.* 111. *per tot.* dove difende il conduttore, & il Gratian. *discept.* 354. *per tot.* dove tiene contro il conduttore, e vedi Farinac. *de var. crim. quæst.* 110. *n.* 20 *& seqq. per tot.* Bardellon. *cons.* 117. *per tot. lib.* 2 e pienamente Card. Tosch. *litt* I, *conclus* 61 *per totum.* 5

Che si possa provare la sua origine per conjetture, di modo, che prevaglia alla presunzione della colpa degli abitanti, vedi la Rot. *in Anconitana incendii* 30. *Maii* 1588. *coram Comitolo per tot.* app esso Zacch. *quæst. medic. legal. tom.* 2. *dec.* 8.

Che l'incendio possa accadere in più modi, & essere impunibile, oltre alli precitati, vedi Hier. Gabriel. *cons.* 159. *per tot.* con altri addotti dal Magon. *decis. Flor* 24. *n.* 1. *& seqq.* & Card. Tosch. *loc cit. conclus.* 60. *per totum.* 6

Incendio accadendo ne' campi affittati, e così cagionando sterilità, se sia luogo alla remissione, ò diminuzione dell'affitto, vedi il Boss *de remiss. merced. n* 80. Additt. alla Prat. Papp. *libel. act. real. glos. Jure Dominii n.* 12. Afflitt. *decis.* 57 *n.* 7

Incendio constando essere nato per colpa leggiera, lata ò dolo di certa, e determinata persona da stimarsi ad arbitrio del Giudice, è tenuto quel tale all'emendazione di tutti li danni cagionati anche alli vicini oltre alla pena criminale, di che vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 390 *n.* 13. *& seqq.* & Ludovic. *decis. Perus.* 25. *per tot.* Farinac. *d. q.* 110. *per tot.* Card. Tosch. *loc. cit. concl.* 62. *per tot. e nella mia Somma §. Incendium.* 8

Incendio se per troncarlo si gettasse a terra qualche casa nel vicinato, siano tenuti tutti li vicini risarcire quel danno, vedi Danno n. 14. & 15. e pienamente Farinac. *de var. crim. q.* 110. *n* 144. *& seqq.* Card. Tosch. *loc. cit. concl.* 62. *n.* 9. *& concl.* 63. *per tot.* 9

Incēdi messi a bello studio in qualche edificio della Città, Contado, ò Distretto di Firenze per farlo abbruciare, si puniscono con pena di morte di fuoco, e confiscazione di tutti li beni d'applicarsi al Comune di Firenze, & essendo messi in qualche capanna, di lire 500. da pagarsi fra dieci giorni dal dì della condennazione sotto pena d'essergli tagliata la mano destra, e contro tali incendiari, ò sospetti si può procedere per inquisizione, *Stat. Florent. lib.* 3. *Rub.* 144. vedi sopra n. 3. 10

Qual sia la pena degl'incendiarj di ragione comune quando vi è dolo, colpa, ò negligenza, e come gl'incendi seguiti per mero accidente siano impunibili, & altro, vedi per il Farinac. *de var crim quæst.* 110. *num.* 1. *& seqq. per tot ad n.* 160. dove pienamente tratta questa materia, e risolve tutti li dubbi, e questioni che in essa possino occorrere &c. 11

Che sendo in campagna si punisca di galera a beneplacito di S. A. S. è refezione del danno da liquidarsi con giuramento fu risoluto dal Magistrato degli Otto, sotto di 14. Gennajo 1663. sopra un processo di Cortona contro Santi di Domenico detto Santi Bello, & approvato come in filza de' negozi n. 1549.

§. INCESTO.

Incesti, che sono delitti di carne fra persone congiunte, di maniera che fra essi non si possa contrarre matrimonio, in quanti modi si commettano, e come ciascun di essi si punisca, vedi esattamente il Cabal. *res. crim. cas.* 200. *per tot.* & il Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap.* 57. *per tot* & Menoch *de arbitr. cas.* 302. *per tot.* Clar. & Bajard *nel §. Incestus per tot.* Card. Tosch. *litt.* I, *concl.* 69. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. carn. q.* 149. *per tot.* 1

Incesti nello Stato Ecclesiastico in virtù di Bolla di Sisto Quinto dell'anno 1587. si puniscono di pena di morte, 2

sendo commessi con due sorelle, o due fratelli respettivamente, come riferisce il Michalor. *d. cap. 57. n. 24.* e meglio il Bajardo, & Farinac. loc. cit.

3 E che tali delitti si puniscano di pena di morte vedi P. Manar. *nelle sue notti malinconiche Interrog.* 200. §. 7. *fol.* 315. ma sopra tutto massime per quello possa occorrere in tal materia nelli Stati del Serenissimo gran Duca di Toscana, vedi il Cabal. *d. cas.* 200. *per tot.* Menocb. *de arbitr. cas.* 502. *n.* 98. *& seqq per tot.* Farinac. & Vulpin. *loc. cit.* dove che secluso il caso di detta Bolla, di ragione comune la pena degl' incesti anco mescolati con adulterio, e stupro è arbitraria al Giudice, mentre non sia disposto dallo Statuto.

4 Incesti si puniscono in lire 500. e più ad arbitrio del Giudice secondo la qualità, e condizione delle persone conforme allo Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 112.

5 Et essendo mescolati con adulterio come si puniscano, vedi Adulterio nu. 14.

6 E come, e quando l' ignoranza di fatto, ò di ragione possa scusare dalla pena nell' incesto, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. carn. q. 149. p. 3. per tot.*

Che dal dormire insieme un fratello, e sorella non resti provato l' incesto, nè anche resulti indizio a tortura, perchè la troppa congiunzione del Sangue fa cessare ogni sinistro sospetto, vedi Cravett. *cons.* 321. *per tot.* dove però non era seguita gravidanza; ma in caso di gravidanza con altri amminicoli, oltre al dormire insieme, fu ordina o torturarsi ambedue sotto di 2. Marzo 1672. in un processo di S. Miniato contro Silvestro Falorni, &c.

§. INCETTE.

1 Incette di grani, biade grosse, e minute, legumi, civaje, biade da cavalli, lupini, castagne, marroni, e lor farine, sono proibite sotto pena della perdita di tali robe incettate, e d' altrettanta valuta, e del rigoroso arbitrio di chi avrà a giudicare da estendersi contro li Cittadini fin' a quattr' anni di Stinche, e contro gli altri alla galera per quel tempo che parrà secondo la qualità de' casi, da esserne sottoposti alli Rettori del criminale, Magistrato degli Otto, Grascia, & Abbondanza, salva la prevenzione. Bandi delli 2. Luglio 1580. 4. Luglio 1587. 13. Luglio 1594. 1636. 16. Luglio 1647. & 15. Settembre 1649. vedi §. Grani, §. Barulli, e §. Sensali, & altri Bandi 28. Giugno 1578 & 31. Luglio 1593.

2 E' però lecito ad ognuno che non raccolga roba a bastanza provvedersi per la sua famiglia, e bestie da un' anno all' altro, e anche condurre, ò far condurre le sue vettovaglie verso la Città di Firenze, e tanto più se venissero di Stati alieni, sotto pena della refezione de' danni, e spese contro chi gl' impedisse. Bando suddetto delli 15. Settembre 1649. n. 5. & 6.

E sopra la proibizione dell' incette di grani, e biade ci sono anche più altri Bandi antecedenti, come del 1558. 1559. 1572. & altri, &c.

3 Incette non sono proibite di grani, e biade fuor del dominio Fiorentino. Bando delli 9. Agosto 1636. nu. 16. nel quale anche appieno si tratta delli fornajoli, foroai, & altri bottegai, e del modo che devono tenere per provvedere le lor botteghe, e ciò che li sia proibito sotto le predette pene d' incetta, &c.

4 Incetta de' bozzoli da seta, come sia proibita, e altro, vedi Bozzoli.

5 In materia della proibizione d'incettare grani, e biade ci sono più altri Bandi, cioè sotto di 5. Luglio 1563 7. Luglio 1565. 28. Giugno 1578. 2. Luglio 1580. 11. Agosto 1590. 7. Ottobre 1591. 31. Luglio 1593. che è però sospeso quanto a Barulli, che camminano con il quadernuccio, e altri ordini dell' Abbondanza per Bando delli 17. Agosto 1628. e vedi nel §. Barulli per tot.

6 Che quelli del Casentino, Sasso di Simone, e Pieve S. Stefano con suoi Capitanati non possino comprare grani, e biade nel Commissariato d' Arezzo, Valdarno, Capitanato di Cortona, e Valdichiana, & altro vedi Bando dell' Abbondanza dell' anno 1592.

7 Come fusse sospesa la proibizione dell'incette, e sua legge delli 2. Luglio 1580. fino a nuovo ordine, con facultà ad ognuno fuor delle 20. miglia dalla Città di Firenze d' incettare per esitare poi a suo piacimento nello Stato, stanti ferme tutte le proibizioni dell' estrazioni, vedi il Bando delli 28. Settembre 1633. Qual facultà però fu poscia rivocata, & annullata anche fuor delle dette 20 miglia, & il tutto ridotto alla disposizione, e proibizione del detto Bando del 1580. per altro Bando dell' Abbondanza 7. Maggio 1635. vedi sopra n. 1.

§. INDIZJ.

Indizi quali bastino, e si ricerchino a formare l' inquisizione speciale del delitto contro d'alcuno, vedi il Menoch. 1
de præsumpt. lib. 1. quæst. 88 n. 21. & de arbitr. q. 84. per tot. Fachin. *contr. jur. lib. 9. cap. 15.* Guaz. *def. 9. cap. 2.* Clar. & Bajard. §. *fin. q. 20. & 21. per tot. & qu. 7. num.* 3. vedi Inquisizione.

In pratica, e di generale consuetudine, come attesta il 2
Clar. *loc. cit.* si osserva che basti il detto della parte offesa mentre sia morta, & abbia in esso perseverato fin' alla morte, massime concorrendo qualche altro amminicolo come della fama, fuga, inimicizia, e simili &c.

E se bene *de jure* si faccia poco capitale del detto della 3
parte, la pratica suddetta non è senza fondamento perchè non è mai verisimile mentre per altro consti del corpo del delitto, che l' offeso voglia imputare un' altro, benchè fusse per prima suo nemico capitale, per scusare quello che veramente l' ha di fresco offeso, e contro del quale ancora il sangue ribolle, ma nondimeno nel criminale non si può far troppo ardito fondamento sopra il verisimile, dovendo ad effetto di condennare, le prove essere per necessità concludenti, e potendosi dar caso che l' offeso si sia ingannato in conoscere l' offensore, massime se fusse seguito di notte, ò per altri accidenti, ò che anche per far male alli suoi nemici si fusse indotto a ferirsi da per sè leggiermente, come so io essere seguito d' uno, che passando da casa di suoi nemici sparò, ò fece sparare da' compagni un' archibusata avendosi con fuoco artifizialmente abbruciato il giubbone, e camicia da una banda, e anche la pelle, e gridando per farsi sentire dalli vicini, e poi querelò detti suoi nemici, mostrando il corpo del delitto nel modo che sopra, e inducendo li vicini per testimoni, che avevano sentita detta archibusata, e grida, e però deve il prudente Giudice ad arbitrio del quale stanno gl' indizj, molto ben ponderargli, e non ostante può restare ingannato, intendendo questo, massime quanto al procedere a tortura, ò condennare, perchè quanto all'inquisire non essendo di tanto pregiudizio, e potendosi l'inquisito rilevare con le difese, non è da partirsi dalla suddetta pratica &c.

Che se poi si scoprisse una calunnia manifesta nel querelante, non e dubbio che dovrebbe oltre alla rifezione di 4
tutti li danni, e spese essere condennato nella medesima pena del delitto imputato al querelato, ò d' altra arbitraria &c. vedi Denunciatori n. 5.

Indizi per procedere a tortura sono molti, & arbitrari al Giudice, secondo la diversità de' casi, e perso- 5
ne, & alcuni si dicono prossimi, alcuni remoti, se basti un solo, ò se ne ricerchino più insieme, & altro, vedi il Boss. *de indic.* Brun. *de indic.* Card. Tosch. *lit. I. conclus.* 96. & 97. Menoch. *de præsumpt. lib. 1. quæst. 89. per tot.* dove adduce quarantatre indizi, Clar. §. *fin. quæst.* 20. & 21. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tort. q. 52. per tot.* con più altre antecedenti, e vedi nel §. Tortura n. 4. &c.

Indizi si devono cavare dalli nominati nella querela, ò 6
denuncia, siccome anche da altri, che possino essere verisimilmente informati, come da' vicini, domestici, e simili, Clar. §. *fin. q.* 23.

Indizi come, e quando restino purgati, ò no dalla 7
confessione dell' offeso, che dicesse non essere stato offeso dall' inquisito, è molto ben d' avvertire, perchè spesse volte le parti s' accordano in pregiudizio del Fisco, e però in criminale bisogna essere sollecito, vedi Menoch. *de præsumpt. lib. 2. quæst.* 90. Clar. §. *fin. quæst. 52. vers Potest etiam, &c.* Guaz. *def. 30. cap. 4. num.* 23. Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tort. quæst.* 46.

E che ciascun' indizio nel suo genere deva essere pro- 8
vato per due testimoni, ò uno di vista dell' istesso delitto,

mentre

mentre sia maggior d'ogni eccezione, Clar. §. *fin. q* 22. Brun. *de indic. part. 1. quæst. 2.* Guaz. *def.* 30. *cap.* 31. Card. Tosch. *litt. I. concl. 98. per tot.* Menoch *de præsumpt. lib. 1. quæst.* 91.

Quei Giudici però che hanno l'arbitrio, come farebbe il Magistrato degli Otto, possono procedere a tortura per detto d'un testimonio di vista, se bene patisse delli difetti, e così non fusse maggiore d'ogni eccezione, come attesta il Menocb. *de Arbitr. quæst* 84. *n.* 4. & 5.

E come si prouino gl'indizj tanto prossimi, che remoti, vedi Menoch. *de Arbitr. caf.* 270. Cabal. *caf.* 293. *per tot.* Guaz. *def.* 30. *cap.* 32. & *altri sopracitati &c.*

9 Indizj di più sorte imperfetti, e non a bastanza provati nel suo genere come, e quando si possino congiugnere insieme per farne un pieno, e perfetto sufficiente alla tortura, vedi il Cabal. *resol. criminal. caf.* 193. Clar. §. *fin. quæst.* 63. *vers. Tuscis, &c.* Guaz. *def.* 30. *cap.* 32. *per tot.* e fa a proposito il Menoch. *de præsumpt. lib. 1. quæst.* 40. & 41. *per tot.* & *de Arbitr. caf.* 492. Farinac. *de reo confess. & conuict. quæst.* 86. *num.* 3. & *seqq.*

10 Indizj nuoui si dicono quelli che sono differenti da' primi di specie, e sostanza, e non quelli che concernessero maggior giustificazione, e provanza de' primi, di che vedi Cabal. *resol. crim. caf.* 93. *n.* 43. *&c.*

Il che è da osservarsi in riguardo di molti processi, che si sospendono fin'a nuovi, e miglior indizj &c.

11 Indizj di furto, ò altro delitto sono ad arbitrio del Giudice, regolato però dalla ragione, e si possono dedurre da più cause, come dalla patria, generazione, ò stirpe, educazione, sesso, età, conversazione familiarità, dalla qualità de'servitori, ò altre genti, che si tengono in casa, dalla vicinanza, dalla mala fama, e vita, passeggi insoliti, dall' esser trouato nel luogo la persona, ò istromenti, e riconosciuti per suoi, ò trouati in casa grimaldelli, rasoi, scale di corda, ò seta, ripostigli segreti, e cose simili, dagli abiti insoliti, succinti, ò mascherati, dalla forma, vestigj de' piedi, dall'esser stato visto uscire con roba sotto, dall'essere pouero, e spendere di molto, massime della medesima sorte di moneta rubata, dall'esserli trouata appresso la roba rubata, dall'utilità che ne risulta solo all' imputato, omissione d'invantario, inimicizia, ingerirsi nella causa senza apparente interesse, non ouuiare al male potendo, impedire la cattura, accordare la parte, contumacia, fuga, non rispondere agl'interrogatorj, voce timida, titubazione, tremore, erubescenza, pallore, mendaci, variazione, confessioni estrajudiciali, cattiua fisonomia, brutto nome, ò cognome, e cose simili, come amplamente insegna, e dichiara che indizio faccia ciascuna di esse, Bonifac. *de furt.* §. 2. *num.* 25. & *seqq per tot. ad* 134. *fol.* 41. & *seqq. ad* 203. Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 276. *par.* 3. *per tot.* Marzar. *nella Pratica del Cancell. fol.* 90. *&c.*

12 Indizj mentre siano più, molto urgenti, e indubitati, ne' delitti occulti, e di difficil proua possono bastare per condennare in pena arbitraria, lasciando la via della tortura, come meglio paresse al Giudice, vedi pienamente il Farinac *de reo Confess. & conuict. qu.* 86. *n.* 29. *et. seqq. per tot.* dove anche tal pena arbitraria non deue essere corporale secondo la più comune opinione, mentre non fusse imposta da' Tribunali Supremi, che per la lor preeminenza possono seguitare l'altra opinione, vedi §. Pene *n.* 29. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 94. *n.* 7. Sperel. *dec.* 108. *n.* 37. Marzar. *Pract. fol.* 205. *&c.*

§ INGIURIA.

1 Ingiuria fatta ad uno de'parenti, si reputa fatta a tutta la parentela, da che ne nasce presunta inimicizia, che rende inabile a testificare, Gabriel. *de test. concl.* 9. *n.* & Rot. *part. 2. diuers. decis.* 229. *n.* 2. Josef. Mele nell' Add. al Gizzarel. *decis.* 18 *n.* 19. *&c.*

2 Il che però si deue intendere ad arbitrio del Giudice, e quanto all'affetto dell'animo, e non dell'azione, vedi Menoch. *de Arbitr. caf.* 262. *per tot.* Sord. *decis.* 89. *per tot.* Card. Tosch. *litt. I. concl.* 156. *n.* 7. *&c.*

E quando uno possa agere per l'ingiuria dell'altro, vedi la *l. 1. ff. de in jur.* & *Instit. eod. tit. con gl'Interpreti*, §. 3. & *seqq.*

3 Et il medesmo si dice dell'ingiuria fatta ad uno del Collegio, che s'intenda fatta a tutto il Collegio, *l. decuriones, C. de qu.* Menoch. *de Arbitr. caf.* 263. *n.* 18. Tosch. *d. concl.* 256. *per tot.* Il che crederei esser vero, mentre fusse per causa che riguardasse tutto il Collegio, ò parentela, e non altrimenti, &c.

E della predetta materia, quando l'ingiuria fatta ad uno si reputi fatta anche agli altri per detti, e altri rispetti, vedi pienemente Farinae. *de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *Inspec.* 6. *per tot.*

4 Ingiurie si reputano gravi, e attroci dalle qualità del fatto, del luogo, e delle persone, e si possono punire, come esẽplifica, e dichiara da vedersi il Menoch. *de Arbitr. caf.* 263. *per tot.* E quando siano gravi, atroci, ò leggieri Farinac. *de var. crim. qu.* 105. *n.* 175. & *seqq.* & il Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. §. 35. *per tot. fol.* 316. & *seqq.* vedi Magistrati *n.* 13.

5 Ingiuriare si può con fatti, parole, e in scritto per lettere, ò in altro modo, anzi l'ingiurie in scritto si reputano più gravi, Genua *de script. privat. in Add. quæst.* 37. *per tot. fol.* 45. Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *num.* 2. & *seqq.* doue anche al *num.* 35. & *seqq.* tratta come, e quando si possino stimare l'ingiurie per conseguirne la stima, danni, & interessi, Surd. *decis.* 89. *per tot.* se bene in pratica di rado si vedono queste stime, ma condennarsi gl'ingiurianti nelle pene statutarie, ò altre arbitrarie secondo la qualità de'casi, e delle persone, & al più anche nelli danni, & interessi, trattandosi d' ingiurie reali.

S.A. intende che in queste cause d'estimazione d'ingiuria non si proceda, ma per quello che concerne le spese, danni, & interessi delle parti facciasi buona giustizia non ostante Rescritto delli 20. Maggio 1625. alle preci di Bartolommeo Borsellini Bolognese in filza 8. di supplicazioni di detto tempo *num* 447. nell'Archivio de'SS. Conservadori di leggi della Città di Firenze.

6 Ingiurie quanto all'azione pretoria, ò criminale s'estinguono per spazio d'un'anno continuo, ma quanto alla civile durano come l'altre per spazio di trent'anni Clar. §. *Injuria vers. Tollitur*, Guaz. *def.* 2. *cap.* 2. *num.* 54. *&c.* E di queste azioni civili, pretorie, e criminali come, & a che effetto competino per l'ingiurie, vedi Farinac. *d. qu.* 105. *Inspect.* 2. *n.* 25. & *seqq. per tot.*

E come s'estinguono per revocazione dell'ingiuria, vedi Gratian. *decis.* 58. *per tot.*

7 Ingiuria detta ad alcuno con falsità si può ribattere con mentita incontinenti, ma non già se fusse vera, ò dopo intervallo di tempo, altrimenti farebbe tenuto della mentita, e farebbe ingiuria al primo che l'havesse prouocato con altra ingiuria, ma vera, vedi il Cabal. *resol. crim. caf.* 154. *per tot.* doue riprende il Clar. & altri che tengono diuersamente, e fa a proposito il Gratian. *discept.* 81. *per tot.* doue tratta della differenza che sia dal dire tu menti, ò dici la bugia, ò il falso &c. vedi anche Farinac. *de var. & diuers. crim. q.* 105. *Inspect.* 5. *n.* 245. *&c.* & *Inspect.* 6. *per tot.*

8 Ingiuria quando è vera, si proua, & è interesse pubblico che si sappia, non è punibile, altrimenti si pecca, di che vedi il Cabal. *d. caf.* 154. *n.* 14 *&c.*

E come la verità dell'ingiuria scusi, vedi Magon. *decis. Flor.* 25 *num.* 8 *per tot.* doue anche tratta come l'ingiuria si possa fare tanto in presenza, che in assenza, e con scritti, e tanto parlando in genere, che in specie &c. & altro in materia d'ingiurie, e nella *decis. Luc.* 26. *per tot.* Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 185. *per tot.* E quando la verità dell'ingiuria possa scusare, ò no, vedi pienamente il medesimo Farinae. *cons.* 30. & *d. qu.* 105. *Inspect.* 5. *per tot.* dove riferisce 14. opinioni &c. & Card. Tosch. *litt. I. concl.* 152. *per tot.*

9 Ingiurie non si possono ribattere con altre eguali, ò maggiori ingiurie, concernendo ciò più tosto vendetta, che difesa, e rispondendo con altre ingiurie si è tenuto d' ingiuria, ma più mitemente, che se non ci fusse la provocazione, e così possono essere punite ambe le parti, se bene il provocante più gravemente, che il prouocato, vedi Capic. *decis.* 58. *per tot.*

Intendendo quando si risponde con altre ingiurie, e non con la semplice mentita, che è lecito secondo la distinzione suddetta *num.* 7. di che vedi pienamente Farinac. *d. quæst.* 105. *Inspect.* 7 *per tot.*

10 Ingiuria sendo rimessa, e perdonata, nõ s'intendono per questo rimessi li danni, & interessi, mentre non si fusse fatta una pienissima remissiõe, vedi Menoch. *lib.* 3. *præs.* 124. *per tot.* Add. ad Marant. *part.* 4. *dist.* 1. *n.* 8. Farin. *d. quæst.* 105. *Inspect.* 8. *num.* 365. & *seqq.* Gratian. *decis.* 58. *nell'add. num.* 4. & 5.

11 Ingiuriante è tenuto rimettere l' ingiuria, chieder perdono, e mentirsi, mentre sia domandato dalla parte, e in tal caso la causa si dice essere criminale, Marant. *d. part. 4. distinct. 1. num.* 17. questo però non si osserua in pratica giudicialmente, ma con quei modi, e condizioni, che secondo la qualità delle persone si conuiene estrajudicialmente ad arbitrio di chi tratta gli aggiustamenti, &c. e che per ciò non s' imponga questa pena dal Giudice, & altro, vedi Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *num.* 71. & *seqq. ad* 78. & Gratian. *decis.* 193 *per tot. con l' Addit.*

Che non si costumi chieder perdono disse anche il Magistrato degli Otto, recedendo dal parere del Signore Auditore delle Bande, sotto dì 24. Aprile 1664. come al Generale de' Negozj 610. a c. in causa contro Domenico Mainardi.

Et in vece di chiedere perdono, ò disdirsi pubblicamente, douersi dichiarare nella Sentenza non essere vero quello, che fusse stato detto per infamare alcuno, e questo parere modo più congruo di restituire la fama, che disdirsi publicamente, fu risoluto dal Magistrato suddetto, sotto dì 29. Gennaio 1676. in una causa di Pietra Santa contro Gio. di Luca da Zani, & altri in filza Processi 648. *n.* 136.

12 Come, e quando l' azione d' ingiuria intentata ciuilmente, escluda la criminale, vedi il Thesaur. *decis.* 8. *per tot.* & il Farinac. *de var. & diuers. cr. quæst.* 105. *inspect.* 2. *num.* 28.

E come tale azzione d' ingiuria almeno ciuile competa contro chi leuasse una banca dal luogo più eminente della Chiesa per collocarla in luogo inferiore, e contro chi impedisse attribuirsi ad uno il douuto onore, & altro, vedi Gratian. *discept.* 110. *num.* 14. *&c.*

E di quella materia d' ingiurie è da vedersi amplamente il Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *per tot* Clar *§. Iniuria per tot.* Oinott. *& altri Inst. de iniur.* Tosch. *litt. I. Verb. Iniuria per tot.* & il Bajardo al Clar. *d. §. Injuria &c.*

13 Ingiurie se basti rimetterle interiormente, ò anco si ricerchi la pace, e remissione esteriore in foro di coscienza, vedi S. Thom. 2. 2. *quæst.* 25. *art.* 9. doue il Caiet. *nel* 2. *e* 3. *dub.* con altri addotti dal P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 22. *fol.* 50. & 51. Clar. *§. fin. quæst.* 58. *vers. Quæro modo, & vers. seqq. in fine*, Odd. *de restit. in integ. quæst.* 85. *art.* 7. *num.* 54. vedi Pace *num.*

14 Ingiurie, ò parole ingiuriose dette ad alcun Rettore, ò Giudice del comune di Firenze si puniscono in lire 50. e più, e meno a lor' arbitrio da starsene anche al lor detto; non si reputa però ingiuria se un' Auuocato, ò Procuratore li dicesse che non fanno giustizia, e cose simili, e non ne può essere molestato, sotto pena di lire 100. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 101. & *d. lib.* 3. *Rub.* 39. doue si puniscono ad arbitrio, &c.

15 Ingiurie fatte ad alcuno con percuoterli le finestre ò colonne con armi, ò sassi, ò in altro modo per disonore, ò dãno nella Città di Firenze si puniscono cõ pena di lire 25.

E chi leuerà da casa d' altri lastroni, panche, pancone, chiauistelli, ò cose simili in lire 50.

E chi farà alcuna bruttura a casa, ò porte d' altri, con sporcare, ò dipingere nelle porte, ò muri in lire 20. per ciascuna volta, *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 168. vedi Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 105. *Inspect.* 11. *num.* 469.

16 Ingiurie, ò parole ingiuriose dette ad alcuno per rimprouerarli qualche omicidio, ferita, ò altro delitto, come si puniscono in lire 50. per volta, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 117.

Parole semplici ingiuriose dette ad alcuno alla presenza di qualche Rettore, ò Giudice in Corte in lire 25. più, e meno, ad arbitrio secondo, &c.

Se alla presenza de' Priori, ò Gonfaloniere di Giustiaia in lire 50. e fuor della Corte de' predetti in lire 10. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 116.

Se però nel medesimo istante fussero dette più parole ingiuriose tendenti al medesimo fine, come becco, cornuto, vituperoso, infame, si hanno per una sol' ingiuria, e si deuono punire d' una sol pena, ma se fussero di diuersa specie, come becco, falsario, eretico, e simili, perchè tendono a diuersi fini, si hanno per più ingiurie, e si puniscono ciascuna della sua pena &c. come anche tiene il Farinac. *d. quæst.* 105. *num.* 174.

17 E che di ragione comune la pena criminale dell' ingiurie sia arbitraria al Giudice secondo la qualità de' casi, e delle persone, di modo che possa anche essere corporale, & altro, vedi per il Farinac. *de var. & diuer. crim. quæst.* 105. *num.* 56. & *seqq. per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 263. *per totum.*

E quando abbia luogo, ò no la pena dell' ingiurie, e così quando siano punibili, ò no, vedi pienamente il Farinac. *d. quæst.* 105. *Inspect.* 3. *n.* 83. & *seqq per tot. ad* 175.

18 Ingiuria non si dice, nè è punibile la mentita, ò altra parola condizionale, perche se non si verifica la condizione non c'è ingiuria, e se si verifica non è punibile, per essere detta a repulsa, vedi Dec. *cons.* 487. *lib.* 4. Soc. jun. *cons.* 122. *num* 16. & *seqq.* & *cons.* 123. *num* 29. & 32. *lib.* 2. & Farinac. *d. quæst.* 105. *Inspect.* 7 *num.* 330. dove però tiene al *num.* 333 che la mentita a repulsa deva essere data incontinenti, perchè data dopo intervallo di tempo sarebbe punibile &c. e se possa scusarsi per la protesta saluo l'onore dell' ingiuriato, vedi il medesimo Farinac. *loc. cit. num.* 311. & *seqq.* doue tiene che tal protesta, come contraria al fatto, ò detto non rileui, mentre che veramente non constasse dell' animo di non volere ingiuriare, &c.

19 Ingiurie si possono rimettere espressamente, e tacitamente con atti di reconciliazione, e quando, e come dopo tal remissione non si possa più agere ciuilmente, & altro di queste remissioni, vedi per il Farinac *d. quæst.* 105. *Inspect.* 8. *per tot.* & *Inspect.* 9 doue tratta del modo di formare il libello nell' azione d' ingiuria, &c.

20 Ingiurie come si possino repulsare, anzi sia da sauio il tollerarle, dissimularle, & anche negarle, perche se sono vere non ce ne dobiamo offendere, se false non curarle; se deriuano da' nemici, non è marauiglia, se da amici non è nuouo, se da inferiori negligerle, se da eguali compatirle, e perdonare, se da superiori tollerarle, se per errore non se n' offendere, se a studio questo è sempre erroneo, e in somma si consideri che l' ingiuriato resta sempre superiore all' ingiuriante, perchè non si cerca ordinariamente di deprimere se non quelli che con le loro virtù, scienze, e costumi s' innalzano, e fanno ostacolo agl' ignoranti, inuidiosi, e maleuoli, e li sono come stecca negli occhi, e così l' infamia resta all' ingiuriante, e non all' ingiuriato, come ottimamente dimostra il Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. *§.* 35. *num.* 32. & *seqq. fol.* 363. Plaz. *Epitom delict. cap.* 1.

E così le persone savie, prudenti, e nobili, parlano, e trattano sempre con ogni rispetto de' suoi auuersarj, perchè sarebbe poco lor riputazione mostrare di contendere con inferiori, ma li pazzi, & imprudenti sempre disprezzano, vedi Carture *num.* 45.

E come chi resta condennato per azione d' ingiuria ciuilmente, ò criminalmente intentata, benchè l' ingiuria fusse leggiera, e minima divenga infame, vedasi Farinac. con il Vulpin. *in Suco de var. & divers. crim quæst.* 105. *Inspect.* 2. *n.* 13. e così l' ingiuria fatta massime a torto, & indebitamente risulta tutta in infamia, e disonore dell' ingiuriante, e non dell' ingiuriato, Clar. *§. Ingiuria n* 9. Card. Tosch. *litt. I. conclus.* 150. *n.* 16. & *seqq.* Plaz. *Epitom. delict. cap.* 1.

§. INIMICIZIA.

1 Inimiciaia capitale si reputa quella che ha origine da causa criminale, grave, ò anche ciuile, nella quale si tratti dello stato, e maggior parte de' beni, perchè questa s' agguaglia alla criminale, Bart. & altri nella *l. admonendi num.* 53. dove il Jas. *num.* 233 *ff. de jurejur.* Marsil. *in prax. §. diligenter num.* 70 Socin *cons.* 155. *lib.* 2. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 149. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tort. quæst.* 49. *num.*

2 Qual si dica inimiciaia, ò inimico capitale, e grave, vedi il Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 37. *num.* 26. & *seqq.* & *de Arbitr. cas.* 110. *per tot.* Clar. *§. fin. quæst.* 24. *vers. Item quæro &c.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 53. e meglio *de indic. & tort. d. quæst.* 49.

3 Che l' inimicizia grave renda inabile a testificare tanto in criminale, che in ciuile, ancorchè fusse di fresco seguita reconciliazione, & in ogni caso sempre detragga molto di fede, vedi il Clar. e Farinac. *ne' luoghi citati*, & il Gratian. *discept.* 468. *num.* 26. *&c.*

4 E quanto agl' inimici reconciliati che non sia mai da

fidar-

fidarsene, vedi il Guaz. *def.* 28. *cap.* 1. & il Tiraquel. *tract. Cessante causa limit.* 16. *num.* 7. 8. & 9. *inter reg. Divers. fol. mihi* 185.

5 Inimicizia quantunque graue per se sola non fa indizio a tortura, mentre che non si trattasse di delitto commesso da nascosto, e così di difficil proua, e che nessun'altro ne fusse imputato, nel qual caso sendo graue, e capitale sarebbe anco indizio a tortura, siccome ne fa per procedere all'Inquisizione speciale, Clar. §. *fin. qu.* 21. *vers. Inimicitia*, Thesaur. *dec.* 24 *n.* 1. Menoch. *lib.* 1. *q.* 89. *n.* 51. & *seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tort. qu.* 49. *per tot.*

6 Che l'inimicizia faccia presumere qualsivoglia innovazione essere fatta per dannificare l'inimico, *C. repellantur de accusat &c.* Gratian. *discept.* 755. *n.* 20.

7 L'indizio però dell'inimicizia resta eliso, e debilitato, prouandosi esser seguita la pace, e reconciliazione, e tanto maggiormente affatto si toglie, prouandosi atti d'amicizia, e conuersazione doppo la reconciliazione, benchè per altro si dica non esser da fidarsi degl'inimici reconciliati, Clar. §. *fin. qu.* 24. *n.* 6. Guaz. *def.* 28. *cap.* 2. *n.* 17. Farinac. *d. q.* 49. *n.* 109.

8 E che cessi l'indizio dell'inimicizia, quando l'offeso haveva più nemici per l'incertitudine di chi lo possa haver offeso, Thesaur. *dec.* 24. *n.* 7. Farinac. loc. cit. & Vulpin. *in Suco n.* 20. dove che s'attende in questo caso l'inimicizia più graue, fresca, ammincolata, & ad animo rivocata, tutto ad arbitrio del Giudice.

9 Inimicizia sopravuenendo fra il testatore, e legatario dopo il testamento, mentre sia graue, e certa, e non ne segua reconciliazione, come faccia presumere la reuocazione del legato, ò donazione per causa di morte, & altro, vedi il Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 170 *per tot.* & *lib.* 3. *præsumpt.* 37. *n.* 16. & *seqq.* & il Diaz. 410. *per tot.* Peregrin. *de jur. fis. lib.* 2. *tit.* 3. *n.* 14. e più amplamente *lib.* 3. *tit.* 13. *per tot.* Card. Tosch. *litt. I. concl.* 148. *n.* 5. 14. & 15.

10 Inimicizia come faccia indizio di furto fra persone basse, e vili, vedi Bonifac. *de furt.* §. 2. *n.* 111. *fol.* 85.

11 Inimicizia non si presume, ma si deue prouare da chi si vuole in essa fondare insieme con espressione della causa, e qualità di tal inimicizia, e benchè abbia hauuto origine col padre, dura anchè ne'figliuoli, etiam dopo la morte di esso padre, anzi s'estende fino al quarto grado, e più oltre ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de'casi, e delle persone, Gratian. *decis.* 133. *num.* 1. & *seqq.* & *num* 21. & *seqq.* Card. Tosch *litt. I. conclus.* 149. *num.* 1 & *seqq.* & *concl.* 147. *n.* 4. & *seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suco d. qu.* 49. *per tot.*

§. INQUISIZIONE, O' INQUISITI.

1 Inquisizioni, ò querele non se ne può dar copia, nè mostrarle avanti le risposte de'rei, che deuono rispondere personalmente da loro, remossi in tutto li Procuratori, Avocati, e altri, & essendo più contenuti nella medesima Inquisizione separatamente l'uno dall'altro, e successivamente anche doppo l'altro, di modo che uno non sia consapeuole di quello habbia risposto l'altro. Prouuisione sopra l'Amministrazione di buona Giustizia delli 9. Nov. 1569. §. E perchè, &c.

2 Inquisiti non comparendo nel termine delle citazioni, come restino sottoposti alla tortura per la lor sola contumacia, vedi Contumaci n.

3 Inquisizione non si può formare, se prima non consta del corpo del delitto, e quello essere stato commesso per scelleraggine, perchè se fusse seguito per cause naturali, ò per mero accidente senza colpa d'alcuno non si potrebbe dir delitto, nè sarebbe luogo all'Inquisizione, siccome il Giudice sempre in dubbio deue inclinare per l'esclusione del delitto, non hauendo legittimi indizj, Clar. §. *fin. quæstion.* 4. Boss. *tit. de delict.* Scacc. *cap.* 83. *num.* 6. Cartar. *de interrog. reis cap.* 2. Card. Tosch. *litt. I. conclus.* 177. *per tot.*

4 Inquisizione formata senza legittimi precedenti indizj come sia nulla, e come si osservi secondo la diversità delli statuti, e consuetudini de'luoghi transmetterla, ò pure semplicemente citare a rispondere, come si fa nelli Stati di Toscana, e altro, vedi il Guaz. *def.* 9. *c.* 1. *per tot.* Magon. *decis. Luc.* 22. *per tot.*

5 Inquisizione contenendo il giorno, e ora del commesso delitto, e poi prouandosi essere stato commesso in altro giorno, ò ora, come possa non ostante seguire la condennazione in virtù delle clausole salutari, mentre massime che tal espressione non sia fatta ad istanza della parte, ò che il delitto non fusse più punibile in un giorno, che nell'altro, vedi Guaz. *def.* 3. *c.* 3. *n.* 12. Cabal. *resol. crim. cas.* 56. *n.* 81. & *cas.* 173. *n.* 12.

6 Inquisiti per delazione d'armi doppo il suono della campana si possono difendere essendo stati trouati in luogo, doue non s'udiua la campana, ò sendo sordi, che fusse nella notte di Giouedì, ò Venerdì Santo che non suona, ò che il campanaro non habbia sonato all'ora solita, e altro vedi Polid. Rip. *tract. de noct. temp. cap.* 5. *per tot.* & altri addotti dal Guaz. *def.* 3. *c.* 3. *n.* 11.

7 Inquisiti fra'quali siano alcuni contumaci, e altri comparsi, si deuono prima spedire li contumaci, vedi §. Contumaci n. 20.

E che dalla spontanea comparizione degl'Inquisiti resulti presunzione d'innocenza, vedi Menoch. *lib.* 2. *præs.* 91. *n.* 14. & *seqq.* intendendo quando compariscono alle prime citazioni auanti siano resi contumaci.

8 Inquisiti per semplice delitto, e poi prouata qualche qualità aggravante la pena, benchè da principio non dedotta nell'Inquisizione, possono condennarsi non solo per il delitto, ma anche per la qualità aggrauante, come se fusse stata espressa nell'Inquisizione, e questo in virtù delle clausole salutari, benchè sia più sicuro far'aggiunta all'inquisizione, e citar di nuouo per detta qualità aggrauante, vedi Cabal. *resol. crim cas.* 173 Siccome se l'Inquisizione parlasse di delitto qualificato, e la qualità non restasse prouata, può non ostante seguire la condennazione di quello che sia provato, Clar. §. *fin. q.* 31 *n.* 13. Card. Tosch. *litt. I. conclus.* 184. *n.* 6. *per tot.* e vedi nella Prefazione num. 53. formata nondimeno per le ferite anche mortali, se poi seguisse la morte, si deve formare di nuouo per l'omicidio, Card. Tosch. *litt I. concl.* 183. *per tot.* vedi nel §. Ferite num.

9 Inquisiti, come, e quando deuino assoluersi definitiuamente, ouero con la clausola, rebus sic stantibus, vel ex hactenus deductis vedi il Men. *lib.* 1. *q.* 93. *per tot.* Guaz. *def.* 30. *c.* 40. *n.* 11. *c.* 44. *per tot.*

E che li torturati sostenendo la negatiua deuino di ragione essere assoluti definitiuamente, di modo che più non possino esser molestati, ma di consuetudine si assoluano con detta Clausola, vedi Cabal. *res. crim. cas.* 288. *num.* 30. & *cas.* 93. *numer.* 23. e così veramente si osserua dal Magistrato degli Otto, assoluere li torturati con detta Clausola.

10 Inquisizione, massime di consuetudine generale si può formare sopra l'asserzione del ferito, sendo di probata vita, e mantenuta in articolo di morte, vedi Marsil. *pract. crim.* §. *diligenter n.* 13. & *cons.* 111. *n.* 7. Clar. §. *fin q.* 21. *vers. assertio vulnerati*, &c. & *q.* 7. *n.* 3. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 180. *n.* 35. Menoch. *lib.* 1. *q.* 89. *n.* 77. & *cas.* 99. *n.* 16. vedi Indizj *num* 1. & *seqq.*

11 Inquisizione è di due sorti, cioè generale, e speciale; la generale consiste in pigliare informazioni generali contro delinquenti incerti, e non ancor noti alla corte; la speciale è quella, che si forma contro particolari persone note alla corte per delinquenti, mediante le denunzie, querele, ò in altri modi juridici, e questa ricerca più cose, prima che consti del corpo del delitto, nel modo che può constare; secondo sia chiara, breve, certa, e specifica, con le circostanze, luogo, e tempo del delitto, eccetto però il giorno preciso, che quando non si sapesse non è necessario esprimerlo, ancorchè il reo ne facesse istanza, mentre però non si trattasse d'atto solamente proibito in quel giorno come nè anche quando si trattasse di delitti di tratto successiuo; terzo precedano legitimi indizj ad arbitrio del Giudice, regolato però dalla ragione; quarto il delitto non sia prescritto, ò l'inquisito già assoluto diffinitivamente, ò graziato, quinto sia formata da Giudice competente in riguardo del luogo del delitto, ò dell'origine, ò del domicilio di persone a lui sottoposte, come amplamente dichiara Farinac. *de Inquisit. qu.* 1. *con più seqq. per tot.* e ristringe il Vulpin. visto doppo questi scritti nel Sugo del medesimo Farinac. *loc. cit. fol.* 1. & *seqq.* & Card. Tosch. *litt. I. conclus.* 179. & 180. *per tot.*

§. IN-

§. INSCRIZIONI.

1 Inscrizioni, memorie, ò armi poste dalli fondatori negli edifizj, come non si possino rimuouere, offendere, nè oscurare, vedi Armi num.

§. INSTANZA.

1 Instanza delle cause di confiscazioni dura sei mesi, vedi Capitani di Parte num.

2 Instanze delle cause di tregue, e paci rotte sono di giorni quaranta continui per quelle, ehe s'introduranno davanti al Magistrato degli Otto, e di giorni trenta pur continui per quelle, che verranno per via d'appellazione; si possono però dal medesimo Magistr. prorogare bisognando per migliore informazione. Legge delle Proroghe d'instanze di paci, e tregue rotte del 1514.

3 Instanze delle cause criminali per la prescrizione, quali siano, vedi Malefizj num.

E quali siano l'instanze delle cause criminali di ragione comune, e quando comincino, vedi il Clar. §. *fin. qu.* 51. Marant. *par.* 5. *verb. Instantia num.* 5. &c. Guaz. *def.* 2. *cap.* 6. *per tot.* Scacc. *de appell. quæst.* 15. *num.* 280. & *seqq.* Bosi. *de Inquis. num.* 89. Asin. *in prax.* §. 1. *cap.* 3. *num.* 16. &c. *e nelli cap. seqq* doue amplamente tratta dell'instanza delle cause tanto ciuili, che criminali, & Card. Tosch. *litt.* I. *conclus.* 2ca. *con più seqq.*

4 Che l'instanza non s'intenda stante la confessione della parte, e altro, vedi nelle mie res. *c.* 88. *in fine* &c.

5 Che l'instanza delle cause cominciate contro un laico al foro secolare obblighi, e astringa il suo erede, benchè Prete, ciò che in contrario tenga l'Asin. *loc. cit.* §. 2. *cap.* 12 *n.* 54. vedi Sord. *dec.* 110. *per tot.* Gratian. *discept.* 16. *n.* 31. & *per tot.*

§. INSTRUMENTI.

1 Instrumenti di pace, tregue, leuate d'offese, di procure, ò mandati ordinarj ad lites, tanto ciuili, che criminali, e miste, ò spirituali, di processi ciuili, ò criminali, di danni dati, ò misti, nè d'altri atti, ò roghi, che interuenghino in detti processi non si mandano all' Archiuio di Firenze, come per Prouuisione del medesimo Archiuio de' 13. Dec. 1569. c. 1. in fine &c.

2 Gl' instrumenti però di dazioni in soluto fatte dalli Giudici in luogo delle parti, siccome di tutele ò lor malleuadorie, e d' inuentarj di ogni sorte, eccetto quelli de' delinquenti per interesse del Fisco si deuono rimettere all'Archiuio, sotto le medesime pene degli altri. Prouuisione delli 22. Febbraio 1585. vers. E così, &c.

3 Instromenti di qualsiuoglia sorte tanto di contratti, che d' vltime volontà non fanno fede alcuna, nè si possono ammettere in giudizio, nè fuori, mentre non siano riscontrati all' Archiuio, e sottoscritti da uno de' Conseruadori di detto Archiuio, e che cosa si paghi, vedi dette Prouisioni cap. 12. per totum, & il Bando delli 14. Maggio 1583.

4 Instromenti di contratti, ò vltime volontà, ò altre scritture pubbliche di Notai morti non si possono trasmutare, nè pubblicare da alcun' altro Notaro, ma solo dal Cancelliere, ò Notaj dell' Archiuio, sotto pena di scudi 50. d' oro, e della priuazione dell' vfizio per anni quattro, e della mercede di tali instromenti participano gli eredi del Notaio morto per la metà, ed essendo in altra maniera trasuntati non fanno alcuna prouanza in giudizio, nè fuori. Prouisioni predette cap. 13.

5 Et il medesimo si deue osseruare, quando li Notaj rogati fussero viuenti, ma impediti da cecità, graue infermità, ò lunga assenza a dichiarazione de' Conseruadori dell' Archiuio, mentre tal' impedimento venga giustificato almeno con due fedi priuate, e giuramento della parte, da farsi menzione di tal' impedimento nell' istesso transunto, e da pagarsi la mercede per metà all' Archiuio, e per l' altra metà all' istesso Notaro impedito. Prouisioni soddette cap. 14.

6 E dett' instromenti così transuntati fanno piena prouazione, se bene non sia stata citata la parte, nè osseruate l' altre solennità di ragione comune. Prouisioni suddette cap. 15.

Instromenti di contratti, e vltime volontà, come anche le scritture priuate, fatti da qualsiuoglia persona, ò vniuersità delli Stati di S.A.S. fuor di detti Stati si deuono mãdare, ò portare all' Archiuio di Firenze fra certi tempi, sotto pena di nullità ipso jure, ancorche fussero giurati, presumendosi in tal caso estorti per forza, ed inganno, e proibendosi renderne ragione in qualsiuoglia tempo, e luogo delli Stati di S.A.S. saluo ogni giusto impedimento a dichiarazione de' Conseruadori di detto Archiuio. Prouisioni delli 11. Aprile 1570. 7

E questo si debba osseruare de' testamenti di beni posti in detti Stati di S.A.S. rogati fuor di essi, vedi §. Eredi n. 8

Basta però in tutti li detti casi lasciarui le copie, & anche mancando fra tempi determinati, in luogo della suddetta nullità si diebiarano, e sono solamente inesequibili, e non si possono ammettere in giudizio finche non siano stati rimessi al detto Archinio, ma rimessi poi acquistano quel vigore, & esecuzione, e si ammettono in giudizio, come s' osserua della Gabella de' Contratti per quelli che non auessero pagato in tempo. Prouisione delli 8. Marzo 1573. vers. Concedono, e vers. seq. 9

Instromenti pubbliei tanto di contratti, ehe d' vltime volontà, come si possino riprouare, e redarguire di falsità per via di testimoni, che direttamente deponghino il contrario di detti instromenti, Dec. *cons. de reprobat. Instr. impress. in fine*, Pract. Rolan. *de Arc. Not.* Pract. Papp. *for. oppon contra Instr. gloss. Dignoscitur per tot.* amplamente il Menoch. *de arbitr. cas* 105. *per tot.* Cardin. Tosch. *litt.* I. *conclus.* 253. *per tot.* & *conclus.* 255. & 256. Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsitat.* & *simulat. quæst.* 158. *per tot.* Altograd. *cons.* 50. *num.* 64. & *seqq. lib.* 2. doue con molti fondamenti defende la proua dell' instromento non ostante la contradizione de' testimonj, e vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 183. *per tot.* doue come stante tal' opposizione si possa procedere, e inquisire di falsità tanto contro il Notaro, che contro li testimonj, &c. vedi §. Notaj n. 55. 10

Instromenti, che fussero rogati da un Notaro senza interuento di testimonj non prouano, vedi il Duran. *dec.* 255. *n.* 8. e Card. Tosch *litt.* I. *concl.* 244. *per tot.* 11

Instromenti in parte veri, e in parte falsi, si reputano in tutto falsi, e non prouano cos' alcuna, Bart. & altri nella *l. si ex falsis C. de transact.* & vedi il Menoch. *lib.* 5. *præsumpt.* 22. *per tot.* Mascard. *de prob. concl.* 742. Farinac. *de falsit. qu.* 152. *n.* 12. &c. Alex. Trentacinq. *var. res. lib.* 2. *c.* 11. *de fid. instrum.* Cardin. Tosch. *litt.* I. *conclus.* 252. *per tot.* vedi nel §. Falsità num. 17. 12

Instromenti fatti da un Notaio, che poi resti priuo dell' vfizio rimangono non ostante nella loro efficacia, e vigore, mentre non fusse restato priuo per falsità di quelli medesimi, perchè le scritture fatte auanti la priuazione, prouano, Bart. *in l. Barbarius n.* 16. *ff. de off. Prat.* Farinac. *de falsit.* & *simul. quest.* 155. *n.* 43. & 64. Duran. *dec.* 434. *num.* 3. & 4. 13

Instromento trouandosi segnato con linea per trauerso, e non costando tal linea essere stata fatta di consenso delle parti, ò dal Notaro rogato, come, e quando possa prouare, ò si redarguisca falso, vedi il Mascard. *de probat. concl.* 156. & *concl.* 257. Duran. *decis.* 402. *numer.* 26. &c. Manocb. *lib.* 3. *præsumpt.* 141. *per tot.* & amplamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit.* & *simulat. quæst.* 153. *per tot.* 14

E da quali sospizioni si renda l' instromento falso, come se si trouasse aggiunta in margine, diuersità di carattere, ò inchiostro, interlineature, cancellature, stil diuerso, mancamento di qualche carta, ò foglio, e simili, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 187. *n.* 34. & *seqq.* Farinac. & Vulpin. *d. q.* 153. *p.* 9. & 10. *per tot.* doue anche come si possa escludere la falsità. 15

E come scorgendosi rasura in qualche parte sostanziale non proui, ò pure quella non ostante proui, vedi il Socin. *reg.* 2. *per. tot. Verb. Abrasio*, Cardin. Tosch. *lit.* I. *conclus.* 246. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *dict. quæst.* 153. *part.* 4. *per tot.* 16

E trouandosi più instromenti, ò testamenti contrarj l' uno all' altro rogati dal medesimo, ò più Notaj, nel medesimo, ò diuersi luoghi, come si rendono sospetti di falsità, l' uno deroghi all' altro, e si confondano insieme non essendo compatibili, ò pure si deuano conciliare poten-

potendo, vedi Tosch. *loc. cit. concl.* 248. *& seqq.*

17 Instromenti fanno prouazione pronata, indubitata, e verità evidente, e si deuono osservare come legge fra contraenti, mentre che concludentissimamente non si proui in contrario, Menoch. *de Arbitr. cas.* 526. *n.* 42. *&* 43. Gratian. *discept.* 796 *n.* 1. 952 *n.* 13 939. *n.* 4. 944 *n.* 51. *&* 963. *n.* 10. Magon. *decis. Flor. n.* 20. *&* 21. & Altograd. *cons.* 90. *n.* 22. *& seqq. per tot. lib.* 2. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 237. *per tot.*

18 Di modo che secondo l'opinione di molti, e grauissimi Autori non si possa allegare simulazione contro instromenti publici, e massime giurati, presumendosi sempre veri, e solenni, e fatti di consenso delle parti, mentre che come dissi non si prouasse chiarissimamente, e con dedurre anche la causa sufficiente della simulazione, perchè l'allegate simulazione senza causa non s'intende, e come, e in quali casi possa ammettersi, e attendersi, vedi la Rot. doppo il Cenc. *de Cens. decis.* 136. *n.* 8. & il Cens. *quæst.* 48 *n.* 32. Gratian. *discept.* 255. 479. *n* 59. 826. *nu.* 36. 876. *n.* 13. *&* 878. *n.* 18. Afflict. *decis.* 60. *nu.* 1. Magon. *decis. Flor.* 128. *n.* 7. Altograd. *cons.* 5. *n.* 31. *&c. lib.* 1. *& cons.* 90. *num.* 26. *& seqq. lib.* 2.

19 Che sotto nome d'instromenti attesa la proprietà delle parole vengano anche le scritte priuate, e qualsiuoglia atto valido, che contenga il seguito fra le parti, e possa sufficientemente instruire la mente del Giudice, benchè poi atteso il comune uso di parlare (che per lo più preuale) sia diuersamente, mentre che tali scritte non fussero riconosciute, e per se pienamente prouanti, vedi il Barbos. *de appellat. verb signif. appellat.* 119. *per tot.* Magon. *decis. Luc.* 15. *n* 4. *& seqq* Genua *de script. priuat. lib.* 1. *dubit.* 1. *n.* 1. *& seqq per tot. fol.* 26. *&* 27. vedi Scritte n. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 235. *per tot.*

20 Instromenti di ragione comune non hanno l'esecuzione parata, ma ben sì in virtù della guarantigia ne' luoghi doue si usa, e li Notai hanno facultà d'apporla, ò delli statuti de' luoghi, che quasi per tutto la concedono, e che cosa sia guarantigia, esecuzione parata, & altro, vedi Thesaur. *decis.* 26. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 17. *per tot. & cas.* 526. *num.* 43. Genua *de script. priuat. lib.* 3. *tit. de litt. Cambii quæst.* 6. *numer.* 22. *fol.* 161. Gratian. *discept.* 455. *num.* 16. *&c.* 873. *num.* 2. *&c.* Altograd. *cons.* 17. *num.* 19. *lib.* 1. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 240. *per tot.*

21 Ma che dopo il corso di trent'anni perdano il priuilegio dell'esecuzione parata, vedi Magon. *decis. Flor.* 121. *n.* 2. *&c.* Card. Tosch. *d. concl.* 240. *n.* 59. *& seqq.* e meglio *litt. P. concl.* 547. *per tot.*

22 Instromenti publici deuono per necessità, e loro sostanza contenere il luogo, anzi il luogo particolare del luogo doue sono fatti, di modo che non valerebbe la consuetudine di non apporre il luogo, e giorno, Gratian. *discept.* 479. *num.* 47. *&c.* 767. *num.* 11. *&* 899. *num.* 17. Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 84. Gratian. *decis.* 28. che al num. 4. riferisce Dottori, che attestano essere detta consuetudine in Firenze, e Venezia di non apporui il luogo del luogo.

Doue però cessasse ogni sospetto di falsità, ò che virtualmente in qualche modo constasse del luogo, tal'omissione non annullerebbe il contratto, secondo che tiene l'Altograd. *cons.* 58. *n.* 35. *& seqq. lib.* 2. & ultimamente Iosef. Orciol. *Consult forens. cap.* 31. *n.* 40. *&* 41.

23 Instromenti, che solennità deuino contenere, vedi Notai n. 34.

24 Instromenti rogati da Notai forestieri nel dominio Fiorentino, come siano nulli, vedi Notai n. 86. sopra n. 7. & seqq.

E come anche li rogati fuor di Stato non si possino eseguire, se prima non siano rapportati alla Gabella, vedi Contratti n. 10.

25 Instromenti sendo nulli, ò persi, come si possa prouare il contratto per testimonj, vedi Contratti n. 16. & amplamente Card. Tosch. *litt. I. concl.* 236. *n.* 10. *& seqq. per tot.* doue dimostra quanto sia differente l'instromento dal contratto, essendo uno continente, l'altro contenuto, uno proua, e l'altro obbligazione.

Instromenti con la clausola camerale, ò in forma ca-
26 merę, come non si possino fare, nè ammettere in questi Stati, vedi nel §. Notai numer.

Instromenti, ò scritture appartenenti a più eredi, ò compagni si deuono conseruare appresso il maggiore, ò più degno, con accomodarli però anco agli altri ogni volta, che se ne volessero seruire, di che vedi Card. Tosch. *litt. I. concl.* 260. *per tot.* 27

§. INSULTO.

Insulto fatto con qualche sorte d'armi, ò altra cosa euidentemente atta ad offendere con amenare, ma non colpire, nè percuotere si punisce in lire 50. e seguendo percossa senza sangue in lire 100. Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 119. 1

Essendo di semplici parole ingiuriose, vedi §. Ingiurie.

E seguendo ferite, vedi §. Ferite n. 28. & seq.

Che l'insulto propriamente si commetta con assalire altri, mouendosi perciò da luogo a luogo con impeto verso d'alcuno, e la presunzione stia contro l'insultante, che sia stato il primo a mettere mano all'armi, e menare, e però l'insultato si presuma auer fatto a sua difesa, & altro, vedi Card Tosch. *litt. I. concl.* 263. *per tot.* 2

Se l'insulto si confonda con altro delitto maggiore, ò delazioni d'armi, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 158. *n.* 5. *& seqq.* e §. Delazione n. 7. e §. Pene n. 19 Baiard. al Clar. *quæst.* 83. *n.* 17. *& n.* 27. doue che non si dice insulto, mentre non vi sia tal vicinanza, che basti a poter offendere volendo. 3

§. INTROMISSIONE.

Intromissione nelle questioni d'altri, ò con la persona, ò con portare imbasciate, lettere, ò cartelli, ò trattate in altra maniera per farli venire alle mani, ò dar in ciò consiglio, aiuto, ò fauore, ò accompagnare alcuna delle parti, ò prestarli arme, ò in altra maniera è proibita etiam a' parenti, sotto pena a ciascuno, e per ciascuna volta di scudi 50. d'oro, e del doppio di quelle pene, che per l'ordinario s'impongono a chi commette il delitto, e in oltre di quelle maggiori pene di fune, carcere, confini, fino alla galera inclusiue, che pareranno all'arbitrio di chi haurà a giudicare, e di ciò se ne sta al detto dell'accusatore col giuramento, e con un sol testimonio, mentre non venga concludentemente prouato in contrario. 1

Questo però non s'intende per chi veramente si trouasse a caso alle dette questioni, e s'intromettesse per diuidere senza adoperare armi di sorte alcuna, ò per pacificare le parti, mentre non si faccia, ò dica cosa, che possa darli occasione di venire alle mani. Bando delli 7. Gennaio 1560. vedi Correre n.

E sopra l'intelligenza, e osseruanza di detto Bando, e che gl'intromissori non godino del benefizio della pace, nè della confessione, del qual godono li principali rissanti, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 56. *n.* 103. *& cas.* 280. *per tot.* & in questo §. Confessione n 24. 2

E perchè la predetta legge, ò bando pare alquanto rigoroso intendendolo generalmente, come parla, stimo, che con misterio vi sia stata aggiunta in fine quella clausola, che il tutto si deua intendere a puro, e sano intelletto senza cauillazione, e sia qualche volta rimesso all'arbitrio del Giudice recedere con causa dal detto rigore, quando veramente l'intromissione fusse seguita a buon fine per impedire il male, ò diuidere anche con armi, e non a fauore d'alcuna delle parti, massime se li diuisori fussero Ufiziali delle Bande, a' quali pare s'aspetti sedare li rumori, tumulti, e questioni, douendosi intendere la detta legge, mentre vi sia dolo, ò parzialità a fauore d'alcuna delle parti rissanti, per la regola, e assioma uniuersale, e certa, che non si dice delitto doue non è dolo, ò colpa lata, la quale anche si punisce più mitemente del dolo, Menoch. *de arbitr. cas.* 324. *per tot.* Guaz. *def.* 33. *cap.* 18. *per tot.* 3

E che qualsiuoglia legge, ò statuto penale si deua intendere, mentre il fatto segua con dolo, oltre al Menoch. e Guaz. cit. vedi il Farinac *de homicid quæst.* 125. *num.* 13. *& seqq.* Altograd. *cons.* 9. *n* 90. *& cons.* 34. *n.* 43. *lib.* 1. Iosef. Ludouic. *dec.* 11. *n.* 24. *& seqq.* 4

Sicco-

Siccome anche che l'intromissione, e sua pena non entri, quando sono tutti principali rissanti fu votato dal Sig. Auditor delle Bande, & approuato dal Magistrato degli Otto sotto dì 29. Maggio 1664. e da S. A. S. come in filza di negozj sotto n. 1679.

5 E che l'intromissione de' figliuoli a fauor del padre rissante con altri sia compatibile, e però non molestarsi davantaggio detti figliuoli, fu risoluto dal Magistrato degli Otto, sotto li 17. Nouembre 1664. in un processo della Corte di S. Gio. contro Gio: Battista del Bianco, & altri, in filza processi 612. n. 26.

Onde il medesimo, e più fortemente può dirsi del padre, che s'intromettesse a fauore de' figliuoli, per esser maggiore l'affetto, siccome anche qualche volta tollerabile a fauore de' fratelli, e simili congiunti, che si vedessero in pericolo di vita, cessante però sempre ogni premeditazione, e trattato antecedente d' assistenza; perchè se bene il Bando prohibisce anche a' parenti l'intromissione, si deue intendere della dolosa, e premeditata, per le ragioni & autorità sopraddette, e non di quella, che fusse a caso per legitima difesa, essendo di ragion permessa non solo la difesa propria, ma anche de' congiunti, amici, e compagni, come amplamente proua il Farinac. *de homicid. quæst. 125. part. 5.* doue anche il Vulpin. *in Suco per tot.* Didac. de Mari nell'Add. al Gizzarel. *decis. 18. n. 4.*

6 E che anche in virtù de' Capitoli militari sia permesso a' Descritti pigliar la difesa de' congiunti, compagni, & amici, vedi nel §. Descritti num. 22.

7 Intendendo in ogni caso seruato il moderame dell' incolpata difesa, come nel §. Difesa per tot.

Intromissione propriamente si dice, quando gl' intromissori interuengono al fatto con il principale, con il quale si trouarno auanti il successo, e di poi s' ingerirono nel medesimo fatto, ferendo, &c. e così quando vi è premeditazione, trattato, ò consiglio antecedente, e non precede rissa, parole, nè altra occasione d' ingerirsi nelle risse degli altri, perchè auendone occasione impropria, non si dicono intromissori, ma tutti rissanti principali, come osseruò il Sig. Auditore delle Bande, e fu approuato dal Magistrato de' Sig. Otto sotto di 6. Febbr. 1671. in causa contro Gio: Battista di Polidoro Polidori, e altri al Giornale 633. a 28. e filza di Querele 633. sotto n. 281. doue anche furno scusati dal rigore dell' intromissione un fratello, e un' altro parente più remoto, condennandoli per tutto l'operato in lire cento per ciascuno.

Che gl' intromissori non godino del benefizio della pace, nè della confessione, del quale godono li principali rissanti, come si è detto n. 2. si deue intendere, che non godino *ex persona* delli principali, cioè perchè la duplicazione imposta dalla Legge, ò Bando suddetto si deue fare sopra l'intera somma della pena delli principali rissanti, non detratto il benefizio della pace, ò confessione, che li competesse, ma non già che ne restino priui, quando *ex propria persona* li competesse, come Soldati anch' essi, che auessero confessato, ouero ottenuta la pace, e la producessero per godere il benefizio di essa, come dichiarò il Magistrato de' Sig. Otto a mia relazione sotto di 25. Agosto 1672. nella sudetta causa contro Gio: Battista di Polidoro Polidori, e altri al Giornale 635. a

E quanto alla duplicazione è anche da auuertire, che si duplica solo la pena statutaria, e così l'ordinaria, come indicano le parole della sudetta Legge, ò Bando iui, *e del doppio più di quelle pene, che per l' ordinario s' impongono a chi commette il delitto*, e non l'arbitraria, che s' imponesse alli principali, come per lettera del Magistrato de' Sig. Otto delli 26. Marzo 1597. al Commissario della Terra del Sole, & al medesimo dell' Auditore delle Bande delli 22. Maggio 1598. approuate anche da me, come Auditore sostituito delle Bande sotto dì 23. Decembre 1666. in un processo di S. Miniato contro Lionardo Scardigli, e altri, e di nuouo me proponente fu risoluto dal Magistrato de' Sig. Otto sotto di 25. Agosto 1672. in detta causa contro Gio: Battista di Polidoro Polidori, e altri; se bene questo non fu approuato da S. A. S. perchè era già stata fatta detta duplicazione, e si poteua anche sostenere in vigore dell' arbitrio, che dà il medesimo Bando, ouero perchè il non duplicarsi la pena arbitraria, si possa intendere quando fusse maggiore dell' ordinaria per qualche qualità aggrauante, e non minore, come era in detto caso, ouero perchè le risoluzioni de' Principi non si ritrattano, se non contenessero errore manifesto.

§. INVENTARIO.

Inuentari de' beni, & eredità de' pupilli, ò minori, sottoposti al Magistrato de' Pupilli si deuon fare dal Sotto-cancelliere con ogni chiarezza, sotto pena di scudi dieci per ogni Inuentario non fatto, e rimesso in Cancellaria, da ritenersegli dal suo salario. Spartizione degli obblighi della Riforma del 1638. cap. 15. Ordinazioni delli 15. Decembre 1638. n. 20. &c. 1

Inuentari da farsi de' beni delle Meretrici dopo la lor morte, vedi Meretrici n. 2

Inuentari per il Fisco, come, e con quali diligenze si deuino fare dalli Rettori nelle cause criminali d' omicidj, ò ferite mortali, vedi Rettori n. e Sindaci n. 3

Inuentari, come si deuino registrare a' libri auanti si mandino a' Capitani di Parte, vedi Rettori n. 4

Inuentari de' beni de' delinquenti doue possa entrare la confiscazione si deuono fare anche nella Città di Firenze da chi s' aspetta con tutte le diligenze, che si dicono per li Rettori, eccetto che del Bando, che non si manda. Prouisione de' 10. Ottobre 1567. per tot. 5

E che ciò s'aspetti al Magistrato degli Otto, e suoi Cancellieri, che fanno le cause, vedi la Legge dell' Unione 28. Settembre 1549. §. Che subito, in fine, &c.

Inuentari fatti degli eredi, quante, e quali solennità ricerchino per la lor validità, e ciò che operino, vedi nelle mie resolut. *cap. 3. per tot.* doue si notano 22. requisiti, benchè non tutti sostanziali, nè abbracciati dalla consuetudine, Card. Tosch. *litt. I. concl. 349. & seqq.* Marcian. *disput. forens. cap. 60. per tot.* Josef. Orecol. *Consult. forens. cap. 19. & 32. per tot.* con molti citati in detti, & altri luoghi ordinari di questa materia, della quale ci sono trattati interi molto ben noti, a' quali io mi rimetto, per auerne altre volte accennato a bastanza in dette mie resolut. e non essere in uso, doue si pratica lo Statuto Fiorentino, come si dice nel §. Eredi n. 12. &c. 6

E degl' Inuentari de' Tutori, vedi qualche cosa nel §. Tutori num. 8. & seqq. Card. Tosch. *litt. I. concl. 346. & seqq.* 7

L

§. LADRI.

Ladri di strada, & ogn'altro, che con violenza d' armi, ò di gente facesse, ò tentasse far forza alle case, roba, ò onore altrui, vengono sotto nome di Banditi, & Assassini per l'effetto della loro estirpazione. Compendio de' 31. Ottobre 1637. 1

Delle pene imposte a loro, suoi fautori, & a chi non li denunzia, vedi Banditi n.

Quali propriamente si dichino ladri famosi, ò pubblici, quanto siano esosi, e ciò che sia permesso contro di loro, vedi Decian. *tratt. crim. lib. 9. cap. 29. per tot.* Card. Tosch. *litt. L. concl. 14. per totum*, Farinac. & Vulpin *in Suco de furt. quæst. 167. part. 5.*

Ladri semplici di ragion commune godono dell' immunità della Chiesa, benchè forse di consuetudine, doue fusse gran copia di essi non si douesse attendere, vedi il Clar. §. *fin. quæst. 30 vers. Quæro, an fures &c.* Josef. Mele nell' Add. al Gizzarel. *dec. 13. num. 26.* intendendo però quanto a detta consuetudine auanti la Bolla di Gregorio XIV. 2

Ma quelli che stanno alla strada assolutamente non godono di tale immunità, anche secondo la Bolla di Gregorio XIV. come riferisce il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 200. §. 10. *fol.* 317. doue distingue più sorti di ladri, e vedi Bonifac. *de furt* §. 12. *num* 67. & *seqq. fol.* 432. Josef. Mele nell' Add. al Gizzarel. *decis.* 58. *n.* 30. & *seqq.* Mastril. *decis.* 147. Peguer. *decis.* 40. e vedi nel §. Assassini n. 5. 3

Ladri, che con la roba rubata fuggissero in Chiesa 4
in

in riguardo della nuova, e continua contrettazione, si direbbero commettete furto in Chiesa, e non dourebbero godere dell' immunità, secondo il Barhos. *consil.* 33. *lib.* 4. reprovato però dal Clar. *§. fin. quæstion.* 38. *vers. Tu scis, in fine*. E che non essendo questo caso eccettuato dalla Bolla di Gregorio XIV. devino godere dell' Immunità della Chiesa, prova ancora il Guaz. *def.* 1. *cap.* 37. *num.* 57. *&c.*

Ma crederei bene assolutamente poterseli levare le cose ruhate, come materie di delitto per l' autorità citate nel §. Armi n. 30. §. Falliti num. 28.

5 Ladri, che ruhano in un luogo, e poi se ne fuggnno con la cosa rubata in altri luoghi, dove non siano sottoposti, nè per ragione del commesso delitto, nè per origine, nè per domicilio, possono non ostante in riguardo della nuova, e continuata contrettazione da per tutto, e in ogni luogo, dove siano trovati con la cosa ruhata essere processati, e puniti, Brrt. *in l. si dominum n.* 2. *ff. de furt.* Duen. *reg.* 378. *limit.* 5. Capyc. *decis.* 104. Clar. §. *fin. quæst.* 38. *vers. Tu scis, &c.* Cabal. *res. crim. cas.* 163. Guaz. *def.* 1. *cap.* 15. *per tot.* Ciarlin. *contr. forens. cap.* 19. *per tot.* Tondut. *de prævent. par.* 2. *cap.* 11. *num.* 4. *& seqq.* Bajard. *dict. quæst.* 38. *n.* 39. *& seqq.* e così si osserva, benchè Bonifac. *de furt.* §. 3. *n.* 16. *&. seqq. fol.* 111. & altri difendano il contrario.

Intendendo potersi punire, ma di pena arhitraria, più mite, ò rimetterli al Giudice del luogo del commesso furto, mentre però sia sotto il medesimo Principe, Farinac. *de Inquis. q.* 7. *n.* 7. *& seqq.* dove il Vulpin. *in Suco n.* 5. e fu risoluto dal Magistrato degli Otto, sotto di 4. Settembre 1664. in un processo contro Ottavio Mugnai in filza processi 681. nu. 122. siccome anche in altre cause in filza Negozi num. 109.

Et essendo sotto diversi Principi, che si preferisca il Giudice del luogo della contrettazione havendo il ladro nelle sue forze, al Giudice del luogo del commesso furto, perchè all' ora non si fa la remissione, Franch. *decis.* 681. Può però anche il Giudice del luogo, dove è commesso il furto procedere, & imporre la sua pena, perchè dove sono l' ohhligazioni, che circa la pena corporale ha il ladro in detti casi, una con il tribunale del commesso delitto, l'altra con quello del luogo della contrettazione, e però da ciascuno di questi Giudici può, e deve esser condegnamente punito, e non lo facendo sono tenuti li Giudici in foro judiziale, & in foro di coscienza, Carleval. *de jud lib.* 1. *tit.* 1. *disput.* 2. *q.* 7. *sect.* 1. *num.* 716. *& seqq.* e fu risoluto dal Magistrato de' Sig. Otto del mese di Luglio 1673. in una causa d' Arezzo cōtro Mastro Gio: Biagi Muratore, nō ostāte il parere di quel Giudice (la di cui opinione fu stimata nuova, fuor di proposito, e contro li primi principj di ragione, e come tale rigettata) che disegnava non potersi procedere alla condanna per essere stato detto ladro catturato in Bologna con la roba rubata, il che anche non cōstava legitimamente, allegando Iodoc. *in Pract. cap.* 33. *n.* 4. *&c.* Ang. *de malef. verb. vestem cœlestem n.* 15. li quali parlano della Giurisdizione del Giudice della contrettazione, ma non escludono già quella del Giudice del luogo del delitto, che è più propria, e più potente, overo in casi d' esecuzione di pene non reiterahili; e così fu anche con somma prudenza approvato da S. A. S. in detta causa, e scritto per risoluzione, vedi nella mia Somma latina §. Furtum num. 10.

6 Ladri, come di ragione per li furti manifesti siano tenuti al quadruplo, e per li non manifesti al duplo, ò doppio; benchè questo non si osservi in pratica, ma solo si condannino in pena criminale, conforme alla qualità del delitto, & alla semplice restituzione del tolto, vedi Cabal. *res. crim. cas.* 82. *n.* 16 & Guaz. *def.* 1. *cap.* 13. *n.* 9. Bonif. *de furt.* §. 1. *n.* 21. *& seqq. &* §. *Quod jure naturali n.* 14 *& seqq fol.* 417.

7 Ladri secondo la legge delle dodici tavole si punivano di pena capitale, ma che anco questo regolarmenre non si osservi, se non nel modo, che si dirà, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 295. *n.* 6. 7. *&* 8.

8 E come si puniscano li espilatori, ò spogliatori, cioè quelli, che di notte tempo rubano i ferrajoli, ò vesti, & altri simili ladri vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 299. *per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 5. *n.* 5. *&c. fol.* 181.

Ladri semplici, ancorchè di grande, e notabile quantità equivalente a più furti, non si devono per la prima volta far morire, ò impiccare, ma condennarsi in altre pene arhitrarie, come di galera a tempo, ò a vita, fune in pubblico, frusta, esilio, confini e simili, secondo la qualità de' casi persone, & uso de' Tribunali, Roland. *cons.* 31. seguitato dal P. Manar. *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 200. §. 10. *fol.* 318. dove anche tratta quando per tre furti si possono fare impiccare, &c. Bonifac. *de furt.* §. 12. *n.* 24. *&c. fol.* 420. *&c.* Tosch. *litt. F. conclus.* 564. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. q.* 167. *p.* 2. *per tot.*

9 Se però si trattasse anco d'un sol furto, ma qualificato, & enorme rispetto alla quantità, luogo, e tempo, ò altre circostanze aggravanri, si potrebbero fare impiccare anche per il primo furto, da stimarsi tali qualità ad arhitrio del Giudice, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 295. *n.* 9. *&c.* Cabal. *res. crim. cas.* 18. *per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 12 *n.* 19. *& seqq. fol.* 419. *& n.* 47. *fol.* 428 *& n.* 59. *fol.* 431. Gizzarel. *dec.* 13. *n.* 7. Josef. Mele nell' Add. *n.* 25 *& seqq.* Clar. & Brjard. §. *Furtum n.* 7. *& seqq.* Farinac. & Vulpin. *d. q.* 167. *p.* 3 *per tot.* dove che per un sol furto benchè grande, & anche due non si deve imporre pena di morte, secondo la più mite opinione, inf. num. 25. & 26.

10 Ladri per tre furti ancorchè non qualificati, nè troppo gravi, come assuefatti a ruhare si devono di ragione condennare alla morte, Clar. *§. Furtum, vers. Scias tamen*, e vedi il Cabal. *cas.* 19. dove anche tratta, come nella Toscana si soglia mitigar la pena ne' furti leggieri consistenti in cose mangiative, & il tutto ad arhitrio del Giudice, &c. Bonifac. *de furt.* § 12. *numer.* 29. *& seqq fol* 422. Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 167. *part.* 4. *per tot.*

11 E che per tre furti, fatti però distintamenre in diversi tempi non continuati, nè successivi, ma interpollati, ancorchè fussero commessi in diversi territori, e che da alcuni di essi se ne fussero liberati, ò per grazia, ò per pagamento di pena, si possino far impiccare; vedi il Clar. *in* §. *Furtum vers. Sed pone*. Menoch. *de arbitr. cas.* 295. *n.* 17. *& seqq.* Bonif. *de furt. dict.* §. 12. *n* 36. *& seqq. fol.* 425. Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 167. *part.* 4. *per tot.*

Come, e quando si punischino più gravemenre li soliti delinquere, vedi Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 1. §. 13. *c.* 5. *per tot.*

12 E però d' avvertire, se la legge, ò statuto imponga detta pena per il terzo furto, ò pure per tre furti, perchè nel primo caso si numerano āche quelli commessi fuor del territorio, ma nel secondo caso è necessario che siano commessi nel territorio del jusdicenre, ò che almeno le persone de' ladri siano a quello sottoposte per ragione d'origine, ò domicilio, di che vedi il Clar. & Menoch. ne' luoghi sopracitati, &c. Ma che queste siano superstizioni di parole da non si attendere, ma solo la consuetudine, pertinacia, & abito fatto nel rubare; e però comunque dica lo Struto, doversi fare impiccare li ladri ahiturri, vedi Bonifac. *de furt.* § 12. *num.* 43. *& seqq. fol.* 427. Bajard. §. *Furtum num.* 54. *& seqq.*

13 Ladri imputati d' un sol furto, & anche di poco valore, per il quale è imposta la pena della frusta, come si possino torturare con legitimi indizj, perchè detta pena si reputa afflittiva, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 28. *per tot. & cas.* 170. *&c. inf. num.* 27. *vers.* 22.

14 Ladri, come siano tenuti per la cosa rubata a pagare ogni maggior stima di essa, di modo che si attenda anche il valor momentaneo d' un sol giorno in odio di essi, benchè secondo l' opinione più mite in pratica si condannino solo alla semplice restituzione. vedi il Gratian. *discept.* 243. *numer.* 3. *&* 4. Bonifac. *de furt.* §. *Furtum numer.* 34. *in fine*, dove tiene la prima opinione, &c.

15 Ladri, che vanno a ruhare di notte, ò di giorno, come, e quando possino di ragione comune essere impune ammazzati, e che qualità vi devino concorrere, vedi, il Clar. §. *homicidium n.* 47. *vers. Ultima est, &c.* Menoch. *de arbitr. cas.* 295. *n.* 6. e pienamente Bonifac. *de furt.* §. 11. *num.* 15. *& seqq. ad* 36. *fol.* 399. Cabal. *de omn. gen. homicid num.* 20. *&c.*

Et andando a far violenza alle case, roba, ò onore con forza d'arme, ò di gente, ò sotto nome di corte, come si puniscano, e possino essere ammazzati,

zati, vedi il Compendio de' 31. Ottobre 1637. vedi Banditi, e Violenza.

16 Come li beni de' ladri, dannificanti, & altri simili delinquenti siano tacitamente ipotecati, con privilegio di prelazione per la restituzione del tolto a favore de' derobati, ò altrimenti dannificati, massime d'equità canonica, vedi il Neguf. *de pign. p. 2. memb. 4. num.* 124. Gratian. *discept.* 935. *per tot.* & Merlin. *de pign. lib. 3. tit. 1. q.* 35. *per tot.* dove pare tenga in contrario, massime attesa la disposizione del jus civile.

Che competa la tacità ipoteca, ma senza privilegio di prelazione, pare tenga Didac. de Mari nell' Add. al Giazarel. *dec.* 89. *nu.* 4. e vedi Viu. *decis.* 451. Cost. *de remed. subsid. remed.* 56. *n.* 4. *&c.*

E che il Padrone della cosa rubata non abbia azione contro l'armi, ò istromenti del ladro compri da terza persona, Bonifac. *de furt.* §. 10. *n.* 88. *fol.* 338.

17 Ladri, che con scale ascendono alle finestre per rubare si devono più gravemente punire, perchè la qualità d'ascendere con scale aggrava qualsivoglia delitto, come prova Cabal. *cas.* 97. *n.* 5. *& per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 2 *n.* 52. *&c. fol.* 62. *&* §. 3. *nu.* 55. *fol.* 124. Josef. Mele nell'Add. al Gizzarel. *dec.* 13. *n.* 35. *& seqq.*

18 Ladri vagabondi sono di più sorte, e delle loro arti, & astuzie, massime de' borsajoli in rubare, come si possino scoprire, & altro, vedi per il Cospi *nel suo Giudice Criminalista cap.* 44. *& seqq. per tot.* dove tratta di molte invenzioni di questi, e simili marioli, che vanno vagando per il Mondo per gabbare le persone, e cavarli denari dalle mani sotto varj pretesti, &c. vedi Vagabondi, Medici num. Bonifac. *de furt.* §. 10. *num.* 254. *& seqq. fol* 382.

19 Ladri vagabondi, e degni di molto gastigo sono anche li Medici falsi, li Zingani, Gioiellieri falsi, falsatori di carte, quelli che danno sonniferi, ò dormia, per poi rubare li danari a gli allopiati, i falsi Alchimisti, finti Negromanti per trovar tesori, e simili truffatori, de' quali a lungo tratta il Cospi *nella d. par.* 3. *cap.* 46 con molti seguenti, &c. e de' Zingari tratta anche il Bonifac. *de furt.* §. 10. *n.* 257. *fol.* 385.

20 Ladri insigni, e assuefatti a rubare possono senza altri indizj particolari esser sottoposti al tormento, intendendo mentre legitimamente consti essere tali, e vi concorra qualche altro amminicolo, Menoch. *de arbitr. quæst.* 48. *n.* 8. Bonif. *de furt.* §. 2. *n.* 43. *in fin. fol.* 56. Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 1. §. 13. *cap.* 5. *number.* 12. vedi Delinquenti num. 27.

21 Che li ladri si possino interrogare in genere d'altri furti, anche senza indizj di essi, quando sono convinti, ò confessi di qualche furto, Bonifac. *de furt.* §. 2. *nu.* 80. *fol.* 78.

22 Ladri, e cose rubate chi ricettasse dolosamente con animo d'occultarli, massime con precedente accordo, e trattato, si punisce dell'istessa pena, che i ladri medesimi, mentre che per qualche giusta causa non paresse in questo potersi mitigare, come semplice ausiliatore dopo il delitto, che regolarmente cessando la premeditazione non si punisce dell'istessa pena, ma d'altra più mite.

In dubbio però si presume ignoranza ne' ricettatori, quãdo li delinquenti ricettati non sono stati condennati, e pubblicamente banditi, ò notori delinquenti; e siccome può scusare la giusta ignoranza, massime negli osti, così anche la forza, e violenza, alla quale non si sia potuto resistere, vedi Bonifac. *de furt.* §. 3. *numer.* 75. *& seqq. ad* 85. *fol.* 129. Farinac. *de furt. quæst.* 168. *part.* 2. *per tot.*

Anzi che l'ignoranza non scusi, e della ragione, vedi Bardellon. *cons.* 126. *n.* 21. *& seqq.* e nella parola Statuti num. 29. in fine.

23 Ladri si devono in tutti li casi condennare, non solo nelle pene criminali, ma anche alla restituzione del tolto, spese, danni, & interessi, di modo che essendo condennati in esilio non si possono rilasciare di carcere, se prima non haveranno fatta la restituzione, ò pagato il prezzo della cosa rubata, da potersi anche in sussidio liquidare col giuramento del padrone di essa. Intendendo il tutto mentre siano anche condennati criminalmente, perchè sendo assoluti dalla criminalità, non possono esser condennati a tale restituzione, vedi il Bonifac. *de furt.* §. 3. *n.* 93. *&c. fol.* 135. col Farinac. & altri da lui citati, & il Scanarol. *de Visitat. Carcerat. lib.* 2. §. 2. *cap.* 14. *numer.* 28. *& seqq.* vedi Delinquenti numer. 21. e 28. Contumacia n. 24.

E quando sia luogo, ò no a detto giuramento in questo, e simili casi, amplamente il medesimo Bonifac. *loc. cit. nu.* 108. *& sqq. ad* 112. *fol.* 139. *&c.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. q.* 176. *p.* 2.

E quanto al ritenere li condennati in esilio, ò confino per interesse della parte, etiam dependente dalla medesima sentenza, se sia lecito, ò no, vedi nelle mie resol. *cap.* 71. *num.* 17 *& seqq.* & il Scanarol. loc. cit. Cabal. *cas.* 82. *num.* 4. *&c.*

Che li ladri si condannino alla restituzione del tolto, si deve intendere quando appariscono veramente tali, e si puniscono, come confessi, ò convinti della pena ordinaria, ò solita del furto, perchè punendoli solo come sospetti, ò gravemente indiziati di pena arbitraria, e straordinaria più mite, non si condannano alla restituzione, secondo il Cabal. *res. crim. cas.* 82 *num.* 14. *&c.* Contro del quale con valide ragioni insorgono Port. Mediol. *fascicul. rer. crim.* §. *de pœn. divers. crim. fol.* 407. Andreol. *contr.* 369. tenendo doversi condennare alla restituzione anco ne' casi di pena arbitraria *ex inditiis*, vedi Sanfelic. *dec.* 226. & altri citati da M. Francesco Cencini in un Consulto stampato l'anno 1666. in Florentina Monetarum del Buono n. 119. & seqq. fol. 25. & in questo §. Delinquenti num. 28.

Ladri grandi, e famosi, che rubano a man salva, come 24
si riveriscono quasi da tutti, e li piccoli si puniscano, & altro in proposito, che le leggi siano fatte per lo più per i poveri, che non hanno forza di scappar dalla rete, vedi Bonifac. *de furt.* §. 5. *n.* 62. *&c. fol.* 195.

Ladri, come si punissero dal jus Divino, e come dal jus 25
civile, & altre leggi di diversi popoli, e nazioni, e che in oggi si costumi ne' ladri famosi punirli di pena di forca, e qualche volta ancora con lo squarto secondo le qualità più aggravanti; ne' mediocri di pena di galera in vita, ò a beneplacito del Principe, ò a tempo determinato secondo le qualità più, ò meno aggravanti; e negl'infimi, cioè semplici ladri di cose di poco momento di pena di pubblica frusta, ò berlina con cartello, che dica per ladro, & altro, vedi per Bonifac. *de furt.* §. 12 *n.* 70. *& per tot. fol.* 433. dove anche tiene, che se bene a' Nobili non si sogliono dare pene infami, nondimeno se essi commettono delitti, che irroghino infamia potersi punire anche di pene infami, come gli altri, se pure nõ se li commutassero in riguardo de' parenti, e famiglia, e delle pene de' ladri, Card. Tosch. *litt. F. cõcl.* 564. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de furt. quæst.* 167. *per tot.*

Anzi che li Nobili anche per furti, & assassinamenti si punischino di pena di testa, e non di forca, e così osservarsi nel Regno di Napoli, vedi Franch. *dec.* 569. Ma che nelli Stati di Toscana si osservi la pena di forca, anche per i Nobili, ne' casi, che per altro meritino tal pena, Cabal. *res. crim. cas.* 99. *n.* 104. *& seqq.* e in altre parti ancora, Sperel. *dec.* 185. *num.* 38. *& seqq.*

Ladri se bene, come si è detto di sopra num. 9. per un 26
sol furto grave, enorme, e qualificato, si possino far' impiccare, nondimeno perchè se il furto sia tale, ò no, depende dall' arbitrio del Giudice, e inclinando nella più mite, non ostante che dall' Illustriss. Sig Auditore Farinola, e unitamente dal Magistrato degli Otto, sotto di 23. Aprile 1664. fusse votato per la forca sopra un processo di Campiglia, contro Gio: d'Antonio Bartoletti, confesso d'un furto grave, con rottura in luogo Sacro, e di molte cose Sacre, & altre destinate per servizio dell'Altare, tornò rescritto da S. A. S. del dì 5 Maggio 1664. che approva il parere del Capitano di Campiglia, che era di liberarlo dalla morte, e condennarlo a perpetua galera, e restituzione del tolto, e così si scrisse per resoluzione di detto Processo, come in filza de' negozi di detto Magistrato nu. 1636. in fine, e pare si possa fondare con l'autorità del Farinac. *de furt. q.* 167. *p.* 2. *per tot.*

Del resto di questa materia, vedi nel §. Furto *per tot.* e §. Indizj num. 11.

Ladri nel Dominio Fior. per legge del dì 9. Settemb. 27
1681. si puniscono con l'infrascritte pene.

1 Chi ruberà senza rottura, scalamento, chiavi false,

e senza

e ſenza altre qualità aggrauanti, denari, ò robbe, che non ecceda il ſuo valore la ſomma di lire cento, ſe ſarà il primo furto in pena pecuniaria, ò d' eſilio, confino, carcere, berlina, ò tratti di fune ad arbitrio del Giudice, ſecondo la qualità del fatto, e della perſona; ſe il valore eccederà detta ſomma ſino in ſcudi cinquanta l' arbitrio ſi poſſa ſtendere fino alla galera a tempo, e da ſcudi cinquanta ſino in cento ſia condennato alla galera a tempo, ò a vita, e da detta ſomma ſino in ſcudi dugento alla galera a vita, e poſſa ſtenderſi l' arbitrio ſino alla forca, e paſſando ſcudi dugento preciſamente alla forca.

2 Se ſarà il ſecondo furto, non paſſando lire cento in pena aflittiua di corpo ad arbitrio ſino alla galera a beneplacito di S. A. S. e da lire cento ſino in ſcudi cinquanta alla galera a beneplacito, ò a vita, e da ſcudi cinquanta ſino in cento s' eſtenda l' arbitrio ſino alla forca, e da cento in ſu per il ſecondo furto preciſamente alla forca.

3 Se ſarà il terzo furto, e non eccederà in valore di lire cento alla galera a beneplacito, ò a vita, e da lire cento ſino in ſcudi cinquanta alla galera vita con l' arbitrio ſino alla forca, e da ſcudi cinquanta in ſu per il terzo furto alla forca.

4 Se il furto ſarà con circoſtanze aggrauanti, cioè di ſcale, ò rottura di muro, porta, fineſtra, tetto, ò ſolajo, ò rottura di caſſa, armario, ò ſimile, ò con chiaue falſa, ò con grimaldello, ò altro iſtromento atto ad aprire, penetrare, ò arriuare in alcun luogo chiuſo, ò lontano; ò ſarà commeſſo mediante qualche falſità di ſcrittura, ò di perſona ſuppoſta, ò da falſo creditore, falſo Gioielliere, Alchimiſta, ò con miſtura di roba cattiua tra la buona, con venderla, ò contrattarla per buona, in tutti queſti caſi, e ſimili, baſta, che il valore della coſa furata, ò il danno reſultante dalla falſità aſcenda alla metà delle ſopradette ſomme per incorrere nelle pene reſpettiuamente impoſte, come ſopra ne' caſi di furti ſemplici.

5 Se il furto ſarà fatto in luogo ſacro, e di coſa ſacra la pena ſia della forca, e ſe di coſa non ſacra, ma dedicata, ò deſtinata al culto Diuino, non paſſando il valore di lire cinquanta della galera a beneplacito, con l' arbitrio ſino alla forca, e paſſando detta ſomma, la pena ſia della forca.

6 Se il furto ſarà di coſa non dedicata, nè deſtinata al culto Diuino, ò ſe ſeguirà in Fortezze, Corpi di guardia, Palazzi, ò Giardini di S.A.S. ò con occaſione di incendj, rouine, ò naufragj, ſe non eccederà il valore di lire cinquanta ſia condennato ad arbitrio ſino alla galera a beneplacito, e da detta ſomma ſino in lire cento alla galera con l' arbitrio ſino alla forca, e paſſando la ſomma di lire cento alla forca; e ſe tal furto in luogo ſacro, Fortezze, Corpi di guardia, Palazzi, ò Giardini di S.A.S. ſarà con ſcala, rottura, chiaue falſa, ò grimaldello, ò con aſconderſi antecedentemente nel luogo, alla galera a beneplacito, con l' arbitrio ſino alla forca, mentre il valore non paſſi lire cinquanta, e paſſando alla forca.

7 Chi ruberà beſtiame per l' abigeato alla galera a tempo, ò a beneplacito, mentre il valore non paſſi lire cento e da queſta ſomma ſino a ſcudi cinquanta alla galera a beneplacito con l' arbitrio ſino alla forca, e da queſta ſomma in ſu preciſamente alla forca, ò ſia tolto il beſtiame dalle ſtalle, ò da' paſcoli, ò d' altroue, & in una, ò più volte, & al medeſimo, ò diuerſo padrone: e l' abigeato s' intenda in un animal groſſo, ò quattro de' mezzani, ò dieci de' piccoli, ò promiſcuamente mezzani, e piccoli a detta proporzione, e non arriuando a conſtituire l' abigeato s' abbia per furto qualificato, con circonſtanza aggrauante, e ſi puniſca, come ſopra al num. 4.

8 Li Camarlinghi, Depoſitari, ò altri Vffiziali, Rettori, ò Miniſtri, che maneggiano denaro, graſcie, ò altra roba del Principe, ò delle Comunità, ò altro luogo pubblico, i loro ſoſtituti, ò aiuti, valendoſi della detta pecunia, ò roba in vſo proprio, e ſcriuendo falſamente partite a vſcita, non pagandole, ò non ſcriuendo quello, che hauranno riceuuto, ò facendo mandati, ò riceuute falſe, ò in altro modo danneggiando l' intereſſe del Principe, ò del Pubblico per vtil proprio, ò d' altri, ſe la ſomma non paſſarà ſcudi 50. ſi condannano oltre al quadruplo ad arbitrio ſino alla galera a vita, paſſando detta ſomma ſino in cento alla galera a vita col quadruplo, e con l' arbitrio ſino alla forca, e paſſando ſcudi cento alla forca, e confiſcazione de' beni. E s'intenda la pecunia eſſer del Principe, o del Pubblico, etiam che il Caſſiere ne corra il riſico, e ſia debitore di quantità, e non di ſpecie comprendendo tutti li Miniſtri, ſoſtituti, aiuti, che ſenza hauer il maneggio danneggiaranno detto intereſſe, con la ſcrittura doloſa a vtile proprio, ò d' altri, ſaluo in tutti li caſi l' errore, che dal prudente Giudice ſi dourà diſtinguere dal dolo; non derogando allo ſtatuto lib. 3. Rub. 161. eſaſperante la pena della morte nel modo d' eſequirla contro chi maneggia, e ſi vale del denaro del Pubblico, e fugge, ò non rende conto. E ſe il furto del denaro, ò roba del Principe, ò del Pubblico ſarà fatto da terza perſona, che non abbia offizio, ò amminiſtrazione, non paſſando lire cinquanta in pena afflittiua ad arbitrio da ſtenderſi ſino alla galera per il tempo, che al Giudice parrà; paſſando detta ſomma ſino in ſcudi vinticinque alla galera a beneplacito, ò a vita; e da ſcudi venticinque ſino a cinquanta alla galera a vita, con l' arbitrio ſino alla forca; e paſſando ſcudi cinquanta alla forca, & in tutti li predetti caſi al pagamento del quadruplo al Fiſco. E nelle medeſime pene, eccettuato il quadruplo, ſi condanni, chi ruberà danaro, ò roba di Spedali, Compagnie, Confraternità, ò altro luogo pio, mentre il delinquente ne abbia il maneggio, ò ne tenga ſcrittura, e ſe ſarà fatto da altra terza perſona ſi puniſca alla regola del furto qualificato, come ſi dice al n. 4.

9 Ne' furti violenti con forza d'armi, ò di genti s' oſſerui la legge del Compendio di 31. Ottobre 1637. vedi Violenza num. 1. e ſeqq. ſe ſarà rapina ſemplice, ò cappeggiamento, taglio di borſa, vezzi, ò medaglie, ò ſimili ſenza forza d' armi, ò di genti, e ſenza offeſa della perſona, non paſſando il valore di lire venticinque, la pena ſia afflittiua, con arbitrio ſino alla galera a vita, e da detta ſomma ſino in lire cento della galera con arbitrio ſino alla forca, e da lire cento in ſu la forca; ma ſeguendo con offeſa della perſona ancorche leggiera ſe eccederà lire dieci forca, e non eccedendo galera con arbitrio ſino alla forca.

10 L' arbitrio in tutti li caſi ſi regoli dalle circoſtanze, & importanza, non ſolo dell' vltimo furto, ma anco dal numero, valore, e circonſtanze de gl' antecedenti, e da ſoſpetti, e mala qualità della perſona anco per altri delitti.

11 Li Complici ſcientemente da principio con conſiglio ò ajuto cooperatiuo, ſono come ſe lor medeſimi haueſſero commeſſo il furto con tutte le circonſtanze delle quali hauranno hauuto notizia.

12 Li Compratori di roba rubata ſono tenuti, come ſe eſſi haueſſero commeſſo il furto, nè ſi poſſono ſcuſare con preteſto di buona fede, mentre non lo giuſtifichino, ò non diano certo, e reperibile alla Giuſtizia l' Autore per poterne far riſcontro; e tanto eſſi, che altri detentori etiam di buona fede ſopraueuendoli notizia, che ſia furtiua deuono depoſitarla in Corte criminale ſotto pena dell' arbitrio da poterſi ſtendere ſecondo le circoſtanze alla pena ſteſſa del furto ſenza le circonſtanze aggrauanti.

13 Chi troua roba perduta, ò ſparrita non reſtituendola prontamente ſapendo il padrone, ò non la denunziando alla Giuſtizia criminale ſi puniſce ad arbitrio.

14 Chi maneggia, ò ſe li fida roba, ò denaro, come ſeruitori, ſerue, fattori, vetturali, ò ſimili, e quelli, che riceuono roba impreſtito, ò a moſtra, ò a proua, ò a ſoccio, ò cō ſimili titoli, e poi l' impegnano, vendono, ò non reſtituiſcono, e gl' amminiſtratori d'effetti di perſone priuate, gl'Eſpilatori d' eredità, e ſimili ſi puniſcono con le medeſime pene per gl' altri furti impoſte; E quando foſſe fatto il debito, ò riceuuta la roba, ò denaro con dolo da principio ſi può aggrauare ſino al ſegno del furto qualificato; E ſe l' obligazione nata dal contratto per il ſopraueniente dolo paſſarà in delitto ſi può diminuire la pena del furto ſemplice, e conſtando del dolo ſi preſume interuenuto da principio mentre il delinquente non ne dia diſcarico.

15 Li famigli, ò altri ſtipendiati, che toccata la paga

tutta

tutta, ò parte fuggono, ò non seruono truffandola si condennano in pena afflittiua, con l'arbitrio fino alla galera non passando la somma lire 14. e passando alla galera per il tempo, che parerà al Giudice.

16 Chi hauendo rubato in stato alieno contretterà il furto nello stato di S.A.S. non essendo suddito si punisce ad arbitrio secondo la qualità del fatto, e delle persone fino alla medesima pena, che meritarebbe se fosse fatto nel stato di S.A.S. senza circonstanze aggrauanti esclusa la pena della morte naturale; & essendo il contrettante suddito si punisce, come s'hauesse rubato nel stato predetto, con arbitrio di poter recedere con causa dal rigore della pena ordinaria.

17 Se più persone ruberanno una stessa cosa, ciascheduno deue essere condennato secondo il valore dell'intero furto.

18 In tutti li casi di condennazione in pena criminale deue il reo condennarsi alla restituzione del tolto, ò sua valuta, ò a resarcire il danno, e l'interesse etiam che la pena fosse arbitraria, mentre vi siano indizj bastanti a far proua in giudizio ciuile.

19 L'imporsi per il secondo, ò terzo furto più graui pene s'intende etiam che i primi siano semplici, e senza circonstanze grauanti, & ancorche il reo fusse stato punito, ò graziato, ò gl'hauesse commessi in stati alieni con arbitrio però al Giudice di non computare il primo furto, che non passi il valore di lire dieci, e di computare i primi due per un sol furto, mentre tra tutti non eccedino il valore di lire venticinque, ma in questi casi si computi ne gl'vltimi furti il valore de' primi, & i furti commessi nel medesimo giorno, ò medesima notte, ò nello spazio di venti ore si reputino per un sol furto.

20 La presistenza delle cose rubate si proua per deposto giurato del derubato, ò d'altri di sua casa, ò famiglia con la verisimilitudine ad arbitrio del Giudice, e tanto più concorrendoui la buona fama del derubato, ò altro amminicolo.

21 Il valor del furto si rimette all'arbitrio del Giudice, che può credere al deposto giurato del derubato, ò arbitrare secondo la nota delle cose rubate, la lor verisimile valuta, ancorche le robe fussero consunte, saluo al reo di prouare più precisamente detto valore.

22 Ne' furti leggieri si può procedere alla tortura benche il ladro non sia famoso, mentre vi siano indizj sufficienti, ancorche la condennazione non fosse per arriuare a pena afflittiua, & essendo il reo confesso, ò conuinto d'alcun furto, mentre il Giudice dubiti, che sia reo d'altri furti, può, e deve farlo torturare super aliis.

23 L'arbitrio dato fino alla Galera, e fino alla forca s'intende inclusiuamente, e per la pena afflittiua di corpo s'intende di fune, frusta, maniglia, ò galera, & alle donne in luogo della galera s'impone la pena della frusta, ò della carcere, o della gogna, e dove è imposta la pena maggiore si può condennare nell'altre pene minori, senza che una confonda l'altra, mentre non siano afflittiue di corpo, e li condennati alla galera possono esser condennati ad andare prima su l'asino con breue, e mitra, ò stare in gogna; e li condennati alla frusta, all'asino, alla gogna, & in tratti di fune si possono insieme esiliare, ò confinare, è condennare alla carcere, ma li condennati alla galera, ò smaniglia non deuono esser frustrati, nè toccar tratti di fune.

24 A gl'esiliati, ò confinati per furto, come rei, ò come sospetti si deue comminare per l'inosseruanza la galera per cinque anni togliendo l'arbitrio al Giudice di comminare pena minore, e di minorare la pena comminata quando il reo sia convinto dell'inosservanza.

25 Li derubati son tenuti a dennunziare li delinquenti, e non hauendo notizia di essi a denunziare prontamente, & al più dentro al termine di tre giorni, ò far denunziare il furto, con somministrare tutti gl'indizj, che haueranno, sotto pena dell'arbitrio secondo la grauezza, & altre circonstanze del furto.

26 Nè si deroga ad altre leggi particolari, in diuersi casi in quanto siano più rigorose della presente, che è fatta in augumento, e non in diminuzione di quelle, come più amplamente in ciascuno de' sopradetti casi si dichiara nella detta legge delli 9. Settemb. 1681. alla quale, &c.

§. LAVORARE, E LAVORATORI.

1 Lauorare intorno le mura del Barco reale, come sia proibito, vedi Barco.

2 Lauorare, ò seminare è proibito ne' luoghi riseruati alle Comunità, e suoi Uomini, e alla Magona per tagliare nelle Montagne di Pistoia, & anche doppo che sarà stato tagliato, sotto le pene contenute nella legge del 1619. con l'aggiunta dell'anno 1622. nelle quali incorrono tutti quelli, che faranno alcuno di detti atti proibiti siano principali, ò condotti da altri, sendo anche ciascuno tenuto in solido per li compagni, e cooperanti, come per la dichiarazione pubblicata li 22. Ottobre 1643. vedi §. Tagliare num. 24. & 25.

3 Lauoratori di poderi, ò terre altrui [dove non sia statuto, che altrimenti disponga] possono chiedere licenza, e li Padroni dargliela per tutto il mese di Gennajo, per doversi effettiuamente essere partiti per tutto il dì di 15. Agosto, douendo li frutti, e viti essere del nuouo lauoratore, al quale s'aspetta portarle, e custodirle, sotto pena in ogni caso dell'emenda de' danni, e arbitrio del Magistrato de' Nove, al quale s'aspetta la cognizione di tutte le dispute, che nascessero in tal materia. Bando delli 22. Ottobre 1597.

E questo ha luogo non solo nel Contado di Firenze, ma anche per tutto lo Stato di S. A. S. eccettuatone l'Unigiana, e doue fusse Statuto in contrario, come per altro Bando in augumento del predetto pubblicato sotto di 4. Luglio 1598.

E circa le stalle, e stanze per bestiami, e serramenti fra il lauoratore vecchio, e nuouo, vedi altra Prouisione del detto anno 1598. del Magistrato de' Sig. Noue sotto di 24. Aprile, doue anche si dispone quali frutti s'aspettino al lauoratore vecchio, e quali al nuouo.

4 Lavoratori, mezzajoli, ò garzoni, che senza espressa commissione delli Padroni venderanno, ò faranno vendere qualsiuoglia quantità di grani, biade, ò altre sementi dateli per seminare a loro, ò lor famiglia, oltre alla resezione di tutti li danni, e interessi incorrono nella pena di galera forzati per tre anni, e di più secondo il retto arbitrio del Magistrato degli Otto, e le donne, ò minori d'anni 18. in pena della frusta, e nelle medesime pene incorrono li compratori, che havranno saputo, ò verisimilmente potuto sapere la qualità destinata di dette robe: e chi darà nelle mani della Giustizia alcuno di detti transgressori auanti, ò doppo la condennazione conseguisce premio di poter rimettere un'altro condennato alla galera per il medesimo tempo, e scudi cinque de' beni de' delinquenti, & ha luogo per tutti li Stati di S.A.S. Bando 24. Novembre 1595.

5 Lauoratori, ò operaj mandati a lauorare nella vigna, ò beni altrui non sono tenuti di turbata possessione, ma chi li manda, mentre non fussero scienti, e partecipi del tutto, ò che non le fusse dennunciato dal vero Padrone, ò che facessero cosa di sua natura proibita, e altro, vedi la Prat. Papp. *Causa turbat possess. gloss. Animo, & intentione, &c. num.* 3. Menoch. *de Arbitr. cas.* 194 *num.* 15. *& cas.* 354. *n.* 35. *& seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de pœn. semper q.* 96. *cas.* 7. *per tot.* Card. Tosch. *litt. L. conclus.* 2. *per tot.* & Magon. *decis. Flor.* 150. *per tot.* doue amplamente difende tali operaj, massime nominando chi gli ha mandati, il che stimo necessario per lor difesa, &c. e vedi nel §. Possessione turbata n. 9.

6 Lavoratori, e altri, che tengono bestie in soccio, come, e sotto quali pene non le possino vendere senza licenza de' Padroni, vedi §. Vendere num. 40. Furto num. 44. Prouuisione della Grascia de' 24. Luglio 1683. §. Che staate.

7 Delli priuilegj, e prerogatiue de' lauoratori, che attendono all'Agricoltura, vedasi pienamente il Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 2. §. 4. *cap.* 2. *per tot.* dove riferisce 47. lor priuilegj, molti de' quali però non s'attendono in pratica, perchè in oggi sono più scaltri, e astuti degli altri, &c. vedi Contadini.

8 Lauoratori di terre, ò poderi, che da' propri padroni, ò altri furno soccorsi l'anno 1597. di grani, ò biade, come non potessero essere astretti a pagare altro, che

altret-

altrettanta quantità di quella specie, ò misura riceuuta, vedi il Bando de' 26. Giugno 1598. per quell'anno solamente.

9 Lauoratori, che nel tempo della raccolta senza saputa del padrone battessero, e riponessero in casa di loro abitazione tutti li frutti senza dare al padrone la sua parte, apparendo almeno per conietture dell'animo d'vsurparli, e tenerli per sè, (che non si presume) sono tenuti di furto, come fu risoluto dal Magistrato degli Otto dell'anno 1664. in un processo di Pescia contro Gio: di Girolamo Nesti in filza negozj num. 1838. condennandolo in sei mesi di confino fuor del Vicariato, e alla restituzione della parte del padrone, vedi nel §. Furto num. 21. & seqq.

Che li lauoratori non possino battere, nè fare il raccolto senza licenza del Padrone, acciò volendo possa farli assistere per il suo interesse, vedi Francb. *decis.* 117. *per tot.* e mi ricordo esserne stati processati, e puniti più volte per tal conto in diuerse pene di confini, ò pecuniarie secondo la qualità de fatti, e delle persone, vedi nel §. Furto num. 21.

§. LEGATI.

1 Legati pij, e qualsiuoglia altre disposizioni concernenti, luoghi, e cause pie si deuono esequire, e a quest' effetto tutti gli eredi, fideicommissarj, esecutori, ò altri obbligati possono essere astretti precisamente a sodisfare, ò comporsi onestamente dalli Commissarj sopra ciò deputati dalla fabbrica di Roma con buona grazia di S.A.S. e tutti li Notaj, ò altri, che fussero rogati, ò auessero appresso di sè alcuna di dette disposizioni pie, sono tenuti fra un mese darne notizia alli suddetti Commissari, Vicari de' Vescoui, ò altri Deputati, sotto pena in tutti li casi di scomunica Apostolica, e di tutte l'altre censure, e preggiudizj contenuti nell' immunità, e priuilegio concessi alla fabbrica di Roma, e in oltre di scudi cento d'oro d'applicarsi per un terzo alla detta fabbrica, un terzo all' accusatore, & il resto al Fisco di S. A. S. e dell' arbitrio del Magistrato degli Otto. Bando 22. Aprile 1562. & altro Bando del 1565. *& de executione legatorum*, vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 31.

2 E come tali legati fatti a Chiese, e luoghi pij anche sotto certe condizioni, e modi, e con clausole, non aliter, nec alio modo, non si possino repetere ancorche non fusse sodisfatto agli obblighi, ma solo si possa agere, e domandare l'adempimento preciso, e non la perdita di essi legati, vedi il Grat. *discep.* 803. *n.* 32. *&c.*

3 Legato fatto ad una Chiesa per celebrare Messe s'intende fatto a contemplazione del Rettore di essa per la sua mercede, & elemosina del sacrificio, e così si deue a lui, e non alla Chiesa, Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 311. *num.* 4. Grat. *discept.* 614. *n.* 11. *&c.*

E quando s'intenda fatto a contemplazione della Chiesa, ò del Rettore, vedi Menoch. *lib. 4. præsumpt.* 112. *per tot.*

Et essendo fatto semplicemente alla Chiesa, senza specificare a qual Chiesa, come, e a quale sia douuto, massime se il testatore auesse più Parrocchie, vedi Menoch. *lib. 4. præsumpt.* 114. *per tot.* & Mantic. *de coniect. vltim. volunt. lib.* 8. *tit.* 6. *per tot.*

E che regolarmente gli Anniuersarj si deuano celebrare, doue sono sepolti li benefattori, e benchè giouino nel medesimo modo celebrandosi anche in altre Chiese, nondimeno è più decente celebrarsi nella Chiesa della sepoltura, secondo l' Abb. *cons.* 99. & altri riferiti, e seguitati dal Caualer. *decis.* 494. *n.* 3. *& seqq. per tot.*

4 Legati quando si dicano pij, ò a cause pie, vedi il Tiraquell. *nel proem. del tratt. de priuil piæ causæ*, Menoch. *lib. 4. præsumpt.* 115. *per tot.* doue apporta molti esempi, & Card. Tosch. *litt. L. concl.* 106. *& seqq.*

E che si dicano pij, riceuano lata interpretazione, e si deuano anche da volontà meno solenni, quando sono lasciati ad un parente pouero, vedi il Grat. *discept.* 605. *nu.* 28. *&* 782. *n.* 16. *&c.*

5 Legati da distribuirsi a' poueri non si posson pagare anticipatamente, perchè possono mutarsi li poueri, e chi è in oggi, non essere al tempo destinato, vedi Menoch. *de arb. q.* 83. *num.* 3.

E di quali poueri s'intenda hauer parlato il Testatore, e quali si devino eleggere per la distribuzione di tali legati, Menoch. *lib. 4 præsumpt.* 125. *per tot.* Mantic. *de coniect. ult. volunt. lib.* 8. *tit.* 5. *per tot.*

6 Legati da distribuirsi a fanciulle orfane, benchè propriamente s'intenda di quelle, che mancano di padre, madre, e tutori, si possono nondimeno dare anche a quelle, che le mancasse solo il padre, massime non concorrendo altre più orfane, come sopra, Gratian. *discept.* 666. *per tot.*

7 Legati fatti per dotare donne da maritarsi, non s'intendono, nè si possono dare a vedoue, benchè pouere, ma solo per le prime nozze, perchè questo parlare di dotare, ò maritarsi s'intende per la prima volta, e della ragione vedi il Tiraquell. con altri da lui addotti nella repet. *della l. Boves §. Hoc sermone, ampliat.* 62. *&* 64. *interrog. divers. fol. à me* 563. *&* 566. *vers. Postremo, &c.* Mantic. *de coniect. ult. volunt. lib.* 8. *tit.* 5. *n.* 21. *& seqq.*

E benchè si dicesse, per maritare zittelle Cittadine, ò del tal luogo, che si comprendino anche quelle del contado, e della ragione, amplamente Gratian. *decis.* 96. *per tot.* e nelle mie resolur. *cap.* 49. *per tot.* vedi Cittadini n. 8. In contrario tiene Leoncill. *decis. Ferr.* 163. *per tot.*

8 Legati si possono lasciare a' Collegi, Ospitali, e Chiese da fabbricarsi, e non solo li Vescoui, ò esecutori, ma anche li Giudici secolari ex offitio, li Sindaci delle Comunità, e qualsiuoglia del popolo possono forzare, & agere per l'adempimento, & altro, vedi Gratian. *discept.* 358. *n.* 11. 13. *& per tot.* 400. *n.* 18. *&* 540. *n.* 41. *&* 62. Card. Tosch. *litt. L. concl.* 46 *per tot.*

9 Legati lasciati a' Canonici s'intendono lasciati al Capitolo in uniuersale, e non in particolare, & altro, vedi Menoch. *lib. 4. præsumpt.* 113 *per tot.* Grat. *discept.* 533. *n.* 15. *&* 867. *n.* 54. *&c.*

10 Legati di censi redimibili non s'intendono revocati ancorchè vivente il testatore seguisse l'estinzione di detti censi, mentre che altrimenti non apparisca della sua volontà, Grat. *discept.* 251. *n.* 65. *&* 316. *n.* 1. con altri addotti dal Cenc. *de Cens. q.* 72. *n.* 30. *&c.*

11 Tali legati però di censi s'intendono solamente, quanto all' jus d'esigere quell'annua rendita, che propriamente si chiama censo, e non quanto alla sorte principale, che in caso d'estinzione si dourebbe restituir all' erede, e non al legatario, mentre che altrimenti non consti della volontà del testatore, Gratian. *discept.* 446. *num.* 31. Guid. Pap. *decis.* 264. Cenc. *de Cens. quæst.* 72. *num.* 24. *&c.*

Crederei però, che l'erede fusse obbligato a rinvestire detto capitale in altri censi, che stessero a fauore del legatario, altrimenti sarebbe molto facile colludere col debitore del censo, & escludere il legatario, &c.

12 Legato d'un fondo censuato, ò in altro modo obbligato, come, e quando passi nel legatario col suo peso, ò pure sia tenuto l'erede liberarlo, e così darlo libero al legatario, vedi la Prat. Pap. *pro leg. rei sing. glos.* 1. *n.* 20. Gratian. *disc.* 611. *per tot.* 955. *per tot. &* 986. *num.* 9. *&c.* & il Socin. *reg.* 493. *per tot.*

13 Legati fatti alle concubine, ò meretrici, ò da loro agli amanti, come, e quando vaglino, ò no, vedi il Grat. *discep.* 31. *per tot.* e §. Donazioni n.

14 E come per conseguire i legati competano tre azioni, cioè la rei vendicazione, l'ipotecaria, e la personale ex testamento, si possa implorare l'ufizio del Giudice, agere per via esecutiua, col rimedio di Saluiano, e altro, vedi Grat. *discep.* 62. 254. 294. *&* 683. *per tot.* Magon. *decis. Flor.* 59. *per tot.* Tosch. *litt. L. concl.* 147. *per tot.* Merlin. *de pign. lib.* 3. *tit.* 1. *q.* 14. *per tot.*

E che non si possino pigliare di propria autorità, eccetto che in alcuni casi, vedi Farinac. & Vulpin. *in Succo de furt. q.* 175 *part.* 11. *per tot.* Card. Tosch. *litt. L. concl.* 151. *&* 152. *per tot.*

Del resto in materia di legati ho scritto amplamente nel mio Repertorio latino, e si possono vedere i Dottori ne' luoghi ordinarj, che è materia frequente, e tutti ne trattano, &c. ma particolarmente il Card. Tosch. *litt. L. concl.* 33. *con molte seqq. fino a* 156.

§. LEGNAMI.

1 Legnami viui non si possono tagliare ne' beni delle Comunità senza licenza del Magistrato de' Noue, al quale s' aspetta le cognizione de'danni fatti ne'beni de'comuni, con la preuenzione quanto agli ordinarj, sotto pene contenote nel Bando de'7. Ottobre 1597. e delli 7. Maggio 1580. vedi Comunità, e Selue.

2 Legnami non si possono tagliare, nè tagliati portarli via ne' beni d'altri, sotto pena enche a chi li comprasse, o ricettasse, di che vedi Tagliare n.

3 Legna de ardere di quelsiuoglia sorte non si possono dal Pont' Adera in quà verso Firenze, e lungo Arno e miglia quattro da una riua all' altra portare, nè andar con some, carri, barchetti, ò simili verso Pisa, ò altra banda, che verso la Città di Firenze, sotto pena della perdita delle legna, e scudi cinque per volta, non s'intendendo per Altopascio, e Lago di Fucecchio. Bando delli 29. Nouembre 1575. rinouato nel Bando delli 7. Ottobre 1597. §. Non si possa, &c. Detto Bando del 1575. impone pena di scudi cinque per la prima volta, e per l'altre volte scudi 10. oltre alla perdita delle legna, come sopra, &c.

4 Legnami quali si possino liberemente tagliare da'padroni senza alcuna licenza, vedi Tagliare n.

5 Legnami da ardere non si possono estrarre in pregiudizio degli eppaltatori del legname da fuoco, sotto pena della perdita con le barche, ò bestie cariche, scudi 10. d'oto per catasta, e tratti due di fune, e di più ad arbitrio del Magistrato degli Otto, Gouernator di Liuorno, n Commissario di Pisa, tra' quali ha luogo la preuenzione, & altro, vedi il Bando, che fu fatto per sei anni di Maggio 1638. e nella parola Estrazione n.

6 Et de poena portentis extra Territorium Florentinum lignamina apta ad ædificium, vedi lo Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 182.

7 Legnami da fuoco non si possono incettare, e farne monopolio nella Città di Firenze, sotto pena di scudi 25. per ciascuno, e ciascuna volta. Bando de' 29. Nouembre 1575. §. Et in oltre, &c.

E non solo è proibita detta incetta in Firenze, ma anche fuori a cinque miglie vicino a dette Città sotto la medesima pena di scudi 25. Bando delli 7. Maggio 1580. §. E quanto al sesto, &c.

8 Legnami d' ogni sorte non si posson tagliare, eziandio da' padroni per abbruciare, far debbi, ò altro nelle boscaglie vicine e 8. miglia a gli edifizi della Magona del ferro di S.A.S. nè quelle ridurre a semente, senza licenza de' Magonieri, e del Commissatio de' boschi, sotto pena di scudi dieci per ciascun' albero fruttifero tagliato, e di scudi due per ciascuno non fruttifero, perdita degl' istromenti, e bestie, e più della galera per cinqu' anni a chi farà debbi, ò abbrucerà, da esserne sottoposti elli Rettori criminali doue seguirà la trasgressione, d' applicarsi, & altro come nel Bando de'9. Marzo 1660. per il quale anche non si deroga ad altri Bandi antecedenti in tal materia, &c. Vedi altro Bando de' 30. Ottobre 1676. vers. Et a fine che, &c. doue si rinouano li Bandi antecedenti del 1604. e 1660. con altre particolarità per mantenimento de' Boschi riseruati per la Magona del ferro.

E però con lettera delli Sig. Magonieri del dì 20. Maggio 1665. diretta al Capitano di Campiglia, fatte la douuta riflessione al Bando dell' anno 1604. rinouato del 1633. come in questo §. Tagliare num. 19. & al sudetto Bando del 1660. è stato dichiarato, che si osseruino ambedua detti Bandi, cioè del 1604. rinouato del 1633. e questo del 1660. compatibilmente l' uno con laltro, sicche l'vltimo non leui le facoltà dell' altro sudetto antecedentemente concesse, e riseruate alli padroni delli terreni nelli casi iui espressi di loro occorrenze vere, e non finte, ò in fraude dell' intenzione retta, e così fu anche osseruato da me, come Auditore sostituto delle Bande sotto di 5. Gennaio 1666. in un processo di Campiglia contro Gio: Vnito Federighi, che prima era stato condennato in conformità di detto Bando del 1660. e poi rimesso in buon dì a giustificarsi dentro all' anno, hauendo prouato d'hauer fatto alcune traui per bisogno, e risarcimento della sua casa, fu assoluto in virtù della facultà riseruata nel Bando del 1604. rinnouato del 1633. come nel §. Tagliare n. 19.

Legnami d' ogni sorte, come non si possino tagliare, etiam da' propri padroni nelle boscaglie di Volterra destinate per vso delle moie, ò saline di detto luogo, nè portarui fuoco vicino e braccia cento, sotto pena di scudi cento, e tretti dua di fune, & altro, vedi amplamente nell' ordinazione sopra ciò fermata, sotto di 19 Nouembre 1591. e publicata 19. Giugno 1592. 9

Legnami di Castagni saluatici, come non si possino tagliare, ò danneggiere ne' boschi altrui, vedi Denni num. 10

Legnami, come non si possino tagliare nel contorno di Liuorno, vedi tagliare n. 11

Et in materia di legnami, vedi eltro Bando della Grescia del 1558. 12

E circa il tagliare nella Cerbaia di Fucecchio, vedi il Bando del 1559.

Come anche circe il taglio nella Valle Ombrosa, fornelli e altri luoghi ci sono altre Prouisioni particolari, &c.

Legno campeggio è proibito condutsi, tenersi, & vsarsi nella Città di Firenze, e suo Contado a qualsiuoglia persona, e particolarmente e' tintori in qualsiuoglia tinture, manifatture, ò conciature, sotto pena di scudi 50. d' oro per ciascuno, e ciascuna volta, perdita delle roba tinte con detto legno, & arbitrio del Magistrato dell' Arte della Lana; non è però proibito per passo con li douuti manifesti de' Doganieri. Bando de' 25. Febbraio 1605. 13

Legnami, che si conducono in Firenze, ò in alcune Podesterie de' Vicarieti di Scarperia, Certaldo, S. Gio: e S. Miniato, tanto per terra, che per acqua, ò se si tagliano in dette Podesterie, ò in altro modo si contrattano per riuendere (eccettuati però quelli d' abbruciare, le noci, e medicinali) come si deuino dare in nota, e pagarne la tassa all' Opera di S. Maria del Fiore, e ragione di sol. uno per lira, e degli abeti e ragione di soldi dun per lira, sotto pena della perdita de' legnami, & altrettanta somma delle lor valuta, & arbitrio degli Operaj di detta Opra, altre diligenze de farsi intorno a ciò, e quali siano dette Podesterie, nominatamente, vedi la dichiarazione, & ordinazione fatta sotto dì 26. Maggio 1583. 14

Del modo, e forma da osseruarsi per chi condurrà legnami per terra, ò per acqua circa le tasse douute all' Opera di S. Maria del Fiore, e quali legnami, e compratori non siano compresi, nè tenuti pagare dette tasse, & altro, vedi altra legge sopra ciò de' 5. Luglio 1586.

Legnami morti, che sono nel Lago di Fucecchio si possono da ciascuno pigliare a suo piacimento, con che non si tocchino i pollini in modo alcuno sotto le pene contenute nel Bando concernente gli ordini di detto Lago, come per altro Bando pubblicato l' anno 1585. 15

E quanto a'legnami delle cerbaie di Fucecchio, vedi Tagliare num.

Legnami presi alla piene d' Arno (eccetto frasconi, e stipa) si deuino notificare al Proueditore del Magistrato de' SS. Capitani di Parte, sotto pena d' esser' imputato di furto, come per Bando dell' anno 1581. al libro de' Bandi della Parte a c. 55. e alcune condanne al libro Rosso vecchio e c. 229. e 171. e del Sig. Segretario Poli, intitolalo Capitani di Parte, & Vfiziali de' Fiumi e c. 355. & seqq. 16

Legnami di qualsiuoglia sorte dell' Opere di S. Maria del Fiore, che si conducono dalle Selue per li fiumi d' Arno, e Sieue a Firenze, & a Pisa non si possono da alcuno pigliare, ò fermare quando saranno per il corso dell' acque, ò restati alle prode, ò in altri luoghi, anche nelle selue, nè salire sopra i foderi, ò slegarli, ò sciorli, nè leuar funi, nè eltro, sotto pena di scudi dieci d' oto per ciascuno legno leuato, ò fermato, ò altro impedimento dato, e tratti due di fune in pubblico, e restituzione del tolto, e danni cagionati, oltre alle censure, e pene Ecclesiastiche, e scomuniche, nelle quali incorrono quelli, che togliono tali legnami dell' Opere sudetta; E non si scoprendo li transgressori sono tenute le Comunità del luogo, doue seguissero le transgressioni, a dette pene pecuniarie, e denni, e per li transgressori di minor' età d' anni 18. sono tenuti li padri, auoli, zij, e fratel-

fratelli, & altro, come nel Bando degli Operai di S. Maria del Fiore, sotto di 10. Novembre 1567.

§. LETTERE.

1 Lettere etiam per Cifre, ò imbasciate concernenti nuove, e avvisi di qualsivoglia minimo interesse di cose di guerra, ò di Stato non si possono scrivere da nessuno fuor di Stato di S. A. S. sotto pena della vita, e confiscazione de' beni, come per legge delli 30. Genajo 1553.

2 E anche proibito alli Rettori di Giustizia scrivere fuor dello Stato per cause criminali a' Governatori, Presidenti, & a qualsivoglia altra persona, così pubblica, come privata, e rispondere a lettere, che fussino mandate, ò scritte da loro per conto di cause criminali senza espressa licenza di S. A. S. sotto pena dell' Indignazione, e disgrazia della medesima A. S. come appare ad un libro di Leggi, e Bandi già del Signor Auditore Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli, intitulato Giurisdizione degli Otto, & altro a c. 428. vedi §. Rettori num. 70.

3 Siccome nè anche si possono esequire lettere esaminatorie, che vēghino di fuor di Stato senza licēza del Magistrato Supremo de' Consiglieri, e chi è suddito non può fare esaminare fuor di Stato, senza licenza, come ad un libro di Leggi del detto Sig. Segretario Poli, intitolato Rota, e suoi ordini a c. 450.

4 Lettere con Banditi, come siano proibite. Vedi Banditi n. 10.

E come le leggi, e Bandi proibenti trattare, e parlare con Banditi, comprendino anche chi tratta per lettere, vedi Magon. *decis. Luc.* 26. *n.* 21. In contrario però mentre non fusse altrimenti espresso, tiene il Claro §. *fin. q.* 82. *stat.* 2. *vers. Quæro si statutum*, &c.

Che le lettere con banditi non continenti cose pregiudiziali al Fisco, nè al pubblico, non siano atto punibile, Conciol. *resol.* 6. *num.* 5. *verb. Bannitus*, e fu votato dal Sig. Auditore delle Bande sotto dì 12. Agosto 1673. in causa contro Antonio di Cesare Gentili, & approvato dal Magistrato de' Sig. Otto sotto di 17. detto, se bene con molto dubbio in termine delle nostre leggi municipali, fu non ostante da S. A. S. confermato il parere del Magistrato.

5 Lettere, ò Decreti de' Magistrati, e rescritti di S. A. S. come si devino intendere. Vedi rescritti n.

6 Lettere amatorie, come provino l' adulterio, ò stupro, vedi Adulterio n. 7.

7 Lettere senza nome, che diano parte d' alcun delitto, che a tutti non sia permesso querelare, si devono abbruciare, e non ne fare capitale alcuno, e negli altri casi, ad arbitrio del Giudice, con le considerazioni, che avverte il Cospi *nel suo Giudice Criminalista. part.* 3. *cap.* 1. *n.* 43 &c.

8 Lettere del Principe, ò di Magistrati, ò Giudici, ò anche di private persone chi l'aprisse, leggesse, e mostrasse ad altri, ò guastasse il sigillo, ò le stracciasse, ò ritardasse di presentarle, come in tutti i casi sia tenuto di pena arbitraria, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 538. Genu. *de script. privat. lib.* 3. *q.* 2. *fol.* 120. & *seqq.* Card. Tosch. *litt. L. concl.* 375. *per tot.* Farinac & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. q.* 150. *part.* 4. *per tot.*

§. LETTI DI BACHI.

1 Letti di bachi da seta non si possono nella Città di Firenze gettare per le strade, nè meno ritenergli nelle case, ma subito cavati giornalmente si devono portare in Arno, dove sia la corrente dell' acqua, ò fuori delle porte in luoghi remoti e lontani dalle strade, sotto pena di scudi due d' oro per ciascuno, e ciascuna volta, alla quale è tenuto il capo di casa per tutta la famiglia, da applicarsi la metà all'inventore, e l'altra all' Ufizio della Sanità, al quale privativamente di ciò si aspetta la cognizione. Bando 24. Aprile 1621. vedi Seta n. 3.

2 Che siano proibiti tenersi in casa, ò gettarsi per le strade anche negli altri luoghi dello Stato, sotto la medesima pena, da esserne tenuti, e sottoposti alli Rettori del criminale, con partecipazione al Magistrato della Sanità, & altro, vedi la rinovazione di tali Bandi fatta sotto dì 22. Maggio 1625. e 2. Giugno 1629.

Che non si possino macerare, nè dare a macerare nella Città di Firenze bachi, ò bozzoli, che rimangono nel fondo delle caldaie, sotto pena di scudi due d' oro, vedi il Bando de' 7. Luglio 1616. rinovato l' anno 1628. vedi Beccai n. 7. 3

§. LIBELLI.

Libelli, ò domande di rimedj diffamatorj in cause civili, non inducono pendenza di lite, prevenzione, nè altro pregiudizio al Creditore asserto diffamante, quanto all' elezione del foro, di modo che risolvendosi intentare giudizio nel termine prefissogli, cessa totalmente la diffamatoria, e può farlo avanti il suo Giudice competente, come se tal rimedio non fusse stato intentato, e facendosi in contrario, ci è pena la nullità degli atti, come nell'Ordine sopra ciò pubblicato li 23. Gennajo 1572. 1

E detta dichiarazione è stata necessaria per evitare la contrarietà dell' opinioni, che sono in ciò de jure comuni, perchè molti tengono, che chi intenta tali rimedi diffamatori sia attore, e come tale deva seguire il foro del reo diffamato, Afflit. *decis.* 268. e provare le jattanze, Gratian. *discept.* 686. *n.* 11. 2

Che però tali attori di rimedi diffamatori, benchè siano tenuti provare le jattanze, nondimeno secondo la più vera, e comune opinione si abbino per rei, e come tali si devano giudicare con tutti li privilegj de' rei, Menoch. *de arbitr. cas.* 98. *num.* 7. Capyc. *decis.* 18. Gratian. *discept.* 85. dove teprova detta decis. dell' Afflitt. vedi il Mynsing. *observ.* 90. *per tot.* Duran. *decis.* 69. *num.* 12. & *seqq.* e ottimamente di ciò discorre l' Eccellentiss. Pontirolo nel Responso, ò trattato pro Mambellis, stampato in Cesena l'anno 1645. num. 610. dove insegna il modo, e cautela di praticare tal rimedio di diffamazione, &c. & il Tondut. *de prævent. part.* 1. *cap.* 8. *per tot.* 3

Libelli ne' rimedi di Salviano, ò ipotecarie ciò che devino contenere, e come si devino formare, vedi l'Ang. Ias. & altri *in §. Item serviana in fine Inst. de Act.* & il Scapuc. de Salvian, *lib.* 1. *q.* 20. 4

Che stanti le clausule salutari s' intenda dedotta ogni azione, e rimedio, che potesse nascere dalle cose narrate nel libello, Magon. *decis. Flor.* 111. *num.* 24. & *decis. Luc.* 4. *n.* 8. Capyc. *decis.* 10. *num.* 22. &c. Barbos. *de Claus. Claus.* 76. *per tot.*

Libelli a spese di chi si devino transmettere in copia alli rei, in primo luogo di ciò si deve osservare la consuetudine, e statuti de' luoghi, e non ci essendo, si devono mandare a spese dell' attore, Menoch. *de arbitr. cas.* 228. *n.* 14. &c. 5

Libelli incerti, benchè s' ammettano, non procedono, quando la parte s' oppone, e domanda dichiararsi, e non ne segue dichiarazione, mentre che veramente siano incerti, non ostante le Clausole salutori, Duran. *decis.* 327. *n.* 8. &c. 6

Libelli, come, e quando si possano emendare, correggere, e mutare secondo la natura de' giudizi, e quante volte, e fino a che atto sia permesso, & altro, vedi amplamente il Menoch. *de arbitr. cas.* 176. *per tot.* Card. Tosch. *litt. L. concl.* 322. *per tot.* 7

Libello, ò tale quale domanda dalla quale si possa raccogliere l' intenzione dell' attore è di sostanza del giudizio, & altro dell'attitudine, ò inattitudine de' libelli, vedi Vant. *de nullit. ex defect. process. sive ord. n.* 18. & *seqq. fol.* 223. 8

E come, quando sia necessario, ò no il libello tanto di ragion comune, che secondo lo Statuto Fiorentino, vedi pienamente l' Asin. *in prax* §. 4. *c.* 3. *per tot.* e Card. Tosc. *litt. L. concl.* 300. *con più seqq.*

Libello con citazione della parte, e così, come atto giudiciale non si può presentare in giorno feriato, se la mora non causasse perenzione dell' azione, ò della cosa domandata, Marant. *in prax. de libell. oblat. num.* 19. &c. Scacc. & altri addotti dal Fenzon. *ad Statut. Vrb. cap.* 58. *n.* 28. &c. 9

Quanto però alla semplice presentazione si può fare anche in tempo feriato, purche la citazione cada in giorno 10

juridico, Fenzon. *loc. cit. num.* 20. & il Vant. *de nullit. ex defect. cit. n.* 46. *fol.* 194. *& tit. Qualiter sent. poss. à nullit. def n.* 119. *fol.* 288.

21 Libelli famosi, ò infamatorj, come siano proibiti comporsi, pubblicarsi, ò farsi pubblicare, e sotto quali pene, vedi la *l. vn. C. de famos. libell.* Menoch. *de arbitr. cas.* 261. *num.* 34. *& seqq.* Sylvestr. *in Sum. verb. Libellus*, Card. Tosch. *litt. L. concl.* 321. *per tot.* Farinac. *de var. & divers. crim. quæst.* 105. *inspect.* 12. *per tot.* dove amplamente tratta questa materia de' libelli infamatori, con altri addotti dal Scanarol. *de visitat. Carcerat. lib.* 1. §. 13. *cap.* 1. *num.* 44. *& seqq.* & Cabal. *resol. crim. cas.* 235. *&* 271. *per tot.* Franch. *decis.* 533. dove ebe si puniscono di pena di morte naturale.

22 Libelli famosi ricercano il dolo, e chi li leggesse, ò ritenesse per burla, ò curiosità, e non con animo d' ingiuriare alcuno, non sarebbe punibile, sicome nè chi li copiasse, ò aotenticasse ex offitio, per ordine del Giudice, ò a correzione, & in ogni caso par solo punibile il primo atto di pubblicazione, come con autorità del Menoch. *d. cas.* 263. *num.* 41. Cephal. *cons.* 341. & altri prova il Bardellon. *cons.* 134. *per tot. lib.* 2. il quale però scrive a difesa, & il punto sarebbe in potere escludere il dolo, & animo d' ingiuriare, che più tosto si presumerebbe contro chi fa un' atto di sua natura malo, e proibito, come prova il Farinac. & Vulpin. *in Suco de pœn. temper. q.* 89. *Inspect.* 4. *præsump.* 3. *& quæst.* 90. *Inspect.* 2. *per tot.*

23 E se la pena de' libelli famosi abbia luogo contro chi facesse supplica al Principe contenente infamia, e vilipendio d' alcuno per farlo punire, vedi Cabal. *resol. crimin. cas.* 271. *per tot.* dove tiene di no, ma che sì bene tal supplicante saria tenuto di azione d' ingiuria, non provando esser vero l' esposto, ò non si potendo scusare per qualche altra legitima causa.

24 Nè si trova, ehe in questi Stati di Toscana sia mai stata pubblicata legge alcuna in materia di libelli famosi, ò cartelli, ma si puniscono di pene arbitrarie in conformità del jus comune, di che vedi li Dottori sopracitati, e così anche appare notato ad un libro di Leggi, e Bandi del già Signor Curini, & in oggi del Signor Segretario Poli, intitolato Ordini della milizia, a piedi, a c. 324. facc. 2.

§. LICENZE.

1 Licenze concesse alle Meretrici d' andare in carrozza, come s' intendino, vedi Meritrici n.

2 Licenze di far ripari ne' fiumi quanto durino, e come s' intendino, vedi Fiumi n.

3 Licenze a' Contadini per partirsi dalli poderi, ehe lavorano, di che tempo si devino dare, & essi pigliarsele, vedi Lavoratori n.

4 Licenze di macellare Vacebe, come, e da chi si concedano, vedi Vacche n.

5 Licenze d' arme, caccie, pesche, lotti, biribissi, & altri giuochi di ventura di qualsivoglia sorte, & in qualsivoglia modo anco di soli bicchieri non si possono concedere, nè in scritto, nè in voce, nè per tolleranza, ò permissione da qualsivoglia Governatore, Castellano, Commissario, ò altro Rettore di Giustizia, ò Comandante d' Armi, sotto qualsivoglia pretesto anco di servizio proprio, ò di S. A. S. sotto pena a loro della perdita della carica, e dell' inabilità ad altre cariche per dieci anni, e di scudi cento per ciascuna volta, & a chi se ne servisse, ehe non le suffraghino in conto alcuno, e sono tenuti gli esecutori a non le attendere, nè osservare sotto le suddette pene, e della galera a beneplacito di S. A. S. da esserne tutti privativamente sottoposti al Magistrato degli Otto, potendosi tali licenze concedere solo da S. A. S. e devono tutte essere registrate nella Cancellaria degli Otto, nè si possono registrare in altri Tribunali, sotto pena della nullità, e di scudi 50. e perdita dell' ufizio a chi ardirà registrarle altrove, ò far fede di tal registro. Bando delli 6. Aprile 1650.

6 Licenze di lotti, e giuochi di ventura concesse anche da S. A. S. sono tutte revocate per detto Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Annullando, &c.

7 Licenze d' armi per pagamento di tassa non si possono ammettere, mentre che fra il mese dal dì della segnatura non siano state acceptate col pagamento di tassa, ò mentre non siano confermate con nuovo rescritto, qual confermazione è anche necessaria per quelli, che finito l' anno, per il quale hanno pagato, lasciano passare un mese intiero senza tal pagamento per l' altro anno spirando con detto mese la grazia. Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Nè possa, &c.

8 Licenze di archibusi, lunghi, ò corti per pagamento di tassa s' intendono con dover pagare due tasse, una per li lunghi, l' altra per li corti all' istesso ragguaglio, e corti s' intendono li minori d' un braccio, e terzo di canna; e chi havesse facoltà degli uni, o degli altri può pagare una sola tassa, ma in tal caso s' intende rinunziato alla grazia delle terzette, e può solo portare gli archibusi lunghi, benchè havesse pagato senza alcuna dichiarazione, non essendo in suo arbitrio eleggere la grazia delle terzette solamente, se dentro al detto mese non haurà pagato anco per quelle. Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Annullando, &c.

9 Licenze d' armi di qualsivoglia sorte per pagamento di tassa siano per persone della Città, ò delli Stati si devono ogn' anno del medesimo Mese registrare nella Cancellaria deli Otto, & il Cancellier Maggiore farne la poliza al Depositario Fiscale, ehe riceva la Tassa secondo la qualità dell' armi, qual tempo passato non essendosi fatto questo registro, e pagamento di tassa, dette licenze non suffragano in conto alcuno. Bando de' 26. Febbrajo 1640. inf. num. 29.

10 Licenze d' armi non si registrano da quelli, a' quali è riservata la faculta in virtù della legge generale dell' Armi de' 23. Novembre 1623. nè da' Cavalieri di S. Stefano co' lor servidori, nè da' Ministri di detta Religione, nè da' Cavalieri d' altre Religioni eccetto la prima volta, nè dalli descritti nelle Milizie, nè da altri privilegiati in virtù di Capitolazioni, ò patti conforme la dichiarazione da farsene da registrarsi nel libro, che terrà il Cancellier Maggiore degli Otto, nè dagli Arrolati de' Principi, che attualmente servono, ò hanno stipendio eccetto la prima volta, come sopra. Bando predetto §. E da tal obbligo, &c.

11 Anzi che tutte le lizenze anco de' servitori de' Cortigiani, e privilegiati, & altri si devino registrare a gli Otto, & averne fede dal Cancelliere Maggiore, quale sia tenuto farsela restituire, quando occorresse surrogare uno in luogo dell' altro. Vedi il Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Siccome anco, &c. Vedi Cavalieri n. 11.

12 Licẽze d'armi di qualsivoglia persona, per se, ò servitori si devono produrre nella Cancellaria degli Otto, altrimenti non suffragano, eccetto ehe per li Descritti nelle milizie, che devono havere i bullettini delle Bande, nè si può aggiugnere alcuno alli Ruoli sopra il numero limitato dalle dette facoltà, ò licenze senza grazia di S. A. S. sotto pena a chi facesse descrivere alcuno senza facultà di scudi 50. & arbitrio, & al servitore, ehe ne farà consapevole della pena dell' armi, ehe porterà. Legge generale dell' armi 23. Novembre 1623. num. 70. & seqq. Vedi Padroni num.

13 E che tutte le dette licenze si devino presentare in detta Cancellaria, con nota in piedi di tutte l' armi difensive, che si trovano dentro la Città, sotto pena di scudi 50. d' oro, & arbitrio Legge suddetta num. 80. e vedi il Bando delli 26. Novembre 1652. che rinnova l' obbligo di registrare dette licenze, &c.

14 Licenze d' archibusi concesse ad aleuno per se, e servitori s' intendono quanto a' servitori, mentre saranno in compagnia de' Padroni, e non altrimenti, sotto le pene, come se non bavessero alcuna licenza. Legge suddetta dell' armi num. 73. e Bando delli 28. Giugno 1610. §. Comandando, e §. seqq.

15 Licenza è necessaria per introdurre arebibusi, ò altre armi proibite in Firenze, ancorchè se n' havesse facoltà, per farle rassettare, e va registrata nella Cancellaria degli Otto, e si lasciano alle Porte, dove vanno notate, e poi portate, e riportate da un famiglio del Bargello alla Bottega; e le medesime diligenze si devon fare per quell' armi, che s' introducessero per restare nella Città, sotto le medesime pene, come se non bavessero facoltà. Legge Generale dell' Armi num. 81., e Bando di revocazione de' 26. Novembre 1652. §. Delle quali, &c.

16 Licenze d' armi, facendo semplicemente menzione d' armi,

d'armi, s'intendono solo per spada, e pugnale, e dicendo d'armi offensive, e difensive s'intendono solo per spada, pugnale, giaco, maniche, e guanti di maglia, e segreta, tanto nella Città, che nelli Stati, se non sarà altrimenti espresso, e si devono presentare nella Cancellaria degli Otto fra un mese; altrimenti s'intendono spirate, e non si possono ammettere, e lasciarne ivi gli originali, con pigliarne copia autentica per tenere appresso di sè. Legge suddetta dell'armi num. 83. e così veniva anche dichiarato per altro Bando de' 7. Febbrajo 1577.

17 Licenze d'ogni sorte d'armi in Firenze, come s'intenda. Vedi Armi n. 3.

18 Licenze di terzaroli s'intendono, purche non siano di minor misura di due terzi di braccio di canna a misura Fiorentina, sotto le pene imposte a chi non havesse facoltà, come nella Legge generale dell'Armi. Bando di revocazione 1. Marzo 1645. e 6. Aprile 1650. vers. E che, &c.

E le licenze degli archibusi a ruota non si estendono alli terzaroli, mentre non ne sia fatta espressa menzione, come ad un libro di Leggi, e Bandi già del Sig. Auditor Curini, & in oggi del Sig. Segretario Poli, intitolato Ordini delle Milizie a piedi a c. 284.

19 Licenze d'archibusi di qualsivoglia sorte anche scomposti, ò polvere d'archibusi in qualsivoglia modo concesse a qualsisia persona per tenerli, ò portarli dentro la Città di Firenze, ò fabbricarli, ò venderli, ò rassettarli sono tutte revocate, casse, & annullare in virtù del Bando di revocazione 26. Novembre 1652. con riservo d'un mese a chi abita nelli Stati di S. A. S. e di due a chi abita fuori, dal dì della pubblicazione di detto Bando, che pretendessero averne grazie per contratto, patto, ò capitolazione irrevocabile, a produrle nella Cancellaria del Magistrato degli Otto per potersi dichiarare quel che giustamente importino, con cominazione, che passari detti tempi più non s'attenderanno, come se fussero finite, e spirare, &c.

In esecuzione del qual Bando molti Signori Titolati, e Privilegiati hanno esibito i lor privilegi, e capitolazioni, ma non é mai seguita alcuna dichiarazione, di ciò che importino, &c.

Nota però, che detto Bando parla in ogni sua parte solo per la Città di Firenze, e non per gli altri luoghi delli Stati di S. A. S. & essendo revocatorio di grazie, ò privilegi, non si deve di ragione estendere più di quello parli, &c.

E come tutte le licenze d'armi, eccetto che de' Cortigiani stipendiati, Cavalieri di S. Stefano, e Descritti, fussero rivocate, vedi Bando delli 6. Luglio 1639. e però quelle, che fussero avanti detto tempo non si possono ammettere, eccettuati li sopraddetti.

20 Licenze d'archibusi non servono per l'imbreccio nelle Bandite, sotto le pene contenute ne' Bandi delle Cacce, nè per portarli alle Chiese, Mercati, Feste, Balli, ò Cacce, dove intervenghino più persone, nè alle Corti de' Rettori, nè per le Piazze, nè dove si faccino radunate, nè a'campi, ò possessioni, nè attorno a casa a miglia due, mentre non fusse per andare altrove, sotto pena di scudi 10. e tratti due di fune per ciascuno, e ciascuna volta. Legge Generale dell'Armi 23. Novembre 1623. nu. 25. &c. vedi Archibusi n. 3.

21 Licenze d'archibusi sempre s'intendono fuor delle Bandite, se in specie non siano con tal prerogativa, soscritte anche dal Segretario delle Cacce. Bando de' 20. Marzo 1620. in principio, &c. e Bando generale di Cacce, e Pesche de' 6. Agosto 1622. cap. 5. vers. Dichiarando, &c.

22 Licenze d'archibusi non s'intendono mai per il Barco reale, mentre non fusse specificato, ò mentre non si trattasse di passeggieri, che per transito li possono portare per la strada maestra, pur che siano scarichi, altrimenti incorrono nelle pene dette nella parola Archibusi num. E di ciò sono obbligati gli Osti ad avvertirli sotto pena di scudi 10. e tratti due di fune Bando delli 7. Maggio 1626. n. 2. e 3.

23 Licenze d'archibusi di qualsivoglia sorte non servono per portarli dentro le Città, e Terre murate se non andando, e ritornando a dirittura all'allogiamento, ancorchè generalmente parlassero in ogni luogo, o in tutti li luoghi, nè si estendono a maggior numero di tre in tutto, & a due paja di terzette per chi havesse anche la facoltà di quelle, che non possono esser minori di due terzi di braccio di canna a misura Fiorentina, sotto le medesime pene, come se non havessero facultà d'alcuna sorte. Bando di revocazione 26. Novembre 1652. vers. Con dichiarazione, &c.

Quanto però a gli Appaltatori, e Camarlinghi deputati dal Magistrato delle Farine, è stato dichiarato, che le loro licenze suffraghino anche per le Fiere, e Mercati, e così dentro le Città, e luoghi murati, come si può vedere, e riconoscere in detto Offizio.

Pare che detto Bando quanto al numero degli archibusi 24
parli solamente dentro alle tre miglia intorno Firenze, e che se ne potesse cavare argomento, e disposizione contraria fuor di dette tre miglia, se non risultasse in correzione d'altre leggi, e Bandi, che generalmente ristringono detto numero anche alli descritti, come nel §. Archibusieri n. 4. nel qual caso di correzione non vale detto argomento a contrario, Gratian. *discep. 572. nu. 2. & 995. num. 1.* Siccome anche per trattarsi d'una disposizione negativa, e di sua natura proibita senza particolar grazia non se ne può dedurre un'affirmativa, secondo l'Altograd. *cons. 20. n. 13. & seqq. lib. 2.* & il Barbos. *in loc. com. arg. loc. 27. per tot.*

Licenza, come sia necessaria per andare alli Monasteri. 25
Vedi Monasteri.

Che non si deva concedere se non per legitime cause, di modo che non basti l'occasione della parentela, vedi Grat. *discep. 393. n. 16. &c.*

Licenze d'uccellare con escati vanno registrate in Can- 26
cellaria degli Otto, con sicurtà idonea per la somma di scudi 100 di non pigliar colombi domestici, come per il Bando generale di Cacce, e Pesche delli 6. Agosto 1622. c. 2. vers. In luogo alcuno, &c.

Il medesimo si osserva anche delle licenze di balestre, &c.

Licenze di cacciare, pescare, e uccellare non suffra- 27
gano senza la presenza, & intervento di chi l'avesse ottenute, ò eccedendo il numero delle persone, cani, ò altro, che in esse fusse espresso, e tutte devono essere registrate nella Cancellaria degli Otto, e se più persone havessero licenza di andare a caccia nelle bandite, non possono unirsi insieme, vedi detto Bando de' 6. Agosto 1622. cap. 10. vers. Et affinchè, &c. & vers. seqq.

Licenze d'archibusi, e terzette, se comprendino li Pi- 28
stoni, vedi Soldati n. 4.

Licenze d'armi per pagamento di Tassa si distinguono 29
nell'infrascritto modo, nè è lecito argomentare da una specie d'armi, benchè maggiore ad altra specie anche minore, ma s'intendono solo per quelle armi, che nominatamente contengono, secondo la dichiarazione, che sopra num. 16. e per la ragione, che si dice nel §. Rescritti num. 18.

Armi offensive si paga di tassa fuori della Città di Firenze	lir. 3. 10.
Armi offensive anche nella Città di Firenze.	lir. 7.
Offensive, e difensive fuor di detta Città	lir. 7.
Offensive, e difensive anche in detta Città	lir. 14.
E per li Servitori in ciascuno di detti casi la metà meno rispettivamente.	
Archibusi a ruota, ò fucile fuor delle 20. miglia dalla Città di Firenze.	lir. 21.
Archibusi suddetti fuori dell'8. miglia da detta Città.	lir. 28.
Archibusi suddetti dentro l'8. miglia a detta Città	lir. 42.
Sino alle Porte di Firenze	lir. 56.
Terzette a ruota, ò fucile pagano all'istesso ragguaglio degli Archibusi.	
Monizione da Cacce fuor delle 12. miglia dalla Città di Firenze.	lir. 7.
Dentro le 12. miglia a detta Città	lir. 14.

Armi in asta senza distinzione di luoghi. lir. 7.

Archibusi a fuoco pagano per metà degli Archibusi a ruota, ò fucile rispettivamente, come sopra, nè si fa differenza da ruota, ò fucile, ma chi ha licenza degli uni può portare anche gli altri senza distinzione, e non essendo concessa la monizione di caccia s'intendono con palla ordinaria, per la quale non si paga tassa. Vedi sopra num. 7. 8. & 9.

30 Licenze d'archibusi di qualsivoglia sorte concesse per Viglietti di Camera di S. A. S. si devono registrare al Libro, che in oggi si tiene da un Ministro del Fisco a ciò deputato, quale sotto il medesimo Viglietto, e sotto ciascuna proroga, ò conferma deve per riscontro citare le carte del detto Libro, altrimenti non vagliono, come per il Bando dell'anno 1680.

§. LOCANDIERI.

1 Locandieri, che tengono Camere locanda non possono dar da bere, nè mangiare per prezzo, ma solo cuocere, e cucinar la roba, che li sarà portata da quelli, che vi stanno, sotto pena di lire 10. come per la Riforma della Gabella del Sale dell'anno 1574. qual pena è accresciuta fino in lire 30. come per Bando de' 21. Giugno 1630.

2 Locandieri come siano tenuti ogni sera dar nota de' forestieri. Vedi Albergatori num.

§. LUPAI.

1 Lupai, che non se gli possa dare impedimento alcuno vedi Bando 29. Novembre 1595.

M

§. MACELLARI.

1 MAcellari, cioè che siano tenuti. Vedi Beccai, num.

2 Macellare carne per uso delle famiglie non si può senza pagare la solita gabella. Vedi Carne n.

§. MACCHINATORI.

1 Macchinatori, ò cospiratori contro la Persona del Principe, o suoi descendenti, ò Stato in alcun capo principale, nel quale di ragione comune dicasi commesso delitto di lesa Maestà, s'intendono subito ipso facto quello haver commesso, & essere in tutti li pregiudizi, e pene dalle leggi comuni, e municipali imposte, nelle quali anche s'intendono incorsi tutti quelli, che in qualsivoglia modo auranno notizia di tali cospirazioni, e trattati se incontinenti non li riveleranno. Legge delli 11. Marzo 1548. §. Che per virtù, &c.

2 Macchinatori, ò cospiratori suddetti chi rivelerà subito, e sarà il primo, ò primi a rivelarli, come conseguisca premio di fiorini 5000. e tutte le sostanze, e beni de' cospiratori scoperti, & altro, vedi detta legge delli 11. Marzo 1548. §. Un premio, &c.

E che il medesimo premio conseguisca chi gli ammazzasse, e come, vedi detta legge, §. Et un'altro, &c. Vedi Ribelli.

3 Macchinatori, e cospiratori suddetti, e chi ne aurà notizia, e non li rivelerà si puniscono di morte naturale pervenendo nelle mani della Giustizia, e non ci pervenendo di Bando di Ribelli con tutti li maggiori pregiudizj de' Ribelli d'ogni sorte, che dalle leggi comuni, e municipali si trovano mai essere stati imposti, & ordinati, e della confiscazione di tutti li beni loro, etiam sottoposti a qualsivoglia specie di restituzione, ò fideicommesso, ò donazioni, ò altri contratti successivi ne' descendenti per quei modi, e tempi, che in essi delinquenti, ò suoi descendenti avessero a perdurare, non ostante che doppo le vite de' delinquenti, e descendenti, ò in altri eventi dovessero incontinenti per qualsivoglia modo ad altri pervenire. Legge predetta 11. Marzo 1548. §. Sia la pena, &c. e Statuto Fiorent. *lib. 3. Rub. 60. inf. n. 7. & 8.*

4 Macchinatori suddetti s'intendono privi per confiscazione di quelle rate di beni paterni, ò aviti, e materni che in loro doverebbero pervenire da trasferirsi nel Fisco doppo la morte de' predetti padri, avi, ò madri, quali doppo il cogitato delitto non possono in alcun modo impedire tal translazione, e confiscazione per qualsivoglia lor disposizione, che sempre in questo caso si presume fatta in fraude del Fisco. Legge predetta §. In oltre, &c.

Come anche di tutti li beni, che in loro havessero a pervenire per adempimento, ò esistenza di qualsivoglia condizione, che anco venga, ò si adempia doppo tali delitti, ò d'altri acquisti, che io altro modo a loro si potessero aspettare. Legge suddetta §. Item sia, &c. Vedi Banditi n. 30. e seqq.

Macchinatori predetti doppo il cogitato delitto facèdo 5 qualsivoglia contratto s'intende simulato, & in fraude delle future confiscazioni, e altro, vedi detta legge 1548. §. Et a fin, &c.

Macchinatori suddetti sono puniti, come sopra, non 6 solo nelle lor persone, e beni, ma anche nelle persone de' lor figliuoli, e descendenti maschi, anche illegitimi, come si dice nella parola Figliuoli n. 4.

E nelle doti delle Mogli, vedi Doti n.

E che detti Macchinatori, e Ribelli si puniscano anche 7 nella confiscazione de' fideicommissi, ò altre translazioni indotte non solo a favore de' lor descendenti, come sopra num. 3. ma anche de transversali per linea masculina della medesima famiglia e casato, di modo che tali transversali ancora non possino in modo alcuno succederli per vigore di tali fideicommissi, ò altre translazioni, a che fussero chiamati ne' beni confiscati per causa di Ribellione, fu dichiarato sopra la detta legge del 1548. e in supplimento di essa per lettera di S. A. S. di quel tempo delli 13. Ottobre 1556. della quale n' appare copia ad un libro di Leggi, e Baodi del Signore Anton Francesco Ticciati Cancelliere degli Otto segnato A a c. 533. & è anco stampata sotto detto dì 13 Ottobre 1556.

Macchinatori, ò Ribelli, che siano privi per confisca- 8 zione di quelle rate di beni paterni, materni, ò aviti, che in loro sariano dovute pervenire doppo la vita de detti lor' ascendenti, come se quelli fussero stati morti ab intestato al tempo del trattato, ò cogitato delitto, si deve intendere non solo quanto a quei beni, che detti ascendenti havessero acquistati, e si trovassero in essere appresso di loro nel tempo del perpetrato eccesso, ma anco quanto a quelli, che havessero acquistato, ò acquistassero doppo, e si trovassero havere al tempo delle lor morti rispettivamente, quali tutti s'aspettano al Fisco ne' casi compresi dalla suddetta legge delli 11. Marzo 1548. come per altra Provisione fatta in dichiarazione di quella sotto di... Ottobre 1565.

E così in odio de' Macchinatori, e Ribelli vengono compresi nella confiscazione anco li beni futuri, & acquistati doppo il delitto contro la regola degli altri casi, come si dice nella parola Banditi num. 30. & seqq. dove anche si fa menzione di più Autori gravi, che hanno scritto sopra la detta legge del 1565. Vedi Figliuoli num. 4. &c.

E che in tali confiscazioni de' beni di Figliuoli, ò Ni- 9 poti Ribelli si comprendino ancora tutte le ragioni, crediti, e nomi de' debitori di detti ascendenti al tempo della lor morte per le rate, e porzioni, che a' detti Figliuoli, ò Nepoti s'aspetteriano, se non fussero ribelli in qualunque luogo siano anco fuor delli Stati, & in qualunque luogo si trovino le scritture, ò libri di tali crediti anco pur fuori delli Stati, mentre che detti ascendenti al tempo del commesso delitto, ò della morte loro abbino il vero, e continuo domicilio nelli Stati di S. A. S. vedi la suddetta Provisione del 1565. fatta anche in dichiarazione d'altra ordinazione circa li beni de' Banditi, e Ribelli, e lor creditori delli 28. Settembre 1555. di che vedi nel §. Confiscazioni num. 3. e Crediti num. 2. &c.

Questa dichiarazione ha luogo solamente ne' casi di 10 Ribellioni, e negli altri resta in suo vigore la detta ordinazione del 1555. Se bene è anco conforme alla disposizione del Jus comune, secondo la quale i crediti vengono compresi nella confiscazione non ostante che li debitori fussero fuori del Territorio, e s'aspettano al Fisco di chi condanna il delinquente suo suddito, doven-

dnvendo tali crediti seguire la persona del creditore, e riputarsi del suo Territorio, mentre che il pagamento non fusse destinato da farsi altrove, vedi Cabal. *resol crim. cas.* 268. *nu.* 4. *& seqq.* & Gratian. *discept.* 581. *nu.* 9. *&c.* dove tratta di che luogo si possino dire li crediti ad effetto di conoscere qual Statuto deva prevalere circa la lor successione, &c.

11 Del delitto di lesa Maestà quanto di ragione comune ancora si reputi atroce, che cosa sia, quando si commetta nel primo, ò secondo capo, come si punisca tanto negl' istessi delinquenti, che ne' loro descendenti, se si possa in modo alcuno scusare, & altro, vedi la *l.* 1. 2. 3. *&* 4. *ff. & C. ad l. Jul. Majest. per tot. con la glos. & Interpreti*, Afflitt. *super Constit. Regn. tit. quæ sint regalia in verb. Et bona comittentium*, *&c.* Bart. *in Extravag. qui sint rebelles*, Gigas. *de crim. læs. Majest. per tot.* Clar. & Bajard. *in* §. *Læsæ Majestatis per tot.* Boss. *tratt. var. tit. de crim. læs. Majest. per tot.* Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 75. *per tot.* dove particolarmente tratta delli ricettatori di simili imputati, ò delinquenti, Card. Tosch. *lit. R. concl.* 44. *&* 45. *per tot.* e pienamente il Farinac. con più altri da lui citati, & il Vulpin. *in Suco de crim. læs. Majest. q.* 112. *& seqq. per tot.* Bardellon. *cons.* 101. *per tot. lib.* 2. vedi §. Figliuoli n 10.

§. MAESTRANZE.

1 Maestranze sottoposte all' Arte della Seta, come, e sotto quali pene non possino partirsi dalli Stati di S. A. S. per andare io Stati alieni senza licenza, vedi §. Artieri num.

§. MAGISTRATI.

1 Magistrato degli Otto, e sua autorità contro li debitori falliti, vedi Falliti per tot.

2 Magistrato de' Pupilli, vedi Ufiziali.

3 Magistrato degli Otto oltre all' altre cause criminali, di che generalmente è cognitore, conosce anche delle cause di pace, ò promissioni di non offendere rotte nel Comune di Firenze, e fuori per via di prevenzione, ò d'appello, da interporsi fra dieci giorni, e subito accettata la causa si può procedere al gravamento reale, ò personale contro gli obbligati, quali però volendo fodare, e dar mallevadore per la pena delle loro obbligazioni, devono essere licenziati, e di tali gravamenti se ne deve far inventario, come più amplamente si contiene nella legge sopra le tregue, e paci del 1514. Vedi Rettori num.

4 Magistrato degli Otto, & alcuni altri Magistrati, come durante il loro Ufizio non possino convenire civilmente, nè criminalmente, nè essere convenuti, e nelle lor cause non corra tempo, nè instanza pro, nè contra. Vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 5.

5 Magistrati, & altri Ufiziali pubblici della Città di Firenze, come siano tenuti, mentre suona la campana degli Ufizi trasferirsi alle loro Audienze, e luoghi deputati, sotto pena d'essere appuntati da' lor Cancellieri in uno scudo d'oro per volta, e quivi trattenersi almeno due ore continue per volta, e per quel tempo, che di più bisognerà per dare audienza, e spedire tutti quelli, che n' averanno di bisogno, sotto pena d' appuntatura, e quando si possino scusare per altri Ufizi pubblici, vedi la legge da' 5. Gennajo 1549. Vedi Cancellieri n.

6 Magistrati di qualsivoglia sorte chi eserciterà, e tutti i lor Proveditori, Auditori, Assessori, Segretari, Cancellieri, & altri Ministri devono in qualsivoglia cosa, che si tratti proceder con ogni sincerità, integrità, fede, e segretezza, e non possono mai di quello che si tratta, nè pur dell' intenzioni, animi, e concetti di quelli che vi risseggono, e servono in quanto che concerne la cognizione, discussione, e resoluzione delle cause, ragionarne, dirne, ò conferirne cosa alcuna, ò darne qualsivoglia notizia, ò avvertenza alle parti stesse, ò ad altri fuori di Magistrato, sotto grave pena dell'arbitrio di S. A. S. oltre alla privazione ipso facto dell' Ufizio, e d' ogni altro ufizio pubblico a beneplacito, e di scudi 100. d'oro per ciascuna volta, d' applicarsi il quarto all' accusatore, & il resto al Fisco, tutto a dichiarazione del Magistrato Supremo de' Consiglieri, ò della Clarissima Pratica, salva la pre-

Pratica Universale.

venzione, e così sono tenuti i Cancellieri, ò Segretari farli giurare nell' ingresso dell' ufizio, e lor medesimi ancora così giurare in mano del Proposto. Provisione de' 17. Giugno 1572.

Magistrati, e Jurisdizione chi falsamente si usurpasse con esercitare atti da Magistrati, ò Jurisdizionali in cose gravi, si dice reo di lesa Maestà, e si punisce di pena di morte, e in cose leggieri di pena arbitraria, Menoch. *de arbitr. cas.* 230. *per tot.* Bonifac. *de furt.* §. 7. *n.* 58 *fol.* 257. Farinac. & Vulpin. *in Suco de crim. læs. Majest. quæst.* 114. *Inspect.* 1. *per tot.* 7

E come chi esercita Jurisdizione non concessali dal Comune di Firenze si deva punire in lire 100. oltre la nullità del fatto, Statuto Fiorentino *lib.* 3. *Rub.* 80.

Magistrato degli Otto è cognitore privativamente di certe cause, come nella parola Rettori num. 75. infr. nu 16. & seqq. 8

E che in virtù della Legge delli 18. Novembre 1478. il Magistrato degli Otto abbia la piena cognizione, Jurisdizione, autorità, e balla in tutte le cause criminali, e però tutti li Rettori Criminali siano obbligati dar le sentenze nel modo che da detto Magistrato li sarà ordinato, e che ne' delitti non abbia esclusione da alcun' altro Magistrato, ma tutte le facultà concesse a qualsivoglia altro Magistrato di conoscere delle cause criminali s' intendino *cumulativè*, con detto Magistrato degli Otto, e non mai *privativè*, mentre non fusse espresso, di modo che se bene tutti li Magistrati abbino la cognizione delle transgressioni de' propri ordini, s' intende *cumulativè* col Magistrato degli Otto, e non *privativè*, come attesta, e prova con dottrine il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part.* 3. *cap.* 3. *num.* 7 Paul. de Castr. *in l. testamenta num.* 6. *Cod. de testam.* Roman. *cons.* 393. *per tot.* Dec. *cons.* 3. Anchar. *cons.* 164. Grat. *respons.* 71. *num.* 11. *&* 12. di che però vedi anco il Menoch. *de præsumpt. lib* 2. *præsumpt.* 18. *per tot.* con altri addotti dalla Rot. Rom. per Farinac. *decis.* 717. *per tot.* quali amplamente trattano quando la Jurisdizione s' intenda concessa privativamente, ò cumulativamente con altri Giudici, ò Magistrati, & il medesimo Menoch. *de arbitr. lib.* 1 *quæst.* 40. *per tot.* Gratian. *discept.* 154 *per tot. & disceptat.* 270. *num.* 10. *& seqq.* & ottimamente il Tondut. *de prævent. part.* 2. *cap.* 45. *&* 46. *per tot.* Franch. *decis.* 723. Gratian. *decis.* 145. Mart. Medic. *decis.* 54. *num.* 9. *&c.* Vedi la predetta legge delli 18. Novembre 1478. registrata al lib. 3. delli Statuti Criminali del Magistrato degli Otto a c. 173. &c.

E che il Magistrato degli Otto abbia sempre gastigato tutti li delitti criminali etiam della famiglia, e stipendiati di S. A. S. e tanto più d' ogn' altro Magistrato anco Supremo de' Consiglieri, e non s' avere da fare queste particine, vedi un Rescritto del Serenissimo D. Cosimo sotto di 29. Decembre 1562. come ad un libro di leggi, e bandi del Sig. Segretario Poli intitolato Giurisdizione degli Otto, & altro a c. 75.

Magistrati, nè alcuno, che in essi riseda quando fussero di contrario sentimento di quello venisse messo innanzi per sentenziarsi, ò farsi dal Proposto, non possono ricusare di dar il lor voto nero, ò bianco, come le piacerà, sotto pena di scudi 25. d' oro applicati al Fisco, e di restar' ipso facto privi, e remossi dall' ufizio senz' altra dichiarazione, e di ciò devono essere avvertiti dalli Cancellieri nel lor' ingresso, come per Decreto delli 14. Febbrajo 1569. passato nel Supremo Magistrato de' Consiglieri, &c. 9

Magistrati, come non possino giudicare in cause proprie, nè di Congiunti, & altro, vedi §. Cause num. 1. & seqq. 10

Magistrati risedendovi il Luogotenente de' Consiglieri s' intende dover sempre essere il Proposto in essi, e li Senatori non vi essendo alcuno de' detti Consiglieri devono havere il luogo immediato dopo il Proposto, e precedere a tutti li Cavalieri, e Dottori, come per Provisione sopra l'abito civile pubblicata li 5. Ottobre 1588. vers. Dichiarando, &c. e vers. seqq. Vedi Dottori n. 6. & seqq 11

Doppo il Proposto, Senatori, Cavalieri, e Dottori fra gli altri di Magistrato precede sempre quello, che è di maggior' età, &c.

12 Magistrato Superiore domandando relazione di qualche causa ad un Giudice inferiore, come restino legate le mani all' inferiore, e non possa procedere senza nullità, vedi Gratian. *decis.* 144. *n.* 35. & 36. Cause num. 19.

13 Magistrati, e Giudici, come devino essere riveriti, e salutati da tutti, sotto pena a chi mancasse d' ingiuria, & altro, vedi Scanarol. *de visit. Carcerat. lib.* 2. §. 35. *c.un. per tot. fol.* 365.

14 Magistrato degli Otto, come abbia la prevenzione nelli quattro Vicariati, cioè, S. Gio: Scarperia, S. Miniato, e Certaldo con li Rettori, e Vicarj di detti luoghi per i delitti, che rispettivamente seguono nelle loro Jurisdizioni, vedi la legge *cùm fuerit assertum*, dell' anno 1423. al libro delli Statuti della Cancellaria di detto Magistrato, e alle Riformagioni, &c.

15 Magistrato degli Otto può delli denari delle condennazioni, che seguono a suo tempo dare per l' amor di Dio fino in lire 10. per ciascuno di loro, e non più, nè altrimenti, come per Provisione delli 6. Ottobre 1525. e così si costuma, e per l' ordinario le concedono a' Signori Buonnomini, e Limosinieri di S Bonaventura, che l' impiegano per carcerati con molt' altre carità, che dalli medesimi si fanno, e procurano.

16 Magistrato degli Otto, come sia cognitore delle cause di rotture di Carceri, ò attentati di ciò, vedi la lettera circolare del medesimo Magistrato sotto di 15. Ottobre 1559.

17 E come delle canse d' archibusate altra lettera circolare scritta d' ordine di S. A. S. sotto dì 24. Ottobre 1605. a tutti li Rettori criminali, che per l' avvenire sotto pena dell' arbitrio dovessero di tutti li casi compresi nella legge del 1579. in materia di sparamenti d' archibusi, ò d' archibusate darne subito parte al detto Magistrato con procedere alla cattura de' delinquenti, e mandarne li processi informativi usatavi ogni diligenza, e giusto rigore secondo la qualità de' casi per mettere in chiaro il delitto, e delinquenti, come in detta lettera, & altra del dì 14. Decembre 1663. vers. Con quest' occasione. Vedi §. Cause, num. 24. e §. Rettori, num. 75.

Questo però pare doversi intendere dell' archibusate, ò attentati *contra homines*, perchè se fussero contro animali, benchè punibili, possono essere di cognizione di quei Rettori, dove seguissero, non ostante, che il Magistrato degli Otto l' abbia pretese in virtù delle parole generali della detta lettera circolare de' 14. Decembre 1663. come fu deciso per rescritto di S. A. S. del dì 9. Aprile 1666. in una causa di Montepulciano contro Arcangelo Corbelli in fil. neg. del Magistrato di detto tempo num. 463. se bene qualche volta li Rettori le transmettono volontariamente ancorchè non siano *contra homines*.. Ma in oggi dette cause d' archibusate aspettano alla Rota criminale surrogata in luogo del Magistrato.

18 Magistrato de' Conservadori di Legge, come possa conoscere delli contratti usurari, vedi §. Contratti, num. 3.

19 Come a detto Magistrato de' Conservadori s' aspetti sindicare tutti li Rettori, e Ufiziali dello Stato con le polize però degli altri Magistrati, ò lor Cancellieri, vedi la legge de' 29. Luglio 1552. 29. detto 1560. e 27. Gennajo 1659.

20 Magistrato de' Conservadori di Legge può conoscere di tutte le cause criminali consistenti in transgressioni, prevaricazioni, inosservanze di leggi, statuti, & ordini fatti, e da farsi di qualsivoglia sorte, salvo gli eccessi meri criminali attenenti al Magistrato degli Otto, come omicidj, assassinamenti, ferire, percosse, furti, sforzi, violenze, e simili soliti conoscersi solamente dal Magistrato degli Otto, e salva la prevenzione tra gli altri Magistrati, e Rettori; e quanto a' danni dati si può appellare dalle sentenze de' Rettori di fuora a detto Magistrato de' Conservadori, tutto in augumento d' altre Provisioni, come per legge del Magistrato de' Consiglieri del dì 20. Agosto 1562.

21 Detti Conservadori conoscono anco de' furti, e baratterie de' Rettori, e Ufiziali di Giustizia, come per Provisione dell' anno 1458. & altro in materia della loro autorità, e Jurisdizione. Provisioni 28. Novembre 1465. 28. Novembre 1531. 29. Luglio 1552. 12. Ottobre 1545. 29. Luglio 1560. circa le cause de' poveri, vedi §. Cause num.

E come detto Magistrato de' Conservadori negli articoli 22
di ragione sia tenuto seguitare il parere dell' Auditore, e nõ restando pienamente soddisfatti possino commetterli alli tre Giudici di Rota, e di poi seguitare il lor parere senza eccezione, vedi l' Ordine dato sotto di 15. Maggio 1579. con altri particolari in esso contenuti.

Magistrati della Città di Firenze non possono usur- 23
parsi la Jurisdizione l' uno dell' altro, e nascendo differenze fra loro devono ricorrere alla Clarissima Pratica, la quale citato l' uno, e l' altro veda, e decida a chi tocchi la causa, acciò l' avidità de' Ministri non cagioni il volersi usurpare la Jurisdizione, terminandole sommariamente vista la verità del fatto senza accettare Procuratori, e Avvocati, che li defendano, e vogliono tirarle in lungo, & in lite per gare, e guadagni. Rescritto di S A. S. 16. Novembre 1582. e Deliberazione del Magistrato Supremo de' Consiglieri sotto di 28. Gennajo 1582. nella quale si comanda l' osservanza di detto Rescritto, sotto pena dell' arbitrio.

Magistrati, e tutti quelli, che vi risedono, e risede- 24
ranno per tempo alcuno, quando si mutano sono tenuti per debito di lor ufizio aspettare li successori la mattina dell' entrata nella lor' Audienza, e ragguagliarli di tutte le cause pendenti, e di quel più che parrà degno con lasciarne anco nota scritta in mano del Proposto, ò di chi terrà il primo luogo; quali successori devino il tutto spedire per quanto convenga, sotto pena a chi mancherà di scudi 25 d' oro d' applicarsi al Fisco, & i Cancellieri, e Ministri de' Magistrati sono tenuti fra tre giorni dar notizia di quelli, che mancheranno al Magistrato de' Consiglieri sotto la medesima pena, salvi li casi di giusti impedimenti a dichiarazione di detto Magistrato de' Consiglieri, come per sua Deliberazione delli 27. Agosto 1551.

Magistrato degli Otto non rimette processi di sua co- 25
gnizione ad altre Corti, riconosce le sentenze de' suoi banditi, & anco quelle de' Rettori quando sono condotti agli Otto, ma li Rettori non riconoscono quelle de' condennati da detto Magistrato, e perchè, vedi il negozio in causa di Vico Pisano contro Francesco Tesi di Novembre 1668. in filza di detto Magistrato sotto nu. 1738. se bene anco doppo poi è stato osservato qualche volta diversamente; ma più juridica certo è la risoluzione, che sopra quella detto Magistrato possa far riconoscere le sentenze de' Rettori.

Magistrati, e Jusdicenti d' ogni sorte, quello siano te- 26
nuti osservare nell' amministrazione della Giustizia, & altro, vedi la Riforma generale, e rinovazioni di Leggi fatta sotto di 12. Agosto 1678.

§. MALEFIZJ.

Malefizj consistenti in omicidj, ruberie, furti, fal- 1
sità, ribellioni, tradimenti, assassinamenti, ratti di fanciulle, violenze a' maschi, ò femmine, & incendj si possono, e devono conoscere, e punire così per li Magistrati di Firenze, come per li Rettori, a chi s' aspetta secondo gli ordini infra 10. anni dal dì, che saranno stati commessi, ò attentati, e non più oltre; e tutto che si facesse in contrario sarebbe nullo, sotto pena ad arbitrio de' Conservadori di Legge, mentre sia stata allegata detta prescrizione. Legge sopra la prescrizione de' maleficj de' 22. Settembre 1562. §. Che in virtù, &c. e §. fin. Quanto a' furti, vedi Furto n. 42.

Malefizj, e trasgressioni d' ogn' altra sorte fuor delli 2
suddetti si possono, e devono, come sopra conoscere, e punire in fra 5. anni dal dì, che saranno stati commessi sotto le dette pene, mentre che dalli Statuti non fusse prefisso maggior tempo, dovendo questa Provisione servire in augumento, e non in diminuzione. Legge predetta §. E di tutti, &c. vedi nel §. Offese num. 7. nell' aggiunta.

Malefizj, che si commettessero per li Rettori di fuo- 3
ra, ò lor ministri durante l' ufizio si possono, e devono conoscere fra un' anno dal dì del deposto ufizio, e non più oltre, eccetto che le falsità, ò fraudi, furti, omicidj, ò altri de' sopranominati delitti, che si posson conoscere,

e puni-

e punire tra 10. anni dal dì del deposto ufizio, sotto le dette pene. Legge predetta §. E di tutto, &c.

4 Malefici di cause miste, e danni dati non son compresi nella detta prescrizione, ma si deuono cnnuscere secondo l'instanze, e tempi prefissi dalli Statuti, e doue non fussero prefissi per tutto il tempo dell'ufizio di quel Rettore, e per due mesi innanzi, e non più oltre. Legge predetta §. Et il dì sopra &c.

5 Malefizi di qualsiuoglia sorte secondo il Jus comune regolarmente si prescriuono per spazio di 20. anni dal dì del commesso delitto, non auuto riguardo al tempo che peruengono a notizia della Corte, e trattandosi di delitti di tratto successiuo, e reiterati siano publici, ò segreti dal dì dell'ultimo atto, e non del primo, nè mezzani, eccettuato l'adulterio, stupro, lenocinio, & incesto, che si prescriunno per spazio di 5. anni; e mentre sia opposta la prescrizione, che si può sempre opporre per via d'eccezione, non può il Giudice procedere, sotto pena capitale, siano delitti pubblici, ò priuati, ancorchè lo Statuto desse libera facoltà d'inquirere in tutti li delitti, ò che il reo spontaneamenre confessasse, di che vedi amplamente il Guaz. *def. 2. cap. 2. per tot* Farinac. & Vulpin. *in Suco de Inquisit. quæst.* 10. *per tot.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 571. *per tot.* Clar. *§. fin quæst.* 51. Cabal. *resol. crim. cas.* 5. 6. 7. & 239. *Inf. n.* 13. vedi Prescrizinne n. 1.

6 Si guardino però li delinquenti dal confessare li delitti anco doppo finita la prescrizione, perchè in questo caso di confessione è gran controuersia tra' Dottori se si possino punire non ostante la prescrizione, vedi Farinac. *d. qu.* 10. *n.* 14. come riferisce il Guaz. *deff.* 32. *cap.* 21. Vedi Contumaci n. 21.

Che doppo spirata l'instanza nelle cause criminali resti estinta ogni azione del Fisco, e dell'accusatore, nè si possa più procedere, ancorchè doppo spirata detta instanza sopraueuenisse la confessione dell'inquisito, che anche prima fusse stato carcerato, contestatali la lite, torturato, e liberato con malleuadore, e non diffinitiuamente assoluto, vedi Francb. *dec.* 653. & 654. doue attesta essere così stato giudicato in due cause, Cabal. *resol. crim cas.* 5. *per tot.*

7 E quando uno è stato condennaro in contumacia si può sempre eseguire la sentenza, non ostante qualsiuoglia prescrizione, Cabal. *resol. crim. d. cas.* 239. Vedi Contumaci n. 21. e Cartar *de execut. sent. cap. bannit. cap. fin n.* 313. & *seqq.* Thesaur. *decis.* 76. & Bardellon. *cons.* 40. *n* 2. *lib.* 1.

8 E che il Fisco doppo 20. anni non possa esigere le pene da' condennati, benchè ne' debitori non fusse la buona fede, secondo la più comune opinione, perchè tali pene non sono dounre in foro di coscienza, vedi Gratian. *discept.* 52. *n.* 4. Card. Tusch. *litt. P. concl.* 569. & 570. *per tot.* Peregrin. *de iur. fis lib.* 6. *tit* 8. *n.* 34. &c Bardellon. *cons.* 131. *lib.* 2. Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn qu.* 15. *n.* 156. & *seqq.* doue tratta quando, e come si prescriuano le confiscazioni, ò ius di confiscare contro del Fisco, e riferisce più opinioni.

E quali delitti si prescriuano, ò non prescriuano, e tra quanto tempo di ragion comune, vedi la *glos. Magistrale nella l. querela C. ad l. Cornel. de falsit.* con altri addotti da Bonifac. *de furt.* §. 12. *n.* 82 *fol.* 436. & amplamenre il Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 10. *per tot.*

9 Malefizi consistenti in usure, e contratti illeciti si possono, e deuono conoscere fra 5. anni dal dì de' celebrati contratti, e continuando l'usure, e prestazioni illecite dal dì che saranno finite, e cesseranno dette usure, e non più oltre, sotto pena di nullità, & arbitrio de' Conseruadori di Legge. Legge sopra la prescrizione de' malefizi 22. Settembre 1562. §. E quanto &c.

10 Perchè ne' delitti continuati, e di tratto successiuo, come anche sarebbe negli adulterj, e simili, la prescrizione comincia solo dall'ultimo atto, Bart. *in l. mariti*, §. *seu mensium ff. ad l. Jul. de adult.* Clar. §. *fin. quæst.* 51. *num.* 3. Cabal. *resol. crim. cas.* 7. *num.* 1. Bonifac. *de furt.* §. 12. *num.* 63 *fol.* 432.

11 Se però l'accusa, ò querela fusse per un'atto preciso solamente, quanto a quello comincerebbe da esso la prescrizione, Salic. *in l. adulter. C. ad l. Jul. de adult. num.* 5. & Cabal. *d. cas.* 7. *n.* 2.

12 Malefizi come si deua procedere in essi per trouare la verità, vedi Rettori n.

Sono nondimeno alcuni malefizi, che di ragione comune per la loro attrocità non si prescriuono, come parto supposto, parricidio, concussione, stupro con violenza, latrocinio, falsa moneta, eresia, simonia, assassinio, e simili delitti atroci, come proua Marsil. *nella l. qui falsam §. Accusatio ff. ad l. Cornel. de fal.* seguitato da Bonifac. *de furt.* §. 7. *n* 38. & 39. *fol.* 250. Farinac. & Vulpin. *d. qu.* 10. *n.* Cartar. *de execut sent. cap. bannit. cap. fin. n.* 315. doue parla solo de' tre primi delitti. 13

Se poi la sudetta prescrizione abbia luogo solamente quanto alla criminalità, ò anche quanto all'azinne ciuile, che dura 30. anni, vedi nel §. Furto n. 42. Farinac. *d. qu.* 10 *n.* 24. & *seqq.*

Prescrizione de' delitti non douersi attendere, quando uno è stato condennato in contumacia, e poi per nullità della sentenza ammesso alle difese, volesse allegare la prescrizione, per essere già debitore liquido, e per tale descritto in albo, ò alli Specchietti fra condennati, fu risoluto dal Magistrato de' Sig. Otto, & approuato da S. A. S. nel negozio del dì 20. Settembre 1668. contro Caporale Girolamo di Constantino in filza negozi n. 1666. 14

M. in contrario è da osseruare, che essendo nulla la sentenza, non può il reo auersi per condennaro, perchè quello che è nullo non produce alcun effetto, e però essendo catturaro, ò in altra maniera ammesso alle difese, se dal giornn del commesso delitto sarà trascorso tanto tempo che basti per la perscrizione, può quella allegare, e deue esser liberato, e mandato in pace, come prouano Sanfelic. *decis.* 387. *part* 2. Zuff. *de legitimat. process. quæst.* 93. *n.* 12. & *seqq.* Cabal. *cas* 239. *nu.* 13. Carrar. *de execut. sent. cap. bannit. cap fin. n.* 150. & 186. Scacc. *de indit. cap.* 97 *n.* 180 & 197. Carpan. *ad Stat. Medial. cap.* 112. *n.* 30. &c. Baron. *de citat. qu.* 9. & 45. *n.* 23. 29 & 80. e così fu deciso in termine della legge Municipale di Firenze dal Magistrato de' SS. Otto del mese di Marzo 1670. nella causa conrro Sebastiano Guccierini, al Giornale 628. a c. 3. nnn ostante il dedotto in contrario, e si è doppo osseruato più altre volte in simili casi senza alcuna difficoltà, essendo stata stimata erronea, e senza iuridico fondamento, (siccome fu anche fondata in altre ragioni) detta prima resoluzione del 1668.

E per leuare le difficultà, & inconuenienti è stata moderata la detta legge Municipale delle prescrizioni, d'ordine di S. A. S. per decreto del Magistrato degli Otto del dì 15 Nouembre 1677. che i delinquenti in tutti li delitti, che fin ora non sono prescritti, che sono stati, ò saranno condannati in pena di vita, ò galera, prima che sia compito il corso della prescrizione, non si possino valere del benefizio di detta, nè d'altre leggi Municipali sopra la prescrizione, ma si ricorra all'jus comune, di modo, che le sentenze di vita, e di galera fermino il corso della prescrizione Municipale, come se dette leggi Municipali non fussero mai state pubblicate, nè ordinate, non ostante che nelle citazioni, ò notificazioni, ò in altra parte del processo fusse stata commessa nullità, e li rei fussero perciò ammessi alle difese, perchè si deunno difendere in altri modi, che con allegare la prescrizione in virtù di dette leggi Municipali, come in detto Decreto pubblicato sotto dì 22. di detto mese.

In questa materia di prescrizione de' delitti fu dell'anno 1672 dal Comissario e Giudice di Montepulciano proposta una causa contro il Dottore Antonio Bostri, & altri per delitto cammesso fin dell'anno 1662. del quale erano stati condannati in contumacia l'anno 1669. e così doppo la prescrizione quinquennale, & essendo stati ammessi alle difese dentro all'anno per rescritto di S. A. S. negando l'inquisizione, allegaronn la prescrizione, senza fare altre difese, nel qual caso detto Commissario e Giudice, siccome anche l'Assessore del Magistrato furono di parere di annullare detta Sentenza, come data doppo ch'era prescritto il delitto, e non molestarsi: Ma al Magistrato parendo questo un sutterfugio, disse che la prescrizione doueua essere allegata auanti la sentenza, che fu valida, e li rimessi in buon dì a giustificarsi deuono prouare la loro innocenza, e però si credeua intempestiua l'allegazione della prescrizione, ordinando douer la sentenza stare in suo vigore trattandosi anco di caso graue, con aggiunta di lire 500. secondo gli ordini per non essersi rileuati da detta sentenza: sopra di che piacque nondimenn alla Bontà, & infallibile prudenza di S. A. S. d'approuare il parere del

Rettore

Rettore come per rescritto de' 18. Giugno 1672. in filza negozi del Magistrato n. 5065.

Non fu però anco la proposta del Magistrato (come si crede) senza fondamento tanto di ragione comune, secondo la quale non è dubbio, che la prescrizione deue essere allegata, che di ragione municipale, mentre la legge suddetta del 1562. dispone in fine con queste precise parole: *E quel Magistrato, o Giudice, che contrafarà in caso pero che per il reo, o suo Procuratore li sarà allegata la sua prescrizione, oltre alla nullità possa essere punito*, &c. dalle quali si comprende non esserui nullità, se non quando sarà stata allegata; & è cosa ordinaria, che le leggi non inducono i loro benefizi, se non per chi gli vuole, & allega.

Stimo nondimeno più sussistente detto rescritto, non tanto per l'autorità del Principe, che per la ragione, che vuole, potersi la prescrizione allegare, e douersi attendere anche nell'esecuzione delle sentenze, quando però il delitto era prescritto auanti la querela, inquisizione, ò sentenza, come fermano in punto Cartar. *de execut. sent. cap. banuit cap. fin. n. 315. vers. Quamuis ea ratio*, Guaz *def. 2. cap. 2. n 11.* doue che s'impedisce l'esecuzione della sentenza data in contumacia per l'opposizione della prescrizione, la quale opposizione però sempre è necessaria, altrimenti si potrebbe eseguire la sentenza, e lo notai a questo proposito nel §. Banditi n. 67. vers. 18. se bene questi Autori, & altri parlano della prescrizione decorsa auanti l'inquisizione; ma potersi oppore anche doppo la sentenza in termine della detta legge municipale fu risoluto dal Magistrato suddetto sotto di 8. Maggio 1677 in causa di Vincenzo Belli Cerusico di S Gio: come al Giornale 649. a

Che di ragione comune deua essere allegata la prescrizione, ma in termine della detta legge municipale, deua esser fatta buona, ancorchè non opposta, fu deciso dal Magistrato de' SS. Otto sotto dì 16. Decembre 1672. in un processo di Lari contro Gio: Maria Massimiani, & altri, in filza negozi n. 167. e vedi Conciol. *verb. Delictum, resol. 7. n. 10.*

25 Ferite ordinarie se bene si prescriuono per il quinquennio, nondimeno quando fussero date con animo di ammazzare, che si può raccoglier dal modo, e qualità loro, si aurebbe il caso per omicidio attentato, nel quale si ricercano dieci anni, e così fu rescritto in un processo di Firenzuola contro Francesco di Luca, & altri, del mese d'Agosto 1673. in filza negozi n. 411. che si condannassero nella pena delle ferite per l'omicidio attentato; se bene sarebbe forse stato più adequato condennarli in qualche pena arbitraria, se si voleua auere il caso per omicidio attentato, e non nella pena delle ferite, che erano prescritte.

§. MASCHERATI.

1 Mascherati, e trauestiti non possono portare, nè farsi portare dietro armi di qualsiuoglia sorte. Vedi armi n.

2 Mascherati, ò anco trauestiti senza maschera non possono andare in abito Religioso, ò Ecclesiastico vero, ò finto che sia, nè simile a quelli di persone Religiose & Ecclesiastiche, sotto pena di tratti 2. di fune in pubblico, perdita dell'abito, ò di scudi 10. a dichiarazione di chi auerà a giudicare, d'applicarsi a luoghi pii; nè possono portar maschera doppo l'Aue Maria delle 24. ore, nè insultare, nè ingiuriare alcuno in fatti, nè in parole, sotto pena della duplicazione delle pene, nè si possono fermare per spazio di tempo a farciarle, rumori, baccani, ò ragunate auanti Chiese, Monasteri, ò altri luoghi pii, sotto pena di tratti 2. di fune in pubblico, ò di scudi 10. a dichiarazione, e da applicarsi come sopra, e si può procedere ex officio, e per inquisizione, & anco dalli Rettori dello Stato nelle lor Jurisdizioni. Bando sopra le maschere de' 11. Gennaio 1600. ristampato l'anno 1641.

§. MEMORIALI.

1 Memoriali con rescritti per informazione non sospendono la spedizione de' negozi, e cause, e lor esecuzione, mentre il rescritto non lo comandi. Spartizione degli obblighi per la Riforma de' Pupilli del 1638. cap. 7. Vedi nel §. Suppliche n. 2.

§. MEDICI.

Medici, e Maestri di scuola forestieri non possono seruire le Comunità delli Stati di S. A. S. e seruendole non deuono esser pagati, come per ordine del Magistrato de' Noue de' 12. Ottobre 1601. e Statuti della Terra del Sole a c. 173. 1

Medici, ò Cerusici, che con dolo, ò lata colpa fussero causa della morte dell'infermo, deuono essere puniti di pena ordinaria di morte, e se per imperizia, di pena arbitraria, Menoch. *de Arbitr. cas. 581. per tot.* Cabal. *de om. gen. homicid. n. 213 & cas. 248. n. 36. & inf. n. 13. & seqq. per tot.* 2

E questo procede di ragione comune, ma nelli Stati di Toscana crederei douersi aggiungere nel primo caso la confiscazione de' beni per andare con la pena ordinaria dell'omicidio.

Medici si deue stare al lor giudizio, e perizia se la ferita sia mortale, ò no, & in simili casi di lor professione, di modo che si possa credere anche a un solo non ce n'essendo più nel luogo; ciò che si deua osseruare, & altro vedi amplamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. qu. 127. part. 4. per tot.* Boer. *decis. 323. n. 21 & seqq.* doue anche quanti Medici deuino essere in ciascuna Città, e come possino senza di essi star le Città, a esempio de' Romani, che stettero seicento anni senza Medici, e poi auendone riceuuti, e seruitosene prouarno per esperienza le cose della sanità andare molto peggio, perchè doue sono molti Medici, è anco necessario, che vi siano molte infirmità, outrendole essi tal volta per allongarle, e però non douersi moltiplicare nelle Città, insegna Plinio, & altri addotti dal Boer. *d. decis.* 323. Cagnol. *nella l. 2. §. post originem nu. 208. ff. de orig. iur.* Card. Tosch. *litt. M. concl. 139. per tot.* Guid. Panzirol. Thesaur. *var. lect. lib. 2. cap. 245. per tot. fol. à me* 311. 3

Medici possono dar medicamenti, che direttamente tendino a curare la donna grauida, benchè per accidente seguisse la morte della prole, ancorchè animata, quando sta talmente male, che il caso sia quasi disperato, non tanto per lei, che per la prole senza detti medicamenti; ma quando la prole fusse animata, e fusse certo, ò probabile di nascere viua senza medicamenti, non possono li Medici in questo caso dar medicamenti anco direttamente curatiui alla Madre, con notabile pericolo di essa prole, come proua il Diana *part. 3 tract. 5. Miscel resol. 11. fol.* 149. e nel suo compendio *Verbo Abortus n. 1.* e vedi P. Stefan. de Neapol. *de praecip. jur. & iust. par. lib. 1. cap. 8. num. 1. & seqq. fol. à me* 63. 4

Di questa questione, & altro circa li medicamenti delle Donne grauide, ottimamente Paol. Zacch. *q. medic. legal lib. 6. tit. 1. qu 7. n. 13. & seqq. & lib. 9. tit. 2. n. 37. & seqq. tom.* 2. doue anche tratta se possino, e quando aprire il ventre della madre viua per cauarli la prole dalle viscere, che essendo morta è permesso, anzi douuto senza dubbio.

Medici, mentre non siano stipendiati dal Pubblico, possono pattuire certo salario, ò mercede con l'infermo per curarlo, Afflict. *decis.* 123. & Magon. *decis. Flor. 11. per tot.* doue anco che deuono esser diligenti, e solleciti, come gli Auuocati in risquotere mentre duole, perchè altrimenti tanto li Medici, che gli Auuocati sogliono rappresentare a gl'infermi, e clienti tre faccie, una d'Angiolo nel tempo della necessità, l'altra d'Uomo quando non tanto urge, e in ultimo di Diauolo quando è finita la causa, che li fuggono come Diauoli per non li pagare &c. E della mercede de' Medici, e Cerusici, vedi amplamente Lanfranch. Zacch. *tract. de salario, & mercede quæst. 75. per tot.* & Paol. Zacch. *quæst. medic. legal. lib. 6. tit. 1. quæst.* 8. 5

E come non possino durante l'infermità contrattare con gl'infermi, e perchè causa, vedi la *l. Medicus ff. de var. & extraord. crim.* Gratian. *discept. 439. num. 18. &c.* Prat. Papp. *act. real. glos. veris, & legitimis num.* 16. Felic. *de societ. cap. 8. num.* 3. Boer. *decis. 323. num.* 25. Lanfranch. Zacch. *d. quæst. 75. num. 67. &c.* Guid. Panzirol. *loc. sup. cit. litt. A. fol.* 312. 6

Medici sono simili a gli altri Dottori Professori, e Ufiziali, a' quali non per la fatica solamente, ma per la scienza, dottrina, e probità se li constituiscono li salarj, e però sendo impediti per qualche giusta causa senza lor colpa, 7

ò mo-

ò morendo auanti finito l'anno della Condotta da lor cominciato, se li deue non ostante a loro, ò suoi eredi l'intero salario dell'anno cominciato, ò di tutto il tempo, sendo condotti con un sol pagamento ò prezzo per più anni, e non d'anno in anno, & a ragione di tanto l'anno, di modo che nè anco siano tenuti seruire con sostituto, vedi Ceph. *cons. 70. & 71. per tot. e nelle mie resoluzioni cap. 43. per tot.* e fa proposito il Zacch. *d. tract. quæst. 74. num. 7. & seqq.* doue parlando di Maestri di scienze, e Lettori limita mentre non li sia constituito con condizione, seruendo, ò ci sia Consuetudine in contrario, ò habbino cominciata la carica, & in ogni caso intendersi solamente per l'anno cominciato, e non per più, e con detta condizione mentre seruino, essendo così di consuetudine, e di ragione a mio giudizio.

8 Medici falsi, che vanno per il Mondo vendendo segreti medicinali non buoni, ò facendo essi professione di guarire tutte, ò molte infermità, truffando a' semplici non solo li danari, ma anche taluolta la sanità, e vita, si deuono punire di pene graui secondo la qualità de' casi, e delle persone; nè anche si deue prestar troppa fede a' priuilegi che mostrano, perchè molte volte se li vendono l'uno l'altro, e accomodano i lor nomi con farsi chiamare come in detti priuilegi. In che maniera si possino scoprire le lor furberie con farli discorrere, & operare alla presenza del Giudice, e di periti, & altro di questa, e simili sorte di birboni, vedi per il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap. 46.* con alcuni antecedenti, e susseguenti, &c.

E de' Medici suddetti Empirici, che non possino operare senza errori, deuino con ogni seuerità punirsi di tutto il male, che segue da' loro medicamenti, non si possa comprar da loro, & il medesimo douersi dire de' Chimici irrazionali, e senza fondamento, ò consiglio di Medici razionali, & altro, vedi Paol. Zacc. *quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quæst 11. per tot.*

9 Medici, Cerusici, e qualunque altra persona, così maschio, come femmina medicando ferite, deuon subito la prima volta, che medicheranno alcun ferito, ò percosso notificarlo alla corte col nome del ferito, ò percosso, quantità, e qualità delle ferite, ò percosse, sotto pena dell'arbitrio, come per Bando del non portar'armi de' 2. Gennaio 1551. §. penultimo, alle Riformagioni tom. primo di Leggi stampate a c. 146. E così giornalmente si pratica negli Stati di Toscana, e si puniscono arbitrariamente difettando in dare dette notizie alle Corte, ò non le dando giuste, e vere come deuono. Vedi un nuouo Bando stampato delli 12. Febbraio 1684. e quãto ho detto nel §. Sindaci n. 17.

E che non riferendo subito alla Corte le ferite medicate, possino di ragione come preuaricatori esser puniti di pena arbitraria, Farinac. *de Inquisit. quæst. 4. n. 18. & seqq.* doue anche il Vulpin, *in Suco n. 9. fol. 5.*

E come siano tenuti rapportare anche le ferite medicate seguite in risse di Caualieri, vedi §. Sindaci n. 13.

10 Medici possono giustamente pretendere il salario, e mercede per le fatiche fatte in curare gl'infermi, ancorchè non pattuita, e contro la volontà de' medesimi infermi, ò in mali disperati, e benchè seguisse la morte: se poi siano tenuti con pericolo della propria vita medicare in tempo di peste, & altro, vedi pienamente Paol. Zacch. *qu. medic. legal. lib. 6. tit. 1. qu. 8. per tot. & quæst. 6. n. 4. & seqq. & cons. 71. per tot. tom. 2.* Lanfranch. Zacch. *tract. de merced. & salario quæst. 75. per tot.* doue al n. 32. biasima la legge de' Goti, che voleua douersi il salario a' Medici solo quando guariuano gl'infermi, e quando moriuano esser loro tenuti a rifare tutte le spese de medicamenti, la quale però non sarebbe a mio giudizio tanto dannabile in alcuni casi per raffrenare la troppa ingordigia, & intelligenza d'alcuni con li Speciali, saluo sempre li buoni, e discreti, quali io stimo tutti.

11 Medici non possono pigliare stipendio da' poueri, nè quando si partissero auanti finita la condotta, ò lasciassero la cura, anzi sariano tenuti ad ogni danno, che ne seguisse, e potriano esser puniti anche criminalmente come omicidi, seguendo per tal cagione la morte d'alcuno, e sariano irregolari; siccome non possono pigliar detto stipendio in ogni altro caso che per lor colpa, ò difetto seguisse la morte dell'infermo, ò si prolungasse l'infermità, ò essi venissero scomunicati, come amplamente proua Lanfranch. Zacch. *d. quæst. 75. num. 48. & seqq. per tot.* & Paol. Zacch. *Quæst. medic. legal. lib. 6 tit. 1. q. 8. n. 8. & seqq.*

E che anche li Cerusici siano tenuti medicare li poueri gratis, Paol. Zacch. *loc. cit. quæst. 9. n. 8.* Intendendo con le dichiarazioni, che ho detto in questo nel §. Auuocati n. 18.

12 Medici possono in un sol caso abbandonare la cura degl'infermi, cioè quando non si vogliono confessare, perchè auendoli a ciò esortati, come son tenuti, e non volendo abbraciar la penitenza non li possono visitare doppo tre giorni, conforme al *c. cum infirmitas, de pœnit. & remiss.* & alla Bolla di Pio V. sopra ciò, sotto pena di peccato mortale, non ostante qualsiuoglia consuetudine in contrario; & ancorchè il Tabien. e Nauar. *in Manuali cap. 25. sub nu. 61.* tenghino douersi intendere ne' mali graui, e pericolosi, più vera, e sicura è l'altra opinione, che tiene douersi indistintamente intendere di tutte l'infermità, benchè leggiere, come dimostra il Zacch. *d. quæst. 75. n. 57. & seqq.* di che però vedasi più amplamente Paol. Zacch. *quæst. medic. legal. lib. 6. tit. 1. quæst. 4. per tot.* doue con alcune circonspezioni approua la suddetta opinione del Nauar. & altri, e che nè anche in detto caso possano lasciar la cura con euidente pericolo dell'infermo, se possino ciò esequire per mezzo d'altri, se sia il medesimo quanto a gli altri Sacramenti, se deuino auuisar della morte, come contenersi con gli assenti, & altro. E se questo abbia luogo anche ne' Medici Cerusici, vedi il medesimo Paol. Zacch. *loc. cit. qu. 9. n. 5.*

13 Medici non possono abbandonare la cura degl'infermi anche sotto pretesto che non li sia somministrata la mercede, perchè non li si deue se non finita la cura, & a ciò gli è prouuisto di rimedio dalla legge, con darli l'azione, non solo contro del conualescente, ma anche de' suoi eredi, seguendone la morte, altrimenti son tenuti, e possono esser criminalmente puniti di tutto quel che seguisse per tal lor negligenza, & alla restituzione del riceuuto, e d'ogni altro danno caginnato agli eredi, siccome anco quando eccedessero i limiti della lor professione, ò dessero medicine contrarie, ò non atte al male di che si trattasse, ò in altra maniera fussero negligenti nella cura degl'Infermi, come non li visitando, ò non applicando li remedi a ore congrue, non gli auuertendo d'astenersi dalle cose nociue, e simili, come ottimamente proua il Zacch. *d. qu. 75. n. 33. 34. 53. 54. 55. 59. & seqq. ad 67.* & Paol. Zacch. *q. medic. legal. lib. 6. tit. 1. per tot.*

E benchè quanto sopra sia di ragione verissimo, e si douesse inuigilare per utilità pubblica, nondimeno pare, che per lo più i mancamenti de' Medici restino ricoperti dalla terra, & in ogni caso non li mancano scuse.

14 Medici nell'esigere le lor mercedi non possono eccedere le Tasse secondo li Statuti, ò Consuetudine de' lunghi, e quando sono stipendiati dal Pubblico non possono pretendere cos'alcuna da' particolari di quel Pubblico, ma bensì dalli forestieri, Ecclesiastici, e simili che non concorressero alle Collette per tal causa, ò quando si trattasse di peste, ò mali insoliti, Zacch. *d. quæst. 75. nu. 76. & seqq. fino al fine.*

15 Medici non solo possono lecitamente riceuer la mercede delle loro fatiche dagl'Infermi curati, ò suoi eredi, ma anco hanno priuilegio di prelazione fra gli altri creditori, e possono espressamente pattuirla, eccetto che quando si trattasse di mali acuti, ed urgenti, ò con poueri, ò fussero stipendiati dal Pubblico, & altro, vedi pienamente Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 1. quæst 8. per tot.* doue cita Gratian. *de credit. cap. 4. qu. 11. nu. 1566.* Caroc. *de locat. & conduct. par. 2. q. 1. tit. de Medico fol. à me 121. & altri*, e che sia il medesimo quanto a' Cerusici, Zacch. *loc. cit. quæst. 9. in fine, & num 8.*

16 Medici non possono pretendere salario ne' giorni festivi secondo l'opinione del Magon. *decis. Flor 11.* & altri citati da Paol. Zacch. *d. quæst. 8. nu. 16. & seqq.* dove però attesta essere consuetudine in contrario, e con ragione, mentre sia dato spontaneamente, vedi nel §. Auuocati nu. 5. e douersi osseruare il medesimo de' Cerusici, Zacch. *loc. cit. quæst 9. num. 10.*

17 Medici (intendendo largamente non solo de' razionali, ma d'ogn'altro, che in qualsiuoglia modo s'eserciti alla cura, o assistenza d'infermi) non sono tenuti della morte seguita sena' alcuna lor colpa, ò negligenza, ma bensì se-

sì seguendo per lor dolo, malizia, negligenza, ignoranza crassa, ò colpa di qualsiuoglia sorte tanto *in committendo*, che *in omittendo*, e sono tenuti non solo in foro di coscienza, ma anco possono essere puniti in foro esteriore a proporzione de' lor mancamenti, conforme al testo nella *l. illicitas, ff. de off. Præsid.* & altre autotità addotte, e seguitate da Paol. Zacch. *ad Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit.* 2. *quæst.* 1. *per tot.* e da me sopra n. 2.

18 Medici cagionando all'infermo la morte per dolo, ò malizia si deuono come omicidiarj punire di pena di morte, anzi si hanno per traditori sotto specie di bene, e d'amicizia, e così non douriano in questo caso godere dell' Immunità della Chiesa, che secondo la Bolla di Gregorio XIV. si denega agli omicidj proditorj, come ho detto nel §. Assassini n. 5. salua però la dichiarazione da farsene da chi s' aspetta.

E perchè il dolo, e malizia consiste nell'animo, e non si può direttamente prouare, s' arguisce dalle conietture, & operazioni esterne, come se lasciati da parte li medicamenti più sicuri, & usitati si valessero d' altri meno sicuri, & insoliti, ò applicassero rimedi molto sproporzionati alla natura dell' Infermo, e al male, all' età, alla stagione, & al tempo del male, ò rimedi generosi che ricercassero prima perfetta purgazione del corpo, e umori senza alcuna precedente purga, ò facendo altre operazioni contro li precetti, e regole dell' Arte, ò negligentando a posta senza giusta causa contradicente d'applicare li rimedi più potenti, e proporzionati al male conosciuto, e precipitoso, & in somma commettendo qualsiuoglia altro grande errore nella lor professione, ò operando senza necessità ne' giorni critici, e cose simili, come tutto benissimo proua, benchè Medico, ma insigne, Paol. Zacch. *loc. cit. quæst.* 2. *per tot.* & *cons.* 40. *per tot. tom.* 2.

19 Medici peccando nella lor' Arte per ignoranza crassa, ò affettata, cioè per non auere studiato, & imparato quello che doueuano, e che comunemente sanno gli altri buoni nell' Arte, ò per negligenza, si deuono punire di pena arbitraria graue, ò mite secondo la qualità, e modo di colpa. Si presumono poi peccare per ignoranaa, anzi qualche volta anco per dolo tutti quelli che con troppa audacia s' intrometono in cose che superano la lor capacità, come per lo più fanno li Bathieri, Cerusici, Speziali, Chimici, Empirici, Cantambanchi, Ostetrici, e simili, & anco li Fisici, e razionali nelli casi, che molto di rado sogliono accadere, ò che essi non auessero più praticati, ò seruendosi di medicamenti che habbino qualità non troppo nota contratia al male di che si tratta, ò vedendosi indicanti hinc inde opposti, ò applicando tutta la cura a qualche insigne accidente tralasciato il mal principale, ò per contrario applicando solo al mal principale tralasciato qualche accidente maggiore, che per la sua malignità doueua tirare a sè tutta la cura, & in simili casi dubbiosi, ne' quali però sono sempre tenuti studiare, consigliarsi, e proporre che si chiamino altri Medici più vecchi, dotti, & esperti, e per negligenza procedendo lentamente in mali precipitosi, nõ apparsi però tali da principio, e cose simili, come dimostra il Zacch. *d. quæst.* 2 & *qu.* 3. *per tot.* doue tratta degli errori anco circa costumi e scienza.

20 Medici (saluo sempre li buoni, che come dissi stimo tutti,) si reputano fra gli auari, inuidiosi, detrattori, superbi, e loquaci; Deuono però nelle cure mostrarsi senza interesse, non biasimare, nè dir male degli altri, nè recusare compagni, massime in casi dubbiosi, non voler difendere gli errori popri, nè d'altri, nè ingrandire, e far pericolosi, ò tirare in lungo i mali per se stessi facili, e leggieri per estorcere denari, guardarsi anco dalli pronostici, promesse di salute, e giudizi certi, non scoprire li secreti che possino risultare in danno, ò vergogna d' alcuno, eccetto però che in giudizio sono tenuti onninamente scoprire, e manifestare la verità, e qualche volta anco richiesti fuor di giudizio, cautamente però, e quando dal tacere ne potesse risultare maggior danno, ò pregiudizio irreparabile ad altri, Zacch. *loc. cit. d. quæst.* 3. *per tot.*

21 Medici facendo false relazioni in giudizio etiam sotto pretesto di carità per liberare alcuno dalla morte, ò altre pene ne peccano mortalmente, e possono esser puniti, il che si deue intendere generalmente anco de' Cerusici, Ostetrici, e simili; Siccome anco fuor di giudizio deuono essere molto cauti in dar consigli circa cose che possino essere occasione di peccato, ancorchè tutto motiuassero solamente, ò con condizione, come circa il coito, polluzioni, ubbriachezza, digiuno, mangiare carne in giorni proibiti, lasciare la messa, ò diuini ufizi, stato di virginità, matrimonio, e cose simili, nelle quali possono peccare dando ad altri occasione, ò materia di peccato come dimostra Paol. Zacch. *loc. cit. quæst.* 5. *per tot.*

Medici peccano circa la lor professione in molti modi, 22
sono tenuti di tutto quello segue per lor colpa, e possono essere grauemente puniti secondo la qualità de' casi; Prima *in omittendo*, lasciando la cura auanti che sia finita etiam che non li fusse somministrata la mercede, ò si uedesse il caso disperato, purchè non sia affatto deplorato, ricusando d'andare doue siano chiamati, ancorchè si trattasse d'infedeli; non applicando remedi salutari per tirare il male in lungo; occultando li medicamenti esperimentati ancorchè li tenessero per secreti propri; seruendo per mezzo di sostituti non ugualmente idonei; negligentando li precetti dell'Arte, e non operando conforme a quelli, benchè poco ci credessero, come molti fanno. tralasciando lo studio massime in casi difficili, & essendo negligenti nelle visite, ò partendosi dal luogo ancorchè infetto, ò sospetto di peste, benchè questo sia disputabile, e in ogni caso se li deua maggior salario secondo il Corn. *cons.* 347. *lib.* 1. con altri addoti da Paol. Zacch. *nelle dette sue quæst. Medic. legal lib* 6. *tit.* 1. *quæst.* 6. *per tot. vedi sopra numero* 10.

Peccano anco *in committendo*, e sono tenuti come sopra, 23
esercitando doppo che per la loro decrepita età conoscessero auer persa la memoria, & essere fatti inetti; seguitando opinioni incette, nuoue, dubbiose, e fuor della pratica comune senaa qualche causa giusta, & euidente; ricusando li rimedi antichi, e canonizati dall' Arte per seruirsi di qualche sua propria praua inuenzione, ò nuoui medicamenti per farne esperienza contro l' uso comune; esercitando senza essere addottorati, & approuati secondo gli ordini, benchè per altro fussero abili, ò senza sufficiente pratica, e scienza, benchè addottorati, applicando rimedi potenti, & insigni auanti d' auer conosciuto il male, perchè prima è necessario di conoscerlo auanti si curi con tali rimedi, pigliando la cura di tanti, che non possino con la douuta diligenza applicare a tutti, non volendo correggere gli errori conosciuti tanto propri, che altrui per non si mostrare imperiti, & incostanti, ò per non contradire all'amico, ò compagno, ordinando, ò anco solo manifestando medicamenti prouocatiui d' aborto, ò sterilità a mal fine tanto negli Uomini, che nelle Donne, ouero in qualsiuoglia modo nociui, & ingannevoli del prossimo; seruendosi di veleni [benchè permessi per medicamento in alcuni casi,] ma non ben preparati, e senza necessità, ò di rimedi superstiziosi, ò diabolici, aggrauando li poueri, ò anco li ricchi contro la lor volontà di spese in medicamenti preziosi, ò superflui quando ci sono gli ordinari che fanno il medesimo effetto per dar guadagno alli Speziali; permettendo l'uso di medicamenti corrotti, e inuecchiati; Se poi faccino errore pigliando la cura di mali disperari, ò medicando lor medesimi, e sua famiglia, e cose simili, vedi pienamẽte appresso il Zacc. *loc. cit. quæst.* 7 *per tot.*

Medici Cerusici possono errare, & essere puniti in tut- 24
te le loro operazioni, come li Fisici, anzi più grauemente, e però non possono esercitare tal'Arte senza qualche studio procedente, e scienza teorica, e deuono essere puniti ingetendosi oltre alli termini della lor professione, e capacità senza chiamare li Fisici, che molte volte sono necessari anco nelli tumori, ulceri, ferite, rotture, e simili per prouuedere alle cause interne, che fomentano tali mali, quali con molta difficultà, e lunghezza si curano non leuando prima dette cause; non possono dar consigli pregiudiziali all'anima, & altro come si è detto de' Fisici, Zacch. *loc. cit. quæst.* 9. *per tot.*

Che tutto il sopradetto s' intenda anco d'ogn'altro arte- 25
fice inferiore di medicina, come barbieri, e simili, che cauano sangue, medicano ferite semplici, ò fanno altre simili operaaioni medicinali, perchè non possono esercitare senza precedente esame, licenza, e approuazione de' Superiori, nè eccedere limiti della loro capacità, e licenza, altrimenti sono in gran colpa prossima al dolo, e possono essere grauemente puaiti, come anco difettando nell' operazioni a loro permesse, come se nei cauar Sangue, ò aprire qualche tumore pungessero qualche neruo, muscolo,

ò arte-

ò arteria, ò lo cavassero da una vena per l'altra contro l'ordine de' Fisici, ò di lor testa senza ordine de Fisici, ò in modo diverso del prescrittoli, ò eccedendo, ò difettando nella quantità del sangue, ò circa il tempo dell' emissione, ò dando consigli, che a loro non aspetta, & altro come dimostra il Zacch. *loc. cit. quæst. 9. num. 11. & seqq. per tot.*

In proposito di cavar sangue senza ordine del Fisico, havendo però reiterata l'operazione, doppo cavatone dalla fronte cavandone ancora dal braccio, per il che seguì la morte del paziente, vedi un negozio del Magistrato de' Sig. Otto, sotto di 31. Gennajo 1672. sopra un processo della Terra del Sole contro Giuseppe Nasolini Cerusico di Castrocaro, nel quale fu detto, che si trattava d'omicidio culposo, ordinando condennarsi detto Cerusico in un'anno di Confino a Pisa, e suo Capitanato, pena le stinche per altrettanto tempo non osservando, e fu approvato da S. A. S. in filza negozj num. 220.

26 Si comprendono in oltre le Donne ostetrici, ò allevatrici, le quali possono peccare, & essere punibili in molti modi, cioè facendo, ò persuadendo qualsivoglia cosa pregiudiaiale all'anima, ò al feto animato, ò inanimato, avanti, ò dopo nato, e non facendo intorno ad esso, & alla partoriente tutto quello che devono conforme pienamente insegna Scipion. Mercurio *nella sua Comare per tot.* e servendosi di superstizioni, non sapendo la vera forma di battezzare, dando norma di vitto contro l'ordine del Medico, ò altra cosa medicinale che a loro non tocca, non deponendo la verità chiamate in giudizio, lasciando la partoriente in necessità per andare ad altra, ò per qualsivoglia altra causa, esercitando senza licenza, & approvazione di chi s'aspetta fuor de casi di necessità, ò di consuetudine in contrario, ò vero mentre che per la troppa vecchiaja non siano più abili, ò vero pigliando nell'istesso tempo a servire a più di quelle che possino assistere, ne' quali casi sono tenute a proporzione di tutto quello che segue per la lor colpa, ò negligenza, come prova il Zacch. *loc. cit. quæst. 12. per tot.* Quando l' Allevatrici possino, ò no dar medicamenti per bocca il medesimo Zach. *cons. 24. per tot. tom. 2.*

27 Peccano ãco gli Assistenti alla cura d'Infermi, e douriano essere puniti di ragione ogni volta che nõ esequiscono puntualmente quello che da' Medici li vien prescritto, e nel modo, e forma prescritta tanto nel vitto, che nell'altre cose, Zacch. *loc. cit. quæst. 13. per tot.*

Essendo però tali Assistenti per lo più familiari, e benevoli, e non vi cadendo alcun' altro sospetto non si devono così facilmente riprendere, e tanto meno condennare quãdo anche tal volta non fussero così puntuali circa gli ordini de' Medici, perchè anch' essi molte volte s' ingannano, benchè nõ tocchi agli assistenti correggerli, & io l'ho provato in me stesso, che se fussi stato alli rigori del secondo medico, e non convocati altri che diversamente sentirno sarei morto senza dubbio molti anni sono.

28 Sotto nome degli artefici di medicina vengono anche li Speciali, e simili, quali possono gravemente peccare in più modi nella lor' arte, & essere condecentemente puniti. Prima esercitando senza precedente esame, perizia, e approvaaione; Secondo senza il capitale necessario per la bottega; Terzo non procurando fra buoni, e scielti li migliori, e più scielti medicamenti, e tanto più eleggendone de' mediocri, ò vieti, & antichi che abbino persa, ò debilitata la lor virtù, nel qual caso seguendo perciò la morte dell' infermo sariano tenuti come omicidiari, & anche proditori, massime se vi fusse altro dolo; Quarto alterando la dose, ò quantità, ò qualità de' medicamenti prescritali; Quinto non si componendo nel modo, e con la diligenza che si deve; Sesto servendosi di medicamenti tanto semplici, che composti che habbino passato il termine della loro durazione; Settimo dando medicamenti senza licenza, & ordinaaione del Medico; Ottavo non tenendo provvista la bottega di tutti li medicamenti necessari, e poi per fuggire la pena trovãdoli imprestito da altri quando sanno doversi visitare, il che si deve fare ogn' anno con tutta diligenza da' Ministri a ciò deputati; Nono non raccogliendo, e conservando i semplici, ò erbe a' tempi, luoghi, e modi dovuti; Decimo vendendo medicamenti velenosi, solventi, sonniferi, abortivi, ò d'altra mala qualità, ò palesando le loro virtù, & operazioni a mal fine, come tutto proua benissimo Paol. Zacch. *d. qu. medic. legal. lib. 6. tit. 1. q. 10. per tot.*

29 Difficilmente però si scoprono detti mancamenti, benche frequenti, onde tanto maggiormente si douria invigilare per benefizio universale, perchè tutta questa professione (benchè per altro emula, & invidiosa fra sè non solo al pari, ma più dell' altre,) quando si tratta di scoprire tali errori, ne' quali molti incorrono, attesochè secondo il detto del loro Ipocrate nella sua legge dopo gli Aforismi riferito da Leoncil. *decis. Ferr. 64. num.* 60. sono assai li medici di fama, e nome, ma ben pochi d' opere e di fatti; se l' intendono tutti insieme per essere interesse comune che si cammini come sempre alla cieca, e che restino ricoperti dalla Terra, che è la maggior fortuna si possa dare nella lor' Arte secondo l' Oracolo di Mercurio a Caronte, che disse esser permesso haver a'Medici (di fatto però solamẽte, e nõ di ragione) non solo l' ammazzare impune, man anche cõseguirne premio, e mercede, come se ammazzassero ribelli, e banditi, il che fra nostri riferisce il Caroc. *de locat. part. 2. tit. de Medico num. 4. fol. à me* 121. dove ciò estende anche gli Avvocati; ma mi perdoni, che è più facile scoprire gli errori degli Avvocati, benchè anche questi di rado, ò mai si punitchino per tal conto.

30 E di più godono altro vantaggio li Medici, che gli atterrati da loro non possono querelarsi, e gli eredi, ò parẽti per lo più poco se ne curano, onde non è maraviglia se si mantengono nel loro pacifico quasi possesso di detta impunità, e premio, quale però non dourebbe passarsi così alla cieca parlando d'alcuni solamente, e non delli dotti, virtuosi, & esprimenrati, quali io sommamente stimo, e riverisco non solo in riguardo de' lor propri meriti, ma anche della particolare affezione, & inclinazione che hebbi in principio de' miei studi a questa tanto nobile, e venerabile professione, delle cui preeminenze, e prerogative ricorrasi al mio spesso citato, e famigliare di studio Paol. Zacc. *quæst. medic. legal. lib. 6. tit. 3. per tot.* sapendo molto bene, che *non sempre est in Medico relevetur ut æger, sed interdum plus docta valet Arte malum*, e che essendoci dalla somma provvidenza di Dio constituiti i termini della nostra vita, a quelli necessariamente bisogna cedere &c.

§. MEMORIE.

1 Memorie, ò inscrizioni poste sopra gli edifizj non si possono rimovere, offendere, nè oscurare, vedi Armi num.

§. MERCANTI.

1 Mercãti di bestiami sono tenuti sodare alla Grascia per la somma di scudi 300. d'oro, e di pagare li bestiami a lor creduti. Bando, e Riforma della Grascia delli 29. Gennajo 1560. ver. Mercanti, e Bando delli 13. Giugno 1565. §. E per tor via &c. vedi §. Bovi num. 6. & il nuovo Bando della Grascia delli 24. Luglio 1683.

2 Mercanti non si possono servire del segno, ò marco, d'altri in lor pregiudiaio, nè stare con le mercanzie dinanzi alla casa, ò bottega d' altri, e come le possa essere inibito, vedi Gratiano *discep. 658. per tot.*

3 Mercanti per le robe date da vestire come abbino la tacita ipoteca con privilegio di prelazione ne' beni de' lor debitori, vedi Buratt. *decis. 715.* con altri addotti dal Merlin. *de pig. lib. 3. tit. 1. quæst. 38.* E come non li possa essere opposto di nullità per la non osservata forma delli Statuti con le donne, ò minori, mentre che veramente consti che abbino ricevute le robe, non si dovendo locupletare con danno d' altri, vedi Gratian. *discep. 713. num. 55. 750 in princ. 576. num. 25. &c. 669. num. 3.* & il Magon. *decis. Luc. 13. per tot.* dove tiene che ostarebbe la nullità se non si provasse la locupletazione &c.

4 Mercanti come restino obbligati per li contratti fatti da' lor' amministratori, fattori, institori, negoziatori, ò altri, che pubblicamente facessero per loro, vedi Gratian. *discept. 385. per tot.* Genu. *de script. privat. lib. 4. tit. de lib. rat. Instit. per tot. fol.* 216. *& seqq.* Felic. *de Societ. cap. 30.* Michalor. *de Fratr. part. 2. cap. 48.* Rot. *part. 2. divers. decis. 132.* Duran. *decis. 368. num. 35. &c.*

5 Mercanti come non si presumano prestare, e non essendo soliti tenere i denari morti possino lecitamente

ricevere

ricevere gl' interessi de' danni emergenti, e lucri cessanti, vedi Aless. *cons.* 41. *lib.* 3. Magon. *decis. Flor.* 32. *& decis.* 103. *& decis. Luc.* 25. *num.* 88. Gratian. *discept.* 622. 829. 987. dove però si adducono molti requisiti necessari, di che io dissi nelle mie *resolut. cap.* 50. *& cap.* 51. *per tot. e nel cap.* 100. *num.* 11. *&c.*

6 E sotto quali pretesti, ò titoli possino li mercanti giustamente ricevere qualche utile dal trasportare denari, ò mercanzie, ò da cambiare, & altro, vedi Gratian. *discept.* 652. *per tot.* Genua *de scrip. privat. lib.* 3. *tit. de lit. camb. num.* 21. *& seqq. fol.* 154. *&c.*

7 Mercanti come, e quando siano tenuti produrre i loro libri anche a favore d'un terzo, vedi Magon. *decis. Luc.* 5. Menoch. *de Arbitr. cas.* 499. Cabal. *cons. decis.* 123. *num.* 27. *&c. lib.* 2. Genua *de scrip. privat. lib.* 4. *tit. de lib. mercat. quaest. ultima per tot. fol.* 253. *&c.*

8 Mercanti falliti quali si possino propriamente dire ad effetto che habbia luogo lo Statuto della Mercazia di Firēze *lib.* 3. *Rub.* 2. vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 105. *per tot.* Rom. *cons.* 104. & Gratian. *discept.* 391. *num.* 18. *&c.* E quali si dicano falliti con fraude, e dolo, di modo che di ragione comune non godino dell'immunità della Chiesa, benchè sia poi diversamente in virtù della Bolla Gregoriana, vedi Gratian. *discept.* 380. *per tot. &* 967. *num.* 7. *&c.* Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 10. *cap.* 9. *n.* 13. *fol.* 571. Gizarel. con gli Addenti *decis.* 80. *per tot.* Menoch. *de arbitr. qu.* 90. *num.* 13. *& seqq.*

E quanto sia duro, e pessimo trattare con tali falliti, il medesimo Gratian. *discept.* 916. *num.* 13. Gizzarel. & Addeoti *d. decis.* 80. *per tot.* Vedi Falliti per tot.

§. MERCATO.

1 Mercato nuovo non si può far a' sassi vicino a 100. braccia nè scantonare alcuna colonna, nè porvi bruttura, sotto pena di scudi 10. d'oro, & arbitrio del Magistrato degli Otto, e sono tenuti li padri per li figliuoli, li fratelli per li fratelli, capo di casa, e maestri per li fattori. Bando 29. Gennajo 1551. e 25. Ottobre 1554.

2 Mercato della Porta alla Croce è libero, e sicuro da ogni debito pubblico, e privato intorno a detta Porta, sotto pena di scudi 100. a chi contrafacesse. Bando, ò Riforma della Grascia delli 29. Gennajo 1560. vers. Ancora haono &c. vedi §. Debitori num. 32.

§. MERCEDE.

1 Mercede delle catture per debito pubblico, ò privato. Vadi §. Cavallari nu. §. Esecutori nu. e § Descritti on. 47.

2 Mercede a gli operari di lavori pubblici di Fiumi, ò altro si devono pagare in cōtanti, e non di pane, vino, ò altra roba se nō se n' havesse licēza, ò partito del magistrato degli Ufiziali de Fiumi, sotto pena di scudi 25 & arbitrio del detto Magistrato. Provvisione circa la Jurisdizione, & obbligo degli Ufiziali de' Fiumi vers. Et accioche i poveri, &c.

3 Mercede a' manifattori di botteghe, ò altri come non si possa pagare in monete d'oro scarse, vedi Monete n.

4 Mercede agli artefici manifattori, & altri membri dell' Arte della Lana, e Seta si deve pagare in contanti di buona moneta Fiorentina, ò zecchini gigliati, e non in robe, mercanzie, grascie, ò altri ori di qualsivoglia sorte, ò monete forestiere, etiam permesse, sotto pena per la prima volta di scudi 50. d'oro, e per la seconda io oltre di 6. mesi di confino nelle stinche, e per ogn'altra volta oltre dette pene, della privazione per anni 10. dal suo esercizio, e lor membri, e così ancora si deve osservare con i manifattori, e lavoranti più bassi dell' Arte della Lana, sotto pena di lire 100. per la prima volta, per la seconda in oltre di 2. tratti di fune in pubblico, e per ogn' altra volta d'essere di più privato in perpetuo del suo esercizio, & altro, vedi nel Bando sopra ciò de' 4. Gennajo 1618.

5 Mercede da darsi agli Auditori, Assessori, Magistrati, e Cancellieri per l' accesso al luogo, vedi il Decreto de' 23. Marzo 1573. sopra tal materia, qual decreto concede a' detti Magistrati, & Assessori a ragione d' uno scudo il giorno, e mezzo scudo a' Cancellieri, tutti però levati, e posti per il resto a spese de' litiganti &c. Vedi Giudici num. 12.

Che non si possa negar l' accesso domandato in qualsivoglia parte del Giudizio sopra il possesso del luogo, ò della cosa controversa, massime a spese di chi lo domanda, e quando dall' accesso si può venire in qualche cogniaione del possesso, come per la visita, e recognizione de' confini, e se ne deva far la pianta da' periti, la quale fatta, e verificata servatis servandis faccia concludente provazione, insegnano il Portio *de manutent. observat.* 101. *per tot.* Sanfelic. *in Praxi sect.* 56. *per tot.* Tranchedin. *consult.* 36. *per tot.* e molti altri da lor citati.

E benche sia volgata conclusione, che ne' Giudici meri possessori come di turbative non si devino ammettere nè attendere le cose che riguardano il petitorio, nnn ha luogo quando si allegano, & adducono non per decidere in petitorio; ma per coadjuvare, e colorire il possessorio, perchè in questo caso, ò faccino piene, ò semipiene provanze, ò indicio, ò amminicolo si devono ammettere, & attendere, non per decidere il petitorio, ma per maggiormente giustificare il possessorio, perchè in parità di prove deve sempre ottenere quello che apparisce haver migliori ragioni anco in petitorio, e perchè dove constasse de bono jure il petitorio assorbirebbe il possessorio, e dovrebbe attenere anco nel sommarissimo quello che ha migliori ragioni ne' meriti, e petitorio, come con molte autorità in termine di provare il primo estremo delle turbative dimostra l'Altograd o *cons.* 97. *num.* 19. *& seqq. lib.* 2.

Mercede, ò salario come, e fra quanto tempo si prescriva, vedi §. Servitori n. 23. &c. 6

Mercede de' Giudici, & Avvocati, come sia privilegiata fra tutti li creditori, e se sia il medesimo dell'altre mercedi, vedi Rodriquez *de Concur. credit. part.* 1. *art.* 3. *nu.* 18. *& seqq.* Gratian. *discept.* 57. *n.* 41. *& discept.* 257. *num.* 17. *&c.* Merlin. *de pig. lib.* 3. *tit.* 1. *quaest.* 5. *num.* 32. *&c.* Lanfranch. Zacch. *de Salar. & merced. qu.* 99. *per tot. & qu.* 94. dove che ha la tacita ipoteca, e che per quella compete il Salviano, vedi Gait. *de credit. cap.* 4. *n.* 1556 *e n.* 2016. 7

E che detta mercede si possa esigere per via esecutiva nel medesimo tribunale dove è stata agitata la lite, benchè per altro i litiganti per la detta mercede non fussero a quello sottoposti, Gratian. *discep.* 56. *num.* 7. seguitato con più altri citati da Lanfranc. Zacch. *d. tratt. quaest.* 91. *num.* 9. *&c.* 8

Mercede, o salario non pattuito regolarmente non si deve, mentre non si trattasse di persone solite locare le sue opere, ò rispettivamente condurre, ò servirsi di quelle d' altri, & in altri casi, come pienamente trattano Caroc. *de locat. & conduct. part.* 1. *qu.* 10. *per tot.* Ricc. *Collect.* 656. Leoncil. *decis. Ferr.* 37. *num.* 13. Seraph. *decis.* 65. 74. 849. & 1322. Cavaler. *decis.* 400. Duran. *decis.* 259. *num.* 20. Felic. *de Societ. cap.* 18. *num.* 92. Gratian. *discept.* 257. Menoch. *de arbitr. cas.* 254. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 7. *per tot.* Lanfranch. Zacch. *tract. de Salar. & merced. quaest.* 68. *& quaest.* 102. *per tot.* 9

Come si possa provare la convenzione del salario, Zacch. *d. tract. quaest.* 100. *per tot.*

E se sia il medesimo quanto alla pigione di casa, che nō si deva mentre non sia pattuita, vedi la Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 88. *per tot.*

Mercede in futuro non si può regolarmente sequestrare, nè farvi altra esecuzione sopra, massime contro Ministri, & ufiziali pubblici, e quando vi siano altri beni, di che vedi Lanfranch. Zacch. *d. tract. q.* 108. *per tot.* 10

Mercede si deve agli Esattori a ragione del convenuto non solo per le riscossioni fatte in denari, ma anco per li beni aggiudicati secondo la loro stima, anzi anco per l' azione, e ragioni acquistate, Rom. *cons.* 434. Magon. *decis. Flor.* 66. *per tot.* 11

Mercede come, e quando si deva, ò possa diminuire a proporzione della diminuita, ò scemata fatica, e per il contrario come, e quando si deva accrescere crescendo la fatica, di modo che possa anco tal volta per questo rispetto esser lecito ricevere qualche ricompensa da quelli, per causa de quali s' accresca detta fatica fuor del debito dell' ufizio, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 223. *per tot. cas.* 514. *num.* 20. Magon. *decis. Flor.* 12. *num.* 10. & 18. Lanfranch. Zacch. *d. tract. quaest.* 11. *per tot. & quaest.* 9 *num.* 4. *& seqq.* dove discorda dal Menoch. *d. cas.* 514. e risponde alle sue ragioni in quanto che tiene potersi pigliare da' privati in riguardo 12

guardo della tenuità del salario, con alcune distinzioni però, medianti le quali facilmente si posson concordare.

§. MERETRICI.

1 Meretrici, e donne disoneste, sciolte, ò maritate, paesane, ò forestiera non possono abitate per braccia 100. a misura Fiorentina dirimpetto, ò appresso alcun Monasterio di Monache, che vivano in clausura dentro la Città di Firenze, sotto pena di lire 200. piccoli per ciascuna volta, che non obbediranno a' Deputati de' Monasterj, che li deuono far precetto in scrito, che fra 15. giorni devino haver sgombrato sotto detta penna, in che incorrono ipso facto sanza altra dichiarazione ogni volta, che fra detto tempo non hauranno obbedito, d'applicarsi per un terzo al Fisco, per un terzo a' Conseruadori di Legge, ò Ufiziali d'Onestà salue fra loro la preuenzione, e per il resto all'accusatore. Legge sopra l'abitazione dalle meretrici delli 29. Luglio 1561. E come per prima dovessero star lontane da' Monasterj braccia 300. vedi la Prouuisiona del 1454. overo de' 31. Ottobre 1544.

2 Meretrici lontane da' Monasterj anco più di braccia 100. se con la loro insolente vita, ò con prospetto fussero di scandalo, ò impedimento a' Monasterj, ò persone Religiose possono essete rimosse sotto la suddetta pena, siccome per il contrario possono essere tollarare anche dentro le braccia 100. se almeno apparentemente viueranno con qualla modestia, & onestà, che conuiena, ad arbitrio de' Deputati di tali Monasterj, o Clausure. Legge predetta de' 29. Luglio 1561.

3 Meretrici, & altre donna disoneste non possono andare, entrare, nè stare nelle Chiese, e Parlatorj di Monache, siccome nè anche in alcune altre Chiese in certi tempi, e giorni, come per Bando di Monsignor' Arcivescouo di Firenze, de' 5. Settembre 1641. al quale si abbia relazione, perchè poco, ò nulla si vede osseruato, ch' è cosa di scandalo, e pessimo esempio. Inf. n. 55.

Che le Meretrici non potessero entrare nelle Chiese, & altri luoghi pii era già ancha proibito per Bando del 1577. 27. Agosto 1632. e 30. Aprile 1640. di Monsignor Arcivescouo, ma poco gioua che la legge prouueda, mentre da chi s'aspetta non si faccia osseruare.

E cha anco nella Città di Venezia, e suo Stato sia proibito alle meretrici andare alle Chiese, Feste, in Barca, Carrozza, e simili concorsi di popolo è provuisto da quel Senato sotto di a 8. Marzo 1572. e 30. Gugno 1615.

4 Meretrici abitanti nella Città di Firenze, e Stati di S. A. S. non havendo figliuoli, ò altri discendenti legitimi, e naturali, siano pubbliche, ò priuate, mentre quanto alle abitanti in detta Città siano descritta all'Ufizio dell'Onestà, & al tempo delle lor morti non siano state legitimamente cancellate, e quanto all'abitanti nel resto de' suoi Stati consti, ch' elle siano state meretrici, e che auanti la morte non siano ritornate a miglior vita, ò per matrimonio, ò altri modi a dichiarazione delli sei Giudici di Rota; Non possono in alcun modo inter viuos per titoli lucratiui, nè per ultima volontà disporre delle lor sostanze mentre non lasciano almeno la quarta parte dedotti li debiti al Monasterio, e Monache delle Conuertite, altrimenti non vagliono tali disposiaioni, anzi s'intende ipso facto doppo la lor motte applicata tutta l'eredità, e beni loro al prefato Monasterio come se espressamente gli fussero stati lasciati, se pure auanti la morte non correggessero tali disposizioni con lasciare la detta quarta parte al Monasterio suddetto, che così si convaliderebbero. Legge in benefizio del Monasterio delle Conuertite delli 19. Settembre 1553. per tot. & ha luogo ancorchè da S. A. S. fussero state abilitate dal segno, ò de' vestimenti, come in detta legge, &c.

E che ciò sia giusto, vedi Inf. n. 40.

5 Meretrici delle qualità soprascritte morendo ab intestato, ò intestabili, l'eredità, e successioni loro in tutto, e per tutto s'intendono deuolute al Monasterio delle Convertite, con carico mentre l'accettino di soddisfare a lor creditori secondo la dichiarazione da farsene dalli sei Giudici del Consiglio di Giustizia, ò della Rota, a' quali è data in questo pienissima facoltà remossa ogni appellazione, ò altro rimedio impugnatiuo. Legge predetta §. la quale, &c. Vedi Creditori 2.

Ma che in oggi chi ha ragione sopra l'eredità delle meretrici deva ricorrere non alla Rota come sopra, ma auanti il Signore Auditore Fiscale, Assessore, e Cancelliere dell' Onestà, Che si dia cinque per cento alli Rettori di giustizia del ritratto di dette eredità, & altro, vedi una lettera stampata del detto Ufizio, anzi che in oggi la participazione a chi notifica l'eredità predette sia di dieci per cẽto, vedi una Deliberazione della Pratica Segreta sotto di 3. Luglio 1625.

E detta legga de' 19. Settembre 1553. in benefizio delle Conuertite su rinouata sotto di 5. Aprile 1619. con dette aggiunte. E che le meretrici, ò donne disoneste etiam non descritte all'ufizio dell'Onestà siano sottoposte alla detta legge del 1553. quanto alle loro eredità in benefizio delle Conuertite su rinouata sotto di 5. Aprile 1619. con dette aggiunte. E che le meretrici, ò donne disoneste atiam non descritte all'Ufizio dell'Onestà siano sottoposta alla detta legge del 1553. quanto alle loro eredità in benefizio delle Conuertite, vedi l'ordine, e dichiarazione della Pratica Segreta del dì 5. Luglio 1559. e 3. Luglio 1625.

Meretrici non possono essere cancellate da' libri dell'Onestà etiam per partito di quel Magistrato, se prima non li constarà apertamente che abbino lasciata la disonesta vita, altrimenti tal partito non può essere rogato dal Cancelliere, nè da altri, e così nè anco cancellate, e cancellandosi s'intende in fraude della legge, e non s'attendono, sotto pena anco a chi contrafarà sendo di tal Magistrato di scudi 100. d'oro, e se sarà il Cancelliere, ò altro Ministro di scudi 50. simili per ogni volta, d'applicarsi un quarto a chi condannerà, un quarto all'accusatore, & il resto al Fisco; e Cognitori sono li Conseruadori di legge, quali sono anche tenuti subito faruele scriuer di nuouo, constandoli che indebitamente siano state cancellate sotto le medesime pene d'applicarsi come sopra, e da essere lor giudicati dal Magistrato degli Otto. Legge suddetta §. Che quanto &c. 6

Meretrici cancellate dall'Ufizio per fraude, e contro il douere deuono esserui descrite di nuouo, siccome anco se giustamente fussero state cancellate per essersi ridotte a buona vita, e di poi ritornassero alla medesima vita meretricia deuono di nuouo essere descritte alli medesimi libri per gli Ufiziali d'Onestà, sotto le pene dette di sopra. Legge suddetta 19. Settembre 1553. §. Che quanto, &c. vers. E se gli occorrerà, &c. 7

Meretrici, che vogliono ritornare a ben vivere deuono produrre all'Ufizio dell'Onestà fede della Confessione, e Comunione, e far' esaminare tre testimonj de' suoi portamenti, & altri tre ne faccia esaminate il Magistrato ex officio, che se concorderanno non sarà più compresa quella tale sotto la legge delle vie deputate, e del segno per fin tanto che si veda l'esito, e perseuerando per 6. ò 8. mesi nel ben viuere, e constando al Magistrato dovrà essere cancellata dall'Uficio. Legge come le meretrici si cancellino delli 10. Febbrajo 1558. 8

Meretrici ogni volta che moriranno nella Città di Firenze, ò nel resto de' suoi Stati, deuono il Magistrato degli Otto, & i Rettori ciuili, ò criminali rispettivamente incontinenti far' inuentariare tutti i lor beni, e sostanze con depositarli appresso Persona idonea, che le conservi per renderne conto a chi apparterrà quando sarà ricercata. Legge predetta delli 19. Settembre 1553. §. Che li &c. sopra num. 5. 9

Meretrici non possono nalle case loro, nè altroue tenera, ò far tenere giuoco di sorte alcuna, come nè anco fanciulle per serue, ò sotto nome di fantesche etiam che fussero lor parenti, ò figliuole anco di minor' età se prima non saranno descritte per meretrici, sotto pena di scudi 25. d'oro, e d'essere scopate pubblicamente, e basta per giustificazione che il giuoco, ò fanciulle le siano trouate in casa, ò prouato per testimonj etiam non maggiori d'eccezione, e l'esecutore, ò inventore guadagna il quarto, douendosi però circa il giuoco osseruare la legge degli Otto in tal materia. Legge che le meretrici non tenghino fanciulle, nè giuoco, al libro delli Statuti dell' Onestà Rub. 37. a c. 18. compresa nella riforma de' 3. Marzo 1577. vers. Non possino, &c. 10

Meretrici dascritte, ò non descritte, anco maritate purchè siano pubbliche non possono andar in Cocchio, Carozza, ò simili di giorno per la Città di Firenze sino al suono d'un' ora di notte così mascherate come smascherate, 11

cherate,

cherate, ò travestite, sotto pena di scudi 100. per ciascuna volta, e della frusta, e al Cocchiere, e Carrozziere, che fusse consapevole della lor qualità pena due tratti di fune, e perdita della carrozza, e cavalli, ancorchè non fussero suoi, che s'intendono ipso facto applicati alle Convertite, o il lor ritratto se li padroni non proveranno di non essere consapevoli; e volendo dette meretrici servirsi di Cocchio, ò Carrozze fuor della Città devono montare, e smontare alla Porta, ne anche ciò possono fare fuor di Porta quando vi sia festa, ò concorso di popolo sotto le medesime pene, avvertendosi però che con questo pretesto non si faccia aggravio a persone da bene, sotto pena a chi lo facesse della galera a beneplacito da esequirsi ipso facto. Bando delli 8. Maggio 1628. Vedi anco il Bando della Riforma delli 3. Marzo 1577. che imponeva solo pena scudi 10. &c.

12 Meretrici predette sono libere da dette pene andando in Cocchio, ò Carrozza mentre abbino la licenza, e bullettino del Magistrato dell'Onestà da concederle solo di 6. mesi in 6. mesi, quali però non si estendono a poter'andare in concorsi di solennità, divozioni, e feste, salvo che al corso de'palj fino all'ore 21. di dove non si possono partire se non doppo le 24. di modo che dalle 21. alle 24. non possino passeggiare in Cocchio, ò Carozza per detto corso sotto le medesime pene, e pregiudizj tanto contro di loro, che degli altri contenuti in detto Bando delli 8. Maggio 1628. come per innovazione, e dichiarazione fattane sotto di 13. Ottobre 1638.

13 Meretrici non solo non possono come sopra andare in Cocchio, e Carrozza, ma nè anco in seggette, lettighe, e cavalli ne'luoghi, e tempi predetti, perchè tutti questi modi s'intendono compresi sotto la proibizione di detti Bandi, e sotto le medesime pene, come per altro Bando de'15. Giugno 1639. §. Et atteso, &c.

E come anco anticamente, e appresso varie nazioni fusse proibito alle meretrici andare in Carrozza, e simili modi, vedi Josef. Mele con altri da lui citati nell'Addit. al Gizzar. *decis.* 54 *n.* 7.

14 Meretrici, & altre donne di mala vita, ò fama non possono andare per la Città di Firenze in modo alcuno, nè in alcun luogo sotto qualsivoglia pretesto, ò colore dall'ora di notte in là sin doppo il suono dell' Avemaria dell' Alba, sotto pena per la prima volta della frusta, e a ciascuno che fusse in compagnia loro di scudi 50. e scudi 10. di cattura a'birri, e dalla prima volta in là di scudi 100. & arbitrio per ciascuno che sarà con loro, & alle dette donne della frusta, e confiscazione de'beni, & esilio dalli Stati di S.A.S. a beneplacito. Bando delli 23. Agosto 1630.

15 E come non possino andar di notte, nè vestite da uomo, ò in maschera senza licenza, sotto pena di sc. 2. d'oro, e arbitrio. Riforma delli 3. Marzo 1577. vers. Non possino, &c.

16 Meretrici non possono portar perle, nè gioje d'alcuna sorte buone, nè false, nè catene d'oro, nè dorate, nè drappi d'oro, nè d'argento, nè pelli di Lupicervieri, di Zibellini, Ermellini, Gatti di Spagna, nè penne d'Aironi, nè dette robe usare anche su l'uscio, ò in terreno a porta aperta, nè di notte, etiam che fussero travestite, ma solamente di giorno in tempo di Carnevale, quando siano mascherate, e non altrimenti, sotto le pene contenute nella Riforma, e Pragmatica delli 2. Gennajo 1637. vers. Alle Donne meretrici, &c. rinnovata 31. Marzo 1640. vers. E per maggiore, &c.

17 E che non possino nè in casa, nè fuori portar drappi d'oro, d'argento, nè velluti d'ogni sorte, nè fornimenti d'oro, ò d'argento, nè perle d'ogni sorte, sotto pena di scudi dieci d'oro, e perdita di tali vestiti, ò ornamenti, vedi il Bando della Riforma dell'Onestà de' 3. Marzo 1577. vers. Sia proibito. Che per le strade deputate per loro abitazione possino portare capello di velluto, ò simili, vedi al libro delle Leggi dell'Onestà a c. 32.

E come già non potessero andar fuori di casa in luogo alcuno vestite con cioppe, ò dovessero portare in capo velo quadro almeno d'un braccio scoperto di color rosso, ò verdegiallo per essere conosciute dall'altre, sotto pena di scudi dieci d'oro, & altro, vedi la Provvisione delli 11. e 28. Aprile 1511. inf. n. 25.

18 Meretrici pubbliche, e descritte devono in Firenze abitare in una dell'infrascritte strade, cioè via mozza di S. Barnaba, Cella di Ciardo dietro S. Lorenzo, Canto a' quattro Pavoni con le vie ordinarie attorno, eccettuata la via de'Marsilj, via del Giardino, Piazza Padella, e Coda rimessa, con la torta, che riesce in via nuova, sotto pena di scudi 25. d'oro. Bando de' 19. Giugno 1568. e Riforma de' 3. Marzo 1577. Da che nasca poi che in oggi non siano ristrette ad alcun luogo, credo si possa dare ad 1
esempio di Roma, dove vivendosi con ogni modestia non fa bisogno restrignerle a tali luoghi particolari, come dice il Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 6. *in fin fol.* 476.

Le strade, nelle quali devano in oggi abitare le meretrici in Firenze, sono la via, che dal Canto alla Briga conduce al canto al Galeone, a via del Giardino fino al canto di via Rosa, come per Bando delli 31. Agosto 1688.

19 E non possono mutare abitazione senza licenza del lor Magistrato, sotto pena di lire 50. come in detta Riforma 1577. e altra Provvisione antecedente de'15. Febbrajo 1555. nella quale si contiene anche la proibizione d'andare a stare fuori della Città senza detta licẽza, sotto più gravi pene.

20 Meretrici son tenute una volta l'anno di Quaresima rassegnarsi al Magistrato dell'Onestà: non si posson molestare nojare, nè ingiuriare da alcuno nè con detti, nè con fatti, sotto le pene rispettivamente contenute nel Bando della Riforma 3. Marzo 1577. vers. Che qualunque &c.

E che devino andare, e rassegnarsi ogni anno in S. Maria del Fiore della Città di Firenze la mattina che corre la Predica di S. Maria Maddalena, per sentire la Parola di Dio, sotto pena a quelle che stanno bene di scudi sei, a quelle che stanno ragionevolmente di scudi tre, e alle povere di scudi uno, come per Rescritto di S.A.S. delli 11. Aprile 1627. e 16. Agosto 1629. a relazione degli Ufiziali d'Onestà.

21 Meretrici possono comparire per Procuratore quando convengono alcuno, ò sono convenute, purchè le Procure siano rogate con Mondualdo; non possono contrattare in pro, nè contro per contratto, ò scritta, nè esser fatte debitrici a'libri senza licenza del Magistrato dell'Onestà, sotto pena di nullità, come per ordine de'19. Giugno 1576. e Riforma 3. Marzo 1577. vers. Potranno, & vers. seqq. vedi Donne num.   inf. num. 37.

22 Meretrici non posson vendere cosa alcuna, nè altri comprare da loro, senza licenza degli Ufiziali d'Onestà, sotto pena di scudi 25. d'oro, e perdita delle robe; non si possono occultare, nè trafugare fuor delle lor case, nè partirsi dalla Città senza licenza, e senza dar mallevadore del lor ritorno per interesse de' lor creditori, sotto pena di lire 50. nella quale incorrono anche quelli che le occultassero, ò trafugassero. Riforma suddetta vers. Non possino &c.

Circa la proibizione del comprare dalle meretrici sotto detta pena, senza detta licenza, vedi la Legge del primo Ottobre 1558. dove che il notificatore guadagna il quarto.

E che non si possino riccettare per occultarle, nè esse medesime da sè occultarsi, sotto pena a loro della scopa, e stinche ad arbitrio dell'Ufizio d'Onestà, e a gli altri che le occultassero di due tratti di fune, e pecuniaria, vedi altra Provvisione antecedente de'15. Febbrajo 1555.

23 Meretrici, come sia proibito comprar da loro, vedi la Legge del 1558.

24 Come possino esser convenute alla mercanzia, vedi il Negozio della Pratica fatto sopra ciò l'anno....

25 Meretrici devono portare il segno in un velo, ò sciugatojo, fazzoletto, ò altra pezza in capo con una lista d'oro, ò di seta, ò altra materia gialla larga un dito, e lunga un sesto, in modo che possa esser veduto, e non altrimenti, sotto pena di scudi dieci d'oro. Riforma predetta de' 3. Marzo 1557. vers. ult. &c. sop. num. 17.

E come di ragione possino, e devino esser forzate a portare qualche segno evidente, mediante il quale si discernano dalle Donne oneste, vedi Didac. de Mari nell' Addit. al Gizzarel. *decis.* 52. *n.* 6.

E che le possano esser proibiti gli abiti onesti, acciò siano riconosciute dall'altre, Josef. Mele nell' Addit. al Gizzar. *decis.* 54. *n.* 7.

26 Meretrici a gli effetti che sopra s'intendono tutte le Donne di vita disonesta, ancorchè maritate, e non descritte all'Ufizio, ò con qualsivoglia altro privilegio, purchè legitimamente consti alla Corte essere di mala vita; ò

fama,

fama, ò zimarrine, & etiam le semplici concubine, e così che, ò in publico, ò in segreto faccino coppia di lor medesime, ancorchè ad una sol persona, e tutte queste sono comprese ne' suddetti Bandi, sotto le medesime pene, come dichiara il Bando de' 15. Giugno 1639. §. Perciò &c.

27 E in questa maniera vien dichiarata, e limitata l'opinione di quelli che tengono non potersi dire meritrici, nè persone disoneste quelle donne, che per amore facessero coppia di lor medesime a qualche amante, come riferii nelle mie *Resol. cap* 82. *n.* 36. e attestano Farinac. *de pœn. temp. quæst.* 98. *num.* 86. Baron. *de Citat. tom* 2. *nell' Add. alla quæst.* 18. *nu.* 144. Caball. *cas.* 123. *n.* 5. *& seqq.* dove discorre chi propriamente si possa dir meretrice, ò no, e che quando sono veramente meritrici pubbliche, e così con saputa del marito, ancorchè maritate, il coito sia impunibile tanto per patte del Uomo, che della Donna inf. num. 31.

Ma chi sia meretrice, e da che si provi, ò conosca, meglio Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. carn. quæst.* 236. *cap.* 3. *per tot.* dove n'adducnno otto provanze, ò conietture.

28 Io però intenderei il suddetto Bando per salvar detta opinione juridica, e conformarlo con essa quanto sia possibile, di quelle Donne, che per guadagno, e non per amore facessero servizio anco ad un solo, scusando in molti casi l'amore, massime per la diminuzione delle pene, come attestano Farinac. & Vulpin. *in Suco d quæst* 98. *cas* 13. *per tot.* Clar. §. *fin. quæst.* 60. *vers. Est & amor &c.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 328. *per tot.* dove adduce molte cose della forza, & impeto d'amore.

E veramente troppo grave, e disdicevole sarebbe voler dar titolo di meretrice per qualsivoglia fallo, ò fragilità, ne' quali possono cadere anco persone qualificate, e pur troppo è vero, che altrimenti sarebbero più le meretrici, che le donne onorate, e stimate da bene.

Anzi che anco una Signora nobile facendo da meretrice non perda per questo la nobilità della sua nascita, ò stirpe, nè li privilegj concessi all'altre nobili, vedi Didac. de Masi nell' Add. al Gizz. *decis.* 54. *num.* 8. *fol. a me* 449.

29 E chi propriamente si possa dir merettice, e venga compresa sotto tal nome vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 325. *nu.* 2. *&c. & cas.* 291. *num.* 6. *&c.* Gratian. *discept.* 135. *num.* 5. *&c.* Barbos. *de appell. verb. signif. appell.* 150. *n.* 2. *& seqq.* & altri sopracitati, &c. Mascard. *de probat. lib.* 2. *concl.* 1603. Decian. *tract. crim. vol.* 2. *lib.* 8. *cap.* 7. *n.* 20. Gizz. con gl'Addenti *dec.* 52 *&* 54. *n.* .... Card. Tosch. *litt. M. concl.* 221. *per tot.*

30 Meretrici come regolarmente non possino testificare in cause criminali, e non provino per la lor infamia, se non quando si trattasse di negozi seguiti ne' chiassi, ò che la verità non si potesse trovare in altra maniera, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 535. *n.* 21. & il Clar. §. *fin. quæst.* 24. *vers. Item Infamis &c.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de opposit. contra test. qu.* 56. *art.* 10. *per tot.*

31 Meretrici maritate, che veramente sono meretrici pubbliche, benchè non si puniscano, come prova il Cabal. *cas.* 123. *n.* 3. non mancano però altri Dottori gravi, che tengono potersi accusare di adulterio dal marito, padre, & altri parenti, come nel §. Adulterio n. 4. e non venir comprese sotto le leggi delle meretrici per l'onor dovuto al matrimonio, come si può vedere dal Gizz. *decis.* 54. *nu.* 12. Capyc. *decis.* 44. *per tot.* e più altri citati dal medesimo Cabal. mentre che non menassero tal vita con consenso anche del marito, nel qual caso si hanno al tutto per meretrci, siccome in Firenze indifferentemente non si puniscono, e quando si sono fatte descrivere all'Ufizio dell'Onestà (che più tosto si potrebbe dire della disonestà) non possono essere (secondo l'opinione del volgo) accusate, nè molestate dal marito, nè altri parenti, &c. uedi §. Adulterio num. 12. &c. inf. num. 48. 49. 50. e 55.

E' quello devano fare le meretrici maritate, e vedove, vedi l'ordine del' Ufizio dell' Onestà del di 8. Luglio 1569.

32 E però d'avvertire, che l'Ufizio dell'Onestà in Firenze è antico, come si vede da più sue Riforme, e Provvisioni dell'anno 1403. 1415. sotto di 13. Dicembre circa l'elezione de' postriboli, sotto dì 11. Aprile 1452. circa la proibizione di star vicine a'Monasteri a braccia 300. & altra Riforma de' 31. Ottobre 1544.

E si chiama d'Onestà, perchè in esso devono descriversi tutte quelle Donne, che tengono cattiva vita, affinchè per timore d'essere scoperte, e pubblicate per tali si astenghino dal peccare, e volendo esser meretrici, per pena de' lor falli siano descritte, e distinte dall'altre donne onorate d'abitazione, e consorzio, e per la pubblica dichiarazione conosciute per tali restino prive d'onore, e anco con pene pecuniarie della lor impudicizia; e di questo Ufizio, che fusse anche nell'antica Repubblica di Roma, pare che parli Cornelio Tacito nel libro secondo de' suoi Annali &c. e che anche pagassero certa tassa della lor disonestà osserva da Tranquillo Guid. Panzirol. Thesaur. *var. lect. lib.* 3. *cap.* 31. *fol. a me* 373.

Se poi senza scrupolo del Principe, che tollera, e de' Mi- 33
nistri, che esercitano detto ufizio si possino descrivere, e accettare in esso le donne maritate meretrici, è da cōsiderare il fine, e intenzione, perchè se si accettassero per darli maggior comodità, e impunità di peccare, ò perchè restino protette, e difese cōtro li mariti, ò Giudici ordinari dell' adulterio, nō sarebbero scusati da peccato mortale; ma cessando detti fini, & effetti, e descrivēdosi in detto ufizio solo per augumento di pena, e per dichiararle infami, e distinguerle dall'altre, si rende ciò lecito, nō essendo cōveniente che siano di miglior cōdizione in questa parte l'adultere che peccano più gravemēte, che l'altre donne solute, e così stanti li prenarrati fini si posson descrivere anche le donne maritate, mētre che per questo nō se gl'impedisca il ritorno co' lor mariti, e di potersi far cancellare col ritornare a vita buona, e onesta, &c. vedi inf. nu. 48. 49. 50. e 55.

Delle fraudi, e doli delle meretrici, con quali allettano 34
gli Uomini, come siano state ritrovate dal Diavolo per depredar l'anime, perchè causa siano state anticamente, e anche in oggi siano tollerate, come devino abitare separatamente, e portar segno della lor infamia, & altro, vedi per il Menoch. *de Arbitr. cas.* 535. *per tot.* dove anche tratta se possino legare ò donare ad altri, e se da altri possa a loro esser donato, ò legato, e pienamente ancora da vedarsi Lanfranch. Zacch. *nel tract. de Salario, & Mercede quæst.* 76. *nu.* 54. *& per tot.* e di molte provvisioni simili alle sopraddette fatte in Roma cōtro le meretrici, vedi Scanarol. *tract. de Visitat. Carceret. lib.* 1. §. 3. *cap.* 4. *per tot. inf. n.* 55.

Meretrici tanto maritate, che solute, benchè siano pub- 35
bliche non posson essere sforzate al peccato, ma chi le conoscesse carnalmente, ò le rapisse con violenza, sono tenuti di pena arbitraria al Giudice, più mite però che se non fussero meretrici, Menoch. *de Arbitr. cas.* 291. *num.* 2. *&c. & cas.* 535. *num.* 29. *&c.* Clar. *con l'Addit. nel* §. *Fornicatio in prin. e nel* §. *Raptus vers. quæro nunquid, &c.* Cabal. *resol. crim. cas.* 179. *per tot.* & Gratian. *discept.* 653. *nu.* 52. *&c.* benchè il medesimo Menoch. *de Arbitr. cas.* 289. *n.* 15. paia che tenga tal violenza con meritrici non esser punibile di pena alcuna, ma non è però da partirsi dalla detta fermata opinione di pena arbitraria, nella quale anch'esso poi concorre ne' luoghi sopracitati, &c.

Meretrici, & altre disoneste donne, come possino essere 36
cacciate dalla vicinanza per il mal'esempio, mentre che nō fussero maritate, e il marito non sia consapevole della lor disonestà, overo che loro non havessero prevenuto nella vicinanza, & altro, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 78. *num.* 10. *cas.* 222. *nu.* 12. *cas.* 535. *nu.* 6. *cas.* 88. *num.* 18. Cabal. *cas.* 184. *per tot.* Gratian. *discept.* 186. *num.* 28. 135. *num.* 20. & 962. *num.* 19. *&c.* Gizzarel. con l'Add. *dec.* 54. *per tot. & inf. num.* 42. 43. 44. 45. 46. & 51.

Meretrici ne' lor cōtratti sono tenute osservare le solen- 37
nità indotte dalli Statuti ne' cōtratti dell' Altre Donne, vedi il Pico *ad Stat. Urb glos.* 2. *n.* 10. & Gratiā. *discept.* 962. *n.* 15.

Non godono però del benefizio dell' altre Donne, che 38
non possono essere carcerate per debiti, perchè le meretrici anche maritare mentre faccino con scienza del marito possono esser carcerate per qualsivoglia debito pubblico, ò privato, e anche per qualsivoglia delitto, si devono però custodire separatamente dagli Uomini, e altro, vedi per il Menoch. *de Arbitr. quæst.* 88. *per tot. & cas.* 535. *n.* 7. *&* 19. Gratian. *discep.* 962. *n.* 16. *&c.* Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 3. §. 6 *per tot. fol.* 473. *&c.* Baldassar. Ang. nell' Add. al Gizz. *decis.* 54. *num.* 3. *& seqq.*

Meretrici si hanno per persone miserabili, e secondo la 39
più comune opinione, come tali godono del privilegio della *l. un. C. quando Imper. inter pupill. & vid.* come fermano

il Menoch. *de arbitr. cas. 66. num.* 25. & Gratian. *discep.* 962. *num.* 29. *&c.* Lanfranch. Zacch. *tract. de Salario, & Mercede quaest.* 91. *num.* 35.

In contrario però, e meglio, con più ragioni, & autorità, che le meretrici, e vedove disoneste non godino di detto privilegio, prova da vederſi lo Sperel. *decis.* 158. *numer* 30. *& seqq.*

40 Meretrici come li possa dal Giudice essere interdetta l'amministrazione de' beni, e che i loro parenti si possino servir di questa cautela acciò non ne dispongano, vedi il Ferrett. *caut.* 6. *per tot.* & il Montan. *de tut. cap.* 28. *num.* 50. *fol.* 81. dove anche tiene che dal Fisco, ò dal Principe li possino esser levati i beni guadagnati da gli amanti, e così si rende giusta la Legge di S. A. S. che le proibisce il disporre delle lor sostanze, mentre non lascino almeno la quarta parte al Monastero delle Convertite, come s'è detto disopra al num. 4. & seqq. e che simile proibizione sia anche in Roma, vedi Scanarol. *de Visitat. Carcer.* §. 3. *cap.* 4. *num.* 31. *& seqq.*

Non procede però quanto a quelle, che si fussero ridotte al ben vivere, Seraph. *decis.* 999. *num.* 5. *&* 6.

41 Meretrici ciò che acquistano col meretricare lo fanno lor proprio, e [ce stanti dette proibizioni] lo possono disporre, e donate a beneplacito, e chi le promette la mercede per la disonestà è tenuto in foro di coscienza pagargliela, anzi escluso il peccato proponendosi principalmente la virtù della carità e misericordia si può dopo il fatto giusta, santamente, e con merito (abborrendo però sempre il peccato commesso) darli sussidio in ricompensa del danno cagionatoli, e dell'onore levatoli, come con l'autorità del Covar. Navar. Cajet. & altri prova il Gratian. *discep.* 218. *per tot.* dove anche tiene, che con detti lor guadagni possino edificar Chiese, ò dotarle, & in esse acquistare il juspatronato, &c. e amplamente il Gizzarel. *decis.* 52. *con l'Addit. per tot.* & Lanfranch. Zacch. *tract. de Salario, & Mercede quaest.* 76. *per tot. inf. num.* 52.

42 Meretrici sendo scacciate dalla vicinanza non sono tenute pagare la pigione per il tempo, che non vi abitano, nè per loro li vicini, che le fanno partire, ma il danno deve essere del Padrone della casa, perchè doveva investigare la condizione della persona a chi locava la sua casa, e prevedere ciò che poteva succedere, Ricc. *resolut.* 133. *vol.* 2. con altri addotti da Baldassar. degli Angeli nell' Addit. al Gizzarel. *decis.* 38. *num.* 3. e da Joseph. Mele nell' Addit. al d. Gizzarel. *decis.* 54. *num.* 6.

Questa opinione, con più altri addotti seguita il Baron. *de Citat. tom.* 2. *nell' Addit. alla quaest.* 18. *num.* 133. e così anco Intendo essersi osservato, e osservarsi ne' casi occorrenti in Firenze dal Magistrato dell'Onestà di detta Città.

43 Io però dubiterei di detta resoluzione, perchè la colpa è assai maggiore dalla parte delle meretrici, e prevale alla poca accuratezza del locatore, e così crederei che fussero tenute pagare la pigione per il tempo convenuto, perchè il non si poter servir della casa condotta proviene da lor colpa e difetto, e non del locatore, e però devono imputate alla lor disonestà, e mal modo di vivere per la dottrina del Castr. & altri in termini men forti citata nelle mie *resol. cap.* 1. *n.* 2. ò almeno intenderei la detta comune opinione, mentre che il locatore abbia scientemente locato a persone disoneste, e non altrimenti, come prova il Scanarol. *de visitat. Carcerat. lib.* 1. §. 3. *cap.* 4. *n.* 43. Molina *de Contract. disput.* 499. in questi termini parla anco Ricc. *loc. cit.* Ma in oggi pare, che cessi detta disputa, essendo proibito appigionare, ò far appigionare case, ò stanze alle meretrici fuor delle strade deputate sotto pena di scudi 25. d'oro, e di più non poter pretendere la pigione pattuita, come per Bando delli 31. Agosto 1688.

44 Meritrici che non possino abitare fuor de' luoghi deputati, e nessuno li possa appiggionare case fuor de' detti luoghi sotto pena tanto al locatore, che al conduttore di scudi 25. d'oro, e altro, vedi la Provvisione degli Ufiziali d'Onestà delli 22. Decembre 1547. vedi sopra n. 18.

E quelle che si chiarissero per meretrici in l'avvenire se li deve far precetto con termine di 15. giorni a tornate nelle vie deputate per loro abitazioni sotto detta pena, come per Provvisione di detto Ufizio sotto di 9. Agosto 1558.

45 Non possono chiedere grazia delle Tasse, come al libro delle leggi d'Onestà a c. 32. E che davano pagar le Tasse, ancorchè non siano descritte, ò abbino grazia del segno e di poter stare per tutto, mètre li vicini nō reclamino, vedi il Restritto, e Ordine de' 5. Ottobre 12. e 17. Novemb. 1559.

Meretrici della Città di Firenze non descritte all' Ufizio, pubbliche, ò private, che volontariamente s'obbligano al pagamento di scudi sei l'anno ogni quattro mesi la rata, sono libere dalla molestia de' famigli, donzelli, ò salti, e si tengono notate dal Cancelliere in un libro a parte, d'applicarsi detta tassa alle Convertite lire 5. 1. 8. per scudo, e il resto all' Ufizio da distribuirsi secondo gli Ordini dell' altre tasse, e mancando per un' annata intera cadono negli obblighi dell' altre, salvo però sempre di potersi liberate da detto pagamento con ridursi al ben vivere medianti le solite giustificizioni, e possono non ostante detto pagamento esser fatte mutare d'abitazione a doglienza de' vicini, ò altri, e non restano libere dalli bullettini per andar fuori la notte, nè dalle licenze d'andate in maschera, di che vedi la Deliberazione della Pratica segreta sotto di 3. Luglio 1625. Che le meritrici composte per Grazia di S. A. S. e l'abilitate, ò cancellate possino abitate fuor delle strade deputate, mentre non diano scandalo, altrimenti devino esser forzate come l'altre, e di più cōdennate in scudi 25. d'oro oltre gl'altri pregiudizj, nō ostāte la Grazia, abilitazione, ò cāncellatione ottenuta. Bādo suddetto delli 31. Agosto 1688. 46

Ma che tutte le meretrici si devano descrivere all'ufizio dell' Onestà, pagare le solite tasse, abitare ne' luoghi deputati, portare il segno, e osservare tutti gli Ordini, e Statuti di detto Ufizio, vedi l'Ordine di S. A. S. delli 12. Maggio 1633. tutto con somma prudenza, e zelo, se bene poco, ò nulla si vede osservato. 47

Meritrici maritate non si dovere descrivere all' ufizio dell' Onestà, e le descritte cancellarsi per levare la vana, e falsa credenza, ò opinione d'alcuni, che le sia perciò permesso l'adulterio, perchè anzi si può dal Magistrato degli Otto, e da ogn' altro Giudice competente procedere contro di loro per l'adulterio così per accusa, come per Inquisizione, & ex officio, per condennarle nelle pene d'adulterio, & altre arbitrarie (cosa che è speciale in odio di dette meretrici maritate, che publicamēte si prostituiscono ad ōta de' mariti,) nō essēdo altrimēti permesso di procedere ex officio nell' adulterio, come ho detto nel §. Adulterio n. 4. 48

Non restano però libere (continuando nel mal vivere) ma sottoposte come l'altre donne di cattiva vita non descritte all' obbligo delle loro successioni, & eredità a favore delle Convertite, vedi detto Moto proprio di S. A. S. de' 12. Maggio 1633.

Che per l'adulterio non si proceda ex officio, & essendosi proceduto si citeondi il processo non ostante detto moto proprio allegato, vedi un negozio del Magistrato degli Otto, in filza n. 1849. sopra un processo della Terra del Sole contro Cesare Gnrioli, & altri de l'anno 1664. e meglio in detta filza negozi num. 1852. sopra un processo di Palazuolo contro Francesco Rauagli, & altri di detto anno 1664. E questo con fondamento, perchè se bene non fu allegato, nè considerato in detti casi, ci è altro Decreto del Magistrato Supremo, che diversamente dispone, come nel num. seguente si dice. 49

Meretrici maritate devono in augumento d'altre pene essere descritte all' Ufizio dell' Onestà, e sottoposte a tutti li pesi, tasse, e obblighi come l'altre, con questo però, che piacendo a' mariti di ritirarle dall' adulterio, e non volendo esse ritirarsi possino essere gastigate dal Magistrato degli Otto, e da quello dell' Onestà, salva fra loro la prevenzione; e risolute di vivere bene, e sempre che voglino li mariti devono essere levate da detti libri dell' Onestà, come per Decreto del Magistrato Supremo delli 15. Gennajo 1635. al libro de' Statuti Crim. della Cancellaria degli Otto dopo le Rubriche, &c. vedi sopra num. 31. & seqq. & Adulterio num. 12. inf. n. 53. 50

Qual decreto delli 15. Gennajo 1635. fu dal medesimo Magistrato Supremo sotto di 11. Agosto 1673. ridotto a memoria, con dichiarazione, & aggiunta, che dette meretrici maritate possino, e devino essere gastigate ancora a querela di quei congiunti, a' quali di ragione è permesso il querelare d'adulterio, e specialmente ad instanza de' padri, fratelli, e zij paterni, e materni, vedi nel §. Adulterio.

Meretrici che possino essere scacciate dal vicinato, come 51
sopra

sopra n. 38. s'intende ancorchè le case fussero lor proprie, ò di persone Ecclesiastiche, non potrebbero però essere scacciate fuor di tempo per questa causa dal Padrone della casa, che abitasse altroue, vedi Baron. *tract. de Citat. tom. 2. nell' Addit. alla quæst.* 18. *n.*124. *& seqq. ad* 136. Thesaur. *quæst. Forens.* 32. con altri citati da Josef. Mele nell'Addit. al Gizzarel. *decis.* 54 *n.*18. *&* 19. doue anche Didac. Mari *n.*1. *& seqq.*

52 Meretrici possono giustamente tanto di ragione ciuile, che canonica pretendere, e ottenere anche per via d'azione, e giudicialmente il salario e mercede delle loro disonestà (intendendo però quanto alle già commesse, ma non da commettersi, e così non possono farsi mantenere il patto in futuro) ancorchè non auessero espressamente pattuito, & il tutto ad arbitrio del Giudice, non essendo altrimenti tassata, e tanto maggiormente possono ritenere quello che d'accordo le fusse dato come ho detto di sopra n. 41. eccettuato però quello che con dolo, e false asserzioni, come d'essere Vergini; ò di non essere state conosciute da altri che dal tal Principe estorcessero più della giusta mercede, e così d'ogn'altro eccesso, ouero da' figliuoli di famiglia, minori, Religiosi, Chierici, Soldati stipendiati nell'attual seruizio, e Dottori, perchè da questi non solo non possono pretendere mercede, ma riceuuta la douriano restituire, e imputare a lor medesime d'auer'allettato simili persone priuilegiate; se pure non auessero riceuuto qualche cosa in ricompensa, e rimunerazione d'altri seruizi leciti prestati a simili persone fuor di disonestà, mentre consti legitimamente di tali seruizi leciti equiualenti alla riceuuta mercede, e non per semplici lor' asserzioni come il tutto con più autorità di Teologi, e Jusperiti benissimo proua Lanfranch. Zacch. *nel suo tratt. de Salario, & Mercede q.* 76. *per tot.* e vedi Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 52. *per tot.* Donazioni n. 8.

53 Meretrici possono di ragione essere astrette dalli parenti a lasciare la vita disonesta, di maniera che le figliuole per tal causa possono essere diseredidate, eccetto che dalla madre, se anch'ella fusse stata meretrice, ò se fussero ritornate al ben viuere, e in grazia del padre, ò il padre hauesse differito maritarle sopra 25. anni di loro età, Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 1. *§.* 3. *cap.*4. *n* 44 *& seqq.*

54 Meretrici che muoiono impenitenti sono priue dell'Ecclesiastica Sepoltura, anzi si portano i lor cadaueri senza Croce, e senza lumi con modo ignominioso a sepellire in luoghi profani, secondo l'uso di varie Città, *c. quibus, & c. cum grauia* 13. *q.* 2. Nauar. *in Summ. cap.* 25. *n.* 8. con altri addotti dal Scanarol. *d. tr. & d. cap.* 4. *n.*35.

55 Meretrici maritate, che non si possano permettere come le solute, ma si deuano punire più grauemente che delle tasse dell'altre, e generalmente, che non si possa con buona coscienza tollerare da chi s'aspetta, che le meretrici abitino sparsamente per le Città fuor de' postriboli, vadino senza segno, entrino, e stiano indifferentemente per le Chiese a' Diuini Ufizi, e a' luoghi di diuozione, doue sia frequenza di popolo, e cose simili per li scandali, mal'esempi, e allettamenti che seguono a chi è di mente puta e totalmente alieno da simili pensieri, essendo le suddette, e simili occasioni spesse volte cagion del precipizio di molte persone tanto maschi, che femine, siccome se questo luogo diretto ad altro fine lo permettesse, e da altri più di me versati, si potrebbe più amplamente non esagerare, ma per verità ridire, ad effetto di muouere la bontà del Serenissimo Padrone a fare meglio inuigilare da' suoi ministri l'osseruanza, e non dissimulare (anzi a non permettere come espressamente tal volta fanno con licenze) le contrauenzioni di tante Leggi, e Prouuisioni come sopra ordinate, e fatte con somma prudenza, zelo, e pietà in questa materia, tanto pericolosa all'anime, perchè se bene si possono permettere le meretrici solute per fuggire maggiori inconuenienti, si deue intendere purchè stiano ne' postriboli, e s'osseruino le Leggi contro di loro, non scusando, nè anche qualsiuoglia consuetudine, come corruttela, e contra buoni costumi, siccome con la dottrina del Farinac. *de delict. carn q.*141. Clar. §. *Adulterium num.* 7. *in fine*, Nauar. *in Manual. c.*17. *n.*195. S. Antonin. *part.* 3. *tit.* 3. *c.* 4. §. 5. Petr. Gregor. *Sintagm. iur. ciuil. part.* 2. *lib.* 10. *cap.* 2. *n* 14. *& seqq.* & altri grauissimi Autori, richiesto ottimamente rispose il Molto Reuerendo D. Cosimo de' Pazzi Sacerdote della Compagnia di Giesù in un discorso al Signor Raffaello Staccoli Auditore di S.A.S.

Pratica Universale.

§. MESSI.

1 Messi, Canallari, e Birri non possono far'alcuno esercizio sottoposto all'ufizio della Grascia, vedi Cauallari n. 1.

2 Messi, Cauallari, e simili esecutori non possono pigliar mancie nè da creditori per meglio seruirli, nè da debitori, per non grauarli, vedi Cauallari n. 2.

3 Messi, ò altri esecutori non possono pigliar da debitori li denari che deuono per rimetterli, vedi Cauallari n. 4.

4 Messi, ò simili esecutori fra quanto tẽpo siano tenuti hauer fatte l'esecuzioni, e le pene mãcãdo, vedi Cauallari n. 5.

5 Messi non possono riceuere per sequestrarj de' grauamenti persone, che non siano presenti, e non consentino vedi Cauallari n. 7.

6 E come, e quando si creda a' Messi nel lor'ufizio, e altro, vedi Cauallari n. 8. &c.

7 Messi, e simili esecutori della Corte Ecclesiastica se siano sottoposti al foro secolare, e possino da quello essere puniti, vedi un negozio del Sig. Commissario di Pisa, e suo Giudice dell'anno 1679. participato al Magistrato de' Sig. Otto, contro Giuseppe Fossi, & altri Messi della Corte Archiepiscopale di Pisa.

§. MIGLIA.

1 Miglia occorrendo misurarsi ad effetto di delazione d'armi si deue cominciare dalla Porta della Città andando per la strada ordinaria più breue, doue passano le caualcature fin al luogo del qual si dubita, ma occorrendo misurare le due miglia, dentro le quali non possono li descritti portar'armi in asta deue cominciarsi dalla casa del delinquente, e a dirittura anco fuor di strada fin'al luogo doue sarà stato, e detta misura deue farsi da un Capo Maestro della Parte con interuento del Rettore, ò accusatore, volendo interuenire, ò d'un famiglio d'Otto. Legge Generale dell'armi n. 87. E così anco prima veniua ordinato per lettera de'SS. Commissari delle Bande del dì 11. Gennaio 1598.

Se la misura si deua fare per terra *recto tramite*, ò per le strade frequentate, ò per aria a dirittura, vedi Card. Tosch. & altri da lui citati *litt. M. concl.* 203. *n.* 2. *& seqq.* Rot. *part.* 16. *recent. dec.* 3. 8. *&* 404. *per tot.*

E come si proui la distanza d'un luogo all'altro, vedi Mascard. *de probat. concl.* 524.

Della misura dell'armi, ò cose simili, come si possa prouare per testimoni determinatamente, ò indeterminatamente, Bart. *nel tratt. de test. vers. qualitas nu.* 47. *& seqq.* Masch. *de prob. concl.* 1047. Conciol. *resol. crim. verb. Arma resol.* 12. *&* 13. *& verb. Qualitas res. unic.* & ho detto nella mia Somma §. Corpus delicti n. 13. nell'Addit. & §. Mensura n. 7.

§. MINISTRI.

1 Ministri occorrendo a' Rettori di mutarli, ò partendosi da loro, a chi, e come ne deuano dar parte, vedi Rettori n. e Dottori, e Notai, &c.

2 Ministri, che altre volte hanno seruito quei medesimi Padroni possono essere eletti senza tratta, siccome dalli Senatori, e Gouernatori purchè siano squittinati, e non si trouino in altri ufizi, di doue non possono partire, nè essere licenziati finchè non hanno finito senza giusta causa da conoscersi dalla Clarissima Pratica. Rinouazione della Legge del 1586. pubblicata li 6. Agosto 1636. vedi Rettori, e Dottori.

Che non possino vendere, cedere, nè sostituire altri negli ufizi, vedi §. Notai n. 98 e §. Ufiziali n. 2.

3 Ministri di botteghe, ò altri negozi, che si seruono della roba, crediti, ò danari de' loro principali, come si puniscano, vedi Amministratori num.

4 Ministri della Serenis. Casa come non possino introdur drappi, nè panni forestieri, vedi Cortigiani n.

5 Ministri della Dogana di Liuorno ciò che siano tenuti osseruare nel riceuere le mercãzie, & altro, e sotto quali pene, vedi la nuoua Prouuisione sopra ciò fermata li 29. Maggio 1604. & altri Ordini, e Prouuisioni di detta Dogana,

e della Dogana di Pisa pubblicati in diversi tempi, &c. e dell'obbligo de' Ministri della Dogana di Pisa, altra Provvisione del detto dì 29. Maggio 1604.

6 Ministri che servono l'ufizio delle farine, cioè Camarlinghi di polize, carne, appaltatori, pesatori sono esenti dall'alloggio di Soldati, e da tutte l'opre, e servizi personali de' lor Comuni, possono rifiutare gli ufizi delle lor Partie senza pagare, hanno facultà di spada, e pugnale con la solita patente, non sono tenuti andare se non alle rassegne generali sendo descritti, nè alla guerra, non possono essere convenuti per debiti privati, senza licenza del Provveditore, come per Nota stampata in detto Ufizio, &c. vedi però nel §. Descritti nu. 14.

7 Ministri che maneggiano denari, e robe spettanti alla Gran Camera, ò Depositaria di S.A.S. ò qualsivoglia altro suo Magistrato, ò Scrittoio, ò altri luoghi pubblici della Città, e Comune di Firenze non possono esercitare tali cariche se prima non diano idonei mallevadori, ò altre sufficienti sicurezze approvati da chi s'aspetta, sotto pena di rigoroso arbitrio contro di chi ciò permettesse senza le dette sicurezze, & altro da osservarsi circa dette sicurezze, da darsi per detti Ministri, vedi il Decreto fatto dagli Ufiziali di Monte, e Soprasindaci, sotto dì 10. Febbraio 1660. in esecuzione di Rescritto di S. A. S. de' 15. Gennaio dett' anno 1660.

8 Ministri delle porte tutti compresi, e nessuno eccettuato non possono pigliar mancie, nè qualsivoglia altra cosa benchè minima, nè anco giocare tra loro, e con altri nè mangiare, ò bere con altri alla dette Porte, ma solo fra di loro all'ore congrue, sotto pena in tutti i detti casi di scudi 25. per ciascuno, e ciascuna volta, due tratti di fune, e privazione dell'ufizio, nella qual pecuniaria cadono anche quelli che dessero le mancie, d'applicarsi all'inventore, ò accusatore, benchè fusse uno de' complici, che anco restarebbe assoluto dalla sua pena, & altro, vedi Bando de' Maestri di Dogana di Giugno 1628.

§. MISURA.

1 Misura dell'armi in asta, ò bastoni ferrati, vedi Armi num.

2 Misura degli Archibusi, come si faccia, vedi Archibusi n.

3 Misura delle miglia per dilazione d'armi come si faccia, vedi miglia.

4 Misura delli terzaruoli deve essere di due terzi di braccio, vedi Licenze n. 18. e Archibusi n. 7. & 8.

A tutti li Soldati però, & Ufiziali delle Compagnie di Corazze, e Carabine è concesso tenere, & usare le terzette, benchè minori di due terzi, purche non siano minori di undici soldi di braccio, e siano marcate col solito segno della moniaione di S. A. S. come per particolar privilegio concessoli l'anno 1653. e nuova dichiarazione dell'anno 1678.

5 Misure di terra, che se ne servono li grecaioli, osti, artieri, vinattieri, albergatori, bottegai, & altri per vendere a misura si devono ogni anno far segnare dal pubblico bollatore per tutto il mese d'Agosto, sotto pena di giuli quattro per ogni misura di terra non segnata, da esserne sottoposti al Magistrato de' Capitani di Parte, come per Bando de' 7. Luglio 1639. vers. Finalmente, &c.

6 Misuratori di grani, e biade della Piazza di Firenze devono essere approvati dal Magistrato dell'Abbondanza, e dar sicurtà; non possono ricever grano, danari, nè altro per pagamento, quando con la roba sarà il Padrone a venderla, ma solo quando sarà lasciata in lor custodia, che la vendino, nel qual caso non possono vender su li saggi, devono ogni Lunedì dar nota al Provveditor d'Abbondanza di tutta la roba, che si trovano ne' magazzini, e secondo che da lui li sarà ordinato metterla fuori tutta, ò parte, nè si possono ingerire nella vendita d'altro, che di quello resterà senza Padroni sotto la lor custodia, e devono portar le chiavi, sotto la custodia di detto Provveditore, ò suo aiuto, e usare misure giuste, e reali sigillare, come per il Sunto pubblicato l'anno 1619.

Che le misure del grano, e biade di tutto lo Stato vecchio devano esser tutte conforme alle misure della Città di Firenze, nè si possa contrattare grani, nè biade se non con dette misure aggiustate all'uso della Città suddetta, sotto pena di scudi uno per staio tanto di grano, che di biade a ciascuno de' contraenti, d'applicarsi la metà all'accusatore, un quarto al Rettore, e il resto al Fisco, e che per regola, e paragone di dette misure si deva dal pubblico tenere uno staio, e mezzo di staio di ferro aggiustato come sopra, vedi il Bando, e Lettera circolare del mese d'Agosto 1633.

E come quelli, che si servono di misure, ò pesi falsi, ò in- 7
giusti si dichino commettere falsità, e devino esser puniti ad arbitrio del Giudice in foro temporale, e come in foro di coscienza, vedi Menoch. *de arbitr. cas. 317. per tot.* & anche di furto, vedi Bonifac. *de furt. §. 4. n. 57. fol.* 170.

Misuratori, e calculatori tanto di campi, possessioni, 8
frumenti, vini, e cose simili riferendo false misure, ò commettendo altre fraudi nelle misure, numeri, ò pesi, come, e a che siano tenuti, vedi il *tit. ne, ff. si mens. fal. mod. dix.* & Bonifac. *de furt. §. 4. n. 51. & seqq. ad 59. fol.* 169.

§. MOBILI.

Mobili d'eredità iacenti non si possono vendere in al- 1
tra maniera, che per via d'incanto del Magistrato de' Pupilli, vedi Curatori n. 2.

E che tutte le robe che si vorranno vendere all'Incan- 2
to in Firenze tanto da Magistrati, che da particolari [eccettuati li Monti di Pietà, per i loro pegni, e la Corte della Mercanzia] si devano consegnare per tal effetto al Provveditore, Massaio, Scrivano, e Camarlingo degli Ufiziali de' Pupilli, che devono tener conto della stima, vendita, & altro con certi emolumenti da pagarsene scudi cento l'anno all'Illustrissima Religione di S. Stefano per una Commenda eretta sopra detti emolumenti, vedi li Capitoli, e Ordini di detto incanto fermati dal Magistrato de' Consiglieri, sotto dì 15. Aprile 1562. 23. Gennaio 1562. 18. Luglio 1564. 1. Gennaio 1589. 20. Decembre 1589. e nuova Riforma 22. Febbraio 1635.

§. MOGLIE.

Moglie de' Ribelli, e Machinatori contro Principi, e 1
lor Stati, come, e quando perdano le doti, vedi Doti n.

Moglie tutto quello che acquista constante il matrimo- 2
nio si presume acquistarlo da' beni del marito per fuggire altre sinistre sospicioni conforme alla *l. Quintus Mutius ff. de donat. inter vir. & ux. l. etiam C. eod.* e simili addotte da Bonifac. *de furt. §. 10. n. 205. fol.* 372.

Della qual materia, e quando cessi detta presunzione, vedi nelle mie *resol. cap. 8. n. 42. & 43. & cap. 10. n. 36. & seqq.* con li Dottori ivi allegati, &c. e lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 65.

Moglie qualmente possa esser corretta dal marito anco 3
con percosse leggieri, quali si dichino leggieri, ò gravi percosse, e come il marito sia tenuto dell'eccesso, vedi Altograd. *cons. 23. lib. 2.* Rot. *in Neapolitana Separationis Thori 28. Iunij 1624. coram Buratto*, dove che li pugni anco con sangue si hanno per leggier percossa, e grave se con bastone, ò altro istromento atto ad offendere, e fa a proposito la medesima Rot. *in Tridentina Matrimonij 11. Martij 1650. coram Albergato n. 10. &c.* appresso Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom. 2. dec. 94.* vedi Padre n. 12. Sperel. *decis.* 139.

§. MOLESTIA.

Molestia nè di fatti, nè di parole non si può dare agli 1
Ebrei, vedi Ebrei n.

Molestia come non si possa dare alle meretrici, vedi 2
meretrici n. 20.

Molestia proibita sotto qualche pena quando, e come si 3
dica fatta ad effetto d'incorrere nella pena, o no, a che cosa resti obbligato chi promette non molestare, e come si provi la molestia, vedi Card. Tosch. *litt. M. concl. 306. & seqq.* Capyc. *dec. 69. num. 9.* Menoch. *de retin. poss. remed. 3. num. 467. & seqq. de recup. remed. 1. n. 284. de præs. lib. 4. præs. 98. per tot.* Magon. *dec. Flor.* 20. Sord. *decis.* 194. Gratian. *disc. 672. n. 16. 686. num. 20 758 n. 33. & 884 num. 12.* Altogr. *cons. 84. num 102. & seqq. lib.* 1. Ger. Spin. *cons. 98. num. 22.* con altri da loro citati, &c.

§. MONASTERJ.

1 Monasterj riscuotono senaa lite, e sommariamente li lor erediti liquidi, secondo il giudicio dell' Ordinario, & altro, vedi Prouuisinne sopra Monasterj del 1563. §. a benefizio, &c. doue amplamente si discorre ancora degli Operai, e Deputati sopra Monasteri.

2 Monasterj della Città, e Stati di Fiorenza non vi si può praticare, nè andare da alcuno senza licenza dell' Ordinaro, ò suo Vicario, sotto pena di scudi dugento d' oro, e tre tratti di fune per ciascuno, e ciascuna volta, la qual fune si dia per esaminare detti trasgressori, e trouare la verita della sua pratica, e negozio, che se fusse per cose inoneste, e sacrileghe, la pena s' estende fino alla morte inclusiuè, e confiscazione de' beni, e chi non sarà abile a pagar detta pena pecuniaria abbia tre tratri di fune di più per esaminare come sopra, e il notificatore guadagna il quarto, da pagarsegli dal Fisco, etiam che il delinquente auesse la fune in cambio per essere inabile al pagamento, e sempre vi è la cattura di scudi dieci, da pagarsi subito a gli esecutori, ò dall' istesso catturato, ò dal Fisco, che poi se li fa rimborsare. Bando di S.A.S. sopra li Monasteri de' 13. Ottobre 1557.

Questa Proibizione, che non comprenda li contadini del Monastero, nè altre persone necessarie per seruizio del Monastero, e che non si deua anche la cattura, fu votato dell' anno 1654. dal Sig. Auditor Merlini approuato dal Magistrato degli Otto, e per Rescritto di S. A. S. de' 27. Agosto 1654. in un Processo contro Santi di Michele Balatresi, come al giornale de' negozi de d. Magistrato 580. a 179. inf. n. 15.

E circa li Monasterj, vedi altra legge de' 17. Aprile 1545.

E del non andarui senza licenza, vedi la Bolla del 1575. & Editto da osseruarsi dalle Monache del 1588. *Stat. Florent. lib.* 3. *Rub.* 53. *E vna Constit. Sinod. del* 1528. *tit. de Monial. cap.* 1112.

3 Monasteri, e loro Deputati possono far rimuouere le Meretrici, che li abitassero vicine infra cento braccia, di che vedi Meretrici n. 1. &c.

4 Monastero delle Conuertite non può accettar altre persone, che meretrici conuertite, e accettandone resta priuo del benefizio di succedere alle meretrici, che s' intende in tal caso deuoluto allo Spedale degl' Innocenti in tutto, e per tutto da douergliene essere amministrata retta, e spedita giustizia da' Giudici di Rota. Legge in benefizio del Monasterio delle Conuertite, e Spedale degl' Innocenti de' 19. Settembre 1553. §. E di più, &c.

5 Monastero delle Conuertite se computate le sue entrate e guadagni li sopra auanza cos' alcuna dell' eredità delle meretrici, sodisfatto a lor bisogni di vitto, vestito, & altre spese necessarie, deue tutto il soprauanzo ogni cinque anni rimetterlo allo Spedale degl' Innocenti per souenzione di quelli, e a quest' effetto può lo Spedalingo di detti Innocenti ogni cinque anni riuederli li conti, e pigliarsi gl' auanzi, che vi fussero dell' eredità delle meretrici; anzi se detto Spedalingo volesse sopra di sè il peso di prouuedere tutto il necessario a detto Monastero delle Conuertite con la ricompensa di tali eredità potrebbe pigliarle tutte per detto Spedale con tal' obbligo, e le Monache essere costrette a lasciargliele per sentenza de' Giudici di Rota. Legge predetta in benefizio del Monastero delle Conuertite de' 19. Settembre 1553. §. Che se le dette, &c.

6 Monastero, e Monache delle Conuertite come, e in che rata succedano nell' eredità, e beni delle meretrici, vedi meritrici num.

7 Monastero capace di beni in comune se sia in luogo di figliuoli, ò no, di modo che facendo in esso professione alcuno che sia chiamato a qualche eredità, e le sia dato sostituto sotto condizione morendo senza figliuoli possa esso Monastero escludere detto sostituto, e succedere ex persona di tal Monaco professo, è questione quanto volgare, altrettanto dubbiosa, e disputabile fra' Dottori, come si può vedere dal Menoch. *lib.* 4. *præsump.* 83. *per tot.* Crauett. *cons.* 152. Bart. *cons.* 1. *lib.* 1. Gratian. *discep.* 305. & 306. *per tot.* Altograd. *cons.* 96. *lib.* 1. Iosef. Mele nell' Additione al Gizzarel. *decis.* 79. *num.* 11. & *seqq.* Card. Tosch. *litt. M. concl.* 344. *per tot.* Barbos. *de Appell. verb. signif. Appellat.* 99. *num.* 117. & *seq. per tot.* con più altri da lor' addotti, &c.

Monastero se possa da sè senza fatto, ò ministero del Monaco adire, ò repudiare l' eredità, ò legati deuoluti a' suoi Monaci, vedi Gratian. *discep.* 363. *num.* 16. &c. & 568. *num.* 22. Magon. *decis. Flor.* 10. *num.* 1. &. 2. Altograd. *cons.* 96. *num.* 17. *lib.* 1. & *cons.* 42. *num.* 28. *lib.* 2. 8

Monastero come, e quando sia tenuto a' debiti del Monaco, e per le spese dello studio e simili, vedi Gratian. *discep.* 363. *num.* 15. & 436. *per tot.* Rom. *cons.* 292. *num.* 2. &c. 9

Monasterj, e Abbadesse come possino anche senza il consenso delle fanciulle rinunziare a qualsiuoglia eredità, legato, ò fideicommisso, di modo che se bene purificati dopo la professione non vi possino auer più alcun regresso benchè non fussero interuenute alcune altre solennità, perchè trattando di ius querendo, e non quesito, e mentre abbino auuto la dote solita, non si può considerare lesione, & altro, vedi per il Gratian. *discep.* 568. *per tot.* 96. *per tot.* 692. *num.* 53. & 813. *num.* 18. Fontanell. *de pact. nup. claus.* 9. *glos. vn. num.* 80. Rot. *part.* 1. *recent. decis.* 587. Rub. *in Annot. alla decis.* 523. *num.* 90. & *seqq. part.* 4. *tom.* 3. *recent.* Iosef. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 50. *n.* 21. & 64. & *cap.* 48. *num.* 37. & *seqq.* 10

Che però in tali rinunzie si ricerchi la licenza del Vescouo, o suo Vicario, & altri requisiti del Concilio Trid. *sess.* 25. *cap.* 16. vedi il medesimo Gratian. *discep.* 899. *num.* 19. intendendo quando le rinunzie si fanno doppo essere entrate in Monastero, perchè facendosi auanti l' ingresso non soggiaciono alla detta disposizione del Concilio, di che vedi l' Altogrado *cons.* 35. *num.* 9. & *cons.* 36. *num.* 1. &c. *lib.* 1. Menoch. *de arbitr. cas.* 436. *num.* 3. & *seqq.* con altri da loro citati. 11

Monastero come non possa succedere in cosa alcuna all' ingresso, ò ingressa che muoiano fra l' anno della prouazione, e così auanti la fatta professione espressa, ò tacita, vedi il Menoch. *de arbitr. d. cas.* 436. *num.* 9. & *seqq. cons.* 396. & *de præs. lib.* 6. *præs.* 84. *per. tot.* 12

E come succeda il Monastero dopo la professione, non essendo per prima stato disposto in contrario, e quello si debba osseruare sendo il professo passato da una Religione all' altra, ò apostatato & altro, vedi il medesimo Menoch. *de arbitr. cas.* 436. *n.* 20. & *seqq.* & *cas.* 546. *n.* 31. & il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 117. *in fine fol.* 190. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 180. 13

Che il Monaco, ò Monaca possa testare auanti la professione con le debite licenze a fauore di chi più le piace, nè resti annullato per la susseguente professione è certissimo; ma se nell' instituzione si comprendino li fideicommissi condizionali, e che dopo la professione restassero purificati a fauore del Monaco, ò Monaca, e così se mediante le loro persone si deuano al Monastero, ò all' erede instituito auanti la professiione, è molto dubbioso, se bene a fauore della Religione amplamente conclude, da vedersi con gli altri da lui citati, Iosef. Orciol. *consult. forens. cap* 45. *per tot.* ma vedi sopra num. 10.

Se poi il Monastero sia tenuto subito assegnare la legittima a' figliuoli del professo, ò pure solo dopo la di lui morte naturale, e fra tanto gli alimenti, vedi Socin. *reg.* 225. Gratian. *discep.* 102. & 825. Ger. Spin. *cons.* 2. *num.* 37. & *seqq.* Orciol *d. cap.* 45. 14

E che il Monastero non escluda anco gli Ascendenti del Monaco dalla legittima douutali sopraiuiuendo, vedi Gratian. *decis.* 7. *per tot.*

Monastero delle mal maritate in via della Scala della Città di Firenze, sotto titolo della Compagnia di S. Maria Maddalena non vi si può andare, nè entrar dentro alle nuoue porte, che sono su la detta strada, nè darli, ò farli dare alcuna molestia, nè mandarli lettere, ò imbasciate, nè parlarli, ò farli parlare in modo alcuno senza espressa licenza in scriptis di Monsig. Vicario, e del Gouernatore di detta Compagnia, sotto pena di scudi 50. d' oro, e due tratti di fune, d' applicarsi detta pecuniaria un terzo al notificatore, & il resto al Fisco, e due scudi di cattura, eccettuati quelli che per diuozione entrassero in Chiesa per la porta principale, purchè non s' accostino alle grate, nè parlino, nè faccino cenni, ò molestia alcuna, sotto le dette pene. Bando del Magistrato degli Otto 5. Nouembre 1580. sopra num. 2. 15

§. MONETE.

1 Monete de'Giuli stampati in Avignone sono proibite, nè si possono usare pagando, ò ricevendo, sotto le pene d'applicarsi come nel Bando delli 13. Febbrajo 1631.

2 Monete di quattrini neri, crazie, gazette, bajelle, e mezzi grossi forestieri sono proibite tenersi, spendersi, riceversi, & introdursi nelli Stati di S. A. S. sotto le pene contenute nel Bando delli 17. Marzo 1625. e delli 13. Febbrajo 1631. suddetto vers. E in oltre, &c.

E quanto alle crazie, gazette, grossi, e mezzi grossi forestieri come, e sotto quali pene siano proibire, vedi altro Bando delli 19. Settembre 1655.

3 Monete di quattrini neri, crazie, e mezzi grossi etiam nostrali, e buone non si possono dar, nè ricevere in cartocci per conti senza contarli, sotto pena della perdita a chi le riceverà, ò darà, e di scudi 10. per ciascuna volta, così a chi le darà, come a chi le riceverà. Bando delli 17. Marzo 1625. riassunto il dì 5. Novembre 1632. vers. In oltre, &c.

4 Monete di quattrinacci, ò crazie forestieri non si possono incettare, nè introdurre nelli Stati di S.A.S. etiam per mercantia, ò per mettere in Zecca, ò per passo, sotto pena passando la somma di lire 7 per la prima volta di scudi 200. d'oro, e due tratti di fune, e l'altre volte di scudi 400. e galera a beneplacito, oltre la perdita delle monete, e altre robe insieme caricate, e delle bestie, ò altri istromenti, sopra de'quali fussero caricate, saluo il regresso a' vetturali, e padroni contro chi l'havrà loro consegnate, e contro a chi fussero indrizzate, ò altri che fussero colpevoli. Bando delli 17. Marzo 1625. rinnouato il dì 5. Nouembre 1632. vers. E sapendo, &c.

5 Monete suddette di quattrinacci neri forestieri come, e sotto quali pene siano proibite, vedi il Bando del primo Marzo 1500 e del 1600. rinnouato sotto di 10. Maggio 1616. e li Bandi del 1622. e 1625. e delli 3. Nouembre 1654. doue sono proibiti tenersi, usarsi, riceversi, e pagarsi, sotto pena della perdita fino in soldi 20. e da soldi 20. in 40. di scudi dua d'oro, da soldi 40. in lire 7. di scudi cinque d'oro, e da lire 7. in ogni somma di scudi 30. e perdita di essi in tutti li casi, e dell'arbitrio, d'applicarsi un terzo all'inuentore, un terzo al Fisco, e il resto a chi condannerà, e riscuoterà, &c.

6 Monete d'argento nostrali tose, e stronzate sono proibite, sotto pena d'esser tagliate, e soldi dua per lira della lor valuta da pagarli ipso facto alli cercatori, ò altri esecutori, e da due volte in su della perdita di esse oltre a detti dua soldi per lira, siccome ancora sono proibite tutte le monete forestiere che per prezzo alcuno non si possono pigliare, nè spendere, se pure non venissero in Zecca per venderle come mercanzia, ò rifonderle, eccettuando li forestieri per transito, come più amplamente si dichiara nel Bando delli 9. Decembre 1621. doue anco si dispone quello si debba osseruare circa li gruppi, sacchetti, cassette, ò fagotti di monete che passino la somma di scudi 30. che vengono di fuori; e del modo di notificarle alle Dogane, ò alli Rettori del Criminale per ovviare che non s'introduchino monete tose, ò stronzate, e questi ordini sono anche rinnouati con le sue pene di perdita, e altre rigorose fino alla Galera inclusivè, per altri Bandi de' 27. Febbrajo 1651. e 24. Settembre 1659.

7 Monete d'oro ancorchè di peso giusto, eccettuati li Zecchini gigliati di giusto peso, non fanno pagamento nè in banco, nè altroue, ma resta in facoltà de'contraenti il riceuerle, ò no per quel prezzo che conuerranno, come se fusse mercanzia, salua sempre la proibizione delle scarse. Bando predetto de' 9. Decembre 1621. vers. ultimo, rinnouato sotto di 9. Febbrajo 1635. vers. Item &c. e sotto 5. Febbrajo 1645. inf. n. 16.

8 Monete d'oro scarse di qualsiuoglia sorte son proibire, sotto pena d'esser tagliate, e di lire 5. per ciascuno Unghero, ò Zecchino Sultanino, e di lire 10. per ogni Dobla di qualsivoglia stampa, & essendo Doble da quattro, ò maggior valuta, sotto pena a proporzione della valuta della Dobla, cioè di lire 20. per ciascuna Dobla da quattro, e così successiuamente augumentando; nè si possono pagare per mercede a'manifattori, sotto pena, oltre alle suddette, di scudi 25. d'oro per ogni volta. Bando de' 9. Febbrajo 1635.

9 Monete d'oro scarse più di tre grani per ciascuna Dobla da scudi 2. d'oro, ò più di 6. grani, sendo di scudi 4. d'oro, volgarmente dette Doble, e Dobloni, e così a proporzione dell'altre, di maggiore, ò minor valuta sono proibite contrattarsi, e usarsi, sotto pena della perdita di esse, e di altrettanta valuta d'applicarsi la metà a' cercatori, ò altri esecutori, un quarto al Fisco, e l' altro a chi condannerà, e riscuoterà, da esserne sottoposti in Firenze al Magistrato della Zecca, e fuori alli Rettori del Criminale, saluo il ricorso, e appello a detto Magistrato infra dieci giorni, quelle però che non eccederanno detta scarsezza sono permesse, con far buono crazie due per grano, eccetto che non si possono pagare a' manifattori, sotto pena di scudi 25. per volta. Bando de' 27. Febbrajo 1651.

10 E come le Doble di Modana con la Madonna, e Figliuolo, ò con una Nave, ò con un'Aquila da due teste siano proibire ne'Stati di Toscana, sotto pena del taglio, & altre, vedi il Bando de'16. Giugno 1651.

11 Monete d'oro forestiere, che nouamente in alcun luogo si scoprissero, si deuon subito, sendo in Firenze, manifestare a'Maestri della Zecca, e fuori al Rettore del luogo, acciò le mandi a detta Zecca per farne il saggio, perchè sendo buone si permettano, essendo cattiue si proibiscano, siccome in tal caso s' intendono proibite, sotto pena della perdita, e di altrettanta valuta. Bando predetto de' 16. Giugno 1651.

12 Monete d'Ungari con le due stelle dalla banda dell' arme, e con la testa senza corona dall'altra banda, e quelli che da una parte vi è l' Uomo armato, e dall' altra queste parole: *Mon. nou. aurea d. leg. Florent.* 1657. e altri con l' impronto simile a' Sultanini, sono proibite nelli Stati di S.A.S. mancando della lor giusta bontà intrinseca, sotto pena della perdita, e del doppio più, & arbitrio, da estendersi a pene afflittiue, e fino alla galera inclusiuè d' applicarsi la metà all' inuentore, un quarto al Fisco, e l' altro a chi condanna, e riscuote. Bando de' 23. Settembre 1659.

13 E come tutte le sorti d' ungari fussero sospesi fino a nuouo ordine, sotto pena della perdita di essi, e di altrettanta valuta per la prima volta, e per la seconda, e altre di scudi 10. per ogni pezzo, vedi il Bando de' 16. Giugno 1651. inf. num. 34

14 Monete di doble di Francia, dette Luigi, sono proibite ne' Stati di Toscana, sotto pena della perdita di esse, e del doppio più, e arbitrio di chi aurà a giudicare, da potersi estendere anco a pene afflittiue, saluo però le contrassegnate con la lettera A, ò B, nel picciol cerchio, che è nel mezzo della Croce del loro impronto, che queste sono permesse contrattarsi come le doble d' Italia, e secondo gli ordini in materia de' pagamenti in oro. Bando de' 17. Settembre 1655.

15 Monete tanto d' oro, che d' argento artificiosamente rappezzate, e risaldate sono proibite, sotto pena della perdita, e quelle anco che verranno di fuora in gruppi deuon tagliarsi in Zecca da' cercatori, con la retenzione a loro d'un soldo per lira, & altro, vedi il Bando de' 29. Luglio 1656.

16 Monete solamente bianche d' argento, che uniuersalmente corrono nella Città di Firenze, e li zecchini gigliati d' oro della detta Città fanno pagamento, e l' altre monete tanto d' oro, che d' argento non fanno pagamento, nè si possono pagare, nè far correre per moneta, e particolarmente li reali, ma solo come mercanzia per li prezzi che conuenissero li contraenti, sotto pena della perdita di detti reali, arbitrio, e scudi uno per ciascun reale, & altro, vedi il Bando de' 20. Ottobre 1648. vedi sopra n. 7.

17 Monete dette reali, ò pezze da otto sono proibite nelli Stati di S. A. S. mentre non siano di giusto peso, cioè di danari 23. per ciascuna pezza da otto, e le mezze, e quarti a detto ragguaglio, sotto pena della perdita, e arbitrio; possono però venire per transito, con rassegnare, e bollare i gruppi, e cassette alla Dogana di Liuorno & altro, vedi il Bando de' 16. Aprile 1658.

18 Monete di ducatoni, mezzi, e quarti forestieri di ogni sorte sono proibite tenersi, spendersi, e riceuersi, eccetto che da'forestieri per passaggio, e per portarli in Zecca, sotto pena del taglio, & altro secondo il Bando de' 6. Aprile 1630. dal quale viene imposto anche alli Procacci, Cor-

Corrieri, Mercanti, & altri di manifestare ogni gruppo, ò sacchetti di monete, che passi la somma di scudi 30. sotto pena di scodi 25. per gruppo non manifestato, &c.

19 Monete di tollari del leoncino sono proibite tenersi, usarsi, e introdursi per terra, ò per mare nelli Stati di S. A. S. sotto pena della perdita, di ducati cinque per ogni tollaro, e dell'arbitrio fino alla galera, nelle quali pene incorrono anco li Vetturali, e Navicellai, che li portassero, e li padroni delle case, ò magazzini, dove saranno trovati, d'applicarsi come nel Bando de' 31. Marzo 1640.

20 Monete forestiere, cioè Papali, Spagnole, Napolitane, Veneziane, Milanesi, Genovesi, Ferraresi, Mantovane, Parmigiane, d'Urbino, e di Lucca, come si possino spendere nelli Stati di Toscana, e per qual prezzo, e sotto quali pene sia proibito usarle per maggior valuta di quello sono tassate. Vedi il Bando, e tassa di ciascuna sorte di dette monete dell'anno 1590. rinnovato sotto di 10. Maggio 1616. vedi però anche la legge, e Bando delli 4. Gennajo 1635. che dichiara, quali monete forestiere siano proibite, quali permesse, lor tassa, e valuta, e delle monete tose, stronzate, quattrini neri, crazie, bajelle, mezzi grossi, e grossi forestieri, come in esso, al quale, &c.

21 Ci sono ancora più altre leggi, e bandi antichi sopra le monete, come del 1552. 1577. 1587. 1590. e altre, ma in questa materia del corso delle monete, lor valuta, proibizione, e tolleranza, si deve anco riferire di molto alla consuetudine, e uso de' luoghi, perchè massime ne' luoghi de' confini per mantenere il commercio è necessario conformarsi in molte cose anco all' uso de' paesi convicini, &c. come si vede praticare nella Romagna, Unigiana, e altri luoghi di confini, &c.

22 Monete occorrendo mutarsi il lor valore sia nella bontà intrinseca, ò estrinseca a chi s' aspetti il danno, ò utile, al creditore, ò al debitore, vedi Bart. *nella l. Paulus ff. de solut.* Pract. Papp. *Act. hypot. glos. relaxandum n.* a Card. Tosch. *litt. M. concl.* 349. *per tot.* Everard. *à cat. cas. convers. n.* 3. & amplamente il Thes. jun. *nel tr. de aug. & dimin. monet. per tot.* Gabriel. *com. conc. tit. de sol. conc.* 1. *con più seqq. fol. a me* 349. *& seqq.* Gratian. *discept.* 51. 417. *&* 560. *per tot.* Guid. Panzirol. *Thesaur. var. lect. lib.* 1. *c.* 73. *per tot.* Lanfranch. Zacch. *tract. de Salario & Mercede qu.* 16. *per tot.* & Gratian. *dec.* 85. *per tot.* dove come in tali casi si deva provvedere all'indennità de' conduttori di dazi pubblici.

23 Che la moneta si deva pagare, secondo il valore corre al tẽpo del pagamento, Rota *in Capuana pensionis 16. Martii* 1617. *coram Verospio, & coram Remboldo in Placẽtina Vicariç* 10. *Januarii* 1620. chè sono l'ultima, e penultima appresso il Fẽzon *ad Stat. Urb.* Guid. Pãzirol. *loc. cit.* Gabriel. *loc. sup. cit.*

24 Che la mutazione della moneta, che proviene dal fatto del Principe, che proibisca certa sorte di essa, si dica riguardare la bontà intrinseca, e il pagamento si deva fare secondo il valore della moneta che correva al tempo del contratto, e della nata obbligazione, e non secondo il valore della nuova, che corre al tempo del pagamento, e altro, come questo s' intenda, vedi il Gratian. *discept.* 834. *per tot.* Guid. Panzirol. *loc. cit.* Gabriel. *loc. sup. cit.*

25 E che ogni prezzo, ò promessa sempre s' intenda della moneta usuale, e corrente nel luogo, e tempo del contratto, Menoch. *lib.* 3 *præsumpt.* 76. Card. Tosch. *litt. M. conclus.* 349. *num.* 2. *& per tot.* dove dice molte cose in materia della mutazion di moneta.

26 E quando per esempio fusse fatto in Modona un legato di scudi 500. da pagarsi ad un Legatario in Roma, non constãdo della mente del testatore di qual moneta abbia voluto intendere, & essendo gran differenza dalli scudi di Modona, a quelli di Roma, come, e di quali si deva intendere, vedi Gratian. *discep.* 565. *per tot.* dove tiene che cessando le conjetture della mente del testatore, in dubbio si deva intẽdere de' minori, e correnti nella patria del testatore, per la *l. nummis, ff. de leg.* 3. E quando a favore di dote, ò pia causa s' intenda de' maggiori, vedi Sord. *decis.* 298. *per totum.*

27 Monetari, cioè quelli che fabbricano monete false con la forma, e effigie del Principe, ancorchè fusse di materia buona, e di giusto peso, si dicono usurpare l' autorità del Principe, e così cõmettere delitto di lesa Maestà degno della pena di morte, e confiscazione de' beni, come nella *l.* 2. dove la *glos.* e Dottori *C. de fals. Monet.* Card. Tosch. *litt. M. concl.* 353. *&* 354. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 316. *n. & seqq. per tot.* dove anche quãdo tali monetari si possino scusare da detta pena ordinaria della morte, e punirli in altre più miti ad arbitrio del Giudice, in riguardo che la moneta nõ fusse spendibile, e l'opra non fusse perfezionata, ò dell'età, ò che la moneta fusse di vilissimo prezzo, e di questa materia vedi a pieno Farin. & Vulpin. *in Suco de crim. læs. Majest. q.* 115. *Inspect. per tot.* Gizz. *decis.* 15. *n.* 25. *& dec.* 75. *n.* 3. Did. Mari. dove che tal delitto nõ merita remissione &c.

Che si devino punire di pena di morte, e confiscazione de' beni, come il delitto sia privilegiato nelle prove, che premio guadagni chi lo notifica, & altro a proposito, vedi nello *Statut. Fiorent. lib.* 3. *Rubr.* 129. & una legge dalla Zecca al libro antico di leggi esistente nella Cancellaria della medema a 162. al dì 5. Settembre 1496. & ho detto nella Somma, §. moneta n. 2. in fine, e anche di ragione comune entri la confiscazione, come in delitto di lesa Maestà, vedi Farinac. & Vulpin. *loc. cit.*

Monetari, che tondassero, e diminuissero le monete di 28 qualsivoglia sorte incorrono in pena della morte, se pure non facessero ciò a monete che eccedessero il giusto peso per ridurle ad esso, ò si trattasse di qualche minima quantità, ne' quali casi però entrerebbe di ragione altra pena minore arbitraria secondo la qualità del fatto, e delle persone, Menoch. *d. cas.* 316 *n.* 34. *& seqq.* Cabal. *resol. crim. cas.* 191. *n.* 1. *& seqq.* vedi anco Bonif. *de Furt.* §. 4 *num.* 59. *& seqq. ad* 77. *fol.* 171. Card. Tosch. *litt. M. concl.* 354. *n.* 29. *&c.* Farinac. & Vulpin. *d. qu.* 115. *Inspect.* 2. *per tot.*

E come si puniscano nelli Stati di Toscana li tosatori di 29 monete, ò quelli che in qualsivoglia altra maniera falsificassero le monete, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 191. *per tot.* dove riferisce un Decreto degli Ufiziali di Zecca de' 17. Settembre 1496. che impone pena pecuniaria, ò anche corporale fino alla morte inclusive, ad arbitrio degli Ufiziali suddetti, secondo la qualità de' fatti, e delle persone, e in tutti li casi la pena essere arbitraria, come ferma al n. 5. e così anche pare disponga lo *Statut. Fiorent.* da vedersi *lib.* 3. *Rubr.* 130. *inf. num.* 36.

E che siano tenuti li Tutori per la moneta falsa, che si fabbricasse in casa de' pupilli a lor sottoposti, *l.* 1. *C. de fals. monet.* Leoncil. *decis. Ferr.* 17. *num.* 39.

Monete false chi scientemente, e dolosamente spendesse 30 è tenuto della pena di falso, e non giustificando da chi l'abbia avute, si presume averle esso fabbricare, mentre che per altro fusse persona di mala condizione, e fama; se poi le spendesse ignorantemente, e senza dolo, e fusse di buona qualità, e lama sarebbe scusabile, e come si possa giustificare tal'ignoranza, e altro per difesa d'un'inquisito di tal delitto, vedi pienamente appresso il Cabal. *resol. crim. cas.* 199. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 316. *num.* 51. *& seqq.* Card. Tosch. *litt M. concl.* 352. *per tot.* & 354. *n.* 32. Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 115. *Insp.* 3. *per tot.*

Monete come si tingano, e d' argento si faccino parer 31 d' oro, vedi Plin. *Natural. Hist. lib.* 33. *c.* 3. *in fine, &c.* e come si puniscano li tintori di monete, Menoch. *dict. cas.* 316. *nu.* 42. Cabal. *d. cas.* 191. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 115. *Inspect.* 1. *num.* 54. *& seqq.*

E molte invenzioni di falsi alchimisti per truffare denari; di varie tinture; che cosa sia Alchimia, se sia veramente scienza, ò cosa sussistente, ò pur sofistica, e non reale; quando, & a che fine possa esser lecita; di varie trufferie che si fanno in questa materia, e del modo di scoprirle, & altre cose curiose, vedi pienamẽte per il *Cosp. nel suo Giudice Criminalista part.* 3. *cap.* 51. *con più seguenti fino al fine &c.*

Monete dette fiorini, ò ducati dovuti per conto di li- 32 velli, affitti, censi, ò altre prestazioni sono valutati lire sette piccioli della moneta d'oggi corrente, ne si può essere astretti a maggior somma, come per Decreto del Magistrato de' Consiglieri de' 10. Giugno 1552.

Monete, e scudi forestieri, vedi il Bando de' 18. Maggio 33 1552. e 28. Febbrajo 1555.

Della valuta dello scudo Fiorentino, & altri non proibiti. Bando de' 15. Luglio, e 23. Gennajo 1556. e 24. Settembre 1558.

In qual moneta si possino pagare le lettere di cambio, vedi il Bando 27. Agosto 1563.

Sopra le monete tose, e cartocci. Bando 5. Gennajo 1563.

Che non si possa vendere la moneta Ducale contro Banchieri, che differiscono li pagamẽti. Bando 17. Luglio 1568.

Che li cambi si paghino in scudi d'oro, ò moneta a ragione di lire 7. 10. per scudo d'oro senza alcuno aggio, Provvisione 30 Agosto 1574.

34 Monete di Zecchini Veneziani, e Ungheri, che non siano di peso di danari 2. e grani 23. l'uno; ò che scadino più di 2. grani di detto peso, non si posson ricever in pagamenti, sotto pena d'esser tagliati a chi saranno trovati, & altro, vedi il Bãdo de' 10. Gennajo 1608. innovato per altro Bando de' 10. Settembre 1616. e de' 2. Gennajo 1618.

35 Delle monete forestiere tose, vedi il Bando 6. Luglio 1569. ribandito sotto di 18. Marzo 1614.

Della valuta delle monete forestiere. Bando 10. Maggio 1616.

Delle Giustine Veneziane proibizione, e tassazione, obbligo di manifestare le monete, che s' introducono nello Stato con nuova tassa delle monete forestiere, moderazione di pene, & altro, vedi il Bando de' 5. Ottobre 1618. sopra num. 21.

36 Monete d'ogni sorte d'argento di S. A. S. ò predecessori (lasciando in suo robore, e rinnovando l' altre proibizioni) non si possono sotto qualsivoglia pretesto, ò quesito colore, fondere, struggere, disfare, diminuire, sbolzonare, nè in alcun modo tagliare, limare, sotto quelle pene pecuniarie, e afflittive, che parranno giuste al Magistrato degli Otto, ò di Zecca, etiam fino alla morte inclusivè, salva la prevenzione, e nelle medesime pene incorrono anche li cõplici, e fautori, con che il primo di essi, che accusasse gli altri, ò gli scoprisse venga libero, e guadagni il terzo della moneta fusa, tosata, ò limata, e il medesimo guadagni ogn'altro accusatore, da supplirsi fino a scudi 25. delle facoltà del delinquente, ò del Fisco in mancanza di esse, quando per altro la detta participazione non arrivasse a det a somma, come per Bando de' 20. Ottobre 1606. vedi sopra nu. 27. & seq.

Nel Decreto citato di sopra al num. 29. esistente nella Cancelleria della Zecca al libro antico delle sue Leggi 162. fra l'altre cose in una partita si dispone, che chi batterà, rimboccarà, sfoglierà, ò altrimenti salserà nel dominio Fiorentino alcuna moneta di qualunque conio, ò stampa debba essere, e sia condennato da' Signori della Zecca alla morte, e debba esser fatto morire pubblicamente essendo nelle forze loro, si debba per loro contro di lui procedere, e darli il Bando di Ribelle, e della vita con la confiscazione de Beni suoi, etiam in sua contumacia fatte le citazioni alla Casa della sua abitazione, havendola nella Città, Contado, e distretto di Firenze, ma non l' havendo per i luoghi publici, e consueti della nostra Città.

37 Moneta si dice falsa per tre cause, ò alcuna di esse, cioè materiale, essendovi mestura diversa, e cattiva; formale contenendo l' effigie, ò nome del Principe senza sua autorità; efficiente contenendo il vero nome, ò effigie di quello che la fabbrica senza autorità, e così la moneta si rende falsa nella materia per mistura, rasura, ò simile alterazione; nella forma per falsa opposizione del nome del Principe; nell' effetto per la falsa causa efficiente, fabbricando moneta per altro buona col proprio, e vero nome, ma senza autorita, come dichiara Bald. *cons. 372. lib. 3.* dove però conclude, che chi spendesse moneta già vera, ma riprovata, e sbandita non si può dire falsario, nè come tale punirsi, ma di stellionato, e così di pena arbitraria, Card. Tosch. *litt. M. concl.* 352. & 353. Afflict. *in cap. 1. §. moneta tit. quæ sint regal. in usibus feudor.* dove dichiara in quali casi si dica fabbricare moneta falsa, e più altri riferiti dal Bajard. al Clar. § *falsum num.* 308. & *seqq.* e meglio Farinac. *quæst.* 115. *inspect.* 1. dove riferisce varie opinioni.

Quello poi che fabbricasse moneta con autorità, e concessione del Principe, come li Zecchieri, ò eccedendo i limiti della concessione, e fabbricandone anche per sè senza licenza, in quella parte, che eccede, lo fa senza autorità, e non li suffraga la concessione del Principe, ma deve essere punito di pena condegna, come dice il testo nella *l. 3. C. de fals. monet.* qual pena per non essere altrimenti espressa, intendono gl' Interpetri essere arbitraria al Giudice, Bald. *in d. l.* 3. Marsil. *in l. qui falsam num.* 66. & *seqq. C. ad leg. Cornel. de fals.* Bonif. Vitalin. *de pœn. fals. monet. num.* 3. con l' Angel. *de malef.* & essendo occorso questo caso in Firenze, vedi quello fu giudicato dell'anno 1666. dalli SS. Giudici Delegati nella Causa di Antonio Maria del Buono, & un Consulto stampato per difesa della medesima Causa da M. Francesco Cencini num. 108. & seqq. appresso di me nel primo vol. d' allegat. crimin. a 203. &c. e nella mia Somma latina §. Moneta n. 5.

Gl' indizi dell' enormissimo delitto de monetarj consistono per lo più nella pubblica voce, e fama d' essere tali; 38 l' essersi vantati, ò dichiarati di sapere far monete; il non haver roba, ò poca, e fare spese grandi; l' essere soliti spendere monete stronzate, sopra indorate, ò altrimenti misturate, e adulterate; l' esserli trovato addosso, ò in casa monete di tal sorte, ò materia acconcia, e abile a fabbricarne; l' havere seco, ò in casa di loro abitazioni, ò altrove, dove siano soliti ritirarsi stampe, torcoli, e martelli per battere, e coniare monete, fornelli da fondere, e simili istromenti atti a far monete, che mostrano di fatto il delitto, come osserva M. Giacomo Marzari Vicentino nella sua Pratica, e Teorica del Cancelliere fol. a me 92. part. 3.

Monetarj se godino dell'immunità della Chiesa, e come 39 se fussero Clerici, per essere materia delicata mi rimetto al Peregrin. *de Immunit cap. 6. num.* 11. *cap.* 10. *num.* 10. Mar. Ital. *lib. 1. cap. 5. § 1. n.* 15. Barbos. *de jur. Eccl. lib.* 2. *cap. 3. n.* 122. Dian. *resol. moral. part. 6. tract. 1. resol.* 19. Ricc. *Collect.* 3312. & 4198. & *altri*. Vedi nella mia Somma latina §. Moneta.

Del peso delle monete d' argento permesse, e della proi- 40 bizione delle mancanti, e rinovazione d' ordini contro i tosatori, & incettatori di monete, vedi il Bando pubblicato in Firenze sotto di 17. Maggio 1683.

E delle Genovine, ò Crocioni, che devino essere di denari 32. e grani 12. del nostro peso, e vaglino lire 8. e soldi dieci, e le mezze la metà, nè possino pagarsi, nè riceversi per maggior prezzo, eccetto che in Pisa, e Livorno, e lor Capitanati, Provincia dell'Unigiana, Pietra santa, e Barga, e lor territori. Bando delli 4. Giugno 1693.

§. MONIZIONE.

Monizione minuta di qualsivoglia sorte, ò quadrelli, 1 palle ramate, ò squattate non si possono tenere, nè usare anche da chi havesse facoltà degli archibusi, sotto pena di scudi 25. tratti due di fune per ciascuno, e ciascuna volta, e a' Gentiluomini due mesi di stinche in cambio della fune, oltre a detti scudi 25. e sempre della perdita dell'armi, ò sua valuta. Legge generale dell' armi 23. Novembre 1623 num. 82.

E che non si possa tener altro per uso degli archibusi 2 concessi, che le palle grosse ordinarie, sotto dette pene, e perdita dell' archibuso, ancorchè in quell'atto non si avesse seco. Bando del primo Luglio 1583. rinnovato con la revocazione di tutte le licenze per altro Bando delli 8. Febbrajo 1615. e legge suddetta dell'armi al detto n. 28. in fine.

Monizione, che si possa tenere appresso di sè, anco den- 3 tro la Città di Firenze, senza incorso di pena, da chi ha facoltà degli archibusi, e monizione fino alle Porte, stante non ci esser proibizione particolare per la Città, e per altre ragioni, fu risoluto dal Magistrato de' SS. Otto sotto li 29. Gennajo 1665. in causa contro il Capit. Francesco Marabiti; ma però tornò rescritto da S. A. S. che si condennasse nella pena della monizione, cioè scudi 25. e due mesi di stinche; e così anche altre volte è stato osservato contro Gio: d' Orazio Pasquini, & altri. Giornale 615. a 88. essendo generale la proibizione, e comprendendo ogni luogo, dove non si estenda la licenza.

§. MONTE.

Monte del Sale, come, e con quali condizioni sia stato 1 eretto, di che rendita sia, come s' acquistino i luoghi di esso per translazione d'altri luoghi, ò compera, & altro, vedi la Provvisione, e Decreto sopra ciò stabilito sotto di 12. Settembre 1645.

E anche ciò che per l' avanti sia stato provvisto circa 2 detto Monte, vedi più altri Bandi d' ampliazione de' 12. Giugno 1643. d' augumento de' 6. Giugno 1637. 18. Marzo 1641. d' Erezione 19. Luglio 1625. d'Estinzione del Vacabile, e ampliazione del non vacabile de' 27. Luglio 1629. D' erezione del vacabile a 9. per cento 2. Giugno 1643. con sua ampliazione 13. detto. Erezione del non vacabile a 6. per cento 18. Marzo 1599. sua Estinzione

sotto

sotto di 1. Decembre 1617. Erezione dal vacabile a cinque per cento, da ricrescere secondo le vacanze sotto dì 28. Settembre 1623. Et altre Prouisioni intorno li Monti vacabili, e non vacabili, vedi sotto 15. Ottob. 1591. 21. Agosto 1593. un discorso dell' origine del Monte delle Graticole al libro di leggi, e bandi del Signor Segretario Poli, intitolato Gouerno di Firenze, e suo Stato a c. 355. & 366.

E più Leggi, e Statuti, che sono molti a' libri di detto Monte.

3 Monte, come goda, e deva godere per li suoi crediti le medesime anteriorità, priuilegi, e prerogatiue, che godono li crediti pubblici, i dotali, e i tutelari, oltre all' ipoteche in virtù dell' obbligazioni, vedi al libro de' Statuti del Monte a c.

Che al Monte di Pietà si deuano fare li depositi de' ritratti di tutti li fallimenti. Bando de' 12. Settembre 1581. del quale si comanda l' osseruanza per rescritto de' 3. Giugno 1640.

§. MONOPOGLI.

1 Monopogli quanto dannosi siano alla pubblica utilità, che cosa siano, come si faccino nelle Città, e di qual pena si puniscono, vedi li Dottori nella *l. un. C. de Monopol.* Bos. *de Vnion. & Collegat.* Menoch. *de arbitr. cas.* 569. Cabal. *cas.* 215. *per tot.* Rot. *par. 2. diuers. decis.* 103. *n.* 10 *& seqq.* Card. Tosch. *litt. M. conclus.* 358. *per tot.* Michael. Salon. *de iust. & iur. tit. de Monopol. fol a me* 699. *& seqq & fol.* 318 *n.* 6. Azorio *Instit. Moral. part. 3. lib.* 8. *cap.* 28. *per tot. fol. a me* 652. & 653. *& lib.* 10. *cap.* 11. *col. ult. fol.* 822. P. Stefan. de Neapol. *de præcip. iur. & iust part. lib. 2. cap.* 41. *per tot. fol. a me* 120 *& seqq.* con più altri da loro citati, doue anco trattano, come, quando, in quali cose, ò mercanzie, e con quali condizioni, e cause possino li Principi, Repubbliche, ò Magistrati con buona coscienza concedere ad alcun priuato l'esercizio di tali monopogli (volgarmente detti appalti) con priuilegio, che nessun'altro possa introdurre, tenere, nè vendere di quella tal mercanzia appaltata; e se parimente si possino con buona coscienza procurare, e esercitare, oltre l'altre pene contro chi non ha legitima autorità, di che me ne rimetto a' detti Autori, & altri, non essendo mio intento fare da Theologo.

Che quelli, che commettono monopogli perchè si venda più cara l'Annona, ò cose simili, ò le tengon sopprese al medesimo effetto si puniscano ad arbitrio del Giudice *l. annonam*, doue il Bart. & altri *ff. extraordin. crim.* Menoch. *de arbitr. cas.* 284. *per tot.* Salon. *d. tratat fol. a me* 63. *num. 7. &c. fol.* 593. *tit. de Monopol. Campsor.*

E diciannoue casi, ne' quali si commette monopolio da punirsi di pena arbitraria, vedi per il Menoch. *d. cas.* 569. *per tot.* Jodoch. *pract. crim. tit. de Monopol.* Decian. *tract. crim. lib. 7. cap.* 21. *per tot.* con altri citati dal Cabal. *d. cas.* 215. *per tot.* e vedi §. Appaltatori n. 5.

§. MORI.

1 Mori circa il piantarne sono reuocati tutti li Bandi antecedenti, & ordinato, che ciascuno, che habbia beni confinanti con le strade pubbliche in ogni luogo dello Stato, ouero ripe, e Carbonaie di Castelli deua tra due anni hauer piantato per tutto lungo dette strade [dentro a' suoi beni almeno un braccio] tante di dette piante quante vi capiscono con distanza di braccia 20. l'una dall'altra, doue non siano altre piante, & essendouene sia pianta, e pianta mentre vi resti detta distanza, sotto pena di lire sette per pianta non posta da pagarsi per due terzi da' padroni, e l'altro terzo da' lauoratori, ò fittuarj; con che però li padroni siano tenuti prouedere le piante, e far li diuelti, ò fosse, e gli altri predetti a porle, e custodirle per la perfezione; e pagata anche detta pena non si resta libero da tal'obbligo, siccome nè anche se le piante non si sussero appiccate, douendosi riporre tante volte, che si appicchino, sotto le dette pene; e chi tagliasse, rompesse, ò in altro modo danneggiasse dette piante incorre in pena di scudi due per pianta, e due tratti di fune per volta oltre all' emenda del danno, per la qual pecuniaria di danno è tenuto il padrone per il garzone, padre per i figliuoli, e altri di sua casa, e tali piante non si possono vendere, nè comprare più di soldi dieci l' una, sotto pena di lire una al venditore, e soldi dieci al compratore per pianta: la cognizione s' aspetta agli Ufiziali de' fiumi, all' Ufizio de' fossi di Pisa per i luoghi sottoposti, e alli Rettori con la preuenzione, e participazione a detti Ufiziali de' Fiumi, come per Bando delli 29. Gennaio pubblicato il dì 16. Febbraio 1607. e da pubblicarsi per ciascun Rettore fra 15. dì doppo preso l' Ufizio, e portarne fede per esser ammessi al Sindicato.

Et il medesimo che sopra si ordina nel Sommario delli comandamenti per le strade, sotto pena a' lauoratori d' un tratto di fune in pubblico mancando della douuta custodia, e diligenza circa dette piante, &c.

Mori nella Valdesa è obbligato ciascuno piantarne almeno quattro nelle sue terre per ciascun paio di boui, nè si possono tagliare senza licenza, e si disegnaua comandare il medesimo anche per gli altri luoghi dello Stato, e il lor prezzo e dichiarato non poter eccedere soldi dieci piccoli per ciascuna pianta, o barbata, sotto le pene, come nel Bando delli 16. Giugno 1576. e delli 27. Luglio detto anno 1576. vedi sopra n. 1. 2

Mori non si possono danneggiare nel cogliere la foglia con rompere rami, ò tagliarli, sotto pena di scudi dieci, e arbitrio da conoscersi in Firenze, e quattro miglia attorno dall' Arte della seta, e per lo Stato da' Rettori Criminali, vedi il Bando delli 22. Maggio 1655. vedi §. Danni n. 8. e 32. §. Foglia n. 1. e 3. 3

Mori propri della Comunità d' Arezzo non si possono danneggiare da persone, nè da bestie, sotto pena di scudi 10. per moro, e scudi 25. e tre tratti di fune in pubblico tagliandosi da piedi, e se le piante guaste da un medesimo saranno cinque, ò più, oltre dette pene vi è l'arbitrio fino alla galera inclusiue, e sempre l' emenda del danno, & è tenuto il capo di casa per la famiglia, i padroni per i lauoratori, e garzoni, e il marito per la moglie con l' impunità, e participazione del quarto a chi accusasse li compagni, e complici, cognitore è il Commissario d' Arezzo con le debite participazioni. Bando delli 3. Settembre 1639. 4

§. MORTE.

Morte de' testatori, come si debba notificare da gli eredi, & altri all' Archiuio di Firenze, vedi Eredi num. 1

Morte ciuile, e morte naturale come, e quando s' equiparino tra di loro, e vaglia l' argomento dall' una all' altra, di modo che quello sarebbe douuto doppo la morte naturale d' alcuno si deua anche in caso di morte ciuile, che si dice seguire ne' banditi, e altro, vedi Bos. *de bon. pub. num.* 35. *&c.* Euerard. *loc. ab equipoll. num.* 10. Rol. *de dot. quæst.* 95. Rot. *part. 2. diuers. decis.* 92. *numer.* 10. *&c.* Gratian. *discept.* 102. 172. & 481. Card. Tosch. *litt. M. conclus.* 392. 393. *per tot.* Rebuff. *in pract. benef. part. 1. tit. de for. signat. vers. Per obitum fol. a me* 105. Altogr. *cons.* 45. *num.* 37. *& cons.* 98. *num.* 92. *lib.* 1. Barbos. *in loc. com. argum. loc.* 74. *per tot. & de appellat. verb. signif. Appellat.* 257. *per tot.* 2

Morte de' delinquenti, come estingua il delitto, e la pena mentre non si fusse in casi di poter condannare la memoria del defunto, come sarebbe nell' eresie, lesa Maestà, e simili, ò mentre non si trattasse di pena pecuniaria, ò confiscazione di beni imposta ipso facto dalla legge, che fra cinque anni si potrebbe esiger contro gli eredi, massime se fusse stata contestata la lite col defonto, ò che fusse restato del delitto confesso, ò conuinto, e non condennato per semplice contumacia, perchè tal contumacia non nocerebbe a gli eredi, e in ogni caso dourebbero loro esser citati, e sentiti, di che vedi amplamente il Cabal. *resol. crim. cas.* 298. 299. *per tot.* Clar. §. *fin. quæst.* 51. *vers. Quæro &c.* Magon. *decis. Flor.* 47. *num.* 51. *& seq.* Osasch. *decis.* 148. Guaz. *def.* 33. *cap.* 26. Peregrin. *de iur. fisc. lib. 4. tit.* 5. *per tot.* Tondut. *de prævent. part. 2. cap.* 62. *per tot.* Card. Tosch. *litt. M. cancl.* 391. & 396. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de Inquisit. quæst.* 10. *n.* 15. *& seqq.* Tusch. *litt. P. concl.* 256. vedi Eredi num. 7. e Contumaci num. 9. 3

Morte in che modo si possa prouare da chi l'allega non si presumendo di ragione, vedi il Marant. *nella l. ts potest nam.* 4

num.156.& seqq.ff. de acquir. hæredit. doue riferisce veotitre modi, ò conietture di prouarla, e vedi Gratian. *discept. 758. 869. 895. & 944. num. 35. &c.* Gregor. *decis. 78.* Duran. *decis. 430.* Altograd. *cons.53.num. 17. & seqq.lib.1.* Genua *de script. priuat. lib. 1. cons. 3. n.96. fol. 73.* Caualer. *dec.145.& 344.* Card. Tosch. *loc cit. concl. 400. per tot.*

5 Morte de' testimoni, come si habbia per legitima recognizione, e giurameoto, anzi che si deua più credere alla scrittura, e attestazione de' morti, che de' viui, vedi Magon. *decis. Flor.95.a.5.&c.* Gratian. *discept.429.n.12. &c. & 710.a.7.* Genua *de scrip.priu.lib.4.tit. de lib.rat. n.16. & seqq. ad 65.fol. 190. &c.*

6 Morte data, ò tentata a se medesimo, come si punisca, vedi Omicida n. 26. &c.

7 Morte d'animali dati a soccida, ò in custodia a chi s'aspetti, vedi Animali n. 6.

8 Morte scioglie ogni cosa, e però se un morto risuscitasse, benchè da viuo fusse stato condennato alla morte noo si potrebbe esequire, mentre non si trattasse di sodomia, Cabal. *cas.257.n.4. &c. & in fine*, & Cardin. Tosch. *litt. M. concl.391. per totum.*

Che non recuperi li beni confiscati, dignità, nè altro, e non sia tenuto ripigliare la moglie, & altro più da speculatiua, che da pratica, non si vedendo di questi casi, nota il Padre Maoara *Nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 121. 122.per totum.*

9 Morte seguendo di più persone nel medesimo conflitto di guerra, rouina, naufragio, peste, veleno, ò simili accidenti, chi si presuma esser morto prima, ad effetto di succedere al compagno, e trasmettere a' suoi eredi, vedi Menoch. *lib. 6. præsump. 50. per tot.* & Altograd. *cons. 69. per tot. lib. 1.* Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 5. tit. 2. quæst. 12. per tot. fol. à num 355. usque ad 364.* & il medesimo Zacch. *tom. 2. cons. 51. & 85. per tot.* Card. Tosch. *litt. M. concl. 401. per tot.*

10 E che sempre si presuma uno morto senza figliuoli, mentre non si proui in contrario, Duran. *decis. 301. num. 5. & decis.438. num. 4.* Menoch. *præsumpt. 182. numer. 5. lib. 4.* Altograd. *cons. 95. num. 23. & cons. 104. num.1.lib.2.* Caualer. *decis. 344. num. 4. & decis.558.n. 3.* doue, che questo è vero, ad effetto, che si dica purificata la condizione, ma non già ad effetto di prouare la deuoluzione per linea finita.

E che si presuma la morte seguita in pupillare età, Ger. Spin. *cons. 70. n. 1.*

11 Morte repentina può esser cagionata da molte cause, e non solo da veleni, però deue il Giudice in tali casi camminar molto cauto per trouar la verità per via di periti, & anche da se medesimo per non essere ingannato, con esaminat testimoni circa la buona sanità, robustezza, colore, carnagione, & altre qualità del morto, che aggiunte con i segni del veleno farebbero presumere essere stato ptopinato, e non naturalmente generato, come dimostra il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part. 3. c.15. & 16. per tot.* vedi Veleni, &c.

12 Morte naturale si dice quella, che prouiene da cause intrinseche; e violenta quella, che deriua da cause estrinseche; e se tale sia la causata da grauidanza, ò parto, ad effetto delle Compagnie d'ufizi, & altro a questo proposito, vedi pienamente appresso Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 1. tit. 4. per tot.* doue esamioa otto questioni io questa materia.

13 Morte (coocorrendoui più cause) si deue attribuire alla causa più prossima, più urgente, e più euidente sopraenuta, e noo alla causa precedente, benchè per altro potesse esser mortale, meotre che legitimamente non si proui in contrario, Caualer. *decis. 220. & 239 per tot.* appresso il Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom.2. decis. 3. 35. 36. & 43.* & amplamente il medesimo Zacch. *d.trat.d.tom.2. cons. 33. 46. 47. 53. 54. 55. 56. & 57. per tot.* vedi nel §. Ferire, e §. Omicidio.

14 Morte da quali segni si cooosca esser seguita per strangolazione, soffocazione, ò laccio alla gola, vedi Zacch. *d.tratt.lib.5.tit.2.quæst. vlt.nu. 5.& 6.& cons.19.& 44. per tot. tom. 2.*

§. MUGNAI.

Mugnai possono macinare anco in giorni sestiui, quando vi sia di bisogno, purchè faccino a porte chiuse, non possono però in tali giorni andare alle case per il grano, nè riportar la farina, sotto pena di scudi dua d'oro, ò dell' arbittio del Magistrato degli Otto, vedi il Bando sopra l'osseruanza delle feste 15. Ottobre 1547. rinnouato 14. Giugno 1574. vedi Mulini n. 10. 1

Mugnai di Firenze, e Contado deuono quando vanno per il gtano alle case, e riportano la farina, auer la stadera diritta, e giusta per pesare, non possono cambiar li sacchi, nè seruirsene per altri, che per li padroni, sotto pena di lir. 5. deuon. segnarli, e col peso, e oon possono tener crusca ne' mulini, se non per uso delle lor bestie, sotto pena di lir. 3. e scambiando il grano, ò non reodendo giusto peso, cascano in pena dell' emenda duplicata, e di lir. 25. nè possono difendersi io dette cose, di modo che chi procurasse per loro cadono tanto loro, che il Procuratore io pena di lir. 50. Riforma, e Bando della Grascia 29. Gennaio 1650. vers. E di più, &c. 2

Mugnai, e macinanti non si posson seruire delle polize, se non per tanti giorni, quanti sono li segni in esse notati, computato anco il giorno che saranno state fatte, sotto pena, come se macinassero senza poliza, come per la nuoua Addizione alle Leggi delle Farine fatta li 14. Settembre 1637. vers. primo, &c. 3

Vedi anche il Bando del riscontro delle polize dell' anno 1626. doue si dichiara esser tenuro il padre per il figliuolo, il padrone per il garzone, e il capo di casa per tutta la famiglia quanto alle pene pecuniarie Imposte a chi non auesse i debiti riscontti delle polize, vedi Fornai n. & altro ordine del dì 1. Marzo 1662. circa la nuoua forma, e modo di seruirsi delle polize. 4

Mugnai trouati auer roba nel mulino, ò vicino a quello braccia 20. senza poliza, non volendo nominare li veri padroni, siccome quando sono trouati li particolari, non volendo nominare li mugnai, oltre la pena della propria trasgressione si deuono condennare anche nella pena de' lor correlatiui non nominati, con riseruo d'un mese a nominarli, ò delle lor ragioni contro di essi. Addizione sopraddetta delli 14. Settembre 1637. vers. Item ordina &c. 5

Mugnai, e fornai sono tenuti scriuere ne' lor quadernucci non solo la roba, che comprano, ò cauano dal cassone, ma anche ogn'altta quantità di grano, e biade, che in altro modo si trouassero sotto le pene &c. a mostrare detti quadernucci ogni volta che li saranno richiesti dalli Visitatori insieme con la filza de' riscontri, e lasciarli misurare sotto le pene &c. E li conduttori principali de' mulini, e lor malleuadori non ostante gli auessero sublocati, ò ceduti ad altri, sono tenuti alle pene delle trasgressioni, e a tassare le lor bocche come se fussero mugnai, vedi la predetta Addizione vers. Appresso &c. 6

Mugnai sono tenuti ogn'anoo per tutto il mese di Gennaio far' il quadernuccio, e dar in nota le bocche con sicurtà della tassa, sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune, e descriuerui tutte le robe, delle quali non possono disporre senza licenza del Rettore, fuor che per vitto loro, con farne nota nel detto quadernuccio; non possono macinare senza polize, nè quelle tener fuori della filza, sotto pena da staia 3. in giù di scudi quattro, da staia tre in sei di scudi otto, e un tratto di fune; da staia sei in ogni somma di scudi 20 e tratti dua di fune per la prima volta, e per la seconda di due anni di galera, e per la terza di quelle maggiori afflittiue, che citrà mortem parrà al Giudice, e li particolari incorrono in pena di scudi dua per staio di grano, e scudi uno per staio di biade; Non possono andare a far polize per altri sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di corda, nè cauarle dalla filza per accomodarle ad altri, ò macinare con esse più d'una volta, sotto pena di scudi 25. e tratti dua di corda; deuono subito macinato tagliar le polize, tener una stadera grossa, e ogni mese rimettere i riscontri al Rettore: non possono tener in filza le polize senza la roba, & altro, vedi negli Ordini cauati dal corpo delle leggi delle farine ridotti in Sommario, che si ha da ciascun mu- 7

gnaio,

gnajo, ſtampati da Zanobi Pignoni l'anno 1626. e altri Ordini pur in Sommario ſtampati dell'anno 1635.

8 Mugnai poſſono tener ne'mulini grano, e biade chn li occorra per vitto loro, purchè tutto ſia ſcritto al quadernuccio, ma volendo macinare per vender la farina deuono come gli altri far le polize, non poſſono tener vicino a'mulini a braccia 20 roba da macinare ſenza poliza, ſotto pena di ſcudi dieci, e tratti dua di corda, e i particolari accoſtandoſi, e ſcaricando in terra vicino a braccia 50. incorrono in pena di ſcudi dua per ſtajo di grano, e ſcudi uno per ſtajo di biade: Non poſſono macinar grano meſcolato con biada, mentre la poliza non ſia tutta di grano, ſe pur non fuſſe ſeparato con le ſue polize, & il meſcuglio ſi faceſſe nel mulino; poſſnno per un ſtajo di grano macinarne lib. 55. veccie libb. 60. ſave libb. 58. e dell'altre robe, & altri particolari, vedi nel ſuddetto Sommario, e Leggi delle Farine, &c. e negli Ordini ſtampati dell'anno 1635.

9 Mugnai, come ſiano tenuti reſtituire i riſcontri del macinato a ciaſcuno per conſeruarli, vedi li Bandi primo Marzo 1558. 12. detto 1568. di Maggio 1576. d'Ottobre 1583. 19. Agoſto 1595. rinnovati con altro Bando particolare dell'anno 1623. & 1626.

10 E ciò ſiano tenuti oſſeruare circa il macinare, vedi la Legge ſeconda ſopra la gabella delle Farine, paſſara nel Conſiglio de'Quarantotto, ſotto di 9. Decembre 1553. per tot. e li Capitoli de'14. Settembre 1559.

11 Delli mugnai delle mulina di Firenze, e di fuor le porte quello che ſiano tenuti oſſervare, vedi l'ordine delli 11. Settembre 1564. 28. Settembre 1566. 24. Luglio 1621. & il breve Sunto ſtampato, e datoli ſotto di primo Settembre 1585. per iſtruzione.

§. MULATTIERI.

1 Mulattieri commettendo fraudi alle Porte di Firenze, e Piſa in danno della gabella, che pene incorrino, vedi Frodi num. e Veturali num.

§. MULI.

1 Muli, ò mule, e canalli, come non ſi poſſino eſtrarre dalli Stati di S.A.S. e ſotto quali pene, vedi Cavalli.

§. MULINI.

1 Mulini, ò altro, che per impeto d'acqua, ò ſimile accidente fuſſero traſportati in altro luogo, come da'padroni ſi poſſino ridurre al ſuo poſto primiero dando ſicurtà d'ogni danno paſſato, ò futuro, vedi la Prat. Papp. *nell' Acc. Confeſs. gloſ. Servitus n.* 14.

2 Che coſa venga ſotto nome di mulini, e come s'intenda de'macinanti per ſapere ciò che venga compreſo nella vendita de'mulini, & altro, vedi il Barboſ. *de Appellat. verb. ſignif. Appellat.* 153. *per tot.* Card. Toſch. *litt. M. concluſ.* 303. *per tot.*

3 E come chi ha un mulino nella parte ſuperiore del fiume gli ſia lecito in tempo di ſiccità raccogliere l'acqua anco contro la volontà di chi haveſſe altro mulino nella parte inferiore, vedi Bart. e Rip. *nella l. quominus ff. de flum.* & Diaz. *reg.* 471. *&c.*

4 Come, e quando ſi poſſa fabbricare nuoui mulini in pregiudizio degli altri, vedi Menoch. *lib. 6. præſumpt.* 29. *nu* 15. Theſaur. *deciſ. 16. per tot.* Gratian. *diſcep.* 89. 480. *&* 970. Bardellon. *conſ. 143. per tot. lib. 2. & conſ* 91. *lib.* 1. Toſch. *litt. M. concl.* 304. *&* 305. *per tot.* e vedi nel §. Fiumi n. 14.

5 Quando ſi poſſino ſforzare, ò no le genti a continuare di andare al medeſimo mulino, ò forno, vedi Gratian. *diſcept.* 964. *n.* 44. *&c.*

6 Mulini, ſe ſi dicano predj ruſtici, ò urbani, ciò che queſto importi, e come ſi deuino ſtimare, vedi Gratian. *diſcept.* 564. *n.* 9. *&c.* Altograd. *conſ.* 102. *nu.* 72. *e* 73. *lib.* 2. *e nelle mie reſol. cap.* 1. *n.* 13. *&* 14.

7 Mulini, ſe ſi numerino fra le coſe mobili, ò immobili, il che molto importa ſapere per cauſa d'alienazioni, legati, retratti, cenſi, & altro, vedi Gratian. *diſcept.* 564. *per tot.* Montan. *de tut. cap.* 33. *num.* 176. *fol.* 149. Barboſ. *de appellat. verb. ſignif. appellat.* 117. *in fine, &c.*

Mulini, ſe ſiano capaci d'imporvi cenſi ſopra, pare, che lo ſupponga affirmatiuamente il Gratian. *nella diſcep.* 654. *per tot.* 8

Mulini, gualchiere, e ſimili edificj, che ſi comprendino fra beni ſtabili, e immobili, vedi il Bando delle Decime Ducali de'16. Marzo 1546. quale però parla ad effetto ſiano ſottopoſti alla Decima, &c. vedi Beni num. 9

Mulini, che ſtante la neceſſità, ò conſuetudine tollerata dalli Veſcoui ſi poſſino far macinare, e pigliar la ſolita molenda anco ne'giorni feſtivi di precetto ſenza peccato, prova Lanfranch. Zacch *tratt. de Salario, & Mercede quæſt.* 25. *nu.* 27. vedi Mugnai nu. 1. Pace Jord. *Lucubrat. vol. 2. lib. 11. tit. 2. n. 168. fol.* 501. 10

N

§. NASTRI.

NAſtri d'oro, & argento falſo ſono in appalto, anzi neſſun può tenerne a vendere anco de'buoni ſenza licenza dell'appaltatore, ſotto pena di ſcudi 10. per pezza, e perdita di eſſi, d'applicarſi un quarto al Fiſco, un quarto all'inuentore, un quarto all'appaltatore, e l'altro al Giudice, e i Giudici ſono in Firenze il Magiſtrato dell' Arte della Seta, e per lo Stato li Rettori del Criminale. Bando delli 24. Gennajo 1660. 1

Degli ori, & argenti falſi, vedi nel §. Oro, e la rinovazione de'Bandi ſotto di 28. Maggio 1653. il detto Bando, che impone pena di ſcudi dieci per pezza, non haurebbe luogo ne'ſcampoli, non arrinando queſti alla ſomma, e materia, che richiede il Bando per la detta pena, e così fu da me, come Auditore ſoſtituto delle Bande riſoluto ſotto di 20. Decembre 1666. aſſoluendo Carlo Antonio Roſſori inquiſito per certi ſcampoli di naſtro, che non eſſendo pezze intere diſſi non haver luogo il Bando, che impone pena di ſcudi dieci per pezza, come ſi può vedere all'Arte della Seta, doue fu rimandato il proceſſo, & appreſſo di me nel primo vol. d'allegat. crim. a 77. & in queſto §. Carte nell'Addit.

§. NAVICELLAJ.

Navicellai, come non poſſino nel Serchio, nè in Arno ne'luoghi proibiti traghettare cacciatori, nè arneſi da caccia, e come la notte devino in detti luoghi fermare li Navicelli, vedi Bandite num. 1

Navicellai, come ſiano tenuti alla reſtituzione delle robe introdotte nelle lor naui, ò nauicelli, & altro della lor malizia, vedi Oſti n. 9. & n. 10. 2

Navicelli, ò altri legni per paſſar Arno, ò peſcare non ſi poſſono tenere fra le due peſcaje d'Arno in Firenze [eccetto il giorno di S Jacopo per correre il ſolito palio] ſotto pena di vita, galera, fune, confini, e pecuniarie ad arbitrio del Magiſtrato degli Otto, come per Bando de' 12. Agoſto 1593. di d. Magiſtrato. 3

Navicellai, nè altri non poſſono di notte tempo paſſare, nè far paſſare alcuno con barchetti, ò altri legni il fiume d'Arno della Città di Piſa, ò cauare da quella, ò in quella entrare, ò mettere perſona, ò roba alcuna, ſotto pena della forca, tanto a chi paſſa, che a chi è paſſato, meſſo, ò canato in detta Città di Piſa, come per ordine di S. A. S. delli 22. Aprile 1553. e Bando in eſecuzione di eſſo publicato in Piſa ſotto di 26. detto. 4

Se poi per ſervizio dell'Arſenale di Piſa, e della Galeazza ſia permeſſo al Proueditore di detto Arſenale mandare ad ogn'ora ſecondo l'occorrenze di giorno, e di notte nauicelli fuor di Piſa, e farli ſimilmente entrare, vedi le lettere, & ordini ſopra ciò ſeguiti dell'anno 1631. in Corte del Signore Commiſſario di Piſa, e Scrittojo di detto Proueditore. 5

§. NON DESCRITTI.

Non deſcritti nella milizia di S. A. S. non poſſono pigliar ſoldo da qualſivoglia Capitano ancor che ſpediti dalla medeſima A.S. nè eſercitare il meſtiero di Soldato, ſotto pena di ſcudi 100. d'oro, a' quali è obbligato il padre 1

dre

dre per il figliuolo, il zio per il nipote, e il fratello per il fratello carnale, del raddoppio di tutte le gravezze sopra suoi beni in perpetuo, della perdita di tutti gli ufizj della patria, di tutte l'armi offensive, e difensive, e d'esser obbligati a tutte le fazioni personali, come li Contadini non ostante che fussero nobili, e di questi tali se ne deve tener nota particolare da'Cancellieri delle Bande. Bando de'26. Marzo 1615.

§. NOTAI.

1 Notai, e simili non possono procurare gli ufizj per via di presenti, ma solo con le lor virtù, e abilità, vedi Presenti num.

2 Notai non possono esercitare ufizj, se prima non havranno avanti li Conseruadori di Legge prouata la lor età esser sopra anni 24. e statali da lor approuata, sotto pena di scudi 50. per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi per due terzi al Fisco, e il resto al notificatore; non intendendo però de'Notai vecchi, che per quattr'anni addietro auranno esercitati ufizj. Prouisione de'27. Settembre 1627. §. Per ricordo, &c.

3 Notai, che non hanno prouato detta età non possono essere squittinati per gli ufizi, e come, e fra quanto tempo si devino far squittinare, vedi d. Prouisione del 1627. §. E perchè, e nella parola Dottori num.

4 Notai anco minori di 24. anni, purche matricolati si possono far squittinare per li Banchi solamente, e per quei luoghi, che si eleggono dalle Comunità, e per li due Ufizj di Vergherero, e S. Godenzo, che si danno per grazia di S.A.S. Addizione alla detta Legge del 1627. de'21. Nouembre 1629. §. Deliberarno, &c.

5 Notai non squittinati, che pene incorrino esercitando alcun'ufizio con li Rettori dello Stato, vedi Dottori num. e Rettori num.

6 Notai non possono far alcuna conuenzione sopra il salario dovutoli, nè degli emolumenti, ò altro con li Rettori, che vanno a seruire, di che vedi Rettori num.

7 Notai, e altri Ministri de' Rettori deuono osseruare quanto agli atti delle cause criminali, ò ciuili la tariffa uniuersale dell'anno 1569. sotto pena di scudi 50. d'oro, & altre contenute in detta legge, nella quale incorrono anco li Procuratori, Auuocati, & altri, che pagassero, ò facessero pagare dauantaggio, e quanto alle copie la legge del Proconsolo, sotto le pene in essa contenute, e di più di scudi 50. e arbitrio d'applicarsi un terzo al notificatore, e il resto al Fisco, e cognitori sono il Magistrato degli Otto, e Conseruadori di Legge salua fra loro la preuenzione. Prouisione sopra li Rettori, & altri delli 27. Settembre 1627. §. Presentandosi, &c. vedi Tariffa, &c.

8 Notai, che hauessero rogati alcuni contratti, distratti, ultime volontà, ò altro di persone, li cui beni douessero essere inuentariati per il Fisco, concernendo in modo alcuno l'interesse del Fisco mediante le confiscazioni, sono tenuti quanto prima, ò almeno fra un mese darne piena notizia, sotto pena del doppio dell' importanza di essi, di scudi 50. & arbitrio de'Capitani di Parte, a'quali s'aspetta la cognizione di tali trasgressioni. Modo da osseruarsi circa il far'inuentarj dell'anno 1613. §. Li Notai, &c. E così anche vien disposto per la legge dell'Unione de'Magistrati de'Capitani di Parte, & Ufiziali de'Fiumi de'18. Settembre 1549. §. Che il detto Magistrato, &c. inf. num. 83.

9 Notai de'maleficj, come siano tenuti far gl' inuentarj nelle cause d'omicidj, ò ferite mortali, vedi Rettori num.

10 E come siano tenuti registrare detti inventarj, e mandarli a'Capitani di Parte, vedi Rettori num.

Notai del maleficio, quando danno il giuramento alli Sindaci del malefizio nel principio dell'ufizio sono tenuti ricordarli l'obbligo che hanno circa il fare gl' inuentarj, come si dice nella parola Sindaci num. auuertendoli anco, che guadagneranno mezzo scudo per inuentario de' ritratti che si faranno, e ne deuono far menzione dove si nota tal giuramento. Modo da osseruarsi circa gl'inuentarj del 1613. §. Quando, &c.

11 Notai deuono mettere al protocollo tutti gl'instromenti fra giorni 30. nella Città, e Contado di Firenze, e fra 40. nel resto de' Stati, e in fra detti tempi rapportare alla Gabella de'Contratti tutti gli atti, contratti, ò instromenti gabellabili, ò dubbiosi, se vi entri gabella, li depositi ancorchè non gabellabili, e gl' instromenti fatti anco da persone esenti in luoghi non esenti, ò da forestieri ancorchè in luogo esente, mentre si tratti di cose poste in luogo non esente, con li nomi, e cognomi de'contraenti, e confini de'beni, sotto pena di pagar del proprio la gabella, oltre quella che dourano pagare li contraenti. Legge per li Notai circa la gabella de'contratti delli 23. Aprile 1566. §. Anno prouisto, & §. §. seqq.

Notai deuono anco rapportare a detta gabella tutti li testamenti, codicilli, ò altre ultime volontà, quali non possono mostrare, nè leggere ad alcuno, se prima non li constarà per fede del Cancelliere, o altro ministro della gabella, che siano stati rapportati, sotto pena di pagare del proprio una gabella, e di scudi dieci d'oro, intendendo però mentre li testatori siano morti, perchè sendo viui non possono dar lettura, nè notizia ad alcuno fuor delli medesimi testatori, ò a chi havesse da loro espressa commissione in scritto, sotto la medesima pena che sopra; delle donazioni però causa mortis, sono tenuti farne li rapporti ne'tempi suddetti. Legge predetta §. E quanto, &c. 12

Notai, che riconosceranno, ò faranno transunto d'alcuna scrittura priuata, ò libro d'atti gabellabili sono tenuti darne nota alla gabella de'contratti con tutte le dimostrazioni necessarie, sotto pena della nullità, danni, e spese verso la parte, oltre al pagamento della gabella. Legge suddetta §. E acciò, &c. 13

Notaj tutti [eccetto quelli di Pisa, e suo Contado] devono almeno una volta l'anno portare, ò mandare li protocolli al Notajo del riscontro della Gabella de' Contratti di Firenze, quale è tenuto riscontrarli diligentemente, e di tutto quello trouerà gabellabile darne notizia alli Proueditori di essa, sotto pena di lire 10. a ciascuno, che mancasse far la parte sua oltre l'arbitrio, e altre pene contenute negli ordini di detta Gabella. 14

Et in oltre quelli, che mancassero di mandare detti protocolli, deuono essere mandati a specchio, dal quale non si possono leuare, se prima non havranno fatto tal riscontro, e pagate le pene incorse; E quelli di Pisa, e suo Contado deuono riscontrarli alla Dogana di Pisa secondo gli ordini di quella, e per li Notai morti sono tenuti li suoi eredi, e li Commissarj, che saranno deputati, fra tre mesi mandarli al detto riscontro, sotto le medesime pene. Legge predetta §. Ancora si prouede, &c. & §. §. seqq.

Notai sono ancora tenuti venire, ò mandare ogni anno a riscontrare li protocolli, benchè non finiti all'Archivio, sotto pena della perdita degli emolumenti, & altre ad arbitrio de'Conservadori dell'Archivio, e deuono far li repertorj a lor protocolli con li nomi di ciascun contraente, alla pena di detto arbitrio, oltre al non ne poter mai haver'altri senza espressa licenza delle Signorie loro. Provisione delli 8. Marzo 1573. §. Il registrare, &c. & §. seqq. 15

E dett'anno s'intende cominciare sempre dal giorno dell'ultimo riscontro, ancorchè anticipato, e si deve fare, benchè non havessero rogato, ò non rogassero. Provisione de'22. Febbrajo 1585. 16

Questo però s'intende quando li protocolli non sono finiti, e sono capaci di nuoui rogiti, perchè quelli, che non rogano, e hanno li protocolli pieni, e che non hanno leuato nuoui protocolli, sono esenti da detta annua presentazione, e riscontro, e in vece di ciò deuono mandare ogn' anno al detto Archiuio fede autenticata della conseruazione delli lor protocolli, sotto pena dell' arbitrio, come per Dichiarazione de'9. Febb. 1607. 17

Notai deuono autorizare i lor rogiti, e protocolli con l'iscrizione, sottoscrizione, e segno del Notariato, come per legge de' 3. Giugno 1599. E questo s'intende anco de'protocolli dell'ultime volontà; e tale iscrizione, e segno si deue porre nella prima faccia di cascun protocollo, e nel fine la general soscrizione con il medesimo segno. Dichiarazione de'9. Febbrajo 1607. 18

Notai, come deuino cancellare le condennazioni mentre sono negli ufizj con li Rettori, vedi Rettori num. 19

Notai, come siano tenuti dar notizia di tutte le disposizioni da loro rogate concernenti luoghi, e cause pie, vedi Legati num. 20

Notai

21 Notai del malefizio, come devino procedere per trovare la verità de' delitti, vedi Rettori num.

22 Notai, che solennità siano tenuti far' osservare ne' contratti delle Donne, vedi Donne num.

23 Notai, come si creino, e che in oggi li Conti Palatini non ne possino creare, vedi la legge sopra ciò dell' anno 1582. inf. nu. 86. & seqq.

24 Notai, e Giudici, che vanno in ufizio, come possino portare arme offensive, e difensive solamente, vedi §. Giudici nu. 6. & §. Rettori num. 51. dove anco si tratta, se possino ritenere gli archibusi, e terzette.

25 Notai, che vanno in ufizio nel contado, e distretto di Firenze devono prima di pigliar l'ufizio riscontrare alla Gabella de' Contratti tutti li contratti, e atti gabellabili, sotto pena di fiorini 25. e dar idoneo mallevadore, che finito l'ufizio infra un mese portaranno i lor protocolli a detto riscontro, sotto pena di lire 100. e non possono negli atti di corte scrivere, rogare, ò inserire alcun contratto gabellabile, sotto la medesima pena di lire 100. e quelli, che non fussero matricolati per il rogo andando in ufizio, devono dar mallevadore, come sopra, che alla fine di esso fra dieci dì daranno notizia alla gabella di tutte le scritte, convenzioni, e atti gabellabili, che havessero fatto nel tempo del lor ufizio, ò che io altro modo li fussero pervenuti a notizia, sotto pena di fiorini 10. per ciascuna cosa tralasciata di notificare, e di pagare una gabella del proprio. Legge per li Notai circa la Gabella de' Contratti 23. Aprile 1566. §. E li Notai, &c.

26 Notai, che tassa devino pagare al Monte delle Graticole per ogni ufizio prima che ci vadino, e sotto quali pene, vedi Giudici num.

27 Notai mentre sono in ufizio non possono scrivere atti d'alcuna sorte in carte, e cartuccie, ma solo giornalmente ne' libri, che a tal'effetto li sono consegnati dal Magistrato de' Nove, sotto pena di scudi 25. eccetto quelli che occorressero farsi fuor di Palazzo, ò de' luoghi; e le scritture presentate dalle parti, le quali non si devono copiare, ne registrare a'detti libri, ma solo legarle so fine di essi, con il giorno dell'esibita, e nome di chi le presèterà. Decreto delli 15. Maggio 1579. vers. E parimenti, &c.

28 Notai, e Cavalieri avanti di pigliar l'ufizio sono tenuti sodare alle Decime Ecclesiastiche, sotto pena di scudi dua d'oro senza ricrescimenti applicati a detto ufizio, e di non poter al ritorno essere ammessi al Sindicato da' Conservadori di Legge senza mandato del Cancelliere di dette Decime. Provisione de' 16. Giugno 1583.

29 Notai, come siano tenuti dar parte ogni volta, che li Rettori lor Padroni per notassero fuora dell' ufizio, anche con licenza, vedi Rettori num.

30 Notai, quali requisiti devino avere per essere imborsati negli ufizi di prima Classe, e come in quelli di secōda Classe, & altro, vedi la Rinovazione della Legge del 1586. pubblicata li 6. Agosto 1636. vedi Ministri, Dottori, e Rettori.

31 Notai, ciò che siano tenuti osservare mentre sono in ufizio circa li cojami d'ogni sorte tanto per la concia, che per altro, e che premio abbino, vedi l'instruzione a lor data dalli Deputati sopra tal negozio de' 30. Luglio 1588. e §. Cuojai per totum.

32 Notai sotto quali pene devano riscontrare le facce bollate del sale, e non possino ricevere li bolli senza il sale, vedi Rettori num.

33 Notai, che vogliono rogare devono pigliar li protocolli dall' Archivio bollati carta per carta per prezzo di lire 4. l'uno, e quelli tenere con gli Alfabeti, e repertori, e descriverci giornalmente, ò almeno fra giorni dieci tutti li roghi che faranno, nè possono aver' altri protocolli finche li primi non saranno pieni, e di tutti li detti roghi [eccettuati alcuni, come si dice nella parola instromenti num. . . . .] sendo nella Città di Firenze fra 15. giorni, e fuori 40. dal dì del rogito mandarne, ò portarne copia puntuale in foglio al detto Archivio, potendosi per tali copie oltre al rogito far pagare dalli contraenti a ragione di soldi sei per carta, sotto pena in tutti li detti casi di scudi 50. d'oro, e privazione dell'ufizio, e d'ogni emolumento, che si potesse ritrarre da detti instromenti, salvi però li giusti, & urgenti impedimenti a dichiarazione de' Conservadori di d. Archivio. Provisioni pubblicate sotto di 13. Dec. 1569. c. 9. & 10. per tot.

Li Notai, che abitano dalle 40. miglia in là lontani dalla Città di Firenze hanno tempo fin a giorni 60. a rimettere al detto Archivio le copie de' lor rogiti. Provisione delli 8. Marzo 1573. vers. Appresso, &c. 34

E li detti termini di 15. 40. e 60. giorni s'intendono di giorni utili, e non continui, e così non si computano li giorni che non suona campana degli ufizi, non si devono però abusare con ridursi all' estremità, come per dichiarazione de' 9. Febbrajo 1607. 35

Notai, che hanno rogato, mentre vivono non si può dalli Ministri dell' Archivio dar copia, nè mostrare cos' alcuna de' lor rogiti, ma tocca alli medesimi Notai tutto ciò fare, e massime dell' ultime volontà, delle quali nè dall' Archivio, nè da' medesimi Notai se ne può dar copia, lettura, nè cenno alcuno finchè li testatori non sono morti, sotto grave pena afflittiva ad arbitrio de' Conservadori dell' Archivio da potersi estendere fino alla morte inclusive, e confiscazioni de' beni. Provisioni predette de' 13. Decembre 1569. c. 11. &c. inf. n. 64. 36

Notai occorrendoli far postille, lineature, ò cancellature ne' protocolli, devono incontinenti doppo la clausola *Rogans*, *&c.* del medesimo instromento, e non altrove farne menzione, e approvarle, non potendo mai lasciare spazio alcuno fra un' instromento, e l'altro, nè far cancellature non intelligibili, remissioni, rasure, ò raschiature, nè intromettere prepostera mente un' instromento con l'altro, nè scrivere le somme, quantità, qualità, tempi, e numeri per abbaco, se prima non l'auranno al disteso compitate almeno una volta, e devono particolarmente avvertire di non far lettere difficili da intendersi, sotto pena in tutti li casi predetti dell'arbitrio de' Conservadori dell' Archivio. Provisione delli 8. Marzo 1573. inf. nu. 54. 37

Notai, come non possino transuntare, nè pubblicare instromenti, ò altre scritture pubbliche di altri Notai morti, vedi Instromenti num. 38

E come anco di ragione comune non possa un Notajo reassumere un' instromento dal protocollo d'altri Notai viventi, mentre che per qualche giusto impedimento nō gli fusse cōmesso dal medesimo Notajo rogato, vedi Bart. *nella l. 1. ff. de off. Consul.* Afflit. *decis.* 6 con l'Addizione. 39

E quando per commissione del Giudice possa un Notajo levare in forma autentica gl' instromenti d' altri Notai morti trovati al Bastardello, ò semplice copia, e non messi al protocollo per esteso, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 187. *per tot.* Card. Tosch. *litt. N. Conclus.* 79. *per totum.* 40

Notai, che tralasciassero le solennità necessarie nelli testamenti, come possino esser puniti di falso, il che esser speciale de' testamenti, e non negli altri atti, ò contratti, vedi l' Afflitt. *decis.* 21. *num.* 5. *&c.* & Menoch. *de Arbitr. cas.* 370. *num.* 4. *&c.* dove parla generalmente di qualsivoglia instromento, e tiene, che li Notai, che lasciassero le dovute solennità possino essere puniti, se non di pena ordinaria di falso, almeno straordinaria ad arbitrio del Giudice, Cardin. Tosch. *litt. N. concl.* 90. 91. *&* 92. *per tot.* Farinac. & Vulpin *in Suca de falsit. & simul. quæst.* 157. *p.* 1. *per tot.* 41

Notai, che facessero un'instromento falso, ma nullo per altri difetti non si puniscono di falso, non essendo la falsità nocibile, Afflitt. *decis.* 21. *num.* 12. Ma in contrario, e meglio par che tenga Gratian. *discep.* 213. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 306. *num.* 16. *&c.* Genua *de script. privat. lib.* 1. *quæst.* 4. *num.* 9. *fol.* 32. dove che si devono punire almeno di pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, &c. vedi Falsità num. Farinac. & Vulpin. *in Suca de falsit. & simulat quæst.* 155. *part.* 2. *per tot.* 42

Come li Notai possino essere puniti ad arbitrio del Giudice non custodendo diligentemente i loro protocolli appresso di sè, Menoch. *de Arbitr. cas.* 370. *num.* 1. *&c. inf. num.* 59. Farinac. & Vulpin. *in Suca de falsit. & simul. quæst.* 154. *par.* 3. *per tot.* 43

Notai non si computano nel numero de' testimoni, mentre che non fussero esaminati dal Giudice, Afflitt. *decis.* 25. *num* 4. Magon. *decis. Luc.* 32. *numer.* 36. Card. Tosch. *litt. N. concl.* 98. *per tot.* Che questo sia articolo molto controverso, vedi Altograd. *cons.* 50. *num.* 87. *&c. lib.* 2. dove tiene, che l' autorità del Notajo operi di molto a favor dell' instromento, E che sia in arbitrio del 44

Giu-

Giudice attesa la qualità della persona del Notajo. Menoch. de Arbitr. cas. 105. n. 39. &c.

Anzi che la persona del Notajo equivaglia a due testimoni, Gratian discept. 843. nu. 18. &c. Et in contrario, che non si creda più al Notajo, che ad un testimonio, il medesimo Gratian. discept. 973. nu. 48.

45 Notai, come persone pubbliche possono stipulare, & accettare per gli absenti nelle cose favorevoli, & acquistarli l' azione anco senza cessione, e ratificazione, mentre che non si recusi, ò che l' atto non contenesse qualche obbligo, ò aggravio insieme, perchè se bene possono acquistarli, non possono però obbligarli a cosa alcuna, & altro in tal materia, vedi il Grat. discept. 49. 455. 532. 701. 912. & 946. Magon. decis. Flor. 57. n. 10. &c. & decis. 117. nu. 28. dove parla in termine dello Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 39. Capyc. decis. 73. Felic. de Societ. cap. 14. num. 33. Altograd. cons. 39. num. 18. & seqq. lib. 2. nelle mie resol. cap. 5. & cap. 49. Gizzarel. con gli Addenti decis. 51. per tot. Card. Tosch. litt. N. conclus. 99. per tot vedi §. Donazione num. 11. & seqq. & inf. nu. 63.

46 Notai, come siano tenuti apporre negl' instromenti tutte le clausole solite, e che s' intendino apposte di consenso delle parti, & altro vedi Menoch. de Arbitr. cas. 144. num. 6. &c. Pract. Papp. For. product. Instr glos. Exhibens nu. 9. in Additione, Gratian. discept. 548. num. 36. &c. infra nu. 56. Cardin. Tosch. litt. N. concl. 84 & 85. per tot. Farinac. & Vulpio. in Suco de falsit. & simulat. qu. 157. p. 2. per tot.

47 Apponendo negl' instromenti di censo patti illeciti incorrono in pena di pergiuro, infamia, e privazione dell' ufizio, mentre non fussero scusati dalla consuetudine, che anco irrazionabile li rilevarebbe dalla pena, di che vedi Cens. de Cens. quæst. 62. per tot

48 Li pratici però sogliono in tali instromenti di censo apporre la protesta di fare il tutto conforme alla Bolla di Pio V. sopra li censi con la clausola non altrimenti, nè in altro modo, la quale preserva tali contratti da tutte le convenzioni, ò patti illeciti, vedi Cens. de Cens. quæst. 61. per tot. Gratian. discept. 141. 755. & 777. Michalor. de Fratr. part. 3. cap. ult. in fine.

49 Notai, che rogassero instromenti usurari, ò altrimenti illeciti, come anch' essi siano tenuti alla restituzione, e pena ad arbitrio del Giudice, come gl' istessi principali contraenti, vedi Menoch. de Arbitr. cas. 582. num 4. Cabal. resol. crim. cas. 243. num. 7. &c Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst. 154. part. 2. per tot. dove anco quando si possino scusare.

50 Notai, che negl' instromenti facessero menzione di pecunia numerata, ò d' altro, che veramente non sia seguito, sono tenuti di falso, e come si possino difendere, & altro, vedi Socin. reg. 336. per tot Diaz. reg. 492. per tot. & Cabal. cas. 130. per tot. Sord. decis. 284. per tot. Card. Tosch. concl. 90. & seqq litt. N. Farinac. & Vulpio. d. qu. 154 part. 4. 5. & 6. per tot.

51 E come commettendo falsità perdano la facoltà di rogar' instromenti, benchè non la perdano per altri delitti, ancorchè irroghino infamia, vedi Diaz. reg. 493. & 494. e meglio Farinac. & Vulpin in Suco quæst. 155. part. 3. & 4. Card. Tosch. loc cit. concl. 100. per tot.

E come per falsità si possino punire di pena arbitraria estendibile fino alla morte inclusive, secondo la qualità de' casi, e persone, oltre la refezione de' danni, & interessi, Farinac. & Vulpin. loc. cit. quæst. 155. part. 1. per tot.

52 Notai restando privi dell' ufizio, se per questo si levi la fede agl' instromenti già fatti, vedi instromenti num.

E se essendo falsi in uno siano anco sospetti negli altri, vedi Josef. Mele nell' Additione al Gizzarel. dec. 86. num. 6. & per tot.

53 Notai facendo instromenti di cose proibite alienarsi senza certe solennità, ò d' altri atti proibiti, come, e quando si possino punire, ò scusare ad arbitrio del Giudice, vedi amplamente il Menoch. de arbit. cas. 582. per tot. dove distingue dodici casi, &c.

E quando siano tenuti di falso, ò pure si possino scusare, e come in loro cada, e si provi la falsità, Card. Tosch. litt. N. concl. 90. 91. & 92. per tot.

54 Notai, come possino con la loro attestazione approvare le cancellature, lineature, ò aggiunte fatte agl' instromenti, ò testamenti di modo che si presumano di consenso, ò necessità, e non pregiudichino, Bart. in l. 1. ff. de his, quæ in test. delent. Jas. in l. si unus col. fin. Cod. de test. Rebuff. pract. benef part. 1. tit. Opponi quæ contr Bull. poss n. 7. fol. nume 173. Altograd. cons. 92. n. 45. lib. 2 dove tratta amplamente di tali cancellature fatte ne' testamenti, quando si presumano di consenso, e volontà del testatore, ò per capriccio del Notajo, ò per errore, e ciò che operino in tutti li detti casi, &c. sopra nu. 37.

Notai doppo che hanno perfezionato, e pubblicato gl' instromenti, ò testamenti non meritano fede, volendo deporre contro di essi, e così non li possono reprovare, & il medesimo si dice de' testimoni, militando contro di essi la presunzione di ragione, che sempre sta per la verità degl' instromenti, vedi Altogrado cons. 50. numer. 94. &c. lib. 1. Anzi che confessando il Notajo la falsità, & essendo corroborata da altri aminicoli resti provata, vedi Sord. decis. 107 per tot. & decis. 135. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæst. 46. num. 8. e nel §. Instrumenti num. 10. 55

E come li Notai il più delle volte piglino con pochissime parole la sostanza del contratto, ò testamento, e poi possino estendere il tutto conforme alla natura dell' atto, e di quello che fra le parti si è trattato, e concluso, e non altrimenti, vedi Mandel. cons. 10. Card. Tosch. litt. N. concl. 85. per tot. e bellamente l' Altograd. cons. 50. numer. 223. & seqq. lib. 1. & cons 92. nu. 46. & 60. lib. 2. 56

Che possino aggiugnere le clausole solite, e consuete, ma quali siano queste clausole solite è molto controverso, come si può vedere da quello, che scrive Josef. Orciol. Consult. Forens cap. 31. per tot. con altri da lui citati, e Tosch. d. concl. 85. supra n. 46.

Notai, se doppo data copia autentica possino aggiugnere, ò diminuire cos' alcuna, massime, se si trovasse errore, e ciò facendo, se incorrono in pena di falso, & altro, vedi Gratian discept 889. per tot. Card. Tosch. loc. cit. concl. 86. & conclus. 87. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst. 156. part. 1. 57

E che più tosto ne' Notai si presuma errore, che falsità, vedi la Rot. part. 2. divers. decis. 135. mentre che non concorressero urgenti conjetture in contrario, come nella decis. 137. emanata nella medesima causa d. p. 2. divers. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 156. part. 3. & 4. per tot.

E che provandosi l' errore citate le parti si possa correggere d' ordine del Giudice con cognizione di causa, e come si possa provare, vedi Gratian. decis. 161. & 163. per tot. Tosch. d. concl. 86. nu. 7. & seqq. & concl. 87. per tot. dove che l' errore del Notajo non deve nuocere alle parti, e come si provi concl 89. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 156. per tot.

Notai, come per lor parole impertinenti apposte ne' contratti non possino pregiudicare alle parti, nè correggere, ò mutar cos' alcuna senza decreto del Giudice, vedi Magon. decis. Flor. 57. num. 27. & seq. Quando, e quali parole de' Notai si dicano parole delle parti, e come si devano interpretare, vedi Card. Tosch. litt. N. conclus. 80. & seqq. 58

E come doppo fatta fede, e data copia degl' instromenti non pregiudichino alle parti, benchè dappoi non custodissero i lor protocolli, ò li perdessero per qualsivoglia causa, vedi Gratian. discept. 653. num. 65. & 877. numer. 24. Card. Tosch. litt. I. conclus. 247. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de falsit. & simulat. quæst. 153. part. 8. per tot. 59

Notai creati dal Papa, ò Imperadore, ò da altri con lor' autorità possono in tutti i luoghi rogare instromenti, di modo che non vagliono li Statuti, che dispomessero altrimenti in pregiudizio di Notai forestieri, creati con le suddette autorita, che non si possono restrignere da altri inferiori, mentre non fussero confermati da Principe Supremo, Specul. de Instr. edit. §. Restat. n. 25. con altri seguitati dalla Rot. p. 2. divers. dec. 103. per tot. Grat. discept. 167. nu. 55. 60

Anzi che li Notai non possono rogare fuor dello Stato di quel Principe, con cui autorità sono creati. Bart. in l. apud eum ff. de manum. Pract. Papp. for. product. Instr. glos. Exhibens num. 11. Grat discept. 167. num. 55. dove tiene essere speciale de' Notai creati dal Papa, ò Imperadore, 61

dore, che possino rogare in qualsivoglia parte del Mondo, ma non già li creati da qualsivoglia altro Principe, ò Re, e vedi il medesimo Gratian. *decis.* 28. *num.* 9 *&c.* Card. Tosch. *litt. N. conclus.* 70. *per tot.* e più amplamente nella *concl.* 72. *per tot.* Gabriel.*comm. concl. tit. de fid. instr. concl.* 1. *per tot.*

62 Ne' Stati di Toscana però non credo s'ammettetiano roghi fatti ne' medesimi Stati da Notai forestieri, anzi che gli stessi Notai dello Staro, mentre non siano specialmente matricolati per la Città di Firenze non possono in essa rogare secondo le leggi, & ordini dell' Archivio Fiorentino, &c. inf. num. 86.

63 E che li Notai non possino stipulate per estrane, e forestieri, Magon. *dec. Flor.* 39. *num.* 17. *supra num.* 45.

64 Notai non possono in modo alcuno mostrare li testamenti, mentre che li testatori sono ancor vivi eccetto, che alli medesimi testatori, Marant. *nella l. is potest. num.* 259. *ff. de acquir. hæred.* vedi sopra num. 36.

65 Sono bẽ tenuti mostrare, e dar copia degl'altri instromẽti a qualsivoglia interessato, Menoch. *de arbitr. cas.* 499. *n.* 15. *& seqq. infr. n.* 90. E celando protocolli, ò altri atti da sè rogati, ò negando d'esserne rogati cadono in pena di falso ad arbitrio del Giudice, Menoch *cas.* 311. *per tot* Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simul. quæst.* 154 *p.* 1. *per tot.*

66 Notai ricercati di rogar instromenti, come persone pubbliche, anzi dalla legge detti servi pubblici non possono ricusate, sotto pena d'esser privi dell' ufizio, Bart. *in l. fin. C. de Assessor.* Felin. *in c. quoniam de probat. not.* 2. Menoch. *de Arbitr. cas.* 369. *n.* 7. Card. Tosch. *litt. N. concl.* 74. *per tot.*

67 Notai sesiano più rogati d'un medesimo instromento, non prova uno senza l'altro, e non concordando l'atto si rende nullo, ad esempio di più Giudici delegati, che non può uno far senza l'altro, Grat. *discept.* 474. *n.* 30. *&c.* Magon. *decis. Flor.* 64. *num.* 60. *vers. Tertia erat, &c* Card. Tosch. *litt. N. concl.* 73. *per tot.*

Intendendo però quanto al far l'atto da principio, perchè dopo che sarà staro unito, e concordemente fatto ciascun di lor si presume rogato in solido, e lo può da per se levare in pubblica forma, come bellamente dichiara il Menoch. *de Arbitr. cas.* 187. *num.* 7. *&c.* Card. Tosch. *d. concl.* 73. *per tot.*

68 Notai di ragione comune non sono obbligati conoscere li cõtraenti, nello Stato della Chiesa però in vigore della Riforma di Paolo Quinto sono tenuti conoscere almeno uno di essi contraenti, ò li testimoni che conoscono li medesimi, ò uno almeno de' contraenti, e di tal cognizione farne espressa menzione nell' instromento, altrimenti l' obbligazione saria nulla, e loro tenuti a' danni, & interessi della parte lesa, come fu risoluto dalla Rot. Rom. coram Merlino *in Noviss. part.* 6. *decis.* 62 *per tot.* e vedi Gratian. *discept.* 497. *per tot.* & Tesaur. *quæst. forens. lib.* 2. *cap.* 78. Franch. *decis.* 262. Ricc. *Coll.* 713. Josef. Mele nell' Addit. al Gizzarel. *decis* 24. *num.* 71. & 72.

Cessando però la fraude, e costando veramente non essere intervenute persone false, e supposte, che il contratto sia valido, benchè li contraenti non fussero cogniti al Notajo, ha fermato la medesima Rota partendosi dalla suddetta decisione, come si può vedere nella detta *p.* 6. *dec.* 249. *per tot.* e Gratian. *dec.* 116.

E così anco si deve osservare nelli Stati di S. A. S. per ovviare a tutte le fraudi, che si potessero commettere in conformità degli ordini, &c.

69 Notai non possono rogar testamenti, ò altri instromenti in proprio fauore, nè de' lor figliuoli, padri, ò fratelli, mentre non fussero emancipati, perchè non la parentella, ma la patria potestà è quella che ciò impedisce, e però potrebbero bensì rogate per altri parenti, di che vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 459. *num.* 19 *&c.* Cardin. Tosch. *litt. N. conclus.* 77. *per tot.* Magon. *decis. Flor.* 53. *per tot.* dove parla in termine dello Statuto Fiorentino *lib.* 4. *Rub.* 12. che ciò proibisce sotto pena di lire 500. Montan. *de tut. c.* 10. *num.* 33. *&c.* Altograd. *cons.* 50. *num.* 229. *& seqq. lib.* 1.

70 Notai, che succedessero al creditore, per il quale avessero rogato l'instromento del credito possono servirsi del medesimo instromento, e prova pienamente al loro favore Genua *de script. privat. lib.* 2. *quæst* 2. *num.* 22. *fol.* 96.

E che li Notai possino rogare instromanti contro sè medesimi, e siano validi, siccome ancora possino testare, e rogate da se i loro testamenti, nel qual caso rappresentano due persone, cioè del testarore, e del Notajo, vedi Card. Tosch. *litt. N. Concl.* 78.

Notai, che come persone pubbliche, & in riguardo del 71
lor ufizio, come tali sottoscrivessero instromenti da lor rogati, non si presumono per questo acconsentire, nè provare l'atto in essi contenuto, se le fusse pregiudiziale, Menoch *lib.* 3. *præsumpt.* 66. *nu.* 18.

Notai attuarj possono per più leggier causa, che li 72
Giudici, in essere recusati tutto, come sospetti, di modo che non se li dia aggiunto, Gratian. *discept.* 100. *num.* 53. *&c.*

E che si possino allegar sospetti da quelli che essi non salutano, vedi il medesimo Gratian. *discept.* 538. *n.* 57.

E più altre cose in materia di Notai attuati, vedi per l'Asino nella sua pratica §. 14 c. 20. &c. fol. 111.

E come ricevendo mallevadori non idonei restino obbligati in sossidio per i danni della parte, vedi la *l. fin. Cod. de Magist. conven. e la l.* 1. *§. Sciendum ff. eod.* Rot. *par.* 4 *divers. decis.* 574. Ancorchè fussero minori, vedi amplamente il Fenzon. *ad Stat. Vrb. cap.* 20. *num.* 53. *&c.* vedi Giudici num. 35. & Gratian. *decis.* 69. *per tot.* dove amplamente prova, che restino obbligati, Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 1. *§.* 11. *cap.* 1. *num.* 35. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. N. conclus.* 88. *per tot.* ma vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de Carcer. & Carcerat. quæst.* 33. dove limitano in più modi.

Notai di ragione non possono esaminare senza special 73
mandato, ò presenza del Giudice, benchè di consuetudine si osservi il contrario ne' Stati di Toscana, & anco altrove, vedi Guaz. *def. cap* 6. *per tot.* Asin. *in pratica* §. 14. *cap.* 14. *fol.* 111. Grat. *discept.* 694. *nu.* 29. & 738. *nu.* 30. *&c.*

A chi poi più si deva credere, al Notajo, ò alli testimoni, se dicessero non haver deposto, come si trova scritto dal Notajo, vedi Capyc. *decis.* 94. *per tot.* Card. Tosch. *litt. N. concl.* 83. *num.* 42. *& seqq. & num.* 86. Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. qu.* 158. *par.* 3.

E attestando della commissione, e depurazione fattali dal Giudice, come se li creda de stilo, vedi Gratian. *discep.* 841. *numer.* 3. *&c.* Card. Tosch. *litt. N. concl.* 76. *per tot.*

Che li Notai non possino testificare, se non di quelle 74
cose, che si fanno in lor presenza fra le parti nel tempo dell' atto, e non delle cose passate per l'avanti, vedi il medesimo Gratian. *discep.* 907. *numer.* 38 *&c.* Rot. *par.* 2. *Divers. decis.* 285. Card. Tosch. *litt. N. conclus.* 75. dove anco, come, e quando devono esser rogati da ambe le parti.

E quando, & in quali cose non si creda alli Notai, Tosc. *loc. cit. concl.* 83. *per tot.*

Che non faccino provanza circa la transuntazione 75
di scritture da essi non custodite, Cavaler. *decis.* 25. *per tot.*

E che siccome non si crede agl'instromenti senza testi- 76
moni, così, e molto meno si deva credere al sol Notajo, Duran. *decis.* 255. *num.* 8.

Notai, come possino provare il notariato, e quando 77
si presumano tali stante l'antichità del tempo, vedi Menoch. *lib.* 2. *præsump.* 78. *& seqq.* Rot. *p.* 2. *Divers. dec.* 193. *per tot.* Grat. *discep.* 554. *num.* 36. *&c.* Cardin. Tosch. *litt. N. concl.* 93. & 94. *per tot.*

E che mandandosi gl'instromenti in luoghi forestieri, 78
deva constare della lor legalità per fede, & attestazione della Comunità del luogo, dove sono rogati, Grat. *discept.* 382 *num* 14. & 736. *num.* 25. *& seqq.*

Notai di Camera, & Archivio del Fisco della Città di 79
Firenze ciò che siano tenuti osservare, de' lor emolumenti, & altro, vedi la legge sopra ciò delli 16. Maggio 1560.

Notai rogati di contratti, ò scritte di vendite, permu- 80
te, alienazioni, recognizione di debito, ò simili di bestie dal piè tondo devono fra 15 giorni nella Città di Firenze, e fra un mese nel contado notificarli, sotto pena di scudi 25. d'oro, nè si possono ammettere in giudizio, se prima non consta del pagamento di gabella, sotto pena di nullità, e di scudi due d'oro a chi le ammettessero, e alli messi, che citassero. Bando de' 18. Novem-

bre-

bre 1559. 4. Decembre 1568. cap. 15. Febbrajo 1581. vedi Gabella num.

81 Notai, come siano tenuti incamerare tutte le sentenze, & altro, vedi Rettori num. 77.

82 Notai, ò Cavalieri de' Rettori di Giustizia devono tenere una vacchetta de' Soldati de' presidj, e de' famigli de' Bargelli, che si cassano, e rimettono, qual cassazione, ò ammissione non possono fare per semplice poliza, ma devono vedere le persone in viso, e farla in lor presenza, e di due testimoni, e con la sottoscrizione del casso, e contrassegni del rimesso sapendo scrivere, sotto pena della privazione dell' ufizio, & inabilità in futuro, ò anco di falsità scoprendosi, che per danari, ò altro premio fossero incorsi in errore, come per ordine de' 21. Novembre 1591.

83 Notai rogati d' instromenti di scorpori, vendite, & assegnazione in pagamento di beni confiscati, come devino rimetterli fra due mesi al Fisco in copie autentiche, come anco gl' instromenti delle vendite di beni de' condennati in pene pecuniarie, & altro, vedi il Bando, & Ordine dell' Eccellentissimo Pietro Cavallo Fiscale di S. A. S. delli 13. Agosto 1613. sop. num. 8.

84 Notai nelli rogiti devono porre l' invocazione del Nome di Dio, anno, indizione, giorno, mese, nome del Pontefice, e del Serenissimo Gran Duca Regnanti, sotto pena di scudi 25. d' oro in caso di mancanza da esserne sottoposti alli Conservadori dell' Archivio della Città di Firenze, come per deliberazione fatta in onore del Nome de' Pontefici, sotto dì 26. Gennajo 1569.

Se di ragione comune sia necessaria l' invocazione del Nome di Dio negl' instromenti con l' altre suddete nominazioni, e omesse rendino nulli gl' instromenti, vedi l'Oinot. & altri Espositori nella prima Rubrica, ò Principio dell'instituta, &c. E che siano necessari li testimoni, luogo, tempo, & altro, Card. Tosch. *litt. I. concl.* 244. *per tot.*

85 Notai da imborsarsi per esaminare li testimoni alla Rota, ò Corte del Podestà devono haver almeno cinque anni di Notariato, nõ possono passare il numero di settanta, fra quali 35 almeno devon passare gli anni 35. e poi farsi la tratta di due, il maggior de' quali deve esaminare, e dettare, e l' altro scrivere, come per Provisioni de' 10. Febbrajo 1569. c. 1. 2. & 3. &c.

86 Notai con l' Imperiale, ò Apostolica solo autorità, non essendo matricolati in Firenze, ò suoi Stati da chi ne ha legitima autorità, non possono rogare contratti, ò ultime volontà in detti Stati (eccetto che atti di cause, che si facessero ne' Tribunali Ecclesiastici) sotto pena di scudi 50. d' oro, nullità, e conservazione d' indennità verso le parti, come per legge de' 30. Gennajo 1561. §. Item che per l'avvenire, &c. dove anco si tratta della tassa di lire una, che devono pagare ogn' anno del mese di Maggio con pena del terzo più, come li Rettori, e suoi Cavalieri devino riscuotere dette tasse, & altro, vedi amplamente in detta legge del 1561. attenente all' Arte de' Giudici, e Notai della Città di Firenze, &c.

87 E del modo, e forma di creare li Notai nelli Stati di S. A. S. levata ogni facoltà alli Conti Palatini, & altro, vedi la legge de' 4. Gennajo 1582. nella quale si dispone doversi creare con autorità di S. A. S. e non da univesità alcuna, nè da' Conti Palatini, sotto pena alli Notai di scudi 300. & all' università di scudi 200. oltre all' arbitrio in tutti i casi.

88 E che i contratti rogati da' Notai forestieri nel Dominio Fiorentino siano nulli, oltre l' altre pene, vedi la legge sopra li Notai circa la Gabella de' Contratti de' 23. Aprile 1566 vers. E se alcun sottoposto, vedi Contratti nu. e sop. nu. 60. & seqq.

89 Che li Notai forestieri non possino rogare, procurare, nè attitare nelli Stati di Toscana, sotto pena di lire cento, vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 95. per tot.

90 Notai devono havere la mercede della copia degli instromenti che estraessero in riguardo di tutta la somma in essi contenuta, e non solo per quella rata ò parte che alcuno se ne volesse servire, benche diversamente sia ne' testamenti quanto a' legatarj, li quali non sono tenuti pagare in riguardo di tutta l' eredità, ma solo de' loro legati, di che vedi Sord. *cons.* 66. *lib.* 1. & Gratian. *dec.* 226. Scanarol. *de Visit. Carcerat. lib.* 2. §. 2. *cap.* 17. *numer.* 27.

E che possino essere forzati ad esibire gl' instromenti da loro rogati, e darne copia nel modo che sono, benchè nulli, Card. Tosch. *litt. N. conclus.* 74. *per tot. sopra numer.* 65.

91 Notai rogando contratti di pace, tregue, ò promissioni di non offendere devono fra 15. giorni mandarne copia autentica in Camera Fiscale con farsene far ricevuta, sotto pena di scudi 10. & altro, come per Provvisione, sopra ciò fatta, sotto di 30. Giugno 1491.

E come anco quelli, che sono in ufizio devano notare tutta la sostanza di dette paci, tregue, fidanze, e levate d' offese ad un libro (detto l' Incatenato) che si deve fare, e tenere a spese delle Comunità incatenato al Banco del Cavaliere nelle Corti, dove si celebrano tali contratti, vedi una Riforma fatta dal Magistrato degli Otto, sopra le paci, e tregue, sotto di 14. Ottobre 1514 §. Rettori num. 77.

92 Notai sono tenuti dar nota all' Opera di S. Maria del Fiore della Città di Firenze di tutti li testamenti, codicilli, donazioni causa mortis, & altri instromenti d' ultime volontà di persone defonte, sotto pena di scudi dieci d' oro per ogni disposizione suddetta non notificata, e non ne possono dar copia, ò lettura, se prima non siano pagate all' Opra suddetta le debite tasse, sotto pena d' altri scudi 10. d' oro, oltre all' altre contenute nella legge delli 10. Marzo 1562. 7. Giugno 1563. e vedi l'Ordinazione dell' anno 1599.

93 Notai Cittadini Fiorentini, come fussero separati, e fatti un membro distinto dagli altri Cittadini, e non potessero essere ammessi agli Ufizi, e Magistrati della Città, con riservo solo d' alcuni ufizj, che non potevano esercitarsi dagli altri Cittadini, vedi la legge delli 14. Marzo 1495.

Ma come poi per riputazione dell' Arte siano stati restituiti, & abilitati a tutti gli Ufizi, e Magistrati della Città, e Dominio Fiorentino, derogando, e annullando detta legge quanto a questo effetto solamente, vedi altra legge delli 23. Settembre 1563.

94 E questo veramente esempio familiare (oltre a molte altre fondate, e juridiche considerazioni, che se l' intento fusse tale si potriano fare) dimostra quanto vani, & affettati siano tanti encomi, che alcuni hanno tentato, e tentano di fare con trattati interi della nobiltà, e prerogative de' Notai, perchè se bene rispetto all' ufizio loro, e fede pubblica, sono degni di venerazione e stima come se ne leggono alcuni memorandi fatti, & esempio anco di teste coronate (seguiti però forsi ad altro fine, che d' onorarli) non bisogna tanto inalzarli, che si esca da' termini del probabile, credibile, e di quello, che la quotidiana esperienza, per lo più ne dimostra, anzi il medesimo P. Placido Puccinelli, che ha già fatto vedere al Mondo detto suo trattato, nel bel principio ingenuamente confessa essersi mosso da fantasma di sogno.

E quello, che sia l' ufizio, & arte de' Notai, ottimamente Card. Tosch. con più altri da lui citati *lit. N. concl.* 69. *per tot.*

95 Alla suddetta objezione però, e molte altre ingegnosamente risponde M. Virginio Scolari in oggi de' Colombani nella sua scrittura, e discorso inserto nel detto trattato del P. Puccinelli da c. 35. a c. 77.

Ma se sodisfaccia pienamente, di modo che se ne possa appagare l' intelletto, stante il senso, che par dimostri il contrario, me ne rimetto al giudizio di qualsivoglia prudente, e disinteressato lettore; stimando io quanto a me sopra modo la detta professione tanto in astratto, che in concretto, se bene in questo riguardo in alcuni fallisca, ma questi non devono certamente punto detrarre, nè derogare alla sufficienza, bontà, & integrità di tant' altri.

96 Notai del Dominio Fiorentino rogando contratti, ò scritte fra persone laicali non possono apporvi la clausola *in forma Cameræ*, ò equipollente, sotto pena per la prima volta di lire 25. e per la seconda altre lire 25. e privazione del Notariato da esserne sottoposti al Proconsolo, e Conservadori di legge, e della nullità de' contratti, ò scritte, che non si possono esequire in alcuna

Corte

Corte secolare ancorchè dalle parti non fusse opposto, sotto pena di nullità, e di lire venticinque da esserne sottoposti a detti Conservadori fra cinque anni. Provisione de' 21. Agosto 1494. al lib. 3. delle Riformagioni del Cento a c. 37.

E così veramente s'osserva, & anco di non ammettere instromenti, nè scritte fatte fuor di Stato con detta clausola Camerale, senza grazia particolare di S. A. S. che facilmente si concede quanto a'detti instromenti, ò scritte fatte fuor di Stato, con che però non si possa servire della forza di detta clausola.

Et il medesimo, ò simile osservarsi anco nel Regno di Napoli, Rot. *par. 9. recent. decis.* 348. *numer.* 42. *&c.*

97 Notai, & altri Ministri, che mercede possino pretendere de' rogiti, e copie, vedi all' Arte delli Giudici, e Notai al Proconsolo *de merced. Instrument. & Salar. Judic. Rub.* 7. dove amplamente distingue &c.

98 Notai, che non si possino sostituire altri negli ufizi, a' quali fussero tratti, ma devano esercitarli da per loro, sotto pena di lire 500. tanto al principale sostituente, che al sostituto, vedi la legge del 1458. & altri Ordini moderni alle Tratte, & in questo §. Ufiziali num. 2.

§. NOTTE.

1 Notte del Santissimo Natale, e Giovedì Santo è proibito portar'armi, ò andar mascherati, ò in simili modi insoliti, sotto pena di scudi 50. Di che vedi Armi numer. 10.

2 E' però d'avvertire, che se bene propriamente la notte cominci dal tramontar del Sole, e finisca al levare, e apparir del medesimo, secondo l'opinione di molti, nondimeno in detto caso, e simili, che si accresce la pena per la notte, per evitare la pena si direbbe essere di giorno, e non di notte, finchè si trova tale qual chiarore sopra la terra, e così finchè durano i crepuscoli, & albori per il prossimo recesso del Sole, siccome di mattina cominciando l'alba, e per il cōtrario duplicandosi dallo Statuto la pena del delitto commesso in giorno di festa, il giorno s'intenderebbe solamente, mentre che si trova il Sole sopra la terra, e così in tal materia si deve sempre pigliare l'interpretazione più favorevole, e per la quale si fugga, ò diminuisca la pena, come si raccoglie dal Gratian. *discept.* 972. *num.* 10. *& seqq. per tot.* Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 407. *per tot.* & io dissi nelle mie resol. *cap.* 52. *num.* 14. aggiugni il Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. §. 10. *cap.* 12. *numer.* 13. *& seqq. fol.* 579. dove trattando della nullità delle catture per debito, fatte di notte, rimette all'arbitrio del Giudice quanto sopra, e così anche il Tosch. loc. cit. num. 4. e Clar. §. *fin. q.* 82. *Stat.* 9. *num.* 4.

Come la prima metà della notte si attribuisca al giorno antecedente, la seconda al giorno susseguente nelle materie benefiziali, e cose simili della Chiesa, di modo che il giorno cominci dalla mezza notte antecedente e finita alla mezza notte susseguente *l. more Romano ff. de feriis*, Rot *p.* 2. *Noviss. dec.* 244. *n.* 2. Pac. Jordan. *Lucub. vol.* 2. *lib.* 10. *tit.* 2. *n.* 43. *& seqq. ad* 54. *fol.* 351. Altograd. *cons.* 86. *nu.* 2. *&c. lib.* 2.

§. NULLITA'.

1 Nullità delle Compagnie per chi non si notifica all'Arte de' Medici, e Speziali, e non paga la matricola sendo dell'arti, sottoposto a tal ufizio, vedi Artieri.

2 Nullità in astratto si dice esser un certo jus, e comune ajuto, & azione, che compete per irritare l'atto nullamente fatto, & in concerto essere ofizio, e difetto dell'atto, che proviene dalla trasgressione & inosservanza delle leggi, e quando tal nullità è chiara e patente si dice favorevole, di modo che il Giudice sia tenuto onninamente dichiararla, ma quando è torbida, & oscura si dice odiosa, e in tal caso deve il Giudice più tosto presumere per la validità, come dichiara il Vant. *de nullit. tit.* 1. *per tot.*

3 Nullità degli atti estrajudiciali si deve proporre avanti il Giudice ordinario, siccome degli atti judiciali si può proporre davanti il medesimo Giudice per via d'eccezione, ò di principal domanda, & anco del Superiore per via d'appello, di che vedi amplamente il Vant. *de nullit. tit. coram quo possit, & debeat nullit. propon. per tot. fol.* 29. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. N. conclus.* 130.

4 Nullità si può allegare anco davanti il Giuidce esecutoriale, non perchè da lui si conosca, ma perchè constandoli evidentemente soprasseda, e ne rimetta la cognizione al Superiore, Guid. Pap. *dec.* 574. con altri addotti dal Vant. *nel luogo precitato n.* 24. e vedi Menoch. *de arbitr. lib.* 1. *q.* 38. *per tot.*

5 Nullità si può allegare da chiunque si senta gravato, purchè abbia qualche interesse nell'atto, e ne faccia, qualche sommaria provazione, come diffusamente prova il Vant. *de nullit. tit. quis possit dicere de nullit. n.* 1. *& seqq. fol.* 26. *&c. infra num.* 16.

6 Nullità si può allegare anco da chi fosse proibito appellare, perchè è rimedio totalmente diverso dall'appellazione, anzi benchè fusse anco espressamente proibito dir di nullità si potrebbe opporre, quando derivasse da difetto di potestà, ò jurisdizione, da inabilità di persone, che l'atto non fusse tale, di cit. ò d'altro statuto, e in somma ogni volta, che constasse da' medesimi atti, e fusse notoria, & evidente, come si può vedere dal Vant. *nel luogo sopracitato n.* 33. *& seqq. fol.* 33. *&c.* Pract. Pap. *form. appellat. ab interlocut. glos.* 1. Gratian. *discept.* 74. *nu.* 2. *& seqq.* Magon. *decis. Luc.* 22. *num.* 18.

7 Nullità, quando è indotta ipso jure, si può sempre allegare, massime per via d'eccezione, e per via d'azione fino in anni trenta, come l'altre azioni personali, mentre non sia altrimenti disposto da' Statuti, e che si termini la causa dentro al tempo dell'instanza, & altro, vedi per il Vant. *de nullit. tit. Quoties, & intra quod tempus de nullit. ag. poss. nu.* 8. *& seqq. fol.* 69. *&c.*

8 E che la nullità si possa dedurre in due modi, cioè principalmente per via di domanda, & incidentemente per via d'eccezione, e quali effetti resultino da tal differenza d'agitare, vedi Vant. *tit. quo, & quibus modis nullit. in jud. proponi poss. per tot. fol.* 46. *&c.*

9 Nullità, come si possa dedurre contro qualsivoglia atto, ò sentēza di qualsivoglia Supremo Magistrato, ò dell'istesso Principe, mētre che espressamēte nō cōstasse, che abbia voluto derogare alle leggi, nel qual caso si potrebbe āche allegare per difetto del jus naturale, al quale non si può derogare, Vant. *tit. An quælibet sent. & à quocumque lata poss. impug. per tot. fol.* 39. *&c. & tit. Qualiter sent. à nullit. def. poss. n.* 22. *&c. fol.* 162.

10 Nullità si può allegare tante volte, quāto l'atto sarà nullo, e però se bene non si può appellare da più conformi, si può sempre dir di nullità, con che sendo tre, prima si esequiscano, e poi si conosca della nullità, ò si assegni qualche breve termine a provarla, e poi nō restādo giustificata s'esequisce, vedi Vant. *de nullit. tit. Quoties, & intra quod tempus de nullit. agi possit n.* 1. *& seqq. fol.* 67. *&c.* Bardell. *res.* 153. *per tot. lib.* 2. & Grat. *dec.* 18. *n.* 9. *&c.* dove trattano se si possa allegare contro tre conformi, Card. Tosc. *litt. N. conclus.* 136. *per tot.*

11 Nullità si deve provare da chi in essa si fonda, il che si può fare, ò per modo affirmativo implicito nella negativa, ò per semplice negativa di fatto, ò qualità estrinseca, che basta quando la sentenza non ha fatto transito in cosa giudicata, ma quando l'havesse fatto non basteria semplicemente negare, ma bisognerebbe provare la negativa per produzione, e rimazione d'atti, ò in altri modi legitimi, come per il Vant. *tit. à quo, & quibus modis possit, & debeat nullit. prob. per tot. fol.* 61. *&c.*

12 Nullità sendo oscura, e dubbiosa in qualche modo di ragione, ò di fatto non si deve attendere, siccome anco si due avvertire se sia solito osservarsi nel luogo, perchè non essendo solito non s'attende, Vant. *tit. Qualiter sent. poss. à nullit. def. n.* 127. *& seqq. fol.* 291.

13 Nullità non s'attende, quando per confessione della parte consta di quello, che principalmente si tratta; mentre che non influisse anco, e riguardasse parimente l'istessa confessione, ò l'incompetenza del Giudice, Vant. *d. tit. Qualiter, &c. n.* 126. *fol.* 290.

E però anco si dice che la perenzione d'instanza, non s'atten-

s'attende, quando siano inconfessi, come nelle mie resol. cap. 88. in fine.

24 Nullità dichiarata contro di uno non pregiudica agli altri non citati per la regola res inter alios acta, &c. Vant. d. tit. Qualiter, &c. n. 33. fol. 265.

25 Nullità allegata, quando impedisca l'esecuzione della sentenza, ò contratto, vedi Pract. Papp. for. execut. sent. def. glos. 1. num. 5. con l'Add. Vant. de nullit. tit. quot. & quibus modis nullit. in jud. propon. num. 29. & fol. 50. Scapuc. de Salvian. lib. 2. quæstion. 16. nu. 2. &c. amplamente il Lancellot. de attent. part. 3. cap. 17. per tot. fol. 21.

26 Nullità, quando si possa allegare da terze, persone, ò pur solamente da quelli, a favor de' quali sia indotta, vedi Sord. decis. 70. num. 26. & dec. 208. num. 2. Rot. part. 3. divers. decis. 225. Gratian. discept. 202. 225. 470. & altrove con altri addotti dal Scapuc. de Salvian. lib. 2. quæst. 16. per tot.

27 Nullità leggieri non s'attendono in quei luoghi, dove si tien ragione da' Notai, ò Vicari non jurisperiti, perchè avanti di loro non si può disputare delle sottigliezze delle leggi, Aless. cons. 61. nu. 11. lib. 2. con altri addotti dal Gratian. discept. 353. n. 17. &c.

28 Nullità per l'omessa forma de' Statuti non osta ogni volta che consta della versione in utilità di chi si è obbligato, in altro modo però che per la confessione anco giurata dell'obbligato al tempo del contratto, Gratian. discep. 564. n. 33. 669. n. 3. 713. n. 55. 750. & disc. 576. n. 25. &c. Rot. Luc. per Magon. dec. 23.

E come si deva intendere l'altra proposizione, che chi vuole dire di nullità sia tenuto restituire quello che havesse riceuuto, vedi Gratian. discept. 470. 479. 555. 692. 759. & 770. dec. 18. n. 26. Mar. Antonin. var. res. lib. 2. c. 24. Andreol. contr. 3.

29 Nullità per difetto di citazione a vedere giurare li testimoni non osta, quando dalla parte sono stati dati interrogatori, Gratian. discept. 694. num. 10. & 48. & discept. 550. num. 25. &c. Cavaler. decis. 275. per tot. Nè quando ci fusse stilo in contrario, mentre siano stati osservati li soliti termini del luogo, Gratian. discept. 694. num. 7. dove però al num. 48. par che tenga non valere detto stilo, e vedi il medesimo Gratian. discept. 738. n. 16. &c. & Burat. dec. 118. nu. 17. in Addit. & decis. 304. per tot. dove tiene, che basti osservare i termini soliti nel luogo del giudicio, &c. & altro in tal materia, vedi nelle mie resol. cap. 92. nu. 21. & seqq. Duran. dec. 276. Rota post Fenzon. ad Statut. Urb. dec. 46. & 47. Posthum. de manutent. observat. 91. nu. 26. & Rot. appresso il medesimo Posth. d. tract. dec. 98. 162. & 171. & in questo §. Citazioni numer. 11. & 28.

20 Nullità non si devono attendere dal Giudice dell'appellazione, quando chiaramente consta delle buone ragioni, sopra i meriti del negozio principale, Gratian. discept. 206. n. 4. 734. n. 55. Magon. dec. Luc. 25. n. 45. & 92. nu. 33. Rot. part. 3. divers. dec. 116. & 229. Vant. de nullitat. tit. ultim. Qualiter sent. poss. à nullit. def. nu. 129. & seqq. fol. 292. Bardellon. cons. 172. nu. 14. lib. 2. con altri addotti nelle mie resol. cap. 88. num. 9. & seqq.

E quando si devano attendere le nullità, mentre siano opposte dalla parte con specificate la causa precisa di esse nullità, vedi il medesimo Gratian. discept. 316. nu. 23. & 24. discept. 950. num. 27. &c. & decis. 144. num. 26. & seqq.

21 Nullità secondo la consuetudine, che si osserva nella Città di Firenze, venendo allegata contro qualsivoglia sentenza, avanti che di essa sentenza sia stata domandata l'esecuzione, e così col prevenire in allegare la nullità avanti la domandata esecuzione, impedisce, e trattiene l'esecuzione di esa sentenaa fin tanto che sia dichiarato sopra la pretesa nullità, come in punto attestano Castr. in authent. quæ supplicatio Cod. de præc. Imper offer. e più altri addotti, e seguitati dal Lancellot. de Attentat. part. 2. cap. 17. n. 83. & seqq. e dal Scacc. de sent. & re jud. glos. 14. quæst. 10. num. 26. Card. Tosch. litt. N. conclus. 135. & 136. per tot.

22 Nullità per la non pagata gabella si può allegare anco da quello che era tenuto pagarla, non ostante che paja un allegare la propria turpitudine, ò mancamento, di che vedi li motivi della Rot. Fiorent. sotto di 20. Maggio 1597. lib. Mott. 80. Card. Tosch. litt. N. conclus. 134. per tot.

Nullità di citazioni, ò altre benchè notorie, e resultanti dagli atti non si possono allegare da' contumaci senza constituirsi in giudizio, vedi §. Citazioni num. 28. 23

O

§. OBLATORI.

Oblatori nelle cause di beni in pagamento si devono tutti ammettere, purchè l'offerte siano maggiori della stima, e non venendo il più offerente ad effettuare, e far l'instromento, e pagamento del prezzo infra quindici giorni dal dì dell'ultima sentenza, li beni s'intendono dati, e venduti all'altro oblatore per la sua offerta, & il più offerenre resta nondimeno obbligato pagar la gabella di quel sopra più, che havesse offerto, & attualmente pagare detto sopra più a beneficio del debitore, e creditore, e l'Attuario è perciò tenuto mandar copia dell'oblazioni alla gabella. Provisione de' 5. Febbrajo 1579. 1

Che gli oblatori mandati sottomano dal debitore per impedire l'adjudicazione da farsi al creditore, si devino rigettare dal Giudice, non attendere, ancorchè facessero maggior offerte, se poi si ritirano, e non comparischino, vedi Gratian. discept. 321. n. 19. &c. 2

E che anco di ragione comune, sendo più gli oblatori per esempio uno offerisca dieci, l'altro venti, e l'altro trenta, se il più offerente si ritiri, muoja, ò in altro modo non possa essere astretto ò non resti libero il secondo, nè mancando il secondo il primo, ma possa essere astretto conforme alla sua oblazione, vedi Bart. nella leg. licitatio ff. de public. & vectigal. Iodoc. Dambouder. tract. de subbastat. cap. 4. num. 8. &c. Boer. dec. 248. per tot. Guttierez. de Gabell. q. 134. per tot. dove riferisce molti in contrario, e par che ad essi aderisca, vedi Cardin. Tosch. litt. S. conclus. 715. per tot. & Marcian. disput. forens. cap. 91. & seqq. 3

Se però gli oblatori, ò alcuno di essi fussero minori, non si potendo obbligare senza certe solennità, non potriano essere forzati a mantenere l'offerta, come prova il Pic. ad Stat. Urb. glos. 7. in Add. n. 321. &c. & il Postio de subbast. Inspect. 34. num. 127 4

E quando da' subastatori, fusse scienremente asserito di trovare prezzo maggior di quello che veramente sia offerto, ò che fusse fatto offerire da' medesimi sottomano a lor danno e pericolo ad effetto di allettare, & indurre gli altri a fare maggiore offerta, non solo si douria defalcare agli offerenti pro rata, ma anco si douriano punire li subastatori di stellionato ad arbitrio del Giudice, e se per errore, non saria luogo a pena, ma bensì a detto defalco, di che vedi Gutierez. de Gabell. q. 147. per tot. 5

E se nelle subastazioni si promettesse qualche guadagno al più offerente, questo non si deve, quando mancasse in dar mallevadore, mentre che non restasse l'incanto a qualche altro ancorchè meno offerente, nel qual caso quello, che mancasse perderia solo l'ultimo guadagno, e non il primo fatto avanti, & altro in questo proposito de' guadagni agl'incanti del pubblico, vedi per Gutierez. d. tract. q. 152. per tot. 6

Che anco dopo la liberazione fatta in estinzione di candela sopravenendo altre offerte maggiori a favore del Fisco, del Pubblico, ò de' Creditori si devano ammettere, massime ascendendo alla sesta parte più, e far nuovi incanti, ne' quali però douria preferirsi il primo, al quale fusse stata liberata la cosa subastata, mentre offerisse il medesimo prezzo del nuovo oblatore, se pure questo non facesse altra maggior' offerta, e così per il pari preferirsi il primo, riferisce esser stato giudicato, & osservato in fatti, Didac. de Mari nell'Addit. al Gizzarel. dec. 5. numer. 12. 13. e 14. Masul. ad Capyc. decis. 36. num. 6 Ricc. Collect. decis. 1726. pare che però parlino in termini di costituzioni Napolitane, e di persone privilegiate, come Fisco, Pubblico, Chiesa, ò mi-

ò minori, ò doue fusse gran lesione, perchè altrimenti essendo passati li termini dell'incanto, e seguitane la liberazione al più offerente in estinzione di candela, siccome l'oblatore resta obbligato, e non può ritirarsi, così ancora pare douersi a lui mantenere il contratto, e vendita già perfetta, senza potersi procedere ad altri incanti in pregiudizio suo, vedi Capyc. *d. decis.* 36. *numer.* 5. Card. Tosch. *litt. O. conclus.* 81. *numer.* 2. *in fine*, *& litt. S. concl.* 715. *num.* 9. *& seqq.* doue che detti priuilegiati possono per via direstituzione in integro domandar nuoui incanti.

§. OFFESE.

1 Offendere alcuno per causa di querela, ò delitto denunciato s'incorre (oltre alla pena del delitto principale) nel rigore delle pene dounte a chi offende alcuno assicurato sotto la parola del Principe, sotto la quale s'intende a questo effetto chiunque auesse in qualsiuoglia modo parte, ò in fatti, ò in parole all'estirpazione di qualche delinquente, come per Bando del primo Giugno 1536. e Compendio 31. Ottobre 1637. §. Si riduce a memoria, &c.

2 Offese rotte non possono le parti participare della pena se ricercate [siccome ricercare, e intimar si deuono da chi sarà tali cause] non compariranno in giudizio per assistere, e somministrare tutti quegli aiuti, che potranno in benefizio della causa, non ostante qualsiuoglia legge, e conuenzione che ciò li concedesse; ma in tal caso il tutto cede a fauor del Fisco, come per Deliberazione sopra ciò de' 6 Agosto 1568.

E di ragione comune a chi s' applichino le pene delle cauzioni, tregue, ò paci rotte, vedi Farinac. *de var. & diuers. crim. q.* 107. *ar.* 8. *n.* 9n. *&c.* doue anco negli articoli antecedenti tratta quali siano le pene delle dette cauzioni, ò paci rotte, &c.

3 Offese leuate obbligano all' osseruanza, e sue pene ciascuno in esse compreso incontinenti che saranno state bandire ne' luoghi soliti, ò notificate per cedola in persona, ò a casa della propria abitazione, e s'intendono rotte ogni volta che quelli soli de' compresi in dette leuate d'offese auranno di poi offeso in persona alcuno dell'altra parte pur' in esse compreso, e s' intende auer' offeso in persona quello ancora che arrà menato contro l'auuersario con arme benchè non l'habbia percosso. Legge come s'intendino rotte l'offese delli 2. Agosto 1557. e Bando sopra le paci, e tregue rotte del 1566. inf. n. 13.

4 Offese rotte non da' principali, ma da altri loro aderenti, come, e da chi si deue pagar la pena, vedi Pace num. 12. Farinac. *de var. & diuers crim. quæstion.* 107. *art.* 3. *num.* 35. doue anco il Vulpin. *in Suco* numer. 9. e trattano, come si possa forzare a dar malleuadore non solo per sè, ma anche per li parenti, e quali d'ambe le parti rispettiuamente.

5 Offese si deuono leuare ad instanza delle parti, & anco di chi hauesse dato causa all' inimicizia, ouero ex officio, & astrignere le parti a dar malleuadore di non si offendere, nè far' offendere, ò far pace, ò tregua, ogni volta che ci sia giusta causa ad arbitrio del Giudice, per ouuiare alli scandali, e risse, Clar. §. *fin. quæst* 47. *vers.* 3. Menoch. *de arbitr. cas.* 140. & Maur. *de fideiuss. par.* 1. *sect.* 2. *cap.* 4. *per tot.* e vedi amplamente Farinac. *de var. & diuers. crim. quæstion.* 107. *part.* 1. *art.* 2. *per tot.* Card. Tosch. *litt. C. conclus.* 169. *per tot.* Vulpin *in Suco*, Farinac. loc. cit.

6 Il modo d'astrignere, che si osserua dal Magistrato degli Otto è di mandare l'offese a ciascuna delle parti con precetto di non si offendere, nè far' offendere, e di comparire fra certo termine a far pace, ò tregua, e non ubbidendo si mnltano in scudi 50. e sei mesi di confino, con certo riseruo a poter ubbidire, e farsi cancellare da detta multa, &c.

E che di ragione si possono anco far carcerare, perchè diano malleuadore di non offendere, vedi Claro, e Baiardo *quæstion.* 47. *numer.* 22. Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 107. *art.* 2. *num.* 12. *&c.* Ancorchè fussero descritti, come ne' Capitoli Militari dell'anno 1646. cap. 4. num. 9. in fine.

Siccome si può indurre dalla legge, ò Statuto, ò Magistraro, che essendo le parti renitenti in dare malleuadore, come sopra, si habbino non ostante dette parti per obbligate alla pena contenuta nel precetto, Vulpell. *tratt. de promiss. de non offend. quæst.* 81. Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 189. *n.* 12.

Offese, ò precetto di non offendere dura ad arbitrio 7
del Giudice finche cessi il sospetto, e così io credo, che deuino durare finche sia seguita la pace, ò dato malleuadore di non offendere, e che poi le parti restino sempre astrette e obbligate a non si offendere per quella causa, per la quale sono state leuate, sotto la pena contenuta nell'obbligo della malleuadoria, e quando sorgesse nuoua causa, si deuino rinnouare, di che vedi il Claro §. *fin. quæstion.* 47 *versic. Item quæro, &c* Menoch. *de arbitr. cas.* 141. *per tot.* Maur. *de fideiuss. part.* 1. *sect.* 2. *cap.* 4. *n.* 42. *&c.* Cabal. *resol. crim. cas.* 101. *n.* 44. *&c.* & ottimamente il Farinac. *de variar. & diuers. crim. quæstion.* 107. *n.* 45. *& seqq.* doue anco il Vulpin. *in Suco n* 11. *&* 12.

Hà però luogo la prescrizione di cinque anni secondo la legge municipale di questi Stati, come nel §. Malefici n. 2. qual termine passato dal dì della contrauezione a'detti precetti di non offendere, non si può più condennare nella pena comminata, ostando la prescrizione, come negli altri delitti, quando però non fussero fatte le promesse, e dati Malleuadori di non offendere, perchè allora auendo il negozio origine da contratto, non si prescriuerebbe, se non, come nelle cause ciuili, e così fu risoluto dal Magistrato degli Otto sotto dì 11. Maggio 1675. al Giornale 643. a 121. e sotto dì 6. Marzo 1678. in filza negozi n. 2671.

E che l'offese cessino, seguendo la pace fra le parti, che 8
hanno promesso di non offendere, Maur. loc. cit. nu. 63. vedi §. Pace num. 39. E' però d'auuertire, che altri tengono in contrario, & essendo state leuate d'ordine del Giudice non cessano, mentre che anco la pace non segua d'ordine del Giudice, e così non basta, che la pace sia seguita estraiudicialmente, ma è necessario, che sia rogata in giudicio, per le ragioni addotte dal Cabal. *resol. crim cas.* 272. *per tot.* e vedi *nelle mie resol. cap* 93. *num.* 31. *& seqq.* & amplamente Farinac. *de var. & diuers. crim. qu.* 107. *art.* 12. *num.* 117. *& seqq. per tot.* doue anco il Vulpin. *in Suco n.* 22.

Offese, e cauzione di non offendere si deue far dare da 9
ambe le parti reciprocamente, altrimenti secondo l'opinione di molti data da una parte solamente non vale, nè obbliga, ma resta sospesa finchè sia data anco dall'altra parte, Maur. *de fideiuss. part.* 1. *sect.* 2. *cap.* 4. *n.* 20. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 169. *n.* 1. *& seqq.* Cyriac *controu. forens. cap.* 101. *n.* 1. *& seqq.* nelle mie resol. *cap.* 93. *num.* 2.

Ne'Stati però di Toscana mandandosi li precetti dell'offese d'ordine del Giudice, e facendosi le promesse ne' Tribunali, si costuma, e non senza ragione, che sempre restino obbligate, ancorchè nnn sia seguito l'obbligo dall' altra parte, Cabal. *resol. crim. cas.* 219. *per tot.* Baiard. ad Clar. *quæst.* 47. *num.* 20. *&c.* doue mostrano questa essere la vera, e comune opinione, e così anco proua il Farinac. *de var & diuers crimin. quæstion.* 107. *part.* 1. *art.* 2. *num.* 23. & Vulpin. *in Suco loc. cit. num.* 4. *sop. numer.* 6. *in fine.*

Offese, e cauzione di non offendere cessano, quando 10
già da una parte sono state rotte, e contrauenute, perchè l'altra parte non è più tenuta ad osseruarle, benchè ci fusse la clausola, che tante volte s'intendino commesse, quante sarà contrafatto, Clar. §. *fin q.* 47. *vers. Sed quoniam, &c.* Maur. *d. sect.* 2. *cap* 4 *n* 66. & Cabal. *resol. crim. cas.* 101. *n.* 2. *& seqq.* vedi Farinac. *de var. & diuers. crim. q.* 107. *ar.* 9. *n.* 95. *& ar.* 32. *num.* 404 *& seqq. ad* 432. *e nelle mie resol. cap.* 93. *n.* 20.

Offese, ò paci non si dicono rotte ad effetto di poter' 11
esigere la pena, quando le parti concordemente si voglion battere, ò non consta chi sia stato il primo ad offendere, e romperle, e così per il reciproco consenso, ò incertezza non si esige la pena; intendendo però della conuenzionale, che vada tutta applicata alle parti, perchè applicandosi al Fisco, ò quanto alla pena legale si deuono condennare ambe le parti in solido, un pagamento bastante, Vulpell. *tract. de promiss. de non offend.*

q.103.& 106. per tot. Cardin. Tosch. litt. P. canclus. 190.n. 6. & 7. Cibal. resol. crim. cas 102. per tot. Clar. d quæst. 47. vers. Sed hic quæra, &c. Maur. d. sect. 2. cap. 4.n.70. ma vedi Farinac. de var. & divers. crim. quæst 107.art.33. n. 456. & seqq. doue tiene stante detta incertezza indistintamente non douersi la pena, siccome ho tenuto anch' io nelle mie resol. cap.93.n 25 & seqq. seguitaro ultimamente con altri riferiti da Iosef. Orciol. Consultat. forens.cap.41.n 28.stante l'incertezaa di chi sia stato il primo a rompere l' offese si possono condennare una parte, e l' altra in pena arbitraria, come mi ricordo esser stato rescritto alcuna volta da S. A. S. e cosi osseruai io ancora sotto di 16.Gennaio 1682. in un processo d' Empili contro Pietto di Filippo Senesi condennando l' uno, e l' altro nella metà della pena insieme, & insolido un pagamento bastante.

12 Offete, e cauzione di non offendere, come siano nulle, quando non è stato stipulato, & accettato per il Fisco, vedi Cyriac. contr. tot. n.6. & seqq. Menoch. lib.3.præsumpt. 41.Grat.discep.840.n 29.&c.Peregr de iur.fisc.lib.4.tit.7.n.2.

13 Offese, e cauaione di non offendere, come, e quando s' intendino rotte, ò no, chi si comprendino in quelle, & altro in tal materia, vedi amplamente il Maur.de fideiuss. par. 1. sect. 2. cap. 4. per tot. con molti altri da lui addotti, Clar. & Baiard. nella quæst.47.per tat.Cabal.nelle sue resol. in molti luoghi, &c. Guaz. tract. de pace & tregua, nelle mie resol. cap.93 per tot. Menoch. de arbitr. cas.335. Farinac., & Vulpin. in Suca de var. & diuers. crim. quæst. 107. art. 13 num.142. & seqq. per tat. con molti altri articoli seguenti, Iosef. Orciol. consult. farens. cap.41.per tot.doue dimostra, & attesta esser stato giudicato nella Corte di Rauenna, che la cauaione, & obbligazione di non offendere fatta dal padre per sè, e suoi figliuoli, non s' estenda alli Monaci, ò Frati professi in Religione, come quelli che non sono più in potere del padre, & altre ragioni, di modo che detto padre, come sopra promittente, non sia tenuto, se detti figliuoli professi offendessero alcuno di quelli compresi in detta promissione di non offendere, intendendo però quando il padre non sia principale, nè interessato nella rissa, per la quale abbia promesso, come sopra, ma solo astretto per il fatto, e risse de' figliuoli professi, ò frati, vedi § Statuti num. 42. & anco se ne può dubitare, però meglio sarebbe addurre le ragioni auanti la promessa.

14 Offese, e cauaione di non offendere non si rompono, nè si deue la pena, quando l' offesa seguisse per nuoua causa, e questa è la principal difesa, che il più delle volte si adduce in tali cause, quale poi deua essere questa nuoua causa, come si proui, & altro, vedi amplamente Magon. decis. Luc. 100. per tot. Clar. d. quæst. 47. vers. quæro nunc &c. Maur. d. cap 4 num 118. Cabal.cas.101.per tot.Farinac. de var. & diuers. crim. quæst. 107. art. 32. & seqq. per tot. doue anco il Vulpin. in Suca n. 71. & seqq. §. Pace n. 43.

15 Offese, e cauaione di non offendere, siccome possono claudicare rispetto alle persone, come ho detto di sopra n. 9. così anche possono claudicare rispetto la somma, e pena in esse contenuta, perchè essendo una parte ricca, l'altra pouera, si può ammettere il pouero a promettere, e dar malleuadore di minor somma proporzionata alla sua possibilità, & anche alla cauaione iuratoria [sendo per altro di buona fama] stante l' impotenaa di trouar malleuadore, & astrignere il ricco a maggior somma, tutto ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle persone, e del sospetto, come proua il Farinac. de var. & diuers. crim. quæst.107 art 2.n.23. Vulpell. tratt. de promiss. de non offend quæst. 79. Card. Tosch. litt.P.conclus.189.n.11.

In questo caso però io crederei, che se il sospetto fusse maggiore dalla parte del pouero per essere molto discolo, e non auer che perdere, non potendo dare equiualente sicurezaa, si douesse dal Giudice prouedere con altri rimedi, come di carcere, confino, ò esilio, fin che cessasse il sospetto, e si riducesse al ben viuere, tutto ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come pare si possa raccogliere dal medesimo Farinac. dict. quæst. 107. art. 2. numer. 12. e così espressamente ferma nella d. quæst. 107. art. 4. numer. 41. & il Clar. §. fin. quæstion. 47. versic. Sed quæra in fine, Cardin. Tosch. lit. C. conclus. 169. in fine.

E quando si trattasse di forestieri intimarli lo sfratto fra breue termine, sotto quelle pene, che paressero più opportune, &c.

Si costuma anche qualche volta far dare malleuadore de bene viuendo a persone molto discole, rissose, scandalose, e di mala fama; si ricercano però cause più graui, & urgenti, che nelle semplici cauzioni di non offendere, di che vedi Herculan. tract de Caut.de non offend.c.22.Eugen. cons. 68. con altri addotti dal Maur. de fideiuss. p.1. sect. 2. c.5.per tot. 16

E questa cauzione de bene viuendo deue in sostanza contenere l' osseruanza de' tre principali precetti della legge, che sono honestè viuere, alterum non lædere, & jus suum cuique tribuere, li quali però come molto generali comprendino più cose, & una formula di tal cauzione fatta da me per viam expromissionis, si può vedere al libro de' Contratti della Cancellaria del Magistrato degli Otto, sotto dì 4. Agosto 1664. benchè mutilata.

E che si contraffaccia alla detta cauaione de bene viuendo, e s' incorra nella pena per delazione d' archibusi proibiti, vedi Cyriac. contr. 149. per tot. lib. 1.

Offese occorrendo leuarsi tra secolari, e Religiosi, si leuano fra il secolare, & un più prossimo del Religioso, come padre, fratello ò zio, fino in quarto grado, secondo la ragion canonica, e che questo sia permesso di ragione, ò almeno di consuetudine generale per conseruaaione della pubblica quiete, fa a proposito Farinac. & Vulpin. in Suco de var. crim. quæst. 107. art. 3. per tot. e non vi essendo parenti per la parte del Religioso, si sanno leuare al foro Ecclesiastico, & il Rettore di giustiaia laico le leua per la parte del secolare, come per lettera, & ordine del Magistrato degli Otto al Podestà di S. Gemignano, sotto dì 12. Giugoo 1568. 17

Siccome in oggi s'osserua dal medesimo Magistrato degli Otto leuarle per la parte del secolare, e darne subito parte al foro Ecclesiastico, che le leui per la parte del Religioso, & il medesimo quando si trattasse con Caualieri di S. Stefano, ò altri Priuilegiati con darne parte al loro Superiore, e foro competente per l' effetto suddetto, e così osseruano anco li ministri del foro Ecclesiastico, ò altro tribunale quando le leuano prima alli loro sottoposti.

Offese, ò paci rotte, si possono prouare con la sentenza data nella causa criminale principale, ancorchè in contumacia, perchè tal sentenza fa legitima prouaaione nella causa di tregua rotta, di che vedi al libro 4. Stat. Fiorent. Rub. 68. & lib. 3 Rub. 127. Qualiter treguæ fiant. E ciò che sia di ragione comune, vedi Farinac. & Vulpin. in Suca de var. & diuers. crim. quæstion. 107. part. 1. artic. 11. per tot. Cardin. Tosch. litt. P. canclus. 188. per tot. 18

Del resto in questa materia, vedi nel §. Pace per tot. e nella mia Somma Latina §. Cautio.

Nelle cause d' offese rotte, ò pace violata non tanto per dispositzione delli Statuti, e riforme, che per consuetudine inueterata di tutti li Tribunali dello Stato di Firenae mai si condanna alcuno nella pena della tregua, ò pace rotta nel primo processo formato per l' offesa e delitto principale, ma in altto processo che si forma separatamente per la tregua, ò pace rotta, con concepirsi come in causa ciuile dal Fisco il libello con la contestaaione della lite, con produzione della sentenza seguita per il delitto principale, ancorchè in contumacia auanti il Magistrato de'Sig. Otto; se l'offese saranno state leuate in Firenze, e se fuori si dà anco l'appello da' Rettori al medesimo Magistrato con autorità di prorogar l' instanza prefissa dallo Statuto, s' assegnano le difese, s'intima anco alla parte auuersa, e sempre doppo due citazioni, si cita anco a sentenza, e s' osseruano l' altre formalità de'giudiai ciuili, come si raccoglie dallo Statuto del Commune di Firenze lib.3.Rub.127.& lib. 4. Rub. 68. dalla riforma del dì 30. Agosto 1491. da altra riforma de' 24. Ottobre 1514. §. Che qualunque; e finalmente dalla consuetudine, che si proua dalla reuoluzione di più filze del Magistrato degli Otto, dalle quali si vede essersi fatti giudizj separati, nè mai giudicato col solo primo processo, 19

cesso, ma sempre riseruate le ragioni al fisco in altro giudizio, nel quale poi si è fatto nuouo processo, e da quanto ha lasciato scritto il Cauallo *nelle sue resol. crimin. cas.* ror. *& cas.* rro. *in princip. & cas.* 23r. *numer.* 17. *& seqq.*

E la ragione è perchè, se si condannasse col primo processo fabbricato per prouare il delitto, ne seguirebbe, ò potrebbe seguire ingiustizia & assurdo, l'ingiustizia perchè si condannarebbe l'offensore nella pena del precetto della tregua senza esserli assegnate le difese, con le quali si potrebbe liberare (non dall'offesa, ò delitto principale) almeno dalla pena pecuniaria del precetto, con prouare particolarmente nuoua causa, ò prouocazione, ò difesa necessaria, come considerano i Dottori, che trattano ex professo questa materia, e specialmente il Cauallo ne' luoghi citati, il Moron. *de pace & treg.* e meglio il Vulpell. *de induc. nella quest.* 72. *num.* 5. *fol.* 150. che cita molti altri, fra quali quattro Dottori Fiorentini; l'assurdo sarebbe perchè si condennerebbe per qualità senza che constasse prima del subietto quasi fondamento della pena dell'offese rotte, potendo stare che nel primo processo si condanni per il delitto principale, e nel secondo s'assolua per le ragioni sudette, come dottamente votò l'Illustrissimo Signor Auditore Valentino Farinola sotto di 7. Settembre 1666. in un processo di Prato contro Francesco Marucci contumace, nel quale il Commessario di quel luogo, e suo Giudice furono di parere douersi condennare (oltre la pena delle ferite date) in scudi 50. per la tregua rotta, nel qual parere concorse il medesimo Signor Auditore, & il Magistrato degli Otto quanto alla pena delle ferite, ma quanto alla rottura dell'offese douersi riseruare le sue ragioni al Fisco da sperimentarsi in altro giudizio secondo il solito, e transmesso il negozio a S.A.S. tornò rescritto, côme appresso, cioè, *Rispetto alle ferite sta bene, e quanto alla tregua rotta dicasi per qual causa non si debba condennare.*

In ordine al qual rescritto fu rappresentato quanto sopra a S.A.S. con soggiugnere ancora, che trattandosi d'un rescritto contro non solo le leggi municipali, consuetudine, e stilo inueterato, ma ancora ciuili, e naturali, mentre si doueste condennare per l'offese rotte senza difese, tutto si diceua acciò si compiacesse di comandare, se per l'auuenire si douesse seguitare, come si era fin'ora osseruato, ouero giudicare in conformità del parere del Giudice di Prato, al qual negozio fu di nuouo rescritto.

Sta bene il parere del Magistrato, non ostante, come in filza negozi nu. 76r. Bartolomeo Canali 7. Ottobre 1666.

Non sarebbe nondimeno fuor di proposito introdurre di fare dette cause unitamente, che forse la Giustizia aurebbe piu il suo luogo in questa parte, quando l'ordine si spiccasse da chi ha autorità di derogare a dette leggi, stilo, e consuetudine; siccome da alcuni anni in quà si è cominciato a praticare di procedere, e condennare nella medesima sentenza del delitto principale, anco per l'offese rotte, d'ordine di S.A.S. portato a me dall'Illustrissimo Signor Emilio Luci Auditore Fiscale in voce, mentre esercitauo la Carica di Segretario Criminale nel Magistrato de' Signori Otto, doue però ho sempre costumato, acciò questa nuoua pratica sia nota agl'Inquisiti fare esprimere nell'inquisizioni, che anco si procedeua per l'offese rotte, e farli assegnare termine particolare a dire quanto gli occorre, perchè non deuino esser condennati nella pena dell'offese rotte, con notificare tutto anco alla parte auuersa conforme la legge accennata di sopra al num. 2. e si possino condennare anco li contumaci, a' quali però non è proibito l'appellare in questa parte, secondo il Cauallo *d. cas.* rro. *num.* r. *& seqq.*

§. OFIZIALI.

1 Ofiziali de' Pupilli sono tutori, e curatori legitimi di tutti li minori, e pupilli in esclusione di quelle persone, alle quali per la riforma del 1565. era diferita la tutela, se fra un mese non l'auranno accettata, e deuono molto ben considerare li saldi degli Attori, auanti che

gli approuino, e per lor partito dare, ò denegare il Sindicato a' Rettori; come si mutino detti Ofiziali, di che qualità deuino essere, & altro, vedi la Riforma, e spartizione de gli obblighi dell'anno 1638. c. 8. &c. e lo Statut. Fior. lib. 2 Rub. 122. & 123. *per tot.*

Ofiziali di qualsiuoglia sorte che auessero ottenuto, 2 ò uero ottenessero ofizi da S.A.S. non li possono vendere, ò alienare in altri, nè sostituire altri senza licenza di S. A. S. sotto pena della priuazione dell'ofizio, & altre ad arbitrio de' Conseruadori di Leggi, ò del Magistrato degli Otto, a' quali s'aspetta la cognizione con la preuenzione fra loro, & a chi gli comprasse di perdere il denaro speso, d'applicarsi, come nella Prouisione del Magistrato Supremo de' Consiglieri, sotto di 30. Aprile 1613. vedi §. Notai num. 98.

Del resto in materia d'Ofiziali di giustizia, vedi nel §. Rettori, Giudici, e Notai *per tot.*

§. OLIO.

Olio non si può incettare in poca, ò assai quantità (eccetto, che nell'Vnigiana, Vicariato di Pescia, e Capitanato di Pietra Santa, per i quali luoghi ci sono ordini particolari) sotto pena di scudi 4. d'oro per barile, perdita dell'olio incettato; cognitori sono in Firenze il Magistrato degli Otto, Conseruadori di Leggi, Ofiziali di Grascia, & Abbondanza salua fra loro la prenenzione, e fuori tutti li Rettori del Criminale nelle loro iurisdizioni, non si comprendendo però li Saponai, ò altri artieri, doue si consumi olio, come nè anche li pizzicagnoli, li quali tutti possono per vso delle lor bottegbe, comprarne per consumarlo in esse, e non altrimenti. Bando de' 26. Febbraio 1595. 29. Gennaio 1608. & 11. Marzo 1622. ne' quali di più si prouede, che chi auesse facoltà di comprare olio, s'intende ne' mercati pubblici, e piazze, e non altroue, nè in altro modo sotto le medesime pene dell'incette, e Bando per un'anno de' an. Febbraio 1628. e per altr' anno delli 30. Decembre 1633. e 1634. e 26. Marzo 1639.

Se bene l'olio non si possa comprare fuor de' mercati come sopra, nondimeno cessando il sospetto di fraude dal manifesto, e bulletta fatta doppo per trasporto in luogo permesso, cessa anco la pena, come fu risoluto dal Magistrato degli Otto, & approuato da S.A.S. in un processo di Castiglion Fiorentino contro Giuseppe di Gio: Ricci, & altri del mese d'Aprile 1680. in filza negozi nu. 516r. non ostante che dal Rettore, e dall'Auditore delle Bande fusse stato votato per la pena del Bando 11. Marzo 1622.

2 Olio è permesso incettarsi per Bando de' 2. Genn. 1624. e 18. Decembre 1638. ma però questi sono a tempo, e riuocati con rinnouare gli altri Bandi, che proibiscono detta incetta, saluo che ne' luoghi come sopra, e saluo che a' padroni è lecito pigliarlo da' lauoratori in pagamento, come per Bando Prouuisionale per un'anno delli ro. Gennaio 1659.

Come dell'olio si deua dar la portata, e come venderlo, vedi li Bandi del 1588. 1592. 1593. 1594. &c. delli 26. Agosto 1619 31. Ottobre 1619. 23. Gennaio 1620. 1621. 1624. 1628. 1634. 1635. 1639. & altri prouisionali, secondo la qualità de' tempi, e raccolte abbondanti, ò scarse d'olio.

3 Olio non si può estrarre dalli Stati di S.A.S. nè per acqua, nè per terra, nè dar' aiuto, consiglio, ò fauore agli estrattori, ancorchè non seguisse l'effetto, purchè si venga all'atto prossimo, sotto pena della galera in vita, confiscazione de' beni, e perdita dell'olio, & ogn' altra roba insieme, e facendosi per acqua l'estrazione, sotto pena della vita, & altre predette di confiscazioni, e perdita, nelle quali incorrono anco li forestieri che venissero a far tal'estrazione, e quelli che scientamente vendessero l'olio agli estrattori, quali deuono essere denunciati da tutti, possono impune essere ammazzati con premio, come se fussero banditi, & altro, vedi il Bando de' 15. Febbraio 1645.

Del qual Bando però non si deue far capitale, essendo stato pubblicato solo per un'anno, come in fine di esso, &c.

Resta nondimeno sempre proibita l'estrazione dell' olio,

olio, sotto graui pena, come dell'altre grascie, nel modo, che si dice nel §. Estrazione num. 8. e 9. in virtù della Prouisione Uniuersale, e perpetua sopra l'estrazioni de' 28. Giugno 1591. e del 1595. E circa la proibizione dell'estrazione dell'olio, ci sono più altri Bandi particolari, cioè 12. e 14 Gennajo 1580. 1581. 1583. 23. Gennajo 1584. 28. detto 1588. inf. nu. 10.

4 Olio non si può portare per il Contado di Firenze da luogo a luogo, se prima non sarà fatta la bulletta, e pagata la gabella d'un giulio per barile, nè si può con esso camminare doppo un'ora di notte, sotto pena della perdita dell'olio, e bestie, nè si può trarre di detto Contado, per il Contado di Pistoja, Pescia, e Valdinieuole, e tanto meno in otri, nè gl'istessi otri voti, di che vedi §. Otri, nè anco si possono estrarre li piantoni d'oliuo, sotto pena di lire 20. per ciascuno piantone, e tanto meno dallo Stato, sotto pena dell'estrazione, & altro in materia d'olio, & otri, vedi la Riforma, e Sunto della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. e la Dichiarazione fatta a detta Riforma per Bando delli 11. Dec. 1593.

5 Che non si possino estrarre li piantoni d'oliuo, nè con essi auuicinarsi alli confini a tre miglia senza bulletta del Rettore, sotto pena di scudi uno d'oro per pianta, oltre all'altre pene dell'estrazione d'altre grascie, nelle quali incorrono non solo gli estraenti, ma anco li tentanti, ausiliatori, consultori, e fautori, vedi il Bando particolare sopra detti piantoni de' 14. Aprile 1575. doue che se ne può conoscere fra tre anni, e che le pecuniarie s' applicano per un terzo al notificatore, un terzo agli Ufiziali di Grascia, ò Rettore, fra quali ha luogo la preuenzione, & il resto al Fisco, &c.

6 Che in questi Stati, non si possano introdurre gabbie da cauar olio dall'uliue fitte, e piccole, douendosi queste lauorare solo in Liuorno, e con le quali gabbie si caua maggior quantità d'olio, e più chiaro, e netto di quello, che si caua con l'altre gabbie ordinarie; come si deua vendere la sanza, che resta doppo cauato tutto l'olio, che è ottima per cuocere ogni sorte di fornaci per forza di fornello con gran risparmio di legna, & altre spese; vedi il Priuilegio sotto dì 26. Marzo 1591. concesso da S.A.S. ad un tal Luca Colombini da Spoleti, e D. Antonio di Suritta, alias d'Austria compagni, & inuentori della sopraddette cose, & il Bando sopra ciò pubblicato, sotto dì 28. Febbrajo 1593. & altro Priuilegio, e Bando sotto dì 1. e 7. Giugno 1594.

7 Che non possino vendere l'uliue da olio verdi senza licenza. Bando 21. Ottobre 1626.

8 Olio, come si possa trarre dal Vicariato di Pescia, e Valdinieuoli, e del potersi incettare con alcune condizioni. Bando 8. Gennaio 1595.

E della concessione della tratta dall'olio raccolto in Valdinieuole, e Vicariato di Pescia con carte gabelle. Bando 6. Agosto 1599. quale però seguendo l' estrazione fuor di Stato, lascia li transgressori sotto la disposizione della Prouisione uniuersale 28. Giugno 1591.

9 Olio, come non si potesse vendere alli Romagnoli, o altri per loro, nè essi comprarlo sotto graui pene per un' anno però solamente, vedi Bando delli 12. Gennaio 1580.

10 E in questo proposito d' estrazioni è da notare, che essendo stata fatta la sudetta Prouisione uniuersale, e perpetua delli 28. Giugno 1591. in tempo di gran carestia, e che la necessità lo richiedeua, in altri tempi è stata stimata rigorosa, & in contingenze di fatti riceduto da quella, & osseruato il Bando de' 28 Giugno 1578. come nel §. Estrazione num. 2. e particolarmente dalla Clarissima Pratica per lettere delli 25. Ottobre 1663. al Capitano della Montagna di Pistoia contro Alessandro Gherardi, e dal Magistrato dell' Abbondanza, sotto di 29. Nouembre 1644. 11. Marzo 1638. 27. Settembre 1653. 21. Gennaio 1654 23. Marzo 1654. ne' quali casi si trattaua d' estrazione di granella, e castagne.

Ma in termine d' estrazione d' olio douersi attendere la detta Prouisione Vniuersale delli 28. Giugno 1591. fu votato dal Commissario della Terra del Sole dell' anno 1664. in un processo contro Gio: di Iacopo Segui, e doppo lunga discussione, e considerazione delli suddetti esempi, & altro, fatta particolarmente dall' Illustrissimo Signore Bartolommeo Caualli Auditore Fiscale fu approuato dal Magistrato degli Otto, e per rescritto di S.A.S. come nella filza de' negozi di detto Magistrato nu. 1843. vedi §. Estrazione nu. 8. &c.

Se bene dell' anno 1677. sotto di 19. Gingno in un processo di Pisa contro Santi di Simone Galeotti, & altri, fu risoluto con approuazione di S.A.S. anco in caso d' estrazione di piantoni di oliuo potersi in oggi mitigare il rigore del Bando, cessando la causa della penuria, che militaua in quei tempi, come appare in filza de' negozi del Magistrato de' Signori Otto sotto num. 1935. doue l' estratiore contumace in cambio della Galera fu condennato in cinque anni di confino a Porto Ferraio, pena la Galera per altretanto tempo non osseruando; e di nuouo sotto di 29. Ottobre 1677. in termine d' estrattori d' olio per detta ragione, & altra, fu receduto da detto rigore, condennandoli in tre anni di confino a Pisa, e suo Capitanato pena le stinche per altrettanto tempo non esseruando, e nella perdita dell' olio, rilassandoli le bestie per trattarsi con pena arbitraria, non ostante, che il Signor Assessore del Magistrato auesse arbitrato in cinque anni di Galera con riseruo a supplicare, e perdita dell' olio, e bestie, come nel processo, e negozio contro Gio: Battista Mita, & altri carcerati.

§. OLMI.

Olmi non si possono tagliare in alcun luogo del Dominio Fiorentino, senza licenza di S. A. S. sotto pena di scudi otto per ogni pedano tagliato, e sono tenuti li Rettori a fare rinouare il Bando, e farne fare ogn' anno la visita non solo degli olmi, ma di tutti gli alberi iandiferi, che saranno stati tagliati, e di queste diligenze portarne fede al lor ritorno, d' applicarsi detta pena un terzo all' accusatore, un terzo a chi risquoterà, & il resto al Fisco. Bando delli 23. Marzo 1601. 1

E se gli olmi fussero stati contrassegnati, e bollati per seruizio di S A.S. chi gli taglierà anco ne' beni propri incorre in pena di scudi 25. perdita degli olmi, & anni cinque di galera d' applicarsi la pecuniaria per metà all'accusatore, e per il resto al Fisco, come per altro Bando delli 20. Ottobre 1607.

§. OMICIDIARJ, ET OMICIDIO.

Omicidiari, che si deuono perseguitare, sotto pene e premi come si è detto delli Banditi, a Assassini, s'intendono solamente per quegli omicidi, e delitti, che nottoriamente consta douersi punire di pena ordinaria della morte naturale, e non altrimenti. Compendio de' 31. Ottobre 1637. §. E per il contrario, &c. vedi Banditi num. inf. num. 8. 1

Omicidiari chi darà viui, ò morti in poter della Giustizia qual Premio deua conseguire, uedi Premio num. 2

Omicidiarj non si possono ricettare, occultare, ò sopportare scientemente, e tanto meno accompagnare, ò darli altro aiuto, ò fauore doppo il fatto per scamparli dalle mani della Giustizia, sotto pena dell' arbitrio del Magistrato degli Otto in Firenze, e fuori delli Rettori, ò del detto Magistrato preuenendo, da estendersi fin' alla morte inclusiue, considerate però tutte le circostanze, e qualità di fatto, e persone, & ammessa ogni legitima difesa. Bando contro gli Omicidiari delli 11. Marzo 1548. §. Che occorrendo, &c. & altro Bando antecedente del Magistraro degli Otto sotto di 11. Aprile 1486. vedi §. Delitti num. 31. 3

Omicidiari si deuono notificare subito alla Corte da chi ha notizia doue si trouino, sotto pena di scudi 50. d' oro, & arbitrio del Magistrato degli Otto, ò Rettori. Bando suddetto del 1548. vers. E che chi &c. e del 1486. 4

Omicidiari deuono essere perseguitati finche peruenghino in mano della Giustizia, e chi gli darà viui, consegnisce per ciascuno di essi dati viui premio di scudi 100. e morti scudi 50. quali premi rispettiuamente, si deuono anco alli Bargelli, ò altri esecutori da diuidersi fra loro 5

loro secondo il concordato, ò secondo li meriti, e da pagarsi dal Camarlingo de' Cinque Conseruadori del Contado, & in oggi de' Signori Noue, che ne deue esser rimborsato dal ritratto de' beni degl' istessi omicidiari, e non vi essendo dall' Uniuersale. Bando predetto §. Item considerato, & §. seq.

Detto premio però in oggi è moderato, come si dice nella parola Premio n.

6 Omicidiari condennati in pena della vita non possono mai liberarsi da tal Bando, se non per special grazia di S.A.S. ò per nominazione di chi auesse facoltà di rimetter banditi, ò ammazzando lor medesimi qualche ribelle, ò altro omicidiario condennato in pena, e Bando della vita, ne' quali casi possono liberarsi dal pregiudizio della persona solamente, e conseguire altri premi concessi a chi ammazza simili ribelli, ò banditi. Bando predetto delli 11. Marzo 1548. §. Che chi, &c.

In tutti li detti casi si ricerca però sempre la grazia di S. A. S.

7 Omicidiari, che hanno commesso omicidio con archibusate in che pene, e pregiudizi maggiori siano, vedi §. Ammazzare n. 1. e §. Banditi n.

8 Omicidiari, che deuino essere perseguitati, & ammazzati sotto pene, e premi, s' intende di quelli che per tal conto siano venuti, ò venghino condennati in pena della vita, e confiscazione de' beni, e non degli altri che venissero assoluti, ò in minor pena condennati. Dichiarazione sopra la detta legge degli omicidiari de' 10. Settembre 1549. sopra num.

9 Omicidi commessi ad instigazione d'altri per amicizia, denari, ò altro premio; come si puniscano, vedi §. Sicarj num.

10 Omicidiari, ò inquisiti d' omicidio, come non possino comparire per procuratore, ma solo personalmente, vedi la legge del 1445.

E contro chi commette omicidi, vedi la legge del 1450. e la Bolla de homicidiariis dell' anno 1568.

11 Omicidiari semplici godono dell' Immunità della Chiesa, ma non li proditori, Clar. §. *fin. q.* 30. *vers. Scias tamen &c.* vedi Guaz. *def.* 1. *c.* 37. *n.* 74.

E chi si dica propriamente omicida prodiorio ne' termini della Bolla dell' Immunità, vedi il Grazian. *discept.* 380. *n* 39. & 40. e §. Assassini num. 3. & seqq. Franc. *decis.* 713. *per tot.*

12 Omicidio, quando si dica commesso con animo deliberato, ò in rissa, ò per calor d' iracondia, ò con animo riposato, ò sangue freddo, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 361. *per tot.* doue distingue più casi, & adduce venti conietture dell' animo deliberato, quali cessando, tale animo premeditato non si presume, &c. inf. num.

13 Omicidiari sono tenuti in coscienza far elemosine secondo la lor possibiltà per l' anima del morto, Clar. §. *Homicidium vers. Tenetur etiam*, Matan *in prax. p.* 4. *distinct.* 1. *n.* 7. Farinac. & Vulpin. *in Suco de Homicid. quæst.* 119. *inspect.* 4. *n.*

14 Omicidiari sono tenuti alla restituzione di tutti li danni cagionati alli figliuoli, ò altri parenti del morto sino in terzo grado, e non ci essendo figliuoli, o altri de' detti congiunti non sono tenuti in coscienza ad alcuna restituzione, anzi nè anco essere tenuti alli fratelli del morto, vedi il Diana *part.* 5. *tract.* 4. *resol* 53. con più seguenti, e Cabal. *resol. crim. cas.* 248 *per tot.* P. Stefano de Neapol. *tract. de præcip. iur. & iust. part. lib.* 1. *cap.* 10. *per tot.* e particolarmente Farinac. *d. quæst.* 119. *inspect.* 4. *per tot.*

15 Che l' obbligo di restituzione cada solamente negli omicidi commessi in persone d' artefici, e non d' altri non artefici, di modo che negli altri nè meno si deuino restituire le spese funerali; e quanto agli artefici ancora mentre abbino il padre, ò la madre, ò la moglie, ò figliuoli, a' quali si deuono restituire li danni in riguardo del tempo, che tal' artefice sarebbe potuto viuere ad arbitrio di prudente Giudice; e non ci essendo alcuno de' predetti tal' obbligo non passa più oltre a fauore degli altri agnati, & eredi dell' artefice, come nota il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrogat.* 45. *fol.* 83. P. Stephan. de Neapol. *loc. cit. num.* 16. vedi però Farinac. *d. quæst.* 119. *inspect.* 4. *per tot.* Crauett. *cons.* 119. *per tot.* Card. Tosch. *litt. H. conclus.* 148. *num.* 19. *& seqq.* Cabal. *resol. crim. cas.* 248. *numero* 24. *& seqq. per tot.*

E detto obbligo di restituzione de' danni passa in ciascun' erede, ò possessore de' beni dell' omicida, e così anco nel Fisco, al quale peruenissero tali beni, Cyriac. *contr.* 370. *n.* 66. con altri addotti dal P. Manara loc. sup. cit. P. Stefan. de Neap. loc. cit. n. 3. 26

Intendendo però mentre l' omicidio sia commesso senza causa, & a torto, nel qual caso possono li figliuoli, & eredi dell' ucciso agere per la stima dell' opere, che viuendo li haurebbe potuto somministrare, dedotta la spesa, che haurebbe voluto; perchè sendo commesso con causa, e prouocazione non entrerebbe obbligo di restituzione, Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 114. *n.* 2. Diana *tract.* 6. *resol.* 53. *fol.* 250. Menoch. *de arbitr. cas.* 122. P. Stefan. de Neapol. *loc. cit. n.* 9 *& seqq* Farinac. & Vulpin. *in Suco dict. quæst.* 119. *inspect.* 4. *verso il fine*, Card. Tosc. *l. c.* vedi l' aggiunta nel §. Delinquenti n. 28. doue che qualche volta si è osseruato di condennare agl' interessi, e danni per la rata, e misura della pena arbitraria imposta per l' eccesso commesso nel ferire, e così proua il Diana *par.* 5. *tract.* 4. *resol.* 44. doue anco riferisce altri, che vogliono esser tenuti alla totale restituzione, vedi Paol. Christin. *dec. Belgic* 178. *n.* 10. *vol.* 2. e più altri nella mia Somma latina §. Homicidium n. 10. 27

Omicidiari non sono tenuti restituire li danni cagionati alli creditori, famigliari, clienti, e simili per la morte dell' ucciso, & altro, vedi per il Dian *p.* 5. *tract.* 4. *resol.* 54. P. Stef. de Neap. *loc. sup. cit n* 16. & Farinac. *d. q.* 119 *inspect.* 4. *n.* 18

Omicidiari benchè abbino la pace, e remissione dell' ingiuria non per questo s' intendono auer la remissione de' danni, & interessi per le spese de' Medici, e stima dell' opere dell' ucciso, mentre che non sia espresso, Felin. *in cap. de iis col. fin. de accusat.* Addit. ad Marant. *part.* 4. *distinct.* 1. *n.* 8. Menoch. *lib.* 3. *presumpt* 114. *per tot.* vedi § Pace n. 20. & n. 27. 19

Omicidiari restano priui della successione per altra douutali ne' beni dell' ucciso, ò succedendo, il Fisco la leua, come da indegni, di modo che i lor discendenti non possono conseguire cos' alcuna, se non ex propria persona per esser loro da se chiamati, ò nel medesimo grado per la lor rata, di che vedi amplamente il Menoch. *de arbitr. cas* 356. *num.* 106. *& seqq. per tot.* Clar. §. *Homicidium vers. Priuatur etiam, &c.* Boer. *decis.* 25. Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap* 17. *numer.* 22 *& cap.* 56. *per tot.* Farinac. *de homicid. quæstion* 120. *numer.* 23. *&c.* P. Stef. de Neapol. *loc. supr. cit. numer.* 17 vedi Statut. Fiorent. lib. 3. Rub. 127. 20

E come restino anco priui de' feudi, & a chi si deuoluino, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 356. *numer* 95. *& seqq.*

Della predetta materia, e più altri dubbi, che circa di essa possino occorrere, vedi Peregrin. *de iur. fisc lib.* 2. *tit.* 3. *per tot. e lib.* 3. *tit.* 1. *n.* 8. doue quando s' aspetti a' seguenti in grado, e non al Fisco, &c.

Omicidiari in pura rissa, non constando chi sia stato l' autore, e aggressore, non si puniscono di pena ordinaria, ma d' altra arbitraria non corporale, di che però vedi nel §. Pene num. 29. & §. Delinquenti numer. 12. Clar. §. *Homicidium versic. Alia etiam & §. fin. quæst.* 60. *vers. Vidi ego, &c.* Guaz. *def.* 29 *cap.* 4. *numer.* 30. Card. Tosch. *litt. H. conclus.* 149. *per tot.* Farinac. *de pœn. temper. quæst.* 69 *per tot.* 21

Omicidi commessi a necessaria difesa del corpo, dell' onore, ò della roba, ò vero a difesa di parenti, compagni, ò amici come di ragione non si deuino punire, sendo stato osseruato il moderame dell' incolpata difesa, e che per tal difesa, e con detto moderame sia lecito offendere non solo gli aggressori, ma anco li mediatori non si potendo saluare in altra maniera, senza peccato, & incorso d' irregolarità, ò altre pene, vedi Claro §. *homicidium vers. Excusatur autem*, amplamente Farinac. *qu.* 125. *per tot.* doue anche il Vulpin. *in Suco*, Guaz. *def.* 28. *cap.* 4 *numer.* 13. *&c.* Cabal. *resol. crimin. cas.* 294. *num.* 441. Gizzarel. con gli Addeti *decis.* 28. *per tot* Cardin. Tosch. *litt. H. conclus.* 142. *per tot.* vedi Difesa, & infra num. 55. 22

Ma perchè è difficile darsi il caso, che negli omicidi non sia qualche eccesso nella difesa, in pratica si costuma non lasciarsi mai affatto impuniti, ma in tali casi darsi qualche leggier confino ad arbitrio del Giudice; non

P 4 negan-

negando però, che di ragione quando pienamente constasse della legittima, e moderata difesa senza alcun eccesso, si douriano in tutto assoluere, &c. inf. n. 57.

23 Omicidiari di Preti, Cherici, come sacrileghi non godono dell' immunità della Chiesa, Boer. *dec.* 109. *num.* 7. Guaz. *def.* 1. *cap.* 37. *n.* 75. *&c.* doue però auuertisce douersi considerare, se questo sia caso eccettuato dalla Bolla di Gregorio, sopra l'immunità, vedasi il medesimo Guaz. *loc. cit. cap.* 38. *n.* 52. *&* 53. e nella parola assassini n. 4.

Facendo però tali omicidi per necessaria difesa, e col douuto moderame non incorrono in scomunica, irregularità, nè altre pene, Guaz. *def.* 29. *c.* 4. *n.* 14. Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 125. *p.* 1. *n.*

E che detti omicidiari di Preti, non essendo eccettuati dalla detta Bolla, godino dell' immunità della Chiesa, doppo molti riferiti hinc inde, conclude Sperel. *decis.* 22. *in fine*.

24 Omicidiari della moglie si chiamano patricidi, e come tali si deuono punire, mentre che ciò non facessero per auerla trouata in adulterio, vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 356. *n.* 79. *& seqq. & n.* 89. *inf. n.* 46.

E come rimanghino anco esclusi da poterne pigliare altre senza dispensa, vedi il Rebuff. *pract. benef. reg. de Dispensat. in grad. consang. glos.* 5. *n.* 33.

25 Omicidi commessi in persone di Banditi, come, e quando non si puniscano, anzi si conseguisca premio, e quando siano punibili, vedi Banditi *per tot.* & il Clar. con gli Addenti §. *Homicidium n.*

26 Omicida di se medesimo, quando auesse ciò fatto come conscio d' auer commesso delitto antecedentemente, diuenta instabile, e si annulla ogni testamento, che per prima auesse fatto, & anco gl' si confiscano li beni, mentre che il delitto antecedente fusse tale, che meritasse la confiscazione, perchè questa s' impone solo in riguardo di esso, e non di quello commesso contro di se medesimo, restando nell' istesso tempo estinto per la morte del delinquente.

Se poi si fusse indotto a darsi la morte da sè non per coscienza di delitto commesso, ma per vergogna, tedio, malinconia, ò altre cause naturali non si punisce, restando estinto, come sopra, nè si rompe il suo testamento, Clar. §. *fin. quæst.* 68. *vers. se ipsum*, Menoch. *de arbitr. cas.* 284. *numer.* 14. *& seqq.* Cabal. *res. crim. cas.* 137 *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. quæst.* 129. *per tot.* Cardin. Tosch. *litt. H. conclus.* 152. *per tot.* vedi Confiscazione n. 4. Peregrin. *de iur. fisc. lib.* 4. *tit.* 4. doue che si deue prouate dal Fisco essersi dato la morte per timore della pena, &c.

27 Uno però, che tentasse d' ammazzate sè medesimo non seguendo l' effetto, perchè fia impedito da altri, si stima degno di pena di morte, e di essa dourebbe essere punito, benchè di consuetudine dica il Claro forse imporsi pena più mite, come riferisce il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 200. §. 23. *fol.* 327. vedi Farinac. & Vulpin *d. quæst.* 128. Card. Tosch. *litt. H. conclus.* 152. *n.* 11. *& seqq.*

Et io ho veduto di tali attentati contro se medesimo non se ne far capitale, ma stimo più tosto essere seguito per poco sapere, e non che il caso meritasse dissimulazione; anzi che uno che fetisse se medesimo douria essere punito più seueramente ad arbitrio del Giudice, che se auesse ferito un' altro, come proua il Menoch. *de arbitr. cas.* 284. *n.* 22. *& seqq.* vedi §. Ferite n. 18.

E così anco uno che auesse preparato istromenti per darsi la morte sia coltella, spada, ò corda, e tanto più sendo venuto agli atti prossimi d' adoperarli, mentre ciò legitimamente constasse, douria essere fatto morire, ò punito d' altra pena graue, se non fusse seguito per alienazione di mente, ò altro accidente, che lo potesse scusare da tal pena, anzi questo facilmente si presume, non essendo verisimile, che alcuno di sana mente abbia in odio le proprie carni, e per questo credo non si faccia caso di tali attentati, mentre non fussero per coscienza di delitto, come sopra, per auarizia, ò simili di ragione punibili, tutto ad arbitrio del Giudice, di che vedi Clar. *dict. quæst.* 68. *vers Se ipsum*, P. Manara *loc. cit.* Baiard. ad Clar. *loc. cit.* Menoch. *de arbitr. cas.* 284 Cabal. *d. cas.* 137. Card. Tosch. *d. concl.* 152. Decian. *tract. crim. lib.* 9. *cap.* 1. *& seqq.* Cabal. *de omn. gen. homicid. num.* 598. Farinac. & Vulpin. loc. cit.

A questo proposito ci è un processo fabbricato alla Terra del Sole contro Nicolò Damiani da Modigliana, quale essendo stato inquisito, e conuinto d' essersi appiccato ad una traue, di doue fu semiuiuo deposto da' vicini con tagliarli il canapo, fu mandato detto processo al Magistrato de' Sig. Otto per la solita participazione, con disegno di condennarlo per tre anni alla fabbrica di Liuorno con la maniglia al piede, pena la Galera per anni 5. non osseruando, e così restò approuato da S.A.S. del mese d' Ottobre 1665 in filza processi 615. n. 193. & in filza negozi di detto tempo sotto n.

Omicida di se medesimo è priuo dell' Ecclesiastica sepoltura, nè per lui si può fare alcuna commemorazione nelle cose Diuine, mentre nell' atto di morite non auesse dato segni euidenti di penitenza, altrimenti resta certamente dannato, perchè il precetto di non ammazzare comprende anco se medesimo, *cap. placuit.* 23. *quæst.* 5. *& cap. ex parte de sepultur.* Rom. *sing.* 264. Socin. iun. *cons.* 51. *num.* 2. *lib.* 1 D. Thom. 2. 2. *quæst.* 64. *art.* 5. Menoch. *de arbitr. d. cas.* 284. Guaz. *def. ultim. cap. ult.* Farinac. & Vulpin. *delict. quæst.* 126. 28

E quando a tali cadaueri si possa concedere l' Ecclesiastica sepoltura, vedi Barbos. *tract. de off. Parochi cap.* 26. *n.* 49. *&c.* riferito dal P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 231. *fol.* 231. 29

Quando li medesimi cadaueri si possino far condurre alle forche, & iui benchè già estinti sospenderli, & anco squarrarli per esempio, e terrore de gli altri, vedi il Clar. §. *fin. qu.* 51. Menoch. *de arbitr. cas.* 285. *per tot.* Guaz. *def.* 33. *cap.* 26. Cabal. *resol. crim. cas.* 189. *& cas.* 265. vedi Banditi num. 18. 30

Omicidio commesso con veleni, ò in altra maniera da' parenti del carcerato in persona del medesimo per fuggite l' infamia d' una morte ignominiosa si punisce della pena ordinaria di morte, di che vedi il Cabal. *res. crim. cas.* 94. Farinac. Vulpin. *in Suco de homicid. quæst.* 122. *part.* 1. *per tot.* doue anco generalmente tratta degli omicidi commessi con veleno, che può seguire in più modi, vedi §. Veleno *per tot.* 31

Omicidio commesso fuor d' intenzione, come quando l' uccisore voleua offendere uno, e per disgrazia offende un' altro, se ciò faceua per legittima, e moderata difesa, e così dando opera a cosa lecita non si punisce; ma se auesse ecceduto si deue punire di pena straordinaria per l' eccesso, e delitto, che voleua commettere; siccome quando fusse stato l' aggressore, & autore della rissa benchè l' offesa seguisse in un terzo fuor dell' intenzione sua, perchè daua opera a cosa illecita, si deue punire di pena ordinaria del delitto commesso, benchè altri ancora tenghino esser luogo solamente a pena straordinatia, secondo la qualità del fatto, e delle persone, di che vedi il Menoch. *de arbitr. cas.* 324. *num.* 11. *&c. per tot.* Cabal *resol. crim. cas.* 31. *per tot. & de omn. gen. homicid. num.* 238. Clar. §. *homicidium vers. Dicunt etiam, &c. inf. n.* 55. *&* 37. Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. quæst.* 125. *part* 3. *per tot. & quæst.* 126. *part.* 2. *per tot.* 32

Omicidio commesso in persona d'un' altro, che l' uccisore eredeua esser Cajo bandito, sapendo di certo, che Cajo era bandito, e così pigliando un' altro in cambio di quel Bandito, mentre che quel tale ucciso fosse pubblicamente da tutti tenuto per detto Cajo bandito, non si punirebbe, altrimenti sì, di che vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 373. *per tot.* 33

Omicidio commesso nel medesimo istante con una, ò più ferite, l' uccisore si punisce solamente per il fatto principale, e così per l' omicidio, e non per le ferite, e quando si possa anco punire per le ferite stante l' internallo di tempo, e per la delazione dell' armi. vedi Pract. Papp. *for. Inquisit. gloss. pluribus &c. num.* 6. *con l' Addit.* Cabal. *resol. crim. cas.* 158. *per tot.* vedi §. Delazione, e Confiscazione. 34

Omicidio trouandosi commesso fra più rissanti, con una, ò più ferite, sia il caso accidentale, rissoso, ò premeditato, si sappia, ò non si sappia chi habbia dato la ferita mortale, come si deua punire, e sia tenuto ciascuno 35

tanto

tanto alla pena criminale, cbe all'interesse della parte, vedi pienamente Menoch. *de Arbitr. cas. 362. per tot.* Clar. §. *Homicidium n.* 30. *& seqq.* Thesaur. *decis. 31. per tot.* Cabal. *resol. crim. cas.* 192 *per tot* Card. Tosch. *litt. H. conclus.* 149. *per tot.* vedi §. Delitti, e § Delinquenti, &c. Farinac. *de pœn. temper. quæst.* 96. *per tot.* dove anco il Vulpin. *in Suco fol. à me* 205.

36 Omicidio, ò altro delitto commesso per disgrazia, & inavedutamente in occasione di giostre, ò altri simili giuochi pubblicamente permessi, non è punibile, e quando possa esser punibile, vedi il Menoch. *de Arbitr. cas.* 400. *per tot.* Cabal. *de omn. gen. homicid n* 144. *& seqq.* Farin. & Vulpin. *in Suco de homicid. qu.* 126 *part.* 1. *n* 25. *& seqq. inf. nu.* 56.

37 Omicidio sendo commesso da uno che udito il rumore della rissa sia corso a quella senza precedente trattato, non sono tenuti li principali rissanti massime quelli cbe ginstamente si difendevano, ma quelli che erano stati gli autori e così ingiustamente rissavano, sono tenuti per il fatto di chi sopravvenisse a lor favore, anche fuor della loro intenzione, e saputa, non però di pena ordinaria, ma straordinaria, ad arbitrio del Giudice, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 192. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *de homicid. quæst.* 126. *part.* 2. *per tot.* vedi Delitti *num* 18.

38 Se poi chi sopraviene alla rissa cominciata si presuma venire a caso, & accidentalmente, ò pure con premeditazione, e trattaro, ci sono diverse opinioni, come riferisce il Cabal. *d. cas.* 192. dove al *num.* 7. pare che fermi si deva presumere premeditazione, almeno ad effetto di sottoporre al tormento li principali rissanti, e li sopravvenuti, circa il rrattaio, e scienza precedente &c. di che intenderei, mentre vi concorrano indizi sufficienti di tal precedente trattato, percbè non si provando alcun atto, ò indizio in contrario, si deve più tosto presumere, che siano sopravvenuti a caso, & accidentalmente, come ho detto nelle mie *resolut. cap.* 20. *num.* 20. e vedi Farinac. *de pœn. temper. quæst.* 96. *num.* 75. *& seqq fino al fine &c.*

39 Omicidio si presume cagionato dalle ferite, & il feriente si punisce come omicida, ancorchè il ferito sopravivesse qualche tempo, e non si curasse, quando consta, cbe da principio la ferita fusse certamente mortale; siccome costando certamente non esser mortale, ma leggiera, ò facilmente sanabile, sarebbe tenuto solo delle ferite, e non della morte, che senza altre prove si presumerebbe seguita per colpa, e negligenza nel curarsi, vedi Boer. *decis.* 323. Clar. §. *Homicidium num.* 33. Menoch. *de Arbitr. cas.* 275. *per tot.* Farin. & Vulpin *in Suco de homicid. qu.* 127. *part.* 1. dove che sendo dubbiosa, ò pericolosa la ferita, ò anche mortale, ma non certamente, nè disperata, provandosi la mala cura, ò negligenza in grado tale, che predomini alla qualità della ferita, non sarebbe tenuto d'omicidio, vedi §. Ferite *num.* 1. *e num.* 7 *& seqq.*

Da che poi si conosca la mala cura, e negligenza, come dal non essersi fatto medicare, non bavere ubbidito al Medico, haver nsato il coito, mangiato cose nocive, bevuto vino puro, essersi levato di letto, camminato di giorno, e di notte senza haversi alcuna cura, e cose simili, mentre concludentemente si provino Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 127. *part.* 3. *per tot.*

40 Che quando non consta della qualità della ferita, ò anco consta essere stata pericolosa, & il ferito muoja dopo lungo intervallo di tempo, come sarebbe dopo quaranta giorni, non si presuma morto per la ferita, ma per mala cura, perche secondo alcuni periti, uno che sia ferito mortalmente non può vivere più di quaranta giorni, e così da tal sopravvivenza si chiarisce il dubbio della ferita che non fusse mortale, ò sendo stata giudicata tale, essere anche stata ben disposta a risanarsi, e guarire, e la morte seguita dopo detto tempo potersi dire per mala cura; In questo però haverebbe molto luogo l'arbitrio non solo de Periti, ma anche del Giudice, perchè se si vedesse esser continuata la febbre, ò altri accidenri della ferita, senza essersi mai conosciuto certo, ò probabile segno di convalescenza, e sanità, ò che la ferita fusse molto profonda, e grande, con offesa di nervi, ò continuo dolore, si potrebbe giudicare la morte esser seguita per dette ferite, non ostanre detta sopravivenza, come si raccoglie da quello che amplamente discorrono Boer. *d. decis.* 323. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. d. cas.* 275. Boss. *de homicid. col. pen. & fin.* Everard. *loc. cit. ab effect.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 127. *part.* 2. *per tot.* Prat. Papp. *for. Inquis. glos. Ex quibus, &c.* Guaz. *deff.* 4. *cap.* 10. *per tot. & cap.* 11. dove tratta, quando le ferite si possino dir mortali, non mortali, ò pericolose, &c. vedi Ferite *n.* 1. *& seqq.*

41 Siccome per lo contrario quando fussero cessati gli accidenti pericolosi, la febbre, il dolore, ò che si provasse qualche colpa, ò negligenza del ferito, ò di chi lo custodiva, ò de' Medici, ò cose simili, non si presumerebbe la morte essere seguita per le ferite, e così in dubbio deve più tosto inclinare a credere il Giudice, stante detta lungbezza di tempo sopra, ò circa 40. giorni, come attestano il Boer. Menoch. & altri sopra citati &c. vedi Ferite *num.* 9.

E che ogni volta si possa imputare qualche colpa al ferito nel curarsi, ancorchè la ferita fusse mortale, non sia il feriente tenuto d'omicidio, ma solo delle ferite, perchè anche delle ferite mortali con buona cura si può guarire, vedi Cabal. *de omn. gen. homicid. n.* 337. *& seqq. ad* 345. intendi come sopra *n.* 39. e nel §. Ferite *n.* 7. *& per totum.*

42 Omicidio consumato in persona d'uno, che da altri fusse prima stato ferito mortalmente, se si deva attribuire al primo, che ha date le ferite mortali, ò pure al secondo, che ha consumato il delitto, con privarlo affatto di vita, ò ad ambidue, vedi l'Addizione alla Prat. Papp. *For. inquis. glos. Pluribus, &c.* Boer *decis.* 323. *num.* 9. Menoch. *de Arbitr. cas.* 62. *num.* 7. *& seqq.* Cabal. *resol. crim. cas.* 158. *num.* 20. *& tract. de om gen. homic. num.* 169 Clar. §. *Homicidium num.* 37. Card Tosch *litt. H. concl.* 143. *num.* 51. *& seqq. & concl.* 149. *num.* 48. Guaz. *deff.* 4. *cap.* 10. *num.* 18. dove pare concluda, che il primo feriente sia tenuto solo per le ferite date, & il secondo esanimante dell'omicidio consumato, il medesimo afferma il Farinac. *de pœn. temper. quæst.* 96. *num.* 49. *& seqq.* mentre cbe non constasse onninamente le prime ferite essere mortali, perchè in questo caso sariano ambidue tenuti d'omicidio, &c. vedi ferire *num.* 14. Et un negozio del Magistrato degli Otto dell'anno 1679. al Giornale 657. a 170. contro Francesco Pini detto Battilano, & altri, nel quale per omicidio commesso da due feritori, ambidue con ferite certamente mortali, essendo stati condennati dal Magistrato con voto dell'Assessore nella pena ordinaria della testa, e confiscazione de' beni, tornò benignamente rescritto da S. A. S. che si condannassero ciascuno di loro alla Galera a beneplaciro, forse perchè si trattava di famigli che avevano ordine di catturare l'ucciso, che con la fuga, ò resistenza li provocasse.

43 Omicida si dice, e come tale deve esser punito chi scientemente portasse lettere per effettuare l'omicidio, mentre che quello sia seguito, vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 243. Genu. *de script. priv. lib.* 3. *quæst.* 3. *num.* 11. *&c.*

E tanto maggiormente chi conducesse la persona al luogo concertato, come agnello al macello, vedi Guaz. *def.* 33. *cap.* 10. *in fin. &c.*

44 Omicidio, come si commetta, e si deva punire nè gli aborti, vedi nel §. Aborto *per tot.*

45 Omicidio ttovato commesso in casa del compagno, del marito, ò della moglie, ò in casa, ò appresso casa d'altri, si presume commesso dagli abitanti in quella, concorrendovi però anche la lor mala fama, ò nemicizia, e ne nasce indizio sufficiente a tortura contro di loro, Menoch. *de præsumpt. lib.* 1. *quæst.* 89. *num.* 89. *&c. & num.* 107. *& de Arbitr. cas.* 394. *num.* 60. Farinac *de indic. & tort. quæst.* 52. *num.* 98. *& seqq. & de pœn. temp. quæst.* 96. *num.* 82. *& seqq.*

46 Omicidj commessi da' figliuoli, ò altri descendenti in persona del padre, ò altri ascendenti, ò simili cbe siano in luogo di ascendenti; ò per lo contrario da ascendenti in persone di sua descendenza anche non legitimi, o tra fratelli, ò sorelle, ò marito, e moglie, sposi, e spose, si dicono tutti parricidi, da punirsi di gravissime pene, oltre la privazione delle successioni, e feudi, come amplamente dichiara Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. quæst.* 120. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 356. *per tot.* dove anche trattano quando si possino scusare, ò mitigare le pene, &c. E della pena di chi ammazza uno, al quale può l'omicida, ò suo congiunto succedere, vedi *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 127. *sup. num.* 20.

Omi-

47 Omicidj commessi con ajuto, & assistenza d' altri come si puniscano quanto a gli ausiliatori, vedi §. Delitti *nu.* 27. *& seqq.* e §. Delinquenti *num.* 12.

E che per un'omicidio possino esser condennati tre solamente nella pena dell' omicidio. Ricordo ad un libro di Leggi, e Bandi del già Sig. Auditore Curini, & in oggi del Sig. Segretario Poli, intitolato Ordini della Milizia a piedi a c. 315. fol. 2.

48 Omicidj cõmessi nella Piazza, ò in Mercato nuovo della Città di Firenze, ò vicino a detti luoghi per venticinque braccia, si puniscono di pena di testa, e confiscazione de' beni, & in oltre l'omicida si ha per ribelle quanto alla sua persona solamẽte, *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 35. vedi Pene *n.* 21. *&c.*

49 Omicidj fuor di detti luoghi si puniscono di pena della testa, e devastazione de' beni d'applicarsi la metà agli eredi del morto, e l'altra metà al Comune di Firenze, e gli ausiliatori che si fossero trovati presenti, & havessero percosso si puniscono in lire 4000. per ciascuno, e non bavendo percosso in lire 1000. e chi farà fare in lire 2000. & altro, come nella parola Assassini *n.* 9. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 125.

E che l' omicidio commesso da hãdito per causa d'altro omicidio si punisca, come ribellione, vedi §. Banditi *n.* 73.

50 E però è d' avvertire in questo proposito, cbe in oggi in virtù delle Leggi, e Bandi di S. A. S. gli omicidi dolosi, e premeditati si puniscono di pena della testa, e confiscazione de' beni, d'applicarsi in tutto al Fisco, & essendo commessi con archibusate di pena della forca, confiscazione predetta, perpetua infamia, & altri pregiudizj della legge del 1579. E questa è la pena ordinaria degli omicidj, dalla quale però si recede con qualche causa, come appresso si dice.

Che la confiscazione de' beni abbia luogo negli omicidj, anzi omessa nella sentenza si deva aver per espressa *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 125 Riforma de' 24. Settemb. 1450. Card. Tosch *litt. C. concl.* 714. *num* 36.

51 E che tanto di ragione comune, che di consuetudine generale gli omicidj si puniscano di pena della testa, ò ultimo supplicio, mentre cbi li commette non fosse mosso da dolore; ira, ò sdegno cagionato anco da terza persona, ò facesse per difesa della vita, ò onore, ò per precedenti minaccie fatteli anco per intervallo di tempo, e da persona non solita esequirle, ò per qualche altra causa, che se bene sia ingiusta scusa del dolo, e così dalla pena ordinaria della morte, e fa essere luogo ad altra più mite, come di galera, confini, pecuniarie, a simili, secondo la qualità de' casi, e delle persone, ad arbitrio del Giudice, vedi Tiraquel. *de pœn. temper* Gramat. *decis.* 5. *num.* 21. *& seqq.* Farinac. *de homicid. quæst.* 119. *& seqq per tot tract.* Card Tosch *litt H concl.* 148. *per tot.* Clar. *§. Homicidium vers. Sed Quæro &c.* dove anche il Bajardo, & amplamente il Cabal. *de omn. gener. homicid. per tot.* e particolarmente al *nu.* 109. *& seqq.* vedi §. Delitti *nu.* 49. *& seqq. ad* 55.

Che l' autor della rissa, & omicida con animo di ammazzare sempre si punisca nella pena ordinaria dell'omicidio [oltre l'essere di ragione, come nel §. Delinquenti *num.* 12.] disse il Magistrato degli Otto, sotto di 1. Settembre 1664. in nn Processo di Castiglion Fiorentino, contro Santi di Simone in fil. Proc. 611. *num.* 117. E gli altri che intervengono in pura rissa sena' alcuna premeditazione sono tenuti solamente del fatto loro proprio, come giornalmente si pratica.

Circa l'autor della rissa se bene è comune opinione che sia tenuto di pena ordinaria, e non possa allegare, d' esser stato constituito in pericolo di vita, & haver fatto a necessaria difesa, credo nondimeno cbe in qualcbe caso potrebbe entrare l' equità ad arbitrio del Giudice, perchè mentre l' aggresso, ò insultato eccede nella difesa ponendo l' aggressore in certo pericolo di vita, dal quale non possa in altto modo liberarsi, pare che rispetto a quell' eccesso possa esser lecito anco all'aggressore il difendersi, massime quando si congetturasse, che nell' autor della rissa, ò aggressore non fusse animo d'uccidere, come se l' insulto fusse di semplici parole, ò senz'armi, e l'insultato si rivoltasse con armi, mettendo l' autore in disperato pericolo di vita, quale per liberarsi valendosi dell' armi che havesse, ò pigliasse in quell' istante, ripercotesse, & ncciJisse l' insultato, non parrebbe degno di morte, nè confiscazione, ma d' altra pena ad arbitrio del Giudice, perchè non si può temperar l' ira dove non è spazio di deliberazione, come ottimamente prova il Bald. *cons.* 312. *per tot.* e particolarmente sotto *num.* 6. *vers.* 10. *lib.* 4. seguito dal Card. Tosch. *litt. D. concl.* 129. *num.* 11. e così ad effetto che entri la pena ordinaria dell' omicidio pare si ricerchi non solo che sia stato autor della rissa, & omicida, ma anco cbe a principio vi sia concorso l'animo d' uccidere, cbe si può raccogliere dalla qualità dell' insulto, armi, modo di percuotere, parte offesa, causa, e simili conjetture ad arbitrio di prudente Giudice, *infra num* 59 *§. Padre num.* 9. vedi Cabal. *de omn. gen. homicid. num.* 3. *& seqq.* dove si ricerca, che il principio, e fatto dell' autor della rissa volontariamente tenda *re ipsa* a quello che doppo segue, per essere tenuto alla pena ordinaria del delitto, Dian. *resol. moral. part.* 2. *tract.* 15. *resol.* 16. *in fine*, & una resoluzione del Magistrato degli Otto del dì primo Marzo 1677. contro Francesco detto Rovinapergole, approvata da S. A. S. in filza negozi sotto *num.* 2255. dove fu detto, che se bene l' inqnisito dava opera a cosa illecita con esser andato a rubbare l' uva nel campo dell' ucciso, e potersi considerare autore della rissa, nel qual caso regolarmente ba luogo la pena ordinaria, nè secondo l' opinione comune può allegare d' haver operato a sua diffesa; nondimeno considerato, che l' ucciso ha ecceduto il modo di correger l' inquisito cõ dargli delle bastonate per pochi grappi d' nva, parendo troppo rigorosa detta opinione, fu proposto di condennarlo in cinque anni di Galera; questo fu motivo del Sig. Anditore Venturini, quale io dissi poter al più procedere quando l'autor della rissa fusse dall'aggresso constituito in pericolo di vita, & anco con difficoltà, & il Magistrato inclinando nella più mite approvò il parere del detto Sig. Auditore; siccome fece la somma prudenza di S. A. S. con cbe la Galera sia a beneplacito della medesima A. S. come tutto si vede in detto negozio.

Potrebbe anco procedere la detta dottrina di scusare l' autor della rissa dalla pena ordinaria, quando havesse attaccata la rissa solo con uno, ò anco più, a favore del quale, ò quali s' intromettessero altri contro detto autor di rissa, e lo constituissero in pericolo di vita, nel qual caso sarebbe lecito anco all' autor di rissa difendersi contro detti intromissori, & uccidendone alcuno, si dovrebbe scusare dalla pena ordinaria, perchè con questi non fu in colpa, nè da se medesimo si constituì in pericolo, come con l' insultato, non havendo potuto prevedere, e si può legitimamente dire da loro provocato, come fu osservato dal Magistrato de' Sig. Otto sotto dì 2. Giugno 1678. in una causa d'Anghiari contro Lorenzo di Benedetto da Chitignano, condennandolo in tre anni di confino a Porto Ferrajo pena la Galera per cinque non osservando, in filza processi de' Rettori 652. *num.* 189. a mia relazione fondato nelle dottrine allegate nella mia Somma §. Homicidium *num.* 17.

Omicidio commesso doppo tre, ò quattr' anni dalla ri- 52
cevuta ingiuria, come si dica fatto a difesa dell' onore, e non si punisca di pena ordinaria, vedi Difesa *num.* 9.

E che gli omicidi commessi per causa d' onore, benchè l' ucciso non sia veramente trovato nell' atto venereo non si punischino di pena ordinaria, vedi Farinac. *quæst.* 125. *nu.* 412. *vers. Contrarium*, Card. Tosch. *litt. H. concl.* 143. *num.* 34. Gramat. *decis.* 5. *per tot.*

Omicidj sono di più sorti, che tutti si riducono a due 53
capi principali, cioè semplici, ò deliberati; li semplici sono quelli che si commettono senza qualità d'animo deliberato, che può accadere in più modi, cioè, ò per permissione della legge, ò necessità di difesa, ò per disgrazia, & a caso, ò per colpa, ò per dolo; li deliberati sono quelli che si commettono con proposito, e qualità d' animo deliberato, che similmente può essere in più modi, cioè, ò per semplice deliberazione, e proposito d' ammazzare senza altre qualità, ò per insidie, ò proditoriamenre, ò per mezo d' assassini, ò sicarj, ò per veleno, come dimostra il Card. Tosch. *litt. H. concl.* 141. *&* 146. *per tot.* Cabal. con altri da lui addotti *nel trat. de omn. gen. homicid. num.* 4. *& seqq.* Clar. *§. Homicidium num.* 1. *& seqq. per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de Homicidio quæst.* 119. *Inspect.* 1. dove diversamente distingue le specie d' omicidio, se bene in effetto siano quasi le medesime..

54 Omicidj permessi dalla legge sono quelli che si commettono da'ministri, ò esecutori della giustiaia in cause capitali, ò anco da'priuati contro ladri noturni, ò diurni armati, trouati in adulterio, devastatori di campi, ò vigne in tempo di notte, banditi, aggressori [col moderame però d'incolpata disesa] in colluttazioni, e giuochi approuati dall'uso, e consuetudine della Città, mentre non vi sia tradimento, per difesa non solo della vita, ma anco della pudicizia, e onore, e quando alcuno facesse resistenza con armi alla corte, di che vedi Esecutori *n.6.* e con altre dichiarazioni per ciascuno di detti casi appresso il Cabal. *d.trat. n.10. & seqq.ad* 92. Farinac.& Vulpin. *loc. sup. citat. per tot.* Clar. §. *Homicidium n.38. & seqq.*

55 Omicidj per necessità sono quelli, che si commettono per propria disesa, nella quale osseruandosi il douuto moderame, sono di ragione affatto impunibili, & eccedendosi non si puniscono di pena ordinaria, ma d'altra arbitraria più mite, ò rigorosa, secondo la qualità dell'eccesso; intendendo però quando l'eccesso è dalla parte dell'insultato, il quale dà opera a cosa lecita difendendosi, perchè se fusse dalla parte dell'aggressore, insultante, ò autore della rissa non si potendo in esso considerare cosa lecita da principio per essere egli autore e causa di tutto il male, nè anco in progresso della rissa può allegare d'essere stato constituito in pericolo della vita, & haver fatto a sua necessaria difesa, ma deue il tutto imputare a sè medesimo, e soggiacere alla pena ordinaria dell'omicidio, ò altro male seguito, di che, & altro, vedi Clar. §. *Homicidium n. 19. & seqq.* Cabal.*d.tract.n.92.& seqq. ad* 144. pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid.quæst* 125. *per tot.* Gizzarel. con gli Addenti *decis.*18 *per tot.* Card.Tosch.*litt.H. concl.*141.*& seqq.* vedi *sop.n.*22. 32.& 51. e Disesa *per tot.*

56 Omicidj casuali, sono quelli che accadono per mera disgraaia senza colpa d'alcuno, e sono impunibili, di ragione come quando seguissero in qualche giostra, ò altro giuoco pubblicamenre lecito fra amici, ò fussero commessi da'pazzi, infanti, dormienti, imbriachi senza lor colpa, ò saputa, ò nel tirare a qualche fiera, ò uccello nel bosco, ò nel scappare qualche cauallo senza colpa del caualcante, & in simili casi meri accidentali; intendendo sempre mentre non vi sia colpa alcuna antecedente, e che si sia usata ogni esatta, e douuta diligenza, altrimenti sariano punibili di pena arbitraria secondo la qualità della colpa ò negligenza, siccome anco si deve intendere mentre che si dia opera a cosa lecita, permessa e onesta perchè chi dasse opera a cosa illecita e proibita non sarebbe scusato, ma tenuto di qualsiuoglia caso, che seguisse ancorchè havesse usato ogni diligenza, di che vedi Farinac. *quæst.* 126.*par.* 1.& 2.*per tot.* con altri addotti dal Cabal. *d. tract.num.*144. *& seqq. ad* 197. *sup. num.* 39. Card. Tosch. *litt. H. concl.* 144. *per tot.*

57 Omicidj, se ben come si è detto di sopra *num.* 54. *& seqq.* & altrove nel discorso della materia possono di ragione essere impunibili in molti casi, nondimeno per la ragione accennata di sopra sotto *num.* 22. è d'auuertire che nelli Stati di Toscana c'è una molto landabile consuetudine quanto alli commessi per difesa, ò simili, ne'quali si possa considerare colpa, di non lasciargli affatto impuniti; e però siccome per qualsiuoglia causa ancorchè leggiera, & ingiusta si costumi facilmente recedere dalla pena ordinaria, così anco giustamente si pratica sempre imporre qualche pena agli omicidi, per tutto quello che di colpa, ò negligenza si potesse considerare contro di loro, ma bensì leggiere, secondo la qualità de'casi, e delle persone, &c. tutto questo conferma con più ragioni, e con citare questo luogo Raynald. *Syntax.rer.crim. cap.* 7. *nella Rub. num.* 13. *& seqq fol.* 419.

58 Omicidj di colpa, ò colposi sono quelli, che si commettono fuor di volontà senza dolo, & animo d'uccidere, ma inavertentemente, e così per colpa, ò negligenza precedente, ancorchè si dasse opera a cosa lecita, e tanto più dandosi opera a cosa illecita, nel qual caso l'omicida è tenuto di tutto quello che segue, e di pena più graue, che nel primo caso, ma non però della pena ordinaria mancando il dolo, ò animo d'uccidere, che si può raccogliere dalle conjetture del fatto, qualità di persone, d'armi, modo di percuotere, luogo delle ferite, e simili ad arbitrio del Giudice, perchè si può dare che vi sia il dolo nell'atto principale che s'intende di fare illecito, e proibito per se stesso, ma non ordinato all'omicidio, e così che l'omicidio segua da atto illecito precedente fuor d'intenzione, che non sia ordinata a questo, ma ad altro, e si dica colposo, da punirsi però più grauemente secondo la qualità del caso, e delle persone, come si raccoglie da quello che lungamente discorre, & esemplifica il Cabal. *d. trat. num.* 197. *& seqq. ad* 272. Farinac. *de homicid. quæst* 126. *per tot.* Card. Tosch. *litt.H.concl.* 141 *& seqq. & concl.* 145. *per tot.*

59 Omicidj dolosi sono quelli che si commettono veramente con animo d'ammazzare, il che si può raccogliere dalla qualità del fatto di sua natura proibito, dall'odio, ò dalla nemicizia precedente, dalla mala qualità dell'imputato, dalla qualità dell'armi, dal modo di ferire, e luogo delle ferite, [siccome per contrarie conjetture s'escluderebbe detta qualità di dolo] e questi si puniscono di pena odrinaria, come s'è detto di sopra *nu.* 50. *& seqq* mentre che per qualche causa non si potesse dire, che cessasse il dolo, ò animo d'uccidere, & altro di questa sorte d'omicidj, vedi per il Farinac. *de homicid quæst.* 126.*n.*92.*& seqq.* & Cabal *d.tract. n.*275.*& seqq. ad* 380. doue al *n.* 378.*e* 379. afferma, che l'animo d'uccidere, e dolo si può considerare anche ne'casi rissosi, & esser luogo alla pena ordinaria, (il che io intenderei quanto all'autore della rissa, e non altrimenti) e si può cauare dalle parole seguite nella rissa, dalla moltiplicità delle ferite, dalla qualità dell'armi, e cose simili.

E per quali cause, e ragioni si possa scusar l'omicidio della pena ordinaria, vedi Card. Tosch. *litt. H. concl.* 143. *per tot.* dove riferisce 16. cagioni, e più esempi che scusano dalla pena ordinaria.

60 Omicidj deliberati sono quelli, che si commettono con premeditaaione, e a sangue freddo mediante qualche intervallo di tempo doppo la rissa, ò disgusto; per insidie quelli, che oltre alla premeditaaione si commettono con aspettare alcuno in aguato, e ucciderlo all'improuuiso, ò vero con andarli per fianco, ò di dietro, e senza parlare offenderlo; Proditorj quelli, che senza precedente nemicizia apparente, ma sotto specie d'amicizia, compagnia, ò altro modo dimostrando, ò fingendo esteriormente una cosa, & interiormente un'altra macchinando si commettono senza sospetto dell'offeso, e senza ch'ei se ne possa accorgere; Per assassinio, quando si commettono per danari, ò altro premio pattuito, ò sperato, & assassini si chiamano tanto li mandanti, che li mandatarj; Per veleno, quando scientamente si dà a bere, ò mangiare cosa avvelenata per uccidere; quanto siano gravi, & atroci questi delitti, come si puniscano di pena di forca, e confiscazione de' beni, e rispetto alla loro atrocità siano privilegiati nelle prove, e modo di procedere, & altro, vedi pienamente per il Farinac. *de homicid. quæst.* 122. *& seqq. per tot.* Clar. col Bajardo §. *Homicidium per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 361. *per tot.* con più altri addoti dal Cabal. *d. trat. de om gen. homicid. num.* 380. *& seqq. ad* 634. dove propone, e risolve molti dubbi particolari in questa materia, &c. vedi Assassini, Sicarj, Veleni, &c.

E qual si dica propriamente omicidio prodirorio, per non godere dell'immunità della Chiesa, oltre a'citati nel § Assassini *num.*4 *& seqq.* vedi Gizzarell. con gli Addenti *decis.*16 *per tot.*

61 Omicidio commesso in persona d'un'infermo, ò mal disposto naturalmente, come, e quando si attribuisca alle ferite, ò vero all'infermità, e natural indisposizione, vedi §. Ferite *num.*14.

62 Omicidio se sia permesso al Padre, ò Marito contro gli adulteri delle figliuole, ò moglie, vedi §. Padre *n.* 8. & 9.

63 Omicidj commessi con bastoni, ò sassi, ad effetto che si punischino di pena ordinaria, si ricercano tre circostanze, cioè, che le percosse siano in testa, reiterate, e che preceda nemicizia capitale, come ferma Farinac. *quæst.* 126. *num.* 133. Si deve però anco considerare la qualità del bastone, ò sasso, se piccolo, ò grosso, e se il percuaiente havesse altre armi più atte ad ammazzare, delle quali non si servendo, si possa dire non haver hauuto animo d'ammazzare, dal quale [da arguirsi dalle conjetture] depende la decisione dell'articolo, come si raccoglie dal Farinac. *d. quæst.* 126. *del num.* 128. *al* 143. e disse il Magistrato de' SS. Otto a mia relaaione sotto dì 13. Maggio 1675. in un processo d'Anghiari contro Lorenzo di Sandro.

§. OPE-

§. OPERAI.

1 Operai de'Monasterj della Città, è contado di Firenze, ciò che deuano fare circa il loro governo, soprintendenza di Monasterj, & altro, vedi la Provvisione delli 17. Aprile 1545. & altra dell'anno 1563.

2 * Operai dell'Opera di S. Maria del fiore della Città di Firenze, circa i lor Legnami, vedi nel §.Legnami *num.* 14.& 17.

Circa le tasse de'testamenti, & altre ultime volontà, vedi §. Notai *n.*92. e §.Tasse *n.*7.

Operai dell'Opera di S.Maria del fiore della Città di Firenze circa lor legnami vedi nel §. Legnami *num.*14. *e nu.* 17. doue si dice come, equali legnami si deuano dare in nota, e pagare la Tassa alla detta Opera di un soldo per lira, e degli Abeti di soldi dua per lira, sotto pena della perdita de'legnami, & altrettanto della lor valuta oltre l'arbitrio di detti Operai, & altro.

3 Circa le Tasse poi delli Testamenti, & altre ultime volontà, vedi nel §. Notai *num.*92. e §.Tasse *num.* 7. & la legge delli 10. Marzo 1562. 7. Giugno 1563. & l'ordinazione dell'Anno 1599. per le quali sono obligati li Notai dar nota all Opera di S. Maria del fiore della Città di Firenze di tutti li Testamenti, & altre ultime volontà di persone defonte, sotto pena di scudi dieci d'oro per ogni disposizione d'ultima volontà non notificata, e che detti Notai non possino dar copia, ò lettura se prima non gli consti, che siano pagate all'Opra sudetta le douute Tasse, sotto pena anco in quello caso di scudi dieci & altre contenute nelle dette Leggi, e Bandi, a' quali si habbia più piena relazione.

4 Operai di S. Maria Novella, lor' elezione, obblighi, & altro, vedi alle Riformagioni, sotto dì 14. Gennajo 1528. e a'Libri de'Partiti, Deliberazioni, e Decreti delli detti Operai dell'anno 1529. e sussegnenti, doue si vede che li Frati non facevano nulla in Chiesa, nè Conuento senza il consenso di detti Operai.

§. OREFICI.

1 Orefici, fonditori, battilori, tiralori, ebrei, e rigattieri, sono obbligati tenere un libro almeno di carte cento ben legato, cartolato, & intitolato dal Cancelliere Maggiore degli Otto, & in quello giornalmente, e continuamente scriuere tutti gli argenti, e ori che compreranno, con il giorno, forma, peso, e prezzo, nome, e cognome del Padre, cognome, e patria del venditore, quale non essendoli noto, deuono in detto libro pigliar fede da due persone note, che lui sia tale, quale si nomina; e comprando piatti d'argento, o cose simili deuono incontinenti per poliza darne notiaia alla Cancelleria degli Otto, & il principale di bottega è tenuto far detta diligenza per ciascuno di sua bottega, sotto pena in tutti li detti casi di scudi 50. e perdita della roba, ò sua valuta, d'applicarsi un terzo all'inuentore, & il resto al Fisco. Bando contro chi ruba argenti, ò ori di Palazzo delli 29. Febbr. 1618. vers. Per ovviare, &c. vedi Argenti *num.*

2 Orefici, e simili non possono fare alcuna sorte di lauoro d'oro, ò argento bassi, che non siano delle leghe, e bontà ordinata, sotto pena per la prima volta di scudi 25. e d'esserli guasto il lauoro, per la seconda scudi 50. e perdita del lauoro, e per la terza la medesima, e priuazione dell'esercizio, e tanto meno vendere pietre, e gioje false, per vere e fine, sotto pena di scudi 200. e tratti dua di fune per ciascona volta, e a'Cittadini, ò altri graduati di scudi 300. senza fune: come siano tenuti far marchiare i lor lauori, sotto pena di scudi 25. per ciascun lauoro non marchiato, tener un libro in buona forma per li conti del lor negozio, sotto pena di lire 50. & altro sopra detto loro esercizio da essere sottoposti all'Arte di Por S. Maria in Firenze, e fuori alli Rettori del Criminale, vedi li Statuti dell'Arte di Por S. Maria *part.2.Rub.9.per tot.* pubblicati sotto dì 17. Settemb. 1580. e la Riforma del 1588. doue sono dupplicate, e triplicate le pene ad arbitrio dell'arte della Seta, e il tutto se li riduce a memoria per Bando delli 18 Settembre 1613.

3 Orefici, come devino essere diligenti, & accorti per non restar anch'essi gabbati da certi giojellieri falsi che tal volta vanno per il mondo con diuerse inuenzioni per far denari, e di questi, e simili truffatori, e d'alcune lor curiose furberie, vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista *part.3.cap.48.per tot.* Bonisac. *de furt.* §.10.*n.*254.*& seqq.*

§. ORO, E ORPELLO.

Oro, ò argento falso tirato, filato, ò stracciato, in rocchetti, in fusi, ò in altro modo anco messo in lauoro non si può ne'Stati di Toscana comprare, vendere, condurre, ricevere, lauorare, adoperare, portare indosso, ò altrimenti usare, hauere, ò tenere, sotto pena della perdita di esso, e della cosa nella quale si trovasse, come in lavoro applicato, e di scudi cento d'oro per ciascuna volta, eccettuato però che di quello di Cipri, d' Olmio, e di Collognia se ne può tenere nelle fregiature, & ornamenti delle Chiese, e luoghi pii, eccettuati li Monasterj delle Monache di Firenze, che lo possono usare per far reti da capo, fiori, ghirlande, & altri lauori simili, che non siano tessuti, e quelli da lor vendere, ò far vendere da'suoi fattori, o fattoresse, e non da altri, e da questi si possono comprare per uso proprio, e non per riuendere, sotto la metà della pena sudetta tanto al riuenditore, che al compratore; lo deuono però anco detti Monasterj pigliare all'effetto sudetto dal Prouueditore, e Massajo dell'Arte di Por S. Maria per giusto prezzo senza poterlo poi lor vendere, donare, nè ad altro effetto che sopra servirsene, sotto pena della priuazione a tutto il Monasterio di detta facoltà di far detti lauori, come ne'Statuti di detta Arte delli 17. Settembre 1580 *part.2.Rub.2* E sopra l'oro falso, vedi il Bando del 1633. & altre Prouuisioni delli 11. Ottobre 1578. & 10. Settembre 1580. 1

Orpello è proibito tagliarsi, e filarsi ad uso d'oro, e di quello tagliato, e filato servirsene in alcun lauoro nel medesimo modo, e sotto le medesime pene dell'oro, e argento falso in virtù della legge del 1588. Eccettuati i Monasterj della Nunziata di là d'Arno, di S.Jacopo dirimpetto alle murate, di S. Francesco, in via S. Francesco, di Montedomini della Cittadella vecchia, d' Annalena dal Portone di S. Pier Gattolini, alli quali è permesso tal uso per fiori, e ghirlande nel modo che gl'è permesso l'argento, & oro falso per detto effetto, e non altrimenti da darseli dal Prouueditore dell'Arte di Por S. Maria con le solite diligenze. Bando de' 9. Febbrajo 1597. a questo proposito vedi la rinnouazione de' Bandi, e Leggi della proibizione degli ori, & argenti falsi per altro Bando del dì 28. Maggio 1653. 2

Oro, cioè monete d'oro ancorchè di giusto peso, come non faccia pagamento, vedi Monete *num.* 3

Oro non coniato, come non si possa portare, nè far portare fuor della Città di Firenze, se non fosse lauorato, sotto pena della perdita, & altri pregiudizj, contenuti nello *Statut. Fior. lib.* 3. *Rub.* 131. 4

Che gli ori, & argenti filati non si possino vendere a chi li comprasse per riuendere nella Città di Firenze, sotto pena a'venditori, compratori, e mezzani di scudi 25. d'oro per la prima volta, e l'altre scudi 50. & altro, vedi il Bando 26. Maggio 1576. 5

§. OSSO.

Osso di Balena è appaltato, e così proibito introdursi, vendersi, ò comprarsi all'ingrosso, ò alla minuta per tutti li Stati di S. A. S. da altri che dall'Appaltatore, ò da chi hauesse licenza, ò causa da lui, sotto pena di scudi dieci per libbra fin'a libbre dieci, e da libbre dieci in su scudi 25. per libbra, perdita di esso, & arbitrio di chi hanrà a giudicare, e perdita delle bestie, carrozze, carri, nauili, ò altra cosa dove fusse carico, d'applicarsi la metà all'appaltatore, un quarto all'inventore, & il resto al Fisco, e li sarti non possono adoperare giunchi marini mentre non gli havessero da detto appaltatore, sotto le predette pene: cognitori nella Città di Firenze, sono il Magistrato dell'Arte della Seta, e fuori li Rettori del Criminale, come per il Bando di detto appalto del 2. Aprile 1659. & altri &c. questo appalto in oggi resta finito, e smesso. 1

Ossa umane trouare alla campagna doue non sia solito seppelirsi morti, vedi §. Corpo di delitto *num.* 15. 2

§. OSTI.

1 Osti, albergatori, & altre persone particolari non possono ricettare, nè dar da mangiare, ò bere ad alcuno tanto suddito, che forestiero, che senza facoltà avesse, ò portasse alcun' archibuso di minor misura d'un braccio, e un terzo di canna a misura Fiorentina, sotto le medesime pene imposte a chi porta, ò tiene tal' armi, senza facoltà; e capitandoli alcun forestiero con tal sorte d'armi devano quelle subito presentare alla Corte con il nome, cognome, e patria delli delatori se potranno saperlo, e se non darne quella maggior notizia che potranno, e a quest' effetto tutti gli osti fuor di Firenze sono obbligati tener'in luogo esposto, e che da tutti possa esser visto, e letto il contenuto di questo Bando stampato anco a parte, Legge generale dell' armi 23. Novembre 1623. *num.* 4. *&* 5. vedi Archibusi *n.* e Rettori *num inf. num.* 19.

2 Osti non possono alloggiare, dar da mangiare, ò da bere, nè cavalli per viaggiare a chi porta archibusi a ruota, ò fucile d'ogni sorte, ancorche scomposti, sforniti, e non atti a far' officio, se prima non gli auranno denunziati alla Corte, sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune. Legge predetta dell' armi *num.* 74.

3 Osti, e cuochi delle taverne di Firenze, e di fuori dentro a un miglio, qual sorte di pesce, & altre robe non possino comprare, se non doppo Nona del Domo, vedi nel Bando, e Riforma della Grascia de' 29. Gennajo 1560. vers. Ancora hanno, &c.

4 Osti vicini al Barco reale devono avvertire li passeggieri che dentro detto Barco non si possono portar gli archibusi carichi, nè uscire delle strade maestre, e di ciò tenere affisso il Bando, sotto pena alli medesimi osti di scudi dieci, e tratti dua di fune. Bando de' 7. Maggio 1626. *num.* 4.

5 Osti albergatori non possono fare, nè far fare compagnie d'alberghi, nè tenere, ò far tenere più di un sito d'albergo, e quello solo a suo nome proprio, nè andare, ò mandare a far l'invitate de' passeggieri, possono bensì come gli altri prestar le lor bestie a vettura, purche prima notifichino quante ne vogliono tenere, come per il Bando de' 13. Agosto 1574 vedi §. Vetturini.

6 Nè anco possono far compagnie con vetturini, sotto pena di scudi 25. per ogni volta, nè li vetturini fra lor vetturini, sotto la detta pena, Bando de' 20. Novembre 1574.

7 Osti albergatori di Firenze, come siano tenuti dar nota de' forestieri ogni sera, vedi Albergatori *num.*

8 Osti, e albergatori, come non possino caparrare vini avanti la vendemmia fatta, devino condurre li vini all' osterie, e alberghi, e non altrove, nè venderne fuori, e devono darne nota tempo per tempo, & altro, vedi il Bando de' 3. Gennajo 1574. *inf. num.* 21.

9 Osti, albergatori, stabulari, navicellari, e simili persone che locano case, stalle, e navi ad altri per certa mercede, sono tenuti alla totale restituzione delle robe intromesse, se siano portate via, ò rubate per colpa de' suoi familiari, e serventi, ò da altri viandanti, ancorche non le fussero state mostrate ad occhio, nè consegnate, ma semplicemēte intromesse, nè li giovērebbe protestazione fatta in contrario, e la quantità si proverebbe col giuramento del derobato, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 70. *per tot.* Gratian. *discept.* 677 *n* 27. *&c.* Menoch. *de Arbitr. cas* 208. *nu.* 26. *& seqq.* e pienamente nelle mie *resol. cap.* 37 *per tot.* dove si distinguono più casi, &c. vedi Furto *nu.* 6. *in fine.*

Et un negozio, e risoluzione del Magistrato degli Otto fatta a mia relazione del mese d'Ottobre 1665. sopra un processo di Cortona contro Pietro Versari Oste detto il Duca, in filza negozi *num.* 369 dove fu deciso, & approvato per rescritto di S. A. S. in detta conformità, vedi nel §. Giudici *num* 73. *in fine.*

Et altro negozio del detto Magistrato del dì 12. Aprile 1674. in filza *num* 717. sopra un processo di Poppi contro Marco Zanobi Oste, nel quale trattandosi di denari rubbati nella sua Osteria fu assoluto per non constare, che li denari gli fussero stati consegnati, nè che havesse avuto altra notizia di quelli, come suppongono esser necessario li Dottori, & in detto *cap.* 37. *num.* 6. perche la scienza, e pazienza dell' oste si equipara alla consegna, e detto con altri, nella Somma §. *Hospites nu.* 1.

Osti, stabulari, e navicellai hanno sempre la presunzione contro di loro, e che a pena si possino astenere dal rubare, di modo che dicono li Dottori, che cadono sotto la Rubrica di tre ladri, parlando sempre con riservo de' buoni, caso che alcuno se ne trovasse, *l.* 1. §. 1. *ff. de Naut. Caup. & Stabul.* Magon. *decis. Flor.* 25 *num.* 14. 15. *&* 16. e nelle dette mie *resol. cap.* 37. *num.* 1. *& cap* 11. *num.* 7. 10

Osti non possono impedire che non si apra un'altra osteria a lor vicina, ancorche li sia di pregiudizio rispetto al concorso de' viandanti, mentre che per privilegio, consuetudine, ò prescrizione non havessero acquistato tal' jus di proibire gli altri, vedi il Gratian *discept.* 898. *nu.* 26. *& per tot.* e nelle mie *resolut. d. cap.* 37. *num.* 18. 11

Osti dopo che hanno cominciato a tenere osteria aperta, sono tenuti, e possono esser forzati ricevere i passeggieri d'ogni sorte, mentre per causa della gran moltitudine non meritassero scusa d'aver ripiena tutta la Casa, Bart. *nella l.* 1. §. *jura*, *ff. de off. præfect. Urb. e nella l.* 1. §. 1. *de Naut. Caup. & Stabul.* Cabal. *cas.* 187. *num.* 1. *& cas.* 287. *num.* 70. *e nel d. cap.* 37 *num.* 15. *mie resol* 12

Osti siccome sono tenuti ricevere tutti li viandanti, così dunque ricevendo ignorantemente [come si presume, mentre non si provi in contrario] qualche bandito, e dandoli da bere, e da mangiare, non incorrono nelle pene de' ricettatori de' banditi, anzi nè anco, sapendo essere banditi, mentre che da essi siano con violenza forzati, di che vedi il Cabal. *resol. crim. cas.* 287. *nu.* 71. *& seq.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 348. *nu* 15. *& seqq. & d cap* 37. *n* 16 *mie resol.* 13

Osti non possono alloggiare, dar mangiare, o bere a quelli della Città, e luogo, ò continui abitatori dove fanno l'osteria, come per Bando de' 28. Novembre 1570. sotto pena della metà di quello pagano di tassa de' lor siti da esserne sottoposti alla Gabella del Sole, come in detto Bando. 14

Il medesimo è proibito di ragione comune massime canonica, sotto pena ad arbitrio del Giudice che non possino gli osti ricevere Cittadini, ò altri del luogo, che per diletto volessero frequentare l'osterie, e si puniscono nell' istesso modo quelli che senza necessità frequentassero le taverne, di che vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 533 *per tot.* Peguer. *decis. crim. cap.* 44. *per tot.* Petr. Gregor *Sintag. jur. lib.* 39. *cap.* 7.

Osti sono esenti dall'alloggio de' Soldati, e dal somministrarli letti e vettovaglia, se non in casi che non si potessero trovare da altri, & allora anco li dovrebbe essere resarcito ogni danno, Gratian. *discept.* 898. *num* 24. *&* 25. 15

Non osservarsi però sempre in oggi tal' esenzione, e con ragione dissi nelle mie *resolut. cap.* 37. *num.* 19.

Osti possono ritenere le persone, e robe de' forestieri per gli alimenti dati, di che vedi Gratian. *discept.* 25. *n.* 19. *&c.* 16

Osti, nè altre persone non possono dar ricetto a uomini, nè bestie, che portassero otri da olio, nello Stato di S. A. S. vedi Otri *num.* 17

Osti non possono comprare fagiani, nè francolini, vedi Fagiani *num.* 3. 18

Osti in quei luoghi dove non sono Rettori, ò Ufiziali di Giustizia, ò altri particolari che ricevessero, ò albergassero in casa loro archibusieri a cavallo possono serbare in casa loro l'arme permesse a' detti Soldati per il tempo che si tratterrano in quel luogo senza incorso di pena alcuna, come per lettera circolare del Magistrato degli Otto de' 7. Luglio 1636. 19

Osti albergatori, e grecajoli di Firenze per servizio, e uso di lor botteghe devono tenere, e usare solo pane tondo Ducale, gnocchi, pan di ramerino, e stiacciate, & esserne sempre provisti in sufficiente quantità, nè possono permettere che alcuno vi porti per mangiare, e vi mangi altra sorte di pane, sotto pena di ducati 30. di moneta per ciascuno, e ciascuna volta, alla quale sono tenuti in solido non solo chi ha cura del pane, e della cucina, ma anco chi ha cura del vino: e quelli di fuor di Firenze fra le tre miglia oltre al pane ordinario che possono tenere, e spacciare, devono ancora ogni giorno mandare a pigliare di detta sorte di pane Ducale tondo, & averne continuamente in sufficiente quantità, sotto pena di ducati 25. e devono anco avere il Bando affisso, sotto le medesime pene rispettivamente d'applicarsi in tutti li casi per un terzo all' inventore, & il resto al Fisco, come per Bando de' 2. Gennajo 1645. & altri antecedenti de' 4. Agosto 1629 e 1635. 20

Osti, e albergatori non possono rivendere vino ad altri 21

osti,

osti, ò albergatori, nè essi comprarlo, ò farlo comprare da loro, sotto pena della perdita del vino, e altrettanta somma. Bando del dì primo Decembre 1618.

22 Osterie, ò alberghi non si possono fare nelle case, ò siti condotti per magazini, ò case, e facendosi s' intende il condutiore subito privo, e obbligato a serrare, e provvedersi d'altra casa, e cade in pena di tanto quanto sarà stata la pigione di un' anno. Riforma del Magistrato del Sale de' 4. Ottobre 1574. *vers. penult.*

23 Osti non possono andare, nè mandare a far l'invitare a passeggieri fuor di casa, sotto pena di lire 25. per volta, & altro circa gli osti, vedi nella Riforma del Magistrato del Sale de' 4. Ottobre 1574. dove anco che quelli vendono greco non possono tenere vini bianchi nostrali, e tanto meno mescolarli.

24 Osti che alloggiano, come devino tenere l'insegna fuora, e non la possino variare, vedi Albergatori *num.*

25 Osti, & altri circa il tenere, e dare bestie a vettura, vedi §. Vetturini, e Vetturali *num.*

26 Che li pasticcieri non possino dar da mangiare, nè da bere, sotto pena di scudi 50. per la prima volta, e per la seconda di altrettanta somma, e di più tratti dua di fune in pubblico, e per la terza della privazione dell'esercizio ad arbitrio del Magistrato del Sale, oltre alle dette altre pene. Bando 14. Agosto 1619.

27 Che li grecaioli non possino tenere vini bianchi, nè vermigli nostrali, nè dar da mangiare cose unte, vedi detto Bando 14. Agosto 1619.

§. OSTILITA'.

1 Ostilità d'ogni sorte è proibita ne' confini di S. A. S. con entrare ne' Stati alieni, e muoversi a' danni di quelli senza espressa licenza in scriptis degli Ufiziali di guerra di S. A. S. sotto pena di rigoroso arbitrio, & altre solite in simili casi. Bando de' 16. Giugno 1643.

§. OTRI.

1 Otri da olio sono proibiti introdursi, ò tenersi nelli Stati di S. A. S. da qualsivoglia persona etiam forestiera, sotto pena di scudi 300 d'oro, & arbitrio fin' alla galera inclusivè, della perdita di detti otri con quello vi fusse dentro, e delle bestie sopra le quali si trovassero, ancorchè non avessero caricato, nè comprato olio, d' applicarsi la pecuniaria, e ritratto delle robe per la metà all' inventore, un quarto a chi condannerà, e incamererà, il resto al Fisco, e cognitori nella Città di Firenze, sono il Magistrato degli Otto, e Maestri di Dogana, salva la prevenzione, e fuori li Rettori del criminale. Bando sopra gli otri 22. Novembre 1619. E come gia sotto più miti pene fussero proibiti gli otri suddetti, vedi la riforma, e sunto della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. e il Bando de' .... Agosto 1569.

2 Otri chi portasse, ò avesse ancorche voti non può essere ricettato lui, nè le bestie da osti, contadini, nè da qualsivoglia altra persona, sotto le pene sopraddette. Bando predetto §. Proibendo, &c. del 1619.

3 Otri chi vedrà, ò saprà introdursi ancorche voti da gente alcuna nelli Stati di S. A. S. deve subito denunciarli alla corte più vicina, e far dar le campane all' arme contro tali introducenti per averli nelle mani; e gli estrattori d' olio con otri, facendo resistenza con armi possono anco impune ammazzarsi, sotto le pene a chi mancasse d' esequire quanto sopra ad arbitrio di chi aurà da giudicare d' applicarsi sempre come sopra. Bando predetto §. E per tor via, &c. del 1619.

4 Otri per portar vino, e olio dalla Città di Pistoja alla Montagna, e dalla Montagna alla Città non sono proibiti, purchè non escano dalle strade diritte, e non si trasportino verso Firenze, ò altri luoghi fuor di detta Montagna, ò Città, come anche sono permessi venendo per la strada diritta da Bologna a Firenze con li soliti manifesti, purchè vadino di lungo alla Dogana, dove si devono lasciare, ò riaverli tagliati doppo auranno venduto la mercanzia, se non fussero per passo, che anche è permesso con li dovuti riscontri; e similmente quelli, che dal contado di Perugia vengono in Romagna, ò per ismaltire ivi l'olio, ò passarlo altrove, purchè vadino di giorno, e per la strada solita con le bullette, e non si lascino in alcun luogo dello Stato, sotto le pene contraffacendo, che pareranno all'arbitrio di chi aurà a gindicare. Bando predetto degli otri, §. Con dichiarazione &c. del 1618.

§. OZIOSI.

1 Oziosi sani, e validi, ò robusti, che non hanno entrate, nè esercizi per sostentare se stessi, e lor famiglie, se ne deve mandar nota da' Rettori di Giustizia, e suoi Ufiziali in solido al Magistrato degli Otto di Balla della Città di Firenze, come nel §. Rettori *num.* 2.

2 Che le persone oziose, e forestiere non possino stare nelli Stati di S. A. S. vedi il §. Vagabondi al *num.* 8. *&c.*

P

§. PACE.

1 Pace ottenuta dalla parte offesa per li delitti compresi nella legge *Cum fuerit assertum* del dì primo Ottobre 1423. sminuisce la metà della pena, in virtù dello Statuto *Fiorent. lib. 1. Rub. de Cancellatione condemnationis, & de benefitio pacis cap.* 51.

Oggi però ne sminuisce solo la quarta parte, non ostante detto Statuto ricorretto in questa parte, e nel resto confermato per la legge sopra il benefizio della pace delli 8. Agosto 1548.

E come si devano intendere simili Statuti, che diminuiscono le pene per la pace, Card. Tosch. *litt. S. concl* 611. & 615. *per tot.* vedi nel §. Statuti *num.* 52.

2 Pace non giova per diminuire la pena, se non a quelli, che vivente il principale offeso l' auranno ottenuta da lui medesimo, o suo legitimo Proccuratore, e doppo la sua morte da quelle persone, che in conformità del suddetto Statuto la possono concedere, e che sia rogata per pubblico instromento, e prodotta avanti la condennazione. Legge suddetta sopra il benefizio della pace 8. Agosto 1548. §. In oltre &c. *inf. num.* 6.

3 Pace per diminuire la pena non si ammetre se non ne' casi espressi in detto Statuto, salvi però sempre i privilegi de' Soldati, e la disposizione dell' altro Statuto Fiorentino *lib. 3. Rub. de pœna percutienti aliquem studiosè, &c. cap* 118.

Che per le percosse con man vacua, tirature di capelli, e simili anco con effusione di Sangue, e per gravi cadute in terra si rimettano le condanne, se fra quindici giorni si produrrà la pace, con pagamento di gabella di soldi 40. Legge predetta § Item che, & § *seq* Cabal. *resol. crimin. cas.* 141. *in fine &c.* vedi Ferite *num* 28.

Che alli descritti la pace diminuisca la metà delle pene pecuniarie, e come vedi nel §. Descritti *num.* 23. Ma che il benefizio della pace, e confessione, non si ammetta a gli altri che non sono descritti, perchè in Firenze non è Statuto, che gliene conceda, disse il Sig. Auditor delle Bande di Decembre 1672. in un processo del Magistrato de' SS. Otto contro Gio: Battista d' Andrea Baldi, & altri; e se bene detto Magistrato fu di parere, che se gli dovesse far buono il quarto per il benefizio della pace, ancorchè non fusse descritto, in virtù della sopracitata legge sopra il benefizio della pace delli 8. Agosto 1548. tornò da S. A. S. approvato il parere del d. Sig. Audit. come in filza negozi di detto *num.* 187.

Et in termine dello Statuto di Prato, che dispone seguendo la pace innanzi fatta, e pagata la condennazione, si deva pagar solamente la quarta parte della pena, fu da me risoluto, e rescritto sotto dì 28. Marzo 1681. che si osservi detto Statuto come parla, senza altra riduzione, non essendo il condennato descritto, sopra un processo di domandata riduzione venuto da quella Corte contro Sabatino di Carlo Grassi.

4 Pace seguendo tra un mese dal dì della sentenza fa ridurre le pene de' descritti anche ne' casi capitolari alle semplici pene statutarie, come ne' Capitoli militari dell' anno 1646. *cap.* 12. *n.* 11. *&c. inf. num.* 37.

5 Paci, e tregue rotte a chi s' aspetti la cognizione, vedi Rettori *num.* e Magistrato *num.*

6 Pace acciocchè giovi si deve avere dall' offeso proprio viven-

vivendó, se non dal Padre, e da' fratelli carnali, e da' figliuoli, e da tutti loro havendoli, ó da quelli havesse; e non havendo questi dal zio, ó zij paterni, in lor mancanza da' cugini per linea masculina, e quelli che rendono la pace devono esser almeno d'età d'anni 15. e mancando tutti questi dalla madre, e dalla moglie sendo vedova, e dopo dalle sorelle carnali di detta età, ó dal più prossimo per linea masculina in mancamnnto di tutti gli altri suddetti, e suddette nominati; e non si havendo dalli primi, si deve produr fede della Corte di quel luogo di dove era l'offeso, che non havessin altri congiunti più prossimi come sopra, & essendo l'offeso Fiorentino, ó abirante in Firenze di tre testimoni della vicinanaa, dove abitava esaminati per mano del Notajo dell'Ufizio del Monte, affirmanti come sopra; ma se fusse forestiere basta in luogo de' congiunti haver la pace da' Signori, e Collegi per loro partito. Provvisione delli 22. Ottobre 1476. esistente alle Riformagioni *lib.* 5. di dett'anno a 161. *inf. num.* 35. *sop. num.* 2.

7 E che anche di ragion comune le donne non abbino jus di far pace, ancorchè fussero la moglie, ó figlinola del morto, se non in sussidio quando non ci fussero maschi, amplamente Gratian. *discept.* 518. *per tot.* di che però vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de Accusat. quæst.* 13. & 14. dove si tiene diversamente, ma quanto a noi non è da partirsi dalla disposizione della suddetta legge mnnicipale.

8 Pace per accettare qualsivoglia grazia, non è necessaria con birri, siano loro gli offesi, ó gli offendenti, ó sia seguita la rissa, ó altro male per causa del lor ufizio, ó per altra causa propria, e privata (e benchè di ragione comune si dovesse forse dire in contrario, massime quando l'offesa sia per causa fuor dall' ufizio,) così fu ordinato, & asserito esser mente di S. A. S. in riguardo della viltà, & infamia di tali persone, & osservarsi de stilo dagl' Illustriss. SS. Auditori di Consulta, sotto dì 11. Giugno 1662. come ne appare ricordo da me fatto al libro de' Sratuti criminali della Cācelleria degli Otto, e al Giornale de' partiti 604. a 70. e in più altre cause, &c.

E che essendo birro quello che deve dar la pace, si ammetta la grazia non ostante non vi sia pace, fu rescritto da S. A. S. sotto dì 18. Dicembre 1664. in filza supplicazioni *n.* 15. alle preci di Sāti di Lorēzo da Calleta, & altro Rescritto in detta filza alle preci di Paolo Morellini, Cavallaro di Vico Pisano, nella Cancelleria del Magistrato de gli Otto.

9 E così anche asseriscono doversi osservare con le meretrici per la medesima ragione della viltà, & infamia, &c.

10 Se però si trattasse tra birri, e birri, ó tra meretrici, e meretrici, essendo d' ugual condizione, e non si dovendo sdegnare tra loro, crederei fosse necessaria la pace, e per due ragioni, prima perchè cessa la considerazione dell' infamia, in riguardo della quale le persone onorate anno giusta caosa di recusare di far pace con birri, ó meretrici, seconda perchè le persone vili, e infami non devono esser di miglior condiaione, e facilitarseli più la strada di godere delle grazie del Principe, che le persone onorate, &c.

Si è però qualche volta osservato anche tra birri, e birri ammettersegli le grazie senza la pace, già che nel rescritto nō vi era tal cōdizione, come al Giornale de' Partiti de' SS. Otto 641. a 25. sotto di 3. Agosto 1674. in persona di Gio: Domenico Cecchini famiglio, che haveva offeso altro famiglio, & altra volta sotto dì 30. Luglio 1675. in persona di Frācesco Bettini, come al Giornale de' Partiti suddetti 644. a

11 Paci, ó tregue rotte, ciò che devino fare le parti offese per participare della pena, vedi Offese *num.*

12 Paci, ó tregue se saranno rotte non da' principali, ó suoi mallevadori, ma da altri parenti, aderenti, complici, ó seguaci, sono tenuti essi rompenti, e possono essere astretti come principali all'intera sodisfaaione d'ogni pena contenuta negl'instromenti di paci, ó tregue, ancorchè a quelli non siano intervenuti, nè obbligatisi, senza poter havere alcun regresso; anzi se per tali rotture fussero molestati li principali, ó suoi mallevadori, (siccome ne possono esser astretti, tanto per interesse del Fisco, che degli offesi, intendendosi tutti obbligati in solido, un pagamento bastante) possono essi havere il regresso per ogni loro indennità contro li delinquenti, loro eredi, e beni, quali non possono allegare ingnoranza delle tregue, ó paci, mentre appariscono descritte a' libri pubblici, e siano passati almeno cinque giorni dal dì della fatta tregua, ó pace, e purchè questo non possa mai risultare in pregiudizio del Fisco, come per dichiaraione de' 4. Gennajo 1508.

E così anche par di ragion comune con le dichiarazioni, che ne adduce il Mauro *nel tratt. de fidejussor. sect.* 2. *cap.* 4. *num.* 59. *& seqq.* & amplamente il Gratian. *discept.* 499. *per tot.* dove allega il Farinac. & altri che diversamēte l' intendono &c. vedi Farinac. *de var. & divers. crim. quæst.* 107. *art.* 3. *nu.* 35. & il Vulpin. *in Suco num.* 9. 13

Delle paci, e tregue, vedi altra Provvisione del 1514. 14

Pace si può fare da' minori, ó pupilli, che siano fuori dell' infanzia con l'autorità de' tutori, ó curatori, & essendo infanti da' lor tutori, ó tutrici, di modo che trattandosi d' atto pio, e sempre utile, non è necessario il decreto del Giudice, nè altra solennità statutarie de' contratti, e sono tenuti sempre ad osservarla senza speranza di restituzione in integro, e così li figliuoli ancorchè pupilli, si preferiscono alla madre in render la pace per la morte del padre, e non vi essendo tutori, nè altri, può il Giudice supplire con renderla a nome de' pupilli, come amplamente prova il Gratian. *discept.* 508. *per tot.* vedi sopra *n.* 6. Farinac. & Vulpin. *in Suco de Accusat. quæst.* 15. *per tot.* Tosch. *litt.* P. *conclus.* 174. *num.* 32. *&c.* Clar. & Bajard. *quæst.* 58. *vers. Quæro an tutor*, *&c.* Cabal. *cas.* 98. *num.* 8. Franch. *decis.* 535. dove però tiene essere necessario il Decreto del Giudice, e così ho visto osservarsi più volte in Firenze, e suo Stato in detti casi, *vedi sopr. num.* 6. 15

Pace avuta da' figliuoli comuni per la morte della moglie ammaazata dal marito nō giova per la patria potestà, ma si deve havere da' figliuoli dell'istessa donna d'altro marito se vi siano, ó da' suoi altri attinenti più prossimi, Clar. §. *fin. quæst.* 58 *vers. Contingit*, Cabal. *resol. crim. cas.* 58. *n.* 7. *&c.* Tosch. *d. concl.* 174. *n.* 41. *&c.* vedi Bajard. *d. quæst.* 58. *n.* 54. Farin. & Vulpin. *in Suco de Accusat. quæst.* 14. *verso il fine.* 16

E così anco essendo ammazzata la madre da un figliuolo, non basta la pace de' fratelli, ó padre dell'uccisore benchè figliuoli, e marito rispettivamente dell' uccisa, ma si ricerca dagli altri che sopra, siccome è stato fatto osservare da me in cōtingenza di fatto, e nō credo senza ragionn.

Pace avuta per le ferite non giova seguendo la morte, Clar. §. *fin. quæst.* 58. *vers. Quæro pone &c.* 17

Se però la pace fusse fatta per le ferite con espressione ancorche ne seguisse la morte di ragione gioverebbe anco in caso di morte se non ci fusse, come *sopra num.* 6. Legge, ó Statuto che la richiedesse dagli eredi, ó più prossimi del morto, di che vedi Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 177. *per tot.* Boer. *decis.* 323. *num.* 5. Bajard. *d. quæst.* 58. *num.* 52. Farinac. *quæst. crim.* 14. *num.* 28. *& seqq.* dove il Vulpin. *in Suco num.* 7. attesta, che di consuetudine si ricerca la ratificazione de' parenti, a chi s' aspetta.

E che la pace fatta da un ferito in articolo di morte al Sacerdote che la riceva, & accetti a nome del feritore vaglia, e si ammetta di ragione anco in giudizio, se non ci fusse come ne' Stati di Toscana Legge, ó Statuto che le paci devino constare per pubblico instromento, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 141. *per tot.* E che in detti Stati le paci devino constare per instromenti pubblici, vedi il Rescritto di S. A. S. de' 3. Decembre 1612. al. *l.* 3. *de Statut. criminal.* degli Otto a 162. altrimenti ne seguirebbero inconvenienti, e disordini non piccoli, come si dice nel detto negozio di Mariotto di Conte Mazzoni da Radda del dì 3. Decembre 1612. 18

Pace, ó transazione fatta con la parte offesa benche di ragione faccia indizio ad inquisizione, e tortura sopra li delitti, de' quali non è lecito transigere, Clar. §. *fin. qu.* 21. *vers. Pax.* 19

Nondimeno per consuetudine generale di tutta l' Italia essendo lecito transigere sopra ogni delitto, non solo non fa indizio alcuno, nè induce confessione del delitto, ma anco giova a diminuire la pena, come si è detto di sopra *num.* 1. *&c.* Cabal. *resol. crim. cas.* 74. *& cas.* 245. Clar. §. *fin. quæst.* 58. *num.* 5. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 174. *num.* 1. *& seqq. per tot.*

Pace benchè sia seguita non per questo s' intendono rimessi li danni, e interessi, che sono cose diverse, e quali danni si possino pretendere, vedi Cabal. *cas.* 248. *per tot.* Gratian. *discept.* 518. *n.* 14. *&c.* §. Omicidiarj *n.* 14. *& seqq.* 20

E così per il contrario essendo semplicemente la parte sodisfatta de' danni, e interessi non credo s' intenda

ri-

rimessa l'ingiuria, che è cosa diversa mentre non nè apparisca in specie per pace seguita, Clar. §. *fin. quæst.* 58. *n.* 40. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 172. *num.* 14.

21 Et essendo più gli eredi, ò parenti nel medesimo grado del morto, non basta averla da uno, ma è necessario averla da tutti, e quando basti dalla maggior parte, vedi Clar. & Bajard. *quæst.* 58. *ver. Frequenter*, Farin. & Vulpin. *in Suco de accusat. quæst.* 14. *per tot.* dove anco che s' intende degli eredi del sangue, e non de' beni solamente; & il medesimo tiene il Franch. *dec.* 611. *per tot.*

22 Pace non s' intende rotta da chi offende mentre sia provocato, ancorchè fusse con clausula *toties quoties, vel rato semper manente pacto*, siccome nè quando l' offesa seguisse per nuova causa non procurata, nè affettata, ancorchè fusse ingiusta, e in dubbio, si presume più tosto nuova causa, che vecchia, vedi Cabal. *cas.* 101. *per tot.* & Magon. *decis. Luc.* 100. vedi Tregua.

23 Pace non si rompe per offesa fatta in persona di banditi, ò fussero banditi al tempo della fatta pace, ò dopo, Cabal. *cas.* 275. *per tot.* vedi §. Banditi *num.* 25. & il Card. Tosch. con altri da lui citati *litt. P. concl.* 176. *per tot.*

24 Pace quando, e perchè causa si dia a baciare nelle Messe solenni, ciò che significhi, e perchè non si dia nelle Messe de' Morti, nè fra Monaci, & altro vedi Gratian. *discept.* 538. *num.* 12. & *seqq.*

25 Pace esteriore non è necessaria in foro di coscienza, bastando per salute dell' anima rimetter interiormente ogni offesa, ingiuria, e rancore, e così benchè l' offeso non volesse venire all' atto esteriore di reconciliazione, e pace, anzi volesse proseguire per giustizia contro dell' offensore in giudizio, mentre che per altro rimetta interiormente ogni odio, e rancore, e solamente faccia per zelo di giustizia è in caso di salute, e deve essere assoluto dal Confessore, come si cava da S. Tommaso 2. 2. *quæst.* 25. *art.* 9. dove esplica il Cajetan. *in* 2. & 3. *dubio*, Clar. §. *final quæst.* 58. *vers. Quæro modo &c. vers. seq. in fine*, Odd. *de restitut. in integr. quæst.* 85. *art.* 7. *nu.* 54. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 172. *nu.* 22. Padre Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 22. *fol.* 50. & 51. P. Steph. de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 1. *cap.* 10. *n.* 18. dove citano Less. Sylvestr. Layman. & altri, vedi Matth. Sanz. *de re crim. contr.* 27. *n.* 14. dove mostra, mentre si fugga l' odio interno, esser meritorio il querelare, e proseguir le querele per giustizia; anzi alle volte obbligo, citando S. Tommaso nel luogo sopra allegato, Bonac. *disput.* 3. *qu.* 4. *punct.* 3. *num.* 5. Suarez, Castropalao, & altri.

26 E' però d' avvertire in questo particolare, che difficilmente si può dar il caso, che uno deponga l' odio cõtro del nemico, mentre vuol proseguirgli cõtro in giudizio, e ãche dato questo caso, se col denegar la pace esteriormente, e per instromẽto al nemico, s' intendesse di cagionargli danno grave, come se per nõ haver la pace fusse necessitato ad esiliar dalla patria, patir cõfiscazione di beni, ò altri danni notabili, alli quali con la pace potesse facilmente ovviare, certo che chi la denega nõ si può dire amare di cuore il suo nemico, ma dannificarlo contro li precetti Evangelici, potendosi fargli danno in due maniere, cioè positivamente, e direttamente con offenderlo in persona, ò beni, e negativamente, & indirettamente, sendo causa di tali danni, e che non gli possa provvedere, con denegarli la pace per instrumento, il che stimo difficile fare con buona coscienza, procedendo ciò più tosto da odio, che da zelo di giustizia, perchè siamo tenuti non solo ad evitare li danni del nemico, ma anco sovvenirlo del proprio quando fusse in precisa necessità, come agli altri nostri prossimi per li due precetti Evangelici, che uno è *Diligite inimicos vestros*, e l' altro *Benefacite his qui oderunt vos*. E così anco sia necessario l' atto esteriore di pace, quãdo nõ lo facendo è di danno notabile al nemico, tiene Ludov. de Bea *in respons. casuum conscientiæ cas.* 10. riferito dal Bajardo ad Clar. *d. quæst.* 58. *n.* 73. *in fine*, dove attesta, che l' una, e l' altra opinione sia probabile ad arbitrio de' Vescovi; ma non si può negare, che questa sia la più vera, e sicura in coscienza; di che però mi rimetto a' sopracitati Teologi, i quali dimostrano potersi anche dar caso di merito, e virtù in denegare detta pace esteriore, quando il bene pubblico richiedesse così, e si facesse con questo solo intento, qual secluso, certo che il rimettere all' inimico l' ingiurie è la più meritoria, ed eccellente virtù, che si possa dare in un Cristiano.

Non è però mai tenuto alcuno anco in foro di cosciẽza rimetter li danni, & interessi cagionatigli dal nemico per l' offesa fattali, ma li può giustamente pretender nella quantità veramente patita, e ricevendo di più senza ordine del Giudice si direbbe vendere l' ingiuria, e il sangue, e incorrerebbe in infamia, come prova il Bajar. ad Clar. *quæst.* 58. *nu.* 64. & *seqq.* P Stefan. de Neapol. *d. cap.* 10. *nu.* 18.

Se pure il nemico che è obbligato a pagare tali danni, & interessi alla parte offesa non fusse in tanta estrema necessità che lo scusasse, perchè ciascuno è tenuto prima provvedere a se stesso, che agli altri, intendendo per quanto richiede la mera necessità, e non dell' altre comodità, e spese superflue.

Pace è necessaria per due effetti, prima per poter godere 28
il benefizio di essa per la diminuzione delle pene pecuniarie, come si è detto di sopra *nu.* 1. & *seqq.* e si dirà nella parola Statuto *num. inf. num.* 37.

E di più effetti speciali della pace, vedi Card. Tosch. *litt. P. concl.* 172. & 173. *per tot.*

Secondo per potere ottener grazia dal Principe, perchè regolarmẽte senza di essa nõ si suol fare alcuna grazia massime negli omicidi, e simili delitti, che si commettono con danno, e ingiuria di private persone; anzi è probabile, e sicura opinione, che il Principe non possa, nè deva far grazie, dove nõ è la remissione della parte offesa, se nõ in qualche caso che cõcernesse la pubblica quiete, & utilità, Cabal. *cas.* 58. *per tot.* Thes. *decis.* 21. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de inquis. quæst.* 6. *per tot.* vedi §. Principe *num.* 9.

Quando però per ostinazione di chi deve rẽder la pace, [essendo stata richiesta cõ debiti modi, e cõ le dovute sodisfazioni] nõ si potesse ottenere, qualche volta è stato ordinato ammettersi le grazie nõ ostante il mancamento della pace, con esilio dal luogo finchè si ottenga, come fu osservato in causa di Carlo Sacchettini nell' offerta di S. Gio: dell' anno 1666. Giornale 614. a 174. & in filza straordinaria di detto tempo *n.* 287. nella Cancellaria de' Sig. Otto; overo cõ mandarli a dirittura al cõfino datoli in permuta di pena capitale, sotto pena della reincidenza per starvi in deposito fino a nuova risoluzione, come in causa di Vincenzio Minetti dell' anno 1673. Giornale 638. a , & in filza straordinaria di detta Cancelleria *n.* 95. overo stante la remissione delle differenze in persona di autorità da poterle aggiustare, come in causa del Sig. Pier Francesco Borghi da Modigliana di dett' Anno 1673. al Giornale 638. & in filza di suppliche ordinaria della medesima Cancelleria de' Sig. Otto, & in altre cause cõ simili cautele, e cõdizioni opportune secondo la qualità de' casi, e delle persone a giusto arbitrio di S. A. S.

Pace è necessaria per ammettere le proroghe a' confinati 29
a pigliar il confino, come fu comandato da S. A. S. per rescritto de' 5. Giugno 1639.

E così anco pareva doversi osservare nelle remissioni in buon giorno a pigliar li confini, & è stato osservato molte volte a mio tempo nella Cancelleria degl' Otto, con farli esibire la pace prima di ammetterli tali remissioni in buon giorno, perchè non si può negare che questa non sia grazia venendo liberati da un pregiudizio maggiore, nel quale erano incorsi, e che però ci fusse necessario l' accordo della parte, alla quale il Principe non intende mai voler pregiudicare, mentre non l' esprima nel Rescritto &c.

Et anco perchè dalla lor disubbidienza ne riporteriano comodo d' essere rimessi in buon giorno senza la pace, e così sariano di miglior condizione di quelli che ricorrono alla grazia delle proroghe prima d' haver disubbidito, il che non pare di ragione &c.

Ma dipoi essendo stato discusso questo negozio, e cõsiderato, che alle volte per l' ostinazione di chi deve rendere la pace è impossibile haverla, e che così si sariano molti esuli, e banditi cõ nõ ammetterli tali grazie per poter ubbidire a' confini datili, è stato risoluto, & ordinato che si ammettino le grazie di remissione in buon giorno a pigliar li cõfini anco senza la pace, e così si cominciò ad osservare dell' anno 1662. e si va osservando, come si può vedere da' Giornali dalla Canelleria degli Otto &c. San. Felic. *decis.* 320.

Pace strajudicialmente seguita fra le parti non basta per
abolire li precetti dell' offese mandati dalla Corte, vedi 30
Precetti *num.* 6. e Offese *num.* 8. *inf. num.* 39.

Pace

31 Pace fatta per pubblico instromento, chi la rompesse si deve condennare in lire 500. e più ad arbitrio del Giudice conforme alla condizione delle persone, e pene convenzionali apposte nell'instromento, vedi Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 127. *& lib.* 4. *Rub.* 68.

E che per la pena convenzionale apposta nella pace, non s'intenda recedere dalla pena legale ordinaria, non potendo le parti derogare al jus pubblico, Vulpel. *trat. de pace quæst.* 52. & Card. Tosch. *litt. P. concl.* 189. *num.* 2. vedi §. Pace num. 14.

E perchè la pace è il maggior bene, più gloriosa, e dilettabile cosa, che in questo mondo si possa desiderare per la pubblica, e priuata quiete, paiono molto leggiermente puniti li turbatori di quella, e però sarebbe molto laudabile in questo capo accrescere le pene da chi s'aspetta anco ad afflittive gravi, non solo ad esempio d'altri Stati, e Provincie, dove li frattori di pace, si puniscono con pena della vita, demolizione della casa, confiscazione de'beni, & altre infamatorie, & anco gravemente di ragione comune, come riferiscono Farinac. *de var. & diverf. crim. quæst* 107. *numer.* 57. *& seqq. ad* 90. Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 186. *per tot.* Vulpell. *de treg. & pace quæst.* 51. *per tot.* Sperel. *decis.* 185. *n.* 39. *& seqq.* Ma dell'istesso popolo, e Repubblica Fiorentina, che governandosi sempre con somma prudenza, [potendo anco il governo de'tempi presenti servire d'esempio, e splendore a tutti gli altri Stati, Repubbliche, e Provincie] puniua già anticamente li frattori di pace, tregua, ò promissione di non offendere, che appariuano per pubblici instromenti, e chi in ciò havesse prestato ajuto, consiglio, ò favore, con dichiararli, & haverli per ribelli, e nella pena di confiscazione de'beni, oltre le pene convenzionali contenute nelli contratti, come appare in una prouisione ottenuta nel Consiglio de'Maggiori di detto Popolo Fiorentino, sotto dì 30. Agosto 1471. registrata ad un libro di Statuti antichi esistenre nell'Archivio della Cancelleria de'Sig. Otto di Balìa della Città di Firenze.

E come chi rompe la pace con ammazzare il nemico, riconciliato si dica commettere omicidio proditorio, sotto specie d'amicizia finta, e però non goda immunità della Chiesa, nè altri indulti, Card. Tosch. *litt. P. concl.* 869. *num.* 11. Cabal. *de omn. gen. homicid. num.* 411. *&* 436. Farinac. *cons.* 168. *in Scol. litt. D.* con altri citati da Didac. Mari nell'Addit. al Gizarel. *decis.* 16. *num.* 3. *fol. a me* 163. e rompendola senza omicidio, Farinac. & Vulpin. *in Suco quæst.* 107. *part.* 1. *art.* 6. *per tot.*

32 Pace deve esser volontaria, e però regolarmente nessuno può essere forzato a far la pace, mentre che non fusse per sedare gli scandali, e disturbi della quiete pubblica, ò che ci entrasse l'autorità, e comandamento del Principe, ò che il delinquenta fusse già stato condegnamente punito, perchè in questi casi possono gl'inimici essere astretti a far la pace, e in ogni caso sempre possono esser forzati a far tregua, e promissione con sicurtà di non si offendere, come prova il Farinac. *de var. & diverf. crim. quæst.* 107. *num.* 3. *& seqq.* doue anco il Vulpin. *in Suco n.* 2. Clar. *§. fin. quæst.* 58. *in fine.*

33 Pace non è necessaria, quando un bandito tratta di rimetter se medesimo per haver ammazzato un'altro bandito, vedi Farinac. & altri da lui citati *quæst.* 103. *num.* 176. Il che credo si deua intendere dagli eredi del Bādito vcciso, perchè quanto agli altri offesi dall'uccisore, che si vuole rimettere si ricerca la loro pace, e remissione almeno di generale consuetudine, come sempre ho vednto praticarsi, & ordinarsi in simili rescritti graziosi, se bene il Farinac. e Caravit. da lui allegato parlano forse anco degli altri offesi, ma certo non s'ammetteriano senza espressa grazia del mancamento della pace, che può il Principe farla per causa di pubblica utilità, come quando si fusse estirpato qualche gran Bandito e facinoroso, e così anco so alcuna volta osservarsi per grazia particolare, vedi §. Principi n. 9. & 10.

34 Pace, ò cauzione di non offendere se si dica rotta, e possa esigere la pena per semplice insulto, ò offesa senza lesione del corpo, ò per modica, ò leggier percossa, per adulterio, ò stupro commesso con la moglie, ò figliuola della parte, per furto, per accusa, ò testimonianza fatta in causa criminale, o ciuile, per offesa fatta fuor del territorio, per essere entrato nella Città contro la forma della conuenzione, e come nun essendo seguita ratificazione della pace fatta tra assenti per mezzo di Procuratori, se per offesa fatta a'fratelli, figliuoli, moglie, ò altri parenti della parte, e a'quali, ò a'cadaueri, ò fra gli eredi de'paciscenti, ò aderenti delle parti, ò fra le donne dell'una, e l'altra parte, compagni, ò per nuoua causa, come si provi, ò presuma la nuoua causa, e quale deua essere per iscusare dalla pena, & altro in questa materia, vedi pienamente Farinac. *de var. & diverf. crim. quæst.* 107. *art.* 13. *n.* 142. *& seqq. ad* 518. Vulpin. *in Suco d. art.* 13. *con più seq.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 179. *& seqq. & concl* 184. *& seqq. e nelle mie resol. cap.* 93. *per tot.* & altri allegati nella parola Offese num. 13. & seqq.

Pace se bene di ragion comune si può rendere dal Padre per l'offese fatte al figliuolo anco contro la volontà dell'istesso figliuolo offeso, come prouano il Bossio *tit. de pace n.* 16. Sord. *d.* 89. *n.* 12. Boer. *decis.* 120. *n.* 1. *&* 2. Clar. *§. fin. quæst.* 58. *vers. Nunquid Pater,* Josef. Orciol. *Consult Forens. cap.* 41. *n* 18. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 174. *n.* 24. *& seqq.* con altri da loro citati, eccettuati alcuni casi. 35

Nondimeno è da sapersi, che secondo la legge citata sopra num. 6. che dice doversi havere la pace dall'offeso proprio vivendo, e secondo lo stile osseruato nelli Stati di Toscana, la predetta conclusione, che li padri possino render la pace per li figliuoli haurebbe luogo solamente quando si tratta di semplici parole, ò ingiurie verbali, e non altrimenti quando ci sono ferite, ò percosse, perchè allora deuono intervenire li medesimi offesi a far la pace, come fu risoluto per negozio del Magistrato degli Otto contro Bartolommeo di Gio: Dei del dì 26. Decembre 1661. approuato da S. A. S. per rescritto de' 22. Ottobre 1661. in filza di Negozj nu. 535. e appare ricordo allo Statuto di detto Magistrato lib. 3. in fine, e così osservarsi di consuetudine attestano anco Franch. *decis.* 715. Farinac. & Vulpin. *in Suco de Accusat. quæst.* 14. *num.* 33. *& seqq.* doue di più dicono, che hauuta dal figliuolo senza il consenso del padre non gioua per godere il benefizio dello Statuto, benchè quanto all'odio, e rancore lo possa rimettere l'istesso figliuolo, contro la volontà del padre. Se però il figliuolo fusse emancipato valerebbe senza il padre, Orciol. *d. cap* 41. *num.* 23.

Pace non è necessario hauerla da'compagni dell'offeso, nel tempo, e luogo della rissa, ò insulto, ma basta haverla dall'offeso istesso viuendo, ò da suoi eredi come sopra n. 6. mentre che per altro detti compagni non fussero anch'essi offesi in proprio di fatti, ò di parole, come fu dichiarato dal Magistrato degli Otto, sotto di 31. Agosto 1663. con precedente voto dal Sig. Auditore delle Bande, di che in filza straordinaria n. 42. e ne appare ricordo da me fatto al libro 3. de'Statuti di d. Magistrato &c. 36

Perchè se bene l'ingiuria fatta ad un compagno si reputa fatta anco all'altro, si deve intendere quanto all'affetto dell'animo, e non quanto all'azione, che non compete ad uno per l'offesa fatta all'altro, eccetto che al padre per l'ingiuria fatta al figliuolo in riguardo della patria potestà, ma non già per il contrario al figliuolo per l'ingiuria fatta al Padre, se non dopo la morte dell'istesso Padre, essendo di lui erede, come proua da vedersi il Sord. *decis.* 89. con altri da me citati nel §. Ingiuria n. 1. & seqq.

Si direbbe però rotta la pace per offesa fatta al compagno di viaggio quanto alla pena legale, se bene non quanto alla convenzionale, di che vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de var. crim. quæst.* 107. *part.* 2. *art.* 30. *per tot.* Vulpel. *trat. de pace, & treg. quæst.* 41. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 190. *per tot.*

Pace non deve operare più effetti, nè benefizj, ma un solo, e però quando un Descritto fusse condennato in pena capitolare, e poi in virtù della pace la condanna si riducesse a pena statutaria, non va fatta diminuzione, nè ammesso altro benefizio di pace, havendo quella già operato il suo effetto di ridurre la pena capitolare alla statutaria, come per rescritto di S. A. S. in filza supplicazioni Fiscali num. 257. e così mi sovviene essere stato con molta prudenza votato in caso simile occorso dell'anno 1664. approuato dal Magistrato degli Otto, e per rescritto di S. A. S. sopra num. 4. 37

Pace benchè stabilita d'ordine de'Signori Commissarj delle Bande, e alla presenza de'loro Capitani, ò altri Ufiziali, venendo rotta con affronti, e percosse, non per questo la cognizione di tali cause s'aspetta al Magistrato 38

loro delle Bande, ma alli Rettori, ò Magistrato degli Otto, a chi per altro apartiene secondo gli ordini, come per rescritto di S. A. S. de' 15. Giugno 1626. allo Statuto Criminale della Cancelleria degli Otto a 186. in fine.

39 Pace susseguente, che non annulli la tregua, mentre non sia detto espressamente, vedi una lettera del Magistrato degli Otto scritta al Commissario d'Arezzo, sotto di 31. Maggio 1561. e così proua anche il Farinac. & Vulpin. *in Suco de var. & diuers. crim. quæst.* 107. *part.* 1. *art.* 12. *per totum*, Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 189. *per tot.* & Vulpell. *tratt. de pace quæst.* 30. vedi §. Offese num. 7. & §. Precetti num. 6.

40 Paci come da' Notai rogati si deuano rimettere in Camera Fiscale, e notare la sostanza al libro detto l'Incatenato di Corte, vedi §. Notai num. 91.

41 Pace si può rendere, & è necessario auerla anche da' Monaci, ò Frati Nouizj, tanto per l'ingiurie proprie, che de' parenti, essendo in grado che anche da loro si ricerchi, secondo la disposizione di ragione, intendendo però auanti abbino fatto professione, perche dopo la professione riputandosi morti al Mondo (se bene non quanto al bere, e mangiare) non è necessaria la loro pace esteriore rispetto all'offensore per poter godere del benefizio di pace, e grazie del Principe: ma essendo essi offesi in proprio, si deue hauere la pace dal Monastero ò anche dall'istesso Frate, ò Monaco offeso, cumulatiuamente però con il suo Monastero, di modo che senza il Monastero non sia valida; Se poi non fussero loro offesi in proprio, ma altri suoi parenti come padre, figliuoli auuti al secolo, fratelli, e simili, in questi casi non toccherebbe a loro, nè al Monastero rendere la pace, ma agli altri figliuoli, fratelli, e simili rimasti al secolo nel medesimo grado che loro, & in mancanza di quelli al Monastero, come par si raccolga da quello che ampiamente discorre Farinac. *de Accusat. quæst.* 13. *per tot.* doue cita Boer. *decis.* 121. & altri, e vedi in ristretto Vulpin. *in Suco*, Farinac. *dict. quæst.* 13. *numer.* 7. 8. e 9. Clar. §. *fin. quæst.* 58. *numer.* 25. Card. Tosch *litt. P. conclus* 174. *numer.* 36. & *seqq.* e nella conformità che sopra essendo occorso il caso, fu da me osseruato dell'anno 1664. vedi §. Offese num. 13. Vrceol. *consult. for. cap.* 41. *n.* 15. &c.

42 Pace, ò cauzione di non offendere regolarmente non comprende gli eredi, mentre che di essi non sia fatta espressa menzione, sono però anco gli eredi tenuti per la contrauenzione fatta dal promissore viuente, benche auanti la morte non fusse stato contro di esso mosso, ò instrutto alcun giudizio quanto alla pena conuenzionale, perche questa (ciò che sia della legale) passa negli eredi, di che, & altro in tal proposito vedi pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de var. & diuers. crim. q.* 107. *p.* 2. *art.* 27. *per tot.*

43 Pace, ò cauzione di non offendere non s'intende rotta quando l'offesa segue per nuoua causa, e in dubbio si presume la nuoua causa, mentre consti di qualche detto, ò fatto dell'offeso, dal che si sia potuto muouere l'offensore ad offenderlo, benche detta nuoua causa fusse leggiera, e ingiusta, e procedesse da atto che non fusse totalmente illecito, nè punibile, si può prouare per conjetture, semipiena prouaziona, pubblica voce, e fama, testimoni d'vdita, giuramento, confessione straiudiciale dell'offeso, diuturnità di tempo, antecedente conuersazione, e simili; supposto però sempre, come sopra qualche detto, ò fatto che verisimilmente possa muouere ad ira, ò sdegno, come adulterio, e simili, l'auere scacciato bestie da' campi, ò pascoli, percossa immoderatamẽte la propria moglie parente della parte, presa la protezione, ò conuersazione de' nemici dell'auuersario, mentita, ò altre parole ingiuriose, ò altercatorie, interuento alla cerca della casa della parte per sospetto di banditi, ò di cose rubate, insulti d'ogni sorte, impedimento di feste, ò balli, sospetti graui d'offesa, minacce, vrtate, e cose simili, mentre non siano affettate, ò proccurate, come amplamente esemplificano, e specificano Mascard. *de probat. conclus.* 1157. *numer.* 66. & *seqq.* Tosch. *litt. P. conclus.* 183. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 107. *part.* 3. *art.* 32. 33. 34. 35. *per tot.* doue anco trattano della validità, e interpetrazione de' Statuti, ò patti, che non si possa allegare nuoua causa, con altri da me citati nel §. Offese n. 14.

Che simile Riforma, ò Statuto sia nello Stato di Siena, che non si possa allegare nuoua causa nelle tregue, e come ciò si deva intendere, vedi Mart. Medic. *decis. Senen.* 65. *num.* 21. & *seqq.* Cabal. *cas.* 101. *per totum*, & in questo §. Tregua num. 4. e 5.

Pace negli adulterj si deue auere dal marito dell'adultera, essendo lui principalmente offeso, e anche dall'istessa adultera, quando non fusse stata consenziente, ma forzata, Bart *cons.* 175. *n.* 2. *lib.* 1. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 611. *num.* 4. E il medesimo io credo si douerebbe osseruare ne' stupri, con ricercare la pace dal padre, ò fratelli offesi, oltre quella dell'istesse stuprate, che sempre pretendono essere state sforzate, ò ingannate. 44

§. PADRE.

Padre quando sia tenuto per il figliuolo fallito, vedi Falliti num. 1

E che il Padre, ò auo paterno sia tenuto con la persona, e beni per i debiti del figliuolo, ò nipote fallito dolosamente, ancorche esso fallito fusse per prima stato solennemente emancipato, mentre si giudichi essere stato in qualsiuoglia modo partecipe della fraude, vedi la Legge contro falliti de' 20. Aprile 1582. §. E il padre, &c.

Padre come, e quando si possa conuenire per il figliuolo, vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Ruh. 110. 2

E quando il Padre sia tenuto per i debiti del figliuolo, e per vfizi da lui esercitati, vedi il Gratian. *discept.* 107. *n.* 23. & *seqq.* & *discept.* 733. *numer.* 12. & *seqq.* Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 68. *numer.* 9. *lib* 6. *præsumpt.* 97. *numer.* 17. & *de Arbitr. cas.* 345. *num.* 8. Boer. *decis.* 221. *per tot.* Montan. *de tut. cap.* 39. *num.* 205. *fol.* 208. *cap.* 9. *num* 5 & 6. *fol.* 34. & *cap.* 23. *numer.* 18. *fol.* 68. e fa a proposito il medesimo Gratian. *discept.* 94. 108. & 713. & il Merlin. *de pign. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 5. Gratian. *decis.* 76. & 81.

Come li padri fussero tenuti alle pene pecuniarie de' figliuoli per delazione d'armi, vedi la Legge, e Dichiarazione delli 30. Marzo 1599. e in oggi la Legge generale dell'armi del 1623. num. 17. in fine.

Che non siano tenuti a' debiti d'appuntature fatte alli figliuoli Descritti. Lettera al Podestà del Borgo S. Lorenzo, sotto di 26. Marzo 1621. inf. num. 16.

E' tenuto il padre per il figliuolo Dottore quanto alle Tasse, che si pagano al Proconsolo, come per rescritto di S.A.S., e lettere stampate del d. Ofizio del Proconsolo.

E' anco tenuto alle pene in materia di caccie, e pesche per li figliuoli in potestà, e non emancipati. Bando generale delli 6. Agosto 1622. cap. 10.

Padre di ragione comune non è tenuto regolarmente pagare alcuna condennazione per il figliuolo, vedi Claro §. *fin. quæst.* 86. Cabal. *cas.* 149. & *cas.* 250. Guaz. *def.* 33. *cap.* 2. amplamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict.* & *pæn. q.* 24. *per tot* Card. Tosch. *litt. P. conclus* 212. *per tot.* 3

E come si deuino intender le Leggi, e Statuti, che obbligano il padre per li delitti del figliuolo, vedi Statuto n. 42.

Padre che abbia dodici figliuoli viuenti gode priuilegio d'esenzione dalle grauezze pubbliche, e lo ritiene durante sua vita benche poi vno, ò più di essi morissero, Ias. *in l. sciendum* §. *si fundum n.* 7. *ff. qui satisd. cog.* Dec. *in l. omnibus ff. de reg. jur.* Rol. *cons.* 66. *num.* 35. *lib.* 1. & *cons.* 52. *num.* 49. *lib.* 2. Rot. *in Bononien. Successionis* 11. *Maj* 1635. *coram Motman in Nouis. par.* 7. *decis.* 45. *n.* 19. Bonifac. *de furt.* §. 6. *num.* 58. *fol.* 233. 4

E benchè questo privilegio habbia origine dall'jus comune, si costuma supplicarne il Principe, & ottenerne da lui l'esenzione, che la suole concedere solo per le spese ordinarie del luogo, e non per le straordinarie, e camerali, Joseph. Mele nell'Addit. al Gizarel. *decis.* 38. *num* 4. & *seqq.* vedi Privilegj num. 21. &c. 5

Et essendo privilegio reale passa anco ne' medesimi figliuoli, mentre però vivano in comune, e n'ottenghino la confirmazione, la quale si suole concedere con tal condizione, Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 103. *n.* 19. & *cons.* 486. con più altri addotti dal Sord. *decis.* 123. *per tot.* benchè in contrario tenga Thesaur. *decis.* 267. *num.* 11. 6

Anzi che se tal padre privilegiato per il numero di dodici figliuoli havesse altri fratelli, che stessero seco in comunione, goderebbero anch'essi la medesima esenzione, vedi Marsil. *sing.* 108. riferito dal Menoch. *de Arbitr. cas.* 379. *num.* 9. Sperel. *decis.* 41. *num.* 77. nell'Addit. 7

Padre

8 Padre come, quando, e con quali requisiti possa ammazzare uno che adulterasse con la sua figliuola, se lo possa commettere ad altri, ò chiamare altri in suo aiuto, e come se l'adultero fusse Chierico, & in foro di coscienza, vedi Cabal. *res.crim. cas.* 300 *per tot.* Clat. §. *Homicidium vers. Dixi etiam num.* 39. doue anco trattano se ciò sia lecito al marito, & amplamente il medesimo Cabal. *de omn. gen.homicid.n.*23.*& seqq. ad* 55. Farinac. & Vulpin. *in Suo de Homicid.quæst* 121.*part.*1. *&* 2 *per tot.*

9 Ma che in foro di coscienza non sia ciò lecito, nè all'uno, nè all'altro, e in ogni caso siano tenuti lasciar spazio di penitenza, sotto pena di peccato mortale graue, e che però non essendo in questo ministri della legge li possa impune, e senza peccato essere fatto resistenza dalla moglie, ò figliuola, e dall'adultero con ammazzare anco gl'istessi, padre, ò marito, mentre che in altra maniera non potessero scampare la vita, vedi il Molina *de Iust. & iure tratt.*3 *disput* 7. & il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 189.*fol.* 298. *& Interrog.* 188. Considera però perchè quanto al foro temporale, credo che questa resistenza non passerebbe senza la sua pena, seguendone detta morte, ò altro male, perchè si considerariano per autori del tutto li detti adulteri, vedi §. Omicidio.

10 Padre come, e quando sia tenuto, e possa essere forzato a mandare li figliuoli a studio, vedi Menoch. *de præsumpt. lib.*3 *præsumpt.* 29.*n.*86 *& præs.*30.*num.*22.*lib* 3.*præsumpt* 191.*n.*12.*lib.*4. Duen.*reg.*372.*per tot.* Gratian. *discept.* 267.*n* 43. Menoch. *de Arbitr.cas.* 501. *n.*9. con altri addotti dal Merlin. *de legit.lib.*2.*tit.*2 *quæst.*22.*num.* 8 *& seqq.* Scaglion. *in Pragmat Regn. Allegat decis.* 16. *n.* 24. doue che sia tenuto anco alle spese del Dottorato, & esser stato così deciso sol. a me 423 e a comprare libri, Baldass. de Ang. al Gizzatel. *decis* 47.*n* 12. *&* 13.

Ma in contrario che regolarmente il padre non sia a ciò tenuto, se non per una certa equità, e conuenienza in alcuni casi, e che cosa ne resulti da tale inuestigazione oltre a' sopracitati, vedi Michalor. *de fratr. part.* 1. *cap.* 25 *per totum.*

11 Padre, e figliuolo morendo insieme per la medesima rouina, ò naufragio, chi si presuma di loro esser morto prima, di modo che si dica il soprauiuente essere succeduto all'altro, & auer conseguentemente transmesso l'eredità ne' suoi eredi, vedi Menoch. *lib.* 6. *præsumpt.* 50. *n* 21. *& seqq.* Altogrado *consil.* 69. *n.* 28. *& per tot.lib.* 1. il che può seruire in molti altri casi simili, come discorre l'Altogr. con altri da lui addotti nel luogo citato, &c. Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom.* 2. *consil.* 51. *&* 85.*per tot.* e vedi §. Monte n. 9.

12 Padre, marito, e simili superiori, che facoltà habbino, e fino a qual segno di gastigare li figliuoli, moglie, & altri a loro sottoposti, e come si deuino arbitrariamente punire eccedendo il moderato gastigo, vedi Menoch. *de Arbit. cas.*364.*per tot* Altogr. *consil.*23. *n.* 1. *& seqq. lib.* 1. e pienamente il Scanarol. *tratt. de Visitat. Carcer.lib.*1.*§.*4. *cap.*1. con più seguenti, vedi nel §. Moglie n. 3.

13 Padre, che per pompa, e onore promettesse dote eccessiua alla figliuola, come non resti obbligato, e da quali conietture si possa prouare tal simulazione, e che però vaglia la dichiarazione, e rinunzia di parte della dote fatta separatamente dall'istessa figliuola anco minore, e senza solennità, vedi il Consulto fatto per il Signor Principe di Massa dall'Altogr. *cons.*5.*per tot.lib.*1. e fa molto a proposito il Gratian *discept* 366 *n* 9.498.*n.*63 562.*n* 40. 945. *n.* 14.472.*per tot.* 950.*n.*2.*&c.* Diaz.*reg.* 215. & Duran. *decis.* 461. *n.* 3.

14 Padre, ò madre passando alle seconde nozze, che pene incorrino, vedi nelle mie resolut. *cap.* 35. *per tot.* e più amplamente l'Altogrado *consil.* 49.*per tot. lib.* 2. doue anche tratta come se ne possino liberare auendo il consenso de' figliuoli espresso da principio, ò la ratificazione pur' espressa, overo licenza dal Principe, &c.

15 Padre, come non possa pregiudicare alli figliuoli circa li feudi, enfiteusi, maiotaschi, e simili con disporne a fauor d'altri, e quando ciò le sia permesso, vedi Gratian. *disceptat.* 372 405. 511. 554 663. Magon. *decis.Luc.*7. Altograd. *cons* 15.*n* 24 *lib.*1 *cons.*36 *n.*11.*& seqq.& cons.*102.*n.*56 *lib.*2. Merlin. *de legit.lib.*2. *tit.*1 *quæst.*5. Michalor.*de fratr. part.* 1.*cap* 38 *n.*22.*& seqq.*

Padre è tenuto per il figliuolo, siccome il fratello per il fratello, il marito per la moglie, il congiunto per l'altro congiunto, mentre abitino insieme, il padrone per la serua, garzone, e seruitore, e molto più per qualsiuoglia che pretendesse esser immune nelle trasgressioni circa li Sali di Stati alieni, ò Sal colorato ne' luoghi doue si usa il bianco, ò Sal bianco doue è ordinato il colorato quanto alle pene pecuniarie, e confiscazione de' beni, come per la nuoua legge, e Prouuisione del Magistrato del Sale 27. Nouembre 1664. § Si dichiara di più, &c. vedi §. Sale n.2. e n. 10. §. Statuto n. 42. & seqq. sopra n. 2. 16

Padre se possa render la pace per l'ingiurie fatte alli figliuoli, vedi §. Pace n. 35. 17

Padri, come siano tenuti alimentare li figliuoli, e descendenti, Baldass. de Ang. al Gizzarel. *decis.*47. *per tot.* e anco dotare, Didac. de Mari *d. decis.* 47.*n.*9. pienamente Sord. *tratt. de aliment. quæst.* 1. *&c.* 18

§. PADRONE.

Padroni, che vogliono arrolare seruitori nella Cancelleria degli Otto deuono in prima mostrare la facoltà che ne hanno, altrimenti non si possono ammettere; e ammessi non li suffraga, e facendo arrolare alcuno sopra il numero concessoli incorrono in pena di scudi 50. e dell'arbitrio, e il seruitore che sarà consapeuole in pena dell'armi che porterà, e mutando seruitori deuono darne conto alla medesima Cancellaria, con far cassare quelli che partono, e arrolare quelli che subentrano, sotto pena di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta; e sotto nome di seruitori non possono tener cagnotti, ò Uomini braui, sotto pena di scudi 100 e dell'arbitrio. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623.n.70. 71. e 72. vedi Seruitori, e Licenze n. 11. &c. 1

Che siano tenuti mettere il ruolo de' Seruitori in detta Cancellaria, rimetterli, e cancellarli come sopra, sotto detta pena di scudi 10. per ciascuno, e ciascuna volta, ci è anco il Bando de' 22 Giugno 1611 e de' 16 Agosto 1619. 2

Padroni che hanno facoltà d'archibusi per se, e loro seruitori, s'intende quanto a' seruitori mentre siano in compagnia de' padroni, e non altrimenti, vedi §. Licenze n.14. 3

Padroni come, e quando li sia lecito, ò proibito riscuotere dalli lauoratori, ò fittuari in grano, ò biade, le somme de' loro crediti, vedi §. Grano n. 4

Padroni di che tempo possino, e deuino licenziare li lauoratori da' loro poderi, & essi pigliarsi le licenze, vedi §. Lauoratori n. 5

Padroni volendo comprare la parte de' frutti spettante al colono parziario, & offerendo il giusto prezzo deuono preferirsi agli altri, ancorchè offerissero maggior prezzo, Marant. *disput* 8. *n.*32. Cabal. *cons. decis.*3.*lib.*1. 6

Anzi che li deuino pagare quanto si troua da altri, benchè più del giusto, mentre che non ecceda la metà, vedi Gratian. *decis.* 77. *per tot.*

Questo priuilegio però non competerebbe ad un Cessionario Gratian. *discept.* 117 *n.*18. *&* 149. *per tot.*

E che li padroni si preferiscano quanto a' frutti raccolti ne' lor beni per i lor crediti, a gli altri creditori, ancorchè auessero ipoteca anteriore, vedi Gratian. *discep.* 25. 149. *&* 953. *per tot.* 7

Se però si trattasse d'altri creditori, che auessero causa priuilegiata, come per collatico di boui, che auessero lauorato il podere, ò d'altre spese, come di seme, e simili, che hauessero seruito per il podere, e fussero state causa principale del raccolto, senza delle quali nè anco si sarebbe raccolto a fauore del padrone, questi douriano esser preferiti al medesimo padrone, e altri, benchè anteriori, perchè chi è causa dell'utile comune deue esser preferito a gli altri, di che vedi Gaspar. Anton. Thesaur. *q.* 29. *per tot. lib* 2. Marescott. *resol lib.*2 *cap.*76 *n.*29.*& cap* 108. *nu.*1. *& seq.* O almeno in tal caso si confonderiano i priuilegi fra di loro, e data la parità d'essi si dourebbe attendere solo l'ordine del tempo, come tra' creditori priuilegiati par che concluda Merlin. *de pig.lib.*3.*tit.*1 *q.*31. & Gratian. *discep.*935.*num.* 37. & io dissi nelle mie *resol.cap.*66.*num.*22. *&c.* 8

Padroni come siano tenuti del fatto de' seruitori, & altri loro famigliari, vedi Maur. *de fideiuss. part.* 1. *sect.*1. *cap.* 9. *num.* 24. 9

n. 24. *& seqq.* Gratian. *discept.* 625. *per tot.* & Guaz. *def.* 33. *cap.* 2 *inf. n.* 12.

Che siano tenuti, e restino obbligati per il fatto de' loro institori, ò fattori circa li negozi, che li fanno esercitare, & altro, vedi per il Grat. *discep.* 677. 750. *&* 851. & il Genua *de script. priuat. li.* 4. *tit. de lib. rat. Instit. per tot. fol.* 216. *& seqq.*

Non restano però obbligati per malleuadorie di detti loro institori, mentre per altro non vi acconsentino, ò le ratifichino, Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 132. *n.* 9. *& seqq.*

10 Padroni de' beni possono impedire, che altri non entri in quelli a cacciare, & entrandoui contro la proibizione querelarli d' ingiuria, benchè faccino loro la preda, anzi possono anche impedirli con farli resistenza di fatto, e repellerli anche impune, con qualche offesa, come amplamente proua il Gratian. *discept.* 139. *&* 559. *per tot.*

E come li padroni di qualche lago non possino innouare cosa alcuna in pregiudizio di chi auesse ius di pescarui, e se possino impedire la pesca con reti, come troppo perniciosa, vedi Gratian. *discept.* 755. *per tot.*

11 Padrone della parte superiore d' una casa, che hauesse più appartamenti, e diuersi padroni, è tenuto a proprie spese mantenere li tetti, e solari di sopra, di che vedi Cepol. *de seruit. urb. præd. cap.* 29. *& de seruit. Stillicid. non auertendi, & in cap. de seruit. oner. fer.* Magon. *decis. Flor.* 136. *n.* 1. Michalor. *de fratr. part.* 3. *cap.* 36. *n.* 47.

12 Padroni regolarmente non sono tenuti per i delitti de' seruidori, mentre che non tenessero persone notoriamente tristn, e maluagie, & altro, vedi Bonifac. *de furt.* §. 2. *n* 39 *fol.* 51. Clar. §. *fin. quæst.* 86. Card. Tosch *litter. D. conclus.* 615. *per tot. sopra n.* 9. Farinac. & Vulpin. *in Suto de delict. & pœn. qu.* 24. *per tot.*

13 Padroni se possino di propria autorita, e senza citazione aprir la casa lasciatali serrata dal conduttore finito il tempo della locazione, e se la possino serrare, non essendogli pagata la pigione, vedi Baron. *tract. de cit. com.* 2. *singul.* 97. Citazione n. 61

14 Padrone della casa, nella quale, ò vicino alla quale fusse stato commesso omicidio, mentre si trouaua in casa, e possa verisimilmente sapere, può esser torturato come testimonio, & anche come principale essendo di mala fama, ò concorrendo altre presunzioni, quali cessando, e potendo esser stato commesso da altri, non porria, come principale esser torturato, di che vedi Farinac. & Vulpin. *in Suca de indic. & tort. quæst.* 52. *n.* 98. *& seqq. a* 127.

§. PAGARE.

1 Pagare in cartocci crazie, e quattrini neri, senza contarli come sia proibito, vedi §. Monete n. 3.

2 Pagare a' delinquenti auanti la confiscazione de' beni se sia lecito, e chi paga resti libero dal debito, e come auendo pagato anticipatamente auanti il delitto, vedi Angel. *de Malef.* con l' Aggiunta dell' Arimini num. 39. *in Verb. Et eius bona, &c.* Maur. *de solut. cap.* 5. *num.* 90. *&c.*

3 Pagare si può il debito pendente la lire, nel qual caso chi paga si ha per condannato, e così non può fuggire le spese del giudizio cominciato dal creditore, deue però essere assoluto ab obseruazione, con espressione di causa per hauer pagato, Magon. *decis. Flor.* 114. *per tot.*

4 Pagare non si può ad altri, che al vero creditore, ma essendo alcuno sforzato di pagare ad altri, che diligenze debba fare, e come, e quando resti libero, vedi Afflit. & Ursil. *decis.* 150. *per tot.* & Menoch. *de Arbitr. cas.* 137. *per tot.* doue distingue, e dichiara otto casi, &c. Gratian. *discept.* 485. 636. *&* 704 Magon. *decis. Flor.* 94. *n.* 19. *&c.* Ger. Spin. *cons.* 5. *n.* 12. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. D. concl.* 42. *& litt. S. concl.* 336.

5 Pagare quando sia lecito a chi presenterà lo scritto del debito, di modo che chi paga a tale presentatore di scritto resti libero, ò no, vedi Magon. *decis. Flor.* 106. *& decis. Luc.* 34. *per tot.* ma onninamente il Genua *de script. priuat. lib.* 2. *qu.* 3. *n.* 98. *& seqq. fol.* 104. doue ottimamente tratta questo punto, & il Bardellon. *cons.* 28. *per tot.*

6 Pagare di ragione si può in qualsiuoglia moneta d'oro, ò d' argento, minuta, ò grossa, mentre che altrimenti non si sia conuenuto, e che sia corrente, & usitata nel luogo del pagamento, Maur. *de solut. cap.* 26. *& cap.* 27. *per tot.* Gratian. *discept.* 565. *n.* 2. *&c.* Franch. *decis.* 508.

Ne' Stati però di Toscana l' oro non fa pagamento, di che vedi §. Moneta n. 7. & 16.

E che stante la verisimilitudine, che resulta dalla quali- 7
tà, e prezzo della cosa contrattata, e delle persone, come quando si trattasse di grossa somma fra persone qualificate, non si possa pagare in quattrini minuti, ma si deua pagare in monete d' argento, ò d'oro, vedi Gratian. *decis.* 201. *per tot.*

Che il pagamento si possa prouare con presunzioni, e 8
conietture dedotte dalla qualità delle persone, diuturnità di tempo, conteggiamenti passati, e simili, vedi Afflitt. con l'Ursil. *decis.* 13. *per tot.* Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 135. *& seqq.* Sord. *decis.* 105. Maur. *de solut. cap.* 4. Gratian. *discept.* 739. 860. & altroue Ger. Spin. *cons.* 17. Card Tosch. *litt. S. concl.* 345. Josef. Orceol. *Consult. Forens. cap.* 21. 23. *&* 49. *& alibi passim*, che adducono le dette conietture, da me anche raccolte al num. di 16. ò 18. in un Consulto non stampato, secondo il quale fu giudicato; e più amplamente nella mia Somma §. Solutio.

§. PAGLIA.

Paglia, fieno, ò strame non si può incettare infra quat- 1
tro miglia attorno la Città di Firenze, sotto pena di lire 25. per ciascuna volta. Bando, e Riforma della Grascia 29. Gennaio 1560. vers. Hanno &c.

Pagliai, e capanne non si possono fare a braccia 50. vi- 2
cino Terre, ò Castelli, e braccia 25. vicino a case, sotto pena di lire 25. e perdita di essi, come per legge sopra tal materia, e questo credo per il pericolo del fuoco; ma non essere in osseruanza, come più altri Bandi antichi.

Paglie, e fieni circa il lor prezzo, vedi il Bando de' 26. 3
Giugno 1567. & 11. Agosto 1595.

§. PANNI.

Panni forestieri non lauorati nella Città di Firenze, 1
suo Contado, e Distretto, etiam in vestimenti non si possono mettere nella Città, e Dominio Fiorentino, saluo che in Pisa, e Liuorno, e loro Contado, nel modo che si dispone per la Riforma di quella Dogana del 1566. e particolarmente le rascie, e perpignani forestieri, che al tutto sono proibite introdursi se non per passo, e ne' tempi delle fiere di Pisa, come per la legge del 1588. e Bando delli 2. Gennaio 1662.

La Terra del Sole però di Romagna ha priuilegio di poter introdurre in detta Terra pannine basse forestiere di valuta fino a soldi 50. il braccio, e non più, e si possono per quelli della detta Terra riuendere il medesimo prezzo. Nuoua notificazione della proibizione de' panni forestieri de' 3. Nouembre 1607. rinnouata per altra legge de' 5. Nouembre 1649. e per Bando de' 2. Gennaio 1662. oltre ad altri ordini de' 14. Luglio, e 12. Febbraio 1606.

Panni d'ogni sorte, che si fabbricano nel Dominio Fio- 2
rentino fuor di Firenze, non si possono trasportare da luogo a luogo, ma seruirsene ciascuno ne' suoi luoghi, eccetto che i panni di valuta fino in soldi 40. il braccio, che si possono trasportare per tutto lo Stato, e anche in Firenze, per quelli però solamente che sono matricolati all' Arte della Lana, & hanno il bullettino del Cancelliere, e come, e doue si possino trasportare, e vendere li panni di Pisa, Voltera, Pistoia, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Prato, Casentino, Modigliana, Castrocaro, Marradi, Castiglion Fiorentino, Colle, S. Gimignano, Montopoli, e Castel Franco di sotto, vedi detta nuoua Notificazione de' 3. Nouembre 1607. doue anche si dispone, che tutti li panni d' ogni sorte, qualità, e prezzo fabbricati in Firenze si possino liberamente trasportare da ciascuno per tutto il Dominio senza matricola, bullettino, ò altro contrassegno, saluo che del marchio dell' Arte della Lana, &c.

E circa la proibizione de' panni forestieri, vedi anche nella parola Ebrei num. 6. e Cortigiani numer. 6. e il Bando de' 2. Gennaio 1662. doue si eccettuano le Saie scotte, baracani, & alcun'altre sorti di Saie, come in esso al quale, &c.

3 Panni lani, che si fabbricano in Firenze come si devino purgare da' lanajoli, purgatori, e saponai con saponi buoni, e sotto quali pene, & altri particolari, circa dett'Arte, vedi la notificazione di più leggi, e riforme, e l'istesse leggi dell'Arte della Lana pubblicate in diuersi tempi, e ridotte a memoria, & osseruanza, sotto di 15. Settembre 1625.

4 Pannine di Firenze d'ogni sorte non si possono mandar fuori se prima non siano vedute, e considerate da' Veditori dell'Arte per riconoscere se siano della dovuta perfezione, e qualità secondo gli ordini dell'Arte, sotto pena a detti Veditori di lire dieci per volta, & arbitrio non facendo le debite diligenze, e di scudi cinque, & arbitrio alli Cimatori per ciascun lavoro che portassero all'Arte, da marchiarsi per fuora, che in fatti non fusse stato ben veduto, e considerato da' detti Veditori, e alli marchiatori dell'arbitrio fino alla priuazione dell'ufizio inclusivè, marchiando lavoro senza la poliza de' Veditori, ò anche con tal poliza se fusse mal condizionato, come per Bando dell' Arte della Lana de' 9. Marzo 1632. in augumento d'altre leggi, & ordini più antichi di detta Arte, &c.

§. PARENTI.

1 Parenti, ò altrimenti interessati, come non possino interuenire alla discussione delle cause, ma deuino absentarsi, vedi Cause num. 2.

2 Sotto nome di parenti parlando propriamente, & in significato latino vengono il padre, la madre, e altri ascendenti tanto per linea masculina, che femminina, mentre non fusse fatta distinta menzione dell'uno dall'altro, e ciò che questo importi, vedi Gratian. *discept.* 428. *&* 977. *per tot.* Altograd. *cons.* 66. *n.* 9 *lib.* 1. *& cons.* 89. *n.* 11. *lib.* 2.

3 Anzi che sotto nome di parenti anco strettamente parlando venghino gli agnati, e largamente anco i cognati, e collaterali consanguinei, vedi la Rot. *in Nouiss. part.* 7. *decis.* 193. *num.* 15. *& seqq.*

4 E che conforme all'uso comune di parlare in volgare, sotto nome di parenti si comprendino non solo gli ascendenti, ma anco li trasuersali, vedi Alex. *cons.* 221. *num.* 4. *lib.* 6. Card. Tosch *litt. P. conclus.* 82. *num.* 2. Altograd. *consil.* 66. *num.* 2. *lib.* 1. e più amplamente il Barbos. *de appel. verb. signif. appel.* 185. *num.* 3. *& per tot.*

§. PARLARE.

1 Parlare, ò praticare alli Monasterj, cioè Monache senza licenza è proibito a qualsivoglia persona, sotto pena di scudi 200. d'oro, e tre tratti di fune, vedi Monasterj num.

2 Parlare a' banditi in persona, per lettere, ò imbasciate, come sia proibito, vedi Banditi num.

3 Se però dal Bando non fusse espresso, ma semplicemente proibito il parlare, non si comprenderebbe il parlare per lettere, come tiene il Claro §. *fin. quæst.* 82. *Statuta* 2. *vers. quæro*, *&c.*

4 Ma in contrario che si comprenda non solo chi parla in voce, ma anco chi tratta seco per lettere, ò ambasciate sendoui la medesima ragione di proibizione, e potendosegli dar ajuto anco per lettere, vedi Magon. *decis. Luc.* 26. *num.* 21. Bajard. ad Clar. *d. qu.* 82. *Stat.* 2. *n.* 38. *& seqq.* & ottimamente Fernand. Vasq. *tract. de success. lib.* 2. §. 15. *requisit.* 16. *n.* 55. *& seqq. fol. a me* 161.

5 La proibizione però di parlare con banditi, scomunicati, e simili si deue intendere mentre sia per mal fine, e in pregiudizj del pubblico, onde non comprende gli Auuocati, e Procuratori che trattassero con tali persone per difenderli juridicamente, Bajard. *loc. cit. num.* 40. Guaz. *ad def. in præfat. n.* 20. *& seqq.*

Del resto, vedi §. Banditi per tot. e §. Statuti num. 24. & seqq.

§. PASTORI.

1 Pastori, e pecorai, come le siano proibite, ò permesse l'armi mentre vanno, e ritornano col bestiame, vedi Armi num. 25.

2 Pastori nell'andare, e ritornare dalle Maremme, non possono albergare con bestiami più di due notti per luogo, deuono pagare li danni fatti, da stimarsi fra 15. giorni, e rappresentarsi alli soliti passi con tutti li bestiami, e farli contare, passare per le strade solite, e più larghe, & altri particolari in tal materia, vedi la Riforma, e Sunto della Dogana, e Porte di Firenze delli 28. Marzo 1580.

Pastori non possono far' incetta di pascoli, ma solo per uso de' proprj bestiami, & altro sotto pena di scudi 50. d'oro, vedi l'Ordinazioni de' 21. Luglio 1574. 3

Che li pastori, e guardiani da bestie siano esenti dalle comandate, e senza legitima causa non si possano partire dalli padroni prima che finito l'anno intero, e seguitando così d'anno in anno, tanto che si piglino licenza almeno un mese avanti la fine dell'anno per l'anno futuro, sotto pena di perdere la metà del salario guadagnato, salvo ogni legitimo impedimento, e fra loro, e padroni si tenga ragione sommaria. Ordinazioni suddette 21. Luglio 1574. num. 2. 4

Che li pastori, e vergai, e lor garzoni possino per bisogni loro, e de' bestiami diramare, e rimondare alberi, e legni d'ogni sorte nell'Alpi non ostante la proibizione, purchè non siano castagni, ò alberi domestici, e non tagliando le vette, ò li pedali. Ordinazioni suddette numer. 4. & seqq. doue anco si dispongono altre cose per benefizio, e mantenimento de' pascoli, e bestiami. 5

§. PEGNI.

Pegni gravati vivi, ò morti, come, e fra quanto tempo si devino vendere, e non si possino vendere per meno della stima, vedi Depositarj num. 1

Quando, & in che modo di ragione comune si possino vendere, ò far vendere dal creditore, vedi Negus. *de pign. part.* 6. *Memb.* 1. *per tot.* Gratian. *discept.* 777. *num.* 14. *& num.* 22. Duran. *decis.* 445. *numer.* 8. *& seqq.* Altograd. *cons.* 3. *num.* 44. *& seqq. lib.* 1. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 346. *per tot.* 2

E valendo più che non importa il credito se sia tenuto il creditore restituire l'avanzo benchè ancora non l'havesse riscosso dal compratore, ò pure resti libero concedere le ragioni contro del medesimo compratore per detto avanzo, vedi Duen. *reg.* 165. *per tot.* 3

E tratandosi di pegni di beni stabili acquistati per via di Salniano, come si possino vendere legitimamente, e restando venduti de facto senza i douuti precedenti requisiti, come sodisfatto il creditore si possino recuperare dal debitore per via di Spolio, & altro, vedi Scapuc. de Saluian. *lib.* 3. *quæst.* 10. *& quæst.* 11. *per tot.* 4

Come s' acquistino al creditore per via d'adiudicazione, vedi la Rot. *part* 2. *diuers. decis.* 143. *&* 146. *per tot.* di modo che non si possino più ricuperare dal debitore anco col voler pagare, Capyc. *decis.* 202. Magon. *decis. Flor.* 132. Altogrado *cons.* 54. *num.* 66. *lib.* 2. 5

Pegni massime stabili se si dicano esser posseduti dal creditore, ò pur del debitore ad effetto di conoscere a chi di loro competa l'azione di spolio restandone indebitamente priuo il creditore, vedi Gratian. *discept.* 174. *nu.* 14. *&c.* doue proua che li rimedi possessori competono al creditore ancorche fittamente possedesse per la clausola del constituto, &c. 6

Pegni auanti l'adiudicazione quanto al dominio rimangono del debitore, ò padrone di essi, e però andando a male per mero caso fortuito, il danno s' aspetta al medesimo debitore, ò padrone, mentre che non si potessi imputare qualche colpa al creditore, ò possessore, Gratian *discept.* 777. *nu.* 13. vedi Card. Tosch. *litt. P. concl.* 345. *per tot.* e fa a proposito il Montan. *de tut. cap.* 33. *num.* 97. *fol.* 137. 7

Pegni fatti contro la forma dello Statuto, si punisce chi gli haurà fatti in pena di lire 25. più, e meno ad arbitrio del Giudice, vedi Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 162. *anzi* 174. 8

§. PENE.

Pena come si diminuisca per la pace ottenuta dalla parte offesa, vedi Pace num. 1

E come si diminuisca per il benefizio della confessione, vedi Statuto num.

2 Pena per chi non reuela i delinquenti di delitti graui, vedi Delitti num.

3 Pena de'scrocchi, e contratti illeciti, vedi Contratti n.

4 Pene pecuniarie che s'incamerano per delazione d'armi s'aspettano per la metà al Fisco, un quarto al Rettore, e un quarto all'inuentore, e seguendo la confiscazione che sia accettata dal Fisco, l'inuentore deve hauere solamente scudi 25. Legge generale dell'armi 23. Nouembre 1623. n.16. & num. 89.

5 Pene pecuniarie imposte per il Bando delli 6. Agosto 1622 contro li trasgressori nelle Bandite di Pisa, e Liuorno vengono duplicate in tutti li casi di contravenzione in virtù d'altro Bando delli 24. Marzo 1631. in principio, vedi Bandite n.

6 Pena delle forche è la più brutta, infame, e vituperosa che si possa dare, e tanto più aggiuntovi lo squarto, e però questa non s'impone a persone nobili, ma in cambio la pena della testa, Cabal. *resolut.crim. cas.99.n.105.* & Guaz. *def.33.cap.4.num.21.& seqq.* Card. Tosch. *litt.P.concl. 223. per tot.*

In quali casi, e quando sia luogo alla pena di morte, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. q 20.per.tot.* Tosch. *loc.cit.concl.228.*

7 Pena della demolizione delle case, campi, Città, Castelli con seminarui il sale quando abbia luogo, e molte cose circa l'uso del sale osservate da gli antichi, vedi per il Gratian. *discept. 179. & 217. per tot.*

Quali pene però in oggi non sono in uso, come anco ho detto nella parola Banditi n. 1.

8 Pene dell'interdizione dell'acqua, e fuoco, della dejezione dal Sasso Tarpeio, della condennazione alle bestie, ò al metallo, della deportazione in Isola, e simili imposte dal jus commune in varj casi graui, in oggi sono andate in dissuetudine, e più non si osseruano, ma in luogo di esse sono successe altre pene imposte dalle leggi municipali, ò arbitrarie, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come di forca, di testa, e confiscazioni de'beni, galera perpetua, ò a beneplacito del Principe, ò a tempo determinato, che ne'Stati di Toscana non si dà per meno di anni cinque, di confini, che si danno in più modi, e in più luoghi secondo gli ordini d'esilio, di stinche, pecuniarie, e simili, come giornalmente si vede, e anco n'attestano il Clar.§. *fin.quæst.* 67. & il Bajard. *add.qu.* Cabal. *cas.8.22.99.103.* Guaz. *def.33. cap.3.* Menoch. *de arbitr. cas.33n.* Cabal. *cas.104. & 191.* Farinac.& Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. quæst. 19. per tot.* doue distingue più sorti di pene tanto del jus ciuile, che del jus canonico, e Card. Tosch. *litt. P. conclus.220 & seqq. & concl.232.*

9 Pena di chi non paga la gabella di ragione comune è la perdita della roba, e a chi poi vada applicata al Principe, al Vassallo, ò alla Comunità, vedi Gratian. *discept.642.per tot.*

E che s'aspetti al compratore, ò conduttore della gabella quando quella è stata venduta ad altri, ò locata havendo in tal caso le ragioni del Principe, e del Fisco, Gratian. *discept.625.& 970.n.17.* mentre non sia altrimenti espresso

E della pena di chi riscuotesse gabelle ingiuste, vedi Gabella num.

10 Pena non si deue imporre a chi fa l'atto per necessità, Gratian. *discept. 931 per tot.*

E che non si deua imporre se non ne'casi espressi dalla legge, dichiara con più esempi il Menoch. *de arbitr. cas. 276. per tot.* Card. Tosch. *litt. P. concl.216. per tot.* vedi §. Delitti n. 48.

11 Pene pecuniarie si possono diminuire in riguardo della pouertà, e quando per il medesimo rispetto si possino commutare in pene afflittiue, ò corporali per la regola, che *qui non habet in ære luat in corpore*, Jas. *in l. vn. num.31 ff. si quis jus dic. non obtemp.* Menoch. *de arbitr.cas.447.per tot.* doue distingue più casi, &c.

E quando le pene si possino per qualche giusta causa diminuire, vedi Card. Tosch. *litt.P. concl. 255.per tot.* Couarr. *var.resol.lib.2.c.9. n.7.& seqq.* Clar.§. *fin. q. 85. n. 10.&c. inf. n. 27.*

12 Pena d'amputazione di membro s'intende della mano sinistra, e ad uno che havesse solo una mano se li dovrebbe commutare d'equità, ma è meglio consultarne col Principe, quando si dicano debilitati li membri, & altro in tal materia, vedi amplamente Cabal. *resol. crim. cas. 236. per tot.* Clar. §. *fin. qu. 69.* Card. Tosch. *litt. P. concl. 224.* Guaz. *def.33.cap. 5.per tot.* Barbos. *de appell. verb. signif. appell.146.per tot.* vedi Ferite n. 31.

Questa pena in oggi non è in uso, ma in luogo di essa si dà la frusta, come attesta Scanarol. *de Visit. Carcerat.lib. 1.§.12. c.2.n.10.& seqq.*

Et a questo proposito, vedi un processo della Cancelleria de'Sig. Otto di Firenze contro Andrea Cieri dell'anno 1665. in filza querele 616.n. 7. doue hauendo detto Andrea tagliato una mano con totale separazione ad un suo Cognato, fu condennato in lire mille, & anni cinque di confino a Porto Ferrajo pena la Galera per altretanto tempo non osservando, essendo il fatto seguito con mal modo, e per causa di lite civile mossa, &c.

13 Pene sempre sono arbitrarie al Giudice ogni volta che non sono determinatamente imposte dalla legge, Menoch. *de arbitr. cas.557. per tot.* Card. Tosch. *litt. P.concl. 217. 218. & 236. per tot.*

E come, e fino a che grado si possino estendere, vedi §. Giudici n. Card. Tosch. *loc.cit.*

14 Pene statutarie come, e quando deroghino alle pene imposte del jus commune, vedi Statuto n. 17.

E quando per la pena conuenzionale s'intenda rinunziato alla legale, Magon. *decis Flor 96.n.7.* vedi §. Pace n. 31

E che le pene imposte da'priuati contro le leggi, non si devino, Card. Tosch. *litt. P. concl.207.*

15 Quando si deua attendere la pena del luogo dell'origine, ò domicilio del delinquente, ò pur quella del luogo del commesso delitto, essendo delinquito fuori della patria, vedi Clar. § *fin qu.85.* Cabal. *cas. 162.num. 31.* & Guaz. *def. 33. c.25. per tot.*

16 Pene come si possinn, e deuino diminuire in tutti li delitti in riguardo dell'età minore ò decrepita, di modo che non sia luogo all'ordinaria del delitto, vedi Menoch. *de arbit cas 329.per tot. cas. 356. n. 18.* & altri citati nel §. Età num.6.

In questo proposito ci è lo Statuto Fiorentino lib. 3. Rub. 33. che dispone, che li maggiori d'anni 16. si possino punire nelle pene ordinarie, e li minori d'anni 16. fino in anni 12. in pene straordinarie più miti ad arbitrio del Giudice, e da anni 12. in giù non si possino punire d'alcuna pena, se non si trattasse di delitto grauissimo, nel qual caso si douriano punire ad arbitrio del Giudice fuor di pena corporale &c. E come, e quando in riguardo dell'età minore, ò vecchiaja si deva diminuire la pena, ò no, vedi amplissimamente Farinac. *de pœn.temperand.qu.92. per tot.*

Auuertasi però che se bene di rigore si possa doppo li 16 anni conforme detto Statuto Fiorentino imporre la pena ordinaria, non si costuma mentre non habbino finiti almeno anni 18. che dallo Statuto è dichiarata età maggiore, come d'anni 25. di che vedi il Giornale de'Negozj del Magistrato degli Otto 609. nella causa di Bartolommeo Baldini, e nella filza de'Negozj di detto Magistrato dell'anno 1664. num. 1600. dove un tal Carlo Tramonti per omicidio qualificato fu condennato in anni cinque di galera atteso non arriuare alli 18. anni compiti, e con che anco capitando prigione non si trasmetta finche non habbia finita detta età, e di tal osservanza vedi Cabal. *cas. 134.num.11.&c.*

E così anco fu osseruato dal Magistrato de'Sign. Otto sotto dì 23. Luglio 1666. in un processo della Cancelleria contro Paolo di Tommaso Franceschini, quale per essere d'anni 15. fu come contumace condennato alla Galera per archibusata, con detta protesta capitando prigione di ritenerlo finche havesse finiti li 18. anni, e con riseruo di un mese a comparire, e giustificarsi. Se bene di ragione a mio credere simili sentenze patiscono difficoltà, e forse si potrebbe sostenere, che non essendo capaci *modo, & nunc* della detta pena di Galera, nè anco si possino condennare con detta dichiarazione. E quando il delinquente fusse forestiere non ha luogo detto statuto circa l'età, ma si deve attendere quello, che dispone la ragione comune, come fu risoluto dal Magistrato de'Sig. Otto sotto di 2. Decembre 1679. in una causa di Cortona contro Carlo di Lorenzo in filza negozj n. 5023.

17 Pẽa dell'indignazione del Principe è arbitraria all'istesso Principe anco fin'alla morte secondo la qualità de'casi, ma per lo più quando si tratta di cosa leggiera suole consistere

ſtere in reprenſioni, brauate, ò eſilio breue, Farinac. *de delict. & pœn. quæſt.* 19. *n.* 31. *&c.* Cabal. *reſolut. crim. caſ.* 30.

18 Pene non ſi deuono in foro di coſcienza, ma ſi poſſono ritenere ſenza peccato, maſſime auanti la ſentenza, vedi Gratian. *diſcep.* 52. *per tot.* Peregr. *de iur. fiſc. lib.* 4. *tit. ult n.* 30. & *lib.* 6. *tit.* 8. *n.* 35. Salon. *de iuſt. & iur. controu.* 11. *num.* 12. *fol. a me* 287. Azor. *Inſtit. Moral. lib.* 5. *cap.* 7. *fol. a me* 473. &c.

E che le pene legali ſi poſſino riſcuotere in buona coſcienza, ma non già li debitori ſiano tenuti, mentre non ne ſiano aſtretti, Menoch. *de arbitr. caſ.* 260. *n.* 39. & 40. vedi Gabriel. *com. concluſ. tit. de Malef. concluſ.* 34. *per tot.*

19 Pena maggiore quando faccia ceſſare la minore, e così che ſi confondano inſieme, è da oſſeruarſi che ſi confondono le corporali, e afflitiue, cioè s'attende la maggiore, nella qnale reſta confuſa la minore, ma non già le pecuniarie, perchè ſe bene fuſſe impoſta la confiſcazion de'beni, s'impongono non oſtante anche l'altre pene pecuniarie, che occorreſſero ſecondo la qualità de'delitti, ò di più delitti, che concorreſſero inſieme, e così ſi coſtuma, nè anche è fuor di ragione, come proua Cabal. *reſol. crim. caſ.* 155. & 158. *per tot.* Gratian. *diſcept.* 840. *nu.* 4. *&c.* & *diſcept.* 956. *n.* 1. *&c.* vedi Delazione num. 7. Gizzarel con gli Addenti *deciſ.* 90. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. q.* 22. *per tot.*

E quando di ragione comune ſia luogo alla confiſcazione de'beni, ò no, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn. quæſt.* 25. *per tot.* e nel §. Confiſcazione numer. 11.

Le pene della ſpada, pugnale, ò ſimili arme offenſiue tanto pecuniare, che afflittiue ſi confondono con la maggiore dell'archibuſo, ò terzetta, quando uno fuſſe inquiſito per tutte le dette armi, e ſi piglia, & impone ſolo una pena, cioè la maggiore, perchè ſi reputano tutte armi offenſiue, e così di nna medeſima ſpecie, ò genere benchè di diuerſe qualità, come fu riſſolnto dal Magiſtrato de' Sig. Otto ſotto dì 11. Settembre 1666. in un proceſſo d' Arezzo contro Biagio dal Vignale in filza proceſſi 617. num. 123. & in più altre cauſe antecedenti, e ſuſſeguenti; benchè per prima ſi condannaſſe nell'una, e nell'altra pena, e così in tutte le pene di dette armi, ſenza detta confuſione delle pene pecuniarie, eſſendo veramente armi di diuerſa ſpecie, come nel §. Armi numero 24.

Dalla ſuddetta riſoluaione parrebbe poterſi dedurre, che chi può portare l'archibuſo, ò terzette, poteſſe anco dunque portare ſpada, e pugnale, contro quello che ho detto nel §. Licenae n. 29. e §. Reſcritti n. 18. Ma però non è da partirſi da quanto ho ſcritto ne' detti luoghi, per le ragioni iui accennate.

E perchè detta confuſione di pene pecuniarie per dette armi fu reuocata di nuouo in dubbio dalli Sig. Auditori di Rota Venturini, Tiranni, e Bianchelli, mentre erano Profiſcali dell'anno 1666. per la morte del Sig. Auditore Fiſcale Caualli, con reſcriuere nel negozio di una Cauſa d' Arezzo contro Ottauio d'Antonio Scaramazzi, che il *Magiſtrato dica in che ſia fondata detta confuſione, parendo auer luogo ſolo nelle pene corporali*; al che fu replicato da me quanto appreſſo, cioè

Il Magiſtrato tiene, che la confuſione delle pene dell' altre armi offenſiue nella maggiore degli archibuſi, ò terzete, ſia fōdata nella diſpoſizione della legge generale dell' armi del 1623. num. 88. mentre vuole, che chi ſarà trouato, ò inquiſito d'hauer portato più ſorte d'armi del medeſimo genere, ſi condanni in una ſol peua, cioè la maggiore; e del medeſimo genere, ſtima il Magiſtr. ſi poſſino dire almeno largamente gli archibuſi, ò terzette, e li baſtoni ferrati, ſpade, pugnali, e ſimili offenſiue, per eſſer tutte di ſua natura arte, nate, e trouate ad offendere, benchè di diuerſa ſpecie, qualità, ò nome; e ſe bene detta legge del medeſimo genere eſemplifica giacco, ò guanti di maglia, par certo che detto eſempio non reſtringa la diſpoſiaione generale dell'iſteſſa legge, e quando fuſſe dubbia doverſi pigliare queſta interpetrazione più fauoreuole, & eſcluſiua della moltiplicità delle pene, ſiccome da più anni in quà è ſtata ſeguitata, & approuata da S. A. S. nelli caſi occorrenti, come ſi dice del voto, e particolarmente per due reſcritti del dì 12. Maggio 1665. ambi in due proceſſi di Lucignano, uno contro Girolamo di Franceſco del Puro da Cortona in filza negozi del Magiſtrato degli Otto n. 165. l'altro contro Gio: di Pietro Galluzzi da Foiano in detta filza n. 185. in fine, e ſotto dì 13. Maggio 1665. n' appare fatto ricordo per l'oſſeruanza al libro 3. de'Statuti Criminali della Cancelleria degli Otto a 215. e tornò dalli medeſimi ſopranominati Signori Auditori, che ne dubitauano, approuato con reſcritto, e firma di S. A. S. come in detta filza negozi di Nouembre 1666. n. 839. e di nuouo confirmato al tempo dell' Illuſtriſs. Sig. Auduore Fiſcale Emilio Luci di Giugno 1672. in filza negozi del Magiſtrato de' Signori Otto n. 3125. a 8. e doppo paſſim.

Pene, e multe ſi deuono pagare in mano del Depoſitario Fiſcale, quale poi contribuiſce le rate ſpettanti alli miniſtri, eſecutori, e alle parti, Gratian. *diſcep.* 840. *n.* 2. & *per tot.* e vedi Cabal. *caſ.* 202. *per tot.* Peregrin. *de iur. fiſ. lib.* 4. *tit. ult. n.* 32. Farinac. *de var. & diuerſ. quæſt. quæſt.* 100. *num.* 53. 20

E che la porzione della pena ſi deua al Giudice, che ha ſentenziato, e non al ſucceſſore che haueſſe eſequito, maſſime ſe all'anteceſſore non ſi poſſa imputare negligenza di non auer' anco eſequito, il medeſimo Gratian. *diſcep.* 956. *n.* 12. & *per tot.* vedi Giudici n. 43. Gutierez. *de gabell. quæſt.* 124. *n.* 3. & 4.

Pene come ſi duppiichino per le Feſte di Natale, della Reſurrezione, Pentecoſte, con il giorno ſeguente, Aſcenſione, Corpo di Criſto, Ogniſſanti, Feſte della Madonna, S. Gio: Battiſta, degli Apoſtoli, Giouedì, e Venerdì Santi, Entrate de' Priori, e per la notte, vedi *Statut. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 34. doue anche ſi duplica per l'offeſa fatta a caſa dell' abitazione dell'offeſo, ò vicino ad eſſa per cento braccia, &c. vedi Statuti n. 55. & ſeqq. 21

Parla in queſta parte lo ſtatuto de' delitti commeſſi in Firenze, e non de'commeſſi fuor di Firenze, come oſſeruò il Magiſtrato degli Otto a mia relazione del meſe d'Agoſto 1677. e ſi vede al Giornale 650. a c. 213. in cauſa contro Orlando Tucci, & altri, benchè per lo paſſato ſi ſiano duplicate le pene anche de' delitti ſeguiti fuor di Firenze.

Come anche ſi duplichino in riguardo del luogo del commeſſo delitto, cioè di Mercato nuouo, Mercato vecchio, Ponte vecchio, Ponte S. Trinità, Carraia, e Rubaconte, ò in qualche adunanza d'eſequie, ſponſali ò matrimoni, nella Piazza di S. Gio: S. Michele in Orto, Palazzo del Podeſtà, Veſcouo, Gonfaloniere, ò altra Corte del Comune di Firenze, ò vicino ad alcuno di detti luoghi a braccia 50. & altro, come in *detto Statuto Fiorentino lib.* 3. *Rub.* 34. vedi Omicidi n. 48. &c. 22

Si duplicano ancora per li malefizi commeſſi nelle Chieſe della Città, Contado, e Diſtretto, ò vicino ad eſſe cento braccia, come in detto Statuto, vedi §. Delitti n. 57. §. Ferite n. 30.

Si poſſono anche duplicare in più altri caſi da vederſi in detto Statuto *Rub.* 35. & *ſeqq.*

Pene come ſi accreſchino contro chi offēdeſſe li Priori, Gonfalonieri, ò lor Miniſtri, & Ufiziali tanto in riguardo dell'ufizio, che per altro, vedi *Statuto Fiorent. l.* 3. *Rub.* 39. 23

E come anche di ragione comune ſi poſſino accreſcer le pene ne'delitti di mal'eſempio, di notte, da naſcoſto, ſotto ſpecie di bene, proditorj, conſuetudinarj, e di ſimili qualità aggrauanti, ad arbitrio del Giudice, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de delict. & pœn qu* 18. *per tot.*

Pene delle traſgreſſioni in materia di cacce, e peſche (mentre non ne ſia fatta altra ſpeciale applicazione) s'applicano per un quarto alle Monache delle Conuertite, un quarto al Fiſco, un quarto al Giudice, e l'altro quarto all' inuentore paleſe, ò ſegreto, ancorchè fuſſe famiglio, bargello, ò altro miniſtro. Bando gener. delle cacce, e peſche de' 6. Agoſto 1622. cap. ult. &c. 24

Quale, e quanta porzione di pena guadagni l'accuſatore, e denunciatore de' delitti di ragione comune, vedi Peregr. *de iur. fiſc. l.* 2. *tit.* 1. *n.* 16. & 17. doue anco ferma, che tal guadagno benchè non riconoſciuto, nè accettato, ò riſcoſſo dal denunciatore ſi traſmette, e s'aſpetta alli ſuoi eredi. 25

A chi poi in dubbio ſi deuino applicare le pene, e come non eſſendo eſpreſſo dalla legge a chi s'aſpettino, vedi il medeſimo Peregr. *de iur. fiſc. lib.* 4. *tit. ult. n.* 3. & *ſeqq.* Card. Toſch. *litt. P. concl.* 240. *per tot.* 26

27 Pene come si diminuiscano in riguardo della mancanza del dolo, vedi Delitti n. 12. 42. 50. & seqq.

Come in riguardo dell'età, vedi sopra num. 16. e Età num. 6.

Come per iracondia; ò prouocazione; vedi Delitti num. 53.

Come per l'ebbriachezza, e furore, vedi Delitti numero 14.

Come per il furore, prodigalità, consuetudine, incertezza; moltitudine; comandamento di superiore; padre; padrone, ò simili; sesso muliebre; rusticità, sonno, amore, nobiltà, perizia; e meriti del delinquente, mutazione di stato, e condizione, sordità; mutolezza; felice euento, ò successo; ò simili cause; vedi pienamente il Farinac. con il Vulpin. *in Suco tit. de pœn. temper. per tot.* & il Tiraquel nel medesimo tratt. per tot.

Come, e quando anco la diuturnità, ò lunghezza di tempo d'otto, ò dieci anni dal dì del commesso delitto, faccia diminuire la pena ordinaria, mentre che il delinquente sia stato poscia di buona; e laudata fama; Farinac. & Vulpin. *in Succo de Inquisit. quæst.* 19. *num.* 22. *&c. sup. num.* 1.

28 Pene pecuniarie come si deuino riscuotere fra l'anno; vedi Condennazioni n. 34.

Come si permutino di pecuniarie in confino, e di confino in pecuniarie, & altro, vedi nel §. Descritti n. 49. con l'addizione.

29 Pene se bene quando per qualche giusta causa si diminuiscono recedendo dall'ordinarie, parrebbe che secondo la comune opinione de' Dottori non douessero, nè potessero essere afflitiue di corpo, ma solo pecuniarie; ò al più d'esilio, confino; carcere, e simili.

Nondimeno è d'auuertire che di generale consuetudine massime nelli Stati di Toscana, & in molti altri luoghi non s'osserua in pratica la detta comune opinione, ma in vece delle pene ordinarie, alle quali non sia luogo per qualche causa, s'impongono altre pene anco afflittiue; come di galera a tempo, ò a vita; e simili secondo la qualità de' casi, e delle persone, Ciar. § *fin. quæst.* 85. *num.* 10. *in fine, & quæst.* 20. *n.* 6. *in fine*, Farinac. *de delict. & pœn. quæst.* 17 *n.* 73 con altri addotti, e seguitati dal Cabal. *cas.* 135. *per tot.* vedi §. Indizi n. 12. Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 255. *n.* 13 Sperel. *decis.* 108. *n.* 37. Pac. Iordan. *Lucub. vol.* 3. *lib.* 14. *tit.* 13. *n.* 172. *fol. a me* 210.

30 Pene per il quarto dell'inuentore che non s'intendano graziate, benchè si dicesse nel rescritto, habbia grazia libera, vedi §. Fornai n. 5. §. Grazie num.

31 Che le pene regolarmente non s'incorrino *ipso facto, vel ipsa iure*, ma solo per sentenza, e in ogni caso esser necessaria la dichiarazione del fatto, sopra del quale disponesse la legge; vedi Card Tosch. *litt. P. conclus.* 238. *per tot.* Cabal *cas* 133 Guaz. *def* 33. *cap.* 1. Menoch. *de Arbitr. cas.* 220. Magon. *decis. Flor.* 10. *n* 30. *& decis.* 16. *n.* 10. *& seqq. decis.* 76. *& decis* 88. Gratian. *discept.* 61. 440. & 809. *n.* 13.

§. PESCA, O PESCARE, E PESCE,

1 Pesca; ò pescare è proibito in molti luoghi per Bandi particolari del Magistrato degli Otto, come appresso cioè

Nel fiume di Pelago, Vicano di Vallombrosa; Resco; Montemigniaio, Palagio, Lama; Seluapiana; & altri, come nel Bando 2. Giugno 1550.

Nel Lago di Castiglione senza licenza, come negli Ordini stampati da osseruarsi per detto Lago; inf. numero 16.

Nella Bandita di Pratolino, e fra le dieci miglia. Bando 25. Aprile 1581.

Vicino al Callone di Castelfranco. Bando 7. Luglio 1581.

Nell' aggiunta alla Bandita della Pineta. Bando 7. Luglio 1589.

Nel fiume di Greue. Bando d'Ottobre 1566. d'Aprile 1574. 28. di Giugno 1591. e 27. di Febbraio 1591.

Nelle Chiane d'Arezzo. Bando 21. Settembre 1591. rinouato l'anno 1598. e 29. Aprile 1600. come al Libro di Leggi, e Bandi della Città di Arezzo.

Nella Bandita di Nozzoli, Piazza grande, e Greue. Bando 27. Febbraio 1591.

Nella Marinella di Legri, e del fossato del Mulino del Gesso. Bando 11. Settembre 1593. e 31. Gennaio 1596.

In Arno rincontro la Cascina di S. A. S. luogo detto all' Isola. Bando 28. Luglio 1594. e 26. Luglio 1597.

Nelle Chiane di Montepulciano, ò sue Paludi senza licenza della Comunità. Ordine del Magistrato de' Noue 27. Febbraio 1595.

Nella Bandita di S. Mezzano con la tenuta de' SS. Ximenes. Bando 22. Agosto 1564. 6. Aprile 1596. e 4. Giugno 1614.

Nel fiume, ò rio di S. Sano, e Morticino, eccettuati li Monaci della Certosa di Firenze. Bando 5. Gennaio 1601.

Nel Capitanato di Bagno, Vicariato di Poppi, e Commissariato della Terra del Sole per le trote. Bando 18. Settembre 1599. rinnouato con la proibizione di pigliar uccelli di rapina, sotto dì 28. Aprile 1600. e dell'anno 1603. e 1612. infra n. 13.

Nel fiume Ombrone dalla pescaia di Riboccatura fino alla pescaia di Castelletti. Bando delli 19. Giugno 1606.

A' fregoli, è ad essi a braccia 50. Bando 9. e 18. Maggio 1611.

Nel fiume di Terzolle. Bando 15. Luglio 1614. infra num. 3.

Nel fiume di Rimaggio Podesteria di Sesto, Vicariato di Scarperia. Bando 20. Nouembre 1615.

Nelle Gore della Bandita del Poggio a Caiano. Bando 13. Luglio 1617. e dichiarazione 1627.

Nel fiume d'Oia in Casentino nel Vicariato di Poppi, e dal principio d'Arno fino al Ponte di Stia sopra Arno. Bando 4. Luglio 1619. inf. n 4. & seqq.

Nel Lago di Fucecchio; Fossetto, e Usciana. Bando 5. Luglio 1624. e dichiaratione circa la cogniaione a chi s'aspetti delli 17. e 19. Agosto 1624. inf. n. 14.

Nella Bandita di Cafaggiolo, e sua aggiunta. Bando 21. Marzo 1625.

Nel Lago di Porta Beltramè, e suo fiumale di Pietra Santa. Bando 8. Settembre 1618.

Nelli fiumi della Montagna di Pistoia. Bando delli 27. Luglio 1603. nella Cancelleria del Fiscale di Pistoia.

In Arno, & altri fiumi, è scoli di esso tra 20. miglia dalla Città di Firenze, e in detto fiume d'Arno, fino al Ponte a Mare, e nel fiume Agna. Bando 7. Maggio 1626. da durare tre anni; restando poi doppo gli altri Bandi in suo vigore, e detto Bando fu anco reuocato sotto dì 5. Marzo detto anno 1626. con rimettersi al Bando generale de' 6. Agosto 1622. e con alcune dichiarazioni come in detta reuocatione.

Nel Lago della Sibolla, Laghetto, & altri suoi rami, e scoli nel Vicariato di Pescia all' Altopascio. Bando dell' anno 1631. inf. n. 12.

Alli Mulini della Religione di S. Stefano sul fiume d'Elsa a Certaldo, e al Ponte a Elsa (etiam per li Caualieri di detto Ordine) sotto, e sopra detti mulini, e steccaie a braccia 300. pena scudi 25. e tratti dua di fune. Bando del Consiglio de' XII. Caualieri 27. Luglio 1611.

Nella Bandita delle Cerbaie, e Lago della Sibolla. Bando 4. Decembre 1638.

Ne' fiumi, e fossari detti Folle, Montacchio, Bonriposo Cianche, ò Castellina, Roncaccio, Valle, Seraualle, e Sieci, tutti nella Podesteria di Pontasieue, seccar gore, macerare lini, ò canape; tagliar legnami intorno a quattro braccia. Bando 29. Maggio 1664 per conseruar le trote.

Nella Bandita di Gricciano, e sua aggiunta concessa al Signor Duca Saluiati. Bando 9. Luglio 1566. rinouato con detta aggiunta dell'anno 1664.

Generalmente doue, e quando sia proibita, ò permessa la pesca. Bando generale 17. Settembre 1612. 6. Giugno 1618. con aggiunta 20. Marzo 1620. Sommario del detto Bando 1618. per i luoghi fuor delle Bandite, e 6. Agosto 1622. ristampato l'anno 1662. inf. n. 19. Bando delli 12. Aprile 1681.

Come permessa a' Cittadini, che hanno le ville in alcune bandite. Bando 27. Luglio 1592. & alli Gentiluomini nel fosso di Petriolo. Bando 28. Giugno 1598.

Come nel fiume d'Usciana nel Vicariato di S. Miniato Bando 11. Luglio 1605. 11. Aprile 1613. e 23. Aprile 1616.

Pescare nel fosso delle mulina del Porticciolo del Prato è proi- 2

è proibito dalla bocca di Mugnone fino al fine di esso, sotto pena scudi 25. per ciascuno, e ciascuna volta. Bando delli 30. Agosto 1625. vers. Annullando, &c.

3 Pescare, ò far pescare è proibito con ogni sorte di reti, ò in altri modi escogitabili tanto di notte, che di giorno nel fiume di Terzolle dalla parte, e luogo dove ha il suo principio per tutto fin che sbocca in Mugnone, sotto pena a ciascuno, e ciascuna volta di scudi 25. d'oro, tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusive, d'applicarsi il terzo all'inventore, & il resto al Fisco. Bando de' 15 Luglio 1614.

4 Pescare è proibito nel fiume d' Oja in Casentino a trote, ò altra sorte di pesce dal principio di esso, che viene dalla Faltrona sopra la fonte di Rovineto fin' al Ponte a Stia insieme con tutti i suoi fossi, rivi, e scoli, tanto per quelle parti di detto fiume che sono nel Vicariato di Poppi, che per quelle sono nella Contea d' Urbech, i padroni utili della quale n' anno prestato il consenso con altre ricompense, sotto pena per la prima volta di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio del Magistrato degli Otto, e Vicario di Poppi, a' quali con la prevenzione s' aspetta la cognizione privativa, e per la seconda volta del doppio di detta pena, & arbitrio fino alla galera a beneplacito, e per la pecuniaria è tenuto il padre per il figliuolo non emancipato, e i minori d' anni 14. e maggiori di 12. compiti si devono punire arbitrariamente, con riservo a detti Conti, e lor famiglia di pescare nelli scoli, e rii della Contea, purchè non s' accostino a detto fiume a braccia 150. dove devono tenere termine apparente, e d' essere loro, ò lor' Ufiziali, cognitori per quella parte, che da ogni banda abbia l' intero letto, e corso per detta Contea, salva l' appellazione al Magistrato degli Otto. Bando delli 4. Luglio 1619.

5 E se la pesca in detto fiume Oja, ò suoi scoli si facesse con galla, calcina, fuligine, mallo di noce, erba, esca, ò tossico, che possa nuocere al pesce, la pena è di scudi 100. e galera a beneplacito, e in questo capo senza alcuna distinzione di luoghi, ò persone s' aspetta la cognizione al Magistrato degli Otto, e Vicario di Poppi, con la prevenzione senza pregiudizio della Contea suddetta, come in detto Bando delli 4. Luglio 1619.

6 Pescare nel fiume d' Arno da dove nasce fino al Ponte a Stia è proibito in ogni maniera, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, e arbitrio, e tanto più con pasta, ò esca, sotto dette pene, e scudi 50. e la cognizione s' aspetta al Vicario di Poppi, e questa pesca è riservata a' Conti d' Urbech in ricompensa del fiume d' Oja, e suoi scoli con facoltà di tenervi una guardia, che possa portare archibuso a ruota di misura, & altre armi solite per le guardie con darla in nota nella Cancellaria degli Otto, e in difetto di famigli catturare li trasgressori conducendoli a Poppi, dove si deve far la causa. Bando predetto 4. Luglio 1619. verso il fine, &c.

7 Pescare proibito nelle due Gore della Bandita del Poggio a Cajano dette la Gora del Latto fino a Ombrone, e la Gora Bondola fin' a detto Ombrone con tutte le lor fosse, gorelli, & altri sboccatoi, anzi tenervi reti appresso ad un quarto di miglio, sotto pena di scudi 25. d' oro, due tratti di fune, & arbitrio del Magistrato degli Otto, al quale privativamente s' aspetta la cognizione, e il padre è tenuto per i figliuoli non emancipati, salva ogni maggior pena contro di chi pescasse in dette Gore con esche, ò paste, d' applicarsi in tutti li casi, come per il Bando generale di caccie, e pesche delli 17. Settembre 1612. Bando della pesca delle Gore 13. Luglio 1617. con sua dichiarazione dell' anno 1627.

8 E che nominatamente sia proibito sotto dette pene pescare in qualsivoglia modo nelle Gore dette Bondola, Paperino, e del Guanto, che tutte cominciano a Prato, e sboccano in Ombrone, vedi altro Bando del 1627. nel quale anco si dichiara dove cominci la proibizione del pescare, tener reti, & altro, &c.

9 Pescare nelle Chiane d' Arezzo, come, e per qual causa sia proibito, vedi Argini.

10 Pescare proibito nel fiume Rimaggio nella Podesteria di Sesto cominciando dal luogo detto Traseppi alla volta di Lonciano, e delle Catese di Sesto, sotto pena di scudi 2. d' oro, tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusive, salva ogni maggior pena contro chi dasse galla, ò altra pasta nociva, sendo riservato per la conserva delle trote per S. A. S. e cognitori privativamente sono il Magistrato degli Otto. Bando de' 20. Novembre 1615.

Pescare proibito nelli tre fiumi di Serravezza per quanto durano con tutti li lor scoli, sotto pena di scudi cento, e galera a beneplacito, e anco fuor di Pietra Santa dalla strada Romana in su verso Serravezza non si può tenere reti, ami, paste, ò altri istromenti atti a pigliar, ò guastar trote, ò altro pesce, sotto pena di scudi 50. e tratti dua di fune, non derogando alla pena di scudi cento, e galera a beneplacito imposta dal Bando generale contro quelli che mettessero, ò usassero alcuna sorte di paste nocive in detti fiumi, nè alla pena di scudi 200. contro quelli, che tenessero, ò vendessero galla di Levante, e chi volesse far calcina lungo detti fiumi deve dar mallevadore di scudi cento di non danneggiarli, nè si possono seccare le Gore de' mulini, ò simili senza l' assistenza della guardia, e la cognizione s' aspetta al Governatore di Pisa con participazione di S. A. S. mediante l' Auditore delle Bandite. Bando sopra i tre fiumi di Serravezza del 1635. 11

Pescare proibito nel Lago della Sibolla, nel laghetto del mulino con suoi rami, e scoli, e specialmente della fossa detta della Contessa, e anche nella Gora del mulino fino a' Porticcioli, siccome l' andarvi, ò starvi con istromenti da pescare, ò da offendere il pesce, come con archibusi, ò balestre, sotto pena di scudi 25. tratti due di fune, perdita degl' instromenti, e pesce, e dell' arbitrio, nè vi si può andare, e stare in barche, ò barchetti, etiam senza alcun' istromento, sotto pena di scudi dieci in solido in pagamento bastante, e tratti due di fune per ciascuna barca, ò barchetto, etiam che non vi fussero persone dentro, nel qual caso è tenuto il padrone, se non giustifica esservi state condotte da altri, & essendovi istromenti, di quelle maggiori pene espresse nel Bando del 1631. nè anche con tali istromenti vi si può accostare alcuno a braccia cento, sotto pena di scudi dieci, tratti due di fune, perdita, & arbitrio; e chi mettesse alcuna pasta nociva incorre in pena di scudi cento, e galera a beneplacito: vi si può però macerar lino, e canape con licenza, e ne' luoghi da assegnarsi dal fattore d' Altopascio, e dal Ministro delle pesche, & abbeverarvi li bestiami, come in detto Bando 1631. 12

Pescare proibito nel Capitanato di Bagno nel Lago della lama con i due fossati, che vi mettono acqua, comprendendo anche il fossato, e rio del Renaccio, il fossato detto delli Altari, il fossato dell' Asticciola, e delle Celuzze, conforme a' segni, che vi sono, come anco nel Commissariato della Terra del Sole nel fiume del Corniolo, cominciando da Campigna fino al fosso che viene da Certino, e sotto al mulino del Corniolo, dove sono li termini, comprendendo il fossato, che viene da S. Paolo fino al segno postovi, sotto pena di scudi 25. tratti due di fune, & arbitrio fino alla galera inclusive, perdita degl' istromenti, e scudi due di cattura; d' applicarsi la metà al Fisco, un quarto con gl' instromenti all' inventore, e l' altro a chi condannerà; cognitori sono rispettivamente il Capitano di Bagno, e Commissario della Terra del Sole, con dover participare al Magistrato degli Otto, come per Bando sopra ciò pubblicato l' anno 1628. 13

Pescare proibito nel Lago di Fucecchio, & altri fossi, e fiumi, che rimettono in quello, sotto pena per la prima volta di scudi 25. d' oro, e tratti due di fune in pubblico, per la seconda scudi 50. simili, e la medesima fune, per la terza scudi cento simili, e tre tratti di fune, & arbitrio fino alla galera inclusive, con la perdita in tutti li casi del pesce, bestie, ò barche, sopra le quali fusse carico, reti, & altri istromenti, oltre le catture, & accuse; e nelle medesime pene incorrono tutti li complici, e sempre si raddoppiano contro li pescatori deputati alla detta pesca sendo trovati in frodo di cosa alcuna, e contro le guardie che pur trasgredissero s' intende ipso facto imposta pena della galera a beneplacito di S. A. S. siccome anche la pena s' intende duplicata a tutti gli altri, che dal principio di Maggio per tutto Agosto saranno trovati delinquenti, d' applicarsi la metà allo Scrittojo di S. A. S. un quarto a chi condannerà, e riscuoterà, e il resto al Fisco; cognitori sono i Giudici di cacce, e pesche, a' quali è tenuto il Vicario di S. Miniato mandar li processi 14

cessi

cessi informativi, e attendere i loro ordini, e altro, vedi nel Bando sopra ciò delli 18. Maggio 1649. vedi Armi n. 2.

15 Pescare con galla di Levante, calcina, fuligine, mallo di noce, erba, ò esca, e tossico d' ogni sorte, che possa nuocere al pesce è proibito in tutti li fiumi, stagni, laghi, rii, ò fossi del Dominio Fiorentino, sotto pena di scudi cento, e galera a beneplacito di S. A. S. stante ferma anche la proibizione a' Speziali, e altri di tenere tali cose perniciose, sotto pena di scudi 200. & arbitrio fino alla galera inclusive, &c. come nel Bando generale di cacce, e pesche, e suo sommario de' 6. Giugno 1618. e nell' altro Bando generale de' 6. Agosto 1622. cap. 9. vers. Et in qualunque, &c. e Bando della Grascia sotto di 2. Giugno 1565. inf. num. 23.

16 Pescare nel Lago di Castiglione della pescaja, come, e sotto quali pene sia proibito a chi non ha licenza, vedi li Bandi sopra ciò; e l' accrescimento delle pene, mentre l' acqua di esso non trabocca in mare, come è solito, fatto per Bando de' 23. Agosto 1639.

Che il pesce del Lago di Căpiglia nō si possa levare senza poliza, ò bulletta col numero delle libbre, sotto pena della perdita, & altro, vedi Bando sopra ciò dell' anno 1586.

17 Pesce da Stabbia per il Contado di Firenze è sottoposto alla gabella della Messa del Contado, e per a Pistoja, e altri luoghi fuor del Contado a quella dell' uscita. Sunto, e Riforma della Dogana, e Porte di Firenze delli 28. Marzo 1580. in fin. &c. E che il pesce del Lago di Castiglione della Pescaja, ò Grossetto non si possa levare, nè portare in alcun luogo senza bulletta col il numero delle libbre, sotto pena della perdita, & altro, vedi Bando della Grascia 3 Marzo 1574.

E circa il pesce del Lago di Fucecchio, e sua Calle. Bando dell' anno 1584. e prima aggiunta degli 8. Agosto 1595. & altro Bando della Grascia di Settembre 1583.

18 Pesce del fiume d' Arno, ò altri fiumi, come non si possa pigliare con chiuse, ò serre, nè con paste attossicate, ò calcina, eccetto che con l' esca di Levante, e come si deva vendere in Firenze, e non per le strade, & altri ordini da osservarsi da' pescivendoli, e lor pene, vedi nel Bando, e Riforma della Grascia de' 29. Gennajo 1560. vers. Ancora, &c.

Quanto all' esca di Levante, vedi sopra n. 15. infra n. 23.

19 Pescare, ò far pescare con qualsivoglia istromento, ò rete, etiam con canna, e l' amo, ò con le mani è proibito negli infrascritti luoghi, sotto pena di scudi 25. tratti dua di fune, & arbitrio fino alla galera inclusivè, cioè ne' tre Laghi di S Gallo, e suoi fossi correnti, nel Lago di Pratolino, Magia, Altopascio, Zicolla, Stabbia, Gora delle Mosche del Poggio a Cajano, nel fiume d' Oja, Arno, Greve, Ema, Pesa, Sieve, Trogola, Panerosa, Garza, Garzola, Mugnone, Ombrone, ne' tre fiumi di Serravezza, nel Serchio, Ferrezza, Gusciana, Agna, Aguccio, Arzana, Lima, co' suoi rii, e scoli, Vicano, & altri fossi, e luoghi, come si dichiara nel Bando generale di caccie, e pesche de' 6. Agosto 1622 c. 9 per tot. ristampato l' anno 1622.

20 Pescare non è proibito fuori delle Bandite, e luoghi vietati, con lombrichi, & altre simili cose attrattive poste ne' lami, bilancie, reti, ò gabbie per pigliar pesce. Bando sudetto de' 6. Agosto 1622. c. 9. in fine, &c. & c. 10. in princ. &c.

21 Pescare di ragione comune è permesso a tutti nel mare, porti di mare, e fiumi pubblici, e non può essere proibito da alcun privato etiam avanti casa sua, sotto pena d' ingiuria; ma perchè il pescare *est de Regalibus Principis*, può ben' esso Principe proibirlo con riservarlo a sè, ò ad altri particolari, ò affittarlo massime essendo in possesso di tal proibizione, siccome anco si può tal jus prescrivere con tempo immemorabile da cominciare però tal prescrizione non dagli atti di pescare, ma dalla proibizione, & impedimento fatto ad altri, e loro acquiescenza, come negli altri jus, cose incorporali: nell' acque poi private, come rivi, fossi, e laghi, ò pescaje di particolari non è lecito pescare contro la volontà, e proibizione de' padroni, che lo possono anco far proibire da Superiori con bandi penali, come prova Oinot. & altri *Instit. de rerum divis.* §. *Flumina num.* 8. & *seqq*. Peregrin. *de jur. fiscal. lib.* 8. *tit. de aquis numer.* 24. & *seqq. ad* 44. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 358. *per tot.* & *concl.* 678. *nu.* 18. & *seqq.* Franch. *decis.* 158. & altri citati da Joseph Mele Addit. al Gizzarel. *decis.* 34. *num.* 19. & 20. Azor. *Institut. Moral. part.* 3. *lib.* 1. *cap.* 13. *fol.* 45. *litt. F.* & *fol.* 47. *litt. F.* & *lib.* 5. *cap.* 16. *fol.* 370. &c.

Pesce d' ogni sorte di fuora de' Stati di S. A. S. può li- 22
beramente condursi nelli Stati, e Città di Firenze, purche in Firenze si conduca in mercato vecchio alla solita loggia del pesce, e quivi si venda a quel prezzo che piacerà, con tenerlo però affisso in un foglio, che da tutti si veda senza poterlo variare, nè venderlo più, nè meno finche vi sarà del detto pesce, e il medesimo si deve anco osservare circa l' altro pesce dello Stato, sotto pena dell' arbitrio degli Ufiziali di Grascia, & altre pecuniarie, e anco afflittive, d' applicarsi le pecuniarie per un terzo al notificatore, un terzo a detti Ufiziali, e il resto al Fisco, come per Bando de' 23. Maggio 1572.

Pescare con galla, ò altre paste attossicate è proibito, 23
come si è detto di sopra num. 15. per più Bandi, cioè de' 2. Giugno 1565. 26. Agosto 1588. 17. Settembre 1612. 6. Giugno 1618. e 6. Agosto 1622. rinovati per altro Bando particolare de' 21. Luglio 1626. Con dichiarazione, che in dette pene tanto pecuniaria, che afflittive, & altre ad arbitrio incorrino anco quelli, che in qualsivoglia modo coopereranno, ò ajuteranno con premio, ò senza premio, e si rinnuova la proibizione alli Speziali, & altri Mercanti di comprare, vendere, ò tenere galla di Levante, sotto pena di scudi 200. & arbitrio fino alla galera inclusive, & altro, come in detto Bando de' 21. Luglio 1626. E che la pesca fatta con qualsivoglia medicamento, ò roba nociva sia anco di ragione comune proibita, vedi Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib.* 5. *tit.* 4. *quæst.* 3. *num.* 15.

In oggi però è d'avvertire, che la cognizione delle trasgressioni in materia di cacce, e pesche s' aspetta a' Signori Giudici deputati a parte, come sopra num. 14. in fine.

§. PIETRE.

Pietre, ò sassi, se venghino sotto nome d' armi, vedi 1
Armi num. e Sassi num.

Pietre dure, che ricevono pulimento, come Diaspri, 2
Agate, Calcedoni, Amatiste trasparenti, colorite, e simili, non si possono estrarre dalli Stati di S. A. S. in Stati alieni, sotto pena di scudi 50. e anni 10. di galera: anzi trovandosene miniere se ne deve dar conto a' Rettori di Giustizia de' luoghi, acciò l' avvisino a' Ministri della Galleria di S. A. S. sotto pena di scudi 25. e anni due di confino a Livorno: nè anco si possono vendere, donare, nè altrimenti contrattare, ò trasferire da luogo a luogo in questi Stati senza licenza di S. A. S. sotto pena di scudi 50. e due anni di confino a Livorno. Bando del Magistrato degli Otto 10. Luglio 1602. & 1609.

E come di dette pietre dure da pulimento ne fossero 3
trovate più cave da Vespasiano del Testa di Siena, e quali grazie, favori, ed utili ne conseguisse, vedi sotto di 6. Gennajo 1599. 17. Maggio 1600 & 11. Settembre 1618.

Altro privilegio concesso a Cammillo d' Ottaviano Profili Fiorentino per cavar pietre dure nella Podesteria di Fiesole, e Galluzzo, vedi sotto di 3. Febbrajo 1618.

§. PINOCCHI, E PINI.

Pinocchi forestieri non si possono introdurre, tenere, 1
nè vendere nelli Stati di S. A. S. ma solo quelli delle pinete di Grossetto, e Castiglione della pescaja, che bastano, anzi avanzano per il consumo, sotto pena di scudi uno per libbra, e perdita di quelli, insieme con le bestie, carrozze, navicelli, ò altro, dove, ò con che fussero condotti, e dell' arbitrio del Magistrato della Dogana, e possono tutti li Rettori, e Ufiziali dello Stato, oltre a detto Magistrato esserne cognitori, anzi sono tenuti ad instanza di qualsivoglia per interesse degli appaltatori di dette pinete farne ogni diligenza. Bando delli 5. Gennajo 1651.

Pini, come non si possino tagliare senza licenza, vedi 2
§. Tagliare num.

§. PI-

§. PISTOLE.

1 Pistole corte, e di minor misura quanto alla canna d' un braccio, e un terzo a misura Fiorentina, come siano proibite, vedi Archibusi num. 7. & 8.

2 Pistoni non essere compresi, sotto nome d' archibusi, e terzette, vedi Soldati num. 4. doue che in oggi non sono proibiti con varie dichiarazioni.

§. PIZZICAGNOLI.

1 Pizzicagnoli, e bottegai, come siano obbligati, tenere la stadera, e bilancia da vendere, e la tauoletta de' prezzi, e sotto quali pene, & altro, vedi Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560.

2 Non possono far compagnia con Beccai, vedi §. Beccai num. 13.

3 E come ne' luoghi doue sono li beccai, che pagano le tasse alla gabella del Sale per le loro beccarie, non possino ammazzare, nè fare da altri per loro ammazzare porci, ma deuino pigliare da' beccai le carni porcine che gli occorrono per le loro botteghe, sotto pena di scudi cinque per porco. Bando della Gabella del Sale 16. Aprile 1610.

§. POLLAIOLI.

1 Pollaioli, trecche, ò trecconi di mercato vecchio, quello deuino osseruare sì nel comprare, come nel vendere le robe per le lor banche, ò botteghe, e sotto quali pene, vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennaio 1560. vers. Hanno ancora, &c.

2 Come non possino comprare Fagiani, nè Francolini, vedi Fagiani num. 3.

§. POLVERE.

1 Poluere da archibusi, come sia proibita nella Città di Firenze, e dentro all' otto miglia, vedi Archibusi n. 12. doue è proibita, sotto pena della testa, e confiscazione, de' beni. In oggi però resta moderata detta pena della testa (eccettuata la sola Città di Firenze) e ridotta alla galera a beneplacito di S. A. S. come pur quella delle ruote, fucili, canne d' archibuso, armi in asta, spadoni, archi, balestre, e armi difensiue, e degl' archibusi lunghi, e corti fuor dell' otto miglia, e dentro le 20. stante ferma la confiscazione in detti casi, e quanto a Gentiluomini la carcere in luogo della galera per Bando delli 20. Maggio 1686.

Attesa nondimeno la modica quantità d' una caricatura di poluere, non douersi molestare l' Inquisito, fu risoluto dal Magistrato de' Signori Otto sotto di 29. Gennaio 1665. in causa contro il Capitano Francesco Marabini.

Se bene altra volta nella quantità di tre oncie stimata pur modica dal Magistrato suddetto tornò Rescritto, che si condannasse in pena della testa, confiscazione de' beni, come al Giornale 615. a 100. contro Luca Fantoni.

In questa materia di poluere dentro la Città di Firenze, vedi un negozio del detto Magistrato sotto di 18. Marzo 1666. contro Gio: di Santi Massi in filza negozi num. 1068. nel quale dalli Signori Auditori di Rota Profiscali fu assoluto un' Inquisito Descritto conforme al parere del Signor' Auditore delle Bande, non ostante che il Magistrato predetto disegnasse condennarlo in pena arbitraria.

Et in altro negozio sotto di 23. Gennaio 1672. contro Gio: Francini, a mia relazione disse il medesimo Magistrato, che sei oncie di poluere in questa materia atta a fare molto male, non si poteua dire modica quantità, & altre volte ancora in quantità di tre oncie solamente essere seguita la condanna, come sopra; Rifletteua bene, che la legge parla di chi non auesse licenza, grazia, o priuilegio particolare, dunque a contrario non procedere contro chi ha facoltà, come pare abbino li descritti, e simili; se bene il Bando delli 26. Nouembre 1652. riuoca, e sospende tutte simili facoltà, e priuilegi, & in specie della poluere dentro della Città di Firenze, non credersi, che proceda quanto alli descritti, che hanno la facoltà in vigore de' Capitoli Militari, e così per legge scritta, & vniuersale, alla quale non si deue intendere derogato senza speziale menzione, ma solo alli priuileggi particolari, come parla detto Bando, e però assolueua detto Inquisito, attesa anco la mancanza del dolo, & altre considerazioni, come pure in materia di poluere altre volte in simile caso d' un descritto si vedeua essere stato osseruato, come sopra si è riferito, e tornò anco in questo approuato il parere del Magistrato, come si vede in filza negozi di Gennaio 1672. numer. 212. in causa del detto Gio. Francini; & in ogni caso se ne può sperare benigna grazia dal Principe, mentre altro non osti.

E quello, che si dice de' Soldati, procedere ancora a fauore di quelli che pagano la tassa, hanno viglietti, ò simili grazie, e facoltà doppo detto Bando del 1652. ma la maggior difficoltà consiste nelle spese di catture, & assolutorie, che in simili casi si pretendono.

Che la poluere, ò salnitro non si possa fare, tenere, nè vendere da altri, che dagli Appaltatori, ò da chi auesse causa da loro, con participazione però anco de' Proueditori delle Fortezze, sotto pena della perdita, e di scudi 50. d' oro, nè anco si può trasportare da luogo a luoguo senza dette licenze, sotto dette pene, e alli vetturali della perdita delle bestie, e scudi 20. e altro, vedi il Bando de' Capitani di Parte dell' anno 1590. rinnouato, e da douersi pubblicare da tutti li jusdicenti nel principio dell' vfizio, e portarne fede al Sindacato dell' anno 1622. 2

Vedi Appaltatori num. 4.

Circa la Poluere d' Archibuso.

Vi è una proposiziona del Signor Fiscale Luci fatta a S.A.S. nell' Informazione al Memoriale di Gio: Antonio di Pietro Corsani bombardiere condannato dalla Rota in lire 150. per esser stato trouato alla porta alla Croce con cinque libbre di poluere grossa.

La proposizione è tale. Nel resto in oggi, che è ampliata la facoltà degli Archibusi; io concorrerei, che fosse permesso a' soldati, & ad altri, che habbiano facoltà d' Archibusi fuora dell' otto, ò venti miglia il potere prouedersi in Firenze, e traspottare senz' altra licenza tre libbre di poluere per ciascheduno per le strade maestre fino a' luoghi doue possano vsarla: & a' Bombardieri per Firenze, & altroue ne' tempi, e ne' luoghi respettiuamente, doue debbano vsarla in occasione di feste, & altri propri esercizj in quella quantità che possa esser giudicata congrua per le debite lor funzioni, rimett.

Dal Fisco 11. Luglio 1693.

Et il Rescritto emanò in tal forma.

Habbia grazia de' due terzi: & in auuenire circa la delazione della poluere per i Descritti, Bombardieri, & altri s' osserui quanto propone il Fiscale, non ostante, &c.

c. Cos. *Francesco Panciatichi* 20. *Luglio* 1693.

§. PORCI.

Porci di che tempo si possino cominciare a macellare, vedi Beccai num. inf. num. 9. 1

Porci domestici quanti si possino tenere dentro al Barco Reale, vedi Barco num. 2

Porci, che si vendono, ò contrattano dal dì primo di Settembre fino al primo giorno di Quaresima di ciascun' anno, doue veglia la gabella della carne di denari cinque per libbra si deuono dar in nota l' istesso giorno al Rettore, ò Ministri di quel luogo, doue sarà seguito il mercato, col nome, e cognome del venditore, e compratore, numero, e prezzo de' porci, e il compratore non li può condurre via se prima non vede fatta detta diligenza, e non ne abbia riscontro appresso di sè, & essendo beccaio li deue anco scriuere al suo libro, e venendosi alle case si deuono dare a persone cognite, e infra tre giorni notificarli, come sopra; e li beccai, che ne conducessero di fuora, li deuono nel medesimo modo notificare al primo Rettore, e così anco osseruare quando li riuendono, sotto pena in tutti li casi di scudi tre per porco per ciascuno, e ciascuna volta, e sono tenuti li Notai a riceuere dette diligenze, sotto pena dell' arbitrio del Proueditore delle Farine. Bando delli 21. Nouembre 1591. vedi Beccai num. & altro Ordine delle Farine dell' anno 1597. 3

Que-

Questo Bando s'intende non essere in vso in tutti li luoghi, però informarsene con li Ministri dell'Ofiaio delle Farine.

4 Porci venduti alli beccai, ò altri, se ne deue dalli Rettori, ò altri Vfiziali tenere ragione sommaria contro li compratori con astrignerli al pagamento subito in beni, ò in persona, ancorchè fussero descritti, ò armati delle Bande, perchè in questo caso non hanno esenzione alcuna, come per ordinazioni pubblicate sotto di 21. Luglio 1574. num. 3.

Si potrebbe però dubitare, che questo fusse corretto dalli nuoui Capitoli Militari dell'anno 1646. in virtù della generale derogazione, come in fine di essi, &c.

5 Porci si deuono ogn'anno per tutto il mese di Settembre dare in portata dalli contadini, a socci, che ne hanno, al Caualiere nel Rettore del luogo, che le deue riceuere gratis, sotto pena di scudi tre per porco tralasciato, e perdita di esso, ò sua valuta, d'applicarsi un quarto al notificatore, un quarto al Rettore, e il restante all'Vfizio delle Farine, come per Bando delli 19. Agosto 1637. da rinnouarsi ogn'anno in ciascun luogo, e altri Bandi antecedenti del dì 23. Settembre 1571. e 9. Nouembre 1574.

Di questi Bandi bisogna intendersene, come sopra con li Ministri delle Farine se siano in osseruanza, e come.

6 Porci, che si ammazzano, e insalano per le prouisioni delle Fortezze, si deuono dalli Proueditori notificare a' Rettori, sigillare, e pagare la gabella, come gli altri secondo la legge, sotto le medesime pene, & arbitrio, come per Rescritto di S.A.S. del dì 23. Decembre 1634. nell'Vfizio delle Farine filza 5. de' Memoriali segnati num. 111.

7 Porci non si possono macellare da'Soldati nelle Fortezze di S. Gio: e S. Miniato, come per Rescritto di S. A. S. 4. Decemb. 1605. rinouato sotto li 29. Decemb. 1615. nell'Vfizio delle Farine filza 4. Memoriali segnati num. 193.

8 Porci, e bestiami vaccini, come per due anni fusse proibito vendersi sul Mercato di Barberino, di Mugello, mentre non venissero di Stati alieni, vedi Bando 16. Decembre 1575.

9 Porci che non si possino macellare prima d'Ogni Santi fuor di Firenze, e in Firenze da mezz'Ottobre in là, sotto pena di scudi dieci d'oro, & arbitrio per ciascuno, e ciascuna volta, eccetto che in S. Gimignano, e Prato per le loro fiere in quel numero, che n'otteranno licenza dalla Grascia, vedi Bando della Grascia del dì ... al libro del Signor Segretario Poli intitolato Grascia, e suoi Ordini a c.85. e §. Beccai num. 3.

E che in detti casi di licenza, e simili si deua pagare la gabella di giuli dieci per porco, come se si macellassero in Firenze, vedi Rescritto delli 3. Settembre 1607. al libro 6. de' Sodi per la carne a c.37. nell'Vfizio della Grascia, e sotto dì 25. Settembre 1605.

§. POSSESSIONE TVRBATA.

1 Possessione d'altri chi turberà con lauorare, ò far lauorare sue terre con animo d'ingiuriarli, ò priuarli del lor possesso si punisce in lire 100. emendazione del danno, e più, e meno ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' fatti, e delle persone, se pure non pretendesse esserli obbligata, ò comune, & in oltre a desistere dalla molestia, e turbazione in futuro.

E chi per forza entrasse ne' beni d'altri, e li dasse molestia si punisce in lire 500. più, e meno ad arbitrio, come sopra.

E chi desse molestia in beni, che alcuno havesse in tenuta dal Comune di Firenze si punisce in lire 50. per volta, e a desistere dalla molestia, vedi Stat. Fiorent *lib.* 3. *Rub.* 146. del quale fa menzione il Card. Tosch. *litt. T. concl.* 397. *n.* 18. si dice rimedio criminale, e detta pena s'applica al Fisco, vedi §. Cause num. 15.

2 Possessione d'altri chi impidisce con proibirli il lavorare qualche terra, ò abitare in qualche casa posseduta dall'impedito senza essersi prima conosciuto delle ragioni dell'impediente, si punisce in lire 200. per volta, e refezione de' danni da starsene al giuramento dell'impedito con la pubblica fama, vedi Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 147.

E in quanti modi si dica turbata la possessione d'altri, Rebuff. *ad Const. Gall. tom. 3. tit. de mater. possessor. art.* 1. *glos.* 2. Menoch. *de retinend. possess. remed.* 3. *n* 467. *& seqq ad* 506. dove riferiscono 28. e più modi, secondo la diversità de' casi.

E chi turbasse il possesso d'alcuno con animo di conservare il proprio jus, e non di turbare altri, fattane legitima protesta, e costando di qualche suo jus, è scusato dalla pena di turbativa, benchè si deva condennare a non molestare in futuro. Prat. Papp. *libell. turbat. possess. glos. Animo, & intentione, &c.* Bald. *consil.* 226. *lib.* 3. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 400. *num.* 4. *& seqq.* e pienamente Menoch. *de retinend. possess. remed.* 3. *numer.* 626. *& seqq.* dove riferisce dodici giuste cause, per le quali, ò alcuna di esse può uno scusarsi dalla pena di turbatiua, mentre però giustifichi la causa allegata, e da quella, e non da altro essersi mosso, come dichiara num. 653. & seqq. 3

Chi è turbato estrajudicialmente nel suo possesso, come possa di fatto resistere, *& vim vi repellere*, vedi Bart. *nella l.* 1. *ff. de itin. act. priuat.* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 213. *per tot.* e in termini più forti Cancer. *var. resolut. lib.* 3. *cap* 4. *n.* 79. *& seqq.* Cigala *de act. §.* 3. *n.* 36. 4

E che nel giudicio di turbata possessione si devino dall'attore prouare due estremi necessarj per ottenere, cioè il possesso dalla sua parte nel tempo della pretesa turbazione, e contestazione di lite, e turbazione fatta per parte del reo convenuto, conforme al resto, dove amplamente l'Oinot. *in §. retinendæ, & §. commodum, Instit. de Interdict.* Bart. *in l.* 1. *§. ait Prætor. circa finem ff uti possid.* Prat. Papp. *de turbat possess. glos. Hodie tenent. numer* 1. Socin. jun. *consil.* 146. *numer.* 6. *lib.* 1. Card. Tosch. *litt. I. concl.* 286. *per tot. & litt. T. concl.* 398. *num.* 7. *& seqq.* Menoch. *de retinend. poss. remed.* 3. *n.* 556 *& seqq.* dove anco insegnano più modi di provare tal possesso dell'attore. 5

E questo procede trattandosi civilmente, perchè agitandosi la causa criminalmente si deve provare dall'attore un'altro requisito dalla parte del turbante, cioè il dolo, ò almeno la lata colpa, secondo la distinzione del Bart. *nella l.* 1. *§.* 1. *ff. si quis testam liber. esse juss. fuer.* seguitata dalla Prat. Papp. *loc. cit. glos. Et mittitur numer.* 2. Boss. *tit. de plur. violent. num.* 49. Bald. *consil.* 119. *num.* 3. *lib.* 2. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 397. *num.* 5. *&c.* ottimamente da vedersi Menoch. *de retinend. poss. remed.* 3. *n.* 603. *& seqq. a* 663. dove anco pone più indizj, e presunzioni di dolo, ò lata colpa da considerarsi in questa materia, e molte giuste, ò probabili cause, che possono scusare dal dolo, colpa, e pena. 6

E quando competa il rimedio di turbata possessione, e ciò che si deva provare, vedi Corn. *cons.* 94. *lib.* 3. *cons.* 345. *lib.* 2. *& cons.* 280. *lib.* 4. *cons.* 100. *&* 130. *lib.* 1. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 684. *& litt. T. conclus.* 397. *& seqq.* pienamente Menoch. *d. remed.* 3. *per tot.*

Che sia necessario il dolo nel turbante par che lo supponga, anzi espressamente disponga il medesimo Statuto Fiorentino sopracitato in quelle parole, *con animo d'ingiuriare, ò priuar del possesso*, e quando non lo dicesse si dovrebbe intendere, perchè non può esser luogo a pena senza dolo, ò colpa, come notano li sopracitati Dottori in termine di turbata possessione, e in altri termini, vedi nella parola Statuti num. 23. 7

E qualsivoglia causa benchè ingiusta scusa dal dolo, e dalla pena, massime ne' delitti di sua natura non proibiti, e ne' quali per lor sostanza si ricerca il dolo, che regolarmente non si presume, come è notorio, e distinguono comunemente li Dottori che parlano di tal materia, e così più volte per mancanza delle proue di detti due estremi, e del dolo ho consultato, e ottenuto a favore degli accusati, e inquisiti di turbata possessione, &c. vedi Farinac. *tit. de pœn. temper. quæst.* 89. *inspect.* 4. *num.* 77. *& seqq. &* 90. *Inspect.* 1. *per tot.* Mascard. *de probat. conclus.* 531. *per tot.* Card. Tosch. *litt. D. concl.* 573. *per tot.* & Menoch. *d. rem.* 3. *de retinend. possess. num.* 617. *& seqq.* 8

Possessione non si può dir turbata da' lavoratori, ò altri operari mandati dal conduttore a lauorare in beni d'altri, & essi non sono tenuti ma bensì chi gli manda, mentre lo nominino, e contro di lui possono conseguire ogni danno, che patissero; Se però essi operarj fussero consapevoli del dolo, ò facessero qualche atto che di sua natura inferisce delitto, e così dando opera a cosa illecita, ò li fusse intimato, ò protestato (senza calunnia) 9

nia) che desistessero, e non volessero desistere fatiano tenuti di turbata possessione, e non potriano repeter cosa alcuna dal padrone, di che vedi Menoch. *de Arb. cas.* 194. *n.* 15. *cas.* 354. *n.* 35. *& seqq. & de retinend. poss. remed.* 3. *n.* 314. Oinot. *in §. retinendæ n* 30. *&* 31. *Instit. de Interdict.* Magon. *decis. Flor.* 150. *per tot.* dove amplamente coonclude a favore di detti operari, &c. e vedi Farinac. *de pœn. temper. q.* 97. *n.* 131. *& seqq.* in questo §. Tagliare n. 15. e §. Lavoratori num. 5. Ludovic. *decis. Perus.* 103. Card. Tosch. *litt. L. concl.* 2. Ricc. *Collect.* 1286. *e nella mia Somma latina*, *§. Laborator*, dove se l'Autore ominato possa declinare il foro, essendo persona privilegiata.

10 E che chi è turbato nel suo possesso (oltre l'azione criminale) abbia anche due rimedi civili, cioè l'interdetto, *Uti possidetis*, così nominato dalle prime parole dell'Editto Pretorio, che comanda, che ciascuno posseda, nel modo che possede, finche di ragione si provi, ò convinca in contrario senza potergli far forza, nè violenza di fatto per la pubblica quiete: & è di due sorti, diretto, che compete per mantenere il possesso delle cose corporali, & immobili, & utile per il quasi possesso delle ragioni, e cose incorporali; Questo ha forma di giudizio ordinario possessorio, & in sostanza compete a chi possiede per difendersi, e mantenersi juridicamente nel suo pacifico possesso, nel quale venisse da altri turbato, acciò il turbatore sia condennato a desistere, dar cauzione di non più turbare, e pagare li danni, e interessi della già fatta turbazione, quali prove ricerchi, & altro, vedi pienamente gl' interpreti, e particolarmente l'Oinott. *nel §. Retinendæ Instit. de Interdict. per tot.* Menoch. *de retinend. possess. in prælud. & remed.* 1. 2. *&* 3. *per tot.* Covar. *Pract. Quæst. cap.* 17. Card. Tosch. *litt. L. concl.* 283. *& seq.* Post. *de Manutent. obser.* 2. 4. *&* 5. con altri ultimamente riferiti da Josef. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 46. *n.* 1.

11 L'altro rimedio civile possessorio più utile, e comunemente praticato è il sommarissimo giudizio della manutenzione, nel quale si procede sommariamente senza tela, ò ordine judiciario, cominciando anche da' precetti di non turbare, a' quali rispondendo il precettato, e pretendendo anch' egli di possedere, si risolvono in semplici citazioni, e il Giudice conosce sommariamente del possesso di ciascuna delle parti, e concede a chi di ragione compete la manutenzione, quale si può anco principalmente domandare citata la parte senza precetti, di che vedi Barz. *decis. Bonon.* 47. Menoch. *de retinend. poss. remed. ult. per tot.* Card Tosch. *litt T. conclus.* 398. *per tot.* Post. *de manutent. obser.* 5. & altri addotti da Josef. Oreiol. *d. cap.* 46. *num.* 1. e 2. e nelle mie resolut. stampate *cap.* 8. *num.* 1. *& seqq. per tot.*

12 Quando poi ciascuna delle parti confidasse nelle proprie forze, e aderenze, nè alcuna di esse volesse ricorrere alla Giustizia, ò anco ci fusse ricorsa, e poi volesse mantenersi di sua autorità, deve interporsi il Giudice, e con precetti penali prohibire all'una, e l'altra parte l'accesso alla cosa controversa, avvocandone fra tanto a sè il possesso, overo essendone introdotto giudizio concedere la manutenzione alla parte, che consti possedesse al tempo della contestata lite, fin che sia terminata, Castr. *cons.* 3. *lib.* 2. Capyc. *decis* 96. *& decis.* 209. Menoch. *de retinend poss. d. remed. ult. num.* 1. *& seqq.*

E di più altri rimedi civili per manutenersi in possesso, vedi Bald. *cons.* 438. *lib.* 1. Tosch. *litt. L concl.* 286. *num.* 1. Menoch. *de retin. remed.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. & 8.

§. PRAGMATICA.

1 Pragmatica da osservarsi nella Città, e Contado di Firenze quanto all'uso delle perle, gioje, vestire, banchetti, & altro, massime per le donne, e ciò che le sia permesso, ò proibito, vedi la Riforma pubblicata sotto di 2. Gennajo 1637. rinnovata, ampliata, e dichiarata sotto di 31. Marzo 1640. E una Provisione sopra l'abito civile de' Cittadini, modo, e distinzione de' lucchi quando sono di Magistrati, pubblicata 5. Ottobre 1588.

Æ circa alle gioje, perle, canutiglie, e ricami d'oro, vedi altra Provvisione de' 30. Luglio 1593.

Del vestire abiti, & ornamenti delle Donne, & Uomini della Città di Firenze, & altre cose superflue, Riforma de' 3. Decembre 1562. altra legge, che comprende anche il Contado de' 20. Luglio 1568.

Sopra le perle, gioje, vestimenti, abbigliamenti, ornamenti di casa, conviti, mortori, & altro da osservarsi nella Città di Firenze, suo Contado, e in tutte l'altre Città, Terre, e luoghi dello Stato, dove non siano altre pragmatiche, e ordini in osservanza, vedi la Legge del dì 26. Ottobre 1637.

Pragmatica sopra le doti, vestire, & ornamenti tanto degli Vomini, che delle Donne della Terra di Pescia qual sia, e sotto quali pene si deva osservare, vedi gli Statuti, e ordini sopra ciò pubblicati in Pescia con l'approvazione di S. A. S. del mese di Marzo 1619. 2

Pragmatica della Città di Cortona fu pubblicata sotto dì 20. Giugno 1633 & è stampata in Arezzo. 3

Pragmatica sopra il vestire, abiti, e ornamenti delle Donne, e Vomini della Città d'Arezzo, & altre cose superflue, vedi Riforma dell'anno 1563. & altra moderna stampata, e pubblicata in Arezzo 12. Agosto 1634. 4

Della Pragmatica della Città di Pisa, vedi li Statuti, & ordini sopra ciò stampati in Firenze l'anno 1563. 5

Pragmatica dello Stato d'Urbino stampata in Pesaro sotto di 26. Febbrajo 1613. 6

§. PRECETTI.

Precetti di staggimenti, e di sgombrare, come si faccino, e in essi si proceda, vedi Statuto Fiorentino *lib.* 2. *Rub.* 56. *&* 58. 1

Che le cause ordinarie non si devino cominciare da precetti, vedi Magon. *decis. Luc.* 15. *n.* 1. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 482. *num.* 2. *& seqq.* 2

E che li precetti anche penali, & esecutivi con la clausola *si quis*, *&c.* cioè che sentendosi gravato alcuno, ricorra fra certo termine [da assegnarsi nel medesimo precetto) per complimento di buona giustizia, si risolvano in semplici citazioni, quando la parte comparisce, e contradice, Magon. *decis. Flor.* 128. *numer.* 4. *& decis. Luc.* 29. *in Add* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 360. *& litt. P. concl* 482. *num.* 6. *&c.* 3

Precetti penali benchè di ragione siano disputabili, nondimeno di consuetudine in molti luoghi si fanno, & essendo con causa affliggono, di modo, che possono li precettati, non obbedendo, essere condennati nella pena cominatali, ò arbitraria, non essendo espressa, con inquisirli però prima, e assegnarli termine a difendersi con le solite citazioni, e poi a dire la causa, perchè non devino esser coodennati, e in ultimo citarsi di nuovo perentoriamente a sentenza, e a vedersi condennare nella pena del precetto; dalla quale si potriano scusare provando, che per giusta causa, ò almeno colorata non fussero potuti comparire, & ubbidire, come si raccoglie dal Guaz. *def. 7. cap.* 1 & 2. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 478 *&* 482 *per tot.* Clar. *§. fin. quæst.* 31. *num* 6. dove anche il Bajard. *nu.* 14. *& seqq.* vedi §. Citazione num. 66. & il Bosſ. *tit. Quomod. proced. per præcepta sol. a me* 68 *&* 69. 4

Precetti fatti a' rissanti di non si offendere, volgarmente detti levar l'offese, quando si dicano sprezzati di modo che possa esser luogo alla pena cominata, vedi Cabal. *resolut. crimin cas* 231. *per tot.* & in questo §. Offese per tot. 5

E come detti precetti di levate d'offese non restino revocati ne' casi per la pace seguita strajudicialmente fra le parti, ma solo induca presunzione di nuova causa, vedi Cabal. *cas.* 272 *per tot.* nel §. Offese num. 8. e §. Pace num. 39. 6

§. PREMIO.

Premio di chi dà vivo in poter della Giustizia un bandito era già di scudi, ò fiorini cento, e morto 50. come per Bando delli 11. Marzo 1548. 1

Qual premio anco rispettivamente fu dichiarato doversi solo a quelli, che dessero vivi, ò morti quelli, ò di quelli omicidiarj, che per tal conto fiano condennati in pena della vita, e confiscazione de' beni, e non d'altri omicidiarj in alcun modo. Dichiarazione sopra la legge degli omicidiarj 10. Settembre 1649.

E in oggi detto premio è ridotto a fiorini, ò scudi 50. per ciascun bandito di vita dato vivo in poter della Giustizia, 3

stizia, e morto scudi 25. e per gli altri banditi, che effettualmente non vengon puniti dell'ultimo supplicio della vita non si deve premio alcuno. Provisione del premio per chi da vivo, ò morto alcun bandito delli 12. Decembre 1561.

E in oltre di poter rimettere se stesso, ò altro simile bandito, vedi Banditi num. 5.

E se il bandito dato vivo, ò morto in poter della Giustizia, fusse bandito per archibusate, il premio si raddopia rispettivamente, come nella parola Banditi num. 9.

Si deve però tal premio domandare infra l'anno dal dì dell'uccisione, altrimenti s'intende renunciato, come per Provvisione sopra ciò de' 23. Gennajo 1553.

E perche il premio è la metà più, come sopra, quando il bandito si dà vivo in poter della Giustizia, seguendo spesse volte, che gli esecutori nel catturare banditi li feriscono a morte, e qualche volta gli riesce condurli così feriti alla Giustizia prima che muojano, si è dubitato se devino in tali casi avere il premio, come di vivo, ò di morto, e se bene a me pareva, che quando erano feriti a morte, si dovessero haver per morti, perche cessava il fine di poter haver da loro notizia de' ricettatori, complici, & altri delinquenti, siccome di poter eseguir le sentenze nelle loro persone a vendetta pubblica, & esempio degli altri, per le quali ragioni mi persuadevo darsi maggior premio; nondimeno forse per esser tali bandi, ò premi favorevoli, e per inanimire gli esecutori a perseguitare li banditi, trovo esser stato osservato darseli il premio doppio, come se gli havessero dati sani, benchè in poche ore, ò momenti siano morti per le ferite, doppo essere pervenuti vivi nel tribunale della Giustizia, & in specie a favore di Cristoforo Micheli di Febbrajo 1651 nel Giornale de' SS. Otto 573. a 188. & a favore del Cap Gio: del Centina di Decembre 1678. nel Giornale Partiti 654. & in filza di suppliche num 106.

4 Premio di chi farà cattura, ò darà nelle mani della Giustizia un confinato alla galera, vedi Confinati num. 8.

E se bene il Bando parla de' già condannati, molte volte è stato concesso, e si concede anche per quelli, che non fussero prima, ma doppo condennati in detta pena di galera. il che non par fuor di ragione, e se ne possono vedere più esempi nella Cancellaria del Magistrato degli Otto infra num. 29.

5 Premio a chi rivelerà alcuna cospirazione, ò macchinamento contro le persone de' Principi, ò Stati, e a chi ammazzerà, vedi Macchinatori num.

6 Premio a chi ammazza ribelli, vedi Ribelli num.

7 Premio a chi revela delinquenti di delitti gravi, vedi Delitti num. 2. inf. num. 29.

8 Premio a chi darà vivi, ò morti li trasgressori incogniti nelle Bandite di Pisa, e Livorno, vedi Bandite num.

9 Premio di chi darà vivo, ò morto in poter della Giustizia alcun condennato, come delinquente nel Barco reale, in materia di cacce, vedi Delinquenti num.

10 Premio proposto a chi rivelerà malfatori d'alcun delitto [mentre non sia altrimenti espresso] non si deve al compagno, partecipe, ò complice dell'istesso delitto, che rivelasse gli altri delinquenti, se pur non si trattasse di delitti di lesa maestà, ne' quali anco li complici rivelando, e provando devono godere del premio, vedi Clar. §. *fin. quæst.* 27. *vers. in multis*, dove il Bajard. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 632 *num.* 2. Guaz. *def.* 18. *cap.* 2. inf. n. 16. & 32.

11 E molte cose notabili de' premi, che anticamente si davano dalle leggi, ò ad arbitrio del Giudice, e che anco in oggi si osservano a i delatori, ò spie volontarie, e secrete, che rivelano i delitti occulti, mentre li provino, vedi per il Menoch. *de Arbitr cas.* 198 *num.* 1. *& seqq.* Lanfranch. Zacch. *trattato de Salario, & Merc. quæst.* 84. *per tot.*

E di tali premi, e impunità concesse a chi rivela delitti, e delinquenti, Giurb. *cons. crim.* 22. Ricc. *Collect.* 2617. Ambrosin. *decis. Perus.* 23. *per tot.* & altri riferiti da Josef. Mele nell' Addiz. al Gizzarel. *decis.* 15. *numer.* 15. *& seqq.*

E che il premio, ò participazione di condanna si deva tante volte quante sarà fatta presura del condennato per esser simili disposizioni favorevoli, vedi Cuman. *cons.* 14. & Card. Tosch. *litt. S. concl.* 632. *num.* 1. Bajard. ad Clar. *quæst.* 29. *num.* 26.

Che si deva il premio a chi fa cattura del delinquente, ancorche poi fuggisse dalle carceri, ò con fraude sotto finto nome fusse per errore rilasciato, per quella pena, in che restasse come contumace condennato, fu risoluto dal Magistrato de' SS Otto sotto di 23. Giugno 1669. a favore del Cap. Gio: del Centina Bargello di Romagna, come appare al Giornale de' Partiti 655. a 57.

E che detto premio non si deva, se non quando chi re- 12
vela i delitti anco li provi, di modo che trattandosi di delatori volontari si ricerchi perfetta prova, e non basti somministrare indizi sufficienti a tortura, dalla quale anche ne seguisse la confession del reo, mentre che altrimenti non fusse espresso, siccome anche di ragione non si dovrebbe a chi ha proibizione d'accusare, come fanciulli, donne, servi, liberti, sudditi, Chierici, soldati, figliuoli, tutori, curatori, e simili, secondo che dichiara il Menoch. *de Arbitr. d. cas.* 198 *nu* 10. *& seqq* Clar. §. *final. quæst.* 27 *in fine*, Guaz. *def.* 18. *cap.* 2. *num.* 1. *&c.* Lanfranch Zacch. *dict. quæst.* 84. *per tot. inf nu.* 31. *&c.*

Premio proposto a chi dà li malfatori in potere della 13
Giustizia di ragione non si deve a' Bargelli, & altri esecutori, che son tenuti ciò fare per debito di loro ufizio, Clar. §. *final quæst.* 29. *versic. Cæterum, &c.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 198. *numer* 35. Farinac. *de var. quæst. quæst.* 103. *num.* 356. Card. Tosch. *litt. P conclus.* 516. *per tot.* Scaglion. *in Pragmat. Regn. Allegat. decis.* 4. *num.* 9. *fol. a me* 371.

Dove però fusse copia di malfattori per estirparli si suo- 14
le concedere tal premio anco agli esecutori, come attesta il Guaz. *def.* 5. *cap.* 1. *numer* 19 *& def.* 10. *cap.* 2. *numer.* 10. *in fine*, Bajardo ad Clar. *loc. sup. cit.*

E che ne' Stati di Toscana si conceda passim tal premio agli esecutori, ò Bargelli, ne attesta il Cabal. *resol. crim. cas.* 279. *num.* 11. *&c.* Siccome ne posso attestar io per ammettere tutto il giorno simili grazie di premi a' Bargelli per aver dato in poter della Giustizia qualche bandito; è però sempre necessario supplicarne S. A. S. che rescrive, se li dia quello li compete per giustizia secondo gli ordini, &c.

Che generalmente parlando tali premi non si possino 15
concedere, se non da' Supremi Magistrati, ò con licenza del Superiore, e Principe, vedi Menoch. *de Arbitr. lib.* 1. *quæst.* 46. *num.* 2. Clar. §. *fin. quæst* 29. Guaz. *def.* 18. *cap.* 2. *num.* 9. dove però che in ogni caso almeno si dovriano rifare le spese fatte per la presura del reo, &c.

Premio, quando si dovesse anco a' compagni, e compli- 16
ci, sarebbe necessario, che rivelassero il delitto avanti la seguita cattura, vedi Guaz. *def.* 18. *cap* 2. *num.* 13.

Premio non si deve alla moglie, che ammazzasse il ma- 17
rito bandito, siccome nè al marito che ammazzasse la moglie pur bandita, nè alli figliuoli, che ammazzassero il padre bandito, anzi che in tutti questi casi si direbbe commesso parricidio degno di punizione, secondo il Menoch. *de Arbitr. cas.* 356. *num.* 20. *& numer.* 87. Cabal. *resol. crim. cas.* 278. Guaz. *def.* 18. *cap.* 2. *num.* 8. *&c.* Farinac. *quæst.* 103. *numer.* 275. *& seqq.* & Vulpin. *in Suco num.* 3. *& num.* 21. *& seqq.* vedi §. Banditi numer. 41. e §. Statuto num. 24. & seqq.

Premio, e impunità si deve almeno di consuetudine 18
anche a chi ammazzasse un bandito ignorantemente, cioè non sapendo, che fusse bandito, overo non sapendo che ci fusse tal premio, Guaz. *def.* 18. *cap.* 2. *num.* 17. *&c.* Cabal. *cas.* 274 *num.* 16. Menoch. *de Arbitr. cas.* 185. *num.* 44. *& num.* 50. vedi Banditi nu. 53. Farinac. & Vulp. *d. quæst. num.* 30. *& seqq.*

Premio non si deve, ma pena a chi ammazzasse un ban- 19
dito, che sapesse esser nullamente bandito, vedi Gratian. *discept.* 638. *num.* 3. *&c.* Vant. *de nullit. tit. Quoties, & intra quod tempus de nullit. agi possit n.* 44. *fol.* 72. amplamente Farinac. *d. quæst.* 103. *num.* 36. *& seqq. a* 46. e nel §. Banditi num. 40.

E questa certo è la comune opinione de' Dottori, se bene in pratica ho veduto concedersi il solito premio, e facoltà anco per le catture di quei Banditi, che poi sono stati ammessi alle difese per nullità, e si sono rilevati, e tanto più quando sono stati ammazzati non si è cercato di nullità, parendo bastare, che apparischino tali agli specchietti, e libri pubblici soliti.

Premio non si deve, ma pena a chi ammazzasse 20

una

una donna gravida bandita, vedi Banditi num. 49.

E se si deva quanto all'altre donne bandite, vedi Cabal. *resol.crim. cas.* 276. *per.tot.* dove attesta haver visto più volte concedersi non solo quando sono prese dopo esser bandite, ma anco avanti restando dopo condennate, come parricide de'proprj parti, e il medesimo posso attestare anch'io; se bene di ragione si dovrebbe assolutamente tenere in contrario, come esso dimostra, stimando in oltre (siccome stimo anch'io) tanto empio, e crudele l'ammazzare dette donne bandite, benchè non gravide, che con grande scrupolo, e difficoltà lascerebbe impuniti gli uccisori, e tanto più onninamente in questi casi si negarebbe il premio, cessando in esse la ragione del Bando, ò Statuto concedente detto premio, e impunità, vedi Statuti num. 24. Matth. Sanz. *de re crim. contr.* 30. *num.* 63. doue seguita il Cavallo, che di ragione in questi casi non si deva il premio.

21 Premio s'intende solo concesso contro, e rispetto a quelle persone, che sono sottoposte alla jurisdizione di chi lo propone, e così non si deve a chi ammazzasse un Prete bãdito, altrimenti per indiretto si eserciterebbe la jurisdizione anco contro gli esenti, e priuilegiati, mentre per le loro anormità non si fussero resi indegni del priuilegio, vedi Franch. *decis.*463. Cabal. *cas.* 60. *per tot.* Farinac. *de var quest.quæst.*103. *num.*318. e nel §. Banditi num. 60. & 70.

22 Premio, ò pena se si deua a chi ammazzasse un bandito fuor delli Stati, e jurisdizione di dova è bandito, portando la testa nel luogo, doue sia condannato, Cabal. *cas.* 61. *in fine*, §. Banditi num. 43. Bald. *cons.* 428. *in fine lib.* 5. Card. Tosch. *litt.P. concl.* 516. *num* 10. doue tengono doversi il premio, ma l'uccisore potere esser punito nel luogo dell'omicidio, vedi Farinac. *quæst.* 103. *num.* 208. *& seqq.* & Vulpin. *in Suco num.* 18.

23 Premio si deve anche a chi ammazzasse un delinquente notorio, benchè non ancor bandito, quando la pena è imposta ipso jure, Cabal. *cas.* 275. *n.* 14 Bajard. ad Clar. §. *homicidium n.* 197. vedi Banditi n. 55. inf. n. 26. E per lo contrario parrebbe punibile chi ammazzasse un bandito, che si sapesse esser graziato, e doversi in breve cancellare, Farinac. *d.quæst.*103.*n.*319.*& n.*79.*& seqq.*

24 Premio, ò taglia concessa a chi pigliasse un lupo, ò simile animale; si deve una sol quantità a chi pigliasse una lupa pregna, ò anche lattante co'lupastri nati, perchè tanto quelli, che sono ancor nel ventre, che li nati, mentre si nutriscano del latte della madre si reputano sue viscere, e si hanno per una cosa medesima, Oinot. *in §. permissum num.*15. *Instit. de tut. fol.*52. Lanfranch. Zacch. *tract. de Salario*, *& Mercede quæst.*89.*n.*6. *& seqq.*

25 Premio concesso al primo barbero, che arriverà al luogo destinato, ò al primo soldato, che entrerà nella Città de'nemici, se si deva quando due, ò più arrivano, ò entrano nel medesimo tempo, ò correre di nuovo; e se in tal caso si devino tutti ammettere al nuouo corso, ò pure solamente quelli, che arrivorno insieme, e l'impatorno, ò resero il caso dubbioso, Cabal. *resol. crim. cas.* 294.*n.*303. *& seqq.* Ceuall. *comun. contr. comun. quæst.* 248. *per tot.* con più altri da loro riferiti.

26 Premio di chi dà in poter della Giustizia banditi vivi, ò morti, quanto alla taglia pecuniaria di che sopra n. 1. &c. Se ne deue una sola per bandito, non ostante havesse più Bandi addosso, ma quanto alle facoltà di rimetter se stesso, ò altri banditi, se ne deuono tante, quanti sono li Bandi, e pregiudiaj, che haveva il bandito dato in poter della Giustizia; anzi se il dato in poter della giustizia fusse inquisito d'altro delitto grave, per lo quale fusse incorso in pena della forca, ò testa, benchè fusse dato morto, e non ancor condennato, si deve la facoltà ancha per questo di rimettere uno, ò più banditi, secondo che portasse il caso del delitto, ò delitti commessi, perchè un notorio delinquente, *& de proximo banniendus habetur pro bannito*, massime sendo dette pene imposte ipso jure per l'autorità che sopra num. 23. e nel §. Banditi num. 55. e così fu osseruato dal Magistrato degli Otto, sotto di 23. Aprile 1664. a fauor del Capitano Bernardino Stacchini Bargello d'Arezzo, come al Giornale de'Partiti 610. a c. 30. a in altri casi simili, e tanto maggiormente si dourebbero non solo le facoltà suddette, ma anco la taglia pecuniaria, quando si trattasse d'un condennato preso pendente il riservo fattogli a poter comparire, e giustificarsi; perchè se bene non si può questa dir sentenza passata in giudicato, non è però anco certa la Corte, che voglia comparire, e così so in contingenza di fatto esser più volte stato osseruato a tempo mio dal suddetto Magistrato, ancorchè li condennati si siano poi rilevati con difese, ò per grazia di S. A. S. e a questo proposito fa anche la facoltà, che fu concessa al Capitano Baldassari Neri, detto Barbaccia, l'anno 1664. al Giornale de'Partiti 612. per haver dato in mano della giustizia uno da lui cattur. in Faenza, che haveva appresso di sè rescr. di S. A. S. che comparendo fra un mese non si molestasse per altre cause, e anco durava d. mese.

Che quando è catturato un condennato, pendente il riservo a poter comparire, e giustificarsi, si conceda la taglia, e facoltà ordinarie, fu osservato del mese d'Agosto 1676. a favore del Capit. Jacopo Zanchi Barg. di Romagna, per haver caturato Jacopo Badignani, come si vede al Giornale de'Partiti 647. a 4. in Cancelleria de'Signori Otto.

Premio, e facoltà concesse dal Bando de'29. Maggio 27
1576. a chi ammazza Banditi, intervenendo più persone a'detti ammazzamenti, non si devono se non a tre, da eleggersi dal Magistrato degli Otto sentiti li pretendenti, e interessati, e tutto con participazione di S. A. S. come per Bando, e dichiarazione del Magistrato, sotto di 24. Ottobre 1579.

E che anche di ragione si deva un sol premio fra tutti, e non a ciascuno, mentre non fusse altrimenti espresso, e così osservarsi, vedi Farinac. *de var. quæst. quæst.* 103. *num.* 359.

Premio contro gli Estrattori di grasce, quale fusse con- 28
cesso nell'anno 1591. vedi §. Estraziona n. e §. Olio. n. 3.

Premio di scudi 25. fino in 50. si concede a qualunque 29
denunciatore d'omicidj, furti, & altri simili delitti gravi, mentre che tali delitti, e delinquenti restino in giudizio chiariti, in tanto che almeno sia luogo a pena arbitraria, per ciascuna volta a dichiarazione del Magistrato degli Otto, ò de' Rettori rispettiuamente (se bene in oggi se ne supplica S.A.S. e la dichiarazione si fa da detto Magistrato in esecuzione del rescritto, che suole dire: *Diasegli quello, che compete per giustizia, secondo gli ordini*) dove havesse denunciato, da pagarsegli dal Fisco, e di più facoltà di rimettere un condennato alla galera, ò bandito di vita, secondo la qualità de'delitti, ò persona venute in mano della Giustizia a dichiarazione, come sopra. Bando de'22. Novembre 1629.

Sopra di che vedi nel §. Delitti num. 2. e un negozio 30
fatto a S. A. S. dalli Signori Fiscale Piazza, Auditor delle Bande Curini, e Segretario degli Otto Fontana, con suo rescritto alle preci del Capitano Curzio Tigri Bargello di Firenze, al quale fu concessa la taglia di scudi 50. e facoltà di rimettere un bandito di forca, per haver dato nelle mani della Giustizia un cappeggiatore, ò ladro di cappe, ò ferajoli, che fu dopo condennato alla forca, & esequita la sentenza, e tutto stante altri esempi rapportati in detto negozio, e la generalità di detto Bando 22. Novembre 1629. come appare in filza supplicazioni nella Cancelleria degli Otto 1. Marzo 1629. fino a tutto Ottobre 1630. sotto num. 455. e al Giornale de' Partiti 520. a c. 2. dove fu accettata detta grazia, e ordinato il pagamento di detta taglia al Magistrato de' Signori Nove, secondo il solito, benche il Bando dica da pagarsi dal Fisco.

In questo proposito è da notarsi anche la dottrina del 31
Bald. e Brun. riferita, come degna di perpetua memoria dal Boss. *trat. crim. tit. de Confess. per tortur. num.* 28. *fol. a me* 112.

Che stante la legge, ò statuto concedente premio a chi proverà, ò chiarirà li delitti, ò delinquenti, come in detto Bando de' 22 Novembre 1629. tale premio non sia douuto a chi solamente somministrasse indizj a tortura, mediante la quale il reo confessasse, perchè tal confessione s'attribuisce più all'inquisizione del Giudice, e forza del tormento, che al querelante, vedi sopra num. 10. 11. & 12.

Sono però gli esecutori in possesso di conseguire il pre- 32
mio in virtù del detto Bando del 1629. & altri simili, anco quando li delitti, ò delinquenti da loro denunziati, e

cattu-

catturati si chiariscono per via di tormēto, come si può vedere negli atti della Cancelleria del Magistrato degli Otto in più cause, e particolarmente al Giornale de' partiti 613. a c. 48. dove al Capitano Ferdinando Ferrarini Bargello di Campagna fu concessa la solita facoltà, e taglia, per haver dato nalle mani della giustizia un tal Bartolommeo da Farneta, che mediante il tormento della Capra confessò più delitti, ratificò, fu condennato alla forca, & esequita; io non ho mai dato questa difficoltà ad alcuno, prima perchè ho trouato l'uso, e creduto si possa sostenere, atteso che il Bando suddetto parla generalmente, non pone a carico de'denunciatori tutta la prova, se bene di ragione si deve intendere, come sopra n. 12. e che gli indizj per procedere a tortura, possono anco (massime secondo la pratica, che si osserua) esser sufficienti per condennare in pena arbitraria, come richiede detto Bando, quando al Giudice paresse eleggere questa, lasciato il tormento; secondo perchè ho conosciuto (trattandosi con ottimo Principe) esser solito sempre con tal pretesto ampliarsi, e facilitarsi simili negozj, se bene stimo si dovesse anco auuertire, che poi ne restano molte volte aggrauate le povere Comunità suddite, quali però di ragione non sono tenute se non in sussidio, quando non si trouino beni de'delinquenti anco confiscati, ò degli offesi, a fauore, e instanza de'quali sia stata fatta la cattura, ò vendetta, Angel. *de Malef. verb Quod fama publica num 73 fol. 85.* Boer. *decis.* 325. Card. Tosch. *litt. P. concl. 515. num. 5. e 7.* vedi §. Omicidio num. 5.

33 Premio, e facoltà solita di rimettere se stesso, ò altri, si dà, e concede, ancorchè il Bandito sia stato morto, cioè ammazzato in stati alieni, nè si sia presentata la testa, ma semplicemente prouato d'haverlo ammazzato, con sentenza del Bando seguita contro l'uccisore nel luogo del seguito ammazzamento, come fu osseruato dell'anno 1668. in filza di suppliche della Cancelleria de'Signori Otto num. 250. che il supplicante fu Gregorio di Bernardino Ruberti d'Arezo per haver ammazzato un Bandito di questi Stati nel Principato del Monte S. Savino, dove restò condennato in pena di testa, e confiscazione de'beni, e producendo in Firenze detta sentenza contro di lui, & il Bando del morto, ottenne la taglia di scudi 25. e facoltà di cancellare se stesso da un bando di galera, che haveva nello Stato di Firenze, e tutto appare al Giornale de'Partiti del detto Magistrato sotto di 6. Giugno 1668. che è il 622. nel qual negozio fu citata la legge de' 16. Marzo 1637. ma credo deua dire del 1537. che parla alternativamente, *chi ammazzerà o darà preso nelle forze, &c.* senza distinzione di luogo del seguito ammazzamento del Bandito, & in questo fu fondata la detta risoluzione.

Altro esempio di Bandito ammazzato fuor di Stato, e portata la testa in Firenze per rimettere se medesimo, appare nella filza di suppliche esistente nella detta Cancelleria de'Signori Otto, d'Agosto dell'anno 1673. in persona di Stefano Trani da Vetracchio, che con detta testa si cancellò da più Bandi, che haveva in questi Stati, e nello Stato della Chiesa, doue l'haueua ammazzato

34 Che si dia anco il premio, cioè taglia, e facoltà solite, quando si ammazzano delinquenti notorj, per delitti che notoriamente importino la pena della forca, ancorchè non siano condennati, inquisiti, nè citati, appare un esempio al Giornale 613. de' Partiti del Magistrato de'Signori Otto a 70. sotto di 20. Maggio 1665. a fauore del Capitano Bernardino Stacchini; quale però non ostante fusse allegato, e mostrato in altro caso simile seguito dell'anno 1673. non fu seguitato, e resta ancora il negozio pendente, vedi sopra num. 23. e 26. siccome in più altri casi simili dopo non è stato concesso il premio, mentre non erano già almeno inquisiti, citati, e passati li termini delle citazioni, di modo che non restasse altro, che procedere alla sentenza condennatoria.

35 E perchè occorre molte volte disputarsi fra' Bargelli a chi di loro si aspetti il premio, e facoltà, quando alcuni di essi hanno somministrato gli indizj per far condennare li delinquenti in conformità del Bando de'22. Novembre 1629. ò auuto parte in farli peruenire in mano della giustizia, & altri gli hanno effettivamente catturati, e condotti nelle forze della giustizia, fondandosi li primi nella disposizion del detto Bando del 1629. e gli altri catturati nella disposizione de'Bandi antecedenti, che concedono il premio, e facoltà a chi li dà in poter della giustizia; In questi casi si è per lo più osservato, ò che li sono accordati, ò che è stato dichiarato dal Magistrato, che si devino per metà a ciascuno di loro; perchè se bene in tali casi sarebbe si donassero due premi, se ne deve e concede un solo, da diuidersi, come sopra; intendendo però questa diuisione quando li rei sono catturati auanti il processo, ò quello pendente, ò che la sentenza non è ancor passata in giudicato, ne' quali casi può procedere detto Bando del 1629 Ma quando fussero catturati dappoi che son banditi, e passata la sentenza in giudicato, il premio si deue solo a chi fa la cattura, perchè allora veramente è ne'termini de' Bandi antecedenti, che concedono il premio a chi ammazza, ò dà in poter della giustizia Banditi; Ma quando ancora non sono condennati, pare habbia luogo, come sopra il Bando del 1629. e si deva dividere, perchè in tali casi, ne'termini proposti ciascuno ha parte in farli condennare, e venire in poter della giustizia, quali due cose copulatiuamente si ricercano da detto Bando del 1629. per dare li premj proposti, e se ne adempie una per parte, mentre uno somministra la querela, & indizj, e l'altro fa la cattura del reo, e però par giusto, che fra di loro, si diuida il tutto a proporzione dell'operato, & a questo proposito, vedi sopra num. 27.

Molte altre difficoltà occorrono alla giornata circa il 36
pagamento delle taglie, che per essere state più volte decise, & ultimamente del mese d' Agosto dell'anno 1673. si registra quì la relazione approuata da S.A.S. del tenore seguente, cioè

SERENISSIMO GRAN DUCA.

FAnno continue doglienze i Bargelli per non poter risquotere dalla Cassa de'Nove le taglie delle catture de'delinquenti, che son condennati in pene Capitali; perchè i Ministri di detta Cassa giornalmente li espongono, che non siano douuti, ò che devino uscire dalla borsa del Fisco, e in specie pretendono, che non meriti taglia chi è Salariato, e obbligato a far le Catture per debito di suo ufizio, e però non si devino pagate a'Bargelli, & altri esecutori provisionati, mentre non mostrino haver fatte Catture con straordinarie diligenze, e fatiche.

Che dalla borsa de'Nove, cioè dalla Comunità non devino uscire altre Taglie, che per le Catture di assassini, omicidiarj, e ribelli, e simili facinorosi, che turbano la pubblica quiete; ma per le Catture de'ladri, e massime di quelli che rubano per la Città, le Comunità che son lontane, e non sentono utile della loro Estirpazione, non siano tenute ad alcuna contribuzione.

E similmente quando il reo, ò bandito è preso in flagranti crimine già che allora infesta attualmente la pubblica quiete, e deue essere perseguitato a suono di Campana, secondo le leggi; allora deua uscire la Taglia dalla Borsa della Comunità, ma non già quando è Catturato alcuno per Indizj, e che dopo alla Cattura si scopra, e conuinca di pena capitale reo.

Che non si deuino pagar Taglie, quando i Condennati ottengono grazia, ò scappano, ò muoiono in prigione stante una legge de' 12. Decembre 1562. che ricerca deuino essere effettiuamente puniti con l' ultimo supplizio, ad effetto che possino li esecutori conseguir le Taglie.

E che per quelli che delinquono in Firenze, Pistoia, Pontremoli, e altri luoghi, che non contribuiscono alla Cassa de' Noue, non deua detta Cassa sentire aggrauio, ma il Fisco.

Sopra le quali difficoltà siamo stati più volte insieme in Ordine al Comandamento di V. A. per douerle referire il nostro parere, & auendo considerate più leggi, e rescritti, e lo stile, e sentiti il Senator Anton Michelozzi, e l' Auuocato Serrati patrocinanti l' interesse della Comunità, abbiamo in effetto riconosciuto, che queste medesime difficoltà sono state suscitate da' Noue, e decise contro di loro altre volte.

Poiche apparisce in primo luogo, l' antica e vniuersale Consuetudine della Toscana, della quale attesta fino a suo tempo Pietro Cauallo, di pagare queste Taglie a' Bar-

Bargelli, e altri famigli salatiati; Continuata fin oggi, con infinità di Esempi, e fondati nelle nostre leggi Municipali, che promettono questi premj senza distinguere gli esecutori salatiati dagl' altri, considerando solo l'evento del reo dato viuo, ò morto in potere della Giustizia, nè sarebbe praticabile altrimenti il liquidate i modi tenuti in fare le Catture, che cōsistono il più delle volte in spie, e ordini segreti.

Apparisce in secondo luogo la decisione in termini del Fiscale Piazza, Auditore delle Bande Curini, e Segretario Fontana dell'anno 1630. che si devino pagare le Taglie per i ladri, & condennati doppo la Cattura confermata con rescritto dell'A. Paterna de' 3. Novemb. di detto anno; che dice

Sta bene, e così si faccia.

E se non douessero gli Esecutori conseguire i premi di quelli che vengano prouati rei, e condennati doppo le Catture, resterebbe il Fisco priuo de' migliori lumi che abbia, che sono le somministrazioni degl' indizj, che sogliano suggerire gli Esecutori Interessati.

E quanto a' Condennati che non sono poi giustiziati, si vede, che l'allegata legge de' 12. Decembre 1561. ha sempre ricevuto Interpretazione, che parli de' Condennati con riseruo, dentro al quale si defendono, e fanno riuocare la sentenza capitale, ma quando è passata la sentenza in giudicato, il reo si dice effettiuamente punito dalla legge, e secondo questo Intelletto si vedono le centinaia delle Taglie pagare da' Noue, poichè a un sol Pietro Simoni, che riscuoteua Taglie, se ne trouano pagate *num.* 103. per diuersi Condennati in pene capitali, de' quali forse dieci furono fatti morire.

E finalmente riconosciamo essere stato altre volte deciso, e con piena cognizione di causa, che le spese delle Taglie, & altre simili, che si fanno nel perseguitare i delinquenti devino uscire dalla borsa de' Nove, e non del Fisco, poichè nell'Anno 1575. il Magistrato de' Nove fece in questa materia doglienza, con supplicarla, contro il Fisco; fu la Causa commessa alla Magnifica Pratica, e secondo la relazione della medesima, la quale contiene altre decisioni antecedenti, fu stabilito con rescritto de' 14. Ottobre di detto anno, che quando tali spese non si possano recuperare da' beni del delinquente, le paghino le Podestarie, e non la Camera, e fatto nuouo ricorso dal Magistrato de' Noue, che pretendeua, che le spese fatte dagli Otto, e altri Magistrati di Firenze non douessero in alcun modo sopportarsi dalle Potesterie, ò Comunità che son lontane, ma dal Fisco, nel quale vanno gli emolumenti delle Condennazioni, e Confiscazioni, fu la Causa sopra tale Articolo commessa alla Rota, la quale referì parerli, che se bene il Fiscale per la lunga osservanza introdotta da' suoi Antecessori haveva perseverato in questa Esazione dalla Comunità, era di ragione più sicura, più juridica, che le dovesse pagare il Fisco, ma rescritto fu

Osservisi quello che si è vsato fin ora.

Di nuouo dell'anno 1629. de' 22. di Novembre, essendo stata promulgata la legge del douer riuelare i delinquenti, e decretato per la medesima legge a' revelatori il premio da pagarseli dalla Gran Camera, fu tra pochi giorni corretta questa particolarità a relazione di Niccolò dell'Antella, Vincenzio Pitti, e Gio: Boni, che ne' tre Decembre di detto anno con l'occasione di doversi spedire un Commissario contro i Banditi, proposero all' A. S. che le spese per detto Commissario, e famigli, e per quanto anco in detta spedizione poteua occorrere, douessero uscire dal Magistrato de' Noue, già che il tutto era ordinato per benefizio, e quiete dello Stato, e parerli ancora, che dalla medesima borsa douessero uscire le recognizioni e premi, che per detta legge de' 22. Novembre erano stati ordinati a quelli che revelassero i delinquenti, atteso che si trouaua non esser solito pagarsi dal Fisco, ma sempre da' Nove, e fu rescritto nel dì 8. detto, come segue: *Approuasi, e si registri la presente relazione nelle Cancellerie de' Nove, del Fisco, e degli Otto, e le spese, che si faranno per il presente bisogno, con i premi di quelli che riueleranno i delinquenti, come nell'ultimo Bando si cauino dalla borsa delle spese universali del Magistrato de' Nove, sendo il tutto ordinato a benefizio, e quiete dello Stato.*

Pratica Universale.

Attesi dunque i suddetti stili, e decisioni, e comandamenti, e che non ostante tornano in campo le medesime controversie di tempo in tempo, e gli Esecutori in cambio di conseguire i premi incontrano liti.

Parrebbe a noi, che si dovesse stabilire tanto per i casi futuri, che per le pretensioni degli Esecutori pendenti, con commettere ancora dell'Indignazione di V. A. contro chi più ardisse d'opporsi, e riuocare in lite quanto appresso, cioè

Che per le Catture de' Banditi, co ipso che sono pubblicate contro di loro le sentenze capitali, e spirati riservi, se vi sono, si deuino pagare dalla Cassa de' Nove le Taglie, etiam che di poi fussero le dette Sentenze dichiarate nulle, i delinquenti restassero aggraziati, ò in altro modo liberi dalla pena.

Che per quelli, che son condennati dopo la Cattura sia per furto, ò per altro delitto, purchè ne segua la condennazione Capitale, il reo si troui presente al tempo della sentenza, in poter della Giustizia, si deva da detta Cassa de' Nove pagar la Taglia; saluo, se alcuno resterà condennato per altra causa, che per la dedotta dall'Accusatore nella sua prima comparsa, nel qual caso si deua rappresentare il fatto a V.A. con le circostanze, acciò si compiaccia comandare, se si deua al Catturante cosa alcuna, e quanto volta per volta, ò rimetterla, come in simili casi è solita alla dichiarazione del Magistrato degli Otto col Fiscale.

E che le Taglie, e altre spese fatte, e da farsi in ordine a' delitti, che si commettono ne' luoghi, che non concorrono alle spese de' delitti, anzi universali, già che milita in queste la medesima ragione del benefizio, e quiete dello Stato, proseguischino di pagarle i Nove per douerne ricevere il rimborso, ò dalle stesse Comunità, ò dal Getto uniuersale, ò come altra volta sarà dichiarato, mentre non possino restare rimborsati dagli effetti del delinquente, non comprendendo in questa parte la Comunità di Pistoia, già che tutte le rendite, e spese di questa Comunità, entrano, & escono dalla borsa di V.A. onde conuiene, che le sopporti la medesima borsa del Fisco.

O' deuino in tutti i casi essere i rei ritenuti a disposizione del Magistrato de' Noue per la recuperazione di dette spese, con riseruo, e facultà al medesimo Magistrato de' Nove sopra questo ultimo Capo del dover pagar le spese, in ordine a' delitti, che seguono ne' luoghi che non concorrino, di poter dedurre, & haver dedotto auanti di noi altre ragioni, e fatta reuocare in termine di due mesi la presente prouisione, & ordinazione, rimettendoci all'infallibil prudenza di V. A. con umilissima riuerenza; dal Fisco 7. Agosto 1673.

D. V. A. S.

c. Conf. Sta bene, e così si faccia.
Emilio Luci 17. Agosto 1673.

Vmilissimi Servitori.
c. *Emilio Luci.*
c. *Ferrante Capponi.*
c. *Curzio Poli.*

§. PRESCRIZIONE.

Prescrizione, come, e quando abbia luogo ne' delitti, a vedi §. Malefizj *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de Inquisit. quæst.* 10. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 571. *per tot.* e più amplamente da vedersi una *decis.* della Rota Fiorent. sotto di 5. Gennaio 1659. degl' Illustrissimi Signori Auditori Bartolommeo Bologna, e Flauio Gulielmi, nella quale sodisfacendo a' contrarj con ottimi fondamenti si mostra, la prescrizione de' delitti quantunque occulti, & occultissimi haver indistintamente luogo dal dì del commesso delitto, benchè non noto, nè potuto esser noto alla corte, ò Fisco, massime stante la legge municipale di questi Stati, de' 22. Settembre 1562. e ho detto nel §. Malefizj *num.* 5. *& per tot.*

Che detta prescrizione si possa allegare anco dopo la sentenza per annullarla, & impedire l'esecuzione fu risoluto dal Magistrato de' Sig. Otto sotto di 8. Maggio 1677. in causa di Vincenzio Bessi Cerusico di S. Gio: come al Giornale 649. a per la dottrina del Guaz. *def.* a *cap.* 2. *num.* 10. & altri citati nella mia Somma di diuersi

Trattati §. Delictum *num.* 7. dova si notano più altre cose a questo proposito.

E in materia d'altre prescrizioni ciuili, vedi lo Statuto Fiorentino *lib.*2.Rub.73.

2 Che la prescrizione indotta dalli Statuti ricerchi la buona fede, & altri requisiti, Mohæd. *decis.* 4.*de præscript.*Gratian.*discept.*402.*num.*19. *& discept.* 994. *num.* 5. *&c.* Magon. *decis. Flor.* 95. *num.* 3. *&c.* Altograd.*cons.*53. *num.*2.*&c.& num.* 24. *lib.*2.

Che simili Statuti siano validi, e come s'intendino pienamente da vedersi Card. Tosch. *litt. S. concl.* 633. *&* 634. *per tot.*

3 E quando la prescrizione statutaria possa correre anco con mala fede, vedi tre cautele addotte dal Ferrett. *caut.* 38.& Capol.*caut.*46. *per tot.*

4 Come sarebbe se passato certo tempo lo Statuto volesse, che l'instromento si presumesse nullo, fittizio, ò simulato, ò che più non prouasse, perchè con esso allora non si potrebbe prouare il debito, vedi Bart.*nella l. omnes populi, ff.de just. & jur.* Rot.*part.*2. *diuers. decis.* 104. *num.* 2. *& decis.* 8.*part.*3.Altograd.*d.cons.*53.*num.*32.*lib.*2.Leoncil. *decis. Ferr.* 76.*per tot.* Gratian.*discept.*52.*per tot.*

Anzi che sempre si ricerchi la buona fede ancorchè lo Statuto volesse, che li creditori non possino esser uditi in giudizio dopo certo tempo, Sord. *decis.* 158. Gratian. & altri sopracitati, Card. Tosch. *litt. P. conclus.*521.*num.* 25.74.*& seqq.* doue attesta della più vera, e comune opinione, non ostante qualsiuoglia parole, ò cautele dello Statuto, che anco espressamente disponendolo non saria valido trattandosi di peccato, circa del quale preuale il jus canonico, di che però vedi amplamente Gabriel. *Com. concl. tit.de præscript.concl.* 4. *per tot.* Leoncil. *loc.cit.*

5 Siccome ancora si prescriue non ostante la mala fede al modo di agitare per via esecutiua in virtù d'instromenti, ò sentenze, che per disposizione statutaria abbino l'esecuzione parata, perchè dopo trent'anni non si può più andare per via esecutiua, ma è necessario camminare per la via ordinaria, Magon. *decis. Flor.* 121. *num.* 1. *& seqq.* Alex. *cons.* 115. *lib.* 3. Covar. *in cap possessor.* 2. *part. prælect.* §. 9. *num.* 4. Card. Tosch. *litt. P.concl.* 547. *per tot. nelle mie resolut. cap.* 7. *num.* 23. & Gratian. *discept.* 52.*num.* 22. *&c.*

6 E come ancora si possino prescriuere li legati per lo spazio di trenta, ò quaranta anni non ostante la mala fede, vedi Eredi *num.*20 *&* 21.

7 Prescrizione perfetta, e compita con buona fede, & altri requisiti delle legi umane, e ciuili non si reuoca per la sopravenienza di mala fede, di modo che anco in foro di coscienza si può ritenere quello, che legitimamente si è acquistato per via di prescrizione, non ostante che dopo si havesse notizia, che fosse roba d'altri, glos. & Innoc. *in cap. ultim.de præscript.* Bart. *in extravag. ad reprimend. verb. Videbitur in fine*, con altri più Legisti, Canonisti, e Teologi addotti dal Tiraquello *nel tratt. Cessante Causa limit.* 12. *num.* 16. *&* 17 *inter reg. diuers. fol. a me* 179. Oinot. *instit. de usucap. & long. temp. præscript.in princ.num.*18. Leoncil. *decis. Ferr.* 76. *num.*9. e meglio il Covar. *in reg. Possessor. part.* 3. §. 2. *per tot. fol. a me* 635. *tom.* 1. doue però nella 2. *parte* §. 12. *fol.* 624. che sopravenendo detta mala fede auanti finita la prescrizione, quella senza dubbio interrompe.

8 Prescrizione, come, e quando abbia luogo contro il Fisco tanto secolare, che Ecclesiastico, e tanto in riguardo de' beni, e ragioni incorporate, e acquistate al medesimo, che dell'altre semplicemente delate, e non ancora incorporate, nè acquistate, vedi pienamente il Peregrin. *de jur. fisc. lib.* 6. *tit.* 8. *per tot.* Farinac.& Vulpin. *in Suco de hæresi quæst.* 190. §. 9. *per tot. & de inquisit. quæst.* 10 *per tot.* Card.Tosch. *litt.P. concl.* 569. *&* 570. Couar. *in reg. Possessor.* §.2.*n.*7.*fol. a me* 575. Balb. *de præscript.part.* 2.*quintæ part.princip.per tot. fol.a me* 159.*& seqq.* Gratian. *discept.*52.*num.*2. *& seqq.*

9 Prescrizione statutaria, cioè, che il creditore non domandando il suo credito fra certo tempo non sia più udito non ha luogo ne' debiti giurati, perchè il giuramento perpetua l'azione fino ad anni quaranta, Everard. *in loc. a vi Juram. num.* 49. sopra questo particolare, vedi però la Rota *part.* 3. *diuers. decis.* 8. *per tot.* e dopo il Cenc. *de cens. decis.* 15 *num.* 4. Gratian. *discept.*52. *num* 13 *&* 490. *num* 6. *& num.*15. Gabriel. *com. concl.tit. de stat. concl.*12. *per tot.* Surd. *decis.* 3.*&* 5.*per tot.* Ferentill.ad Burat. *decis.* 98.*num.*5. & Leoncil. *decis. Ferr.* 76.*num.*3. *& per tot.* dove anco tratta, come, e quando possa obbligare li forestieri, & altri non sottoposti a tale statuto.

Siccome non haver luogo contro donne creditrici, per- 10
chè in questo caso il masculino non concepisce il femminino, vedi il medesimo Gratian. *d. discept.* 52. *num.* 10. mentre però lo Statuto non contenesse parole impersonali, ò comuni all'uno, e all'altro sesso.

Nè quando uno domandasse cosa, che se gli competessa 11
per azione reale, vedi Sord. *decis.* 274. *num.* 4. *& per tot.* Scapucin. de Salviao. *lib.*2.*quæst.*23.*per tot.* Afflitt. *decis.* 139. con più altri riferiti, e seguitati, rispondendo alli contrarj da Josef Orciol.*Consult. forens. cap.* 34. *per tot.* e vedi Card.Tosch. *litt.P. conclus.* 559. *&* 560. *per tot.* doue anco in più conclusioni antecedenti, e susseguenti amplamente tratta questa materia delle prescrizioni, e il Bald. *nel trat.de præscript.per tot.* con altri sopra, e infra citati, e nel mio Repertorio latino *in Verb. Præscriptio per tot.*

Che la prescrizione sia un modo legitimo d'acquistare 12
il dominio concorrendovi più requisiti, che difficilmente s'uniscono; cioè la buona fede, giusto titolo, ò causa abile, tradizione di possesso volontaria, e non occupata per forza, cosa prescrittibile, e non viziosa, nè fuor di commercio, come la libertà, cose sacre, sante, e furtive, e continuazione di possesso per il tempo necessario a finire la prescrizione, potendosi però a quest' effetto congiugnere il possesso dell'autore con quello del successore tanto uniuersale, che singolare, mentre ciascuno di loro sia stato in buona fede, perchè la mala fede dell'autore nuoce regolarmente al successore uniuersale, cioè erede, di modo che non possa anco pretendere di cominciare la prescrizione *ex propria persona*, senza valersi del tempo, che hauesse posseduto il defunto di mala fede (saluo che in certi casi secondo una comune opinione) procedendo tanto nel primo erede, che negli eredi degli eredi, secondo la più comune, & anco nel successor singolare, cioè compratore, donatario, e simile, quale nondimeno potrebbe *ex propria persona*, cominciare da capo la prescrizione, eccettuati alcuni casi, come dichiarano il Plat. Proc. Oinot. & altri interpetri *Instit. de usucap. & long. temp. præscript.* Balb. *de præscrip. per tot.* Socin. *reg.* 526. *per tot.* Capyc.*decis.*4.*& decis.* 86. Magon. *decis. Flor.* 95. Gratian. *disceptat.* 52. *num.* 25. 403. *num.* 15. 412. *num.* 8. 912. *num.*44. *&* 918. *num.* 41. l'Azor. *Instit. Moral. part.* 3.*lib.*1. *cap.*16.17.18.19. 20. 21. 22. e 23. *per tot fol. a me* 58. *& seqq.a* 79. Ceval. *com. contr com.quæst.* 25. Gabriel. *com.concl.tit. de præscrip. concl.*5.*per tot. con altre antecedenti, & seqq.* Sperel. *decis.* 178 *n.*56.*& seqq.*

Non procede anco, nè corre in molti casi, s'inter- 13
rompe in più modi, si deducono le ferie, e altri tempi, e si ricercano altre cose, secondo la diversità de' casi, di chi, e contro chi s'intende prescriuere, come in parte si può vedere nelle mie resolut. *nel Repertorio verb. Præscriptio*, e pienamente appresso il Bald. *nel d. tratt. de præscript.per tot.* Card. Tosch. Oinot. Azor. & altri ne' luoghi ordinari, dove trattano, che cosa sia prescrizione, di quante sorti, come, e a che trovata, suoi effetti, se odiosa, ò fauoreuole, suoi requisiti, se si possa levar per patto, ò statuto, quando non corra, ò dorma, come s'interrompa, & altre questioni particolari di tal materia.

Onde non senza ragione dissi nelle mie resoluzioni 14
stampate *al cap.* 25. *num.* 16. *& cap.*22. *num.* 13. la prescrizione esser rifugio miserabile da disperati di ragione, e che per tanti requisiti necessarj, massime secondo il jus canonico, che in questa materia prevale in ogni foro, il più delle volte suanisce, ò scappa dalle mani, come l'anguille viue; vedasi in questo nel §.Servitori *num.*22. *& seqq.*

§ PRESENTI.

Presenti non si possono dare, nè ricevere a chi, nè da 1
chi amministra giustizia, ò cose pubbliche, durante le

cari-

cariche, eccetto che cose da mangiare, ò da bere di poca importanza, le quali anco sono proibite da chi, e con chi si avesse a trattare negozi pubblici, ò liti, quelle duranti, nè avanti, nè doppo per tal conto, ò rispetto, sotto pena a chi ricevesse d'esser con infamia privato dell'ufizio in perpetuo, e ammonito per sempre da altri ufizi, e maneggi pubblici, e di scudi, 50. d'oro per qualunque trasgressione, e a chi dasse della perdita delle lor cause, e scudi 50. simili per ogni volta, da esserne sottoposti a' Conservadori di leggi, e da potersene sempre conoscere, non ostante la prescrizione, come per la legge del non pigliar presenti de' 12. Febbrajo 1549. e più amplamente sotto dì 19. Decembre 1576. dove sono imposte maggiori pene, come appresso, e la cognizione s'aspetta al Magistrato delli Otto, &c.

2 Presenti sono proibiti darsi, e riceversi, sotto pena e chi li darà di perdere tutte le sue ragioni ipso facto, senza altra dichiarazione, e le robe donate, ò sua valuta, e scudi cento d'oro in oro larghi, e chi li piglierà d'essere ipso facto privo di quell'ufizio, e ammonito dagli altri in perpetuo con ignominia, e vilipendio pubblicamente per Bando, e della perdita della roba ricevuta, ò sua valuta, e scudi 200. d'oro in oro larghi. Bando del non pigliar presenti 19. Decembre 1576. §. Fanno però, & §. seq.

3 Presenti, che passano per via di mezzani, portatori, ò altri della famiglia per le cause predette sono proibiti, sotto pena a tali mezzani, & altri di tratti due di fune, confino di stinche a beneplacito di S. A. S. perdita della roba, ò sua valuta, e scudi cento d'oro, se non giustificassero di aver il tutto fatto di volontà, e commissione del padrone, nel qual caso sarebbe per loro tenuto il padrone a dette pene pecuniarie, & essi liberi dall'afflittive. Legge predetta 1576. §. E a quelli, &c.

4 E se il padrone, ò principale non ne fusse sciente, e le robe non avessero servito per comodo di sua casa, non sarebbe tenuto per li mezzani, portatori, serve, ò servitori, ma si bene anco in detto caso per li figliuoli, moglie, & altri di sua famiglia. Legge predetta §. E in caso, che, &c.

5 Presenti sono proibiti, come sopra, non solo alli Proposti alla giustizia, Magistrati, & altri Ufiziali, ma anco agli altri, che li daranno, ò riceveranno ad effetto d'ottener grazie, rescritti, ufizi, benefizi, gradi, raccomandazioni, spedizioni di cause, ò altri negozi benchè non litigiosi, sotto le medesime pene sopradette per causa delle liti. Legge sopradetta del 1576. §. E perchè, &c.

6 Non sono però proibiti li presenti di cose da mangiare e da bere, che non passino il valore d'uno scudo, nè a' Magistrati, nè ad altri, purchè non se ne faccia bottega, e il tutto sia per mera cortesia, e doue non sia lite, e così senza sinistro fine, a puro, e sano intelletto di chi aurà e giudicare. Legge sudetta, §. Non ha, &c.

7 Presenti non si possono dare da' Dottori, Notai, nè da altri per sè, nè per mezzo d'altri per ricercare, ò far ricercare Segretari, ò altri Cortigiani, ò Ministri pubblici di favore alcuno per accommodarsi in alcuno ufizio, giudicato, ò Cancellaria, sotto pena della perdita dell'ufizio in tal modo ottenuto, e di tutti gli altri che potesse ottenere in perpetuo, e di scudi cento d'oro in oro larghi, e perdita del donato, ò sua valuta, dovendo il tutto procacciarsi per mezzo delle loro virtù, e abilità. Legge predetta, §. E perchè, &c.

8 Siccome ancora non si possono riceuere per ricercare alcuno di pigliare un Giudice, Notaio, Cavaliere, ò Cancelliere, sotto pena a' Cittadini, che in tal modo eccettassero alcun ministro della perdita dell'ufizio, se la trasgressione sarà coperta, e doppo il deposto ufizio della restituzione del salario, privazione di tutti gli altri ufizi in perpetuo, e di scudi 200. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta; e alli Cortigiani, e altre persone pubbliche della privazione del grado in perpetuo, e di scudi 200. simili, e alli mezzani della medesima pena detta di sopra n. 3. Legge suddetta, §. E versa, &c.

9 Presenti, come sopra chi darà, ò piglierà ne' casi proibiti vien espressamente sottoposto, al Magistrato degli Otto, e le pene pecuniarie, e di restituzione s'intendono applicate per un terzo al Fisco, un terzo alle persone del Magistrato, che le farà risquotere, e l'altro terzo al notificatore, e si possono notificare anco da Bargelli, e lor famigli, e da medesimi trasgressori, tra' quali chi sarà il primo a notificarlo resta libero della pena, e guadagna il terzo come sopra, e basta il giuramento del notificatore con un testimonio degno di fede per provare la trasgressione, della quale sempre si può conoscere non ostante qualsivoglia prescrizione, e sono anco tenuti gli eredi alle pene pecuniarie, e pagamento delle robe, come per detta legge delli 19. Decembre 1576. §. E vuole, &c.

Altro in materia del pigliar presenti conforme all'jus comune, vedi §. Giudici n. 44. & seqq.

Ma è però d'avvertire, che in oggi dette leggi paiono andare in desuetudine, ad esempio forse anco d'altre Città, Stati, e Provincie, con una tal qual dissimulazione, e convenienza degl'istessi Principi, che par n'induce permissione, Couar. *tom.* 1. *Relect.* §. 10. *numer.* 5. *fol. a me* 250. Gizz. *decis.* 36. *num.* 73. vedi però Aragon. *de jur. & just. quæst.* 62. *fol.* 234. Guttierez. *de Gabell. quæst.* 3. *num.* 15. 10

E io stimo, che siano tutte corruttele contro le leggi divine, e umane, e che sarebbe cosa santa, molto esemplare, proficua al ben pubblico, alla giustizia, alli medemi Principi, e degna della somma prudenza, e bontà del nostro Serenissimo Padrone, farle reassumere, rinnovare, e mantenere nel suo giusto rigore, e più tosto qual altro Augusto constituire salari, e prouisioni non solo competenti, ma soprabbondanti doue, e a chi bisognasse, secondo la qualità delle cariche, e condizione de' tempi presenti, per leuare l'occasione a' Ministri di farsi lecito, non solo quello, che anco secluse le predette leggi è molto controverso tra' Teologi, e Legisti, ma tal volta certamente proibito, come con più autorità sacre, e profane ottimamente dimostra Menoch. *de Arbitr. lib.* 2. *cas.* 514. *per tot.* Cabal. *resol crim. cas.* 201. *numer* 33. *& seqq.* Lanfranch Zacch. *tract. de Salar. & Merced. quæst.* 9. Azor. *Instit. Moral. part.* 2 *lib.* 11. *cap.* 6. *vers. Peccant itidem*, *& seqq. fol.* 690. Cardin. Tosch. *litt* O. *concl.* 98. *per tot.* Molina *de just. & jur. disp.* 83. *per tot.* Che certo l'Erario pubblico non ci perderebbe, perchè la giustizia haurebbe più luogo, si sosterrebbero dentro a' debiti termini le ragioni del Fisco, nè tanto facilmente si troveriano pretesti, ò modi da escluderlo, e così anco si raffreneriano i delitti, e delinquenti, che è sommo interesse pubblico per la pace, e quiete universale, che s'aspetta al Principe mantenere.

Et a questo proposito, io ho compilato un discorso, ò trattato in latino, che stimo molto utile, e forse con altra occasione si vedrà alla luce, se piacerà a' Superiori; siccome è piaciuto, & è già stato stampato nel principio della mia Somma di Diversi Trettati in luogo di Prefazione al primo volume.

§. PRINCIPI.

Principi, come vogliono siano intesi i loro ordini, e rescritti, vedi §. Rescritti *num.* 1

Principi assoluti circa le cose dell'jus positivo possono tutto quello che vogliono, di modo che costando della lor volontà non si deve mai disputare della potestà, anzi sarebbe sacrilegio contendere della loro autorità, *l. disputare*, *Cod. de crim. sacrileg.* vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 389. *num.* 20 & 21. & *de præsumpt. lib.* 2. *præsumpt.* 10. *nu.* 56. Magon. *decis. Flor.* 88. *num.* 18. Gratian. *discept* 724. *num.* 8. &c. e amplamente Peregr. *de jur. fisc. lib.* 1. *tit.* 3. *per tot.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 668. & *seqq.* Leoncil. *decis. Ferr.* 26. *num.* 3. *decis.* 194. *num.* 7. *e nelle mie risol. stampate cap.* 24. *n.* 19. 2

Questi però come pieni di giustizia, e che non hanno cosa più propria, e gloriosa, che far risplendere la lor grandezza con amministrare giustizia alli sudditi comandano, che i lor rescritti sempre s'intendino conforme alla ragione & equità, e senza pregiudizio del terzo, & essendo altrimenti non s'attendino, perchè si presumono nulli per difetto di volontà, Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 9. *per tot.* & *præsumpt.* 10. *numer.* 8. &c. Gratian. *discep.* 868. *numer.* 18. Altograd. *cons.* 90. *num.* 1. & *seqq.* 3

& cons. 102. n 5. & 6. lib. 2. Didac. de Mari Add. al Gizzarel. decis. 17. n. 10. & seqq. e nelle dette mie risol. cap 63. n. 9 & 10.

4 Che li Principi più degli altri siano tenuti osservare li patti, e convenzioni per la giustizia, che deve in loro prevalere, & altro, vedi Altogr. cons. 70. n. 26. & 27. lib. 2. Azor. Instit. Moral. part. 1 lib. 5. cap. 11. fol. à me 494. Card. Tosch. litt. P. concl. 690. per tot.

5 Che però non possino procedere senza citazioni, vedi Clar. e Baiard. § fin quæst. 31. vers. pr. l'Asinio in pran. § 7. cap. 5. limit. 35. & limit. 11. e § 6. cap. 13. n. 3. dove tratta quando possino procedere anche senza citare, Grati. discept. 673. n. 13 per tot. & Card. Tosch. lit. P. concl. 689. per tot.

6 Che non possino levar le difese a' rei, Clar §. fin. quæst. 49. vers. Et hoc ideò, &c. e tanto meno far morire alcuno senza processo, benchè essi avessero visto commettere il delitto, secondo la più comune opinione de' Teologi, fra quali però alcuni, & altri Legisti, tengono esserli ciò lecito in casi atroci per qualche ragionevol causa, come attesta il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 154 fol. 248.

7 Principi, come si contenghino in concedere salvi condotti, e assicurazioni tanto per delitti, che per debiti, vedi § Salvicondotti, &c

8 Principi, come non siano obbligati all' osservanza delle leggi, e Statuti, dicendosi volgarmente, che Princeps solutus est legibus, vedi Menoch. de præsumpt. præsumpt. 5 per tot. lib. 2. Rol. de dot. quæst. 83. Michalor. de fratr. part. 3. cap. 11. n. 127. Merlin. de legit. lib. 3. tit. 1. quæst. 16. per tot. e amplamente Carbon. de legib. lib. 7. disput. 8. per tot fol. à me 287. &c.

Professano però anch' essi vivere secondo le leggi, anzi essere obbligati per certa naturale convenienza all' osservanza di esse, della ragione, & equità, l. digna vox, dove notano li Dottori Cod. de leg. e pienamente l' Azor. Instit. Moral. part. 1. lib. 5 cap. 11. per tot. fol. 494. & seqq. Covar. in cap. Alma mater de sent. excommun. lib. 6. tom. 1. fol. à me 444. num. 4 Tiraquel. de retract. lignag. § 1. glos. 23. num. 38. & 39. D. Thom. part. 2. quæst. 96. art. 6. Leoncil. decis. Fer. 22. n. 22.

9 Principi possono far grazia in tutti li delitti, e anche per la pace, e quiete pubblica tal volta condonare non solo le pene, ma anche l' ingiurie, e danni verso la parte offesa, senza il di lei consenso, purchè l' esprimano, altrimenti non s' intendono mai derogare alle ragioni del terzo, vedi Clar. e Baiardo § fin quæst. 59. in princ. &c. Peregr. de jur. fisc lib. 4. tit. ult. n. 15. &c. Farinac. quæst. 103. num. 176. Franch. decis. 213. n 38.

Non sogliono però far grazia senza la pace, come dimostra il Cabal. resol. crim cas. 58. per tot. Thes. decis. 21. Farinac. & Vulpin. in Suco de inquisit quæst. 6. vedi Pace num. 28.

E che non possino in buona coscienza condonare la pena dovuta alla parte offesa senza qualche giusta ricompensa, Sot. lib. 4. de just. & jure quæst. 5 art. 4. riferito dal Menoch. de Arbitr. quæst. 96. num. 2. &c. e il medesimo pare, che in sostanza concluda il P. Manara nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 105. fol. 173. Bardellon cons. 36. num 46

E quando possino in buona coscienza condonare le pene, ò no, anche dovute al Fisco, e a pubblica vendetta, vedi Sot. Menoch. Peregr. & altri sopra citati.

10 Principi, come non possino levare il jus quesito ad alcuno, massime per cause onerose, fuori che in certi casi particolari, & altro a questo proposito, vedi Menoch. de Arbitr quæst. 48. n 7. & seqq & quæst. 52. per tot. Gratian. discept. 891. n 29. & per tot. & 997. num. 10. Rot. part. 2. divers. decis. 161. n. 7. &c.

E come tutti i lor rescritti s' intendino senza pregiudizio del terzo Gratian. discep 421. num 38. 580. num. 29. 624. num. 20. & 867. num. 16. Rubuff. pract. benef. part. 1. tit. de non toll. jus quæsit. glos. 6. & per tot. & altri passim, essendo conclusione tritissima, che non pregiudicano al terzo, mentre non sia espresso, nel qual caso si presume fatto con giusta causa, Gratian. discept. 845. num. 25. & 959. num. 4. Card. Tosch. litt. P. concl. 680. 681. 682. 685. & seqq. Rot. part. 6. divers. decis. 332. num. 9.

11 Principi [intendendo sempre degli assoluti, e rispetto a' lor sudditi] come, e quando possino derogare, ò no alle volontà de' testatori defunti circa li legati, fideicommissi, majoraschi, primogeniture, & altro, vedi Menoch. lib. 4. præsumpt. 79. nu. 24. Gratian. discept. 458. num. 4. & num. 25. discept 763. n. 36 & 766. num. 1. &c. & 996. num. 9. &c. Duran. tract. de condit. & mod. imposs. part. 2. cap. 1. num. 116 &c. pienamente Covar. var. resolut lib. 3. cap. 6. per tot. Gabriel. com. concl. de jur. quæsit. tollen. per tot. Ludovic. Molina de Primogenit. lib. 1. cap. 8. num. 28. & seqq. fol. à me 52. & altrove, come nel Repertorio verb. Princeps, Bardellon. cons. 17. num. 14. 25. & 27. Monet. de commut. ultim. volunt. cap. 9. per tot. E quello devino in ciò avvertire li Principi, Molin. d. tract. lib. 4. cap 4. per tot. e come si osservi in Firenze, Mart. Medic. decis. Senens. exam 3. num. 116.

E che il Principe possa per via di legge universale derogare a' fideicommissi per molte cause, e ragioni, che ne adduce il Peregr. de fideicom. art. 52 num. 114. vedi il medesimo, dove dimostra quanti mali cagionino, e che siano seminari di liti immortali, tutte cose esose alle leggi, benche in casi particolari sia molto disputabile, e non si soglia fare senza giusta causa, come ne' luoghi citati.

Principi Cristiani, se possino lecitamente confederarsi 12 con Principi infedeli per ricevere da loro qualche ajuto, vedi prò, e contra l' Oldrad. cons. 71. e l' Osasch. nella Disputazione sopra ciò impressa nel fine delle sue decisioni, &c.

Siccome ancora se possino ne' suoi Stati senza scrupulo di coscienza concedere privilegi, e tollerare gli ebrei, che esercitino usure manifeste, vedi amplamente il Thesaur. decis. 57. per tot. Bonifac. de furt. § 4. num. 46. &c. fol. 167. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 8. cap. 22. fol. à me 1015. e d. part. 1. lib. 5. cap. 17. litt. B. e C. fol. 536. e part. 3. lib. 5. cap. 18 in fine fol. 451. Navar. cons. 3. & in Manual. cap. 27. num. 143. Card. Tosch. litt. V. concl. 338. per tot. e in questo nel § Ebrei num. 12.

Principi tanto secolari, che Ecclesiastici, come devino 13 tenere lontani dalle lor Città cantimbanchi, e simili birboni, che fanno a' popoli spettacoli impudichi, e disonesti con donne, & altro, vedi amplamente il Menoch. de Arbitr. cas. 69. num. 13. & seqq. Anzi che siano permessi, e senza peccato non facendo atti illeciti tiene Diana resolut. 35. & 81. con altri addotti dal Zacch. tract. de Salario quæst. 70. per tot.

Principi in tempo di carestia possono fermare tutte 14 le vettovaglie del lor territorio, forzando anco li particolari a venderle per pubblica utilità, Alex. cons. 190. num. 2. & 3. lib. 2. con altri addotti dall'Altogrado cons. 45. num. 37. lib. 2. Salon. de just. & jur. contr. 9. per tot E per il prezzo tassato benchè vile, al che possono esser astretti anco gli Ecclesiastici da lor Ordinari, Cabal. cas. 9. Gratian. discept. 139. num. 43. amplamente Salon. loc. cit. contr. 10. per tot. quæst. 77. art. 1. fol. 44. vedi Statuti num. 14. Grani num. 7.

Principi possono per lor rescritto dispensare, e con- 15 cedere, che uno passi alle seconde nozze senza incorrere nelle pene indotte dal jus comune contro chi contrae le seconde nozze, Boer. decis. 185. num 25. Gabriel. com. concl. tit. de 2. nup. concl. 1. num 49. Missinger. observ. 24. in fine cent. 5. Montan. de tut. cap. 15. num. 79. Sanchez de matrim. lib. 7. disp. 89. quæst. 2. num. 60. Ricc. Collect. 2022. Menoch. de Arbitr. cas. 151. num. 9. e più altri riferiti, e seguitati dall' Altogrado cons. 49. num. 30. & seqq. lib. 2. dove anche tratta, come possino legitimare un bastardo in pregiudizio de' successori ab intestato, a' quali non sia ancora quesita l' eredità, &c. vedi § Figliuoli num. 15.

Tali legitimationi però si sogliono fare con la clausola sine præjudicio venientium ab intestato, e ciò che importi questa clausola, vedi Capyc. decis. 22. Michalor. de fratr. part. 3. cap. 26. num. 23. &c. Gratian. discept. 496. 567. 635. 724. & 958. & ottimamente il Barbos. de Claus. Claus. 158. per tot.

Principi possono prorogare il tempo a redimere la co- 16 sa venduta, mentre che non sia spirato affatto, e così non sia quesito perfettamente il jus al compratore, e il medesimo in simili casi durante il termine, Altogrado cons. 68. num. 22. lib. 2. & in somma fare ogni grazia,

ben-

benchè resulti in pregiudizio d'altri, purchè non si tratti leuare il jus perfettamente acquistato, ma solo da acquistarsi, massime per disposizione del jus civile, come prova l'Altogrado *nel d cons.*49.*&* 68.*lib.* 2. Peregr.*de fideicom. art.*52.*n.*151.Monet. *de Commut.vltim. volunt. cap.*9.*per tot.* Card.Tosch.*litt. P. concl.* 920. *num.* 2.*e* 7.

17 Principi non sempre deuono punire, nè sempre tollerare chi dice mal di loro, ma secondo la qualità de'tempi, e delle persone, alle volte gastigarli di pene gravi, e condegne, e alle volte dissimularli, siccome con diversi esempi di gastighi, e di tolleranze hinc inde dimostra il Menoch.*de Arbitr. cas.*377.*per tot.* vedi Farinac. *de var.& divers.criminal.quæst.*105.*inspect.*10.*num.*389. *& seqq. per tot.* Scanarol. *trat. de Visitat.Carcerat.lib.*1.§. 13.*cap.*1. *num.*22. *& seqq.ad* 43. doue amplia, e limita, e in conclusione afferma per lo più doversi punire tali detrattori,

18 Principi Cristiani benchè secolari, sono ipso jure protettori della Chiesa, e come tali possono concedere le saluaguardie non solo per le persone, e beni laici, ma anco per gli Ecclesiastici, e conseguentemente punire tutti li violatori, vedi Mennch. *de Arbitr. cas.* 338. *num* 6. 7. *&* 14. Gigas *de crim.læs. Majest.lib.*1. *quæst.*2. *num.* 3. *e* 4. Cagnol.*in proœm ff.in prin. num.*46. *per tent. in cap. Princeps, cap.Regnum,cap.administratores* 23.*quæst.*5.

19 Principi se siano tenuti restituire li danni alli loro Ambasciatori derobati nel viaggio, vedi Comunità *num.* 20.

20 Principi possono per utilità loro, e de' sudditi mutare il corso de'fiumi, che passano per i loro Stati, siccome anco edificar Fortezze, & altro per loro sicurezza ne' confini con altri Principi, mentre non apparisse d'evidente emulazione, che non si presume, ogni volta che consta della causa, & utilità propria, di che vedi Bald. *cons.* 188.*&* 195.*lib.*2. Duen.*reg.*32. Mennch. *de Arbitr. cas.* 156. *num.*6.*& seqq.* con altri addotti dal Peregrin.*de jur.fisc.lib.* 8.*tit.de aquis num.*51. *& seqq.*

§. PRIVILEGJ.

1 Privilegj de'descritti tanto a piede, che a cavallo, vedi Descritti, e Archibusieri, &c.

2 Priuilegiati per patti, e capitolazioni, come siano esenti dal pagamento della tassa d'armi, dovendo però registrare le licenze nella Cancelleria degli Otto, vedi §. Licenze *num.*

3 Privilegj degli Abitatori di Livorno, e suo Capitanato, vedi §. Abitatori *num.*

4 Privilegj degli Abitatori di Porto Ferrajo, vedi §. Abitatori *num.*

5 Privilegj sono un certo jus singolare, che per qualche causa si concedono dal Principe contro il tenore della legge, e ragione universale, e son come una legge priuata, e però si deuono interpetrare strettamente, mentre che la proprietà delle parole non dimostri altrimenti, ò che si rendessero inutili, dovendo sempre operare qualche cosa, senza però levar il jus quesito ad altri, come bene dichiara il Rebuff. *in prax. benef. part.* 1. *tit. de differ. inter priuileg. & rescript.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 727. *& seqq.* Sord. *decis.* 274. *num.* 8. Tiraquel. *de retract. lignag.* §. 1. *glos.* 9. *num.* 186. *glos.* 14.*num.* 97. Azor. *Instit. Moral. part.* 1.*lib.*5.*cap.*23. *per tot. fol.* 570. E che anco per generalità di parole non si possino estendere quando sono contro la publica utilità, ò in pregiudizio d'altri, vedi Bardellon.*cons.* 135. *per tot. lib.* 2. Card. Tosch. *loc. citat. concl.*731. *per tot.*

6 E quello, che volgarmente si dice douersi sempre ampliare, si deue intendere de' priuilegi concessi per moto proprio del Principe, e che riguardano solo il pregiudizio del concedente, non derogando alla publica utilità, nè al jus quesito di altri, Jas. *in l. Imperium num.* 14. *& seqq. ff. de jurisdict. om. jud.* Altograd.*cons.*71.*num.*10. *&* 11. *lib.* 2. Socin.*reg.* 56.*per tot. & reg.* 381. *per tot.* Bardellon.*d.cons.* 135. *lib.* 2. Card. Tosch. *litt. B. concl.* 40. 50. *&* 51. *litt. P.concl.* 732. *per tot.* Leoncill. *decis. Ferr.* 163.*n.*6. *& decis.* 87. *n.* 20.

7 E che li priuilegj si deuino mostrare, & esibire, altrimenti non si creda a chi gli allega, e quando si deuino esibire in tutto, ò in parte, vedi Barbos. *de Axiomat. jur. Axiom.*190. *num.*6.*&c.*Card Tosch. *litt. P. concl.* 762. *per tot* Marcian.*disput.forens.cap.*65. *nu.*9.

Privilegj inclusi nel corpo delle leggi comuni non si dicono propriamente privilegj, ma leggi, e però si comprendono nella generale revocazione, *glos.in l.hæres ff.de jud.*Rodriquez *de concur.credit.part.* 1. *num.*30. 8

Che la reuocazione non si presuma, mentre che non consti espressamente, Rot.*part.*2.*diuers. decis.* 139. *num.* 5. *&* 6. E quando si dichino revocati, vedi Gratian. *discept.* 48.*n.*27.*discept.*940.*per tot.*

Privilegio, che confermasse un'altro priuilegio non prova se non tanto quanto consti del primo privilegio confermato, mentre che nel confirmante non ci fussero parole per sè stesse dispositiue senza relazione ad altro, Pract. Papp *for.oppon. contra instrum. glos. Alterius confirmatorium,*Boer. *decis.* 247. *n.*1. 9

Priuilegj concessi a un luogo, e così locali, e non personali s'estendono a qualsivoglia persona ancorchè estranea, e forestiera, che iui abitasse, Rom. *cons.*234. E quando siano reali, ò personali per conoscere se passino a gli eredi, ò no, e per altri effetti, vedi Mennch. *lib.*3. *præsumpt.* 103.*per tot.*Card. Tosch *litt.P concl.* 743.*& seqq.*Boer.*decis* 227.*num.*18. Azor.*instit. moral. part.* 1. *lib.* 5. *cap* 22.*litt.D. fol.* 566. 10

E che li personali si estinguino con la persona, Barbos. *Axiom.* 190.*n.*5. Card. Tosch.*loc.citat.concl.* 746. *per tot.*

Privilegj si perdono in più modi, cioè o per espressa revocazione del concedente, ò per rinunzia del priuilegiato espressa, ò tacita con abusarsene, ò non se ne servire per dieci anni, ò per atti contrarj, & altro, vedi Rebuff. *in prax. benef.part.*1.*tit.de differ. inter privileg. & rescript. num.* 38. *& seqq.* Rot. *part.*2. *divers. decis.* 139. *num.* 11. *&* 12. Pract. Papp. *for. oppon. contr. instrum. glos. penitus, & omnino, &c.* Barbos. *Axiom.* 190. *num.* 8. Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 754. *et seqq.* Gizzarel. & Addenti *decis.* 70. *per tot.* Gonzal. *ad reg.* 8. *Cancell. glos.* 56. *per tot.* Azor. *Instit. Moral. part.* 1. *lib.* 5. *cap.* 22. *de privileg. fol. a me* 567. *cap.* 4. *fol.* 463. Carbon. *de legibus lib.*9. *disput.*8. *per tot. fol.*401. 11

Come cessino cessando la causa, per la quale sono stati concessi, mentre che non fussero concessi in perpetuo, & altro, vedi la Rot. *part.*2.*diuers.decis.*139. *num.*7.*& seq.* Rom *cons.* 180. *num.*7. Jas. *in l. sciendum*, §. *si fundum n.* 3. *ff. qui satisd. cog.* Sord. *decis.* 310 *n.*9. *& decis.* 311. *n.* 3. Boer. *decis.* 31.*n.* 8. Tiraquel. *nel trat. Cessante Causa verb. Priuilegj num.* 210. *& seqq.* doue par che tenga essere necessaria sentenza rescissoria del privilegio, Gonzal.*d.reg.*8. *Cancell. glos.* 56. *num.*30. 12

Privilegio cominciando ad essere iniquo, e *a* ridondare in danno, e pregiudizio d'altri, benchè non si dovesse attendere, non si presumendo che la volontà del Principe sia, che si osserui con pregiudizio d'altri, nondimeno non si estingue ipso jure, ma è necessario ricorrere all'istesso Principe per la moderazione, al quale, e non ad altri s'aspetta l'interpetrarlo, dichiararlo, vedi la Rot *part.* 2. *divers. decis.* 83. *&* 87. *per tot.* Bardellon. *cons.*135.*lib.*2. Card. Tosch. *litt. P. concl.* 737. Sord.*decis.* 236. *num.* 22. 13

Che quando li privilegj sono concessi per cause onerose passino in contratti, e non si possino revocare, Gratian. *discept.* 891. *num.* 61. *& per tot.* di che vedi pienamente Card.Tosch. *litt.P. concl.* 751. *per tot.* doue amplia, limita, & dichiara in più modi fino a *num.* 105. Gabriel. *com.concl. lib.* 3. *de jur. quæsit. non toll. concl.* 7. *per tot.* Socin.*cons.*87.*& cons* 2. *n.* 12. *lib.* 3. Scaglion. *in Pragmat. Reg n Allegat.decis.* 3.*n.* 43. *fol.*349. 14

Privilegj delle cause, e luoghi pii sono di molti, e fino in sessantadue ne riferisce il Socin. *reg.* 382. e più ne adduce il Tiraquell. *nel suo tratt.de pia causa per tot.* 15

Ma benchè siano di molti non prevagliono a quelli de' figliuoli rispetto all'eredità paterna, ò almeno della legitima, di modo che S. Agostino diceva, che chi voleva levare la roba alli figliuoli per lasciarla alle Chiese, ò altri luoghi pii cercassero altro Consultore, e che *Deo propitio* non ne trouarebbe, come si caua dal *cap. ult.* 17. *quæst.*4. vedi Menoch. *lib.*4. *præsumpt.* 189. *num.*122. Merlin. *de legitt.lib.*5. *tit.* 1. *quæst.* 2.*n.*3.*&c.*

16 Privilegi, come, e quando ricerchino la pubblicazione per affiggere, e obbligare quelli, in danno de'quali sono concessi, & altro, vedi amplamente Gratian. *discep.* 631. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 185. *num.* 28.

17 Privilegio della notificazione a' soldati non li giova, mentre che non l'alleghino avanti la contestazione della lite, come espressamente dispongono li Capitoli militari, e vedi Magon. *decis. Flor.* 116. *per tot.*

18 Privilegio di non pagar le decime delle possessioni acquistate, e da acquistarsi, non si estende a grosse possessioni acquistate in una Parrocchia, alla quale di esse si pagava la decima, perchè ridonderebbe in troppo grave danno della Parrocchia, a però si deve ricorrere al Principe per la moderazione, Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 83. *num.* 10. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 731. *num.* 8. *& seqq.*

19 Privilegio del foro, immunità, & altro concesso ad alcuno, se si estenda a' suoi servitori familiari, coloni, parziari, e simili, vedi amplamente Menoch. *de Arbitr. cas.* 562. *per tot.* & Thesaur. *decis.* 22. *& decis.* 116. *per tot. inf.* 25. *&* 26.

20 Privilegio dell'esenzione dalle gravezze pubbliche, come compeia per il numero di dodici figliuoli, vedi al §. Padre *num.* 4. 5. 6. *&* 7. *infra num.* 27.

21 S'intende però solamente per le collette, e gravezze ordinarie per i bisogni del luogo, tra le quali si numerano i salari de' jusdicenti, Segretarj, Cancellieri, Camarlinghi, Donzelli, Messi, Cavallari, e simili, e non per l'altre spese straordinarie, per le quali s'imponessero collette, come per mantenimento di fiumi, ponti, fonti, muraglie, strade, e simili, & altre, che si dicono spese universali, ò che si pagano al Principe, ò suoi Magistrati, e così suffraga solo per le spese ordinarie della Comunità, e non per le straordinarie, e camerali, come anche si suole esprimere in detti privilegj; anzi tutti li prouenti, & entrate delle medesime Comunità s'applichino prima per i bisogni di esse ordinarj, di modo che se fussero bastanti, e non s'imponendo per quelli, ma solo per le spese straordinarie (come in alcuni luoghi) detto priuilegio, come anche quello de' soldati, non suffragarebbe in cosa alcuna, ò solo per quella rata che mancasse, e s'imponesse per supplire a dette spese ordinarie, come più volte è stato dichiarato, & ultimamente per sentenza del magistrato Supremo de' Consiglieri col voto di tutta la Rota Fiorentina, sotto di 9. Decembre 1659. in una causa, che vertiva tra il Sig Duca Altemps, e certe Comunità del distretto di Pisa, &c. vedi *infr. num.* 27.

22 E perchè nelli stati di S. A. S. detti priuilegiati per il numero di dodici figliuoli havevano sin'ora goduto indifferentemente l'esenzione per tutte le spese, per le quali s'imponevano collette sopra l'estimo, ò decima; fu in ordine a detta sentenza dal Magistrato de' Sig. Nove ordinato, che si facessero li calcoli di quello che havavano indebitamente goduto, per doverne rimborsare le Comunità, e concorrere in auuenire alle spese straordinarie, nella conformità che sopra; ma perchè veramente detta sentenza *est res inter alios acta*, non gli può direttamente affligere, benchè in certo modo riguardi lo stato uniuersale delle Comunità, nel qual caso può far jus anco *quo ad alios*, hebbero ricorso al medesimo Magistrato Supremo con far sospendere l'ordine che sopra, e così la lite ancora pende, &c.

23 Privilegio dell'immunità delle collette, e pesi non si estende a que' pesi, e gravezze, che s'imponessero per causa di guerra, che sopravenisse, e per pubblica necessità, massime per difesa de' Stati, e Città, quantunque fusse concesso con amplissime, e geminate parole, ò per titolo oneroso, ò per via di contratto, dovendosi sempre intendere con la clausola *rebus sic stantibus*, e sopravenendo causa di pubblica necessità si può revocare, mentre che non fusse per patto di dedizione, e raccomandigia volontaria con parole negatiue, perchè chi non è suddito, a si sottopone volontariamente con qualche patto, e riserua, quanto alle cose riseruate, non si dice propriamente esente, ma più tosto non suddito, e però non è tenuto, se non in conformità de' patti, come con più autorità di Dottori antichi, e moderni dimostra l'Altogrado *cons.* 70. *per tot. lib.* 2. Gizarel. & Addenti *decis.* 38. Festas. *de Collect. part.* 4. *cap.* 7. Sanfelic. *discept.* vn. *dopo la pr. part. delle decis. Prat. discept forens. cap.* 16. Ottav. Glorit. *cons.* 1. *part.* 3. Giovagn. *cons.* 27. Thesaur. *quæst. forens. lib.* 1. *cap.* 8.

E che in tempi di carestie siano tenuti concorrere anche gl'immuni, e privilegiati, vedi Sord. *decis.* 275. *per tot.*

24 Privilegj d'un luogo, ò persona comunicandosi ad altri, la comunicazione non suffraga se non tanto quanto consti de' privilegj comunicati, mentre però che nella comunicazione non fusse espressa almeno la sostanza di essi; e se poi seguendo augumento, diminuzione, o simile alterazione giovi, e pregiudichi a quelli a' quali sono stati comunicati, & altro in questa materia, vedi ottimamente per il Barbos. *de Claus. claus.* 5. *per tot.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 765. *per tot.* Leoncill. *decis. Ferr.* 87. *n.* 12. in questo nel §. Cancellieri *num.* 14.

E che tal comunicazione non s'estenda alle cose pregiudiziali al terzo, Cavaler. *decis.* 101. *num.* 3.

25 Privilegio del foro, che sopravenisse per moto proprio del Principe ad uno de' litiganti pendente il giudizio, se suffraghi per la lite che pende, di modo che si possa declinare il foro conforme alla *l. si quis postea de jud.* vedi amplamente Gratian. *discept.* 421. *num.* 25. *&c.* dove riferisce otto opinioni, e l'affirmativa prova Scaglion. *in Pragmat. Regn. Allegat. decis.* 19. *num.* 4. Fabio de Falco *fol.* 436. Franch. *decis.* 541. Ricc. *Collect. decis.* 1634. Josef. Mele nell' Addizione al Gizarel. *decis.* 65. *num.* 9.

26 Privilegio del foro non suffraga a' semplici Cherici, mentre non habbino benefizio, ò pensione, overo andando in abito, e tonsura seruino alla Chiesa d'ordine de' loro Superiori, conforme al Concil. Trident. *sess.* 23. *cap.* 6. *de Reformat.* vedi Cabal. *cas.* 224. *&* 225. *per tot.* Menoch. *lib.* 6. *præs.* 76. *num.* 38. *&c.* Guaz. *def.* 20. *cap.* 9. *num.* 31. Cospi *nel suo Giudice Criminalista part.* 3. *cap.* 2. *num.* 3. &c. Farinac. & Vulpin. *in Suco de inquisit. quæst.* 8. *num.* 4. *e* 5. doue amplamente tratta della competenza del foro, quando li Chierici siano sottoposti alla jurisdizione secolare, e i laici all'Ecclesiastica, *inf. num.* 28. e nel §. Delinquenti *num.*

27 Privilegio de' dodici figliuoli di ragione rende esente il padre dalle gravezze, e pesi tanto patrimoniali, che personali, e in questo numero si computano li maschi, le femmine, e anche li nepoti tanto maschi, che femmine, li legitimati tanto per matrimonio, che per rescritto del Principe, li morti in guerra, e le figliuole maritate, ò monacate, come prova Thesaur. *decis.* 267. *per tot.* con più altri addotti da Lanfranch. Zacch. *trat. de Salario, & Mercede quæst.* 6. *per tot.*

Che detto privilegio delli dodici figliuoli giovi, e competa anco alla Madre, ma non già computarsi in tal numero li nepoti, mentre viua il padre, e quello morto computarsi per uno solamente, rispetto all'avo, prova Franch. *decis.* 259. *per tot.*

Quando poi non suffraghi detto priuilegio, massime quanto alle gabelle, ò gravezze per causa di guerra, sussidj, ò donarivi al Principe, ò per altre cause che riguardino principalmente la pubblica, e comune utilità, vedi Thes. e Zacch. *loc. cit.* Gizarel. & Addenti *decis.* 38. *per tot. sop. num.* 21. *& seqq.*

28 Privilegio del foro non suffraga per la semplice Dimissoria, ma si ricercano gli altri requisiti del Concilio, come sopra *num.* 26. de' quali però non è necessario consti perfettamente negli atti del Giudice secolare (spettandone la piena cognizione, e dichiarazione all'Ecclesiastico) ma basta haverne informazione strajudiciale, e come si suol dire *in manica Judicis*, e così vederne le giustificazioni a parte senza metterle negli atti, & essendo sufficienti decretare la remissione al suo Giudice con cautela, e clausola, *animo repetendi quatenus gaudere non deberet*, come fu osservato dal Magistrato degli Otto, sotto di 22. Aprile 1664. sopra un Processo di Pietra Santa, contro Andrea Valeriani in filza Processi 610. *num* 65. & approuato per rescritto di S. A. S. del dì 5. Maggio 1664. in filza negozj *num.* 1636. & in altre cause passim, e sotto di 16. Decembre 1665. in causa di D. Antonio Borghi da Faenza, Partiti 615. a 34.

29 Della remissione de' Chierici al loro Ordinario, come que-

questo possa repeterli, e punirli, & altro, vedi Sperel. *decis. 17. 132. & 133. per tot.*

Se tal remissione de' Clerici delinquenti, quando sono in potere delli Giudici secolari, si deua fare all' Ordinario della loro origine, ò domicilio, ouero all' Ordinario del luogo del commesso delitto, Franch. *decis.* 37. doue conclude douersi fare al luogo del delitto, come più principale, e più potente, quando l' Ordinario dell' origine, ò domicilio non hauesse preuenuto, vedi Sperel. *d. decis. 17. num.* 34.

30 Se l' esenzione delli Clerici della iurisdizione secolare nelle cose temporali sia *de jure divino*, come nelle cose mere spirituali, ò pure proceda da jus umano Pontificio; se possino li Principi secolari, il Pontifice, ò la consuetudine derogarli, se non in uniuersale, almeno in particolare in certi casi, e persone, vedi Couar. *Pract. quæst. cap. 31. per tot.* Franch. *decis.* 691. Guaz. *def. 2. cap. 29. & seqq.* Concil. Trid. *sess. 25. cap. 5.* Sperel. *decis. 37. & 182.*

31 Che quanto al mero fatto possa anco il Giudice secolare conoscere delli requisiti del Clericato, ad effetto di poter rimettere li Clerici per la piena cognizione, ò punizione al loro Ordinario, Bald. *in l. si qua per calumniam, Cod. de Episcop. & Cler.* Franch. *decis. 439. n. 8. decis. 551. n. 13. & decis. 189. n. 1. & n. 10.* Mastril. *decis. 113. n. 20.* Pace Jordan. *Lucubr. vol. 2. lib. 10. tit. 13. n. 85. &c. fol.* 360. Petr. de Urias *ad Rit. Magn. Cur. Vicar. Neapol. Rit. 235. n. 240. & seqq.* Balthassar. Thomas. *tract. 7. tit. 19. ampliat. 339. post medium fol. a me* 440. Ricc. *Collect. 2419. in principio,* Guid. Pap. *decis.* 138. Paul. Christin. *decis. Belg. 17. n. 10. vol. 2. & decis. 56. n. 9. vol. 1.*

32 E che pendente la discussione se li Clerici deuino godere il privilegio del foro, & essere rimessi al loro Ordinario, non essendo in possesso del priuilegio, nè del Clericato, ma trouati in abito secolare, deuino essere custoditi nelle Carceri del Giudice secolare, Franch. *decis. 189. n. 10.* Farinae. *quæst. 8. n* 33. Pace Jordan. *d. volum. 2. lib 10. tit. 37. num. 36. fol. 456 & vol. 3. lib. 13. tit. 8. num. 25. fol.* 75. in contrario, vedi Sperel. *decis. 17. 132. & 133.* dove però non pare dissenta, quando sono trouati in abito laicale; ma meglio per la jurisdizione secolare, e per fuggire gli assurdi, Sanselic. *decis. 143. per tot.* doue che non basta il possesso del Clericato, nè la comune opinione, nè l' esser nominato obiter per clerico da testimoni senza sufficiente ragione, ma si deuono presentare le Bolle del Clericato con gl' altri requisiti, *& decis.* 388. dove che se la causa pende avanti il Giudice secolare, da quello si ritiene, sin che dal Giudice Ecclesiastico si decida l' articolo, Ant. de Ball. *tract. var. lib. 5. tit. de Cler.*

33 Che l' eccezione del Clericato per declinare il foro con li debiti requisiti, si possa opporre anco per mezzo di procuratore, ò altra terza persona, senza che li Clerici comparischino personalmente avanti il Giudice secolare per tale effetto, (ancorchè io sappia qualche volta essersene dubitato) Franch. *decis. 329. per tot. & decis.* 688. Guid. Papp. *decis. 338. & 454.* Josef. Mele in Addit. ad Gizzarel. *decis. 16. n 26. &c.* Arismin. Tepat. *var sent. tit. 132. cap.* 10. Mastril *decis. 113 n. 8.* Ricc. *Collect.* 2419. doue che differendo allegare, e presentare il priuilegio, deuono esser condennati nelle spese. E che si ammetta procuratore, ò altra terza persona a mostrare detti requisiti per la declinazione del foro, l' ho visto più volte osseruare nel Magistrato de' Signori Otto, e in specie fu detto, & approuato del mese di Febbraio 1672. in una causa di Barga contro Jacopo di Lorenzo Grigò.

34 Molte altre cose notabili in materia de' priuilegi clericali circa la declinazione del foro, & altro, ho scritto nella mia Somma latina *§. Clericus num. 69. & seqq. per tot.* doue da più intelligenti si possono vedere, & osservare, &c.

35 Che si deua prouare il Clericato, ciò che si ricerchi per potersi dire sufficientemente prouato, e molte cose notabili ad esclusione del medesimo, e delli priuilegi Clericali, Rot. *part. 17 recent. decis. 304. & 392.*

36 E quando alcuno nel processo dalli testimoni è nominato obiter per Clerico senza sufficiente ragione, ò causa di scienza, come spesse volte segue, si deue, & è solito alli così nominati assegnare un breve competente termine, come di cinque giorni, ò più secondo la distanza de' luoghi a mostrare li requisiti necessari, per più accertata instruzione, e cognizione del Giudice secolare, quanto però al puro e mero fatto solamente, e non più oltre, con cominazione, e protestazione, che altrimenti si aurà, e reputarà per laico, e come tale si procederà ad ulteriora contro di lui, per la dottrina del Sanselic. *dec.* 143. & altri sopracitati, e così in contingenza di fatto, col parere dell' Illustrissimo Sig. Auditore Venturini, e mio, fu osseruato dal Magistrato de' Signori Otto di Balia della Città di Firenze sotto dì 15. Ottobre 1678. in causa contro Zanobi Guadagni, & altri, & approuato da S. A. S. e altre volte in casi simili, si è anco proceduto all' inquisizione senza fare capitale di tali non ben fondati disposti, e chi ha preteso d' aver privilegio di foro, l' ha mostrato in fatto, come sopra, nel termine assegnatoli, che ne risulta il medesimo effetto, toccando sempre a chi allega, e fonda la sua intenzione in privilegi, produrli.

§. PROCCURATORI.

Proccuratori constituiti per durare dopo la morte del constituente non durano più che un' anno dal dì della morte di detto constituente, anzi nè anco durante detto anno possono risquotere, nè altri a lor pagare in virtù di tal procura, se prima non auranno sodato con sufficienti mallevadori appresso gli Ufiziali del Monte, ò Rettori per quantità determinata di pagare ciò che risquotessero a chi di ragione si deve, e nel medesimo modo sono tenuti sodare anco li Curatori d' eredità jacenti, di che vedi la Prouisione delli 17. Aprile 1477. 1

E come di ragione comune regolarmente il mandato di procura spiri, e s' intenda finito per la morte del mandante, ò constituente, eccettuati alcuni casi, vedi *leg. si defunctus ff. de procurat. l. mandatum C. mandati §. rectè instit. de mandat.* doue la glos. & Interpreti, Vant. *de nullit. ex defect. inhabil. seu mandat. numer. 170. fol.* 180. Menoch. *de præsumpt. lib. 2. præs.* 36 *numer.* 28. *& seqq.* Gratian. *discept.* 342. 507. & 873. Magon. *dec. Flor. 48. num. 15. & dec. 52. num.* 17. Rot. *par. 2. divers. dec. 174. & p. 7. Novis. dec. 171. num. 13. &c.* Leoncil. *dec. Flor. 120. & 121. per tot.*

Proccuratori quando si possino ammettere, ò no per li debitori falliti, vedi §. Falliti n. 2

Proccuratori, Auuocati, ò altri, che paghino, ò facino pagare più di quello, che concedono le tariffe a Notai, ò altri Ministri in che pena incorrino, vedi §. Notai num. 3

Proccuratori, come si possino ricevere per mallevadori de' lor principali, vedi §. Avvocati n. 4

E come nè anco per testimoni, Gratian. *discept. 980. n. 28. &c.* Eccetto che se doppo finita la causa deponessero di cose, che non concernessero lode, ò biasimo proprio, Magon *dec. Flor. 3. n 3. &c.*

Possono però esser forzati a deporre contro li clienti massime fuor de' segreti della causa, Sord. *decis. 190. per tot.*

Proccuratori non si ammettono in cause criminali, nelle quali si tratti di pena afflittiva, mentre che anco il reo non comparisca, ò sia carcerato, e in alcuni casi, come amplamente dichiara il Menoch *de arbitr. qu. 79. & qu. 80 per tot.* Socin. *reg.* 395. Vant. *de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. numer.* 176 Boss. *tit. An in crim. jud. quis poss. pro absent inter.* Clar. *§. fin. qu.* 32. Guaz. *def. 12. cap. 1. per tot.* Magon. *dec. Luc. 22. & 36.* Cabal. *cas. 23. per tot.* Farinac. *de var. & div. crim. quæst. 99. per tot.* dove amplissimamente tratta questa materia, & Card. Tosch. *litt. P. conclus. 818. & concl. 848. per tot.* 5

Che si possino ammettere ad allegare le nullità notorie dalli atti, Franch. *dec.* 232. vedi nel §. Citazioni n. 18. dove però si nota esser stata sospesa la risoluzione, quando li principali sono contumaci.

Proccuratori non devono intervenire all' esamini de' lor principali, mentre non si trattasse di contadini, ò altre persone idiote, se bene nè anco questo si ammette in pratica, Marant. *in leg. si actor. numer.* 103. 6

ff. de Procurat. Bart. *in leg. si postulauerit §. haberi ff. de adulter.*

7 Procuratori possono interuenire per un delinquente morto, quando si trattasse di condennare la sua memoria, come si può fare ne' delitti di lesa Maestà, Clar. *§. fin. qu. 51. & q. 31. vers. Debes scire, &c.* Guaz. *def. 13. cap. 1. n.* Farin Tosch. & altri sopracitati.

8 Procuratori, che dolosamente con bugie, e contro la volontà del padrone conuertissero in loro usi propri denari, ò altra roba de' lor principali, come, e quando siano tenuti di furto, ò pure siano scusati, sotto il velame dell' amministrazione, vedi amplamente Gratian. *discep.* 935. Sord. *dec.* 304.

E quando almeno siano tenuti a gl' interessi, Staiban. *de interesse lib. 2. tit. 13. q. 3. n. 68. & seqq.*

E che siano tacitamente ipotecati i lor beni per la restituzione in vigore dello Stat. Fiorent. lib. 2. Rub. 97. Ger. Spin. *cons.* 9. & 10.

Ciò che sia di ragione comune, Negus. *de pig. p. 2. mem. 4. nu. 114.* Merlin. *de pig. lib 3. tit. 1. q. 35. per tot.* Gratian. *discep.* 935. vedi §. Amministratori n.

9 Procuratori, come siano tenuti dar, ò far dare notizia alla Gabella de' Contratti de' fideicommissi sopra de' quali vogliono muouer lite, & altro, vedi il Decreto delli 31. Febbraio 1583.

Come deuino essere approuati ogn' anno dal Proconsolo, e dal Magistrato de' Consiglieri quelli, che in esso si vogliono esercitare, che tasse paghino, & altro, vedi le Prouisioni delli 10. Febbraio 1569. cap. 4. & seqq.

10 Procuratori se bene non possono regolarmente agere in virtù del contratto da loro *procuratorio nomine*, possono però riceuere il pagamento, che volontariamente li venisse dal debitore, e anco agere, quando fusse in conseguenza del contratto, massime promettendo *de rata*, Magon. *dec. Luc. 34. per tot.*

11 E così se bene il mandato generale *ad exigendum*, regolarmente non comprende li crediti futuri, che dopo di esso s' acquistassero, e competessero al mandante, ò constituente siccome nè il mandato *ad vendendum*, s'estende a' beni acquistati dopo, di modo che per il pagamento fatto a un tal Procuratore non resteria libero il debitore, *glos. in l. omnium* 37. doue il Bart. & altri *ff. de procurat.* Grat. *dec. March.* 149. *nell' add. n* 4. Ceuallos *com. contr. com. qu.* 135 *n.* 8. *& seqq.*

12 Nondimeno quando il debitore paga a quel Procuratore con il quale ha contratto se bene a fauore del principale, e non di esso Procuratore, ancorchè non auesse legitimo mandato, resta certamente libero dal debito, e non può essere più astretto, repugnando la mala fede del creditore che volesse auer per buono il mandato a contrattare in suo fauore, e non a riceuere il pagamento, e così approuandolo quanto al contratto è tenuto approuarlo anco quanto al distratto, e pagamento, potendosi nell' ius quesito ad uno per mezzo di Procuratore pregiudicarseli dal medesimo, Bart. *in l quod seruus ff. de solut* Ang. & Castro *in l filiæ ab intestato ff. eod.* Anchar. *familiar. q. 31. n. 9. & seqq. lib.* 2. Tiraquel. *de retract. conuent. §. 4. glos. 9. in fine*, Caualean. *de tut. n. 272. & seqq.* Surd. *dec.* 109. *n.* 15. e meglio *dec. 229. n. 8. & seqq per tot.* Afflict. *dec.* 147. Caualer. *dec.* 345 *n* 1. & 2. Magon. *dec. Luc.* 5. n. 20. *& seqq. & dec. 34 per tot.* Gratian *discept.* 20. n. 32 *& seqq. & discep.* 514. *n* 27. & 28. Franch *dec.* 699. doue asserisce questa essere la più equa, e giusta opinione, e così essere stato giudicato con piena discussione, e cognizione di causa.

13 Intendendo mentre consti del pagamento per vera numerazione, e non per semplice confessione del Procuratore, che pregiudicherebbe solo a lui, e non al principale, perchè il mandato *ad exigendum*, non si estende *ad cōfitendum de recepto*, mentre non fusse espresso, ò ci fusse la clausola *cum libera, &c* come oltre li sopracitati prouano Capyc. *dec. 16. num. 7. & seqq.* Staiban. *de interesse lib. 2. tit. 11. q. 2. n. 89. & seqq. fol.* 266. Card. Tosch. *litt. P. conclus. 847. per tot.* da vedersi, *& concl.* 836. Altograd. *cons. 6. n. 10. lib.* 1.

14 Ma che in virtù dello Stat. Fiorentino lib. 2. Rub. 42. la Confessione nel Procuratore pregiudichi anco al principale, nota in termine Gratian. *discept. 873. num. 5. & seqq*

15 Procuratori falsi sono quelli, che agitano, ò contrattano senza legitimo mandato, ò ordine de' loro principali, sono tenuti del proprio, e facendo con dolo possono anco esser puniti di pena di stellionato, cioè arbitraria, e alle volte di furto, Card. Tosch. *litt. P. conclus. 829. & 830. per tot.* Gratian. *discept. 985. n. 23.* Vant. *de Nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. n. 66. &c. &* n. 72. *fol.* 159. Staiban. *de interesse lib. 2. tit. 11. quæst. 3. n. 86. & seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suca de furt. quæstion. 170. in princ.*

Del resto di questa materia de' Procuratori tanto ne' contratti, che ne' giudizi, che è assai ampla, vedi Card. Tosch. *litt. P. conclus. 809. & seqq. a 863.* Gratian. & altri ne' luoghi ordinari, che tutti ne trattano *in Verb. Procurator, & verb. Mandatum.*

§. PRODIGHI.

Prodighi, & altri, che fanno male i fatti loro, come 1
non possino contrattare, vedi lo Statuto Fiorentino lib. 2. Rub. 118 doue però parla dopo che sarà stato proibito per Bando ad istanza de' parenti di tali prodighi, infra num. 5.

Che la prodigalità, e furore si proui per l' asserzione de' 2
congiunti, Montan. *de tut. cap. 28. n. 29. fol.* 79. vedi detto Statuto, che ricerca il giuramento de' congiunti, e due testimoni di fama.

E che uno si possa dir prodigo, non tanto rispetto alli 3
beni, che al mal gouerno della persona, & onore, massime nelle Donne, vedi Vant. *de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. n 14 fol. 151.* Rol. *cons* 86. *num.* 50. *lib.* 2. seguitati da Paol. Zacch, *Quæst. Medic. Legal. tom. 1 lib. 2. tit. 1. q. 6. num. 59. fol.* 114.

Che li prodighi deuino esser citati a vedersi dare il Cu- 4
ratore, mentre non fussero notoriamente tali, e che stante il decreto del Giudice si presuma detta citazione, Montan. *d cap. 28 n 31. &c.* vedi Cardin. Tosch. *litt. P. conclus.* 865. doue tratta del modo da osseruarsi in proibire l' amministrazione a' prodighi.

Ma che non sia necessaria tal citazione, vedi detto Statuto.

Prodighi auanti che li sia interdetta l' amministrazio- 5
ne, e dato Curatore possono disporre a loro arbitrio delle loro sostanze, mentre non fussero notoriamente tali, Bald. *cons. 381. lib.* 5. Tosch. *litt. P. concl.* 864. *num* 8. vedi Ger. Spin. *cons. 11. num. 53* & 54. Azor. *Instit. Moral. part. 3. lib. 6. cap. 14. fol.* 480. *litt. D.* ben è vero, che trouandosi lesi douriano facilmente esser restituiti in integro, Montan. *d. cap. 28 n 43 &c fol.* 80. Vant. *de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. n.* 23. doue amplia ancorchè fussero notoriamente prodighi, Gomes. *var. resolut tom. 2 cap 14 num* 30. Azor. *loc cit litt. B.* vedi Cenc. *de cens quæst* 16. *per tot.* doue tiene, che auanti l' interdetta amministrazione possino constituire censi sopra lor beni, e che per capo della lesione non deuino essere restituiti in integro, Tosch. *litt. P. concl. 967. n. 14.* vedi però Odd. *de restit. in integr. part. 1. quæst 3. art. 1. per tot* quale distinguendo concorda l'opinioni contrarie, e nella *quæst. 11. art. 4. per tot.* tiene non competere la restituzione se non quando sia interdetta l' amministrazione, il che intenderei *ex edicto minorum*, e non *ex clausula generali*, in virtù della quale stimo potersi concedere la restituzione a' prodighi, benchè non li fusse stata interdetta l' amministrazione, con la differenza considerata dall' Odd. *nella d. quæst. 3. art. 1. n. 4.* e questa mia opinione ottimamente proua doppo visto Ger. Spin. *cons. 11. num.* 61. con più citati.

Prodighi, a' quali sia stata interdetta l' amministrazio- 6
ne non possono contrattare anche rispetto a' beni posti fuori della giurisdizione, perchè tal proibizione s' estende a tutti li beni in qualunque luogo posti, e dura fin che non sia reuocata ancorchè non fussero veramente prodighi, vedi Gratian. *discept.* 389. *n. 44. &c.* Montan. *de tut. d. cap. 28. n. 39. & seqq.* Vant. *de nullit. ex defect. inhabilit. seu mand. n 23. fol.* 151.

Prodighi dopo interdetta l' amministrazione non pos- 7
sono testare, vendere, contrattare, nè in altro modo obbligarsi, per sè, ò per altri, di modo che nè anco restino obbligati quelli che facessero sicurtà per loro Montan. *d. cap. 28. num.* 36. Maur. *de fideiuss. part. 2. sect. 8. cap. 6.*

cap. 6. & 7. Felic. *de Societ. cap.* 7. *num.* 24. *&c.* Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 866. & 867. *per tot.* Mascard. *conclus.* 1234. *vol.* 3. Zacch. *Quæst. Medic. Legal. lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 6. *num.* 61. *&c. fol.* 114.

8 Prodighi quanto alla deputazione de' Curatori, alienazioni, & altri atti pregiudiciali s'equiparano a' furiosi, & infanti, che non si possono pregiudicare, ma negli atti favorevoli s'equiparano a' pupilli, e però non ostante l'interdetta amministrazione possono acquistare, e far la lor condizione migliore senza alcuna solennità ad esempio de' pupilli, e la sentenza che nascesse a lor favore sarebbe valida, ma non già se fusse contro di lor senza l'intervento del Curatore, Vant. *de nullit. ex defect. inhabil. seu mand. n.* 19. & *seqq. fol.* 150. Card. Tosch *litt. P. conclus.* 868 *per tot.*

9 Che li prodighi si possino obbligare con giuramento mentre siano capaci di ragione, e sentimento, e che altro non osti, ancorchè li fosse interdetta l'amministrazione, prova l'Everard. *nella sua Topica loc. à vi, & energ juram. n.* 14.

Ma in contrario tiene il Montan. *de tut. d. cap.* 28. *num.* 38 *fol.* 80. Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 864. *num.* 3. & *num.* 5. & *conclus.* 868 *num.* 9. & *seqq.* & *num.* 22. & *seqq.* vedi Azor. *Instit. Moral. part.* 1. *lib.* 11. *cap.* 7. *per tot.* e particolarmente *fol.* 1347 *litt. B.* & *part.* 3. *lib.* 6. *cap.* 14. *fol.* 480 *litt. B* & *C.*

10 Prodighi divenendo prudenti, e sagaci con l'esperienza di due, ò tre anni recuperano *ipso jure* senza alcuna dichiarazione di Giudice l'amministrazione de' lor beni, secondo l'opinione di Guid. Pap. *decis.* 240. Cavaler. *decis.* 173. *per tot.* Card Tosch. *litt. P cancl.* 868 *num.* 17. *&c.* Montan. *de tut. cap.* 37 *reg.* 2. *num* 12. & *seqq. fol.* 186.

Ma in contrario che tendosi fatta la proibizione, & interdizione per decreto di Giudice, e con cognizione di causa, non si revochi se non mediante una contraria dichiarazione, e decreto di Giudice, pur con precedente cognizione di causa, mentre che ciò non fusse onninamente notorio, conclude il medesimo Montan. *loc. citat. num.* 15 & 16. e vedi il Tiraquel. *tratt. Cessante Causa, Verb. Interdictionis num.* 123. & *seqq. inter reg. divers. fol. a me* 148. Cenc. *de Cens. quæst.* 16. *per totam*, Odd. *de restit. in integ. quæst.* 98. *art.* 4. *num.* 51. & 52.

11 Prodighi stante l'interdetta amministrazione, benchè non si possino obbligare per via di contratto, s'obbligano però per via di delitto, onde facendo qualche misfatto di commissione, e non di semplice omissione, restano obbligati alle pene pecuniarie, & afflittive, come gli altri, Clar. *§. fin. quæst.* 60. *vers. Ulterius quæra &c.* Montan. *de tut cap.* 28 *num.* 48. *fol.* 80. & *cap.* 18. *num.* 45. *fol.* 62. Cabal. *resol. crim. cas.* 48. *per tot.* Franch. *decis.* 461. Angel *de Malef. verb. Scienter, & dolosè num.* 16. *vers. quid in prodiga*, Card. Tosch. *litt. P. cancl.* 866. *num.* 12. & *seqq.* Pao Zacch. *Quæst. medic. legal. tom.* 1. *lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 6. *num* 68. & *seqq fol.* 115.

12 Prodighi, e simili pagando qualche indebito possono repeterlo ipso jure anco senza domandare la restituzione in integro, mentre non l'avessero pagato a qualche altro prodigo, ò minore, & il pagato fusse da loro consunto, vedi Odd. *de restit in integr. quæst.* 32. *art.* 10. *per tot.* & *art.* 13. *num.* 87. & 88.

§. PROROGHE.

1 Proroghe d'instanza nelle cause di tregue, e paci rotte, vedi Instanza *num.*

2 Proroghe nelle cause avanti li Giudici di Rota non si possono far dalle parti se non due per causa per quel tempo concorderanno, & una ad instanza de' Giudici per otto giorni al più, e volendo davvantaggio si deve ricorrere a S. A. S. Decreto delli tre Ottobre 1614.

E che non se ne possa far più che due dalle parti, senza la grazia del Principe, vedi la legge dell'anno 1623.

3 Proroga a pigliar confini non si possono ammettere senza la pace della parte offesa, nè a' ladri, nè agli altri confinati per qualsivoglia delitto, ancorchè avessero la pace, non si possono far buone che per tre mesi, e una remissione sola in buon giorno a rappresentarsi a detti confini, come per rescritto di moto proprio di S.A.S. de' 5. Giugno 1639.

E tali grazie tanto di proroghe, che di remissione in buon giorno si devono accettare come l'altre dentro al termine d'un mese, nella Cancelleria de' Sig. Otto per li condennati da detto Magistr. vedi Grazie *num.* 2. *e* 3.

Proroga, ò dilazione fatta al debitore principale non 4 giova a' suoi mallevadori, può però il debitore (quando fusse lecito a' mallevadori ritorcere l'esecuzione contro di esso debitore, al quale però la dilazione si rendesse inutile) come legitimo difensore comparire ad allegare la dilazione, e così farla godere anco a' mallevadori, Gratian. *discept.* 290. *num.* 38. & *discept.* 12. *per tot.* Marsil. Rub. *de fidejuss. num.* 275.

Proroga di tempo a pagare fatta dal creditore al debito- 5 re senza il consenso de' mallevadori libera li medesimi dall'obbligazione, quando il termine era apposto per finire l'obbligazione, cioè quando li detti mallevadori erano obbligati solo per certo tempo determinato, di che vedi Maur. *de fidejuss. part.* 2. *sect.* 10. §. 33. *per tot.* Marsil. *eod. tit. num.* 89. Gratian. *discept.* 68. *num.* 36. & amplamente il Thesaur. *decis.* 125. *per tot. e nelle mie risol. cap.* 30. *n.* 9. *e* 10.

§. PUPILLI.

Pupilli rimasti in qualsivoglia modo senza tutori devo- 1 no esser denunciati al Magistrato de' Pupilli da chi lascierà la tutela dentro la Città di Firenze, e fuori alli Rettori de' luoghi, e da qualsivoglia altro, che gli aurà appresso di sè, ò s'ingerirà ne' loro affari, dentro al termine di quindici giorni, sotto pena dell'arbitrio, e di scudi 50 ò più a dichiarazione di detto Magistrato. Spartizione degli obblighi della Riforma de' Pupilli 1638. *cap.* 10. vedi Tutori *num* e Rettori *num.*

In materia di pupilli stati sottoposti al Magistrato de' 2 pupilli, come non possino alienare beni immobili senza licenza, e consenso di detto Magistrato, se non finiti li 22. anni; quando devino intervenire alla celebrazione degl'instromenti, & altro, vedi la Legge de' Consiglieri 19. Luglio 1560. & altre Riforme del Magistrato de' Pupilli del 1565. e 1575. che contengono più particolari, e capi circa i pupilli, e simili persone, &c *inf. n.* 13. & *seqq.* & *n.* 20.

E' però anco da considerarsi in questa materia lo Statuto 3 Fiorentino *lib.* 2. *Rub.* 115. che dispone, che l'età d'anni 18. si abbia per piena, e perfetta, come se fusse d'anni 25. e così parerebbe, che finiti detti anni 18. potessero li minori, come li maggiori di 25. anni far tutti li contratti, alienazioni, & obbligazioni anche col donare senza alcuna solennità, come prova il Gratian. *d. discept.* 555. *nu.* 3. *&c.* Gen. Spin. *cons.* 2. *num.* 2. & *seqq.*

Ma la più vera, e comune opinione è che detto Statu- 4 to abbia luogo solamente quanto all'alienazione de' mobili, e non de' stabili, & immobili, e che operi solo in que' casi, che opererebbe l'autorità de' tutori di ragione comune, di che vedi l'Asinio *in prax. §.* 1. *cap.* 1. *num.* 24. Magon. *decis. Flor.* 22. *nu.* 3. & 7. Simoncell *de Decret. lib.* 3. *tit.* 8. *n.* 24. & *seqq.* Montan. *de tut. cap.* 33. *n.* 618. *fol.* 157. Gratian. *discept.* 233. *n.* 21. & *per tot.* 488. *per tot.* & 975. *num.* 29. Fenzon. *ad Stat. Urb. cap.* 47. *num.* 7 *&c.*

Se stante detto Statuto cessi la restituzione in integro, & altro de' suoi effetti, vedi Gratian. *decis.* 177. *num.* 9. *&c.* Odd. *de restit. in integr. part.* 1. *quæst.* 15. *art.* 9. *per tot.* Ger. Spin *loc. cit.*

Siccome trattando d'abilità, ò inabilità di persone 5 non aurebbe luogo in un minore forestiere, che contrattasse in Firenze, e così s'intende abilitare solo li sudditi, e non li forestieri, Gratian. *discept.* 824. *num.* 30. *&c.* Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 103. *num.* 13. *&c.* dove vedi quando possa comprendere anche li forestieri, & Card. Tosch. *litt. S. cancl.* 564. & 565. *per tot.*

Pupilli come si possino, ò devino citare in lor persona, 6 ò de' tutori, ò parenti, ad effetto di ben dirigere il giudizio contro di loro sentono diversamente li Dottori, e però vedi Vant. *de nullit. tit. Qualiter sent. poss. à nullit. deff. n.* 85. *fol.* 295. Jas. *in l.* 2. *nu.* 11. *ff. de in ius voc.* Montan. *de tut. cap.* 14. *n.* 12. *&c. cap.* 30. *nu.* 143. & *seq. cap.* 32. *reg.* 9. *n.* 60. *&c.* Gratian. *discept.* 479. *n.* 28. & 720. *nu.* 1. *&c.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 252. *per tot.*

Pupilli come non possino essere carcerati per debiti ci- 7 vili privati, vedi il Caccialup. *de debit suspect. & fugit. quæst.* 5. *nu.* 3. & *seqq.* Brun. *de Cessione bonor. quæst.* 3. *e* 4. *quæst.* 1. Rom. *cons.* 120. *num.* 3. *con altri addotti nelle mie resol.*

resol. cap. 52. *num.* 21. *& seqq.* vedi Debitori *num* 30.

8 Pupilli non s'ammettono di ragione a far testimonianza in cause civili, e tanto meno nelle criminali, mentre non abbino anni 20. compiti, se non in sussidio quando la verità non si potesse avere da altri, e ad effetto di far presunzione solamente, e non piena provanza, ò in delitti atroci, come di lesa Maestà, Montan. *de tut. cap.* 30. *nu.* 249. *& seqq. fol.* 94. Diaz. *reg.* 465. *&* 759. Farinac. & Vulpin. *quæst.* 58.

9 La ragione può essere perchè uo minore di 14. anni, e così pupillo non può giurare, e conseguentemente non può essere testimonio in giudizio, perchè senza giuramento non si prova, Gratian. *discept.* 525. *in princ. &c.* Montan. *de tut. cap.* 37. *num.* 47. *&* 48. *fol.* 182. e nel medesimo *cap.* 37. *reg.* 2. *num.* 79. *fol.* 188. *& cap.* 5. *num.* 94. *fol.* 21. Farinac. *d. quæst.* 58.

10 Ma la verità è, che si osserva in pratica d'esaminare anco pupilli, e ragazzi in cause criminali, e se li da il giuramento, mentre che siano capaci di dolo, e di ragione, e non mi pare senza qualche fondamento, perchè il giuramento obbliga anco gl'impuberi capaci di dolo, che si dicono dopo li dieci anni e mezzo quando cominciano avvicinarsi alla pubertà che si dà nelli maschi alli quattordici anni, e nelle femmine alli dodici, e così siccome peccando s'obbligano al Diavolo, devono anco giurando obbligarsi a Dio, e al Giudice di dire la verità, conforma alla glos. e Bart. *nell' Autentica Sacramenta &c. verb. Puberum, C. si advers. vendit.* Gratian *discept.* 470 *num.* 39. *&* 525. *n.* 1. *& seqq.* Clar. §. *fin. quæst.* 24. *num.* 16. *vers. vidi quandoque &c.* ben è vero che questo si deve intendere ad effetto di cavarne indizi, e presunzioni, non altrimenti piene provazioni, Capell. Tholosan. *decis.* 238 Farinac. *d. quæst.* 58.

In criminale però non si dicono prossimi alla pubertà se non quando vi mancano solo sei mesi, come nota Bonif. *de furt.* §. 10. *num.* 133. *fol* 351. ò ad arbitrio del Giudice, Farinac. *de pœn. temper. quæst.* 92. *num.* 12. *& seqq.* dove il Vulpin. *in Suco num.* 5 Card. Tosch. *lit. P. concl.* 958. Montan. *de tut. d. cap.* 30. *num.* 156.

11 Pupilli commettendo qualche delitto come si devino punire di pena arbitraria, ò scusare affatto, vedi pene *num.* 16.

12 Pupilli dove, & appresso di chi si devano educare risiede in arbitrio del Giudice, e ciò che deva considerare, vedi amplamente Menoch *de Arbitr. cas.* 168. *per tot.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 977. *per tot.* Montan. *de tut. cap.* 32. *reg.* 9. *num.* 230. *& seq. fol.* 128. Mart. Medic. *decis. Senens.* 62. Tap. *decis.* 51. Rot. in Romana, seu Tudertina Educationis 14. Aprilis 1636. appresso Zacch. *Quæst. Medic legal. tom.* 2. *decis.* 73. *per tot. & part.* 6. *divers. decis.* 208. *nu.* 14. *& seqq. & decis* 255. *per tot. d part.* 6. *divers.*

13 Pupilli, ò pupille maggioti di sette anni devono di ragione comune (oltre all'altre solennità) intervenire alli contratti per la loro validità, ma in virtù della Legge Fiorentina delli 19. Luglio 1560 quanto alle pupille che abitano fuor di Firenze basta l'intervento, e autorità sola degli Ufiziali de' pupilli, e quanto alli maschi pupilli che abitano lontano a detta Città più di 15. miglia, sendo minori di 14. anni non è similmente necessaria la lor presenza, ma basta l'autorità di detti Ufiziali; & essendo maggiori d'anni 14. benchè più lontani devono intervenire alli contratti insieme con detti Ufiziali, ò chi da loro fusse deputato, siccome anco abitando fra le 15. miglia benchè minori d'anni 14 come per detta legge del 1560. vers. Che quanto, e Riforma 20. Agosto 1565. *Rub.* 19.

14 Pupilli quanto alle fanciulle, siano nella Città, ò fuori, non sono tenute intervenire alli contratti, e li maschi essendo nella Città, e maggiori d'anni sette, devono intervenire, ma trovandosi fuor della Città nello Stato, ò fuori di esso, non è necessario il loro intervento, come per detta Riforma *Rub.* 19.

15 E che gl'adulti, che saranno stati sottoposti agli Ufiziali de' pupilli non possino alienare beni immobili, ò crediti, nè riconoscersi debitori per conto di mercanzie, cavalli, ò bestiami, senza licenza del detto Magistrato, se non averanno finiti gli anni 22. della loro età, vedi detta Riforma *Rub.* 15. *inf. num.* 20.

16 Pupilli, ò minori hanno l'elezione d'agere contro i loro Tutori, e Curatori, che avessero indebitamente alienato, overo contro chi avesse acquistato, vedi Gratian. *decis.* 130. *num.* 14. *& seq.*

E come, e quando li competa il rimedio di spolio, stante la nullità, vedi l'Add. alla Pract. Pappiens. *Caus. Spoliat. possess. glos.* 1. Seraph. *decis.* 135. *Rot. part.* 2. *diver. decis.* 93. & 104. Gratian. *decis.* 211. & Duran. *decis.* 113.

Pupilli, ò minori per esser restituiti in integro devono provare tre cose, cioè la minore età, la lesione, e dolo dell'avversario, ò la troppo lor facilità, Menoch. *lib.* 3. *præsumpt.* 82. *& præsumpt.* 84. vedi Odd. *de restit. in integr. quæst.* 36. 37. 38. *&* 39. *per tot.* & Osasch. *decis.* 158. *num.* 9. *&* 13. 17

In pratica però di consuetudine, che basti provare la minor'età, asserisce Josef. Lud. *concl.* 49. ma non esser sicura opinione, vedi Gratian. *decis.* 130 *num.* 16. *& decis.* 199. *num.* 17. *&* 18. dove anco tratta se competa contro altri minori, di che vedi Odd. *d. tract. quæst.* 18. *articul.* 5. *per tot.* e nell'altre *quæst. cit.*

Che non si possano vendere beni stabili di pupilli, ò pupille senza legitima causa, da conoscersi dal Magistrato de' pupilli, e poi con quattro bandi precedenti in quattro settimane separate, ne' quali s'intimi la vendita da farsi all'incanto di tali beni, nel tal luogo, da rilasciarsi al più offerente, precedenti cinque incanti, e l'ultimo dipoi con la candela accesa, sotto pena di nullità di tutto quello si facesse in contrario, vedi la Riforma de' Statuti degli Ufiziali de' pupilli de' 20 Agosto 1565. *Rub.* 9. 18

E questo è conforme alla disposizione del jus comune, secondo il quale nell'alienazioni di beni stabili di pupilli, ò minori si ricercano le subastazioni, & incanti, sotto detta pena di nullità, Afflict. *decis.* 249. Jodoch. Damhouder. *tract. de subhast. cap.* 2. *num.* 1. Montan *de tutel. cap.* 33. *n.* 60 *fol. à me* 136. Gratian. *decis.* 134. *per tot & discept. forens. cap* 545. *per tot.*

Benchè tali subastazioni di generale consuetudine non essere necessarie asserisca il medesimo Gratian. *discept.* 564. 479. & 861. *& decis.* 130. *num.* 7. *&c.* seguitato dal Post. *tract. de subhast. inspect.* 2. *num.* 13. *& seqq. inspect.* 4. *num.* 18. *& seqq.*

Pupilli come siano sottoposti alla cura, e tutela del Magistrato de' pupilli della Città di Firenze, quale possa pigliare anco la cura di mutoli, sordi, prodighi, mentecatti, vedove, & altri miserabili, & altro, vedi la Riforma de' 20. Agosto 1565. che contiene 20. *Rub.* di questa materia, e più aggiunte fino all'anno 1575. d'altri 18. capi della medesima materia, & ordini da osservarsi nel Magistrato de' pupilli. 19

Pupilli stati sotto il governo di detto Magistrato, che non possino alienare, nè fare altri obblighi senza licenza, se non dopo li 22. anni di lor'età, come sopra *nu.* 2. e 15. E' stato esteso, e dichiarato, che non possino anco entrare mallevadori se non auranno compita detta età d'anni 22. come per Rescritto di S. A. S. delli 25. Novembre 1568. 20

E detta proibizione aver luogo in tutti li casi, ancorchè ne' contratti fusse apposto il giuramento, altro Rescritto de' 21. Agosto 1581. vedi §. Giuramento *num.* 31. *&* 32.

Pupille maritandosi escono dalla cura, e governo del Magistrato de' pupilli, ma rimanendo vedove avanti 18. anni, ritornano sotto la tutela, e cura del suddetto Magistrato, come prima, sino alla detta età, secondo una legge delli 18. Gennaio 1429. 21

Della jurisdizione, & autorità degli Ufiziali de' pupilli della Città di Firenze, vedi Card. Tosch. *litt. P. concl.* 980. *per tot. litt. S. conclus.* 540. 552. *&* 602. *per tot.* con altri da lui citati.

E come li pupilli possino pretendere gl'interessi de danari tenuti oziosi da' lor Tutori, ciò che si ricerchi, & altro, vedi Card. Tosch. *litt. P. concl.* 979 *per tot. & litt. T. concl.* 442. Montan. *de tutel cap.* 32. *reg* 9. *num.* 170. *& seqq. à* 207. *fol. à me* 126. Magon. *decis. Flor.* 1 *nu.* 51. *&c.* Gratian. *discept.* 240. Leotard. *de usur quæst.* 20. *per tot.* Borgn. *de tut. nu.* 115. Felic. *de Societ. cap.* 4 *nu.* 31 Menoch. *de Arbitr. cas.* 49. *n.* 6. Gratian. *decis.* 38. *nell' Addit. num.* 2. Altograd. *cons.* 84. *nu.* 25. *lib.* 1. Staiban. *de Interess. lib.* 12. *quæst.* 6 *nu.* 21. *&* 22. P. Stephan. de Neapol. *de præcip. jur & just. part. lib.* 2. *cap.* 34. *num.* 6. Covar. *var. resol. lib.* 3. *cap.* 2. *per tot.* 22

§. QUA-

Q

§. QVADERNVCCI.

1 QVadernucci per trar seta, vedi Bozzoli.
2 Quadernucci di mugnai, e fornai, vedi Mugnai e Fornai num.

§. QVADRIGLIE.

1 Quadriglie sono proibite farsi così a' principali, e propri offesi, come agli accessori, complici, e seguaci etiam parenti, sotto pena per ciascuno, e ciascuna volta di scudi 50. d'oro in oro larghi, e di più del doppio di tutte quelle pene che per l' ordinario si verebbero a chi commettesse il delitto, & in oltre di fune, carcere, confini fino alla galera inclusiue ad arbitrio di chi aurà da giudicare. Bando dell' intromissioni 7. Gennaio 1569. ristampato l'anno 1575. vedi §. Intromissione.

§. QVATTRINI.

1 Quattrini neri, come non si possino pagare in cartocci, vedi Monete num.
2 Quattrini forestieri come non si possino introdurre, vedi Monete num.
Del resto vedi nel §. Danari.

§. QVERCIE.

1 Quercie, istie, cerri, ò lecci, e farnie non si possono tagliare, nè sbarbare da' piedi in qualsiuoglia luogo senza licenza di S.A.S. sotto pena di scudi 8. di moneta per quercia, ò altro albero in adisero, saluo che degli alberi morti ciascun padrone di essi se ne può seruire a beneplacito, e salua la disposizione dello Statut. Fiorent. de Vggis, come anco per bisogno di mulini, gualchiere, fabbriche, aratri, & altre cose necessarie può il Magistrato degli Vfiziali de' fiumi nel contado di Firenze, e li Rettori del ciuile, ò criminale nel distretto dar licenza a' padroni di tagliarne per i lor bisogni, certificati così della verità, con obbligo d'alleuarne il doppio più, quelle custodire, n tirare auanti. Bando delli 8. Ottobre 1597. in prin. da pubblicarsi ogn'anno, come nella parola Tagliare n. 12.
2 Quercie delle cerbaie di Fucecchio, che non si possino tagliare, vedi tagliare num.
Non possono però gli esecutori procedere a cattura contro li pretesi delinquenti per incisione di quercie, & altri legnami(fuor che per quelli de' monti Apennini) ma solo alla semplice denuncia per douersi sopra quella procedere, seruati gli ordini di giustizia; e quando fusse condotto alcun carcerato per dette cause fuori dell' eccettuatta, deue esser licenziato senza alcuna spesa, come per lettera de' SS. Vfiziali de' Fiumi della Città di Firenze de' 20. Dec. 1669. e così anche fu risoluto dal Magistrato de' Sig. Otto sotto di 29. Maggio 1675. in un processo d'Anghiari contro Simone di Domenico, & altri.

§. QVISTIONI.

1 Quistioni, non si può correre muouendosi di luogo a luogo per far tumulti, aduanare, e solleuazioni di popolo, sotto pena della forca, e confiscazione de' beni. Di che vedi Correre.
2 Quistioni, risse, e tumulti con metter mano all' armi sono proibite per qualsiuoglia persona al santo Monte della Vernia dentro la Porta del martello del Conuento de' Padri, sotto pena della galera, pecuniaria, confino, & afflittiua ad arbitrio del Magistrato degli Otto, come per Bando del medesimo Magistr. 21. Febbr 1606.
3 Che simili risse, tumulti, e quistioni, e ancora il giuoco siano proibire nella Piazza della Chiesa della Madonna di Monsomano, & intorno a detta Chiesa a braccia 500. sotto pena di due tratti di fune, scudi dieci, & arbitrio del Magistrato degli Otto, vedi la Lettera, e Bando del medesimo Magistrato 21. Aprile 1622.

Siccome anco simili proibizioni sono in molti altri luoghi, massime quando si fanno feste, e concorsi di popoli, come per Bandi particolari seguiti in diuersi tempi, secondo l' instanze fattene.

R

§. RAGIONIERI.

RAgionieri del Magistrato de' Pupilli sono tenuti sotto pena di lire 100. e refezione de' danni dar nota al Cancelliere di tutti gli Attori, che non danno malleuadore, ò quello non rinouano ogn' anno, & ogn' anno la prima settimana di Giugno rappresentare al Magistrato la nota degli Attori che non hanno saldato per tutto il mese di Maggio; deuono sottoscriuere in principio, e fine i libri de' medesimi Attori, e ne' saldi deuono interuenire uno, ò due parenti de' pupilli, ò altri ad arbitrio del Magistrato, & altro circa l' obbligo di tali Ragionieri, vedi nella Spartizione, e Riforma de' pupilli del 1638. c. 11. vedi Attori num. 1
Ragionieri delle Comunità come deuino saldare li conti a' Camerlinghi di esse, e in che pene incorrino non li dando debito di tutto il riscosso, & altro in tal materia, vedi nell' instruzione del Magistrato de' Noue numer. 187. & seq. 2

§. RIBELLI.

Ribelli per conto di Stato, ò banditi per qualsiuoglia causa, ammazzando un' altro, ò più ribelli conseguiscono premio di fiorini cento di lire 7. per fiorino per qualunque ribelle così veciso, e la rimessione di due banditi della vita quanto al pregiudizio delle persone solamente, purchè non siano banditi, ò ribelli per conto di Stato, e la liberazione di lor medesimi quanto alle persone non essendo banditi per conto di Stato, e anche tal volta benchè siano ribelli, se considerate le qualità de' casi, e persone parrà a S.A.S. di volerli liberare; & il medesimo premio si deue a chi li darà in poter della giustizia, ancorche si diano da' Bargelli, ò altri a ciò obbligati, vedi Legge delli 11. Marzo 1548. §. Et un'altro &c. vers. E se uno &c. Machinatori n. Banditi a. 1
Ribelli di Stato non si possono praticare, nè darli aiuto, fauore, nè trattar seco etiam per via di lettere, & ambasciate, sotto pena di tutti li pregiudizi degl' istessi, Bando 18. Agost. 1539. rinouato 27. Settemb. 1547. vedi similmente Banditi num. 2
Ribelli chi hauesse praticato come si possa rendere degno di perdono con leuarsi da tal pratica rappresentandosi al Magistrato degli Otto, vedi il predetto Bando de' 27. Settembre 1547. §. Ancora &c. e il Bando contro banditi, & altri delli 29. Maggio 1576. §. Item volendo &c. vedi Banditi num. 3
Ribelli come si puniscano particolarmente nella confiscazione de' beni, come siano nulli, e simulati i lor contratti, e qual ordine si deva osseruare nella vendita de' lor beni dal Magistrato sopra ciò deputato, & altri particolari, vedi amplamente nella Prouuisione fatta contro ribelli delli 14. Decemb. 1519. *per tot.* Confermata per altro Bando delli 7. Maggio 1564. ristampato dell'anno 1575. 4
Ribelli chi propriamente si dicano, e ciò che deua concorrere perchè si possa dire commesso delitto di ribellione, e come si puniscano di ragione comune, vedi Gratian. *discept.* 54. *per tot* Delle pene da' ribelli, e de' lor figliuoli, & altro in termine del jus comune, vedi pienamente Peregr. *de jur. fisc. lib.* 3. *tit.* 8. & 9. *per tot.* Card. Tosch. *litt. R. concl.* 44. & 45. *per tot.* Gabriel. *com. concl. lib.* 7. *de Malef. concl.* 11. *per tot.* Scaglion. *Pragmat. Regn. Alleg. dec.* 3. *n.* 161. *Alleg* 5. *num.* 8. & 9. con altri da me citati in questo nel §. Machinatori num. ult. 5

§. REPRESAGLIE.

1 Represaglie chi impetrerà contro Fiorentini, e suoi distrittuali, e sudditi sendo della Città, Contado, ò distretto cade in pena di lire 1000. per volta, e se doppo condennato non rinunzierà a dette represaglie nel termine da assegnarseli nella sentenza, in pena della confiscazione de'beni d'applicarsi al Comune di Firenze, e di star sempre in Bando di detto Comune, vedi Mat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 85.

2 Delle represaglie, che cosa sieno, da chi, come, e quando si concedino di ragione comune, vedi Bonifac. *de furt.* §. 10. *numer.* 56. *& seqq. ad* 72. *fol.* 331. con altri da lui addotti &c. Jo: de Lignano *tr. de Bella cap.* 132. *con più seqq.* Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 3. *cap.* 14. *per tot. fol.* 403. doue risolue più questioni, e dubbi in questa matreria di represaglie nel modo che si praticano nel Stato della Chiesa per li debiti delle Comunità, ottimamente Card. Tosch. *litt. R. conclus.* 193. *con più seqq. per tot.* Bart. *trat. Represal. per tot.* Jacob. a Canibus, & Martin. Laudens. *trat. de Represal. fol. a me* 433. *&* 445. Novar. *Prag. Regn. Collect.* 203.

§. RESCRITTI.

1 Rescritti graziosi come, e fra quanto tempo si devino accettare, vedi Grazie n.

2 Rescritti di S.A.S. lettere, e decreti de suoi Magistrati fatti alle preci, suppliche, e domande, e informazioni di qualsiuoglia, in quello fussero contrari alle leggi, statuti, ordini, o giuste consuetudini s'intendono esfete, e sono di nessun valore, nè si possono allegare, usate, nè attendere per alcun Ministro, se non contenessero specialmente la clausola *non ostanti &c.* quale non si può apporre senza espressa commissione, &c.

E quelli che saranno conformi, ò non contrarj alle dette leggi, & ordini non si possono allegare, nè osseruare se non per quella volta tanto, e fra le medesime persone, e non per la decisione d'altri casi simili, [se non fussero per decreto generale,] sotto pena a chi contrafacesse, sendo Magistrato di scudi 300. d'oro, Auditore, ò Rettore, scudi 200. simili, Cancelliere, ò Coadiutore scudi 100. e privazione dell'ufizio; Cognitori sono il Magistrato degli Otto, e Conseruadori di Legge, salua la prevenzione, e se ne può conoscere per dieci anni, e contrafacendo alcuno di detti Magistrati, ò suoi Ministri ne resta l'altro cognitore, ò chi fosse specialmente Deputato. Legge sopra Rescritti de' 19. Luglio 1561.

3 Rescritti di grazia fatti di moto proprio, ò anco alle preci non s'intendono compresi nella detta legge de' rescritti, ma esclusi, e riseruati, e fra questi si connumerano l'abilitazioni, remissioni, e restituzioni in integro; non ostante il corso di tempo, ò altro impedimento; E ogni volta, che S.A.S. (ò suoi Magistrati) delegarà qualche causa, ò lite a qualsisia Giudice, prorogherà, ò sospenderà l'instanze ordinarie, ancorchè sia contro gl'ordini, non si può sospendere, nè impedire in virtù della predetta legge, ancorchè nel rescritto, ò decreto non fosse la Clausola *non ostante &c.*

E chi inscientemente contrafarà a qualche legge, ò statuto non incorre nella predetta pena, ma solo della nullità del fatto. Dichiarazione sopra detta Legge de' Rescritti pubblicata sotto di 7. Ottobre 1561.

4 Rescritti emanati alle suppliche fatte a nome del pubblico, senza li debiti requisiti, come siano nulli, & inesequibili, vedi Suppliche num. 8.

5 Rescritti che si devino intendere nel modo suddetto è conforme al jus comune, perchè il Principe come pieno di giustizia, e vero ritratto di quella, non s'intende mai volere se non quello che è giusto, e però comanda non si dovere osseruare, quando repugnano alle leggi, ò alla ragione, Menoch. *de præsumpt. lib.* 2. *præs.* 9. *&* 10. *per tot.* Gratian. *discept.* 868. *n.* 18.

E quando sia lecito ritardare l'esecuzione delli rescritti del Principe, vedi Card. Tosch. *litt. R. cõcl.* 219. *&* 221. *per tot.*

Anzi si presume talmente voler sempre tutti gli atti di giustizia tanto *in foro fori*, che *in foro poli*, che se da lui non ben'informato si desse qualche sentenza contraria alla giustizia, vuole che s'intenda nulla per difetto di volontà, Seraph. *dec.* 398. *n.* 1. *& dec.* 965. *n.* 12. Menoch. *cons.* 501. *num.* 30. Altograd. *cons.* 90. *num.* 1. *& seqq. & cons.* 102. *n.* 5. *&* 6. *lib.* 2.

6 Non è però mestiero da tutti intendere se li rescritti siano conformi, ò contrari alle leggi, bisognando per necessario antecedente haver studiato, & essere pratico delle leggi, onde s'auuerta bene, che sotto questo pretesto non si faccia errore con non dare la douuta esecuzione alli rescritti, e nelli casi dubbiosi se ne ricorra all'istesso Principe, ò suoi Ministri sopra ciò per sapere la sua volontà precisa, vedi Card. Tosch. *litt. R. concl.* 211. *n.* 48. *& per tot. e nelle concl seqq.*

7 Rescritti tanto di giustizia, che di grazia quando siano surrettizi, ò obretizi per non essersi narrata interamente la verità con tutte quelle qualità, che possono muouere, ò ritenere il Principe a fare la grazia, è negozio lungo, e che ha bisogno di studio, e però vedasi Menoch. *de arbitr. cas.* 201. *et* 202. *per tot.* Gratian. *discept.* 765. *n.* 47. *&c.* Farinac. *de inquisit. quæst.* 6. *n.* 45. *et seqq* doue anco il Vulpin. *in Suca n.* 21. *et* 22. Rot. *in Nouiss. par.* 6. *decis.* 322. *n.* 7 Ludovic. Carbon. *trat. de legibus disp.* 10. *in fine*, e più altri che trattano in questa materia, perchè in qualsiuoglia rescritto sempre s'intende la clausola, *dummodò preces veritate nitantur*, ò *attentis narratis*, ancorchè non fusse espressa, Barbos. *de Claus. Claus.* 166. *n.* 2. *et seqq.* Card. Tosch. *litt. R. concl.* 217. *n.* 24. *et seqq. inf. n.* 13 *&c.* Fetentil. ad Buratt. *dec.* 74. *num.* 6. Leoncil. *dec. Ferr.* 71. *n.* 12.

8 E come anco siano degni di gastigo, e si possino punire quelli, che con narratiue false ottenessero rescritti dal Principe, vedi amplamẽte Menoch. *de arbitr. cas.* 314. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suca de falsit. et simulat. q.* 150. *par.* 6. *per tot*

9 Rescritti si deuono strettamente interpetrare per ridurli quanto sia possibile conformi al jus comune, e non possono operare da uantaggio di quello che in essi sia espresso, e come si riferiscano alle preci mentre siano vere, Ludouic. Carb. *trat. de legibus lib.* 9. *disput.* 10. Card. Tosch. *litt. R. concl.* 211. *per tot.* Ricc. *Pract. var. resol. cap.* 92. *per tot. fol. a me* 57. Altogrado *cons.* 71. *num.* 35 *et seqq. lib.* 2. doue anco che sono nulli sendo falsa la causa narrata, & altro &c. vedi §. Priuilegj num. 5. e 6. inf. num. 18. §. Principi num. 3. & 10.

10 Rescritti diversi quando si preferiscano uno all'altro in riguardo della data, ò altri rispetti, vedi magistralmente Menoch. *de Arbitr. cas.* 48. *per tot.* & Rebuff. *prax. benef. p.* 1. *tit. de rescrip. ad benef. vacant. nu.* 27. *et seqq.* Gabriel. *com. concl. tit. de Claus. lib.* 6. *concl.* 2. *n.* 27. *&* 28. Grat. *cons.* 138. *lib.* 2. Tosch. *loc. cit. concl.* 223.

11 Rescritto impetrato da uno gioua anco agli altri consorti della medesima lite, ò causa in riguardo della comunione, Cravet. *cons.* 45. *num* 2. Gratian. *discept.* 115. *num.* 2. *&c.*

E quando è stato presentato in giudicio diviene comune, di modo che anco l'auuersario se ne può servire contro la volontà di chi l'ha ottenuto, Magon. *decis. Flor.* 90. *num.* 9. Come però deva essere formalmente intimato alla parte, vedi Bardellon. *cons.* 282. *per tot. lib.* 2. Marescott. *var. res. lib.* 1. *c.* 10. *n.* 10. *&c.*

12 Rescritti quanto tempo durino, quando, e come siano perpetui fin'alla lor esecuzione, & altro vedi Magon. *dec. Flor.* 90. *numer.* 14. *&c.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 202. *num.* 76. *& cas.* 204. *num.* 2. *&c.* Vant. *de nullit. ex defect. Jurisdict. deleg. num* 101. *fol.* 141. in questo nel §. Grazie num. 6. Card. Tosch. *litt. R. conclus.* 208. *per tot.* doue al num 9. fa menzione della legge Fiorentina disponente douersi accettare le grazie fra un mese, e quella dichiara come al num. 10.

13 Rescritti non si dicono surrettizj per essersi tralasciata qualche cosa nella narratiua, che era necessario di ragione esprimere, mentre che tal cosa tralasciata fusse notoria nella corte del Principe, al quale si supplica, Felin. *in cap. super litteris col.* 1. *reg.* 3. *de rescript.* Capyc. *dec.* 69. *num.* 26. *&c.*

14 E che non siano surrettizj ancorchè si fusse tralasciata qualche cosa che havesse potuto ritenere il Principe da concedere la grazia, non essendo necessario esprimere ogni cosa, ma solo quello che vien'ordinato dalle leggi quanto a'rescritti di grazia, e ciò che si deva esprimere di necessi-

tà

tà conforme alle leggi, vedi Gratian. *discept.* 535. *num.* 26. *&c.* Menoch. *de arbitr. cas.* 201. *num.* 24. *& seqq.* Farinac. *de inquisit. q.* 6. *n.* 45. *& seqq.*

15 E che non si annullino per falsa espressione di qualche cosa, che verisimilmente non habbia potuto muovere il Principe, Duran. *dec.* 434. *n.* 5.

16 Rescritti per informazione non trattengono la spedizione, nè l'esecuzione de' negozi, e cause mentre non l'esprimono, vedi Memoriali n.

17 Rescritti contrari come si devino conciliare insieme, vedi Statuti n. 73.

18 Rescritti ricevono dichiarazione dalle preci, perchè siccome la risposta s' intende conforme la precedente interrogazione, così anco il Principe non si presume voler concedere più di quello che sia stato supplicato, e benchè concedesse una cosa maggiore, non s' intende concedere la minore, perchè negli ordini, rescritti, ò comandamenti del Principe non è lecito argomentare *a majori ad minus*, massime potendosi considerare diversa ragione, ma si devono esequire, & adempire nella forma specifica che parlano, e non per equipollente, come prova il Sord. *decis.* 268. *n.* 15. 22. *& per tot.* Jas. *in l. Justitia n.* 11. *ff. de just. & jur.* Dec. *cons.* 33. Mandell. *cons.* 4. *n.* 24. Card. Tosch. *litt. R. conclus.* 211. *n.* 35. *& seqq.* Ger. Spin. *cons.* 22. *n.* 8. *&* 28.

19 Rescritti, e risoluzioni di S. A. S. come, e sotto qual pena si devano conservare dalli Rettori, e Ufiziali di giustizia in filza, ò libri da tenersi a questo effetto, vedi la Deliberazione de' 4. Novembre 1550.

20 Rescritti che concedono grazia libera, non s' intendono quanto al quarto dell' inventore, come nel §. Fornai num. 5. & §. Grazie num. 1. &c.

§. RESISTENZA.

1 **Resistenza chi farà agli esecutori di giustizia con insultarli, percuoterli, offenderli, ò impedirli nell' atto dell' esecuzioni reali, ò personali, civili, ò criminali a lor commesse, ò che facessero per debito di loro ufizio, ò facendoli fuggire alcun prigione, che fusse in mano della giustizia, ò impedendoli la cattura, ò altra esecuzione, incorre in pena di fune, danari, confini, stinche, galera, & altre sino alla vita inclusive, ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità delle persone, e circostanze del fatto, etiam che la cattura, ò altra esecuzione fusse, ò si potesse dir nulla, ò ingiusta, e negl' istessi pregiudizi incorrono anche quelle medesime persone, contro le quali fusse stata fatta, ò si fusse dovuta fare l'esecuzione, e tutto ciò se ne sta al puro detto giurato degli stessi esecutori, ancorchè offesi, e vili, ad arbitrio come sopra, mentre siano più d'uno, e non venga provato legitimamente in contrario, quali se in ciò si trovassero calunniosi devon esser gastigati con ogni severità di pene di fune, galera, e morte ad arbitrio di chi gli aurà da giudicare. Bando delli 3. Ottobre 1606.**

2 Si costuma anco, & è di ragione condennare detti resistenti a sodisfare li creditori, per i quali si doveva fare, ò era fatta l' esecuzione, per il testo *l.* 3. *Cod. de exact. tribut. lib.* 10. Jas. *in l. admonendi n.* 165 *ff. de jure jurand.* Salic. *in l. fin. C. de oper. libert.* Card. Tosch. *litt. E. concl.* 587. *num.* 7. *& seqq.* e si può vedere in più negozi fatti dal Magistrato degli Otto in tali cause approvati da S. A. S. la quale condanna è utile non solo rispetto agli altri obbligati, ma anco rispetto agl' istessi debitori, benchè per altro già obbligati, perchè all' azione civile che prima avevano contro di loro li creditori, si cumula, & aggiugne questa criminale dependente da tal sentenza, per la quale non suffraga a' debitori privilegio alcuno, &c.

3 E che non si possa far resistenza alla corte anco di ragione comune, mentre non si facesse avanti la cattura col semplicemente fuggire, ò che la cattura fusse notoriamente ingiusta, ò li esecutori eccedessero, e come si puniscano tali resistenze, e se la Bolla di Sisto V. in tal materia abbia luogo contro quelli che esimono lor medesimi, & altro, vedi Guaz. *def.* 5. *cap.* 4. *&* 5. *per tot.* Marant. *disp.* 1. *per tot.* Cabal. *cas.* 8. *nu.* 28. *& cas.* 132. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 587. *per tot.* Boer. *decis.* 170. *per tot.* Boss. *tratt. crim. tit. de captura per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de carcer. & carcerat. quaest.* 32. *per tot.* vedi §. Carcerati nu. 2. *& seqq.*

Come si possino anco offendere quelli che facessero resistenza alla corte, vedi §. Esecutori num. 6. Clar. §. *fin. qu.* 29. *in princ.* dove il Bajard. *n.* 1. *& seqq.* Boer. *d. decis.* 170. Farinac. & Vulpin. *d. quaest.* 32. Card. Tosch. *d. concl.* 587 *n.* 23. 4

Come chi esimesse dalle carceri, ò dalle mani de' famigli, ò altrimenti impedisse la cattura di qualche debitore, con farlo anco semplicemente avvisato, resti obbligato a favore del creditore, e possa essere convenuto senza alcuna escussione del debitore principale, nè possa anco provare che non fusse debitore, & inoltre essere punito arbitrariamente, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 583. Marsil. *de fidejuss. n.* 15. *& seqq. & num.* 137. Caccialup. *de debit. suspec. & fugit. quaest.* 10 *per tot.* Pet. Pec. *de jur. sisten. & manu iniect. cap.* 26. *per tot.* Farin. & Vulp. *in Suco d. quaestion.* 32. Card. Tosch. *dict. conclus.* 587. *n.* 7. *& seqq.* Cabal. *cas.* 8. *n.* 22. *& seqq.* vedi §. Carcerati num. 7. & 8. e §. Creditori n. 16. 5

E se il catturato fusse già confesso, convinto, ò condennato di pena capitale, chi l' esimesse per forza, commetterebbe delitto di lesa Maestà, Menoch. *d. cas.* 583 *n.* 1. Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quaest.* 32. *n.* 1. *& seqq.* Guaz. *def.* 1. *cap.* 2. *n.* 2. *& seqq.* dove riferiscono la Bolla di Sisto V. che ciò proibisce ne' Stati della Chiesa sotto pena di lesa Maestà, &c. 6

E come si puniscano quelli che esimono sè, ò altri dalle mani della giustizia tanto per civile, che per criminale, Cabal. *cas.* 8. *per tot.* Guaz. *def.* 5. *cap.* 4. *&* 5. *per tot.* Menoch. *d. cas.* 583. *per tot.* Farinac. *loc. cit.* Card. Tosch. *d. concl.* 587. *per tot.*

E il medesimo sarebbe benchè non fusse convinto, confesso, nè condennato, ma semplicemente catturato per delitto grave, secondo il Cabal. *d. cas.* 8. *n.* 6. dove attesta dell' osservanza.

Che la pena di chi esime li carcerati dalle forze della giustizia sia arbitraria al Giudice attese le circostanze de' casi, qualità di persone, modi usati, e le cause per le quali era ritenuto quello che resta liberato, Cabal. *d. cas.* 8. *n.* 11. *& seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suco d. qu.* 32. *per tot.* oltre il restauro della carcere, & accordo de' creditori. 7

Il che ha luogo anco contro fautori, instigatori, ausiliatori, consultori, ò altri che siano causa della fuga, Farinac. *de Carcer. & Carcer. q.* 30. *n.* 97. Cabal. *d. cas.* 8. *n.* 18. Boer. *dec.* 215. *n.* 3. 4. *&* 16. 8

E benchè il liberato non fusse in carcere, ma semplicemente ritenuto in Palazzo, ò altro luogo assegnato per carcere, ò nelle mani de' famigli, Magon. *decis. Luc.* 90. *nu.* 5. *&c.* Cabal. *d. cas.* 8. *nu.* 1. *e nu.* 16. vedi Carcerati num. 21. 9

La semplice resistenza però fatta avanti la cattura, ò fuga dalle mani de' famigli senza gran violenza, mentre non sia con notabile offesa de' famigli si punisce di pena più mite, che la rottura, e fuga fatta dalle carceri, Cabal. *d. cas.* 8. *n.* 37. *& seqq.* e vedi pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quaest.* 30. *&* 32. *per tot.* 10

E come si puniscano quelli che scappassero di galera, vedi Confinati nu. 11. 11

Nelli casi di resistenza si condannano tutti li resistenti in solido in pagamento bastante alla sodisfazione del debito, per il quale era fatta, ò si doveva fare l' esecuzione, per le dottrine allegate §. Carcerati numer. 8. & in questo num. 5. e come si vede essere stato osservato più volte dal Magistrato de' Sig. Otto, e particolarmente sotto di 6. Ottobre 1673. nel processo contro Antonio di Francesco Mercatanti, & altri, e sotto di 30. Agosto, e 4. Novembre 1673. nella causa contro Domenico di Zanobi dalla Chiusa, & altri in filza negozi num. 454. & 538. dove il Magistrato condennò li primi quattro inquisiti in solido a pagare il debito, per il quale il primo era stato catturato, e scappò con l'ajuto degli altri; se bene aveva il Bulletino di non poter esser catturato per debiti, non parendo, che gli suffragasse detto Bulletino, perchè chi resiste, non può allegare nullità di cattura, in conformità della nostra legge municipale, ciò che in contrario possa dire di ragione comune, e fu approvato per rescritto di S. A. S. come in detta filza, e num. 538. 12

Che si creda a' famigli, ò birri circa la resistenza in vigore della sopracitata legge municipale de' 3 Ottobre 1606. mentre siano più d' uno, e non venghi legitimamente provato in contrario, si osserva passim; ma che questo

proceda

proceda solamente rispetto alli famigli, e birri della Corte secolare, de' quali parla detta legge, e non di quelli della Corte Ecclesiastica, per non moltiplicare io speciali, fu votato dal Sig. Auditore delle Bande, & approvato dal Magistrato de'Sig. Otto sotto dì 10. Febbrajo 1665. nella causa contro Paolo Pellegrini da Montecarlo, come al giornale 615. se bene quanto a me parve, e pare riflessione troppo sottile per scusare detto inquisito, rimettendomi, &c.

Da chi devino essere puniti li resistenti, se dal Giudice della Corte, alla quale vien resistito, ò dal Giudice ordinario dell'altre cause criminali, vedi Franc. *dec. 147. per tot.* dove conclude essere luogo alla prevenzione, & è materia della *l. nullum C. de test.* trattata dal Covar. *pract. qu. cap.* 18. Cagnol. *in l. 1. in 2. par. glos. ff. de jud.* Afflict. *dec.* 219. *& alii, &c.*

§. RETTORI.

1 Rettori di giustizia, e lor ministri sono tenuti dar conto per uomo a posta al Magistrato degl'Otto delle ruberie seguite, ò tentate con atto prossimo, ò d'altro simile eccesso con violenza d'armi, e di genti, e con circostanze aggravanti, sotto le pene di che nel Bando 22. Ottob. 1629. 2. Giugno 1633. e nel Compendio 31. Ottobre 1637. §. E nondimeno &c.

2 Rettori suddetti, e ciascun suo Ministro in solido sono tenuti due mesi avanti la fine dell'ufizio mandare al Magistrato degli Otto fedele, e distinta nota con nomi, cognomi, patria, e parenti fino in secondo grado di tutti quelli che vivono oziosi nella lor jurisdizione sani e validi senza entrate, ò esercizio bastevole al vitto di se stessi, e delle lor famiglie; e se mai siano stati processati, condennati, ò diffamati di furti. Compendio suddetto de 31. Ottob. 1637. §. In oltre &c. vedi §. Vagabondi n. 8.

3 Rettori del Criminale sono tenuti fra il termine di giorni dieci, dal dì delle sentenze di confiscazioni per lor date, fare per pubblici Bandi notificare ne'luoghi del commesso delitto, de' situati beni, e dell'origine, ò domicilio del delinquente, sendo tutti detti luoghi della sua jurisdizione che chiunque pretende ragione alcuna contro il delinquẽte, ò suoi beni confiscati deva dentro al termine d'un mese aver data la sua domanda avanti li Capitani di Parte della Città di Firenze &c. Et a questo sono obbligati senza aspettare l'ordine di detto Magistrato, e quanto prima darli avviso della pubblicazione di detti Bandi, sotto le pene per ciascuna mancanza contenute nella legge dell'Unione degli Ufiziali di Torre, e Capitani di Parte del 1549. e in oltre di scudi cento d'oro, e sono tenuti anco gli Ufiziali li detti Rettori, & altri Ministri ciascuno per la sua carica, sotto pena della privazione dell'ufizio, & altre come in detta Legge d'unione, e di tutto ne sono cognitori li Conservadori di Legge della Città di Firenze, come per legge sopra il modo di procedere nelle Confiscazioni delli 11. Decembre 1573. inf. n. 7.

4 E detti Bandi si devono anco ordinare da' Cancellieri, e sottocancellieri del Magistrato della Parte, sotto pena a chi non presenterà le sue ragioni di perderle salvo ogni giusto impedimento, e la restituzione in integro alli minori, e donne, ò absenti, & altro, come più amplamente nella Legge dell'Unione 18. Settemb. 1549. §. Ne'quali &c.

E come non comparendo si perdano le ragioni, di modo che nè anco poi si possino recuperare dall'istesso debitore condennato, al quale per grazia fussero restituiti li beni, dopo detti proclami, e Bandi, vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 233. *per tot.* e nelle mie *res. c. 19. n. 19. &c.* Peregr. *de jur. fis. lib. 5. tit. 1. num. 199. & seqq.* dove vedi quando detti Bandi non pregiudichino, &c.

5 Devono anco specificarsi in detti Bandi tutti li beni stabili inventariati, sopra li quali chi pretende ragione alcuna deva fra un mese dar la sua domanda, come sopra senza lasciare consegnare li beni al netto, e poi volerne allegare ignoranza, & essere rimesso nel buon dì da S. A. S. perche questo tien sospeso il ritratto, & accresce spese, sotto pena a'detti Rettori, ò altri di scudi 25. & arbitrio, come nella Provvisione del 1549. 1567. e nel modo di far inventari ordinato l'anno 1613. vedi Creditori num. Rimessi nu.

6 Essendo però poveri li creditori, e non passando le lor petizioni la somma di lire 170. per ciascuna possono ricevere da' Rettori con tutte le giustificazioni per mandarle fra 15. giorni al Magistrato predetto de'Capitani di Parte. Legge predetta dell'Unione de' 18. Settembre 1549. §. Ne'quali Bandi &c.

7 Rettori che hanno dato le sentenze di cofiscazione non avendo nella lor' jurisdizione li beni, nè l'origine, ò domicilio del condennato, devono subito scriverne al Rettore di quel luogo, ò luoghi dove sono, con ordinargli la pubblicazione de'sopradetti Bandi, qual Rettore deve ubbidire infra otto giorni, senza altra commissione de'Capitani di Parte, e alli medesimi quanto prima darne notizia Legge del procedere nelle confiscazioni delli 11. Dec. 1573.

8 Rettori del luogo doue son posti li beni confiscati devono in termine di due mesi al più dal dì della sentenza, ò avutane notitia far fare la stima di essi, & averla mandata alli Capitani di Parte, e al Fisco, non restando per questo sospesa l'instanza de' sei mesi assegnata nelle cause di confiscazioni, nè meno il termine del mese a' pretendenti per far le lor domande, sotto pene dette di sopra n. 3. Legge predetta delli 11. Dec. 1573. §. E perche &c.

9 Rettori Criminali seguendo alcun' omicidio, ò ferite mortali devono subito mandare uno de' suoi ufiziali a fare diligente inventario di tutti li beni del delinquente, cominciando da denari, mobili, semoventi, ragioni, libri, ò scritture d'ogni sorte, usando ogni diligenza per trovare il tutto, astringendo chi occorresse con giuramenti, e multe, e col descrivere il numero, quantità, qualità, & altre circostãze opportune, facẽdo il tutto mettere in deposito appresso idonea persona; sotto pena a chi mancasse di sc. 25. da ritenersegli del suo salario, e dell'arbitrio. Provisione de' 26. Agosto, e 10. Ottob. 1567. rinnovata l'anno 1613. E legge dell'Unione delli 18. Settemb 1549. §. Chi subito, &c.

10 Rettori, che non hanno criminale, son tenuti nondimeno ne'casi suddetti far gl'inventari de'beni de' delinquẽti nel modo che sopra, e seguendo i delitti doue non risieda alcuno Ufiziale sono obbligati a ciò li Sindaci, e Denunciatori de'malefizi, quali inventari serviranno fin tanto che dal Rettore del Criminale si prenda altro partito con mandare uno de suoi Ufiziali a far nuovo inventario, sotto le predette pene. Provvisione sudetta del 1567. modo prescritto del 1613. e Legge dell'Unione 18 Settẽb. 1549. §. suddetto, vedi Sindaci n. e Inventari n.

11 E come non si possino ad alcuno occultar, nè difendere li beni di detti delinquenti, vedi Beni num.

12 Rettori suddetti del criminale avanti faccino gli inventari de' beni stabili de' delinquenti devono per pubblico Bando a'luoghi soliti comandare a ciascuna persona, che sotto pena dell'arbitrio del Magistrato de' Capitani di Parte, avendo notizia de' beni di quei tali deva in termine di due giorni darne alli medesimi Rettori, ò suoi Ministri intera nota con ogni verità, confini, numero di staiora, & altre circostãze, nel qual termine anco chi havesse vẽduto, cõprato, permutato, ò in altro modo cõtrattato cõ tali delĩquẽti in modo che ne risulti interesse al Fisco, è obbligato dar la d. nota. Provvisione, e modo suddetto 1567. & 1613.

E in virtù della Legge dell'unione de' 18. Settemb. 1549. §. Che il detto Magist. &c. si devono far mettere detti Bandi sotto pena del doppio della valuta di tali cose non rivelate, e di sc. 50. d'oro, e dell'arbitrio del detto Magist. &c.

13 E chi mancarà di far mettere detti Bandi, ò di dar parte al sudetto Magistrato di tutte le notificazioni, che gli fussero fatte, incorre in pena di sc. 25. d'oro, e non solo di Rettori, ma anco li lor Giudici, e Cavalieri, e li Cancellieri, e Sottocancellieri del Magistrato predetto da esserne tutti sottoposti a'Conservatori di Legge, come per detta Legge dell'Unione, nel detto §. in fine.

14 Rettori passati detti due giorni del detto Bando, e fatta ogn'altra diligenza per via d'estimo, ò decima per ritrovare tutti li beni stabili del delinquente, e se ne avesse altri non descritti a estimo, ò decima, ò se avesse quelli alienati, devono da lor Notai farne fare puntuale invẽtario con tutti li riscõtri, come troveranno esser puramente la verità, con li confini, coerenze, se propri livellari, feudali, liberi ò sottoposti, e se l'estimo, ò decima non dirà nel delinquente, devono specificare per quanta rata vi habbia interesse con darne la ragione, e far apparire il tutto negli inventari ordinando agli altri interessati, che avanti faccia l'incorporo mostrino le lor ragioni senza aspettare li Bãdi, dando

anco

anco ordine per li frutti che fussero pendenti con sequestrarli appresso idonea persona, sotto pena dell'arbitrio de' Capitani di parte, e d'ogni danno tanto verso il Fisco, che altri interessati, come in detta Prouuisione del 1567. e modo del 1613.

15 Rettori del Criminale deuono infra quindici giorni dar notizia al Magistrato de' Capitani di Parte, e al Fisco di tutti gli omicidi, e ferite mortali, con mandarli copia degl' inuentari fatti, specificando il giorno del commesso delitto, e seguita poi la sentenza fra altri quindici giorni mandarne anco copia di quella, con dire chi portasse l'inuentario, e se non è fatto la cagione perchè non sia fatto, sotto pena dell' arbitrio, come nella legge dell' Vnione 18. Settembre 1549. §. Che subito &c. e modo di far gl' inuentari del 1613. §. Sono tenuti, &c.

16 E auanti che mandino detti inuentari deuono farli registrare al Criminale, ò altro libro deputato con accennare doue, e a quante carte siano registrati, sotto pena al Notaro che mancasse di scudi 25. d' oro, e tali inuentari, lettere, Bandi, e stime deuono mandarle per persone fidate con farne ricordo, e farsi riportare la riceuuta. Modo predetto del 1613 §. Li Notai, &c. e così veniua anco ordinato per altra Prouuisione delli 22. Agosto 1560 registrata nel fine della Legge dell' Vnione de' 18. Settembre 1549. doppo ristampata.

17 Rettori, e suoi Ministri alla pena di scudi 50. in solido, e ammonizione da tutti gli vfizi per tre anni, auuta notizia d' alcun forestiere capitato nella sua iurisdizione con archibusi corti di minor misura d' un braccio, e un terzo di canna a misura Fiorentina, che li siano stati presentati in Corte, sono tenuti pigliar informazione delle qualità delle persone, e trouandoli sospetti farli ritenere con darne conto al Magistrato degli Otto, ma trouando che siano nobili, e non sospetti, volendo partire farli liberamente restituire le sue armi, con una fede *in scriptis* da farseli *gratis*, e ancorchè non fusse chiesta, come li tali, il tal giorno, venendo da tal luogo, e andando nel tale presentorno in Corte le tali armi, le quali il tal giorno le furno restituite. Legge generale dell' armi de' 23. Nouemb. 1623. nu. 4.

E il medesimo sono tenuti osseruare per ogn' altra sorte d' archibusi a ruota, o fucile denunciatili ancorchè sforniti, e non atti ad offendere, sotto pena della priuazione dell' vfizio, & arbitrio del Magistrato degli Otto, come in detta Legge dell'armi n. 74. vedi Forestieri n. Osti n. & Arebib. n.

18 Rettori deuono infra 15. giorni mandare alli Consoli dell' Arte de' Medici, e Speziali nota distinta di tutti quelli che si saranno fatti descriuere a detta Arte, luogo per luogo, insieme con quanto aueranno riscosso per l'entratura, & oratorio, ritenendosi per lor mercede un soldo per lira delle somme riscosse, e far diligente ricerca di chi contrafacesse, con darne parte a detti Consoli. Bando de' 12 Nov. 1574.

E che deuino fare detta diligente ricerca, & astringere chi aurà mancato non solo al pagamento della tassa, ma anco alla pena di lire 10. piccioli per ciascuno. Bando de' 27 Ottobre 1600. & 30. Giugno 1628.

Vedi Artieri num.

19 Rettori, come, e quando possino dar licenza di macellare vacche, vedi Vacche nu.

E circa l' altre bestie, vedi Beccai n. 11.

20 Rettori, e suoi Ministri come non possino far atto alcuno senza nullità sopra crediti di bestie da gabella, ò da quelle dependenti, se prima non li costa del pagamento della gabella, vedi §. Gabella n.

21 Rettori come siano tenuti pigliar tutte le querele cõcernenti l' interesse della Grascia di Firenze, e fra dieci giorni darne notizia al detto Magistrato, sotto pena di scudi dieci d'oro. Vedi la Riforma, e Bando della Grascia de 29. Genn. 1560. in fine &c.

22 Rettori ciò che siano tenuti osseruare circa li Coiami tanto per la concia da farsene, che per altro, vedi l' instruzione a lor data da' Deputati sopra tal negozio delli 30. Luglio 1588. *per tot.* e nel §. Coiami, e Coiai *per tot.*

23 Rettori non possono trasgedire li Statuti, & ordini de' luoghi, ma quelli deuono puntualmente osseruare nelle cause criminali sì nel procedere, come nel decidere, e gli è leuato ogni arbitrio, eccetto che di poter accrescere, ò diminuire le pene statutarie, purchè vi concorra giusta causa, che sia prouata, & apparisca in processo da esprimersi nelle lor sentenze, altrimenti non possono alterare cosa alcuna, sotto pena di scudi 25. d'oro per ciascuna volta che contrafacessero da esserne sottoposti a' Conseruadori di Legge, e da potersene sempre fra dieci anni conoscere, nella quale incorrono anco li lor Giudici, ò Caualieri, se non protestaranno *in scriptis* a detti Rettori, che non faccino tali alterazioni, e che tali proteste apparischino in atti. Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub* 5. Legge 12. Giugno 1542. e 27. Luglio 1546. doue anco si dispone, come, e quali Rettori siano obbligati tenere li famigli, e birri, e in qual numero ne' lor Palazzi, e a lor spese in virtù della legge de' 23. Febbraio 1545.

Il che però non è più in vso in questa parte, inf. n. 60.

In quali casi deuino attendere le Leggi, e Bandi della Città dominante, e non li Statuti de' luoghi, vedi §. Delitti n. 6. e §. Statuti n. 8. 24

Come si deuino contenere nelle pene arbitrarie, e non possino facilmente commutare le pene douute alla parte, ò al Fisco, ò alla pubblica vendetta, vedi Giudici nu. 40. & num. 74. 25

Rettori non possono accettare Ministri per via di presenti, ò raccomandazioni, sotto le pene di che nella legge delli 19. Decemb. 1576. §. Et versa vice, &c. vedi §. Presenti n. 26

Rettori non possono far alcuna conuenzione con li Ministri circa la remissione del salario, nè da loro pigliar alcun' imprestito auanti l' vfizio, quello durante, nè doppo, nè di participare de' loro guadagni, nè da essi riceuere donatiui, sotto pena primieramente della nullità, e restituzione, & in oltre tanto a essi Rettori, che a' Ministri, e mezzani di scudi dieci d' oro, e perdita di quel salario, ò participazione, ò del donatiuo, ò imprestito, e di carcere nelle stinche quanto a' Rettori, e di confino, e galera quanto alli Ministri, & a tutti loro della priuazione degli vfizi per il tempo che parrà a chi aurà da giudicare, & un testimonio solo con giuramento sendo d' ogni eccezione maggiore fa piena prouazione, e sotto le medesime pene è proibito accrescere le tasse de' banchi tassati, ò tassare li non tassati; Cognitori sono il Magistrato degli Otto, e Conseruadori di Legge con la preuenzione, e la Clarissima Pratica quanto a' Rettori della Città, Contado, e Montagna di Pistoia, vedi la Prouuisione sopra Rettori delli 27. Settembre 1627. §. Volendo ancora, &c. E il medesimo venina anco proibito, sotto pena di scudi 50. d' oro, & altre suddette per Decreto delli 15 Maggio 1579. inf. n. 39. e vedi il Cospi nel suo Giudice Criminalista p. 1. cap. 19. 27

Rettori non possono riceuere dalli Notai, che eleggono per li Banchi, mercede alcuna mentre non siano tassati, & essendo tassati non possono eccedere, sotto pena d' ammonizione per cinque anni da tutti gli Vfizi, e di scudi cento, e cognitori sono il Magistrato degli Otto, e Conseruadori di legge con la preuenzione. Prouuisione de' 11. Settemb. 1615. vedi §. Banchi n. 28

Rettori, ò suoi Ministri non possono pigliar diritti, ò altro premio dell' esecuzioni fatte per cause ciuili, criminali, ò miste dependenti da alcun Magistrato di Firenze se non auranno fatto prima la finale esazione, e per quella rata solamente che metteranno ad entrata a detti Magistrati, sotto pena a detti Rettori di scudi cento per volta, e a Ministri pattecipi, ò consentienti di scudi 50. e priuazione degli vfizi per tutti loro ad arbitrio di chi aurà da giudicare, e da esserne sottoposti come sopra. Prouuisione predetta delli 27. Settemb. 1627. §. E considerato &c. e Prouisione sopra l' amministrazione di buona giustizia 9. Nouemb. 1569. E perchè, &c. 29

Rettori per i debiti priuati, ò pubblici delle Comunità cõseguiscono i lor diritti ogni volta che hanno fatto fare l' esecuzione con far carcerare il debitore, ò leuargli il pegno e consegnarlo al Depositario, secundo la stima che ne sarà fatta, non eccedendo però la somma del debito. Prouuisione suddetta del 1627. §. E considerato, &c. 30

E in materia di diritti tanto per le poste de' Magistrati che de' particolari, vedi altri ordini antichi delli 27. Settembre 1444. e 22. Dec. 1475. reassunti sotto di 11. Febbr. 1576. e ristampati per il Marescotti l' anno 1614.

Rettori quanto a' condennati possono pigliar i diritti de' grauamenti secondo l' importanza, e stima di essi, ancorche non si mettesse cosa alcuna ad entrata per il Fisco, 31

per

per auerne ottenuto grazia in tutto, ò in parte, overo permutazione in confino, ò composizione, purche il grauamento sia fatto auanti l'ottenuta grazia, permuta, ò composizione, perchè se fusse fatto doppo non si deue alcun diritto, ancorche non fusse stata presentata. Prouuisione predetta del 1627. E considerato vers. Dichiarando, &c.

32 Potrebbe però anco in detto caso di Fisco, ò altro Magistrato nelle composizioni de' carcerati, ò esecutati per condennazioni, ò debiti pubblici quando fussero poueri, ordinare a' Rettori che li liberino col diritto solamente di quella parte, che si mette ad entrata nella prima paga. Prouuisione sudetta del 1627. §. detto in fine.

33 E tal dichiarazione di pouertà s' aspetta il Fisco, a quel Magistrato che auesse data la commissione, e non già mai agl' istessi Rettori, come per dichiarazione del Pratica Secreta delli 14. Febbraio 1628.

34 Rettori come, e fra quanto tempo siano obbligati rimettere li denari riscossi de' Magistrati, vedi §. Denari.

35 Rettori deuono esequire subito le poste, e commissioni de' Magistrati, e non l' indugiare al fine dell' vfizio, sotto pena di non essere ammessi al Sindacato, e di scudi 25. per ogni posta, che apparisse al fine dell' vfizio essersi ottenuta sospensione, ò sopratieni per scusarsi, nè mai possono abilitare di carcere con siccurtà alcuni debitori pubblici, sotto detta pena, e d' essere tenuti del proprio, ancorche dipoi li auessero rimessi in carcere, e consegnati al successore, e non possono per tali omissioni essere rimessi nel buon dì da' Ministri di tali Magistrati, sotto pena di scudi dieci a detti Ministri, quali però sono tenuti sbrigare prontamente quando si va a rimettere denari. Prouuisione sopra Rettori, & altri de' 27. Settembre 1627. §. Considerato ancora, &c. vers. E siano tenuti, &c.

36 E quello deuino fare venendoli fatto referti da Caualla ri, ò altri esecutori di non auer potuto grauare per le poste dateli de' debitori, vedi Caualları num.

37 Rettori che pigliassero alcun ministro non squittinato incorrono nella medesima pena, che essi Ministri di scudi cento d' oro, priuazione dell' vfizio, e d'ogni altro per dieci anni. Addizione de' 21. Nouembre 1629. fatta alla Prouuisione del 1627. vedi Dottori n.

38 Rettori occorrendoli mutare alcun Ministro deuono dar nota alla Cancelleria del Magistrato Supremo, e alle tratte del nome, e cognome dell' altro che vorranno pigliare in suo luogo, e di quello del quale non si vorranno più seruire, ò da loro si partirà; e nella lettera del ben seruito che fanno le Comunità deuono parimente essere descritti li nomi de' Ministri, che gli hanno seruiti con i nomi de' lor padri, cognomi, e patrie, e senza tal espressione non possano essere ammessi al Sindicato in Firenze, acciò si possa dal Magistrato de' Conseruadori di Legge, doue si tien nota de' Ministri approuati dallo squittinio, far riscontro se si siano seruiti d' alcun Ministro non appronato, e trouando essere stato contrauenuto, deuono tanto li Rettori, che li Ministri essere inquisiti, e condennati come sopra. Addizione predetta delli 21. Nou. 1629. §. Deliberorno, &c.

39 Rettori [eccettuati li Senatori, Gouernatori, e quelli che altre volte sono stati eletti da S. A.S. in vfizi principali d' un'anno, e così che hanno i lor Ministri] non possono eleggere da per loro i Ministri, ma per tratta infra sei giorni prossimi, traendoli di sua mano, e fino a sei polize per ciascun Ministro che li bisogni, de' quali auanti si partano di quiui eleggerne uno che non abbia diuieto, eccezione alcuna, e che non si troui in altro vfizio, e questi così tratti, & eletti deuono condurli seco, nè li possono licenziare, nè essi partirsi durante l'vfizio senza giusta causa da conoscersi dalla Clarissima Pratica, E morendo alcun di detti Rettori, ò per altra causa non potendo andar all' vfizio, chi sarà surrogato non è tenuto seruirsi di quei Ministri, ma può far nuoua tratta, se pure non fusse seguita la morte doppo preso l' vfizio, ò anco auanti, e fusse conferito ad un' erede, ò parente del morto, che in questi casi dourebbe seruirsi de' medesimi Ministri, e in tutti li casi è sempre proibito patuire della remissione del salario, ò altro premio, sotto pena tanto alli Rettori, che a' Ministri della priuazione degli vfizi a beneplacito di S. A. S. e di scudi cento d' oro, & altro, come nella Rinnouazione della legge del 1586. pubblicata sotto di 6. Agosto 1636. vedi sopra n. 27.

40 E come per prima fusse lecito a ciascun Rettore pigliar li Ministri a suo gusto senza altra tratta, vedi la Prouuisione delli 15. Dec. 1570. vers. Dovendo, &c. e delli 27. Settemb. 1627. vedi Dottori n.

41 Rettori quali fedi devino portare al suo Sindacato circa al taglio de' legnami, vedi Sindaci n. 1.

42 Rettori deuono dar conto al Magistrato de' Pupilli di tutti quelli che durante il loro ufizio lascieranno alla lor morte pupilli, ò minori senza tutori, ò curatori, e alla fine portarne giustificazioni bastanti, e quelli, a' quali è permesso pigliar le tutele legitime deuono risoluersi, e dichiararsi dentro un mese, quale passato s'intendono oninamente esclusi, e la carica devoluta agli Ufiziali de' Pupilli: e detti Rettori non possono essere ammessi al Sindacato che per partito di detto Magistrato, e havendo mancato li può esser negato, ò multati in pena pecuniaria da riscuorersi prima di darli il Sindacato. Riforma de' Pupilli a 3. Feb. 1638. §. E parimente, &c. Spartizione degli obblighi c. 13. & Ordinaziõi delli 15. Dec. 1638 n. 7. vedi §. Pupilli, e §. Tutori n. 3.

43 Rettori Criminali possono citare, precettare, e multare qualsiuoglia persona ad informare la Corte, sotto pena oltre all'imposte dalli Statuti di lire quindici per ciascuno, e ciascuna volta che non ubbidirà, doue si tratti di delitto, che porti seco pena pecuniaria, ma portando pene afflittiue sotto pena di lire cinquanta oltre alla cattura contro gl'inobbedienti. Prouuisione sopra l'amministrazione di buona Giustizia delli 9. Novemb. 1569. §. Primieramente, &c. vedi Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 99. §. Testimoni n. 11. & 45.

44 Rettori Criminali, e lor Ministri deuono al principio dell'ufizio procedere alla spedizione delle cause non terminate dagli antecessori, e quelle terminate mandare all' ufizio dell' Auditore Fiscale tutti li libri delle dette cause de' lor'antecessori, acciò siano diligentemente visti, e considerati dal Luogotenente, e Cancelliere, quali trouando mancamenti deuono darne notizia a' Conseruadori di legge, acciò procedino ex officio contro li trasgressori, partecipando del quarto delle condennazioni che ne seguissero, & un' altro quarto a detti Ministri Fiscali per recogniaione delle loro fatiche. Prouuisione suddetta delli 9. Nov. 1569. §. Il non essere, &c.

45 Rettori quando possino, ò devino ammettere il benefizio della pace a' delinquenti, vedi Pace n.

46 Rettori di Giustizia che non sono sotto alcun Vicariato, e di quei Vicari che hanno di salario lire 500. ò più in mesi sei, sono Giudici, e cognitori delle cause di paci, ò tregue rotte nella loro jurisdizione con far citare le parti, (mentre non siano preuenuti dal Magistrato degli Otto) e non spedendo loro le dette cause, le deuono spedire li successori nel termine dell'instanza che resta, ò almeno fra 30. giorni, e possono subito accettata la querela far grauare realmente, e personalmente gli obbligati, mentre non diano idoneo malleuadore, facendo inuentario di tutti li beni grauati, e dalle lor sentenze se ne dà appello presentandolo al Magistrato degli Otto fra dieci giorni, e passata la sentenza in giudicato si deue esequire, fra dieci giorni rimettere il ritratto da distribuirsi, secondo il tenore dell' obbligazione, e chi farà il gravamento, e riscuoterà partecipi a lira, e soldo, & havendo solo grauato, e non riscosso partecipi ad arbitrio del Magistrato degli Otto, douendo però anco concorrere alle spese, sotto pena in ciascun caso di contrauenzione di fiorini 50. d'oro, da esserne sottoposti al Magistrato degli Otto, e Conseruadori di Legge, salua la prevenzione. Legge sopra le tregue, e paci del 1514. vedi §. Magistrato num. E §. Offese num.

47 Rettori, ò suoi Ministri, commettendo alcun delitto durante il loro ufizio, fra quanto tempo possino essere puniti, vedi §. Malefizj num.

E se deuino pendente il giudizio essere rimossi dall' ufizio, ò no, vedi Cabal. *resol crim. cas.* 76. *per tot.* Gratian. *discept.* 931. *n.* 20. *&c.* citati nelle mie *resol.* stampate *cap.* 43. *num.* 1.

48 Rettori fra quanto tempo possino conoscere delle cause criminali, vedi §. Malefizj n.

49 Rettori come siano tenuti far inuentario delle robe delle meretrici morte nella loro jurisdizione, e a che effetto, vedi §. Meretrici n.

50 Rettori di giustizia tanto ciuili, che criminali nõ posso-

no

no pernottare fuori delle loro jurisdizioni, sotto pena di lire 500. per ogni volta, come per provuisione antica delli 29. Nov. 1423. 1458. e deliberazione del Fiscale Pietro Cauallo sotto di 30. Gennaio 1610. e anco in oggi, sotto la medesima pena di lire 500. e dell'arbitrio del Magistrato de'Consiglieri, nè perciò possono essere precettati da alcun Magistrato a comparire a Firenze senza licenza di S.A.S. ò del Magistrato Supremo, nè sono tenuti obbidire, mentre in tali precetti non si dica d'ordine di S. A. S. ò del detto Magistrato Supremo, & obbedendo incorrono in detta pena. Possono però pernottare con licenza di S. A. S. che contenga il tempo preciso, e sia passata per partito dal detto Magistrato Supremo, acciò se n'abbia notizia per farli pagare le debite tasse, dovendo mentre si serviranno di dette licenze pagare lire 3. 4. 5. per giorno ancorchè non fusse apposta tal condizione di tassa, che sempre s'intende, e devono perciò far notare il giorno della partenza dall'ufizio, e del ritorno nella Cancelleria del Magistrato Supremo servendosene per Firenze, e per altri luoghi alli Rettori, e in lor mancanza alli Cancellieri delle Comunità, ò al più vicino Rettore, con farsene far fede per mandarla a detta Cancelleria, sotto pena della perdita d'una terzaria di salario; e sono anco tenuti i lor Ministri ogni volta darne parte al Signore Auditore Fiscale, e alla detta Cancelleria fra otto giorni dopo saranno tornati, sotto pena di scudi 50. per ciascuno, e ciascuna volta, e privazione per tre anni da tutti gli ufizj, bastando però per rilevare gli altri, che uno di essi ne abbia dato parte, e di ciò devono essere tutti auuertiti in Firenze da chi li fa la spedizione, e ne'luoghi da'Cancellieri nell'atto di darli il possesso, sotto pena a chi mancherà d'auuertirli di scudi 25. & altro come più amplamente si dice nella legge del non pernottare delli 8. Agosto 1639. per tot. fatta in dichiarazione, amplazione, e correzione d'altri ordini suddetti sopra tal materia, vedi Cancellieri n. 22. inf. o. 82.

E quanto si reputi graue delitto, e tal volta degno di morte, anco di ragione comune il partirsi dalla carica, senza licenza del Principe, vedi Gizzarel con gli Addenti *decis.* 30 *per tot.* Bertazol. *cons.* 71. *n.* 54. *lib.* 1. Ricc. *part.* 7. *Collect. decis.* 2542. per il testo nell'Auth. *de Administrat.* §. *si quis autem*,

51 Rettori di giustizia sotto qualsivoglia nome, lor'ufiziali, e Ministri non possono come tali portare, nè far portare alla lor servitù archibusi di qualsiuoglia sorte, nè tirare, ò far tirare con essi senza grazia, ò licenza particolare, sotto le pene imposte agli altri, che non hanno facultà. Bando delli 6. Aprile 1650. vers. Ricordando, &c.

Anzi che non si devano molestare per la ritenzione degli archibusi, e terzette ne' luoghi de'loro ufizj, perchè gli è anco permesso dalla legge riceuere gli archibusi de'forestieri, e delli delinquenti (se bene questo non fa caso) fu risoluto dal Magistrato degli Otto dell'anno 1664. in causa contro Ser Mattia Ventinoue da Laterina mentre era Ufiziale di Cigoli, come al giornale 612. a c. e fu approuato per rescritto di S.A.S. come in filza Negozj n. 22. Io però dubitai, e dubito grandemente, che in punto di ragione nō si possa sostenere, stante il detto Bando, e la legge generale dell'armi, che non eccettua alcuno, & in ogni caso douersi intendere per la semplice ritenzione in casa, e non uso, siccome l'esempio dell'armi de'forestieri, e delinquenti non s'estende ad altro che alla semplice custodia, e serbo per restituirle, ò mandarle al Mag. degli Otto, secondo gli ordini.

52 Ne possono dar licenza di qualsiuoglia giuoco di ventura, caccie, pesche, & armi, nè per tolleranza ordinare a' Bargelli, che ciò permettano ad alcuno, di che vedi §. Licenze num.

53 Rettore dello Studio di Pisa ha facoltà d'armi offensive, e difensiue con due compagni, e due famigliari, il Notaio dell'Uniuersità, & il Bidello per tutto lo Stato, e Dominio Fiorentino. Legge generale dell'armi delli 23. Nouembre 1623. n. 62. e Rescritto delli 4. Agosto 1611.

54 Rettori di giustizia, e lor Ministri deuono prima di abollare le sacca del Sale fare i debiti riscontri, e visita delle dette sacca se siano ben condizionate nel modo, e forma che dispone il Bando delli 26. Agosto 1586. nè possono mai riceuere li marchi, ò bolli, che fussero stati spiccati da dette sacca, senza auerne loro fatti li detti riscontri, quali deuono fare, sotto pena in tutti li casi di scudi dieci per marchio, ò bollo per la prima volta, & in oltre per la seconda alli Notai d'essere privi per sempre del lor'esercizio, e d'anni cinque alla fabbrica di Liuorno pena la galera per altretanto tempo non osseruando, e per la terza (sendo rimessi per grazia) della galera per anni cinque, nelle quali pene incorrono anco li salajoli, vetturali, & altri che spiccassero detti bolli prima d'essere come sopra riuisti, e li portassero alli Rettori senza il sale: & essendo più complici, chi notifica gli altri resta libero, e guadagna il quarto, e la cognizione è riseruata al Magistrato della gabella del sale. Bando de'30. Ottobre 1610. e delli 24. Aprile 1651. vers. Quarto &c. doue si rimette a detto Bando del 1610. vedi §. Sale, ò Salajoli num.

55 Rettori, e suoi Ministri nelle cause d'estrazioni di grascie possono procedere infra tre anni, e deuono farlo con breuità di termini, e mandar copia delle sentenze al Magistrato de'Conseruadori di Legge, con dar tempo dieci giorni alli condennati di potersene appellare a detto Magistrato, con sospendere in tanto ogni esecuzione, saluo che delle bestie, che subito si deuono vendere, ò rilasciarle con sicurtà, e precedente stima; e dove fussero descritti, deuono participare li processi con disegno non all'Auditore delle Bande in questo caso, ma alli Conseruadori suddetti, che negoziati gli auranno con detto Auditore ordineranno quello si debba fare, sotto pena in tutti i casi dell'arbitrio di detto Magistrato, e scudi cinque d'oro, vedi il Bando delli 28. Giugno 1578. vers. E che, &c. & seqq. vedi §. Grascie num. §. Estrazioni n. §. Olio, & altroue.

56 Rettori come possino inquisire quelli che non pagano la Gabella de'Contratti delle bestie del piè tondo, vedi §. Bestie num.

57 Rettori, e suoi Ministri per le condennazioni, che li saranno pagate durante l'ufizio per resto deuono cancellare li condennati, con farli fede, ò ricevuta del pagamento, per la quale non possono pigliar più di soldi quattro, e deuono pigliar le mercedi delle cancellature secondo la tariffa della Camera Fiscale per rimetterle a'Notai di detta Camera, sotto le pene imposte contro chi ritiene le pecunie pubbliche: Siccome per l'osservanze de'confini, e relegazioni a lor presentate deuono cancellare li confinati, e farli fede dell'osseruanza con premio di soldi quattro, pigliando lire 2. ò lire 1. trattandosi di confino dato per grazia in permuta di pena pecuniaria, e multa per rimettere a' detti Notai di Camera, come per dichiarazione delli 22. Nouemb. 1560.

58 Rettori di giustizia ciò che siano tenuti fare, & eseguire intorno alle strade pubbliche, vedi amplamente nel Bando che le strade pubbliche si mantenghino dell'anno 1578. rinnouato sotto di 18. Marzo 1580. e nel §. Strade n.

59 Rettori, e suoi Ministri deuono far ogni opera per trovare la verità de'delitti col mandare per gli offesi, e lor congiunti, e col far condurre a faccia a faccia gli offesi, e gli offensori, e col mandare per tutti quelli che si diranno essere stati presenti, ò poterne haver notizia, e per i denunciatori, & accusatori, & astringerli a cercare le proue, & indizj per giustificare li delitti in tutti li modi possibili, e legitimi, e col mettere anco Bandi penali bisognando che ciascuno deua notificare li delinquenti, e fare apparire alli Criminali tutte queste diligenze, sotto pena alli Rettori, e Giudici di scudi 20. d'oro, e alli Notai di scudi dieci simili per ciascuno, e ciascuna volta da esserne sottoposti alli Conseruadori di Legge per dieci anni. Modo di procedere ne' malefizj 1547.

60 Rettori quanti Ministri siano tenuti menar seco, quanti famigli, e caualcature, come, e con quali ornamenti caualcare, come vestire, tener ornati li Palazzi, far riuedere le prigioni, & altri particolari, come si deuino trattare, secondo la qualità dell'ufizio, e sotto quali pene, vedi il Bando delli 23. Febbrajo 1545. nel quale luogo per luogo distintamente si dichiarano tutte le predette cose, che si tralasciano, per non essere la maggior parte di esse più in osseruanza, benchè siano molto prudentemente ordinate per decoro della giustizia, e Ministri, che rappresentano il Serenissimo Padrone, più che mai degno di stima, e riuerenza, &c.

61 Rettori di giustizia non possono far grauare i loro debitori priuati senza licenza de' Conseruadori di Legge, sotto pena di lire 500. vedi Cabal. *resol. crim. cas.* 128. *per tot.*

Quanto possino conoscere dell'ingiurie a lor medesimi fatte, vedi § Giudici n. 31.

62 Come deuino essere puniti conoscendo carnalmente donne oneste, ò meretrici carcerate, ò litiganti auanti di loro, vedi §. Giudici n. 34.

63 Che siano tenuti inquirere di qualsiuoglia delitto, s'intende mentre le sia denunciato, ò data querela, ò che sia notorio, *l. 1. §. Magistratibus ff. de Magister. conuen.* Marsil. *de fidejuss. num. 144. in fine.*

64 Rettori di giustizia come, e quando durante l'ufizio li sia proibito, ò permesso contrattare con li suoi sottoposti, vedi Felic. *de Societ. c. 8. n. 2.* Rot. *in Nouiss. part. 6. decis. 26. n. 16. &c.* Montan. *de tut. c. 30. n. 62. &c.* Card. Tosch. *litt. O. concl. 100. per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas. 459. n. 12. & seqq.* doue anco tratta come si devino punire comprando, ò facendo cōprare cose, che dal suo ufizio si vendono all'incanto, &c.

E che sempre li sia proibito con li carcerati giusta, ò ingiustamente, vedi la Rot. *d. decis. 26. n. 12. & seqq.*

E di quanto sopra, vedi *Peregr. de jur. fisc. lib. 4. tit. 7. per tot.*

65 Rettori, & altri Ministri come si devino mandare negli ufizj *gratis* senza fargliell comprare, acciò anch'essi non abbino a vendere la giustizia, vedi *l. si quemquam C. de Episc. & Cler. Nouell. Justinian. 25. Ut Magistratus sine pecunia fiant, & Novell. 115. Ut nulla pecunia data Episcopi consecrentur*, Mezent. Carbonar. *nel suo Governator. polit. e Christin. lib. 1. c. 89. & 11* Montan. *de tut. cap. 26. n. 53. vers. Hujus efficacissima ratio fol. 74.* vedi §. Presenti n. 10.

E che non devino essere rimossi senza causa, benchè siano a beneplacito, Menoch. *de Arbitr. quæst. 55. per tot.* Gratian. *discept. 167 & 390. n. 12. &c.*

66 Rettori come, e quando siano tenuti per li mancamenti de'lor Ministri, & Ufiziali, Pract. Papp. *for. Inquis. glos. ult. n. 7.* Boss. *de furt. n. 35. &c.* Maur. *de fidejuss. part. 1. sect. 1. c. 9. n. 28. &c.* Marsil. *de fidejuss. n. 182.* Rom. *cons. 444.* Guaz. *def. 33. c. 2.* Gratian. *discept. 809. n. 19.* Farinac. *de var. crim. qu. 111. n. 141. & seqq.* Didac. de Mari nell' Addit. al Gizzarel. *dec. 31. n. 14. & seqq.* Card. Tosch. *litt. O. concl. 99. per tot.*

67 E come devino havere il salario di tutto il tempo ancorchè per morte, o altro impedimento senza lor colpa nō finissero l'ufizio, vedi nelle mie *resol. cap. 43. per tot.* Lanfranch. Zacch. *de Salario qu. 21.* doue però attesta di contraria consuetudine, vedi Card. Tosch. *litt. S. concl. 8. per tot.*

68 Rettori ciò che devino fare delle robe trovate addosso a'prigioni nell'atto delle catture, vedi Robe num. 2.

69 Rettori di giustizia, cioè Podestà, e simili non possono impedire l'esecuzioni, che venissero fatte nelle loro jurisdizioni per commissione di Commissarj, Vicarj, Capitani, ò simili per ordine d'alcun Magistrato di Firenze, come per Rescritto de' 21. Ottobre 1564. & ordine della Clarissima Pratica Segreta &c.

70 Rettori, & Ufiziali del Comune di Firenze non possono d'ordine, & autorità di qualsiuoglia, che pretendesse, ò riconoscesse la superiorità, e sua autorità da altri, che dal Comune di Firenze, grauare, molestare, citare, carcerare, sequestrare, ò far qualsivoglia altro gravame in persona, ò beni contro alcuno, sotto pena di lire 1000. e nullità *ipso jure* d'ogni gravamento, ò cattura, e nella medesima pena incorre anco il soprastante, e custode delle carceri, che richiesto infra tre giorni non gli rilascerà liberamente, e li Notai che ne faranno la scrittura in lire 500. e li birri, e famigli, che seruiranno in alcuna delle predette cose in lire 200. *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 83.* vedi §. Banditi n. 56. §. Lettere n. 2.

71 Rettori, & Ufiziali del Comune di Firenze, ò alcuno della lor famiglia offendendo alcun suddito deuono esser puniti della pena ordinaria che sarebbero puniti gli altri, e di più essere rimossi dall'Ufizio, come nello *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 100.* Benchè per altro di ragione comune per delitti commessi fuor dell'ufizio non paja che deuino esser rimossi da quello, vedasi Cabal. *resol. crim. cas. 76. n. 1.* Gratian. *discep. 931. n. 10.* Giurb. *cōs. crim. 65. n. 45. &c.* Josef. Mele nell'Addit. al Gizzarel. *decis. 24. n. 30. e nelle mie resol. cap. 43. num. 1.*

72 Rettori, & Ufiziali commettendo baratterie, ò falsità in alcun ufizio, si deuono condennare ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del fatto, & in oltre nella priuazione di tutti gli ufizj, & onori, *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 76.* vedi §. Giudici n. 44. §. Falsità. n. 22.

73 Rettori, & Ufiziali, che commettessero furto in cose, & havere del Comune di Firenze si puniscono ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità del fatto, e delle persone, *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 160.*

Fuggendo con denari del Comune di Firenze si possono condennare in beni, e nella persona, e venendo in forza della giustizia tirarsi a coda d'asino fin'al luogo della giustizia, devastarsi i suoi beni, e applicarsi al Comune &c.

Non possono essi, nè alcun'altro Camarlingo in alcun modo cambiare, deporre, ò prestare alcuna quantità di denari del Comune di Firenze, sotto pena del doppio, & altro come in detto *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 161.* vedi §. Amministratori n. 5. e la legge de furti delli 9. Settembre 1681. come si è notato nel §. Ladri n. 27. vers. 8.

Rettori non si possono occupare, nè turbare la jurisdi- 74
zione l'un l'altro, sotto pena di lire 1000. piccioli, e ne'casi doue entra la prevenzione quello si dice haver prevenuto, che haurà prima fatto la cattura, ò mandato l'inquisizione, denunzia, ò accusa, *Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 3.*

Vedi §. Giudici n. 57. & 63. & §. Magistrati n.

Rettori dello Stato non possono conoscere delle cause 75
dove intervenghino Cittadini Fiorentini tanto offesi, che offendenti, Ebrei, ò altri che abbino priuilegio d'essere sottoposti solamente al Magistrato degli Otto, siccome nè di cause di Birri, ò Messi, ò Caualları che siano di lor famiglia, nè di quelli che rompessero, ò tentassero di rompere le carceri, ma deuono rimettere li processi informatiui senza disegno al detto Magistrato degli Otto, ò ad altri Magistrati a'quali s'aspettasse la cognizione del delitto, secondo la qualità de'casi, come attesta il *Cospi nel suo Giudice Criminalista par. 3. cap. 2. n. 6.*

Il medesimo si dice delle cause d'archibusate, benchè nō ne fusse seguita offesa alcuna, purchè si sia venuto all'atto prossimo di scaricare, che aspetrano al Magistrato degli Otto, siccome in molti casi di delitti commessi nelle bandite di caccie, e pescha, *Cospi d. tract. part. 3. cap. 3. per tot.* vedi §. Cause n. 24. §. Magistrati num. 8. & 17 Quanto alle Caccie, e Pesche in oggi ci sono li Giudici a parte &c.

Con occasione del Bando da osseruarsi in dar le denuncie de delitti, del dì 10. Febbraro 1684. fu dalla Rota criminale ricordato a tutti li Rettori del Criminale l'obligo, cha li corre di dar auuiso della cause, che alla medesima priuatamente s'aspettano, cioè:

Archibusate, e sgrilettamenti di qualsiuoglia sorte.

Cause di Cittadini Fiorentini.

Cause d'Ebrei, se però nel luogo non fusse ordine in contrario.

Cause di fuga dalle carceri, rotture di quelle, ò attentati, saluo l'ordine, che vi è di mandar tali processi anco a'Signori Conseruatori di legge.

Cause di messi, e cavallari tanto seruenti il Tribunal criminale, nel qual si facesse il processo, quanto altri tribunali ciuili, ò criminali dentro la Jusdicenza criminale superiore.

Rispetto all'archibusate si deue intendere mentre siano contra hominem, come ho detto nel §. Magistrato n. 17.

Rispetto poi a messi, e cavallari, che seruono il Tribunale, doue si fabbrica il processo. passa senza difficultà; ma quanto agl'altri d'altri Tribunali, banno preteso, e pretendono alcuni Rettori, che sia un'ampliazione surrettizia, che non pregiudichi alla lor jurisdizione, e con assai apparenti ragioni, benchè per anco non sia stato deciso cosa alcuna, e gli altri Rettori se ne sono aquietati.

Il Cospi nel luogo citato, benchè parli anco di Birri, quanto a questi (non vi essendo altro, che faccia la causa di cognizione del Magistrato, ò Rota) ne conoscano li Rettori con le solite participazioni.

La cognizione de'delitti commessi, da'Capitani delle Bande s'aspetta a'Commissarj delle Bande; delli delitti de' scolari di Pisa al Rettore, ò Vice Rettore dello studio, potendosi nondimeno sempre in tutti li casi graui, e doue si possa trattare di pene afflittiue procedere alle catture, per assicurarsi della persona del delinquente, per tenersi a disposizione del Giudice competente, e dargliene subito parte, come dice il Cospi *Criminalista part. 3. cap. 2. n 6. fol. a me 402.*

Rettori, & altri Ministri quando lasciano alcun delin- 76
quente con malleuadore deuono auuertire che sia idoneo, perchè altrimēti restano essi obbligati del proprio per tutte

le

le condennazioni che seguiranno, e per la povertà de' principali, e mallevadori non si potranno risquotere come per Deliberazione del dì pr. Maggio 1548. ò 68. vedi §. Giudici num. 35.

77 Rettori, e lor Ministri devono incamerare tutte le multe, condennazioni, e gl' insttomenti di tregue, e paci seguite a lor tempo, eccetto le condennazioni del danno dato, e il tutto fra 15. giorni finito l'ufizio, col nome, cognome, padre, e patria delli condennati, quantità delle pene, mallevadori, se siano descritti, ò no, sotto pena a ciascun di loro di pagare del proprio quanto alle pecuniarie, e di scudi cento d'oro in solido, & arbitrio quanto all'afflittive, bastando però che uno di loro habbia adempito per liberare gli altri. Legge delli 16. Maggio 1560. cap. 2. &c.

78 Rettori ciò che devino fare ne' casi di mal contagioso, che si scoprisse nelle loro jurisdizioni, massime nelle ville, e contadini con alcuni medicamenti facili preservativi, e curativi, vedi l'Istruzione datali dal Magistrato della Sanità l'anno 1630. Rip. *tract. de Pest. Previdel.* & altri addotti da Paol. Zacch. *quaest. Medic. legal. lib. 3. tit. 3. per tot.* dove ottimamente *& lib. 9. tit. 5. per tot. tom.* 2. dove tratta della quarantena che sia superflua, e possa bastare assai minor tempo con altre cautele più adequate.

79 Rettori ciò che devino fare dell'armi trovate a' delinquenti, ò trasgressori, vedi Armi n. 43.

80 Rettori devono far bandire li condennati da loro, vedi Banditi n. 69.

81 Rettori come, e con qual guadagno possino far gravare li debitori de' Comuni, ò luoghi Pii, vedi Debitori num. 18.

82 Rettori di giustizia non possono partire dall'ufizio finchè non sia arrivato il successore, sotto pena di lire 500. come per Legge delli 17. Giugno 1440. al primo libro delle Leggi della Cancellaria de' Conservadori a car. 116. vedi supra n. 50.

Et è anco così disposto di ragione comune, sotto più gravi pene, *l. Meminisse ff. de off. Proconsul. lib. 1. ff. de off. Praefec. l. si forte ff. de off. Praesid.* Paris. *de Sindacat. verb. Licentia fol.* 316. & altri riferiti dagli Addenti al Gizzarel. *decis.* 30. *num.* 1.

83 Come li Rettori, & Ufiziali di giustizia di tutto lo Stato di S. A. S. devano esser sindacati dal Magistrato de' Conservadori di Legge della Città di Firenze, e con qual' ordine, vedi la Legge 29. Luglio 1552. 29. Luglio 1560. rinnovate, e dichiarate per altra Provvisione del Magistrato Supremo de' Consiglieri, sotto dì 27. Gennajo 1659. vedi §. Magistrato num. 19.

84 Rettori, come possino spedire le cause criminali, quando li processi siano finiti, e perfetti non ostante che siano nelli giorni del Sindacato, vedi una Deliberazione delli 9. Settembre 1550.

85 Rettori ciò che siano tenuti fare circa la visita delle carceri, vedi §. Carceri, ò Carcerati n. 32.

86 Rettori di giustizia di fuora non possono rendere ragione, nè accettare domande d'ebrei forestieri, ò che abitassero fuor del Dominio contro sudditi, per essere le cose degli ebrei ordinariamente palliate, e simulate, ancorchè li contratti, ò sentenze loro, ò altro paressero leciti, e giusti, e tanto per la sorte, che per gl' interessi, come per Decreto del Magistrato Supremo delli 24. Febbrajo 1577. e vedi nel §. Ebrei num. 9.

87 Rettori di giustizia devono quanto prima arrivati all' ufizio mandare all'improvviso a visitare tutti li Spedali della jurisdizione, & altro, come per l'instruzione data loro in Stampa dal Magistrato del Bigallo, alla quale &c. vedi §. Spedali num. 3.

88 Rettori, ò loro ufiziali, come devano spesso visitare le mulina, e macelli della jurisdizione, pigliare nel principio dell'ufizio descrizione, e nota al civile di tutti li mulini con spazio da potervi notare mese per mese le polize presentate, ò la causa, perchè non siano state presentate, non accettare fedi private da inquisiti per giustificazioni delle loro risposte, ma esaminare succintamente li testimoni che saranno indotti, & altro, come nell'Istruzione stampata della Gabella delle Farine, e Carne.

89 Rettori di giustizia come siano tenuti mandare per participazione al Magistrato de' Signori Otto di Balia della Città di Firenze tutti li Processi compiti & interi di quelle cause, nelle quali secondo il titolo del delitto possa cadere pena di morte, galera, scopa, ò amputazione di membra, sotto pena di scudi 25. d'oro, & altro da esserne sottoposti al detto Magistrato, e Conservadori di Legge, con la prevenzione, vedi le lettere, & ordini del detto Magistrato degli Otto, sotto di primo Luglio 1549. 15. Ottobre 1559. & in questo nella Prefazione n. 116. e nel §. Descritti num. 25. & seqq.

Nelli delitti da participarsi come sopra al Magistrato degli Otto, non possono rilasciare li carcerati dalle carceri segrete, finchè non abbino l'ultima risoluzione da detto Magistrato, mentre non fussero confessi, ò costasse evidentemente dalla loro innocenza, sotto pena della disgrazia, & arbitrio di detto Magistrato, come per sua lettera, & Ordine delli 6. Giugno 1561. 90

Ma perchè molti s'abusavano di detta facultà concessali in caso di confessi, ò innocenti, fu rivocata d'ordine di S. A. S. & impostoli generalmente di ritenerli per detti casi in segrete fino all'ultima risoluzione di detto Magistrato, sotto la detta pena d'arbitrio, & indignazione, come per altra Lettera Circolare del medesimo Magistrato, sotto di 5. Settembre 1579. & ultimamente sotto di 14. Decembre 1663. vedi §. Carcerati n. 14. & seqq.

Del resto circa l'obbligo de' Rettori di Giustizia, vedi nel §. Giudici, & §. Notai, e per tutta l'Opera.

Dell'eccellenza poi, prerogative, e peso che porta seco il governare, & amministrare giustizia, delle leggi de' Ministri, della loro origine; se sia lecito in coscienza cercare gli ufizi, e con quali mezzi; delle qualità de' Ministri da eleggersi, come si devino trattare, come essi portarsi, e come tutti unitamente amministrare giustizia, tanto in stato pacifico, che inquieto con molte regole, & avvertimenti per arrivare a questo fine, tanto nelle Città, che ne' contadi, e campagne per tenere a freno i fautori de' banditi, e delinquenti, e questi estirpare, & altro con più autorità sacre, profane, e politiche, vedi Monsignor Mezenzio Carbonario *nel suo libro intitolato Governator Politico, e Cristiano per tot.* Monsignor Castelli *nel suo Memorial a' Governatori*, & il Cospi *nel suo Giudice Criminalista par 1 per tot.* 91

§. RICETTARE.

Ricettare falliti dolosi, e darli ajuto, ò favore è proibito, sotto pena di scudi 500. vedi §. Falliti num. 1

Ricettare banditi, darli ajuto, favore, ò trattare seco, come sia proibito, vedi §. Banditi n. 2

E come delinquenti nel Barco reale in materia di caccia, vedi §. Delinquenti n. 2.

Ricettatori di Banditi ciò che deva cōstare per punirli, e come si possino difendere, vedi amplamente Cabal. *resol. crim. cas.* 287. *per tot.* in questo §. Statuti num. 24. &c. Giazarel. con gli Addenti *decis. 75 per tot.* Giurb. *cons. crim* 25. 26. 27. & 28. *per tot.* Card. Tosch. *litt. R. concl.* 47. Farinac. & Vulpin. *in Suco quaest.* 133. *per tot.* ottimamēte da vedersi Bajard. nell'Add. al Clar. §. *fin. qu.* 90. *n.* 32. *& seqq. per tot.* Mastril. *decis* 216. Gail. *lib.* 2. *cap.* 10. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 348 *per tot.* Franch. *decis.* 276. Cala *de mod. articul num.* 867. *& seqq.* e più altri da loro riferiti. 3

§. RIGATTIERI.

Rigattieri, bottegai, e simili non possono comprare robe da chi non conoscono, vedi §. Comprare num. 1

Rigattieri, come devino tenere un libro cartolato, & intitolato dal Cancelliere maggiore degli Otto per descriververvi le robe doro, ò d'argento che comprassero alla giornata, vedi §. Argenti, e §. Orefici. 2

§. RIMESSI.

Rimessi nel buon dì a pigliar il confino impostoli, ò in permuta d'altre pene, ò per sentenza non possono godere detta grazia, & essere liberati dal pregiudizio maggiore se non danno mallevadore d'osservare detto confino, sotto quella pena pecuniaria che sarà dichiarata nel rescritto quanto alle pene afflittive, e quanto alle pecuniarie per tutta la condennazione. Bando sopra confinati delli 23. Ottobre 1579. vedi §. Confinati n. 3. &c. 1

In oggi però non si costuma far dar detti mallevadori, 2

ma per pena dell'inosservanza ci è sempre la cominazione di pregiudizio maggiore, nel quale si ricade non osservando, benchè detta legge sia molto giusta, e degna d'essere ridotta al suo vigore &c. e la causa può essere simile alla detta nel §. Pace num. 29. dove che non sia necessaria la pace per godere tali grazie di remissioni in buon giorno a pigliar i confini.

E di dette remissioni in buondì a pigliar i confini non se n'ammette se non una, come si dice nel §. Proroghe num. 3. mentre non fusse esposto averne avuto dell'altre, e nel rescritto fusse la clausola non ostante &c.

Ma perche li confinati si abusano molto di simili grazie con tenerle in tasca senza accettarle per un mese, che hanno di tempo, e poi supplicano di nuovo, e fanno il medesimo andando in lungo degli anni senza ubbidire, non potendo per la gran moltitudine de' memoriali accorgesene la Consulta, ora si va pensando al modo di provvedere a tali disordini che veramente cagionano gran scandalo ne' popoli, vedendosi doppo molto (tal volta fuor del dovere) facilitata, per non dire corrotta la giustizia, restar anco in fine affatto delusa, e li confinati per cause d'omicidj, & altre gravi passeggiare anco senza la pace, il che sempre moltiplica inconvenienti, essendo certissimo che *facilitas pœnæ invitat ad delictum*; se seguirà nuova Provvisione in tempo che l'opera non sia pubblicata, si noterà in fine di questa, e fra gli altri rimedi mi parrebbe assai opportuno ridurre all'osservanza il sopraddetto di dare mallevadore; Come gl' inosservanti de' confini si punissero al tempo della Repubblica; vedi §. Confinati numero 5. in fine, e de' Giudici che facilitano li delitti, vedi §. Giudici num. 14. & altrove.

3 Rimessi nel buondì a giustificarsi contro la sentenze criminali seguite, ò a domandare qualche suo credito sopra beni confiscati non giustificando la lor' intenzione, se si tratterà di pena pecuniaria devono essere condennati da chi avrà a giudicare in altrettanta somma, se di confini, ò altre afflittive in lire 500. se di scorporar beni, ò conseguire crediti dal Fisco in altrettanta somma di quella domanderanno d'applicarsi il tutto al Fisco, nè possono essere ammessi a fare alcuna giustificazione, ò domanda, se prima non daranno idonea sicurtà per uno, ò più mallevadori da pagare le sopraddette pene, in evento che apparischino essere in quelle incorsi col non rilevarsi, e ciò che si facesse in contrario è di nessun valore, e si ha per non fatto. Legge per le sicurtà di chi è rimesso nel buondì delli 14 Luglio 1545. della quale fa menzione, riferendo il suo tenore Cabal. *resol. crim. cas.* 110 *num.* 32.

4 E chi non osserverà detta leggo con far dare detti mallevadori tanto li Magistrati della Città, che li Rettori dello Stato, e lor Ministri, e ciascun di loro nn pagamento bastante incorrono *ipso facto* senza altra dichiarazione in pena di scudi 25. d'oro per ciascuna volta d'applicarsi al Fisco, e di più alla refezione di tutti li danni, e spese degl' inquisiti per la nullità cagionata dal non averli fatto dare detti mallevadori, come per Decreto fatto per l'osservanza di detta legge, sotto di 13. Gennajo 1562. & 1567. E così anco in oggi si osserva, e deve osservare inviolabilmente, bastando però ad effetto di non incorrere in dette pene maggiori, rilevarsi dalla pena ordinaria in che fussero stati condannati in contumacia (come so esser più volte stato giudicato) benchè non restino in tutto assoluti, e liberi come innocenti, inf. num. 8.

5 Rimessi nel buondì ad esperimentare le loro ragioni contro il Fisco, ciò che altro devino fare per essere uditi, vedi §. Creditori n. 6.

6 Rimettere in buondì a giustificarsi non si costuma se non per li contumaci, e dentro all'anno dal dì della sentenza, e quando li condennati sono fuor di prigione, se bene anco venendo carcerati dopo la sentenza, e dentro a detto anno possono sperare della Clemenza del Principe, ma è più difficile, perchè allora si supplica per necessità, e per astruere mendicate, e tal volta false difese, che quando uno è in libertà se supplica al Principe per costituirsi, e dà mallevadori come sopra di rilevarsi dalla pena in che sia stato condennato molto si presume per la sua discolpa, ò innocenza, altrimenti sarebbe un inviluppparsi davantaggio &c. vedi li Dottori citati infra num. 9.

Un'esempio di catturato dentro all'anno, e rimesso in buondì a giustificarsi secondo gli ordini, si vede per rescritto del dì 3. Agosto 1675. in una causa della Corte d'Arezzo contro Francesco di Antonio Corallini in filza Processi nella Cancellaria delli Otto 644 sotto nu. 82. da me spedita sotto di 28. Settembre 1675.

Altro esempio simile si vede sotto di 14. Marzo 1671. in filza 634. de' Processi de' Rettori sotto num. 262. che è contro detta Tomasa di Baldo da Ranza di Cortona cõdennata in contumacia per omicidio in pena della testa, e confiscazione de beni, la quale essendo stata catturata dentro all'anno, fu rimessa in buon dì a giustificarsi &c.

Et il medesimo si può dire delle remissioni in buon giorno a pigliar i confini, che sia assai più difficile ottenerle quando li confinati fussero carcerati, ò processati per l'inosservanza, e pregiudizio maggiore, ma nondimeno di queste grazie ne ho veduto concedere nell'uno, e nell'altro caso, vedi §. Confinati numero 6 7

Rimessi in buon giorno a far nuove difese, ò giustificarsi devono provare la lor' innocenza, ò almeno elidere gl' indizi contro di essi, altrimenti la sentenza si deve eseguire, ò secondo alcuni essere torturati, ò puniti di pena straordinaria, se pure non fussero restituiti in integro contro la sentenza (il che non si costuma) perche in questo caso non aurebbero alcun peso di provare essi, ma il Fisco, atteso che la restituzione ripone, e riduce ogni cosa in pristino, di che vedi amplamente Cabal. *resol. crim. cas.* 110. *per tot.* dove anco tratta come devino dar mallevadore di rilevarsi con provar la loro innocenza sotto pena del doppio, ò di lire 500. in conformità della suddetta legge delli 14. Luglio 1545. e che li testimoni esaminati nel primo processo fanno piena provanza senza altra repetizione, salvo il jus di opporre, e provare contro le lor persone, e deposizioni, e così attesta osservarsi di generale consuetudine al num. 36. & 37. Siccome al num. 33. & 34. attesta osservarsi, che mentre gli ammessi a nuove difese non provino la lor' innocenza, la sentenza rimane nel suo vigore in virtù della contumacia passata, e si deve asequire senza sottoporli a' tormenti. non ostante che di ragione comune paja potersi anco venire al tormento stante la debolezza degl' indizi, ne' quali fosse fondata la sentenza, ò a mitigazione di pene, ò assoluzione, & altro, vedi in detto caso 110. per tot. e §. Contumaci num. 3. e §. Banditi num. 64. infr. num. 9. benche diversamente si proceda con quelli che compariscono dentro al termine del riservo fattoli nella sentenza a poter comparire, e giustificarsi (qual riservo si suol fare ogni volta che non sono convinti) quali si ammettono senza mallevadori di rilevarsi, e se bene regolarmente a lor tocca provar l'innocenza, nondimeno anco alle volte per la debolezza degl' indizi che non siano purgati si possono sottoporre al tormento, a sostenendo assolverli &c. vedi nella mia Somma §. Admissio ad novas &c. con l'aggiunta ivi fatta. 8

Quando li condennati in contumacia si possano, ò devano ammettere a nuova difese, e ciò che operi tal'ammissione, vedi Clar con gli Addenti §. *fin. quæst.* 94. *num.* 12. & *quæst.* 96. *num.* 4. Card. Tosch. *litt. D. conclus.* 138. *per tot.* Cabal. *d. cas.* 110. *per tot.* Odd. *de restit. in integr. quæst.* 74. *num.* 41. & 42 Boss. *tit. de remed. Contra Bann. tit de litt. Princip. bannit. admitt. ad nov. diff. tit. de remed. just. contr. senten. ex concess. Princip. & tit. de remed ex sol. Clement. Princip. contr. sent. per totam*, Farin. & Vulpin. *in Suco de inquisit. quæst.* 11. *per totam*, Bajard. ad Clar. *quæst.* 94. *numer.* 35. & *segq. a* 43. e più amplamente *nella quæst.* 44. *num.* 10. & *seqq a* 40. Hier. Gabriel. *cons.* 172. *lib.* 2. con più altri da loro citati. 9

La sopradetta dottrina del Caballo *cas.* 110. che li rimessi in buon giorno a giustificarsi, ò ammessi a nuova difese non provando la loro innocenza, si deva eseguire la sentenza senza sottoporli al tormento, si deve intendere strettamente, cioè nõ avendo fatto alcun grado di provanza in loro sgravio, e così rimanendo la sentenza intatta, e non adombrata, nè vulnerata da alcune giustificazioni, perchè in questi termini veramente si dovrebbe esequire 10

la sen-

là sentenza, e non sottoporli alla tortura per purgare gli indizi, sopra de' quali fu fondata la sentenza contumaciale [supponendoli sempre legirimi, e sufficienti] essendo la tortura rimedio sussidiario, del quale si serve il Fisco, quando per altro non ha a bastanea la sua intenzione fondata per condennare, ò esequire le pene imposte alli rei, come pure ha in detti termini per la legitima contumacia, e sentenza passata in giudicato, e però alli rimessi in buondì, ò ammessi a nuove diffese, tocca rilevarsi con le proprie armi, e difese concernenti la loro innocenza, e non con l' armi, ò rimedi del Fisco, come è la tortura, altrimenti si esequisce la sentenza come sopra.

Ma se nel termine delle difese, si saranno in parte sgravati dagl' indizi, che contro di loro militavano, benchè non abbino totalmente posto in chiaro la loro innocenza, e così restando in parte vulnerata, e dabilitata la sentenza contumaciale, non si può esequire, ma devono per quello di sospetto, ò indizi restasse contro di loro, essere sottoposti alla tortura per la totale liquidazione, overo condennati in pena arbitraria più mite della sentenza contumaciale, secondo il peso, & importanza degl' indizi non purgati con le difese; e in questa conformità è stato più volte osservato dal Magistrato de' Sig Otto di Balìa della Città di Firenze, & approvato da S. A. S. e particolarmente dell' anno 1665. in un Processo di Scarperia contro Andrea di Spaziano Montagni, quale in contumacia condennato alla Galera rimesso in buon dì dentro all' anno, avendo fatto alcune giustificazioni non concludenti la sua innocenza, fu ordinato torturarsi, e non essendo stato capace del tormento per certo suo impedimento, restò arbitrariamente condennato in confino, come appare nella filza de' negozi del detto Magistrato di detto anno sotto n. 347. & 403.

E sotto di 12. Ottobre 1665. un tal Cosimo di Lotto Lottini condennato per omicidio in contumacia nella pena ordinaria della testa, e confiscazione de' beni, rimesso in buon giorno dentro all' anno a comparire, e giustificarsi, doppo fatte le difese, perchè era gravemente indiziato, fu anco torturato, e condennato in cinque anni di confino a Porto Ferrajo, e fu approvato da S. A. S. come si vede in filza negozi del detto Magistrato, e tempo sotto num. 370. fu però ripresa la Corte per averlo sottoposto in questo caso al tormento, stante la gravezza, & urgenza degl' indizi, ne' quali era fondata la sentenza contumaciale, e la generalità, ò debolezza delle difese fatte, con le quali si era poco, ò nulla rilevato.

Essendo occorso doppo disputarsi strettamente a parte detto articolo, e dottrina del Caballo, fu di nuovo dal Magistrato de' Sig. Otto di Balìa della Città di Firenze sotto di 24. Agosto 1666. in causa di Francesco Grazini da Dicomano come al giornale 6. 7. a 116. in termine della sopracitata legge municipale delli 24. Luglio 1545. risoluto sottoporsi al tormento, stante aver debilitato gl' indici con le difese, non ostante la sentenza capitale contro di lui seguita in contumacia, per la dottrina dello Scaccia *de jud. cap. 97. num. 159. & seqq.* dove distingue, ò che il rimesso in buondì a giustificarsi, ha semplicemente negato senza fare altre difese, e la sentenza contumaciale si deve esequire; ò che oltre la negativa ha fatto qualche giustificazione, e se queste mostrano la sua innocenza, deve essere assoluto, se sono dubbiose, deve essere condennato in qualche pena arbitraria più mite, ò torturato secondo la qualità degl' indizi, che restano non purgati, come più amplamente fu rappresentato dal Sig. Auditore delle Bande nel voto di detta causa, copia del quale appresso di me, nel mio primo volume d' allegazioni criminali fol. 325. & seqq. ma sopra tutto vedasi lo Scaccia nal luogo citato, dove riferisce varie opinioni, e par che le concordi con detta distinzione, mostrando ancora la differenza, che è tra la vera confessione, la quale non si può revocare, mentre non si provi erronea, e la finta risultante dalla contumacia, la quala tolti, ò debilitati gl' indizi, ne' quali era fondata, resta anco molto torbida, e debilitata, ò distrutta.

§. RIVELARE.

Rivelare i delinquenti di delitti gravi è obbligato ciascuno, sotto pene, e premi, di che vedi §. Delitti num. 2. & seqq. 1

Rivelare quello che si tratta ne' Magistrati come, e sotto quali pene sia proibito, come perciò si deva giurare la segretezza, vedi §. Magistrati num. Il che è anco disposto di ragione comune, e leggi municipali d' altri Stati, come prova Bajard. al Clar. *§. fin. qu. 73. num. 6. 7. & 8.* Menoch. *de Arbitr. cas. 537. per tot.* Josef. Mele nell' Addit. al Gizzarel. *decis. 24. num. 46. & seqq.* e s' intende anco degli Attuari, & ogni altro Ministro. 2

Rivelare li segreti dell' amico, ò compagno, ò simili, come sia specie di falsità, e si deva punire, e quando sia lecito rivelarli, vedi Menoch. *de Arbitr. cas. 537. per tot.* Decian. *tract. crim. lib. 7. cap. 17. num. 8. &c.* Azor. *Instit. Moral. par. 3. lib. 13. cap. 31. & ult. per tot. fol. a me 1128.* Card. Tosch. *litt. S. concl. 93. & 94.* 3

Rivelare le congiure, conspirazioni, sedizioni, e trattati contro il pacifico Stato, come ciascuno sia obbligato, sotto pena della morte, destruzione, e pubblicazione de' beni, vedi *Stat. Fiorent. lib 3. Rub. 60.* 4

E che anco di ragione comune ciascuno sia tenuto rivelare, & impedire per quanto sia possibile i ribelli sotto pene capitali, *l. Metrodorum ff de pœn* Rom. *sing.* 794. Gigas *de crim. læs. Majest. Qui accus. poss. quæst fin.* Gabriel. *com. concl. lib. 7. tit. de Malef. conclus. ult.* Franch. Marcb. *decis. Delfin.* 780. *& seqq* Card. Tosch. *litt. R. concl. 310. per totam*, Clar. & Bajard *§. fin. qu. 87. per totam*, Farinac. & Vulpin. *in Suco qu. 51. per tot.* con altri da loro, e da me citati in questo nel §. Delitti num. 3.

§. ROBE.

Robe rubate come non si possino comprare, vedi §. Comprare n. 1

Robe di qualsivoglia sorte che si trovano addosso, & in potestà de' prigioni nell' atto della cattura si devono da chi farà la presura consegnare subito tutte con la persona a quel Magistrato, o Rettore dove si condurrà la persona, sotto pena di furto da asserne condennati in solido tutti quelli che si troveranno alla cattura, e tali Magistrati, ò Rettori devono subito dette robe far consegnare a lor Provveditori, Camarlinghi de' pegni, ò Massari de' Comuni, e scrivere ad un libro a ciò deputato, sotto pena a detti Magistrati, ò Rettori di scudi 10. d' oro da esserne sottoposti a' Conservadori di Legge, e da potersene conoscere per ogni tempo Provvisione de' 14. Decembre 1548. 2

E il simile osservarsi in Roma in virtù di Constituzioni Pontificie, essere anco di ragione comune, & altro, vedi per il Scanarol. *tract. de Visit. Carcerat. lib. 2. §. 28. per tot. fol.* 349.

§. ROMAGNA.

Romagna Fiorentina che privilegi abbia quanto agli archibusieri a cavallo di esse, vedi § Archibusieri n. 1

Romagna, cioè la Terra del Sole, che fu edificata dal Serenissimo Gran Duca Cosimo dell' anno 1562. come fra gli altri suoi privilegi abbia indulto de' panni forestieri, vedi §. Panni n. 2

Romagna (parlando della Fiorentina) è sempre stata, & è esente dalla Gabella de' Contratti della Città di Firenze, eccetto che dalle gabelle delle Porte di detta Città, & altre del Dominio, come per le capitolazioni, e parti, che sopra dugento anni sono feceto le Terre, Castella, e Villaggi di essa Provincia nel sottoporsi alla Repubblica Fiorentina, e così anco per bontà, e giustizia de' Serenissimi Padroni gli è sempre stata mantenuta detta esenzione, nè gli può essere levata per le ragioni, che in causa di simile privilegio ottimamente adduce l' Alrogrado *cons. 70. per tot. lib.* 2. e più strettamente per la consuetudine, ò prescrizione sempre fin' a i giorni presenti osservata, quale come di tempo immemorabile è passata in forza di titolo, concessione, e privilegio per la certa scienza dell' istesso Principe, *c. super quibusdā §. præterea*, dove la *glos.* & altri *de verb. signif. l. hoc jure §. ductus aquæ ff. de aq. quot. & æst. l. si quis diutino ff. si ser. vindic.* Bart. *in l si publicanus §. in vectigal. ff. de public. & in* 3

l. vectigalia ff. de eod. Alex. *conf.* 35. *lib.* 2. Jaf. *conf.* 208. *lib.* 2. Bald. *in l.* 1. *C. ne rei domin. & in l. cum proponas C. de naut. fæn.* Curt. jun. *conf.* 20. *num.* 6. e più altri pienamente riferiti dal Gabriel. *com conclus. de præscript. concl.* 1. *in prin. & per tot.* Gratian. *discept.* 492. *num.* 2. *& seqq. discep.* 578. *num.* 11. *discept.* 800. *num.* 2. *&* 871. *n.* 36. *&* 37. Bald. *conf.* 212. *in fine lib.* 2. Card. Tosch. *litt. C. concl.* 873. Gutierez. *tract. de Gabell. quæst.* 5. *per tot* Rot. *part.* 3. *divers. decis.* 220. *lib.* 2. Altograd. *conf.* 3. *num.* 4. *& seqq. & conf* 4. *num.* 176. *& seqq. lib.* 2. Balb. *tr. de præscrip.* 2. *part.* 3. *part. prin. qu.* 6. *n.* 19. *& seqq.* con molti altri da questi citati, e dalla buona memoria dell' Eccellentissimo Sign. Pietro Cavallo nella sua decisione, ò relazione fatta sotto di 10. Marzo 1513. in causa simile a favore de' popoli della Valle di Nievoli, e così anco è stato più volte in diversi casi, e tempi dichiarato con detti, ò altri simili ottimi fondamenti non solo legali, ma politici in riguardo della sterilità del paese & altro, di modo che non se ne deva, nè possa più dubitare, nè disputare, ancorche non vi fusse titolo, buona fede, nè scienza del Principe, che non è necessaria, ma tutto si deduce, e sostiene da detta immemorabile consuetudine conforme alle sopracitate dottrine.

4 Romagnoli non possono esercitare ufizi nella Romagna, e particolarmente di Giudice, Cavaliere, Notajo, & Ufiziale di banchi, & anco di Cancelliere delle Comunità, come per Decreto delli Consiglieri 23. Agosto 1599. al libro de' Statuti della Terra del Sole a 115.

Quanto a' Cancellieri però hà più volte derogato, e deroga S. A. S. a detto Decreto &c.

5 Delli privilegi particolari della Terra di Modigliana fa menzione, e tratta il Corn. *conf.* 187. *per tot. lib.* 4. riferito dal Card. Tosch. *litt. M. concl.* 157. e canonizato più volte dalla Rota Fiorentina, particolarmente sotto di 21. Ottobre 1572. & al libro de Mott. 80. a c. 543. e in altri tempi secondo l' occorrenze de' casi.

§. RUBARE.

1 Rubare bestiami grossi, o minuti si dice abigeato, del quale, e sue pene, vedi §. Abigeato.

2 Rubare legnami ne' beni d'altri, come sia proibito; vedi §. Tagliare num.

3 Rubare argenti, ò ori di Palazzo di S. A. S. come sia specialmente proibito, vedi §. Argenti n.

4 Rubare foglia di mori, vedi §. Foglia n.

Del resto vedi §. Furti, e §. Ladri per tot.

Rubare sale, vedi sale n. 3.

§. RUFFIANI.

1 Ruffiani di ragione comune si puniscono di pena di morte, ma di consuetudine si frustano su l'asino con mitra in capo, ò si puniscono d' altra pena ad arbitrio del Giudice, quale sempre si deve accrescere quando facessero tal' ufizio con persone congiunte, come con moglie, ò figliuole, ò simili, Menoch. *de Arbitr. cas.* 534. Cabal. *cas.* 171. *per tot.* pienamente Scanarol. *de Visit. Carcerat. lib.* 1. *§.* 3. *cap.* 4. *per tot.* Card. Tosch. *litt. L. concl.* 290. Clar. e Bajard. *§. fin. quæst.* 68. *num.* 24. Farinac. & Vulpin. *de delict. car. quæst.* 144. *per tot.* Ang. *de Malef. verb Che hai adulterata la mia Donna num.* 69. Peguer. *decis. crim.* 14. Petr. Gregor. *Syntagm. jur. lib.* 36. *cap.* 11.

2 Siccome anco è più grave delitto per Sodomia fra maschi, nel qual caso non ostante detta consuetudine devono li ruffiani essere puniti di pena di morte, massime quando ci fusse bisogno d'esempio, & essendo commesso più volte, e così aver votato, e fatto impiccare un tal ruffiano di maschi, attesta Cabal. *cas.* 284. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 144. *num.*

3 Chi propriamente si dichino ruffiani, massime della moglie, e quanto sia grave, e detestabile delitto, & altre curiosità, vedi per Menoch. *d. cas.* 534. *per tot.* Cardin. Tosch. *d. concl.* 290 Farinac. & Vulp. *d. q.* 144. *per tot.* P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Intertrag.* 200. §. 13. dove che ad effetto di potersi punire di pena ordinaria, si ricercano tre cose, cioè il delitto sia reiterato, abbia avuto il suo effetto, e sia fatto per mercede, &c. e negli altri casi sarebbe luogo a pena arbitraria, secondo la qualità de' casi, e delle persone, &c. Scanarol. *d. cap.* 4. *per tot.* Cabal. & altri sopracitati in §. num. 6.

Che siano infami, e come le meretrici inabili a testificare, fuor de' delitti eccettuati, ò seguiti ne' chiassi, ne' quali s' ammettono, ma con eccezioni, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco qu.* 56. *art.* 10.

Ruffianesimo si commette in più modi, cioè persuadendo donne, ò maschi a disonestà, ancorche non segua l' effetto, ò prestando loco, ò comodità opportuna anco per semplici trattati, ò in qualsivoglia altro modo adoprandosi per tal' effetto, anzi con la sola permissione, ò tolleranza quanto al marito ricevendone guadagno; propiamente però si commette con indure fanciulle, ò altre donne, ò maschi a disonestà per guadagno, di modo che ad effetto di potersi dir ruffiani sia d' essenza il premio, e deve essere reiterato almeno tre volte, eccetto che nel marito basta una sol volta. E se bene alle meretrici sia permessa l' esazione del premio anco giudicialmente, come si dice nel §. Meretrici n. 41. & 52. 4

Non è però così nelli ruffiani, quali per tale ufizio punibile non possono pretendere premio alcuno, benchè promesso anco con scritture, e mallevadori, ma solo potriano ritenere quello che già le fusse stato pagato, perchè in pari causa di turpitudine si preferisce il possessore, come prova Lanfranch. Zacch. *nel trat. de Salario, & Mercede qu.* 73. *per tot.* Scanarol. *d. cap.* 4. *num.* 12. *& seqq.* Farinac. & Vulpin. *& altri ne' luoghi sopracitati.*

E che anco gli albergatori, locandieri, e simili tanto uomini, che donne, quali sotto pretesto, e con occasione de' loro esercizi, e botteghe tengono donne questuarie, come sono le meretrici, e danno comodità di commettere disonestà, (e tanto peggio se fra maschi) cadano sotto nome di ruffiani, e siano degni di pena arbitraria grave, vedasi *l.* 1. *§. qui puero ff. de extraord. crim. l. Athletas §. ait Prætor. ff. de his qui not. infam. l. palam §. si qua cauponam ff. de rit. nup.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 534. *num.* 4. *& num.* 44. Farinac. & Vulpin. *in Suco d. qu.* 144. *§. Lenones, & §. domum accomodans.*

E che pecchino gravemente non è da dubitare, se bene gli altri locatori di case alle meretrici, ò simili persone che se ne servono a mal operare si possono scusare, mentre non le lochino più care che agli altri, & acconsentino solo all' abitazione, e non al peccato, Azor. *Instit. Moral. part.* 2. *lib.* 12. *cap.* 18. *quæst.* 3. P. Stefan. de Neapol. *lib.* 2. *cap.* 45. *n.* 17. *&* 18 Didac. de Mari al Gizzarel. *decis.* 54. *num.* 2.

Ruffiani come fussero già scacciati dalla Città di Firenze, e tutto il Dominio Fiorentino, sotto pena del capo, vedi Bando del Magistrato degli Otto 22. Giugno 1483. & altro Bando delli 6. Febbrajo 1520. nel quale s' impone pena di fune, e pecuniaria. 5

Che detta espulsione fusse giustissima, e conforme all' jus comune, vedi §. *Sancimus Auth. de Lenon. & inter Novell. Constit.* 31. *tit. de Lenon. coll. nel d. Auth.* Ricc. *part.* 7. *Collect.* 2705. Josef. Mele nell' Add. al Gizzarel. *decis.* 54. *num.* 12. dove anco che si possono scacciare dal vicinato, come le meretrici.

Ruffiane nō si possono descrivere all' ufizio dell' Onestà se nō quelle che tēgono postriboli, ò luoghi pubblici a pigione per accomodarne a meretrici pubbliche, e descritte, con mercede; Ma non già mai si possono tollerare quelle che volessero esser mezzane in qualsique modo in fatti, ò parole per far capitare male fanciulle, ò donne, che nō siano pubbliche meretrici, e descritte, sotto pena a dette ruffiane della pubblica frusta su l' asino, con mitra in capo, & altre pecuniarie, e confini tutto ad arbitrio del Giudice secondo la bruttezza, e qualità del caso, luogo, e persone. Deliberazione del Magistrato Supremo sotto di 14. Aprile 1558. 6

E che fin' al tempo di CajoCaligola fussero tassate le meretrici, e ruffiane, ò ruffiani a pagare certe somme, che poi da Alessandro Imperadore furno stimate indegne di riporsi nel Sacro Erario, e deputate al ristauro di Teatri, da Tranquillo, e Lampridio, riferisce Guid. Panzirol. *thesaur. var. lett. lib.* 3. *fol. a me* 373.

E così da tutto il detto di sopra, ad effetto che entri la pena ordinaria, ò solita del ruffianesimo, pare si ricerchino quattro cose, cioè che l' atto sia reiterato, abbia avuto effetto, sia fatto per mercede, e con donne di non mala vita, altrimenti saria luogo solo a pena arbitraria più mite come sopra num. 3. & seqq. 7

Del ruffianesimo fatto dal marito alla moglie, vedi nn

negozio

negozio del Magistrato de' Sig. Otto di Decembre 1665. contro Ferdinando Peratti, & altri, dove essendo stati trovati nel medesimo letto il marito, la moglie, e l'adultero, fu condennato il marito come ruffiano della moglie all'asino con frusta, mitra, e cartello, *per ruffiano della moglie*, & in anni cinque di galera; perchè quanto al marito basta il solo consenso, anco senza premio, *l. mariti* 29. *ff. ad l. Jul. de adulter.* Peguer. *decis.* 15. *num.* 7. e nelle medesime pene sotto di 29. Ottobre 1666. fu ordinato condennarsi Vincenzo di Jacopo Calozzi di Pisa in filza processi 617. n. 196. vedi Cabal. *cas.* 171. e Farinac. *q.* 144. dove notano essere tenuti alle pene, non solo li ruffiani, ma ogn' altro, che ajuti, & cooperi alli ruffianesmi in qualsivoglia modo con consiglio, favore, ajuto, e consenso.

S

§. SACRILEGIO.

1 SAcrilegio si dice propriamente quando si ruba una cosa sacra da luogo sacro pubblico, e si punisce di pena di morte, se pur la paruità della materia, età, ò simili cause ad arbitrio del Giudice non facessero esser luogo ad altra pena straordinaria più mite, Boss. *tit. de Sacrileg. nu.* 6. Menoch. *de Arbitr. cas.* 389. *num.* 2. *& seqq.* Decian. *tract. crim. tom.* 2. *lib.* 6. *cap.* 4. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. S. concl.* 6. *per tot.* Clar. & Bajard. §. *Sacrilegium. per tot.* Farin. & Vulpin. *in Suco de furt. qu.* 172. *per tot* dove anco dichiarano qual si dica luogo sacro, ò cosa sacra, ad effetto che entri la pena del sacrilegio.

2 Sacrilegio si commette in molti altri casi, come rubando cosa sacra da luogo sacro privato, ò anco da luogo non sacro, ò cosa non sacra da luogo sacro, e in questi casi si punisce di pena arbitraria, Menoch. *d. cas.* 389. *nu.* 9. *& seqq.* Bonifac. *de furt.* §. 5. *num.* 18. *& seqq. ad.* 28. *fol.* 183. Farinac. & Vulpin. *loc. cit.* Decian. *& altri ne luoghi sopracitati*, e pienamente l'Azor. *Instit. Moral. part.* 1. *lib.* 9. *cap.* 27. *per tot. fol. a me* 1129. *& seqq.*

3 Sacrilegio si commette anco da chi offende persone Ecclesiastiche, e seguendo con disturbo de' divini ufizj si punisce di pena di morte, altrimenti di pena di esilio, ò altra arbitraria, *oltre la scomunica maggiore, dalla quale solo il Pontefice può assolvere, Menoch. *d. cas.* 389. *n.* 15. *& seq.* Farin., & Vulp. *d. q.* 172. dove che sono quattro le spezie del sacrilegio, cioè circa la persona offendendo persone Ecclesiastiche, circa il coito conoscendo Monache carnalmente, circa il luogo violando Chiese, ò Cimiteri, e circa la materia rubando cose sacre, di che vedi Bajard. *d.* §. *Sacrilegium per tot.* Decian. Azor *& altri sopracitati.*

4 Sacrilegio si commette da chi violasse Monache professe, e si punisce di pena di morte, oltre a scomunica, & altre pene dell' jus Divino, e Canonico, Clar. §. *Fornicatio vers. Cum moniali &c.* Menoch. *d. cas.* 389. *n.* 22. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. S. concl.* 6. *n.* 13. Farinac. *d. q.* 172. *n.*

Et in quanti modi si commetta sacrilegio in materia di lussuria, ottimamente Azor. *Instit. Moral part.* 3. *lib.* 3. *cap.* 27. *de sacrileg. per tot. fol. a me* 195. & *seqq.* Sperel. *decis.* 236 *&* 137.

5 Sacrilegio si commette ancora per delitti benchè secolari seguiti in Chiesa, e altro luogo sacro, e quanto a questo è luogo alla prevenzione fra il Giudice Ecclesiastico, e secolare, essendo il sacrilegio delitto di misto foro, ma quanto al delitto principale sendo fra laici, è di laici si punisce dal Giudice secolare, Menoch. *de Arbitr. cas.* 389. *num.* 32. *& seqq & num.* 40. *&* 41. *e nelle mie resol. cap.* 9. *per tot.* vedi §. Delinquenti num. 10. & 11. Clar. §. *fin. quæst.* 38. *num.* 17. Decian. *tract. crim. lib.* 4. *cap.* 21. *num.* 34 *& cap.* 29. *num.* 5. vedi Sperel. *decis.* 3. *&* 4. *per tot.* dove tiene la medesima distinzione, e la difende da contrari, e benchè nella *d. decis.* 3. *num.* 8. attesti di certa osservanza contraria, non osta in modo alcuno, anzi totalmente conviene con questa opinione per le ragioni notate nella mia Somma latina §. Delinquens n. 7.

Se poi si dica sacrilegio il delitto cōmesso da laici nelli parlatorj di Monache, case annesse ala Chiesa, Sagrestia, torre, tetti, portici, e simili luoghi delle Chiese, ma però fuor di esse, ad effetto che possa l'Ordinario conoscerne con la prevenzione, vedi Sperel. *dec.* 61. dove riferisce cōtrarie opinioni, e contro il suo solito sostiene non essere sacrilegio, e non potere però l' Ordinario procedere anco con la prevenzione; se bene poi nell'addizione della nuova impressione dell' anno 1666. riferisca essere stato deciso dalla S. Congregazione dell' Immunità essere il delitto di misto foro in detti casi, sotto di 27. Marzo 1640. in una causa Faventina.

Quello che si pratichi nelli Stati del Serenis. G. Duca di Toscana in simili delitti di misto foro, vedi nella mia Somma §. Concubina n. 5. in fine, & altrove.

Che un Sacerdote offeso da' laici, possa agere contro di loro avanti il Giudice secolare, con protesta *citerà pœnam sanguinis*, benchè certamente sapesse, che il Giudice sia per procedere anco a pena di sangue, Sperel. *dec.* 45. *n.* 26. vedi nella Prefazione n. 9.

Sacrilegio in alcuni casi porta seco annessa la scomunica ipso jure, e negli altri si devono li sacrileghi scomunicare, di che vedi Socin. *reg.* 434. *per tot.* Card. Tosch. *d. concl.* 6. *n.* 17. Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 172. *n.* ma meglio Azor. *Instit. Moral. part.* 1. *lib.* 9. *cap.* 27. *quæst.* 10. *& seqq. fol. a me* 1132. 6

Sacrilegio si dice anco ma impropriamente il disputare dell'autorità del Pontefice, ò altro Principe assoluto, ò con offendere, & interpretare sinistramente la Legge Divina da punirsi ad arbitrio del Giudice, Menoch. *de arbitr. cas.* 389. *n.* 19. *& seqq.* vedi §. Principi n. 2. 7

§. SALE.

Sale che si cava dall' acqua salata del Comune di Dovadola in Romagna, ò d'altri luoghi, come sia proibito, vedi §. Acqua salata. 1

Sale, ò salina forastiere è proibita nelli Stati di S. A. S. sotto pena di scudi 25. da libbre una fino in libbre dieci, e da libbre dieci fin in libbre 20. della galera per un'anno crescendo cosi di decina in decina tanti anni di galera fin' alla somma, che è di staja sei di libbre 48. lo stajo, nel qual caso ci è pena la galera in vita, e sempre della perdita del sale, e bestie dove fusse carico. Bando delli 20. Agosto 1588. & altro Bando antecedente di Settembre 1585. 2

Che il sale, ò salina forestiere non si possa condurre, nè far condurre, oè tenere per rivendere scientemente, e dolosamente, sotto pena della galera a beneplacito, e confiscazione de' beni, & alle donne in cambio della galera, della pubblica frusta oltre la detta confiscazione. Bando delli 14. Dicembre 1590. confirmato, & ampliato per la nuova legge del sale colorato pubblicata sotto di 27 Novemb. 1664. §. Considerando ancora, &c. nella quale si dichiara haver luogo anco in minima quantità, e contro chiunque dasse ajuto, consilio, ò in qualsivoglia modo tenesse mano a dette trasgressioni, aggiunta la perdita del sale, bestie, carri, ò altri istromenti, dove fusse caricato, arbitrio di poter credere all' accusatore con un testimonio degno di fede, e qualche altro aminicolo, guadagno della quarta parte de' beni del condennato al medesimo accusatore, benchè fusse uno de' delinquenti, al quale anco si perdonnerà, mētre però non fusse il principale, & altro contro chi mancasse delle dovute diligenze in fare le solite annue descrizioni delle bocche, e bestie da frutto, inf. n. 10.

Sale non si può rubare, cavare, ò pigliare dalle sacca che vengono di Volterra, ò dalle Moje, nè dalle dette Moje, ò d' altrove, sotto pena fin' in libbre una di scudi dieci, e un tratto di fune in pubblico con breve che dica per rubatore di sale; da libbre una in libbre cinque di scudi 25. e tratti dua di fune con breve come sopra; da libbre cinque in libbre venti scudi 50. asino con mitra, e scopa, da libbre 20. in ogni somma fin' a libbre 155. che è un sacco, oltre a detta ultima pena tre anni alla fabbrica di Livorno, pena la galera per il medesimo tempo nō osservādo, e a chi rubasse sacca intiere galera per anni cinque oltre alla pena di scudi 50. asino, e mitra, e alle pecuniarie per il sale che fusse cavato dalle sacca sono tenuti li padri per li figliuoli stando insieme, capi di casa, e padroni di navicelli per i loro garzoni, e nelle medesime pene incorrono quelli che acconsentissero, ò tenessero di mano, prestassero ajuto, ò favore, ò comprassero il sale rubato, & essendo più complici, il primo che notificherà gli altri fra un mese resta libero, e guadagna il 3

quarto del notificatore, vedi il Bando sopra ciò dell'anno 1622.

Et altro Bando in augumento di questo delli 11. Settembre 1668. e per chi ne trasportasse da' luoghi dove val poco a luoghi di prezzo maggiore, e ne tenesse a vendere, ò ne vendesse senza facoltà &c.

Sale nella sacca bollato come deva essere rivisto, e riscontrato dalli Rettori, e suoi Ministri prima di sbollarlo, vedi §. Rettori n. 54.

E circa li bolli del sale, oltre il Bando delli 30. Ottobre 1610. vedi altro Bando antecedente delli 26. Agosto 1586. e 24. Aprile 1651.

5 Sale come si debba condurre dalle Moje di Volterra, e che ordini debba intorno a quello osservare il Provveditore di Volterra, & altri Ministri, e conduttori di detto sale, & altri particolari, vedi negli Ordini sopra ciò pubblicati, sotto di 4. Giug. 1650. & una Riforma delli 4. Ottob. 1574.

6 Salajoli, e vetturali, che conducono il sale in sacca bollate devono farlo rivedere alla Porta, negli altri luoghi destinati, e tali riviste farle notare ne' lor quadernucci, non possono uscire dalle strade maestre, e d'estate lo devono haver cõdotto a' luoghi destinati fra tre giorni, e fra quattro d'invernodal dì della levata di Firenze, & arrivati dove si dourà sbollare nõ lo possono votare prima di farlo rivedere, e riscõtrare davãti al Rettore del luogo, e lor Ministri con l'intervẽto del Cãcelliere della Comunità, ò d'uno de' Rappresentanti cõ rimettere quanto prima alla gabella del sale tutti i bolli delle sacca cõ chiara, e distinta nota di ricevuta da farseli dal Rettore, come per ordinazione pubblicata sotto di 24. Aprile 1651. nella quale sono notati li luoghi dove si deve fare il riscõtro, e le pene mãcando, &c.

E circa salajoli, e vetturali che conducono il sale, vedi altro Bando delli 26. Agosto 1586. e nel §. Vetturali n. 2.

7 Salina nõ si può cavare dalli Stati di S.A.S. senza licenza, sotto pena da libbre 10. in giù di lire 15. da libbre 10. in 50. lire 50. da libbre 50. in 100. lire 70. e da 100. in ogni somma scudi 20. tratti dtta di fune, perdita della salina, e bestie, & è tenuto il padre, e padrone per la famiglia, donne, e garzoni, come per Bando delli 30. Luglio 1575.

8 Sale, che viene di fuora con salumi, non se può alcuno servire ad altro uso, ma restandogliene deve darne nota al Provveditore della gabella, ò Rettore del luogo fra tre giorni per ricevere l'ordine di che farne, sotto pena di scudi cinque, come per Bando delli 23. Febbrajo 1594.

9 Sale come non si possa cavare del Vicariato del Monte S. Sovino, Lucignano, Fojano, Montedoglio, Borgo S. Sepolcro, e Castiglion Fiorentino per condurlo, e portarlo dove vale più, & altro, vedi Bando dell'anno 1580. al libro delle Leggi del sale a c. dove anco sono più altre Leggi, & Ordini circa questa materia del sale, &. il Bando stampato delli 11. Settembre 1668. §. & ancora.

10 Sale tinto, e colorito come sia stato ordinato per i luoghi cõfinanti con Stati alieni ad effetto d'impedire l'introduzione di sali forestieri, di modo che nelli luoghi specificati non si possa introdurre, nè tenere altra sorte di sale, che del detto tinto, e colorito, come gli sarà consegnato dalla Gabella del sale, sotto pena della galera, a beneplacito di S. A. S. e confiscazione de' beni, perdita del sale, bestie, e carri, ò altri istromenti dove fusse caricato, e alle Donne della confiscazione predetta, e frusta in cambio della galera conforme la legge del 1590. vedi amplamente la nuova Legge, e Provvisione sopra ciò pubblicata 27. Novembre 1664. vedi §. Sindaci n. 16. §. Padre n. 26. e sopra n. 2.

11 Che già fin da principio della Città di Roma, e in più tempi susseguenti fusse libro a ciascuno l'uso di fabbricare, vendere, e trasportare il sale senza alcun peso, ò gabella, come cosa spettante al vitto, e prodotta dalla natura a benefizio comune, & universale; ma dipoi essersi introdotto le saline, & uso di sale esercitarsi con gabelle a nome, e comodo delle Città, e Principi, di modo che in oggi per tutta l'Italia, & altre parti si faccia osservare, sotto pene molto rigorose, e le saline, e sue entrate, ò gabelle si reputino fra regali del Principe, & ad esso, e non a' privati appartenghino, con gravissime pene contro fraudatori, vedi Guid. Panzirol. *Thes. var. lett. lib. 3. tit. de Vectigal. Salin. & car. histor. fol. à me* 370. & 371. Cujac. *lib. 3. observat. cap. 31. de Salin. & Salin. vectigal.* Boss. *tit. de vectigal. numer.* 3. Prosper. Rendell. *tract. de Vinea, vindem. & vino ad l. Barbaricum C. quæ res exportar. non deb. vers. Esse potuit ratio, fol.* 61. Josef. Mele nell'Add. al Gizzarel. *dec.* 34. *n.* 66. *& seqq.* Altogrado *cons.* 4. *n.* 92. *& seq. lib.* 2. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 16. *per tot.* con più altri da loro citati.

E che però il sale come cosa di sua natura permessa, essendo portato da' forestieri contro la proibizione della legge municipale, si possino scusare dalla pena per la presunta ignoranza, inferisce il Card. Tosch. *d. concl.* 16. *n.* 3. con l'autorità dell' Aless. *cons.* 86. *n.* 6. *lib.* 4. di che però io dubito nelli tempi presenti, nelli quali come dissi si sa, che generalmente per tutto vegliano tali proibizioni, e il sale si reputa fra Regali di Principi, vedi §. Forestieri n. 14. & seqq. E la dottrina dell' Aless. e Tosc. potria forsi procedere in qualche caso particolare di poca quantità trovata a' passeggieri, ò altri per transito, ne' quali cessasse ogni sospetto di dolo, & introduzione di sal forestiero, tutto ad arbitrio di prudente, e timorato Giudice, come dichiara il medesimo Tosch. *litt. S. concl.* 638. 12

Che il Principe non possa giustamente proibire, nè impedire l'introduzione del sale forestiero per semplice passo, ò transito, purchè in modo alcuno non rimanga nel suo stato, che questo lo può proibire, ma non già il passo, Cravett. *cons.* 983. *lib.* 6. Cephal. *cons.* 539. *lib.* 4. Natt. *cons.* 661. & 662. *lib.* 4. Menoch. *cons.* 901. Sord. *cons.* 321. *lib.* 3. Cabal. *cons. decis.* 111. *per tot. lib.* 2. dove risponde a tutte le ragioni, e motivi, che persuadevano il contrario.

E molte cose curiose dell'uso, presagio, e virtù del sale, vedi appresso Gratiã. *discept. forens. cap.* 217. *n.* 29. *& seqq. per tot. & cap.* 179. *per tot.* Gomes. *tract. de Sale per tot.* Paol. Zacch. *quæst. Medic. Legal. lib.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 10. *n.* 7. *vers. Cæteri plures fol. à me* 287. *& lib.* 6. *tit.* 2. *quæst.* 2. *n.* 30. *fol.* 331. 13

Sale forestiere come non si possa introdurre nelli Stati di S. A. S. e gl'introduttori essendo armati d'alcuna sorte d'armi, tanto sudditi, che forestieri, massime essendo in comitiva, e non potendosi havere altrimenti nelle forze della Giustizia, possino essere uccisi impunemente, e l'uccisore guadagni la valuta del Sale, le bestie, li denari, e robe che havessero detti introduttori, oltre la portione, & altro assegnato agl'inventori, e notificatori, li sia pagato subito la Somma di scudi cento, per ciascuno degli introduttori, che sarà arrestato ò vivo, ò morto con la facoltà di rimettere un bandito di forca, ò di minor pregiudizio, per l'arresto, ò uccisione di ciascuna persona; come li soldati, e popoli devino accorrere all'arresto, & estirpazione di detti contrabandieri sotto pena di scudi trecento, & altre afflitive da estendersi fino alla Galera, inclusivè, & altro; come gli osti, e contadini, & ogn'altra persona non possino ricevere, e dar da mangiare, ò bere a detti contrabandieri, nè loro bestie che portassero sale forestiere sotto pena di scudi trecento, & altro come sopra; detti contrabandieri non godino la facoltà dell' Arme che havessero, ma siano anco condennati nelle pene della delazione di esse; se alcuno de' medesimi contrabandieri, ò altri complici manifestarà dentro ad un mese li compagni, consequisca l'impunità, e premio sudetto; detti contrabandieri come caschino in pena della vita, e confiscazione de beni, e tutte le medesime diligenze si devino usare in tutti i luoghi infeudati, e sottoposti all'alto dominio di S. A. S. come siano privilegiate le prove in questi delitti, & altro vedasi pienamente nel Bando delli 21. Ottobre 1681. 14

§. SALVICONDOTTI.

Salvocondotto de' creditori non giova a' debitori falliti, vedi §. Falliti 1. 1

Salvicondotti non giovano mai per i delitti futuri, anzi se con malizia, & animo di delinquere s'impetrassero non gioverebbero anco per quei delitti, per i quali nominatamente fussero concessi, come prova il Cabal. & altri da lui addotti *res. cr. cas.* 118. Sord. *decis.* 307. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de Carc. & Carcerat. qu.* 29. *num.* 27. Franc. *decis.* 218. & 717. 2

Giovano però per li delitti occulti commessi avanti, e de' quali non ne sia seguita sentenza, mentre siano minori degli espressi, Menoch. *de Arbitr. cas.* 337. *num.* 8. vedi Moron. *de treg. & pac. qu.* 106. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 23. *num.* 23. & 27. Farinac. *d. qu.* 39. *num.*

Sic-

Siccome concessi per cause civili non si estendono in pregiudizio de' creditori futuri, Genua de script. priv. lib. 3. tit. de litt. dilat. qu. 5. in fine, Card. Tosch. litt. S. concl. 23. n. 15. Guid. Pap. decis. 109.

3 Salvicondotti non essendo nocivi ad alcuni si dicono mera grazia, e benefizio del Principe, e però si reputano favorevoli, e non odiosi, & amplamente si devono interpretare, come contro l'opinione d'alcuni prova il Menocb. de arbitr. cas. 336. n. 17. & n. 23. & seqq. vedi Card. Tosch. litt. S. concl. 23. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de carcer. carc quæst. 29. n. 40. & seqq. Intēdendo, come dissi, quādo non tisultano in pregiudizio d'altri, e fa a proposito quello che ho detto nel §. Privilegi num. 5. & 6. Che la materia delle dilazioni sia favorevole, Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 1. c. 1. per tot. fol. 409.

4 Salvicondotti a ebi, e da chi si possino concedere, & a che fine, & effetto, vedi Menoch. de arbitr. cas. 336. & 337. Clar. & Bajard. §. fin. quæst. 32. vers. Tu scis, Vrsil. ad Afflict. decis. 4. per tot. Guaz. def. 12. cap. 1. num. 44. & seqq. Cabal. resol. crim. cas. 50. per tot. Card. Tosch. litt. S. concl. 21. & 22. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de carcer. & carcer. q. 29. per tot.

5 E ebe si devino osservare, ancorchè fussimo in caso, che non si fussero dovuti concedere, mentre non fussero nulli per totale difetto d'autorità nel concedente, Menoch. d. cas. 336. n. 33. & cas. 337. n. 5. & seqq. Card. Tosch. dict. concl. 21. nu. 14. & 15. Farinac. dict quæst. 29.

6 Quando si tratta d'un citato, e non ancor condennato è in arbitrio del Giudice a concedergli salvocondotto, ò no secondo la qualità delle persone, e delitti, e si può concedere ad effetto di costituirsi, ma per breve tempo, secondo la distanza del luogo, e con che venga recto tramite alla corte, Pract. Papp. for. inquis. glos. Hæc est quædam, &c. num. 32. Menoch. de arbitr. cas. 336. n. 25. &c. & q. 81. per tot. Card. Tosch. loc. cit. Farinac. & Vulpin. d. quæst. 29.

7 E trattandosi di debiti eivili non si possono eoncedere, che dal Pincipe, eccetto ehe la dilazione quinquennale, ehe per giustizia col consenso della maggior parte de' creditori si può concedere da ogni Giudice ordinario, di cbe vedi il Genua de script. priv. tit. de litt. dilat. q. 2. fol. 175. Farinac. d. q. 29. n. 20. &c.

Di questa dilazione da concedersi dalla maggior parte de' creditori, Scanarol. de Visit. Carcer. lib. 3. §. 1. c. 2. per tot. fol. 411. Card. Tosch. litt. M. concl. 383. per tot.

8 Ne' Stati di Toscana quando siamo in ordinatorijs Judicii, e nella fabbrieazione del processo ancor pendente, si concedono li salvicondotti da' Giudici delle cause per breve rempo come sopra ad effetto di costituirsi, ma dopo che sono seguite le senrenze trattandosi di pene afflittive non si possono concedere, che da S. A. S. e per le pecuniarie si danno soprattieni, e sospensioni dal Fisco sottoscritte dal Sig. Auditore Fiseale per qualehe breve tempo a suo arbitrio, e di queste anco, come dell'afflittive s'aspetta solo alla benignità di S. A. S. farne grazia di tutto, ò parte, ò di composizione secondo la qualità de' casi, e delle persone, siccome ancora li salvicondotti, & assicurazioni de' delinquenti fuor di Stati, ò Banditi si concedono solo da S. A. S. e vanno registrati nella Cancellaria del Magistrato degli Otto, sotto pena di nullità, bencbè anco non registrati credendo si fariano buoni, ma con nuova supplica, e remissione in buon giorno ad accettare la grazia dentro al mese in detta Cancellaria, &c. inf. num. 23.

9 Salvicondotti cominciano a correre subito dal giorno della concessione, e non dell'auuta notiaia sendo continui, e correndo di momento in momēto Cabal. resol. crim. cas. 249. Guid Pap. quæst. 109. Card. Tosch. litt. S. concl. 23. num. 25. Genu. de script. privat. tit. de litt. dilat. & morat. quæst. 5. fol. 175. dove parla delle dilazioni a pagare, e riene, che comincino dal dì della concessione, e non dell'intimazione di esse fatta a' credirori, &c.

10 Salvocondotto concesso per se, e per i compagni di quali s'intenda, e concesso per se, e ranre persone, e robe giova anco alla moglie, & altri fino al numero prefisso ancorchè il principale non fusse seco, e come si devino punire quelli che offendessero tali assicurati, & altro, vedi Menoch. de arbitr. cas. 336. num. 4. & seqq. dove anco tratta quando s'intenda concesso per la famiglia necessaria, e non solo per andare, ma per ritornare, e per trattenersi qnalche giorno, per prepararsi al viaggio secondo la qualità delle persone, e subjetta mareria, &c. Card. Tosc. litt. S. concl. 23. nn. 14. & seqq. Farinac. & Vulpin. in Suco d. quæst. 29.

Salvocondotto concesso semplicemente, & indeterminatamente se s'intenda per vna volta sola, ò pur per più volte, vedi Herc. de Caut. de non offend. cap. 37. num. 1. &c. & Menoch. d. cas. 336. num. 36. Gabriel. com. concl. lib. 6. tit. de legib. concl. 2. num. 7. Tosch. d. concl. 23. num. 20. Farinac. d. quæst. 29. 11

Salvocondotto per quali cause si possa, ò deva concedere ad un bandito, e come si deva punire cbi l'offendesse sotto tal assicurazione, vedi Menocb. de arbitr. cas. 337. per tot. e pienamente Farinac. con il Vulpin. in Suco d. q. 29. n. 1. & seqq. per tot. Didac. de Mari nell' Add. al Gizz. decis. 11. n. 9. & seqq. 12

Che pendente il salvocondotto, ò assicurazione, non possa innovare cosa alcuna, e s'intenda di modo, che l'assicurato non pratichi alenna violenza, nè con armi, nè senz'armi, nè giudicialmente, nè estragiudleialmente, e però non si possa anco citare per renderlo eontumace, e bandirlo non comparendo, altrimenti la sentenza, e bando sia nnlla, Franeh. decis. 673. num. 1. & seqq. & decis. 674. dove parla degli assicurati per certo tempo, quali però delinqnendo, durante la sicurezza, possino essere catturati, e puniti per li delitti tanto innanzi, che dopo commessi, secondo il medesimo Franeh. decis. 258. dove anco Flav. Amend. & il Ricc. nell' Add. Cabal. resol. crim. cas. 118 per tot. quale intende di delitti gravi, & appensati, altrimenti non perdersi, nè rompersi l'assicurazione per li delitti passati, vedi sopra num. 2. inf. nell' Addit. dopo il num. 25. e nel §. Banditi num. 23. Sanfel. dec. 48. 49. & 50.

Salvaguardia in effetto è poco differente dal salvocondotto, si può concedere solo dal Principe, e non è altro che una certa difesa, e protezione, ehe il Principe promette a qualche suo inferiore, e come si conceda, e si deva da tutti osservare, sotto pena di lesa maestà, & altro, vedi Menoch. de arbitr. cas. 338. per tot. Clar. §. fin. quæst. 47. n. 3. in fine, Card. Tosch. litt. C. concl. 169. nu. 5. & litt. S. concl. 24. per tot. 13

Salvocondotto, ò dilazione concessa ad nn debitore da Principe secolare non si estende a' debiti giurati, anzi contro tali debiti non si può concedere secondo l'Euerard. loc. à vi juram. num. 31. Ferret. caut. 55. Vrsil. ad Afflict. decis. 5. Menocb. de arbitr. cas. 337. num. 19. & 20. & cas. 203. n. 14. & seqq. Scaglion. sup. Pragmat. Regn. Allegat. 5. num. 38. fol. a me 380. 14

Di consuetudine però si osserva il contrario in molti luoghi, e non senza causa, perchè il giuramento, ehe in oggi non serve ad altro cbe per coperta de' bugiardi, & ex abrupto senza ponto haver considerazione alla sua efficacia e virtù, s'appone in tutte l'obbligazioni, non deve essere di tanto pregindizio, cbe levi l'autorità ordinaria al Principe di concedere detti salvicondotti, e dilazioni; crederei bene essere necessario esprimere sempre la qualità del debito, di che vedi il Genua de script. privat. lib. 3. fol. 171. & altri da lui; e da me addotti nelle mie resol. cap. 95. num. 9. Boer. decis. 296. Gabriel. com. concl. tit. de jure jurand. concl. 5. n. 22. fol. 252. 15

E che li salvicondotti, e dilazioni a pagare si possino concedere dal Principe senza scrupolo di peccato stante l'impossibilità, ò grande difficoltà dal debitore in pagare, narrandosi però sempre la qualità del debito, se sia giurato, con pupilli, vedove, cagionato da delitto, ò contratto, con Chiese, se habbia havuto altre dilazioni, e simili cose, che possono ritenere, ò rendere più difficile il Principe a concederli, Menoch. de arbitr. cas. 203. num. 14. &c. Carlo. de Grass. de except. excep. 32. num. 31. &c. con altri citati dal Genua d. lib. 3. tit. de litt. dilat. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco d. q. 29. num. 19. & seqq. e nelle dette mie resol. d. c. 95. n. 9. 16

Ne' Stati di Toscana non si costuma troppo concedere tali dilazioni, ma ci sono però altri sutterfugi, cbe servono per non pagare, se bene con poca riputazione de' debitori, &c.

Salvocondotto concesso ad un debitore dal Prinelpe seco- 17

secolare non suffraga contro la Chiesa persone Ecclesiastiche, ò luoghi pij per difetto di jurisdizione, nè si estende ancora contro pupilli, vedove, e simili persone privilegiate, mentre di esse non sia fatta special menzinne, Mennch. *de arbitr. cas* 203. *n.* 20. *& seqq.* Carol. de Grass. & Genua *loc. cit. n.* 65. *& per tot.*

18 In pratica però per la riverenza dovuta al Principe difficilmente s'otterrebbe l'esecuzione contro detto salvocondotto, se prima non si ricorresse all'istesso Principe per la rivocazione, ò dichiarazione, che facilmente la dourebbe concedere, massime non essendo stata espressa la qualità del debito, come è necessario di ragione, vedi in questo nel §. Descritti num. 46. infr. num. 24. in fine.

Non comprende ancora l'infrascritte cause, mentre non ne sia fatta special menzione, cioè.

Debiti per causa d'alimenti, Gratian. *discept.* 232. *num.* 51. *&c.* Genua *loc. cit. num.* 64. Sord. *consil.* 323. *per tot.*

Debiti per causa di dote, Genua *loc. cit. n.* 62.

Debiti di pigioni, Menoch. *d. cas.* 203. *num.* 18. Genua *loc. cit. num.* 61.

Debiti, che procedano da' delitti, ò Fiscali, Everard. *à vi juram. num....* Vrsil ad. Afflitt. *decis.* 5. *num.* 2. Menoch. *cas.* 203. *num.* 16. *& cas.* 337. *nu.* 16. *&c.* Genua *loc. cit. n.* 48. *& seqq. ad* 61. Card Tosch. *litt. S. concl.* 23. *n.* 4. *&* 5.

Debiti sopra de' quali sia seguita sentenza, e così che appariscono per sentenza, mentre non vi fusse la clausola non ostante, &c. debiti per prezzo di robe comprate per contanti, e poi non pagate per depositi, & in più altri casi riferiti dal Genua *lib.* 3. *tit. de litt. dilat. num.* 30. *& seqq. per tot. fol.* 171. Farinac. & Vulpin. *in Suco d quæst.* 29. *nu.* 40. *& seqq.* e fa molto a proposito il Scanarol. *de Visit. Carc. lib.* 3. *§.* 1. *q.* 5. *per tot. fol.* 419. dove tratta a chi si devino negare le dilazioni.

19 Salvocondotto, ò dilazione concessa al debitore principale si estende anco alli mallevadori almeno cō pigliarsi la molestia sopra di sè il principale, & opporre della dilazione, Marsil. *de fidejuss. n.* 290. Gratian. *discept.* 12. *per tot.* In contrario tiene il Menoch. *de arbitr cas.* 203. *num.* 26. *& cas.* 337. *num.* 22. Vrsil. ad Afflict. *decis.* 5. *num.* 3. di che vedi il Genua *de script. privat. tit. de litt. dilat. quæst.* 1. *per tot. fol.* 174. Barz. *decis. Bonon.* 77. Marescot. *var. resol. cap.* 159. *lib.* 2. da' quali si dichiara bene questa conclusione, come anco dal Sord. *decis.* 301. *per tot.* e dal Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 3. *§.* 1. *cap.* 3. *per tot. fol.* 414.

20 E che dette dilazioni non passino negli eredi del debitore morto, nè si estendino a casi di fallimenti, Genua *loc. cit. q.* 4. *fol.* 175. Altogrado *cons.* 55. *in fine lib.* 2.

21 Et essendo concesse per certe persone nominatamente non giovino venendo il debitore molestato da altri, benchè da tal molestia ne risultasse comodo a quelli, contro de' quali sono concesse, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 337. *nu.* 21. *& cas.* 338. *n.* 19.

22 Salvicondotti concessi per qualche causa cessano, e finiscono cessando quella causa, per la quale sono concessi, intendendo però di causa finale, e per difetto dell'assicurato, vedi Corn. *cons.* 122. *lib.* 4. Tiraquell. *tratt. Cessante Causa Verb. Salvusconductus num.* 238. *&c.* Card. Tosch. *litt. S concl.* 26. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suca d. q.* 29. *n....*

23 Salvicondotti, bullettini, ò assicurazioni per debiti non vagliono, non si ammettono, nè attendono nelli Stati di Toscana, se prima non sia pagata la tassa, e fattone registro alle Riformagioni di Firenze, come per Provisione sopra ciò in virtù di rescritto di S. A. S. delli 3. Luglio 1639. e Bando delli 19. detto, e come anco fusse prima disposto, vedi alle Riformagioni al libro di Provisioni dell'anno 1450. a c. 190. dell'anno 1473. a c. 194. dell'anno 1532. a c. 6. e nella filza di memoriali, & informazioni dal 1558. fino al 1563. a c. 124.

Et in oltre si registrano nella Cancelleria degli Otto, nè si sogliono fare che per debiti contratti fuor di Stato, e con persone non suddite, nè abitanti in quelli, come si può vedere nella filza degli *Assicurati*, che sempre si fanno con dette condizioni in queste formali parole, cioè *Concedesi eccetto che per debiti contratti nelli Stati di S. A. S. ò mentre in essi ha abitato, ò con sudditi, ò familiarmente abitanti essi Stati*, vedi Marta *vot. Pis.* 96. *n.* 4. *&c.*

Salvicondotti, ò dilazioni per debiti sempre s'intendono con la clausola *rebus sic stantibus* e con che l'impetrante non se n'abusi, e mentre non siano surrettizi, e però non si estendere, nè giovare a' debitori fuggitivi, ò sospetti di fuga, Bald. *cons* 400. *num.* 3. *lib.* 1. Sord. *decis.* 307. *per tot. & cons.* 281. *&* 298. dove però nel suo caso per altre ragioni tiene in contrario, e vedi Farinac. con il Vulpin. *in Suca d. q.* 29. *num.* 38. *&c.* dove che [*quicquid sit de jure*] anco li surrettizi non si devono violare, ma ricorrere al Principe per la rivocazione. 24

E che li salvicondotti per debiti in Firenze operino non solo quanto all'esecuzione, ma anco quanto al giudizio, & atti, di modo che quelli duranti non si possa agere per far dichiarare il credito, vedi Dec. *cons.* 51. riferito, e seguitato dal Card. Tosch. *litt. S. concl.* 23. *n.* 29. 25

Salvocondotto si deve concedere agl'inquisiti per altre cause, acciò possino liberamente, e con ogni sicurezza comparire [volendo] a difendersi, a giustificarsi; ma non concordano già li Dottori nel modo di praticarlo, volendo alcuni, che si deva domandare, come il Clar. *quæst.* 32. *num.* 12. *&c.* dove allega il Boss. *de citat. num.* 36. che dice haver veduto più volte così praticare, Sanfelic. *decis.* 236. altri tengono doversi offerire dal Giudice con inserirlo nelle citazioni, come il Farinac. *quæst.* 11. *num.* 58. Guaz. *def.* 12. *num.* 44. Vermigliol. *cons.* 187. *num.* 3. *&* 4. Massin. *de confiscat. bon. quæst.* 5. *num.* 27. Conciol. *Verb. Salvusconductus resol.* 3. *num.* 3. e così fu anco rescritto da S. A. S. in una causa d'Arezzo contro Matteo di Paolo degli Archi l'anno 1658. in filza negozi del Magistrato de' Sig. Otto num. 460. con queste formali parole, *Sta bene il parere del Magistrato, con che si levi la sospensione disegnata, e si precetti l'Inquisito a comparire, & il Mallevadore a presentarlo con offerirgli salvocondotto per la causa del ferimento.* 26

Nondimeno nelli Stati di Toscana, non ostante detto esempio, e qualche altro simile che si potesse addurre, si osserva comunemente di stile la sudetta prima opinione di concedere il salvocondotto, quando viene dimandato, e non altrimenti di offerirlo nelle citazioni, e si concede solo dal Principe, massime dove si tratta d'assicurarsi da' pregiudizj, ne' quali fusse già incorso per sentenza, anzi se bene nè anco fusse seguita la sentenza, quando uno comparendo per qualche causa vuole essere sicuro di non essere ritenuto per altre, siccome di detto stile [dopo riferite dette opinioni] essersi certificato, & a quello conformandosi attesta il Sig. Auditore sostituto delle Bande in un suo voto del dì 23. Novembre 1673. nella causa contro Stefano di Domenico Trani, & altri, che fu approvato dal Magistrato, e da S. A. S. in filza negozj del medesimo Magistrato de' Sig. Otto num. a tanto posso attestare anch'io per la lunga esperienza de' negozj criminali di detto Magistrato, nel quale si propongono, e spediscono circa due mila cause l'anno; E l'allegato rescritto parla in diversi termini, cioè per levar al mallevadore la scusa, ò impedimento, di non poter rappresentare il suo principale, oltre che un atto solo, contro tanti altri che sono occorsi, & occorrono alla giornata, e ne' quali si è osservato, & osserva il contrario, non può pregiudicare.

Alle suppliche de' salvicondotti per altre cause, S. A. S. suole rescrivere in questa forma, cioè, *Comparendo, à constituendosi per detta causa, non si molesti, ò non si ritenga per altre cause durante la prigionia, e tre giorni dopo.* 27

Sopra de' quali rescritti ho visto più volte dubitarsi, e forse errare, mentre da alcuni si è preteso, che gli assicurati in detta forma, non possino essere molestati, nè catturati, durante il mese che ordinariamente si concede ad accettare le grazie, come nel §. Grazie n. 6.

Ma io ho sempre tenuto, e tengo per indubitato, che non ostanti tali rescritti, e grazie tenute in tasca, possino essere catturati, almeno per la causa, ò cause, che supplicano di volersi constituire, e forse per l'altre ancora, mosso da più ragioni, & autorità.

Prima, perchè dette parole *comparendo, ò constituendosi*, in buona lingua importano ablativo assoluto, che induce condiziona, e forma anco nelli rescritti, *l. à testatore ff. de condit. & demonstrat. l. evictis, ff. de evict.* Gratian.

tian. *discep. for. cap.* 1000. *n.* 10. *&* 11. e la condizione, e forma non pone cosa alcuna in essere, ma sospende l'effetto d'ogni disposizione, se prima non resta precisamente adempita, Gratian. *discept. for. cap.* 542. *num.* 44. *&* 45. *& cap.* 949. *num.* 5. Card. Tosch. *litt.C. conclus.* 593. Fusar. *de substit. quaest.* 454. Ricc. *Collect.* 839. Rot. *part.* 12. *recent. decis.* 108. *n.* 1. *& seqq & art.* 17. *decis.* 322. Onde sin tanto, che gli assicurati in detta forma condizionata non adempiano la condizione col comparire, e constituirsi, non sono capaci di godere l'effetto di dette grazie, che a studio si fanno condizionate per levare l'inconveniente, che si dirà appresso, e sono differenti dall'altre grazie libere, ò non affette di simili condizioni sospensiue, come in termine di salvicondotti condizionati prova Conciol. *ref. crim. verb. Salvusconductus resolut.* 4. *n.* 9. Capie. Latro *decis.* 105. *n.* 41. *& seqq.* con più altri da loro citati.

Secondo, perchè vediamo anco durante il termine assegnato a comparire, ò altra simile dilazione, potere il reo essere catturato, non essendo certa la Corte, che voglia comparire, e l'elezione di un rimedio non togliendo l'altro nelle cose esecutive, ne risultando da detti atti contrari, come prova il Boss. *tit. de captur. n.* 10. seguitato dal Clar. *quaest.* 31. *n.* 24. e dal Guaz. *def* 5. *cap.* 1. *n.* 29.

Terzo, e per le medesime ragioni, durante il termine del salvocondotto poter il reo essere catturato, in punto ferma Guaz. *def.* 12 e 1. *n.* 58 *vers sed caveat bannitus, &c.* riferito nel §. Banditi n. 23.

E però, quando si vuole, che il reo sia sicuro, si sospende la cattura, ò si ordina, che non sia molestato per tanti giorni, ò in altro modo chiaro, e non con semplice salvocondotto a constituirsi, e tanto meno condizionato, che non impedisce la cattura, come sopra.

Quarto, perchè altrimenti potrebbe seguire inconveniente, che un reo, ò bandito deludesse la giustizia, con andare a spasso più mesi, senza timore della Corte, e commettere altri delitti, e poi ritirarsi, come prima, concedendosi a tutti indifferentemente, e però come dissi, si fanno condizionati a studio, acciò li giovino solo, quando adempiono la condizione, e si constituiscono, ma stando contumaci non impediscono la cattura per le dette ragioni, e così fu anco osservato dell'anno 1664. in termine di salvocondotto concepito, come sopra, essendo stato catturato il reo durante il mese ad accettare la grazia, che non solo fu stimata valida, e giusta la cattura, ma anco concesso il solito premio all'Esecutore, come ho detto nel §. Premio n. 26. in fine.

§. SARTI.

1 Sarti, e sarte tanto di panni, che di drappi, ò altra roba devono matricolarsi all'Arte de' Linajoli, al quale sono sottoposti, e non a quella della seta, sotto le pene de' Statuti di dett'Arte de' Linaioli, e contraendo compagnie, ò conducendo lavoranti a salario devono manifestarlo alla detta lor' Arte, sotto pena di nullità, e di scudi 25. per parte, come per Statuto Rub. 26. e legge de' 27. Febbrajo 1629.

2 Devono oltre all'altre feste comandate guardare la festa di S. Marco Protettore di dett'Arte, sotto pena di scudi dieci, non possono vendere, nè far vendere, nè li rigattieri, ebrei, ò altri sottoposti all'Arte da lor comprare ritagli d'alcuna sorte nè vendere, ò impegnare lavori, devono render conto di tutta la roba datali, e guastando per imperizia, ò malizia alcun vestito sono tenuti, e li garzoni non possono aprir bottega per un'anno appresso quella de' lor padroni, ò maestri a braccia cento sotto pena di scudi 25. & altro, come in detto Statuto, del quale se ne comanda l'osservanza per Bando dell'anno 1648.

Ciò, che sia lecito a'sarti, e simili artefici, ò proibito in giorni festivi, vedi Azor. *Instit. Moral. part.* 2. *lib.* 1. *cap.* 27. *q.* 10. *& cap.* 28. *quaest.* 5. *fol. a me* 71. *&* 72. vedi nel §. Feste.

E come li sarti, & altri artefici siano tenuti anco di ragione commune alla restituzione, spese, danni, & interessi per tutto quello segue di mal fatto per lor imperizia, ò colpa, vedi Borgn. *decis.* 26. Caroc. *de loc. & conduc. par.* 4. *tit. de imperit.* Caprar. *num.* 55. *& seqq. fol. a me* 172. Lanfranch. Zacch. *tratt. de Salar. & Merced. q.* 55. & altri da loro citati.

Sarti, nè altri, come non possino introdurre, nè comprare osso di balena da altri, che dagli Appaltatori di esso, nè mettere in opera giuochi marini, mentre non li comprino da detti Appaltatori, & altro, vedi il Bando di detto Appalto del dì 1. Aprile 1659. vedi §. Osso, &c. 3

§. SASSI.

Sassi con frombe, ò scaglie non si possono tirare, nè anco tenere dette scaglie, sotto pena di scudi dieci d'oro in oro a' maggiori, & abili a pagarla, & a' minori, ò inabili di quindici staffilate in pubblico non pagando fra tre giorni, che saranno stati presi, & a detta pena pecuniaria, è tenuto il capo di casa, & il maestro di bottega. Bando delle frombe, e scaglie 25. Ottobre 1554.

Sassi non si possono tirare appresso la loggia di Mercato Nuovo a braccia cento, nè scantonare alcuna delle Colonne di detta Loggia, ò mettervi brutture appresso, ò in esse, sotto la medesima pena sopradetta, & arbitrio del Magistrato degli Otto, e sono tenuti il padre per il figliuolo, fratello per il fratello, capo di casa, e maestro per li fattori. Bando de' 29. Gennajo 1551. e de' 25. Ottobre 1554.

Sassi, come siano compresi, sotto nome d'armi, e venghino proibiti in Firenze, e fuori, vedi Armi n. 26. e n. 27.

Sassi, rape, ò altro non si possino tirare per le strade, ò piazze dentro la Città di Firenze, nè tenere, ò portare scaglie, o frombe d'alcuna sorte, sotto pena di scudi dieci d'oro, e tratti dua di fune alli maggiori di anni 15. per li quali è obbligato il capo di casa, dove abitano sendo della sua famiglia, & il maestro di bottega dove lavorano, e alli minori di anni 15. di 25. staffilate in pubblico alla colonna di mercato, e alli Cittadini nel cortile del Palazzo del Bargello, e nella medesima pena sono quelli, che somministrassero li sassi, ò rape. Legge generale dell'armi de' 23. Novembre 1623 num. 23. e la suddetta proibizione è rinnovata per altro Bando de' 10. Giugno 1636.

Sassate senza insulto, e percossa si puniscono in lire 25. con percossa senza sangue in lire 50. e con sangue, e ferita in lire 100. per ferita secondo lo Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 119. vedi §. Ferite n. 28. & §. Insulto n. 1.

Sassate alle finestre, come si puniscano, vedi §. Ingiurie num 15.

Sassate tirare da un luogo, ò Territorio all'altro, vedi §. Archibusi n. 27.

§. SCOLARI.

Scolari dello Stato di S.A.S. nõ possono andare, nè stare in alcun Studio fuori del detto Stato per attendere a qualsivoglia facoltà, professione, e scienza; ma devono perciò andare, e stare nello studio di Pisa, sotto pena di scudi 500. d'oro, e dell'indignazione, e disgrazia di S. A. S. da esserne sottoposti nella Città di Firenze al Magistrato degli Otto, e fuori a'Rettori del criminale con participazione al detto Magistrato. Bando delli 10. Luglio 1543. e 22. Giugno 1588. rinnovati sotto dì 13. Ottobre 1626. 1

Scolari del Collegio Ducale di Sapienza di Pisa, ciò, che siano tenuti osservare, e sotto quali pene, vedi la Riforma di detto Collegio de' 24. Ottobre 1636. 2

Come anco sia proibito l'andare in Ufizio fuor di Stato senza licenza, vedi §. Cittadini n. 9. 3

Scolari di Pisa matricolati si devono rimettere al foro del Rettore dello studio àco per le cause criminali di delitti commessi in Pisa, ò suo distretto in virtù de' Capitoli, e Privilegi di detto studio, come fu ordinato per rescritto di S.A.S. delli 28. Marzo 1649 registrato al lib. 3. Stat. Crim. della Cancellaria de gli Otto a c. 208. 4

Scolari di Pisa del modo di matricolarsi, se li locandieri, e locandiere di essi godano, come servitori di scolari, se li Pisani possino, e come matricolarsi, & altro di questa materia, vedi più ordini dati in diversi tempi nella Cancellaria del detto Studio di Pisa. 5

Delli privilegi de' Scolari di ragione commune, vedi *Auth. Habita C. ne filius pro patr. con la glos. & interpreti,* 6

Horat.

Horat. *de privileg. Scolar.* Rebuff. *tratt. de privileg. Scolar.* Menoch. *de arbitr. cas.* 237 Card. Tosch. *litt. S. concl.* 71. & *concl.* 647. Old. *de restit in integr part.* 1 *quæst.* 7. *ar.* 14. *n.* 121. & *seqq. per tot.* Azor. *instit. Moral. part.* 1. *lib.* 5 *c.* 11. *vers. Sciendum quoque est fol. à nu* 497. Clar. § *fin. q.* 35. *n.* 17.

§. SCOMMESSE.

1 Scommesse a maschio, ò femmina fatte da donne maritate senza licenza, e consenso de' mariti, e mundualdi, ò da vedove, ò altre senza le solennità necessarie sono invalide, nè tribuiscono azione alcuna. Bando delli 6. Giugno 1550.

Quello che si deva osservare in fare dette scommesse, & in ogn'altra sorte di scommesse, l'età di chi le possa fare, le soscrizioni, & altro tanto per li scommettenti, che per li sensali, e come tutte le cause di scommesse d'ogni sorte siano di cognizione del Magistrato degli Otto, vedi la legge delle scommesse delli 11. Febbrajo 1563. la quale se ben parla di quelle, che si fanno a maschio, ò femmina è stata estesa ad ogni altra per legge de' 3. Ottob. 1570. inf. n. 5. & 6.

De' sensali delle scommesse, vedi il Bando delli 14. Novembre, 27 Decembre, & 24. Marzo 1589.

2 Scommesse concernenti diretta, ò indirettamente promozione di Cardinali fatte nelli Stati di S. A. S. ò da persone sottoposte ancorchè si facessero fuori di detti Stati, sono proibite, sotto pena di nullità, della perdita del prezzo, e di scudi cento d'oro per ciascuno, e ciascuna scommessa, nella quale incorrono anco li sensali, e questo per la prima volta, e per la seconda si dupplica detta pena, oltre alla quale i sensali incorrono anco nella galera per cinque anni. Bando de' 27. Decembre 1589. E come prima fussero permesse tali scommesse osservati gli ordini, e forma datane, vedi il Bando delli 16. Febbrajo 1587.

3 Scommesse in materia di sede vacante, & elezione di Pontefici sono permesse osservando gli ordini, che sopra ciò vegliano, e facendosi con intervento d'un sensale da esprimersi nella cedula, e tali sensali sono tenuti ogn'anno per tutto il dì 8. Gennajo farsi descrivere all'arte del cambio dal Proveditore di dett'arte pagando una tassa di scudi dodici l'anno, come in detto Bando delli 27. Decembre 1589. vers. Dichiarando, &c. vedi infra n. 9.

4 Scommesse sopra la vita, ò morte di Papi, ò altri Signori di titolo tanto spirituali, che temporali sono proibite, sotto pena di nullità, della perdita della quantità scommessa, scudi dieci d'oro, e due tratti di fune in pubblico, e a' Cittadini dentro al Palazzo del Bargello, nelle quali incorrono anco li sensali, ò mezzani, come per Bando de' 7. Giugno 1574.

5 Scommesse a maschio, ò femmina sono proibite nelli Stati di S. A. S. tanto in voce, che in scritto, sotto pena all'una, e all'altra parte della perdita della somma data per scommessa, & in oltre di scudi 50. d'oro per ciascuno, e ciascuna volta applicata per un terzo al Fisco, un terzo al Magistrato, ò Rettore, che condannerà, e risquoterà, e l'altro all'accusatore, ò notificatore, ancorchè fusse uno de' scommettenti, che resterebbe anco libero dalla sua pena, e nelle medesime pene incorrono anco li sensali, ò altri, che s'intromettessero in ciò, e sempre della nullità di tutto quello si facesse, di modo che non se ne può rendere ragione ad alcun Giudice, ò Magistrato, sotto gravi pene, oltre la nullità, come per Bando de' 6. Novembre 1585.

6 E perchè questo Bando era andato in dissuetudine, & erasi introdotto di rendere ragione, e litigare juridicamente per l'osservanza di tali scommesse, è stato rinnovato d'ordine espresso di S. A. S. e comandatane l'inviolabile osservanza per altro Bando delli 17. Luglio 1655. vedi sopra n. 1.

7 E come le scommesse fussero fatte stornare, & annullare, e proibire in avvennire, sotto pena di scudi cento d'oro, & arbitrio. Bando de' 7. Settembre 1502. rinnovato sotto dì 22. Agosto 1503.

Delle scommesse, e polize, dove s'habbia a giocare nullate, e proibite in avvenire, sotto pena di scudi dieci d'oro, quattro tratti di corda, arbitrio, e perdita delle cose messe a sorte. Bando 14. Giugno 1502.

8 Scommesse a maschio, ò femmina, come fussero già permesse, e valide osservata certa forma, e cognitore di tali cause ne fusse solo il Magistrato degli Otto, pagato però prima il diritto dall'attore, e contradiritto per metà dal reo, & altro, vedi la legge delli 11. Febbrajo 1563.

9 Scommesse in materia di Sede Vacante, & elezione di futuri Pontefici sono proibite, sotto le medesime pene, e condizioni, che quelle sopra la promozione di Cardinali, come per Bando delli 4. Aprile 1591. e vedi anco il Decreto della Pratica delli 23. Marzo 1591. e la Bolla di Gregorio XIV. pubblicata in Roma sotto dì 18. Marzo 1591. e stampata anco in Firenze dal Marescotti detto anno 1591. sopra la revocazione, e dannazione di tali scommesse, che non produchino obbligazione, azione, ufizio di Giudice, nè eccezione alcuna, ancorchè fussero fermate con giuramento, ò in forma Cameræ, tanto in foro judiciale, che di coscienza, &c.

10 Scommesse che cosa siino, e come, e quando permesse, ò proibite di ragione comune, e dalle Bolle Pontificie, vedi il P. Stefan. de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 2. *cap.* 75. Clar. §. *Ludus n.* 7. Petr. Santer. Lusit. *tratt. de Assecurat. & Spons.* Magon. *decis. Florent.* 8. Franch. *decis.* 113. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 72. Leotard. *de usur. qu.* 23. *nu* 45. & *seqq.* con altri da loro citati, &c. Dian. *resol. moral. part.* 7. *tractat* 9. *resolut.* 71. &c.

11 Scommesse sopra barberi, ò cavalli per li palii, sopra le Galere circa al tempo del lor ritorno, ò indugio, e sopra qualunque altra cosa sono proibite, sotto pena di scudi cento all'una, e l'altra parte, e non se ne può rendere ragione, salvo però la sicurtà, ò assicurazioni, che realmente si facessero sopra le mercanzie, & altro, vedi Bando delli 5. Marzo 1464. e li Dottori sopracitati.

§. SCRITTE, E SCRITTURE.

1 Scritte di dote gabellabili non si possono ammettere, nè usare in alcuna Corte, ò Tribunale, se insieme non si produrrà fede, che siano state notificate alla Gabella de' Contratti di Firenze, e questo quanto alle donne, e lor eredi, che in virtù di quelle trattassero di ripetere le lor doti, ma quanto agli altri, che se ne volessero servire, devono prima mostrare d'aver pagata la debita Gabella. Legge sopra Notai per la Gabella de' Contratti delli 23. Aprile 1566. §. Havendo, &c. vedi §. Contratti, §. Gabella, e §. Notai, &c.

2 Scritte private, ò libri di qualsivoglia sorte continenti atti gabellabili non si possono autenticare da qualsivoglia Podestà, Giudice, ò Corte, se prima non sarà prodotta fede della gabella de' Contratti, a ciò che si facesse è tutto nullo, e non merita esecuzione. Legge suddetta §. E perchè, &c.

3 Ne si possono produrre, nè usare in modo alcuno in giudizio, nè ammettere, se prima non sarà pagata la gabella, sotto pena di nullità, e di scudi dieci d'oro per volta, e per ogni scritta, ò libro a chi sopra quelle giudicasse avanti detto pagamento di gabella. Legge predetta §. Ancora si provvede, &c. & §. §. seqq. e vedi li Motivi della Rota sotto dì 23. Giugno 1582. lib. 51. a 316. & lib. 40. a 150. decis. 128.

4 Scritte di contratti di commissioni, ò censi vitalizi, come si devino notificare alla Gabella, sotto pena di nullità, vedi §. Contratti n. 13.

5 Scritte private di contratti fatti da' sudditi fuor di Stato, come si devino rimettere in copia all' Archivio di Firenze, sotto pena di nullità, vedi §. Instromenti n. 7. 8. & 9. dove però che in luogo della detta nullità, sono inesequibili, e non ammessibili fin che non siano rimesse al detto Archivio.

6 Scritture di contratti, quasi contratti, testamenti, ò altre ultime volontà, ò di sentenze, ò d'atti, siano in protocolli, filze, matrici, bozze, imbreviature, bastardelli, scartafacci, quaderni, libri, fogli, processi, ò in altro modo, ancorchè non autentiche non si possono vendere, comprare, nè contrattare senza espressa licenza del Magistrato dell' Archivio, sotto gravi pene, come nelle Provisioni circa l'Archivio delli 13. Decembre 1560. cap. 8. e delli 22. Febbrajo 1585. vers. E che medesimamente, &c.

Che

Che non si possino comprare scritture, se prima non saranno state reviste, sotto pena di scudi dieci, e due tratti di fune ad arbitrio del Magistrato delli Otto. Bando dell'anno 1606.

7 Scritture appartenenti a' pupilli siano in libri, ò fogli volanti, ò in altra maniera si devono mettere insieme da chi s'aspetta, a mandarle a conservate nell'ufizio de' pupilli, ò altrove, dova sarà ordinato dal Magistrato, ò da' Rettori fuori delle 20. miglia con farne nota a' libri dell' amministrazione, sotto pena dell' arbitrio. Ordinazioni delli 15. Decembre 1638. n. 22.

8 Scritture, & altre robe, che si trovano addosso a prigioni, ciò che se ne debba fare, vedi §. Robe n. 1.

9 Scritture falsificate, mentre non pregiudichino ad alcuno non fanno incorrere in pena di falsità, vedi Afflict. *decis.* 21. *num.* 12. &c. Card. Tosch. *litter. F. conclus.* 49. *per tot.*

Basta però, che possino nuocere, ancorchè attualmente non nuochino, & in ogni caso sempre è luogo a pena straordinaria ad arbitrio del Giudice, Card. Tosch. *d. concl.* 44 *n.* 5. &c. Genua *de script. privat. lib.* 1. *q.* 4. *per tot. fol.* 33. & 34. vedi §. Falsità n. 4.

E quando l'alterazione fusse nel millesimo, come si presuma per correzione d'errore senza falsità, ò pure per falsità, vedi la Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 135. & 137. *per tot.*

10 Scritture private, ancorchè riconosciute, e confessate, anzi nè anco le pubbliche, nè gl'istessi instromenti non hanno di ragione l'esecuzione parata, se non tanto, quanto le fusse concessa da Statuti, come in molti luoghi, Covar. *var. resol lib.* 2. *c.* 11. Genua *de script. priu. lib.* 1. *q.* 4. *num.* 121. *fol.* 14 & *lib.* 3. *tit. de litt. Camb. q.* 6. *n.* 12. *fol.* 161. vedi §. Instromenti, inf. n. 13.

E come s'intendino li Statuti, che concedono l'esecuzione parata alle scritte private, vedi Card. Tosc. *litt. S. concl.* 531 *per tot.* Magon. *decis. Luc.* 30. *n.* 14. Menoch *lib.* 3. *præsumpt.* 66. *n.* 12. & 13. Genua *lib.* 1. *q.* 4. *n.* 226 *fol.* 22.

11 Scritture, come si possino redarguite di falso (ad effetto almeno di levarli la fede, & anco di pene arbitrarie, ò di cavarne indizj) dalle postille, ò aggiunte fattevi, da cancellature, interlineazioni, abrasioni, diversità di carattere, inchiostro, carta dissimile, contrarietà d'altre scritture, mala qualità dello scrittore, diversità di stile, modo insolito, clausole inusitate, non retta costruzione, se in carta moderna si trovasse scritto qualche cosa fatta molto prima, se fussero morti tutti li testimoni, dall' inverisimilitudine, restrizione delle lettere, ò righe, tarda, e cautellata produzione, mancamento di qualche carta, macchie, difetto di solennità, dall'essere fatte di nascosto, da persone incognite, dall'aver fatto diligenze per trovare simili scritture per contrafarle, dall'espressione di falsa causa, dall'occultazione, e molti altri segni, conietture, e circostanze di fatti, vedi amplamente il Genua *de scriptur. privat. lib.* 1. *quæst.* 6. *princ. dubit.* 1. 2. 3. 4. 5. 6. & 7. *per tot. fol.* 38. & *seqq. ad* 52. Menoch. *de præsumpt. lib.* 5. *præsumpt.* 20. *per tot. de arbitr. cas.* 187. *n.* 34. &c. Card. Tosch. *litt. F. conclus.* 44. *per tot.* Farinac. *de falsit. q.* 152. & 153. *per tot.* dove anco Vulpin. *in Suco.*

E come anco si possino sbattere dette conietture, vedi Menoch. *d. præsumpt.* 20. *n.* 44 & *seqq.* & Farinac. *d. q.* 153. *part.* 10. *per tot.*

12 Scrittura sendo nulla, ò persa, come si possa provare il contenuto d'essa per testimoni, vedi §. Contratti num. 16.

13 Scritte private riconosciute hanno l'esecuzione parata, e così anco quelle che non fussero realmente riconosciute, ma dichiarate per tali hãno la medesima esecuzione parata, e per riconosciuta s'intendono, e pronunziare si possono dal Giudice, quando quello, che averà scritto di sua mano, sarà stato citato una volta in persona, ò due a casa, ò luoghi consueti a riconoscere la scritta, e sarà contumace. Legge Fiorentina delli 5. Luglio 1475. *De jure communi*, vedi *Auth. Contra qui propriam C. de non n. pecun.* dove il Bald. e Paol. da Castr. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 531. *n.* 11. & 12. & *sop. n.* 10.

14 Scritte private contenendo la causa del debito, ò obbligazione sempre provano in pregiudizio del debitore, e suoi eredi, ma non già d'altri terzi, che avessero pubblici instromenti, benchè doppo, ò posteriori, perchè questi nulladimeno si preferiscono a dette scritte private per il sospetto dell'antidata, mentre però tali scritte private non fussero roborate con soscrizione di tre testimoni maschi degni di fede, ò di dua, che anco non soscritti deponessero del tempo preciso, e del tenore, ipoteca, e sostanza contenuta in esse, ò che d'ordine del Giudice fussero estratte, ò riconosciute, ò registrate in instromento, ò che havessero in virtù di Statuto, ò consuetudine forza di pubblico instromento, ò fussero in altri modi aminicolate, di maniera che cessasse il sospetto d'antidata, perchè in questi casi constando della verità, e dal dì che constasse, e restasse escluso detto sospetto, possono concorrere con pubblici instromenti, & aver luogo la regola *qui prior tempore, potior in jure*, etiam in pregiudizio del terzo, e senza li requisiti della *l. scripturas Cod. qui pot. in pig. hab.* come ottimamente dichiarano da vedersi Gabriel. *com. concl. tit de probat. concl.* 9. 10. & 11. *per tot.* Mascard. *de probat. conclus.* 285. Card. Tosch. *litt. S. conclus.* 79 *per tot.* Genua *de script. privat. lib.* 1. *quæst.* 16. *per tot. fol. a me* 62. & *seqq. lib.* 1. *quæst.* 4. *per tot. fol.* 6. &c. *e nell' Add. fol. a me* 34. *col.* 2. Marescotr. *var. resol. lib.* 1. *cap.* 79. Cabal. *cons. decis.* 121. Surd. *decis.* 71. & 137. Cavaler. 446. & 492. Gratian. *decis. March.* 94. 203. & *discept. forens. cap.* 391. 171. 51. 183. 501. 873. 964. *nu.* 28. & *seqq.* & 391. *per tot.* Bardellon. *cons.* 163. *lib.* 2. Trentacinq. *var. resol. cap.* 12. Rodriquez. *de concur. credit. part.* 2. *art.* 1. *n.* 14. &c. Negus. *de pign. part.* 5. *membr.* 2. *n.* 47. &c. Merlin. *de pign. lib.* 4. *tit.* 1. *quæst.* 15. Magon. *decis. Flor.* 122. Rot. *in Ravennat. pecun.* 6. *Novembris* 1624. coram Merlino post Fenzon. *ad Stat. Urb. decis.* 48. & 49. Duran. *decis.* 259. 187. Farinac. *decis.* 100. & 102 *per tot.* Ger. Spin. *cons.* 48 *n.* 4. dissi nelle mie resol. *c.* 66. *per tot.* e dopo visto amplamente Josef. Orciol. *Consult. forens. cap.* 1. *per tot.*

Quando poi si trattasse di più scritte private semplici 15
haurebbe parimenti luogo la regola *qui prior tempore, potior jure*, se però alcuna di esse non fusse più solenne, & indubitata dell' altre quanto al tempo, & altro, vedi glos. & DD. *in d. l. scripturas*, Card. Tosch. *lit. S. concl.* 83. Cabal. *d. cons.* 121. *n* 8. & 9. Seraph. *decis.* 529. Trentacinq. *var. resol cap.* 5. *lib.* 2. Genua *d. q.* 16. *concl.* 3 *n.* 108. & *seqq. fol. a me* 73.

E che le scritte private fatte, ò sottoscritte da terza per- 16
sona a nome delle parti, ò d'alcuna di esse, che non sapessero scrivere, venendo controverse, devino essere riconosciute non solo quanto al carattere, ma anco devasi provare l'ordine, e mandato di tal soscrizione, che si asserisce fatta d'ordine del debitore per due testimoni, ò in altro modo legittimo, non si credendo in ciò alla semplice asserzione di quello, che soscrive a nome d'altri, vedi Gratian. *discept.* 767. *n.* 56 & *seqq.* 727 *n.* 6. & *seqq.* 948. *n.* 25 & *decis. March.* 114. *n.* 8. & *seqq.* Post. *de manutent observ.* 98. *n.* 10 & *seqq.* Genua *de script. privat. lib.* 2. *quæst.* 3. *n.* 21. & *seqq. fol.* 99. Josef Orciol. *Consult forens. cap.* 9. *num.* 10. 11. e dissi prima nelle mie resolut. *cap.* 66. *num.* 14. & 15. dove che è il medesimo quanto alli libri de' Mercanti, e simili bottegai, che scrivessero aver dato al tale, ò altri roba d'ordine del tale, senza la sua presenza, e sopra la nuda asserzione di chi leva la roba, perchè si deve provare *aliundè* l'ordine, mandato, ò presenza di quello, che scrive per debitore, altrimenti resta obbligato solamente quello, che leva la roba a nome d'altri, contro quali deponendo nè anco provarebbe trattando di sgravare sè medesimo.

Se bene in questo è d'avvertire, che trattandosi fra presenti, & essendo fatta menzione nel libro dell'ordine, e mandato del debitore, come ricevuto dall' istesso mercante, ò bottegajo, e non per la sola asserzione di chi leva la roba, si giustificherebbe anco l'ordine, e mandato con l'istesso libro, massime quando la sua fede dependesse dall' jus comune, e fusse amminicolata, Sord. *cons.* 543. *num.* 9. *lib.* 4. Gratian. *d. cap.* 171 *n.* 8. & 727. *n.* 6. & *seqq.* onde avvertino a non si fondare nella sola asserzione di chi leva la roba, nè scrivere, *come dissi*, perchè averebbero solo lui obbligato.

Possono però quelli a nome de' quali è soscritta la scrit- 17
tura esser astretti a riconoscerla, come propria, sicome il padrone è tenuto riconoscere la scrittura del servitore,

tora, fattore, scriuano, tutore, ò simile suo amministratore l'erede quella del defunto, il padre quella del figliuolo, la moglie quella del marito, & è contra, Borgn. *part.* 2. *decis.* 27. *n.* 55. Card. Tosch. *litt. S. conclus.* 640. seguitati dal Genua *de script privat. lib.* 2. *quæst.* 1. *n.* 32. *fol.* 81.

18 E negando la scrittura esser fatta di suo ordine, mandato, e presenza, non mancano chi tengono convincersi dalla recognizione fatta *citata parte* da quel terzo, che ha scritto a nome d'altri, Dec. *cons.* 56. *n.* 4. *& consil.* 650. *n.* 9. Mandell. *cons.* 660. *n.* 1. *lib.* 4. come riferisce il Genua *d. tratt. lib.* 2. *quæst.* 3. *de apoc. manu. tert. conscript. n.* 34. *& seqq. fol.* 100. dove però recede da questa opinione, mentre oltre tal ricognizione non concorressero altri amminicoli, conjetture, ò presunzioni della verità del fatto ad arbitrio del Giudice, nel qual caso resterebbe convinto per la dottrina del Menoch. *de arbitr. cas.* 99. *n* 17. Farinac. *de test. q.* 63. *c.* 4. *n.* 221. Dec. *cons.* 42. *n.* 28. *lib.* 5.

19 Ma per fuggire queste difficoltà in tali casi di soscrizioni fatte da terze persone, io soglio seruirmi d'una cantela comunemente approuata da Dottori, cioè pigliar testimoni, che sappino scriuere, e nelle loro soscrizioni dichino esser stati presenti, e di volontà, presenza, e mandato delle parti aver soscritto; overo che quel terzo, che scriue, ò soscriue a nome d'altri asserisca non solo (come si costuma comunemente) auer soscritto richiesto, d'ordine, mandato, e presenza del suo principale, per il quale soscrive, ma di più vi aggiunga, *& alla presenza degli infrascritti testimoni*, quali poi soscriuendosi anco semplicemente autenticano non solo il contenuto della scrittura, ma anco prouano l'ordine, e mandato di chi ha fatto scriuere a suo nome, Scacc. *rap.* 11. *n.* 1102. *& seqq.* con altri riferiti, e seguitati da lui, e dal Genua *d. tratt. de apoc. manu tert conscrip. n.* 54 *& seqq. fol.* 101. doue pienamente trattano questa materia delle scritte private, e modo di riconoscerle, a' quali mi rimetto, per non esser più lungo, auendo solo accennato, quanto di sopra, come cose, che giornalmente si praticano, e son note a tutti.

§. SCROCCHI.

1 Scrocchi, barocchi, ò simili contratti usurari, come e sotto quali pene siano proibiti, vedi nel §. Contratti per tot.

§. SELVE.

1 Selue, ò boschi cedui di quercioli, castagni, e pollonerti dentro le venti miglia della Città di Firenze non si possono tagliare etiam da' padroni, mentre non habbino nove anni finiti, e le selue, e boschi di scope cinque anni, sotto pena di scudi 10. per stajoro di terra a seme boscata, e quanto alle scope di scudi 5. per staioro, duplicando la pena la seconda volta, e dell' arbitrio secondo la qualità de' casi, non intendendo però per li Cisali lunghi, e beni lavoratiui vitati, e ragnaie, e rilasciando a ciascuno libera facoltà di legnare per suo uso, conforme alli Statuti de' luoghi, purchè non si tagli, ò sbarbi quercie, lecci, farnie, cerri, e porrine, etiam posti in detti Cisali, e fra dette 20. miglia si comprendono solamente Prato, e sua Podesteria, nel Vicariato di S. Gio: Podesteria del Galluzzo, Greue, Figline, Cascia, Ancisa, Pontasieue, e S. Gio: Podesteria di Scarperia, Fiesole, Sesto, Vicchio, Campi, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, e Prato Vecchio, nel Vicariato di Certaldo, Podesteria di Galluzzo, Lastra, Montelupo, Empoli, S. Cassiano, Castel Fiorentino, Certaldo, Barberino, e le Podesterie di Colle, S. Geminiano, e Poggi Bonsi. Bando de' 7. Ottobre 1597. 29. Nouembre 1575. & 7. Maggio 1580. Qual Bando de' 29. Nouembre 1575. impone pena scudi cento a ciascun trasgressore, e per ciascuna volta, come nel §. Che dentro, &c. ma vien corretto per il Bando delli 7. Maggio 1580. che impone solo la pena, che sopra si dice, come nel §. E quanto, &c. e nel detto Bando de' 7. Ottobre 1597.

2 Selue, e boschi di castagno, quando sarà tempo di tagliarle si deuono lasciare dieci porrine di castagno per ciascuno stajoro a seme, e quelle custodire, come gli altri legnami jandiferi, sotto le medesime pene dette nella parola Quercie, non è però proibito scapezzare dette porrine per annestarle; siccome anco per far botte, tine, trave, steccaje di mulini, & altri bisogni si può dar licenza a' padroni di tagliarne. Bando predetto de' 7. Ottobre 1597. §. E quando, &c. e de' 29. Nouembre 1575.

E come si puniscano li danni commessi in dette selue, vedi §. Danni n.

Selue, e boschi appartenenti alle Comunità dentro le 20. miglia, e fuori ne' luoghi sopranominati sotto nu. 1. non si possono tagliare, nè disboscare, etiam per ridurre a coltura, senza licenza del Magistrato de' Noue, vedi §. Comunità n. 3

Selue, ò boschi non si possono incettare per riuendere il legname ritto, così di pali di castagni, come di quercioli, e quando saranno tagliate in qualsiuoglia luogo non vi può andare bestiame vaccino, e caprino, nè accostaruisi a 50. braccia per anni tre, & il pecorino per un' anno, nè vi si può tagliare per legar fascine, ò far cesti, che da' propri padroni, ò di lor licenza, sotto pena di scudi otto per ciascuna trasgressione, e dell' arbitrio del Magistrato de' Capitani di Parte, & Ufiziali de' fiumi, ò Conseruadori di legge, a' quali rispettiuamente s'aspetta la cognizione nel Contado, e nel distretto anco alli Rettori del Criminale con participazione de' detti Magistrati, a' quali deuono mandare li processi con disegno. Bando predetto delli 7. Ottobre 1597. §. Quando, &c. 4

Selue, e boscaglie di Volterra destinate per uso delle Mole, ò Saline, non si posson tagliare etiam da' padroni, nè farui, ò portarui fuoco vicino a braccia cento, sotto pena di scudi cento, e tratti dua di fune, e si deuono guardare dalli bestiami; quali siano detti boschi, & altro, vedi amplamente l'Ordinazione fatta sotto dì 19. Nouembre 1591. e pubblicata sotto dì 19. Giugno 1592. 5

§. SENSALI.

Sensali di scrocchi, & altri contratti illeciti, come restino puniti, vedi §. Contratti n. 1

Sensali di Dogana sopra robe di Grascia non possono far compagnia palese, nè segreta con altri sensali, nè con qualsiuoglia persona, nè possono tenere bottega residente, ò magazzino, sotto pena di scudi cento d'oro. Bando, e Riforma della Grascia de' 29. Gennaio 1560. 2

Sensali, come deuino interuenire ad ogni contratto di mercanzie sottoposte all' Arte de' Linaioli, e subito conclusi li mercati scriuerli a' lor Quadernucci intitolati da' Ministri di dett' Arte, e farli soscriuere dalli contraenti, non possono prestare il nome ad altri, sotto pena di scudi 25. e priuazione dell' ufizio, nella quale incorrono anco quelli che senza facoltà s'intromettessero a fare tali senserie, & altro, vedi il Bando de' 3. Luglio 1647. vedi §. Artieri n. 3

Sensali da grani, e biade non possono esercitare senza licenza dell' Abbondanza, nè far crescere li prezzi con bugie, e strattagemme, sotto pena per la prima volta di tratti dua di fune in pubblico, e scudi 25. d'oro, e per la seconda della scopa con mitra in capo, e scudi 50. simili, e per la terza della galera, scudi 50. simili, e quel più che parrà a chi aurà da giudicare. Bando delli 13. Agosto 1635. e 15. Settembre 1649. n. 4. vedi §. Barulli, §. Incette, e §. Grani, &c. 4

E detto Bando del 1649. impone per la seconda, e terza volta pena la galera a beneplacito, e scudi 50. d'oro, &c.

Che nessuno possa fare il sensale da grani, e biade, senza licenza del Fisco, e Proueditore dell' Abbondanza, quali non possono accettare alcuno senza espressa commissione di S.A.S. e gli accettati deuino dar malleuadore d'esercitare bene, e senza fraude, sapere scrivere, e notar in un Quadernuccio tutti li grani, e biade, che saranno vendere col nome, e cognome de' venditori, e compratori, quantità, e qualità della roba, e prezzo. Bando de' 9. Agosto 1636. n. 14 5

Sensali sono deputati per i contratti delle bestie dal piè tondo in Firenze, e senza di loro non si possono contrattare, sotto pena di che vedi §. Bestie n. 6

Deuono subito notare a' lor libri tutti li contratti di tali bestie, che passeranno per le lor mani sotto le pene contenute nella legge de' 15. Febbraio 1581. e partecipano

pano il terzo di tutte le pene, che si risquoteranno per notizia auura da loro, se da' contraenti non sarà stata pagata la gabella. Bando de' 14. Maggio 1655

7 Sensali dell' Arte di Por S. Maria sono in numero di 20. e nessun' altro fuor di loro, e lor garzoni può far mercati, nè essere mezzano in negozi, e robe spettanti alla dett'Arte e loro deuono osseruare li statuti dell' Arte suddetta sotto le pene in essi contenute, e dell' arbitrio di quel Magistrato de'..... Luglio 1647.

Di che qualità deuino essere detti sensali, e lor garzoni, e ciò che deuino osseruare, vedi li Statuti di detta Arte lib. 2. Rub. 15.

8 Sensali, e mezzani di contratti, come, e quando siano idonei testimoni, e che regolarmente non prouino circa li contratti, ne' quali siano stati mezzani, vedi Gratian. *discept. 514. num. 29. & discept. 753. n. 4. &c.* Card. Tosch. *litt. P. concl. 954. & litt. T. concl.* 203. Mascard. *de probat. concl. 1040. num. 4. 16. & 17.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst. 60. Illat. 16. per tot.* Altogrado *cons. 10. num. 38. lib. 1.* Genua *de script. priuat. lib. 4. tit. de lib. Proxenet. n. 8. & 9. fol.* 214.

E che non prouino, mentre non ne apparisce chiara e distinta scrittura a' libri di sua mano, che sono obbligati tenere, sotto pena di lire 200. vedi una legge Fiorentina delli 15. Aprile 1446.

9 Sensali se li deue il salario secondo il consueto, e soliro della Città, ò luogo, eccetto che in alcuni casi, come se il contratto fusse illecito, ò che dolosamente auessero indotto una delle parti, alla quale anco fariano tenuti d' ogni danno, & interesse, ò se auessero uenduto più la mercanzia, ò comprata meno dell' ordinatoli, perchè tal guadagno lo deuono imputare nella lor mercede, nè possono in altro modo ritenerlo, mentre che altrimenti non auessero partuito; e che se li deua il salario procede ancora, benchè le parti poi d' accordo recedessero dal contratto, ò in altra maniera si rescindesse, purchè non segua incontinenti auanti che li contraenti diuertischino ad altri atti, perchè in questo caso s' aurebbe il contratto per non fatto, nè si douria la mercede a' sensali, come il tutto proua Lanfranch. Zacch. *tratt. de Salar. & Mercede q. 83. per tot.*

10 Sensali, come deuino ogn' anno del mese di Gennaio farsi confermare, & approuare dal Magistrato de' Conseruadori di Legge, vedi Decreto del detto Magistrato 14. Gennaio 1558.

E che quel sensale, ò mezzano che aurà proposto in mercato al venditore, ò compratore s' intenda auer guadagnata la mercede, e sensaria solita, ancorchè dopo fusse il partito terminato da altri, e tanto più volte dichiarato dal detto Magistrato de' Conseruadori, come s' asserisce ad un libro di Leggi, e Bandi del Signor Segretario Poli intitolato diuersi ordini a' Magistrati, & altro a c. 79.

§. SEQVESTRI.

1 Sequestri non si possono raccomandare alli Descritti delle milizie, mentre non venissero da quelli volontariamente accettati. Capitoli militari dell' anno 1646. cap. 3. n. 13. inf. n. 7.

Del modo di procedere nelle cause di sequestri, e staggimenti, vedi Stat. Fiorent. *lib 2. Rub. 56.* e li Statuti particolari de' luoghi doue occorresse farsi.

La pena di chi rompe il sequestro suole essere di lire 25. & a sodisfare il creditore per via d' azione criminale, nella quale non si gode priuilegio.

2 Sequestri regolarmente di ragione comune sono proibiti, Gratian. *discept. 853. n. 10. &c.* E che siano odiosi, ò per lo più si deuino reuocare, Rot. *part. 3. diuers. decis. 97. lib. 2.*

E quando possino durare, vedi Menoch. *de arbitr. cas. 457 per tot.*

Sono però permessi in molti casi, e particolarmente doue sia sospetto di dilapidazione, e simili, di che vedi Franc. Curt. Papp. Iacob de Arena, Angel. Perus. *ne' lor tratt. de' sequestri*, & la Prat. Pap. *in forma sequest. glos. 1. per tot. con l' Addizione*, Canaler. *decis. 324. per totum*, Gratian. *discept. 114. & 232. per tot.* e meglio nella *decis. 63. per tot.*

3 Che da' sequestri, come da notorio grauame si possa appellare, Gratian. *disceptat. 850. numer. 17. &c.*

Quando il sequestro non priui del possesso, Rot. *part. 2. diuers. decis. 273. n. 1.*

Sequestri s' intendono reuocati, e nulli, ò si deuono re- 4
uocare, se l' attore non li giustifica, e liquida fra il tempo, e termine assegnato dallo Statuto, ò doue non fusse Statuto particolare, fra il tempo dell' istanza ordinaria dell' altre cause, Magon. *decis. Florent. 115. n. 4. &c.*

Sequestri non inducono pendenza di lite, e si fanno 5
senza citazione della parte, benchè se gli sogliano anco notificare, sendo come preparatori per assicurare il giudizio, e lite da farsi, e così aspettato dopo di sè la domada, e giustificazione delle ragioni del sequestrante, e dubitandosi di nullità si possono reiterare a cautela, vedi Magon. *decis. Florent. 31. num. 22. & per tot.* Prat. Papp. *form. sequest. glos. Audeat num. 6. &c.* Gratian. *discep. 906 n. 20. &c.*

Sequestri si reuocano con dar malleuadore di stare a ra- 6
gione, e pagare il giudicato, sendo la sicurtà il lor vero rimedio, e medicina, vedi Magon *decis. Luc. 6. num. 1. &c.* Curt. *de sequestr. n. 56.* e pienamente Baron *de Citat. q. 18.* e nell' Addit. *alla d. qu. 18. tom. 2. num. 14. & seqq.* Gratian. *discept. 232. n. 16.*

Quando però fussero fatti ad effetto d' esequire, e così non per assicurare il giudizio, ma in esecuzione del giudicato, non si possono reuocare con detto rimedio di sicurtà, ma solo col pagamento, siccome anco non gioua la sicurtà, quando non è data nel termine assegnato dallo Statuto, di che, & altro, vedi Magon. *decis. Flor. 98. per tot. & decis. 31. num. 5. &c.* Curt. *de sequest. num. 55.* Caual. *decis. 567. num. 1.* Baron. *de citat. nell' Addit. alla quæst. 18. n. 56. & seqq. tom. 2.* Gratian. *d. discept. 232. 348. n. 23. 532. n. 85. &c.* Maur. *de fideiuss. part. 2. sect. 4. cap. 29. per tot.*

Che di ragione l' vfizio del sequestrario sia volontario, e 7
non necessario, e così nessuno sia tenuto ad accettare li sequestri non volendo, vedi Curt. *de sequest. n. 25. & 26.* Montan. *de tut. c. 29. n. 21. & seqq. fol. 84.*

Dopo accettato però non si può rifiutare, restituire, nè deporre senza legitima causa; e con decreto del Giudice, Magon. *dec. Flor. 115. per tot.*

E se il debitore, contro del qale è fatto il sequestro pigliasse li frutti, ò altra roba sequestrata scientemente caderebbe in pena, ancorchè il sequestrario non auesse accettato il sequestro, Clem. *vn. de sequestr. poss.* Rot. *part. 2. diuers. deci. 274.*

E però, come accennai sopra n. 5. se bene si possono far li sequestri senza citazione, si deuono notificare all' effetto predetto.

Ne' Stati di Toscana, quando li sequestri si fanno per debiti pubblici, come di Comunità, ò Magistrati di Firenze, ò Fiscali, non si possono rifiutare, eccetto che da' descritti, come sopra n. 1.

Sequestrario pagando d' ordine del Giudice, quando e 8
come resti libero, Menoch. *de arbitr. 704. n. 37. 906. n. 1. & 960. per tot.*

Come non possa pagare senza contradizione, anzi deua appellare, vedi il medesimo Grat. *discep. 704. n. 37. 906. n. 1. & 960. per tot.*

E qualmente la dilazione, ò assicurazione concessa al debitore principale gioui anco, & si possa allegare dal sequestrario, Grat. *discep. 22. n. 13. &c.*

Sequestro, che cosa sia, di quante sorti, quando, e sopra 9
quali cose sia permesso, ò proibito, che cognizione ricerchi auanti di concederlo, se si possa essere forzato ad accettarlo, quando si dica accettato, a che cosa sia tenuto il sequestrario, quando priui del possesso, quando sia nullo, ò valido, come si punisca chi lo rompe, come si reuochi per malleuadore, quando ammetta, ò no appellazione, quando si possa, ò deua fare ex officio, & altro in questa materia, vedi pienamente per il Tosco *nelle sue concl. litt. S. concl. 201. & seqq. ad 216. per tot.*

Quando (massime nelle materie benefiziali) si possa fare 10
contro il possessore pendente l' appello tanto per il Giudice della causa, che per l' ordinario, vedi Gratian. *discept. 232. per tot.* Add. alla Prat. Papp. *for. sequestr. glos. 1.*

Sequestro, come non si possa fare sopra luoghi di 11
monte, ne' suoi frutti in virtù di Bolle Pontificie, mentre non fussero espressamente ipothecati, vedi

Cenc.

Cenc. *de Cens.quæst 29.num.* 13. & Gratian.*discept.*730.*nu.* 47. *&c.*

Che non si possino far sequestri, nè altre esecuzioni sopra luoghi di monte della Città di Firenze, & altro circa la libertà del monte, che oon cada sotto ipoteca, vedi vna Prouisione dell' anno 1347.

Se si possino fare sopra la mercede douuta ad alcnno, vedi §. Mercedi n. 10.

§. SERVITORI.

1 Seruitori, che pigliano presenti in casi proibiti quali pene incorrono, vedi §. Presenti n.

2 Serue delle meretrici, come deuino essere descritte all' Arte dell' Onestà, vedi §. Meretrici n.

3 Seruitori di Caualieri di S. Stefano, ò d'altre Religioni, ò d'altri Priuilegiati, come siano esenti dal pagamento della tassa d'armi, e daǁ registrare ogn' anno le lor licenze agli Otto, bastando il primo registro, vedi §. Licenze n. 10.

4 Seruitori, ò familiari di Cittadini Fiorentini possono portar l'armi de' lor padroni in lor compagnia, e non altrimenti, e quell' istesse che sono de' padroni, e che deuono seruire per loro, e non altre, di modo che ooo si possino lor armare, ma solo li padroni, che glie ne facessero portar per lor comodità. Legge generale dell' armi delli 23. Nouembre 1623 e 0.41. inf. n. 28.

5 Seruitori non possono andar fuori la notte con alcona sorte d'armi, la state, comiociaodo dal primo giorno di Quaresima fino a tutto Ottobre dalle due ore in là, l'inuerno cominciando da Ognisanti per tutto Carneuale da' quattro in là, se però non fussero con li propri padroni, sotto pena di tratti dua di fune da eseqnirsi subito. Bando delli 22. Luglio 1562. & 2. Ottobre 1563. inf. n.26.

Sono però questi Bandi moderati, e come appresso, &c.

6 Seruitori di Capitani di Bande, e trattenuti hanno la medesima facoltà di quelli de' Caualieri suddetti, come in detta Legge generale dell' armi num. 69.

7 Seruitori, ò Staffieri di Palazzo di S. A. S. possono portare spada, e pugnale di giorno, e di notte fin al suono della campana, e dopo quando saranno per seruizio de' Padroni con la torcia accesa, e la medesima facoltà hanno li seruitori de' Cortigiani, mentre dopo il suono della campana siano in compagnia de' lor padroni, altrimenti incorrono nelle pene, come se oon auessero facoltà Legge generale dell' armi sudetta n. 59. & 60. inf. n. 26.

8 Seruitori de' Signori Titolati, che stanno al seruizio di S.A.S. che facoltà abbino, vedi §. Titolati, &c.

9 Seruitori in virtù delle facoltà d'arcbibusi concesse a' padroni per sè, e seruitori, non possono portare detti archibusi, mentre noo siano in compagnia de' padroni, vedi §. Licenze n. 14.

10 Seruitori ad effetto di godere, come tali iǁ priuilegio dell' armi, deuono essere di condizione, che li conuenga star per seruitori, & attualmente vi stiano, & seruano, & essere prima descritti nella Cancelleria degli Otto (eccetto quelli delle Bande, che basta auere li bullettini delle Bande,) e quando li padroni si assentassero per non ritornare, & abitassero fuor di Stati, perdono subito ogni facoltà concessali, ancorchè non fussero stati cassi dal ruolo di detta Cancelleria; siccome anco partendosi loro dal seruizio di quel padrone, che gli aueua fatti arrolare è tenuto esso padrone, sotto peoa di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta farli cassare, e le medesime diligenze sono necessarie anco per quei seruitori che fuori della Città vorranno portare dette armi, altrimenti sono sempre sottoposti alle pene per quella sorte d'armi, che portassero; auuertendo, cbe sotto nome di seruitori non si possono da qualsiuogllia persooa tenere Vomini braui, e cagnotti a dicbiarazione di cbi aurà da giudicare, sotto pena a cbi li tenesse di scodi cento, & arbitrio, & a detti cagnotti delle pene, come se non fussero arrolati, e dell' arbitrio. Legge generale dell' armi 23. Nouembr. 1623. n. 70. & 71. Bando delli 22. Giugno 1611. e 16. Agosto 1619. infra oum.28. vedi §. Licenze, §. Padroni, e §. Garzoni, &c.

11 Seruitori, ò serue, rubando alli Padroni, come si deuino punire, vedj §. Furto n. 7. & 8.

E come per l'ordinario siano, e si presnmano ladri, vedi Bonifac. *de furt.* §. 1. *n.* 11. *&c. infra n.* 17. 12

Seruitori, cbi propriameote si dichino ad effetto di godere il priuilegio di delazione d'armi concesso a' Nobili, Caualieri, Titolati, Soldati, e simili, posti in dignità per loro, e loro seruitori, ò familiari, vedi Cabal. *cons.* 290. *per tot.* Card. Tosch. *litt. F. concl.* 72. *& seqq.* Grat. *discept.* 257 *num.* 40. &c. Barbos. *de appellat. verb. signif. appel.* 79. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 552. *per tot. infr. n.* 19. 20. *&* 21. 13

Seruitori stipendiati noo sono testimoni idonei per i lor padroni, eccetto che in negozi domestici, Gratian. *discep.* 900. *num.* 7. Rot. *part.* 1. *diuers. decis.* 317. *nu.* 5. Almgrad. *cons.* 23. *n.* 10. *& cons.* 24. *n.* 5. *lib.* 2. Gabriel. *com. concl. tit. de test. concl.* 10. *per tot.* Caroc. *de locat. & conduct. part.* 6. *de probat. q.* 3. *per tot. fol.* 275. dissi nelle mie resoluz. *cap.* 92. *n.* 9. *&c.* 14

Intendendo mentre seruono, perche non essendo più aǁ seruizio si ammettono, ancorchè li fusse somministrato la spesa del viaggio, o simile, Duran. *decis.* 427. *nu.* 4. *& seqq.* Gabriel. *loc. cit.*

Se però non si fussero partiti dal padrone con frande ad effetto di potersi esaminare a di lui fauore, & in ogni caso non sono maggiori d'eccezione, presumendosi sempre rimanere qualche reliquia d' amore, & affetto verso il già padrone, e così resta in arbitrio del Giudice, quanta fede se li deua prestare, vedi Gabriel. *d concl.* 10. *num.* 9. *& seqq.* Caroc. *loc. cit.* Tiraquel. *tratt. Cessante Causa verb. famulatio num* 105. *&* 106. Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 55. *Inspect.* 2. *per tot.* Caualer *decis.* 520. *num.* 4. doue anco trattano de' garzoni di bottega, quali pare potersi ammettere ad arbitrio del Giudice, non riceuendo le spese, nè salario

Seruitori per il tempo, che stanno ammalati, ò infermi, non possono pretendere il salario dal padrone, Capyc. *dec.* 125. Caroc. *de locat. & conduct. par.* 2. *de famul. n.* 23. *& fol.* 37. Cabal. *cas.* 294 *n.* 423. 15

Douerseli però il cibo, ò alimenti, vedi Grat. *decis.* 53. *in Add. n.* 5.

Et a quello siano obbligati li seruitori verso li padroni, e li padroni verso li seruitori, pienamente Azor. *Instit. Mor. part.* 2. *lib.* 2. *cap.* 39. *per tot. fol. a me* 149. *& part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 13. *fol.* 679. *&c.* P. Stesan. de Neapol. *de præcip. iur. & iust. part. lib.* 2. *c.* 47. *per tot. fol. a me* 145.

Seruitori, ò Staffieri di Palazzo, ò Corte di S.A.S. non possono vscire fuor di Firenze con cani, archibusi, e balestre, senza licenza in scriptis di S. A. S. ò di suo Maestro di camera, ò del Capocaccia rispetto agli altri Cacciatori di Corte, sotto pena ad arbitrio, &c. eccettuati li Canattieri, e Strozzieri, cbe menassero fuora li cani a spasso senza fraude. Bando generale delle cacce, e pesche de' 6. Agogo 1622. cap 7. E la dichiarazione fatta sopra questo particolare, sotto di 27. Luglio 1637. 16

Seruitori partendoli *insalutato hospite, vel domino*, dalla casa doue sia stato commesso qualcbe furto si presumono essere stati loro li ladri, e possono essere torturati, quando non si proui altra probabile causa della lor fuga, Bonif. *de furt.* §. 2. *num.* 120. *fol.* 89. vedi Natt. *cons.* 407. *per tot.* Mascard. *de probat. cons.* 822. Baiard. ad Clar. §. *Furtum nu.* 5. *sop. n.* 12. 17

E come si deuino punire più seueramente degli altri ladri, Boss. *de furt. n.* 25. Bonifac. *de furt.* §. 10. *nu.* 190. *&c. fol.* 367. & in questo nel §. Furto n. 7. & 8.

Seruitori, che delinquessero d'ordine del padrone nō si dicono, nè vēgono cōpresi sotto nome di Sicari, ved. §. Sic. n. 5 18

Si possono nondimeno punire nella pena ordinaria del delitto da essi commesso, e così s'osserua non ostante ciò che dichino molti scusarsi dalla pena ordinaria per il comandamento del padrone (mentre non fusse con violenza) Farinac. *de pœn. temper. q.* 97. *n.* 162. *& seqq.* Sperel. *decis.* 108. *n.* 14. doue cbe in pratica non si scusano mai dalla pena ordinaria, se non fussero forzati dalla potenza del Padrone, vedi n. 56. vers. Et in puncto.

Seruitori di persone priuilegiate non godono il priuilegio della delazione dell' armi, mentre che non siano attuali, e stipendiati, e però li familiari solamente, e patentati oon godono tal prerogatiua secondo l' opinione praticata nelli Stati di Toscana, come in caso occorrente d'un patentato di Monsignore Nunzio trouato con 19

archi-

archibuso, fu risoluto, con liberarlo però per via di grazia di S. A. S. sotto di 7. Maggio 1661. e d' altro patentato del Residente di Venezia, che fù condennato in pena della testa, a confiscazione de' beni per delazione d' archibuso dentro le quattro miglia dalla Città di Firenze, benchè fusse stato rilasciato con malleuadore di scudi 500. come al Generale de' negozj del Magistrato degli Otto 606. a 104. vedi sop. num. 10. e nella mia Somma latina §. Familia nu. 8. & seqq. doue ho notato molte cose a questo proposito con le sue dottrine.

E in oltre deuono essere registrati nella Cancelleria del Magistrato degli Otto,& auerne fede dal Cācalliere Maggiore, come si dice nel §. Licenze num. 11. & seqq.

20 Seruitori, benchè propriamente si dichino solo quelli che stanno a pane e vino in casa de' padroni, ò che dalla legge, ò statuto si ricercassero tali qualità per godere de' priuilegi & immunità concesse a' padroni, e lor seruitori, nondimeno questo s' intende espresso per l' vso più frequente, e solito di tenere li seruitori nel modo sopradetto, e non per restrignere, & escludere gli altri seruitori, ne' quali militasse la medesima ragione, come se in luogo di pane e vino sa li somministrasse certo salario in denari, ò altre robe anco fuori di casa, purchè seruino il padrone con certa mercede, e salario anco in campagna, come sariano li fattori, e simili agenti obbligati però al continuo seruizio del padrone, e non semplici mercenari, ò operai, di che vedi Iacob. Bertett. *cons. vlt.* & il Sord. *decis.* 19. *& decis.* 35. *per tot.* doue riferisce esser stato così dichiarato dal Senato Mantoano in termine d'un decreto di quell' Altezza, che esime li Cittadini Mantoani, e lor seruitori, che stanno a pane e vino,da certe funzioni.

21 Nelli Stati di Toscana però si ricerca, che siano attuali, e stipendiati, come si è detto di sopra num. 11. & 19.

E li fattori non godono della facoltà d' armi concesse agli altri seruitori attuali, come nè anco le guardie, e simili senza speziale grazia di S. A. S. perchè veramente non sono seruitori attuali, e viuono con le lor famiglie separatamente dalli padroni, e che anco così sia di ragione fa a proposito Cardin. Tosch. con altri da lui citati *litt. F. concl.* 73. *numer.* 1. *& seqq. per tot.* doue riferisce più requisiti ad effetto, che uno si possa dire famigliare, o seruitore, &c.

22 Seruitori, e serue deuono domandare il salario dentro al termine di tre anni, altrimenti resta prescritto contro di loro passato il triennio, di che vedi Gratian. *decis.* 53. *num.* 5. *&c.* Duenna *reg.* 306. doue limita in dodici modi, Sord. *decis.* 24. *per tot.* Seraph. *decis.* 1322. *numer.* 4. Ricc. *Collect.* 179. *in fine*, Leoncill. *dec. Ferr.* 37. *num.* 5. *&* 6.

Nelli Stati di Toscana però c'è un Bando della Grascia sotto di 13. Ottobre 1564. per il quale si dispone, che li seruitori, serue, garzoni, balie, e simili persone seruenti a prezzo sempre che non auranno domandato in giudizio la mercede, ma saranno stati taciti per cinque anni continui dal dì che si saranno partiti dal seruizio de' padroni, non possino più domandarla, ma s' intenda prescritta, saluo se auessero recognizione, ò conuenzione di debito per scritta, ò contratto da' padroni, ne' quali casi non gli occorre prescrizione, se non nel modo, e forma, che fusse di ragione per simili scritte, ò contratti.

Ma se tali statuti siano leciti, e scusino in foro di coscienza, vedi Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 2. *cap.* 18. *quæst.* 9. *vers. Alicubi Statuta fol. a me* 65. Caroc. *de locat. & conduct. par.* 3. *tit. de Sal. numer.* 5. *& seqq. fol.* 252.

Per intelligenza di simili bandi, ò statuti, vedansi li citati Lanfranch. Zacch. *tractat. de Salar. & Merced. quæst.* 105. *per tot.* & Pacion. *de locat. & conduct. cap.* 52. *per tot.*

Quanto, e quale deua essere il salario de' seruitori, e dell' arbitrio del Giudice in tassarlo, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 515. *per tot.*

E che il salario per altro tenue si reputi giusto, e ragioneuole auuto riguardo ad altre commodità, che riceuesse il seruitore, vedi il medesimo Menoch. *de Arbitr. cas.* 514. *nu.* 18.

Che il salario si prescriua per tre, ò cinque anni si deue intendere secondo li statuti, e consuetudini de' luoghi, perchè di ragione comune non si prescriue, se non con il corso d' anni trenta,& in ogni caso tali Statuti comprendono anco li forestieri, non procedono però contro impediti, nè stante la mala fede de' debitori, nè contro pupilli, nè quanto all' eccezione, nè pendente la lite, nè quando constasse del non fatto pagamento, & in altri casi, che riferisce, e proua Lanfranch. Zacch. *nel tratt. de Salario, & Mercede quæst.* 105. *per tot.* vedi §. Prescrizione nu. 2. & seqq. Caroc. *loc. sup. cit. per tot.* 23

Seruitori, che seruono a' padroni, che non abbino il modo da pagarli non possono pretendere mercede, se non tanto quanto col lor seruizio auessero aquistato a' medesimi padroni, secondo il Rodriquez *tratt. de concurr. credit. p.* 1. *art.* 3. *n.* 20. Nauar. *c.* 17. *n.* 270. Molin. *de contract. disput.* 330. 24

Ma anzi, che per il lor salario si deuino preferire a tutti gli altri creditori, benche anteriori, vedi le dottrine allegate da Lanfrach. Zacch. *nel tratt. de Salario, & Mercede quæst.* 99. *nu.* 26. *& quæst.* 94. *per tot.* Felician. *de Censibus lib.* 3. *nu.* 12. *& seqq.*

Il che però procede solo negl' institori, e simili, e non generalmente in tutti li seruitori, vedi Rodriqnez *d. art.* 3. *nu.* 21. *& seqq. per tot.*

In questa materia del salario de' seruitori è da vedersi pienamente il detto Zacch. *quæst.* 68. *per tot.* doue tratta se sia douuto anco per il tempo che non seruono, e come non essendo patuito, & altri dubbi curiosi, & il Caroc. *de locat. & conduct. tit. de famul. & pedissеq. per tot. fol.* 36. *& seqq.*

Seruitori, ò serue non potendo in altra maniera esser sodisfatti della lor mercede, come li sia lecito pigliare, e ritenere roba del padrone per l' equiualente, mentre però la mercede sia conuenuta, certa, & indubitata, il padrone sia potente, e rispetteuole, segua senza scandalo, non possino esser imputati altri della mancanza, la roba sia propria del padrone, resti il medesimo padrone assicurato in coscienza di non esser più tenuto a quel debito, il che è difficilissimo senza scoprirsi ladri, e volendo dipoi pagare non la riceuino altrimenti, & in dubbio non è mai lecito pagarsi da sè, vedi Zacch. *d. quæst.* 68. *num.* 48. *& seqq.* Creditori num. 11. Azor. *Instit. Moral.* ne' luoghi citati sopra num. 15. Caroc. *de locat. & conduct. part.* 4. *quæst.* 13. *princip. nu.* 5. *& seqq fol. a me* 201. 25

Seruitori di qualsiuoglia priuilegiato, facoltato, ò esenzionato non possino portar armi dopo il suono della campana dell' armi, fuor della presenza de' lor padroni, & intorno a ciò si deue osseruare il Bando delli 28. Settembre 1588. come per rescritto di S. A. S. delli 10. Luglio 1624. in filza supplicazioni di detto anno num. 436. nella Cancellaria degli Otto. 26

Serue altrui, libere, ò schiaue non si possono contro la volontà del padrone, ò possessore suiare, ò nascondere, sotto pena di lire 200. Riforma delli 20. Giugno 1458. 27

E come prima quelli, che auessero sedotto, e celato per tre giorni, ò più contro la volontà del padrone ò possessore dette schiaue incorressero in pena della forca, oltre l' essere tenuti alla restituzione; e chi entrasse in casa d' altri, e fusse trouato a dette schiaue, ò serue contro la volontà del padrone incorressero in pena di lire 1000. e chi riceuesse cos' alcuna da loro in serbo, ò deposito contro detta volontà s' intenda commettere furto, e possa, come ladro esser punito, & altro vedi la Prouisione delli 30. Decembre 1452. la quale se bene parla di schiaue, è stata estesa anco all' altre serue libere per detta Riforma 20. Giugno 1458.

Seruitori anco non registrati nella Cancelleria degli Otto possono portare dietro alli padroni l' archibuso, ò altre armi degl' istessi padroni, e di che n' abbino facoltà i medesimi padroni, perchè tal delazione si considera, come fatta da' padroni, e non da' seruitori, & il registro suddetto s' intende necessario per la facoltà, che compete a' medesimi seruitori separati dalla presenza de' padroni, come fu risoluto dal Magistrato degli Otto con il parere del Signore Auditore delle Bande, & approuazione di S. A. S. dell' anno 1664. in un Processo d' Empoli contro Gio: Francesco Amidei asserto 28

feruitore del Signore Filippo Buontalenti in filaa negozi num. 1814. e par si deduca chiaramente dalla legge generale dell' armi n. 36. & n.41. sopra nu. 4. & n.11. e §. Caualieri num.

§. SETA.

1 Seta, e foglia di mori, come sia proibita estrarsi dalli Stati di S. A. S. in stati alieni, sotto le medesime pene dell' altre Grasce contenute nel §. Estrazione num .... vedi la Prouisione vniuersale, e perpetua sopra l' estrazioni de' 28. Giugno 1591. e li statuti dell' Arte di Por S. Maria lib. 2. Rub. 7. pubblicati sotto di 17. Settembre 1580. Et altro in materia di seta, vedi §. Bozzoli.

2 Seta, come già si potesse estrarre col pagamento di certa gabella, & altro in questo proposito, vedi le Prouisioni delli 22. Febbraio 1545. 15. Febbraio 1546. & 1548. 29. Marzo 1550. 10. Giugno 1575. 15. Maggio 1576. & una Riforma dell' Arte di Por Santa Maria delli 28. Gennaio 1588.

3 Che l' Arte di trarre seta non sia fra l' arti immonde, e perciò potersi tollerare nelle Città anco in tempi di peste, ò sospetti, e maggiormente negli altri tempi, purchè li bachi morti, e simili immondizie che restano si leuino giornalmente, e si gettino in fiumi, ò altri luoghi destinati, vedi Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom. 2. lib. 9. tit. 6. per tot.* doue risponde a molte ragioni addotte in contrario, &c. vedi §. Letti.

§. SICARI.

1 Sicari tanto sudditi, che forestieri, che daranno, ò offenderanno alcuno con bastone, ò altr' armi, ancorchè dell' offesa non vscisse sangue, ad istanza d' altri, ò per amicizia, denari, ò altro premio, purchè la causa non sia sua propria, s' intendono *ipso facto* incorsi in pena della galera a beneplacito di S. A. S. & anco se l' offesa sarà notabile si possono punire fin alla morte inclusiuè, ad arbitrio di chi aurà da giudicare, dalla galera però in sù, e non mai meno. Legge contro Sicari de' 18. Giugno 1556. §. Che qualunque, &c. vedi §. Assassini n. 7.

2 Sicari, che per amicizia volessero commettere qualche delitto venendo scoperti, ò presi auanti esequito il delitto si puniscono *ipso facto* di quattro tratti di fune in pubblico, e di quelle pene pecuniarie, ò confini, che parrà a chi aurà da giudicare, la qual fune può anco seruire per trouare chi gli auesse data la commissione, e si può estendere più oltre secondo la qualità degl' indizi, e se si trouerà mouersi a ciò fare non per semplice amicizia, ma per danari & auarizia, s' intendono *ipso facto* incorsi in pena delli detti quattro tratti di fune, e di tre anni di galera. Legge suddetta, §. E perchè, &c.

3 Sicari restano non solo loro, come sopra puniti, ma anco chi gl' instigherà, persuaderà, conuerrà, ordinerà per amicizia, ò per danari, ò altro premio per far offendere alcuna persona, s' intende *ipso facto* incorso nel doppio di tutte le pene, che in qualsiuoglia modo si trouassero prouiste, & ordinate sopra tali offese, e di più in quelle maggiori pecuniarie, & afflittiue fino alla morte inclusiuè, che parrà a chi aurà da giudicare, e nelle medesime pene delli principali che ordinassero per amicizia, denari, ò altro premio tali delitti s' intendono anco incorsi tutti li mezzani, che in qualsiuoglia modo s' impacciassero, ò intrigassero in tali sceleratezze. Legge predetta, §. Che qualunque, &c.

4 Sicari chi li notificarà, e scoprirà i lor trattati, e machinamenti consegLisce il quarto di tutte le pene pecuniarie, ancorche fusse uno degl' interessati, purchè l' interessato scopra il tutto auanti il commesso delitto, nel qual caso resta anco libero da ogni pena rispetto la sua persona per tal conto, e deue essere tenuto secretissimo. Legge predetta, §. Et acciochè, &c.

5 Sicari non si possono dire, nè vengono compresi da detta legge, li figliuoli, seruitori, ò altri parenti, che ad instigazione del padre, padrone, ò parente (cessante il premio) offendessero altri per ingiurie, ò altre offese fatte non a lor medesimi, ma al padre, padrone, ò parente, perchè l' ingiuria, ò offesa fatta ad alcuno delli prenominati risulta anco in offesa & ingiuria degli altri della parentela, e però vendicandosene non vengono compresi nella legge de' Sicari, ma si puniscono con altre pene ordinarie, e più miti, anzi se fussero necessitati a far tal vendetta dalla potenza del padre, ò padrone, ò altri sotto cominazione della lor morte, che non potessero euitare in altra maniera, che con vbbidire, & effettuare il comandamento del delitto, dourebbero in tutto scusarsi, ò almeno leggiermente punirsi, secondo la qualita de' casi, e delle persone, sendo lecito per difesa del proprio corpo offendere, & ammazzare altri, come interpetrando detta Legge de' sicari, benissimo discorre, & attesta essersi osseruato il Cabal. *res. crim. cas. 289. per tot. & nel trat. de omn. gen. homicid. n. 495. & seqq.* Farinac. *de pœn. temperan. quæst. 97. nu. 11. & seqq. & nu. 149. & seqq. ad 170. &c.* vedi Assassini num.

Non è però così quanto alla pena dell' intromissione, 6
nella quale incorrono anco li parenti, di che vedi §. Intromissione num. 1. &c.

E quando il comandamento del superiore possa scusare 7
dalla pena del delitto, ò no, vedi Ciar. §. *fin. qu. 60. vers. Solet dubitari, &c.* Card. Tosch. *litt. M. concl. 70. per. tot.* Grat. *discep. 202. nu. 13. &c.* amplamente Menoch. *de Arbitr. cas. 354. per tot.* & Farinac. *de pœn. temper. quæst. 97. per tot.* Bardellon. *cons. 176.*

Che il mandato, ò comandamento a commettere de- 8
litto non si presuma mai, mentre non sia prouato, ancorchè un seruitore, ò parente dell' offeso, ò altrimenti nemico ammazzasse l'inimico del suo padrone, ò parente, Bald. *cons. 98. num. 8. lib. 1.* Bos. *de mandat. ad homicid. numer. 39.* Decian. *respons. 4. numer. 50. & respons. 104 num. 33. lib. 3.* Anan. *cons. 59.* Natt. *cons. 469. numer. 2. lib. 3.* Gomez. *de delict. cap. 3. num. 47.* Pret. *cons. 15. numer. 39.* Honded. *cons. 93. numer. 14. lib. 1.* Menoch. *lib. 5. præsumpt. 27. per tot.* Farinac *de Consul. aux. & mandat. quæst. 134. cap. 2. & 3. per tot.* Card. Tosch. *lit. M. conclus. 34 per tot.*

Non constando però d' alcuna causa propria (benchè 9
quanto a' seruitori, ò parenti si possa quasi dir propria l'offesa del padrone, ò parente, come ho detto di sopra n. 5.) il delitto si presumerebbe fatto ad instanza d' altri, e potrebbe il delinquente essere torturato, perche nomini il mandante, vedi §. Delitti nu 7. & il Plaza *Epitom. delict. cap. 19. n. 13.* Gramat. *vot. 37.* Plaza *d. Epitom. c. 25. nu. 19.* con più altri da lui citati.

Si presumerebbe ancora il mandato, mentre che dal 10
Fisco si prouasse l' inimicizia capitale fra quello che si pretende mandante, e l' offeso, l' auer parlato in secreto il mandante, & il mandatario, e dopo incontinenti essere seguito il dellitto, e che questi tre requisiti copulatiuamente si deuino prouare, ouero il precedente colloquio, trattato, modo, e deliberazione, & altro, vedi Anan. *cons. 59. numer. 2. in fine,* Dec. *cons. 234. in fine,* Marsil. *cons. 3. numer. 9. & 15.* Carer. *in l. 2. §. circa secundum numer. 16. C. quor. appell. non recip.* Card. Tosch. *d. concl. 34. numer. 13. & seqq* Mascard. *de probat. concl. 80. & concl. 419.* Gabriel. *com. concl. lib. 7. tit. de Malef. concl. 3. nu. 55.* Menoch. *lib. 1. quæst. 89. numer. 115. & 116.* Vermigl. *cons. crim. 31. numer. 2. cons. 70. num. 2. & cons. 83. numer. 1. &c.* Farinac. *d. quæst. 134. cap. 2. & 3. per tot.* vedi §. Inimicizia nu. 7. & 8.

E si proua il mandato giustificando, che il padrone, 11
ò altro grauemente offeso, & ingiuriato abbia detto a qualche suo uomo, *va, e non tornare a casa finche non sento qualche nuoua del tale*, ò simili parole, Farinaci. *tit. de Consult. quæst. 134. cap. 2 num. 41. & seqq.* Card. Tosch. *d. concl. 34. numer. 16. & seqq.* Gabriel. *com. conclus. lib. 7. tit. de Malef. concl. 2. numer. 47 & seqq.* con altri addotti dal Genua *trat. de verb. enunciat. quæst. 4. lib. 1. num. 146. & seqq. fol. 21.* doue attesta prouarsi per qualsiuoglia parole, dalle quali consti della volontà & intenzione del mandante, & il medesimo più amplamente ferma Farinac. *d. quæst. 134. cap. 1. per tot.*

Siccome se il mandatario nominasse il mandante (ben- 12
che come compagno di delitto non faccia proua, nè indizio sufficiente a tortura, mentre non concorressero altri amminicoli contro del nominato) basterebbe per procedere all' inquisizione, ò si tratti di delitti, ne' quali

sia

sia lecito interrogare de'compagni, ò no, di che vedi Clar. *§ fin. q. 21. n. 4. & seqq.* Boss. *de inquisit. n. 44 & de indic. nu.* 182. Gratian. *discept. 192 n 8. &c.* Menoch. *lib. 1. quæst. 89. n. 75. & cas 474. n. 41 & seqq.* Guaz. *def. 9. cap. 2.* Cabal. *de omn. gen. homicid. n. 538. & seqq.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tortur quæst. 44. per tot.* & in questo §. Compagni n. 2. & seqq.

13 Ma che di ragione comune, e secondo la più vera opinione in tutti li casi il compagno del delitto deua anco purgare la macchia della sua infamia con tortura particolare, benchè leggieri da darsi a questo solo effetto, per fare indizio, ò prouanza contro de' compagni nominati, ancorchè prima auesse confessato, e nominato nel tormento, e dopo ratificato, e ancorchè deponesse in virtù d' impunità concessali dal Principe (come si fa in molti casi) ò per via di confronti, ò in altro modo, e sempre deponendo con giuramento, attesta con molti allegati il Cabal. *resol. crim. cas. 29. 33. 84. & 185. per tot.* e così hauer più volte osseruato, e visto osseruare senza che sia necessaria altra confirmazione fuor di tormento, se non si facesse a cautela, che stimo utile per maggiormente affliggere il nominato, secondo il Scacc. *de judic lib. 2. cap. 81.* riferito dal Cabal. *d. cas. 33. n* 13. vedi §. Testimoni n. 10. Farinac. & Vulpin. *d. q. 44. per tot. & q. 43. n. 137. & seqq.*

14 Se bene anco il medesimo Cabal. *nel d. cas. 84. n. 13. & 185 n. 5.* Peguer. *quæst. crim. cap. 5. n. 38. & 29.* Clar. *q 21. n. 13.* & altri da loro addotti attestano di consuetudine osseruarsi in molti luoghi, & auer essi osseruato di prestar fede al detto de' compagni del delitto senza farli purgare la macchia col tormento, di modo che (massime ne' delitti eccettuati) quando sono più sempre faccino indizio a tortura anco senza altri amminicoli, e con altri amminicoli, ò indizi provazione ad effetto di condennare non solo in pene straordinarie, & arbitrarie, ma anco qualche volta nell' ordinarie del delitto, e questa veramente è l' opinione più praticata ne' casi graui (non militando altro in contrario) perchè l' esperienza ha insegnato trouarsi più la verità nel detto de' compagni, come meglio informati de' fatti, e circostanze, che in qualsiuoglia altri, vedi §. Compagni n. 4.

E così osseruasi nel Regno di Napoli in vigore di particolari constituzioni, Franch. *decis.* 570. mentre però il nominato non fusse stato torturato, perchè allora non si potrebbe condennare nella pena ordinaria, ma straordinaria anco di Galera, come dichiara il medesimo Franch. *dec. 577.* seguitato dall'Angel. nell' Addit. al Gizzarel. *dec. 78. n 6. & 7.*

Cessanti poi dette constituzioni, ò leggi municipali, che lo permettino, essere opinione rigorosissima, e da non seguitarsi ne' termini di ragione comune, e in contingenza di fatto non essere stata seguitata, vedi nel §. Compagni n. 4. nell'Addit. doue anco si dice del purgare la macchia.

E che quando li compagni nominanti fussero stati sedotti, ò indotti a delinquere fuor del lor animo, & intenzione, non incorrino infamia, e però faccino indizio, e prouazione anco di ragione senza tortura, nota Cabal. *d cas 84. n. 12.*

15 Nelli detti casi però io osseruerei alcune cose necessarie.

Prima, verificare, e riscontrare il lor detto con altre prouanze per quanto sia possibile, &c.

Secondo, considerare se la lor deposizione sia fatta per sgrauare se medesimi, & aggrauare altri, nel qual caso io non li presterei alcuna fede, e però si costuma di conuincerli, ò fare confessare, e ratificare prima quanto a se medesimi, e poi de' compagni, perchè così essendo già spedito, e disperato il caso per loro, non ha del verisimile, che falsamente siano per imputare altri, ma se da principio auanti che siano confessi, ò conuinti nominassero altri per sgrauare se medesimi, non è da crederli in modo alcuno, perche il medesimo si osserua anco negli altri testimoni, secondo il test. *l. omnibus, & l. nullus Cod. & ff. de test.* con altri addotti dal Grat. *discep. 998. n. 7.*

E questo ho voluto notare per auer visto de' Giudici, che faceuano da Farinacci, e Ciceroni, e non sapeuano distinguere questa verità palpabile, &c. vedi §. Tortura n. 12. &c. §. Compagni per tot.

Terzo farli deporre con giuramento, e purgare la macchia dell'infamia col tormento, ma moderato, & in faccia, e col confronto de' nominati, quando si possono hauere, conforme la pratica, che insegna il Cabal. *d. cas. 185. n. 5. &c.* doue attesta, che se ben in questo ha visto osseruare diuersamente, sempre però, e per lo più ne' casi graui douersi praticare così, mentre non fusse consuetudine in contrario; & io crederei potersi astenere da questa tortura, quando tali compagni si protestassero (come alcuna volta succede) di non volere ratificare nel tormento quello che volontariamente hanno deposto per non distruggere affatto il lor detto, senza però anco prestarli intera fede, secondo il detto di sopra n. 14. Se bene anco in caso di detta protesta ho visto non ostante qualche volta farseli purgar la macchia per vedere quello mantengono.

16 E che non solo li Sicari, e mandatari siano tenuti alle pena ordinaria del delitto, ma anco gl' istessi mandanti, e principali, che faranno fare per mezo d' altri, ancorchè il primo mandatario non facesse lui, ma commettesse ad altri, perchè tutti sono tenuti alla medesima pena, e se gioui auer reuocato il mandato *re integra*, & altro, vedi Cabal. *resol. crim. cas. 241 & 242. per tot.* Farinac. *de consult. aux. & mandat. q. 135. part. 1. per tot.* Card. Tosch. *lit. M. concl. 34. n 39. & seqq* Capyc. *decis. 155 per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas. 352. per tot.* doue amplamente tratta quando il mandato sia per se stesso punibile, ancorchè non sia seguito l'effetto, & altro in questo proposito, *& cas. 360. nu. 39. &c.* di che vedi anco pienamente il Cabal. *tratt. de omn. gen homicid. n. 501. & seqq ad 515 inf. n 21.*

17 Che incorrino nella medesima pena li mezzani in dar gli ordini, ò a bocca, ò per lettere portate scientemente, Genua *de script priuat. lib 3 q. 3. n 12. fol* 126. Decian. *tratt. crim. lib 9 cap. 37. n. 11.* Farinac. *quæst.* 130. *n* 41. Cabal. *resol. crim. cas. 243. per tot.*

18 Il mandante però, che ordinasse a più persone il medesimo delitto saria tenuto d' una sol pena, come se l'auesse ordinato ad un solo, mentre non fussero più delitti, Cabal. *resol. crim. cas. 180. nu. 5.* per la dottrina del Bart. e Marsil. *in l. si in circa ff. ad l. Cornel. Sicar.* Plaza *Epit. delict. cap. 25. num. 10.*

19 Et ad effetto, che il mandante possa essere punito, come deua constare del delitto del mandatario, e dell'istesso mandatario, Boss. *tit de delict. n. 35. & seqq.* Menoch. *de Arbitr. d. cas. 352. per tot.*

Di che però vedi Clar. *quæst. 90. vers. Scias etiam in fine,* Card. Tosch. *litt. C. concl. 2020 n. 32. & 33 litt. M. concl. 35.* & in questo nel §. Delitti n. 32.

E che de stilo si possa procedere, e si proceda contro del mandante legitimamente indiziato, benchè non consti del mandatario, perchè nelli delitti graui, & atroci è per se stesso punibile il mandato di pena straordinaria, benchè non fusse seguito l' effetto; si douerebbe però ad instanza del mandante, che comparisse nominare il mandatario, ò almeno descriuerlo, vedi Farinac. *de Inquisit. quæst. 3. per tot.* e dopo visto il Vulpin. *in Suco loc. cit. sop. num 16 inf. numer.* 21. E disse il Magistrato degli Otto nella causa contro la Signora Isabella Andreini, & altri del mese d' Agosto 1673. che mentre costaua delle percosse, abbastanza constaua del corpo del delitto per procedere contro del mandante legitimamente indiziato, non ostante che li mandatari fussero incogniti, e fu approuato da S. A. S. benchè dall' Assessore del Magistrato fusse stata fermata semplicemente conclusione, che per non constare de' mandatari mancasse il corpo del delitto, la quale non fu ammessa dal Magistrato, riferendosi al Farinac. *d. quæst.* 3. al quale si può aggiugnere Conciol. *resol. crim. verb. mandatum resol.* 6. Zuff. *de legitimat. Proces. quæst.* 66. & altri da loro citati.

20 Come il mandante sia tenuto di pena ordinaria anco per quel più che seguisse fuor della sua intenzione & ordine dato, mentre l' eccesso non dependesse tutto dalla volontà del mandatario, che allora il mandante saria tenuto solo a pena arbitraria, e altro, vedi Menoch. *de Arbitr. cas. 352. n. 1. & seqq.* Cabal. *de omn. gen. homic. n. 240. & seqq. ad 272.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de consult aux. & mandat. quæst. 135. part. 4. per tot.* Bardellon. *cons. 147. n. 29. & 30. lib. 2.* Card. Tosch. *litt. M. concl. 34. num. 23. & seqq.*

21 Mandanti, ò mandatari nelli casi atroci, come di lese mae-

maestà, e simili si possono punire anco della pena ordinaria del delitto, benchè non seguito l'effetto, quando è stato accettato il mandato, e si è venuto ad atti prossimi per esequirlo, perchè quanto a loro si ha per delitto consumato, Bardellon. *cons.* 183. *per tot. lib.* 2. dove tratta di mandato a subornare li testimoni in causa di lesa maestà, & il medesimo Bardellon. in altro caso simile *cons.* 147. *n* 7. *& n.25 & seqq. lib* 2. vedi sopra n.16. in fine, & n. 19. & Farinac. *de Homicid quæst.* 123. *n.* 79. *& seqq. quæst.* 124 *n.*95. *& cons.* 4 *n.*3. *& seqq.*

22 Quando la reuocazione del mandato scusi il mandante, come si possa prouare, se si deua far nota alla persona, che doueua essere offesa, ciò che importi la ratificazione del fatto, & altro, vedi Bardellon. *cons.* 123. *per tot. lib.* 2. in questo §. Delitti num. 39. Farinac. & Vulpin *in Suca qu.* 235. *p.*2 *& part.* 5. *per tot.* Azor. *Instit. Moral. part.*3. *lib.* 4. *cap.* 11. *fol. a me* 245. Plaza *Epitom delict. c.* 19. *n.* 12.

23 Sicari non si possono dire, quando vegliaua inimicizia propria fra l'ucciso, e mandatario, vedi §. Assassini n. 12.

24 Che il mandato si possa punire non solo dal Giudice del luogo del consumato delitto, ma anche dal Giudice del luogo nel quale è stato semplicemente dato, & accettato, tanto contro del mandante, che del mandatario ò sicario, benchè l'effetto sia seguito in diuerso Territorio, ò Stato almeno di pena straordinaria, & arbitraria, anzi anco di pena ordinaria, massime ne' casi atroci, ne' quali si punisce il solo affetto dedotto ad atti prossimi, auendo in detto caso luogo la preuenzione fra il Giudice del commesso delitto, & il Giudice del luogo doue è stato dato, & accettato il mandato, vedi Farinac. *de Inquis. quæst.* 7. *n* 47. *& seqq.* con altri addotti dal Tondut. *de prævent. part.* 3. *cap.* 31. *n.* 8. Vulpin. *in Suca*, Farinac. *d. quæst.* 7. *n.* 17. *fol.* 11. Clar. §. *fin quæst.* 38. *n.*5. *&* 7. Cardin. Tosch. *litt. D concl*, 168 *n.*24 *&c & litt. M. concl.*36. Plaza *Epitom. delict. cap.* 15. *n.*16. *&* 17. Bonif. de Vitell. *tit. de Falsis n.* 13. *fol. a me* 401. vedi §. Delitti n. 23. & 24. & seqq. vedi l'aggiunta nel §. Banditi n.43. & il Franch. *decis.* 37. *num.* 5. & 6.

25 Sicari, che con bastoni, ò altre armi percotessero improuisamente un Caualiere, ò altra persona nobile, ò qualificata, con animo d'ammazzare, (che si potesse raccogliere dalle coniettture, e circostanze del fatto) benchè non seguisse l'effetto, si possono condennare arbitrariamente fino in pena della forca, e squarto, come fu osseruato dal Magistrato de' Signori Otto di Balìa della Città di Firenze, sotto dì 15. Nouembre 1638. contro Paolo d'Anton Francesco Corso, & altri, che il dì 11. Ottobre 1638. hebbero ardire dentro detta Città di Firenze assaltare per di dietro nella piazza di S. Gio. un Caualiere disarmato, e percuoterlo con bastone, e poi con le spade, come in detta sentenza alla quale, &c. Che fu anco notificata per pubblico Bando, e con premi considerabili sotto detto dì 15. Nouembre 1638.

Del resto di questa materia, vedi nel §. Assassini per tot. e §. Compagni di delitto per tot.

E' la seguente Informazione dell' Eccellentiss. Signor D. Bernardino Renzuoli Celebre Professore nella Curia Fiorentina; comprouata da' Signori Alessandro Lacidi, e Gio: Domenico Rainaldi Auocati insigni della Corte Romana; in una causa di preteso mandato d'Omicidio auanti la Rota Criminale della Città di Firenze; nella quale fu poi risoluto da' Signori Auditori Vanni, e Lazze: fino sotto dì .... relassarsi l' Inquisito con valida fideiussione di rappresentarsi, &c. sospesa l' Inquisizione usque ad noua, &c. dopo longa carcere di circa due anni dell' Inquisito, & altro che nell' infrascritta Informazione; contro però il parere dell' Auditore Marc' Antonio Sauelli mio Genitore, e loro Coliega, che preuenuto dalla morte, non fu in tempo a pubblicare il suo Voto, che sarebbe stato per la total' innocenza del preteso reo, con dichiarar nulla, & insussistente l' Inquisizione per difetto del corpo del delitto, & altri indizi, come ho ricauato dall'Annotazioni scritte dal medesimo auanti la morte, che mi è parso inserirle in fine del seguente Consulto, nel modo appunto ad verbum che l' ho trouate rozzamente, perchè, come ho detto, non fu in tempo a formarne il suo Voto per extensum, acciò la gratitudine, che professo ad un Padre a cui tanto deuo, non resti mancante in parte alcuna, come spero di far conoscere anco sempre più, se Dio mi concederà grazia di vita, e sanità con perfezionare altr' Opere, che vado di proprio destinando per le stampe.

DIFESA

DELL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

AGOSTINO SACCHETTINI.

ILLVSTRISSIMI SIGNORI.

Lux vera illuminet.

E' Massima comunemente riceuuta, e da tutti gli Criminalisti approuata, che non si possa procedere a veruna speciale Inquisizione, ò porre il nome del Reo fra gli Rei, se non precedano Indizi legitimi, da quali come da real fondamento si regga, e sostenga l'Inquisizione, Angel. *de malefic. verb hæc quædam Inquisitio n.* 30. Mars. *in Prax* § *constant. n.*33. Clar. *in* §. *fin. q.*20. *vers ad formandam*, Boss. *in Prax. tit. de Inquisit. n.*21. *& in tit. de exam. Reor. num.* 6. Foller. *in Prax. Crim.* 3. *p.* 3. Part. *verbo & si confitebuntur n.*9 Cartar. *de execut. sentent. capt. Bann. cap. fin. nu.* 59. *& in Prax. interrog. Reor. lib.* 1. *cap.* 2. *n.* 5. Guazzin. *ad defens. Reor. defens.* 9. *cap.* 1. *n.* 2. Farin. *qu.* 1. *n.* 40. Scacc. *de Iudic. lib.* 1. *cap* 84. *n.*37. Facchin. *contr. iur. lib.* 9. *cap.* 15. Zuff. *de legitimat. process. q.* 98. *n.* 3. Vermil. *cons.*22. *nu.*2. *&* 3. E che ne anco di comandamento del Superiore si possa transmettere una speciale Inquisizione, se non precedano legitimi indizi, ha scritto Matth. & Sanz. *de Regim. Regn Valent. lib.*2. *cap.*8. §.1. *n.*33. *fogl. a me* 270. Anzi per tale difetto restar nulli gli atti, e l' Inquisizione, mentre in Processo sia stato opposto, come è seguito in questo a c. 477. Bald. *cons.*259. *n.*1 *lib.*1. Guazz. *reor. defens.*9. *cap.*1. *&* 2. Fa. *q.*1. *n.*40 *&* 45 *& n* 49. *versic. limita hanc conclusionem.*

Ma perchè fra gli Dottori si controuerte, quali si dichino, e siano gl' indizj sufficienti per trasmettere una speciale Inquisizione, ò esaminare il Reo, come Reo; Auuengachè da leggieri Indizi aprirsi la via a speciale Inquisizione, è sentimento del Salicet. *nella l. ea quidem C. de Accusat.* referito, e seguitato dall' Angel. *de malefic verb. Hæc est quædam Inquisitio n.* 30. Boss. *tit. de inquisit n.*8. *&* 62. Contro la quale opinione tiene apertamente il Clar. *in* §. *fin qu.*20. *in princ. iuncta vers. ad formandam*, doue afferma ricercarsi indizi graui, & legitimi, Farinac. *q.* 43. *n.* 135. *vers & ad inquirendum, & q* 81. *n.* 15. Gob. *consult.* 125. *nu.* 20. *&* 21. *in terminis mandati.* Nè mancano altri Dottori, quali hanno tenuto, che a specialmente inquisire, cioè a porre il nome del Reo fra gli Rei, si ricerchino Indizj sufficienti per torturare, Guazz. *Reor. defens.* 9 *cap.* 2. *n.*2. D. Oril. *in observat ad ref. Campan. observat.* 1. *n.* 13 *versic. erit inquam mea opinio*, De Rosa *in prax. crim. cap* 9. *n.* 10. *versic. quidam alij.* E che all'Arbitrio del Giudice, si relassi il discernere, quali siano gl' Indizj sufficienti all'effetto suddetto insegna Far *q.*1. *n.*45 *prop. fin.* Scacc. *de iudic lib.*1. *cap.* 84 *n.*4. Nondimeno questo Arbitrio non è libero, nè assoluto, ma regolato dalla ragione, Fario. *d. q.*1. *n.*46. *& q.* 37. *n.*201. Scacc. *d. cap.*84. *n.*5. imperciochè l' Arbitrio non supplisce il difetto dell' Indizio, quando manca l' Indizio, perchè all' Arbitrio del Giudice resta la questione del fatto, non l' autorità della legge, Gandin. *de malefic. tit. de quæst. n* 41. Et è cosa generale, non solo in materia d' Indizj, ma in ogni altro negozio, ò causa, nella quale il Giudice ò dalla legge, ò dall' uomo habbia l'Arbitrio, che deua quello regolare, e gouernare secondo i termini della ragione, e dell'equità, *l.* 1. iui, *vt legem non offendat ff. de vsur.* Glos. *in l. eas causas, ff. de condict. & demõstrat. l. si quando C de in offic. Testam l. Lucius* §. *Imperator, ff. ad municip.* Menoch. *de arbitr. q. lib.* 2. *cas.* 270. *n.*4. *in fin.* Osasch. *dec.* 79. *n.* 57. Cartar. *de interog. Reis l.*4. *cap.*1. *n.* 57. *versic. huiusmodi tamen Arbitrium.*

Premesso per verità quanto sopra, & attentamente visto, e considerato il Processo, non so riconoscere la sussistenza di questa Inquisizione, & acciochè da tutti possa formarsi di tal verità il Giudizio, porterò tutti gli asserti Indizj, che al Sig. Sacchettini si contestano, e mostrerò la loro insussistenza, discorrendo prima del difetto della Causa del delinquere, & accennando qualche cosa sopra il Corpo del Delitto.

Cau-

Causa di delinquere.

La tramontana d'ogni buon Giudice Criminalista, per condurre felicemente al porto un ben regolato Processo, e ritrovare il Delinquente, è la Causa del delinquere, e di questa come base, e fondamento del Delitto si deve cercare, *cap. cum dilecti il primo de Accusat. cap. occidit* 23. *quæst. ultim. l. verum la* 2. *ff. de furt.* Bertazzol. *conf.* 11. *n.* 21. Giurb. *conf.* 51. *n.* 6. Poichè senza causa non si presume il Delitto, e cessando questa cessano ancora li pretesi Indizj, se vi fossino, Castrens. *in l. Fluminum §. fin ff. de damn. infect.* Goazzin. *ecor. defens.* 28. *c.* 1. *n.* 6. Farinac. *conf.* 56. *n.* 13. *conf.* 127. *n.* 1. *conf.* 192. *num.* 1. *q.* 50. *n.* 31. & *q.* 52. *n.* 150. Hector. Felic. *alleg. Jur.* 36. *n.* 4. Vermigl. *conf.* 33. *n.* 17. & *conf.* 35. *num.* 15. Caball. *de omn. gen. Homicid. n.* 294. Matth. & Sanz. *de ee crim. contr.* 18. *n.* 95. Antonell. *conf.* 47. *n.* 1. Et è così naturale, e forte questa presunzione, cbe supra ogni altra, anzi non doversi attendere la confessione del Delitto, quando manca la Causa di delinquere, ha scritto dopo il Farioac. Vermigl. *conf.* 20. *n.* 14. & 15.

Nè ogni semplice, ò debol causa è sufficiente, ma si ricerca proporzionata al Delitto, e tanto più quando si tratta di Delitto che si pretende commesso deliberatamente, non per impeto ò impulso d'ira, ò d'altra passione; avvenga che ne' Delitti deliberati non si devono attendere le cause possibili impulsive, ma le ratiocinative, e proporzionate alla vendetta, così puntualmente, & in termini prova Vermigl. *conf.* 20. *n.* 20. & 21. dove parla del maodante & *conf.* 33. *n.* 17. dove si tratta d'Omicidio con mandato, qullificato con Assassinio, & *conf.* 35. *n.* 18. pure in termini di mandato, & *conf.* 46. *n.* 7. Zuff. *de crim. process. legitimat. lib.* 1. *q* 66. *n.* 1. & 2. Majoran. *in Opoprax. cap.* 9. *n.* 161. & 162. *fol.* 233.

La Causa di Delitto così atroce, che dal Fisco s'assegna per il Sig. Iosormante, sta espressa nell'Inquisizione a c. 1. ivi, *Qual Sacchettini fosse instigato, & infiammato a ciò fare dalla prefatta Maria Bianca sua Donna, per causa di disgusti, e parole ingiuriose, che essa haveva precedentemẽte eicevute dall'istesso Naldini verisimilmẽte di lei innamorato.*

Più Inspezioni cadono sopra questa asserta Caosa, per la quale il Fisco pretende, che il Sig. Informante habbia dato il mandato dell'Omicidio qualificato anco con Assassinio, delle quali tutte distintamente, per maggior chiarezza, convien trattare, e prima.

1 Se sia provata l'altercazione verbale, che si asserisce seguita fra la Maria, e l'ucciso Naldini.

2 Se il Sig. Agostino Sacchettini habbia havuto notizia di tal alterazione.

3 Se questa sia Causa proporzionata a tale, e tãto eccesso.

Toccante la prima Inspezione si porterà quanto dal processo resulta in prova di essa, premettendo prima, che quando si tratta di provare un'Indizio, dal quale si deva fare illazione al mandato, in tal caso, non s'ammettano le presunaioni, nè la pcova per Testimoni inabili, in termini Evang. *conf.* 27. *n.* 64 Guazzin. *ecor. defens.* 4. *cap.* 14. *n.* 5. dove parla del trattato, ma che la Causa di dove nasce la presunzione della nimicizia si deva provare concludentemente con due Testimoni, Farinac. *q.* 49. *n.* 131. Caren. *de offic. S. Inquisit. part.* 3. *tit.* 10. *n.* 95.

Sta dunque in primo luogo il deposto di Tommaso Mariani Sarto, che in tal forma depone a c. 143. t. ivi, *Con la quale dicono* [parla della Maria] *che detto Naldini havesse parole, chi dice per conto d'una Causa, che gli agitava contro il prefato Naldini, e chi, perchè questo volesse andare in Casa della medesima, e che questa non lo volesse.*

Il secondo Testimone, che ne depone è Gio: Battista Brividoni Orefice a c. 145. t. ivi, *Che questa Donna insinuasse il medesimo Sacchettini a fare ammazzare il prefatto Naldini, perche havesse eicevuto de' torti dal medesimo Naldini, chi dice perche questo gli facesse contro una Causa, e chi perchè la trattasse male di parole, perchè non volesse condescendere alle sue voglie una volta che la eichiese.*

Francesco Venturini Manuale è il terzo Testimone, quale a c. 149. t. così dice, ivi, *Con la quale dicono vi seguisse non so che parole fra essa, e detto Naldini, chi dice per conto di lite, e chi perche detto Naldini volesse andare da detta Donna.*

Antonio Siliani Rivenditore di Frutte quarto Testimone così depone a c. 201. ivi, *Io non so, che fra detta Donna Maria Feanzese, e detto Francesco Naldini siano passati disgusti di sorte alcuna, ma solo ho sentito dire, che questo Francesco Naldini passasse tal volta per via de' Pilastri, dove abitava la medesima Maria, e che quando la vedeva si fermasse a guardarla, e che questa gli dicesse. Che guardi barone queste non sono carni per te, e che il Naldini la trattasse di B.... ma io in realtà non ho sentito.*

Se non erro, lo dicevano Tommaso Berrettari Sarto, Domenico Chiari, Niccolò Caselli, e de' Preti a c. 201. *t.*

Non sa chi habbia sentito le suddete parole, nè meno l'ha sentito dire a 202.

Il quinto Testimone è Anton Maria Chiari Merciajo a c. 204. ivi, *Io non gli posso dire altro, se non che un giorno, che non mi ricordo che giorno fusse, ma fu dopo che fu catturato e fatto prigione il Signor Agostino Sacchettini, venne in Bottega mia il Sagrestano di Sant' Ambrogio, che si chiama Prete N. Sacerdote, quale discorendo della Carcerazione seguita del medesimo Sacchettini, disse a me, che si dubitava, che fosse stato fatto prigione per causa dell'Omicidio del Naldini, cioè che esso Sacchettini havesse fatto ammazzare detto Naldini, e che tal cosa poteva stare, già che giorni avanti che seguisse il medesimo Omicidio ritorvandosi la predetta Maeia Francese in Sant' Ambrogio alla Messa, dove pure vi era detto Francesco Naldini che la guardava, e questa Donna gli scosse il capo in atto di minacciarlo, e che seguirono fra detto Naldini, e la Maria delle parole; ma detto Sagrestano non mi volle poi dire che parole fussero seguite, ma solo mi disse, che dette parole, & altro erano segute in S. Ambrogio, e che lo sapeva di certo, e che dubitava che per tal conto potesse esser seguito tal, Omicidio*, & a c. 206. ivi, *Sig. no, che io avanti la carcerazione del Sig. Agostino Sacchettini non ero informato, che fossero seguiti disgusti tra il Naldini, e la Donna, e nè tampoco lo sapevo, se noa me lo diceva il Sagrestano nel modo, che ho detto di sopra.*

Domenico Chiari è il sesto Testimone esaminato sopra questo particolare, e a c. 207. in tal forma depone, ivi *Dappoi, che fu seguito l'Omicidio del Naldini non sò di quanti giorni precisamente, mi fu detto da Bartolommeo Montelatici Tessitore abitante di contro alla porta del fianco di Sant' Ambrogio, che esso Naldini fosse una Domenica mattina in S. Ambrogio, dove vi era alla Messa la detta Maria Franzese, e che detto Naldini la guardasse, e questa gli scotesse il capo, e che dopo la Messa la Donna se n'andasse verso Casa, e il Naldini gli andasse dreto, e ciò visto dalla prefata Maria gli dicesse, cioè dicesse al Naldini, anco mi vient dreto baron f..... e che il Naldini gli eispondesse, sei ben tu una B.... e che tali parole seguissino la Domenica avanti a che fu poi ammazzato il Naldini, e per questo si dubitava che potesse essere seguito l'Omicidio, cioè, che l'havesse fatto ammazzare detta Donna, stante che questa è una Donna superba, e tutti ne temevano. E dopo poi che fu fatto prigione il Sig. Agostino Sacchettini, che era Amico, e Protettore della detta Donna Maria, un giorno, che non mi ricordo che giorno fosse, ma fu due, ò tre giorni dopo la Carcerazione del medesimo, il Prete N. Sacerdote, Sagrestano di Sant'Ambrogio si fermò in Bottega mia, e discorrendo di detto Signor Sacchettini che era stato fatto prigione, mi disse, che Francesco Naldini una Domenica mattina poco avanti che fosse ammazzato era in S. Ambrogio alla Messa, dove pure vi era la suddetta Maria Franzese, e che questa gli scosse il capo, perche il Naldini la guardava, e che seguissero tra di loro delle parole ingiuriose, ma non mi disse poi precisamente che parole fussero seguite, e se seguissero in Chiesa, ò fuora, ma solo mi disse, che sapeva, che ci erano passate dette parole, e che si diceva, che detta Donna andata a Casa participasse tali parole al Sig Agostino Sacchettini, e che questo facesse ammazzare detto Naldini*, e a c. 209. ivi.

La causa dicono, che sia stata a conto, che il Naldini guardasse essa Maria, quale per esser Donna superba se l'havesse a male, ò puee per havergli fatta contro una Causa, ma io poi non so, che Causa possa essere.

Il settimo Testimone è Domenico Mecci Speziale a c. 210. t. ivi, *ma seguito poi l'Omicidio di detto Francesco Naldini, e sentito dopo tale Omicidio di cinque, ò sei giorni salvo il vero, che si diceva, che detto Naldini ha-*

vesse havuto parole con detta Donna Maria, che alcuni dicevano, che dette parole fussero seguite fra la Maria, & il Naldini nell' uscire una mattina dalla Messa di S. Ambrogio, chi che fossero seguite per la strada, cioè nel passare, e ripassare detto Naldini per via de' Pilastri, e guardare detta Donna, e che questa gli dicesse, che guardi baron f ..... e il Naldini gli replicasse sei ben tu una B. ... overo, che di tu B. ... e da queste parole si argumentava, che potesse essere stato detto Naldini ammazzato per parte della medesima Maria. Io non so poi se ci sia alcuno informato, e che habbia sentite le parole, che si è detto passassero fra la Maria, & il Naldini, ma io mi ricordo, che lo sentij dire da più persone, che ci fossero seguite, & la specie da un giovane chiamato Giuseppe di Carlo Giotti, che è cieco, e praticava tal volta in Casa di detta Donna a c. 212.

Niccolò Caselli ottavo Testimone a c. 214. ivi, *Dopo, che fu ammazzato il prefato Naldini, non mi ricordo di quanti giorni dopo precisamente si disse, che questo havesse havuto parole ingiuriose con la suddetta Donna Maria una mattina nell' uscire dalla Messa di S. Ambrogio, cioè, che la Donna lo trattasse di baron f. ... e il Naldini gli rispondesse, e l' imputasse di B. ... a causa che questo Naldini la seguitava, e la guardava; & alcuni dissero, che queste parole fussero seguite, ma però nel passare che il Naldini faceva per via de' Pilastri, e guardava, e si soffermava a guardare la medesima Donna, quale non voleva esser guardata, che io ho più volte osservato, che quando questa vedeva qualcuno la guardava, essa serrava la finestra, e perchè esso Naldini ci passasse continuamente, e la seguitasse in S. Ambrogio, e perciò si diceva, che detto Naldini potesse essere stato ammazzato per dato, e fatto di detta Donna, stante haverla trattata di B. ... che io l' ho sentito discorrere non solo intorno S. Ambrogio, ma anco altrove, e in specie si è discorso dopo che fu fatto prigione il Sig. Agostino Sacchettini*, e a c. 215. ivi, *l' intesi dire dal Siliani Fruttajolo, & in Bottega dello Speziale di S. Ambrogio, che ci fossero passate tali parole fra il Naldini, e la suddetta Maria, & anco altrove, che adesso non mi ricordo precisamente dove.*

Il nono Testimone è Tommaso Berrettari a c. 218. ivi, *Tra il suddetto Francesco Naldini, e la predetta Maria Franzese sono passate parole ingiuriose nella Chiesa di S. Ambrogio suddetto, perchè esso Naldini guardava la suddetta Donna, & essa gli disse del male, e lui disse a lei B. ... del resto non so se trà di loro siano passate altre parole, ò disgusti.*

Io so quanto sopra, per havermelo detto N. Sacerdote della medesima Chiesa di S. Ambrogio.

Sentij dire dal suddetto Sacerdote il quale è anco Sagrestano della Chiesa di S. Ambrogio, che fossero passate l' accennate parole ingiuriose tra gli suddetti Francesco, e Maria, perchè mi trovai presente quando esso ne discorreva in Sagrestia con altri Preti, e disse, che lo sapeva di buon luogo, e questo seguì non mi ricordo se fosse quando fu pigliato il Sig. Agostino Sacchetini, ò pure quando la suddetta Maria alconi giorni prima della cattura del Sacchetini se n' andò a Roma.

Il decimo Testimone è Bartolomeo Montelatici a c. 200. t. ivi, *Io gli posso dire, che un giorno di festa del mese di Novembre prossimo passato 1690. dopo seguito l' Omicidio del Naldini non mi ricordo precisamente di quanti giorni, andando io a spasso con un tal Prete N. Sacerdote, che sta in via de' Pilastri, quasi di rincontro dove stava la detta Donna Maria, e nel passare che si fece per detta via da Casa di detta Donna, esso Prete N. entrò nell' Omicidio del Naldini, e discorrendomi disse, che haveva inteso dire, che il medesimo Naldini, e la Maria havessero havuto parole ingiuriose assime, a causa che il Naldini la seguitava, e la guardava, e che questa Maria gli disse, che guardi baron f. ... & il Naldin. gli rispondesse, che di tù B. ... e che tali parole fussero seguite in S. Ambrogio, e che si dubitava, che per causa di questa Donna, esso Naldini non fosse stato ammazzato stante l'haverla trattata di B. ... e che tanto più perchè la medesima Donna era superbissima, e che haveva trattato esso N. di Prettaccio, e l' haveva minacciato di farlo bastonare, stante che hebbe un precetto di sfrattare della strada, e si persuase, che ne fosse stato causa esso N.* e a c. 221. ivi.

Ancora mi ricordo, che una festa avanti S. Giovanni, nell' andare che io feci alle Cascine per vedere correre i Barberi assieme con Prete N. Sacerdote, che uffiziava in Sant' Ambrogio, e nel discorrere della Carcerazione del medesimo Sacchettini, mi disse che fra il Naldini, e la suddetta Donna Maria Cortigiana di detto Sacchettini erano una mattina seguite le parole che ho detto sopra nell' essere in S. Ambrogio, a causa che il Naldini la seguitava, e la guardava. e c. 222. ivi.

Il Prete N. mi disse, che haveva sentito dire in Sant' Ambrogio, dove egli uffizia, che fussero seguite le suddette parole fra il Naldini e la Donna Maria, del resto io non so poi da chi lo sapesse.

Dal deposto de' Testimoni suddetti, non resta provata la contesa, nella quale il Fisco pretende esser seguite le parole ingiuriose fra la Maria Franzese, & il Naldini, perchè gli medesimi Testimoni sono discordi nella cagione per la quale fossino dette le parole ingiuriose; giò che il primo, 2. 3. e 6. dicono, che il contrasto, e parole seguirono, perchè il Naldini facesse contro in una lite a detta Maria, ò perchè volesse andar in Casa di essa, e così si assegna una Causa alternativa, incerta, e dubbia, Alex. *cons.* 183. *numer.* 7. *lib.* 7. Ruin. *cons.* 6. *num.* 8. & *cons.* 10. *num.* 5 *lib.* 5. Vermigl. *cons.* 13. *num.* 5. & *cons.* 16. *n.* 13. Sono diversi nel luogo dove siano seguite le parole ingiuriose; Poichè alcuni dicono esser seguite in Via de' Pilastri dove abitava la Maria, così affermano il 4. 7. & 8. Testimoni. Altri dicono esser seguite tali parole fuori di Chiesa nell' uscire dalla Messa, così il 6. 7. e l' 8. Altri dicono nella Chiesa di S. Ambrogio, che sono il 5. 9. e 10. La diversità del luogo induce singularità ne' Testimoni, Farinac. *q.* 64. *n.* 89. E se bene li Dottori parlano ne' termini d' atto non reiterabile; Si supplica ad avvertire, che siamo nel caso, perchè una sola contesa si pretende seguita fra il Naldini, e la Donna, e perciò il luogo è requisito essenziale in questo caso, Vermigl. *cons.* 434. *n.* 18. Discordano anco nel tempo, espresso da quelli de' quali asseriscono haver sentito quanto depongono, perchè il 6. Testimone dice [ma però de auditu] che le parole ingiuriose seguirono giorni avanti la morte del Naldini, e il 7. afferma, che dette parole seguirono la Domenica precedente la morte del Naldini, e così il giorno avanti la sua morte; già che il Naldini fu morto il lunedì 10 di Novembre 1692. e la Domenica fu il dì 9. ad Farinac. *qu.* 64. *num.* 70. & *seqq* & *num.* 107.

Nessuno de' Testimoni depone d' haver sentito le parole, che si pretendono seguite fra il Naldini, e la Maria: ma tutti dicono haver sentito dire da altri, e perciò non provano cosa veruna, nè meno fanno presunzione, sì perchè non nominano gli autori de' quali dicano haver ciò sentito, Gob. *consultat.* 15. *num.* 06. Brunnemano. *Process. inquisitorial. cap.* 8. *n.* 58. *in fin.* & *num.* 69. Panimoll. *decis.* 00. *num.* 17. Sì perchè quelli da' quali dicono haver sentito dire, non sono esaminati, e si potevano esaminare, come è Giuseppe Giotti nominato dal 7. Testimone, Vermigl. *cons.* 61. *num.* 16. & *cons.* 179. *num.* 7. E finalmente perchè quelli, che non si potevano esaminare sono tre Preti, uno de' quali è R. Prete N. Sagrestano di S. Ambrogio, e l' altro è il R. Prete N. & il terzo è il R. Prete N. del primo ne depongono il 5. il 6. e il 9. Testimone, che dicono haver sentito dire dal detto Prete N. esser seguite le parole ingiuriose infra il Naldini, e la Maria, del 2. e 3. di dd. Preti ne depone il 10. Testimone. Qui si supplica a riflettere, che nessuno di questi tre RR. Sacerdoti ha detto a veruno de' Testimoni d' havere egli medesimo sentite le parole; onde convien dire, che ancò gli detti Sacerdoti, se si potessino esaminare, sarebbono Testimoni de auditu, e così non provarebbono, se non fossino esaminati quelli da' quali dicessino haver sentito dire, e di più si richiederebbe, che quanto deponessero, l' havessero inteso da più persone oneste, Aret. *cons.* 103. *num.* 0. Gration. *discept. forens. cap.* 562. *n.* 13. Conciol. *in verbo Testis quò ad dicta res.* 4. *n.* 12.

Nè si deve omettere, che quantunque questi RR. Sacerdoti deponessino d' haver loro istessi sentite le parole ingiuriose che si asseriscono passate fra il Naldini, e la Maria, non perciò proverebbono, perchè [sia sempre detto per difesa della Causa, e non per derogare alla loro dignità] dove sono nimici capitali della Maria, come prova, del R. Prete N. Domenico Mecci in Proc. a c. 011. ivi, *si è detto, che la Maria habbia minacciato il Sagrest. di S. Ambregio*

bregio

brogio di fargli date, ed il R. Prete N. lo proua Bartolommeo Montelatici a c 221. iui, *e che haueua trattato esso N. di Prettazio, e l'haueua minacciato di farlo bastonare*, e come nemici capitali, non solo non prouano, ma nè tampoco fanno adminicolo, perchè in tutto si repellano dal testificare, Farinac. *quæst.* 53. *n.* 74. & 75. benchè per altro il Testimone fosse di buona fama, Souf. *in Aforism. lib.* 2. *cap.* 10. *n.* 11. e che dalle minacce atroci nasca la nimicizia capitale, Cruf. *de indic. p.* 1. *cap.* 9. *n.* 7. e dall'iogiurie. Farinac. *conf.* 216. *n.* 26.

Pare, che ad euidenza si sia mostrato, che questa pretesa Causa di Delinquere non sia in verun modo prouata; onde conuerrà dire, che Delitto così considerabile, ò sia stato commesso senza Causa, ò che non sia stato commesso da chi il Fisco pretende, come è più facile.

Il detto fin quì, resulta tutto dal Processo informatiuo fatto dal Fisco, che pure pare, che a sufficienza concluda non essere in verun modo prouate le parole ingiuriose, che si pretendono seguite in fra la Maria Bianca Francese, ed il Naldini: ma nondimeno ad abbondante cautela si sono prodotte le Fedi fatte da tre RR. Preti Sacerdoti, e riconosciute con loro giuramento per mezzo di pubblico Notaro, e quando si credeva di far riconoscere in Giudizio le medesime Fedi, accioche constasse, che detti RR. Sacerdoti non haueuano notizia delle pretese parole ingiuriose, e che non haueuano di esse parlato con veruno de' Testimonj, si è veduta una Scrittura del Bargello di Firenze, per la quale si pretende non douersi ammettere dette Fedi, con mendicato pretesto, che da esse risulti la Difesa della Maria Bianca Francese condennata in contumacia, e che per non essere anco spirato l'anno, potrebbe la medesima cōstituirsi (con la precedēte grazia di S.A.S.) e valersi di dette Difese.

Quanto sia contraria ad ogni ragione la pretensione del Bargello in questo affare, sarà facile persuaderlo a ciascuno che habbia gustato gli primi elementi del Criminale; Poichè essendo indubitato, che al Sig. Agostino Sacchettini, gli vien contestata per causa di Delinquere la contesa, ò parole ingiuriose asserte seguire in fra detta Maria Bianca, e il Naldini, come si vede nell'Inquisizione, che è nel principio del Processo, ed è registrata in questa Difesa, quando si è trattato della Causa del Delinquere, *al §. Causa di Delinquere, vers. La Causa di Delitto così atroce*, e meglio in Processo a c. 376. t. iui, *Monito ad auuertire di dire la verità, poichè egli ben sa, che pur troppo cognosceua il suddetto Francesco Naldini, siccome sa, che fra esso Naldini, e la prefata Maria Bianca passorno parole ingiuriose, e di disgusto*. Non vi è dubbio, che egli deve essere ammesso a fare tutte quelle provazioni, che per giustizia siano permesse, per giustificare l'insussistenza di questo asserto Indizio, ed eliderlo, non potendosi negare a' Carcerati la Difesa, sotto pretesto che gli altri incolpati del medesimo Delitto non siano in potere della Giustizia, ma fuori di Carcere, ò condennati in Contumacia, ed il pretendere in contrario è contro tutte le ragioni del Mondo, in puncto Scarlatin. *inter conf. crim. diuers. in fol. conf.* 114. *num.* 20. & *seqq. a c.* 109. doue insegne ciò, che in simili casi si deua operare *al num.* 23. ed afferma essere stato giudicato secondo il suo consiglio; ed in termini più forti così ferma Farinac. *conf.* 73. *num.* 1. 5. & 7. Vermigl. *conf.* 19. *n.* 1. & *seqq.* Guazzin. *teor. defens.* 28. *cap.* 4. *per tot. a c.* 38. *tom.* 2. D. Sabbel. *in Summ. §. Socius n.* 56 *a c.* 191. *tom.* 4. Nè puole ostare quanto gratis si asserisce dal Bargello, che vi sia il sospetto della Subornazione, perchè trattandosi di tre Sacerdoti, non si deve presumere tal cosa, ed anco perchè quanto vi fosse detto Timore, che non vi è, non si possono dinegare le Difese, in puncto Farinac. *q.* 39. *n.* 68. & *seqq.*

Finalmente essendo state ammesse dette Fedi; ed esaminati formiter gli detti RR. Sacerdoti hanno deposto, e sopra gl'interrogatorj del Fisco a c. 558. a c. 560. t. a c. 564. a c. 567. a c. 581. e a c. 584. e nelle recognizioni delle Fedi a c. 562. a c. 569. e a c. 585. di non haver mai hauuta veruna notizia, che fra il Naldini, e la Maria Bianca Francese, siano passate parole ingiuriose, e di non hauer parlato di tal cose a persona veruna; onde resta senza fondamento il deposto di quei Testimonj, che depongano de auditu dalli RR. Sacerdoti, e con evidente sospetto di falso, per la negatiua de' chiamati in contesti, come sopra si è mostrato.

Pratica Uniuersale.

Seconda Inspezione.

Se il Sig. Agostino Sacchettini habbia hauuto notizia di tale altercazione;

E' superfluo il parlare di questa seconda Inspezione, perchè se non è prouato, che fra la Maria, e il Naldini siano seguite le parole ingiuriose, che è la sostanza, tanto meno sarà provata la Scienza del Sig. Sacchettini, che è la qualità; Poichè non prouata la sostanza, nella quale si fonda la qualità, non si può prouare la medesima qualità, Boss. *in tit. de delict. n.* 26. Farinac. *quæst.* 2. *n.* 1. e quando manca il subbietto, cessa la qualità, Bald. *conf.* 98. *n.* 7. *lib.* 1. Vermigl. *conf.* 16. *n.* 24. ed è massima generale, che chi vuol prouare la qualità, deue prima prouare la sostanza, nella quale si fonda la qualità, Zuff. *de crim. process. legitimat. lib.* 1. *quæst.* 66. *n.* 3. in termini di mandato.

Il Fisco ha cercato di prouare, che il Sig. Sacchettini havesse scienza delle parole ingiuriose, che si pretendono seguite fra la Maria, e il Naldini, ed a tale effetto, inerendo ad una Comparsa del Bargello, che è in Processo a c. 230. ha fatto esaminare la Simona Giannini a c. 030. t. e la Margherita Banchini a c 231. t. e nessuno di questi Testimonj ha prouato tale scienza, anzi la Margherita Bianchini a c. 031. t. proua tutto il contrario perchè non solo fa menzione di parole ingiuriose, ma a c. 234. t. dice di non haver sentito dire da persona alcuna, che la Maria havesse parole con il Naldini, e a c. 035. esclude l'asserto contrasto delle parole ingiuriose, mentre dice che la Maria fece ammazzare il Naldini, *perchè non voleua, che passasse da Casa sua, e la seguitasse, e la salutasse*; Onde converrà concludere, che il Sig. Sacchettini ignori tal cosa, già che la scienza non è prouata, e non si presume, *l. verius ff. de probat.* Farinac. *quæst.* 51. *num.* 61. Vermigl. *conf.* 119. *num.* 28. e per consequenza converrà dire, che il Signor Sacchettini non havesse veruna Causa di Delinquere, e perciò non habbia commesso verun Delitto, perchè ciò non si fa senza Causa, come si è detto, e che sia nota al Delinquente, come per fondare l'indizio, essenzialmente si ricerca, in puncto Vermigl. *conf.* 14. *num* 13. *cum citatis*, & *conf.* 15. *num.* 11. perchè come ottimamente dice il Farinac. *quæst.* 49. *num.* 96. è impossibile, che nasca nimicizia tra quelli che non sanno l'offesa fattagli, nè la Causa dalla quale possa nascere la nimicizia, e lo conferma *nel conf.* 127. *num.* 7. *conf.* 130. *n.* 6. & *conf.* 147. *n.* 24. Vermigl. *conf.* 15. *n.* 11. *conf.* 30. *n.* 12. & *conf.* 38. *n.* 8.

Terza Inspezione.

Se questa Causa dedotta dal Fisco sia proporzionata a tale, e tanto eccesso.

Si è detto altra volta, che la Causa raziocinatiua, e proporzionata al Delitto è quella, che si deue considerare, perchè da questa, e non da leggierissima Causa ne resulta l'indizio del Delitto, Vermigl. *conf.* 13. *num.* 11. Fermandosi dunque, che la Causa di così graue eccesso [secondo l'intenzione del Fisco, benchè non vera, nè prouata] siano state le parole ingiuriose; chi mai potrà persuadere ad huomo di sano intelletto, che senza veruna Causa si commeta un'atrocissimo Delitto, come sarebbe questo del quale si tratta? Dissi senza veruna Causa; Poichè supposte [senza pregiudizio del vero] le parole inginriose, non fu ingiuriata la Maria dal Naldini con la parola B.... ò lezzona, come alno Testimone dice: perchè a chiamare una Meretrice con tal nome, se gli dà il suo dovere, e non si cavo di nome: ma l'ingiurio sarebbe caduta sopra il Naldini offeso dalla Donna con le parole di Baron f..... che non sono punto confaceuoli alla persona d'un Cittadino Fiorentino, e Notaro, quale non doueua esser prouocato con tali parole improprie, e ingiuriose, Vermigl. *conf.* 13. *num.* 11. Non potendosi negare, che le parole dette della Maria al Naldini non apportino ingiuria, perchè sono contro gli buoni costumi, e perciò ingiuriose, Gramatic. *decis.* 14. *num.* 9. Giurb. *conf.* 17. *num.* 1. & 15. Gob. *consultat.* 125. *num.* 39. onde fu lecito al Naldini il repulsare tali parole con altre simili, Vasquez. *contr. Illustr. lib.* 1. *cap.* 12. *in fin.* Tranched. *conf.* 104. *n.* 30.

anzi era permessa la repulsa, anco con risentimento di qualche percossa, stante la diuersità, e differenza della persona ingiuriante, e dell' ingiuriata, Cyriac. *contr.* 126. *num.* 35. ed essendosi contentato di replicare sole parole, non hauerebbe ingiuriato la Maria, ma difeso se medesimo, Io: Rodulf. Faber. *systern. Iur. ad lib. 4. instit. tit. de iniur. §. quomodo aboletur iniuria num. 7. ad med. fol. a me* 269. che di ragione è permesso, *l. vt vim ff. de Iust. & Iur.* ed uno ingiuriato, che nel risentimento ammazzi l' ingiuriante, non si condanna nella pena ordinaria dell' Omicidio, Georg. Obrect. *de defens. necess. cap.* 9. *num.* 21. *& cap.* 13. *num.* 17. e così fu giudicato dal Magistrato de' Signori Otto a relazione del già Signore Auditore Francesco Venturini Assessore di detto Magistrato in Causa Rosini, da me difeso, che hauendo ammazzato con pugnalata Orazio Porzelli, dal quale era stato offeso con parole B F. fu condannato in cinqu' anni di Confino a Porto Ferraio, per le ragioni portate nella Difesa stampata l'anno 1678 in Firenze.

Se dunque la Maria non restò ingiuriata, mancherà la Causa del delitto, e pure, a senso de' Dottori, non solo vi deue esser la Causa, ma deun essere proporzionata, e corrispondente alla grauita del Delitto; e perciò atrocissima si ricerca l' ingiuria, già che si tratta d' Omicidio per via di mandato, e che si pretende qualificato con l' Assassinio, nè tale si potrà mai dire concorrere in questo caso, quando fossino vere, e prouare le parole ingiuriose, Farinac. *cons.* 147. *num.* 5. Vermigl. *cons.* 15. *num.* 15. *cons.* 20. *num.* 20. *cons.* 33. *num.* 17. *& cons.* 35. *num.* 20. Eminentiss. Card. Gualtier. penes Zuff. *de crim. proc. legitimat. quæst.* 66. *num.* 56. *&* 74. perchè da una semplice altercazione di parole non si dice nascere ingiuria graue, ed atroce; ma al più leggiera, della quale le Leggi non sanno conto, Giurb. *cons.* 51. *num* 3. Farinac. *cons.* 147. *num.* 28. Vermigl. *cons* 30. *num.* 6. *& cons.* 61. *num.* 9. Guazzin. *reor. defens.* 28. *cap.* 1. *num.* 6. onde sarà del tutto inuerisimile, che un Gentiluomo sauio, e prudente, e che ne' suoi Negozj opera con ogni douura cautela, habbia commesso tale, e tanto Delitto, del quale restaua inlaqueata la sua Vita, e sottoposta la di lui roba ad una certa Confiscazione, come pondera Vermigl. *cons.* 16. *num.* 27. E se ciò è inuerisimile, ne resulta la presunzione dell' Innocenza a fauore del Sig. Sacchettini, perchè siccome dal verisimile nasce indizio di colpa, così dall' inuerisimile nasce presunzione d' innocenza, Farinac. *cons.* 22. *num.* 34.

Quanto al Corpo del Delitto.

Il Corpo del Delitto, quando si tratta d' Omicidio commesso con mandato si ricerca doppiamente; Poichè uno è il Corpo del Delitto, cioè dell' huomo vcciso, l' altro Corpo del Delitto è quello del Mandato, che consiste nel trattato, Muscatell. *in Prax. Delict. tit. de Homicid. mediant. Assassin. seu Mandat. num.* 24. Conciol. *cons.* 3. *post tractat. de Hæred. num.* 3. Zuff. *de legitimat. crim. process. quæst.* 66. *num.* 40.

Il primo Corpo di Delitto si dice materiale, e riguarda il puro fatto, e si ricerca a proua di questo, che l' Omicidio sia stato commesso da quello, al quale si pretende dato il mandato, Vermigl. *cons.* 27. *num.* 17. *& cons.* 46. *num.* 4. Giurb. *cons.* 91. *num.* 36. Muscatell. *in Prax. Delict. tit. de Homicid. mediant. mandat. num.* 23. Mattheu, & Sanz. *de cer. crim. contr.* 23. *num.* 35.

Il Corpo del Delitto formale si dice, in quanto si considera la commissione, ò ordine di commettere l' Omicidio, ad effetto che consti di questo, si ricerca necessariamente la proua del trattato, e mancando questa manca il Corpo del Delitto, così con il Soccin. Decian. Giurb. Eugen. Farinac. & altri afferma Vermigl. *cons.* 31. *num.* 2. *cons.* 61. *num* 11. *cons.* 70. *num.* 1. *cons.* 79. *nu.* 8. *& cons.* 83. *num.* 1. Guazin. *reor. defens.* 4 *cap.* 14. *num.* 1. Conciol. *cons.* 3. *num.* 3 *post tract. de Hæred.* Sperell. *decis.* 102. *num.* 13. ed ottimamente l' Eminentissimo Gualtier. appresso al Zuff. *de legitimat. crim. process. quæst.* 66. *per tutta la questione.*

In questo caso non resta in verun modo prouato il trattato, perchè di questo non ne depone se non Dicinto Maria Mattucci, quale è notato d' infamia, si fa compagno del Delitto, depone con l' impunità, e minore di diciotto Anni, ed è falso, ò almeno è fra due giuramenti, nè è torturato per vedere in qual detto persista, nè ha purgato veruna macchia con la tortura, quando si potessino purgare tanti difetti (che non si crede) per non essere stato torturato in faccia del Sig. Sacchettini, come sopra tutte le di lui eccezioni, e difetti si discorrerà in questa Difesa *al §. Il detto dell' Impune.*

Che il trattato non resti prouato dal deposto di costui pare certo, per quello ne dice Conciol. *cons.* 3. *post tract. de Hæred. num.* 4. 5. 6. 7. 8. 9. *&* 10 *cum ætatis ex gratia videndus*, e tanto più, perchè quando il Testimone con il suo detto constituisce nel medesimo tempo il Delitto, e il Delinquente, non bastano gli Testimonj singolari a fare tale operazione, benchè fossino mille, e benchè vi fosse uno Statuto, che ciò in indiuiduo ordinasse, perchè tale Statuto non varrebbe, così puntualmente il dottissimo Sig. Raynald. *in Syntax. rer. crim. cap.* 1. *§.* 1. *ad* 7. *num.* 156. *fol. a me* 95. e così pare si possa francamente concludere, che manchi il Corpo del Delitto, per non esser prouato il trattato, e tanto più, che il trattato non si proua per la Confessione del Reo, Guazzin. *reor. defens.* 4. *cap.* 14. *num.* 1. Conciol. *in cit. cons.* 3. *num.* 4. e perciò è necessario, che per altre proue consti almeno in genere del trattato, così con l' autorità dell' Eugen. e dell' Honded. Guazzin. *dicta defens.* 4. *cap.* 14. *num.* 7. Vermigl. *cons.* 79. *num.* 8.

E sà bene il trattato, come cosa di difficile prouazione, si proua con indizj, e congetture, Guazzin. *dicta defens.* 4. *cap.* 14. *num* 4. Farinac. *quæst.* 134. *num.* 11. si deue però auuertire, che tali indizj, e cognetture deuono essere assai veementi, e inferenti al trattato, Farinac. *nel luogo sopra citato*, D. Raynald. *Syntax. rer. crim. cap.* 7. *§.* 2. *&* 3. *num.* 55. 56. *& seqq. a c.* 469. e che ciò ha luogo, quando s' intende di prouare il trattato: ma non già quando si vogliono prouare indizj inferenti al trattato, perchè questi si deuono prouare per legitime proue, e per Testimoni abili, come altra volta si è detto con l' autorità dell' Eugen. *cons.* 27. *num.* 64. Guazzin. *d. defens.* 4. *cap.* 4. *num.* 5. *& defens.* 33. *cap.* 10. *num.* 14. Conciol. *d. cons.* 3. *post tract. de Hæred. num.* 3. vbi asserit, *quod de tractatu debet certè, & clarè constare, non autem per præsumptiones, & de veriori, & receptiori opinione testatur.*

In tutto il Processo non vi sono (toltone il detto dell' Impune) altri indizj, ò cognetture, che tendino alla proua del trattato, che si pretende seguito infra il Sig. Sacchettini, e il Mattucci, ò che in quello influischino, come nel discorso si mostrerà. Vi sono bene delle presunzioni esclusiue delle quali si parlerà *al §. Le presunzioni, che escludano il mandato*, e per ora si dirà solo, che la negatiua sostenuta da Giouanni Manetti in dodici Esami, ò Constituti, e confronti, e quasi specie di tortura, e deue giouare al Signor Informante, tanto più che con la morte in Carcere ha confermato la negatiua.

Vi concorre anco la negatiua di Raffaello Bronchelli, che è il terzo preteso Compagno di Delitto sostenuta non solo in undici Constituti, ma di più nel tormento della Capra (così si nomina a Firenze) per tempo di sei ore datagli, con il braccio Regio, e perciò la negatiua sostenuta dal Bronchelli in così atroce tormento, fa presumere l' innocenza del Signor Sacchettini preteso mandante, Vermigl. *cons.* 35. *num.* 4. Guazzin. *reor. defens.* 30. *cap.* 40. *num.* 1. *vers. quæ opinio*, Passerin. *in Prax. quæst.* 29. *art.* 1. *n.* 23. *vers. & hoc est verum*, Farinac. *cons.* 130. *n.* 14. *cons.* 138. *nu.* 32. *in fin. & cons.* 161. *n.* 3. *& q.* 43. *n.* 18.

Indizj contestati al Sig. Sacchettini, e loro confutazione.

1 Il Deposto del Mattucci Impune.

2 Le Confessioni Estraiudiciali della Maria Francese.

3 La fuga di detta Maria.

4 La publica voce, e fama, non solo dopo la di lei fuga, ma che anco correua prima della fuga istessa.

5 La publica voce, e fama, che il Sig. Sacchettini sia stato Carcerato, e sia ritenuto Prigione, come Reo dell' Omicidio seguito nella persona di Francesco Naldini.

6. La

6 La contumacia, e Sentenza contumaciale data contro la Maria Francese.

7 Si leggono li Deposti di 17. Testimonj del Fisco.

Passando alla confutazione de' pretesi Indicj, non pare che si possa far verun fondamento sopra il primo, che è

Il detto dell'Impune.

Ecco il detto di Diacinto Maria Mattucci, tratto litteralmente dal Processo, e qui registrato, acciò ciascuno habbia commodità di vederlo, e considerarlo, per dare giudizio se si possa di esso fare verun capitolo.

Adì 17. Maggio 1693.

Fatto estrarre di Carcere, e constituto personalmente avanti all'Illustriss. Sig. Auditor Lazzari.

Diacinto Maria di Giacomo Mattucci Fiorentino, il quale monito quanto a sè, e quoad alios tantùm datogli il giuraméto, siccome giurò tactis &c. ad delationem mei &c.

Domandato. Come si ritrovi quì in questo luogo.

Rispose. *Io mi ritrovo quì in questo luogo, perchè circa un mese fa fui catturato da' Famigli, ed ora il Soprastante mi ha quà condotto.*

Domandato. Se sappia, ò possa immaginarsi la causa di sua Carcerazione, e del presente esame.

Rispose. *Sig. no.*

Domandato. Del suo esercizio, e professione.

Rispose. *Il mio esercizio, e professione è di fare il Vermicellajo.*

Domandato. Se habbia hauuto cognizione mai della persona del Dottor Francesco Naldini Fiorentino, & in event. &c.

Rispose. *Io ho conosciuto il Dottor Francesco Naldini semplicemente di vista, del resto non haueuo mai trattato, nè parlato con lui.*

Domandato. Se sappia che cosa sia stato del sudetto Dottor Francesco Naldini, & in event. &c.

Rispose. *Il suddetto Dottor Francesco Naldini poca doppo la Festa prossima passata d'Ognissanti fu ammazzato, del resto non mi ricordo il giorno preciso, ò per dir meglio la notte, perchè egli di notte fu ammazzato.*

Domandato. Se sappia in che luogo detto Dottor Naldini fusse ammazzato, & in euent. &c.

Rispose. *Il suddetto Dottor Naldini fu ammazzato quì in Firenze vicino alla Chiesa di S. Giuseppe luogo detto fra i due Orti.*

Domandato. Se sappia da chi detto Dottor Francesco Naldini fusse ammazzato, & in event. &c.

Rispose. *Il suddetto Dottor Francesca Naldini fu ammazzato da Raffaello Bronchelli, che già era Uffiziale del Magistrato della Parte.*

Domandato. Come esso esaminato sappia tutte, e ciascuna delle cose sopraddette.

Rispose. *Se V.S. mi assicura, che io non habbia a patire per causa di detto Omicidio del Naldini, le dirò liberamente tutto quello che so in ordine al medesimo Omicidio.*

Allora l'Illustriss. Sig. Auditor sed. in vigore delle facoltà benignamente concessagli dal Serenissimo Gran Duca Padrone con l'oracolo della viva voce sotto ieri 16. Maggio 1693. corrente diede ad esso l'Impunità per il suddetto Omicidio, quantunque esso vi havesse hauuto parte in qualunque modo ò maniera, con che dica tutto quello che sa sopra tale Omicidio, manifestando il Fatto, e la Causa, gli Complici, ò mandanti, ò mandatarj, che vi fossero di modo che non resti veruna sostanza celata per quanto è a notizia di esso esaminato.

In virtù di quale Oblazione d'Impunità esso esaminato ad opportune interrogazioni.

Rispose. *Stante la promessa che V. S. mi ha fatto, io le voglio dire la verità. Sappia dunque come nel giorno precedente alla notte in cui detto Francesco Naldini fu ammazzato, ritrovandomi io circa all'ora di Vespro su il Cimiterio del Duomo, dove aspettava un Prete di cui non so il nome, il quale mi doveva sottoscriuere una licenza per potere andare alle Monache dove io solevo andare a portare della roba; viddi il suddetto Raffaello Bronchelli, e il nominato Dottor Naldini, che contrastavano assieme, e sentii in distanza di dieci, ò dodici passi, che il suddette Bronchelli disse a detto Dottor Naldini: Corpo di Dio sagrato, non voglio che tu ci vada, e il Naldini gli rispose, voglio andare dove mi pare, tu non mi puoi impedire, ed il Bronchelli replicò. A fe di Dio sagrato tu non ci anderai, e il Naldini teneva detto, io ci voglio ire; In fine nel distaccarsi d'assieme sentii, che il Bronchelli gli disse. A fe di Dio noi ci rivedremo, e se n'andorno l'uno per un verso, e l'altro per l'altro, e perchè il Bronchelli, ed io eramo amici d'un pezzo, gli domandai che cosa ci era di nuouo, ed egli mi rispose, costui vuole andare in un luogo, e io non voglio che ci vada, e questa sera ha da essere l'ultima sera ò per lui, ò per me, e disse a me voglio, che tu questa sera venghi meco, e che m'aspetti dalla Madonna delle Grazie, e così senza pensare ad altro allora me n'andai per i fatti miei, e poi circa le 24. ore me n'andai alla Madonna delle Grazie, dove aspettai esso Bronchelli, perchè in realtà credetti bensì, che gli volesse dare, ma non già che lo volesse ammazzare, benchè esso haveva detto di volerlo ammazzare. E così doppo haverlo io aspettato vicino a tre quarti d'ora, venne ivi esso Raffaello Bronchelli per una strada, e per un'altra strada venne un tal Domenico detto per soprannome Becofica, il quale faceua il Vetturino, e stava con esso Bronchelli: Giunti dunque li da me ambidue, io viddi che erano armati di arme bianca, cioè il Bronchelli di mezza spada, e d'un pugnalone lungo, e largo, qual pugnalone esso diede a me, e Becofica era armato di sciabola con la punta torta come sono le sciabole turchesche, e d'altro pezzo d'arme bianca lunga come una mezza spada, e così uniti insieme esso Bronchelli mi disse, che io dovevo aspettare detto Naldini su la cantonata della Via fra i due Orti dalla parte delle Corazze, e che loro due sarebbono stati su l'altra cantonata dalla parte della Chiesa di S. Giuseppe, per vedere che strada faceva esso Naldini nel ritornarsene a Casa sua, con dire a me, che se la vedevo fischiassi, che essi sariano accorsi, e che se essi l'havessero veduto prima di me haverebbono parimente fischiato, acciò io accorressi. Onde fermato questo trattato io me n'andai alla volta della cantonata dalla parte delle Corazze, e mi fermai in detta cantonata de' due Orti, e viddi che detto Bronchelli, e Becofica se ne stauano su l'altra cantonata della medesima via de' due Orti dalla parte della Chiesa di S. Giuseppe, e prima che seguisse il fatto ci riconoscessimo assieme, e ci parlassimo, e poi ci ritirassimo a' posti come sopra. Quando fummo poi là circa alle ore due di notte detto Francesco Naldini se ne veniua via alla volta di Casa sua dalla parte di S. Giuseppe, doue erano detti Bronchelli, e Becofica, quali lo lasciarono passare, e entrare nella sudetta via de' due Orti, e passato fischiorono, e andorno alla Vita di detto Naldini con l'armi sfoderate alla mano, e gli cominciorno a dare, nel qual mentre sopragiunsi ancora io, e viddi che l'havevano ferito, e gettato in terra, e sentii che esso Naldini si raccomandava dicendo Giesù mio, Giesù mio, la vita per l'amor di Dio, ma ciò non ostante ambidue seguitorno a ferirlo, fin che lo lasciorono lì morto a fatto che più non respiraua, ed io in realtà, benchè havessi tirate a mano l'arme, cioè al pugnale non gli diedi altro, che un colpo di taglio sopra d'un braccio. Doppo tal fatta ce ne andammo via tutti tre insieme, cioè il Bronchelli, Becofica, e io, e ce n'andammo giù verso le Corazze, e prima di arrivare al Corpo di Guardia suoltassimo a mano manca, e arrivammo su l'Arno doue il Bronchelli ci disse, che buttassimo via l'Arme nel fiume, acciò con essa non fussimo da' Famigli trouati, e così tutti concordemente scagliassimo l'Arme in detto fiume; poscia andassimo per quel Chiassolo che riesce da que' Tintori, e tirammo giù a S. Croce, di quiui a S. Piero, e da S. Piero a Candeli, da S. Maria Maddalena, per via della Colonna, e arriuammo alla Santissima Annunziata, doue sotto il Portico ci fermammo, e viddi che esso Bronchelli tirò fuori del Borsellino dieci piastre, che al chiarore del Cielo mi parvero come nuoue, e che le diede al predetto Becofica, il quale disse che la mattina seguente se ne voleva andare a Roma, e credo che vi andasse, perchè io da quella notte in quà non l'ho mai più riueduto. Becofica dunque riceuute che egli hebbe le dieci piastre se n'andò via per via de' Servi, e restassimo sotto detto Portico il Bronchelli, e io, ed allora il medesimo Bronchelli mi diede quattro scudi in due cartocci di sette lire l'uno, e cinque testoni, e il restante crazie fino alla somma di detti quattro scudi, dicendomi che per allora non mi daua altro, perchè seco non haveva più dannari; ma che bensì me ne haverebbe*

verebbe

verebbe dati degli altri, già che io rimaneuo in Fiorenza, benchè doppo per causa di detto Omicidio non mi habbia poi dati altri danari, ma mi hn bensì fatte continue offerte se mi fusse bisognata qualche cosn, e mi ha pregato tenerlo segreto, che è quanto &c.

Domandato. Se prima che seguisse il predetto Omicidio, il suddetto Bronchelli promettesse a sè esaminato, ed al predetto Becoficca alcuna somma di danaro, & in event. &c.

Rispose. *Detto Bronchelli disse a me, che mi haurebbe dato tanto, che mi sarei contentato prima che si eseguisse il detto Omicidio, e detto Becoficca mi domandò ciò che mi haueua promesso detto Bronchelli, e mi disse, che n lui haueun promesso dieci scudi, ma io non fui presente a tal promessa.*

Domandato. Se sappia in qual luogo veramente il detto Bronchelli non voleva vi andasse il prefato Naldini, & in event. &c.

Rispose. *Sig. no, questo io non lo so, perchè il predetto Bronchelli non me lo disse, ed io non l'ho saputo in modo veruno.*

Domandato. A che precisamente si restringesse detto Bronchelli di voler fare, col trattato con esso esaminato, e con il prefato Becoficca.

Rispose. *Il suddetto Bronchelli trattò, e fermò con il suddetto Becoficca, e con me di volere ammazzare il suddetto Dottor Francesco Naldini, conforme seguì.*

Domandato. Se alcuna altra persona habbia hanuto parte nel suddetto Omicidio, & in event. &c.

Rispose. *Sig. no, che io sappia, non vi è verun altro, che habbia hauuto parte in detto Omicidio.*

Domandato. Se nell'atto di detto Omicidio del Naldini fusse veduto alcun lume nel luogo, ò circa al luogo dell'Omicidio istesso, & in event. &c.

Rispose. *Nel luogo, o circa al luogo dove seguì l'Omicidio predetto, io viddi un sol lume, cioè dalla lanterna che seco portaua il medesimo Naldini, e mediante tal lume gli suddetti Bronchelli, e Becoficea lo douettero conoscere, perchè io viddi, che subito lo cacciorno nel mezzo conforme ho detto, ben'è vero, che nel cadere che fece esso Naldini, si spense il lume della lanterna, e io non viddi altri lumi.*

Domandato. Dove esso esaminato si separasse dal prefato Bronchelli.

Rispose. *Doppo che esso Bronchelli hebbe dati gli quattro scudi, andammo assieme alla Piazza di S. Marco, e si prese per via del Cocomero, e si voltò per via Larga, doue su la Cantonata di via Larga ci spartimmo, che io me n'andai al Canto alla Macine verso Casa mia, che staua nel Campaccio, ed esso Bronchelli se n'andò per via Larga alla volta de' Giesuiti, ed io entrai in Casa mia, cenai, e andai a letto.*

Domandato. A che ora esso constituto entrasse nella propria Casa, dopo seguito l'Omicidio suddetto.

Rispose. *Pare a me che fussero quattr'ore sonate quando io entrai nella mia Casa doppo l'Omicidio suddetto.*

Domandato. Se esso cenasse solo, ò accompagnato, & in event. &c.

Rispose. *Cenai solo.*

Domandato. Che cosa egli mangiasse per cena.

Rispose. *Io mangiai una minestra mescolata di cauoli, e fagioli.*

Domandato. Se in detta notte fusse alcun'altra persona in sua Casa, quando egli ritornò come sopra.

Rispose. *In mia Casa vi era Jacopo mio Padre qual era andato a letto, e similmente Domenico mio Fratello era andato a letto, sola Maria mia Madre era rimasta in piedi.*

Domandato. Opportunamente.

Rispose. *Mia Madre si maravigliò che io fussi stato tanto n ritornare a Casa, e mi domandò dove io ero stato, e io gli dissi, che ero stato in via S. Giouanni a fare all'amore con una mia fauorita.*

Domandato. Se habbia mai confidato con persona veruna come fusse seguito l'Omicidio del suddetto Naldini.

Rispose. *Sig. no.*

Monit. &c. Rispose. *Haver detto la verità.*

Allora l'illustrissimo Sig. Auditor Lazzeri sed. &c. accett. &c. attesa la tardanza dell'ora tralasciò l'esame, ed esso esaminato ordinò riporsi al suo luogo, anim. &c.

Adì 20. Maggio 1695.

Fatto estrarre di Carcere, e constituto personalmente avanti all'Illustrissimo Sig. Auditor Lazzeri.

Diacinto Maria di Jacopo Mattucci Carcerato suddetto al quale dato il giuramento quo ad alios, e monito quo ad se, e

Domandato. Se egli voglia aggiungere, ò levare cosa alcuna dal suo precedente esame, & in event. &c.

Rispose. *Io voglio aggiungere al mio precedente esame tutta la verità, e per poter godere la grazia di S.A.S. perchè in realtà per degni rispetti io non dissi ogni cosa, ed anche diversificai in qualche parte la verità istessa, e ben vero che vorrei, che di nuouo mi promettesse, che io non havessi a patire.*

Domandato. Che di nuouo gli si concede l' Impunità, come da principio gli fu concessa, con condizione però, che egli sinceramente, e senza rispetto veruno dica liberamente la pura, e semplice verita.

Rispose. *Io son pronto n dir la verità, conforme gli ho accennato.*

Domandato. Che lo dica prontamente.

Rispose. *Deue V. S. sapere, che non e vero, che Raffaello Bronchelli gridasse con il Dottor Francesco Naldini, e che mi chiamasse in sua compagnia ad ammazzarlo conforme gli dissi. E ben vero, che assieme con esso Bronchelli io l' ammazzai in compagnia non già di Becoficca conforme dissi, ma bensì di Giouanni Manetti detto per sopranome Cirinei, e di ordine, o commissione d'un Gentiluomo di questa Città di Casa Sacchettini, del quale non so il nome, lo conosco bensì, sicome lo conosco per il Casato, e la cosa passò nel modo che sentirà. Io quel giorno auanti la notte nella quale seguì l'Omicidio di esso Naldini doppo disinare in Via del Campaccio, doue è la Casa di detto Sig. Sacchettini, che sono più Fratelli, nel passare che feci da certi che giocauano alla palla, non so se a posta, ò per disgrazia fui colpito con una palla: onde a quello mi parue battesse la palla, quale io non conosco, dissi: Viso di C. e che non guardi alla gente che passa, e ci pigliammo di parole, e di modo che esso mi diede una mestolata su le reni, ed io corsi in Casa di Giuliano Benuenuti lì vicino, doue era la Sig. Barbera sua moglie; con il quale haueuo amicizia, e pigliai una mezza spada, e andai verso colui che mi haueua dato la mestolata per ricattarmi, e non ce lo trouai, e però ritornai in Casa del suddetto Giuliano Benuenuti, e riportai detta mezza spada, e di nuouo ritornai doue gli suddetti giocauano alla palla, ed osseruai anco nella palla a Corda, che è nella medesima strada se a sorte vi fosse entrato, ma non ce lo viddi, e perchè il suddetto Sig. Sacchettini haueua veduto, che io ero andato lì infuriato con la spada, mentre egli staua per entrare nella Palla a Corda, nel ritornare che io feci alla Palla a Corda conforme ho detto, esso Signore mi disse: E che mi corbelli a volere ammazzare colui con la spada, ed io gli risposi, lui a fatto male a me che non gli dauo fastidio, ed io voglio far male a lui, soggiungendo, come ne ho ammazzato uno può far di bacco, e volsi dire, che se l'auessi ammazzato me ne sarei andato, ma lo dissi a quel modo in collera; Ed esso Sig. Sacchettini allora m' interrogò e mi disse, se veramente mi fusse bastato l' animo d' ammazzare uno, ed io gli risposi di no. Egli mi replicò, che se voleuo fare il seruizio ci sarebbe stata la mancia, e che non saria stato solo, perchè ci era un'altro, e di più mi disse, che se io haueuo qualche amico lo conducessi meco, che tutti haueressimo hauuta la mancia, con auuertirmi, che io non parlassi con alcuno; e perchè io mi ritrouauo in bisogno, gli dissi, che haueret procurato di condurci un' Amico mio, che era il suddetto Giouanni Manetti, e così restammo, che io gli portassi la risposta tra gli Abbandonati, e la Fortezza; e in questo appuntamento io me n' andai per trouare il suddetto Manetti, il quale allora staua fuggiasco, perche credo hauesse delle condennazioni, e lo trovai alla Chiesa di S. Lorenzo, e gli dissi se voleua fare il seruizio, secondo che mi haueua detto il suddetto Sig. Sacchettini, che ci sarebbe stata la mancia, ed esso mi rispose: Dio volesse, in ogni modo ne ho tante, soggiungendo, che l' haurebbe anco ammazzato da se solo, e così assieme ce n' andammo dagli Abbandonati lungo le mura conforme ero rimasto con detto Sig Sacchettini: E quando fussimo iui giunti, vi trovassimo il medesimo Signor Sacchettini con Raffaello Bronchelli, quale precedentemente haueuo veduto nella piazza di S. Lorenzo, e così allora esso*

Sig.

Sig. Sacchettini mentre eravamo tutti quattro assieme ci disse, che dovevamo ammazzar il suddetto Dottor Francesco Naldini, e il primo a rispondere fu il detto Manetti detto Cirinei, dicendo, se V. S. non vuole altro lasci fare a me, allora il Sig. Sacchettini ripigliando disse avvertite, che voglio che si ammazzi affatto, acciò non possa dire niente con veruno, ed ammazzato che l' havrete, il Bronchelli darà a voi due dieci scudi, qual Bronchelli confermò, che ci haverrebbe dati subito i dieci scudi, che gli haveva già in tasca, e fermate le cose così, il Sig. Sacchettini se n' andò via, e noi restassimo lì, e consultassimo fra di noi il modo che si doveva tenere, e restassimo in appuntamento di ritrovarci alla Madonna delle Grazie dopo il suono dell' Ave Maria delle 24. ore, dove ci ritrovassimo, e andassimo al posto divisi nel modo che dissi nell' altro mio esame, cioè il Bronchelli, e Manetti dalla parte della Chiesa di S. Giuseppe, ed io dal Cantone della strada delle Corazze, con intesa di darci ceno col fischio da chi di noi fusse passato detto Dottor Naldini, il quale passò dalla parte del Bronchelli, e Manetti, e haveva la lauterna accesa; Onde essi lo lasciorno passare, e poi quando fu nel mezzo fra noi fischiorno, e nel medesimo tempo con l' armi sfodrate gli andorno addosso, e gli tirorno, e lo gettorno in terra, e si spense la lanterna, e in quel mentre sopragiunsi ancor' io, e gli diedi un colpo di taglio sopra d' un braccio con un pugnalone che havevo, ed esso si raccomandava, e domandava la vita per l' amor di Dio, ma nondimeno i miei Compagni seguitorno a dargli de' colpi con l' Armi bianche che havevano fin che non si sentì più parlare, e sentij che gli medesimi miei Compagni dissero, andiamo via che è finito, non fiata più, e così ce n' andammo, e gettammo l' Armi in Arno conforme dissi nell' altro mio esame, & andassimo sotto le Logge della Santissima Annunziata, dove il Bronchelli diede cinque scudi al suddetto Manetti in un cartoccio di crazie, che gli disse, questo è un cartoccio di cinque scudi di crazie, & altri cinque scudi diede a me, che furono otto testoni, & il restante crazie, e quattrini neri, viddi bene che il Bronchelli haveva della moneta grossa, ma non me la volle dare, che mi disse, che ad ogni modo gli havevo a spendere, il Cirinei, cioè il Manetti detto Cirinei se n' andò per Via de' Servi, e il Bronchelli, ed io facessimo la strada che dissi nell' altro mio esame, che è quanto gli devo dire per verità.

Domandato. Di dove havesse le suddete Armi, e che Armi fossero.

Rispose. *L' armi le portarono il Bronchelli, e il Manetti nel modo, e della qualità che dissi nell' altro mio esame, nè so di dove se l' havessero.*

Domandato. Se sappia per qual Causa il suddetto Sacchettini desse il mandato di ammazzare detto Dottor Naldini come sopra, & in evene. &c.

Rispose. *Questo non lo posso dire, perchè non lo so.*

Domandato. Che pensi, se potesse dire il nome di detto Sacchettini.

Rispose. *Nè anchè io so il nome di detto Sacchettini.*

Dimandato. Che lo descriva.

Rispose. *Il suddetto Sacchetini è Gentiluomo, e fa il Setajolo, e sono tre, ò quattro Fratelli, stanno nella Via detta il Campaccio sopra alla Casa che abitava il Principe D. Giovanni, e di statura giusta, e più tosto alta, porta parrucca alle volte lunga, e alle volte corta di color biondiccio, è di faccia più tosto magra che grassa, è un poco fossato dal vajolo, ed è di carnagione bianca, e rossa. In questo Inverno soleva andare con una giubba di scarlatto, ed haveva un ferrajolo assai chiaro foderato di velluto di color celeste, ò viola mammola, ed io l' ho sempre veduto andar vestito di colore con la spada, e teneva una Puttana nella via de' Pilastri vicino alla Chiesa di S. Ambrogio, che non sò come si chiami.*

Domandato. Se questa sia veramente la verità del fatto di cui si tratta.

Rispose. *Sig. sì, questa è la verità nel modo che ho detto di sopra.*

Domandato. Perchè habbia rappresentate le cose diversamente nell' altro suo esame.

Rispose. *Per timor che havevo di detto Gentiluomo, io non mi arrischiai di scoprirlo, e quanto al Manetti se non gli volevo far male, perche era mio Amico confidente, e perchè l' havevo tirato io a fare quel tanto fece, e mi venne in mente detto Becofica, e missi lui in suo luogo, perchè sapevo, ch' era contumace per altre, e che se n' era andato via da questi Paesi alla volta di Roma, che è quanto &c.*

Allora l' Illustrissimo Sig. Auditor Lazzeri sed. &c. accetat. &c. atteso l' impedimento d' altri negozj tralasciò l' esame di esso constituto, ordinò riporsi al suo luogo anim. &c.

Adì 22. Maggio 1693.

Fatto estrarre, e constituto personalmente avanti l' Illustriss. Sig. Auditor Lazzeri.

Diacinto Maria di Jacopo Mattucci carcerato suddetto a cui come confesso fu dato il giuramento in forma tact. &c monito, e.

Domandato. Se egli habbia da aggiungere, ò levare cosa alcuna dall' esame che fece il dì 20. del corrente mese in ordine all' Omicidio del Dottor Francesco Naldini, & in event. &c.

Rispose. *Sig. no, che io non ho da aggiungere, nè levare cosa veruna dall' esame che feci ier l' altro sopra l' Omicidio seguito nella persona del Dottor Francesco Naldini, poichè quanto io dissi nell' istesso esame è la pura verità, nè ho che dire davantaggio.*

Domandato. Se egli confermi, e ratifichi quanto disse nel suddetto esame, cioè, che il Dottor Francesco Naldini fusse ammazzato da esso esaminato, e da Raffaello Bronchelli, e da Giovanni Manetti alias Cirinei d' ordine, e commissione d' un Signore di Casa Sacchettini con precedente promessa di denaro, che fu poi osservato seguito l' Omicidio nel modo, tempo, e luogo che egli ha già detto.

Rispose. *Sig. sì, che io confermo, e ratifico quel che ho detto nel mio precedente esame, il quale contiene in sostanza, che il Dottor Francesco Naldini fu ammazzato da Raffaello Bronchelli, e Giovanni Manetti alias Cirinei, e da me d' ordine, e commissione nel Sig. Sacchettini, del quale non so il nome, con precedente promessa di denaro, che ci fu poi dato dopo l' Omicidio da detto Bronchelli, che avanti l' haveva havuto nelle sue mani, quale Omicidio seguì nel modo, tempo, e luogo, che dissi nel mio primo esame, mutata la persona di Beccofica, il quale n' era innocente in quella del suddetto Giovanni Manetti, che da me vi fu condotto conforme dissi.*

Domandato. Se rivedendo quel tal Signore di Casa Sacchettini, da cui fu dato l' ordine che sopra, e che da esso è stato descritto nel suo precedente esame, gli desse l' animo di riconoscere tra altri huomini a lui simili.

Rispose. *Sig. sì, se io vedessi quel Sig. Sacchettini, che ci ordinò l' Omicidio di detto Naldini lo riconoscerei benissimo anche tra altre persone a lui simili.*

Allora l' Illustriss. Sig. Auditor Lazzeri sed. &c. accet. &c. ad ogni buon fine, ed effetto, e massime per accertare se quello di Casa Sacchettini, che è stato dal Bargello catturato con il fondamento de' contrassegni dati precedentemente da esso esaminato sia quello istesso mandante in corpo, e sostanza, che da esso esaminato viene incolpato come sopra; Ordinò per il Soprastante delle Segrete condursi nel luogo solito assieme con altri due huomini più simili a lui che sia possibile, con fargli ordinare, e dare ad esso Sacchettini l' elezione del luogo, e successivamente di serrare la porta della medesima stanza, e di aprire lo sportellino con la graticola, che è nella medesima porta, e di riferire prontamente di havere così esequito.

In virtù di qual' ordine Anton Maria Orsi Soprastante delle Segrete, dopo di haver fatto quanto sopra riferì come appresso.

In esecuzione de' comandi di V. S. Illustrissima ho condotto qui nella stanza dove si sogliono fare le recognizioni delle persone, il Sig. Sacchettini, che dal Bargello è stato condotto in Segrete, ed insieme ci ho condotti due altri huomini più simili che mi sia stato possibile, l' uno de' quali è Antonio di Bartolommeo Lotti da Seano, e l' altro è il Sig. Andrea Ricci da Londa, a' quali ho detto che si mettino in ordine per fila, con dare al medesimo Sig. Sacchettini la facoltà di eleggersi il luogo, e che egli si è eletto il luogo, che dico a V. S. Illustriss. nell' orecchio.

Allora fu da sua Signoria Illustrissima ordinato ad esso Mattucci esaminato, che si accosti alla Porta di detta Camera, e dalla graticola che vi è, osservi, e veda se tra quelli

tre

tre huomini, che avanti vedrà in fila ordinati, vi sia quel medesimo in corpo e sustanza di Casa Sacchettini, che ha dato il mandato per l'Omicidio del suddetto Dottor Naldini conforme esso ha asserito.

Qual Mattucci esaminato movendosi da luogo a luogo si è accostato alla suddetta Porta, e doppo di havere dalla graticola di essa osseruato, e visto ciò che doueua.

Domandato. Opportunamente.

Rispose. *Io secondo che V.S. Illustrissima mi ha comandato dalla graticola di questa Porta, che è qui auanti di noi, ho veduti, ed osseruati bene quelli tre buomini che dentro alla stanza stanno in fila, e dico che tra essi vi è quel medesimo Signore di Casa Sacchettini, che ordinò l'Omicidio di detto Naldini conforme ho rappresentato, e dico che è quello appunto, che nel mezzo tra gli altri due benissimo lo riconosco.*

Qual luogo il medesimo Sacchettioi si era eletto conforme sua Signoria ha manifestato per hauerglielo referito ad aures il Soprastante come sopra, si come l'ha significato anco a me Coadiutore infrascritto.

Monito esso esaminato ad auuertir bene di haver detto la verità.

Rispose. *Io ho detto la verità certamente, e sicuramente.*

Allora l'Illustrissimo Sig. Auditore Lazzeri sed &c. acett. impedito da altri negozj tralasciò l'esame, ed esso esaminato ordinò ricondursi al suo luogo, siccome ricondursi al suo luogo il prefato Sacchettini anim. &c.

Non può revocarsi in dubbio, che costui si faccia Compagno del Delitto, e perciò il suo detto non serue a specialmente inquisire, nè a interrogare il Sig. Informante sopra il preteso Delitto, ò porre il suo nome fra gli Rei, e tanto meno ad assegnarli le Difese. *Tent. est in l. Accusationis ordinem §. nemo tamen prop. fin. ff. de Accusat. & inscrips.* ibi, *cùm veteris Juris auctoritas de se confessos, ne interrogari quidem de aliorum conscientia sinat, & in §. nemo igitur*, ibi, *Nemo igitur de proprio crimine confitentem super conscientia scrutetur aliena*, e così ferma la regola Farinac. *q. 43. num. 3.* Sanfelic. *decis. 382. num.* 1. E che il Compagno del Delitto non si riceva in Testimonio, e riceuuto non se gli creda, *l. quoniam liberi C. de Test.* E fra l'altre ragioni assegnate da' Dottori, una è, e perchè è Infame, *l. 3. §. lex Julia ff. de Test. l. Infamem, ff. de Publ. Judic.* Farinac. *d. q. num. 8. in fin.* Sanfelic. *decis. 382. in addit. vers. Ratio autem*. E regolarmente la confessione del mandatario non affligge il mandante, Bart. *in l. si is qui rem la 2. §. si tu Trium in fin. ff. de furt.* Alexand. in addit. ad Bart. *in d. leg. litt. C.* Salicet *in l. fin. C. de Accusat.* Honded. *cons. 106. num. 26. lib. 1. & cons. 93. num. 79. lib. 2.*

Nè il detto del mandatario fa indizio contro il mandante, Clar. *q. 21. num. 9.* Decian. *tract. crim. lib. 9. cap. 34. num. 30.* Eugen. *cons. 27. num. 47.* Honded. *cons. 106. num 49. lib. 1. & cons. 93. num. 79. lib. 2.* Vermigl. *cons. 24. num. 1. cons. 34. num. 14. & cons. 105. num 4.* Farinac. *q. 44. num. 2. & seqq.* Anton. de Ball. *tract. crim. lib. 1. q. 20. num. 1.* Bocer. *de quæst. & Tort. cap. 3. num. 52.* Ciarlin. *contr. 181. num. 20.* Carpzou. *in Prax. part. 3. q. 121. num. 40.* Crus. *de indic. lib. 1. cap. 59 numer. 2.* Cyriac. *contr. 485 num. 17.* Conciol. *verb. mandat. resol. 11. num 1.* Maioran. *in Opopran parc. 2. cap. 8. n. 79.* Ansal. *de Jurisdict. part. 3. tit. unic. cap. 2. n. 104.* Scialoi *in Prax. forjudicat. cap. 4. num. 76.* D. meus Sabell. numquam satis laudatus in Summ. *§. Mandatum n. 23. & in Prax. & §. Sicarii n. 10.*

Che manchino l'Indizj per fondare una speciale inquisizione, può restar persuaso ancora dal non essere roborato il detto dell'assetto mandatario da veruna altra presunzione, ò adminicolo tendente al trattato, e molto più dal vedersi, che costui non depone ad interrogazione del Giudice, ma vltroneamente, nel qual caso non fa veruna proua, e si reputa per Accusatore, Petr. Foller. *in Prax. crim. verbo & si confitebuntur num.* 103. Marsil. *cons. 20. num.* 38. Crauett. *cons. 178. num.* 3. Gabr. *cons. 170. nu. 27.* Guazzin. *reor. defens. 19. cap. 6. per tot.* Farinac. *q. 43. n. 9. & num. 134. 145. & seqq. & n. 178. q. 80. num. 8. & num. 18.* Maioran. *in Opopran. cap. 2. num. 5.* Scacc. *de Judic. lib. 1. cap. 81. num. 3. & num. 5.* Altimar. *de nullit. Rubr. 12. q. 21. num. 63.*

Di più depone con l'Impunità, e perciò non proua più di quello proui un'Accusatore, reputandosi corrotto per l'Impunità concessagli, Boss. *in Prax. tit. de opposit. contra Testes n. 21.* Farinac. *q. 43. n. 192. per Tent. in l. non omnes §. fin. ff. de re militar. & cons. 161. n. 9. & cons. 182. n. 26.* Vermigl. *cons. 3. n. 14 cons. 15. n. 20. cons. 31. n. 10. cons. 36. n. 5. cons. 42. n. 12. & cons. 273 n. 1.* Spada *cons. 114. n. 11.* Giurb. *cons. 22. n. 19. & cons. 70. n. 25. vers. si tamen*, Guazzin. *reor. defens. 20. cap. 24. n. 2.* Carpzou. *in Prax. q. 149. n. 20 part. 3.* Cyriac. *contr. 488. n. 67. & seqq.* A Bano *in Prax. §. Procurator. n. 47.* Maioran. *in Opopran. lib. 2. c. 8. n. 104.* Caren. *de offic. S. Inquisit. part. 3. tit. 10. n. 55.* Baron. *de citat. tom. 2. singular. 42. n. 6.* Conciol. *post tractat. de Hered. cons. 3. n. 4. & 8. in res. crimin. verb. Socius res. 2 n. 18. & in verbo Testium, Miscellan. resol. 3.* D. Sabell. *in Prax. §. Compagn. n. 6.* Osasc. *decis. 79. n. 16.* Basilic. *decis. 2. n. 33. & seqq.* Calderò *decis. 16. n. 31.* Cortiad. *decis. 77. n. 16.*

Nè si deue omettere, che questo asserto Compagno del Delitto è grauato di molte eccezioni, e difetti, e perciò del suo detto non si può fare veruno capitale, nè serve per fare indizio a specialmente inquisire, così puntualmente affermano Gramat. *cons. 38. nu. 20. 21. & 26.* Petr. Foller. *in Prax. crim. 1. part. 3. part. §. & si confitebuntur n. 102. ad fin.* Bertazzol. *cons. crim. 556. n. 9. & 12.* Ciaz. *ad defens. discept. 2. n. 106.* Honded. *cons. 100. n. 23. tom. 2. & cons. 93. n. 41. tom. 2.* Conciol. *resol crim. verbo Socius criminis resol. 2. n. 21.* E generalmente, che dal detto del Compagno del Delitto, quale sia grauato di più difetti, non resulti veruno indizio, hanno scritto Menoch. *de arbitr. judic. cas. 474 n. 54* Gramatic. *cons. 35 num 27.* Eugen. *cons. 76. n. 84.* Farinac. *cons. 221. n. 20* Sanfelic. *decis. 382. in Addit. versic. Regulariter Socius criminis.*

Anzi che il Compagno del Delitto, che patisce più eccezioni, e difetti, non solamente non fa indizio per specialmente inquisire: ma nè anco s'ammette in Testimonio, quantunque la verità non si possa havere per altra via, Gramatic *cons. 35. num. 34. & cons. 45 num. 23.* Giouagn. *respons. 44. n. 19.* Port. Imolens. *cons. 95. num. 25.* Vermigl. *cons. 32. n. 2. cons. 433. n. 22.* Surd. *cons 132. num. 72. lib. 1.* Farinac. *cons. 230. n. 22. & q. 43. n. 170. & q. 62 num. 80. & n. 381.* Possent. *singular. 202. n. 5.* Guazzin. *Reor. defens. 4. c. 7. n. 10. & defens. 23. cap. 9. num. 9. & defens. 32. cap. 2. vers. quæ contraria opinio*, Bonden. *collect. 3 nu. 59. lib. 2.* Andreol. *contr. 172. n. 9.* e che due soli difetti siano sufficienti, Prat. *respons. crim fiscal. 23. n. 29.* Farinac. *cons. 216. n. 2. & n. 8.* Guazzin. *reor. defens. 4. c. 7. n. 20.* Conciol. *post tract. de Hered. cons. 3. n. 11.*

Nè osta che costui habbia ratificato il suo detto nella Tortura cirimoniale (così la chiamo io) datagli per purgare la macchia, per la quale purgansi gli difetti, benchè siano più, ha scritto Bajard. nell'Addit. al Clar. *q. 24. n. 128. in fin.* Poichè questa opinione del Bajard. non si sostiene, ed è nominatamente reprouata dagl' infrascritti Dottori, cioè Farinac. *cons. 99. num. 69. cons. 130. num. 24. cons. 192. n. 8 & n. 30. & q. 43 n. 178. in fin.* Vermigl. *cons. 32. num. 2. & cons. 33. n. 11.* Scacc. *de Judic. lib. 1. cap 81. num. 7.* e che questa Tortura non purghi se non un difetto, Houd. *cons. 100. n. 37.* Farinac. *cons. 79. n. 10. & in addit. ad qu. 43.* ubi testatur de communi Scacc. *d. c. 81. n. 7.* Serafin. *decis. 1184 n. 16. in addit. marginal.*

Per altra euidente ragione resta inutile la Tortura data à costui, ed è, perchè essendo il Sig. Sacchettini in Carcere, doueua darsi la Tortura all'Impune, in faccia, ed alla presenza del Sig. Sacchettini, siccome con lui, con grandi cautele si era confrontato, altrimenti non fa il douuto effetto, e resta di nessun valore il detto dell'asserto Compagno del Delitto, Farinac. *cons. 55. num. 4. cons. 79. num 13. ad fin. cons. 99. n. 47. cons. 156 n. 50. ubi optimè, & q. 43. nu. 140. & q. 72. n. 97.* Vulpell. *cons. 30. n 7. & cons. 83. num. 8.* Cartar. *in Prax. interrog. reor. lib. 4. c. 2. n. 14.* Vermigl. *cons. 20. n. 13. & cons. 273. n. 3.* Guazzin. *reor. defens. 20. cap. 20. n. 7. & defens. 24. cap. 9 n. 9.* ubi optimè Scacc. *de Judic. lib. 2. cap. 86. n. 66.* Boer. *decis. 319 n. 4. ad med.* Ricc. *in addit. ad decis. 570.* Vincent. de Franch.

Due difetti si è fermato di sopra esser sufficienti nell'asserto Compagno del Delitto, acciò non s'ammetta in Testimonio. Veggiamo ora quanti difetti, e quante eccezioni habbia il Mattucci.

1 E' infame, perchè si fa Compagno del Delitto, *l. qui accu-*

accusare ff. de Accusat. & in script. ibi, *alii propter Delictum proprium, l. is qui Reus ff. de pub. Judic.*

a E' ultroneo, perchè spontaneamente nomina gli asserti Compagni del Delitto, Foller. *in Prax. §. Et si confitebantur num.* 103.

3 E' scomunicato per l' Assassinio commesso (almeno a senso del Fisco) *cap. Pro humani in* 6. Diaz. *in Prax. crim. canonic. cap.* 96. *alias* 91. *n.* 1. Farinac. *q.* 123. *n.* 11.

4 E' vilissimo, e povero, Farin. *quæst.* 57 *n.* 15. & *n.* 100.

5 E' infame per il furto commesso, e per il quale fu carcerato; e la pena del furto, tanto di ragione Civile, che Canonica, è anco l'Infamia, *l. si furti C. ex quib. caus. Infam. irrogat. l. non potest. ff. de furt. cap. infamis* 6. *q. pr. §. hic colligitur.*

6 Si presume accusatore, perchè il Bargello di Firenze nella sua Comparsa a c. 47 dice haver saputo da Amico segreto, che il Bronchelli ha commesso l' Omicidio; onde essendo costui il primo Testimone esaminato, se gli deve il nome d'accusatore, D. Raynald. *Syntax. rer crim cap.* 2. *§.* 1. *ad* 7. *n.* 45. *a c.* 67. *tom.* 1. Conciol. *d. cons.* 3. *n.* 6.

7 E' sospetto di falso, perchè dice haver conosciuto la sera il Naldini, quando era in terra, e non dice che lucesse la luna (che non luceva) nè dice che vi fosse altro lume artificiale, Farinac. *cons.* 116. *n.* 4.

8 E' falso, perchè dice haver tirato un taglio al Naldini in un braccio, e nell' accesso ò visita del Cadavero fatta con ogni puntualità e diligenza, non si trova ferita di taglio nel braccio, nè altrove, nè meno ne' panni.

9 E' mendace, perchè afferma che l' arme con le quali era stato commesso l'Omicidio furono gettate in Arno, e pure fattesi per due volte diligentissime perquisizioni da più Tintori, ò Nuotatori, non si sono trovate l'Arme, benchè (non so per qual disgrazia di questa Causa) In Processo vi è la Relazione de' Nuotatori che dicono haver fatta la perquisizione una volta sola, e al Fisco vi è la nota di due perquisizioni che mostrano una esattissima diligenza fatta per ritrovar quest' Armi, quali non si sono trovate, perchè non vi furono gettate, come è più verisimile.

E siccome questa perquisizione sarebbe stata favorevole al Fisco, se l' Arme si fossino trovate in Arno, così deve esser proficua alli pretesi Rei, perchè non si sono trovate, Caball. *res. crim. cas.* 199 *num.* 23. & 24. Giurb. *cons.* 85. *num.* 26. Matheu & Sanz. *de re crim. contr.* 47. *n.* 32.

10 Costui è minore di diciotto anni, come si è provato nelle difese a c. 529. e perciò in Criminale non prova, Jo: Franc. de Pont. *cons.* 96. *n.* 11. & 12. *lib.* 2. *in terminis Socii criminis minoris*, de Ros. *in Prax. c.* 8. *n.* 29.

11 E' falso, perchè mendacemente ha detto, che il dì 10. Novembre si giocava alla Palla per la via del Campaccio, e pure è notorio che in Firenze di quel tempo non si gioca alla Palla per le Vie, e in Via del Campaccio mai si gioca alla Palla, come si è provato a Difesa a c. 511. e 516. ed il Testimone mendace si dice falso, D. Raynald. *obser. crim. c.* 18. *§.* 7. *num.* 70. *a c* 226. *tom.* 2. Pegn. *ad direct. Inquisit. part.* 3. *q.* 83. *Comm.* 122. *versic. ac primùm.*

Finalmente sono tante le variazioni, le contrarietà, gli mendacj, e l'inverisimilitudini, che il Mattucci ha espresse ne' suoi constituri, che di manifesta falsità, ò almeno di gravissimo ed urgentissimo sospetto di essa, lo comunicano, come ciascuno da' suoi detti di sopra registrati, può facilmente comprendere, & io le seguenti vi osservo.

Contrarietà ne' proprj detti.

Nel suo primo deposto ha detto, che il Bronchelli gridò dal Duomo con il Naldini, e richiese il Mattucci ad andar seco la sera, e così assegna per caosa della morte del Naldini, la contesa seguita con il Bronchelli.

Nel secondo deposto si muta Causa, e Persona; e si dice non esser vero, che il Bronchelli gridasse con il Naldini, e che il Sig. Sacchettini ha dato il mandato per fare ammazzare il Naldini.

Nel primo deposto afferma, che il Naldini fu morto dal Bronchelli, da un tal Domenico detto Becofìcca, e da esso Mattucci.

Nel secondo deposto attesta, che Becofìcca non intervenne all' Omicidio: ma in suo luogo vi pone Giovanni Manetti detto Cirene.

Nel primo deposto dice, che il Bronchelli tirò fuori del borsellino dieci piastre, che gli parvero nuove, e le diede a Becofìcca.

Nel secondo depone, che il denaro non fu dato a Becofìcca: ma a Giovanni Manetti.

Nel primo deposto dice, che erano piastre nuove in numero di dieci.

Nel secondo non sono più dieci piastre: ma divengono cinque in un Cartoccio di craaie dato al Manetti.

Nel primo deposto attesta ch' egli ha havuto dal Bronchelli quattro scudi, che furono due cartocci di quattrini neri, cinque testoni, e il resto craaie.

Nel secondo si diversifica la quantità, e qualità della moneta, già che li quattro scudi diventano cinque, e gli testoni che si asserirono cinque diventano otto.

Inverisimilitudini.

E' affatto inverisimile, che un prudentissimo Gētiluomo, che nelle sue operaaioni, e negozj, procede con ogni dovuta considerazione, e cautela, abbia confidato un negozio di così importante affare ad un ragazzo minore di diciotto anni, e del quale non haveva veruna cognizione, ò pratica, e nel modo, e forma che costui depone.

S' augumenta l' inverisimile in vedersi rimesso all' arbitrio di costui il condurre seco un Compagno, senaa che il Sig. Sacchettini sapesse chi fosse questo Compagno, che tanto poteva essere un suo Diffidente, al quale è affatto improprio, che il Sig Sacchettini havesse confidato, ò permesso, che il Mattucci confidasse un negozio così rilevante, e tanto più, perchè anco il Manetti è Giovanetto di 19. anni, come per la fede a c. 529.

Cresce l' inverisimilitudine, osservando, che essendo il Mattucci [come egli dice] stato interrogato dal Sig. Sacchetti, se gli bastava l' animo d' ammazzare uno, esso gli rispose di no; Onde non pare verisimile, che il Sig. Sacchettini passasse più oltre, con dire che vi sarebbe stata la mancia.

E' anco inverisimile, che costui trovasse il Sig. Sacchettini dagli Abbandonati, e che seco vi fosse Raffaello Bronchelli, perchè il Mattucci dice, che precedentemente haveva veduto il Bronchelli nella Piazza di S. Lorenzo; onde non è possibile, che il Bronchelli vecchio fosse camminato più del Mattucci, e del Manetti, che sono giovanotti, ed arrivato prima di loro dagli Abbandonati.

Finalmente è inverisimile, che in brevissimo tempo si sieno fatte tante operazioni, cioè, che il Sig. Sacchettini trovasse il Bronchelli, che il Mattucci trovasse il Manetti, e che tutti andassino dagli Abbandonati, e che quivi fosse il Sig. Sacchettini ad aspettargli, mentre non sapeva se il Mattucci havesse trovato il Compagno, ed è certo, che Giovanni Manetti asserto Compagno alle 23. ore di quel giorno fu veduto dal Duomo.

Dissi in brevissimo tempo, perchè in un'ora di tempo si era concluso il trattato, era andato il Mattucci a cercare del Manetti, e camminato quasi un miglio, s' era andato a trovare il Bronchelli, e caminato molto più, e poi trovatosi dagli Abbandonati a fare il lungo discorso, e di lì venoti alla Madonna delle Grazie, che a far tutte queste operazioni vi voleva molto maggior tempo, come è notorio a chi è pratico della Città di Firenze, e sa le distanze de' luoghi.

Non essendo possibile, che in un'ora di tempo, che è dalle 23. alle 24. ore, il Manetti sia andato dal Duomo a S. Lorenzo, e di lì fra gli Abbandonati, e la Fortezza da Basso, quivi fatto il discorso con il Sig. Sacchettini, e di poi restati fra loro a concertare il modo da tenersi, andato a trovar l' Arme, e trasferitosi alla Madonna delle Graaie.

Un deposto così vario d'uno che si fa Compagno di Delitto, e che è ripieno di tante eccezioni, non pare che fosse fondamento sufficiente per edificarvi sopra un Processo di tanta consideraaione, contro un Gentiluomo d' ottima fama: ma pareva ben conveniente, che si dovesse verificare il detto di costui, e tanto più se si voleva procedere con il braccio Regio, come si è fatto, perchè nella verificazione, ò si sarebbe ritrovato il fondamento del vero, ò si sarebbe condennato l' Impune in pena della Galera. Nè mancavano le cose da verificarsi; avvengachè, si poteva provare, se il dì 10. di Novembre 1692. si fosse giocato alla

Palla

Palla in Via del Campaccio, che non essersi giocato non solo in detto dì, ma ne anco in verun tempo in d. Via, nè in altre della Città di Firenze esser solito giocarsi è concludentemente provato nelle difese per due Testimoni contesti, e molto degni di fede, che ne depongono sopra gl'Interrogatorj del Fisco, e sopra gli Articoli a c. 511. e a c. 516. e per la fede di più Testimoni riconosciuta da pubblico Notaro, e prodotta a c. 520. Si potevano esaminare gli Figliuoli del Sig. Borghigiani per sapere da loro se il Mattucci quando afferma essere andato per la mezza spada in Casa la Sig. Barbera Benvenuti era passato per il loro Uscio, ò Porta, che riesce in Via del Campaccio, giacchè la medesima Sig. Barbera dice in Processo a c. 183. t. che il Mattucci poteva passare per dett' Uscio, che stava quasi sempre aperto, *perchè vi stavano a trattenersi gli Figliuoli del Sig. Borghigiani*. Si poteva esaminare quelli del Campaccio, per sapere se fosse stata vera la contesa, che il Mattuci afferma havere havuto con quelli che (asserisce) giocavano alla Palla Si poteva fare l' Accesso alla Casa della Sig. Benvenuti, e riconoscere se sia possibile, che uno quale entri correndo in detta Casa, e in Camera per pigliare una mezza spada, non deva per necessità esser sentito, ò veduto da chi sia nella Camera, trattandosi di piccole stanze, che fra Camera, ed Anticamera non arriveranno a braccia 14. in tutto.

E finalmente molte altre cose si potevano fare sopra tal verificazione, e tanto più giuste, e necessarie, quanto si trattava d'un deposto della qualità che ciascheduno vede.

Nè si dica che il Fisco habbia cercato di verificare il deposto del Mattucci, con fargli riconoscere la mezza spada che egli asserì haver presa in Casa la Sig. Barbera; Poichè questa recognizione non merita allegarsi in modo veruno per far fianco alla verificazione; stante che era certo il Fisco, che il Mattucci haverebbe riconosciuta la mezza spada del Sig. Benvenuti, perchè la Sig. Barbera a c. 284. e la Sig. Francesca Benvenuti a c. 185. t. depongono che il Mattucci ha più volte preso in mano la mezza spada ed evaginatala, e guardatala, e che la voleva comprare, onde non poteva in questa recognizione ingannarsi.

Questo Impune [se io non mi confondo] non può fuggire la taccia, ò di falso, ò di contratio a se stesso, ò di vario, ed in veruno de' suddetti casi prova.

Se è falso in una sola parte, si reputa falso in tutto, Innocent. & Felin. *in cap Fraternitatis de Haeretic*. Paris. *cons*. 152. *num*. 21. *lib*. 4. Farinac. *cons*. 10 *num*. 51. *cons*. 210. *num* 1. *& q*. 67. *num*. 111. Caball. *res. crim. cas*. 287. *num*. 33. Vermigl. *cons*. 74. *num*. 25. Basilic. *decis*. 34. *num*. 22. e deve punirsi con la Legge del Taglione, in conformità della Legge di S. A. S. del di 10 Gennajo 1680. Nè il suo detto serve per specialmente inquisire, Farinac. *q*. 56. *num*. 188. *& q*. 67. *n*. 62.

Se è contrario ne' suoi detti, non fa veruna prova, Farinac. *qu*. 65. *num*. 2. *& cons*. 20. *num*. 2. e ne' Testimoni sospetti s'attende la contrarietà anco nelle cose non sostanziali, Cyriac. *contr*. 150. *num*. 57. e che dal suo detto non risulti indizio per l' Inquisizione, Recol. mem. Eminentiss. Card. de Albiz. *de Inconstant. in Judic*. *q*. 34. *n*. 26. *fol*. 170. e che possa punirsi di falso, Card. Albiz. *num*. 73. e che si deve attendere il suo primo detto, e non il secondo, Card. Albiz. *d q. num* 92 benchè il secondo detto fosse emanato nella tortura, quando però (come in questo caso) il Testimnne, oltre la nota dell' inconstanza, è gravato d' altre eccezioni, ò difetti, Eminentiss. Albiz. *d. q*. 34. *num*. 136. *fol*. 176.

Se è vario doveva torturarsi per vedere in qual detto persisteva, Farinac. *q*. 39. *num*. 14. benè Vermigl. *cons*. 32. *n*. 6. *& seqq. & cons*. 42. *num*. 13. ma fu ben fatto il non torturarlo, perchè patisce tanti altri difetti, che nondimeno si doveva attendere il primo detto, benchè emanato senza Tortura, e non il secondo con la Tortura, Guazzin. *vear. defens*. 19. *cap*. 16. *num*. 18. Eminentiss. Albiz *de Inconstant. in Judic. d. q*. 34. *n*. 117. *fol*. 175. *ubi inquit procedere etiam in Causa fidei*.

Pretenderà facilmente il Fisco, che il Mattuci habbia potuto correggere il suo detto nel secondo deposto, perchè essendo doppo il primo detto stato in Carcere Segreta, sia perciò lungo alla correzione, in virtù della Legge di S. A. S. del dì 10. di Gennajo 1680. contro gli Testimoni falsi, la quale doppo havere imposte diverse pene secondo la diversità de' Casi, alli Testimoni falsi al ∫. non intendendo, così dispone.

- *Non intendendo comprendere nella presente Legge gl' Inducenti quando il Testimone indotto deporrà fuori del Capitolato, ò Articolato, nè gli stessi Delinquenti, ancorchè siano interrogati come Testimoni rispetto a gli altri, mentre paja al Giudice, che col loro deposto havessero potuto manifestare il proprio delitto; nè i Testimoni, che s' esamineranno per informazione della Corte, e negando il vero, ò attestando il falso, saranno subito mandati in Carcere Segreta; volendo che habbiano tempo di dir la verità, e correggersi fino a che siano la seconda volta sottoposti all' esame, e non più oltre.*

Questa Legge non pare che osti, nè che dalla medesima si possa dedurre motivo atto a convalidare il detto di questo Impune.

Primo, perche la Legge parla de' Testimoni tanto nel Rosso, che nel Nero, ivi, *Legge contro gli Testimoni falsi. E nel* §. *E nelle medesime pene*, ivi, *de' Testimoni e nel* §. *Non intendendo*, ivi, *quando il Testimone*, ivi, *ne i Testimoni*, ed altrove in detta Legge; Che perciò non comprende il presente caso nel quale si tratta d' uno Accusatore, come tale si dimostra essere il Mattucci Impune, non solo perchè è il primo Testimone esaminato: ma anco perchè da lui comincia questo Processo contro il Sig. Informante, per havere egli medesimo, in virtù della concessagli Impunità, referito alla Giustizia questo preteso Delitto, e perciò succede in luogo dell' Accusatore, così con l' autorità del Boss. Farinac. Guazzin. Caren. Vermigl. & altri ferma Calderò *decis. crim. Concil. Cathal*. 16. *num*. 31. *fol*. 214. *tom*. 1. D. Sabell. *in Summ*. §. *Test*. 87. A Bavo *in Prax. ccim* §. *Procuratori num*. 47.

Secondo, perchè la detta Legge parla strettamente de' Testimoni, e quanto alli Compagni del Delitto non gli comprende, anzi gl'esclude, ivi, *Negl' istessi delinquenti, ancorche siano interrogati come Testimoni*.

Terzo, perchè il secondo deposto dell' Impune non si può dire correzione del primo: ma una nuova fabbrica, e totale, e intiera mutazione, onde non è capace d' esser compreso da detta Legge, che come esorbitante va intesa strettamente.

Quarto, perchè detta Legge permetta la correzione, ad effetto di fuggire la pena: ma non già opera per indurre la prova contro il Reo, Farinac. *q*. 65. *n*. 70. Sousa *in Aphorism. lib*. 2. *cap*. 6. *n*. 19.

Quinto, perchè la Legge che provede nel caso semplice, cioè di Testimoni, non s'estende al caso misto, come sarebbe questo, nel quale si tratta d' un Compagno asserto di Delitto, e d' uno che ha preso l' Impunità, e vuol fare da Testimone, e questo perchè si tratta di materia odiosa, Herculan. *de caut. de non offendend. cap*. 17. *num*. 2. Surd. *cons*. 420. *num* 14. ed il medesimo procede in materia penale, Rip. *de temp. nocturn. cap*. 4. *num*. 9. *& num*. 109. Tosch. *litt. M concl*. 294. *num*. 2. *& num*. 45. Bertazzol. *cons*. 126. *num*. 13. *in fin*. D. Raynald. *Syntax. Rer. crim. cap*. 3. §. 10. *n*. 43.

E particolarmente in materia esorbitante, e correttoria come è questa Legge, Rip. *d. cap*. 4. *num*. 48. *& numer*. 126. Tosch. *d. concl. num*. 26. e in questo caso non si dà l' estensione della Legge, nè anco per identità, maggioranza di ragione, D. Raynald. *d. cap*. 3. ∫. 10. *n*. 44.

Finalmente questa Legge non comprende il deposto del Compagno dell' asserto Delitto Impune, ed Accusatore, perchè nella presente Ipotesi, se s' ammettesse quanto il Fisco pretende, ne resulterebbe il pregiudizio del terzo, cioè, che costui potrebbe variare il suo detto in pregiudizio del Sig. Sacchettini, e quando vi può essere il pregiudizio del terzo, la Legge che provede in un caso semplice, non comprende il caso misto, Sord. *decis*. 174. *n*. 26. Rip. *de temp. noctur. cap*. 4. *n*. 127.

Secondo Indizio.

La Confessione estrajudiciale della Maria Francese.

Tre volte si pretende dal Fisco, che la Maria Francese habbia confessato estrajudicialmente d' haver fatto ammazzare il Naldini, due delle quali confessioni si dicono fatte

fatte alla Lucrezia Frullini, ed una alla Leſſandra Figliuola di detta Lucrezia, Onde per maggior chiarezza ſi tratterà di ciaſcuna confeſſione ſeparatamenre, non per moſtrare che neſſuna di eſſe è prouata, perchè queſto è evidente, ma bensì per far conoſcere l'inſuſſiſtenza di dette aſſerte confeſſioni, la lor inuerisimilitudine, e falſità.

La prima confeſſione ſi pretende fatta alla Leſſandra Frullini, ed è in Proc. a c. 239. ivi.

Domandato. In che modo ſappia lei eſaminata, che detta Maria Franceſe non ſia più in Firenze, & in euent. &c.

Riſpoſe. *Lo ſo perchè la ſera auanti che detta Maria Bianca detta la Franceſe partiſſe di Firenze, che partì poi la mattina, ſe mal non mi ricordo fu una Domenica mattina quando andò via, venne a Caſa noſtra a vedere una poca di Tela, che mia Madre gli teſſeva, e ſollecitò la medeſima mia Madre a volergliene ſpedire, con dire, che la mattina di poi partiua di Firenze, e la voleua portar ſeco, e mia Madre glie ne finì, e la mattina eſſa Maria mandò a pigliarla per la ſua Serva.*

Domandato. Se ſappia perchè cauſa eſſa Sig. Maria partiſſe di Firenze, & in euent &c.

Riſpoſe. *Io voglio dire la verità, e non voglio patire per neſſuno; la ſuddetta ſera che detta Maria Bianca detta la Franceſe venne in Caſa noſtra per vedere la ſua Tela, e diſſe a mia Madre che glie ne ſpediſſe, giacchè la mattina poi partiua di Firenze, e la voleva portar ſeco, io doppo che eſſa Maria ſi fu ſpedita da mia Madre che ſtaua a lauorare in una ſtanza a lato al terreno, l'accompagnai, cioè accompagnai la medeſima Signora Maria ſino ſu l'uſcio di mia Caſa, e queſta perchè dimoſtraua di volermi bene cominciò a piangere, io gli domandai quello haueua che piangeva, ed eſſa mi riſpoſe che piangeua, perchè doveva partire di Firenze, e gli diſpiaceva aſſai haver a laſciare queſta Città: io gli ſoggiunſi, perchè cauſa ſe n'andaua ſe gli diſpiaceva d'hauere a laſciare queſta Città, ed eſſa mi riſpoſe che biſognava ſe n'andaſſe, perchè il Diauolo l'haueua acciecata: ed io curioſa gli replicai quello haueua fatto, cioè gli domandai quello haueua fatto che il Diauolo l'haueua acciecata, e detta Maria allora mi diſſe, che haueua fatto ammazzare colui: che fu ammazzato più meſi auanti fra gli due Orti da S. Giuſeppe, e che però biſognaua che ſe n'andaſſe di Firenze.*

Domandato. Se detta Maria gli diceſſe per qual cauſa haveſſe fatto ammazzare colui fra gli due Orti, chi foſſe coſtui che fu ammazzato, e per mezzo di chi l'haveſſe fatto ammazzare, & in euent. &c.

Riſpoſe. *Io doppo che detta Maria mi hebbe confeſſato d'haver fatto ammazzare colui fra i due Orti da S. Giuſeppe, e che però biſognava ſe n'andaſſe di Firenze, gli domandai che cauſa haveſſe hauuto di farlo ammazzare, ed eſſa mi riſpoſe che coſtui paſſaua, e ripaſſaua da Caſa ſua, e ſotto le fineſtre la ſalutava, e gli diceva roba che non intendeua, che mi do a credere foſſe innamorato di eſſa Maria, e che una ſera era paſſato intorno le 24. ore di notte, e nel paſſare gli haueua detto non ſo che coſa che non haueua inteſo, e che eſſa Maria gli haueua riſpoſto con dire barone va a guardare la tua Donna; e che coſtui gli haueua riſpoſto, e replicato con altra parola, come barona, e lezzona, ò altra che foſſe; e che andatoui il Sacchettini ſecondo il ſuo ſolito gli haveua raccontato il ſucceſſo, e gli haueua detto che ſe gli voleva bene lo faceſſe ammazzare, ò qualche coſa gli faceſſe, altrimenti che non gli andaſſe più in Caſa, e non mi diſſe già come ſi chiamaſſe quello che haveua fatto ammazzare, come ho detto di ſopra, mi diſſe bene che era quello che fu ſtato ammazzato qui in Firenze tra i due Orti da S. Giuſeppe.*

Domandato. Se foſſe perſona alcuna quando detta Maria gli diſſe quanto ha depoſto di ſopra, & in euent. &c.

Riſpoſe. *Quando detta Maria mi confidò quanto ho depoſto di ſopra, non vi era preſente veruno, e me lo diſſe con gran confidenza, anzi mi auertì a non dirlo con veruno, minacciando di fare ammazzare mio Padre ſe io ne haveſſi parlato a c. 240. e.*

In capo a 49. giorni, ſi richiama in Corte la detta Leſſandra, per rimediare ad una contradizione, che è fra eſſa Leſſandra, e la Lucrezia ſua Madre, e di nuouo ſi ſottopone all'eſamine, come appreſſo &c. a c. 318. ivi.

Terzo eſamine della Leſſandra Frullini.

A' 24. Settembre 1693.

Domandato. Se ſi ricordi preciſamente quando detta Maria Bianca confidò ad eſſa Teſtimone la Cauſa della ſua partenza da Firenze, & in euent. &c.

Riſpoſe. *Io mi ricordo, che la Maria Bianca Franceſe mi diſſe quanto depoſi nell'altro mio eſame l'ultima volta, che fu in Caſa mia a ſollecitare la Tela, che gli teſſeua mia Madre; cioè mi diſſe nell'accompagnarla fuori di Caſa, che gli biſognaua andarſene da Firenze per hauer fatto ammazzare colui fra i due Orti da S. Giuſeppe per mezzo del Sig. Agoſtino Sacchettini, che a ſua iſtanza lo fece ammazzare a Cauſa che quando paſſaua da Caſa ſua, e la guardaua, e che l'haueua trattata di barona, ò lezzona, perchè eſſa nel vederſi guardare gli haueua detto, che andaſſe a guardare la ſua Donna, e l'haueua trattato di barone: e mi ricordo ancora, che mia Madre la mattina di poi gli finì la Tela, e detta Maria di lì a due, ò tre giorni ſe n'andò via di Firenze, ſicchè mi confidò il ſudetto Caſo tre, ò quattro giorni auanti partiſſe di Firenze, ſaluo il vero.*

Domandato. Che penſi bene al tempo nel quale detta Maria gli confidò quanto ſopra, perchè nel paſſato ſuo eſame, diſſe che glie ne confidò la ſera avanti partiſſe di Firenze.

Riſpoſe. *Io inteſi di dire, che detta Maria mi confidò il ſuddetto Caſo, e Cauſa della ſua partenza l'ultima volta, che venne in Caſa mia, e che mia Madre gli finì la Tela il giorno dappoi che ci ſtette, ma ſe n'andò di Firenze due, ò tre giorni doppo che mi hebbe detto quanto ſopra, che io non la riueddi più.*

Domandato. Come ſi chiami la Serua di detta Maria, per la quale diſſe rimandar per la ſua Tela.

Riſpoſe. *Io non ſo come ſi chiami la Serva che ſerviua detta Maria, perchè l'ha ſeruita poco tempo, che era una Contadinella, e in Caſa mia ci è ſtata ſolamente due, ò tre volte, che pare a me due volte con la prefata Maria ſua Padrona, e un'altra volta ſola a portare dell'Accia per detta Tela, & adeſſo che mi ricordo non credo che veniſſe lei per detta Tela, ma glie ne riportaſſe mia Madre, che di ciò ſe ne ricorderà meglio mia Madre.*

Domandato. Se quando detta Maria gli confidò quanto ſopra vi foſſe preſente la ſuddetta Serua, & in event. &c.

Riſponde. *Sig. no, che quando detta Maria mi confidò quanto ſopra non vi fu preſente la predetta Serua, che era rimaſta nella ſtanza contigua doue era a lauorare mia Madre.*

Io quanto a me ho ſempre ſtimato fortemente ſoſpette, ed inuerisimili le confeſſioni eſtrajudiciali, e particolarmente di Delitti che portano ſeco la pena della vita, non conoſcendo qual motiuo poſſa hauere un Reo, per indurſi a tal confeſſione, e perciò ho creduto, e credo, che gli Teſtimonj che depongano di ſimili confeſſioni, deponghino coſa inuerisimile, prima di me l'ha creduto Farinac. *q. 82. n.* 33. & 35. Guazzin. *reor. defenſ. 32. cap. 34. n.* 10. Vermigl. *conſ.* 33. *n.* 33 e perciò gli noſtri maggiori hanno voluto, che tali confeſſioni eſtrajudiciali reſtino prouate per due Teſtimonj conteſti, e maggiori d'ogni eccezione Farinac. *conſ.* 70. *n.* 40. & 43. & *q.* 64. *n.* 145 & *q.* 82. *n.* 45. & 46. Guazzin. *reor. defenſ.* 32 *cap.* 34. *n.* 14. Eugen. *conſ.* 27. *n.* 50. *lib.* 1. Franc. de Angel. *de confeſſ. lib* 1. *quæſt.* 7. *Effect.* 2. *n.* 28. Ricc. *deciſ.* 35. *n.* 2. Caball. *reſ. crim. caſ.* 81. *in princ.* Vermigl. *conſ.* 13. *n.* 12. & *conſ.* 33. *n.* 1. & 2. Craſſett. *Anat. Nec. Prodit.* §. 29. *num.* 101. E molt'altre circoſtanze ſi ricercano in tali confeſſioni delle quali parlano gli ſopracitati Dottori, & Sialoi *in Prax. for. judicat. cap.* 4. *numer.* 50. *ad fin.* doue vuole che tali confeſſioni devino eſſere congiunte con ragioneuole cauſa di luogo, e tempo.

E ſe è vero che ſimili depoſti di Teſtimonj ſiano inuerisimili, haueranno congiunto il ſoſpetto della falſità, Viu. *deciſ.* 199. *num.* 1. 2. & 3. In queſto caſo però non ſolo vi è il ſoſpetto della falſità: ma ſi conuince per falſo manifeſtamente il depoſto della Leſſandra Frullini, ed eccone gli riſcontri.

In primo luogo la detta Leſſandra nel ſuo primo depoſto, regiſtrato di ſopra, e che in Proceſſo è a c. 239. dice che la Maria Franceſe andò a Caſa ſua *la ſera*, e lo replica a c. 239. t. ivi, *la ſuddetta ſera*, e da più Teſtimonj ſi convince,

che

che la Maria non fu in detta Casa la sera, ma il giorno. Gli Testimonj che la convincono sono la Margherita Banchini, quale depone a c. 232. ivi, *Un giorno andai a Casa la Lessandra Figliuola del Cocchiere del Sig. Marchese Giugni, che sua Madre è Tessitora di panni lini, e vi trouai la suddetta Maria Francese*. E a c. 233. t. Sig. no che io non son mai stata in Casa la Maria Francese, che abitaua in Via de' Pilastri, perchè non la conosceuo, se non *per haverla veduta quel giorno*, che dissi jersera in Casa la Lucrezia, che tesseua una Tela di panno lino. S'auuerta, che costei fu esaminata la sera de' 4. Agosto, e riesaminata il dì 5. Agosto, e perciò dice, ivi, *quel giorno che dissi jersera*.

Il secondo Testimone è la Margherita Vedoua a c. 247. t. ivi, *Io conosco a vista questa Maria Bianca detta la Francese, che stava in Via de' Pilastri, perchè la viddi un giorno in Casa della suddetta Lucrezia, che gli tesseua una Tela*.

Il terzo Testimone è la Lucrezia Frullini Madre della Lessandra, quale a c. 255. t. così depone, ivi, *Io lo confidai all'istesso modo a una tale Margherita Vedoua di Tommaso Banchini abitante in Via de' Pilastri, che glie ne confidai auanti la predetta Maria partisse di Firenze, in occasione che venne un giorno a Casa mia, e vi trovò la predetta Maria, quale era quivi a vedere la sua tela*.

Depone anco falsamente la medesima Lessandra a c. 239. ivi, *mia Madre gli finì la Tela, e la mattina essa Maria mandò a pigliarla per la sua Serua*. Due Testimonj fiscali la conuincono di questa falsità. Il primo è Francesca Nencetti Serua della Maria a c. 344. ivi, *la medesima Lucrezia gli finì detta Tela, e glie ne riportò una mattina pochi giorni prima che detta Maria andasse via*.

Il secondo Testimone è la Lucrezia Frullini Madre di detta Lessandra a c. 320. ivi, *mi ricordo, che la Tela glie ne riportai io a detta Maria, e che fra l'altre non falli in Casa, come ero solita*.

Ecco la terza falsità di questo Testimone, mentre in tal forma parla a c. 319. ivi, *Sig. no, che quando detta Maria mi confidò quanto sopra non vi fu presente la predetta Serua, che era rimasta nella stanza contigua doue era a lavorare mia Madre*.

La Francesca Nencetti Serua della Maria così depone a c. 348. t. ivi, *l'ultima volta che andai in Casa della Lucrezia con la Sig. Maria, questa nell'andarsene discorse con la Figliuola maggiore di detta Lucrezia in tempo che l'accompagnava all'uscio, ma non sentii quello si dicesse, ma solo sentii, che detta Fanciulla gli dette il buon viaggio*.

Ecco dunque che la Serua era rimasta nella stanza contigua, come falsamente asserisce la Lessandra, perchè se vidde discorrere, e sentì dare il buon viaggio, era dreto alla Padrona, come è proprio di queste Pedissequε, ed a questa si deve credere, perchè depone cosa più verisimile, come è il seguitare la Padrona, Luc. de Penn. *in l. cum scimus C. de Agricol. & censit. lib. 11. n. 13. prop. fin.*

Si rende anco inverisimile questa asserta confessione estrajudiciale, perchè nella distanza di sette, ò otto bracciadi luogo che importava l'accompagnatura, non si poteva fare un così lungo discorso, come suppone haver fatto costei con la Maria, e finalmente sono affatto inuerisimili tanti interrogatorj che costei asserisce hauer fatto alla Maria, perchè trascendono la capacità d'una vile Donnicciuola.

Nè osta quanto ha deposto questa Lessandra nel suo terzo esamine fatto 30. giorni doppo al primo, come sopra si vede, perchè essendo stata licenziata dal Giudice, ed hauendo hauuto commodità di parlare con gli Nimici, ò della Maria Francese, ò del Signor Sacchettini, si deue attendere il primo detto, Eugen. *conf. 61. n. num. 2. ad nu. 14. lib. 2.* Buccaron. *de different. inter Judic. Civil. & Crim. different. 88. num 7. 8. & 9.* ubi ex Bois & Ciar. distinguit Guazzin. *recr. defens. 19. cap. 16. num. 18.* Farinac. *conf. 130. num 23. cons. 171. n. 18. & seqq. & quaest. 66. num. 130. & n. 171.* Locatell. *de quaest. inspect. 3. num. 271.* e tanto più perchè il primo detto, ivi; *la sera*, è esplicito, e chiaro, e non ha bisogno di dichiarazione, e la correzione non s'ammette, quando il Testimone (come in questo Caso) è partito dalla presenza dell'Esaminatore, Siluan. *conf. 87. per tot.* e lo dispone la Legge di S. A. S. sopra gli Testimonj *falsi* del dì 10. Gennajo 1680.

Seguono l'altre due asserte confessioni estrajudiciali, che si dicono fatte dalla Maria Francese alla Lucrezia Frullini, e delle quali essa depone, ed accioche si possino da ciascuno vedere, e considerare, si porranno qui gli suoi deposti, come stanno in Processo.

Adì 6. Agosto 1693.

Fatta estrarre di Carcere, e constituta personalmente auanti all'Illustriss. Sig. Auditor Lazzeri Donna Lucrezia di Bernardo Frullini Testimone Carcerata suddetta, alla quale dato il giuramento tactis &c. monit. &c.

Domandato. In che modo si ritroui quì in Corte.

Rispose. *Io mi ritrouo quì, perchè jersera a due ore di notte fui fatta prigione dalli Sbirri, e condotta in Segrete, di doue adesso sono stata estratta, e condotta qui da V. S. ad esame.*

Domandato. Delle sue condizioni personali.

Rispose. *Io penso d'essere d'età di circa 60. Anni, sono maritata a Bernardo Frullini Cocchiere della Signora Marchesa Giugni, ed ho tre Figliuoli, cioè un maschio, che si chiama Giovanni, e due femmine, che una si chiama Maria Maddalena, e l'altra Lessandra, che ancora loro vennero prigione meco, e sono Tessitora di panni lini.*

Domandato. Se sappia, ò s'immagini la Causa di sua Carcerazione, e del presente esame.

Rispose. *Sig. no.*

Domandato doue abiti.

Rispose. *Io sto di Casa da Nocenti dove vendono il vino, che vi sto da Maggio prossimo passato in quà, che prima stauo in via de' Pilastri.*

Domandato. Se lei Testimone conosca una tale Margherita di Tommaso Banchini Fanciulla, & in event. &c.

Rispose. *Sig. sì, che io conosco la Margherita di Tommaso Banchini Fanciulla, perchè tornò nella Casa doue asciì io per Maggio passato, quando andai a tornare da Nocenti.*

Domandato. Se lei Testimone conosca una tale Maria Bianca, ò Banchi detta la Francese, che abitaua in via de' Pilastri, & in event. &c.

Rispose *Sig. sì, che io conosco la Maria Bianca detta la Francese, che stava in via de' Pilastri, perchè gli ho tessuto delle tele line, ed è che io la conosco da sette, ò otto Anni fa che l'imparai a conoscere a tempo che andaua da essa Maria il Sig. N. N.*

Domandato. Doue si ritroui presentemente detta Maria detta la Francese.

Rispose. *Questa Maria Bianca detta la Francese andò via di Firenze, e mi disse che andaua in Villa, ed è che andò via un pezzo, cioè andò via poco doppo le Feste di Maggio prossime passate 1693.*

Domandato. Se lei Testimone habbia discorso con la suddetta Margherita Banchini cos'alcuna di detta Maria, & in event. &c.

Rispose. *Io con detta Margherita discorsi della suddetta Maria, cioè tornata un giorno a Casa la Madre di essa Margherita, disse che haveva inteso dire, che detta Maria Francese fusse partita di Firenze, perchè haueua fatto ammazzare uno; ed io risposi, non maraviglia dunque che è andata via, e tal discorso seguì non mi ricordo precisamente quando.*

Domandato. Se lei Testimone sappia che detta Maria Bianca detta la Francese habbia hauuto per tempo alcuno disgusti, ò parole d'ingiuria con alcuna persona, & in euent. &c.

Rispose. *Questa Maria Francese mi disse un giorno che andai a Casa sua per dell' Accia, e la trouai su l'uscio di sua Casa, che haueua hauuto parole con uno, e che costui gli haveva detto del male, e d'era in collera, e disse che lo voleua fare aggiustare, poi doppo, e se disse, che anzi soggiunse: Disse, che gli voleva far dare delle legnate, e non mi ricordo che tempo fosse.*

Monita a dire la verità, e particolarmente a dire come habbia saputo ciò che ha detto di sopra, cioè, che detta Maria Francese sia andata via per haver fatto ammazzare uno, e chi sia questo uno, poiche dalla di lei bocca è stata la cosa sentita in altra maniera ch' ella rappresenta &c.

Rispose. *Io l'ho sentito dire dalla Madre di detta Margherita, che la suddetta Maria se ne sia andata di Firenze per haver fatto ammazzare uno.*

Domandato. Se ella habbia hauuto alcun sospetto di venir prigione.

Riſ-

Risposе. *Sig. no.*

Domandato. Se gli sia stato parlato da persona alcuna e gli sia stato dato regola in caso che fusse stata astretta ad esaminarsi, & in ev. &c.

Rispose. *Sig. no.*

Allora sentito, accettat. &c. fu dismesso l'esame, e rimandata al suo luogo &c. anim. &c.

Adì 8. Agosto 1693.

Fatto estrarre di Carcere, e constituta personalmente avanti all'Illustrissimo Sig. Auditor Lazzeri

Lucrezia di Bernardo Frullini Testimone Carcerata suddetta alla quale dato il giuramento tactis, monita, e

Domandato. Se col stare in Segrete si sia disposta a dire la verità meglio di quello che ha fatto nel suo precedente esame, & in ev. &c.

Rispose. *Sig. sì, che io son pronta a dire la verità di quanto io so.*

Domandato. Che dica da chi veramente ella habbia saputo ciò che ella disse alla Margherita, perche si crede non essere vero, che ad essa esaminata lo dicesse la Margherita Madre della Margherita predetta, che però &c.

Rispose. *Me lo disse la medesima Margherita.*

Domandato. Che avverta di dire la verità, poiche la Margherita suddetta, ha detto tutto il contrario, cioè d'haver saputo da essa esaminata, anzi più di quello che la medesima esaminata disse alla Margherita sua Figliuola.

Rispose. *Faccia che venga alla mia presenza, che sentiremo se dirà tal cosa.*

Allora fu da sua Signoria Illustrissima ordinato ad ogni buon fine ed effetto condursi quì alla presenza la suddetta Margherita Madre dell'altra Margherita di sopra nominata.

Quale così condotta dal Soprastãte delle Segrete, e datogli il giuramẽto di dire la verità, si come giurò tactis &c. fu

Domandato. Se ella conosca questa Donna, che si vede quì alla sua presenza, & in ev. &c.

Rispose. *Sig. sì, che io conosco questa Donna, che vedo quì alla mia presenza, per essere questa quella Lucrezia, che io ho nominato nell'altro mio esame, la quale mi disse della Maria Francese quanto io deposi nel mio precedente esame.*

All' incontro.

Domandato. Detta Lucrezia se conosca questa Donna, che si vede quì alla presenza, & in ev. &c.

Rispose *Sig. sì che io conosco questa Donna che vedo quì, la quale si chiama la Margherita, ed è Madre d'una Fanciulla, la quale parimente si chiama Margherita, la quale è stata con esso me a lavorare qualche volta con le mie Figliuole in Casa mia.*

Et sic facta mutua personarũ, & nominũ recognitione d. Donna Margherita fu

Domandato. Se sia vero, che essa habbia detto qualche cosa alla profata Lucrezia circa la Causa della partenza da questa Città della suddetta Maria Francese, ò pure se essa Lucrezia habbia detto a sè esaminata la Causa della predetta partenza, conforme ella ha deposto nel suo precedente esame.

Rispose. *Sig. no, che non è vero, che io habbia detto a questa Lucrezia la Causa della partenza di detta Maria Francese dalla Città di Firenze, ma bensì essa Lucrezia me l'ha detto come deposi nel mio esame.*

Monita detta Lucrezia a dire la verità, poiche non solo dal detto di questa Donna, conforme sente, ma anche dalla deposizione della Lessandra sua Figliuola si ritrova, che essa esaminata massime con la confidenza che haveva con detta Maria Francese, sia più verisimile, e credibile che essa più tosto dicesse a questa Margherita, ed all'altra Margherita sua Figliuola quanto ha detto nel suo precedente esame di propria scienza, che non è, che l'abbia saputo da questa Margherita, conforme ha supposto nel detto esame, però considerata la forza del giuramento, e l'obligo che gli corre di dire la verità per li doveri della Giustizia si risolva di dire liberamente da chi habbia veramente saputo ciò che disse nel suo precedente esame, cioè per qual causa la suddetta Maria Francese sia partita da questa Città.

Rispose. *Io voglio dire la verità, però gli dico, che quando io dissi alla suddetta Margherita Figliuola dell'altra Margherita, che non era maraviglia, se la Maria Francese era andata via di Firenze, supponendo d'haver sentito nel medesimo tempo dalla Margherita sua Madre, che ella fosse andata via per haver fatto ammazzare uno, questo non è la verità, poichè io ciò non seppi, nè sentii da detta Margherita sua Madre, ma bensì me l'haveva confidato l'istessa Maria Francese prima di partire di Firenze.*

Dettogli. Che avverta di dir ben la verità e che racconti tutto quello che in proposito della partenza di detta Maria Francese, questa gli confidasse conforme dice, con tutte le sue qualità, e circostanze da principio sino a fine, con espressione di tempo, e luogo, e se alcuno vi fosse presente.

Rispose. *Io sono risoluta di dirgli liberamente tutto quello che mi confidò la suddetta Maria Francese. Sappia dunque come un giorno che precisamente non mi ricordo, venne in Casa mia la suddetta Maria Francese qualche tempo prima che ella partisse di Firenze, e perche io gli facevo certa tela conforme ero solita mi disse, che glie la sbrigassi, e domandandogli io perche mi faceva tal fretta, ella mi disse, che voleva andarsene via di Firenze, e che voleva andare a Roma, e così a discorso interrogandola io per qual causa havesse fatto tal resoluzione, essa mi confidò, che gli bisognava partire, perche haveva fatto ammazzare uno quì in Firenze in luogo detto fra i due Orti da S. Giuseppe, ma non mi disse il nome: mi disse bensì, che l'haveva fatto ammazzare, perche era innamorato di lei, e lei non voleva che la guardasse, e che ci erano tra di loro passate delle parole di male, senza esprimere che parole fussero, e soggiunse, che haveva detto al Signore Agostino Sacchettini suo Amante, che se non ammazzava il suddetto huomo, non gli andasse più in Casa, e che havendolo questo fatto ammazzare, era stato fatto prigione uno Strascino, che era di quelli che l'havevano ammazzato, e che però haveva timore, che la cosa si scoprisse: parecchi giorni poi doppo che mi haveva detto le suddette cose ritornò a Casa mia, e mi fece maggior fretta per la sbrigazione della tela, con dirmi pure in confidenza, che era stato fatto prigione un'altro di quegl'huomini, per i quali il suddetto Sig. Sacchettini haveva fatto ammazzare detto huomo fra li due Orti, dicendomi, che si chiamava il Bronchelli, ed essendo ella in maggior timore, mi diceva, che credeva che la cosa si fosse scoperta, onde pochi giorni doppo se n'andò via di questa Città, perche io ho veduto la porta della sua Casa sprangata, e lei non l'ho rivista, e quando la suddetta Maria fece con me gli suddetti discorsi, gli fece sempre a quattr'occhi, nè vi fu alcuno presente, che è quanto per verità vi posso dire.*

Domandato. Per qual causa nel primo esame essa non volesse dire questa verità, e rappresentare che essa Maria gli haveva detto che voleva far dare delle legnate, e non che volesse fare ammazzare il suddetto huomo, che fu ammazzato fra i due Orti a S. Giuseppe.

Rispose. *Io non ho detto la verità da principio, e dissi che detta Maria Francese mi haveva detto di voler far dare delle legnate al suddetto huomo che fu poi ammazzato, perche prima che io venissi prigione fu a Casa mia a parlarmi il Sig. Bastiano Sacchettini Fratello di detto S. Agostino, e domandandomi se io sapevo cos'alcuna circa alla partenza di detta Maria, e sentendo egli da me, che io per bocca di lei sapevo quanto ho deposto di sopra, mi pregò a non volerlo manifestare, caso che io fussi stata esaminata, e perciò io non volevo dirlo, e perche anche havevo promesso a d. Maria di tenerla segreta.*

Domandaro. Se il suddetto Bastiano Sacchettini gli desse, o promettesse cosa veruna ad effetto che ella in giudizio tacesse quel tanto che ella ha deposto di presente, & in event &c.

Rispose. *Il suddetto Sig. Bastiano Sacchettini, acciò io non scoprissi in giudizio quel che la suddetta Maria mi haveva cõfidato, mi promise una veste per la Lessandra mia figliuola.*

Domandato. Se vi fosse alcuno presente quando seguì il suddetto trattato, e promessa, & in event. &c.

Rispose. *Sig. no non vi era alcuno presente quando seguì il suddetto ragionamento, e la promessa della veste.*

Allora l'Illustris. Sig. Auditore Lazzeri sed. &c. accett. &c. tralasciò l'esame, ed essa esaminata fu licenziata &c. injuncto sibi juramento silentii prout juravit tactis &c. ad delationem mei &c.

E successivamente anche la suddetta Margherita la quale si era fatta tirare indietro da parte, fu licenziata &c. con il sud. giuramento.

Adì 9. Agosto 1693.

Comparisce personalmente avanti Donna Lucrezia di Bernardo Frullini Testimone altra volta esaminata fatta tornare per sentirsi nuovamente in Causa, alla quale dato il giuramento in forma tactis &c monita, e

Domand. Se la Maria Bianca Francese gli cõfidasse d'haver fatto ammazzare quell'huomo fra'due Orti da S. Gius. prima che fosse fatto prigione lo Strascino, & in ev. &c.

Rispose. *La Maria Bianca Francese mi confidò d' haver fatto ammazzare colui fra i due Orti da S. Giuseppe, doppo che fu preso lo Strascino, che venne a Casa mia ad affrettarmi la Tela che haveva di suo, e mi confidò il suddetto Caso nel modo che deposi nella passata mia esame con dirmi, che voleva andare a Roma, perchè era stato fatto prigione quello Strascino che si era trovato ad ammazzare con altri il suddetto huomo fra i due Orti, e che haveva timore, che la cosa non si scoprisse, e doppo poi fatto prigione il Bronchelli, venne detta Maria da me, e mi disse che in tutte le maniere gli finissi la Tela, perchè voleva andar via, già che era stato fatto prigione detto Bronchelli, che anch' esso si era trovato ad ammazzare detto huomo fra i due Orti di commissione del S. Agostino Sacchettini, e nel modo che dissi iermattina, e da una volta all' altra ci corse molti giorni se mal non mi ricordo, che per prima non mi haveva detto cos' alcuna.*

Domandato. Se doppo la partenza di detta Maria Bianca da Firenze, essa Testimone habbia sentito dire per qual causa si sia partita, & in ev. &c.

Rispose. *Doppo subito che la suddetta Maria Bianca Francese se ne partì da Firenze, si sentì dire publicamente dal Popo'o che ne discorreva, che ella si fosse fuggita via per haver fatto ammazzare il suddetto huomo fra i due Orti, e tanto più fu confermata tal cosa quando fu fatto prigione il suddetto Sig. Agostino Sacchettini, che il Popolo disse, che l' havessero fatto prigione per havere egli fatto ammazzare d' ordine della presata Maria il medesimo huomo fra i due Orti da S. Giuseppe per causa di parole havute con detta Maria, e ch' essa havesse instigato, e pregato detto Sacchettini a farlo ammazzare, e che il medesimo l' havesse fatto ammazzare per mezzo del Bronchelli, e d' uno Strascino, de' quali non so i loro nomi, e perchè non gli ho intesi dire.*

Domandato. Se lei esaminata doppo essergli stato confidato tal Caso dalla presata Maria l'abbia partecipato con alcuno, & in ev. &c.

Rispose. *Doppo che la Maria mi hebbe confidato il suddetto Caso d' haver fatto ammazzare colui fra i due Orti da S. Giuseppe per la Causa, e nel modo deposto di sopra, io lo confidai nell' istesso modo a una tale Margherita Vedova di Tommaso Banchini abitante in via de' Pilastri, che gli ne confidai avãti la predetta Maria partisse di Firenze in occasione che venne un giorno a Casa mia, e vi trovò la predetta Maria, quale era quivi a vedere la sua Tela, e dopo partita da vedere la Tela, io nel discorrere confidai la causa della partenza alla medesima Donna Margherita, con pregarla però a non volere parlare, e similmente lo dissi alla Margherita Figliuola della suddetta Margherita Vedova, che veniva a lavorare da me, e dalle mie Figliuole: ma però quando lo dissi a questa, la Maria era partita di Firenze, che si discorreva di essa, già che molti volevano che se ne fosse andata per essere stata esiliata, e io che sapevo quello mi haveva confidato, replicai alla predetta Margherita, che non era vero tal cosa, ma che se n'era andata per haver fatta ammazzare colui che fu morto più mesi sono fra i due Orti da S. Giuseppe, e non l' ho confidato ad altri.*

Domandato. Se detta Maria gli dicesse, chi fosse stato quello, che haveva fatto ammazzare fra i due Orti da S. Giuseppe, & in ev. &c.

Rispose. *Io non mi ricordo bene se la Maria mi dicesse, che quello che fu ammazzato fra i due Orti da S. Giuseppe d' ordine suo fusse uno, che stava alla Mercanzia, ma mi parve che lo dicesse, solo ho memoria, che mi disse, che stava di Casa dalle Cascine de' Cavaleggieri, e non mi disse poi nè nome, nè cognome.*

Domandato. Se sappia che ci sia alcun'altra persona alla quale essa Maria habbia confidato la causa della sua partenza da Firenze, & in ev. &c.

Rispose. *Io non so se la Maria habbia confidato ad altri fuori che a me la causa della sua partenza da Firenze, perchè non pigliava con tutti confidenza, e tanto più in simil negozio, e meco ci haveva gran confidenza, perchè sono degli Anni che l' ho servita, & andava in Casa sua, & essa mi ha sempre voluto bene, e mi ha ajutato con le mie Figliuole, che li fece havere la Seta dal Sacchettini.*

Allora sentit. &c. accett. &c. fu dismesso l' esame, e licenziata rinovatogli il giuramento di silenzio conforme giurò tactis &c.

Nel primo suo deposto questa Donna non dice, che la Maria Francese gli habbia confessato d' haver fatto ammazzare persona alcuna, ma solo dice, che la detta Maria voleva far dare delle legnate a uno, con il quale haveva havuto parole. Dice in oltre, che la Margherita gli disse, che la Maria se n' era andata per haver fatto ammazzare uno.

S' esamina la seconda volta, e confrontata con la Margherita depone delle sue asserte confessioni estrajudiciali. Questo deposto è nullo, perchè la Lucrezia non ha giurato nell' atto della frontazione, come di ragione si ricerca. Bursat. *cons.* 201. *n.* 107. *lib.* 2 Ambros. in Proc. *inform. lib.* 2. *c.* 9. *n.* 1. & 8. Conciol. *verb. confrontatio res.* 3. *n.* 2. Cartar. *de interrogand Reis lib.* 3. *c.* 3. *n* 28.

E se bene per rimediare a questa nullità, si è riesaminata la terza volta, richiamandola doppo essere stata fuori di Carcere, ed in sua libertà, nondimeno questo suo terzo deposto non può giovare al Fisco, perche in virtù della Legge di S. A. S. del dì 10. Gennajo 1680. publicata contro li Testimoni falsi *al §. non intendendo*, non è permesso alli Testimoni, che s' esaminano per Informazione della Corte, il correggersi, se non fino a che siano la seconda volta sottoposti all'esame, ivi, *nè i Testimoni che s' esamineranno per Informazione della Corte, e negando il vero, ò attestando il falso saranno subito mandati in Carcere Segreta, volendo che habbino tempo di dire la verità, e corregersi fino a che siano la seconda volta sottoposti all' esame, e non più oltre.* E perciò si doverà attendere il suo primo detto nel quale non depone di queste inventate confessioni estrajudiciali, anco perchè ha havuto comodità di parlare con gli nemici della Maria, e del S. Sacchettini, Vermigl. *cons.* 250. *n.* 4. & *cons.* 35. *nu.* 10. e perchè non è stata torturata a vedere in qual detto persisteva come di ragione si ricerca, Vermigl. *cons.* 32. *n.* 6. & *cons.* 42. *n.* 13. ex Bald. *quem utrobiq allegat.*

Veggiamo ora le variazioni, li mendaci, e l' inverisimilitudini, che resultano dalli deposti di costei.

Nel primo deposto dice, che la Maria gli haveva detto di volere andare in Villa.

Nel secondo, che la Maria voleva andare a Roma.

Nel medesimo primo detto afferma, che la Maria gli disse, che haveva havuto che dire con uno, e gli voleva far dare delle legnate.

Nel secondo afferma, che lo fece ammazzare.

Nel detto primo esame depone, che non gli è stato parlato da persona alcuna, e non gli sono stati dati regali in caso che fosse stata astretta ad esaminarsi.

Nel secondo deposto dice, che gli è stato parlato dal Sig. Bastiano Sacchettini, e gli è stato promesso una veste per la sua Figliuola.

Nel primo deposto afferma d' haver saputo dalla Margherita Banchini, che la Maria ha fatto ammazzare uno.

Nel secõdo dice, che lei medesima lo disse alla Margher.

Depone, che la Maria andò un giorno a Casa sua a veder la tela.

La Lessandra sua Figliuola dice, che vi andò la sera.

Afferma, che quando la Maria gli confidò l' Omicinio &c. erano a quattr' occhi.

La Francesca Nencetti Serva della Maria attesta, che la prima volta vi era una Signora, che sta nella cantonata della via de' Pilastri, e che la detta Signora, la Maria, e la Lucrezia discorrevano assieme.

Depone di più, che la prima volta che la Maria gli fece la cõfessione estrajudiciale gli disse ãcora, che era stato preso uno Strascino, quale si era trovato all' Omicidio, e quãdo gli fece la secõda cõfess. gli disse la medesima Maria, che era stato preso un Brõch. che pure si era trovato a cõmettere l' Omic.

La Maria non haveva dato il mandato nè allo Strascino nè al Bronchelli, onde non poteva sapere se questi fossero gli mandatarj, nè dal Processo in verun modo resulta, che il Sig. Sacchettini habbia ciò detto alla Maria, nè poteva dirlo perche non era vero, ne si presume che l'havesse detto repugnando troppo alla qualità d' un prudentissimo Gentiluomo in confidare tal cosa ad una Donna.

La confessione estrajudiciale ad effetto che faccia iodizio deve provarsi per due Testimoni contesti di luogo, e tempo, e maggiori d'ogni eccezione, come si è mostrato cõ l' autorità de' Dottori allegati di sopra *al §. Io quanto a me.*

Li Testimoni che depongono di queste asserte cõfessioni sono vilissime persone, povere, miserabili, e di poco buon nome, depongono cose inverisimili, contrarie, e false, e così nõ sono maggiori d' ogni eccezione, ma omni exceptione pessimi, non sono contesti, ma singolari, e perciò nõ provano, nè si congiungono per formare indizj, Far. *q.* 64. *n.* 145. Ricc. *decis.* 35. *n.* 1. E finalmente son Donne, e perciò non servono a fare minimo indizio, *in termin.* Far. *cons.* 215. *n.* 4. & *n.* 24. ma quando anche fossero provate queste asserte con-

confessioni estraiudiciali (che con verità si nega) nondimeno non affliggerebbono il Sig. Informante, così puntualmente Farinac. *cons. 20. n. 7. vers. nam in primis*. E pure queste inuentate confessioni estraiudiciali sono state il maggior fondamento, che habbia hauuto il Fisco (per quello si vede dal Processo) per fare condennare la pouera Maria Francese in contumacia in pena della forca, e confiscazione de' beni.

Terzo Indizio.

Fuga della Maria Francese.

Il terzo Indizio che concerne la fuga asserta della Maria Francese non osta; Poichè per parte del Fisco non si è prouata tal fuga, ma solo che sia andata a Roma, e ciò resta prouato per tre Testimoni del Fisco, dal deposto de' quali apparisce, che la Maria andò a Roma per un suo negozio, e che se la trouaua da far bene, nõ voleua più tornare a Firenze, che così depone la Francesca Nencetti sua Serua nel Processo Informatiuo a 101. Si conferma questa verità da quanto dice il S. Giuseppe Maria Martini a c. 96. doue afferma, che la Maria gli disse, che voleua andare a Roma per far maggior fortuna. In oltre si proua dal detto della Veronica Puliti Testimone ex off. a c. 116. t. e a c. 117. doue depone, che alquanti giorni auanti che la Maria andasse a Roma, gli sentì dire, che voleua andare a Roma per suoi negozi, e che ciò seguì 5. ò 6. giorni auanti che la Maria partisse di Firenze.

Douerà dunque dirsi volontaria partenza dalla Città di Firenze, *e non fuga subitanea, e precipitosa*, come la chiama il Fisco a c. 380. t. quale tanto più resta persuasa, quanto tale apparisce ancora dalle sue circostanze; Auuengache, chi fugge subitanea, e precipitosamente, non publica con tutti la sua partenza, come ha fatto la Maria a quattro, e più persone a c. 101. a c. 116. t. a c. 252. t. a c. 258. t. e a c. 261. Non va con un pubblico Procaccio, partendosi di Firenze di bel mezzo giorno. Non fa publicamente bollare dalla Dogana li suoi Baulli, ò Balle, come consta hauer fatto la Maria, resultando ciò dall'Inuentario del Fisco a c. 412. nel quale si vede essere stata trouata in Casa della medesima Maria una Balletta bollata con il bollo di questa Dogana, e lo confessa il Fisco a c. 381. Non pratica publicamente senza latitare come ha fatto la Maria, Vermigl. *cons.* 30. *n.* 20. & *cons.* 74. *n.* 13. Giurb. *cons.* 43. *n.* 2. E finalmente pare, che questa volontaria partenza resti persuasa dalla qualità della Maria che è forestiera, e meretrice, e di più perche essendo stata in Firenze 29. giorni dal dì della cattura dell' Impune, giorni 49. dal dì della cattura dello Strascino che è Giouanni Manetti asserto compagno del Delitto, e giorni 7. dal dì della cattura di Raffaello Bronchelli altro asserto compagno del Delitto, non dourà reputarsi fuga, ma volontaria partenza.

Nè osta, che la Lucrezia Frulini, e la Lesãdra sua Figliuola dichino, che la Maria li ha detto d'andare a Roma per hauer fatto ãmazzare il Naldini, perchè a quelle due vili Donnicciuole non si deue prestar fede, per l' eccezioni che patiscono, come si è mostrato di sopra in questa Scrittura *al §. la confessione estraiudiciale*, bastando qui dire, che si deue prestar più fede agli Testimoni, che depongono della gita della Maria a Roma per altra lecita causa, *l. merita ff. pro soc.* e perchè sono in maggior numero, Vermigl. *cons.* 55. *n.* 16. & *cons.* 117. *n.* 13. anzi benchè il numero fosse minore doueranno preferirsi, perchè escludono il delitto, Farinac. *cons.* 130. *n.* 5. Guazz. *reor. def.* 29. *c.* 3. *n.* 2.

Ma dato (senza pregiudizio del vero, non mai concesso, e sempre con verità negato) che il recesso della Maria da questa Città si potesse dir fuga, non per questo affliggerebbe il S. Sacchettini, nè contro di esso resultarebbe indizio; Poichè la fuga dell' asserto compagno di Delitto, non affligge l'altro compagno, Vermigl. *cons.* 35. *n.* 25. Mauson. *de contraban. q.* 1 *c. n.* 44. Cab. *res. crim. cas.* 56. *n.* 101. Conciol. *verb. fug. res.* 6. *per tot.* & *res.* 3. *in verb. socius crim. per tot.* e particolarmente quando il Delitto è diuiduo, non rispetto all'accusa, ma rispetto alla natura del medesimo Delitto, come al solito dottamente insegna Farinac *q.* 48 *num.* 22. 24 & 25. *De* Ros. *in Prax. crim. c.* 8 *n.* 30. Honded. *cons.* 97. *n.* 32. *l.* 1. Ant. de Ball. *tract. crim. l.* 1. *q.* 15. *n.* 13. Mascard. *de probat concl* 819. *n.* 6. e come dice il Giurb. *cons.* 91. *n.* 30. & 31. la fuga non ha veruna connessione con l' asserto mandato, e pregiudica solo a chi fugge, altrimenti ne seguirebbe, che uno fuggendo potesse nuocere ad altri, e così per il fatto d'uno fosse gastigato un'altro.

Quarto Indizio.

La publica voce, e fama non sola doppo la fuga della Maria, ma che ancacorreua prima della fuga istessa di detta Maria Francese.

Quando seguì l'Omicidio del Naldini, il Fisco fece tutte le sue diligenze, per ritrouare il Delinquente, ed esaminò quattordici Testimoni, e nessuno di essi depose pure una parola, nè di fama, nè d'altro contro la Maria Francese, onde pare si possa dire, che in quel tempo non vi fu veruna fama contro la detta Maria, anzi che questi Testimoni che depongono non hauer sentito cosa veruna, pare che reprouino quei Testimoni che in capo a 7. mesi in nouo Processo deponessino di pretesa fama, Conciol. *ver fama res.* 2. *n.* 1.

Conuiene nondimeno distinguere la pretensione del Fisco in questo asserto Indizio, e riconoscere se prima della partenza (non fuga, come la chiama il Fisco) della Maria, vi fosse fama contro di lei, e fosse prouata, e poi trattare della pretesa fama doppo la sua partenza.

Quanto alla fama prima della partenza della Maria Bianca, non pare che dal Processo resulti; Poichè 10. Testimoni esaminati sopra la fama, depongono di essa doppo la Carcerazione del S. Sacchettini a c. 141. a c. 143. t. a c. 145. t. a c. 148. t. a c. 150. a c. 151. a c. 161. a c. 163. t. a c. 167. t. ed in quel tempo la Maria Bianca era già andata a Roma.

Nè osta quanto depongono il 6. 7. 8. e 10. Testimone registrati di sopra doue si è parlato della Causa del Delinquere *al §. Toccante la prima Ispezione*.

Perchè il 6. di essi Testimoni che è Domenico Chiari, depone de auditu da Bartolommeo Montelatici, che è il 10. di detti Testimoni, ed il Montelatici depone de auditu dal Reu. Prete N. Questo Reu. Sacerdote non è esaminato dal Fisco, e perciò il Montelatici niente proua, Verm. *cons.* 179. *n.* 7. ma si conuince bene la falsità del Montelatici dal detto del Reu. N. quale afferma di non hauer mai asserito al Montelatici quanto esso depone; perchè mai ha saputo ne sentito dire, che in fra la Maria Francese, ed il Naldini siano passate parole ingiuriose a c. 580. resta anco conuinto di falso il Montelatici dal R. Prete N. quale attesta di non hauer mai detto al Montelatici ciò ch' egli afferma, e quãdo gli autori, ò chiamati in contesti negano, che chi gli ha chiamati in contesti resta almeno sospetto di falso, Far. *q.* 65. *n.* 274. Vermigl. *cons.* 30. *n.* 16. *cons.* 23. *n* 6. & *cons.* 35. *n.* 17. Giurb. *cons.* 70. *n.* 43. e particolarmente perchè sono due Sacerdoti, e perciò degni di fede, Nouar. *decis.* 109 *per tot.* D. Sabell. *in Summ. §. Testis n.* 27. *vers. quod unicus in fin.*

Ma quando non ostasse a detto Montelatici il sospetto di falso, come veramente gli osta, Nulladimeno dal suo deposto non si può dedurre ciò che il Fisco pretende, perchè mai costui ha detto, che in Firenze corresse fama auanti il secõdo Processo, che la Maria Bianca habbia fatto ammazzare il Naldini: ma solo ha detto, che mediãte le parole ingiuriose asserte seguite in fra la Maria Biãca, ed il Naldini. *Si dubitaua, che per causa di questa Donna esso Naldini fosse stata ammazzato*, come si vede di sopra nel suo deposto *al §. il 10. Testimone*, che perciò non pare, che da tal detto, iui, *si dubitaua*, se ne possa dedurre veruna fama, perchè la fama nienteopera, se non è chiara, stabile, ed inconcussa, Farinac. *cons* 80. *n.* 30. & *q.* 47 *n* 163. e tanto più che secondo il deposto di costui, questo dubbio riceueua il suo fomento dalle pretese parole ingiuriose; onde mancando queste per non esser prouate, come si è mostrato di sopra *al §. In Causa di delinquere*, si potrà dire con il Neuizzano *in Silua Nupt. collapsa ruunt, subductis, tecta columnis.*

Il 7. Testimone, che è Domenico Mecci Speciale, si porta dal Fisco per prouare, che auãti fosse cominciato questo secõdo Processo, e pochi giorni doppo la morte del Naldini, corresse la fama cõtro la Maria Biãca Frãcese: ma in realtà nõ so riconoscere come si possa far fõdamento nel deposto del Mecci, e dedurre da quello la proua di tale pretesa fama; Nõ solo perchè egli non depone di veruna fama, e solo dice, iui, *E da queste parole si argumentaua, che potesse detto Naldini essere stata ammazzata per parte della medesima Maria*: ma anco perchè fonda il suo fallace argumento sopra le parole ingiuriose asserte seguite in fra la detta Maria Bianca, ed il Naldini; onde mancando le parole ingiuriose, come si è mostrato, resta euidente la fallacia del suo argumento, che in quelle è fondato.

Finalmente del detto del Mecci non si può fare verun capitale, perchè egli dice hauer sentito dire da Giuseppe Giotti cieco, che le parole ingiuriose in fra il Naldini, e la Maria Bianca, fossino seguite; Onde non essendo esami-

nato il Giotti, che pure è anco viuo, ed abita in Firenze, il detto del Mecci non fa veruna proua, Vermigl. *conf.* 61. *n.* 16. & *conf.* 179. *n.* 7.

Niccolò Caselli è l'altro Testimone, che accenna qualche cosa intorno alla pretesa fama, ma senza veruna conclusione, come dal suo detto registrato di sopra *al §. Niccolò Caselli*, chiaramente apparisce; Poichè fonda il suo deposto nelle asserte parole ingiuriose, che si pretendono seguite in fra la Maria Francese, ed il Naldini, che non sono prouate, e di più non depone di veruna fama, nè afferma cosa veruna di certo; ma solo di possibile, iui, *e perciò si diceua, che detto Naldini potesse essere stato ammazzato per dato, e fatto di detta Donna, stante hauerla trattata di B....* e douendo la proua concludere per atto necessario, e non possibile, *l. non hoc C. unde legit.* Cabal. *ref. crim. cas.* 56. *a.* 155. e tanto più in materia di fama, che deue essere certa, affermatiua, e constante, Farin. *q.* 47. *n.* 163. conuerrà dire, che non fa veruna proua.

Toccante poi la fama doppo la di lei partenza, nè meno par prouata, perchè gli sudderti Testimoni non nominano persona alcuna, dalla quale habbia hauuto origine la fama, nè nominano le persone dalle quali habbino sentito tal fama, sono la maggior parte di essi Testimonj persone vilissime, e grauate d' altre eccezioni.

E' ben vero, che a chi leggerà attentamente il Processo si renderà manifesto, che di questa asserta fama non si può fare verun capitale; auuengache si rintraccerà il suo nascimento ed origine dal Mattucci Impune, che così prouano tre Testimoni del Fisco. Il primo è Cristiano Moretti, che a c. 141. così depone, iui, *E da un mese in qua sento dire, che detto Naldini fu ammazzato da Raffaello Bronchelli, da un Figlio del Chiappa detto Citruco, e da un' altro che dicono habbia preso l' Impunità.*

Il secondo Testimone è Tommaso Mariani, quale a c. 143. t. in tal forma parla, iui, *e gli posso dire, che da circa tre settimane in quà sento dire per Firenze, che detto Naldini fosse ammazzato da uno del cognome de' Bronchelli, che teneua i Caualli a vettura, da uno Strascino, e da un' altro, che dicono habbia preso l' Impunità.*

Il terzo Testimone è Tommaso Berrettari, quale a c. 218. t. in tal forma s' esprime, iui, *ed ancora ho sentito dire, che uno di quelli, che haueuano ammazzato il suddetto Naldini, haueua pigliata l' Impunità, ed haueua scoperto il fatto.*

La combinazione de' tempi conclude questa verità, perchè l' Impunità fu presa la prima volta il dì 17 di Maggio, e la seconda volta il dì 20. di detto mese l'Anno 1693. Questi Testimoni s'esaminano, il primo di essi il dì 20. Giugno, e l'altro il dì 21. di detto mese, ed il terzo il dì 27. di Luglio l'anno 1693. e doppo di loro si esaminano gli altri otto Testimoni, che depongono dell'asserta fama; onde chiaro apparisce il bel principio di quest'indizio, che di sua natura è il più debole, che ne' Processi s' osserui, Farin. *conf.* 80. *n.* 30. Torreblanc. *de mag. lib* 3. *c.* 17. *n.* 23. de Rosa *in defens. jurid. post Prax. n* 51. & *n.* 52. ed hauendo hauuto origine dell' Impunità, che altro non vuol dire che dall' accusa, ed accusatore, manca l' essenziale requisito dell' onestà della persona, ad Clar. *in §. fin. q.* 6. *vers. sed quid.*

E perchè molti Testimoni sono stati sentiti oretenus, si deue tralasciare di dire, che nella Città di Firenze mal si è costumato il sentire oretenus gli Testimoni da esaminarsi per formare il Processo Informatiuo, non perchè a' Giudici così dotti, come qui sono stati, cioè un Magonio, un Lodouico, un Monaco, un Pietro Caualio, un Cospi, e tanti altri, ed a' nostri dì l'Illustriss. Sig. Marc' Antonio Sauelli dottissimo, ed integerrimo Giudice, ottimo Teorico, e fondatissimo Pratico, non fosse noto, che tal volta, quando sia quasi fondata l'intenzione del Fisco, sia lecito al Giudice sentire oretenus gli Testimoni, e senza altra esamine licenziarli, come dice il dottissimo Sig. Raynald. *rer. crim. tom.* 2. *c.* 14. §. 19. *n.* 123. ma tal Pratica non si è mai ammessa, perchè repugna allo *Statuto di Firenze Lib.* 3. *Rub.* 2. §. & *ipsos Testes iurare faciat*, doue si dispone, che si dia il giuramento alli Testimoni, e poi si riceuino i lor detti, e si esaminino, ed a Roma vi è la Bolla del S. P. Paolo V. che ordina non sentirsi estraiudicialmente li Testimoni della quale fa menzione Guazzin. *reor. def.* 14. *c.* 2. *a.* 3.

E se bene dell'anno 1680. fu preteso d' introdurre questa pratica in Firenze, nondimeno non hebbe veruno effetto, perchè li Procuratori l' impugnarono, ed il Sig. Sauelli (degno d'ogni lode, e venerazione) vi si oppose, come egli attesta nella sua *Summ. § Iudex n.* 74. *vers. quapropter*, doue la chiama *diabolica pratica.*

E molto meno par plausibile questa pratica, quando si sentano li Testimoni oretenus, e poi si mandano in Carcere, e vi si tengano, come dice il Sig. Sauelli nel luogo di sopra accennato, ed in questo Processo si è praticato con più Testimoni il sentirli estraiudicialmente, e poi mandarli in Carcere, come appresso si vede di

Tommaso Berrettari a 218. t. iui.

Domãdato. Per qual Causa dũque esso Testimone mentre haueua le notizie che sopra, subito ch' eli fu Carcerato, quando sua Signoria Illustriss. in presẽza di me &c. estraiudicialmẽte gli domãdò se conosceua detto Francesco Naldini, e Maria Francese Cortigiana abitante in Via de' Pilastri, e se sapeua, ò haueua inteso dire, se tra medesimi fosse passato alcun disgusto, ò parole ingiuriose, rispose francamente, senza ne anche pensarci, ò fare altro riflesso; non sapere cosa veruna.

Rispose. *Quando V. S. Illustrissima mi domandò da principio se io sapeuo, se tra detto Francesco Naldini, e Maria Cortigiana Francese fosse passato alcun disgusto, ò si fussero dette parole ingiuriose, io risposi di non saperlo, perchè ero stato allora Catturato, ed ero sbalordito, e come fuori di me, e perciò non dissi quel che sapeuo conforme ora ho detto.*

E parimente di Bartolommeo Montelatici a c. 225. t. iui.

Domandato. Per qual Causa egli non attestasse questa verità quando da sua Signoria Illustrissima in presenza di me &c. ne fu interrogato estraiudicialmente, mentre fu condotto in Segrete.

Rispose. *Quando io venni in Prigione, e fui estraiudicialmente interrogato da V. S. Illustriss. delle cose predette io non gli dissi prontamente quanto ora ho deposto, perche prima non me ne sono ricordato, ma poi nello stare in Segrete mi è ritornato nella memoria quel tanto che ho detto nel presente esame.*

E di altri Testimoni, come a c. 194. t. a c. 231. a c. 232. t. che sono stati sentiti oretenus, e poi mandati in Carcere.

In questo Processo, nõ solo si vede, che molti Testimoni sono stati interrogati oretenus, e poi mãdati in Segrete, come sopra si è mostrato: ma di più si riconosce, che quãdo sono stati esaminati, si è preteso, che nel sentirli estraiudicialmẽte habbino detto qualche cosa fauoreuole al Fisco, come è seguito del Sig. Frãcesco di Giouanni Nani, quale sẽtito estraiudicialmẽte fu mãdato in Carcere, e poi esaminato formalmẽte, ed in questa guisa interrogato a c. 227. iui.

Domandato. Se auanti che lui Testimone tornasse di Villa la Vigilia del Corpus Domini di questo presente Anno come ha detto sopra, hauesse saputo, che fra detto Francesco Naldini, e Donna Maria Bianca fussero passate parole d' ingiuria d' alcuna sorte, & in eu. &c.

Rispose. *Sig. no, che io auanti tornassi di Villa del Caualier Mazzei la Vigilia del Corpus Domini di questo presente Anno non haueuo saputo, che fra detto Francesco Naldini, e detta Maria fussero passate parole d'ingiuria d'alcuna sorte, e quello seppi lo seppi dopo essere tornato nel modo, che ho detto di sopra.*

Dettogli. Che auuerta bene a dire la verità, perchè essẽdo stato da me &c. estraiudicialmente interrogato sopra le difficoltà, e parole, che si dice passassero fra il Naldini, e detta Maria auanti fosse il medesimo ammazzato fra' due Orti, conforme sono stati alcuni altri Testimoni interrogati stãte l' imminente sospetto di rigiro, e subornazione, egli mi asserisse hauere inteso dire pochi giorni doppo l' Omicidio del prefato Francesco Naldini in Villa del Sig. Caualiere Mazzei, doue disse essere stato a lauorare in quel tempo, che questo hauesse hauuto parole ingiuriose con la predetta Maria a causa di guardarla, e che si dubitaua, che esso non fusse stato ammazzato per parte di detta Donna, e che tali parole l'haueua hauute pochi giorni auanti fosse ammazzato, nell' uscire di S. Ambrogio la predetta Donna, che però dica la verità, e non voglia adesso ritorcere quello ch' estraiudicialmente confessò.

Rispose. *Io quella gli dissi estraiudicialmente quando V. S. m' interrogò, d' hauere inteso dire in Villa del Signor Caualier Mazzei da alcuni Caualieri che diceuano fussero passate parole ingiuriose fra la suddetta Maria, e Francesco Naldini prima che questo fosse ammazzato, nell'uscire di S. Ambrogio detta Donna, e il predetto Naldini, e che perciò si dubitaua potesse essere seguito l' Omicidio di detto Naldini per causa di detta Donna, intesi dirlo doppo la partenza di detta Donna da Firenze, e non doppo l' Omicidio di detto Naldini, che allora non ne sapeuo cosa alcuna; ma l' intesi ben*

dire

dire doppo esser partita da Firenze la suddetta Maria, e adesso non mi ricordo se anco l'intesi dire in Villa di detto Sig. Cavaliere, che solo mi ricordo hauerlo saputo da dette Donne, che ne discorrevano come ho detto sopra, e non mi ricordo se l' habbia inteso dire in altri luoghi, che quando V.S. m'interrogò come sopra ero sbalordito stante la Prigionia del mio Fratello, e su due piedi non mi ricordai, o pure non mi lasciai intender bene di quello haueuo saputo.

Dettogli. Che si conosce chiaramẽte che vuole ritorcere la verità, meotre quello disse estrajudicialmente lo disse haverlo saputo doppo pochi giorni l'Omicidio del Naldini, e non doppo la partenza della Doona da Firenze, che però dica da che cosa si sia mosso a mutare ial confessione.

Rispose. *Io doppo di hauer discorso con V.S che m'interrogò estrajudicialmente del suddetto Caso, mi ricordai, che tal cosa non l'haueuo saputa altrimenti in Villa del S. Cavalier Mazzei, ma bensì in vicinato da quelle Donne che ne discorrevano, e per questo ritorsi la mia confessione estrajadiciale, e non per altra causa, e circa poi al tempo intesi dire anco estrajudicialmente d' hauerlo saputo doppo la partenza della Donna, e non altrimenti doppo l'Omicidio, e se dissi doppo l'Omicidio, dissi male, e la verità è quella che ho detto.*

Ed il medesimo è seguito del Sig. Domenico Spighi, che fu interrogato oretenus, indi mandato in Carcere, e poi formalmente esamioato a c. ivi, *Onde come sospetto essendo stato estrajudicialmente interrogato da sua Signoria Illustrist. in presenza di me Coadiutore non disse altrimenti di hauer levato la lettera al Procaccio d'ordine di detto Sig. Miccieri, il che ora aggiunge per colorire maggiormente le cose, e sgrauare anco se stesso, dal quale il Fisco pretende, che egli si portasse a Roma, e si abboccasse con detta Donna, e che sapendo che il Procaccio portaua quà lettera diretta a detto S. Sacchettini, quale sapeua esso constituto essere in Segrete, e tutto a fine d'impedire il corso alla Giustizia, e di occultare la verità in offesa della Giustizia medesima, e che però esso constituto habbia fatto un' azione dannata, e di ragione punibile: onde pensi alle sue cose.*

Quinto Indizio.

La publica voce, e fama che il Sig. Sacchettini sia stato Carcerato, e sia ritenuto Prigione come reo dell'Omicidio seguito nella persona di Francesco Naldini.

La fama, ora per l'una, ora per l'altra parte si trova mendace, e con falso rumore va celebrando, tanto del male contro li buoni, quanto del bene contro li cattivi, perciò di essa poco capitale si può fare, perche elegge, ed erra.

In questo Processo però non pare prouata contro il Sig. Sacchettini, non solo perchè li Testimonj, che ne depongono mancano di tutti gli requisiti necessarj, ad Clar. *§ fin. q 6. vers. Sciendum est usq ad vers. sed quæro*, Farin. *cons. 24. n. 3. & seqq. & q 47. a n. 208 ad n. 237.* Basilic. *decis 40 a n. 23 ad n 48.* Si perchè sono quasi tutte persone vili, P. Martin. del Rio, *disquisit. magic. lib. 5. sect. 2. litt. A fol.* 699. Sì perchè noo nominano le persone dalle quali habbino raccolto la fama, Eugen. *cons. 27 n. 41 Lib. 1* non bastando che dichino oon ricordarsi, Turreblanc. *de ma[...]b. 3. c. 17. n. 17.* Sì perchè non rendono conueniente ragione del loro detto Farinac. *q. 70. n. 48.* e finalmẽte, perchè le vane voci del Popolo oõ doversi attendere, insegna *il Test. nella l. Decurionum 12. C. de pæn.*

Ma quando non ostasse quanto sopra si è detto, questa pretesa fama oon fa veruno indizio, ed è inreleuante, perchè ha hauuto origine doppo la cattura del S. Sacchettini Anch. *cons 253. n 2.* August. ad Ang. *de malef. verb. Hæc est quædam Inquisitio n* 61. Peguer. *decis. 17 n. 27.* Fatio. *q. 47. n. 277.* Costa *in tract. reintegr dist. 5. n. 1. & 2.* Careo. *de offic. S. Inquisit. par 3 tit. 10. n. 73.* Majoran. *in Opopr. l. 2. c. 8. nu. 86.* Ciarlio. *contr. l. 1. c 12. n. 35.* Vermig. *cons. 22. n. 9. & cons. 228 a. 7* Conciol. *cons. 5. a. 28. post tract. de hær.*

Che la sua origioe sia doppo la cattura del S. Sacchettioi lo dimostra l'ordine del Processo, poichè da esso si vede, come il S. Sacchettini fu catturato il dì 20. di Maggio 1693. a c. 48 e dipoi il dì 20. Giugno 1693. il Bargello di Firenze fa una comparsa, nella quale intende prouare la publica voce e fama, che il Sig. Sacchettini habbia fatto ammazzare il Naldioi a c. 140. e nomina più Testimooj.

Questi Testimonj depongono della publica voce e fama ma concordaoo la sua origine doppo la carcerazione del S. Sacchettini come si vede in Processo a c. 141. a c. 143. t. a c 145. t. a c. 148. t. a c. 150. a c. 151. a c. 157. a c. 160. t. e a c. 163. t.

E che questa fama [ma però informe] sia nata doppo la carcerazione del S. Agostino, pare che l'ammetta il Fisco a c. 391. ivi, *monito ad auuertire di dire la verità, perchè oltre quanto ha sentito, ci sono tanti, e tanti Testimonj, che depongono di publica voce, e fama, ch' esso Constituto sia stato Carcerato, e sia ritenuto in prigione come reo dell'Omicidio seguito nella persona di Francesco Naldini.*

E ad abbondaote cautela si è prouato a difesa, che avanti la carcerazione del Sig. Agostino Sacchettini, noo si è mai sentito dire per la Città di Fireoze, ch' egli havesse fatto commettere l'Omicidio in persona di Francesco Naldini, oè vi era di ciò veruna fama, come sopra l'undecimo Articolo depongono più Testimonj a c. a c. a c.

Sesto Indizio.

La Contumacia, e Sentenza Contumaciale data contro la Maria Francese.

Quest'Indizio non affligge io veruo conto il Sig. Informante, perchè quando veramente vi fosse la Contumacia, e la Seotenza contro la Maria Biaoca Francese, noo per questo ne resulterebbe Indizio contro il S. Sacchettini, poichè la contumacia del mandatario non affligge il mandante, nè la contumacia del compagno del Delitto pregiudica all'altro asserto compagno del Delitto, Bar. & communiter omnes *in l. cum filius ff. de verb. oblig.* Boss. *in tit. de delict. n. 61.* Natt. *cons. 541. n. 29. lib. 3.* Vermigl. *cons. 35. n. 25.* Hondea. *cõs. 87. n. 145. lib. 2.* Eugen. *cons. 63. n. 66* Farinac. *cons. 172. n 16. & q. 24. n. 173. & seqq.* Scialoi *in Prax. for judic. c. 4. n 48. ad fin.*

Dissi se la contumacia, e la Sentenza vi fossino, perchè a mio credere nè l'una, nè l'altra vi è, già che uo'atto nullo nõ produce veruno effetto di ragione, ma per inutile, e nõ fatto si reputa, D. meus Sabell. *in Summ. §. Delictum n. 7. vers. Si tamen Sententia*, Altimar. *de nullit. Rubr. 8. q. 15. n. 1. & n 27.*

La oullità consiste nell'insaoabile difetto della Citazione perchè sapendo il Fisco, che la Maria Bianca era a Roma, doveva assegnargli il termine competeote a comparire, ed essendo ootorio, che da Firenze a Roma vi è una distanza di centocioquanta miglia, e computandosi la dicta a ragione di miglia venti per ciascun giorno, *l. 1. ff. si quis cauti. l. in itinere ff. de verb. signif. §. qui autem excusare Inst. de excusat. tut.* era necessario assegnarseli sedici giorni di tempo, che otto perchè potesse hauere la notizia, ed otto per poter comparire, già che oõ si deuono dimidiare per quest' effetto le giornate, e quando oltre alle 20. miglia n'auanzassino pur 5. miglia si deve per quelle sole assegnare una giornata, Antonell. *de temp. legal lib 4. c. 18. n. 6.* ed in questo caso ne sono state assegnate quiodici sole gioroate, come si vede oel principio del Processo, ivi, *con termine di 25 giorni a comparire*. Ed in oltre quando la distanza è taota che assorbisca una settimana, si deue concedere e dare al citato un giorno per ciascuna settimana per suo riposo e quiete per sollieuo della fatica, e recreazione del corpo, Glos. *in c. cupientes verbo comodè de elect. in 6.* Parlador. *reor. quotidianar. lib. 2 c. 19. n. 13.* Altimar. *de nullit. rubr. 12. q. 18 n 119.* latè Oril. ad Campan. *obseru. 7 per tot. fol. mihi 67.* de Rosa *in Prax. crim. c. 9. n. 45. vers. pro singulis a c.* 146. e chi è citato nullamente non è tenuto a comparire, e oon diventa Cootumace, Gob. *de Aq q. 7. n. 36. a c. 22.*

Altra non meno evidente nullità si scorge nella Sentenza contumaciale proferita contro la Maria Bianca Francese, poichè (come abbondantemente si è mostrato di sopra) cessa io lei la causa di delinquere, e si è detto *nel § la Causa di delinquere*, non sussiste la fuga, nè si verifica la fama, onde mancano gl'indizj sufficienti per sostenere l' inquisizione speciale, o così si renda nulla la Sentenza data in cootumacia, benchè fosse contumace, che non è, come si è detto *nel § la nullità, e nel § quando seguì l'Omicidio, e nel § quanto alla fama*, Scacc. *de Judic. lib. 1. c. 97. a n. 78. ad n. 161. & num.* 196. Farin. *q. 11. per tot.* Oril. ad Ref. Campan. *obser.* 1. Cartar. *capt. Baa c. 1. n 457.*

Nè per sostenere l'inquisizione basterebbono l'asserte cõfessioni estrajudiciali, quando anco la Lucrezia, e la Lessandra Frullini fossino cootesti, perchè nõ sono testimooj idonei, e tanto meno bastano dette asserte cõfessioni estrajudiciali, perchè dette Doone sono singolari, e sopra tutto, perchè sono sospettosissime di falso, come si vede di sopra nel secondo Indizio, doue è trattato delle dette asserte confessioni

fessioni estrajudiciali,che si supplica a vedersi, per non trascriuere infruttuosamẽte quanto in detto luogo si è scritto.

Constando dunque manifestamente della nullità, ed insussistenza della Sentenza,e dell'evidente sospetto della falsità de'testimonj che depongono delle pretese confessioni estrajudiciali,ed essendo sopra queste fondata la Sentenza capitale,data in Contumacia contro la Maria Bianca Frãcese,stimo come Difensore della Causa di poter domandare la reuocazione di detta Sentenza, quantunque si tratti di persona Contumace,perchè quando la Sentenza è nulla, ed evidentemente tale apparisce dagli atti, si può reuocare dal medesimo Giudice,come fermano Scacc.*de Judic.lib.1. c.97.n.184.& 187.*Vãt.*de nullit.ex defect.Process.n.132.*Alex. *in l.Diuus n.3.ff.de re Judic.*Guaz. *reor.def.35 cap. 6. num.1.*

E particolarmente perchè non è anco spirato l'Anno dal dì della Sentenza Contumaciale data contro la Maria,e tanto più perchè si tratta di Tribunale Supremo, come è la Rota nel Criminale,Passerin.*in Prax.formand.Process.q.29. art.4.n 70.*nel quale cessa ogni scrupolo, benchè fosse passato l'Anno, a segno che si può in ogni tempo retrattare la Sentenza promulgata con nõ vere prouazioni, ed a ciò fare assiste una evidentissima,e potentissima ragione, cioè, perchè questa pouera Donna, Contumace apparentemente, come bandita,e benchè innocente, non sia ammazzata da qualsiuoglia persona del Popolo,e così resti operato quello che non è lecito fare al medesimo Giudice,esequendo una Sentenza euidentemente nulla per difetto di prouazioni; laonde per evitare questo imminente pericolo,e per tor via un'assurdo così detestabile,si deve con pronta prouuisione rimediare,Cartar.*de execut sent.c.Ban.c.fin.n.147.*e così pũtualmente ha scritto l'Illustr. Sig. Scipione Catanza primario Auuocato della Corte di Roma in una Causa di fuga di Carcerati di Castello l'Anno 1692.portando tre esempi ne' quali la Sacra Consulta assolvè li Contumaci, siccome ancora sono stati assoluti in questa Causa di Città di Castello.

E non solo in Roma,ma anco nella Città di Firenze è stata moderata la pena alli Contumaci, nell'atto della spedizione de'Processi contro gli presenti, e particolarmente dell'Anno 1666.in una Causa di Francesco Bruni di Pisa, quale in Contumacia era stato condennato in pena della vita,e confiscazione de'beni, per Omicidio commesso, ed essendo stato osseruato nella suddetta spedizione fatta contro li complici comparsi,che il Bruni era stato prouocato di parole dall'ucciso,gli fu in sua contumacia,e non ostante la Sentenza Contumaciale,ridotta la pena di vita,e confiscazione, in cinq[illegible] anni di confino,e leuata la pena della vita,e confiscaz[illegible]e,e tutto fu fatto ex officio, ed il negozio restò approuato da S.A.S. e perchè parue esemplare,fu anco registrato nel Libro delli Statuti a c. 216. come referisce l'Illustriss. Sig. Savelli *nella sua Somma §. Banditi n. 29.vers.benè recordor, tom.1.a c.*201.

Se quanto sopra fu fatto ex officio,e con la sola reflessione di prouocazione di parole,tanto più doverà farsi in questo caso,nel quale si palpa l'insussistenza delli pretesi Indizj,e per conseguenza la nullità euidente dell'Inquisizione, oltre alla nullità della Sentenza per difetto di citazione.

Settimo Indizio.

Si leggono al Sig. Sacchettini li deposti di 16. Testimonj esaminati ex officio.

La lettura de'deposti di questi Testimonj, non multiplica gl'Indizj, perchè li loro detti riguardano gl'Indizj già contestati,e de'quali si è a'suoi luoghi parlato, e si sono anco registrati in questa Difesa li detti de'Testimonj,perchè più comodamente possino da ciascuno esser veduti, e considerati.

Si leggano li deposti della Lucrezia, e della Lessandra Frullini, quali riguardano la pretesa confessione estrajudiciale della Maria Bianca,e sopra questi si è già detto quanto occorreua,quando si è trattato di tale asserta confessione nel secondo Indizio, onde è superfluo il farne quì parola. Gli deposti delle due Margherite Banchini riguardano il medesimo Indizio.

Quanto dicano la Maria Giouanna Medici, e la Maria Stella sua Figliuola suffraga alla Maria Francese,perchè affermano,che più d'un mese prima la sua partenza haueua detto di volere partirsi di Firenze,e che Dio solo sapeua la causa, per la quale si partiua, laonde questo repugna alle pretese confessioni estrajudiciali,perchè se Dio solo sapeua la causa della sua partenza,era ignota a'mortali, e così non l'haueua detta alle Frulline.

Il deposto del Mecci non contiene di più, se non che la Maria,ò auanti,ò poco doppo la Festività di tutti li Santi andasse a Bottega sua,e dimandasse se vi praticava un Naldini.Questo non fa niente a proposito, ò perchè nella Mercanzia erãno due Procuratori del Naldini, che uno è il morto,e l'altro il Sig.Carlo Naldini suo Zio, o pure, perchè in quel tẽpo nõ era seguito il preteso contrasto in fra la Maria Bianca,ed il Naldini,che mai veramente è seguito,e se fosse seguito,che si nega,sarebbe seguito il dì 9.di Nov.che fu il giorno antecedente all'Omicidio, e perciò dal detto del Mecci non si può cauare veruno construtto per il Fisco.

In altro Constituto fatto al Sig.Sacchettini, si leggono al medesimo l'Esamini di

Antonio Siliani.
Anton Maria Chiari.
Domenico Chiari.
Niccolò Caselli.
Tommaso Berrettari.
Bartolommeo Montelatici.
Dorotea Amadj.
Francesca Nencetti, e del Signor
Francesco Nani.

A sequela d'una Comparsa del Bargello presentata il dì 16.Luglio 1693.e nella quale pretende di prouare le parole ingiuriose asserta seguite in fra la Maria Francese, ed il Naldini, sono stati esaminati quasi tutti li suddetti Testimonj, e dal loro deposto non è stato prouato l'assunto,come si è mostrato di sopra, quando si è trattato della Causa del delinquente *al §.Sta dunque inprimo luogo,e §§.seguenti* dove si sono registrati letteralmente li detti de'Testimonj è perche si pretende dal Fisco,che anco alcuni di essi Testimonj prouino la fama contro la Maria Bianca, perciò si supplica a vedersi quanto si è scritto sopra *il quarto Indizio a' §.Toccante poi la fama*, dove si crede haver pienamente satisfatto a questo particolare,e perciò nõ si dirà da vãtagio.

Sette giorni doppo assegnate le Difese al Sig.Sacchettini e publicato il Processo con insinuatiua publicazione, si vede una nuoua Comparsa del Bargello a c.426.nella quale si pretende di conuincere di mendacio il Sig. Agostino Sacchettini,per haver negato ne'suoi Constituti di conoscere Francesco Naldini,e formato nuouo Processo di 40. carte, con cattura di Testimonj forestieri,fatti venire con grauissime loro spese,e disagi,e con haver ritenuto in Carcere Segreta il Sig.Domenico Spighi come Testimone,per il corso di 36 giorni, che di ragione non si poteua fare, perchè publicato il Processo non s'ammettono nuoui Testimonj ad instanza dell'Accusatore,benchè il Giudice procedendo ex officio possa farlo,Io:Vela *in Prax delict.c.8. n.13.a c.59.* Carpzou.*in Prax.crim.part.3.q.106.n 90.a c.54.* Finalmente (perchè la verità è una) il Fisco non ha in verun modo, nè pur per ombra,prouato il preteso mendacio, e nondimeno si contesta al Sig. Informante.

Che hauendo il Naldini trattato con il S. Domenico Spighi, agente de'SS.Sacchettini, un'aggiustamento seguito con Francesco Domenico Bartolini, debitore della Casa de'SS.Sacchettini, non è probabile, che il Sig. Agostino non sapesse quello seguisse, trattandosi in specie d'interesse proprio, e con tale occasione habbia anco conosciuto Francesco Naldini &c.

Questa contestazione di preteso Indizio non ha veruno fondamento,nè si poteua fare al S Sacchettini, perchè non solo non è appoggiata a veruna proua: ma resta affatto destrutta dalli deposti del S. Spighi a c. 462. t. dove afferma, che non partecipaua al S. Agostino quello faceva sopra gl' interessi di loro Casa,mediante l'ordine generale che haueua hauuto d'aggiustare gl'interessi di Casa Sacchettini, e che talvolta partecipava il suo operato alla Sig. Gineuera Madre di detti SS.Sacchettini,e l'istesso cõferma a c. 463.t.

Si potrebbe anco mostrare l'insussistenza di questa contestazione dal deposto degli altri Testimonj, che cõfermano haver trattato cõ il Sig.Spighi,e mai con il S. Agostino Sacchettini:ma per non parere di farne più conto di quello che meriti,si tralascia,e solo si dice, che queste nuoue diligẽze sono state proficue al S.Sacchettini,e nõ al Fisco;Poichè hauendo preteso il Fisco di provare,che il S.Informãte habbia detto un mendacio, quando con verità ha deposto di non conoscere il Naldini,ed hauendo il Fisco cercato di prouare questo asserto mendacio, e nõ havendolo prouato

si

si presume, che quanto ha detto il Sig Sacchettini sia vero, già che cõ tutte le diligẽze fatte, nõ si è provato in cõtrario.

Pare che a sazietà si sia mostrato, che veruno de' pretesi Indizj sussiste, nè in essere d' Indizio, nè in essere di provazione, e così ex non Jure Fisci, converrà per Giustizia dichiarare insussistente l' Inquisizione speciale transmessa al Sig. Agostino Sacchettini, con l' assegnazione delle Difese; Giacchè mancando gl' Indizj, non si sostiene l' Inquisizione, anzi esser nulli gli Atti, e l' istessa Inquisizione si è diffusamente mostrato nel principio di questa Difesa con l' autorità de' Dottori in detto luogo citati, che per essere cosa notoria, non si trascriveranno di nuovo.

Conviene ora toccare qualche cosa dell' Innocenza del Sig. Sacchettini Informante, e perchè da Constituti del medesimo evidentemente n' apparisce, mentre in ogni sua parte restano verificati, perciò s' indicaranno li particolari, che da essi resulteranno in prova della sua Innocenza.

Si riconosce pertanto l' Innocenza del Sig. Informante, dalla sincerità, prontezza, e purità delle sue risposte agl' Interrogatorj fattigli, essendosi dipoi nelle Difese provato concludentemente esser vero quanto dal medesimo è stato deposto; Avvengacche havendo egli affermato a c. 163. t. di non esser mai stato inquisito, carcerato, nè condennato per veruno delitto, ciò si è concludentemente provato nelle Difese per il deposto di più Testimoni tutti di nobilissimi natali, che ne depongono sopra il 6. Articolo a c. 502. a c. 505. a c. 509. t. a c. 514. t. a c. 520. a a c. 525.

Ha parimente detto ne' suoi Constituti a c. 166. t. Che egli era in procinto di portarsi a Napoli, dove haveva intavolato un'importantissimo negozio da trattarsi con gli Regj Ministri, ed oltre al resultante dal Processo Informativo sopra questo viaggio di Napoli si sono prodotte più giustificazioni, che provano l'intavolatura di tal trattato, e la necessità della sua presenza in Napoli, come resulta dalle lettere del Sig. Antonio Averani del dì 19. Agosto 1692. e da due pubblici Instrumenti rogati da pubblico Notaro, a dalla minuta de' Capitoli firmata di mano de' SS Averani, come tutto si vede in Processo a c. 490. a c. 533. e a c. 536.

Ha affermato ne' suoi Constituti a c. 167. che esso doveva andare all'Audienza della Serenis. Gran Duchessa di sempre gloriosa memoria, che ora dal Cielo compatisce gli travagli del povero Carcerato, e questo ancora è restato provato con l'attestazione dell'Illust. Sig. Marchese Donato Maria Guadagni Maestro di Camera di quella grande Eroina, come per la fede riconosciuta formiter a c. 560.

Ha anco deposto in detti Constituti a c. 170. e a c. 377. che era molto tempo, che la Maria Francese voleva partire di Firenze per andare a Roma, ed anco questo si è provato con la fede del Sig. Giuseppe Martini formalmente riconosciuta a c. 550. e con la fede sottoscritta dall' Illustriss. Sig. Giovanni Miccieri, riconosciuta in Roma da publico Notaro, e prodotta nelle Difese a c. 554.

Ha anco professato di non conoscere Francesco Naldini a c. 386. e di nuovo avvertito a c. 376. t. ivi, *monito ad avvertire di dire la verità, poichè egli ben sa che pur troppo conosceva il suddetto Francesco Naldini, siccome sa, che fra esso Naldini, e la prefata Maria siano passate parole ingiuriose, e di disgusto.*

Rispose. *Io ci ho bello e pensato, perchè per me il suddetto Francesco Naldini è come se non fusse mai stato nel Mondo, così nè anche so, che tra esso, e detta Maria siano mai passate parole ingiuriose, e di dispiacere.*

Ed a c. 381. t. Se gli contesta, ivi, *Dettogli, che la suddetta Donna è fuggitiva per haver fatto ammazzare il suddetto Francesco Naldini per mano di Sicarj pagati, e che ciò è seguito per mezzo di esso constituto, il quale secondando la volontà crudele della prefata Maria diede il mandato di sua propria bocca agl' istessi Sicarii, acciò facessero fatto sì atroce conforme fecero, però confessi la verità.*

Rispose a c. 382. ivi, *Io non so nulla, nè so, che detta Donna Maria habbia fatto ammazzare il suddetto Francesco Naldini, nè che questo sia stato ammazzato per mano di Sicarj, nè io vi ho havuto parte veruna, nè in somma io ne so niente.*

Regolarmente l'ignoranza si presume, e per il contrario non si presume la scienza, massime ad effetto d' inferire ad un Delitto, Vermigl. *cons.* 119. *n.* 28 Farinac. *q.* 51. *n.* 61. Caball. *res. crim. cas.* 287. *n.* 68. & 69. e tanto più in questo Caso, nel quale il Fisco ha fatto ogni diligẽza per provare, che il Sig Sacchettini conoscesse il Naldini, e perchè veramente non lo conosceva non l'ha provato; onde non cõstãdo di tal cognizione, si deve ammettere il Reo al Giuramẽto per provare l'ignoranza, Caball. *res. crim. cas.* 199. *n.* 26. *in fin.* Massin. *de confiscat. q.* 6. *n.* 54. Farinac. *q.* 115. *n.* 159.

Ha anco detto di non sapere, che il Naldini, e la Maria habbino contrastato assieme, e che fra loro siano seguite parole ingiuriose, e disgusti a c. 376. t. ed anco in questo ha detto la pura verità; poichè se le parole ingiuriose non sono seguite come si è mostrato *al §. Toccante la prima Inspezione*, è certo; che il Sig. Sacchettini non ne ha havuto notizia.

Finalmente a c. 381. t. ha asseverato, che la Balla trovata in Casa la Maria era bollata dalla publica Dogana di Firenze, ed anco in questo si riconosce veradiero, come prova l' esistanza di detta Balla, che con il bollo di questa Dogana è segnata a c. 112.

E perchè da ogni parte del Processo si vede campeggiare l'Innocenza del Sig. Informante (oltre alle cose predette) non si deve omettere la sua qualità di Gentiluomo, e la buona fama del medesimo in genere, ed in specie provata da tanti conspicui, e nobilissimi Cavalieri, riguardevoli per le propie personali qualità, e per la nobilissima prosapia de' loro natali, e della quale tutti depongono sopra gli Articoli a c. 501. t. a c. 504. a c. 507. a 509. a c. 514. a c. 519. t. a c. 522. a c. 524. e a c. 526. t.

La sola provazione della buona fama opera, che dal detto dell'asserto Compagno del Delitto non nasca veruno Indizio, anco ne' Delitti eccettuati, contro un' huomo di buona fama, e ciò ha luogo in Delitti più gravi di questo del quale si tratta, così puntualmente attestando della comune opinione ferma Farin. *cons.* 79. *n.* 23. *a c.* 478.

Nè manca la provazione dell' ottima indole del Signor Sacchettini, quale solito attendere al negozio, ha sempre vissuto vita quieta, e pacifica, e lontana da ogni rissa, e nimicizia, e da ogni sorte di Delitto, come depongono li Testimoni esaminati a Difesa sopra gli Articoli a c. 502. a c. 505. a c. 508. a c. 510. a c. 515. a c. 520. a c. 522. a c. 525. e a c. 527. e da questa provazione restano tolti gl' Indizi, se vi fossino, del preteso mandato, Simon. de Pret. *cons.* 15. *n.* 49.

Presunzioni che escludono il mandato.

Le presunzioni che escludono il preteso mandato sono molte, ciascuna delle quali è per se sufficiente a tale operazione, a molto più tutte assieme, e perciò si dedurranno quelle che si sono osservate, lasciando all' abilità maggiore di chi leggerà questa Difesa, e di chi doverà giudicare, il considerare quelle che si saranno omesse.

1. La 1. presunzione, che esclude il preteso mandato, e dimostra l' Innocenza del Sig. Informante depende dalla scienza, che il Sig. Sacchettini haveva della Carcerazione di Giovanni Manetti, di Diacinto Maria Mattucci, e di Raffaello Bronchelli, tutti tre asserti e pretesi Mandatarj, ò Sicarj, per la Cattura de' quali il Fisco pretende, che sia fuggita la Maria Bianca Francese, quale fu accompagnata da detto Sig. Sacchettini, e pure havendo questa notizia della Carcerazione di tutti tre gli pretesi Mandatarj, non fugge, non si ritira, e non latita, anzi fa publica coppia di sua persona, attendendo secondo il suo solito alla sopraintendenza del suo Negozio d' Arte di Seta, nello Sportello della di cui Bottega fu Catturato il dì 20. di Maggio 1693. come in Processo a c. e quello che merita anco riflessione frequenta il Regio Palazzo del Serenissimo Gran Duca unico nostro Signore a c. e qual maggior presunzione, ò contrassegno d' Innocenza di questo si puol considerare; così in termini afferma Prat. *respons. crim. fiscal.* 23. *n.* 80. & 81. *a c.* 242.

2. Poteva con la fuga salvarsi, e pure non fugge, e da ciò s' arguisce la sua Innocenza; Poichè qual più bel pretesto poteva venirgli in acconcio, che con l' occasione della gita a Roma della Maria Bianca, e de' Negozj che egli medesimo haveva a Napoli, andarsene sotto pretesto d'accompagnar quella, ed accudire alli Negozi, e dal non esser fuggito, mentre poteva farlo, anco senza carico di fuga, si presume la di lui Innocenza, Menoch. *de præs. præsumpt.* 48. *n.* 20. *lib.* 5. Eugen. *cons.* 63. *n.* 91. Poichè, siccome la legge presume Reo chi fugge, *argum. legis in l. Cornel. §. præterea ff. ad Senatus cons. Syllanian.* così si deve presumere

Innocente, ch'! non fugge: ma passeggiando publicamente rimane, e sta nella Città, *l. quis sit fugitivus* §. 1. ubi Bart. *ff. de aedilit. edict.* Cravett. *cons.* 6. *n.* 9.

3 La terza presunzione dell'Innocenza del Sig. Sacchettini, la somministra l'età di Diacinto Maria Mattucci Impune, e di Giovanni Manetti asserto Compagno di Delitto, quale per questa Causa è morto in Carcere negativo, come si è mostrato, ed essendo il Mattucci (prima origine di questo asserto mandato) minore di 18 Anni, come prova la fede in Processo a c. 529. ed il Manetti minore di 19. anni, come per la fede a c. 529. non si presume, che ad un giovanetto di tale età si dia un mandato per ammazzare, e tanto meno si presume, che fosse data a lui la facoltà di trovarsi un Compagno, e che veduto anco dal Sig. Sacchettini il Compagno ragazzo, havesse voluto fidare a due Giovanetti un tale affare, perchè la partecipazione con tali Giovanetti nō si presume, giacchè sarebbe una grandissima imprudenza, come considera Cyriac. *contr.* 106. *n* 31. *vers. Addamus.* E pure in Processo si è provato, che il Sig. Agostino Sacchettini è un prudentissimo Gentiluomo e che è solito maneggiare, e trattare gli suoi negozi ed affari con ogni prudenza, cautela, e diligenza, come resulta dal Negozio di somma rilevanza che egli haveva fra mano con gli Regj Ministri di Napoli, negli Articoli del quale si vede cāpeggiare la di lui grāde abilità, cautela, e prudenza, come in Processo a c. 535.

4 La quarta presunzione, che esclude l'asserto mandato, e mostra più che presuntivamente l'Innocenza del Sig. Sacchettini è la brevità del tempo, che è stato di mezzo, dall'offesa pretesa fatta dal Naldini alla Maria Bianca, con l'asserte parole ingiuriose, al tempo della morte del Naldini; Avvengachè, se le parole d'ingiuria fossino vere, come non sono, sarebbono seguite di 9. di Novembre giorno di Domenica, ed il Naldini fu morto il Lunedì 10. di Novembre. E più considerabile è la brevità del tempo, nel quale l'Impune afferma esser seguito il trattato fra esso, e il Sacchettini, e poi l'abboccamento con il medesimo Sig. Sacchettini, e gli altri asserti Sicarj, non potendosi tante faccende terminare in poche ore, come altra volta si è detto quādo si è parlato del deposto dall'Impune *al* 1. *Indizio*, §. *finalmente è inverisimile*, che per maggior brevità non si replica, potendosi quivi vedere, e che dalla brevità del tempo s'escluda la presunzione del trattato, affermano Marsil. *cons.* 24. *n.* 2. Guazzin. *ver. defens.* 33. *c.* 10. *n.* 14 *vers. Et in dubio prop. fin.*

5 Somministra la 5. presunzione esclusiva di questo asserto mandato la tenuità della somma del denaro data alli pretesi Mandatarj; Poichè se bene di questa incostantemente depone l'Impune, variando nella quantità, e qualità della moneta, la riduce a scudi dieci, che in cinque afferma havarne conseguiti egli medesimo, a cinque dice esserne stati dati a Giovanni Manetti suo asserto Compagno di Delitto; Onde non pare credibile, che per così poca somma di denaro si accetti, e si eseguisca un mandato d'Omicidio, ed inverisimile lo reputa Vermigl. *cons.* 16. *n.* 30.

6 Si deduce la sesta presunzione esclusiva del preteso mandato dalla Causa, per la quale si pretende dato, che non solo non è nè vera, nè provata: ma non è in verun modo corrispettiva a tanto e tale Delitto, come di ragione si ricerca, Zuff. *de legitim. Process. q.* 66. *n.* 56. & *n.* 74. Vermigl. *cons.* 78. *num.* 7. perchè quando fosse vero ciò che il Fisco pretende toccante le parole ingiuriose, l'ingiuria non sarebbe caduta sopra la Maria Bianca, ma sopra il Naldini, come altra volta si è detto, ò sarebbe stato lecito al Naldini provocato, ed ingiuriato il repulsare l'ingiuria, e perciò da un'atto lecito non si presume il mandato, Zuff. *d. q.* 66. *n.* 54.

7 Serve per la settima presunzione esclusive di questo preteso mandato, il vedersi, che seguita la morte del Naldini, il Fisco fece il suo Processo, ed esaminò 14. Testimoni, e con ogni possibile diligenza cercò di trovare il Reo, nè mai pure per pensiero ne fu incolpato il Sig. Agostino Sacchettini, e da ciò resultare l'Innocenza del preteso reo, ha scritto in puncto De Rosa *in defens. Juridic. post Prax. crimin. n.* 153.

Finalmente non si presume questo mandato per la *vulg. l. merito ff. pro soc.* e tanto più in persona del Sig. Sacchettini, che è Gentiluomo d'ottima fama, non rissoso, nè scandaloso, ma quieto, e pacifico, come si è mostrato.

Queste presunzioni pare che siano più che sufficienti a persuadere l'Innocenza del Sig Sacchettini, e che bastino per provarla, Eugen. *cons.* 31. *n.* 70. Farinac. *cons.* 79. *n.* 27. *in fin.* e tanto più che il Fisco non ha in verun modo fōdata la sua intenzione, e gli suoi pretesi Indizi contro il Sig. Informante sono equivoci, insussistenti, e manchevoli in essere d'Indizio, ed in essere di provazione, e perciò di essi non si può fare verun capitale per sostenere l'Inquisizione, ed allegazione di difese contro il Sig. Informante, e tanto più perchè a favore del Sig. Sacchettini militano tante presunzioni dimostranti la sua Innocenza, e queste che escludono il Delitto, devono pravalere alle contrarie che l'includano, benchè fossino meno forti, Farinac. *cons.* 6. *n.* 33. *cons.* 31. *n.* 35. & *cons.* 30. *n.* 46. Carpzov. *in Prax. p.* 3. *qu.* 123. *n.* 69. Calderò *decis. crim. Catal.* 63. *n.* 61.

Ex quibus &c. Salvo &c.

Ad Laudem Dei B. M. S. Virginis, & S. Joseph &c.

Devotiss. Serv.

Bernardino Renzoli.

FLORENTINA PRÆTENSI MANDATI.

PRimò. Pro Nobili D. Augustino Sacchettino Carcerato, & Inquisito qua pretenso mandante necis commissæ scelere in personam quondam Francisci Naldini in Florentia expendimus illud Juris inconcussum axioma: *Nulla major notoria Injustitia, quàm notoria nullitas*, & è contra &c. deprecamurque ejusdem absolutionem, & reintegrationem cuicumque spoliato debitam ad suam libertatem, & quietem, a qua motus reperitur incompetenti etiam actione Criminali, quæ novo Processu restaurari nec potest, quando principaliter, & solemniter nullitas notoria proponitur, Vant *de nullit. rubr. infrà quæ temp. n.* 11. & *rubr. quib. mod. n.* 15. Gabriel. *cons.* 28. *in prin. vol.* 2. ubi quod sic in Curia Romana servatur, quem sequitur Anton. Maceraten. *resol.* 30. *n.* 13. *lib.* 2. laudata Put. *dec.* 60. *n.* 1. *p.* 3.

2 Notoriam verò nullitatem multipliciter habemus (ut infra patebit) præmissa illa defectus, scilicet Corporis Delicti, a quo incipit Processus Criminalis, defectus enim evidentia liquet, quia in nostro Processu nullibi legitur probatus tractatus inter D. Augustinum inculpatum mandantem, & inter Hyacinthum Mattucium confessum impunitum Mandatarium cum Raffaello Bronchello, & Jo: Manetti inculpatis Mandatarii sociis ab impunito, sed negativis constanter toties, quoties Constitutis coram &c. in Carceribus in quibus Manettus jam obiit. Quod etenim in tractatu prædicto consistat Corpus Delicti tergiversari non potest, prout, nec quod tractatus constet in illis notis tribus extremis, scilicet colloquio, tractatu, & modo committendi, Vermigl. *cons.* 70. *n.* 2.

3 Negativam verò probarj ubi in Processu non legitur affirmativa incontrovertibile est, quia negativa actus, qui indiget scriptura, non indiget probatione, cùm debeat ab allegante probari contrarium, Scacc. *de Judic. lib.* 2. *cap.* 9. *n.* 1255. & 1256. Non minus quam incontrovertibile sit, quod omnis inquisitio Criminalis sine præcedenti, & valida probatione Corporis Delicti, in radice nulla sit ipso jure, Guazz. *def.* 4. *c.* 1. *n.* 3. Burg. *de mod. proced. ex abrupt. q.* 22. *n.* 4. Caball. *Centur.* 3. *cas.* 255. ubi quod procedit etiam si inquisitus esset convictus.

4 Ex inquisitione, & Processu nullo, per impossibile ullum unquam posse oriri effectum neminem latet; Unde in casu nostro quicunque sit actor Baroncellus, vel impunitus, manibus palpatur sine actione obtinuisse litis contestationem, & Judicium firmasse cum D. Augustino, *leg. unica Cod. de lit. contest.* in quo judicio cùm tantum valida, & legalis extet ejusdem contestatio, negativa nempe D. Augustini, ab eadem negativa manibus palpatur innocens, & qua talis absolvendus per Text. non minus clarum, quam notum *in l. qui accusare* 4. *cod. de edend.* ibi, *Actore non probante qui convenitur, & si nihil ipse præstat obtinebit*, ex ratione certa donec etenim non est probatum Reum commisisse impictum Delictum, remanet, & apparet probatum illud minimè commisisse, Decian. *resp* 98. *n.* 8. Masc. *de probat. concl.* 36. *n.* 22. 23. quæ ratio procedit vel in casu

quo

quo accusatus malè audiret; Et accusator benchè, Mascard. *d. concl.* 36. *n.*13. 14. Tosch. *litt. A. concl.* 127. Oldephop. *obseru.* 23.*tit.* 2. *fol. mihi* 309. & Cabal. cum citatis *cas.* 254.*n.*7.8.*&* 9.

5 Ulterius absoluendus, restituendusque est D. Augustinus, & quidem ex capite innocentiæ verificatæ per ipsius ingenuam nobilitatem, vitam, & mores, per abbundantiam bonorum fortunæ, per negotium nobile, & magnum artis sericæ, per nullius ax Genealogia occisi Naldini accusationem, val delationem Iudicialem nunquam secutam; per negatiuam utriusque mandatarii ab eodem impunito inculpati, extra quos nullus alius datur de veritate informatus, Bertaz. *cons. crim.* 538. *n.* 6. *lib.* 2. Vermigliol. *cons.* 16. *n.* 7. Et iterum ac planiùs ex totali elisione cuiuslibet contestati indisii per defensionem D. Causæ Patroni semper laudandam, & ad quam reuerenter relatiuus prosequor, notoriæ nullitatis, ac Iniustitiæ propositam actionem ob non seruatum ordinem Juris, nec in partibus vitalibus intrinsecis eiusdem inquisitionis contestatæ.

6 Prima cuius intrinseca legalis lęsio probatur in facto, ibi, *Qual Sacchettini fosse istigato, ed infiammato a ciò fare dalla prefata Maria Bianchi sua Donna per Causa di disturbi, e parole ingiuriose, che essa haueua precedentemente riceuute dall' istesso Naldini, verisimilmente di lei innamorato.* Quia nullus Iudex quantumuis amplam facultatem, & arbitrium habeat inquisitum inter Reos Iure ponit, nisi in Processu habet legitima etiam inditia, & contra faciendo ultra nullitatem actus incidit in lethalem culpam juxta Sententiam veriorem, & sanctiorem relatam à Farin. *quæst.*81.*n.*14.*&* 15. *& cons.* 189. *n.*38. *& in crimine falsi cons.* 110. *per tot.* ubi quod ita fuit indicatum citatis Diuo Thoma, Soto, Sarmiento, Nauarro, Marsil. & Cartar. repetitis a Vermigl. *cons.*56 *n.*1.

7 Secunda eiusdem Iuris ordinis lęsio probata legitur in eodem Processu, ubi non inter plures, ut debuit, sed a facie solùm, ut non debuit, impunitus recognouit D. Augustinum, quem sibi notum dixerat tantùm ex cognomine Sacchettini, Vicinia inhabitata del Campaccio, & ab artis sericę negotio. Item ubi quando confessionem replicauit non coram, sed inuersa facie loqutus fuit D. Augustino, nouitati actus non consentienti, nisi prout de iure, & quatenus, &c. totumque exequutum fuit ex decreto D. Auditoris ibi, *Con dire all' istesso Sacchettini, che sieda con la schiena riuolta verso il sudderto N. N. bastando ora che reciprocamente si siano veduti, e solamente si possano l'uno, e l'altro sentire, senza che in modo alcuno si possa incutere timore ad N.N. sopradetto.* Cuius nec unquam ad intelligentiam D. Augustini fuit expressum nomen, sed tantùm post repositionem ad locum suum in repositione successiua ad locum suum N.N. declaratum ibi, *Il quale è Diacinto Mattuci*, de quo aliàs, &c.

8 In casu reuerentialis timoris, vel afflictiui metus malunt Doctores nostri confrontationem omitti, quàm sub velo aliquo semper improbato fieri, ut docet Cartarius *in Prax interrog. reor. lib.* 3. *cap.* 2 *n.*97. Guazzin. *defens.* 20. *cap.* 19 *n.*3. Quid scripti Juris, vel Canonicę obseruantię sit Florentię ignoramus (Unde hia saluis, semperque super caput positis) quisque scit, quòd confrontatio principaliter practicatur, qua Iudex ex rubore, pallore, aliisque animi motibus in facie apparentibus, magis scire possit, quis ax confrontati veridius loquatur, quem effectum causari potuerint occipitia loquentium quisque cognoscit.

9 Ulterius nostris in confrontatis Inquisitis liberis ab omni vinculo subiectionis, vel famulatus, sicuti nulla suspicati metus Causa considerari potuit, ita actus in sua nullitate notus, & inopinatus remaner, Natt. *cons.* 95.*n.* 22.*vol.*3. ex regula, quòd erubescimus, vel sine lege loqui, quam practicam veritatem cognovit D. Judex, licèt enim sciat, quòd dictum Socii criminis punibilis, vel impuniti sine purgatione maculę in tortura ad faciem inculpati nequaquam istum afficit, purgationem ultro dareliquit in facie D. Augustini cum tertio defectu, & insanabili, Farinac. *cons.*136.*n.*30. Vermigl. *cons.*33.*n.*9.

10 Quarta ordinis iuridici lęsio manifestatur ubi fuit D. Augustino semper negatiuo cognitionis, vel nomine tenus Francisci Naldini occisi contestatum Solenniter mendacium. Quòd si subsisteret in facto nullius preiudicii esset tanquam cadans super cognitiona, quę confessata minimè noceret iuxta communem distinctionem dolosi, vel simplicis mendacii, de qua Farinac. *q.* 52. *n.* 14. ubi quòd conclusio est verissima, Vermigl. *cons.* 25. *n.* 2.

11 Quinta oritur iuridici ordinis lęsio ab eo, quòd cùm nullus Testis potuerit conuincere D. Augustinum in prędictę cognitionis sua negatiua, probataqua Iuris naturalis, & communis valida pręsumptione, quisque enim nascitur, & viuit, alterius personę, & facti nescius, qui non probatus conscius. Nec potuit Iudex insubsistans in facto mendacium contestare insuperabili ratione, quia exceptio non antis subiecti in qua Iudex se fundat impeditiua est executionis quantumcumque priuilegiatę, Vermigl. *cons.* 383. *num.* 6.

12 Sexta lęsio iuridici ordinis patet ex Processu fol. 125. ubi de recognitione inter impunitum, & inculpatos Mandatarios, & primo Ioannem Manetti, ibi, *Interrogato, se egli conosce quell' huomo, che con ferri a' piedi è stato qui condotto alla sua presenza, & ineuent. &c. Risponde Sig. sì, che io conosco quest' uomo, che è stato quì condotto alla mia presenza, e che ha osseruato ancora me, è dico, che esso è quel Giouanni Manetti detto Ciringi per sopranome, quale ho nominato negli altri miei esami, e che assieme con me, e con Raffaello Bronchelli d' ordine del Sacchettini ammazzò il detto D. Francesco Naldini.*

13 Septima sequitur immediatè cum eisdem ferreis compedibus Bronchellii, eisdemqua extensa verbis recognitio, & utraque clauditur sequenti decreto, *all' ora l' Illustrissimo Signor Auditor Lazzari sed. &c. accers. &c. ordinò detto Diacinto Mattuci ricondursi al suo luogo antino, &c. hauendo già precedentemente fatto ricondurre alli loro luoghi gli predetti Giacomo, e Gio: Battista, come pure esso Raffaello Bronchelli, acciò non sentisse le parole espresse, come sopra dall' istesso Mattucci, quale cautela è da sua Signoria Illustrissima praticata anco con il suddetto Giouanni Manetti detto Cirinei ad effetto, &c. & in ogni; &c.*

14 Incontrouertibile est ex pręmissis. Primò quòd impunitus Mattuccius cum Iacobo, & Ioanne Baptista fuit accersitus ad recognoscendum Ioannem Manettum. Secundò incontrouertibile est, quòd steterunt coram Manetto solo existente, & eodem amoto coram Bronchellio pariter solo existente. Tertiò incontrouertibila est, quòd in utroque singularitas nimis, & plusquam nimis compedes ferrei sugestiuè steterunt ad effectum & finem, quòd Hiacynthus Mattuccius impunitus remotorum Brūchallii, & Manetti volitam iuratus recognitionem deponeret per fictiori fronte, ex diametro contra, à Iure, & DD. nostris pręscripta substantialia supraścripti actus iuridici, consistentia in similitudine possibiliori personarum, & indumentorum, in interrogatione, & responsione, in facie recogniti intelligentis, & percipientis, & in totali remotione cuiuscumque facti, vel verbi suggestiui, ut docent Farinac. *quæst.* 11. *numer.* 25. omnesque practici, inter quos Scac. *de Iudic. lib.* 1. *cap.* 86. *numer.* 59. Conuersus ad Iudicem sic concludit. *Unde aduerte ne facies ducere eum cum compedibus, seu manitis ferreis.* (& infra) *Nota, & aduerte tertiò quòd hi inter quos Constitutus recognoscendus est potius debent esse incogniti, aliàs si sint maximè omnes cogniti ex eorum cognitione facile posset includere illum incognitum esse illum, ad quem recognoscendum fuit adductus*, & eum probat ipse Caball. *cas.* 270.*n.*45.

15 Octaua notoria iniustitia, & nullitas probatur ab extensione fictę confessionis Marię Blanchę monitę ad Comparendum, & si verum capite damnatę qua instigatricis, ut in inquisitione supra data. Quando inconcussa est nostri Iuris regula, quòd confessio unius tertio non nocet, vel si vera, multo minus ficta contumacialis certissima ratione, quia damnatus ex contumacia, non ex crimine tertio pretenso inflammato, & instigato, non potest nocere argumento à minori ad maius semper valido, sicuti mandanti non potest nocere Mandatarii contumacia, & ficta confessio, Caball. *cas.* 56. *num.* 101. *ubi de obseruantia in Etruria.*

16 Nona demum manibus palpatur enormissima Iuris lęsio in ipsa inquisitione, ubi dicitur homicidium Francisci

cifci

ciſci Naldini commiſſum, &c. *d' ordine, e mandato di detto Signore Agoſtino Sacchettini, e con permeſſa di danaro, che dopo fu effettuata. Qual Sacchettini foſſe inſtigato, & infiammato a ciò fare dalla prefata Maria Bianca ſua Donna per cauſa de' diſturbi, e parole ingiurioſe, che eſſa haueua precedentemente riceuute dall'iſteſſo Naldini veriſſimilmente di lei innamorato*, & prout latius, &c. Si D. Iudex certiſſimus fuiſſet [ut minimè liquet ex actis] de aſſumpta pro aſſaſſinio Cauſa, cuilibet veritatem amanti, ad ſenſum adeò lenis patet, friuola, imò fatua, quòd per impoſſibile horrendum aſſaſsinii monſtrum concipere nedum parere valuit; Unde intrat Sanctiſſima ſupra omnes leges ratio naturalis, quòd ubi cauſa non eſt efficax, dari non poteſt cauſatum.

17 Et ſi hoc phyſicè impoſſibile in cauſa friuola, quanto fortiùs in non confeſſata, nullibique ulterius probata ad notitiam D. Sacchetini, ut ex ipſa monſtruosè, & beſtialiter moueretur ad tantum facinus impoſſibile eſt, vel cogitatu, quia fieri non poteſt, quòd mens humana ad ignorata feratur. Quicunque autem iudicat non certus de facto notoriè nulliter, & iniuſtè iudicat, quia cognitio facti eſt unicè, & principaliter neceſſaria pro recto Iudicio, ideòque Doctores, & Iura noſtra dicunt difficiliorem facti cognitionem, quam de Iure reſponſionem & quam Iuris ad factum applicationem, *l. eum qui temerè 79 §. 1. ff. de Iudic. l. mora 32. ff. de uſur. l. 2. de iuris, & facti ignorantia*.

18 Non me latet quòd zelus Iuſtitię in delictis magnis, & occultis Clypeus eſt Iudicemque excuſat ab omni calumnia; Verùm tranſeat hoc; Me tamen hactenus latet, quòd zelus idem poſſit nullitatem, in validitatem conuertere, & formale nullum in validum legale, quia non eſt licitum ex proprio capite ęquitatem ad diſtinctiones producere, ſed procedendum eſt per viam ſilicatam, videlicet per Textus, *legum ſunt verba Oldephop. contra Carpzouium in puncto extraordinarii, & tumultuarii Proceſſu quæſt. 10. fol. mihi 398. n. 13. 14. & 15. qui deſumpſit Sententiam à Baldo lib 3. conſ. 338. incipiens ſecundum ex verſ quòd erubeſcimus, & lib 5. conſ. 433. verſ. Item non poſſum*.

19 Denique quia tota inquiſitio, totuſque Proceſſus unicum habet initium, & complementum, confeſſionem ſcilicet impuniti Hyacinthi Mattucci, iſta non poteſt probare delictum in genere in principio dictum Corpus Delicti, multo minus delinquentem, nec ſimul, nec diſiunctim mandantem aſſertum in puncto, Clar. *quæſt. 21. n. 12.* ubi teſtatur ita ſemper ſeruari vidiſſe, Farinac *conſ. 10. n. 31. conſ. 19. n. 18. conſ. 55. n. 4. 17.* & 34. ubi quòd procedit, vel ſi agatur de delicto occulto ex illa ratione, ne ſit in poteſtate cuiuslibet Ribaldi Tertium ſub diſcrimine ponere.

20 Et in puncto Teſtis contra ordinem Iuris examinati, quòd eidem nullus poſſit tribui effectus citra iniuriam, & præiudicium Inquiſiti, certi ſumus ex regula, quòd paria ſunt nihil fieri, & non legitimè fieri, quia quòd nullum eſt proinde habetur, ac ſi omninò factum non eſſet, *l. 1. §. hęc autem ſecundo, ff. quod quiſque iuris, l. 4. §. condemnatum ff. de re iudic.* Fc. in. *in cap. illud 5. de reſcript.* Decian. *reſponſ. 10. n. 34. lib. 1.* Tomig. *dec. 20. n. 14.* Gail. *de arreſt. cap. 11. n. 14.* Oldephop. *de appell quæſt. 3. n. 13.*

21 Cęterum quia impunitus noſter Hyacintus Mattuccius pluribus maculis etiam laborat in perſona expedit iſtas ſub oculis ponere, ut ſequitur *minor decem, & octo annorum, pro furto carceratus, ultro confeſſus, primò occiſoris ex propria impulſiua Cauſa amicus, particeps in homicidio, ſecundò emptus Mandatarius cum Manetto, & Bronchellio Mandatarii pretio pacto, periurus, varius, ſibi ipſi contrarius, infamis, impunitus, impugnatus, inueriſimilis, inuerificatus, inuerificabilis, falſus manifeſtè conuictus, ſemper unicus imò verius, & proprius nullus, quia dictum unius nullius eſt nota regula*.

22 Prędicta ſingula, & multo plura circa perſonas, circa dicta, & circa examina, & conſtituta cum ſuis exceptionibus ſunt clarè, & diſtinctè in facto firmata, & Iuribus plenariè exculta per D. meum amicum, & Cauſę Patronum Bernardinum Renzolum, pręuia ideò ſubſcriptione eius pleniſſimę, & ſemper laudandę defenſionis calamum ponam cum ſequenti Farinac. Doctrina apprimè concludenti innocentiam D. Auguſtini Sacchettini in principio deductam pro coronide in fine, ſcribit Farinaccius *quæſt. 45. n. 23. & quæſt. 66. n. 181. 182. 183* ex Marſil. *conſ. 62 n. 36. in fin. & ſeqq.* ex Plaz. *in Epit. Delict. cap. 15. n. 14.* quòd plenè creditur occiſori dicenti ex propria Cauſa occidiſſe, non ex alterius mandato, & quòd iſta exculpatio tantùm valet, quòd pręfertur, & pręualet Confeſſioni inculpatorię confirmatę etiam in tortura, quando maximè ſumus in examinato ex officio principali quo ad ſe, & Teſte quo ad alios, & licèt *n. 182.* contrariam referat Sententiam, attamen *n. 183.* his concludit, *Sed certè licet ex præmiſſis propoſita limitatio videatur reddi dubitabilis: Ego tamen ab ea in iudicando, & conſulendo nunquam recederem, præterquam in caſu, in quo ſecundum dictum in tortura haberet pro ſe aliquas conjecturas, præſumptiones vel adminicula*; Hęc Farinac. Noſtra ſecunda confeſſio non ſolùm eſt deſtituta prędictis, ſed etiam ſine tortura in faciem D. Sacchettini.

23 De huiuſmodi confeſſione in impunito Hyacintho Mattuccio in facto non poteſt dubitari, nam confeſſionem primam excluſiuam cuiuſcumque mandati cęcus videt, ſurdus intelligit, maximè quod extat Florentię emanata lex decima Ianuarii 1680. contra Teſtes falſos impreſſa, in qua ſub pęnis prohibetur inſtructio, aut conſilium Reis (*negare, ò ſgrauare il delitto, ò reuocare, ò qualificare la confeſſione.*) Et infrà verſicolo (non intendono comprendere) *negli ſteſſi delinquenti ancorchè ſiano interrogati come Teſtimoni riſpetto a gli altri, mentre paia al Giudice con loro depoſto haueſſero potuto manifeſtare il proprio delitto*, & infrà: *Volendo habbino tempo di dire la verità, e correggerſi fino a che ſiano la ſeconda volta ſottopoſti all' eſame, e non più oltre.* Hactenus lex ſpecialis.

24 Quę confert noſtris nullitatibus expenſis nunquam directè, vel indirectè pro incurſu alicuius pœnę verùm ſemper ad defenſam, & non aliàs, &c. pro qua deprecamur animaduerti, quòd ſupradicta lex in qualificatione, & in correctione confeſſi Hyacinthi Mattucci impuniti facit pro noſtra notoria nullitate, quę cùm oriatur à fide ſemper indiuiſibili in qualibet commiſſa parte, & membro, totam corrumpit inquiſitionem, & Proceſſum, ut in puncto Gizzar. *deciſ 86. Et in puncto Proceſſus ex abrupto extraordinarii ſeu tumultuarii per legem 14. quod iuſſit, ff. de re iudic.* Maur. Burg. *de modo proced. ex abrupto cent. pr. q. 9. n. 1. & ſeqq.* Vermigl. *conſ. 426. n. 1.*

Quare, &c

Alexander Lucidus Adu.

REquiſitus de ſimplici ſubſcriptione concurro in Sententiam eximiorum iuris peritorum D. Lucidi, & D. Renzolii tanquam de iure veriſſimam, & ne videar inconſulto ad eam acceſſiſſe, licèt non ſit opus aliquid addere ad obtinendam in ampliori forma abſolutionem nobilis viri D. Auguſtini Sacchettini, tria ex abundanti nihilominus conſideranda propono.

Primùm quòd Impunitas fuit conceſſa Mattuccio ſine obbligatione ſubminiſtrandi indicia, & non ſolùm eſt contra formam ſolitam, de qua Sanfel. Giurb. Scannarol. & alii à me relati *in meis obſer. lib. 1. cap. 2. §. 4. numer. 27. & 28.* ſed eſt incentiuum malis hominibus ad libitum, & ſine timore falſa exponendi, & inimicos vexandi, imò necandi, ut aduertit Auguſt. Lazzarinus penes Farinac. *conſ.* 10. *numer.* 33. nam adſtrictus ſolùm manifeſtare factum, Cauſam, & Complices poteſt pro certo habere quod falſitas ſui dicti non apparebit, niſi (quod ſperandum non eſt) is qui homicidium patrauit conſcientia, & miſeratione innocentum motus ſe Curię propalabit, & ideò de facili poterit ad falſitatem proſilire, & hinc Tribunalia deſumpſerunt praxim obligandi impunitum ſub pœna priuationis beneficii Impunitatis ad dandum inditia ſufficientia.

Secundum quod fuit Proceſſum ad conteſtationem litis, non conſtito prius de Mandatario, ſeu Mandatariis, licèt enim Doctores communiter dicant tria requiri ad procedendum contra mandantem, nempè inimicitiam capitalem, allocutionem ſecretam, & breuitatem tem-

temporis patrati homicidii, nihilominus hæc tria non sufficiunt, nisi concurrat quartum requisitum, nempè, quòd occiderit is, cum quo fuit habita senteta allocutio, ita nos docet Farinac. *cons.* 102. *num.* 29. *& seqq.* dicens, quòd Bart. & Doctores, qui eum sequuntur supponunt semper, quòd liquido constet, quòd famulus, cui Dominus loquutus fuit ad aures, occiderit eiusdem Domini inimicum, & ad hoc plures allegat concordantes.

Nec confessio Mattucci supplet, vt ostendit Farinac. ibidem, ob rationes penes eum videndas, quæ casui nostro applicantur.

Nam verum est, quòd confessio Mattucci non fuit tormento extorta, vt in casu Farinacii, sed verum etiam est, quòd habita fuit tædio Carceris, & cum Impunitate contra stylum, nempè sine dicta obligatione daodi inditia, quòd vt dixi est incentiuum, & allettamentum ad texendum calumnias, & sic potest certo modo æquiparari, cùm non deficiant alia considerata per Farinac. ad ostendendum, quòd confessio non poterat supplere dictum quartum requisitum.

Confessio de qua Farinac. erat non verisimilis, non possibilis, non verificata, & erat ex omni eius parte falsa: hæc omia sunt hìc.

Non est verisimilis, quia vir nobilis, diues, prudens non censetur voluisse se, & sua bona periculo exponere ex instigatione vilis mulierculæ, quæ publicè in Ciuitate sui Corporis quæstum faciebat, vt ferè in terminis argumentatur Farinac. *d. cons.* 102. *num.* 45. & comprobat ex Crauett. Vermigl. *cons.* 120. *num.* 5. *&* 14. & Cephal. *cons.* 652. *num.* 41. *&* 42. *lib.* 5.

Non est possibilis, quia non constat, quòd die Dominica alloquuti inuicem fuerint D. Sacchettinus, & Maria Blanca, & nec constat, quòd D. Sacchettinus accesserit ab hora rixæ ad horam ass. dati mandati ad domum dictæ Mulieris, ideò quia idem est non esse, & non probati, confessio dicitur continere rem impossibilem, fuisse scilicet D. Sacchettinum inflammatum à Maria Blanca.

Non est verificata, quia bis eodem die secundùm dictum Mattucci D. Sacchettinus colloquutus fuit cum ipso, & semper in loco publico, & patenti, & tamen nemo de vna, vel alia allocutione deponit.

Est demum falsa, quia supponit Mattuccius habuisse rixam cum lusore à quo fuerat percussus, & nec ludus, nec rixa extitit. Supponit cucurrisse ad domum Amici ad assumendum ensem, & non esse verum asseritur.

Vnde vt considerat Farin. *d. cons.* 102. *nu.* 30. si Curia vellet punire hunc pro homicidio, non posset, quia confessio apparet falsa, & erronea.

Secundò respondet Farin. *ibid. num.* 31 quòd etsi confessio fuisset legitimè emanata, adhuc quo ad mandantem non suppleret dictum requisitum, nam dictum Mandatarij non habentis alium defectum solùm injunctis adminiculis facit inditium, quando autem, prout in casu isto Mandatarius tot, tantasque graues habet exceptiones quantas Domini mei in elucrubratissimis allegationibus retulerunt, nihil penitus probat.

Signanter cùm Bronchellius, & Manettus permanserint in negatiua, & alter eorum etiam in tormento Capræ, nam est certum apud Doctores, quòd negatiua Socij maximè in tortura releuat Consocium, vt pluribus ostendit Farin. *cons.* 138. *num.* 25. *&* 32. potissimum si sint plures, vt hìc, vbi alter tortura, alter morte in Carcere dictum confirmarunt.

Tertiò respondeo, quòd nullo modo potest dictum requisitum supplere, quia confessio Mattucci dicentis vulnus intulisse in bracchio Naldini cum pugnalono, & deinde pugnalonum in flumen projecisse, detegitur falsa ex annotatione vulnerum facta à Curia in visitatione Cadaueris, in quo nullum fuit repertum vulnus cæsim factum in aliquo bracchio, & facta perquisitione in flumine, non fuerunt reperta arma.

Quartò respondeo, quòd Testis, qui uno eodemque tempore constituit delictum cum suo dicto, & constituit delinquentem, non probat Corpus Delicti, & propterea Corpus Delicti est aliunde probandum, vt dixi in meis *obseru. lib.* 1. *cap.* 1. § 1. *num.* 156. Quem locum cum laude meritum meum prorsus excedente, & ex sola benignitate attributa refert D. Renzolius in supradicta allegatione, & est indubitatissimum, quando agitur de probando mandato, & probanda pactione, & traditione monetæ ad homicidium patrandum; nam cùm mandatum, prout etiam pactio, & pecuniarum traditio sint remota à delicto, requirunt ad sui probationem duos Testes contestes, vt ait August. Lazzerinus penes Farinac. *d. cons.* 10. *num.* 33.

Tertium est, quòd Maria Blanca fuit condennata in pœnam vltimi, pro inflammatione ad homicidium sequuta eodem die, & omisso quod non subsistit in facto ex plene recensitis in supradictis allegationibus, sed esto, quòd sit vera, non potest præseferre tantam pœnam, quia dicitur facta tempore quò ardebat ira, quæ semper à pœna ordinaria excusat, quia est breuis furor.

Nec in mulierem potest refundi qualitas assassinij, quia non constat, quòd inflammauerit ad faciendum occidere mediante pecunia, & ideò non potest teneri de qualitate per ipsam non mandata, & ignorata ad tradita per Laderch. *cons.* 190. *num.* 3. *& seqq.*

Quare, &c.

Io: Dominicus Caynaldus Adu.

Annotazioni dell' Auditore Savelli in Causa Sacchettini.

L'Inquisizone speciale, ò contestazione del delitto non si può fare senza legitimi precedenti indizj, quali siano anco sufficienti, ò poco meno, che per la tortura, quando si tratta contro presenti, quicquid sit contro contumaci, e tutto ad arbitrio del Giudice, regolato però dalla ragione, e perchè se siano più leggieri, che per la tortura, bastando all'Inquisito presente il negare, si rende superflua; come è notissimo di ragione.

E se bene la causa di delinquere, che in questo Processo si pretende, cioè le parole ingiuriose seguite fra il Naldini ucciso, e la Maria Bianca Donna del Sacchettini la Domenica del dì .. che poi il Lunedì prossimo seguente seguì detto omicidio, potesse farsi esser bastante, già che le passioni operano secondo la qualità delle persone, massime acciecare d'amore, e che basti ancorchè non fosse vera, ma semplice putatiua a far indizio, nondimeno questo si deue intendere, quando fusse concludentemente prouata, che non si crede, deponendone solo testimoni de auditu auditus ab aliis, non contestati da alcuno de auditu proprio, anzi sbugiardati da tre Sacerdoti, da' quali in particolare diceuano hauerlo sentito dire, esaminati nelle diffese.

E quando fussero seguire dette parole ingiuriose, non si proua, che il Sacchettini n' hauesse notizia, già che la scienza non si presume, &c. Et anco si può dubitare, se inducessero causa sufficiente, & adequata per un tal eccesso in persona sauia, e prudente, come comunemente si ricerca da' Dottori.

Il corpo del delitto contro il Sacchettini per il preteso mandato, che consiste nel trattaro con li Mandatarj, non si vede altro, che il deposto dell' Impune carico di molte eccezioni, che per questo non proua, e per esser vnico, quando douerebbe esser prouato concludentemente, nè si pottrebbe supplire per la confessione del reo, o almeno per esser di difficil proua con indizi, e presunzioni gagliarde inferenti al detto trattato.

Anzi detto Impune, non hauendo somministraro indizi d'alcuna sorte, oltre al suo detto che non basta, si potrebbe dubitare, se douesse godere dell' impunità, ancorchè gli sia stata concessa senza obligo, ò condizione alcuna di porre in chiaro il delitto, ò almeno somministrare indizi per legitimamente condennare li contumaci, e torquire li presenti, come si suol costumare, massime quando sono in fortijs che allora più difficilmente si concede, per non darli ocasione d' imposture, per altre ragioni, che considerano gl' Autori ....
non bastando per godere la Grazia riuelare il delitto, & indicare li correi, mentre non si adduchino anco le proue, Bart. *in l. si quis cum seq. ff. ad Syllan.* con altri addotti dal Sanfelic. *decis.* 222. *num.* 2. *lib.* 2.

Indi-

Indizj contro del Sacchettini.

1 Deposto dell' Impune.
2 Confessioni estrajudiciali della Maria Francese.
3 Fuga di detta Maria, e sentenza contumaciale.
4 Fama.
5 Sentenza contumaciale contro detta Maria.

L' Impune patisce molte eccezioni.

1 Di variazione, ò contrarietà fra il primo, e secondo constituto.
2 Spergiuro.
3 Non verificazione di più particolari.
4 Compagno di delitto, e Mandatario.
5 Infame per questo, e per altro processo di furto, per il quale era prima carcerato.
6 Ulttoneo, & accusatore, &c. corrotto con l' impunità, &c.
7 Deposizioni inuerisimili, & altre, &c.

Tanti difetti non si purgano con la tortura secondo la più vera, e commune opinione.

Massime, che detta tortura non è stata data alla presenza, & in faccia del Sacchettini, come si doueua, essendo lui carcerato, altrimenti non opera il suo effetto, &c.

Le confessioni straiudiciali della Maria Francese non sono prouate per testimoni idonei, come si ricerca per far indizio, e quando fossero prouate aggrauerebbero solamente la detta Maria, e non il Sacchettini quantunque lei l' hauesse nominato, &c.

La fuga di detta Maria pare più tosto una volontaria partenza per altri suoi negozi, essendo andata publicamente, &c.

Et in ogni caso non potrebbe affliggere il Sacchettini, perchè la fuga d' un compagno di delitto non può nuocere all' altro, &c.

La fama non affligge il medesimo Sacchettini, perchè non è prouata, nè originata, se non dopo molti mesi, dopo la pretesa fuga di detta Maria; & anco dopo la carcerazione del Sacchettini, ne' quali casi non fa alcun indizio, mancando di tutti li suoi requisiti sostanziali, & hauendo hauuto la sua origine dall' impunità presa, &c.

La contumacia, e sentenza contra la Maria Francese, non può di sua natura affliggere il Sacchettini e tanto meno pretendendosi nulla per difetto di citazioni per la breuità del termine, e per insufficienza d' indizj, &c.

Indizj d' innocenza del Sacchettini.

1 Non essersi ritirato benchè sapesse la carcerazione de' pretesi Mandatari.
2 Non esser fuggito benchè hauesse giusti pretesti.
3 La prudenza sua, che non hauerebbe confidato tal affare ad un minore a lui incognito, &c.
4 La breuità del tempo fra la causa, mandato, & esecuzione, &c.
5 La tenuità del denaro, e con tanta varietà riferita dall' Impune, &c.
6 La causa non adequata al delitto, &c.
7 L' esser stato antecedentemente fatto altro Processo, nel quale esaminati quattordici testimonj non resultò alcun sospetto contro detto Sacchettini.
8 Stante la qualità della persona d' ottima fama, &c.

Il Sig. Sacchettini è stato fatto rispondere all' Inquisizione dopo hauer il Bronchelli sostenuto la negatiua con sei ore di Capta, & il Manetti aliàs Careneo mantenuto la predetta negatiua audacemente nel confronto con l' impune, e con la morte in carcere, il di cui cadauere fu riconosciuto tutto liuido, & ulceroso, e da' periti giudicato morto per siccità, e priuazione di cibo, e così dopo molto debilitati gl' indici che si considerauano contro di lui, già che la negatiua sostenuta da' detti due pretesi Mandatarj molto gioua, e sgraua il preteso mandante, &c.

Testimonio vnico, di pessima qualità, socio criminis, impunito pergiuro nella sostanza, inuerisimile nelle circonstanze, e senza alcuna verificazione, &c. Qual fede potrà prestarsi a simil testimonio, quando per vna sol Bugia sostanziale, si deue reputar falso in tutta la deposizione? Bald. *in l. fin. n. 18. C. de ædill. D. Adrian. toll.* Farinac. *cons.* 39. *n.* 12. Vermigl. *cons.* 20. *n.* 9. Prat. *resp. crim.* 3. *n.* 49.

§. SINDACI.

1 Sindaci de' malefizi sono obbligati ogn' anno del mese d' Aprile far la visita delle Selue, & altri legnami, per vedere, se siano stati tagliati contro gli ordini, e farne fede alli Rettori di giustizia, che la deuono portare al lor sindacato, & anco nel principio dell' vfizio frà 15. giorni far rinnouare questo Bando, e portarne fede, come sopra, Bando de' 7. Ottob. 1597. E per essere, &c.

E deuono detti sindaci far i rapporti di tali danni fra 3. giorni, Bando de' 7. Maggio 1580. Vedasi l' ordinazione vniuersale sopra il danno dato del dì 7. Settemb. 1688.

2 Sindaci, balitori, e becchini della Città sono tenuti nel termine di giorni tre far rapporto al Magistrato de' pupilli di quelle persone, che alla lor morte lasciano pupilli, ò minori, sotto pena di lire 50. Riforma de' pupilli de' 23. Febbraio 1638. §. In oltre, e nella Spartizione degli Obblighi cap. 2. & altre Riforme del 1565. e 1567.

3 Sindaci denunciatori de' malefizi si deuono fare ogn' anno conforme al solito, e sono obbligati denunciare subito gli omicidi, e ferite d' importanza, e gli altri delitti fra 3. giorni al più lungo, Bando contro gli Omicidiari delli 11. Marzo 1548. inf. num. 5. e num. 14.

4 Sindaci predetti seguendo alcun omicidio, ò ferite mortali nella sua sindicaria, & in luogo doue non risegga alcun Rettore di giustizia criminale, ò ciuile, sono obbligati non solo denunziare subito il tutto alla corte criminale, ma anche in questo mentre far inuentario di tutti li beni, e robe, massime denari, mobili, semouenti, & altre cose, che facilmente si possono occultare delli delinquenti, che seruirà fin tanto che il Rettore del Criminale mandi a far nuouo inuentario, sotto pena di scudi 25. & arbitrio. Prouisione de' 26. Agosto 1567. e modo prescritto da' Capitani di Parte dell' anno 1613. vedi §. Rettori num. e §. Inuentari num.

5 Come li sindaci si constituiscono per le Parrocchie, Castelli, e luoghi ad effetto che denuncino tutti li delitti, e se li creda nel lor' vfizio, deuino denunziare non solo li delitti notori, e punibili, ma anco li segreti, & impunibili; mentre che non siano tanto segreti, che anch' essi meritino scusa, & altro, vedi Clar. §. *fin. quæst.* 9. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 198. *per tot.* Gratian. *discept.* 163 *per tot.* Card. Tosch. *litt. D. concl.* 192 & 193. *per tot.* Farinac. *de indic. & tort. q* 52. *n.* 167. *& seqq.* Azor. *Instit. Moral. p.* 3. *lib.* 13. *cap.* 21. *fol. a me* 1095.

6 Sindaci, & altri che denunciano delitti per debito di lor vfizio non si deuono condennare nelle spese per la presunta calunnia non prouando il delitto; ma bensì quando costasse di vera calunnia, nel qual caso douriano anco esser puniti arbitrariamente, Clar *d. quæst.* 7. *vers. vlt.* Gratian. *discep.* 33. *num.* 38 Menoch. *d. cas.* 198. *num.* 33. *&c. & cas.* 321. *num.* 21 *& seqq.* vedi § Denunciatori num. Farinac. & Vulpin. *in Suca de Accusat. quæst.* 16. *per tot.* Card. Tosch. *litt. D, concl.* 194. *per tot.*

7 Sindaci, come siano tenuti con ogni gran diligenza denunziare i delitti di ciascuno, & anco i lor propri, mentre non si potessero scusare da giusta ignoranza, e si dicano prevaricatori tacendo le proue, e vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 323. *n.* 15. *&* 19.

Non denunciando li delitti, ò tacendo le proue, ò delinquenti, possono come preuaricatori esser puniti di pena arbitraria, Farinac. *de Inquisit. quæst.* 4. *num.* 18. *& seqq.* dove anco il Vulpin. *in Suca num.* 9. *inf. num.* 14.

8 Tralasciando di denunciare qualche delitto per promessa fattali di conseruarli indenni, e venendo dipoi molestati, e puniti di tal prevaricazione non hanno jus, nè azione alcuna d'agere in virtù di detta promissione Marsil. *de fidejuss. n.* 317. Caball. *cas.* 215. *per tot.*

9 Sindaci, ò altri deputati a denunciare li malefizj sono tenuti nel medesimo termine degli altri delitti rapportare tutti li trasgressori in materia di cacce, e pesche, sotto pena di scudi dieci d'oro, e tratti dua di fune, e non essendo abili a pagare, di un'anno di confino pena la galera non osservando, oltre la detta fune; e di ciò deuono essere auuertiti dalli Notai oltre agli altri obblighi, quando

do

do giurano l' ufizio: fotto pena dell' arbitrio del Magistrato degli Otto alli Notai, che mancassero d' avvertirli. Bando generale delle caece, e pesche delli 6. Agosto 1622. cap 10. E volendo, &c.

E mancando detti sindaci per malizia, ò corruttela si possono, oltre le dette pene condennare in altre maggiori di denari, confino, ò altro sino alla galera inclusivè, come in detto Bando, & altro antecedente, del Magistrato degli Otto, fotto di 22. Febbrajo 1559.

10 Sindaci predetti sono tenuti denunciare alla corte tutti li danni, posticcie, impedimenti, & altre innovazioni, che si facessero ne' fiumi, sotto pena di lire 25. piccioli per qualsivoglia trasgressione, che lasciassero di notificare, come per Bando degli Ufiziali de' fiumi dell' anno 1550.

11 Sindaci, come anco già si aleggessero nella Città di Firenze per denuoziare li malefizi, distinti in 50. Sindicarie, vedi la legge sopra ciò de' 13. Febbrajo 1550. che in oggi non s'osserva non mancando spie, & altri relatori.

12 Sindaci de' malefizi tralasciando di denunciare qualche delitto, come si possino scusara dalla pena per essere minori d' età (benchè li minori non si possino eleggere a tal ufizio) overo essendo dubbio, se il delitto sia commesso nella jurisdizione del Giudice, ò nel loro quartiere, ò quando fussero stati prevenuti dall' offeso, ò da altro sindaco vicino, ò quando fussero nell' ultimo giorno della sindacaria, vedi Gratian. *decis.* 109. *per tot.* Bajard. al Clar. §. *fin. quæst.* 7. *num.* 9. *& seqq.*

13 Sindaci de' malefizi sono tenuti subito denunziare anco le risse de' Cavalieri, sotto pena di scudi 20. d' oro d' applicarsi un terzo al tesoro della Religione, un terzo al Fisco, & il resto dall' inventore, a sotto la medesima pena sono tenuti anco li Medici, a Cerusici rapportare quelli, che in detta risse feriti avessero medicato, Decreto del Magistrato Supremo de' Consiglieri 14. Giugno 1570. vedi §. Medici num. 9.

14 Sindaci de' malefizi si devono deputare da tutte le Città, Terre, Castella, Ville, ò popoli, sotto pena di lire 100. piccioli, quali sono tenuti denunziare alli Rettori di giustizia ogni malefizio, & eccesso, ò delitto, che si commetterà a tempo loro ne' luoghi a loro rispettivamente sottoposti infra tre dì, sotto pena di lire 50. piccioli per ogni volta che mancassero, & ad ogni muta di Rettori devono fra tre dì comparire a giurare l' ufizio da farsi nota di tal giuramento nel criminale, sotto detta pena di lire 50. Ordine dalli 22. Agosto 1541. sopra num. 3. 5. & 7.

15 Sindaci, & altri, ciò che siano tenuti osservare circa l' ufizio de' fossi dalla Città di Pisa, vedi Bando de' Commissarj, & Ufiziali di detti fossi sotto dì 31. Gennajo 1561.

16 Sindaci del malefizio, come siano tenuti dar conto, a notizia alli Rettori di giustizia di quelle persone, che nelli loro comuni, ò popoli avessero, tenessero, usassero, introducessero, ò in altro modo contrattassero sale, ò salina forestiera, ò di Stati alieni, ò di quelli che adoprassero sale bianco, dove sia destinato l' uso del colorato, ò il colorato dove sia destinato il bianco, e d' altri che trasportassero il sale da un luogo all' altro, sotto pena mancando dolosamente di lire 100. per volta, & arbitrio del Magistrato del Sale, al quale da detti Rettori di Giustizia si deve segretamente dar avviso di tali referti per attenderne gli ordini, vedi nuova Legge, e Provisione di detto Magistrato del dì 27. Novembre 1664. §. E perchè, &c. e §. Sale num. 2. & 10.

17 Sindaci de' malefizi, come ne' quattro Vicariati, cioè di S. Gio: S Miniato, Scarperia, e Certaldo, ne' quali per i delitti si dà la preventione con la Rota Criminale, devino danunciarli al Tribunale più vicino al luogo del seguito delitto in voce, ò in scritto, e li Sindaci degl' altri luoghi a' loro Tribunali Criminali sotto pena d' esser catturati, processati, a di tocar strappato di corda in publico, e d' esser anco confinati in Galera secondo la qualità de' casi non denunciati; & il medesimo obligo hanno li Cerusici medicanti sotto pena della privazione del loro mestiero nelli Stati di S. A. S. ò d' altra pena afflittiva ad arbitrio del Giudice atteso il fatto, e se v'è circostanze, & altro, vedi il nuovo Bando sopra tal materia del dì 12. Febbrajo 1684.

§. SODOMIA.

Sodomia tanto ne' maschi, che nella femmine attiva si punisce ne' Cittadini minori d' anni 20 finiti per la prima volta in scudi 50. d' oro in oro, & un' anno continuo di stinche; negli Artefici, ò d' altra condizione ne' medesimi scudi 50. e alla gogna in mercato vecchio, ò altri luoghi pubblici, dove sarà condennato fuor di Firenze per spazio d' un' ora almeno con bullettino al collo, che dica *per Sodomito*, e non pagando detta pena pecuniaria fra dieci giorni, incorre in pena di quattro tratti di fune in pubblico. Bando sopra la Sodomia degli 8. Luglio 1542. 1

Sodomia passiva ne' minori d'anni 20. si punisce con 50. staffilata da darsi a' Cittadini dentro al Palazzo del Bargello in Firenze, ò de' Rettori fuora, & agli altri alla Colonna di Mercato vecchio, ò ne' luoghi pubblici del Dominio. Bando suddetto, vers. E se sarà paziente, &c. 2

Sodomia attiva, come passiva ne' maggiori d' anni 20. si punisce ne' Cittadini di scudi 50. privazione in perpetuo di tutti gli Ufizj delle lor patrie, e quattr' anni di confino nelle stinche; negli Artefici, ò altri de' medesimi scudi 50. da pagarsi infra dieci giorni dal dì della sentenza, sotto pena d' essere messi su l' asino, e scopati per tutti i luoghi pubblici, e di due anni di confino in galera. Bando predetto, vers. E se tali delinquenti, &c. 3

Sodomiti già puniti di dette pene, se più incorreranno nel detto vizio, come agenti, siano Cittadini, ò d' altra qualità, e di qualsivoglia età devono essere confinati in perpetuo alla galera per forza, e condennati in scudi 100. da pagarsi fra dieci giorni, sotto pena alli Cittadini di quattro tratti di fune in pubblico, & agli altri d' essere messi su l' asino, e scopati, come sopra; e se come pazienti cadono nella medesima pena degli agenti sendo minori d' anni 20. & essendo maggiori si devono condennare al fuoco per essere pubblicamente bruciati in pena loro, & esempio degl' altri. Bando predetto, vers. Ma se, &c. 4

Sodomiti, che due volte saranno stati puniti, se più incorrono in tal vizio sieno agenti, ò pazienti devono, come incorrigibili essere condennati al fuoco senza alcuna redenzione. Bando predetto, vers. Liquali, &c. 5

Sodomiti, che più d' una volta saranno incorsi in tal vizio agendo, ò paziendo senza mai esserne stati puniti devono essere condennati (oltre alle pene imposte a chi per la prima volta ne viene accusato) in quel maggior supplizio, e pena anco fin' al fuoco inclusivè, che parrà al retto arbitrio del Giudice attesa la qualità delle persone, e tempo, che in tal vizio si saranno abituati, & il numero di quelli con i quali l' averanno commesso, d' applicarsi le pecuniarie in tutti li detti casi per un terzo al notificatore, un terzo a chi risquoterà, & il resto al Fisco. Bando predetto delli 8. Luglio 1542. vers. E quelli, che, &c. 6

E come già si punissero li sodomiti avanti detto Bando delli 8. Luglio 1542. vedi altre Provisioni delli 24. Genn. 1513. e 16. Marzo 1541. inf. num. 26.

E sopra le Leggi, e Bandi in materia di Sodomia, vedi Cabal. *cas.* 284. Farinac. & Vulpin. *de delict. carn. quæst.* 148. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 316. *& seqq.* Clar. con gli Addenti §. *Sodomia per tot.* con molti altri da loro citati.

E se vi sarà violenza con armi, ò senza seguendo, ò non seguendo l' effetto, come maggiormente si punisca l' agente, vedi §. Violenza num. 7

Ma chi patisce la violenza non esser punibila d' alcuna pena, Mastrill. *decis.* 295. *num.* 41. Gizzarel. *decis.* 52. *num.* 33. *nell' Add.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 148. *in fine*, anzi in questo caso non incorre infamia, e può fare indizio senza tortura, Cabal. *resol. crim. cas.* 84. *n.* 12. e vedi §. Sicarj n. 14. §. Stupro n. 25. inf. n. 18.

Sodomia propriamente si dice quella che si commette fra maschi, nominata così dalla nefandissima Città di Sodoma, e come anco si sia divulgata appresso diverse nazioni, e molte altre cose in abbominazione di questo vizio, vedi appresso il Menoch. *de arbitr. cas.* 286. *per tot.* Cabal. *cas.* 16. *per tot.* Card. Tosch. *litt. S. concl.* 316. *n.* 5. Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 3. *cap.* 17. *&* 18. *per tot. fol. a me* 181. Farin. & Vulpin. *d. quæst.* 148. 8

Viene però anco sotto questo nome di sodomia ogn' 9

altro

altro atto venereo contro natura, anco fra Donne, come fricandosi, ò con qualche stromento materiale facendo atti venerei, e fra maschi che con le proprie ma-
9 ni, ò l'un l'altro si cagionassero polluzioni, e devono tutti questi, ò simili atti disonesti punirsi di pena arbitraria, Menoch. *d. caf.* 286. *n.* 36. *& seqq.* Cabal *caf.* 16. *n.* 1. *& seqq.* Card. Tosch. *d. concl.* 316 *n.* 16. Farin & Vulpin. *d. quæst.* 148. Azor. *Instit. Moral. d. cap.* 18. *con più seqq.* Joseph. Mele nell' Add. al Gizzarel. *decis.* 32. *n.* 34. Peguer. *decis.* 75.

10 Siccome, se alcuno si mescolasse carnalmente con animali bruti, questo pure si dice contro natura del genere umano, e viene sotto nome di sodomia da punirsi di pena di morte, ò di fuoco con l'istesso animale, Menoch. *d. caf.* 286. *num* 31. *&* 32. vedi §. Delitti num. 34. Farin. & Vulpin. *d. quæst.* 148. Azor. *Instit. Moral. d. cap.* 17. *&* 18. *& cap.* 22. *fol. a me* 185.

11 Sodomia si commette anco fra Uomo, e Donna conoscendola carnalmente fuor del vaso naturale, ancorchè fusse la propria moglie, Clar. §. *Sodomia vers. Vedi &c.* Menoch. *d. caf.* 286. *n.* 33. *& seqq.* dove dimostra esser maggior delitto, e peccato con la propria moglie, che con altra donna ancorchè altri tenghino essere alquanto minore, come il Navar. *conf.* 2. *n.* 1. *lib.* 2. vedi Farinac. *d. quæst.* 148. Azor. *Instit. Moral. d. part.* 3. *cap.* 20. *fol.* 183.

12 Che la sodomia sia più grave peccato, che se uno avesse eha fare con la propria madre, *c. adulterii & c. seq.* 32. *quæst.* 7. Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 9. Bajard. ad Clar. §. *Sodomia num.* 1.

13 Sodomia di ragione civile si punisce di pena di morte, tanto nell'agente, che nel paziente anzi di fuoco, come attesta il Claro §. *Sodomia vers Sed quæro &c.* vedi il P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog.* 200. §. 5. *fol.* 313. Farin. & Vulpin *in Suco d. quæst.* 148. Azor. *Institut. Moral. d. part.* 3 *cap.* 19. *fol.* 182.

E come si punisca di ragione civile, canonica, naturale, e divina, e come fusse punito un Giudice, che con sorrisi mostrò quasi d'approvare un tal delitto denunziatogli, vedi amplamente il Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 5. *& seqq.* Cabal. *resol. crim. caf.* 16. *&* 84. *per tot.* Card. Tosch. *litt. S. concl.* 316. *& seqq.* Farinac. *d. quest.* 148. *per tot.* Azor. *d. cap.* 19. *per tot.*

14 Sodomia, acciò che si possa punire di pena ordinaria deve essere il delitto consumato, e non solo attentato, Clar. *d. §. Sodomia vers. Quæro nunquid &c.*

Per la gravezza, & atrocità nondimeno del delitto si punisce anco l'atto attentato di pena arbitraria, Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 10. *& num.* 27. *&* 28. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 318. Farinac. *d. quæst.* 148.

Havuto però sempre riguardo alla qualità, e condizione delle persone, all'abito fatto in questo vizio, all'età, & altro, come insegna il Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 29. *&* 30.

E come si punisca ne' Stati di Toscana, vedi la sopraddetta Legge, e Bando contro Sodomiti delli 8. Luglio 1542. & amplamente il Cabal. *resol. crim. caf.* 17. *per tot.* *& caf.* 84. *per tot. inf. num.* 26.

15 Sodomiti di ragione comune subito commesso il delitto perdono il dominio de' lor beni, che si applicano al Fisco, Clar. §. *Sodomia . vers. Item Sodomita*, Card. Tosch. *litt. S. concl.* 316. *num.* 12. Farinac. *d. quæst.* 148.

Se bene questo non si osserva di consuetudine, come attesta il Menoch. *de arbitr. d. caf.* 286. *n.* 19. *&c.*

E certo nelli Stati di Toscana non si esce dalli termini di detta Legge municipale, che non impone confiscazione, &c. e che anco non sia di ragione, vedi Peregr. *de jur. fisc. lib.* 5. *tit.* 1. *num.* 169. *fol.* 235 Bajardo *d. §. num.* 18 dove cita Plot. *tom.* 1. *conf. crim. divers. conf.* 132. & altri, &c.

16 Sodomiti, come per tal vizio perdino la facoltà di poter testare, e che ogni testamento da lor fatto per l'avanti s'annulli, vedi Boss. *tit. de stupro detestab. in mascul. n.* 2. Menoch. *d. caf.* 286. *n.* 21. Farin. *d. q.* 148.

Il che penso procedere dal dominio, che come sopra di ragione perdono de' lor beni, ma non si osservando questo di consuetudine, crederei, che nè anco perdessero le facoltà di testare, e che i lor testamenti fussero validi, &c.

17 Sodomiti si devono separare dal conjugio, e conversazione della moglie per il sospetto di non la corrompere, e massime se avesse anco ricercato la medesima di tal vizio, Clar. §. *Sodomia, vers. Item propter, &c.* Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 22. Card. Tosch. *d. concl.* 316. *num.* 23. *&c.* Covar. *tom.* 1. *part.* 2. *cap.* 7. §. 5. *n.* 6. *fol. a me* 269.

Sodomiti oltre all'altre pene diventano anco infami, 18
e perdono gli ufizi, *l. cum vir, C. ad l. Jul. de Adulter.* Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 20. *& seqq.*

E come per l'immanità, e gravezza del delitto il stuprato faccia indizio a tortura, concorrendo qualche altro amminicolo, Boss. *tit. de stupr. detestab. num.* 7. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 317. *num.* 4. Cabal, *caf.* 84. *num.* 9. *&c.* intendendo mentre lo mantenga con il tormento per purgare la macchia, secondo il Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tortur. quæst.* 43. *num.* 21. dove anco che non si può interrogare de' ruffiani, e mezzani, mentre non vi siano particolari indizi di ciò, ò sia confessato il delitto sopra num. 7. infra num. 27. Sperel. *decis.* 38. *num.* 7. *& seqq.* dove che tal tortura si deve dare nel confronto in presenza del reo, quale però se confessasse in detto confronto, non sarebbe necessaria altra tortura per purgare la macchia, secondo lo Scacc. *de indit. lib.* 1. *cap.* 86. *num.* 56. *& lib.* 2 *cap* 86. *num.* 67. *vers. ex qua confrontandi, &c.*

Sodomia sia con maschi, e con femmine fuor del vaso 19
naturale non fa contrarre alcuna affinità, ò parentela, *c. extraordinaria*, dove la glos. 35. *quæst.* 2. e vedi Cabal. *resol. crim. caf.* 44. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quæst.* 148.

Sodomia commessa da laici è di misto foro, e può esse- 20
re punita, tanto dal Giudice secolare, che dall' Ecclesiastico, Clar. §. *fin. quæst.* 37 *vers. Item quæro, &c. & §. Sodomia vers. Hoc crimen, &c.* Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 24. Card. Tosch. *litt S. concl.* 317. Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 148. dove che dal secolare s'impone la pena ordinaria, e dall' Ecclesiastico la scomunica.

Sodomia ne' Chierici ancorchè occulta, come sospen- 21
da dall' esecuzione degli ordini, di modo che celebrando diventino irregolari, e non possino essere dispensati, che dal Papa, Clar. §. *Sodomia vers. Item Clericus*, Card. Tosch. *litt. S. concl.* 316. *num.* 11. *&c.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 148. Covar. 2. *part. relect. tit. de homicid.* §. 1. *num.* 6. *tom.* 1. *fol a me* 733. e vedi Menoch. *d. caf.* 286. *num.* 23. dove pare tenga, che sendo occulta non induca irregolarità; & il medesimo tiene Azor. *Instit. Moral. p.* 3. *lib.* 3. *cap.* 19. *in fine fol. a me* 183

E che non sia luogo alla purgazione Canonica, ma anco li Chierici devino sottoporsi al tormento, secondo la qualità degl' indizi, e punirsi, vedi Cabal. *resol. crim. caf.* 84. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 148. Azor. *d. cap.* 19. dove molte cose, come, e quando si puniscano li Chierici, ò Preti sodomiti.

Sodomia si può punire della pena ordinaria, ancorchè 22
non consti per inspezione del corpo del delitto, quando non ne fussero rimasti segni evidenti, per non esser forse stata la prima volta, come nell' adulterio, e simili casi, Boss. *tit. de delicto. num.* 32. Bajardo al Claro §. *Sodomia num.* 12. Plot. *inter conf. crim. divers. conf.* 132. *num.* 22. *lib.* 1. *inf. num.* 27.

Sodomita tentando alcuno di tal nefando vizio può 23
impune essere ammazzato dal tentato, e così essere stato osservato in due casi seguiti, riferisce il Bajardo *d. §. Sodomia num.* 15. vedi Farinac. *d quæst.* 148. e fa a proposito Cabal. *de om. gen. homicid. num.* 88. dove tiene esser lecito ammazzare chi insidia alla propria pudicizia.

Il che io intenderei mentre non si possa difendere in altra maniera, e che veramente constasse di tale attentato.

Sodomia commessa dal marito con la moglie, come si 24
deva punire la moglie, per aver taciuto, e non denunciato il marito, ò pure si possa scusare, vedi Bajard. *loc. cit. num.* 16. e come si deva punire il marito, Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 148. *num.*

Sodomia venendo commessa in sogno, e così fuor d' 25
intenzione credendosi d'usare con donna, come si possa scusare almeno dalla pena ordinaria, vedi Bajardo *loc. cit. num.* 21. dove però dubita, e con ragione, che il Giudice, & Avvocato, che ammise, e fece tal difesa fussero anch' essi intinti in tal vizio, perchè altrimenti un buon Giudice non ammetterebbe certo queste cantilene, pre-

testi,

teſti, ò inuenzioni ſimili, Farinac. & Vulpin. *d. quæſt.* 148. *num.*

26 Sodomia ſecondo lo Statuto Fiorentino ne' maggiori d'anni 18. tanto agenti, che pazienti, e chi darà in ciò aiuto, conſiglio, ò fauore ſi puniſce per la prima volta in lire 2000. fruſta, & altre afflittiue ad arbitrio del Giudi-dice, & eſſendo reiterata in pena di morte, & altro, che ſi tralaſcia per eſſerci in oggi la ſopraddetta Legge Ducale, che preuale, vedi in detto Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 115. *per tot.*

27 Sodomia per punirſi, benchè non ſempre ſia neceſſario, che conſti del corpo del delitto, come ſopra ſi dice n. 22.

Nondimeno ſi può riconnſcere, e ſi coſtuma in pratica di far conſtare del corpo del delitto a giudizio di Medici, ò Ceruſici almeno le prime volte dalle ſciſſure, sbucciature, infiammaaioni, prurito, liuidi, dilataaione, ò rottura dell'anno, dalle creſte, e ſimili ſegni addotti da Paol. Zacch. *quæſt. Medic. legal. lib.* 4. *tit.* 2. *quæſt.* 5. *per tot.* Farin. & Vulp. *d. quæſt.* 148. *verſ. il fine*, doue anco che queſto delitto ſi può prouare non ſolo per teſtimoni, che habbino viſto, ò udito, ma anco per preſunzioni, ò conietture, come dall'auer dormito con il preteſo ſtuprato, da baci, fama, detto dello ſtuprato, e ſimili ad arbitrio del Giudice ad effetto di torturare, ò condennare, ſecondo la grauezza di tali indizi, vedi ſopra n. 18. e n. 7.

§. SOLDATI.

1 Soldati, che ſeruono volontari ne' preſidi poſſono ſenza licenza delli Comandanri loro eſſere citati, e chiamati per gli atti, e biſogni della giuſtiaia in qualſiuoglia cauſa ciuile, criminale, ò miſta, e per li debiti priuati loro, publici, ò del Fiſco, dalli Rettori di giuſtizia, come per reſcritto di S.A.S. delli 15. Settembre 1609. al libro de' Statuti della Terra del Sole a c. 117. doue anco che poſſono eſſere catturati ſenza detta licenza de' Comandanti, ſecondo la qualità de' caſi, e dell' imputazioni; e che quando fuſſero in detti preſidi per comandamento de' Superiori conuerrebbe non moleſtarli per dette cauſe durante il tempo, per il quale fuſſero comandati, ſenza licenza di S. A. S.

Queſto però non ha luogo negli Ufiziali, che hanno comando, non ſi potendo loro alienare dal ſeruizio ſenza patimento di eſſo, e non ſi reputando mai fuggitiui, e perciò douerſi con loro procedere diuerſamẽte; gouernandoſi con prudenza, ſecondo la grauità de' caſi, vedi una lettera delli Signori Collaterali della Bianca di S.A.S. delli 6. Settembre 1631.

2 Soldati fuggitiui dello Stato Eccleſiaſtico, che capitaſſero nella Romagna di S. A. S. deuono eſſere perſeguitati, preſi, e trattati, come banditi di Stati alieni, non aſſicurati, ma puniti, e mandati alla galera a beneplacito, conforme al Bando delli 3. Gennaio 1590. contro li banditi, e delinquenti di Stati alieni, douendo anco tutti gli Vfiziali de' luoghi ſudditi inuigilare l'oſſeruanza di quanto ſopra, come al libro di Leggi, e Bandi della Terra del Sole dell'anno 1606. e de' Statuti di detto luogo a 116. e vedi Magon. *dec. Luc.* 24. *per tot.*

3 Soldati di S. Caſciano, Campi, e Laſtra non poſſono portare dentro l'otto miglia dalla Città di Firenze armi in aſta, come fu riſoluto dal Magiſtrato delli Otto in un Negozio del dì 28. Febbraio 1662. approuato da S. A. S. contro Carlo Trinci da Campi al Giornale 606 a c. 294. vedi Deſcritti n. 3. e l'eſito della ſupplica fatta dipoi a S.A.S. da detto Carlo Trinci, che pretendeua douere per giuſtizia eſſere liberato dalla condennazione in virtù de' Capitoli militari.

4 Soldati non poſſono tenere, portare, ò uſare altre armi, che le neceſſarie alla miliaia, ò che in ſpecie le ſiano conceſſe, come nella Legge dell'armi, e Capitoli militari cap. 2. numer. 2. e però non eſſerli permeſſo il piſtone, fu riſoluto dal Magiſtrato degli Otto, ſotto dì 31. Marzo 1664. & approuato per reſcritto di S. A. S. delli 5. Maggio 1664. come in filza Negozi numer. 1619. contro Franceſco Capannoli Corazza di Piſa, condennandolo in ſcudi 300. con riſeruo d'un meſe a ſupplicar per la grazia potendo hauer creduto, che gli fuſſe permeſſo, mentre ſapeua di certo poter portare le terzette anco minori del piſtone, ma non ſempre, e maſſime in materia d'armi è lecito arguire a maioritate, vel paritate rationis, vedi §. Reſcriti n. 18. §. Armi, e §. Licenze.

Doppo nondimeno è ſtato più volte riſoluto in contrario, cioè, che il piſtone non ſia arme proibita a chi ha facultà degli altri archibuſi a ruota, ò fucile, e terzette di miſura, come li ſoldati a Cauallo, ò Corazze, e particolarmente per reſcritto di S.A.S. delli 27. Luglio 1668. in filza negozi del Magiſtrato degli Otto num. 1590. contro Guglielmo Giunti, e delli 14. Marzo 1669. ſotto n. 4150. contro Andrea di Simone Diſperati; e così reſta chiaro in oggi, non ci eſſere particolare proibizione delli piſtoni, non oſtante il detto di ſopra che reſta abolito, mentre però li piſtoni, ò carabine non ſiano di minor miſura di due terzi di braccio, e che la portata, ò calibrio non ſia di maggior peſo di tre oncie in palla, come fu dichiarato per altro reſcritto di S. A. S. delli 23. Agoſto 1670. e per lettera circolare delli Signori Sergenti Generali alli Rettori dello Stato del dì 15. Settembre 1670. fatta, e ſtampata in ordine a detto reſcritto, che ſi conſerua nella Cancelleria del Magiſtrato delle Bande.

Soldati, ſe bene le notti di Natale, del Giouedì, e Venerdì Santi non poſſono portar armi, come nel §. Armi n. 10. Tal proibizione non ha luogo quando ſopragiunti dalla notte fuſſero trouati con l'armi tornando di fuori da' loro negozi, & in queſti caſi non poſſono eſſer catturati, nè moleſtati, come per reſcritto di S. A. S. delli 20. Febbraio 1652. alle Bande nella filza 83. n. 178. E che di ciò ſi poſſa pigliar coniettura dal luogo doue fuſſero trouati, come fuor di porta, ancorchè non fuſſe altrimenti prouata detta qualità del ritorno da' negozi, è ſtato approuato dal Signore Auditore delle Bande, e dal Magiſtrato degli Otto [benchè ſtimaſſe eſſer facilità] in un Proceſſo della Corte di S. Miniato contro un tal Florindo, & altri di S. Croce, come in filza Proceſſi 613. n. 95. 5

In queſto particolare ci è altra lettera circolare de' Signori Sergenti Generali di Battaglia delli 19. Decembre 1665. che in eſecuzione d'altro reſcritto di S. A. S. delli 15. detto, ordinò detta proibizione auer luogo ſolamente in quei ſoldati, che teneſſero, ò portaſſero in dette notti armi nelle Chieſe, ò per le piazze in radunata, e non quelli, che andaſſero per le ſtrade a' loro negozi, dichiarando a queſt' effetto la radunata intenderſi quando fuſſero più di tre inſieme.

Del reſto, vedi nel §. Deſcritti per tot.

§. SPADE.

Spade, ò altre armi ſimili non ſi poſſono portare (anche da chi ha facoltà) ſenza fodero, ò con foderi tagliati, ò finti, di modo che ſenza cacciar mano ſiano atte ad offendere, ſotto pena di ſcudi 20. ſendo di giorno, e ſcudi 40. ſendo di notte, e dell'arbitrio di chi aurà da giudicare, Legge Generale dell'armi 23. Nouembre 1623. num. 30. 1

Spade, e meze ſpade, e ſimili fuor delle tre miglia dalla Città di Firenze per tutto lo Stato ſono proibite a chi non ha facoltà, ſotto pena di ſcudi 20. tratti dua di fune, e perdita di eſſe, ò ſua valuta, Legge ſuddetta n. 30. E dentro le tre miglia, & in Firenze ſotto la medeſima pena eſſendo di giorno, & eſſendo di notte ſcudi 30. e tratti tre di fune, come in detta Legge n. 27. vedi §. Armi n. 7. Intendi quanto al portarle, perchè la ſemplice ritenzione in caſa non è proibita a neſſuno. 2

Spade con punte ſtilettate, come ſiano proibite, vedi §. Armi num. & §. Stiletti num. 3

§. SPEDALE.

Spedale, ò ſpedalingo degl' Innocenti della Città di Firenze, come poſſa ogni cinque anni riuedere li conti, e pigliarſi li ſoprauanzi dell'eredità delle meretrici deuolute al Monaſterio delle Conuertite, anzi volendo poſſa pigliarſele con obbligo di prouedere a' biſogni di tal Monaſterio, vedi §. Monaſteri n. 1

Spedali poſſeduti per lungo tempo da' laici ſi preſumono laicali, e come ſi conoſca, ſe ſiano laicali, ò Eccleſiaſtici, vedi la Rot. *part.* 2. *diuerſ. deciſ.* 206. 214. & 222. 2

per

per tot. Card. Tosch. *litt. H. concl.* 158. *per tot.* doue tratta di molt'altre cose in materia di spedali.

3 Spedali dello Stato di S.A.S. come deuino essere visitati dalli Cancellieri delle Comunità, Rettori, & altri Ministri conforme l'instruzione del Magistrato del Bigallo, dal quale sono tenuti pigliarla, quando vanno in ufizio, e quella osseruare con ogni altro ordine che le fusse dato da detto Magistrato, sotto pena della disgrazia di S.A.S. e di non essere ammessi a sindicato, vedi la Prouisione fatta sopra di ciò l'anno 1575.

4 Che alli Spedali non si possino portare, ò mandare bambini, ò fanciulle tanto maschi, che femmine di poca età, con lasciarli in abbandono alla Misericordia, per le Chiese, nelle vie, ò in qualsiuoglia altro luogo, senza darne notizia a chi si aspetta, sotto quelle pene pecuniarie, & afflittiue fino alla galera inclusiuè, che parranno al retto arbitrio di chi aurà da giudicare. Bando de' Capitani del Bigallo 23 Ottobre 1617.

Che bambini, ò fanciulli minori di un'anno di Stati alieni, non si possino condurre nelli Stati di S.A.S. per metterli nello Spedale de' Trouatelli di Pisa, sotto pena a chi li portasse della galera e perdita delle bestie, su le quali fussero condotti, & alli Ministri di detto Spedale, a chi di loro aspetta pena dell'indignazione, & arbitrio di S. A. S. ammettendoli, ò riceuendoli scientemente, ò dolosamente, vedi il Bando sopra ciò del Magistrato de' Signori Otto del dì 5. Nouembre 1668.

§. SPESE.

1 Spese del Contado di Pisa, come egualmente si deuino distribuire sopra le teste, e beni, e massime circa li fossi, ponti, argini, e strade, e da chi si deuino sopportare, come essendo l'utile uniuersale vi deuino concorrere tutti quelli che hanno beni in detto Contado, e quali siano li fossi, argini, ponti, e strade da mantenersi a spese comuni, e quali da particolari secondo la regola, che chi sente il comodo deua sopportare l'incomodo, vedi la deliberazione pubblicata d'ordine di S. A. S. dalli Deputati sopra le cose di Pisa, sotto di primo Maggio 1552. ristampata l'anno 1640. con aggiunta di chi deua concorrere alle spese del fiume della Zambra di Calci, e liberazione delle teste in esecuzione di rescritto di S.A.S. de' 26. Gennaio 1631.

2 Spese fatte per seruizio, & aiuto della giustizia s'aspettano al carcerato, ò reo quando sia in colpa, & habbia il modo da pagarle, altrimenti s'aspettano all'accusatore, ò al Fisco, vedi l'Add. all'Ambrosin. *process. infor. lib.* 3 *cap.* 2. *n.* 22. Card. Tosch. *litt. E. concl* 632. Guaz. *def.* 6. *cap* 5. & *def.* 13. *cap.* 1. *n.* 13. Gratian. *discept.* 57. *in principio*, & amplamente il Cabal. *cas.* 201. *per tot.* doue che nelli Stati di Toscana si pagano dal Fisco, quale ne fa debitori li delinquenti, e da loro le repete, ma non è già preferito alli creditori per contratto delli delinquenti, benche in contrario sostenga l'Afflitt. *in tit. Quæ sint regal. verb. Et bona committentium*, Peregrin. *de iur. fis. lib.* 5. *tit.* 1. *n* 193. *fol. a me* 40.

3 E come tali spese si repetano in sussidio contro le Comunità, Vicariati, ò Capitanati, vedi l'Instruzione del Magistrato de' Noue dell'anno 1635 n. 160. & seqq.

4 Spese in cause criminali si deuono tassare fra cinque giorni dal dì della domanda dal medesimo Giudice, che ha condennato, e concedere l'esecuzione reale, e personale contro il condennato, e suoi malleuadori, Statuto Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 24.

5 Spese funerali di vestire li fratelli, figliuoli, figliuole, nuore, madre, padre, e moglie del morto, come si deuino cauare dalli beni dell'istesso morto, & altro in materia di esequire, e scorrucci de' morti, vedi una Legge Fiorentina delli 23. Aprile 1473. accennata al libro di Leggi, e Bandi, segnato B. a c. 204. del Sig. Anton Francesco Ticciati Cancelliere degli Otto, & ad un libro di Leggi, e Bandi del Sig. Segretario Poli intitolato Gouerno di Firenze, e suo Stato a c. 22. inf. n. 40.

E circa le spese funerali, e mortori, vedi la Pragmatica delli 26. Ottobre 1637.

6 Che anco di ragione comune si deuino alle vedoue da' beni del marito, secondo la qualità delle persone, mentre non ci fusse consuetudine in contrario, da restituirsi però quando deponessero l'abito vedouile, Capyc. *decis.* 26. Fenzon *ad statut. Vrb. cap.* 136 Gratian. *discep.* 986. *n.* 27. Baron. *de Citat. tom* 2 *nell' Add. alla quæst.* 23. *num.* 138. doue quanto alla restituzione intende delle festiue, e non quotidiane.

7 Spese funerali, e dell'ultima infirmità necessarie, e non per pompa attesa la qualità, e stato delle persone sono talmente priuilegiate, che si preferiscono a tutti gli altri creditori, benchè auessero ipotecbe anteriori espresse, Rodriquez. *de concur. Credit. par.* 1. *art.* 3. *numer.* 4. & *per tot.* Gratian. *discept.* 94. *numer.* 2. & *seqq. ad* 20. Merlin. *de pign. lib.* 4. *tit.* 2. *quæst* 27 *per tot.* Leoncil. *decis. Ferr.* 56. *numer.* 2. & *seqq.* e l' Eccellentissimo Pontiroli *nel Respons. pro Mambellis numer.* 321. & *seqq.* stampato in Cesena l'anno 1645. Se bene quanto all'ipoteche anteriori espresse, altri tengono in contrario, come si può vedere dal Vander. *de priuil. credit. cap* 3. *num.* 77. Franch. *decis.* 51. *part.* 1. Sord. *decis.* 212. Cabal. *resol. crim. cas.* 201. *numer.* 43. Addit. all' Oinot. §. *fin. Instit. de leg. Falcid. Ma*.

8 Che si deuino preferire ad ogni debito anco dotale, e con l'ipoteca espressa, e si deuino pagare per la rata del lucro dotale dal marito, e per l'altra rata dagli eredi della donna, douendosi detrarre dall'istessa dote, & altro, vedi Ludouis. *decis.* 573. *n.* 9. Ioseph. Ludouic. *decis. Perus.* 78. *n.* 22. &c. Aliogrado *cons.* 30. *n.* 35 & 36. *lib.* 2. Sord. *decis.* 255. *per tot.* con altri addotti da Ger. Spin. *cons.* 100. *n* 7. & *seqq.*

9 Che si deuino anco detrarre auanti la legitima, e così quella diminuiscano pro rata, vedi Merlin. *de legit. lib.* 2. *tit* 2 *quæst.* 25. seguitato con più altri citati da Iosef. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 18. *n.* 23.

Ma che si deua intendere di quelle spese solamente, che si fanno per condurre il cadauero alla sepoltura, & intorno di esso nell'atto della sepoltura presente il cadauero, e non dell'altre che si fanno doppo, benchè fussero in suffraggio dell'anima, contro il Merlin. *loc. cit.* con le medesime autorità da lui addotte, & altre ottimamente dimostra l'Eccellentissimo Pontiroli suo dignissimo Concittadino nel sopradetto *Respons. num.* 324. & *seqq.* & il Gamma *decis. Lusit.* 308. *n.* 2. 2. & 3.

10 Ad effetto però di detrarre dette spese dall'eredità s'intendono in assai più largo significato, comprendendo non solo tutto quello che riguarda il funerale, e suffragio dell'anima, ma anco ciò che tende al sollazzo ò consolazione degli amici, famigliari, e parenti viui, come li scorrucci, apparati, pompa di monumenti, e simili, l'esequie pompose, e spese dell'ultima infermità, e tutto secondo la qualità, e stato delle persone, come proua il Pontirol. *loc sup. cit. n* 322. & *seqq.* e vedasi anco il Barbos. *de appellat. verb. signif. appellat.* 107. *n.* 2. & *seqq.* doue in oltre tratta ciò che comprendino quanto alla Chiesa, nella quale si sepellisce il cadauero, & Card. Tosch. *litt. F. concl.* 536. *per tot.* & *litt. S. concl.* 197. &c.

11 E quando l'erede non hauesse fatto inuentario si presumono fatte dette spese con li mobili, frutti, denari, & altre robe ereditarie, e così con quelle si confondono, e compensano, e non si possono detrarre dell'eredità, facendosi per lo più di borsa, & altre robe del morto, come bellamente proua il Pontirol. *nel d. Respons. n.* 421. & *seqq.* & ultimamente Iosef. Orciol. *Consult. Forens. cap.* 20. *nu.* 26. & 27.

12 Che chi spende in causa funerale si presuma donare, mentre non apparisca in contrario ad arbitrio del Giudice, vedi Menoch. *de præsump. lib.* 3 *præsumpt.* 33. *in fine*, Rodriquez. *de concur. Credit. part.* 1. *art.* 3. *n.* 13. e molte cose dell'azione funeraria, e suoi priuilegi, vedi appresso il Duen. *reg.* 397. *per tot.* Iosef. Ludouic. *decis. Perus.* 78. *per tot.* doue dichiara, come, e quando s'intenda donare, ò no.

13 Spese funerali per li Prelati, ò Sacerdoti, che tendono al sollazzo, e suffragio dell'Anima si deuono fare dalla Chiesa, con le loro spoglie, benche hauessero altro erede ne' beni patrimoniali, ma quelle che tendono al sollazzo de' viui, solenni apparati, e pompe s'aspettano fare a loro eredi, e non alla Chiesa, vedi Capyc. *decis.* 84. Card. Tosch. *litt. F. concl.* 536 *n.* 12. &c. & Gratian. *discep.* 94 *n.* 20. & *seqq. ad* 51. doue inferisce a molti casi simili, come si può vedere appresso di lui.

14 Spese della lite chi non è condennato a risarle, come s'intenda assoluto, e chi è condennato in seconda instanza, come s'intenda condennato anco in quelle della prima instanza, mentre non fusse stato espressamente assoluto dal primo Giudice, ò apparisse d' evidente giusta causa di litigare, & altro, vedi appresso Leoncil. *decis. Ferrar.* 83. *per tot.* con più altri da lui citati, dove però a numero 13. che per levare le difficoltà è sempre meglio assolvere, ò condennare, & esprimere di quali s' intenda, aggiugni Gratian. *decis.* 50. *per tot.* Asin. *in prax.* §. 32. *limit.* 22. Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 89. Scacc. *de Appellat. quæst.* 17. *limit.* 6. *memb.* 9. *num.* 70. & *limit.* 21. *num.* 37. *in fin.* Barbos. *de Axiom. jur. Ax.* 1. *in fin.* e nelle mie resol. stampate *c.* 41. *n.* 25. dove anco, che se il primo Giudice non avesse tassato le dette spese, può tassare il secondo con le notule da dartegli dall' Attuario della prima Instanza, intendendo ne' Giudici ordinari, e non delegati, Gratian. *discep.* 33. *n.* 24. &c.

15 E che il primo Giudice non ostante l'appello interposto possa tassare le spese fatte nel suo Tribunale, mentre lo faccia incontanente, & avanti che sia inibito, senza però potere per quelle fare eseguire, sotto pena degli attentati, & altro, dissi e provai in dette resolut. *cap.* 41. *nu.* 3. dove aggiungo Duen. *reg.* 42. *limit.* 18.

16 Quando poi si possino scusare, & assolvere i litiganti dalle spese per qualche giusta causa avuta di litigare, depende molto dall' arbitrio del Giudice, mentre non sia altrimenti provvisto dalli Statuti con parole precise dirette a' litiganti, come provai in dette resolut. *cap.* 6. *per tot.* vedasi Menoch. *de arbitr. cas.* 177. *per tot.* dove riferisce dieci giuste cause che possono scusare dalle spese, & Leoncill. *decis. Ferr.* 39. & 116. *per tot.* dove che giusta causa si reputa avere una sentenza a suo favore, mentre non si revochi con i medesimi atti, ò anco con nuovi atti che fussero verisimilmente noti all' avversario succumbente, perche in questi casi non scusarebbe secondo l' opinione di Guid. Pap. *decis.* 137. Veral. *decis.* 179. Amat. *decis. Ferr.* 41. *num.* 14.

17 Altri nondimeno tengono, che l' avere una sentenza a suo favore scusi indifferentemente dalle spese, benche resti revocata con i medesimi atti della prima instanza, Viviv. *decis.* 47. *numer.* 5. Barz. *decis. Bonon.* 113. *in fine*, Amat. *decis. Ferr.* 16. *num.* 24. E questa opinione stimo più juridica concorrendo qualche altro amminicolo di giusta causa, benchè leggiera, ad arbitrio del Giudice essendo materia arbitraria, come distingue, & asserisce essere stato giudicato il Leoncil. *d. decis.* 39. *num.* 6.

Intendendo però quando la giusta causa di litigare sia stata da principio per qualche dubbio di fatto, ò di ragione oscura, diversità d' opinioni, e simili, altrimenti la prodotta dalla sentenza favorevole ingiusta non si può, nè deve attendere, ancorchè la sentenza fusse revocata *ex noviter deductis*, quando le cose nuovamente dedotte erano, ò potevano esser note all' avversario, che per calunnia le taceva, ò negava, ò proponeva cose false, overo concernevano fatto proprio dell' avversario, ò potevano constare anco nella prima instanza, e così la sentenza iniqua & ingiusta non produce giusta causa di litigare, non tollerabile ignoranza, nè scusa dalle spese tanto della prima, che della seconda instanza, perchè è maggior la presunzione che milita per la sentenza del secondo Giudice, che per quella del primo, Paul. Christio. *decis. Belgic.* 19. 42. 155. *vol.* 1. & *decis.* 110. *volum.* 6. Ridolphin. *in Prax. part.* 1. *cap.* 13. *num.* 609. dove che per il mendacio si condanna nelle spese, e la Rota Rom. osserva de stylo condennare sempre nelle spese, non attesa la giusta causa di litigare, quando anco vi fusse per due sentenze, come attesta nella *part.* 9. *recent. decis.* 168.

18 E come si devano intendere li Statuti, che ordinano la condanna delle spese, vedi Card. Tosch. *litt. S. conclus.* 337. *litt. E. conclus.* 625. & 628. Gabriel. *com. conclus. lib.* 2. *tit. de Expens. concl.* 2. & in dette mie resol. *cap.* 6. *per tot.*

§. SPORTULE.

Sportule delle cause della Rota si devono pagare dall' 1
Attore, ò appellante in mano del Camarlingo del Proconsolo, e si repetono per la metà dall' avversario con autorità, & esecuzione da rilasciarsi da detto Proconsolo remossa ogni eccezione. Ordinazione della Clarissima Pratica Segreta delli 26. Ottobre 1621.

Sportule nelle cause ordinarie, ò commesse da S. A. S. 2
si devono pagare da principio in mano di detto Camarlingo con produrre nelli primi atti la ricevuta, e nelle cause commesse dalli Magistrati fra giorni otto dal dì della commissione, sotto pena in ogni caso della nullità, da repetersene sempre la metà, come sopra. Ordinazione suddetta, §. Nelle cause ordinarie, &c.

Sportule, come, & in che quantità si devino per le 3
cause di somma incerta, e come in quelle di somma certa, e di altri atti, e come quando l' attore, ò reo fusse povero, ò godesse il benefizio di povero, vedi la Regola, e Tariffa contenuta in detta ordinazione delli 26. Ottobre 1621. E per dichiarazione del tutto, vedi Magon. *decis. Flor.* 21. *n.* 2. & *decis.* 75. *per tot.* Gratian. *disceptat.* 55. & 56. *n.* 1. & *seqq.* Menoch. *de arbitr. cas.* 513. Guid. Panzirol. *Thes. var. lett. cap.* 195. *fol. a me* 285. Card. Tusch. *litt. S. concl.* 13. & 14 & *lit. G. concl.* 7. & 8. *per tot.* dove parla in termine d' una Legge Fiorentina dell' anno 1532.

Sportule si devono alli Giudici ad esempio degli Avvo- 4
cati, ancorche le parti nel calcolo della sentenza senza quella aspettare s' accordassero tra di loro, & altro in materia di sportule, vedi Gratian. *discept.* 55. *num.* 15. &c. & *discept.* 561. *num.* 34. &c.

Come si devino anche agli arbitri, & arbitratori, & 5
al Giudice ordinario venendo in lui compromessa la causa, Gratian. *d. cap.* 55. *nu.* 43. & *cap.* 618. *num.* 23. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 13. *num.* 1. & *seqq.*

E come, e quando non si possino ricevere dalli Giudici Ecclesiastici, ordinari, e delegati, e quando le siano permesse, vedi Gratian. *discept.* 561. *nu.* 1. &c. Card. Tosch. *concl.* 13. *per tot.*

Che privilegio abbino le sportule come mercede, vedi 6
§. Mercede num. 7.

Sportule, che non si possino pigliare, sotto alcun pretesto 7
nelle cause commissarie, o delegate sotto le pene della legge de' presenti dell' anno 1576. di che, vedi nel §. Presenti. Decreto del Magistrato de' Consiglieri 28. Agosto 1606.

Se però questa sia in osservanza me ne rimetto allo stile e consuetudine, che può derogare alla Legge, & alla detta Ordinazione delli 26. Ottobre 1621.

§. STAMPATORI.

Stampatori, e Librai delli Stati di S. A. S. non posso- 1
no stampare, nè far stampare opera alcuna volgare, ò latina, sia istoria, leggenda, favola, canzone, ò qualsivoglia altra cosa, ancorchè minima, e d' un sol verso in qualunque professione, nè ristampare cosa alcuna per prima stampata in Stati alieni senza espressa licenza in scritto di S. A. S. o suo Deputato, sotto pena della perdita dell' opere, scudi 50. applicati al Fisco, & arbitrio del Magistrato degli Otto, e Conservadori di Legge, a' quali s' aspetta la cognizione, con la prevenzione, e tutto in augumento d' altre pene, come per Deliberazione delli 19. Maggio 1606. fatta dal Signor Pietro Cavallo d' ordine espresso di S. A. S.

E che le Decisioni di Girolamo Magonio stampate, 2
sotto nome di Decisioni Fiorentine non essendo state stampate, viste, nè approvate con licenza di S. A. S. non si possino da alcuno Librajo, nè qualsivoglia altra persona comprare, condurre, ò tenere, nè vendere, ò far vendere, nè allegare in giudizio, nè fuori nello Stato di S. A. S. sotto pena di fiorini 50. d' oro per ciascuna volta, e maggiore ad arbitrio di S. A. S. e perdita de' Libri da esserne sottoposti al Magistrato, degli Otto, e Conservadori di Legge con la prevenzione d' applicarsi un terzo al notificatore, un terzo al Magistrato che esequirà, & il resto al Fisco, e chi avesse avuto al tempo del Bando appresso di sè dette Decisioni dovevano fra dieci giorni

averle consegnate al Cancelliere del Magistrato de' Consiglieri, ò mandate fuor di Stato, sotto la suddetta pena Bando 28. Giugno 1588. Quale però non pare in oggi in osservanza, vedendosi allegate comunemente dette Decisioni, & in quasi tutti li Studi.

3 Stampatori tanto in rami, che in caratteri, Librai, Cartolai, ò simili rivendugli, ò venditori di libri tanto stampati, che bianchi, devono annualmente nel giorno de' 20. Agosto festività di S. Bernardo Abbate loro Protettore tenere la Bottega serrata, & astenersi dal vendere, e contrattare mercanzie attenanti all' esercizio di Stampatore, Librajo, e Cartolajo, e dal tenerle esposte in qualsivoglia luogo, etiam sopra i muricciuoli, sotto pena ipso jure, & ipso facto senza altra dichiarazione di scudi quattro di lire sette per scudo per ciascuno, e ciascuna volta, & il maestro, ò compagno è tenuto per il garzone, o lavorante, mentre ne siano consapevoli, da applicarsi la metà all' inventore, ò accusatore segreto, o palese, e l'altra metà alla Compagnia de' Librai, come tutto appare per Bando ad instanza de' medesimi d' ordine di S. A. S. fatto pubblicare da' Signori Consoli dell' Arte, e Università de' Medici, e Speziali, a' quali sono sottoposti, sotto dì 5. Gennajo 1674.

§. STARNE.

1 Starne, come, e sotto quali pene non si possano pigliare col bucine, ò bua, vedi §. Caccia num. 12.

2 E che la starne non si possano in modo alcuno ammazzare, ò pigliare, nè guastarli l' uova, nella Bandita nuovamente ordinata, e riservata a S. A. S dentro certi confini specificati nel Vicariato di Poppi, sotto le pene contenute nel Bando generale di caccie, e pesche, vedi Bando particolare del Magistrato degli Otto, sopra ciò pubblicato sotto dì 8. Novembre 1664. riservata la jurisdiziona, e cognizione di tutte le trasgressioni a' Signori Tre Giudici sopra le Bandite. Del resto, vedi nel §. Caccia, e §. Bandite.

§. STATUTI.

1 Statuti delle Comunità si devono mandare in copia autentica alle Riformagioni di *Firenze*, cioè quelli che non vi fussero, ò che di nuovo si facessero, sotto pena di fiorini 100. d' oro restando nondimeno sempre l' obbligo che sopra, & in oltre si devon presentare a detto ufizio per la confermazione sempre tra mesi avanti che finisca il tempo della precedente approvazione, sotto pena di fiorini dieci d' oro per ogni volta che le Comunità mancheranno di domandare, & ottenere tale approvaziona, da potarne essere astrette dalli propri Rettori, da' Conservadori di Legge, e da' Conservadori del Contado, e distretto di Firenze, d' applicarsi, come nella Legge delli 27. Luglio 1546. vers. Che tutte la Comunità.

E che anco di ragione non siano validi li statuti de' luoghi sottoposti, mentre non siano fatti con autorità del Superiore, & in che modo si sogliono approvare, vedi Alex. *cons.* 41. *lib.* 5. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 441.

2 Come anco di tutte le Leggi, Decreti, e Bandi concernanti l' Universale, che si faranno da qualsivoglia Magistrato, & Ufizio della Città di Firenze, sono tenuti i lor Cancellieri mandarne copia autentica infra otto giorni e dette Riformagioni, sotto pena di scudi dieci d' oro, & arbitrio. Capitoli dalla Riforma del Monte 2. Marzo 1570. e Rescritto di S. A. S. delli 5. Aprile 1631.

3 Statuti delle Comunità non essendo come sopra approvati, e per il tempo che mancharà l' approvazione si hanno, come se non ci fussero, e non si devono osservare in conto alcuno, ma in tali casi ricorrare alli Statuti della Città dominante di Firenze, come prova Messer Matteo Neroni nel suo Elenco, Indice, ò Repertorio de' Motivi della Rota di Firenze, nell' aggiunta che fa *de ratione notandi, ac reportandi num.* 38. *per tot. fol.* 215.

4 Della cui opinione io grandemente dubito, e più tosto inclinarei nella contraria più vera di ragione, & equità, perchè la legge *Urbem nostram*, nella quale detto Neroni si fonda, parla alternativamente nell' ultime parole, dalle quali evidentemente si raccoglie bastare, che da principio li Statuti siano stati fatti con licenza, & autorità del Comune di Firenze, e quanto all' approvazioni ordinate dalla detta Legge del 1546. riguardare le Comunità, che le devono domandare, e non gl' istessi statuti, della cui nullità in caso d' inosservanza non parla, ma solo impone pena alla persone, che dimostra non ci essere nullità, secondo la dottrina del Bald. *in l. an Prætor*, §. 1. *ff. de dam. infect.* con più altri in simile caso allegati dall' Asino nella sua Prat. §. 2. *cap.* 2. *num.* 3 e nelle mie resolut. *cap.* 88. *num.* 4. Mar. Medic. *decis. Senen. exam.* 16. & *decis.* 28. *per tot.* Anzi detta legge del 1546. dichiara d' imporre detta pena per tor via ogni dubbio, siccome in effetto lo toglie, e che tali statuti benchè non confirmati di tre anni in tre anni siano validi quanto a' particolari, e possino le Comunità esser forzate a farli confirmare, a pagare la confirmazione, tiene in punto Card. Tosch *litter. F. conclus.* 402. *num.* 28. *in fine*.

5 Et in ogni caso l' approvazioni susseguenti sempre si dourebbero retrotraare, e non servono ad altro, che per il pagamento della solita tassa, come ottimamente considera Castr. *cons.* 256. *num.* 5. & 6 *lib.* 2. seguitato dal Tosch. *loc. cit*, e fa molto a proposito la dottrina del Craver. *cons.* 674. *nu.* 16. & *cons.* 976. *numer*, 38. Bart. *in l. omnes populi nu.* 44. *ff. de just.* & *jur.* e l' istessa Rot. Fiorentina lib. Mott. 58. fol. 324. 5. Giugno 1585. e benche si dica aver poscia receduto da questa opinione sotto di 18. Luglio 1586. lib Mott. 60. fol. 356. stimo assai più giusta, e fondata l' altra detta prima resoluzione delli 5. Giugno 1585.

6 Statuti da' danni dati si devono fare dove non sono, e li Denunciatori, Rettori, ò altri Deputati invigilarne la puntuale osservanza, come per Deliberazione delli 20. Giugno 1570.

E circa l' intelligenza di simili statuti del danno dato, vedi Card. Tosch. *litt. S. conclus* 498. & *seqq.*

7 Statuti de' luoghi particolari, sottoposti alla Città, e dominio di Firenze in quali delitti non si devino attendersa, ma solo le Leggi, e Bandi di Firenze, vedi §. Delitti num. 6.

8 Che in materia di jurisdizione, ò lesiva delle ragioni, e preeminenze della Città dominante sempre si devino attendere li Statuti di essa Città dominante, e quelli preferirsi a qualsivoglia Statuto de' luoghi particolari, che disponessa in contrario, prova Messer Matteo Neroni nel detto suo Elenco, ò Repertorio nel fine numer. 27. fol. 213.

9 Nel resto poi regolarmente si devono attendere li Statuti de' luoghi particolari, luogo per luogo, e non quelli della Città dominante, a' quali si ricorre solamente in sussidio mancando quelli de' luoghi particolari, & in ultimo si ricorre alla disposizione dell' jus comune, di che vedi Gratian. *discep.* 7. 9. 308. 474. 513. & 887. &c. Fanton. *ad Stat. Urb. cap.* 47. *nu.* 12. & *seqq.* Merlin. *de legit. lib.* 3. *tit.* 1. *quæst.* 18. *num.* 70. &c. Rot. *in Noviss. part.* 6. *decis.* 145 *num.* 28 vedi §. Rettori num. 23.

E che anco in cause criminali si ricorra alli Statuti della Città dominante in sussidio fu deciso dal Magistrato degli Otto, sotto di 13. Marzo 1663. in un Processo di Pisa, contro Gio: Gialdini, & approvato da S. A. S. sotto di 10. Aprile 1664. in filza Negozi num. 1599.

10 E quando lo Statuto del luogo sottoposto disponesse in sua mancanza doversi ricorrere al jus comune, si deve intendere dal jus comune della Città dominante, e non del jus civile de' Romani, come prova il Gratiano *ne' luoghi citati*, Card. Tosch. *litt. S. conclus.* 541. *num.* 1. & *seqq.*

Ma in contrario, e meglio, che detto Statuto si deva intendere del jus comune de' Romani, e non della Città dominante, vedi Magon. *decis. Flor.* 78. *num.* 9. dove attesta tenere così la Rota Fiorentina, & il medesimo attesta il Neroni *nel detto suo Elenco in fine num.* 31. *fol.* 219. Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 6. *nu.* 12. & 13. e vedi Card. Tosch. *d. concl.* 541. *per tot.* e fa a proposito la legge Ducale delli 2. Febbrajo 1542. vers. Volendo, &c.

11 Statuti esorbitanti dal jus comune nelle cose penali, come non si possino estendere da persona a persona, nè da caso a caso, ancorche vi fusse maggior ragione, vedi Afflitt. *decis.* 21. *num.* 5. & *decis.* 404. *numer.* 17. Gratian.

discep.

discept. 546. *num.* 12. *&c.* Rot. *part.* 2. *diverf. decif.* 298. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 496. *& conclus.* 612. *per tot.* Everard. *topic. legal. loco a rat. leg. larg.* Gizzarel. *dec.* 66. *n.* 1. *& seqq.*

E parlando generalmente, come generalmente devino essere intesi, ancorchè fusse maggior ragione in un caso, che nell'altro, e quando si possino ristringere, vedi amplamente Socin. *reg.* 284. *per tot.* Card. Tosch. *litt. S. conclus.* 539. & 540. & Altogrado *cons.* 83. *n.* 67 *& seqq. lib.* 1. con più simili da lui portati.

12 Statuto del luogo del commesso delitto si deve attendere in imporre la pena a'delinquenti, e nnn del luogo dove si facesse la causa, Everard. *loc. a contract. ad delict. n.* 1. Bald. *cons.* 238. *lib.* 2. Clar. §. *fin. quæst.* 85. doue a questo proposito distingue più casi.

E che li Statuti penali non abbino luogo contro chi delinque fuor del territorio benchè suddito, mentre non sia espresso, Clar. *d. q.* 85. *n.* 4. Grat. *discept.* 886. *n.* 16. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 505. *n.* 1. *& seq.* & in questo §. Delitti n. 56.

13 Statuti, ò Bandi, che proibiscono l'estrazione del grano s'intendono proibire anco quella della farina, e generalmente ciò che comprendino, ò no, vedi Ripa *tratt. de peste tit. de remed. ad conservand. vbert.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 585. *num.* 10. *& seqq* Marant. *de ord. Jud. part.* 2. *num.* 20. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 558. *& 638. per tot.* Clar. §. *fin. quæst.* 82. *Stat.* 7. doue anco il Bajardo parla notabilmente, &c. vedi §. Estrazione num. e §. Bandi n. 6. & 10. in fine.

14 Statuti, ò Bandi, che in tempo di carestia si devino vendere le vettouaglie a certo prezzo tassato, benchè meno del giusto, sono validi per pubblica utilità, e si deuono osseruare da tutti, ancorchè Ecclesiastici, se bene siano fatti da Principe secolare, da esserne però astretti ciascuno da'loro Giudici ordinari, & in ogni caso contrafacendo sono tenuti in coscienza alla restituzione di tutto quello riceuessero più del prezzo tassato, Cabal. *resol. crim. cas.* 9 *per tot.* & Gratian. *discept.* 149. *n.* 43. *&c.* vedi §. Principe num. 14. §. Grani n. 7. pienamente Michael Salon. *de Just. & jur. contr.* 9. *& 10. per tot.* Covar. *var. resol. lib.* 2. *cap.* 3. *per tot.*

E generalmente quando li Statuti laicali possino comprendere le persone Ecclesiastiche, ò no, vedi Card. Tosch. *litt. S. concl.* 581. *& 582. per tot.*

15 Statuti, ò Bandi proihenti alienarsi beni stabili in forestieri, come si deuino intendere, se abbino luogo tanto per via di contratti, che d'ultime volontà, & altro, vedi li Dottori allegati nel §. Forestieri num. 10. e num. 13. §. Donne n. 1. & seqq e pienamente Card. Tosch. *litt. S. concl.* 553. *per tot. & concl* 463. *per tot.*

16 Statuti, come, e quando si deroghino, & annullino per non uso, e dissuetudine, massime doue da principio non fussero stati accettati, vedi Rol. *de dot. quæst.* 99. Gratian. *discept* 202. 218. 559. *& 965. per tot* Seraph. *decis.* 163. Menoch. *lib.* 2. *præsump.* 2. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 454. *& litt. L. concl.* 257. Altogr. *cons.* 18. *nu.* 29. *&c. lib.* 1. Intendi mentre vi concorra la scienza, e tolleranza del Principe, e vedi Cavaler. *dec.* 85. *n.* 2. *&* 3. *dec.* 91. *n.* 5. *& dec.* 111. *por tot* Sperel. *dec.* 15.

17 Statuti, che nessuno si punisca di pena corporale, se non ne'casi espressi, s'intendono tacitamente derogare alle pene indotte dall'jus comune anco ne'casi non espressi, ne'quali aurebbe luogo l'arbitrio del Giudice, vedi Cabal. *resol. crim. cas* 52. *per tot.* e nel §. Bandi n. 10.

E che li Statuti, che impongono pena per li delitti s'intendino derogare alle pene dell'jus comune, quali quando anco fussero riseruate, nna sola, e la statutaria si dourebbe imporre, Clar. *quæst.* 85. *num.* 5. Cabal. *cas.* 2. *por tot* Guaz. *def.* 33. *c.* 19. Grat. *c.* 9. *n.* 31. Card. Tosch. *litt. P. conclus.* 234. *per tot.*

18 Statuti, e Bandi che imponessero qualche grave pena, come li Capitoli militari ne' Statuti di Toscana per l'abscissione, ò debilitazione di membro non s'intendono, nè hanno luogo per l'abscissione, ò debilitazione d'un dito, perchè il dito non è membro distinto, ma parte di membro, cioè della mano, che nel nostro corpo ha il suo proprio ufizio, mentre però la debilitazione del ditto non influisce a rendere inabile tutta la mano, Clar. *quæst.* 69. *vers. Tertio*, doue anco il Bajardo discurre ciò, che venga sotto nome di membro, & amplamente Guaz. *def.* 33. *cap.* 6. *per tot.* Barbos. *de appellat. verb. signif. appellat.* 146. *per tot.* Cabal. *resol. crim. cas.* 236. *per tot.* Card. Tosch. *litt. M. concl.* 185. ò mentre la legge non si seruisse di termini, ò dizioni vniuersali, perchè allora comprenderebbe anco il dito, secondo il Sord. *decis.* 283. *num.* 14. vedi nel §. Ferite nu. 13.

19 Statuti, che puniscono li delitti, s'intendono di delitti consumati, e non degli attentati, mentre però non si facesse qualche menzione anco degli attentati, e quanto alla pena ordinaria, e non quanto all' arbitraria, che aurebbe luogo anco contro chi attentasse, vedi Afflict. *decis.* 21. *& dec.* 404. *n.* 10. Menoch. *de arbitr. cas.* 360. *n.* 96. *& seqq.* Bonifac. *de furt.* §. 3. *num.* 62 *fol.* 125. Card. Tosch. *litt. S. concl.* 462. *per tot.* Gizzarel. *dec.* 25. *n.* 3. *& seqq.* Petr. Royz. *dec. Lituanic.* 3. *per tot.*

20 Statuti penali, che parlassero in persona de' delinquenti non hanno propriamente luogo contro li mandanti, quali si dourebbero punire d'altra pena arbitraria, ò dell' ius comnne, vedi Afflict. *d. decis.* 404. *numer.* 6. *& 7.* amplamente Menoch. *de Arbitr. cas.* 353. *numer.* 12. *&c. & cas.* 351. *nu.* 19. Farinac. & Vulpin. *in Suco de Consul. auxil. & mandat. quæst* 135. *part* 3. *per tot.*

21 Statuti penali, come, e quando comprendino li forestieri, ò no, vedi §. Forestieri num. 14. & seqq. e § Bandi num.

22 Statuti quando impongono pene alternatiue a chi s'aspetti l'elezione, vedi Clar. *quæst.* 85. *vers. Solet etiam, &c.* & Guaz. *def.* 33. *cap.* 12. *per tot.* doue distinguono, ma per lo più mi pare in pratica s'aspetti al Giudice.

23 Statuti, che puniscono qualche delitto, si deuono intendere, mentre sia commesso con dolo, altrimenti non saria luogo alla pena ordinaria, ma ad altra arbitraria, secondo la qualità, e modo della colpa che vi fusse, ancorchè parlassero generalmente, e con parole molto vniuersali, Menoch. *de Arbitr. cas.* 324. *num.* 3. *&c.* Gratian. *discep.* 202. *numer.* 34. *&c.* Guaz. *def.* 33. *cap.* 18. *per tot.* Farinac. *de homicid. quæst.* 125. *numer.* 13. *&c.* Altograd *cons.* 9. *num.* 92 *& cons.* 34. *nu.* 43. *lib.* 1. Clar. §. *fin. quæst.* 84. *in prin. & §. Homicidium in prin.* il medesimo Farinac. *tit. de pœn. temperand. quæst.* 87. *Inspect.* 1. *nu.* 25. *&c.*

24 Statuti, ò Bandi, che proibiscono il parlare, trattare, ò ricettare banditi sono giustissimi, e conformi all'ius comune, dal qnale anco vien ciò sotto graui pene proibito, e con ragione, come ottimamente dimostra il Menoch. *de Arbitr. cas* 348. *num.* 1. *& seqq.* doue vuole, che tali ricettatori, e fautori di banditi siano degni di pena di morte, ò altra arbitraria, secondo la qualità de' casi, e delle persone, &c. Di che vedi §. Banditi num. Card. Tosch. *litt. B. concl.* 17. *& litt. R. concl.* 47. *per tot.* & altri citati nel §. Ricettare nu. 3.

Che simili Statuti non abbino lnogo contro chi ricettasse una Donna bandita, perchè nelle Donne bandite cessano le ragioni della perturbazione della pubblica quiete, & altre, che si considerano negli huomini banditi, vedi Giulio Cesar. Calnin. *nel tratt. de æquit cap.* 41. *part.* 1. & vna resoluzione del Magistrato de'Sig. Otto del dì 16. Febbraio 1671. contro Bernardino di Piero Rosini, & altri, e nel §. Premio num. 20

25 Non hanno luogo contro la moglie, padre, figliuoli, fratelli, suocero, e simili parenti stretti, che ricettassero detti banditi lor respettiuamente congiunti, come proua Michalor. *de Fratr. par.* 3. *cap.* 56. *num.* 17. *& seqq.* e della moglie Cabal. *resol. crim. cas.* 278. *num.* 9. *cas.* 83. *num.* 13. *& cas.* 287. doue adduce molte cose per difesa di tali ricettatori; ma è però da vedersi amplamente il Menoch. *de Arbitr. d. cas* 348. *per tot.* doue anch' esso apporta queste, & altre difese, le quali nondimeno tiene, che suffraghino solamente per scusare dalla pena ordinaria, e non dalla straordinaria ad arbitrio del Giudice, per interesse, e conseruazione della pubblica quiete, e questa opinione fu seguitata in specie dal Magistrato degli Otto, sotto di 10. Febbraio 1664. contro Carlo Baragli condennandolo in cinque anni di confino a Porto Ferraio pena la galera per altrettanto tempo non osseruando per auer praticato con li fratelli banditi, come al Giornale 612. a c. e vedi Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 75. *per tot.* doue pare, che quanto alla moglie, padre, e madre si possino scusare, mentre non si trattasse di lesa maestà, e gli altri punirsi di pena arbitraria, vedi §. Banditi n. 71.

Cabal. *cas.* 250. *per tot.* Surd. *dec.* 167. Merlin. *de legit. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 35. 36. & 37. *per tot.* Menoch. *lib.* 2. *præsump.* 70. *num.* 3. & *n.* 19. & il medesimo Sord. *dec.* 314. *per tot.* Clar. *quæst.* 86. *num.* 9. Card. Tosch. *lit.* C. *conclus.* 1020. *n.* 22. & *litt.* S. *concl.* 618. *per tot.*

45 Che la Comunità, e congiunti del delinquente siano tenuti a risarcire li danni, parlando così alternativamente, si deve intendere, che in primo luogo siano astretti li congiunti, e dipoi in lor difetto le Ville, ò Comunità, vedi Altogrado *cons.* 60. *num.* 90. *lib.* 2.

46 Che il danno si deva emendare dalli vicini, non comprende pupilli, donne, a simili persone inabili a correre alli rumori, e prestar ajuto, ma solo quelli che udito il rumore aurebbero potuto impedire il danno, e a quest' effetto s' intende anco di quei vicini che possino udire le voci, & acclamazioni del luogo del delitto, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 222. *numer.* 19. &c.

E che s'intenda de' vicini sottoposti allo Statuto, e nõ d'altri benchè più vicini, vedi Sord. *decis.* 340. *per tot. lib.* 2.

Dell' intelligenza de' Statuti, che le Comunità, Castelli, ò Ville siano tenute emendare li danni, vedi Card. Tosch. *lit.* S. *concl.* 498. & 499. *per tot.*

47 E se in questi casi le Comunità, Ville, ò vicini siano tenuti fermare anco li Preti, ò Chierici, che ivi delinquessero, per consegnarli a' lor Ordinari, vedi il medesimo Menoch. con gli altri da lui allegati nel *cas.* 180. *n.* 25. vedi §. Comunità n. 6.

48 Statuti, che diminuiscono la pena a chi spontaneamente confessa il delitto, anno luogo benchè da principio si fusse negato, mentre che avanti l' essere convinto, & avanti la contestazione si confessi spontaneamente; siccome se il negante fusse minore, potrebbe sempre per via di restituzione in integro ottenere tal benefizio col confessare, Clar. §. *fin. quæst.* 82. *Stat.* 9. Asin. *in prax.* §. 19. *cap.* 20. Gratian. *discept.* 109. *num.* 25. & *num.* 48. Farin. & Vulpin. *in Suco de Reo confess. & convict. quæst.* 81. *cap.* 5. *per tot.* Cabal. *cas.* 56. *num.* 4. & *seqq. per tot.* dove amplamente tratta questa materia della diminuzione delle pene per il benefizio della Confessione, e della pace, & anco dell' augumento per più cause, come a basso si dirà, &c.

49 Non giovano però a quelli che spontaneamente avessero confessato, se poi revochino la confessione, anzi in tal caso cadono nell' augumento per la negazione dove fusse questa disposizione; nè a quelli, che avessero negato nella prima instanza, benchè poi confessassero nella seconda; nè a quelli, che confessassero per via di tormenti; nè a quelli, che negassero qualche qualità, che alterasse, togliesse, ò diminuisse il fatto, ò delitto principale, & altro, vedi Cabal. *loc. cit. per tot.* Card. Tosch. *litt.* S. *conclus.* 614. & *seqq.* Farinac. *loc. cit.*

50 Non giovano anco ogni volta che la pena del delitto fusse imposta dalla legge, *ipso jure, vel ipso facto*, Marsil. *de fidejuss. num.* 342. Asin. *in prax.* §. 7. *cap.* 5. *limit.* 83. *n.* 2. *fol.* 82. & il medesimo si dice quanto all' augumento, Cabal. *d. cas.* 56. *n.* 147.

51 Statuti predetti giovano quanto al benefizio della confessione a quelli, come sopra spontaneamente confessano il delitto, benchè v' aggiunghino qualità di lor necessaria difesa, perchè si ha non ostante per pura, e semplice, e ne può seguire la condennazione senz' altre prove, mentre l' allegata qualità non resti giustificata dal reo, Cabal. *d. cas.* 56. *numer.* 29. &c. Gratian. *discept.* 109. *numer.* 44. &c. Card. Tosch. *d. conclus.* 614. &c. dove però tiene in contrario, ma non è da partirsi dalla fermata conclusione per la suddetta ragione.

52 Statuti, che diminuiscono la pena in riguardo della pace non hanno luogo quanto a' contumaci benchè la pace fusse prodotta dalli compagni non contumaci, Cabal. *cas.* 75. *per tot.* vedi Pace num. 1. &c. Card. Tosch. *litt.* S. *concl.* 611. & 615. *per tot.* dova dichiara, come si devano intendere tali Statuti.

Al Caballo, e Tosco ne' luoghi citati si può aggiungere il Gaz. *de pace quæst.* 26. & un negozio del Magistrato de' Signori Otto sotto di 16. Gennajo 1671. in una causa d' Anghiari contro Mariotto d' Agnolo da Vado, & altri, nel qual fu detto, che questi Autori, & altri parlino del benefizio concesso avanti la sentenza, perchè all' ora veramente la pace prodotta da uno non deve giovare agli altri, cha fussero contumaci per le ragioni apportate da dd. Autori; ma nel caso de Cap. Militari, che concedono indistintamente alli descritti detto benefizio della pace, anco a chi l' otterrà fra un mese, dal dì della notificata condennazione, pare che la contumacia passata, cioè avanti la sentenza non li deva pregiudicare, mentre che dopo la sentenza anco contumaciale compariscono, assicurano il giudizio, producono la pace, e domandano il benefizio di essa, perchè all' ora non si possono più dire contumaci; più tosto il Magistrato aurebbe dubitato se potesse cessare detto benefizio, e riduzione nelle pene arbitrarie, ma già che il Capitolo militare parla indeffinitamente delle condennazioni pecuniarie, *& oratio indefinita æquipollet universali in dispositione legis maximè favorabilis*, fu ordinato farsi la domandata riduzione in virtù della pace prodotta dopo la sentenza contumaciale, & anche quanto alle pene arbitrarie, mentre detti condennati siano tutti descritti, & a quelli, che sono veramente tali, e sono comparsi, & assicurato il giudizio, come sopra, anche dopo la sentenza seguita in loro contumacia, a tutto fu approvato per rescritto di S. A. S. come si può vedere nella filza de' negozi del Magistrato di detto tempo: & in altro negozio del dì 3. Marzo 1675. in una causa della Corte di San Gio: contro Andrea Mucini, & approvato, come sopra, nella filza de' negozi di detto anno sotto nu. 1440. dove anco fu detto, mentre la pace sia seguita almeno fra un mese, come dispone il Capitolo Militare 12. nu. 11. potersi sempre produrre, e domandare la riduzione anco dopo anni, ogni volta che il condennato si vuole liberare dalla pena maggiore, mentre però sia comparso, ò comparisca personalmente a purgare la contumacia, con dar mallevadore del giudicato.

Et essendo di nuovo detta decisione revocata in dubbio dal Sig. Auditore delle Bande dell' anno 1675. nella riduzione domandata dall' Ajutante Sabatino Nannini, con parere di non gli ammettere il benefizio della pace per essere stato condennato in contumacia, come tante volte diceva essere stato deciso dal Magistrato de' Sig. Otto, e perchè la pena era arbitraria, a così non capace d' alcuna riduzione, conforme l' ordine di S. A. S. per lettera circolare da lui scritta a tutti li Rettori dello Stato del mese d' Agosto 1674.

Il medesimo Magistrato de' Sig. Otto a mia relazione disse sapere essere stato altre volte deciso il contrario di quello si asseriva da detto Sig. Auditore, allegando le sopradette ragioni, e negozio approvato da S. A. S. e che se bene in oggi quanto alle pene arbitrarie per escludere detta riduzione si adduceva l' ordine di S. A. S. supposto, che fusse emanato servatis servandis, il Magistrato per sentire più precisamente la volontà di S. A. S. & a quella ubbidire, come si deve, se abbia inteso derogare al Capitolo Militare, e rejudicata, non contenendo alcune clausole derogatorie, e credersi in ogni caso per evitare la correzione tanto esosa alle leggi, ricever legittima interpretazione, e doversi intendere delle pene arbitrarie imposte alli Soldati per quei delitti alli quali la legge comune, ò municipale non ha determinato le pene, come ne' casi di stellionato, a simili che non hanno pena certa, ma si puniscono ad arbitrio del Giudice, attesa la qualità del fatto, e delle persone, e queste propriamente dirsi pene arbitrarie, e non delle pene imposte determinatamente dalla legge, ò statuto, dalle quali se bene tal volta si recede per qualche giusta causa, e si dice arbitrariamente, non per questo cessano d' essere pene statutarie, come originalmente sono, perchè il più, a il meno non mutano specie, e di ragione l' arbitrio deve essere *in eodem genere pœnæ*; oltre che seguirebbe, che quando per qualche causa si diminuisce la pena statutaria, in cambio di sollevare il Soldato si aggraverebbe, levandoli con tal modo gli altri benefizi più pingui che li competono in virtù de' loro Capitoli, a però il Magistrato credeva esser luogo alla disposizion d. dd. Capitoli, anco nelle pene arbitrarie, almen con detta distinzione, e così nel presenta caso a favore dell' Ajutante Nannini con ridurre la pena alla metà, venendo chiaramente le percosse con Armi punite dallo Statuto, a con duplicazione per la Chiesa, e così trattandosi di pena statutaria: sopra di che nel

negozio solito fatto a S. A. S. tornò il seguente rescritto, cioè.

Cos. *Sta bene il parere del Magistrato, intendendo S. A. che si osservi quanto alle reduzioni puntualmente il Capitolo delle Bande.*

Emilio Luci 27. Gennajo 1675.

come appare nella filza de' negozi del Magistrato de' Sig. Otto di detto tempo sotto num. 1375.

Nel quale negozio fu anco deciso in contradittorio della parte, che quelli, i quali domandano la reduzione delle pene in virtù della pace, devino pagare qualche onesta porzione di denaro per il processo, perchè ogn' atto che il reo faccia, per il quale si tolga, ò diminuisca la pena, è atto di difesa, Bald. *in l. si prius la 1. num.* 40. *&c. C. de iis qui accus. non poss.* Bertazol. *de clauf. clauf.* 29. *glos.* 9. ancorchè non abbia, ò non voglia la copia degli atti, sapendosi notoriamente essere pratica de' Tribunali, che quando gl' inquisiti fanno qualche difesa, ancorchè non piglino copia del processo, sono tenuti pagarlo, come pure pare di ragione secondo il Zacch. *de Salar. quæst.* 17. *numer.* 26. *&* 27. e fa a proposito la mia Somma §. Expensæ num. 31. & §. Negatio num. 18. in fine.

Et essere di ragione, che anco nelle pene arbitrarie si faccia la reduzione alli Soldati, e si ammetta il benefizio della pace anco alli condennati in contumacia, che poi compariscono a purgar la contumacia secondo le predette distinzioni, fu di nuovo a mia relazione risoluto da detto Magistrato sotto dì 24. Maggio 1677. in causa di Francesco Masini, & approvato da S. A. S. con aggiunta, che si faccia noto dove occorra, acciò non seguino errori, come in filza negozi num. 1940. & al Giornale 649. a in esecuzione del quale rescritto ne fu da me mandato copia al detto Sig. Auditore delle Bande, & agl' Illustrissimi Signori Sergenti Generali di Battaglia di S. A. S. per lor notizia, & osservanza, e di più ne fu mandata lettera circolare stampata a tutti li Rettori del seguente tenore, cioè.

Molto Magnifico Nostro Carissimo.

Essendo dell' Anno 1674. del mese d' Agosto per lettera circolare del Sig. Auditore delle Bande stato ordinato, che alli Soldati non si faccia buono il benefizio delle pace nelle pene arbitrarie, nè quando sono stati condennati in contumacia, e parendo al Magistrato nostro, che detta lettera apportasse pregindizio universalmente alle milizie contro la pia mente del Serenissimo Padrone, abbiamo più volte risoluto in contrario per sentire più precisamente la volontà di S. A. S. quale s'è compiaciuta rescrivere sotto dì 27. Gennajo 1675. intende si osservi quãto alle riduzioni puntualmente il Capitolo delle Bande, come in filza de' nostri negozi num. 1375. & ultimamente sotto dì 10. Giugno 1677. in altro negozio in filza num. 1910. ci ha comandato far noto il senso della detta lettera circolare, dove occorra, acciò non seguino errori.

Vi diciamo dunque potersi intender detta lettera delle pene arbitrarie imposte alli Soldati per quei delitti, alli quali la *legge commune, ò municipale non ha determinate le pene*, come ne' casi di Stellionato, e simili, che non hanno pena certa, ma si puniscono ad arbitrio del Giudice attesa la qualità del fatto, e delle persone, e queste propriamente sono le pene arbitrarie, e non altrimenti doversi intendere generalmente delle pene imposte dalle leggi, ò statuti, ancorchè spesse volte da quelle si receda per qualche giusta causa, e si condanni arbitrariamente, perchè non per questo cessano d' essere pene legali, e statutarie, come originalmente sono, non mutando il più, ò meno specie, e dovendo l' arbitrio essere *in eodem genere pœnæ*, e perchè il Capitolo parla indiffinitamente delle condennazioni, e però non si deve restrignere, atteso che *oratio indeffinita æquipollet universali in dispositione legis, maximè favorabilis*: Oltre che potrebbe seguire, che col diminuire la pene statutaria in cambio di sollevare li Soldati, restassero più aggravati, se con tal modo fussero privi degli altri benefizj più pingui, che li competono in virtù de' Capitoli militari, e però in questi casi sempre li si deve far buono anche il benefizio della pace in conformità di detti Capitoli, purchè nell' arbitrio non sia stata diminuita la pena anche per quello importa il benefizio della pace che già fosse stata prodotta, perchè allora avendo una volta operato il suo effetto, non si doverebbe ammettere altra riduzione.

Si deve anche ammettere, e far buono detto benefizio di pace alli Soldati, non ostante che fussino condennati in contumacia, mentre che dopo la sentenza compariscono, assicurano il giudizio con mallevadore, producono la pace, e domandano il benefizio di essa, già che all' ora non si possono più dire contumaci, e tal benefizio è concesso indistintamente alli descritti, ottenendo la pace anche fra un mese dal dì della notificata condennazione, e così dopo la sentenza: di modo che anche è stato deciso, mentre la pace sia seguita almeno fra il mese, come dispone il Capitolo, potersi sempre produrre, a domandare la riduzione anche dopo anni, ogni volta che il condennato si vuol liberare dalla pena maggiore, comparendo personalmente a purgare la contumacia, & assicurare il giudizio con mallevadore, come appare nel negozio del Magistrato nostro sotto di 3. Marzo 1675. in filza num. 1440. Dovrete dunque per l' avvenire contenervi in questa forma con le solite participazioni, acciò li Soldati non restino defraudati de' privilegi, e benefizi, che li sono stati concessi, non ostante la lettera circolare del d. Sig. Auditore, che così resta dichiarata in vigore degli accennati negozi tutti approvati da S. A. S. farete questa registrare a' libri pubblici per notizia di tutti, e de' successori, e state sano. Della Nostra Audienza 17. Settembre 1677.

Gli Otto di Balìa della Città di) *Firenze.*

E come nelli predetti, ò simili casi di diminuzioni, ò augumenti di pene per più cause, si debba far il calcolo di esse pene, vedi il Cabal. *d. cas.* 56. *numer.* 129. *& seqq.* 53

Statuti, che accrescono la pene per più cause, come sarebbe per la negazione, per la notte, per il giorno di festa, per il luogo del commesso delitto, ò simili qualità aggravanti, dandosi il caso di qualche delitto, nel quale concorrino tutte, ò più delle dette cause, pare, che di ragione si devino fare tante duplicazioni, ò augumenti, quante saranno le cause predette aggravanti, purchè non eccedino il quadruplo, o l' augumento, ò duplicazione sia sempre solo in riguardo del simplo, e non della massa maggiore, quando si tratta di qualità tutte concorrenti nell' istesso tempo del delitto, ma se la causa della duplicazione, ò augumento avesse origine da sè dopo il delitto consumato, come sarebbe per la negazione (dove così fusse disposto) si dovrebbe dupplicare tutta la massa augumentata da dette qualità del tempo del delitto, secondo l' opinione del Cabal. *d. cas.* 56. *numer.* 129. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. P. concl.* 233. *& litt. S. concl.* 617. con altri da loro riferiti, & vedi Stat. Fiorent. *lib.* 3. *Rub.* 34. *inf. nu. seqq.* 54

E' però d' avvertire à questo proposito, che in oggi d' equità si costuma benchè concorrino più cause aggravanti, come sopra fare una sola duplicazione del simplo, e non più, e quando per altro il delitto paresse molto grave per le circostanze, e la pena leggiera usare qualche arbitrio senza tante duplicazioni, di che ci sono molti esempi di negozi simili proposti in questa conformità, & approvati da S. A. S. di modo che più non se ne dubita, e si fa una sola duplicazione, e così è stato ultimamente deciso sopra un processo di Vico Pisano contro Anton Filippo Dini col parere del Signore Auditore delle Bande, approvato dal Magistrato degli Otto del dì 21. Agosto 1663. e per rescritto di S. A. S. delli 2. Novembre 1663. come in filza de' Negozi num. 1367. & essere anco di ragione, vedi Farinac. & Vulp. *in Suco de delict. & pæn. quæst.* 22. *n.* 5. *in fine*, dove attesta della comune opinione, Cephal. *conf.* 404. *nu.* 46. *lib.* 2. 55

Quanto all' augumento delle pene per causa della notte, quando s' intenda essere notte, ò giorno, vedi §. Notte nu. 2. & inf. nu. 65. 56

Statuti, che accrescono la pena a chi nega il delitto, se poi ne resta convinto, hanno luogo contro chi confessa, e poi revoca la confessione col negare, e contro chi 57

negas-

negasse qualche qualità indiuisibile, e sostanziale del delitto, mentre che poi ne resti conuinto altrimenti che per tortura, ancorchè poi prouasse auerlo fatto a difesa, & altro, vedi Cabal. *d. cas. 56. n. 21. & seqq. ad 83.* Card. Tosch. *litt. S. concl. 616. per tot.*

58 Statuti predetti, che accrescono, ò diminuiscono le pene hanno luogo solamente nelle pene quantitatiue multiplicabili, come sono le pecuniarie, e non in quelle che cōsistono in qualche specie inalterabile, o in relegazioni, ò confini, mentre il tempo non fusse per modo quantitatiuo, siccome anco possono auer luogo nelle pene arbitrarie, douendo il Giudice nell' arbitrare auer riguardo alla qualità aggrauante per accrescere la pena da quello che è solito imporsi in simili casi, di che vedi Cabal. *d. cas. 56. n. 122. & seqq. ad 127.*

59 Non hanno però luogo, quando la pena arbitraria s'imponesse per indizi, e presunzioni, perchè non si può accrescere per il mendacio, e negazione, della quale il reo non sia legitimamente conuinto, Cabal. *d. cas. 56. n. 79.*

60 Nè quando uno dopo auer negato si risoluesse di confessare spontaneamente auanti che resti conuinto, & essendo minore potrebbe sempre per via di restituzione in integro fuggire tal augumento, nè quando la confessione fusse qualificata, perchè si ha per pura, e semplice, Cabal *d. cas. 56. num. 17. & seqq. ad 29.* Card. Tosch. *litt. S. concl. 616. per tot.*

61 Statuti, che accrescono, ò diminuiscono la pena per qualità di negazione, ò confessione, acciò abbino luogo si ricerca, che nell' uno, e nell' altro caso sia chiara, lucida, speciale, e non sotto metafore, ò imbrogli di parole, come dichiara Cabal. *d. cas. 56. nu. 148. & seqq.*

62 Statuti, che accrescono la pena in riguardo del luogo del commesso delitto, acciò abbino effetto si ricerca, che il delitto sia tale, che di sua natura si potesse indifferentemente commettere da per tutto, perchè sendo tale che non si possa commettere, se non in quel luogo proibito, non si deue augumentare la pena, Cabal. *d. cas. 56. num. 145. &c.* Grat. *discept. 972.* Card. Tosch. *litt. S. concl. 617. n. 5.*

63 Statuti, che accrescono la pena del delitto, quando è commesso in casa, ò a casa dell' offeso, non hanno luogo, se fusse commesso a bottega, banco, ò tauerna dell' offeso, mentre che non fusse annessa alla casa,, ò sotto la casa, ò per adito alla casa, e s'intendino della casa, doue l'offeso abitasse con la sua famiglia, Cabal. *cas. 13. per tot.* Clar. §. *fin. quæst. 82. Stat. 9. & 10.* Card. Tosch. *d. concl. nu. 9. & seqq.* e se della casa comune con altri, vedi il medesimo Cabal. *cas. 106.* vedi §. Pene nu. 21. &c.

64 Statuti, che si duplichi la pena per li malefizi commessi di notte, benchè secondo l' opinione del Bartolo, & altri douessero auer luogo solamente in quelli che consistono in mal fatti, conforme la proprietà della parola *malefizi*, nondimeno secondo la più comune, e praticata, si osserua generalmente duplicare la pena anco per l' ingiurie, bestemmie, e simili dellitti verbali, come attesta il Cabal. *cas. 51. per tot.*

65 Statuto, ò consuetudine, che li contumaci si abbino per confessi, e conuinti non hanno luogo contro minori, donne, ò contadini idioti, Add. alla Prat. Papp. *form. Inquisit. glos. 1. verb. Contumax, &c.* e quanto a' minori seguita il Merlin. *de legit. lib. 3. tit. 1. quæst. 40. n. 4. &c.* vedi §. Contumaci per tot.

66 Il che però massime quanto alle donne, e contadini non si osserua in pratica, condennandosi in contumacia, come gli altri, ancorchè per altro non fussero conuinti; al più se li fa riseruo di 15. giorni, o d' un mese a poter comparire, e giustificarsi, che si fa anco a gli altri, quando non sono conuinti da' testimoni, &c.

E della validità di detto Satuto, ò consuetudine contro contumaci, e ciò che operi, vedi pienamente Card. Tosch. *litt. S. concl. 495. per tot.*

67 Statuto predetto de' contumaci, che si abbino per confessi s' intende quanto al fatto principale solamente, e non quanto alle qualità aggrauanti, Add. alla Prat. Papp. *form. Inquisit. glos. 1. Verb. Contumax, &c.*

68 E mentre che consti legitimamente del corpo del delitto, e che dal processo informativo non apparisca dell' innocenza dell' incolpato, Cabal. *cas. 256. per tot.* e vedi Card. Tosch. *d. concl. 495. per tot.*

Chè li contumaci in rispondere alle posizioni si abbino 69
per confessi è molto vtile, e ragioneuole, e non odioso, Grat. *discept. 639. n. 28.* e della sua intelligenza, Card. Tosch. *litt. S. concl. 623.*

Statuto, che li debitori sospetti di fuga si possino far 70
carcerare, si deue intendere, mentre che la causa del sospetto soprauuenga doppo il contratto, ò almeno a notizia del creditore dopo il contratto, e non altrimenti, Caccialup. *de debit. suspect. & fugit. quæst. 6. num. 3. & per tot.* Maur. *de fideiuss. p. 1. sect. 3. cap. 38. alias 49. per tot.*

Et altro per piena intelligenza, quando si possa concedere la cattura per sospetto di fuga, ò pur quella sia nulla, vedi nelle mie Resolut. *cap. 39. per tot.*

Quando, come, contro chi abbia luogo lo Statuto, che concede la cattura delli debitori, vedi amplamente Card. Tosch. *litt. S. concl. 478. per tot.*

Statuti, mentre che chiaramente consti della volontà 71
de' statuenti possono leuare qualsiuoglia eccezione, ma parlando generalmente di tutte l' eccezioni, o eccettuatene solo alcune, ce ne sono delle tanto priuilegiate, e fauoreuoli, che non vengono comprese sotto la generale disposizione, e fino in trentotto, ò quaranta di questa condizione ne riferiscono li Dottori, come si può vedere appresso l' Asin. *in prax. §. 31. cap. 21. & seqq.* Menoch. *lib. 2. præsumpt. 48. per tot.* Card. Tosch. *litt. S. concl. 525. & 526. per tot.* & altri sparsamente in più, e diuersi luoghi, perchè simili Statuti si deuono intendere dell' eccezioni friuole, e generali, Odd. *de restit. in integr. quæst. 42. art. 6. num. 27. & seqq.*

Statuto Fiorentino, che l' età di 18. anni si abbia per 72
compita, e perfetta d' anni 25. come si deua intendere, vedi §. Pupilli nu. 3 & seqq. Odd. *de restit. in integr quæst. 15. art. 9. per tot.* Card. Tosch. *litt. S. conclus. 596. per tot.*

Statuti, rescritti, ò simili disposizioni contrarie si de-
vono conciliare insieme in maniera che il primo resti li- 73
mitato, e dichiarato per il secondo, ò che il più speciale deroghi al generale, ò s'attenda quello che è più fauorevole, più benigno, più giusto, che apporta maggior utilità, e contiene minore assurdo, come dichiara Ger. Spin. *cons. 95. per tot.* e vedi pienamente Card. Tosch. *litt. S. concl. 494. per tot.*

Statuti sono in più luoghi dello Stato di S. A. S. di- 74
sponenti, che non possano quelli del luogo esser tirati dal proprio foro, nè citati altroue, e così in termine dello Statuto di Pescia fu deciso dalli tre Giudici di Rota della Città di Firenze, sotto di 12. Agosto 1571.

Ma che non ostante detto, ò simili statuti possano li sudditi esser chiamati, e tirati a litigare in Firenze in vigore dello Statuto Fiorentino lib. 4. Rub. 34. che vuole, che ciascuno della Città, Contado, ò Distretto possa esser conuenuto in Firenze al Palazzo del Podestà, non ostante qualsiuoglia Statuto de' luoghi sottoposti così fatto, come da farsi, fu dichiarato per rescritto di S. A. S. de' 5. Settembre 1571. a relazione della Clarissima Pratica, che in sostanza disse, lo Statuto suddetto di Firenze esser chiaro, & annullare gli altri fatti, e da farsi dalli sudditi, e doversi osseruare, come in filza 9 n. 22. di detto anno 1571. alle preci di Marcantonio Cecci di Pescia.

Si potrebbe però considerare, che detto rescritto, come particolare non deue seruire per decisione d' altre cause, ò casi simili, come si dice nel §. Rescritti num. 2.

Ma nondimeno resta sempre in suo vigore il sopraddetto Statuto della Città dominante, doue non fusse priuilegio particolare, circa di che si potriano anco fare altre juridiche riflessioni, che per ora stimo opportuno tralasciare, e vedi nel §. Cittadini n. 6. & seqq.

§. STILETTI.

Stiletti, ò simili armi stilettate, come siano proibiti a a
tutti, vedi §. Arme num.

Che non si possino tenere, usare, nè fabbricare, nè far fabbricare, sotto pena di scudi 50. d'oro, e di anni cinque di galera, & alli Cittadini Fiorentini di confino nelle stinche per detto tempo, vedi il Bando di reuocazione delli 26. Novembre 1652.

E come li stiletti, e tutte l'altre armi con punte stilet- a

tate fussero anco per prima proibiti, vedi sopra ciò due Bandi particolari uno de'27. Febbrajo 1571. e l'altro delli 15. Aprile 1608.

Sono però li stiletti, e simili armi proibite, tollerate a' birri impune, come si vede in un negozio del Magistrato degli Otto di Novembre 1668. contro Andrea di Rosa Siciliano famiglio del Bargello di Firenze, & in più altri, e dall'esperienza medesima, che questi vanno sempre armati d'armi proibite senza alcuna molestia, se bene anco qualche volta de'birri ordinati mi ricordo essere stati condennati per le pistole corte, ò mazzagatti con riseruo a supplicare per la grazia, passando detta tolleranza solo per li Bargelli, e suoi Oficiali, come Luogotenenti, e Caporali.

§. STRADE.

1 Strade pubbliche si devono mantenere in buon essere, e perciò sono tenuti li contadini ogn'anno per tutto il mese d'Ottobre hauer rifatti, e netati tutti li fossi, & ogn'altro ricettacolo, ò condotto d'acque con gettare la terra, e materia per tutto il mese di Luglio su le strade spargendola, & aggiustandola doue ne sia più di bisogno, e dopo detto mese ne'campi, sotto pena di soldi dua per braccio andante, purchè in tutto non passi la somma di lire 15. per ciascuno, e ciascuna volta; nè intorno a dette strade, ò piazze vi si può far cosa alcuna, che trattenga il corso dell'acque, ò dia altro impedimento, sotto pena di lire cinque per ciascuno, e sotto la medesima pena, e del resarcimento del danno non si possono dirizzare l'acque su le strade, nè gettarvi, ò mettervi sassi, ò altra materia che impedisca, anzi si devono tener nette, e pulite, e così anco non si possono ingombrare con legnami, puntelli, pilastri, ò altri sostegni d'edificj, se non fusse per fabbricare, ò con licenza dell' Agente di strade, e li muri, che minacciassero rouina, ò piegassero sopra le strade si deuono leuare, ò ristaurare, come anco le motte, e frane fra un mese, nè si possono in alcun modo ristrignere, ò diminuire, nè usurpare, ò serrarle, e di pubbliche farle priuate, tramutarle, ò alterarle, e tramutandosi dagli Ufiziali de'fiumi si deve pagare il terreno, ò darne altro in ricompensa, come del tutto, e sotto quali pene in tutti li sopradetti casi amplamente si dispone per Bando dell'anno 1578. rinnouato sotto di 18. Marzo 1580.

E contro quelli, che havessero occupato strade, vie, fiumi, e fossi, vedi il Bando del 1576. delli 18. Decembre.

2 Strade, come devino essere sicure per chi passa, e che però non si possa gettare cosa alcuna da palchi, ò finestre senza prima gridare, & avvertire chi passa tanto di giorno, che di notte, massime nella Città, & altro, vedi per il Duen. *reg.* 193. *per tot. inf. n.* 7.

3 Strade quali si dicano pubbliche, e quali priuate, di che larghezza devino essere, a chi s'aspetti mantenerle tanto dentro le Città, e Borghi, che fuora, e come sendo dounte per seruitù, e quando sono guaste si possa passare per li campi vicini senza pena, & altro, vedi *nelle mie resol. cap.* 16. *per tot.* e ne'luoghi ivi citati, Bonifac. *de furt.* §. 5. *n.* 49 *& seqq. ad* 60. *fol.* 193. doue anco che non si possino devastare, occupare, nè impedire, numerandosi fra Regali del Principe, e che le vicinali antiche si hanno per pubbliche, &c. & Card. Tosch. *litt. V. conclus.* 176. *con tre seqq. per tot.* Leoncil. *decis. Ferr.* 102. *n.* 6. *&c.* Peregr. *de jur. fis. lib.* 1. *tit.* 1. *n.* 16. *& seqq.* Cæpol. *de servit. tit. de via per tot.* Boss. *d. tit. fol. a me* 389.

Quali siano le pubbliche, quali le priuate, e quali le vicinali, come non si possino impedire, & altro, vedi pienamente il Sord. *dec.* 42. *per tot.* Card. Tosch. *loc. cit. per tot.* con più altri da loro citati, oltre li predetti.

4 Strade pubbliche, dove fussero buche, ò finestrelle nel lor suolo, per dar lume alle volte, cantine, ò stalle sotterranee, ò altre aperture, ò scese per entrare in dette stanze sotteranee si devono acconciare, & accomodare dalli padroni di esse stanze in modo, che non vi sia pericolo alcuno di cascarui, ò cacciarvi li piedi, e così sempre mantenerle, sotto pena di scudi cinque applicati al Fisco, & arbitrio degli Ufiziali de'fiumi della Città di Firenze, e di farle rassettare a tutte spese de'padroni delle case, come per il lor Bando delli 15. Giugno 1638.

Strade, come si devino mantenere con le comandare, visitare dal Notaro, ò Cavaliere de'Rettori di Giustizia, & altro, vedi un Summario de'Commandanti per le strade, stampato per ordine delli Ufiziali de' Fiumi, &c. 5

Che non si possino tramutare senza licenza de'Signori Capitani di Parte della Città di Firenze, sotto pena di scudi dieci, vedi al libro rosso vecchio di detto Magistrato a c. 222. f. 2. 6

Strade, ò piazze non vi si può mettere, nè gettare dalle finestre alcuna bruttura, ò cosa puttida, sotto pena di lire 5. & arbitrio, e sono tenuti li padroni per le serve, e seruitori, e li maestri per li garzoni, e fattori, come per Bando de' Signori Capitani di Parte delli 31. Marzo 1581. 7

Et essere anco questo proibito di ragione comune, e come vedi Sperel. *dec.* 57. *n.* 5. *& seqq.*

Per acqua gettata nella via, vedi una condanna fatta da'Signori Capitani di Parte, sotto di 2. Marzo 1575. al libro rosso vecchio a c. 147.

Per orina gettata dalle finestre altra condanna delli 3. Ottobre 1577. a detto libro a c. 164.

Per cenere gettata su la Piazza vecchia di S. Maria Novella, altra condanna delli 21. Settembre 1579. a detto libro a c. 176.

Strade pubbliche, ò vicinali antiche, che hanno origine, & esito in altre pubbliche, come anche li fiumi, dividendo poderi, e campi, mentre non si unischino con ponti, ò simili superficie, come impediscono il jus congruo, non si potendo dire contigui, nè confinanti (e così richiedesse lo Statuto) stante detti intermedi, *l.* 4. *§. fin. & l. seqq ff. fin. regund.* Afflict. & Ursil. *decis.* 62. Cæpol. *de servit. tit. de via n.* 34. *& seqq.* Bard. *trat. de temp. vtil. & contin. cap.* 16. *n.* 10. *nelle mie resol. cap.* 68. *numer.* 52. 53. *&* 54. 8

Ma che le strade pubbliche, e fiumi non impedischino le coerenze, e confini pare si possa dedurre dalla *l. Martianus* 38 *ff. de acquir. rer. dom.* & altri citati dal Sord. *decis.* 42. *numer.* 12 Boer. *decis.* 322. *num.* 1. E però si deuono considerare bene le parole dello Statuto, e lor significato, vedi §. Vicini n. 11.

§. STUPRO.

Stupro attentato solamente, ò seguito per violenza con armi, ò senz'armi, con maschio, ò femina, come si punisca, vedi §. Violenza num. 3. & inf. n. 18. 1

Stupro preso in generale significato comprēde ogni sorte di coito illecito, ma in specie si commette solamente con certe persone, come con Vergini, Vedoue oneste, & anco con fanciulli, che si dice sodomia, di che a suo luogo, *l. stuprum ff. de rit. nup.* Clar. §. *Stuprum, numer.* 1. Menoch. *de Arbitr. cas.* 288. *numer.* 1. *& seqq.* Farinac. *de delict. car. quæst.* 147. §. *Stuprum*, Bajardo al Claro. *loc. cit.* 2

Dello stupro commesso con vedoue, mentre non proceda espressa protesta di volerle havere, e tenere, come concubine, vedi Marcian. *disput. Forens. cap.* 29. *numer.* 14 *& seqq.* E che con vedove di consuetudine non si punisca, mentre non vi sia violenza, Clar. *loc. cit. n.* 4.

Ma che anco il concubinato in oggi sia proibito da ogni legge, Concil. Trident. *sess.* 24 *cap.* 8. *de reformat.* Menoch. *de arbitr. cas.* 289. *num.* 17. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. C. concl.* 366. Clar. §. *Fornicatio num.* 6 *& seqq.* il medesimo Menoch. *d. tract. cas.* 418. *numer.* 13. *& seqq* Farinac. *quæst.* 138. *num.* 30. *&* 31. Ricc. *Collect.* 684. Paul. Christin. *decis. Belg.* 144. *vol.* 3. Arismin. Tepat. *var. sent. tit.* 437. Cala *de mod. articul. & proband.* §. 2. *glos. vnic. num.* 690 Guaz. *def.* 1. *cap.* 11. *numer.* 9. ho detto nella mia Somma §. Concubina num. 3. e fu risoluto a mia relazione dal Magistrato de' Signori Otto del mese di Giugno dell'anno 1637. & approvato da S. A. S. in una causa di Volterra contro Damiano Polatri, che fu condennato in confino, & a desistere dal concubinato, sotto pena dell' arbitrio rigoroso, havendo per jattanza allegato, e provato il concubinato a sua difesa, mentre era inquisito di ratto, violenza, ò stupro, e pretese rilevarsi con allegare, e prouare, che quella fusse sua concubina, per tale hauerla eletta, e tenerla in luogo di moglie, la qual cosa parue troppo sfacciata, di mal esempio, e da non tollerarsi

rarsi, quantunque per lo più simili delitti passino con dissimulazione ne' fori esterni, e temporali, sotto pretesto, ehe di ragione ciuile non siano proibiti, come considerano li sopracitati Dottori, ma fatti notori come sopra sono degni di pena, e riprensione, siccome in foro di conscienza sono peccati grauissimi, non possino li concubinari essere assolnti, se non scacciano la concubina, di che & altro aneo benignamente a questo proposito per il foro di coscienza, vedi Diana *resol. moral. part. 1. tract. 6. resol. 55. & part. 5. tract. 14. resol. 107. 108. 109.* & 110. con più altri da lui citati.

Il stupro ancora con vedoue è di ragione punibile, non solo quando sia commesso con violenza, ò con armi a detto effetto, ma anco senza vinlenza con vedoue oneste, siccome tali si deuono presumere mentre non si prouino disoneste, e la viltà; e bassa condizione, cbe secondo alcuni scusa dalla pena, si deve intendere rispetto alla vita meretricia e disonesta, e non della viltà della persona, bassezza de'natali, nè dell'abietta fortuna, ò condizinne, se non si trattasse di serve d'osterie, ò simili lungbi di troppa libertà; altrimenti sarebbe assurdo, & iniquo ammettere l'impunità delli stupri nell'altre serue fanciulle, ò vednve oneste di bassa condizione, benehè meriti maggior pena chi stuprasse una nobile, come pruoua Farinac. *cons.* 90. *n.* 8. & 13. vedi in questo n 6. & 18. e così a mia relazione è stato più volte risoluto dal Magistrato de' Signori Otto, & approuato da S.A.S. e specialmente sotto di 5. Laglio 1673. contro Francesco Ferrini, il quale per stupro confessato a jattanza con vedoua, non hauendo prouato la di lei disonestà benchè allegata, fu condennato in pena pecuniara, & alle spese del parto da nascere, e di nuouo sotto di 11. Settembre 1673. in altra causa contro Antonio di Domenico Cicci, e sotto di 23. Ottobre 1673. in altra causa contro Antonio di Battista Botti da Pietra Santa; dal che chiaramente appare, che anco di consuetudine li stupri con vedoue oneste, benchè per altro vili, sonn punibili, e si puniscono per lo più di pene pecuniarie, & il medesimo dice delle serve, ò fantesche vergini, & oneste.

3 Stupro quanto al corpo del delitto nelle Vergini si proua per relazione d'ostetrici oneste, e perite che abbino visto, e toccato le parti pudende, Farinac. *d. quest.* 147. §. *Probatio per tot.* Guaz. *def. 4. cap. 6.* dove adduce più cose a difesa de' stupratori, &c.

E che anco la verginità si proui per mezzo d'oneste matrone esperte, che con vista, e tatto visitino le parti pudende, potersene anzi douersene eleggere più, e reiteratamente, vedi la Rot. appresso Zacch. *Quæst. Medic. leg. tom. 2. decis. 6. per tot.* & in questo nel §. Donne n. 34. §. Corpo di delitto n. 9. & 19. inf. n. 21. & 22.

Quanto poi all'effetto di punire lo stupratore si proua per indizj, e conjetture, come per fama, amoreggiamenti passati, colloqui, asserzioni di parenti, e massime della stuprata, che se bene di ragione non proua, fa nondimeno grande indizio, dimodnebè aggiunte al detto della stuprata altre conjeture, & amminicoli prossimi, come di scherzi amorosi in luogo, e tempo opportuno, conuincerebbe lo stupratore, mentre non se ne sgrauasse con contrarie prouazioni, e così si pratica anco quanto alla qualità di violenza, massime in contumacia, perchè essendo sufficienti a formare l'inquisizione speciale, aggiunta poi la contumacia dell'imputato, che lo rende confesso, bastano a condennarlo nella pena ordinaria; & essendo constituto nelle forze della giustizia a sottoporlo (secondo la lor qualità, & urgenza) al tormēto, ò a dargli pena straordinaria tutto ad arbitrio di prudente Giudice, non havendo pienamenre purgato detti indizj nel termine delle difese, e quali siano gl' indizj del stupro, ò d'adulterio, che all'uno, & all'altro sono comuni, vedi Crauet. *cons.* 205 *n.* 13. Mascard. *de probat. conc.* 1337. & *concl.* 1409. *n.* 27. &c. Rot. *part. 2. diuers. decis.* 91. *dec.* 95. & 229. Guaz. *def. 4. cap. 6. n.* 14. &c. Bajardo ad Clar. §. *Stuprum, n. 5. & seqq.* Crot. *cons.* 413. Farinac. & Uulpin. *de delict. carn quæst.* 136. *per tot.* & *quæst.* 147. §. *probatio*, Bertazol. *cons. crim. 20. lib.* 1. vedi §. Donne n. 14. & 15. §. Adulterio n. 7. inf. n. 23. & 24. quanto alla contumacia vedi nel §. Contumacia n. 23. doue che di ragione non opera circa le qualità aggrauanti.

4 Stupro commesso con violenza, ò ratto, ò con Vergine immatura, ò non viripotente, presumendosi in tal caso per violenza si punisce di pena di morte, e così anco vien disposto per la legge del nostro Serenissimo Gran Duca del 1558. di cbe vedi §. Vinlenza n. 3. &c. Cabal. *cas.* 20. *per tot.* Clar. §. *Stuprum*, Boss. *tit. de coit. damnat.* Thesaur. *decis. 3. per tot.* Ricc. *Prax. var. resol. cap.* 398. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco d. quæst. 147. §. Stuprum*, Card. Tosch. *litt. S. concl.* 709. & 710. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 388. *n. 11. & seqq.* doue amplamente tratta delle pene del stupro tanto di ragione ciuile, cbe canonica, & in coscienza, e quanto al commesso con Vergine non viripotente, vedi il medesimo Menoch. *de arbitr. cas.* 294. *per tot.* Josef. Mele nell'Add. al Gizzarel. *decis. 52. numer.* 11. & *seqq. per tot.*

Stupro [oltre all'altre pene di vendetta pubblica] si punisce cbe lo stupratore di ragione essendo soluto sia tenuto a sposare, e dntare la stuprata, mentre non fusse tanto vile, o poco onesta di costumi, benehè intatta di corpo, che si potesse scusare, ò mentre che anco doppo non si fusse mescolata carnalmente con altri, ma di generale consnetudine s'osserua imporre solo una delle dua, cioè condennare con l'alternatiua a sposare, ò dotare, Clar. §. *Stuprum, n.* 3. Gratian. *discept.* 5. *num.* 44. &c. & *discept.* 35. *num.* 34. &c. Thesaur. *decis.* 3. *num.* 2. &c. Menoch. *de arbitr. cas.* 288. *num.* 14. & *seqq.* Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 5. *cap.* 5. *litt. A. fol.* 337. P. Stefan. de Neapol. *de restit. lib.* 1. *cap.* 11 *num.* 2. vedi Farinac. *de delict. carn. quæst.* 147. *num.* 98. & 99. con altri addotti dallo Sperel. *decis.* 6. *num.* 14. doue che si osserua detta alternatiua, ma eleggendo lo stupratore di sposare la stuprata deue anco dotarla, inf. num. 7 in fine. Se bene in questo fu rescritto in contrario da' Sig. Profiscali di S.A.S. sotto di 6. Ottobre 1670. contro Antonio Bonanni, come in filza negozj de' Sig. Otto sotto num. 4360. ma nondimeno non è da partirsi da detta comune opinione per le dottrine allegate, seguitata anco in detto caso dal Sig. Auditore delle Bande, e dal Magistrato, come si vede in detto negozio. 5

E che la stuprata possa anco agere civilmente contro dello stupratore per la dnte, si presuma essere stata vergine al tempo della copula non si provando in contrario, & altro, vedi la Rot. *in Romana stupri, seu dotationis* 19. *Martii* 1610. *coram. Sacrato*, appresso Zacch. *Quæst. Medic. legal. decis.* 31. *per tot.*

Siccome quando lo stupratore non è soluto cessa detta alternatiua, e si cnndanna liberamente a dotare, quando per altro non sia scusabile, Bajard. ad Clar. §. *Stuprum, num. 9. vers. Laicus autem.*

E come lo stuprarore sia tenuto a sposare, ò dotare la stuprata, mentre non havesse liberamente senza alcun'inganno, ò promessa acconsentito, vedi Farinac. & Uulpio. *d. quæst. 147. §. Dos, per tot. inf. n.* 8. 12. & 26.

Che di ragione ciuile non sia punibile lo stupro con fantesche, serue, ò vedoue di bassa condizione, Grazian. *discep.* 958. *n.* 13. &c. Thesaur. *decis. 3. n.* 3. Menoch. *de Arbitr. cas.* 293. *per tot.* Marcian *disput. Forens. cap.* 29. *n.* 17. 6

Il che però si deve intendere mentre che tali fantesche, ò serve non siano vergini, ò maritate, ò vedoue oneste, percbè altrimenti ci entrerebbe qualche pena arbitraria, secondo la qualità de' casi, e delle persone, Menoch. *d. cas.* 293. & altri citati dal Bajardo al Clar. §. *Stuprum num.* 2. 3. & 25. Gramat. *decis. ult.* Clar. §. *Fornicatio vers. Mulieris inf. num.* 18.

Et in contingenza di simil fatto, vedi un Negozio del Magisttato degli Otto dell' anno 1663. in filza num. 1370. doue fu imposta pena di due anni di confino a Pisa, e suo Capitanato, che stimo rigorosa.

Stupro come nnn sia punibile stante il precedente trattato di matrimonio se poi effettiuamente segua detto matrimonio, e ci sia vguaglianza di persone, & il medesimo essere nel ratto, benchè sia maggior delitto, e che di tal precedente trattato di matrimonin se ne stia al detto, & asserzione dello stupratore, e della stuprata insieme; e quando per la disuguaglianza di persone, ò in riguardo d' altri scandoli possa esser luogo a pena arbitraria, come veramente di ragione dourebbe essere in tutti li casi per il mal esempio, collusioni, e modi indiretti di contrarre li matrimoni per liberarsi dalle pene, che sogliono auere cattiuo fine, vedi Cabal. *cas.* 196. *per tot.* & *cas.* 96. *n.* 15 &c. Menoc. *de arbit. cas.* 103. *n.* 5. 212. *n.* 9. & 291. *n.* 22. Baiard. al Clar. §. *Stuprum, n.* 9. &c. Farinac. *d. q.* 147. §. *Stuprum n.*.. 7

E co-

E come si puniscano i baci lussuriosi dati a donna, ò maschio con violenza, ò contro la lor volontà, ò pur di consenso, gli abbracciamenti, e simili atti disonesti, vedi amplamente Cabal. *de cas.96. per tot.* Menoch. *de arbitr. cas. 287.per tot.* Farinac.& Vulpin. *in Suco de delict. carn. quæst.142. part. 4.per tot.* Josef.Mele nell'Add.al Gizzarel. *decis.52.n.26. & seqq.*

E che se bene il matrimonio libera dalle pene del stupro non liberi però dall'obbligo del dotare, vedi Gabriel.*cons. 173.n.15.*citato dal Bajardo *§.Stuprum n.22.*vedi sopra n.5.

8 Stupratori in foro di coscienza sono tenuti solamente a risarcire il danno cagionato alla stuprata,ò parenti, e così non all'intera dote, ma solo a quel più che gli è necessario per maritarsi come stuprata, ad arbitrio del Giudice, per trouare un marito suo eguale, di modo che sendo passato il negozio segreto, e trouandosi maritata ad un par suo con la medesima dote della casa, resta libero lo stupratore da quest'obbligo di dotarla, siccome ancora quando la stuprata havesse liberamente acconsentito, perchè l'obbligo suddetto cade solo doue sia intervenuta violenza, ò paura, inganni, ò bugie, ò promessa di matrimonio per indurla allo stupro, di che vedi D. Antonin. *in sum. part. 2. tit. 5.cap.6.§. 1.* Navar. *in Manuali cap. 16. num. 17. & seqq.* Menoch. *de arbitr. cas. 288. num. 17. & seqq.* Couar. *de Sponsal.part. 2. cap. 8. §. 8.* Azor. *Instit. Moral. part. 3. lib. 5. cap. 5. per tot.fol. a me 335. &c.* P. Stefan. de Neapol.*de præcip.jur.& just. part.lib. 1.cap. 11. per tot.fol. a me 84.* con più altri da loro citati, Comitol. *Respons. Moral. lib.4.quæst.16 per tot fol. a me 473. &c.*

9 Stupratore in foro judiciale sendo d'egual condizione con la stuprata, e pronto a sposarla, se ella, ò suoi parenti recusino, basta che le constituisca la dote come Vergine, non hauuto riguardo alla sua deteriorazione per lo stupro; ma se lo stupratore fusse quello che si ritirasse dal sposarla, è obbligato oltre alla dote congrua come Vergine dargli ogni sopra più necessario a trouare marito suo eguale, non ostante lo stupro da lui patito da tassarsi in tutti li casi la somma ad arbitrio del Giudice auuto riguardo alla qualità delle persone, e facoltà dello stupratore, Osasch. *decis.107.* Thesaur. *decis.3.* Menoch. *de arbitr. d. cas 288 num.18 & seqq.* dove al n.22. che cesserebbe quest' obbligo di dote quando la donna doppo lo stupro si fusse maritata ad un suo pari, non havendo perciò patito danno alcuno, vedi sopra & n.5.n.8. Farinac.*d.qu.147 §.Dos,per tot.*Card.Tosch. *litt.S.concl. 709. & 710.*

10 Stupratori sono anco tenuti alimentare la prole da lor generata doppo li tre anni fin tanto che sia d'età da potersi guadagnare il vitto, e sino alli tre anni è obbligo della madre mentre abbia la possibilità, e non l'hauendo del padre anco per li detti tre anni, Bajardo §. *Stuprum n. 10. &c.*vedi §.Donne n. 14.

11 Stupro (non ostante ciò che dichino alcuni in contrario nelle Vergini, ò Vedoue, che volontariamente lo commettono non è punibile per la parte loro, se pur esse non rapissero qualche giouine, e lo violentassero a stuprarle, e veramente in pratica non ho mai visto, nè inteso, si puniscano le donne per semplice stupro, ma sì bene per l'adulterio, & anco di rado, ò per l'incesto, Bajard. *loc. cit. num.13.& 14.* Menoch. *de arbitr. cas. 291. num. 29. & seqq.* P Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interr. 200. §. 9.in fine fol.317.*

Nelle Monache però si punisce gravemente, e come, e non essere necessario, che consti inspezione del corpo del delitto, & altro in materia di tali stupri sacrileghi, Sperel *decis.136.& 137 per tot. &c.*

12 Stupro commettendosi di libera volontà della fanciulla senza alcun'inganno, ò promessa, ò essendosi seco patuito del prezzo, ella non può pretendere la dote dal stupratore, ma solo il padre potrebbe agere d'ingiuria, e domandare il danno cagionatoli in riguardo della maggior dote, che douesse darli per maritarla, Bajardo *d.§. Stuprum num. 28.* vedi Farinac. *d quæst. 147. §.Dos per tot.* Azor. *Instit. Moral. part.3.lib.5.cap.5. q.9. fol.a me 339.*

E che in ogni caso la dote si deua solamente quando la stuprata si mariterà, e non prima, e che morendo senza maritarsi non si trasmetta agli eredi, conclude Borgn. & altri citati dal Bajard. *nel d. §. Stuprum num. 24.* dove però egli attesta haver sempre veduto osservarsi il contrario, e con ragione per le fraudi, che si potriano commettere acciò mai non trouasse marito, &c.

Se bene il Magistrato degli Otto a relazione dell'Eccellentissimo Signore Auditore delle Bande, osseruò detta prima opinione, sotto di 14. Agosto 1663. e su approvata per rescritto di S.A.S. del dì 25. Ottobre 1663. sopra un processo di Bagno contro Antonio Masini, come in filza de'negozj di dett'anno n. 1370. & altra volta stante la diversità di dette opinioni fu ordinato dal medesimo Magistrato depositarsi appresso terza persona, sotto di 17. Aprile 1664. in un Processo di Prato contro Giulio Tacconi, come in filza processi 610.n. 58. vedi però il Negozio fattone a S A.S. che non fu approuato, forse perchè dette fraudi, ò collusioni per impedire il matrimonio non si devono presumere, & in ogni caso hanno le sue proprie pene.

Che morendo la stuprata senza maritarsi non trasmetta la dote alli suoi eredi, ma resti libero, & assoluto da tal obbligo lo stupratore, anzi se fusse stata pagata, e non seguito il matrimonio, la possa repetere, Nouar. *q for.27 n 6.lib 1.* e fu risoluto dal Magistrato de'SS Otto me proponente sotto di 2. Ottob. 1672. in un Processo di Poppi contro Bernardo di Domenico, vedi nella mia Somma §. Stuprum num. 7.

Stupro acciò si dica commesso con violenza è necessario che la violenza sia fatta alla persona, ò incusso timore all' animo, e non basta che sia fatta alla casa, ò alla porta, se poi lo stupro seguisse di volontà della donna, perchè si direbbe bene entrato in casa con violenza, ma non usato con violenza, Casti.*cons.27.n.1.& 2.lib.1.*Bajard.*loc.cit. n. 36.* Card. Tosch.*litt.S.concl.710.* & in questo §. Violenza n.7. 13

Stupro si dice commesso con violenza, non tanto quando v'interviene veramente la forza, e violenza, ò timore all'animo, ma anco quando con lusingheuoli parole allettamenti dolosi, e false promesse si seducono, & ingannano le fanciulle, ò vedove oneste, e si punisce di pena di morte, ancorchè fussero andate da se a casa del seduttore, Bajard.*d.§ Stuprum n.38.* Add.al Gizzarel. *decis.81.n.5. & seqq & decis.52.* Menoch.*de arbitr. cas. 291.n.9. & seqq.* Card. Tosch *d. concl. 710.per tot.* doue riferisce molti in contrario, a'quali pare aderisca, mentre non apparisca di qualche atto violento, altrimenti tutti li stupri sariano violenti, perchè sempre ci sono allettamenti, e persuasioni, Boss. *de coit.damnat.n. 66.* e veramente in questi casi si suole recedere dal rigore della legge, & imporre altre pene più miti. 14

Stupro acciò si dica con violenza, è necessario, che la donna habbia fatto rumore, e resistenza, altrimenti non si può dir violentata, siccome quando ha taciuto di molto tempo, e differito di querelare, ò è rimasta gravida, il querelato si presume innocente dalla violenza, Josef. Mele al Gizzarel.*decis. 52.num.23.in fine* Bajard. *loc cit. num. 40. num.11.&c.* dove tocca molt'altre questioni in questa materia di stupro, & Ricc. *Prax.var.resol.cap.398 per tot.* 15

Non resta però purgato lo stupro, nè la violenza, per la continuazione del delitto, e peccato, ma solo fa presumere concubinato, di che vedi Grammat. *vot.4.de probat. concl.341.in fine*, Card. Tosch. *d. concl. 710. num. 6.* & Ricc. *d.cap. 398. num. 2. & seqq.* Josef.Mele *loc.cit. num. 54.*

E come si devino punire quelli, che con scale ascendono alle finestre di donne onorate, & anco vili per compir seco la libidine, ò per altri fini, vedi Cabal. *cas. 97. per tot.*Franch.*decis 333.* P. Manara *nelle sue Notti Malinconiche Interrog. 200. §. 3. fol. 311.* & in questo § Violenza n.12.Sperel. *decis.1137. n.36.& seqq.* 16

Stupro commesso con ratto di donna onesta, ò disonesta ancorchè consenziente per antecedenti preghiere, ò persuasioni, ò anco liberamente, e dato ancora che il ratto fusse fatto ad effetto di contraere matrimonio senza conoscerla carnalmente, come si punisca ad arbitrio del Giudice, massime sendoui parenti, a' quali resulti ignominia & anco di pena di morte; trattandosi di ratto di Monache, benchè non sia seguito stupro, & altro, vedi amplamente per il Menoch. *de arbitr. cas. 291. per tot. & cas. 360. num. 32.* P. Manara *Interrog. 200. §. 9. per tot.* Farinac.& Vulpin. *in Succo de delict. carn. quæst. 145. per tot.* Card. Tosch. *litt. R. concl 5. & 6.* Clar. & Bajard. *§. Raptus per tot.* Boss. *tit. de rapt. mulier.* Concil. Trid. 17

sess.

seff.24. cap. 6. Sanchez. *de matrim. disput.* 13. *lib.* 7. Bonac. *de matrim. qu. 4. punt.* 18. Sesse, *dec.* 96. Cancer. *var. ref. part.3.cap.11.* Monach. *decis. Bonon.* 41. & 42. Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 3. *cap.* 14. 15. & 16. *per tot.* Didac. de Mari nell' Add. al Gizzarel. *decis.* 54. *n.*21. & *seqq.*

18 Che il ratto di Vergini, ò altre donne oneste, vedoue, ò maritate, ò con estrarle dalla casa di lor solita abitazione, secondo le Statuto Fiorentino si punisca con pena di lire 500. la quale anco ha luogo contro chi le conducesse in luoghi indecenti, ò commettesse adulterio, stupro, ò incesto con esse, con obbligo ancora di ricondurle alla propria casa, e più ad arbitrio del Giudice secondo la qualità delle persone, e trattandosi di donne di bassa condizione in lire 100. Se di serue, ò fantesche in lire 25. mentre non consentino, & il medesimo si dice delle meretrici, *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 112. *sup. n.* 6. e §. Seruitori n. 27.

Se però il ratto seguisse con violenza si punisce di pene maggiori, vedi §. Violenza n. 3. &c.

19 E chi molestasse una fanciulla con domandarla per moglie, e così seguitãdola anco dappoiche gli sia stata negata, si punisce in lire 50. conforme al d. *Stat. Fiorent. lib.* 3. *Rub.* 112.

20 Stupratori oltre all' altre pene di vendetta pubblica si condannano anco come si è detto di sopra n. 5. &c. a sposare, ò dotare, e perchè si possa purificare quest' alternatiua se li suole assegnare termine di tre, ò quattro mesi più, e meno ad arbitrio ad hauer sposato, e quello passato a dotare liberamente, assoluendosi anco qualche volta dall' altre pene, mentre segua il matrimonio dentro al termine assegnatoli, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come è stato osseruato dal Magistrato degli Otto, sotto dì 26. Nouembre 1663. in un Processo di Cortona contro Domenico di Francesco da Spoleti, & altri, in filza Negozi n. 1517. e sotto dì 16. Gennaio 1663. in un Processo d'Arezzo contro Gio: di Luca dalle Poggiole in filza negozi n. 1551. Et altre volte termine di 15. giorni a dichiararsi se vogliono sposare, ò dotare, come nel Negozio dell'anno 1664. contro Gio; Francesco Balassini da Bagno al Giornale 613. a c.

21 Stupro [non seguendo certa grauidanza, ò parto, il che come si conosca, vedi in questo §. Donne n. 29. e §. Aborto n.] difficilmente si proua perchè è molto fallace il giudizio dell'ostetrici, e de' Medici stessi, a' quali si ricorre, attesochè la Verginità massime più materialmente, ò anco più formalmente presa come abito, e qualità naturale si presume, mentre non consti della corrozione, della quale secondo la più vera, e comune opinione non si danno segni infallibili, e certi, ma solo conietturali, perchè primieramente quanto all' Imeneo, dalla cui rottura molti cauano coniettura grande di seguito stupro, altri assolutamente negano trouarsi nelle Vergini tale Imeneo, & altri più comunemente in alcune solo, e non uniuersalmente in tutte, & ãco quando ci fosse questa, ò altra cosa simile, può la rottura procedere da altre cause, che da vero stupro, come è notorio; Quanto al sangue trouato nella camicia ò letto della pretesa stuprata, che dal Farin. *nella sua Prat. Crim. q* 14. *n.*148. & *q.* 147. §. *Probatio n.* 5. s' adduce per segno, può essere procurato, e simulato con fraude, & anco procedere dalla strettezza non solo ne' primi, ma in più susseguenti congressi, nè anco sempre si dà ne' primi congressi, e quanto alla larghezza, ò dilatazione delle parti può essere naturale massime nelle donne attempate; nè meno la strettezza, & aggiustatezza delle dette parti arguisce certa Verginità potendo essere artificiosamente procurata con medicamenti astrignenti, come tutto amplamente dimostra Paol Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib.* 4. *tit.* 2. *de Virginitate, & Stupro per tot.* e de' segni della deslorazione, ò verginità pienamente il medesimo Zacch. *cons.* 34. & 41. *per tot. tom.* 2.

22 Nondimeno trattandosi di delitto graue, massime quando sia con violenza, di difficile proua, facile a commettersi per il gusto che se ne riceue, onde da molti si dice dolce, e soaue, attesi li segni che per lo più sogliono succedere, & essendo le proue arbitrarie al Giudice secondo la qualità, e circostanze de' casi, e delle persone, crederei non sempre douersi osseruare tante sottigliezze di Medici, che per lo più cercano d' escludere l' intenzione del Fisco, e sono *de raro*, anzi *rarissimè contingentibus*, e non a tutti note, ma potersi dire constare dello stupro dal suddetto indizio di sangue apportato dal Farinac. quando si possa auere, che non sempre riesce, dalla rottura delle membrane, ò caruncule della natura, dal stendimento, ò rilassazione delle creste, concauità, ò fossa capace, & umida dentro la natura, liuidezza, ò negrezza, ò infiammazione delle parti della natura, & utero, rilassazione del medesimo con qualche umidità, e dalle poppe, e suoi capi con qualche segno nero, ò liuido, e simili a giudizio dell'Ostetrici, ò Medici, approuati benchè per dubbiosi, e fallaci dal Zacch. *loc. cit. q.* 2. & 3. *per tot.* doue anco riferisce alcune esperienze facili, ma molto fallaci, con le quali si possa venire in cognizione della perduta virginità, ò stupro.

E questo procederebbe senza dubbio concorrendoui altre conietture estrinseche del fatto, che siano prouate, come dalla pratica, conuersazione, familiarità, mangiamenti insieme, l' essere stati visti solo con sola in luogo, e tempo sospetto, nudo con nuda, amore reciproco, passeggiamenti, risi, burle, colloqui, ammissione di notte, ò da nascosto in casa, toccamenti impudichi, baci, pubblica voce, e fama del vicinato, asserzione della stuprata, e parenti, donatiui, lettere amatorie, ò imbasciate, e cose simili, che insieme cumulate possono rendere certo ogni dubbioso segno di stupro, attesa massime la qualità delle persone, di modo che non si prouando in contrario possa esser luogo anco alla pena ordinaria, ò arbitraria graue, ò a tormento, tutto ad arbitrio di prudente Giudice, secondo la qualità de' casi, e delle persone, altrimenti non si prouerebbero, nè punirebbero mai tali delitti, non si potendo in altra maniera, nè direttamente prouare, ò molto difficilmente, commettendosi in luoghi segreti, e da nascosto, anzi li testimonj che direttamente deponessero del coito sarebbero sospetti di falso, testificando di cosa che non si suole, ne può vedere, come oltre al Farin. & altri citati sopra n. 3. attestano, Scacc. *de re iud. glos.* 14. *quæst.* 21. Sanchez. *de matrim. lib.* 10. *disput.* 12 Macerat. *var. resolut. lib.* 3. *cap.* 7 Fontanel. *de pact. nup. claus.* 5. *glos.* 5. *part.* 1. *n.* 80. &c. Laur. Ursel. *exam. Apum conclus.* 59. & altri da loro addotti. 23

E che la copula carnale sendo di difficil proua (di modo che anco l' istesse meretrici più sfacciate, proccurino di farla in luoghi segreti) s'ammettino per prouarla testimoni inabili, e quali si possono auere rispetto al luogo, atto, e tempo, ancorchè singolari, trattandosi però in genere, ò venendo amminicolati da altre conietture; Che non sia necessario prouare la consumazione dell'atto (come alcuni scioccamente asseriscono) cioè l'istessa congiunzione effettiua, ma basti dichino d' hauer udito, ò veduto anco da fessure uno doppo l'altro gli atti venerei della copula carnale, ò credere che sia seguita, rendendone la causa per atti di vista, ò che doppo li trattati disonesti, ò toccamenti si siano ritirati per spazio competente in luogo opportuno, vantamenti del fatto, pubblica voce, e fama, frequente pratica, giouentù innamorata, lamenti, e doglienze della madre, e della stuprata, consultazioni di confidenti, e simili urgenti, e violente presunzioni, le quali se bene per se stesse ciascuna sola non bastarebbe, unite però insieme possono fare piena prouanza ad arbitrio del Giudice, come ottimamente dimostra il Farinac. *de delict. carnis quæst.* 136. & *de test. quæst.* 69. *cap.* 7. *per tot.* seguitato con più altri dalla Rot. in Romana nullitatis matrimonii 19. Januarii 1646. coram Arguelles *num.* 22. & *seqq. per tot.* & in altra Romana nullitatis matrimonii 19. Junii 1651. coram Ottobono, appresso Paol. Zacch. *quæst. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 87. & 97. *per tot.* & altri citati sopra num. 3. 24

E perchè si è detto più volte che l' asserzione della stuprata faccia grande indizio, di modo che non debelitato, ma amminicolato da altre conietture possa esser sufficiente alla tortura, & anco essendo di molte, prossime, verisimili, & urgenti a condennare secondo le dottrine allegate, è da sapersi che per essere compagna del delitto la deue mantenere con leggier tormento per purgare la macchia dell' Infamia incorsa, Cabal. *resol. crim.* 200. *n.* 128. e vedi in questo §. Compagni num. 2. §. Sicari numer. 13. e §. Sodomia num. 18. Mentre però non fusse stata sedotta, e forzata, perchè in tal caso auendo resistito, e cessando l'animo, e volontà di delinquere non si potrebbe dire compagna di delitto, nè incorsa in alcuna infamia da purgarsi col tormento, e sarebbe indizio senza di esso, secondo l' opinione del Plot. *cons.* 132. *num.* 24. & Cabal. *cas.* 84. *num.* 12. la quale veramente mi pare molto giusta, 25

e ra-

e ragioneuole quando come dissi la donna, ò fanciulla habbia fatto ogni resistenza, & acclamazione possibile, subito se ne sia querelata, e non continuato nella pratica, come molte fanno fin che siano rese grauide, e poi querelano non solo di stupro, ma di violenza, che in tali casi s'esclude con la presunzione dell' innocenza, vedi sopra num. 15. Et in queste anch' io stimo necessario farli purgare la macchia, & infamia con il tormento moderato ad arbitrio del Giudice, secondo il Farinac. *de indic. & tort. qu.* 43. *n.*101.& altri da me addotti ne' luoghi sopracitati.

26 Siccome ancora è da sapersi, che se bene di generale consuetudine li stupratori soluti si condannano con l'alternatiua a sposare, ò dotare la stuprata, mentre siano confessi, ò conuinti a bastanza, nè per altro si possino scusare come sopra n. 5. &c. douendo il matrimonio esser talmente libero, che non si possa alcuno inuitare, nè ritrarre con pene, conforme le dichiarazioni che fanno li Dottori nel *c.Gemma de Sponsal. l.Titia ff. de verb. oblig. l.Titio centum §.1.ff.de condit. & demonstrat.* e pienamente Mantic. *de coniect. ult. volunt.lib.*11. *tit.* 18. Sanchez *de matrim. lib.* 2. *disput.*33. & Rot. Rom. *in Venusina Legati* 28. *Iunii* 1623. *coram Coccino per tot.* appresso Paol. Zacch. *quæst. Medic Legal. tom.* 2.*decis.*53. di modo che nè anco in esse secondo li Canoni, e Concilio Tridentino (ciò che sia in contrario di ragione ciuile) si ricerchi il consenso de' genitori, se non per una certa onestà, e conuenienza, e non vaglino li Statuti, che per necessità lo richiedessero contro la libertà del matrimonio, Menoch. *de arbitr. cas.* 453. *n.*8.*& seqq.* Canaler. *decis.* 415. *n* 4. & 526. *n* 4. Card. Tosch.*litt.S.concl.* 592. Concil. Trident. *de reformat. matrim.sess.* 24. *cap.* 1. *in princip.*

Ciò che possa fare il padre, ò la madre per indurre, ò ritrarre li figliuoli, ò figliuole ne' matrimoni, vedi Sperel. *decis.*75.*n.*22.& 75.

Et ancorchè ci fusse promessa giurata *per verba de futuro*, non deua il promittente esser precisamente forzato, ma monito, & interpellato, essendo imperfetta, mentre non sia confermata *per verba de præsenti*, ò copula carnale, Sanchez *de matrim. lib.*1.*disp.*29.*n* 7.*& seq.* Couar. *de Sponsal. part.* 1.*cap.*4.*in princip.n.*1.*& seqq.fol.a me* 167.Gratian. *discep.* 804.*n.*18.*& seqq.*

Nondimeno quando sotto la promessa di matrimonio, ò sponsali, de' quali consti validamente contratti, e con libero consenso, segue la copula, e lo stupro, resta confirmata, e deue farsi adempire la promessa da chi s'aspetta con rimedi opportuni, sì per esser così di ragione in pena dello stupro conforme al detto di sopra n. 5. come anco perchè secondo li Sacri Canoni, li sponsali, benchè semplici, e non giurati si deuono far mantenere, & osseruare, doue non sia giusta causa di recedere da quelli, *c. præterea, c. requisiuit, & c. ex litteris de Sponsal.* Couar. *loc. cit. n.*2.*& seqq.* Seraph. *decis.*1112.*n.*1.& 2.Card. Tosch. *litt. S.concl.* 403.*n.*19.Oinot. *Instit. de nupt.n.*18. *& per tot.* Caualer. *decis.* 415. & 421. *per totam*, doue anco da quali parole, e promesse reciproche s' induchino li sponsali, & il Sanchez *de matrim. lib.*1.*disp.*5. 16. & 22. *per tot.*

Anzi seguita la copula carnale effettiua [non bastando gli amplessi, baci, nè simili attentati] detti sponsali passano in matrimonio, presumendosi da tale congiunzione il maritale consenso, *c.veniens, & c.is, qui fidem de Sponsal.* amplamente Couar. *loc.sup.cit.* §. 1.& 2. *per tot.fol.a me* 169. *& seqq. tom.*1. Card.Tosch. *litt.S. concl.* 405.*per tot.* E perchè in oggi li matrimoni clandestini sono nulli, attesa la dispofizione del Sacro Concilio Tridentino *sess.*24. *cap.*1. *de format. matrim.* li sponsali per *verba de futuro* assoluti, ò condizionali che siano non passano in matrimonio mediante la copula susseguente, Nauar. *in Sum. ca.*22.*n.* 26.*& cap.* 25.*n.*144. Comitol.*respons.moral.lib.*1.*quæst.*113.*num.*9. *vers. Septima, & in fine fol. a me* 227. & 230. Ma rimangono ne' suoi puri termini da effettuarsi, e farsene il Sacramento del matrimonio in faccia della Chiesa, riceuuto il reciproco consenso de' contraenti dal Parocchiano, ò altro Sacerdote di sua licenza, ò dell'Ordinario alla presenza di due, ò tre testimoni, & aggiunte le parole di congiunzione secondo il Rito di Santa Chiesa, Comitol. *respons. Moral. lib.* 4. *quæst.* 16. *in fine, & per tot.* Nè osta che detto Concilio nel luogo citato *vers.qui aliter*, paia, rendere inabili simili contraenti di matrimoni clandestini a potere di nuouo contrarre, perchè s' intendono solo proibiti a potere di nuouo contrarre nell' istesso modo clandestinamente, e non validamenre in faccia della Chiesa, che gli è certamente permesso, seruata la debita forma, non vi essendo altro impedimento, che così è stato dichiarato dagl' interpetri, come riferisce Menoch. *de præsump. lib.*3. *præsump.* 2. *n.* 102.

Sono però molte cause ad arbitrio del Giudice per le 27 quali è lecito recedere da Sponsali benchè validamente contratti da vedersi appresso il Sanchez *de matrim. lib.* 1. *disp.*57.*per tot.* Menoch. *de arbitr. cas* 455.*per tot.*Rot.*part.* 1. *diuers.decis.*497. Seraph. *decis.* 1112. & 1258. Caualer. *decis.* 421. *n.*3.*& seqq.* 468.& 526.*per tot.* Couar. *de Sponsal. part.* 1. *cap.*5 *per tot.fol. a me* 175. Paol. Zacch. *quæst. Medic. legal. tom.*2.*lib.*9.*tit.*10.*qu* 5.*per tot.*Rot. Rom. *in d. Venusina Legati* 28. *Iunii* 1623. *coram Coccino n.* 67.*& seqq.* e fra l'altre a proposito nostro si stimano giuste, se lo stupratore habbia ordini Sacri, ò contratto matrimonio con altra donna, se fussero per seguire gran scandali de' parenti, ò se ci fusse gran disparità nota all' istessa stuprata, che deue in tal caso imputare a se medesima d' essersi lasciata ingannare, come si deduce dall' Azor. *Instit. Moral. part.*3. *lib.*3.*cap.* 3. *qu.* 3. *per tot.* P.Stefan. de Neapol. *de præcip. jur. & iust.part. lib.*1.*cap.* 11.*n.* 3. Comitol. *Respons. moral. lib.* 4. *quæst.* 16.*num.*3. *& seqq.per tot. fol. a me* 473. con altri da loro citati.

Stupratore confesso, ò conuinto, non può precisamente 28 essere forzato a Sposare, ma con l' alternatiua a Sposare, ò dotare, mentre non fusse concludentemente prouato lo stupro essere seguito con la promessa speciale del matrimonio, ne' quali termini potrebbe lo stupratore essere forzato anco dal Giudice laico con cominazione di pene, & in questo modo esser necessitato all' osseruanza della promessa fatta, vedi la Rot. apud Farinac. *post cons.decis.*74. *nu* 4. Farin. *quæst.*147.*n* 116 Fontanel.*de pact.nup.tom.*2.*claus.* 5. *glos.*5.*part.*1.*n* 8. & Rot. *part.*9.*recent.decis.*163. *per tot.*Sanchez *de matrim. lib.*1.*disp.*29. Paul. Rub. *in Annot. ad decis.* 431 *n.*62 *& seqq.part.*4.*recent tom.*3. e disse il Sig. Auditore delle Bande in un Processo di Bagno contro Lessandro di Biagio, sotto dì 19. Luglio 1668. in filza Processi nella Cancellaria de'SS.Otto 623.*n.*43.& io alle volte ho inteso farseli dare l'anello, ò altra sicurezza auanti sia scarcerato, quando lo stupratore si trouaua in poter della Giustizia, & era in grado di douer mantenere detta promessa, e quando era in caso dell' alternatiua, non si rilasciare parimenti, se prima non haueua eletto la parte che gli piaceua, e quella adempita, ò concordato con la stuprata.

Che lo stupratore sotto promessa di matrimonio, ò doue fusse legge che a questo precisamente l'obbligasse, possa essere constretto a pigliare per moglie la stuprata, non solo dal Giudice, ma anco dal Padre della stuprata, senza che si dica fatto per forza, alla quale in ogni caso lo stupratore si dice essersi volontariamente sottoposto, e fuor di detti casi non valere li matrimoni, ò sponsali contratti forzatamente, vedi Less. *de iust. & iur. lib.* 2. *cap.*20. *dub.* 3. *nu.* 20. Rebell. *de obbligat. iust. lib.* 2. *de matrim. quæst.*11 *num.* 12. Dian. *resol. moral.part.*9.*tract.*8.*resol.* 27. *per tot.* Sperel. *decis.* 6. *numer.* 13. & 15. & *decis.* 5. *per tot.* doue amplamente tratta come, e quando si possa dire il matrimonio contratto per forza ad effetto di rescinderlo, & annullarlo. Se bene quanto al potersi astrignere priuatamente dal padre, ò altri parenti, io dubiterei di detta opinione, per non porgere materia di scandoli, e violenze priuare, che forse non si lasciarebbero impunite, non essendo permesso ad alcuno farsi la ragione da se, per torre li scandali, e simili inconuenienti; Tuttauia quando lo stupratore fusse trouato in flagranti, essendo permesso *vim vi repellere*, in questo, ò simil caso, per non costrignere il padre a propalare in giudizio la vergogna delle figliuole con proprio rossore, che è cosa molto dura, aderisco onninamente alla suddetta opinione, nè mai molestarei il padre, o fratelli per tal causa, quando non vi fusse altro male. Anzi trouo di più, che in caso di ratto, li rattori, e compagni trouati in flagranti possono impune essere ammazzati da' parenti, e consanguinei della donna rapita, ò da rapirsi, di che vedà Farinac. *quæst.* 145. §. *Raptus numer.* 13. *& seqq.* con più altri da lui citati, & il *testo nella l.* 1. §. *ne igitur*

C.de

Cod de raptor. virginibus, doue la glosa, & Interpetri.

E che le donne, o fanciulle tentate nell' onore, possino per difesa di quelio ammazzare gli aggressori, anco con aiuto d' altri, e non pecchino loro, nè i suoi ausiliatori, seruato però il debito moderame, e non potendo scappare in altra maniera, Dian. *resol. moral. part. 5. tract. 4. resol.* 34. Et essere il medesimo nelli tentati di Sodomia, vedi nel §. Sodomia num. 23.

Molte altre cose notabili in materia di stupro, e massime, se lo stupratore sia tenuto a dotare la stuprata, quando doppo lo stupro si è maritata non ostante a persona sua eguale, ho scritto nella mia Somma latina nel §. Stuprum num. 7. 10. & per tot. alla quale mi rimetto, sperando ancora che sia per vedersi alla luce.

Come per leuar l' occasioni di stupri, & altri delitti in Firenze, a suo Stato già proibito non solo a' Giouani, & alle fanciulle, ma anco a' Padri, Madri delle medesime, ò altri parenti, huomini, ò donne capi di casa l' entrare, e l' amettere rispettiuamente i giouani in casa, e il fare, ò permettere, che si faccia all' amore su gl'vsci, ò di notte alle finestre basse sotto pena a ciascuno ò ciascuna, che contrauerrà di scudi dieci, e della cattura. Bando dell' amore disonesto de 9. Ottobre 1691.

§. SVPPLICARE.

1 Supplicare non è lecito, e supplicandosi non si deue informare in molti easi, come se condennati in pene capitali domandassero la liberazione, ò altri condennati alla galera, carcere, ò confino non auendo prima vbbidito, se si supplicasse auanti la Sentenza, ò per pene pecuniarie auanti li sei mesi mentre il debitore non fusse in carcere, ò si domandasse permuta, sendo già grauati in beni, ò composti, auendo ottenuto altra grazia senza accettarla, trattandosi d' offesa, ò violenza fatta alla corte, auendo ottenuto grazia di parte non si può supplicar del resto, forzati in galera auanti finito il tempo, nè per grauezze ordinarie, ò decime, tassa di farine, e simili debiti ordinari, Descritti per non auer vbbidito alle fazioni, per appuntature, per essere ammessi, ò cancellati, meretrici per liberarsi dall' vfizio, dal portar segno, di vestir di drappi, non pagare tassa, non stare ne' luoghi soliti, e cose simili, delle quali non è lecito supplicare, nè informare se nel rescritto non fusse la clausola non ostante &c. con la solita segnatura, vedi la Prouisione delli 10. Ottobre 1567. Se bene non tutto puntualmente s' osserua, come sopra, &c.

E che li Banditi tanto di vita, che di galera non possino supplicare, nè si deua proporre di rimetterli mentre non siano stati almeno cinque anni condennati, vedi §. Banditi num. 62.

2 Suppliche segnate per informazione passando vn mese dal dì della segnatura, che chi l' aurà ottenute non comparisca auanti chi le deue informare a domandarne l' espedizione, e prouare i suoi incumbenti, si hanno per non fatte, e non segnate, e come se mai non fussero state prodotte, nè differiscono la cognizione, ò esecuzione, ò esenzione delle cause pendenti, mentre non sia ciò specificato. Deliberazione sopra le suppliche segnate per informazione del primo Nouembre 1551. vedi Memoriali, Grazie, Rescritti.

Che segnate per informazione sospendino l' esecuzione per qualche giorno. Risoluzione dell' Auditore Torelli 9. Agosto 1549 e così anco pare in oggi s' osserui ad arbitrio del Giudice.

3 Suppliche si deuono informare senza spesa, e chi tocca far l' informazione non può pigliar cosa alcuna sotto qualsiuoglia pretesto etiam d' esibite, ò esami per giustificazioni del supplicato, sotto pena di scudi 25. d' oro per la prima volta, e per la seconda del doppio più, e d' essere ammonito dagli Vfizi pubblici oltre la restituzione del tolto in tutti li casi. Decreto delli 15. Maggio 1579. vers. Però &c.

4 Suppliche informate non si possono consegnare alle parti supplicanti, nè ad altri interessati, ma si deuono mandare sigillate in mano alli Ministri delle Tratte (ò altri che s' aspetti negoziarle con S. A. S.) doue si ricapitano gli altri negozi per la Consulta, sotto pena dell' arbitrio, come per ordine delli 28. Aprile 1539. al Statuto Crim. di Cancelleria degli Otto lib. 3. a c. 3. e così anco per prima si doueua osseruare per ordine del Fiscale Manni 3. Dicembre 1568. e del Fiscale Pietro Cauallo 30. Nouembre 1612

Il medesimo si osserua, e deue osseruare degli altri negozi, processi, lettere ex officio, e cose simili, doue possa cadere alcun sospetto, e si ricerchi segretezza.

5 Suppliche nelle quali si domandi valersi di quello del pubblico non si possono informare, se prima dalli supplicanti non sia fatto visitare il luogo da un Capomaestro con l' Agente delle strade per riferire il lor parere con il disegno, e schizzo. Ordine dell' anno 1582. al libro de' Bandi della Parte a c. 62.

6 Che nell' Informazioni delle suppliche si deua dire la causa del delitto, il giorno, mese, anno, da chi condennato, in che somma, ò pena, esercizio, pouertà, e se vi sia la pace occorrendo. Ordine del Fiscale 28. Settembre 1560. & in questo nella Prefazione num. 142. & 143.

7 Suppliche non si deuono informare se non sarà narrato d' auer supplicato altre volte (quando si sia veramente supplicato) & il contenuto del rescritto, come in filza di Maggio 1615. num. 94. nella Cancelleria del Magistrato degli Otto.

Che quando alle suppliche torna una volta rescritto *Non altro*, si deua stare almeno sei mesi auanti che si ripropongbino. Ordine 27. Marzo 1570. vedi nella filza supplicazioni Fiscali 95. num. 122. & ad un libro di Leggi, e Bandi del già Sig. Auditore Curini, & in oggi del Sig. Segretario Poli, intitolato Diuersi Ordini a' Magistrati, & altro a c. 221. & 231.

8 Suppliche a nome della Comunità non si possono fare senza espressa commissione, & ordine dell' istesse Comunità, ò suoi rappresentanti, douendo esser da loro soscritte, ò per loro commissione da' Cancellieri, e sigillate con il pubblico sigillo, sotto pena di scudi 50. d' oro per ciascuno, e ciascuna volta; a non auendo detti requisiti non si possono da' Segretari presentare, nè da altri Ministri informare, nè anco esequire li rescritti, che sono nulli, mentre non vi fusse la clausola, *non ostante, &c.* sotto graue pena dell' indignazione di S. A. S. & arbitrio del Magistrato de' Consiglieri, d' applicarsi tutte le pene pecuniarie al Fisco, come per Decretto di detto Magistrato Supremo delli 13. Maggio 1572. & altro antecedente delli 19. Dicembre 1567.

T

§. TABACCO.

1 TAbacco è appaltato per tutti li Stati di S.A.S. e però non si può vendere, nè all' ingrosso; nè a minuto da altri che dagli Appaltatori, ò da chi aurà causa da loro, nè transitare etiam per semplice passo, sotto pena della perdita, e di scudi dieci per libra, arbitrio, e perdita delle bestie, carrozze, carri, nauili, ò altra cosa doue fusse carico, e così non si può introdurre, tenere, nè vendere altro che di quello degli appaltatori, e chi ne vendesse d' altra sorta, benchè in minima quantità, e minor di quattr' oncie, o ne comprasse, ò ne auesse, ò tenesse appresso di sè maggior quantità di quattr' oncie, incorrono rispettiuamente in pena della perdita di esso, e di scudi 25. per libra fino in libre dieci, & a proporzione dell' oncie non arriuando alla libbra; e da libre dieci in sù di scudi dieci per libra, e dell' arbitrio in tutti li casi, d' applicarsi la metà a gli Appaltatori, un quarto all' inuentore, e l' altro al Fisco &c.

Nè si possono anco da alcuno fuor di detti apaltatori, o chi ha causa da loro tener ordigni da pestare, ò macinare tabacco, sotto pena di scudi cento, & arbitrio d' applicarsi come sopra; nè anco si può vendere la poluere detta Purgacapo, ò altra che faccia il medesimo effetto del Tabacco, senza licenza dell' Arte de' Speziali della Città di Firenze, ò Siena, ò Rettori de' luoghi rispettiuamente sentiti prima gli Appaltatori suddetti; cognitori sono il Magistrato del Sale in Firenze, della Biccherna in Siena, e gli Ufiziali, e Rettori degli altri luoghi, salua sempre respettiuamente la preuenzione, & appello a detti Magistrati, come più am-

pla-

plamente ne' Capitoli, e Bandi di tale appalto del primo Agosto 1654. per noue anni susseguenti &c. vedi il Bando del nuouo appalto per altri noue anni da cominciare il dì primo Agosto 1663. e finire come segue, pubblicato sotto di 20. Febbraio 1663. & altro Bando, & ordine da osseruarsi per l' Appalto del Tabacco rinouato, & ampliato del dì 8. Luglio 1681.

2 Del Tabacco, e sue qualità che sia caldo, e secco nel secondo grado, e perciò molto vtile, e proporzionato a tutti li mali frigidi, non essere nutritiuo in modo alcuno, ma solo medicinale, e però non rompere il digiuno Ecclesiastico, nè anco naturale, & Eucaristico, ma solo in questo Eucharistico douersi proibire per la somma riuerenza donuta a così alto Sacramento, & altri degni rispetti, vedi Paol. Zacch. con altri da lui citati, *Quaest. Medic. legal. tom. 2. lib. 9. tit. per tot.*

§. TAGLIARE.

1 Tagliar quercie, istie, cerri, ò lecci come, e quando sia proibito, & a chi s' aspetti darne la licenza, vedi §. Quercie num.

2 Tagliare boschi cedui dentro le 20. miglia alla Città di Firenze come, e quando sia permesso, ò proibito, vedi §. Selue num

3 Tagliar boschi di castagni, e pollonetti come, e quando sia permesso, vedi §. Selue num.

4 Tagliar alcuna sorte di legnami ne' boschi altrui da far pali, pertiche, coloone, bronconi, ò per ardere, ò pigliarne delle ragliate massime di castagno è proibito sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune, se a chi saranno trovate renere, ò portare non aurà fede che siano le sua, e d'haverle compre da' veri padroni, nella qual pena afflittiva, e nel doppio più della pecuniaria incorre anco chi compra, ò in alcuo modo ritiene de' detti legnami non compri da veri padroni, & il capo di casa è obbligato per tutta la famiglia alla detta pena pecuniaria, e non havendo alcun di essi il modo, si permuta in afflittiva, & alle donne in luogo della fune si dà un mese di carcere, e si possono li trasgressori accusare l'un l'altro, e chi accusa vien libero, & guadagna la rata dell'inventore volendola, &c. Bando delli 7. Ottobre 1597. §. E perchè, &c. Bando 29. Novembre 1575. e delli 18. Febbrajo 1562.

5 Che non si possa tagliar alcuna sorte di legnami, ò canne su i beni d'altri, ne portarne via de' tagliati, nè comprarli, ò raccettarli, sotto pena di scudi dieci, overo di due tratti di fune, vedi il Bando delli 13. Luglio 1559. rinovato sotto di 24. Gennajo 1568. Et aggiugni altro Bando delli 18. Febbrajo 1562

6 Tagliare legnami grossi, ò minuti su i beni d'altri, ò rubare, ò portar via li tagliati fra le 22. miglia circumcirca la Città di Firenze, ò comprarli, ò raccettarli senza notizia che siano de' veri padroni, e non rubari, è proibito, sotto pena di scudi 25. ò tratti dua di fune, & è tenuto il capo di casa per tutta la famiglia, e la pecuniaria si può commutare in altre afflittive, secondo il caso, e le persone, da guadagnarsi il quarto per li accusatori, a li Sindaci, del malefizio fra dette 22. miglia sono tenuti far rapporto al Magistraro degli Otto di tali danni fra tre giorni dall'auuta notizia, sotto le medesime pene, Bando delli 25. Dicembre 2551.

7 Tagliare (eccettuate le quercie, castagni, & altri jandiferi, porrine d'ogni sorte, boschi nel termine detto nella parola selue num. & altri come mori, olmi, pini, di che si è detto a suo luogo) è permesso liberamente a' padroni senza alcuna licenza, mentre non sia proibito da' Statuti del luogo, a' quali non si deroga, come ne anco al Bando delli 29. Novembre 1575. di che nella parola Legnami num. Bando de' 7. Ottobre 1597. §. Volendo, &c.

8 Tagliare, ò far tagliare legnami d'alcuna sorte ne' boschi destinati per le caccie è proibito agl' istessi padroni per questo riguardo (oltre all'altre proibizioni) senza special licenza di S. A. S. ò del Capocaccia generale, sotto quelle pene pecuniarie, & afflittiue, che parrà al Giudice. Bando delli 20. Marzo 1620. vers. Et a fin che, &c. E Bando generale delle caccie, e pesce delli 6. Agosto 1622. cap. 1. in fine, &c.

Tagliare nel Barco reale come sia proibito, vedi §. Barco num. 9

Tagliar ne' boschi vicini alla Magona del ferro, e suoi edifizj a otto miglia come sia proibito, vedi §. Legnami n. 10

Tagliare nelle boscaglie di Volterra destinate per uso delle saline, ò moie di detto luogo come, e sotto quali pene sia proibito, vedi amplamente l'ordinazione fermata sotto di 19. Novembre 1591. e pubblicata sotto di 19. Giugno 1592. 11

Tagliare, ò far tagliare arbori, ò virgulti di qualsivoglia sorte, siccome sterpare con ferri, ò con fuochi, zappare, ò disodare è proibito anco a' propri padroni nell'Alpi, e Monti del Dominio Fiorentino, sotto pena per la prima volta di scudi 200 d'oro, e della Galera, e per la seconda del doppio più, e dalla morte inclusivè ad arbitrio di chi haurà da giudicare, & è tenuto alle pecuniarie il padre per il figliuolo, il zio per il nipote, il padrone per il garzone, e non apparendo il malfattore è tenuta la Comunità per le dette pecuniarie, delle quali s' aspetta la metà al Fisco, il quarto a chi condannerà, & il resto al notificatore. Cognitori sono il Magistrato degli Otto, Conseruadori di Legge, e Rettori del Criminale salva la prevenzione, e questo s'intende per la sommità dell'Alpi, e per spazio di mezzo miglio di quà, e di là come acqua pende, e sono tenuti li Rettori almeno una volta durante l'ufizio mandare a visitare dette Alpi, e procedere contro li trasgressori, sotto pena di scudi cento d'oro applicati come sopra, & indignazione di S.A.S. Bando delli 17. Novembre 1559. vedi altre Provisioni delli 10. Agosto, e 20. Febbrajo 1569. inf. num. 22 24. & 25. 12

Il detto termine di mezzo miglio dalla sommità dell' Alpi è stato ridotto ad un miglio intiero, sotto le medesime pene, e pregiudizj che sopra, come per altro Bando delli 6. Febbrajo 1564. 13

E la pena delli scudi 200. quanto alle Comunità è ridotta a scudi 25. d'oro, se non apparisse danno notabilissimo, e quanto alli particolari resta sempre nel suo vigore, come per Reduzione fattane sotto di 26. Aprile 1566. Et altra diminuzione a favore delle Comunità, per altro Decreto delli 10. Febbrajo 1569. 14

La proibizione predetta però pare che si restringa all' Alpi della Montagna di Pistoia, e fra confini dichiarati, come per Bando delli 25. Settembre 1619. 15

Se bene gli altri Bandi parlano generalmente, e la causa credo sia di tal proibizione per impedire il smotto, e scolo di terreno, acciò scendendo a basso non rialzi i letti de' fiumi, ò fossi, che poi causano inondazioni, e danni grandissimi nelle piane, &c.

Tagliar negli altrui boschi di castagni saluatici, come, e sotto quali pene sia proibito, vedi Danni num. 16

Tagliar castagni saluatici da' piedi come sia particolarmente proibito in alcuni luoghi per servizio d' Arno, & altri fiumi, vedi il Bando delli 5. Decembre 1567. 17

Tagliar olmi, come sia proibito, vedi §. Olmi. 18

Tagliar alcuna sorte di legname, far lebbi, ò abbruciare nel contorno di Livorno, cioè da Liuorno fino alli confini di Piombino lungo la marina appresso a cinque miglia è proibito, sotto pena di scudi dieci per ciascun arbore fruttifero, e di scudi dua per ciascun arbore non fruttifero tagliati, e della perdita degl' istromenti, e bestie, che auranno a detto effetto; e sotto pena d'anni cinque di galera a chi farà lebbi, ò abbrucierà, d'applicarsi la pecuniaria, un quarto all'inventore, un quarto alla Comunità, un quarto al Rettore che risquoterà, & il resto al Fisco. E' però lecito a' padroni de' boschi, & a' pastori tagliare per uso loro, e non altrimenti, e sono tenute le Comunità deputare una guardia, che invigili, e denunci detti danni, e non si trovando il dannificatore si procede contro dette Comunità per la detta pena pecuniaria, ò per l'emenda del danno. Bando del Magistrato de' Nove dell'anno 1633. vedi §. Legnami num. 8. con l'addit. 19

Tagliare come sia proibito etiam a' padroni arbori jandiferi, e da frutto senza licenza del Rettore di giustizia nelli beni che servono per pascoli di bestie maremmane, sotto pena di lire dieci piccioli per ciascuno, e ciascun arbore, vedi l'Ordinazioni delli 21. Luglio 1574. n. 7. 20

Ta-

21 Tagliare, ò sbarbare pini (eccettuati li piccolini per ripiantare) è proibito in ogni luogo senza licenza di S.A.S. sotto pena di scudi dieci per ciascuno pedano tagliato, ò sbarbato, & arbitrio, d'applicarsi un terzo all'accusatore, un terzo al Magistrato che farà mettere ad entrata, & il resto al Fisco, come per Bando delli 18. Agosto 1601. da pubblicarsi ad ogni venuta di Rettori col Bando del taglio delle quercia dell'anno 1597. & i Sindaci ne deuono far la visita ogn'anno del mese d'Aprile, e presentarne fede alli Rettori, che le portino per auer il Sindacato, alias, &c.

22 Che dalle sentenze per li tagli nell'Alpi fusse lecito appellare al Magistrato de' Noue, qual appello però è poi stato ristretto solo a fauore della Comunità, vedi il Bando delli 13. Luglio 1576. E che l'instanze di tali appellazioni siano di mesi quattro continui, quali passati non essendo stato ordinato in contrario si possa procedere all'esecuzione. Decreto 25. Settembre 1571.

23 Tagliare, ò danneggiare quercie, quercioli, e farnie, far debbi, ò abbruciamenti, è proibito nelle Cerbaie di Fucecchio, sotto pena d'anni cinque di galera, e scudi dua per albero al padrone oltre la perdita delle bestie, da credersi alle guardie con giuramento, potersi procedere per inquisizione dal Magistrato de' Noue, degli Otto, Vicario di S. Miniato, e Podestà di Fucecchio, salua fra loro la preuenzione, & altro, vedi il Bando delli 6. Nouembre 1592. con l'Aggiunta delli 8. Luglio 1606.

24 Come alli Popoli, e Comuni della Montagna di Pistoia sia permesso il poter legnare per uso delle loro case nelli luoghi particolari assegnatili e quest' effetto Comune per Comune, purchè non faccino piazze, cetine, nè debbi, e si tagli rasente terra, non si sementi cos' alcuna, non vi si dia fuoco, nè faccia arsiccie, come nè anco nelli luoghi, che aurà tagliato la Magona, & il tutto sotto quali pene da esserne tenuto in sussidio quanto alle pecuniarie le Comunità, li padri, mariti, fratelli, e padroni delli delinquenti, & altro vedi amplamente nella dichiarazione, e nuoua aggiunta della Pratica sopra le cose di Pistoia di Nouembre 1622. sop. n. 22.13.14.& 15.

25 Che nelle dette pene incorrano tutti li trasgressori della legge del 1619. & 1622. e siano anco tenuti quelli che facessero ad instanza d'altri, ò come condotti a lauorare da altri, e ciascuno in solido per li compagni, e cooperanti, e per quelli che fussero stati autori, ò conduttori senza che li suffraghi il dare l'autore di tali trasgressioni, vedi altra dichiarazione, &c. aggiunta delli 2. Ottobre 1643. in questo §. Possessioni n. 9.

Et in materia di tagliare, lauorare, e legnare nell'Alpi, e Montagna di Pistoia ci sono più altri Bandi, & ordini, cioè del 1562. 1569. 1588. 1593. 1594. 1595. 1596. 1610. 1617. & in altri tempi, come nelle filze de' negozi delli Fiscali di Pistoia pro tempore, e particolarmente in una relazione di M. Gio: Francesco Manadori Fiscale dell'anno 1626. quale anco fa un discorso in materia delle crine, e ferriere delle Montagne di Pistoia, e del modo di mantenerle, &c.

§. TARIFFA.

1 Tariffa degli emolumenti dovuti agli esecutori per causa di pegni non rimessi, vedi Cauallari n.

2 Tariffa delle sportule per le cause ordinarie, e delegate della Rota, e d'altri atti ancora, vedi l'Ordinazione della Pratica Segreta delli 26. Ottobre 1621. e §. Sportule.

3 Tariffa del Magistrato de' Pupilli si deue tenere esposta in pubblica Audienza, e quella si deue osseruare, & in che modo, vedi la Spartizione degli obblighi della Riforma di detto Magistrato dell'anno 1638. cap. 16.

Et il medesimo si deue osseruare negli altri Magistrati, e Tribunali, &c.

4 Tariffa per le cause criminali si deue tenere esposta in ciascun banco criminale, & inviolabilmente osseruare, sotto pena alli Notai della priuazione dell'ufizio, e del Notariato per anni dua, e di più alli medesimi Notai, Parti, Procuratori, Avvocati, & altri che contravvenissero di scudi 50. di oro per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi la metà al Fisco, un quarto al Giudice, e l'altro al notificatore, ancorchè fusse uno de' trasgressori, che in oltre resta libero della sua pena. Provvisione sopra l'amministrazione di buona giustizia delli 9. Novembre 1569. dove è registrata anco detta tariffa da osservarsi cosa per cosa, e atto per atto, &c. Ci sono in oggi altre nuoue tariffe da tenersi esposta fatte doppo l'erezione della Rota Criminale, che fu dell'anno 1680. nelle quali sono espresse tutte le mercedi da pagarsi alla Cancellaria di detta Rota, e del Magistrato degl'Otto, e del Bargello di Firenze, & alli soprastanti, e Camarlinghi delle Carceri di Firenze.

Tariffa delle gabelle dalle robe d'ogni sorte da osservarsi dalli Doganieri, e passeggieri del Contado, e Distretto di Firenze, vedi l'Estratto amplissimo per alfabeto fatto per legge dell'anno 1537. 1544. e ristampato dell'anno 1623. insieme con l'Instruzione a' Doganieri, e pas- 2
seggieri, lor obblighi, carichi, & emolumenti, a quello, e quanto siano tenuti i loro mallevadori, come se gli deva prestare aiuto dalli Rettori di Giustizia, distribuzioni de' frodi, & altro, come in detto Estratto, e sue Aggiunte, e nel §. Gabella num. 5

§. TASSE.

Tasse che si devono pagare ne' saldi degli attori, & amministratori di tutele, vedi la Spartizione degli obblighi della Riforma de' Pupilli dell'anno 1638. cap. 17. doue anco chiaramente si distinguono le tasse dell'entrature, e nell'ordinazioni delli 15. Decembre 1638. n. 23. & seqq. 1

Tasse per il bollo delle carte da giocare, vedi §. Carte. 2

Tassa che si paga al Monte delle Graticole dalli Giudici, e Notai prima cha vadino all'ufizio, vedi Giudici n. 3

Tassa in qual somma, e sotto quali pene si deua pagare al Monte delle Graticole per gli ufizi che si danno a beneplacito di S. A. S. che vien'applicata alla Commenda eretta sopra dette tasse d'ufizi, vedi il Decreto d'erezione, e tassazioni suddette delli 4. Gennaio 1582. doue sono specificati tutti gli ufizi, e la somma che deuono pagare li Ministri al tempo dell'elezione, &c. 4

Tassa d'armi, benchè anticamente andasse fra l'entrate del Comune di Firenze, in oggi da S.A.S. vien' applicata per la somma di scudi mille al Studio di Pisa per mandarui ogn'anno dieci Gentiluomini poveri Fiorentini da eleggersi da S. A. S. & ad altri Ministri per servizio pubblico, come per Bando delli 26. Febbraio 1640. 5

Tassa predetta fra quanto tempo si deua pagare, vedi §. Licenze n. 7. & seqq. 6

E si paga nelle somme notate, nel detto §. Licenze num. 29.

Tasse come, quali, fra quanto tempo si deuino pagare all'Opra di S.Maria del Fiore della Città di Firenze per li testamenti, codicilli, & altre ultime volontà, benchè fatte fuor di Stato, dell'obbligo de' Notai intorno a ciò, che basti una sol tassa, benchè uno hauesse fatto più testamenti quali non si possono ammettere non essendo pagata detta tassa, & altro, vedi la legge delli 10. Marzo 1562. con le Dichiarazioni, e limitazioni de' 7. Giugno 1563. e nel §. Notai n. 92. 7

E come per li legnami, vedi §. Legnami n. 14.

§. TENUTARJ.

Tenutari, che auranno acquistato tenute di beni immobili come siano obbligati, e fra quanto tempo cominciare il giudizio di tali beni in pagamento, sotto pena della resoluzione di esse tenute, e di pagare nondimeno la gabella come se li havessero presi in pagamento, vedi la deliberazione delli 26. Maggio 1548. fatta in dichiarazione dell'antecedente. Legge delli 15. Ottobre 1547. Che dispone qualunque tenutario di beni immobili per qualsiuoglia causa sia obbligato infra l'anno dal dì della concessione di essa tenuta cominciare il giudizio di tali beni in pagamento, e proseguirlo fino alla fine, altrimenti la tenuta con tutti li suoi effetti s'intenda estinta, e risoluta, e nondimeno si deua pagare la gabella, come se fusse seguita la dazione in soluto, e non la pagando s'incorre nelle pene, e pregiudizi, come gli altri, salue le dichiarazioni, che in detta deliberazione delli 26. Maggio 1548. 1

Come e quando anco di ragione comune si deua pagare la gabella per l'adiodicazioni, e dazioni in soluto, ancorchè la legge, o statuto parlasse solo di vendite, vedi Gutierez *de Gabel. quæst.* 23. *per tot.* e in questo §. Gabella num. 12.

§. T E S O R I.

1 Tesori a chi s'aspettino, vedi §. Fisco n. 15.

§. T E S T A M E N T I.

1 Testamenti, ò altre ultime volontà di beni posti nelli Stati di S. A. S. sendo rogati fuor di detti Stati come, e fra quanto tempo si deuino mandare, ò portare dagli eredi all' Archiuio di Firenze, e sotto quali pene, vedi §. Eredi num. e §. Instromenti num.

Come se ne deua pagar la tassa all' Opra di S. Maria del Fiore, vedi §. Tassa n.

2 Testamenti fatti per ira, e calore d'iracondia tanto grave, che impedisse la cognizione del giusto, e conveniente, quando siano nulli come fatti per errore, e fuor di volontà, vedi amplamente l' Altogrado *cons.* 55. *per tot. lib.* 1. *& cons.* 90. *n.* 99. *&c. lib.* 2. & Bardellon. *cons.* 87. *&* 88. *per tot. lib.* 1.

3 Testamenti nuncupativi, come si possino prouare semplicemente per testimoni senza alcuna scrittura con esaminarli, *citatis citandis*, e quando ne fusse fatto instromento non essere necessario esaminare li testimoni per la sua validità, ma chi pretendesse impugnarlo douerlo prouare concludentissimamente, e come, vedi amplamente l' Altogrado *cons.* 30. *per tot. & cons.* 55. *n.* 35. *& seqq. lib.* 1. *inf. num.* 24.

4 Testamenti, come, e quando si habbino perfetti, ancorche nell' atto del testare dopo l' instituzione dell' erede soprauuenisse qualche impedimento al testatore avanti che siano pubblicati dal Notaro, vedi la Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 173. *per totum*, Mantic. *de coniect. ult. volunt. lib.* 2. *tit.* 4. *n.* 6. Altograd. *con.* 55. *n.* 37 *&c. lib.* 1. Gratian. *discept.* 550. 764. 895. Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 5. *per tot.* Genua *de script. priuat. lib.* 6 *cap.* 1. *&* 2. Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 133. *n.* 38. *& seqq. per tot.* Magon. *decis. Luc.* 31. *per tot.* Sord. *decis.* 292.

Che siano nulli quando il testatore voleua farsene scrittura, se soprapreso dal male non si sia potuta pubblicare, vedi la Rot. appresso il Zacch. *Quæst. Medic. legal. to.* 2. *decis.* 4. *per tot.* & il medesimo Zacch. *d. to.* 2. *cons* 18. doue che se siano nulli per difetto di memoria depende, se persa la memoria si perda anco il discorso, & intelletto, il che egli dichiara.

5 Testamenti di ciechi, benchè di ragione ricerchino molte solennità, nondimeno vagliono anco senza di esse, mentre che cessi ogni sospetto di falsità, e quando si dica cessare, vedi Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 6. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 120. Vasqu. *de Success.* §. 9. *n.* 13. *&* §. 21. *n.* 66. & la Rot. appresso Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 12. *per tot.*

6 Testamenti quando siano captatori, e nulli per questo difetto, ò pur validi, vedi amplamente il Duran. *tract. de condit. & mod. imposs. part.* 3. *cap.* 5. *n.* 4. *& seqq.* doue ottimamente distingue questa materia delle volontà captatorie, & il Gratian. *discept.* 908. *per tot.* Sord. *decis.* 7 *decis.* 53. *decis.* 68. 64. *&* 98. E morendo ambidue li testatori insieme, come si faccia luogo alla successione ab intestato, ò pur alla trasmissione, vedi Altogrado *cons.* 69. *per tot. lib.* 1.

7 Testamenti fatti per solenni, & in scritto non valendo come tali per difetto di qualche solennità si possono sostenere, come nuncupatiui, mentre vi siano li debiti requisiti, Gratian. *discept.* 895. *n* 26. Magon. *decis. Luc.* 32. *num* 9. Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 2. *per tot.* Altogrado *consil.* 58. *lib.* 2. Ferentil. ad Buratt. *decis.* 475. *num.* 21. *&* 22. Vasqu. *de success. lib.* 2. §. 11. *n* 1. *& seqq fol. a me* 134. *&* §. 14. *n.* 76. *fol.* 157. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 111. *n.* 23. *inf. n.* 15.

8 Testamento fatto da un' infermo talmente aggrauato dal male, che non habbia potuto perfettamente esplicare la sua volontà, non si presume fatto con animo deliberato, ma per esimersi dalle molestie degl' interroganti, e in tali casi li Notai non se ne deuono rogare, Gratian. *discept.* 550. *num* 15. *&c.* fu però dalla Rota Romana concluso per la validità di tal testamento per molti fondamenti, che si possono vedere appresso del medesimo Gratiano *loc. cit.* e vedi Card. Tosch. *litt. T. concl.* 124. *per tot.*

E che sempre si presuma la mente sana in qualsivoglia graue infermo, e costituito in articolo di morte ad effetto che vaglia il suo testamento, non si prouando in contrario, Altograd. *cons.* 71. *n.* 44. *&c. & cons.* 30. *n.* 188. *&* 190. *lib.* 1. 9

Che anco un moribondo, ò mezo morto possa testare, ancorchè balbutisca, e con difficultà, & oscuramente proferisca le parole, bastando che possa rispondere di sì, ò di no, e che queste s'intendino, vedi la *l. quoniam indignum*, doue la Glos. *Verb. Necis Cod. de testam.* Gratian. *discept.* 843. *n.* 10. Altogrado *d. consil.* 30. *n.* 59. 189. *&* 190. *& cons.* 72. *num.* 18. *lib.* 1. E che di questo se ne deua stare all' arbitrio del Giudice, Menoch. *de Arbitr. cas.* 97. *num.* 4. *&c.* 10

Anzi che il testamento fatto da un' agonizante, ò prossimo alla morte, ò simili di non sano intelletto sia nullo per difetto de' sensi, vedi Paol Zacch. *Qu. Medic. legal. lib.* 2. *tit.* 1. *quæst.* 19. *n.* 8. *& seqq.* doue allega la Rot. in Senogallien. Bonor. 30. Maii 1644. coram Cerro, e nella medesima causa, & coram eodem 1645. con altri Autori, e si marauiglia che si trouino Notai, che alle volte roghino sì fatti testamenti inf. n. 31.

Testamenti fatti per relazione a qualche altra scrittura, come se il testatore dicesse io testo, e dispongo in tutto, e per tutto come sta scritto nella tal scrittura esistente nel tal luogo, sono validi, mentre che certamente apparisca dell' identità di tal scrittura, come proua il Mantic. *de coniect. ult. volunt. lib.* 1. *tit.* 7. *n.* 7. Ant. Gabriel. *com. concl. tit. de testam. conclus.* 11. *per tot.* Ferentil. ad Burat. *decis.* 475. *n.* 20. *&c.* Altogrado *cons.* 65. *n* 34. *& seqq.* & ottimamente *nel cons.* 96. *n.* 11. *& seqq. lib.* 2. *& cons.* 78. *&* 79. *lib.* 1. 11

Ma in contrario che non siano validi tali testamenti per relazione ad altra scrittura, ancorchè alla presenza di testimoni consegnata al Notaio, mentre che non ci sia consuetudine di testare in questa maniera, & in ogni caso si dourebbe prouare l' identità di tal scrittura, perchè non si possono dir solenni, e come nuncupatiui è necessario che li testimoni sappino, & odino espressamente il nome dell' erede, vedi Gratian. *discept.* 972. *per tot.* Alex. *cons.* 176. *lib.* 5. Montan. *de tut. cap.* 10. *numer.* 37. *fol.* 41. *&c.* 12

Nondimeno come io ho visto osseruare in più luoghi, e particolarmente nella Città d' Imola, quando tali testamenti relatiui ad altra scrittura, perchè non si sappia la volontà de' testatori senza sottoporsi alle solennità de' testamenti in scriptis, ò solenni fussero fatti, e sigillati in uno, ò più fogli talmente collegati, ò compagniati insieme, che non potesse cadere sospetto di fraude, sommissione, ò suppositione d' altra scrittura in luogo di essi, e che quelli così sigillati si consegnassero ad un Notaro, che di tal' atto di consegnazione con espressione che il tal piego con li tali contrassegni contiene la volontà del tale ne facesse rogito a' protocolli, & anco perchè non si potesse dubitare dell' identità di tal piego, ò scrittura a tergo della medesima, mettere il tempo di tal consegna, nomi de' testimoni, e rogito, e poi quella così sigillata, e contrassegnata col rogito riponesse nella cassa dell' Archiuio (doue sia a quest' effetto) per li testamenti, crederei assolutamente che di ragione si potessero sostenere, e che morto il testatore si potessero far aprire dal Giudice senza citazione, e senza recognizioni de' testimoni, purchè non vi sia alcun sospetto circa l' identità della scrittura, Paris. *cons.* 19. *lib.* 3. Menoch. *consil.* 639. *numer* 15. Altograd. *dict. consil.* 96. *numer.* 11. *& seqq. lib.* 2. & altri sopracitati nu. 11. & il medesimo Gratian. *discept.* 551. *numer.* 7. *&* 605. *num.* 35. 13

Testamento scritto, ò soscritto dal testatore col giorno, & anno, e sigilli di sette testimoni non proua, mentre che li testimoni non riconoscono le lor soscrizioni, e sigilli, e non si pubblichi dal Giudice, benchè si trattasse di testamento nuncupatiuo, e però è sempre meglio farne fare instrument da Notaio, ò nel modo predetto, ò di tutta la volontà distesa, ò farlo autenticare dal 14

Giu-

Giudice con la recognizione de'testimoni, e sigilli vivente anco il testatore, come insegna Gratian. *discept.* 429. *per tot.* & il Genua *de script. privat.lib* 6. *num.* 267. &c. dove tratta del modo di testare che usano li Veneziani, vedi anco Socin. *reg.*494. *per tot.*

15 E quali solennità ricerchino li testamenti solenni, e in scritto, Specul. *tit.de Instr. edit.* §. *Compendiose sub. n.*40. Rol. *cons.* 36. *per tot. lib.*1. Egid.Bellamer. *cons.* 1. *per tot.* Card.Tosch. *litt.T. concl.* 111. *per tot.* dove riferisce tredici requisiti, e pienamente da vedersi a sazietà, Fernand. Vasq.*trat.de success.tom.*1.*lib.*2.*per tot.* Altogrado *cons.* 58. *per tot. lib.* 2. dove dimostra molte di dette solennità essere più tosto a cautela, che semplicemente necessarie, e quali siano assolutamente necessarie conforme al testo della *l. hac consultissima, C.de testam.*vedi *sopra num.* 7.

16 Testamenti fatti di notte senza tre lumi accesi secondo l'opinione d'alcuni, e del volgo ancora sono nulli per il testo nella *l.*1. §. *tria luminaria de ventr inspic.* Decian. *respons.* 65. *num.*20. *lib.* 2. Mantic. *de conject. ultim.volunt. lib.*2.*tit.* 8. *num.*3.

In contrario però è la verità, mentre che anco senza detti tre lumi, e con uno solo li testimonj possono vedere il testatore, che così è sodisfatto alla legge, ma per levare ogn'ombra di sospetto è meglio farli di giorno, ò pure servirsi di tre lumi accesi, vedi Gratian. *discept.* 199.*n.*13. *et per tot. et discept.*849. *nu.* 40. *etc.* & essere stato più volte dalla Rota Romana deciso per la validità di simili testamenti con un sol lume riferisce il medesimo Mantic. *d. trat.lib.*2.*tit.*7.*n* 8.

E che senza detti tre lumi, e senza esprimere l'ura della notte si presumano fatti con dolo, vedi Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 12.*n.* 5. *et* 6.

Se poi sia anco necessario asprimere il luogo, & il luogo particolare del luogo, vedi Altogrado *cons.* 58. *n.* 35. *etc. lib.*2. e § Instromenti *num.*

17 Testamenti sono nulli quando li testimoni non potevano vedere il testatore per qualche muraglia, ò altro tramezzo che impediva, ò per essere chiuse le cortine, ò padiglione del letto, benchè dicessero haver sentito la voce, & esserli quella nota, perchè questo non basta essendo troppo fallace, & atta a contrafarsi, & il medesimo si osserva ne' codicilli, di che vedi Gratian.*discept.*849.*n* 33. &c. Vasq. *de success.lib.* 2. §. 14. *num.* 2. & *seqq. fol.* 153. come però si possino sostenere in virtù della clausola codicillare, vedi Card. Tosch. & altri da lui citati *litt. T. concl.*131.*num.*1.&c.

Quanto a'codicilli, e donazioni per causa di morte, e quando la cortina del letto non fusse talmente serrata e fitta che impedissa affatto la vista del testatore alli testimoni, prova esser validi il Diaz.*reg.* 729.*per tot.*

Siccome anco in tempo di peste non è necessaria tal solennità di vedere il testatore, nè generalmente quando cessa ogni sospetto di fraude, come prova l'Altogrado *cons.* 73. *nu.*4.& *seqq. lib.*1.e de testamenti fatti in tempo di peste Vasq. *de success.*§.22. *num.* 35. &c. Gabriel. *com. concl. tit. de testam.concl.*8. *per tot.* Rot. Rom. in Praten. seu nullius Parochialis 11. Martii 1633. coram Verospio *part.* 6. *divers.decis.* 356. *num.* 4.& *seqq.*

18 Testamenti diventano caduci, e nulli morendo l'erede avanti del testatore, come però si possino sostenere in virtù della clausola codicillare in questo, e simili casi, vedi Gratian. *discept.* 48. *num.*1.& *seqq.* Card.Tosch.*litt.T. concl.* 131.*per tot.* Joseph.Orciol. *Consult. Forens. cap.* 6, *nu.* 19.& *seqq.* & Rot. *in Noviss.part,* 7. *decis.* 169. *num.* 2. &c. & *decis.* 205.*num.*4.&c.

Siccome anco morendo il testetore, e l'erede insieme per qualche naufragio, ò rovina, di modo che non si possa sapere chi di loro sia sopravviuuto al compagno, Altogr. *cons.*69.*num.*11.& *seqq. lib.*1.

E quando possino sostenersi a favore de'sostituti, Magon.*decis. Flor.*4. Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 194. Gratian. *decis.* 140. Sord.*decis.* 37.Ger.Spin.*cons.* 4 *et cons.* 62. *nu.* 33. Altograd.*cons.* 75. *et* 76. *per tot. lib.* 1. Card. Tosch.*litt. T. conclus.*126.*per tot.*

19 Testamenti nulli se si possino sostenere in forza di patto, convenzione, ò ratificazione tacita, ò espressa fattane dalli figliuoli ex certa scientia tãto in lor pregiudizio, che degli altri descendenti, è questione controversia, di che vedasi Gratian. *discept.* 429. *per tot.* Cabal.*resol.crim.cas.* 286. *num.* 57. *et* 62. Magon. *decis. Flor.* 58. *per tot.* Genua *de scrips. privat. lib.* 6. *cap.*1. *num* 47. &c. Peregr. *decis.*33. *num.*16. &c. Altograd. *cons.* 71. *per tot lib.* 1. Card. Tosch. *litt.T. conclus.* 133. *num.*45. & *seqq.* Mantic. *de conject. ult. volunt. lib* 3.*tit.* 20.*num* 10.

Testamenti fatti ad interrogazione del Notaio, ò di altra persona astante, e non sospetta, sono validi, mentre che cessi ogni sospetto, vedasi Cravet. *cons.* 117. *per tot.* Gratian. *discept.*550.659.& 843.& il Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 8. dove adduce molti segni per conoscere non essere stati di volontà del testatore, e così essere nulli &c. Altograd. *cons.* 50.*num.*192. & *cons.* 73.*num.*1.*lib.* 1. Socin.jun. *cons.* 189. *num.* 100. *lib.* 2. Genua *de verb.enunc. lib.*2.*quæst.* 23. *num.* 30. *fol.* 55. dove tiene che non vaglino quando si trattasse di revocare un'altro precedenta testamento solenne, a valido *etc. inf. num.* 31. 20

Testatori, e simili se siano furiosi, dementi, ò pazzi ad effetto d'annullare le lor volontà si deve stare al giudizio, e parere de'Medici; Di quante sorti poi di pazzia, ò furore si trovino, delle lor differenze, come si conoschino da' segni tanto di fatti, che di parole, da quali cause derivino come età, sesso, passioni gravi d'animo, pravità di costumi, malinconia, amore, ubriachezza, letarghi, a simili, profondità di sonno, apoplesia, epilepsia, interlunio, ò lunatico, parossismo, tocco di saetta, frenesia, rabbia, oppressione diabolica, sincopi, agonia di morte, mali lunghi, e vementi, come di peste, e simili, parafrenesia, ipocondria, dilucidi intervalli, suffocazione, ò furore d'utero nelle Donne, che tal volta si dà in maniera che da'semplici si giudicano spiritate, & altri mali, che producono alienazione di mente, ignoranza, pazzia, stolidezza, & oblivione, se tali passioni si presumino durare, de'muti, e sordi, & altre cose molto curiose, e necessarie alla nostra professione legale in questa materia di testamenti, e simili, vedi per Paol.Zacch. *Quæst.Medic. legal.lib.*2.*tit.* 1.*per tot.* 21

Avvertendo che la pazzia non fusse simulata, come insegna il medesimo Zacch *lib.*3.*tit.*2.*quæst.*5. *per tot.*

Testamenti fatti da'furiosi, ò mentecatti per annullarli è necessario provare pienamente il furore, & alienazione totale di mente, & intelletto al tempo dell'atto celebrato vedi Gratian. *discept.* 843. *per tot.* 22

E se basti che havesse il curarore come prodigo, ò furioso, mentre che veremente non fusse tale, ma savio, e prudente, Rom. *cons.* 385. *num.* 8. Boer. *decis.* 23. *num.* 80. a nel §. Prodighi *n.*Magon.*decis.Flor.*97.*per tot.* Rot.*part.* 3. *divers. decis.* 107. *n.*24. *etc.* Menoch. *de Arbitr.cas.*539.

Come poi si provi il furore, & altro, oltre alli precitati, vedi Menoch. *lib.*6.*præsumpt.*45. *per tot.* Rot. *d. decis.* 107. *num.* 5. *et seqq.* Mascard. *de probat. conclus.* 824. Paol. Zacch. *Quæst.Medic. legal. tom.*2. *cons.* 52. *et decis.* 2. 5. 9. *et* 70. *per tot.*

E come dalla qualità dell'atto, ò disposizione fatta con prudenza, a giudizio si arguisca la validità, havendo cioè fatto, a disposto nella maniera che havrebbe fatto ogni savio, e prudente, vedi la Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 129. *num.*15.*etc.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 528.*et* 529. Intendendo però di quei furiosi, e mentecatti che hanno dilucidi intervalli, e di questa materia vedasi pienamente la Rot. Rom. in più cause, e decisioni registrate appresso Paol. Zacch. *Quæst Medic. legal.tom.* 2.*decis.*9. 11. 34. 39. 41. 50. 57. 62. 77.*per tot.* dove quasi sempre è stato tenuto per la validità, stante non esser ben provato il proposto furore, & alienazione di mente.

Testamenti nello Stato Ecclesiastico, e di ragione Canonica si possono fare davanti al Parroco, e due testimoni, ò quattro senza il Parroco, e sono validi, mentre che si esaminino davanti al Giudice ordinario del luogo con deporre del tenore di essi, quali deposti si publicano poi come testamento, *cap. cum esses de testam.* Clar. §. *Testamentum quæst.* 57.Buratt.con il Ferentill. *decis.* 616. Leoncil.*decis. Ferr.* 144.*per tot.* Altogr. *cons.* 72. *num* 12. e 13. *et cons.* 73. *num.* 2. *lib.* 1. Card Tosch. *litt.T. conclus.* 113.*per tot.* dove al *num.* 32. *et* 33. limita mentre non preceda altro testamento solenne, e vedi amplamente Covar. *nel d. cap.cum esses per tot.* Vasq. *de success.* §. 21.*num.*1. *et seqq.* §.24. *n.*19. *et* §. 22. *num.* 27. *etc.* Rot. Rom. in Perusina releva- 23

tionis testamenti 7. Maii 1632. *part. 6. divers. decis. 126. per tot.*

. Il che è vero ancorchè non fussero a pie cause, nè fatti da Ecclesiastici, ma anco profani, e fra secolari, Clar. Leoncil. & altri sop. cit.

24 Anzi secondo l'opinione d'alcuni, che stimo sostentabile, e praticata in più luoghi vagliono anco nel foro secolare, e fra secolari nelle Terre, e Stati d'Imperio, ò di Principi secolari, facendosi gli esamini predetti, e demandandone la publicazione, non perchè tal scrittura del Parroco con detti testimoni faccia per sè fede, ma per provare con i lor deposti la volontà del testatore, che constando si deue osseruare, vedi Magon. *decis. Luc.* 32. *per tot.* Honded. *cons.* 26. *num.* 3. *lib.* 2. con altri addotti dal Leoncil. *d. decis.* 144. *num.* 4. *&c.* Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 46. *per tot.* Card. Tosch. *d. concl.* 113. *nu.* 36. Durand. *de art. test. tit. de testam. ord. caut.* 2. *num.* 2. e fa a proposito Marcian. *disp Forens. cap.* 26 *per tot. sop. n.* 3.

Ma però che quanto alla sostanza del testamento di ragione civile, non bastino due, ò tre testimoni, ricercandosene sette, e come, vedi Card. Mantic. *de conject. ultim. volunt. lib.* 12. *tit.* 16. *per tot.* Vasq. *de Success. lib.* 1. §. 2. *num.* 2. *&c. lib.* 2. §. 12. e ne gli altri luoghi sopracitati, mentre non si fusse in casi privilegiati, ò in luoghi che di consuetudine, ò statuto bastasse minor numero.

25 E come vaglino li testamenti fatti dal Confessore ad effetto di poter agere in virtù di questi, vedi Magon. *decis. Flor.* 58. *per tot.*

· E come gli eredi siano tenuti in conscienza esequire la volontà del testatore, quando certamente li consta benche sia nulla, vedi Altogrado *cons.* 71. *per tot.* Covar. *in cap. cum esses de testam. num.* 10. *&c.* Vasq. *de success. lib.* 1. §. 1. *num.* 18. *& seqq. &* §. 2. *num.* 6. *& seqq.* dove riferice contrarie opinioni, come anco il Mantic. *de conject. ult. volunt. lib.* 2. *tit.* 14. *per tot.* P. Stef. de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 2. *cap.* 18. *num.* 9. *&c.* & in questo §. Eredi *nu.* 8. *&* 9.

26 Si deve però auuertire che il predetto modo di testare dauanti al Parroco, e due testimoni, come indotto dal jus canonico, non haurebbe luogo doue fusse statuto che si debba osseruare il jus civile, Rot. in Romana de Stocchis 27. Maii 1588. coram Pamphilio, Fenzon. *ad Stat. Urb. cap.* 42. *n.* 8. *&c.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 113. *n.* 26. dove parla della Città di Ravenna che ha tale Statuto, e vedi la Rot. *nella d. decis.* 126. *part.* 6. *divers. num.* 8. *& num.* 26. *& seqq.*

27 Testamenti come, e quando si presumano fatti per forza, e con dolo, e così siano nulli, come si possino fare da carcerati, & altro, vedi Boss. *tit de carcer. num.* 22. Ursil. ad Afflit. *decis.* 69. Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 11. *&* 12. *per tot: & de Arbitr. cas.* 395. *num.* 36. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 133. *num.* 1. *& seqq.* Vasqu. *de success. lib.* 2. §. 17. *num.* 4. *& seqq.* Mantic. *de conject. ult. volunt. lib.* 2. *tit.* 6 *per tot.* Altograd. *cons.* 56. *num.* 56. *lib.* 1. Guaz. *def* 6. *cap.* 1. *num.* 15. *&c.* Montan. *de tut. cap.* 30. *num.* 80. *fol.* 90. Farinac. *de carcer. & carcerat. quæst.* 35. *num.* 40. *& seqq.* doue anco il Vulpin. *in Suco num.* 7. notano esser il medesimo de'testamenti, che de'contratti, e vedi in questo §. Carcerati *num.* 22.

28 Testatori benchè con blandicie, & allettamenti si possino indurre a testare, nondimeno non si possono nel medesimo modo indurre per suggestione a leuare quello che havevano lasciato, o voleuano lasciare ad altri, e chi così operasse sarebbe tenuto d'aione di dolo, ò in fatto sussidiaria, vedi Cepol. *cons.* 36. *per tot.* & Ursil. ad Afflict. *decis.* 69. *per tot.* Duran. *tract. de condit. & mod. imposs. part.* 3. *cap.* 5. *num.* 34. *& seqq.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 395. *num.* 41. *& seqq.* Altogrado *cons.* 50. *num.* 196. *& seqq. & cons.* 88. *num.* 6. *lib.* 1. doue pare che tutti intendino mentre vi concorra dolo, e fraude, minaccie, ò percosse, ò tanta importunità continuata, che escludino la libera volontà &c. vedi Peregr. *de jur. fisc. lib.* 2. *tit.* 6. *num.* 9. *& seqq.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 133. *num.* 3. *& seqq.* Lancellot. Gall. *in Consuet. Alexand. præfat.* 5. *num.* 48. *&* 56. *fol. a me* 25.

29 E come si puniscano criminalmẽte ad arbitrio del Giudice nella priuazione dell'eredità d'applicarsi al Fisco, & al risarcimento del doppio di tutti li danni, & interessi alla parte lesa, quelli che proibiscono ad alcuno il testare, ò che lo forzassero a testare a lor favore, ò d'altri, ò il mutare testamento, mentre che dopo quest'atto di proibizione, ò sforzo non restasse poi in libertà di far quello che più le piace, e che del tutto ne apparischino concludenti provazioni, che si raccogliono dall'hauer proibito alli testimoni, e Notaio di venire al luogo dove si doveva fare, & altra solennità necessaria, ò col mettere grida, rumori, ò bisbigli appresso del testatore di tal sorte che sdegnato, ò alienato di mente tralasci di testare, ò con immediatamente ritenerlo per forza, ò con violente, e dolose menzogne, e persuasioni, vedi amplamente il Menoch. *de Arbitr. d. cas* 395. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat quæst.* 161. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 147. *per tot.* Bonifac. *de furt.* § 4. *n.* 85 *fol.* 175. Peregr. *de jur. fisc. lib.* 2. *tit.* 6. *per tot.* dove amplamente insegna quello si deua, e come possa provare, &c.

Testamenti quanti testimoni ricerchino, come si revo- 30
chino, & altro di tal materia, vedi pienamente Vasqu. *de success. tom.* 1. *lib.* 2. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. verb. Testamentum per tot.* & altri ne'luoghi ordinarj, perchè la mia intenzione non è di farne trattato, ma solo d'accennare alcune cose più curiose, e doue possa cadere qualche criminalità &c.

Testamento fatto a suggestione d'altri da uno che sia 31
in articolo di morte non è valido, perchè tali travagliati dal male soglinno sempre rispondere di sì per esimersi dalle molestie. vedi la Rot. appresso il Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 9. 85. *&* 86. *per tot.*

. Ma per la validità di simili testamenti fatti da'moribondi anco ad interrogazione d'altri non sospetti però, & ancorchè si trattasse di revocare altro testamento a favore di pia causa, purchè li testatori sieno di sana mente, che da questo depende tutto il punto, e si concordano l'opinioni, vedi la Rot. in Bononien. hæreditatis 14. Martii 1651. coram Bichio appresso Zacch. *loc. cit. decis.* 96. Card. Mant. *de conject. ult. volunt. lib.* 2. *tit.* 5. *&* 6. *per tot.* Gabriel. *com. concl. tit. de testam. concl.* 2. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 133. *num* 7. *et seqq.* doue riferisce otto condizioni, o più dichiarazioni necessarie per la validità di simili testamenti, & Vasq. *tract. de success. progress. tom.* 2. *lib.* 1. §. 1. *num* 94. *et* 95. *fol. a me* 21. prova esser validi, mentre li testatori possino articolatamente, e bene proferire le parole, e non altrimenti, secondo la più vera, e comune opinione, *sopra n.* 8. *et seqq. et n.* 20.

De'testamenti degli Usurai, vedi nel §. Usure *num* 10. 32

E che si punischino quelli che non adempiono le volon- 33
tà de'testatori, *c. Silvester* 11. *q.* 1. *c. si hæredes de testam. c. licet de voto l. fin. Cod. de fidejuss.* Josef. Rustic. *ad l. cum avus de condit. et demonstrat. lib.* 5. *cap.* 12. *n.* 42. *fol. a me* 735. vedi in questo §. Eredi *num.* 17 *et* §. *Legati num.*

§. TESTIMONI.

· Testimoni ad informare la corte possono essere citati, 1
precettati, multati, e catturati come si dice nella parola Rettori *num.*

Testimoni imputati di falso in cause civili non possono 2
secondo lo Statuto Fiorentino difendersi senza costituirsi prigioni, nè possono anco liberarsi dalle carceri con malleuadori, e perchè da altra legge delli 8. Ottobre 1483. li vien permesso difendersi senza essere carcerati, dando però idonei mallevadori, per levar questa contrarietà è stato provvisto, che stando ferme dette disposizioni sia in arbitrio di chi havrà da giudicare ritenerli, ò rilasciarli cõ malleuadori di rappresentarsi, e di star a ragione &c. secondo che gli parrà conveniente attese le qualità delle persone, e delle cause. Prouuisione sopra la materia della falsità de' Testimoni delli 5. Marzo 1565. vedi la legge moderna contro li testimoni falsi del dì 20. Gennajo 1680. *inf. n.* 55.

Testimoni esaminati ex officio per informazione della 3
corte, e così senza citare la parte, benchè regolarmente di ragione non provino mentre non siano repetiti con citazione della parte, o confrontati con la medesima, ò auuti espressamente per repetiti, nondimeno per consuetudine di molti Tribunali, e particolarmente ne' Stati di Toscana provano pienamente senza detta repetizione, confronti, ò dichiarazione, tanto ad effetto

di

di procedere a tormenti, che a sentenze definitiue, massime quando sono esaminati in contumacia delli rei, benchè poi comparissero auanti la sentenza, anzi non si costuma far tal repetizione, se non qualche volta ad instanza degl' inquisiti per lor difesa, e così anco potersi sostenere di ragione, proua il Cabal. *resolut. crimin. cas.* 269. *per tot. & cas.* 210. *num.* 36. & 37. & altroue in più luoghi, Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 53. *per tot.* Guaz. *def.* 24. *cap.* 9. *per tot.* Cardin. Tosch. *litt. T. conclus.* 163. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 72. *per tot.* Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. §. 6. *cap.* 6. *per tot. &* §. 7. *in princip.* e *nell' Appendice cap.* 33. *vers. Ad tertium denique fol.* 72. vedi in questo nella Prefazione *num.* 69. *& seqq. sub numer.* 32.

4 Quando poi si trattasse di auerli a repetere, ò confrontare, è d' auuertire la repetizione andaria fatta con tutte le qualità, e circostanze del primo esame, e però se fussero compagni di delitto, infami, ò hauessero altri difetti da purgarli col tormento, sarebbe necessario il tormento anco nella repetizione, di che vedi Ambrosin. *process. Informat. lib.* 3. *cap.* 2. *n.* 16. *& lib.* 2. *cap.* 9. *n.* 1. Clar. §. *fin. quæst.* 45. *vers. Cæterum si reus &c.* Guaz. *def.* 14. *cap.* 4.

Se bene quanto al tormento per purgare la macchia, nella repetizione non si osserua di consuetudine in Firenze, & appresso di me tale purgazione, benchè comunemente decantata, è di poca considerazione, come ho detto nel §. Compagni *num.* 4. *e* §. Sicari *num.* 14. *& seqq* e nella Somma latina §. Repetitio *num.* 1. §. Mandatum *numer.* 23. & §. Socius *num.* 50. E che li testimoni una volta torturati, non si deuino di nuouo torturare nella repetizione proua, doppo visto il Zuff. *de legittimat. process. lib.* 3. *quæst.* 155. *quæst.* 253. *& quæst.* 108. *per tot.*

Ma non esser pratica ammissibile, anzi dannabile, e pregiudiciale al Fisco l' esaminare a difesa degli inquisiti li testimoni del Fisco sopra le medesime cose da lor prima deposte, e tanto più dannabile detta pratica, esaminandoli sopra capitoli totalmente diuersi, ò contrari a quello che hauessero prima deposto in fauore del Fisco per eneruare le ragioni del medesimo, e farli incorrere in manifesto pergiuro, fu detto dal Magistrato degli Otto dell' anno 1664. in due cause, una di Castiglion Fiorentino contro Bernardino Adimari, l' altra di Cortona contro Niccolò di Goro in filza Negozi *num.* 23. *& nu.* 75. *inf.* 19.

Il che però io intenderei come ho detto nella Prefazione sotto *numer.* 72. *& seqq.* e vedi Clar. *quæst.* 53. *num.* 15.

5 Testimoni deuono rendere la causa della scienza diuersa dal lor detto, massime sendone interrogati, anzi in criminale, & ad offesa la deuono rendere ancorchè non siano interrogati, altrimenti non prouano, Marant. *in pract. part.* 2. *num.* 7. *fol.* 6. Gratian. *discept.* 461. *num.* 24. *&* 755. *num.* 40. *&c. &* 843. *num.* 15. Socin. *reg.* 496. *&* 497. *per tot.* Clar. §. *fin. quæst.* 53. *vers. ult.* Guaz. *def.* 29. *cap.* 3. *numer.* 10. Farin. & Vulpin. *in Suco de opposit. contr. dict. test. quæst.* 70. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 171. *& seqq.* Magon. *decis. Florent.* 17. *numer.* 3. *&c.* doue che la ragione di vista, ò come vicini è ottima &c. vedi Vicini *num.*

6 Se però si trattasse di qualche fatto di notte, non basterebbe dire di hauer visto semplicemente, perchè regolarmente di notte non si vede, ma saria necessario aggiugnere altra ragione, come che lucesse la luna, ò fussero accesi lumi, ò d' hauer conosciuto alla voce a sè molto ben nota, ò simili ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità, & ora della notte, del paese, del luogo, e persona, come ottimamente dichiara Menoch. *de Arbitr. cas.* 325. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 186.

7 Testimonio unico di vista sendo d' ogni eccezione maggiore (che credo si possa presumere non constando in contrario) fa indizio a tortura, e non essendo tale fa indizio all' inquisizione speciale, anzi benchè non fusse di vista, ma dicesse hauer conosciuto alla voce, sendo ciò verisimile sarebbe parimenti indizio a tortura, Clar. § *fin. quæst.* 21. *vers. Unus testis &c.* Menoch. *lib.* 1. *de præsumpt. q.* 89. *n.* 5. *&c.* Farinac. & Vulp. *de indic. et tort. q.* 37. *per tot.*

E quando si possa credere ad un sol testimonio, vedi più casi singolari portati dal Card. Tosch. *litt. T. conci.* 281. *per tot.*

Quanto però al presumersi idoneo d' ogni eccezione maggiore, vedi la distinzione del Farinac. *de test. quæst.* 62. *in prælud.* Altograd. *cons.* 55. *num.* 55. *lib.* 1. Se bene in pratica si costuma come sopra.

8 Testimoni benchè inabili s' ammettono qualche volta per l' atrocità de' delitti, ò quando si tratta di cose occulte che non si possa aver la verità in altro modo, non però ad effetto d' imporre pena ordinaria, ma arbitraria, ò di procedere a tortura per trovare la verità, ò a difesa, mentre che non patischino più difetti, vedi Clar. §. *fin. quæst.* 24. *vers. Sciendum &c.* Guaz. *def.* 29. *cap.* 3. *per tot.* Magon. *decis. Luc.* 30. *num.* 25. *&* 26. Gratian. *discept.* 144. 374. *&* 525. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 228. *per tot* Menoch. *de Arbitr. cas.* 104. *num.* 6. *& cas.* 106. *num.* 2. Diaz. *reg.* 746. *&* 759. e pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de opposit. contr. pers. test. quæst.* 62. *per tot.*

9 Che anco si ammettino ruffiani, e meretrici quando si tratta di cose seguite ne' postriboli, benchè non siano d'intera fede, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 534. *n.* 37. Farinac. & Vulpin. *in Suco quæst.* 56. *art.* 10.

Siccome quando si tratta di cose seguite in casa si ammettono li domestici, e quei di casa, come servitori, serve, e simili, Gratian. *d. discept.* 374. Duran. *decis.* 368. *nu.* 42. Altograd. *cons.* 23. *num.* 10. *& cons.* 24. *num.* 5. *lib.* 2.

10 Come poi di ragione sia necessario farli purgare la macchia dell' infamia, ò simile difetto col tormento, mentre non si tratti di persone poste in dignità, vedi Clar. § *final. quæst.* 25. *per tot.* Guaz. *def.* 19. *cap.* 10. *per tot.*

Se bene qualche volta non si osservare in pratica dissi nel §. Sicari *num.* 14. *&c.*

E non essere necessaria la ratificazione fuor di tormento mentre non fusse notabile, Cabal. *cas.* 33. & Guaz. *def.* 19. *cap.* 14. vedi §. Sicari *num.* 13. *in fine.*

11 Testimoni possono essere forzati a deporre nelle cause criminali, & anco torturati sendo verisimilmente informati, Clar. *quæst.* 24. *vers. Successivè, &c. & quæst.* 25. Guaz. *def.* 19. *per tot.* dove amplamente tratta quando si possino torturare, ò no, Thesaur. *decis.* 42. *per tot.* dove che si possono forzare a deporre anco nelle cause civili, se in altro modo non si possa aver la verità, &c. E come senza darli copia d' indizi, nè difese, Guaz. *loc. cit. cap.* 15. *&* Clar. *d. quæst.* 25. Sanfelic. *decis.* 24. *num.* 2.

E che possino indistintamente esser forzati tanto in criminale, che in civile, vedi Sord. *decis.* 190. e pienamente Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 78. *per tot. & quæst.* 79. dove, quando, e come possino anco esser torturati.

12 Quando però soprastasse qualche grave pericolo alli testimoni per la sua deposizione, come di ragione si possino scusare, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 487.

Et in questi casi sono anco scusati in coscienza, come prova l' Azor. *Inst. Moral. part.* 3. *lib.* 13. *cap.* 27. *dub.* 6. *fol.* 1115. *inf. num.* 31.

Intendendo mentre non si possa in alcun modo provvedere alla lor salvezza, perchè potendosi provvedere con sicurtà di non offendere, ò con la protezione del Principe non si dovriano scusare sotto tali pretesti, &c. vedi §. Denunciatori *num.* 2.

13 Testimoni che depongono sopra negative sono sospetti di falso, massime quando non sono coartate di luogo, e tempo, Menoch. *lib.* 2. *præsumpt.* 55. *num.* 7. Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 129. *num.* 14.

E si possono carcerare ad instanza del Fisco, Scanarol. *de Visit. carcer. lib.* 2. § 3 *cap.* 2. *num.* 6. *&c.* vedi Clar. §. *Falsum num.* 9. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 260. *nu.* 13. dove che non essendo coartate possono esser puniti di pena arbitraria per la temeraria deposizione.

E però anco non interrogati devono rendere concludente causa di scienza, che non solo escluda il senso dall' atto, ma anco l' atto dal senso, di modo che non si possa dare possibilità, nè caso in contrario, altrimenti non provano tanto in civile, che in criminale, Gratian. *discept.* 789. *num.* 9. *&c. &* 843. *num.* 16.

Card. Tosch. litt. T. conclus. 189. per tot. Leoncill. decis. Ferr. 41. n. 2.

E come si deuino coartare le negatiue ad effetto che prouino, & il modo di prouarle, vedi Gratian. discept. 525. n. 24. & seq. ad 37. Guaz. def. 28 cap. 1. Barbos. de Axiomat. iur. Axiomat. 158. Card. Tosch. litt. T. conclus. 189. & conclus. 259. & 260. per tot. Menoch. lib. 2. præsumpt. 50. n 8. & seq. Altogrado cons. 21. n. 13. & 14. cons. 50. n. 107. &c. & cons. 84. n 1. lib. 1. ma sopra tutto per auer piena cognitione di questa materia di negatiue, e del modo di prouarle, vedasi l' Eccellentissimo Signor Fabbrizio Pontiroli Nobile Forliuese, & Auuocato insigne de' nostri tempi, che ottimamente ne discorre nel suo dottissimo, & eruditissimo Consulto, ò trattato fatto in una causa de' Mambelli n. 520. & seqq. fol. 151. & seqq. stampato in Cesena l' anno 1645. nella terza questione principale per tot. & impresso nell' Addizioni della mia Somma tom. 2. cap. 1. della stampa di Venezia.

14 E che quando consta chiare, e concludentemente dell' affirmatiua non si deua credere alli testimoni che depongono della negatiua, perchè più si creda a due testimoni sopra l' affirmatiua, che a mille sopra la negatiua, atteso che sempre più facilmente s' imprime l' ente, che il non ente, e così quando si è fra prouazioni affirmatiue, e negatiue non si attende il numero de' testimoni, Marcian. disput. Forens. cap. 72. n. 20. Rot. part. 3. diuers. lib. 3. decis. 285. n 2. & decis. 619. n 9. Magon. decis. Flor. 17 nu. 17. Cardin. Tosch. d. conclus. 259. & 260. per tot. Altograd. cons. 50. n. 317. lib. 1. Sperel. decis. 178. n. 20. & seqq.

Anzi che li testimoni, che depongono sopra negatiua coartata a fauore del reo, ò ad esclusione del delitto preuaglino a quelli che affermano, e così limitarsi la regola che più si creda a due affirmanti, che a mille neganti in criminale, vedi amplamente Farinac. quæst. 65. part. 3. numer. 152. & seqq. & n. 200. & seqq. doue anco il Vulpin. in Suca n. 32. & n. 48. & seqq. e trattano generalmente a chi più si deua credere fra' testimoni contrari.

15 Siccome se la negatiua fusse ben coartata di luogo, e tempo, ò contenesse in se affirmatiua, cessarebbe detta regola, e sarebbe eguale la proua, auuto solo riguardo al numero, e qualità de' testimoni, come dimostra detto Eccellentissimo Pontiroli nel loc. cit. n. 534. per il testo nel cap. in nostra 32. de test. & altri, &c. e vedi Farinac. & Vulpio. loc. cit. per tot. Card. Tosch. d. conclus. 259. & 260. per tot. Mascard. de probat. conclus. 70. & conclus. 656. doue denno più altre limitazioni, e dichiarazioni quando la negatiua possa concorrere, & anco preualere all' affirmatiua, Herculan. tract. de negat. proband. Pacian. de probat. cap. 37. 42. & 45. Beltram. in Add. ad Ludouis. decis. 325. Marcian. disput. Forens. cap. 24. n. 4. & seqq. ad 8.

16 Testimoni non si possono repulsare per obiezione di delitto, mentre specificatamente non si dica il luogo, n tempo, ò che sia notorio, ò dichiarato per sentenza, & altro quando si ammetta, ò no la repulsa, vedi Clar. §. fin. quæst. 22. vers. Adde quod, &c. & quæst. 53. versic. In hoc autem, &c. Magon. decis. Flor. 17. num. 18. Gratian. discept. 468. n. 22. Menoch. de Arbitr. lib. 1. quæst. 32. per tot. & cas. 239. per tot. Altograd. cons. 55. nu. 64. &c. Guaz. def. 28. cap. 7. & cap. 8. per tot.

17 Testimoni falsi in parte principale, ò sostanziale non prouano cos' alcuna, perchè il giuramento è indiuisibile, Clar. quæst. 53. vers. Sed quæro, &c. Gratian. discept. 468. & 736. n. 50. Menoch. lib. 5. præsumpt. 22. & 23. per tot. & de Arbitr. cas. 307. n. 5. & 6. et cas. 308. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de test. quæst. 67. § 4. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 247. et seqq. infr n. 36. & 32. Gizzarel. decis. 86. per tot. doue che la falsità d' un testimonio, ò parte di processo lo rende tutto nullo, e falso, vedi §. Falsità num. 27. inf. num. 48.

E che la deposizione de' testimoni sia indiuidua, e si deua accettare con le qualità narrate, Gratian. discept. 749. n. 7 &c. Card. Tosch. litt. T. concl. 248. per tot.

18 Testimoni essendo vari, o contrari a se medesimi, come se auessero detto in una maniera fuor di giudizio, o poi dicessero il contrario in giudizio; ò in un modo nel tormento, ò in un giudizio, ò in un' esamine, e poi diuersamente fuor di tormento, ò in altro giudizio, ò altro esamine, e casi simili di varietà, e contrarietà ne' lor detti, quando si possino punire di falsità, ò pur torturare, qual deposizione si deua attendere, & altro, vedi Clar. §. fin. quæst. 53. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 108. & cas. 312. per tot. Guaz. def. 19. cap. 16. Farinac. & Vulpin. in Suca de test. quæst. 66. per tot. Card. Tosch. litt. T. conclus. 237. 242. & seqq. & 249. Azor. Instit. Moral. part. 3. lib. 13. cap. 28. dub. 6. fol. 1119. Altograd. cons. 72. numer. 21. & seqq. per tot. Rot. part. 2. diuers. decis. 206. numer. 4. &c. vedi nella Prefazione vers. E se bene si disputa, &c. n. 49.

Testimoni esaminati ex officio auendo deposto e fauore del Fisco, se poi repetiti ad istanza, e difesa della parte distruggessero il primo detto, e da quello si partissero con rendersi contrari a se medesimi, senza adurre concludente ragione della reuocazione, ò variazione, si dourebbero secondo l' opinione di molti torturare per vedere in qual detto persistino, ma questa pratica non è buona, e distruggerebbe quasi tutti li processi, e però essendo per il primo detto quesito in sel Fisco, la più vera e sicura pratica è di torturarli non all' effetto suddetto, ma perchè dichino, e nominino da chi siano stati subornati, risultando da tal variazione fatta ad instanza della parte un gran sospetto di subornazione, e sufficiente a poterli torturare a questo effetto, che così anco pare sia di mente del Clar. d quæst. 53. vers. Tertius est casus, Rot. dict. decis. 206. num. 4. Altogrado cons. 72. num. 25. &c. lib. 1. Guaz. defens. 19. cap. 2 num. 15. Conciol. resolut. crimin. verb. Testium Miscellanea resol. 3. per tot. & ho visto risoluersi più volte dal Magistrato de' Signori Otto di Balla della Città di Firenze col parere dell' Eccellentissimo Signor Curzio Poli lor Segretario, perchè in questi termini si deue attendere la prima deposizione giurata, come disse la Rot. Roman. in una Anconitana Incendii 30. Maii 1588. coram Comitulo numer. 14 appresso il Zacch. Quæst. Medic. legal. tom. 2. decis. 8. vedi nella Prefazione numer. 121. & numer. 36. Farinac. de test. quæst 66. part. 4. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 237. & 277. per tot. & una risoluzione del Magistrato de' Signori Otto sotto di 12. Agosto 1666. approuata da S. A. S. come in filza negozi sotto num. 728. in causa contro Matteo Parelli, doue fu ripreso il Vicario di Vico Pisano, e suoi Ministri, che haueuano diuersamente osseruato. Se poi hauessero deposto a principio contro del Fisco, e doppo, anco per lungo interuallo di tempo a fauor del Fisco, non essendo così facile lasciarsi subornare a deporre per il Fisco, in tal caso deuono esser torturati come vari per vedere in qual detto persistino, e purgare la macchia della variazione, come fu risoluto dal medesimo Magistrato sotto di 6. Agosto 1676. in una causa di Scarperia contro Antonio Cellini, & approuato da S. A. S in filza negozi di detto Magistrato sotto num. 1622. e vedi nella mia Somma §. Testis n. 40. 19

Come però si deuino supplire, e concordare le deposizioni de' testimoni quanto sia possibile per saluarli dalla contrarietà, Gratian. discept. 677. num. 25. & 797. numer. 29. 948. numer. 36. & 960. numer. 30. Altogrado cons. 50. numer. 169. Card. Tosch. litt. T. concl. 250. per tot. Rot. part. 2. diuers. decis. 141. numer. 10 Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. dict. test. quæst. 65. part. 2. & 4. per tot. 20

E che fra testimoni contrari regolarmente s' attenda il numero maggiore, la dignità, verisimilitudine, conformità di ragione, esclusione di delitto, chi sia meglio informato, chi renda miglior causa di scienza, chi deponga più precisamente, chi sia più perito, e cose simili, tutto ad arbitrio di prudente Giudice, pienamente Farin. & Vulpin. d. q. 65. part. 3. per tot. Card. Tosch. litt. T. concl. 238. & seqq. & concl. 235. & seqq. Leoncill. decis. Fer. 5. per tot.

Testimoni pergiuri, infami, inimici capitali, domestici, scomunicati, intestabili, vili, poueri, proccuratori, ò sollecitatori della causa, sensali del contratto, impuberi, Monaci, Frati, compagni di delitto, amici, parenti, giocatori, ò per deposizioni indeterminate, ò simili difetti, come non prouino, vedi la Prat. Papiens. form. iuram. test. glos. Præcestante numer. 6. Clar. §. final. quæst. 24. Gratian. discept. 277. per tot. Menoch. de Arbitr. cas. 100. cas. 474. & cas. 110. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de opposit. contr. pers. test. quæst. 55. con 21

più

più seqq. per tot. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 191. *& seqq. per tot.*

22 E quanto all'amicizia di che qualità deva essere, e come prouata per impedire la testimonianza, e che non impedisca sendo eguale con ambe le parti, vedi il medesimo Gratian. *discept.* 200. *per tot. &* 960. *num.* 29. Barbos. *de appell. verb. signif. appell.* 16. *per tot.* Gratian. *discept.* 748. *num.* 20. Menoch. *de Arbitr. cas.* 101. *per tot. & cas.* 104. *num.* 5. & il medesimo de'parenti egualmente congiunti Leoncil. *decis. Ferr.* 55. *num.* 6. Gabriel. *com. concl. tit. de test. concl.* 13. *num.* 18.

23 Che il compagno dell'offeso nel tempo della riceuuta ingiuria personale, revocando ad animo tal ingiuria per sè, non provi, come nè anco li consanguinei, per dirsi tutti ingiurati, Magon. *decis. Luc.* 30. *num.* 22. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 229. *num.* 2. vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 60. *Illat.* 15. *per tot.*

24 E più altri difetti, & objezioni si possono considerare, secondo la qualità de' casi, e delle persone, come anco rigettare, essendo sempre in arbitrio del Gindice credere, ò non credere alli testimoni, purchè sia moderato da qualche giusta causa, che apparisca in processo, Menoch. *de Arbitr. cas.* 90. *per tot.* & amplamente il Farinac. *nel tratt. de test. tit. de opposit. contra testes per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 191. *& seqq. per tot.*

25 Testimoni fiscali si deuono esaminare secreta, e separatamente dal Giudice, & essendo verisimilmente informati si possono ritenere in carcere anco più di quindici giorni recusando di dire la verità, Cavalc. *de Bracch. Reg. part.* 2. *num.* 128. Guaz. *def.* 14. *cap.* 1. & anco torturarsi, Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. *§.* 3. *cap.* 2. *num.* 1. *& seqq. infr. num.* 31.

26 Testimoni acciò provino denono prima necessariamente giurare di dire la verità *tactis scripturis*, di modo che uno che non havesse mani da toccare le scritture non potrebbe deporre validamente, & altro, vedi per il Guaz. *def.* 14. *cap.* 3. *& cap.* 5. *&* 6. Menoch. *de Arbitr. quæst.* 26. *per tot.* vedi §. Giuramenti *num.* 27. 28. *&* 29. Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 74. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 166. *per tot.*

27 Testimoni non possono deporre per scrittura, ò per fedi, ma deuono deporre con la viva voce per più cause, se però non fussero muti, ò sordi, ò si trattasse di fatto tanto intrigato, che altrimenti non si potesse esprimere, ò auanti arbitri con facoltà di ragione, e di fatto, ò concorressero altri amminicoli, ò fra mercanti circa le lor consuetudini, ne'quali casi anco le semplici fedi fariano qualche prouanza, di che vedasi Guaz. *def.* 14. *cap.* 7. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 77. *num.* 1. *& seqq.* Gratian. *discept.* 677. *num.* 8 *&* 870. *num.* 22. Duran. *decis.* 368. *num.* 12. *& decis.* 416. *n.* 8. Altograd. *cons.* 45. *n.* 6. *lib.* 2. *& cons.* 72. *num* 1. *& seqq. lib.* 1. Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 80. *opposit.* 35. *per tot.*

28 E quando anco le fedi prouino in vigor di consuetudine, ò non essendo opposto dalla parte, ò stante la qualità de'fideifacienti nobili, magnati, illustri, graduati, d'ottima coscienza e santità, & in altri casi, vedi Gratian. *d. cap.* 677. *num.* 8. *& seqq.* Farinac. *d. quæst.* 80. *opposit.* 35. *per tot.* Tosch. *litt. T. concl.* 178. Gayl. *obser.* 101. *num* 14. con altri addotti dal Genua *de scrips. priuat. in Add. quæst.* 36. *per tot. fol.* 44. Altograd. *cons.* 45. *num.* 63. *lib.* 2. Seraf. *decis.* 415. *num.* 5. *decis.* 755. *num.* 3. *decis.* 1296. *num.* 10. Burati. *decis.* 444. *num.* 6. *& decis.* 688. *n.* 17. dove anco Ferentill. nell'Add.

29 Testimoni come non si possino esaminare in Chiesa senza licenza del Vescouo, benchè se li possa dar il giuramento, Guaz. *def.* 20. *cap.* 9 *in fin.* Sperel. *decis.* 51. *per tot.* vedi nella prefazione sotto *num.* 9. nell'addit.

Che si possino esaminare anco in giorno feriato, e doppo il termine hauendo giurato in giorno juridico, ò dentro al termine, & in criminale non si attendere ferie, Farinac. *de test quæst.* 80. *opposit.* 36. *&* 37

30 Testimonio primo esaminato in causa doue non sia accusatore, nè denunciatore, si ha esso per accusatore, e denunciatore, e però come deponente in fatto proprio non proua, Bertazol. *cons.* 231. *num.* 103. *lib.* 2. Guaz. *def.* 29. *cap.* 2. *num.* 28.

Testimoni che deponessero qualche cosa vera in se medesima, ma ad essi incognita si dicono deporre non il falso, ma falsamente, e benchè non nocibile per essere vera la deposizione, tanto essi che l'inducente si deuono punire di qualche pena arbitraria facendo atto, e cosa di mal esempio, Cabal. *cas.* 38. *per tot. inf. num.* 49. nell'Addit. 31

Che tanto si deva punire chi scientamente tace la verità, essendo juridicamente interrogato, come chi dice il falso, Bart. & Jas. *in l. præscriptione, Cod. si contr. jus. vel util. pub.* Diaz. *reg.* 756. Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 67. *§.* 6. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 246.

E che chi scientemente tace la verità, ò si ritira da deporla essendo richiesto pecchi mortalmente contro la carità, e quando si sottopone all'esamine, & è juridicamente interrogato dal Giudice sia anco tenuto alla restituzione del danno, non manifestando la verità, che gli sia nota, vedi Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 4. *cap.* 16. *quæst.* 8. *fol. à me* 258. Ricc. *prat. var. resol. cap.* 259. *num.* 2. P. Stefan. de Neapol. *de prærip. jur. & just. part. l.* 1. *cap.* 2. *num.* 33. *&* 34 *fol. à me* 25. e d'altri peccati, & obblighi de'testimoni in coscienza circa al deporre, ò non deporre in giudizio, pienamente il medesimo Azor. *d. part.* 3. *lib.* 13. *cap.* 27. *&* 28. *per tot. fol.* 1114. *&c.*

Testimoni citati per esaminarsi, non comparendo si multano, *inf. num.* 45. Ma se già esaminati per informazione della corte, poi citati a repetersi non volessero comparire si possono come occultatori della verità punire di pena di falso, siccome ancora quando havessero riceuuto denari, ò altro premio per non deporre qualche cosa, Cabal. *cas.* 55 *per tot. sup. num.* 3. 32

E non volendo comparire a repetersi come sopra si rendono molto sospetti di falso, qual sospetto influisce anco negli altri che si repetessero, e li detrae tanto di fede, che se bene in numero sufficiente non bastano a convincere il reo, come disse, & osseruò il Magistrato degli Otto, sotto dì 3. Marzo 1664. in un processo contro Andrea di Gio: Bonani, Giornale 613. a c. 13. & in fil. querele 613. *num* 3. il che è conforme a quanto io dissi prima in questo §. Falsità *num.* 17.

Testimoni non possono ricevere premio alcuno per dire la verità, siccome nè per tacerla, ò non si esaminare sotto pena arbitraria al Giudice, se pure non fusse in ricompensa delle fatiche, spese, & opre perse, vedi Menoch. *de Arbitr. cas.* 310. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 227. *&* 247. *num.* 25. *&c.* & amplamente Lanfranch. Zacch. *trat. de Mercede, & Salario quæst.* 86. *per tot. inf. num.* 50. 33

Che nessuno sia tenuto sottoporsi all'esame a proprie spese, e però se li possa senza sospetto, e senza diminuirli di fede dar un tanto il giorno per il viaggio, e spese, vedi Duran. *decis.* 427. *num.* 5. *&* 6. Lanfranch. Zacch. *d. cap.* 86. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 226. Rot. *in Nouiss. part.* 6. *decis.* 239. *num.* 24. 34

Anzi che un testimonio non si presuma falsario per esserli dati publicamente denari perchè dica la verità, Menoch. *de Arbitr. cas.* 244. *num.* 6. 35

Ma in contrario che sia degno di qualche pena par che meglio concluda il medesimo Menoch. *cas.* 310. *cit. di sopra num* 33. e vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 67. *§.* 7 *per tot.*

Testimoni che depongono il falso in cause criminali tanto a offesa, che a difesa, come si deuino punire, massime sendo seguito sentenza condennatoria, ò assolutoria per le lor false deposizioni, vedi Cabal. *cas.* 165. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 67. *§.* 1. *& §.* 3. *per tot.* Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 13. *cap.* 28. *dub.* 12. *fol.* 1123. *infr. n.* 47 *& num.* 55. 36

E da qual Giudice devino essere gastigati, vedi il medesimo Cabal. *cas.* 261. *per tot.* Surd. *cons.* 42. *n.* 18. Socin. *reg.* 520. Menoch. *de Arbitr. quæst.* 91. *per tot.* Vant. *de nullit. ex defect. Jurisdict.* 49. *&* 50. *fol.* 87. Tondut. *de prævent. p.* 2. *cap.* 46. *n.* 10. *& seqq. & c.* 47. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *d. qu.* 67. *§.* 2. *per tot.* Ricc. *prat. var. resol. c.* 140. *&* 144. *per tot.*

E per saluare li testimoni dalla contrarietà, e falsità, vedi Sord. *decis.* 282. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 63. *part.* 2. *&* 4. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 251. 252. 258. 267. *& seqq. per tot.* Capyc. *decis.* 37. *per tot.* Ger. Spin. *cons.* 28. *num.* 11. *&c.*

37 Testimoni descritti in qualche instromento negando d'esserui interuenuti, ò in altro modo contradicendo all'instromento come pregiudichino alla fede di quello, & aggrauino il Notaro di falsità, & anco lor medesimi, vedi Cabal. *cas.* 183. *per tot.* Menoch. *de Arbitr. cas.* 105. *per tot.* Altogrado *cons.* 50. *num.* 65. *& seqq. lib.* 2. doue amplissimamente dichiara in che modo deuino deporre li testimoni per riprouare, & annullare un testamento, ò altro instromento, e come si possa sostenere non ostanti tali contrarie deposizioni, e vedi all'occorrenze, perchè ottimamente discorre questa materia della reprovazione dell'instromenti, &c.

38 Testimoni deuono deporre di cose che consistino in fatto, e non in jure, perchè a lor non tocca far da Giudici, altrimenti non provano, massime essendo erronea la lor opinione, deposizione, ò confessione, Cabal. *cas.* 180. Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 240. *n.* 3. *& decis.* 311. *n.* 1. Card. Tosch. *litt. T. concl.* 175. *per tot.*

39 Testimoni singolari regolarmente non prouano, in quanti modi si consideri la singolarità, e quando benchè singolari ne'lor detti si possino congiugnere insieme per fare perfetta prouazione, vedi Cabal. *cas.* 293. *per tot.* Gratian. *decis.* 139. Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 64. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 264. *& seqq.*

40 Che li testimoni singolari prouino negli atti successivi, e non momentanei quando tendono tutti al medesimo fine di prouare quello che da detti atti resulta, Scapuc. de Saluian. *lib.* 1. *quæst.* 31. Gratian. *discept.* 144. *num.* 24. *&c.* Altogrado *cons.* 23. *num.* 9. *lib.* 2. Rot. penes Altograd. *cons.* 100. *lib.* 2. Farinac. & Vulpin. *d. quæst.* 64. *num.*

41 Siccome anco provano quando si tratta di qualche cosa in genere, Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 107. *num.* 12. Menoch. *de Arbitr. cas.* 235. *num.* 23. Overo stante la lor legalità, ò concorrendoui presunzioni, & amminicoli ad arbitrio del Giuidce, Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 220. *n.* 4. Menoch. *de Arbitr. cas.* 90. *num.* 6. *& quæst.* 86. *per tot.* Gratian. *discept.* 749. *num.* 4. Rot. in Romana nullitatis matrimonii 19. Januarj 1646. coram Arguelles *num* 26. appresso Zacch. *Quæst. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 87. *& decis.* 2. e quando li testimoni singolari prouino, ò no, pienamente Card. Tosch. *litt. T. concl.* 265. *per tot.* Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib.* 13. *cap.* 27. *dub.* 7. *fol.* 1115.

42 E come si presumino contesti di luogo, e tempo, e che basti concordare nella sostanza, benchè sia diuersità nelle parole, vedi Magon. *decis. Luc.* 32. *num.* 48. Gratian. *discept.* 895. *num.* 76. *&* 948. *num.* 21. *& seqq.* Farinac. & Vulpin *loc. cit.* Card. Tosch *litt. T. concl.* 263. *per tot.* Rot. *in Nouiss. part.* 6. *decis.* 87. *n.* 3.

43 Testimoni non provano perfettamente ogni volta che può essere il contrario di quello che essi depongnno, dovendo le proue concludere per necessità, e non per verisimilitudine, Rot. *part.* 2. *diuers. decis.* 77. *num.* 8. Magon. *decis. Flor.* 55. *num.* 40. Duran. *decis.* 337. *num.* 38. *&* 402. *num.* 21. Barbos. *de Axiom. jur. Axiom.* 123. *num.* 14. *& Axiom.* 191. *n.* 2. *&c.*

44 Testimoni *de auditu proprio, vel ab aliis*, quando provino, ò no, massime dando per ragione di hauer conosciuto alla voce a sè nota, benchè vi fusse tramezzo, che impedisse la vista, e come deuino deporre in tali casi, & altro, vedi Farin. & Vulpin *in Suco de opposit. contra dict. test. quæst.* 69. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 176. *& seqq. & concl.* 180. *& seqq.* Gratian. *discept.* 849. Menoch. *de Arbitr. cas.* 475. *per tot.* doue ottimamente trattann questa materia, Altogrado *cons.* 50. *num.* 273. *& seqq. lib.* 1. Vasqu. *de Success. lib.* 2. §. 14. *num.* 2. *& seqq fol. a me* 253.

45 Testimoni citati per esaminarsi in causa civile non comparendo si condannano in lire 5. più, e meno ad arbitrio del Giudice, & in causa criminale in lire 10. più, e meno come sopra, & in oltre si deuono forzare a comparire, *Statut. Flor. lib.* 3. *Rub.* 135.

Anzi ci è una Riforma delli 13. Febbraio 1477. che impone pena di lire 25. alli testimoni, che citati non compariscnno in causa ciuile &c.

E nelle cause criminali si costuma dal Magistrato degli Otto multarli in scudi 50. & un'anno di confino, con riseruo d'alcuni giorni, dentro al quale ubbidendo si cancellano, vedi §. Rettori *n.* 43. *sopra num.* 11.

46 Testimoni indotti in causa civile, ò criminale non dicendo giustamente il lor proprio nome, popolo, e luogo doue abitano si puniscano in lire 25. *Stat. Florent. lib.* 3. *Rub.* 136.

47 Testimonio falso chi inducesse in cause civili, criminali, ò miste, si punisce in lire 500. quando per la sua attestazione alcuno douesse perdere la persona, ò membro, & in altri casi in lire 200. per testimonio, o perdita della causa civile, e in criminale restando l'inquisito effettivamente condennato a morte, ò abscissione di membro per tal deposizione in lire 1000. per ciascuno, e negli altri casi in lire 500. vedi *Stat. Flor. lib.* 3. *Rub.* 138. E di ragione comune, *sop. n.* 17. 36. *inf. num. seqq.*

48 Testimoni che deponessero il falso non circa il fatto principale, nè qualità sostanziali, ma circa cose estranee non si dicono in tutto falsi, e così non si vizia la lor deposizione circa il fatto principale, Alex. *cons.* 88. *num.* 19. *lib.* 5. Clar. *in §. Falsum num.* 1 *n. vers. Sed quid si testis*, Ger. Spin. *cons.* 28. *n.* 12. *&* 13.

Potrebbero bene nondimeno punirsi di pena di stellionato, che è arbitraria al Giudice, Clar. *loc. cit. in fine*, & Caball *cas.* 34. *num.* 5. doue che se negassero d'essere parenti della parte, benchè la parentela sia leggiera, e vaglia la deposizione possono essere puniti, come sopra, &c.

49 Testimoni chi subornasse, instruisse, ò persuadesse a deporre il falso deve punirsi ancorchè l'effetto non seguisse, havendosi quanto al subornante per delitto consumato, intendendo però quando il subornato acconsente alla subornazione, e promette di fare il servizio, benchè poi si pentisse, e dicesse la verità, perchè denegando, e ricusando da principio rimarebbe il delitto fra limiti di mera cogitazione non punibile in foro esteriore, Vulpel. *cons.* 24. *num.* 5. *&* 6. Bardellon. *cons.* 138. *num.* 1. *& seqq. lib.* 2.

E come si punisca tanto il subornato, che il subornatore, vedi Farinac. & Uulpin. *in Suca de test. quæst.* 67. §. 7. *per tot.*

A me parrebbe nondimeno che anco per il solo attentato massime in cause graui, benchè il subornato non prestasse il consenso alla subornazione, dovesse il subornante che fa quello che può, e fa per corrompere li testimoni esser punito di qualche pena arbitraria più mite, che se vi fusse concorso il consenso del subornato, non si potendo negare che il delitto non esca de'limiti della cogitazione, mentre che si tentano, e persuadono con parole, ò promesse li testimoni a deporre falso, &c. e così fu osservato dal Magistrato degli Otto sotto dì 5. Gennajo 1661. nella causa contro Jacopo Battisti condennandolo in lire cento, e sei mesi di confino a Pisa per haver tentato di subornare li testimoni in causa d'omicidio commesso da Santi suo figliuolo in persona d'uno sbirro, e fu approvato da S.A.S. come al Giornale 6n3. a c. 1n3.

E che indizio, ò provazione faccia il subornato deponendo della subornazione contro del subornatore havendo acconsentito, ò non acconsentito alla subornazione, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tort. quæst.* 45. *per tot.*

Non sarebbe però punibile di pena alcuna chi semplicemente parlasse a'testimoni, e gli esortasse a dire il vero, con instruirli anco & insegnarli quello che deuono dire per verità, Ciaz. *discept.* 38. *num.* 16. Zuff. *de legit. process. quæst* 107. *num.* 10. E di più agli officiali di giustizia è lecito blandire le persone da esaminarsi, e valersi di cautele, purchè non habbino mescolanza di falsità, Fari. *quæst.* 81. *num.* 3n6. *&c.* Guaz. *defens.* 20. *cap* 24. Alvarez. de Valasc. *tratt. de judic. perf. rub.* 14. *annot.* 4. Sarebbe nondimeno subornazione, e punibile di pena straordinaria, se alcuno esortasse, & inducesse testimoni a deporre di qualche cosa anco in sè stessa vera e reale, ma incognita, e non saputa di propria scienza da'testimoni, che ne deponessero, nè si potrebbe scusare l'inducente e subornante, se bene poi non si servisse di tali depositi, Cabal. *resol. crim cas.* 38. *n.* 3. *&* 4. Guaz. *defens.* 28. *cap* 19. *num* 2. vedi *sop. nu.* 31. e nella mia somma latina §. Testis *n.* 13. 34. 36. &c

36.& 59.dove si hanno più cose notabili in questa materia.

51 Testimoni che possino dal producente ripetere, e conseguire tutti danni, e spese s'estende anco se fussero derobati per viaggio, mentre segua senza alcun sospetto di lor colpa, e che coatti ad instanza dell'inducente, e non volontariamente si siano sottoposti all'esame, come prova Lanfranch. Zacch. *tratt. de Salario, & Mercede quæst.* 86. *num.* 21. *vedi sop. num.* 33. Scanarol. *de Visitat. Carcerat lib.* 2. §. 3. *cap.* 2. *n.* 12. *& seqq.*

52 Testimoni vari, ò verisimilmente informati si possono sottoporre al tormento senza haverli prima assegnate le difese, quando però tali indizj derivano da lor medesimi, perchè derivando da altri se li doveriano di ragione assegnare prima le difese, Farinac. *quæst.* 39. *n.* 117. *& seqq. ad* a 30. *& num.* 148. doue il Vulpin. *in Suco n.* 22. *&c.* Clar §. *fin. quæst.* 25. *vers. Solet dubitari*, Guaz. *def.* 19. *cap.* 15. Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 1. §. 5. *cap.* 1. *sect.* 1. *num.* 20. & 21. vedi §. Tortura *n.* 15. *& seqq. sop. n.* 12. E questo d'assegnare le difesa a'testimoni non s'osserua di stilo.

53 Testimoni che non si possino esaminare in vigore di remissoriali che venghino di fuor di Stato, nè da'sudditi fuor di Stato senza licenza, vedi §. Lettere *n.* 3.

E che esaminati in cause civili ad instanza di persone di fuori dello Stato non se ne possa dar copia senza licenza del Magistrato de'Consiglieri, e senza detta licenza non si possano anco mandare, nè scrivere lettere fuor di Stato, vedi §. Lettere, §. Rettori *n.* 70. & ad un libro di leggi, e bandi del Signor Segretario Poli intitolato Rota, e suoi Ordini a c. 440.

54 Testimoni regolarmente doppo pubblicato il processo, ò auuta notizia dell'esamini, ò concluso in causa non s'ammettono per il sospetto di subornazione tanto in civile, che in criminale sopra le medesime cose, ò direttamente contrarie, eccettuati alcuni casi ad arbitrio del Giudice, come amplamente dichiarano Menoch. *de Arbitr. lib.* 1. *quæst.* 34. *&* 35. Socin. *reg.* 498. Gabriel. *com. concl. tit. de test. concl.* 21. Afflitt. *decis.* 33. Surd. *decis.* 126. 153. & 296 Magon. *decis. Luc.* 74. Barbos. *de Claus. Claus.* 173. Rot. Rom. in Cremonen. Pensionis 4. Mai 1635. coram Coccin. *in Noviss. part.* 7. *decis.* 41. Farinac. & Vulpin. *in Suco de test. quæst.* 75. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. concl.* 294. *&* 295. *per tot.*

Ma che in criminale si possino di nuouo esaminare testimoni a fauore del Fisco, anco doppo la pubblicazione del Processo, quando massime si procede ex officio, ò sopravengono nuovi indizi, Guaz. *def.* 24. *cap.* 7. Franch. *decis.* 716. Farinac. *quæst.* 75. *cap.* 14. Pace Jordan. *Lucubr. vol* 3. *lib.* 14. *tit.* 18. *num.* 711. Ricc. & altri, che attestano anco della pratica, & osservanza de'tribunali, e fu deciso a mia relazione due volte contro il parere del Sig. Auditore delle Bande dal Magistrato de'Sign. Otto in una causa di Vico Pisano contro Clemente Franchini sotto di primo Aprile, e 28. Giugno 1672. & asserito così doversi praticare per essere secondo li termini di ragione, non ostante quello, che in contrario diceua, e contro il deciso replicava il detto Auditore, e fu sempre approuato il parere del Magistrato con rescritti di S. A. S. come si vede nella filza negozj del detto Magistrato sotto *num.* 5009. & 5117.

Del resto di questa materia per essere amplissima oltre li sopracitati Dottori, & altri che sparsamente ne trattano, vedassi anco all'occorenze più trattati particolari d'Autori antichi, che bene, e pienamente n'hanno scritto, cioè Nep. de Mont. Aban. Jacob. Buttrigar. Bart. Bald. Ang. de Perus. Federic. Schench. Nell. de S. Gemini Franc. Curt. Papp. And. Barbat. Stefan. Aufrer. Tindar. Alberic. de Malet. Lanfranc. Orian. Bened. de Vad. Cels. Vgon. Marian. Soc. Sen. Marant. Jo. Crot. Petr. de Moncada, Petr. Rebuff. Boss. Jodoch. Dambouder, tutti appresso di me in un volume, e fra trattati diuersi, e Messer Giacomo Marzari *nella Pratica del Cancelliere part.* 3. *fol.* 105.

55 Testimoni deponendo falsamente con giuramento in giudizio criminale, ò misto in danno d'alcuno deuono esser condennati nella medesima pena detta del taglione, nella quale dovrebbe esser condennato quello, contro chi sarà il falso attestato fino alla morte naturale, e confiscazione de'beni inclusivè col risarcimento d'ogni danno, spesa, & interesse. E se l'attestato sarà a favor del reo, sia esaminato l'attestante ex officio, ò a difesa, ò a repulsa, ò repetito incorre in pena afflittiva di corpo ad arbitrio del Giudice da potersi estendere fino alla medesima pena inclusivè, etiam della morte, e confiscazione de'beni, che meriterebbe l'imputato se fusse confesso, ò convinto del delitto, che l'attestante haverà tentato occultare, ò sgravare con la sua falsa attestazione. E chi esaminato per informazione della Corte negherà con giuramento di sapere, ò ricuserà di dire quello che saprà, deve esser condennato pure con arbitrio rigoroso in pena pecuniaria, & afflittiua, da potersi estendere fino alla galera a vita inclusivè.

Nelle medesime pene incorrono rispettiuamente li mandanti, subornatori, ò consultori, non solo de'testimoni, ma ancora de'rei per farli negare, ò sgravare il delitto, ò riuocare, ò qualificare la confessione, mentre siano seguite le false attestazioni, negatiue, ò rivocazioni, ancorchè non habbino cagionato alcun effetto nella causa principale; douendo la sola subornazione, instruzione, ò consiglio, non seguendo l'effetto della deposizione punirsi con pena pecuniaria, d'esilio, ò confino ad arbitrio del Giudice secondo &c.

Chi deporrà il falso con giuramento in cause civili, mandanti, subornatori, e complici, sono tutti tenuti ad arbitrio del Giudice del delitto da estendersi secondo l'importanza della causa fino alla galera a vita inclusivè, & al rifacimento de'danni, spese, & interessi, e l'inducente perde la causa, ancorchè non resti purgato, che l'habbia indotto falsamente.

Et essendo la falsità con lo spergiuro grave delitto, benchè la causa criminale, ò civile fusse di poca impotranza, deuono sempre esser condennati li testimoni falsi, e gl'inducenti, e complici in pena afflittiua di corpo ad arbitrio, &c.

E quanto a'mandanti, subornatori, e simili non si possono scusare, benchè la deposizione fusse senza giuramento, nè col dire, che anco senza la loro instruzione, ò consiglio sarebbe stato deposto l'istesso.

In oltre non solo non si offende punto la riputaaione a deporre la verità, ma bensì quelli che restaranno condennati come sopra di falsità incorrono in perpetua infamia, privazione di fede in giudiaio, e fuori, di cariche, onori, e dignità, con inabilità in futuro, &c.

Non restano però sottoposti a dette pene gl'inducenti quando il testimonio indotto deponesse fuor del capitolo; nè gl'istessi delinquenti anco interrogati come testimoni rispetto agli altri, mentre paja, che col loro deposto havessero potuto manifestare il proprio delitto; nè li testimoni, che mandati in carcere si vorranno correggere con dire la verità nel secondo esame, e non più oltre; nè quelli, che per ragione di parentela, ò altro rispetto hanno priuilegio di non poter esser forzati a deporre; nè quando per la minor età, o per difetto di concludenti proue, ò per altre legitime cause recederà il Giudice dalle dette pene, e condannerà arbitrariamente in altre più miti.

E se mai sarà fatta alcuna offesa in fatti, ò in parole a chi havesse deposta la verità, cade l'offensore in pena di relegaaione, Galera a vita ad arbitrio di chi dourà giudicare secondo le circostanze della causa, e dell'offesa; come tutto nella sostanza predetta vien disposto per legge pubblicata in Firenze sotto dì 12. Gennajo 1680. intitolata legge contro i testimoni falsi.

§. TITOLATI.

Titolati che stanno al servizio di S. A. S. possono tene- a
re, e portare ogni sorte d'armi offensive, e difensiue tanto fuori, che nella Città, e le medesime possono portare li lor seruitori attuali più principali, come Segretarj, e Maestri di casa, e gli altri seruitori più bassi solamente spada, e pugnale fino alla campana. Legge generale dell'Armi 23. Novembre 1623. *n.* 63.

E che questi Signori Titolati, che stanno al servizio di a
S.A.S. e lor seruitori di prima classe potessero già tenere, & usare ogni sorte d'armi eccetto gli archibusetti piccoli di minor misura, e gli altri seruitori più bassi spada, e pu-

e pugnale ſolamente, vedi il Bando delli 17. Febbraro 1577. vedi §. Cortigiani num. 4. dove ſi dice della facoltà, che anco in oggi hanno degli archibuſi.

§. TORTURA.

1 Tortura come ſi poſſa dare a'contumaci, che poi compariſcono ſenza altri indizj, vedi §. Contumaci num.

2 Tortura ſi può dare dal Magiſtrato de'Capitani di Parte, al quale s'aſpetta la cognizione delle cauſe di confiſcazioni, incorporazioni, e ſcorporazioni, col parere però dell'Auditore per ritrovar la verità del fatto nelle dette cauſe. Legge dell'Unione de' Capitani di Parte, & Ufiziali di Torre delli 18. Settembre 1549. §. Che il detto Magiſtrato, &c.

3 Tortura ſi diſtingue in più gradi, come riferiſce il Claro §. fin. quæſt. 64. verſ. Nunc de gradibus num. 30. dove ne racconta cinque di ragione, e tre di conſuetudine del Senato di Milano: altri la diſtinguono in ſei gradi, Guaz. def. 30. cap. 22. & 23. per tot. cioè primo quando il reo ſi minaccia, ſpoglia, lega, & applica alla fune, ſecondo quando ſi leva in alto per un miſerere ſenza ſquaſſi; terzo quando ſi tiene elevato per due miſereri, ò più ſenza ſquaſſi; quarto quando ſi trattiene per mezz'ora, ò per un'ora con qualche ſquaſſo; quinto quando oltre alli ſquaſſi ſe gli mette qualche peſo, ò ſiamezzo alli piedi, ò ſe gli getta acqua fredda per la ſchiena mentre pende; ſeſto quando ſi viene alla repetizione, come dichiara il Guaz. nel loc. cit. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. qu. 38. per tot. Card. Toſch. litt. T. concl. 325. e vedi Paol. Zacch. quæſt. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæſt. 2. per tot. dove conſtituiſce anch'egli diverſamente detti gradi, e chi ne ſiano capaci, ò incapaci.

4 Si diſtingue nel modo predetto la tortura, perchè non può eſſere uniforme con tutti, ma in quel grado che comporterà la qualità del delitto, e degl'indizj di ciaſcuno, del che non ſe ne può dare certa regola, ma tutto ſi rimette all'arbitrio, e coſcienza del Giudice, regolato però dalla ragione, perchè ſe torturaſſe alcuno di capriccio, e ſenza legitimi indizj dovrebbe anch'eſſo eſſere punito gravemente, ſecondo la qualità dell'eccesſo, Clar. §. fin. quæſt. 74. in principio, Menoch. de Arbitr. caſ. 350. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæſt. 37. per tot Card. Toſch. litt. T. concl. 329. per tot. vedi §. Indizj.

E di più modi d'accreſcere il tormento in quantità, e qualità, vedi Paol. Zacch. quæſt. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæſt. 3. per tot.

5 Tortura acciochè ſi poſſa dare ſi devono hauere molte conſiderazioni, prima che conſti del corpo del delitto, ſecondo che precedino legitimi indizj, terzo che la verità non ſi poſſa havere in altra maniera, quarto che ſia conteſtato il delitto al reo, quinto che prima ſiano ſtate aſſegnate le difeſe, ſeſto ſe la perſona ſia privilegiata dal tormento, ſettimo che per otto, ò nove ore avanti non habbia mangiato, ò beuuto, ottavo che gl'indizj non ſiano ſtati eſti con le difeſe, nono la robuſtezza, e debolezza del paziente, che non ſia impedito da' difetti a giudizio de'periti, & altro come amplamente dichiara il Guaz. def. 30. cap. 4 per tot. Boſſ. de indiciis, & il Zacch. loc. citat. quæſt. 4. per tot. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæſt. 38. per tot. Card. Toſch. litt. T. concl. 326. per tot. del modo di procedere alla tortura, & altre coſe, che ſogliono in tal materia occorrere, Meſſer Giacomo Marzari nella Pratica del Cancelliere part. 3. fol. 99. &c.

E con quanta circonſpezione ſi deva procedere alli tormenti, Scanarol. de Viſit. Carcer. lib. 2. §. 6. cap. 2. & ſeqq.

6 Tortura non ſi può dare a'vecchi decrepiti, e quali ſi dichino vecchi a queſt'effetto è in arbitrio del Giudice conſiderata la lor robuſtezza, & in ogni caſo dovrebbe eſſere leggiere ſenza pericolo della vita, ò di danno notabile in quella, Biun. de indic. & tort. part. 4. num. 18. Clar. quæſt. 64. verſ. Non enim debet, &c. Guaz. def. 30. cap. 12 per tot. Farinac. & Vulpin. loc. cit. quæſt. 41. Gratian. diſcept. 805. num. 36. e fa a propoſito a fortiori, che non poſſono anco eſſere carcerati per debiti civili, come nelle mie reſol. cap. 52. num. 26. & 27. e vedi Paol. Zacch. Quæſt. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæſt. 4. num. 5. & 6. dove ſi rimette all'arbitrio del Giudice come ſopra, ma che doppo li 63. anni non ſi deve arbitrare, ò molto leggiermente.

Non ſi dà anco a' minori di 14. anni, ma in luogo della fune ſi poſſono uſare 25. ò 30. ſtaffilare, overo li zufoli fra le dita come ſi coſtuma, &c. Biun. de indic. quæſt. 4. num. 16. Clar. quæſt. 64. Guaz. def. 30. cap. 11. per tot. Paol. Zacch. d. quæſt. 4. num. 1. & ſeqq. Farinac. & Vulpin. d quæſt. 41. num.

Tortura per haver la verità non ſi può dare a' muti, e 7
ſordi benchè altrimenti poſſino deporre per ſegni, Ambroſin. proceſſ. informat. lib. 6. cap. 6. Guaz. def. 30. cap. 23. P. Manara nelle ſue Notti Malinconiche Interrogat. 21. fol. 49. e Paol. Zacch. Quæſt. Medic. legal. tom. 2. conſ. 50. per tot. dove anco trattano quando ſiano capaci di pena, &c.

Tortura come non ſi poſſa dare a donne gravide, ò 8
lattanti, vedi §. Donne num. 17. & ſeqq. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæſt. 41. num.

E generalmente parlano, che la tortura ſi poſſa dare ad ogni perſona legitimamente indiziata, mentre non ſia eſpreſſamente privilegiata, ò eccettuata, come li vecchi, minori di 14. anni, donne gravide, muti, e ſordi, Veſcovi, e ſimili poſti in gran dignità, e più altri privilegiati di ragione, come Dottori, Cherici, Soldati, Anziani, e Priori di Città, ſe bene di generale conſuetudine quanto a tutti queſti vltimi non ſi oſſerva, vedi Clar. §. fin. quæſt. 64. Card. Toſch. litt. T. concl. 328. Farinac. & Vulpin. d. quæſt. 41. per tot. Meſſer Giacomo Marzari nella Pratica del Cancelliere par. 3. fol. 102.

Tortura ſe ſi poſſa dare ad un reo che habbia con- 9
feſſato, ma condizionatamente a ſua difeſa, vedi Cabal. caſ. 17. & Guaz. def. 30. cap. 7. vedi §. Confeſſione n. 19. & 23.

Tortura non ſi dà ſe non ne' delitti, per i quali ſia 10
impoſta pena afflittiva di corpo, ò anco pecuniaria, ma grave, & in perſone vili, Clar. quæſt. 64. verſ. Præterea debet, Cabal. caſ. 28. Guaz. def. 30. cap. 3. &c.

Che ſi poſſa dare anco in cauſe civili, che abbino tal delitto anneſſo che meriti tortura, ſiccome in cauſa d'uſure, e contro mercanti falliti, Add. alla Prat. Pap. for. Inquiſit. gloſ. 1. Verb. Omni exceptione, vedi Guaz. d. cap. 3. num. 7. &c. Farinac. & Vulpin. in Suco de indic. & tort. quæſt. 42. per tot. Card. Toſch. litt. T. concl. 330. per tot.

Non ſi dare la tortura quando non è luogo alla pena ordinaria diſſe il Sig. Auditore della Bande allegando Caſtil. deciſ. 161. num. 25. Giurb. conſ. 91. num. 19. & approvò il Magiſtrato de'Sig. Otto ſotto di 31. Agoſto 1673. in un proceſſo d'Empoli contro Lorenzo Fucini; ma però con ſomma prudenza fu da S.A.S. approuato il parere del Rettore, che era di torturar l'Inquiſito, potendo entrare pena afflittiua ſe haveſſe confeſſato.

Tortura ſe purghi le vere prove che foſſero contro del 11
reo torturato, è punto di ragione diſputabile, ma in pratica ſi fugge la difficoltà con non ſe ne ſervire quando ci ſono altre proue, Addit. all'Ambroſin. proceſſ. informat. libr. 4. cap. 1. in principio, Clar. quæſt. 64 verſ. veritas eſt, Farinac. de indic. & tort. quæſt 40. per tot. Card. Toſch. litt. T. concl. 332. num. 8. & ſeqq. Franch. deciſ. 577. per tot. & deciſ. 538. in fine, Cabal. caſ. 93. num. 29. caſ. 278. num. 25. & caſ. 288. num 28. Fachin. contr. jur. lib. 9. cap. 6. Menoch de Arbitr. caſ. 273. per tot. dove fermano maſſime di conſuetudine, che per la tortura, non reſtino affatto purgati gl'indizj urgenti, & indubitati, di modo che il reo torturato poſſa anco eſſere punito di qualche pena ſtraordinaria ad arbitrio del Giudice, e così io ho viſto più volte non oſtante la tortura ſoſtenuta con la negativa, ò perchè non ſia ſtata a proporzione degl' indizj, ò per l'atrocità del delitto, acciò non reſti totalmente impunito, ſecondo la qualità de'caſi, e delle perſone, devenirſi a qualche arbitrio anco grave di galera, e vedi Cabal. d. caſ. 93. num. 27. & ſeqq. Cartar. de execut. ſent. capt. bannit. cap. 2 num. 61. & ſeqq. Vulpin. in Suco,

Fa-

Farinac. *dict. quæst.* 40. *num.* 6. *&* 7. doue attesta dell' anno 1649. auere (con l' approuazione del Signore Auditore delle Bande di Toscana Marcello Preti) condennato uno stupratore, & omicida insieme grauemente indiziato in anni cinque di galera non ostante auesse sostenuto la fune con negatiua quasi per vn' ora, il che poterfi fare in casi graui approuano anco gli altri Autori sopracitati, e massime Franchi. *decision.* 538. *& decis.* 577. *in fine.*

22 E quando la tortura si dà a qualche reo conuinto, ò confesso per auer li complici del delitto si deue fare con protesta senza pregiudizio delle proue, ò confessione che siano contro di lui, Guaz. *def.* 30. *cap.* 9. *in fine*, doue anco che non si deuono mai torturare sopra complici, e compagni, se prima non siano confessi, ò conuinti quanto a se medesimi per la ragione da me addotta, e nel §. Sicari num. 15.

23 Tortura regolarmente non si può dare nel processo informatiuo, ma prima quello si deue pubblicare, e dar copia degl' indizi, acciò si possino elidere con le difese, e disputare con li Proccuratori, & Auuocati, eccetto che in Tribunali supremi, che hanno preeminenza ne' delitti attrocissimi di poter procedere al tormento anco senza assegnar prima le difese, vedi Afflict. *decision* 391. & amplamente il Guaz. *def.* 21. *cap.* 1. *per tot.* Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib.* 1. §. 8. *cap.* 1. *sect.* 1. *&* 2. *per tot. & lib.* 2. §. 6. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tortur. quæstion.* 39. *per tot.* Iosef. Mele nell'Add. al Gizzarel. *decis.* 78. *numer.* 26. vedi nella Presazione numer. 38. 39 *&* 64. nella mia Somma §. Tortura numer. 8. Mattheu. Sanz. *de re crim. contr.* 25. *per tot* doue numer. 19. fra molti tribunali, che hanno tal preeminenaa, numera anco il Senato Fiorentino.

Et in ogni caso non si potrebbe repetere, Baiardo ad Clar. §. *fin. q.* 64. *n* 153. *inf. n.* 25.

24 Tortura douendosi dar a più persone per il medesimo delitto, si deue cominciare dal più timido, e più sospetto prima dalla donna, che dall' uomo, e prima dal figlinolo, che dal padre, Marant. *part.* 1. *numer.* 13. *&c.* Guaz. *def.* 30. *cap.* 19. *per tot.* Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 327. Clar. §. *fin. quæst.* 64. *n.* 28. doue anco Baiard. *n.* 91. *& seqq.*

25 Tortura de' testimoni deue essere leggiera, e moderata, di modo che alcuni vogliono non douere eccedere vn Credo, quando si tratta di farli purgare qualche macchia, ma che questa sia troppo leggiera, e deua essere bensi moderata ad arbitrio del Giudice, secondo le qualità de' casi indizi, e persone, vedi Riminald. jun. *cons.* 360. *n.* 74. *&c. lib.* 4. & Guaz. *def.* 19. *cap.* 13. *n.* 3. *&c.* vedi Testimoni n. 11. & nu. 51.

26 Che ne' compagni de' delitti per hauere li complici deua esser moderata, & al più per spazio di mez' ora, Clar. *q.* 64. *vers. Veritas est*, *&c.* Guaz. *def.* 19. *cap.* 13. *num.* 3 *&c. inf. num.* 24.

27 Che non purghi più difetti, ma vno solamente, e che non conualidi la deposizione d' un testimonio nemico, per renderlo sufficiente a far indizio a tortura, ò inquisizione speciale contro del suo nemico, vedi Boss. *de Inquisit. n.* 52. Card. Tosch. *litt. T. concl* 332. *n.* 16. *& seqq.* Guaz. *def.* 30. *cap.* 40. *nu.* 13. *&c.*

Di consuetudine però (quicquid sit de iure, e forse eccetuato il difetto dell' inimicizia, che non si purga col tormento) tutti li testimoni si ammettono almeno con la tortura, ancorche patissero mille difetti, altrimenti tutti, o la maggior parte de' delitti resterebbero impuniti, perchè si trouano pochi testimoni, e forse nessuno, che non se li possano opporre più difetti, come auuertono il Baiard. ad Clar. *quæst.* 24. *num.* 128. *in fine* Boss. *de indic. numer.* 156. *in fine*, Ricc. *decis* 149. *par.* 3. Fulu. Maioran. *in Opoprax. crimin. lib.* 2. *cap.* 8. *num.* 106. *fol.* 222. e più altri, massime in queste parti, doue si troua sempre gran difficoltà in auere testimoni anco ordinari, e vili, e non senza difetti. Ma ciascuno si presume abile, & idoneo, mentre non consti in contrario, come attesta Viui. *com. opin* 941. *numer* 7. Conciol. *resolut. crimin verb. Testium Miscellanea resol.* 10. & ho notato nella mia Somma §. Officiales num. 38. & 43. e però anco di rado si fa purgare la macchia fuor de' compagni del delitto confessi, o conuinti, che tali appariscono dal processo, perchè gli altri difetti ò non constano, ò non si scoprono se non nelle difese, che per lo più sono mendicate, e false in questa parte, ò sono tali, che non s' attendono.

18 Tortura ne' testimoni si può repetere quando variano, ò soprauuengono nuoui indizi, ò quando si repetono in faccia del reo, douendosi fare con tutte le circostanze del primo esame, vedi §. Testimoni numer. 3. 4. & numer. 51. Guaz. *def.* 19. *cap.* 13. *&c.* Zuff. *de legit. process. lib.* 3. *quæstion.* 155. doue non è necessario la tortura nella repetizione.

19 Tortura quando è stata data a proporzione degli indizi non si può repetere se non soprauenghino altri nuoui indizi più graui, & vrgenti, e totalmente diuersi in specie, e sostanza da' primi.

Potrebbe però il Giudice in casi grauissimi, e persone robuste diuidere la tortura (il che certamente più affligge li rei, e riserua facoltà di poter procedere a pene arbitrarie senza lasciare purgare tutti gl' indizi col tormento quando si vedesse vna grande ostinazione, e sofferenza) come per esempio se meritassero vn' ora di fune, cominciare leggiermente la prima volta, la seconda vn poco più, e la terza con minacce, e prauate per più atterrire, compire l' ora, fatta però sempre la protesta nel dimettere con animo di repetere; che così più facilmente si vede a quello che il reo si voglia gettare per poter proc.dere come meglio paresse di giustizia, Clar. *dict. quæst.* 64. *vers. vltim.* Cardin. Tosch. *lit. T. conclus.* 331. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 272. *per tot.* Guaz. *def.* 30. *cap.* 23. *&* 24 *per tot.* Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. §. 6. *cap.* 3. *n.* 14. *& seqq.* Farinac. *de indic. & tort. q.* 38. *n.* 72. *& seqq.* Vulpin. *in Suco num.* 22.

Auuertendo nondimeno, che in questi casi di diuisione del tormento, ò altra repetizione (oltre a non douersi praticare se non di rado, & in casi grauissimi, e d' vrgenza d' indizi) si deue frapporre spazio di tempo notabile ad arbitrio del Giudice, come di tre, quattro, sei, otto, dieci, ò anco quindici giorni, e più secondo la debolezza, ò robustezza del paziente, per il pericolo che ne seguirebbe facendo altrimenti, come proua Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib.* 6. *tit.* 2 *quæstion.* 3. *n.* 16. *&c.*

In Firenze dal Magistrato de' Signori Otto, e suoi Ministri ho visto costumare interporre lo spazio solo di 24. ore, e così doppo le 24. ore dalla prima tortura repetersi la seconda ne' casi permessi, & in specie fu osseruato del mese d' Agosto 1669. contro Gio: Pettorali di Firenze. Altre volte però me proponente è stato interposto spazio di tre, ò quattro giorni, che stimo più juridico in conformità che sopra.

20 In tutti li casi però la tortura non si può repetere più di tre volte, se il Giudice non auesse l' autorità, e braccio Regio, e si trattasse di delitti atrocissimi, che allora potrebbe fino a quattro volre, e sempre la repetizione ne' casi permessi si deue fare in giorni separati come sopra, e con la precedente protesta d' animo di repeterla, eccetto che il tormento della sueglia non si repete, Guid. de Suzar. *de indic. & tortur. numer.* 3. *&* 75. Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 331. Ambrosin. *process. informat. lib.* 4. *cap.* 4. *num.* 2. *&c.* Guaz. *def.* 30. *cap.* 23. *&* 24. *per tot.* Scanarol. *dict. cap.* 3. *num.* 3. *& seqq* Farinac. & Vulpin. *dict. quæst.* 38. *num. . . . inf. n.* 30.

21 E come fin in tre volte si reperà senza altri indizi, quando un reo ha confessato nel tormento, e poi condotto il giorno seguente a ratificare la confessione fuor del luogo del tormento nega, e così successiuamente la seconda, e terza volra, e non più oltre, per non procedere in infinito, vedi Claro *qu.* 21. *vers. Vlterius quæro*, *&c.* donc che se poi anco la terza volta condotto a ratificare negasse, si deue assoluere con la clausola rebus sic stantibus, &c. e che questa tortura si dà ad effetto di purgare il nuouo indizio resultante da quella confessione fatta nel tormento, e non precisamente per farla ratificare, cioè durando nel tormento finche ratifichi, perchè sarebbe cosa bestiale, & estorta a viua forza, &c. vedi §. Confessione numer. 8. & 9 Farinac. & Vulpin. *d q.* 38. doue il Vulpin. num. 26. attesta auer praticato di condennare in cinque anni di galera un sicario, che doppo hauer confessato tre volte in tormento, non volse mai ratificare fuora di tormento, e che così fu approuato dal Signore Auditore delle Bande di Toscana

ta dell' anno 1648. e trasmesso il sicario alle galere per detto tempo, il che stimo rigore, mentre non si vedessero tali confessioni fatte con malizia per fuggire il tormento, come se quasi subito posto al tormento confessasse, e poi non volesse ratificare, perchè in questi casi non si potendo dire aner purgato gl' indizi, anch' io concorrerei che si douesse condennare in pene arbitrarie graui come sopra, e così fu anco osseruato dal Magistrato degli Otto dell' anno 1665. in un processo della Corte di S. Geminiano contro Francesco Rosi in filza processi 614. numer. 98. senza però deuenire alla terza tortura, che stimo più juridico (conoscendosi la malizia del reo) ad effetto di poterlo condennare in pena arbitraria, vedi Conciol. *resol. 1. in verb. Confessio*, e Francesc. de Angelis *de confes. lib. 3. quæst. 20. numer. 57. & seqq.* e nella mia Somma §. Confessio num. 59.

22 Torturato per auer qualche precisa risposta, e non ad altro fine, confessando il delitto si pregiudica benchè non ci fussero legitimi indizi per la tortura sopra del delitto, & è valida la confessione, vedi Farinac. *quæst. 37. num. 178. tit. de indic. & tortur.* riferito nell' Add. dell' Ambrosin. *in fine, &c.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *d. quæst. 37. n. 24. & seqq.* doue che detta tortura non deue eccedere un quarto d' ora.

23 Torturato auendo sostenuto la negatiua benchè di ragione douesse essere definitiuamente assoluto, in modo che non potesse più essere molestato, nondimeno di general consuetudine de' Tribunali si assolue con la clausola rebus sic stantibus, overo ex hactenus deductis, ò si rilascia con malleuadore di rappresentarsi toties quoties, &c. di che, & altro vedi Guaz. *def. 30. cap. 40. n. 11. & cap. 44 per tot.* Cabal. *cas. 288. n. 30. & cas. 93. n. 23.* Menoch. *de præsumpt. lib. 1. quæst. 93. per tot.*

E che auendo una volta sostenuto il tormento con la negatiua, se bene poi soprauenissero nominazioni di due, ò tre compagni di delitto, ò simili sopra il medesimo delitto per il quale è stato torturato, non deua esser condennato nella pena ordinaria, vedi Franch. *decis. 577.* Baldas. de Ang. Addit. al Gizzarel. *decis. 78. num. 6.* & Mari num. 8.

24 Tortura non si può repetere quando li rei si esaminano *pro habenda ulteriori veritate*, contro compagni, complici, ò altri delitti, e non deue passare mez' ora, altrimenti giouerebbe a diminuirli la pena, vedi Cartar. *de execut. sent. capt. bannit. cap. 2. numer. 90.* Guaz. *def. 30. cap. 9. 40. & 33.*

Anzi quando s' interrogano generalmente per non esserui altri indizi, ma solo per auer confessato un delitto non dourebbe la tortura passare anco un quarto d' ora.

E quando sia luogo a questa tortura sopra altri delitti, ò compagni, Clar. *§. final quæstion. 64. numer. 8. & numer. 44.* Cardin. Tosch. *litt. T. conclus. 334. per tot.*

25 Tortura del processo informatiuo che non si possa repetere come si è detto di sopra num. 13 Si deue intendere nel medesimo processo informatiuo, potendosi per altro doppo le difese repetere come negli altri casi permessi di ragione, non douendo questi contro de' quali si procede con maggior rigore per l' atrocità de' delitti essere di miglior condizione che gli altri, Cartar. *Prat. interrog. reor. lib. 4. cap. 1. n. 200. & seqq.*

26 Tortura quando si repete sopra li medesimi indizi non a bastanza purgati non è necessario assegnare nuoue difese, nè si ammette quello che il reo volesse prouare dopo la prima tortura auanti la repetizione, mentre non tendesse a scoprire l' innocenza; ma bensì quando si repetesse sopra nuoui indizi, ò si trattasse di repetere quella, che in caso permesso fosse stata data nel processo informatiuo, di che vedi Cartar. *loc. cit. numer. 165. & seqq. ad 208.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de indic. & tortur. quæst. 39. verso il fine.*

27 Tortura di fune non deue eccedere un' ora per volta, & essendo il reo indiziato di più delitti, ò di più indizi non può separatamente essere torturato sopra ciascuno, ma sopra tutti insieme, e non ostante qualsiuoglia protesta del Giudice s' intende la tortura data sopra tutti li capi di delitti, ò indizj insieme, di che, & altro, vedi Scanarol. *de Visitat. Carcer. lib. 2. §. 6. cap. 3. per tot.* doue cita il Cartar. *de Interrog. reis. lib. 4. cap. 1. numer. 113.* Guaz. *def. 30. cap. 12. n. 6. & cap. 25. n. 26.* & altri, &c.

Che non possa eccedere un' ora continuata, ò al più un quarto in casi atrocissimi, Farinac. *de tortura quæstion. 38. num. 54.* Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. quæst. 3. num. 15.*

28 Tormento della sueglia, ò capra non si dà se non nelli delitti atrocissimi per i quali sia imposta pena maggiore che della semplice morte, come di forca, ò squarto, e ne' casi di lesa Maestà Diuina, & Vmana, parricidi, assassini, grassazioni, omicidi proditori, monete false, e simili, e con vrgentissimi, e quasi indubitati indizi prossimi, e non remoti, e concludentemente nel lor genere prouati, non deue passare ore dieci, e nell' istesso giorno non deue precedere altro tormento, come prouano Guaz. *def. 30. cap. 21.* Farinac. *quæstion. 38. numer. 71. &c.* con altri addotti, e seguitati dal Scanarol. *d. tratt. lib. 2. §. 6. cap. 4. numer. 11. & seqq. per tot.*

Anzi che il tormento della sueglia, ò capra si possa dare dieci, dodici, quindici, ò venti, e più ore ad arbitrio del Giudice, auuertendo però che le braccia non siano troppo distese, & eleuate, afferma Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. q. 1 n. 19.* doue cita il Farinac. *dict. q. 38. n. 71.* ma io non consiglierei mai eccedere le dodici, ò quattordici ore al più, perchè veramente lo stimo gran tormento massime nel modo che lo dipigne il Scanarol. nel luogo citato.

29 Tormento della sueglia, ò capra si può dare anco alle donne, quali tanto in questo che nella fune patiscono meno degli uomini per mancare di certe parti che accrescono il dolore negli uomini, e per essere più larghe di petto, se ne deuono però astenere li Giudici per seruare l' onestà muliebre, & in ogni caso che paresse espediente consultarne prima il Principe, e così vna sol volta auerlo visto praticare in Roma in vna donna che lo sostenne per ore dodici, e col consenso del Pontefice, attesta il Scanarol. *d. cap 4. num. 18. & seqq.* doue allega anco il Guaz. *def. 30. cap. 21.* Che le donne più facilmente sopportino li tormenti, e della ragione, vedi Paol. Zacch. *loc. cit. qu. 4. num. 22.*

Il tormento della capra a donne fu dell' anno 1671. di Febbraio praticato con participazione del Magistrato de' Signori Otto, & approuazione di S. A. S. in vna causa d' Arezzo contro Donna Bartolomea detta la Stocchina per lo spazio di dieci ore con il preambolo di un quarto d' ora di fune (che si dà la sera auanti, & anco per meno spazio di tempo) la quale era inquisita, e grauatissima d' indizi d' auer fatto ammazzare il marito, & interuenuta lei medesima con auerlo condotto al macello sotto pretesto di andare alla Santa Casa di Loreto con li medesimi sicari suoi adulteri; ma questa era Donna meretrice, nella quale però cessaua il rispetto dell' onestà, & anco il Magistrato ci ebbe qualche ripugnanza, che se fusse stata Donna onesta non aurebbe concorso con il parere del Sig. Commissario d' Arezzo, e suo Giudice, che proposero detto tormento, nè forse loro l' aurebbero proposto, & appare in filza negozi del Magistrato di detto tempo sotto n. 4930. e detta Donna sostenne il tormento con la negatiua.

30 Tormento della sueglia, ò capra, quando vi sia luogo si deue dare cō molte circospezioni, e particolarmente auuertendo che il reo non stia tanto eleuato delle braccia, che nell' istesso tempo patisca anco la fune, non si repeta, nè si diuida, non si dia a chi già fusse stato vna, ò più volte torturato alla fune per la medesima causa, si faccia radere con rasoio in tutte le parti del corpo, e poi così raso si faccia vedere nello specchio, vi assista di continuo il Giudice, Notaio, e Medico, ò Cerusico delle carceri per ogni accidente che potesse occorrere, come insegna il Scanarol. *d. tratt. d. cap. 4. numer. 21. & seqq. per tot.* col Guaz. & Farinac. & altri da lui citati, e più amplamente nell' Appendice del d. tratt. del Scanarol. *§. 3. cap. 6. per tot. fol. 43.* doue anco pone la figura in stampa di detto tormento, e tutto quello che in esso si deua osseruare con li segni euidenti delli sueuimenti, e deficienza del reo, per i quali è necessario farlo calare dal tormento, come anco quando hauesse bisogno d' eua-

cua-

uare il corpo, per rimetterlo però in questo, ma non già nelli casi dello suenimento, se prima non sarà cessato ogni pericolo a giodizio de' periti.

Che non si possa repetere crederei doversi intendere con li medesimi indizj non abbastanza purgati, ma non già se havesse confessato, e poi non volesse ratificare, ò per qualche accidente non si fusse potuto terminare, ne' quali casi saria luogo alla repetizione, come ho detto di sopra nu. 19. & seqq. e così pare anco si raccolga da quello attestano li periti riferiti dal Scanarol. *nella dict. Appendice cap. 7. fol.* 44.

Come si possino conoscere li suenimenti dal colore, sudore, voce, aneliti, gonfiatura del collo, linidezza d'unghie, dissolutezza di membri, e simili, e come provvederci con farli subito calare, e riposare in luogo comodo, come il letto, e con vari ristoratiui che si deuono hauer pronti, altrimenti seguendo la morte per difetto del Giudice possa essere granemente punito, vedi Farinac. *de tort. quæst.* 37. *num.* 112. *& seqq.* & Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. q. 6. per tot.* doue pone detti segni, e rimedj da usarsi.

31 Tormento della fueglia ò capra si può qualche volta dare in luogo della fune anco nelli delitti ordinarj, e non atrocissimi quando il reo havesse qualche impedimento per la fune che non militasse nella sueglia a giudizio de' periti, ma in tali casi dovrebbe essere a proporzione della fune, & al più non eccedere cinque, ò sei ore, e senza far radere, Guaz. *def.* 30. *cap.* 21. & il Scanarol. *d. tratt. cap. 4. num.* 32.

32 Tormento della sueglia, ò capra, non si può dare a chi patisse vertigini, dolori insigni di capo, apoplesia, epilepsia, angina, rottura della tracchea, o sue parti adiacenti, mali di petto, come asma, e difficoltà di respirare, tosse rebella, e simili che al petto, ò cuore s'appartengono, dolori di ventre, vomiti frequenti, cardialgia, e tumori, idropisia, rottura intestinale, tumori, fistole, ò ulceri dell'ano, febbri d'ogni sorte anco intermittenti, e quartane, come per fede del Gallina Cerusico della Carità di Roma appresso il Scanarol. *d. tratt. nell' Appendic. cap.* 35. *fol.* 74. e meglio Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. q. 4. & 5. per tot.* dove che tutti li mali che impediscono la fune, tanto maggiormente ostano alla sueglia, ò capra come più atroce tormento.

33 Tormento asserendosi alcuno incapace per qualche male, ò infirmità allegata si deve auuertire che non sia finzione, il che si può conoscere generalmente da conjetture esterne, dalla qualità del male allegato, dal ricusare, ò non proccurare li rimedj necessarj, dalle conseguenze che da quello sogliono succedere a principio, ò doppo, avvertendo che anco in queste può esser fraude con farsi alterare il polso, l'orina, il colore, e cose simili e come si possa il tutto scoprire ottimamente, Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 3. tit. 2. quæst. 1. & 2. per tot.* dove anco nelle quest. seqq. discende a più particolari come di febbre, ulceri, dolori, pazzia, sincopi, e simili mali che si possono simulare, ò procurare con medicamenti quando mettesse conto per fuggire il tormento, ò altra pena, & aggravio.

34 Tormento della fune molto più afflige con fune sottile, che grossa, col modo di legare, con squassi, tratti, quali però non possono essere più di tre in qualsivoglia caso, e quando il torturato fusse impedito d'un braccio se li può dare per l'altro braccio libero, anzi con minor molestia, e pericolo, non si facendo il suolgimento delle braccia, purchè in questo caso non si diano tratti, perchè sariano molto pericolosi, Paol. Zacch. *d. Quæst. Medic. legal. lib 6. tit. 2. q. 3. n. 2. & seqq. per tot.*

Io però non ho mai veduto, nè inteso darsi detta fune per un braccio solo, forse per non stimarsi opportuna in detto modo.

35 Tormento della fune non si può dare a chi patisce alcuno de' seguenti difetti, cioè febbre d'ogni sorte anco intermittente, e quartana, dolori insigni di capo, vertigini, appoplesia, ò epilepsia, ferite nella tracchea, ò parti adjacenti, tosse lunga, e rebella, asma, & ogni difficoltà di respirare, catarri salsi, e molesti, ferite nel petto non solo presenti, ma passate, fistole, rotture di vene, e simili mali graui del petto, del cuore, del ventricolo tanto superiore, che inferiore, idropisia, rottura, dolori articolari, mal francese graue ad arbitrio del Giudice, e periti, debolezza di braccia per ferite, ò rotture seguite dopo la pubertà, ò per fontanelle, ò cauteri, ò altri tumori considerabili presenti nelle medesime braccia, purchè non siano fatti, e procurati con fraude, troppa grassezza, ò corpolenza notabile, convalescenza, ò debolezza insigne, e simili, come amplamente dichiara Paol. Zacch. *loc. cit. quæst. 4. per tot. & consil. 38. per tot. tom.* 2.

Tormenti per trovare la verità de' delitti sono molti, 36
come si può vedere appresso gli Autori citati, ma a' nostri tempi li comuni, & usati si riducono a quattro solamente, cioè

Primo la corda, ò fune, che si dice la regina de' tormenti, & è a tutti nota.

Secondo la sueglia, che altri chiamano capra, cavallo, ò cavalletto, e al più non sono differenti in altro (per quanto io ho potuto osservare, e leggere) che nella sommità dove si mettono li rei a sedere, perchè quella del cavalletto della sueglia riesce in quadrangolo di punta di diamante ottusa, e quella della capra è fatta a schiena d'asino, e nelle legature (non però delle mani per l'elevazione delle braccia che sono le medesime) laterali, poichè nella sueglia dalla fascia di cuojo al petto per reggere il paziente si spicca per di dietro una fune che va attaccata ad un ferro nel muro, e da' lati due altre funi nell'istesso modo attaccate al ferro del muro, e poi una stanga, ò regolo fra le gambe, ò piedi per farli stare larghi, di dove a mezzo si spicca altra fune che pure va legata al muro, di modo che stia in equilibrio sostenuto solo dal sedere, e braccia, quali però non devono essere eleuate più di quattro, ò sei dita dalla sciena, acciò nell'istesso tempo non patisca fune, e sueglia; ma nella capra si fa solo dalla detta fascia la legatura di dietro al muro, overo all'appoggio del caualletto, & anco in alcuni luoghi quella de' piedi con il regolo frapposto; Auuertendo però che nelli Stati di Toscana si tralascia detto regolo come troppo atroce, & in sua vece si legano le gambe sopra il collo del piede alli piedi del caualletto.

Terzo il dado, ò stanghetta in difetto de' sopraddetti per qualche impedimento, benchè sia poco in uso per le fraudi che vi si possono commettere in esequirlo da' Birri.

Quarto li zufoli, ò sibilli fra le dita d'ambe le mani congiunte insieme in modo d'orare, trattandosi con persone molto deboli, donne in casi leggieri, ò ragazzi, con quali si costuma anco la sferza, ò neruo.

Questi tormenti del dado, ò stanghetta, delli zufoli, ò sibilli, non si danno, nè si possono dare per il medesimo spazio di tempo, che la fune, ò altri tormenti, ma solo per due Miserere, come attesta Guaz. *def.* 30. *cap.* 21. *num.* 21. Ambrosin. *processς. informat. lib. 4. cap. 11. & cap.* 12. e così ho visto più volte praticarsi, auuertirsi, e riprendersi chi ha diuersamente osseruato; e darsi anco per un solo Miserere secondo la qualità degli indizj, e di rado quanto al dado per esser poco profittevole alla giustizia, e li zufoli solo con li ragazzi, e donne in cause leggieri, ò come testimoni.

Delli quali tormenti, lor uso, impedimenti, loro descrizione, e modo di praticarli, e d'altri simili che anticamente usavano, vedi Brun. *de indic. & tortur.* Carrer. *nella sua Prat. crim in princip. nu* 178. Marsil. *de Quæst.* Cattar. *de interrog. reis lib 4. cap. 1.* Farinac. *de indic. & tortur. quæst.* 38. Ambrosin. Guaz. & altri appresso Paol. Zacch *nelle d quæst. Medic. legal. lib. 6. tit. 2. per tot.* Vulpin. *in Suco*, Farinac. *d. quæst. 38. num. 14. & seqq.* Guid. Panzirol. *Thes. var. litt. lib. 1. cap. 41. litt. C. fol. a me* 47. dove da Josef. Macabeo, & altri accenna fin a 15. sorti di tormenti usati dagli antichi Tiranni.

§. TRECCONI.

Trecche, Trecconi, e pollajoli di mercato vecchio di 1
Firenze quello siano tenuti osservare sì nel comprare, come nel vendere per le lor banche, e botteghe, e sotto quali pene, vedi la Riforma, e Bando della Grascia delli 29. Gennajo 1560.

E quel-

2 E quello siano tenuti fare capitandoli alle mani Fagiani, e Francolini, vedi §. Fagiani n. 3.

3 Trecconi, ò barulli da grano come, e sotto quali pene siano proibiti, vedi la Prouuisione delli 31. Luglio 1593. e nel §. Barulli *per tot.*

§. TREGVE.

1 Tregue, e paci rotte a chi s' aspetti la cognizione, vedi §. Magistrato n. e §. Rettori n.

2 Tregue, e paci rotte ciò che deuino far le parti per partecipare della pena, vedi §. Offese nu.

3 Tregue rotte non da' principali, ma da altri aderenti come, e da chi si deua pagar la pena, vedi §. Pace num.

4 Tregua sendo rotta da vna delle parti non è più tenuta l' altra parte ad osseruarla benchè ci fusse la clausola, toties quoties, &c. overo rato manente pacto, nè anco si rompe quando l' offesa seguisse per nuoua causa benche non giusta, Clar. *§. final. quæstion. 47. versic Sed hic*, &c. Cabal. *cas.* 101. *num.* 34. *& seqq.* doue anco allega molti in contrario.

5 E che nelle tregue come più efficaci della pace non scusi la nuoua causa, Gratian. *discept.* 840. *num.* 33. &c. Ma è più comune la suddetta prima opinione, come anco attesta Magon. *decis. Luc.* 100. *numer.* 6 vedi Farinac. *de var. & diuers. crim. quæst.* 107. *art.* 32. *numer.* 406. *& seqq.* doue ferma la prima opinione, che scusi la nuoua causa, vedi nel §. Pace n. 43.

§. TVMVLTI.

1 Tumulti, e radunate fatti correndo alle quistioni con solleuazioni di popolo sono proibiti, sotto pena delle forche, e confiscazione de' beni, vedi §. Correre nu.

§. TVTORI.

1 Tutori, ò curatori, che ricuseranno, ò lascieranno la carica deuono nella Città di Firenze dentro al termine di quindici giorni darne conto al Magistrato de' pupilli, e fuori alli Rettori, che ne ragguaglino il medesimo Magistrato, e morendo essi tutori, ò curatori sono tenuti come sopra tutti quelli che in qualsiuoglia modo riterranno appresso di sè li pupilli, ò adulti, ò altrimenti s'intrometteranno ne' lor affari, sotto pena in tutti li casi dell' arbitrio di scudi 50. ò più a dichiarazione del medesimo Magistrato. Riforma de' Pupilli delli 23. Febbraio 1638. §. Primieramente.

Et il medesimo si dispone nell' ordinazioni de' 15. Decembre 1638. num. 5. eccetto che in quelle la pena è solo di scudi 25. &c.

2 Tutori, a' quali è permesso pigliar la tutela legitima denono risoluersi, e dichiararsi dentro al termine d' un mese, quale passato restano onninamente esclusi, e deuoluta la carica agli Vfiziali de' pupilli. Riforma suddetta delli 23. Febbraio 1638. §. Et acciò, &c.

3 Tutori legitimi sono il zio da canto del padre, fratello carnale, ò cugino in virtù della Riforma del Magistrato de' Pupilli dell' anno 1585. Intendendo mentre che siano d'età d' anni 25. secondo la ragione comune, come per la nuoua Riforma del detto Magistrato delli 24. Gennaio 1647. vers. Et in oltre &c.

4 Tutori, ò curatori non si possono dare da alcun Rettore, ò Tribunale a quei pupilli, ò minori, che deuono essere sottoposti al Magistrato de' Pupilli, sotto pena a chi li dasse, ò deputasse di scudi 25. applicati al detto Magistrato, eccettuati però li pupilli, e minori, che sono veramente poueri. Nuoua Riforma delli 24. Gennaio 1647. vers. Perciocche &c.

Et altro in materia di tutori di pupilli, e simili persone, vedi la Legge del 1560. e le Riforme del 1565. & 1575. che contengono più particolari, e capi.

5 Tutori legitimi, che fra il tempo prescrittoli non auranno accettate le tutele, non possono a quelle essere reintegrati anco per grazia, mentre non sia con precedente informazione del Magistrato, altrimenti tali grazie non si ammettono, e quando saranno ammessi tali tutori legitimi deuono render conto ogn' anno della lor amministrazione al Magistrato predetto de' Pupili, quale s' intende competente cumulatiuamente con ogn' altro Giudice in tutte le cause doue sia interesse di pupilli (benchè abbino i lor tutori legitimi, ò testamentari) ò di persone miserabili. Riforma suddetta delli 24. Gennaio 1647. vers. Che passati &c.

Tutori come possino rendere la pace per li pupilli, vedi Montan. *de tut. cap.* 33. *num.* 362. *& seqq. fol.* 146. & in questo §. Pace n. 15. 6

Tutori scusandosi dalla tutela perdono li legati fattili nel medesimo testamento, nel quale sono lasciati tutori, presumendosi il tutto in riguardo della tutela da amministrarsi, di che vedi Gratian. *discept.* 248. *num.* 38 &c. Montan. *de tut. cap.* 9. *n.* 26. *&c. fol.* 35. *& cap.* 32. *reg.* 5. *n.* 118. *fol.* 111. Menoch. *lib.* 4. *præsumpt.* 124. Tiraquel. *tract. Cessante causa Verb. Legat.* 126. &c. Card. Tosch. *litt. T. conclus.* 94. *& litt. T. concl.* 458. 7

E se il testatore dasse altri tutori se s' intenda reuocare il legato fatto a' primi, e trasferirlo ne' secondi, vedi Sord. *decis.* 38.

Tutori sono obbligati far inuentario, e tenere con ogni diligenza i libri de' conti, & ancorchè fussero liberati dal rendimento de' conti s' intende solo quanto ad un certo stretto, sottile, e scrupoloso rendimento, ma non già che non siano tenuti rendere conto, e restituire tutto quello che da' pupilli si troua appresso di loro, ò per loro dolo andato male, e tralasciando di far detto inuentario, e libri come restino sottoposti al giuramento in lite, & altro, vedi amplamente Montan. *de tut. cap.* 32. *reg.* 5. *per tot fol.* 107. Gratian. *discept.* 59. *num.* 12. 86. *num.* 30. il medesimo Montan. *dict cap.* 32. *reg.* 8. *& cap.* 38. *&* 39. Genua *de script. priu. lib.* 4. *tit. de lib. tut. Curat & simil. fol.* 209. Borgn. *de tut. num.* 207. Merend. *controuer. Iur lib.* 8. *cap.* 10. *per tot.* Menoch. *lib* 4 *præsumpt.* 164. 8

Quanto al giuramento in lite s' intende con precedente tassazione del Giudice, e come si faccia questa tassazione, e poi si confermi il giuramento per sentenza, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 208. *n* 5. &c. 9

E se bene si dice, che l' inuentario sia capo, e principio del rendimento de' conti, come anco li libri dell' amministrazione, di modo che senza quello, e questi paia difficile, e quasi impossibile direttamente rendere detti conti, nondimeno per indiretto si possono anco render senza inuentario, e senza libri, e così liberarsi dal giuramento in lite col prouare vna negatiua, ch' il pupillo non auesse altri beni, che quelli, de' quali il tutore s' esibisce renderne conto, & effettiuamente lo renda, come insegnano Calcan. *cons.* 93. Menoch. *de arbitr. cas.* 208. *nu.* 21. Montan. *de tut. cap.* 32. *reg.* 5. *n.* 46. *fol.* 108. *& reg.* 6. *n.* 16 *fol.* 112. & altri addotti dal Ludouis. *dec.* 274. *n.* 6. *e nell' Add. num.* 9. 10

Del modo di prouare simili negatiue, vedi l' Eccellentissimo Pontiroli, & altri da me citati nel §. Testimonio n. 13. & seqq.

Tutori se bene auessero ottenuto liberazione, fine, e quietanza da' minori con giuramento, decreto di Giudice, e consenso di parenti, mentre che ueramente non siano stati visti li conti con discutere diligentemente ogni cosa, possono essere astretti al rendimento, e calcolo di detti conti, non ostante tal liberazione che non li suffraga, Gratian. *discept.* 563 *n.* 30. *etc.* 761. *per tot.* Menoch. *de arbitr. cas.* 209. *nu.* 37. *etc.* Montan. *de tut. cap.* 38. *numer.* 4. *et seqq fol.* 192. *et num.* 118. *et seqq. ad* 189. *fol.* 196. *et seqq.* doue amplamente tratta quando possino essere astretti a rendere di nuouo li conti constando di dolo, fraude, ò errore di calcolo, &c. 11

Tutori, ò altri amministratori negoziando con denari de' pupilli, a chi s' aspetti il guadagno, e come siano tenuti negoziando a nome proprio, e così conuertendo gli altrui denari in vso proprio, Gratian. *discept* 240. *num.* 26. *etc. et* 935 *per tot.* Montan. *de tut. cap.* 32. *reg* 9. *nu.* 182. *et seqq. fol.* 126. *et n.* 207. *et* 218. Magon. *dec. Flor* 1. *per tot.* Staiban. *de interess. lib.* 1. *q.* 6. *n.* 21. *et seqq. fol. à me* 32. vedi §. Amministratori num. 12

E come dando ad vsura illecita denari de' pupilli siano obbligati alla restituzione, P. Stefan. de Neapol. *de præcep. iur. et. iustit. part. lib.* 2. *cap.* 34. *numer.* 6. benchè per altro non possino tenere li denari oziosi, ma li deuino impiegare in compre di beni stabili, ò in altri guadagni leciti

doue

dove si provi l'occasione, Josef. Ludovic. decis. 67. per tot. Petr. Royz. Maur. dec. Lituan. 5. per tot. Borgn. de tut. nu. 115. Felic. de Societ. c. 4. n. 31. Montan. de tut. c. 32. reg. 9. n. 170. ad 207. Menoch. de arbitr. cas. 49 n. 6. Gratian discept. 240. & dec. 38. Altograd. cons. 84. n. 25. lib. 2. Covar. var. res. lib. 3. c. 2. per tot.

23 Tutori, ò curatori vendendo, ò in altro modo contrattando come tali, & a nome de' pupilli, ò minori, non restano obbligati in proprio, mentre non l'esprimino, ò vendino in caso proibito, e senza causa, vedi Montan. de tut. cap. 33. n. 99. ad 110. fol. 138. & n. 481. fol. 151. & cap. 31. effect. 4. n. 4. &c fol. 100. Ursil. ad Afflitt. dec. 340. n. 4. Altogr. cons. 48. n 169. lib. 1.

E che se bene l'alienazione sia nulla, vaglia però l'obbligazione fatta in proprio da' tutori, Menoch. de arbitr. cas. 171. num. 87. & 77.

Che resti obbligato il tutore in proprio quando si dice come tutore, e come zio, ò simili parole, ò quando stipula a suo favore, benchè altrimenti non si dichiari d'obbligarsi in proprio, sottilmente dimostra l'Altogr. cons. 38. per tot. lib. 1. Et altri casi, ne' quali il tutore resta obbligato a nome proprio, vedi appresso il Mantic. de tacit. & ambig. lib. 8. tit 22. n. 7. Gutierez. de tut. p. 2. c. 13. n. 20. &c. Soc. sen. cons. 154. lib. 2. &c.

24 Tutori se possino esser donne, vedi nel §. Donne num. 24.

E se possino esser Chierici, ò Sacerdoti, vedi D. Carol de Grass. de effect. Cleric. effect. 16. per tot. Gratian. discept. 55. n. 32. & 830. n. 15. & seqq Rot. in Roman. tutelæ 18. Maii 1609. coram Manzanedo appresso il Post. de manutent. dec. 116. n. 7. & 10. Montan. de tut. cap. 23. num. 37. fol. 69. & cap. 35. reg. 1. num. 190. & seqq. fol. 168. Sord. dec. 207. n 7. & seqq & n. 22. & 23.

E che anco questi siano tenuti come li secolari sotto pena della perdita della successione domandare, e far dare tutori alli pupilli, la successione de' quali ad essi s'appartiene Montan. de tut. c. 18. n. 20. fol. 60.

E che le tutele legittime s'aspettino alli Preti, fu dichiarato dalla Clarissima Pratica di S. A. S. sotto dì 13. Luglio 1585. a requisizione degli Ufiziali de' pupilli, come in filza sesta d'informazioni num. 248. nel Magistrato de' Pupilli, il che è conforme alla distinzione che fanno li sopracitati Autori.

25 Tutori d'ogni sorte acciò possino legittimamente amministrare, e pregiudicare a' pupilli devono osservare più cose, e prima farsi decretare l'amministrazione dal Giudice, secondo far inventario chiaro, e distinto, terzo dar mallevadore di conservare le robe de' pupilli, quarto giurare di fare le cose utili, e tralasciare l'inutili, quinto promettere espressamente la difesa de' pupilli, sesto essendo madre, ò avia fare le predette cose con espressa ipoteca de' suoi beni, renuncia del Senato Consulto Vellejano, delle seconde nozze, e d'ogni ajuto, e favore di leggi, Capyc. dec. 50. per tot. Prat. Papp. for. reddit. rat. tutel. glos. 2. n. 8. Marant. in prax. p. 4. dist. 16. nu. 52. &c. Gratian. discept. 907. n. 28. & seqq. Mareian. disput. forens. cap. 71. n. 27. Gizzarel. con gli Addenti dec. 12. per tot. Cardin. Tosch. litt. T. conclus. 427. & seqq. Montan. de tut. cap. 32. per tot. fol. a me 103. & seqq. dove con nuove regole amplamente dichiara tutti li detti requisiti, e per sostenere gli atti fatti da' tutori benchè non osservate dette solennità almeno in lor pregiudizio, vedi Gratian. discept. 28. per tot. & 855. num 7. & seqq. Rot. in Noviss. par. 6. decis. 3. num. 2. 21. & 12. E che anco basti una promessa generale di fare, & osservare tutto quello a che sono tenuti di ragione, mentre poi a suo luogo, e tempo l'adempino, Montan. de tut. cap. 25. num. 56. fol. a me 50. Rot. in Noviss. part. 7. decis. 89. num. 14. Bardellon. cons. 161. in fine lib. 2. nelle mie resolut. cap. 4. num. 7.

26 Tutori essendo creditori de' loro pupilli si presumono sodisfatti da denari, ò frutti de' beni amministrati, di modo che non possino agere per detti crediti, se prima non rendino sufficiente conto dell'amministrazione, il che procede anco nella madre, ò avia tutrice, la quale si presume sodisfatta della sua dote avvendo amministrato tanto tempo, e costando esserle pervenuto nelle mani tanti denari, frutti, ò altre robe, che si sia potuta comodamente pagare, e così non la può repetere sin tanto che con sufficiente rendimento di conti faccia apparire in contrario, massime stante l'espressa ipoteca a favore de' figlinoli pupilli nel pigliare la tutela, Montan. de tut. cap. 38. nu. 62. Grat. discept. 129. n. 21. & seqq. Merlin. de pign. lib. 4. tit. 5. quæst. 178. & io dissi nelle mie resoluzioni cap. 4. nu. 8. & cap. 8. n. 44. & seqq. seguitato in specie con più altri riferiti ultimamente da Josef. Oreiol. nelle sue dottissime Consultat. Forens. cap. 29. num. 14.

Tutori come siano tenuti a favore de' pupilli d'ogni dolo, lata, ò leggier colpa, & anco alle volte della levissima, e caso fortuito con precedente colpa, a' lucri cessanti, danni emergenti, e cose simili, vedi pienamente Montan. de tut. cap. 39. per tot. fol. a me 202. & seqq. cap. 31. effect. 5. num. 6. &c. fol. 100. cap. 32. reg. 9. per tot. fol. 121. & seqq. Card. Tosch. litt. T. conclus. 439. & seqq. Scalion. Pragmat. Regn. Allegat. decis. 13. num. 17. & seqq. & Allegat. 33. num. 21. & 22. Mareian. disput. Forens. cap. 47. num. 5. P. Stefan. de Neapol. de praecip. jur. & just. part. lib. 2. cap 85. num. 14. fol. a me 191 1

Tutori essendo più s'intendono avere l'amministrazione, & autorità ciascuno in solido, mentre non sia altrimenti espresso, siccome sono anco tenuti in solido verso del pupillo con il benefizio della cessione delle ragioni, ò divisione dell'azione, come amplamente dichiarano Montan. de tut. c. 39. n. 93. & seqq. ad 203. Grat. disc. 86. 194. 812. & 830. Card. Tosch. lit. T. conclus. 435. & seqq. Rot. in Romana redditionis rationis 24. Jan. 1631. cor. Merl. in Noviss. par. 6. dec. 3. n. 15. & seqq. 18

Quando però uno di essi fusse convenuto in solido per il dolo comune non potrebbe di ragione pretendere cessione, nè repetizione contro li contutori, & il medesimo si dice degli altri compagni di delitto, fra' quali essendo uno convenuto in solido non repete dagli altri, Leoncil. dec. Ferr. 40. n. 6. Franch. dec. 662. per tot.

Del resto di questa materia, che è molto ampla mi rimetto alli trattati notissimi di più Autori, che n' hanno pienamente scritto. 1

V

§. VACCHE.

Vacche non si possono macellare senza licenza del Rettore del luogo, che prima di concederla le deve far vedere dal suo Cavaliere, ò Notaro che per conoscere se siano di tal sorte vecchie, e senza denti, che non possino più campare, e tanto meno figliare, sotto pena tanto al detto Rettore che senza tal' ordine dasse licenza, che al Notaro, ò Cavaliere che falsamente riferisce di scudi dieci d'oro per ciascuno, e ciascuna volta, e dell'arbitrio degli Ufiziali di Grascia. Bando delli 7. Aprile 1576. 1

Vacche, che da' padroni di esse si asserissero sterili, e non atte a figliare non si possono macellare, nè di ciò dar licenza da' Rettori senza ordine degli Ufiziali di Grascia, sotto la predetta pena, restando però in arbitrio di detti Rettori dar licenza di quelle bestie, che traripassero, ò per qualche accidente fussero da macellarsi. Bando suddetto 7. Aprile 1576. 2

Vacche da macellarsi dalli Beccai de' tre Vicariati, Certaldo, S. Gio: e Scarperia, e della Terra di Prato si devono condurre in giorno di mercato alla Porta alla Croce, & ivi farle vedere al Provveditore della Grascia, ò a chi per lui vi sarà per giudicarsi se siano da macellarsi, e così ottenerne la licenza, e nessun Rettore de' suddetti luoghi può darne licenza senza ordine degli Ufiziali di Grascia, sotto la predetta pena, eccetto per quelle traripassero, ò per altro accidente, fussero da macellare. Bando predetto 7. Aprile 1576. 3

E sopra l'ordine da tenersi in macellare Vacche, vedi altro Bando delli 10 Settembre 1569. Di che anco mi rimetto all'osservanza dei tempi presenti, &c.

§. Va-

§. VAGABONDI.

1 Vagabondi, birboni, cantimbanchi, ciarlatani, e simili persone oziose forestiere, che vanno surfantando per non lavorare benchè siano abili, sono comandati sgombrare dalli Stati di S. A. S. fra tre giorni, e proibiti venirci, e lasciarsi entrare per l' avvenire, & essere ricettati dagli Osti, Tavernieri, ò spedali, e da qualsivoglia altra persona, sotto pena a detti surfan oni maggiori d' anni 15. della galera a beneplacito, & alli minori di detta età, e alle donne della frusta, & alli barcaroli, e portinai, che gl' introduranno mentre non siano abili a qualche lavoro, di scudi dieci, e tratti tre di fune per ciascuno, e ciascuna volta, & a chi li darà ricetto dell' arbitrio del Magistrato degli Otto, nella qual pena d' arbitrio incorrono anco le Guardie della Sanità, Ministri delle Porte della Città, & ogn' altro Ufiziale, che ciò permetta; non intendendo però di quei forestieri che abbino esercizio alcuno lecito e permesso, nè de' pellegrini che vadino a' lor viaggi, purche con questo pretesto non si fermino surfantando, ò non conduchino la lor famiglie, donne, e putti per andar mendicando, come per Bando delli 21. Luglio 1590. rinnovato sotto di 25. Ottobre 1621. e sotto di 13. Giugno 1656. inf. nu. 5. 7. & seqq. vedi altro Bando delli 22. Giugno 1688. nel quale con alcune aggiunte si comanda l' osservanza, e si leva arbitrio a' Giudici di diminuire la pena, senza legitima causa, e devino spedire tali cause sommariamente, e senza lunghezza di processo con fare pienamente eseguire le pene.

2 Vagabondi si dicono quelli che vanno vagando per il Mondo, e non hanno certa sede, ò abitazione ferma in alcun luogo, benchè in qualche luogo avessero il domicilio, ò origine, e questi tali possono essere convenuti da per tutto, e gastigati dove si trovano, *Clar.* & *Bajard.* *§. fin. quæst.* 39. *vers. Cæterum si &c.* Josef. Lud. *decision. Luc.* 16. *num.* 19. Card. Tosch. *litt. V. conclus.* 10. Farinac. *de Inquisit. quæst.* 7. *num* 13. *& seqq.* Vulpin. *in Suco loc. cit n.* 8. dove anco che li banditi si hanno per vagabondi quando non eleggono stanza, ò domicilio in alcun luogo, Menoch. *de arbitr. cas.* 531. *per tot.* dove pare tenga li vagabondi doversi rimettere al Giudice del luogo dove hanno delinquito, e come sospetti potersi sempre punire ad arbitrio del Giudice, e vedi Ricc. *prat. variar. resolut. cap.* 84. *per tot.* Covar. *prat. Quæst. cap.* 11. *numer.* 7. Cartar. *de execut. sentent. capt. bannit. cap.* 1. *numer.* 247. *&c.* Scanarol. *de Visit. Carcer. lib.* 2. *§.* 2. *cap.* 12. *per tot.* & *cap.* 13.

E che li vagabondi si possono citare con affissione di cedola *ad valvas Curiæ*, come li forestieri, Farinac *de Inquisit. q.* 11. *n.* Vulpin. *in Suco n.* 12. Bajard. ad Clar. *q.* 31. *n.* 66. *fol. a me* 139.

3 Vagabondi, birboni, zingari, finti mendicanti, ò finti infermi, e simili persone viziose, & oziose, sono odiose, e riprovate dalle leggi, tanto antiche, che moderne, dalle quali vengono sottoposti a varie, e gravi pene, e sempre relegati dalle Città, e Repubbliche, come amplamente promovano Menoch. *de arbitr. cas.* 532. *per tot.* Cabal. *resol. crim. cas.* 178. *per tot.* Scanarol. *d. cap.* 12. & *cap. seqq. per tot.* Bonifac. *de furt. §.* 2 *num.* 56. *fol. a me* 69. Mezent. Carbonar. *nel suo Govern polit. & Crist. lib.* 5. *cap.* 50. *litt. B.*

4 Quelli vagabondi però, che per la lor nobiltà vanno in altrui paesi per non essere conosciuti, ò pure mendicando da' nascosto, & occultamente, benchè per altro sani, & atti lavorare, purchè non si fingano quel che non sono, e non usino altre fraudi, siccome le persone religiose, ò altri mendicanti veramente infermi, non solo non meritano pena alcuna, ma sono degni di molta compassione, & elemosina, come ben dimostra Menoch. *de arbitr. cas.* 532. *num.* 24. *& seqq.* Tiraquel. *de leg. Connub. leg.* 2. *numer.* 13. Rip. *de remed. præservat. conte. pest. num.* 178. *& seqq.* Petr. Gregor. *Syntagm. jur. lib.* 39. *cap.* 6. *num* 17.

5 Vagabondi surfanti, e degni d'ogni gastigo, sono quelli, che con false patenti, e fedi vanno accattando massime per li contadi, dando ad intendere alle persone semplici varie cose per cavarli denari, ò altro dalle mani, e alcuni con fingersi Luterani, Calvinisti, ò Ebrei venuti alla fede, altri con rappresentare qualche personaggio grande, e titolato per gabbare le persone, ò con far da Medici, e cose simili, delle quali ne riferisce più esempi, & insegna il modo di scoprire le lor surfanterie, e ladronecci il Cospi *nel suo Giudice Criminalista part.* 3. *cap.* 45. *& seqq.* dove anco nel cap. 47. tratta de' zingani, e delle lor furberie, de' ginjellieri falsi, de' falsatori di carte, e di più altri ladri d' invenzioni, come nel *cap.* 48. *& seqq.* e fa a proposito Cabal. *resol. crim. cas.* 177. *per tot.* dove tratta di simili giuntatori da punirsi più severamente, che li semplici ladri.

E che li zingani, e zingane dovessino sfrattare, e sgombrare del Dominio Fiorentino senza potervi tornare, sotto pena d' essere fatti prigioni, e mandati in galera a beneplacito, vedi il Bando delli 3. Novembre 1547.

Vagabondi birboni, che si fingono ammalati, storpiati, enfiati, ulcerati, indemoniati, santi, andar in estasi, e cose simili per estorcere elemosine ò in altro modo denari, sono tanto esosi, & odiosi alla legge, ch' è permesso a ciascuno privato far prova, & esperienza se tali cose siano vere, ò finte, e trovandosi finte devono esser puniti come falsari, Rip *tratt. de pest. part.* 5. *n* 173. *& seqq.* con altri addotti da Paol. Zacch. *Quæst Medic. legal. lib.* 3. *tit.* 2. *quæst.* 1 *num.* 2. & 3. dove in più *quæst. seqq.* insegna modi di scoprire tali falsità, e bugie. 6

Vagabondi, e surfanti, che dovessero uscire fra tre giorni dalli Stati di S. A. S. Bando di 25. Luglio 1558. 7

Tali vagabondi, e forestieri oziosi non potere stare nelli Stati di S. A. S. nè in quello de' Sig. Conti di Vernio. Bando dell' Abbondanza di 25. Settembre 1591. & 17. Settembre 1596. vedi §. Forestieri n. & il medesimo esser provvisto in Venezia, riferisce Bonifac. *tratt. de furt. §.* 2. *nu* 56. *fol. a me* 69.

Contro birboni, vagabondi, cantimbanchi, ceretani, & altre simili persone oziose. Bando 21. Luglio 1590. rinnovato sotto di 7. Luglio 1605. 6. Marzo 1612. e 21. Luglio 1629. Con dichiarazione circa forestieri, che venissero per mettersi a qualche arte, ò servitù, devino nel termine di giorni sei essersi accomodati, e mostrarne fede de' maestri, ò padroni, e circa li suddetti poveri non devino star oziosi, ma nel termine di un mese mettersi a qualche esercizio, ò servitù, & in esso continuare con mostrarne fede de' maestri, ò padroni, sotto pena mancando per la prima volta di un' anno di confino alla fabbrica di Pisa, la seconda due anni a detta fabbrica, pena le stinche per altrettanto tempo non osservando, e la terza cinque anni di galera, con obbligo alli Sindaci de' malefizi di dare nota alli Rettori di tutti detti forestieri, e sudditi oziosi, da rinnovarsi ogni volta che non seguiteranno ad esercitarsi come sopra, e conservarsi da detti Rettori, con mandarne anco copia alla Cancellaria degli Otto, altrimenti non possino esser ammessi al sindacato; e devono invigilare a quanto sopra anco da loro medesimi per gastigare con corda in pubblico, ò altre pene di frusta, ò galera quelli che avessero mancato di dare le note, e datele non vere e fedeli, ò non rinnovatele quando detti tali non avessero seguitato ad esercitarsi come sopra; e di più se n' incaricano anco li Bargelli, Messi, Cavallari, & altri esecutori, sotto pena della privazione degli ufizi, pecuniarie, e afflittive fino alla galera inclusive ad arbitrio di chi aurà da giudicare, secondo la qualità del fatto, ò persone come in detto Bando del 1629. vedi §. Rettori num. 2. 8

Come li vagabondi, e birboni non possino stare in Livorno, sotto pena della galera a beneplacito di S. A. S. da esser messi de facto alla catena per detto effetto, vedi Bando pubblicato in Livorno 29. Marzo 1624. 9

Che li baroni, ò birboni debbino a ore 24. e mezza essersi ridotti alli spedali, ò alle case loro, sotto pena di frusta, fune, ò staffilate come sarà dichiarato dal Magistrato degli Otto. E tutti li fanciulli, e fanciulle che vanno accattando per la Città devono a dett' ora essersi ritirati alle 10

alle case loro, sotto pena d'esserui condotti dalli famigli con farsi pagare la mercede da' loro padri, ò madri, ò altri interessati; Non possono esser ricettati dagli Albergatori, ò osti della Città, sotto pena a detti che gli ricettassero di tratti dua di fune, & arbitrio, e detti baroni, e fanciulli stando ignudi per accattare con arte, & ostentazione di pouertà, deuono ogni volta che così saranno trouati essere staffilati alla colonna di mercato. Bando del Magistrato degli Otto 12. Febbraio 1590.

21 Come de' poueri mendicanti fusse ordinato riceuersi à lo Spedale di S. Onoferi, darli da lauorare, & altro per loro mantenimento, e però proibiti andare accattando per la Città di Firenze, vedi Bando del Magistrato degli Otto 23. Marzo 1590. & altro Bando simile delli Deputati sopra lo Spedale de' poueri mendicanti delli 27. Ottobre 1621.

22 E che li zingani, e zingane non possino stare, nè tornare nelli Stati di Toscana, sotto pena d' essere fatti prigioni, e mandati in galera a beneplacito di S. A. S. di che se ne comanda l'osseruanza a tutti li Rettori di giustizia, vedi Bando del Magistrato degli Otto 3. Nouembre 1547. 27. Settembre 1596. & altri sopracitati contra vagabondi.

§. VELENI.

1 Veleni di sorte alcuna semplici, ò composti non si possono introdurre, fare, comporre, tenere, ò vendere nelli Stati di S. A. S. eccetto da chi ne aurà licenza dalla medesima Altezza per seruizio della medecina, d' Otefici, Marescalchi, Profumieri, Cerusici, Partitori, ò simili negozi necessari, con douersi però tener diligente conto dell'esito, acciò se ne possa sempre auer vero riscontro, e sono proibiti in particolare l' arsenico, solimato, e risagallo, che non si possono vendere ad altre persone, che a Speziali, e simili, che per vso della lor Arte ne auessero di bisogno, le cantarelle si possono tenere per tutti li Speziali, ma non le possono già lor vendere semplici, nè schiette, ma solo mescolate in quei medicamenti che occorresse, sotto le pene in tutti si casi di contravenzione, pecuniarie, afflittiue, confino, scopa, galera, e sino alla morte inclusiue secondo la qualità de' casi, ad arbitrio del Magistrato degli Otto. Bando sopra veleni primo Settembre 1590. E quali siano li veleni proibiti vendersi di ragione comune, e sotto quali pene, vedi la *l. 3. §. alio ff. ad l. Cornel. de sicar.* & ottimamente Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. quæst.* 12 *per tot.* doue nominatamente racconta tali veleni da piante, ò animali, ò minerali.

2 Chi scientemente vendesse veleno ad effetto di auuelenare qualcheduno seguendone l' effetto è tenuto come sicario, e non essendo consapeuole del delitto, ò non seguendo l' effetto, ad arbitrio del Giudice, Menoch. *de arbitr. cas* 359. *per tot.* vedi pienamente Cabal. *de omn. gen. homicid. n.* 549. *& seqq. ad* 634. Card. Tosch. *litt. V. conclus.* 69. *per tot.* Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. qu.* 122. *p.* 3. doue tratta delle pene di chi vende, compra, fabrica, compone, ò tiene veleni.

E di chi vende veleni, ò anco altre cose indifferenti, che spesse volte sogliono seruire ad vsi catiui, come pecchi, ò si possa scusare, Michael. Salon. *de iust. & iur. to. 2. qu. 77. ar. 4. contr. 5. per tot. fol. a me* 111.

3 Come si deuino punire quelli che auuelenassero qualche suo parente carcerato per la vita, ad effetto di fuggire lo spettacolo della pena ignominiosa, e della cautela vsata a questo fine da un certo Veneziano, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 285. *n. 5. &c.* Baiard. ad Clar. *§. homicidium nu.* 28. *& §. fin. q. 68. n.* 45.

4 Veleno come si possa prouare essere stato preparato, e dato ad alcuno, e per quello esserne seguita la morte, vedi Cabal. *nel tratt. de om gen. homicid. n.* 626. *& seqq.* Boss. *tit. de delict. nu.* 3. *& seqq.* & Guaz. *def. 4. c. 5. per tot.* doue adduce molte cose per difesa di chi fusse imputato di omicidio con veleno, &c.

E che quando si è vennto ad atti prossimi d'avvelenare, ancorche non seguito l'effetto si punisca di pena di morte, & altro, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. quæst. 122. par. 2.* Baiard. ad Clar. *§. fin. quæst. 68. n. 130. & seqq.*

E chi commettesse omicidio con veleno se goda dell'Immunità della Chiesa, vedi §. Delinquenti n. 26.

Che come omicida proditorio non goda detta immunità, vedi Cabal. *de omn. gen. homicid. n.* 583. Farinac. *nell'Appendic. dell'Immu. della Chies. c.* 10. *n.* 142. Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit 2. q. 1. n. 5. & 6.* Decian *tratt. crim. lib. 9. c.* 22. Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. q. 122. p. 1. per tot.* Baiard. al Clar. loc. cit.

E così essere stato dichiarato dalla Sacra Congregazione sotto di 3. Decembre 1632 riferiscono Barbos. *Collect. Bullar. verb. Homicidium*, Dian. *part. 6. tratt. 1. resol.* 12. Thom. del Bene *tratt. de iurisdict. cap. 16. dub. 2. sect. 7. numer.* 5. Sperel. *decision.* 23. *numer.* 35. nell' addizione dell'vltima impressione, doue però, e nella decis. 22. sostiene douersi intendere mentre il veleno sia dato ad amico, ò domestico, e così sotto specie d' amicizia, e sia seguito l' effetto della morte, perche essendo dato ad inimico scoperto, ò non seguita la morte, aurebbe luogo l' immunità, come ancora seguendo con armi auuelenate, mentre per altro non si possa dire omicidio proditorio.

Veleni che cosa siano, di quante sorti, da quali segni, 5
e presunzioni tanto antecedenti che concomitanti nell'istesso tempo, e doppo susseguenti secondo la diuersità de' veleni si riconoscano, come alcuni si generino per diuerse cause ne' nostri corpi dall' istessa natura, & altri siano fatti, e preparati, ò propinati con arte in pernicie e destruzione dell' uomo, come si possino riconoscere gli uni da gli altri, la morte repentina non sempre essere cagionata da veleni, ma poter procedere da più cause, e come si conoscano; delle ferite con armi auuelenate; d' un segno mirabile (mentre fusse vero) di conoscere se il cadauero sia estinto per veleno con porre il cuore sul fuoco, e che non s' abbruci; come il veleno non sempre cagioni la morte, anzi tal volta sia medicamento d' altro veleno, e così uno scacci l' altro; se si possa dare a tempo determinato, & altro in questa materia per non essere ingannati da' periti, che sempre procurano d'escludere li delitti, & aiutare li delinquenti, vedi pienamente per il Cospi. *nel suo Giudice Criminalista p. 3. c.* 10 *con altri tredici capitoli susseguenti, etc.* Cabal. *de omn gen. homicid. nu.* 619. *et. seqq* fino al fine, &c. Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. per tot.*

Che deua constare del corpo del delitto per attestazione di Medici pratici, quali visto il corpo preteso auuelenato, con giuramento depoghino non di semplice credulità, ma certitudinariamente, che i segni del cadauero espostili auanti gli occhi siano veramente di propinato veleno, altrimenti facendo il caso dubbioso di poter esser il segni di propinato, ò ingenito veleno, ò conuenire anco ad altri mali, non si direbbe prouato il corpo del delitto, il che è vero quando si può fare detta diligenza, ma non potendosi auere il corpo auuelenato, si proua il delitto per testimoni che abbino visto il cadauero, e deponghino de' segni, che in esso osseruarno ò della pubblica voce, e fama che sia morto di veleno, ò d' altri sintomi seguiti auanti la morte del preteso auuelenato, de' quali, vedi inf. num. 12. mentre a giudizio di periti siano tali che arguischino veleno propinato, & in questa maniera si dice constare del corpo di delitto non solo ad effetto di procedere a speciale inquisizione, ma anco a' tormenti, & altro, come con l' autorità del Muscatel *tratt. de cognit. delict. tit. de homicid. simpl. in priuil. huius crim. num. 15. et seqq.* Foller. *in prax. verb. capiat informationem numer.* 16. & altri, fu ottimamente votato dall' Illustrissimo Signor Giulio Parasacchi Auditore Generale delle Bande di Toscana, & approuato dal Magistrato degli Otto l'anno 1665. nella causa contro Rinieri Naldini, & altri, e vedi §. Corpo di delitto n. 21. & n. 3.

Veleno se alcuno confessasse auerlo dato, e la per- 6
sona essere morta di moltu tempo, di modo che non si potesse visitare il cadauero, e conoscere li segni, si deue cercare d' onde l' auesse auuto, come fusse, di che sorte, quanto, & in che modo l'abbia dato, e poi esaminare periti se tal veleno nel modo, forma, qualità, e quantità confessata fusse abile a cagionare la morte, e far altre diligenze accennate dal Cospi *nel loc. cit. cap* 20. *& cap.*

*& cap.*32. vedi §. Confessione nu. e §. Corpo di delitto num. 21.

E che tal confessione non basti per condennare in pena ordinaria, ma si bene straordinaria, & altro, vedi Plaza *Epitom delict. cap.* 20.*n.*20. & Farinac. *de inquisit. qu.*2. *verso il fine*, Cabal. *res. crim. cas.* 180. *per tot. & de omn. gen. homicid num.*613. *& seqq.* dove amplamente tratta di questa materia.

7 Veleno se habbia cagionata la morte, ò no si deve stare al giudizio de' Medici, di modo che non basterebbe la confessione dell'imputato, come di cosa a lui incognita, e spettante al giudizio d'altri. ma è necessario che li Medici definiscano, come si è detto di sopra se il veleno nella quantità, e qualità, che si tratterà sia stato atto a cagionare la morte, e propinato, ò da umori corrotti generato, Boss. *tit. de delict. numer.* 7. & 8. Guaz. *ad deff. lib.*1. *cap.* 6. *numer.* 12. *et seqq.* Plaza *d. cap.* 20. *numer.* 11. & ottimamente da vedersi Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib.* 2. *tit.* 2. *quæst.* 1. *numer.*1. *et seqq & quæst.*4. *per tot.* dove tratta della qualità, e quantità di veleno atta a far morire secondo la più, ò meno malignità, che in sè contenga, & atteso il temperamento, età, robustezza, disposizione, e simili qualità del paziente, e nominatamente de' veleni, che hanno facoltà deleteria, e di altri veleni dubbiosi, come del diamante, calamita, noce vomica, vetri, peli di gatte, e certi altri animali, argento vivo, frutti prodotti da piante avvelenate, animali nutriti di cose velenose, e simili, di che vedi anco amplamente il Cospi *d. trat. p.* 3. *c.* 13. dove riferisce sopra quaranta sorti di veleni.

8 Veleno dove sia sospetto fra marito, e moglie, fa essere luogo al divorzio, & è tanto abominevole, che nè anco la giustizia se ne serve per far morire condennati, nè banditi, non ammette distinzione di nobiltà, ma in tutti ugualmente si punisce di pena vituperosa della forca, supposte le dovute giustificazioni, come prova Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib.* 2. *tit.* 2. *q.* 2. *n.* 7 *& seqq.* Plaza *Epitom. delict. d. c.* 20. *nu.* 4 *& seqq.* Cabal. *de omn. gen. homicid. n.* 575. *& nu.* 612. Quanto a' banditi, vedi nel §. Banditi num. 48.

9 Veleno secondo li Medici è un certo misto non naturale, ma talmente contrario alla natura, che da quella non si possa superare, nè domare, ma bensì egli superi, domi, e corrompa l'istessa natura, ò gravemente l'offenda alterando gli umori con la sua proprietà maligna, & occulta, benchè la causa fusse nota, e secondo i Legisti si reputa veleno più largamente parlando ogni cosa che habbia forza di mutare la natura di quello, al quale si dà cagionandoli la morte, ò altro grave nocumento, come pazzia stolidezza, impotenza di generare, e simili, Zacch. *loc. cit. num.* 11. *& seqq. e nella qu.* 2. *&* 3. *per tot.* dove distingue più sorti di veleni con suoi effetti, e dimostra trovarsi veleni tanto maligni, che possino infettare per mezzo di tutti li sentimenti del corpo, cioè col gusto, tatto, odorato, vista, & udito, benchè in questi ultimi ci sia da disputare, rarissime volte, e con gran difficoltà si diano, & in ogni caso ci vorriano le dovute proporzioni di vicinanza, & altro, &c.

10 Et in quali modi si possa avvelenare, ò nò, pienamente il medesimo Zacch. *loc. cit. qu.* 11. *per tot. & qu.* 23. dove tratta de' venefizj, incantesimi, & assassinamenti, che sono tutti modi di avvelenare, e nuocere grandemente alle persone.

11 Veleno si genera tal volta ne' corpi nostri dagli umori corrotti, ò putredine, di modo che può un Uomo diventare tutto veleno, & avvelenare gli altri, come succede nella peste, Zacch. *d. tr. tit.* 2. *q.* 5. *per tot.*

12 Veleno dubitandosi se sia propinato, ò da sè come sopra generato, se bene universalmente parlando non se ne può dare piena certezza, nondimeno in casi particolari si può conoscere da' periti, e quanto al propinato, & estrinseco s'arguisce dalla copia degli umori buoni, e laudabili del paziente avanti il male, ò morte, e dalla buona regola del vitto; secondo nell'atto di pigliarlo, dall'odore, colore, ò sapore, conosciuto alterato, & orribile dal paziente, lesione, e sbrucciatura delle fauci, prurito, colore, infiammazione della bocca, stridore fra' denti, difficoltà d'inghiottirio, nausea, dispiacere, & abbominazione nel masticarlo; terzo doppo preso seguendone subito, ò non molto distanti accidenti (& anco lontani quando fusse come si può dare a tempo) come perturbazione, nausea, vomito del veleno, ò altra materia prava, e corrotta, e qualche volta anco di sangue, dolori gagliardi di corpo, e stomaco, tremore e palpitazione di cuore, sincopi ò svenimenti, rutti puzzolenti, & ingrati, fetore di bocca, singulti, inquietudini, ansietà, perdimento precipitoso di forze, mancamento di polso, morsi al cuore, sudore freddo, freddezza delle parti estreme, ungie livide, pallidezza, e tumore di corpo, mutazioni di colore, flati, dolori maligni, e vaganti, negrezza, o gonfiatura della lingua, e labbra, sete inesausta, faccia livida, vertigini, torcimento d'occhi, sonnolenza profonda, letargo, stupore, impedimento, ò mordacità d'orina, carne floscia, fetore di tutto il corpo, gravezza sensibile, macchie rosse, ò livide, incostanza, & alienazione di mente, e simili, che secondo la natura, e qualità del veleno propinato, si possono osservare avanti la morte, non essendo necessario che tutti insieme concorrino; quarto doppo la morte seguendo livore, ò negrezza del cadavero, overo diversità di colori, odore puzzolente, unghie nere, e che facilmente si spicchino dalla carne, cader capelli, se tentandosi d'abbruciare il cuore faccia gran resistenza al fuoco, spuma alla bocca, se il cadavero sarà sfuggito dalle fiere, & uccelli, se difficilmente si putrefarà, e non inverminerà, e se aprendosi (come si deve fare quando si può per più certezza) si troveranno esulcerazioni della golla, del fondo del ventricolo, & intestini, ò altre contaminazioni di viscere, corruzione, nigredine, congelazione di sangue al cuore, e cose simili a gindizio de' periti; E se l'avvelenato non sarà morto oltre li suddetti segni resterà senza capelli di maniera che mai più li torneranno, ò molto tardi, con qualche dolori vaganti, & altre imperfezioni gravi, come il tutto con autorità del Cardano, & Autori gravi di scienze, & esperienze, prova Paol. Zacch. *nelle dette sue quæst. Medic. legal lib.* 2. *tit.* 2. *quæstion.* 6. *&* 7. *per tot.* dove però che molti di detti segni sono anco comuni ad altri veleni generati ne' corpi.

De' segni del veleno propinato, vedi il medesimo Zacch. *cons* 12. 13. 14. 15. 16. *& 77 per tot. tom.* 2. & amplamente ancora il Cospi *nel suo Giudice Criminalista p.* 3. *c.* 10. *& seqq.* Boss. *tit. de delict. n.*6. Muscatel. *trat. de cognit. delict. tit. de homicid. simpl. in privil. hujus crim n.* 21. *&c.* e l'Illustrissimo Signore Giulio Parasacchi nel sopracitato voto, dove che li nominati segni in corpi ben regolati, sono certi di propinato veleno, e non soggiaciono alle dispute de' Medici, mentre doppo preso il cibo, ò la bevanda repentinamente si cade in tali sintomi, perchè se bene anco il veleno generato interiormente può stare lungo tempo latente, e fare subitamente morire, par nondimeno impossibile, che tal veleno ingenito non abbia prima a dare qualche indizio della futura morte, e non abbia a precedere qualche morbosa disposizione, come più appresso si dice, ò non concorreranno tanto di detti segni, ò cesserà ogni sospetto, e causa di propinato veleno, perchè stanti li detti segni, ò alcuni di essi precipitosi, non essendo necessario il concorso di tutti copulativamente, si presume in dubbio che il veleno sia propinato, e non ingenito nel corpo per malatia, ò cattiva regola di vitto, atteso quello che più comunemente suole accadere, della qual prova in simili casi si contenta la legge, e la tiene concludente, Everard. *top. legal. loc. à communiter accidentibus per tot.* Boss. *tit. de delict. num.* 10. 11. 12. *&* 13. Decian. *tratt. crim. lib.* 9. *cap.* 24. *numer.* 20. Muscatel *d. tratt. tit. de homicid. simpl. num.* 46. *& seqq.*

E de' segni delle ferite date con armi avvelenate, vedi §. Ferite n. 10.

E la notizia di quanto sopra è necessaria per sapere esaminare li testimoni, & altri in simili cause, per non essere facilmente deluso da' Medici.

Veleno generato ne' corpi s'arguisce dal precedente vizioso, ò morboso apparato del corpo, ripienezza d'umori cattivi, qualità di cibi facilmente corruttibili, di che si nutriva, febbre putrida antecedente, ò concomitante, mancamento di sete, contaggio presente, intermissioni, materia vomitata, (dandola a mangiare a galline, che però 13

è fal-

è fallace nutrendosi anch'esse di cose velenose senza nocumento, e più sicura sirebbe l'esperienza nei cani, che facilmente s'offendono da qualsivoglia veleno) se de' medesimi cibi, ò bevanda si saranno nutriti anco altri senza nocumento, il che però non è così sicuro segno d'innocenza come lo mettono molti criminalisti principali, perchè può essere che secondo le complessioni de' pazienti, e qualità del veleno uno resti offeso, e gli altri no, ò facilmente lo vomitino, e che si attribuisca a crapola, e non a veleno, ò che gli altri fussero preparati con Antidoti per ricoprire il delitto, di che, & altro ottimamente il Zacch. *loc. cit. qu. 8 per tot.*

14 Veleno resiste all'altro veleno, e così qualche volta uno scaccia l'altro, quando sono di qualità contrarie fra loro, altrimenti uno renderebbe più efficace, e potente l'altro; non è però permessa la cura del veleno con altro veleno se non in casi disperati, e con molte circonspezioni, anzi li Medici, ò altri che facessero in contrario meriterebbero gastigo, e pena, non mancando molti altri rimedi canonici contro il veleno, come prova il Zacch. *loc. cit. qu. 9. per tot.* doue anco biasima li rimedi chimici.

15 Che nelli delitti di veleno come atroci, occulti, e di difficile provazione si possa condennare in pena arbitraria sopra indizi, e presunzioni, che militino contro alcuno di mala fama, con altri amminicoli, recedendo anco delle regole ordinarie di ragione, se bene più facilmente in tali delitti si soglia procedere a tortura, Bonacoss. *com. opin. crim. verb. Torturæ fol. 176.* quando vi siano legitimi indizi, come minaccie, consuetudine di delinquere, bugie, fuga, mala fama, conversazione in casa dell'avvelenato, variazioni, inimicizia, trattato di pigliar altra moglie, quando di ciò si dubitasse contro del marito, adulterio se si dubitasse della moglie verso il marito, speranza di successione congiunta però con altri indizi, comprare veleni, e poi negarlo, ò tenerne, preparare cibi, ò bevande occultamente, pestar veleni, seppellire il cadavero quasi da nascosto senza li soliti funerali, ò subito doppo la morte ancor caldo, non haver volsuto mostrare al Medico il vomito, & escrementi dell'infermo, haver ricusato di mangiare del cibo preteso avvelenato, non essersi doluto, ma più tosto rallegrato della morte essendo parente, non haver usato le dovute diligenze nel male, e cose simili, che si togliono però, e sbattono per altri indizi, e conietture contrarie, vedi Farinac. & Vulpin. *in Suco de homicid. qu. 122. p. 4. per tot.* Plaza *Epit. Delict. cap. 20. n. 10. &c.* Decian. *tract. crim. lib. 9. cap. 24. n. 16. & seqq.* Muscatell. *de cognit. delict. tit. de simpl. homicid. n. 46. & seqq.*

16 Del resto in materia di veleni, vedasi all'occasioni Paol. Zacch. *Quæst. Medic. legal. lib. 2. tit. 2. per tot.* Cospi *nel suo Giudice Criminalista part. 3. cap.* 10. con più seqq. Farinac. *de homicid. quæst.* 122. *per tot.* Muscatel. *tratt. de cognit. delict. tit. de homicid. in privil. huius crim.* Cabal. *resol. crim. cas.* 180. *& de omn. gen. homicid. n.* 549. *& seq. ad* 634. Plaza *Epitom. delict. lib. 1. cap. 10. per tot.* Boss. *de delict. nu. 3. & seqq.* Decian. *tratt. crim. cap. 22. & seqq. lib. 9.* Foller. *Prat. crim. in 2. part. 2. part. princ.* & altrove dove pienamente tano de' delitti di veleno, modi di provarli, sue pene, & altro con più altri da loro citati.

§. VENDERE.

1 Vendere velani come sia proibito, vedi §. Veleni.

2 Vendere le robe date per seminare dalli padroni senza lor commissione come, e sotto quali pene sia prohibito, vedi §. Lavoratori n.

3 Vendere grascie nelli mercati, ò fuora avanti il suono della campana, ò altro segno solito, come sia proibito, vedi §. Grascie n.

4 Vendere, ò comprare scritture, come sia proibito, senza licenza dell'Archivio, vedi §. Scritture n.

5 Vendere, ò comprare vino con fiaschi non bollati come sia proibito, vedi §. Fiaschi n.

6 Venditore di bovi per quali difetti, e come sia tenuto vedi §. Bovi n. 3. §. Bestie n. 16. infra n. 43.

7 Vendere la medesima cosa più volte a diverse persone, & in diversi tempi è proibito, sotto pena di falso, ò almeno di stellionato, che è arbitraria al Giudice, *l. qui duobus ff. ad l. Cornel. de fals.* Menoch. *de arbitr. cas.* 381. *num. 7. & seqq.* Altograd. *cons. 9. num 93. lib.* 1. Farinac. & Vulpin. *in Suco de falsit. & simulat. quæst.* 150. *part. 9 per* .. *Pratica Universale*, *tot.* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 63. Clar. *§. Falsum num.* 29. Cigala *de Act. §. 3. n. 27 fol.* 33.

Et il medesimo si dice d'altri contratti simili come se uno obligasse, & ipotecasse in specie la medesima roba a più persone in diversi tempi senza cerziorarli delle precedenti obbligazioni, non essendo bastante per tutti, *l. 1. & fin. C. de Crim stellion. & l. 3. ff. eod.* vedi Bonifac. *de furt. §. 9. n. 90. & seqq. fol.* 307. Card. Tosch. *d. concl. 63. per tot.*

Se bene quanto all'ipoteche anco speciali pare che di general consuetudine sia derogato a dette leggi per non impedire le negoziazioni, e commerci come attesta la Prat. Papp. *for. act. hypoth. glos. sub eadem n.* 19. e vedi amplamente Menoch. *cas. 381. per tot.* Farinac. & Vulpin. *loc. cit.* Clar. *d. §. Falsum n.* 29.

E quanto alle vendite, nelle quali è più stretta la proi- 8
bizione, e più patente il dolo si deve intendere mentre che il primo compratore non fusse in mora di pagar il prezzo, perchè sendo in mora, e non essendoli creduto, ò fatto tempo dal venditore, e così havendo comprato per contanti, e non pagando, può il medesimo venditore recedere dal primo contratto, e vendere ad altri senza incorso di pena alcuna, non avendo fatto credenza del prezzo, e questo procedere, ancorchè havesse data la roba al compratore che la può repetere, essendo di natura delle vendite che non si trasferisca il dominio se non è pagato il prezzo, ò havuta fede di esso, come amplamente dimostra l'Altogrado *cons. 9. per tot lib. 1.* & ottimamente Josef. Orciol. *Consult. Forens. cap. 5. per tot.* con più altri, da loro citati, dove è da vedersi in tutte l'occorrenze di questa materia, quando, e come possa, ò no il venditore recedere dal contratto per il prezzo non pagato, &c.

Chi possa far credenza del prezzo, e come s'arguisca la vendita a credenza, Card Tosch. *lit. V. concl. 67. & 68. per tot.* Gizzarel. *con gli Addenti decision.* 30. & 59.

Chi vende una cosa ad uno, e giura non la vendere ad 9
altri, se poi non ostante il giuramento la venda, e dia ad altri transferisce il dominio nel secondo compratore, benchè esso venditore caschi in pergiuro, vedi Jason. *nella l. quoties C. de rei vend.* Everar. *loc. n vi, & energ. juram. n.* 32.

Anzi che la seconda vendita, ò donazione contro detto giuramento sia nulla, prova Ger. Spin. *cons. 14. nu. 6. & seq.* vedi §. Giuramento n. 15.

Et essendo la medesima cosa venduta a più persone na- 10
scendo lite, e controversia tra il primo, e secondo compratore chi di loro si deva preferire, vedi Jas. & altri nella *d. l. quoties Cod. de rei vendic.* Socin. *reg.* 155. Diaz. *reg.* 229. Alessandr. *nella l. sive autem §. si duobus ff. de public. in rem. act.* Ferret. *caut.* 48. Magon. *decis. Luc. 31. per tot. & decis. Flor.* 135. Tiraquel. *de retract. convent. §. 3. glos. un. n. 5. &* 6. Card. Tosch. *litt. V. concl. 64. per tot.* Covar. *var. resol. lib. 2. cap. 19.* Azor. *Instit. Moral part. 3. lib. 8. cap.* 18. Gabr. *com. concl. lib. 3. tit. de emp. & vend. concl. 2. per tot.* Leoncill. *decis. Ferr. 54. per tot. & decis* 29. *n.* 3. Rot. *part. 2. divers. decis.* 233. *n. 1. &* 2. Gratian. *discep.* 523. *per tot.* Cenc. *de Cens. quæst. 68 n. 1. &c.* Altograd *cons. 9 n 94. lib. 1. & cons. 39. num. 40. &c. lib.* 2. dove ferma essere il medesimo fra due denari della medesima roba, &c. infr. n. 38. e doppo visto Josef. Orciol. *d. cap. 5. n. 50. 51. &* 52.

Vendite fatte con patto di redimere fra qualche tempo 11
limitato in danno del venditore, cioè che non possa redimere se non passato certo tempo aggiunta la modicità del prezzo *ultra dimidiam*, ò *circa dimidiam*, sono usurarie, e si presumono fatte per palliare l'usure, perchè stante il detto patto in danno del venditore, e modicità di prezzo si vede manifestamente la principale intenzione de' contraenti essere di non far vendita, ma d'impegnare, e guadagnare li frutti al finto compratore, ò più tosto creditore in fraude dell'usure proibite, e vedi Ferret. *caut. 17. per tot.* Moed. *decis. 3. de emp. & vendit.* e così dichiara, e ferma la Rota *in Noviss. part. 6. decis. 17. num. 3. & seqq.* vedi nel §. Contratti num. 1. e pienamente Azor. *Instit. Moral. part. 3. lib. 8. cap. 12. per tot.* Covar. *var. resol. lib. 3. cap. 8. & seqq.* P. Stefan. de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib. 2. cap. 39. per tot. fol. à me 112. &c.* Borgn. *decis. 1. de contract. altàs decis. 47. per tot part.* 2.

E quando le vendite semplicemente fatte con patto di 12
redimere ad arbitrio del venditore fra certo tempo, aggiunta la modicità del prezzo, *circa dimidiam* ad arbitrio

del Giudice, la locazione fatta al medesimo venditore, la qualità del compratore solito a fare contratti usurari, e simili conietture, si presumono simulate, & usurarie, di modo che oon solo sia sempre lecito redimere la roba venduta non ostanteche sia passato il tempo, ma anco si devino imputare li frutti percetti al compratore nel suo credito, vedi amplamente Menoch. *de arbitr. cas.* 217. *per tot.* & *de præsumpt. lib.* 3 *præsumpt.* 122. *per tot.* Cepol. *tr. de simulat. contract. cas.* 6. *princip.* Rot. *part.* 4. *divers. decis.* 116. *per tot.* Gratian. *discep.* 26. *n.* 20. &c. 258. *per tot.* & 600. *per tot.* Sord. *decis.* 34. *per tot.* Azor. *d. c.* 12. *per tot.* Covar. *loc. cit.* e P. Stefan. *d. cap.* 39. *per tot.*

13 E l'esser detto patto concepito a favore del venditore non esclude la mala presunzione affatto, ma solo diminuisce il prezzo a proporzione del tempo, fra il quale può al venditore redimere, e così può solo operare quanto a stimarsi la modicità del prezzo se sia *circa dimidiam*, ò *ultra dimidiam*, del che però si sta ad arbitrio del Giudice, secondo il Menoch. Covar. & altri ne' luoghi sopracitati, e se detto patto è perpetuo, ò libero *quandocunque*, (benchè si restringa di ragione a trent'anni, secondo la più comune opinione, come prova il Tiraquel. *de retract. conveat.* §. 1. *glos.* 2. *n.* 6. &c. Gratiao. *discep.* 2. *n.* 1. & *discep.* 433. *num.* 61. & *seqq.* & 745. *n.* 82.) sminuisce il prezzo nella terza parte, & essendo a tempo limitato proporzionabilmente al tempo che dura, Rota *part.* 6. *in Noviss. decis.* 17 *n.* 4. & *seqq.* & Gratian. *discep.* 26. *n.* 4. 258. *n.* 32. 600. *n.* 8. & 616. *n.* 7. Azor. *d. cap.* 12. *quæst.* 3 dove che la più comunn opinione è, che tal patto diminuisca il prezzo solo nella quarta parte, e vedi P. Stefan. *d. cap.* 39. *n.* 2.

Che lo diminuisca a ragione di tranta per cento, di modo che quello valerebbe cento, si stimi solo 70. con detto patto, Lud. *dec. Perus.* 97. *n.* 5. & 6.

14 Vendere la sua roba cootro la volontà propria nessuno può regolarmente essere forzato, vedi amplamente Socin. *inter reg. divers. reg.* 130. *fol. à me* 619. dove addnce 58. notabili limitazioni in questa materia, e per comprovazione della detta regola, vedi l'Altogrado *cons.* 102 *n.* 50. & *seqq. lib.* 2. Menoch. *de arbitr. cas.* 462. *n.* 12. &c. Card. Tosch. *litt. V. concl.* 59. *per tot.* Covar. *var. resol. lib.* 3. *cap.* 14. Azor. *Instit. Moral. part.* 3. *lib* 8. *cap.* 27. *quæst.* 2. *per tot.* P. Stefan. de Neap. *de præcip. jur. et just. part. lib.* 2. *cap.* 43. *n.* 3. Gizzarel. con gli Addenti *decis.* 37. *et* 87. *per tot.* dove limitano, chn si possa essere forzato per publica utilità, ò per bene della pace, e in più altri casi, con pagar sempre il giusto prezzo, vedi §. Grani n. 7.

15 E che anco a favore di Chiese, ò Monasteri quando fusse oecessario ampliarsi possino li vicini essere forzati a vendere, non però dirittamente per via d'azione, ma d'implorazione d'uffizio del Giudice, quale deve in simili casi strettamente, *e cum grano salis* compartirlo, havendo considerazione, che chi vende non riceva gran scomodo, ò danno, come dichiara Gratian. *disceptat.* 672. *n.* 15. *et seqq.* 742. *n.* 20. *et seqq. et* 896. *per tot.* vedi Ricc. *Prax. var. resol. cap.* 423. *n.* 2. *et* 3. Gizzarel. con gli Addenti *dec.* 37. *et dec.* 87 *per tot.* Covar Azor. & altri ne' luoghi citati.

16 E come si possa essere forzato a vendere per comodo di chi vuole edificare, vedi §. Edificare n. 1.

17 Vendere fraudolentemente robe false, e corrotte per vere, e buone, come fanno certi giuntatori, che vanno per il Mondo con robe false, e simili con ingannare li compratori nella qualità, e sostanza di esse è maggior delitto, che il furto, e tali delinquenti anco come falsari si devono più gravemente punire, Menoch. *de arbitr. cas* 383. *per tot.* & Cabal. *cas.* 177. *per tot. et cas.* 80. dove tratta di quelli che mescolano le robe cattive con le buone per farle tutte vendibili, il che tiene essere lecito nelli magazini publici fatti per benefizio universale, & io poca quantità, di modo che non possa esser nociva, ma oon già mai alli privati, e vedi anco Gratian. *decis.* 184. *in Add. n.* 2. Michael Salon. *de just. et jur. tom.* 2. *qu.* 77. *ar.* 4. *contr.* 1. *et seqq. fol. à me* 74 *et seqq.* P. Stefan. de Neap. *de pr. jur. et just. part. lib.* 2. *cap.* 41. *n.* 5. *et* 6.

18 E come chi vende l'annona, ò grascie corrotte, ò difettose, e generalmente qualsivoglia altra cosa immobile senza manifestare li difetti occulti a chi compra, si deva punire di pena arbitraria, e sia tenuto in coscienza risarcire ogni danno, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 382. *per tot.* dove esemplifica in molti casi, e pienamente Michael. Salon. *d. tratt. quæst.* 77. *art.* 3. *per tot. fol.* 76. *etc.*

E chi vende vino, ò simili grascie, sapendo, che fra certo tempo si deve, ò suole guastare senza avvertirne il compratore è tenuto al pericolo, e danno guastandosi, *l. si vina, de pericul. & comod. rei vend.* Menoch. *de arbitr. cas.* 232. *n.* 26. & 27. Roman. *sing.* 280. Azor. *instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 23. *quæst.* 4. *vers. Sed quid sentiendum*, dove che può essere scusato in coscienza, vendendo a chi sia per consumarlo prontamente, e non per conservarlo, ò rivenderlo ad altri. 19

Il medesimo si dice di chi con astuzia vendesse grano, ò altra mercanzia, sapendo, che subito, ò fra poco si deva sminuire il prezzo, perchè non ne avvertendo il compratore è tenuto ad interesse, Menoch. *de arbitr. cas.* 185. *nu.* 21. & *seqq.* & *cas.* 232. *n.* 27. Gratian. *discep.* 260. *num.* 20. & 361. *n.* 17. Come però possa essere scusato dalla restituzione del danoo in coscienza, havendo venduto per giusto prezzo a giudizio universale, vedi Menoch. *d. cas.* 185. *n.* 22. e pienamente Azor. *instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 23. *quæst.* 4. Covar. *reg. peccatum part.* 2. §. 4. *numer.* 5. S. Thom. 2. 2. *quæst.* 77. *art.* 3. Silvestr. *verb. Emptio qu.* 15. Sot. *de just. & jur. lib.* 6. *quæst.* 3. *art.* 3. Michael. Salon. *de just. & jur. tom.* 2. *quæst.* 77. *art.* 3. *Contr.* 4. *per tot. fol. à me* 96. &c. 20

Se però di questo interrogato dal compratore, dolosamente non mentisse, e tacesse la verità, Pace Jordan. *Lucub. vol.* 3. *lib.* 14. *tit.* 13. *n.* 45. *fol.* 21.

E che generalmente parlando chi vende sia sempre tenuto avvertire, e certiorare il compratore di tutti li difetti, mancamenti, servitù, pesi, e obblighi, che fussero occulti nella cosa venduta, meotre li sappia, altrimenti sia tenuto a tutti li danni, & interessi, e non li sapendo sia tenuto nondimeno a defalcare il prezzo pro rata, vedi Capyc. *decis.* 187. *numer.* 15. & Rot. *part.* 2. *divers. decis.* 281. *numer.* 24. & *seqq.* Gratian. *discep.* 361. *per tot.* 534. *numer.* 21. & 912. *numer.* 16. P. Stefan. de Neapol. *de præcip. jur. & just. part. lib.* 2. *cap.* 40. *numer.* 17. *fol.* 119. Michael. Salon. *de just. & jur. tom.* 2. *quæst.* 77. *art.* 3. *contr.* 1. & *seqq fol.* 76. & Azor. *instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 23. Marcian. *disput. forens. cap.* 92 *per tot.* Staiban. *de interesse lib.* 1. *qu.* 22 *fol. à me* 93. & *lib.* 2. *qu.* 2. *per tot. fol.* 218. Ger. Spin. *cons.* 35. *numer.* 15. & 16. Leoncil. *decis. Ferr.* 43. *per tot.* Altograd. *consil.* 12. *per tot.* & *cons.* 10. *per tot. lib.* 1. dove anco dimostra quando per questa causa sia lecito recedere dal cootratto, &c. vedi Bovi *n.* 4. & *inf. n.* 43. 47. & 29. 21

E come chi vende senza manifestare li difetti occulti (oltre al detto di sopra) possa anco esserne punito in pena di stellionato, che è arbitraria al Giudice per il dolo, e fraude usata, vedi Menoch. *de arbitr. cas.* 381. *n.* 7. & *seqq* & *cas.* 382. *per tot.* Boss. *tratt. crim. tit. de extraord. crim. n.* 4. &c. 22

Vendere a credenza più caro, in riguardo della dilazione, ò tempo concesso per il pagamento, mentre il prezzo ecceda i limiti del giusto, che è infimo, mezzano, e rigoroso, non essendo determinato dalla legge, si commette usura, perchè quella dilazione non è altro, che un' implicito e tacito mutuo, dal quale non si può ricevere utile alcuno, restando però libero il vendere dentro detti limiti, non essendo come sopra altrimenti dichiarato e statuito dalla legge, Gratian. *discept.* 911. *numer.* 16. Et acciò tali contratti si possino dire usurari, vedi tre requisiti appresso Roman. *consil.* 429. *per tot.* Covac. *var. resol. lib.* 2. *cap.* 3. *num.* 6. & 7. pienamente Azor. *Instit. moral part.* 3 *lib.* 8. *cap.* 8 *per tot.* P. Stefan. de Neapol. *de pracip. jur. & just. part. lib.* 2. *cap.* 40. *num.* 4 & *num.* 11. con più altri da loro citati. 23

E benchè in oggi di general consuetudine de' Mercanti paia introdotto di vendere sempre la roba più cara, quando vendendo a tempo in riguardo forse del pericolo, che qualche volta corrono in risquotere, ò del lucro cessante, ò danno emergente, nondimeno questa al più potrebbe scusar dalle pene temporali, ma non già mai dal peccato, & obbligo di restituzione, eccedendo come sopra i limiti del giusto prezzo, e non vi concorrendo veramente senza alcuna simulazione detto pericolo, ò causa di lucro cessante, ò danno emergente, Covac. Azor. P. Stefan. & altri ne' luoghi sopracitati, Menoch. *de arbitr cas.* 499. *nu.* 35. & 36. Genua *de script. privat. lib.* 4. *tit. de lib. usur. numer.* 27. & 28. dove anco, che sono tenuti mostra- 24

re

re i libri de' loro conti per conoscersi se siano usurari, o no, &c. E come sia prohibito vendere più caro a tempo, & altro, vedi nelle mie resol. cap ult. per tot. e più amplamente Michael. Salon de just & jur. tom. 2. quæst. 78. art. 2. contr. 16. per tot. fol. a me 303. & seqq. & Contr. 18. fol. 313. dove, quando, e come possa esser ciò lecito, rispetto al lucro cessante, danno emergente, ufizio, pericolo, spese, & altro come nelle contr. seq. E quando, e per quali cause si possa vendere più caro, ò comprare più vile il medesimo Salon. loc. cit. quæst. 77. art. 1. fol. a me 8. &c. & d. art. contr. 18. fol. 70.

25 A quanto poi si estenda la latitudine del prezzo, acciò si possa dir giusto non ostante sia il più rigoroso, sono varie l'opinioni de' Dottori, come riferisce il Diana part. 3. tratt. 5. resol. 112. fol. a me 183. Gratian. discep. 549. n. 23. Et io crederei poterli rimettere ad arbitrio del Giudice considerata la qualità de' tempi, delle marcanzie, e delle persone con chi si tratta; E qual si dica giusto, e legittimo prezzo, Azor. instit. moral. part. 3. lib. 8. cap. 21. & 22. per tot. Covar. var. resol. lib. 2. cap. 3. per tot. P. Stefan. de Neap. loc. sup. cit. cap. 40. n. 1. & 2. Michael. Salon. de just. & jur. tom. 2. quæst. 77. art. 1. contr. 3. per tot. fol. a me 14.

E come sia prohibito vendere a caro prezzo, e poi ricomprar dal medesimo la cosa vendutali a più vil prezzo, vedi §. Contratti n. 5. & seqq. Azor. instit. moral. part. 3. lib. 8. cap. 11. per tot. fol. 604. Salon. loc. cit. quæst. 78. art. 2. contr. 7. per tot. fol. a me 243.

26 Se sia lecito vendere grano, biade, o altro a credenza, con patto, che il compratore lo deva pagare quello che si valuterà il mese di Maggio, o simile, vedi Natt. cons. 369. Cravett. cons. 145. n. 23. Socin jun. cons. 83. lib. 2. Philipp. Port. cons. 30. lib. 1. Tosch. litt. V. concl. 337. n. 57. & seqq. ad 66. Covar. var. resol. lib. 2. cap. 3. per tot. P. Stefan. de Neap. de præcip. jur. & just. part. lib 2. cap. 40. n. 12. Azor. instit. moral. part. 3. lib. 8. cap. 9. per tot. fol. a me 596. Michael. Salon. de just. & jur. tom. 2 quæst. 78. art. 2. contr. 21. & 22. per tot fol. a me 329. & seqq. Dian. part. 3. Miscell. tract. 6. resol. 2.

27 Da quali Autori si raccoglie potere esser ciò lecito quando il venditore non era per vendere se non a quel tempo, ma pregato vende anticipatamente, e non intende di pigliare il più rigoroso prezzo, auuto anco riguardo alle spese, e pericolo in conservarlo, o non vuole stare affatto sul sicuro con attendere il tempo del contratto, o di quel mese pattuito, secondo che li torni più utile, perchè in questi casi sarebbe usura, e tanto maggiormente (come alcuni sitibondi del sãgue de' poveri fanno) se a chi ha bisogno di grano, o biade se li dessero denari per convertirli in grano da pagarseli al prezzo più rigoroso, e così ricevendo molto più del denaro sborsato, o in simili modi, che sanno molto meglio inventare gli usurari, che io descrivere per non averlo mai praticato per Dio grazia, vedi Card. Tosch. litt. V. concl. 345. & seqq. P. Stefan. de Neapol. d. tratt. lib. 2. cap. 29. & seqq. e ciascuno pensi alla sua conscienza, perchè quicquid agunt homines, intentio judicat omnes. E delle compre, che si fanno di frutti, di crediti, e cose simili a vil prezzo, pagando anticipatamente il denaro, che siano usurarie, Salon. loc. cit. contr. 17. & 23. per tot. Azor. loc. cit. cap. 10. per tot. fol. 598. mentre non si potessero scusare in riguardo del pericolo, o del lucro cessante, o danno emergente, come sopra, e vedi pienamente Azor. d. cap. 10. per tot. & Salon. dove risolvono molti dubbi curiosi, e praticabili in tal materia.

28 Se poi nel mese, o tempo pattuito occorresse farsi diversi prezzi, non si può assolutamente pigliar il maggiore, ma il minore, dovendosi sempre far interpetrazione contro chi si fonda in tal promessa ambigua, come in simili termini provano Guid. Pap. decision. 252. Natt. cons. 229. con altri addotti dal Gratian. discep. 187. per tot. dove però anco porta opinione, che si possa eleggere la via di mezzo, nella quale anch' io inclinerei, nè dissente il P. Stefan. de Neapol. loc. cit. dove tiene potersi pigliare il prezzo, che sarà stato più frequente, & Azor. d. cap. 10. versic. tertio.

29 Venditore interrogato della qualità de' vicini se siano buoni, o cattivi, è obligato dir la verità, perchè alle volte è meglio lasciar la roba, che haver cattivi vicini, o compagni, gloss. in l. quod sæpe §. fin. ff. de contrah. emp. Add. Prat. Papp. Causa vendit. glos. Perticarum in fine, dove che altrimenti è tenuto ad interesse, e Josef. Mele nell' Add. al Gizzarell. decision. 54. n. 15. E quanto sia gran male, e danno l'haver cattivi vicini, Petr. Greg. Sintagm. jur. part. 2. lib. 4. cap. 24. di modo che per questo capo solo competa la restituzione in integro a' minori, Odd. de restitut. in integ. part. 1. quæst. 4. num. 86. Menoch. lib. 3. præsump. 83. num. 9. & per tot. dove afferma essere il medesimo per la cattiva intemperie d'aria, &c. sop. num. 21. in fin. 43. & 47.

30 Vendita di cose consistenti in peso, numero, o misura, non essendo fatta a corpo, ma a peso, numero, o misura, si dice imperfetta quanto al pericolo, e danno della cosa venduta fin tanto che non è seguito il peso, numero, o misura, e così s'asperta al venditore, se bene quanto alla fermezza & indissolubilità del contratto si dice totalmente perfetta, Afflit. decis. 280. & decis. 399. per tot. Gratian. discept. 549 num. 13. e vedi Ursil. ad Afflit. loc. cit. Card. Tosch. litt. V. concl. 49. per tot. Azor. instit. moral. part. 3. lib 8. cap. 26. quæst. 2. & per tot. P. Stefan. de Neapol. de præcip. jur. & just. part. lib. 2. cap. 42. num. 11. & seqq. fol. a me 127. Leoncil. decis. Ferr. 38. per tot. E pienamente in materia di vino venduto a corpo, o misura a chi s'aspetti il pericolo, & altro vedi Prosper. Rendell. tratt. de vinea, vindem. & vino fol. 63. per tot.

31 Se però ci fusse la Clausola del constituto, o l'interpellazione per la misura, e così che non si potesse imputare al venditore, si haurebbe la cosa per data, e misurata, e conseguentemente la vendita perfetta in tutte le sue parti, come par che concluda il Capyc. decis. 14. numer. 8. & seqq. Card. Tosch. d. conclus. 49. n. 30. & seqq. P. Stefan. de Neapol. loc. cit.

32 E che essendo fatta a misura, avanti la misura sia condizionale, e non si possa entrar in possesso, sotto pena di spolio se non fusse con scienza, e tolleranza dell' avversario per anni venti, & altro vedi Gratian. discept. 318. 512. & 704. per tot Card. Tosch. d. concl. 49. per tot. & altri sopracitati.

33 Se poi la vendita sia fatta a corpo, ò misura molto importa, perchè nel primo caso ogn'augumento, ò diminuzione s'aspetta al compratore, e nel secondo al venditore, & allora si dice a corpo quando si fa prima menzione della cosa, e si constituisce per tutta un sol prezzo, benchè poi anco s'enunci la misura; & a misura quando si comincia dal numero, e si ferma il prezzo a ragione d'un tanto per numero, di che vedi Afflitt. decision. 68. & 399. Paris. cons. 64. lib. 1. Capyc. decis 14. Surd. decis. 64. per tot. Borgn. decis. 52. n. 10 Cabal cons. decis. 56. lib. 1. Gratian. discep 256. 566. & 657. Card. Tosch. litt. V. concl. 48. per tot. Azor. instit. moral. part. 3. lib. 8. cap. 20. Covar. pract. quæst. c. 3. Gomez. var. resol. c. 2. de emp. & vend. tom. 2.

34 E che se bene sia a corpo deva il venditore dare la misura enunciata, o diminuire il prezzo pro rata, se pur la roba non fusse di tanta bontà, che si rendesse proporzionata a tutto il prezzo stabilito, Beninten. decis. 30. per tot. Duran. decis. 395. num 2. Surd. d. decis. 64. per tot. Card. Tosch. d. concl. 48. num. 2. 3. e num. 13. & seqq. dove riferisce contrarie opinioni sicome che non sia luogo ad augumento, nè diminuzione di prezzo quando la vendita è fatta a corpo, e non a misura, provano l'Azor. e Covar. ne' luoghi citati, a quali volentieri mi sottoscrivo, mentre non ci fusse notabile lesione, che eccedesse i limiti del giusto prezzo, o secondo li termini della l. 2. C. de rescind. vendit. parlando in foro judizi le, perchè in foro di coscienza non è lecita la lesione anco infra dimidium, ma ogni eccesso, ò difetto fuor de' limiti e latitudine del giusto prezzo scientemente ricevuto, ò ritenuto obliga a peccato, e restituzione, essendo solamente tollerata dalle leggi tal lesione fino alla metà, non come giusta, ma come non espediente dedursi in giudizio, altrimenti se per qualsivoglia lesione si desse l'azione sariano più le liti, che li contratti secondo la più vera, e comune opinione de' Teologi, e Jurisperiti, come ottimamente dimostra con più altri da lui citati Michael. Salon. de Just. & jur. tom. 1. quæst. 77. art. 1. Contr. 17. per tot. fol. a me 65. Sperel. decision. 119. numer. 66. 69. & seqq. E del rimedio della d. l. 2. C. de rescind. vend. oltre li Dottori sopra la medesima legge, vedi pienamente Gabriel. com. conclus. lib. 3. titul. de emp. & vend. conclus. 1. per tot. Soccin. reg. 281.

per tot. Thesaur. *decision*. 165. Magon. *decision. Florent*. 108. & 110.

35 Vendita fra' Mercanti si dice perfetta quando data la commissione di comprare qualche mercanzia, quella è comprata, e fatto debitore il committente del prezzo, & apposto il segno di lui, di modo che se bene dipoi questo fallisse, non potrebbe chi ha compro per lui ritener la mercanzia, ma essendo sopra di essa quesito jus a tutti li Creditori douria venir in concorso con gli altri, Gratian. *discept*. 500. *per tot*.

36 Se però non constasse per conjetture, ò chiaramente, che il commettente havesse havuto animo defraudare quello al quale commette, perche in questo caso, ancorche non si havesse riservato il dominio, & havesse havuto fede del prezzo si doverebbe preferire a tutti nelle sue mercanzie, come prova in simili termini il medesimo Gratian. *discep*. 967. *per tot*. Menoch. *de arbitr. cas*. 203. *num*. 25. *&c*. E quando il venditore abbia jus alcuno, ò prelazione sopra la sua mercanzia per il prezzo non pagato, pienamente Gizzarel. con gli Addenti *decis*. 39. *per tot*. & *decis*. 59. *per tot*.

37 Vendita, accioche si possa dir perfetta devono concorrere tre requisiti sostanziali, cioè la cosa venduta, il consenso d'ambe le parti, & il prezzo determinato non timesso in athitrio d'alcuna delle parti, beuche si possa rimettere in arbitrio d'un terzo, ò stimatori, & intervenendo questi requisiti non è più luogo a pentirsi, benchè si fusse detto di farne pubblico instrumento, e non sia seguito, mentre non appatisse, che le parti non si siano volute obbligare se non fatto l'instromento, e così che abbino inteso di far l'instromento non per semplice provazione del fatto seguito, ma per sostanza di esso, di che vedi Gratian. *discep*. 500. & 545. Rot. *part*. 2. *diver. decis*. 271. *per tot*. Magon. *decis. Flor*. 135. Thesau. *decision*. 197. Menoch. *de arbitr. cas*. 143. Altogrado *consil*. 6. *numer*. 90. *&c. consil*. 10. & 11. *per tot. lib*. 1. *nelle mie resolut. cap*. 1. *numer*. 19. & 20. Card. Tosch. *litter. V. conclus*. 44. & 45. *per tot*. Marcian. *disputat. Forens. cap*. 40. *numer*. 23. & *cap*. 50. *numer*. 15. & *seqq*. e pienamente la Rota *part*. 6. *Novis. decis*. 172. *per tot*.

38 Vendita di cosa immobile non posseduta dal venditore, ma da altri al tempo del contratto è nulla, e si ha per non fatta senza il consenso di chi la possiede, & inoltra il venditore si punisce in lire 100. Stat. Fiorent. lib. 3. Rub. 151.

39 Venditori della roba d'altri scientemente non possono domandare, nè ritenere il prezzo, nè anco restituirlo al compratore, che fusse consapevole della frande, ma si acquista al Fisco, come guadagno illecito, e l'uno e l'altro sono tenuti di pena di furto, vedi Peregrin. *de jur. Fis. lib*. 2. *tit*. 10. *numer*. 12. con altri addoti da Bonifac. *de furt*. §. 9. *num*. 108. *&c. fol*. 310.

40 Vendere bestiami de' Padroni è proibito a' lavoratori, e socci senza licenza de' medesimi Padroni, sotto pena di scudi 25. e che la vendita si abbia per non fatta, di modo che possino detti Padroni dentro al termine di due mesi ricuperarli dovunque siano come propri, e come se non fusse seguita tal vendita, e le licenze s'intendono per un mese solamente, come per ordine de' 27. Agosto 1455. al libro di Leggi, e Bandi del Sig. Antonfrancesco Ticciati Cancelliere degli Otto segnato B. a 211. & alli Statuti dell'Arte de' Fabricanti in tal materia. Provisione della Grascia de 24. Luglio 1623.

41 Vendita, ò divisione fatta d'uno, ò più fondi s'intende solo con le servitù continue così dette per la loro connessione, e continna permanenza in atto d'operare il loro effetto senza alcun fatto dell'huomo, come sono gli appoggi, contignazioni, e simili; ma non già mai con le servitù discontinue così dette dalla loro separazione, e perchè non si possono esercitare senza fatto dell'huomo, che non può continuamente operare, come la via, passo, e simili, ancorchè per prima avanti il contratto una cosa servisse all'altra, perchè sendo d'un medesimo Padrone non si possono dir servitù per la confusinne, e contrarietà, che ne risulta, non potendo una cosa servire a se medesima, e però non essendo servitù, non possono trasferirsi nell'acquirente, mentre che non siano espressamente constituite, ò si tratti di solo usufrutto che per altro si rendesse inutile, ò di acquisto per ultima volontà, di che ci sono più testi espressi portati dalli Dottori, e particolarmente dal Cepol. *de servit. cap*. 38. Capyc. *decision*. 187. Boer. *decision*. 322. *numer*. 3. & *seq*. Mantic. *de tacit. & ambig. lib*. 2. *titul*. 1. *numer*. 9. *lib*. 4. *titul*. 16. *numer*. 20. & *seqq*. Altograd. *consil*. 52. *numer*. 7. *&c*. con più altri addotti *nelle mie resol. cap*. 14. *numer*. 5. & 6. & in vna Informazione, puv da me stampata l'anno 1663. in causa propria con certi Bosi, che pretendevano servitù sopra le mie vigne di Modigliana sotto pretesto che l'esercitasse il Dottore Signani comune Autore mentre era Padrone delle vigne vendute a me, & a loro, non ostante l'havere il loro proprio passo, e poter passare per la strada maestra, facendo anco molta forza nelle Clausule ceterare del loro instromento *cum omnibus*, *&c. Item cum omnibus*, *&c*. ma le fu risposto quelle non operare cos'alcuna all'effetto suddetto stante l'inverisimilitudine, e non essere espressa la mente de' contraenti, & al più potersi verificare nelle servitù continue, ò sopra altri beni, che del venditore, & in quelle cose che sono di natura del contratto, ò senza delle quali si rendesse inutile la cosa comprata, anzi nè anco in questo caso secondo l'Altogrado *consil*. 75. & *consil*. 52. *n*. 36. 27. & 28. come più amplamente si discorre *nel d. capit*. 14. *delle mie resolut. per tot*. e nella detta informazione, in conformità di che doppo molt'anni di litigi scoperta, e conosciuta l'emulazione, & indiscretezza di tali pretensioni, fu giudicato contro di loro, & a mio favore prima nel foro Episcopale di Faenza sotto di 20. Aprile 1662. e poscia sotto di 4. Gennajo 1663. ab Incarnazione nel Magistrato de' Signori Capitani di Parte della Città di Firenze con pienezza di voti concorrendovi anco li *SS*. Uffiziali de' Fiumi con il parere dell'Illustriss. *Sig*. Flavio Gulielmi loro meritiss. & digniss. Auditore.

Venditori di fumi si dicono quelli che sotto pretesto 42
d'amicizia, familiarità, ò servitù che tengono con Principi, Giudici, ò Magistrati promettono alli supplicanti, ò litiganti buono, e quasi sicuro esito delle loro suppliche, negozi, ò cause con estorcere presenti, promesse, e cose simili, dando ad intendere d'haver parlato, raccomandato, e trattato senza havere pensato ad altro, che a false invenzioni, e bugie per estorcere come sopra; questi tali anticamente si punivano con ogni rigore come riferisce il Menoch. *de arbitr. cas*. 344. *per tot*. & anco in oggi nelli Stati di Toscana si puniscono (ma però di rado) di pene pecuniarie, esili, privazione d'uffizi, e dignità ad arbitrio come asserisce il Cabal. *cas*. 67. *per tot*. seguitato dal Scanarol. *de Visit. Carcer. lib*. 1. §. 13. *cap*. 6. *per tot*. vedi Giudici num. 45. in fine.

Venditori di giumenti, bestie d'ogni sorte, schiavi, 43
e d'ogni altra mercanzia devono manifestare al compratore tutti li vizj, e difetti tanto continui, che intermittenti, altrimenti è luogo alla redibitoria, e restituzione del prezzo, mentre però si tratti di difetti occulti, siano tali che impedischino l'uso della cosa venduta, e non molto leggieri, & appartenghino al corpo, ò al corpo, & animo insieme, come pazzia, e simili, che influiscono anco nel corpo, e l'impediscono nelle sue operazioni, e non all'animo solamente, perchè di questi come sarebbe la timidità, iracondia, malinconia, tirar di calci ne' cavalli, l'esser paurosi, e simili, che riguardano solo le passioni dell'animo non sono tenuti li Venditori conforme la *l*. 1. & *tot. tit. ff. de ædil. Edict*. che ottimamente dichiara Paul. Zacch. *quæst. Medic. legal. lib*. 2. *tit*. 3. *quæst*. 1. *per tot. con più seqq*. dove a proposito, e per intelligenza del detto Editto tratta della differenza fra morbo, e vizio, quali appartenghino all'animo, e quali al corpo, quali siano gravi, e quali leggieri, de' malinconici, e pazzi, del prurito, scabbia, ò lepra, de' Spadoni, Eunuchi, e Castrati, di chi non havesse lingua, ò fusse muto, ò patisse altri difetti nel parlare, de' difetti degli occhi, ò del vedete, mancamento di denti, puzzore di bocca, tumori del collo, gola, ò altre parti, zoppi, ò storti di gambe, pregnanza, partoriente, parti morti, ò non vitali, sterilità, troppa strettezza, purghe ritenute, ò duplicate, convalescenti, e recidivi, idropici, tumori de' piedi, ò altre parti, mancini, difettosi d'orina, e simili mali propri degli Vomini schiavi, che si vendono, & anco di bestie, e vedi la Rot. *in Romana*

redhi-

redhibitionis librorum 2. *Iunij* 1599. *coram. Mellino* appresso il d. Zacch. *tom.* 2. *decis.* 20. e fra l' impresse del medesimo Mellino decis. 180. doue anco dice che il tempo di sei mesi ad intentare la redibitoria comincia solo dal dì della scienza de' difetti. Vedi §. Boui *num.* 3. §. *Bestie num.* 16. Card. Tosch. *litt. M. conclus.* 384. & 385. *per tot.* Mascard. *de probat. concl.* 92. 239. 615. 632. *sopra n.* 21. & *infra. n.* 47. Borgn. *decis* 53. *n.* 12. & *per tot.*

44 Venditori di bestie, come non si possino riseruare il dominio sopra di esse, vedi §. Bestie num. 5.

45 Vendere Confortini, e cose simili appresso le Chiese, come sia proibito, vedi §. Confortini.

46 Che sia proibito tanto a gli huomini, che alle donne andar riuendendo per la Città, strade, case, e mercati robe tanto nuoue, che vecchie spettanti all' Arte de' Linaiuoli, se prima non auranno dato malleuadore alla dett' Arte per la somma di lire cento di restituire a' Padroni le robe, ò lor ritratto, & ottenutane licenza, e bullettino dalla d. arte, sotto pena la prima volta di lire 5. la seconda lire 10. la terza, & altre volte l' arbitrio de' Consoli fino a tratti dua di fune, ò mesi sei di carcere. Siccome nè anco con detto Bullettino, tanto li riuenditori, ò riuenditrici, che contadini non possono andare per la Città. e case riuendendo lini, nè tele forestiere, ma solo a S. Lorenzo il Mercoledì, & il Sabbato nella via de' Serui, & altri mercati sotto dette pene, vedi Bando della dett' Arte 6. Giugno 1576.

47 Venditori se bene come si è detto di sopra num. 21. & 43. siano tenuti manifestare alli compratori tutti li difetti occulti conforme la *l. Iulianus* 13. *ff. de act. empt.* & *l.* 1. *ff. de ædil. Edict.* Nondimeno è da sapersi ciò essere vero doue sia tal consuetudine, (che credo douersi presumere per esser conforme alla legge non si prouando in contrario,) ò quando li Compratori ne ricercano, perche se alcuno confidando totalmente nel proprio giudizio, e perizia, spontaneamente, e non allettato dal venditore eleggesse di comprare qualche animale, ò altra cosa, non è tenuto il venditore propalare li difetti estrinseci, nè intrinseci, mentre però non venda più del giusto prezzo, auuto riguardo a tali difetti, ò mentre non si trattasse con persona semplice, & in ogni caso è sempre tenuto propalarli dopo il contratto, acciò il compratore non incorra in qualche pericolo, ò danno, ò non riuenda ad altri con danno di chi comprasse, come si raccoglie da S. Tom. 2. 2. *quæst.* 77. *art.* 3. doue pienamente esplica Michael. Salon. *de iust.* & *iur. tom.* 2. *fol. a me* 76. & *seqq.* Sot. *de iust.* & *iure lib.* 6. *quæst.* 3. *art.* 2. & altri riferiti, e seguitati dal P. Stefan. de Neapol. *de præcip. iur.* & *iust. part. lib.* 2. *cap.* 41. *num.* 2. *fol.* 120.

48 Vendite, ò altri contratti fatti in giuoco fra giocatori, come siano nulle, & il venditore non sia tenuto all' euizione, se non si trattasse di giuochi permessi, & altro, vedi Ang. *de malef. in verb. Metidor. de mali dati*, con altri riferiti dal Farinac. *de var.* & *diuers. crim. quæst.* 109. *part.* 6. *n.* 207. & *seqq.* doue anco il Vulpin. *in Suco*, & Ricc. *Prax. var. resol. cap.* 119. *num.* 2. doue proua esser nulla, ò almeno douersi reuocare la collazione di beneficio fatta a Cherico, ò Prete giocatore, e vedi in questo §. Giuoco num.

49 Venditori come possino pattuire, e riceuere annualmente un tanto per cento dal compratore per il prezzo non pagato, trattandosi però di cosa fruttifera, e questo non rispetto alla dilazione di tempo, ma in ricompensa de' frutti percetti dal compratore, non essendo giusto, che vno goda la roba, & il prezzo, e come per il contrario siano tenuti li venditori per la medesima ragione pagare li frutti al compratore che auesse sborsato il prezzo, e non riceuuto la cosa comprata fruttifera, ò statali euitta, & altro, vedi li Dottori *nella l. curabit. C. de act. emp. l. vsuras C. de vsur. l. Iulianus*, §. *ex vendito ff. de act. emp.* & *l. vir. in fundo* §. *vlt. ff. de fund. dotal. nelle mie resol. cap.* 84. *n.* 15. & *seqq. per tot.* & *cap.* 98. *n.* 36. Gabriel. *com. concl. lib.* 3. *tit. de empt.* & *vend. concl.* 4. *n.* 22. & *seqq.* Staiban. *de Interesse lib.* 2. *tit.* 9. *quæst.* 1. *n.* 27. & *seqq. per tot.* Leotard. *de vsur. quæst.* 24. *per tot.* Mantic. *de tacit.* & *ambig. conuent. lib.* 4. *tit.* 24. Duran. *decis.* 34. *per tot.* Couar. *var. resol. lib.* 3. *cap.* 4. Azor. *Instit. moral. part.* 3. *lib.* 8. *cap.* 15. P. Stefan. de Neap. *de præcip. iur.* & *iust. part. lib.* 2. *cap.* 42. *n.* 2. & *seqq. fol* 125. con più altri da loro citati.

50 Vendite di Castelli, case, poderi, campi, bestie, e

Pratica Universale.

cose simili, come s' intendino con tutte le munizioni, instromenti, arnesi, & altro destinato per vso perpetuo della cosa venduta, massime essendo affisse, vedi pienamente Gizzarel. *con gli Addenti decis.* 32. *per tot.* Bertazol. *de Claus. Claus.* 26. *glos.* 13. *per tot.* Mohed. *decis.* 1. & 2. *de emp.* & *vendit.* Altograd. *cons.* 35. & *cons.* 99. *lib.* 2. Surd. cum Hodiern. *decis.* 134. *per tot.* Barbos. *de appellat. verb. signif. appell.* 90. & 106. *per tot.* Menoch. *lib.* 4. *præsump.* 154. Tiraquel. *de retract. Lignag.* §. 1. *glos.* 7. *n.* 96. & *seqq.* & §. 36. *glos.* 3. *n.* 4. Borgn. *decis.* 55. *n.* 15. *decis.* 44. *n.* 119. *decis.* 52. *n.* 4. & 5. Card. Tosch. *lit. V conclus.* 62. *per tot.*

§. VETRI.

Vetri lauorati fuor del Dominio Fiorentino (eccetto che per finestre, ò doue sia concesso) sono proibiti introdursi in quello, e li vetri Veneziani si possono condurre mettendoli in Dogana di Firenze con pagamento di lire 28. per cassa di messa, e di lire 18. 13. 4. per l' vscita della Città, come nel sunto della Riforma della Dogana, e Porte di Firenze 28. Marzo 1580. verso il fine. 1

§. VETTVRALI, E VETTVRINI.

Vetturali, che vengono in Dogana, ò partono da quella, possono anco in giorni festiui comandati venire, e partire con le mercanzie senza incorso di pena alcuna. Bando sopra l' osseruanza delle feste delli 15. Ottobre 1547. rinnouato 14. Giugno 1574. 1

Vetturali, che portano il Sale come, e sotto quali pene deuino farlo sbollare da' Rettori di Giustizia, e suoi ministri, e non possino portarli i bolli senza il sale, vedi §. Rettori num. 54. e §. Salaiuoli num. E che quelli caricano il sale a Volterra per condurlo a Firenze, mentre sono per strada con le bestie cariche di sale non possino esser molestati per debiti ciuili, nè in persona, nè in le bestie. Bando della Riforma del Sale 14. Ottobre 1574. E delli Vetturali, che leuano il sale, e lo vendono per strada senza condurlo a' luoghi deputati, vedi Bando contro di loro delli 26. Agosto 1586. 2

Vetturali, & altri che conducono, ò portano mercanzie, robe, bestiami, ò altre grascie gabellabili, deuono farne il manifesto specificamente al primo Doganiere, e pigliar la bulletta per la Dogana di Firenze, ò Pisa, nè possono lasciarle altroue, e volendola per il Contado deuono pagare la gabella, & hanno termine dieci giorni per terra, e per Arno un mese a metterle ne' luoghi destinati doppo fatte le bullette, e se saranno per passo deuono presentare le bullette all' vltimo Doganiere, e sempre deuono camminare per le strade maestre, saluo che per andare ad albergare alle case loro; non possono scaricare dentro le tre miglia presso la Città, nè altri riceuerle senza la bulletta della pagata gabella; sono tenuti mostrare le bullette a tutti, che le ricercheranno, & altro sotto le pene, di che vedi la Riforma, e sunto di essa della Dogana, e Porte di Firenze dalli 28. Marzo 1580. 3

Vetturini de' Presti non possono pigliar Argenti, nè Ori di qualsiuoglia sorte per impegnare, nè essi darui denari sopra, mentre non abbino vn libro ben coperto, cartolato, & intitolato dal Cancellier maggiore del Magistrato degli Otto, nel quale descriuino con ogni chiarezza la qualità, e quantità di tali ori, ò argenti con il nome, e nome del Padre, cognome, e patria di quelli, da' quali riceueranno sendo a lor cogniti, e non essendoli noti con fedi di due persone cognite, che siano tali, quali si nominano per potersene sempre fare i douuti riscontri, sotto pena di scudi 50. e perdita della roba, ò sua giusta valuta, d' applicarsi un terzo all' inuentore, ò accusatore, & il resto al Fisco. Bando contro chi ruba argenti, ò ori di Palazzo delli 19. Febbraio 1618. vers. E perchè, &c. vedi §. Argenti num. inf. num. 15. 4

Vetturini non possono far compagnia fra loro, nè con albergatori, sotto pena di scudi 25. per ogni volta; possono ben prestare le lor bestie come li torna comodo senza però pigliar a spesare li forastieri il Venerdì, Sabbato, e Domenica, che sono riseruati alli Procacci, e negli altri giorni è in libero lor arbitrio. Bando delli 20. Nov. 1574. inf. n. 16. 5

Vetturali passando per strade insolite, e non frequen- 6

tate per fuggire la Gabella, ò ad altro fine sono tenuti d'ogni danno, e pericolo, che accadesse loro nelle mercanzie, Castr. *in l.cum proponamus*, *C. de Naut. fœnor.* Lanfranch. Zacch. *tratt. de salario, et mercede quæst.* 88. *num.* 33. *etc.* E che siano tenuti de'frodi havendo preso l'obbligo di pagare la gabella, il che si può argomentare dal prezzo, altrimenti il danno saria del Padrone sapendo che partissero senza bulletta, ò non esserli nota, e non gli avertendo, il che secluso devono li vetturali pagarla per repeterla, presumendosi la convenzione fatta di condurne lecitamente, e senza fraude, & altro, vedi Bald. *cons.* 417. *lib.* 1. *cons.* 52. *lib.* 4. Cuman. *cons.* 21. riferiti dal Card. Tosch. *litt. V. concl.* 34. *per tot.* e così in questo punto la conclusione è, che il danno deve esser di quello per colpa, ò dolo maggiore del quale sia seguito il frodo, vedi §. Gabella n. 23.

7 Vetturali circa le mercanzie, che pigliano a condurre da luogo a luogo sono regolarmente tenuti di dolo, lata, e leggier colpa non solo propria, ma anco di quelli, de' quali essi si servono, *l. sicut certo §. nunc videndum ff. comod.* Anzi sariano anco tenuti di colpa levissima, & ad ogni danno quando pigliassero a condurre robe facilmente frangibili, e corruttibili, di modo che in questi casi a lor toccarebbe provare essere fuori d'ogni colpa, & haver usato ogni diligenza possibile, e così essere seguito il danno per mera disgrazia, e caso furtuito, del quale non sariano tenuti, *l. si merces §. qui columnam ff. locat.* & amplamente prova il Cyriac. *controvers.* 166. *per tot. lib.* 1. Zacc. *d. tract. quæst.* 88. *num.* 26. *& seqq.*

8 E che il danno, e pericolo delle mercanzie consegnate a' Vetturali, ò Procacci per commissione di qualche altro mercante, che habbia così ordinato, seguendo senza colpa de' Vetturali, s'aspetti al committente, e non a chi l'ha consegnate di suo ordine, anzi rispetto a chi l'ha consegnate sia sempre tenuto il committente a pagarli il prezzo quando anco perissero per colpa de' Vetturali, purchè siano approvati dal committente, ò generalmente dalla consuetudine del paese tenuti per legali Gratian. *discept.* 500. *n.* 17. *& per tot.* Duran. *decis.* 26. *per tot.*

9 E che la mala elezione circa la persona de' Vetturali, ò simili portatori si deua imputare all'eligente seguendone qualche danno, ma nondimeno chi rimandasse la roba per il medesimo che l'auesse portata andando male non saria tenuto, perchè s'imputa al primo eligente, siccome non saria anche tenuto rimandandola per altro, del quale il mittente era solito seruirsi, vedi Ias. *in l.* 1. *ff. de eo per quem fact. est*, Menoch. *de arbitr. quæst.* 65. *lib.* 1. Magon. *decis. Luc.* 25. *n.* 59.

Ma che sendo ordinario rimandarsi la robba per un certo messo, non resti libero chi la mandasse per un'altro Magon. *decis. Luc.* 1. *n.* 23. *& per tot.*

10 Vetturini, ò Vetturali, che dessero caualli, ò altre bestie a vettura, sendo rubate a' viandanti non hanno aaione di farseli pagare, mentre che non prouino la colpa de' viandanti, ò che siano passati per strade insolite, vedi Gratian. *discept.* 677. *num.* 13. *&c.* E tanto meno sendo rubati da' lor garzoni mandati per ricondurli, benchè li passeggieri gli auessero condotti più oltre del conuenuto, Magon. *decis. Flor.* 56. *per tot.* doue però come anco li passaggieri siano tenuti a gli altri danni. E che quelli pigliano bestie a vettura siano tenuti di dolo, lata, e leggier colpa, ma non di leuissima, nè di caso fortuito, e facendo le sue diligenze siano scusati, & altro, vedi Bald. *cons.* 404. *lib.* 2. *cons.* 22. *lib.* 3. Alex. *cons.* 183. *lib.* 7. riferiti dal Card. Tosch. *litt. V. conclus.* 36. *per tot. & litt. C. concl.* 481. Caroc. *de loc. & conduc. fol. a me* 18. *num.* 17. e più amplamente *fol.* 173. *per tot.*

11 Vetturali, ò altri simili portatori, che deponessero auer consegnato al tale la roba controuersa, e negata d'essersi riceuuta, non prouano perchè si tratta di lor interesse, e di sgrauare se medesimi dall'obbligo, che hanno di rendere conto della roba consegnatali, eccettuati però li facchini, e brentatori, quali come persone pubbliche, & approuate per tal'arte, non patendo altri difetti, ò eccezioni prouano, benchè paia trattino di sgranare lor medesimi, vedi la Prat. Papp. *for. oppon. contr. test. glos. in facto proprio num.* 7. Crauett. *cons.* 96. *num.* 2. Gratian. *discep.* 144. 727. 796. *&* 998. *num.* 5. *&c.* Rot. *in Asculana Societatis* 28. *Iunij* 1628. *coram Vrili*, Farinac. *de test. quæst.* 60. *num.* 22. *& seqq.* doue anche il Vulpin. *in Suo num.* 4. *&* 5. Boran. *decis.* 37. *num.* 42. doue che prouano li Zanaioli, Facchini, Brentatori, & simili portatori.

Vetturini di Caualli, ò Muli, come deuino pagare due giuli per ogni bestia carica, e mezzo giulio sendo vota passando verso il Ponte a Capiano, Fucecchio, & Altopascio per vscire delli Stati di S. A. S. con passeggieri forestieri, e non sudditi, nè abbitanti in questi stati, e non possino sfuggire tal passo per altre strade sotto pena della perdita delle bestie, e che tocchi a loro pagare, e non a' passeggieri non ostante qualsiuoglia patto fra loro, & auendo carico mercanzie un giulio per soma, sendo però da tal passo esenti quelli che hanno bestie proprie, e non a vettura, siccome anco li Lucchesi, & altro vedi più distintamente nel Bando delli 23. Agosto 1593. 12

Vetturali, Nauicellai, e simili per la lor mercede hanno la tacita ipoteca con priuilegio di prelaione sopra le robe condotte, Neguf. *de pig. part.* 2. *memb.* 4. *num.* 140. *& seqq.* Lanfranch. Zacch. *tratt. de salario, & mercede quæst.* 88. *num.* 2. *&c. seqq. quæst.* 94. *per tot. & quæst.* 99 *per tot.* 13

E così li compete la retenzione delle robe, e mercanzie condotte per la rata di lor mercede, & anco in tutto sendo cose indiuisibili ad esempio d'altri artefici, che hanno il medesimo ius di retenzione, come amplamente proua Lanfr. Zacch. *d. tr. q.* 96. *per tot. & q.* 88. *n.* 4. *&* 5.

Vetturali, Nauicellai, e simili, che pigliano a condurre mercanzie in certo luogo non possono pretendere la mercede, anzi riceuuta la deuono restituire non mostrando d'auere adempita la condizione con farle peruenire al luogo destinato, di modo che nè anco se li deua per la rata del viaggio fatto quando per accidente, e caso mero furtuito senza lor colpa fussero perite & andate a male, ò in naufragio per strada, se pure ciò non fusse seguito per colpa del Padrone delle mercanzie, senza consenso ò volontà de' vetturali, in che però si dourebbe anco attendere la forma del patto, e conuenzione, perchè se la mercede è promessa per trasportare le robe al tal luogo, procede quanto sopra, ma se fusse semplicemente promessa per caricarle, si dourebbe almeno per la rata del viaggio fatto: ciò che in dubbio si deua presumere, & altro vedi pienamẽte Lanfranch. Zacch. con molti da lui citati nel *d. tratt. quæst.* 88. *n.* 19. *& seqq. per tot.* Signorol. *cons.* 195. *n.* 5. *&* 6. Card. Tosch. *litt. V. concl.* 37. 14

E che asserendo auer persa la roba per strada a loro tocchi prouare l'amissione, altrimenti che per giuramento, se non concorressero tali conietture che ciò persuadessero in cose difficili prouarsi, & anco prouata, ò concessa tal'amissione, essendo seguita per loro colpa, ò negligenza in ben custodire la roba consegnatali come deuono siano tenuti pagarla al Padrone di essa nella quantità da liquidarsi con il suo giuramento precedente, tassazione del Giudice quando al vetturale si possa imputare dolo, overo a dichiarazione, & arbitrio dell'istesso Giudice, presone le douute, ò possibili informazioni, vedi Corn. *cons.* 318. *per tot lib.* 4. seguitato da Ludouic. *decis. Perus.* 10. *num.* 16. fanno a tal proposito Menoch. *de præsump. lib.* 3. *præsump.* 135. *num.* 8. *&* 9. *lib.* 6. *præsump.* 61 *per tot.* Genua *de scrip. priuat. in Add. quæst.* 20. *per tot. fol.* 39. Caualer. *decis.* 103. *&* 523. *num.* 4. Gratian. *discep.* 72. 262. *&* 468. Rot. per Farinac. *decis.* 238. *&* 239. e nel §. Osti num. 9.

Vetturini, ò Vetturine de' presti come le fusse proibito l'arte d'impegnare per altri, & il potere tener magazini, ò botteghe per tal'effetto, salua però la facultà a chi vuole impegnare di farlo per terze persone, purchè dette terze persone non faccino più che dodici polize di pegni la settimana, e non tenghino magazino, ò bottega per tal'effetto, sotto pena di scudi dieci, & altro, vedi Bando degli Vffiziali del Monte di Pietà a 5. Agosto 1607. sopra num. 4 Che nessuno nè huomini, nè donne possino far mestiero d'impegnare, se non quelli che saranno eletti dal Monte di Pietà sotto pena di scudi cinque, e tratti dua di fune con cartello al petto, & alle donne in luogo della fune sei mesi di stinche: quello deuino osseruare, della lor mercede, & altro, da esser sottoposti per tutte le fraudi priuatiuamente al Magistrato del detto Monte, vedi il Bando de' Sig. Protettori delli 7. Luglio 1671. 15

Vet-

16 Vetturini, Osti, & ogn'altri tanto nella Città di Firenze, che fuori possono tenere bestie da vettura, e concederle cõ l'accompagnature, e come meglio li tornerà comodo, mẽte di tutte dette bestie vetturine diano nota alla gabella del Sale, e paghino ogn'anno la tassa di mezzo scudo per bestia, sotto le pene contenute nel Bando sopra ciò publicato sotto dì 13. Agosto 1574. non ostante il Bando dal 1569. circa la proibizione che li Vetturini non possino far compagnia insieme, nè prestar lor cavalli di vettura per la via delle poste con l'accompagnature, & altro che resta annullato per detto Bando del 1574. vedi sopra num. 5.

17 Vetturini, prestacavalli, lettighieri, carrozzieri, albergatori, & osti, lor garzoni, sottogarzoni, e simili baroni, e gente bassa non possono fermarsi per far ragunata al canto alla paglia, & alla piazza del grano della Città di Firenze, e quivi vicino a braccia cento per ogni verso, ma devono andare al lor viaggio, e stare alle loro botteghe, sotto pena di scudi dua, e cattura, come per Bando del Magistrato degli Otto 14. Giugno 1627.

18 Vetturali, che portano il vino, come possino avere un fiasco di vino davantaggio da quelli che lo vendono per bere per strada, ò rivendere come più li paresse, vedi un Negozio de' Maestri della Gabella del Sale, sotto dì 30. Aprile 1575. al libro di leggi di detta Gabella a c. 149.

§. VICINI.

1 Vicini di Case, come per fabbricare possino astrignere li vicini a vender le lor case, ò altri siti, vedi §. Edificare num. 1. &c. E §. vendere num. 14.

2 Vicini si presumono sapere li fatti de' vicini negli atti di tratto successivo, e palesi, ma non già ne' momentanei, & occulti, e però nel primo caso recusando di dire la verità possono essere torturati, Maran. *in l. 15. potest n. 298. ff. de acquir. haered.* Boss. *de indic. num.* 52. Card. Tosch. *litt. V. concl.* 201. Gabriel. *com. concl. lib. 1. tit. de praes. concl.* 6. Cabal. *resol. crim. cas.* 230. *n.* 48. *&c.* Scaglion. *Pragmat. Regn. Allegat. decis.* 18. *n.* 4. *fol. a me* 431. Didac. de Mari nell'Add. al Gizzarel. *decis.* 51. *a.* 1. Rot. coram Merl *decis.* 112. *num.* 1. Ludovic. *decis. Perus.* 19. *num.* 24. *& decis.* 103. *num.* 5. *& seqq.* Duen. *reg.* 125. *per tot. verb. conjuactus*, Guaz. *def.* 29. *cap.* 8. Menoch. *lib.* 6. *praesump.* 24. *per tot.* amplamente dichiara detta proposizione, & al num. 45. tiene per questo solo non potersi sottoporre alla tortura.

3 Vicini, che possino aprire, ò far porte, ò finestre in muraglie comuni, mentre che provino non apportare alcun danno alli vicini, e gran commodo & utilità al faciente, non per servitù, ma per ragione di comunione, e compagnia, vedi amplamente l' Altogr. *cons.* 100. *n.* 41. *& seqq. per tot. lib.* 1. Socin. jun. *cons.* 76. *n.* 12. *lib.* 2. Merend. *contr. jur. lib.* 6. *cap.* 37. *num.* 4. Caroc. *decis.* 92. *num.* 5. *& seqq.*

4 Ma che non possino anco in su le proprie muraglie far porte, che vadino, e rieschino sul terreno del vicino, se non in certi casi, vedi Cæpol. *de servit. urb. praed. cap.* 42. *de ostio, vel porta*, Surd. *cons.* 387. *num.* 4. *& seqq.* Felic. *de Societ. cap.* 28. *num.* 55. Thomat. *decis.* 119. *num.* 8. & io dissi nelle mie resoluzioni *cap.* 7. *num.* 29. *&* 30. *& cap.* 79. *per tot.* benchè l'Altogrado da me visto dipoi s'ingegni rispondere a' motivi di questa opinione, nella quale pure persisto ne' termini, di che *in d. cap.* 79. *per tot.* ò quando si conoscesse emulazione, Menoch. *de arbitr. cas.* 136. *n.* 4.

5 Che possino far camini dalla sua banda ne' muri comuni, mentre però segua senza danno notabile, e debilitazione del muro, Gratian. *disceptat.* 572. *num.* 62. Altograd. *d. cons.* 100. *num.* 42.

E generalmente, ciò che si possa fare da' vicini nelle muraglie comuni, e come restaurarle, vedi Thesaur. *decis.* 41. *per tot.* Cæpol. *de servit. urb. praed. cap.* 40. Franc. Vegg. *cons.* 153. *lib.* 1. Borgn. *decis.* 9. *alias* 55. *nu.* 14. Altograd. *d. cons.* 100. *per tot.* Prat. Pap. *libell. haered. vel rei sing. divid. glos. ult. per tot.* Felic. *de societ. cap.* 28. Magon. *decis. Flor.* 136. *per tot. vedi* §. *Edificare*, *&c.*

6 Vicini, come sieno tenuti dell'incendio nato in casa loro, vedi Afflict. *decis.* 57. con l'Add. Boss. *de remiss. merced. num.* 80 Gayl. *obser.* 22. *lib.* 2. e vedi §. Incendi, e §. Danno *num.* 14. *&* 15. Gizzarel. *decis.* 38. *num.* 6. con gli Addenti, Petr. Royz. *decis. Lituanic.* 3. *num.* 207. *&c.* Turzan. *com. opin. cap.* 185. *per tot.*

7 Vicini, come possino scacciare dal vicinato le Meretrici, e donne disoneste. Vedi §. Meretrici num....

Vicini possono proibire a'lor vicini, ò altri, che non en- 8
trino ne' suoi campi, nè pascolino bestiami nel suo, contro la lor volontà, Gratian. *discept.* 80. *in princ. infr. n.* 13.

Vicini non volendo per lor sicurezza, e comodità te- 9
ner le ferrate alle finestre, non possono a ciò essere forzati dagli altri vicini, ne rinovarle se ben prima vi fussero state, mentre che tal jus non sia prescritto, vedi Cæpol. *de servit. urb. praed. cap.* 55. *de ferratis.* & Gratian. *discept.* 752. *num.* 81 *& seqq.*

Vicini possono far pozzi, e cisterne, lavelli, e cantine, 10
grotte, e qualsivoglia serbatojo, ò ripostiglio sotto terra, mentre faccino nel proprio solo, benchè contiguo a quello del vicino senza lasciarvi spazio, ò distanza alcuna, non ostante che la *l. fin. ff. fin. regun.* parlando di fosse disponga doversi lasciar tanta distanza quanta sarà la profondità di esse, perche detti lavori sotterrani hanno il lor particolar nome, e non vengono propriamente sotto nome di fosse, il che si amplia ancorchè pregiudicassero alle vene dell'acqua de' pozzi vicini, *l. fluminum §. pen. de dam. infec.* Cæpol. *de servit. urb. praed. cap.* 45. *num.* 2. *& cap.* 47. *num.* 5. *&* 7. Menoch. *lib.* 6. *praesumpt.* 29. *num.* 4 *&* 5. Se bene quanto all' ampliazione io ne dubiterei di molto, ma nondimeno trovo esser seguitata communemente quando non si faccia per emulazione, ò non ci sia servitù in contrario, come si può vedere appresso il Gayl. *obser.* 69. *num.* 11. *&* 28. con altri seguitati dalla Rot. Rom. *in Gerunden. altius non tollendi* 24. *Novembris* 1636. *coram Coccin. num.* 23. *&c.* appresso il Zacch. *quaest. Medic. legal. tom.* 2. *decis.* 74.

Vicini chi propriamente si dichino, è in arbitrio del 11
Giudice secondo la subietta materia, perchè alle volte s'intende di quelli che commodamente possono udire la voce, alle volte di chi abita nella medesima contrada non molto lunga, e senza riguardo della parte di dietro, mentre non militasse la medesima ragione; e rispetto a' poderi quando confinano insieme, & altro, come amplamente dichiara Menoch. *de arbitr. cas.* 222 *per tot.* Card. Tosch. *litt. V. conclus.* 200. vedi §. Strade n. 8.

Vicini di mala fama, e qualità, che hanno notizia, e 12
pratica delle case delli vicini, come restino indicati del furto, ò altro delitto commesso nella vicinanza, & altro in materia di cattivi vicini, vedi per Bonifac. *de furt.* §. 2. *num.* 40 *fol.* 51. Farinac *de indic. & tort. quaest.* 52. *num.* 127. *& seqq.* Vulpin. *in Suco loc. cit. num.* 10. Cabal. *resol. crimin. cas.* 16. *num.* 22. *&c.* Menoch. *de arbitr. cas.* 222. *num.* 5. *& seqq.* Josef. Mele nell' Addit. al Gizzarel. *decis.* 54. *n.* 15. *& alla decis.* 89. *n.* 3.

Vicini di beni, & altri, che per andare a' loro fondi 13
possono passare per la strada pubblica, ò altrove senza danno, ò incomodo d'alcuno, non si deve permettere, che per emulazione passino per beni d'altri, e si reputa ciò dalla legge iniquo, e crudele, come è stato più volte in diversi Tribunali deciso, e si può vedere appresso il Leoncil. *decis. Ferr.* 102. *num.* 7. Rot. Roman. *part.* 4. *recent. tom.* 2. *decis.* 101. *num.* 27 Duran. *decis.* 450. *nu.* 3. Gratian. *discept.* 559. *num.* 13. Ciarlin. *contr.* 14. *n.* 10. *lib.* 1. & ultimamente a mio favore dal Magistrato de' SS. Capitani di Parte della Città di Firenze, sotto di 4. Gennajo 1663. ab Incarnatione, contro certi de' Bosi. Vedi §. Vendite num. 41.

Vicini se possino esser forzati dal Fisco a comprare li 14
beni de' delinquenti confiscati. Vedi §. Fisco n. 21. &c.

§. VILLE.

Ville, Università, e luoghi sono tenute far sonare le 1
Campane a martello contro Banditi, ribelli, ò assassini, che capitassero ne' lor contorni; tutti li particolari sono obbligati correre a tal rumore con arme per pigliarli, ò ammazzarli, sotto pena a chi mancherà dell'arbitrio del Magistrato degli Otto, oltre alla refezione de' danni. Bando contro Banditi delli 8. Agosto 1539. Vedi §. Banditi n. §. Comunità, e §. Statuti n. 45. 46. & 47.

§. VINO, E VENDEMMIA.

Vino non si può comprare per rivendere, eccetto che 1
da' propri lavoratori, e ricolto ne' propri, ò posseduti

beni; non si può però rivendere a fiaschi se non in Firenze, e Pisa, e con darne prima nota al Cancelliere del Sale; E' anco permesso a' Vinattieri di Firenze, e Pisa, purche non ne comprino più di quello che possino smaltire in due mesi, e mentre quello dura non nè possino provvedere, nè incaparare altro, nè rivenderlo ad osti, ò albergatori, nè lor comprarlo, nè fuor di Firenze, ò Pisa, e devono ogni mese darne la portata, come gli osti al detto Cancelliere, siccome è permesso a ciascuno provvedersi per suo uso, e delle famiglie, e rivendere il proprio a fiaschi; sotto pena a' trasgressori della perdita del vino, & altrettanta valuta. Legge delli 3. Genn. 1574. sopra gli osti, e sono sottoposti alla Gabella del Sale. Bando delli 11. Ottobre 1575. rinnovato per altri Bandi 1. Novembre 1618. Settembre 1633. e 26. Settembre 1654. inf. n. 7.

E che li vini raccolti in beni condotti ad affitto, ò censo (sicche l'effetto sia che solamente si piglino in affitto le raccolte de' vini) non si possono vendere a fiaschi, ò minor misura, sotto pena di lire 5. per fiasco, ma si devono vendere a barili, ò mezzi barili, di modo che nè anco si possono consumare per uso della famiglia per vendere l'altro raccolto ne' propri beni a fiasco: e detti contratti d'affitti, ò censi consistenti solo in vino sono proibiti, sotto pena di nullità, e scudi 300. a chi pigliasse tali affitti d'entrare consistenti solo in vino, con mira di volerlo vendere a fiasco in fraude delle leggi, vedi Bando delli 11. Dicembre 1593. E che anco di ragione comune sia proibito comprare vino, ò grano per rivendere, essendo solo permesso per suo uso, e della famiglia, ò esercizio, Prosper. Rendella *tratt. de vinea, vindem. & vino quæst.* 11. *fol.* 28.

2 Come fusse già proibito vendere vino a fiaschi, ò minor misura fuor della Città di Firenze, sotto pena di lire 5. per fiasco, ò minor misura, & anco dentro la Città, fuor che a' Cittadini del proprio raccolto, vedi la Provisione delli 13. Ottobre 1481. e 16. Gennajo 1541. & altre dell' anno 1542. e 1550.

3 E come poi fusse ciò liberamente permesso, anco fuor della Città, quanto al raccolto, ne' propri beni, eccetto che ne' giorni di mercati infra due miglia vicino a detti mercati, compresi anco in questo capo li Cittadini, vedi altra Provvisione delli 15. Settembre 1542. ò 1548. Con dichiarazione però che non se ne possa in alcun modo comprare per rivenderlo a fiaschi, ò altra minor misura, sotto pena di lire 5. per fiasco, vedi altra Provisione delli 28. Giugno 1550. e Riforma de' 14. Ottobre 1574. nella quale si tratta come da' Cittadini si possa vendere il vino a fiaschi, & altro in materia di vender vini.

4 Vini grume non si possono estraire, cioè le grume de' vini delli Stati di S. A. S. vedi grume n. 1.

5 Vini vermigli di piano non si possono condurre, ne vendere infiascati nella Città di Firenze, & a miglia tre attorno, ma si devono condurre in barili, ò mezzi barili, e vendere alla botte a misura, sotto pena di scudi 20. per ciascuno, e ciascuna volta, & arbitrio del Magistrato della Gabella del Sale, da duplicarsi contro quelli che infiascassero di detti vini bassi per venderli per vini di montagna, e da esserne in tutti li casi sottoposti a detto Magistrato. Bando de' 6. Agosto 1611. rinnovato per un'anno, sotto di 20. Settembre 1619. E come per un anno fusse proibito vendere vini di piano infiascati, e dett'anno permesso a tutti vandere vino a fiasco nella Città di Firenze. Bando 27. Gennajo 1617. 26. Settembre 1618. e 17. Settembre 1633.

6 Vino non si può vendere, nè comprare con fiaschi non bollati, vedi §. Fiaschi num. 3.

7 Vino non si può comprare per rivendere, sotto pena di scudi 10. per ogni volta, oltre all' altre pene imposte per il Bando delli 11. Ottobre 1575. Eccetto che dagli Osti per rivenderlo nelle lor osterie, dagli Albergatori ne' loro alberghi, da' Vinattieri per rivenderlo secondo gli ordini, e dalli Padroni de' beni, che possono seguitare a comprarlo da' loro lavoratori per rivenderlo in Firenza, come li vien permesso da detto Bando del 1575. Non restando per quest' aggiunta di pena gl' Incettatori suddetti ne' casi proibiti liberi dall' altra pena di lire 5. per fiasco, sendo tutto in augumento, e rinnovazione d'altri Bandi antecedenti, come per Bando delli 26. Settembre 1654. dove anco come si possa far provisione per terze persone con licenza del Magistrato del Sale. E che tanto maggiormente sia di ragione comune proibito comprare vino avanti la vendemmia, con farli il prezzo anticipatamente, Prospec. Rendell. *tratt. de vinea, vindem. & vin. quæst.* 11 *fol.* 28. *qu.* 80. & *fol.* 39. Intendi, come in questo nel §. vendere num. 27. E della legge municipale di questi Stati, che non si possino caparrare vini avanti la vendemmia, vedi §. Osti n. 8.

8 Vino guasto, ò che si suol guastare a certo tempo, come non si possa vendere senza avvertirne il compratore vedi §. Vendere n. 18. e 19.

9 Vino sendo proibito estrarsi, si intendino proibite anche l'uve, & acquaticcio, purche contenga più, ò circa la metà di vino, ma non già la cervosia, nè l'aceto, nè qualche minima quantità di vino, che si portasse a gustare, Rip. *tract. de peste tit. de remed. ad conser. ubert. num.* 60. & *seqq.* Menoch. *de arbitr. cas.* 585 *num.* 15. &c. Prosper. Rendell. *tract. de vinea, vindem. & vin fol.* 61. 62. & 67. E generalmente ciò che si comprenda sotto nome di vino fattane menzione, tanto in leggi, ò statuti, che in ultime volontà, e legati, vedi Menoch. *præsumpt.* 152. *lib.* 4. Barbos. *de appellat. verb signif. appell.* 274. *per tot.* Prosp. Rendella *d. tractat. tit. de vino legato fol.* 65. Che il vino non si possa estrarre dalli Stati di S.A.S. sotto pena della perdita del vino, bestie, scudi 5. e tratti dua di fune, Bando particolare per un'anno delli 23 Settembre 1591. ma che la proibizione dell'estrazione de' vini sia perpetua, come dell'altre grascie, vedi la legge del 1563. 1569. & 1571. e nel §. Estrazione num. ... E che di ragione comune il commercio del vino sia libero, Prosper. Rendella *d. tract. fol.* 67 & *fol.* 62. dove però che in quel Regno è proibira l'estrazione.

10 Vini nostrali, come fusse proibito il condurli verso Pisa, e Livorno, vedi il Bando delli 18. Settembre 1607. 9. Novembre 1619. 17. Settembre 1633. e 6. Ottobre 1635.

11 Vini di tutti li luoghi della Valdichiana, e Montepulciano possono portarsi con le dovute gabelle nel Stato di Siena. Bando 27. Maggio 1592. del resto vedi §. Estrazione.

12 Vino, come non si possa vendere, ne comprare fra Osti, vedi Osti num.

13 Vendemmia fra le 12. miglia verso Firenze non si può fare se prima dalli Rappresentanti de' luoghi con intervento delli Rettori di Giustizia non sarà stabilito il giorno, & approvato dalla Gabella del Sale; e li Rettori suddetti devono mandare a cercare le case di quelli, che non hanno poderi, ò vigne, e trovandoli Uva punirli oltre alla refezione del danno in pene pecuniarie, e tutta l'Uva rubata s'aspetta a gli Esecutori, e le dette diligenze si devono anco fare alle Porte di Firenze da' famigli, e trovando uva verisimilmente rubata condurli al Magistrato degli Otto, dove siano puniti secondo gli ordini, come per Bando delli 16. Luglio 1583. & altri Bandi 4. Agosto 1597. 1. Settembre 1634. 3. Settembre 1639. circa il tempo della vendemmia. E che anco di ragione comune il tempo della vendemmia sia arbitrario a' Presidi, e Rettori delle Provincie secondo la varietà de' paesi, vedi Prosp Rendella *tractat. de vinea, vindem & vino cap.* 2. *col.* 1 *fol.* 22. & *fol.* 56 *col.* 2. De' danni vedi §. Danni n. 6. 23. 24 & 26.

14 Vini bianchi nostrali non si possono tenere dalli Grecajoli che vendono grechi, ò altri vini bianchi forestieri, e tanto meno mescolarli, & altro, vedi per la Riforma del Magistrato del Sale delli 4. Ottobre 1574. vers. Ancora, che vini nostrali, nè bianchi, nè vermigli, nè d'altra sorte non si possono tenere dalli grecajoli, quali nè anco possono dare da mangiare cose unte, vedi Bando 14 Agosto 1619. e dell'anno 1641.

15 Vini forestieri vermigli, come fusse permesso l'anno 1628 per tutto il mese di Settembre condursi nella Città di Pisa con gabella d'un Giulio per barile, e di lì in Firenze, e per tutti li Stati di S. A. S. anco per rivenderlo fuori delle cinque miglia dalla Città di Firenze, & altro, vedi Bando della Gabella del Sale 12. Settembre 1637. e sotto dì 22. Agosto, e 27. Gennajo 1617. e dell'anno 1619. E per conto di vini forestieri, che vengono per terra, e sua gabella, Bando d'Aprile 1639.

E di molte questioni, che possono legalmente occorrere in materia di vigne, vendemmie, e vini, con altri dubbi curiosi, vedi Prosper. Rendella *d. tract. de vinea, vindem. & vino per tot.*

§. VIO-

§. VIOLENZA.

1 Violenza fatta, ò tentata alle Case, roba, ò onore con forza d'armi, ò di genia, ò sotto nome di Corte si punisce ad arbitrio di chi haurà da giudicare con le pene cominate a gli assassini, banditi, e suoi fautori, e non denunciatori. Compendio 31. Ottobre 1637. §. Poi che in dette, &c. Delle quali pene vedi nella parola Banditi n. 1. & seqq.

2 Violenza si dice fermare alcuno in casa, ò fuori etiam per via di lettare, ò ambasciate di taglia, ò con minaccie per estorcere denari, robe, ò copule carnali, scritte, ò promissioni di fare, ò dare, ò in altro modo incutere timore con forza d'armi, ò di gente, ò cappeggiare (che credo significhi leuar i ferraioli da dosso) e queste, ò simili violenze (seguitone però l'effetto) si puniscono precisamente senza alcun' arbitrio con pena dalla forca, etiam per la prima volta, & anco dello squarto concorrendoui circonstanze aggrauanti ad arbitrio di chi haurà da giudicare. Compendio sudetto §. Non si vuole già, vedi §. Contratti num. 17.

Quanto al leuar ferraioli, & altro, vedi §. Ladri n. 7. & n. 27. vers. 9. E che di ragione comune ancora si considerino più sorti di violenza tutte esose alle Leggi, cioè ablatiua, espulsiue, compulsiue, inquietatiue, turbatiue, il farsi ragione da se, e ciascuna di esse habbia li suoi rimedi ciuili, e criminali punendoli di pene arbitrarie, vedi Boss. *tratt. var. tit. de plur. violent.* Castr. *cons. 27 lib. 1.* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 214. Oinot. *in §. Quadrupli n. 33. Instit. de act. in §. 1. de vi bon. rap. n. 2. in §. Retinendæ de Interdict. n. 4. & seqq. & in §. Recuperandæ n. 3. & 4 d. tit. de interdict.* Cigala *de act. §. 15. num. 4.* Cutnia *super Rit. cap. 40. n. 1. & ad 50.* Menoch. *de arbitr. cas. 394. & de recuperand. poss. in Prælud n. 38. & seqq.* Decian. *tratt. crim. lib. 8. cap. 16. & seqq.* Baiard. al Clar. *quæst. 83. n. 14. & seqq.* Con più altri da loro citati.

3 Violenza usata a femina, ò maschio per desiderio carnale, senza arme, ò bastone, e senza percossa d'effusione di sangue, non seguendo l'effetto della carnal congiunzione si punisce con pena di Galera per quel tempo, che parrà al Giudice, attesa la qualità delle persona, e delitto; e seguendone l'effetto con pena del capo. Legge sopra tali violenze delli 2. Decembre 1558. §. Che qualunque, &c.

4 Violenza come sopra attentata a maschio, ò femmina per desiderio carnale con armi, ò bastone, ò con percossa d'effusione di sangue, ancorche non seguisse l'effetto, si punisce di pena capitale, Eccettuando li Cittadini Fiorentini, ò Sanesi, e gli altri che saranno abili a gli offizi nelle lor patrie, quali quanto a' casi predetti n. 3. che hanno per pena la Galera, devono in luogo di Galera condennarsi in Carcere di fondo di Torre, ò delle stinche ad arbitrio di S. A. S. Legge suddetta §. E qualunque, &c. E che di ragione la violenza aggravi ogni delitto specialmente di carne, proua Josef. Mele nell'Add. al Gizzarel. *decis. 52. n 22. & 50. & seqq.*

5 Se però tal violenza fosse usata a qualcha meretrice si punisce con pena arbitraria più mite, Cabal. *res. crim. cas. 279 per tot.* Gratian. *discept. 653. n 51.* Menoch. *de arbitr. cas. 289. n. 15. 291. n 2. & 535. n. 29.* Clar. con l'Addit. *§ fornicatio in princ. & §. Raptus vers. Quæso nunquid, &c.* Anzi che molti riferiti da detti Dottori tengono tali violenze con meretrici essere impunibili, la qual'opinione non è però vera, nè si osserva come attestano li medesimi, non douendo anco le meretrici essere forzate al peccato, di che vedi §. Meretrici n.... & un Negozio fatto a S. A. S. sotto li 28. Maggio 1664. dal Magistrato degli Otto sopra un Processo d'Arezzo contro il Dottore Baccio Lauri.

6 E che violenza non si presuma quando la Donna resta gravida, & altro in tal materia, vedi Boer. *decis 241. nu. 7.* Baiard. *§. Stuprum num. 11.* & in questo nel §. Stupro num. 13. & seqq.

7 Come s'intenda la detta legge sopra le violenze fatta a maschio, ò femmina per desiderio carnale, e se siano necessari atti prossimi, ò pur bastino atti remoti, vedi Cabal. *cas. 95. & cas. 211.*

E cha ad effetto entri la pena di detta legge deva la violenza esser fatta alla persona, & incusso timore all'animo, e non alla Casa, altrimenti sarebbe luogo solo a pena arbitraria secondo la qualità del fatto, e persone, Cabal. *d. cas. 95 n. 26. & seqq* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 214. *n. 2. & n. 14.* & in detto Negozio delli 28 Maggio 1664.

Violenza, e ratto per desiderio carnale, come si commetta, e punisca di ragione comune, vedi Bonif. *de furt. §. 6. n 72. & seqq. ad 86 fol. 237.* Boss. *tratt. crim. tit de rapt. mulier. per tot* Dec. *tratt. crim. lib. 8. cap. 15. to. 2.* Cabal. *d. cas. 95. per tot* Farin. *quæst. 145. §. Raptus n. 3. & seqq.* 8

E che violenza si faccia anco con lusinghe, doni, e persuasioni, se bene non sia tanto atroce ma punibile solo di pena arbitraria, vedi Boss. *tit. de rapt. mulier. n. 15.* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 214 *n. 8 & 9.* & in questo §. Stupro n. 14.

Violenza acciò si dica fatta con armi, & entri il secondo capo del Bando sopraddetto delle violenze a maschio, ò femmina, basta, che chi fa l'insulto sia armato, ancorche non si serviste dell'armi, ò le deponesse in luogo però da poterle ripigliare, perchè sta in suo arbitrio valersene, a sempre incutono timore all'animo dell'insultato, *l. 3. §. armi*, dove Bart. *ff. de vi, & vi arm.* Jas. *in §. ex maleficiis n. 79. & 80. Inst. de Act.* dove anco l'Aret. Oinot. *n. 13. fol. 432.* & altri Cabal. *resol. crim. cas. 90. per tot.* Baiard. al Clar. *qu. 83. n 19.* benchè anco qualche volta sia stato giudicato intendersi mentre si sia seruito dell'armi, come attesta Cabal. *loc. cit.* ma però non è da partirsi da detta conclusione verissima di ragione. 9

E che all'effetto della pena di detto Bando, basti ogni violenza, per la quale resti afflitta la persona, & incusso timore all'animo, benchè non si faccia ogni sforzo possibile, nè atti prossimi alla copula carnale, Cabal. *cas. 211. per tot.* 10

Del bacio lascivo dato con violenza, come si punisca di pena arbitraria grave secondo la qualità del fatto, e persone, Afflict. *decis. 276* Decian. *tratt. crim. lib. 8. tit. de stup. violent.* Ricc. *Collect.* 2185. Franc. *decis. 333. num. 5.* Josef. Mele al Gizzarel. *decis. 52. n. 26. & seqq.* Menoch. *de arbitr. cas.* 287. 11

E dell'attentato di libidine con scale alle finestre, ò case ancorchè non segua l'ingresso, che si punisca di pena arbitraria anco fino alla morte, secondo la qualità de' casi, e delle persone, Gramat. *decis. 36.* Clar. *quæst. 68.* Peguer. *quæst 26.* Franc. *decis. 333* Farinae. *de delict. & pæn. qu. 18, & 20.* Cabal. *cas. 97. per tot. §. Stupro n. 16.* Speral. *decis. 137. n. 36. & per tot.* 12

§. USURA.

Usure, e contratti usurari di scrocchi, e barocchi come sian proibiti, vedi §. Contratti n. 1

E come si commettino, e presumano l'usure anco ne' contratti di vendite, vedi §. vendere num. .. Ma che regolarmente non si presumano, e deuasi concludentemente provare, massime ad effetto di punire criminalmente, di modo che non bastino conietture, se non si trattasse di contratti di sua natura sospetti, ò in riguardo de' contraenti, ottimamente proua Ricc. *in Prax. var. resol. fori Eccles. cap 52 per tot. fol. à me 34. inf. n. 13 & 16. in fine.*

Usure, come siano proibite da tutte le Leggi, tanto Civili, che Canoniche, Divine, & Umane, e quanto sia pessima la peste degli usurai, & altro in abominazione dell'usure, di modo che se alcuno asserisce essere lecite, si reputeria eretico, vedi Menoch. *de arbit. cas. 399. per tot.* Prat. Papp. *Act. hypoth. glos. 2.* Bonif. *de furt. § 4 n 40. &c. fol. 264.* Card. Tosch. *litt. V. concl.* 337. *per tot. con più seqq.* Covar. *var. res. lib. 3. cap. 1.* Clar. & Baiard. *in §. usura per tot.* Leotard. *de usur quæst. 2. per tot.* Staiban. *de interesse lib. 1. quæst. 15. n. 14. & seqq fol. 59* Azor. *instit. moral. par. 3. lib. 5. cap. 2. fol. à me 414.* Salon. *de iust. & iur. quæst. 78. ar. 1. contr 1. fol. à me 192.* 2

E che pecchi solo quello che riceve l'usure, e non chi le paga Ias. *in l. transigere. n. 10. C de transact.* come però questo s'intenda, vedi Salon. *d quæst. 78. art. 4. fol. à me 420. &c.* Azor. *instit. mor. par. 3 lib. 5. cap. 17. quæst. 12. fol. à me 448.* Leotard. *de usur qu. 100 n 76. & 77.* dove anco, che chi paga l'usure non merita altra pena.

Usura è delitto di misto foro, e però anco si può punire dal Giudice secolare fra laici, & altro in materia di contratti illeciti conforme la Legge Ducale de' 14. Aprile 1545. vedi Cab. *cas. 188. per tot.* Che sia *mixti fori*, & habbia luogo la prevenzione fra il Giudice Ecclesiastico, e secolare, vedi Tondut. *de prevent. part. 2. cap. 26. per tot.* Card. Tosch. *litt. V. conclus. 357. per tot.* Clar. & altri ne' luoghi citati, Salon. *d. qu. 78. art. 3. contr. ult. fol. 419.* Covar. *res.* 3

lib.

lib. 3. cap. 3. n. 1. E delle pene degli Usurai, vedi Menoch. d. cas. 398. per tot. P. Stefan. de Neap. tract. de præcip. iur. et iust. par. lib. 2. cap. 36 per tot. Leotard. d. qu. 100. n. 78. per tot. inf. n. 11. Che siano arbitrarie, e possino esser torturati, & altro, Clar. §. usura n 5. Cabal. d. cas. 188. Card. Tosch. litt. V. concl. 334.

4 Usure propria, e direttamente, cadono, e si commettono solo nel mutuo, ò imprestanza, e negli altri contratti impropria, & indirettamente quando in essi consiste mutuo implicito, e palliato, e però ad effetto che si possino dir usurari è necessario ridurli a mutuo vero, ò palliato d'altro nome, e come, e quando si presumino tali, vedi Menoch. lib. 3 præsumpt. 123. per tot. Gratian. disceptat. 258 per tot. Rot. par. 2. divers. decis. 197. n. 3. Card Tosch. lit. V. concl. 336. & seqq. per tot. Michael. Salon. de iust. & iur. to. 2. qu. 78. art. 2. n. 4. & fol. 188. vedi §. Vendite n. e pienamente Leotard. de usur. quæst. 1. & quæst. 8. Staiban. de Interesse lib. 2. tit. 1t. quæst. 1. n. 27. & seqq. ad 50. inf. n. 17.

5 Usure si possono commettere non tanto come sopra ne'contratti, ma anco nell'ultime volontà, come se un testatore lasciasse qualche quantità di denaro per legato, con che l'erede dovesse pagare un tanto per cento ogn'anno, finchè non ha sodisfatto, mentre che sia in facultà del legatario risquotere il legato, perchè differendo la riscossione con pigliar quegl'interessi annuali commette usura, e deve imputarli nella sorte principale del legato, di che vedi Gratian. discep. 34 244 696. 848. 853. 920. Cavaler. decis. 591. n. . &c. Card. Tosch. litt. V. concl. 337. nu. 54. & seqq. Covar. var. resol. lib 3. cap. 1 n. 9. dove che non saria usura quando il legatario non può domandare il capitale, ricevendo l'interesse ordinato dal testatore, overo in riguardo del danno emergente, ò del lucro cessante, concorrendovi però le debite condizioni, vedi Urceol. Consult. Forens. cap. 39. n 21. & seqq. per tot.

6 Usure come si commettino ne' cambi, e sentenze sopra tal materia, vedi la Rot. par. 2. divers. decis. 315. per tot. Azor. instit. moral. par. 3. lib. 10. de Camb. per tot. fol. 793. & seqq. Salon de iust. & iur. tom 2. tit. de Camb. per tot. fol. 523. & seqq. à 640. P. Stefan. de Neap. de præcip. iur. & iust. part. lib. 2. cap. 65. & seqq. Leotard. de usur. quæst. 25. & 26 per tot. Staiban. de Interesse lib. 2. tit. 7. q. 1. & 2. per tot. & io scrissi pienamente in un Consulto appresso di me non stampato.

7 Usura si commette ogni volta che si riceve qualche utile estimabile sopra la sorte principale, come prova, & esemplifica Gratian. discept. 258. n. 9. Card. Tosch. litt. V. concl. 336 & seqq. per tot. e pienamente Salon. de iust. & iur. tom. 2. q. 78. ar. 2 fol. à me 217. &c.

E che non consista nella sola convenzione, e tassazione eccessiva, ma nell'esazione, il medesimo Gratian. discept. 589. n. 17. &c. Anzi che in foro di coscienza si dia anco l'usura mentale con obligo di restituzione, e come questo s'intenda ottimamente esplica Salon. loc. cit. art. 3. contr. 10. fol. 413. & seqq. Covar. in Relect. to. 1. fol. à me 652. num. 4. & n. 8. Azor. loc. cit. cap. 3. fol. 418. E che si possa repetere, Gratian discept. 911. n. 13. e nelle mie resolut. cap. 100. n. 9. &c. Salon. loc. cit. & art. 3. fol. 379.

8 Non si commette però se fuor d'intenzione, e volontà si ricevesse qualche dono liberale, utile, o guadagno per causa del mutuo, mentre che non si sia pattuito, ò fatto con questa intenzione, ancorche si fosse creduto di poterlo fare, Menoch. de præsumpt. lib. 3. præsumpt. 123. num. 9. & 10. Salon. loc cit contr. 1. per tot. fol. 219. & seqq. Card. Tosch. loc. cit. concl. 337. n. 80. & 89. P Stefan. de Neap. de præcip. jur. & just. part. lib. 2. cap. 29. & 32.

9 Come anco non si commette ricevendo qualche cosa per l'assicurazione del pericolo, e non in riguardo del mutuo, e che cosa sia, & in che modo si faccia questa assicurazione, vedi Azor. instit. mor. par 3. lib. 5. cap. 6. per tot. fol. à me 423. Gratian. discept. 389. per tot. nelle mie resolut. cap. 17. per tot. & cap 100. n. 43. dove anche al n 38. & seqq. quando la consuetudine possa scusare dalla pena temporale, ma non già mai dalla restituzione, Farinac. de pœn. temperand. qu. 95. n. 5. & seqq.

10 Usurai manifesti non possono far testamento, e fatto s'annulla mentre non diano sicurtà di restituire l'usure, il che si può fare anco dagli Eredi doppo la lor morte, & altro in questa materia, vedi ampiamente appresso il Maur. de fideiuss. par. 2. sect. 3. cap. 26. per tot. Iosef. Rustic. in tract. ad l. cum avus de condit. & demonstrat. lib. 5. cap. 12. nu. 72. & seqq. fol. à me 738. Ant. Gabr. com. concl. tit. de testamen. concl. 3. per tot. Card. Tosch. litt. V. concl. 342. per tot. Clar. §. test. qu. 26. Gratian. discept. 79. 209. & 895. Covar. var. resol. lib. 3. cap. 3. per tot. Leotard. de usur. qu. 100 per tot. dove riferisce sedici sorti di pene fra spirituali, e temporali, e quando abbino luogo, ò no, e chi si possa scusare.

Usurari manifesti sono privi della Santissima Comunione, pia sepoltura, e religiosa oblazione, c. quia in omnibus de usur Menoch de arbitr. cas. 235. n. 1. &c. & cas. 398. Leotard. d. qu. 100. n ... Card. Tosch. loc. cit. concl 343. dove che si possono anco disumare, e vedi P. Stefan. de Neap. de præcip. jur. & just. par. lib. 2. cap. 36. per tot. e d'altre pene contro gl'usurai, vedi Azor. instit. mor. par. 3. lib. 5. c. 18. fol. 430. sup. n. 3. Salon. de just. et jur. tom. 2. qu. 78. art. 1. contr. 1. n. 2 fol. 193. Leotard. d. qu. 100 per tot. 11

Usurai manifesti a gli effetti predetti sono quelli, che manifestamente, & alla scoperta danno ad usura, non una volta, dua, ne tre, ma continuamente stanno a ciò pronti, apparecchiati, e disposti per darne a tutti, e così la frequenza degli atti anco in casa propria, il luogo, e modo di fare pubblicamente senza guardarsi da alcuno, inducono questa qualità di manifesto, da provarsi in specie, come dimostra Menoch. de arbitr. cas 235. n 2. et seqq ad 19. Leotard. d. qu. 100 per tot Iosef. Rustic. loc. cit. n. 75 pienamente Card. Tos. d cõcl. 340. 341. & 342 per tot. Azor. d. cap. 18. lit. C. 12

E accioche si possino dir tali si ricerca pronunzia, e dichiarazione del Giudice sentiti li medesimi pretesi usurai manifesti; e come ciò si possa provare per lor confessione, fama, comune opinione, da'libri, che sono tenuti esibire, e da altre conietture, e presunzioni, vedi amplamente Menoch. d. cas. 235 nu. 12. & seqq. per tot. Mascard. de probat. concl. 1425. per tot. Card. Tosch. litt V. concl. 341. per tot. con più seqq. Leotard. de usur. d. q. 100. inf. n. 16. in fine sup. n. 1. e quanto all'esibizione de' libri vedasi il medesimo Menoch. cas. 499. n. 21. & seqq. Genua de script privat. lib. 4. tit. de lib. usur. n. 10. & seqq. 13

Usura non si commette da chi havesse preso a censo, ò a cambio denari, e poi li prestasse ad altri con farsi pagare li medesimi interessi che lui ne patisse, purchè veramente li patisca per causa del mutuo, Cenc. de Cens. q. 34. num. 54 &c. Card. Tosch lit. V. concl. 337. n. 96 & n. 110 & seqq. Azor. instit. mor. par. 3. lib. 5 cap 4. de usur. fol à me 419. Salon. de just. & jur tom. 2. qu. 78. art. 2. contr. 8. per tot. fol. à me 246. & seqq. dove pienamente quali condizioni in ciò si ricerchino. 14

E molti requisiti necessari per poter pattuire, e risquotere gl'interessi del lucro cessante, ò danno emergente per causa del mutuo senza commettere usura, vedi Azor. loc. cit cap. 5. per tot. fol. 421. Salon. d. contr. 8. & contr. 9. per tot. fol. 246. & seqq. à 281. Menoch. de arbitr. cas. 119. per tot. Castr. in l. 3. §. ult. ff. de eo quod cert loca, Gratian. discept. 387. per tot. & in Add ad cap. 427. in fin & discept. 652. 911. & 920. Rot. par. 2. divers. decis 315. n. 7. & 8. alla quale però risponde il Menoch. dict. cas. 119. n 18. & seqq. il medesimo Gratian. discep. 829. 851. & 987. Rot per Farinac. decis. 775. Altograd. consul. 45. n. 40. et seqq. lib. 2. Genua de script. priv. lib. 3 tit. de litt. camb. dappala quæst. 6. ne Not. fol. 162. nelle mie resolut. cap. 51. per tot. et cap. 100 n. 11. et seqq. & Socin. reg. 6. per tot. verb. Accipere, &c. dove pone la regola negativa, e la limita in 37. modi.

E che anco non si commetta usura ricevendo prezzo, ò mercede moderata per qualche mallevadoria fatta, in riguardo del pericolo, e molestie alle quali si sottopone chi promette per altri, ancorchè effettivamente non patisse danno alcuno, vedi Cabal. resol. crim cas. 285. per tot. Maur. de fideiuss. par. 2. sect. 2. cap. 2. per tot. Leotard. de usur. quæst. 23. n. 31. D. Antonin. in Sum. de usur. cap. 45. nu. 57. Salon. de just. & jur. to. 2. qu. 78. art 2. contr. 4. fol. à me 237. Azor. instit. mor. par. 3 lib 11. cap. 22. dubit. 5. fol. à me 951. P. Stephan. de Neap. de præcip. jur. & just. par. lib. 2. cap. 68. num. 14. fol. 228. intendendo mentre veramente ci sia qualche pericolo, ne'quali termini parlano li sopracitati Dottori, altrimenti per il semplice oficio, ò servizio non saria ciò lecito, e lo dissi in un Consulto appresso di me non stampato, distinguendo il pericolo dall'oficio, ò servizio.

Usura come non si commetta da vedove, ò simili persone semplici, che a buona fede dessero denari a qualche onesto guadagno certo, anche con sicurezza del capitale in virtù della tacita assicurazione, vedi nelle dette mie resol. 15

cap.

cap.17.num.8. Capyc. deciſ 19.num.8. Altograd.conſ. 6.num. 86. lib.1. Leoncil. deciſ.Ferr.65.per tot.

16 Uſura che coſa ſia, di quante ſorti, come, e quando ſi commetta, ò no nel mutuo, quando, per quali cauſe, ò titoli ſi poſſa ricevere oltre la ſorte, & altro, vedi P.Stefan. de Neapol. tractat. de præcip. jur. & juſt. part. lib. 2.cap.29. con più ſeguenti, dove nel cap. 31. riferiſce principalmente il titolo di lucro ceſſante, e danno emergente, e nel cap.32. 7. altri titoli, cioè Primo di mero donativo. Secondo in riguardo di quello, che per altro fuſſe giuſtamente dovuto. Terzo per la briga, e moleſtia. Quarto del pericolo. Quinto dell'obbligo di non repetere ſin'a certo tempo. Seſto della ſicurtà, che uno faceſſe per l'altro, ò aſſicurazione. Settimo della pena convenzionale, purchè vi concorra l'intereſſe, di che però, come tutto ſi deva intendere per non errare in materia tanto pericoloſa, e difficile, vedi detto P.Stefano ne'luoghi citati, Filiuc.to.2. trat. 34. cap. 5. Salon. de juſt. & jur. tom. 2. qu. 78. art.2.contr. 8.9.10.& 11. & ſeqq.fol.246.con molti ſeqq. Leotard. de uſur. quæſt. 98. & 99.e per tutto il tratt.e nelle mie reſolut.cap. 51. num. 13. & per tot. Come ſi provi l'uſura, vedi §.Contratti n.25. Card. Toſch. litt. V. concl. 341. 346. 347. & 361. per tot. Ricc. Prax.var.reſol.cap. 52. per tot. ſopra nu.13. & n.1.

17 Uſura che ſi commetta ſolo nel mutuo eſpreſſo, ò tacito reſultante negli altri contratti, e della ragione, perchè negli altri contratti ceſſante detto mutuo implicito e virtuale, non ſi commetta uſura, benchè pajano più dannoſi, anzi ſia lecito alli contraenti ingannarſi infra la metà del giuſto prezzo almeno in foro eſteriore, benchè non in foro di coſcienza, nè quando vi fuſſe dolo che deſſe cauſa al contratto, perchè in tal caſo, ſe non per via di leſione, almeno per azione di dolo ſi potrebbe reſcindere, vedi pienamente Leotard. de uſur. qu.1.& qu. 8. con altri addotti dal Staiban. de intereſſe lib.2.tit. 11.qu. 1. num. 27.& ſeqq. ſopra num.4.e §. Vendere num.34.Sperel. deciſ. 119. num. 66. 69.& ſeqq.

18 Uſura ſi commete da chi preſta con patto, e condizione, che dal medeſimo che riceve li ſia preſtata altra coſa ſimile, come ſe uno preſtaſſe cento ſcudi con patto di ricevere impreſtito ſtaja cento di grano, ò coſa ſimile ſecondo l'opinione di molti Teologi, come ſi può vedere appreſſo Bonac.de Contract. diſp. 3.punct. 3.num.9. & ſeqq Ugolin. de uſur. cap.30. num.1.& §.1.num.4. in fin. Azor. inſtit. mor. part.3.lib.5.cap. 7.fol. a me 426.

Nondimeno perchè in detti contratti non ſi può veramente conſiderare alcuna inequalità, ò ingiuſtizia non eſſendo uno più che l'altro obbligato preſtare, e far ſervizio al compagno, ma officio reciproco non eſtimabile di prezzo, non ricevendo per queſto alcuno più di quello che preſta, e reſtando ſcambievolmente obbligati a reſtituire in genere ciò che ricevono, benchè la ſudetta prima opinione ſia più ſicura in coſciēza, più probabile però ſi dimoſtra queſta ſeconda contraria, e ricettiſſima maſſime in foro eſteriore, che tali contratti di mutue preſtanze ſiano totalmente leciti, e permeſſi, come prova Leotard.de uſur qu. 16.num.37.& ſeqq. Staiban. de Intereſſe lib. 2. tit. 11. quæſt. 1. num.119. & ſeqq ad 128. Salon. de juſt. & jur. tom. 2. qu. 78.art.2.contr.3.fol.a me 235. Pac.Jordan. Lucub. vol. 2 lib. 10.tit.11.num. 173. &c.

Del reſto in materia d'uſure, & intereſſi, vedaſi pienamente Card. Toſch. litt.V.concluſ.336. & ſeqq. per tot. Clar. e Bajard.§. Uſura per tot. Leotard. tratt. de uſur. per tot. Staiban. tratt. de intereſſe per tot. P. Stefan. de Neapol. de præcip. jur. & juſt. par.lib.2.cap.29. con più ſeqq. Lup. tratt. de uſur. Scacc.de Camb. Gabriel. com. concl. lib. 7. tit. de maleſ. concl. 20. Azor. inſtit.mor.p.3.lib.5. fol. a me 414. a 451. Covar. var.reſ. lib. 3.c.1.2.3. & 4. Michael Salon. de juſt.& jur. in 2.2. D. Thom.q.78.ar.1.2.3. & 4. per tot. da cart. a me 185. fino a cart. 432. con più altri da loro citati; a'quali mi rimetto, ſiccome all'infallibile giudizio della Santa Madre Chieſa Univerſale per tutto il contenuto nella preſente Opera, facendo fine a laude e gloria dell'Onnipotente Dio ſommo Autore, e datore di tutte le ſcienze, e d'ogni altro bene, al quale, & alla ſua Glorioſiſſima Madre V. Maria con tutta la Corte Celeſte rendo umiliſſime grazie, che m'abbino ſempre particolarmente protetto, ò illuminato, e conceſſo forza, e ſpirito di terminarla per beneficio publico, com'è l'intenzione con ſperanza della medeſima continua protezione, perdono degli errori, e mercede, tutto per ſua infinita Miſericordia, e Bontà.

IL FINE.

I N D I C E

Breve, ma Copioſo

DI TUTTE LE MATERIE DELL'OPERA.

Eccettuata la Prefazione, che l'ha ſeparato.

Il primo numero ſignifica le carte del Libro, & il ſecondo il numero marginale, e ſempre s'intende repetita la prima parola ſoſtanziale, che anche è di Carattere differente.

A

Abbadeſſe come poſſino rinunciare per le fanciulle 213. 10. & ſeqq.
Abigeato, che coſa ſia quando ſi cōmetta, e come ſi puniſca, 23. 1.
Abitatori di Livorno lor privilegi, 23. 1.
Di Porto Ferraro. 23.2.
Di Piſa, 23. 3. 4. vedi Ebrei
Quali propriamente ſi dicano abitatori, 23. 5.
Dello Stato di Vernio quando non poteſſero entrare nelli Stati di S.A.S. 134. 19.
Abitazione promeſſa ſe ſi poſſa variare, 23. 6.
Se ſi deva reſtituire la ſtima, 23. 6.
Come ſi ſtimi, 23. 7.
Se ſi poſſa cedere, 24. 8.
Se comprenda la proprietà, 24. 9.
Se s'intenda anco per la famiglia, 24. 10.
Circa le Meretrici, vedi Meretrici.
Aborto quale ſi dica.
Quando ſi abbia per nato, ò non nato, e
Quello che da queſto ne riſulti, 24. 1.
Delle ſue cauſe, 24.2.25 10.
Come, e da'quali ſegni ſi conoſca, 24.3.
Come ſi puniſca, 24 5. per tot. 122. 22.
Non gode immunità della Chieſa, 24.8.
Vedi corpo di delitto, 94. 16. & ſeqq.
Acceſſi al luogo ſua mercede, 206. 5.
Accompagnare, vedi Banditi, Delitti, e Omicidiari.
Doppo il delitto ſua pena, 109. 27. & ſeqq.
Per eſſer punibile, quello ſi deva provare dal Fiſco, 110.30.
Acqua ſalata proibita, 25. 1.
Aquavite appaltata, e come, 25. 2.
Delle ſue virtù, e ſe rompa il digiuno, 25.3.
Aque del Tetuccio, 25.4.
Aque buone, ò cattive, 25.5.
Correnti, ò ferme, 25. 6.
Capaci di ſervitù non nocive.
Incapaci delle nocive, 25.6.
De'pozzi ſe ſi poſſano divertire con nuovi pozzi, 25. 7.
Del campo ſuperiore, come ſi riceva nell'inferiore, 25.8.
Si può trattenere dal Padrone del campo ſuperiore, 25.8.
De'fiumi, come non ſi poſſono derivare, 25.9. e 10. 154.14.
Se ſi poſſino raccogliere per macinare, 219.3.
Come ſi poſſano dividere, 26.11.
Non ſi poſſono dirizzare ſu le ſtrade, 328.1.
Se ſi poſſono divertire dal ſuo corſo con ripari ne'fiumi, 153. 10.& ſeqq.
Acquidotti non ſi poſſono impedire, nè rompere, 26. 12.
Quando ſi poſſino fare nelle muraglie, 26.13.
Accuſatori, vedi Denunciatori, e Sindaci.
Adulterio, come ſi puniſca, 26.1. & ſeqq.
Non ſi procede per inquiſizione, e
Chi poſſa querelare, 26.4. 209. 48. & ſeqq.
Querelato uno ſi procede anco contro l'altro, 26.5. (& 12.
Riſpetto agli uomini ammogliati quando nō ſi puniſca, 26. 6.
Come ſi provi, 26. 7.
Come ſi preſcriva, 26.8.
Continuato ſi puniſce d'una ſol pena, 26 9.
Adultero ſe poſſa eſſer ammazzato, 26.10. 145. 19. 243.8.9.
Se ſi proceda a tortura, 40. 11.
Se punibile nelle meretrici, 26.12. 299.27. e 31. 210.48. &c.
Con donne bandite ſe ſia punibile, 26.13.
Meſcolato con inceſto, come ſi puniſca, 26.14.
Della perdita della dote, 121. 13. 26.15.
Attentato con ſcale, ò baci, 27. 26.
Se ricerchi la pace, e da chi, 242.44.
Se l'adultero poſſa difenderſi contro chi l'offendeſſe, 243.9.
Se ſia delitto publico, e chi poſſa querelare, 27.16.
Se la moglie poſſa querelare il marito, 27. 19.
Se ſi poſſa opporre per fuggire la reſtituzione della dote, 27.19.
Affetto ſe ſi puniſca ne'delitti, 159. 22. & ſeqq. 160.31.
Affronti, ò confronti, 27.1.
Agnelli, e capretti ſi poſſono macellare da ognuno, 62. 1.
Aggreſſore, ò inſultato chi ſi preſuma, 118. 6.
Ajuto alla fuga di carcerati, 64. 8.
Nelli delitti, come ſi puniſca, 109. 27. 160. 32.
Dato a più perſone in un delitto ſi puniſce d'una ſol pena, 118 32.
Albergatori di Firenze diano la liſta de'foreſtieri, 27. 1.
Non poſſono ricettar quelli della Città, 27.2.
Non far compagnie, 27. 3.
Non ricettare baroni. 27.5. 349.1. e 10.
Tenghino l'inſegna, 27. 4. Vedi Oſti.
Alchimia, che coſa ſia, e ſe poſſa eſſer lecita, 215.31.
Allevatrici ſi puniſcono errando nella lor profeſſione, 205.26.
Come diano giudizio nelli ſtupri, 329.3. 331.21.22.
Alimenti a chi ſi devano ſopra beni confiſcati, 123. 5.
Come alli carcerati per debiti, 127. 6. 101.24.
Allumi di Rocca non s'introduchino di fuora, 27. 1.
Ammalati, come ſi conoſchino *remiſſivè*, 95. 23.
A chi ſpetti la cognizione delle cauſe di malie *remiſſivè*, 95.24
Ammazzare, ò ferire con archibuſi ſua pena, 27. 1. 109. 23.
Ammazzare Ribelli, 27. 2.
Ambaſciatori ſicuri, 45. 21.
Se devano eſſer conſervati indenni, 82 20.
Ammeſſi à nuove difeſe, vedi rimeſſi in buon dì.
Amicizia quale deva eſſer per impedire la teſtimonianza, 340.21.
Amminiſtratori di coſe del Publico, ò luoghi Pii, come devino eſſer denunziati delle lor fraudi, 28.1.
Di banchi, ò botteghe in uſi proprj, 28.2.
Diano mallevadori, 28. 3.
Cuſtodiſcano i libri, 28.4.
De'denari del Prencipe uſurpandoli, 28.5.
Di perſone private, 28.6.
D'altre robe di privati, 28.7.
Negoziando con quello del Padrone, 28.8.
Se ſiano tenuti de'nomi de'debitori, 28.9.
Non poſſono appellare, 28. 10.
Di che ſiano tenuti, 28. 11.
Se comprino beni da loro amminiſtrati, 28.12.
Fomentando cauſe ingiuſte, 28 13.
Del publico ſi conſtituiſcono ſalari, 28.14.
Non vendono a credenza, 28. 15.
Quando ſe li deva il ſalario, 28. 16.
Obligano i lor principali, 205.4.
Amore ſe ſcuſi dalla pena ordinaria, 106.18. 209.28.
Andare a'monaſterj, 28. 1.
Con Banditi, 29.2. Vedi Banditi.
A ſoldo foreſtiero, 29.3.
Ne'beni d'altri, 29.4. vedi vicini,
A giocare, ò veder giocare, vedi giuoco.

Animali proibiti delle bandite, 29. 1.
Trovati a far danno se si ritenghino, 29. 2. (29.3.
Venduti con riservo del dominio da chi s'emendi il danno, Vedi Bestie.
Se si concedino pro noxa, 29. 4.
Affrontandosi fra loro, 29.5.
Dati in soccio a danno di chi periseano, 29.6.
Percossi come si punisca il percutiente, 29. 7.
Rubati come si riconoscano, 29.8.
S'intendono li grossi, e non piccoli, 164.48.
Annona non si può rincarare, 160. 36.179.7.217.1.
Appaltatori di tabacco
D'acquevite, } 29. 1. & seqq. vedi monopogli.
D'Osso di Balena,
Polvere, e salnitro non faccino danno alle case, 29.4.
Non possono restringere l'arti, 29.5. 217.1.
Del pane tondo Ducale, 157. 6.
Appello nelle cause di confiscazioni, paci, e tregue, 61. 3. (105.
Da interlocutorie se devolva la jurisdizione sopra meriti, 176.
Non s'ammette in criminale, vedi contumaci n. 5.
Ammette nuove provanze, 175. 84.
Proibito non impedisce dire di nullità, 225. 6.
Si concede alle comunità circa tagli, 335. 22.
Non compete a' depositari, 113. 7.
Appoggiare fabbriche, vedi Edificare.
Approvazione de' Statuti, vedi Statuti.
Arbitrio nelle pene, come si possa estendere, 172. 40. 174. 74.
Regolato, e non libero, 172. 41.
Deve essere della medesima specie della pena principale, 324. 30.
Arbori, nè altro ne' letti de' fiumi, 29. 1.
Intorno ad Arno non si possono tagliare, 29. 2.
Quando s'applichino a gli Ufiziali de' fiumi. 29. 2.
Trascorsi, ò smotati. 30. 3.
Svelti da venti, ò secchi, 30.4.
Non si taglino da conduttori 30. 4. (Danni.
Pene in tagliargli, 30. 5. vedi tagliare, Quercie, Olmi, e Quello venga sotto nome d' arbori, 30. 5.
Archibusi a fuoco dove permessi, 30. 1.
Dove proibiti, 30. 2.
Chi bavesse facultà dove non li possa portare, 30. 3. 197. 28.
Proibiti nelle Cacce, 31. 4. 197. 20.
Si procede a querela, 31. 4.
Come s' introduchino, e trasportino per farli rassettare, 196. 15.
Con piastra atti ricevere ruota, ò fucile, 30. 5.
Dentro al Barco reale, 30. 6. 197. 22.
Dentro le 20. miglia, 30. 7. e 10. 31. 12. & 13.
Della lor misura, 30. 7. & 8. 196. 8.
Corti si denunzino, 30. 9. 155. 5. & seqq.
Nel lago di Fucecchio, e Castiglione, 31. 11.
S'estimo dagli eredi, 31. 16.
Fuori delle venti miglia, 30. 10. 31. 18.
Proibiti portarsi nelle Città, e Terre murate, 31. 19. 197. 23.
Quanti se ne possa tenere, 31. 20. 32. 4. 197. 23. &c.
Se siano permessi a' Rettori di giustizia, e suoi ministri, 273. 51.
Se si possino serbare nell'osterie, vedi Osti.
Che tassa si paghi per le licenze, 197. 29.
Proibiti nelle Bandite, 31. 21. & seqq.
Quali permessi a descritti dell'Unigiana, & altri, 115. 6 7.
Come proibiti a forestieri, 154. 1. & seqq. vedi forestieri.
Archibusate come deva constar del corpo del delitto, e come si puniscano, 32. 25. & 26. 109. 23.
Sparate da un confino ò territorio all'altro, 32. 27. 111. 55. e 56.
S'aspetta la cognizione al Magistrato degli Otto, 200. 17.
Archibusieri a cavallo di Romagna, & altri lor privilegi 32. 1. & seqq. 114. 13.
Devono tener il cavallo, 32. 4.
Quanti archibusi possin tenere, 32. 4.
Dove non li possin portare, 32. 4.
Non possono portar pistoni 32. 8.
Non vendere, impegnare, ne prestar cavalli, armi, nè panni, 32. 6. Vedi Soldati.
Quando possino serbar l'armi nell'Osterie, 281. 19.
Argenti, & ori di Palazzo chi ruberà. 33. 1.
Con qual diligenza si comprino, 33. 2. 236. 1.
Come s'impegnino, 33. 3.
Falsi, vedi Oro.
Argini non si taglino, nè rompino 33. 1.
Non si danneggi., ne lavorino, 33 2. & seqq. 153. 6.
Argumento dal Fisco, e simili a' luoghi Pii, 117. 46.
A contrario quando non proceda, 217. 24.
Dall' eccezione alla regola, come proceda, 116. 46.
A majori ad minus non procede ne' rescritti, 269. 18.
Aria colata qual sia, 228. 3. *remissivè*.
Armi, Iscrizioni non si rimovino. 33. 1. & seqq.
Denotano il dominio, 33. 3.
D' altri non s'usurpino, 33. 5.
Se competino a' bastardi, 144. 17.
Armi nel lago di Fucecchio, e di Castiglione, 31. 11. 36. 2.
Quali siano proibite in Firenze, 31. 12. 34. 3. 4. e 7.
Quali fra l' otto miglia, 34. 4. e 5. 31. 12.
Come fuor dell' otto miglia, 34. 5.
Come sempre s' intendino perse, 34. 5. 37. 37.
Trovate in caso abitino più persone, 34. 6.
Stilletti, e simili, 34. 8. coltelli, e forbicine, 34. 7.
Doppie della medesima sorte, 35. 9.
Proibite la notte di Natale, e del Giovedì, e Venerdì Santi, 35. 10. 320. 5.
Proibite a' mascherati, ò travestiti, 35. 11.
Alle Chiese, mercati, e simili, 35. 12. 37. 32.
In asta quali siano proibite. 35. 13.
Proibite a gli estrattori, 35. 14.
A vergai, e Pastori, 35. 15.
Quali siano permesse a' Pistojesi, & altri, 36. 16. & seqq. & 23.
Come si trasportino dalle Porte, e botteghe, 36. 19. 196. 15.
Per delinquere non si possino prestare.
Quali non si possano prestare, 36. 21.
Come siano proibite a confinati, 36. 22. 37. 39. & seqq.
Di più forti come si condanni, 36. 24.
Trovate in terra appresso più persone, 36. 25.
Sotto nome d'armi ciò che venga, 36. 26. & seqq. 196. 16.
Se siano proibite di ragione comune, 36. 29. 37. 31. & seqq.
Se possino essere levate a Chierici, 36. 30.
Si procede ex officio, 36. 24. 37. 33.
Proibite alle Donne, 37. 34.
Proibite a' forastieri, 37. 35 vedi forastieri. (seqq.
Come permesse in viaggio, & in altri casi, 36. 18. 37. 36. &
Perse s'applichino al Fisco, 37. 37. e 42.
Nello Stato di Siena, 37. 41.
Difesa per dopo il suono della Campana, 38. 43.
In asta, e bastoni ferrati sono il medesimo, 38. 44.
Non si possono mandare a luoghi d' infedeli, 38. 45.
Quali, e come siano permesse a descritti, vedi Descritti.
Avvelenate, 140. 10.
Quali permesse a Rettori di Giustizia, e suoi Ministri, 169.6. vedi Rettori n. 51.
Difensive nella Città di Firenze si notificano a gli Otto, 196. 13.
Circa le licenze, vedi licenze.
Che tassa si paghi per le licenze, 197. 29.
Quali permesse al Rettore dello Studio di Pisa, 273 53.
Arnesi d' agricoltura non si gravano, 38. 1.
Arrolati de' Prencipi, 38. 1. & 2. vedi Cortigiani.
Quali, e come possino esser convenuti, & esecutati senza licenza, 95. 7. 8.
Arte, & Artieri della lana, 38. 1.
Della seta, e suoi sottoposti, 38. 2.
De Medici, e Speziali, 38. 3. &c.
Della Grascia, e Fabbricanti, 38. 8. & seqq.
Delli Linajoli, 39. 13.
Quali non possino partire delli Stati, 34. 14. e 15.
Come devino far tarare li conti, 39. 16.
Come possino esser cacciati per il romore, vedi Dottori.
Quali non si possino esercitare vicino alla Città, 39. 18.
Di trarre seta non è fra l' arti immonde, e si permette nelle Città, 290. 3.
Artefici facendo rumore se possino esser scacciati da Dottori, ò malati vicini, 124. 17.
Come devano esser pagati in contanti, vedi mercede.
Tenuti dell' imperizia, e colpa, 283. 2.
Ascendenti s' intendono tanto del padre, che della madre, 120. 4.
Assassini quali si dicano, e lor pena, 39. 1. & seqq. per tot.
Non godono l' immunità della Chiesa, 39. 3. & seqq.

Nè anco i loro fantori, e ricettatori, 40. 7.
Non sono sicuri in luogo alcuno, 40. 11.
Non si dicono tali stante l'inimicizia propria, 40. 12.
Vedi Sicari.
Asserzione della stuprata che indizio faccia, e se deva esser mantenuta con tormento, 331. 25.
Assicurati non si possono offendere, 281. 10 12. vedi Salvocondotto.
Assistere à delitti sua pena, 109. 27. &c.
Assistenti alla cura d'infermi come possino errare, & essere puniti, 205. 27.
Assoluzione dal giuramento senza citazione, 75. 39. 175. 94.
Non è necessaria nell'erede del giurante, 276. 7.
Assoluto da delitti, vedi Delinquenti.
Dalla pena non resta libero dalla restituzione, 161. 49.
Come s'intenda dalle spese chi non è condennato, 175. 88. 321 14
Attentati di delitti, vedi delitti, e furti.
Atti dolosi non avendo altro nome si dicono stellionato, e si puniscono arbitrariamente, 109. 20.
Contro la legge, ò buoni costumi se siano punibili, 111. 48.
Quali si possino fare, ò no nelli giorni feriati, 135. 8. & seqq.
Judiciali vengono sotto nome d'instrumenti, 164. 41. 45.
Come si convalidino pagando la gabella in seconda instanza, 266. 72.
Venetei contro natura, vedi sodomia.
Attori di tutele, e lor obblighi, 40. 1. & seqq.
Ne rimedi diffamatori, 40. 3. 4. 196. 1. & seqq.
Quando seguitino, ò no il foro de rei, 40. 5.
Non provando s'assolvono li rei, 41. 6.
Auditori della Rota di Firenze lor obblighi, e molumenti, & altro, 169. 10 & seqq. 176. 103. &c. (seqq.
Ausiliatori ne delitti, come si puniscano, 234. 47. 49. 109. 27. &
Come ne furti, 160. 32, 190. 22.
Auttor della rissa tenuto alla pena ordinaria, 105. 12. 234 47. e 51.
Quando si possa scusare dalla pena ordinaria, 234. 51.
Avvocati non faccino pagar più delle Tariffe, 41. 1. (Dottori.
Come si soscrivono l'allegazioni, e delle procedenze, vedi
Meritano appresso Dio, 41. 3.
Prevaricatori si puniscono, 41. 4.
Patrocinin le cause de poveri, 41. 5. 14. 17. 42. 18.
De consigli resi in giorni festivi, 51. 5. (6. e 16.
Non patuiscano de quota litis, ma del salario solamente, 41.
Non intervengono agli esami, 41. 7. 285. 1.
Se possino contrattare con li Clienti, 41. 8. (245. 5.
A che effetto possino trattare con Banditi, ò simili, 41. 9.
Se possino esser testimoni, 41. 10.
Se mallevadori, 41. 21.
Se possino ritenere le scritture, 41. 12.
In causa propria recuperano le spese, 41. 13.
Non si difendano cause ingiuste, 41. 14.
Se li deve il salario anco non pattuito, 41. 5.
Precedenza con Cavalieri, 69. 12. (184. 14.
Dicendo al Giudice, che non fa giustizia non sono punibili,
Come uccidano *impunè*, conseguiscano premio, 205. 29.
Privilegiati nella lor mercede, 206. 7.
Se gli deve l'onorario, benchè le parti s'accordino, 321. 4.

B

B*Aci* lascivi, come si puniscano, 27. 16. 329. 7.
Badesse de Monasteri, come possino rinunziare per le fanciulle, 213. 10. & seqq.
Balestre da polsoni proibite, 42. 1.
Da pallottole, come, & à chi proibite, 42. 2.
Proibite nelle bandite, & altro, 42. 3. 4.
Si registrano le licenze con sicurtà agli Otto, 197. 26.
Banchi de Rettori circa la Tassa, 42. 1.
Bandita del Poggio a Cajano, 42. 1.
Di Montecarlo, & altre, 42. 2.
Del Poggio, Cerretto, & Ambrogiana, 42. 6.
Di Ceretto, 42. 7.
Di Cafaggiolo, 42. 8.
Di S. Martino, Palma, Lecceto, 42. 9.
Di Pisa, e Livorno, 43. 10.
Dell'Isola, e Pratolino, 43. 11.
Di Rosignano, e Vada, 43. 12.
D'Altopascio, & altre, 43. 13.
Come si possa uccellare alle Ragnaie, 43. 15.
Dell'Impruneta, 43. 16.
Non si guastino ova, ne nidi, 43. 17.
Banditi non se li dia ajuto, 43. 1.
Ne s'accompagnino, 43. 2.
Si corra al rumore, 43. 3.
Si denuncino, 43. 4.
E perseguitono, 44. 7. e 10.
Come si rimettino con ammazzare, ò dare altri, 43. 5. 46. 37.
Come con Bandi d'altri, 43. 6.
Premio à chi gli ammazza, ò da vivi, 44. 8.
Non si pratichino in voce, nè in scritto, 378. 24. & seqq. 44. 10.
Si descrivono ad un libro particolare, 44. 11.
Se li diano le campane à martello contro, 44. 12.
Di Stati alieni senza assicurazione, 44. 14. 254. 1.
Essendo armati d'archibusi si perseguitino, 254. 1.
Della Contea di Vernio, 44. 15. e 16.
Cadaveri circa à seppellirli, 44. 17.
Morti se si possino ferire, ò spogliare, ò impiccare, 45. 18.
Doppo presi vivi se possino essere ammazzati, 45. 19.
Ambasciatori sono sicuri, 45. 21.
Se li concede salvocondotto, e ciò che operi, 45. 22. & seqq.
Non si comprendono nell'offese, ò paci, 45. 25.
Se possin testare, e succedere, 45. 26. & seqq.
Possono ripudiare in pregiudizio del Fisco, 45. 32.
Rimessi ciò che recuperino, 46. 33.
Rimessi con condizione, 46. 34
Rimessi come non siano tenuti à debiti, 46. 35.
Rimessi surretiziamente, 46. 36.
Possono ammazzarsi fra loro, e se li sia lecita la diffesa, 46. 38.
Quãdo possono impunè essere offesi, ò no, e da chi 46. 39 & seqq.
Presi, e fatta la recognizione, come s'esequisca, 46. 42. &c.
Presi dove non sono banditi, 46. 43.
Non possono agere nè contrattare, 47. 44.
Mentre vivino a chi s'aspettino i loro beni, 47. 45.
Transitare dove sono banditi, 47. 46. 324. 28.
Tollerati se possino esser offesi, 47. 47.
Se possin esser presi con fraudi, 47. 48.
Donne gravide, 47. 49.
Se s'intendino banditi da luoghi confederati, 47. 50.
Per cause pecuniarie, 47. 51.
Non banditi offesi per banditi, 47. 52.
Ammazzati, ò presi ignorantemente, 47. 53.
Cancellati nullamente, 47. 54.
Rimessi mà non cancellati, 47. 54. 48. 63.
Da bandirsi in breve, 47. 55.
Di Stati alieni nõ si catturano ad instanza di forestieri, 47. 56.
Come si faccia la ricognizione, 47. 57. 48. 65.
Se possin esser spogliati de' beni, 272. 41. 48. 58.
Compagni de banditi, 48. 59.
Sacerdoti, ò Chierici, 48. 60. 49. 70.
In Chiese se possin esser offesi, 48. 61.
Non si rimettono se non dopo cinque anni, 48. 62.
Riconosciuti s'esequisce, 48. 64.
S'assegna breve termine, 48. 66.
Ciò che si consideri avanti l'essecuzione, 48. 67.
Dello Stato di Siena, 49. 68.
Si devono pubblicare, 49. 69.
Ricettati da' parenti, 49. 71.
Vagabondi, 49. 72.
Cometrendo nuovo omicidio, 49. 73.
Di Siena non sicuri in quel di Firenze, & è contra, 49. 74.
Incogniti non si passino alle barche, 49. 75.
Per archibusate come si rimettino, 49. 76.
Assicurati non si possono offendere, 281. 10. 12.
Bando circa il tagliare, 49. 1.
Contro chi spara archibusi come s'intendino, 49. 2. & seqq.
Proibenti conversar con banditi, 49. 4. 323. 24 & seqq.
Quali siano per terrore, 49. 5.
Contro estrattori, 49. 6.
Circa l'armi, 50. 7.
Contro sicari, 50. 8. vedi Sicari.
Di caccie, e pesche, 50. 9.
In augumento, come s'intendano, 50. 10. 323. 17.
Se comprendino li forestieri, 155. 14. & seqq.
Da pubblicarsi circa beni confiscati, 270. 3. & seqq.
Quali, e come si devono mandare alle Riformagioni, 322. 2. del resto vedi Statuti per tot.
Baratterie de Giudici, come si puniscano. 137. 22.

Barberi arrivando tutti, ò più in un tempo, 255. 25.
Barbieri, come possino errare, & esser puniti nel medicare, 204. 19. 25. Circa il guardar le feste, vedi feste.
Barco reale, che cosa sia, 50. 1.
Proibizione d'armi, lacci, e reti, 50. 1. 2.
Di tagliare, e di Capre. 50. 3.
Di lavorare intorno le mura, 50. 4.
Bargelli circa la mercede di catture, & altro, vedi Cavallari, Birri, Esecutori, Premio, e mercede.
Barulli circa le Grascie, vedi Grascie.
Di grani, e biade, come proibiti, ò tollerati. 50. 1. & seqq.
Bastardi, come si possino legittimare, succedere, se capaci di dignità, e altro, 144. 14. e seqq. 260. 15.
Obbligati alla gabella. 166. 71.
Bastoni in Firenze, e fra le tre miglia, 51. 1.
Ferrati quali proibiti, 51. 2. 4.
Come alle Chiese, mercati, e simili adunanze, 51. 3.
Sono specie d'armi in asta, 51. 5.
Permessi a' descritti fuor di radunate, 38. 44.
Beccai circa le vacche, vedi vacche.
Quando non possino macellare vitelle, 51. 2. & 11.
Quando li porci, 51. 3.
Circa castrati, vedi Castrati.
Non comprino per rivendere, 51. 5.
Sodate alla Grascia, 51. 6.
Portar via l'immondizie, 51. 7.
Notar la carne a' quadernucci, 51. 8.
Far notar le bestie alla porta, 51. 9.
Dicano il peso, e costo della carne, 51. 10.
Denari cinque per libra, 52. 12.
Non faccino compagnie con pizzicagnoli, 52. 13.
Circa le frataglie, ò interiora, 52. 14. & 62. 4.
Becchini diano nota de' pupilli rimasti, 52. 1.
Benefizio di pace, e confessione per li descritti, 116. 23. vedi Pace, e Statuti.
Non giova agl' intromissori, 187. 2.
Quando abbia luogo, ò no, 325. 48. & seqq.
D'inventario cessa in Firenze, 230. 12. 188. 6.
Di cessione de' beni non giova à falliti, nè si ammette nelli Stati di Toscana, 102. 20. 136. 31.
Di legge che cosa sia, e quando abbia luogo, ò no, 142. 35.
Beni del Fisco come si notino à due libri, 52. 1.
De' delinquenti non s'occultino, 52. 2. 278. 11. & seqq.
Premio a chi ne dà notizia, 52. 3.
Circa l'alienazione in forestieri, vedi forestieri.
Non trasportati ad estimo, ò decima, 52. 5. e 12.
Come si devano addecimare, 52. 5.
Circa le confiscazioni, 52. 6. e 7. 270. 3. & seqq. vedi confiscazioni.
Passano con li pesi, 52. 8. 122. 28.
Alienati da eretici occulti, 52. 9. 132. 2. 152. 8.
De' delinquenti come s'acquistino al Fisco, 52. 10.
Come siano ipotecati al Fisco, 52. 14. 146. 6. &c.
Se siano ipotecati a gli offesi, e dannificati, 190. 16.
Immobili quali s'intendano, 52. 13.
Sempre tributari al Comune per le gravezze, 52. 15. 122. 28.
Livellari, e simili, come s'incorporino al Fisco, 53. 16.
Del pubblico non si possono occupare, alienare, ne' prescrivere, 53. 17. & 18. & 21.
De' pupilli, vedi pupilli.
Patrimoniali del Principe, che privilegi godono, 53. 20.
Esistenti fuor di Stato si devono escutere per agere contro al Fisco, 96. 3. 146. 1.
Vacanti, e d'indegni s'applicano al Fisco, 153. 16.
De' ladri se siano obbligati alli derobati, 190. 16.
Futuri confiscano a' Ribelli, 198. 8.
Delle Meretrici morte, si devono inventariare, 207. 9.
Benserviti, vedi Rettori num. 38.
Bestemmia, come si punisca, 53. 1. e 3.
Che sia di comun foro, 53. 1.
Quanto sia enorme il delitto, 53. 2.
Pena temporale non cessa per l'assoluzione penitenziale, 54. 4.
Come, e quando si commetta, 54. 5. & seqq.
Ereticale da chi si punisca, 131. 4.
Bestie da macello circa la tassa, 54. 1.
Non s'estragghino, 54. 2. vedi Estrazione.
Morte non s'introduchino, 62. 4. 54. 3.
A soccio non si vendano, 54. 4.
Delle vendute non si riservi dominio, 54. 5.
Lontane da boschi, 54. 6.
Per quali difetti si restituiscano, 54. 7. 16.
Tenute sopra beni d'altri non si gravino, 54. 8.
Non si tengono le minute intorno Firenze, e Pisa, 54. 9.
Da lavoro, come nō si possono comprare per rivendere, 54. 10.
Sgabellato per pastura non serva per lavorare, nè si estragga, 54. 11.
Come si pascbino nella Montagna di Pistoja, 54. 12.
Morte da sè non si vendano, 62. 4.
Vaccine dove si devano dare in nota, 134. 11. 179. 6.
Del piè tondo circa la gabella, 54. 13. 166. 73. 223. 80.
Gabellabili di quali, e come s'intenda, 164. 48.
Circa darle a vettura, vedi Vetturini.
Quali biade le fussero proibite per risparmio, 179. 8.
Offese da chi s'emendi il danno, 54. 14.
D'altri se cadano in frodo per la non pagata gabella, 262. 20. & seqq.
Forestieri si conduchino per la strada maestra, 54. 15.
Forestiere vote da soma si devono notificare, 133. 3.
Bevande amatorie, 106. 18.
Biade, vedi grani, & estrazione.
Birboni, vedi vagabondi.
Birri non faccino esercizi della Grascia, 55. 1.
Come si devino contenere circa l'armi, 55. 2.
Come nel far l'esecuzioni, 55. 2.
Non rendono Pace, vedi Pace.
Non se li fa resistenza, vedi resistenza, & 55. 7.
Quando se li crede, ò no, 55. 5. & 10. 269. 1.
Delle robe trovate a prigioni, vedi robe.
Della mercanzia quando vadino col Bargello, 55. 8.
Non piglino mancie, 55. 9. 132. 4. 7. 13.
Se si possino condeonare per calunnia, 55. 10. 112. 5. & seqq. 269. 1.
Non facendo l'officio loro circa il gioco, 168. 10.
Vedi esecutori, e cavallari.
Come tenuti esequendo ordini d'altri superiori, che del Comune di Firenze, 274. 70.
Boja, sua mercede, e se si possa forzare alcuno a tal ofizio, 132. 12.
Bombardieri, che privilegi abbino, 55. 1. & seqq.
Boschi quando si possano tagliare, 56. 1. & seqq. 286. 2.
Vedi Selve, e Tagliare.
Bottegai circa le Bilanze, e prezzi, 56. 1.
Non tenghino Galla di levante, 56. 2. 250. 15. 23.
Farinajoli circa il provedersi, vedi Barulli.
Comprando legnami rubati, pena 98. 6.
Faccino segnare le misure, 212. 5.
Botteghini fuor del piombo de' muri, proibit. 129. 15.
Bovi non s'estragghino, 66. 1.
Non si gravino per debiti, 56. 1. & 2. & 7.
Quali diserti s'attendano, 56. 3. & 6.
Si manifestino li disetti, 56. 4.
Morendo fra tre giorni di chi sia il danno, 56. 5.
Come da mercanti si sodi alla Grascia, 56. 6.
Quando si possino macellare, 46. 8.
Trovati a far danno, 56. 9. vedi Bestie.
Bozzoli di seta, & altre rigaglie non si comprino per rivendere, e con quali diligenze, 57. 1.
Non s'estragghino, 57. 2. & 3.
Circa il macerarli, 57. 2. 195. 3.
Del resto vedi Seta.
Bracchi da fermo dove, e come proibiti, 57. 1. & seqq.
Brutture nella Loggia di mercato nuovo, 283. 2.
Bucine, ò bue per le starne, ò coturnici, 58. 12.
Bullettini, 57. 1. vedi Salvocondotto, 23.
Buona fede come necessaria nelle prescrizioni, vedi Prescrizione.

C

C*accia*, dove, & in quali luoghi proibita, 57. 1.
Dal Ponte di Castel Fiorentino, 58. 3.
Con cani, & uccelli, ò altri istromenti fra le 20. miglia, 58. 4. & seqq.
Nelle Cerbaje, 58. 7.
Nell' Impruneta, 58. 8.
Et in altre Bandite, 58. 9. & seqq.
A starne, ò coturnici con bucine, 58. 12.
Agli scati, ò escati, 58. 12.

Come proibita a Preti, 58. 13.
Al tempo della neve, e dal primo di Marzo a tutto Luglio, 58. 14.
Dentro le Bandite, 59. 15.
Delle Maremme di Pisa, e quattro Vicariati, 59. 16.
Dentro all' otto miglia, 59. 17.
A uccelli di rapina, 59. 18.
Cadaveri come si possino far disumare, 93. 12.
Delle meretrici come si seppelliscano, 211. 54.
Gettando sangue, che indizio risulti, 94. 13.
Se si possino far sospendere, e squartare, 232. 30. vedi Banditi, num. 18.
Essendo putrefatti ciò che si possa fare, 94. 14. 15.
Non si possono spogliare sotto pena di furto, 160. 38.
Calcio, 169. 22.
Calunniatori, come si puniscano, 112. 5. & seqq. 182. 4. 269. 1.
Calcina, e simili cose nociva non si può dare al pesce, e dove non si possa fare calcina senza mallevadori, 249. 11. & seqq.
Camarlinghi de pegni lor obbligo, vedi Depositari.
De pupilli suoi obblighi, 59. 2.
Delle Comunità, 59. 4 5.
Servendosi di denari, vedi Amministratori.
Ne mettendo a Entrata, 59. 6.
De' comuni di Pistoja, 59. 7.
Dell' Abbondanza. 59. 8.
Delle polize ciò che devino osservare con li fornai, 157. 3.
Della materia de' cambi, vedi §. Cambi.
Camini ne' muri divisori, 128. 4 vedi vicini.
Campana del mercato a che ora deva sonarsi, 59. 1.
Con che ordine si suoni il Sabbato Santo, 59. 2.
De Magistrati, 59. 3.
Dell' armi, vedi armi, e Servitori, 288 5. 8. 289. 26.
All' armi contro assassini, 114. 1.
Contro chi introducesse otri da olio, 238. 3.
Campeggio legno, dove, e come proibito, 194. 13.
Cancellature di pene come si faccino, 60. 1.
A chi s' aspettino, 60. 2.
Cancellieri per via di presenti, vedi presenti.
Del Magistrato de pupilli circa la tariffa, & altro, 60. 2. 3.
Delle Comunità nelle Cause d' appello, 60. 4.
Non possono procurare, 60. 5.
Ciò che devino osservare, 60. 11.
De Magistrati, & altri circa la gabella, 60. 6.
Delle milizie lor privilegi, & obblighi, 60. 7.
Ricordino a Magistrati, 60. 8. 199 6. 9.
Appuntino chi manca, 60. 9. 199. 5.
Faccino giurare, 60. 10. 199. 6.
Non possono pernottare, 60. 12.
Incamerino le sentenze, 60. 13.
Delle Bande facultà d' archibusi, 60. 14.
De Bombardieri se abbino la medesima facultà, 60. 24.
Delle Bande non mostrino li Ruoli, & altro, 61. 15.
Devono giurare, e mantenere fede, e segretezza, 199. 6.
Dar parte di quelli che mãcano in cõsegnare l'officio, 200. 24.
Dell' Onestà circa al cancellare le meretrici, 207 6.
Devono mandare copia de' Bandi, e Statuti alle Riformagioni, 322. 2.
Cani come proibiti nelle Bandite, 61. 1. & 3.
Dentro al Barco reale, 61. 2.
Non si rubino, e sotto qual pena, 61 4. &c.
Cantambanchi in giorni di festa, 61. 1.
Quali siano proibiti, vedi vagabondi.
Non dispensino roba per bocca, 61. 3.
Proibiti il Venerdì, & altro, 61. 4.
Capitale di censo dotale se si possa pagare al marito, 112. 5.
Capitani di Parte circa le confiscazioni, 61. 1. & seqq.
Di Bande, e trattenuti lor privilegi, 61. 7.
Di Bande come diano ajuto alla giustizia, 62. 8.
Non partino dalla Carica, 62. 9.
Lor' obblighi, 62. 10.
Capo di casa non è tenuto per la famiglia negl' incendi, 181. 4.
Degli altri casi, vedi Padrone, e Padre.
Capra tormento quando si dia, e per quant' ore, vedi Tortura.
Capre proibite fra le quattordici miglia, 62. 1.
Nelli monti, & altri luoghi di Mugello, 62. 2.
Dentro al barco reale, vedi barco.
Nella Montagna di Pistoja, e Pietra Santa, 62. 4.
Commettendo danni, vedi danni.
Nel Monte di S. Baronto, & altrove, 62. 6.
Capretti si possono macellare da ogn' uno, 62. 1.
Carbone proibito farsi fra l' otto miglia, 62. 2.
Non si estragga, vedi estrazione.
Di castagno, come sia proibito, 62. 3.
Carne non si può macellare senza gabella, 62. 1. & 2.
Salata non s' introduca, 62. 3.
Morta non si può mettere in Firenze, 62. 4. 5.
Di bestie morte da sè non si può vendere, 62. 4.
Carnalità, vedi Delitti, Adulterio, Stupro.
Violenza, e Sodomia.
Carnefice, ò Boja, sua mercede, 132. 11.
Se si possa forzare alcuno a tal' uficio, 132. 12.
Carcerati chi facesse scappare, vedi resistenza.
Quando li sia lecita la fuga, ò no, 63. 1. &c.
Trovando rotta, ò aperta la prigione, 63. 6.
Scappando se si abbino per confessi, 63. 6.
Scappando a che sia tenuto il custode, 63. 7.
A che siano tenuti gl' instigatori della fuga, 63. 8.
Quando si possino rilasciare con mallevadori, 63. 14. & seqq.
Se con juratoria cauzione, 64. 20.
Si dicono gli arrestati, e privi di libertà, 64. 21.
Quando si possino obbligare, ò no, 64. 21. & 22.
Possono esser ritenuti per le spese, e cattura, 64. 23. 66. 51.
Tagliandosi la lingua si hanno per confessi, 64. 24.
Possono entrarsi mallevadore l' un l' altro, 64. 25.
Possono far testamento, 64. 26.
Quando possino esser raffermati, 64. 27. 65. 46.
Nullamente devono esser rilasciati, 65. 28.
E se gli fa buono a ragione di soldi 20. il giorno, 102. 22.
Quali privilegi godono, 65. 29. 66. 48.
Non possono esser offesi, 65. 30.
Fuori del Territorio quando devino esser rilasciati, 65. 31.
Commettendo delitti di carne, 65. 40. 110. 35.
Fuggiti si devono citare, 65. 43.
Robe trovateli addosso, vedi Robe.
Per criminale non si ritenghino per civile, 65. 46.
Allargandosi se restino liberi li mallevadori, 66. 47.
Se li corra tempo, & altri lor privilegi, 66. 48.
Quali sieno esclusi dalla grazia dell' offerta, 66. 49.
Fra quanto tempo si devano spedire, 171. 26.
Carceri cattive stanza, 64. 9. &c.
Trovate per semplice custodia, 64. 10.
Quando si diano per pena, 64. 11.
Quando diminuiscano la pena, 64. 12.
Private, come si commettino, e puniscano, 64. 13.
Di Firenze si devono visitare ogni mese, 65. 41.
Di fuora, come si rivedino, 66. 52.
Rotte a chi s' aspetti la cognizione, 66. 50.
Cattura in criminale non ostanti le ferite, 65. 32.
Se si possa fare durante il termine assegnato, 65. 33.
Quando si commetta ad instanza della parte, 65. 34.
Non si concede per cause leggieri, 65. 45.
Quello si ricerchi perchè sia giusta, 65. 35.
Quando si dica in flagranti, 65. 36.
In dubbio si presume giusta, e quando sia nulla, 65. 37.
Quando, e come si possa fare in Chiesa, 65. 38.
In civile, se deva precedere l' escussioni de' beni, 65. 39.
Per giuoco in che somma si paghi, 65. 42.
Per debiti in che somma, 68. 6.
Per civile, e per criminale quando si sostenga, 102. 23.
Come si paghi da descritti, 118. 47.
In materia di caccie, e pesche in che somma si deva, 217. 9.
In materia di trovati a Monasteri, 132. 10. 213. 2.
In materia di contrabandi, 133. 9. del resto, vedi Mercede.
Carrozze nella Processione del Corpus Domini, vedi Feste.
Alle Meretrici proibite, vedi Meretrici.
Non si lascino vote, vedi Cocchieri.
Circa li frodi alle Porte, vedi Frodi.
Carte da giocare senza bollo sua pena, 66. 1. vedi Giuoco, come si fugga la pena, 66. 2.
Tassa del Bollo, quanta, e come s' applichi, 66. 2.
Come si possin falsificare, 67. 4.
Carta da scrivere, e suo bollo levato, 67. 5.
Forestiera proibita introdursi, 67. 6.
Vedi Cenci.
Cassieri servendosi di denari, vedi furto, e Amministratori.
Castagni polloneti circa il tagliarli, vedi Selve.

Non

Non se ne faccia Carbone, vedi Carbone.
Domestici, e salvatici non si taglino, 67. 2. & 3.
Castrati di Puglia distribuiti, 67. 1.
Castrati, & altre bestie minute, come proibite tenersi intorno Firenze, 67. 2.
Facendo danno, 67. 2.
Cavallari non possono far esercizi sottoposti alla Grascia, 67. 2.
Non possono pigliar mancie, 67. 2.
Nè diritti se non doppo sarà pagata la posta, 67. 3.
Nè denari per rimettere, 68. 4.
Come siano tenuti far tutti li gravamenti, e sotto qual pena, 68. 5.
Lor mercede nelle Catture, 68. 6.
Non ricevino per sequestrari aleuno se non sia presente, 68. 7.
Come se li creda nelle cose del lor offizio, 68. 8.
Cavaleggieri di Pisa, & altri, suoi privilegi, 114. 7.
Cavalli, ò cavalle, e muli, come non si possono estrarre, 68. 1.
D'altri se cadano in frodo per la non pagata gabella, 163. 20. & seqq.
Cavalieri di S. Stefano esenti dalla Tassa d'armi, 68. 2.
Qual armi possino portare, 95. 2. & 3. 68. 2.
Sottoposti solamente al Gran Mastro, Consiglio, & Auditore, 68. 3. 4. &c.
Non possono rinunziare a lor privilegi, 68. 4.
Facendo resistenza alla Corte, ò impedendo l'esecuzioni, come si puniscano, 69. 6.
Affrontando, ò essendo affrontati senza causa, 69. 9.
Lor risse, e ferite si devino denunziare, 69. 9.
Come, & a chi precedino, 69. 10. & seqq.
Devono registrare i lor servitori a gli Otto, 69. 13.
Cavalieri di Malta nõ possono rinũziare a loro privilegi, 68. 4.
Quando la professione sia nulla, 69. 5.
Di che religione siano, e lor voti, 69. 7.
Sono veri religiosi, acquistano alla Religione, & altro, 69. 8.
Cause da chi non si possino conoscere, nè decidere, 69. 1. &c.
Di paci, e tregue rotte a chi s'aspettino, 70. 4.
Miste, e danni dati, vedi Danni.
Non si possono raccomandare, nè ricevere raccomandazioni, 70. 3.
Di confiscazioni a chi s'aspettino, 61. 1. &c. 63. 7. 70. 30.
Civili de' poveri lor instanza, & altro, 70. 8.
Commesse alla Rota loro instanza, 70. 9.
Delegate a qualsivoglia Giudice lor instanza, 70. 10.
Quali si possono delegare, 70. 11.
Delegate non si possono subdelegare, 70. 16.
Quando siano, ò si dichino esser civili, 70. 12. & seqq.
Quando siano, ò si dichino esser criminali. 70. 15.
Commesse ad un Giudice ordinario quando si abbino per delegate, ò per ordinarie, 70. 17. e 18.
Se si possano cominciare da Precetti, vedi Precetti.
Avvocate al Tribunale del Prẽcipe, ò domãdata relazione da Magistrato Superiore, come nõ tornino all'ordinario, 71. 19.
Di jurisdizione fra Magistrati come si conoscano, 200. 23.
Dentro a presidi a chi s'aspettino, 71. 20.
Quali s'aspettino al Commissario della Terra del Sole, & in quali abbia luogo la prevenzione con li Podestà, 71. 21.
Quali s'aspettino al Magistrato degli Otto, 71. 22. & 24. 66. 50.
Di confini jurisdizionali al Magistrato de Nove, 71. 23.
Di caccie, e pesche a chi s'aspettino, 72. 25.
Quali s'aspettano all'Arte della Seta, 71. 26.
Quando siano pregiudiziali l'una all'altra, e quai prima si deva conoscere, 71. 27. &c.
Civili, e criminali come si possino cumulare insieme, 71. 28.
Civile quando faccia soprasedere la criminale, ò per il contrario, 71. 28.
Quando non si possino dividere, 71. 29.
Nuova scusa dall'offese, ò paci rotte, 228. 14. 241. 34. 242. 43. 347. 4. 348. 5.
Quali inducano, ò escludano il dolo ne' delitti, e faccino cessare la pena ordinaria, 111. 49. & seqq.
Di descritti si partecipano all'Auditore delle Bãde, 116. 25. 26.
Si soprasseda mentre si disputa la falsità de' testimoni, 137. 18.
Giusta quale si reputi per scusare dalle spese, 321. 16. 17.
Quali per recedere dalli sponsali, 332. 27.
Cautele per provare, e conseguire il credito, 96. 15. 16.
Di usarsi nelle scritte, ò soscrizioni fatte da terze persone, 286. 19.
Cauzione di non offendere, vedi offese,
De *benè vivendo* quando abbia luogo, e ciò che contenga, 228. 16.
Cenci, e carnici da carta nõ si possono estrarre, nè incettare, 71. 1.
Censi dotali se si possino estinguere in mano del marito, 112. 5.
Cera non si può fallificare, 137. 24.
Cerusici, vedi Medici.
Cessione de beni non giova a falliti, 137. 31.
Chierici fatti doppo commesso delitto, 104. 4. & seqq.
Se possino donare alle lor Concubine, 119. 8.
Se possino esser spogliati dell'armi, 36. 30.
Ferendo sè medesimi se siano scomunicati, 141. 18.
Se compresi dalle gabelle, 163. 32.
Obbligati all'osservanza de' prezzi delle grascie, 178. 7. 323. 14.
Quãdo godino il privilegio del foro, ò no, come si rimettino al loro foro, a chi s'aspetti la cognizione se siano tali; da chi fra tanto devino essere custoditi, e più altre cose in tal proposito, 262. 26. 28. & seqq. per tot. vedi Privilegio.
Offendendoli, come si cõmetta sacrilegio, vedi Sacrilegio n. 3.
Sodomiti, come si puniscano, 318. 21.
Se venghino compresi dalle citazioni generali, 77. 65.
Se possino esser tutori, 349. 14.
Che devano fare dar li tutori a lor congiunti, 349. 14.
Giocatori sono incapaci di benefizio, 257. 48.
Cittadini non piglino Ministri per presenti, ò raccomandazioni, 72. 1.
Facendo violenza per desiderio carnale, vedi violenza.
Circa l'armi in Firenze, e fuora, 72. 3. 4.
Come si devino contenere nelle tratte, vedi Rettori,
Fiorentini circa al privilegio del foro, 327. 74. 66. 6. e 14. 73. 23.
Di privilegio se siano veri Cittadini, 72. 7.
Se siano quelli che nasc. nella Città, ò contado, 72. 8.
Non posson andar in Offizio fuor di stato senza licenza, 72. 9.
Nelle cause criminali sottoposti al Magistr. degli Otto, 72. 10.
Della Città suprema si preferischino a subordinati, 72. 11.
Non possono frequentare l'osteria, 72. 12. 237. 14.
Esenti dalla Jurisdizione, e statuti de' luoghi sottoposti, 72. 13.
Possono però valersi del benef. di tali statuti, 72. 15.
Diventano sottoposti per via di riconvenzione, 72. 16.
Pisani, e lor privilegi, 72. 17.
Pisani, come tenuti alle gabelle, 72. 18. 165. 65.
Di Pistoja non compresi senza special menzione, 72. 19.
Di Pistoja quando possino esser convenuti a Firenze, 72. 20.
Fiorent. circa l'acquistare nel Pistojese, 72. 21.
Di Volt. come possino esser convenuti a Fir. 73. 22.
Fiorentini Notai separati dagli altri, e poi restit. 224. 93.
Citazioni in persona anco in Chiesa, & alla casa valide, 73. 1.
Con dimissione, & affissione di cedola, 73. 2.
Alla cosa immob. alla col. & alla Chiesa, 73. 3.
Quando si possino fare ne' luoghi convicini, 73. 4.
Perven. a notizia benche illegittime oblig. 73. 5.
Fatte per bando quanto devino star affisse, 73. 6.
Nelli Stati di Toscana come si faccino, 73. 7. 10. & 11.
Quante devino esser per indurre contumacia, 73. 8. 91. 10.
Quando siano necessarie in persona, 73. 9.
A qual casa si devino fare, a qual porta, ò a bottega, 74. 12.
Del marito a casa della moglie, & è contra, 74. 13.
Come si devin lasciar le cedole, 74. 14. 76. 55.
Se a casa di comune abitazione, 74. 15.
Se a casa abitata per immissione del Giudice, 74. 16.
Ciò che devino contenere, 74. 17. & 18.
Nulle per conculcazione de' termini, 74. 18.
Necessarie in tutti gli atti prejudiziali, 74. 19.
Se si possino fare lettere sussidiali, 74. 19.
Se sia valida la sentenza data in favore del non citato, 74. 20.
Se si possino levare dal Principe, ò statuto, 74. 21.
Necessarie nominatamente a sentenza, 74. 22.
A sentenza devono contenere il giorno certo, 74. 23.
Non s'estendono fuor del tempo, e luogo espresso, 75. 24.
Quando siano necessarie nell'esecuzione, 75. 25.
Nullità di citazioni se si possa allegare da contumaci senza constituirsi, 74. 18.
Per intervenire alla stima, ò misura, 75. 26.
Nelli esami de testimoni a perpetua memoria, 75. 27.
A vedere giurare li testimoni, 75. 28. 226. 19.
Nella dichiarazione d'oscure deposizioni, 75. 29.
Devono apparire in atti, 75. 30.
Se si possino provare per testimoni, 75. 30. e 31.

Non fatte si provano per rimazione d'atti, 75. 32.
Se si presumano per corso di 30. anni, 75. 33.
Se si provino per quelle parole ennunciative *visa citazione*, 75. (54
Quando non sieno necessarie, 75. 35. & seqq. a 44.
Si sanano per comparsa del citato, 75. 37.
Se si possino fare in giorni feriati, 75. 44. & seqq. 139. 8.
Cadendo in giorno feriato se obblighino per il giorno seguente, 76. 46.
Si devono riprodurre in termine con li referti, 76. 47.
Restano circondate non comparendo il citante, e per ammissione di ragioni, 76. 48.
Se il citante si deva aspettare, 76. 49.
Generali con clausola quatenus ciò che operino, 76. 50.
Se siano necessarie nell'interlocutorie, 76. 51.
O messe quando non annullino la sentenza, 76. 52. & seqq.
Fatta all'albergo quando siano valide, 76. 56.
Come se ne deva fare il riferto, 76. 57.
Nulle come possino convalidare, 76. 58.
Valide, che effetto operino, 76. 59.
Se siano necessarie contro un confesso, 76. 60.
Se quando il Padrone vuole aprire la casa lasciatagli dal cōdutore, 76. 61.
Quando si possino fare per editto, 76. 62.
Generali per editto se comprendino gli Ecclesiastici, 77. 63.
Fatte in persone del Procuratore valide, 77. 64.
Difetto se si possa alleg. da chi ha appellato, 77. 65.
Con espressione di causa potersi fare da Rettori, e quando, 77. 66.
Citazioni si possono anco fare in voce al Banco, 77. 67.
False chi le facesse, ò facesse fare, come si punisca, 131. 8.
Necessarie a' fuggiti di carcere per condennarli, 65. 43.
A' vagabondi, e forestieri, come si faccino, 350. 2.
Clausula non ostante ne' rescritti, 70. 17. e 18. 77. 1. e 2. 268. 2.
Codicillare, ciò che operi ne' testamenti nulli, 130. 10. 384. 17. (18.
Salutari ne' libelli, 196. 4.
Non altrimenti, nè in altro modo ne' Contratti, 222. 48.
Camerale non si appone da Notai Fiorentini, 224. 96.
Non si ammette senza grazia, e non opera i suoi effetti, 225. 96.
Si quis, *&c.* che cosa operi ne' precetti, 253. 3.
Sine prejudicio venientium ab intestato, nelle legittimazioni, 260. 15.
Cum omnibus, *& item cum omnibus*, *&c.* ciò che operino nelle vendite, e simili Contrat. 356. 41.
Del constituto ciò che operi nelle vendite, 355. 31.
Rebus sic stantibus ne' privilegi, 262. 23.
E nell'assoluzione de' delinquenti, 106. 19.
Attentis narratis, nelli rescritti, 268. 7.
A patti vecchi, e modi usati, 104. 43.
Rebus sic stantibus, ne' salvi condotti, 282. 24.
Sommariamente ne' rescritti delegatori, 70. 17. & 18.
Cocchieri non conduchino meretrici, 77. 1. 207. 11.
Commettendo frodi alle porte, 157. 1. 77. 2.
Non lascino le carrozze vote, 77. 3.
Come stano tenuti del mal seguito per lor colpa, 77. 3.
Codicilli, vedi Testamenti.
Cogitazione di delitto non è punibile, e quando peccaminosa, 309. 16. 160. 31.
Coiami non s'estragghino, 77. 1.
Conci fra le cento miglia, 77. 1.
Come si concino, 77. 2. & seqq.
Forestieri non s'introduchino, 77. 5. & seqq.
Delle transgressioni si dà parte all'Arte, 78. 9.
Et altro vedi in d. § per tot.
Coito con Meretrici maritate se sia punibile, 26. 12. 109. 17. & 31.
Del resto, vedi Adulterio, Stupro, Sodomia, Sacrilegio, Violenza.
Collette s'impongono anco a forestieri, 156. 25.
Quali comprendano anco li privilegiati, 262. 10. & seqq.
Colletti di Dante, ò altri imbusti proibiti, 78. 1.
A chi siano permessi, 78. 2.
Colombi domestici non si piglino, e sotto quali pene, 78. 1. & seqq. se si possino far colombaie da chi non hà campi da pasceolarsi, 78. 4.
Colpa del ferito, ò altri quando scusi dall'omicidio, 140. 6. & seqq.
Coltelli dove siano proibiti, & a chi permessi, 78. 1. dove anco se siano proibiti la notte di Natale, e giovedì Santo.
Quali proibiti in Firenze, 34. 7. 36. 28.
Coltivazione, e licenza di tagliar legnami, 78. 1. 119. 1.
Quando fusse comandata, 78. 2.
Comandanti d'armi non diano licenze d'armi, ò simili, 79. 1.
Commercio fra lo Stato di Firence, e quello di Siena, 133. 10.
Compagnie d'arti quando siano nulle, 79. 1.
Compagni di delitto se possino interrogare de' Compagni, e quando, 79. 1. 106. 24.
Ciò che si ricerchi acciò faccino indizio, 79. 2. 290. 12. & seqq.
Quando faccino indizio a tortura, 79. 3. 291. 12.
Quando bastino per condennare, e come, 79. 4. 291. 14. & seqq. 345. 21.
Se devino purgar la macchia con il tormento, 79. 4.
Quando provino l'innocenza delli nominati, 80. 5. & 7.
Devono esser confessi, ò convinti per se, 80. 6. 291. 15.
Deponendo con speranza d'impunità non provano, 80. 6.
Non provano a favore de compagni, 80. 8.
Dell'offeso non provano a di lui favore, 80. 8. 341. 23.
Di bāditi bēchè essi nō bāditi possono esser ammazzati, 80. 9.
Di delinquenti casualmente se siano tenuti, 109. 27. & seqq.
Di delinquenti torturarsi sopra la scienza, premeditazione, 109. 28 &c.
Degli offesi se devano render pace, 241. 36.
Di delitto essendo convenuti in solido non repetono dagli altri, 349. 18.
Del resto vedi Sicarj.
Compensazione se si ammetta ne' depositi, 113. 7.
Comprare legnami rubati, vedi danni, e tagliare.
Comprare da persone incognite, 80. 2.
Da Sarti come proibito, 283. 2.
Da lavoratori, ò garzoni robe da seminare, 80. 3. 193. 4.
Grascie avanti la campana, 80. 4.
Scritture senza licenza dell'archivio, 80. 5. 284. 6.
Bozzoli di Seta, 80. 6.
Vino per rivendere, 80. 7.
Se sia lecito a vil prezzo pagando il denaro anticipatamente, 355. 27.
Dalle meretrici proibito, 80. 8. 208. 22.
Dal Fisco con sicurezza, 80. 10. 146. 2.
Compratori di cose rubate come si convinchino, 80. 9.
Di cose rubate, ò truffate quando le restituiscano senza prezzo, 80. 11. 159. 18. &c.
Di beni stabili circa frutti pendenti, vedi frutti.
Di soglia rubata, come si puniscano, 154. 1.
Ne' ritratti devono esser conservati indenni da spese, e gabelle 163. 31.
Di Porci, che diligenze devino fare, 251. 3.
Di Porci s'astringono sommariamente, e non godono, benchè descritti, 252. 4.
Di Sale rubato, come si puniscano, 279. 2.
Essendo più della medesima cosa chi si preferisca, 354. 9. 106
Di roba di altri scientemente non repetono il prezzo anco dal venditore, e sono tenuti di furto, 356. 39. 80. 11.
Devono essere avvertiti delli difetti, pesi, e servitù, 354. 21. 356. 43. 357. 47.
Comunità non possono disfare boschi senza licenza, 81. 1.
Non possono far grazia della rata loro di cōdennazioni, 81. 2.
Devono mandare li Statuti alla Riformag. 81. 3.
Non possono supplicare senza le dovute sottoscrizioni, e sigillo, 81. 4.
Quando siano tenute risarcire li danni, 81. 5. 82. 23. 181. 2. 325. 45. & 46.
Come devano render sicuri i luoghi sottoposti, 81. 6.
Quando si dica delinquere, 81. 7.
Quando li pregiudichi la scienza di qualche atto, 81. 8.
Se possino provare per testimonio del comune, 81. 9.
Per fare gli atti, ò partiti validi ciò che si ricerchi, 81. 10. &c.
Se possino far statuti, e quali, 81. 11.
Si dicono sempre vivere in se medesime, 82. 12.
Quando si dicano la maggior parte, 81. 13.
Adunate d'ordine del Superiore ciò che possino, 82. 14.
Come abbino la restituzione in integro, 82. 15.
Non vengono sotto generale disposizione, 82. 16.
Se devino pagare la gabella affittata ad altri, 164. 39.
Come possino constituire procuratori, 82. 17.
Ciò che devano osservare nell'alienazione, 82. 17.
Facendo contro l'onore, ò Jurisdizione del Comune di Firenze che pene incorrino, 82. 18.
Come siano tenute pigliare li malfattori, 82. 19.

Se siano tenuti rifare i danni a lor Ambasciatori, 82. 20.
Se restino libere dalli danni scoprendosi il Delinquente, 82. 21.
Come dovessero mandare le scritture all' Archivio di Firenze, 82. 22.
Del Contado, e Montagna di Pistoja, circa il loro governo, 82. 24.
Come devino mantener stadere, e bilance, 82. 25.
Tenute per i legnami dell'Opera di S. Maria del Fiore, 194. 17.
Non si servano di Medici, ò maestri di scuola forestieri, 202. 1.
Come devano deputare li Sindaci de' malefizi, 317. 14.
Come tenute per il taglio di legnami, & altro, 334. 12. e 19. 335. 24.
Come possino appellare al Magistrato de' Nove per detti tagli, 335. 22.
Concubine se si presumano gravide del concubinario, ò d' altri, e ciò che ne risulti, 145. 30.
Quali si dicano, e presumano, 328. 2. 330. 15.
Del resto, vedi Meretrici, e Donazioni.
Condennati dalli Rettori quando non appellino alli Priori del luogo, benchè lo Statuto lo permettesse, 82. 1.
Quando le condanne s' applichino al Fisco, 82. 2. 4.
Di pene afflittive vanno descritte ad un libro, 82. 3.
Non si possano graziare dalle Comunità della lor rata, 82. 5.
Fra quanto tempo devino accettare le grazie, 82. 6.
Rimessi in buon dì, come diano mallevadore, 82. 7.
Quali non possino portar armi, 82. 8.
Per aver delinquito nel Barco reale, 82. 9.
Come si devino far cancellare, 82. 10. 83. 33.
A morte, ò galera se possino testare, 82. 11. & seqq.
A morte di quali Sacramenti siano capaci, 83. 14.
Giustiziati se salvino l' anima, 83. 15.
Possono aver l' Ecclesiastica sepoltura, 83. 16.
Non si levano dal patibolo senza licenza, 83. 16.
Sono capaci d' indulgenze spirituali, 83. 17.
Tollerando la morte pazientemente, quanto meritino, 83. 18.
Quando si squartino, & affigano li quarti, 83. 19.
Alla galera, ò altra pena a tempo, ò semplicemente per quanto s' intenda, 83. 20.
In esilio, ò confino non osservando sua pena, 83. 21.
A morte rompendosi il laccio, che cosa si deva fare, 83. 22.
Se sia lecita la fuga, 83. 23. &c.
Se si dicano morire naturalmente ad effetto delle Compagnie d' Ufficio, 83. 25.
A morte infame se possino desiderare la naturale, 83. 26.
Trovandosi innocenti si soprasede l' esecuzione, 83. 27.
Quando incorrino infamia, e perdano li privilegi, 117. 41.
In un luogo quando possano esser molestati altrove, 83. 28.
Quando restino sempre infami, 83. 29.
Quando si possa condennare con indizi, 83. 30. 107. 30.
Come si concedano per l' Anotomia, 83. 31.
Condennazioni pecuniarie nel quarto più, 83. 32.
Fra quanto tempo si devano risquotere, 83. 34.
Se si possano rilasciare non sodisfatta la parte, 190. 23.
Tre solamente nella pena ordinaria d' un' omicidio, 234. 47.
Conduttore se sia tenuto dell' incendio, 181. 5.
De' mulini, e lor mallevadori come siano obbligati per le trasgressioni, 219. 6.
Confessione estrajudiciale che prova faccia in criminale, 84. 1.
E quale in civile, 84. 3. 170. 15. 16.
Come si deva provare, 84. 2.
Quando pregiudichi al supplicante, 84. 4.
Fatta avanti Giudice incompetente, che cosa operi, 84. 5.
Estorta per suggestioni nulla, 84. 6.
Estorta per tormento senza indizi nulla, 84. 7.
E quando possa sostenersi anco senza indizi, 346. 22.
Fatta in tormento, come deve esser ratificata, 84. 8.
E non volendo ratificare, ciò che si deva fare, 84. 9.
Anco spontanea non basta se non consti del delitto, 84. 10.
Come si deva verificare, e riscontrare, 84. 11. e 12.
Come deva esser chiara, pura, verisimile, & altro, 84. 13. e 14.
Erronea come si possa revocare, 85. 15. e 16.
Deve consistere in fatto, e non in jure, 85. 17.
In materia di veleni se basti per condennare, 351. 6. 35. 2. 7.
Qualificata se si possa dividere, ò no, 85. 18. & seqq.
Che cosa operi, 85. 20. & 23.
Spontanea, come diminuisca le pene, 86. 24. 116. 23. 325. 46. & seqq.
Quando si dica estorta per tormenti, 86. 25.
Del debitore fallito non pregiudica, 86. 28.
Doppo finita la prescrizione se pregiudichi, 86. 30.
Spontanea quando supplisca li difetti, 86. 31.
Fatta da minori, che cosa operi, 86. 32.
Di dote doppo il delitto se pregiudichi al Fisco, 86. 33. 89. 15.
Di dote se pregiudichi a creditori, 123. 9.
Confessi se si devano interrogare de Compagni, 86. 26.
D' un delitto se si possino interrogare d' altri delitti, 86. 27.
Se dopo la confessione pura si possa aggiugnere qualità sgravante, 86. 29.
Fatta fuor degli atti a viva voce se si possa attendere, 170. 16.
Del Procuratore, se pregiudichi al principale, 264. 13. 14.
Confesso se deva citarsi, 76. 60.
Confinati, che cominazione devano avere non osservando, 86. 1. 2.
Per grazia in permuta d' altre pene se devino dar mallevadore per l' osservanza, 86. 3. & seqq.
Devono esser descritti ad un libro, 86. 6.
Presi per inosservanza devono supplicando esprimerlo, 86. 6.
Come si devino presentare ogni sei giorni, 86. 7.
Alla Galera catturandoli suo premio, 86. 8.
Non possono portar armi, 86. 9.
Quanto tempo abbino a pigliar il confino, 86. 10.
Alla Galera scappando che pena incorrino, 86. 11.
In permuta d' altre pene non se gli notifica, 86. 15.
Come si devino far cancellare, 86. 16.
Per l' inosservanza non hanno bisogno di pace del primo delitto, 86. 16.
Se si possino rilasciare non sodisfatta la parte, 190. 23.
Confini in quanti modi si diano, 86. 12.
Confini jurisdizionali se ne tiene conto particolare, 86. 13.
Confini, ò termini mossi sua pena, 86. 14.
A' descritti come si permutino, 118. 49.
Quando devino avere la Galera per l' inosservanza, 167. 1. & vedi Galera.
Jurisdizionali al Magistrato de' Nove, 71. 23.
Confiscazioni come si faccino, 87. 1. & 2. 270. 3. & seqq.
Che cose comprendino, 87. 3. 5. 6. 7. 8. 10 88. 13. 14. 16. & 17.
Quando abbia luogo contro chi si ammazza da se, 87. 4. 232. 26. & seqq.
Se comprenda li juspatronati, 87. 5.
Non espressa nella sentenza, ò legge, se s' intenda, 87. 6. 234. 50. 324. 34.
Non comprende beni futuri, 87. 6. 88. 13.
Se comprenda li censi, 87. 7.
Se li beni fuor del dominio, 87. 8.
S' impone negli omicidi, 234. 49. & seqq.
Quando abbia luogo di ragione comune, 87. 8. 88. 12.
Non assorbisce l' altre pene pecuniarie, 87. 9.
Se comprenda li mobili, 87. 10.
Quando riservi la legittima, e dote, 88. 11.
Non s' estende alla legittima vivente il padre, 88. 13.
Non comprende li già alienati beni senza fraude, 88. 14.
Se s' impedisca per la confessione di dote, 88. 15.
Se comprenda beni enfiteotici, ò livellari, 88. 16.
Se comprenda li peculi, 88. 17.
Se comprenda li crediti, 96. 2.
Non s'applica a gli eredi degli uccisi, e se alle Comunità, 108. 6
Cõtro Ribelli, ò machinatori, ciò che cõprenda, 198. 3. & seqq.
Come si prescriva, 201. 8. remissivè.
Se abbia luogo contro chi rompe la pace, 241. 31.
Contro chi conduce Sale forestiero, 243. 16. 279. 2.
Se liberi da debiti, 101. 10. 270. 4.
Di Pistoja a chi s' aspettino, 71. 30. & a chi l' altre, 70. 7.
Confortini, e simili non si vendano appresso le Chiese, 88. 1.
Congiunti di Banditi, vedi Parenti.
Congiu[illegible] si devono rivelare, 88. 2. 112. 1. 277. 4.
Conservadori di Legge, vedi Magistrati.
Consigli di Savio a chi si devano richiedere, 88. 1.
A spese di chi si concedano, 88. 3.
Denegati contro la forma dello Statuto, nulla sentenza, 89. 3.
Consigli ne' delitti, come obblighino, 110. 38. & seqq. 160. 32. 269. 8.
Ciò che si ricerchi per punire li consulenti, 110. 39.
Se possino esser torturati sopra il consiglio, ò mãdato, 110. 40.
Consigliare il minor male per fuggire il maggiore, come sia lecito, 110. 41.
Consigliar come devano cautamẽte li Medici, 204. 20. & seqq.
Circa la fuga de' carcerati come obblighi, 63. 8.
Delle comunità per far li partiti validi, 81. 10. &c.

Attestando di consuetudine che prova faccino, 123. 16.
Quanto voglia la loro autorità, & a chi più si creda, 123. 16.
Se possino scacciare gli Artefici, che fanno rumore, 123. 17.
Si devono far descrivere all'Arte de Giudici, e Notai, 123.18.
Se possino donare alle loro concubine, vedi Meretrici, 221. 32.
Drappi forestieri come proibiti nelli Stati di S.A.S. 124. 1.
Fabbricati in Firenze di che qualità devino essere, 124. 2.
Come proibiti agli Ebrei, 126. 6.
Duelli come proibiti nelli stati di S.A.S., 125. 1.
Come per Bolle Pontificie, e Concilio Tridentino, 125. 2.
Come di ragione comune, 125. 3.
Quando propiamente si commettino, 125. 3.
Ciò che ricerchino per lor essenza, 125. 4. e 5.
Come si devino intendere le leggi, ò Bandi sopra tal materia, 125. 4. e 5.
Duplicazione di pene quando, e per quali cause si faccia, 247. 21. 22.

E

EBrei, come devino portar il segno, 125. 1.
Non possono comprare da persona incognite, 125. 2.
Come devano haver un libro autentico, 125. 3.
Levantini circa l'armi, 125. 4.
Non se li può dar molestia, 126. 5.
Perchè siano tollerati, 126. 5.
Circa pannine, e drappi tanto forestieri che nostrali, 126. 6.
Circa gli ori, argenti, & altre mercanzie nuove spettanti agli artefici, 126. 7.
Non possono far sensarie, 126. 8.
Come non possino dare ad usura, 126. 9.
Non possono fermarsi a far traffichi fuor di Firenze, 126. 9.
Forestieri non possono contrattare con sudditi, 126.9.e 75.86.
Abitanti in Pisa, ò Livorno lor privilegi, 126.10.
A qual foro siano sottoposti, 126. 11.
Come si proceda ne' loro fallimenti, 126. 11.
Se possino fare usure con permissione del Principe, 126.12.
Possono essere forzati a restituire l'usure eccessive, 126.13.
Sono tenuti esibire i lor libri, 126. 14. 206. 7.
Non li suffraga privilegio havendo scienza della roba d'altri, 126. 15.
Nè contro forestieri, ò altri esenti dalla Jurisdizione del concedente, 126. 15.
Nõ possono dar molestia, ò impedimento a Cristiani, 126.16.
Se possino esser tutori di Cristiani, 126. 17.
Non possono testificare contro Cristiani, 127. 18.
Conoscendo carnalmente donne Cristiane, & è contrà, 127. 19. 20.
Compresi sotto le leggi de deliti di carne, 127. 19. e 20.
Contraendo matrimonio con donne Cristiane, & è contra come si puniscano, 127. 21.
Non possono pigliar più mogli, nè più mariti, 127. 22.
Non godono privilegi di dote, 127. 22.
Se godino dell'immunità della Chiesa, 127. 23. & seqq.
Se degli altri benefici, a privilagi concessi alli Cristiani, 127. 23. & seqq.
Quãdo devano esser alimẽtati da creditori in carcere, 127.24.
Fatti Cristiani se siano tenuti per i delitti commessi avanti, 127. 26.
Fatti Cristiani sono tenuti osservare la fede, 127. 27
Se mentre sono nell' Judaismo siano sottoposti alla Santa Inquisizione, 127. 27.
Sono tenuti osservare li giuramenti, 128. 28.
In che osservino la legge Mosaica, 128. 29.
Sottoposti a tutte le leggi, e statuti dove abitano, 128. 30. e 31.
Fatti Cristiani succedono a lor parenti rimasti nell' Judaismo, 128. 32.
Fatti Cristiani si liberano dalla patria potestà, 128. 32.
Se si possino battezzare contro la volontà del padre, e madre, 128. 34.
Forestieri nõ s'ammettono stãte sospetto di cõtaggio, 128.35.
Eccezioni quali s'intendano levate, e quali riservate da statuti, 327. 71.
D'adulterio se cõpetano agli eredi, e contro gli eredi, 221.23.
Fermano la regola in contrario, e non escludono casi simili, 117. 46.
Ecclesiastici, vedi Chierici.

Edificare chi vuole, come possa forzare i vicini a vẽdere siti, 128.1.
Come sia permesso ad ogn'uno nel proprio solo. 128. 2.
Appoggiando anco a muri comuni, 128.2. 4. & seqq.
Se si possa impedire i lumi, Sole, ò vento, 128. 2. 3.
Se sia lecito sopra muri comuni divisori, 128 4. & seqq.
Nõ è lecito in pregiudizio di luoghi publici, e Monasteri, 128.
Quando si possa in quel d'altri, ò comune, 129. 7. & seqq. (5.
Se si possa aprire porte, ò finestre, 129. 7.
Quando non si possa anco nel proprio solo, 129. 8.
Si può appresso il muro comune senza lasciare spazio, 129. 9.
Quando si deva demolire, ò nò, 128. 6. 129. 10.
Come si possa impedire con precetti, 129. 10.
Sopra muri di Città, ò castelli proibito, 129. 11.
Rovinato si può rifare nel modo, che stava, 129. 12.
Comune ristaurato quando divenga proprio, 129. 13.
Quando non ceda al solo, 129. 14. (15.
Botteghini, stanzini fuor del piombo de muri proibiti, 129.
In Montepulciano circa la rena, e tufo, 129. 16.
Come proibito appresso la Città di Firenze, 129. 17.
Come proibito ne' fiumi, 153. 10. &c.
Elemosina, che fa il Magistrato degli Otto, 200. 15.
Elezione mala circa vetturali, ò portatori a chi si deva imputare, 358. 9.
Emancipazione, opera che non si possa esser carcerato per debiti contratti avanti, 145. 21.
Equiparazione fra il Fisco, e simili con luoghi pii, 117.46.
Eredi, circa il notificare la morte de testatori all'Archivio, 129.1.
Circa il mandargli copia de testamenti rogati fuora, 129.1.
Come tenuti adempire i legati pii, vedi Legati.
Possono pigliar da se il possesso vacante, 129. 2.
Come rappresentino la persona del defonto, 129. 3. & seqq.
Degli eredi si dicono in infinito, 129. 4.
Una volta fatti eredi non possono cessar d'esser eredi, 129. 5.
Approvando contratti usurari del defunto, 129. 6.
Quando si presumano sapere, ò ignorare i fatti del defunto, 129. 6.
Se siano tenuti per delitti del defunto, 129. 7.
De ladri tenuti alla restituzione, 130. 7.
Se in cosaienza siano tanuti adempire i testamenti nulli, 130. 8. 9. 338. 25.
Come siano tenuti per la Clausola codicillare, 130. 10.
Mancando uno di pagare il Canone, se si devolva il tutto, 130. 11.
Se durante il tempo a far' inventario possino esser convenuti, 130. 12.
In Firenze non hanno tal benefizio, 130. 12.
Benefiziati se possino eser carcerati, ò pagar con beni, 130. [13.
Non possono fra 9. giorni eser molestati, 130. 14.
Se possino impugnare il fatto del defunto, 130. 15.
Come si possino scusare dalla privazione alienando, 130. 16.
Moniti, e contumaci in adempite la volontà del defunto, 130. 17. (130. 18.
Non facendo sepellire il defunto conforme la sua volontà,
Se siano tenuti in solido per i debiti del defunto, 130. 19.
Se habbino l' azioni in solido, 130. 19.
Se possino prescrivere i legati, ò altri debiti, 131. 20.
Come prescrivano contro la Chiesa per l' inosservanza del testamento, 131. 21.
Se possino imputare li frutti ne' legati, 131. 22. vedi Usure.
Se incorrino in mora per i debiti del defunto, 131. 23.
Occultando roba, ò non facendo inventario, 131. 24.
Se vẽghino cõpresi nelle paci, ò tregue, & altro, 131.25.242.42.
Si comprendono regolarmente nell'altre stipulazioni, 132.25.
Estraneo si dice il Fisco, e a che sia tenuto, 152. 11.
Usurpando, ò negando robe ereditarie, 152. 14.
Se tenuti all' osseruanza de giuramenti del defunto, 176. 7. 8.
Possono agere di pergiuro, 176. 9.
Di Notai, come partecipino delle copie de rogiti, 186. 4.
Come devano mandare li protocolli al riscontro, 220. 14. 15.
Tenuti riconoscere le scritture del dafunto, 285. 17.
Eredità jacenti, e mobili, come si vendano, 131. 26.
Non accettate, come s'intendino rinunziate, 131. 26.
Delle Meretrici a chi s'appartengano, vedi Meretrici.
Delate a Banditi, ò delinquenti se si possino repudiare in danno del Fisco, 131. 28.
Se si possino repudiata in danno de' creditori, 131. 29.
Quando si habbino per accettate a favore de' creditori, 131. 29.

Espilate, come si punisc. gli espilatori, 159. 14.
De Pisani quando esenti, e sottoposti alla Gabella, 265.65.
Eretici, come si puniscano, 131. 1.
Perdono il dominio de beni, e non possono alienare, 131. 2.
Come si puniscano i lor fautori, e difensori, 131. 3.
A qual foro siano sottoposti, 131. 4.
Si reputa chi asserisce esser lecita l'usura, 362. 2.
Se si reputi, e come si punisca chi celebrasse Messe senza esser ordinato, 131. 5.
Errore, ò falsità quando si presuma, 136. 5.
De Medici, & Avvocati, come si ricoprino dalla terra, 203. 13. 205. 29.
Negl'instrumenti, se si possa, e come correggere, 122. 57. &c.
Esaminare, come si devano li rei, 106. 23. 175. 98. &c.
Escolpazione fatta dall'offeso, ciò che operi, 141. 22. 282. 7.
Escussione necessaria avanti si possa convenire il Fisco, 146. 2. 96. 3.
Avanti si possano convenire li Comuni per gli incendi, vasti, e furti, 181. 2.
De beni se sia necessaria avanti la cattura in civile, 65. 39.
Esecutori circa la merceda delle catture, 132. 1.
Circa il ricevere sequestrari de gravamenti, 132. 2.
Non piglino denari per rimettere, 132. 3.
Non piglino maneie, 147. 4. 7. 13. 55. 9.
Non se li faccia resistenza, 132. 5. 269. 1.
Quando possino offendere li resistenti, 132. 6. 269. 4.
Rilassando carcerati, ò non catturando come si puniscano, 132. 7.
Facendo false relazioni, 132. 8.
Facendo cattura in materia di caccie, e pesche sua mercede, Di trovati a Monast., 132. 10. vedi Cattura, e mercede 132. 9.
Sono tenuti esequire le commissioni del lor Offizio, 132. 12.
Carnefici lor mercede, 132. 12. dove anco se si possa forzare alcuno.
Devono invigilare circa vagabondi, & oziosi, 355. 8.
Non possono pigliar più del tassato, 132. 13.
Per la reiterata esecuziõe nõ se li deve nuova mercede, 132. 14.
Nõ se li deve mercede mẽtre non faccino l'esecuzione, 132. 15
Esequendo nullamente se devino haver la mercede, 132. 13.
Citando, ò esequendo senza che sia pagata la gabella di bestie dal piè tondo lor pena, 166. 73.
Non facendo l'uffizio loro circa il giuoco, 168. 10.
Come se li creda circa la resistenza fattali, 269. 1.
Come si puniscano essendo calunniosi, 269. 1. vedi Birri,
Esecuzioni civili se si possino fare ne giorni feriati, 138. 6.
Di sentenze contumaciali, ciò che si deva prima considerare, 48. 67. &c.
Parata, che cosa sia, e quando competa, 187. 20.
Se s'impedisca con allegare nullità, 226. 15. & 21.
Esenzioni di Livorno non suffragano a' falliti, vedi Abitatori, & 136. 30.
Circa le gabelle, vedi Gabella.
Per il numero di dodici figliuoli, 262. 20. & seqq.
A quali spese non s'estendano. 262. 23.
Esheredare i figliuoli quando permesso, e come possino liberarsi, 145. 23. & seqq.
Espilatori d'eredità, come si puniscano, 159. 14.
Estrazione di legnami, vedi legnami.
Di grani, & altre grascie, come proibita, 133. 2. 3. 8. e 9.
Come dal Vicario di Scarperia in quello di Firenzuola, 133. 4.
D'olio, vedi Olio, & Otri.
Dal Barco reale, vedi Barco.
Estrattori non possono portar' armi, vedi Armi,
Permessa con le dovute gabelle fra lo Stato di Firenze, e quello di Siena, 133. 10.
Per eviare dove si diano in nota le bestie vaccine, 133. 11.
Come proibita nella Montagna di Pistoia, & altrove, 134. 12. & seqq.
Più altre provvisioni in questa materia, 134. per tot.
Come si possino condurre le robe di Podesteria in Podesteria, 134. 29.
Di pitture, come, e di quali proibita, 134. 21,
Di pietre dure da pulimento, vedi Pietre.
Di foglia di mori, vedi foglia.
Di Seta, vedi Seta.
Età di Notai per andar in uffizio, 134. 1. 220. a. 3.
De Dottori per essere del Magistrato de Pupilli, 134. 2.
Maggiore, ò minore si deve provare, e come, 134. 3. 135. 18.
Quale si ricerchi ne' benefizi, e pensioni, 134. 4.
Quale per far professione nelle Religioni, 134. 5.
Come scusi dalla pena ordinaria, 134. 8. 240. 16. in termine Statuto Fiorentino.
Quale si ricerchi ne Giudici, e Senatori, 134. 7.
Come si divida, e perchè abbreviata, 134. 8. 11.
Come si possa dispensare dal Principe, 134. 9.
Se si presuma nota a parenti, & a se medesimo, 134 10.
Quale sia atta alla generazione ne' vecchi, 145. 28.
D'anni diciotto come si habbia per maggiore dallo Statuto Fiorentino, e ciò che operi, 265. 3. & seqq.

F

Fabbricare chi vuole, come possa forzare a vendere siti, vedi edificare.
Facultà di Armi, vedi Licenze, & Armi.
Di chi dà Banditi in poter della Giustizia, vedi Premio.
Facchini, se provino deponendo haver portata la roba, 358. 11.
Fagiani, e Francolini, come non si possano pigliare, & altro, 135. 1. & seqq.
Ne comprare da Osti, e simili, 135. 3.
Falliti, ciò che devino fare per non dirsi dolosi, 135. 1. & seqq.
Quando possino difendersi per procuratori, 135. 3.
Come restin obbligati i lor ascendenti, e discendenti, 136. 27. 29. 135. 5. & seqq.
Quando si habbino per dolosi, 135. 9.
Dolosi, come si puniscano, 135. 9. & seqq. per tot.
Non possono esser assicurati da creditori, 135. 10.
Non possono esser ricettati da alcuno, 135. 11.
Come restino infami con i suoi descendenti, 135. 12.
Come privi di tutti gli ufizi, 136. 13.
Come descritti a lettere apparenti nella Mercanzia, 136. 14.
Originari, benchè il fallimento seguisse altrove si puniscono, 136. 15.
Come si devino trovare tutte le loro scritture, e ragioni, 136. 16.
Come si sodisfaccia a lira, e soldo, 136. 17. 18.
Chi siano privilegiati ne' fallimenti, 136. 17. 18. 19.
Chi propriamente si dica fallito, 136. 21.
Non possono pregiudicare con lor confessioni, 136. 22. vedi confessione.
Dolosi quanto siano detestabili, e punibili, 136 23. 26. &c.
Ebrei, come si proceda ne' loro fallimenti, 136. 25.
Dolosi se si possino tollerare in Chiesa con la roba, 136. 28. vedi Mercanti.
Contumaci non pregiudicano a gli altri, 136. 29.
Non godono dell'esenzioni di Livorno, 136. 30.
Nè della cessione de beni, 136. 21.
Falsità di testimoni come è da chi si conosca, 136. 2.
In quanti modi si commetta, 136. 2.
Si dice rivelare secreti, 136. 3.
Acciò si possa punire quello si ricerchi, 136. 4.
Come si escluda, ò presuma, 136. 5.
Circa rescritti, come si punisca, 136. 6.
Come le false narrative fatte al Prencipe, 187. 7.
Come, e quando si possa scusare, 137. 8. & seqq.
In quanti modi si commetta nelle monete, 216. 37.
Quanto sia detestabile, 137. 8. 10.
Non si presume senza causa, 137. 9.
Non nociva si punisce arbitrariamente, 137. 10.
Come si arguisca nelle scritture, 137. 11.
Ne testimoni, come si punisca, 137. 12.
Commessa negli atti fa perdere le ragioni, 137. 13.
Sospetto basta in civile, 137. 13.
Se si commetta con la sola produzione, 137. 14.
Circa testimoni in quanti modi si commetta, 137. 14.
Come lacerando, abbruciando, ò occultando scritture d'altri, 137. 15.
Circa cose accidentali, come si punisca, 137. 16.
In una parte, ò capo se renda tutto nullo, e falso, 137. 17. 18.
Mẽtre si disp. circa testim. se si soprasieda nella causa, 137. 18.
Si deve esprimere la specie, qualità, luogo, e parte, 137. 19.
Si commette con farsi quello che non si è, 137. 20.
E mutando la verità con dolo, e pregiudizio d'altri, 137. 20.
Se col mutarsi nome, 137. 21.
Commessa nelli ufizj del Comun di Firenze, 137. 22.
Nel gioco, come si punisca, 137. 23.
Nella cera, ò ceri, come si punisca, 137. 24.
Nella parti; ò altre cose supposte, 137. 25.
Con pesi, ò misure ingiuste, 137. 36.
Si commette vendẽdo robe cattive, ò false per buone, 354. 16.

Fama,

Fama, che indizio faccia, 138. 1.
Quale deva eſſere, e con che condizioni, 138. 1.
Come ſi provi, 138. 2.
Come ſi sbarta, 138. 3.
Che provanza faccia, 138. 4.
Come ſi deva reſtituire, 138. 5.
Se provi il corpo di delitto, 93. 5.
Famigli ſe ne tiene nota da' Rettori di Giuſtizia, 224. 82.
Del reſto, vedi Birri, Eſecutori, Cavallari, e Meſſi.
Familiari ſe godino privilegi d' armi, vedi Servitori.
Fanciulle non ſi poſſono tenere in caſa da Meretrici, 138. 1.
Non ſi poſſono moleſtare, 331. 19.
Farine, vedi Gabella, Mugnai, Fornai.
Farinajoli, come ſi poſſino provvedere, 52. 3.
Fattori delle poſſeſſioni di S.A.S. ciò che devino fare, 138. 1.
Degli altri, vedi Amminiſtratori.
Non poſſono eſſer guardie de beni, 180. 4.
Obbligano i loro principali, 205. 4.
Non godono facoltà d' armi ſenza grazia.
Convertendo in uſo proprio, come ſi puniſcano, 28. 7.
Fautori d' Eretici, come ſi puniſcano, 131. 3.
Fedi quando provino, ò no, 389. 27. 28.
Ferravecchi, circa fiaſchi bollati. 138. 1.
Ferrate non neceſſarie alle fineſtre, 359. 9.
Ferri foreſtieri proibiti introdurſi, 138. 1.
Ferie della raccolta, vendemmia, & altre, 138. 1.
Se gli ſi poſſa rinunziare, 138. 2. 3. 4. 139. 7.
Non oſtano nelle cauſe criminali, 138. 5. 65. 32.
Se oſtino nell'eſecuzioni civili, 138. 6.
Pendenti, ſe poſſino eſſer aſtretti li teſtimoni, e Giudice. 139. 7.
Pendenti, quali atti ſi poſſino fare, ò no, 139. 8. & ſeqq.
Quando non oſtino, 139. 9. & ſeqq.
Quando comprendino anco li caſi eccettuati, 139. 10.
Non ſi preſumono, ma ſi devon provare, 139. 10.
Se ſi poſſino derogare dalla conſuetudine, 139. 12.
In quali cauſe non s'attendino, 139. 8. 12.
Se oſtino per le citazioni, 75. 44 139. 8. &c.
Si deducono nelle preſcrizioni, 258. 13.
Ferite ſono di più ſorti, 139. 1. & ſeqq.
Mortali quali ſiano, e come ſi conoſcano, 139. 1. & ſeqq.
Non mortali quali ſiano, e come ſi conoſcano, 139. 1. & ſeqq.
Pericoloſe, ò indifferenti quali ſiano, 139. 1. &c.
Quali ſiano pericoloſe anco dopo quaranta, e più giorni, 139. 2. 140. 9.
Si ſtà al giudizio de Medici, e Ceruſici, 139. 3.
Ciò che ſi deva oſſervare nell' eſame dell' offizio, 139. 4.
Leggieri quando non venghino ſotto nome di ferite, 139. 5.
Quando non faccino il caſo capitolare, 139. 5.
Leggieri poſſono tal volta cagionare la morte per cauſe eſterne, 139. 6.
Come in queſti caſi ſi poſſa ſcuſare il feritore dall' omicidio, 139. 6.
Mortali, ſeguendo la morte ſempre s'imputa al feritore, 140. 7.
Pericoloſe provandoſi la colpa, ò mala cura, ſi può ſcuſare il feritore dall' omicidio, 140. 8.
Mortali ſe poſſino durare più di quaranta giorni, 140. 9.
Se dopo quaranta giorni ſiano fuor di pericolo, 140. 9.
Se abbino tempo determinato, 140. 9.
Chiarirſi non dal tempo, ma da altre circoſtanze, 140. 9.
Con armi avvelenate certamente mortali, 140. 10.
Avvelenate da quali ſegni ſi conoſcano, 140. 10.
Si poſſono dare ſenza che appariſcano, e cagionare la morte, 140. 11.
Non apparenti, come poſſino cagionare la morte, 140. 11.
Col ſacchettare, e modi ſimili, come ſi conoſcano 140. 11.
Laſciando ſegni, ò debilitazioni ſi puniſcono più gravemente, 140. 12.
Quali laſcino ſegni, ò debilitazioni, 140. 12.
Quali ſi dicano propriamente membri, 140. 13.
Date a un' infermo, ò mal diſpoſto, ſeguendo la morte, come ſia tenuto il feritore, 141. 14.
Date da uno, e reiterate da altri, a chi ſi attribuiſca la morte, 141. 15.
Quando ſi confondino con l' omicidio, ò no, 141. 16. 233. 34.
Date ad un morto come ſi puniſcano, e conoſcano, 141. 17. 95. 22.
Date a ſe medeſimo come ſi puniſcano, 141. 28. 232. 27. & ſeqq.
Più con un ſol colpo come ſi puniſcano, 141. 19. 324. 33.
Si deve aſpettare l' eſito, e come farlo apparire, 141. 20.
E benche ſeguita la condanna, ſuccedendo morte ſi può punire, 141. 20.
Ferito che indizio faccia contro del feritore, 141. 21.
E come ſcolpandolo, 141. 22.
A che coſa obblighino il feritore, 141. 23.
Gettando ſangue doppo morte, ſe faccino indizio, 141. 24.
Della teſta come ſi riconoſcano cõ aprirla doppo morte, 141. 25
Si puniſcono di varie pene ſecondo li ſtatuti de' luoghi, 141. 26
O vero ſecondo li Capitoli militari, 141. 26.
O vero ſecondo la legge dell'archibuſare dove fuſſero, 141. 26.
E in difetto di ſtatuti particolari, conforme a quelli della Città dominante, 141. 27.
Come ſi puniſcono dallo Statuto Fiorentino ſecondo la lor qualità, 141. 28. &c.
Caſſali quali ſi dicano, 142. 28.
Seguite nella Piazza, ò mercato nuovo, come ſi puniſcano, (142. 30.
Quando ſi duplichino le pene, 142. 32.
In Firenze con mannarini, ſcure, accette, e ſimili, come ſi puniſcano, 142. 33.
Quando non ſi puniſcano della pena ordinaria, 142. 34.
Quando abbia luogo il benefizio di legge, e che coſa ſia, 142. 35.
Come ſi devano rapportare alla Corte da chi le medica, 203. 9.
Ferite del cadavere ſi devono far vedere da teſtimoni, 95. 25.
Ferite come ſi provino contro del feritore, 142. 36.
Date con animo di ammazzare come ſi preſcrivino, 202. 15.
Feſte ſe poſſino cuocere il pane li fornai, 157. 1.
Delle Potenze create in Firenze, e del calcio, 169. 22.
Se poſſino macinare li mugnai, 218. 1. 219. 10.
Di S. Bernardo de' Stampatori, 362. 3.
Di S. Marco de Sarti, 283. 2.
Se poſſino venire, e partire li vetturali con ſome, 357. 1.
Come ſi devano oſſervare, e ciò che ſia proibito, 143. 1.
Come di ragione comune, 143. 1.
Come delli Barbieri, e Stufajoli, 143. 2.
Del Corpus Domini come ſi faccia con quiete, e divozione, 143. 3.
Come non ſi poſſa paſſeggiare nelle Chieſe, 144. 4.
Feto quando ſi dica animato, ò inanimato, 24. 7.
Fiaſchi, come ſi devano bollare, 143. 1.
Non ſi poſſono vendere, ne comprare da ferravecchi, 138. 1.
Di che peſo devano eſſere, 144. 2.
Come giuſti anco di miſura, 144. 2.
Non bollati non ſi poſſono uſare, 144. 2. 3.
Quanto ſi poſſino vendere, 144. 2.
Fideicommiſſi, come ſi regiſtraſſero all' Archivio, 144. 1.
Ordinari in caſo di delitto ſono validi, 144. 2.
Quando poſſino confiſcare, 144. 2.
Derogati quanto a ribelli, 144. 6.
Chi tratti la materia, 144. 5.
Condizionali ſe ſi comprendino nell' Inſtituzioni, 213. 7. 13.
Se ſi poſſino derogare dal Principe, 260. 11.
Come ſi deducano dalla Clauſula codicillare ne teſtamenti nulli, 130. 10. 337. 17. 18.
Fiera di Piſa, 23. 4.
Figliuoli de falliti, come ſiano tenuti, 143. 1. vedi falliti.
Falliti, come ſia obbligato il padre, 143. 2.
De conſpiranti, ò machinatori, ſuoi pregiudizi, 143. 4. 144. 10.
E quanto alle femmine riſpetto la dote, 143. 5.
Delinquendo ad inſtigazione del padre non ſono ſicari, 143. 6. vedi Sicari.
E ſe ſi poſſino ſcuſare della pena ordinaria, 143. 6.
Maritate non tenute a' debiti del padre, 143. 7.
Se poſſino obbligarſi ſenza il conſenſo del padre, 143. 8. 145. 32.
Quando con il conſenſo del padre, 144. 8.
Quando ſenza ſolennità alcuna, 144. 9.
Quando ſiano tenuti obligarſi per il padre, 144. 9.
Ne' delitti di leſa Maeſtà privi di ſucceſſione, 144. 10.
Se ſi preſumano ſimili al padre, 144. 11.
Nati in caſa ſi preſumano del marito, 144. 12. 145. 28. & ſeqq.
Se di quel padre al quale ſ' aſſomigliano, 144. 12.
Si preſumono del marito anco nati fuor di caſa, 144. 13. 145. 28. & ſeqq.

Naturali, come si possino legittimare, 144. 14. & seqq.
Bastardi se capaci di dignità, e successioni, 144. 15. & 16.
Legittimati di che siano capaci, 144. 14. & seqq.
Bastardi se si dicano della famiglia, e possino servirsi dell' arme, 144. 17.
Nati nel nono mese, se si presumano del primo, ò del secondo marito, 144. 18.
Quando si presumano vitali, legittimi, e successibili.
Estratti per parto cesareo se siano vitali, successibili, 144. 18. 145. 31.
Come si provi la figliuolanza, 144. 18. 145. 28. & seqq.
Se possino ammazzare gli adulteri della madre, 145. 19.
Banditi non succedono, 145. 20.
Doppo la morte del padre, ò emancipati non si carcerano per li debiti contratti avanti, 145. 21.
Sono più obligati a genitori, che alla moglie, e figliuoli, 145. 22.
Come si possono escredare, 145. 23. & seqq.
Come possino evitare l' esceredazione, 145. 23. & seqq.
Pigliando presenti, vedi Presenti.
Se siano tenuti, e quando a debiti del padre, 145. 27.
Quando si presumono eredi, 145. 27.
Come si presumano del marito benchè vecchio, 145. 28. & seqq.
Mentre siano nati in tempo legittimo, 145. 29.
Nati di concubina se si presumano del concubinario, 145. 30. se fusse donna nobile.
Come si provi, sopravivuti alla madre morta di parto, 145. 31.
Nati vivi si presumono vitali, e successibili, 145. 31.
Non si possono ricevere per mallevadori in atti, 145. 32.
Nè essi promettere, ò altri indulti, sotto pena, 145. 32.
Possono di ragione obligarsi a favore del Fisco, ò Principe, 145. 32.
Se possino attitare in giudizio senza consenso del padre, 145. 33.
Se possino testare, 146. 34.
Restando liberi se si convalidi il testamento, 146. 34.
Della nullità dell' obligazioni de figliuoli di famiglia, vedi pienamente doppo d. n. 34. fol. 6. Figliuoli in fine.
Non se gli può tener mano nelle cose rubate di casa al padre, 158. 7.
Se si puniscano per i furti fatti al padre, 158. 7.
Quali esenti, e quali tenuti alla Gabella dell' eredità, 164. 44. 166. 71.
Se possino render pace senza consenso del padre, 241. 35.
Femmine se possino renunciare parte di dote eccessiva al padre, 243. 13.
Più privilegiati delle cause pie ne' beni paterni, 262. 15.
In numero di dodici che esenzioni godano, 262. 20. & seqq.
Intromettendosi nelle risse del padre, vedi intromissione.
Giocando se restino obligati, 168. 13. 20. 24.
Finestra se si possa fare in muro comune, 129. 7. 359. 3.
Riuscẽdo nel solo delle strade come si deva acconciare, 372. 4.
Che non sia necessario tenervi le ferrate, 359. 9.
Fiorentini, quali Gabelle risquotessero anticamente *remissivè*, 165. 70.
Quali in oggi, vedi Gabella per tot.
De lor privilegi, & altro, vedi Cittadini.
Fisco non può esser convenuto senza escussione, 152. 1. vedi Creditori.
Come sia tenuto sodisfare a creditori, 152. 1. 152. 11.
Vende sicuro, e deve esser convennto fra quattr'anni, 152. 2.
Si prescrisce quanto a' beni futuri, 152. 3.
Avendo parte può vendere, e locare il tutto, 152. 4.
Quando in dubbio si deva giudicare contro del Fisco, 152. 4. 153. 17.
Se abbia iposeca, ò privilegio ne beni de delinquenti, 152. 6. & seqq.
Se si preferisca con la sua ipoteca quando il delitto fusse occulto, 152. 7. &c.
Quando possa revocare l' alienazioni de delinquenti, 152. 8.
Non occupa l' eredità delate a banditi, 152. 9.
Se repeta, e da chi le spese della Giustizia, 152. 10.
Se per tali spese si preferisca a creditori, 152. 10. vedi spese.
Non risa, ne ricupera le spese in civile, 152. 12.
Si ha come erede estraneo de confiscati, & a che sia tenuto, 152. 11.
Se possa dar crediti in pagamento, 152. 11.
Come gli osti la prescriaione, 152. 13.
Se possa risquotere la rata della pena spettãte alla parte, 152. 14
Come se gli aspettino gli tesori, 153. 15.
Succede ne beni vacanti, & agl' indegni, ò incapaci, 153. 16.
In esigere le pene non ha privilegio, 153. 17.
Non è privilegiato fuor de' casi espressi, 153. 18.
Ne' contratti ha l' ipoteca tacita, ma non ne delitti, 153. 19.
Che privilegi abbia contro suoi debitori, 153. 20.
Può, e deve cedere le sue ragioni a chi paga, 153. 20.
Non può forzare li vicini, ne altri a comprare, 153. 21.
Diversamente ne Stati di Toscana, 153. 21.
Vedi Confiscazioni, Inventari, Banditi, Beni, Condennati, &c.
Se sia tenuto pagar la gabella, 164. 39.
Se gli deve dar notizia de rogiti, che concernessero il suo interesse, 220. 8.
Come incorpori li beni livellari, 53. 16.
Non è tenuto in solido per li beni confiscati, 96. 5.
Rimanendo assoluto in che pene cadano li pretendenti, 96. 7.
Ciò che deva provare per punire gli associanti de delinquenti, 110. 30.
Deve escutere i Ministri, che avessero riscosso, e non cancellato, 101. 15.
Se egli si pregiudichi da delinquenti con repudiare gli utili, 106. 22. 131. 28.
Non provando s' assolvono li querelati, 109. 21. 112. 7.
Circa le doti delle mogli de ribelli, 123. 1.
Come sia tenuto alle doti per i beni confiscati, 123. 3. & seqq.
Non revoca le donazioni per difetto di ratificazione, 120. 12.
Nõ occupa la porzione riservata al donatore per testare, 120. (12.
Quando resti escluso da fideicommissari, 143. 2. & seqq.
Se a suo favore vagliano l' obbligazioni de figliuoli di famiglia, 145. 32.
Acquista li guadagni illeciti, come il prezzo della roba d' altri venduta, e comprata scientemente, 356. 39.
Fiumi quando non vi si possa lavorare dal pubblico, 153. 1.
Ne' suoi letti non si può piantare, ne altro, 153. 2. 154. 17. e 22.
Quali, e come devino esser visitati prima di farvi ripari, 153 3.
Non si possono danneggiare, 153. 4. 6. 154. 18.
Quali si dicano pubblici, 153. 5. 154. 14.
S' aspettano alli Principi, 153. 5. 154. 14. 16.
Non si possono rompere, 153. 6.
Privati quali si dicano, 153. 7.
Privati comuni fra vicini, 153. 8.
S' intendono quanto al letto, & altro, 153. 9.
Se cõ ripari si possino divertire dal suo corso, 153. 10. & seqq.
Dividendo Stati come siano comuni fra Principi, 154. 14.
Si deve levar ogn' ostacolo, e notificate li disordini, 154. 15. e (19.
Quando per alluvione acquistino alli vicini, 154. 16.
Non vi si può far chiuse, ne piantare. 158. 17.
Non si possono far ripari senza licenza, 154. 18.
Non si può voltar l' acqua senza licenza, 154. 19.
Non vi si può gettare terra, ne altro, che impedisca, 154. 20.
Non si possono mutare i letti senza licenza, 154. 21.
Ne occupare da alcuno, 154. 22.
Portando legnami, vedi legnami.
Se impediscano il jus congruo, ò vicinanza, 328. 8.
Foglia di mori colta da chi non è padrone, sue pene, e come s' intenda il Bando, 154. 1.
A compagni, sensali, ausiliatori, e compratori, 154. 1.
Non si può estrarre, 154. 2.
Rimessa, ò che rimette non si può cogliere, 154. 3. 99. 32.
Forestieri quali non possino entrare ne' Stati di S. A. S. con archibusi, 154. 1. 155. 5.
Banditi, ò delinquenti non s' ammettono senza Salvocondotto, 155. 2.
Trovati in cõpagnia di Banditi possono esser ãmazzati, 155. 3
Se siano tenuti alle Gabelle, 155. 15. 162. 4. 166. 78.
Non possono introdurre archibusi corti, 155. 5. 271. 17.
Devono denunciarli alla Corte, 155. 5. 271. 17.
Non possono esser ricettati cõ dette armi nõ denũziate, 155. 5.
Sendo sospetti possono esser ritenuti, 155. 5. 271. 17.
Sendo nobili se li devono restituire cõ fede della rassegna, 155. (5.
Et il medesimo d' ogni altra sorte d' archibusi, 155. 5.
Quali, & in che numero possino passare per le vie maestre con lor archibusi, e servitori con denunziarli, 155. 6.
Qual armi possino liberamente portare per viaggio, 155. 7.
Passãdo per il Barco reale come si devano contenere, 155. 8.
Devono essere avvertiti dagli osti, 155. 8. 16. vedi osti.
Con bestie vote da soma devono denunziarle, 155. 9. vedi estrazione.

Se

Se possino acquistare beni stabili ne' Stati di S.A.S. 155. 10. e 13.
Venendo a far esercizio alcuno, che tasse deuino pagare, e suoi benefici, 155. 11. 156. 32.
Venendo per mettersi ad arte, ò seruitù che diligenze deuano fare, 350. 8.
Come deuino dar Malleuadore di star a ragione, 155. 12.
Quando venghino compresi da Bandi, ò statuti, 155. 14. & seqq.
Se dalli Bandi circa l' armi, 155. 16. 156. 27.
Se da statuti ordinatori, ò decisori, 155. 17.
Se da statuti circa la forma, ò solennità de contratti, 155. 18. &c.
Se circa le prescrizioni, 155. 20.
Se circa il lucro dotale, 155. 21. 156. 23.
Se godino del benefizio del statuto esclusiuo delle femmine, 156. 22.
Quali propriamente si dicano, 156. 24.
Se possino esser collettati, 156. 25.
Doue si deuino sepellire, 156. 26.
Come si condannino per l' armi, 156. 27.
Non possono venire per mendicare in Firenze, ò attorno, 156. 28.
Venendo per mettersi ad esercizio, ò seruitù come, 156. 29.
Possedendo, ò lauorando beni se possino trasportare li raccolti, 156. 30.
Quando fussero proibiti venire ad abitare, 156. 31.
Confinanti quando non potessero entrare ne stati, 156. 31.
E doue inuitati con priuilegi, 156. 32.
Non s' ammettono per Medici, ò maestri di comunità, 202. 2.
Non s' intendono abilitati dallo statuto circa l' età, 265. 5.
Se siano compresi da Bandi del Sale forestiero, 280. 12.
Se possino esser citati all' albergo, 76. 56.
Come possino esser citati alla colonna, ò secondo l' vso del tribunale, 73. 3.
Ebrei non possono contrattare con sudditi, 126. 9.
Non possono estrarre grani, ne altre grascie, 133. 3. & seqq.
Forbicine quali proibite, 156. 2.
Forca vedi pena.
Forcine quali proibite, 156. 2.
Fornaciai ciò che siano tenuti osseruare nel fare, e vendere à lauori, 156. 2. e 2.
Fornai a che siano obligati, 156. 1. & seqq.
Se possino cuocere in giorni di Feste, 156. 1.
Fraudando le polize della macina, 157. 2.
A qual Camerlingo siano tenuti far le polize, 157. 3.
Circa la tassa del segno del pane, 157. 4.
Circa la crusca, 157. 4.
Come deuano far il quadernuccio, & a che effetto, 157. 5.
Non possino spianare pane tondo ducale, 157. 6.
Come deuano fare il pane a fila senza infarinarlo, 157. 6.
Fornicazione semplice qual si dica, e se sia punibile, 110. 33. vedi meretrici, e stupro.
Fossi intorno alle strade, vedi strade 2.
Con qual distanza si deuano fare da beni di vicini, 359. 10.
Delle Forteze non si possono occupare, 157. 2.
Francolini, e fagiani non si possono pigliare, & altro, 135. 1. & seqq.
Fratello come tenuto per il fratello circa il Sale forestiero, 243. 16. & in più altri casi. vedi Padre. Come per li danni dati, 98. 1.
Frati se si comprendino nell' offese, 228. 13.
Se rendano pace, 242. 42.
Frattori di pace come si puniscano, 224. 31.
Frodi di Gabella alle porte come si puniscano, 157. 2.
Fatti con bestie, ò naui altrui, se queste si perdano, 163. 20. &c.
Fatti con robe d' altri se si pregiudichi a padroni, 163. 23. vedi Vetturali.
Se si estendono alle robe non gabellabili, 163. 22. 24.
Frombe, e scaglie per tirar sassi come proibite, 157. 2. vedi sassi.
Frutti si sequestrano per interesse del Fisco, 157. 2.
Si dicono dedotte le spese, 157. 2.
Si presumono percetti dal possessore, 157. 3.
Si valutano secondo il tempo, e luogo della raccolta, 157. 4. 97. 39.
S' aspettano al padrone del fondo, 157. 5.
Non si presumono durare più di tre anni, 157. 6.
Come si prescriuano per spazio di tre anni, 157. 6.
Non si deuono regolarmente, che dal dì della contestata lite, 157. 7.
Industriali quando non si deuano, 157. 7.
Pendenti se si deuano al Compratore, ò al venditore, 157. 8.
A chi s'aspettino quando la vendita fusse condizionale, 157. 8.
Nelle vendite all' incanto a chi s' aspettino, 157. 8.
Pendenti al tempo del ritratto, ò morte, si diuidono *prorata temporis*, 158. 9.
De benefizi se s'aspettino a gli eredi, ò al nuouo benefiziato, 158. 10.
Se si deuano lasciare, ò restituire le sementi, 158. 11.
Sono di tre sorti, 158. 12.
Quali s'aspettino al lauoratore vecchio, e quali al nuouo, 192. 3.
Percetti dal conpratore quando se gl'imputino nel suo credito, 354. 12.
Se si possino cōprare a vil prezzo pagando il denaro anticipatamente, 355. 27.
Recompensatiui quando si deuano al venditore, ò al compratore, 357. 49.
Fuga che indizio faccia, 158. 1. e 2.
Se sia lecita auanti la cattura, ò nell' atto di quella, 158. 2.
Se chi fugge da birri possa esser offeso, 158. 2.
Nell' atto di cattura non fa indizio a tortura, 158. 2.
Come si deua metter in chiaro, 158. 3.
Delle Carceri, come si punisca, vedi Carcerati.
De carcerati, ciò che operi contro di loro, 63. 6. 65. 43.
Sospetti di fuga, 101. 7. 327. 70.
Fune si notifica a descritti, 118. 47. del resto, vedi tortura.
Furore, come si proui da parenti, 264. 2.
Di quante sorti, come si conosca, e scusi dalla pena, 107. 31. 109. 14.
Come siano tenuti li parenti de furiosi, 109. 14.
Come si conosca a giudizio de Medici, & altro, 338. 21. 22.
Se impedisca il testare, 338. 21. 22.
Che li furiosi non si possino diseredare, 145. 24.
Se si possa prouare, e difendersi senza constituirsi in carcere, 108. 31.
Furti, e simili danni da chi deuano esser risarciti, 158. 1.
Come si deuano riuelare alla corte, 158. 2. vedi Delitti.
Se siano leciti al creditore per pagarsi, 158. 3.
Irrogano infamia, 158. 4.
Se si presumano per colpa de custodi, 158. 5.
Commessi nell' osterie, stalle, ò naui da chi deuano esser risarciti, 158. 6.
Se si proui la quantità, & altro per giuramento del derobato, 158. 6.
Domestici, come si puniscano. 158. 7.
Della moglie, ò figliuoli sendo leggieri non si puniscono, 158. 7. & seqq.
De' seruitori si puniscono più grauemente, che gli altri 159. 8.
Come si puniscano quelli che tengano di mano a figliuoli di famiglia, 159. 7.
Si prouano per coniettture, & indizi, 159. 10. vedi Indizi.
Se si commetta seruendosi del deposito, pegno, ò presto, 159. 11.
Se si escluda protestando il Padrone essere seguito di suo consenso, 159. 12.
Come si commetta ne' denari, ò altre robe fidate, 159. 13.
Se si cōmetta espilando, ò vsurpando cose ereditarie, 159. 14.
Si commette da chi riscuotesse sotto falso nome, 159. 15.
Come da procuratori, ò simili seruendosi della roba, ò denari, 159. 15.
Come si presuma commesso da chi li sarà trouata la cosa rubata, 159. 16. &c.
Come tal presunzione si escluda, 159. 16. 17.
Come si deua restituir la roba senza prezzo, 159. 18.
Quando si possa pretendere il prezzo, 159. 19.
Si commette da chi non restituisce il trouato, 159. 20.
Da chi s' appropria roba persa in naufragio, rouina, ò incendio, 159. 20.
Se si commetta in cosa comune, 159. 21. e seqq.
Quando si dica vno, ò più furti, 166. 24.
Si deua constare della preesistenza della cosa rubata, 160. 25. & 26.
Per necessità di fame, come non sia punibile, 160. 27.
Di bestiami, vedi Abigeato.
Di robe di Comunità, come si punisca, 160. 29.
Come, e perchè permesso appresso Lacedemoni & altri, 160. 30.

Di trufferie, baratterie, e simili ingaooi, 160. 30. *remissiuè.*
Attentato, e non coosumato, come si punisca, 160. 31.
Con aiuto, coosiglio, ò assistenza d'altri, come punibili negli ausiliatori, 160. 32. e se siano tenuti alla restituzioone.
Non si può ricettare, 160. 7. 158. 33.
Se si possa far cercar in casa d' alcuno, 160. 34.
Si commette da chi pagato ritiene il pegno, 160. 35.
Da chi si serue di pesi ' ò misure iogiuste, 160 36.
Da chi rincara l' annona, 160. 36.
Di cose Sacre, ò da luogo Sacro, vedi Sacrilegio.
Con spogliar cadaueri ò violar sepolcri, 160. 38.
In biade, frutti, animali, & altro, 160. 39. (40.
Con oegare il possesso, ò recognizioone al vero padrone, 161.
Impunibile in alcuni casi, 161. 41.
Di sua natura malo. e proibito, 161. 42.
Sè si prescriua, e come, 161. 42. vedi prescrizione,
Come si commetta da Cassieri, e simili seruendosi de deoari, 161. 43.
Quando si possa scusare sotto velame di contratto, 161.44.46.
Quando sia punibile benchè dependa da contratto, 161.45 46.
Quali non irrogbino iosamia, 161. 46.
Impropri quali, e non si computano nel oumero per la forca 161. 47.
Quanti, e quali per la pena di forca, 141. 47. vedi Ladri.
Come si deua far la restituzione, 161. 48. e 49. vedi Ladri, e Contumaci.
Come si commetta circa le Gabelle, 164. 51. 162. 25.
Come ne legnami della piena d' Arno, & altri, 194. 16. &c.
Come non si depositando le robe trouate a prigioni, 277. 2.
Come riceuendo in serbo roba da serue, 289. 27.
Si commette propriamente per asportazione, 98. 13. (17.
Si commette da chi vende robe false, ò cattiue per buone, 354.
Si commette da chi vende roba d' altri, 356. 38. 39.
Quando si presuma commesso dalli vicini, 360. 12.

G

GAbella de Contratti doppia quando si deua, 162. 1. 164. 56.
Si paga avaoti la sentenza, 162. 2. 166. 72.
In quali casi non si paghi fra mercaoti, ò artefici. 162. 3.
Quando si paghi dagli esenti, e forestieri, 162. 4. vedi Forestieri.
Essendo dubbiosa se si depositi, 162. 5.
Delle Porte, vedi frodi, 162. 6. (162. 7.
Come se li deuano notificare li Contratti, vedi Contratti,
A chi s' aspetti pagarla, si può pattuire, e noo essendo pattuito, 162. 8.
Non si deue per li Contratti, ò atti nulli, 162. 9. 10.
Con quali emolumenti si risquota, 162. 11.
Come si deua per le tenute, e dazioni in soloto, 162. 12.
Non si deue per le retroueodite, 162. 13.
Se per le rescissioni de contratti, 162. 13.
Se si deua per le cose portate per vso proprio, 162. 14. & 16.
Se si possa fraudare io coscienza, 162. 15.
Non si deue da Scolari, & Vffiziali, 162. 16.
Ne quando la naue, e merci fussero sommerse, 162. 17.
Si deue all' entrare, e oon all' vscire, 162. 8.
Esente all' andare, e seote al ritornare, 162. 19.
Fraudata sopra bestie, o naui altrui, se cadano in frodo, 163. 20. & seqq.
Fraudata in parte se si perda il tutto anco non gabellabile, 163. 22. 24.
Fraudata da portatori di roba d'altri se pregiudichino a padroni, 163. 23. vedi Vetturini.
Se si deua sbarcando in qualche luogo per necessità, 163. 25.
Delle vendite se si deua per li censi, & altri contratti, 163. 26.
Se si deua nel luogo del contratto, ò del pagamento, 163. 27. 165. 61.
Esenti se deuino far motto a Gabellieri, 163. 8. 165. 67.
Se si deua offerite, 163. 28.
Se si deua solo per il prezzo sborsato, ò anco per li pesi accullati, 169. 29. 166. 74.
Si restituisce nell' azioni redibitorie, 163. 30. 166. 73.
Se oelli ritratti, e rescissiooi di vendite, 163. 53. & seqq.
Quando comprenda gli Ecclesiastici, 163. 32.
Vna sola per il medesimo contratto, 163. 33.
Dell' alienazioni se douuta per l' ipoteche, e tenute, 163. 34.
Non si pagando s' incorre in oullità, 162. 2. 35. 166. 72.
Ad vo taoto per lira, si deue anco de beni secondo la stima, 163. 36.
Si deue solo per gl' instrumenti realmente prodotti, 163. 37.
Stante la nullità se sia obbligato il malleuadore, 164. 38.
Se si deua dalle Comunità, Fisco, ò Principe locatori. 164. 39.
Di dote non essendo pagata, non si presume dote, 164. 40.
Se proui la dote, 164. 41. vedi Dote.
Da pagarsi degl' instromenti se abbia luogo nelle scritte priuate, e simili atti, 164. 41. 45.
Chi risquotesse più del giusto, come si punisca, 164. 42. e 51.
Nuoue noo si possono imporre, ne accrescere le vecchie, 164. 42. e 51.
A patti vecchi, e modi vsati, come s' iotenda, 164. 43
Dell' eredità, oon si paga da figliuoli, 164. 44.
Si paga però da bastardi adottiui, e legittimati per rescritto, 166. 71. 74.
Non si deue passaodo per vie comuoi, 164. 46.
De frutti s' iotende dedotte le spese, 164. 47.
Di bestie veodute, s' intende delle viue, 164. 48.
Dalle morte, ciò che si deua detrarre, 164. 48.
D' animali, non s' iotende de piccoli, 164. 48.
Fraudata quando si possa dire, 164. 49. (magna.
De Contratti noo si paga da Romagnoli, 164. 50. vedi Ro-
Non si può imporre, ne risquotere senza autorità, 164. 51.
Ciò che ricerchi per dirsi giusta, 164. 51. 163. 15. 165. 69.
Ne contratti condizionali, come, & a chi si deua, 164. 52.
Douuta benche si rescindesse il contratto, 164. 53. & seqq.
Se nelli contratti de miDori senza solennità rescissi, 164. 54.
Se nelli contratti dolosi, ò meticulosi rescissi, 164. 55.
Due si deuooo da chi vendesse due volte la medesima roba, 164. 56.
Se si deua riformando, ò alterando il contaratto già perfetto, 164. 57.
Ha l' ipoteca, e si detrae in primo luogo, 165. 58. e 62.
Quando si deua, ò no in più altri casi dubbiosi *remissiuè*, 165. 59
A qual Gabelliero si deua in più casi dubbiosi *remissiuè* 165. 60.
Se si risquota per via esecutiua, ò ordinaria, 165. 62. (&c.
Che priuilegi abbia, 165. 62.
Come si deua negli affitti, permute, e legati, 165. 63.
Della carne, pesatori, macellari, & altro, 165. 64. vedi Carne.
Quando si paghi, ò oò dalli Pisani, 165. 65.
Delle farine, ò macioa, 165. 66.
Esenti come deuino portarne fede, e pigliar bolletta, 165. 67.
Esenziooi come, e per quali cause sospese, 165. 68.
Come, sopra quali cose, e da chi anticamente trouate, 165. 69.
Per quali cause si rendano giuste, 165. 69.
Quali risquotessero anticamẽte li Fiorentini *remissiuè*, 166. 70.
Come si possa pagare in seconda instanza, e validare gli atti, 166. 71.
Delle bestie del piè tondo come si paghi, 166. 73.
A ragione di tanto per cento, s' intende degli atti continenti vtilità pecuniaria, e dedotti gli aggraui, e spese, 166. 64.
Esenti facendo passare robe d' altri sotto lor nome perdono il priuilegio, e le robe, 166 75.
Si deue indifferentemente da tutti, ministri, & altri etiam per le robe della dispensa di S.A.S. Serenissimi Principi, 166. 76.
Se si deua da Principi, e Signori Forestieri, 166. 78. (77.
Di Pistoia quante, quali, & a che somma arriuino, 166. 79.
In dubbio se si deua ioterpretare a fauore, ò cootro, 166. 80.
De vetri di Venezia come si paghi, & in che somma, 412. 1.
Gabbie da olio noo si possono introdurre, 230. 6.
Galera per inosseruanza di Confioo ne delitti che irrogano infamia 167. 1.
E ne confini a Grosseto, e Porto Feraio, 167. 2.
Non s' impone per meno d' anni cioque, 167. 3.
Succeda io luogo di molte pene del ius comune, 167. 4. e 5.
Ci scappasse in qual pena incorra, vedi confinati.
Quanto sia graue pena, e a chi noo si deua imporre, 167. 7.
Inabili quali siano per la Galera, 167 8.
Auuertendo che nõ siano finzioni, e come si conoscano, 167. 9.
Si dà in cambio dell' abscissione di membri, 142. 26. 143. 31.
Galla di Leuaote, e cose simili nociue al pesce come proibita, 56. 2. 249. 11. 250. 15. &c.
Garzoni de descritti di che qualità deuaoo essere, 167. 1.
Che armi possino portare. 167. 1. 2.
Se nelle loro Cause deuano esser trattati come descritti, 167. 2.
Non s' ammettono quelli che fussero stati cassi dalla Milizia,
Per guardar bestie, vedi Guardiani. 167. 2.
Di Sarti non aprino bottega appresso padroni, 283. 2.
Se siano testimoni idonei per i loro maestri, e padroni, 288. 14.

Geisi

Gelsi circa danni, vedi danni, e del resto, vedi Mori.
Generare fino a che età si possa, 145. 28.
Giostre seguendovi male si punisca, 109. 17.
Giuoco di carte, e dadi come proibito, 167. 1. 168. 2. 3. & 11.
Anco per li spettatori, 168. 2. 3. 5. 10.
De' dadi come proibito, 168. 3.
De tavolieri, e farina eccettuato fuor delle strade, e piazze, 168. 3. 169. 17.
Non si può tenere da Meretrici, vedi Meretrici.
Proibito alle Porte, vedi Ministri.
Come non si possa tener, far tener, ne andarvi, 168. 5. e 6. 169. 15.
Come permesso nelle Case de' Gentiluomini, e di Artigiani, 168. 5.
Proibito particolarmente nell'Osterie, e Greccajoli, 168. 6.
Di pari, e casso, & alla mora se sia proibito, 168. 6.
In quali festività sia interamente proibito, 168. 7.
A credenza, ò sopra pegni, ò scritte come proibito, 168. 8
Come non si possa tener ragione, e siano nulli tutti gli obblighi, 168. 9.
Se s'intenda solo per li giuochi proibiti, 168. 12 169. 20. e 24.
Di girello, lotti, ò ventura come proibiti, 168. 10.
Più di fortuna che d'ingegno proibiti di ragione comune, 168. 11. 169. 24.
Se si dia azione, 168. 12. 13. 169. 20. e 24.
Con figliuoli di famiglia, ò minori, restituzione, 168. 13. 169. 24.
Da vantaggio, e marioli, 169. 14.
Al trentuno, quaranta, ò bassetta come proibito, 169. 16.
D'ogni sorte, sempre proibito nelle strade, e piazze, 169. 17. e 28.
Della palla al maglio, pallottole, forme, e simili dove proibiti, 169. 18.
Quali proibiti, ò permessi di ragione comune, 169. 19. e 24.
Se si possa repetere il giocato, 169. 20. 24.
Quando permesso a' contadini, 169. 21.
Se obblighi alla restituzione, 168. 13. 169. 20. 24.
Del calcio, e potenze, 169. 22.
Nell'orto di S. Maria nuova quali permessi, 169. 23.
Di quante sorti, e quali proibiti, ò permessi, 169. 24.
Pubblici di giostre, ò simili se scusino da' delitti seguiti in essi, 169. 17.
Giudicare quando si deva in dubbio contro del Fisco, vedi Fisco.
Se contro, ò a favore della Gebella, 166. 80.
Giudici, in quali cause non si possa essere, vedi cause.
Come devino procacciare gli uffizi, vedi Presenti.
Non possono rimettere il Salario, o altri emolumenti, vedi Rettori.
Come tenuti all'osservanza de' statuti, vedi Rettori.
Come devino dar parte quando i Rettori pernottano, vedi Rettori.
Che armi possino portare, 170. 6.
Che tassa devino pagare, 170. 7.
Come devino procedere per trovare li delitti, vedi Rettori.
Quali leggi, e statuti devano osservare, vedi de iti, e Rettori.
Della Rota di Firenze lor obblighi emolumenti, & altro, 170. 10. & seqq. 176. 103. &c.
Di che età devano essere per li giudicati, 170. 13.
Di che dottrina, e bontà, 170. 14.
Quali appresso gl'Indiani, 170. 14.
Se si possano muovere da cose che non siano in atti, 170. 15. e 16.
Vedendo alcuno delinquente che capitale possino fare, 170. 17.
Sapendo l'innocenza del reo ciò che devano fare, 171. 18. e 19.
Come siano tenuti giudicare *secundum acta, & probata*, 171. 15. & seqq.
Se pecchino giudicando altri di delitti, in che siano interessati, 171. 20.
E mentre sono in peccato con scandalo, 171. 20.
Quando possino giudicare secondo la loro privata scienza, 171. 21.
Se possino testificare nelle cause, che hanno giudicato, 171. 22.
Asserendo haver sententiato ingiustamente se gli si creda, 171. 23.
Non soprasedono per la pendenza sopra l'assoluzione dal giuramento, 171. 24.
Secolari se possino esser inibiti dagli Ecclesiastici, 171. 25. 173. 69.
Spediscano prima li contumaci, vedi contumaci.
Fra quanto tempo devino spedire li Carcerati, 171. 26.
Dell'origine, e domicilio come possa procedere, 171. 27.
Della persona offesa se possa procedere, 171. 28.
Laico se proceda per delitti commessi in luogo, ò persona immune, 171. 29.
Deve aspettare l'esito delle ferite, 171. 30.
Se possa conoscere dell'ingiuria propria, 171. 31.
Se dell eccezioni contro la Jurisdizione, ò persona, 171. 31.
Quando si dica rigettare l'eccezioni, 171. 31.
Come possino procedere ex officio ne' delitti, 171. 32.
Se possino promettere l'impunità a' rei, 171. 33.
Conoscendo carnalmente donne carcerate, ò litiganti, 171. 34.
Rilasciando carcerati con mallevadori non idonei, 171. 35.
Procedendo senza legittimi indizi, 171. 36.
Facendo carcerare, ò torturare indebitamente, 171. 36. 172. 39
Quando si presuma a lor favore, 171. 36.
Come devino esser sentiti prima di condennarli nelle spese, 171. 36.
Non possono fare interrogatori suggestivi, 172. 37. 175. 98.
Se possino, & a che effetto tenere spie con li Carcerati, 172. 38.
Di quali cautele, e simulazioni si possino servire, 172. 38. 175. 98
Nelle pene arbitrarie come possino estendere l'arbitrio, 172. 40. 174. 74.
Come si devano servire dell'arbitrio regolato, 172. 41.
Essendo più, e discordando come si possino accordare, 172. 42.
Se si deva l'emolumento a chi a condennato, ò a chi a eseguito, 172. 43.
Quali utili siano dell'antecessore, ò del successore, 172. 43.
Corrotti per denari come si puniscano, 172. 44. 175. 97.
E come quelli, che li corrompessero, e li venditori di fumo, 172. 45. 175. 96.
Non possono pigliar imprestito da' litiganti, 172. 46.
Se possino pigliare presenti, e quali, 172. 47. & seqq. vedi presenti.
Se in varietà d'opinioni possino favorire l'amico, 172. 50.
Se in dubbio possino giudicare per il mezzo, 173. 51.
Non devono mettere difficoltà negli accordi, 173. 51.
Assolvendo, e non condennando chi merita pena come siano tenuti, 173. 52.
Negligenti in far la giustizia si puniscano, 173. 53.
Come siano tenuti della loro imperizia. 173. 54.
Imperiti, & illitterati se possino far da Giudici, 173. 55. 56.
Non possono esequire fuor della Jurisdizione, 173. 57.
Ordinari quando diventino delegati, 173. 58.
Di qual Jurisdizione in dubbio s'intendino servire, 173. 58.
Obligati spedire le cause s'intende ad instanza delle parti, 173. 59.
Cauti in interporre decreti, vedi Decreti.
Non possono scrivere in jure, 175. 61. 170. 10.
Quale competente in dichiarare la deserzione, ò esequire, 173. 62.
Pendente l'appello, se possino tassare le spese, & altro, 173. 64. 65.
Inferiori tenuti esequire gli ordini de' Superiori, 173. 63.
Se siano tenuti concedere li consigli del Savio, e seguitarlo 173. 66. 67.
Laici se siano competenti sopra beni livellarj di chiese fra laici, & altro, 173. 68. 69.
Sopra le cause maggiori possono conoscere anco delle minori, ma non è contra, 174. 70.
E si attende la somma domandata, 174. 70.
Deputati sopra certa specie di Cause non s'ingeriscono in altre, 174. 71.
Civili se possino incidentemente conoscere cause criminali, 174. 71.
Chi può condennare può assoluere, 174. 72.
Criminali se si possino ingerire nelle cause civili, 174. 73.
Non possono rimettere, ne commutare le pene, 174. 74.
Se possino ingerirsi nelle cause già da loro decise, 174. 75.
Quando sono fuor della Jurisdizione si hanno per privati, 174. 76. 77.
Quali siano incapaci di giudicare, 174. 78.
Provedono, che le parti non venghino all'armi circa il possesso, 174. 79. vedi Possessione turbata.

Si possono allegar sospetti con causa, 174. 80.
Allegati sospetti legittimamente non hanno jurisdizione, 174. 81.
Quali competenti in dar tutori, ò decreti, 174. 82.
Se possino revocare, mutare, dichiarare, ò iporre da decreti, 174. 83.
D'appellazioni giudicano solo della causa appellata, 175. 84.
Se possino ammettere nuoue provanze, 175. 84.
Se in dubbio devano confermare le prime sentenze, 175. 85.
Constando delle ragioni, se possino confermare le sentenze nulle. 175. 86. 87.
Condennādo nelle spese s'intende anco della prima instanza, 175. 88.
Non condennando nelle spese s'intende assoluere, 175. 88.
Non devono sententiare *ultra petita*, 175. 89.
Possono conoscere degli emergenti, & incidenti, 175. 90.
Quali competenti ne'ricorsi da laudi, 175. 91.
Quali negli appelli, 175. 92.
Laici, come possino ingerirsi ne' spogli, & ingiurie fra Ecclesiastici, 175. 93.
Se devino fare esequire le sentenze degli Ecclesiastici, 175. 93.
Ecclesiastici concedono l'assoluzione dal giuramento, 175. 94.
Laici non fanno disumare cadaveri da luoghi Sacri senza licenza, 175. 95.
Non possono vendere la giustizia, 175. 97.
Ciò che devino osservare nell'esaminare, circa la lor persona, 175. 98.
Circa la materia, 175. 99.
Circa le persone degli esaminandi 176. 100.
Ciò che devano considerare avanti l'esecuzione di sentenze contumaciali, vedi Banditi.
Quando abbino la jurisdizione cumulativa, ò privativa, vedi Magistrato.
Se possino santenziare di notte, 176. 104.
D'appellazioni da interlocutorie se possino conoscere ne' meriti, 176. 105.
Devono dar li motivi, 176. 106.
Hanno divieto per un'anno nel medesimo luogo, 176. 107.
Se partecipano delle condennazioni graziate di consuetudine, 179. 1.
Non si hanno per ingiuriati essendoli detto che non fanno giustizia, e cose simili, 184. 14.
Laici se possino ingerirsi circa legati pii, 194. 1. 8.
Devono esser riveriti, e salutati, 200. 13.
Privilegiati nella lor mercede, 206. 7.
Come devono, & a chi s'aspetti tassare le spese, 321. 14. 15.
Quando possino scusare i litiganti dalle spese, 321. 16. 17.
Non visitino donne nelle parti pudende, 123. 34.
Se siano tenuti render ragione ne'giorni feriati, 139. 7.
Giuramento di segretezza ne' Magistrati, vedi Magistrati.
Se convalidi li contratti senza le dovute solennità, 176. 2. 3.
Unico se possa supplire più difetti, 176. 4.
Si regola secondo la natura dell'atto, 176. 4.
Duplicato, & insolito rende sospetto, 176. 5.
Come obblighi, e si deva osservare precisamente, 176. 6.
Non passa a gli eredi quanto al pergiuro, 176. 7.
Quando operi contro gli eredi, 176. 8.
Opera a favore degli eredi, 176. 9.
Offerto se si possa rivocare, 177. 10.
Offerto se si possa ricusare, 177. 11. 12. 13.
Se si deva giurare, riferire, ò pagare, 177. 12.
Riferito non si può ricusare, 177. 12. 13.
Riferire, come si deva in contumacia, 177. 13.
Decisivo ha l'esecuzione parata, & altro 177. 14.
Di calunnia avanti al decisivo, 177. 14. 30.
Decisivo se si possa ricusare, ò ritrattare, & altro, 177. 14. 20.
Secondo contrario al primo ne' contratti, quale prevaglia, 177. 15.
Opera a favore degli assenti, 177. 16.
Quali condizioni deva havere, 177. 17.
Non deva esser vincolo d'iniquità, ne leva la lesione, 177. 17. 178. 33.
Non opera contro buoni costumi, 177. 19. 178. 33.
Non sana la colpa, ne le cose ignorate, 177. 19.
Se sia spezie di provazione, e l'ammetta in contrario, 177. 20. & 14.
Suppletorio quando abbia luogo, ò no, 177. 21. & seqq.
Pecca chi fa giurare il falso, 177. 24.
Estorto per forza se obblighi, 177. 25.
Non convalida li contratti meticolosi, 177. 25.
Necessario ne'testimoni, e periti, 177. 26.
Se ricerchi il tocco delle scritture con le mani, 177. 27. & seqq.
Se lecito sopra S. Antonio, e simili imprecazioni, 177. 27. & 34.
Come si dia a'Sacerdoti, e Cavalieri, & Ebrei, 177. 29.
Di calunnia quando sia necessario, 178. 30. 14.
Come in oggi si apponga de stilo, 179. 31. & 32.
Non impedisce le dilazioni, e salvicondotti, 178. 31.
Opera molti effetti considerabili, 178. 32. *remissivè.*
Di delinquere come si punisca, 178. 33.
Con quante, e quali formule, ò modi si possa giurare, 178. 34. & 35.
Si deduce dal patto, fede, parola, e m no, 178. 35.
Se si ammetta per liquidare furti, e danni, 158. 6. 178. 23. 99. 27. e 30. 358. 14.
Degli Ebrei si deve osservare, 128. 28.
In lite quando, e come competa contro tutori, 348. 8. 9.
Se si ammetta per provare la perdita di qualche roba, 358. 14.
Non si dà alli rei nelle cause criminali, 178. 36.
Grani, e biade non si possono incettare, vedi Incette.
Come si deva vendere, e renderne conto, 178. 1.
Non si può vendere su li saggi, 178. 2.
Come non si possano pigliar in pagamento, & a chi sia permesso, 178. 3.
Come non si possano estrarre, vedi Estrazione.
Si possono portare di Potesteria in Potesteria, 178. 4.
Come si devano dare in portata, 178. 5.
Promesso in certo luogo come s'intenda, 178. 6.
Mancando se si deva l'interesse *quanti plurimi*, 178. 6.
Si possono tassare li prezzi, e si devono da tutti osservare, 178. 7.
Quali biade proibite darsi alle bestie, & altro per risparmio, 179. 8.
Quali paste, e sorti di pane proibite per risparmio, 179. 8.
Non si possono vendere avanti la campana, 179. 9.
Sono frutti industriali, 179. 10.
Si possono distribuire, e anco mescolare, 179. 10.
Ciò che venga sotto nome di grano, biade, e legumi *remissivè*, 179. 10.
Grascie non si possono estrarre, vedi Estrazione.
Non si possono vendere, nè comprare da barulli avanti la campana, 179. 2.
Nè fuori delli mercati, 179. 2.
Ciò che si possa vendere avanti il segno, 179. 3.
Parenti non s'ammettono a rivedere cose di grascia, 197. 5.
Ciò che venga sotto nome di grascie *remissivè*, 197. 7.
Che comprenda anco li descritti, e come, 117. 44.
Corrotte, ò difettose se si possino vendere, ò mescolare con altre, 354. 17. &c.
Gravamenti, come si devano vendere, vedi Pegni.
Come si possa far subito nelle cause di paci, ò tregue rotte, 172. 3. 399. 46.
Gravezze, quali ordinarie, e quali straordinarie, 362. 21.
Gravidanza nelle Donne, che cosa operi, e come si conosca, & altro, vedi Donne.
Sopragravidanza se si dia, 122. 29.
Se possa seguire senza vero coito, 122. 31.
Esclude la presunzione della violenza, 362. 6.
Grazie non s'intendono per la rata de'ministri, ò inventore, 179. 1. & seqq.
Nè del ricrescimento a gl'Innocenti, 179. 4.
D'armi, vedi Licenze.
Si devono accettare fra un mese, 179. 6.
Questo tempo non corre a carcerati, e privi di libertà, 179. 7.
E si rimette nel buon giorno, 179. 7.
Come si devano intendere, vedi Rescritti.
Generali, a quali delitti non si estendono, 179. 9. 180. 10.
Nel luogo del delitto, non giova nel luogo dell'origine, 180. 11.
Ciò che si deva esprimere nelle suppliche, 180. 11.
A beneplacito se si estinguano per morte, ò fine d'ofizio, 180. 12.
Con condizione della pace che cosa operino, 180. 13.
Ne' delitti da chi si concedano, quello operino, & altre *remissivè*, 180. 13.
Grecaioli che pane, e pasta devano usare, 237. 20.
Non possono tenere vini bianchi nostrali, 238. 23. 27.

Ne

Meſſi in poſſeſſo, come devino render conto di frutti, 97.19.
Se per tal amminiſtrazione, e conti poſſino pretendere mercede, 97. 20.
Privilegiati concorrendo inſieme quello s'attenda, 97. 21.243. 7. 8.
Licenziando i debitori miſerabili non perdono le loro ragioni, 97. 22.
Come poſſino domandare anco le ſomme da decorrere, 97.23.
Anteriori non poſſono con la tenuta pregiudicare a gli altri, 97.24.
Poſteriori poſſono far vendere li beni, con che ſi paghi per ordine, 97. 24.
Quando ſi preferiſcano al Fiſco, 152. 7. 153.17.
Quando e come ſiano tenuti pigliar li gravamenti in pagamento, 112. 2.
Di depoſiti ſi preferiſcono a gli altri, 113.7.
Quando ſiano tenuti alimentare li debitori in carcere, 127. 24.101.6.
Come ſi ſodisfaccino ne'fallimenti, e quali ſiano privilegiati, 136. 17. & ſeqq.
Poſſono conſeguire il reſto da mallevadori, 136. 20.
Approvando il mandato quanto al contratto, lo devino approvare anco quanto al pagamento, 264.12.
Criſtiani conoſcendo carnalmente donne Ebree, come ſi puniſcano, 127. 20.
E come contraendo matrimonio con dette, 127.21.
Quando ſiano tenuti alimentare gli Ebrei lor debitori in carcere, 127.24.
Cura cattiva del ferito quando ſcuſi il feritore dall'omicidio, 140. 6. & ſeqq.
Curatori laſciando la carica, vedi Tutori.
Non poſſono vendere mobili d'eredità jacenti che per via d'incanto de'Pupilli, 97. 2.
D'eredità jacenti darſi in nota al Magiſtrato de'Pupilli, 97.3.
Come devino ſodare con mallevadori, 97.4.
D'eredità tacenti ſe ſiano neceſſari di ragione, & altra da oſſervarſi, 97.4.e 5.
Cuſtodi di Carceri ſcappando prigioni, a che ſiano tenuti, 63.7.

D

D*Adi* da giocare, vedi giuoco.
Dado tormento, vedi Tortura.
Danni in beni d'altri, come ſi puniſcano, 98.1. e §.Danni in fine.
Circa il tagliare, vedi Tagliare.
Circa il guaſtare, ò portar via legnami, 98.6. vedi Legnami.
Si conoſcono le cauſe fra tempi de'Statuti, 98.3.
Fatti da Caſtrati, vedi Caſtrati, & Animali.
Circa gli Argini, vedi Argini.
Del Contado di Piſa, 98 4.
Se in vigne, vue, orti, e frutti, 98. 6 99. 23. 24.26.29.
In foglia di mori, vedi foglia, e mori.
A gelſi, altri alberi, paſture, e fieni di S.A.S. 98.8.99.35.& ſeqq.
Nel lago di Fucecchio, ò nel foſſetto, 98.9.
Nella foſſa del lago di Campiglia, 98 9.
D'incendi, vaſti, e furti da chi ſi emendino, 98. 10. 181.1.2. 325. 45. 46.
Si faccino ſtatuti penali dove non ſono, 98.11.
Ne' boſchi di caſtagni ſalvatici pena, 98. 12.
Per chi compra legnami tolti in quel d'altri, 98.6.& 12.
Si fanno propriamente per devaſtazione, e corruzione, 98.13.
Patiti per ſalvar altri nella medema nave, vãno pro rata, 98.14
Per troncare l'incendio quando ſi ſpartiſcano fra'vicini, 98.15.
Se ſi poſſino dar le beſtie *pro noxa*, ò per il danno, 98.16.
Fatti ne' frutti in erba, e non maturi, come ſi ſtimino, 98.17.
Si deuono da chi non oſſerva li patti, 99.18.
Si devono da chi feriſſe, ò ammazzaſſe arteſici, 99.19.
Emergenti quando ſi devino al creditore, 99. 20.205.5.6.358. 24.
Quando ſiano comuni fra compagni, 99 21.
Si devono riſarcire da chi ne dà cauſa proſſima, 99.22.
Dati da Capre, ò altre beſtie, 99. 23.
Con ferire, ò ammazzare beſtie d'altri, vedi Animali.
Con devaſtare caſe, vigne, ò arbori, 99. 28.
Se ſi poſſino provare, e liquidare con giuramento, 99. 27. e 30.158.6.
Nelle Cerbaie di Fucecchio, vedi tagliare. 99.31.
Se nelle domande, ò ſentenze ſi deva ſpecificare la ſomma,
Alli gelſi, ò mori piccoli, ò grandi, 99.32.217.1.
Negli acquiſti d'Arno, ripari, e poſticci, 99. 33.
Si deve ricorrere a tribunale, nè farſi la ragione da sè, 99.34.
Ne'beni lavorativi de'Sereniſs. Principi, 99.35.
Nelle Riſaje, ſuoi arg. ò foſſe de'Sereniſs. Principi, 99. 36.
Ne'beni pioppati, vitati, arborati, ò prati de'Sereniſs. 99.37.
Con la perſona cogliendo foglia, frutti, & altro in detti beni, 99. 38.
Dati da deſcritti, vedi Deſcritti.
Come ſi provino dalle Guardie, vedi Guardie,
Quando ſi poſſa condennare nelli danni, e intereſſi, 107. 28.
Come devino eſſer riſatti a'denunciatori di delitti. 112. 2.
Ne'depoſiti, a chi s'aſpettino, 113.2.6. Et a chi ne pegni, 245.7
Dell'offeſo ſi preferiſcono al Fiſco, 153. 17.231.16.
Cagionati con ripari fatti ne'fiumi, ſe ſi devano riſare dannificati, 152.13.
Ne'fiumi come ſi puniſcano, 153.18.
De frodi nelle Gabelle a chi s'aſpettino, 163. 20.& 23.
Non s'intendono rimeſſi, benchè fuſſe rimeſſa l'ingiurla, 185 10 239.20.
Ne'beni di Comunità da chi ſi conoſcano, 194. 1.
Delle monete mutate nel valore a chi s'aſpetti, 215.22.&c.
Non è neceſſario condennarli in coſcienza, 240.27.
Emergenti ſe ſcuſino li mercanti che vendono più caro a credenza, 355. 24.
Circa le mercanzie conſegnate a'vetturali, a chi ſi aſpettino, 358.6. & ſeqq.
Dazioni in ſoluto con ſtima, e ſua gabella, 100. 1.
Se liberino i mallevadori, 100. 2. e 3.
Debitori falliti, vedi falliti.
Se poſſino pregiudicare a'creditori con il repudiare, ò non voler acquiſtare quello, che li compete, 100 2.3.
Non poſſono eſſer catturati in caſa, 100.4.103.2.8.
Per criminale poſſono eſſer preſi in caſa, e con rottura, 100.4.
Carcerati per un debito, ò delitto ſe poſſino eſſer ſtaggiti per altro, 101. 5.
Ritenuti per ordine della Mercanzia non poſſono eſſer ſtaggiti, 101.5.
Carcerati quando devino eſſer alimentati da creditori, 101.6.
Quando poſſino eſſer preſi, come ſoſpetti di fuga, 101. 7. 327. 70.
Se poſſino dar beni in pagamento, 101.8.
Per criminale non potendo pagare ſi permuta in afflittive, 101. 9.
Non hanno benefizio di ceſſione, 101.9.102.20.vedi falliti.
Come reſtino liberi per confiscazione, 101.10. a 70. 4.
Del publico non s'ammettono a gli offici del medeſimo 101. 11.
Se poſſino alienare dopo rilaſciato il mandato, 101.12.
Morti non ſe gli può impedire la ſepoltura, 101.13.
Fiſcali ſe poſſino eſſer eſecutati ſenza interpellazione, 101. 14.
Fiſcali pagando con ricevuta non ſono liberi, mentre non ſiano cancellati, 101. 15.
Citati per cauſe criminali, come ſiano ſicuri per il debito civile, 101. 16.
Gravati non ſe gli può far più che due ſoprattieni, 102.17.
Di Comuni, e luoghi Pii con quali diritti ſi gravino, 102. 18.
Quali ſiano ſicuri nel palazzo degli Otto, & altri Magiſtrati, 102. 19.
Se ſiano tenuti operar per li creditori in ſodisfazione del debito, 102. 20.
Quali non poſſino eſſer carcerati, ma tenuti ſolo a quanto poſſono, 102.21.
Quando ſi rilaſcino gratis, poſſino repetere le ſpeſe, & altro, 102. 22.
Preſi per civile, e per criminale quando ſi ſoſtenga la cattura, 102. 23.
Quando per l'età grave, ò minore non poſſino eſſer carcerati, 102.24. 103.30.265.7.
Composti non pagando ſe poſſino eſſer aſtretti per la ſomma intera, 102.25.
Per quanta ſomma poſſino eſſer carcerati, 102. 26.
Carcerati per più del debito, ſe ſi ſoſtenga quanto al debito, 103. 27.
Non poſſono eſſer catturati di notte, 103.29.
Nè durante il termine, ò doppo lungo tempo, 103. 29.
Dichiarati miſerabili non reſtano liberi, 103.31.
Non poſſono eſſer preſi ſul mercato della Porta la Croce, 103. 32.

Delli

Delli Scrittori di S.A.S. si hanno per publici, 103. 33.
Quando non si possino sottoporre alla Mercanzia, ò altri Magistrati, 103. 34.
Fra quanto tempo possino riscuotere li gravameoti, 112. 1.
Depositando quando restino liberi, 113. 8. 9. 10.
Moribondi non possono esser molestati, 130. 14.
Se restino liberi pagando al Procuratore, con il quale hanno contratto, 264. 10. &c.
Se al Procuratore costituito avanti il debito, 264. 11. &c.
Come possino esser convenuti anco per le somme da decorrere, 97. 23.
Decisioni Fiorentine del Magonio come proibite 321. 2.
Decreti de Magistrati, come s' intendino, 268.
Ne contratti delle Donne, vedi Donne.
Interposti sopra falsa causa nulli, 103. 3.
Con cognizione di causa, 103. 4.
In giorni festiui, 104. 5. 6.
S'interpongono dal Giudice delle persone, e non de'beni, 104.
Delatori d' armi, benchè nō presi possono esser querelati, &c. 104. 1. 2.
Di armi di più sorte, ò d' armi doppie, vedi Armi.
Delinquendo con esse se perdano il priuilegio, 104. 4.
Perdono l' armi, & a chi si applichino, 104. 5.
Per difesa, ò contro banditi se siano scusati, 104. 6.
Se la pena dell'armi si confonda con quella del delitto, 104. 7.
Delatione momentanea non si punisce, 104. 8.
Del pugnale nello Stato della Chiesa, 104. 9.
Reiterata, ò continuata se si punisca d' vna, ò più pene, 104. 10.
Seguita suor di stato se sia punibile nello stato, 111. 56.
D' archibusi corti si deue denunziare, 112. 3.
Delinquenti di Stati alieni non sono sicuri senza saluocondotto, 104. 1.
Nel Barco reale in materia di Caccia, pregiudizi maggiori, 104. 2.
Quali godino, ò no dell' immunità della Chiesa, 104. 3. 107. 26. 39. 3. & seqq.
Pigliando abito Clericale doppo il delitto, 104. 4. 5. e 6.
Non sono tenuti in coscienza alla pena auanti la sentenza, 105. 7.
Sono però tenuti emendare li danni alla parte, 105. 7.
Non sono sottoposti al foro in riguardo della persona offesa, 105. 8.
Sono sottoposti al luogo del delitto, dell'origine, e domicilio, 105. 9. 111. 56.
In luogo immune da chi si puniscano, 105. 10.
Contro persone Ecclesiastiche a chi siano sottoposti, 105. 11.
Essendo più insieme, come tutti, e ciascuno siano tenuti, 105. 12. e 13.
Uno conuenuto in solido se possa repetere la rata dagli altri, 105. 12. 349. 18.
Notorj se possono esser offesi vedi Banditi.
Se possino rinunciare alle difese, 105. 15.
Presentati dal padre, ò figliuolo, 106. 16.
Possono impune negare il delitto, 106. 17.
Per causa d' amore se si scusino dalla pena ordinaria, 106. 18.
Assoluti se possino esser più molestati, 106. 19.
Assoluti dall'Ecclesiastico ne'delitti di misto foro, 106. 20.
Assoluti dalla criminalità non si possono condennare a danni, 106. 21.
Se possino repudiare gli vtili in pregiudizio del Fisco, 106. 22.
Come si deuino esaminare, & interrogare, 106. 23.
Come torturare per precisa risposta, 106. 23.
Come torturare per auer la confessione del delitto, 106. 24.
Si rilasciano con Malleuadore, ò si condannano in pena arbitraria, ò s' assoluono con la clausola, 106. 24.
Quando s' interroghino d' altri delitti, e compagni, 106. 24.
Come si faccino ratificare, 107. 24.
Se gli assegna termine a dire contro la confessione, 107. 24.
Dubitandosi che abbino rimedi contro il tormento ciò che si faccia, 107. 24.
In Firenze contro ministri principali, 107. 25.
Soliti delinquere come più grauemente si puniscano, 107. 27.
Quando si condannino alli danni, & interessi della parte, 107. 28.
Come se li deua mantenere l' impunità, 107. 29.
Quando si possino dire conuinti, 107. 30.
Se siano furiosi, ò pazzi per scusarli dalle pene, 107. 31. 109. 14.
Se possino difendersi con allegare, e prouare la pazzia, ò furore per mezzo di procuratori, ò congiunti, senza costituirsi in carcere, 107. 31.
Senza causa, come possino esser torturati sopra il mandato, 108. 7.
Deuono esser messi in sicuro dagli assoiaoti per punirli, 110. 9.
Se possino donare, ò alienare 110. 9. 30.
Come si faccino rispondere all' inquisizione, 185. 1.
Si possono astringere a dar malleuadore se bene consti del corpo del delitto, 93. 6.
Delitti, come si prescriuano, vedi Malefizi, e Prescrizione.
Graui quali siano, e come si deuino riuelare alla Giustizia, 108. 2. & seqq.
Quali si deuino punire secondo gli ordini della Città dominante, ò di ragione, non attesi li Statuti locali, 108. 6.
Non si presumono commessi senza causa, 108. 7.
Si deue interpretare per l' esclusione, 108. 7.
Quando si presumino commessi ad instanza di altri, 108. 7. 290. 9.
Commessi da nascosto, ò alla scoperta quando più grauemente si puniscano, 108. 8.
Se si puniscano secondo le leggi del tempo, che furono commessi, ò d' altre rinouate al tempo della sentenza, 109. 9.
Quando siano di tratto successiuo per obbligare altri, 109. 10.
Se uno assorbisca l' altro, 109. 11.
Senza dolo non si puniscono di pena ordinaria, 109. 12. 111. 48. 49.
Commessi da dormienti, imbriachi, ò furiosi, 109. 13. 14.
Come siano tenuti li parenti de furiosi, 109. 14.
Chi si vantasse, come sia punibile, 109. 15.
Notorj in un luogo se si possino propalare altroue, 109. 16.
Commessi in occasione di giuochi pubblici se siano punibili, 109. 17.
Per causa, & amore d' altri, se siano punibili anco contro chi n' è causa, 109. 18.
Quando si possino prouare per scritture, 109. 19.
Di stellionato, che cosa siano, e quando si dichino, 109. 20.
Non si prouando, 109. 21. 112. 5. & seqq.
Attentati, come, e quando siano punibili, 109. 22. & seqq. 110. 31.
Con archibusi, 109. 23.
Quali siano graui, & atroci ad effetto di punire il sol attentato, 109. 24.
Mentali non sono punibili, e quando arriuino a peccato, 109. 26.
Con aiuto, & assistenza d'altri, come si puniscano negli ausiliatori, 109. 27. &c.
Se deua constare de principali auanti si proceda contro gli ausiliatori, 110. 32.
Di carne contro natura di quante sorti, 110. 33. vedi Sodomia.
D' altri delitti di carne' vedi Adulterio, Stupro, e Violenza.
Di semplice fornicazione, 110. 33.
Di carne fra Ebrei, e Christiani, ò d' altra setta, 110. 34. 127. 19. 20.
Di carne con donne carcerate, 110. 35. 36. vedi Donne n. 25.
Confessati semplicemente si può aggiugnere qualità, 110. 37.
Per consiglio, & esortazione d' altri, come si puniscano li consulenti, 110. 38. & seqq. vedi consiglio.
Senza dolo non si puniscono di pena ordinaria, 110. 42. & 49.
Commessi in casa, ò trouati appresso essa, che indizio risulti contro gli abitanti, 111. 43. & 44. 360. 12.
Notorj quali si dicano se ricerchino dichiarazione, e ciò che operino, 111. 45. & seqq.
Contro il precetto della legge semplicemente, se siano punibili, 111. 48.
Commessi per ira, ò altra causa, come si puniscano, 111. 53.
Reiterati, e cō. inuati se si puniscano d una, ò più pene, 111. 54.
Ne confini, ò vie comuni di diuersi territori da chi si puniscano, 111. 55.
Cominciati in vo luogo, e finiti nell'altro da chi si conoscano, 111. 56.
Nella Piazza del Palazzo di S. A. S detto de'Pitti, come si puniscano, 112. 57.
Auendo origine da contratto se si proceda criminalmente, 111. 44. & seqq.
Di lesa Maestà, come si puniscano, 198. 1. & seqq.
Demolizione d' edificato non facilmente si concede, 128. 6. & seqq.
Per pena di delitto se sia in vso, 246. 7.
Denari de Magistrati rimettersi sotto pene, 112. 1.
Trouati addosso alli prigioni, 112. 2.
D' altri conuertendoli in vsi propri, 112. 3. 159. 13. & seqq.
Di dote, e simili da rinuestirsi, 112. 4.

Di

Di censi dotali a chi si devano pagare, 112. 5.
Depositati a chi s'aspettino quanto al pericolo, 112. 6.
Et a chi quanto agli utili, 113. 14.
Non si possono pigliar dagli esecutori, 132. 3. 4.
De' pupilli, come si devano impiegare, 348. 12.
Denunziare delitti, e sedizioni, 112. 1.
Archibusi corti, 112. 3.
Denunziatori di delitti, ò alcuno de'suoi non s'ingiurino, nè molestino, 112. 2.
Devono esser risatti delle spese, e danni, 112. 2.
Colludendo poi con li rei, come si punisca, 112. 4.
Non provando il delitto, come si possino punire, ò scusare, 112. 5. & seqq.
Che parte di pena guadagnino, vedi Pene.
De' malefizj già in Firenze, 112. 9. vedi Sindaci.
Depositarj de' pegni, ciò che siano tenuti osservare per le vendite, 112. 1.
Non possono rendere li pegni vivi, e poi pretendere le spese, 113. 4.
Come devino custodirli con diligenza, 113. 2.
Non si possono servire de' pegni, 113. 3.
Se siano tenuti de' casi fortuiti, 113. 6.
Devono restituirci depositi senza eccezione alcuna, 113. 7.
Si convengono esecutivamente, e non appellano, 113. 7.
Non allegano compensazione, e quando ritenzione, 113. 7.
Servendosi de' depositi se siano tenuti agl'interessi, 113. 14.
Delle milizie, che privilegj abbino, 113. 4.
Come distribuischino, e riscuotino l'armi, 113. 13.
Di pegni confessati si hanno per mallevadori, 113. 5. (8.
Nō avēdo da restituire il deposito se sia libero il debitore, 113
Se siano tenuti di furto servendosi del deposito, 159. 11.
Deposita, ciò che ricerchi per sua validità, 113. 5.
In quanti modi si faccia, 113. 5.
Confessato se habbia li medesimi privilegj, 113. 5.
Di pecunia numerata si dice mutuo, 113. 6.
A danno di chi perisca, 113. 6.
A utile di chi frutti, 113. 14.
Si preferisca a gli altri crediti, 113. 7.
Quando liberi il debitore, 113. 8. 9.
Deve esser intero per le somme liquide, 113. 9.
Libero, e non condizionale, 113. 10.
Non si dice pagamento, 113. 10.
In materia di ritratti, come si faccia, 113. 11.
In che luogo, e tempo, 113. 12.
De' fallimenti al Monte di Pietà, 217. 3.
Deputati de' Monasterj, vedi Monasterj.
Derobati, ò tentati, ciò che devino fare, 114. 1. 2.
Descritti a cavallo, vedi Archibusieri.
Delle Bande, che privilegi havessero già, 114. 2.
Della Lastra, S. Casciano, e Campi, 114. 3.
Non portino armi in radunate, 114. 4.
Qual'armi possino portare, 114. 5. 13.
Dell'Unigiana, & altri circa l'armi, 114. 6.
Cavaleggieri di Pisa, & altri, 114. 7.
Abitando in Firenze perdono li privilegj, 114. 8.
Delle Fortezze di Belvedere, e S. Miniato, 114. 9.
Stando per Servitori come, e quando perdono i loro privilegj, 114. 8.
Da chi devono esser giudicati per li delitti comuni commessi in giorni di rassegne, 115. 15. e 20. & seqq.
Delli Presidj, e Fortezze fuor di Firenze, 114. 10.
Al ruolo della Banca, 114. 11.
Della Milizia marittima, 114. 12. (114. 13.
Portino la patente addosso, e la mostrino amorevolmente,
Avendo la patente, e non l'armi, 114. 13.
Quali esenzioni godano circa la persona, e beni, 115. 14.
A quali spese devino concorrere, come li nō descritti, 115. 14.
Che privilegj abbino nelle lor cause, 115. 14. 15. 117. 14.
In attual servizio, che privilegi godano, 115. 16.
Non possono cambiarsi nome, & altro, 115. 17.
Come, & in che somme s'appuntino mancando alle rassegne, 115. 18.
Circa le mentite, 115. 19.
Come si puniscano ne' lor delitti, 115. 20. & seqq. 116. 28.
Giudicati da' lor Colonelli non si molestano da altri 115. 20.
Come li sia permessa la difesa per loro, & altri, 116. 22.
Quando si dicano fatte a difesa, 116. 22.
Circa il benefizio della confessione, e pace, 116. 23.
Circa il pagare le condennazioni, 116. 23.
Circa li danni dati, 116. 23.
Sudditi in riguardo della Milizia, 116. 24. (25.
Se godino per i delitti commessi avanti fussero descritti, 116.
Casi avanti la sentenza se godino, come descritti, 116. 25.
Nelle cause di turbata possessione, 116. 25.
Devono esser giudicati con voto dell'Auditore delle Bande, 116. 25. & 26.
Non possono rinunziare a' privilegj, 116. 26.
Per non pagar li debiti si cassino, 116. 27. (117. 32.
Non godono per li debiti contratti avanti, & altri, 116. 27.
De' nostri tempi si godono li privilegj dell'antica Milizia, 116.
Truffatori di paga, e fuggitivi, 116. 29. [28.
Se possono esser torturati, 116. 30.
Se carcerati per debiti, 116. 31. 32. 40. e 46.
Come devino salutare, e lor lodi, 117. 33. (34.
Devono opporre del privilegio avanti la contestazione, 117.
D'anni cinquanta, ò mal sani inabili, 117. 35.
Non sono tenuti fare più di 10. miglia per giorno, 117. 36.
Quando non possino esser tutori, nè far altri negozj, 117. 37.
Se godino li loro privilegi per li debiti con Chiese, ò altri luoghi Pii, 117. 46.
Se possino esser catturati per debiti di bestiami, 118. 50.
Andando a soldo forestiero come si punischino, 118. 50.
Trovati in atto di far quistioni possono esser catturati, 117. 38.
Notificazione non gli affligge doppo l'anno, 117. 39.
Non godono per spese condennati in criminale, 117. 40. 43.
Quando non godino per metà delle spese, 117. 41. & 43.
Quando incorrino infamia, e perdino li privilegj, 117. 41.
Confinati se possino portar armi, 117. 42.
Come soggiaccino a gli ordini della Grascia, 117. 44.
Condennati in pecuniaria, e galera se godino, 117. 45.
In che somma paghino le catture, 117. 47.
Se li notifica la fune, 117. 47.
Uffiziali che dividono se possino esser citati per testimonj, 118. 48.
Come se li permutino li confini in pecuniarie, & è contra, 118. 49. & 50.
Se possino donare alle lor concubine, 119 8.
Non godono per Porci comprati, 118. 50. vedi Porci.
Diavoli, se possino ingravidare le donne, 122. 31.
Difesa, come sia permessa, 142. 34. 118. 1. & seqq. 116. 22.
Moderata in che consista, 118. 2. &c.
Si può prevenire, 118. 3.
Si può fare con diversa sorte d'armi, 118. 4.
Come si provi, 118 7.
Chi si presuma aggressore, ò insultato, 118. 6.
Della roba, e onore, come permessa, 118. 8. 9. 116. 22.
Quando si dica fatta incontinenti, 118. 9.
Si può ricevere col mandare Commissario ad instanza de' rei, 119 11.
Non si può negate ad alcuno, 119. 12. 13. e se a' testimonj, 343. 57
Deve regolarmente precedere alla tortura, vedi Tortura.
De' congiunti amici, e compagni se sia permessa, 118. 5. 6. 7. 116. 22.
Se permessa agli adulteri contro chi gli offendesse, 243. 9.
Se permessa all'autor della rissa, 234. 52. &c.
Se lecita a' banditi, 46. 38.
Difensore necessario chi si dica, e come s'ammetta, 119. 10.
D Eretici, come si punisca, 131. 3.
Dilazioni, vedi Proroghe. (dere.
Difetti della cosa venduta come si devano manifestare, vedi ven-
Diritti per la somma solo che si mette a entrata, 119. 1. e 5.
Per debiti privati, ò publici di Comunità, 119. 2. e 5.
Per condennazioni eseguite, 119. 3. vedi Rettori n. 29. & seqq.
Per somme incerte, ò certe avanti il Podestà di Firenze, 119. 4.
Come si devano, sotto pena di nullità, vedi sportule.
Contro debitori di Comuni, ò luoghi Pii, 102. 18.
Disfide, ò duelli, vedi duelli.
Distanza da luogo a luogo come si misuri, e provi, 211. 1.
Divelti si può dar licenza di tagliare per farli, 119. 1.
Diuturnità di tempo quando faccia recedere dalla pena ordinaria, 247. 27.
Quando induca prescrizione ne' delitti, vedi malefizj, e prescrizione.
Doble, vedi Monete.
Dolo quando si presuma, 161. 41. 210. 42. & seqq.
Necessario, ne' libelli famosi, 196. 12. & seqq.

Se

Nè dar da mangiare coſe unte, 238. 27.
Non ſi può giocare nelle loro botteghe, 168. 6.
Greco non ſi può falſificare, 238. 154. 23.
Grume di vini non ſi poſſono eſtrarre, 180. 2.
Guadagni a gl' incanti quando ſi devano, ò no, 227. 6.
Come dovuti a Mercanti, vedi Mercanti.
Guarantigia che coſa ſia, e ſuoi effetti, 177. 16. 187. 20.
Uſitata in Toſcana, 177. 16.
Guardiani di beſtie, che eſenzioni abbino, 245. 4.
Come non ſi poſſino partire da padroni fuori di tempo, 245. 4.
Del reſto, vedi Paſtori.
Guardie delle Bandite a chi ſiano ſottopoſti, 180. 1.
Che prova faccino, & altro, 180. 2.
Che armi poſſano portare, 180. 3.
Ciò che ſiano tenuti avvertire, e oſſervare, 180. 3.
Si poſſono deputare da ciaſcuno per li ſuoi beni, 180. 4.
Di che qualità devano eſſere, e quali inabili, 180. 4.
Come devano rappreſentarſi, giurare, & altro, 180. 4.
Che prova faccino circa i danni, 180. 4.
Una conceſſa a Conti d' Urbech in Caſent. 249. 6.
Una per denunziare i tagli ne' Contorni di Livorno, 334. 19.
Non poſſono farſi la ragione da ſe, 99. 34.
De' beni de Sereniſſimi Padroni, come provino, 99. 38.

I

IAttanza di delitto, come ſia punibile, 82. 2. 118. 15.
Ignoranza delle leggi quando non ſcuſi, 111. 1. & ſeqq.
Quando ſcuſi dal dolo, 111. 52.
Come, e quando ſi preſuma, 180. 2. &c.
In chi ſi preſuma, 180. 3. &c.
Se negli eredi, 131. 23.
Ne' fatti propri non ſi preſume, 180. 4.
Di fatto giuſta, e probabile, come ſcuſi, 181. 5.
Di fatto, come ſi preſuma, ò no, 181. 6.
Da chi ſi poſſa allegare, & a chi ſuffraghi, 181. 7. 10.
Non induce conſenſo, nè diſſenſo, 181. 8.
Come ſi poſſa provare, 181. 9.
Non ſuffraga e chi doppo la ſcienza perſevera nel fatto, 181. 10.
Se ſi preſuma ne' ricettatori, e gli ſcuſi, 190. 22.
Come s' arguiſca ne' Medici, 204. 19.
Immagini, chi offende per diſprezzo, come ſi puniſca, 54. 7.
Imeneo ſe ſi trovi nelle Vergini, 331. 21.
Impedimento di teſtare come ſi arguiſca, e puniſca, 338. 29.
Alla Giuſtiaia come ſi puniſca, 269. 1. &c. vedi Reſiſtenza.
Quali ſiano ſufficienti per ſcuſare dalla tortura, vedi Tortura.
E quali dalla Galera, vedi Galera.
Imperizia del Medico, ò Ceruſico quando poſſa ſcuſare il feritore dalla pena d' omicidio, 139. 6. & ſeqq.
Come s' imputi alli Medici, o Ceruſici, e gli renda punibili, vedi Medici.
Del Giudice a che coſa l' obblighi, 173. 54.
Se gl' imperiti, & illitterati poſſino eſſer Giudici, 173. 55. 56.
Impunità ſe ſi poſſa promettere dal Giudice alli rei, 171. 33.
Come ſi deva mantenere, & a che s' eſtenda, 107. 29.
De Medici, & Avvocati per i loro errori, 205. 29. 30.
A chi ammazza Banditi, vedi Banditi, e Premio.
Immunità della Chieſa quando non ſuffraghi, e come, 40. 5. & ſeqq. 104. 3. 107. 26.
Se ſuffraghi a Ladri, 188. 2. &c.
Quando non giovi a Medici, 204. 18.
Se giovi a falliti doloſi, 136. 28. 206. 8.
Se a chi rompe la pace, 241. 31.
Se negli aborti, vedi aborto, 24. 8.
Se ſuffraghi a gli ebrei, 127. 23. & ſeqq.
Se a chi uccide con veleno, 351. 4.
Inabili per mandarſi in Galera, vedi Galera.
Per la fune, & altri tormenti, vedi Tortura.
Incanti de pegni come ſi faccino, 112. 1.
Come in Firenze al Magiſtr. de' Pupilli, 212. 1. 2.
Se ſi poſſino rifare ſopravenendo maggior offerta doppo ſeguita la liberazione in eſtinzione di candela, vedi Oblatori, 226. 6.
Come ſiano neceſſari nell' alienazione de' Pupilli, 266. 18.
Incendi, e ſimili danni da chi ſi devano riſarcire, 181. 1. 2. 8. 9.
Come ſi puniſcano, tanto alla Campagna, che nelle Città, 181. 3. 8. 10. 11.

Accidentale non è punibile, 181. 4. 11. 6.
Si preſume per colpa de gli abitanti, che ſi poſſa attribuire e certa perſona, 181. 4. 8.
Non è tenuto il padrone per la famiglia, 181. 4.
Se s' imputi el conduttore, 181. 5. 6.
Sua origine ſi prova da conjetture, 181. 5. 6.
Se faccia diminuire l' affitto, 181. 7.
Come ſi tronchi, & e danno di chi, 181. 9.
Incertitudine del delinquente ſcuſa dalla pena ordinarie, 105. 12. 13.
Inceſto che coſa ſia, e come ſi puniſca di ragione, 181. 1. & ſeqq.
Come nello Stato della Chieſa, 181. 2.
Come dallo Statuto Fiorentino, 182. 4.
Eſſendo meſcolato con adulterio, vedi Adulterio.
Se l' ignoranza ſcuſi, 182. 6.
Incette di grani, e biade proibite, 182. 1. & ſeqq. vedi Barulli.
E' lecito provederſi per il ſuo biſogno, 182. 2.
Si può condurre verſo la Città di Firenze, 182. 2.
Permeſſe di grani, e biade fuor dello Stato, 182. 3.
Di bozzoli di ſeta proibite, 182. 3.
A chi ſia proibito comprare nel Commiſſariato d' Arezzo, & altrove, 182. 6.
Quando ſoſpeſe, e quando rinnovate le proibizioni, 182. 7.
Di legnami da fuoco proibite, 194. 7.
Di paſcoli proibite, 245. 3.
Indizi per formar l' Inquiſizione ſpeciale, 182. 1. & ſeqq.
Per venire a tortura, 182. 5. 8. 183. 9. vedi Tortura.
Proſſimi, e remoti, 182. 5. 8.
Da chi ſi devano procurare, 182. 6. 11.
Se reſtino purgati dall' eſcolpazione dell' offeſo, 182. 7.
Come devano eſſer provati, 182. 8.
Più imperfetti ſe ſi poſſano congiungere, 183. 9.
Nuovi quali ſi dicano, 183. 10.
Di veleno quali ſiano, vedi Veleno.
Di monete falſe, vedi Monete.
Di furto da che ſi poſſino cavare, e quali, 183. 11.
Quando baſtino per condennare in pena arbitraria, 183. 12.
Di ſtupro quali ſiano, 329. 3. 331. 21. & ſeqq.
Urgenti, & indubitati ſe reſtino a fatto purgati con la tortura, 344. 11.
Indutteri di teſtimoni falſi come ſi puniſcano, 342. 47.
Infami non poſſono eſſer guardie de beni, 204. 2.
Nè teſtimoni, 340. 21.
Infamia quando s' incorra, ò no per furti, 158. 4. 161. 46.
Chi reſta condennato d' ingiuria, 184. 20.
Quando s' incorra, e non ſi leva ſenza ſpecial grazia, vedi Ammazzare, 27. 1. 117. 41.
De fallitti doloſi, e loro deſcendenti, 135. 12. & ſeqq.
Infermità frequenti dove ſono molti Medici, e perchè, 202. 3.
Quali ſcuſino dalli tormenti, vedi Tortura, e quali dalla Galera vedi Galera.
Informare quando non ſi devano le ſuppliche, 333. 1.
Ingiuria fatta ad uno, come e quando ſi reputi fatta ad altri, 183 1. & ſeqq.
Quale ſi reputi grave, & atroce, 183. 4.
In quanti modi ſi faccia, 183. 5. 8. 12.
Come ſi poſſa ſtimare, ò ſi puniſca, 183. 5. 184. 17.
Come, e per quanto tempo s' eſtingua quanto all' azione, 183. 6
E come per revocazione, 183. 6.
Se ſi poſſa ribattere con mentita, 183. 7. 9. 184. 18.
Vera quando non ſia punibile, 183. 8
Non ſi può ribattere con altra ingiuria, 183. 9. 184. 18.
Rimeſſa non s' intendono rimeſſi li danni, 183. 10.
Se ſi deva rimettere con chieder perdono, e mentirſi, 184. 11.
Civilmente intentata ſe eſcluda la via criminale, 184. 12.
Compete contro chi leva, ò impediſce l' onore dovuto, 184. 12.
Se baſti rimetterla interiormente, 184. 13.
Detta a Rettori, ò Giudici come ſi puniſca, 184. 14.
Non ſi repura il dire che non fanno giuſtizia, e ſimili, 184. 14.
Di parole, e ſimili come ſi puniſcano dallo Statuto Fiorentino, 184. 15. 16.
Multiplicate nel medeſimo inſtante, ſe ſi puniſcano d' uno, ò più pene, 184. 16.
Come dal jus comune, 184. 17.
Condizionale, ò con proteſta ſe ſia punibile, 184. 18.
Si può rimettere eſpreſſa, e tacitamente, 184. 19.
Per quali ragioni ſi deva diſſimulare, negare, ò tollerare, 184. 20.

Risulta sempre più in disonore dell' ingiuriante, che dell' ingiuriato, 184. 20.
Non si può fare alle meretrici, 208. 20.
Ne agli Ebrei, 126. 5.
Ne a chi denunzia delitti, 112. 2.
Se sia tenuto d' ingiuria chi querela, e non prova, 112. 6. 7.
Ingratitudine fa luogo all' eseredazione, e come si possa fuggire, 145. 23. &c.
Si deve esprimere, e provare, 145. 25.
Inimici se possino esser forzati a far pace, ò tregua, 241. 32.
Se con tortura provino contro de nemici, 345. 17.
Inimicizia capitale qual si dica, 184. 1. &c.
Rende inabile a testificare, 184. 3.
Se bene fusse seguita reconciliazione, 184. 4. 185. 7.
Che indizio faccia, 185. 5. 6. 10.
Come si levi, e cessi tal indizio, 185. 7. & seqq.
Come faccia presumere la revocazione del legato, ò donazione, 185. 9.
Si deve provare con la causa, e qualità, 185. 11.
Se duri ne' figliuoli, & a che grado s' estenda, 185. 12.
Come risulti da ingiuria fatta a parenti, ò altri, 183. 2. &c.
Innocenza si presume non si provando delitto, 112. 7.
Inquisizione nõ se ne dà copia, ne mostra avanti la risposta, 185. 1.
Come, e con qual' ordine si faccia rispondere, 185. 1.
Non si forma se prima non consti del delitto, 185. 3.
Nulla senza legittimi indizi, e come si trasmetta, ò citi, 185. 4.
Contenendo il giorno, e provandosi d'altro giorno, se si sostegna, 185. 5.
Se si possa formare sopra l' asserzione dell' offeso, 185. 10.
Di quante sorti sia, e ciò ricerchi, 185. 11.
Inquisiti citati non comparendo, vedi Contumaci. (185. 7.
Per delazione d' armi doppo la campana come si difendano,
Si spediscono prima li contumaci, 185. 7.
Comparendo spontaneamẽte si presumono innocenti, 185. 7.
Se possino esser condennati per la qualità non espressa nell' inquisizione, 185. 8.
E se per il delitto non provata la qualità espressa, 185. 8.
Per ferite, seguendo la morte si devano di nuovo inquisire, 185. 8.
Se si devano assolvere deffinitivamente, ò clausola, 185. 9.
Inscrizioni non si possono levare, vedi Armi.
Insinuazione delle donazioni diferente dal registro ordinato in Firenze, 119. 4.
Quando sia necessario, ò no, e come, vedi Donazioni, 119. 4. 5.
Instanza di confiscazioni quanto duri, 186. 1.
Di tregue, e paci rotte, 186. 2.
Delle cause criminali, 186. 3.
Non s' attende stante la confessione, 186. 4.
Cominciata se obblighi l' erede benchè Prete, 186. 5.
Delle cause de poveri, e delegate, 70. 8.
Instromenti quali non si mandino all' Archivio, 186. 1.
E quali si mandino, 186. 2.
Non archiviati non fanno fede, nè s' ammettono, 186. 3.
Di Notai morti da chi si transuntino, e diano le copie, 186. 4.
E come de Notai vivi, ma impediti, ò assenti, 186. 5.
Transuntati provano, benchè non sia stata citata la parte, 186. 6.
Fatti fuor di Stato come si devano archiviare, 186. 7. & seqq.
Come si possino riprovare per testimoni, 186. 10.
Senza testimoni non provano, 186. 11.
In parte falsi si reputano in tutto falsi, 186. 12.
Se provino venendo privo il Notaio dell'offizio, 186. 13.
Segnati con linea traversa se provino, 186. 14.
Come si rendano sospetti, 186. 15. 16.
Contrari se si confondino, ò concordino, 186. 16.
Come faccino provazione provata, 187. 17. 18.
Se si possino, e come allegare simulati, 187. 18.
Se comprendino le scritte, & altro, 187. 19.
Se habbino l' esecuzione parata, 187. 20.
Come perdino l' esecuzione parata, 187. 21.
Se devino contener il luogo, e luogo del luogo, 187. 22.
Che solennità devino contenere, 187. 23.
Non si possono rogare da Notai forestieri nel Dominio Fiorentino, 187. 24.
Rogati fuor di Stato non si esequiscano se prima, &c. 187. 24.
Nulli, ò persi, si può provare il contratto per testimoni, 187. 25.
Con la clausola camerale non si fanno, nè si ammettono, 187. 26.
Comuni appresso di chi si devano conservare, 187. 27.
Non prodotti, ò fuor degli atti se si possino attendere, 170. 15. 16.
Quando siano di sostanza del contratto, ò per provazione, 356. 37.
Insultato, come si possa difendere, 118. 4.
Non è tenuto aspettare le percosse, 118. 5.
Chi si presuma l' insultato, ò l' aggressore, 118. 6.
Insulta, come si punisca, 187. 1.
Qual propriamente si dica, e come si commetta, 187. 2.
Se si confonda con il delitto maggiore, 186. 3.
Interessati non intervengono alla discussione delle cause, vedi Cause n. 2.
Interessi se si devano a mercanti, 206. 5. 6. 99. 20.
Di lucro cessante, e danno emergente si siano leciti nel mutuo, 363. 14.
Interpretazione a favore della gabella, 166. 80.
Di statuti, rescritti, e altro, vedi Statuti, Rescritti.
Interrogare, come si devano li rei, 106. 23. 185. 98. &c.
D' altri delitti, e compagni, 106. 24.
Interrogatori suggestivi, come annullino il processo, 172. 37.
Intromissione nelle risse, come sia proibita, 187. 1.
Se sia permessa per dividere, 187. 2. 3.
Come s' intenda il Bando, 187. 2. e seqq. 188. 7.
Che gl' intromissori non godino benefizio, 187. 2.
Non ha luogo quando sono tutti principali rissanti, 187. 4.
Compatibile ne' figliuoli a favore del Padre, 188. 5. & seqq.
E nel Padre a favore de Figliuoli, 188. 5. &c.
Se scusabile ne fratelli, & altri parenti, 188. 5.
Intromissione qual propriamente si dica, 188. 7.
Itromissori se godino de benefizi de principali, come s'intenda la duplicazione, &c. 188. 7.
Inventari d' eredità de pupilli da chi si faccino, 188. 2. vedi Tutori.
De beni delle meretrici, vedi meretrici.
Per il Fisco, come si faccino, vedi Rettori, e Sindaci, 188. 3.
Si fanno anco nella Città di Firenze, 188. 5.
Fatti dagli eredi, che solennità ricerchino, 188. 6.
Quanto a gli eredi, come non usino in Firenze, 130. 12. 189. 6.
Ciò che operino negli altri, 130. 13. &c.
Come si devano fare da tuttori, 189. 7. vedi Tuttori.
Invocazione del Nome di Dio, & altro negl' Instromenti, 224. 84.
Ipoteca, se competa a derobati ne' beni da' ladri, 190. 16.
Compete per i legati, 193. 24. vedi Marz. Medic. decis. Senens. Esam. 23. per tot. con l' Addizione dell' anno 1665. & decis. 39. per tot.
Come competa a mercanti, 205. 3. 285. 14.
Come per la mercede de Giudici, & Avvocati, 206. 7.
Come sopra beni de Procuratori a favore de principali, 264. 8.
Si può provare con testimoni anco in concorso d' instrumenti, 90. 16. 285. 14.
Del Fisco, vedi Fisco.
Delle Doti, vedi Doti, e Marz. Medic. Esam. 48. e dec. 75. e 76. per tot. con l' Addiz. del 1665.
Della gabella, 165. 58. e 62.
Compette a Vetturali, e simili per la lor mercede, 358. 13.
Iurisdizione chi falsamente esercitasse, come si punisca, 199. 7.
Quando competa cumulativamente, ò privativamente, 199. 8.
Si sospende quando il Superiore domanda relazione, 200 12.
Non si può usurpare, ne contendere fra Magistrati, 200. 23.

L

L*Adri* di strada vengono sotto nome di Banditi, & assassini, 188. 1.
Famosi, ò pubblici, quali si dicano, 189. 1. *remissivè*.
Semplici godono dell' immunità della Chiesa, 189. 2.
Di strada non godono detta immunità, 189. 3.
Fuggendo in Chiesa con la roba se godino, 189. 4.
E se li possa esser levata la roba, 189. 4.
Trovati con la cosa rubata, come possino esser puniti, 189. 5.
Quando si devano rimettere al luogo del delitto, 189. 5.
A che siano tenuti per li furti manifesti, ò nõ manifesti, 189. 8.
Come si puniscano criminalmente, 189. 6. &c. 190. 25. 26.
Quando si faccino impiccare, ò no, 189. 8. & 190. 25. 26.

Si

Si possono torturare anco ne furti leggieri, 189. 13.
Se siano tenuti all'estimazione *quanti plurimi*, 189. 14.
Si possino esser ammazzati *impunè*, 189. 15.
Se li lor beni siano obbligati alli derobati, 190. 16.
Con scale si puniscano più gravemente, 190. 17.
Vagabondi, marioli, borsaioli, e simili, 190. 18. 19.
Medici falsi, Zingari, e simili, 190. 19.
Insigni, & assuefatti, come possino esser torturati, 190. 20.
Convinti, ò confessi s'interrogano d'altri furti, 190. 21.
Non si possono ricettare, 190. 22.
Come si devano condennare alla restituzione, 190. 23.
Se possino esser rilasciati non sodisfatta la parte, 190. 23.
Grandi, e famosi quali si riveriscono, 190. 24.
Obbligano gli eredi alla restituzione, 129. 7.
Come si puniscono, vedi §. Ladri in fine, 190. 27.
Laici delinquendo in luogo immune, ò contro persone Ecclesiastiche, 105. 10. 11.
Lavorare intorno al Barco reale proibito, vedi Barco.
Proibito ne luoghi riservati per il taglio, 192. 2.
Nell'Alpi, & altrove, vedi Tagliare.
Lavoratori di che tempo possino chiedere, ò darseli licenza, 192. 3.
Delle liti, ò differenze fra il nuovo, & il vecchio, 192. 3.
Vendendo sementi, come si puniscano, 192. 4.
Se siano tenuti di possessione turbata, 192. 5.
Non possono vendere le bestie a soccio senza licenza, 192. 6.
Che privilegi, e prerogative habbino *remissivè*, 192. 7.
Battendo senza licenza de' Padroni pena, 193. 9.
Come tenuti porre, e custodire piante di Mori, 217. 1.
Non possono deputarsi per Guardie de beni, 180. 4.
Legalità de Notai, come si provi, 223. 77. 78.
Legatari se devano notificare la morte all'Archivio, 129. 1.
Non possono di propria autorità pigliare i legati, 129. 2.
Legati pii, come, e sotto quali pene si devano esequire, 193. 1.
Non si repetono, benchè non fusse sodisfatto a gli obblighi, 193. 2.
Se aspettino al Rettore, ò alla Chiesa, & a qual Chiesa, 193. 3.
Quando si dicano pii, ò a cause pie, 193. 4.
A poveri, di quali s'intenda, e se si possa pagare anticipatamente, 193. 5.
A fanciulle orfane di quali s'intenda, 193. 6.
Per dotare donne s'intende per le prime nozze, e non di vedove, 193. 7.
Fatti a tuttori se si perdano ricusando la tutela, 348. 7.
Per maritar Zittelle del luogo comprende anco quelle del Contado, 193. 7.
Si possono fare a Chiese da fabbricarsi, e domandarsi l'esecuzione da ognuno, 193. 8.
A Canonici s'intende al Capitolo, 93. 9.
Quali, e quando sottoposti alla gabella, 165. 63.
Di censi non s'intendono revocati, benchè estinti, 193. 10.
Di censi se s'intendano solo de frutti, ò del capitale, 193. 11.
Come si presumano rivocati per inimicizia sopravvenuta,
Se passino col suo peso, ò si devano dar liberi, 193. 12. (193. 9.
Come cada l'usura ne legati, 363. 5.
Alle concubine, ò a gli amanti se siano validi, 193. 13.
Quante, e quali azioni competano per i legati, 193. 14.
Non si possono pigliare di autorità propria, 193. 14.
In qual moneta si devono pagare sendo differenza nel valore, 215. 26.
Se si prescrivano, 131. 20.
Se si possino repudiare in danno de creditori, 131. 29.
Legittima se si riservi nelle Confiscazioni, 88. 12. 123. 5. 144. 10.
Se possa confiscare avanti la morte del Padre, 88. 13.
Se si diminuisca per le spese Funerali, 321. 9.
Se si possa repudiare in danno de Creditori, 131. 29.
Legittimazioni di bastardi, come si faccino, 260. 15. 144. 14. &c.
Legitimati di che si rendano capaci, 144. 14. & seqq.
Per matrimonio susseguente non opera, mentre veramente non consti della filiazione, 145. 30.
Per rescritto sono tenuti alla gabella, 166. 71.
Legnami non si possono tagliare ne beni delle Comunità, 194. 1.
Nè in beni d'altri, nè tagliati portar via, 194. 2.
Dove non si possino portare altrove, che verso Firenze, 194. 3.
Quali si possano tagliare, vedi Tagliare.
Come non si possano estrarre, 194. 5. 6.
Non si possono incettare, e farne monopolio, 194. 7.
In quali boscaglie non si possa tagliare, 194. 8. & seqq.
Campeggio dove, e come proibito, 194. 13.
Quali, e come si devano dare in nota, e pagarn la tassa all Opera di S. M. del Fiore, 194. 14.
Del lago, e cerbaie di Fucecchio, 194. 15.
Presi alla piena d'Arno quali si devano notificare, 194. 16.
Dell'Opera di S. M. del Fiore non si possono pigliare, & altro, 194. 17.
Lepri dove, e quando sia proibita la caccia, 18. 4. e 14.
Lesa Maiestà sue pene, 198. 2. &c.
Lesa Maiestà divina, celebrando Messe senza esser ordinato, come si punisca, vedi Eretici.
Lesione circa il prezzo se sia lecita in foro di coscienza, e perchè tollerata dalle leggi, 355. 34. 364. 17.
Per ottenere la restituzione in integro, vedi Restitutione.
Lesine da Calzolai, e Ciabattini servendosene fuor di bottega per ferire sono cõprese nella legge de stilletti, e simili, 35. 8.
Lettere quali, & a chi proibite scriversi fuor di stato, 195. 1. 2.
Di fuor di stato non si possono esequire, 195. 3.
Con banditi proibite, 195. 4.
De Magistrati, come si devano intendere, 195. 5.
Amatorie se provino, 195. 6.
Senza nome se si devano attendere, 195. 7.
D'altri non si possono aprire, stracciare, ne ritardare, 195. 8.
Per commettere delitto, come si puniscano li portatori, 233. 43.
Di benservito da chi, e come si faccino, e necessarie a Rettori, 272. 38.
Scritte ad un debitore, come provino il debito, 96. 15.
Letti di bacchi non si possono gettar per le strade, ne tener in casa, 195. 1. 2.
De fiumi a chi s'aspettino, vedi fiumi.
Lettighieri commettẽdo frodi alle Porte, come siano tenuti, 157. 1
Libelli diffamatori in civile se induchino prevenzione, ò elezione di foro, & altro, 195. 1. &c.
Nel Salviano, ò ipotecaria, 195. 4.
Come si sustenghino per le Clausole salutari, 195. 4. 6.
A spese di chi si mandino, 195. 5.
Incerti quando si ammettino, ò no, 195. 6.
Se si possano correggere, ò mutare, 195. 7.
Se siano di sostanza del giudizio, 195. 8.
Se si possino presentare in giorni feriati, 195. 9. 10. (seqq.
Famosi, ò infamatori, come proibiti, e punibili, 196. 11. &
Ricercano il dolo, e come si possino scusare, 196. 12. 13.
Libri di mercanti, come habbino l'ipoteca, e provino, 205. 3. 285. 14. &c.
Se si devano esibire, 126. 14. 206. 7.
Non provano contro meretrici senza licenza, 208. 21.
Continenti atti gabellabili, 284. 2. 3.
Se provino afferendo haver dato la roba d'ordine, &c. 283. 16.
Privati se provino a favore del scrivente, vedi Marz. Medic. decis. Senens. 88. per tot e con l'Addiz. dell'anno 1665.
Licenze a meretrici, vedi Meretrici.
De ripari ne fiumi, vedi fiumi.
A contadini, vedi lavoratori.
Di macellare vacche, vedi vacche.
D'armi, caccie, pesche, e giuochi non si possono concedere, che da S.A.S. 196. 5.
Non si possono registrare altrove, che nella Cancellaria degli Otto, 196. 5.
Rivocate dell'anno 1650. 196. 6.
Di armi con tassa si accettino fra un mese ogn'anno, 196. 7. 9.
D'archibusi lunghi, e corti s'intende con due tasse, e come, 186. 8.
D'armi quali non si registrino a gli Otto, 196. 10.
E quali si registrino, 196. 10. & seqq.
D'Archibusi a servitori s'intende in compagnia de Padroni, 196. 14.
Necessaria per introdorre armi proibite a rassettate, 196. 15.
D'armi semplicemente, ò offensive, e difensive, ciò che comprendino, 196. 16.
D'ogni sorte d'armi in Firenze, come s'intendano, 197. 17.
Di terzaruoli di che misura s'intendano, 197. 18.
D'archibusi non s'estende a terzaruoli, 197. 18.
D'Archibusi tutte revocare in Firenze l'anno 1652. 197. 19.
Rivocate l'anno 1639. 197. 19.
D'archibusi non servono per l'imbercio, nè in radunata, nè in più altri luoghi, 197. 20. &c.
S'intendono fuor delle Bandite, 197. 21.

Come nel Barco reale, 195. 22.
Come dentro le Città, e Terre murate, 197. 23.
A che numero s'estendano, 197. 23. e 24.
Per andar a monasteri necessaria, e quando si conceda, 197. 25. vedi Monasteri.
D'uccellare con escati, e balestre si registrano con sicurtà, 197. 26.
Di cacciare, ò pescare, come s' intendano, e registrano agli Otto, 197. 27.
D'archibusi, e terzette non comprendono li pistoni, 197. 28.
D'armi per pagamento di tassa, come si distinguano, 197. 29.
Che tassa si paghi per ciascuna sorte d' armi, 197. 29
A ruota comprendono anco a fucile, & è contra, 197. 29.
S' intendono con palla non essendo espressa la monizione, 197. 29.
Di comprar Olio, come s' intendano, 229. 1. &c.
Di passare alle seconde nozze senza pena, 260. 15.
Di testare a figliuoli di famiglia da chi si possa concedere, 146. 34.
Litiganti quando si possino scusare dalle spese, 321. 16. 17.
Livorno suoi privilegi, vedi Abitatori,
Locandieri non possono dar da bere, nè mangiare, ma solo cucinare, 198. 1.
Devono ogni sera dar nota de forestieri, vedi Albergatori.
Non possono tener donne questnarie, e simili per disonestà, 278. 4.
Di scolari se godono privilegio, 283. 5.
Quando le locazioni s' intendino rivocate, ò no, per quanto tempo, come si costumi in Firenze, e altro, vedi ottimamente Marz. Medic. decis. Senens. Esam. 59. con l'Addiz. del 1665. dove cita le mie resolut. cap. 1.
Locatori di case a Meretrici se pecchino, 278. 4.
Lucro cessante se scusi li mercanti, che vendono più caro a credenza, 355. 24. vedi Mercanti.
Luogo, e luogo del luogo se sia necessario negli instrumenti, 187. 22.
Lupai non s' impediscano, 198. 1.
Lupe pregne, ò lattanti si reputano sole, 255. 24.

M

M*Acellari*, vedi Beccai, e Carne.
Macchinatori contro del Principe, ò Stato, come si puniscano, 198. 1. &c.
Si devono rivelare sotto pena, e premio, 198. 1. 2. 3.
Come siano privi d' ogni successione, 198. 4. & seqq.
Non possono contrattare, 198. 5.
Si puniscono anco ne' descendenti, e doti, 198. 6.
Ne' fideicommissi, 198. 7.
Ne beni futuri, 198. 8. & seqq.
Come si puniscano di ragione comune, 199. 11. *remissivè.*
Madre passando alle seconde nozze, sue pene, e se possa fuggirle, 243. 14.
Facendo la ruffiana alle figliuole, come si punisca, 278. 1, & seqq.
Morendo di parto a chi vada la dote, 145. 31.
Non repete la dote, finche non abbia resa conto della tutela, 349. 16.
Maestranze dell'Arte della seta non partino senza licenza, 199. 1.
Maestri di scuola forestieri non s' ammettono dalle Comunità, 202. 1.
Morendo, ò impediti se si deva il salario pattuito per tutto il tempo, 202. 7.
Tenuti per i garzoni circa danni dati, 98. 1. & seqq. 99. 32.
Tenuti circa i fassi, 283. 1. 2. Et in più altri casi, vedi Padri, e Padroni,
Magistrato degli Otto contro falliti, 199. 1.
Come sia cognitore delle cause dei paci, ò tregue rotte, 199. 3.
Non possono convenire, nè esser convenuti, 199. 4.
Obbligati radunarsi alla campana, trattenersi, e spedire tutti, 199. 5.
Devono procedere con ogni sincerità, a segretezza, 199. 6.
Esercitādo falsamente juridizione, come si puniscano, 199. 7.
Non possono ricusare di rendere il voto nero, ò bianco, 199 9.
Non giudicano in cause proprie, ò di parenti, 199. 10.
Come precedano fra loro, 199. 21.
Domandando relazione di cause, si sospende la cognizione, 200. 12.
Devono esser riveriti, e salutati, 200. 13.
Degli Otto, come cognitore di tutte le cause criminali, 200 8.
Cognitore di molte privativamente, 199. 8. 200. 16. & seqq.
Non rimette processi ad altre Corti, e riconosce le sentenze de Rettori, 200. 25.
Ha la prevenzione in quattro Vicariati, 200. 14.
Possono far elemosina di lire dieci per ciascuno, 200. 15.
De Conservadori di Legge cognitore de Contratti usurari, 200. 18.
Sopra Sindacati di Rettori, e Uffiziali, 200. 19.
Di quali cause siano cognitori detti Conservadori, 200. 20. 21.
Se siano tenuti seguitare il parere del lor Auditore, 200. 22.
Non possono usurparsi la Jurisdizione l' un l' altro, 200. 23.
Quando si mutano, come devino consegnare l' ufizio a successori, 200. 24.
Dell' Onestà circa il cancellare le Meretrici, 107. 6. &c.
Degli Otto fa inventariare i beni della Meretrici morte, 207. 9.
Circa la proibizione di pigliar presenti, vedi Presenti.
Come se li devano rimettere li denari, 112. 1.
Quali interpongano i decreti ne' contratti delle Donne, e con qual cognizione, 201. 5.
De Pupilli di quali cause sia cognitore, 348. 5.
Magon. decis. Florent. come proibite, 321. 2.
Mala cura, come scusi dalla pena dell' omicidio, 139. 6. 233. 39. &c.
Mala elezione circa vetturali, ò portatori a chi si deva imputare, 358. 9.
Malefizi, come, e quali si prescrivano, 200. 1. & seqq.
Come si prescrivano di ragione comune, 201. 5. & seqq.
Confessati se si possino punire, benche prescritti, 201. 6.
Essendo seguita la condennazione si può sempre eseguire, 201. 7. &c.
Continuati, ò di tratto successive, come si prescrivano, 201 9.
Quali per la loro atrocità non si prescrivano, 201. 13. (&c.
Se si prescrivano quanto all' azione civile, 201. 13.
Se stante la nullità della sentenza si possa allegare la prescrizione, 201. 14.
Se sia necessaria l' allegazione della prescrizione, 201. 14.
Ferite con animo di ammazzare come si prescrivono, 202. 15.
Mallevadori de Carcerati quādo si liberino, vedi Carcerati, 65. 47.
Se restino liberi per confiscazione de' principali, 101. 10.
Non restano liberi per esser dichiarati miserabili i lor principali, 97. 22.
Quando s'ammettino per li Carcerati, ò no, vedi Carcerati.
Di chi non è tenuto se non di quanto può, se godino di tal privilegio, 102. 21.
Si dicono quelli che consegnano pegni, 113. 5.
Da darsi per li ripari ne fiumi, 154. 13.
Di stare a ragione si devono dare da forestieri, 155. 12.
In atti non possono entrare, ne riceversi figliuoli di famiglia, 145. 32.
Se siano obbligati stante la nullità per la non pagata gabella, 164. 38.
De conduttori de mulini, come tenuti per le transgressioni, 218. 6.
Si devono dare all' offese, 227. 5. 6.
All' offese son tenuti benchè l'altra parte non avesse ubbidito, 227. 9.
De bene vivendo quando si diano, e ciò che importino, 228. 16
Non essendo idonei, come stano tenuti li Rettori, 274. 76.
Si devono dare, e come da chi è rimesso in buondi, 276. 3. 4.
Se si diano da confinati rimessi in buondi, 276. 1.
Di prodigi se restino obbligati, 265. 7.
Se godino, e come della dilazione fatta a lor principali, 265. 4.
Se restino liberi per dilazione fatta senza lor consenso dal creditore, 265. 5.
Se godino del salvocondotto concesso a' principali, 282. 19.
In forma Comentariense a che siano tenuti, 64. 16. 17.
Di rappresentare come siano tenuti, 62. 5. 64. 19. (14.
Se possino ricevere premio, ò mercede della mallevadoria, 363
Mandato nelli delitti, come si provi, & altro, vedi Sicari.
Ne' contratti, e giudizi, vedi Procuratori.
Di soscrivere per altri, ò di dare roba per altri, come si prova, 285. 16. & seqq.
Manutenzione in possesso, quando, come, & a chi si conceda, 253. 11. 12.
Marito, come possa correggere la moglie, 212. 3. 243. 12.
Come ritirarla dall' adulterio, 210. 10. &c.
Renda la pace per l' adulterio, 242. 44.

Non

Non se ne può haver più nell'istesso tempo, 122. 23.
Se possa ammazzare gli adulteri, vedi Adulterio, & 243. 8. 9.
Tenuto per la moglie, & altri circa il Sale forestiere, 243. 16.
Facendo il ruffiano alla moglie, come si punisca, 278. 1. &
Se possa esser citato a casa della moglie, 74. 13. (seqq.
Tenuto per i danni dati dalla moglie, 98. 1. 6. 8. 99. 32.
Se possa estinguere censi dotali, 112. 5. (1.
Tenuto per la moglie, che commettesse frodo alle Porte, 157.
Mascherati, ò travestiti non possono portare, ne farsi portare armi, 202. 1.
Non possono andar in abiti da religiosi, 202. 2.
Non si possono portar maschere doppo l'Ave Maria, ana. a.
Ne insultare, ò ingiuriare alcuno, 202. 2.
Ne fermarsi avanti Chiese, Monasterj, ò luoghi pii, 202. 2.
Matrimonio susseguente se liberi dalla pena di stupro, 329. 7.
Se liberi dall'obbligo di dotare, 329. 7.
Susseguente come legitimi li figliuoli, 144. 14. 145. 30.
Come deva esser libero, 332. 26. (Chiesa, 332. 26.
Clandestino nullo, e come si possa reiterare in faccia della
Come si contragga in faccia della Chiesa, 333. 26.
Fra Cristiani, & Ebrei proibito, 127. 21. (28. &c.
Come faccia presumere i figliuoli legitimi, 144. 12. 13. 145.
Susseguente non legittima i figli auuti avanti, mentre non consti veramente della filiazione, 145. 30.
Medici forestieri non s'ammettono dalle Comunità, 202. 1.
Quando, e come siano tenuti della morte dell' infermo, 202. 2. 203. 11 &c.
Si sta al lor giudizio circa le ferite, & altro, 202. 3.
Se siano necessarii nelle Città, ò si devano multiplicare, 202. 3
Come si devino contenere circa medicamenti nelle donne gravide, 202. 4.
Se possino far aprire il ventre per cavare la prole, 202. 4.
Possono pattuire del salario non essendo stipendiati, 202. 5. 203. 14.
Rappresentano tre faccie, come gli Avvocati, 202. 5.
Non possono contrattare con infermi, 202. 6.
Morendo, ò impediti se si deva il salario, patuito per tutto il tempo, 202. 7.
Falsi, che vendono segreti non buoni, come si puniscano, Empirici, e Chimici irrazionali come si puniscano, 203. 8.
Tutti sono tenuti rapportare alla Corte le ferite medicate, 203. 9.
Se li deve il salario anco non pattuito, & altro, 203. 10.
Quando non se li deva mercede, 203. 11.
Come obbligati a' poveri gratis, 203. 11.
Se siano tenuti medicare in tempi di peste con loro pericolo, 203. 10. 22.
Come siano obbligati esortare alla confessione, 203. 12.
Se possino visitare chi non si vuol confessare, 203. 12.
Se possino in alcun caso abbandonare la cura, 203. 12. 204. 22.
Se possino medicare il veleno con altro veleno, 351. 14.
Sono tenuti d'ogni negligenza, e colpa, 203. 13. 17. & seqq.
Non possono eccedere le tasse nelle mercedi, 203. 14.
Stipendiati non ricevano mercede, 203. 14. &c.
Stipendiati possono ricevere mercede dagli esenti, & in mali insoliti, 203. 14.
Privilegiati nella lor mercede, 203. 15.
Se ne' giorni festivi se li deva mercede, 203. 16.
Cagionando la morte con dolo sono tenuti d'omicidio, e non godono l'immunità della Chiesa, 204. 18.
Come s'arguiscano di dolo, ò colpa, 204. 18. &c.
Peccando per ignoranza son tenuti di pena arbitraria, 204. 19.
Come s'arguiscano d'ignoranza, 204. 19.
Obligati studiare, e consigliarsi, 204. 19. &c.
Che difetti sogliono havere, 204. 20.
Tenuti a dire la verità, massime in giudizio, 204. 20. 21.
Come si devano contenere in dar consigli, 204. 21. 23.
Come pecchino *in omittendo*, 204. 22.
Come *in committendo*, 204. 23.
Cerusici possono errare, come li Fisici, & esser puniti, 204. 24.
Il che s'intende d'ogn'altro artefice inferiore di medicina, 204. 25.
Come errino nel cavar sangue, & altro, 205. 25.
Si comprendono anco l'Allevatrici, ò Speciali, & altri, e si puniscono errando, 205. 26. &c.
Molti di nome, e pochi di fatti, 205. 29.
Come uccidano *impune*, e conseguiscano premio, 205. 29.
Uniti in ricoprire gli errori, 205. 29.
Che vantaggio abbino nella lor professione, 205. 30.
Delle sue lodi, e prerogative, 205. 30.
Cercano escludere l'intenzione del Fisco, 331. 22.
Come diano giudizio nelli stupri, 331. 21.
Come circa il furore, ò pazzia, 107. 31. circa veleni, vedi Veleno.
Non devono visitar Donne nelle parti pudende, 123. 34.
Sono esenti dalle fazzioni, & Uffizi personali, 124. 10.
Nobili per la virtù, 124. 12.
Falsi si hanno per ladri, 190. 19. 203. 8.
Membri chi tagliasse, come si punisca, 142. 28.
Non si tagliano per pena, ma in vece la Galera, ò altra pena, 142. 28. 32.
Membri quali si dicano, 140. 13.
Memoriali per informazione non sospendono, 204. 1.
Memorie non si possono levare, 205. 1.
Mente sana se si presuma ne'testatori moribondi, 333. 8. & seqq.
Mentite fra descritti, come si puniscano, 115. 19.
Come possino esser lecite, 183. 7.
Mentiti se deva l'ingiuriante per rimettere l'ingiuria, 184. 11.
Condizionali se si abbiano per ingiurie, e siano punibili, 184. 18.
Mercanti di bestiami, come devino sodare alla Grascia, 205. 1.
Non si possono servire del segno d'altri, ne impedire, 205. 2.
Hanno privilegi per le robe date da vestire, 205. 3.
Non li osta nullità con minori, ò donne, 205. 3.
Restano obligati da chi fa per loro, 205. 4.
Come possino ricevere gl'interessi, ò altri utili, 205. 5. 206. 6.
Se siano tenuti produrre i libri, 206. 7. 126. 14.
Falliti quali si dicano, 206. 8.
Falliti con dolo se godino l'immunità della Chiesa, 206. 8. 136. 28.
Scrivendo a'libri d'haver dato la roba d'ordine del tale, se abbino quello obligato, 185. 16. &c.
Quando non paghino gabella delle scritte, ò partite di libri, 162. 3.
Se possino vendere più caro quando vendono a credenza, 354. 23. & seqq.
Se siano tenuti circa le mercanzie consegnate d'ordine d'altri, 358. 8.
Mercato nuovo non si fa a fassi, bruttume, & altro, 206. 1.
Della Porta alla Croce, sicuro da' debiti, 206. 2.
Mercede di catture, vedi Catture.
A gli operari publici si paga in contanti, 206. 2.
A'manifattori di botteghe, & altri non si può pagare in oro scarso, 206. 3
A gli artefici di lana, e seta si deve in contanti di moneta Fiorentina, 206. 4.
Degli accessi in che somma si paghi, 206. 5.
Come si prescriva, vedi Servitori.
Delli Giudici, & Avvocati, come privilegiata, 206. 7.
Si può esigere esecutivamente nel tribunale della fatta lite, 206. 8.
Non pattuita come, e quando sia dovuta, 206. 9.
Se si possa sequestrare, 206. 10.
Come si deva agli Esattori per li beni, e ragioni acquistate, 206. 11.
Se si possa diminuire, ò accrescere in riguardo delle fatiche, 206. 12.
Dovuta alle meretrici anco in coscienza, 210. 41. 211. 52.
Quale si deva a' birri catturando meretrici fuora di notte, 208. 14.
Come si deva a'Notai, per le copie de'rogiti, 224. 92. 225. 97.
Come alli Sensali, 287. 9. 10.
Di catture per giuoco, 65. 43.
Quale si deva alli stimatori de'pegni, 112. 1.
Di catture ne'contrabandi, 133. 9.
Di catture circa caccie, e pesche, 132. 9.
Si deve una sola per il medesimo mandato più volte eseguito, 132. 14.
Non si deue non seguendo l'esecuzione, 132. 15.
Se si deua per l'esecuzione nullamente fatta, 132. 15.
Al Boia, ò carnefice qual si deva, 132. 12.
Meretrici, come deuano star lontane da Monasteri, 207. 1.
Come possino esser tolerate, 207. 2.
Non possono andar in certe Chiese, e côcorsi di popolo, 207. 3.
Non possono disporre de beni, mentre non lasciano la quarta
parte

parte alle Conuertite, 207. 4. (207. 5.
Morendo intestate, ò intestabili, succedono le Conuertite,
Sono tutte sottoposte a detta legge in benefizio delle Conuertite, 207. 4. 5.
Non si possono cancellare dall' ofizio se veramente non hanno lasciato la cattiua vita, 207. 6.
Cancellate per fraude, ò ritornando al vizio si deuono descriuere, 207. 7.
Come si faccino cancellare, 207. 8.
Morendo si fa inuentario de'loro beni, 207. 9.
Non possono tener giuoco di sorte alcuna, 207. 10.
Ne fanciulle per serue, ò altro pretesto, ancorchè figliuole, e minori, 207. 10.
Come non possino andare in carrozza, cocchi, ò simili, 207. 11. & seqq.
Possono però fuor di porta, mentre non vi sia concorso, 207. 11. 208. 12.
Et auendo licenza, e come s' intendino tali licenze, 208. 12.
Come non possino andar fuora doppo vn'ora di notte, 208. 15.
E chi sarà in lor compagnia, 208. 14.
Non possono andar vestite da uomo, nè in maschera senza licenza, 208. 15.
Nè portar perle, gioie, & altre cose, 208. 16. & seqq.
Quali abiti, e vestiti gli siano proibiti, 208. 17. e 25.
Come deuino portare il segno, 208. 17. e 25. 209. 34.
Deuono abitare in certe strade deputate, 208. 18.
Non possono mutare abitazione senza licenza, 208. 19.
Non possono partirsi della Città senza licenza, e malleuadore, 208. 19. 22.
Si deuono rassegnare vna volta l'anno, 208. 20.
Non si possono molestare, ne ingiuriare, 208. 20.
Deuono andare alla Predica di S. M. Maddalena, 208. 20.
Possono comparire per Procuratori, 208. 21.
Non possono contrattare senza licenza, 208. 21. &c.
Non possono vendere, nè altri da loro comprare senza detta licenza, 208. 22.
Non si possono, da sè, nè da altri occultare, 208. 22.
Sottoposte alla Mercanzia, 208. 24.
Quali propriamente si dicano, e venganο sotto nome di meretrici, 208. 26. &c.
Nobili per altro se perdano la nobiltà, 209. 28.
Maritate se siano punibili, e come, 26. 12. 209. 27. &c.
Non sono testim. idonee, eccetto in alcuni casi, 209. 30.
Maritate se venghino comprese dalle Leggi, 208. 26. 209. 31.
A che fine si descriuano all'Ofizio d' Onestà, e quanto sia antico, 209. 32.
Maritate se senza scrupolo del Principe, e Ministri si possano fare descriuere all' Ofizio, 209. 33. & seqq.
Trouate dal Diauolo, delle loro fraudi, & altro, 209. 34. 211. 52.
Perche tollerate, 209. 34. remissivè, 211. 55.
Se possino donare, ò legare, 208. 21 209. 34. 210. 41.
Non possono esser forzate al peccaro, 209. 35.
Come, e quali possono esser cacciate dal vicinato, 209. 36. & seqq.
Cacciate se siano tenute pagare la pigione, 210. 43.
Sono tenute osseruare la solennità de Contratti, 209. 37.
Possono esser carcerate per debiti, 209. 38.
Come miserabili godono l'elezion del foro, 209. 39.
Li può esser interdetta l' amministrazione de beni, 210. 40.
Come acquistino la mercede, possino pretenderla, e disporne, 210. 41. &c.
Come deuano pagare le tasse senza chiederne grazia, 210. 45.
Come si liberino dalla molestia de famigli, e falsi con pagare, 210. 46
Che tutte deuano esser descritte, pagare, & osseruare gli ordini, 210. 47.
Da chi non possino pretendere la mercede, 211. 52.
Possono da parenti esser astrette al ben viuere, e diseredate, 211. 53.
Morendo impenitenti, come si sepellischno, 211. 54.
Se in coscienza si possa tollerare l' inosseruanza de gli ordini contro le meretrici, 211. 55.
Non rendono pace, vedi Pace.
Se possino esser tenute negli alberghi, 278. 4.
Se gli si possa locare case senza peccato, 278. 4
Come fussero tassate anticamente, 278. 6.
Carcerate non si possono conoscere carnalmente, 110. 35. 36.
Nò si possono obligare senza il Magistrato dell'Onestà, 120 5.
Messe chi celebrasse senza esser' ordinato, come si punisca, vedi Eretici, 131. 4.
Messi non possono far mestieri della Grascia, 211. 1.
Ne pigliar mancie, 211. 2.
Nè pigliar denari per rimettere, 211. 3.
Deuono far l' esecuioni, 211. 4.
Pigliar per sequestrari presone presenti, e consenzienti, 211. 5.
Come se li creda, 211. 6.
Miglia, come si deuano misurare occorrendo, 212. 1.
Miniere di pietre da pulimento si notificano, 150. 2.
Ministri occorrendo mutarsi a chi se ne dia parte, 211. 1. 2.
Quali, e da chi si possano eleggere senza tratta, 211. 2.
Non possono partire, nè essere licenziati senza causa, 211. 24
Nè cedere, ò sostituire negl' vfizi, 211. 2.
Di botteghe, & altri seruendosi della roba, ò denari, 211. 3.
Della Serenissi. Casa circa drappi, e panni forestieri, 211. 4.
Pubblici degli Ofizi di Firenze deuono radunarsi alla Campana, 211. 5.
Delle Dogane, ciò che deuono osseruare, 212. 5.
Delle Farine quali esenzioni abbino, 212. 6.
Non possono essere conuenuti per debiti senza licenza, 212. 6.
Deuono tutti procedere con sincerità, e segretezza, 199. 6.
Che maneggiano denari deuono dar malleuadori, 212. 7.
Delle Porte non possino pigliar mancie, nè altro, 212. 8.
Nè giocare, o far mangiamenti, 212. 8.
Nè lasciar entrar vagabondi, e birboni, 350. 1.
Dell' Archiuio non danno copie de rogiti de Notai viuenti, 221. 36.
Non possono pigliar presenti, vedi Presenti per tot.
Del Resto, vedi Rettori di Giustizia, e suoi ministri.
Conoscendo carnalmente Donne carcerate, 110. 36.
Principali essendo offesi in Firenze, 107. 25.
Come deuano rimettere li denari a'Magistrati. 112. 1.
Di Corte commettendo frodi alle Porte, 157. 1.
Tutti etiam per la dispensa di S. A S. deuono pagare le gabelle. 166. 76. 77. (172. 1.
Se di consuetudine partecipino delle cōdannazioni graziate,
Minori se siano tenuti mantenere l' offerte all' incanto, 226. 4.
Delinquendo, come si puniscano, ò scusino secondo lo Statuto Fiorentino, 246. 16.
In che età possino alienare, obbligarsi, atteso detto Statuto, 265. 2. & seqq. 266. 15. 20.
Se possino esser carcerati per debiti, 103. 30. 266. 7.
Sono inabili per la Galera, vedi Galera.
Giocando se restino obligati, 168. 13. 169. 20. 24.
Auendo riceuuto la roba se possino dare di nullità, 205. 3.
Se possino esser torturati, e come, 344. 6.
Confessando il delitto in giudizio se si pregiudichino, 76. 32.
Come possino esser restituiti in integro per la mala vicinanza, & intemperie d'aria, 355. 29.
Del resto, vedi Restituzione, e Pupilli.
Misura d'armi, vedi Armi, 211. 2.
D'Archibusi, vedi Archibusi.
Di miglia, vedi miglia.
Di terzaruoli, 212. 4.
Di bottegai, come deuano esser segnate, 212. 5.
De'grani, e biade tutte uniformi 212. 6.
False, ò ingiuste sua pena, 212. 7.
Espressa ne'contratti di vendite ciò che operi, 355. 30. & seqq.
Misuratori di grani, e biade, ciò che deuano osseruare, 212. 6.
D'ogni sorte, commettendo fraudi, come siano tenuti, 212. 8.
Mobili, come si vendano in Firenze, 212. 1. 2.
Modigliana suoi privilegj, 278. 5.
Moglie di Ribelli circa le doti, vedi Doti.
Come si presuma acquistare da' beni del marito, 212. 2. e vedi pienamente Marz. Medic. decis. Senens. Esam. 44. & decis. 71. per tot. con l'Addiz. del 1663.
Come possa esser corretta dal marito anco con percosse, 212. 3
Come possa esser ritirata dall'adulterio, 210. 50. &c.
Trouata in adulterio se possa difendersi contro il marito, 243.
Se possa esser citata a casa del marito, 74. 13. (9.
Non se ne può pigliar più nell'istesso tempo, 122. 23.
Quando possa obbligarsi per il marito 144. 9. vedi Donne.
Benchè adultera si presume partorire dal marito, 144. 12. &c. 145. 28. &c.
Se si punisca per i furti fatti al marito, 158. 7. 159. 9.
Mola nelle donne, che cosa sia, e come si generi, 222. 29. 31.
Molestia

Molestia proibita farsi agli Ebrei, vedi Ebrei, 212. 1.
A lla meretrici, vedi meretrici, 212. 2.
Proibita sotto pena, come s'incorra, 212. 3.
Non si può fare a fanciulla, 331. 19.
Ne a chi denunzia delitti, 112. 2.
Degli Ebrei a'Christiani, 126. 16.
Monaci se si comprendino nell'offese, 228. 13.
Se rendano pace, 242. 41.
Monasterj, come risquotano senza liti, & altro, 213. 1.
Non vi si può praticare senza licenza, 213. 2. e 15.
Se comprenda li contadini del monastero, & altro, 213. 2.
Come possino far rimuovere le meretrici, 213. 3.
Delle Convertite non può accettare altre, 213. 4.
Come deva rimettere ogni avanzo a gli Innocenti, 213. 5.
Come succeda alle meretrici, vedi meretrici.
Se sia in luogo di figliuoli, a possa succedere ne'beni devoluti a'suoi professi, e professe, 213. 7. e 12. &c.
Se possa da sè adire, ó ripudiare, 213. 8.
Se tenuto a'debiti, e spese, 213. 9.
Può rinunziare all'eredità, & altro, 213. 10.
Come tenuto assegnare la legittima, 213. 14.
Come li Monaci, e Monache possino disporre avanti la professione, 213. 13.
Delle mal maritate non vi si può andare senza licenza, 213. 15
In Firenze, coma li sia permesso l'uso d'oro, ò d'argento falso, 236. 1.
Come si puniscano i violatori di Monacbe, 279. 4.
Non devono esser dominati con la vista, 128. 5.
Non se li può impedire il vento, & aria, 128. 5.
Monete quali siano proibita, 214. 1. & seqq.
Quali non si possino dare, ne ricavere in cartocci, 214. 3.
Quali non si possino incettare, ne introdurre, 214. 4.
D'argento tose, e stronzate come proibite, 214. 6.
D'oro scarse, come proibite, 214. 8. 9.
Non si possono pagare a'manifattori, 214. 8. 9.
Di che peso devano essere, 214. 8. 9.
Doble di Modena proibite, 214. 10. (214. 11.
D'oro nuovamente scoprendosi come si devano manifestare,
D'ungari, quali proibiti, 214. 12. 13.
Doble di Francia, quali proibite, 214. 14.
Rappezzate, ò risaldate proibite, 214. 15.
Quali faccino, ò non faccino pagamento, 214. 7. 16.
Reali, ò pezze quali permesse, a suo peso, 214. 17.
Ducatoni, mezzi, e quarti forestieri proibiti, 214. 18.
Tollari proibiti, 215. 19.
Forest. quali siano permessi, e suo valore, 215. 20.
Doversi riferire all'uso de'paesi vicini, 215. 21.
Mutandosi nel valore a chi s'aspetti il danno, ò utile, 215. 22.
Se si deva pagare secondo il valore del luogo, ò tempo del contratto, ò del pagamento, & altro, 215. 23. & seqq.
False chi spendesse, come sia tenuto, 215. 30.
Come si tingano, a puniscano li tintori, 215. 31.
Se si possino fare con alchimia, 215. 31.
Monetari come si puniscano, 215. 27.
Tosatori di monete, come si puniscano, 215. 28. 29. 216. 36.
Che siano tenuti li tutori per li pupilli, 215. 29.
Non si possono struggere, disfare, & altro, 216. 36.
Fiorini, e ducati valutati, lire sette, 215. 32.
Altre cose *remissivè*, 215. 33. & seqq.
Zecchini, & Ungari suo peso, 216. 34.
Moneta in quanti modi si dica falsa, 216. 37.
Indizj di tal delitto, 216. 38.
Monetarj se godino l'immunità della Chiesa, 216. 39.
Montiere da caccia, come proibita, 216. 1.
Non s'intende concessa, ma solo palla con le licenze d'Archibusi 197. 29. 216. 2.
Se si possa tenere in Firenze, 216. 3.
Monte del Sale, & altro *remissivè*, 216. 1. &c.
Che privilegj goda, 217. 3.
Monopoglj, come si faccino, e puniscano, 217. 6.
Di legnami da fuoco proibiti, 217. 7.
Mora del dafunto se pregiudichi a gli aredi, 231. 29.
Mori dove, e come si devano da tutti piantare, 217. 1. 2.
Non si possono danneggiare, 217. 1. 3. 4. vedi Danni.
Piante non si possono vendere più di crazie sei, 217. 1. 2.
Della Comunità d'Arezzo non si danneggino, 217. 4.
Morte de'testatori se si deva notificare all'Archivio, 217. 1. vedi Eredi.
Civile sa si equipari alla naturala, 217. 2.
De'delinquenti se estingua il delitto, e la pena, 217. 3. vedi Omicidiari.
Non si presume, e come si provi, 217. 4.
Di testimoni, ciò che operi, 218. 5. (Omicidiari.
Data, ò tentata a se medesimo, come si punisca, 218. 6. vedi
Di animali a chi s'aspetti, vedi Animali.
Come sciolga ogni cosa, 218. 8.
Di più insieme chi si presuma prima, 218. 9.
Se si presuma senza figliuoli, & in pupillare età, 218. 10.
Repentina a che si deva attribuire, 218. 11.
Quale naturale, a quale violenta, 218. 12.
Potendo procedere da più cause, e a quale s'attribuisca, 218. 13
Come si conosca per strangolazione, e simile, 218. 14.
Deve constare avanti si dia copia, ò lettura di testamenti, 143. 1. 220. 12. 221. 36.
Quando si presuma seguita per mala cura, ò per le ferite, 140. 6. & seqq. 233. 39. & seqq.
Se si attribuisca al primo feritore, ò al secondo asaminante, 233. 42. 141. 15.
Se all'infermità naturale, ò alle ferite, 141. 14.
Quando sia cagionata dal facchattare, ò simili percossa non apparenti, 140. 11. (20.
Si può punire, benchè fusse seguita sentenza delle ferite, 141.
Del padra opera, cha il figliuolo non possa asser carcerato per dabiti contratti avanti, 145. 21.
Morto trovato in casa, ò appresso, che indizio faccia, 111. 43. 44.
Non sa gli può impedire la sepoltura da'creditori, 101. 13.
Mugnai, ciò che possono fare in giorni festivi, 218. 1. 219. 10.
Di Firenze, e Contado lor'obblighi, a proibizioni, 218. 2. 219. 11. (218. 3. 4.
Non si possono servire delle polize più de'giorni segnati,
Trovati senza poliza devono nominare li padroni, 218. 5.
Obbligati al quadernuccio, e mostrarlo, 218. 6.
Lor'oblighi, o proibizioni, 218. 7. & seqq.
Frandando le polize dalle macine, 157. 2.
Mulattieri, vedi Vetturali, e frodi.
Fraudando gabella alle porte, come tenuti, 157. 1.
Muli, ò mule non si possono asttarre, vedi Cavalli, 67. 1.
D'altri se cadino in frodo per la non pagata gabella, vedi Gabella.
Mulini trasportati dall'acqua si possino ridurre, 219. 2.
Ciò che comprendino, 219. 2.
Se si possa raccogliere l'acqua, 219. 3.
Nuovi se si possino fabbricare, 219. 4.
Se si possino forzata li macinanti, 219. 5.
Se siano predj rustici, ò urbani, 219. 6.
Se si riputino fra mobili, ò immobili, 219. 7. 9.
Se capaci di censi, 219. 8.
Se si possino far macinara in giorni festivi, 219. 10.
Non si possono fare ne'fiumi senza licenza del Principe, 154. 14. vedi Fiumi. [ne, 120. 5.
Mundualdo dà chi, a come s'interponga ne'contratti della don-
Muri, che minacciano rovina sopra le strade, 328. 1.
Quando si dicano atti a fabbricarvi sopra, 129. 9.
Mutarsi nome se sia proibito, 137. 21. (& seqq.
Mutazione di Monete a chi s'aspetti il danno, ò utile, 215. 22.
Muti, e sordi *remissivè*, 107. 31.
Se possino esser torturati, e puniti, 344. 7.
Mutuo implicito, come si conosca nelle vendite, e simili contratti, vedi vendere, & usura.

N.

Narrative false al Principie sono punibili, 137. 7.
Nastri appaltati, e non si vendono senza licenza, 219. 1. come si fugga la pena.
Nati, vedi figliuoli.
Navi sommersa non pagano gabella, vedi Gabella, 162. 17.
D'altri se cadano in frodo, per la nõ pagata gabella, 162. 20 &c.
Navicellai dove non possino traghettare cacciatori, a lor arnesi, 219. 1.
Se possino pretendere la mercede non essendo arrivati al luogo convenuto, 358. 14.
Tenuti restitoire le robe, 219. 2. 358. 6.
Proibiti fra la due pescaie in Firanze, 219. 3.
Proibiti di notte passare Arno di Pisa, 219. 4.
E se per servizio dell'Arsenala, a Galeazza, 219. 6.

Hanno,

Hanno la tacita ipoteca sopra le mercanzie per la loro mercede, 358. 13.
Negativa di non fatte citazioni, come si provi, 75. 32.
Come deva esser coartata, & altro vedi Testim. 339. 13. & seq.
Sostenuta nel tormento, ciò che operi, vedi Tortur. 346. 23 &c.
Negligenza in curarsi, come scusi dalla pena dell'omicidio, 233. 39. & seqq. 139. 6. & seqq.
Nobiltà, e prerogative de Notai, 224. 93.
De'Dottori per la virtù, 124. 12.
Se si perda nelle donne meretrici, 209. 28.
Nome se sia lecito mutarsi, 137. 21.
Non descritti non possono pigliar soldo, ne far da Soldati, 220. 1.
Notai, come procurino gli Ofici, 220. 1.
Come devano provare l'età, 220. 2. 3.
Minori di 24. anni quali ofizi possino esercitare, 220. 4.
Non squittinati non possono esercitare ofizi, 220. 5.
Non possono lasciare il salario, ne altri emolumenti, 220. 6.
Devono osservare la tariffa, 220. 7.
Dare notizia de'rogiti, che concernessero l'interesse del Fisco, 220. 8. 224. 83.
Fare gl'inventari, e registrarli, e mandarli, 220. 9.
Ricordare a'Sindaci l'obbligo degl'inventari, 220. 10.
Mettere a protocolli, e rapportare alla Gabella, 220. 11. & seq.
Non possono mostrare testamenti, e simili se non consta del detto rapporto, e della morte, 220. 12.
Devono dar notizia delle recognizioni, e transunti di scritte, e libri gabellabili, 220. 13.
Mandare li protocolli al riscontro della gabella, & all'Archiuio, 220. 14. & seqq.
Fare li repertori a protocolli, 220. 15. 33.
Mandare fede della conseruazione de protocolli, 220. 17.
Autenticare i rogiti, e protocolli, 220. 18.
Cancellare le condennazioni, 220. 19.
Dare notizia de legati pii, 220. 20.
Proceder per trouar la verità de delitti 221. 21.
Fare osseruare le solennità ne contratti, & vltime volontà, 221. 22. & seqq.
Come, e da chi si creino, 221. 23. 224. 86.
In vfizio, che armi possino portare, 221. 24.
Come devino sodare alla Gabella, 221. 25.
Non possono scriuere negli atti contratti gabellabili, 221. 25.
Che tassa paghino al Monte delle Graticole, 221. 26. (27.
Deuono scriuere gli atti a libri, e non in carte, ò cartuccie, 221.
Sodare alle Decime Ecclesiastiche, 221. 28.
Dare parte quando i Padroni pernottassero, 221. 29.
Requisiti per essere imborsati, 221. 30.
Obligo circa i coiami, 221. 31.
Riscontrare le facca del Sale, 221. 32.
Pigliare i Protocolli dall'Archiuio, 221. 33.
Rimettere, e fra quanto tempo copie de rogiti all'Archiuio, 221. 33. & seqq. (36.
A loro tocca, e non all'Archiuio dare le copie, & altro, 221.
De testamenti non se ne dà lettura, ne altro se non consta della morte, 221. 36.
Approuare le postille, & altro, 221. 37. 222. 54.
Come deuano scriuere bene, e con ordine a protocolli, 221. 37.
Non possono transuntare instrumenti di altri Notai morti,
E ciò che sia di ragione comune, 221. 39. (221. 38.
Facendo instrumenti falsi, benche nulli si puniscano, 221. 42.
Si puniscano non custodendo bene li protocolli, 221. 43. 222.
Se si computino fra testimoni, 221. 44. 222. 55. (59.
Come possino stipulare, & accettare per gli assenti, 222. 45. 63.
Deuono apporre le Clausole solite, 222. 46. 56.
Apponendo patti illeciti, ò vsurari, come siano tenuti, 222. 47. & seqq.
Facendo menzione di pecunia numerata, ò altro, che non sia vero sono tenuti di falso, 222. 50. &c.
Commettendo falsità perdono la facultà di rogare, 222. 51. &c.
Falsi in vno, sospetti negli altri, 222. 52.
Rogando contratti, ò atti proibiti, come tenuti, 222. 53.
Se possono riprouare gl'instrumenti deponendo contro di essi,
Pigliano la sostanza, e poi estendono, 222. 56. (222. 55.
Se possino aggiugnere, ò diminuire a gl'Instrumenti sendoui errore, 222. 57. &c.
Se pregiudicare con parole impertinenti, 222. 58
Se perdendo li protocolli, ò occultandoli, 222. 59. 223. 65.
Se possino rogare fuor di Stati doue non sono matricolati, 222. 60. & seqq.
Forestieri non possono rogare, & altro ne' Stati di Toscana, 223. 62. 224. 86. & seqq.
Come siano tenuti mostrare, e dar copia degli Instrumenti, 223. 65. 224. 90.
Non possono ricusare di rogare, 223. 76.
Sendo più rogati insieme se proui vno senza l'altro, 223. 67.
Se siano obbligati conoscere li contraenti, 223 68.
Se possino rogare a suo fauore, ò di parenti, 223. 69. 70.
Se contro di se medesimi, e se testare da se, 223. 70.
Succedendo al creditore si vagliono degl' Instrumenti da sè rogati, 223. 70.
Rogando non s'intendono acconsentire all' atto, nè si pregiudicano, 223. 71.
Attuari possono esser' allegati sospetti, 223. 72.
Riceuendo malleuadori restano obbligati in sussidio, 223. 72.
Se possino esaminare senza il Giudice, 223. 73. (223. 73.
Se li si creda negando i testimoni auer detto, come è scritto,
Di che possino testificare, 223. 74. 75. 76.
Come prouino il Notariato, e legalità, 223. 77. 78.
Di Camera, e Fisco, ciò che deuino osseruare, 223. 79.
Lor obbligo circa le bestie dal piè tondo, 223. 80. vedi Gabella.
Circa l'incamerare le sentenze, 224. 81. (82.
Circa il tener vacchetta de Soldati de presidi, e famigli, 224.
Ciò che deuano apporre nel principio de rogiti, 224. 84.
Per esaminare alla Rota requisiti, 224. 85.
Se li si deua la mercede di copia per tutta la soma, ò parte, 224. 90
Mandar copia delle paci, e tregue in Camera Fiscale, 224. 91.
Dare nota dell'vltime volontà all'Opera di S. Maria del Fiore, 224. 92. (tassa, 224. 92.
Non possono dar copia, nè lettura se prima non sia pagata la
Cittadini distinti dagli altri, & incapaci degli vfizi della Città, 224. 93.
Abilitati poi per reputazione, 224. 93.
Della lor nobiltà, e prerogative 224. 94. &c.
Non possono seruirsi della Clausola Camerale, 224. 96.
Circa la mercede de'rogiti, e copie, 225. 97.
Non possono sostituire negli ufizi, 225. 98.
Obbligati pigliar nota de'porci, che si vendono, 252. 3.
Ricevano le portate de'porci gratis, 252. 5.
Come tenuti ubbidendo ad altri Superiori, che al Comune di Firenze, 274. 70.
Coma devano visitare le carceri, 66. 32.
Quando tenuti andare a far gravare li debitori, 68. 5.
Come non devono rogare testamenti di moribondi, 336. 8. & seqq.
Ne visitino donne nelle parti pudende, 123. 34.
Come abbino divieto per un'anno nel medesimo ufizio, e luogo, 176. 107.
Notte di Natale, e simili circa l'armi, & altro, 225. 2.
Quando si dica notte, ò giorno, 225. 2.
Notificazione di Bande si deve allegare avanti la contestazione, 117. 34. 262. 17.
Fatta non giova dopo un'anno, 117. 39.
Notorietà ne'delitti quale si dica, e ciò che operi, 111. 45. & seqq.
Nullità delle Compagnie non si notificando all'Arte, 225. 1.
Che cosa sia, e se favorevole, ò odiosa, 225. 2. 12. &c.
Come, & avanti chi si proponga, 225. 3. 4. 8. &c.
Nullità di citazioni non si può allegare da'contumaci senza constituirsi in giudizio, 74. 18.
Si può allegare da chi si sente gravato nel suo interesse, 225. 5.
Quale si possa opporre, benchè proibita, 225. 6.
Fra quanto tempo si possa allegare, 225. 7.
Si può dedurre contro qualsivoglia atto, ò sentenza, 225. 9.
Se contro più sentenze conformi, 225. 10.
Si deve provare, e come, 225. 11.
Dubbiosa, oscura, ò insolita se si deva attendere, 225. 12. &c.
Se si attenda constando del fatto per confessione della parte, 225. 13. (226. 14.
Dichiarata contro uno non pregiudica a gli altri non citati,
Allegata se impedisce l'esecuzione, 226. 15. 21. vedi Marz. Medic. decis. Senens. Esam. 19. per tot.
Se si possa allegare dal terzo, 226. 16.
Leggieri dove non si attendano, 226. 17.
Non osta dove consta della versione, 226. 18.
Chi l'allega deve restituire il ricevuto, 226. 18.
Per difetto di citazione a veder giurare i testimoni quando non osti, 226. 19.

Se

Se si attenda dove consta delle buone ragioni , 226. 20.
Della non pagata gabella da chi si possa oppore , 226. 22.
Se faccia esser luogo all' azion di spolio , 266. 16.
Della non pagata gabella osta quanto all' esecuzione , e non quanto alla sostanza , 90. 14.
Da chi si deva dichiarare per non pagare la gabella de Contratti nulli , 162. 9.
Di sentenze *ultra petita* , 175. 89.
Quando per non essersi giurato di calunnia , 178. 30.
D' obbligazioni per causa di giuoco , 168. 9. 12. 169. 20. 24.
Della non pagata gabella se suffraghi al mallevadore, 164. 38.
Si convalida pagando la gabella in seconda instanza, 166. 72.
Della non pagata gabella di bestie dal piè tondo , 166. 73.
De gli obblighi delle meretrici senza licenza , 208. 21.
Procedendo ne malefizi prescritti , 200. 1. & seqq.
Quando non osti a' mercanti , 205. 3. 226. 18.
De rogiti de Notai forestieri in questi Stati , 224. 86. 88.
D' instrumenti con la Clausola Camerale , 225. 96.
D' affitti consistenti solo in vino , 360. 1.
Della nullità dell' obbligazioni de figliuoli di famiglia , vedi nel §. Figliuoli , in fine, dove pienamente si tratta questa materia.

O

OBlatori sopra la stima tutti s' ammettono, 226. 1.
Mancando il più offerente , come siano tenuti gli altri , 226. 1. & seqq.
Mandati sotto mano se si devano accettare , 226. 2. 5.
Minori se siano tenuti mantenere l' offerta , 226. 4.
Indotti cō fraude a far maggior offerta hāno il defalco, 226. 5.
Quando se li deva il guadagno , ò no , 226. 6.
Nuovi se si ammettino doppo la liberazione in estinzione di candela , 226. 6.
Obbligazioni di Carcerati quando nulle , ò valide , 64. 21. 22.
Di figliuoli di famiglia , ò donne quando nulle , ò valide, 143. 8. 144. 9. vedi Donne.
Di figliuoli di famiglia in atti se valide , 145. 32.
Per causa di giuoco sono nulle, 168. 9. 12. 169. 20. 24. 357. 48.
Delle meretrici nulle senza licenza , 208. 21.
Della medesima cosa a più persone in diversi tempi se siano permesse , 353. 7. &c.
Offēdere nō si può regolarmente chi fugge avāti la cattura, 158. 2.
Non si può per causa di delitto denunziato , 227. 1. ne meno li testimoni , che avessero deposto, 343. 55. in fine.
Se stesso nessuno si presume , vedi Omicidiari , e ferite.
Come sia proibito offendere Ebrei , 126. 5.
Offeso di ferite , come si deva esaminare *remissivè* , 139. 4.
Se faccia indizio all' inquisiz. speciale , 182. 1. & seqq. 185. 10.
Offese rotte a chi s' applichi la pena , 227. 2. (per tot.
Levate obbligano subito, e come s'intēdano rotte, 227. 3. & seq.
Rotte nō da principali, ma da aderenti, chi sia tenuto, 227. 4.
Si levano ad instanza delle parti , & ex officio , 227. 5.
Come si astringano a dar mallevadori , ò far pace , 227. 5. 6.
Quanto tempo durino , e come si rinnuovino , 227. 7.
Se cessino seguendo la pace , 227. 8.
Se l' obbligo deva esser reciproco , 227. 9.
Rotte da una parte , cessano quanto all' altra , 227. 10.
Se si rompino quando concordemente le parti si battono , ò non consta chi sia stato il primo , 227. 11. 228. 13.
Nulle quando non è stato stipulato per il Fisco , 228. 12.
A chi si estendano , e se a Frati , 228. 13.
Non si rompono per nuova causa , 228. 14.
Se devano esser eguali nella somma , 228. 15.
Come si provveda sendo una parte ricca , e l' altra povera , ò forestiere , 228. 15. [228. 16.
Quādo sia luogo alla cauzione *de bene vivendo*, e che cosa sia,
Come si levino fra secolari , e Religiosi , 228. 17.
Rotte si provano cō la sentenza della causa principale, 228. 18
Come si proceda nelle cause d' offese rotte , 228. 19.
Se si condanni nel medesimo processo del delitto , ò si faccia processo a parte , 229. 19.
Se comprendano gli eredi , 131. 25. 242. 42.
Con sangue , ò senza , e simili , come si puniscano dallo Statuto Fiorentino , 141. 28. &c.
Offiziali de Pupilli lor obblighi , & altro , 229. 1.
Di ogni sorte nō possono vēdere gli uffizi, nè sostituire, 229. 2.
De Presidi se possino esser citati , & altro senza licenza de Comaodaoti , 319. 1.
Pratica Universale.

Di Bande se possino esser citati ad esaminarsi per le questioni da loro divise , 118. 48.
Di giustizia non pagano gabella , 162. 16. (199. 5.
Pubblici degli Offizi di Firēze, devono radunarsi alla Cāpana,
Offizio dell'Onestà antiquo, & a che fine introdotto, 209. 32. 278. 6.
Olio , come non si possa incettare , 229. 1. & seqq.
Si può pigliare da lavoratori , 229. 2.
Se ne deve dar portata , 229. 2.
Non si può estrarre , 229. 3. 230. 10. vedi Otri.
Non si può portare di notte , & altro , 230. 4.
Nè da luogo à luogo senza bulletta , 230. 4.
Nè estrarre piantoni d' Olivo , 230. 5.
Nè introdurre gabbie da olio , 230. 6.
Nè vendere ulive verdi , 230. 7.
Circa la tratta , 230. 8.
Se si possa vendere a Romagnoli , 230. 9.
Olmi , come non si possino tagliare , & altro , 230. 2.
Omicidiari , quali, e come si devano perseguitare, 230. 1. & seqq.
Con che premio si diano in mano della Giustizia , 230. 2. 5.
Non si possono ricettare , scampare , & altro , 230. 3.
Si devono notificare alla Corte , 230. 4.
Condennati , come si possino liberare, 231. 6.
Con archibusate incorrono maggiori pregiudizi , 231. 7.
Facendo ad instigazione d' altri , vedi Sicari.
Non possono comparire per procuratori , 231. 10.
Quali godano dell' immunità della Chiesa , ò no , 231. 11.
Quando sieno deliberati , ò in rissa , 231. 12.
A che siano obligati in coscienza , 231. 13. & seqq.
Se siano tenuti a danni de creditori , e simili , 231. 18.
Avēdo la remissione dell'ingiuria, nō s'iotēde de dāni, 231. 19.
Privi della successione dell' ucciso, & altro , 231. 20.
In rissa come si puniscano , 231. 21. 232. 35. (35. &c.
A diffesa propria, ò d'altri se si puniscano, e come, 231. 22. 235.
De Preti se godono l' immunità , & altro , 232. 23.
Della moglie suoi pregiudizi , 232. 24. 233. 46.
Di Banditi non si puniscono , 232. 25.
Di se medesimi se gli cōfiscbino li beni, & altro, 232. 26. & seq.
Chi tentasse d' ammazzare se medesimo se si deva punire, 232. 27. &c.
Di se medesimi privi d' Ecclesiastica sepoltura, e altro, 232 28.
Se si possino far sospendere li cadaveri, 232. 30. [29.
Astringersi a dar mallevadore se bene non consti del corpo del delitto , 93. 6.
Con veleni non godono immunità della Chiesa , 351. 4.
Omicidi con veleni , ò altrimenti in persona di carcerati , 232. 31. vedi Veleno.
Cōmessi fuor d'intenzione circa la persona dell'ucciso, 232. 32.
In persona d' uno , che si credesse bandito , 232. 33.
Si punisce il fatto principale , e non le ferite , e quando anco le ferite , 232. 34. [233. 36 235. 56.
Per disgrazia in occasione di giuochi pubblici se si puniscano,
Commesso da un terzo , come siano tenuti li rissanti principali , 233. 37. [233. 38.
Se quel terzo si presuma arrivato a caso, ò premeditatamente,
Quando si presuma seguito per mala cura , ò per le ferite, 233. 39. & seqq.
Ciò che operi la sopravivenza di quaranta giorni, 233. 40. 41.
Se si attribuisca al primo, ò secondo feritore , 233. 42.
Si commette da chi porta lettere , ò conduce , 233. 43.
Come si commetta negli aborti , vedi Aborto.
Se si presuma commesso dagli abitanti , 233. 45.
Quali si dicano parricidi , e come si puniscano , 233. 46.
Come si puniscano negli assiliatori , 234. 47.
Tre solamēte si possono cōdēnare nella pena ordinaria, 234. 47
Nella Piazza , ò mercato nuovo , come si puniscano, 234. 48.
Come si puniscano secondo lo Statuto, & uso di Firenze, 234. 49. &c. per tot.
Come di ragione comune, e cōsuetudine, 234. 51. & seq. per tot.
Per quali cause si possa mitigare la pena , 234. 51. & seqq.
Come nell' autore della rissa, 234. 51. [ordinaria, 234. 51
Quādo l'autor della rissa, e omicida si possa scusare dalla pena
Con bastoni , ò sassi come si puniscano , 234. 63.
Sono di più sorti , e quali , 234. 53.
Semplici quali , & in quanti modi , 234. 53.
Deliberati quali , & in quanti modi , 234. 53.
Quali permessi dalla legge , 235. 54.
Quali per necessità , 235. 55.
Quali casuali, 235. 56.

Quali colposi, 235. 58.
Quali dolosi, 235. 59. (60.
Deliberati per insidie, proditori per assassino, per veleno, 235.
In persona d'un'infermo se si attribuisca alle ferite, ò al male naturale, 235. 61.
Se permesso contro gli adulteri, 235. 54. e 62.
Si può punire, benchè seguita sentenza delle ferite, 241. 20.
Operai de' Monasteri, 236. 1.
Di S. M. del Fiore, 236. 2. 3. Circa legnami, vedi Legnami.
D. S. Maria Novella, 236. 4. (Tassa, 224. 92.
Di S. M. del Fiora se gli dà nota dell'ultime volontà per la
Operari, che sãno per altri se sião tenuti di turbativa, 183. 5. 252. 9.
Tanuti per il taglio di legnami nella Mõtagna di Pist. 335. 25.
Di lavori publici devono esser pagati in contanti, 206. 2.
Orefici tener libro per gli ori, & argenti, cha comprano, 236. 1.
Dar conto a gli Otto di quello comprano, 236. 1.
Non possono far lavori d'oro, ò argenti bassi, 236. 2.
Non vendere gioje, ò pietre false per buone, 236. 2.
Tenuti far marchiare i lavori, 236. 2.
Tener libro de' conti del negozio, 236. 2.
Sottoposti all'Arte della seta, & a' Rettori, 236. 2.
Accorti per non esser gabbati, 236. 3.
Oro, & argento falso, coma proibito, 236. 1. 2.
Come permesso a' monasteri, 236. 1. 2.
Non fa pagamento, vedi Monete. (236. 4.
Non coniato, ne lavorato non si può portar fuori di Firẽze,
Filati non si possono vendera per rivendere in Firenze, 236. 5.
Orpello proibito servirsene ad uso d'oro, a 36. 2.
A quali Monasteri sia permesso, 236. 2.
Osso di Balena, come sia appaltato, 236. 2.
Ossa umane trovate, vedi corpo di delitto.
Ostetrici, vedi Allevatrici.
Osti non possono ricettare genti con Archibusi, 237. 1. 2.
Devono tener esposto il Bando circa gli Archibusi, 237. 1.
Denunziare i delatori, 237. 1. 2.
Come non possino comprare se non doppo Nona, 237. 3.
Vicini al Barco reale avvertire i passeggieri circa gli archi-
Tenere il Bando affisso, 237. 4. (busi, 237. 4.
Avvertire i forestieri circa l'armi, 155. 8. 16. [237. 5.
Non possono far compagnie insieme, ne tener più d'un sito,
Nè mandare a far l'invitare, 237. 5. 238. 23.
Come possino dar bestie a vettura, 237. 5. 238. 25.
Non possono far compagnie con Vetturini, 237. 6.
In Firenze devono dar nota de' forestieri ogni sera, 237. 7.
Non possono caparare vini avanti la vendemia, 237. 8.
Come devino condurre i vini, e darne nota, 237. 8.
Come tenuti per le robe intromesse ne' loro alberghi, 237. 9.
Hanno la presunzione contro, 237. 10.
Non possono impedire nuove osterie, 237. 11.
Sono tenuti ricevere li passeggieri, 237. 12.
Ricevendo Banditi se siano scusati, 236. 13.
Non possono ricevere abitatori dal luogo, 237. 14.
Se esenti dall'alloggio de' soldati, & altro, 137. 15.
Possono ritenere le persone, a robe, 237. 16. (17.
Non possono ricettare persone, nè bestie con otri da olio, 237.
Non comprare Fagiani, 237. 18. [19.
Come possino serbare l'armi degli archibus. a Cavallo, 237.
In Firenze usano solo pane Ducale tondo, e simile, 237. 20.
Non possono permettere altra sorte di pane, 237. 20.
E come fuor di Firenze, 237. 20.
Devono havere il Bando del pana affiso, 237. 20.
Non possono rivendere vino ad altri osti, 237. 21.
Devono tener l'insegna fuora, e non mutarla, 238. 24.
Pasticcieri non possono dar da bere, ne da mangiare, 238. 26
De' Grecajoli, vedi Grecaioli.
Non possono rener donne questuarie per disonestà, 278. 4.
Non si può giocare nelle loro botteghe, 162. 6.
Non possono ricettare vagabondi, vadi Vagabondi, 350. 1.
Osterie non si possono fare nelle casa condotte per magazzini, ò abitazioni, 238. 22.
Ostilità proibita ne' confini, 238. 1.
Otri da olio, come proibiti ne' Stati di S. A. S. 238. 1. & seqq.
Non si possono ricettare, 238. 2.
Come si devano denunziare alla Corte, & altro, 238. 3.
Come si possino offendere li estrattori d'olio con otri, 238. 3.
Come permessi in quello di Pistoia, e per passo, & altro, 238. 4.
Oziosi senza esercizio, ò entrare se ne mãdi nota a gli Otto, 238. 1.
Come non possino stare in questi Stati, vedi Vagabondi.

P

Pace sminuisce il quarto della pena, 238. 1. [239. 18.
Deve esser per pubblico instrumento, e prodotta, 238. 2.
Prodotta per godere il benefizio di essa, se si deva pagare parte di processo, 326. vers. nel qual negozio. (325. 52.
Quando, e come possa giovare alli condennati in cõtumacia,
Come diminuisca non solo le pene ordinarie statutarie, ma anco l'arbitrarie, 325. 52.
Da chi si deva ottenere, ò rendere, 238. 2. &c.
In quali casi s'ammetta, 238. 3.
Quando, e come basti per cancellare le pene, 238. 3.
Come riduca le pene capitol. alla statut. 238. 4.
Rotta a chi s'aspetti la cognizione, 238. 5.
Se si renda, e quando dalle donne, 238. 6. &c.
Se da minori, e come, 238. 6. &c.
Quando si renda da Giudiee, 238. 6. 239. 15.
Non è necessaria con birri, 239. 8.
Ne con meretrici, 239. 9.
Mentre non si trattasse fra loro, 239. 10.
Rotta, obbligo della parte, 239. 11.
Rotta non da principali, ma da seguaci, chi sia tenuto alla pena, 239. 12. 13.
Da chi si deva rendere al marito, ò al figlinolo per la morte della moglie, ò madre, 239. 16.
Fatta per le ferite se giovi seguendone la morte, 239. 17.
Fatta dal ferito in articolo di morte al Cõfessore se basti, 239.
Non fa indizio, anzi giova, 239. 19. [18.
Nõ si estende a dãni, & interessi, ne per il contrario, 239. 19. 20.
Se sia necessaria da tutti gli eredi, e da quali, 240. 21.
Non si dice rotta da chi è provocato, ne per nuova causa, 240. 22. 242. 43.
Non si rompe con banditi, 240. 23.
Perchè si dia a baciare nalle Messe solenni, 240. 24.
Esteriore se sia necessaria in foro di coscienza, 240. 25. 26.
E circa la remissione de' danni, 240. 27.
Necessaria nelle grazie, e ad altri effetti, 240. 28.
Nalle proroghe a' confinati, 240. 29.
Se nelle remissioni in buon giorno, 240. 29.
Estraiudiziale non abolisce l'offese, 240. 30.
Rotta, come si devaoo punire li rompenti, 241. 31.
Rotta con omicidio non suffraga immunità, 241. 31.
Deve esser volontaria, e quando forzata, 241. 32.
Se sia necessaria quando un bandito si rimetta per haver ammazzato altro bandito, 241. 33.
Quando si dica rotta, e per quali atti, ò no, 241. 34.
Se si possa rendere dal Padre per il figliuolo, 241. 35.
Se dal figliuolo senza consenso dal padre, 241. 35.
Se sia necessario haverla da' compagni dell'offeso, 241. 36.
Se si rompa per offesa fatta al Compagno di viaggio, 241. 36
Non deve operare più effetti, 241. 37.
Non dà jurisdizione a chi l'ha fatta fare, 241. 38.
Se annulli la tregua antecedente, 242. 39.
Si davono rimettere in Camera, e registrare, 240. 40. 224. 91.
Se sia necessaria da Frati, ò Monaci, 242. 41.
Se comprenda gli eredi, 242. 42.
Da chi si deva havere ne gli adulteri, e simili, 242. 44.
Non si rompe per nuova causa, se si presuma, & altro, 242. 43.
Non giova per diminuire la pena a contumaci, e come possa giovare, 242. 52.
Fatta fra li principali se comprenda gli aderenti, e seguaci dell'una, e l'altra parte, vedi Marz. Medic. decis. Senens. Esã. 40. per tot. ristampata quest'anno 1665. con l'Addiz. del medesimo Autore.
Se si dica rotta per offesa seguita non fra li principali, ma fra coegiunti dell'una, e l'altra parte, e vedi Marz. Medic. decis. 65. per tot. con l'Addia. suddetta. (falliti, 242. 1.
Padre, & avo, come tenuto per il figliuolo, ò nipote fallito, vedi
In quali casi tenuto per i debiti del figliuolo, 242. 2.
Se per le pene, ò condennazioni del figliuolo, 242. 2. &c.
Havendo dodici figliuoli, che privilegio goda, 242. 4. & seqq.
Se possa ammazzare gli adulteri della figliuola, 243. 8. 9.
Se sia tenuto mandare a studio li figliuoli, 243. 10. (243. 11.
Morendo insieme cõ il figliuolo, chi si presuma morto prima,
Fino a che segno possa gastigare li figliuoli, 243. 12.
Promettendo dote eccessiva per pompa se sia tenuto, 243. 13.
Passando alle seconde nozze sue pene, 243. 14. vedi Principi.
Come possa fuggire dette pene, 243. 14.

Se

Se possa pregiudicare a figliuoli ne feudi, e simili, 243. 15.
Obbligato per il figliuolo, & altri circa il sale, 243. 16.
Se possa render la pace per i figliuoli, 241. 31.
Tenuto alimentare, e dotare, 243. 18.
Tenuto per il figliuolo circa la pesca nel fiume di Oja, 249. 4.
E nelle gore del Poggio a Cajano, 249. 7. (seqq.
Facendo il ruffiano alle figliuole, come si punisca, 178. 1. &
Come tenuti per i figliuoli tirando sassi, 283. a. 4. 206. 1.
Come tagliando, ò rubando legnami d'altri, 334. 4. 5. 6.
Come tagliando nell' Alpi, 334. 12. 335. 14.
Come per li danni fatti da figliuoli, 98. 1. 6. 8. 99. 32. (144. 8.
Se possa prestar il cōsenso ne' cōtratti de figliuoli a suo favore,
Come tenuti per le figliuole, che facessero frodi alle porte, 157
Come tenuti per i figliuoli in materia di fiumi, 154. 19. (1.
Come circa la foglia di mori rimessa, e colta, 155. 3. (& seqq.
Quādo possino diseredare i figliuoli, & essi liberarsene, 145. 23.
Se siano tenuti per la famiglia negl' incendi, 181. 4.
Tenuti per i figliuoli minori circa i legnami dell' Opera di S. M. de Fiore, 194. 17.
Tenuti per li danni fatti a mori, 217. 1.
Tenuti circa le polize della macina, 218. 4.
Padroni tenuti per la famiglia circa il sale, 243. 16. (243. 1. &c.
Volendo arrolare servitori, ciò che devono mostrare, & altro,
Avēdo facultà d'archibusi per se, e servitori, come s'intēda, 243.
Se possino pigliar grano, ò biade da lavoratori, 243. 4. (3.
Di che tempo possino licenziare i lavoratori, 243. 5.
Se si preferiscano in comprare li frutti, 243. 6.
Se in riscuotere, 243. 7. 8. (12.
Come tenuti del fatto de servitori, e simili agenti, 243. 9. 244.
Possono impedire la caccia ne' suoi beni, 244. 10.
Se la pesca, 244. 10. (11.
Della parte superiore d'una casa, tenuti mātenere li tetti. 244.
Se possino aprire, ò serrare la casa appigionata, 244. 13.
Se possino esser torturati, e come per il delitto commesso in casa, 244. 14.
Come tenuti per fatti tirati da garzoni, ò fattori, 283. a. 4. 206. 1.
Tenuti cassare dal ruolo li servitori licenziati, 288. 10.
Nō possono tener cagnotti sotto pretesto di servitori, 288. 10.
Absentandosi ò abitando fuor di Stato non godono li servitori, 288. 10.
Ciò che siano obbligati verso li servitori, 288. 15.
Come tenuti per li garzoni, e famiglia circa il taglio nell' Alpi, 334. 12. 335. 14.
Come tagliando, ò rubando legnami d'altri, 334. 4. 5. 6.
Come per li danni dati, 98. 1. 6. 8. 99. 32.
Dando il consenso se si escluda il furto, 159. 12.
Se possa ricuperare la sua roba sēza risare il prezzo, 159. 18. 19.
Come tenuti per li garzoni in materia di foglia, 155. 3. del resto, vedi Padre, &c.
Se siano tenuti per la famiglia negl' incendi, 181. 4.
Delle bestie, ò altro, come abbino regresso per li frodi di monete forestiere, 214. 4. vedi Vetturali, e gabella, 163. 20. &c.
Come possino ricuperare li bestiami venduti dalli socci senza lor licenza, 316. 40.
Pagare in cartocci, come proibito, 244. 1.
A delinquenti se sia lecito, 244. 2.
Si può pendente la lite coo le spese, 244. 3.
Non si può ad altri, che al vero creditore, 244. 4. Vedi Marz. Medic. decis. Senens. Esam. 42. per tot.
Se al presentatore della scritta, 244. 5.
Se in qualsivoglia sorte di moneta, 244. 6. 7.
Se il pagamento si possa provare con presunzioni, 244. 8. pienamente da vedersi Marz. Medic. decis. Senens. Esam. 83. e decis. 84. e 85. con l' Addiz. del 1665.
Se si possa al procuratore con il quale si è contratto, 264. 10. & seqq. Marz. Med. l. c. n. 5. e nell' Addiz. cioè dett' Esam. 42.
Se al procuratore constituito avanti il credito, 264. 11. &c.
Palle ramate, ò squarrate, come siano proibite, 217. 1.
Grosse ordinarie sono permesse per uso degli archibusi, 217. 2.
Pane tondo Ducale non si può fare, che dagli Appaltatori, 157. 6.
Ducale, e simili paste proibite l' anno 1590. 157. 7. 178. 8.
Come deva essere il pane, vedi Fornai.
Quale si deva usare nell' osterie di Firenze, e fuori, 237. 10.
Panni forestieri, come proibiti, 244. 1. 2.
Come permessi a quelli della Terra del Sole, 244. 1.
Nostrali se si possino trasportare da luogo a luogo, 244. 2.
In Firenze, come devino esser ben purgati, 244. 3.
Di Firenze non si possono mandar fuori, se prima non siano rivisti, e marchiati, 245. 4.
Con quali cautele si comprino per rivendere, 80. 2.
Forestieri, e nostrali, come proibiti a gli Ebrei, 126. 6.
Parenti non intervengono alla discussione delle cause, 245. 1.
Chi si comprendino sotto nome di Parenti, 245. 2. 3. 4.
Intromettendosi nelle risse de' parenti, vedi intromissione.
De' banditi, come tenuti a danni, 82. 23.
Ricettando banditi lor parenti, come si puniscano, 323. 24. 25.
Di pazzi, ò furiosi a che siano tenuti, 109. 14.
Egualmente congiunti alle parti provano, 341. 21.
Non s' ammettono in cose di grascia, 179. 5.
Parlare a Monache, come proibito, 245. 1.
A Banditi proibito anco per lettere, 245. 2. 3. 4.
S' intende a mal fine, 245. 5. (184. 15. &c.
Parole ingiuriose, come si puniscano dallo Statuto Fiorentino,
Multiplicate se si puniscano d' una, ò più pene, 184. 16.
Condizionali se siano punibili, 184. 18.
Parricidio quando si commetta, e come si punisca, 237. 46. [&c.
Parte dell' inventore non s' intende graziata, vedi Grazie, 179. 1.
Parto supposto, che delitto sia, e come si punisca, 132. 32. 137 25.
Cesareo, che cosa sia, e quando permesso, 144. 18.
Paste nocive al pesce, come proibite, 249. 11. & seqq.
Pasticcieri non possono dare da mangiare, nè bere, 238. 26.
Passeggiare per le Chiese, come sia proibito, 143. 4.
Passeggieri con archibusi quali si devano perseguitare, 154. 1.
Se siano tenuti pagare le bestie rubate, ò morte, ò danneggiate alle lor mani, 358. 10.
Pastori circa l' armi, vedi Armi.
Non possono albergare più di due notti per luogo con il bestiame, 245. 2.
Devono pagar li dāni, passare per le strade solite, & altro, 245. 2
Non possono fare incetta di pascoli, 245. 3.
Che esenzioni abbino, 245. 4.
Come non si possino partire da padroni fuor di tempo, 245. 4.
Come possino diramare alberi per lor bisogni, e da bestiami, 245. 5.
Patti vecchi, e modi usati, come, e di quali s'intendano, 164. 43.
Di redimere quando rendino li contratti usurari, 353. 11. &c.
Di redimere per quanto si computino in diminuzione del prezzo, 353. 13.
Quanto tempo durino, 353. 12. 13.
De quotalitiis, come proibiti, vedi Avvocati, e pienamēte Marz. Medic. decis. Senens. Esam. 22. per tot. con l' Addiz. del medesimo nella seconda Impressione dell' anno 1665.
Pazzia di quante sorti, come si conosca, e scusi dalla pena, 109. 14. vedi Furore.
Come siano tenuti li parenti de pazzi, 109. 14.
Come si conosca a giudizio de Medici, e altro, 337. 21. 22.
Se impedisca il testare, 337. 21. 22.
Che li pazzi non si possono diseredare, 145. 24.
Pecorai, vedi Pastori, e Guardiani.
Pegni gravati, come, e fra quanto tempo si vendano, 245. 1. 2.
Valendo più come si restituisca l' avanzo, 245. 3.
De beni stabili, come si vendano, 245. 2. 4.
Come s' acquistino al creditore per adjudicazione, 245. 5.
Se si dicano posseduti dal creditore, ò dal debitore, 245. 6.
A danno di chi periscano, 245. 7.
Fatti contro la forma dello statuto, pena, 245. 8.
Vivi, ò morti, come si stimino, vendano, ò assegnino al creditore, e come si possino riscuotere, 112. 1.
Come si devano custodire, 113. 2.
Confessi si banno per mallevadori, 113. 5.
Nō si possono ritenere dal creditore dopo esser pagato, 160. 35
Nè servirsene, 159. 11. [&c.
Pene si diminuiscano per la pace, vedi Pace, e Descritti, 245. 1.
Per la confessione, vedi statuto, confessione, e descritti.
Di chi non rivela i delinquenti gravi, vedi delitti.
De Scrocchi, vedi Contratti.
Per delazioni d' Armi a chi s' aspettino, 245. 4.
Duplicate per le bandite di Pisa, e Livorno, 246. 5.
Di forche la più infame, & a chi non s' imponga, 246. 6.
Di demolizioni, e devastazioni, 246. 7.
D' interdizione d' acqua, e fuoco, e simili non usano, ma altre arbitrarie, 246. 8.
Di chi frauda la gabella, perdita, & a chi s' aspetti, 246. 9.
Di chi ricusate gabelle ingiuste, vedi Gabella.
Non s' impone a chi fa per necessità, 246. 10.
Non s' impone se non ne' casi espressi, 246. 10.
Pecuniarie si possono diminuire, ò permutare la povertà, 246. 11.

D'amputazione di membri,come ſ'intẽdano,e ſe uſino,246.12
Quando ſiano arbitrarie, e ſi poſſano eſtendere ,246. 13.
Statutarie ſe deroghino a quelle dell' ius commune, 246. 14.
Convenzionali ſe deroghino alle legali, 246. 14.
Impoſte contro le leggi non ſi devono, 246.14. (246. 15.
Se s'attẽdino quelle dell'origine,domicilio,ò luogo di delitto,
Come ſi diminuiſcano in riguardo dell' età, 246. 16.
E ciò che in queſto diſponga lo Statuto Fiorentino circa minori, 246. 16. ſe proceda contra foreſtieri.
Dell' indignaz. del Principe arbitrarie al medeſimo, 247. 17.
Se ſi devano in foro di coſcienza, 247. 18.
Se ſi confondino, e la maggiore aſſorbiſca la minore, 247.19.
Di confiſcazione quando abbino luogo, 247. 19.
Si paghino in mano del Depoſitario Fiſcale,247.20. (247.20.
Se la partecipazione ſi deva a chi ha ſentẽz.,ò chi ha eſequito,
Come ſi duplichino per la teſta, notte, e luogo, 247. 21.&c.
Come s'accreſchino per altre cauſe,e di ragione comune,247.
Ordinaria d'omicidio cõtro tre ſolamẽte,vedi omicidi. (23.
Delle ſeconde nozze ſe ſi poſſino sfuggire, 247. 14.
Di caccie, e peſche a chi s' applichino, 247. 24.
A chi s' aſpettino di ragione comune, 247. 25. 26.
Come ſi diminuiſcano per più cauſe, 248. 27.
Pecuniarie ſi riſquotono fra l' anno, 248. 28.
Arbitrarie ſi poſſono imporre quando il reo confeſſo non vuole ratificare, 345. 21. [248. 29.
Arbitrarie in luogo dell' ordinarie, ſe poſſino eſſer afflittive,
Arbitrarie quando ſi poſſino uſare non oſtante la ſoſtenuta tortura, 344. 22. 346. 23.
Per il quarto dell' inventore non s' intẽdono graziate,248.30.
Se s' incorrino *ipſo facto*,e ſia neceſſaria dichiarazione,248.31.
Ordinarie nõ hanno luogo dove nõ ſia dolo,323.23.vedi dolo.
Di rottura di carceri quali ſiano, 63. 6.
Di carcere privato, 63. 13.
Ordinarie quando non abbiano luogo, 111. 53.
Di fune ſi notificano a Deſcritti, 117. 47.
Pecuniarie,ò confini,come ſi permutino alli deſcritti, 118. 49.
Et anco alli non deſcritti, 118. 50.
Di delitti ne' caſi capitolari fra deſcritti, 115. 20. & ſeqq.
De duelli quali ſiano, 125. 1. & ſeqq. [&c.
Delle ferite, ò percoſſe ſecondo lo Statuto Fiorentino,141.28.
Quali,e come ſi rimettano,ò diminuiſcano con la pace, 141. 28. in fine, vedi Pace, 238. 3. (47. 189. 6. 25.
Di forca, ò altra quando abbia luogo ne'ladri,vedi ladri,161.
E quando nell' archibuſate, 27. 1. [246. 11.
Non ſi poſſono rimettere, nè cõmutare dal Giudice, 174. 74.
Del jus commune quali abrogate, & in ſuo luogo la Galera, 167. 4. 5.
Di Galera a chi non ſi deva imporre, & altro, vedi Galera.
Arbitrarie, come ſi eſtendano, 172. 40. 174. 74.
Procedendo ne maleſizi preſcritti, 200. 1. & ſeqq.
D'offeſe rotte a chi s'applichino, 227. 2. vedi Offeſe,e Pace.
De minori ſecondo lo ſtatuto Fiorentino, 246. 16.
Convenzionali paſſano negli eredi, e cõtro gli eredi, 242. 42.
Di chi celebra Meſſa ſenza eſſer ordinato, vedi Eretici.
Penitenza, ò pentimento quando ſuffraghi ne delitti, 160. 31. 291. 16. 22.
Penſieri di delinquere nõ punibili,e quãdo peccaminoſi, 109. 26.
Pericolo a chi s' aſpetti ne' depoſiti, 113. 2. 6.
A chi s'aſpetti ne' pegni, 245. 7.
Come,& a chi s'aſpetti nelle vendite,354.19. 355. 30. & ſeqq.
Se ſcuſi li mercanti,che vendono più caro a credenza, 355 24.
Delle mercanzie, ſe s' aſpetti alli Vetturali, ò padroni di eſſe, 358. 9. & ſeqq.
Percoſſe non apparenti col ſacchettare, e ſimili modi, 140. 11.
Come ſi puniſcano dallo Statuto Fiorentino, 141. 28. &c.
Perdono ſe ſi deva chiedere dell' ingiurie, 184. 11.
Perſeveranza grand' indizio della volontà antecedente, 181.10.
Peſca, e peſcare proibito in molti luoghi nominati oltre gl' infraſcritti, 248. 1.
Come nel foſſo delle Mulina, 282. 2.
Come nel fiume di Terzolle, 249. 3.
Nel fiume d' Ola in Caſentino, 249. 4. &c.
Quale riſervata a Conti d' Urbech, 249. 6.
Nel fiume di Arno, 249. 6.
Nelle gore del Poggio a Cajano, & altro, 249. 7. 8.
Nelle Chiane di Arezzo, 249. 9.
Nel fiume Rimaggio, 249. 10.
Ne tre fiumi di Seravezza, & altrove, 249. 11.
Nel Lago della Sibolla, 249. 12.
Nel Capitanato di Bagno, e Terra del Sole, 249. 13.
Nel Lago di Fucecchio, & altri ſuoi foſſi, 249. 14.
In ogni luogo con galla, e ſimili coſe nocive, 250. 15. e 23.
Nel lago di Caſtiglione, 250. 16.
In più altri luoghi nominati, 250. 19.
Come permeſſa fuor delle bandite, 250. 20. [21.e 23.
Se permeſſa,ò proibita,dove,e come di ragione comune, 250.
Se con ſerre, ò chiuſe, 250. 18. &c.
Permeſſa a Preti di ragione comune, 58. 13.
Peſce di Campiglia non ſi può levare ſenza bulletta, 250. 16.
Da Stabbia a quali gabelle ſottopoſto, 250. 27. (250.17.
Di Caſtiglione,e Groſſetto non ſi può portare ſenza bulletta,
Del Lago di Fucecchio, e ſua Calle, 250. 17.
Nõ ſi può pigliare con chiuſe,ſerre,ò paſte nocive.250.18.&c.
Come, e dove ſi debba vendere in Firenze, 550. 18. 22.
Può liberamente condurſi di fuora de Stati in Firenze, e ſuo Stato, 250. 22.
Si prezza, come piace, ma non ſi può variare, 250. 22.
Peſi, ò miſure ingiuſte furto, e falſità, 160. 36.
Piantoni di ulivo non ſi poſſono eſtrarre, 230. 4. 5.
Piazze, e ſtrade non vi ſi può giocare, 169. 17. 18.
Pietre ſe venghino ſotto nome di armi, 250. 1.
Dure da pulimẽto quali,e come non ſi poſſono eſtrarre,250.2.
Si devono notificare le miniere, 250. 2.
Non ſi ponno contrattare, ne traſferire ſenza licenza, 250. 2.
Da chi ne fuſſero trovate cave, e ſuoi privilegi, 250. 3.
Pini non ſi poſſono tagliare ſenza licenza, vedi tagliare.
Pinocchi foreſtieri proibiti nelli Stati di S. A. S. 250. 1.
Piſa ſuoi privilegi, vedi Abitatori, e Cittadini.
Piſani quando paghino la gabella, ò no, 165. 65.
Piſtoja, vedi Cittadini.
Che entrata renda con il ſuo Stato, 166. 79.
Che ſpeſe faccia, 166. 79.
Piſtole corte proibite, 251. 1.
Sua miſura, vedi miſura. (Soldati.
Piſtoni non vengono ſotto nome d'archibuſi,e terzette,251.2.vedi
Pitture, come, e quali non ſi poſſano eſtrarre, 134. 21.
Pizzicagnoli, circa la bilancia, e prezzi, 251. 1.
Non faccino compagnia con beccai, 251. 2.
Dove non poſſino ammazzare porci, 151. 3.
Pollajoli quello devino oſſervare, 251. 1.
Non poſſono comprare Fagiani, 251. 2.
Polvere da archibuſi dove proibita, 251. 1.
Non ſi può fare, ne vendere ſe non da gli appaltatori, 251. 1.
Ne traſportare da luogo a luogo ſenza licenza, 251. 1. dove anco ſi tratta della modica quantità.
Porci quando ſi poſſino macellare, 251. 1.
Se ſi poſſino tenere nel Barco reale, 251. 2.
Come contrattandoſi ſi devano dare in nota, 251. 3.
Se ne tiene ragione ſommaria,e non godono li Soldati,252.4.
Si devono dare in portata, 252. 5.
Per proviſioni di fortezze ſottopoſti alle gabelle, 252. 6.
Se ſi poſſino macellare da Soldati nelle fortezze, 252. 7.
Quando, e come fuſſero proibiti venderſi nel mercato di Barberino, 252. 8.
Che gabella paghino in Firenze, 252. 9.
Porta, ſe ſi poſſa fare in muro comune, 228. 2. 359. 3.
Riuſcẽdo nel ſuolo delle ſtrade,come ſi deva accõciare,328.4.
Portate di grani, e biade ogn' anno, 178. 5.
Dell' Olio, 229. 2.
De Porci, 252. 5.
Portatori di preſenti, come ſiano tenuti, 259. 3. &c. (13.
Di denari, ò altro ritenendo per sè come cõmetta furto, 159.
Di roba d' altri frodando la gabella a chi s' aſpetti il danno della perdita, vedi Vetturali, 163. 23.
Se ſiano teſtimoni idonei circa la conſegna della roba portata, vedi Vetturali, 358. 11.
Porto Ferrajo ſuoi privilegi, vedi Abitatori.
Poveri, come privilegiati nelle loro cauſe, 246. 11.
Deve conſtar della povertà, 70. 8.
Quando ſi deva dichiarare dal Fiſco, 272. 33.
Foreſtieri proibiti mẽdicare in Firẽze,& all'intorno, 156. 28.
Che li ſudditi non devino ſtare otioſi, 350. 8.
Porzione riſervata al donatore per teſtare non paſſa nel Fiſco in caſo di delitto, 120. 12. [& 2.
Poſſeſſione turbata, come ſi puniſca dallo Statut. Fiorent., 252.1.
In quanti modi ſi commetta, 252. 2.

Come

Come si possa scusare, 252. 3. &c.
Se il turbato possa de fatto resistere, 252. 4.
Che provazioni ricerchi, 252. 5. & seqq. (252. 9.
Se si commetta da lavoratori, ò operai, che fanno per altri,
Quanti, e quali rimedi competano per la possessione turbata, 252. 10. & seqq.
Possesso quando si possa, e deva avvocare dal Giudice, 252. 12.
Quando si deva mantenere al possessore, 252. 11. 12.
Che il possessore doppo tre anni nõ restituisca li frutti, 157. 6.
Che il possessore sia tenuto per la gabella, 165. 62.
Se il possesso si possa congiungere nelle prescrizioni, 258. 12.
Non si può pigliare avanti la misura, 355. 32.
Pozzo nuovo se si possa fare pregiudicando a gli altri pozzi vicini, vedi acqua, e vicini, 359. 10.
Pragmatica dello Stato di Firenze, 253. 1.
Della Terra di Pescia, 253. 2.
Della Città di Cortona, 253. 3.
Della Città d' Arezzo, 253. 4.
Della Città di Pisa, 253. 5.
Dello Stato d' Urbino, 253. 6.
Precedenza nelli Magistrati a chi competa, 199. 11.
Precetti di staggimenti, e di sgombrare, 253. 1.
Che non si comincino le cause da precetti, §. Possessione turbata, 253. 11. 253. 2.
Con la clausola, si quis, come si risolvano in citazioni, 253. 3.
Penali se permessi, e come si proceda, 253. 4.
Di non offendere, 253. 5. vedi offese.
Se restino cassi per la pace seguita, 253. 6.
Preesistenza della cosa rubata se deva constare, 260. 25. 26 (38.
Premeditazione se si presuma in chi soprav viene alla rissa, 233.
Premio di chi piglia, ò ammazza banditi, 253. 1. con più seqq.
Si deve domandare fra l'anno, 253. 3.
Di chi piglia condennati alla galera, 254. 4.
Di chi rivela conspirazioni, 254. 5.
Di chi ammazza Ribelli, 254. 6.
Di chi rivela delitti gravi, 254. 7. 11. 255. 29. (dite, 254. 8. 9.
Di chi piglia, ò ammazza transgressori incogniti nelle ban-
Se si deva a chi revela i compagni, 254. 10. 16.
Quale, e come dovuto alle spie, 254. 11.
Dandosi in potere banditi feriti a morte, se il premio sia come vivi, ò come morti, e che differenza vi sia, 254. 3.
Si deve tante volte quante sarà fatta la cattura, 254. 11.
Non si deve a chi rivela, mentre non provi il delitto, 254. 12. 255. 29. &c.
Se basti somministrare indizi a tortura, 254. 12. 255. 31. e 32.
Non si deve a chi non può accusare, 254. 12. 17.
Se si deva a Bargelli, e simili obligati *ex Officio* 254. 13. 14.
Da chi si possa concedere, 254. 15.
Non si deve alla moglie, marito, ne figliuoli, 254. 17.
Se si deva a chi facesse ignorantemente, 304. 18.
Se a chi ammazzasse, ò pigliasse uno nullamente bandito, 254.
Se a chi ammazzasse donna gravida bandita, 254. 20. (19.
Se rispetto all' altre donne bandite, 255. 20.
S' intende concesso solo rispetto, e contro le persone sottoposte al concedente, 255. 21.
Se si deva per il fatto seguito fuor di Stato, 255. 22. (23. 26.
Se a chi ammazza un notorio delinquẽte nõ ãcor bãdito, 255.
Se a chi ammazzasse un bandito graziato, e nõ cancellato, 255.
Come a chi pigliasse una Lupa pregna, ò lattante, 255. 24. (23.
Come a Barberi, ò Soldati arrivando insieme, 255. 25.
Se si devano tante taglie, e facultà, quanti bandi, e pregiudizi haveva il bandito catturato, ò morto, 255. 26.
Si deve benchè pendesse riseruo fatto al bãdito, 255. 26.
A chi, e quanti si deva intervenendo più persone, 255. 27. a 56.
Contro gli estrattori di grascie, 255. 28. (35.
Da chi, e di quali beni si deva pagare, 255. 29. & seqq. per tot.
Come si deva, essẽdo il bãdito ammazzato in Stati alieni, 256.
Se per delinquẽti notori nõ ancor condennati, 256. 34. (33.
Molte altre dichiarazioni, e risoluzioni in proposito di detti premi, 256. 36.
A favore di chi scoprirà Sicari, 256. 4.
A chi dà notizia di beni al Fisco, 52. 3.
Contro delinquenti nel Barco reale, 104. 2.
Se si deva a chi trova la roba d'altri per restituirla, 159. 20.
Come alli Medici, & Avvocati si dia premio, e impunità degli errori, 205. 29. 30.
A chi cattura venditori, ò compratori di sementi, 192. 4.
Prescrizione ne delitti ancora occulti, vedi Malefizi, 257. 1.
Statutaria ricerca la buona fede, e altro, 257. 2.
Se possa correre in alcun caso senza buona fede, 258. 2. & seqq.
Finita con bona fede non si revoca sopravenendo mala fede, 258 7.
Se habbia luogo contro del Fisco, 258. 8. vedi Fisco.
Statutaria se proceda ne debiti giurati, 258. 9.
Se comprenda forestieri, e altri non sottoposti, 258. 9.
Se donne creditrici, 258. 10.
Se proceda nell' azioni reali, 258. 11.
Suoi requisiti necessari, 258. 12.
Se si possino congiungere li tempi, 258. 12.
Nõ procede in molti casi, e s'interrompe in più modi, 258. 13.
Si deducono le ferie, & altro, 258. 13.
Refugio miserabile, che facilmente svanisce, 258. 14.
Non osta nelle cause di presenti contro la legge, 258. 1.
A favore dell' eredità di meretrici cõtro pretendenti, 96. 10.
Circa danni dati se s' attenda, 98. 3.
Se proceda, e come ne legati, 131. 20. (131. 21.
Se contro la Chiesa per l' inosservanza del Testamento,
De frutti per tre anni, 157. 6.
Se habbia luogo nelle cose furtive, ò rubate, 258. 12. 161. 42.
Se quanto all'azione criminale solamente, 161. 42.
Come proceda, e se pregiudichi all' azione civile per li danni, & interessi, 161. 42.
Presenti, come, e quali proibiti, 259. 1. & seqq. per tot.
Se si possino dir permessi dalla consuetudine, 259. 10.
Prestar'armi quali sia proibito, 36. 21.
Per delinquere sempre proibito, 109. 27.
Prevaricatori, quali, e come si puniscano, 112. 4.
Prevenzione, come s' induca, 274. 74.
De delitti commessi ne Confini, 112. 55.
De delitti cominciati in un luogo, e finiti nell'altro, 112. 56.
Del Magistrato degli Otto in quattro Vicariati, 200. 14.
Prezzo dell'Annona non si può rincarare, 160. 36. 178. 7 217. 1.
Si può tassare, e si deve osservare da tutti, 179. 7.
Della cosa venduta non essendo pagato, se si possa vendere ad altri, 353. 8.
Tenue quando aggiunte altre qualità renda la vendita simulata, & usuraria, 354. 22.
Quale si reputi giusto, e della sua latitudine, 354. 23. &c.
Quando si deva defalcare per li difetti, 354. 21. &c.
Diversi quale si deva attendere, 354. 23.
Se si deva diminuire mancando la misura, 355. 33. 34.
Quando sia privilegiato sopra la cosa venduta, 356. 36.
Come necessario nelle vendite, e se si possa rimettere in arbitrio di altri, 356. 37.
Principi, come vogliono essere intesi i suoi ordini, 259. 1. 3. vedi Rescritti. (15. &c.
Possono ciò che vogliono intorno al jus positivo, 259. 2. 260.
Pieni di giustizia, 259. 3.
Tenuti osservare i patti, 259. 4.
Se possino procedere senza citazione, 259. 5.
Se levar le difese, e far morire senza processo, 259. 6.
Come concedano li salvicondotti, 259. 7.
Se sieno tenuti osservare leggi, e statuti, 259. 8.
Se possino far grazie, e condonare le pene senza la pace, 259. 9.
Se levare il jus quesito ad altri, 259. 10. e 16.
Non intendono pregiudicare al terzo, 259. 3.
Se possino derogare alla volontà de testatori, 260. 11.
Se confederarsi con infedeli, e tollerare Ebrei, 260. 12.
Se permettere cantimbanchi, e simili birboni, 260. 13.
Se fermare le vettovaglie, e tassarli il prezzo, 260. 14.
Se dar licenza di passare alle seconde nozze senza pena, 260. 15.
Come legittimare bastardi, 260. 15.
Come prorogare il tempo a redimere, 260. 16.
Se devino punire, ò tollerare chi dice male di loro, 261. 17.
Protettori della Chiesa, benchè secolari, 261. 18.
Se siano tenuti restituire i danni a gli Ambasciatori, 261. 19.
Possono mutare il corso de fiumi, 261. 20.
Se fare fortezze ne confini, 261. 20.
Non possono permettere li duelli, 125. 2.
Possono dar licenza di testare a figliuoli di famiglia, 146. 34.
Se li si deva, e possa ubbidire nelle cose ingiuste, 173. 63.
Se siano tenuti alle gabelle, 164. 39. 166. 76. & seqq.
Per quali cause possino imporre gabelle, 165. 69.
Forestieri, e Signori se devino pagare le gabelle, 166. 78.

Se possino in coscienza far descrivere, e tassare le meretrici maritate, e tollerare gli altri disordini in questa materia, 209. 33. 210. 48. & seqq per tot. (217. 1.
Se possino in cosciēza cōcedere Monopogli,& appalti,e quali,
Levar gli abusi,e constituire salari competenti, 259. 10.
Privilegiati, esenti della Tassa d'arme, vedi Licenze. [243.7.8.
Concorrendo insieme, come si confondano i privilegi. 97.21.
Dalla tortura quali siano, 344 8.
Privilegi de' descritti, vedi Descritti, e Soldati.
Di Livorno, & altri luoghi, vedi Abitatori.
Che cosa siano, e come si devano interpretare, 262. 5.6.
Si devono mostrare, & esibire, 261. 7.
Quali s' intendano revocati, ò no, 261. 8.
Confirmatori relativi se provino, 261. 9. 262. 24.
Locali a chi s' estendano, 261. 10.
Personali, come s' estinguano, 261. 10.
Come si perdano 261. 11.
Se cessando la causa, 261. 12.
Quando si devano revocare, e da chi, 261. 13.
Quando passino in contratti irrevocabili, 261. 14.
Delle cause pie molti, ma non prevagliono a figliuoli, 261.
Come devano esser publicati, 262. 16. [15.
Della notificazione di Bande, come si deva allegare, 262. 17.
E che anco fatta non giovi dopo un'anno, 117. 39.
Di non pagare la decima, come s' intendano, 262 18.
Se si estendano a servitori, e familiari, e simili, 262. 19.
Di dodici figliuoli, come s'intendano, 262. 20. & seqq. 262. 27. [23.
Di non pagar le collette, ò pesi a quali non s'estendano, 262.
Comunicati ad altri, come suffraghino, e se ricevino alterazione, 262. 24.
Del foro se suffraghi nelle cause pendenti, 262. 25.
Quando suffraghi a Cherici, ò no, 262. 26.
Come deva constare, & a chi s' aspetti la cognizione, & altro 262. 28. & seqq. per tot.
Della Romagna, vedi Romagna.
De Carcerati, 65. 29. 66. 48.
De poveri nelle lor Cause, 70. 8.
De gli Ebrei, come s' intendano, 126. 15. [cause, 146.3.
Del Fisco quanto a beni futuri, e se si estenda alle doti, e pie
Della gabella, 165. 58 62.
Della gabella, come si perda abusandosene, 166. 75.
Processione del Corpus Domini, come si deva fare con quiete, e devozione, e ciò che sia in essa proibito, 142. 3.
Processo in parte falso, se tutto nullo, e falso, 137. 17. & seqq.
Se si deva pagare quando si produce la pace, ò si fa qualche difesa, ancorchè non se ne voglia copia, 326. vers. Nel qual negozio.
Procuratori se si possino constituire per durare dopo morte del constituente, e come, 263. 1.
Se si possino ammettere per li falliti, 263. 2.
Non faccino pagar più delle tariffe a Notai, 263. 3.
Se si possino ricevere per mallevadori, 263. 4.
Se per testimoni, e come, 263. 4.
Se si ammettino, e come in criminale, 263. 5. & seqq.
Non intervengono a gli esami, e risposte de principali, 263.6.
Convertendo in proprio denari, ò altro de' principali, come tenuti, 264. 8.
Se siano ipotecati i loro beni a favore de principali, 264. 8.
Come devino dar notizia alla Gabella de fideicommissi, 264.9.
Devono esser approvati ogn' anno, 164. 10.
Se possino agere, ò risquotere per i contratti da loro fatti, 264. 10. &c. (futuri, 264.11.
Ad exigendum, ò *vendendum* se si estendano a crediti, ò beni
Approvati quanto al contratto si devono approvare anco quanto al pagamento a loro fatto, 264. 12.
Possono pregiudicare nel jus quesito per mezzo loro, 264.12.
Se confessando il pagamento, 264. 13. 14.
Falsi quali si dicano, e come siano tenuti, 264. 15.
Servendosi della roba, ò risquotendo sotto falso nome tenuti di furto, 159. 15.
Fiscali, come tenuti non facendo le sue parti, 173. 52.
Dicendo al Giudice, che non fa giustizia se siano punibili, 184. 14 [cati, 245.5.
A che effetto possino parlare con Banditi, e simili, vedi Avvo-
Prodighi se possino contrattare, ò testare, 264. 1. & seqq.
Come si provi la prodigalità, 264 2.
Quali si possino dire, 264. 3. &c.
Se devano esser citati, a vedersi dare il Curatore, 264. 4.
Lesi se devano esser restituiti in integro, e come, 264. 5.
A chi s'equiparino, e se possino acquistare, 265. 8.
Se si possino obligare con giuramento, 265. 9.
Divenendo prudenti, e sagaci, come recuperino l'amministrazione, 265. 10.
Delinquendo, come si puniscono, 265. 11.
Pagando in debiti, come possino repetere, 265. 12.
Promessa fatta ad un terzo in caso di delitto, come sia valida,
Proroghe d' instanze, vedi instanza. (143.3.& 4.
Se si possino fare dalle parti, ò con grazia, 265. 2.
A pigliar confini non si ammettono senza pace, 265. 3.
Ne a ladri, & a gli altri per tre mesi solamente, 265. 3.
Fatte a principali se giovino a mallevad. 265. 4.
E quando liberino i mallevadori, 265. 5.
Protesta in contrario se scusi dall' ingiuria, 184. 18. [tai.
Protocolli de Notai, come si devano custodire, & altro, vedi No-
Pugnali, e simili armi sotto qual pena siano proibiti a chi non ha facultà, 34. 7.
Pugni, ò schiaffi, come si puniscano, 141. 28.
Prove devono concludere per necessità, 342. 43.
Se si purghino con la tortura, 344. 11.
Pupilli senza tutori devono esser denunciati, 265. 1. (15.20.
In che età possino alienare, ò obbligarsi, 265.2. & seqq. 265.
Come devino citarsi, 265. 6.
Se possino esser carcerati per debiti, 265. 7.
Se testificare in giudizio, e come, 265. 8. & seqq.
Quando si dicano prossimi alla pubertà, 266. 10.
Delinquendo, come si puniscano, ò no, 266. 11. vedi pene.
Dove, e appresso di chi si devano educare, 266. 12.
E ottimamente da vedersi l'Illustriss. Sig. Senat. & Audit. Cristof. Marz. Med. nelle sue decis. Senens. Esam. 38. decis. 61. & 62. per tot. con l'Addiz e due cons. decis. del medesimo Autore ristampati, e pubblicati questo corrente anno 1665. doppo finita la stampa della presente Opera.
Quali, e quando devano intervenire alli contratti, 266.13.14.
Hanno elezione di agere contro tutori, ò possessori, 266. 16.
Se li competa lo spolio stante la nullità, 266. 16.
Per esser restituiti in integro, ciò che devano provare, 266.17.
Ciò che si ricerchi nell' alienazioni de loro stabili, 266. 18.
Quali sottoposti al Magistrato de Pupilli, 266. 19.
Femine, maritandosi, come escano dalla tutela, e ritornino,
Se possino pretendere gl' interessi, da tutori, 266.22. [266.21.

Q

Quadernucci di seta, vedi Bozzoli.
Di Mugnai, e Fornai, vedi Mugnai, e Fornai.
Di Sensali, vedi Sensali.
Quadriglie come siano proibite, 267. 1.
Quarto dell' inventore non s' intende graziato, 157. 8.
Quattrini, vedi monete, e denari.
Quercie, e simili, come non si possino tagliare, ma si deve proceder per querela, e non a cattura, 267. 1. [112.5 & seqq.
Querelanti non provando, come si possino punire, ò scusare,
Querelati s' assolvono per difetto di prove, 109.21. 112.7.
Querele non se ne dà copia, nè mostra avanti la risposta, 184. 1.
Questioni, non si può correre per far tumulti, 267. 1.
Come proibite al Monte della Vernia, 267. 2.
Alla Madonna di Monsumano, e altrove, 267. 3.
Divise da Ufiziali di Bande quando si citino per testimoni, 118. 48.

R

Radunate per causa di giuoco sono proibite, 168.5.& seqq.
Ragionieri di Pupilli, ciò che siano tenuti fare, 267.1.
Delle Comunità, come devano saldare a Camarlinghi, 267.2.
Ragione non può farsi da sè, 96. 11. 99. 34. 289. 25. [24.
Non si tiene per giuoco, e sue dependenze, 168.9.12. 169. 20.
Rape, sassi, & altro proibite tirarsi, 283. 4.
Ratto di Donne, come si punisca, 330. 17. &c. 361. 8.
Ratificare come si deva la confessione, 106. 24. 84. 8. 9.
Quando non sia necessaria la ratificazione loc. cit. 340. 10.
Del donatario absente se sia necessaria, e come si induca, 120. 11. & seqq.
Ribelli ammazzando altri ribelli lor premio, e facultà, 267. 1.
Nō si possono praticare, nè darli ajuto in modo alcuno, 267.2.
Chi gli havesse praticati, come si possa rendere degno di perdono, 267. 3.

Come

Come puniſcanſi, 267. 4. 5.
Qual propriamente ſi dicano tali, 267. 5.
Come ſi deuano riuelare, e ſcoprire, 277. 4.
Referti di citazioni, come ſi faccino, 76. 57.
Registro di donazioni, vedi Donazioni.
Rei di delitto, vedi Delinquenti.
Repetizione de teſtimoni ſe ſia neceſſaria, vedi Teſtimoni.
Quando non ſia neceſſaria, vedi nella Prefazione num.
Repreſaglie non ſi poſſono impetrare contro Fiorentini, e ſuoi diſtrittuali, 268. 1.
Che coſa ſiano, da chi, e come ſi concedano, 268. 2.
Repudiare ſe ſia lecito in pregiudizio del Fiſco, 106. 22. 131.28.
Se in pregiudizio de creditori, 131. 29.
Repulſa per obiezione di delitto, come ſi deua fare, 340. 16.
Reſcritti fra quanto tempo ſi deuano accettare, 268. 2. e 12.
Come ſi deuano intendere, 268. 2. & ſeqq.
Particolari non ſeruono per deciſione di caſi ſimili, 268. 2.
Quali non s'intendano compreſi nella detta Legge, 268. 3.
Fatti alle preci ſotto nome del publico quãdo ſião nulli, 268.4.
Quando nulli per difetto di volontà, e non ſi deuano eſequire, 268. 5. 6.
Quando ſurrettizi, ò obrettizi, 268. 7. 13. & ſeqq.
S'intendono *attentis*, *narratis*, 268. 7.
Come punibile chi con falſe narratiue gli otteneſſe, 268. 8.
Come ſi deuano ſtrettamente interpretare, 268. 9. 269. 18.
Riceuono dichiarazione dalle preci mentre ſiano vere, 268 9. 269. 18.
Nulli ſendo falſa la cauſa narrata, 268. 9. 269. 15.
Più e diuerſi quali s'attendano, 268. 10.
Giouano a conſorti della lite, 268. 11.
Preſentati, e intimati diuentano comuni, 268. 11.
Quanto tempo durino, 268. 12.
Per informazione non trattengono le cauſe, 269. 16.
Contrarj, come ſi deuano conciliare, vedi Statuti.
Come ſi deuano conſeruare dalli Rettori, 269. 19.
Di grazia libera non s'intendono quãto all'inuentore, 269.20.
Falſificandoſi ſua pena, 136. 6.
Reſiſtenza, ò impedimẽto a gli eſecutori, come ſi puniſca, 269.1. & ſeqq. per tot.
Se ſi poſſino offendere li reſiſtenti, 269. 4.
Come ſi reſti obligato a debiti del catturato, ò catturãdo, 269. 2. 5. e 12.
E come eſimendo un confeſſo, ò conuinto di delitto, 269. 6 7.
Come ſiano tenuti anco li fautori, ò inſtigatori, e ſimili, 269.8.
Come ſi proui, 269. 12.
Reſtituzione in integro ſe compera a prodighi, 264. 5.
Reſtituzione in integro per domandare contro al Fiſco, 95.4. 161. 48. 190. 23. 270. 4.
Del tolto quando ſi metta nelle ſentẽze vedi ladri, e cõtumaci.
Del tolto non leua la pena, 161. 49.
Se ſi deua fare da chi frauda la gabella, 162. 15.
Se della fama, & onore, 138. 5.
De denari, ò altro vinti quando ſi deua fare, 168.13.169.20.24.
In integro ſe abbia luogo ſendo abbreuiata l'età minore dello ſtatuto, 265. 4. vedi Minori.
Che prouazioni ricerchi, 266. 17
Ciò che operi ne delitti ſe bene non ſi coſtuma, 276. 8.
Reti da lepre, doue, e quando proibite, 58.6. 24.
Da peſce doue proibite tenerſi, 249. 11. & ſeqq.
Rettori di giuſtizia, e ſuoi miniſtri di quali eccelſi deuano dar parte, 270. 1. &c.
Come mandar nota degli ozioſi ſoſpetti, 270. 2.
Come publicar Bandi circa beni confiſcati, 270.3. & ſeqq.
Quando poſſino riceuere le domande ſopra tali beni, 270. 6.
Non auendo li beni confiſcati nella ſua iuriſdizione, 270. 7.
Come deuono far fare le ſtime de beni confiſcati, 270. 8.
Come gl'inuentari ne caſi doue poſſa entrare confiſcazione, 270. 9. &c.
Che bando deuano far publicare circa beni ſtabili, 270. 12.
Che diligenze deuano fare circa beni ſtabili de delinquẽti, 270.
Come dar parte degli omicidi, e ferite mortali, 271. 15. (14.
Come regiſtrar gl'innentari, e mandarne copie, 271. 15. 16.
Che diligenze deuano fare circa foreſtieri con archibuſi, 271.
Quali circa gli artieri ſottopoſti all'arte, 271. 18. (17.
Circa il dar licenza di macellare vacche, ò altre beſtie, 271. 19.
Non poſſono far atto alcuno ſopra crediti di beſtie ſe prima non è pagata la gabella, 271. 20.
Deuono pigliar le querele della Graſcia, 271. 21.
Ciò che deuano oſſeruare circa i coiami, 271. 22.
Deuono oſſeruare li ſtatuti, 271. 23.
Quando le Leggi, e Bandi della Città dominante, 271. 24.
Come ſi contenghino nelle pene, 271. 25. (26.
Non accettino miniſtri per preſenti, ò raccomandazioni, 271.
Non ſi faccino laſciare il ſalario, nè altri emolumenti, 271. 27. 272. 39.
Non piglino impreſtito da miniſtri, 271. 27.
Non accreſchino le taſſe de Banchi, 271. 27. 28.
Quando, e come poſſino pigliare li diritti, ò no, 271.29. & ſeqq
Come rimettere i denari de Magiſtrati, 272. 34. 35.
Deuono eſequire ſubito le poſte de Magiſtrati, 272. 35.
Non poſſono abilitare con ſicurtà debitori publici, 272. 35.
Venendoli referto di non auer potuto grauare, 272. 36.
Non poſſono pigliare miniſtri non ſquittinati, 272. 37. 38.
Occorrendoli mutar miniſtri quello deuano fare, 272. 38. 39.
Deuono auer lettera di ben ſeruito dalle Comunità, 272. 38.
Quali, e come eleggano li miniſtri per tratta, 272. 39.
Non poſſono licenziare miniſtri ſenza cauſa, 272. 39.
Surrogati ſe ſiano tenuti ſeruirſi de medeſimi miniſtri, 272.39.
Quali poſſino pigliare miniſtri a lor guſto, come prima, 272. (39. 40.
Fedi circa il taglio de legnami, 272. 41.
Deuono dar conto de pupilli rimaſti ſenza tutori, 272. 42.
Se poſſino in alcun caſo prouuedere di tutori, ò curatori, vedi Tutori.
Come poſſino precettare, e multare, 272 43.
Devono ſpedire le cauſe pendenti degli Anteceſſori, 272. 44.
Mandare li Criminali al Fiſco, 272. 44.
Quando ammettino il benefizio di pace, 272. 45.
Quali, e come cognitori delle paci, e tregue rotte, 272. 46.
Come poſſino ſubito far gravare in dette cauſe, 272. 46.
Come partecipino da lira, e ſoldo, 272. 46.
Delinquendo durante l'ufizio, come ſi puniſcano, e ſe poſſino eſſer remoſſi, 272. 47. 274.71.72.
Fra quanto tempo poſſino conoſcere de delitti, 272. 48.
Tenuti fare inuẽtario delle robe delle meretrici morte, 272.49
Che emolumento abbino del ritratto dell'eredità delle meretrici, vedi Meretrici.
Come non poſſino pernottare, 272.50.
Non poſſono eſſer chiamati a Firenze ſenza licenza, 273.50.
Partendo della carica ſenza licenza grave delitto, 273. 50.
Se poſſino portare, ò far portare archibuſi, 273.51.
Se dar licenze di giuochi, caccie, peſche, 273. 52.
Dello ſtudio di Piſa circa l'armi, 273.53.
Che diligenze devano fare circa il sbollare il ſale, 273. 54.
Come devano procedere, & a chi participare nelle cauſe d'eſtrazioni, 273. 55.
Come poſſino inquiſire per la gabella delle beſtie, 273. 56.
Come cancellare le condennazioni, e confini, 273. 57.
Ciò che devano fare circa le ſtrade, 273. 58.
Che diligẽza devão fare per trovare la verità de'delitti, 273.59
Come devano ſtare, e trattarſi con decoro negli offizj, 273.60.
Non poſſono far gravare i lor debitori, 273. 61.
Se poſſino conoſcere dell'ingiurie proprie, vedi Giudici n. 31.
Conoſcendo carnalmente donne carcerate, ò litiganti, 274. 62. vedi Giudici.
Come ſiano tenuti inquirere ne'delitti, 274. 63.
Se poſſino contrattare con ſottopoſti, e carcerati, 274.64.
Non poſſono comprare all'incanto, 274. 64.
Si devono mandare negli offizi gratis, 274.65.
Non devono eſſer rimoſſi ſenza cauſa, 274.65.
Se ſiano tenuti de'mancamenti de'loro miniſtri, 274.66.
Se devino havere tutto il ſalario non finendo l'offizio, 274 67.
Ciò che devano fare delle robe trovate a'prigioni, 274. 68.
Non poſſono impedire l'eſecuzioni d'ordine di Firen. 274.69
Non poſſono riconoſcere altri Superiori, che il Comune di Firenze, ne eſequire ordini di alcun foreſtiere, 274. 70.
Commettendo baratterie, ò falſità, come ſi puniſcano, 274.72.
Uſurpando denari publici, 274. 73. [274.74.
Non ſi poſſono occupare, nè turbare la juriſdizione fra loro,
Quali cauſe non poſſino conoſcere, 274. 75.
Auuertino nel pigliare malleuadori, che ſiano idonei, 274.76.
Come deuano incamerare le ſentenze, paci, e tregue, 275.77.
Ciò che deuano fare ne mali contagioſi, 275.78.
Dell'armi de delinquenti, vedi Armi, 43.
Far bandire li condennati, vedi Banditi, 69.
Come far gravare i debitori de'Comuni, vedi Debitori 18.
Non poſſono partire, ſe prima nõ ſia arriuato il ſucceſſore, 275.82.

Sindacati da Conſervadori di legge, 275. 83.
Se poſſino ſpedir proceſſi, ne'giorni del ſindacato, 275.84.
Come viſitare le carceri, vedi Carceri, 58.52.
Non poſſono render ragione ad Ebrei foreſtieri, 275. 86.
Come viſitar ſpedali, mulina, e macelli, 275.87. 88.
Pigliar nota de mulini, e delle polize, 275. 88.
Non accettar ſedi, ma eſaminare, 275. 88.
Quali cauſe devano participare a gli Otto, 275.89.
Come non poſſino abilitare carcerati in dette cauſe, 275. 90.
Che coſa ſia il governare, & altro, remiſſivè, 275.91.
Faccino dar mallevadori a rimeſſi in buondl, 276. 3. 4.
Come devano far viſitare gli Alpi, 334. 12.
Coſi quali diritti faccino gravare i debitori de Comuni, ò luoghi Pii, 102. 28.
Interpongono il decreto ne' contratti delle Dõne, 120.5.103.4
Se di conſuetudine partecipino delle condennazioni graziate, 179. 2.
(giuſtizia, 184.14.
Non ſi hanno per ingiuriati eſſendoli detto, che non fanno la
Devono ſentenziare nelle cauſe criminali conforme le reſoluzioni del Magiſtrato degli Otto, 199.8.
Devono eſſer riveriti, e ſalutati, 200. 13.
Revocazione di mandato ne'delitti ſe ſcuſi, 291. 26. 292.22.
Ricettare falliti doloſi, banditi, & altri, 275.1.& ſeqq.
Come ſi poſſino ſcuſare tali ricettatori, 275. 3.
Circa ricettatori di Banditi, vedi ſtatuti 24. & ſeqq. a 30.
Delinquenti del Barco reale proibito, 104. 2.
Come ſi puniſcano li ricettatori, e fautori di Eretici, 231. 3.
Robe rubate, ò ladri proibito, 158. 7. 159.16.160.33.190.22.
Di giuochi, e biſcaccie ſe gli ſi poſſa lecitamente rubare, 161.
Meretrici per occultarle proibito, 208.22. (41.
Ribelli proibito, 199. 11.
Vagabõdi, e birboni, come ſia proibito, 349.1.vedi Vagabõdi.
Ricognizione di ſcritte, come ſi faccia, vedi Scritte.
Rigattieri, e ſimili non comprino da perſone incognite, 275.1.
Come devano tener libro cartolato, & intitolato, 275.2.
Ebrei, vedi Ebrei.
Rimedi per non ſentir il tormento, come ſi ſfuggano, 106.24.
Diffamatori, vedi libelli, 191. 2. & ſeqq.
Rimeſſi nel buondl a pigliare il confino ſe diano mallevadore dell'oſſervanza, 275. 1.2.
A giuſtificarſi, ò domandare contro al Fiſco, come incorrino in pena non provando, e diano mallevadori, 276. 3. 4.
E che altro devano fare, vedi Creditori, 6. (6.& ſeqq.
Quando ſi coſtumi rimettere in buondi, e ciò che operi, 276.
Come devano provare l'innocenza, 276. 8.
Non la provando, che coſa ſi faccia, 276. 8. 9. & 10.
Rimettere li denari a Magiſtrati, 112. 1.
Rinuncie di donne poco ſicure, 120. 6. 7. [ſeqq.
Come ſi faccino da Monaſteri, Monaci, ò Monache, 213.10.&
Circa le ferie, vedi ſerie.
Di parte di dote eceſſiva fatta dalla figliuola al Padre, ſe ſia valida, 243.13.
Rinveſtimento di denari da chi ſi deva fare, 112.4.
Ripari ſe ſi poſſino fare ne'fiumi con danno d'altri, 150.10.& ſeq.
Riſſe nella piazza de Pitti, come ſi puniſcano, 112.57.
Quando ſi dica riſſa, e non duello, 125.4. 5. (2.3.
Proibire al Monte della Vernia, a Monſumão, & altrove, 267.
Come li riſſanti ſiano tenuti del fatto di chi ſopragiunge alla riſſa, 233. 37.109. 18.
Riſervo a comparire quando ſi faccia, e ciò che operi, 276. 8.
Ritenzione ſe competa a depoſitari, 113. 7. [358.13.
Compete a Vetturali, Navicellai, e ſimili per la loro mercede,
Rivelar ſi devono li delinquenti, 277. 1.
Quello ſi tratta ne'Magiſtrati proibito, 277.2.
Segreti quando proibito, ò permeſſo, 277. 3.
Si devono le congiure, e ribellioni, 277 4.
Si devono li delitti gravi, vedi Delitti.
Robe rubate non ſi poſſono comprare, vedi Comprare.
Trovate addoſſo a'prigioni, ciò che ſe ne deva fare, 277.2.
Rubate trovate appreſſo, che indizio faccino, 159 16.
Rubate quando ſi devano reſtituire, ò no, ſenza prezzo, 80.11. 159. 18. 19.
D'altri trovate ſi devono reſtituire, 159. 20.
Comuni uſurpandole ſe ſi commetta furto, 159.21. &c.
Rubate ſe deva conſtare la preeliſtenza, 160. 25.26.
Rubate non ſi poſſino ricettare, 157. 7. 159. 16. 190.22.
Rubate ſe ſi poſſino preſcrivere, 162. 42.258.12. (ſeqq.
D'altri ſe cadono in frodo per la non pagata gabella, 162.20&
Non gabellabili ſe ſi devano denunziare, e ſe cadano ne ſiodi, 163.24.28.
Gabellabili facendoſi paſſare ſotto nome d'eſenti ſi perdono inſieme col privilegio, 166. 75. (77.
Della Diſpenſa di S. A. S. ſono ſottopoſte alle gabelle, 166.76.
Romagna, che privilegi abbia circa gli archibuſieri a cavallo, & altro, 287.1.& ſeqq. 277. 1.& ſeqq.
Eſente della gabella de contratti, 277. 3.
Non ammette Romagnoli negli ofizj, 277.4.
Rottura di carcere, e ſua pena, 63. 6.
A chi s'aſpetti far le cauſe, 66 50.
Rubare beſtiami, vedi Abigeato.
Cani, vedi Cani.
Legnami, vedi Tagliare.
Argenti, & Ori di Palazzo, vedi Argenti.
Foglia di mori, vedi Foglia.
Sale, vedi Sale.
Del reſto, vedi furti, e ladri.
Ruffiani, come ſi puniſcano, 278.1.& ſeqq. per tot.
Per ſodomia, ò con parenti più gravemente, 278.1. 2.
Chi propriamente ſi dicano, & in quanti modi, 278. 3.4.
Ciò che ſi ricerchi per punirli di pena ordinaria, 278.4. 7.
Infami, & inabili a teſtificare, 278. 3.
Poſſono eſſer cacciati del vicinato, anzi dalla Città, 278. 5.
Ruffiani della moglie, come ſi puniſcano, 278. 7.
Non poſſono pretender premio per tal ofizio, 278. 4.
Se ſi poſſano deſcrivere all' Ofizio dell'Oneſtà, 278. 6.
Come anticamente pagaſſero la taſſa, 278. 6.
Ruoli non ſi poſſono accreſcere, 196. 12.
Ruota di Firenze oblighi, emolumenti, & altro, 170. 10. & ſeqq. 176. 103.&c.

S

S*Accbettare*, che coſa ſia, come ſi conoſca, e puniſca, 140. 11.
Sacrilegio quando ſi commetta, e come ſi puniſca, 279. 1. & ſeqq. per tot.
Come offendendo perſone Eccleſiaſtiche, 279.3.
Violando Monache, 279. 4.
Si commette delinquendo in Chieſa, e da chi ſi puniſca, 279.5.
Se porti ſeco anneſſa la ſcomunica, 279 6.
Diſputare dell'autorità de'Principi, 279. 7.
Interpretare ſiniſtramente la legge divina, 279.7.
Salario ſe ſi deva a Medici, ò ſimili impediti, ò morti, 202.7.
Non pattuito ſe ſi deva a Medici, & agl' altri, 203.10.206.9.
Quando non ſi deva Medici, 203. 11.
Non ſi deve ſe non finita la cura, vedi Medici, 204.13.
De Medici ſi preferiſce a gli altri creditori, 204.15.
Se ſi deva ne'giorni feſtivi, 204. 16.
Come ſi preſcriva, 289 22 23.
Non ſi può laſciare da Miniſtri alli Rettori, 271. 27272. 39.
Se ſi deva alli Rettori per tutto il tempo non finendo l'ufizio, 274 67. (ſeqq.
De'ſervitori, come deva taſſarſi, e ſe ſia privilegiato, 289.22.&
Del reſto, vedi mercede, e ſervitori.
Sale dell'acqua ſalata proibito, 279. 1.
Foreſtiero, come, e ſotto quali pene proibito, 279. 2.
Come non ſi poſſa rubare, 279. 3.
Come ſi deva sbollare, 280.4.6.
Come ſi conduca da Volterra, 280. 5.
Non ſi può cavare da Stati di S.A.S. ſenza licenza, 280. 7.
Venendo con ſalumi, ciò che ſi deva fare, 280.8.
Non ſi può cavare da certi luoghi per condurlo dove più vale, 280. 9.
Tinto, e colorato, perchè ordinato, 280. 10. (11.
Come anticamente fuſſe in libero commerzio di tutti, 280.
Si reputa in oggi fra regali de'Principi, 180. 11.
Se ſi poſſa impedire il paſſo del Sale foreſtiero, 280. 12.
Se ſi poſſino ſcuſare li foreſtieri dalla pena, 280 12.
Dell'uſo, e preſagio, e virtù del Sale, 280. 13.remiſſivè.
Salnitro non ſi può fare, che dagli Appaltatori, 251.1. in fine.
Salvaguardia, che coſa ſia, da chi ſi conceda, e come ſi deva oſſervare, 281. 13.
Salvocondotto de'Creditori non giova a falliti, 280.1.
Non comprende delitti, nè debiti futuri, 280.2.
Se ſuffraghi per delitti occulti, 280.2.
Quando ſi reputi ſavorevole, e ſi deva ampliare, 281. 3.
Da chi, & a chi ſi poſſa cõcedere, & a che effetto, 281. 4 & ſeq.
Si deve oſſervare, benchè non ſi fuſſe dovuto concedere, 281.5

Comincia

Comincia dal dì della concessione, 281. 9.
Per se, e compagni di quali, e quanti s' intenda. 281. 10.
Se s' intenda per la famiglia, 281. 10.
Per andare, stare, e ritornare, 281. 10.
Indeterminato se s' intenda per vna volta sola, 281. 11.
Se si possa concedere a banditi, 281. 12.
Se comprenda debiti giurati, 281. 14. & seqq.
Se si possa concedere dal Principe senza peccato, 281. 16.
A quali debiti non si estenda, 281. 17. 282. 18.
Concesso al principale se gioui a malleuadori, 282. 19.
Non passa negli eredi, nè si estende a fallimenti, 282. 20.
Contro un creditore non pregiudica a gli altri, 282. 21.
Se cessi cessando la causa, 282. 22.
Doue, e come si deua registrare in Firenze, 281. 8. 282. 23.
Per debiti, e come si faccia in Firenze, 282. 23.
S' intende con la clausola *rebus stantibus*, & altro, 282. 24.
Non gioua a sospetti di fuga, 282. 24.
Surrettizio se sia valido, 282. 24. vedi Rescritti 7.
Pendente non si può far dichiarare il credito, 282. 25.
Come si deua concedere agli inquisiti per altre cause, e se si deua offerire, 282. 26.
Come si conceda, e se quello durante possino gl' inquisiti essere catturati, 282. 27. (141. 24.
Sangue vscendo dalle ferite de cadaueri, che indizio faccia, 94. 13.
Sanità passa meglio doue non sono, ò pochi Medici, 202. 3.
Sarti deuono matricolarsi all'arte de Linaioli, 283. 1.
Ciò che deuano manifestare all' arte, 283. 1.
Deuono guardare la festa di S. Marco, oltre all' altre, 283. 2.
Non possono vendere ritagli, nè impegnare lauori, 283. 2.
Sono tenuti dell' imperizia, e colpa, 283. 2.
Deuono comprare l' osso di balena dagli appaltatori, 283. 3.
Non possono andare a vendere, nè comprare in ghetto dagli Ebrei, 126. 8.
Sassi, & altro, come non si possino tirare, 283. 1. & seqq.
Sotto nome d' armi, e proibiti in Firenze, 283. 3. 4.
Come si puniscano le sassate, 383. 5. &c.
Sassate, & altro proibite intorno mercato nuouo, 206. 2.
Scaglie, e frombe, come proibite in Firenze, 283. 1. 4. e 57. 1.
Scale aggrauano li delitti, 190. 17. 330. 16. 362. 12.
Scarpe forestiere per riuendere non s' introduchino, 78. 6.
Scienza se si deua prouare dal Fisco contro ricettatori de Banditi, 324. 29.
Degli Vfiziali se pregiudichi alle Comunità, 81. 8.
Necessaria negli associanti per punirli, 110. 30.
Se si presuma, ò no, 180. 6. vedi ignoranza.
Scolari dello stato non possono andare fuori a studio, 283. 1.
Della Sapienza di Pisa, ciò che deuono osseruare, 283. 2.
Di Pisa, come si deuão rimetter al foro del Rettore di studio,
Come si matricolano, 283. 5. (283. 4.
Che priuilegi abbiano, 283. 6. *remissiuè*.
Non pagano gabella, 162. 16.
Scommesse a maschio, ò femina, con che solennità fussero permesse, e come in oggi proibite, 284. 1. 5. 6. 7. 8.
Circa la sede vacante, & elezione di Pontefici, come già permesse, e in oggi proibite, 184. 2. 9.
Circa promozioni di Cardinali proibite, 284. 2.
Sopra la vita, ò morte di Principi proibite, 284. 4.
Sopra Barberi, Galere, e d' ogn' altra sorte proibite, 284. 7. 11.
Che cosa siano, e quando permesse, ò proibite di ragione comune, 284. 10. e 1. (284. 1. &c.
Scritte, ò scritture gabellabili quando non si possino ammettere,
Come non si possino autenticare, 284. 2. 3.
Quali si deuano, e come notificare alla Gabella, 284. 1. & seqq.
Fatte fuor di stato, come si deuano rimettere all' Arch. 284. 5.
D' ogni sorte benchè informi non si possono vandere, nè comprare senza licenza dell' Archiuio, 284. 6.
Appartenenti a pupilli doue si deuano conseruare, 285. 7.
Trouate addosso a prigioni, vedi Robe.
Falsificate, come s' incorra in pena, 285. 9.
Alterate nel millesimo se si presuma per correzione, 285. 9.
Se abbiano l' esecuzione parata, 285. 10. e 13.
Come, e da che si possano arguire di falso, 285. 11.
Essendo nulle, ò perse si può prouare per testimoni, 285. 12.
Come si possino pronunziare per riconosciute, 285. 13.
Come possino concorrere con instrumenti pubblici, 285. 14.
Quali si preferiscano, e come, 285. 14. 15.
Fatte, ò sottoscritte da terza persona, come deuano esser riconosciute, e prouato l' ordine di soscriuere, 285. 16. & seqq.
Come si possa prouare tal' ordine, 285. 16. & seqq.
D'altri come si deuano riconoscere da principali, 285. e 7. 286. 18.
Se basti la recognizione di chi ha scritto a nome d'altri, 286. 18.
Cautela in simili soscrizioni, 286. 19.
Si possono far riconoscere non ostanti le ferie, 139. 9.
De falliti, come si deuano trouare, 236. 16. 137. 15.
D'altri non si possono occultare, ne lacerare sotto pena di falso,
In parte false se siano in tutto false, e nulle, 137. 17. & seqq.
Scrocchi, come siano proibiti, vedi Contratti.
Secreti se si possino riuelare, 136. 3. 277. 3.
Secretezza ne' Magistrati, e Ministri, 199. 6. 277. 2.
Segni di grauidanza nelle Donne, 222. 29.
Di ferite auuelenate, 140. 20.
Di veleno, vedi Veleno. (21.
Di sacchettamento, ò simili percosse, che non appariscono 140.
Di ferite mortali, ò non mortali, vedi ferita.
Si deue portare dalle meretrici, 208. 270. 25.
Si deue portare dagli Ebrei, 125. 1.
Selue quant' anni deuano hauere per tagliare, 276. 2.
Di castagno tagliandone, come si deuano lasciare pottine, e custodirle, 286. 2. 4.
Delle Comunità non si possono tagliare senza licenza, 286. 3.
Non si possono incettare per vendere il legname, 286. 4. (4.
Tagliate, come si deuano guardare dal bestiame, & altro, 286.
Di Volterra per vso delle saline non si possono tagliare, ed altro, 286. 5.
Sementi se si deuano detrarre da frutti, 158. 12. (335. 24.
Seminar nell' Alpi, e monti, come sia proibito, 334. 22. & seqq.
Senatori eleggono li Ministri senza tratta, 272. 39.
Sensali di scrocchi, come si puniscano, vedi Contratti. (286. 2.
Di Dogana, quali non possano far compagnie, nè botteghe,
Deuono interuenire ne' contratti di mercanzie sottoposte all' arte de Linaioli, 286. 3.
Come scriuere i contratti a lor quadernuccio, 286. 3.
De grani, e biade non possono esercitare senza licenza, nè far crescere li prezzi, 286. 4. 5.
Deuono dar malleuadori, & altro, 286. 5.
Delle bestie del piè tondo lor obblighi, & altro, 286. 6.
Dell' arte di Por S. Maria lor' offizio, 287. 7.
Se siano testimoni idonei circa li contratti fatti per mezzo loro, 287. 8.
Come se li deua la mercede, ò no, 287. 9.
Quando siano tenuti a danni, e interessi, 287. 9.
Vendendo più, ò comprando manco la mercanzia se possino ritenere tal guadagno per loro, 287. 9.
Come deuano esser approuati ogn' anno, 287. 10.
Quello che aurà proposto il mercato guadagna la mercede,
Sopra le scommesse, 284. 1. &c. (287. 11.
Sentenza contumaciale, come si faccia riconoscere, e con quali considerazioni si esequisca, vedi Banditi.
Come ricerchi citazione espressa, vedi Citazioni.
Data in fauore del non citato se sia valida, 74. 20. (23.
Data fuor del giorno della citazione se si possa sostenere, 74.
Quando si possa sostenere senza citazione, 76. 52. &c.
Declaratoria de fatti benche notori necessaria, 105. 7. 111. 46.
Se si possa esequire in giorni feriati, 235. 5. 6.
Nulle per le ferie se si possino confirmare, 138. 4.
Nulle se si possino cõfirmare per le buõe ragioni, 173. 86. e 87.
Vltra petita sono nulle, 175. 89. (97.
Ottenute per denari, ò presẽti, benchè giuste sono nulle, 175.
Date di notte se siano valide, 176. 104.
Diuerse, come si possino accordare, ò quale preuaglia, 172. 42.
Più conformi se si possino dir nulle, 225. 10.
Seguita per le ferite proua l' offese rotte, 228. 18. (268. 5.
Ingiusta del Principe s' intende nulla per difetto di volontà,
Sepoltura non si può impedire a debitori, 201. 13.
De forestieri, e viandanti doue si faccia, 156. 26.
Non si possono violare sepolcri, ne epitaffi, 160. 38.
Delle meretrici impenitenti qual sia, 221. 54.
Ecclesiastica si nega a chi ammazza se stesso, 232. 28. 29.
Sequestri non si raccomandano a descritti, 287. 2.
Come in essi si proceda, e pena rompendoli, 287. 1. 7.
Regolarmente proibiti, e quando permessi, 287. 2.
Se priuino del possesso, e ammettino appello, 287. 3.
Nulli non essendo giustificati, 287. 4. 5.
Non inducono liti, e sono preparatori, 287. 5.
Si possono reiterare a cautela, 287. 5.
Si deuono notificare alla parte, 287. 5. 7.

Quando si riuochino con malleuadore, ò no, 287. 6.
Se si possano recusare da sequestrari, 287. 7.
Che cosa siano, & altro in tal materia, 287. 9. *remissiuè*.
Se si possino fare contro del possessore pendente l'appello, 287.
Se sopra luoghi di monte, 287. 11. (10.
Se sopra la mercede, 287. 12.
Se li sequestrari possino pagare senza contradizione, 287. 8.
Che li sequestrari de grauamenti deuão esser presenti, 132.2.
Serue delle meretrici descritte all' Onestà, 288. 2. 207. 10.
Seruenti a giuochi, e biscaccie, come si puniscano, 169. 15.
Seruitori pigliando presenti, come si puniscano, 288. 1.
Quali esenti dalla tassa d' armi, 321. 3. 288. 3.
Come possino portar l'armi de Padroni, 288. 4. 289. 28.
Come non possino portar armi di notte, 288. 8. 283. 26.
Di Capitani di Bande qual' armi, 288. 6.
Staffieri di S. A. S. e de'Cortigiani qual' armi, 288. 7.
De Signori Titolati, vedi Titolati.
Non possono portar archibusi, benchè abbino facultà mentre non siano con li padroni, 288. 9. (10.
Di che qualità deuano essere per godere priuilegio d'armi 288.
Non godono assentandosi li padroni, ò abitando fuor di stato, 288. 10.
Licenziati deuono esser cassi dal ruolo, 288. 10.
Braui, e cagnotti non si possono tenere, 288. 10.
Rubando a padroni, come si puniscano, 288. 11.
Quando si presumano ladri, 288. 12. e 17. (19. &c.
Quali propriamente si dicano ad effetto di godere, 288. 13. e
Se siano testimoni idonei per i loro padroni, 288. 14.
Stando ammalati se li si deua il salario, e vitto, 288. 15.
Ciò che siano tenuti verso li padroni *remissiuè*, 288. 15.
Di Corte di S. A. S. non possono vscire con cani, archibusi, e balestre senza licenza, 288. 16.
Delinquendo d'ordine del padrone, come si puniscano, 288. 18.
Familiari, e patentati se godino priuilegio d'armi, 288. 19. &c.
Di vitto, stipendio, & attuali, quali s' intendino, 289. 20. 21.
Frà quanto tempo deuano domandare il salario, 289. 22. 23.
Di padroni non soluenti se possino pretendere salario, 289. 24.
Se abbino priuilegio di prelazione per il salario, 289. 24.
Se si possino pagare da per loro in alcun caso, 289. 25.
Non si possono suiare, nè occultare le serue, 289. 27.
Non si può riceuere in serbo robe da serue, 289. 27.
Delli descritti a cauallo, ciò che godino, 114. 13. vedi Garzoni.
Non possono esser deputati per guardie de beni, 180. 4.
Come deuano esser arrollati nella Cancellaria degli Otto, 243. 2. &c.
Seruitù quali si comprendano, ò no nelle vendite, e simili contratti, ò legati, 356. 41.
Seta non si può estrarre, 290. 2.
Come già potesse estrarre con certa gabella, 290. 2. (290. 3.
Che si possa trarre nella Città non essendo frà l' arti immõde,
Del resto, vedi bozzoli. (109. 23.
Sforzo d' ammazzare, ò ferire con archibusi, come si punisce,
Sgrillettamento d'archibuso per offendere, come si punisca, 109. 23.
Sicari seguendo, o no il delitto, come si puniscano, 290. 1. 2. &c.
Come gl' instigatori, e mezzani, 290. 3. &c.
Premio a chi li scoprirà, 290. 4.
Se si dicano li figliuoli, seruitori, ò parẽti, che delinquessero ad instigazione de loro correlatiui, 290. 5. 6.
Se il comandamento de Superiori scusi dalla pena, 290. 5. 6. 7.
Che il mandato non si presuma, 290. 8.
E quando si presuma il mandato, 290. 9. 10.
Come si proui, 291. 11.
Nominando il mandante, che proua faccino, 291. 12. & seqq.
Se deuano purgare la macchia col tormento, 291. 13. 14. & 15.
Quando prouino contro del mandante, 291. 14. 15. (291. 16.
Si dicono anco li mandanti, e sono tenuti alla medesima pena.
Si dicono quelli, che vendono veleni per auuelenare, 351. 2.
Mandato per se stesso punibile, benche non seguito l' effetto, 291. 16. & seqq. (22.
Se suffraghi la reuocazione del mandato, e come, 291. 16. 292.
Mandante tenuto d' una sol pena, benchè siano più li mandatari, 291. 18. (291. 19.
Mandante se possa esser punito non costando de mandatari,
Mandante se sia tenuto dell' eccesso del mandatario, 291. 20.
Non si dicono quando vegliana inimicizia propria, 292. 23.
Si puniscono non solo nel luogo del delitto, ma anco del dato, & accettato mandato, 292. 24.
Quando si possono punire di pena di forca, anco non seguito l' effetto, 292. 23.

Del resto, vedi Assassini, e Compagni.
Similitudine d' effigie, che conietura faccia, 144. 12.
Simulazione se si possa, e come allegare contro pubblici instrumenti, 187. 18.
Sindacare Rettori di giustizia, e suoi ministri, come s' aspetti a Conseruadori di Legge, 200. 19.
Sindaci de malefizi, lor obbligo circa le selue, e legnami, 316. 1.
Deuono rapportare li pupilli, 316. 2. (317. 14.
Si deuono fare ogn' anno, e come denunziare li delitti, 316. 3.
Quando deuono far gl' inuentari, 316. 4. (316. 5.
Come si constituiscano, e deuano denunziare tutti li delitti,
Non prouando se possino esser cõdennati nelle spese, 316. 6. 7.
Se deuano denunziare i delitti propri, 316. 7.
Nõ denunziãdo, ò tacẽdo le proue possono esser puniti, 316. 7.
Non possono conseguire i danni promessigli per non denunziare, 316. 8. (316. 9.
Come tenuti rapportare le transgressioni di cacce, e pesche,
Deuono esser auuertiti da Notai, 316. 9.
Deuono denunziare tutte le innouazioni a' fiumi, 317. 10.
Come già si eleggessero nella Città di Firenze, 317. 11.
Quando si possino scusare non denunziando, 316. 5. 7. 317. 12.
Sono tenuti denunciare anco le risse, ò delitti da Caualieri, 317. 13.
Come deuano giurare l' offizio, 317. 14.
Ciò che siano tenuti circa li fossi di Pisa, 317. 15.
Deuono notificare li trasgressori circa il sale, 317. 16.
Colludendo con li rei, come si puniscano, 112. 4.
Come deuano dar nota delli forestieri, e sudditi oziosi, 350. 8.
Singolarità di testimoni, di quante sorti, e se si possa congiungere, 342. 39. & seqq.
Socci di bestiami non possono venderli senza licenza de Padroni, 192. 6. 356. 40. (317. 1. & seqq.
Sodomia attiua, e passiua, come si punisca dalle Leggi Fiorentine,
Con violenza, come si punisca, 317. 7. vedi Violenza.
Chi patisce la violenza non è punibile, e fa indizio senza tortura, 317. 7. 318. 18.
Quale propriamente si dica, e come comprenda ogni atto venereo contro natura, 317. 8. 318. 9. 10.
Si può commettere anco fra donne, e con dõne, 317. 9. 318. 11.
Con animali bruti, e come si punisca, 318. 10.
Quanto sia graue delitto, e peccato, 317. 8. 318. 12.
Come si punisca di ragione comune, 318. 13. & seqq.
Come non essendo consumata, ma solo attentata, 318. 14.
Se faccia perdere il dominio de bẽi, e rẽda intestab. 318. 15. 16.
Fà luogo alla separazione del coniugio maritale, 318. 17.
Fà incorrere in infamia, e perder gli vfizi, 318. 18.
Come il detto dello stuprato faccia indizio a tortura, 318. 18.
Non fà contrarre parentela, 318. 19.
Come sia di misto foro, 318. 20. (sca, 318. 21.
Se ne' Chierici induca sospensione, e irregolarità, e come si puni-
Se sia necessario, che cõsti del corpo del delitto, e come possa constare, 318. 22. 319. 26.
Come li sodomiti possono esser ammazzati da tentati, 318. 23.
Se sia punibile nella moglie, che non auesse denunziato il marito, e come nel marito, 318. 24.
Commessa in sogno se si possa scusare, 318. 25.
Come si punisca dallo statuto Fiorentino, 319. 26.
Come si possa prouare, 319. 26.
Come si puniscano li Ruffiani, vedi Ruffiani.
Soldati de Presidi se possino esser citati, & altro senza licenza de' Comandanti, 319. 1. (224. 82.
De Presidi se ne deue tener nota anco dalli Rettori di Giusti.
Fuggitiui d' altri stati devono esser presi come banditi, 319. 2.
Più insieme entrando nella Città de nemici, come se li deva il premio, 255. 25.
Se possino portar'armi in asta, 319. 3.
Se possino portar pistoni, 319. 4. (129. 8.
Se possino donare alle lor concubine, vedi Meretrici, 211. 58.
Come s'intenda, che nõ possino portar'armi la notte di Natale, giovedì, e venerdì Santi, 319. 5.
Della Guardia Alemanna di S. A. S. come possono introdurre carne, & altre minuzie senza gabella, 62. 3.
Soliti delinquere, vedi delinquenti.
Soprastanti di carceri a che siano tenuti scapando prigioni, 63. 7.
Soprattieni più che due non si fanno, e per quanto tempo, 102. 17.
Sopravivenza di 40. giorni, ciò che operi nelle ferite, 233. 40. 41.
In chi si presuma morendo più insieme nella medesima rouina, ò naufragio, e ciò che operi, 218. 9. 145. 31.

Sordi

Sordi, e muti, 107. 31. *remissivè*, vedi Muti. (Scritte.
Soscrizione di terze persone per altri, come si faccino, 286. 19. vedi
Sospetti di fuga quãdo si possono fer carcerare, ò no, 327. 70. 101. 7
Di falsità, ciò che operi in civile, 137. 33.
Si possono allegare li Giudici, 174. 80. 81.
Si possono allegare li Notai attuari, 223. 72.
Spade, e simili nõ si possono portar cõ fodeti tagliati, ò finti, 319. 2
Sotto qual pene proibite e chi non ha facultà, 319. 2.
Con punte stilettate vedi Armi 8. stiletti 1. &c.
Da due mani, ò una mano, e mezzo dette spadoni, 34. 3. 4.
Sparo, ò sgrilettemento d'archibuso contro d'alcuno, come si punisce, 109. 23. (19. 205. 28.
Speciali, come errino, e siano punibili nella loro professione, 204.
Non possono tenere galla di Levante, 250. 23.
Se si possino tenere veleni, e come servirsene, 351. 1.
Spedale degl'Innocenti, come possa rivedere i conti alle Convertite, 319. 2.
Se si presuma laicale, ò Ecclesiastico, 319. e.
Come, e da chi devano esser visitati, 320. 3.
Come se gli devano lasciare li bambini, 320. 4.
Come non devano ricettare vagabondi, birboni, e simili, 357. 1. &c. vedi Vagebondi.
Delli Trovateli di Pisa non riceve bambini forestieri, 320. 4.
Spese di Pistoja, quali, & a che somma arrivino, 166. 79.
Del Contado di Pisa, come si distribuiscano, 320. 1.
Per servizio della Giustizia e chi s'espettino, 320. 2. 3.
Se si possino somministrare alli testimoni, 341. 33. & seqq.
In cause criminali, come si tassino, 320. 4.
Funerali di vestire parenti e chi s'espettino, 320. 5.
Funerali, e dell'ultime infermità, come siano privilegiate, 320. 7. &c. vedi Marz. Medic. decis. Senens. 21. per tot.
Si detraggono dalla dote, e si pagano pro rata del lucro dotale, 320. 8. [nità, 262. 25.
Quali si dicano ordinarie, e queli estraordinarie nelle Comu-
Quali, e come diminuiscano la legittima, 320. 9.
Ciò che cõprẽdino in lergo significeto, & e che effetto, 320. 10
Quãdo si presumano fatte cõ beni, ò denari del defũto, 320. 11.
Se chi spende in causa funerale si presuma donare, 320. 12.
Per li Prelati, ò Sacerdoti se si aspettino alla Chiese, ò loro eredi, 320. 13.
Delle liti chi non è condennato s'intenda assoluto, 321. 14.
Chi è condennato in seconda instanza, se s'intenda anco di quelle della prima instanza, 321. 14.
Non tassate dal primo Giudice, come si possino tassare nel secondo, 321. 14.
Se si possino tassare pendente l'appello, 321. 15.
Quando si possino scusare i litiganti dalle spese, 321. 16.
Se si possa cõdẽnare chi ha una sentẽza a suo favore, 321. 16. 17
Come s'intẽdino li statuti, che si condanni nelle spese, 321. 18.
Come deveno esser risatte e denunziatori di delitti, 112. 2.
Come da chi non prova le querele, 110. 5. & seqq.
Si devono rifare per l'intero, e non per metà da descritti condenneti, 117. 40. 43.
Del processo se si devino pagare quando si produce la pace da Soldati per la diminuzione della pena, 326. vers. Nel qual negozio.
De Medici, & altre come dovute dal feritore, 141. 23.
Se sempre si devano detrarre de frutti, 157. 2. 164. 47.
Di sensali, e gebelle si detraono in primo luogo, 165. 58.
Spettatori di giuoco, come si puniscano, 168. 2. & seqq.
Del Calcio non possono star dentro a steccati, 169. e2.
Spie se si possino tenere, & a che effetto con li carcereti, 172. 38.
Come se li deva premio, 254. 11.
Sponsali, come si deveno far mantenere, 332. 26.
Se passino in metrimonio per copula susseguente, 332. 26.
Per quali cause si possa recedere da sponsali, 332. 27.
Sportule delle Rota, come si paghino, e repetano per metà, 321. 1.
Come nelle canse ordinarie, e delegate, 321. 2.
Come nelle cause di somma incerta, 321. 3. [321. 4.
Si devono, benchè le partis' accordassero *in calculo sententiæ*,
Come si devano a gli Arbitri, 321. 5.
Se si devano a Giudici Ecclesiastici, 321. 5.
Che privilegio abbino, vedi mercede 7.
Se si possino pigliare nelle cause delegate, 321. 7.
Stabulari, ò stalloni, come tenuti de furti seguiti nelle stalle, 158.
Stadere, e bilance si mantengono dal pubblico, 56. 1. (6.
Staffieri di Palazzo circa l'armi, & eltro, vedi Servitori.
Stampatori, come non possino stampare cos'alcuna senza licenza, 321. 1.
Decisioni del Magonio, come proibite, 321. 2.
Di Opere di Eretici, come si puniscano, 131. 3.
Devono osservare la feste di S. Bernardo, 322. 3.
Starne, come non si possano pigliare, nè emmazzare, 321. 1. 2.
Col bucine, ò bue non si piglino, 58. 12.
Statuti, come si devano mendare, e far confirmare alle Riformagioni in Firenze, 322. 1. & seqq.
Non essẽdo approvati di tre in tre anni se si possano attẽdere, ò pure ricorrere a quelli della Città dominãte, 322. 3. & seqq.
De danni deti si devono fare dove non sono, 322. 6.
De luoghi sottoposti quando nõ s'attendano ne'delitti, 322. 7.
In materia di jurisdizione s'attendono quelli di Firẽze, 322. 8.
Quando si ricorra a quelli della Città dominante, ò al jus comune, 322. 9. 10.
Esorbitanti nelle materie penali non si estendono, 322. 11.
Parlando generalmente, come si devano intendere, e se restrignere, 322. 11.
Del luogo del delitto s'attendono circa le pene, 323. 12.
Penali non procedono contro chi delinque fuori del territorio, 323. 12.
Proibenti l'estrazione de grani, ciò che comprendino, 323. 13.
Tassanti li prezzi delle vetoveglie validi, & obbligano tutti, 323. 14. (che, 323. 14.
Laicali se possino, e come comprendere le persone Ecclesiasti-
Proibenti alienarsi in forestieri, come s'intendano, 323. 15.
Come si possino derogare per non uso, 323. 16.
Che nessuno si punisca fuor de casi espressi, come s'intendano, 323. 17.
Penali, come deroghino alle pene del jus comune, 323. 17.
Parlendo d'abscissione, ò debilitazione di membri, di quali s'intendano, e se del dito, 323. 18.
Punendo qualche delitto, se deva esser consumato, ò attentato. 323. 19. (20.
Perlando de delinquenti, se procedano contro mandanti, 323.
Penali, e simili se comprendino li forestieri, 323. 21.
Imponendo pene alternetive a chi s'aspetti l'elezione, 323. 22.
Penali s'intendano mentre vi sia dolo, 323. 23. vedi Dolo.
Proibenti trattare con banditi sono giustissimi, e come comprendino anco li parenti stretti, 323. 24. 25.
Se abbino luogo contro gli Avvocati, e Procuratori, 324. 26.
Se quando fussero nullamente banditi, ò non si sapesse, ò non se gli potesse resistere, 324. 27. 28. 29.
Come s'intendano a mal fine, & altro, 324. 28. &c.
Imponẽdo certa pena, e l'arbitrio, come s'intendano. 324. 30.
Penali hanno luogo enco contro gli Ebrei, 324. 31.
Imponendo pena pecuniaria negli omicidi rissosi, come s'intendano, 324. 32.
Circa le ferite, come s'intendano, seguendone più con un sol colpo, 324. 33. [324. 34.
Imponẽdo pena di morte se si estẽdano ãco alla cõfiscazione,
D'amputazione di membri, come s'intendano, 324. 35.
Contro sicari, vedi Sicari.
Cõtro la moglie, ò figli di Banditi, come s'intendano, 324. 37.
Circa li gradi di parentela, come s'intendano, 324. 38.
Circa matrimoni clandestini, 324. 39.
Circa delatori d'armi, 324. 40.
Circa ladri per tre furti, ò per il terzo furto, 324. 41.
Che il Pedre, e simili parenti siano tenuti per i delitti d'altri, come s'intendano, 324. 42. 43. 44.
Circe danni da risarcirsi delle Comunità, congiunti, ò vicini, come s'intendano, 325. 45. 46. 47.
Diminuendo la pena per la confessione, ò pace, quando abbiano luogo, ò no, 325. 48. & seqq. 327. 61.
Accrescendo la pena per più cause, se si faccino tãti augumenti quante sono le cause aggravanti, e come, 326. 54. & seqq.
Circa dette diminuzioni, ò eugumenti, quando, & in quali pene ebbiano luogo, ò no, 326. 57. & seqq. 327. 61.
Che li contumaci si ebbino per confessi quando, e contro chi procedano, ò no, 327. 65. & seqq.
Che li debitori sospetti di fuga possino esser carcerati, come s'intendano, 327. 70.
Possono levare ogni eccezione, e quali s'intendano riservate, 327. 71.
Fiorentino circa l'età di 18. anni, come s'intenda, 327. 72.
Contrari, come si devano concordare, ò attendere, 327. 73.
Che non si posse esser tirato fuor del proprio foro, come s'intendano, e se non ostante si possa essere convenuto in Firenze, 327. 74.
Che non si possa contrarre matrimonio senza consenso de'pa

renti, se siano validi, 327. 28.
Fiorentino parifica le doti confessate alle pagate, 124. 10.
Che le donazioni frà due anni avanti il delitto siano nulle, come s'intenda, 143. 4.
Esclusivo delle femine se giovi a forestieri, 156. 22.
Proibenti a Notai forestieri il rogare se siano validi, 123.60.
Fiorentino disponendo circa l'età non abilita forestieri, 265.5.
Fiorentino ciò che disponga circa le pene de minori, 246.16.
Circa la prescrizione, come s'intenda, 258. 2. & seqq.
Circa il condennare nelle spese, come s'intenda, 321. 18.
Stellionato, che cosa sia, e come si punisca, 109. 20.
Stiletti, & armi stillettate proibiti, e se siano tollerati a Birri, 327. 1. 2. 34. 8.
Stima de danni in frutti non maturi, come si faccia, vedi danni.
De pegni, come si faccia, e con qual mercede a stimatori, 113.1.
Strade pubbliche, come si devano mantenere da Cõtadini, 328.1.5.
Non si possono impedire, drizzarvi l'aceque, & altro, 328. 1. 3.
Nè restrignere, nè usurpare, 328. 1. 3. 6.
Devono esser sicure per chi passa, nè vi si può gettare roba da palchi, ò finestre, 328. 2. 7.
Quali publiche, e quali private, 328. 3.
Di che larghezza, & a chi s'aspetti mantenerle, 328. 3.
Essendo guaste si può passare per li campi, 328. 3.
Si devono assicurare dalle buche, ò finestre, 328. 4.
Non vi si può mettere, nè gettare brutture, ò cose putride, 328. 7.
Se impediscano il jus congruo, ò vicinanza, 328 8.
Non si possono tramutare senza licenza, 328.1.3.6.
Che per le strade, e piazze non si possa giocare, 169. 17.18.
Streghe remissive, 95. 23.
Stupro, come si punisca dalle leggi Fiorentine, 328. 1. 330. 18.
Come di ragione comune, 329. 4. & seqq. 331. 14. 15.
Con chi si commetta propriamente, e generalmente, 328.2.
Come si provi quanto al corpo di delitto, 329.4.331. 21. 22.
Si prova per indizi, e conjetture riferite contro del stuprato-re, 329. 3.
Come lo stupratore sia tenuto sposare, ò dotare la stuprata, 329. 5. 9. 332. 26. &c.
Come se gli assegni certo termine, 331. 20.
Stuprata può agere anco civilmente per la dote, 325. 5.
Se con vedove sia punibile, 328.2. 329. 6.
Se con serve, ò fantesche, 329. 6. (329.7.
Se stante il precedente trattato di matrimonio, che poi segua,
Come obblighi, ò nò in foro di coscienza circa la dote, 330.8.
E come in foro judiziale, 330. 9. (12.
Come ad alimentare la prole, 330. 10.
Se sia punibile per la parte delle donne, 330. 11.
Commettendesi di consenso comune se cessi l'obbligo di dotare, 330. 12. (330.12.
Se la dote si deva subito, ò quando la stuprata si mariterà,
Quando si dica con violenza, e come si punisca, 330.13.14.15.
Non resta purgato per la continuazione, 330. 15.
Con scale alle finestre si punisce più gravemente, 330. 16.
Con ratto, come si punisca, 330. 17. 331. 18.
Come si provi da conietture, e quali, 331. 23. 24.
Stuprata, che indizio faccia con la sua asserzione, e se deva mantenerla con tormento, 331. 25.
Stupratori sotto promessa di matrimonio tenuti sposare la stuprata, 332. 26.
E quando possino recedere da sponsali, 332. 27.
Stupratori non possono precisamente esser sforzati a sposare, ma con l'alternativa, ò dotare, 332. 28.
Quando possino esser costretti sposare, se dal Giudice laico, se da parēti della stuprata, se possino esser offesi, & altro, 332 28.
Subastazioni se siano necessarie nell'alienazioni de pupili, 266.18.
Subastatori usando fraude, come si puniscano, 226. 5. del testo, vedi Oblatori.
Subornatori di testimoni quãdo si puniscano, ò nò, 342 49.343.55.
Sudditi delinquendo fuor di stato, come possino esser puniti, 105.9. 111. 56. (mune 111.56.
Se per semplici trasgressioni non proibite di ragione com-
Se per delazione d'armi seguita fuor di stato, 111.56.
Di Vernio quando non potessero entrare nelli stati di S. A.S.
Come possino esser tirati a litigare in Firenze, 327.74. (135.9.
Non devono stare oziosi, 350. 8.
Andando a soldo forestiero, come si punischino, 118. 50.
Sveglia, ò capra quãdo si dia, e per quãt'ore, vedi Tortura, 346.28.
Suggestione prohibita ne' processi criminali, 172. 37.
Supplicare quãdo non sia lecito, nè si deva informare, 333. 1. 3. 6.
Suppliche per informazione si devono far'informare fra il mese,
Se sospendino l'esecuzione, 333. 2. (333.2.
Se devono informare senza spesa alcuna, 333 3.
Informate non si possono consegnare alle parti, 333. 4.
Quello si deva dire nell'informazioni, 333. 6.
Tornando non altro non si possono riproporre fra sei mesi,
A nome di Comunità, ciò che ricerchino, 333. 8. (333.7.
Suppofizione di patto, che delitto sia, e come si punisca, 122.32.

T

Tabacco, come sia appaltato, 333. 1.
Caldo, e secco, e buono per mali frigidi, 333.2.
Se rompa il digiuno, 333. 2.
Tagliare quercie, e simili ianda feri, come sia proibito, vedi Quercie.
Boschi, e selve, vedi Selve.
Ne boschi, ò selve d'altri, come sia proibito, 334.4. 5.6.&c.
Come permesso a padroni, 334. 7.
Ne boschi per le caccie proibito anco a padroni, 334. 8.
Nel Barco reale, vedi Barco.
Ne boschi vicini alla magona del ferro, 334. 10.
Nelle boscaglie di Volterra per le saline, 334. 11.
Nell'Alpi, e Monti del dominio Fiorentino, 334. 12.& seqq.
Castagni, come sia proibito, vedi Castagni, 334.16. e 17.
Olmi, vedi Olmi.
Nel contorno di Livorno, come sia proibito, 334. 19.
Ne pascoli di bestie maremmane, 334. 20.
Pini proibito, 335. 21. (335. 22.
Come le Comunità possino appellare al Magistrato de Nove,
Come proibito nelle Cerbaie di Fucecchio, 335. 23.
Come nelle Montagne di Pistoia, 335.12.& seqq. 336.24.25.
Per far divelti, e coltivazioni, 119. 1.
Come si punisca chi tagliasse qualche membro, 142.29.
Non si costuma tagliar membri per pena, 142. 29.
Permesso a pastori per servizio loro, e del bestiame, 245. 8.
Taglie contro Banditi, vedi Banditi, e premio.
Tariffa degli esecutori, vedi Cavallari, e catture.
Delle sportule, vedi Sportule.
Come si deva tener esposta, 335. 3. 4.
Come si deva osservar da tutti, 335. 4.
Delle gabelle delle robe d'ogni sorte, 335. 5.
Tasse ne saldi di tutele, 335. 1.
Del bollo di carte, vedi carte.
Al monte delle Graticole per gli offizi, 335. 3. 4.
D'armi a che s'applichino, 335. 5. (335.6.
Fra quanto tempo, & in che somma si pagbino vedi licenze,
Come si paghino per l'ultime volontà, & altro, 335. 7.
Come per li legnami, vedi legnami.
Deve esser pagata per leggere i testamenti, 143. 1. (spese.
Tassare le spese se sia permesso pendente l'appello, & altro, vedi
Si può il prezzo delle vettovaglie, e si deve osservare da tutti, 178. 7.
Tedeschi della guardia di S.A.S. come possino introdurre carne, & altre minuzie senza gabella, 62. 3.
Tempo di 40. giorni, ò altro se si attenda nelle ferite, 140. 9.
Diverso, e separato è quello, che multiplica li furti, 160.24.
Non corre a carcerati, e privi di libertà, 58. 48. 179. 7.
Tenutari, come devano farsi assegnare li beni in pagamento, e pagare la gabella, 335. 1.
Termine a dire contro la confessione, 106. 24.
A vendere, e riscuotere li gravamenti, 112. 2.
Terra del Sole quando fusse edificata, 277. 4.
Privilegiata ne' panni forestieri, 244. 1.
Terzaruoli, ò terzette lor misura, 30.8.197.18.23. vedi Misura.
Tesori a chi s'aspettino, vedi Fisco.
Testamenti rogati fuor di stato, come si devano rimettere all'Archivio, 336. 1.
Non s'ammettono se prima non sia pagata la tassa, 336. 2.
Fatti per iracondia quando siano nulli, 336. 2.
Nuncupativi si possono provare per testimoni, 336. 3 di che vedi pienamente Marz. Medic.decis. Senens. 96. & 97. per tot. con l'Add. del 1665. (cerati.
Fatti da carcerati se siano nulli, ò validi, 338. 27. vedi Car-
Se siano perfetti sopravenendo qualche impedimento nell'atto di testare, ò non si essendo potuti publicare, 336.4.
Di ciechi se vaglino senza tutte le solennità di ragione, 336. 5.
Quando siano captatori, e nulli, 336. 6.
Fatti per solenni se si possino sostenere, come nuncupativi,

vi, 336. 7. vedi Marz. Medic. d. decis. 97. per tot. (e 31.
Fatti da infermi agonizanti se siano validi, ò nò, 336. 8. & seq.
Per relazione ad altra scrittura se siano validi, e come, 336. 11. & seqq.
Se si possino aprire senza citazione, e recognizione, 336. 13. 14.
Scritti, ò sosctitti dal testatore, con i sigilli de testimoni, come devano esser pubblicati, e riconosciuti 336. 14 (15.
Solenni, ò in scritto, che solennità ricerchino remissivè, 337.
Fatti di notte, come, o quanti lumi ricerchino, 337. 16.
Se devano contenere il luogo particolare, & ora, 337 16. (17.
Nulli quãdo li testimoni nõ potevano vedere il Testatore, 337
Se sia il medesimo ne codicilli, & in tempo di peste, 337. 17.
Caduci, ò nulli morendo gl' eredi avanti il testatore, ò nell' istesso tempo, e se possino sostenersi per la clausola codicillare, ò a favore de sostituti, 337. 18. (337. 19.
Nulli se si possino sostenere in forza di patto, ò ratificazione,
Fatti ad interrogazione del Notaio, ò d'altri se siano validi, vedi Marz. Medic. dec. Seo. 18. per tot. 337. 20. 338. 31.
Fatti da furiosi, ò pazzi, come si possino annullare provandoli veramente tali a giudizio de Medici, vedi Marz. Medic. Esam. 9. & decis. 17 per tot. 337. 21. 22.
Dove, e come si possino fare davanti al Paroco, e testimoni, ò al Confessore, & altro, 337. 23. & seqq.
Quanti testimoni ricerchino, 337. 23. & seqq. 338. 30.
Nulli se obblighino gli eredi in coscienza, 338. 25.
Dove s' osserva il jus civile se si possino fare davanti al Paroco, 338. 24. 26.
Fatti per forza, ò con dolo sono nulli, 338. 27. & seqq.
Con blandizie, & allettamenti se siano validi, 338. 28.
Non si possono impedire, nè far fare per forza, 338. 29.
De Usurari, vedi Usurari.
Si devono adempire sotto pene, 338. 33.
Non se ne può dare lettura, nè copia senza la fede di morte, e pagamento di tassa, 143. 1. 220. 12. 221. 36. 224. 92.
Se si possino fare da figliuoli di famiglia, 146. 34.
Se restino annullati ammazzandosi da se il testatore, 232. 26.
Si devono notificare all' Opera di S. M. del Fiore, 224. 92.
Fatti da sodomiti se siano validi, 318. 16.
Testimoni, come possino esser forzati ad informare la Corte, 338. 1. 339. 11. (prigione, 338. 2.
Imputati di falso in cause civili se possino difendersi fuor di
Esaminanti per informazione della Corte si devono di ragione repet. con citazione della parte, 338. 3.
Diversamente si osserva nelli stati di Toscana, vedi nella Prefazione num.
Repetendosi si deve fare con tutte le qualità del primo esame, non però con la tortura, 339. 4.
Esaminati ex offizio se possino esaminarsi anco a difesa, 339. 3. 4. 340. 19. (punire, 341. 32.
Citati a repetersi non volendo comparire, come si possino
Non volendo repetersi si rendono sospetti, e levano la fede anco a gli altri, 341. 32.
Come devano rendere la causa di scienza, 339. 5. 13.
Deponendo sopra fatti seguiti di notte, che ragione devano addurre, 339. 6.
Unico, che indizio faccia, e quando provi, 339. 7.
Inabili quando s' ammettino, & a che effetto, 339. 8. 9.
Come devano purgare la macchia col tormento, 339. 10.
Come possino esser forzati ad esaminarsi, tanto in criminale, che in civile, 339. 11. 342. 45.
Ricusando d'esaminarsi per la verità, ò quella scientemente tacendo, come pecchino, e siano tenuti in cosciẽza, 341. 31.
Quando possino esser scusati nell' uno, e l'altro foro, 339. 12.
Sopra negative, come siano sospetti, possino esser carcerati, e puniti, 339. 13. (339. 23.
Come devano escludere il senso dell'atto, e l'atto dal senso,
Se provino la negativa quãdo consta dell'affirmativa, 340. 14.
Come s' intenda la regola, che più si creda a due affirmanti, che a mille neganti, 340. 14. 15.
Quando li neganti prevaglino a gli affirmanti, ò faccino egual prova, 340. 14. 15.
Come si devano repulsare per objezione di delitto, 340. 16.
Falsi in parte non provano cos' alcuna, 340. 17.
Varj, ò contrari se possino esser puniti di falsità, ò torturati, & a che effetto, e quali detto s' attenda, 340. 18. 19.
Esaminati per il Fisco repetendosi a difesa, e distruggẽdo il primo detto, ciò che si deva fare, e qual detto prevaglia, 340
Si devono supplire, e cõcordare quãto sia possibile, 340. 20 (19.
Fra più testimoni contrari quello si deva attendere, 340. 20.
Quali siano inabili a testificare, e non provino, 340. 21. & seqq.
Se gli crede, ò non crede ad arbitrio del Giudice, 341. 24.
Per il Fisco, come si devano esaminare, ritenere prigioni, e torturare, 341. 25.
Come devano giurare con le mani di dire la verità, 341. 26.
Devono deporre a viva voce in giudizio, non per scritture, ò fedi, eccettuati alcuni casi, 341. 27. 28.
Se si possinò esaminare in Chiesa, 341. 29.
Se in giorni feriati, ò spirato il termine, 341. 29.
Quando si habbiano per denunziatori, e non provino, 341. 30.
Deponendo cosa vera, ma a essi incognita, come si possino punire, 341. 31.
Tacendo scientemẽte la verità, come si puniscano, 341. 31. 32.
Se si possino citare gli Ufiziali di Bande, che havessero diviso, 118. 48.
Se possino esser astretti esaminarsi in giorni feriati, 139. 7.
Falsi a quello siano tenuti, e come si puniscano, 137. 12. 343. 55.
Vengono compresi sotto nome d' instrumenti, 164. 41. 45.
Non si possono esaminar fuor di stato, 195. 3.
Se possino ricevere premio alcuno, ò le spese, 341. 33. 343. 50.
Deponendo il falso in cause criminali, come, e da qual Giudice si puniscano, 341. 36. 342. 47.
Come si possino salvare dalle contrarietà, e falsità, 341. 36.
Instrumentari deponendo contro l' instrumento, ò negando esservi intervenuti, che provazione faccino, 341. 37.
Devono deporre di cose cõsistẽti in fatto, e nõ in jure, 342. 38.
Singolari quali provino, e si possino cõgiũgere, 342. 39. & seqq.
Si presumano contesti di luogo, e tempo, e basta concordino nella sostanza, 342. 42.
Non provano perfettamente, mentre non concludino per necessità, 342. 43.
De auditu proprio, vel ab aliis se provino, 342. 44.
Citati per esaminarsi in causa civile, ò criminale non comparendo, come si puniscano, & astringano 342. 45. 339. 11.
Non dicendo il loro proprio nome, e luogo, come si puniscano, 342. 46.
Essendo falsi, come si punisca l' inducente, e subornatore, 342. 47. 49. 343. 55.
Falsi non circa il fatto principale, ma circa cose estranee se provino, ò siano punibili, 342. 48.
Come possino repetere li danni dall'inducente, 342. 50.
Quando, e come possino esser torturati, 342. 51.
Non si possono esaminare per remissoriali di fuor di stato, nè da sudditi fuor di stato, & altro, 343. 52.
Non s'ammettono dopo publicato il processo, 343. 53.
Da chi si tratti la materia de testimoni, 343. 54.
Se siano idonei li Vetturali, e simili portatori circa la consegna, vedi Vetturali.
Come si punischino li testimoni falsi, inducenti, subornatori, e simili secondo la nuova legge municipale dell' anno 1680. 343. 55.
Non possono esser offesi per haver deposta la verità, 343. 55. in fine.
Tetti delle case si devono mãtenere dal padrone di sopra, 244. 11
Titolati, che stanno al servizio di S. A. S. che facultà d' armi habbiano per loro, e servitori, 343. 1. 2.
Tortura a contumaci senz'altri indizi, 343. 1. (344. 2.
Come si possa dare da Capitani di Parte nelle confiscazioni,
In quanti, e quali gradi si distingua, a perchè, 344. 3. 4.
Non uniforme con tutti, ma ad arbitrio regolato, 344. 4.
Come si possa accrescere in quãtità, e qualità, 344. 4. 347. 34.
Con quali considerazioni antecedenti si deva dare, 344. 5.
Non si può dare a vecchi decrepiti, e come a gli altri, nè a mi-
Se si dia a muti, e sordi, 344. 7. (nori di 14. anni, 344. 6.
Non si dà a donne gravide, ò lattanti, vedi Donne, 344. 8.
Si può dare ad ognuno, che non sia espressamente privilegiato, e quali siano questi privilegiati, 344. 8. 116. 30.
Se si possa dare a chi ha confessato condizionalmente, 344. 9.
In quali delitti, e casi si possa dare, 344. 10.
Se purghi le vere prove, ò indizi indubitati, ò lasci luogo a pene arbitrarie, 345. 11. (luogo, 345. 12.
Sopra complici si deve dare con protesta, o quando vi sia
Non si da regolarmente nel processo informativo, e senza difese, e quando si possa dare, 345. 13.
Del processo informativo se si possa repetere, 345. 13. 346. 25.
Dovẽdosi dare a più persone, da chi si deva comiciare, 345. 14.
De testimoni, e cõpagni, come deva esser moderata, 345. 15. 16
Se purghi più difetti, e rẽde idonei li testimoni nemici, 345. 17.

De

De testimoni se si possa repetere, 345. 18.
Data a proporzione non si repete senza nuovi indizi, vedi indizi, 345. 19.
Coma, a perchè si possa dividere in più volte, 345. 19.
Come si deva interporre spazio di tempo da una tortura all' altra 345. 19. 20.
Quante volte si possa repetere, 345. 20.
Della sveglia se si possa repetere, 345. 20. 346. 30.
Come si repeta, & anco sia luogo a pena arbitraria non volendo il reo ratificare la confessione, 345. 21.
Per haver qualche risposta, pregiudica circa il dalitto nascendone confessione anco senza indizi, e quanta deva essere, 346. 22. 106. 23.
Sostenuta, coma s'assolva, ò rilasci il torturato, 346. 23.
Sopravanendo nominazioni di compagni doppo sostenuta la tortura se sia luogo alla pena ordinaria, 346. 23.
Sopra compagni, complici, ò altri delitti non si repete, e quanta possa essere, 346. 24.
Quando si repeta se si devano assagnare nuove difese, 346. 26.
Di fune se possa eccedere un'ora, 346. 27.
Si deve dare sopra tutti li capi di dalitti, e sopra tutti gl' indizi insieme, e non separatamente, 346. 27.
Della sveglia, ò capra quando si dia, e per quant'ora, 346. 28.
Della sveglia, ò capra se si dia alle Donne, 346. 29.
Della sveglia, ò capra con quanre circonspezioni si dia, 346.
Coma si conoschino li svenimenti, & altro, 346. 30. [30.
Della sveglia, ò capra sa si possa dare in luogo della fune, e come, 347. 31.
Della sveglia, ò capra per quali difetti, mali, ò impedimenti non si possa dare, 347. 32. (347. 33.
Si deva avvertire non siano finzione, e come si conoschino,
Della fune affligge più con corda sottila, & in altri modi, 347. 34. (347. 34.
Se si possa dare per un braccio solo, assendo l'altro impedito,
Della fune per quali difetti nõ si possa dare al paziẽte, 347. 35.
Quanti, e quali tormenti s'usino per trovare la verità de' delitti, 347. 36.
Quali usassero anticamante remissivè, 347. 36.
Della sveglia, ò capra, che cosa sia, e come si dia, 347. 36.
Del Dado, ò stanghetta, 347. 36.
De zufoli, ò sibili fra le dita, 347. 36.
Sopra la scienza, a premeditaziona dal dalitto, 109. 28. &c.
Sopra il consiglio, ò mandato di dalitto, 110. 40.
Contro domestici, ò vicini, 111. 43. 44.
Per haver qualche precisa risposta, 106. 23. 346. 22.
Per haver la confessione del delitto, 106. 24.
Come si provveda a rimedi per non sentire il dolore, 106. 24.
Come si dia a dalinquenri senza causa, 108. 7. [30.
Se si possa dare a descritti, Capitani, e Cavaliari, 344. 8. 116.
Sopra la premaditazione, e trattato di chi sopravviene alla rissa, 233. 38. (delitto, 244. 14.
Se si possa dare, e coma al Padrone di casa dove à seguito il
Alle stuprate per purgare la macchia se sia necessatia, 331. 25.
Se si possa dare a rimessi in buondì a giustificarsi, ò comparsi dentro riservo, vedi Contumaci, & a 276. 8.
Se nalle causa d' usure, 362. 2.
Tosatori di moneta, vedi monete.
Tratta de Ministri per gli offizi, come si faccia, 272. 39. (233. 38.
Trattato antecedente se si presuma in chi sopravviane alla rissa,
Travestiti, vedi mascherati.
Trecconi quello devino osservara nel comprare, e vendare, 347. 1.
Capitandoli Fagiani, ò Francolini, 348. 2.
Da grano, vedi Barulli.
Tregue rotte a chi s' aspetti la cognizione, 348. 1.
Ciò che deva far la parte volendo partecipare, 348. 2.
Da chi si deva pagar la pena, 348. 3.
Rotte da una parte resta sciolta l' altra, 348. 4.
Se si rompino seguendo offesa per nuova causa, 348. 4. 5. Del resto, vedi Pace.
Trufferie, baratterie, e simili inganni, vadi furti, e ladri.
Tumulti, e radunare, come siano proibiti, 348. 1. vedi Correre.
Turbative, vadi Possessione turbata.
Tutele quali permesse alle donne, e l'altre proibite, 122. 24.
Se si possino asercitare da descritti, 117. 37.
Se da Preti, e se a loro appartenghino, 349. 14.
Tutori ricusando, ò lasciando le tutele, come devino darne conto, 348. 1.
Morendo da chi se ne deva dar conto, 348. 1.
Leggittimi devono dichiararsi fra un mese, 348. 2.
Legittimi quali siano, 348. 3.
Se si possino dara, ò depurare dalli Rettori di giustizia, 348. 4.
Legittimi sa doppo possino esser reintegrati alle tutele per grazia, 348. 5.
Di Cristiani se possino asser Ebrei, 126. 17. [215. 19.
Sono tanuti della falsa moneta sabbricata in casa da pupilli,
Legittimi, come davano render conto al Magistrato de Pu-
Se possino render la paca per li pupilli, 345. 6. [pilli, 348. 5.
Scusandosi dalla tutela se perdano li legati, 348. 7.
Surrogari sa babbino i legati fatti a primi, 348. 7 [ti, 348. 8.
Come davono far inventario, a render conto, benchè libera-
Se possino render conto senza l' inventario, a libri, 348. 10.
Come siano sortoposti al giutamenro in lite, 348. 8. 9.
Quando possino esser forzati a randere di nuovo li conti, non ostante la liberazione, 348. 11.
Nagoziando con denari da pupilli, come siano tenuti, 348. 12.
Dando ad usura illecita sono tenuti alla restituzione, 348. 12.
Come devano impiagare i denari de pupilli, 349. 12.
Contrattando per li pupilli se restino obligati in proprio, 349.
Se possino esser Donne, e Chiarici, 349. 14. [13.
Ciò che devano fare per poter legittimamente amministrare, 349. 15.
Come si presumano sodisfatti de loro crediti finche dal rendimanto de conti non apparisca in contrario, 349. 16.
Coma siano tenuri di dolo, colpa, ò caso, & a danni, & interessi, 349. 17. (nuti in solido, 349. 18.
Più se habbiano l'amministrazione in solido, a siano anco te-
Convenuti in solido se habbiano il benefizio dalla cessiona, ò divisione, 349. 18. (compagni, 349. 18.
Per il dolo comune convenuti in solido, non repetono da

V

VAcche non si possono macellare senza licanza, 349. 1.
Quando si ricerchi la licenaa della Grascia, 349. 2. 3.
Quali si devano condurre alla Porta alla Croce per farle vedere se siano da macallarsi, 349. 3.
Vagabondi quali non possino venire, nè lasciarsi entrare, ò ricettara in questi stati, 350. 1. & seqq. per tot.
Quali siano, a dova possino esser convenuti, e puniti, 350. 2.
Come si possino citare *more forensium*, 350. 2.
Come siano riprovati puniti, a scacciati dalle Città anco di ragione comune, 350. 3. a 6.
Quali siano degni di compassione, & elemosina, 350. 4. 1.
Degni d'ogni gastigo accattando con falsa patenti, ò fingendosi quali non sono, 350. 5. 6.
Fingendosi storpiati, e cose simili, se ne può fare esperienza, & assando finzioni possono asser puniti, 350. 6. [re, 350 8.
Venendo per mettersi a arta, ò servitù, che diligẽze devano fa-
Non possono stare in Livorno, 350. 9. [nio, 350. 7.
Non possono stare nelli stati di S. A. S. nè de' Conti di Ver-
Birboni a cha ora si davano ritirare, 350. 10.
Non possono asset ricettati dagli Osti, 350. 10. e 1.
Non possono stare ignudi ad accartare, 350. 10.
Come si ricevano allo Spedala di S. Onofrio, 350. 11.
Come non devano andare accattando per la Città, 350. 11.
Zingari non possono vanira in questi stati, 350. 12.
Valore dalle monete quale s'attenda, 215. 22. & seqq.
Vantamento di dalitto, coma sia punibile, 84. 1.
Uccelli di rapina non si guastino, 59. 18.
Vecchi se possino esser presi per dabiti, 102. 24.
Fino a che età possino generare, 145. 28.
Quali non si possino torturare, a come, 344. 6.
Vedove non godono de lagati pii per dotare donne, 193. 7.
A spese di chi devano havare gli abiti vedovili, 320. 5. (363. 15.
Quando non commettino usura dando denari a guadagno,
Come, quando, e da chi possino pratendere gli alimenti, ò interessi di dota, vadi amplamente Marz. Madic. decis. Senans. Esam. 54. decis. 89. con l' Addia. del 1665.
Veleni, come non si possino introdurre, tanera, nè vendere, 351. 1.
Quali siano nominatamente proibiti, 351. 1.
A chi siano, a come permessi ranersi, 351. 1. (re, 35. 1. 2.
Venduto per avvalenare alcuno, coma sia tenuto il vendito-
Dato a carcerati per suggire l'ignominia, come si punis. 351. 3.
Come si provi esser propinato, 351. 4. & seqq. per tot.
Si punisce benchè non seguito l'effetto, 351. 4. (no 351. 4.
Non suffraga l'immunità della Chiesa a chi uccide con vele-
Che cosa sia, di quãte sorti, come si conosca, e altro, 351. 5. &c.
Non sempra cagiona la morte, anzi alle volte è medicamento d'altro veleno, 351. 5. 352. 14.

Come deva constare del corpo di delitto per attestazione di periti, testimonj, ò fama, 351. 5. & seq. (sare, 351. 6. 7.
Confessato non basta per condennare, e che diligēze si devāo
Si deve stare al giudizio de Medici se abbia cagionato la morte, ò no, 352. 7.
Dove sia sospetto fra marito, e moglie si fa il devorzio, 352. 8.
Si punisce di pena di forca senza distinzione di nobiltà, 352. 8
Che cosa sia secondo li Medici, e secondo li Legisti, 352. 9.
Può infettare per tutti li sentimenti, 352. 9 10. (11.
Se genera naturalmente dagli umori corrotti, ò putredine. 352.
Dubitandosi se sia ingenito, ò propinato, come si possa conoscere, e distinguere, 352. 12. e 13.
Segni di veleno propinato quali siano, 352. 12.
Si può dare a tempo, 351. 5. 352. 12.
In dubbio se si presuma propinato, ò ingēito, 352. 12. 351. 5. &c
Segni di veleno ingenito, 352. 13.
Propinato, come s'escluda con l'esperienza, 352. 13.
Se si possa medicare con altro veleno, 353. 14.
Che ne' delitti di veleno, come attroci, e occulti si possa condennare in pene arbitrarie sopra indizj recedendo dalle regole ordinarie, 353. 15.
Più facilmente, però si procede a tortura, 353. 15.
Quali siano gl'indizj di dato veleno, 353. 15.
Nelle ferite, come si conosca, 140. 10.
Vendere veleni, come sia proibito, vedi veleno, 351. 1. & seqq.
Le robe per seminare, proibito, vedi Lauoratori.
Grascie avanti il suono della campana proibito, vedi Grascie.
Scritture senza licenza dell'Archivio proibito, vedi Scritture.
Vino con fiaschi non bollati, proibito, vedi Fiaschi.
Bovi a quali difetti si sia tenuto, vedi Bovi, e Bestie.
La medesima cosa più volte proibito, 352. 7. (tore, 352. 8.
E come non essendo stato pagato il prezzo dal primo cōpra-
A credenza chi possa, 352. 8.
Ad uno con giuramento di non vendere ad altri se poi si sostenga la seconda vendita, 352. 9.
Chi si deva preferire fra più compratori, 352. 10.
Con patto di redimere quando sia usura palliata, 352. 11. 12. 13
Di queste vēdite cō patto di redimere, vedi pienamēte Marz. Medic. dec. Sen. Esam. 20. per tot. & dec. 33. 34. & 35. per tot.
Quando si deva per commodo di chi vuole fabbricare, 148. 1.
Vendendo due volte la medesima roba se si devano due gabelle, 164. 56.
Ritraendosi la cosa venduta se si deva rifare la gabella, e spese al compratore, 163. 31. (7.
Al prezzo statuito se si possa esser forzato circa le grascie, 178.
Proibito alle meretrici, 208. 22.
All'incanto dove, e come in Firenze, 212. 1. 2.
Frattaglie, ò interiora di bestie, come proibito, 62. 4.
Nessuno può regolarmente esser forzato, e quando sì, 354. 14.
Cōe si possa esser forzato a favore di Chiese, ò monast. 354. 15.
Come per cōmodo di chi vuole edificare, 354. 16.
Robe false, e corrotte per buone, come sia proibito, 354. 17. 18.
Se si possino mescolare robe cattive con le buone, 354. 17.
Come si devano manifestare i difetti occulti al compratore, 354. 18. &c.
Grascie, che si sogliono guastare a che si sia tenuto, 354. 19.
Mercanzie quando si sa doversi sbassare il prezzo a che si sia tenuto, 354. 20.
A che cosa resti obligato il vēditore nō manifestādo li difetti, servitù, e pesi della cosa venduta, 354. 21. & seqq. 357. 43. 47.
Come possa esser punito chi non manifesta li difetti, 354. 22.
Più caro a credenza se sia lecito, è come dentro la latitudine del giusto prezzo, e per altre cause, 354. 23. & seqq.
A quanto si estenda detta latitudine, 354. 23. & seqq.
A caro prezzo per ricōprare più vile, come sia proibito, 355. 25
Al prezzo, che si farà il mese di Maggio, ò simile se sia lecito, e con quali condizioni, 355. 26 & seqq.
Frutti, ò cose simili a vil prezzo per ricevere il denaro anticipatamente se sia lecito, 355. 27. [attendere, 355. 28.
Facendosi diversi prezzi al tempo convenuto, qual si deva
Che il venditore interrogato deva manifestare la qualità de' vicini, e perchè, 355. 29.
Quando la vendita di cose consistenti in peso, numero, ò misura si dica perfetta, ò no, 355. 30. & seqq.
Che avanti la misura non si possa entrare in possesso, 355. 32.
Quando si dica fatta a corpo, ò a misura, e quanto questo importi, 355. 33. & seqq.
Quando è a corpo se si deva nondimeno dare la misura enunciata, ò diminuire il prezzo, 356. 34.
Se in foro di coscienza sia lecita la lesione nel prezzo, 356. 34.
Quando la vendita si dica perfetta per commissione fra mercanti, 356. 35. (36.
E come se il cōmettente avesse auuto animo di frandare, 356.
Quando il venditore si preferisca nella sua roba per il prezzo non pagatogli, 356. 36.
Quali requisiti siano necessari nelle vendite per potersi dire perfette, ancorchè non sia seguito l'instrumento, 356. 37.
Non si può vendere cosa che non sia posseduta dal venditore, 356. 38.
Che il venditore di roba d'altri non possa domandare, nè ritenere il prezzo, anzi sia tenuto di furto, 356. 39.
Come li lavoratori, e socci non possino vendere li bestiami senza licenza de' padroni, 356. 40. (tratti, ò legati, 356. 41
Quali servitù si comprendino, ò no nelle vendite, e simili con-
Venditori di fumo, quali si dicano, e come si puniscano, 356 42
Di bestie, schiavi, ò altre mercanzie quali difetti siano tenuti manifestare, e quali no, 357. 43. e 47. (357. 44.
Di bestie non si possono riserbare il dominio sopra di esse,
Di confortini, e cose simili appresso le Chiese si puniscono, 357. 45.
Di robe spettanti all'Arte de' Linajoli, come prima devano dar mallevadore, 357. 46.
Se si possa andar rivendendo per la Città, e strade, tele, lini, & altre robe, 357. 46.
Che le vendite fra giocatori, siano nulle, 357. 48.
Come il venditore possa ricevere li frutti recompensativi per il prezzo non pagatogli, 357. 49.
E come sia tenuto pagare li medesimi frutti recompensativi al compratore in caso d'euizione, ò simile, 357. 49.
Che nelle vendite si comprendano le munizioni, instrumenti, arnesi, e simili cose destinate, ò affisse, 357. 50.
Verità dell'ingiuria se scusi l'ingiuriante, 183. 8.
Si deve dire dalli testimoni senza premio, 341. 33. & seqq.
Vescovi, e suoi Vicari fuor della Diocesi si hanno per privati, 174. 76. 77. (vizio della giustizia, 175. 95.
Sono tenuti cōcedere licenza di desumare li cadaveri per ser-
A chi s'aspetti interporre il decretto, 104. 6.
Vestire le vedove, e parenti del morto a chi s'aspetti, 320. 5.
Come si deva secondo le pragmatiche de' luoghi, vedi Prag.
Vetri forestieri, come non si possono introdurre, 357. 1.
Veneziani, come s'introduchino con gabella, 357. 1.
Vetturali possono venire, e partire con le mercanzie in giorni festivi, 357. 1.
Come devano far sbollare il sale, che portano, 357. 2.
Venendo col sale da Volterra non possono esser molestati per debiti, 357. 2.
Vendendo il sale per strada, come si puniscano, 357. 2.
Portando robe gabellabili, come devano farne manifesto, e pigliare la bulletta, 358. 3.
Fra quanto tempo devano haver condotte le mercanzie, 358. 3
Come devano caminare per le strade maestre, 358. 3.
Non possono scaricare dentro le tre miglia se non hanno pagato la gabella, 358. 3.
Devono mostrare le bullette, 358. 3. (colo, 358. 6.
Passando per strade insolite sono tenuti d'ogni danno, e peri-
Se siano tenuti pagare le mercanzie a' padroni di quelle andando in frodo per la non pagata gabella, 358. 6.
Sono tenuti di dolo, lata, e leggier colpa, & alle volte di levissima circa le mercanzie, che portano, 358. 7. 8. 359. 14.
A chi si deva imputare la mala elezione circa vetturali, ò simili portatori, 358. 9.
Deponēdo aver portata, e cōsegnata la roba se provino, 358. 12
Hanno la tacita ipoteca, e ritenzione sopra le robe per la lor mercede, 358. 13.
Se possino pretendere la mercede pro rata non havendo condotto la roba al luogo convenuto, 359. 14.
Asserendo haver persa la roba per la strada, come a loro tocchi provare, 358. 11.
Quelli che portano il vino devono havere un fiasco, 359. 18.
Hanno regresso per li frodi di monete forestiere, 214. 4.
Vetturini de presti, come devano tener libro cartolato, & intitolato per notarvi li pegni, e con qual diligenza, 358. 4. (15.
Come li fusse già proibito tal arte d'impegnare per altri, 358.
Di bestie nō possono far cōpagnie fra loro, nè con osti, 358. 5.
Come possino prestar le bestie, e se pigliare a spesare li forestieri, 358. 5. 359. 16.
Se possino farsi pagare le lor bestie rubate a' viandanti, ò in

altro

altro modo andate a male, 358. 10.
Che gabella devano pagare passando con bestie al Ponte a Cappiano, Fucecchio, & Altopascio, e non lo possono fuggire, 358.12.
Devono dar nota delle loro bestie alla gabella del Sale, e pagarne la tassa, 359. 16.
Non possono fermarsi a far ragunata al canto alla Paglia, nè Piazza del Grano. 359. 17.
Ufiziali, vedi Ofiziali, Rettori, Giudici, Notai, e Ministri.
Vicini quando siano tenuti vendere per comodo di chi vuole edificare, vedi Edificare, a Vendere.
Come, e quando non possino impedire le fabbrichi, 228. 2.
Se possino far cammini ne'muri comuni, 228. 4. 359. 5.
A'fiumi se possino fare, ò impedire ripari per divertire il corso dell'acqua, 153. 10. & seqq.
Se possino pretendere li danni per tali ripari, 154 13.
Come tenuti notificare i disordini, e rotture de'fiumi, e nettarli, 154. 15.
Quando acquistino per alluvione, 154 16.
Come possino far cacciare le Meretrici, vedi Meretrici.
Se siano tenuti alla demolizione fatta per troncare gl'incendi, 98. 15.
Quando si presumano haver cōmesso il delitto, 111. 44. 360. 12.
Quali siano tenuti, ò no alli danni, 325. 46.
Se la vicinanza s'interrompa dalle strade, e fiumi, 328. 8.
Cattivi, come si devano manifestare al compratore, e quanto sia mala cosa, 355. 29. 360. 12.
Quando si presumano sapere i fatti de'vicini, e se possino esser torturati, 369. 2.
Se possino far porte, ò finestre in muraglie comuni, 369. 3. 4.
Ciò che possino fare ne'muri cōuni, e come ristaurarli, 369. 5
Se siano tenuti degl'incendi nati in casa loro, 369. 6.
Possono proibire l'ingresso, e pascoli nel suo, 369. 8. 360. 15.
Non possono esser forzati a tenere le ferrate alle finestre, 359. 9.
Come possino far pozzi, cisterne, cantine, e simili sotterranei, 359. 10.
Chi propriamente siano, e si dicano vicini, 360. 11.
Potendo passare per la strada, ò altrove non gli è permesso passare per beni d'altri, 360. 13.
Se possino esser forzati a comprare li beni confiscati, 360. 14. vedi Fisco.
Vigne danneggiate, vedi Danni, vendemmia, & Uva.
Ville come tenute dar le campane a martello cōtro bāditi, 360. 1.
Vindemmia non si può fare se non al tempo determinato, come, e da chi, 361. 13.
Vino, come non si possa comprare per rivendere, 360. 1. 3. 7.
Raccolto in beni condotti, come non si possa vendere a fiaschi, 360. 2.
Come, e dove si possa, ò nō si possa vendere a fiaschi, 360. 2. 3. 5
Non si possono estrarre le grume, 360. 4.
Di piano non si può condurre, nè vendere infiascato, 360. 5.
Basso non si può vendere per di Montagna, 360. 5.
Non si può vendere, nè comprare con fiaschi nō bollati, 360. 6
Da chi si possa comprare per rivenderlo, 360. 7.
Se si possa comprare, ò incaparrare avanti la vendemmia con il prezzo anticipato, 360. 7.
Guasto, ò che si suole guastare se si possa vendere senza avvertire il compratore, 361. 8. 354. 19.
Venduto a chi s'aspetti il danno, ò pericolo guastandosi, 354. 19. 355. 30.
Proibito estrarsi, e se tal proibizione comprenda anco l'uva, acquaticcio, e simili, 361. 9.
Ciò che venga sotto nome di vino, 361. 9. remissivè.
Nostrale se si possa condurre verso Pisa, e Livorno, 361. 10.
Quale, e come si possa portare nello Stato di Siena, 361. 11.
Non si può vendere, nè comprare fra Osti, 361. 12. vedi Osti.
Bianco nostrale non si può tenere dalli Grecaioli, e tanto meno mescolare, 361. 14. 238. 27.
Forestiero, come, e con qual gabella s'introduca, 361. 15.
Altro in materia di vini, 361. 15. remissivè.
Violatori di Monache, come si puniscano, 279. 4.
Violenza con armi, gente, ò nome di Corte, come si punisca, 361. 1
Quando si dica commessa, e come si punisca, 361. 2.
Di quante sorti sia di ragione comune, 361. 2.
A donne ò maschi per desiderio carnale senza armi, come si punisca, 361. 3.
Con armi, come si punisca, 361. 4.
A meretrici si punisce più mitemente, 361. 5. 209. 35.
Non si presume quando la donna resta gravida, 361. 6.
Come s'intenda la detta legge delle violenze, 361. 7.
Deve esser fatta alla persona, & all'animo, 361. 7.
Se si faccia con lusinghe, doni, ò persuasioni, 362. 8.
Come si commetta, e punisca di ragione comune, 362. 8.
Con armi si dice quando chi fa l'insulto è armato, benchè non se ne servisse, 362. 9.
Se dice commessa ancorchè non si fusse proceduto ad atti prossimi alla copula, 362. 10.
Circa baci lascivi, 362. 11.
Circa gli attentati di libidine con scale, 362. 12.
Quando scusi li ricettatori de banditi, e simili, 190. 22.
Virginità perduta, come si possa riparare, 123. 33.
Si presume, 328. 3. 331. 21. &c.
Come si provi, 328. 3. 5.
Se si conosca dall'Imeneo, 331. 21.
Visita delle Carceri ogni mese, 65. 41.
Ulive da olio verdi non si possono vendere, 230. 7.
Volterra, vedi Cittadini.
Usura fra quanto tempo si possa conoscere, e punire, 201. 9. &c.
Come si commetta in più modi nelle vendite, vedi vendere.
Se sia permessa a gli Ebrei, 126. 12. &c.
Delli serocchi, e barocchi, vedi Contratti.
Non si presume, e se si possa provare per conjetture, 362. 1.
Come proibita da tutte le leggi, 362. 2.
Se rispetto a chi paga sia peccaminosa, e punibile, 362. 2.
Delitto di misto foro, 362. 3.
Come si punisca, 362. 3. remissivè, 363. 10. &c.
Si commette solo nel mutuo vero, ò palliato, 362. 4. 364. 17.
Come si commetta nell'ultime volontà, e legati, 362. 5.
Come ne'cambi, e sentenze sopra tal materia, 362. 6.
Si cōmette ricevendo utile inestimabile sopra la sorte, 362. 7. 8
Se consista nella convenzione, ò nell'esazione, 362. 7.
Mentale obliga in coscienza, 362. 7.
Si può repetere, 362. 7.
Se si cōmetta ricevendo qualche utile fuor d'intenzione, 362. 8
Se ricevendo per l'assicurazione del pericolo, 363. 9.
Se scusi la consuetudine, 363. 9.
Manifesta, come impedisca, & annulli i testamenti, 363. 10.
Manifesta, come privi de'Sacramenti, sepoltura, & altro, 363. 11
Manifesta qual si dica, e come si provi, 363. 12. 13.
Manifesta, come ricerchi dichiarazione, e si provi, 363. 13.
Non si commette facendosi pagare il danno emergente, e come, 363. 14.
E se facendosi pagare il lucro cessante, e come, 363. 14.
Se si cōmetta ricevendo mercede della mallevadoria, 363. 14.
Quando nō si commetta da vedove, ò persone semplici, 363. 15
Che cosa sia. } 364. 16. &c.
Di quante sorti. }
Come, e quando si commeta, ò no. }
Quando, e per quali cause si possa ricevere più della sorte, 364. 16.
Se si commetta da chi presta con patto di ricevere pur imprestito altra come simile, 364. 18.
Altro in questa materia, vedi remissive, 364. in fine.
Uva se si possa estrarre essendo proibita l'estrazione del Vino, 361. 9.
Rubata, come si deva far diligenza alle Porte, & in casa di chi non a vigne, nè poderi, 361. 13.

Z

Z*anajoli*, e simili portatori se provino deponendo haver portata la roba, 358. 11.
Zingari, e simili truffatori si hanno per Ladri, 190. 19.
Sono riprovati dalle Leggi, puniti, e scacciati dalle Città, 350. 3.
Delle loro furberie, e come dovessero sfrattare, 350. 5.
Non possono venire, nè trattenersi in questi Stati, 351. 12.
Zufoli tormento, quando, e come si dia, vedi Tortura, 347 36.

LAUS DEO.